

ATTI
DEL
PARLAMENTO SUBALPINO
SESSIONE DEL 1853-54

(V LEGISLATURA)

dal 19 dicembre 1853 al 29 maggio 1855

RACCOLTI E CORREDATI DI NOTE E DI DOCUMENTI INEDITI

DA

GALLETTI GIUSEPPE E TROMPEO PAOLO

DOCUMENTI

Vol. II.

FIRENZE 1869


TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

PALAZZO VECCHIO



PROPRIETÀ LETTERARIA

DOCUMENTI



PROGETTI DI LEGGE, RELAZIONI

E DOCUMENTI DIVERSI

Accertamento del numero dei deputati impiegati.

Relazione fatta alla Camera il 13 gennaio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Canalis, Miglietti, Depretis, Daziani, Farini, Saracco, e Michelini G. B., relatore.

SIGNORI! — Una delle principali operazioni, cui la Camera suole procedere al principio di ogni Legislatura, è quella di accertare il numero dei deputati investiti di regi impieghi stipendiati. La Commissione, cui avete affidato questo delicato incarico, non ha perdonato nè ad investigazioni per conoscere il vero stato delle cose, nè ad imparziale ed accurato esame per dedurne le conseguenze.

Certamente è cosa poco conveniente siano incaricati di sorvegliare l'amministrazione del Governo coloro che gli sono subordinati, o ne ricevono stipendio: il più comune buon senso persuade non doversi porre in lotta il privato interesse con quello del pubblico. Inoltre i Governi costituzionali essendo fondati sul principio della divisione dei poteri, un uomo non deve nello stesso tempo far parte del potere esecutivo e del potere legislativo. Al Re solo lo Statuto accorda questa doppia capacità, la quale, generalmente parlando, non può estendersi ai delegati del potere reale. Credesi tuttavia che i lumi e l'esperienza acquistati dai pubblici impiegati nell'esercizio delle loro funzioni possano tornar utili al Corpo legislativo in cui siedono. Noi lo ammettiamo; ma dalle opposte considerazioni, di cui sono certamente più importanti quelle che militano per l'esclusione, conchiudiamo dover questa essere la regola generale, l'ammissione al contrario dovere costituire l'eccezione.

Su questi motivi è fondato l'articolo 100 della legge elettorale; e dalle stesse considerazioni ha preso norma la vostra Commissione nel formare il seguente elenco dei deputati, ai quali crede doversi quell'articolo applicare.

Cavour Camillo, ministro delle finanze;
Agnes Matteo, consigliere di Cassazione;
Pescatore Matteo, professore di leggi all'Università di Torino;
Cavalli Giovanni, luogotenente colonnello di artiglieria;
La Marmora Alfonso, ministro della guerra;
Genina Luigi, professore di leggi all'Università di Torino;
Demaria Carlo, professore di medicina all'Università di Torino;
Rattazzi Urbano, ministro di grazia e giustizia;
Menabrea Luigi, colonnello nel Genio militare;
Arcais Eufisio, maggiore d'artiglieria;
Melegari Amedeo, professore di leggi all'Università di Torino;
Sappa Giuseppe, consigliere di Stato;
Boncompagni Carlo, consigliere di Stato;
Deviry Carlo, consigliere d'Appello;
Despine Carlo, ispettore ingegnere delle miniere;
Somis Aristide, colonnello dello stato maggiore;
Serra Francesco Maria, consigliere d'Appello;
Delitala Gavino, consigliere d'Appello;
Spinola Tommaso, consigliere di Stato;
Buraggi Giovanni, capitano de' carabinieri;
Brunati Benedetto, ispettore del Genio civile;
Bona Bartolomeo, intendente generale delle strade ferrate;
Petitti Agostino, maggiore dello stato maggiore e primo ufficiale del Ministero di guerra;
Dealberti Maurizio, colonnello del Genio militare;
Casanova Alessandro, colonnello dello stato maggiore;
Ponza di San Martino Gustavo, ministro dell'interno;
Chiò Felice, professore di matematiche all'Accademia militare;
Cadorna Raffaele, maggiore in fanteria;
Colli Alessandro, ingegnere capo;
Mezzena Bernardo, colonnello comandante di piazza;
Marongiu Diego, professore di diritto canonico all'Università di Sassari;

Pateri Filiberto, professore di leggi all'Università di Torino;
 Castelli Michelangelo, primo ufficiale del Ministero dell'interno;
 Piacenza Giuseppe, maggiore;
 Durando Giacomo, generale;
 Boyl Pietro, generale;
 Piccinelli Domenico, consigliere d'Appello;
 Tola Pasquale, consigliere d'Appello;
 Ferracci Nicolò, professore di leggi all'Università di Sassari;
 Astengo Giacomo, provveditore agli studi di Savona;
 Isola Ferdinando, provveditore agli studi di Novi;
 Bertoldi Giuseppe, ispettore delle scuole secondarie;
 Bò Angelo, direttore della Sanità Marittima;
 Brunet Carlo, provveditore agli studi di Cuneo;
 Delfino Vittorio, generale;
 Cattaneo Gianotto, professore di geometria all'Università di Genova;
 Asproni Giorgio, provvisto di annualità;
 Galvagno Filippo, consigliere dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro;
 Gerbone Giuseppe, vice-intendente della casa di S. M.;
 Arnulfo Giuseppe, impiegato in aspettativa;
 Avondo Carlo, impiegato in aspettativa.

La maggior parte dei nomi che precedono appartiene a deputati, di cui non puossi dubitare debbano considerarsi come impiegati; ma la Commissione crede dovervi esporre i motivi che la indussero a collocare in tal novero alcuni di essi.

Il sacerdote Giorgio Asproni era canonico penitenziere nella cattedrale di Nuoro. Con determinazione presa da S. M. in udienza del 15 febbraio 1849 gli venne concessa la pensione od annualità di lire 2500 per il caso della formale di lui rinuncia al canonicato, e finchè non fosse altrimenti provveduto; quale annualità, da valergli anche a titolo di patrimonio ecclesiastico, fu provvisoriamente assegnata sui fondi del vacante priorato di Bonarcado, il quale è un beneficio di patronato regio. Se non si riguardasse che l'origine di questa pensione data in corrispettivo della rinuncia al canonicato, dal che per verità non si sa vedere quale utile torni allo Stato, il deputato Asproni non potrebbe considerarsi come impiegato; ma ove si consideri il tempo ed il modo con cui può cessare questa pensione, cioè quando sarà altrimenti provveduto, il deputato Asproni è precisamente nella posizione di un impiegato in aspettativa. Poco giova investigare la natura del fondo sul quale è pagata l'annualità; l'essenziale si è da chi sia concessa. D'altronde il non contrastato diritto del Governo di fare quell'assegnamento dimostra che egli avrebbe potuto impiegarlo in vera utilità dello Stato, e così sarebbesi risparmiati i denari dei contribuenti. Quindi si scorge che, almeno indirettamente, ma non perciò meno efficacemente, sull'erario nazionale gravita la pensione del deputato Asproni. Che se si dicesse la legge parlare d'impiegati, e non potersi avere come tale chi non ha mai esercitato funzioni del Governo, risponderemmo in primo luogo, essere questo tale in peggior condizione, in quanto che quando il Governo toglie lo stipendio ad impiegati che esercitano funzioni, si priva dell'opera loro; al contrario quando toglie assegnamenti gratuiti, non avvi che profitto per la nazione, epperò più pericolosa, più precaria è la condizione di coloro che ne godono. Avvertiremo finalmente che se la legge parla unicamente di impiegati stipendiati e non di stipendiati senza impiego, ciò avvenne sicuramente perchè lo strano caso che ci occupa non poteva essere dalla legge preveduto.

Il deputato Galvagno gode di una pensione di lire 1000 come antico consigliere della facoltà di legge, pensione che dal bilancio dell'istruzione pubblica fece passaggio a quello del regio erario, e di eguale pensione sopra il tesoro dei santi Maurizio e Lazzaro come cavaliere di quest'Ordine, ma tali pensioni essendo irrevocabili non lo pongono nel novero degli impiegati. Inoltre il cavaliere Galvagno è consigliere dell'Ordine de'santi Maurizio e Lazzaro, carica cui è sempre annessa una commenda dell'annuo reddito di lire 1000 come scorgesi dalle magistrali patenti del 4 maggio 1832. Quindi sebbene le dette lire 1000 siano dote della commenda, tuttavia siccome non ne godono tutti i commendatori, ma bensì tutti quei commendatori che sono nello stesso tempo consiglieri, siccome giusta l'articolo 5 delle magistrali patenti del 16 marzo 1851, al cavaliere Galvagno, che già godeva di lire 1000, non si sarebbe potuto assegnare altra somma se non come consigliere dell'Ordine, così pare tali lire mille doversi considerare come vero stipendio; epperò la Commissione è di parere doversi il deputato Galvagno annoverare fra gli impiegati.

Il cavaliere Gerbone è vice-intendente generale della dotazione della Corona collo stipendio di lire 6000. Per annoverarlo fra gli impiegati la Commissione non credette necessario investigare la vera natura della dotazione della Corona; le bastò il riflesso non doversi tanto tener conto del fondo sul qual è pagato lo stipendio, quanto da chi se ne ha l'investitura. Ora la nomina del cavaliere Gerbone è contrassegnata dal soprintendente generale della dotazione della Corona, la nomina del quale ognuno sa essere sempre contrassegnata da uno dei ministri. Laonde si tralascia di osservare che, tanto secondo la giurisprudenza invalsa nella nostra Camera, quanto presso altre nazioni rette costituzionalmente gl'impieghi di Corte sono annoverati fra quelli di cui si tratta.

Al deputato Arnulfo, posto in aspettativa, sono state assegnate lire 3000, alle quali generosamente egli rinunciava. Ma la Commissione considerando trattarsi di un contratto bilaterale, nel quale manca il consenso di una delle parti, epperò potere il deputato Arnulfo rinvocare la sua rinuncia da un momento all'altro; considerando inoltre doversi tenere conto piuttosto del diritto anzichè del fatto, è di sentimento doversi il cavaliere Arnulfo annoverare tra gl'impiegati.

Maggior dubbio presenta la posizione del professore Avondo il quale è stato collocato in aspettativa senza stipendio. Tuttavia la Commissione crede doverlo considerare come impiegato, primieramente perchè, giusta l'articolo 19 del regio brevetto 21 febbraio 1835, il deputato Avondo ha diritto al terzo dell'assegnamento di cui godeva in attività di servizio; in secondo luogo perchè anche rimanendo in aspettativa egli acquista diritto alla pensione di riposo, vantaggio di cui potrebbe essere spogliato ove fosse dal Ministero dismesso.

Venendo alla conclusione, essa potrebbe essere formolata nei seguenti termini:

Che si riconosca che il numero degli impiegati o funzionari regi stipendiati, che fanno ora parte della Camera, ascende a 51.

Riforma dei diritti di bollo e della carta bollata.

Progetto di legge presentato alla Camera il 13 gennaio 1854 dal presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour).

SIGNORI! — Dopo essersi compito il progetto di legge pel riordinamento delle tariffe sui diritti d'insinuazione e di successione e sulle tasse giudiziarie, si è intrapreso lo studio delle leggi sul bollo attualmente in vigore, per formarne una sola che presentasse maggior chiarezza e facilità d'eseguimento, e meglio si confacesse alle mutazioni seguite in altre parti della nostra legislazione.

Tale essendo lo scopo che mi sono prefisso nel compilare il progetto, che ho l'onore di presentarvi, o signori, mi farò qui a dare ragione delle nuove disposizioni in esso introdotte, e delle altre modificazioni che più particolarmente abbisognano d'essere esaminate.

Il regio editto del 5 marzo 1836 lasciava molto a desiderare sì per la forma, che per la parte legislativa. Ne fanno prova le molte circolari dell'amministrazione, i pareri dei consulenti legali dello Stato, e le decisioni dei magistrati per risolvere i dubbi continui, che insorgono sull'applicazione dello stesso editto.

Fu promulgata il 22 giugno 1850 un'altra legge in materia di bollo, al precipuo fine di stabilire un aumento di prezzo della carta bollata e dei diritti di bollo determinati dal regio editto sovracitato; ma la osservanza del medesimo, tranne qualche lieve modificazione, fu mantenuta nel suo pieno vigore.

Era quindi necessario di riparare ai difetti di detta legge del 1836 non senza attenersi al disposto di quella del 1850, per ciò che riguarda la quotità della tassa.

Stimo superfluo discorrere di proposito sulla forma del progetto, bastando l'accennare di volo che la parte legislativa sembra sufficientemente chiara e precisa; e che la parte applicativa della tariffa ha ciò di vantaggio che, mentre contiene ordinati nel modo il più semplice tutti gli atti e scritti soggetti al bollo sì ordinario che straordinario, le autorità giudiziarie, le pubbliche amministrazioni, i funzionari ed ufficiali pubblici, il commercio ed i privati, trovano riuniti in ordinate sedi gli atti che riferiscono al Ministero od all'interesse di ciascheduno.

La legge del 1836 dichiarava in appositi capi quali fossero gli atti e scritti soggetti al bollo, e quali gli esenti dall'uso della carta bollata. Vedendosi però quanto sarebbe difficile cosa, per non dire impossibile, d'enumerare senza omissione da un lato tutti gli scritti soggetti al bollo, e dall'altro tutti quelli da comprendersi nell'eccezione, i quali hanno un limite indefinito, si prese a riflettere se non si fosse potuto evitare siffatto inconveniente, restringendo l'enunciativa od agli atti che si volevano espressamente soggetti al bollo, oppure a quelli che potevano per eccezione esserne esenti.

Ma ebbesi a riconoscere che non si poteva a meno di discendere alla particolarizzata enunciativa degli atti di rigore sottoposti al bollo, e che volendosi eliminare un capo apposito relativo alle eccezioni, ciò non era del tutto possibile, dovendosi di necessità contemplarle imperfettamente in una disposizione generale, od almeno intercalare nelle descrizioni degli atti e scritti soggetti al bollo, che potevano lasciare dubbio, le eccezioni cui erano soggetti; cosa questa che avrebbe nociuto alla chiarezza della legge ed al concetto dei principii da cui viene regolata.

Quindi si avvisò più opportuno, dopo di aver partitamente enunciati a categorie gli atti soggetti al bollo, d'abbandonare bensì le eccezioni, ma d'introdurre una disposizione al capo quinto che dichiarasse ogni altro atto non espressamente annoverato tra quelli che obbligatoriamente debbonsi fare sopra carta bollata, soggetto soltanto al bollo quando se ne volesse far uso; e bisognando poi supplire a questa troppo generica definizione, si credette conveniente di comprendere nel capo stesso, e d'enunciarvi, a modo di dilucidazione, quegli atti e scritti, che per la denominazione e natura loro potevano maggiormente lasciare dubbio a quale categoria dovessero appartenere, cioè se fossero tra quelli soggetti per loro natura rigorosamente al bollo, oppure tra quelli esenti da tale formalità, tranne il caso di doverne far uso.

Con ciò si ottiene di trovare ristretti in un capo apposito ed il principio generale che deve regolare le eccezioni e gli atti e scritti che, potendo ingenerare dubbiezza sulla loro indole, richiedono una dichiarazione, senza doverla ricercare sparsamente nella legge.

Importando però essenzialmente d'investigare il merito intrinseco della proposta legge, per ciò, seguendo l'ordine tenuto nel progetto, si comincerà a rendere conto di quanto si è creduto conveniente di proporre in ordine al bollo degli atti giudiziari.

Parve doversi istituire una carta speciale col bollo di lire 2, per essere obbligatoriamente impiegata nelle copie in forma esecutiva, la cui spedizione possa essere prescritta dalle leggi di procedura civile.

Nella mira poi di semplificare il servizio amministrativo, e d'agevolare nel tempo stesso il corso della giustizia, erasi pure ideato d'istituire un'altra carta speciale col bollo da lire 1 20, l'impiego della quale, reso pure obbligatorio per gli atti giudiziari, dispensasse i medesimi dalla formalità della registrazione e compensasse l'erario dell'abbandono dei relativi diritti.

L'istituzione dei due bolli per gli atti giudiziari fu accolta da questa Camera nel modo il più favorevole, allorchando in seduta del 14 giugno 1853 votava il progetto di legge provvisoria sulle tasse giudiziarie. Se non che, mentre approvava la quotità del diritto di lire 2 rispetto al bollo della carta da impiegarsi nelle copie in forma esecutiva, parve alla medesima alquanto elevato il diritto di lire 1 20 per la carta destinata agli altri atti giudiziari, e volle quindi ridurlo alla quotità d'una lira.

Ora, ritenendo che in tal parte non siavi luogo ad introdurre modificazioni, si è lasciato sussistere nell'attuale progetto il bollo da lire 2 per le copie in forma esecutiva, e si è limitato ad una lira quello destinato per gli atti giudiziari.

L'apposizione del bollo straordinario a debito sulla carta impiegata nelle cause del patrimonio dello Stato e delle persone ammesse al beneficio dei poveri era una formalità che produceva perdite di tempo senza profitto.

È bensì vero che l'articolo 26 del regio editto 5 marzo 1836 dichiarava ripetibili, in fine di causa, i diritti di bollo per simili atti dalle parti avversarie soccombenti nelle spese, ma questa disposizione, oltre all'essere insufficiente, perchè non provvedeva ai casi di compensazione delle spese e di transazione delle liti, non poté mai conseguire il suo effetto, poichè non dava all'amministrazione il mezzo d'accertare la quantità della carta impiegata in ciascuna causa, e conseguentemente la base su cui fondare l'azione pel conseguimento dei diritti di bollo. Oltre a ciò gli uffizi dell'avvocato e del procuratore dei poveri, i segretari, attuari e causidici,

autorizzati a richiedere il bollo a debito, non erano obbligati dalla legge al rendimento di conto per l'uso della carta munita di tale bollo; o quanto meno, se quest'obbligo collegato al pagamento dei diritti di bollo si fosse voluto credere implicito nelle parole della legge stessa a *diligenza di coloro che richiesero la formalità*, tuttavia non sarebbe stato che illusorio ed inefficace, dal momento che la pretesa responsabilità dei suddetti funzionari poteva venire dall'uno rimandata all'altro, e l'inosservanza delle rispettive obbligazioni non si trovava sanzionata da disposizione penale.

Palesandosi pertanto l'opportunità di rimediare a siffatto inconveniente, si pensò di fare in tal parte una innovazione, che procuri alle finanze due distinti vantaggi.

Si è soppressa la materiale apposizione del bollo a debito, e si stabilì il modo di controllare l'uso che si fa nelle cause summentovate della carta soggetta al diritto di bollo, mettendo in grado l'amministrazione di contabilizzare con esattezza i debitori di tali diritti.

Col dispensare gli agenti demaniali dalla detta apposizione del bollo, o dalla scritturazione del visto per bollo, e dalla contemporanea registrazione degli articoli di credito eventuali, si risparmia agli agenti stessi un tempo considerevole, che può essere assai meglio utilizzato in altre parti del servizio.

Coll'obbligazione imposta ai segretari di formare per ciascuna causa la nota della carta impiegata a favore dei poveri o delle amministrazioni dello Stato, e di darne in fine di causa comunicazione cogli atti della causa medesima all'agente demaniale, si è provveduto efficacemente all'interesse delle finanze, le quali non saranno defraudate di una parte non ispregievole dell'imposta sul bollo.

Si discusse la questione se, non ostante l'esenzione sin qui accordata dalle leggi sul bollo ai procedimenti in materia penale, pur si dovesse ai medesimi estendere l'imposizione di questa tassa.

Non si vide alcun giusto motivo per giudicarneli esenti. Tuttavia, benchè il principio stabilito in questo progetto di legge, che la contribuzione del bollo colpisca tutti gli atti aventi un carattere d'autenticità, sembrasse applicabile anche agli atti che hanno luogo in materia penale; ciò nondimeno, considerandosi che troppo fiscale sarebbe riguardata una simile innovazione, e che, atteso specialmente la voluminosità di una gran parte dei procedimenti, determinata ordinariamente dall'interesse della giustizia per giungere alla scoperta della verità, si aggraverebbe di soverchio la condizione delle persone già sottoposte in via principale a pene corporali o pecuniarie, si è creduto di imporre il dritto di bollo soltanto sugli atti che hanno luogo nell'interesse della parte civile, in ciò seguendo l'esempio della legislazione francese, come pure sugli atti di difesa degli inquisiti, e sulle copie delle sentenze in materia penale spedita a richiesta degli inquisiti stessi o dei privati.

Le disposizioni relative al bollo graduale per le scritture private portanti obbligazioni di somme eccedenti le lire 500, e per le cambiali ed altri effetti negoziabili sono state dalla legge del 22 giugno 1850 riportate in questo progetto quasi integralmente.

Erasi divisato di rendere obbligatoria l'insinuazione entro un termine fisso delle scritture private di locazione, la cui durata non sia maggiore del novennio; ma, riflettendo che tale obbligo impingerebbe nell'articolo 1412 del Codice civile, il quale contempla gli atti che sono obbligatoriamente soggetti alla formalità dell'insinuazione, e fra essi non vedonsi comprese le scritture della fattispecie; così, affinchè queste

ultime non abbiano ad essere esenti da un qualche tributo, si sono ad esse estese le medesime tasse e regole che sono prescritte per le scritture private di obbligazione.

In quanto alle 2^e, 3^e e 4^e delle lettere di cambio si è creduto conveniente di prescrivere che esse saranno esenti dal dritto graduale quando vengano presentate, congiuntamente ad una dichiarazione del ricevitore del bollo comprovante l'effettuazione di pagamento del detto dritto; come si è altresì ravvisato opportuno di prescrivere che le 2^e, 3^e e 4^e saranno soggette al dritto di bollo graduale egualmente che la prima, allorchè questa e le duplicate saranno state negoziate separatamente nello Stato, o non saranno tra loro perfettamente concordi. Succedendo in fatti simili casi, ed equivalendo allora le duplicate ad altrettanti titoli distinti, era ben giusto di sottoporle alla tassa egualmente che le prime.

Siccome poi nel commercio si fanno frodi in materia di bollo senza che sia facile al fisco di poterle reprimere, così, dove parve praticabile un qualche riparo, non si è ommesso di proporre l'applicazione.

A tal fine è diretta la proibizione fatta dall'articolo 26 agli stabilimenti commerciali sopravvegliati dal Governo, d'incassare o fare incassare le somme risultanti dalle cambiali od altri effetti negoziabili, quando non siano debitamente bollati.

Coll'essersi inoltre inculcato agli agenti di pubblica sicurezza e delle dogane e gabelle l'obbligo che loro corre di fare eseguire la legge relativamente ai fogli di via, alle lettere di vettura ed alle polizze di carico, si è pure aggiunta alla legge del 22 giugno una dichiarazione di non lieve importanza, cioè quella che addita in contravvenzione alla legge i fogli di via e le lettere di vettura impiegati per più d'una condotta, e le dette lettere o polizze di carico contenenti descrizione di merci dirette a più di un destinatario.

Una delle più profittevoli innovazioni introdotte in questo progetto di legge è quella che stabilisce il lineamento della carta come agli articoli 5 e 15.

Il numero fissato per le linee, il limite della scritturazione nei margini del foglio ed il numero delle sillabe produrrà alle finanze un qualche aumento di prodotto. Tale prescrizione poi non sarà meno apprezzabile dal lato del pubblico interesse, avuto riguardo alla maggiore chiarezza che acquisteranno gli atti e scritti dei pubblici ufficiali, non che alla migliore conservazione dei titoli e documenti da tramandarsi ai posteri, in dipendenza particolarmente della interdetta scritturazione oltre il margine stabilito.

La quantità degli avvisi d'ogni maniera che va pubblicandosi giornalmente in tutto lo Stato parve in sulle prime che si potesse rendere molto più produttiva che non lo sia attualmente. Quindi non solo si avvisava di mantenere in tal parte la vigente legislazione, ma si lusingava di poterle dare un'estensione anche maggiore, sottoponendo al dritto di bollo gli avvisi ed annunci d'ogni genere che si stampano nei giornali, anchè per compensare l'erario della perdita del dritto di bollo imposto sopra i giornali medesimi dalla legge del 1836, stato poscia abolito da quella del 1850; senonchè, studiata più maturamente questa materia, dovette non solo ricredersi, ma convincersi della convenienza di modificare piuttosto la stessa legge vigente.

L'articolo 9, n° 24, e l'articolo 15, n° 1 del regio editto 5 marzo 1836 colpiscono di tassa tutti gli avvisi, inviti ed altri fogli di notizie che si affiggono o si distribuiscono al pubblico; e sotto i numeri 16 e 17 dell'articolo 29 sono soltanto eccettuati gli annunci di funzioni religiose e gli avvisi affissi alle porte delle case o delle botteghe per annunziare un genere di commercio o l'affittamento delle case stesse.

Mantenendosi una tale disposizione, e volendosi inoltre tassare le inserzioni di avvisi fatte nei giornali, ne verrebbe in conseguenza che il commercio, l'industria, le arti, le scienze ed i privati si troverebbero continuamente a fronte d'una legge incomoda, la quale d'altronde riuscirebbe d'assai difficile esecuzione.

Si ritenga infatti che i giornali stampati nelle città maggiormente commerciali (come sarebbe, a cagione d'esempio, il *Corriere Mercantile* di Genova), i quali trattano promiscuamente di politica, di commercio e d'altre materie, dovrebbero cessare di esistere dal momento che si volesse imporre un dritto di bollo sulle notizie che riferiscono intorno al commercio, poichè tali notizie pubblicate ultroneamente dal giornalista per informare i suoi abbonati del prezzo delle merci, del corso dei cambi, dell'arrivo dei bastimenti e di tante altre consimili particolarità, darebbero luogo a tale spesa per dritti di bollo, che assorbirebbe e sorpasserebbe di gran lunga il beneficio dell'impresa.

Nè varrebbe l'osservazione che il giornalista potrebbe far sopportare il dritto di bollo da colui che richiedesse l'inserzione, mentre sta in fatti che, se i giornali di tal natura stampano un avviso a pagamento, ne stampano cento per ufficio proprio.

Questo inconveniente relativo ai giornali commerciali si verificherebbe egualmente riguardo a quelli che trattano di teatri e di mode, non che di scienze, lettere ed arti, i quali si troverebbero nell'alternativa o di dover cessare all'emanazione di così fatta legge, o di sottostare ad una tassa che non potrebbe essere a lungo sopportata.

I soli giornali politici potrebbero ancora sostenersi ad onta della prescrizione che colpisce di dritto gli originali delle inserzioni d'avvisi che in essi si fanno, potendo gli editori far sopportare questo dritto dai richiedenti.

Ma il fisco avrebbe esso i mezzi d'impedire le frodi che subito si metterebbero in pratica per liberarsi da quell'imposta? Ben riflettendo, bisogna convincersi del contrario; mentre è evidente che, nel caso della supposta disposizione di legge, si studierebbe un modo di pubblicazione che illuderebbe sempre le pretese fiscali.

Ma dato e non concesso che fosse fatta ragione al fisco di sottoporre alla tassa anche una parte degli avvisi concepiti in modo da far frode alla legge, questa sarebbe pur sempre, in ciò che riguarda gli avvisi, ragione di malcontento universale e di ben gravi inconvenienti.

Generalmente i giornali dovrebbero rinunciare di trattare d'altre materie che non siano di mera politica.

La stessa gazzetta ufficiale sarebbe costretta ad omettere certe notizie che possono interessare il pubblico ed i privati, perchè potrebbero avere il carattere d'inserzioni dirette a favorire le speculazioni dei terzi, laddove in realtà sono articoli del giornale, e non inserzioni richieste.

Oltre a ciò si potrebbe verificare l'inconveniente che una parte degli avvisi si facessero pubblicare nei giornali esteri a danno dei nazionali, e mentre sugli uni graviterebbe la tassa, gli altri ne rimarrebbero esenti.

In quanto poi agli avvisi manoscritti o stampati, che si affiggono o distribuiscono al pubblico, si troveranno non minori inconvenienti a lamentare e non minore difficoltà a fare eseguire la legge.

Per le quali considerazioni risultando che la legge del bollo per ciò che concerne gli avvisi in genere si renderebbe non poco odiosa, e riuscirebbe di quasi impossibile esecuzione, sembrerebbe più savio partito di modificarla siffattamente, che tali due inconvenienti venissero affatto eliminati.

Quindi intenderebbersi di assoggettare indistintamente al dritto di centesimi 50 solamente gli avvisi che vestono un carattere di autenticità, pei quali si può ottenere l'esecuzione della legge.

Questi sono i motivi per cui a riguardo degli avvisi si propongono le disposizioni riferite negli articoli 24 e 25, indicando al numero 16 dell'articolo 39 la quotità del dritto a cui vanno soggetti. La quale modificazione sarà senza dubbio universalmente gradita, siccome quella che sciorrà tanti impacci a favore del commercio, dell'industria e dei privati, nel mentre che farà sembrare men grave qualche aumento di dritto stabilito sopra alcuni atti che ne erano suscettibili.

Tre qualità di carta sono state soppresse: i mezzi fogli da processo a centesimi 20, i fogli da processo a centesimi 40, ed i fogli da tabellone da centesimi 40.

I mezzi fogli erano destinati per le scritture private portanti obbligazioni o liberazioni di somme dalle lire 15 alle 30; ma l'uso che si faceva di tale carta era sì poco esteso, che convenie credere non fosse quasi conosciuto. Non convenendo quindi di mantenere un bollo ed una contabilità pressochè inutilmente, si è ravvisato opportuno di fare scomparire quei mezzi fogli. In compenso però di siffatta soppressione, sembra cosa equa di estendere alquanto l'esenzione dal bollo per le suddette scritture, portandola dal limite di lire 15 stabilito nella legge in vigore a quello di lire 20.

Anche lo spaccio della carta da tabellone era ridotto a sì poca entità che non meritava una speciale fabbricazione.

Le sole amministrazioni comunali impiegavano talvolta questa specie di carta per i ruoli delle loro imposte: raramente l'adoperavano gli ingegneri e misuratori per qualche tipo od altro lavoro d'arte; ma questi e quelli ordinariamente preferivano l'impiego d'una carta particolare più appropriata, che poi facevano bollare allo straordinario o visare per bollo.

Ora essendosi loro conservata la facoltà di far munire del bollo straordinario la carta che preferiscono d'impiegare nei rispettivi lavori, senza imporre loro un sensibile carico, si è procurata una semplificazione di servizio, ed un'economia all'amministrazione finanziaria.

In quanto alla soppressione della carta da processo a centesimi 40, si è adempiuto al voto espresso dalla Commissione di questa Camera nella sua relazione del 9 giugno ultimo, concernente il progetto di legge sulla tariffa provvisoria delle tasse giudiziarie; voto questo che si riconosce ben motivato, e che è conforme al desiderio dei pubblici funzionari, da cui veniva lamentato lo sconcio di vedere male accozzati insieme alcuni atti d'una piccola dimensione, ed alcuni altri di ben più estesa misura. A differenza però che le due prime qualità di carta non si dovranno riprodurre sotto altra forma che quella del processo a centesimi 40, bisognò invece surrogarla con una nuova carta della misura del protocollo. Fatta quindi la proporzione delle dimensioni del processo e del protocollo, e trovato che il divario tra l'una e l'altra sarebbe del quinto, perciò si è creduto giusto d'aggiungere pure un quinto al prezzo della nuova carta, e così, invece di mantenerlo nella quotità di centesimi 40, si è portato a quella di centesimi 50.

Di molta importanza devesi ritenere la disposizione contenuta nel numero 30 dell'articolo 50, mercè la quale dovrà impiegarsi, per le copie degli atti da sottoporsi all'insinuazione, la carta da protocollo bollata a centesimi 80 a vece di quella da centesimi 40 creata appositamente per tali copie dal regio editto 5 marzo 1836.

Importava di restringere, se fosse stato possibile, le già molto complicate qualità di carta e di bollo attualmente in

uso. Ma, poichè il bisogno aveva anzi richiesto l'aumento di un bollo per gli atti giudiziari, e di un altro per le copie esecutive, conveniva esaminare se ancora si fosse potuto sopprimere qualche altra qualità di carta. Quella esclusivamente destinata per le copie da rimettersi all'insinuazione presentava un'eccezione alla regola, mentre il suo prezzo è di soli centesimi 40, quando le copie degli stessi strumenti rilasciati alle parti, ed in generale tutte le copie degli atti pubblici aventi una destinazione diversa da quella dell'insinuazione debbono farsi sopra carta da centesimi 80.

Queste considerazioni da una parte, e dall'altra il bisogno imperioso di aumentare le entrate dello Stato indussero a variare in tal parte la legge del 1836.

Sotto il numero 20 dell'articolo 31 di questo progetto si è portato a centesimi 20 il dritto di bollo per i libri di commercio stabilito dall'articolo 15 della legge del 1830 nella quantità di soli centesimi 15.

Per ultimo un'altra variazione in ordine alla quantità del dritto è stata eziandio praticata per le polizze di carico, le lettere di vettura, ed i fogli di via, essendosi portato a centesimi 80 il dritto di bollo di centesimi 65 a cui ora trovansi sottoposti.

A determinare questi aumenti concorse principalmente il riflesso che le leggi fiscali, ed in ispecie quella del bollo, sono proporzionalmente meno gravi al commercio (massime nella pratica applicazione) che alle altre classi del civile consorzio.

In particolare poi si è pensato di tenere conto d'una circostanza di fatto, intorno ai libri di commercio, ed è che sotto la legge del 1817 non era permesso di usare pei medesimi carta bollata ordinaria da minor prezzo di centesimi 30, essendo facoltativo di servirsi d'altra carta qualunque, che però si doveva far bollare allo straordinario col pagamento di un dritto ragguagliato alla minore o maggiore dimensione della carta medesima, che ordinariamente era quello di lire 1 20.

Colla legge del 1836 fu la precedente alquanto modificata, essendosi fissato per i detti libri commerciali un dritto unico di centesimi 30, sia che si volesse far uso di carta bollata ordinaria, sia che si preferisse altra carta da sottoporre al bollo straordinario.

Donde si vede che se in tempi di maggior floridezza per le finanze i libri di commercio andavano soggetti a dritti di bollo estensibili fino a lire 1 20, e non minori di centesimi 30, nelle presenti condizioni è cosa più che discreta di fissare un tale dritto nella quantità di centesimi 20.

Fu discussa la questione se i *vaglia* o mandati spediti dalla amministrazione delle poste ai privati e pagabili sulle sue casse, dovessero sottoporsi al dritto di bollo.

Poteva in certo modo sostenersi l'affermativa, riguardando tali *vaglia* come scritture formanti titolo dichiarate genericamente soggette al bollo dall'articolo 1 del regio editto 5 marzo 1836, ovvero come aventi una qualche analogia coi biglietti all'ordine usati in commercio.

Ma sul riflesso che tali assimilazioni sarebbero più sottili che esatte, e soprattutto considerando che i detti *vaglia* già trovansi sottoposti ad una tassa proporzionale a favore dello Stato, e che volendosi assoggettare al dritto di bollo si verrebbero ad aggravare di una vera soprattassa, perciò si ritenne più ragionevole di non privarli della esenzione dal bollo di cui hanno finora goduto.

La legge in vigore dichiarando esenti dal bollo *gli atti e verbali della polizia*, lasciava qualche incertezza sulla sua giusta applicazione. Infatti fu elevato il dubbio se le licenze

per maschere rilasciate dalle autorità di pubblica sicurezza fossero da comprendersi o no fra le esenzioni anzidette.

Parve a primo aspetto che tali licenze non si potessero ritenere comprese nelle esenzioni di cui al numero 11 dell'articolo 29 del regio editto 1836. Ma si è riflesso che, se favvi ragione di sottoporre al dritto di bollo le licenze che in dipendenza della legge 26 febbraio 1852 vengono rilasciate alle persone che esercitano un qualche mestiere od industria per procacciarsi la sussistenza, tanto più dovrebbe esservi ragione per colpire di eguale dritto le licenze in discorso, siccome quelle che si spediscono generalmente ad individui non costituiti nel bisogno, e che sono dirette a favorire l'esercizio d'una specie di lusso e di puro divertimento.

Si è quindi introdotta a maggiore schiarimento un'apposita disposizione sotto il numero 12 dell'articolo 30 del progetto, indicandovi gli atti e scritti della pubblica sicurezza soggetti alla formalità del bollo.

Una questione la quale concerne le quitanze o liberazioni di somme o valori può meritarsi l'attenzione della Camera, siccome quella che sarebbe diretta ad arrecare un'innovazione alla attuale legislazione in materia di bollo. La legge del 1836, assoggetta al bollo le quitanze per somme maggiori di lire 15, qualunque sia la loro forma, e qualunque il genere d'obbligazione che si tratta di estinguere. Perciò anche le quitanze spedite appiedi d'una parcella o d'una fattura d'un negoziante per merci vendute e pagate immediatamente sarebbe in contravvenzione per non essere la parcella o fattura estesa sopra carta bollata. Così pure, a cagion d'esempio, se un individuo residente a Torino pregasse un amico dimorante a Genova di pagare colà per suo conto una qualche somma ad altro comune amico, e che questi avesse scritto al committente di Torino di aver ricevuto la detta somma, tale lettera costituirebbe pure una contravvenzione alla legge del bollo. Questi ed altri casi consimili sembravano poter meritare una qualche modificazione in senso meno rigoroso.

Si può però osservare nel senso fiscale che un creditore soddisfatto da un debitore chirografario potrebbe benissimo rilasciargli in carta libera la quitanza del ricevuto denaro ed esimersi dalle conseguenze della contravvenzione, non menzionando il titolo del suo credito, e servendosi d'una generica espressione, come sarebbe quella di avere ricevuto la sborsatagli somma in conto o in saldo di quanto gli fosse dovuto. Ed in questo caso non essendo accennato se il debito risulti da precedente scritto, si sarebbe incerti se una siffatta quitanza sia rilasciata in frode della legge.

Ma per contro si risponde che la proposta di non sottoporre all'obbligo del bollo, fuorchè nel caso d'uso, le quitanze di somme dovute in dipendenza di fatti non comprovati da precedenti stipulazioni scritte, è determinata dalla essenziale considerazione che, malgrado le prescrizioni assolute della predetta legge, la più gran parte di simili quitanze, suggerite piuttosto da un'eccessiva previdenza che da reale bisogno di conseguirle, si fanno e continuerebbero tuttavia a farsi su carta libera, senza che il fisco abbia mai potuto nè sia in caso di recarvi impedimento di sorta, dovendosi contentare di riscuotere il tributo in quei rarissimi casi nei quali occorre la produzione in giudizio della prova di una liberazione di tale natura che sia contestata. Nè a pensare altrimenti potrebbe indurre l'osservazione che nei sopra espressi, sebbene rarissimi casi, le finanze trovino nella pronunciata e pagata penalità un compenso alle perdite occasionate dalle infrazioni della legge, poichè lo scopo di questa debba essere di porre un tributo che sia fondato sopra basi ragionevoli, e riesca di possibile applicazione, e non di cer-

care a porre incaglio a tutte le operazioni le più comuni e frequenti del commercio privato, colla minaccia di un castigo che ben di rado può mandarsi ad effetto.

Diffatti le quitanze che si ebbe sostanzialmente in mira di non imporre obbligatoriamente del dritto di bollo sono quelle di già accennate, che si vogliono estendere appiedi delle parcelle di lavori e di somministranze, che giornalmente vengono presentate dagli operai e dai negozianti, anche nei casi di istantaneo pagamento, e che propriamente non sarebbero neanche necessarie, mentre la consegna degli oggetti da un canto, e lo sborso del prezzo dall'altro le rendono sovrabbondanti.

Ma, anche dato che esse siano dirette ad evitare qualunque possibile contestazione futura, certo è che prescinderebbe anche da questa cautela chiunque avesse fondato timore di venire colto in contravvenzione. Neppure in carta bollata, quando altrimenti non si potessero rilasciare, verrebbero estese le quitanze della narrata specie, relative a lavori o somministranze allibrate a registro degli operai e dei negozianti, poichè ognuno si contenterebbe, a risparmio di spesa, della guarentigia data a chi paga della cancellatura della sua partita dal registro, o dall'annotazione su di esso del fatto pagamento, operazioni queste alle quali ogni debitore ha diritto di assistere.

Laonde si propone al n° 25 dell'articolo 50 che le sole quitanze obbligatoriamente soggette all'uso della carta bollata ordinaria siano quelle derivanti da obbligazioni portate da atti pubblici o da scritture private.

Dalle cose esposte essendo dimostrato come il progetto di riforma sul bollo renda questa più semplice e di più facile esecuzione, presenti maggiore speditezza al corso delle cause civili, e prometta nel tempo stesso un qualche aumento di prodotto, porto fiducia che la Camera sia per adottare tale progetto.

PROGETTO DI LEGGE.

CAPO I.

Dei dritti di bollo e della carta bollata.

Art. 1. È dovuto un diritto di bollo per la carta destinata agli atti pubblici, non che per gli atti e scritti privati designati nei capi 3 e 4 della presente legge.

Egual dritto è dovuto per gli altri atti e scritti privati qualunque, quando se ne voglia far uso.

Sono però eccettuati dalle disposizioni del presente articolo gli atti e scritti fatti in luoghi ed in epoche in cui non era in vigore la legge sul bollo.

Art. 2. Si fa uso di atti e scritti:

1° Quando si presentano in giudizio;

2° Quando se ne fa l'inserzione in un atto pubblico.

Art. 3. Il bollo è di due sorta, ordinario e straordinario.

L'ordinario si applica sulla carta filigranata fabbricata per conto dello Stato.

Lo straordinario si applica sulla carta presentata dai richiedenti.

Art. 4. La carta fabbricata per conto dello Stato è di protocollo o di commercio.

Art. 5. La carta di protocollo ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 307 e la larghezza di millimetri 425.

Essa viene per cura dell'amministrazione lineata orizzontalmente e verticalmente in ogni facciata, in modo che pre-

senti 50 linee, e vi resti tutt'attorno un margine di . . . millimetri.

Art. 6. La carta pel commercio è divisa nelle seguenti specie:

Polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via dell'altezza di millimetri 200 e della larghezza di millimetri 250 per ogni foglio;

Cambiali ed altri effetti negoziabili, dell'altezza di millimetri 105 e della larghezza di millimetri 250 per ogni foglio.

Art. 7. Il dritto di bollo è graduale o fisso.

Il graduale colpisce le lettere di cambio, biglietti a ordine ed altri effetti di commercio sia nazionali che esteri, tratti negoziabili o pagabili nello Stato, nonchè le scritture private contenenti locazioni per un termine non maggiore di nove anni, ed obbligazioni a pagamento di somme per causa di mutuo, prezzo di cose o ragioni, od assestamento di conti.

Il dritto fisso colpisce tutti gli altri atti e scritti.

Art. 8. Le seconde, terze e quarte delle lettere di cambio saranno soggette al bollo od al visto per bollo senza pagamento di dritto, allora soltanto che la loro presentazione venga fatta congiuntamente ad una dichiarazione spedita in carta bollata da centesimi 50 dal ricevitore del bollo, comprovante la effettuazione di tale pagamento; ovvero insieme alla prima lettera di cambio o ad una delle copie debitamente bollata o vidimata per bollo.

I documenti che si presentano per giustificare l'effettuazione di pagamento del dritto graduale dovranno essere concordi in ogni parte col duplicata su cui viene richiesta l'apposizione del bollo, od il visto per bollo senza pagamento di dritto.

Quando però la prima lettera di cambio e quella per duplicata hanno circolato e sono state negoziate separatamente nello Stato, ciascuna di esse sarà soggetta al diritto di bollo graduale.

Art. 9. Il prezzo della carta fabbricata per conto dello Stato è stabilito per ciascun foglio come segue:

Carta di protocollo

Col bollo a dritto fisso.

	L. 0 50
Secondo la sua destinazione, come in appresso	» 0 80
	» 1 »
	» 2 »

Col bollo graduale.

Scritture di locazione sul prezzo capitalizzato per gli anni a cui essa si estende, e scritture di obbligazione

Da oltre le lire 500 alle lire 1000	» 1 »
Da oltre le lire 1000 per ogni migliaio	» 1 »

Carta di commercio

Con bollo a dritto fisso.

Polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via	» 0 80
--	--------

Col bollo graduale.

Cambiali ed altri effetti di commercio sino a lire 500	» 0 25
Da oltre le lire 500 alle lire 1000	» 0 50
Da oltre le lire 1000 per ogni migliaio	» 0 80

Art. 10. La carta da protocollo col bollo ordinario di una lira è destinata agli atti e provvedimenti indicati ai numeri 35, 36 e 37 dell'articolo 50, i quali cesseranno di essere soggetti alla formalità della registrazione ed al paga-

mento dei relativi dritti, salva la tassa giudiziaria sulle sentenze definitive o interlocutorie collegialmente profferite.

Art. 11. I dritti di bollo straordinario sono stabiliti per ciascun foglio come segue:

In ragione della dimensione.

Fino alla dimensione di decimetri quadrati (4	L. 0 50
Id. da 14 a 20 » 1 »	
Id. da 20 a 30 » 2 »	
Per ogni maggior dimensione	» 4 »

In ragione delle somme o dei valori.

Cambiali ed altri effetti negoziabili sino a lire 500	L. 0 25
Da oltre le lire 500 alle lire 1000	» 0 50
Da oltre le lire 1000 per ogni migliaio	» 0 50

Sono inoltre stabiliti i seguenti bolli straordinari applicabili nei casi previsti dalla legge:

a	L. » 01
a	» » 05
a	» » 20
a	» » 1 »

Art. 12. Nei dritti graduali, per la frazione di mille si pagherà come pel mille intero.

Art. 13. I bolli tanto ordinari che straordinari, la loro forma e gli altri distintivi di essi e della carta bollata fabbricata per conto dello Stato, saranno determinati con reale decreto da pubblicarsi ed inserirsi negli atti del Governo.

Art. 14. In mancanza di bolli ordinari o straordinari relativi ai dritti graduali, si supplirà col visto per bollo.

Art. 15. Non si può scrivere fuori delle linee tracciate a termini dell'articolo 5 nè sul margine ivi prescritto.

Art. 16. Nelle copie il numero delle sillabe di ogni linea da calcolarsi sul foglio intero non potrà essere maggiore di 20.

Questa disposizione non è applicabile agli atti e scritti riprodotti colla stampa o colla litografia.

Art. 17. Lo spaccio della carta bollata è affidato agli agenti demaniali, e sussidiariamente alle persone autorizzate dal ministro delle finanze, mediante l'aggio o la retribuzione determinata dai regolamenti.

Esso è proibito a chiunque altro.

Art. 18. L'applicazione del bollo straordinario alle carte per legge ammissibili a tale formalità è affidata ad uffizi stabiliti con decreto reale.

Dove non esistono tali uffizi vi si supplirà col visto per bollo, nella forma e colle cautele che verranno prescritte da apposito regolamento.

Art. 19. È proibito di scrivere o di estendere la stampa o litografia sull'impronto del bollo, come pure di far uso di qualunque specie di carta, il cui bollo, filigrana o dimensione siano in qualsivoglia modo alterati.

Art. 20. È proibito l'uso di carta munita di un bollo inferiore a quello prescritto dalla legge.

È pure proibito l'uso di carta munita di bollo straordinario per gli atti e scritti contemplati nell'articolo 50.

Art. 21. Un foglio di carta, che ha già servito per un atto o scritto, non può più essere impiegato, quantunque non contenga che la semplice intitolazione dell'atto o scritto a cui era destinato.

Art. 22. È proibito di fare sì per originale che per copia due o più atti sul medesimo foglio, salvo le eccezioni di cui all'articolo 55.

Art. 23. Nessun giudice od altro ufficiale di giustizia e

delle pubbliche amministrazioni potrà dare provvedimenti, procedere a legalizzazioni, vidimazioni, parafrasi ed altri atti qualunque, in dipendenza di una carta, registro o libro in contravvenzione al bollo.

Quando l'atto o scritto sarà seguito coll'intervento del segretario, sarà questo responsabile in via principale della contravvenzione.

È pure proibito ai segretari, causidici, notai, archivisti, catastari, arbitri, periti nominati d'ufficio, uscieri, servienti o messi, di agire o prendere alcuna specie di deliberazione in seguito ad uno scritto o carta qualunque non rivestita della formalità del bollo prescritto, di darvi corso, riceverli in deposito o spedirne copia.

Si eccettuano dalle disposizioni di questo articolo i casi di procedimenti criminali, di vidimazioni delle schede testamentarie e loro iscrizione nei minutari di materiale descrizione negli inventari od in altri atti conservatorii.

Art. 24. Sono soggetti al bollo, ancorchè non contengano sottoscrizione od autentica, gli avvisi d'asta o licitazione sì giudiziaria che volontaria, per vendite, affittamenti od appalti d'ogni genere, non che gli originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni, che a termini delle legge civili e commerciali debbonsi fare nella gazzetta ufficiale o nei giornali delle divisioni dello Stato.

Art. 25. È proibito agli stampatori o litografi di fare nei loro giornali alcuna delle inserzioni contemplate nell'articolo precedente, senza che l'originale di essa sia esteso sopra carta bollata.

Per l'effetto dell'opportuno controllo, essi dovranno nei primi cinque giorni di ciascun mese presentare al ricevitore od all'insinuatore gli originali delle inserzioni operate nel giornale durante il mese precedente.

Art. 26. È proibito alle Banche, alle società ed agli stabilimenti pubblici d'incassare o far incassare per loro conto o per conto altrui, anche nel caso che non venga spedita veruna loro quietanza, le somme risultanti dalle cambiali o dagli effetti negoziabili non muniti di bollo o non vidimati per bollo.

Art. 27. Gli atti e scritti venienti dall'estero, della natura di quelli che nello Stato devono essere fatti in carta bollata, saranno sottoposti al bollo col pagamento dei corrispondenti dritti, prima che se ne faccia uso nello Stato medesimo sia per produrli avanti un'autorità giudiziaria od amministrativa od un uffizio qualunque governativo o comunale, sia coll'inserirli in qualche atto pubblico.

Ogni altro atto o scritto veniente dall'estero sarà soltanto sottoposto al bollo quando se ne voglia far uso in giudizio, od inserirlo in un atto pubblico.

CAPO II.

Degli atti e scritti che si possono fare su carta libera, salvo ripetizione del diritto di bollo all'evenienza dei casi.

Art. 28. È permesso l'uso della carta libera:

1° Per le copie od estratti delle sentenze od altri atti giudiziari, e degli instrumenti, atti e scritti qualunque, ad uso del fisco, delle autorità e degli uffiziali pubblici nell'interesse dello Stato, purchè in esse copie od estratti si faccia menzione della loro destinazione;

2° Per tutti gli atti, sentenze ed ordinanze, sì per originale che per copia, delle cause nell'interesse immediato dello Stato, di quelle promosse dal Ministero pubblico e di quelle nell'interesse delle persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri;

3° Per gli originali e per le copie da intimarsi delle sentenze di condanna nei procedimenti penali,

Salva per gli atti indicati ai numeri 2 e 3 la ripetizione dei dritti di bollo nei casi previsti dall'articolo seguente.

Art. 29. Terminate le cause ed i procedimenti, e semprechè le sentenze ed ordinanze abbiano fatto transito in cosa giudicata, si farà il computo dei fogli di carta libera impiegati nelle cause e nei procedimenti accennati ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, e l'importare dei corrispondenti dritti di bollo sarà pagato dalle parti avversarie e dagli inquisiti condannati nelle spese.

Questo rimborso non avrà luogo pel dritto di bollo delle ingiunzioni non eccedenti le lire 20 che si rilasciano dai contabili contro i contribuenti e debitori dello Stato.

Tuttavolta che il povero venga a conseguire una somma eccedente il triplo dell'ammontare delle tasse giudiziarie e di bollo dovute per gli atti fatti nel suo interesse sia per sentenza che per transazione, anche nel caso di compensa delle spese, dovrà pagare i dritti di bollo per gli atti anzidetti.

Nei primi dieci giorni del mese successivo alla transazione giudiziale, che avrà posto termine alla causa, od al giorno in cui la sentenza sarà passata in giudicato, i segretari dei giudici, tribunali e magistrati dovranno comunicare all'agente demaniale del loro distretto gli atti della causa che ancora ritengano con una nota della carta libera impiegata nella medesima, onde procedere alla riscossione delle somme dovute.

Trattandosi di procedimenti in materia penale, i dritti di bollo, di cui al numero 3 dell' articolo 28, saranno compresi dai segretari nella parcella delle altre spese ripetibili dai condannati.

CAPO III.

Dell'impiego della carta filigranata col bollo ordinario.

Art. 30. È obbligatorio l'uso della carta filigranata col bollo ordinario per i seguenti atti e scritti, salve le eccezioni di cui agli articoli 31 e 32:

Carta da *protocollo* a centesimi 50.

1° Gli atti sì per originale che per copia delle cause di competenza dei giudici di mandamento, escluse le copie delle sentenze ed ordinanze definitive;

2° Gli atti di volontaria giurisdizione avanti i giudici di mandamento, e le loro copie, escluso però il primo foglio di ciascun atto originale, per cui dovrà farsi uso di carta da *protocollo* col bollo a lire 1;

3° Le copie degli arbitramenti, delle consegne e delle denunce in materia barraccellare, di cui nella legge 22 maggio 1853;

4° Gli atti che nei procedimenti penali hanno luogo nell'interesse della parte civile, compresi gli originali delle relative sentenze ed ordinanze, e le cedole a difesa degli imputati;

5° Le rubriche dei registri giudiziari soggetti al bollo;

6° Le copie di tutti gli atti, i di cui originali non siano ritenuti dai notai o segretari, o depositati in archivi pubblici;

7° Gli ordinati e le deliberazioni delle comunità, provincie e divisioni, e quelli di tutti gli altri corpi amministrati;

8° Le copie dei predetti ordinati e deliberazioni spedite ad uso esclusivo di dette amministrazioni;

9° I mandati di pagamento spediti dalle stesse amministrazioni per somme eccedenti le lire 20;

10. Le copie od estratti dei libri parrocchiali e dello stato civile;

11. I certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili scritti, spediti dalle autorità, dalle amministrazioni e dai pubblici uffici;

12. Gli estratti dei registri, certificati e permessi qualunque rilasciati ai privati dalle autorità di pubblica sicurezza;

13. Gli estratti dei libri, registri e scritti qualunque rilasciati ed autenticati da qualsiasi pubblico ufficiale;

14. Le dichiarazioni e scritture di abbuonamento delle gabelle o dei dazi;

15. Le oblazioni per compimento delle contravvenzioni alle leggi fiscali e le loro copie;

16. Gli avvisi e gli originali delle notificazioni e pubblicazioni contemplati all'articolo 24;

17. Gli originali degli atti pubblici e di qualunque altro scritto ricevuto od autenticato da notai e segretari giudiziari od amministrativi, escluse le procure alle liti, di cui al n° 37 del presente articolo;

18. I registri delle ricevute dei dritti d'insinuazione;

19. Le rubriche dei minutarî notarili;

20. I contratti di noleggio, le fedi di mercanzie imbarcate, i manifesti, le dichiarazioni d'avarie, ed ogni altra scrittura obbligatoria concernente il traffico marittimo;

21. Le copie, estratti e note che si rilasciano dagli agenti di cambio e dai sensali, per provare le contrattazioni commerciali;

22. Le scritture di società, e loro estratti;

23. Le dichiarazioni di continuazione o di scioglimento delle società, i recessi dei soci ed ogni nuova stipulazione o cangiamento qualunque della ragione sociale;

24. Le locazioni e le obbligazioni per pagamento di somme di danaro a causa di mutuo, prezzo di cose o ragioni, od assestamento di conti, sino a lire 500;

25. Le quitanze o liberazioni di somme o valori eccedenti le lire 20, quando si riferiscono ad obbligazioni portate da atti pubblici o da scritture private;

26. Le obbligazioni per servizio personale;

27. Le schede di testamenti segreti e le note testamentarie;

28. Le scritture di vendite di mobili, e di cessione di crediti;

29. Le note d'iscrizioni ipotecarie.

Carta da *protocollo* a centesimi 80.

30. Le copie degli atti pubblici notarili non aventi forma esecutoria;

31. Le copie delle sentenze od ordinanze in materia penale, quando vi è la parte civile, o sono spedite a richiesta degli imputati o dei privati;

32. Le copie delle sentenze ed ordinanze definitive in materia civile profferte dai giudici di mandamento;

33. Le copie degli atti, titoli e documenti depositati negli archivi regi, notarili ed in quelli delle amministrazioni dello Stato, dei comuni e degli altri corpi morali;

34. Le copie dei decreti o verbali di espropriazione per utilità pubblica.

Carta da *protocollo* a lire 1.

35. Gli originali e le copie di tutti gli atti e provvedimenti che occorrono nei procedimenti giuridici in materia civile, commerciale, di contenzioso amministrativo, e di giurisdizione volontaria davanti ai tribunali provinciali e di commercio, ai Consigli d'intendenza, ai magistrati d'Appello, della Camera dei conti e di Cassazione, non che il primo foglio di ciascun atto originale di giurisdizione volontaria che ha luogo davanti ai giudici di mandamento, firmati da qualsivoglia giudice, arbitro, segretario, causidico, usciere o notaio com-

messo, incominciando dall'atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause od all'esecuzione dei provvedimenti anzidetti;

36. Gli originali e le copie degli atti fatti avanti ai giudici di mandamento per commissione o delegazione d'un tribunale superiore, e di quelli che, a termini delle leggi di procedura civile, possono i detti giudici fare per oggetti eccedenti i limiti della loro giurisdizione;

37. Le procure alle liti, escluse quelle per comparire davanti ai giudici di mandamento.

Carta da *protocollo* a lire 2.

38. Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze ed ordinanze e degli atti contrattuali, contemplate dalla legge sulla procedura civile.

Carta da *protocollo* col dritto di bollo graduale, in ragione di somma.

39. Le scritture private portanti affittamenti od obbligazioni a pagamento di somme eccedenti le lire 500 per causa di mutuo, prezzo di cose o ragioni, od assestamento di conti;

Sino a lire 1000 L. 4

Al di sopra di lire 1000 per ogni migliaio » 4

Qualora le anzidette scritture si facciano in più originali, il diritto graduale non sarà pagato che per uno di essi, purchè si dichiarino negli altri originali estesi sopra carta ordinaria da centesimi 50 quale sia il ritentore di quello che porta il bollo graduale.

L'articolo 41 di questa legge è applicabile al ritentore della scrittura portante il bollo graduale, il quale, in caso di non presentazione, dovrà pagare il diritto graduale, e la incorsa pena pecuniaria.

Quando le dette scritture non possano contenersi in un foglio solo di carta munito del bollo a diritto graduale, il primo foglio soltanto sarà soggetto al diritto medesimo, e per i fogli intercalari si farà uso della carta bollata da *protocollo* a centesimi 50.

Nel caso che tali scritture venissero sottoposte al diritto di insinuazione, sarà nell'esazione del medesimo fatta deduzione del diritto di bollo graduale pagato in eccedenza del diritto fisso di centesimi 50, stabilito per la carta da *protocollo*.

CAPO IV.

Degli atti e scritti soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario o visto per bollo.

Art. 51. Sono soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario o visto per bollo i seguenti atti e scritti prima di essere autenticati colla firma, la quale non potrà cancellarsi, nè in altro modo alterarsi:

Col diritto in ragione della dimensione della carta, cioè:
 fino a decimetri quadrati 14 L. » 50
 da 14 a 20 » 1 »
 da 20 a 30 » 2 »
 per ogni maggior dimensione » 4 »

1° I piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, misuratori e periti;

2° Le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori;

Col diritto fisso, qualunque sia la dimensione della carta, cioè: di lire 1 60;

3° Gli stampati per passaporti all'estero: di lire 4;

4° Le patenti per gli esercenti professioni, arti liberali, industria o commercio, di centesimi 80;

5° Gli stampati per passaporti nell'interno;

6° Le polizze di carico, le lettere di vettura ed i fogli di via, di centesimi 50;

7° I ricorsi, per domande od opposizioni, che si presentano ai Ministeri, ai pubblici uffizi ed alle amministrazioni dei comuni od altri corpi morali;

8° I registri delle produzioni, i registri o fogli d'udienza, ed i repertorii che per legge sono obbligati di tenere i segretari dell'ordine giudiziario, i notai, agenti di cambio, sensali, uscieri ed altri pubblici uffizi per gli atti dipendenti dal loro ministero;

9° I registri degli arbitramenti, delle consegne e delle denunzie in materia barraccellare, di cui al numero 3 dell'articolo 50;

10. I bilanci attivi e passivi delle comunità, provincie, divisioni e corpi morali;

11. I conti degli esattori od altri contabili delle amministrazioni e dei corpi anzidetti;

12. I ruoli delle contribuzioni comunali e provinciali;

13. I ruoli delle comandate per lavori stradali, od altre opere comunali o consorziali;

14. I libri di catasto e di trasporto;

15. I registri di comuni destinati all'esercizio delle gabelle o dei dazi, e quelli di dogana portanti sottomissione con cauzione per depositi fittizi;

Le bolle di dogana a cauzione, ed i certificati di scarico tripli.

Quando questi registri saranno formati a madre e figlia, il diritto sarà dovuto per ogni bolletta staccata.

16. I registri degli uffizi delle ipoteche, cioè il registro di ordine, quello delle iscrizioni e quello delle trascrizioni;

17. I ruoli d'equipaggio dei bastimenti;

18. I registri che in forza delle leggi sono obbligati di tenere i proprietari od impresari di diligenze, velociferi ed altre vetture pubbliche, non che i proprietari, o le società di strade ferrate per la consegna dei viaggiatori e delle merci;

19. I registri degli albergatori, dei locandieri e altri, che a termini delle leggi sono obbligati di tenere per descrivervi le persone a cui somministrano alloggio;

20. Gli atti di cui all'articolo 18 della legge del 50 giugno 1853: di centesimi 20;

21. I libri e registri di commercio, che debbono tenere i banchieri, commercianti, armatori, spedizionieri, commissionari, agenti di cambio, sensali e le società qualunque di commercio;

22. Le bolle dei registri di dogana per pagamento dei diritti d'entrata o d'uscita, quando il loro ammontare eccede le lire 5;

23. Le bolle dei registri di dogana per pagamento dei diritti di transito e di ostellaggio;

24. Le bolle a pagamento dei registri delle gabelle esercitate dai comuni: di centesimi 5;

25. Le bolle dei registri di dogana per pagamento dei diritti d'entrata o d'uscita, quando il loro ammontare non eccede le lire 5;

26. Le bolle senza pagamento di dogana per servizio sì di terra che di mare; e quelle pure senza pagamento per servizio delle gabelle esercitate dai comuni;

27. Le bolle d'ogni specie per servizio dei dazi comunali tenuti in economia od appaltati;

28. Le bolle dei pesi pubblici a chiunque appartengano: di centesimi 4;

29. I giornali, gazzette ed altri fogli periodici politici provenienti dall'estero ed i loro supplementi.

Col diritto di bollo graduale.

30. Le cambiali od altri effetti di commercio sino a lire 500 di	cent. 25
da oltre le lire 500 alle lire 1000	» 50
da oltre le lire 1000 per ogni migliaio	» 50

CAPO V.

Degli atti e scritti, che si possono fare in carta libera, ma che debbono essere bollati prima di farne uso.

Art. 32. Sono soggetti al bollo nei soli casi di presentazione in giudizio, o d'inserzione in qualche atto pubblico:

Col pagamento del diritto stabilito all'articolo 11 in ragione della dimensione della carta:

1° Gli atti e scritti dei poteri legislativi dello Stato, e le petizioni ai medesimi;

2° Gli atti e scritti concernenti le elezioni politiche, e quelle divisionali, provinciali e comunali;

3° Gli scritti riguardanti esclusivamente il servizio della milizia nazionale ed il servizio militare sì di terra che di mare;

4° I registri, atti, scritti e carte nell'interesse esclusivo dello Stato;

5° Gli avvisi e le quitanze pel pagamento delle contribuzioni dirette ed indirette, delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia;

6° I conti della gestione dei contabili, ristrettivamente all'introito ed all'uscita dei fondi appartenenti allo Stato;

7° I mandati di pagamento spediti a favore degli impiegati pensionati o creditori dello Stato e le relative quitanze;

8° Tutti gli atti in materia penale, salvo per le sentenze di condanna il disposto dagli articoli 28 e 29 della presente legge;

9° Le deliberazioni ed i registri delle amministrazioni dei comuni, e degli altri corpi morali, unicamente relativi al loro interno servizio, e le loro copie ed estratti;

10. I mandati di pagamento, anche collettivi, per somme non eccedenti le lire 20 per ciascun creditore, purchè esse non formino parte di somma maggiore;

11. Le obbligazioni e le quitanze per somme o valori non eccedenti le lire 20, con che non formino parte di somma maggiore;

12. Le quitanze per qualunque maggior somma non derivanti da obbligazioni portate da atti pubblici o da scritture private, purchè siavi indicata l'origine del debito;

13. Le lettere e biglietti di corrispondenza purchè non contengano obbligazioni o liberazioni di somme o valori eccedenti le lire 20, ed il diritto dovuto sarà quello rispettivamente stabilito ai numeri 24, 25 e 59 dell'articolo 30;

14. Le aggiunte delle cambiali, od altri effetti negoziabili per le girate e negoziazioni;

15. Il registro copia-lettere dei negozianti;

16. I passaporti spediti agli indigenti, od ai giornalieri, i certificati o fedeli di povertà, gli estratti dei libri parrocchiali o dello stato civile spediti a favore di persone povere, con che in tutti i predetti documenti si faccia risultare della condizione delle persone;

17. I certificati che debbono prodarre i pensionati dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza pel conseguimento delle loro pensioni, semprechè queste non eccedano l'annua somma di lire 500;

18. I certificati e documenti che, a tenore dei regolamenti sulla leva militare, occorre agli inseriti di presentare per ottenere l'esenzione o la dispensa dal servizio militare, con che nei suddetti recapiti sia fatta menzione dell'uso a cui sono destinati;

19. I ruoli di spedizione delle cause tenuti dai segretari giudiziari;

20. I registri d'introito e di spesa delle segreterie giudiziarie, ed i relativi conti;

21. I conti di tutela contemplati dall'articolo 346 del Codice civile;

22. I libretti rilasciati ai consegnanti, e gli analoghi registri di contabilità, anche a matrice, tenuti dai Monti di pietà e dalle Casse di risparmio amministrate dai comuni o da corpi morali con approvazione del Governo, come pure gli atti o verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno;

23. I vaglia o mandati postali spediti dall'amministrazione delle poste, o pagabili sulle casse di detta amministrazione;

24. Le bolle di dogana a cauzione ed i certificati di scarico semplici, non che le bolle di circolazione nell'estremo miriametro delle frontiere di terra;

25. E generalmente tutti gli atti, avvisi e scritti non contemplati nei capi III e IV.

CAPO VI.

Degli atti e scritti che possono farsi gli uni di seguito agli altri.

Art. 33. Si possono scrivere sopra lo stesso foglio gli uni di seguito agli altri:

1° Gli inventari, i verbali di apposizione e di levata di sigilli, quelli d'incanto coi successivi deliberamenti, le testimoniali di stato, estimi ed altri atti che non possono terminarsi in una sola variazione;

2° Le quitanze di somme in conto di un solo e medesimo credito portate da scritture private di obbligazione o d'affittamento, e dei loro interessi ed annualità, ancorchè estese a piedi del titolo di credito;

3° Le quitanze di somme in conto od in saldo di un solo e medesimo credito portato da atto pubblico, da sentenza od ordinanza, e dei loro interessi ed annualità, purchè sieno fatte separatamente dal titolo di credito;

4° Le girate e quitanze che si appongono sotto le lettere di cambio, ed altri effetti negoziabili, sotto le lettere di vettura, polizze di carico ed ordini di pagamento;

5° Le quitanze sui mandati collettivi spediti sui fondi comunali e provinciali, o dai corpi morali regolati dalle leggi del 24 dicembre 1836 e 1° marzo 1850;

6° I ruoli d'equipaggio dei bastimenti e dei passeggeri;

7° I certificati d'iscrizione sotto le note ipotecarie; quelli di trascrizione alle ipoteche sotto le copie dei titoli di alienazione; il doppio delle note per iscrizioni ipotecarie, o per le loro rinnovazioni sotto le copie del titolo di credito; gli stati delle iscrizioni ipotecarie, le aggiunte o variazioni ai medesimi;

8° Le ricevute dei diritti d'insinuazione spedite ai notai sugli appositi registri;

9° Le rubriche dei minutari notarili;

10. Le relazioni di pubblicazione degli ordinati, conti di amministrazione, ruoli ed altri atti che per legge devono essere pubblicati, ed i certificati delle fatte o non fatte opposizioni, col successivo decreto dell'autorità competente;

11. Le cose da registrarsi nei libri soggetti al bollo;

12. Gli atti d'istruttoria delle cause, e quegli altri che a termini delle leggi di procedura civile e del Codice di commercio si possono fare gli uni di seguito agli altri;

13. Le deliberazioni delle pubbliche amministrazioni per oggetti diversi, purchè prese in una medesima seduta;

14. I pareri, conclusioni e decreti sopra ricorsi in materia di giudiziaria che amministrativa,

CAPO VII.

Del procedimento e delle pene.

Art. 34. Le contravvenzioni alla presente legge si fanno risultare con apposito verbale.

Gli agenti del Governo incaricati di rilevare le contravvenzioni devono ritenere gli atti, scritti e registri in contravvenzione per unirli ai verbali, a meno che i contravventori paghino immediatamente le incorse pene pecuniarie ed il diritto di bollo, nel qual caso si prescindere dalla redazione del verbale.

Art. 35. Nel caso di rifiuto per parte dei contravventori al pagamento delle somme dovute, il verbale di contravvenzione viene trasmesso al direttore demaniale del circolo affinché promuova l'occorrente procedimento in conformità delle leggi.

Art. 36. Per le contravvenzioni in materia di bollo non si fa luogo a componimento in via d'oblazione.

Art. 37. Gli impiegati ed agenti del demanio, delle contribuzioni dirette, della sicurezza pubblica, e delle dogane e gabelle, sono incaricati, nella sfera delle loro attribuzioni, di curare il puntuale esequimento di questa legge.

Dovranno quindi gli ufficiali di pubblica sicurezza ai quali è dato l'incarico di vidimare i fogli di via e le lettere di vettura, di cui a termini delle leggi e dei regolamenti in vigore, debbono essere muniti i conduttori di vetture pubbliche, rilevare le occorse contravvenzioni ogniqualvolta non sieno loro presentati i suddetti recapiti, o questi non sieno estesi sopra carta bollata od altrimenti siano fatti contro il disposto della presente legge.

Gli impiegati e preposti delle dogane e gabelle non potranno rilasciare, vidimare, o dar corso a veruna bolla, od altro recapito concernente i carichi di merci, i quali, a termini delle leggi, debbono essere accompagnati da polizze di carico, o lettere di vettura, ove non risulti loro che tali polizze o lettere sieno estese sulla carta bollata per le medesime stabilite, ovvero munite del bollo straordinario.

Saranno però tenuti di spedire prontamente le bolle, e di dar libero corso alle merci, nonostante la mancanza o l'irregolarità delle polizze o lettere di vettura, purchè venga contemporaneamente pagato all'ufficio della dogana di frontiera, cioè se le merci provengono dall'estero; il semplice diritto di bollo dovuto per dette polizze o lettere di vettura, e se provengono dall'interno, oltre tale diritto, anche l'ammenda incorsa.

Sono considerati in contravvenzione alla legge sul bollo:

I fogli di via e le lettere di vettura impiegati per più d'una condotta;

Le polizze di carico e le lettere di vettura quando, contrariamente al disposto dalle leggi di dogana e del commercio, contengono la descrizione di merci ed oggetti diretti a più d'un destinatario.

Art. 38. Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, sarà sempre dovuto il diritto di bollo, od il supplemento di esso, se trattasi di contravvenzione per uso di carta con bollo inferiore.

Art. 39. I diritti di bollo e le pene pecuniarie per le contravvenzioni a questa legge sono dovuti solidariamente:

Dai sottoscrittori per le scritture sinallagmatiche;

Dai debitori e creditori per le obbligazioni e liberazioni.

I soci sono pure solidali per i diritti e le pene dovute dalla società.

Art. 40. S'incorrono tante pene pecuniarie quanti sono gli atti, titoli, scritture e registri in contravvenzione, benchè una stessa persona li abbia sottoscritti, o ne abbia fatto uso, o siano stati presentati in giudizio con una sola cedola, ovvero depositati ed inseriti in un solo atto.

Si incorrono del pari tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni dipendenti da un medesimo atto o scritto.

Art. 41. I negozianti, tipografi, litografi, albergatori, locandieri, pesatori, e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati, non che i notai, segretari, causidici, e qualunque funzionario od amministratore pubblico, saranno tenuti di presentare e dar visione dei libri, registri, minutari, atti, scritti e carte qualunque agli agenti del Governo incaricati dell'esecuzione di questa legge, che loro ne faranno richiesta.

Occorrendo il caso di visita a domicilio per sospetto di ritenzione di carta bollata, filigrane o bolli falsificati, vi assisterà il giudice del mandamento od il suo luogotenente, od in difetto il sindaco o vice-sindaco.

Art. 42. Per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge incorreranno nelle seguenti pene:

1° Di lire 50 i giudici od altri uffiziali di giustizia e delle pubbliche amministrazioni, non che gl'insinuatori, gli archivisti, i notai, e tutti coloro che contravvenissero all'articolo 37;

2° Di lire 40 i segretari, causidici, catastari, stampatori e litografi;

3° Di lire 20 gli uscieri;

4° Di lire 10 i servienti o messi ed i pubblicatori di avvisi;

5° Del 10 per cento sulla somma o sul valore delle locazioni ed obbligazioni eccedenti le lire 500, e sulle cambiali od altri effetti di commercio, qualunque ne sia l'ammontare le società, Banche, stabilimenti, negozianti o privati.

Riguardo alla carta soggetta al diritto di bollo graduale, se la contravvenzione deriva dall'impiego di una carta munita d'un bollo portante un diritto inferiore a quello che in ragione di somma sarebbe dovuto, la pena pecuniaria verrà limitata alla somma per la quale il diritto di bollo non sarà stato pagato;

6° Di lire 50 i distributori di carta bollata non autorizzati;

7° Di lire 100 i medesimi distributori, in caso di recidiva, oltre la perdita della carta bollata in ambi i casi;

8° Di lire 25 qualunque altro contravventore.

Art. 43. L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Per le contravvenzioni anteriori alla presente legge si osserverà il disposto dell'articolo 157 del Codice penale.

Art. 44. Colui che avrà contraffatto le filigrane od i bolli prescritti dalla presente legge, od avrà scientemente fatto uso delle filigrane o bolli contraffatti, sarà punito colla reclusione.

Sarà punito colla stessa pena chiunque essendosi procurato le vere filigrane ed i veri bolli ne avrà fatto uso a danno dello Stato.

Art. 45. Chi scientemente avrà fatto smercio della carta di cui all'articolo precedente sarà punito col carcere, e potrà anche esserlo colla reclusione, secondo la gravità dei casi.

Sarà punito col carcere chi avrà scientemente fatto uso di tal carta.

Art. 46. Sarà punito col carcere chi scientemente avrà ritenuto in casa le filigrane, o bolli contraffatti o le macchine destinate a fabbricarli.

Chi avrà scientemente ritenuto in casa la carta fabbricata od improntata con tali filigrane o bolli sarà punito, secondo la gravità dei casi, con multa o col carcere.

Disposizione eccezionale.

Le istituzioni di credito autorizzate ad emettere biglietti di circolazione saranno esenti per questi dai diritti di bollo, ma pagheranno annualmente una tassa di 50 centesimi per ogni lire 1000 della loro circolazione media ragguagliata sopra quella dell'anno precedente.

Questo sborso si farà per semestre.

Relazione fatta alla Camera il 27 maggio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Di Revel, Carquet, Lanza, Brignone, Pallieri, Ara, Daziani, Mantelli, Jacquier, Cadorna Carlo, Serra Francesco, Astengo, Saracco, e Arnulfo, relatore.

SIGNORI! — Il progetto di legge che viene sottoposto al vostro esame non ha per iscopo di creare un nuovo balzello, ma tende ad accrescere il prodotto che le finanze ora percevano col mezzo della carta bollata e dei diritti di bollo, nonchè a riordinare le leggi che regolano tale tributo, formandone una sola, di più facile osservanza e confacente alle mutazioni operate e che stanno per operarsi nella nostra legislazione. Come conseguenza delle proposte innovazioni sono da abolirsi i diritti di registrazione e di sigillo che ora si percevano sugli atti giudiziali.

La vostra Commissione, prima di addentrarsi nell'analisi delle singole disposizioni del progetto, fu necessariamente condotta ad esaminare se sia necessario di accrescere i redditi dello Stato, e se convenga di ciò ottenere col mezzo della carta bollata e dei diritti di bollo.

Quanto alla necessità di aumentare le risorse ordinarie per sopperire alle spese ordinarie dello Stato, la ravvisò dimostrata dai bilanci dal Parlamento approvati, i quali presentano tutti, chi più chi meno, un disavanzo che persevera, tenuto conto non solo delle maggiori entrate che si vogliono procurare col mezzo della carta bollata, ma ben anche dell'aumento che pur si propone, dei diritti d'insinuazione e di successione, e del presumibile maggior prodotto di altre imposte. Dal che ne segue che sono ad un tempo indispensabili delle importanti economie nelle spese e degli aumenti nelle entrate se si vuol ottenere il tanto desiderato quanto necessario equilibrio dei bilanci.

Relativamente poi alla convenienza di accrescere i diritti di bollo, la Commissione se ne persuase riflettendo che fra le imposte ora in vigore una non vi è che possa accrescersi per modo da bastare al bisogno, e che il balzello della carta bollata non potrebbe andar esente dal pressochè generale aumento delle imposte analoghe, quali sono quelle dell'insinuazione, delle successioni e dell'emolumento.

L'imposta del bollo è adottata da pressochè tutte le nazioni e da quelle altresì che godono di liberali istituzioni. Si percepisce in Inghilterra, in Francia, nel Belgio, in Spagna, in Olanda, in Prussia, in Russia, in Austria, in Baviera, negli

Stati pontifici, nell'impero Ottomano, nel Messico, nel Perù, nella Confederazione Argentina e nella Nuova Granata (1). A tale balzello sempre si fece ricorso per aumentare i prodotti delle finanze. In Francia il prezzo della carta, fissato colla legge del 13 brumaio anno settimo, fu considerevolmente accresciuto con quella del 28 aprile 1816, ed un maggior aumento si fece dal Belgio colla legge del 21 marzo 1834.

Nè altrimenti si praticò da noi fin qui. Difatti, introdotto l'uso della carta bollata, mercè l'editto ducale del 22 settembre 1694 onde ritrarne un reddito in occasione di guerra, venne questo successivamente aumentato cogli editti del 16 marzo 1742 e 19 ottobre 1765, cui tennero dietro, per tacere di provvedimenti di minore importanza, quelli del 16 luglio 1814, 3 dicembre 1817, 5 marzo 1836 e finalmente la legge del 22 giugno 1850, in guisa che il balzello della carta bollata fu chiamato a dare un maggior prodotto semprechè crebbero i bisogni delle finanze. Il Parlamento abbracciò questo sistema colla suindicata legge del 22 giugno 1850 tuttora vigente e la Commissione trovossi per ciò tanto più confortata a seguirlo.

Vero egli è che a quest'ultima legge si assegnò una durata temporaria; ma se allora era prudentiale di così praticare, ora che si fissano dal Parlamento le spese dello Stato e si calcolano con bastante approssimazione le sue entrate, tale precauzione non è più necessaria; tanto più che, ritenuto l'attuale sistema d'imposte, che è quello generalmente seguito in Europa, ed il rievare delle sole spese ordinarie che annualmente si ammettono in bilancio, non può prevedersi vicina l'epoca in cui possa prescindersi dall'imposta sul bollo.

Indipendentemente da tale circostanza non riesce opportuno di dare alla legge un carattere provvisorio, perchè ciò non gioverebbe, salvo a far nascere delle speranze delle quali non vi è probabilità di prossima realizzazione e ad allontanare chi deve applicarla da un profondo studio della medesima. D'altronde, siccome il progetto di cui ora si tratta non ha soltanto per iscopo di aumentare il prodotto dell'erario, ma ad un tempo mira a rifondere in una le leggi vigenti, introducendovi i miglioramenti che l'esperienza ha comprovati possibili, anche per minorare la fiscalità, per quanto è conciliabile colla natura di queste leggi, riesce non solo utile ma necessario che s'adotti la legge in modo definitivo.

Utile cosa ravvisò poi la Commissione di ridurre in una sola le leggi ora in osservanza principalmente perchè per i molti dubbi che insorsero nell'applicazione, risolti o da pareri dei consulenti legali del Governo o da circolari delle amministrazioni o da sentenze dei magistrati, è difficile di avere una compiuta cognizione delle disposizioni legislative che alla carta bollata si riferiscono, le quali saranno perciò per l'avvenire raccolte ed ordinate in questa legge.

Quanto sopra premesso, la Commissione passò ad esaminare il progetto nelle sue parti principali, tenendo anche

(1) Dai dati statistici raccolti risulta che i diritti di bollo produssero:

In Francia nel 1852, franchi.	51,428,000	»
In Inghilterra nel 1851, lire sterline	6,385,082	»
In Prussia nel 1850, franchi.	13,500,000	»
In Ispagna nel 1849, reali	21,000,000	»
In Baviera, nel 1851, fiorini	1,020,622	»
In Austria nel 1850, id.	6,669,137	»
In Olanda nel 1850, id.	1,150,000	»
Nella Nuova Granata, reali	608,000	»

conto delle più notevoli differenze in confronto del regio editto del 1856 e della legge del 1850 che attualmente reggono questa materia.

CAPO I.

Una delle essenziali disposizioni del progetto consiste nel sopprimere tre qualità di carta ora in uso, cioè i mezzi fogli da processo da centesimi 20, i fogli denominati da tabellone e la carta da processo da centesimi 40, e nel sostituirla una sola chiamata da *protocollo*, la quale sarà per cura dell'amministrazione lineata orizzontalmente e verticalmente e bollata, a centesimi 50, a centesimi 80, a lire una ed a lire due.

La Commissione è convinta della convenienza di tale sostituzione di carta, riflettendo che sarà più facilmente eseguita la legge mediante l'introdotta uniformità e gli atti e scritti saranno con maggior regolarità raccolti e conservati in volumi. Tanto più poi si dispose a proporre l'adozione di tale sistema, perchè l'uso dei mezzi fogli a centesimi 20 e della carta da tabellone è assai limitato e di poca importanza il prodotto del quale sarà abbondantemente compensato l'erario mercè la carta da *protocollo* di maggior prezzo.

Finalmente la Commissione approvò il suaccennato sistema perchè conforme al voto manifestato dalla vostra Commissione creata per l'esame della tariffa provvisoria delle tasse giudiziarie nella relazione del 9 giugno 1853.

Si ravvisò poi utilissima cosa il lineare la carta, poichè in primo luogo si otterrà che si osservi il numero di linee prescritto, senza pericolo che chi scrive preoccupato, siccome deve essere più della redazione dell'atto o dello scritto che delle linee che deve collocare in ogni foglio, cada involontariamente in contravvenzione. In secondo luogo si assicura meglio alla finanza lo spaccio di quel quantitativo di carta che si propone, essendovi le linee tracciate, ed ogni contravvenzione si fa evidente e riesce facile agli agenti demaniali di scoprirla. Finalmente si ottiene che gli scritti, massime poi quelli che sono da conservarsi, riescano di più facile lettura.

Nè la Commissione fu distolta dall'adottare tale proposta dal riflesso sottopostole dal Ministero con lettera del 26 marzo 1854, che il lineare la carta possa dar luogo ad una spesa alle finanze; poichè le risultò che non riuscirà maggiore di lire 25,000; spesa questa che non è da tenersi a calcolo a fronte dei vantaggi suenunciati. D'altronde sarà ampiamente compensata dal maggior consumo di carta per la più esatta osservanza del numero delle linee, il quale, sebbene sia ora per legge prescritto, per lo più si eccede anche involontariamente. Per l'oggetto poi di procurare alle finanze il prodotto necessario, ed al fine che gli atti e scritti siano più facilmente leggibili, e principalmente perchè a senso della Commissione il numero delle sillabe d'ogni linea deve essere soltanto obbligatorio per le copie che si fanno dai pubblici ufficiali, ha creduto di fissare il numero delle linee per ogni facciata a 25 a vece di trenta proposte.

Esaminando il prezzo della nuova carta non sfuggì ai vostri commissari che l'aumento di un quarto sopra quella d'uso più generale, portandola, cioè, da centesimi 40 a centesimi 50 per foglio è tal cosa da meritare il più serio esame; furono indotti a consentire nella proposta dalle imperiose esigenze dell'erario, nonchè dal riflesso che si avrà un compenso nella maggior ampiezza dei fogli. Diffatti quella da processo, che ora è bollata a centesimi 40, ha l'altezza di millimetri 278 e la larghezza di 378, a vece che la carta da *protocollo*, che porterà il bollo di centesimi 50, avrà millimetri 307 di altezza e 425 di larghezza.

Sebbene il prezzo di centesimi 50 possa considerarsi ele-

vato, tuttavia, se si ha riguardo a quello della carta d'uso più comune di altre nazioni, si vedrà che il proposto è sommaramente più modico.

In Francia e nel Belgio la carta bollata ha tuttora le stesse dimensioni fissate colla legge del 13 brumaio anno 7. Ivi si fabbrica il foglio denominato *petit papier* che ha millimetri 250 d'altezza e millimetri 353 di larghezza; il *moyen papier* di 297 millimetri d'altezza e di 420 di larghezza, oltre a quello denominato *grand papier*, *grand registre* di maggior superficie.

Il prezzo del foglio intero del *petit papier* fissato dalla suddetta legge 13 brumaio a centesimi 50, venne in Francia colla legge del 28 aprile 1816 accresciuto e portato a centesimi 70, e nel Belgio colla legge 21 marzo 1859 a centesimi 90. Ora, facendo il confronto delle dimensioni della carta suddetta con quella da *protocollo* nostra, ne risulta che qualora si volesse fissare a questa un prezzo eguale a quella del *petit papier*, dovrebbe stabilirsi almeno a centesimi 80, se si ha riguardo al prezzo della Francia, ed a più di lire una se a quello del Belgio, tenuto conto dell'ampiezza dei fogli rispettivi.

La carta da *protocollo* a centesimi 80 già s'impiega da noi per le copie degli atti pubblici, ma col progetto di legge se ne vuole estendere l'uso; del che si tratterà più dettagliatamente al capo terzo. Occorre solo notare qui che in Francia e nel Belgio dopo il foglio *petit papier* viene il foglio *moyen papier* della dimensione sovraccennata, pressochè eguale a quella della nostra carta da *protocollo*, e che nella prima delle suaccennate nazioni è bollata a lire 1 25 e nel Belgio a lire 1 20 ogni foglio, e l'impiego ne è prescritto per le copie di tutti gli atti ricevuti da notai, segretari e depositari pubblici; per contro per simili copie e per quelle per l'insinuazione da noi non dovrà usarsi salvo il foglio da *protocollo* da centesimi 80.

Si propone pure, come sopra si è osservato, di fabbricare per conto dello Stato carta da *protocollo col bollo di lire una* per foglio, destinata esclusivamente per gli originali e le copie degli atti e provvedimenti giuridici in materia civile, commerciale, di contenzioso amministrativo e di giurisdizione volontaria, e di abolire in compenso i diritti che, sotto nome di registrazione, ora si pagano per gli atti e provvedimenti giudiziali suddetti.

La Commissione si fece ad esaminare se sia utile di sostituire a questi diritti la carta bollata, ed inoltre se il prezzo a questo fissato sia conveniente.

Chiunque abbia pratica delle cose forensi non può ignorare le lagnanze che sono sorte quando s'introdusse la così chiamata registrazione dei diversi atti delle liti; lagnanze che non tanto si riferivano all'importare dei diritti da pagarsi all'erario, ma più particolarmente ai ritardi nella spedizione delle cause ed alla perdita di tempo per le persone che dovevano adempire alle relative formalità.

La giustizia di tali lagnanze diede motivo alle regie patenti del 16 marzo 1839, colle quali si sostituì al diritto di registrazione delle comparse (fissato in lire 1 50 per quelle presentate nelle cause vertenti davanti i tribunali di prima cognizione, ed in lire 2 per quelle presentate nelle liti aperte avanti ai magistrati d'Appello) fogli di carta bollata da lire 1 50 e da lire 2. Questo provvedimento fu da tutti apprezzato come un vero beneficio, e solo si lamentò che non fosse esteso agli altri atti della procedura. Non può quindi il progetto ora presentato dal Ministero non essere accolto con riconoscenza da tutti gli interessati ad ottenere sollecita la spedizione delle liti.

Di ciò convinta la Commissione, e convinta pure che tale cambiamento può aver luogo senza perdita per l'erario e col vantaggio della diminuzione del lavoro agli agenti demaniali, fu unanime nell'accettarlo in massima.

Pari unanimità non vi fu sulla convenienza di assoggettare gli originali e le copie degli atti giuridici all'uso di una medesima qualità di carta, proponendo alcuni fra i commissari che un prezzo più elevato si fissasse per quella da impiegarsi per gli originali, e minore per quella delle copie. Osservavano essere da adottarsi un tale sistema perchè è in maggior armonia collo scopo di far servire la carta bollata al pagamento dei diritti di registrazione, in quanto che questi si pagano per ogni atto originale, e non per le copie, le quali si scrivono in carta col bollo ordinario.

Che altrimenti facendosi ne deriva ineguaglianza tra litigante e litigante in ragione del maggiore o minor numero delle copie che le circostanze della lite ponno richiedere. Soggiungevano poter riescire troppo onerose le copie di certi atti di loro natura generalmente voluminosi, come la composizione dei lotti nelle divisioni, le relazioni di periti sopra questioni intricate, gli esami di testimoni, le testimonianze di stato e di visita, e simili atti non infrequenti nelle liti, i cui originali sono ora sottoposti ad un diritto fisso, il quale è di gran lunga meno importante del rilevare della carta che dovrà impiegarsi pel solo originale di ognuno di essi; al quale rilevare se si aggiungerà l'importo della stessa carta per le copie, troppo grave sproporzionata riescirà la spesa, e sarà onerosissima per le parti meno agiate che dividono sostanze non considerevoli, o sostengono liti per oggetti meno importanti. I quali inconvenienti se non si farebbero per intero scomparire mediante le diverse qualità di carta, perchè non è facile di trovare un sistema che introduca un'esatta proporzionalità nelle spese delle liti, in ragione cioè dell'importanza dell'oggetto litigioso, considerevolmente si ridurrebbero.

In contrario altri osservarono doversi preferire la uniformità della carta per meglio assicurare l'interesse delle finanze, rendendosi con essa più difficili ed in ogni caso più evidenti le contravvenzioni, e quindi più agevole lo scoprirle; non essere rigorosamente esatta la distinzione fra originale e copia per alcuni atti, a fronte massime del progetto del Codice di procedura civile, che considera molti scritti od atti che si fanno, si notificano, si comunicano a vicenda i litiganti come altrettanti originali; presupponendo poi la pronta attuazione del Codice medesimo, desiderata da tutti i membri della Commissione come dall'universale, si soggiungeva che molti scritti od atti giuridici riesciranno per l'avvenire meno voluminosi e meno frequenti, e molti saranno risparmiati; cosicchè fatta la somma da un lato dei diritti di registrazione che ora si pagano, e dall'altro della spesa della carta bollata di un prezzo eguale per l'originale e per le copie, non riescirà questa superiore all'ammontare dei diritti di registrazione.

Tali considerazioni prevalsero anche sul riflesso che l'uniformità della carta da impiegarsi per gli originali e per le copie fu già accettata dalla Camera, adottando il progetto di tariffa provvisoria delle tasse sugli atti giudiziari, quindi la Commissione deliberò di ammettere l'uniformità riproposta dal Ministero.

Esaminando quale sarebbe il prezzo da assegnarsi a tale carta onde corrisponda almeno al rilevare dei diritti giudiziari che vengono a cessare, non dissimulò la Commissione essere pressochè impossibile d'instituire dei calcoli, anche soltanto approssimativi, a tale riguardo, perchè, immutata

la procedura civile, cambiate le dimensioni ed il prezzo della carta, manca ogni elemento per calcolarli. Per queste ragioni lo stesso Ministero nel proporre la suaccennata tariffa delle tasse sugli atti giudiziari la qualificava provvisoria, e la Camera a tale titolo l'ammetteva. Tuttavia avendo e la Camera ed il Ministero, previa lunga e matura discussione, fissato il prezzo di lire una per foglio, la Commissione secondò questo voto. L'esperienza dimostrerà se il prodotto corrisponda ai bisogni delle finanze senza troppo gravare i litiganti, e potrà senza inconvenienti arrecarsi in tale parte ogni cambiamento opportuno, aumentando o diminuendo il prezzo, semprechè si mostri la convenienza di ciò fare, senza immutare il sistema della legge.

Altra qualità nuova di carta sarà pure dallo Stato provvista, quella cioè da lire 2 per foglio che dovrà unicamente impiegarsi nelle copie degli atti pubblici o sentenze da spedirsi in forma esecutoria.

Occorre a questo riguardo ricordare che nel progetto del Codice di procedura civile, adottato in via provvisoria da questa Camera, si dispone:

All'articolo 657: « L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo. »

All'articolo 658: « Sono titoli esecutivi:

« 1° Le sentenze od ordinanze;

« 2° Gli atti contrattuali contemplati nell'articolo 1411 del Codice civile.

All'articolo 659: « Il titolo esecutivo non può essere messo ad esecuzione che sulle copie spedite in forma esecutoria, salvo i casi in cui la legge ha altrimenti disposto. »

Ora, il Governo avvisò al modo di riscuotere una tassa che tenga luogo dei diritti di sigillo che ora si pagano per ottenere l'esecuzione delle sentenze, quali diritti rimarranno in avvenire aboliti. Ad un tal fine si propone in questa legge che le copie spedite in forma esecutoria delle sentenze e degli atti contrattuali di cui al detto articolo 1411 del Codice civile, sieno spedite sopra carta del prezzo di lire 2 per foglio.

Si è lungamente discusso sulla convenienza o no di abbracciare questo sistema.

Si osservò da alcuni che il diritto di sigillo è proporzionale e si paga perciò in ragione dell'entità del debito o dell'oggetto al quale si riferisce l'ordinata esecuzione, e che sostituendovi carta bollata a prezzo fisso rimane esclusa ogni proporzionalità, e può sovente accadere che una copia in forma esecutiva di un atto pubblico o di una sentenza per oggetto di poco rilievo venga a costare assai più della copia esecutoria per oggetti di considerevolissimo valore; per modo che la spesa non sia più in proporzione dell'oggetto, ma della voluminosità della copia cui si vuole attribuire la pronta esecuzione, il che può riescire troppo oneroso per i debitori di piccole somme e di poca importanza per i debitori di vistose, e costituisce una ineguaglianza notevole fra litigante e litigante, fra debitore e debitore, la quale non si riscontra ora che si paga il diritto di sigillo proporzionale.

Siccome però tutti riconoscono l'assoluta necessità che gli atti pubblici abbiano lo stesso effetto che le sentenze passate in giudicato, ed un provvedimento analogo è da tutti desiderato e sollecitato, così gli stessi membri della Commissione che facevano quelle osservazioni proponevano che si mantenesse o si stabilisse un diritto proporzionale da perceiversi sulle ingiunzioni che l'uscire deve a termini degli articoli 677, 762, e relativi del Codice di procedura rilasciare prima che abbiano esecuzione i titoli, fissando tale diritto ad una quota di quello di emolumento se si tratti di sentenza, ed

applicando norme consimili a quelle prescritte per la riscossione dei diritti di emolumento trattandosi dell'esecuzione di atti pubblici, col che si indennizzerebbe l'erario del diritto di sigillo e si osserverebbe la proporzionalità.

Questi ed altri consimili mezzi furono proposti e discussi per giungere ad un tal fine, ma la maggioranza della Commissione, senza dissimulare la gravità delle osservazioni surriferite, considerò:

Che il tributo che si paga dai litiganti mediante carta bollata per gli atti giudiziari non si sopporta in ragione del valore di ciò che cade in contestazione, ma in proporzione della quantità della carta che occorre d'impiegare, avuto riguardo alla natura ed alle circostanze delle liti, e che perciò l'inconveniente rilevato circa alla carta da lire 2 da impiegarsi per ottenere l'esecuzione degli atti pubblici e delle sentenze non è maggiore di quello che già è inevitabile per le altre parti del giudizio.

Che generalmente i titoli per i quali si procede e si può procedere in via esecutoria senza precedente liquidazione o giudizio sono poco voluminosi, per modo che le copie non riescono troppo costose, e che per altra parte, verificandosi il caso che lo siano in ragione dell'oggetto cui si riferiscono, siccome è in facoltà degli interessati di valersi o no della forma esecutoria ammessa dagli articoli del Codice suindicati, preferiranno allora di evocare in giudizio i loro debitori se vedranno che questo mezzo loro riesca meno costoso ed egualmente proficuo.

Che per altro se si tiene conto delle spese di lite, d'emolumento e di sigillo che attualmente si devono sopportare per avere un titolo esecutorio, il rilevare della carta bollata da lire 2 da impiegarsi per ottenere un titolo di eguale natura con prontezza spedito, difficilmente accadrà che il rilevare della carta per le copie esecutorie eguagli o superi l'ammontare di tutte dette spese. Per modo che nel maggior numero dei casi i debitori saranno meno onerati ed in alcuni casi soltanto pagheranno col mezzo della carta quello che altrimenti pagherebbero.

Dopo matura discussione, nella quale si addussero rispettivamente ulteriori ragioni ed argomenti che non occorre di riferire, bastando gli accennati a dare una sufficiente idea delle diverse opinioni, conchiuse la Commissione che sia da ammettersi la disposizione di legge riflettente la carta da lire 2 per foglio.

A questa conclusione fu altresì condotta dal riflesso che la Camera già gradì simile proposta, approvando nel passato anno la suaccennata legge provvisoria sulle tasse giudiziarie.

All'articolo decimo si propone l'abolizione della formalità della registrazione degli atti e provvedimenti giuridici siccome conseguenza necessaria della creazione della carta da lire 1 per foglio, e la Commissione vi aggiunse l'abolizione dei diritti di sigillo, i quali non fanno parte dei diritti di registrazione, perchè questi furono stabiliti, coll'editto 27 settembre 1822, e quelli si pagano in conseguenza delle regie patenti del 5 aprile 1816, abolizione questa che è pure la necessaria conseguenza della creazione della carta da lire 2 per foglio. Si è pure ommesso d'accennare in tale articolo il n° 37 dell'articolo 30, perchè le procure alle liti in tal numero accennate non vanno soggette alla formalità della registrazione.

Coll'articolo 16 si prescrive che nelle copie il numero delle sillabe di ogni linea non possa essere maggiore di 20. La Commissione ravvisò troppo generica quest'indicazione, la quale potrebbe intendersi applicabile indistintamente ad ogni copia da chiunque spedita, o dare luogo a difficoltà d'inter-

pretazione che preme di evitare. Credette quindi che fosse da redigersi l'articolo in modo da rendere obbligatorio il numero delle sillabe per le sole copie da spedirsi dai notai od altri pubblici ufficiali i quali per proprio ufficio sono chiamati a spedirle, e ponno più facilmente osservare il numero delle sillabe, a differenza delle altre persone cui occorra di fare delle copie, per le quali riescirebbe imbarazzante l'osservanza di tale disposizione.

Alcune modificazioni si fecero pure agli articoli 15, 21 e 23, ma la semplice lettura dei medesimi giustifica la loro opportunità.

Delle altre disposizioni contenute in questo capo non occorre di fare parola, perchè sono a un dipresso la riproduzione o di quelle contenute nella legge del 1830 sopra citata, e tali sono gli articoli 7 ed 8 riflettenti il diritto proporzionale per le cambiali ed effetti di commercio, o delle altre di cui nell'editto del 1836 dirette ad assicurare l'esatta osservanza della legge. Siccome si propongono tuttavia alcune modificazioni, delle medesime si farà parola più sotto, per amore di chiarezza e brevità, analizzando gli articoli coi quali hanno relazione.

Non debbo però qui tacere un desiderio manifestato dalla Commissione, ed è che si adotti nella fabbricazione della nuova carta la diversità di colori, onde sia più facile il riconoscere le diverse specie, che se ne migliori la qualità onde cessino le attuali lagnanze, e finalmente che si autorizzi un numero sufficiente di persone a venderla, onde riesca comodo ai cittadini di provvederla; dal che ne deriverà maggiore consumazione, essendo indubitabile che talora si prescinde dal farne uso se non vi è facilità di farne acquisto, ed è più sopportabile l'imposta se reca minore disturbo per soddisfarla.

CAPO II.

Prima di passare all'esame delle disposizioni che riflettono l'uso della carta bollata e l'applicazione del bollo straordinario, occorre ritenere il disposto dall'articolo 1 del progetto, ove è determinato che il diritto di bollo è dovuto per la carta destinata agli atti pubblici, non che per gli atti e scritti privati di cui nei capi 3 e 4 del progetto stesso, e che per gli altri atti e scritti non contemplati in tali due capi è bensì dovuto il diritto di bollo, ma allora soltanto che se ne voglia far uso, cioè come viene dichiarato nell'articolo 2, quando si presentano in giudizio o quando se ne fa l'inserzione in un atto pubblico.

In queste disposizioni si verifica un cambiamento essenziale del sistema adottato nella legge del 1836 ora vigente. In essa si enunciano tutti gli atti e scritti che si vollero soggetti al diritto di bollo od esenti. Ma la difficoltà di tutti indicarli rese preferibile il sistema di cui in detto articolo 1, cioè di indicare quelli da farsi in carta bollata o soggetti al bollo, e di assoggettare tutti gli altri al bollo soltanto quando si vuol farne uso.

La Commissione ravvisò conveniente questo sistema che rende la legge più chiara e di più facile esecuzione, e non lascia luogo ai dubbi ed incertezze che sorsero in conseguenza della legge 1836.

Esaminando questo capo, che contiene la indicazione degli atti e degli scritti che si ponno fare in carta libera, salva la ripetizione dei diritti di bollo, la Commissione ha visto con piacere proposta la soppressione del bollo straordinario a debito per la carta impiegata negli atti che si fanno, o nell'interesse dello Stato o delle persone e corpi ammessi al beneficio dei poveri; poichè l'adempimento di tale formalità è

di non lieve incaglio nella spedizione degli affari, causa di perdita di tempo per gli agenti demaniali e di pressochè nullo profitto alle finanze, perchè manca un sicuro mezzo di accertare la quantità di carta impiegata a debito e di conseguirla da ognuno il rilevare, a meno di rendere contabili con una speciale disposizione di legge i patrocinatori ed i pubblici ufficiali della carta da essi impiegata, aggiungendo così all'opera loro gratuita il peso di pagare del proprio la carta nel maggior numero dei casi, il che sarebbe ingiusto.

Opportunamente perciò si è lasciata la facoltà di usare carta libera; e si provvede perchè in fine di causa, o terminati i procedimenti per transazione, sia il prezzo della carta calcolato e pagato da coloro che furono condannati nelle spese o da quei medesimi che profittarono del beneficio dei poveri, se conseguono il triplo del rilevare delle spese della lite, condizione questa che si ravvisa equitativa; poichè se si obbligasse il povero a pagare i diritti anche quando non conseguì, salvo quanto è necessario per soddisfarlo poco più, non ricaverrebbe vantaggio alcuno, anzi avrebbe solo esposto i suoi diritti per utile delle finanze.

Non ha però potuto la Commissione ammettere il mezzo proposto dal Ministero nel terzo alinea dell'articolo 29, diretto ad assicurare la riscossione dei diritti di bollo, perchè l'obbligo ivi imposto ai segretari dei giudici e tribunali di consegnare agli agenti demaniali gli atti delle cause e le note della carta libera in esse impiegata, non può essere adempiuto in certi casi, ed in molti, adempiendosi, ne nascerebbe incaglio nell'amministrazione della giustizia.

Diffatti si vorrebbe che nei primi 10 giorni del mese successivo alla sentenza che fece transitò in giudicato, o successivi alla transazione giudiziale della lite, si trasmettessero tali atti o note; ma, oltrechè è evidente che il segretario non ha mezzo facile d'assicurarsi che la sentenza sia passata in giudicato, è da ritenersi che quando il povero non la creda abbastanza a lui favorevole, non può autorizzarsi il segretario a rifiutargli gli atti al fine che si consigli se debba o no appellare, e non appellando difficil cosa egli è che tornino gli atti a mani del segretario, potendo le parti eseguire volontariamente il giudicato o procedere a transazione non giudiziale. Tali ed altri non pochi inconvenienti che sarebbero per derivare dall'obbligo imposto in detto alinea indussero la Commissione a sopprimerlo. D'altronde si ravvisò il medesimo di semplice regolamento, e perciò non necessario che faccia parte della legge, persuasa che il Ministero troverà modo con altre disposizioni regolamentarie d'assicurare possibilmente la riscossione della carta impiegata nelle cause dei poveri, senza recare incagli al corso della giustizia o privare costoro del beneficio che è loro accordato colla gratuita clientela. Forse potrà raggiungersi un tale scopo, ordinando che i segretari trasmettano all'agente demaniale le note della carta, quando spediscono la prima copia della sentenza o ricevono l'istrumento di transazione, epoca in cui trovansi ancora gli atti della lite a loro mani, salvo poi agli agenti il verificare se la sentenza sia passata in giudicato, o chiedendo riscontri dalle segreterie dei magistrati di Appello, od altrimenti informandosene.

CAPO III.

Passando all'esame del capo terzo, nel quale sono enumerati gli atti e scritti per i quali è obbligatorio l'impiego della carta col bollo ordinario, parve alla Commissione che vi si comprendano tutti gli atti e scritti che volendosi assoggettare al diritto di bollo si debbano redigere in carta di minor prezzo, qual è quella di centesimi 50 per foglio. Pressochè tutte tali

scritture ora si fanno con carta da processo a centesimi 40 per il disposto delle leggi in vigore; alcune però per le quali ora si può far uso di quest'ultima qualità di carta, secondo il progetto debbono farsi o con quella da centesimi 80, o da lire 1, del che parlerassi in appresso.

Sono da notarsi, fra le altre, le seguenti più essenziali nuove disposizioni, cioè quelle che assoggettano all'impiego di carta da centesimi 50: 1° gli estratti dei registri, certificati e permessi rilasciati dalle autorità di pubblica sicurezza ai privati; 2° gli avvisi d'asta o licitazione sì giudiziaria che volontaria per vendite, affittamenti od appalti, nonchè gli originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni che, a termini delle leggi civili e commerciali, debbono fare nei giornali; 3° gli atti che nei procedimenti penali hanno luogo nell'interesse della parte civile, compresi gli originali delle relative sentenze e le cedole a difesa degli accusati.

La Commissione non esitò ad ammettere la prima, non scorgendo motivo per dispensare dall'uso della carta bollata i permessi o dichiarazioni dell'autorità di polizia, quando vi sono assoggettati le attestazioni o permessi delle altre autorità. Quanto alla seconda, dopo maturo esame venne ammessa, ritenute le ragioni addotte dal Ministero, e considerando che la medesima non comprende, salvo gli avvisi d'asta o licitazione e gli originali delle pubblicazioni obbligatorie per mezzo di giornali, e rimangono così esclusi gli altri avvisi tutti che o si pubblicano o si distribuiscono, i quali dalla legge vigente sono assoggettati al bollo senz'altro l'erario venga a percepire una somma di qualche riguardo, per la ragione che sono inevitabili le frodi, ed impossibile riesce agli agenti demaniali di prestare una continua vigilanza per impedirle; oltrechè in molti casi, consimili avvisi si riferiscono ad oggetti di sì poco momento che non giova lo assoggettarli al diritto di bollo. Limitato l'obbligo di far uso della carta bollata nel modo proposto, si otterrà un discreto prodotto senza recare incagli e molestie, il che costituisce un miglioramento a fronte della legge che è in vigore.

Relativamente alla terza delle suaccennate nuove disposizioni la Commissione riconobbe giusto che gli atti che si fanno nell'interesse della parte civile nei procedimenti penali siano scritti in carta da bollo, perchè tengono luogo di un giudizio civile; solo credette che potesse tale disposizione trovare più opportunamente luogo nel numero 35 dell'articolo 50, ove per conseguenza fu trasportata.

Non così la pensò per le cedole a difesa degli imputati che sono in carcere, i quali nel maggior numero, sebbene non sieno ammessi al beneficio della gratuita clientela, sono però poveri. Diffatti si osserva in pratica che sovente i difensori non solo prestano ad essi l'opera loro senza pretendere onorari, ma talora trovansi astretti di aggiungere del proprio la carta bollata, perchè agli imputati manca il denaro al momento che debbesi provvedere.

Col non assoggettare al bollo gli scritti che per le difese dei detenuti sono da presentarsi, ben poco viene a perdere l'erario; ma, quand'anche fosse di qualche rilievo il sacrificio, la Commissione propone di farlo.

Nel resto ravvisò conveniente che coloro i quali non sono in carcere, e presumibilmente ponno con facilità procurarsi la carta bollata, sopportino tale imposta.

Si propone pure dal Ministero che in ogni atto di volontaria giurisdizione si inserisca un foglio di carta da lire una; il che vale a dire che tutti tali atti siano assoggettati ad una imposta di lire una. La Commissione, riflettendo che sono già di loro natura abbastanza costosi, e che se talvolta essi riguardano persone facoltose, ben sovente si riferiscono ad altre

di limitate facoltà, pressochè sempre riflettono minori o persone privilegiate che già debbono sopportare non poche spese, come sono quelle d'inventario, di nomina o giuramento del tutore o di nomina del protutore, propone di togliere l'obbligo d'inserire in tali atti il foglio da una lira.

La Commissione ravvisa conveniente che con innovazione alla legge vigente siasi limitato il dovere di fare le quitanze in carta bollata quando si riferiscono ad obbligazioni portate da atti pubblici o da scritture private, poichè rimane, ciò mediante, lecito ai privati di procurarsi quitanze in carta libera per oggetti non risultanti da titolo senza timore d'incorrere in contravvenzione, timore che talvolta induce a non richiederle e non sempre senza danno o senza inconvenienti. Per altra parte l'esperienza ha comprovato che, salvo da chi prevede di dovere far uso di simili quitanze in giudizio, si fanno in carta libera, e le finanze nulla conseguiscono, non potendosi nè dovendosi ammettere le investigazioni ed indagini troppo moleste ed odiose, che sarebbero necessarie per evitare consimili frodi. Opportunamente si è poi provvisto perchè sieno soggetto al bollo quando se ne debbe far uso mediante il disposto nei numeri 11 e 12 dell'articolo 32.

Colle sopra accennate modificazioni, ed alcune altre di semplice redazione, la Commissione crede che sieno da ammettersi i primi 29 numeri dell'articolo 30.

Esaminando gli atti per i quali si rende obbligatorio l'impiego della carta bollata a centesimi 80, la Commissione tenne conto del notevole cambiamento proposto in confronto della legislazione vigente, cambiamento che riflette le copie degli atti da sottoporsi all'insinuazione per le quali si prescrive l'uso di carta da centesimi 80 a vece di quella da centesimi 40, che ora si usa.

Non isfuggi ai vostri commissari che tale duplicazione di prezzo fatta in un'epoca che si vogliono aumentare i diritti d'insinuazione può ravvisarsi onerosa e difficile a giustificarsi tranne riflettendo ai bisogni delle finanze. Tuttavia però ritennero essere di qualche peso il riflesso che presso altre nazioni i diritti di registrazione per mutazione di proprietà si pagano in somme maggiori di quelle che si pagheranno da noi, fatto caso e dell'aumento dei diritti d'insinuazione e del prezzo della carta a tal uso destinata. In Francia per le mutazioni di proprietà si pagano lire 6 05 per cento, compreso il dritto per la trascrizione, e nel Belgio la tassa è di lire 5 75 per cento; da noi si pagherà meno, anche quando si portasse, come viene dal Ministero con altra legge proposto, il dritto di mutazione, compreso quello di trascrizione, al 5 per cento e vi si aggiunga il prezzo della carta per l'insinuazione, la quale in Francia non si impiega, perchè non si consegnano le copie degli atti agli archivi pubblici.

Convinta perciò della necessità di aumentare le risorse dell'erario, la Commissione deliberò di adottare anche quella proposta, cioè l'uso della carta a centesimi 80 per le copie da rimettersi all'insinuazione.

Credette pure ammissibile quella che si riferisce alle copie dei decreti o verbali d'espropriazione per utilità pubblica, perchè, giovando questi atti alla traslazione della proprietà egualmente che gli atti pubblici, egli è giusto che vadano soggette alle stesse disposizioni relativamente alla carta bollata che a questi si riferiscono.

Giudicò d'introdurre una variazione al numero 32 dell'articolo 30 riflettente le copie delle ordinanze dei giudici di mandamento spedite in forma esecutoria, affinchè possano farsi in carta da centesimi 80 a vece che, giusta il disposto

nel numero 38, dovrebbero essere scritte in carta da lire due. A tale determinazione fu indotta dal riflesso che la giurisdizione dei giudici suddetti, essendo limitata a lire 300, ed il maggior numero delle loro provvidenze riflettendo somme che non arrivano alle lire 100, sarebbe troppo oneroso lo assoggettare tali provvedimenti all'imposta di lire due per la sola carta. Nella legge per i diritti d'emolumento si riconobbe giusto di assoggettare le ordinanze dei giudici di mandamento all'emolumento proporzionale dell'1 per cento, abolita l'attuale disposizione di legge che tutte le colpisce di lire tre, senza distinzione di somma. Sarebbe distrutto questo sistema di proporzionalità qualora colla presente legge si prescrivesse l'uso di carta da lire due indistintamente per ogni ordinanza.

Della carta da protocollo da lire una e da lire due e del di lei uso già sopra si è detto, solo occorre aggiungere, quanto alla prima, che nel numero 35 si sono aggiunte le disposizioni di cui al numero 4 colle accennate modificazioni. Adottata simile qualità di carta, è conseguenza necessaria la disposizione di cui al numero 36 che vuole s'impieghi la stessa qualità per gli atti cui procedono i giudici di mandamento, siccome delegati di un tribunale davanti cui, ove fossero fatti, dovrebbero impiegare la carta da lire una.

Occorre pure di rilevare che le procure alle liti non si potranno più redigere sopra carta da centesimi 40, come ora è prescritto, ma viene sostituita quella da lire una, il che equivale ad una maggior tassa di centesimi 60. Ma considerando che sono escluse quelle per comparire davanti i giudici di mandamento, che una medesima procura può servire per molte liti, e che tale imposta viene a colpire soltanto quelle di maggior importanza che si debbono sostenere davanti i magistrati e tribunali, la Commissione non la ravvisò eccessiva, nello stesso tempo che può concorrere per una somma non ispregevole ad accrescere i prodotti della carta bollata.

Esaurito l'esame della parte di questo capo terzo che riflette il bollo ordinario a diritto fisso, passando alla parte che riguarda il bollo in ragione di somma che riflette le scritture private, la Commissione rilevò che vi è quasi assoluta conformità fra le disposizioni ora proposte e la legge del 22 giugno 1850; e per tale motivo m'incaricò di riferirvi soltanto intorno alle differenze, persuasa che non sia vostro pensiero d'immutare quella legge da sì poco tempo adottata.

E da premettersi che nella legge per l'insinuazione ora vigente col titolo di *diritti gradual* vengano indicati quelli che sono percetti con una certa tal quale proporzionalità, ma che non si estende ad ogni somma, ma s'arresta ad una determinata; quindi, a scanso d'equivoci, si ravvivò più conveniente di intitolarli *diritti proporzionali*, perchè secondo il progetto di legge questi s'estendono a qualunque somma e sono più rigorosamente proporzionali; vi sarà pure conformità di locuzione colla legge del 1850. In questo senso fu emendata la redazione, sostituendo ai vocaboli *diritti gradual*, *diritti proporzionali*.

Il diritto di bollo proporzionale fu fissato dalla succitata legge del 1850 per le lettere di cambio, biglietti a ordine ed altri effetti di commercio, nonchè per le scritture private portanti obbligazione a pagamento di somme a causa di mutuo, prezzo di cose o ragioni od assestamento di conti, ed il Ministero ora propone di estenderlo alle scritture private contenenti locuzioni per un termine non maggiore di nove anni.

Siccome in tali scritture una delle parti s'obbliga di pagare somme, non si scorge motivo per non assoggettarle alla tassa essendosi sottoposte le altre. Nè può tenersi conto della di-

versa causale del debito, cioè che abbiano per corrispettivo il godimento di stabili piuttostochè un mutuo od altro, poichè sempre esiste obbligazione di pagare una somma.

D'altronde se si considera che colla legge del 1850 si vollero sottoporre a tributo proporzionale i contratti che si fanno per scrittura privata, rimane dimostrato che non è cosa ingiusta, ma consentanea al principio adottato lo assoggettare anche le scritture di locazione ad un diritto di bollo proporzionale. La tassa di lire una per mille, calcolata sul totale della durata della locazione, siccome modica sarà più facilmente pagata, e di qualche entità il prodotto.

Coll'articolo 8 del progetto si mira allo scopo che si paghi il diritto di bollo proporzionale per la seconda, terza e quarta delle lettere di cambio allorchè le medesime servono di titolo come la prima lettera, cioè quando furono separatamente negoziate, il chè è giusto. Si tende pure con tale articolo ad agevolare la prova che la prima lettera di cambio soddisfece il diritto proporzionale, al fine che senza pagamento di nuovo diritto possano ammettersi al bollo la seconda, terza e quarta.

Queste modificazioni ed aggiunte alla legge del 1850 sono suggerite dall'esperienza, e perciò la Commissione non poteva non collaudarle.

L'esperienza ha pure comprovato che molte sono le frodi che si commettono dai possessori di lettere di cambio od effetti di commercio; ad evitarle molto può giovare la proibizione proposta all'articolo 26 alle Banche, alle società ed agli stabilimenti pubblici d'incassare somme risultanti da cambiali od effetti negoziabili che non abbiano pagato il diritto di bollo. Tutti hanno l'obbligo di osservare la legge, ma in special modo debbono considerarsi astretti quegli stabilimenti che prendono vita da essa, ed ai quali si accorda special tutela, protezione e vigilanza; ragionevole quindi egli è che vengano chiamati a cooperare al fine che le disposizioni riflettenti il bollo siano osservate.

Le altre prescrizioni contenute negli articoli del progetto che riflettono la carta per il commercio e le scritture private non sono salvo la riproduzione di quelle contenute nella più volte citata legge del 1850, che la Commissione ravvisò utile di mantenere.

CAPO IV.

Nel capo IV del progetto sono enumerati gli atti e scritti soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario o visto pel bollo, gli uni in ragione della dimensione della carta e gli altri con diritti fissi qualunque sia la dimensione, avuto soltanto riguardo alla diversa destinazione.

Non è profittevole, e direbbesi quasi impossibile, che lo Stato fabbrichi carta di tanti prezzi e dimensioni da poter servire a tutti gli usi, e massime alla formazione dei libri, registri e simili, salvo introducendo un'uniformità che difficilmente si concilierebbe colle esigenze dei privati e coi loro bisogni; è quindi utile di lasciare libero ad ognuno di valersi per certi determinati usi di quelle qualità di carta che meglio loro convengono. A questo fine è diretto il bollo straordinario o visto per bollo.

All'articolo 31 del progetto sono fissati i diritti di bollo da perceiversi in ragione della dimensione della carta. Sebbene la legge del 1855 fissasse il massimo diritto a sole lire 1 20 per ogni carta che avesse dimensioni maggiori del foglio da protocollo, e nell'attuale progetto siasi in vece proposte lire quattro, tuttavia la Commissione non ravvisò eccessivo, nè questo, nè gli altri minori diritti, avuto riguardo alle diverse dimensioni della carta ed agli usi cui è destinata; anzi

parvegli più giusta la tassa perchè più proporzionale all'ampiezza dei fogli.

Passando all'esame dei diritti fissi che si applicano qualunque sia la dimensione della carta, rilevò la Commissione che quello di lire 1 60 serve unicamente ai passaporti all'estero ed è lo stesso stabilito dalla legge del 1836, accresciute del terzo per la legge del 1850; quello da lire 1 colpisce le patenti degli esercenti arti liberali, industria e commercio, ed è già fissato dalla relativa legge in tale misura.

A centesimi 80 è fissata la carta per passaporti all'interno, nel che non vi è cambiamento della tassa attuale.

Non così per le polizze di carico e lettere di vettura che dalla legge del 1836 erano assoggettate al solo diritto di centesimi 50, che coll'aumento del terzo ora si paga in centesimi 65. I commissari non disapprovarono un tale aumento, sia perchè non è considerevole, sia perchè le lettere di vettura e le polizze di carico generalmente si riferiscono ad oggetti di valore tale dal permettere di sopportare una tale imposta.

Finalmente si prescrive negli altri numeri il bollo da centesimi cinquanta per atti o scritti che hanno analogia con quelli per i quali è obbligatorio l'uso di carta bollata da protocollo da centesimi cinquanta, e per altri atti o scritti che non potrebbero dichiararsi esenti dall'imposta del bollo a fronte di quelli che si dichiararono soggetti. Vi aggiunse la Commissione la carta per le consegne delle successioni in conformità del progetto di legge sottoposto alla Camera contenente la tassa sulle successioni.

Giusta il disposto dalla legge del 1850, i libri e registri di commercio sono soggetti al diritto di bollo di centesimi 15 per foglio, ed ora si propone di portarlo a centesimi 20.

Non ha potuto a meno la Commissione di ravvisare modica questa tassa, considerando che ponno sottoporsi al bollo libri composti di fogli di considerevole ampiezza, e che avuto riguardo alla destinazione dei medesimi ed alla loro durata, il diritto di centesimi 20 per foglio non può dirsi rilevante. Ma riflettendo che la modicità della tassa farà che i commercianti saranno più arrendevoli all'osservanza della legge, e quindi il prodotto sarà meglio assicurato; e considerando altresì che venne il commercio testè colpito da una imposta cui prima non era soggetto, ha giudicato d'ammettere la proposizione del Ministero.

Importa però d'avvertire che essendovi attualmente molti libri con fogli in bianco bollati a centesimi 15, è giusto il provvedere per regolamento che vengano ammessi al nuovo bollo pagando il solo supplemento del diritto. Nello stesso modo che quando si fanno delle innovazioni nel prezzo o nella qualità della carta bollata si provvede pel cambio della medesima, è giusto che i commercianti ottengano il risarcimento dei diritti di bollo pagati pella carta dei loro libri che non hanno consumata.

Gli altri scritti per i quali è proposto il diritto di bollo a centesimi 20, e di centesimi 5 già sono attualmente tassati nella stessa proporzione, ed il diritto di centesimi 1 per i giornali e fogli periodici provenienti dall'estero è conforme a quello fissato dalla legge del 1850 più volte menzionata.

CAPO V.

Nel capo V si enunciano gli atti e scritti che si ponno fare in carta libera, ma che debbono essere bollati prima di farne uso. È da ricordarsi che tale enunciazione è fatta principalmente allo scopo di togliere dei dubbi e meglio chiarire quali sono gli atti da farsi in carta bollata o soggetti al diritto di bollo, e così per semplice norma, e non tassativamente.

stantechè il sistema adottato nel progetto è d'incaricare gli atti soggetti al bollo, e di assoggettare tutti gli altri non indicati ad essere sottoposti al bollo prima di farne uso.

Ciò premesso, ed esaminando sotto tal punto di vista l'articolo 52, si ravvisò sufficientemente indicativo.

Se non che niuna disposizione esiste in proposito delle ricette dei medici e dei chirurghi, dal che ne conseguirebbe che non dovrebbero farsi in carta bollata, nè assoggettarsi al bollo straordinario perchè non contemplate nè nel capo terzo nè nel capo quarto. Ma qualora se ne dovesse far uso in giudizio dovrebbero, per il generale disposto del numero 25 dell'articolo 52, essere bollate allo straordinario a seconda della loro dimensione stabilita nell'articolo 14; e siccome sulla carta che non eccede i 1/4 decimetri quadrati deve applicarsi il bollo da centesimi 50, ne conseguirebbe che non potrebbero le ricette produrre in giudizio, od altrimenti usarne, salvo pagando per ognuna centesimi 50. Non occorre di dimostrare a lungo gli inconvenienti che ne nascerebbero, e l'impossibilità alla massima parte dei creditori per ricette mediche di provocare giudizialmente la riscossione de' loro averi, o provocandola come riescirebbe onerosa per i debitori. Quindi la Commissione propone, in aggiunta alla disposizione in questo capitolo contenuta, che le ricette debbano essere assoggettate, quando se ne fa uso, al bollo da cinque centesimi caduna.

Si propone un modico diritto sul riflesso che verrà pagato per lo più dalle persone quasi povere, contro le quali più sovente sono rivolte le istanze giuridiche per la riscossione di consimili crediti, e per la considerazione altresì che il maggior numero delle ricette si riferiscono a medicinali di poca spesa, e sarebbe poco equitativo di gravarle di un'imposta che sovente la eguagliasse, o di poco si scostasse.

CAPO VI.

Nell'enumerazione fatta in questo capo degli atti o scritti che ponno farsi gli uni di seguito agli altri, si contengono a un dipresso le disposizioni di cui nella legge del 1836 con alcune poche aggiunte, le quali mirano a risolvere dei dubbi, ovvero ad applicare gli stessi principi ad atti o scritti non specialmente contemplati in detta legge.

Si ammise anche qualche facilitazione relativa massimamente alle quitanze ed alle deliberazioni delle pubbliche amministrazioni, delle quali facilità non occorre di dimostrare la convenienza, risultando evidente dalla semplice lettura degli articoli.

CAPO VII.

Nel capo settimo che riflette il procedimento e le pene sono pressochè interamente riprodotte le disposizioni delle leggi del 1836 e del 1850, la cui applicazione siccome non suscitò gravi inconvenienti, così la Commissione ha creduto di doverle ammettere, perchè specialmente in tali materie l'esperienza vuolsi avere per guida a preferenza di principi teorici ed astratti.

Ravvisò tuttavia da modificarsi l'articolo 54 per evitare l'inconveniente che può nascere dall'essere i contravventori posti nell'alternativa o di lasciare a mani degli agenti del Governo gli atti scritti o registri che si vogliono in contravvenzione anche a fronte di qualsiasi urgenza, oppure di pagare le pene pecuniarie ed i diritti di bollo loro richiesti dagli agenti del Governo, privandosi nel mezzo di dimostrare o l'insistenza della contravvenzione, o l'esuberanza delle pene pecuniarie pagate. Tale inconveniente scompare coll'aggiunta che proponiamo, facendosi facoltà al contravven-

tore di ritirare le carte, conchè le presenti al giudice prima della sentenza, e paghi contemporaneamente le multe ed i diritti di bollo richiesti.

Altra modificazione viene pure proposta all'articolo 41 ed all'articolo 25 che vi ha relazione ove si proibisce ai notai, segretari, causidici ed altri funzionari di ricevere in deposito carte soggette al bollo non bollate, e si obbligano a presentare e dare visione agli agenti del Governo dei libri e registri e carte qualunque, dal che potrebbe inferirsene che sia lecito agli agenti medesimi di richiedere la presentazione e visione di tutte indistintamente le carte che esistono presso i pubblici ufficiali e funzionari predetti onde riconoscere se per avventura ve ne sieno delle redatte in contravvenzione alla legge sul bollo, il che equivarrebbe ad una perquisizione che certamente non è da ammettersi. Egli è giusto che gli agenti demaniali possano richiedere la presentazione e la visione dei libri, registri e minutari da coloro che debbono tenere libri e registri bollati; è giusto che debbano i notai, segretari ed altri pubblici funzionari presentare le carte di cui abbiano fatto uso, anche a solo titolo di deposito, che saranno da tali agenti indicate, ma sarebbe sconveniente che fossero obbligati a presentare, a dar visione indistintamente di tutte le carte che essi ritengono a qualunque titolo sebbene non ne facciano uso nell'esercizio delle loro incombenze. Si sono perciò modificati detti due articoli in questo senso.

Alle disposizioni che riflettono la prescrizione per le pene pecuniarie se ne sono aggiunte delle altre al fine d'impedire che durante il trentennio si possa far uso di atti e scritti senza pagamento di multe, perchè in difetto d'una esplicita dichiarazione al riguardo potrebbero nascere dei dubbi, o farsi luogo a frodi pregiudiziali alle finanze. E ciò in conformità anche di quanto venne dal Ministero proposto e dalla Commissione adottato per i diritti d'emolumento nella legge di cui già vi venne distribuita la relazione.

Considerando finalmente la Commissione che la presente legge non può compiutamente applicarsi, nè senza incagli, prima che sia in vigore il Codice di procedura civile, così in conformità anche da quanto già praticò la Camera nell'approvare la suaccennata legge sulle tasse giudiziarie, aggiunse un articolo prescrivente che questa legge sarà osservata a cominciare dall'epoca in cui sarà in vigore il Codice suddetto. E siccome questa legge contiene il riordinamento di quelle in vigore sulla carta bollata, aggiunse un articolo che le abroga.

Ufficio poco gradito è quello di proporre l'aumento di un tributo che già sopportano i cittadini; ma la Commissione adempì ciò facendo il mandato che da voi le venne, e confida che chi ben consideri la condizione delle finanze ravviserà essere ufficio di buon cittadino, essere dovere il procurare i mezzi onde sopperire alle urgenze dello Stato, e vi propone perciò ad un tal fine per organo mio l'adozione del progetto di legge presentato dal Ministero colle modificazioni infra tenenziate.

PROGETTO DI LEGGE.

CAPITOLO I.

Del diritto di bollo e della carta bollata.

Art. 1. 2. 3 e 4, come nel progetto del Ministero.

Art. 5. La carta di procedura ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 507 e la larghezza di millimetri 425.

Essa viene per cura dell'amministrazione lineata orizzon-

talmente e verticalmente in ogni facciata, in modo che presenti 30 linee, e vi resti un margine del quarto a destra e d'un ottavo a sinistra.

Art. 6. *Come nel progetto del Ministero.*

Art. 7. Il diritto di bollo è proporzionale o fisso.

Il proporzionale colpisce, ecc., *come nel progetto del Ministero.*

Art. 8. *Come nel progetto del Ministero.*

Art. 9. *Come nel progetto del Ministero colla variazione della parola proporzionale invece di graduale.*

Art. 10. La carta da protocollo col bollo ordinario di una lira è destinata agli atti e provvedimenti indicati ai numeri 35 e 36 dell'articolo 30, i quali cesseranno di essere soggetti alla registrazione ed al pagamento del diritto di sigillo, di cui nella tariffa annessa al regio editto 27 settembre 1822, e nelle regie patenti del 5 aprile 1816, salva la riscossione dell'emolumento sulle sentenze a termini della relativa tariffa.

Art. 11. *Come nel progetto del Ministero.*

Art. 12. Nei diritti proporzionali per la frazione di mille si pagherà come pel mille intero.

Art. 13. *Come nel progetto del Ministero.*

Art. 14. In mancanza di bolli ordinari e straordinari relativi ai diritti proporzionali si supplirà col visto per bollo.

Art. 15. Non si può eccedere il numero delle linee tracciate a termini dell'articolo 5, o scrivere fuori delle medesime, nè sul margine ivi prescritto.

Art. 16. Nelle copie degli atti pubblici o di qualunque atto o scritto ricevuto od autenticato da notai o da segretari giudiziari od amministrativi, il numero delle sillabe, ecc., *come nel progetto del Ministero.*

Art. 17, 18, 19 e 20. *Come nel progetto del Ministero.*

Art. 21. Un foglio di carta che ha già servito per un atto o scritto non può più essere impiegato.

Non si considererà che abbia già servito semprechè dallo stesso foglio evidentemente risulti che l'atto o scritto fu principiato e non compiuto.

Art. 22. *Come nel progetto del Ministero.*

Art. 23. Nessun giudice od altro ufficiale di giustizia e delle pubbliche amministrazioni potrà dare provvedimenti procedere a legalizzazioni, vidimazioni, parafezioni ed altri atti qualunque, in dipendenza di una carta, registro o libro in contravvenzione al bollo.

Quando l'atto o scritto sarà autenticato o sottoscritto dal segretario sarà questo responsabile della contravvenzione.

È pure proibito ai segretari, causidici, notai, architetti, catastari, arbitri, periti nominati d'ufficio, uscieri, servienti o messi di agire, o prendere alcuna specie di deliberazione in seguito ad uno scritto o carta qualunque non rivestita della formalità del bollo prescritto, di darvi corso, di farne uso anche ricevendola soltanto in deposito o spedirne copia.

Si eccettuano, ecc., *come nel progetto del Ministero.*

Art. 24, 25, 26, 27. *Come nel progetto del Ministero.*

CAPO II.

Degli atti e scritti che si possono fare su carta libera ed alla ripetizione del diritto di bollo, all'eccezione del caso.

Art. 28. È permesso l'uso della carta libera:

1° Per le copie, ecc., *come nel progetto del Ministero.*

2° Per tutti gli atti, ecc., *come nel progetto del Ministero.*

3° Per gli originali e per le e più da inferirsi dalle sentenze di condanna nei procedimenti penali, nonché per gli

scritti a difesa degli imputati se detenuti, sebbene non ammessi al beneficio dei poveri.

Salva per gli atti, ecc., *come nel progetto del Ministero.*

Art. 29. Terminate le cause ed i procedimenti, e semprechè le sentenze ed ordinanze abbiano fatto transito in cosa giudicata, si farà il computo dei fogli di carta libera impiegati nelle cause e nei procedimenti accennati ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, e l'importare dei corrispondenti diritti di bollo sarà pagato dalle parti avversarie e dagli imputati condannati nelle spese.

Questo rimborso non avrà luogo pel diritto di bollo delle ingiunzioni non eccedenti le lire 20 che si rilasciano dai contabili contro i contribuenti e debitori dello Stato.

Tuttavolta che venga a conseguire una somma eccedente il triplo dei diritti di bollo e di emolumento per gli atti fatti nel suo interesse, sia per sentenza che per transazione, anche nel caso di compensa delle spese, dovrà pagare i diritti di bollo per gli atti anzidetti.

Trattandosi di procedimenti in materia penale i diritti di bollo di cui al numero 3 dell'articolo 28, saranno compresi dai segretari nella parcella delle altre spese ripetibili dai condannati.

CAPO III.

Dell'impiego della carta filigranata col bollo ordinario.

Art. 30. È obbligatorio, ecc., *come nel progetto del Ministero.*

Carta, ecc., *come nel progetto del Ministero.*

1° Gli atti, ecc., *come nel progetto del Ministero.*

2° Gli atti di volontaria giurisdizione avanti i giudici di mandamento e le loro copie;

3° Le copie, ecc., *come nel progetto del Ministero.*

Soppresso il numero 4 e portato all'articolo 53.

5° Le copie, ecc., *come nel progetto del Ministero.*

6° Gli ordinati, ecc., *come nel progetto del Ministero.*

Soppresso il numero 8 onde mantenere uniformità col disposto al numero 53 nel quale rimangono comprese queste copie.

7° I mandati, ecc., *come nel progetto del Ministero al numero 9.*

8° Le copie, ecc., *come nel progetto del Ministero al numero 10.*

9° I certificati, ecc., *come nel progetto del Ministero al numero 11.*

10. Gli estratti, ecc., *come nel progetto del Ministero al numero 12.*

11. Gli estratti dei libri, ecc., *come nel progetto del Ministero al numero 13.*

12. Le dichiarazioni, ecc., *come nel progetto del Ministero al numero 14.*

13. Le obblazioni, ecc., *come nel progetto del Ministero al numero 15.*

14. Gli avvisi, ecc., *come nel progetto del Ministero al numero 16.*

15. Gli originali, ecc., *come nel progetto del Ministero al numero 17.*

16. I righi, ecc., *come nel progetto del Ministero al numero 18.*

17. Le ricerche, ecc., *come nel progetto del Ministero al numero 19.*

18. I certificati, ecc., *come nel progetto del Ministero al numero 20.*

19. Le copie, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 21.

20. Le scritture, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 22.

21. Le dichiarazioni, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 23.

22. Le locazioni, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 24.

23. Le quittanze, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 25.

24. Le obbligazioni, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 25.

25. Le schede, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 27.

26. Le scritture di vendite di mobili, e di cessione di crediti, o contenenti altri contratti non soggetti al diritto proporzionale.

27. Le note, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 29.

Carta da protocollo a centesimi 80.

28. Le copie, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 30.

29. Le copie delle sentenze ed ordinanze in materia penale spedite a richiesta della parte civile, dei privati o degli imputati non ammessi al beneficio dei poveri.

30. Le copie delle sentenze ed ordinanze definitive in materia civile, anche spedite in forma esecutoria, profferite dai giudici di mandamento.

31. Le copie degli atti, titoli e documenti depositati negli archivi dello Stato, notarili ed in quelli delle amministrazioni dei comuni e degli altri corpi morali.

32. Le copie, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 34.

Carta da protocollo a lire 1.

33. Gli originali e le copie di tutti gli atti e provvedimenti che occorrono nei procedimenti giuridici in materia civile, commerciale, di contenzioso amministrativo e di giurisdizione volontaria davanti ai tribunali provinciali e di commercio, ai Consigli d'intendenza, ai magistrati d'Appello, della Camera dei conti e di cassazione; come pure quelli in materia penale riflettenti la parte civile, non che gli atti o scritti a difesa degli imputati non detenuti e non ammessi al beneficio dei poveri, firmati da qualsivoglia giudice, arbitro, segretario, causidico, usciere o notaio commesso, incominciando dall'atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause od all'esecuzione dei provvedimenti anzidetti.

34. Gli originali, ecc. come nel progetto del Ministero al numero 56.

35. Le procure, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 37.

Carta da protocollo a lire 2.

36. Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze e degli atti contrattuali contemplate dalla legge sulla procedura civile, eccettuate quelle dei giudici di mandamento;

Carta da protocollo col diritto di bollo proporzionale, in ragione di somma.

37. Le scritture private portanti affittamenti sul prezzo capitalizzato di tutti gli anni, ed obbligazioni, ecc., come nel progetto del Ministero.

Qualora le anzidette scritture si facciano in più originali, il diritto proporzionale non sarà pagato che per uno di essi, purchè si dichiarino negli altri originali, estesi sopra carta ordinaria da centesimi 50, quale sia il ritentore di quello che porta il bollo proporzionale.

L'articolo 41 di questa legge è applicabile al ritentore della scrittura portante il bollo proporzionale, il quale, in caso di non fatta presentazione, dovrà pagare il diritto proporzionale e la incorsa pena pecuniaria.

Quando le dette scritture non possano contenersi in un foglio solo di carta munito del bollo a diritto proporzionale, il primo foglio soltanto sarà soggetto al diritto medesimo, e per i fogli intercalari si farà uso della carta bollata da protocollo a centesimi 50.

Nel caso che tali scritture venissero sottoposte al diritto di insinuazione, sarà nell'esazione del medesimo fatta deduzione del diritto di bollo proporzionale pagato in eccedenze del diritto fisso di centesimi 50 stabilito per la carta da protocollo.

CAPO IV.

Degli atti e scritti soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario o visto per bollo.

Art. 31. Identico al progetto del Ministero sino a tutto il numero 19.

20. Gli atti di cui all'articolo 18 della legge del 30 giugno 1885.

La carta per le consegne delle successioni, di centesimi 20.

21. I libri, ecc., come nel progetto del Ministero sino a tutto il numero 28.

29. I giornali, gazzette ed altri fogli periodici politici provenienti dall'estero ed i loro supplementi.

Col diritto di bollo proporzionale.

30. Le cambiali, ecc., come nel progetto del Ministero.

Le scritture contenenti affittamenti od obbligazioni di cui al numero 39 dell'articolo 30;

Sino a lire 1000, lire 1;

Al di sopra di lire 1000, per ogni migliaio lire 1.

CAPO V.

Degli atti e scritti che si possono fare in carta libera, ma che debbono essere bollati prima di farne uso.

Art. 32. Identico al progetto del Ministero sino a tutto il numero 25.

26. Saranno soggette al bollo mediante centesimi cinque caduna (facendone uso) le ricette spedite dai medici, dai chirurghi, o da altre persone autorizzate ad esercire l'arte salutare.

CAPO VI.

Degli atti e scritti che possono farsi gli uni di seguito agli altri.

Art. 33. Come nel progetto del Ministero.

CAPO VII.

Del procedimento e delle pene.

Art. 34. Le contravvenzioni alla presente legge si faranno risultare con apposito verbale, ed al medesimo saranno uniti gli atti, scritti o registri in contravvenzione, a meno che i contravventori paghino immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniarie, ed i diritti di bollo, nel qual caso si prescindereà dalla redazione del verbale.

Art. 35. Sarà in facoltà ai contravventori di ritirare detti atti, scritti e registri purchè paghino le pene pecuniarie ed i diritti di bollo immediatamente, ma con riserva.

In questo caso se ne farà constare dal verbale, si parafraseranno le carte, e si farà luogo al procedimento.

Sarà il contravventore obbligato di presentare a sua diligenza al giudice competente prima della prolazione della sentenza le carte ritirate; non presentandole, o se fossero alterate, s'avranno per giustificati i fatti risultanti dal verbale.

Art. 36. Anche dopo l'istanza fiscale saranno ammessi i contravventori al pagamento delle pene pecuniarie e dei diritti di bollo. In questo caso facendosi fede al pubblico Ministero di tale pagamento, e delle spese non si farà più luogo ad ulteriore procedimento.

Art. 37, 38, 39, 40, 41 e 42, identici agli articoli del Ministero 35, 36, 37, 38, 39 e 40.

Art. 43. I negozianti, tipografi, litografi, albergatori, locandieri, pesatori, e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati, non che i notai, segretari, causidici e qualunque funzionario od amministratore pubblico, saranno tenuti di presentare e dar visione dei libri, registri, minutari, atti, scritti e carte agli agenti del Governo che questi loro indicheranno.

Occorrendo, ecc., come nell'articolo 41 del Ministero.

Art. 44. Per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge incorreranno nelle seguenti pene:

1° Di lire 50 i giudici od altri uffiziali di giustizia e delle pubbliche amministrazioni, non che gl'insinuatori, gli archivisti, i notai, e tutti coloro che contravvenissero all'articolo 43;

2° Di lire 40 i segretari, ecc., come nell'articolo 42 del Ministero.

Art. 45. L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Non ostante tale prescrizione non si potrà far uso dei relativi atti soggetti al diritto di bollo senza il pagamento del medesimo e delle pene pecuniarie incorse, salvo dopo decorso la prescrizione d'anni 50; decorso questo termine si pagherà soltanto il diritto di bollo.

Per le contravvenzioni anteriori alla presente legge si osserverà il disposto dell'articolo 157 del Codice penale.

Art. 46, 47 e 48 identici agli articoli del Ministero 44, 45 e 46.

Disposizione eccezionale.

Le istituzioni, ecc., come nel progetto del Ministero.

Disposizione generale.

Sono abrogati il regio editto 5 marzo 1856, e le regie patenti del 16 marzo 1859, come pure le disposizioni della legge 22 giugno 1850, in quanto sono contrarie alla presente legge.

Andrà questa in vigore contemporaneamente al Codice di procedura civile.

Relazione del presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour) 27 giugno 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 23 stesso mese.

SIGNORI! — Ho l'onore di presentarvi il progetto di legge per la riforma dei diritti di bollo e della carta bollata, che venne adottato dalla Camera dei deputati nella tornata del 23 giugno corrente.

La relazione di questo tributo colle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario, il cui progetto di riordinamento ho pure avuto l'onore di presentarvi oggi stesso, non che lo stretto rapporto esistente tra il Codice di procedura civile, la cui attuazione debbe essere prossima, e le disposizioni concernenti la carta bollata da impiegarsi per gli atti giudiziari, mi portano a pregarvi, o signori, di voler anche dichiarare d'urgenza l'esame di questo progetto.

PROGETTO DI LEGGE.

CAPO I.

Dei diritti di bollo e della carta bollata.

Art. 1. È dovuto un diritto di bollo per la carta destinata agli atti pubblici, non che per gli atti e scritti privati designati nei capi 3 e 4 della presente legge.

Eguale diritto è dovuto per gli altri atti e scritti privati qualunque, quando se ne voglia far uso.

Sono però eccettuati dalle disposizioni del presente articolo gli atti e scritti fatti in luoghi ed in epoche in cui non era in vigore la legge sul bollo.

Art. 2. Si fa uso di atti e scritti:

1° Quando si presentano in giudizio;

2° Quando se ne fa l'inserzione in un atto pubblico.

Art. 3. Il bollo è di due sorta: ordinario e straordinario.

L'ordinario si applica sulla carta filigranata fabbricata per conto dello Stato.

Lo straordinario s'applica sulla carta presentata dai richiedenti.

Art. 4. La carta fabbricata per conto dello Stato è di protocollo o di commercio.

Art. 5. La carta di protocollo ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 307, e la larghezza di millimetri 425.

Essa viene per cura dell'amministrazione lineata orizzontalmente e verticalmente in ogni facciata, in modo che presenti 25 linee, e vi resti un margine del quarto a destra e di un ottavo a sinistra.

Art. 6. La carta pel commercio è divisa nelle seguenti specie:

Polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via, dell'altezza di millimetri 200, e della larghezza di millimetri 250 per ogni foglio;

Cambiali ed altri effetti negoziabili, dell'altezza di millimetri 108, e della larghezza di millimetri 250 per ogni foglio.

Art. 7. Il diritto di bollo è proporzionale o fisso.

Il proporzionale colpisce le lettere di cambio, i biglietti a ordine ed altri effetti di commercio sì nazionali che esteri, tratti negoziabili o pagabili nello Stato, nonché le scritture private contenenti locazioni per un termine non maggiore di nove anni, ed obbligazioni a pagamento di somme per causa di mutuo, prezzo di cose o ragioni, od assestamento di conti.

Il diritto fisso colpisce tutti gli altri atti e scritti.

Art. 8. Le seconde, terze e quarte delle lettere di cambio saranno soggette al bollo od al visto per bollo senza pagamento di diritto, allora soltanto che la loro presentazione venga fatta congiuntamente ad una dichiarazione spedita in carta bollata da centesimi 50 dal ricevitore del bollo, comprovante la effettuazione di tale pagamento; ovvero insieme alla prima lettera di cambio o ad una delle copie debitamente bollata o vidimata per bollo.

I documenti che si presentano per giustificare l'effettua-

zione di pagamento del diritto proporzionale dovranno essere concordi in ogni parte col duplicata su cui viene richiesta l'apposizione del bollo od il visto per bolle senza pagamento di diritto.

Quando però la prima lettera di cambio e quella per duplicata hanno circolato e sono state negoziate separatamente nello Stato, ciascuna di esse sarà soggetta al diritto di bollo proporzionale.

Art. 9. Il prezzo della carta fabbricata per conto dello Stato è stabilito per ciascun foglio come segue :

Carta di protocollo.

Col bollo a diritto fisso.

Secondo la sua destinazione come in appresso	}	L. 0 50
		» 0 80
		» 1 »
		» 2 »

Col bollo proporzionale.

Scritture di locazione sul prezzo cumulato per gli anni a cui essa si estende, e scritture di obbligazione da oltre le lire 500 alle lire 1000	» 1 »
Da oltre le lire 1000 per ogni migliaio	» 1 »

Carta di commercio.

Col bollo a diritto fisso.

Polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via	» 0 80
--	--------

Col bollo proporzionale.

Cambiali ed altri effetti di commercio sino a lire 500	» 0 25
Id. da oltre le lire 500 alle lire 1000	» 0 50
Id. da oltre le lire 1000 per ogni migliaio	» 0 50

Art. 10. La carta da protocollo col bollo ordinario di una lira è destinata agli atti e provvedimenti indicati ai numeri 35 e 36 dell'articolo 30, i quali cesseranno di essere soggetti alla registrazione ed al pagamento del diritto di sigillo, di cui nella tariffa annessa al regio editto 27 settembre 1822, e nelle regie patenti del 5 aprile 1816, salva la riscossione dell'emolumento sulle sentenze a termini della relativa tariffa.

Art. 11. I diritti di bollo straordinario sono stabiliti per ciascuna foglio come segue :

In ragione della dimensione.

Fino alla dimensione di decimetri :	
quadrati 14	L. 0 50
id. da 14 a 20	» 1 »
id. da 20 a 50	» 2 »
Per ogni maggior dimensione	» 4 »

In ragione delle somme o dei valori.

Cambiali ed altri effetti negoziabili sino a L. 500	» 0 25
da oltre le lire 500 alle lire 1000	» 0 50
da oltre le lire 1000 per ogni migliaio	» 0 50

Sono inoltre stabiliti i seguenti bolli straordinari applicabili nei casi previsti dalla legge :

a	L. » 01
a	» » 03
a	» » 20
a	» 1 »

Art. 12. Nei diritti proporzionali, per la frazione di mille si pagherà come pel mille intero.

Art. 13. I bolli tanto ordinari che straordinari, la loro forma e gli altri distintivi di essi e della carta bollata fabbricata per conto dello Stato saranno determinati con reale decreto da pubblicarsi ed inserirsi negli atti del Governo.

Art. 14. In mancanza di bolli ordinari o straordinari relativi ai diritti proporzionali, si supplirà col visto per bollo.

Art. 15. Non si può eccedere il numero delle linee tracciate a termine dell'articolo 3, o scrivere fuori delle medesime, nè sul margine ivi prescritto.

Art. 16. Nelle copie degli atti pubblici o di qualunque atto o scritto ricevuto od autenticato da notai o da segretari giudiziari od amministrativi, il numero delle sillabe di ogni linea da calcolarsi sul foglio intero non potrà essere maggiore di venti.

Questa disposizione non è applicabile agli atti e scritti riprodotti colla stampa o colla litografia.

Art. 17. Lo spaccio della carta bollata è affidato agli agenti demaniali, e sussidiariamente alle persone autorizzate dal ministro delle finanze, mediante l'aggio o la retribuzione determinata dai regolamenti.

Esso è proibito a qualunque altro.

Art. 18. L'applicazione del bollo straordinario alle carte per legge ammissibili a tale formalità è affidata ad uffizi stabiliti con decreto reale.

Dove non esistono tali uffizi vi si supplirà col visto per bollo, nella forma e colle cautele che verranno prescritte da apposito regolamento.

Art. 19. È proibito di scrivere o di estendere la stampa o litografia sull'impronta del bollo, come pure di far uso di qualunque specie di carta, il cui bollo, filigrana o dimensione, siano in qualsivoglia modo alterati.

Art. 20. È proibito l'uso di carta munita di un bollo inferiore a quello prescritto dalla legge.

È pure proibito l'uso di carta munita di bollo straordinario per gli atti e scritti e contemplati nell'articolo 30.

Art. 21. Un foglio di carta, che ha già servito per un atto o scritto, non può più essere impiegato.

Non si considererà che abbia già servito, semprechè dallo stesso foglio evidentemente risulti che l'atto o scritto fu principiato e non compiuto.

Art. 22. È proibito di fare, sì per l'originale che per copia, due o più atti sul medesimo foglio, salve le eccezioni di cui all'articolo 33.

Art. 23. Nessun giudice od altro ufficiale di giustizia e delle pubbliche amministrazioni potrà dare provvedimenti, procedere a legalizzazioni, vidimazioni, parafrasi ed altri atti qualunque, in dipendenza di una carta, registro, o libro in contravvenzione al bollo.

Quando l'atto o scritto sarà autenticato o sottoscritto dal segretario sarà questi responsabile della contravvenzione.

È pure proibito ai segretari, causidici, notai, archivisti, catastari, arbitri, periti nominati d'uffizio, uscieri, sergenti o messi di agire, o prendere alcuna specie di deliberazione in seguito ad uno scritto o carta qualunque non rivestita della formalità del bollo prescritto, di darvi corso, di farne uso, anche ricevendola soltanto in deposito, o spedirne copia.

Si eccettuano dalle disposizioni di questo articolo i casi di procedimenti criminali, di vidimazioni delle schede testamentarie e loro inserzione nei minutari di materiale descrizione, negli inventari, od in altri atti conservatori.

Art. 24. Sono soggetti al bollo, ancorchè non contengano sottoscrizione od autentica, gli avvisi d'asta o licitazione sì giudiziaria che volontaria, per vendite, affittamenti od appalti

di ogni genere, non che gli originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni, che a termini delle leggi civili e commerciali debbonsi fare nella gazzetta ufficiale, o nei giornali delle divisioni dello Stato.

Art. 25. È proibito agli stampatori o litografi di fare nei loro giornali alcuna delle inserzioni contemplate nell'articolo precedente, senza che l'originale di essa sia esteso sopra carta bollata.

Per l'effetto dell'opportuno controllo, essi dovranno nei primi cinque giorni di ciascun mese presentare al ricevitore od all'insinuatore gli originali delle inserzioni operate nel giornale durante il mese precedente.

Art. 26. È proibito alle Banche, alle società ed agli stabilimenti pubblici, d'incassare o far incassare per loro conto o per conto altrui, anche nel caso che non venga spedita loro veruna quietanza, le somme risultanti dalle cambiali o dagli effetti negoziabili non muniti di bollo, o non vidimati per bollo.

Art. 27. Gli atti e scritti venienti dall'estero, della natura di quelli che nello Stato devono essere fatti in carta bollata, saranno sottoposti al bollo col pagamento dei corrispondenti diritti, prima che se ne faccia uso nello Stato medesimo, sia per produrli avanti un'autorità giudiziaria od amministrativa, od un ufficio qualunque governativo o comunale, sia coll'inserirli in qualche atto pubblico.

Ogni altro atto o scritto veniente dall'estero sarà soltanto sottoposto al bollo quando se ne voglia far uso in giudizio, od inserirlo in atto pubblico.

CAPO II.

Degli atti e scritti che si possono fare su carta libera, salvo ripetizione del diritto di bollo, all'evenienza dei casi.

Art. 28. È permesso l'uso della carta libera:

1° Per le copie od estratti delle sentenze od altri atti giudiziari, e degli instrumenti, atti e scritti qualunque, ad uso del fisco, delle autorità e degli uffiziali pubblici nell'interesse dello Stato, purchè in esse copie od estratti si faccia menzione della loro destinazione;

2° Per tutti gli atti, sentenze ed ordinanze, sì per originale che per copia, delle cause nell'interesse immediato dello Stato, di quelle promosse dal Ministero pubblico e di quelle nell'interesse delle persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri;

3° Per gli originali e per le copie da intimarsi delle sentenze di condanna nei procedimenti penali, nonchè per gli scritti a difesa degli imputati, se detenuti, sebbene non ammessi al beneficio dei poveri.

Salva per gli atti indicati ai numeri 2 e 3 la ripetizione dei diritti di bollo nei casi previsti dall'articolo seguente.

Art. 29. Terminate le cause ed i procedimenti, e semprechè le sentenze ed ordinanze abbiano fatto transito in cosa giudicata, si farà il computo dei fogli di carta libera impiegati nelle cause e nei procedimenti accennati ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, e l'importare dei corrispondenti diritti di bollo sarà pagato dalle parti avversarie e dagli imputati condannati nelle spese.

Questo rimborso non avrà luogo pel diritto di bollo delle ingiunzioni non eccedenti le lire 20 che si rilasciano dai contabili contro i contribuenti e debitori dello Stato.

Tuttavolta che il povero venga a conseguire una somma eccedente il triplo dei diritti di bollo e di emolumento per gli atti fatti nel suo interesse, sia per sentenza che per tran-

sazione, anche nel caso di compensa delle spese, dovrà pagare i diritti di bollo per gli atti anzidetti.

Trattandosi di procedimenti in materia penale, i diritti di bollo, di cui al n° 3 dell'articolo 28, saranno compresi dai segretari nella parcella delle altre spese ripetibili dai condannati.

CAPO III.

Dell'impiego della carta filigranata col bollo ordinario.

Art. 30. È obbligatorio l'uso della carta filigranata col bollo ordinario per i seguenti atti e scritti, salve le eccezioni di cui agli articoli 31 e 32:

Carta da protocollo a centesimi 50:

1° Gli atti sì per originale che per copia delle cause di competenza dei giudici di mandamento, escluse le copie delle sentenze ed ordinanze definitive;

2° Gli atti di volontaria giurisdizione avanti i giudici di mandamento e le loro copie;

3° Le copie degli arbitramenti, delle consegne e delle denunce in materia barracellare, di cui nella legge 22 maggio 1853;

4° Le rubriche dei registri giudiziari soggetti al bollo;

5° Le copie di tutti gli atti, i di cui originali non siano ritenuti dai notai o segretari, o depositati in archivi pubblici;

6° Gli ordinati e le deliberazioni delle comunità, provincie e divisioni, e quelli di tutti gli altri corpi amministrati;

7° I mandati di pagamento, spediti dalle stesse amministrazioni per somme eccedenti le lire 20;

8° Le copie od estratti dei libri parrocchiali e dello stato civile;

9° I certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili scritti, spediti dalle autorità, dalle amministrazioni e dai pubblici uffizi;

10. Gli estratti dei registri, certificati e permesso qualunque, rilasciati ai privati dalle autorità di pubblica sicurezza;

11. Gli estratti dei libri, registri e scritti qualunque rilasciati ed autenticati da qualsiasi pubblico uffiziale;

12. Le dichiarazioni e scritture d'abbuonamento delle gabelle o dei dazi;

13. Le oblazioni per componimento delle contravvenzioni alle leggi fiscali e le loro copie;

14. Gli avvisi e gli originali delle notificazioni e pubblicazioni contemplati all'articolo 24;

15. Gli originali degli atti pubblici e di qualunque altro scritto ricevuto od autenticato da notai e segretari giudiziari od amministrativi, escluse le procure alle liti, di cui al n° 37 del presente articolo;

16. I registri delle ricevute dei diritti d'insinuazione;

17. Le rubriche dei minutarî notarili;

18. I contratti di noleggîo, le fedi di mercanzie imbarcate, i manifesti, le dichiarazioni d'avarie ed ogni altra scrittura obbligatoria concernente il traffico marittimo;

19. Le copie, estratti e note che si rilasciano dagli agenti di cambio e dai sensali per provare le contrattazioni commerciali;

20. Le scritture di società e loro estratti;

21. Le dichiarazioni di continuazione o di scioglimento delle società, i recessi dei soci ed ogni nuova stipulazione o cangiamento qualunque della ragione sociale;

22. Le locazioni e le obbligazioni per pagamento di somme di danaro a causa di mutuo, prezzo di cose o ragioni od assestamento di conti sino a lire 500;

23. Le quitanze o liberazioni di somme o valori eccedenti

e lire 20 quando si riferiscono ad obbligazioni portate da atti pubblici o da scritture private;

24. Le obbligazioni per servizio personale;

25. Le schede di testamenti segreti e le note testamentarie;

26. Le scritture di vendite di mobili e di cessione di crediti, o contenenti altri contratti non soggetti al diritto proporzionale;

27. Le note d'iscrizioni ipotecarie.

Carta da *protocollo* a centesimi 80:

28. Le copie degli atti pubblici notarili non aventi forma esecutoria;

29. Le copie delle sentenze ed ordinanze in materia penale, spedite a richiesta della parte civile, dei privati o degli imputati non ammessi al beneficio dei poveri;

30. Le copie delle sentenze ed ordinanze definitive in materia civile, anche spedite in forma esecutoria, proferite dai giudici di mandamento;

31. Le copie degli atti, titoli e documenti depositati negli archivi dello Stato, notarili ed in quelli delle amministrazioni dei comuni e degli altri corpi morali;

32. Le copie dei decreti o verbali d'espropriazione per utilità pubblica.

Carta da *protocollo* a lire 1:

33. Gli originali e le copie di tutti gli atti e provvedimenti che occorrono nei procedimenti giuridici in materia civile, commerciale, di contenzioso amministrativo, e di giurisdizione volontaria davanti ai tribunali provinciali e di commercio, ai Consigli d'intendenza, ai magistrati d'Appello, della Camera dei conti e di Cassazione; come pur quelli in materia penale riflettenti la parte civile, non che gli atti o scritti a difesa degli imputati non detenuti e non ammessi al beneficio dei poveri, firmati da qualsivoglia giudice, arbitro, segretario, causidico, usciere o notaio commesso, incominciando dall'atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause od all'esecuzione dei provvedimenti anzidetti;

34. Gli originali e le copie degli atti fatti avanti ai giudici di mandamento per commissione o delegazione d'un tribunale superiore, e di quelli che, a termini delle leggi di procedura civile, possono i detti giudici fare per oggetti eccedenti i limiti della loro giurisdizione;

35. Le procure alle liti, escluse quelle per comparire davanti ai giudici di mandamento.

Carta da *protocollo* a lire 2:

36. Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze e degli atti contrattuali, contemplate dalla legge sulla procedura civile, eccettuate quelle dei giudici di mandamento.

Carta da *protocollo* col diritto di bollo proporzionale, in ragione di somma;

37. Le scritture private portanti affittamenti sul prezzo cumulato da tutti gli anni, od obbligazioni a pagamento di somme eccedenti le lire 500 per causa di mutuo, prezzo di cose o ragioni, od assestamento di conti:

Sino a lire 1000. L. 4 »

Al disopra di lire 1000 per ogni migliaio . . . » 1 »

Qualora le anzidette scritture si facciano in più originali, il diritto proporzionale non sarà pagato che per uno d'essi, purchè si dichiarino negli altri originali estesi sopra carta ordinaria da centesimi 50, quale sia il ritentore di quello che porta il bollo proporzionale.

L'articolo 41 di questa legge è applicabile al ritentore della scrittura portante il bollo proporzionale, il quale, in caso di non fatta presentazione dovrà pagare il diritto proporzionale e la incorsa pena pecuniaria.

Quando le dette scritture non possano contenersi in un foglio solo di carta munito del bollo a diritto proporzionale, il primo foglio soltanto sarà soggetto al diritto medesimo e per i fogli intercalari si farà uso della carta bollata da protocollo a centesimi 50.

Nel caso che tali scritture venissero sottoposte al diritto d'insinuazione, sarà nell'esazione del medesimo fatta deduzione del diritto di bollo proporzionale pagato in eccedenza del diritto fisso di centesimi 50, stabilito per la carta da protocollo.

CAPO IV.

Degli atti e scritti soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario o visto per bollo.

Art. 31. Sono soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario o visto per bollo i seguenti atti e scritti prima di essere autenticati colla firma, la quale non potrà cancellarsi, nè in altro modo alterarsi.

Col diritto in ragione della dimensione della carta, cioè:

fino a decimetri quadrati 14	L. 0 50
da 14 a 20	» 1 »
da 20 a 30	» 2 »
per ogni maggior dimensione	» 4 »

1° I piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degl'ingegneri, architetti, misuratori e periti;

2° Le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori;

Col diritto fisso qualunque sia la dimensione della carta, cioè:

di lire 1 60;

3° Gli stampati per passaporti all'estero;

di lire 1;

4° Le patenti per gli esercenti professioni, arti liberali, industria o commercio;

di centesimi 80;

5° Gli stampati per passaporti nell'interno;

6° Le polizze di carico, le lettere di vettura, ed i fogli di via;

di centesimi 50;

7° I ricorsi, per domande od opposizioni, che si presentano ai Ministeri, ai pubblici uffici ed alle amministrazioni dei comuni od altri corpi morali;

8° I registri delle produzioni, i registri o fogli d'udienza, ed i repertorii che per legge sono obbligati di tenere i segretari dell'ordine giudiziario, i notai, agenti di cambio, sensali, usciere ed altri pubblici ufficiali per gli atti dipendenti dal loro Ministero;

9° I registri degli arbitramenti, delle consegne e delle denunce in materia barraccellare, di cui al numero 3 dell'articolo 30;

10. I bilanci attivi e passivi delle comunità, provincie, divisioni e corpi morali;

11. I conti degli esattori od altri contabili delle amministrazioni e dei corpi anzidetti;

12. I ruoli delle contribuzioni comunali e provinciali;

13. I ruoli delle comandate per lavori stradali, od altre opere comunali o consortili;

14. I libri di catasto e di trasporto;

15. I registri dei comuni destinati all'esercizio delle gabelle o dei dazi, e quelli di dogana portanti sottomissione con cauzione per depositi fittizi;

Le bolle di dogana a cauzione, ed i certificati di scarico triplici;

Quando questi registri saranno formati a madre e figlia, il diritto sarà dovuto per ogni bolletta staccata.

16. I registri degli uffici delle ipoteche, cioè il registro d'ordine, quello delle iscrizioni e quello delle trascrizioni ;

17. I ruoli d'equipaggio dei bastimenti ;

18. I registri che in forza delle leggi sono obbligati di tenere i proprietari od imprese di diligenze, velociferi ed altre vetture pubbliche, non che i proprietari, o le società di strade ferrate per la consegna dei viaggiatori e delle merci ;

19. I registri degli albergatori, dei locandieri ed altri, che a termini delle leggi sono obbligati di tenere per descrivervi le persone a cui somministrano alloggio ;

20. Gli atti di cui all'articolo 18 della legge del 30 giugno 1853 ;

La carta per le consegne delle successioni :
di centesimi 20 ;

21. I libri o registri di commercio, che debbono tenere i banchieri, commercianti, armatori, spedizionieri, commissionari, agenti di cambio, sensali e le società qualunque di commercio ;

22. Le cedole e le obbligazioni dello Stato ;

23. Le bolle dei registri di dogana per pagamento dei diritti d'entrata o d'uscita, quando il loro ammontare eccede le lire 3 ;

24. Le bolle dei registri di dogana per pagamento dei diritti di transito e d'ostellaggio ;

25. Le bolle a pagamento dei registri delle gabelle esercitate dai comuni ;

di centesimi 05 ;

26. Le bolle dei registri di dogana per pagamento dei diritti d'entrata o d'uscita, quando il loro ammontare non eccede le lire 3 ;

27. Le bolle senza pagamento di dogana per servizio sì di terra che di mare, e quelle pure senza pagamento per servizio delle gabelle esercitate dai comuni ;

28. Le bolle d'ogni specie per servizio dei dazi comunali tenuti in economia od appaltati ;

29. Le bolle dei pesi pubblici a chiunque appartengano ;
di centesimi 1 ;

30. I giornali, gazette ed altri fogli periodici politici provenienti dall'estero ed i loro supplementi ;

Col diritto di bollo proporzionale.

31. Le cambiali od altri effetti di commercio sino a lire 500 di Centesimi 25

da oltre le lire 500 alle lire 1000 » 50

da oltre le lire 1000 per ogni migliaio » 50

Le scritture contenenti affittamenti od obbligazioni di cui al n° 37 dell'articolo 30 ;

Sino a lire 1000 L. 1

Al disopra di lire 1000 per ogni migliaio » 1

CAPO V.

Degli atti e scritti che si possono fare in carta libera, ma che debbono essere bollati prima di farne uso.

Art. 32. Sono soggetti al bollo nei soli casi di presentazione in giudizio, o d'inserzione in qualche atto pubblico :

Col pagamento del diritto stabilito all'articolo 14, in ragione della dimensione della carta :

1° Gli atti e scritti dei poteri legislativi dello Stato, e le petizioni ai medesimi ;

2° Gli atti e scritti concernenti le elezioni politiche e quelle divisionali, provinciali e comunali ;

3° Gli scritti riguardanti esclusivamente il servizio della milizia nazionale ed il servizio militare sì di terra che di mare ;

4° I registri, atti, scritti e carte nell'interesse esclusivo dello Stato ;

5° Gli avvisi e le quitanze pel pagamento delle contribuzioni dirette ed indirette, delle pene pecuniarie, e delle spese di giustizia ;

6° I conti della gestione dei contabili, ristrettivamente all'introito ed all'uscita dei fondi appartenenti allo Stato ;

7° I mandati di pagamento spediti a favore degli impiegati pensionati o creditori dello Stato e le relative quitanze ;

8° Tutti gli atti in materia penale, salvo per le sentenze di condanna il disposto dagli articoli 28 e 29 della presente legge ;

9° Le deliberazioni ed i registri delle amministrazioni, dei comuni e degli altri corpi morali, unicamente relativi al loro interno servizio, e le loro copie ed estratti ;

10. I mandamenti di pagamento, anche collettivi, per somme non eccedenti le lire 20 per ciascun creditore, purchè esse non formino parte di somma maggiore ;

11. Le obbligazioni e le quitanze per somme o valori non eccedenti le lire 20, con che non formino parte di somma maggiore ;

12. Le quitanze per qualunque maggior somma non derivanti da obbligazioni portate da atti pubblici o da scritture private, purchè siavi indicata l'origine del debito ;

13. Le lettere e biglietti di corrispondenza, purchè non contengano obbligazioni o liberazioni di somme o valori eccedenti le lire 20.

Quando tali lettere e biglietti abbiano luogo fra commercianti, potranno contenere obbligazioni o liberazioni di somme o valori eccedenti le lire 20, ed il diritto dovuto sarà quello rispettivamente stabilito ai numeri 24, 25 e 37 dell'articolo 30 ;

14. Le aggiunte delle cambiali, od altri effetti negoziabili per le girate e negoziazioni ;

15. Il registro copia lettere dei negozianti ;

16. I passaporti spediti agl'indigenti, od ai giornalieri, i certificati o fedi di povertà, gli estratti dei libri parrocchiali o dello stato civile spediti a favore di persone povere, con che in tutti i predetti documenti si faccia risultare della condizione delle persone ;

17. I certificati che debbono produrre i pensionati dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degl'istituti di beneficenza pel conseguimento delle loro pensioni, semprechè queste non eccedano l'annua somma di lire 500 ;

18. I certificati e documenti che a tenore dei regolamenti sulla leva militare occorre agl'inscritti di presentare per ottenere l'esenzione o la dispensa dal servizio militare, con che nei suddetti recapiti sia fatta menzione dell'uso a cui sono destinati ;

19. I ruoli di spedizione delle cause tenuti dai segretari giudiziari ;

20. I registri d'introito e di spesa delle segreterie giudiziarie, ed i relativi conti ;

21. I conti di tutela contemplati dall'articolo 346 del Codice civile ;

22. I libretti rilasciati ai consegnanti e gli analoghi registri di contabilità, anche a matrice, tenuti dai Monti di pietà e dalle Casse di risparmio amministrate dai comuni o dai corpi morali con approvazione del Governo, come pure gli atti o verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno ;

23. I vaglia o mandati postali spediti dall'amministrazione delle poste, e pagabili sulle casse di detta amministrazione;

24. Le bolle di dogana a cauzione ed i certificati di scarico semplici, nonchè le bolle di circolazione nell'estremo miriametro delle frontiere di terra;

25. E generalmente tutti gli atti, avvisi e scritti non contemplati nei capi III e IV;

26. Saranno soggette al bollo mediante centesimi cinque caduna (facendone uso) le ricette spedite dai medici, dai chirurghi, o da altre persone autorizzate ad esercire l'arte salutare.

CAPO VI.

Degli atti e scritti che possono farsi gli uni di seguito agli altri.

Art. 33. Si possono scrivere sopra lo stesso foglio gli uni di seguito agli altri:

1° Gli inventari, i verbali di apposizione e di levata di sigilli, quelli d'incanto coi successivi deliberamenti, le testimoniali di stato, estimi ed altri atti che non possono terminarsi in una sola vacazione;

2° Le quitanze di somme in conto di un solo e medesimo credito portate da scritture private di obbligazione o d'affittamento e dei loro interessi ed annualità, ancorchè estese a piedi del titolo di credito;

3° Le quitanze di somme in conto od in saldo di un solo e medesimo credito portato da atto pubblico, da sentenza od ordinanza, e dei loro interessi ed annualità, purchè sieno fatte separatamente dal titolo di credito;

4° Le girate e quitanze che si appongono sotto le lettere di cambio ed altri effetti negoziabili, sotto le lettere di vettura, polizze di carico, ed ordini di pagamento;

5° Le quitanze sui mandati collettivi spediti sui fondi comunali e provinciali, o dai corpi morali regolati dalle leggi del 24 dicembre 1836 e 1° marzo 1850;

6° I ruoli d'equipaggio dei bastimenti e dei passeggeri;

7° I certificati d'iscrizione sotto le note ipotecarie; quelli di trascrizione alle ipoteche sotto le copie dei titoli di alienazione; il doppio delle note per iscrizioni ipotecarie, o per le loro rinnovazioni sotto le copie del titolo di credito; gli stati delle iscrizioni ipotecarie, le aggiunte o variazioni ai medesimi;

8° Le ricevute dei dritti d'insinuazione spedite ai notai sugli appositi registri;

9° Le rubriche dei minutari notarili;

10. Le relazioni di pubblicazione degli ordinati, conti d'amministrazione, ruoli ed altri atti che per legge devono essere pubblicati, ed i certificati delle fatte o non fatte opposizioni, col successivo decreto dell'autorità competente;

11. Le cose da registrarsi nei libri soggetti al bollo;

12. Gli atti d'istruttoria delle cause e quegli altri che, a termini delle leggi di procedura civile e del Codice di commercio, si possono fare gli uni di seguito agli altri;

13. Le deliberazioni delle pubbliche amministrazioni per oggetti diversi, purchè prese in una medesima seduta;

14. I pareri, conclusioni e decreti sopra ricorsi in materia di giudiziaria che amministrativa.

CAPO VII.

Del procedimento e delle pene.

Art. 34. Le contravvenzioni alla presente legge si faranno risultare con apposito verbale, ed al medesimo saranno uniti

gli atti, scritti o registri in contravvenzione, a meno che i contravventori paghino immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniarie ed i diritti di bollo, nel qual caso si prescindere dalla redazione del verbale.

Art. 35. Sarà in facoltà ai contravventori di ritirare detti atti, scritti e registri purchè paghino le pene pecuniarie ed i diritti di bollo immediatamente, ma con riserva.

In questo caso se ne farà constare dal verbale, si paraferanno le carte, e si farà luogo al procedimento.

Sarà il contravventore obbligato di presentare a sua diligenza al giudice competente prima della prolazione della sentenza le carte ritirate; non presentandole, o se fossero alterate, si avranno per giustificati i fatti risultanti dal verbale.

Art. 36. Anche dopo l'istanza fiscale saranno ammessi i contravventori al pagamento delle pene pecuniarie e dei diritti di bollo. In questo caso facendosi fede al pubblico Ministero di tale pagamento e delle spese, non si farà più luogo ad ulteriore procedimento.

Art. 37. Nel caso di rifiuto per parte dei contravventori al pagamento delle somme dovute, il verbale di contravvenzione viene trasmesso al direttore demaniale del circolo affinchè promuova l'occorrente procedimento in conformità delle leggi.

Art. 38. Per le contravvenzioni in materia di bollo non si fa luogo a componimento in via d'oblazione.

Art. 39. Gli impiegati ed agenti del demanio, delle contribuzioni dirette, della sicurezza pubblica e delle dogane e gabelle sono incaricati, nella sfera delle loro attribuzioni, di curare il puntuale esequimento di questa legge.

Dovranno quindi gli ufficiali di pubblica sicurezza ai quali è dato l'incarico di vidimare i fogli di via e le lettere di vettura, di cui a termini delle leggi e dei regolamenti in vigore debbono essere muniti i conduttori di vetture pubbliche, rilevare le occorse contravvenzioni ogniqualevolta non sieno loro presentati i suddetti recapiti, o questi non sieno estesi sopra carta bollata od altrimenti siano fatti contro il disposto della presente legge.

Gli impiegati e preposti delle dogane e gabelle non potranno rilasciare, vidimare o dar corso a veruna bolla od altro recapito concernente i carichi di merci quali, a termini delle leggi, debbono essere accompagnati da polizze di carico, o lettere di vettura, ove non risulti loro che tali polizze o lettere sieno estese sulla carta bollata per le medesime stabilite, ovvero munite del bollo straordinario.

Saranno però tenuti di spedire prontamente le bolle e di dare libero corso alle merci, nonostante la mancanza o l'irregolarità delle polizze o lettere di vettura, purchè venga contemporaneamente pagato all'ufficio della dogana di frontiera, cioè, se le merci provengono dall'estero, il semplice dritto di bollo dovuto per dette polizze o lettere di vettura, e se provengono dall'interno, oltre tale diritto, anche l'ammenda incorsa.

Sono considerati in contravvenzione alla legge sul bollo:

I fogli di via e le lettere di vettura impiegate per più d'una condotta;

Le polizze di carico e le lettere di vettura quando, contrariamente al disposto dalle leggi di dogana e del commercio, contengono la descrizione di merci ed oggetti diretti a più di un destinatario.

Art. 40. Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, sarà sempre dovuto il diritto di bollo, od il supplemento di esso se trattasi di contravvenzione per uso di carta con bollo inferiore.

Art. 41. I diritti di bollo e le pene pecuniarie per le contravvenzioni a questa legge sono dovuti solidariamente:

- Dai sottoscrittori per le scritture sinallagmatiche;
- Dai debitori e creditori per le obbligazioni e liberazioni;
- I soci sono pure solidali per i diritti e le pene dovute dalla società.

Art. 42. S'incorrono fante pene pecuniarie quanti sono gli atti, titoli, scritture e registri in contravvenzione, benchè una stessa persona li abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso, o siano stati presentati in giudizio con una sola cedola, ovvero depositati od inseriti in un solo atto.

Si incorrono del pari tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni dipendenti da un medesimo atto o scritto.

Art. 43. I negozianti, tipografi, litografi, albergatori, locandieri, pesatori e generalmente tutti coloro che devono tenere libri e registri bollati, nonchè i notai, segretari, causidici e qualunque funzionario od amministratore pubblico, saranno tenuti di presentare e dare visione dei libri, registri, minutari, atti, scritti e carte agli agenti del Governo che questi loro indicheranno.

Occorrendo il caso di visita a domicilio per sospetto di ritenzione di carta bollata, filigrane o bolli falsificati, vi assisterà il giudice del mandamento od il suo luogotenente, od in difetto il sindaco o vice-sindaco.

Art. 44. Per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge incorreranno nelle seguenti pene:

1° Di lire 50 i giudici od altri ufficiali di giustizia e delle pubbliche amministrazioni, non che gli insinuatori, gli archivisti, i notai e tutti coloro che contravvenissero all'articolo 43;

2° Di lire 40 i segretari, causidici, catastari, stampatori e litografi;

3° Di lire 20 gli uscieri;

4° Di lire 10 i servienti o messi ed i pubblicatori di avvisi;

5° Del 10 per cento sulla somma o sul valore delle locazioni ed obbligazioni eccedenti le lire 500, e sulle cambiali od altri effetti di commercio qualunque ne sia l'ammontare, le società, banche, stabilimenti, negozianti o privati;

Riguardo alla carta soggetta al diritto di bollo graduale, se la contravvenzione deriva dall'impiego di una carta munita d'un bollo portante un dritto inferiore a quello che in ragione di somma sarebbe dovuto, la pena pecuniaria verrà limitata alla somma per la quale il diritto di bollo non sarà stato pagato;

6° Di lire 50 i distributori di carta bollata non autorizzati;

7° Di lire 100 i medesimi distributori in caso di recidiva, oltre la perdita della carta bollata in ambi i casi;

8° Di lire 25 qualunque altro contravventore.

Art. 45. L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Non ostante tale prescrizione non si potrà far uso dei relativi atti soggetti al diritto di bollo senza il pagamento del medesimo e delle pene pecuniarie incorse, salvo dopo decorsa la prescrizione d'anni 30; trascorso questo termine si pagherà soltanto il diritto di bollo.

Per le contravvenzioni anteriori alla presente legge si osserverà il disposto dell'articolo 157 del Codice penale.

Art. 46. Colui che avrà contraffatto le filigrane od i bolli prescritti dalla presente legge, od avrà scientemente fatto uso delle filigrane o bolli contraffatti, sarà punito colla reclusione.

Sarà punito colla stessa pena chiunque essendosi procurato

le vere filigrane ed i veri bolli ne avrà fatto uso a danno dello Stato.

Art. 47. Chi scientemente avrà fatto smercio della carta di cui all'articolo precedente, sarà punito col carcere e potrà anche esserlo colla reclusione, secondo la gravità dei casi.

Sarà punito col carcere chi avrà scientemente fatto uso di tal carta.

Art. 48. Sarà punito col carcere chi scientemente avrà ritenuto in casa le filigrane o bolli contraffatti o le macchine destinate a fabbricarli.

Chi avrà scientemente ritenuto in casa la carta fabbricata od improntata con tali filigrane o bolli sarà punito, secondo la gravità dei casi, con multa o col carcere.

Disposizione eccezionale.

Art. 49. Le istituzioni di credito autorizzate ad emettere biglietti di circolazione saranno esenti per questi dai diritti di bollo, ma pagheranno annualmente una tassa di cinquanta centesimi per ogni lire 1000 della loro circolazione, media ragguagliata sopra quella dell'anno precedente.

Questo sborso si farà per semestre.

Disposizione generale.

Art. 50. Sono abrogati il regio editto 5 marzo 1836, e le regie patenti del 16 marzo 1839, come pure le disposizioni della legge 22 giugno 1850, in quanto sono contrarie alla presente legge.

Andrà questa in vigore contemporaneamente al Codice di procedura civile.

Fino a tale epoca continueranno ad osservarsi la legge del 22 giugno 1850 e le altre leggi sul bollo attualmente vigenti.

Le consegne delle successioni continueranno a farsi in carta munita del bollo straordinario col diritto di centesimi 40 cadun foglio, qualunque sia la dimensione.

Relazione fatta al Senato l'8 luglio 1854 dalla Commissione permanente di finanze; Marioni, relatore.

SIGNORI! — L'imposta della carta bollata, come è noto, esiste fra noi da quasi due secoli, e per la di lei natura meno sensibile e di facile eseguitamento soggiacque più particolarmente negli ultimi anni a diverse modificazioni, sempre con aumento di prodotto; era questo nel 1835 di lire 1,673,559, e riordinato il balzello con reale editto del 5 marzo 1836 oltrepassò per più anni la media di due milioni, sinchè essendosi colla legge del 22 giugno 1850 accresciuto di un terzo il prezzo della carta bollata ed i diritti per l'applicazione del bollo straordinario, o visto per bollo, e date varie disposizioni segnatamente riguardo all'uso della carta con bollo per gli affari di commercio e per le scritture private portanti obbligazioni di pagare somme di danaro, la riscossione escese nel 1850 a lire 2,850,814 17; nel 1851 a 3,643 850 67; nel 1852 a 4,061,378 26, e nel 1853 a 3,993.159 54, compreso quanto ai tre ultimi anni quella della Sardegna.

Penoso ufficio è ora quello della vostra Commissione di dovervi proporre l'approvazione di un progetto di nuovo accrescimento di tale tributo, reso pur troppo non solo necessario, ma indispensabile per la triste condizione in cui trovansi le finanze, nè fa mestieri dimostrarlo. Fosse questo almeno l'ultimo dei balzelli che in meno d'un lustro si sono creati od aumentati per giungere una volta al pareggio dell'attivo col

passivo che è nel desiderio e nell'ansietà di tutti, ma poco lice sperarlo, se circostanze migliori non ci recano grosse economie. Allo aprirsi delle Sessioni legislative, e nel presentarsi al Parlamento gli annuali bilanci, spesso ci fanno concepire dolci lusinghe; ben presto però esse si dileguano e divengono illusioni, mentre maggiori e più gravi spese, oltre quelle portate in bilancio, accrescono anzi il passivo senza che vi corrisponda l'attivo.

Le basi del nuovo progetto di legge che viene sottoposto all'approvazione del Senato, molto non si scostano dalle precedenti, nè ci estenderemo lungamente nel farne l'analisi massime dopo l'ampia esposizione dei motivi che accompagnava in altro recinto la presentazione della legge, e la elaborata relazione che ne rendeva facile la discussione e sollecita l'approvazione che ci furono entrambe distribuite, sembrando alla vostra Commissione poter bastare brevi cenni sui punti principali che offrono notabili variazioni o possono essere meritevoli di particolare attenzione.

Com'è naturale, la prima e più essenziale variazione che presenta il nuovo progetto consiste nell'aumento del prezzo dei bolli; si riducono poi le diverse qualità di carta, a riserva di quella di commercio, ad una sola, quella di protocollo, dandosi coll'ampiezza di essa qualche compenso all'aumento di prezzo.

Soppresse tre qualità di carta, cioè quella da processo e da tabellone a centesimi 40, ed i mezzi fogli a centesimi 20, viene fissato a centesimi 50 il prezzo di ogni foglio della carta di uso più comune; a centesimi 80 quella per le copie degli atti notarili, sentenze in materie penali ed ordinanze dei giudici di mandamento, degli atti e documenti depositati negli archivi, e decreti o verbali di espropriazione per utilità pubblica; a lire 1 per gli atti giuridici davanti ai tribunali e magistrati in luogo dei diritti di registrazione che ne incagliavano sovente il corso (sistema già adottato con buon successo per le comparizioni, colle regie patenti 16 marzo 1839), per quelli seguiti per delegazione avanti i giudici di mandamento, e per le procure alle liti, escluse quelle per comparire innanzi ai giudici anzidetti; a lire 2 per le copie in forma esecutoria degli atti contrattuali e delle sentenze (eccezzuate quelle dei giudici di mandamento), queste esimendo dal pagamento del diritto di sigillo.

Si assoggettano al bollo proporzionale di lire 1 per mille, come già si pratica per le scritture private di obbligazione a pagamento di somme eccedenti le lire 500 a causa di mutuo, quelle portanti affittamenti sul prezzo cumulato di tutti gli anni, deducendosi però detto maggior diritto proporzionale da quello d'insinuazione nel caso in cui le suaccennate scritture venissero sottoposte a tale formalità.

Si aumenta il prezzo del bollo straordinario o *visto* per bollo in ragione della dimensione della carta per piani, tipi, disegni e simili degli ingegneri, architetti e periti, e per le liquidazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori, essendo il massimo dalle lire 1 60 ora percetto portato alle lire 4. E qui nel fare parola del bollo straordinario accade di avvertire che si crede essere seguito un errore di copia riguardo al bollo delle cedole ed obbligazioni dello Stato, di cui al numero 22 dell'articolo 51, che a tenore del voto emesso dalla Camera elettiva dovrebbe essere di centesimi 50 ed iscritto dopo il numero 20.

Si prescrive il lineamento orizzontale e verticale della carta di protocollo colla fissazione delle linee per ogni facciata, e del margine rispettivo, il che gioverà a facilitare la scritturazione ed a renderne più chiara la lettura.

Si abolisce la carta a debito che autorizza l'uso della carta

libera per tutti gli atti originali, copie od estratti pel fisco, autorità ed ufficiali pubblici nell'interesse dello Stato, purchè vi si faccia menzione della loro destinazione, non che per le cause promosse dal pubblico Ministero o che sono nell'interesse immediato dello Stato ed in quello di persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri, per gli originali e copie di sentenze di condanna da intimarsi nei procedimenti criminali, e per gli scritti a difesa degli imputati se detenuti, salva in determinati casi la ripetizione dei diritti di bollo.

Si fa facoltà ai contravventori alla legge di pagare la multa anche prima della condanna per evitare maggiori spese, e di potere, ciò eseguendo, subito ritirare le carte sequestrate.

Finalmente presenta il progetto una enumerazione chiara ed esatta di tutti gli atti pubblici e privati soggetti al bollo, di quelli che possono farsi gli uni a seguito degli altri, con indicazione altresì degli scritti che possono essere fatti in carta libera, ma che debbono essere bollati per farne uso, cioè presentandoli in giudizio od inserendoli in atti pubblici: e così viene meglio assicurato l'interesse delle finanze e si facilita l'eseguimento della nuova legge da attivarsi contemporaneamente al Codice di procedura civile a quale epoca potrà essere compiutamente applicata.

Per le premesse considerazioni e più ancora perchè, giova il ripeterlo, gli urgenti bisogni delle finanze giustificano la necessità dell'aumento dei diritti di bollo che non sono sproporzionati alla natura ed all'importanza degli atti scritti che vi sono soggetti, unanime la vostra Commissione vi propone l'adozione pura e semplice della legge facendo voti acciò essa chiuda la serie delle imposte nuovamente introdotte e tanto sensibilmente aumentate.

Riforma dei diritti d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario.

Progetto di legge presentato alla Camera il 13 gennaio 1854 dal presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour).

SIGNORI! — Le fasce d'insinuazione, di carta bollata e di successioni dovendo, a termini delle rispettive leggi 22 giugno 1850 e 17 giugno 1851, cessare col giorno 31 dicembre 1854, corre obbligo al ministro delle finanze di preparare gli occorrenti progetti di leggi, onde all'epoca anzi accennata non abbiano a mancare all'erario pubblico i mezzi necessari per far fronte ai carichi dello Stato.

Essendo poi generalmente sentito il bisogno di riformare le diverse tariffe concernenti l'amministrazione dell'insinuazione e demanio con ridurle a maggior semplicità ed unire insieme quelle che riflettono i diritti d'insinuazione, di successione e di emolumento, si erede opportuno di praticare siffatta riunione dei tre rami di finanza, siccome quelli che hanno una stretta relazione tra essi e sono dominati da un medesimo principio consistente nel colpire di tassa le mutazioni di proprietà stabili o mobili che si operano sia per contratto, sia per successione, sia per sentenza dei tribunali.

Il coordinamento delle tre fasce in discorso, cui verrebbero anche conservate le rispettive denominazioni, venne combinato in questo senso che il complessivo progetto dovesse nelle sue disposizioni generali contenere le disposizioni comuni a tutte, e comprendere quindi in altrettanti

titoli separati le disposizioni speciali per ciascun ramo, col rinvio alla rispettiva tariffa.

Richiedendo l'ordine e la chiarezza, che questo progetto, almeno nei punti principali, sia esaminato partitamente per ciascun ramo di prodotto, converrà in primo luogo discorrere di quello che riguarda l'insinuazione degli atti.

Due sole qualità di diritti sono state conservate: il proporzionale ed il fisso; e sonosi quindi eliminati il diritto fisso graduale e quello di tabellone; l'uno perchè del tutto eccezionale e contrario all'uguaglianza del contributo, l'altro perchè non più rispondente al primitivo suo scopo.

La quotità del diritto proporzionale per le traslazioni di beni immobili è stata portata a lire 5 per cento, e per le altre mutazioni o convenzioni in ragione della metà, del quarto e dell'ottavo di tale maggior diritto, secondo le proporzioni adottate nella tariffa del 1816.

Nel fissare la quotità del diritto proporzionale d'insinuazione a lire 5 per cento si ebbe in mira di comprendere in esso il diritto che, a termini del § 2 della tabella annessa al regio editto 16 luglio 1822, è dovuto per la trascrizione ipotecaria degli atti traslativi di proprietà; per modo che quest'ultima formalità, venendo richiesta, abbia quindi innanzi ad eseguirsi senza pagamento d'altro diritto, tranne quello relativo al bollo dei registri ed al diritto d'ufficio dovuto al conservatore.

Ove si rifletta che l'attuale diritto proporzionale d'insinuazione degli atti traslativi di proprietà immobiliare rileva già a lire 5 60 per cento, pare non si presenti eccessivamente gravoso l'aumento allo stesso diritto di lire 1 40 per cento che si propone onde trovare un compenso alla perdita dei diritti che verrebbero soppressi, quali sono il diritto fisso graduale, quello di tabellone e quello di trascrizione ipotecaria attualmente stabilito in centesimi 50 per ogni 100 lire.

I diritti fissi sono stati in parte conservati nei limiti delle tariffe attualmente in vigore, tranne alcuni lievissimi aumenti che si credettero opportuni per togliere le frazioni di lire; in altra parte poi vennero più o meno aumentati in ragione della natura degli atti riflettenti la classe più o meno doviziosa dei cittadini.

Gli atti di divisione, per esempio, i quali, considerati come semplicemente assegnativi, non sono suscettibili di tassa proporzionale, verrebbero colpiti di due diverse quotità di diritto fisso: l'una cioè di lire 10, quando la sostanza divisibile eccede il valore di lire 5000; l'altra di lire 5 per la divisione di sostanze di valore inferiore.

Per gli atti di questa specie ora si percepisce indistintamente un diritto fisso, che con quello di tabellone rileva a lire 6 06, per cui, adottandosi la distinzione suddivisata, l'erario avrebbe un vantaggio sulle divisioni di maggior valore, il quale sarebbe però contrabbilanciato dalla perdita su quelle di minor valore.

I cambiamenti avvenuti nella patria legislazione dopo l'emanazione della tariffa del 1816 originarono una serie d'atti che in questa non erano preveduti; e nel progetto di cui si tratta tali nuovi atti sono stati contemplati e classificati in modo che riescir debba meno dubbiosa l'applicazione dei relativi diritti, la quotità dei quali venne posta in armonia con quella relativa agli atti anteriormente conosciuti.

Trattandosi di formare una nuova legge per l'insinuazione degli atti, si dovette contemplare in essa anche quelli provenienti dall'estero, l'insinuazione dei quali trovansi regolata dalle regio patenti del 30 luglio 1840.

Del rimanente, per ciò che riflette l'insinuazione degli atti,

furono riprodotte le disposizioni di legge attualmente in osservanza, sebbene con varie modificazioni, le quali appaiono per se stesse giustificate senza bisogno di farne partitamente discorso.

Passando quindi alla parte riguardante le tasse di successione, uopo è di ragionare delle principali novazioni che si propongono alla legge attualmente in vigore del 17 giugno 1851, la quale non ha apportato quei vantaggi che si attendevano, stante la deduzione dei debiti ereditari; l'esenzione dalla tassa delle successioni in linea ascendente e discendente il cui valore complessivo non ecceda le lire 2000; e l'esenzione delle rendite sul debito pubblico dello Stato.

Ora, se si vuole che la nuova legge possa sovvenire efficacemente alle strettezze del pubblico erario è forza di valersi degli occorrenti spedienti.

Giusta il principio incontestabile che il tributo colpisce la trasmissione del diritto di proprietà, la tassa di cui si ragiona debbe venir riscossa sul valore delle cose cadute in successione, senza deduzione di debiti o di pesi, conformemente a quanto, senza difficoltà o turbamenti, si pratica da gran tempo presso altre nazioni, le cui analoghe leggi hanno per base fondamentale il principio sovraccennato, il quale d'altronde presso noi informa già le leggi relative alle mutazioni che seguono per contratto o per forza di giudicato; in guisa che non saprebbesi trovar ragione che sia veramente plausibile perchè un diverso sistema debba venir mantenuto per le trasmissioni a titolo ereditario, sembrando anzi che queste stesse mutazioni siano meno degne di favore perchè si operano a titolo lucrativo a differenza delle prime che seguono a titolo oneroso.

Amnesso che la mutazione di opera per contratto, per sentenza o per successione, unica debbe essere la base con cui abbiano a regolarsi le tasse, ed ogni disparità in proposito non può a meno che apparire inconsequente, in quanto che se lo Stato accorda un'eguale protezione e garanzia alle trasmissioni in qualunque modo succedano, è giusto che ne percola le tasse con eguale misura.

Nè giova lo addurre in contrario che l'eredità per estinguere i debiti della successione trovasi non di rado nella necessità d'alienare parte dei beni passati in di lui dominio; a ciò si risponde che la tassa imposta dalla legge colpisce il titolo che opera la trasmissione di proprietà da persona a persona, senza riguardo alle antecedenze od alle conseguenze del titolo medesimo, od alla diversa sua natura. Nulla d'altronde impedisce all'eredità di consolidare in sé definitivamente l'intera successione, estinguendone i debiti o con denaro proprio o con somme prese a mutuo. In questo caso la questione non cambia; il titolo di dominio si ripete pur sempre da quello di successione, e la differenza per l'eredità si riduce all'eventualità d'un maggiore o minor profitto.

Non si dissimula che dal lato dell'interesse pecuniario la nuova disposizione proposta tornar possa a molti sgradita; ma è cosa ben certa che dal lato dell'interesse morale non sia per essere sì male accolta da molti altri, cui riesce pur sempre spiacevole, siccome contrario agli interessi materiali, l'obbligo di palesare il passivo di una eredità, che talora è il più geloso segreto delle famiglie. L'odiosità delle leggi di finanza nasce non solo dalla quotità delle tasse, ma più ancora dalla difficoltà di riscuoterle, e dalle incertezze, dai disturbi e dalle molestie cui possono dare origine; quindi la principale mira nella formazione di siffatte leggi debbe essere rivolta a ridurne le disposizioni alla massima semplicità; ed a quest'oggetto ben contribuisce l'esclusione dalle conseguenze delle passività, mercè la quale cesseranno in massima

parte le questioni e le liti che rendono intricata ed onerosa l'esecuzione della legge in vigore.

L'esenzione di tassa accordata dalla legge 17 giugno 1851 alle successioni in linea retta d'un valore non eccedente le lire 2000 si appalesa meno consentanea all'articolo 25 dello Statuto, secondo il quale la tassa proporzionale debbe essere sopportata da quelli che lucrano molto, egualmente che da quelli che lucrano meno.

Egli è d'altronde non conforme ai principii di giustizia e d'equità che un solo individuo chiamato a raccogliere un'eredità di lire 2000 vada esente da tassa; laddove dieci coeredi d'una sostanza del valor complessivo di lire 2010 sono tenuti a scontarla per la propria virile rilevante a sole lire 201.

Il privilegio dell'esenzione di cui si parla sarebbe d'altronde in opposizione col sistema di percezione dei diritti d'insinuazione che venne adottato colla legge del 22 giugno 1850, mercè la quale, abolito il privilegio dei patti di famiglia, si assoggettarono al diritto proporzionale le mutazioni tra ascendenti e discendenti, senza distinzione d'entità o di valore.

L'abolizione dell'esenzione anzidetta sarebbe pur anco suggerita da una considerazione di grave peso. Non solo le eredità del valore di lire 2000, ma eziandio quelle rilevanti a più del doppio, vengono sottratte al pagamento della tassa, perchè generalmente gli eredi fanno ogni studio per farle comparire inferiori al valore dalla legge stabilito per limite dell'esenzione; per cui sull'istanza dell'amministrazione seguono frequenti i procedimenti di perizia od altri incumbenti giuridici, le cui spese non lievi, ricadendo a carico degli eredi, rendono i medesimi in condizione peggiore di quella in cui si sarebbero trovati se avessero usata maggior fedeltà nella consegna, e non avessero avuto nella disposizione della legge un incentivo alla frode.

Nè meno contraria all'articolo 25 dello Statuto può ravvisarsi l'esenzione dalla tassa di successione delle rendite sul debito pubblico dello Stato.

E inverò quegli che aumenta la sua fortuna mediante una eredità consistente in sostanze di tal fatta, perchè dovrà essere in miglior condizione di quell'altro che per via d'eredità aumentò pure la sua fortuna con beni di diversa natura?

Si vorrebbe opporre che l'articolo 4 dell'editto 24 dicembre 1819 dichiara esenti le rendite del debito pubblico da ogni legge d'ubena, ritenzione, confisca ed imposizione.

A questa eccezione si risponde che una legge in materia di successione, la quale non dichiara esenti le dette rendite dalla tassa imposta sulle trasmissioni delle altre sostanze ereditarie, non impone direttamente una tassa sopra di esse, ma unicamente sopra la massa ereditaria. Diversa cosa sarebbe se si volesse gravare le rendite pel semplice loro possesso in via di contribuzione diretta, ovvero sottoporle a contribuzione indiretta nei casi di mutazioni contrattuali; ma di simili gravezze non si trovano colpite da nessuna legge finanziaria; che anzi il loro trapasso per atto tra vivi è in questo stesso progetto di legge dichiarato esente da diritto proporzionale.

Rimontando all'origine dell'esenzione di cui è caso, debbesi ritenere che, creandosi colla legge organica del debito pubblico 1819 un valore nuovo, una nuova specie di proprietà, le rendite create sarebbero pure state per loro natura soggette ai tributi cui già per effetto del regio editto 14 dicembre 1818 soggiacevano le proprietà d'ogni sorta, ove le ragioni non già di giustizia ma d'opportunità e temporanea convenienza non avessero determinato il legislatore ad ar-

ricchirle allora dello straordinario vantaggio delle esenzioni dalle imposizioni.

Il primo motivo d'opportunità e convenienza stava nel proposito di chiamare sulle nuove rendite il favore del pubblico e specialmente dei capitalisti, come lo manifesta il proemio del citato editto per fondare così con ogni possibile allettamento il pubblico credito appo noi rinascente.

Altro motivo consisteva in ciò che essendo le rendite della prima creazione 1819 destinate esclusivamente all'estinzione del debito antico dello Stato, e prevedendo che tali rendite non avrebbero facilmente toccata la metà del pari (come difatti il primo corso delle nostre rendite toccò appena la metà del 62 per cento), il legislatore ravvisò consentaneo all'equità che non si aggravasse ancora con un tributo diretto la sorte dei creditori già pregiudicati dall'obbligo di ricevere una carta scadente in soddisfacimento dei remoti loro averi, e per cui lo Stato acquistava la liberazione del capitale intiero.

Considerata in tale aspetto la causa e l'essenza dell'esenzione conceduta alle prime rendite dello Stato, la quale venne poi estesa a quelle create posteriormente in ben diversa condizione di cose e con ben altro effetto riguardo a chi spontaneamente le acquistava, si può con fondamento sostenere che se quel favore debbe rimanere intangibile per quanto sia di qualunque contribuzione diretta ed ordinaria, non sia però chiusa la via a ritenerle come suscettive di tributi indiretti il cui carattere sia non già di colpirle in modo indistinto, permanente ed uniforme come rendite, ed a carico di chi le possiede per acquisto o ritenzione spontanea, ma bensì di considerare nel suo intiero senza detrazione alcuna di valore una massa ereditaria comprensiva pare di rendite, la qual massa costituisce un complesso di proprietà acquistata a titolo lucrativo come succede nelle trasmissioni a causa di morte.

Egli è incontrastabile che in siffatto sistema d'interpretazione già si discese dopo l'osservanza dello Statuto e segnatamente colla disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo 4 della legge 17 giugno 1851, mercè cui venne esclusa la deduzione dei debiti di una successione i quali si trovino coperti dall'esistenza di rendite nella massa ereditaria.

Altri motivi di giustizia e di bene intesa economia assistono pure la tesi con cui vuolsi sostenere l'abolizione dell'esenzione in discorso.

Le necessità dello Stato portarono la massa del debito pubblico ad ingente somma di capitali che trovansi innestati nei patrimoni privati, e questo valore, alimentando la fortuna soprattutto di ricchi speculatori, non può quasi concepirsi come abbia quella grande massa di averi a sottrarsi a qualsivoglia concorso nel sopportare le pubbliche gravezze, almeno in quel modo che il potrebbero senza violazione dei patti protettori di quel genere di proprietà.

Se ogni benchè minima eredità e senza eccezione di sorta, qualunque pur fosse il vincolo tra il defunto e l'erede, trovasi colpita da una tassa sul montare di tutti i suoi valori d'altra natura, è certamente cosa esorbitante che l'eredità, anche la più pingue per possidenza di rendite sul debito pubblico, debba andare esente da qualunque tassa, fossero pur estranei fra loro il defunto e l'erede.

La legge impone l'obbligo della consegna e del pagamento della tassa di successione tanto pei beni immobili quanto per i mobili; ma a riguardo alla mobilia contemplata nell'articolo 413 del Codice civile, si sarebbe introdotta una disposizione per la quale i contribuenti sarebbero esonerati dall'obbligo di farne la consegna, e ritenendosi che l'eredità composta di beni stabili, crediti, rendite o fondi di negozio, sia considerata siccome aventi effetti di mobilia per un valore corrispon-

dente al ventesimo di quello complessivamente attribuito agli altri oggetti ereditari tassabili.

Se non che potendo taluno essere per avventura gravato da tale presunzione in ordine alla mobilia, si è riservata ai consegnanti la facoltà di dar prova in contrario.

Si è previsto in questo progetto il caso della riunione dell'usufrutto alla proprietà, del quale finora non fecero menzione le preesistenti leggi.

Alla morte dell'usufruttuario passando l'usufrutto in quello che aveva la nuda proprietà, l'imposizione della tassa su questo stesso passaggio è ben giusta e consentanea al disposto dell'articolo 1 del progetto di legge, che dichiara soggette a pagamento tutte le mutazioni sì di proprietà che di usufrutto.

Ma a differenza della legge francese per la quale l'erede della nuda proprietà, sino dal momento dell'apertura della successione, è obbligato al pagamento dell'intera tassa, e così anche di quella riflettente la futura consolidazione dell'usufrutto colla proprietà, si credette più ragionevole ed equo che l'imposta non dovesse riscuotersi se non al momento dell'effettiva mutazione.

Questa nuova disposizione è fondata sul riflesso che l'erede della nuda proprietà, al momento in cui si apre la successione, corrisponde una sola metà della tassa, venendo l'altra metà corrisposta dall'usufruttuario; onde parve ben conseguente che nell'atto della consolidazione, l'erede debba pagare la tassa corrispondente al complemento della sua proprietà.

Delle graduazioni delle tasse di successione risultanti dall'articolo 2 della legge 17 giugno 1851 furono mantenute, la prima che concerne gli ascendenti e discendenti, la sesta che riguarda gli estranei e la settima che riflette gli istituti di carità e di beneficenza. Ma le altre quattro categorie di tasse furono stabilite in guisa che sulle successioni tra fratelli, sorelle e coniugi verrebbe a pagare il 3 per cento, il 5 sopra quelle tra zii e nipoti e pronipoti, il 7 tra cugini di primo grado, ed il 9 tra altri parenti affini sino al sesto grado inclusivamente, ciò che sarebbe consigliato non solo dai bisogni dello Stato, quanto dacchè il tributo debbe essere più elevato, quanto maggiore è la distanza di parentela tra il defunto e l'erede; e d'altronde tali proposte non potrebbero ravvisarsi gravose per coloro che, non essendo eredi necessari, vengono a lucrare una sostanza, della quale avrebbero potuto essere privati dall'autore della successione.

Ragionando infine della parte del progetto che riguarda le tasse giudiziarie, la cui riforma è richiesta dai cambiamenti nella patria legislazione, egli è a ritenersi che la riforma della tariffa di simili tasse si riduce sostanzialmente alla parte così detta degli emolumenti fissi o proporzionali, e sarebbe essa consentanea al sistema introdotto nel progetto di nuova legge sul bollo (del quale viene fatta contemporanea presentazione) con cui venne soppressa la formalità della registrazione d'una gran parte degli atti giudiziari, mercè l'impiego per i medesimi di una carta speciale che comprende nel diritto di bollo anche la tassa giudiziaria.

Le principali riforme che si propongono consistono:

1° Nel fissare la tassa proporzionale alla quota dell'uno per cento sulle sentenze definitive profferite in qualsiasi grado di giurisdizione;

2° Nel fissare un termine pel pagamento delle tasse, a pena d'una soprattassa in caso di ritardo;

3° Nello estendere le tasse giudiziarie alle sentenze ed ordinanze del contenzioso amministrativo, non che alle sentenze in materia penale quando vi ha la parte civile;

4° Nel sottoporre ad un semplice diritto fisso le sentenze

che dichiarino la nullità radicale d'un contratto, la quale non sia stata, neppure implicitamente riconosciuta in giudizio; come anche le sentenze nei giudizi di rinvocazione, salvo per queste il suppletivo diritto proporzionale in caso di maggiore condanna;

5° Nel modificare la tassa sulle sentenze dei giudici di mandamento;

6° Nel contemplare le sentenze dei tribunali esteri, di cui non fanno parola le attuali tariffe;

7° Nel togliere il privilegio del fisco sulla cosa cadente in giudizio, per quanto riguarda le sentenze di assolutoria, e nell'esonerare la parte assoluta dall'obbligo di corrispondere una porzione qualsiasi di tassa, ancorchè colla sentenza si fossero dichiarate le spese compensate.

Le sopra additate modificazioni e segnatamente quella per la quale viene applicata la tassa proporzionale dell'uno per cento alle sentenze dei giudici di mandamento, in sostituzione del diritto fisso di tre lire a cui vanno ora sottoposte, senza distinzione dell'entità delle cause, saranno per certo riguardate quali riforme le più giuste e le più conformi ai principii dello Statuto, malgrado che da esse sia per derivarne alle finanze una perdita, che in tanta loro strettezza non si può consentire senza un qualche compenso; viene questo proposto nella legge del bollo, e nell'impiego della carta speciale per alcuni atti sì in materia civile che di volontaria giurisdizione, i quali attualmente sono esenti da tassa.

La tariffa annessa al regio editto 22 settembre 1822, contiene all'articolo 30 una disposizione secondo la quale le sentenze ed ordinanze pronunciate sopra oggetti pei quali si sarebbe dovuto stipulare un instrumento, oltre al diritto di emolumento, soggiacer debbono a quello d'insinuazione.

Tale disposizione corrisponde in parte a quella di cui al § 2, numero 9 dell'articolo 69 della legge francese 22 frimaio, anno VII; se non che la detta disposizione rimase in pratica quasi inosservata, imperciocchè, giusta l'interpretazione data dai magistrati, il diritto d'insinuazione non sarebbe dovuto salvo sulle sentenze ed ordinanze che siano state pronunciate sul consenso delle parti.

Essendosi ora riconosciuta la necessità di riprodurre la disposizione stessa, ed anzi di conformarla a quella contenuta nella summenzionata legge di Francia, onde non abbia più a lasciar luogo ad interpretazioni, venne perciò stabilito all'articolo 105 del progetto, che allorchando una condanna sarà pronunciata od acconsentita su di una domanda stabilita per convenzione verbale o per atto non insinuato, sarà dovuto il diritto d'insinuazione indipendentemente dal diritto d'emolumento sulla condanna.

Nella formazione di questo progetto, preso nel suo complesso, ebbesi in mira di procedere ad un più equo ripartimento delle imposte indirette, in guisa però che l'interesse delle finanze non avesse a rimaner compromesso.

PROGETTO DI LEGGE.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPITOLO I.

Norme comuni alle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario.

Art. 1. I diritti d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario sono coordinati e saranno percetti sulle basi e giusta le regole determinate nella presente legge.

Art. 2. I diritti sono proporzionali o fissi.

Art. 3. Il diritto proporzionale è stabilito per le obbligazioni, liberazioni, condanne od assolutorie, collocazioni o liquidazioni di somme o valori, e per qualunque trasmissione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni mobili od immobili che si operi per contratto od altro atto fra vivi o per causa di morte, o per sentenza od altro atto giudiziale.

È dovuto in ragione dei valori in comune commercio senza deduzione di debiti, e nelle quotità rispettivamente stabilite nella tariffa annessa alla presente legge, di cui essa fa parte integrante.

È regolato in ragione di venti in venti lire sulle somme o valori da sottoporsi alla tassa. Ogni frazione sarà computata per lire 20.

Qualora la liquidazione di un diritto produca frazioni di centesimo, ogni frazione sarà considerata come un centesimo intero.

Il diritto proporzionale non sarà mai minore d'una lira per ciascun atto, quand'anche il valore risultante dagli atti importasse una tassa minore.

Art. 4. Il diritto fisso è dovuto nei casi non contemplato dall'articolo precedente, e nella quotità determinata dalla detta tariffa.

Art. 5. Quando un atto contiene più disposizioni indipendenti, o non derivanti necessariamente le une dalle altre, sarà dovuto un diritto particolare per ciascuna di esse, secondo la sua specie.

Art. 6. Il valore tassabile si desume dagli atti, dalle dichiarazioni delle parti, o dalle loro consegne, in conformità delle rispettive disposizioni della presente legge pei rami d'imposta regolati da essa.

Art. 7. Se le somme o valori sopra cui debbesi esigere un diritto proporzionale non risultano dagli atti che danno luogo alla percezione, le parti saranno tenute di passare una relativa dichiarazione per iscritto nel tempo utile per l'adempimento della formalità cui vanno soggetti gli atti medesimi.

CAPO II.

Disposizioni di esecuzione comuni alle varie tasse.

Art. 8. L'amministrazione demaniale potrà proporre il giudizio di perizia sul valore risultante dagli atti, dalle dichiarazioni o consegne di cui all'articolo precedente, sempre quando lo creda inesatto.

Prima però che la medesima sia seguita, si potrà stabilire di concerto tra l'amministrazione e le parti il vero valore in comune commercio degli oggetti sottoposti a tassa.

Art. 9. Serviranno di base per determinare il valore cadente in contestazione gli atti pubblici e le perizie giurate, anteriori non più di un quinquennio all'atto, alla sentenza od all'apertura di successione onde nasce il debito della tassa.

Quando però l'amministrazione o le altre parti non volessero attenersi a questo modo di valutazione, potranno chiedere la perizia anticipandone le spese.

Art. 10. I segretari e catastari dei comuni sono tenuti di dar gratuita visione nei rispettivi archivi agli agenti demaniali dei registri e documenti ivi esistenti, per porli in grado di accertare l'ammontare delle tasse; e così pure di somministrare loro gratuitamente gli estratti di cui siano richiesti per lo stesso oggetto.

Nel caso di rifiuto o di ritardo non giustificato, l'intendente della provincia vi provvederà sull'istanza dell'agente demaniale a spese del segretario o catastaro.

Art. 11. La domanda di perizia sarà fatta al giudice di mandamento indicato nelle disposizioni speciali riflettenti le varie tasse, con dichiarazione del perito eletto dalla parte istante.

La perizia sarà ordinata entro il termine di cinque giorni dalla domanda, e nel relativo decreto verrà fatta ingiunzione alla parte contraria di nominare il suo perito entro dieci giorni successivi alla intimazione di detto decreto.

Non devenendosi dalla parte a tale nomina fra quel termine, il giudice nominerà d'ufficio il secondo perito.

In caso di disparere tra i due periti, essi ne eleggeranno un terzo, ed essendo discordi nella scelta, il giudice lo nominerà d'ufficio.

I periti dovranno presentare la loro relazione entro il termine che verrà fissato nell'ordinanza di nomina, il quale però non potrà mai eccedere i mesi sei.

Trascorso questo termine, senza che il perito o i periti abbiano presentata la loro relazione, la parte interessata potrà fare istanza per la nomina di altri periti.

In questo caso i periti surrogati non avranno alcun diritto di conseguire il pagamento delle spese ed onorari relativi agli incumbenti cui avessero dato principio, o che si trovassero in corso di esecuzione.

Art. 12. La parte contro cui la perizia venne promossa sarà, con decreto, citata davanti al giudice per essere presente alla asseverazione con giuramento della medesima, e nel relativo verbale si farà risultare della detta comparizione e della contumacia.

Art. 13. Quando l'istanza di perizia dovesse aver luogo contro il giudice, suo luogotenente o segretario, verrà portata davanti al giudice viciniore.

Art. 14. Nel caso che i beni soggetti alla perizia si trovino posti fuori del mandamento in cui ha luogo il giudizio, il giudice, a cui si è fatta l'istanza, ordina la perizia da eseguirsi in qualunque altro mandamento.

Art. 15. Le notificazioni ed altri atti qualunque dipendenti dal giudizio di perizia si eseguiranno senza requisitorie dall'uno all'altro giudice.

Art. 16. Quando il corrispettivo stipulato, od il valore dichiarato sia inferiore al valore vero accertato con perizia, sarà dovuto un supplemento di tassa sopra il detto maggior valore, oltre alle spese del procedimento di perizia, ed ai maggiori diritti che possano essere dovuti in virtù delle disposizioni speciali riflettenti le varie tasse.

I maggiori diritti o le soprattasse di cui nella presente legge sono considerati come parte del tributo, e non quali penalità.

Art. 17. Le domande di supplemento o restituzione di diritti saranno promosse a norma delle disposizioni speciali alle varie tasse e nei termini da esse stabiliti.

Art. 18. La domanda fatta da una parte non interrompe la prescrizione a favore della parte contraria.

Art. 19. La domanda di rimborso fatta in iscritto all'ufficio da cui fu operata la riscossione servirà, come la domanda giudiziale, ad interrompere il corso della prescrizione.

Tale domanda dovrà essere presentata con un ricorso a due originali, uno dei quali sarà restituito al ricorrente munito d'una dichiarazione dell'ufficio stesso comprovante la data della fatta presentazione.

Art. 20. La prescrizione legittimamente interrotta si compie col decorso di un successivo nuovo termine eguale a quello stabilito nei diversi casi contemplati dalla presente legge.

Art. 21. L'azione per le condanne al pagamento delle pene pecuniarie comminate dalla presente legge contro i pubblici funzionari si prescriverà col trascorso di due anni dal giorno della commessa contravvenzione.

L'azione per la riscossione delle stesse pene pecuniarie sarà prescritta col termine di quattro anni a partire dalla data della sentenza.

Art. 22. Le pene pecuniarie stabilite in somma fissa, ed in somma proporzionale determinata, potranno essere volontariamente pagate sia prima che dopo il verbale di contravvenzione.

Saranno anche ammessi i contravventori a tale pagamento volontario, dopo l'istanza fiscale; ed in questo caso, facendosi fede presso il Ministero pubblico del pagamento stesso, oltre quello delle spese, non si farà più luogo ad ulteriore procedimento.

Art. 23. Quando il giorno della scadenza di un termine fosse festivo, il termine stesso s'intenderà scadere il giorno immediatamente successivo non festivo.

TITOLO II.

DEI DIRITTI D'INSINUAZIONE.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 24. Allorquando un atto contiene mutazione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni mobili od immobili, si esige il diritto stabilito per gli immobili sulla totalità del prezzo o valore a meno che nell'atto siano stati designati articolo per articolo gli oggetti mobili, e sia stato per questi stipulato un prezzo particolare e distinto da quello degli immobili, nel qual caso si esigerà sul detto prezzo il diritto stabilito per i mobili.

Non si avrà riguardo a tale distinzione di prezzo per le cose che l'articolo 404 del Codice civile dichiara immobili per destinazione, se vengono alienati insieme agli stabili od edifici alla cui coltivazione od esercizio esse servono.

Per gli atti di cessione o rinuncia di ragioni ereditarie in genere sarà sempre dovuto indistintamente il diritto stabilito riguardo agli immobili.

Gli atti traslativi di proprietà immobiliare, nei quali all'epoca della loro insinuazione siasi pagata la tassa proporzionale imposta da questa legge, saranno esenti dal diritto di trascrizione ipotecaria portato dal numero 2 della tabella annessa al regio editto 11 luglio 1822, quando vengano a tale formalità presentati.

Art. 25. Non si avrà riguardo alle dichiarazioni che le parti facessero dopo la stipulazione dell'atto per designare la distinta natura degli oggetti ceduti od alienati.

Art. 26. Gli atti portanti traslazione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni stabili non situati nello Stato, saranno soggetti al pagamento di un semplice diritto fisso.

Art. 27. La quitanza spedita o l'obbligazione acconsentita fra i contraenti, nell'atto d'alienazione per la totalità o per una parte del prezzo formante il corrispettivo del contratto, non vanno soggetti a diritto particolare.

Art. 28. I diritti dovuti sugli atti soggetti all'insinuazione saranno a carico:

Dell'acquirente, cessionario, donatario o deliberatario, nelle vendite, cessioni o donazioni, aggiudicazioni od altre alienazioni di beni mobili od immobili, tanto in proprietà che in usufrutto, godimento od uso;

Del conduttore negli atti di locazione;

Del debitore nelle obbligazioni per prestito o mutuo;

Della persona liberata nelle quitanze ed altre liberazioni, eccettuate però quelle a favore dei tutori, curatori, procuratori ed amministratori, i diritti delle quali saranno a carico degli individui, corpi o comuni amministrati o commitenti.

In tutti gli altri casi saranno a carico comune delle parti contraenti, in ragione dell'interesse che ciascuna di esse può avere nel contratto.

Il tutto però salvo siasi stipulata convenzione in contrario, per la quale in ogni caso non sarà dovuto diritto particolare.

Le parti contraenti ed il notaio saranno tenuti solidariamente verso l'erario al pagamento dei diritti, salva ragione di rimborso, per cui il notaio avrà azione solidaria verso le parti.

Art. 29. I diritti per gli atti non soggetti all'insinuazione ma presentati volontariamente alla medesima, saranno a carico della parte da cui è chiesta la formalità, salve le ragioni di rimborso che le possano competere.

Art. 30. Saranno considerati come mobili per l'effetto della presente legge:

1° I frutti pendenti dell'annata alienati separatamente dai beni stabili;

2° I tagli di boschi si cedui che d'alto fusto, o di piante sparse, da eseguirsi entro un anno dalla data del contratto;

3° Le azioni sopra stabilimenti di commercio od industria, come anche l'avviamento di negozi;

4° I porti sui fiumi e torrenti, i battelli, barche, navi o bastimenti, i molini o bagni stabiliti sopra barche o battelli, od altri edifici galleggianti, qualora il contratto non contenga ad un tempo il diritto di tenere ed esercitare detti porti, navi, molini, bagni ed edifici;

5° I materiali degli uffici da demolirsi entro un anno dalla data del contratto;

6° Il diritto di servirsi della terra, sabbia o ghiaia per lo stabilimento od esercizio di fornaci o per altri usi, e quello di scavare minerali, pietre, asfalto, carbone fossile ed altri combustibili o sostanze qualunque, purchè tale diritto sia limitato ad un termine non eccedente i trent'anni;

7° I diritti di privativa conceduti dalle leggi agli autori di opere scientifiche, letterarie od artistiche;

8° Le addizioni fatte dall'usufruttuario ai beni usufruiti, nei casi preveduti dall'articolo 511 del Codice civile.

Art. 31. Le dichiarazioni di somme e valori prescritte dall'articolo 7 della presente legge dovranno, per gli atti soggetti all'insinuazione, farsi dalle parti contraenti o da una di esse prima della scadenza del termine entro cui l'atto debbe essere insinuato, ed estendersi appiè della copia destinata per l'insinuazione, colla firma della parte dichiarante certificata dal notaio che ha ricevuto l'atto.

Potrà tuttavia estendersi anche in foglio a parte da unirsi alla suddetta copia, munito della stessa firma e certificazione.

Negli atti di divisione si dovrà dichiarare il valore del patrimonio o della sostanza da dividersi, tanto nel caso di rifatta, che in quello di assegnamento eguale, onde regolare la percezione sia del diritto fisso, che del diritto proporzionale, cui possono andar soggetti gli atti di tal natura.

L'ommissione di presentare le dichiarazioni sospende l'insinuazione degli atti, ed il notaio incorre nelle pene comminate per la ritardata formalità.

Art. 32. Quando in virtù di legge, o di riserva espressa, un contraente ha facoltà di dichiarare d'aver stipulato per

un terzo, tale dichiarazione non potrà essere tenuta in conto per l'applicazione della presente legge se non sarà stata fatta per atto pubblico nei tre giorni successivi alla stipulazione del contratto.

Art. 33. Per le alienazioni di stabili il cui prezzo debbe essere fissato dal giudizio di periti, o da persona terza scelta d'accordo dalle parti o dal giudice, e per quelle stipulate col patto di farne seguire la misura, il diritto di mutazione si esigerà provvisoriamente sul valore che dovrà dichiararsi nell'atto, od a termini dell'articolo 31, salvo, dopo seguito l'estimo o la misura, di esigere un supplemento di diritto sull'eccedente, o di rimborsare alle parti quella porzione del diritto riscosso corrispondente al minor valore od al minor quantitativo dei beni che fosse risultato dalla perizia o dalla misura.

Art. 34. Per i contratti alligati a condizioni sospensive sono dovuti i diritti quando si verifica la condizione.

Nella ricevuta che si rilascia al momento dell'insinuazione di tali contratti sarà espressa la riserva della percezione di quei diritti a suo tempo.

Coloro cui profitterà l'avveramento della condizione saranno tenuti al pagamento della tassa entro il termine di giorni trenta successivi a quello in cui avranno potuto averne notizia.

La prescrizione contro il fisco non decorrerà che dal giorno in cui l'amministrazione avrà potuto conoscere l'avveramento della condizione.

Art. 35. Per gli atti di donazione portanti mutazione di proprietà che si verifichi soltanto colla morte del donante a norma degli articoli 1176 e 1177 del Codice civile e per quelli contenenti la stipulazione di beni dotati, non è dovuto al momento della loro insinuazione, se non un diritto fisso, salva la riscossione a suo tempo del diritto di successione sul valore degli oggetti in essi contemplati, per cui si esprimerà nella ricevuta un'analoga riserva quale viene prescritta nel precedente articolo.

Sarà però pagato il diritto proporzionale d'insinuazione per qualunque altra stipulazione contenuta in simili atti, la quale riceve il suo effetto indipendentemente dalla morte di una delle parti.

Art. 36. Quando il corrispettivo stipulato od il valore dichiarato sia inferiore al valore vero accertato con perizia d'oltre un sesto di quest'ultimo, le parti contraenti saranno tenute solidariamente al pagamento del doppio diritto sullo stesso maggior valore, senza pregiudizio del supplemento di diritto proporzionale e delle spese dovute a termini dell'articolo 16.

Art. 37. La domanda di supplemento di diritti d'insinuazione potrà essere dallo insinuatore proposta solidariamente tanto contro il notaio entro sei mesi, quanto contro le parti contraenti entro due anni.

L'istanza di perizia sarà promossa contro le parti contraenti entro due anni.

Entro egual termine sarà fatta domanda di restituzione dei diritti d'insinuazione.

La decorrenza dei suddetti termini comincerà dal giorno successivo a quello dell'insinuazione.

I termini per la domanda di supplemento o di restituzione, nei casi previsti dall'articolo 33, non decorrono che dal giorno in cui l'amministrazione avrà potuto conoscere l'estimo o la misura.

Il termine per la domanda di restituzione, nei casi previsti dall'articolo 3 della tariffa, decorre dal giorno dell'insinuazione dell'atto di rescissione o di recesso.

Trascorso il termine d'anni trenta, sarà prescritta l'azione del fisco pel conseguimento delle tasse e sopratasse dovute per gli atti non insinuati.

Di questi però non si potrà mai far uso senza l'eseguimento della formalità dell'insinuazione ed il pagamento dei relativi diritti.

Art. 38. Il termine per l'insinuazione degli atti ricevuti dai notai, segretari, od altri funzionari autorizzati a ricevere atti soggetti a tale formalità, sarà di trenta giorni, non compreso quello della data dell'atto.

Riguardo a quegli atti che a norma delle leggi e dei regolamenti vanno soggetti alla superiore approvazione, il termine non decorrerà che dalla data della notificazione all'ufficio procedente del provvedimento o decreto di approvazione.

Per gli atti di descrizione od inventari, il termine decorrerà dalla data del verbale di chiusa.

Art. 39. I notai, segretari ed altri funzionari autorizzati a ricevere atti soggetti all'insinuazione non potranno farli insinuare in altri uffici che in quello da cui dipende il luogo della loro residenza.

Art. 40. Le scritture private potranno essere insinuate in qualunque ufficio d'insinuazione.

Art. 41. I diritti d'insinuazione saranno pagati contemporaneamente alla presentazione degli atti in quelle somme che saranno dall'insinuatore liquidate, nè potrà mai rifiutarsene o differirsene il pagamento in tutto od in parte sotto qualunque pretesto.

Nella ricevuta dei diritti l'insinuatore dovrà esprimere distintamente le disposizioni tassate ed il diritto esatto per ciascuna di esse, non che gli articoli di tariffa applicati.

Art. 42. I notai, segretari ed altri funzionari che non avranno fatto insinuare i loro atti entro il termine come sopra stabilito, saranno in proprio tenuti al pagamento per ciascun atto di una sopratassa uguale alla metà del diritto dovuto per l'insinuazione, con che la medesima non sia mai inferiore alle lire 10.

Il disposto di quest'articolo non sarà applicabile quando il ritardo dell'insinuazione provenga da impedimento di forza maggiore debitamente giustificato a termine dei regolamenti e purchè si eseguisca poi tale formalità entro quel termine che sarà fissato.

Art. 43. I notai e segretari che in istrumenti od in altri atti da insinuarsi enunceranno od inseriranno scritture od atti per loro natura soggetti all'insinuazione e non insinuati, salva per gli atti esteri l'eccezione di cui all'articolo 54, incorreranno nell'ammenda di lire 25 oltre la responsabilità pel pagamento dei diritti dovuti per l'atto enunciato o la scrittura inserita.

Tali pene non sono però applicabili all'enunciazione od inserzione d'atti e scritture, pei quali il termine dell'insinuazione non sia ancora trascorso.

Se poi citeranno atti insinuati senza indicare l'ufficio e la data dell'insinuazione, colla somma pagata, incorreranno nell'ammenda di lire 10.

Art. 44. La produzione od ammissione fra le prodotte per parte dei causidici, segretari ed attuari di atti non insinuati, soggetti per loro natura all'insinuazione, verrà punita con un'ammenda di lire 25.

Incorreranno in eguale ammenda i catastari che faranno uso di simili atti per trasporti od annetazioni sui libri di catasto.

Art. 45. I segretari, attuari e conservatori delle ipoteche ai quali venisse presentato un atto per cui sia obbligatoria

l'insinuazione e non fosse ancora insinuato, dovranno ritenere e darne tosto notizia all'insinuatore per quell'effetto che di ragione; in difetto, incorreranno in una pena pecuniaria eguale alla metà dei diritti d'insinuazione dovuti per l'atto stesso, con che però non sia mai minore di lire 10, nè maggiore di lire 100.

Art. 46. Qualunque occultazione di prezzo in un atto pubblico darà luogo al pagamento del triplo diritto sulla parte del prezzo occultato.

Il notaio che risulterà complice di simili occultazioni sarà tenuto, solidariamente colle parti, e sempre in proprio, per un terzo al pagamento del triplo diritto suddetto, e ciò indipendentemente dai provvedimenti disciplinari a cui possa andare soggetto a termini delle leggi sul notariato.

L'azione contro le parti ed il notaio per la riscossione del maggior diritto imposto col presente articolo non si prescrive che fra due anni decorrendi dal giorno in cui l'occultazione del prezzo sarà venuta a notizia dell'amministrazione.

Art. 47. Gli insinuatori non potranno, sotto qualunque pretesto, anche d'insufficienza del prezzo convenuto o del valore dichiarato, rifiutare o differire l'insinuazione degli atti che loro saranno presentati col contemporaneo pagamento dei relativi diritti salvo il disposto nell'alinea terzo dell'articolo 51.

Art. 48. Non si farà luogo alla restituzione dei diritti regolarmente riscossi sopra atti dei quali venisse dai magistrati o tribunali pronunciata la nullità o la rescissione.

Si eccettuano però gli atti di aggiudicazione o di deliberamento, la nullità dei quali sia stata giudizialmente pronunciata per difetto di formalità estrinseche.

L'azione di rimborso sarà prescritta entro due anni dalla data della sentenza che ha pronunciata la nullità.

CAPO II.

Disposizioni particolari per l'insinuazione degli atti esteri.

Art. 49. Atti esteri, in senso di questa legge, sono quelli sì pubblici che in forma di scrittura privata, fatti fuori dello Stato, ancorchè davanti gli agenti del Governo del Re.

Art. 50. È obbligatoria l'insinuazione degli atti portanti mutazione a qualunque titolo di proprietà o di usufrutto di beni immobili o reputati tali, situati nello Stato, società o divisione di essi, imposizione sopra i medesimi di servitù, ipoteche od altri pesi, affitto di detti beni per oltre un novennio, sublocazioni e cessioni di tali affittamenti, non che degli atti contenenti spiegazioni, variazioni o revocazioni di quelli avanti accennati.

Art. 51. Il termine per l'insinuazione degli atti e delle scritture di cui all'articolo 50 sarà di otto mesi se gli atti sono passati in Europa e di mesi diciotto se fuori d'Europa a partire dalla loro data.

Pei testamenti tali termini si computeranno dalla morte del testatore.

Art. 52. Tutti gli atti esteri non contemplati nel citato articolo 50, i quali per loro natura sarebbero soggetti all'insinuazione se fatti nello Stato, dovranno essere insinuati prima di farne uso.

Art. 53. Si fa uso degli atti esteri:

1° Quando si producono avanti un'autorità giudiziaria od amministrativa, o qualunque ufficio governativo o comunale,

2° Quando se ne fa l'inserzione od anche la semplice menzione in qualche atto pubblico.

Si potrà però, senza contravvenire alla legge, citare un

atto od una scrittura estera non ancora insinuata in un atto soggetto all'insinuazione, purchè il notaio o segretario rogante dichiarò nell'atto stesso che insinuerà col medesimo anche l'atto o la scrittura citata, nel qual caso il notaio o segretario rimarrà personalmente e solidariamente tenuto colle parti al pagamento non solo dei diritti e spese d'insinuazione dell'atto estero, ma ancora di una somma eguale all'ammontare dei detti diritti, non però mai minore di lire 10 qualora non venga insinuato nei trenta giorni successivi alla data dell'atto in cui fu citato.

3° Quando alcuno assuma avanti le suddette autorità od uffici la qualità di proprietario, usufruttuario, affittaiuolo, subaffittaiuolo, creditore e cessionario che tragga origine dall'atto estero.

Art. 54. Gli atti esteri anteriori alla presente legge aventi data certa saranno insinuati col pagamento dei diritti stabiliti dalla tariffa vigente all'epoca in cui furono stipulati, purchè sieno presentati entro i termini fissati dalle precedenti leggi.

Art. 55. La ritardata insinuazione degli atti esteri, pei quali, a termini dell'articolo 50, tale formalità è obbligatoria, darà luogo al pagamento per ciascun atto, ed a carico solidariamente delle parti contraenti, di una sopratassa eguale all'ammontare del dovuto diritto, con che la medesima non sia mai inferiore alle lire 10.

Sono soggetti a questa disposizione tutti gli altri atti esteri dei quali si fosse fatto uso prima di farli insinuare.

Art. 56. La circostanza che le disposizioni di un atto estero sieno state ripetute in un atto stipulato nello Stato non esime lo stesso atto estero dall'applicazione della presente legge, sia per l'obbligo dell'insinuazione, sia pel pagamento dei relativi diritti e soprattasse; ma in tal caso la disposizione identica del contratto posteriore non sarà più soggetta che al diritto fisso.

Art. 57. L'insinuazione dei contratti, atti e scritture, passati in paese estero dovrà seguire, cioè:

Riguardo a quelli contenenti convenzioni contemplate nell'articolo 50 della presente legge, nell'ufficio dell'insinuazione stabilito nel capoluogo sede del tribunale di prima cognizione nel cui distretto sono situati i beni che ne formano in tutto od in parte l'oggetto;

Riguardo agli altri, in qualunque dei capoluoghi in cui siede un tribunale di prima cognizione.

Art. 58. L'originale o la copia non potranno insinuarsi se non saranno rivestiti del bollo straordinario o del visto per bollo, non che del visto e legalizzazione degli agenti del Governo del Re residenti nei paesi ove sarà seguito l'atto; o, in difetto, di quella del ministro degli affari esteri dello Stato.

Art. 59. Ove l'atto sia esteso in altra lingua che l'italiana o la francese, non sarà insinuato se non vi sarà unita una versione italiana o francese fatta da un traduttore giurato, ed in mancanza od impedimento di traduttori giurati, sarà deputato un traduttore dal presidente del tribunale della provincia in cui si vorrà effettuare l'insinuazione.

Art. 60. L'azione del fisco per la consecuzione dei diritti e delle soprattasse, non che pel rimborso della spesa incontrata dall'amministrazione per far seguire l'insinuazione degli atti esteri sottratti a questa formalità, sarà solidaria contro le parti contraenti, loro eredi ed aventi causa, quando si tratti di quegli atti che debbono essere insinuati entro un termine fisso.

Per gli altri atti la cui insinuazione è soltanto obbligatoria pel caso che se ne voglia far uso, i detti diritti, soprattasse e

spese saranno a carico di quella delle parti nel cui interesse se ne sarà fatto uso.

Art. 61. Le azioni pel conseguimento dei diritti e supplementi e per le restituzioni sono regolate dalle norme di prescrizione stabilite dalla presente legge.

CAPO III.

Disposizioni eccezionali per l'insinuazione di alcuni atti.

Art. 62. Gli atti che si stipulano nell'interesse dello Stato non sono soggetti al pagamento dei diritti d'insinuazione, salvo per la quota che secondo la natura dei contratti ed a termini della presente legge, deve essere a carico delle altre parti.

Art. 63. Sono totalmente esenti da tali diritti gli atti o processi verbali di deliberamento cui si procede dalle amministrazioni dello Stato per vendita ai pubblici incanti di oggetti mobili che appartengono allo Stato stesso.

Art. 64. Sono esenti dal diritto proporzionale e soggetti al diritto fisso:

1° Gli atti o processi verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno presso i Monti di pietà o le Casse di risparmio;

2° Gli atti di cauzione o malleveria che sono tenuti a prestare tutti gli impiegati contabili nell'interesse dello Stato, ed i conservatori delle ipoteche anche nell'interesse del pubblico, non che i tesorieri degli istituti di carità e di beneficenza regolati dalla legge del 24 dicembre 1836 e 1° marzo 1850 per l'esercizio dei rispettivi impieghi; oltre agli atti che ne dipendono concernenti la cancellatura o restrizione delle prese iscrizioni, non che la rinuncia all'ipoteca legale competente ai detti corpi morali sui beni dei loro contabili;

3° Quelli di cauzione dei giovani sottoposti alla leva militare per ottenere passaporto per l'estero;

4° Quelli di cessione, anche per strumento, di rendite sul debito pubblico e di obbligazioni dello Stato.

Art. 65. Le dette rendite ed obbligazioni dello Stato saranno però considerate come denaro contante allorché servono di corrispettivo o di mezzo per l'alienazione di beni mobili ed immobili, rinuncia di diritti, cessione di crediti, obbligazioni o liberazioni di somme, o per qualsivoglia altra convenzione principale od accessoria, e quindi i relativi atti soggiaceranno ai diritti proporzionali determinati dalla natura dei riferiti contratti.

TITOLO III.

DEI DIRITTI DI SUCCESSIONE.

Art. 66. Per tutte le trasmissioni di proprietà, di usufrutto, o di uso di beni mobili ed immobili esistenti nello Stato, che si operano per successione *ab intestato*, o testamentaria, od a titolo di lucri dotali in virtù dell'articolo 1329 del Codice civile, ovvero nei casi previsti dall'articolo 55 della presente legge, sarà dovuta una tassa proporzionale.

Art. 67. La quotità della tassa è stabilita dalla parte seconda della tariffa annessa alla presente legge.

Art. 68. Sono esenti dalla tassa e dalla consegna i lasciti di somme o di generi in natura, dei quali nel testamento sia ordinata la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore, e quelli per la celebrazione di uffizi religiosi entro lo stesso anno.

Art. 69. I crediti litigiosi e di dubbia esigibilità saranno soggetti alla tassa, salva ragione del rimborso proporzionato alla perdita del credito, fra due anni dalla data del giudicato

che lo annulla o riduce, a meno che l'erede od il legatario non preferisca di farne l'abbandono al fisco, per cui basterà analoga dichiarazione estesa nell'atto della consegna.

Art. 70. La consegna delle successioni ed altre liberalità, di cui all'articolo 66 è obbligatoria per gli eredi, e, non essendovi eredi, per i legatari, per i donatari, o loro tutori, curatori, esecutori testamentari ed altri amministratori, compresi i curatori delle eredità giacenti, per le quali però è sospeso il pagamento della tassa finché si presenti l'erede.

Questa consegna sarà formata sopra carta munita del bollo straordinario col dritto di 50 centesimi cadun foglio, qualunque sia la sua dimensione, e secondo il modulo che verrà adottato dall'amministrazione.

Art. 71. La consegna sarà fatta e la tassa pagata dall'erede, anche per conto dei legatari, salvo regresso verso i medesimi.

La tassa per i legati, ancorché consistenti in prestazione di generi o di denaro esistenti o no nell'eredità, sarà liquidata e pagata secondo i rapporti di parentela o di affinità, che correvano tra il defunto ed il legatario.

L'erede beneficiario pagherà la tassa con fondi ereditari.

I coeredi sono solidariamente obbligati alla consegna ed al pagamento della tassa.

La consegna fatta da uno dei coeredi è obbligatoria per gli altri rimpetto all'amministrazione, sempreché questi non ne abbiano fatta un'altra nel termine prescritto.

Art. 72. La consegna dovrà farsi entro quattro mesi, ed il pagamento della tassa entro sei dall'apertura della successione, se la persona di cui si raccoglie l'eredità è morta nello Stato.

La consegna entro sei mesi, ed il pagamento entro otto, se morta in qualunque altra parte dell'Europa.

La consegna entro un anno, ed il pagamento entro mesi diciotto, se morta fuori d'Europa.

Il pagamento però della tassa per i lasciti fatti a corpi morali non sarà in nessun caso obbligatorio se non fra tre mesi dalla data del provvedimento col quale i corpi stessi saranno stati autorizzati ad accettare i lasciti.

Art. 73. Gli eredi o donatari ammessi in possesso provvisorio dei beni di un assente, a termini dell'articolo 84 del Codice civile, saranno tenuti alla consegna di essi, ed al pagamento della tassa, come se si trattasse di successione definitiva; senonché, per essi, i termini decorreranno dalla data dell'immissione in possesso, e vi sarà luogo al rimborso della tassa fra anni due dalla ricomparizione dell'assente, sotto deduzione della parte di essa corrispondente ai frutti lucrati durante il possesso.

Se risultasse che in difetto d'una legale dichiarazione d'assenza gli eredi presuntivi si fossero immessi di fatto nel possesso dei beni dello assente, l'amministrazione demaniale potrà ingiunger loro di effettuare la consegna ed il successivo pagamento della tassa.

In tale caso i termini, di cui all'articolo 72, decorreranno dalla data dell'ingiunzione.

Avrà pur luogo il rimborso della tassa, sotto la deduzione sopra accennata, nel caso previsto dall'articolo 977 del Codice civile.

Art. 74. Le consegne ed i pagamenti delle tasse dovranno farsi all'ufficio d'insinuazione da cui dipende il luogo del domicilio che aveva il defunto, e nel quale si è aperta la successione, a termini dell'articolo 74 del Codice civile.

Se il defunto non aveva domicilio fisso nello Stato, la consegna ed il pagamento dovranno farsi all'ufficio d'insinuazione nel circolo del quale si trova situata la maggior parte dei beni cadenti nella di lui eredità.

Art. 75. Quando non si effettui nel prescritto termine la consegna, o questa sia stata infedele, sarà dovuta una sopra-tassa.

La sopra-tassa per omissione di consegna entro i prescritti termini sarà eguale al quinto della tassa principale.

Sarà però ridotta al decimo quando il contravventore avrà presentata la consegna prima di esservi stato ingiunto dal fisco.

La sopra-tassa per infedeltà di consegna sarà eguale alla metà della tassa dovuta pel valore delle cose omesse, o pel maggior valore di quelle che furono consegnate con estimo inferiore di oltre un quarto, senza pregiudizio del rimborso delle spese di perizia.

Art. 76. I tutori, curatori ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della sopra-tassa dovuta per omessa consegna, salvo per le altre sopra-tasse la responsabilità loro verso gli amministrati, a termini del diritto comune.

Art. 77. Se prima della scadenza del termine prescritto pel pagamento della tassa i difetti di una consegna infedele saranno stati riparati con una seconda consegna, non avrà più luogo il pagamento della sopra-tassa stabilita dall'articolo 75.

In tal caso la prescrizione di cui è cenno all'articolo 81 non decorrerà che dalla data dell'ultima consegna.

Art. 78. Il valore degli immobili, crediti e rendite sottoposti alla tassa di successione è regolato dalle stesse norme fissate per i dritti d'insinuazione.

Il valore del semplice usufrutto, e quello della nuda proprietà, sono rispettivamente ragguagliati alla metà dell'intero valore dei beni.

Avvenendo il caso della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, l'erede od il legatario di queste ne fa la consegna ed il pagamento della tassa secondo il grado di parentela coll'autore della successione, entro il termine fissato dall'articolo 72, computando dalla morte dell'usufruttuario.

Il valore dei fondi di negozio verrà dagli eredi espresso nella consegna descrittiva di essi, salvo esista un inventario od altro atto giudiziale di descrizione, nel qual caso basterà che nella consegna sia espresso il valore da questo atto emergente, il quale servirà di base alla riscossione della tassa.

L'eredità composta di beni stabili, crediti, rendite o fondi di negozio, è considerata siccome avente effetti di mobilia di cui nell'articolo 415 del Codice civile per un valore corrispondente al ventesimo di quello complessivamente attribuito agli altri oggetti ereditari tassabili, salvo ai consegnanti la prova in contrario.

Art. 79. Quando il valore degli immobili enunciato nella consegna sia creduto inferiore al valore reale in comune commercio, l'agente demaniale potrà richiedere la perizia rivolgendone l'istanza al giudice del mandamento in cui ha sede l'ufficio che ha ricevuto la consegna medesima.

L'istanza di perizia sarà promossa entro due anni computandi dal giorno successivo a quello in cui venne fatta la consegna, osservandosi del resto le norme prescritte nel capo II, titolo I della presente legge.

Art. 80. I reclami contro la liquidazione della tassa non saranno ammessi in giudizio se non quando siano corredati dalla quitanza di pagamento della tassa medesima sul valore consegnato.

Lo stesso sarà dei reclami contro la domanda dell'agente demaniale, liquidata sulla base dei valori risultanti dalle informazioni che questi si sarà procurato circa la consistenza della successione, nel caso in cui non sia stata fatta veruna consegna in tempo utile.

Art. 81. Vi è prescrizione per la domanda della tassa dopo cinque anni dall'apertura della successione, se questa non fu consegnata; dopo tre anni dal giorno delle consegne, per le parziali omissioni in ciascuna di esse; dopo due anni dallo stesso giorno, per insufficienza di valutazione.

Art. 82. La prescrizione delle tasse dovute sulle successioni di coloro che sono morti all'estero non decorre che dal giorno in cui l'amministrazione demaniale ha potuto avere la legale notizia della morte.

S'intenderà avuta questa legale notizia dal momento in cui la morte sarà stata iscritta nei registri degli agenti consolari, o dal momento in cui si sia fatto uso nello Stato di un documento autentico nel quale essa sia menzionata.

Art. 83. La prescrizione per la domanda delle tasse dovute sulle successioni degli assenti decorre dal giorno della legale dichiarazione d'assenza, od in difetto dal giorno in cui comincerò il possesso di fatto, nei modi prescritti dall'articolo 75.

Art. 84. La prescrizione per la domanda della tassa dovuta sulle eredità giacenti decorre dal giorno in cui l'amministrazione demaniale può conoscere la presa di possesso per parte dell'erede.

Art. 85. Non verrà ammessa veruna domanda in restituzione della tassa pagata dopo il trascorso di due anni dall'effettuato pagamento, ancorchè questo pagamento fosse stato fatto sotto condizione o riserva qualunque, salvo il disposto dagli articoli 69 e 75.

Art. 86. Riguardo alla prescrizione saranno osservate le disposizioni contenute nel capo II, titolo I di questa legge.

Art. 87. Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri delle morti dovranno nei primi dieci giorni d'ogni mese trasmettere uno stato di quelle avvenute nel corso del mese precedente all'ufficio di insinuazione nel cui distretto sono succedute.

I contravventori a questa disposizione incorreranno nell'ammenda di lire 25 per la non fatta trasmissione dello stato anzidetto, e di lire 10 per l'omessa indicazione di ciascun decesso nello stato medesimo.

TITOLO IV.

DEI DIRITTI D'EMOLUMENTO GIUDIZIARIO.

CAPO I.

Disposizioni speciali.

Art. 88. È dovuto il diritto proporzionale d'emolumento sulle sentenze ed ordinanze definitive contraddittorie e contumaciali dei magistrati, tribunali o giudici, in materia civile, contenzioso amministrativo e commerciale (escluse quelle della Corte di cassazione), non che degli arbitri, rese esecutorie in materia civile e commerciale, e di quelle in materia penale flettente la parte civile che portano condanna od assolutoria per una somma od oggetto di valore determinato od apprezzabile, collocazione o liquidazione di somme od altri valori.

Lo stesso diritto è dovuto sulle ordinanze di consenso e sulle dichiarazioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili relative pure ad oggetto di valore determinato ed apprezzabile.

Art. 89. Il diritto proporzionale è dovuto, sebbene il provvedimento giudiziale che ne forma l'oggetto trovisi concepito nei termini d'una semplice declaratoria di diritto, la quale si riferisca a cosa apprezzabile e ne induca l'acquisto o la dismissione.

Art. 90. Le sentenze però che portano risoluzione di contratto o di clausola di contratto per causa di nullità radicale che non siasi neppure implicitamente riconosciuta in giudizio dalla parte convenuta, non andranno soggette al diritto proporzionale di emolumento, ma soltanto a quello fisso.

Art. 91. Le sentenze ed ordinanze che riconoscono soltanto ragioni in punto di diritto il cui ammontare debba accertarsi ulteriormente in continuazione dello stesso giudizio, o che dipendano ancora nel loro effetto da una condizione, andranno intanto soggette a titolo provvisorio al pagamento di una somma eguale al diritto fisso, salva a suo tempo la percezione del diritto proporzionale con imputazione di detta somma.

Art. 92. La tassa proporzionale è eguale in ogni grado di giurisdizione.

Art. 93. Per le sentenze ed ordinanze che intervengono in giudizio d'opposizione a sentenza contumaciale, si terrà conto del diritto già pagato per questa ultima, per modo che si perceva solo il supplemento in caso di condanna per maggiore somma o valore.

Se non vi è supplemento, o questo risulti minore della tassa fissa, avrà soltanto luogo la percezione di questa.

Art. 94. Nei giudizi di appello sarà dovuta la tassa proporzionale indipendentemente da quella pagata sulla sentenza appellata.

Art. 95. Per le sentenze profferite in giudizio di revocazione se con esse si dichiarerà non farsi luogo alla domanda di revocazione, od ammettendola si confermerà la precedente sentenza, non si perceverà alcun diritto proporzionale ma soltanto quello fisso, oltre la perdita del deposito portato dalla legge, ma se si farà luogo alla riparazione della sentenza cadente in revocazione, si perceverà all'occorrenza il supplemento di diritto proporzionale che sia per risultare dovuto.

Art. 96. Non si farà però mai luogo alla restituzione di tasse regolarmente perceute sopra sentenze od ordinanze che venissero annullate o riformate.

Art. 97. Sarà dovuto per intero l'emolumento per una seconda sentenza od ordinanza sebbene già si fosse pagato per la prima, quando diversa è la persona, o l'azione contro la quale, o per la quale viene a profferirsi la seconda sentenza sebbene per lo stesso oggetto.

Art. 98. Allorchè oltre la condanna principale si pronunciano anche colla stessa sentenza sopra una domanda riconvenzionale o sopra questioni di guarentigia o di rilievo contro terzi chiamati, od intervenuti spontaneamente in causa, sono dovute tante tasse quanti sono i diversi oggetti decisi.

Art. 99. Quando una stessa sentenza od ordinanza porta più disposizioni anche interlocutorie indipendenti le une dalle altre, o distintamente promosse in giudizio da taluna delle parti, è dovuto per ciascuna di esse, e secondo la sua specie, il diritto proporzionale o fisso, di cui nella tariffa annessa alla presente legge.

Art. 100. Le sentenze ed ordinanze che riconoscono dovute annue rendite, prestazioni, od altro provento, si sottoporranno al diritto proporzionale in ragione dell'ammontare cumulato delle annualità.

Questo cumulo non potrà però mai eccedere gli anni 10, se si tratterà di usufrutto o di altra prestazione vitalizia, nè gli anni 20 se si tratterà di qualunque altra.

Trattandosi finalmente di provvisionale, o di pensione alimentare concessa provvisoriamente in pendenza del giudizio, o sino ad un dato evento, la tassa sarà ristretta al solo ammontare della somma od annualità concessa, salva la per-

cezione ulteriore nel caso di effettiva continuazione di questa.

Art. 101. Le sentenze ed ordinanze che portano condanna al pagamento di annualità od interessi decorsi per un tempo non determinato nello stesso provvedimento, nè d'altronde risultante dagli atti della causa, daranno luogo alla tassa di tali interessi, per un tempo non eccedente il quinquennio.

Art. 102. Ogniquivolta una sentenza od ordinanza anche di consenso è per sua natura soggetta al diritto proporzionale d'emolumento, non si potrà ammettere l'eccezione che non siasi fatta in causa veruna contestazione od osservazione nel merito dell'oggetto cui quella si riferisce, o che la parte siasi anche rimessa alla saviezza di chi doveva giudicare.

Art. 103. Sono però eccettuate dalla disposizione dell'articolo precedente le collocazioni in giudizio di graduazione per crediti o ragioni che non siano state contestate neppure per modo di semplice osservazione, ed i concordati che seguano in materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitore, per quanto non abbia individualmente formato l'oggetto di veruna contestazione.

Art. 104. Ogniquivolta si tratterà di cose incorporee ed inestimabili, oppure di provvedimento che a termine delle sopra espresse disposizioni non vada soggetto a diritto proporzionale d'emolumento, si perceverà rispettivamente il diritto fisso portato dalla tariffa annessa alla presente legge.

Art. 105. Allorchè una condanna sarà pronunciata od accensentita su di una domanda stabilita per convenzione verbale o per atto non insinuato, sarà dovuto il diritto d'insinuazione indipendentemente dal diritto d'emolumento sulla condanna.

Così pure le sentenze d'assolutoria, e le ordinanze e le dichiarazioni di recesso accettate in conformità delle vigenti leggi, andranno soggette al diritto di quietanza quando inducano una liberazione suscettibile della formalità dell'insinuazione.

Art. 106. Le sentenze ed ordinanze che inducono una mutazione di proprietà o risoluzione di contratto suscettibili per sè stesse di un diritto d'insinuazione, o supplemento di esso, o che dimostrino dovuta una suppletiva tassa di successione, lasceranno luogo alla percezione di questi diritti in occasione della percezione del diritto d'emolumento.

Art. 107. Le sentenze dei tribunali esteri o pronunciate dai consoli regi all'estero, delle quali si faccia uso in giudizio, o la menzione in atti pubblici in questi Stati, andranno soggette ai diritti portati dalla presente legge, salvo in quanto alle prime si dimostri che le sentenze che si proferiscono in questi Stati vadano esenti da simili diritti nello Stato estero da cui quelle provengano.

Art. 108. I diritti d'emolumento sono dovuti dalle parti in ragione della loro condanna nelle spese della lite.

Debbono però anticiparsi per intero da quella che richiede la formalità per la più pronta esecuzione del provvedimento che ne forma l'oggetto, salvo il rimborso che di ragione verso l'altra parte.

Sarà salvo in ogni caso il privilegio spettante al demanio dello Stato sulla cosa caduta in contestazione, ad eccezione delle sentenze di assolutoria, per le quali la parte vincitrice non potrà mai essere ricercata al pagamento del diritto d'emolumento, ancorchè si fosse pronunciata la compensa delle spese.

Le sopratasse sono a carico della parte che non ha adempiuto nel prescritto termine alla formalità dell'emolumento, e sono riscosse in ragione della quota di tassa da essa dovuta.

Colui che anticipa per intero i diritti d'emolumento per

la più pronta spedizione del provvedimento che ne forma l'oggetto non è tenuto ad anticipare la relativa soprattassa da altri dovuta.

CAPO II.

Della percezione dei diritti d'emolumento.

Art. 109. La formalità dell'emolumento e la percezione della relativa tassa si farà dall'agente delle finanze che ne è incaricato nel distretto dell'autorità giudiziaria in cui ebbero luogo gli atti

Art. 110. Il segretario del magistrato, tribunale o giudice da cui fu proferta la sentenza od ordinanza soggetta a diritto d'emolumento, dovrà entro giorni quindici al più dalla data della medesima trasmettere una copia non autenticata e munita solo del suo visto per la formalità dell'emolumento al suddetto agente demaniale, e dovrà servirsi a tale effetto della prima copia in carta bollata che rimetterà poi ad una delle parti, salvo il munirla, dopo la formalità dell'emolumento, della sua autenticazione.

Art. 111. Avrà luogo la stessa trasmissione per le ordinanze di consenso seguite innanzi ai relatori delle cause, le quali non siano di semplice istruttoria; ed a questo fine dovranno gli stessi relatori astenersi di consegnare ai procuratori delle parti l'ordinanza che abbiano sottoscritta, ed i relativi atti, ma dovranno farne la rimessione al rispettivo segretario che vi apporrà subito il suo visto per la formalità dell'emolumento, e ne farà la suddetta consegna sotto la propria responsabilità.

Art. 112. L'agente delle finanze dopo di avere liquidato i diritti, ove non gli venga spontaneamente pagata la somma liquidata, dovrà ingiungere le parti al pagamento della loro rispettiva quota.

Nella liquidazione saranno citati gli articoli della tariffa applicati, e di questi dovrà poi anche farsi menzione nella ricevuta.

Art. 113. Se il pagamento non sarà stato effettuato entro il termine di giorni trenta successivi all'intimazione dell'ingiunzione di cui nell'articolo precedente, sarà dovuta una soprattassa eguale alla metà della tassa non pagata.

Art. 114. I reclami contro la liquidazione delle tasse non saranno ammessi in giudizio se non quando siano corredati dalla quitanza di pagamento delle tasse medesime.

Art. 115. A chiunque avrà anticipato del proprio diritti di emolumento, od altri ad esso accessori, competerà l'azione immediata di rimborso contro le parti debtrici in via ingiunzionale.

Nell'esecuzione dell'ingiunzione non si avrà riguardo alle opposizioni del debitore sul punto se le tasse pagate fossero o no dovute, oppure dovute in somma minore.

Il debitore non potrà far valere i suoi reclami che contro l'amministrazione delle finanze giustificando di avere integralmente rimborsato chi avrà pagato in suo scarico.

Art. 116. L'obbligo dei segretari di tenere il repertorio delle providenze ed atti che seguono presso il magistrato, tribunale o giudice cui essi rispettivamente appartengono e di trasmettere mensilmente lo stato al ricevitore demaniale, è ristretto alle sentenze ed ordinanze anche di consenso soggette giusta la presente legge a diritto d'emolumento, sia fisso, sia proporzionale.

Art. 117. È proibito ai segretari di consegnare a chicchessia gli atti e le produzioni della parte litigante che non ha pagata la sua quota di tassa, finchè non abbiano annotato al repertorio la ricevuta del fatto pagamento, salvo si tratti di atti del Ministero pubblico, del patrimonio dello Stato, o di persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri.

I contravventori a questa disposizione incorreranno nella ammenda di lire 50 senza pregiudizio delle pene disciplinari cui possa farsi luogo secondo la gravità dei casi.

Art. 118. In tutte le copie degli atti soggetti a diritto d'emolumento dovrà prima dell'autenticazione menzionarsi la data del pagamento della tassa coll'indicazione dell'ufficio in cui ebbe luogo

Questa menzione dovrà farsi non solo dai segretari dell'ordine giudiziario, ma altresì dai catastari, notai, causidici ed uscieri, ogni qualvolta occorra loro di menzionare, nei loro atti o registri, sentenze od ordinanze definitive.

L'inosservanza di tale obbligo sarà punita coll'ammenda di lire dieci per ogni omissione.

Art. 119. I membri dei magistrati o tribunali ed ogni altro giudice si asterranno dal far provvedimenti in relazione o dipendenza di sentenza od ordinanza definitiva, per cui non risultino loro pagato il diritto d'emolumento.

Art. 120. Vi è prescrizione dopo due anni dal giorno in cui segui la registrazione, sia per la domanda di supplemento di diritto d'emolumento per parte dell'amministrazione, sia per i reclami delle parti.

Trascorso il termine d'anni cinque sarà prescritta l'azione del fisco pel conseguimento delle tasse e soprattasse dovute per le providenze soggette a diritto d'emolumento e non registrate.

Di queste però non si potrà mai fare uso senza l'eseguimento della prescritta formalità ed il pagamento delle relative tasse.

PARTE PRIMA

Tariffa dei diritti d'insinuazione.

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti dovuti		Base della riscossione dei diritti											
			fisso	proporzionale per ogni 100 lire												
		TITOLO PRIMO														
		Atti soggetti per loro natura a diritto proporzionale.														
		CAPO I.														
		<i>Mutazioni e modificazioni di proprietà.</i>														
Alienazioni in genere	1	Vendita, retrovendita, cessione, retrocessione, dazione in pagamento, rinunzia a diritti, azioni e ragioni ereditarie, ed altro atto qualunque portante traslazione di dominio tra vivi a titolo oneroso:														
		<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">di beni</td> <td>immobili</td> <td>» »</td> <td>5</td> <td>»</td> <td rowspan="2">Per le traslazioni di domicilio a titolo oneroso il diritto si esigerà sul prezzo ed altri corrispettivi o pesi posti a carico dell'acquirente.</td> </tr> <tr> <td>mobili</td> <td>» »</td> <td>2</td> <td>50</td> <td rowspan="2">Se nella vendita della proprietà l'usufrutto è riservato a favore del venditore od altri, si unirà al prezzo convenuto ed al capitale corrispondente ai pesi e carichi accollati al compratore una metà in più, e sulla somma totale verrà liquidato il diritto.</td> </tr> </table>	di beni	immobili	» »	5	»	Per le traslazioni di domicilio a titolo oneroso il diritto si esigerà sul prezzo ed altri corrispettivi o pesi posti a carico dell'acquirente.	mobili	» »	2	50	Se nella vendita della proprietà l'usufrutto è riservato a favore del venditore od altri, si unirà al prezzo convenuto ed al capitale corrispondente ai pesi e carichi accollati al compratore una metà in più, e sulla somma totale verrà liquidato il diritto.			
		di beni		immobili	» »	5	»		Per le traslazioni di domicilio a titolo oneroso il diritto si esigerà sul prezzo ed altri corrispettivi o pesi posti a carico dell'acquirente.							
mobili	» »		2	50	Se nella vendita della proprietà l'usufrutto è riservato a favore del venditore od altri, si unirà al prezzo convenuto ed al capitale corrispondente ai pesi e carichi accollati al compratore una metà in più, e sulla somma totale verrà liquidato il diritto.											
Vendita di beni immobili situati all'estero.	3	» »				Se poi la riserva d'usufrutto è limitata ad un corso d'anni determinato, si unirà al prezzo e corrispettivi l'ammontare dei relativi interessi per tutto il tempo della fatta riserva. Se tale riserva è ristretta ad una parte soltanto dei beni, l'aggiunta di valore sarà proporzionata al prezzo e corrispettivi di detta porzione. Quando i prezzi e i corrispettivi dell'alienazione sieno pagabili soltanto dopo la cessazione dell'usufrutto riservato, e non producano interessi, il diritto si esigerà unicamente sul detto prezzo e corrispettivi, senza l'aggiunta di valore per causa del riservato usufrutto. Se dall'atto risulta che gli effetti della vendita sono retrotratti ad un'epoca anteriormente alla quale l'acquirente sia entrato nel materiale possesso e godimento dei beni vendutigli, oltre il diritto di mutazione sui beni, si esigerà il diritto di cessione di frutti, cal-										

SESSIONE DEL 1853-54

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti dovuti		Base della riscossione dei diritti
			fisso	proporzionale per ogni 100 lire	
<i>Segue</i> Alienazioni in genere					colato sugli interessi del convenuto prezzo in proporzione di tempo. Qualora gli effetti della vendita sieno stabiliti a l'un'epoca posteriore al contratto, ed il prezzo sia pagato o pagabile con decorrenza d'interessi dalla data dell'atto stesso, il diritto di mutazione sarà calcolato sul detto prezzo e sull'ammontare degli interessi in proporzione di tempo. Non sarà dovuto alcun diritto per la convenzione con cui venisse determinato a quale delle parti contraenti debbano spettare i raccolti dell'annata o i frutti pendenti sui terreni venduti. Quando la traslazione degl'immobili ha per corrispettivo una costituzione di rendita, il diritto si esige sul capitale formato di venti volte la rendita stessa, se è perpetua, e di dieci volte, se è vitalizia.
	2	Promessa di vendita nei modi determinati dagli articoli 1595 e 1596 del Codice civile:			
		di beni { immobili.....	» »	5 »	Sul prezzo ed altri corrispettivi convenuti.
		} mobili.....	» »	2 50	
		Vendita in esecuzione della promessa: di beni sì immobili che mobili.	3 »	» »	In caso di aumento di prezzo, oltre al diritto fisso, si esigerà il diritto proporzionale sull'ammontare di detto aumento.
	3	Rescissione della promessa di vendita, o recesso dalla medesima:			
		di beni { immobili.....	» »	5 »	Sulla caparra, salva la restituzione alle parti del diritto riscosso sulla promessa di vendita.
		} mobili.....	» »	2 50	
		Se la promessa fu fatta con caparra, e questa viene restituita.	» »	1 25	
	4	Recesso o rescissione volontaria di vendita per qualsiasi causa:			
		di beni { immobili.....	» »	5 »	Sul prezzo della precedente vendita.
		} mobili.....	» »	2 50	
	5	Supplemento di prezzo della vendita riconosciuta lesiva, volontariamente pagato o promesso dal compratore o da terzi possessori, a mente degli articoli 1686 e 1687 del Codice civile.	» »	5 »	Sul prezzo suppletivo e sugli interessi.
	6	Procura irrevocabile passata nell'interesse non tanto del mandante che del mandatario, involvente la dispensa del rendimento dei conti:			

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti dovuti		Base della riscossione dei diritti
			fisso	proporzionale per ogni 100 lire	
<i>Segue</i> Alienazioni in genere		Se l'esercizio del mandato si riferisce all'alienazione di beni immobili.	» »	5 »	
		Di beni mobili, diretti dominii, anticresi, censi perpetui o vitalizi.	» »	2 50	Sul valore dichiarato o reale degli immobili, sul capitale formato come all'articolo 41 riguardo ai censi, e sul capitale ed interessi scaduti riguardo ai crediti.
	Di crediti	» »	1 25		
Spropriazioni forzate ed incanti		Se poi si riferisce alla gestione d'un affitto od appalto concesso da terza persona al mandante, con facoltà al mandatario di appropriarsi i frutti dei beni affittati od i prodotti dell'appalto.	» »	» 60	Sul prezzo dell'affittamento capitalizzato come all'articolo 43.
	7	Rimborso fatto da uno o più coeredi al cessionario d'altro coerede, onde escluderlo dalla divisione a mente dell'articolo 1064 del Codice civile:			
		Entro l'anno dalla fatta cessione ...	» »	» 60	Sulla somma rimborsata.
		Dopo questo termine	» »	5 »	
	8	Aggiudicazione col beneficio del quarto meno del valore, per cui gl'immobili sono stimati.	» »	5 »	Sul valore d'estimo, detratto l'ammontare del beneficio legale. Tale deduzione però non ha luogo sopra la somma eccedente il credito, per cui seguisse non ostante l'aggiudicazione.
	9	Deliberamento rinnovato in seguito ad inadempimento degli obblighi imposti al deliberatario;			
		Per un prezzo uguale od inferiore a quello del precedente deliberamento.	3 »	» »	
		Per un prezzo maggiore:			
		Se di beni { immobili	» »	5 »	Sulla somma eccedente il prezzo del primo deliberamento.
		{ mobili	» »	2 50	
	10	Deliberamento rinnovato in seguito ad aumento di sesta od altro, permesso dalla legge.	» »	5 »	Sull'aumento di prezzo per cui gli immobili sono stati definitivamente deliberati.
	11	Deliberamento seguito dopo l'immissione del primo deliberatario nel possesso e godimento dei beni acquistati, <i>scaduti</i> i tre anni di cui all'art. 121 dell'editto 16 luglio 1822.	» »	5 »	Sul prezzo, corrispettivi e pesi posti a carico del nuovo acquirente.
	12	Deliberamento di stabili precedentemente alienati, promosso da un creditore del venditore nei modi e termini stabiliti dall'articolo 2308 del Codice civile.	» »	5 »	Sulla somma eccedente il prezzo della vendita anteriore.
13	Subastazione seguita nei modi e nei termini di cui all'articolo 2331 del Codice civile:				
	Per un prezzo uguale od inferiore a quello della precedente aggiudicazione;	3 »	» »		
	Per un prezzo maggiore	» »	5 »	Sulla somma eccedente il prezzo della prima aggiudicazione.	

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti dovuti		Base della riscossione dei diritti
			fisso	proporzionale per ogni 100 lire	
<i>Segue</i> Spropriazioni forzate ed incanti	14	Subastazione seguita in conformità dell'articolo 94 dell'editto ipotecario 16 luglio 1822.	» »	5 »	Sul prezzo, corresponsivi e pesi risultanti dal deliberamento, non che sull'ammontare delle spese relative all'ingiunzione con diffidamento, ed agli atti anteriori alla medesima allorchè sono dichiarate a carico del deliberatario.
	15	Spropriazione di stabili per utilità pubblica, salvochè si tratti di lavori eseguiti nell'interesse dello Stato.	» »	5 »	Sul prezzo convenuto o sul valore peritato od altrimenti stabilito.
Enfiteusi	16	Cessione di diritti spettanti al signore diretto sui beni concessi in enfiteusi anteriormente al Codice civile, fatta sia a favore dell'enfiteuta, che a favore dei terzi.	» »	5 »	Sul capitale formato di venti volte il canone o rendita, e sul maggior corresponsivo convenuto, coll'aggiunta dei laudemii dovuti al direttario a norma dei precedenti titoli, o secondo la consuetudine o la ragion comune.
	17	Alienazione del dominio utile di stabili concessi in enfiteusi anteriormente al Codice civile, fatta dall'enfiteuta a favore sia del signore diretto sia dei terzi.	» »	5 »	Come all'articolo 16.
Riscatti e rinunce a diritti di riscatto	18	Riscatto eseguito dal venditore o dai suoi eredi, entro il termine di un anno, quanto alle aggiudicazioni, e quanto alle vendite ordinarie, entro il termine convenuto, purchè non eccedente i cinque anni stabiliti dalla legge, oppure entro il termine prorogato giudizialmente.	» »	» 60	Sulla somma rimborsata.
		In tutti i casi di riscatto in cui non si effettua il rimborso del prezzo, e per cui avvi obbligazione di pagamento.	» »	1 25	Sulla somma dovuta in rimborso.
		Quando l'acquirente ancora debitore di tutto il prezzo nulla riceve in corresponsivo della retrocessione.	3 »	» »	NB. Sarà considerato in tempo utile il riscatto eseguito dopo il termine convenuto o prorogato, purchè avanti la scadenza di esso termine siasi effettuato il deposito autorizzato dall'articolo 1347 del Codice civile.
	19	Riscatto d'immobili eseguito in seguito a riserva espressa in atto di permuta.	» »	5 »	Sulla somma rimborsata.
	20	Riscatto eseguito per una parte soltanto degl'immobili venduti.	» »	5 »	Sul prezzo e corresponsivi convenuti per la parte dei beni riscattati.
	21	Riscatto eseguito per la totalità dei beni venduti, ma per parte di un solo dei covenditori o coeredi, nei casi previsti dall'articolo 1675 del Codice civile.			
		Per la porzione a cui il riscattante partecipava nella vendita.	» »	» 60	Sulla somma rimborsata.
		Per le restanti porzioni.....	» »	5 »	Sul prezzo ed altri corresponsivi.
22	Riscatto eseguito nel caso previsto dall'articolo 1672 del Codice civile, entro il termine d'un anno.	» »	» 60	Sulla somma rimborsata.	
23	Riscatto eseguito da un cessionario....	» »	5 »	Sulla somma rimborsata.	

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti dovuti		Base della riscossione dei diritti
			fisso	proporzionale per ogni 100 lire	
<i>Segue</i> Riscatti e rinunce a diritti di riscatto	24	Rinuncia o cessione del diritto di riscatto.			
		Senza corrispettivo	3 »	» »	
Permute	25	Mediante corrispettivo	» »	5 »	Sul prezzo ed altri corrispettivi.
		Permuta di beni stabili contro altri stabili situati nello Stato.	» »	2 50	Sul valore dei beni d'una delle parti.
Abbandono di merci	26	In caso di rifatta o di maggior valore dei beni dati in permuta da una parte.	» »	5 »	Sulla rifatta o sul maggior valore.
		Permuta di stabili posti nello Stato contro beni situati all'estero.	» »	5 »	Sul valore degli stabili posti nello Stato.
Mutazioni d'usufrutto	27	Abbandono di merci o di oggetti assicurati nei casi previsti dall'articolo 399 e seguenti del Codice di commercio.	» »	1 25	Sul valore degli oggetti abbandonati.
		Cessione dell'usufrutto al proprietario mediante un corrispettivo non maggiore del valore attribuito all'usufrutto per la liquidazione del diritto sull'atto di alienazione che ne conteneva la riserva.	3 »	» »	
	28	Mediante uncorrispettivo maggiore:			
		Se stabili	» »	5 »	Sull'eccedenza di valore oltre al diritto fisso.
		Se mobili	» »	2 50	
		29	Concessione in usufrutto o ad uso, ancorchè fatta per un tempo eccedente i vent'anni. Cessione o retrocessione di detti usufrutto od uso:		
Anticresi	30	di beni			
		immobili	» »	2 50	Sul valore reale dei beni. Quando l'usufrutto od uso sarà limitato ad un certo e determinato tempo il diritto si esigerà su tante ventesime parti di valore quanti saranno gli anni per cui ne fu convenuta la cessione o retrocessione.
Assicurazioni di crediti o ragioni dotali della moglie	31	mobili	» »	1 25	
		Immissione in possesso di stabili per semplice assicurazione di crediti o delle doti e ragioni dotali della moglie.	» »	2 50	Sul credito liquidato nell'atto cogli interessi e spese.
Obbligazioni	32	Aggiudicazione di mobili a favore della moglie contro il marito per assicurazioni di doti o ragioni dotali.	» »	1 25	Sul valore dei mobili aggiudicati.
		CAPO II. <i>Atti e contratti relativi alle obbligazioni e liberazioni di somme o valori.</i>			
Obbligazioni	33	Prestito od obbligazione per pagamento di somme di denaro e contratto di cambio marittimo.	» »	1 25	Sul capitale prestato. Quando l'obbligazione fosse il corrispettivo d'una precedente a-

SESSIONE DEL 1853-54

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti dovuti		Base della riscossione dei diritti
			fisso	proporzionale per ogni 100 lire	
<i>Segue</i> Obbligazioni					alienazione di mobili seguita verbalmente o per privata scrittura non insinuata, si esigerà il diritto stabilito per le vendite di mobili.
	34	Promessa di prestito di somme.....	» »	1 25	Sulla somma da prestare. L'atto posteriore portante esecuzione della promessa di prestito sarà soggetto al solo diritto fisso di lire 3.
	35	Novazione di debiti e delegazione o promessa di pagare debiti altrui. In mancanza dell'accettazione dell'assegnatario,	» »	1 25	Sul capitale debito ed interessi.
			3 » »	» »	Trattandosi di rendite vitalizie o perpetue si esigeranno i diritti stabiliti dall'articolo 41.
	36	Obbligazione di prestare un servizio personale, ivi compresa la surrogazione pel servizio militare.	» »	1 25	Sulla mercede, salario o corrispettivo pattuito, cumulato per tutto il tempo del convenuto servizio.
37	Transazione fra creditori in seguito a fallimento e giudizio di concorso, stipulata tanto in presenza quanto in assenza del debitore, e concordato tra il negoziante fallito ed i suoi creditori.	» »	1 25	Sull'ammontare delle somme a cui sono stati rispettivamente ridotti i crediti di ciascuno. Il contronotato diritto non potrà essere aumentato, ancorchè si trattasse di crediti portati da titoli non insinuati. E per lo contrario non sarà diminuito, qualunque i crediti risultassero da titoli già insinuati e sui quali si fosse esatto il diritto proporzionale od altro.	
Cessione di crediti	38	Cessione e retrocessione di crediti..... Intervento del debitore ad oggetto di riconoscere il nuovo creditore.	» »	1 25	Sul capitale ceduto e sugli interessi scaduti, formalmente contemplati nella cessione e senza riguardo al corrispettivo espresso nell'atto.
			3 » »	» »	
	39	Pagamento di debiti ereditari effettuato da un coerede.	» »	» 60	Sulla somma corrispondente alla virile sovra maggiore somma pagata.
			» »	1 25	
40	Pagamento di debiti ereditari effettuato con propri danari dall'erede beneficiario.	» »	1 25	Sulla somma pagata.	
Censi, pensioni e prestazioni	41	Costituzione di rendite, censi, prestazioni o pensioni si perpetue che vitalizie, mediante una somma pagata o promessa, oppure mediante alienazione di mobili o crediti; Loro cessioni o delegazioni accettate, non che le cessioni o delegazioni di rendite fondiarie.	» »	2 50	Sul capitale espresso nell'atto costitutivo o in difetto su quello formato per 20 volte la rendita perpetua, e per dieci volte la rendita vitalizia, senza distinzione tra le rendite costituite sovra una testa e quelle costituite sovra più teste. Riguardo alle cessioni e delegazioni il diritto si esigerà sul capitale risultante dall'atto di costituzione, qualunque sia il prezzo della cessione.

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti dovuti		Base della riscossione dei diritti
			fisso	proporzionale per ogni 100 lire	
Segue Censi, pensioni e prestazioni	42	Obbligazione di somministrare gli alimenti ed indumenti a qualche persona.	» »	1 25	Sul valore cumulato per tutti gli anni della durata dell'obbligazione, se il numero delle annate è determinato. Se non vi è limite di tempo si esigerà il diritto stabilito per le costituzioni di rendita vitalizia. Quando il corrispettivo dell'obbligazione consiste in una determinata somma pagata o pagabile per una volta tanto, verrà su questa riscosso il diritto a seconda dei casi sovra espressi.
	Locazioni ed appalti	43	Locazione di beni stabili o considerati a guisa di stabili o di tagli ordinari di boschi cedui, per un determinato corso d'anni.	» »	» 60
		Aumento di sesta od altro, permesso dalla legge, quando la locazione segue per incanto.	» »	» 60	Sul maggiore prezzo risultante dal definitivo deliberamento. Il diritto sarà riscosso per l'intero termine della locazione, ancorchè questa fosse risolubile di tre in tre anni od altri intervalli. Non sarà dovuto maggiore diritto quando il prezzo dell'affittamento fosse in tutto od in parte pagato per anticipazione. Tuttavia però che la somma pagata sia produttiva d'interessi a pro del conduttore, sarà inoltre dovuto il diritto d'obbligazione sull'ammontare di detti interessi. Non sarà dovuto maggiore diritto quando il locatore rimette o si obbliga di consegnare al conduttore le scorte necessarie all'esercizio dell'affittamento, purchè siasi stipulata la restituzione alla fine della locazione delle scorte medesime o d'altre di eguale natura e valore. In difetto di tale stipulazione, e così nel caso che sia facoltativo al conduttore di restituirle in natura o di pagarne il valore, sebbene in parte soltanto; sarà inoltre dovuto il diritto di traslazione di mobili sul valore delle scorte medesime. Quando però il locatore rimette, o si obbliga di rimettere una determinata somma di danaro da tenere luogo di scorte, restituibile in fine di locazione, si esigerà inoltre su questa somma il diritto stabilito per le obbligazioni. Non saranno portati in calcolo per la liquidazione della tassa gli

SESSIONE DEL 1853-54

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti dovuti		Base della riscossione dei diritti	
			fisso	proporzionale per ogni 100 lire		
<i>Segue</i> Locazioni ed appalti					<p>oneri imposti al conduttore per piantamenti d'alberi nei beni locati, o per altre opere tendenti al miglioramento di coltura dei beni medesimi, come neppure l'obbligo di sopportare le comandate o <i>roide</i>.</p> <p>Per la locazione duratura pendente la vita del conduttore, ed anche due anni dopo, il diritto si esigerà sul capitale formato di dieci volte l'annuo fitto ed altri carichi, comprese le somme convenute pagarsi al locatore o ad altri per lui, a titolo d'<i>introggio</i> o per qualunque altro titolo.</p> <p>In nessun caso il diritto sulla locazione potrà eccedere la metà della somma cui ascenderebbe il diritto di alienazione del dominio pieno della cosa locata.</p>	
	44	Massarizio o colonia parziaria.....	»	»	» 60	Sul valore dichiarato o reale dei frutti o generi da corrispondersi al locatore, e degli altri vantaggi a favore di esso cumulati secondo le regole stabilite nell'articolo precedente.
	45	Locazione a soccida, qualunque siane la specie.	3	»	»	»
	46	Noleggio ossia locazione di bastimenti..	»	»	» 60	Sul prezzo convenuto e cumulato come sopra.
	47	Appigionamento di mobili.....	»	»	» 60	Sul prezzo convenuto e cumulato come sopra, aggiuntovi l'ammontare dei pesi posti a carico del conduttore. Per l'affittamento a tempo indeterminato è dovuto il diritto di vendita di mobili.
	48	Deliberamento definitivo per l'esazione di dazi o di altre rendite.	»	»	» 60	Sul prezzo ed oneri cumulati come sopra.
	49	Deliberamento definitivo di appalti o di imprese per costruzioni, riparazioni e manutenzioni di edifizii, strade ed opere qualunque; per costruzioni di bastimenti e per provviste di ogni genere.	»	»	» 60	Sul prezzo definitivo e per tutti gli anni della durata dell'appalto od impresa.
	50	Sublocazione, surrogazione, cessione, retrocessione e risoluzione volontaria delle locazioni, appalti, locazioni ed imprese contemplate negli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Lo stesso diritto proporzionale e secondo le basi stabilite rispettivamente per i contratti principali. Intervento del primitivo locatore, sia per togliere il divieto di sublocare, sia per liberare il precedente affittajuolo dal vincolo dell'affittamento per l'ulteriore suo corso.	3	»	»	»

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti dovuti fisso proporzionale per ogni 100 lire	Base della riscossione dei diritti
Cauzioni e sottomissioni	51	Cauzione o fideiussione passata da una o più persone cumulativamente, sia che venga stipulata nell'atto contenente l'obbligazione principale, sia che venga passata separatamente.	» » » »	È dovuto sulla somma o valore per cui si presta la cauazione un diritto eguale alla metà di quello stabilito sull'obbligazione principale, con che però tale diritto di cauazione non possa mai eccedere 60 centesimi per ogni cento lire. Qualora l'atto di cauazione sia stipulato in conseguenza di un'obbligazione portata da atto non insinuato ed anche esente dall'insinuazione, si esigerà inoltre il diritto dovuto per la stessa obbligazione principale.
	5	Assicurazioni e riassicurazioni marittime	» » » 10	Sulla somma assicurata.
	53	Sottomissione o cauazione prestata nei casi infra determinati, cioè: 1° Cauzione dello straniero per pagamento delle spese di lite (articolo 33 del Codice civile); 2° Cauzione dell'erede testamentario o legittimo per l'amministrazione dei beni dell'assente (articolo 84 del Codice civile); 3° Cauzione dell'usufruttuario (articoli 513, 529 e 538 del Codice civile); 4° Cauzione dell'erede o legatario per l'eseguimento dell'obbligo impostogli dal testatore (articolo 862 del Codice civile); 5° Cauzione dell'erede per l'adempimento del legato fatto sotto condizione od a tempo determinato (articolo 863 del Codice civile); 6° Sottomissione dell'esecutore testamentario (articolo 893 del Codice civile); 7° Cauzione del figlio naturale o del coniuge nei casi di cui all'articolo 973 del Codice civile; 8° Cauzione dell'erede con beneficio d'inventario (articolo 1029 del Codice civile); 9° Cauzione del negoziante fallito, onde ottenere salvocondotto provvisorio (articolo 596 del Codice di commercio); 10. Dichiarazione autentica o cauazione in fatto di commercio librario (articolo 3 delle regie patenti del 22 aprile 1843); 11. Cauzioni imposte dalle leggi o regolamenti per l'esercizio d'industrie o commerci o di professioni non contemplate nell'articolo 94.	3 » » »	
Quitanze e liberazioni	54	Quitanza, liberazione rimborso, remissione di debito, riscatto o risoluzione di censi, rendite ed annualità sì vitalizie che perpetue d'ogni natura, escluse quelle provenienti da concessioni enfiteutiche.	» » » 60	Sul capitale risultante dall'atto di costituzione di debito e sull'ammontare degli interessi di cui siasi fatta esplicita liberazione. In mancanza di dichiarazione del loro ammontare si stabilirà d'ufficio in ragione d'anni cinque, o di quel

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti dovuti		Base della riscossione dei diritti									
			fisso	proporzionale per ogni 100 lire										
<i>Segue</i> Quitanze e liberazioni					<p>minor termine a cui rimonta l'atto d'obbligazione.</p> <p>Nel caso di riscatto di censi, rendite ed annualità, esercito per la totalità da un solo dei debitori, si esigerà, per la porzione a carico del riscattante, il diritto stabilito da questo articolo, e per le restanti porzioni quello di cui all'articolo 41 sull'ammontare delle rispettive somme rimborsate.</p> <p>Sarà pure dovuto il diritto fissato dal presente articolo nei seguenti casi:</p> <p>1° Quando tra due persone debentrici l'una dell'altra segue compensazione del rispettivo debito; e il diritto si esigerà sull'ammontare d'uno dei debiti estinti;</p> <p>2° Quando il pagamento è effettuato da un fidejussore o coobbligato, eziandio col subingresso nei diritti del creditore;</p> <p>3° Quando il pagamento viene fatto da un creditore a favore di un altro creditore avente diritto di essere a quello preferito in ragione dei suoi privilegi ed ipoteche; oppure viene effettuato dall'acquirente a favore di colui che conserva privilegio ed ipoteca sul fondo da lui acquistato;</p> <p>4° Quando segue rimborso o restituzione di prezzo, frutti, interessi, indennità e spese per parte del venditore all'acquirente nei casi di sofferta evizione;</p> <p>5° Quando segue rimborso dal proprietario all'usufruttuario per le addizioni o riedifi azioni da quest'ultimo eseguite sugli edifizii usufruiti.</p>									
		CAPO III. <i>Mutazioni di proprietà a titolo gratuito.</i>												
Donazioni ed assegnamenti	55	Donazioni tra vivi a causa di morte....	10	» » »	Sarà dovuta la tassa di successione quando per la morte prevista si verifichi la donazione.									
	56	Donazioni, costituzioni di dote od altri assegnamenti a titolo gratuito fra ascendenti e discendenti non contemplati nell'articolo precedente.	»	» » »	Si percepirà un diritto d'insinuazione eguale a quello che sarebbe dovuto per la tassa di successione fra le stesse persone.									
	57	Qualunque donazione od assegnamento a titolo gratuito non contemplato nei due articoli precedenti:												
		<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">se di beni</td> <td>{ stabili.....</td> <td>»</td> <td>»</td> <td>5</td> <td rowspan="2">Sul valore reale dei beni.</td> </tr> <tr> <td>{ mobili.....</td> <td>»</td> <td>»</td> <td>2 50</td> </tr> </table>	se di beni	{ stabili.....	»	»	5	Sul valore reale dei beni.	{ mobili.....	»	»	2 50		
se di beni	{ stabili.....	»		»	5	Sul valore reale dei beni.								
	{ mobili.....	»	»	2 50										
		Donazione non accettata.....	3	» » »	Il diritto proporzionale si esigerà sull'atto d'accettazione.									

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti dovuti		Base della riscossione dei diritti
			fisso	proporzionale per ogni 100 lire	
TITOLO SECONDO					
Atti soggetti per loro natura a diritti fissi.					
Contratti di matrimonio, doti e patrimoni ecclesiastici	58	Contratto contenente la semplice promessa di matrimonio.	5	> > >	
	59	Costituzione di dote o di patrimonio ecclesiastico con beni propri della persona nel cui interesse è fatta.	7	> > >	
Adozione e riconoscimento di figli	60	Adozione	20	> > >	
	61	Riconoscimento di figli naturali o legittimati, tanto nell'atto matrimoniale che separatamente.	10	> > >	Per ciascun figlio legittimato o riconosciuto.
Emancipazione	62	Emancipazione per ciascun individuo emancipato.	6	> > >	Sarà inoltre dovuto il diritto stabilito dall'articolo 56 se l'atto d'emancipazione contiene assegnamenti o donazioni.
Tutela e consimili atti interessanti i minori interdetti, ecc.	63	Tutela — Nomina, conferma o revoca di tutore; Nomina di tutore speciale nei casi previsti dall'articolo 1061 del Codice civile; Conservazione della tutela alla madre passata a seconde nozze; Nomina del protutore; Abilitazione dei minori, e revoca di essa; Deputazione di curatore al ventre pregnante od al minore abilitato; Nomina d'amministratore all'erede istituito sotto condizione; Giuramento del tutore; Nomina del consulente speciale alla vedova; Nomina di curatore a minore, interdetto, assente o ad eredità giacente.	3	> > >	Sarà dovuto un solo diritto nei seguenti casi: Quando l'atto contiene in uno la nomina del tutore e quella del protutore e del consulente speciale; Quando contiene la revoca del tutore e la nomina di un altro; Quando l'atto d'abilitazione contiene anche la nomina del curatore al minore abilitato; Quando l'atto contiene in uno la nomina ed il giuramento del tutore.
Tutela	64	Rendimento di conto definitivo della tutela, cura od altra amministrazione qualunque.	3	> > >	Qualora a pareggiamento del conto l'amministratore o l'amministrato rimanesse debitore di qualche somma, si esigerà inoltre sull'ammontare di questa il diritto stabilito per le obbligazioni.
Testamenti	65	Testamento pubblico — Sua revoca totale o parziale.	10	> > >	
		Testamento segreto — Sua presentazione e consegna nelle minute di pubblico notaio, e suo ritiro per parte del testatore.	8	> > >	
		Apertura e pubblicazione del testamento depositato presso il notaio, compreso il diritto del testamento.	10	> > >	
		Apertura e pubblicazione del testamento depositato presso il tribunale di prima cognizione od il magistrato d'appello, compreso il diritto del testamento.	20	> > >	

SESSIONE DEL 1853-54

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti dovuti		Base della riscossione dei diritti
			fisso	proporzionale per ogni 100 lire	
<i>Segue</i> Testamenti		Testamento fatto con forme particolari o ricevuto da un console di S. M. all'estero, giusta gli articoli 778, 779, 789, 794 e 799 del Codice civile, allorché l'insinuazione ne sia richiesta.	10	> >	
		Note testamentarie presentate con atto a parte, qualunque sia il numero di esse.	3	> >	Se le note sono presentate col testamento si pubblico che segreto, non sarà dovuto diritto particolare.
Inventari	66	Inventario o descrizione di beni ed effetti di qualunque sorta.	2	> >	Per ciascuna vacanza di tre ore, da calcolarsi sul totale delle ore consumate per l'intero atto, quantunque l'ultima vacanza non sia compiuta.
Società	67	Società costituita per oggetti di commercio o d'industria, per l'esercizio di mestieri, arti o professioni o per l'esercizio di un determinato affittamento, appalto od impresa, il cui contratto non sia per anco ridotto in atto pubblico o scrittura privata, qualunque siano le obbligazioni o convenzioni stipulate, purchè esse si riferiscano unicamente all'ente sociale.	6	> >	Nelle costituzioni di società anonime per la nomina di direttore od amministratore anche nella persona di uno dei soci con assegnamento di determinata somma, sarà inoltre dovuto il diritto proporzionale stabilito per le procure con retribuzione dall'articolo 76. Il mandato anche con retribuzione conferito dalla società in nome collettivo ad uno o più soci, purchè fatto nell'atto stesso di costituzione sociale, non dà luogo ad alcun diritto. Se gli atti di società contengono l'affittamento fatto da un associato o da un terzo, mediante corrispettivo a carico della società, di beni quantunque necessari allo stabilimento ed all'andamento dell'impresa sociale, si esigerà inoltre il diritto proporzionale stabilito per le locazioni. Quando l'atto di società riflette particolarmente l'esercizio d'affittamenti, appalti od imprese i cui relativi contratti furono già stipulati in favore d'uno o più soci, tale atto sarà considerato come cessione per quella parte che dai soci i quali hanno stipulato in loro favore viene trasferita agli altri, e sarà quindi soggetto al relativo diritto proporzionale.
	68	Società universale, in cui sono compresi beni immobili dei quali si trasferisce la proprietà all'ente sociale.	6	> 2 25	Sul valore degli immobili conferiti alla massa da ciascun associato.
	69	Dichiarazione pura e semplice dei soci per la continuazione della società dopo spirato il primo termine.	6	> >	
	70	Risoluzione o recesso dalle società contemplate negli articoli 67 e 68.	6	> >	Qualora alcuno dei soci ricevesse una porzione maggiore di quella che può spettargli, si esigeranno inoltre i diritti proporzionali stabiliti per le rifatte negli atti di divisione.
Divisioni	71	Divisione della proprietà o dell'usufrutto di beni stabili o mobili. tra coeredi o	10	> >	Nel caso di maggiore assegnamento ad un dividente si farà luogo

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti dovuti		Base della riscossione dei diritti
			fisso	proporzionale per ogni 100 lire	
Segue Divisioni		<p>comproprietari, purchè il diritto di comproprietà o comunione sia giustificato, e non vi sia rifatta o maggiore assegnamento a favore di alcuno dei dividendi.</p> <p>Se il patrimonio o le sostanze divisibili eccedono il valore di lire cinque mila.</p> <p>Se non eccedono questo valore . . .</p>	3	> >	<p>all'applicazione dell'articolo 1, ed il diritto di mutazione sarà sempre dovuto, sia che il maggiore assegnamento venga fatto mediante un corrispettivo in denari od altro, ed anche per modo di detrazione in senso dell'articolo 1095 del Codice civile, sia che il corrispettivo non sia stato espresso, purchè il valore della porzione assegnata ecceda realmente quello della porzione dovuta.</p> <p>Non si esigerà tuttavia il diritto di mutazione quando ad un dividendo siano stati assegnati beni stabili e ad un altro mobili, crediti o denari esistenti nell'asse comune e compresi nella consegna della successione.</p> <p>Quando ad un dividendo vengano assegnati beni esistenti nello Stato, e ad un altro beni situati all'estero, si esigerà il diritto proporzionale di cessione sul valore della porzione dei beni esistenti nello Stato, della quale rimane spogliato colui che riceve in corrispettivo i beni situati all'estero.</p> <p>Nel caso di rinuncia ai diritti sugli immobili in comunione tra coniugi contemplati dall'articolo 1587 del Codice civile, sarà dovuto il diritto stabilito dall'articolo 1 sull'ammontare dell'indennità convenuta.</p>
	72	Divisione tra i coaffittavoli, coimpresari o coappaltatori contemplati nel contratto di affitto o di deliberamento, e per cui ciascuno di essi ottenga la giusta porzione per la quale è comparsa nel contratto medesimo.	6	> >	Qualora ad uno dei dividendi sia assegnata una porzione maggiore di quella a cui aveva diritto di partecipare, si esigerà sull'eccedente, oltre il diritto fisso, il diritto proporzionale di cui all'articolo 43.
Convenzioni relative ad affittamenti	73	Convenzione tra il locatore e l'affittainolo per diminuzione di fitto nei casi previsti dagli articoli 1730 e 1734 del Codice civile.	2	> >	
Transazioni	74	Transazione semplicemente tacitativa di pretese reciproche, stipulata sia per finire, che per prevenire una lite.	6	> >	Qualora la transazione contenga una novazione qualunque alle ragioni rispettivamente competenti in forza di precedenti titoli, oppure cessione di stabili o mobili in proprietà, usufrutto, od uso, costituzione o cessioni di rendite o censi, obbligazioni o liberazioni di somme o valori, od altri contratti contemplati nella presente tariffa, sarà inoltre dovuto il diritto stabilito secondo la natura dei contratti medesimi.
Procure	75	Procura, sua revoca o rinuncia volontaria alla medesima.	6	> >	Saranno dovuti altrettanti diritti fissi quanti sono i costituenti o revocanti che non siano soci, coeredi

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti dovuti		Base della riscossione dei diritti
			fisso	proporzionale per ogni 100 lire	
<i>Segue</i> <i>Procure</i>					o comproprietari dell'oggetto od oggetti di cui si tratta. Saranno pure dovuti altrettanti diritti fissi quanti sono i procuratori costituiti, revocati o rinunciati, qualora questi abbiano facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro.
		Con assegnazione di un'annua retribuzione a favore del mandatario:			
		Per tempo indeterminato.....	» »	2 50	Sul capitale formato di dieci volte l'annua retribuzione, oltre il diritto fisso.
		Per minor tempo d'anni dieci.....	» »	1 25	Sul capitale formato in ragione di tempo.
		Con retribuzione di somma determinata e per una volta tanto.	» »	1 25	Sulla somma formante la retribuzione.
Dichiarazioni di comando	76	Dichiarazione di comando, ossia dichiarazione pura e semplice di aver fatto un contratto a nome e nell'interesse di un terzo:			
		Per ciascun lotto deliberato.....	6 »	» »	Invece del diritto fisso sarà dovuto il diritto proporzionale relativo al contratto dichiarato in ciascuno dei seguenti casi: 1° Se la dichiarazione non è preceduta dalla riserva fatta a termini dell'articolo 32 della presente legge; 2° Se sarà fatta per una parte soltanto dei beni deliberati; 3° Se, facendosi la dichiarazione in favore di uno o più individui, si procede coll'atto medesimo di dichiarazione a divisioni od assegnamenti parziali, od altrimenti si viene a distrurre quella società o comunione d'interessi solidariamente prestabilita nella riserva; 4° Se la dichiarazione contiene una variazione o diversità qualunque nel prezzo, nelle condizioni e patti anche solo accidentali.
Riduzione di deliberamenti in istrumenti	77	Riduzione in istrumento dei definitivi deliberamenti già insinuati, per vendite di stabili o per affittamenti, appalti od imprese qualunque.	5 »	» »	Se l'istrumento contiene qualche nuova convenzione distinta dal deliberamento, sarà inoltre dovuto il relativo diritto.
Ratifiche	78	Ratifica pura e semplice portante unicamente l'esecuzione, il compimento e la consumazione di atti o scritture precedenti di cui siasi fatta specifica menzione per data, natura e rogito, con indicazione della loro seguita insinuazione per data, ufficio e diritto pagato.	6 »	» »	Saranno dovuti altrettanti diritti: 1° Quanti sono gl'individui ratificanti, semprechè questi non abbiano negli atti ratificati comunione d'interessi o solidarietà fra loro; 2° Quanti sono gl'individui a favore dei quali è fatta la ratifica, semprechè non esista anche tra di essi comunione o solidarietà d'interessi in ordine agli atti ratificati.

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti dovuti		Base della riscossione dei diritti
			fisso	proporzionale per ogni 100 lire	
<i>Segue Ratifiche</i>					<p>Un solo diritto sarà dovuto, qualunque sia il numero degli atti ratificati, purchè la ratifica si riferisca ad atti stipulati dal ratificante o da altri in suo nome, a favore di un solo individuo.</p> <p>Se la ratifica è fatta mediante un corrispettivo, oltre il diritto fisso, si esigerà sullo stesso corrispettivo il diritto proporzionale relativo alla natura dell'atto ratificato.</p> <p>Se l'atto ratificato non è insinuato, si esigerà pure, oltre il diritto fisso, quello a cui va soggetto per sua natura lo stesso atto ratificato.</p>
	79	Riforma o rinnovazione pura e semplice di precedenti atti insinuati, dei quali sia stata giudizialmente pronunziata la nullità, purchè non sia occorsa variazione nelle convenzioni, negli oggetti, nei prezzi o valori, e nelle parti contraenti, loro eredi od aventi causa.	3	> >	
Enfiteusi rinnovate o recognite	80	Ricognizione d'antiche enfiteusi, rinnovazione o ricognizione di rendite censuarie costituite in forza di titoli dei quali sia fatta specifica menzione per data, natura e rogito, coll'indicazione della loro seguita insinuazione per data, ufficio e diritto pagato.	6	> > >	Se l'atto rinnovato o recognito non è stato insinuato, si esigerà inoltre il diritto proporzionale stabilito per le alienazioni di dominio utile o per le costituzioni di rendita, eccetto che l'atto abbia una data anteriore allo stabilimento della insinuazione.
Ipotecche, costituzioni, cancellazioni e modificazioni d'ipoteche	81	Costituzione o surrogazione d'ipoteca in garanzia di obbligazioni anteriormente contratte con atti insinuati.	3	> > >	Qualora tali atti fossero passati da tutt'altri che dalla persona debitrice od obbligata, suoi eredi od aventi causa, si esigerà, invece del diritto fisso, il diritto proporzionale di cauzione.
	82	Consenso per cancellatura, riduzione o restrizione d'iscrizioni ipotecarie e rinuncia al diritto od all'antiorità d'ipoteca.	3	> > >	<p>Sono dovuti altrettanti diritti quante sono le iscrizioni da cancellarsi, ridursi o restringersi, quando esse non sieno state prese a favore di un medesimo ereditore o ereditori, e contro uno stesso debitore o debitori.</p> <p>Questa pluralità di diritti non avrà luogo qualora le dette iscrizioni sieno state prese contro un medesimo debitore in parte dal creditore ed in parte dagli autori cui egli fosse succeduto per diritto ereditario.</p> <p>Sarà dovuto un solo diritto, quando insieme all'iscrizione vigente si manda cancellare anche quella precedente che fosse perenta pel decorso del quindennio.</p> <p>Sarà dovuto il diritto stabilito per le quitanze se l'atto racchiude, quantunque in modo generico, liberazione di somma, valore o contabilità qualunque, a meno che si</p>

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti dovuti		Base della riscossione dei diritti
			fisso	proporzionale per ogni 100 lire	
Rinuncia a diritto di prescrizione	83	Rinuncia pura e semplice al diritto di prescrizione già acquistata.	3	» » »	trattasse d'iscrizioni prese per crediti condizionali od eventuali, dei quali non si fosse appurata la condizione o l'evento, nel qual caso sarà dovuto il solo diritto fisso.
Sequestri	84	Sequestro convenzionale di beni mobili o immobili:			Se la rinuncia è fatta dopo che la prescrizione fu giudizialmente opposta, si esigerà il diritto proporzionale relativo alla natura ed al valore della cosa che formava oggetto della prescrizione.
		Gratuito	3	» » »	
		Con retribuzione.....	»	» 1 25	Sull'ammontare della retribuzione, con che il diritto non sia mai inferiore a lire 3.
Depositi	85	Deposito puro e semplice di qualunque natura ed oggetto.	3	» » »	Sulla somma depositata.
		Quando il deposito è volontario e consiste in somma di danaro.	»	» 1 25	
Discarichi	86	Discarico ossia ritiramento o restituzione del deposito.	3	» » »	
Comodato	87	Comodato o prestito ad uso e per un tempo determinato.	3	» » »	
Accettazione di nuovo creditore	88	Accettazione o ricognizione per parte del debitore di un nuovo creditore cessionario del creditore anteriore, fatta per atto separato da quello di cessione.	3	» » »	
Deposito di scritture	89	Deposito od inserzione nei minutari di pubblico notaio, di scritture private non ancora insinuate, o di altre carte non contenenti convenzioni, a riguardo delle quali fosse obbligatoria la stipulazione di un pubblico istrumento.	3	» » »	Sono dovuti altrettanti diritti, quante sono le scritture depositate od inserite, semprechè queste sieno state stipulate tra parti diverse. Se le scritture anzidette contengono contratti bilaterali, oppure polizza o promessa di pagamento, o rimessione di cosa valutabile, si esigerà inoltre il diritto fisso o proporzionale, secondo la natura delle convenzioni o delle obbligazioni, ancorchè nell'atto di deposito o d'inserzione non siano intervenute le parti fra cui le scritture sono state stipulate. Tuttavolta però che il contenuto delle scritture inserite formi parte delle disposizioni dell'atto soggetto a diritto proporzionale, non sarà dovuto che il diritto fisso.
	90	Nomina di periti, ancorchè formi disposizione accessoria d'un atto.	3	» » »	
Nomine a benefici e simili	91	Nomina a beneficio o cappellanie	10	» » »	
Atti non contemplati nella tariffa	92	Atti o scritture non contemplati specificamente nella presente tariffa, i quali per loro natura non siano soggetti al diritto proporzionale.	3	» » »	

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti dovuti		Base della riscossione dei diritti
			fisso	proporzio- nale per ogni 100 lire	
TITOLO TERZO					
Atti soggetti a diritti eccezionali.					
Rendite sul Debito Pubblico, loro cessioni	93	Cessioni di rendite del debito pubblico o di obbligazioni dello Stato.	2	» »	Salvo il disposto dall'articolo 65 della legge, qualora la cessione di tali carte abbia per corrispettivo l'alienazione di beni mobili od immobili, rinuncia di diritti, cessione di crediti, obbligazioni o liberazioni di somme, o qualsivoglia altra convenzione principale ed accessoria.
Cauzioni degli impiegati contabili e vendite fatte dai Monti di Pietà e Casse di risparmio.	94	Cauzione dei giovani sottoposti alla leva militare per ottenere passaporto all'estero; Cauzione o malleveria prestata dagli impiegati contabili nell'interesse dello Stato, dai conservatori delle ipoteche e dai notai, dai tesorieri degli istituti di carità e beneficenza regolati dalle leggi 24 dicembre 1836 e 1° marzo 1850 per l'esercizio dei rispettivi impieghi; Rinuncia all'ipoteca legale competente ai predetti corpi morali sui beni dei loro contabili; Consenso a cancellatura o restrizione delle ipoteche iscritte sui beni o sulle cedole del debito pubblico a favore degli stessi pii istituti, relativamente alle malleverie di detti loro tesoreri; Verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno presso i Monti di pietà e le Casse di risparmio.	1	» »	

PARTE SECONDA

Tariffa dei diritti di successione.

Articoli della tariffa	Successione	Diritti proporzionali per ogni 100 lire	Base della riscossione dei diritti
95	Tra ascendenti	1 »	Sulla somma o valore cadente nella successione o lascito calcolato a termini degli articoli 3 e seguenti di questa legge. Qualora il lascito comprenda solamente la nuda, semplice proprietà o l'usufrutto, il diritto sarà ridotto alla metà.
	Tra fratelli, sorelle e coniugi.....	3 »	
	Tra zii e nipoti e pronipoti.....	5 »	
	Tra cugini di primo grado, ossia figli di fratelli e sorelle.....	7 »	
	Tra altri parenti ed affini sino al sesto grado inclusivamente	9 »	
	Tra altri parenti ed estranei	10 »	
	A favore degli istituti di carità e di beneficenza regolati dalle leggi dei 24 dicembre 1836 e 1° marzo 1850.....	5 »	

PARTE TERZA

Tariffa dei diritti d'emolumento.

Tassa proporzionale.

§ 1. Tutte le sentenze ed ordinanze, anche di consenso, che giusta le disposizioni speciali in materia d'emolumento contenute nella presente legge lasciano luogo alla percezione del diritto proporzionale, vi andranno soggette in ragione dell'uno per cento.

Tasse fisse.

§ 2. I provvedimenti della Corte di cassazione andranno soggetti al diritto fisso:

- Se preparatorii di L. 10 »
- Se definitivi di » 40 »

§ 3. Le sentenze ed ordinanze degli altri magistrati, tribunali e giudici in via contenziosa, che non siano passibili di diritto proporzionale d'emolumento, andranno rispettivamente soggette ai seguenti diritti fissi:

- Quelle della Camera dei conti e delle Corti d'appello di » 20 »
- Quelle dei Consigli d'intendenza, dei tribunali di prima cognizione e di commercio di » 10 »
- Quelle dei giudici di mandamento di » 5 »
- Quelle degli arbitri, a quello dei predetti tre diritti

che si riferisce al magistrato, tribunale o giudice che avrebbe dovuto conoscere della controversia.

§ 4. Le collocazioni di creditori ed i concordati di cui nell'articolo 103 delle suddette disposizioni speciali per ogni creditore al diritto fisso di L. 5 »

§ 5. L'iscrizione di ciascuna causa sul ruolo di spedizione allo stesso diritto di » 5 »

§ 6. I decreti, ordinanze ed altri provvedimenti dati collegialmente in materie speciali o miste, od in via di giurisdizione volontaria, andranno soggetti al diritto fisso:

- Quelli della Camera dei conti e delle Corti d'appello di » 12 »
- Quelli dei Consigli d'intendenza, dei tribunali di prima cognizione e di commercio di » 6 »

§ 7. Tutti gli atti giudiziari, decreti ed ordinanze d'istruttoria non profferiti collegialmente, od intervenuti in via di giurisdizione volontaria, saranno esenti da registrazione e soggetti soltanto all'impiego della carta bollata speciale stabilita colla legge sul bollo.

§ 8. Saranno pure esenti da registrazione gli atti giudiziari, d'istruttoria e di giurisdizione volontaria seguiti davanti ai giudici di mandamento, salvo per quelli di giurisdizione volontaria l'impiego della suddetta carta speciale a termini della legge sul bollo.

Relazione fatta alla Camera il 26 maggio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Di Revel, Carquet, Lanza, Brignone, Pallieri, Ara, Daziani, Mantelli, Jacquier, Cadorna Carlo, Serra Francesco, Astengo, Saracco, Arnulfo, relatore.

SIGNORI! — La necessità di migliorare la condizione finanziaria, di ristabilire l'equilibrio fra le spese e le entrate, di chiudere una volta la voragine del disavanzo, è dal paese altamente sentita.

Fedeli suoi rappresentanti, voi avete sottoposto il bilancio a profonda e severa discussione, voi vi siete addentrati nei molteplici suoi particolari con la scorta di elaborati rapporti dettati dal costante pensiero delle economie, voi non avete ammessa alcuna allogazione se non in quanto fosse ad un imprescindibile servizio ordinata, e siete quindi pervenuti ad operare notevoli riduzioni. Se non che, dopo conseguiti tali risparmi, il pubblico erario si trova ancora lontano dal pareggio fra l'introito e l'uscita.

Incalzati da urgenti circostanze, voi avete recentemente abilitato il Ministero a contrarre un nuovo prestito.

Nei tempi moderni il credito è venuto ad aggiungere una potentissima molla alle facoltà di cui i Governi potevano disporre. Ma, se da un canto è lecito e conveniente valersi di tal mezzo per eseguire opere straordinarie, per provvedere in epoche difficili ad eccezionali occorrenze, o riparare ad insoliti accidenti, egli è pur manifesto dall'altro che quello Stato il quale periodicamente ne usi per far fronte alle spese ordinarie, va incontro a certa rovina. Uopo è adunque ristarcì, e non più oltre progredire nella disastrosa via dei prestiti, altrimenti una spaventevole crisi diverrebbe pur troppo inevitabile.

Stando le cose in questi termini, siamo forzatamente indotti a far scaturire dalle imposte il compimento di fondi onde abbisogna il tesoro nazionale.

Dura cosa sono, per verità, le imposte, giacchè niuna ve n'ha la quale, per sè sola considerata, astrazion fatta dallo scopo cui mira, non parlorisca più o meno gravi inconvenienti.

Ma qui ragion vuole, innanzi tratto, mentre si attende a edificare, che si rivolga addietro per un istante lo sguardo su ciò che si è scemato o distrutto. Nel più felice giorno della vita di questo popolo, il magnanimo Carlo Alberto, nel proclamare lo Statuto, diminuiva considerevolmente la gabella del sale. Poscia i poteri costituzionali da esso creati tolsero di mezzo, od in più stretti limiti ridussero molti balzelli che di soverchio gravitavano su i proletari, sull'industria o sul commercio. Immenso beneficio ritrassero quindi i consumatori, cioè tutti i cittadini, dalla riforma economica. E voi stessi, infine, o signori, non avete creduto poter meglio inaugurare questa Legislatura che coll'assoluta abolizione dei dazi sui cereali.

Vi resta presentemente a soddisfare una parte meno gradita del mandato che la fiducia de' vostri concittadini ha nelle vostre mani riposto: accrescere la rendita pubblica con nuovi tributi, e con un aumento di quelli già esistenti; tale è l'unico rimedio efficace che il vostro coraggioso patriottismo possa recare all'attuale situazione.

Voi così porrete il Governo in grado di adempiere fedelmente le obbligazioni assunte verso i creditori dello Stato, di sopperire alle spese richieste dall'interesse generale, di accrescere la prosperità e la ricchezza del paese, di tutelare valevolmente la nostra indipendenza, e di provvedere a tutte

le eventualità che potrebbero sorgere nel fosco avvenire che ci si para dinanzi.

Impertanto la Commissione da voi eletta per l'esame dei due progetti di legge, che vi furono presentati nella seduta del 13 dello scorso gennaio, non ha potuto a meno di approvare il disegno del Ministero, di ricorrere alle imposte per mettere in assetto la pubblica finanza.

Intorno a quello dei detti progetti che riguarda le tasse di insinuazione, di successione e di emolumento, i vostri commissari mi hanno incaricato di esporvi il risultato del lavoro che voleste alla loro cura affidare.

Le tasse delle quali si tratta sono, a senso della Commissione vostra, le più giuste e le meno onerose fra tutte quelle di cui l'attuale stato delle cose può richiedere la creazione o l'aumento.

A questo proposito è mestieri primieramente osservare che le trasmissioni di proprietà, e tutti gli altri atti contemplati nel progetto in discorso, hanno luogo sotto la protezione della società, la quale, mediante le leggi, i tribunali, l'amministrazione e la forza pubblica, ne determina gli effetti e ne garantisce l'eseguitamento. Quindi nasce a favore della società il diritto di conseguire un compenso per le spese che è tenuta a sostenere, affine di assicurare contro la frode e la violenza le ragioni de' cittadini. E però manifesta si appalesa la legittimità di una legge fiscale, la quale altro non fa che domandare un tenue prezzo pei vantaggi procurati dalla legge civile.

Possano poi queste tasse essere sopportate con meno difficoltà che la maggior parte delle altre, perocchè colpiscono, in generale, il cittadino che si trova in caso di pagare, ed al momento in cui accresce la sua fortuna; hanno una base certa, non si prestano all'arbitrio, e non lasciano conseguentemente luogo a vessazioni.

Vuolsi infine por mente alla non costosa, anzi economica loro riscossione.

In tal guisa intese e giustificate le tasse di cui si è impreso a ragionare, hanno ricevuta, presso i popoli che stanno a capo della civiltà europea, la sanzione de' più assennati legislativi consessi.

E che di esse non portino diversa opinione i nostri concittadini, ne abbiamo, fra gli altri, un argomento nella mancanza di scritti e specialmente di petizioni contro le medesime. Per fermo, in questo paese di libertà, dove esiste una vigile e diffidente stampa, sempre pronta a denunciare ogni gravezza, sempre sollecita ad esprimere energicamente le sue doglianze; in questo paese, dove a tutti è dato di far direttamente sentire ai poteri legislativi qualunque censura sul merito delle proposte sottomesse alle loro deliberazioni, non si sarebbe certamente tralasciato, qualora il progetto in esame avesse eccitato repulsione e malcontento, da più di quattro mesi che fu reso di pubblica ragione, di chiedere a voi, o signori, il rigetto di quello. Chiunque rammenta le vive rimonstranze da migliaia di cittadini mandate in questo recinto per opposizione ad altri balzelli, debbe ora dal difetto di reclami una conclusione favorevole al presente caso dedurre. Un'unica petizione abbiamo intorno al progetto, la quale, presentata da alcuni notai, non riflette nè la natura nè la quantità dei diritti, ma solo talune disposizioni relative alla loro professione desunte dalle veglianti leggi. Ond'è che contraddirebbe al fatto chi dicesse avverso il paese alle misure di cui si parla.

Per le quali considerazioni s'indurrebbero persino i commissari vostri a consentire un aumento su queste tasse anche in fuori delle odierne strettezze; poichè si avrebbe in tale

modo un mezzo di fare scomparire dal bilancio attivo sì un prodotto meno conforme ai dettami della morale, qual è il lotto, e sì alcune imposizioni che, come le gabelle accensate, riescono troppo moleste nella percezione e troppo pesanti al povero. Così l'illustre Gladstone, sul principio dell'anno passato, mentre i redditi delle finanze inglesi erano superiori alle spese, propose, ed il Parlamento votò un nuovo aggravio di circa due milioni di lire sterline sulle tasse di successione, allo scopo unicamente di poter sollevare la nazione da altri tributi cui non suffragava in pari grado la pubblica opinione.

Noi quindi aderiamo in massima al progetto. Delle speciali sue disposizioni, e degli emendamenti da introdursi, diremo più sotto.

Ci sembra intanto opportuno dare qui un breve cenno sullo stabilimento di queste tasse nel nostro Stato, e sulle principali loro fasi.

Il duca Carlo Emanuele I, che già aveva nel 1582 imposto ai notai l'obbligo di notificare al giudice del loro domicilio gli atti da essi ricevuti e di farne registrare il ristretto dal segretario del medesimo, ordinò coll'editto del 28 aprile 1610, monumento insigne di alta saggezza, la formalità dell'insinuazione nel modo sottosopra in cui sussiste oggigiorno, prescrivendo ai notai di depositare copia dei loro atti in appositi archivi; poscia con altro editto del 10 maggio dello stesso anno promulgò la prima tariffa dei diritti d'insinuazione, i quali erano così leggieri che altro non rappresentavano salvo l'indennità delle spese richieste per la conservazione degli atti. Benchè poi emanassero di tempo in tempo altre tariffe, i diritti da esse stabiliti si conservarono sempre talmente moderati, prima dell'occupazione francese, da non potere veramente essere risguardati qual ramo produttivo d'entrata.

Riunito il Piemonte alla Francia, soppressero i consoli l'insinuazione per decreto del 15 messifero anno IX (2 luglio 1801), e vi sostituirono, a cominciare dal 1° vendemmiaio anno X (23 settembre 1801), l'*enregistrement* regolato dalla legge del 22 frimaio anno VII.

I regi editti del 21 maggio e del 12 luglio 1814 rimisero in vigore la formalità dell'insinuazione, ma non più con le antiche tasse, avvegnachè al secondo di essi editti andava annessa una tariffa che imponeva tasse proporzionali simili alle francesi.

Venne successivamente pubblicata, per manifesto camerale del 1° aprile 1816, un'ultima generale tariffa, con diritti proporzionali, fissi e graduati. I primi stavano nel ragguaglio quasi sempre della metà a quelli della succitata legge dell'anno VII. Speciali diritti fissi vennero stabiliti secondo le norme della stessa legge. Si dichiarò poi dovuto ancora per ciascun atto un diritto fisso di tabellione, ed inoltre un diritto graduale per tutti i contratti soggetti a diritto proporzionale eccedente lire 10 antiche.

In forza delle regie patenti del 18 dicembre 1819 i diritti proporzionali vennero quindi riscossi colla metà in più sulla tariffa del 1° aprile 1816.

Finalmente la legge del 22 giugno 1850 aumentò d'un quinto tutti i diritti d'insinuazione, e li estese all'isola di Sardegna.

Laonde gli attuali diritti proporzionali d'insinuazione sono i nove quinti dei diritti stabiliti dalla tariffa del 1816; e, qualora venissero aumentati di un nono, sarebbero precisamente doppi degli stessi diritti ed uguali in generale a quelli della ridetta legge francese.

Le tasse di successione furono presso noi introdotte dal Re Carlo Emanuele IV coll'editto del 16 marzo 1797, di cui

crediamo non inopportuno riferire il proemio, concepito come segue:

« Poichè le vicende de' tempi non permettono ancora che abbia il suo pieno effetto il vivo desiderio che avremmo di liberare tutti i nostri amatissimi sudditi dal peso delle imposizioni, rendutosi più grave per i trascorsi avvenimenti, devono le sollecite nostre cure rivolgersi a trovare modo di sollevare lo Stato dalle più gravose ed incommode imposte, introducendone altre meno sensibili, e più proporzionate alle forze ed alle circostanze dei contribuenti. Avendo pertanto stabilito di togliere, diminuire o sospendere alcune delle imposizioni straordinarie più gravi, come abbiamo ordinato con altro nostro editto del giorno d'oggi, abbiamo pure stimato di procurare alle nostre finanze i mezzi di andare scemando il debito loro, che angustia il popolo tutto, con una specie d'imposizione che ricade particolarmente sulle persone più agiate; e riesce anche a queste di pochissimo aggravio. »

S'imponneva quindi il 10 per cento su tutte le eredità deferte a favore di estranei o trasversali, con alcune eccezioni a favore dei più prossimi parenti.

Il giorno 23 settembre 1801 andava in osservanza, come già si è accennato, la precitata legge francese dell'anno VII, ed era da questa surrogato il detto editto.

Nell'anno 1814 cessava ogni tassa sulle successioni.

Ma le patenti del 18 giugno 1821 imposero nuovamente questa specie di tassa, fondandola però a principii diversi da quelli tanto della legge del 22 frimaio, quanto dell'editto del 1797. Basterà qui notare che la tassa così costituita non colpiva da un lato i mobili, nè si estendeva dall'altro alla linea retta.

Tali patenti si mantennero in vigore sino all'attuazione della legge del 17 giugno 1851, la quale in ciò specialmente da esse si distingue, che non ammette nella linea retta altra eccezione tranne quella delle eredità inferiori a lire due mila, ed assoggetta alla tassa tutti i beni in generale, salvo le rendite sullo Stato. Le disposizioni di questa legge si resero applicabili alla Sardegna a far tempo dal 1853.

Assai antico è l'emolumento, come pure altri diritti che al fisco od ai giudici si corrispondevano dalle parti litiganti.

Senza rimontare più oltre, gioverà ritenere che, a termini della tariffa del 7 novembre 1770, l'emolumento era dovuto:

Per le condanne, a ragione del due per cento dal vincitore, e dell'uno per cento dal vinto;

Per le assolutorie con le spese, medesimamente a ragione del due per cento dal vincitore e dell'uno per cento dal vinto; e, nel caso di compensa delle spese, in ragione dell'uno per cento dal vincitore e della metà dal vinto.

Oltracciò, quando la parte condannata non ubbidiva alla sentenza nel termine da questa prescritto, il vincitore, cui occorreva farla sigillare per la sua esecuzione, andava soggetto ad un nuovo emolumento pel sigillo in altrettanta somma, quanta già ne aveva pagata per l'emolumento della sentenza medesima.

Anche questa tassa, comè quelle d'insinuazione e di successione fu sostituita nel 1801 dall'*enregistrement*.

Rinata nel 1814, formò poi l'oggetto della tariffa pubblicata colle regie patenti del 5 aprile 1816, la quale altro in sostanza non fece che riprodurre le relative disposizioni della prementovata tariffa del 1770, con questa quasi sola differenza, che impose il due invece del tre per cento nei casi di condanna o di assolutoria con le spese, e dell'uno invece dell'uno e mezzo per cento nel caso di assolutoria colla

compensa delle spese, senza neanche modificare l'ingiusta ripartizione delle quote come sopra stabilita fra il vincitore ed il vinto.

Venne infine al regio editto del 27 settembre 1822 annessa una tariffa dei diritti giudiziari, la quale prescrive che per le sentenze de' tribunali con esso editto creati sarebbe l'emolumento dovuto nella metà delle quotità suddette.

Ora, a doppio scopo mira l'attuale progetto; non solo intende ad aumentare la rendita pubblica, ma altresì a riunire in un corpo completo le tre tasse in discorso, per guisa che, informate dagli stessi principii, più non presentino quelle anomalie e quelle irrazionali disuguaglianze che hanno fatto naturalmente nascere il generale desiderio della loro revisione e del logico loro coordinamento.

La Commissione vostra, affine di potere adeguatamente apprezzare gli effetti che deriverebbero dalle proposte del Governo o da quelle altre che si stimassero più spedienti, si rivolgeva prima di tutto al signor ministro delle finanze richiedendolo di fornirle specifici dati circa i prodotti di queste tasse, e così circa i proventi relativi ai principali e più frequenti contratti, alle varie quotità di diritti stabiliti per le trasmissioni ereditarie, alle condanne, alle assolutorie, ecc.

Ma, non eseguendosi dalla nostra amministrazione demaniale, malgrado gli eccitamenti al proposito iterati in questo recinto, lavori statistici, come presso altre nazioni, i quali facciano circostanziatamente conoscere i risultati degli ordinamenti finanziari, il signor ministro non fu in grado di somministrarci altro che i prodotti complessivi delle tasse in questione. Tali prodotti si verificarono nella seguente conformità:

Terraferma.

ANNO	INSINUAZIONE	SUCCESSIONI	EMOLUMENTO
1841	4,819,955 25	920,970 76	945,162 46
1842	4,619,526 54	760,449 65	852,014 11
1843	4,902,121 06	899,666 48	866,264 85
1844	5,130,668 24	867,805 49	1,008,695 21
1845	5,117,290 95	707,159 45	973,552 48
1846	5,139,821 67	725,509 22	974,559 96
1847	5,113,367 14	727,672 11	1,035,811 16
1848	3,600,969 14	816,930 58	1,075,811 15
1849	4,200,320 84	956,428 99	1,005,875 90
1850	6,180,788 02	778,034 66	1,001,398 96
1851	7,215,935 71	865,134 02	1,096,719 73
1852	8,209,388 66	2,213,086 14	1,075,741 28
1853	8,287,579 97	2,273,595 19	1,108,860 27

Isola di Sardegna.

A N N O	INSINUAZIONE	SUCCESSIONI
1851	164,867 55	»
1852	189,334 54	»
1853	217,973 93	25,301 50

Aggiungasi che nella Sardegna i diritti corrispondenti all'emolumento di terraferma ammontano a circa annue lire 40.000.

Da queste tavole si scorge quanto sieno andati falliti i calcoli del Ministero, che dalla legge del 17 giugno 1851 attendeva un introito di lire 3,500,000, somma che fu pure dal Parlamento adottata pel bilancio del 1852.

Il progetto ora sottoposto alle vostre deliberazioni non recherebbe, a detta del signor ministro delle finanze, per ciò che riguarda l'emolumento, maggiore introito di quello derivante dalle vigenti leggi.

Ma le tasse d'insinuazione darebbero un aumento di L. 1,000,000
 da cui uopo è dedurre per diminuzione de'diritti ipotecari rispetto alla trascrizione » 100,000
 Onde l'aumento si residua a L. 900,000

Per le tasse di successione l'aumento sarebbe di L. 1,600,000
 alle quali, attesa la proposta di portare al 3 per cento il diritto tra fratelli e tra coniugi, fatta dal signor ministro delle finanze con lettera indirizzata, in data del 23 dello scorso marzo, all'onorevole presidente della Camera, converrebbe aggiungere circa » 300,000

Si avrebbe quindi pel totale aumento delle tasse di successione L. 1,900,000
 Riunendo a questa somma l'aumento delle tasse di insinuazione, calcolato come sopra in » 900,000
 Ne risulterà L. 2,800,000

La qual somma esprimerebbe, giusta le previsioni del signor ministro delle finanze, il complessivo aumento delle tasse d'insinuazione e di successione.

Egli è però manifesto che, in difetto di dati statistici, i calcoli del signor ministro non costituiscono che una vaga approssimazione. Ad ogni modo, noi teniamo che, se quelli non sono esatti, l'errore non cada nel senso poc'anzi avvertito, in cui venne commesso riguardo alla legge del 17 giugno 1851, ma piuttosto in meno.

Checchè ne sia dell'esattezza di tali valutazioni, si dovrà, qualora la Camera adotti i nostri emendamenti, dedurre dal presunto aumento la somma di circa un milione. Noi infatti avemmo da un canto ognora presente la triste situazione delle nostre finanze, e la conseguente necessità di recar loro pronto soccorso; ma d'altro canto considerammo come primo dovere nostro l'assentire a quelle unicamente fra le diseguate disposizioni, per cui non rinvenimmo ostacoli nè in ragioni di opportunità, nè, quel che più monta, negli eterni

principii della giustizia, dai quali non è mai lecito scostarsi in nessuno stato di cose. Ci siamo poi studiosamente sforzati di mondare il progetto d'ogni eccessiva fiscalità, e d'introdurvi con unità di concetto quell'armonia onde soltanto può tutto l'insieme risultare omogeneo. Fummo quindi condotti a proporvi di ridurre di un quinto le tasse d'insinuazione, quella solo eccettuata che colpisce la cessione d'immobili; di esimere le rendite sullo Stato dalla tassa di successione; di eliminare le duplicazioni di tassa; di stabilire in una sola lira l'emolumento fisso per le sentenze dei giudici di mandamento.

Dei quali emendamenti e di parecchi altri di minore rilevanza, come pure delle principali modificazioni recate alle varie quotità di tassa, non che dei più notevoli principii che o confermano o riformano quelli delle veglianti leggi, dobbiamo ora rendervi conto. Il che imprendiamo di fare percorrendo gli articoli del progetto di legge coll'unità tariffa. Quanto ai cambiamenti di semplice redazione, non ne faremo parola, giustificandosi essi abbastanza per sé medesimi.

E pertanto, seguendo l'ordine naturale delle materie, tratteremo in prima delle disposizioni comuni alle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento, e appresso successivamente delle disposizioni, così del progetto di legge come della tariffa, speciali a ciascuno di questi tre rami di entrata.

I.

Disposizioni comuni alle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento.

Articoli 1-23 del progetto di legge.

Stabilite da principio e poscia modificate in diverse epoche e condizioni, come si è veduto di sopra, le tasse di cui favelliamo presentano divergenze e contrarietà ne' principii fondamentali, che loro sono razionalmente comuni. E però con savio consiglio furono nel progetto di legge, anzitutto, in uno raccolte quelle generali disposizioni che quali solide basi possono poi servire di stabile appoggio alle norme speciali a ciascuna di queste tasse.

Si otterrà in tal modo il sommo vantaggio di vedere cessare incoerenze e discordanze che relativamente allo stesso oggetto riscontransi nelle odierne leggi, e verranno le regole di percezione ridotte ad unità e quindi semplificate e rese facilmente applicabili.

Il progetto enuncia nel primo articolo il suo scopo, cioè il riordinamento delle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento.

Queste tasse non essendo, a termini dell'articolo 2, che o *proporzionali* o *fisse*, ne conseguita l'abolizione delle tasse *graduati*, le quali del resto non potrebbero più giustificarsi a fronte dei principii da cui vuole essere informata ogni legge finanziaria.

Nè più accadrà che alla maggior parte degli atti venga applicata, come oggigiorno, ad un tempo la detta triplice specie di tassa, ma si dovrà soltanto pagare o la tassa proporzionale o la tassa fissa, delle quali l'una sarà esclusiva dell'altra.

I casi nei quali è dovuta la tassa proporzionale, sono indicati in massima dal primo paragrafo dell'articolo 3, e specificatamente poi espressi nella tariffa. A mente del medesimo, vanno a tale tassa soggetti gli atti che danno luogo al passaggio di una cosa qualunque da una in altra mano, ad un obbligo, ad una liberazione, ad una condanna, ad un'assolu-

toria, ed in generale tutti gli atti onde nasce un movimento di valori.

Nell'applicazione della tassa proporzionale avviene attualmente una singolare anomalia; quando si tratta d'insinuazione o d'emolumento i beni mobili od immobili che vi sono sottoposti si calcolano in ragione del vero e totale loro valore, laddove la tassa di successione non si percepisce salvo che sulla differenza tra il valore dei beni dismessi ed i debiti ereditari. Rettamente avverte il signor ministro delle finanze, nella esposizione de' motivi del progetto, che l'imposta colpisce il trapasso di proprietà, e che perciò debb'essere riscossa sul valore degli effetti cadenti nella successione. Per questo e gli altri riflessi ivi addotti, si ammette dalla maggioranza de' commissari vostri il secondo paragrafo dell'articolo 3, il quale dichiara per regola generale che i diritti proporzionali debbonsi pagare sui valori in comune commercio senza deduzione di debiti.

Si adottano pure integralmente gli altri tre paragrafi di questo articolo.

Per gli atti che non sono passibili di diritto proporzionale, è dovuto il diritto fisso. Così prescrive l'articolo 4. E qui convien ritenere che il diritto fisso, di natura affatto diversa da quella del diritto proporzionale, non costituisce propriamente un tributo, ma è soltanto il corrispettivo della materiale conservazione dell'atto.

Gli articoli 5, 6 e 7 non ci paiono suscettivi di cangiamento.

Fra le *disposizioni comuni* di cui si tratta, ci è avviso che si debbano comprendere le occorrenti regole generali per fissare il valore del semplice usufrutto e quello della nuda proprietà in rispetto al valore della piena proprietà.

Egli è evidente che il valore della nuda proprietà è sempre lo stesso, sia che se ne operi il trapasso per vendita ovvero per donazione fra vivi, sia che venga trasmessa per eredità, sia infine che formi l'oggetto di un giudicato, qualunque del resto possa essere la discrepanza della natura e della quotità dei diritti da applicarsi rispettivamente in quelle varie occorrenze. Il medesimo è dell'usufrutto. Pur nondimeno l'odierna legislazione stabilì norme diverse secondo la varietà di detti casi, per valutare l'usufrutto e la nuda proprietà. Dal progetto vennero riprodotte, anzi aumentate su questo punto le presenti anomalie.

Giusta la vegliante legge sulle tasse di successione, non dissimile in ciò dalla precedente, tanto l'usufrutto quanto la nuda proprietà sono ugualmente valutati alla metà della piena proprietà. Noi adottiamo questo principio, semprechè la durata dell'usufrutto sia indeterminata o maggiore di dieci anni. Quando poi sia di minor tempo, consideriamo l'usufrutto come equivalente a tanti ventesimi della piena proprietà, quanti sono gli anni per cui debbe durare. Fissato il valore dell'usufrutto, siccome questo, più la nuda proprietà, sono uguali alla piena proprietà, non si avrà, per conoscere il valore della nuda proprietà, che a sottrarre dal valore della piena proprietà quello dell'usufrutto, giacchè il resto sarà il valore della nuda proprietà.

Abbiamo quindi l'onore di proporvi in due articoli, i quali verrebbero dopo l'articolo 7, il riferito modo di valutazione, che sarebbe comune ai tre rami d'entrata in discorso.

Si è inoltre aggiunto, per analogia, un articolo, allo scopo di estendere all'uso ed all'abitazione le norme di valutazione come sopra divise per l'usufrutto.

Ciò posto, si potranno eliminare dagli articoli di legge speciali alle tre tasse e dalla tariffa tutte le disposizioni riguardanti sì la nuda proprietà, sì l'usufrutto, bastando ritenere

che ogni tassa imposta sul valore della piena proprietà si applica ugualmente nella stessa quotità al valore della nuda proprietà e dell'usufrutto.

L'articolo 8 autorizza l'amministrazione demaniale a far seguire la perizia sul valore risultante dagli atti, dichiarazioni o consegne di cui all'articolo 7, ogniquale volta lo creda inesatto.

La Commissione opina che simile facoltà debba del pari essere concessa al contribuente, eccettuato solo il caso in cui la fissazione del valore sia da lui stesso emanata. E pertanto ha in tal senso temperato questo articolo.

La base segnata dall'articolo 9 per determinare i valori, farebbe sovente dipendere i medesimi da atti che, seguiti in altri tempi e condizioni, più non possono servire di norma all'accertamento di valori che patirono l'influenza di un nuovo stato di cose e si trovano essenzialmente mutati. Niuno poi ignora come pur troppo accade che certe perizie vengono congegnate in guisa da ottenere con esse l'intento cui mira chi le promuove, e che riboccano quindi di esagerazioni in più o in meno. Rimarrebbe infine tuttora aperta la via ad una nuova perizia, onde non si conseguirebbe nè anco il vantaggio d'una diminuzione d'incombenti.

Per questi motivi, l'articolo di cui si ragiona non ci pare ammissibile.

L'articolo seguente, che accorda agli agenti delle finanze gratuita visione dei catasti e dei registri comunali, avrà, a parer nostro, più conveniente sede quando venga collocato immediatamente prima degli articoli relativi alle perizie anzichè frammezzo a quelli.

Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 stabiliscono la procedura da osservarsi per le perizie.

Anzitutto, affine di porre un ritegno all'eccessiva facilità di promuovere perizie, stimiamo conveniente prescrivere che la parte instante enunci, nel ricorso con cui chiede la perizia, il valore che crede doversi attribuire ai beni colpiti dalla tassa; il quale valore, e quello contro cui si reclama, serviranno poscia a fissare la quota delle spese di perizia che sarà rispettivamente sopportata dalle parti.

Non può poi a meno di far meraviglia che il Ministero, dopo avere, coll'unanime accordo della Camera, ravvisato giustamente meritevole di essere proscritto nella legge generale di procedura il sistema delle perizie parziali, lo abbia riprodotto nell'articolo 11. Alle disposizioni concepite in tal senso, altre noi ne surrogiamo, analoghe a quelle che stanno scritte nel progetto di Codice di procedura civile.

Sopprimiamo del resto gli articoli relativi a materie cui provvede il diritto comune.

Determinato mediante la perizia il valore caduto in contestazione, si farà naturalmente luogo a supplemento od a rimborso di tassa, secondo che sarà risultato maggiore o minore di quello sul quale si è fatta l'esazione.

Quanto alle spese di perizia, abbiamo accennato poc'anzi che esse, nel nostro modo di vedere, dovranno pagarsi dalle parti in ragione della differenza tra il valore accertato con la perizia ed i valori da esse rispettivamente dichiarati prima che si procedesse alla medesima.

Laonde si è primamente in tale conformità modificato l'articolo 16.

Venne poi omissa come superflua la menzione delle soprattasse comminate dalle disposizioni speciali a ciascuna delle tre tasse.

Credemmo, infine, contrario alla natura delle soprattasse l'alinea di questo articolo, a tenore del quale esse dovrebbero considerarsi come parte del tributo e non quali pena-

lità. Il Ministero non ha espresso i motivi della sua proposta, nè potremmo noi immaginarne alcune a valido sostegno di quella. Scorgesi bensì di leggieri lo scopo fiscale che si ebbe in mira, d'impedire, cioè, ogni remissione di soprattasse. Noi non ci siamo fatto lecito di esaminare di quale convenienza potesse riescire il conseguimento di tal fine, ma, atteso che le soprattasse sono vere pene, abbiamo a fronte dell'articolo 8 dello Statuto costituzionale, adottata senz'altro la questione pregiudiziale.

Dopo l'articolo 16 ci parve potersi collocare due disposizioni generali per le tre tasse: l'una che imponga agli agenti delle finanze l'obbligo di citare specificatamente, così nella liquidazione come nella ricevuta delle tasse, gli articoli di legge e di tariffa applicati; l'altra che dichiari inammissibili in giudizio i reclami contro la liquidazione delle tasse, quando non sieno corredate della quietanza di pagamento delle medesime. Si potranno quindi depennare dagli altri titoli del progetto le disposizioni speciali ivi inserite nello stesso intento.

L'articolo 17 venne cassato, essendo affatto superfluo.

I sei successivi articoli furono ammessi senza alterazione nella loro sostanza, come quelli i quali rendono comuni alle tre tasse, specialmente in ordine alla prescrizione, parecchie regole già contenute in una od altra delle attuali leggi, e che fondate in diritto hanno pure ricevuta la sanzione dell'esperienza.

In ciò che precede, si sono complessivamente considerate le tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento; ci rimane a discorrere dei rispettivi loro particolari.

II.

Tasse d'insinuazione.

Insufficienti, per fermo, erano le regole espressamente sancite in ordine alle tasse d'insinuazione dalla laconica e sovente oscura tariffa del 1° aprile 1816; ma, dov'essa taceva o mancava della necessaria chiarezza, supplì la giurisprudenza della regia Camera de' conti, per modo che i giudicati da essa proferiti e le relative conclusioni del procuratore generale del Re servono di sicura guida, nella massima parte dei casi, non meno all'amministrazione demaniale che ai contribuenti per determinare la tassa.

È notevole la concordanza, che quasi sempre si verifica, di siffatta giurisprudenza con quella tanto della Corte di cassazione di Francia, quanto della Corte di cassazione del Belgio; dalla quale concordanza risulta vicendevolmente comprovata la saviezza delle decisioni dei detti tre supremi magistrati.

Furono spesso tali decisioni facciate di eccessiva fiscalità; ma senza ragione si criticò il giudice che, interpretando fedelmente una dura legge, adempie il dover suo. Dovevasi piuttosto promuovere la modificazione di essa legge.

Che se di parecchie massime di soverchio fiscali al presente in vigore ebbero i commissari vostri la soddisfazione di veder mondo il progetto, alcune tuttavia in esso ne rinvennero, delle quali vi proporranno l'eliminazione.

Dalla detta giurisprudenza furono desunti i più degli articoli del titolo secondo del progetto di legge e della parte prima della tariffa, al singolare esame dei quali scenderemo qui appresso.

Articoli 24-63 del progetto di legge.

L'atto importante ad un tempo trasmissione di beni mobili ed immobili verrebbe dal primo paragrafo dell'articolo 24 assoggettato al diritto stabilito per gli immobili, semprechè i

mobili non fossero nell'atto stesso *designati articolo per articolo* e ceduti ad un prezzo per essi speciale e distinto da quello degli altri beni. Siffatta prescrizione, in quanto riguarda la specificata designazione per articolo, *gi* è sembrata troppo gravosa e molesta pei contribuenti, senza corrispondente vantaggio del fisco. Riputiamo bensì necessaria ad antivenire le frodi la distinzione del prezzo. Il perchè, ritenuta questa cautela, abbiamo cancellata la prima.

L'ultimo paragrafo di questo articolo dichiara esenti dal diritto di trascrizione gli atti che verranno sottoposti a tale formalità dopo soddisfatto il diritto d'insinuazione. Ciò, per verità, equivale, ritenuto l'aumento portato dalla tariffa, a far pagare anticipatamente il dritto di trascrizione; ma d'altro lato giova pur ritenere che questa disposizione, utile al Tesoro, non lo sarà meno agli acquirenti di stabili, i quali pel risparmio d'una tenue somma patiscono non di rado irreparabili danni derivanti dall'omissione di trascrivere. Solo stimiamo più opportuno che questo paragrafo, senza connessione coi precedenti, costituisca da sé un articolo.

Vennero senza variazioni adottati l'articolo 25, diretta conseguenza del precedente, e l'articolo 26, il quale consacra nuovamente il principio, che la mutazione d'immobili posti fuori Stato non è passibile di dritto proporzionale.

È indubitabile, ed emerge del rimanente qual corollario dall'articolo 5, la regola scritta nell'articolo 27, che nè la quietanza rilasciata nè l'obbligazione consentita nell'atto di cessione relativamente al prezzo non danno luogo a diritto particolare. La qual regola, volendosi espressamente dichiarare, ne sembra che, invece di formare l'oggetto di un apposito articolo di legge, possa più convenientemente essere allogata fra le annotazioni all'articolo primo della tariffa, cui unicamente concerne.

Gli articoli 28 e 29 determinano quale fra i contraenti debba, secondo i casi, sottostare al pagamento dei dritti d'insinuazione, tanto per gli atti che la legge assoggetta a tale formalità, quanto per quelli che vi sono volontariamente presentati.

Riguardo agli atti notarili, il progetto riterrebbe la disposizione della vigente legge, che rende il notaio unitamente alle parti solidari verso l'erario pel pagamento dei dritti. Noi non abbiamo nulla a ridire per ciò che s'aspetta ai dritti dovuti per l'eseguimento della formalità dell'insinuazione, ma ogni ulteriore obbligo imposto al notaio per rispetto a supplementi di dritti ci pare eccessivo ed ingiusto. Vi proponiamo quindi un'aggiunta su questo proposito; ed altri emendamenti avremo del pari a sottomettervi nello stesso intento di abolire o di modificare alcune prescrizioni che severchiamente pesano sulla nobile professione del notaio.

L'articolo 30 fa l'enumerazione di parecchi oggetti, cui dichiara applicabile la tassa stabilita pei mobili. Noi concorriamo col Ministero nel riconoscere la convenienza, così di sciogliere legislativamente i dubbi che potrebbero eccitarsi, per l'applicazione del dritto fiscale circa la natura di alcuni beni, come di prevenire le frodi. Ma, stante appunto lo scopo che si ha in mira, vi proponiamo:

1° Di sopprimere la limitazione *dell'annata* rispetto ai frutti, poco importando il tempo in cui sieno pendenti e debbano essere raccolti, semprechè la loro alienazione segua separatamente dai beni stabili;

2° Similmente di sopprimere la condizione che i tagli di boschi cedui o di piante sparse debbano eseguirsi *entro un anno dalla data del contratto*, e di estendere a *cinque anni* il termine pei tagli di boschi d'alto fusto;

3° Di non far cenno delle *azioni sopra stabilimenti di*

commercio od industria, parendoci superfluo a fronte del chiaro disposto dall'articolo 410 del Codice civile;

4° Così pure di tralasciare ogni menzione di porti, battelli, bastimenti, ecc., attesa l'articolo 412 dello stesso Codice;

5° Di concedere *due anni* per la demolizione dei materiali degli edifici;

6° Di parificare i diritti di pesca a quelli compresi nel numero 6 di questo articolo.

Gli altri temperamenti che si sono recati all'articolo in questione, non ne toccano la sostanza.

Giusta il primo paragrafo dell'articolo 31, la dichiarazione voluta dall'articolo 7 debb'essere fatta, per gli atti soggetti all'insinuazione, dalle parti contraenti, prima della scadenza del termine segnato per tale formalità. In difetto poi di siffatta dichiarazione, l'ultimo paragrafo suspenderebbe la stessa formalità e farebbe incorrere il notaio nelle pene comminate pel ritardo di quella. La Commissione non può ammettere una simile conseguenza, che infliggerebbe al notaio la pena della colpa dei contraenti. Essa crede più giusto colpir questi con una soprattassa, che si potrebbe fissare al quinto della tassa principale, qualora non adempiano l'obbligo che loro incombe di addivenire all'occorrente dichiarazione.

Essendo del resto indispensabile la dichiarazione per eseguire l'insinuazione, ci pare potersi prescrivere, affine di evitare ogni ritardo, che ad essa dichiarazione, in caso di trascuranza per parte dei contraenti, proceda il notaio.

In questa conformità abbiamo emendato l'articolo di cui si tratta.

Stabilisce l'articolo 32 che la dichiarazione di comando, per non soggiacere a tassa proporzionale, deve farsi per atto pubblico nei tre giorni successivi alla stipulazione del contratto. Simile garanzia contro le frodi, sul merito della quale non abbiamo osservazione in contrario, sarà più convenientemente collocata nell'articolo della tariffa relativo alle dichiarazioni di comando.

Coll'articolo 33 si provvede opportunamente al caso in cui il prezzo degli stabili alienati debba essere fissato da un terzo.

Circa i contratti alligati a condizioni sospensive su vacillante per qualche tempo la giurisprudenza della Camera dei conti sul punto se potesse in occasione dell'insinuazione esigersi il dritto proporzionale, salvo, ben inteso, restituzione quando fosse mancata la condizione, ovvero se quello non fosse dovuto che all'evenienza della condizione medesima. In questo secondo senso si è in ultimo luogo saviamente fissata la giurisprudenza di quel magistrato. Nello stesso senso è concepito l'articolo 34, che ravvisiamo conforme ai sani principii, i quali non permettono di percepire dritti fiscali per un atto della cui sussistenza non consta.

Abbiamo leggermente modificata la compilazione di quest'articolo, sì per limitarne i termini al dritto proporzionale, giacchè in mancanza di questo è sempre dovuto il dritto fisso per la formalità dell'insinuazione, sì per togliere ogni dubbio sull'estensione di esso articolo alle donazioni.

I patti successorii ossia successioni contrattuali sono dall'articolo 35 dichiarati esenti dal dritto proporzionale d'insinuazione e soggetti a quello di successione. Conviene a questo proposito ritenere che l'articolo 694 del Codice civile, nel determinare come l'uomo possa disporre dell'eredità, annovera, oltre al testamento, i modi contemplati nel capo quinto del titolo *Delle donazioni* di esso Codice. Ora le donazioni permesse in detto capo, ad oggetto di favorire il matrimonio, per eccezione alle regole sancite nei capi prece-

denti possono farsi non pure dei beni presenti, ma eziandio dei beni futuri in tutto o in parte, ed il donante non perde la proprietà degli effetti compresi nella donazione, dei quali solo non può più disporre a titolo gratuito. Riconosciamo quindi conforme ai veri principii che non vengano colpiti se non dal diritto di successione i trapassi che in tal guisa si operano unicamente alla morte del donante.

Lo stesso si propone nell'articolo 55 rispetto ai lucri dotali. Al che noi non possiamo assentire. Ed invero il citato articolo 694 del Codice civile stabilisce tassativamente che non altrimenti si può disporre dell'eredità, salvo che, come si è testè veduto, o per testamento e per patto successorio, onde ciò che si viene a conseguire a titolo di lucri dotali non riguarda l'eredità fuorchè come debito di essa. L'acquisto ha luogo in forza dell'atto contenente la stipulazione degli stessi lucri, atto che alligato alla condizione sospensiva della sopravvivenza è contemplato nella disposizione dell'articolo precedente.

Noi pertanto eliminiamo dall'articolo 55 quanto concerne ai lucri dotali, e nel resto introduciamo solo qualche cambiamento di forma per renderne più chiara ed esatta l'espressione.

L'articolo 56 colpisce le parti con una soprattassa tutta-volta che abbiano dichiarato un valore il quale venga a risultare inferiore oltre un sesto a quello accertato con perizia.

Per verità, il divario ci pare troppo tenue per far luogo ad una pena, potendo non difficilmente avvenire che le parti cadano in buona fede nell'errore di un sesto. Crediamo perciò di dovere a tale differenza surrogare quella del quinto.

Riguardo alla pena pecuniaria, che quest'articolo porterebbe al doppio della tassa, ci sembra che si possa più convenientemente ridurre alla metà della tassa medesima, riservando una pena più grave pel caso in cui consti di fraudolenta occultazione del prezzo.

Per mettere l'articolo 57 in armonia cogli articoli 8 e 28 emendati nella conformità sopra espressa, lo abbiamo concepito in guisa, primieramente, che possa la perizia essere proposta, non meno dalle parti contraenti contro l'amministrazione demaniale, che da questa contro quelle, ed inoltre che la stessa amministrazione non abbia facoltà di promuovere domande di supplementi contro i notai.

Nessuna osservazione fu mossa in ordine agli articoli 58 e 59, che riproducono disposizioni da lungo tempo in vigore.

Gli uffici in cui debbono insinuarsi le scritture private, sono determinati dall'articolo 1425 del Codice civile, nè parendoci doversi quello mutare, abbiamo perciò depennato dal progetto l'articolo 40.

Dall'articolo 41 si è depennato l'alinea, essendosi già provveduto al proposito in via generale con un articolo del progetto della Commissione.

Pare sotto ogni aspetto meritevole di approvazione l'articolo 42.

Nel primo paragrafo dell'articolo 43 abbiamo creduto di dover cancellare le ultime parole, *oltre la responsabilità*, ecc. Infatti o tale responsabilità riguarda il diritto dovuto per l'eseguimento della formalità dell'insinuazione, ed allora tale disposizione è inutile, essendo già stabilito che il notaio è tenuto verso il fisco al pagamento di tale diritto solidariamente colle parti, o riguarda i supplementi che possono essere chiesti dopo eseguita la formalità, ed in tal caso sarebbe in contraddizione cogli emendamenti che abbiamo introdotti in precedenti articoli. Riteniamo poi che per enunciazione si debba qui intendere la specifica menzione degli atti e scritture per data.

Si è pure soppresso l'ultimo paragrafo di quest'articolo 43, avendo una lunga esperienza provato come l'obbligo di citare l'ufficio e la data dell'insinuazione sia cagione di gravissimi incagli alle parti, al notaio e persino al lettore, senza reale vantaggio del pubblico erario.

Gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48 si spiegano abbastanza da sè stessi senza d'uopo di commenti: noi li abbiamo adottati, cancellando solo dall'articolo 47 le parole *salvo il disposto nell'alinea 3 dell'articolo 51*, in conseguenza della soppressione di questo stesso alinea.

I tredici articoli seguenti comprendono speciali disposizioni intorno agli atti esteri.

Essi furono quasi in tutto letteralmente desunti da quelli delle regie patenti del 30 luglio 1840, dei quali ha la pratica mostrata in generale la convenienza.

Ben poche son pure le modificazioni da noi a questo proposito introdotte nel progetto.

Negli articoli 53 e 55 trovansi stabilite pene pecuniarie in somma uguale alla tassa, per la ritardata insinuazione degli atti esteri. Siccome, nell'articolo 42, pel ritardo nell'adempiere tale formalità riguardo agli atti stipulati nello Stato si è imposta una pena pecuniaria nella metà soltanto della tassa, ci pare che a questa stessa quantità debba essere ragguagliata per parità di ragione la pena anche quando si tratta di atti esteri.

Come l'articolo 40, così pure si è annullato l'articolo 57, il quale fisserebbe gli uffici ove debba seguire l'insinuazione degli atti esteri, il che già forma l'oggetto dell'articolo 1427 del Codice civile, cui non si crede di dovere menomamente derogare.

Si è redatto l'articolo 59 in modo che chiaramente risulti avere i presidenti dei tribunali facoltà di nominare un apposito traduttore, semprechè non esistano traduttori giurati nella rispettiva giurisdizione dei tribunali medesimi.

Abbiamo infine, nell'articolo 60, sopprese le parole *ed avanti causa*, che sarebbero anche qui, come altrove, una fonte inesauribile di litigi, trovandosi del resto sufficientemente cautelato l'interesse del fisco dall'azione solidaria che gli compete contro le parti contraenti e i loro eredi.

A compimento del titolo I del progetto più non restano che quattro articoli; i quali constano di disposizioni eccezionali per la insinuazione degli atti in essi contemplati.

Gli articoli 62 e 63 riproducono testualmente gli articoli 5 e 6 della legge del 18 giugno 1852, e vennero dalla Commissione approvati, come or sono due anni dalla Camera, senza alcuna osservazione in contrario.

Una sola modificazione ci occorre di proporvi intorno al numero 4 dell'articolo 64 ed all'articolo 65, concernenti alla mutazione, per atti fra vivi, delle rendite sullo Stato.

Noi consentiamo col Ministero nell'ammettere l'esenzione dal diritto proporzionale d'insinuazione per ciò che s'aspetta alle cessioni di dette rendite a titolo oneroso.

Ma, qualora simile eccezione venisse estesa, giusta il summentovato numero 4 dell'articolo 64, alle cessioni a titolo gratuito, manifesta cosa è che si aprirebbe un largo adito alla frode; imperocchè chi volesse fare una donazione e andare immune dal diritto proporzionale, non avrebbe che a servirsi a tal fine di rendite sul debito pubblico in luogo del denaro, col quale poi potrebbe il donatario immediatamente permutarle dopo stipulato l'atto.

Allo scopo di ovviare a simile inconveniente quando quelle rendite formano corrispettivo di un trapasso, d'un'obbligazione o di altra convenzione qualunque, opportunamente prescrive l'articolo 65 che in questi casi esse debbano essere considerato come danaro contante.

Lo stesso crede la Commissione doversi stabilire per le donazioni.

Essa ha quindi in tal senso redatti gli articoli in discorso.

Parte prima della tariffa.

Facendoci ora a ragionare della parte prima della tariffa relativa all'insinuazione, cominceremo dal rammentare che essa non comprende fuorchè tasse proporzionali e fisse. Dobbiamo poi riconoscere che i molteplici atti a queste o a quelle tasse soggetti, secondo la diversa loro natura ed il disposto dagli articoli 3 e 4 del progetto di legge, vi si trovano assai bene e metodicamente classificati.

Nello stabilire le tasse proporzionali per i vari atti che loro vanno sottoposti, si è conservata la rispettiva graduazione della legge francese del 22 frimaio e della patria tariffa del 1816, di modo che il trapasso di beni stabili, il trapasso di beni mobili, la obbligazione e la liberazione sono tassati in quantità progressivamente decrescenti della metà.

In tale sistema, il punto essenziale consiste nel fissare il diritto per la mutazione d'immobili, dal quale poscia gli altri, come sue parti aliquote, secondo l'ordine or detto, derivano.

Questo maggior diritto, nella tariffa di cui è caso, sta scritto in lire cinque. E qui vuolsi notare che colpiscono oggigiorno la traslazione d'immobili tre tasse simultaneamente cioè il diritto fisso di tabellione, ed il diritto graduale portato dall'articolo 52 della tariffa del 1816, oltre il diritto proporzionale. Di più, è dovuto un nuovo diritto proporzionale per la trascrizione. Ora, mentre di questi quattro diritti un solo è mantenuto, niuno contesterà, che il pubblico Tesoro debba essere compensato della perdita degli altri tre diritti, mediante l'aumento di quello. Richiamando poi qui le considerazioni che abbiamo esposte in principio del presente discorso, siamo da esse naturalmente indotti ad ammettere la ministeriale proposta. E, dove sia questa da voi, signori, adottata, non avrete tuttavia, malgrado le attuali strettezze erariali, imposto al paese che rappresentate un carico così grave come quello al quale, per questo rispetto, sottostanno da lunghi anni nazioni, le cui finanze si trovano in condizioni di gran lunga superiori alle nostre. Così, per la cessione di stabili a titolo oneroso, si pagano al dì d'oggi in Francia lire 6 05, e nel Belgio lire 5 85 per cento; e più ancora per la cessione a titolo gratuito.

Egli è però da avvertire che la parte dei diritti francesi e belgici suddetti eccedente le quattro lire emerge da centesimi addizionali e dal diritto di trascrizione; quindi i minori diritti di *enregistrement*, che colpiscono atti cui non può riguardare la trascrizione, sono, in principale, dedotti da quella somma mediante divisione e suddivisioni per 2.

Non altrimenti avvisa la Commissione doversi procedere riguardo alla nostra tariffa. Ritenendo perciò il maggior dritto come relativo per quattro lire all'insinuazione e per la restante lira alla trascrizione, vi proponiamo di tassare in lire due l'alienazione dei mobili, in una lira le obbligazioni, in 50 centesimi le quietanze; brevemente, di ridurre del quinto tutti i diritti proporzionali contemplati nella tariffa, ad eccezione di quello concernente all'alienazione degli immobili. Onde emergerà la conseguenza già accennata più sopra, che, cioè, gli attuali diritti proporzionali saranno aumentati di un nono, e diverranno doppi di quelli stabiliti dalla tariffa del 1816. Per verità un maggior aumento ci parrebbe troppo gravoso, nè sapremmo se sarebbe un maggior prodotto, giacchè potendosi quasi tutti gli atti, cui concerne

la nostra diminuzione, stipulare per scrittura privata, ne avverrebbe che ben più difficilmente si farebbero per istrumento, e così perderebbe l'erario per la minore loro quantità quello che potrebbe guadagnare per la maggiore quantità dei diritti.

Conservaremo pertanto il diritto del cinque per cento, e diminuiremo di un quinto tutti gli altri diritti proporzionali.

Premesse intorno alla quantità di tali diritti queste generali riflessioni, poco, o signori, ne rimane a dirvi in ordine ai medesimi. Dobbiamo solo intrattenervi di qualche modificazione risultante dagli emendamenti fatti al progetto di legge o suggeritaci dal desiderio di coordinare in tutto la tariffa ai principii fondamentali sui quali riposa.

Così abbiamo in prima soppresse tutte le disposizioni riguardanti sì la nuda proprietà e sì il semplice usufrutto, non più occorrendo di far menzione nè di questo nè di quella nella tariffa, quando si adotti la regola di sopra proposta, che ogni tassa stabilita sulla piena proprietà colpisce nella quantità medesima il valore tanto dell'usufrutto quanto della nuda proprietà.

Rispetto ai lucri dotati, si è aggiunto un articolo col quale verrebbero sottoposti al due per cento, come le donazioni di danaro.

Discorrendo poi gli articoli della tariffa, si è osservato che per l'obbligazione cui è tenuto il marito verso la moglie nei casi contemplati dall'articolo 2171 del Codice civile, non v'ha veramente alcuna disposizione che la colpisca d'un diritto, nè ad alcun diritto debba andare soggetta, dacchè trae origine dalla sola legge; ma, poichè sono sorti dubbi in proposito, ci è sembrato conveniente di scioglierli mediante apposita annotazione all'articolo 51.

Quanto ai diritti fissi, le cifre per essi inscritte nel progetto di tariffa corrispondono presso a poco a quelle della tariffa del 1816, rimanendo del resto abolito, come già si è detto, il diritto tabellionale imposto dall'articolo 54 della medesima. Nè si sono in questa parte imitate le leggi francesi, dove troppo spesso si riscontrano tasse fisse in somme ragguardevoli, tali almeno pel proletario che da esse viene ingiustamente colpito nella stessa misura che il ricco. Il nostro diritto fisso ritiene la natura di un tenue compenso, ben dovuto, secondo che pure si è di sopra avvertito, per la conservazione dell'atto.

Non diedero luogo ad osservazioni relativamente a questi diritti che gli articoli in cui sono contemplati i testamenti ed i contratti di società.

Sembra incongruo alla Commissione che il testamento pubblico, al quale generalmente si appigliano i soli analfabeti e poco agiati, sia imposto, come stabilirebbe la tariffa, in somma maggiore che il testamento segreto, modo di disporre preferito dal ricco; onde la Commissione ha scambiato l'uno coll'altro dei proposti diritti.

Il contratto di società fu oggetto di specialissimo favore per parte della legge francese del 22 frimaio, la quale volle in tal modo rendere facile il potente mezzo delle associazioni nell'interesse del commercio. La nostra tariffa del 1816 adottò il sistema della legge francese, ed esentò le costituzioni di società da ogni diritto proporzionale, di qualsiasi specie fossero i beni dai soci conferiti alla società. Il progetto di tariffa segue simili norme, solo che nella società universale colpirebbe del diritto di lire 2 25 gli immobili recati alla massa da ciascun associato. Noi non contestiamo il favore che meritano le società, ma riteniamo che ugual favore meritino pure i cittadini, e però non possiamo assentire ad esor-

bitanti privilegi nell'interesse delle medesime. Abbiamo quindi concepita la disposizione relativa alle costituzioni di società in modo che i beni mobili od immobili conferiti all'ente sociale, eccettuato solo il danaro, vadano soggetti ai rispettivi diritti di mutazione.

In ultimo, per fornire l'ufficio nostro in ordine alle tasse d'insinuazione, riferiremo sulla petizione numero 5281, già accennata di sopra.

Varie domande sono ivi contenute, ma di quella soltanto noi dobbiamo occuparci che riguarda le tasse in questione.

Vorrebbero i saviglianesi notai ricorrenti che l'amministrazione demaniale riscuotesse queste tasse direttamente dalle parti.

Prima di conoscere la loro petizione, noi già avevamo introdotto, a favore dei notai, alcuni temperamenti nelle disposizioni del progetto che il Ministero ha riprodotte a loro riguardo dalle odierne leggi; e così già avevamo deliberato di esonerarli da ogni responsabilità in ordine alle tasse dovute in supplemento a quelle corrisposte per la formalità dell'insinuazione.

Se però l'adozione di siffatta misura ci sembra debito di giustizia, non possiamo d'altro canto consentire a rendere i notai estranei al pagamento della somma dovuta per l'esecuzione di una formalità della quale ad essi unicamente incombe di curare l'adempimento; imperò, nè la natura delle cose, nè l'interesse del pubblico erario non ci permettono di scostarci dalle proposte che avemmo l'onore di sottomettervi su tale rispetto.

III.

Tasse di successione.

Tre sostanziali cambiamenti alle disposizioni oggigiorno in osservanza, sono contenuti nella proposta di legge, in riguardo alle tasse di successione.

Già abbiamo discorso di quello che riguarda i debiti ereditari.

Consistono gli altri due in sottomettere alla tassa sì le rendite sul debito pubblico e sì le successioni in linea retta inferiori a lire duemila.

Nel resto, gli articoli onde consta il titolo III del progetto sono quasi tutti letteralmente riprodotti dalla legge del 17 giugno 1851.

La tariffa, ritenute nella misura fissata dalla stessa legge le quotità estreme di tassa, relative alla linea retta ed agli estranei, aumentò alquanto le intermedie pei collaterali. Il maggior aumento venne poi proposto dal signor ministro delle finanze colla lettera già mentovata di sopra, in data del 23 di marzo, in cui chiede che le successioni tra fratelli e tra coniugi sieno sottoposte al 5 per cento.

Avremo l'onore di spiegarvi brevemente il parere nostro tanto sulle disposizioni del titolo III del progetto, quanto sulla relativa parte della tariffa.

Articoli 66-87 del progetto di legge.

Coll'articolo 66, primo di questo titolo, viene stabilito il principio generale, che tutte quelle mutazioni di beni posti nello Stato, le quali seguono per successione testamentaria, intestata o contrattuale, vanno a tassa proporzionale sottoposte.

La fissazione delle varie quotità di questa tassa secondo i casi forma l'oggetto della seconda parte della tariffa.

L'articolo 68 contiene due eccezioni: l'una riguarda i lasciti di somme o di generi in natura, dei quali si debba fare

la distribuzione ai poveri; l'altra i lasciti per la celebrazione di uffici religiosi.

Nulla troviamo a ridire alla prima di tali esenzioni.

Ma non ammettiamo la seconda, poichè essa importerebbe la deroga al principio fondamentale, che conviene serbare illeso, della non deduzione dei pesi alligati alla trasmissione delle cose ereditarie, tanto più che così fatta esenzione potrebbe dar luogo alla frode.

È qui il luogo di trattare delle rendite sullo Stato. Molte ragioni addusse il signor ministro delle finanze nella esposizione dei motivi del progetto, per dimostrare che tali rendite si possono e si debbono sottomettere, in uno con la massa ereditaria, all'imposta di cui si ragiona.

La Commissione vostra credette di dovere anzitutto occuparsi della questione di opportunità e di convenienza, riservandosi, dove questa fosse affermativamente risolta, di passare quindi alla questione di dritto.

A tal fine essa invitò il signor ministro a volersi recare nel suo seno. Nella conferenza che indi ne seguì, si riconobbe, colla scorta della relazione fatta nel passato febbraio dal direttore del debito pubblico al Consiglio generale di quella amministrazione, che, sulle rendite vigenti al principio del corrente anno in circa lire 27,700,000, ve n'erano per la concorrente di 20 milioni e mezzo al portatore; che, fra le nominative, ne spettavano per lire 5,700,000 alle finanze, all'Ordine mauriziano, a stabilimenti ecclesiastici, ad istituti di carità, a comuni e ad altri corpi morali, e solo quindi ne rimanevano per tre milioni e mezzo di pertinenza dei privati. Ora le rendite al portatore sfuggirebbero per la maggior parte a questa imposta, nè possono ad essa dar luogo quelle intestate a corpi morali; ond'è che non si dovrebbe far calcolo tranne sull'ultima delle somme suddette, se pure non decrescesse, ciò che probabilmente non tarderebbe a seguire, mentre, per sottrarsi alla tassa, buon numero di cedole nominative non tarderebbe a convertirsi in cedole al portatore. Sarebbe perciò d'oben poca entità, comparativamente al totale debito pubblico, il prodotto che si ritrarrebbe dall'assoggettare tali rendite alla tassa, e non compenserebbe per nulla il danno che ne deriverebbe allo Stato. E, per fermo, noi abbiamo al presente più che mai bisogno di rianimare il credito, che facilmente per tal misura si adombrerebbe; noi dobbiamo respingere ogni mezzo, benchè d'immediato vantaggio, il quale allontani il giorno della conversione delle rendite; nè ci conviene alcun partito che possa indurre i capitalisti a preferire altri Stati per l'impiego dei loro fondi.

Del resto, l'attuale questione fu già altre volte profondamente ventilata in questo recinto, e la Camera sempre stimò di dover eccettuare dalla tassa di successione come da ogni altra imposta le rendite di cui si tratta. Per queste considerazioni vennero unanimi i commissari vostri col signor ministro nella sentenza, che sia per lo meglio consacrare nuovamente la disposizione scritta nel numero 2 dell'articolo 3 della legge del 17 giugno 1851.

La quale deliberazione, appoggiata unicamente a motivi di opportunità e di convenienza, rende inutile ogni esame intorno alla estensione dell'immunità accordata dall'articolo 4 del regio editto del 24 dicembre 1819, e lascia onninamente intatta la questione di vedere se, a termini di dritto, si potrebbero imporre le rendite sul debito pubblico, quando ciò dal potere legislativo si ravvisasse d'interesse dello Stato.

Oltre alle eccezioni riguardanti i lasciti ai poveri e le rendite sul debito pubblico, pensa la Commissione che non'altra debba essere ammessa. E però consente col signor ministro della finanza nel sottoporre alla tassa anche le successioni in

linea retta non eccedenti duemila lire, in ordine al che non occorre aggiungere ragioni a quelle ampiamente svolte dallo stesso signor ministro. *

Ancora un'osservazione dobbiamo fare intorno all'articolo 68, secondo il quale l'esenzione riguarderebbe non solo il pagamento della tassa, conformemente all'articolo 5 della legge del 17 giugno 1851, ma inoltre la consegna. Non crediamo doversi ammettere quest'innovazione, specialmente perchè è necessaria in ogni caso la consegna per antivenire le frodi, come pure per determinare il valore della mobilia, giusta il metodo che abbiamo adottato e di cui diremo discorrendo dell'articolo 78.

L'articolo 69 riserva all'erede o legatario la ragione di rimborso della tassa pagata pei crediti litigiosi e di dubbia esigibilità, tuttavolta che vengano giudizialmente annullati o ridotti. Quest'articolo non differisce dall'articolo 5 della legge del 17 giugno 1851, fuorchè nella fissazione del termine di due anni dalla data del giudicato per esperire del diritto di rimborso.

Il primo paragrafo dell'articolo 70, conforme al primo paragrafo dell'articolo 6 dell'ora detta legge del 1851, determina a chi incomba l'obbligo della consegna.

Il secondo ed ultimo paragrafo, relativo alla carta bollata da impiegarsi nella consegna, si è qui soppresso, con riserva di proporvi l'occorrente disposizione nell'altro progetto di legge che la Camera ha pur demandato all'esame di questa Commissione.

Nel primo paragrafo dell'articolo 71 si sono sopprese le parole *la consegna sarà fatta*, quale inutile ripetizione d'una disposizione dell'articolo precedente. Il resto di questo paragrafo conferma l'obbligo del pagamento dell'intera tassa imposto all'erede dall'articolo 856 del Codice civile, salvo naturalmente il regresso verso i legatari.

Il secondo paragrafo stabilisce che la liquidazione della tassa pei legati vuol essere fatta in tutti i casi relativamente alle persone del defunto e del legatario.

Abbiamo qui eredito opportuno di espressamente dichiarare, affine di togliere ogni dubbio in proposito, che pei legati di generi o di denaro, semprechè questi esistano nell'eredità, non è dovuta la tassa fuorchè dal legatario, e che quindi nulla, rispetto a tali oggetti, è dovuto dall'erede.

A tenore di questo articolo 71, i coeredi sarebbero solidariamente obbligati alla consegna *ed al pagamento della tassa*. Queste ultime parole si trovavano pure nel progetto di legge del 17 giugno 1851, ma furono dalla Camera sopprese come contrarie ai principii di giustizia. Il Ministero non fece conoscere i motivi di questa sua proposta, che noi riduciamo ai termini del terzo alinea dell'articolo 7 della legge del 1851.

Gli articoli 72 e 73, identici agli articoli 8 e 9 della legge del 1851, stabiliscono il tempo entro il quale si debbe addivenire alla consegna dell'eredità ed al pagamento della tassa.

L'articolo 74, identico all'articolo 10 della stessa legge, determina l'ufficio presso il quale si deve fare la consegna e pagare la tassa.

Gli articoli 75, 76 e 77, corrispondenti agli articoli 11, 12 e 13 della ridetta legge, riguardano le soprattasse tanto pel caso di non eseguita consegna quanto per quello di consegna infedele. La Commissione li adotta, aggiungendo una soprattassa pel non effettuato pagamento, come per gli altri due rami d'introito.

Nell'articolo 78 si sono soppressi il secondo ed il terzo alinea, come quelli che sono relativi alla valutazione dell'u-

sufrutto, cui si è già in via generale provveduto nelle *disposizioni comuni*.

L'ultimo alinea di quest'articolo stabilisce una presunzione legale pel valore della mobilia, il quale è considerato uguale al *ventesimo* di quello degli altri oggetti ereditari *tassabili*, riservata però sempre la prova in contrario. La proporzione del ventesimo, ossia del 5 per cento, pare alquanto esagerata, se si pon mente alla generalità delle successioni, onde abbiamo creduto di doverla ridurre al 3 per cento. Nel sistema poi del progetto, in cui le esenzioni dalla tassa erano di nessun momento, si potevano senza difficoltà escludere dagli elementi di valutazione gli oggetti ereditari non tassabili; ma, dichiarate esenti le rendite sul debito pubblico, ragion vuole manifestamente che il presunto valore della mobilia venga tratto da quello di tutto il resto dell'eredità; per la qual cosa si è soppressa la parola *tassabili*.

Abbiamo posto l'articolo 79 in armonia colla facoltà spettante, secondo le nostre proposte, al contribuente non meno che all'amministrazione demaniale di richiedere la perizia.

Fu depennato l'articolo 80, stante la regola generale in proposito inserita nel nostro progetto.

Gli articoli 81, 82, 83, 84 e 85, che sono la testuale riproduzione degli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 della legge del 1851, e che riguardano i reclami e le speciali prescrizioni relative alla tassa in discorso, furono dalla Commissione integralmente adottati.

Si è soppresso l'articolo 86 come del tutto inutile.

La Commissione ravvisa degno d'encomio pel suo scopo l'articolo 87. Se non che le parvero troppo ristretti i termini ivi prescritti ed eccessiva la pena imposta per l'ommissione indicazione di ciascun decesso: ond'essa ha emendato questo articolo in modo che la trasmissione dello stato dei decessi debba farsi all'agente demaniale nei primi *quindici* (invece di *dieci*) giorni di ogni *trimestre* (invece di ogni *mese*), e che per ciascun decesso, di cui siasi tralasciata l'annotazione nello stato anzidetto, s'incorra nell'ammenda di *cinque* (invece di *dieci*) lire.

Parte seconda della tariffa.

Rispetto a questa parte della tariffa, modificata, come si è detto, dal Ministero coll'aumento della quotità di tassa relativa ai fratelli ed ai coniugi dal 5 al 8 per cento, non abbiamo a proporvi che una doppia variazione suggeritaci dal Codice civile, il quale ammette alla successione intestata i parenti sino al duodecimo grado, ma da essa esclude tutti gli affini tranne solo i coniugi. Dovendo la legge fiscale conformarsi, per quanto sia possibile, alla legge civile, ci sembra conveniente da un lato di comprendere nell'ultima graduazione di favore anche i parenti oltre il sesto grado, purchè non più lontani dal duodecimo, e dall'altro di sopprimere in quella ogni menzione di affini. Di tali cambiamenti l'uno verrà, per ciò che s'aspetta al prodotto della tassa, compensato dall'altro.

Sono certamente assai gravi le quotità di tassa iscritte in questa parte della tariffa; ma si è specialmente l'approvazione di quelle che potrà consolidare la nostra situazione; onde anche qui è il caso, e qui soprattutto, di richiamare le riflessioni più sopra esposte intorno alla necessità dell'equilibrio fra le spese e le entrate, ed i mezzi di conseguirlo.

E se a sanzionare tali quotità c'invitano irresistibili argomenti di finanza, non troviamo altronde difficoltà nè in quei principii di pubblica economia che c'indussero a diminuire la maggior parte dei diritti d'insinuazione per timore che un minor numero d'atti venisse ad essi sottoposto, nè tam-

poco in quei principii di giustizia che ci consigliarono a sopprimere o ridurre parecchi diritti d'emolumento per non rendere difficile ai cittadini il far valere le loro ragioni davanti ai tribunali.

Per lo che le tasse in discorso, che colpiscono acquisti non al lavoro ed all'intelligenza, ma alla sorte dovuti, e che saranno in tutti i casi meno onerose di quelle per lo stesso oggetto stabilite dalle legislazioni d'Inghilterra, di Francia, del Belgio, dell'Olanda e della più parte delle altre nazioni europee, ci sembrano meritevoli, avuti alla condizione nostra gli opportuni riguardi, di essere da voi, signori, senza esitazione adottate.

IV.

Tasse di emolumento.

Fra i tre rami di rendita dei quali si tratta, l'emolumento è quello di cui la massima cardinale della proporzionalità maggiormente reclamava la revisione, tanto che fa meraviglia come alcune norme regolatrici di questa tassa abbiano potuto rimanere sì lungo tempo, e sieno tuttavia in vigore. Così, secondo l'attuale legge, conforme in ciò alle precedenti, chi ha il suo assunto fondato in ragione deve pagare, come si è avvertito più sopra, un emolumento doppio di quello al quale è tenuto il suo avversario, le cui pretensioni siano state in giudizio riconosciute insussistenti! A questa e ad altre simili incongruenze si è opportunamente riparato con gli articoli del progetto di legge e della tariffa in discorso; furono empiute le lacune additate dalla pratica; venne stabilita nell'equa e costante quotità dell'uno per cento la tassa proporzionale, variante oggigiorno a seconda così delle varie giurisdizioni, come delle pronuncie di condanna o di assoluzione; fu abolito il diritto di sigillo e parecchi altri miglioramenti furono adottati.

Nè alla riforma della tassa d'emolumento presiedette, come per le due altre già discusse, la ragione di finanza unitamente ai principii di giustizia, ma questi soli poterono dettare un progetto, dal quale il Governo non si ripromette un aumento di entrata. E più oltre ancora, guidati da tali principii, procedettero i commissari vostri, i quali, rigettando una nuova gravezza d'importazione francese, deducendo i due terzi dalla tassa fissa per le sentenze dei giudici di mandamento, ed operando altre riduzioni, sono condotti a tali temperamenti, che avranno per effetto una diminuzione di qualche centinaio di mila lire sul complessivo prodotto di quest'imposta.

Prima di prendere partitamente a disamina gli articoli del progetto di legge e della tariffa, relativi alla tassa di cui si parla, dobbiamo notare il cancellamento di una parola nella maggior parte di quelli, cagionato dalla recente proposta, rinnovata in altro recinto parlamentare dal signor guardasigilli di S. M., del Codice di procedura civile, il quale riteniamo che non tarderà ad essere approvato per andare in attivazione, assieme alla presente legge, col principiare del prossimo 1853.

Il progetto che attualmente ci occupa, modellato sulla procedura in vigore, contemplò naturalmente come suscettive di emolumento, tanto fisso quanto proporzionale, non solo le sentenze, ma altresì le ordinanze.

Ora, a termini della divisata nuova procedura, niuno dei provvedimenti che, dati al giorno d'oggi per ordinanza, sono passibili di emolumento, potrà più emanare in tal forma, dovendo essi provvedimenti formare oggetto di sentenze. Lo

stesso avverrà per tutte le ordinanze che il progetto sottoporrebbe alla tassa in questione.

Per la qual cosa abbiamo depennata la parola *ordinanza* da tutti i detti articoli, che ci facciamo senz'altro a passare in rapida rivista.

Articoli 88-120 del progetto di legge.

Per maggior ordine e semplicità, abbiamo anzitutto partito l'articolo 88 in due, per guisa che nel primo sia contemplata la sola Corte di cassazione, i cui provvedimenti non possono dare luogo a tassa proporzionale, e nel secondo tutti gli altri magistrati, tribunali e giudici.

Un'importante innovazione si riscontra in quest'articolo 88, che assoggetta all'emolumento le sentenze della Camera dei conti e dei Consigli d'intendenza e le sentenze in materia penale per quanto riguardano la parte civile, le quali tutte ne vanno oggidì esenti. Nessun privilegio è più ammissibile, onde applaudiamo ad una disposizione che era richiesta non meno dai principii della giustizia distributiva che dagli interessi del pubblico erario.

Nel progetto non si fa cenno delle spese di lite. Il sottoporle all'emolumento sarebbe, a parer nostro, esorbitante gravezza, massimamente perchè, consistendo già esse per la maggior parte in diritti fiscali, si verificherebbe una troppo onerosa duplicazione di simili diritti. Si è quindi, a scanso di ogni dubbio, espressamente dichiarata l'esenzione di siffatte spese dall'emolumento.

Per simile motivo vi proponiamo la stessa esenzione per le sentenze relative a debito od a quotità di tasse.

Alcuno dei vostri commissari avrebbe voluto levare la parola *liquidazione*, la quale però venne mantenuta dalla Commissione, attesochè non potrà mai dar luogo, come se ne esprimeva il timore, a duplicazione di tassa, massime a fronte dell'articolo 91.

L'articolo 89, relativo alle declaratorie di diritto, non diede luogo ad osservazioni.

Contrariamente alla patria legislazione, e di conformità a quella di Francia, l'articolo 90 esimerebbe dalla tassa proporzionale le sentenze importanti risoluzioni di contratto per nullità radicale. Noi non abbiamo difficoltà di adottare tale proposta per riguardo ai contratti che sieno stati insinuati, ma non ci sembra che la medesima si possa estendere a tutti indistintamente i contratti come presso la detta nazione, dove fa parte di un sistema il quale impone d'altro lato ai litiganti tasse di soverchio pesanti, che non è conveniente introdurre nel nostro paese. Abbiamo perciò in detto senso emendato quest'articolo.

I quattordici articoli seguenti furono dalla Commissione vostra approvati con qualche leggiero cambiamento di redazione, del quale non occorre far parola.

Dobbiamo solo notare che con una disposizione inserita fra gli articoli 101 e 102 si è indicato il giudice di mandamento a cui si deve rivolgere l'istanza di perizia, essendosi così riempita una lacuna che esisteva nel progetto.

Una nuova disposizione che apporterebbe al Tesoro una ragguardevole somma è contenuta nell'articolo 105. Ogni condanna proferita sopra una domanda appoggiata a convenzione verbale o ad atto non insinuato, verrebbe sottoposta al diritto d'insinuazione, indipendentemente da quello d'emolumento, del pari le assolutorie, oltre al diritto d'emolumento, darebbero luogo al diritto di quietanza.

Cosiffatta disposizione, desunta dall'articolo 69, § 2, n° 9, della legge del 22 frimaio anno VII può forse facilmente giustificarsi nel sistema francese, in cui la parte dell'*enregist-*

tremet, che corrisponde al nostro emolumento riposa su basi diverse del tutto da quelle stanziato nelle patrie leggi e ritenute nell'attuale progetto; ma presso di noi costituirebbe un'incomportabile duplicazione di tassa.

Nè sarebbe giusto riscuotere la tassa d'insinuazione per un atto che la legge non assoggetta a tale formalità, che non vi fu sottoposto dagli'interessati, e che quindi non produsse gli effetti derivanti da quella.

La Commissione pertanto, mentre al sommo desidera, come lo ha ripetutamente dichiarato, di fornire al Governo i pronti ed efficaci rimedi che esige l'attuale condizione finanziaria, non potrà però mai annuire se non alle sole proposte che sieno prima di tutto fondate ai dettami della giustizia. Tale non sembrandole quella di cui si tratta, deve quindi proporre l'annullazione.

Nell'intento di ovviare a frodi che si commettevano in pregiudizio del Tesoro, ed affinché questo non rimanesse perdente del diritto d'insinuazione sempre quando risultava dovuto secondo i veri principii della materia, l'articolo 51 della tariffa annessa al regio editto del 27 settembre 1822 stabilì che le sentenze pronunciate sopra oggetti pei quali si sarebbe dovuto stipulare un istrumento, andrebbero soggette sì al diritto d'emolumento e sì al diritto d'insinuazione.

A non dissimile scopo tende l'articolo 106 del progetto; la Commissione però ama meglio conservare il testo del surriferito articolo della tariffa del 1822, del quale la giurisprudenza già fissò il significato, e questo quindi sostituisce a quello.

L'articolo 107 contempla le sentenze dei tribunali esteri e dei regi consoli all'estero, delle quali si faccia uso in questi Stati, e viene così a colmare una lacuna dell'odierna legislazione.

L'articolo 108, stabilita la regola che la tassa si riparte fra i litiganti a ragione del rispettivo carico delle spese della causa, soggiunge saviamente, affinché ciò abbia in realtà sempre effetto, che nel caso di assolutoria colla compensa delle spese, il privilegio del fisco sulla cosa caduta in contestazione non può esercitarsi pel conseguimento della quota di tassa dovuta dal vinto. Tale almeno è il senso che crediamo dover attribuire al secondo alinea di quest'articolo, malgrado quanto in proposito si legge nella sposizione dei motivi; ad ogni modo in tal senso noi l'abbiamo compilato in termini chiari e precisi, come giustizia ed esattezza richiedono.

Colle precedenti disposizioni del progetto si sono determinati i casi nei quali è dovuta, in quantità fissa o proporzionale, l'imposta di cui si tratta, come pure le persone cui ne incombe il pagamento.

Negli articoli che seguono si fissano le attribuzioni, i diritti e i doveri dell'amministrazione demaniale, dei magistrati, tribunali e giudici e dei loro segretari; si stabiliscono infine norme speciali per le prescrizioni relative a quest'imposta.

Le generiche espressioni dell'articolo 109 non possono dar luogo a difficoltà. Rinnoviamo solo al Ministero la seguente raccomandazione fattagli in un elaborato rapporto presentato alla Camera il 9 giugno 1853 dall'onorevole Astengo: « Sarà bene che il Governo provveda in via di regolamento alla percezione dei diritti d'emolumento sulle sentenze definitive dei giudici di mandamento, e ad esempio di quanto è ora stabilito pei segretari ed aluani dei magistrati e dei tribunali (Manifesti camerali 15 marzo 1823, articolo 1, e 6 aprile 1838, articolo 2) autorizzi i segretari dei giudici ad esigere tali diritti con farne il versamento nelle casse dello Stato,

onde i litiganti non abbiano il disagio di portarsi alle tappe d'insinuazione per pagare tenuissime somme. »

L'articolo 110, dopo aver ordinato al segretario di trasmettere all'agente demaniale copia delle sentenze ed ordinanze soggette ad emolumento, soggiunge che dovrà a tale effetto servirsi della prima copia in carta bollata, che rimetterà poi ad una delle parti.

I motivi stessi per cui abbiamo, nella parte relativa alle tasse d'insinuazione, alleviati i pesi imposti ai notai senza corrispondente utilità pel fisco, c'inducono anche qui a convertire, rispetto ai segretari, l'obbligo suddetto in semplice facoltà di valersi della prima copia che venga richiesta da una delle parti.

Omettiamo l'articolo 111 come quello che rimane senza oggetto a fronte del Codice di procedura civile assieme al quale andrà la presente legge in osservanza.

Pel pagamento della tassa non è dalle veglianti leggi assegnato alcun termine. A fine di rimuovere gl'inconvenienti che indi ne derivano, propone il Ministero, con gli articoli 112 e 113, di stabilire che l'agente delle finanze, ove le parti non effettuino spontanee il pagamento, debba rilasciare un'apposita ingiunzione, e che, qualora esse parti non soddisfacciano all'obbligo loro neanche entro il termine di trenta giorni dopo l'ingiunzione, incorreranno in una soprata tassa uguale alla metà della tassa non pagata.

In questo sistema, la decorrenza del termine dipenderebbe dall'arbitrio degli agenti delle finanze, non essendo loro prescritte per quanto tempo debbano aspettare l'ultroneo pagamento prima di appigliarsi alla via ingiunzionale; d'altro lato pare eccessiva la quantità della soprata tassa.

Quindi è che la Commissione vostra ha divisato di fissare, pel pagamento della tassa, il termine di tre mesi dalla data della sentenza soggetta ad emolumento, di ordinare l'ingiunzione dopo spirato questo termine, e di ridurre la soprata tassa al dieci per cento.

Si sono poi soppressi tanto l'alinea dell'articolo 112 quanto l'articolo 114, essendosi generalizzate le disposizioni ivi contenute, ed inserite nel titolo primo.

L'articolo 115, contemplando il caso in cui la tassa sia da altri anticipata invece del debitore, giustamente non permette alcun reclamo intorno alla quantità di quella, salvo che contro l'amministrazione demaniale.

Ma anette inoltre all'ammissibilità di simili reclami una condizione che ci sembra esorbitante, qual sarebbe la prova che il debitore dovrebbe somministrare di avere eseguito il rimborso della somma stata per conto suo pagata. Non potendo siffatta disposizione avere altro oggetto fuorchè l'interesse di colui che ha anticipata la tassa, ne segue che quando questi, benchè insoddisfatto del suo avere, consenta che venga dal suo debitore promossa una domanda contro l'amministrazione, cessa il motivo della disposizione medesima. E però si è fatta un'aggiunta relativa a questo caso.

L'articolo 116, riguardante il repertorio che i segretari debbono tenere degli atti soggetti ad emolumento, segna norme di esecuzione le quali troveranno sede più opportuna nel regolamento che dovrà susseguire l'emanazione di questa legge, ond'è che venne dalla Commissione soppresso.

Nessuna osservazione fu provocata dall'articolo 117.

Fermo rimanendo nell'articolo 118 il primo paragrafo, che impone l'obbligo di menzionare in tutte le copie degli atti soggetti ad emolumento la data del pagamento della tassa coll'indicazione dell'ufficio in cui ebbe luogo, crediamo di dovere sopprimere il secondo paragrafo, che la stessa obbligazione addosserebbe non pure ai segretari, ma eziandio a

catastari, causidici ed uscieri, ogniqualevolta nei loro scritti enunciassero alcuno di tali atti.

L'articolo 119 rinnova giustamente a tutti i tribunali e giudici il divieto di fare alcun provvedimento in relazione a sentenze od ordinanze definitive per cui loro non risulti pagata la tassa.

Crediamo però conveniente a questo proposito da un lato di dichiarare che le contravvenzioni a tale proibizione non possono dare luogo a nullità, e dall'altro di comminare una ammenda ai segretari.

Esigono poi l'interesse della giustizia e la tutela dei diritti dei cittadini che sia conceduta ai giudici nei casi d'assoluta urgenza, la facoltà di rendere esecutoria una sentenza anche prima che sia sottoposta all'emolumento.

L'articolo 120, ultimo del progetto di legge, relativo a speciali prescrizioni, venne integralmente ammesso.

Parte terza della tariffa.

Le disposizioni della tariffa relative all'emolumento consistono di otto paragrafi.

Già si è notata come meritevole d'encomio la semplificazione introdotta dal paragrafo primo nella tassa proporzionale, che sarà sempre l'uno per cento. Nè v'avrebbe ragione per riprodurre le differenze di tassa oggidì in vigore, le quali farebbero supporre che la giustizia vale più o meno, secondo che viene resa da questo o da quel tribunale.

Il paragrafo secondo, riguardante i provvedimenti della Corte di cassazione, non presentò alcuna difficoltà.

Nel terzo paragrafo crediamo dover operare una diminuzione di qualche momento, già annunciata più sopra. Ripugna ai principii di ragione la tassa di lire tre portata dalle attuali leggi per le sentenze ed ordinanze dei giudici di mandamento, benchè proferite in cause non mai eccedenti il valore di trecento lire. Ora, essendosi estesa la tassa proporzionale anzidetta anche a tali sentenze, cesserà quindi ogni inconveniente tuttavolta che sia dovuta una tassa di quella specie. Ma, per tutti gli altri casi, il Ministero propone tuttavia in questo paragrafo di conservare la tassa fissa in lire tre; onde ne seguirebbe che il montare della tassa fissa costituirebbe il limite massimo della tassa proporzionale, risultamento poco consentaneo per certo alla natura di queste tasse. Ciò stante, e per non aggravare di soverchio la classe meno agiata, che più ordinariamente ha d'uopo di ricorrere ai giudici di mandamento, opiniamo potersi stabilire in una sola lira la tassa fissa per le loro sentenze.

Il paragrafo quarto fu accettato senza mutamento.

Dei due seguenti paragrafi vi proponiamo la soppressione, essendo che riguardano atti i quali non possono razionalmente andare soggetti ad emolumento, e che di fatto mai non vi furono per lo passato sottoposti. Sono bensì tali atti passibili di diritti giudiziari propriamente detti; ma, mentre di questi diritti, stabiliti dalla tariffa annessa al regio editto del 27 settembre 1822, si pronunzierà l'abolizione colla legge su cui vi sarà da altro dei membri di questa stessa Commissione presentato nella prossima tornata il rapporto, si provvederà convenientemente ad un tempo per un equo compenso in favore del pubblico erario; non è quindi il caso di introdurre nella presente legge disposizioni che snaturerebbero la tassa in questione.

Conseguenza dell'annullamento dei paragrafi 5 e 6 sarà quello eziandio degli ultimi due, i quali qui rimarrebbero senza scopo e fuori di proposito, disponendosi con essi che gli atti ivi contemplati andranno esenti da diritti giudiziari,

e soggetti soltanto all'impiego della carta speciale stabilita colla legge sul bollo.

Le tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento, riordinate nel modo dianzi esposto, formano un corpo completo di disposizioni sulla materia, onde, affine di evitare ogni confusione di queste con le precedenti, si è aggiunto un articolo finale per dichiarare abrogate tutte le leggi relative agli stessi oggetti.

Col medesimo articolo viene inoltre prescritto che la presente legge sarà in osservanza a far tempo dall'anno 1855.

Tali sono, o signori, le considerazioni che i commissari vostri hanno l'onore di rassegnare all'alta vostra saggezza, e per le quali opinano che possiate gradire le ministeriali proposte con le modificazioni apparenti dal progetto per essi compilato nella seguente conformità:

PROGETTO DI LEGGE.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE TASSE D'INSINUAZIONE, DI SUCCESSIONE E DI EMOLUMENTO GIUDIZIARIO.

Art. 1. Le tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario sono coordinate, e saranno percette sulle basi e giusta le regole determinate nella presente legge.

Art. 2. Le dette tasse sono proporzionali o fisse.

Art. 3. La tassa proporzionale è stabilita per le obbligazioni, liberazioni, condanne ed assolutorie, collocazioni o liquidazioni di somme o valori, e per qualunque trasmissione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni mobili od immobili, che si operi per contratto od altro atto fra vivi, o per causa di morte, o per sentenza od altro atto giudiziale.

È dovuta in ragione dei valori in comune commercio, senza deduzione di debiti, e nelle quotità rispettivamente stabilite nella tariffa annessa alla presente legge, di cui essa fa parte integrante.

È regolata in ragione di venti in venti lire sui detti valori. Ogni frazione sarà computata per lire 20.

Qualora la liquidazione di una tassa produca frazioni di centesimo, ogni frazione sarà considerata come centesimo intero.

La tassa proporzionale non sarà mai minore di una lira per ciascun atto, quand'anche il valore risultante dagli atti importasse una tassa minore.

Art. 4. La tassa fissa è dovuta nei casi non contemplati dall'articolo precedente, e nella quotità determinata dalla detta tariffa.

Art. 5. Quando un atto contiene più disposizioni indipendenti o non derivanti necessariamente le une dalle altre, sarà dovuta una tassa particolare per ciascuna di esse, secondo la sua specie.

Art. 6. Il valore tassabile si desume dagli atti, dalle dichiarazioni delle parti, o dalle loro consegne, in conformità delle rispettive disposizioni della presente legge pei rami di imposta regolati da essa.

Art. 7. Se le somme o valori sopra cui debbesi esigere una tassa proporzionale non risultano dagli atti che danno luogo alla percezione, le parti saranno tenute di fare per iscritto una dichiarazione di tali somme o valori nel tempo utile per l'adempimento della formalità cui vanno soggetti gli atti medesimi.

Art. 8. L'usufrutto per un tempo indeterminato o non minore di dieci anni, verrà calcolato alla metà del valore della piena proprietà.

Se l'usufrutto è limitato a tempo minore di dieci anni, sarà valutato a tanti ventesimi della piena proprietà, quanti saranno gli anni della sua durata.

Il valore della nuda proprietà si riterrà uguale alla differenza fra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto fissato come sopra.

Art. 9. In tutti i casi in cui dalla presente legge e dall'annessa tariffa è imposta una tassa proporzionale sul valore della piena proprietà, la stessa tassa sarà applicata al valore dell'usufrutto o della nuda proprietà determinato secondo le norme prescritte nell'articolo precedente.

Art. 10. Per la valutazione e la tassa tanto dei diritti d'uso e d'abitazione quanto della proprietà gravata di tali pesi, si procederà rispettivamente giusta le norme segnate negli articoli precedenti rispetto all'usufrutto ed alla nuda proprietà.

Art. 11. I segretari e catastari dei comuni sono tenuti di dare gratuita visione nei rispettivi archivi agli agenti demaniali dei registri e documenti ivi esistenti, per porli in grado di accertare l'ammontare delle tasse, e così pure di somministrare loro gratuitamente gli estratti di cui siano richiesti per lo stesso oggetto.

Nel caso di rifiuto o di ritardo non giustificato, l'intendente della provincia vi provvederà sull'istanza dell'agente demaniale a spese del segretario o catastaro.

Art. 12. Così l'amministrazione demaniale, come il contribuente possono proporre il giudizio di perizia sul valore risultante dagli atti, dalle dichiarazioni o consegne di cui agli articoli 6 e 7.

Tale facoltà però non compete al contribuente, quando l'atto, la dichiarazione o la consegna sia da lui emanata.

Prima che la perizia sia seguita, si potrà stabilire di concerto tra l'amministrazione ed il contribuente il valore in comune commercio degli oggetti sottoposti a tassa.

Art. 13. La domanda di perizia viene fatta al giudice di mandamento indicato nelle disposizioni speciali riflettenti le varie tasse.

La parte istante deve in tale domanda dichiarare il valore che crede doversi attribuire ai beni soggetti alla tassa.

La perizia deve farsi da tre periti, a meno che le parti non convengano che si faccia da un solo.

L'ordinanza che prescrive la perizia ingiunge alle parti di fare la nomina dei periti entro tre giorni dalla notificazione, con diffidamento che in difetto si procederà alla prescritta operazione dai periti che saranno d'ufficio nominati.

Art. 14. Nel termine di giorni tre come sopra, le parti che si fossero accordate nella scelta dei periti debbono farne la dichiarazione al giudice.

Spirato detto termine, ad istanza della parte più diligente, previa citazione dell'altra, il giudice con sua ordinanza nominerà, ove d'uopo, i periti d'ufficio, fisserà il giorno e l'ora in cui dovranno comparire per la prestazione del giuramento, ed il termine in cui dovranno presentare la loro relazione.

I periti stenderanno una sola relazione comune, e non formeranno che un giudizio a pluralità di voti. In caso di divergenza di opinioni fra i periti, s'indicheranno i motivi del dissenso, senza però specificare le opinioni individuali.

Quando i periti non presentassero la relazione nel termine loro prefisso, la parte interessata potrà fare istanza per la nomina di altri periti.

In questo caso i periti surrogati non avranno alcun diritto di conseguire il pagamento delle spese ed onorari relativi agli incumbenti cui avessero dato principio, o che si trovassero in corso di esecuzione.

Art. 15. *Identico all'articolo 14 del Ministero.*

Art. 16. Accertato, mediante la perizia, il valore caduto in contestazione, si farà luogo a supplemento od a restituzione di tassa, secondo che il medesimo sarà risultato maggiore o minore di quello sul quale si è eseguita la riscossione.

Le spese di perizia saranno sopportate dalle parti in ragione delle differenze tra il valore accertato come sopra e quelli da esse rispettivamente dichiarati prima della perizia medesima.

Art. 17. Tanto nella liquidazione quanto nella ricevuta delle tasse, gli agenti delle finanze dovranno esprimere distintamente le disposizioni tassate, la tassa dovuta per ciascuna di esse, non che gli articoli di legge e di tariffa applicati.

Art. 18. I reclami contro alla liquidazione delle tasse non saranno ommessi in giudizio se non quando sieno corredati della quitanza del pagamento delle tasse medesime.

Art. 19. *Identico all'articolo 19 del Ministero.*

Art. 20. La domanda non interrompe, salvo la prescrizione che corre contro la parte che fa la stessa domanda.

Art. 21, 22, 23, 24. *Identici agli articoli 20, 21, 22, 23 del Ministero.*

TITOLO II.

DELLE TASSE D'INSINUAZIONE.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 25. Allorquando un atto contiene mutazione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni mobili ed immobili, si esige la tassa stabilita per gli immobili sulla totalità del prezzo o valore, a meno che nell'atto stesso non sia stato per i mobili stipulato un prezzo particolare e distinto da quello degli immobili, nel qual caso si esigerà sul detto prezzo la tassa stabilita per i mobili.

Non si avrà riguardo a tale distinzione di prezzo per le cose che l'articolo 404 del Codice civile dichiara immobili per destinazione, se vengono alienati insieme agli stabili od edifici alla cui coltivazione od esercizio esse servono.

Per gli atti di cessione o rinuncia di ragioni ereditarie in genere sarà sempre dovuta indistintamente la tassa stabilita riguardo agli immobili.

Art. 26. *Identico all'articolo 25 del Ministero.*

Art. 27. Gli atti portanti traslazione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni stabili non situati nello Stato, saranno soggetti al pagamento di una semplice tassa fissa.

Art. 28. Gli atti traslativi di proprietà immobiliare, pei quali, all'epoca della loro insinuazione, siasi pagata la tassa proporzionale imposta dalla presente legge, saranno esenti dal diritto di trascrizione ipotecaria, quando vengano a questa formalità presentati.

Le tasse dovute sugli atti soggetti all'insinuazione saranno a carico:

Dell'acquirente, cessionario, donatario o deliberatario, nelle vendite, cessioni o donazioni, aggiudicazioni od altre alienazioni di beni mobili od immobili, tanto in proprietà che in usufrutto, godimento od uso;

Del conduttore negli atti di locazione;

Del debitore nelle obbligazioni per prestito o mutuo;

Della persona liberata nelle quitanze ed altre liberazioni, eccettuate però quelle a favore dei tutori, curatori, procuratori ed amministratori, le tasse delle quali saranno a carico degli individui, corpi o comuni amministrati o committenti.

In tutti gli altri casi saranno a carico comune delle parti

DOCUMENTI PARLAMENTARI

contraenti, in ragione dell'interesse che ciascuna di esse può avere nel contratto.

Il tutto però salvo siasi stipulata convenzione in contrario, per la quale in ogni caso non sarà dovuta tassa particolare.

Le parti contraenti ed il notaio saranno tenuti solidariamente verso l'erario al pagamento delle tasse, salva ragione di rimborso, per cui il notaio avrà azione solidaria verso le parti.

Non potrà tuttavia il notaio essere mai ricercato per supplementi di tassa dopo eseguita la formalità dell'insinuazione.

Art. 50. *Come nell'articolo 29 del Ministero.*

Art. 51. Sono soggetti alla tassa stabilita per i beni mobili:

1° I frutti non ancora raccolti, alienati separatamente dai beni stabili;

2° I tagli di boschi d'alto fusto da eseguirsi entro cinque anni dalla data del contratto, come pure i tagli di boschi cedui o di piante sparse;

3° L'avviamento di negozi;

4° I materiali degli edifici da demolirsi entro due anni dalla data del contratto;

5° Le sces'anze da escavarsi o prendersi per tempo non eccedente i trent'anni;

6° I diritti di posta, parimente per tempo non eccedente simile termine;

7° I diritti di privativa appartenenti agli autori di opere scientifiche, letterarie od artistiche;

8° Le addizioni fatte dall'usufruttuario ai beni usufruiti, nei casi preveduti dall'articolo 511 del Codice civile;

9° Ogni altra cosa mobile a termini di detto Codice.

Art. 52. Le dichiarazioni di somme e valori prescritte dall'articolo 7 della presente legge, dovranno, per gli atti soggetti all'insinuazione, farsi dalle parti contraenti o da una di esse, entro il termine di venti giorni dalla data dell'atto, ed estendersi appiè della copia destinata per l'insinuazione, colla firma della parte dichiarante certificata dal notaio che ha ricevuto l'atto.

Potranno tuttavia estendersi, ecc., *come nel progetto del Ministero.*

Negli atti di divisione si dovrà dichiarare il valore del patrimonio o della sostanza da dividersi, tanto nel caso di rifatta, che in quello di assegnamento eguale.

Le parti che non addiverranno alla voluta dichiarazione, incorreranno in una sopratassa uguale al quinto della tassa principale.

In questo caso dovrà la dichiarazione essere fatta dal notaio.

Art. 53. Per le alienazioni di stabili il cui prezzo debbe essere fissato dal giudizio di periti, o da persona terza scelta d'accordo dalle parti o dal giudice, e per quelle stipulate col patto di farne seguire la misura, la tassa di mutazione si esigerà provvisoriamente sul valore che dovrà dichiararsi nell'atto od a termini dell'articolo 52, salvo, dopo seguito l'estimo o la misura, di esigere un supplemento di tassa sull'eccedente, o di rimborsare alle parti la porzione della tassa riscossa corrispondente al minor valore od al minor quantitativo dei beni che fosse risultato dalla perizia o dalla misura.

Art. 54. Per gli atti allegati a condizioni sospensive non è dovuta tassa proporzionale che quando si verifica o si rende noto l'avvenimento dal quale esse dipendono.

Nella ricevuta che si rilascia al momento dell'insinuazione di tali atti sarà espressa la riserva della percezione di detta tassa a suo tempo.

Coloro, cui profitterà, ecc., *il resto come nel progetto del Ministero.*

Art. 55. Per gli atti di donazione portanti mutazione di proprietà che si verifichi soltanto colla morte del donante a norma delle disposizioni contenute nel capo v, titolo v, libro iii del Codice civile, non è dovuta al momento della loro insinuazione se non una tassa fissa, salva la riscossione a suo tempo della tassa di successione, per cui si esprimerà nella ricevuta una riserva analoga a quella prescritta nel precedente articolo.

Sarà però pagata la tassa proporzionale d'insinuazione per qualunque altra stipulazione inserita in simili atti, la quale riceva il suo effetto indipendentemente dalla morte di una delle parti.

Art. 56. Quando il corrispettivo apparente dall'atto od il valore dichiarato sia inferiore al valore accertato con perizia d'oltre un quinto di quest'ultimo, le parti contraenti saranno tenute solidariamente al pagamento di una sopratassa uguale alla metà della tassa principale dovuta sulla differenza dei detti valori.

Art. 57. La domanda tanto di supplemento quanto di restituzione di tasse d'insinuazione dovrà essere proposta entro due anni.

L'istanza di perizia dovrà essere promossa entro equal termine presso il giudice del mandamento in cui è compreso l'ufficio dove fu operata l'insinuazione.

La decorrenza, ecc., *come nel progetto del Ministero.*

I termini, ecc., *come nel progetto del Ministero.*

Il termine, ecc., *come nel progetto del Ministero.*

Trascorso il termine, ecc., *come nel progetto del Ministero.*

Di questi però non si potrà mai far uso senza l'esegui-mento della formalità dell'insinuazione ed il pagamento delle relative tasse.

Art. 58. Il termine, ecc., *come nel progetto del Ministero.*

Riguardo a quegli atti, ecc., *come nel progetto del Ministero.*

Per gli atti di descrizione od inventari, il termine decorrerà dalla data del processo verbale di chiusa.

Art. 59. *Identico al progetto del Ministero.*

Art. 40. Le tasse d'insinuazione saranno pagate contemporaneamente alla presentazione degli atti in quelle somme che saranno dall'insinuatore liquidate, nè potrà mai rifiutarsene o differirsene il pagamento in tutto od in parte sotto qualunque pretesto.

Art. 41. I notai, segretari ed altri funzionari che non avranno fatto insinuare i loro atti entro il termine come sopra stabilito, saranno in proprio tenuti al pagamento, per ciascun atto, di una sopratassa eguale alla metà della tassa dovuta per l'insinuazione, con che la medesima non sia mai inferiore a lire dieci.

Il disposto da quest'articolo, ecc., *come nell'articolo 42 del progetto del Ministero.*

Art. 42. I notai e segretari che in istrumenti o in altri atti da insinuarsi enuncieranno od inseriranno scritture od atti per loro natura soggetti all'insinuazione e non insinuati, salva per gli atti esteri l'eccezione di cui all'articolo 52, incorreranno nell'ammenda di lire 25.

Tale pena non è però applicabile all'enunciazione od inserzione d'atti e scritture, nei quali il termine dell'insinuazione non sia ancora trascorso.

Art. 43. La produzione, ecc., *come nell'articolo 44 del progetto del Ministero.*

Incorreranno in eguale ammenda i catastari che faranno uso di simili atti per trasporti od annotazioni sui libri di catasto.

Art. 44. I segretari, attuari e conservatori delle ipoteche ai

quali venisse presentato un atto per cui sia obbligatoria l'insinuazione e non fosse ancora insinuato, dovranno ritenerlo e darne tosto notizia all'insinuatore per quell'effetto che di ragione; in difetto incorreranno in una pena pecuniaria eguale alla metà delle tasse di insinuazione dovute per l'atto stesso, con che però non sia mai minore di lire dieci nè maggiore di cento.

Art. 45. Qualunque occultazione di prezzo in un atto pubblico darà luogo al pagamento della tripla tassa sulla parte del prezzo occultato.

Il notaio che risulterà complice di simili occultazioni sarà tenuto solidariamente colle parti, e sempre in proprio per un terzo, al pagamento della tripla tassa suddetta, e ciò indipendentemente dai provvedimenti disciplinari a cui possa andare soggetto a termini delle leggi sul notariato.

L'azione contro le parti ed il notaio per la riscossione della maggiore tassa imposta col presente articolo, si prescriverà fra due anni decorrendi dal giorno in cui l'occultazione del prezzo sarà venuta a notizia dell'amministrazione.

Art. 46. Gli insinuatori non potranno sotto qualunque pretesto, anche d'insufficienza del prezzo convenuto o del valore dichiarato, rifiutare o differire l'insinuazione degli atti che loro saranno presentati col contemporaneo pagamento delle relative tasse.

Art. 47. Non si farà luogo alla restituzione delle tasse regolarmente riscosse sopra atti dei quali venisse dai magistrati o tribunali pronunciata la nullità o la rescissione.

Si eccettuano però, ecc., come nell'articolo 48 del progetto del Ministero.

L'azione di rimborso, ecc., come nell'articolo 48 del progetto del Ministero.

CAPO II.

Disposizioni particolari per l'insinuazione degli atti esteri.

Art. 48 e 49. Identici agli articoli 49 e 50 del progetto del Ministero.

Art. 50. Il termine per l'insinuazione degli atti e delle scritture di cui all'articolo 49 sarà d'otto mesi se gli atti sono passati in Europa, e di mesi diciotto se fuori d'Europa, a partire dalla loro data.

Pei testamenti, tali termini si computeranno dalla morte del testatore.

Art. 51. Tutti gli atti esteri non contemplati nell'articolo 49, i quali per la loro natura sarebbero soggetti all'insinuazione se fatti nello Stato, dovranno essere insinuati prima di farne uso.

Art. 52. Si fa uso degli atti esteri:

1° Quando si producono avanti un'autorità giudiziaria od amministrativa, o qualunque ufficio governativo o comunale;

2° Quando se ne fa l'inserzione, od anche la semplice menzione in qualche atto pubblico. Si potrà però senza contravvenire alla legge citare in un atto soggetto alla insinuazione un atto od una scrittura estera non ancora insinuata, purchè il notaio o segretario rogante dichiarerà nell'atto stesso che insinuerà col medesimo anche l'atto o la scrittura citata, nel qual caso il notaio o segretario rimarrà personalmente e solidariamente tenuto colle parti al pagamento non solo delle tasse e spese d'insinuazione dell'atto estero, ma ancora di una somma eguale alla metà dell'ammontare delle dette tasse non però mai minore di lire 10 qualora non venga insi-

nuato nei trenta giorni successivi alla data dell'atto in cui fu citato;

5° Quando alcuno assuma, ecc., come nel progetto del Ministero.

Art. 53. Gli atti esteri anteriori alla presente legge aventi data certa saranno insinuati col pagamento delle tasse stabilite dalla tariffa vigente all'epoca in cui furono stipulati, purchè sieno presentati entro i termini fissati dalle precedenti leggi.

Art. 54. La ritardata insinuazione degli atti esteri, pei quali, a termine dell'articolo 49, tale formalità è obbligatoria, darà luogo al pagamento, per ciascun atto, ed a carico solidariamente delle parti contraenti, di una soprata tassa eguale all'ammontare della metà della tassa principale, con che la medesima non sia mai inferiore a lire dieci.

Sono soggetti a questa disposizione tutti gli altri atti esteri dei quali si fosse fatto uso prima di farli insinuare.

Art. 55. La circostanza che le disposizioni di un atto estero sieno state ripetute in un atto stipulato nello Stato non esime lo stesso atto estero dalla applicazione della presente legge, sia per l'obbligo dell'insinuazione, sia pel pagamento delle relative tasse e soprata tassa; ma in tal caso la disposizione identica del contratto posteriore non sarà più soggetta che alla tassa fissa.

Art. 56. Identico all'articolo 58 del progetto del Ministero.

Art. 57. Ove l'atto sia esteso in altra lingua che l'italiana o la francese, non sarà insinuato se non vi sarà unita una versione italiana o francese fatta da un traduttore giurato; ed in mancanza od impedimento di traduttori giurati nella provincia in cui si debbe effettuare l'insinuazione, potrà essere deputato un traduttore dal presidente del tribunale della provincia medesima.

Art. 58. L'azione del fisco per la consecuzione delle tasse e delle soprata tassa, non che pel rimborso della spesa incontrata dall'amministrazione per far seguire l'insinuazione degli atti esteri sottratti a questa formalità, sarà solidaria contro le parti contraenti ed i loro eredi, quando si tratti di quegli atti che debbono essere insinuati entro un termine fisso.

Per gli altri atti la cui insinuazione è soltanto obbligatoria pel caso che se ne voglia far uso, le dette tasse, soprata tassa e spese, saranno a carico di quella delle parti nel cui interesse se ne sarà fatto uso.

Art. 59. Le azioni pel conseguimento delle tasse e dei supplementi, e per le restituzioni, sono regolate dalle norme di prescrizione stabilite dalla presente legge.

CAPO III.

Disposizioni eccezionali per l'insinuazione di alcuni atti.

Art. 60. Gli atti che si stipulano nell'interesse dello Stato non sono soggetti al pagamento delle tasse d'insinuazione, salvo per la quota che, secondo la natura dei contratti ed a termini della presente legge, deve essere a carico delle altre parti.

Art. 61. Sono totalmente esenti da tali tasse gli atti o processi verbali di deliberamento, cui si procede dalle amministrazioni dello Stato per vendita ai pubblici incanti di oggetti mobili che appartengono allo Stato stesso.

Art. 62. Sono esenti dalla tassa proporzionale, e soggetti alla tassa fissa:

1° Gli atti o processi verbali, ecc., come nell'articolo 64 del progetto del Ministero.

2° Gli atti di cauzione, ecc., come nell'articolo 64 del progetto del Ministero.

3° Quelli di cauzione, ecc., come nell'articolo 64 del progetto del Ministero.

4° Quelli di vendita di rendite sul debito pubblico e di obbligazioni dello Stato.

Art. 63. Le dette rendite ed obbligazioni dello Stato saranno però considerate come denaro contante nelle donazioni ed allorquando servono di corrispettivo o di mezzo per l'alienazione di beni mobili od immobili, rinuncia di diritti, cessione di crediti, obbligazioni o liberazioni di somme, o per qualsivoglia altra convenzione principale od accessoria; e quindi i relativi atti soggiaceranno alle tasse proporzionali determinate dalla loro natura.

TITOLO III.

DELLE TASSE DI SUCCESSIONE.

Art. 64. Per tutte le trasmissioni di proprietà, di usufrutto o di uso di beni mobili od immobili esistenti nello Stato, che si operano per successione testamentaria od *ab intestato*, ovvero nei casi previsti dall'articolo 35 della presente legge, sarà dovuta una tassa proporzionale.

Art. 65. La quotità della tassa è stabilita dalla parte seconda della tariffa annessa alla presente legge.

Art. 66. Sono esenti dalla tassa le rendite sul debito pubblico dello Stato, non che i lasciti di somme o di generi in natura, dei quali nel testamento sia ordinata la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore.

Art. 67. *Identico all'articolo 69 del progetto del Ministero.*

Art. 68. La consegna delle successioni ed altre liberalità, di cui all'articolo 64, è obbligatoria per gli eredi, e non essendovi eredi, pei legatari, pei donatari, o loro tutori, curatori, esecutori testamentari ed altri amministratori, compresi i curatori delle eredità giacenti, per le quali però è sospeso il pagamento della tassa finchè si presenti l'erede.

Art. 69. La tassa sarà pagata dall'erede, anche per conto dei legatari, salvo regresso verso i medesimi.

La tassa pei legati, ancorchè consistenti in prestazione di generi o di denaro esistenti o no nell'eredità, sarà liquidata e pagata secondo i rapporti di parentela che correvano tra il defunto ed il legatario.

Quando la cosa legata esiste nell'eredità, non è dovuta alcuna tassa dall'erede rispetto alla cosa medesima.

L'erede beneficiario pagherà la tassa con fondi ereditari.

I coeredi sono solidariamente obbligati alla consegna.

La consegna fatta da uno dei coeredi è obbligatoria per gli altri riuniti all'amministrazione, semprechè questi non ne abbiano fatta un'altra nel termine prescritto.

Art. 70. *Identico all'articolo 72 del progetto del Ministero.*

Art. 71. Gli eredi o donatari, ecc., come nell'articolo 73 del progetto del Ministero.

Se risultasse che, ecc., come nell'articolo 73 del progetto del Ministero.

In tale caso i termini di cui all'articolo 70 decorreranno dalla data dell'ingiunzione.

Avrà pur luogo il rimborso della tassa, sotto la deduzione sopra accennata, nel caso previsto dall'articolo 977 del Codice civile.

Art. 72. *Identico all'articolo 74 del progetto del Ministero.*

Art. 73. Quando si effettui, ecc., come nell'articolo 75 del progetto del Ministero.

La sopratassa per omissione, ecc., come nell'articolo 75 del progetto del Ministero.

Sarà però ridotta, ecc., come nell'articolo 75 del progetto del Ministero.

La sopratassa per infedeltà di consegna sarà eguale alla metà della tassa dovuta pel valore delle cose ommesse, o pel maggior valore di quelle che furono consegnate con estimo inferiore di oltre un quarto.

L'ommissione del pagamento della tassa entro i termini stabiliti dagli articoli 70 e 71 darà luogo ad una sopratassa uguale al decimo della tassa medesima.

Art. 74. I tutori, curatori ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della sopratassa dovuta per omissione della consegna, qualora il termine di questa sia scaduto dopo la loro nomina, salvo per le altre sopratasse la responsabilità loro verso gli amministrati a termini del diritto comune.

Art. 75. Se prima della scadenza del termine prescritto pel pagamento della tassa i difetti di una consegna infedele saranno stati riparati con una seconda consegna, non avrà più luogo il pagamento della sopratassa stabilita dall'articolo 75.

In tal caso la prescrizione di cui è cenno all'articolo 79 non decorrerà che dalla data dell'ultima consegna.

Art. 76. Il valore degli immobili, crediti e rendite sottoposti alla tassa di successione è regolato dalle stesse norme fissate per le tasse d'insinuazione.

Il valore dei fondi, ecc., come nell'articolo 78 del progetto del Ministero.

L'eredità composta di beni stabili, crediti, rendite o fondi di negozio è considerata siccome avente effetti di mobilia di cui nell'articolo 413 del Codice civile per un valore corrispondente al 3 per cento di quello complessivamente attribuito agli altri oggetti ereditari, salvo ai consegnanti la prova in contrario.

Art. 77. La perizia dovrà essere promossa entro due anni computandi dal giorno successivo a quello in cui venne fatta la consegna, e se ne dovrà rivolgere l'istanza al giudice del mandamento in cui ha sede l'ufficio che ha ricevuto la consegna medesima.

Art. 78 e 79. *Identici agli articoli 81 e 82 del progetto del Ministero.*

Art. 80. La prescrizione per la domanda delle tasse dovute sulle successioni degli assenti decorre dal giorno della legale dichiarazione d'assenza, od in difetto dal giorno in cui cominciò il possesso di fatto, nei modi prescritti dall'articolo 71.

Art. 81. La prescrizione per la domanda delle tasse dovute sulle eredità giacenti decorre dal giorno in cui l'amministrazione demaniale può conoscere la presa di possesso per parte dell'erede.

Art. 82. Non verrà ammessa veruna domanda in restituzione della tassa pagata dopo il trascorso di due anni dall'effettuato pagamento, ancorchè questo pagamento fosse stato fatto sotto condizione o riserva qualunque, salvo il disposto dagli articoli 67 e 71.

Art. 83. Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri delle morti dovranno nei primi quindici giorni d'ogni trimestre trasmettere uno stato di quelle avvenute nel corso del trimestre precedente all'ufficio d'insinuazione nel cui distretto sono succedute.

I contravventori a questa disposizione incorreranno nell'ammenda di lire venticinque per la non fatta trasmissione dello stato anzidetto, e di lire cinque per l'ommissione indicazione di ciascun decesso nello stato medesimo.

TITOLO IV.

DELLE TASSE D'EMOLUMENTO GIUDIZIARIO.

Art. 84. I provvedimenti della Corte di cassazione non sono soggetti che alla tassa fissa d'emolumento.

Art. 85. È dovuta la tassa proporzionale sulle sentenze definitive, così contraddittorie come contumaciali, di tutti gli altri magistrati, tribunali e giudici, in materia civile, contenzioso-amministrativa e commerciale, non che degli arbitri, rese esecutorie in materia civile o commerciale, e su quelle in materia penale riflettente la parte civile, che portano condanna od assolutoria per una somma od oggetto di valore determinato od apprezzabile, collocazione o liquidazione di somme od altri valori.

La stessa tassa è dovuta sulle dichiarazioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili, relative pure ad oggetto di valore determinato od apprezzabile.

Non si estende però in niun caso alle spese di lite.

Art. 86. Sono esenti da emolumento le sentenze proferite sopra controversie insorte pel pagamento di tasse od imposte qualunque dovute allo Stato.

Art. 87. La tassa proporzionale è dovuta, ecc., come nell'articolo 89 del progetto del Ministero.

Art. 88. Le sentenze che dichiarano la nullità radicale di un atto non andranno soggette che alla tassa fissa, se tale atto sarà stato insinuato.

Art. 89. Le sentenze che riconoscono soltanto ragioni in punto di diritto il cui ammontare debba accertarsi ulteriormente in continuazione dello stesso giudizio, o che dipendano ancora nel loro effetto da una condizione, andranno intanto soggette a titolo provvisorio al pagamento di una somma eguale alla tassa fissa, salva a suo tempo la percezione della tassa proporzionale con imputazione di detta somma.

Art. 90. Identico all'articolo 92 del progetto del Ministero.

Art. 91. Per le sentenze che intervengono in giudizio d'opposizione a sentenza contumaciale, si terrà conto della tassa già pagata, ecc. come nell'articolo 93 del progetto del Ministero.

Art. 92. Identico all'articolo 94 del progetto del Ministero.

Art. 93. Per le sentenze profferite in giudizio di revocazione, se con esse si rigetterà la domanda di revocazione, o, venendo questa ammessa, si confermerà la precedente sentenza, non si farà luogo ad alcuna tassa proporzionale, ma soltanto alla tassa fissa, oltre alla perdita del deposito portato dalla legge; ma se si riparerà la sentenza cadente in revocazione, verrà all'occorrenza percepito il supplemento di tassa proporzionale che sia per risultare dovuto.

Art. 94. Non si farà però mai luogo alla restituzione di tasse regolarmente percepite sopra sentenze che venissero annullate o riformate.

Art. 95. Sarà dovuto per intero l'emolumento per una seconda sentenza, sebbene già si fosse pagato per la prima, quando diversa è la persona o l'azione contro la quale o per la quale viene a profferirsi la seconda sentenza sebbene per lo stesso oggetto.

Art. 96. Allorchè, oltre la condanna principale, si pronuncerà anche colla stessa sentenza sopra una domanda riconven-

zionale o sopra questioni di garanzia o di rilievo contro terzi chiamati od intervenuti spontaneamente in causa, sono dovute tante tasse quanti sono i diversi oggetti decisi.

Art. 97. Quando una stessa sentenza porta più disposizioni indipendenti le une dalle altre, o distintamente promosse in giudizio da taluna delle parti, è dovuta per ciascuna di esse, e, secondo la sua specie, la tassa proporzionale o fissa, di cui nella tariffa annessa alla presente legge.

Art. 98. Le sentenze che riconoscono dovute annue rendite, prestazioni, od altro provento, si sottoporranno alla tassa proporzionale in ragione dell'ammontare cumulato delle annualità.

Questo cumulo non potrà però mai eccedere gli anni 10, se si tratterà di prestazione vitalizia, nè gli anni 20 se si tratterà di qualunque altra.

Trattandosi di provvisionale o di pensione alimentare concessa provvisoriamente in pendenza del giudizio, o sino ad un dato evento, la tassa sarà dovuta sul solo ammontare della somma od annualità concessa.

Art. 99. Le sentenze che portano condanna al pagamento di annualità od interessi decorsi per un tempo non determinato nello stesso provvedimento, nè d'altronde risultante dagli atti della causa, daranno luogo alla tassa di tali interessi per un quinquennio.

Art. 100. Occorrendo il giudizio di perizia per l'accertamento del valore dei beni sottoposti alla tassa proporzionale, se ne dovrà rivolgere l'istanza al giudice del mandamento in cui ha sede l'ufficio che ha eseguita la formalità dell'emolumento.

Art. 101. Ogniqualvolta una sentenza è per sua natura soggetta alla tassa proporzionale d'emolumento, non si potrà ammettere l'eccezione che non siasi fatta in causa veruna contestazione od osservazione nel merito dell'oggetto cui quella si riferisce, o che la parte siasi anche rimessa alla saviezza di chi doveva giudicare.

Art. 102. Sono eccettuate dalla disposizione dell'articolo precedente le collocazioni in giudizio di graduazione per crediti o ragioni che non siano state contestate neppure per modo di semplice osservazione, come pure i concordati che seguano in materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitore, per quanto non abbiano individualmente formato l'oggetto di veruna contestazione.

Art. 103. Ogniqualvolta si tratterà di cose incorporee ed inestimabili, oppure di provvedimento che a termini delle sovraespresse disposizioni non vada soggetto a tassa proporzionale d'emolumento, si perceverà rispettivamente la tassa fissa portata dalla tariffa annessa alla presente legge.

Art. 104. Per le sentenze pronunciate sopra oggetti pei quali si sarebbe dovuto stipulare un atto pubblico e pagare la tassa d'insinuazione, sarà dovuta anche questa tassa oltre quella d'emolumento.

Art. 105. Le sentenze pronunciate dai tribunali esteri o dai regi consoli all'estero, delle quali si faccia uso in giudizio, o la menzione in atti pubblici in questi Stati, andranno soggette alle tasse portate dalla presente legge, salvo in quanto alle sentenze dei tribunali esteri si dimostri che le sentenze che si proferiscono in questi Stati vadano esenti da simili tasse nello Stato estero da cui quelle provengono.

Art. 106. Le tasse d'emolumento sono dovute dalle parti in ragione della loro condanna nelle spese della lite.

Debbono però anticiparsi per intero da quella che richiede la formalità, salvo il rimborso che di ragione verso l'altra parte.

Sarà salvo in ogni caso il privilegio spettante al demanio

dello Stato sulla cosa caduta in contestazione, ad eccezione delle sentenze di assolutoria, per le quali la parte vincitrice non potrà mai essere ricercata al pagamento della quota d'emolumento dovuta dal vinto, ancorchè si fosse pronunciata la compensa delle spese.

Le sopratasse sono a carico, ecc., *come nell'articolo 108 del progetto del Ministero.*

Colui che anticipa per intero le tasse d'emolumento, ecc., *come nell'articolo 108 del progetto del Ministero.*

Art. 107. La formalità dell'emolumento si eseguisce con la simultanea percezione della relativa tassa dall'agente delle finanze che ne è incaricato nel distretto dell'autorità giudiziaria in cui ebbero luogo gli atti.

Art. 108. Il segretario del magistrato, tribunale o giudice da cui fu profferita la sentenza soggetta a tassa d'emolumento, dovrà entro giorni quindici dalla data della medesima trasmetterne una copia non autenticata e munita solo del suo visto per la formalità dell'emolumento al suddetto agente demaniale, e potrà servirsi a tale effetto della prima copia in carta bollata che venisse richiesta da una delle parti, salvo il munitarla, dopo la formalità dell'emolumento, della sua autenticazione.

Art. 109. Il pagamento della tassa d'emolumento dovrà farsi entro tre mesi dalla data della sentenza soggetta alla medesima.

Art. 110. Se il pagamento non sarà stato effettuato entro il detto termine, l'agente delle finanze rilascerà apposita ingiunzione contro le parti; e queste incorreranno in una sopratassa uguale al decimo della tassa principale, semprechè non soddisfacciano al debito loro trenta giorni successivi all'intimazione di detta ingiunzione.

Art. 111. A chiunque avrà anticipato del proprio tasse d'emolumento, od altre ad esso accessorie, competerà l'azione immediata di rimborso contro le parti debtrici in via ingiunzionale.

Nell'esecuzione dell'ingiunzione non si avrà riguardo alle opposizioni del debitore sul punto se le tasse pagate fossero o no dovute, oppure dovute in somma minore.

Il debitore non potrà far valere i suoi reclami che contro l'amministrazione delle finanze giustificando di aver integralmente rimborsato chi avrà pagato in suo carico o di avere ottenuto a tal fine il consenso di questo.

Art. 112. *Identico all'articolo 117 del progetto del Ministero.*

Art. 113. In tutte le copie degli atti soggetti ad emolumento dovrà prima dell'autenticazione menzionarsi la data del pagamento della tassa coll'indicazione dell'ufficio in cui ebbe luogo.

L'inosservanza di tale obbligo sarà punita coll'ammenda di lire dieci per ogni ommissione.

Art. 114. I membri dei magistrati o tribunali ed ogni altro giudice si asterranno dal far provvedimenti in relazione o dipendenza di sentenza od ordinanza definitiva per cui non risulti loro pagato il diritto d'emolumento.

Le contravvenzioni a questa disposizione non importeranno nullità, ma daranno luogo ad un'ammenda di lire venticinque contro il segretario.

Potranno però i magistrati, tribunali e giudici, in caso di assoluta urgenza, dichiarare esecutoria una sentenza anche prima che sia sottoposta all'emolumento, con che s'imponga l'obbligo di tale formalità entro un termine non maggiore di giorni tre, trascorso il quale, senza che siasi soddisfatto a tale prescrizione, s'incorrerà dalla parte instante in una sopratassa uguale al decimo della tassa principale.

Art. 115. Vi è prescrizione dopo due anni dal giorno in cui seguì la registrazione sia per la domanda di supplemento di tassa d'emolumento, sia pei reclami delle parti.

Trascorso il termine d'anni cinque sarà prescritta l'azione del fisco pel conseguimento delle tasse e sopratasse dovute per le sentenze soggette a tassa d'emolumento e non registrate.

Di queste però non si potrà mai fare uso senza l'eseguimento della prescritta formalità ed il pagamento delle relative tasse.

Disposizione generale.

Art. 116. Sono abrogate la tariffa delle tasse d'insinuazione pubblicata col manifesto camerale del primo aprile 1816, la legge del 17 giugno 1831 sulle tasse di successione, e la tariffa delle tasse d'emolumento annessa alle regie patenti del 5 aprile 1816, come pure tutte le altre disposizioni legislative riguardanti a materie che formano oggetto della presente legge.

Andrà in vigore il giorno primo gennaio mille ottocento cinquantacinque.

TARIFFA DELLE TASSE D'INSINUAZIONE, DI SUCCESSIONE E DI EMOLUMENTO GIUDIZIARIO

PARTE PRIMA

Tasse d'insinuazione.

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Tasse dovute		Base della riscossione delle tasse	
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire		
		TITOLO PRIMO.				
		Atti soggetti per loro natura a tassa proporzionale.				
		CAPO I.				
		<i>Mutazioni e modificazioni di proprietà.</i>				
Alienazioni in genere	1	Vendita, retrovendita, cessione, retrocessione, dazione in pagamento, rinuncia a diritti, azioni e ragioni ereditarie, ed altro atto qualunque portante traslazione di dominio tra vivi a titolo oneroso:				
		di beni { immobili	>	>	5 >	Sul prezzo ed altri corrispettivi o pesi posti a carico dell'acquirente.
		mobili	>	>	2 >	
		Vendita di beni immobili situati all'estero.	3	>	>	>
	2	Promessa di vendita nei modi determinati dagli articoli 1595 e 1596 del Codice civile:				
di beni { immobili		>	>	3 >	Sul prezzo ed altri corrispettivi convenuti.	
mobili		>	>	2 >		
		Vendita in esecuzione della promessa: di beni sì immobili che mobili.	3	>	>	In caso di aumento di prezzo, oltre alla tassa fissa, si esigerà la tassa proporzionale sull'ammontare di detto aumento.

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Tasse dovute		Base della riscossione delle tasse
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	
<i>Segue</i> Alienazioni in genere	3	Rescissione della promessa di vendita, o recesso dalla medesima:			
		di beni { immobili.....	» »	5 »	
		{ mobili.....	» »	2 »	
		Se la promessa fu fatta con caparra, e questa viene restituita.	» »	1 »	Sulla caparra, salva la restituzione alle parti della tassa riscossa sulla promessa di vendita.
	4	Recesso o rescissione volontaria di vendita per qualsiasi causa:			
		di beni { immobili.....	» »	5 »	
		{ mobili.....	» »	2 »	Sul prezzo della precedente vendita.
	5	Supplemento di prezzo della vendita riconosciuta lesiva, volontariamente pagato o promesso dal compratore o da terzi possessori, a mente degli articoli 1686 e 1687 del Codice civile.	» »	5 »	Sul prezzo suppletivo o sugli interessi.
	6	Procura irrevocabile passata nell'interesse non tanto del mandante che del mandatario, involvente la dispensa del rendimento dei conti:			
		Se l'esercizio del mandato si riferisce all'alienazione di beni immobili.	» »	5 »	
	Di beni mobili, diretti dominii, anticresi, censi perpetui o vitalizi.	» »	2 »	Sul valore dichiarato o reale degli immobili, sul capitale formato come all'articolo 41 riguardo ai censi, e sul capitale ed interessi scaduti riguardo ai crediti.	
	Di crediti.....	» »	1 »		
	Se poi si riferisce alla gestione d'un affitto od appalto concesso da terza persona al mandante, con facoltà al mandatario di appropriarsi i frutti dei beni affittati od i prodotti dell'appalto.	» »	» 50	Sul prezzo dell'affittamento capitalizzato come all'articolo 46.	
Spropriazioni forzate ed incanti	7	Rimborso fatto da uno o più coeredi al cessionario d'altro coerede, onde escluderlo dalla divisione a mente dell'articolo 1064 del Codice civile:			
		Entro l'anno dalla fatta cessione ...	» »	» 50	Sulla somma rimborsata.
		Dopo questo termine.....	» »	5 »	
	8	Aggiudicazione col beneficio del quarto meno del valore, per cui gl'immobili sono stimati.	» »	5 »	Sul valore d'estimo, detratto l'ammontare del beneficio legale. Tale deduzione però non ha luogo sopra la somma eccedente il credito, per cui seguisse non ostante l'aggiudicazione.
	9	Deliberamento rinnovato in seguito ad inadempimento degli obblighi imposti al deliberatario;			
	Per un prezzo uguale od inferiore a quello del precedente deliberamento.	3 »	» »		

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Tasse dovute		Base della riscossione delle tasse	
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire		
<i>Segue</i> Spropriazioni forzate ed incanti		Per un prezzo maggiore:				
		Se di beni { immobili	» »	5 »	} Sulla somma eccedente il prezzo del primo deliberamento.	
		{ mobili	» »	2 »		
	10	Deliberamento rinnovato in seguito ad aumento di sesta od altro, permesso dalla legge.	» »	5 »	Sull'aumento di prezzo per cui gli immobili sono stati definitivamente deliberati.	
	11	Deliberamento seguito dopo l'immissione del primo deliberatario nel possesso e godimento dei beni acquistati, <i>scaduti</i> i tre anni di cui all'art. 121 dell'editto 16 luglio 1822.	» »	5 »	Sul prezzo, corrispettivi e pesi posti a carico del nuovo acquirente.	
	12	Deliberamento di stabili precedentemente alienati, promosso da un creditore del venditore nei modi e termini stabiliti dall'articolo 2308 del Codice civile.	» »	5 »	Sulla somma eccedente il prezzo della vendita anteriore.	
	13	Subastazione seguita nei modi e nei termini di cui all'articolo 2331 del Codice civile:				
		Per un prezzo uguale od inferiore a quello della precedente aggiudicazione;	3 »	» »		
		Per un prezzo maggiore	» »	5 »	Sulla somma eccedente il prezzo della prima aggiudicazione.	
	14	Subastazione seguita in conformità dell'articolo 94 dell'editto ipotecario 16 luglio 1822.	» »	5 »	Sul prezzo, corrispettivi e pesi risultanti dal deliberamento, non che sull'ammontare delle spese relative all'ingunzione con diffidamento, ed agli atti anteriori alla medesima allorchè sono dichiarate a carico del deliberatario.	
	15	Espropriazione di stabili per utilità pubblica, salvochè si tratti di lavori eseguiti nell'interesse dello Stato.	» »	5 »	Sul prezzo convenuto o sul valore peritato od altrimenti stabilito.	
	Enfiteusi	16	Cessione di diritti spettanti al signore diretto sui beni concessi in enfiteusi anteriormente al Codice civile, fatta sia a favore dell'enfiteuta, che a favore dei terzi.	» »	5 »	Sul capitale formato di venti volte il canone o rendita, e sul maggior corrispettivo convenuto, coll'aggiunta dei laudemii dovuti al direttario a norma dei precedenti titoli, o secondo la consuetudine o la ragion comune.
		17	Alienazione del dominio utile di stabili concessi in enfiteusi anteriormente al Codice civile, fatta dall'enfiteuta a favore sia del signore diretto sia dei terzi.	» »	5 »	Come all'articolo 16.
	Riscatti e rinunce a diritti di riscatto	18	Riscatto eseguito dal venditore o dai suoi eredi, entro il termine di un anno, quanto alle aggiudicazioni, e quanto alle vendite ordinarie, entro il termine convenuto, purchè non eccedente i cinque anni stabiliti dalla legge, oppure entro il termine prorogato giudizialmente.	» »	» 50	Sulla somma rimborsata.
			In tutti i casi di riscatto in cui non si effettua il rimborso del prezzo, e per cui avvi obbligazione di pagamento.	» »	1 »	Sulla somma dovuta in rimborso.

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Tasse dovute		Base della riscossione delle tasse
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	
<i>Segue</i> Riscatti e rinunce a diritti di riscatto		Quando l'acquirente ancora debitore di tutto il prezzo nulla riceve in corrispettivo della retrocessione.	3	» »	<i>NB.</i> Sarà considerato in tempo utile il riscatto eseguito dopo il termine convenuto o prorogato, purchè avanti la scadenza di esso termine si sia effettuato il deposito autorizzato dall'articolo 1347 del Codice civile.
	19	Riscatto d'immobili eseguito in seguito a riserva espressa in atto di permuta.	»	» 5	Sulla somma rimborsata.
	20	Riscatto eseguito per una parte soltanto degli immobili venduti.	»	» 5	Sul prezzo e corrispettivi convenuti per la parte dei beni riscattati.
	21	Riscatto eseguito per la totalità dei beni venduti, ma per parte di un solo dei covenditori o coeredi, nei casi previsti dall'articolo 1675 del Codice civile.			
		Per la porzione a cui il riscattante partecipava nella vendita.	»	» 50	Sulla somma rimborsata.
		Per le restanti porzioni.....	»	» 5	Sul prezzo ed altri corrispettivi.
	22	Riscatto eseguito nel caso previsto dall'articolo 1672 del Codice civile, entro il termine d'un anno.	»	» 50	Sulla somma rimborsata.
	23	Riscatto eseguito da un cessionario....	»	» 5	Sulla somma rimborsata.
	24	Rinuncia o cessione del diritto di riscatto.			
		Senza corrispettivo.....	3	» »	
Permute		Mediante corrispettivo.....	»	» 5	Sul prezzo ed altri corrispettivi.
	25	Permuta di beni stabili contro altri stabili situati nello Stato.	»	» 2 50	Sul valore dei beni d'una delle parti.
		In caso di rifatta o di maggior valore dei beni dati in permuta da una parte.	»	» 5	Sulla rifatta o sul maggior valore.
Abbandono di merci	26	Permuta di stabili posti nello Stato contro beni situati all'estero.	»	» 5	Sul valore degli stabili posti nello Stato.
	27	Abbandono di merci o di oggetti assicurati nei casi previsti dall'articolo 399 e seguenti del Codice di commercio.	»	» 1	Sul valore degli oggetti abbandonati.
Antieresi	28	Antieresi o cessione dal debitore al creditore del godimento di beni stabili fino ad estinzione del debito.	»	» 2	Sul credito liquidato nell'atto cogli interessi e spese.
Assicurazioni di crediti o ragioni dotali della moglie	29	Immissione in possesso di stabili per semplice assicurazione di crediti o delle doti e ragioni dotali della moglie.	»	» 2	Sul credito liquidato nell'atto cogli interessi e spese.
	30	Aggiudicazione di mobili a favore della moglie contro il marito per assicurazioni di doti o ragioni dotali.	»	» 1	Sul valore dei mobili aggiudicati.
Lucri dotali	31	Atti contenenti stipulazione di lucri dotali.	»	» 2	Sulla somma lucrata dal coniuge superstite. Questa tassa non sarà dovuta che dopo la morte dell'altro coniuge, a termini dell'articolo 34 della presente legge.
Donazioni ed assegnamenti	32	Donazioni contemplate nel capo V, titolo V, libro III del Codice civile, ossia patti successorii.	10	» »	Sarà poi dovuta la tassa di successione a termini dell'articolo 35 della presente legge.

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Tasse dovute		Base della riscossione delle tasse
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	
Segue Donazioni ed assegnamenti	33	Donazioni, costituzione di dote od altri assegnamenti a titolo gratuito fra ascendenti e discendenti, non contemplati nell'articolo precedente.	» »	1 »	Sul valore dei beni donati od assegnati, qualunque sia la natura di essi beni.
	34	Qualunque donazione od assegnamento a titolo gratuito non contemplato nei due articoli precedenti:			
		Se di beni } stabili } mobili	» »	5 » 2 »	Sul valore dei beni donati od assegnati.
35	Donazione non accettata	3 »	» »	La tassa proporzionale si esigerà sull'atto di accettazione.	
CAPO II.					
<i>Atti e contratti relativi alle obbligazioni e liberazioni di somme o valori.</i>					
Obbligazioni	36	Prestito od obbligazione per pagamento di somme di denaro e contratto di cambio marittimo.	» »	1 »	Sul capitale prestato. Quando l'obbligazione fosse il corrispettivo d'una precedente alienazione di mobili seguita verbalmente o per privata scrittura non insinuata, si esigerà la tassa stabilita per le vendite di mobili.
	37	Promessa di prestito di somme,	» »	1 »	Sulla somma da prestare. L'atto posteriore portante esecuzione della promessa di prestito sarà soggetto alla sola tassa fissa di lire 3.
	38	Novazione di debiti e delegazione o promessa di pagare debiti altrui. In mancanza dell'accettazione dell'assegnatario.	» »	1 »	Sul capitale debito ed interessi.
	39	Obbligazione di prestare un servizio personale, ivi compresa la surrogazione pel servizio militare.	» »	1 »	Sulla mercede, salario o corrispettivo pattuito, cumulato per tutto il tempo del convenuto servizio.
Cessione di crediti	40	Transazione fra creditori in seguito a fallimento e giudizio di concorso, stipulata tanto in presenza quanto in assenza del debitore, e concordato tra il negoziante fallito ed i suoi creditori.	» »	1 »	Sull'ammontare delle somme a cui sono stati rispettivamente ridotti i crediti di ciascuno. La contronotata tassa non potrà essere aumentata, ancorchè si trattasse di crediti portati da titoli non insinuati. E per lo contrario non sarà diminuita, quantunque i crediti risultassero da titoli già insinuati e sui quali si fosse esatta la tassa proporzionale od altra.
	41	Cessione e retrocessione di crediti,	» »	1 »	Sul capitale ceduto e sugli interessi scaduti, formalmente contemplati nella cessione e senza riguardo al corrispettivo espresso nell'atto.
		Intervento del debitore ad oggetto di riconoscere il nuovo creditore.	3 »	» »	
42	Pagamento di debiti ereditari effettuato da un coerede.	» »	» 50 1 »	Sulla somma corrispondente alla virile sovra maggiore somma pagata.	

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Tasse dovute		Base della riscossione delle tasse
			fissa	proporzio- nale per ogni 100 lire	
<i>Segue</i>					
Cessione di crediti.	43	Pagamento di debiti ereditari effettuato con propri danari dall'erede beneficiario.	» »	1 »	Sulla somma pagata.
Censi, pensioni e prestazioni	44	Costituzione di rendite, censi, prestazioni o pensioni si perptue che vitalizie, mediante una somma pagata o promessa, oppure mediante alienazione di mobili o crediti; Loro cessioni o delegazioni accettate, non che le cessioni o delegazioni di rendite fondiarie.	» »	2 »	Sul capitale espresso nell'atto costitutivo o in diritto su quello formato per 20 volte la rendita perptua, e per dieci volte la rendita vitalizia, senza distinzione tra le rendite costituite sopra una testa e quelle costituite sopra più teste. Riguardo alle cessioni e delegazioni la tassa si esigerà sul capitale risultante dall'atto di costituzione, qualunque sia il prezzo della cessione.
	45	Obbligazione di somministrare gli alimenti ed indumenti a qualche persona.	» »	1 »	Sul valore cumulato per tutti gli anni della durata dell'obbligazione, se il numero delle annate è determinato. Se non vi è limite di tempo, si esigerà la tassa stabilita per le costituzioni di rendita vitalizia. Quando il corrispettivo dell'obbligazione consiste in una determinata somma pagata o pagabile per una volta tanto, verrà su questa riscossa la tassa a seconda dei casi sovra espressi.
Locazioni ed appalti	46	Locazione di beni stabili o considerati a guisa di stabili o di tigli ordinari di boschi cedui, per un determinato corso d'anni.	» »	» 50	Sul prezzo capitalizzato per gli anni a cui si estende la locazione, aggiuntovi l'ammontare delle contribuzioni, appendizzi ed altri pesi convenuti a carico del conduttore. Indifetto di dichiarazione, l'ammontare delle contribuzioni sarà d'ufficio ragguagliato al quinto dell'annuo fitto e corrispettivi.
		Aumento di sesta od altro, permesso dalla legge, quando la locazione segue per incanto.	» »	» 50	Sul maggiore prezzo risultante dal definitivo deliberamento. La tassa sarà riscossa per l'intero termine della locazione, ancorchè questa fosse risolvibile di tre in tre anni od altri intervalli. Non sarà dovuta maggiore tassa quando il prezzo dell'affittamento fosse in tutto od in parte pagato per anticipazione. Tuttavia però che la somma pagata sia produttiva d'interessi a pro del conduttore, sarà inoltre dovuta la tassa d'obbligazione sull'ammontare di detti interessi. Non sarà dovuta maggiore tassa quando il locatore rimette o si obbliga di consegnare al conduttore le scorte necessarie all'esercizio dell'affittamento, purchè

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Tasse dovute		Base della riscossione delle tasse	
			fissa	proporzio- nale per ogni 100 lire		
<i>Segue</i> Locazioni ed appalti					<p>siasi stipulata la restituzione alla fine della locazione delle scorte medesime o d'altre di eguale natura e valore.</p> <p>In difetto di tale stipulazione, e così nel caso che sia facoltativo al conduttore di restituirle in natura o di pagarne il valore, sebbene in parte soltanto, sarà inoltre dovuta la tassa di traslazione di mobili sul valore delle scorte medesime.</p> <p>Quando però il locatore rimette, o si obbliga di rimettere una determinata somma di danaro da tenere luogo di scorte, restituibile in fine di locazione, si esigerà inoltre su questa somma la tassa stabilita per le obbligazioni.</p> <p>Non saranno portati in calcolo per la liquidazione della tassa gli oneri imposti al conduttore per piantamenti d'alberi nei beni locati, o per altre opere tendenti al miglioramento di coltura dei beni medesimi, come neppure l'obbligo di sopportare le comandate o <i>roide</i>.</p> <p>Per la locazione duratura pendente la vita del conduttore, ed anche due anni dopo, la tassa si esigerà sul capitale formato di dieci volte l'annuo fitto ed altri carichi, comprese le somme convenute pagarsi al locatore o ad altri per lui, a titolo d'<i>introggio</i> o per qualunque altro titolo.</p> <p>In nessun caso la tassa sulla locazione potrà eccedere la metà della somma cui ascenderebbe la tassa per l'alienazione del dominio pieno della cosa locata.</p>	
	47	Massarizio o colonia parziaria.....	>	>	> 50	Sul valore dichiarato o reale dei frutti o generi da corrispondersi al locatore, e degli altri vantaggi a favore di esso cumulati secondo le regole stabilite nell'articolo precedente.
	48	Locazione a soccida, qualunque siane la specie.	3	>	>	
	49	Noleggio ossia locazione di bastimenti..	>	>	> 50	Sul prezzo convenuto e cumulato come sopra.
	50	Appigionamento di mobili.....	>	>	> 50	Sul prezzo convenuto e cumulato come sopra, aggiuntovi l'ammontare dei pesi posti a carico del conduttore. Per l'affittamento a tempo indeterminato è dovuta la tassa di vendita ai mobili.
	51	Deliberamento definitivo per l'esazione di dazi o di altre rendite.	>	>	> 50	Sul prezzo ed oneri cumulati come sopra.

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Tasse dovute		Base della riscossione delle tasse		
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire			
<i>Segue</i> Locazioni ed appalti	52	Deliberamento definitivo di appalti o di imprese per costruzioni, riparazioni e manutenzione di edifici, strade ed opere qualunque; per costruzioni di bastimenti e per provviste di ogni genere.	»	»	» 50	Sul prezzo definitivo e per tutti gli anni della durata dell'appalto od impresa.	
	53	Sublocazione, surrogazione, cessione, retrocessione e risoluzione volontaria delle locazioni, appalti, locazioni ed imprese contemplate negli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. La stessa tassa proporzionale e secondo le basi stabilito rispettivamente per i contratti principali. Intervento del primitivo locatore, sia per togliere il divieto di sublocare, sia per liberare il precedente affittaiuolo dal vincolo dell'affittamento per l'ulteriore suo corso.	3	»	»	»	
Cauzioni e sottomissioni	54	Cauzione o fidejussione passata da una o più persone cumulativamente, sia che venga stipulata nell'atto contenente l'obbligazione principale, sia che venga passata separatamente.	»	»	»	»	È dovuta sulla somma o valore per cui si presta la cauzione una tassa eguale alla metà di quella stabilita sull'obbligazione principale, con che però non possa mai eccedere 50 centesimi per ogni cento lire. Qualora l'atto di cauzione sia stipulato in conseguenza di un'obbligazione portata da atto non insinuato ed anche esente dall'insinuazione, si esigerà inoltre la tassa dovuta per la stessa obbligazione principale. Non è dovuta tassa particolare per l'obbligazione del marito verso la moglie nei casi contemplati dall'articolo 2171 del Codice civile.
	55	Assicurazioni e riassicurazioni marittime	»	»	»	» 10	Sulla somma assicurata.
	56	Sottomissione o cauzione prestata nei casi infradeterminati, cioè: 1° Cauzione dello straniero per pagamento delle spese di lite (articolo 33 del Codice civile); 2° Cauzione dell'erede testamentario o legittimo per l'amministrazione dei beni dell'assente (articolo 84 del Codice civile); 3° Cauzione dell'usufruttuario (articoli 513, 529 e 538 del Codice civile); 4° Cauzione dell'erede o legatario per l'eseguimento dell'obbligo impostogli dal testatore (articolo 862 del Codice civile); 5° Cauzione dell'erede per l'adempimento del legato fatto sotto condizione od a tempo determinato (articolo 863 del Codice civile); 6 Sottomissione dell'esecutore testamentario (articolo 893 del Codice civile); 7° Cauzione del figlio naturale o del coninge nei casi di cui all'articolo 973 del Codice civile;	3	»	»	»	

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Tasse dovute fissa proporzionale per ogni 100 lire	Base della riscossione delle tasse
<p align="center"><i>Segue</i> Cauzioni e sottomissioni</p>		<p>8° Cauzione dell'erede con beneficio d'inventario (articolo 1029 del Codice civile);</p> <p>9° Cauzione del negoziante fallito, onde ottenere salvocondotto provvisorio (articolo 506 del Codice di commercio);</p> <p>10. Dichiarazione autentica o cauzione in fatto di commercio librario (articolo 3 delle regie patenti del 22 aprile 1843);</p> <p>11. Cauzioni imposte dalle leggi o regolamenti per l'esercizio d'industrie o commerci o di professioni non contemplate nell'articolo 93.</p>		
<p>Quitanze e liberazioni</p>	<p align="center">57</p>	<p>Quitanza, liberazione rimborso, remissione di debito, riscatto o risoluzione di censi, rendite ed annualità sì vitalizie che perpetue d'ogni natura, escluse quelle provenienti da concessioni enfiteutiche.</p>	<p align="center">» » » 50</p>	<p>Sul capitale risultante dall'atto di costituzione di debito e sull'ammontare degl'interessi di cui si sia fatta esplicita liberazione. In mancanza di dichiarazione del loro ammontare, si stabilirà d'ufficio in ragione d'anni cinque, o di quel minor termine a cui rimonta l'atto d'obbligazione.</p> <p>Nel caso di riscatto di censi, rendite ed annualità, esercito per la totalità da un solo dei debitori, si esigerà, per la porzione a carico del riscattante, il diritto stabilito da questo articolo, e per le restanti porzioni quello di cui all'articolo 41 sull'ammontare delle rispettive somme rimborsate.</p> <p>Sarà pure dovuta la tassa fissata dal presente articolo nei seguenti casi:</p> <p>1° Quando tra due persone debentrici l'una dell'altra segue compensazione del rispettivo debito; e la tassa si esigerà sull'ammontare d'uno dei debiti estinti;</p> <p>2° Quando il pagamento è effettuato da un fideiussore o coobbligato, eziandio col subingresso nei diritti del creditore;</p> <p>3° Quando il pagamento viene fatto da un creditore a favore di un altro creditore avente diritto di essere a quello preferito in ragione dei suoi privilegi ed ipoteche; oppure viene effettuato dall'acquirente a favore di colui che conserva privilegio ed ipoteca sul fondo da lui acquistato;</p> <p>4° Quando segue rimborso o restituzione di prezzo, frutti, interessi, indennità e spese per parte del venditore all'acquirente nei casi di sofferta evizione;</p> <p>5° Quando segue rimborso dal proprietario all'usufruttuario per le addizioni o riedificazioni da quest'ultimo eseguite sugli edifici usufruiti.</p>

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Tasse dovute		Base della riscossione delle tasse
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	
TITOLO SECONDO.					
Atti soggetti per loro natura a tasse fisse.					
Contratti di matrimonio, dotti e patrimoni ecclesiastici	58	Contratto contenente la semplice promessa di matrimonio.	5	> > >	
	59	Costituzione di dote o di patrimonio ecclesiastico con beni propri della persona nel cui interesse è fatta.	7	> > >	
Adozione e riconoscimento di figli	60	Adozione.....	20	> > >	
	61	Riconoscimento di figli naturali o legittimati, tanto nell'atto matrimoniale che separatamente.	10	> > >	Per ciascun figlio legittimato o riconosciuto.
Emancipazione	62	Emancipazione per ciascun individuo emancipato.	6	> > >	Sarà inoltre dovuta la tassa stabilita dall'articolo 33, se l'atto d'emancipazione contiene assegnamenti o donazioni.
Tutela e consimili atti interessanti i minori interdetti, ecc.	63	Tutela — Nomina, conferma o revoca di tutore; Nomina di tutore speciale nei casi previsti dall'articolo 1061 del Codice civile; Conservazione della tutela alla madre passata a seconde nozze; Nomina del protutore; Abilitazione dei minori, e revoca di essa; Deputazione di curatore al ventre pregnante od al minore abilitato; Nomina d'amministratore all'erede istituito sotto condizione; Giuramento del tutore; Nomina del consulente speciale alla vedova; Nomina di curatore a minore, interdetto, assente o ad eredità giacente.	3	> > >	Sarà dovuto una sola tassa nei seguenti casi: Quando l'atto contiene in uno la nomina del tutore e quella del protutore e del consulente speciale; Quando contiene la revoca del tutore e la nomina di un altro; Quando l'atto d'abilitazione contiene anche la nomina del curatore al minore abilitato; Quando l'atto contiene in uno la nomina ed il giuramento del tutore.
Tutela	64	Rendimento di conto definitivo della tutela, cura od altra amministrazione qualunque.	3	> > >	Qualora a pareggiamento del conto l'amministratore o l'amministrato rimanesse debitore di qualche somma, si esigerà inoltre sull'ammontare di questa la tassa stabilita per le obbligazioni.
Testamenti	65	Testamento pubblico — Sua revoca totale o parziale.	8	> > >	
		Testamento segreto — Sua presentazione e consegna nelle minute di pubblico notaio, e suo ritiro per parte del testatore.	10	> > >	
		Apertura e pubblicazione del testamento depositato presso il notaio, compresa la tassa per l'insinuazione del testamento.	10	> > >	
		Apertura e pubblicazione del testamento depositato presso il tribunale di prima cognizione od il magistrato d'appello, compresa la tassa per l'insinuazione del testamento.	20	> > >	

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Tasse dovute		Base della riscossione delle tasse
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	
Segue Testamenti		Testamento fatto con forme particolari o ricevuto da un console di S. M. all'estero, giusta gli articoli 778, 779, 789, 794 e 799 del Codice civile, allorché l'insinuazione ne sia richiesta.	10	> >	
		Note testamentarie presentate con atto a parte, qualunque sia il numero di esse.	3	> >	Se le note sono presentate col testamento si pubblico che segreto, non sarà dovuta tassa particolare.
Inventari	66	Inventario o descrizione di beni ed effetti di qualunque sorta.	2	> >	Per ciascuna vacanza di tre ore, da calcolarsi sul totale delle ore consuete per l'intero atto, quantunque l'ultima vacanza non sia compiuta.
Società	67	Costituzione di società.....	6	> >	Se i soci, oltre danaro, conferiscono altri oggetti nella società, sarà dovuta la tassa proporzionale stabilita per la cessione degli oggetti medesimi.
	68	Dichiarazione pura e semplice dei soci per la continuazione della società dopo spirato il primo termine.	6	> >	
	69	Risoluzione della società o recesso da essa.	6	> >	Qualora alcuno dei soci ricevesse una porzione maggiore di quella che può spettargli, si esigeranno inoltre le tasse proporzionali stabilite per le rifatte negli atti di divisione.
Divisioni	70	Divisione della proprietà o dell'usufrutto di beni stabili o mobili tra coeredi o comproprietari, purchè il diritto di comproprietà o comunione sia giustificato, e non vi sia rifatta o maggiore assegnamento a favore di alcuno dei dividendi.	10	> >	Nel caso di maggiore assegnamento ad un dividendo, si farà luogo all'applicazione dell'articolo 1, e la tassa di mutazione sarà sempre dovuta, sia che il maggiore assegnamento venga fatto mediante un corrispettivo in denari od altro, ed anche per modo di detrazione in senso dell'articolo 1095 del Codice civile, sia che il corrispettivo non sia stato espresso, purchè il valore della porzione assegnata ecceda realmente quello della porzione dovuta. Non si esigerà tuttavia la tassa di mutazione quando ad un dividendo siano stati assegnati beni stabili e ad un altro mobili, crediti o denari esistenti nell'asse comune e compresi nella consegna della successione. Quando ad un dividendo vengano assegnati beni esistenti nello Stato, e ad un altro beni situati all'estero, si esigerà la tassa proporzionale di cessione sul valore della porzione dei beni esistenti nello Stato, della quale rimane privato colui che riceve in corrispettivo i beni situati all'estero. Nel caso di rinuncia ai diritti sugli immobili in comunione tra coniugi contemplati dall'articolo 1587 del Codice civile, sarà dovuta la tassa stabilita dall'articolo 1 sull'ammontare dell'indennità convenuta.
		Se il patrimonio o le sostanze divisibili eccedono il valore di lire cinque mila. Se non eccedono questo valore	3	> >	

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Tasse dovute		Base della riscossione delle tasse
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	
<i>Segue</i> Divisioni	71	Divisione tra i coaffittuari, coimpresari o coappaltatori contemplati nel contratto di affitto o di deliberamento, e per cui ciascuno di essi ottenga la giusta porzione per la quale è compartecipe nel contratto medesimo.	6	> > >	Qualora ad uno dei condividendi sia assegnata una porzione maggiore di quella a cui aveva diritto di partecipare, si esigerà sull'eccedente, oltre la tassa fissa, la tassa proporzionale di cui all'articolo 46.
Convenzioni relative a locazioni	72	Convenzione tra il locatore e il conduttore per diminuzione di fitto nei casi previsti dagli articoli 1730 e 1734 del Codice civile.	2	> > >	
Transazioni	73	Transazione semplicemente tacitativa di pretese reciproche, stipulata tanto per terminare, quanto per provenire una lite.	6	> > >	Qualora la transazione contenga una novazione qualunque alle ragioni rispettivamente competenti alle parti in forza di precedenti titoli, oppure cessione di stabili o mobili in proprietà, usufrutto, od uso, costituzione o cessioni di rendite o censi, obbligazioni o liberazioni di somme o valori, od altri contratti contemplati nella presente tariffa, sarà inoltre dovuta la tassa stabilita secondo la natura dei contratti medesimi.
Procure	74	Procura, sua revoca o rinuncia volontaria alla medesima.	6	> > >	Saranno dovute altrettante tasse fisse quanti sono i costituenti o rivocanti che non siano soci, coeredi o comproprietari dell'oggetto od oggetti di cui si tratta. Saranno pure dovute altrettante tasse fisse quanti sono i procuratori costituiti, rivocati o rinunciati, qualora questi abbiano facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro.
		Con assegnazione di un'annua retribuzione a favore del mandatario:			
		Per tempo indeterminato od eccedente anni dieci	>	> 2 >	Sul capitale formato di dieci volte l'annua retribuzione, oltre la tassa fissa.
		Per anni dieci o minor tempo	>	> 1 >	Sul capitale formato in ragione di tempo.
		Con retribuzione di somma determinata e per una volta tanto.	>	> 1 >	Sulla somma formante la retribuzione.
Dichiarazioni di comando	75	Dichiarazione di comando, ossia dichiarazione pura e semplice di aver fatto un contratto a nome e nell'interesse di un terzo:			
		Per ciascun lotto deliberato.....	6	> > >	Invece della tassa fissa sarà dovuta la tassa proporzionale relativa al contratto dichiarato in ciascuno dei seguenti casi: 1° Se la dichiarazione non fu preceduta da espressa riserva; 2° Se non sarà fatta per atto pubblico nei tre giorni successivi alla stipulazione del contratto; 3° Se sarà fatta per una parte soltanto dei beni deliberati;

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Tasse dovute		Base della riscossione delle tasse
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	
<i>Segue</i> Dichiarazioni di comando					<p>4° Se, facendosi la dichiarazione in favore di uno o più individui, si procede, coll'atto medesimo di dichiarazione a divisioni od assegnamenti parziali, od altrimenti si viene a distruggere la società o comunione d'interessi solidariamente prestabilita nella riserva;</p> <p>5° Se la dichiarazione contiene una variazione o diversità qualunque nel prezzo, nelle condizioni e nei patti anche solo accidentali.</p>
Riduzione di deliberamenti in istrumenti	76	Riduzione in istrumento dei definitivi deliberamenti già insinuati, per vendite di stabili o per locazicini, appalti od imprese qualunque.	5	» » »	Se l'istrumento contiene qualche nuova convenzione distinta dal deliberamento, sarà inoltre dovuta la relativa tassa.
Ratifiche	77	Ratifica pura o semplice portante unicamente l'esecuzione, il compimento e la consumazione di atti o scritture precedenti di cui siasi fatta specifica menzione per data, natura e rogito, con indicazione della loro insinuazione per data, ufficio e tassa pagata.	6	» » »	<p>Saranno dovute altrettante tasse:</p> <p>1° Quanti sono gl'individui ratificanti, semprechè questi non abbiano negli atti ratificati comunione d'interessi o solidarietà fra loro;</p> <p>2° Quanti sono gl'individui a favore dei quali è fatta la ratifica, semprechè non esista anche tra di essi comunione o solidarietà d'interessi in ordine agli atti ratificati.</p> <p>Una sola tassa sarà dovuta, qualunque sia il numero degli atti ratificati, purchè la ratifica si riferisca ad atti stipulati dal ratificante o da altri in suo nome, a favore di un solo individuo.</p> <p>Se la ratifica è fatta mediante un corrispettivo, oltre la tassa fissa, si esigerà sullo stesso corrispettivo la tassa proporzionale relativa alla natura dell'atto ratificato.</p> <p>Se l'atto ratificato non è insinuato, si esigerà pure, oltre la tassa fissa, quella a cui va soggetto per sua natura lo stesso atto ratificato.</p>
	78	Riforma o rinnovazione pura e semplice di precedenti atti insinuati, dei quali sia stata giudizialmente pronunziata la nullità, purchè non sia occorsa variazione nelle convenzioni, negli oggetti, nei prezzi o valori, e nelle parti contraenti, loro eredi od aventi causa.	3	» » »	
Enfiteusi rinnovate o recognite	79	Ricognizione d'antiche enfiteusi, rinnovazione o ricognizione di rendite censuarie costituite in forza di titoli dei quali sia fatta specifica menzione per data, natura e rogito, coll'indicazione della loro insinuazione per data, ufficio o tassa pagata.	6	» » »	Se l'atto rinnovato o recognito non è stato insinuato, si esigerà inoltre la tassa proporzionale stabilita per le alienazioni di dominio utile o per le costituzioni di rendita, eccetto che l'atto abbia una data anteriore allo stabilimento della insinuazione.
Ipotecche, costituzioni, cancellazioni e modificazioni d'ipotecche	80	Costituzione o surrogazione d'ipoteca in guarentigia di obbligazioni anteriormente contratte con atti insinuati.	3	» » »	Qualora tali atti fossero passati da tutt'altri che dalla persona debitrice od obbligata, da suoi eredi od aventi causa, si esigerà, invece della tassa fissa, la tassa proporzionale di cauzione.

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Tasse dovute		Base della riscossione delle tasse
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	
<i>Segue</i> Ipotecche, costituzioni, cancellazioni e modificazioni d'ipoteche	81	Consenso per cancellatura, riduzione o restrizione d'iscrizioni ipotecarie e rinuncia al diritto od all'anteriorità d'ipoteca.	3	» » »	Sono dovute altrettante tasse quante sono le iscrizioni da cancellarsi, ridursi o restringersi, quando esse non sieno state prese a favore di un me lesimo creditore o creditori, e contro uno stesso debitore o debitori. Questa pluralità di tasse non avrà luogo qualora le dette iscrizioni sieno state prese contro un medesimo debitore in parte dal creditore ed in parte dagli autori cui egli fosse succeduto per diritto ereditario. Sarà dovuta una sola tassa, quando insieme all'iscrizione vigente si manda cancellare anche quella precedente che fosse parenta pel decorso del quindennio. Sarà dovuta la tassa stabilita per le quitanze se l'atto racchiude, quantunque in modo generico, liberazione di somma, valore o contabilità qualunque, a meno che si trattasse d'iscrizioni prese per crediti condizionali od eventuali, dei quali non si fosse appurata la condizione o l'evento, nel qual caso sarà dovuta la sola tassa fissa.
Rinuncia a diritto di prescrizione	82	Rinuncia pura e semplice al diritto di prescrizione già acquistata.	3	» » »	Se la rinuncia è fatta dopo che la prescrizione fu giudizialmente opposta, si esigerà la tassa proporzionale relativa alla natura ed al valore della cosa che formava oggetto della prescrizione.
Sequestri	83	Sequestro convenzionale di beni mobili o immobili:			
		Gratuito	3	» » »	
		Con retribuzione.....	»	» 1	Sull'ammontare della retribuzione, con che la tassa non sia mai inferiore a lire 3.
Depositi	84	Deposito puro e semplice di qualunque natura ed oggetto.	3	» » »	
		Quando il deposito è volontario e consiste in somma di danaro.	»	» 1	Sulla somma depositata.
Disarichi	85	Disarico ossia ritiramento o restituzione del deposito.	3	» » »	
Comodato	86	Comodato o prestito ad uso e per un tempo determinato.	3	» » »	
Accettazione di nuovo creditore	87	Accettazione o ricognizione per parte del debitore di un nuovo creditore cessionario del creditore anteriore, fatta per atto separato da quello di cessione.	3	» » »	
Deposito di scritture	88	Deposito od inserzione nei minutari di pubblico notaio di scritture private non ancora insinuate, o di altre carte non contenenti convenzioni, a riguardo delle quali fosse obbligatoria la stipulazione di un pubblico istrumento.	3	» » »	Sono dovute altrettante tasse, quante sono le scritture depositate od inserite, semprechè queste sieno state stipulate tra parti diverse. Se le scritture anzidette conten-

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Tasse dovute		Base della riscossione delle tasse
			fissa	proporzionale per cent. 100 lire	
<i>Segue</i> Deposito di scritture					gono contratti bilaterali, oppure polizza o promessa di pagamento, o rimessione di cosa valutabile, si esigerà inoltre la tassa fissa o proporzionale, secondo la natura delle convenzioni o delle obbligazioni, ancorchè nell'atto di deposito o d'inserzione non siano intervenute le parti fra cui le scritture sono state stipulate.
	89	Nomina di periti, ancorchè formi disposizione accessoria d'un atto.	3	» » »	Tuttavolta però che il contenuto delle scritture inserite formi parte delle disposizioni dell'atto soggetto a tassa proporzionale, non sarà dovuta che la tassa fissa.
Nomine a benefizi e simili	90	Nomina a benefizi o cappellanie	10	» » »	
Atti non contemplati nella tariffa	91	Atti o scritture non contemplati specificamente nella presente tariffa, i quali non vadano soggetti a tassa proporzionale.	3	» » »	
TITOLO TERZO					
Atti soggetti a tasse eccezionali.					
Rendite sul Debito Pubblico	92	Vendita di rendite del debito pubblico o di obbligazioni dello Stato.	2	» » »	
Cauzioni degli impiegati contabili e vendite fatte dai Monti di Pietà e Casse di risparmio	93	<p>Cauzione dei giovani sottoposti alla leva militare per ottenere passaporto all'estero;</p> <p>Cauzione o malleveria prestata dagli impiegati contabili nell'interesse dello Stato, dai conservatori delle ipoteche e dai notai, dai tesorieri degli istituti di carità e beneficenza regolati dalle leggi 24 dicembre 1836 e 1° marzo 1850 per l'esercizio dei rispettivi impieghi;</p> <p>Rinuncia all'ipoteca legale competente ai predetti corpi morali sui beni dei loro contabili;</p> <p>Consenso a cancellatura o restrizione delle ipoteche iscritte sui beni o sulle cedole del debito pubblico a favore degli stessi pii istituti, relativamente alle malleverie di detti loro tesorieri;</p> <p>Verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno presso i Monti di pietà e le Casse di risparmio.</p>	1	» » »	

PARTE SECONDA

Tassa di successione.

Articoli della tariffa	Successione	Tasse proporzionali per ogni 100 lire	Base della riscossione delle tasse
94	Tra ascendenti e discendenti.....	1 »	Sul valore cadente nella successione o nei legati.
95	Tra coniugi, tra fratelli, tra zii e nipoti e tra prozii e pronipoti.....	5 »	
96	Tra cugini di primo grado, ossia figli di fratelli...	7 »	
97	Tra altri parenti sino al duodecimo grado inclusivamente.....	9 »	
98	A favore degli istituti di carità e di beneficenza regolati dalle leggi del 24 dicembre 1836 e 1° marzo 1850.....	5 »	
99	Per tutte le altre successioni.....	10 »	

PARTE TERZA

Tasse d'emolumento.

Art. 100. Tutte le sentenze per cui, a termini delle disposizioni della presente legge, è dovuta la tassa proporzionale di emolumento, vi andranno soggette in ragione dell'uno per cento.

Art. 101. I provvedimenti della Corte di cassazione andranno soggetti alla tassa fissa:

Se preparatorii di L. 10 »
 Se definitivi di » 40 »

Art. 102. Per le sentenze degli altri magistrati, tribunali e giudici in via contenziosa, che non sieno passibili di tassa proporzionale d'emolumento, saranno rispettivamente dovute le seguenti tasse fisse, cioè:

Per le sentenze del tribunale superiore del contenzioso amministrativo e delle Corti d'appello . . . L. 20 »

Per quelle dei tribunali di prima istanza, ordinari o di commercio o del contenzioso amministrativo . . . 10 »

Per quelle dei giudici di mandamento 1 »

Per quelle degli arbitri la tassa relativa alle sentenze del magistrato, tribunale o giudice che avrebbe dovuto conoscere della controversia.

Art. 103. Per le collocazioni di creditori ed i concordati di cui nell'articolo 102 della presente legge, per ogni creditore 5 »

Relazione del presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour), 27 giugno 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 23 stesso mese.

SIGNORI! — La Camera dei deputati ha adottato nella tornata del 23 giugno corrente il progetto di legge sulle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario, che io ho l'onore di presentarvi.

Il coordinare in un solo corpo le sparse leggi relative a questi tre rami di finanza, informandole degli stessi principii che loro si addicono per indole e per natura comune, era cosa razionale, opportuna e desiderata.

Un'altra ragione non ammetteva dilazione a provvedere per le tariffe in materia d'insinuazione e di successione, vale a dire, l'imminente scadenza del termine a cui venne esteso l'effetto delle rispettive leggi 22 giugno 1850 e 17 giugno 1851.

Se non che al bisogno indispensabile di addivenire alla divisata riforma, quello viemmaggiormente imperioso di giungere finalmente ad equilibrare i bilanci dello Stato indusse il Governo a combinare di modo il suo progetto di legge che, mentre tende a ripartire più equamente le imposte ed anche a minorarle in alcune parti, riuscirà pure con qualche aumento di tassa in quelle altre che possono meglio consentirlo a ristorare sensibilmente la condizione del pubblico erario.

Il solo aumento che possa dirsi introdotto nelle tasse d'insinuazione è quello che riguarda le traslazioni di beni stabili che sono attualmente soggette al diritto proporzionale di lire 3 60 per cento, e che verrebbero d'ora in poi sottoposte alla tassa del 5 per cento.

Ove però si ritenga che la nuova legge proposta sopprime due sorta di diritti riscossi congiuntamente al diritto proporzionale, cioè quello di tabellione, ed il fisso graduale, portati rispettivamente dagli articoli 52 e 54 della tariffa primo aprile 1816, e che di più nella nuova tassa del 5 per cento rimane incluso il diritto di trascrizione ipotecaria dei contratti d'alienazione, ben vedesi che l'aumento stesso non è in sostanza di quell'entità che a primo aspetto si crederebbe.

Le altre tasse proporzionali in materia d'insinuazione non apportano alcuna maggiore gravanza, anzi per alcuni atti rimangono al disotto degli attuali diritti.

Le tasse fisse poi si trovano per la maggior parte in corrispondenza coll'attuale tariffa; e se talune sono alcunchè più elevate, come sarebbero quelle dei testamenti e degli atti di adozione e di riconoscimento di figli (atti questi ultimi molto rari), in compenso verrebbero diminuite quelle degli atti di divisione, di emancipazione, di tutela ed altri, i quali hanno luogo in numero anche maggiore.

In materia di successione non fu possibile di contenersi negli stessi limiti; poichè nell'urgente bisogno di accrescere le pubbliche entrate, era questa una delle migliori sorgenti, a cui potesse attingersi meno odiosamente che altrove.

Egli è perciò che vennero più o meno accresciute le varie quotità di tassa, ad eccezione di quella stabilita per gli ascendenti e discendenti, per gli estranei, e per gli istituti di beneficenza.

Oltre a ciò fu disposto all'articolo terzo del progetto di legge, che la tassa proporzionale tanto d'insinuazione e di emolumento, quanto in materia di successione, sarà pagata sul valore delle cose cadenti nella mutazione di proprietà, senza deduzione di debiti.

È questa la principale innovazione di tale progetto, sulla quale insorsero nella Camera dei deputati le più forti obiezioni.

Signori, io credo potermi dispensare dallo svolgere ampiamente tutti gli argomenti che valgono a sostenere il proposto sistema, poichè dopo la pubblicità che si è data dalla stampa a siffatta questione, nulla si avrebbe forse da aggiungere per vieppiù illuminarla.

Tuttavia non ometterò di accennare che il principio razionale della tassa è quello di colpire il fatto della trasmissione della proprietà, e che su questo principio incontestato riposa essenzialmente la ragione di esigere la tassa sulle sostanze, che passano da una mano ad un'altra, indipendentemente dalla esistenza o no di debiti, o pesi sulle medesime imposte.

Questo principio è quello che regolò sempre le tasse di insinuazione e di emolumento, nella cui applicazione non fu mai ammessa la deduzione dei pesi, che gravano i beni contemplati nell'atto di trasmissione, o che, in punto di emolumento, hanno formato oggetto della sentenza confermativa del titolo di proprietà.

Identica essendo la ragione della tassa in fatto di successione, non vedesi plausibile motivo di seguire un diverso sistema per le trasmissioni a titolo ereditario.

Anzi, se si pon mente che la tassa d'insinuazione e di emolumento è imposta sopra atti di traslazione a titolo oneroso, laddove quella di successione cade sopra atti per la totalità, o per la maggior parte portanti trasmissione a titolo lucrativo, sarà facile il persuadersi, come questi ultimi sarebbero pur sempre in caso men degno di favore, per autorizzare la deduzione, dal calcolo dei beni imponibili, dei debiti e pesi, da cui direttamente od indirettamente fossero gravati.

Diffatti, se la tassa dovesse imporsi su quel tanto d'utile, che proviene al contribuente dall'atto di trasmissione, pochi sono i casi in cui sarebbe dovuta la tassa d'insinuazione; poichè, se un contratto si eseguisce con giusta ragione fra i contraenti, non si verifica realmente che una mutazione di valori, quella di uno stabile contro il vero suo prezzo equipollente; cosicchè il vantaggio si riduce ad una questione di reciproca convenienza, senza immediato positivo vantaggio, ossia senza aumento di ricchezza.

La base adunque della tassa non riposa sull'utile, che dal fatto delle seguite trasmissioni di proprietà ridonda in realtà nell'aumento di patrimonio dei contribuenti, ma sull'esistenza del titolo che opera le mutazioni stesse, e sul ragguaglio della loro importanza effettiva, astrazione fatta da ogni altra considerazione sulla maggiore o minore loro convenienza, in rapporto al complesso dei particolari interessi del contraente.

E per verità, siffatti tributi vanno considerati sotto lo aspetto di un compenso dovuto allo Stato per la protezione che egli accorda alle trasmissioni che seguono tra i cittadini ed alla guarentigia dei loro titoli.

Ora non può dubitarsi che nelle successioni, sì testate che intestate, non segua un vero atto di trasmissione di proprietà.

Le azioni sì attive che passive passano direttamente dal defunto ne' suoi eredi, ed è un fatto, che la legge garantisce il titolo, e la piena disponibilità negli eredi di tutti indistintamente gli oggetti caduti nella successione.

Nulla impedisce che l'erede, investito del suo titolo, consolidi in sè definitivamente l'intera successione, estinguendone i debiti o con danari propri, o con somme mutuate.

La questione non viene perciò a mutarsi: il diritto di proprietà esiste, e si estende allo intero asse ereditario; la differenza tra il caso di esistenza od inesistenza di debiti si riduce per l'erede all'eventualità di un maggiore o minore profitto.

La non deduzione dei debiti è pure appoggiata ad un'altra considerazione di non lieve momento, la quale consiste in ciò, che una tale disposizione di legge trova in se stessa la sua piena esecuzione, laddove pur troppo è constatato dal fatto quanta sia stata finora la difficoltà di eseguire in tal parte la legge vigente, quanto discapito ne sia ridonato alla pubblica finanza quanti disturbi si all'amministrazione che ai contribuenti in un quasi continuo stato d'ostilità fra di loro.

L'odiosità delle leggi fiscali proviene d'ordinario, non tanto dalla quotità delle tasse, quanto, e viemaggiormente, dalla difficoltà di riscuoterle, dalle incertezze e dalle molestie cui possono dare origine; ond'è che il legislatore deve porre ogni studio nel ridurre i suoi precetti alla massima semplicità, pregio questo che acquisterà senza dubbio la nuova legge, per effetto della non deduzione dei debiti.

Prescindendo dallo addurre altri argomenti a sostegno di un sistema, che ha fatto buona prova in altri Stati d'Europa, e segnatamente in Francia, terminerò coll'osservare, che la sua adozione fra noi non dovrebbe essere posta in forse se dopo aver ponderate le ragioni di diritto e di economia politica, sulle quali è fondato, si rivolge l'attenzione allo stato finanziario del paese, che reclama altamente l'equilibrio fra l'entrata e le spese.

Nella Camera elettiva si agitò la questione sul punto di esimere o di colpire di tassa le cedole del debito pubblico dello Stato.

Prevalse il giudizio che si avesse a mantenere l'eccezione già accordata a tali titoli di credito dalla legge in vigore, sia per ragione di opportunità, sia per non essere sperabile dalla loro imposta un vantaggio di riguardo, attesa la modica quantità delle cedole nominative, in confronto di quelle rilasciate al portatore, le quali in massima parte sfuggirebbero all'azione del fisco.

Le frodi che si erano verificate pel fatto dell'altra esenzione accordata dalla legge del 1851 a favore delle eredità, in linea retta, di un valore non eccedente le lire 2000, avevano indotto il Ministero a proporre l'abolizione dell'eccezione medesima.

Se non che la Camera volle ancora mantenere una parte di favore alla classe meno agiata, e votò quindi la esenzione della tassa per le eredità non eccedenti le lire 1000.

Per lo contrario era stata riprodotta dal Ministero l'eccezione riguardo ai lasciti per la celebrazione degli uffici religiosi; e la Camera, adottando il parere della Commissione, secondo il quale tale misura aprirebbe l'adito alle frodi e contrasterebbe d'altronde col principio della non deduzione dei debiti, stimò conveniente di eliminarla.

Nel rimanente le disposizioni relative al ramo delle successioni sono la quasi conforme riproduzione di quelle sancite colla citata legge 17 giugno 1851.

Il Ministero, nel riordinare la tariffa di emolumento giudiziario, si credette in dovere di preoccuparsi non tanto dell'interesse della finanza, quanto di quello dei cittadini, avuto riguardo all'oggetto che si tratta di imporre.

Quindi pensò di apportarvi alcune importanti modificazioni, le quali tendessero al detto fine, ed a rendere più agevole l'adempimento delle relative disposizioni.

La prova del vantaggio che apporta ai contribuenti la ta-

riffa anzidetta risulta dalla soppressione del diritto di sigillo, dalla riduzione della tassa proporzionale all'uno per cento in tutti i gradi di giurisdizione, e dalla diminuzione dei due terzi del diritto fisso imposto sulle sentenze dei giudici di mandamento.

Signori, non aggiungo altre parole per raccomandare ai vostri suffragi questo progetto di legge: non debbo però tralasciare di pregarvi di ammetterlo d'urgenza alle vostre deliberazioni, sì per la strettezza del tempo, sì per l'importanza del progetto stesso, la cui più pronta attuazione è richiesta dalla innegabile necessità di far cessare il disavanzo del bilancio finanziario.

Modificazioni al progetto della Commissione, approvate dalla Camera.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE TASSE DI INSINUAZIONE, DI SUCCESSIONE E DI EMOLUMENTO GIUDIZIARIO.

Soppressi i due ultimi alinea dell'articolo 5.

Art. 20. La domanda interrompe la prescrizione solo contro la parte che la promuove.

TITOLO II.

DELLE TASSE D'INSINUAZIONE.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 29. I diritti dovuti sugli atti soggetti all'insinuazione saranno a carico, ecc., come nell'articolo della Commissione.

Art. 30. I diritti per gli atti non soggetti, ecc., come nell'articolo 50 della Commissione.

Art. 32. Primo paragrafo identico all'articolo 52 della Commissione.

Potrà tuttavia estendersi anche in foglio a parte da unirsi alla suddetta copia, munito della stessa firma e certificazione.

Negli atti, ecc., come nello stesso articolo della Commissione.

CAPO II.

Disposizioni particolari per l'insinuazione degli atti esteri.

Art. 36. L'originale o la copia non potranno insinuarsi se non saranno rivestiti del bollo straordinario o del visto per bollo.

TITOLO III.

DELLE TASSE DI SUCCESSIONE.

Art. 66. Sono esenti dalla tassa:

1° Le successioni in linea ascendente e discendente, il cui valore complessivo non ecceda le lire 1000;

2° Le rendite del debito pubblico dello Stato;

3° I lasciti di somme o di generi in natura, dei quali nel testamento sia ordinata la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore.

Art. 68. La consegna delle successioni ed altre liberalità, di cui all'articolo 64, è obbligatoria per gli eredi, e non essendovi eredi, per i legatari, per i donatari, o loro tutori, curatori, esecutori testamentari ed altri amministratori, compresi

i curatori delle eredità giacenti, per le quali però è sospeso il pagamento della tassa finchè si presenti l'erede.

La consegna delle successioni, di cui al primo alinea dell'articolo 65, sarà fatta su carta libera, e gli insinuatori, ove richiesti, saranno tenuti di redigerla essi stessi senza costo di spesa; ma non facendosi tale consegna nel termine stabilito, sarà dovuta la tassa.

Art. 69. La consegna sarà fatta e la tassa pagata dall'erede anche per conto dei legatari, salvo regresso verso i medesimi.

La tassa pei legati, abbenchè consistenti in prestazione di denaro o di generi, sarà liquidata e pagata secondo i rapporti di parentela o di affinità che correvano tra il defunto ed il legatario.

L'erede beneficiario pagherà la tassa con fondi ereditari.

I coeredi sono solidariamente obbligati alla consegna.

La consegna fatta da uno dei coeredi è obbligatoria per gli altri rimpetto all'amministrazione, semprechè questi non ne abbiano fatta un'altra nel termine prescritto.

Art. 75. *Nell'alinea alla citazione dell'articolo è 78 invece di 79.*

Art. 76. Il valore degli immobili, crediti e rendite, sottoposti alla tassa di successione, è regolato dalle stesse norme fissate per le tasse d'insinuazione.

Il valore dei fondi di negozio verrà dagli eredi espresso nella consegna descrittiva di essi, salvo esista un inventario od altro atto giudiziale di descrizione, nel qual caso basterà che nella consegna sia espresso il valore da questo atto emergente, il quale servirà di base alla riscossione della tassa.

L'eredità composta di beni stabili, crediti, rendite o fondi di negozio, è considerata siccome avente effetto di mobiglia, di cui nell'articolo 415 del Codice civile, per un valore corrispondente al 3 per cento di quello complessivamente attribuito agli altri oggetti ereditari, salvo ai consegnanti la prova in contrario.

TITOLO IV.

DELLE TASSE DI EMOLUMENTO GIUDIZIARIO.

Art. 116. *Prima parte identica al progetto della Commissione.*

Andrà questa in vigore il giorno 1° di gennaio 1855, salvo però nelle parti relative alla tassa di emolumento, le quali avranno esecuzione contemporaneamente al Codice di procedura civile.

Relazione fatta al Senato l'8 luglio 1854 dalla Commissione permanente di finanze, con aggiunta dei senatori Cristiani, Di Castagneto, Deferrari e Regis, relatore.

SIGNORI! — Il bisogno universalmente riconosciuto di vedere coordinati e riuniti in una legge speciale i molti e sparsi ordinamenti in più epoche emanati intorno alle tasse affini d'insinuazione, di successione e degli emolumenti giudiziari, onde più razionale ed uniforme ne riesca l'osservanza, congiunto all'incontrastabile necessità di migliorare le sorti della finanza a sostegno del pubblico credito, diede vita e consistenza ad un analogo progetto, il quale, maturato dapprima accuratamente per cura del Ministero, ed adottato di poi colla prova di una larga e profonda discussione dall'altro

ramo del Parlamento, trovasi ora sottoposto alle deliberazioni del Senato.

Quantunque presentato soltanto nella tornata del 27 ora scorso giugno, vuole quel progetto essere prontamente discusso, inquantochè ai motivi di convenienza e d'opportunità dianzi accennati s'aggiunge la considerazione che, a tenore dell'articolo 6 della legge del 22 giugno 1850 e dell'articolo 29 di quella del 17 stesso mese dell'anno successivo, debbe cessare col 1° di gennaio del prossimo anno 1855 l'osservanza delle disposizioni ora vigenti sulle tasse d'insinuazione e di successione; cessando poi eziandio col 1° del successivo aprile, in cui verrà attuato il Codice di procedura civile, l'applicazione della tariffa sugli emolumenti giudiziari attualmente in vigore.

È da dolersi che l'angustia del tempo e l'insufficienza del relatore prescelto non consentano a che sia dato in questa scrittura alla materia del progetto quell'ampio sviluppo che essa ricevette nei lavori della Commissione.

Tuttavia il ragnuglio, benchè rapido, porrà almeno sott'occhio al Senato le principali considerazioni affacciate sul merito della proposta legge, ed i motivi che indussero a consigliarne l'adozione.

Già si è accennato, ed è cosa abbastanza nota, che nessuna delle tasse che si stanno riordinando giunge nuova al paese.

Diffatti la formalità dell'insinuazione degli atti pubblici col pagamento di un diritto venne introdotta dal duca Carlo Emanuele I con editto del 28 aprile 1610.

Grandissimo beneficio recava quell'ordinamento coll'assicurare eziandio la perpetua conservazione in pubblici archivi ben custoditi degli atti regolatori di tanti interessi pubblici e privati.

Quell'istituzione, monumento di sapienza governativa, ebbe di poi seggio più speciale e compiuto nel libro V, titolo XXII, dal capo 4 al 9, delle Regie Costituzioni del 1770.

Aggregati questi Stati alla Francia, furono quegli ordinamenti surrogati dalle leggi sulla *Registrazione*, riuniti specialmente in quella del 22 frimaio anno VII (12 dicembre 1797), datandosene l'osservanza dal 25 settembre 1801.

Cominciò allora il paese ad avvezarsi a riconoscere nella *Registrazione* la gravezza d'un tributo, compensata però da essenziali vantaggi.

Cessata la dominazione francese nel 1814, fu con regio editto 14 luglio di quell'anno ristaurata la prisca formalità dell'*insinuazione*, adottandosi però una nuova tariffa, la quale imponeva tasse proporzionali analoghe, sino ad un certo punto, a quelle della cessata *Registrazione*, benchè più miti.

Veniva poi quella prima tariffa rifusa con vantaggio della finanza con altra pubblicatasi con manifesto camerale del 1° aprile 1816.

Una regia patente del 18 dicembre 1819 aumentò poscia d'una metà le tasse proporzionali. La creazione allora avvenuta del debito pubblico allegavasi per giustificare quell'aggravio, prelundendosi, per così dire, in qualche modo a quanto, dopo uno spazio di 55 anni, avrebbero potuto richiedere ancora le vicende dei tempi.

Sotto l'attuale reggimento, due leggi, del 18 e del 22 giugno 1850, emanarono in riguardo alla tassa d'insinuazione, essendosi colla seconda di esse aumentata d'un quinto ed estesa all'isola di Sardegna.

Si ampliava poi il prodotto della tassa, togliendo di mezzo ogni esenzione ed immunità più non consentita dallo Statuto.

Conobbe il paese la tassa di successione, allorchè, spinto pure dalle necessità dei tempi, il re Carlo Emanuele IV impose, con editto del 16 marzo 1797, quella del 10 per cento sulle eredità deferite a favore di estranei o trasversali, con alcune eccezioni. È notabile come in quell'editto il sovrano annunziasse quella tassa quale più di altra meglio *proporzionata alle forze ed alle circostanze dei contribuenti*.

Trascorsi poco più di quattro anni, cioè nel settembre del 1801, era quella tassa surrogata da quelle portate dalla già citata legge francese dell'anno VII, rimasta in osservanza colle altre relative finché sussistette quella dominazione.

Durante poi un intervallo di sette anni, cioè dal 1814 al 1821, cessò la tassa sulle successioni.

Rinacque in lei in forza di patenti del 18 giugno di questo ultimo anno. Scostavasi però questa legge dal sistema francese, specialmente coll'eccezzuare dalla tassa le successioni deferite in linea retta, come pure i mobili propriamente detti, e facendo luogo alla deduzione dei debiti.

Quelle disposizioni vennero poscia essenzialmente modificate colla legge del 17 giugno 1831, la cui osservanza però termina collo scadere del corrente anno. Giova notare che in vigore della medesima cessò l'esenzione per le successioni in linea retta, eccedenti il valore di lire 2000, e quella pei mobili; che si aumentò la tassa per altri ordini di successione, portando dal 4 al 5 quella fra cugini di primo grado; dal 6 all'8 quella tra gli altri parenti e tra affini sino al sesto grado, ed estendendo ai parenti od affini, oltre al sesto grado, la tassa del 10 per cento stabilita già per le successioni deferite ad estranei.

Fra gli antichi ordinamenti patrii, relativi agli emolumenti giudiziari, vuolsi menzionare specialmente la tariffa del 7 gennaio 1770, che imponeva, fra le altre, delle tasse anche cumulate del 2 e dell'1 per cento, con inoltre una nuova consimile gravezza per la formalità del *sigillo* delle sentenze, quando non fossero eseguite nei prescritti termini.

Queste tasse furono similmente surrogate nell'anno 1801 da quelle imposte in un diverso sistema dalle leggi francesi.

Rinacque nel 1814 l'antica tariffa, stata di poi modificata con altra del 5 aprile 1816, che poco da quella scostavasi.

Emanava finalmente col regio editto del 27 settembre 1822 un'altra tariffa dei diritti giudiziari, mercè cui fu principalmente stabilito che per le sentenze dei tribunali inferiori col medesimo creati sarebbesi l'emolumento pagato nella ragione della metà di quello dovuto per le sentenze dei magistrati superiori.

Piacerà forse di vedere qui segnato, come dagli atti delle disquisizioni occorse presso l'altro ramo del Parlamento intorno al nuovo progetto di legge sulle tre tasse si ricava, che dopo le leggi del 1830-1831, e sino a tutto il 1853, i prodotti complessivi della tassa d'insinuazione si elevarono dalle lire 6,180,788 02 sino alle lire 8,287,579 97; quelli delle tasse di successione, dalle lire 865,134 02 a lire 2,275,595 19, e cioè, non compresa l'isola di Sardegna, in cui la prima tassa fruttò all'erario nel 1853 lire 217,973 93, e la seconda lire 25,501 50.

Quanto agli emolumenti retti ancora dalle antiche leggi, il loro prodotto complessivo in eguale periodo di tempo si mantenne di poco superiore al milione di lire, essendosi però nello scorso anno toccata in terraferma la somma, non ancora verificatasi in molti anni addietro, di lire 1,108,860 27.

Nella Sardegna i diritti corrispondenti sommano a circa annue lire 40 mila.

A siffatte indicazioni retrospettive sarebbe certamente

prezzo dell'opera il poter aggiungere un qualche cenno, almeno approssimativo, dei prodotti sperabili dall'attuazione della legge, oggetto delle presenti disquisizioni.

A questo riguardo però, di null'altro si può ragguagliare il Senato se non se di quanto ricavasi dagli atti della Camera elettiva poc'anzi citati, cioè che, mentre il signor ministro delle finanze non faceva assegno su di un introito maggiore del passato in riguardo agli emolumenti giudiziari, egli pensava che l'aumento sulla tassa d'insinuazione potesse rilevare a lire 900 mila, e quello sulle tasse di successione ascendere a lire 1,900,000, cosicchè il totale accrescimento sperato dalle due tasse potesse essere di lire 2,800,000.

Un'intima correlazione esistendo fra quelle tasse, egli è manifesto che gioverà migliorarne il provento una legge unica che ne regga l'applicazione, e soccorre a ciò l'esempio della legislazione francese, la quale, in un periodo di oltre un mezzo secolo, condusse il servizio di quei rami di finanza in modo uniforme e tale a vantaggiarne grandemente la finanza di quello Stato, senza troppi reclami per parte dei contribuenti.

Passando ora al merito del progetto nell'ordine della sua compilazione, e ragionando in primo luogo sulla sua parte estrinseca, la Commissione riconobbe facilmente la razionalità del metodo distributivo delle materie in esso trattate, e del conveniente collocamento delle molte sue disposizioni nella rispettiva loro miglior sede; la qual cosa conferisce alla chiarezza della legge e ne agevola l'eseguimento.

Nel titolo primo si trovano riunite, negli articoli dall'1 al 24, le disposizioni di massima comuni alle tre tasse, e le definizioni dei precetti legislativi che ne regolano la rispettiva applicazione alle svariate e più consuete specialità dei casi pratici; spetta poi alla giurisprudenza lo scioglimento di quei punti ai quali non potrebbe estendersi la legge.

In generale furono ivi raccolte le disposizioni delle quali si è fatto cenno superiormente, e le massime introdotte dalla giurisprudenza camerale nei lunghi anni della loro osservanza.

Vi si determina l'applicazione delle uniche due specie di tasse, la fissa, cioè, e la proporzionale, la prima delle quali si riattacca al materiale eseguimento delle rispettive formalità, e la seconda si ragguaglia alla sostanza ed al valore della cosa che dà luogo alla riscossione.

Vi si provvede nel senso il più semplice e meno costoso ai modi di accertare nell'interesse dei contribuenti, come in quello dell'erario, la base giusta della liquidazione delle tasse.

Vi si regola infine la materia delle prescrizioni delle tasse e delle sovratasse.

In questo titolo primo e nell'alineia primo dell'articolo 3 è collocata una delle più gravi innovazioni proposte alle vigenti disposizioni, per quanto riguarda la tassa sulle successioni, dichiarandosi quale principio comune ai tre rami che « è dovuta (la tassa) in ragione dei valori in comune commercio, senza deduzione di debiti e nelle quotità rispettivamente stabilite nella tariffa annessa alla presente legge, di cui essa fa parte integrante. »

Tale disposizione non fece senso relativamente alle tasse d'insinuazione e d'emolumento state sempre riscosse senza la detrazione dei debiti; ma è noto al Senato a quali contenzioni abbia dato luogo presso la Camera elettiva la sua estensione alla tassa sulle successioni, e come, a seguito di una lunga e splendida discussione sostenuta con pari dottrina e sagacia dai propugnatori del principio della legge, e dai suoi avversari, siansi quasi, alla perfine, bilanciati i voti per le

due opposte sentenze, essendo però rimasta la vittoria al detto principio.

Non vuolsi neanche dissimulare come il pubblico senso siesi commosso per quella innovazione, e come gli organi della pubblicità vadano grandemente divisi in parti diverse su quel grave punto.

La Commissione, o signori, non poteva a meno di preoccuparsi profondamente di una cosa di tanto momento; e perciò nella disamina della questione se fosse da proporsi al Senato l'adozione di quella parte della legge, o da consigliarsene invece la esclusione, pose essa quel maggiore studio, quel più vivo impegno che le fosse possibile, onde pervenire a quella conclusione che meglio rispondeva alla gravità del suo incarico.

Ora, le ampie e ripetute discussioni occorse al proposito, se non valsero d'un gran che a riunire i suffragi nel senso dell'una o dell'altra sentenza, produssero però, per vario rispetto, una maggioranza consenziente alla proposta del Ministero per la non deduzione, cioè dei debili nell'accertamento delle tasse di successione; e giacchè tale disposizione ha la sua sede nel titolo della legge cadente pel primo in discussione, sarà qui rassegnato il ragguaglio delle occorse relative disquisizioni.

Mentre i membri della minoranza potranno esporre le ragioni del loro opinare ben più ampiamente che non sia dato di farlo in una relazione che subisce gli effetti dell'angustia del tempo nel prepararla, verrà tuttavia fatto caso dei principali argomenti che essi invocavano, contrapponendovi quelli che si addussero nel senso opposto.

La maggioranza fattasi anzitutto ad indagare se questo precetto di legge fosse consentaneo ai principii della ragion comune, o veramente ne discordasse, trovò che la base legale della tassa è quella di colpire il fatto della mutazione perfetta di proprietà, che, qualunque pure siane la causa ed il mezzo per cui si opera, è pur sempre piena, assoluta ed indipendente dall'esistenza, o no di pesi e debiti che la gravano.

Tale principio di ragione universale in fatto di successioni, consuona pure colla patria legislazione all'articolo 967 del Codice civile, conforme in ciò al disposto dalle RR. CC. del 1770, in quale articolo sta scritto: « Che l'immediato possesso dei beni, diritti ed azioni del defunto passa di pieno diritto nella persona dell'erede sì legittimo che testamentario, coll'obbligo di soddisfare a tutti i pesi ereditari, senza necessità di prendere l'attuale possesso dell'eredità. »

L'intima essenza di simile trapasso fu dottamente spiegata dall'eminente giureconsulto francese Siméon, il quale, ragionando sull'articolo 724 di quel Codice corrispondente alla testè riferita disposizione del Codice sardo, così esprimevasi: « La mort... à l'instant où elle frappe, ouvre la succession au profit des héritiers; elle les saisit de plein droit du patrimoine du défunt. Utile et belle conception au moyen de laquelle la propriété ne reste jamais en suspens, et reçoit malgré les vicissitudes et l'instabilité de la vie, un caractère d'immutabilité et de perpétuité. L'homme passe, ses biens et ses droits demeurent; il n'est plus, d'autres lui-même continuent sa possession, et ferment subitement le vide qu'il allait laisser. »

Ed in vero, egli è un tal fatto che porge il fondamento all'imposizione oramai ammessa dappertutto di tasse sulle successioni, come s'impongono sugli altri modi di trasmissione di proprietà, benchè non tutti egualmente intensi nei loro effetti, che si operano per via di atti fra vivi, o di provvedimenti giudiziali.

Ma la mutazione di proprietà per via di successione sulla

quale fondasi la tassa, essendo cosa nella realtà indipendente dal fatto dell'utile che ne ricava l'erede, ne conseguita, in senso della maggioranza, che l'intero asse ereditario possa senza ingiustizia essere colpito dalla tassa, senza che si contemplino i debiti che lo gravano.

Diffatti, se appo noi, nelle leggi del 1821 e del 1831, si fece luogo alla detrazione dei debiti, come pure, se in altri paesi furono ammessi temperamenti a tale riguardo, ciò si fece in via ed in forma di eccezione, talmente che, ove un ordinamento in questa materia facesse al proposito, l'ovvia sua intelligenza quella sarebbe della tassazione dell'intero asse, senza riguardo alle sue passività.

Ma nel trattarsi il punto in quell'aspetto della efficacia di un principio assoluto, sorse in seno alla Commissione l'obbietto che, datane anche in astratto la giustizia, sia pure di equità naturale che lo sviluppo, l'applicazione delle conseguenze di un principio abbiano a fermarsi a quel punto in cui ne andrebbe essa ferita, e che nella presente questione ciò avverrebbe ove non si tenesse conto della massima che non ha da giudicarsi della consistenza d'un patrimonio, se non detraendo le sue passività.

Ed osservavasi come cosa incontrastabile che colui che riceve un'eredità di 100, onerata di debiti per 50, nella realtà non consegue che un asse di 50, cosicchè, estendendosi la tassa oltre a tale misura, il fisco riscuoterebbe come una doppia tassa di successione.

Non si ammetteva però quel ragionamento, il quale se può essere giusto in un altro ordine d'idee, non può tuttavia rendersi efficace quando il principio della pienezza delle mutazioni di proprietà per causa di morte, porge un ente complesso ed inseparabile di attività e di passività che non può confondersi colla condizione in cui trovisi posto l'erede dopo ricevuto l'asse ereditario.

La tassa colpisce la massa ereditaria, il diritto ereditario, l'*universum ius*, e non una parte soltanto d'esso, quella parte cioè che sopravanza alla liquidazione delle passività dell'asse.

Dietro tale considerazione perciò parvero meno concludenti quelle di equità naturale tratte dai casi pratici di crediti operati, per indurre ad un sistema diverso da quello da essa sostenuto coll'appoggio di un principio creduto preponderante in questa controversia.

Diffatti, la base legale della imposizione della tassa sulle mutazioni di proprietà non è già l'utile che ridondi al contribuente dalla verificatasi trasmissione, ma bensì l'esistenza o natura del titolo o del fatto, in forza di cui si è la medesima operata, astrazione fatta da ogni altra considerazione sul maggiore o minor vantaggio di colui al cui favore si opera la mutazione.

Questa specialità di tributi indiretti, qualunque pur sia la sua denominazione, va considerata nell'aspetto di un compenso dovuto allo Stato per la protezione che impartisce alle trasmissioni di proprietà, ed alla guarentigia dei rispettivi titoli.

Nelle successioni, le azioni sì attive che passive passano direttamente dal defunto ai suoi eredi, ed è un fatto che la legge guarentisce e titolo e disponibilità piena negli eredi di tutto ciò che è caduto nella successione.

Quando in questa materia si abbandona il fermo terreno dei principii per entrare con esempi di casi pratici possibili in quello dei fatti, ponendo in campo le tante combinazioni che possono escogitarsi di successioni operate in tante maniere e misure diverse, oltre che non si distrugge con ciò la forza della massima che regge la materia, non si perviene ne-

anco a provare che tale massima sia ad ogni modo da ripudiarsi, perchè imprima alla legge una taccia d'intollerabile fiscalità.

Agli esempi de' casi pratici, nei quali punto non negasi al certo che sia per riuscire talvolta assai dura la tassazione dell'asse senza detrazione dei debiti, altri moltissimi è però facile lo immaginare per contrapporli in un senso contrario.

E se lo stringere del tempo vieta di lungamente fermarsi sul proposito, giovi almeno l'osservare come nel fatto molte successioni siano scevre di debiti, o ne vadano quanto meno gravate in una proporzione minima in riguardo al loro attivo.

Quante volte poi non succede che l'erede estingue le passività del suo autore con denari propri, o coi capitali trovati nell'eredità, i quali non saranno neanche stati compresi nella consegna al fisco?

Da ciò deducevasi che male si oppugna la non deduzione dei debiti ricorrendo a casi eventuali ed ipotetici.

Nè pare più valido argomento contro il sistema del progetto di legge, quello che si appoggia sul precetto della proporzionalità dei tributi, la quale dicesi violata, ove si ritengano sulla stessa linea rispetto al fisco le successioni oberate, come quelle che vanno libere da debiti.

A ciò si risponde anzitutto che la tassa di successione, fondandosi sulla trasmissione di proprietà, ed il suo ammontare essendo per tutti, e sempre, ragguagliato al valore, si verifica con ciò il principio della eguaglianza di diritto, e la proporzionalità. E ciò avverasi per la tassa di cui si ragiona, come pel tributo fondiario che si paga integralmente dal possessore di stabili, quand'anche il loro valore si trovasse assorbito da debiti inseriti.

Le differenze che certamente s'incontrano in quel sistema, dacchè una eredità più o meno gravata di debiti debba scontare una tassa eguale a quella dovuta per una successione libera, non sono già l'effetto di una modificazione del diritto, ma lo sono bensì di quelle modificazioni dei fatti, che la natura delle cose produce relativamente a tutti i tributi indiretti, quale si è quello imposto sulle successioni, come ne avverte anche il disposto stesso nell'articolo 2195, titolo terzo, del Codice civile, che accorda al fisco per tali tributi un privilegio primeggiante ogni altro.

Si volle, signori, discutere anzitutto sul terreno dei principii di ragione l'ardua tesi, perchè, se in quell'ordine d'idee avesse prevaluto il sistema della detrazione, poteva essere il caso che, considerata soltanto la cosa in quell'aspetto, si fosse divenuto a risoluzioni diverse; ma riuscì, dopo ciò, più facile il convenire sul riguardo conciliato al progetto della legge dagli argomenti d'ordine economico, che pur si invocano per sostenerla.

Ed anzitutto, se le necessità dello Stato e le condizioni della finanza sono oggidì sgraziatamente tali e così notorie, da rendere qui superflua una indagine a tale proposito; se poi i risparmi desiderati nei rami di servizio civile furono già spinti ad un segno che forse non si potrebbe oltrepassare senza comprometterne l'andamento; se, infine, i risparmi nel servizio militare sarebbero giudicati inopportuni nelle attuali condizioni politiche europee, egli è forza il concluderne, che per giungere all'equilibrio dei bilanci dello Stato, elemento vitale del suo credito, sono inevitabili nuovi sacrifici per parte dei contribuenti. Ora, quando esiste la necessità di imporli, la loro scelta rimane dettata dalla massa e natura dei tributi già esistenti, e da un giusto criterio di quelli che riescano meno gravosi alla generalità dei contribuenti e meno nocivi allo sviluppo della ricchezza nazionale.

Dacchè le sorgenti dei tributi diretti furono ricercate e nella tassa sui corpi morali ed in quella sui fabbricati, e nell'imposta mobiliare e personale, ed in quella commerciale, industriale e professionale, e dacchè pure la prediale trovasi aggravata eventualmente di aggiunte, egli è ovvio il cercare le occorrenti maggiori risorse per l'erario sulle imposte indirette, così accrescendone le quotità, come ampliando la base della loro imponibilità, il che vuole appunto effettuarsi col progetto di legge in actual discussione.

Fra le tasse indirette riesce meno sensibile che nelle altre un aumento di quella sulle successioni, che colpisce un accrescimento di fortuna a titolo lucrativo, spesso inaspettato, e conseguito senza il concorso dell'industria del cittadino, che si sborsa una volta sola, e che chiunque andrebbe soddisfatto di doverlo anche ripetere più volte.

Ma tale imposta, acciò risponda al suo scopo, vuol essere costituita in modo da renderla più produttiva e facile nella sua attuazione.

Il sistema di dedurre i debiti e le passività, oltre che scema di molto l'importanza dell'imposta, è fonte di lunghe ed odiose indagini fiscali, di spese, disturbi, arbitri ed angosce a danno dei tassati.

La liquidazione dello stato passivo di un'eredità è cosa difficile; essa involve questioni di eredità condizionali ed eventuali, di eredità incerte ed illiquote, di regressi, e se siano o no utilmente esperibili, d'indagini sopra azioni dirette, e se siano principali o soltanto sussidiarie.

Aggiungansi le inevitabili frodi nelle consegne coll'allegazione di debiti che furono già estinti dal defunto; si consideri che ogni benchè tenuissimo dubbio al proposito viene naturalmente risoluto sempre dai contribuenti in proprio favore, e sarà facile lo scorgere che col sistema della detrazione dei debiti, non solo la riscossione della tassa resta complicatissima, ma nella realtà si può dire che nessuno dei vigenti tributi si riscuote nel fatto con tanta incertezza di dati e con sorti sì disparate e pei contribuenti e per la finanza, come quello che colpì finora le successioni, depurandole dai debiti.

Non si contende al certo che nel nuovo sistema accadrà che un erede si trovi eccessivamente gravato in confronto dell'utile netto che può ricavare da un'eredità oberata; ma questi sono casi speciali, ai quali debbono prevalere le considerazioni di utilità generale e di bene pubblico.

Ed anche in tali casi straordinari sarà questione di diminuzione di lucro, non di effettivo danno emergente.

Che se l'eredità fosse così oberata da non sopportare ancora il peso della tassa, egli è chiaro che in tale condizione verrebbe la medesima ad ogni modo difficilmente accettata, siccome insufficiente a compensare i timori e le eventualità di debiti latenti e di liti imprevedute alle quali va sempre esposto l'erede.

La necessità pertanto dello Stato, e la convenienza di ovviare ai relativi inconvenienti delle disposizioni attualmente in vigore, si uniscono del pari ad appoggiare il proposto nuovo sistema, per quanto non possa contendersi che a prima giunta, almeno, porga esso non lievi motivi di repulsione.

A questo proposito però non è da ommettersi che, come spesso avviene nei fatti sociali considerati speculativamente, gl'inconvenienti e le anomalie d'un sistema si portino in astratto ad una tale misura, la quale non viene poi confermata dalla sua attuazione.

Giovi a tal riguardo considerare che da oltre mezzo secolo la tassa sulle successioni si riscuote altrove, ed in Francia

soprattutto nel sistema che trattasi di riprodurre presso di noi, e ciò senza commozioni o reluttanze, per cui rimase inconcusso nei tanti mutamenti e governativi e legislativi che si succedettero colà in quel periodo di tempo.

A chi poi serba memoria dei fatti della dominazione francese in questi Stati nel non breve spazio di quattordici anni, è noto che l'osservanza recatavi colla legge del 22 frimaio, anno VII, fu costante e pacifica, e che punto non ne risultarono effetti rovinosi. Vuolsi quindi sperare che la stessa cosa succederà in oggi quando l'opinione generale, che sin d'ora è in grado di apprezzare i bisogni finanziari della nazione, essendo più ampiamente illuminata intorno ai principii che regolano questa materia, giudicherà che se la disposizione di cui si tratta è rigorosa, non è per altro nè ingiusta, nè irrazionale.

Nè vuolsi omettere che contribuiranno efficacemente a quel desiderabile risultamento la temperanza e la saggezza delle istruzioni del signor ministro delle finanze agli agenti demaniali, che ad esempio di quelle diramate in Francia pel consimile servizio valgono a scansare nell'eseguimento della legge, e massime in riguardo alle consegne delle successioni odiose e vessatorie indagini, essendo pur sempre minor male qualche lieve sottrazione d'introito all'erario, che un sistema di fiscalità che nella pluralità dei casi non riesce poi se non a procurare al Governo l'animadversione dei cittadini. Giova intanto sperare che verrà un tempo in cui la condizione dello Stato consenta ad un sollievo pei contribuenti, e che questa legge fiscale potrà anche essere modificata.

Non parve poi opportuno di consigliare al Senato qualche temperamento sul proposito della detrazione o no dei debiti, e ciò sia con nuove combinazioni, sia nel senso degli emendamenti sostenuti in altro recinto per far luogo alla detrazione sull'importo dei soli valori mobiliari, o nei casi di alienazione entro un dato termine di beni stabili dell'eredità, od ancora, in altro senso, per le successioni dei commercianti; avvegnachè i temperamenti che volessero introdursi avrebbero sempre in sè un carattere di eccezionalità, e non farebbero che generare un malcontento nel maggior numero dei contribuenti che non potrebbero goderne.

Riunendo finalmente le considerazioni di vario ordine sopra spiegate, la maggioranza della Commissione, sebbene non fosse unanime nell'assentire al progetto di legge pel solo rispetto al principio legale in primo luogo invocato e discusso, si trovò tuttavia pressochè concorde nell'ammetterlo per le ragioni di opportunità e convenienza poc'anzi sviluppate, le quali impongono di non negare nè ritardare al Governo i mezzi che implora per provvedere al ristauero delle finanze dello Stato.

Una minoranza poi, per quanto concorresse nello stesso vivo desiderio, credendo potersi soddisfare in altro modo all'intento colla legge medesima, non ha creduto di poter consentire a questa parte del progetto.

Risolute così le gravi questioni cui dava luogo il poc'anzi citato articolo del titolo I del progetto di legge, progredendo nella disamina delle rimanenti sue parti, si ritiene che nel titolo II sono classificate in tre distinti capi le disposizioni riguardanti la tassa d'insinuazione.

Nel capo I, sotto la rubrica *Disposizioni generali*, si danno le regole di tassazione per varie specialità di patti contrattuali; è determinato a carico di chi cada lo sborso delle tasse rimpetto all'erario, rimanendo ben inteso salva, per quanto sia fra le parti, qualunque diversa stipulazione al proposito; si ragguagliano alle disposizioni della legislazione generale le definizioni degli oggetti mobili per disposizione dell'uomo

o della legge; si determinano le forme e l'efficacia delle dichiarazioni delle parti in ordine ai valori non risultanti in cifra precisa dagli atti; si dispone pei casi che siano dovuti supplementi di tasse, o penalità di soprataste, regolando pure i termini per gli atti occorrenti in tali casi, come si in quelli di rimborso ai contribuenti di quanto fosse stato da essi riscosso oltre il dovuto, con dichiarazioni inoltre sui periodi di prescrizione che possono invocarsi dai debitori; si tracciano i doveri dei notai ed altri officii pubblici in riguardo all'insinuazione degli atti, procurando di guarentire l'erario contro i fatti dell'inosservanza della legge in tal parte.

Le disposizioni contenute in detto capo, che formano il soggetto degli articoli dal 23 al 47 inclusive del progetto, riproducono sostanzialmente quelle dei vari ordinamenti sulle tasse d'insinuazione emanate dal loro ristabilimento nel 1814 in poi, aggiuntevi, ridotte a precetti legislativi, le massime più essenziali e di più frequente applicazione sorte, come già si disse, dalla giurisprudenza camerale nell'interpretazione degli ordinamenti stessi nel lungo periodo della loro osservanza, giurisprudenza riscontrata conforme per lo più a quella della Corte di cassazione di Francia nei casi analoghi.

Riconosciuta la bontà di tali sorgenti, la Commissione non trovò l'occasione di utili rilievi da sottoporsi al Senato, salvo in riguardo a pochi articoli del progetto, dei quali sarà fatta parola in appresso.

È per altro da segnalarsi una disposizione nuova consegnata all'articolo 28, colla quale è stabilito che gli atti traslativi di proprietà immobiliare pei quali siasi pagata la tassa proporzionale di mutazione, saranno esenti dal diritto di trascrizione ipotecaria quando vengano presentati a questa formalità.

Siffatta disposizione venne tolta ad esempio dalla legislazione francese, e mentre concorre a giustificare in qualche modo l'aumento della tassa di mutazione recato dalla nuova tariffa, soccorrendo così ai bisogni dell'erario, sostanzialmente non riesce d'aggravio a quei contraenti che vogliono meglio provvedere alla sicurezza dei loro acquisti coll'adempimento della formalità della trascrizione. Essa offre poi il vantaggio di rendere più frequenti le trascrizioni, con profitto generale del credito immobiliare.

Nel successivo capo II si trovano espresse dall'articolo 48 al 59 inclusivi alcune *disposizioni particolari per l'insinuazione degli atti esteri*.

Previa la definizione di simili atti, coll'indicazione di quelli che pel loro contenuto debbono senza più venire insinuati, e di quelli che vogliono esserlo prima che se ne faccia uso in questi Stati, il progetto chiarisce i casi nei quali è inteso farsi uso degli atti e scritture passate all'estero; indica i termini per l'adempimento della formalità dell'insinuazione, e stabilisce le penalità che possano incorrersi a tale riguardo; porge alcune regole speciali relative all'insinuazione degli atti esteri anteriori alla presente legge; provvede infine ai casi di atti estesi in altra lingua che non l'italiana e la francese, acciò se ne faccia una traduzione autentica in una delle dette due lingue, da rimanere poi unita all'atto che s'insinua.

In quanto poi agli uffici presso ai quali hanno da insinuarsi gli atti di che si tratta, sono essi designati nell'articolo 1427 del Codice civile.

Le disposizioni contenute in questo capo furono, per lo più, desunte dalle RR. PP. del 30 luglio 1840, e la loro convenienza venne già dimostrata da una lunga pratica, per cui non occorsero alla Commissione osservazioni in proposito.

Segue il capo III che, ne' suoi articoli dal 60 al 63 inclusivo, racchiude opportune e già praticate *disposizioni ec-*

cezionali per l'insinuazione di alcuni atti, quali sono quelli concernenti all'interesse dello Stato, e taluni pure di quelli che hanno luogo nell'interesse dei Monti di pietà e delle Casse di risparmio; sonovi parimente contemplate alcune specialità di cauzioni, ed infine gli atti di pura e semplice vendita di rendite sul debito pubblico e di obbligazioni dello Stato che vengono assoggettate meramente alla tassa fissa, lasciandosi in tal modo integra la questione dell'imponibilità di simili valori.

Neanco sui riferiti articoli sorse materia a particolari osservazioni.

Il titolo III del progetto, che dall'articolo 64 si estende all'85 inclusivo, contiene le disposizioni speciali per la *tassa di successione*.

Sono ivi ripetute in gran parte le disposizioni della legge del 17 giugno 1851; però, oltre all'essenziale innovazione stata superiormente discussa della non detrazione dei debiti, è da notarsi quella espressa al numero 1 dell'articolo 66, mercè la quale troverebbesi ristretta al valore di sole 1000 lire, l'esenzione per le successioni in linea ascendente e discendente che la citata legge estendeva sino a quelle del valore di 2000 lire.

Tale esenzione era scomparsa nel primo progetto del Ministero, e fu, benchè ridotta al valente della sola metà, ristabilita nelle discussioni occorse nella Camera elettiva per considerazioni di riguardo verso le successioni delle classi meno agiate.

Se non si giustificasse con tal mezzo, il quale però non esclude che eredità meschine passino anche ad eredi posti in buona fortuna, non potrebbe guari sostenersi un'eccezione qualunque alla legge comune, e così già opinavasi quando vi fu discussa la legge del 1851.

Arrogi che, mentre quella esenzione pesa molto al pubblico erario per la frequenza delle piccole eredità nella linea ascendente e discendente, procura poi all'erede, supposto anche povero, il ben tenue risparmio di lire 10, che in ragione dell'1 per cento sconterebbero le successioni non eccedenti le lire 1000.

Checchè ne sia però di ciò, la Commissione non ha creduto di fare un appunto al progetto per siffatta disposizione.

Del rimanente sono in questo titolo dichiarate le poche esenzioni ammesse, la riserva del rimborso della tassa pagata in relazione a crediti litigiosi e di dubbia esigibilità da esperirsi in un equo termine, la quale disposizione giova a correggere l'asprezza del sistema della non detrazione dei debiti; sono parimente dichiarati i termini e modi della consegna e del pagamento della tassa colle opportune giuste modificazioni in riguardo alla diversa condizione in cui possono trovarsi gli eredi; vi si vede finalmente regolata la materia della perizia, dei supplementi, delle soprattasse, dei rimborsi e della prescrizione in questo ramo.

Intorno a questa serie di disposizioni la Commissione non ravvisò l'occasione di rilievi particolari.

Succede il titolo IV riguardante le tasse d'emolumento giudiziario, la cui materia è sviluppata negli articoli dall'84 al 115 inclusivamente.

Questo ramo delle tre tasse affini è quello che lasciava considerare universalmente un migliore ordinamento, soprattutto per verificarne la proporzionalità, ed è giusto il riconoscere quanto sia per riuscire più razionale ed equa l'applicazione della nuova combinazione di tasse ai provvedimenti giudiziari, con reale profitto per i contribuenti.

Basti accennare a prova la soppressione del diritto di sigillo delle sentenze che duplicava la tassa, la riduzione della

tassa proporzionale all'1 per cento in tutti i gradi di giurisdizione e la diminuzione dei due terzi del diritto fisso imposto sulle sentenze dei giudici di mandamento, per cui si fa evidente che la riforma non si opera punto pel maggiore vantaggio della finanza, per quanto siasi l'emolumento esteso anche alle sentenze del contenzioso amministrativo e commerciale, ed a quella in materia penale in ciò che riguarda la parte civile, onde scomparisse ogni maniera di privilegi incompatibile col nostro diritto pubblico.

Sono anche in questo titolo spiegate le regole speciali della materia per l'applicazione della tassa, per i modi e termini per la sua riscossione, e per la guarentigia dell'erario e dei contribuenti nella buona osservanza della legge, e sono pure fissate le norme sulla prescrizione della tassa.

Non venne il caso alla Commissione di dovere rassegnare al Senato particolari considerazioni sul merito delle disposizioni contenute nel suddiviso titolo della legge; come neanco in ordine alla *disposizione generale* espressa all'articolo 116, ultimo del progetto, per la consueta abrogazione degli ordinamenti sulle tre tasse anteriori all'osservanza di questa nuova legge, il cui principio è ivi dichiarato pel giorno primo di gennaio 1855 quanto alla tassa d'insinuazione e di successione, e del giorno in cui andrà in vigore il nuovo Codice di procedura civile, cioè al primo aprile dell'anno medesimo, in quanto riflette la tassa degli emolumenti giudiziari.

Costituisce poi parte integrante della legge la tariffa delle tre tasse, divisa in altrettante parti distinte.

Alla riserva di qualche osservazione sopra taluno degli articoli che verrà in appresso spiegato, non occorsero alla Commissione argomenti a proposito di emendamento o variazioni sul complesso di quelle tariffe.

Giova però osservare, relativamente alla tariffa per l'insinuazione, che, mentre si vantaggiano alquanto i contribuenti colla soppressione dei diritti di tabellione e gradualità, riducendosi le tasse alle sole *fissa* e *proporzionale*, quest'ultima però ricevette il notevole aumento di una lira e 40 centesimi per cento, essendosi recate a lire cinque dalle 5 60 per quanto sia delle mutazioni di proprietà di beni immobili, ritenuta poi a meno della metà, cioè a lire due quella dei beni mobili, e così col lieve aumento di soli centesimi 20.

Però, con quel primo e più sensibile accrescimento di tassa venendo aperta la via agli acquirenti di beni stabili per praticare la formalità della trascrizione ipotecaria senza lo sborso di un nuovo diritto, vuole di ciò tenersi conto nel giudicare della sua entità.

In Francia la tassa per i beni immobili è del 5 1/2 per cento, quella dei mobili del 2 1/2, oltre alla continuata riscossione del così chiamato *décime de guerre* portato da una legge del 6 pratile anno VII.

E ciò si allega qui nell'intento di dimostrare che per quanto sia realmente grave la tassa del 5 per cento, non è tuttavia presumibile che la sua adozione rechi una qualche perturbazione nelle quotidiane contrattazioni di beni stabili, essendo le condizioni economiche del nostro paese poco dissimili da quella della Francia dove una tassa anche più forte non produce punto quel triste effetto.

Per contro, dal riferito aumento non può a meno di vantaggiarsi di molto l'introito dell'erario, e si realizzerà perciò uno dei principali scopi della nuova legge.

Ma se la tassa di mutazione di proprietà subisce un ben sensibile aumento, quelle cadenti sopra altre maniere di convenzioni ricevono qualche diminuzione nel raffronto con quelle regolate finora dalla legge del 1850.

Quanto ai diritti fissi, corrispondono essi ad un dipresso a quelli portati dalla tariffa del 1816, ed anche in ciò i nostri ordinamenti riesciranno meno gravosi di quelli di Francia, i quali, imponendo diritti fissi più elevati, colpiscono così più sensibilmente le tenui contrattazioni delle classi meno agiate, che non quelle del ricco, con una ineguaglianza relativa di trattamento.

L'analisi che qui volesse farsi dei 93 articoli dei quali componesi questa prima tariffa, oltre al non essere guari consentita dall'angustia del tempo, non sarebbe poi neanche di grande utilità, perchè, trattandosi sostanzialmente del solo riordinamento di disposizioni riconosciute buone da un lungo esperimento, non nascerebbe guari l'opportunità di suggerire delle utili variazioni al progetto, le quali poi porterebbero seco il grave inconveniente di sconvolgere l'economia della tariffa, e pregiudicare così alla razionalità delle varie tasse considerate nella loro correlazione le une colle altre, secondo la natura e gli effetti delle tanto svariate convenzioni cui si applicano.

Venendo quindi alla parte seconda della tariffa portante la graduazione delle tasse di successione, poco rimane a dirsi sul sistema della presente nuova legge, dopo che fu trattata alla sua sede la grave questione della detrazione o no dei debiti nel loro accertamento.

In ordine alla graduazione di quelle tasse è da ritenersi che, mentre si mantennero nella quotità portata dalla legge del 17 giugno 1851 quella dell'1 per cento per le successioni deferite in linea retta ascendente e discendente, per l'altra del 10 per cento per quelle deferite fra estranei, si adottò quella uniforme del 5 per cento tra coniugi, tra fratelli, tra zii e nipoti, e tra prozii e pronipoti, mentre giusta la tariffa del 1851 la tassa era del 2 per cento tra fratelli e sorelle e coniugi, e del 3 per cento tra prozii e pronipoti e tra zii e nipoti; si portò al 7 per cento tra cugini in primo grado, che prima era del 5 per cento; quanto agli altri gradi di parentela sino al 12 inclusivo, si adottò la tassa uniforme del 9 per cento, mentre era dessa limitata all'8 per cento sino al sesto grado, essendo poi i gradi ulteriori parificati agli estranei nel pagamento della tassa del 10 per cento.

Oltre alle imperiose esigenze dell'erario si allegarono a giustificazione dei riferiti parziali aumenti, massime tra i coniugi, i riflessi della convenienza di ragguagliare queste tasse ai principii del Codice civile che regolano i diritti successorii, osservando che il medesimo ammette alla successione intestata i parenti sino al dodicesimo grado, ma da essa esclude gli affini, tranne solo i coniugi.

Anche qui allegossi l'esempio di altri paesi, e specialmente della Francia dove le consimili tasse sono anche più onerose.

La Commissione, trascinata dal riflesso dell'attuale nostra condizione finanziaria, pensa che la proposta graduazione delle tasse possa ammettersi dal Senato, non senza far voti che venga il fortunato momento in cui possano essere dimiuite, massime quelle che colpiscono successioni tra coniugi, tra fratelli, tra zii e nipoti, prozii e pronipoti, e tra i cugini di primo grado, e si possa ritornare eziandio al sistema della detrazione dei debiti ad equo sollievo dei contribuenti.

Per ultimo, relativamente alla parte terza della tariffa per le tasse d'emolumento, già si è superiormente rilevato come i contribuenti vadano favoriti dalla nuova legge, per cui cesserà di essere tanto gravoso, per non dire rovinoso pei cittadini, l'esperimento dei propri diritti nelle vie giuridiche.

Diffatti, per i provvedimenti della Corte di cassazione, la quale non forma grado di giurisdizione, la tassa non è che

fissa in ragione di lire dieci per quelli semplicemente preparatorii, e di lire quaranta pei definitivi. L'emolumento proporzionale poi è limitato all'1 per cento per le sentenze dei magistrati ed altri giudicanti che ne siano passibili; per quelle poi che nol sono, vengono stabilite delle tasse fisse ragionevoli, che rilevano a lire 20 per le sentenze dei magistrati e tribunali superiori, della metà, cioè di lire 10, per quelle di giudicanti inferiori in prima istanza, e di solo una lira per quelle dei giudici di mandamento, con un razionale ragguaglio di tasse per le sentenze degli arbitri. Una tassa fissa speciale di lire tre è riservata per le collocazioni nei giudizi di graduazione di crediti e ragioni non contestate, come si pei concordati in materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitore in quanto non abbiano formato oggetto di contestazione.

Avvisò la Commissione che basti questo rapido cenno a convincere come sia opportuno e desiderabile che abbiano effetto le proposte del progetto di legge nella parte che riguarda gli emolumenti giudiziari.

Rimangono a spiegarsi le osservazioni occorse alla Commissione intorno ad alcune disposizioni del progetto, e ciò non già nell'intento di provocare variazioni ad emendamenti nel loro tenore, ma bensì nell'aspetto di utili avvertenze, così per le spiegazioni cui possano dare luogo per parte del signor ministro delle finanze, come per quei relativi avvedimenti nelle istruzioni d'eseguimento della legge che sarà esso per diramare agli agenti demaniali onde mandarli alla migliore intelligenza ed applicazione della legge stessa.

Relativamente pertanto alla materia della tassa d'insinuazione ebbe a rilevarsi come nel progetto del Ministero si fosse proposto all'articolo 40 che le scritture private potessero essere insinuate in qualunque ufficio d'insinuazione, la quale disposizione era evidentemente diretta ad agevolare l'adempimento di tale formalità, rendendola così più comoda pei privati, epperchè ad un tempo meglio proficua per la finanza.

Ora quell'articolo venne escluso dalla Camera elettiva sul riflesso che gli uffici in cui debbono insinuarsi le scritture private, essendo determinati dall'articolo 1425 del Codice civile, non occorresse di farne menzione.

La Commissione, mentre non intende punto di contrastare a quel pensiero, non vuole però tralasciare dall'osservare come ad ogni modo sarebbe stato desiderabile che si fosse rammentato quell'articolo del Codice civile, perchè, sebbene nelle leggi nuove non sia cosa indispensabile il richiamare sempre le disposizioni delle leggi anteriori, tuttavia, quando si riduce per così dire a Codice speciale un'ampia materia, quale è quella delle tasse contemplate nel presente progetto, giova certamente il porre sott'occhio agli interessati in uno stesso quadro tutto ciò che serve a manodurli nel labirinto delle forme mediante le quali hanno a provvedere ai loro interessi.

Nella materia della tassa di successione, l'articolo 66, n° 2 del progetto di legge dichiara esenti dalla tassa le rendite del debito pubblico dello Stato. Questa formola ripete negli stessi precisi termini l'eguale esenzione dichiarata già all'articolo tre, n° 2 della legge del 17 giugno 1851, senza fare menzione delle obbligazioni dello Stato, le quali, e per l'essenza loro, e per la specialità delle leggi di loro creazione, si mantengono distinte dalle rendite propriamente dette il cui titolo sia nelle cedole e cartelle del debito pubblico, sorta di carta che non può identificarsi con quelle di altro nome che rappresentano le obbligazioni uniformi di lire mille ciascuna di cui si riscuote il semestrale provento dalla stessa amministrazione che ne ha pure il maneggio.

La Commissione riconobbe facilmente che il silenzio del suddivisato articolo del progetto non può al certo ingenerare il dubbio che le sole *rendite* rappresentate da cedole o cartelle rimangano esenti dalla tassa, e che vi siano per contro soggette le *obbligazioni dello Stato*, giacchè, oltre all'evidente identità del motivo, ad escludere tal dubbio basterebbe anche l'osservanza della legge succitata del 17 giugno 1851 nel senso incontrastato dell'esenzione indistinta dell'una, come dell'altra specie delle suddivisate carte.

Ciò nullameno, ponendo mente a che l'articolo 92 della nuova proposta tariffa nell'imporre la tassa fissa di lire 2 per la vendita degli effetti del debito pubblico, aggiunse alla espressione di *rendite* anche quella di *obbligazioni dello Stato*, e che dal raffronto di tale articolo col 66 della legge ove non è menzione di esse, potrebbe nascere presso taluni il dubbio che la legge del 1851 possa per avventura trovarsi modificata dalla nuova in tal parte, così la Commissione avviserebbe opportuna una dichiarazione ministeriale in senso confermativo della indistinta esenzione degli effetti del debito pubblico di entrambe le specie, la qual cosa potrà pure opportunamente ripetersi nelle istruzioni che verranno diramate per l'osservanza della nuova legge.

Fermò parimente l'attenzione della Commissione l'articolo 104 del progetto di legge, ove si dichiara che « per le sentenze pronunciate sopra oggetti nei quali si sarebbe dovuto stipulare un atto pubblico e pagare la tassa d'insinuazione, sarà dovuta anche questa tassa oltre quella d'emolumento. »

Giusto e razionale è certamente l'intento di siffatta disposizione, essendo rivolta ad escludere, sempre che sia ciò di ragione, un'indebita duplicazione nel pagamento delle tasse, ed a rimuovere le incertezze originate al proposito dal tenore delle leggi attuali sull'emolumento giudiziario, per quanto la giurisprudenza camerale già avesse sopperito all'opo.

Parve tuttavia alla Commissione che le espressioni nelle quali trovasi formulato quel concetto, non siano per avventura abbastanza precise per antivenire le dubbiezze che non possono a meno d'incontrarsi nell'applicazione di questo articolo, e porgano troppo facile occasione agli agenti fiscali di molestare i contribuenti pel pagamento delle due tasse, di emolumento cioè e d'insinuazione, formando essi stessi un primo giudizio, quasi sempre difficile in questa materia, sui casi venuti in giudiciale conflitto nei quali sarebbersi dovuto stipulare un atto pubblico.

Raggiungeva forse meglio lo scopo di questa disposizione il tenore dell'articolo 106 del primo progetto presentato dal Ministero, in cui venne segnata una più chiara norma per far ragione dei divisati casi.

Però, il concetto di massima, così nell'interesse della giustizia riguardo ai contribuenti, quanto in quello dell'erario emergendo abbastanza dal tenore del presente articolo 104, la Commissione si astenne dal proporre verun emendamento al proposito. Essa crede tuttavia che, venendo l'opportunità dell'emanazione di altri ordinamenti in questa materia, si potrà facilmente migliorare la formola legislativa, e frattanto consiglia pure al Ministero, come già fece per altre specialità della presente legge, di somministrare agli agenti demaniali sullo spiegato argomento delle norme ben ponderate e chiare per la giusta applicazione del divisato articolo, onde risparmiare il più che si possa ai contribuenti il gravoso rimedio dei ricorsi in via giuridica per mantenere illeso il loro interesse.

Nell'esame degli articoli 2 e 3 della tariffa per l'insinuazione occorre alla Commissione di osservare che, se a fronte del disposto nell'articolo 1595 del Codice civile ove dichia-

rafi che la promessa di vendere equivale alla vendita se esiste consenso reciproco delle parti sulla cosa e sul prezzo, era ovvio che di tali sorta di convenzioni fosse contemplazione nella tariffa col loro assoggettamento alla tassa proporzionale dichiarato dal primo de' citati articoli, onde non venisse col mezzo di tali convenzioni susseguite dal loro effetto defraudato l'erario della corrispondente tassa, potrebbe tuttavia accagionarsi di troppa fiscalità l'imposizione di una eguale tassa per gli atti di rescissione della promessa di vendita o recesso della medesima, per cui il preceduto atto di promessa sia rimasto senza effetto.

Diffatti, se la promessa di vendita conferisce un diritto sulla cosa venduta, lo stesso Codice civile però attribuisce nel suo articolo 1589 alla vendita perfetta operata con atto preciso, degli effetti assoluti che non si ripetono poi all'articolo 1595 relativo alle semplici promesse di vendere. Quindi una differenza di azioni fra le parti contraenti, per cui la promessa di vendita può dai tribunali risolversi anche in semplice debito d'indennità da presentarsi al compratore.

Così essendo le cose nell'aspetto del diritto, sembrò troppo dura l'imposizione della tassa proporzionale di mutazione portata nell'articolo 3 dianzi citato.

E sebbene tale disposizione possa aversi qual logica conseguenza della percezione della tassa di mutazione portata dal precedente articolo 2, che si ammette dalla Commissione senza contrasto, avuto riguardo all'intento delle parti per una vera mutazione al momento dell'atto di promessa, essa inclina però a credere che in questo caso il rigore del principio assoluto possa modificarsi con merito almeno di tutta equità in presenza del fatto delle parti, le quali, dopo avere stipulato l'atto di promessa coll'effetto che il diritto attribuisce alle convenzioni di tal fatta, ne troncano poscia il corso con una rescissione od un recesso, che non presenta veramente tutti i caratteri d'una retrovendita ossia nuova vendita nel senso dei principii sanciti nell'articolo 1589 del Codice.

Epperò la Commissione chiama l'attenzione del Ministero sulla riferita specialità, onde si modifichi, venendone il destino, il disposto dell'articolo 3 della tariffa; dal che non verrà certamente un sensibile discapito alla finanza, mentre se rari sono i casi di atti di promessa di vendita, molti più lo sono poi quelli di loro rescissione o recesso.

Fermava eziandio l'attenzione della Commissione l'articolo 27 della tariffa portante la tassa proporzionale dell'uno per cento sul valore degli oggetti assicurati, abbandonati agli assicuratori nei casi previsti dall'articolo 399 e seguenti del Codice di commercio, di preda cioè, naufragio, investimento con rottura, innavigabilità per sinistro di mare, ecc.

Si considerò sul proposito che, se nei divisati casi il Codice commerciale autorizza l'abbandono agli assicuratori degli oggetti assicurati e perduti, onde l'assicuratore possa curarne più facilmente con diritto proprio il ricupero per quanto sia possibile, egli è però evidentemente nella verità delle cose che tale ricupero il più delle volte riesce nullo o scarsissimo, in modo tale che la cessione indistinta di oggetti mobili fatta dall'assicurato all'assicuratore, non si verifica in realtà che per una parte più o meno rilevante del valore degli oggetti medesimi, e più generalmente per una parte minima.

Mancherebbe quindi di giusta base la percezione della tassa proporzionale che si estendesse sul valore della intera massa degli oggetti nominalmente ceduti; e sebbene sia dessa portata nell'articolo 27 della proposta tariffa soltanto all'1 per cento, alla metà cioè della tassa imposta dall'articolo 1 per la cessione di mobili, e ciò in contemplazione del danno patito

dall'assicuratore e delle spese ben sovente gravi, e più spesso ancora vane, incontrate per le operazioni del ricupero, ad ogni modo però, ove l'indicazione di *valore degli oggetti assicurati* fosse intesa in modo assoluto e comprensivo della totalità degli oggetti che si erano assicurati, la *tassa* di cui si ragiona troppo si scosterebbe dai principii del giusto e dell'onesto, da cui debbono essere informate le leggi d'ogni maniera.

Egli è perciò che la Commissione pensa che il presente articolo potrebbe anche intendersi sanamente e nel vero suo spirito, senza che vi osti il suono delle espressioni avanti riferite, riconoscendo che la *tassa dell'uno per cento* sia dovuta soltanto sul valore degli oggetti ceduti, stati recuperati dall'assicuratore, o dichiarati come di probabile ricupero nell'atto del loro abbandono, a norma del Codice di commercio.

Discutendo l'articolo 74 della tariffa che definisce in genere le tasse dovute per l'insinuazione delle *procure*, la Commissione tenne per costante come tale disposizione nulla detragga a quella dell'articolo 1424 del Codice civile, ov'è dichiarata l'esenzione dall'insinuazione delle varie specie di *procure* ivi designate, anche fatte per atto pubblico, non credendo rimanga derogato a tale articolo del diritto patrio, in forza della sola clausola di generale derogazione alle disposizioni riguardanti a materie che formano oggetto della presente legge espressa all'articolo 116, ultimo del progetto. Si pensa significare bensì la nuova legge, che qualora le *procure* delle quali si tratta nel Codice civile siano presentate volontariamente all'insinuazione, debbano in tal caso scontare le tasse imposte dal suddetto articolo 74.

Per ultimo, un'osservazione analoga a quella testè spiegata occorre pur anco relativamente all'articolo 84 della tariffa in cui sono dichiarate le tasse dovute pei *depositi*.

L'articolo 1347 del Codice civile autorizza una specie particolare di deposito che il debitore può fare quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento del suo avere, e specificando le norme per l'efficacia di simili depositi, segna, fra le altre cose, che di esse sia esteso un processo verbale dall'uffiziale pubblico, che può anche non essere un notaio, con indicazione della natura delle specie offerte.

La Commissione ritenne, come già nella specialità avanti trattata, che siffatti verbali, comprovanti altronde l'effettuazione di un puro e semplice deposito intangibile, secondo la vera natura di simile operazione, non siano colpiti dall'articolo 84 della tariffa, salvo nel caso di volontaria presentazione del relativo atto alla formalità dell'insinuazione.

E qui, signori senatori, trovandosi percorso il compito delle demandate disquisizioni, e poste sott'occhio le discrepanze rilevatesi nel loro sviluppo, la Commissione, mentre ripete il voto già espresso nel corso di questa relazione per un non lontano nuovo provvedimento intorno ai rami di finanza dei quali si è ragionato, con un sistema meno gravoso pei contribuenti, conclude intanto il suo lavoro proponendovi l'adozione, invocata con urgenza dal Ministero, del progetto di legge riordinativo delle tasse d'insinuazione, di successione e degli emolumenti giudiziari.

Riduzione del canone gabellario assegnato alle provincie dello Stato colla legge del 2 gennaio 1853.

Progetto di legge presentato alla Camera il 13 gennaio 1854 dal presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour).

SIGNORI! — La notevole deficienza del raccolto del vino prodotta dalla misteriosa malattia che da tre anni flagella la massima parte delle contrade europee ha cagionato un gravissimo aumento nel prezzo di questo genere, e quindi una diminuzione proporzionata nella sua consumazione.

Questa diminuzione ha reso difficile ed in certi casi impossibile a molti comuni la riscossione, sia in via d'abbonamento, sia in via d'esercizio, dei diritti stabiliti, onde abilitarli a pagare il canone gabellario. Scemata la materia imponibile, non si può pretendere di ottenere dalla *tassa* un eguale prodotto, senza aumentare la quantità di essa, ciò che è contrario allo spirito della legge sancita dalla passata Legislatura.

Il Governo, tenuto conto di queste non prevedibili circostanze, ha pensato che la giustizia e l'equità consigliavano un temporaneo alleviamento del peso derivante dalla imposta delle gabelle.

Tuttavia non tutti i comuni trovandosi in analoghe condizioni, non pare doversi estendere a tutti in eguale misura l'accennato alleviamento.

Nelle grandi città, e specialmente in Torino ed in Genova, le conseguenze dell'incarimento del vino sono assai meno sensibili di quello noi sieno nei minori comuni, ed in quei rurali in ispecie. Per l'arterie della città il vino è oggetto di prima necessità; pel bracciante delle terre agricole è invece oggetto di lucro. Un aumento quindi nel prezzo del vino, mentre di poco scema la consumazione nelle grandi città, di molto la riduce nelle terre minori. Epperò noi abbiamo reputato potersi mantenere in tutta la sua integrità il canone imposto alle città di Torino e di Genova dall'articolo 14 della legge 2 gennaio 1853, e stabilire che la riduzione consentita per tutte le altre provincie, dovesse ripartirsi fra i comuni la di cui popolazione agglomerata fosse minore di 10 mila abitanti.

Noi confidiamo che le città di Torino e di Genova saranno per accogliere questa disposizione con animo rassegnato, e riconosceranno che non militano a favor loro quei gravi ed impellenti motivi che soli possono indurre il Parlamento ad acconsentire, a fronte delle necessità dell'erario, ad una notevole diminuzione di tasse.

Infatti, mentre gli effetti de' scarsi raccolti si fanno sentire con crescente severità nei paesi agricoli e nelle borgate minori, l'attività commerciale, lo sviluppo industriale, menomate non sono nelle nostre grandi città. Le nuove costruzioni si proseguono a Torino ad onta delle critiche circostanze, ed a Genova giammai il commercio fu in più prospere condizioni. Quindi pare giusto che quelle località che poco o nulla sentono il peso delle calamità che affliggono la massima parte delle provincie dello Stato, non partecipino al sacrificio che sole circostanze straordinarie possono consigliarci ad acconsentire.

Noi vi proponiamo una diminuzione uniforme del 10 per cento sul canone, per tutte le provincie dello Stato, salvo per la provincia di Genova, rispetto alla quale vorremmo estendere d'alquanto il beneficio, fissando lo sgravio a lire 50,000, cioè lire 16 83 circa per cento dell'attuale canone.

Questa disposizione eccezionale è fondata sulle condizioni speciali di quella provincia. La Camera ricorderà che, mentre il canone delle altre provincie liguri venne fissato in ragione di 90 centesimi per abitante, quello della provincia di Genova fu stabilito nella stessa misura del canone della provincia di Torino, cioè in ragione di lire 65 per abitante (1).

Ora un più accurato esame dello stato delle cose in quella provincia ci ha convinti che essa, rispetto alla consumazione dei generi soggetti a gabella, non è in condizioni identiche alla provincia di Torino, e che perciò sarebbe soverchiamente gravata ove il primitivo canone si mantenesse senza riduzione. L'apertura della ferrovia, lungi dal migliorare la sua condizione, ha deteriorato quella di tutti i paesi situati lungo la strada maestra, privandoli delle vistose consumazioni di vini e di carne che si facevano dai numerosi carretti che sopra di esse di continuo si muovevano.

Trattandosi d'una disposizione temporanea e d'indole quasi di beneficenza, parve potersi lasciare al Consiglio provinciale il riparto dello sgravio dalla legge concesso, sopprimendo il ricorso al Ministero, che, richiedendo lunghe pratiche, indugierebbe soverchiamente l'effetto benefico che questa legge deve produrre.

Signori: l'applicazione della legge 2 gennaio 1853 ci ha dimostrato che le benevoli mire del legislatore si sarebbero verificate se un'inaudita calanità non avesse portato una gravissima perturbazione nel nostro sistema economico, ove il prezzo del vino fosse rimasto nei limiti degli anni antecedenti a questa legge, il peso da essa imposto ai comuni sarebbe riuscito leggiero e comportabile; coll'inaudito suo incremento riesce troppo grave, ed è quindi giusto e ragionevole il temporaneamente alleviarlo, cessata la malattia, ritornati i prezzi delle bevande ai loro corsi normali, la votata legge potrà essere applicata in tutta la sua estensione, senza che contr'essa si possano elevare fondati reclami. L'indulgenza di cui sarà stato largo il Governo, gli darà diritto di essere rigoroso nella sua applicazione quando non tornerà di soverchio aggravio ai consumatori.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il canone relativo ai diritti di gabella, stabilito per la provincia di Genova dall'articolo 7 della legge 2 gennaio 1853 e dall'annessavi tabella numero 2, è ridotto di lire 50 mila.

Art. 2. Il canone fissato nell'accennata tabella per le altre provincie dello Stato, salvo le quote a carico delle città di Torino e di Genova, è pure ridotto rispettivamente di un decimo.

Art. 3. La diminuzione, di cui nei due articoli precedenti, sarà applicata soltanto all'ultimo semestre 1853, a datare dal primo dell'anno corrente.

Art. 4. L'intendente della provincia procederà al riparto della somma come sopra concessa in diminuzione fra tutti i comuni componenti la provincia, tenuto conto delle loro condizioni speciali, esclusi però quelli la cui popolazione agglomerata eccede i dieci mila abitanti.

Art. 5. Il quadro di riparto sarà dall'intendente sottoposto alle deliberazioni del Consiglio provinciale a quest'effetto appositamente convocato.

Art. 6. Il riparto colle modificazioni che il Consiglio pro-

(1) Occorre osservare che 8019 abitanti che figuravano nella provincia d'Acqui, già soggetta alle gabelle, furono computati soltanto per 0 60 22.

vinciale crederà dovervi introdurre sarà definitivamente approvato con decreto dell'intendente, il quale lo fa pubblicare in ciascun comune interessato, e ne trasmette due copie al Ministero delle finanze.

Art. 7. Il Consiglio delegato procederà nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione del decreto di cui nell'articolo antecedente alla ripartizione della somma detratta dal canone dovuto dal comune, fra gli esercenti contemplati nel titolo primo della legge 2 gennaio 1853, nella proporzione della rispettiva quota di detto canone.

Relazione fatta alla Camera il 14 febbraio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Gastinelli, Canalis, Moia, Rossi, Brignone, Girod e Cavallini, relatore.

Signori! — Fra tutte le imposte la più molesta, la più odiosa è quella certamente della gabella; e quando l'attivazione delle altre molte che abbiamo con ammirabile abnegazione votato, la diminuzione dei pesi dello Stato, le economie e le riforme che siamo in diritto di riprometterci ci permettessero di bandirla dal nostro Codice finanziario, o quanto meno di ridurla entro più modesti confini, noi ci rallegheremmo del beneficio come di grande ventura.

Ma allo stato a cui è ridotto il pubblico erario, per quanto duro e gravoso riesca questo balzello, l'abolirlo sarebbe atto evidentemente improvido.

Una ineluttabile necessità ci costringe a mantenere ancora in vita la gabella.

L'entità della tassa ed il modo di percezione sono ora determinati dalla legge 2 gennaio 1853.

Sono 7,660,373 lire che l'intero Stato deve pagare per la gabella. Questa somma è ripartita dalla legge tra le provincie; le provincie distribuiscono il rispettivo loro canone tra i comuni; ed i comuni lo riscuotono per abbonamento o volontario, o coattivo, oppure per esercizio.

Lecco tutta la legge.

A triplice vantaggio essa mira:

Primo. Quello di apportare una notevole diminuzione alle provincie che anteriormente ne erano colpite, e di stabilire un pareggio tra queste e le altre che ne andavano esenti;

Secondo. Quello di fare cessare le molestie, le vessazioni, i soprusi che accompagnavano la percezione dei diritti gabellari operata col sistema degli appalti;

Terzo e principale. Quello di procurare un maggior prodotto alle pubbliche finanze, di far loro toccare nette e sonanti lire sette milioni seicento sessantamila trecento settantatré.

Fu questa lusinghiera prospettiva che indusse il Parlamento a sanzionare quella legge, nonostante che si discostasse alquanto dai principii della scienza.

Ma i fatti vennero troppo presto a dimostrare che male si contrasta alla natura delle cose.

L'imposta della gabella è essenzialmente un'imposta di consumazione; il prodotto quindi che se ne trae varia in più od in meno, secondochè maggiore o minore è la consumazione.

Ora la nuova legge, col colpire di una somma fissa ed invariabile ciascuna delle provincie dello Stato, ha la singolare pretesa di determinare e determina *a priori* il preciso quantitativo dei generi che ogni anno si consumeranno nelle singole provincie.

I dati statistici che si avevano intorno alla consumazione dei generi di gabella nelle provincie già gravate di questa imposta, non furono guida abbastanza sicura nel fissare il rispettivo canone. Lo fu tanto meno, per le provincie che ne erano andate sino allora esenti, la base adottata della popolazione.

E invero, non in tutte le provincie, non in tutti i comuni si consuma a parità di popolazione la stessa quantità dello stesso genere. Il maggiore o minore frazionamento della proprietà e conseguentemente il maggiore o minore benessere economico degli abitanti, la diversa coltura dei fondi, il variare dei raccolti, la maggiore o minore mutabilità della popolazione e le cagioni che vi danno luogo, le abitudini della vita, lo sviluppo, lo stagnamento, la cessazione del commercio, del traffico, dell'industria, sono altrettante cause che notabilmente devono accrescere o scemare la consumazione nei vari comuni, e quindi dare ragione ad aumenti o diminuzioni della tassa. Che se questa è prestabilita in una somma certa ed immutabile, se vuole essere pagata interamente in ogni caso, ne risulta l'ineguaglianza, l'ingiustizia, e conseguentemente l'inesigibilità dell'imposta.

Questi inconvenienti già per sé gravissimi, originati dalla prima distribuzione dell'imposta tra provincia e provincia, crescono a mille doppi nelle successive tra comuni e comuni, tra esercenti ed esercenti, e giungono a tale segno da rendere assolutamente importabile l'imposta.

Scendendo ora dai principii generali ai particolari della legge, la Commissione si crede in dovere di segnalarvene i vizi principali.

Primo è di suscitare rivalità e discordie tra comuni e comuni di una stessa provincia, e di turbare quell'unione che è tanto desiderabile per il buon andamento degli interessi provinciali. Difatti, non appena compiuta dai Consigli provinciali l'ardua impresa della ripartizione, insorsero liti tra i comuni; e siccome non si può alleviare la gravità di un comune senza toccare ai contingenti di tutti gli altri, così ne venne che l'appello di un comune solo chiamò in causa tutti i comuni della provincia, e che il mal contento da un punto si diffuse in tutta la provincia, con qual pro della concordia e delle finanze comunali voi potete facilmente immaginarlo.

Il secondo vizio è la difficile ed innaturale condizione in cui sono posti i comuni. Costituiti veri e soli debitori verso lo Stato dell'imposta gabellaria essi sono autorizzati a rimborsarsi del loro contingente per abbonamento volontario o forzato, oppure per esercizio. L'abbonamento volontario che sarebbe il mezzo più ovvio di rimborso, appunto perchè volontario, fu trovato nella pratica difficile dappertutto, impossibile in quei comuni che furono di troppo gravati. L'abbonamento coattivo oltre ad essere dispotico e per conseguenza contrario all'indole delle amministrazioni comunali conduce gli esercenti ai due estremi, o di chiudere il loro esercizio, o di trasferirlo altrove. L'esercizio finalmente da un lato elude uno dei fini della legge aggravando l'imposta di tutte le spese che cagiona, dall'altro, posto come è dalla legge nelle mani dei comuni, non può dare quei risultati che si riprometterebbe un appaltatore, il quale può adoperare nelle esazioni una severità, un rigore, una inflessibilità che non è consentita ai comuni.

Nessuno adunque dei mezzi stabiliti dalla legge è acconcio a raggiungere il fine che la medesima si propone, l'esazione cioè dell'imposta nei comuni, nemmeno nei rarissimi casi nei quali il contingente loro assegnato corrisponda veramente alla effettiva consumazione.

Quando poi il comune sia stato nel riparto soverchiamente gravato, allora, a meno che abbia il privilegio di far salire la consumazione reale sino al punto a cui ha presunto ascenda il Consiglio provinciale o d'indendenza, si vede costretto a sopperire al pagamento di quel tanto che manchi al compimento del suo contingente coi redditi propri o con altri mezzi dalla legge acconsentiti, il che equivale a snaturare l'imposta, e di consumazione quale deve essere, cambiarla in una vera imposizione diretta sui comuni.

S'aggiunge un terzo vizio, che cioè l'interesse dei comuni non è per nulla garantito dagli inconvenienti delle cessazioni o traslazioni degli esercizi, e conseguentemente che i loro bilanci sono esposti alla eventualità di eccessive perdite. Avvenne infatti, dopo l'approvazione del riparto per parte del Consiglio provinciale, che in alcuni comuni esercenti i quali erano tassati per lire 2000, 4000, 6000, trasferirono il loro esercizio in altro comune dal quale o non furono colpiti da tassa veruna, od il furono in una misura di gran lunga minore. E così que' primi comuni sono obbligati a pagare per oltre tre anni una tassa di lire 2000, 4000, 6000, sebbene privi della fabbrica, per esempio, di birra, o del macello, ed invece questi secondi nei quali si sono nuovamente impiantati gli esercenti, continuano per uguale spazio di tempo ad essere esenti dalla tassa, od a pagarne una minore del giusto.

Si aggiunge altresì che i comuni, collettori quali sono dell'imposta, non possono essere sicuri di esigerla intera, perchè circoscritto quale è il contingente negli angusti limiti dei comuni, gli abitanti dell'uno possono facilmente provvedersi il genere soggetto alla gabella da esercenti di altri, per poi consumarlo al loro domicilio, senza corrispondere al proprio comune la tassa che gli sarebbe dovuta. Al quale inconveniente non è possibile ovviare se non collo stabilire dazi di entrata, cosa impossibile nella gran maggioranza dei comuni.

Sinora dell'interesse delle provincie e dei comuni, ora veniamo a parlare di quello dello Stato.

È egli questo interesse sufficientemente garantito dalla legge? Non crediamo di errare rispondendo recisamente di no.

Se per una parte è vero, come già notammo, che il comune è debitore della quota del canone; se è vero che questa quota è annoverata fra le spese obbligatorie; se è vero inoltre che il comune può essere autorizzato a sopperire al pagamento del canone con redditi propri o con altri mezzi consentiti dalla legge; per l'altra è pure positivo che a differenza di tutte le altre spese obbligatorie, il pagamento di detto canone non può essere effettuato giammai, e non senza ragione, per mezzo di sovrimposta alle contribuzioni dirette.

E siccome non pochi sono i comuni che non hanno il vantaggio di potere distribuire tutto intero il loro contingente, siccome la maggior parte dei comuni priva affatto di rendite proprie ed impossibilitata a procurarsene delle nuove, non ha altro mezzo per far fronte alle spese obbligatorie tranne quello di accrescere le contribuzioni dirette, così ne avviene che il comune, quando pure il voglia, non può e non deve pagare la parte di quota che non ha potuto distribuire, ed il Governo non può esigerla.

Dicemmo che non senza ragione la legge vieta ai comuni di sovrimporre alle contribuzioni dirette per fare fronte al pagamento del canone. Ammessa infatti questa facoltà la legge perderebbe affatto quel carattere d'imposta di consumazione che le è tutto proprio. La tassa, invece di colpire la consumazione, imporrebbe i proprietari, e quel che è peggio li imporrebbe o non li imporrebbe secondochè equa o no fosse stata la distribuzione del canone provinciale fra i co-

muni. Dal che ne seguirebbe lo scandalo di vedere i proprietari di un comune non pagare la menoma somma a questo titolo, ed i proprietari del comune vicino essere invece colpiti da una sovrapposta più o meno grave.

Egli è dunque provato che nemmeno l'interesse dello Stato è sufficientemente garantito dalla legge 2 gennaio 1853.

Non è quindi a meravigliare che le considerazioni che vi adducemmo congiunte a quelle desunte dalla mancanza del raccolto delle uve in varie provincie od in una parte considerevole di esse, abbiano indotto le rappresentanze e provinciali e comunali, non ostante che la tassa attuale per quelle che erano già soggette all'imposta sia alquanto minore della antica, ad emettere voti e ad inoltrare ricorsi al Governo ed al Parlamento perchè riformino la legge, e nel frattempo provveggano in modo da esonerarli da quella parte di tassa che sarebbe superiore alle loro forze.

È lieta la Commissione di vedere che il signor ministro delle finanze come non tardò molto a fare ragione alla voce pubblica allorchè unanime giustamente reclamava una immediata riforma sulla tassa dei cereali che s'importano dall'estero, così sia stato sollecito di prendere l'iniziativa per una modificazione alla legge sulla gabella, che parimente il paese con insistenza richiedeva.

Se non che mentre sembra d'aver dimostrato, che gli inconvenienti che si riscontrano nell'esecuzione di questa legge o sono tutti della stessa natura, nè provengono tutti dalle stesse cause, ma vogliono essere distinti in due diverse specie, radicali gli uni ed intrinseci alla stessa legge, epperò permanenti e duraturi per tutto il tempo in cui impererà la legge, accidentali e temporari gli altri che saranno perciò per cessare quando il cielo si mostri più benigno ai nostri vigneti, il signor ministro e nel rapporto e nella disposizione del suo progetto si restringe invece a lamentare i secondi soltanto, i quali, benchè abbastanza gravi, non sono però i soli che spingano e le provincie ed i comuni ad esporre i loro reclami.

Era quindi ben naturale che gli uffizi chiamati ad emettere il loro avviso intorno al progetto presentato dal signor ministro nella tornata del 2 gennaio prossimo passato procedessero più oltre, ed estendessero le loro investigazioni sui principali vizi della legge che l'esperienza ha più particolarmente segnalati. Queste investigazioni li condussero a concludere quasi unanimi che la legge era ineseguibile, e che la si doveva quanto prima riformare.

Ed eccovi il perchè la Commissione vi propone l'articolo primo.

Essa con ciò è ben lungi dal credere che l'imposta della gabella possa cessare col giugno del 1853. Non può, non deve dare questa lusinga al paese. Solo intendimento della Commissione è che per quell'epoca l'imposta della gabella sia regolata da norme più razionali di quello sieno le attualmente vigenti.

In questa materia il Ministero soltanto è in grado di prendere l'iniziativa e di presentare un progetto definitivo, siccome il solo che possa procurarsi i diversi elementi indispensabili a formularlo, quale l'importanza e la gravità della materia li richiedono.

Sì il signor ministro delle finanze che il signor relatore nell'occasione in cui si discuteva la legge 2 gennaio 1852 dichiaravano che la medesima poteva adottarsi in via d'esperienza soltanto, ed il primo non esitava punto ad affermare che dal lato teorico e scientifico voleva a quello della Commissione essere preferito il primitivo progetto del Governo.

La Commissione pertanto ha fondata speranza che lo stesso signor ministro appoggerà la disposizione contenuta nell'articolo primo.

Già riconoscemmo peccante e difettosa la ripartizione seguita tra provincia e provincia. Ma ove pure la si volesse ravvisare equa e consentanea ai principii, è però evidente che quando manca l'oggetto imponibile la tassa vuol essere per necessità diminuita.

Ma se questa logica conseguenza non può essere da alcuno contestata, non è parimente agevole cosa il determinare la misura delle diminuzioni da farsi ed il tempo durante il quale debba ammettersi.

Pur troppo pare che le influenze atmosferiche, le quali vengono da tanto a tanto a rapirci o dimezzarci il raccolto dei nostri campi, non cessino ad un tratto, ma lascino anche per una serie più o meno lunga di anni avvenire traccia dei perniciosi loro effetti. Triste prova ce ne somministrano la malattia delle patate ed il brusone, che per vari anni afflissero i nostri coltivatori. E se non è presunzione l'entrare nei misteri della natura, ci pare che non possiamo avere gran fiducia di vedere in quest'anno più largo il prodotto dei nostri vigneti.

Ma quand'anche le speranze e le fatiche delle provincie vinarie fossero coronate dal più prospero successo, la Commissione non crede possa cessare d'un tratto la deficienza ed il caro del vino.

Una volta che il fondo di riserva è esausto, che il vuoto si è fatto, una raccolta sola, per abbondante che sia, è inefficace ad abbassare il prezzo sì che diventi normale.

Lo restringere quindi a sei mesi la diminuzione dell'imposta, l'estenderla anche al solo anno corrente, sarebbe provvedimento affatto insufficiente allo scopo.

Dimostrato d'altronde che i vizi inerenti alla legge 2 gennaio 1853 non ne permettono l'attuazione secondo il vero intendimento di chi la dettava, ne segue che, anche nel caso il più favorevole che la Commissione augura al suo paese, non potremmo riprometterci di vedere cessati gli inconvenienti che ora si lamentano, se non attenuando il peso della imposta.

Nè basta qualunque alleviamento; bisogna sia tale da porre in grado di provincie e comuni di pagare il rispettivo loro canone senza grave detrimento.

La misura della diminuzione dell'imposta vorrebbe essere desunta dalla consumazione operata nei sette mesi ultimi scorsi. Ma ben pochi dati, ben pochi elementi la Commissione ha potuto procacciarsi nel breve intervallo di tempo assegnato ai suoi lavori. Se si prendesse a norma l'esazione fatta dal Governo, la riduzione che essa dovrebbe proporvi sarebbe per apparire non che forte, eccessiva (1). Quella che il Governo propone, di un decimo cioè, sia che si riguardi alla biennale mancanza del raccolto, sia che all'altissimo prezzo del vino, è subito riconosciuta insufficiente.

In questo stato di cose la Commissione crede di servire all'interesse delle provincie e dei comuni non che a quello delle pubbliche finanze proponendovi la riduzione del 20 per cento.

Questa riduzione, lasciate intatte le quote a carico delle città di Torino e di Genova, che in complesso ascendono a lire 1,936,938, sgraverebbe le provincie di lire 1,140,683, e

(1) Infatti il Governo che per il semestre scorso doveva esigere lire 3,830,186, non aveva al 30 gennaio prossimo passato riscosso che sole lire 1,329,234 13, ossia poco più del terzo.

così lo Stato invece d'incassare lire 7,660,373, non exigerebbe che lire 6,519,790, somma maggiore di lire 1,144,052 di quella che si ricavava prima che l'imposta della gabella fosse estesa a tutte le provincie, e minore di sole 370,210 lire di quella che il Ministero presumeva di ricavare col primitivo suo progetto che presentava alla Camera il 19 marzo 1852.

La Commissione imprese qui a trattare la questione se si dovesse ammettere una maggiore e speciale riduzione a favore della provincia di Genova, ed in altri termini se si dovesse toccare al riparto della quota delle diverse provincie, fissato dalla tabella numero 2 annessa alla legge 2 gennaio 1853.

Le ragioni che stanno per la provincia di Genova sono esposte nel rapporto che precede il progetto del signor ministro, delle quali non si può diseconoscere l'importanza, e che è inutile ripetere.

La Commissione non ha creduto di poter ammettere una diminuzione più forte per quella provincia per i riflessi seguenti :

Il riparto fra le provincie dello Stato è la pietra angolare su cui tutta poggia la legge 2 gennaio 1853. Scalzata la base da un lato, non avvi più ragione per non toccarla dall'altro. Ammesso un alleviamento più notevole per la provincia di Genova, giustizia ed equità comandano lo si ammetta anche per tutte quelle altre che trovinsi in identica o deteriorata condizione. Da ciò solo che il signor ministro delle finanze ha rappresentata la gravità che pesa sulla provincia di Genova, non ne discende la conseguenza che nessun'altra sopporti lo stesso peso, o non lo sopporti più grave. Il signor ministro può avere tenuto conto eziandio delle altre singole provincie, certo è però che non ne fa il menomo cenno nella sua relazione.

Ora è notorio che oltre la provincia di Genova reclamano quelle d'Oneglia, di Pinerolo, di Valle Sesia, dell'Ossola ed altre ancora. Vi citeremo in special modo la provincia di Bobbio. L'imposta gabellaria per i comuni di questa provincia che per lo addietro vi andavano soggetti, era subappaltata per lire 19,458. La legge 2 gennaio 1853 ridusse l'antica imposta dal momento che sopprimeva la tassa sulle pelli, e vi detraeva ancora quella parte corrispondente alle spese che seco portava l'appalto. La nuova tassa adunque di quei comuni della provincia di Bobbio avrebbe pure dovuto essere d'altrettanto minore. Invece essa è ora salita ad oltre lire 27,000.

Solevata in modo speciale la provincia di Genova che pure deve ora risentire quasi intero il beneficio della recente riforma daziaria, vogliono pure essere ugualmente sollevate viemaggiormente quella di Bobbio ed altre; e la Commissione sarebbe forzata ad entrare tale in un laberinto, dal quale, mancante qual è dei dati voluti, non potrebbe uscire, e vi confessa che non nutre fiducia di riuscire a proporvi un riparto più consentaneo alle diverse circostanze locali.

La provincia di Genova racchiude centri di popolazione, nei quali, per essere la consumazione dei generi sottoposti alla gabella maggiore di quella di altri comuni della provincia stessa, la tassa può essere senza sacrificio pagata, e lo sgravio perciò del quinto, che la Commissione vi propone, potrebbe, secondo il suo progetto, più o meno cumularsi sulle minori terre che versano in ben altre condizioni.

La provincia di Genova inoltre non produce gran copia di vino in confronto di altre provincie dello Stato. Ora fra queste alcune ve n'ha per le quali l'antica tassa che servi di norma principale per la fissazione della nuova, poggiava spe-

cialmente sulla loro condizione essenzialmente vinifera, e conseguentemente sulla maggiore consumazione che ivi si faceva del vino. Dal che deriva che quelle provincie medesime, le quali in tempi ordinari non possono ravvisarsi per nulla gravate, ora, che per le anormali annate è quasi cessata la consumazione del vino, appaiono eccessivamente colpite.

La Commissione è quindi dolente di non poter ammettere una più larga diminuzione a favore della provincia di Genova. Essa però si lusinga che a quella provincia non tornerà ingrata la sua proposta, la quale se non combina perfettamente colle considerazioni addotte dal signor ministro delle finanze a di lei favore, le attribuisce però ad una diminuzione di lire 3 15 per cento in più, ossia una somma maggiore di lire 9320 di quello le assegni il progetto del Governo, ed estende la diminuzione ugualmente che per tutte le altre provincie dello Stato a tutto giugno 1855, mentre il Ministero intendeva restringerla anche per quella di Genova al primo semestre del 1854, e finalmente, quello che più importa, fissa un termine entro il quale la legge 2 gennaio 1852 deve essere riformata.

Un'altra non meno grave questione si presentava alla Commissione a risolversi, la quale consiste nel vedere se tutti indistintamente i comuni, qualunque sia il numero di loro popolazione, dovessero essere chiamati a partecipare al beneficio della riduzione del canone fatta alle provincie, ed in una proporzione fissa e certa, oppure se l'alleviamento dovesse solo restringersi alle terre minori, ed a seconda dei riconosciuti bisogni.

Teoricamente parlando, fa d'uopo ammettere che più forte è la consumazione nelle località dove è più agglomerata la popolazione.

Ma se questo principio, consacrato dagli statisti, non può essere contestato, la Commissione teme però assai possa trovare costantemente una giusta applicazione nella pratica. A lei consta infatti che alcuni centri di maggiore popolazione sono in proporzione non meno aggravati di quello lo sieno comuni di molto minore popolazione. L'escludere adunque *a priori* i comuni i più popolati da un beneficio il quale, di sua natura, vuol essere esteso a tutti quelli che sono in situazione da dovere invocarlo, non parve nè troppo logico, nè troppo conforme ad equità.

Parimente l'ammettere tutti i comuni, senza distinzione di sorta, al beneficio della riduzione in un modo uniforme ed assoluto, quando risulta che alcuni comuni pagano agevolmente la loro quota, sarebbe stato lo stesso che estendere l'effetto di questo progetto di legge, che il signor ministro chiama d'indole di quasi beneficenza, là dove non è richiesta.

Lo stesso inconveniente s'incontrerebbe anche nel caso in cui si adottasse un terzo metodo, quale sarebbe quello di dividere in due categorie i comuni, comprendendo nell'una i più popolati, i meno nell'altra, ed applicando alla prima la riduzione, per esempio, del decimo, ed alla seconda del quinto o del quarto; poichè è ben ovvio lo scorgere che in alcuni casi anche il decimo andrebbe a sgravare comuni che non hanno nessun bisogno di sgravio.

Nell'intento di ovviare ad ogni inconveniente, di non precludere la via a nessun comune di rappresentare i suoi bisogni, di rendere ad ognuno il fatto suo, la Commissione crede essere migliore partito l'adottare un sistema che faccia facoltà all'intendente ed al Consiglio provinciale di estendere o no a tutti i comuni, ed in quella misura che l'equità sia per suggerire, il beneficio della riduzione fatta al canone della provincia.

La Commissione crede abbastanza garantito l'interesse dei comuni ammettendo che il Consiglio provinciale abbia, ove d'uopo, a rivedere il riparto fatto dall'intendente. Un ulteriore appello non servirebbe che a fomentare i dissidi tra comuni e comuni e ad aggravarli di spese.

Le considerazioni che avemmo l'onore di esporvi sin qui sono quelle che informano il progetto di legge che la Commissione ad unanimi voti sottopone alle vostre deliberazioni.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. La legge del 2 gennaio 1853 cesserà di essere in vigore col 30 giugno 1855.

Art. 2. Dal primo gennaio 1854 e sino al termine sopra indicato il canone fissato nella tabella annessa alla legge succitata sotto il numero 2, per ciascuna delle provincie dello Stato, salvo le quote a carico delle città di Torino e di Genova, è ridotto di un quinto.

Art. 5. L'intendente procederà alla formazione della tabella di riparto dell'importare della riduzione determinata dall'articolo precedente, fra i comuni della provincia secondo le speciali loro condizioni, e ne trasmetterà copia ai sindaci di tutti i comuni.

Art. 4. I sindaci entro giorni 10 sottoporranno la tabella ai Consigli comunali, appositamente convocati per le loro osservazioni e la rinverranno unitamente a queste all'intendente.

Art. 5. L'intendente sottoporrà la tabella di riparto e le osservazioni dei comuni alle deliberazioni del Consiglio provinciale a questo effetto straordinariamente convocato.

Art. 6. La tabella di riparto colle modificazioni, che il Consiglio provinciale vi avesse introdotte, è resa esecutoria con decreto dell'intendente e pubblicata in ciascun comune.

Art. 7. Contro il risultamento di questo riparto non è ammesso verun richiamo.

Art. 8. Dopo la pubblicazione del decreto dell'intendente il Consiglio delegato procederà senza indugio alla ripartizione della somma detratta dal canone dovuto dal comune fra gli esercenti contemplati nel titolo primo della legge 2 gennaio 1853, avuto riguardo alle speciali loro condizioni, prelevandone però a favore del comune la quota corrispondente a quanto non avesse potuto distribuire.

Art. 9. È derogato alle disposizioni della legge 2 gennaio 1853 contrarie alla presente.

Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour) 20 marzo 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 4 stesso mese.

SIGNORI! — Nella mira di procurare ai comuni un alleviamento del peso derivante dall'imposta per diritti di gabella, il prodotto dei quali risulta minorato dalla notevole diminuzione appalesatasi nella consumazione del vino, causata dall'incarimento nel prezzo di questa bevanda, il cui raccolto dobbiamo lamentare sommamente scemato dalla malattia delle uve, il Ministero ha creduto potersi apportare una modificazione al canone gabellario fissato alle provincie dello Stato colla legge 2 gennaio 1853, proponendone la riduzione di lire 50,000 per la provincia di Genova e di un decimo per tutte le altre, salvo per le città di Torino e di Genova.

Il progetto di legge relativo a siffatta riduzione venne in massima adottato dalla Camera elettiva, fissandola per altro ad un quinto, con autorizzazione, sulla proposta del Ministero, ai comuni di sovrapporre alle contribuzioni dirette, qualora gli altri mezzi consentiti dalla legge risultino insufficienti a farli rimborsati del canone.

La necessità di questa facoltà fu infatti sentita dal Ministero che, adattandosi al grave sacrificio apportato alle finanze coll'accennata riduzione, era debito suo di assicurare in modo assoluto la parte d'imposta almeno cui il canone gabellario si trovava ridotto, e vedeva quindi indispensabile una disposizione che allontanasse qualunque difficoltà all'introito nelle casse dello Stato del rimanente del canone, e che valesse nel tempo stesso di stimolo o, se vuol dirsi, di precelto ai comuni a valersi di ogni mezzo stabilito dalla legge onde sdebitarsi del canone ad essi assegnato senza affacciare eccezioni o pretesti d'impossibilità al ricupero del canone stesso.

Nè vuolsi dire che questa facoltà possa portare un aggravio perenne al registro, giacchè è incontestabile che la quota stabilita a carico delle provincie, colla riduzione operata, può facilmente essere per intero sopportata dagli esercenti senza danno dei comuni; e se saranno questi in qualche anno obbligati a ricorrere al mezzo dell'imposta sul registro, ciò non sarà che temporario, e scomparirà certo, tosto che una migliore annata, quale si spera nella presente stessa, presenterà gli elementi medesimi di consumazione che si avevano per lo addietro nel paese.

La discussione poi di questa legge porse l'occasione di rimediare all'inconveniente che si era avvertito rispetto alla minore consumazione degli esercenti non stabiliti nei grandi centri di popolazione di cui facevano parte; e parve altrettanto giusto quanto opportuno di minorare quindi a loro favore la quota d'imposta che ha tratto al diritto di permesso assegnata al centro principale di popolazione.

La tassa fu ridotta in ragione della popolazione complessiva di quei luoghi, enumerata separatamente da quella che forma l'abitato principale del comune, quando esiste fra essi una distanza di 500 metri, tenuto però conto che l'insieme della popolazione giunga a 5000 abitanti.

Un'altra modificazione si è egualmente proposta al diritto di permesso rispetto ai venditori ambulanti, i quali, in ragione del proprio smercio, non potevano sopportare il peso di quella tassa, che fu diminuita di nove decimi, come più proporzionata all'introito che ad essi procura il loro commercio, di cui l'esercizio sarebbe, per così dire, impedito se si fosse mantenuto nella sua integrità.

Ho pertanto l'onore di presentare al Senato il progetto di questa legge, stato adottato dalla Camera dei deputati, riferendomi altresì ai motivi sviluppati nella relazione alla Camera stessa, qui unita, fiducioso che il Senato, apprezzandone la giustizia e la convenienza, vorrà adottarla.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Dal primo gennaio 1854, il canone fissato nella tabella annessa alla legge 2 gennaio 1853, sotto il numero 2, per ciascuna delle provincie dello Stato, salvo le quote a carico delle città di Torino e di Genova, è ridotto di un quinto.

Art. 2. L'intendente procederà alla formazione della tabella di riparto dell'importare della riduzione determinata dall'articolo precedente, fra i comuni della provincia, secondo le

speciali loro condizioni, e ne trasmetterà copia ai sindaci di tutti i comuni.

Art. 3. I sindaci, entro giorni dieci, sottoporranno la tabella ai Consigli comunali, appositamente convocati, per le loro osservazioni, e la rinverranno unitamente a queste all'intendente.

Art. 4. L'intendente sottoporrà la tabella di riparto e le osservazioni dei comuni alle deliberazioni del Consiglio provinciale, a quest'effetto straordinariamente convocato.

Art. 5. La tabella di riparto, colle modificazioni che il Consiglio provinciale vi avesse introdotte, è resa esecutoria con decreto dell'intendente, e pubblicata in ciascun comune.

Art. 6. Contro il risultamento di questo riparto non è ammesso verun richiamo.

Art. 7. Dopo la pubblicazione del decreto dell'intendente, il Consiglio delegato procederà senza indugio alla ripartizione della somma detratta dal canone dovuto dal comune fra gli esercenti contemplati nel titolo I della legge 2 gennaio 1853, avuto riguardo alle speciali loro condizioni, prelevandone però a favore del comune la quota corrispondente a quanto non avesse potuto distribuire.

Art. 8. Nel caso in cui i mezzi accordati ai comuni dagli articoli 24 e 25 della legge 2 gennaio 1853 per rimborsarsi del canone e delle relative spese di amministrazione fossero assolutamente insufficienti, i medesimi potranno essere autorizzati a sovrapporre alle contribuzioni dirette per la somma strettamente necessaria per compiere il loro contingente.

Art. 9. Nei comuni la cui popolazione complessiva è di 5000 abitanti o più, coloro che esercitano nei sobborghi e nelle borgate distanti 500 o più metri dall'abitato principale, i commerci e le vendite contemplate negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della tariffa annessa all'articolo 63 della legge 2 gennaio 1853, pagheranno il relativo diritto di permissione in ragione della popolazione complessiva di tali sobborghi o borgate come se formassero insieme un comune separato.

Gli esercenti nell'abitato principale pagheranno tale diritto di permissione in relazione alla popolazione complessiva del comune.

Art. 10. Il diritto di permissione per i venditori ambulanti, di cui al numero 5 della tariffa annessa allo stesso articolo 63, è ridotto ad un decimo del montare del diritto fissato dalla tabella stessa per gli altri esercenti.

Art. 11. È derogato alle disposizioni della legge 2 gennaio 1853, contrarie alla presente.

Relazione fatta al Senato l'11 aprile 1854 dalla Commissione permanente di finanze, Quarelli, relatore (1).

SIGNORI! — La Commissione di finanze che, nella precedente Sessione parlamentare, ebbe l'incarico di esaminare e riferire intorno al progetto di legge concernente al riordinamento delle cosiddette gabelle accensate, mentre ne proponeva l'adozione al Senato, non tralasciava poi di far presente come il principio in essa adottato, di stabilire, cioè, in una somma determinata l'importare di un'imposta indiretta che colpisce la consumazione di speciali generi sempre incerta e variabile, fosse meno consentanea alla natura stessa dell'imposta, ed avvertiva ad un tempo come il sistema ideato nel procedere al riparto di questa tassa fra i comuni di caduna provincia, e fra i contribuenti per via di abbuonamento, sebbene apparisse di facile eseguitamento, avrebbe però nella pratica applica-

zione incontrato gravi ostacoli, sia per mancanza di sufficienti dati statistici onde conoscere la presuntiva consumazione delle derrate colpite dalla gabella per fissare la quota da imporsi a cadun comune, e quindi quella da assegnarsi ai vari esercenti, sia ancora per la contrarietà d'interessi che talvolta avrebbe influito sui Consigli provinciali e comunali incaricati dell'importantissima operazione del riparto e dell'abbuonamento.

Convertito quel progetto di legge formale, portante la data del 2 gennaio 1853, se ne intraprese l'attuazione, ed alle difficoltà che nell'eseguitamento presentava la legge stessa una nuova gravissima ed impreveduta se ne aggiunse, quella, cioè, derivata dalla quasi assoluta mancanza nell'ora scorso anno 1853 del raccolto del vino nella maggior parte delle provincie dello Stato e della scarsità dello stesso raccolto in tutte le altre, per cui, essendo notevolmente diminuita la derrata soggetta alla gabella che deve produrre più della metà della somma stabilita, rendesi oltre modo oneroso il corrispondere tale tributo nella quota in cui venne determinato dalla detta legge.

In questo stato di cose il Governo, riconoscendo la necessità di recare fin d'ora un alleviamento ai contribuenti, e di introdurre alcune variazioni alla legge del 2 gennaio 1854, ha presentato un progetto di legge che, dopo essere stato discusso ed adottato con alcune modificazioni dalla Camera elettiva, viene in oggi rassegnato alle deliberazioni del Senato.

La vostra Commissione di finanze, alla quale ne dimandate il preventivo esame, lo sottopose ad attento studio; ed io, compiendo l'incarico che le piacque affidarmi, avrò pure questa volta l'onore di esporvi il risultamento delle sue discussioni.

Nell'intraprendere tale disamina, credette la Commissione inutile ed intempestivo lo internarsi nel merito di quest'imposta, e pronunciare alcun giudizio sulla convenienza di mantenerla o di abolirla.

Non è certamente all'epoca in cui le finanze dello Stato abbisognano della maggior copia di prodotti che si può sollevare la questione se debba conservarsi un tributo, il quale, ammessa anche la propostane riduzione del quinto, procura all'erario la cospicua somma di oltre 6,000,000 di lire.

Nè ora nè sicuramente per lungo tempo il pensiero di abolire questa gabella, comunque si voglia considerare gravosa e molesta, può essere ragionevolmente accolto; bensì è conveniente, come il Ministero riconobbe e dichiarò ripetutamente alla Camera elettiva, che si avvisi senza ritardo alla riforma di questa legge, onde tale imposta, suscettiva di maggior prodotto, venga stabilita sopra basi più ragionevoli, e ne sia meglio regolato il modo di riscossione.

Quale fra i sistemi di esercizio assoluto o di esercizio misto ad abbuonamento, per conto diretto del Governo o dei comuni, sia da preferirsi, formerà appunto oggetto di severo e profondo studio, cui niuno meglio del Governo stesso può attendere, per quindi proporlo alla discussione e sanzione del Parlamento.

L'assunto è senza dubbio grave e difficile, e se non si giungerà ad un sistema incensurabile e scevro d'inconvenienti, la qual cosa è impossibile di ottenere per simile imposta di consumazione, si arriverà almeno a renderla più sopportabile e maggiormente produttiva, con stabilirla sopra basi più razionali e tali che corrispondano appunto alla vera consumazione, togliendo quanto d'incerto e di arbitrario presenta la legge del 2 gennaio 1853, la quale fissa preventivamente una determinata consumazione, che in realtà sarà poi sempre maggiore o minore della presunta.

(1) Vedasi Sessione 1852, *Documenti*, pag. 396.

Lasciata pertanto in disparte ogni discussione sul sistema da seguire in un futuro nuovo ordinamento di questa gabella, si limiterà l'odierno esame della Commissione alle sole disposizioni del mentovato progetto di legge.

Per meglio apprezzare il merito delle principali proposte contenute in detto progetto, credesi opportuno il riferire sommariamente quelle della vigente legge che si tratta di variare o modificare.

La legge del 2 gennaio 1853, mentre ha esteso a tutte le provincie dello Stato la gabella sul vino, sulle acquavite, sulla fabbricazione della birra e sulle carni, ne fissò il montare in una somma determinata da pagarsi alle finanze dello Stato dalle città di Torino e di Genova e dalle singole provincie, ascendente in totale a lire 7,660,373.

Nel determinare questa somma ed il relativo riparto, il Senato ritiene che, per le provincie già soggette a questa gabella, si ebbe di norma il canone risultante dagli appalti in allora vigenti, riducendo i rispettivi canoni d'un decimo in corrispettivo della gabella sui corami e sulle pelli, abolita colla stessa legge, e che, per la generalità delle provincie precedentemente immuni da simili balzelli, il canone fu stabilito in ragione di centesimi 90 per capo di popolazione, calcolata detta quota sulla media apparente dovuta da sei fra le provincie già sottoposte a dette gabelle, considerate in eguali condizioni economiche, essendosi regolato il canone, per quanto riguarda la città di Genova, sulla base fissata per la città di Torino, sotto deduzione però di lire 200,000; e quanto alla provincia di Genova in ragione di lire 1 63 per capo della popolazione, giusta la base adottata per la provincia di Torino.

La stessa legge del 2 gennaio 1853, dopo avere stabilito che il canone assegnato a caduna provincia debba ripartirsi dai rispettivi intendenti e Consigli provinciali fra i comuni che la compongono, in ragione della presunta consumazione dei generi soggetti a gabella, dichiara la quota del canone fissato a cadun comune quale spesa obbligatoria pel medesimo, autorizzandolo a rimborsarsene o verso gli esercenti per via di abbonamento, od in altro dei modi in essa legge indicati, con divieto espresso però di ricorrere alla sovrimposta, alle contribuzioni dirette.

Contro il riparto fatto da dette autorità, la legge ammette i reclami, tanto in via puramente amministrativa, come in via contenzioso-amministrativa.

Le sopra ricordate disposizioni della vigente legge sono quelle principalmente cui il nuovo progetto intende di variare.

Infatti, coll'articolo 1 dell'ideato progetto di legge proponesi di ridurre di un quinto, a partire dal 1° gennaio dell'anno corrente 1854, il canone fissato dalla tabella annessa alla legge del 2 gennaio 1853, ad eccezione però delle città di Torino e di Genova, la cui quota si conserva nella medesima somma.

In ordine a tale proposta, che costituisce la parte più importante del progetto, la Commissione prese a considerare che, essendo pur troppo un fatto positivo cagionato da irreparabile calamità atmosferica, la mancanza del raccolto del vino verificatasi nello scorso anno 1853 in gran parte delle provincie dello Stato, e generale la scarsità della stessa derrata nelle altre provincie, ne dovette necessariamente derivare che la consumazione di questo genere abbia sensibilmente diminuito, e sia quindi scemato il prodotto della relativa gabella.

Ammissa questa minore consumazione di una delle principali derrate sulle quali venne calcolata detta rendita, non

si può ragionevolmente contrastare la proposta riduzione del canone, comunque venga la medesima a privare l'erario della notevole somma annua di oltre un milione centoquaranta mila lire.

Non si hanno per verità elementi per giudicare se la quota della proposta riduzione corrisponda al presumibile minore prodotto di questa gabella, e se in eguale proporzione questo alleviamento debba essere accordato a ciascuna delle provincie; ma il difetto di questi dati a cui non vi ha mezzo di supplire, non può ostare all'ammissione della proposta, la quale sostanzialmente procura un sensibile sgravio ai contribuenti pel tempo in cui dovrà durare la vigente legge.

La esclusione delle quote assegnate alle città di Torino e di Genova da questa riduzione fu giudicata ragionevole imperocchè a favore delle medesime non sussistono gli stessi motivi che militano a riguardo delle provincie, essendo cosa di fatto che la consumazione dei generi soggetti a gabella, ed in ispecie quella del vino, mantiensì in dette città presso a poco quale era nel tempo in cui fu stabilita la quota del canone loro assegnato.

Ritenendo poi che la causa principale motrice della proposta riduzione si è la mancanza del raccolto del vino avvenuta nel 1853, la quale mentre agisce direttamente sul prodotto della relativa gabella nell'anno corrente non può a meno d'influire sfavorevolmente anche su quello dell'anno venturo, apparisce abbastanza motivata la disposizione del citato articolo primo del progetto di legge in cui è stabilito che questa riduzione del quinto debba avere soltanto effetto dal 1° gennaio di quest'anno, e che perciò non si estenda al semestre dell'anno precedente da cui principì l'osservanza della legge del 2 gennaio 1853.

Trattandosi in fatti di un'imposta scaduta, e da alcune provincie, secondo quanto fu asserito dal Ministero, già soddisfatta, non vi sarebbe ragionevole motivo per applicare eguale riduzione riportandola ad un'epoca in cui non sussistevano ancora le cause che di poi hanno determinato l'odierna proposta.

Persuasa la Commissione per le adottate considerazioni della convenienza di ammettere la proposta riduzione nei termini e limiti sopra indicati, non ha esitato a consigliarvi l'adozione del primo articolo del progetto.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 riguardano la ripartizione del canone fra i comuni delle rispettive provincie, e mentre aprono la via a riformare i riparti che fossero già stati precedentemente fatti sopra basi meno giuste e così a riparare errori occorsi coll'aver gravato un comune oltre il dovuto, tendono a prevenire le contestazioni insorte, o che possano nascere fra comuni e comuni della stessa provincia sul punto della fissazione del rispettivo canone.

Non si può certamente asseverare che per tal modo verrà resa piena giustizia a tutti i reclami, ma non vi ha dubbio che gl'intendenti colla scorta delle osservazioni che verranno esposte dai Consigli comunali, e coadiuvati dalle informazioni che si saranno per altra via procurate, potranno mettere i Consigli provinciali in grado di apprezzare il merito dei vari reclami, e di deliberare sulle tabelle di riparto che loro vengano sottoposte.

La forza di giudizio definitivo che si propone di attribuire a questi riparti deliberati dai Consigli provinciali, e resi esecutorii col decreto dell'intendente può sembrare a prima giunta pregiudicievole ai comuni; ma, se si osserva che il reclamo in via amministrativa presso il Ministero, ed in via contenziosa presso il tribunale del contenzioso amministra-

tivo, quale venne conceduto dalla vigente legge del 2 gennaio 1853, non può in definitiva produrre un risultato meglio soddisfacente, pel motivo essenzialissimo che mancherebbero quasi sempre al Ministero ed al tribunale amministrativo contenzioso gli elementi per pronunciare una più fondata decisione, conviene riconoscere che sia preferibile il non ammettere ulteriore reclamo contro i riparti così sanciti.

Il beneficio che si otterrà da questa disposizione sarà quello di antivenire spese e liti, ed ovviare a discussioni che sovente ingenerano discordie fra i comuni della stessa provincia.

L'articolo 7 del progetto, contemplando il caso in cui si sia fatto luogo alla riduzione del canone assegnato ad un comune, provvede acciò la somma detratta sia ripartita fra i vari esercenti, avuto riguardo alle speciali loro condizioni, autorizzando però il comune stesso a prelevare a suo favore la quota corrispondente a quanto non avesse potuto distribuire.

Lo scopo di questa disposizione si è il dare mezzo ai Consigli delegati di ridurre le quote meno giuste assegnate agli esercenti, dopo però avere già dedotta la detta somma a favore del comune la quota che precedentemente non fosse stata distribuita, e che ancora mancasse al compimento del canone ridotto.

Così operando, avverrà il più delle volte che tutti o la maggior parte degli esercenti profitteranno della riduzione del canone, ma potrà pure succedere che le quote assegnate agli esercenti non siano ridotte, e ciò quando il complesso delle medesime non raggiungesse l'intero canone; questa disposizione apparendo giusta, non s'incontrò difficoltà nell'ammetterla.

Assai grave, sia pel principio che viene ad introdursi, sia per le conseguenze che ne possono derivare, fu ravvisata la disposizione contenuta nell'articolo 8 del progetto, pel quale si dichiara che nel caso in cui i mezzi, accordati ai comuni dagli articoli 24 e 25 della legge 2 gennaio 1853 per rimborsarsi del canone e delle relative spese di amministrazione, siano assolutamente insufficienti, i medesimi possano essere autorizzati a sovrapporre alle contribuzioni dirette per la somma strettamente necessaria per compiere il loro contingente.

Tale nuova disposizione del tutto contraria a quanto esplicitamente prescrive, come già fu superiormente accennato, l'articolo 25 della vigente legge 2 gennaio 1853, tende a snaturare l'indole di questa imposta, giacchè da indiretta, quale è, verrebbe convertita in imposta diretta per la parte che a queste si sovrapporrebbe.

La importanza di queste considerazioni non isfuggì al ministro che fece la proposta di detta disposizione, il quale non altrimenti la presentò che qual mezzo indispensabile di assicurare all'erario la riscossione completa della imposta di cui acconsentiva la riduzione di un quinto, mostrandosi ad un tempo persuaso che simile autorizzazione conceduta per legge, mentre sarebbe sufficiente per ottenere dai Consigli comunali quella maggiore operosità necessaria nel mandare ad effetto il riparto del canone fra gli esercenti, renderebbe poco sensibile l'onere che ne potrebbe ancora ridondare a carico delle contribuzioni dirette.

La Commissione, avendo ponderato da una parte le ragioni che stanno contro la proposta, e dall'altra i motivi speciali addotti in appoggio della medesima, considerò che ove si trattasse di una disposizione il cui esequimento fosse durevole non si potrebbe acconsentire ad ammettere un principio meno conforme alla natura della stessa imposta; ma rite-

nendo che questa disposizione è del tutto provvisoria, giacchè la stessa legge concernente a questa gabella vuole essere riformata, ed il ministro, come già fu notato, dichiarò in altro recinto parlamentare di presentarne il progetto nell'anno venturo, ha essa perciò creduto che nelle particolari circostanze in cui versiamo si possa ammettere la divisata disposizione dichiarata dal ministro indispensabile a guarentire all'erario la esazione intiera di questa rendita.

Ed a così opinare fu pure indotta dal riflesso che, limitato l'uso della proposta ai casi e nei termini contemplati nel detto articolo 9, essendo sempre soggetto all'autorizzazione superiore, questa certamente verrà conceduta colla maggiore riserva, e previe tutte quelle giustificazioni che i Consigli comunali dovranno produrre onde stabilire la insufficienza dei mezzi di far fronte alla integrità del canone.

Gli articoli 9 e 10 del progetto, racchiudendo disposizioni del tutto consentanee ai principii di giustizia e di equità, non possono dar luogo ad alcuna eccezione.

I motivi che appoggiano tale proposta sono abbastanza chiariti nella relazione del ministro delle finanze da rendere soverchia ogni ulteriore osservazione in proposito.

L'articolo 11 ed ultimo del progetto che contiene la deroga alle disposizioni contrarie della legge del 2 gennaio 1853, comunque possa considerarsi superfluo perchè la nuova legge deroga sempre alla precedente nella parte che dispone diversamente, nulla osta però a che sia ammesso.

Condotta così a termine la disamina delle varie disposizioni di questo progetto di legge, prima di passare alla conclusione finale, incombe al referente di rendervi conto delle varie petizioni state presentate al Senato e relative al progetto cadente in discussione.

La prima, portante il numero 895, è quella del Consiglio comunale di Domodossola; in essa prendendosi a dimostrare come il canone di lire 120,019 assegnato alla detta città sia insopportabile perchè superiore alla consumazione dei generi soggetti a gabella, viene domandata una riduzione di lire 4000, e la mora pel pagamento del semestre del 1853 a tutto il corrente anno 1854.

Quanto alla prima domanda la Commissione osservò che, adottandosi il progetto di legge, la città di Domodossola potrà in gran parte ottenere la implorata riduzione purchè la sua domanda sia riconosciuta fondata nel nuovo esame che dovrà farne l'intendente ed il Consiglio provinciale, quando provvederà al riparto della riduzione proposta concedersi dalla futura legge.

In ordine alla seconda parte della domanda relativa alla mora pel pagamento del canone dovuto pel 1853, fu avvertito che l'apprezzazione di domande di simile natura, vale a dire di concessione di termine a pagare somme dovute alla finanza è dalle leggi vigenti commessa al ministro delle stesse finanze, cosicchè al medesimo deve rivolgersi quel Consiglio ove creda avere vevoli motivi per ottenere una mora al pagamento di tale debito.

La seconda petizione, descritta sotto il numero 897, è del comune di Creola provincia dell'Ossola, il quale allegando pure la eccedenza del canone assegnatole in lire 1647 51 lo vorrebbe ridotto a sole lire 892, somma questa che dice corrispondere alla consumazione dei generi soggetti a gabella.

Riguardo a questa petizione si presentano sostanzialmente le stesse osservazioni fatte per la città di Domodossola, vale a dire che, ammessa la proposta legge, il Consiglio comunale di Creola potrà, ove ne sia il caso, ottenere una proporzionata riduzione sul canone fissatogli e dovrà a tal fine praticare gli incumbenti che sono segnati nello stesso progetto di legge.

La terza petizione designata col numero 898, procede dal sindaco di San Remo, il quale a nome del municipio esternando il dubbio da questo concepito pel modo in cui si voglia eseguire la futura legge che concederà la riduzione di canone, con farne cioè partecipare soltanto i comuni maggiormente gravati, intenderebbe che fosse dichiarato essere applicabile a tutti i comuni indistintamente tale riduzione onde vi possa prendere parte la città di San Remo, la quale trovasi onerata dall'assegnato canone.

La Commissione ha preso a riflettere che i termini in cui è concepito il progetto di legge lasciano aperta la via a tutti indistintamente i comuni per domandare ed ottenere una riduzione, quando questa sia ravvisata giusta, e che perciò la città di San Remo, quando venga adottata la proposta legge, avrà diritto di esporre le ragioni su cui credesi fondata ad ottenere una riduzione, e queste saranno giudicate in concorso alle domande degli altri comuni.

Per nessuna adunque delle soprariferite tre petizioni ha creduto la Commissione che possa occorrere alcuna deliberazione del Senato, essendo in facilità di quei comuni di provvedersi nelle vie indicate dallo stesso progetto di legge, ove sia adottato.

L'ultima petizione, descritta col numero 901, fu presentata da buon numero di caffettieri di questa capitale, i quali esponendo sostanzialmente come la imposta speciale stabilita dalla legge del 2 gennaio 1833 trovisi regolata sulla base del fitto, e riesca eccessivamente onerosa a gran parte di loro, a quelli cioè che trovansi di secondo o terzo ordine, imperocchè il consumo e lo smercio che essi fanno delle derrate che si vollero indirettamente colpire con detta imposta non è proporzionato al montare del fitto che sono obbligati a pagare; essi proporrebbero che a vece del fitto si prendesse per base, nel regolare tale imposta, la consumazione dei generi coloniali che costituiscono la parte più importante del loro commercio.

La Commissione, considerando il merito di questa petizione, ha osservato che, sebbene il fitto possa riguardarsi come l'indizio meno incerto per giudicare della entità ed importanza del commercio esercitato dai caffettieri, non può tuttavia contendersi che questo elemento del fitto su cui sono regolate varie imposte che colpiscono tale classe di esercenti, per una parte di essi, li assoggetti ad un peso assai grave.

Non pensa la Commissione che il sistema proposto dai petenti di regolare la imposta sulla consumazione dei generi coloniali sia attuabile, essendo quasi impossibile l'accertare questa consumazione; ma non è aliena dal riconoscere fino ad un certo punto fondate le rappresentanze dei caffettieri, e ravviserebbe come mezzo più accencio onde provvedere a questi interessi, quello di ridurre la quantità del diritto sul valore locativo per la seconda categoria di detti esercenti.

La Commissione non crede tuttavia di doverne fare oggetto di speciale proposta, e si limita a ciò rappresentare al Ministero onde veda, in occasione dello studio che si dovrà fare per la presentazione di una nuova legge sulle gabelle, se sia il caso di comprendere alcuna disposizione in proposito.

Riassumendo ora le sopra esposte considerazioni per cui si giudicò ammissibile la proposta legge, ho l'onore di proporre, a nome della Commissione, l'adozione pura e semplice della medesima.

Concessione d'una condotta d'acqua da Busalla a Genova.

Progetto di legge presentato alla Camera il 13 gennaio 1854 dal presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour).

SIGNORI! — È già da lungo tempo che nella città di Genova si patisce difetto d'acqua così per bere, come per valersene negli altri usi domestici ed industriali; perchè a sopperire a tutti questi usi è lungi che sia sufficiente l'acquedotto che ha origine dal Bisagno e che fu costruito dall'antico Governo genovese con opere dispendiosissime, e per le epoche in cui furono intraprese e progredirono veramente mirabili.

E questo difetto d'acqua si fa sempre più gravemente sentire, non solamente per la crescente popolazione della città e dei borghi vicini, ma sì ancora pella cresciuta agiatezza comune del popolo, pella abitudini sociali migliorate col progresso della civiltà, pella perfezionata e più sviluppata industria, per le cure di pubblica igiene fatte più diligenti e premurose in tanti istituti di pubblica beneficenza che onorano quella grande città.

Da qui viene che da molti anni si vada indagando da quali fonti si possano trarre altre acque perenni e copiose per condurle a Genova, e che molti progetti vadansi studiando, e si dispongano associazioni di capitalisti per attuarli.

Era dunque naturale che, mentre si stava per aprire la galleria dei Giovi, la quale con un declive esuberante alla condotta di qualunque misurata quantità d'acqua, mette in comunicazione la valle della Scrivia con quelle del Riccò e di Polcevera, e quindi con Genova a cui soprasta circa 350 metri; era, diciamo, naturale che si presentasse alla mente degli uomini iniziati nell'arte, degli accorti speculatori, e diciamo pur anche degli amici e promotori del bene pubblico, l'idea di profittarne per fare una derivazione dal primo di detti torrenti, a cui non manca in nessuna stagione una notevole quantità d'acqua, per condurla dentro la galleria predetta, e lungo le accennate valli del Riccò e della Polcevera sino a San Pier d'Arena, e quindi a Genova.

Se si guardi all'idea fondamentale che è quella appunto di invertire il corso di Scrivia volgendo una parte delle sue acque dal versante settentrionale al meridionale degli Appennini, deve riconoscersi che, quantunque sorta già fosse nella mente di molti, essa fu assai prima che da qualunque altro convertita in formale domanda dal signor cavaliere Deamicis, sindaco di Rivarolo di Polcevera, il quale, fino dal settembre 1849 in una petizione alla Camera dei deputati chiedeva che un corpo d'acqua fosse per cura del Governo distretto dalla Scrivia, e fatto passare pella galleria dei Giovi col fine di sopperire nei tempi di siccità alla deficienza di quella del torrente Polcevera che animava i molini del suo comune. Questo limitato scopo però, a cui mirava la petizione, parve alla Camera che non accitasse che si menomassero senza compenso gli usi consueti di quell'acqua; onde si passò all'ordine del giorno puro e semplice, e questa petizione non ebbe altro seguito.

L'idea medesima intesa però al più vasto e principale scopo di fornire acqua a Genova, venne per la prima volta presentata con una memoria rivolta al Governo il 15 ottobre 1851, dal signor Domenico Corte, il quale mentre annunciava aver sottomesso antecedentemente la memoria stessa al municipio della città di Genova da cui era stata accolta con molto favore, invocava la facoltà d'eseguire studi per poter conver-

tire il suo progetto in un concreto piano esecutivo; in base del quale agendo per sé e per altri avrebbe costituita una società per attuare la divisata condotta d'acqua: per il qual fine chiedeva gli fosse significato sotto quali condizioni, e con quali vincoli la condotta stessa gli sarebbe stata concessa.

Il Ministero dopo avere su questa domanda sentito l'ingegnere-capo della strada ferrata di Genova per mezzo dell'azienda generale, si rivolse all'intendente generale della divisione per avere qualche maggiore spiegazione dal signor Corte; dappoiché la sua domanda non andava corredata da alcuna indicazione d'arte, nè tampoco vi s'accennava come intendesse egli procedere all'impresa; nè si poteva quindi arguire se questa avesse probabilità di felice successo.

L'intendente generale della divisione dopo aver sentito il signor Corte dichiarava con nota del 22 ottobre 1851, che se fosse stata accordata al petente la facoltà d'eseguire i lavori, si formerebbe sicuramente una società che speculerebbe vantaggiosamente sullo spaccio dell'acqua; e soggiungeva che Popera, indipendentemente dall'eminente scopo di pubblica utilità, era giudicata molto proficua e tale che ove, per avventura, non si trovasse una compagnia che la assumesse, avrebbe convenuto al Governo di promuoverla ed attuarla egli stesso.

Poca luce però traendosi da queste informazioni sul merito intrinseco della domanda, il Ministero non aveva ancora nulla deliberato, quando il signor Corte non ricevendone alcun ulteriore riscontro, la rinnovò il 24 gennaio 1852, e ricordando la prima che egli aveva sottomesso sino dal principio di settembre 1851 alla civica amministrazione, e quella presentata dal Ministero in principio del successivo mese d'ottobre, esprimeva il timore che essa si divulgasse, ed il dolore che gli avrebbe recato il vedere altri cogliere il frutto dei suoi studi e delle sue spese. Altrove faceva presente che il suo concetto non avrebbe più potuto attuarsi quando i lavori della strada ferrata fossero venuti a compimento, e concludeva sollecitando nuovamente dal Ministero dei lavori pubblici qualche positivo riscontro.

Frattanto una Commissione era stata istituita dal Ministero medesimo che proponesse il miglior sistema di trazione da adottarsi sul piano inclinato dei Giovi.

E poichè fra i vari quesiti che essa doveva discutere eravi quello: « se alle macchine fisse animate dal vapore dapprima proposte non fosse miglior spediente sostituire macchine idrauliche animate dalla forza dell'acqua estratte appunto dalla Scrivia e condotta dentro alla galleria, » così il Ministero stimò conveniente trasmettere alla Commissione medesima la domanda del signor Corte raccomandandole di prenderla in quella considerazione che pur pareva meritare. Ed invero non potevasi disconoscere che, associando i due fini a cui si mirava coll'estrazione dell'acqua della Scrivia, l'animazione cioè delle macchine del piano inclinato dei Giovi e gli usi della città di Genova, ne sarebbe venuta una grande economia nella pubblica amministrazione.

Di questa disposizione del Ministero fu data parte al signor Corte dall'intendente generale di Genova, come consta da lettera 15 febbraio 1852 dell'intendente medesimo.

Qui vuolsi però notare che nel novembre del 1851, cioè due mesi dopo che il signor Corte aveva inoltrata la sua prima domanda al municipio di Genova, si pubblicava in Genova stessa un opuscolo dell'ingegnere Novella, nel quale l'autore, dopo avere ripetuto anch'egli la grande opportunità di volgere l'acqua dalla Scrivia per la galleria dei Giovi nella valle del Riccò e della Polcevera per quindi condurla a Genova, andava discorrendo delle grandi difficoltà che incontravansi

nel lavorare entro il cavo in cui dovevasi murare l'ultimo superiore tronco della ridetta galleria che costruivasi a cielo aperto; giudicava quasi impossibile che si riuscisse a tenerlo asciutto con meccanismi, non meno difficile ottenere ciò con un condotto fuggatore, il quale condotto, credeva il signor Novella, che se pur fosse stato possibile attuare con un buon esito avrebbe importato l'ingente spesa d'oltre 500,000 lire; consigliava quindi a volgere invece le acque che frastornavano il lavoro pur entro la galleria, ed indi nel Riccò e nella Polcevera; poi accennava ad opere da eseguirsi attraverso il letto di Scrivia per raccogliere tutte le acque correnti di questo fiume, e quelle provenienti dal bacino della Seminella; e con tutte queste acque voleva alimentare la condotta verso Genova; ne valutava a modo suo la quantità, che nelle epoche di maggiori magrezze fissava in metri 250 per minuto secondo; mostrava tutti gli usi cui avrebbersi potuto soddisfare con questa notevole quantità d'acqua; ne calcolava il profitto, da lui fatto ascendere a 52 milioni di lire; e stimando a 12 milioni la spesa necessaria per attuare questa impresa, ne concludeva che essa avrebbe somministrato un utile netto di 20 milioni di lire.

Dalla pubblicazione di quest'opuscolo il Ministero non poteva trarre alcun lume, nè farsi alcun carico, non solo e non tanto perchè non gli venisse accompagnato da alcuna memoria, nè domanda, ma principalmente perchè era troppo vago ed inconcreto; non esprimeva in sostanza altro che la già propalata e conosciuta idea di condurre acque dall'uno all'altro versante degli Appennini; ed era per dippiù troppo viziato da non giuste supposizioni, e da evidentemente esagerate valutazioni sui risultamenti dell'impresa, perchè si potesse prenderlo per base d'una concessione, qualunque pure fosse il piano tecnico d'esecuzione che n'avesse in mente il suo autore; il quale piano non era in alcun modo chiarito, nè presumibile per la fatta pubblicazione.

Era infatti provato che quel canale fuggatore che il signor Novella giudicava essere impossibile o dover costare più di mezzo milione non poteva importare più di 90,000 lire circa (e più infatti costò); era provato che esso giovava, oltretutto ad assicurare l'esecuzione di altri lavori, anche a scaricare le acque che sorgevano nel cavo apertosi per la costruzione del tronco di galleria che si sprofondò sotto il letto di Scrivia; era provato che per un tratto solo di questo cavo poteva convenire volgere le sorgive attraverso la galleria; e che ciò non avrebbe durato se non finchè durasse il lavoro della galleria medesima, cioè finchè non si ricolmasse il cavo dentro il quale veniva costruita. Finalmente diligenti e ripetute misurazioni avevano dimostrato che era assai lungi che dalla Scrivia a Busalla si potessero avere 2 metri 50 d'acqua per minuto secondo, e che, quando pure ciò si avesse potuto fare, non conveniva, perchè nè le macchine idrauliche fisse che si fossero istituite sul piano inclinato dei Giovi, nè i bisogni della città di Genova, esigevano che dalla Scrivia si traessero otto ruote d'acqua. E non si tralascierà qui di notare come il solo essersi diffusa l'opinione nel pubblico che si divisava deviare dalla Scrivia tutta l'acqua in tempo di magre, e che si stimava poterne avere la suddetta grande quantità per condurla a Genova, avesse dato l'allarme nei paesi inferiori, i quali, qualunque pure siensi i titoli e le pretese loro, non si sarebbero certo così vivamente commossi quando avessero conosciuto la moderata quantità d'acqua che bastar poteva ad animare le macchine idrauliche, e che pur era bastante a più che raddoppiare quella che ora trae Genova dal suo antico acquedotto.

Comunque sia, in principio del gennaio dell'anno 1853 un

comitato promotore, di cui faceva parte il signor Novella, e che pareva costituito coll'intendimento di attuare il progetto di lui, presentava al Governo una domanda d'estrarre acqua dalla Scrivia per condurla a Genova, ripetendo quanto il comitato stesso aveva esposto in un'antecedente memoria rivolta all'azienda generale delle strade ferrate.

Le condizioni essenziali sotto le quali chiedevasi la concessione erano le seguenti:

1° Che il Governo eseguisca a tutte sue spese le opere per la derivazione sino all'ingresso dell'acqua nell'intubazione della galleria;

2° Che il Governo assicuri una costante erogazione d'acqua di 250 litri per minuto secondo, defluenti a favore della società; condizione questa che assai si discostava dal primo assunto del signor Novella;

3° Che il Governo assuma qualunque responsabilità verso i terzi pel fatto di essa derivazione;

4° Che assicuri il *minimum* d'interesse del 4 e mezzo per cento sul capitale sociale;

5° Che il Governo stesso abbia il carico della manutenzione in perpetuo di tutte le opere dal punto di derivazione sino al suo stabilimento idraulico;

6° Che sia consentito il passaggio del condotto d'acqua nel corpo della strada fissata sino a Genova;

7° Che il ferro occorrente alla condotta dell'acqua vada esente da ogni dazio.

Nessun piano né indicazione tecnica accompagnava questa domanda; e poichè altronde la società promotrice intendeva mettere le opere della derivazione a carico del Governo, è evidente che, quand'anche le altre condizioni sotto le quali veniva domandata la concessione fossero state più ragionevoli, sarebbe pur sempre riuscito impossibile darvi ascolto senza conoscere prima il piano che per la ridetta derivazione sarebbe stato adottato nel caso che la salita dei Giovi s'avesse a superare con macchine idrauliche fisse.

Il ministro dei lavori pubblici faceva tutto ciò palese agli onorevoli membri del comitato promotore, e specialmente dichiarava loro che il Governo non sarebbe stato disposto né a prestar garanzia d'interesse, né molto meno ad accettare quelle altre condizioni con cui oltre al volere assicurata la quantità d'acqua erogata, intendevano anche che il Governo assumesse ogni responsabilità verso i terzi; poichè siccome il principale e positivo scopo della concessione era nell'utile dei concessionari, quello di fornir acqua alla città di Genova, e l'altro scopo d'animare le macchine fisse non era che eventuale ed incerto, grande essendo la fiducia che si riescirebbe, come infatti si riesce, a montare il piano inclinato colla locomotiva, così non era allora ragionevole il pretendere che a garantire gli interessi dei terzi fosse chiamato chi non era la cagione principale che questi interessi fossero lesi.

Trascorsi due mesi, i membri dello stesso comitato promotore si presentavano nuovamente al ministro dei lavori pubblici con un'altra domanda, nella quale, malgrado le cose dette, lamentavano che non fosse stata presa alcuna risoluzione sulla prima; insistevano perchè la concessione fosse loro fatta, e dichiaravano perciò di rinunciare all'assicurazione del 4 1/2 per cento chiesta dapprima, tenendo però ferme le altre condizioni.

Le vive sollecitazioni che essi facevano, e l'urgenza con cui invocarono le deliberazioni del Governo, erano in questa nuova memoria fondate sulla opportunità del momento per chiamare azionisti a concorrere nelle imprese industriali e per raccogliere capitali. Ma il Ministero ripetendo le osser-

vazioni fatte dapprima faceva loro capire che il motivo che ora venivano allegando non era sufficiente per indurre il Governo ad una concessione di tanto grave importanza, senza conoscere con che sistema intendevano procedere ad un'opera che aveva così intima relazione coi lavori della strada ferrata e col regime del fiume. E soggiungeva che quando la Commissione governativa incaricata di determinare il sistema da preferirsi per l'esercizio dei piani inclinati dei Giovi, alla quale era stata come quelle d'altri assoggettata la loro domanda, avesse preferite le macchine idrauliche fisse, sarebbe loro stato fatto conoscere il piano dei lavori per l'erogazione delle acque di Scrivia; ma che se essi intendevano anticipare l'attuazione dell'erogazione, ed assicurarla per gli usi loro, anche nel caso che alle dette macchine idrauliche si rinunciassero, conveniva che essi stessi presentassero un piano concreto per dimostrare quali lavori intendevano eseguire, e specialmente come sarebbero garantito che l'erogazione si contenesse nella misura assolutamente necessaria, e concessa; esaminato ed approvato il qual piano si sarebbero stabilite le altre condizioni sotto le quali la concessione potesse farsi.

Ma non pare che le dichiarazioni ripetutamente fatte in questo tenore dal Ministero dei lavori pubblici fossero ben comprese, perchè non cessava il comitato di rinnovare le sollecitazioni, pur sempre mettendo innanzi la premura che vi era d'allettare azionisti e raccogliere capitali vantaggiosamente, e di dare a questo fine credito all'impresa con un'anticipata formale promessa di concessione.

Nei primi giorni d'aprile altra proposizione veniva per Pegual fine presentata da altra parte. Il signor cavaliere Nicolay con l'intendimento d'assicurare il Governo dalle complicazioni ed incagli a cui avessero potuto dar luogo le due opere simultanee della galleria e dei condotti, proponeva di incaricarsi dei lavori che ancora rimanessero a farsi nella galleria medesima, e d'eseguire nel tempo stesso quelli che erano necessari per raccogliere le acque sotterranee che sorgevano nel cavo in cui, come sopra si disse, stavasi costruendo l'ultimo tronco di galleria, per poi guidarle lungo la parte già compiuta della galleria medesima allo stabilimento idraulico che fosse da erigersi alla metà circa del piano inclinato, e quindi farle scendere lungo il resto del piano medesimo, poi per la valle di Polcevera a San Pier d'Arena condurle a Genova.

Il signor Nicolay assumendo l'esecuzione di tutti i lavori chiedeva che gli si pagassero soltanto quelli spettanti al compimento della galleria dello Stato, ai prezzi e patti stessi dell'appalto vigente in cui sarebbe subentrato. Tutti gli altri lavori disposti a raccogliere le sorgive sotterranee ed a condurle lungo la galleria, e quindi a Genova, li avrebbe egli eseguiti a spese proprie; e se il Governo avesse poi voluto valersi dell'acqua per le sue macchine idrauliche dei Giovi, il signor Nicolay si obbligava a dargliene l'uso gratuitamente, ma intendeva essere rimborsato della metà della spesa per condurre l'acqua sino alle predette macchine fisse; se per lo contrario il Governo avesse rinunciato a queste macchine, tutte le spese fatte sarebbero rimaste senza eccezione a carico suo. In ogni caso poi gli sarebbe stato concesso il libero uso dell'acqua lungo le valli del Riccò e del Polcevera a San Pier d'Arena ed a Genova, colla facoltà di poter collocare a proprie spese in quel modo che sarebbe stato dall'amministrazione stabilito, i tubi di condotta nei fianchi della ferrovia dello Stato. Dove è a notare che mentre gli altri progetti accennavano a derivazioni immediate da farsi dall'alveo proprio del fiume, questo, senza punto toccare all'alveo, mirava

ad impiegare le sole filtrazioni sotterranee, inducendo così un'idea diversa in gran parte da quelle che erano state precedentemente fatte palesi. Domandava inoltre il signor Nicolay la dichiarazione di pubblica utilità, ma non di essere tenuto indenne verso i terzi; e domandava infine una diminuzione del dazio dei ferri che gli conveniva introdurre per l'intubazione delle acque.

Ma anche il signor Nicolay presentava questa sua prima memoria spoglia di ogni piano tecnico positivo, che facesse ben conoscere se e con quali condizioni e cautele si potesse concedergli d'eseguire quelle opere che egli dichiarava dovere far corpo continuato coi fianchi della galleria costruita a cielo aperto. Non avrebbe dunque potuto dare ascolto nemmeno a questa proposizione quantunque molto più vantaggiosa, e quantunque fosse in essa bene chiarito che non intendevansi d'estrarre se non che le acque sotterranee sorgenti fra le sabbie dentro le quali si costruiva la galleria o provenienti dalle vicine pendici dei monti. Se non che il signor Nicolay dichiarava egli stesso che, affrettatosi a fare l'attuale proposizione al Governo, riconosceva che essa era incompleta, e significava che perciò appunto stavansi facendo gli studi necessari ad un ingegnere che lo assisteva, e che si proponeva di assoggettare all'azienda generale delle strade ferrate il concreto piano dei lavori divisati. Ed infatti poco appresso egli presentava questo piano formato dal signor ingegnere Sarti, e corredato di dettagli grafici e descrittivi sufficienti a far conoscere il sistema e le opere colle quali egli intendeva raccogliere le acque di profonda infiltrazione, per ottenere la concessione dell'acquedotto a condizioni che egli offeriva ancor migliori delle summentovate, ed invero assai vantaggiose e sicure per l'amministrazione.

Le opere divise dal signor Nicolay consistevano essenzialmente in piccole gallerie laterali raddossate ai fianchi di quel tronco della grande galleria della strada ferrata, che si costruiva a grande profondità sotto il letto di Scrivia abbandonato dal vivo corso del fiume, in quel tratto ove il letto medesimo è costituito da alti strati di sabbia. Queste piccole gallerie erano a guisa di gallerie o pozzi di cisterna per tagliate in modo da poter ricevere le acque che scaturivano dalle sabbie, ed avevano oltre a ciò degli avviamenti o addentellati per altre diramazioni in senso trasversale, che preparavano la possibilità di poterli spingere avanti più o meno, affine di procurarsi maggior copia di sorgive, quando quelle infiltranti nelle dette longitudinali gallerie di cisterna si riconoscessero troppo scarse per soddisfare ai fini propostisi.

Qui però non volendo omettere alcuna delle circostanze che precedettero la convenzione stipulata dal Ministero, vuolsi ricordare che non appena il signor Nicolay ebbe presentata la sua domanda, che fu il 4 aprile, con condizioni, come dicevasi molto vantaggiose, il più volte nominato comitato promotore rinnovò anch'egli la sua, presentandone un'altra in data dell'11 aprile migliore di quella fatta dianzi dal comitato medesimo in quanto concerne le condizioni economiche, ma non punto diversa, nè più precisa nella parte tecnica. Offeriva cioè egli pure di fare a sue spese tutti i lavori ed opere necessarie per la derivazione e condotta in tubi anche nella parte che sarebbe stata necessaria per le macchine idrauliche della strada ferrata; esigeva però sempre che la società fosse esonerata da quei richiami che per avventura si elevassero pel fatto di detta deviazione dalla Scrivia, e faceva intendere che, ove fosse d'uopo, avrebbe anche egli rassegnato un progetto di massima, instando pur sempre per ottenere infrattanto la concessione con quella

sollecitudine che diceva essergli necessaria per poter vincolare a tale opera capitali che trovansi disponibili.

E dopo che il signor Nicolay ebbe, intorno alla metà d'aprile, presentato il suaccennato piano dell'ingegnere Sarti, il comitato medesimo presentò esso pure una nuova domanda nei primi giorni di maggio, che sembrava mirasse allo stesso intento cui mirava il signor Nicolay, a quello cioè di limitarsi a raccogliere le acque che scaturivano dalle profonde sorgive sotto il letto di Scrivia; giacchè in questa memoria, che nel rispetto tecnico non era men vaga delle altre presentate dal comitato, trovasi solo positivamente ripetuto quello che già aveva fatto presente il signor Nicolay, cioè che il lavoro che si proponeva d'eseguire era di natura tale che per poco che si fosse indugiato non sarebbe più stato possibile attuarlo, atteso i progressi che andava facendo l'opera della galleria; per la qual cosa il comitato appoggiava ora l'urgenza della concessione non più al solo motivo di raccogliere azioni in buon punto, ma ancora alle condizioni materiali dell'esecuzione dell'opera.

Poichè dunque il signor Nicolay aveva presentato un piano positivo in cui era dimostrata la precisa condizione delle opere che volevano eseguirsi e la relazione loro con quelle della grande galleria, la generale azienda delle strade ferrate si trovò in caso di potere sentire su di esso il parere dell'ingegnere-capo direttore dei lavori di Scrivia, il quale dichiarava il progetto innocuo alla ridetta grande galleria. Ed è infatti evidente com'esso dovesse anzi giovarle procurandole maggiore stabilità, e più ancora guarentendola dagli stillicidii, mercè le piccole gallerie che, secondo il piano Nicolay, le venivano addossate, laddove le sabbie pregne d'acqua avrebbero reso gli stillicidii stessi inevitabili se non avessero invece trovato sfogo nelle dette gallerie di cisterna.

Il predetto ingegnere-capo mostrava tuttavia dubitare che colle semplici divise gallerie di cisterna si potesse ottenere l'intento, si potesse cioè derivare tant'acqua da sopperire agli usi a cui si destinava. Ciò però non infirmava punto il giudizio sulla opportunità dell'opera divisata, che procurando una prima derivazione d'acqua, preparava la via d'accrescerne nel modo più sicuro e più facile la quantità, ove le macchine idrauliche lo avessero richiesto. Ma ciò che più preoccupava il predetto signor ingegnere-capo si era il timore che un aumento così notevole di lavoro da eseguirsi nello stesso ristretto spazio, e per così dire in un corpo solo colla grande galleria, potesse essere occasione di nuovi ritardi nel compimento di questa, che ne aveva già subiti di troppo gravi, non tanto per le difficoltà materiali incontrate, quanto per le questioni ed i litigi continui fra l'amministrazione e l'impresa.

Egli faceva conoscere il pericolo in cui si sarebbe incorsi se un nuovo impresario avesse assunti i lavori proposti dal signor Nicolay; mentre quello della galleria avrebbe potuto, non senza fondamento, opporsi a che si venisse a mettere mano nel campo della sua impresa, turbando e sconvolgendo l'andamento delle opere che egli stava compiendo.

L'ingegnere-capo conchiudeva che non si potesse consentire alla domanda del signor Nicolay se non sotto condizione che i lavori che egli si proponeva d'eseguire, fossero spontaneamente assunti dall'impresario della grande galleria, e che questi facesse una formale dichiarazione che si obbligava compierli senza recare alcun ritardo nell'adempimento dei patti stipulati colla regia amministrazione.

Ed a questi giusti timori e previdenza dell'ingegnere-capo il signor Nicolay pensò a provvedere. Egli si procurava e

presentava all'azienda delle strade ferrate una sottomissione che aveva ottenuta dal signor Piatti appaltatore alla galleria dei Giovi, colla quale dichiarava che avrebbe assunta l'esecuzione dei lavori progettati dal signor Nicolay, e si obbligava di compierli nel termine stesso che gli era stato assegnato pel compimento della sua impresa, sotto condizione però che gli fosse data facoltà d'intraprenderli dentro il mese di maggio.

Venute le cose a questo punto l'azienda delle strade ferrate, che conosceva i notevoli vantaggi che si sarebbe potuto trarre dall'attuazione dei divisati lavori, opinava che scansato ogni pericolo di ritardo colla dichiarazione del Piatti, si potesse aderire alla domanda del signor Nicolay, purché questi secondo le condizioni in essa domanda formulate, sostenesse ogni spesa a carico suo; non esigesse alcuna misura guarentita d'acqua, ne conducesse gratuitamente l'uso all'amministrazione; tenesse indenne il Governo contro ogni pretesa dei terzi, e ne pagasse finalmente un canone alle regie finanze.

Ed invero in questa guisa l'amministrazione senza arrischiare spesa alcuna faceva sperimento del sistema più semplice, e più innocuo al regime della Scrivia, onde procurarsi una condotta d'acqua pelle macchine idrauliche, se di queste avesse avuto bisogno, restandole pur sempre in caso diverso l'uso gratuito dell'acqua nelle stazioni, compresa quella di Genova, affare questo di non poco rilievo, e si riservava oltre a ciò anche il profitto di un canone annuo. Che se pure l'acqua d'infiltrazione ottenuta coi primi lavori non fosse stata in copia sufficiente per l'animazione delle macchine di cui si riconoscesse il bisogno, i lavori medesimi preparavano il modo d'accrescerne la quantità colla maggior economia, poichè, essendo pronte le gallerie di cisterna ed il sistema d'intubazione, avrebbe bastato aggiungerci quelle ulteriori opere, che per raccogliere più copiose acque era pure interesse del concessionario di eseguire, onde non lasciare incompleto lo scopo ed insufficiente il profitto di tante spese. Né in alcun caso l'amministrazione poteva temere d'essere esposta a sacrifici impreveduti, perchè quando pure a malgrado delle contrarie apparenze e delle circostanze speciali di sito, di modo, e di misura dell'acqua raccolta, che fanno credere non s'abbia nei tronchi inferiori della Scrivia nemmeno ad accorgersi d'alcuna variazione indotta dalla fatta concessione, quando dicesi a malgrado di tutto ciò vi fossero stati a compensare danni recati ai terzi, l'amministrazione ne veniva sollevata dal concessionario.

Il Ministero ha stimato conveniente dilungarsi alquanto nell'esposizione del procedimento di questo affare per mettere la Camera in grado di giudicare qual fondamento s'abbiano le querele di coloro che pretendevano dovere essere preferiti nella contrastata impresa, asserendo essere stati i primi a chiederla. Le cose esposte fin qui provano in primo luogo che se pur questo titolo avesse qualche valore, non sarebbe tuttavia ad essi che avrebbersi dovuto concedere la contesa condotta d'acqua, ma sibbene al signor Nicolay; e ciò tanto più che il signor Corte il quale, come si è dianzi chiaramente stabilito, fu il primo che per gli importanti fini da fornir acqua a Genova ed alle macchine dei Giovi, proponesse la condotta di cui si tratta, ebbe a dichiarare con atto autentico che egli agiva per conto del medesimo signor Nicolay, col quale figura fra i soci promotori dell'impresa; provano in secondo luogo che molto meno si potesse dar loro la preferenza per rispetto alle condizioni a cui la domanda loro era vincolata; provano finalmente che non potendosi fare la concessione se non che sulla base d'un piano con-

creto, e tale che la sua esecuzione non potesse recare ostacoli nè ritardi alle opere attinenti alla strada ferrata, non vi era scelta a fare; poichè il solo piano in cui concorressero tutte queste condizioni era quello presentato dal signor Nicolay, col quale potevasi dar tosto mano al lavoro tanto per le opere murali sotterranee, come per quelle della condotta propriamente detta.

Tali furono i motivi che indussero il Governo a fare col signor Nicolay suddetto una prima convenzione in data 27 maggio passato, vincolata pur sempre all'approvazione del Parlamento; in base alla quale, e secondo gli obblighi impostigli, egli mise mano senza indugio così alle opere murali, come all'approvvigionamento di tubi di condotta, che l'opera richiedeva in grande quantità.

E già i lavori murali erano presso al loro compimento, e la maggior parte dell'ingente quantità di tubi era provveduta quando sorgeva una circostanza che promettendo per l'esercizio della ferrovia sulla salita dei Giovi un ben più prospero avvenire, consigliava, o diremo meglio costringeva il Ministero, a portare sulla prima convenzione suddetta quelle modificazioni che rendevansi assolutamente necessarie per poter profittare della propizia circostanza medesima.

Tre valenti ingegneri nostri, dopo un lungo studio, sono riusciti a concepire un sistema meccanico, mediante il quale profittando d'una forte caduta d'acqua, qual è appunto quella interposta fra Busalla e Pontedecimo, si riuscirà ad ottenere una così potente compressione dell'aria che volga alla propulsione dei traini più pesanti.

Il sistema atmosferico col quale l'elasticità ordinaria dell'aria spinge, contro il vuoto procurato con macchine fisse in un cilindro chiuso da valvole esterne, uno stantuffo che trae seco i convogli è noto a tutti, ma le belle speranze che esso fece da principio concepire fallirono per molti e gravi inconvenienti da cui in pratica lo si riconobbe viziato. E già da parecchi anni si sperò eliminare questi inconvenienti invertendo il modo di propulsione, facendo cioè che lo stantuffo che trae seco il convoglio corra lungo la parte superiore del tubo continuo chiuso da valvole interne, sospinto dall'aria compressa a più atmosfere nella parte inferiore del tubo medesimo. Ma qui si presentava un altro grave ostacolo procedente dalle difficoltà meccaniche di ridurre l'aria a tanto alto grado d'elasticità quando l'era domandato dalla sicura riuscita del sistema.

Ora il trovato dei nostri ingegneri consiste appunto nella semplicità degli apparati con cui la pressione della colonna d'acqua si converte direttamente con pochissima perdita di effetto utile, e con somma economia, in forza che costringe l'acqua nei tubi di propulsione.

Di quanta utilità sia per riuscire ovunque l'applicazione di un facile ed economico sistema di propulsione all'esercizio delle strade ferrate, non è d'uopo spendere molte parole per dimostrarlo; ma più evidente e notevole è questa utilità nel nostro paese, che essendo da alte catene di monti occupato in gran parte, diviso nel suo interno e separato dai paesi vicini, non si può sperare di vederlo dotato da una vasta rete di strade proporzionata ai bisogni delle sue industrie ed alle relazioni commerciali interne ed internazionali, senza spingere sino ad ingenti altezze alcune linee, le quali anche finchè stanno dentro quei limiti di pendenza a cui si è sperimentato poter giungere la locomotiva, esigono però un dispendio gravosissimo, e altrove rendono necessari i piani inclinati con macchine fisse che conducono seco tutti gli inconvenienti inseparabili dalla trazione esercitata colle funi; inconvenienti sempre gravi, ma gravissimi poi quando questi

piani inclinati si succedono l'uno all'altro, hanno molta lunghezza, e sono tracciati con curve ristrette; condizioni inseparabili dei passaggi delle alte catene montuose.

Il trovato dei nostri ingegneri ottenne il voto favorevole dell'Accademia delle scienze, non meno che quello di giudici competentissimi d'altri paesi, i quali stimano che la sua riuscita non possa fallire. Né il Ministero poteva rifiutare loro fede, e perdere per troppa peritanza la più bella occasione di giovarsene.

Se non che per farne l'applicazione al nostro piano inclinato dei Giovi la condotta dell'acqua, qual era divisata secondo la prima convenzione col signor Nicolay (stipulata nella supposizione che le macchine fisse traenti si stabilissero agli Armirotti, cioè a mezza discesa di detto piano inclinato) non era più sufficiente; imperocchè innanzitutto non si poteva più lasciare all'eventualità delle più o meno copiose acque di spontanea infiltrazione sotto il letto di Scrivia il conseguimento dello scopo. E benchè la quantità d'acqua occorrente per la costipazione dell'aria non fosse guari maggiore di quella che avrebbero domandate le macchine fisse, bisognava però rendersi certi di averla perenne in ogni stato del fiume; non essendo più il caso di aspettare l'esito delle potenti macchine locomotive per riconoscere se fosse opportuno stabilire in tutto od in parte le macchine fisse a malgrado degli inconvenienti della trazione colle corde testè notate. Il sistema di propulsione come viene proposto non poteva lasciar dubbia la preferenza da dargli anche sulle potenti locomotive che fossero bene riuscite; nè perciò voleva restare incerta la possibilità di attuarla.

Quindi la Serra attraversante il letto di Scrivia ed all'uopo sprofondata sino agli strati di roccia, la cui costruzione nella primitiva convenzione era lasciata all'evenienza del caso, diventava obbligatoria, ove non si fosse potuto altrimenti assicurare l'estrazione perenne dei 530 litri d'acqua per minuto secondo, a cui limiterassi pur sempre l'erogazione della Scrivia. Altronde siccome il sistema di propulsione dovrebbe necessariamente cominciare dal piede del piano inclinato, non bastava più per gli usi dell'amministrazione condurre l'acqua, senza interruzione intubata, sino agli Armirotti; ma bisognava farla scendere così fino a Pontedecimo, più basso cioè 150 metri circa, e quivi solo restituirla, dopo gli usi fattine negli apparati di propulsione all'acquedotto di Genova. Sorgeva inoltre il bisogno d'impiegare in una parte della condotta tubi atti a resistere ad una più alta pressione; diventava necessario un pozzo all'origine con chiaviche regolatrici onde moderare la erogazione secondo il bisogno degli apparati di compressione; si richiedevano tubi ausiliari ora per unire tutte le acque delle due linee di tubi in una sola, ora per restituirle a ciascuna linea; erano tratto tratto necessari tubi a briglia per facilitare le riparazioni delle condotte principali; richiedevansi diaframmi con serratoie per suddividere in tranchi la condotta medesima; scaricatori per votarla occorrendo senza pericolo per gli apparati e pregiudicio della strada; valvole di sicurezza ed altri provvedimenti speciali di delicata esecuzione e di non lieve dispendio.

Un calcolo d'approssimazione instituito dagli ingegneri sotto la direzione dei quali dovrà essere eseguito ogni lavoro, dimostra che le nuove opere richieste per coordinare la condotta d'acqua al nuovo sistema aumentano di oltre un milione e cinquecento mila lire, la più grande spesa richiesta secondo la convenzione primitiva.

Era dunque necessario domandare al signor Nicolay la modificazione della prima convenzione facendogli con secrete come essa fosse per le mutate circostanze meno conforme ai

bisogni ed agli interessi della regia amministrazione, e come ciò stante non potesse più il Governo chiederne, nè, seppure chiesta, ottenerne l'approvazione dal Parlamento. Discussi dunque con lui i punti principali di queste modificazioni egli vi acconsentiva sotto due condizioni però: la prima che, oltre all'acqua condotta fino a Pontedecimo dopo l'uso fattone cogli apparati di compressione, gli fosse anche accordata quella delle acque perdute di filtrazione delle gallerie con facoltà di raccoglierle in un terzo tubo, e di condurla agli usi propri. La quale condizione non poteva non trovarsi ragionevole e giusta, dappochè perduta secondo i nuovi patti la caduta degli Armirotti a Pontedecimo per l'acquedotto della città di Genova, il concessionario non avrebbe più potuto senza il sussidio di questo terzo tubo provvedere d'acqua i quartieri più elevati della città dove l'uso n'è più prezioso e gli sarebbe mancato in gran parte il profitto della sua impresa.

La seconda condizione era d'essere sottratto dalla responsabilità verso i terzi, che egli aveva dichiaratamente assunto colla prima convenzione, quando non si trattava che di raccogliere l'acqua scaturente naturalmente dal profondo delle sabbie addossate ai fianchi della galleria. Ma ora che il Governo voleva ad ogni evento assicurarsi la quantità d'acqua necessaria per i propri meccanismi e quindi, occorrendo, traversar l'alveo vivo di Scrivia, e fare una vera opera di deviazione, non ispettava più al signor Nicolay subire questa responsabilità. Né parve al Ministero dovervi rifiutare, fermo come è nell'opinione che nessuna pretesa d'esclusivo diritto possa allegarsi sull'uso delle acque della Scrivia a Busalla. Imperciocchè lasciando pure intatta la questione sul valore dei titoli d'investitura che vantano gli utenti dell'acqua inferiore di Scrivia, sulla qual questione spetta ai tribunali dar giudizio, non tralascieremo però di osservare che queste investiture, appunto per le remote epoche in cui si dicono fatte, non pare abbiano mai potuto aver forza d'impedire altri usi e deviazioni dell'acqua della Scrivia in provincie lontane che facevano parte d'altri Stati indipendenti, o di domini feudali prima investiti di questi diritti medesimi. Aggiungeremo poi che, quanto più vaste sono le irrigazioni, e più numerosi gli opifici alimentati dalla Scrivia, e quanto più notevole è la massa d'acqua che questo fiume travolge nei tronchi inferiori, tanto meno si deve temere che l'estrazione di una modica quantità d'acqua fatta nei superiori lontanissimi, possa turbare gli usi a cui si volge l'acqua del fiume; dalla quale se fosse distribuita con maggiore intelligenza ed economia, se ne avrebbe un vantaggio ben più grande che non sia il danno che senza fondamento si teme, e per cui si vorrebbe fare opposizione ad usi di tanto alta importanza, quali sono quelli di sopperire ai bisogni di una grande città, e di attuare meccanismi destinati a condurre nel modo più semplice, più economico e più sicuro i traini del commercio principalissimo dello Stato nostro.

Accettate dal Ministero queste due condizioni il signor Nicolay accettò per parte sua tutti i nuovi oneri che in aggiunta a quelli della prima concessione gli venivano imposti, e si venne così a quell'atto addizionale dell'11 novembre passato, che unito alla prima convenzione, il Ministero ha l'onore di sottomettere alla vostra approvazione, a cui è stata vincolata la concessione; con promessa però che se l'approvazione venisse negata si sarebbero pagate al signor Nicolay quei lavori che fossero nell'intervallo stati eseguiti, purchè riconosciuti atti a conseguire lo scopo, la quale promessa, stante l'urgenza con cui il signor Nicolay doveva accingersi ad opere e provviste dispendiosissime, diventava inevitabile e giusta.

Dal complesso di questi due atti scorderà la Camera quali notevoli vantaggi se ne assicuri la regia amministrazione.

Il signor Nicolay è obbligato a procurare al Governo, non solo sul sito a Pentecdecimo, ma in ogni altro punto fra questo sito e l'origine, l'acqua che gli è necessaria per i suoi meccanismi di propulsione, senza poter esigere alcun compenso, quantunque restino a suo carico tutte le spese di raccolta, intubazione, condotta ed ogni altro provvedimento occorrente al divisato intento.

Dopo l'uso fatto dell'acqua alle sue macchine, il Governo si riserva ancora il diritto di volgere a servizio delle stazioni della strada ferrata, compresa quella di Genova, un decimo dell'acqua totale condotta senza pagare alcun prezzo; e se gliene abbisogna di più di un decimo, paga questa maggior quantità il 25 per cento meno degli altri utenti.

Il signor Nicolay paga al Governo un annuo canone di lire 10 per litro d'acqua al minuto secondo per l'acqua volta alla animazione delle macchine fisse, e di lire 50 per quelle che non fossero volte a quest'uso. I quali canoni sarebbero invero tenuissimi se s'intendesse far confronto col prezzo che vendesi ora l'acqua nella città di Genova, e se si trattasse di una ordinaria condotta; ma si riconosceranno ragionevoli ed equi, quando si guardi all'eventualità cui può andare esposta ed alle ingenti spese che richiede l'impresa di cui si tratta, e si mettano a calcolo gli usi gratuiti che il Governo se ne riserva. Oltrechè non bisogna supporre che il prezzo dell'acqua sia per mantenersi a Genova qual esso è attualmente; quella quantità che vi si condurrà dalla Scrivia basterà già a fare diminuire tale prezzo notevolmente; e, traendone in seguito da altre fonti, il prezzo medesimo continuerà a diminuire finchè i soddisfatti bisogni non offriranno più speranza di fare una buona speculazione col fornire a Genova altr'acqua perenne. Ed un'abbondanza tale che giovi a tutte le industrie ed a tutte le classi dei cittadini è l'intento cui deve mirare il Governo, e che costituisce la vera pubblica utilità.

Per quanto rilevante però paresse al Ministero il vantaggio della stipulata convenzione, egli non si è mai dissimulato che volendola considerare nello stretto senso di una ordinaria concessione di condotta d'acqua, non si sarebbero seguite nel conchiuderla le formalità prescritte dal regolamento in vigore. Ma in questo special caso la questione non va posta così.

Osservare queste formalità senza fallire allo scopo non era possibile, se non che sospendendo frattanto i lavori della galleria dei Giovi; d'onde ad altri gravi inconvenienti ne veniva quello principalissimo di ritardare più lungamente l'apertura della ferrovia sino a Genova. Trattavasi dunque di vedere se per osservare alcune formalità debitamente prescritte nei casi ordinari si dovesse rinunciare assolutamente ad una convenzione, che conciliava nel miglior modo l'esecuzione di un'opera di eminente pubblica utilità col più sicuro ed economico servizio della strada ferrata.

Posta la questione in questi termini il Ministero avrebbe creduto di mancare al dovere suo procedendo altrimenti da quel che fece per troppo timore di assumere una responsabilità da cui fermamente confida essere sgravato dal Parlamento, giusto apprezzatore delle circostanze suaccennate.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvata la convenzione passata il 27 maggio 1855 tra le finanze dello Stato ed il cavaliere Paolo Antonio Nicolay di Genova in ordine all'estrazione dell'acqua dal torrente Scrivia proveniente dalla filtrazione del cavo aperto

per la costruzione dell'ultimo tronco della galleria dei Giovi; e sono pure approvate le modificazioni ed aggiunte alla stessa portate colla posteriore convenzione dell'11 novembre dello stesso anno.

Art. 2. Tali convenzioni avranno il pieno e l'intero loro effetto, previa la regolare loro riduzione in pubblico instrumento, per la cui insinuazione non si farà luogo che al pagamento del solo diritto fisso di lire 6 06 compreso il tabellione.

Art. 3. Per gli effetti della presente legge è derogato ad ogni disposizione in contrario.

Convenzione tra le finanze dello Stato ed il signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay di Genova in ordine all'estrazione dell'acqua dal torrente Scrivia proveniente dalle filtrazioni del cavo aperto per la costruzione dell'ultimo tronco della galleria dei Giovi.

L'anno del signore millecottocentocinquantatrè ed alli ventisette del mese di maggio in Torino alle ore due pomeridiane, ed in una delle sale del Ministero di finanze.

Sia noto che il signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay di Genova abbia chiesto al Governo la facoltà di poter raccogliere, per mezzo di piccole gallerie raddossate all'ultimo tronco della gran galleria dei Giovi (tronco che si sta eseguendo a cielo aperto presso Busalla per conto dell'amministrazione delle strade ferrate), le acque di sorgiva, che concorrono nel cavo operato per la costruzione del tronco medesimo, e di poter eseguire un acquedotto che le traduca sino alla città di Genova, e che il Governo abbia, sotto l'espresa riserva dell'approvazione del potere legislativo, aderito a tale domanda, mediante l'esatta osservanza dei patti, e delle condizioni infratenerizzate.

Quindi è che si sono personalmente costituiti avanti di me Teodoro Barnato segretario nel Ministero delle finanze, ed alla presenza dei signori Angelo Vacca del vivente cavaliere Giuseppe, ed Angelo Binelli, del fu Viterio, nati entrambi e domiciliati in Torino, i signori conte Camillo Benso di Cavour, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, e cavaliere Paolo Antonio Nicolay fu Angelo, nativo di Genova ed in essa città domiciliato, i quali hanno inteso e convenuto quanto segue:

Art. 1. È fatta facoltà al signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay di Genova di poter raccogliere, per mezzo di piccole gallerie raddossate all'ultimo tronco della grande galleria dei Giovi, le acque di sorgiva che concorrono nel cavo operato per la costruzione di detto tronco, e di poter eseguire un acquedotto che le traduca sino alla città di Genova, e ciò mediante l'eseguimento delle opere e dei lavori, e l'osservanza dei patti e condizioni infraindicati.

Art. 2. I lavori delle piccole gallerie destinate a ricevere le infiltrazioni dovranno essere eseguiti a tutto carico del signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay per opera dell'appaltatore Pietro Antonio Piatti, il quale costruisce a conto dello Stato la grande galleria, e sotto l'ispezione e secondo le norme che verranno fissate dall'ingegnere direttore della galleria medesima.

Art. 3. Il signor cavaliere Nicolay si rende responsabile d'ogni ritardo che potesse provenire nella costruzione della grande galleria per ragione dei lavori suddetti, e contro ogni pretesa di maggiore compenso che potesse per lo stesso motivo elevare l'appaltatore Piatti verso l'amministrazione delle strade ferrate.

Art. 4. Le acque d'infiltrazione raccolte nelle piccole gallerie saranno introdotte nei condotti di scolo della galleria principale. In caso però che questi fossero trovati meno atti od insufficienti, il signor cavaliere Nicolay si obbliga di collocare nella galleria appositi tubi di condotta, di quella specie, in quei modi, e con tutte quelle cautele che saranno prescritte dagli ingegneri del Governo.

Art. 5. In caso che il Governo stabilisca per lo esercizio dei piani inclinati dei Giovi, delle macchine fisse mosse ad acqua, egli potrà valersi di parte, o di tutta quella della condotta del signor cavaliere Nicolay, restituendole dopo l'uso, e ciò senza alcun corrispettivo.

Art. 6. Il signor cavaliere Nicolay potrà condurre l'acqua uscita dalla galleria dei Giovi sino a Genova agli usi cui la destina, in tubi e canali collocati lungo la strada ferrata, i quali avranno quelle dimensioni, e saranno posti in quel modo e con quelle precauzioni che saranno prescritte dal Governo.

Art. 7. Il signor cavaliere Nicolay si obbliga di condurre gratuitamente la quantità d'acqua di cui possono abbisognare le stazioni della strada ferrata da Pontedecimo sino a Genova, quest'ultima compresa, ritenuto però che il complesso di tutta quest'acqua distratta dal condotto principale non possa superare la decima parte della portata intiera del condotto stesso.

Il Governo promette di far osservare ogni diligenza, perchè quest'acqua sia ristretta nei limiti del solo bisogno delle stazioni medesime e servizi attinenti.

Se l'acqua del condotto principale riuscisse così scarsa che la decima parte di essa non potesse soddisfare al bisogno delle stazioni, il Governo ha diritto di estrarne una maggiore quantità pagandola ad un prezzo di favore, cioè del 25 per cento meno di quello che sarà venduta nei siti più vicini alla relativa stazione.

Art. 8. In caso che il Governo stabilisse sul piano inclinato dei Giovi le macchine fisse, e che l'acqua d'infiltrazione somministrata dalle piccole gallerie, non essendo sufficiente ad animarle, si rendesse necessario estrarre un altro corpo d'acqua dalla Scrivia, il Governo a patti eguali darà la preferenza al signor cavaliere Nicolay per la concessione anche di questa ulteriore estrazione, che dovrà farsi in quel modo, e mediante quelle opere che saranno dal Governo prescritte. Ma in caso che non si potesse convenire con lui, e la maggiore estrazione medesima fosse concessuta ad altri, od eseguita dal Governo a spese e per conto suo, il signor cavaliere Nicolay sarà obbligato a ricevere nei suoi condotti l'acqua così estratta dalla Scrivia, per restituirla ove ne sarà disposto dal nuovo concessionario, o dalle finanze dello Stato.

Il corrispettivo di tale servitù imposta al signor cavaliere Nicolay sarà fissato a giudizio di due periti scelti dalle parti; ed in caso di dissenso giudicherà definitivamente un terzo perito da nominarsi dalla Camera di commercio di Genova.

Art. 9. Se invece il Governo non stabilisce macchine fisse sul piano inclinato dei Giovi, il signor cavaliere Nicolay non avrà alcun obbligo di aumentare il corpo d'acqua dedotto dalle filtrazioni con una nuova estrazione dalla Scrivia, ma volendola eseguire, gli sarà pur sempre di preferenza, a patti uguali, concesso in quei modi e misure che verranno stabilite.

Art. 10. Il corrispettivo da pagarsi dal signor cavaliere Nicolay per l'attuale concessione viene stabilito nel modo seguente:

1° Nel caso in cui il Governo voglia attuare le macchine fisse per l'esercizio del piano inclinato dei Giovi, e quindi

valersi della condotta dell'acqua che il signor cavaliere Nicolay dovrà in tal caso eseguire in tubi chiusi, e pur sempre a sue spese, e secondo le norme e misure che gli verranno prescritte dalla regia amministrazione, dal punto dell'estrazione sino alle dette macchine, il canale da pagarsi sarà di lire 10 per ogni litro d'acqua estratto al minuto secondo.

Se invece il Governo, rinunciando allo stabilimento delle macchine fisse, non esigerà che la condotta del punto di estrazione lungo la galleria e la valle del Riccò sia fatta in tubi chiusi, e prescriverà solo quei modi di condotta che non turbino il servizio della strada ferrata, e la solidità delle opere, allora il signor cavaliere Nicolay pagherà il canone di lire 50 per ogni litro d'acqua estratto al minuto secondo.

Art. 11. La condotta dell'acqua dall'uscire della galleria dei Giovi sino a Genova è dichiarata opera di pubblica utilità, ed è accordato il diritto coattivo dell'acquedotto.

Art. 12. Il signor cavaliere Nicolay garantisce l'incolumità dei diritti dei terzi, e si obbliga di tenere rilevate le finanze dello Stato da ogni pretesa che fosse elevata dagli aventi uso delle acque della Scrivia.

Art. 13. Il signor cavaliere Nicolay assume l'impresa a suo nome, ma si riserva la facoltà di cederla ad una società anonima regolarmente costituita a tenore delle leggi vigenti.

Art. 14. Ogni spesa di manutenzione inerente alla presente concessione è a carico del signor Nicolay.

Art. 15. A guarentigia d'ogni e qualunque obbligazione in dipendenza di tale concessione, il signor cavaliere Nicolay dovrà prestare, mediante la stipulazione d'apposito pubblico atto, una cauzione in cedole del debito pubblico dello Stato sino alla concorrente di lire centomila di capitale nominale.

Questa cauzione dovrà essere comministrata fra il termine di quindici giorni.

Art. 16. È fatta facoltà al signor cavaliere Nicolay di mettere subito mano alle opere e lavori relativi alla presente concessione.

Qualora però il medesimo non somministrasse fra il termine summentovato di quindici giorni la prescritta malleveria, si intenderà di pien diritto decaduto dalla presente concessione, senza che elevar possa pretese di verun compenso per le opere nel frattempo eseguite.

Art. 17. La presente convenzione non avrà effetto se non viene approvata per legge.

Qualora tale approvazione non avesse luogo, in questo caso il Governo rimborserà al concessionario il valore delle opere che dal medesimo si fossero eseguite, e saranno riconosciute opportune allo scopo per cui sono state intraprese; e ciò dietro estimo che ne verrà fatto da periti destinati dalle parti, ed in caso di dissenso da un terzo perito da nominarsi dalla Camera di commercio di Genova.

E, richiesto, io segretario, ne ho ricevuto la presente, in piè della quale, fatta per doppio originale, si sono le parti coi testimoni tutti conosciuti meco sottoscritti.

Firmati: C. CAVOUR
P. A. NICOLAY
VACCA ANGELO, *testimonio*
BINELLI ANGELO, *testimonio*
TEODORO BARNATO, *segretario*.

Per copia conforme:

*Il capo della divisione del demanio
nel Ministero delle finanze*

T. BARNATO.

Convenzione in addizione e modificazione di quella in data del ventisette maggio mille ottocento cinquantatré, seguita tra le finanze dello Stato ed il signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay di Genova, in ordine alla estrazione dell'acqua dal torrente Scrivia, proveniente dalle filtrazioni del cavo aperto per la costruzione dell'ultima galleria dei Giovi.

L'anno del Signore mille ottocento cinquantatré, ed alli undici del mese di novembre, in Torino, alle ore tre pomeridiane, ed in una sala del Ministero delle finanze.

Si premette che, intento il Governo ad introdurre nel servizio della strada ferrata percorrente il raggio da Busalla a Genova tutti quei mezzi di esecuzione che siano per essere riconosciuti più atti al celere, sicuro ed economico andamento del servizio stesso, abbia commesso a competenti ingegneri di procedere ad analoghi studi relativi ad un nuovo sistema di propulsione stato da loro proposto;

Che a seguito di tali studi siasi concepito il divisamento di utilizzare le acque del torrente Scrivia in guisa che sia sin d'ora assicurata la forza motrice sulla strada ferrata da Busalla a Genova, giusta il detto nuovo metodo di propulsione;

Che in dipendenza di questo metodo sia necessario di addivenire col signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay ad una altra convenzione addizionale e modificativa di quella seguita col medesimo il ventisette del precorso maggio relativamente alla condotta d'acqua da Busalla a Genova;

Che essendosi conseguentemente stabilite le basi di tale addizionale e modificativa convenzione, siasi tra le finanze dello Stato ed il prenommato signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay addivenuto, sotto l'espressa riserva dell'approvazione del potere legislativo, alla presente convenzione, mediante l'esatta osservanza dei patti e condizioni infra tenorizzati;

Quindi è che si sono personalmente costituiti avanti di me Teodoro Barnato, segretario nel Ministero delle finanze, ed alla presenza dei signori Angelo Vacca, del vivente cavaliere Giuseppe, ed Angelo Binelli, del fu Vittorio, nati entrambi e dimoranti in Torino; i signori conte Camillo Benso di Cavour, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, e cavaliere Paolo Antonio Nicolay, fu Angelo, nativo di Genova, ed in essa città domiciliato, i quali hanno inteso e convenuto quanto segue:

Art. 1. Il signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay si obbliga di eseguire la condotta delle acque tra Busalla e Pontedecimo per il servizio della strada ferrata, mediante due linee di tubi, le quali verranno collocate lateralmente alla strada ferrata sulle banchine appositamente modificate. I detti tubi avranno il diametro interno non minore di centimetri quarantacinque.

Art. 2. La condotta sarà divisa in cinque tronchi di caduta prossimamente eguale.

Art. 3. All'origine ed al termine di ciascun tronco, le due linee componenti la condotta saranno poste in comunicazione per mezzo di appositi tubi ausiliari, nello scopo di potere raccogliere le acque di amendue le linee, usarle unite come forza motrice, e restituirle in seguito a ciascuna linea.

Art. 4. Nell'intento di facilitare le riparazioni e lo scambio dei tubi, ad ogni duecento metri di sviluppo sarà collocato un tubo a briglia congiunto coi due adiacenti per mezzo di chiavarde; ad ogni cinquecento metri poi si collocherà una paratoia con cui possa isolarsi il tratto superiore della condotta dal tratto inferiore, una valvola per lo sfogo del-

Paria, un purgatorio ed uno scaricatore, il quale nelle gallerie sarà messo in comunicazione col canale di scolo, e negli altri luoghi condurrà l'acqua fuori della strada con tutte le precauzioni necessarie per evitare ogni possibile guasto tanto nelle gallerie che fuori.

Art. 5. Al termine dei cinque tronchi, di cui al numero 2, saranno su ciascuna linea di condotta collocate tre valvole di sicurezza su tre distinti tubi da indicarsi ulteriormente dagli ingegneri che saranno incaricati dall'amministrazione.

Art. 6. Due tronchi della condotta, da indicarsi all'epoca del collocamento, saranno eseguiti con tubi della grossezza di tre centimetri e di centimetri due e mezzo, gli altri tre tronchi con tubi di due centimetri e mezzo e di centimetri due, a seconda delle pressioni cui devono essere sottoposti, con che però il numero dei secondi non superi quello dei primi.

Art. 7. La precisa delimitazione dei cinque tronchi, le paratoie ed i tubi ausiliari, di cui al numero 3; i tubi a briglia, gli scaricatori, le valvole, i purgatori, le paratoie, di cui al numero 4; le valvole, di cui al numero 5, saranno eseguite in conformità dei dettagli che verranno a suo tempo forniti dall'amministrazione.

Art. 8. Nelle gallerie i tubi, quando l'amministrazione lo creda conveniente, saranno coperti con un marciapiede di legno così disposto che, mentre possa servire ad una comoda circolazione, si presti altresì alla visita dei tubi ed alle occorrenti riparazioni della condotta.

Art. 9. Il calfetaggio delle giunture sarà eseguito in modo da presentare una resistenza corrispondente a quella dei tubi impiegati nelle varie località.

Art. 10. Il Governo concede al signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay, al punto di Pontedecimo, tutta l'acqua di cui il Governo stesso si sarà servito come di forza motrice, qualunque sia di quest'acqua la provenienza.

Art. 11. Il Governo concede inoltre al suddetto signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay la facoltà di collocare un terzo tubo, nel modo e colle precauzioni che verranno dall'amministrazione imposte sulla linea della strada ferrata dallo sbocco meridionale della galleria dei Giovi sino a Pontedecimo, per raccogliere in esso tubo le acque perdute e di filtrazione delle gallerie.

Art. 12. Ciò stante il concessionario eseguirà a sue spese, e secondo un piano che dovrà essere dal Governo approvato, tutte le opere necessarie nell'alveo della Scrivia per garantire in ogni tempo la quantità d'acqua richiesta per l'attivazione della strada ferrata, la quale si dichiara sin d'ora limitata a trecento cinquanta litri per minuto secondo.

Queste opere dovranno ove d'uopo estendersi anche alla costruzione di un traversagno impermeabile fondato sulla rocca da collocarsi in quei sito che il Governo crederà opportuno a valle delle opere già dal concessionario eseguite.

Art. 13. Il concessionario si obbliga di condurre i suoi lavori in modo che essi non abbiano a turbare quelli che si stanno compiendo sulla strada ferrata, nè l'esercizio che si farà sulla strada stessa tanto in via di esperimento prima del suo compimento, come quando essa fosse aperta al pubblico, prima che i lavori della condotta siano compiuti.

Art. 14. Tutte le opere, di cui all'articolo 12, nella Scrivia, compreso il traversagno, dovranno essere compiute per il primo del mese di ottobre mille ottocento cinquantatquattro.

Art. 15. Mentre il Governo autorizza il signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay di procedere all'esecuzione delle opere e dei lavori relativi alla presente convenzione, lo ga-

rantisce ad un tempo rispetto agli utenti della Scrivia da ogni effetto che potesse nascere in dipendenza della derivazione dell'acqua, di cui all'articolo 10 ed all'articolo 11.

Art. 16. Dichiarano le parti rimanere fermi i patti stipulati nella convenzione del ventisette maggio mille ottocento cinquantatré, estendendo alle acque derivate dalla Scrivia le condizioni imposte per quelle sorgive; in ciò solo però che non risulta modificato od annullato dalla presente convenzione.

E, richiesto, io segretario ne ho ricevuta la presente, in piè della quale, fatta per doppio originale, si sono le parti coi testimoni tutti conosciuti meco sottoscritti.

Firmati: C. CAVOUR
P. A. NICOLAY, *presid. della società*
ANGELO VACCA, *testimonio*
ANGELO GIUSEPPE BINELLI, *testimonio*
TEODORO BARNATO, *segretario.*

Per copia conforme:

*Il capo della divisione del demanio
nel Ministero delle finanze*
T. BARNATO.

*Relazione fatta alla Camera il 20 aprile 1854 dalla
Commissione composta dei deputati Michelini G. B.,
Agnès, Farina Paolo, Menabrea, Farini, Ghiglini, e
Cadorna Raffaele, relatore.*

SIGNORI! — Prima di entrare nell'esposizione dell'operato dalla vostra Commissione intorno a questa legge, essa crede opportuno di riferirvi per sommi capi quanto in disteso espose il Ministero nella sua relazione, reputando che ciò sarà per giovare all'intelligenza delle lunghe pratiche che dovette la medesima esaurire, nonchè all'intelligenza delle considerazioni che crede opportuno di aggiungervi.

Espono adunque il ministro nella sua relazione come essendo bisogno da lungo sentito e crescente quello di provvedere d'acqua la città di Genova, finalmente il 15 ottobre 1851, e successivamente il 24 gennaio 1852, abbia il signor Corte, pel primo, chiesto sotto quali condizioni e con quali vincoli avrebbe il Governo concessa una condotta d'acqua dalla Scrivia a Genova.

Queste domande venivano trasmesse dal Ministero ad una Commissione da lui nominata per esaminare: *se alle macchine fisse animate dal vapore, dapprima proposte, non fosse migliore spediente sostituire macchine idrauliche animate dalla forza dell'acqua estratta appunto dalla Scrivia, e condotta dentro alla galleria.*

Intanto l'ingegnere Novella, due mesi dopo la prima domanda del signor Corte, pubblicava un opuscolo sulla detta derivazione d'acqua, senza formulare per allora alcuna domanda al Ministero; valutava i risultamenti dell'impresa, appoggiato sopra supposizioni che in parte risulterono dal fatto esagerate, e dando l'allarme nelle regioni inferiori della Scrivia, perchè proponeva l'estrazione di otto ruote d'acqua, mentre è ora riconosciuto che, sia pei bisogni delle macchine, che per la città di Genova, ne basta una sola. Ma guidata dalla pubblicata ipotesi, una società di cui faceva parte il Novella, nel gennaio 1853 presentava al Governo una domanda di quell'estrazione d'acqua, sotto le seguenti più essenziali condizioni:

1° Che il Governo eseguisse a sue spese le opere fino all'ingresso della galleria.

2° Che il Governo assicurasse alla società l'erogazione di 250 litri d'acqua per ogni minuto secondo.

3° Che il medesimo assumesse ogni responsabilità verso i terzi.

4° Che assicurasse il 4 e mezzo per cento d'interesse sul capitale sociale.

5° Che avesse il carico in perpetuo della manutenzione delle opere, dal punto di derivazione fino alle sue macchine.

6° Che fosse consentito il passaggio dell'acqua sul corpo di strada fino a Genova.

7° Che il ferro occorrente andasse esente da ogni dazio.

Trovava il Governo tali condizioni evidentemente troppo onerose, non avere presentato la società nessun piano né tecnica indicazione, ed in qualunque modo non potere per allora nulla riscontrare il Governo analogamente, per non essere ancora deciso il modo di trazione in quella località, al quale necessariamente dovevano coordinarsi le condizioni di concessione. Né in diverse condizioni trovarsi il Governo due mesi dopo a quella prima domanda, in cui la stessa società ripeteva le istanze, sebbene dichiarasse di rinunciare all'assicurazione del 4 e mezzo per cento, mantenendo per altro le altre condizioni. Avere trasmessa però la loro domanda, siccome le altre, alla Commissione governativa incaricata di determinare il sistema da preferirsi per l'esercizio dei piani inclinati dei Giovi.

Il 4 aprile 1852 si presentava con una domanda il signor cavaliere Nicolay, a nome di una società che si era unita al signor Corte, colla quale si evitavano già al Governo le operazioni ed incagli precedenti dalle due opere simultanee della galleria e dei condotti d'acqua, dacchè incaricavasi egli stesso e dei lavori che residuavano per compiere la galleria, e di raccogliere le acque che sorgevano nel cavo in cui stavasi costruendo l'ultimo tronco della medesima, per guidarle al luogo dello stabilimento idraulico del Governo, e poscia a Genova. Chiedeva di essere esonerato soltanto della spesa pel compimento della galleria, ai patti dell'appalto a cui subentrava, e nel solo caso in cui il Governo avesse poi deciso di valersi dell'acqua per le macchine idrauliche, gliene avrebbe dato l'uso gratuito, con che fosse rimborsato della metà della spesa, per la tratta soltanto sino al luogo della macchina fissa; chiedeva inoltre la dichiarazione di pubblica utilità senza essere indenne verso i terzi, ed una diminuzione nel dazio dei ferri.

E sebbene superasse già tale progetto molte difficoltà, e che, senza toccare all'alveo, mirasse pel primo a valersi delle sole filtrazioni sotterranee, la domanda non era accompagnata da un piano tecnico positivo, e su questa osservazione il Nicolay la presentava poco appresso, cioè verso la metà d'aprile, e con l'offerta di migliori condizioni.

Ma la società Novella l'11 aprile, cioè pochi giorni dopo la domanda Nicolay, rinnovò la sua con migliori condizioni economiche, offrendosi cioè anch'essa di fare a sue spese l'opera anche per la parte necessaria alle macchine idrauliche che volesse stabilire il Governo, esigendo però sempre d'essere esonerata dalle indennità che potessero competere pel fatto della deviazione delle acque della Scrivia. E dopo la presentazione del piano tecnico per parte del Nicolay, la società Novella nei primi di maggio rinnovò la domanda, che non era men vaga sotto il rispetto tecnico.

Avuto adunque un piano positivo dal Nicolay, il Governo consultò l'ingegnere capo direttore dei lavori di Scrivia, il quale mentre dichiarava innocuo tale progetto alla galleria,

dubitava però che le sorgive somministrassero sufficiente quantità d'acqua, e che un così notevole aumento di lavoro in un ristretto spazio potesse occasionare nuovi ritardi al compimento della stessa galleria, mentre l'impresario della medesima poteva muovere lagnanze che si venisse con ciò a turbare i suoi lavori. Ma avverandosi il primo dubbio, vi era sempre il mezzo, anzi si preparava la via coll'opera divisata, di accrescerne la quantità. Pel secondo ostacolo, il Nicolay provvedeva un atto di sottomissione del signor Piatti appaltatore della galleria dei Giovi, col quale si assumeva anche i lavori del Nicolay, da eseguirsi nel termine stesso della sua impresa, con che potesse intraprenderli in maggio. Venutosi a tal punto, il Governo aderiva alla domanda Nicolay, a condizione che il medesimo sostenesse ogni spesa a suo carico, non esigesse inoltre alcuna misura guarentita d'acqua, ne concedesse l'uso gratuito all'amministrazione, tenesse indenne il Governo contro ogni pretesa dei terzi, e per di più pagasse un canone al Governo stesso.

Si stipulò perciò la prima convenzione 27 maggio 1853 col signor Nicolay, che diede tosto mano all'opera; e già i lavori erano inoltrati, quando l'invenzione di tre valenti ingegneri colla quale intenderebbero risolvere praticamente il problema di una macchina ad aria compressa, che tanti vantaggi recherebbe al nostro paese, e per la quale non sarebbe forse stata sufficiente la quantità d'acqua derivante dalle sole sorgive, obbligava il Governo ad assicurarsi l'estrazione perenne anche direttamente dalla Scrivia, sino alla concorrenza di 550 litri per minuto secondo. Tale estrazione aumentava la spesa di un milione e mezzo circa, onde il Governo invitava il Nicolay a riformare la convenzione, al che aderiva mediante due condizioni: che gli fosse pure accordato l'uso delle acque perdute di filtrazione delle gallerie per condurle ad uso proprio in un terzo tubo, e d'essere era sottratto dalla responsabilità verso i terzi. Si venne adunque alla seconda convenzione dell' 11 novembre 1853, colla quale si concedevano al Nicolay queste due condizioni, sottoponendosi però egli ai nuovi oneri apparenti dalla medesima, e con che, se l'approvazione venisse negata dal Parlamento, verrebbe compensato dei lavori eseguiti.

Eccovi, o signori, in breve quanto esponeva il ministro nella sua relazione, ed è sopra questi dati che la Commissione credette anzitutto di dover affrontare la questione della pubblica utilità dell'opera in discorso, dacchè nel caso in cui venisse negativamente risolta, rendeva inutile ogni altra discussione. Se poteva a primo aspetto sembrare per sè manifesto, che la condotta di un'acqua per le macchine, e per gli altri bisogni permanenti di quella strada ferrata così importanti, nonchè per soddisfare ai bisogni che si fanno imperiosi per una città di sempre crescente popolazione quale è Genova, dovesse reputarsi un'opera di pubblica utilità, si presentarono però alla Commissione alcune considerazioni preliminari, almeno per la strada ferrata, di cui ecco le principali. La nuova macchina ad aria compressa, si presume da competenti periti attuabile in pratica? E se nel tradurla in atto non corrisponde ai desiderii dell'universale, si renderà inutile per la strada ferrata tale condotta d'acqua, e quindi onerosa la convenzione stabilita? Oppure esistono altre macchine idrauliche già praticamente conosciute, che sebbene meno proficue di quanto si riprometteva colla nuova macchina ad aria compressa, pure daranno un utile tale da riescire pur sempre lodevole il pensiero di quella condotta d'acqua?

Nulla volle risparmiare la vostra Commissione per circondarsi in proposito di sufficienti lumi, e sebbene uno dei membri della medesima avesse fatto parte appunto delle Commis-

sioni governative destinate ad esaminare i vari sistemi d'esercizio proposti nei piani inclinati dei Giovi, e che fornisse quindi abbondanti dati in quella importante questione, pure in due successive sedute conferì col ministro dei lavori pubblici e col distinto ingegnere capo di quella strada ferrata, e richiese intanto il Governo di molti documenti, quali sono le relazioni tecniche sui mezzi d'esercizio in genere proposti per quei piani inclinati, sul progetto di locomotive, su quello di macchine fisse in genere, e poscia della macchina ad aria compressa, stata proposta dagli ingegneri Sommeiller, Grattoni e Grandis, unitamente al relativo parere dell'Accademia delle scienze.

Intorno alla macchina ad aria compressa, sebbene alcuno non osi affermarne in senso assoluto la buona riuscita, conoscendo da lunga mano quante imprevedibili circostanze possano presentarsi, che ne sturbino il risultato pratico, pure se ne pronostica assai favorevolmente, e di questo parere è benanco l'Accademia delle scienze.

Solo l'ingegnere Mauss, autore della proposta di applicare le macchine a corde continue, interrogato se l'impiego della macchina ad aria compressa, come mezzo di locomozione, possa dare un favorevole risultato, rispose che la medesima, a di lui avviso, non poteva dare una forza motrice sufficiente per ottenere un buon servizio sui piani inclinati; mentre opinava per contro che colle corde continue, poste in azione da macchine a colonna d'acqua od a reazione, si otterrebbe una forza motrice più grande e sufficiente ad assicurare il servizio di quei piani.

È però qui opportuno osservare che è pur d'uopo che gli inventori della macchina ad aria compressa siano altamente convinti della sua efficacia, dacchè si è recentemente presentato un progetto di legge col quale i medesimi si offrono di fare un'esperienza della loro macchina in grandezza naturale, e sottoponendosi ad una spesa di 90.000 lire circa, che verrà loro rimborsata nel solo caso in cui essa somministri un buon risultato.

Comunque siasi, non potendo la Commissione che aspettare in ciò, siccome ogni altro, il risultato definitivo, interrogava lo stesso cavaliere Mauss, sulla possibilità di attuare altre macchine idrauliche coll'acqua che si vuol derivare, e sul risparmio di spesa che ne risulterebbe; al che rispose affermativamente per l'accennata possibilità, soggiungendo poi che, possedendosi l'acqua gratuitamente ed in sufficiente quantità, si otteneva una sensibile economia, che si poteva valutare a 100 mila lire annue pel movimento commerciale attuale, economia che sarebbe stata più sensibile aumentandosi questo movimento. E tale fu altronde il parere del ministro dei lavori pubblici, siccome di altri periti consultati in proposito.

Ora è appunto questo il caso in cui il Governo ottiene l'acqua senza alcuna preventiva spesa, e per una quantità tale, che dagli uomini dell'arte è unanimemente giudicata possibile di estrarsi dalla Scrivia, e sufficiente ad un tempo a provvedere alle macchine idrauliche fisse.

L'utile che se ne ricaverà è ora dal Ministero, nella relazione annessa al progetto di legge per l'esperienza della macchina ad aria compressa, valutata pel movimento attuale a lire 144 mila, di cui la metà agli inventori sino allo spirare del brevetto d'invenzione, e che crescerà inoltre coll'aumentare il movimento commerciale.

È altronde da osservarsi che tale condotta d'acqua è già per sè una ventura, dacchè colla medesima si può addivenire ora alla esperienza della macchina ad aria compressa, per la sua quantità e caduta, nè si saprebbe in quale altro modo sopperirvi, a meno di fare una condotta apposita d'acqua,

che esigerebbe ingenti spese per parte del Governo; chè se gl'inventori si offrirono di fare a loro spese la macchina, certo non si sarebbero egualmente sottoposti a quella di tale derivazione.

Da quanto precede, la vostra Commissione si fece dunque persuasa che in qualunque caso la derivazione d'acqua di cui si tratta produrrà un utile sensibile alla finanza, che la medesima è utile fin d'ora per eseguire l'esperienza d'una macchina, la quale riescendo di felice esito, schiude un avvenire di prosperità al paese, e che evidente era poi l'utile che ne derivava alla strada ferrata, potendosi provvedere ai suoi molteplici bisogni, nonchè a quelli così urgenti della città di Genova. Quindi è che non ha dubitato dietro questa disamina di convenire sull'utilità pubblica dell'opera.

Ma se dalla vostra Commissione era tale opera giudicata di pubblica utilità per se stessa, rimaneva ad esperire se era pure tale ed in superiore modo a fronte dell'utile che ne ridonda fino d'ora agli attuali utenti della Scrivia. E qui è il caso di riferirvi due petizioni pervenute alla Camera coi numeri 5376 e 5305: la prima della provincia, del municipio e dei cittadini di Tortona, sottoscritta da 629 individui; la seconda del Consiglio comunale di Castelnuovo Scrivia. Colla prima, dopo avere esposto alcuni dati storici, coi quali s'intende dimostrare essere la città di Tortona in possesso delle acque della Scrivia, accennasi che cogli articoli 8 e 9 della convenzione tra il Ministero ed il cavaliere Nicolay risulterebbe concessa a questo la facoltà di fare, volendo, una seconda derivazione d'acqua dalla Scrivia, che porterebbe così l'accordo della derivazione a piacimento del concessionario. Soggiunge poi che il continuato esercizio di più settimane porò la certezza della compiuta sufficienza dei mezzi di locomozione, epperò non esistervi nè la necessità, nè l'opportunità di togliere o scemare l'acqua agli attuali utenti; e concludendo della pubblica utilità della medesima per detti utenti, afferma che *a quell'utile pubblico che si vorrebbe ottenere col cambiamento del corso, fa bilancio quell'utile anche pubblico che si ottiene colla conservazione del corso antico; ond'è che si rivolgono al Parlamento onde venga negata alla legge in discorso la sua approvazione.*

Intorno al diritto di possesso, osserva la vostra Commissione che ai tribunali avanti cui verte lite in proposito, spetta il decidere, nonchè l'ammontare dell'indennità che fosse dovuta agli utenti, in proporzione del danno; che se gli articoli 8 e 9 sov'accennati darebbero alla società Nicolay il diritto di derivazione di una quantità d'acqua illimitata, ciò non consterebbe che dai precitati articoli della prima convenzione 27 maggio 1853, mentre l'articolo 12 della seconda convenzione 11 novembre dello stesso anno dichiara che la quantità d'acqua è limitata a 550 litri per minuto secondo; escluse però le acque perdute della galleria, concesse esclusivamente al Nicolay, di cui una parte cade nel bacino del Riccò, e che in qualunque modo si ottengono pel solo fatto dell'apertura della galleria; chè, tanto più portava la sua attenzione sopra questo dato, inquantochè il tenore della petizione implica ovunque la supposizione appunto che s'intenda con questo progetto di legge di privarli di tutta l'acqua della Scrivia mentrechè, limitandosi all'estrazione della suddetta quantità, e verso l'origine del fiume, rimangono agli utenti tutte le acque inferiori alimentate dai numerosi affluenti che innaffiano nella Scrivia medesima; che la necessità ed opportunità di avere l'acqua per la strada ferrata è evidentemente dimostrata dal sensibile risparmio che si conseguirà nell'esercizio della medesima e che prima d'ora vi fu accennato; e che infine non saprebbe concepire come a

fronte di questo risparmio, a fronte degli altri molteplici usi a cui può servire la medesima per la strada ferrata, a fronte del beneficio che ne ridonderà alla numerosa e sempre crescente popolazione di Genova, alle rade del porto, ai grandiosi monumenti commerciali o *do.ks* che s'intendono costruire, alle esigenze insomma di quel commercio che vie maggiormente si svilupperà, ed a tutti gli stabilimenti pubblici di cui va superba quella città, si possono queste utilità pareggiare a quella degli attuali utenti.

L'altra petizione di Castelnuovo Scrivia, associandosi alle opposizioni della precedente, e protestando per qualunque danno ne possa avvenire, si dimostra bensì persuasa che il Governo cui spetta di conciliare la generale utilità dello Stato cogli interessi dei privati non vorrà togliere un diritto che compartiva già da per sé il corso naturale delle stesse acque.

Ora la vostra Commissione ravvisa che tale petizione riconoscerebbe appunto la pubblica utilità dell'opera contemplata nella presente legge, a meno che si volesse intendere che la generale utilità spettasse di preferenza a quegli utenti della Scrivia che verrebbero privati di quella parte d'acqua che dal Governo s'intenderebbe ora di deviare dalla Scrivia, e che la strada ferrata e Genova fossero i privati suaccennati; che altro mezzo non ravvisa per conciliare in questo caso l'utilità generale e privata, fuorchè pagando quell'indennità che verrebbe dai tribunali imposta, o col procurare in altro modo le acque che verrebbero a perdere, ed a cui avessero diritto; e che infine il corso naturale delle acque non potrebbe per sé solo costituire l'accennato diritto, a meno di condannare tutte le opere d'arte che sorsero pel fatto di avere contrastato tale corso naturale.

Quindi è che la vostra Commissione non dubitò punto di concludere sulla pubblica utilità dell'opera che vi è proposta per legge, anche a petto dei diritti che potessero competere agli utenti della Scrivia.

Convinta la Commissione dell'utilità somma di questa grandiosa opera, s'accinse ad esaminare, se nel modo con cui procedette il Governo nella concessione di quest'impresa, avesse provveduto al maggior utile della finanza; e qui è stata unanime nel ravvisarvi delle irregolarità, dacchè l'amministrazione si scostava da quelle pratiche che le leggi impongono, e che l'esperienza riconosce da lunga mano atte a somministrare il maggiore beneficio, quali sono il concorso e la concessione al migliore offerente.

La Commissione non perciò si dissimulò l'urgenza allegata dal Governo per addivenire ai lavori di cui si tratta. Difatti la società Nicolay ebbe l'ingegnosa idea di utilmente approfittare della maggiore larghezza assegnata all'escavazione delle trincee, aperte per la costruzione delle opere murarie inerenti alla galleria e degli asciugamenti ivi praticatisi col canale fagatore, onde addossarvi le da lui proposte piccole gallerie, contemporaneamente agli altri lavori per la strada ferrata, evitando così le spese di escavazione e gli aggotamenti, mentre che attendevasi che i lavori della galleria fossero eseguiti o solo inoltrati, oltre alla considerevole maggiore spesa per gli scavi, in tutto od in parte otturati, si rendevano poi difficili gli asciugamenti. Ammette la Commissione che la società Nicolay eliminava molte difficoltà, limitandosi allora alle sole sorgive, e facendo astrazione d'ogni derivazione diretta dall'alveo del fiume, e che fu il primo ad avere questo felice pensiero di limitarsi a ciò; ammette che mentre colle piccole gallerie ideate si consolidavano e riusanivano i muri della galleria principale, seppe attonde la detta società procurarsi un atto di sottomissione dell'appaltatore di

quella strada, col quale si obbligava di mandare ad esecuzione anche queste piccole gallerie, senza punto ritardare l'attuazione della strada; che, se due appaltatori si fossero trovati in presenza ed in un sito così angusto, molti incagli, ritardi e liti ne sarebbero nati e, quello che più monta, ritardato l'esercizio della strada ferrata.

Ma, ammesso tutto quanto precede, la Commissione è di parere che tutto ciò a nulla ostava perchè il Governo stabilisse alcune condizioni generali e pubblicasse il concorso, concedendo per una data epoca l'impresa al migliore offerente. Oppone il Governo che sul bel principio di quella domanda non era ancora deciso dalla Commissione appositamente nominata quale sistema d'esercizio fosse preferibile adottare, e quindi non potersi giudicare per allora della convenienza di derivare l'acqua; ma l'intendente generale della strada ferrata con lettera 24 aprile 1853, lo rendeva inteso che detta Commissione aveva già in massima decisa la possibilità di derivazione, non che l'utilità di usarne, suggerendo inoltre di aprire appunto un concorso; e se lo stesso intendente generale con successiva lettera del 18 maggio consigliava per contro di accordarsi col Nicolay, si è perchè non ascoltato il primo suggerimento, ed ormai incalzando i lavori della galleria, era il caso appunto di addivenire ad una risoluzione.

Se anche restringendosi alle due società che in allora si erano presentate, non si fosse addivenuto alla convenzione Nicolay senza preavviso alla società Novella, e dettando alcune generali condizioni, è possibile che quest'ultima avrebbe pel 27 maggio presentato un piano dell'opera a farsi, e che nella concorrenza o l'una o l'altra società avrebbe presentato patti più vantaggiosi.

Che se degli atti e delle migliori offerte della società Novella posteriori alla prima convenzione Nicolay non si tenne più guari conto al Governo, si è perchè venivano tutte pregiudicate da quella prima convenzione, non potendo più il Governo stesso recedere dai patti stipulati; ma non è almeno da dimenticarsi quanto invece veniva ommesso nella relazione del Ministero alla presente legge, cioè il Novella aveva, anteriormente a quella convenzione colla data 20 aprile 1852, ripetuto una domanda per essere autorizzato a derivare l'acqua dalla Scrivia e per raccogliere anche le acque sorgive.

Nè varrebbe il dire che vi fu concorso di fatto fra le due società, adducendo che se il Nicolay non avesse avuto a fronte la società Novella, forse avrebbe offerto patti meno vantaggiosi, dacchè se per una parte è da riconoscersi che quella lotta di due società rivali abbia in qualche modo giovato alla finanza, l'epoca però della stipulazione del primo contratto, era ignota alla società Novella; e si ha diritto di pensare che, se fosse stato a sua conoscenza, avrebbe presentato migliori condizioni. D'altronde, pubblicando il concorso, altri offerenti potevano presentarsi.

Di qui ne venne, come altre volte accadde, che la vostra Commissione dovette sortire dal cerchio delle sue attribuzioni, rivolgendosi a pratiche che non le competono, per tentare migliori trattative, e supplire a quanto non fece l'amministrazione, cercando così in qualche modo il maggior interesse dello Stato.

Non dissimula la Commissione che la società Nicolay, ebbe maggiore attività; e quando proponeva di raccogliere le acque sorgive non si tenne a termini vaghi, ma presentò poscia un piano concreto; mentre per contro anteriormente alla prima convenzione Nicolay nulla concretò la società Novella; chè anzi per propria confessione, invitato dall'intendente generale con lettera 31 maggio 1852 di presentare l'analogo pro-

getto, rispondeva il 5 giugno di soprassedere, per aspettare le decisioni del Governo intorno al suo progetto idraulico, onde coordinarvelo. E solo il 30 maggio, cioè dopo la convenzione Nicolay, la società delibera di incaricare del progetto l'ingegnere Novella il quale si limita unicamente alla derivazione dalla Scrivia, e in un tipo, dove è rappresentata la sola direzione del canale da prolungarsi dall'edifizio Figari alla galleria, senza alcuna indicazione, nè dell'ampiezza e forma dello scavo, nè dei rivestimenti, nè della pendenza, nè del bacino di purgazione, nè di quello d'intubazione; e tale progetto consta comunicato alla società il 2 giugno 1853, con una perizia per quattro milioni, formata di quattro articoli, senza dettaglio nè misura di sorta, nè prezzo elementare.

Infine trova pure la Commissione insussistenti alcune ragioni della società Novella, siccome quella che avesse diritto a priorità per avere fatta la domanda prima del Nicolay, perchè in primo luogo la Commissione, ammettendo la massima del concorso, non vi ha priorità di sorta che possa, a di lei avviso, costituire diritto; ed in secondo luogo la priorità starebbe appunto al Nicolay, comechè la prima domanda venne formulata dal nominato Corte, il quale attesta con atto del 31 maggio 1853 che la medesima era concertata e fatta di comune interesse col cavaliere Nicolay.

Ma tutte queste ragioni non sono che attenuanti al caso, e la Commissione insiste nel suo avviso che il Governo aveva tempo e doveva aprire il concorso per tentare il maggiore profitto della finanza. E se per provvedere prontamente, in vista dell'urgenza, avesse dovuto evitare, come infatti evitò puranco, le formalità prescritte delle regie patenti 29 maggio 1847 per le concessioni d'acqua, avrebbe trovato maggiore indulgenza nella Commissione, la quale è specialmente preoccupata dal beneficio che dal concorso doveva derivare alle stesse finanze.

Nè qui si arrestano le irregolarità, dacchè anche la Camera non venne fatta consapevole preventivamente di tal legge; e se pure il tempo stringeva sì che non ammettesse dilazione, siccome al 27 maggio epoca della prima convenzione, era aperto il Parlamento, e lo fu sino al 13 luglio, avrebbe almeno palesato la di lui premura di riparare tantosto ad un atto dalla pressante urgenza, sottoponendolo alla sanzione del Parlamento.

È necessità insistere su di ciò, dacchè tali esempi troppo si ripetono, siccome accadde per altre imprese, malgrado le osservazioni del Parlamento; e recentemente ancora, quando per attuare al più presto un catasto stabile, stimavasi di disporre il personale opportuno per le scuole, i disegni ed i regolamenti, senza prima dipendere dalla nazionale rappresentanza, la quale non potrebbe lasciare inosservato tale costume del potere esecutivo, senza abdicare a quanto strettamente gli incombe.

Però la Commissione sebbene si trovasse ormai a fronte di due successive convenzioni fatte col Nicolay, tuttavia scorrendo dalle medesime che ove non fossero approvate dal Parlamento si potevano annullare mediante rimborso di spese non volle lasciare intentato alcun mezzo per procurarsi il beneficio della concorrenza almeno colla società Novella.

Altronde questa società posteriormente alla prima convenzione, fino dal 16 luglio 1853, presentava l'esibizione di lire 100,000 in più di quanto erasi stipulato col Nicolay, ed il ribasso del 50 per cento a vece del 25 per cento per l'acqua che abbisognasse oltre il decimo; era disposta a rimborsare il Nicolay di tutte le spese fatte e ad entrare in licitazione col medesimo o con altro migliore offerente, al che anzi ri-

scontrava il Governo il 24 di detto mese che allorché si sarebbe discusso il progetto di legge relativo, avrebbe comunicato al Parlamento tale esibizione, il che non avvenne se non che dietro espressa domanda della Commissione.

E, mentre questa stava occupandosi dei documenti che la persuaderono poi della pubblica utilità dell'opera, la stessa società si sottometteva d'indennizzare gli utenti della Scrivia, ove vi avessero diritto, offriva 200,000 lire, cioè 100,000 in rilievo del deposito Nicolay, e le altre 100,000 a titolo di maggiore corresponsivo a favore delle finanze, e dichiarava il mantenimento di queste offerte, anche nel caso di pubblica concorrenza. Infine, nell'adunanza del 24 febbraio, essa faceva una proposta di fusione alla società Nicolay, la quale non interessava la Commissione, fuorché sotto l'aspetto di vedere le due società composte all'amichevole, ma che non adempiva allo scopo che proponevasi di vedere attivate migliori offerte, proposte altronde che dalla società Nicolay non venivano accettate.

La Commissione dunque volle assicurarsi che le ultime offerte fatte da quella società e qui suindicate fossero serie. Si rivolgeva perciò al ministro delle finanze, esternando il suo avviso, che la società dovesse presentare sicure garanzie per il versamento di 100,000 lire da pagarsi al Governo, per la indennità cui si obbligava verso gli utenti della Scrivia, per contribuire al cavaliere Nicolay tutte le spese anticipate, ed infine per indennizzarlo dei danni cui per avventura dovrebbe soggiacere per la cessazione dell'impresa, ove giuridiche disposizioni così imponessero.

A questi inviti si otteneva per riscontro della società che per il versamento di lire 100,000 da pagarsi al Governo si presentava un vaglia di una rendita annua di lire 5000 in cedole al portatore del debito redimibile dello Stato; che per le indennità da pagarsi agli utenti di Scrivia si obbligava alle medesime garanzie presentate dal Nicolay nella prima convenzione 27 maggio, nonchè i fondi sociali; che per contribuire alla società Nicolay le spese fatte ne garantiva il pagamento colle somme che dovevano essere versate dagli azionisti; e che infine respingeva qualunque indennità al Nicolay per i danni cui soggiacerebbe per la cessazione della sua impresa, non riputandolo per ciò in diritto.

Fatta astrazione del vaglia per lire 100,000 da pagarsi al Governo che si reputava regolare e della indennità al Nicolay, che dalla Commissione era condizionale alle disposizioni giuridiche che potessero per avventura imporsi, evidentemente le altre garanzie non le parvero appaganti. Premeva infatti alla vostra Commissione, ed in ispecial modo che la somma di lire 2,500,000 che, a detta del ministro delle finanze, con sua lettera 1° andante, diceva essere già spesa dalla società Nicolay, fossero talmente garantite, che le finanze non dovessero sottostarvi, per tenere immediatamente rilevato il Nicolay, com'eransi obbligate nella convenzione in caso di cessazione dell'impresa; ond'è che riteneva già per infruttuosi gli esperimentati uffici; ma, per esaurire ogni tentativo, deliberò promuovere ancora una volta tali garanzie.

Se nonchè l'impresa che non era consapevole di queste pratiche laboriose, si sfiduciava; e se per la crisi dei tempi che corrono scapitavano le azioni, si risentivano vieppiù per la dilazione a discutere la legge; onde si correva il pericolo di vedere danneggiata un'impresa si bene attivata, senza poterne sostituire per avventura un'altra migliore. Deliberava quindi la vostra Commissione di chiamare nel suo seno l'ingegnere Novella che qui si trovava, onde indugiare il meno possibile i suoi lavori. Gli si esprimeva che non potrebbe la Commissione aderire ad alcuna proposta della società da lui rappre-

sentata, senza che la medesima presentasse titoli sufficienti o con cedole dello Stato o con firme di case bancarie gradite al Governo, per rimborsare al Nicolay il valore dei lavori già fatti pel valore di circa lire 2,500,000. Rappresentava il Novella che dall'oggi al domani era impossibile di ciò ottenere, e che chiedeva la dilazione di otto giorni, anche per conferire colla società. Sebbene a malincuore, pure la maggioranza della Commissione vi aderiva, e di conformità si rivolgeva per iscritto al ministro delle finanze perchè facesse apposito ufficio a quella società.

Alla scadenza di oltre otto giorni, non pervenendo riscontro alcuno, la Commissione ritenne per negativa la risposta e deliberò di concentrare oramai la sua attenzione sopra le convenzioni fatte dal Governo colla società Nicolay; ma il giorno dopo perveniva appunto un riscontro di detta società, annunciando che prima di somministrare le chieste garanzie desiderava:

Che il Governo approvasse prima la costituzione legale della società, e gli dessela concessione condizionale dell'erogazione dell'acqua;

Che le si facesse prima conoscere il progetto tecnico dell'acquedotto che trovasi in corso di esecuzione;

Che si riconoscesse inoltre se detto progetto corrispondeva all'opera intrapresa, e se i lavori erano accettabili;

Che si facesse constatare l'ammontare delle spese fatte giusta l'avviso dei periti da nominarsi dalle parti, coll'intervento di un terzo in caso di dissenso, affidando ai medesimi l'incarico di riferire se le dimensioni dei tubi ed il sistema di congiungimento sieno appropriate, non che di tenerla avvisata di tutte le altre condizioni in cui trovasi ora il lavoro.

La Commissione, sebbene avesse già deliberato in proposito, vista la scadenza del termine perentorio fissato, pure si radunò prontamente per esaminare tali condizioni; ma considerato che l'atto di ricognizione legale della società per parte del Governo prima delle garanzie avrebbe in oggi totalmente sfiduciato la società Nicolay a detrimento de' lavori che urgeva d'ultimare, e coll'incertezza di avere posteriormente le addimandate garanzie; considerato che tutte le altre condizioni implicavano maggiori ritardi ancora, ha deciso di non recedere dalla prima deliberazione; reputando però che fosse di competenza amministrativa il dare un giudizio sull'entità di quel riscontro, trasmise al Ministero delle finanze la deliberazione di detta società perchè volesse esternargli la sua opinione in proposito; e con suo foglio 17 andante quel Ministero riscontrava che i termini con cui era formulata la deliberazione della società, non presentando verun carattere di soda garanzia, non credeva che in qualunque ipotesi si potessero accettare quelle proposte.

Limitata così l'attenzione della Commissione intorno alle convenzioni stipulate dal Governo colla società Nicolay, si accinse ad esaminare la convenienza delle medesime in ordine alla finanza, dacchè non è accennato nella relazione ministeriale da quali dati partisse per desumere la convenienza del contratto, na poterono indicarli a voce i ministri intervenuti nel seno della Commissione, forse perchè alcuni dei medesimi sono di loro natura incerti ed imprevedibili, come lo sono per la vostra Commissione.

Onde portare un sicuro giudizio in proposito converrebbe difatto esaminare tale contratto sotto il doppio aspetto degli oneri e dei vantaggi della società e del Governo.

Ora la società ha l'incarico di tutte le spese di primo stabilimento, e della successiva manutenzione, ha quello di somministrare sino a Pontedecimo per l'impiego delle macchine 350 litri d'acqua, nonchè gratuitamente il decimo

della quantità estratta e successivamente il 25 per cento di meno del valore che sarà venduto a Genova per l'eccedenza del decimo; ed infine il canone da pagarsi di 10 lire o di 50 per ogni litro d'acqua al minuto secondo, secondo che l'acqua è volta alla animazione delle macchine fisse, o che non fossero volte a questo uso. Per contro la stessa società può ritrarre i suoi vantaggi dallo stabilimento di opifici idraulici fra Pontedecimo e Genova, e dalla vendita dell'acqua di 350 litri per ogni minuto secondo detratto il decimo dovuto al Governo, oltre alle acque di filtrazione che andrebbero perdute lungo la galleria. Il valore di quest'acqua se si dovesse determinare dal valore corrente in Genova, sarebbe di lire 10 mila il bronzo, e siccome i 315 litri d'acqua a cui si residuerebbe l'assoluta proprietà della società Nicolay corrispondono a 1234 bronzi circa, così ricaverebbe da questa vendita lire 12,340,000, da cui si dovrebbe detrarre il 25 per cento per quella parte cui ha diritto l'amministrazione per i suoi bisogni, in eccedenza del decimo; ma non è da supporre che il prezzo dell'acqua possa mantenersi al valore attuale, dacché la nuova quantità che vi si condurrà dalla Scrivia basta già a farlo diminuire notevolmente, e potendosi trarre in seguito da altre fonti, la diminuzione si farà ancora più sensibile.

Da un altro canto, le finanze avrebbero il solo carico dell'indennità cui avessero diritto gli utenti della Scrivia. Tale indennità potrebbe forse evitarsi quando venisse dimostrato quanto alcuni pretendono, che col canale fuggatore aperto dal Governo e per la lunghezza di circa 1500 metri, trapelando (e come lo dimostra ora il fatto) per filtrazione, dalle pareti laterali acque in abbondanza e tali da superare quelle derivate dalla Scrivia da condurre a Genova, quelle stesse acque sarebbero perdute ove non esistesse lo stesso canale fuggatore, dacché in quel caso sparse nel seno della terra e sulla superficie si perderebbero per lo più in evaporazione, ed incerta sarebbe la loro direzione, che fors'anco riuscirebbe fuori del bacino della Scrivia. Quella indennità potrebbe almeno diminuirsi nel caso che si potesse eseguire quanto suggeriva l'ingegnere Signorile, chiudendo cioè con opere stabili la valle di Busaletta, superiormente a Busalla, che sarebbe capace di alimentare un serbatoio d'acqua di 350 litri per minuto secondo e per 30 giorni non interrotti; il che procurerebbe nei tempi di siccità altrettanta acqua agli utenti di Scrivia, quantaverrebbe ora estraendosi. Tali sistemi però non sono tuttora provati possibili, quindi è che converrebbe pure determinare per l'evenienza l'indennità da darsi agli utenti, onde conoscere se le finanze non vengono danneggiate dal contratto; ma se i 350 litri d'acqua possono valere in altre regioni del Piemonte, pel solo fatto dell'irrigazione, circa lire 100 mila, non può dirsi egualmento e specialmente nel caso concreto che conservi lo stesso valore, dovendosi desso proporzionare al danno locale che ne deriverebbe, dipendente anche dagli opifici, il quale però potrà forse diminuirsi compensando la diminuzione d'acqua colla maggior caduta, più facile ad ottenersi in quei siti che presentano ancora sensibili pendenze; e per alcuni opifici si potrà fors'anco indennizzarsi col miglioramento di macchine che attualmente sperdessero per contro una parte della forza motrice.

Comunque, il valore sovraccennato di lire 100 mila sarà almeno sufficiente per concludere che egli sarà pur sempre minimo in faccia ai vantaggi che deriveranno alle finanze da tale contratto, i quali consistono: nell'aver gratuitamente l'acqua per le macchine fisse, e poscia per gli altri usi fino alla concorrenza di un decimo, nonché colla diminuzione del 25 per cento oltre il decimo; nel canone di lire 10 o 50 come

sopra, e nel risparmio di 144 mila lire già accennato, col sostituire le macchine fisse all'attuale modo di esercizio.

In conclusione, se non è dato alla Commissione, forse ad alcuno, di calcolare *a priori*, con questi dati incerti, gli oneri ed i vantaggi delle due parti contraenti, la medesima è però persuasa, che se assai profittevoli riuscissero i medesimi alla società Nicolay, non meno vantaggiosi riuscirebbero al Governo. Epperò vi propone di approvare le fatte convenzioni colla società Nicolay.

A compimento della presente relazione, devesi in ultimo riferire una petizione di 48 commercianti ed azionisti della società Nicolay, i quali lagnandosi della dilazione frapposta a discutere la presente legge, invita la Camera acciò voglia nell'alta sua saviezza richiamare la Commissione e specialmente il relatore alla sollecitudine. Dal suestoso io spero vi farete persuasi, o signori, che nulla ommise la Commissione per giungere al più presto alle sue conclusioni, e che erano pure necessari degli intervalli di tempo al Ministero per raccogliere i documenti numerosi di cui man mano era richiesto. In quanto al vostro relatore vi basti l'accennare che egli fu nominato assai dopo la trasmissione di tale petizione, e che in tre giorni compì l'opera sua, pur consacrandone uno a percorrere sul luogo quei lavori con un altro dei membri della vostra Commissione, onde farsene un concetto chiaro, lavori che faranno vieppiù ammirata l'opera gigantesca della strada ferrata, e che riusciranno a maggiore vantaggio e decoro della già illustre città di Genova, nonchè della nazione che li ideava e li traduceva in atto.

Relazione del presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour), 5 maggio 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 25 aprile 1854.

SIGNORI! — Nella seduta del 25 cadente mese, avendo la Camera dei deputati adottato il progetto di legge, con cui sono approvate la convenzione passata il 27 maggio 1853 tra le finanze dello Stato ed il cavaliere Paolo An'onio Nicolay in ordine all'estrazione dell'acqua dal torrente Scrivia, come anche le modificazioni ed aggiunte alla stessa convenzione, portate colla posteriore convenzione dell'11 novembre stesso anno, io ho l'onore di sottoporre ora tale progetto alle deliberazioni del Senato del regno.

Relazione fatta al Senato il 23 maggio 1854, dall'ufficio centrale composto dei senatori Des Ambrois, Regis, De Margherita, Jacquemoud, e Di Vesme, relatore.

SIGNORI! — Chiunque abbia percorso il tratto di strada che da Serravalle tende a Genova, non può non essere percorso di maraviglia per la grandezza dei lavori e per le difficoltà che, in sì gran numero raccolte in quel piccolo spazio di soli 46 chilometri, vennero felicemente superate. Fra queste tiene senza dubbio il primo luogo la grave pendenza che, per la configurazione della valle e pel breve spazio fra la vetta dell'Appennino e la città di Genova, si ebbe a dare alla strada nel discendere dal punto culminante della medesima a Busalla, fino a Pontedecimo; pendenza che nella galleria dei Giovi, lunga 5100 metri, è di 28/68 per mille; ed all'escire della medesima, per due tratti complessivamente di presso a

due chilometri e mezzo, ascende fino al 35 per mille. Si pervenne tuttavia, mediante locomotive di nuova invenzione di ingegneri nazionali, a superare queste pendenze: ciò che, quantunque con molto studio e gravi spese si fosse cercato, non erasi per anco in altri paesi ottenuto. Ma la salita per mezzo di locomotive mobili, se può essere conveniente per il trasporto dei passeggeri, presenta gravi difficoltà per quello delle mercanzie; non potendovisi con locomotive mobili, anche della considerevole potenza di quelle di nuova invenzione impiegate sul piano inclinato del Riccò e dei Giovi, trascinare convogli di un peso brutto maggiore di 80 tonnellate, ossia di un peso in merci maggiore di 50 tonnellate (1); sì che sarebbe forza dividere eccessivamente i convogli delle mercanzie, con gravissima perdita di tempo ed accrescimento di spesa. Quindi il Governo dovette pensare a metodi meno dispendiosi, coi quali poter eseguire su quel piano inclinato il trasporto delle mercanzie. E sebbene già da lungo tempo si sentisse il bisogno d'impiegare a tal uopo macchine fisse, per stabilire le quali erasi, alquanto inferiormente alla metà del piano inclinato, lasciato un tratto orizzontale della lunghezza di metri 150, non erasi tuttavia fermata la scelta nè sulla qualità del motore, che altri volevano il vapore, altri la caduta dell'acqua, nè sul modo di trazione. Se non che la grande quantità d'acqua che per filtrazioni dalla valle della Scrivia inondava ed impediva i lavori della parte superiore della galleria dei Giovi, persuase ben presto, che si avesse in quantità più che sufficiente questo potentissimo ed economico motore; e le replicate indagini fatte fare dal Governo sulla quantità d'acqua esistente nella parte superiore del torrente Scrivia durante le magre estive ridusse tale persuasione a certezza.

Mentre il Governo sotto questo aspetto, che solo od almeno più direttamente lo riguardava, proseguiva gli studi sulla quantità d'acqua esistente nella Scrivia, e sul modo di trarne profitto per l'esercizio della strada ferrata, l'industria privata aveva sotto un altro aspetto rivolto gli occhi all'acqua medesima, destinando condurla in Genova, dove si difetta di acqua potabile, a segno che il bronzo vi si vende ora da lire 10,000, oltre le spese di condotta dall'acquedotto maestro. E qui, onde più agevole riesca il portar giudizio intorno alla legge sottoposta alla vostra approvazione, crede l'ufficio dover premettere all'esame del contratto col cavaliere Nicolay, una breve esposizione delle pratiche su questo argomento, le quali precedettero il contratto, quale essa si deduce da un accurato esame dei documenti stati dal Ministero comunicati al Senato.

Vaghi progetti per una derivazione d'acqua dalla Scrivia a traverso la galleria dei Giovi si fecero da molti, ed a voce e per iscritto e colle stampe. Ma il signor Domenico Corte fu il primo che porgesse al Governo una domanda formale in proposito, il 15 ottobre 1851; e siccome il Governo indugiava a rispondere, poichè allora più che mai si studiava la questione sul modo di trazione più conveniente, il Corte rinnovò la domanda il 24 gennaio del seguente anno, allegando ragioni per provare l'urgenza. Il Governo, al quale un tale lavoro avrebbe cagionato un riguardevole risparmio di spesa pel caso che intendesse servirsi dell'acqua come di forza motrice, non si mostrò alieno dal secondare la domanda, con che venisse maggiormente sviluppata, e accompagnata dei

piani e disegni necessari a poter giudicare sì del merito della medesima, come se l'impiego a che l'acqua era destinata dal ricorrente potesse conciliarsi con quello che intendeva farne il Governo. Promise il Corte che farebbe eseguire gli studi e formare i piani richiesti.

Nel mese di agosto dello stesso anno 1852 un comitato promotore di una società, della quale faceva parte l'ingegnere Novella, porgeva all'azienda delle strade ferrate, e in sul principiare dell'anno seguente al ministro dei lavori pubblici, una domanda tendente ad ottenere una derivazione d'acqua dalla Scrivia, alle condizioni seguenti: 1° che le spese di derivazione dell'acqua dalla Scrivia fino alla galleria fossero a carico del Governo, indi in poi quelle d'intubazione e condotta restassero a carico della società; 2° che il Governo potesse servirsi in valle del Riccò dell'acqua come di forza motrice per trarre i convogli lungo il piano inclinato; 3° che le spese di manutenzione fino allo stabilimento locomotore, restassero a carico del Governo, da indi in poi a carico della società; 4° che il Governo guarentisse la quantità d'acqua di 250 litri ogni minuto secondo; 5° che inoltre guarentisse la rendita del 4 e 1/2 per cento sul capitale da impiegarsi; 6° che il Governo fosse responsabile verso i terzi pel fatto di essa derivazione; 7° che la società potesse far passare i tubi ai lati della ferrovia; 8° che il ferro per detta condotta d'acqua fosse esente dal dazio d'entrata; 9° che facoltà fosse fatta alla società di emettere un numero d'azioni corrispondente al capitale necessario all'attuazione del progetto. Con altra lettera del 10 marzo il comitato dichiarava recedere dalla pretesa della garanzia d'interesse, ma persistere nelle rimanenti. Nè l'una nè l'altra lettera era accompagnata da piani o da disegni qualsiasi, indicanti il modo di derivazione.

Poco dopo questa seconda domanda della società Novella, li 2 aprile 1853, il cavaliere Paolo Antonio Nicolay, di concerto e di comune interesse col quale dichiarò indi a poco il signor Domenico Corte di aver fatto le precedenti domande del 15 ottobre 1851 e 24 gennaio 1852, presentò una *sottomissione*, colla quale si obbligava di compiere fra sei mesi la estremità settentrionale della galleria dei Giovi, ed inoltre l'acquedotto sotterraneo per riunire le sorgenti che potrebbero servire per forza motrice sul piano inclinato dei Giovi, e ciò alle seguenti condizioni: 1° che tutti i lavori da eseguirsi sarebbero a carico del proponente, tranne il compimento della galleria dei Giovi, che dal Governo verrebbe pagato ai prezzi convenuti nel capitolato d'appalto, coll'impresario della medesima; 2° che il Governo dovesse dichiarare fra sei mesi se intendeva far uso dell'acqua come di forza motrice, e che in questo caso la spesa per la raccolta dell'acqua e pei condotti fosse per metà a carico delle finanze, riservato al Governo il diritto di prescrivere fino al luogo dove farebbe uso dell'acqua, la forma e le dimensioni dei tubi conduttori; 3° che al chiedente fosse lecito collocare i tubi lungo la strada ferrata, sotto quelle discipline che il Governo stesso credesse utile di prescrivere; 4° che l'opera venisse dichiarata di pubblica utilità; 5° che si concedesse una diminuzione sul dazio d'entrata per tubi ed utensili da impiegarsi nell'acquedotto; 6° che al petente fosse concesso di formare una compagnia per l'esecuzione dell'intrapresa. Anche questa domanda che, a differenza delle precedenti, si restringeva alle acque sorgive e sotterranee, non era accompagnata da piani o disegni; ma indi a poco il signor Giulio Sarti, ingegnere della società, presentava al signor cavaliere Ranco, ingegnere capo alla stazione di Novi della strada ferrata, e direttore dei lavori di Scrivia, due disegni, dimostranti il divisato modo di derivazione; e questi trasmetteva sul progetto del Sarti un parere

(1) Veggasi la relazione premessa al progetto di legge presentato il 10 aprile dal ministro delle finanze alla Camera dei deputati, per un saggio di *applicazione del sistema di propulsione idropneumatica al piano inclinato dei Giovi*.

favorevole, mostrando soltanto di dubitare se con tal metodo si otterrebbe sufficiente quantità d'acqua, al che tuttavia con alcuni lavori nel letto della Scrivia si potrebbe facilmente porre rimedio. I due condotti laterali alla galleria, per mezzo dei quali il Sarti si proponeva di raccogliere l'acqua, erano anzi sotto vari aspetti giudicati utili alla galleria stessa; ma l'ingegnere capo dichiarava essere importante che tali lavori si eseguissero prima del compimento della galleria, ed indispensabile che si facessero o dallo stesso intraprenditore della galleria, o d'accordo col medesimo, poichè in caso contrario gli si sarebbe dato nonchè un pretesto, ma fondato motivo di non compiere la galleria nel termine convenuto, come ben a ragione stava sommamente a cuore all'amministrazione, che a questo fine appunto aveva poco prima fatto con gravi sacrifici una nuova convenzione col detto intraprenditore. Ed a ciò aveva provvisto allora appunto il Nicolay, facendo coll'intraprenditore Piatti speciali convenzioni, in seguito alle quali questi, con atto 15 maggio, si dichiarava pronto di assumere sopra di sé l'esecuzione delle opere proposte dal Nicolay, senza che per ciò avesse ad incagliarsi o differirsi l'esecuzione della galleria che eseguiva per conto del Governo; a patto però che non più tardi della fine del mese fosse posto in grado di cominciare i lavori: in caso contrario, tale sua sottomissione s'intenderebbe come non avvenuta.

Pochi giorni dopo la domanda fatta dal cavaliere Nicolay (11 aprile), la società Novella aveva presentato al Ministero una nuova domanda, colla quale, parlando tuttora di derivazione d'acqua dalla Scrivia, recedeva tuttavia da gran parte delle pretese delle quali nelle lettere 2 gennaio e 10 marzo, chiedendo soltanto: 1° che gli fosse concessa la derivazione di 250 litri d'acqua al minuto secondo; 2° che gli fosse permesso di condurla lungo la strada ferrata, mediante le precauzioni, e nel modo che verrebbe concertato coll'amministrazione; 3° che l'opera si dichiarasse di pubblica utilità; 4° che il Governo garantisse la società dai richiami dei terzi pel fatto di essa derivazione. Indi, il 4 maggio, la stessa società Novella presentò una nuova proposta, nella quale chiese non più una derivazione dal fiume, ma, come il Nicolay, le acque sorgive e sotterranee; nel resto nulla era mutato alla precedente domanda dell'11 aprile. Né l'una, né l'altra di queste due domande era accompagnata da piani regolari, o da altra indicazione dei lavori coi quali s'intendeva eseguire la derivazione.

Così, verso la metà di maggio, il Governo si trovava dinanzi, conscie l'una dell'altra, e in certo modo concorrenti, due società: quella Nicolay e quella Novella. Posto come fuori di questione, che al Governo conveniva accettare l'offerta fatta dall'industria privata di intubare e condurre a proprie spese lungo il piano inclinato dei Giovi l'acqua della quale occorresse al Governo stesso di servirsi come di forza motrice, ovvia si offre la questione, perchè non abbia, sotto certe condizioni, posto la concessione dell'acqua agl'incanti onde ottenere allo Stato le migliori condizioni, e sciogliere sé dalla responsabilità di un meno regolare procedere. Il vostro ufficio non ommise di porre tale questione al ministro dei lavori pubblici, che, invitato, intervenne nel suo seno.

Le ragioni da lui addotte in difesa e spiegazione dell'operato del Ministero sono: che per lungo tempo l'amministrazione non pensò ad una prossima concessione di questa condotta d'acqua, perchè, occupata in istudare appunto il modo di trazione più conveniente in quella località, non era in grado di accordare la derivazione, mentre non constava ancora nè se il Governo avrebbe avuto bisogno di quell'acqua come di forza motrice, nè molto meno in quale quantità, sotto

qual forma ed in qual luogo, e perciò a quali condizioni dovesse sottoporsi la concessione. Intanto, circa la metà di maggio dello scorso anno, essersi bensì in apparenza trovati a fronte due concorrenti; ma il Novella non aver presentato alcun piano o descrizione dalla quale trar giudizio del merito del progetto: oltrechè le condizioni da lui proposte erano meno vantaggiose, in quanto il Novella esigeva che il Governo lo guarentisse contro le pretese dei terzi pel fatto della derivazione dell'acqua; ed oltre a ciò mal potendosi, od assolutamente non potendosi, fuorchè d'accordo coll'intraprenditore Piatti, eseguire i lavori di derivazione senza impedire quelli della galleria, il Nicolay avere sciolto in suo favore la difficoltà, ed essendo il Piatti vincolato col medesimo, più non poter scendere ad accordo con altra persona. D'altra parte, appunto a cagione dei lavori della galleria, essere urgente prendere una determinazione, poichè e la concessione dell'acqua accelererebbe grandemente anche i lavori della galleria, ed in ogni caso, compiuta questa, le opere di derivazione non avrebbero potuto eseguirsi fuorchè con dispendio e fra difficoltà immensamente maggiori. Per tutte le sopraddette ragioni, diceva il ministro, non erano più possibili gl'indugi; onde l'azienda delle strade ferrate consultata opinò (lettera 18 maggio) essere conveniente accogliere la domanda del cavaliere Nicolay, mediante l'accennata sottomissione del Piatti, che per le opere proposte dal Nicolay non verrebbe in alcun modo interrotta l'esecuzione di quelle appaltate allo stesso Piatti; e mediante che il Nicolay si obbligasse di pagare un canone alle finanze per l'acqua da derivarsi, ed assumesse sopra di sé l'indennità che potesse essere dovuta agli utenti delle acque della Scrivia. Queste condizioni, faceva notare il ministro, avere il Governo cercato ancora di migliorare, ed averle difatti considerabilmente migliorate nel contratto stipulato col Nicolay, contratto che per una parte era essenzialmente nell'interesse delle finanze, poichè per esso si addossavano all'industria privata spese alle quali in caso contrario avrebbe dovuto sottostare il Governo onde procurarsi la cercata forza motrice, e per altra parte nè poteva differirsi, a motivo dello stato dei lavori della galleria, nè stipularsi con altra persona, stante gl'impegni presi dal Piatti col Nicolay, il quale d'altronde presentava piena sicurezza della esecuzione, ed era quegli che aveva di gran lunga offerto le migliori condizioni. Conchiudeva il ministro essersi nel contratto stipulato col Nicolay assicurato il pronto compimento dell'ultimo tronco della galleria dei Giovi, e così accelerata con vantaggio pure delle finanze la messa in esercizio della strada ferrata da Busalla a Genova, che certo molti mesi più tardi e con spesa troppo maggiore sarebbe stata aperta senza gli accordi del Piatti col Nicolay, e senza la conseguente convenzione che ora cade in discussione.

Passando ora all'esame delle due convenzioni, poco v'ha a dire intorno alla prima, stipulata col Nicolay il 27 maggio 1853, colla quale, sotto certe condizioni e con certi carichi, gli si concede di raccogliere, per mezzo di piccole gallerie raddossate all'ultimo tronco della galleria dei Giovi, le acque sorgive che concorrono nel cavo operato per la costruzione di detto tronco, e di poter eseguire lungo la strada ferrata un acquedotto che le conduca infino a Genova. Al Governo (art. 5) è fatta facoltà di valersi, senza alcun corrispettivo, di parte o di tutta quell'acqua come di motore delle macchine fisse che intendesse stabilire, restituendo l'acqua dopo l'uso al suo corso. Il Nicolay (art. 7) si obbliga di somministrare gratuitamente la quantità d'acqua di cui possano abbisognare le stazioni da Pontedecimo a Genova, con che però il totale di quest'acqua distratta dal condotto principale

non superi la decima parte della portata intera del condotto stesso; se oltrepassasse il decimo, si stipulò che il soprappiù fosse dal Governo pagato ad un prezzo di favore, ossia a un quarto meno di quello che la stessa acqua verrebbe pagata nei siti più vicini alla stazione.

Fu in alcuni degli uffici mossa questione se, ove la condotta d'acqua non passasse precisamente alla stazione la condurvela fosse a carico del Nicolay; e se a carico suo o del Governo fossero i serbatoi, ed in generale le spese per la distribuzione interna e per la conservazione dell'acqua. Interrogato dal vostro ufficio il ministro rispose non esservi dubbio doversi dal cavaliere Nicolay dare l'acqua condotta al luogo stesso della stazione; ma all'incontro ogni opera per la distribuzione interna e per la custodia dell'acqua restava a carico della finanza; lievi essere tuttavia le spese per la distribuzione interna, e quelle per la conservazione della richiesta quantità d'acqua essere da lungo tempo eseguite. Del resto risulta che fino dal giorno 19 del corrente maggio dalla società Nicolay fu data l'acqua alle stazioni tutte da Pontedecimo a Genova. Ogni spesa di manutenzione (art. 14) fu dichiarata a carico del concessionario. In caso di maggior derivazione a farsi dalla Scrivia, a patti eguali fu al Nicolay promessa la preferenza (art. 8). Il canone in favore della finanza (art. 10) fu stabilito di 10 lire per litro d'acqua al minuto secondo, se il Governo facesse uso dell'acqua come forza motrice; in caso contrario di lire 50. Vi fu chi trovò oltremodo tenue un tal canone; ma convien notare che due, ed anche assai gravi, corresponsivi della concessione si trovano, l'uno nella totale obbligazione della manutenzione imposta al Nicolay anche nel caso che il Governo faccia uso dell'acqua, come difatti ha proposto di fare, come forza motrice; l'altro, che è quasi una specie di canone, consiste nel decimo dell'acqua da concedersi, come dicemmo, gratuitamente al Governo, ed anche il soprappiù, ove occorra, ad un prezzo di favore, per gli usi della strada ferrata. Altri avrebbe voluto che il Governo si riservasse la facoltà del riscatto, che la concessione si dichiarasse reversibile al Governo dopo un breve spazio, se ottener si poteva; altrimenti, almeno dopo il termine di 99 anni, alla quale condizione, dicono, non avrebbe per certo fatto seria opposizione il Nicolay. Ma basti notare la differenza che passa tra le concessioni di strade ferrate, il beneficio delle quali consiste nel provento e nell'uso giornaliero, e le concessioni d'acqua, che suole dai concessionari non darsi in affitto ma venderli; ogni patto di reversibilità anche lontana avrebbe od impedito le vendite, o, se queste si concedessero, sarebbe divenuta illusoria la reversibilità, poichè alla scadenza del termine sarebbe toccato al Governo un capitale senza valore, ed inoltre onerato, senza alcun beneficio, delle spese di manutenzione dell'acquedotto, che sono ora a carico della società Nicolay. L'indennità che dovesse pagarsi agli utenti della Scrivia fu con questo contratto posta a carico del signor Nicolay (articolo 12). L'opera della condotta dell'acqua a Genova fu dichiarata di pubblica utilità (articolo 11), e fu fatta al Nicolay facoltà di cederla ad una società anonima costituita a tenore di legge (articolo 13). Fu al cavaliere Nicolay concesso di porre immediatamente mano ai lavori (articolo 16), ma si dichiarò che la convenzione non avrebbe effetto se non veniva approvata per legge; se l'approvazione non avesse luogo, il Governo rimborserebbe al concessionario le spese utilmente fatte (articolo 17).

Tali in breve sono le principali condizioni della prima convenzione stipulata il 27 maggio. Il Piatti pose immediatamente mano alle piccole gallerie addossate alla galleria prin-

cipale; e il Nicolay presso tutti i fonditori in ferro di Genova, ed anche in Inghilterra, ordinò i tubi necessari alla condotta.

Parte dei tubi commessi in Inghilterra era giunta, e a mano a mano andavano fornendosi quelli che erano stati comandati alle varie fonderie di Genova, allorchè un fortunato accidente forzò il Governo a sollecitare presso il cavaliere Nicolay la modificazione della primitiva convenzione. Tre ingegneri nostrali, Severino Grattone, Sebastiano Grandis e Germano Sommeiller, trovarono un nuovo metodo efficacissimo, di grande semplicità e poca spesa, per condensare l'aria, della elasticità della quale già in più luoghi e da molto tempo erasi tentato far uso come di forza motrice sulle strade ferrate. Ma i metodi antichi di condensare l'aria, per mezzo di macchine, erano di un esercizio assai costoso; oltrechè si perdeva inutilmente in comprimere l'aria una parte della forza che con minori perdite e perciò con maggior vantaggio avrebbe potuto direttamente applicarsi alla trazione dei convogli. Non vogliamo anticipare il discorso su questa importante invenzione, poichè un progetto di legge relativo alla medesima è attualmente sottoposto alle deliberazioni del Parlamento. Accenneremo soltanto che questo metodo, chiamato forse a mutar faccia al sistema di locomozione e dare un impreveduto e mirabile sviluppo alle strade ferrate, principalmente nei passaggi, ora quasi disperati, delle alte catene di monti, consiste nel condensare in grandi serbatoi l'aria senza uso di macchine, direttamente per mezzo dell'acqua che per un sifone introdotta inferiormente nel serbatoio dell'aria la comprime col peso della colonna d'acqua esistente nell'altro braccio maggiore del sifone; onde appare che tanto più sarà grande la pressione, e tanto più l'aria verrà condensata, quanto più alta sarà la colonna d'acqua in questo braccio maggiore e superiormente aperto del sifone. Gl'inventori perciò, oltre una quantità d'acqua sufficiente alla condensazione di un considerevole volume d'aria, quantità che essi valutavano in una ruota d'acqua, ossia in 350 litri per minuto secondo, chiedevano che il punto di condensazione fosse non sul tratto orizzontale lasciato circa la metà del piano inclinato, a fine già di stabilirvi all'occorrenza le macchine fisse, ma in fondo del piano inclinato stesso, onde così avere una colonna d'acqua e perciò una pressione più alta di circa 98 metri; proponevano inoltre nel modo della condotta ed intubatura dell'acqua parecchie cautele per la solidità e in ogni caso per la facile riparazione dell'opera, la quale doveva resistere all'enorme pressione di circa 27 atmosfere (1). Le mutazioni che si volevano introdurre nella con-

(1) Ecco uno specchio delle distanze e delle altezze. La galleria dei Giovi è lunga metri 3100, colla pendenza del 28 53 per mille, il che dà di pendenza totale . Metri 88 60

Seguono metri 2162 di piano inclinato a 35 per mille	»	85 67	
	Metri	174 27
Dopo 150 metri a livello, destinati già a stabilirvi le macchine fisse, seguono altri 310 metri inclinati di 35 per mille	»	10 85	
Indi metri 1528 colla pendenza di 29 09 per mille	»	42 92	
E finalmente fino alla stazione di Pontedecimo metri 2129, colla pendenza di 20 82 per mille	»	44 33	
	Metri	98 10

Altezza totale, dall'entrata superiore della galleria fino a Pontedecimo Metri 272 87

e lunghezza totale metri 9370.

venzione riescivano sotto più aspetti gravose alla società Nicolay, alla quale si portava un aumento di spesa, che dietro perizia fatta eseguire dal Governo venne valutato da un milione e mezzo a due milioni. In compenso il Governo concedeva con questa nuova convenzione al Nicolay una quantità d'acqua maggiore che non colla precedente; e d'altra parte per indurlo al nuovo più gravoso contratto, gli faceva notare che certamente il Parlamento non avrebbe accordato alla convenzione la necessaria approvazione, se per essa non si fosse interamente provveduto ai bisogni della strada ferrata. Inoltre, siccome, onde assicurare in ogni tempo la quantità d'acqua necessaria per l'esercizio del divisato sistema idropneumatico, conveniva fare una pescaia o traversagno a traverso la Scrivia, e così non più prendere soltanto le acque scorrenti naturalmente verso Genova in seguito all'aperta galleria, ma fare nuove opere modificanti il corso naturale del torrente: il Governo, in compenso anche dei gravi carichi aggiunti al Nicolay col nuovo contratto, assunse sopra di sé l'indennità verso gli utenti della Scrivia, la quale secondo la prima convenzione era a carico del signor Nicolay.

E qui, onde rettamente estimare in che consista ed a quanto possa ascendere l'indennità, conviene premettere alcune nozioni di fatto. Ed in prima, la quantità d'acqua nella Scrivia superiormente alla derivazione in questione sembra, dietro ripetuti esperimenti, essere comprese le infiltrazioni, di litri 700 al minuto secondo; la quantità che si vuole estrarne è, come dicemmo, di litri 350. Il corso del torrente da Busalla a Tortona è di circa quarantacinque chilometri, e da ambi i lati riceve molti influenti, alcuni piccoli, altri di non lieve importanza.

Alcuni opifici, dei quali uno assai considerevole a Serravalle, sono mossi con acqua derivata dal fiume, e che a quello ritorna. Nel Tortonese l'acqua derivata dal fiume serve alla irrigazione delle terre.

Da quanto sopra, si scorge, che due generi di persone chiedono indennità per sottrazione d'acqua fatta nelle parti superiori della Scrivia i possessori di opifici ed i possessori di stabili irrigui. Appoggiano i Tortonesi i loro diritti sulle acque della Scrivia a vari antichi titoli, e particolarmente ad un atto del 1457 della Camera ducale di Milano, col quale si guarentiscono al comune di Tortona « tutti i diritti ed azioni che competevano od erano per competere all'anzidetta Camera » sulle acque della Scrivia. Il Governo poi, al quale si chiede l'indennità, oppone un argomento di diritto; non avere la concessione di acque fatta dalla Camera di Milano « di tutti i diritti od azioni che sull'acqua le competevano, » potuto riguardare che le acque sole percorrenti quel territorio, faciente parte allora del ducato di Milano, nè aver potuto detrarre ai diritti che sulle stesse acque avevano gli Stati superiormente posti, ossia la repubblica di Genova ed i feudi imperiali. In quanto al fatto poi contendono che *nepure una goccia* dei 350 litri d'acqua che si tolgono a Busalla perverrrebbe fino ad irrigare i beni nei dintorni di Tortona, ma tutta per via nel vasto e ghiaioso letto del torrente sarebbe perduta in filtrazioni sotterranee, o dispersa dal sole in evaporazioni. Lasciando interamente al giudizio dei tribunali l'estimazione della questione di diritto, e senza spingere tant'oltre gli estremi della questione di fatto, ossia della quantità reale d'acqua, della quale una siffatta derivazione priva i Tortonesi e del danno che ad essi si arreca, pare non esservi dubbio che se non tutta, la maggior parte almeno della ruota d'acqua che si sottrae al fiume a Busalla andrebbe nel lungo suo corso perduta prima di giungere a Tortona. La prova ne verrà fatta, ora immettendo i 350 litri d'acqua nel

condotto verso Genova, ed ora restituendoli all'antico loro letto, ed accuratamente misurando in ambidue i casi la quantità d'acqua che giunge a Tortona. Tenuto conto di questa diminuzione, e per altra parte del prezzo che ha a Tortona la ruota d'acqua ad uso d'irrigazione, e computata anche la indennità che convenga dare agli opifici lungo la Scrivia, onde porli in grado d'accrescere la caduta d'acqua, o perfezionare i loro meccanismi, o fare migliori pescaie, od in qualsiasi modo supplire alla quantità d'acqua sottratta, l'indennità totale, alla quale avvenga che debba sottostare il Governo, sarà pur sempre comparativamente assai tenue, e, nonchè altro, minore del vantaggio dell'acqua che si fornisce alle stazioni; senza calcolare l'immenso beneficio, che è lo scopo ed il motivo principale della concessione, d'avere un potente ed economico motore sul piano inclinato da Busalla a Pontedecimo. Nè osta che l'invenzione importantissima dei sopraaccennati tre nostri ingegneri, la quale, allontanando difficoltà credute insormontabili, darebbe, come dicemmo, nuova vita a quanto riguarda le strade ferrate nel nostro paese, non goda ancora, sebbene favorevolmente giudicata da uomini competentissimi, la sanzione dell'esperienza; poichè ove anche, il che non crediamo, dessa fallisca, con una potenza d'acqua, quale il Governo viene ad avere con questa condotta, ben si potrà in ogni caso ottenere pel piano inclinato la trazione dei convogli con alcuno degli antichi metodi di macchine fisse.

Sebbene qui possa dirsi compito l'esame della legge sottoposta alla vostra approvazione, noteremo tuttavia che dopo conchiuso dal Governo il contratto col Nicolay, anzi ancora mentre la legge era in discussione dianzi alla Camera elettiva, il Novella presentò nuove proposte, colle quali, se l'impresa fosse tolta al Nicolay ed a lui ceduta, prometteva alle finanze lire centomila, e la garanzia contro gli utenti della Scrivia. Ma, come appare dalla relazione della Commissione della Camera dei deputati, e dalle carte comunicate al Senato dal Ministero, fu giudicato non doversi tener in verun conto tale offerta, perchè il Novella, quantunque espressamente richiestone, ed assegnatogli un termine, non potè fornire malleveria, nè dar prova d'essere in grado di subentrare ai carichi assunti dal Governo verso il Nicolay, se il contratto col medesimo non fosse approvato.

Conchiudendo adunque, il vostro ufficio centrale opina unanime per l'approvazione della legge, e per questa sanatoria determinata da motivi specialissimi appagantemente giustificati di pubblica utilità e d'urgenza. Ritiene però che questa sanatoria non potrebbe essere tratta ad esempio per autorizzare in altri casi una simile deviazione dall'osservanza della legge; poichè l'ufficio stesso sarebbe pure unanime in disapprovare un simile operato in tutt'altra condizione di cose.

Autorizzazione di una maggiore spesa per l'arginamento dell'Isère e dell'Arc in Savoia.

Progetto di legge presentato alla Camera il 13 gennaio 1854 dal presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour).

SIGNORI! — I primi progetti della grandiosa impresa dell'arginamento dell'Isère e dell'Arc datano dal 1787. Sospesi per gli avvenimenti politici d'allora, ne fu ripreso lo studio dopo la restaurazione. Una Commissione creata con regie pa-

tenti del 7 gennaio 1823 compilò un progetto definitivo per l'arginamento di quei due fluenti, il quale fu approvato con altre regie patenti del 21 agosto 1827, le quali affidarono alla stessa Commissione la direzione superiore dell'impresa con tutti i poteri amministrativi e giudiziari all'uopo necessari.

La spesa per far fronte agli occorrenti lavori venne valutata a lire 6,517,652; il Governo vi ha contribuito per lire 1,031,686 46 a titolo di sussidi, più abbandonò i terreni demaniali da ricuperarsi sul letto delle acque, la cui vendita doveva, d'appresso i calcoli approssimativi, produrre lire 2,580,000.

Il soprappiù (1) doveva ripartirsi secondo le basi prescritte dall'articolo 3 delle regie patenti 21 agosto 1827, fra le provincie di Moriana, Tarantasia, Alta Savoia, Genevese e Savoia propria, i comuni limitrofi ed i proprietari dei terreni soggetti ad inondazione, ed ai quali l'opera dell'arginamento più specialmente profittava.

Col mezzo di diverse imprese furono i lavori cominciatii nella primavera del 1829, ed in dipendenza di questi vennero eseguiti gli argini dell'Arc da Ayton a Chamousset, e quei dell'Isère da Albertville a Gresy ed a valle del ponte di Montmeillan.

Nello scopo d'accelerare i lavori la Commissione nel 1840 affidò ad una sola impresa l'esecuzione degli argini restanti a costruirsi, e stipulò il 4 giugno di quell'anno una convenzione coll'ora defunto architetto Chiron, con cui si obbligò di dare ultimati nel periodo di sei anni gli argini dell'Isère ancora mancanti da Gresy alla frontiera di Francia, della lunghezza di metri 43,260, in ragione di lire 55 50 ogni metro, coll'obbligo inoltre di mantenerli e conservarli in buono stato a proprie spese durante un decennio, fatto tempo dal giorno della loro ultimazione.

Vedendo che i fondi bilanciati per soddisfare il prezzo dei lavori erano insufficienti, sia per le difficoltà che s'incontravano nell'esazione delle quote imposte, sia per alienare convenientemente i terreni demaniali non ancora guarentiti né bonificati, il Governo sulla domanda della Commissione autorizzò un'anticipazione sulla Cassa dei depositi di lire 350,000 e successivamente, atteso che le difficoltà continuavano a sussistere, acconsentì un'altra anticipazione sui fondi del regio Tesoro di lire 600,000.

Ma non per questo le difficoltà diminuivano, che anzi crescevano a causa della mancanza di fondi, sia per l'impossibilità dei contribuenti di versare le rispettive loro quote, sia anche per la previsione che andò alla Commissione fallita

(1) Il contingente delle provincie fu stabilito in	L.	433,691 63
quello dei comuni limitrofi in	»	58,155 60
quello dei proprietari dei terreni in	»	3,127,070 31
	L.	3,623,917 54

La Commissione ha esatto dalle provincie	L.	350,953 26
dai comuni	»	46,524 48
dai proprietari	»	1,393,859 11
	L.	1,791,336 85
	L.	1,832,380 69

Gli argini costrutti sotto la Commissione constano dal 1829 al 20 maggio 1845 di	Metri	55,260
Costrutti posteriormente sino al 1° luglio 1853	»	26,683
Da costruirsi a compimento	»	2,330
	Metri	84,273

circa ai terreni che il Governo le aveva abbandonati, dai quali mentre contava di ricavare 1000 lire per giornata, non ne fece, in prezzo medio, che lire 149 50, a tal che a vece di 1,600,000 e più lire che sperava d'incassare dalla vendita di 1600 e più giornate di detti terreni, non conseguì che lire 259,200.

Trovatasi a questo punto la Commissione con una spesa già incontrata di lire 3,790,880 52, colla quale si era data opera all'arginamento dell'Arc sino al suo confluente coll'Isère, non che a quello dell'Isère, da Albertville a Gresy, e da quest'ultimo punto sino all'incontro colla frontiera di Francia, e con tante passività inoltre di lire 1,307,680 75, le quali concernevano per la concorrente di lire 688,405 04 le somministrazioni di fendi a titolo di sovvenzione rimborsabile, e per le rimanenti lire 618,163 85, residui di corrispettivi d'impresе ultimete, o per opere in corso di esecuzione, prezzo di terreni di privata spettanza occupati col nuovo letto artificiale dell'Isère, ed altre cause, il Governo, il quale si avvide che i mezzi sui quali la Commissione aveva fondate le sue speranze erano realmente venuti meno, ad oggetto di non lasciare compromesso l'esito di un'opera così grandiosa, già tanto dispendiosa e sommamente utile all'agricoltura, all'industria, al commercio ed alla salute pubblica, promosse le regie lettere patenti del 20 maggio 1845 nelle quali si è fra le altre cose stabilito:

1° Che l'arginamento dell'Isère e dell'Arc verrebbe ultimato a spese del Governo, il quale provvederebbe medesimamente, e coi mezzi più pronti ed efficaci, al buonifico dei terreni demaniali, già formanti letto ed invasi dalle acque dei due torrenti, ovvero abbandonati da coloro che li possedevano, ond'esimersi dal pagamento delle quote di concorso nelle spese;

2° Che le finanze assumerebbero a loro carico l'attivo ed il passivo dell'impresa, e mediante l'imposizione nel loro bilancio delle somme necessarie per far fronte alla spesa, farebbero continuare sotto la loro direzione e vigilanza le opere sino al finale loro compimento, e provvederebbero ad un tempo all'esazione delle quote di contributo ed imposta, pel rateato pagamento delle quali fu nelle stesse lettere patenti accordata ai debitori una dilazione di anni 15 a cominciare dal 20 maggio 1845, e delle altre attività d'ogni specie inerenti all'arginamento;

3° Che di mano in mano che gli argini sarebbero ultimati ne verrebbe fatta la consegna al consorzio da instituirsi per la loro manutenzione e futura conservazione in buono stato;

4° Infine che ultimata l'opera in tutte le sue parti, incluso il buonifico dei terreni, e fatta la vendita di questi della superficie di ettari 1088 (giornate 3690) dopo che troverannosi ridotti in stato di coltura, si addiverrebbe ad un assestamento di conti, e qualora, prededotte le somme anticipate dalle finanze, rimanesse ancora disponibile un attivo, le finanze stesse avrebbero diritto di prelevare su questo ogni somma da esse anticipata coll'aggiunta dell'interesse del tre per cento.

A seguito di queste regie patenti l'amministrazione delle finanze, a cui n'era affidata l'esecuzione, commetteva al signor ingegnere-capo cavaliere Mosca di procedere al calcolo delle spese che ancora fossero necessarie per far fronte alle esigenze occorrenti al compimento dell'impresa, ed il medesimo presentò in agosto 1845 un quadro da cui risultò che la spesa stessa avrebbe rilevato a lire 3,918,210 10.

Riportati i regi brevetti 14 ottobre 1845, 27 giugno e 12 novembre 1846, in forza dei quali la preindicata somma di lire 3,958,210 10 venne ripartita nella parte seconda (Spese

straordinarie) dei bilanci passivi 1843-46 47-48-49 e 50 dell'azienda di finanze, questa avvisava al rimborso nel 1846 a favore del tesoriere principale di Ciamberti delle lire 600,000 che erano state prelevate dai fondi materiali della di lui cassa per l'anticipazione fatta nel 1843 e 1844 alla preesistente Commissione, non che per la restituzione alla Cassa dei depositi delle lire 88,405 04 nel 1842, mutuate alla stessa Commissione, e per la regolarizzazione di alcuni mandati di rimborso riferentisi a passività lasciate da detta Commissione.

Successivamente e sino a tutto giugno 1853, col mezzo del fondo bilanciato di lire 3,958,210 10, si continuò a far fronte alle spese per opere e lavori indicati nell'annesso stato, numero uno, colla data del 3 novembre 1853, dal quale stato risulta che dal 20 maggio 1845 a tutto giugno 1853 le finanze pagarono, incluse le lire 688,405 04, rimborsate alla tesoreria provinciale di Ciamberti, ed alla Cassa dei depositi la somma di lire 3,702,471 40, così che al 1° luglio del corrente anno non si ha più di disponibile sul fondo di lire 3,958,210 10 che lire 255,738 70.

Ora quest'ultima somma non è sufficiente a far fronte alle spese specificate nello stato pur qui annesso numero due, da cui appare come per sopperire alle spese derivanti da opere eseguite ed in corso d'esecuzione, e per altre già previste, si richiede la somma di lire 546,050 99, e per far fronte a quelle per lavori da intraprendersi e per altre cause indispensabili per il compimento dell'opera dell'arginamento, vi voglia ancora la somma di lire 555,949 10.

Queste due somme riunite formano in complesso quella di lire 1.080,000, da cui, dedotto il fondo ancora disponibile a tutto giugno 1853 di lire 255,738 60, le spese ancora necessarie per addurre a compimento l'opera di che si tratta sono di L. 824,261 50

Unendo ora questa somma di L. 824,261 50

alle spese incontrate dalla preesistente Commissione del 1829 al 20 maggio 1845 in . . » 3,790,880 32

non che a quelle già incontrate dalle finanze da detta epoca 20 maggio 1845 sino al 1° luglio 1853, e da incontrarsi a tutto il corrente anno in » 3,958,210 10

si avrà una spesa totale di L. 8,573,551 72

in cui le finanze concorrerebbero, comprese le L. 1,051,686 46

donatele dalla munificenza sovrana nel 1827 per » 3,814,137 28

in ordine alla quale ingente somma altro compenso non possono sperare che quello di » 3,048,344 28

rappresentanti le quote di concorso dei proprietari dei terreni guarentiti, ed il prodotto presunto della vendita, a data ancora remota, delle 5690 giornate di terreno soggetto a bucnifico, cosicchè esse finanze avrebbero speso del proprio nell'opera di che si tratta . . » 2,765,813 »

La convenienza, o meglio la necessità che venga autorizzata la maggiore spesa di lire 824,261 50 è richiesta dall'interesse stesso delle finanze, le quali, quanto più presto verrà portata a compimento l'opera dell'arginamento, saranno liberate dalla spesa di manutenzione degli argini, la quale dovrà per tal modo passare a carico del consorzio in forza della legge del 25 maggio 1853; rispetto agli argini, la cui costruzione forma l'impresa della società Chiron, lorchè questa costruzione sarà ultimata (e si spera che lo sarà nella

primavera del 1854), la stessa società ne ha, a tenore del di lei contratto 4 giugno 1840, la manutenzione sino al 1864.

Convien anche alle finanze di attivare il buonifico dei terreni, giacchè non è che da quest'operazione che potranno esse ricavare un prezzo discreto dalla loro vendita.

Sebbene dall'anzicitato quadro, numero due, del signor cavaliere Mosca del 5 novembre ultimo appaia evidentemente dimostrata la necessità della surriferita maggiore spesa di lire 824,261 50, e l'uso cui la medesima deve servire insieme alla somma di lire 255,738 70 che rimaneva ancora disponibile al 1° luglio 1853, la quale però nella massima parte si trova in giornata consumata per pagamenti d'opere e lavori dipendenti dall'arginamento eseguiti da detta epoca in poi; ciò nondimeno il Ministero di finanze nell'intendimento di agevolare il criterio del Parlamento sulla indispensabilità di detta maggiore spesa di lire 824,261 50, ha reputato opportuno di richiedere il signor cavaliere Mosca di redigere un chiaro ed esatto rapporto sulle cause che necessitano la stessa maggiore spesa al disopra di quella che fu prevista e calcolata nel 1845.

Dalla relazione che il predetto signor cavaliere Mosca ha trasmesso colla data del 14 dicembre ultimo scorso si rileva che tale maggiore spesa è attribuibile:

1° Alla manutenzione e conservazione degli argini dell'Isère e dell'Arc, a cui hanno provveduto le finanze posteriormente alla loro ultimazione, quantunque non vi sarebbero state più tenute, laddove, superati gli ostacoli che vennero ad incagliare l'attuazione del consorzio, si fosse potuto anteriormente far luogo agli ordinamenti che vennero poscia sanciti colla legge del 25 maggio 1853, qual ritardo fu cagione d'una spesa di circa lire 568,000;

2° Alla maggior lunghezza degli argini dell'Isère riconosciuta necessaria posteriormente all'intrapresa, lo che ha contribuito ad una spesa maggiore di quella prevista nella somma di lire 57,000;

3° A lavori in aumento dell'impresa Ougier per costruzione d'argini sotto Gresy, che furono causa d'una maggiore spesa di lire 57,000;

4° All'abbonamento sotto il villaggio di Pau, la cui necessità si manifestò nel corso dell'intrapresa, opera questa che costò lire 45,000;

5° A riparazioni di guasti cagionati dalla piena del 1848 e 1851 agli argini dell'Isère, per cui si è dovuto spendere lire 70,000;

6° Ai sussidi accordati in lire 51,000 per i riempimenti alla strada provinciale ed alle dighe del torrente Chiriac;

7° Infine alla spesa di lire 60,000 occorrente per la introduzione delle acque nel nuovo letto dell'Isère.

Tutte le partite di spesa sommariamente indicate qui sopra non potevano essere previste dall'ingegnere che fornì nel 1845 i calcoli della spesa totale dell'arginamento, giacchè per una parte tali partite sono di natura eventuali, e per altra, come quelle riflettenti la manutenzione degli argini dell'Isère e dell'Arc, le finanze furono costrette nell'interesse dell'opera stessa a sopperirvi senza che l'ingegnere potesse prevedere siffatto carico dal momento che, come si è sovraccennato, la manutenzione degli argini stessi doveva venire sopportata dal consorzio sin dal 1845 e 1847, di modo che le spese medesime essendosi dovute prelevare da quella di lire 3,958,210 10, che nel 1845 fu ravvisata necessaria per il compimento delle opere dell'arginamento, ne viene il disavanzo che ora si è verificato per addurre a compimento la grandiosa impresa di cui si tratta.

Giova però osservare che laddove alcune cause vertenti

avanti i magistrati competenti relative a contestazioni in materia d'opere riflettenti l'arginamento dell'Isère, venissero decise in favore delle finanze, verrebbe sulla maggiore spesa, per cui si chiede l'autorizzazione, a realizzarsi un'economia di qualche importanza.

Per quanto poi il signor cavaliere Mosca abbia accennato nel di lui rapporto del 14 dicembre scorso la convenienza di ripartire detta maggiore spesa di lire 824,261 50 nei soli due anni 1854-1855 nella proporzione segnata nell'annesso quadro numero due, il ministro di finanze, però, onde non aggravare di soverchio i bilanci del 1854 e 1855, ed anche sul riflesso che difficilmente tutta la spesa sarebbe per avere sfogo in detti due anni, crede di dover dividere la spesa stessa fra gli esercizi 1854, 1855 e 1856 nelle quote segnate nel relativo progetto di legge.

A fronte pertanto della premessa esposizione, e dei dati risultanti dagli annessi stati del 5 novembre 1853, e rapporto Mosca del 14 dicembre ultimo scorso, il riferente porta fiducia di aver dimostrata la necessità della maggiore spesa che propone, per cui spera che vorrete autorizzarla, approvando l'unito

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È autorizzata una maggiore spesa di lire ottocento ventiquattro mila duecento sessant'una e centesimi trenta, occorrenti per le opere ed i lavori dell'arginamento dell'Isère e dell'Arc in Savoia.

Art. 2. Tale spesa sarà iscritta sui bilanci passivi del Ministero delle finanze, e ripartita, fra gli anni mille ottocento cinquantaquattro, mille ottocento cinquantacinque, e mille ottocento cinquantasei, come infra :

Anni 1854	L. 500,000 »
» 1855	» 500,000 »
» 1856	» 224,261 50
Totale	L. 824,261 50

Relazione fatta alla Camera il 6 febbraio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Despine, Jacquier, Colli, Brunati, Buraggi, Pareto, e Gerhore, relatore.

MESSIEURS! — Pour être à même de se prononcer sur le mérite du projet de loi par laquelle monsieur le ministre des finances demande à la Chambre une somme de 824,261 50 à titre de majeure dépense pour la continuation et l'achèvement des travaux de diguement de l'Isère et de l'Arc, la Commission a dû prendre connaissance des dispositions législatives, qui régissent cette œuvre importante, et en particulier de la loi du 20 mai 1845, qui en a accollé la charge à l'Etat; et de la discussion qui s'en est suivie dans son sein est née une question préjudicielle, dont sa solution négative a été adoptée.

Cette somme peut-elle être considérée pour une dépense extraordinaire nouvelle, ou pour une dépense majeure qui ait besoin, pour être inscrite au budget, d'une loi spéciale préventive? Telle est la question qu'elle a dû se poser, et qu'elle soumet aujourd'hui à la décision de la Chambre.

La loi du 20 mai 1845, après avoir déclaré que le diguement de l'Isère et de l'Arc serait achevé aux frais du Trésor, et qu'il serait pourvu de la même manière à l'atterrissement

des graviers exclus de leurs lits, a prescrit que les sommes nécessaires à ces travaux seraient annuellement assignées sur le budget des royales finances.

Ces dispositions tout à fait amples, puis qu'elles ne sont limitées par aucune désignation ni de chiffre ni de tems, embrassent tous les travaux qui auraient été nécessaires pour l'achèvement des digues et des atterrissements, et toutes les dépenses qu'il aurait occasionnées; travaux et dépenses qu'elles ne considéraient point comme déterminés *a priori* autrement que par leur destination au but que l'on se proposait, et dont les détails n'auraient pu être reconnus et appréciés qu'au fur et mesure de leur progression d'après les études à faire; de sorte que cette loi contient l'approbation préventive par le pouvoir législatif de tous les travaux, de toutes les dépenses dont la nécessité se serait démontrée pour porter les digues à l'état d'entretien et de conservation, et rendre les terrains aptes à la cultivation.

La loi du 23 mars 1855, en prescrivant par son article 7 une approbation préventive par loi spéciale de toutes les dépenses extraordinaires nouvelles, n'a point introduit parmi nous un droit nouveau; elle n'a fait que reproduire et sanctionner le droit existant; et la Chambre, en votant cet article 7 n'a pu certainement avoir pour but d'annuller les autorisations déjà accordées aux travaux en cours d'exécution, ou de les soumettre à une nouvelle approbation, elle n'aurait pu le vouloir et le faire que par une déclaration expresse; le vote qu'elle a émis à cette occasion ne contemple que l'avenir, que les travaux dont l'idée ne s'était pas encore produite, ou qui n'existaient qu'à l'état de projet et qui n'avaient encore point eu de place dans le budget: il a eu pour but d'éliminer le doute qu'occasionnait le vote du budget par le Parlement, qui pouvait être considéré comme tenant lieu de la formalité de l'approbation préventive précédemment exigée, et d'imposer la garantie d'un majeur examen aux œuvres de plus grande importance.

Mais le diguement de l'Isère et de l'Arc avec les atterrissements relatifs ne constitue point une dépense extraordinaire nouvelle dans le sens de l'article 7; depuis 1845, en force de la loi citée, il occupe une place distinguée dans les budgets annuels, pour les sommes qui lui ont été allouées en proportion et en paiement des travaux dont il était annuellement susceptible pour tendre à son achèvement contemplant par l'article 1 de la même; il ne s'agit encore aujourd'hui que des mêmes travaux, que de leur continuation pour le même but, suivant le détail qu'en donne leur directeur dans sa proposition du 5 novembre, qui sert de base au projet de loi: constructions et réparations de digues, leur rechargement et réhaussement, indemnités pour occupations de terrains, canaux d'introduction et d'écoulement des eaux latérales, et frais d'administration; rien ne sort des prévisions et des prescriptions de la loi du 20 mai, et tant que le but de celle-ci, l'achèvement, c'est-à-dire, des digues et des atterrissements entre les deux points donnés, ne sera point atteint, les travaux et les dépenses nécessaires pour y arriver ne paraissent pas à la Commission pouvoir être considérés pour une œuvre, une dépense extraordinaire nouvelle, sujette actuellement à une approbation par loi spéciale dont en l'article 7 de celle du 23 mars.

Une autre disposition de cette dernière loi, celle de l'article 22, prescrit à la vérité qu'il soit pourvu par loi spéciale aux services dont la dépense outrepassa la somme qui leur a été assignée dans une des catégories du budget; aussi c'est sous l'impression de cet article que la Commission a dû rechercher si la somme dont on demande l'autorisation est

bien une dépense pour l'œuvre du diguement, majeure de celle qui lui avait été assignée pour les objets y prévus ; mais elle n'a pas tardé à se résoudre pour la négative.

En effet, ni les royales patentes du 21 août 1827, qui ont approuvé les projets du diguement, ni celles, plus essentielles dans notre cas, du 20 mai 1845, des quelles dérivent les obligations de l'Etat, n'ont restreint la dépense de l'œuvre à un chiffre déterminé ; au contraire, après avoir, dans le préambule de ces dernières, relevé l'insuffisance des six millions auxquels les projets primitifs faisaient monter la dépense, le législateur déclare assez explicitement par l'ensemble de toutes ses dispositions, que c'est précisément par rapport à l'insuffisance des prévisions des projets, qu'il en charge l'Etat jusqu'à complet achèvement, ajoute aux travaux des digues ceux d'atterrissements, qui n'étaient pas du tout mentionnés dans les premières royales patentes, et détermine le mode d'assignations annuelles au budget pour fournir les sommes nécessaires à l'avancement des travaux, renvoyant à une liquidation en fin d'œuvre l'établissement de l'actif et du passif de l'opération, et finissant par déclarer que la perte qui viendrait à résulter par suite des avances faites serait supportée par l'Etat.

En absence, partant, de tout chiffre normal de dépense dans la loi qui ordonne les travaux de diguement et d'atterrissement, lequel eût fourni le point de départ et de comparaison, aucune partie des travaux et des dépenses, exécutés dépendamment de la loi, ne peuvent être taxées de dépenses majeures, de dépenses outrepassant les limites primitivement assignées dans le sens de l'article 22 ; ils ne sont autres que l'exécution normale de la loi du 20 mai jusqu'à l'achèvement complet de l'œuvre qu'elle contemple, et ils ne peuvent être en conséquence que l'objet d'allocations annuelles au budget, aux termes de l'article 3 en proportion des besoins.

Si dans cette circonstance la Commission se montre plus ministérielle que le président du Conseil, sans doute guidé par ses principes de légalité, n'a voulu l'être lui-même, en interprétant plus largement qu'il ne l'a fait, les pouvoirs que lui confère la loi du 1845 pour l'exécution des travaux du diguement, elle y est forcée par les circonstances de l'entreprise et la nature des dépenses qui s'y rapportent ; et la Chambre lui en saura gré ; car autrement, en suivant le système du projet de loi, elle s'enfoncerait dans un labyrinthe de dispositions qui ne seraient plus en harmonie avec son institution.

On comprend en effet que lorsque les pouvoirs législatifs ont voté l'exécution d'une œuvre et la dépense dans laquelle son projet l'a circonscrite, le pouvoir exécutif ne puisse, quelqu'en soit le motif, le modifier en l'agrandissant par des travaux qui n'auraient pas été prévus, ni dans ceux prévus excéder le chiffre de la dépense préventivement indiquée, sans recourir de nouveau à la sanction du Parlement, qui est le gardien de la fortune publique ; cela tient à l'absence de nos institutions actuelles.

Mais dans l'espèce qui nous occupe, où il ne s'agit que de travaux exécutés et à exécuter dans les limites de la loi qui les a déjà autorisés en autorisant le diguement et les atterrissements sur toute la ligne de l'Isère et de l'Arc jusqu'à la frontière, et pour lesquels elle a déjà dit d'assigner annuellement sur le budget les sommes nécessaires, ce ne pourrait plus être que par une complication évidente des attributions respectives des deux pouvoirs, complication qui aboutit à la confusion, que le Parlement viendrait renouveler par une loi spéciale la sanction déjà donnée.

Le motif puis prépondérant, qui a déterminé le vote de la Commission, c'est qu'une loi spéciale telle qu'elle est contemplée dans l'article 22 ne saurait avoir pour objet, s'agissant de majeure dépense dans l'exécution de travaux dont le chiffre aurait été préventivement déterminé, car autrement il ne peut y avoir de majeure dépense, ne saurait, dis-je, avoir pour objet qu'une somme positive, résultat d'une liquidation définitive à laquelle il aurait été procédé en fin d'œuvre ; car alors seulement on aurait le chiffre vrai de la majeure dépense sur laquelle doit intervenir la sanction de la loi. Or la majeure partie des articles de travaux et dépenses auxquels est applicable la somme dont au projet de loi, ne sont encore que présomptifs, à calcul et à valoir, et ne présente rien de positif quant à la dépense finale ; de sorte que, en suivant le système projeté, nonobstant la loi du 20 mai, qui autorise tous les travaux nécessaires pour compléter le diguement et procurer les atterrissements, nonobstant la loi qui autoriserait la dépense qui nous est actuellement soumise, une ou plusieurs lois spéciales seraient encore nécessaires dans les exercices prochains pour activer les dépenses nécessaires pour l'achèvement de l'œuvre et solder sa comptabilité ; ce qui n'est ni dans l'esprit ni dans la lettre des dispositions législatives sur la matière.

En résumé la loi du 20 mai 1845, en ordonnant l'achèvement du diguement et des atterrissements des graviers exclus du lit de l'Isère et de l'Arc aux frais de l'Etat, a autorisé les travaux et dépenses nécessaires à cette double entreprise ; dans l'impossibilité d'en fixer préventivement la dépense, elle a déclaré que les sommes proportionnellement nécessaires auraient été annuellement portées au budget ; la somme aujourd'hui demandée réléchit des travaux et dépenses indispensables au diguement et aux atterrissements ; et comme tels ils sont ceux prévus par cette loi, ils ne sont point extraordinaires relativement à l'œuvre, ils n'ont point le caractère de majeure dépense ; par conséquent la dite somme n'a point besoin d'une loi spéciale pour être, en totalité ou en partie, inscrite au budget, son inscription restant suffisamment appuyée par l'article 3 de la même loi.

La conclusion de la Commission est donc que les propositions de l'ingénieur chef, directeur du diguement, en date du 5 novembre dernier, qui sont l'objet du projet de loi, soient directement transmises à la Commission du budget pour qu'il en soit tenu le compte possible, voulu en exécution de la loi du 20 mai 1845.

Cette tâche remplie, la Commission n'a pas laissé de passer à l'examen du mérite de la dépense proposée pour le cas où la Chambre crût la loi nécessaire, et de tenir compte des observations faites dans les bureaux.

Les travaux et dépenses auxquels la somme de 824,261.50 est destinée sont tels qu'ils constituent l'œuvre du diguement et des atterrissements, ils ne peuvent être omis ou suspendus sans entraîner l'inachèvement de l'œuvre, et probablement avec lui la destruction de grande partie de ce qui en existe ; bonne part est pour solde des travaux déjà exécutés en force de contrats dûment approuvés, d'indemnités pour occupations de terrains et frais ordinaires d'administration ; elle ne saurait ainsi être refusée.

Les objections soulevées contre le projet se réduisent à deux : un bureau a demandé si cette dépense ne devait pas être répartie entre les communes, les provinces et les rivières, de manière que l'Etat n'y intervint que pour un subsidie, d'après la base sur laquelle l'exécution de l'œuvre avait été primitivement autorisée ; mais la loi du 20 mai 1845, qui investit les finances de l'actif et passif de l'entreprise tels

qu'ils existaient à cette date, et qui déclare que les contribuables ne pourront être recherchés pour un concours plus fort ou autre que celui auquel ils étaient alors tenus, écarte absolument toute question à cet égard (articles 1, 2, 5, 7).

Il a été demandé par un autre si l'extension de la répartition de la dépense proposée par le Ministère en trois exercices, au lieu de celle en deux, proposée par le directeur des travaux, ne pouvait point retarder l'achèvement de l'œuvre au préjudice de l'Etat qui a la charge des éventualités; mais la Commission, sans méconnaître l'intérêt qu'a la nation de voir terminer au plus tôt cette grandiose entreprise pour s'en décharger entre les mains du *consorzio* établi pour son entretien et sa conservation, ne peut à moins d'être persuadée que le ministre ne s'est déterminé à une telle répartition qu'avec connaissance de cause et pour de plausibles motifs, et en absence de démonstration positive contraire, comme en vue de ce que bon nombre d'articles réfléchissent des travaux non commencés, des dépenses à calcul et à valoir, elle croit que la Chambre doit de préférence se rapporter à la proposition du ministre des finances qui a dû coordonner ce service avec les autres besoins de l'Etat.

Ainsi son premier vote venant à être écarté, la Commission ne saurait qu'appuyer dans sa substance le projet de loi; mais, pour les motifs développés dans la première partie de son rapport, il lui paraît nécessaire d'y supprimer le mot *maggior* et d'adopter une rédaction qui la mette en harmonie avec celle du 20 mai 1843; elle propose donc pour l'article 1 la rédaction suivante.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È autorizzata la spesa di lire ottocento ventiquattro mila duecento sessant'una e centesimi trenta, occorrenti per compiere l'arginamento dell'Isère e dell'Arc, nonché le opere di bonificio dei terreni ghiaiosi, a mente della legge 20 maggio 1843.

Art. 2. Identico al progetto del Ministero.

Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze Cavour, 13 febbraio 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 9 stesso mese.

SIGNORI! — La Camera dei deputati, avendo in seduta del 9 corrente mese adottato il progetto di legge relativo ad una maggiore spesa di lire 824,261 50 occorrente per compiere l'arginamento dell'Isère e dell'Arc, a mente delle regie patenti del 20 maggio 1843, ho l'onore di presentarlo alle deliberazioni del Senato del regno.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È autorizzata una maggiore spesa di lire 824,261 50, occorrenti per compiere l'arginamento dell'Isère e dell'Arc, a mente della legge 20 maggio 1843.

Art. 2. Identico alla proposta del Ministero.

Relazione fatta al Senato il 30 marzo 1854 dall'ufficio centrale, composto dei senatori Colla, Flana, Gomet, Cagnone e Desambrois, relatore.

SIGNORI! — Il progetto di legge del quale ci demandate l'esame ha per oggetto di aggiungere la somma di lire 824,261 a quelle già spese per l'arginamento dell'Isère e dell'Arc, acciò questa grandiosa opera possa essere ultimata.

Il vostro ufficio centrale avendo ricevuto dal Ministero le necessarie notizie sulle condizioni dell'impresa, sulle spese fatte e su quelle da farsi, non può che confortarvi ad approvare la proposta allocazione dei fondi.

L'Arc raccoglie le acque della lunga e profonda valle di Moriana, l'Isère quelle della Tarantasia e dell'Alta Savoia: giunti il primo ad Albertville e l'altro ad Aiguebelle discorrono sopra piani assai meno inclinati, onde avviene che, rallentato il corso, cominciano a serpeggiare e così allargano il loro alveo a danno ora dell'una, ora dell'altra sponda, togliendo alla cultura le più belle ed ubertose terre; vanno poi a congiungersi sotto Chamousset in un sol fiume che col nome d'Isère va a gettarsi nel Rodano, danneggiando anch'esso un territorio fertilissimo.

Le opere di arginamento consistono:

1° Nel rettificare e restringere l'alveo dell'Arc discendendo da Ajton e quello dell'Isère, partendo da Albertville sino al loro congiungimento, poi quello del maggiore fiume Isère sino al confine francese;

2° Nel far depositare dietro gli argini le acque torbide, e ciò col mezzo di condotti e di chiuse appositamente disposte onde colmare e ridurre in terre coltivate il suolo tolto agli antichi alvei, essendo l'uno e l'altro torrente sovente carichi di limo atto a formare un'ottima terra vegetale.

Insieme al vantaggio di creare una considerevole estensione di suolo produttivo si ottiene quello di guarentire e rendere sicuro tutto il piano di quelle valli, e di togliere i miasmi che i seni formati dalle acque erranti in alvei smisurati mandavano ad ammorbare l'aria delle valli stesse.

Inoltre l'incaulamento dei torrenti ha reso possibile un nuovo tracciamento della strada reale e delle provinciali sopra linee piane più brevi e più comode procurando così un sensibile miglioramento per le comunicazioni sì dell'interno della Savoia che dello Stato intero colla Savoia stessa, colla Francia e colla Svizzera.

Egli è ben dunque naturale che quell'opera abbia da lungo tempo eccitata la sollecitudine dell'amministrazione pubblica. Un primo progetto fu allestito nello scorso secolo dall'ingegnere Garella per ordine del re Vittorio Amedeo III. Un secondo più esteso fu formato ai tempi nostri per comando del re Carlo Felice, ed è quello a cui si diede esecuzione in virtù di regie patenti del 21 agosto 1827.

La spesa era calcolata in lire 6,517,000, e si pensava di sopperirvi per la concorrente di lire 2,580,000 col prodotto della vendita che si farebbe del suolo da acquistarsi col restringimento degli alvei, per un milione con fondi dello Stato, e per la rimanente somma di circa tre milioni mercè il concorso delle provincie interessate, dei comuni, e dei privati che possedevano beni nei territori guarentiti dagli argini.

Una Commissione fu creata con larghi poteri per governare il consorzio. Essa addivenne dapprima a vari appalti parziali, poi nel 1840 ad un appalto generale che è tuttora in corso.

Quest'ultimo e principale contratto era assai meglio inteso, se non che mancarono al consorzio i mezzi pecuniari. Lo

Stato aveva pagata la somma promessa ed aveva inoltre anticipate al consorzio lire 600,000; le provincie ed i comuni avevano sborsate la massima parte delle loro quote; ma i privati erano giunti stentatamente a compiere la metà della somma che sarebbe rimasta a loro carico secondo i calcoli primitivi. Questa poi risultava enormemente cresciuta, sia perchè il costo delle opere oltrepassava di un quarto le previsioni, sia perchè il ghiaiato che si sperava di vedere in alleviamento del consorzio, non essendo ancora bonificato, non trovava compratori che a prezzo vilissimo.

In questo stato di cose l'esecuzione delle opere si rallentò, poi era forza che si fermasse. La Commissione amministratrice del consorzio, nella quale sedevano le autorità primarie della Savoia, faceva replicate istanze presso il Governo per nuovi sussidi e per eccezionali provvedimenti. Gli impresari, non soddisfatti dei loro crediti, muovevano alte e giuste lagnanze. Eransi già spesi oltre quattro milioni, e tuttavia l'arginamento era ancora di gran lunga insufficiente al suo scopo. I privati mancavano assolutamente di mezzi per somministrare ulteriori fondi. Alcuni già avevano abbandonate le loro terre per l'impossibilità in cui erano di sborsare la primitiva quota di contributo consortile. Era specialmente miseranda la condizione di tanti piccoli proprietari, i quali dovevano annualmente pagare somme assai maggiori del prodotto totale della loro proprietà, e ciò mentre questa non ancora guarentita, era continuamente corrosa o minacciata dalle acque.

Non era poi sperabile di vendere convenientemente il ghiaiato, se non dopo che fosse perfettamente riparato, colmato di terra vegetale, e reso atto ad immediata coltivazione.

Il Governo si trovò pertanto nell'alternativa di lasciare imperfetta ed anche esposta a facile distruzione un'opera d'incontrastabile utilità con spreco degli ingenti capitali in essa impiegati, e fra questi di 1,600,000 lire somministrati dallo Stato, ovvero d'intervenire esso medesimo efficacemente per condurre l'impresa a compimento.

Prevalse nei consigli del Re quest'ultimo partito. Con regio patenti del 20 maggio 1845 fu statuito che il Governo terminerebbe l'arginamento a sue spese, che esigerebbe poi le quote dei contribuenti al consorzio con more tali da rendere loro possibile il pagamento, e che avrebbe curata la bonificazione del ghiaiato onde venderlo ridotto in terra coltiva.

Quindi tutta la direzione dell'impresa e degli affari che vi si riferivano fu demandata colla stessa legge al Ministero delle finanze.

La legge medesima annunciava che terminati gli argini il Re avrebbe provveduto all'istituzione di uno speciale consorzio per la manutenzione e conservazione di essi.

Dichiarava poi che, finite le operazioni tutte dell'impresa, sarebbersi proceduto alla liquidazione ed al confronto dell'attivo col passivo; che qualora fosse risultato un sopravanzo attivo, le finanze lo avrebbero dismesso al consorzio istituito per la manutenzione; che se invece il passivo presentasse un'eccedenza, come si prevedeva fino d'allora, quella sarebbe stata interamente sopportata dal regio erario.

Il Governo riteneva in quell'epoca, dietro a calcoli estimativi di distinto ingegnere, che la spesa da farsi ulteriormente dalle finanze per recare a termine tutte le opere ascenderebbe a 3,918,000 lire, compresa la regolarizzazione dello sborso di lire 600,000 già fatto in via di anticipazione al consorzio, così che la spesa effettiva sarebbe stata di 3,318,000 lire.

Ora questa somma ripartita in più bilanci dal 1845 in poi si troverà ben tosto esauza, ed il Governo domanda, come dicemmo, al Parlamento un credito suppletivo di lire 824,000.

La necessità di eccedere in tal modo i fondi bilanciati e le previsioni concepite nel 1845 viene dimostrata mercè una relazione dell'ingegnere direttore, in cui egli espone come sieno occorse ed ancora occorran spese dapprima non previste.

Il quantitativo dei metri di arginamenti risultò maggiore di quello calcolato e convenne pur agginggere alcune opere accessorie.

Si dovette spendere lire 70,000 per riparazione di guasti recati da piene straordinarie dei torrenti.

Altre lire 60,000 sono assorbite dai lavori d'immissione dell'Isère nel suo nuovo alveo.

Lire 31,000 furono applicate a sussidi che convenne concedere per opere locali utili all'arginamento.

Ed infine lire 368,000 si spesero dalle finanze nella manutenzione e conservazione degli argini dall'anno 1845 sino all'attuazione della legge del 25 maggio 1853, la quale istituì il consorzio di manutenzione.

In ordine a quest'ultima spesa fu osservato che l'amministrazione delle finanze l'avrebbe evitata se il consorzio di manutenzione fosse stato creato tosto che fosse stato ultimato qualche tronco di arginamento, e cessato l'obbligo della sua conservazione a carico degli impresari costruttori.

Ma per altra parte è giusto il notare che fra le spese componenti la somma sovraccennata di lire 368,000 se ne trovano parecchie relative agli straordinari restauri e perfezionamenti recati ai primi argini costrutti prima del 1845; le quali poteva fortemente contestarsi che si comprendessero nella manutenzione prevista dalle patenti del 1845; che queste non permettevano la formazione di consorzi parziali, ma ne volevano uno generale fra tutti gli interessati nell'arginamento intero; che nemmeno si trattava di un consorzio ordinario, ma bensì di un'associazione che il Re si era riservato di creare con atto legislativo e al di cui stabilimento egli riservavasi naturalmente di procedere colle norme che avrebbe riconosciute più eque; che l'equità mal consentiva, allorchè erano costrutti i soli argini di una valle, di costituire il consorzio a carico di altra valle, la quale non ne sentiva alcun beneficio; che finalmente i dubbi erano talmente gravi che il Congresso permanente d'acque e strade opinava anche più tardi non potersi ancora effettuare quella costituzione di consorzio.

Ad ogni modo la legge del 25 maggio 1853 troncò ogni questione istituendo il consorzio medesimo a partire soltanto dal 1° gennaio 1854, senza attribuire alle finanze alcun diritto di ripetizione nè di compenso per le spese anteriori.

Quindi, senza fermarci maggiormente in tali ricerche retrospettive, abbiamo preso a considerare la situazione attuale dell'impresa.

La spesa che rimane a farsi tra opere in corso ed opere da intraprendersi ascende a 1,080,000 lire.

L'attivo che rimane disponibile è di sole lire 235,758 70.

Manca dunque al compimento dell'impresa la somma di lire 824,261, per la quale il Ministero domanda un credito suppletivo.

Questa somma è necessaria in parte per le opere in corso, e pel rimanente, ossia per la concorrente di lire 334,000, sarebbe applicata ad opere nuove.

Queste però non sono che indispensabile complemento di quelle già eseguite.

Consistono infatti:

- 1° Nel rialzo che occorre fare a dighe costruite;
- 2° Nell'incanalamento di rivi e piccoli torrenti che scorrono dietro gli argini;

5° Nel compimento del sistema di bonificazione degli alvei derelitti.

Basta la sola enunciazione di queste opere per farne conoscere l'utilità e l'urgenza.

Il pronto esequimento delle prime può scansar danni ed inconvenienti gravi. La premura nel provvedere a quelle che si riferiscono alla bonificazione del suolo, che le finanze dovranno un giorno alienare, è dettata dall'interesse che ha il pubblico erario di ridurre questo suolo col minor ritardo possibile in istato di coltura per ottenere colla vendita di esso un risarcimento dei sacrifici sinora sopportati.

Quale sia per essere in ultimo risultato l'avanzo passivo che graverà sullo Stato non sarebbe in oggi possibile di prevederlo con precisione, sia perchè vertono non poche liti tra l'amministrazione ed i diversi appaltatori degli argini, la cui decisione può influire notabilmente sulla cifra dell'attivo e del passivo; sia perchè non potrebbesi valutare con sufficiente esattezza la somma che in seguito alla bonificazione degli alvei si ritrarrà dalla loro vendita.

Procedendo però coll'appoggio dei dati approssimativi che ci vennero somministrati, e specialmente delle relazioni dell'ingegnere direttore, avremo le cifre seguenti:

L'arginamento costerà in complesso circa 8 milioni.

Le finanze, tra i fondi somministrati prima del 1843 e le spese posteriormente fatte e da farsi, vi avranno concorso per circa lire 5,800,000.

Esse hanno esatto od esigeranno dai consortili 1,741,000 lire.

Ricaveranno probabilmente 1,500,000 lire dalla vendita che col tempo faranno dei terreni che avranno bonificati, oltre ad un centinaio di mila lire per prodotti diversi raccolti o da raccogliersi.

Avranno speso in soprappiù d'ogni compenso sperabile circa 2,500,000 lire.

Ciò posto, chi voglia in mezzo a questi calcoli indagare quali saranno per risultare in ultima analisi gli effetti della legge del 1843, per cui l'opera dell'arginamento fu messa a carico delle finanze, potrà inferirne che, mediante l'aggiunta di 900,000 lire ai capitali già sacrificati per tale impresa prima del 1843, le finanze avranno ottenuto il compimento dell'opera, e resi utili sia quegli stessi sacrifici dello Stato, sia quelli anche enormi che erano stati fatti dalle provincie, dai comuni e dai privati; sarà stato adempiuto un solenne impegno confermato dal Governo sotto più regni successivi in miglioramento della ricchezza e della salubrità di vasti territori, a beneficio di tre provincie, e non senza vantaggio per la generalità dello Stato.

I vostri commissari hanno creduto di sottoporvi questo riassunto di fatti, perchè il proposto stanziamento di fondi suppletivi essendo il primo provvedimento finanziario che siasi invocato dalla Camera in ordine all'arginamento dell'Arc e dell'Isère, il Senato potesse avere presente il quadro sommario dei vantaggi e dei carichi che ne derivano.

Essi non si soffermarono ad esaminare se il credito domandato dal Governo possa più o meno esattamente, a senso delle leggi finanziarie, qualificarsi colla denominazione di maggiore spesa, e se avrebbe potuto essere votato come semplice articolo di bilancio.

Credono di averne abbastanza dimostrata la convenienza perchè non sia da ricusarsene la sanzione, e perciò si limitano a proporvi l'adozione pura e semplice del progetto di legge che vi fu presentato.

Concessione di un'annua pensione alla vedova Dossinier.

Progetto di legge presentato alla Camera il 13 gennaio 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).

SIGNORI! — Sono noti alla Camera i tristi fatti testè avvenuti nella provincia d'Aosta per opera di chi, turbando l'ordine, vuol sovvertire le libere nostre istituzioni.

Un drappello della nazionale milizia di quella città postosi il 29 ora scorso dicembre sulle tracce d'alcune bande d'insorti, ottenne che a lui si unisse, come pratico dei luoghi e d'animo coraggioso, Giovanni Battista Dossinier, sul cui efficace concorso poteva quindi far calcolo la stessa milizia; ma l'infelice doveva cadere vittima della propria devozione alla causa dell'ordine e della libertà, poichè veniva poco stante colto da una palla nemica, che in breve il tolse alle cure ed all'affetto della propria famiglia.

La patria deve gratitudine a coloro che, adoperandosi per sostenerne i più sacri interessi, fecero generoso sacrificio della propria vita.

E abbenchè il Dossinier non fosse regolarmente iscritto sui ruoli della milizia nazionale, non è men vero però che dovette in tal giorno farne parte.

La superstite famiglia del defunto, composta della madre e di tre figli minorenni, invocherebbe quindi, per analogia, il disposto dall'articolo 122 della legge 4 marzo 1848.

Il Consiglio dei ministri fu unanime nel giudicare tale famiglia meritevole di un riguardo che possa da un canto ritenersi per una ricompensa nazionale, e procurare per altra parte alla stessa famiglia un qualche mezzo di sussistenza, essendone essa rimasta quasi totalmente sprovvista colla morte del padre, che in gran parte vi contribuiva coi proventi della caccia.

Credo impertanto farmi eziandio interprete dei sentimenti della Camera, presentandole un progetto di legge, in virtù della quale verrebbe concessa alla vedova Margarita Norat un'annua pensione di lire duecento quaranta, reversibile in caso del di lei predecesso ai propri figli durante la minore loro età.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. È concessa sul bilancio dello Stato l'annua pensione di lire duecento quaranta a Margarita Norat vedova di Giovanni Battista Dossinier, morto il 9 gennaio 1854 per aver combattuta l'insurrezione avvenuta nella provincia d'Aosta.

In caso di predecesso di detta vedova, tale pensione sarà reversibile ai superstiti figli durante la minore loro età.

Relazione fatta alla Camera il 23 gennaio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Arconati, Giovanola, Bairo, Martinet, Quaglia, Gallo, e Burando, relatore.

SIGNORI! — I recenti moti della provincia d'Aosta, nel mentre che manifestarono in un modo non contestabile quanto in mezzo alle crisi interne torni utile allo Stato l'appoggio morale e materiale delle guardie nazionali, provarono al

tempo stesso come, allorché pericolano le nostre istituzioni e l'ordine pubblico, non si difetti di uomini coraggiosi, i quali, anche non chiamati dai rigorosi obblighi del loro ufficio, sappiano far sacrificio delle proprie sostanze e della vita per tutelarne l'impero.

Fra questi venne segnalato al Governo Giovanni Battista Dossinier, il quale, riunitosi ad un drappello di guardie nazionali il dì 20 dello scorso dicembre in persecuzione d'una delle bande insorte, cadeva vittima nella sua devozione in seguito a mortale ferita riportata in uno scontro colle medesime. La di lui famiglia, composta della vedova Margarita Norat e di tre figli minorenni, invoca dalla Camera per mezzo del Governo qualche provvedimento legislativo onde venir in sollievo d'una famiglia orbata del suo maggior sostegno per ragioni di pubblico servizio.

La vostra Commissione, chiamata ad esaminare il presente progetto di legge, con cui verrebbe concessa alla vedova Dossinier un'annua pensione di lire 240, applaude unanime alla proposta misura, giustificata non solo dai principii d'umanità, da cui pur sempre è bello che le leggi vengano informate, quanto dall'obbligo in cui è lo Stato di stimolare gli atti di patriottismo e le azioni generose con segni non dubbi di riconoscenza nazionale.

Non essendovi provvedimenti legislativi che contemplino i casi speciali delle famiglie d'individui non appartenenti né all'esercito, né alla guardia nazionale, quale appunto era il Dossinier, la tariffa delle pensioni, che l'articolo 22 della legge organica della guardia nazionale del 4 marzo 1848 parifica a quelle dell'esercito stabilite colla legge del 27 giugno 1830, non poteva essere applicata alla sua vedova se non in modo approssimativo e per analogia.

La somma che vi si chiede di lire 240 non corrisponderebbe esattamente a nessuna di quelle che le leggi citate accordano in casi identici alle vedove e famiglie dei militari morti in battaglia, cioè sarebbe d'alquanto maggiore di quella a cui avrebbe diritto la vedova di un caporale, armajuolo, morsaio, sellaro, ecc., e d'alquanto minore della vedova di un sergente dell'esercito.

La Commissione vostra, ben ponderata ogni cosa, avuto riguardo sì alla natura del servizio che s'intende ricompensare, come alle condizioni della famiglia e delle località in cui essa vive, non che a quella parte d'analogia che v'esiste tra il servizio del Dossinier e quello della guardia nazionale, vi propone di approvare detta pensione nei limiti determinati dalla proposta ministeriale.

Due aggiunte di poca entità vi propone al tempo stesso: coll'una la pensione di correrebbe dalla morte del marito; coll'altra la porzione dei figli giunti a maggior età andrebbe a beneficio di fratelli rimasti minorenni. Entrambe queste disposizioni sono conformi ai principii dalla precedente Legislatura sanzionati, in ordine alle pensioni militari; e sembrano dalla vostra Commissione tali da dover trovar luogo nel presente

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. È concessa sul bilancio dello Stato l'annua pensione di lire duecentoquaranta a Margarita Norat, vedova di Giovanni Battista Dossinier, morto il 9 gennaio 1854 per aver combattuto l'insurrezione avvenuta nella provincia d'Aosta.

La pensione decorrerà dal detto giorno 9 gennaio 1854, e

sarà reversibile a titolo di sussidio ai figli superstiti minorenni, nel modo determinato dall'articolo 28 della legge 27 giugno 1830.

Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour) 3 febbraio 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 30 gennaio 1854.

SIGNORI! — Nella seduta del 30 ora scorso gennaio la Camera dei deputati adottava il progetto di legge per la concessione di un'annua pensione di lire 240 a Margherita Norat, vedova di Giovanni Battista Dossinier, morto addì 9 del citato mese, per aver combattuto l'insurrezione della provincia di Aosta.

Mi ascrivo, o signori, ad onore di sottomettere alle vostre deliberazioni il progetto stesso.

L'unanime voto che incontrava nell'altra Camera mi dà piena fiducia che sia per essere favorevolmente accolto anche dal Senato.

Relazione fatta al Senato il 7 febbraio 1854 dall'ufficio centrale composto dei senatori Casati, La Marmorata Alberto, Della Valle, Montezemolo, e Colli, relatore.

SIGNORI! — Allorché, come è a voi noto, fu turbata la tranquillità della provincia d'Aosta, un distaccamento della guardia nazionale di quella città, in una sua perlustrazione dei dintorni, avendo chiesto il concorso di Dossinier Giovanni Battista, cacciatore di professione, uomo coraggioso e pratico dei luoghi, egli volenteroso acconsentì, quantunque non ascritto alla milizia stessa; ma colpito da una palla cadde vittima del suo zelo. Il Ministero ha proposto alla Camera dei deputati di accordare alla vedova di quell'infelice una pensione, che fu stabilita in lire 240 annue, reversibile ai figli, durante la loro minorità, in caso di premorienza della madre.

Questa pensione che vuol essere considerata come ricompensa nazionale si appoggia per motivi di analogia all'articolo 122 della legge del 24 marzo 1848.

Il progetto di legge relativo alla pensione in discorso essendo ora sottoposto alle vostre deliberazioni, l'ufficio centrale per organo mio ve ne propone l'adozione.

Convenzione postale tra la Sardegna e l'Austria.

Progetto di legge presentato alla Camera il 13 gennaio 1854 dal ministro degli affari esteri (Dabor-mida).

SIGNORI! — A mente dell'articolo 40 della legge 18 novembre 1830, ho l'onore di presentare all'approvazione della Camera il decreto reale del 13 finito dicembre, col quale vien data esecuzione alla convenzione postale conclusa in Torino il 28 passato settembre fra il Governo di S. M. e quello imperiale d'Austria.

La convenzione postale fu iniziata col Governo austriaco unitamente all'altra per la congiunzione delle linee telegra-

fiche colla espressa dichiarazione, per parte delle potenze contraenti, che le due convenzioni procedessero di pari passo, ed avessero quindi simultanea esecuzione. La necessità della congiunzione dei telegrafi era troppo evidente ed universalmente riconosciuta nel paese, perchè il Governo non si mostrasse sollecito a provvedervi; perciò, non volendosi ritardare l'attuazione dell'accordo telegrafico, si dovette contemporaneamente aderire che quello di posta avesse pure effetto fra breve termine, abbenchè il Governo non si dissimulasse che qualche difficoltà poteva sorgere per ottenerne in tempo utile l'approvazione del Parlamento, stante la quantità e qualità dei lavori di già sottomessi alla cognizione della Camera.

Quest'epoca d'esecuzione fu così stabilita pel primo del corrente mese, ed il Ministero, senza rinvoversi dal proposito suo di curare che la convenzione postale fosse avanti tutto approvata dal potere legislativo, credette dover si frattanto premunire del parere del Consiglio di Stato quale per siffatti casi leggesi prescritto all'articolo 40 della citata legge, perchè, quando tempo gli mancasse, gli fosse facoltà di far eseguire il trattato di posta per mezzo di reale decreto, che sarebbe poscia alla prossima Sessione portato all'approvazione del Parlamento.

Il Consiglio di Stato, in adunanza del 9 passato novembre, sul riflesso che la convenzione di cui è discorso era conveniente in sè, utile al commercio, e coerente nelle sue basi alla suindicata legge 18 novembre 1850, fu di parere che si possa provvedere per porla ad effetto in senso del citato articolo 40 di detta legge.

Dietro queste considerazioni, ed attesa la circostanza dello scioglimento della Camera elettiva, che non permise al Governo di consultarla nei pochi giorni in cui essa fu aperta, il Ministero provocò il regio decreto che era, d'ordine di S. M., si sottopone alla sanzione vostra, o signori, confidando che voi sarete per approvare quanto sull'appoggio di una legge e per la necessità e l'urgenza trovati di già in esecuzione.

Intorno al merito della convenzione io non credo meglio che di darvi comunicazione della relazione stessa fatta al Ministero dal regio commissario incaricato della sua trattazione.

In essa vi ha un conciso resoconto delle disposizioni che in questo nuovo accordo postale si adottarono, e voi non tarderete a persuadervi essere le stesse conformi ai bisogni nostri ed in armonia alle esigenze dei tempi.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. È approvata la convenzione postale conclusa tra la Sardegna e l'Austria, sottoscritta in Torino il 28 settembre 1853, e messa in esecuzione col reale decreto 13 dicembre dello anno a tenore dell'articolo 40 della legge 18 novembre 1850.

Rapporto sulla convenzione postale coll'Austria del 28 settembre 1853.

Le relazioni postali tra lo Stato sardo e l'Austria sono regolate oggidì dalla convenzione del 14 marzo 1844.

Essa stabilisce il cambio delle corrispondenze internazionali al peso reciproco di 50 grammi: le lettere sarde non francate originarie di una zona parallela al Ticino, del raggio di 58 chilometri, sono rimesse all'Austria al prezzo di 40

centesimi; quelle originarie di una seconda zona al di qua della prima, altresì di 58 chilometri, al prezzo di 1 lira; quelle originarie della rimanente parte dello Stato, al prezzo di lire 1 20 centesimi, e viceversa le stesse somme per le lettere originarie dell'impero e francate sino a destino dello Stato sardo.

Le lettere non francate originarie del territorio dell'impero ci sono trasmesse al prezzo di 40 centesimi quando sono nate in una zona altresì parallela al Ticino di 5 miglia austriache; al prezzo di lire 1 quando sono nate in una seconda zona al di là della prima del raggio di 15 miglia austriache; al prezzo di lire 2 quando sono nate nel rimanente territorio dell'impero; e viceversa le stesse somme per le lettere originarie dello Stato sardo francate sino a destino dell'impero.

A tenore dell'attuale convenzione i giornali e gli stampati non potendo venire francati fino a destino dall'uno dei due Stati per l'altro, le due amministrazioni postali non si bonificano alcuna somma, i diritti rispettivi venendo soddisfatti parte dal mittente e parte dal destinatario a tenore delle tariffe vigenti in ciascuno Stato.

Nella nuova convenzione (non più compilata in lingua francese, ma nell'italiana) fu allargata del doppio, cioè estesa a 75 chilometri la rispettiva zona limitrofa; per cui le lettere di alcune provincie, come Ivrea, Asti, Acqui, che pagavano 40 centesimi, le lettere di Milano, Como, Pavia e Lodi, e 55 centesimi quelle di Bergamo, Crema, e Cremona, non pagheranno più che 25 centesimi sì le une che le altre.

L'attuale seconda zona sarda essendo stata incorporata colla prima nuova cessò il bisogno di conservare tre zone anche sul territorio sardo, due sole bastando a conseguire un'equa gradazione di tasse sopra entrambi i territori.

L'attuale terza zona, diventata seconda, comprende Torino e Genova e la pluralità delle provincie sud-ovest, che è quanto dire la maggior parte delle 400 mila lettere sarde che si rimettono all'Austria.

Queste lettere conservano la tassa di 40 centesimi ora vigente con Milano, Como, Pavia e Lodi, ma la diminuiscono con tutti quanti i paesi al di là: con Bergamo, Crema e Cremona da 55 centesimi si riduce a 40, con Verona, da 80 centesimi a 55; con Venezia, Trieste, Vienna e tutta quanta la Germania da 80 centesimi a 65.

La Savoia, il contado di Nizza e Pisola di Sardegna, in luogo di 60 centesimi, non pagheranno più che 40 centesimi le lettere di Milano, Como, Pavia o Lodi.

È da notarsi che, ancorchè la tassa delle lettere scambiate fra Torino e Genova da una parte e Milano dall'altra sia conservata a 40 centesimi quando il pagamento è effettuato nello Stato sardo, si è ridotta da 10 a 9 centesimi la tassa di esse quando il pagamento è effettuato a Milano.

Queste diminuzioni di tasse sono la conseguenza della mitigazione dei prezzi esistenti sopra una base di perfetta uniformità. Così l'Austria ci trasmetterà le lettere della sua prima zona di 10 miglia austriache a 15 centesimi, e noi le rimetteremo quelle della nostra prima (che è di pari larghezza) altresì a 15 centesimi; essa ci darà quelle della seconda sua zona altresì di 10 miglia austriache, che arrivano fino oltre Verona, a 26 centesimi, e noi rimetteremo quelle della nostra seconda non già a 26 centesimi ma a 28 centesimi, attesa la sua maggior ampiezza; l'Austria poi ci darà le corrispondenze di tutto il rimanente dell'impero, non che di tutta quanta la Germania al prezzo di 50 centesimi.

Oltre le succitate due variazioni nella larghezza delle zone e nei rispettivi prezzi, sono degni di osservazione due altri cambiamenti che costituiscono la sostanziale diffi-

renza che corre fra la convenzione del 14 marzo 1844 e la presente :

1° Che la trasmissione delle corrispondenze non è più fatta per ogni peso di 50 grammi, ma bensì a capo;

2° Che si considera lettera semplice quella il cui peso nello Stato sardo non eccede 15 grammi, ed in Austria un lotto viennese pari a 17 grammi 1/2.

La trasmissione delle lettere a capo ha sopra la trasmissione a peso il vantaggio di determinare in modo preciso la parte di tassa che spetta alle rispettive due amministrazioni, mentre quella a peso nello Stato sardo era bensì vantaggiosa per le corrispondenze lontane, ma all'incontro era dannosa per quelle vicine, che sono in maggior quantità, stante la prossimità di Milano.

Il peso della lettera semplice fu raddoppiato non tanto per agevolare le operazioni postali, atteso che ben più di rado nei momenti preziosi dell'arrivo e partenza sarà necessario ricorrere alle bilancie per l'accertamento del peso e così della tassa da applicarsi; ma perchè questa maggior larghezza rendeva più facili le relazioni epistolari fra lo Stato sardo da una parte e l'Austria e tutta quanta la Germania dall'altra, poichè esso fu adottato dalla lega postale austro-germanica e venne altresì introdotto da non pochi altri Stati, come i paesi Bassi, il Belgio, la Svizzera, lo Stato pontificio, la Toscana ed i ducati di Parma e Modena per tutti i loro rapporti coll'Austria e colla Germania.

Niuno forse degli Stati summentovati aveva l'interesse dello Stato sardo ad adottare tale agevolezza, poichè niuno di essi trovava in procinto di far deviare a beneficio di un loro porto una notevole parte del commercio germanico che tra breve deve necessariamente trovare a Genova il suo più facile scalo.

I giornali e stampati sardi, previo pagamento di soli 5 centesimi italiani, andranno franchi fino a destino per tutto l'impero austriaco; e quelli dell'impero saranno francati per tutto lo Stato sardo collo sborso di 4 carantano o 5 centesimi austriaci.

Firmato: DI POLLONE.

Convenzione postale fra lo Stato sardo e l'Austria.

Sua Maestà il Re di Sardegna Vittorio Emanuele II, e sua Maestà imperiale reale apostolica Francesco Giuseppe I, imperatore d'Austria, egualmente animati dal desiderio di migliorare, mediante una nuova convenzione, il servizio delle corrispondenze tra lo Stato sardo e l'Austria, hanno nominato a questo scopo per loro plenipotenziari: S. M. il Re di Sardegna, il conte Antonio Nomis di Pollone, commendatore degli Ordini dei ss. Maurizio e Lazzaro, di Leopoldo del Belgio e della Legion d'Onore di Francia, cavaliere Gran Croce dell'Ordine di Isabella la Cattolica di Spagna, vicepresidente della Camera di agricoltura e di commercio, senatore del regno, intendente generale dell'azienda dell'estero e direttore generale delle poste; S. M. I. R. Apostolica il conte Rodolfo Appony, cavaliere Gran Croce dell'Ordine Badesse della Fedeltà, commendatore di quello Costantiniano di San Giorgio di Parma, ciambellano di S. M. I. R. Apostolica e suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso S. M. il Re di Sardegna; i quali, dopo essersi cambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sui seguenti articoli:

Art. 1. Cambio regolare e periodico di pieghi postali.

Verrà mantenuto un cambio regolare e periodico di pieghi fra le amministrazioni postali sarda ed austriaca per l'invio d'ogni sorta di corrispondenze, cioè lettere, campioni, gazette, giornali, opere periodiche e stampati d'ogni specie, tanto nascenti nei due rispettivi Stati, quanto di origine od a destino di altri Stati cui le amministrazioni stesse servono o potrebbero servire da intermediarie.

I due Governi s'impegnano di utilizzare per la trasmissione di tutte le corrispondenze i mezzi di trasporto più celeri di cui potranno disporre.

Art. 2. Comunicazioni postali.

Fino a che, per costruzione di strade ferrate o per altra causa, non fosse riconosciuto conveniente di disporre altrimenti, saranno mantenute giornalmente dirette comunicazioni postali fra i due Stati sopra cinque punti di frontiera, cioè fra Intra e Laveno, Arona e Sesto Calende, Novara e Magenta, Vigevano e Abbiategrasso, Casteggio e Pavia.

Art. 3. Inoltro delle corrispondenze.

Di massima fra Arona e Sesto Calende, Novara e Magenta, Casteggio e Pavia, l'inoltro delle corrispondenze dovrà aver luogo a cura e spesa di ciascun Stato per la percorrenza dalla propria stazione di confine alla prima stazione dell'altro Stato.

Però, sino a che le due amministrazioni sarda ed austriaca vi ravvisino di comune accordo la convenienza, verranno utilizzati per le comunicazioni postali, e quindi per l'inoltro delle corrispondenze, i mezzi di trasporto dei quali già attualmente si valgono le dette amministrazioni.

Pel trasporto delle corrispondenze fra Intra e Laveno, e fra Vigevano ed Abbiategrasso, verrà provveduto, occorrendo, mediante contratti con imprenditori, che assumano questo trasporto tanto per l'andata, quanto pel ritorno, e ne verrà sostenuta la spesa dalle due amministrazioni in parti uguali. Quella delle due amministrazioni che avrà provveduto passerà all'altra un esemplare dei contratti stipulati in proposito.

Art. 4. Libertà d'affrancazione.

Le persone che vorranno spedire corrispondenze, sia dagli Stati sardi nell'Austria, sia dall'Austria negli Stati sardi, avranno la facoltà o di soddisfare l'intero porto in anticipazione sino al luogo di destino, o di lasciarne il pagamento ai destinatari.

Questa facoltà sarà in massima estensibile eziandio alle corrispondenze di transito, qualora la medesima esista a favore di quello Stato che servirebbe da intermediario.

Però le lettere assicurate (raccomandate) non saranno rimesse che franche.

Una parziale affrancazione non sarà ammissibile nè per le corrispondenze internazionali, nè per quelle dirette all'estero che potessero esser affrancate sino a destino.

Art. 5. Base dei bonifici vicendevoli.

Le tasse di porto di cui avranno a tenersi conto reciprocamente le due amministrazioni postali per le corrispondenze scambievolmente rimesse, verranno calcolate capo per capo, tanto a riguardo di quelle internazionali, quanto a riguardo di quelle di transito.

Art. 6. Progressione di peso per le lettere.

Saranno considerate lettere *semplici* ossia soggette a porto semplice, quelle non oltrepassanti il peso di quindici grammi quando vengano rimesse dall'amministrazione sarda, o rispettivamente quelle non oltrepassanti il peso di un lotto viennese quando vengano rimesse dall'amministrazione austriaca.

Quelle del peso d'oltre quindici, ma non più di trenta grammi, o rispettivamente d'oltre uno, ma non più di due lotti, saranno considerate *doppie*, ossia soggette a porto doppio.

Quelle del peso d'oltre trenta, ma non più di quarantacinque grammi, o rispettivamente d'oltre due, ma non più di tre lotti, saranno considerate *triple* ossia soggette a porto triplo. E così di seguito aumentando sempre un porto semplice per ogni quindici grammi o frazione, e rispettivamente per ogni lotto o frazione.

Art. 7. Campioni.

I campioni avvolti in modo da potersene riconoscere il contenuto, qualora vengano affrancati e spediti isolatamente od accompagnati soltanto da una lettera semplice, soggiaceranno per ogni trenta grammi o frazione o rispettivamente per ogni due lotti o frazione, campione e lettera pesati assieme, al solo porto d'una lettera semplice.

Ove la lettera attaccatavi non fosse semplice, oppure ne venisse ommesso l'affrancamento, l'invio non godrà d'alcuna facilitazione e verrà sottoposto alla tassa fissata per le lettere.

Non saranno accettate colla posta-lettere spedizioni di campioni che oltrepassino il peso di duecentottanta grammi, ossia sedici lotti.

Art. 8. Stampati.

Gli stampati sotto fascia, d'ogni specie, qualora vengano affrancati e non contengano alcunchè di scritto, tranne l'indirizzo, la data e la firma, soggiaceranno ad un *porto moderato*, il quale sarà *semplice* fino inclusivamente al peso di un lotto, o rispettivamente fino all'equivalente peso in grammi; *doppio* da oltre uno fino inclusivamente a due lotti; *triplo* da oltre due fino inclusivamente a tre lotti; e così di seguito, aumentando sempre un porto semplice per ogni lotto o frazione, o rispettivamente per l'equivalente peso in grammi.

Gli stampati, nei quali non venissero pienamente osservate le anzidette prescrizioni, saranno trattati come lettere.

Per eccezione saranno ammesse a fruire della sopra menzionata facilitazione le prove di stampa corrette, purchè le medesime non contengano altre modificazioni od aggiunte se non quelle appartenenti alla correzione.

Non saranno accettate colla posta-lettere spedizioni di stampati sotto fascia che oltrepassino il peso di duecentottanta grammi ossia di sedici lotti.

Art. 9. Lettere assicurate (raccomandate).

Non saranno reciprocamente accettate lettere *assicurate (raccomandate)* se non per quelle località per le quali fosse ammessa l'affrancazione fino a destino, salvo il caso di speciale accordo fra le due amministrazioni.

Le lettere di questo genere dovranno essere avvolte e suggellate in modo che valga a proteggerne il contenuto. Sulle medesime non verrà ammessa alcuna dichiarazione di valore.

Le lettere assicurate potranno essere accompagnate da ricurve di ritorno.

Art. 10. Base della tassa per le lettere internazionali.

La tassa da applicarsi alle lettere internazionali sarà determinata in base ai luoghi d'origine e di destino, secondo che questi appartengano all'una od all'altra delle sezioni in cui si considereranno divisi i due territori.

Art. 11. Determinazione delle sezioni.

Il territorio sardo si considererà diviso in due sezioni :

Costituiranno la *prima* sezione quegli uffici di posta che sono situati ad una distanza non maggiore di settantacinque chilometri in linea retta da un punto qualunque di confine sardo-austriaco.

La *seconda* sezione comprenderà tutto il rimanente degli Stati sardi.

Viceversa il territorio austriaco si considererà diviso in tre sezioni :

Costituiranno la *prima* sezione quegli uffici di posta che sono situati ad una distanza non maggiore di dieci leghe germaniche, di quindici al grado equatoriale, in linea retta da un punto qualunque di confine sardo-austriaco.

Alla *seconda* sezione apparterranno quegli uffici di posta che sono situati ad una distanza maggiore di dieci, ma non superiore a venti leghe come sopra da un punto qualunque di confine sardo-austriaco.

La *terza* sezione comprenderà tutto il resto della monarchia austriaca, non che la città di Belgrado.

Art. 12. Ammontare della tassa per le lettere internazionali.

La tassa complessiva d'ogni lettera semplice internazionale, quando ne debba aver luogo la riscossione nello Stato sardo, verrà esatta nell'ammontare seguente :

Nella prima sezione sarda verso la prima sezione austriaca, italiani centesimi venticinque (25) ;

Nella prima sezione sarda verso la seconda sezione austriaca, id. quaranta (40) ;

Nella prima sezione sarda verso la terza sezione austriaca, id. cinquanta (50) ;

Nella seconda sezione sarda verso la prima sezione austriaca, id. quaranta (40) ;

Nella seconda sezione sarda verso la seconda sezione austriaca, id. cinquantacinque (55) ;

Nella seconda sezione sarda verso la terza sezione austriaca, id. sessantacinque (65).

Viceversa quando ne debba aver luogo la riscossione nello Stato austriaco, detta tassa complessiva verrà esatta nell'ammontare seguente :

Nella prima sezione austriaca verso la prima sezione sarda, carantani sei (6) ;

Nella prima sezione austriaca verso la seconda sezione sarda, carantani nove (9) ;

Nella seconda sezione austriaca verso la prima sezione sarda, carantani nove (9) ;

Nella seconda sezione austriaca verso la seconda sezione sarda, carantani dodici (12) ;

Nella terza sezione austriaca verso la prima sezione sarda, carantani dodici (12) ;

Nella terza sezione austriaca verso la seconda sezione sarda carantani quindici (15).

Tutte le sopra esposte tasse verranno esatte costantemente nello ammontare determinato dal presente articolo, senza riguardo allo instradamento delle corrispondenze, ritenuto che il cambio di queste venga effettuato direttamente fra le due amministrazioni.

Art. 13. Bonifici vicendevoli.

L'amministrazione postale sarda per ogni lettera semplice non affrancata nell'Austria per gli Stati sardi, od affrancata negli Stati sardi per l'Austria, bonificherà all'amministrazione postale austriaca:

a) Carantani tre (3) ove la lettera sia originaria o rispettivamente a destino di un luogo appartenente alla prima sezione austriaca;

b) Carantani sei (6) ove la medesima sia originaria o rispettivamente a destino di un luogo appartenente alla seconda sezione austriaca;

c) Carantani nove (9) ove essa sia originaria o rispettivamente a destino di un luogo appartenente alla terza sezione austriaca.

Viceversa l'amministrazione postale austriaca, per ogni lettera semplice non affrancata negli Stati sardi per l'Austria, od affrancata nell'Austria per gli Stati sardi, bonificherà all'amministrazione postale sarda:

a) Italiani centesimi tredici (13) ove la lettera sia originaria o rispettivamente a destino di un luogo appartenente alla prima sezione sarda;

b) Italiani centesimi ventotto (28) ove la medesima sia originaria o rispettivamente a destino di un luogo appartenente alla seconda sezione sarda.

Art. 14. Tassa eccezionale tra uffici confinanti.

Per eccezione al disposto negli antecedenti articoli 12 e 13 la tassa complessiva d'una lettera semplice tra uffici confinanti che distano l'uno dall'altro non più di quindici chilometri (due leghe germaniche) sarà limitata ad italiani centesimi dieci (10) o rispettivamente a carantani tre (3) secondo che l'esazione avrà luogo in Sardegna od in Austria, e questa tassa rimarrà a totale vantaggio dell'amministrazione che l'avrà riscossa.

Art. 15. Porto moderato per gli stampati internazionali.

Il porto moderato sardo-austriaco per gli stampati internazionali sotto fascia, a cui riguardo fossero state adempite le prescrizioni portate dall'articolo 8, viene stabilito per ogni lotto o frazione di lotto, o rispettivamente per l'equivalente peso in grammata, e senza distinzione di distanza, in italiani centesimi cinque (5), o rispettivamente in carantani uno (1).

Questo porto rimarrà a totale vantaggio dell'amministrazione speditrice.

Art. 16. Tassa di assicurazione. Tassa per le ricevute di ritorno.

Per le lettere assicurate impostate nei due Stati contraenti, oltre al porto d'affrancamento, che sarà l'identico fissato per le lettere ordinarie, potrà essere esatta una tassa di assicurazione nell'ammontare medesimo che fosse stabilito per le lettere assicurate circolanti nell'interno del rispettivo Stato.

Per una ricevuta di ritorno potrà essere prelevata una tassa speciale che non ecceda l'ammontare rispettivamente stabilito per tassa di assicurazione.

Tanto le tasse di assicurazione, quanto quelle per le ricevute di ritorno dovranno essere esatte in anticipazione, e rimarranno a totale vantaggio dell'amministrazione speditrice.

Art. 17. Corrispondenza sardo germanica.

La corrispondenza fra gli Stati sardi e gli Stati non austriaci della lega postale austro-germanica, che si volesse

inneltrare attraverso il territorio austriaco, verrà assoggettata:

a) Al porto sardo di centesimi italiani tredici o ventotto (13 o 28) per la lettera semplice, secondo il luogo d'origine, o rispettivamente di destino nello Stato sardo, conformemente al fissato per le lettere internazionali, od a quello d'italiani centesimi cinque (5) per ogni lotto di stampati sotto fascia;

b) Al porto austro-germanico di carantani nove (9) per ogni lettera semplice, o di carantani uno (1) per ogni lotto di stampati sotto fascia;

c) Al porto svizzero di carantani tre (3) per ogni lettera semplice, o di carantani uno (1) per ogni lotto di stampati sotto fascia, in quei casi nei quali poi più sollecito inneltrare occorresse d'avviare le corrispondenze attraverso il territorio svizzero.

L'amministrazione postale austriaca bonificherà a quella sarda il porto sardo, di cui *sub lettera a* per le corrispondenze non affrancate procedenti dalla Sardegna e dirette negli Stati non austriaci della lega postale austro-germanica, non che per quelle procedenti da questi Stati ed affrancate fino a destino in Sardegna.

Viceversa l'amministrazione postale sarda bonificherà a quella austriaca il diritto di cui *sub lettera b*, e secondo i casi anche quello *sub lettera c*, e per le corrispondenze non affrancate procedenti dagli Stati non austriaci della lega postale austro-germanica, e dirette in Sardegna, non che per quelle procedenti dalla Sardegna ed affrancate sino a destino in essi Stati.

Art. 18. Corrispondenze con altri Stati al di là dell'Austria.

Le corrispondenze fra gli Stati sardi ed altri Stati che non sieno i menzionati nell'antecedente articolo 17, ma nei quali l'Austria serve o potrebbe servire da intermediaria, e così pure le corrispondenze che venissero scambiate fra gli Stati sardi suddetti e quei luoghi della Turchia e del Levante ove esistono uffici postali austriaci di spedizione, o che venissero inneltrate a mezzo degli uffici stessi, verranno assoggettate:

a) Al porto sardo di italiani centesimi venti (20) per ogni lettera semplice, o di italiani centesimi cinque (5) per ogni lotto di stampati sotto fascia;

b) Al porto relativo alla percorrenza austro-estera specificato nell'annesso quadro.

L'amministrazione postale austriaca bonificherà a quella sarda il porto sardo di cui *sub lettera a* per le corrispondenze non affrancate procedenti dalla Sardegna e dirette negli Stati e luoghi sopramenzionati, non che per quelle procedenti da questi Stati e luoghi ed affrancate sino a destino in Sardegna.

Viceversa l'amministrazione postale sarda bonificherà a quella austriaca il porto austro-estero di cui *sub lettera b* per le corrispondenze non affrancate procedenti dagli Stati e luoghi sopramenzionati e dirette in Sardegna, non che per quelle procedenti dalla Sardegna ed affrancate per la percorrenza austro-estera.

Art. 19. Corrispondenze con Tunisi.

Fino a che sia per durare la diretta comunicazione fra Genova e Tunisi mediante battelli a vapore, questa potrà venire utilizzata eziandio per le corrispondenze dello Stato austriaco e degli Stati situati oltre l'Austria.

Questa corrispondenza verranno assoggettate:

a) Al porto sardo e marittimo nell'ammontare complessivo

di italiani centesimi ottanta (80) per ogni lettera semplice, e di italiani centesimi dieci (10) per ogni lotto di stampati sotto fascia;

b) Al porto austriaco od austro-estero in quell'ammontare medesimo che fosse stabilito per le corrispondenze sarde, con eccezione soltanto degli stampati sotto fascia da e per l'Austria, a riguardo dei quali verrà esatto a titolo di porto speciale austriaco carantani uno (1) per ogni lotto.

L'amministrazione postale austriaca bonificherà a quella sarda il porto sardo e marittimo di cui *sub littera a* per le corrispondenze non affrancate procedenti da Tunisi e dirette nello Stato austriaco od in quegli Stati situati oltre l'Austria pei quali esistesse la libertà di affrancazione, non che per quelle procedenti dall'Austria o da oltre l'Austria ed affrancate sino a Tunisi.

Viceversa l'amministrazione postale sarda bonificherà a quella austriaca il porto austriaco od austro-estero di cui *sub littera b* per le corrispondenze non affrancate procedenti dall'Austria o da oltre l'Austria e dirette a Tunisi, non che per quelle procedenti da Tunisi ed affrancate per la percorrenza austriaca od austro-estera.

Art. 20. Corrispondenza coll'America.

Dal momento in cui saranno attivate mediante battelli a vapore le dirette comunicazioni fra Genova da una parte, e Nuova-York, Fernambucco, Bahia, Rio Janeiro, Montevideo e Buenos-Ayres dall'altra, queste potranno venir utilizzate eziandio per le corrispondenze dello Stato austriaco e degli Stati situati oltre l'Austria.

Per le corrispondenze procedenti dall'America e destinate in Austria od in Stati situati oltre l'Austria, l'amministrazione postale austriaca bonificherà a quella sarda il porto sardo e marittimo, a partire dal punto d'imbarco in America, nell'ammontare complessivo di italiane lire una e centesimi settantacinque (175) per ogni lettera semplice, e di italiani centesimi venti (20) per ogni lotto di stampati sotto fascia.

Quelle procedenti dall'Austria o da Stati situati oltre l'Austria, che si volessero rimettere all'amministrazione postale sarda per l'ulteriore invio in America coi mezzi sopramenzionati, dovranno essere affrancate fino al punto di sbarco, epperò anche per queste avrà luogo a favore dell'amministrazione postale sarda il bonifico del porto sardo e del porto marittimo nell'ammontare complessivo sopra indicato.

Art. 21. Corrispondenze da o per oltre la Sardegna, via di mare.

Per le corrispondenze che da bastimenti a vela o da vapori mercantili venissero consegnate all'amministrazione postale sarda per l'ulteriore invio in Austria od in Stati situati oltre l'Austria, l'amministrazione postale austriaca bonificherà a quella sarda il porto sardo ed il diritto di sbarco nell'ammontare complessivo di italiani centesimi quaranta (40) per ogni lettera semplice, o di italiani centesimi dieci (10) per ogni lotto di stampati sotto fascia.

Quelle procedenti dall'Austria o da Stati situati oltre l'Austria, che si volessero rimettere all'amministrazione postale sarda per l'ulteriore invio coi mezzi sopramenzionati, dovranno essere affrancate sino al punto d'imbarco, epperò anche per queste avrà luogo a favore dell'amministrazione postale sarda il bonifico del porto sardo e diritto d'imbarco nello ammontare complessivo sopra indicato.

Art. 22. Eventuali modificazioni delle condizioni fissate per le corrispondenze di transito.

Qualora i rapporti postali della Sardegna e dell'Austria cogli Stati che si valgono del loro intermediario venissero modificati in quella parte che ha relazione colle condizioni fissate pel cambio delle corrispondenze di transito, queste modificazioni potranno di pieno diritto essere applicate alle corrispondenze medesime. All'evenienza le due amministrazioni postali se ne daranno partecipazione in tempo utile.

Art. 23. Corrispondenze di transito non contemplate.

Accadendo per avventura che qualche corrispondenza di transito non contemplata nella presente convenzione prendesse la via dei due Stati contraenti, verrà accreditata all'amministrazione speditrice la tassa di porto calcolata sino a quell'ultimo ufficio di confine pel quale essa corrispondenza passerebbe dall'uno nell'altro Stato.

Art. 24. Piegli chiusi attraverso il territorio austriaco.

Il Governo austriaco accorda l'invio attraverso il proprio territorio, e per mezzo dei corsi ordinari della propria amministrazione di quei pieghi chiusi che l'amministrazione sarda da una parte e quelle al di là dell'Austria dall'altra trovassero opportuno di scambiare fra di loro per la via suddetta.

Per questo trasporto l'amministrazione sarda pagherà a quella austriaca, per ogni lega germanica in linea retta dal punto d'ingresso sul territorio austriaco a quello d'uscita, la somma di carantani nove (9) per ogni funto di lettere, peso netto, ed un trentesimo di questa somma per ogni funto di giornali e stampati, egualmente peso netto.

Però il prezzo del transito che l'amministrazione sarda dovrà pagare a quella austriaca pei pieghi chiusi che volesse scambiare con Stati italiani (via di terra) non potrà eccedere austriache lire tre (3) per ogni funto di lettere, ed un trentesimo di questa somma per ogni funto di giornali e stampati.

Rimane inteso che nel computo del peso netto di cui sopra, e del quale verrebbe tenuta annotazione da parte dell'amministrazione postale sarda, non verranno calcolati nè i fogli d'avviso, nè il carteggio relativo ai conti delle corrispondenze, nè i rifiuti di qualunque genere.

Art. 25. Piegli chiusi attraverso il territorio sardo.

Il Governo sardo accorda l'invio attraverso il proprio territorio, e per mezzo dei corsi ordinari della propria amministrazione, di quei pieghi chiusi che l'amministrazione austriaca da una parte, e quelle al di là della Sardegna dall'altra trovassero opportuno di scambiare fra di loro per la via suddetta.

Per questo trasporto l'amministrazione austriaca pagherà all'amministrazione sarda, per ogni chilometro in linea retta dal punto d'ingresso sul territorio sardo a quello d'uscita, la somma d'italiani centesimi dieci (10) per ogni chilogramma di lettere, peso netto, ed un trentesimo di questa somma per ogni chilogramma di giornali e stampati, egualmente peso netto.

Però il prezzo di transito che l'amministrazione austriaca dovrà pagare a quella sarda pei pieghi chiusi che volesse scambiare con Stati italiani (via di terra) non potrà eccedere italiane lire quattro e sessanta centesimi (4 60) per ogni chilogramma di lettere, ed un trentesimo di questa somma per ogni chilogramma di giornali e stampati.

Rimane inteso che nel computo del peso netto di cui sopra,

e del quale verrebbe tenuta annotazione da parte dell'amministrazione postale austriaca, non verranno calcolati nè i fogli d'avviso, nè il carteggio relativo ai conti delle corrispondenze, nè i rifiuti di qualunque genere.

Art. 26. Francobolli.

Tanto nello Stato sardo quanto in quello austriaco il pubblico potrà soddisfare al pagamento di tutti i diritti postali fissati nella presente convenzione, sia per le corrispondenze internazionali, sia per quelle di transito, mediante l'applicazione sulle medesime dei francobolli venduti dalle rispettive amministrazioni.

Andrà perduto pei mittenti il valore dei francobolli apposti sulle corrispondenze anzidette quando questo non bastasse a soddisfare pienamente i diritti dovuti sulle medesime.

Art. 27. Corrispondenze reclamate.

Le corrispondenze che per cangiamento di residenza del destinatario dovranno essere rimesse dall'una all'altra delle due amministrazioni contraenti (corrispondenze reclamate), saranno trattate giusta le seguenti norme:

1° Quelle affrancate per un punto qualunque del territorio della amministrazione che spedisce saranno rimesse esenti da qualunque tassa. Ove l'amministrazione che le riceve ne debba curare la distribuzione, rimetterà gratuitamente ai destinatari quelle corrispondenze per le quali fosse già stato esatto un diritto a suo favore, e caricherà le altre del porto interno suo proprio;

2° Quelle non affrancate originarie del territorio dell'amministrazione che spedisce saranno trattate come se fossero state originariamente indirizzate dal luogo di impostazione a quello della nuova destinazione;

3° Quelle non affrancate originarie del territorio opposto, o pervenute per l'intermediario del medesimo, saranno restituite verso rimborso della tassa che doveva essere pagata dal destinatario;

4° Quelle non affrancate originarie di paesi esteri, pei quali serve abitualmente da intermediaria l'amministrazione che spedisce, verranno trattate come corrispondenze ordinarie di questa stessa procedenza;

5° Quelle finalmente non affrancate originarie di paesi esteri pei quali non serve abitualmente da intermediaria la amministrazione che spedisce, verranno rimesse verso rimborso della tassa che doveva essere pagata dal destinatario;

6° Di massima generale alle corrispondenze non verrà mai caricato che una sola volta il diritto spettante alle amministrazioni contraenti.

Art. 28. Corrispondenze mal dirette.

Le corrispondenze rimesse per errore dall'una all'altra delle due amministrazioni dovranno essere rispedito indilatamente, o all'ufficio speditore, od a quel qualunque altro ufficio del territorio opposto per il cui mezzo le medesime potessero arrivare il più presto possibile alla loro vera destinazione.

L'ufficio che eseguisce il rinvio si accrediterà verso quello a cui lo eseguisce dell'ammontare che gli fosse stato per avventura addebitato sulle corrispondenze male indirizzate.

Art. 29. Corrispondenze inesitabili.

Le corrispondenze rifiutate dai destinatari, e quelle evidentemente riconosciute come *inesitabili*, saranno ritornate senza indugio al luogo di origine.

Le altre che non venissero ritirate entro tre mesi decorribili dal giorno dell'arrivo, saranno dopo questo termine ritornate direttamente al luogo di origine, a meno che da parte del mittente o del destinatario non fosse stato altrimenti disposto.

Tutte queste corrispondenze non saranno accettate di ritorno dove non appaiano intatte e tuttora chiuse col sigillo impresso dal mittente. Un'eccezione in proposito si farà soltanto per quelle lettere che per conformità di nome e cognome fossero state aperte da taluno cui non appartenevano, e per quelle contenenti biglietti di lotteria, dei quali i destinatari non potessero servirsi a norma delle leggi vigenti dello Stato in cui avrebbe avuto luogo la distribuzione.

In ogni modo la causa del ritorno dovrà essere indicata sulle corrispondenze in questione.

L'ufficio che eseguirà la retrocessione si accrediterà degli importi che gli erano stati addebitati dall'amministrazione cui retrocede le corrispondenze. Quelle affrancate verranno restituite senza conteggio di sorta.

Trattandosi di corrispondenze che, essendo state rivoltate successivamente in diversi luoghi, si trovassero perciò gravate di qualche carico a profitto d'altre amministrazioni, sarà fatta ribattere alle medesime tutta la strada già da loro percorsa, affinchè ciascuna ufficio possa conteggiare con chi di ragione quei diritti che per le medesime gli fossero stati addebitati.

Art. 30. Franchigie postali.

La corrispondenza dei due sovrani e dei membri delle loro auguste famiglie tra di loro sarà inoltrata esente di porto sopra ambedue i territori.

Quella per affari d'ufficio tra l'autorità dell'uno e dell'altro Stato verrà rimessa dall'amministrazione speditrice senza addebitamento di porto. L'amministrazione ricevente la tratterà, per riguardo alla percorrenza sul rispettivo territorio, giusta i propri regolamenti.

Quella indirizzata da autorità dell'uno Stato a privati dello Stato opposto verrà caricata dell'intero porto.

Quella indirizzata da privati dell'uno stato al sovrano od ai membri della sua augusta famiglia, o ad autorità dello Stato opposto, dovrà essere affrancata per intero.

Saranno reciprocamente scambiati senza addebitamento di porto, tanto la corrispondenza di servizio fra le due amministrazioni postali, quanto i fogli di reclamo (correntali) destinati ad indagare l'esito di lettere assicurate. Così pure avrà luogo gratuitamente la retrocessione delle *ricevute di ritorno* di mano in mano che verranno ritirate dai destinatari le rispettive lettere assicurate.

La corrispondenza d'ufficio dovrà sempre portare sulla soprascritta l'indicazione dell'autorità mittente, ed essere chiusa col rispettivo suo suggello d'ufficio.

Art. 31. Esclusione di lettere contenenti oggetti di valore.

Le amministrazioni postali sarda ed austriaca non ammetteranno nei pieghi delle corrispondenze che si cambieranno tra loro alcuna lettera contenente o supposta contenere oro od argento monetato, o gioie, o qualunque altro oggetto sottoposto a diritti doganali.

Caso che nelle buche si trovassero lettere di questo genere, esse non saranno inoltrate, ma verranno aperte e restituite senza indugio al mittente.

Art. 32. Riserva sul trasporto e sulla distribuzione degli stampati.

Le amministrazioni postali dei due Stati si riservano il diritto di non effettuare sul proprio territorio il trasporto e la distribuzione di quegli stampati a cui riguardo non fosse stato adempito alle leggi, ordini e decreti che regolano le condizioni della loro pubblicazione e circolazione nei due paesi.

Art. 33. Indennizzo per lettere assicurate smarrite.

La responsabilità delle due amministrazioni postali per le lettere assicurate scambievolmente rimesse non sarà estensibile che alla prestazione di un indennizzo in caso di smarrimento, determinato nella somma di italiane lire cinquanta (50) per lettera se lo smarrimento avrà avuto luogo sul territorio sardo, o di austriache lire sessanta (60) se il medesimo avrà avuto luogo sul territorio austriaco.

Questo indennizzo sarà dovuto in ogni caso al mittente della lettera, e verrà perciò corrisposto all'amministrazione che l'aveva rimessa da quella sul cui territorio avrà avuto luogo lo smarrimento, tosto che questo sia stato constatato.

Il diritto all'indennizzo sarà estensibile, non solo alle lettere assicurate internazionali, ma ben anche a quelle di transito.

In caso di smarrimento sopra territori esteri, l'amministrazione postale che avrà servito da intermediaria interporrà i suoi buoni uffici per procurare alle parti reclamanti quell'indennizzo che fosse stato stabilito nelle convenzioni coi rispettivi Stati.

Scorso il periodo di sei mesi dal giorno della impostazione, senza che ne venga fatto reclamo, cessa la reciproca responsabilità delle due amministrazioni postali.

Art. 34. Privativa postale.

Onde assicurarsi reciprocamente l'intero prodotto delle corrispondenze internazionali, i due Governi si obbligano di impedire per quanto è in loro potere che lo scambio delle medesime si faccia per altro mezzo che non per quello delle rispettive amministrazioni.

Art. 35. Liquidazione e saldo dei conti.

Ogni mese verranno stesi dalle due amministrazioni postali i conti risultanti dalla trasmissione reciproca delle corrispondenze, e ne verrà effettuato il saldo in moneta sonante tosto che le due parti saranno pienamente d'accordo sulla somma del credito e debito rispettivo.

Il saldo per crediti austriaci sarà fatto tenere in valuta austriaca alla Cassa postale in Verona; quello per crediti sardi sarà fatto tenere in valuta italiana alla Cassa postale in Torino.

La spedizione delle somme di saldo coi mezzi erariali sarà trattata come spedizione d'ufficio.

Nella liquidazione dei conti austriache lire cento (100) saranno conguagliate a italiane lire ottantasette (87).

Art. 36. Incarichi attribuiti alle due amministrazioni postali.

Le due amministrazioni postali firseranno concordemente, e nell'interesse ben inteso del pubblico servizio, gli uffici che dovranno effettuare lo scambio dei pieghi, le ore delle comunicazioni postali e la direzione da darsi alle corrispondenze, non che la forma dei conti, e finalmente tutte le altre misure di dettaglio e d'ordine necessarie alla esecuzione delle stipulazioni portate dalla presente convenzione.

Rimane inteso che tutte queste misure potranno essere in seguito modificate dalle stesse amministrazioni postali, tuttavia che di comune accordo ne fosse riconosciuta la necessità o l'utilità.

Art. 37. Principio e durata della convenzione.

La presente convenzione comincerà ad avere effetto il giorno primo gennaio mille ottocento cinquantaquattro, e rimarrà in attività sino al trentuno dicembre mille ottocento cinquantesi.

Scorso questo termine la medesima si considererà prolungata d'anno in anno, ove sei mesi prima della scadenza non venga disdetta da una delle parti contraenti.

Durante questi ultimi sei mesi la convenzione continuerà ad avere piena esecuzione in ogni sua parte. Così pure non ne dovranno risentire pregiudizio la liquidazione ed il saldo dei conti, che anche dopo spirato il detto termine dovessero aver luogo tra le due amministrazioni postali.

Art. 38. Cambio delle ratifiche.

La presente convenzione sarà ratificata, ed il cambio delle ratifiche avrà luogo a Torino il più presto possibile.

In fede di che i plenipotenziari rispettivi hanno firmata la presente convenzione, e vi hanno apposto l'impronto dei loro stemmi.

Fatto a Torino in doppio originale questo dì ventotto del mese di settembre dell'anno di grazia mille ottocento cinquantesi

Firmato POLLONE.

Firmato APPONY.

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Quadro indicante le tasse applicabili alle corrispondenze che venissero scambiate fra gli Stati sardi e gli Stati e luoghi al di là dell'Austria mentovati all'articolo 18 della Convenzione.

STATI E LUOGHI AL DI LÀ DELL'AUSTRIA	PORTO SEMPLICE						NATURA	LIMITE	Vedi annotazioni
	PER LETTERE			PER STAMPATI					
	Porto austriaco ed estero	Porto sardo	Tassa complessiva esigibile nello Stato sardo	Porto austriaco ed estero	Porto sardo	Tassa complessiva esigibile nello Stato sardo			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Danimarca e Schleswig. { via di Vienna via di Svizzera	18	» 20	1 »	3	» 05	» 20	Libera	Destino	A
II. Svezia { via di Vienna via di Svizzera	24	» 20	1 25	4	» 05	» 20	Id.	Id.	A
III. Norvegia... { via di Vienna via di Svizzera	32	» 20	1 60	6	» 05	» 30	Id.	Id.	B
IV. Schaumburg-Lippe.....	13	» 20	» 75	2	» 05	» 15	Id.	Id.	C
V. Russia e Polonia	9	» 20	» 60	1	» 05	» 10	Forzata	Confine austro-russo	D
VI. Stato pontificio	9	» 20	» 60	1	» 05	» 10	Libera	Destino	D
VII. Isole Ionie, Malta ed Alessandria di Egitto.....	18	» 20	1 »	2	» 05	» 15	Id.	Id.	E
VIII. Grecia	21	» 20	1 10	3	» 05	» 20	Id.	Id.	
IX. Canea, Beirut, Larnaca, Rodi, Cosme, Smirne, Metelino, Tenedo, Dardanelli, Gallipoli, Samsun e Trebisonda — via di mare.....	21	» 20	1 10	2	» 05	» 15	Id.	Id.	F
X. Salonicchio, Costantinopoli, Varna e Tuttscha — tanto via di terra quanto via di mare	21	» 20	1 10	2	» 05	» 15	Id.	Id.	F
XI. Seres	21	» 20	1 10	2	» 02	» 15	Id.	Id.	F
XII. Galatz ed Ibraïla ... { via di terra via di mare	18	» 20	1 »	2	» 05	» 15	Id.	Id.	F
XIII. Bukarest, Jassy e Saraievo.....	15	» 20	» 85	2	» 05	» 15	Id.	Id.	F
XIV. Botutschany	12	» 20	» 70	2	» 05	» 15	Id.	Id.	F
XV. Hongkong (China)	18	» 20	1 »	2	» 05	» 15	Forzata	Alessandria d'Egitto	
XVI. Possessi e protettorati inglesi nelle Indie orientali.....	18	» 20	» 20	5	» 05	» 25	Id.	Id.	G
XVII. Per la China (eccettuato Hongkong).	48	» 20	» 20	8	» 05	» 40	Id.	Punto di sbarco	H
XVIII. Per i paesi al di là delle Indie Orientali (Java, Sumatra, ecc.).....	58	» 20	» 20	8	» 05	» 40	Id.	Id.	I
XIX. Dalla China e dai paesi al di là delle Indie Orientali	18	» 20	» 20	2	» 05	» 15	L

Annotazioni indicate nella colonna 9 del quadro qui contro.

- A** — I campioni per la Danimarca, lo Schleswig e la Svezia non possono avere corso che sino al peso di 50 grammi.
- B** — I campioni per la Norvegia non possono avere corso che sino al peso di 50 grammi per la via della Prussia e della Svezia, e sino al peso di 140 grammi per la via di Amburgo e della Danimarca.
- C** — Appena il principato di Schaumburg-Lippe avrà acceduto alla lega postale austro-germanica, ne verrà trattata la corrispondenza a tenore dell'articolo 17 della convenzione.
- D** — Per ora, e fino alla stipulazione di una nuova convenzione postale fra l'Austria e la Russia, le corrispondenze dalla Sardegna per la Russia e Polonia saranno affrancate sino al confine austro-russo.
- E** — Il porto delle corrispondenze per Malta è calcolato sino a Corfù.
Le corrispondenze per l'Egitto, tranne Alessandria, dovranno essere affrancate sino a questa città.
- F** — Le corrispondenze per luoghi della Turchia e dei Principati Danubiani i quali non fossero stati qui specificamente nominati dovranno essere affrancate sino a quello dei luoghi menzionati nel presente quadro, da dove, giusta la relativa posizione geografica, possano le medesime venire inoltrate al luogo di destino.
- G** — L'affrancazione delle gazzette per le Indie Orientali è obbligatoria sino a destino.
- H** — La quota inglese per le lettere (30 carantani) si calcola: fino ad un lotto con un porto semplice; oltre uno, sino a due lotti con due porti; oltre due, sino a quattro lotti, con quattro porti, e così di seguito, aggiungendo due porti semplici per ogni due lotti.
I campioni e le spedizioni sotto fascia (ad eccezione delle gazzette) non godono alcuna facilitazione sul porto inglese.
- I** — La quota inglese per le lettere (40 carantani) si calcola: fino ad un lotto con un porto semplice; oltre 1, sino a due lotti, con due porti; oltre due, sino a quattro lotti, con quattro porti, e così di seguito, aggiungendo due porti semplici per ogni due lotti.
I campioni e le spedizioni sotto fascia (ad eccezione delle gazzette) non godono alcuna facilitazione sul porto inglese.
- L** — Le corrispondenze dalla China e dai paesi al di là delle Indie Orientali arriveranno affrancate sino ad Alessandria d'Egitto.

Noi avendo veduto ed esaminato la presente convenzione postale, ed approvandola in ogni sua parte, l'abbiamo accettata, confermata e ratificata, come per le presenti l'accettiamo, confermiamo e ratifichiamo, promettendo d'osservarla e di farla inviolabilmente osservare. In fede di che abbiamo firmato le presenti lettere di ratificazione, contrassegnate dal nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri e munite del nostro reale sigillo.

Data dal nostro real palazzo di Torino addì ventiquattro del mese di novembre l'anno del Signore mille ottocento cinquantatré.

(Firmato) VITTORIO EMANUELE.

(Contrassegnato) DAROMIDA.

Relazione fatta alla Camera il 31 gennaio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Crosa, Correnti, Torelli, Menabrea, Buttini, Pareto, e Despine, relatore.

Messieurs! — La loi du 18 novembre 1850 en introduisant chez nous la taxe uniforme postale, en accordant en outre de nombreuses facilités pour l'affranchissement et l'assurance des lettres, pour le transport des espèces, des titres et des valeurs, pour celui des imprimés de toute nature et des échantillons de marchandises, a apporté dans cette branche de service une amélioration dont le public et surtout le commerce apprécient chaque jour davantage les plus heureux effets. Les intérêts du trésor n'en ont même été nullement altérés, puisque l'expérience a prouvé que, malgré la forte réduction du tarif primitif, l'augmentation de la correspondance a largement compensé l'Etat du sacrifice auquel il s'était exposé et que la recette a déjà atteint aujourd'hui le même chiffre que dans les années les plus prospères.

L'article 40 de cette loi a autorisé le Gouvernement à accorder, avec l'avis du Conseil d'Etat, les mêmes avantages aux Gouvernements étrangers qui en assureraient la réciprocité, même par décret royal, sauf à présenter dans la plus prochaine Session le décret royal à l'approbation du Parlement.

C'est en suite de cette disposition que le Gouvernement a précédemment provoqué successivement :

1° La loi du 8 février 1851, numero 1156, approuvant :

La convention postale passée le 9 novembre 1850 avec la France,

Celle passée le 26 juillet avec la Belgique,

Celle passée le 21 octobre avec la Suisse ;

2° La loi du 28 décembre 1851, numero 1312, approuvant la convention du 29 septembre 1851 avec l'Espagne.

3° La loi du 2 juin 1852, numero 1591, approuvant la convention du 28 avril 1852 avec la Toscane ;

Et qu'il a présenté le 15 janvier dernier à votre sanction le décret royal approuvant la Convention passée le 28 septembre 1853 avec l'Autriche.

Dans l'exposé de ce dernier projet, le Ministère fait connaître que la négociation relative à cette convention a été entamée entre notre Gouvernement et le Gouvernement autrichien en même temps que celle pour la jonction des lignes télégraphiques avec promesse de la part des parties contractantes de les mettre simultanément à exécution ; que la mise en vigueur ayant été fixée au premier janvier dernier, c'est-

à dire à une époque où les autres travaux du Parlement laissent peu d'espoir qu'il eût le temps de s'occuper de celui-ci, le Ministère, en conformité de l'article 40 déjà cité, s'est fait un devoir de prendre l'avis du Conseil d'Etat ;

Que le Conseil d'Etat, dans sa délibération du 9 novembre dernier, a reconnu la convention à la fois convenable, utile au commerce, et basée sur les principes de la loi du 18 novembre 1850 ; qu'ainsi il était le cas de lui appliquer la disposition de l'article 40, c'est-à-dire de provoquer un décret royal pour sa mise à exécution, décret qui serait soumis au Parlement dans la Session la plus prochaine.

Votre Commission a reconnu le fondement des motifs exposés par le Ministère ; et comme le cas qui s'est présenté se trouvait déjà prévu dans l'article 40 de la loi du 18 novembre 1850 ; comme le Gouvernement a eu le soin de consulter le Conseil d'Etat, dont l'avis a été très favorable, elle ne peut que reconnaître, quant à la forme, la régularité, avec laquelle il a été procédé dans cette circonstance exceptionnelle.

Quant au fond de la convention en elle-même, votre Commission l'a soumise à un examen sérieux.

Les relations postales entre la Sardaigne et l'Autriche se trouvaient auparavant réglées par la convention du 14 mars 1844. Les correspondances d'un poids réciproque de 50 grammes, pour celles sardes non affranchies de Sardaigne en Autriche, et pour celles autrichiennes affranchies d'Autriche en Sardaigne jusqu'à destination, étaient remises à raison de :

0 40 provenant d'une zone de 38 kilomètres ;
1 » id. id. de 76 id ;
1 20 au delà.

Les lettres non affranchies venant de l'Autriche pour la Sardaigne, et celles affranchies de Sardaigne pour l'Autriche jusqu'à destination, étaient remises :

à 0 40 provenant d'une zone de 5 milles autrichiens ;
à 1 » id. id. de 15 id.
à 2 » au delà.

Les journaux et imprimés ne pouvaient être affranchis jusqu'à destination.

La nouvelle convention est établie sur des bases bien plus libérales. D'après son contenu :

Un échange régulier et quotidien des dépêches aura lieu sur 5 points de nos frontières, Intra, Arona, Novare, Vigevano et Casteggio ;

Les lettres peuvent être expédiées réciproquement, affranchies ou non, jusqu'à destination ; elles peuvent même être assurées, pourvu qu'elles soient affranchies.

Le poids de la lettre simple est fixé à 15 grammes, et celui des échantillons à 50 grammes.

Les imprimés sous bande jouissent d'un port réduit.

Pour la taxe, les Etats sardes sont divisés en 2 sections :

la 1^{re} jusqu'à 75 kil. des confins,
la 2^{me} au delà ;

et le territoire autrichien en 3 sections :

la 1^{re} jusqu'à 10 lieues allemandes,
la 2^{me} jusqu'à 20 lieues,
la 3^{me} jusqu'aux extrémités de la monarchie.

La taxe cumulative est réglée par lettre simple :

En Sardaigne, de la première section sarde à la première section autrichienne 0 25 ; de la deuxième section sarde 0 40.

En Sardaigne, de la première section sarde à la deuxième section autrichienne 0 40 ; de la deuxième section sarde 0 55.

En Sardaigne, de la première section sarde à la troisième

section autrichienne 0 50; de la deuxième section sarde 0 65.

En Autriche, de la première section autrichienne à la première section sarde, 6 *carantani*; deuxième section autrichienne, *carantani* 9; troisième section, *carantani* 12.

En Autriche, de la première section autrichienne à la deuxième section sarde, 9 *carantani*; deuxième section autrichienne, *carantani* 12; troisième section, *carantani* 15.

En cas de non affranchissement, chaque État bonifiera à l'autre :

A l'Autriche, première section 5 *carantani*; à la Sardaigne première section 0 15;

A l'Autriche, deuxième section 6 *carantani*; à la Sardaigne deuxième section 0 25;

A l'Autriche troisième section 9 *carantani*.

Une taxe de faveur à 0 10, ou 3 *carantani*, est respectivement accordée dans un rayon de 15 kilomètres, ou 2 lieues allemandes.

Tout imprimé sera assujéti par poids d'un loth ou 17 grammes 1/2 à une taxe de 0 05 ou 1 *carantano*.

L'emploi des *francobolli* (timbres postes) est admis réciproquement.

Des dispositions spéciales fixent les taxes pour l'association postale austro-germanique pour les divers États qui peuvent emprunter l'un ou l'autre territoire pour Tunis et pour l'Amérique.

De l'ensemble de toutes ces dispositions il résulte non-seulement une plus grande régularité et des facilités plus nombreuses dans le transport des dépêches de toute espèce, mais aussi une réduction notable sur les taxes que portait l'ancien tarif.

Ainsi, d'après l'extension des zones, les lettres de Ivree, Asti, Acqui, et celles de Milan, Come, Pavie et Lodi qui payaient 0 40, et celles de Bergame, Crème et Crémone, qui en payaient 0 55, n'auront plus à supporter qu'une taxe de 0 25.

Les lettres de la deuxième zone sarde paieront, comme par le passé, 0 40 pour Milan, Come, Pavie et Lodi; mais pour les destinations plus éloignées elles seront réduites: celles pour Bergame; Crème et Crémone de 0 55 à 0 40; celles pour Vérone de 0 80 à 0 55; celles pour Venise, Trieste, Vienne et toute l'Allemagne de 0 80 à 0 65.

Celles de la Savoie, de Nice et de la Sardaigne pour Milan, Come, Pavie et Lodi de 0 60 à 0 40.

Ces réductions sont la conséquence d'un rabais opéré dans les taxes respectives des deux États sur les bases d'une parfaite uniformité, de manière que chaque État remet les lettres de sa première zone au prix de 0 15, et des autres zones en proportion.

Deux variations importantes ont encore été introduites dans cette convention comparativement à celle de 1844:

1° La transmission des correspondances aura lieu non au poids cumulatif de 30 grammes, mais par pièce, ce qui permet de déterminer plus facilement et d'une manière plus précise la portion de taxe appartenant à chaque administration;

2° Le poids de la lettre simple est fixé à 15 grammes en Sardaigne et 1 loth (17 grammes 1/2) en Autriche, poids double de la lettre simple fixé dans la loi du 18 novembre 1850; disposition qui a été adoptée pour faciliter les relations de correspondance non-seulement entre les deux États, mais encore avec l'association postale austro-germanique, et avec divers autres États qui l'ont introduite dans leurs traités avec l'Autriche.

Votre Commission ne peut qu'applaudir à ces deux dispo-

sitions qui facilitent à la fois le service de l'Administration et l'intérêt du commerce.

Elle se plaît d'ailleurs à reconnaître que, dans la convention qui vous est soumise, le Gouvernement n'a rien négligé de ce qui pourrait concourir à faciliter les rapports postaux des États sardes avec l'Autriche et avec tous les pays qui sont dans le cas d'emprunter ces territoires pour le transport de leurs dépêches.

Elles vous propose donc, par mon organe, d'accepter purement et simplement le projet de loi.

Relazione del ministro degli affari esteri (Dabormida)
11 febbraio 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 6 stesso mese.

SIGNORI! — Nella seduta del 6 corrente la Camera elettiva accoglieva il progetto di legge che approva la convenzione postale 28 settembre 1853, fra il Governo di S. M. e quello imperiale d'Austria, posta in esecuzione sino dal 1° del passato gennaio per mezzo del reale decreto 15 dicembre 1853.

Io ho l'onore di sottomettere al vostro gradimento, o signori, questo progetto di legge al quale, per motivi che verrò discorrendo, nutro fiducia che voi vorrete dare a vostra vicenda un favorevole voto.

Due sono i precipui punti che si presentano alla disamina di questo progetto: uno concerne la convenzione di posta, e l'altro si riferisce al modo con cui venne la medesima attuata.

La convenzione, come rileverete dalla relazione che a voi comunico del regio commissario incaricato delle trattative, poggia sui principii generali che servirono di base in questi ultimi anni alla stipulazione di diversi accordi postali; diminuzioni di tariffe, libertà d'affrancamento, agevolezze di trasporti e di scambi nelle corrispondenze.

Non vi ha differenza che nelle distanze ripartite in sezioni, e nel peso delle lettere largamente aumentato; ma ambedue queste disposizioni riescono a profitto del pubblico, mentre nel primo caso si evitò una gravezza di tassa che immancabilmente si sarebbe stabilita in una tariffa unica ed uniforme; nel secondo coll'aumento del peso pel doppio di una lettera semplice, si facilitano le comunicazioni di commercio e la trasmissione di documenti che per lo addietro sopportavano una duplice tassa.

Il modo d'esecuzione seguitosi in questo trattato di posta è quale la legge 18 novembre 1850 prescrive all'articolo 40 per casi di urgenza.

La convenzione di cui è parola firmavasi in Torino il 28 settembre dell'anno trascorso stabilendosi che dovesse avere effetto nel susseguente primo gennaio, e ciò affinché simultaneamente fosse attivato l'accordo telegrafico pure iniziato col Governo austriaco. Sulla previsione però di qualche ostacolo che stante la brevità del tempo sopraggiungesse alla presentazione della convenzione al Parlamento, il Ministero credette opportuno, a mente del citato articolo 40, di premunirsi frattanto del parere del Consiglio di Stato, coll'intenzione di non valersi della facoltà fatta da detto articolo se non quando per speciali circostanze non si riuscisse ad avere in tempo utile la sanzione riunita dei tre poteri dello Stato.

Il Consiglio di Stato si pronunziò favorevole per l'esecuzione della convenzione giusta il prescritto del citato articolo, e lo scioglimento della Camera dei deputati tolse quel qualunque dubbio che vi poteva ancora rimanere per l'esercizio di detta facoltà.

Relazione fatta al Senato il 6 marzo 1854, dall'ufficio centrale composto dei senatori Ricci A., Di Pamparato, Borromeo, Di Montezemolo e Colli, relatore.

SIGNORI! — Il sistema iniziato colla legge del 18 novembre 1850 ha prodotto ottimi risultati nel servizio postale. Mercè i favori per essa concessi alle relazioni commerciali ed individuali, non fu scemato questo ramo interessante di pubblica entrata non ostante la ragguardevole diminuzione introdotta sulla tassa delle lettere. Varie convenzioni furono concluse in conseguenza di questa legge colla Francia, il Belgio, la Svizzera, la Spagna, la Toscana. Quella coll'Austria che è ora sottoposta alle vostre deliberazioni, basata sui medesimi principii, tende ad assicurare al paese nostro i medesimi vantaggi riguardo a quest'ultima potenza; diminuzione di tariffa, libertà di affrancamento, agevolanze di trasporto e di scambi nelle corrispondenze. Nulla potrebbe aggiungere il relatore del vostro ufficio centrale al luminoso rapporto del regio commissario, unito al progetto di legge che voi avete sotto l'occhio, in ordine ai particolari contenuti nella convenzione ed alle spiegazioni relative. Il Governo, stretto dal tempo, e valendosi della facoltà concessagli dall'articolo 40 della mentovata legge 18 novembre 1850, sentito il parere del Consiglio di Stato, ha creduto poterla attuare sino dal 1° dello scorso gennaio. Riesce di somma soddisfazione al riferente il potere asserire che questa convenzione, avendo subito la prova del tempo per lo spazio di oltre due mesi, non sorse la benchè minima lagnanza contro di essa per parte degli interessati.

La convenzione postale fu conclusa col Governo austriaco unitamente all'altra per la congiunzione dei telegrafi, colla condizione che le due convenzioni avessero simultanea esecuzione. Così dal 1° scorso gennaio i nostri concittadini godono del doppio vantaggio che sarà per procurare loro la promulgazione della linea telegrafica e di quello prodotto dalla maggiore facilità nelle relazioni epistolari coll'Austria e tutta intera la Germania; tanto più da apprezzarsi in quanto che giova sperare che il porto di Genova sia per divenire in breve uno dei più facili scali del commercio di quella vasta contrada.

Per i sovra esposti motivi l'ufficio centrale unanime vi propone per organo mio l'adozione del progetto di legge.

Società di credito fondiario.

Progetto di legge presentato alla Camera il 23 gennaio 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour). (V. Documenti, Sessione 1852, volume III, pag. 1882).

Relazione fatta alla Camera il 23 gennaio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Arnulfo, Gastinelli, Lanza, Farina Paolo, Brignone, Depretis, e Di Salmour, relatore.

SIGNORI! — Le considerazioni svolte dal signor ministro delle finanze nella esposizione dei motivi del progetto di legge da lui presentato sopra le società di credito fondiario, la serie di documenti che raccolti e pubblicati intorno a questa importantissima materia per cura del ministro medesimo furono distribuiti, e finalmente la popolarità colla quale fu

accolto nel paese questo progetto e la impazienza con cui se ne aspetta la discussione, fanno soverchia ed inutile ogni ulteriore disquisizione tendente a dimostrarvi la necessità e la convenienza di riordinare il credito fondiario.

La vostra Commissione reputa quindi dover restringere la sua relazione ad esporvi per sommi capi e colla maggiore brevità possibile le principali fasi della discussione seguita nel suo seno, ed a spiegare i motivi che la indussero a fare al progetto del Governo alcune modificazioni.

Prima però che essa s'addentrasse nell'esame delle disposizioni di questo schema di legge, quantunque (giova ripetere) già altamente compenetrata non solo della convenienza, ma sì anche della necessità di esso, dovette arrestarsi a fronte di due questioni, le quali venivano già mosse in seno agli uffici, ed ambe si risolvevano nel vedere se nelle presenti condizioni politiche e coll'attuale nostro regime ipotecario vi fosse opportunità per una legge sul credito fondiario.

Mentre infatti unanimi gli uffici riconobbero che sarebbe un beneficio pel paese lo stabilimento di società di credito fondiario, e, considerandolo astrattamente, chiarivansi propensi ad accettare in massima il progetto ministeriale; pur tuttavia in essi parecchi rimanevano in forse sulla opportunità di questa riforma, chi dubitando che essa possa venir guasta dagli eventi politici e dalla crisi finanziaria che turbano l'Europa, e chi pensando che ostacoli troppo gravi si oppongano ad istituzioni della maniera di credito di cui discorriamo, dalla vigente nostra legislazione ipotecaria.

Debbo anche soggiungere, o signori, che a queste due questioni pregiudiziali, le quali tendevano a differire indefinitamente la discussione del progetto di legge, è dovuto in parte se trascorsero tanti mesi prima che intorno ad esso vi si presentasse la relazione. E per vero oltre ad altri motivi, che la Camera comprenderà di leggieri, fu questa per lo appunto la causa per cui parecchi commissari anteposero siccome più urgenti alcuni altri lavori pure loro affidati, e che quindi la Commissione non potesse costituirsi definitivamente fino al 1° del prossimo passato giugno, che è quanto dire circa ad un anno di distanza dalla prima presentazione del progetto di legge.

Pur tuttavia se le due questioni pregiudiziali sopraccennate hanno potuto influire di tal modo sull'animo de' vostri commissari da far indugiare la presentazione della relazione, bene discusse e studiate a fondo non valsero a dissuaderli dell'opportunità che avvi, anche nelle condizioni presenti, di compiere la riforma che vienci dal Governo proposta. Ed eccone i motivi:

A prima giunta veramente la crisi finanziaria, ond'è travagliata l'Europa, sembra consigliare a soprassedere da ogni nuova istituzione, a dar vita alla quale occorra valersi del credito. Ma se anche tenendo conto delle condizioni generali e politiche e finanziarie, ben si considerano le condizioni speciali del nostro paese, debbesi concludere che queste esigono imperiosamente che il progetto in discorso venga senza indugio discusso e tradotto in legge.

E per vero, se a primo aspetto pare inopportuno il voler riordinare il credito fondiario nel punto in cui il credito pubblico ed il privato sono per ogni dove grandemente depressi dalla crisi finanziaria, conseguenza della crisi annoverata e della guerra d'Oriente, non è men vero che mai forse fu più necessario e più urgente lo alleviare le condizioni in cui trovansi la proprietà fondiaria e l'agricoltura per questa stessa crisi, per le sofferte calamità, e finalmente per le funeste conseguenze della febbre delle speculazioni industriali e commerciali che depresse viemaggiormente il già troppo

ristretto loro credito. Ora, nelle angustie del pubblico erario, il solo mezzo di alleviare talquanto ed immediatamente questa proprietà, è appunto l'effetto morale che si otterrà col porre in discussione nel Parlamento il progetto ministeriale, perchè esso accenna alla possibilità di rimuovere le difficoltà che ostano oggidì al credito degli agricoltori e dei proprietari. Ciò essendo, l'attuale condizione d'Europa è anzi argomento per accelerare questa discussione anzi che obiezione ad imprendere, imperocchè se essa ha un qualche valore rispetto all'effetto immediato prodotto dalle società di credito fondiario, non ne ha alcuno rispetto alla necessità di stabilire i principii e le regole che debbono presiedere alla importazione fra noi di siffatte società.

Il pronto esame infatti, e la promulgazione di una legge sopra le società di credito fondiario non portano con sé la immediata conseguenza della formazione di queste società e meno ancora dell'immediato incominciamento delle loro operazioni e quindi, qualunque siano gli effetti economici della lamentata crisi, non possono fare ostacolo ed all'uno ed all'altra.

Infatti a che si riduce in ultima analisi la obiezione desunta dalla crisi che travaglia attualmente l'Europa? Essa restringesi alla tema che, promulgata questa legge, nessuna società possa sorgere e compiere efficacemente le sue operazioni, finchè dureranno le presenti condizioni politiche ed economiche.

Ma giova avvertire che, ove anche questo timore avesse qualche fondamento, sarebbe pur sempre bene provvedere per tempo in modo che, appena passata la crisi, possano tosto immediatamente formarsi di tali società. Se non che la Commissione vostra ebbe a convincersi coi fatti che quella tema non sussiste, dappoichè parecchie domande vennero già sporte al Governo per autorizzazione di società di credito fondiario, fra cui una recentissima presentata da alcuni fra i più accreditati capitalisti del paese.

Essa ha quindi creduto che, quand'anche la crisi attuale possa influire sulla formazione più o meno pronta di società di credito fondiario, è pur sempre miglior consiglio l'appigliarsi al partito il quale, coll'aprire fin d'ora la via allo stabilimento di siffatte società, può immediatamente esercitare un'influenza morale benefica sopra le condizioni di credito degli agricoltori e dei proprietari di stabili, assicurando loro un migliore avvenire e lasciandone travedere prossima la possibilità.

La questione pregiudiziale desunta dagli ostacoli, che la vigente legislazione ipotecaria frapponrà allo sviluppo delle operazioni delle società di credito fondiario, era assai più grave, e necessitò quindi una più lunga discussione, tanto più che nell'esame di essa altre questioni sorsero, le quali, sebbene secondarie, erano tuttavia di alto momento.

E in vero, non potendosi rinvocare in dubbio che il sistema ipotecario attuale osta allo sviluppo del credito fondiario, dovevano sorgere nel seno della vostra Commissione, e sorsero infatti varie opinioni difficili a conciliarsi.

Unanimità nel riconoscere la necessità d'una riforma ipotecaria per stabilire sopra solide basi il credito fondiario, i vostri commissari furono poi dissenzienti sopra le conseguenze di questa necessità e circa la natura della riforma a farsi.

Rispetto alle conseguenze della necessità di un miglior sistema ipotecario, alcuni volevano che si soprassedesse dal discutere il progetto ministeriale, perchè riputavano inutile l'attuazione di società di credito fondiario in condizioni anormali: altri opinavano che si dovesse procedere a questa di-

scussione, ma che simultaneamente al progetto di legge sopra le società di credito fondiario la Commissione dovesse presentarne pur uno di riforma ipotecaria; altri finalmente non riputavano la necessità della riforma ipotecaria argomento bastevole per sospendere i benefici, tuttochè ristretti, i quali sperare si possono dallo stabilimento di società di credito fondiario.

Rispetto poi alla natura della riforma ipotecaria, chi la voleva generale e compiuta, chi più o meno parziale, e chi finalmente accontentavasi delle modificazioni indispensabili al buon andamento delle società di credito fondiario. Però anche in questo ultimo punto chiarivasi qualche dissenso, dacchè altri voleva siffatte modificazioni ristrette a queste sole società, ed altri invece desiderava che fossero di diritto comune, onde tutti indistintamente i proprietari potessero usufruire.

Dietro lunga e matura discussione, la vostra Commissione respinse all'unanimità la questione sospensiva, perchè il voler far precedere la riforma ipotecaria sarebbe un rimandare a tempo indefinito lo stabilimento delle società di credito fondiario, le quali al postutto, sebbene ristrette nelle loro operazioni, saranno pur sempre utili anche colla vigente legislazione ipotecaria, stantechè questa ne incaglierà bensì lo sviluppo, ma non osta in modo asseluto al loro andamento.

Fu eziandio respinta l'idea di presentare, simultaneamente al progetto sopra le società di credito fondiario, un progetto di riforma ipotecaria, perchè la Commissione non aveva a ciò fare nè un mandato esplicito, nè i mezzi opportuni.

Ma nel respingere per siffatti motivi sia la questione sospensiva, sia l'idea di prendere l'iniziativa di un progetto di riforma ipotecaria, la vostra Commissione non si nascose che le società di credito fondiario avranno pur troppo un'azione ben ristretta sotto la legislazione che attualmente regola le ipoteche presso di noi, e mi ha quindi all'unanimità incaricato di pregarvi, o signori, a voler dare un eccitamento al Governo perchè senza indugio si compia la bramata e necessaria riforma ipotecaria.

Convenendo però in questo pensiero, rimaneva ad esaminare quali modificazioni fosse necessario introdurre fin d'ora nella legislazione regolatrice delle ipoteche per assicurare il buon andamento delle società di credito fondiario.

Nella speranza della prossima riforma invocata in massima, riesci però facile lo intendersi che avesse a stabilirsi dicostarsi il meno possibile dal diritto comune, e di rimandare alla discussione parziale degli articoli l'esame della misura delle accennate modificazioni.

Se non che un punto di questione gravissimo restava a trattarsi, il quale voleva essere risoluto nella disamina generale, perocchè la soluzione di esso poteva influire sul complesso del progetto. Quest'era di vedere se le deroghe che è d'uopo d'introdurre fin d'ora al diritto comune dovessero tornare solo a profitto delle società di credito fondiario, ovvero riuscire dovessero a beneficio di tutti indistintamente i cittadini.

Il maggior numero dei vostri commissari appoggiandosi ai principii di uguaglianza e ripugnando ad ogni idea di privilegio, volevano in sulle prime che tutte le deroghe necessarie per assicurare l'andamento delle società si effettuassero in modo uniforme per tutti i cittadini e diventassero riforme generali al diritto comune, e non già eccezioni e privilegi speciali per dette società. Ma un più accurato esame della questione convinse la Commissione che alcune di queste deroghe non potrebbero generalizzarsi senza grave pericolo come quelle che trovano il loro motivo e la loro giustifica-

zione nella esclusiva specialità di società che offrono le più ampie guarentigie e per la solidità loro e per la sorveglianza esercitata sopra di esse dallo Stato.

E in vero, le capitali modificazioni proposte dal Ministero riflettono la riduzione delle ipoteche legali e la soppressione di ogni azione sospensiva al pagamento delle somme dovute dal mutuatario. Ora trattandosi di società aventi per unico scopo di far prestiti a lunga mora e riscattabili per annualità, ben si comprende che con minor pericolo si possono agevolare le posposizioni e le riduzioni d'ipoteche legali, perchè il debito contratto, in virtù del quale si operano dette posposizioni e riduzioni, va ogni anno diminuendosi per l'effetto dell'ammortizzazione.

Parimente si possono senza pericolo concedere a società che il Governo è interessato a sorvegliare mezzi pronti ed efficaci per assicurare l'immediato pagamento delle somme loro dovute, perchè esse difficilmente potranno abusarne. Così pure si può senza rischio togliere l'effetto sospensivo al giudizio d'ordine, quando trattasi di società che hanno prima ipoteca e dispongono sempre d'ingenti capitali, perchè, mentre hanno per sé la presunzione di essere sempre debitamente pagate, quando mai per avventura constasse dal giudizio di graduazione che lo furono indebitamente, esse saranno sempre in grado di risarcire immediatamente gli aventi diritto anteriore.

Se però talune delle deroghe al diritto comune necessarie pel buon andamento delle società di credito fondiario non potrebbero estendersi a tutti i cittadini senza grave pericolo, altre ve ne sono le quali possono generalizzarsi senza inconvenienti e con utile grandissimo del credito privato, e le quali perciò la vostra Commissione vorrebbe fin d'ora veder compiute a pro dell'universalità dei cittadini. Ma non potendo essa ciò fare in questa legge sopra le società di credito fondiario, nè avendo mandato opportuno per prendere a quest'uopo iniziativa di una legge speciale, essa vi prega, o signori, per organo mio, a voler invitare il Ministero a presentare quanto prima un progetto in proposito.

Passando alla disamina speciale dei singoli articoli, la vostra Commissione dovette lungamente fermarsi sul primo, come quello in cui si compendiano tutte le questioni generali di massima che riflettono la natura delle società di credito fondiario.

Fra queste una capitalissima richiede una maggiore discussione, quella di vedere se convenga concedere alle società il diritto di emettere biglietti al portatore, ovvero negarla, come appunto propone il Governo nel suo progetto.

La considerazione che produsse maggior effetto sopra la vostra Commissione e che in sulle prime pareva far propendere la sua maggioranza al primo partito, fu quella che nei limiti loro assegnati dal progetto del Governo, le società non hanno mezzi bastevoli per conciliare le esigenze dei mutuatari e quelle degli azionisti, perchè costrette ad operare col sistema *a base monetaria ed a semplice movimento* debbono necessariamente esigere un'annualità ben altrimenti maggiore che se operassero col sistema *a base fiduciaria ed a doppio movimento*.

Militavano d'altronde in favore del diritto di emettere biglietti l'esempio delle poche società di mutuatari esistenti in Germania, l'autorità dell'opinione della Commissione dell'Assemblea legislativa francese, la quale nel suo progetto contempla, eziandio le Banche propriamente dette di credito fondiario, e finalmente il prudente modo col quale uno dei vostri commissari proponeva di concedere alle società l'emissione di biglietti.

E in vero, limitata al *maximum* di otto milioni, mantenuta costantemente al disotto di questo *maximum* ad un terzo del capitale sociale e garantita da un fondo speciale in numerario sempre disponibile e sempre eguale alla metà dei biglietti in circolazione, l'emissione per sé stessa offriva tutte le garanzie desiderabili, e quindi pareva a prima giunta accettabile la proposta di essa per le speranze che si concepivano sopra i suoi risultamenti.

Ma dopo accurata discussione, e dopo di aver udito il parere del ministro delle finanze, e quello di un uomo che meritamente viene riguardato come una fra le più autorevoli specialità finanziarie del paese, entrambi opposti a siffatta concessione, la vostra Commissione a maggioranza relativa respinse la proposta d'introdurre nel progetto di legge la facoltà di emettere biglietti al portatore per quanto ristretta fosse.

Nell'appigliarsi a tale partito essa fu mossa da più ragioni, ma segnatamente da quella che la emissione di biglietti al portatore, ristretta nei limiti proposti e dalla prudenza richiesti, non tornerebbe profittevole nè al mutuatario nè alla società mutuante, perchè l'utile che questa ritrarrebbe da un lato dal diritto di emettere biglietti, sarebbe dall'altro grandemente diminuito, per non dire annullato, dallo scapito che ne risentirebbero le obbligazioni o cedole fondiarie, dal credito delle quali dipendono essenzialmente la vita della società e la possibilità di quei risultamenti che ne rendono desiderabile lo stabilimento.

E in vero questi risultamenti, per essere possibili e reali, necessitano una circolazione di cedole fondiarie di gran lunga maggiore di quella dei biglietti, circolazione che non è fattibile se le cedole stesse non hanno tutte le qualità volute per la classe di capitalisti alla quale sono destinate.

Ora queste cedole, essendo segnatamente destinate ai capitalisti, i quali ripugnando alle operazioni commerciali, preferiscono anzitutto la solidità del titolo di rendita e la stabilità del suo corso, ben si comprende quale pericolo vi sarebbe a dare alle società col diritto di emettere biglietti una natura diversa da quella che può e debbe tranquillare questa classe di capitalisti.

Tanto ciò è vero che se la Germania nel Banco di Baviera ci offre l'esempio di un'istituzione di credito fondiario, la quale funziona egregiamente colla emissione di biglietti al portatore, nè in quel paese nè altrove si rinvencono finora società che operino colla simultanea emissione di siffatti biglietti e di cedole fondiarie, appunto per la incompatibilità di questi due titoli di credito.

La vostra Commissione reputò quindi che, per quanto seducente fosse il sistema *a base fiduciaria ed a doppio movimento*, non essendosi esso finora sperimentato, sarebbe imprudente il voler esordire nel riordinamento del credito fondiario con una prova, la quale potrebbe condurre a funesti risultamenti.

Respinta perciò a maggioranza relativa la proposta della concessione di emettere biglietti, la vostra Commissione rigettò eziandio alla pressochè unanimità l'idea di autorizzare il riscatto delle cedole fondiarie con premi.

A condurla in questa sentenza concorsero gli stessi motivi ad un dipresso che la determinarono a pronunciarsi contro l'emissione di biglietti. Ma, per di più, essa pensò che dopo il recente voto col quale la Camera condannò le lotterie, sarebbe sconveniente il venire a proporre di favorire in certa guisa la passione del giuoco, come per avventura farebbe la proposta governativa.

Stette in forse la Commissione vostra se non fosse conve-

niente di negare il diritto concesso alle società dal quarto alinea dell'articolo 1 del progetto ministeriale. Ma, dopo maturo esame, stimò potersi accettare l'idea del Governo, e vi propone di fare facoltà alle società di ricevere i depositi loro affidati.

In dipendenza delle modificazioni di cui ebbi a ragionare fin qui, la vostra Commissione ha l'onore di sottoporre alla vostra approvazione una nuova redazione dell'articolo primo.

Ogni idea di privilegio adombrando i popoli liberi, non è meraviglia se l'articolo 2 del progetto ministeriale fu generalmente accolto con poco favore, e se quindi, oppugnato dalla stampa periodica e respinto in parecchi uffizi, fu soppresso dalla vostra Commissione. Quest'articolo accenna nel primo alinea alla necessità di una circoscrizione territoriale per ciascuna società, determinandone il limite minimo, e nel secondo alla convenienza di dare una privativa alle società nei rispettivi loro circondari, fissando a 25 anni la durata massima di questa concessione privilegiata.

La vostra Commissione, a prima giunta, fu divisa fra coloro che volevano non solo sopprimere quest'articolo, ma sancire nella legge in modo assoluto il principio della libera concorrenza, e quelli che, o si accontentavano di siffatta soppressione, ovvero si accostavano più o meno alla redazione proposta dal Governo. Ma la discussione, avendo fatto conoscere al maggior numero dei commissari il pericolo inerente ad una illimitata concorrenza, e dall'altro il poco utile che ne ridonderebbe ai mutuatari, si venne ad un sistema di conciliazione. Si propose da taluno di sostituire alla redazione dell'articolo 2 quella dell'articolo 48 del progetto della Commissione dell'Assemblea legislativa francese, nel quale è detto che non potrà autorizzarsi per ciascuna circoscrizione che una sola società, ma che una legge posteriore potrebbe tuttavia autorizzarne altre in concorrenza delle preesistenti. La vostra Commissione respinse per più motivi questa proposta, e segnatamente perchè, mentre essa menoma grandemente l'effetto utile del privilegio, col fare cenno di tale concessione nella legge, se ne invogliarono naturalmente tutte le società che fossero per sorgere. Essa quindi si appigliò al partito di proporvi, come per organo mio vi propono, la soppressione pura e semplice dell'articolo 2. La maggioranza venne in questa sentenza, perchè il Codice di commercio, stabilendo che nessuna società *anonima*, o come tale costituita, possa aver vita senza la preventiva autorizzazione del Governo, le parve che, anche nel silenzio della legge, ove questo credesse di riconoscere che in una determinata circoscrizione il sorgere d'una seconda società di credito fondiario possa esporre il paese al pericolo di veder cessare o di troppo restringersi l'azione d'una già preesistente, potrà diniegare la sua autorizzazione, onde evitare i paventati pericoli d'una illimitata concorrenza.

E qui mi giovi riferire che questa soppressione dell'articolo 2 del progetto del Governo fu una transazione fra le diverse opinioni, un mezzo conciliante con cui ciascun commissario intese serbare intatta la propria. Ed in vero, con essa i promotori della libera concorrenza vedevano la loro idea sancita tacitamente nella legge, ed acconsentivano a lasciare interpretare questo silenzio nel senso che non accennasse ad un divieto assoluto pel Governo di dare, occorrendo, una concessione privilegiata, perchè quanto meno questa starebbe nel fatto e non nel diritto, ed il principio di massima sarebbe salvo. Per contro, coloro i quali riputavano indispensabile una concessione privilegiata nell'esordire delle società, e vedevano nell'articolo 2 limiti imposti al Governo, non solo contro la soverchia molteplicità delle società

di credito fondiario, ma eziandio contro la troppo lunga durata della concessione privilegiata, acconsentirono alla soppressione dello stesso articolo, testochè rimase inteso che con essa non si precludeva la via al Governo di concedere alle società una sfera d'azione privilegiata per un determinato numero d'anni, quando esso riputasse tale condizione indispensabile al loro stabilimento ed al buon andamento delle loro operazioni.

Le modificazioni, introdotte nell'articolo 3 del Ministero che rimane ora il secondo del progetto della Commissione, riflettono più la forma che non la sostanza della proposta ministeriale. La sola aggiunta di rilievo è quella che stabilisce che il decreto d'autorizzazione debba limitare il tempo in cui la società potrà rimanere proprietaria degli stabili da essa espropriati. Lo scopo di quest'aggiunta è d'impedire che la stessa società abbia interesse ad espropriare per quindi speculare sulla vendita dei fondi espropriati.

Rispetto poi alle varianti, quella che induce un maggior mutamento, tende a sostituire il *maximum* delle annualità al *minimum* della quota di sdebitazione, perchè quest'ultimo per avventura non basterebbe a tutelare i mutuatari contro le esigenze delle società, stantechè non limita sufficientemente la durata del prestito. Ora il maggior provento delle società essendo il prodotto delle annualità che esse prelevano oltre quelle strettamente necessarie all'ammortizzazione, ben di leggieri si comprende di quale e quanta importanza sia che il decreto d'autorizzazione determini il *maximum* delle annualità stesse.

Nel prendere a disamina il titolo II del progetto ministeriale concernente i prestiti, la discussione generale trasse di bel nuovo la vostra Commissione a fronte degli impedimenti frapposti alle società di Credito fondiario dal difetto di una compiuta pubblicità e specialità delle ipoteche e dalle altre cause che ostano all'accertamento del pegno che debbe garantire il prestito. Essa quindi si fece capace della necessità di rimuovere, almeno per le società in discorso, siffatti ostacoli; ma, presi a disamina i vari mezzi attuati e suggeriti in proposito, si convinse che non era fattibile l'appigliarvisi senza ledere in qualche guisa i diritti acquistati dai terzi, ed in conseguenza vi rinuocò.

Nell'attendersi a questo partito non isfuggirono alla vostra Commissione gli inconvenienti che ne debbono risultare, ma la confortò il pensiero che questi impedimenti legislativi, resi ancora più sensibili ed evidenti dagl'incagli che frapportarono alle società di credito fondiario, varranno a viemaggiormente convincere il Governo della necessità di una riforma in proposito.

Premesse queste considerazioni generali sopra la questione che nel suo complesso domina il titolo secondo, la vostra Commissione, scendendo alla disamina degli articoli che lo compongono, vi propone in primo luogo di sopprimere il quarto del progetto ministeriale siccome inutile, il diritto comune provvedendo a sufficienza a quanto si vorrebbe con esso disporre.

Alcuni commissari propendevano per non stabilire il *minimum* del prestito, o, quanto meno, per fissarlo minore, ma la discussione dimostrò la sussistenza delle considerazioni svolte dal ministro nella esposizione dei motivi, e la vostra Commissione vi propone di adottare l'articolo 3 nei termini stessi dell'articolo 3 del progetto del Governo.

A maggiore chiarezza dell'articolo 6 di questo progetto la Commissione v'introdusse aggiunte e varianti tendenti a tutelare i diritti dei terzi, limitando l'azione della surrogazione nell'articolo 4 corrispondente ad esso.

Nell'ammettere col ministro la dura necessità di esigere che il prestito sia garantito da prima ipoteca, e di restringere quindi soverchiamente il numero di coloro che potranno contrarre colle società, la vostra Commissione reputa tuttavia che senza pericolo si potrebbe introdurre nella nostra legge quanto fu aggiunto in Francia al decreto organico della società di credito fondiario coll'articolo 3 della legge 10 giugno 1853. Anzi essa reputa che il prestito possa non solo effettuarsi sullo stabile ipotecato, per rendita vitalizia o per garanzia di evizione, ma eziandio sul fondo gravato per usufrutto in comunione con terzi, ogni qual volta però l'ammontare del prestito addizionato all'ammontare dei capitali iscritti non ecceda la metà del valore dello stabile.

E in vero questo genere d'ipoteche comuni, per lo più di poca entità rispetto al valore dell'asse ipotecabile, ed in nessun modo posponibili, incaglierebbero molte liberazioni qualora non vi si provvedesse con un articolo speciale.

Egli è perciò che la vostra Commissione vi propone, o signori, l'adozione dell'articolo 6, tendente a provvedere a questa emergenza, in modo da non menomare nè la solidità del pegno, nè il credito delle cedole fondiarie.

Di ben altro rilievo era l'innovazione parimente suggerita dall'esempio di quanto si fece in Francia, che la vostra Commissione propendeva a prima giunta ad introdurre in questo progetto di legge, quella cioè di concedere eziandio alle società di fare prestiti alle provincie ed ai comuni senza ipoteca sopra stabili.

L'incontestabile utilità di una siffatta disposizione per le provincie e pei comuni, e l'impulso immediato che da essa riceverebbero le operazioni delle società di credito fondiario, parevano consigliare alla vostra Commissione di darle luogo nella legge.

Al che aggiungevasi anche una ragione di convenienza, sembrando da un lato fosse giovevole che questa abbracciasse tutte le capitali disposizioni relative alle società in discorso, ed essendo unanimi dall'altro lato i vostri commissari nel respingere l'opinione prevalsa in Francia (1), che cioè il Governo con una semplice modificazione agli statuti possa concedere alle stesse società la facoltà di fare prestiti alle provincie ed ai comuni anche senza ipoteca su beni stabili.

Da quanto avvenne in Francia, la vostra Commissione induceva l'utilità e la convenienza di agevolare la conversione dei debiti delle provincie e dei comuni, e la probabilità che sia anche da noi presentato un progetto di legge in proposito. Ed appunto in questa speranza premeva ai vostri commissari di provocare una vostra deliberazione sopra la convenienza o no di accordare alle società di credito fondiario il far prestiti alle provincie ed ai comuni, anche senza ipoteca, perchè ove in questa legge organica non si facesse esplicita parola di tale facoltà che varia sostanzialmente la natura del prestito, quando in appresso venisse promulgata l'altra legge per la conversione dei debiti provinciali e comunali, le società in questione sarebbero naturalmente escluse da questo genere di operazioni.

Più mature considerazioni però persuasero la vostra Commissione a ristarsi dall'introdurre tale disposizione in questa legge. Ed ecco quali sono le ragioni che la portarono a siffatta conclusione, di ricusare alle società la facoltà di far prestiti ai comuni ed alle provincie senza ipoteca sopra stabili.

(1) Opinione emessa dal Corpo legislativo nella discussione della legge 10 giugno 1853 sulla conversione dei debiti dipartimentali e comunali.

In primo luogo perchè, se era fattibile attenuare lo scapito che questa concessione poteva arrecare alla circolazione delle cedole, coll'imporre l'obbligo alle società di designare sulle rispettive loro cartelle l'origine di quelle emesse in forza di prestiti alle provincie ed ai comuni, non è meno vero che rimarrebbe sempre l'inconveniente grandissimo di porre in circolazione due diverse specie di cedole, di diversa solidità e di diversa condizione di stabilità relativamente al loro corso, per la naturale influenza che gli eventi politici avrebbero sopra le cedole aventi per garanzia i redditi provinciali e comunali.

In secondo luogo perchè, se era agevole l'impedire che le richieste delle provincie e dei comuni esaurissero i fondi disponibili delle società a scapito dei proprietari di stabili, limitando il fondo che le società stesse potrebbero destinare a tali prestiti, non è meno vero che questa limitazione desterebbe una concorrenza fra i richiedenti, la quale per l'influenza del Governo sopra le società potrebbe avere il grandissimo inconveniente di convertire in mezzo politico la facoltà di far prestiti alle provincie ed ai comuni.

In terzo luogo perchè, se nei tempi normali i redditi provinciali e comunali offrirebbero ogni garanzia desiderabile alle società, non è meno vero che in caso di eventi politici, queste società non avrebbero mezzi per assicurarsi il regolare pagamento delle annualità dovute dalle provincie e dai comuni, e ciò nullameno dovendo far fronte al pagamento degli interessi delle cedole relative, dette società potrebbero essere incagliate nell'adempimento dei loro obblighi, fatto questo che basterebbe di per sè solo a compromettere immediatamente il loro credito, tostochè la facoltà di far prestiti senza ipoteca fosse loro concessa.

Oltre a queste considerazioni per sè gravi, giova ancora avvertire che la concessione di fare prestiti ai comuni ed alle provincie senza ipoteca, altererebbe d'alquanto il carattere e certo di molto l'organismo delle società in discorso, come quelle le cui operazioni si basano intieramente sul diritto di ipoteca e sulle conseguenze del medesimo. Ora non potendo esse avere dai comuni e dalle provincie una cautela sicura, perchè non hanno modo di subentrare nel possesso e godimento delle loro entrate, come praticano verso gli altri debitori in caso d'inesecuzione degli obblighi assunti rispetto alle società, non si raggiungerebbe il principale scopo a cui mirasi, quello cioè d'attivare quei capitali timidi, i quali ripugnano dal commettersi a mutui non assicurati da ipoteca. D'altronde, quanto ai comuni cospicui ed alle provincie, è fatto innegabile che fin d'ora hanno modo d'estinguere rateatamente i debiti che contraggono; e quanto agli altri minori non è il caso che un'istituzione di credito fondiario abbia per essi a mutarsi in una cassa di prestiti.

Queste considerazioni, indipendentemente da quella dello scapito che ne risentirebbe la cassa dei depositi e da varie altre, decisero la vostra Commissione a non farvi proposta alcuna relativamente ai prestiti in questione, reputando preferibile proibirli alle società col tacerne nella legge organica, anzichè compromettere l'andamento di esse consentendoli.

Tuttavolta però essa ha creduto che la sua relazione dovesse accennare a questo capitale argomento, se non altro per dimostrare come sia stato oggetto di seria discussione per parte dei vostri commissari.

Le varianti proposte negli articoli 7, 8 e 10 corrispondenti agli articoli 8, 9 e 11 del progetto ministeriale, tendono unicamente a dare maggiore chiarezza alle disposizioni in detti articoli contenute.

Rispetto al nuovo articolo 12, stralciato in parte dal 12 del Ministero, fu introdotto nel progetto per togliere di mezzo ogni equivoco sul modo d'effettuazione del prestito, la Commissione riputando che, almeno nell'esordire delle società, esso non possa farsi in cedole che dalle sole società di mutuatari.

Ammettendo la necessità e l'opportunità d'agevolare per le società la posposizione e la riduzione delle ipoteche legali, la vostra Commissione non poté però accostarsi al sistema di procedura proposto dal Governo negli articoli 18, 19 e 20 del suo progetto.

Unanime nel riconoscere nelle ipoteche legali il maggior ostacolo allo sviluppo delle società, e consentendo nella necessità d'agevolare per quanto sia fattibile la riduzione e la posposizione di queste stesse ipoteche, la vostra Commissione non crede che nelle attuali condizioni di cose si possa andare l'oltre da lasciare il solo giudice di mandamento arbitro della convenienza ed opportunità di siffatta riduzione e posposizione.

Essa vi propone quindi negli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del suo progetto di sostituire alla proposta del Governo una procedura meno spiccia, è vero, ma che scostandosi meno dal diritto comune, abbrevia tuttavia l'attuale procedimento in fatto di riduzione o di posposizione d'ipoteche legali, e ne diminuisce considerevolmente la spesa. Anzi con essa ottengono maggiori garanzie che le persone interessate e quelle chiamate ad informare l'autorità giudiziaria, conoscano pienamente l'importanza degli atti che hanno a compiere.

Il titolo III del progetto ministeriale, il quale accenna agli obblighi ed ai diritti dei mutuatari, contiene alcune disposizioni le quali troverebbero per avventura più opportuna sede nei regolamenti e negli statuti, che non nel testo della legge. Ma volendo generalizzare queste disposizioni era difficile il fare altrimenti senza sottoporre alla sanzione legislativa tutti gli statuti delle società, ovvero negare ai mutuatari quella tutela che è loro del tutto necessaria per i mezzi con cui le società stesse possono procedere contro di loro. È quindi non solo scusabile, ma necessario che la legge sancisca tutte quelle disposizioni le quali, sebbene di spettanza degli statuti, si vogliono generali, uniformi, obbligatorie per tutti, onde pari sia per ogni dove la condizione del mutuatario.

D'altronde la vostra Commissione reputa che trattandosi d'istituzioni a noi affatto nuove e la cui importazione si opera in condizioni poco favorevoli, sia da preferirsi che la legge destinata a regolarle pecchi piuttosto per abbondanza che per deficienza.

Essa in conseguenza vi propone d'adozzare il titolo III, sopprimendo l'articolo 23, redigendo altrimenti gli articoli 24 e 25, e dividendo in due l'articolo 26 del progetto ministeriale.

La soppressione dell'articolo 23 fu motivata da che chi acquista dal mutuatario non è che un terzo il quale non avendo contratto colla società non è passibile verso di lei che in via ipotecaria, in ragione cioè del possesso del fondo ipotecato e non può quindi costringersi ad assumere per il fatto della vendita gli impegni accollati al suo venditore. Non isfuggì però alla Commissione che la disposizione dell'articolo in questione è di molto interesse per la società, la quale in difetto può esser incagliata nel regolare incasso delle annualità per la vendita dello stabile ipotecato. Chè anzi essa non disconviene che, sebbene questa disposizione sia una deroga al diritto comune, è tuttavia una deroga razionale e da desiderarsi non solo per le società, ma per tutti. Tale deroga

sarebbe razionale poichè al postutto non sono le persone che rappresentano il debitore, ma sì le cose svincolate dal debito. Tanto ciò è vero che è sempre così anche pel debitore diretto, se non che quanto a questo l'obbligazione si estende a tutti i beni a mente dell'articolo 2145 del Codice civile. Perchè quindi non sarebbe anche così pel terzo acquirettore?

La maggioranza della Commissione reputa che il terzo acquirettore dovrebbe essere tenuto a tutti gli impegni assunti dal venditore. Essa quindi desidera veder introdotta in diritto comune la disposizione proposta dal Ministero al fine di schivare la tanto dolorosa conseguenza della vigente legislazione, colla quale non si può agire contro un terzo, che ipotecariamente e quindi con formalità e lungaggini d'ogni maniera, quand'anche trattisi di soli interessi del capitale non scaduto. Ma la Commissione non crede che da questo suo giusto desiderio ne conseguiti l'adozione dell'articolo 23, quando essa è in obbligo di non acconsentire a deroghe in favore delle società se non quando esse siano veramente indispensabili.

Ora nella specialità del caso essendo probabile che il maggior numero degli acquiretori di beni ipotecati alle società pagheranno le annualità, che d'altronde le società possono nell'atto di mutuo imporre al mutuatario condizioni atte a tutelarle in caso di vendita dello stabile ipotecato; e che finalmente anche nell'eventualità di opposizioni del terzo acquirettore, le società non potranno mai essere gravemente compromesse dagli inconvenienti che l'articolo 23 voleva rimuovere, la vostra Commissione non ha esitato a proporvene la soppressione.

La variante proposta all'articolo 24 ha segnatamente per iscopo di assicurare al mutuatario realmente il beneficio risultante dalla conversione dei diritti d'insinuazione e d'ipoteca di cui all'articolo 67 del progetto ministeriale, e d'agevolargli il pagamento di quelli per le surrogazioni, a cui il prestito potrebbe dare luogo, lasciandogli facoltativo il fare pagare tali diritti dalla società, mediante rateata restituzione d'essi per tutta la durata del prestito.

La nuova redazione dell'articolo 25 non essendo motivata che dal desiderio di maggior chiarezza si spiega di per sé.

In quanto finalmente alla divisione dell'articolo 26, essa ha per iscopo di meglio definire due capitali diritti che competono al debitore il quale ha estinto un quinto del suo debito, cioè a dire la riduzione della ipoteca e la riduzione dell'annualità.

La proposta della Commissione sta quindi nel togliere dall'articolo 26 quanto concerne la riduzione dell'annualità e di fare per questa un nuovo articolo.

La necessità di questo nuovo articolo è segnatamente in ciò che nella redazione del progetto ministeriale non si determina il *maximum* del tempo in cui potrà prolungarsi l'estinzione del debito. Questa lacuna può menomare non solo, ma togliere affatto l'utilità della riduzione d'annualità, nel maggior numero dei casi in vista dei quali essa è autorizzata. Ed in vero, come avverte il ministro nella sua relazione, lo scopo principale di questa riduzione è di attenuare gli inconvenienti della sproporzione fra l'annualità ed il reddito dei fondi, segnatamente nello esordire delle società e quindi di migliorare la condizione dei loro primi aderenti. Ora il decreto d'autorizzazione di ciascuna società dovendo stabilire il *maximum* delle annualità, la redazione del Ministero può interpretarsi nel senso che, prolungato o no il tempo per la estinzione del debito, questa debba sempre compiersi nel limite massimo stabilito dal detto decreto, ciò che renderebbe illusoria la riduzione nel maggior numero dei casi essendo

che i prestiti aventi una durata inferiore alla massima sono di gran lunga meno numerosi.

La Commissione stima che la facoltà di chiedere che sia prolungato il tempo per l'estinzione del rimanente debito, includa una deroga all'obbligo imposto alla società di non effettuare alcun prestito di una durata al di là del *maximum* stabilito; essa reputa che la prolungazione di mora in vista della riduzione dell'annualità è sostanzialmente un nuovo mutuo, che quindi la società può contrarre per la massima durata assegnata ai suoi prestiti. Tanto è vero che in pressochè tutti gli statuti delle associazioni territoriali della Germania, nei quali si accenna alla riduzione d'annualità è detto che il mutuatario potrà chiedere che il rimanente suo debito sia considerato *qual nuovo prestito* duraturo a suo piacimento nei limiti assegnati ai prestiti normali.

La Commissione in conseguenza ha redatto l'articolo 51 nel senso di dare la maggior efficacia alla riduzione delle annualità pensando che un soverchio prolungarsi del prestito in tale condizione era da preferirsi al lasciare i primi mutuatari della società sotto il peso di una annualità troppo grave relativamente al reddito dei loro fondi.

Il titolo IV concernente i mezzi speciali concessi alle società per la riscossione dei prestiti, sollevò molte discussioni nel seno degli uffici ed in quello della Commissione. A prima giunta alcuni lo oppugnavano per la eccessiva sua severità; altri per la condizione privilegiata fatta alle società; altri finalmente perchè lesivo dei diritti dei terzi.

L'assimilazione della riscossione delle annualità all'esazione dei tributi, e la facoltà concessa alle società d'essere immediatamente pagate dal deliberatario dello stabile da esse espropriato, sollevarono segnatamente le maggiori opposizioni.

Tuttavia l'andamento delle società di Credito fondiario essendo assolutamente impossibile, se esse non hanno mezzi pronti e sicuri per la riscossione dei loro crediti, così negli uffici come nella Commissione si riconobbe la necessità di concedere siffatti mezzi.

Ciò ammesso, rimaneva a vedere se quelli proposti dal Ministero meritavano gli appunti che loro si facevano dagli oppositori.

Rispetto alla loro severità, l'obbiezione sussiste; ma vuolsi avvertire che, oltre all'essere questa severità indispensabile, essa è d'altronde temperata dai limiti entro i quali le società possono usarne; dall'utile che le medesime ricavano in caso di protratto pagamento per parte dei mutuatari; e finalmente dalla possibilità che questi hanno di sottrarsi alla compulsione coatta dell'esattore, prevedendo nelle annate buone alle eventualità di non pagamento nelle cattive, colla facoltà loro concessa da tutte le società di poter pagare anticipatamente quel numero d'annualità che loro talenta e d'imputare questo pagamento a piacimento sulle ultime, ovvero sopra le prime annualità da loro dovute. D'altronde, come osserva il ministro nella esposizione dei motivi, questa severità è indispensabile per rialzare il credito della proprietà fondiaria, depresso appunto per la facilità che i proprietari trovano oggidì di protrarre l'adempimento dei loro impegni sotto la egida di ripetuti giudizi, e per effetto di lunghe ed intricate espropriazioni. Arroge finalmente che, indipendentemente che le società non hanno interesse a molestare i loro mutuatari, il solo timore della severità dei mezzi di cui dispongono, ne renderà in pratica ristrettissimo l'impiego.

Rispetto alla condizione privilegiata fatta alle società, la obbiezione sussiste ancora; ma il solo mezzo d'impedire che vi sia privilegio, starebbe nel generalizzare per i privati le

facoltà concesse alle società. Or ben di leggieri si comprende che, estendendo siffattamente queste facoltà, prima di avere rimediato agli inconvenienti della restituzione integrale a breve scadenza, si peggiorerebbe l'attuale condizione di cose perchè si darebbero mezzi più potenti d'esecuzione non solo agli onesti creditori, ma eziandio agli usurai, e quindi l'usura che appunto vuolsi e debbesi restringere e, ove si potesse, torre assolutamente di mezzo, verrebbe a svilupparsi maggiormente, rendendo più pronte epperò più gravi le fatali conseguenze che d'essa già si deplorano.

D'altronde, come già avvertimmo, alcuni di questi diritti eccezionali giustificabili quando si concedono a società che non potrebbero altrimenti senza di essi compiere il benefico loro mandato, non potrebbero giustificarsi quando si concedessero a privati ove anche ciò fosse fattibile. Ed in vero come si potrebbero concedere a privati la riscossione in via amministrativa, e la non sospensione del giudizio d'ordine, senza dare al Governo una ingerenza negli affari dei privati, senza gravemente ledere i diritti dei terzi? Ora dunque, se per la natura delle operazioni che effettuano per un altissimo interesse sociale, le società si trovano in condizioni eccezionali rispetto ai loro creditori ed ai loro debitori ad un tempo, se esse non possono nè servire l'interesse delle loro cedole, nè ricostituire i capitali che debbono ammortizzare coi mezzi che somministra il diritto comune, ragione vuole che loro si concedano diritti eccezionali, se tanto è che si voglia porle in grado di raggiungere il loro scopo.

Ma ammessa la necessità di diritti eccezionali, quelli concessi alle società dal progetto ministeriale ledono essi i diritti dei terzi, come altri pretendono? Anzitutto, nei diritti dei terzi conviene distinguere quelli che saranno anteriori alla promulgazione della legge che regolerà le società di Credito fondiario, da quelli che saranno posteriori. Rispetto a questi ultimi, i terzi che contrassero col debitore d'una società, dovevano sapere in quali condizioni si ponevano facendo tale contratto, e quindi è presumibile che le accettarono volentieri, perchè non è da supporre l'ignoranza d'una legge di tal momento quale sarà questa sul Credito fondiario.

Qualunque sieno quindi i mezzi eccezionali di cui dispongono le società, i terzi che acquistarono i loro diritti posteriormente alla legge che concede questi mezzi, non possono essere lesi nei loro interessi, o quanto meno lo sono perchè acconsentirono ad esserlo. D'altronde nelle condizioni eccezionali fatte alle società rispetto ai terzi, all'infuori della facoltà loro concessa d'essere immediatamente pagate senza necessità d'istituire il giudizio d'ordine e non ostante che il medesimo sia da altri aperto, non avviene una che nel diritto comune un mutuatario non possa nell'atto di mutuo concedere al mutuante. Ora la facoltà di cui godrebbero le società d'essere integralmente pagate senza aspettare il giudizio di ordine è capitalissima per esse, ma non può ledere i diritti dei terzi, perchè esse hanno una prima ipoteca, perchè il loro credito è certo e necessariamente liquido, perchè sorvegliate come sono dal Governo e costantemente munite di capitali disponibili saranno sempre in grado di restituire coi rispettivi interessi agli aventi diritto le somme che dal giudizio d'ordine risulteranno essere state indebitamente pagate.

Ma si dirà, che ciò nullameno la condizione imposta al deliberatario dall'articolo 52 corrispondente all'articolo 48 del Governo di pagare immediatamente sul prezzo della vendita l'intera somma dovuta alla società, lederà sempre, se non direttamente, indirettamente ed i terzi creditori ed il debitore stesso, inquantochè diminuirà il numero degli oblatori, essendo che essi per lo più intervengono agli incanti allettati

dalla lunga mora per il pagamento che loro assicura la procedura del giudizio di graduazione. Ma a ciò si oppone in primo luogo che il credito della società non potrà mai assorbire la totalità del prezzo di vendita, e che quindi gli oblatori che speculano sopra la lunga durata della mora avranno ancora campo di speculare sulla rimanenza di detto prezzo.

In secondo luogo si osserva che la lunga mora di cui godono oggidì i deliberatari, non è una facoltà che la legge ha voluto concedere loro stantechè l'obbligo che legalmente è imposto all'oblatore è di pagare tostochè rimane deliberatario definitivo. Egli è indirettamente e per tutela dei diritti dei terzi e dei suoi propri che oggidì il deliberatario non paga immediatamente.

Se quindi gli ostacoli che si frapponivano a questo immediato pagamento scompaiono in parte od in totalità, è incontrastabile che egli è tenuto a pagare tostochè il pagamento da lui fatto non può essere invalidato. Ora dunque l'obbligo imposto al deliberatario di pagare la società è rispetto a lui un richiamo all'esecuzione di quanto sostanzialmente prescrive la legge, e rispetto al risultato della vendita di nessuno sfavorevole effetto in quantochè non allontanerà mai un oblatore serio e responsabile, perchè questo o potrà immediatamente pagare, ovvero sarà sempre certo di trovare presso la società creditrice medesima i mezzi di disimpegnare l'obbligo suo.

In quanto poi ai terzi aventi diritti acquistati anteriormente alla promulgazione della legge sulle società di Credito fondiario, la cosa è diversa, ed è appunto per ciò che si prescrive che queste società debbano limitarsi a far prestiti sopra prima ipoteca. Tuttavia però anche in questa specie di diritti acquistati conviene distinguere quelli dei terzi che acconsentirono alla posposizione del loro credito dagli altri. I primi non possono essere lesi perchè, acconsentendo volentieri alla posposizione, ne conoscevano le conseguenze, e si mostravano disposti a subirle. Rispetto poi agli altri essi non potrebbero essere lesi nei loro diritti se non in quantochè per il fatto della surrogazione della società ad altro creditore anteriore di rango d'iscrizione, questa società potesse acquistare maggior azione sopra lo stabile espropriato di quella che competeva al creditore disinteressato.

Ma indipendentemente che la surrogazione non può dare al subrogante più di quello che spettava al subrogato, la vostra Commissione ha voluto appunto tutelare maggiormente i diritti dei terzi, e togliere di mezzo ogni ambiguità all'effetto della surrogazione della società coll'aggiunta proposita all'articolo 4 del suo progetto corrispondente all'articolo 6 del progetto ministeriale.

Non si parla del sequestro del fondo ipotecato alla società e contemporaneamente ad altro creditore anteriore alla promulgazione della legge, perchè quand'anche si voglia che questo creditore sia lesa dal sequestro posto dalla società, egli non lo sarà altrimenti che se il suo debitore contraccasse con altri posteriormente un'anticresi, ciò che l'attuale diritto comune gli fa lecito.

Queste considerazioni e quella segnatamente che è di tutto punto impossibile il voler sostituire il sistema di far prestiti a lunga scadenza e riscattabili per annualità agli attuali rovinosi prestiti se non si assicura il pronto e regolare pagamento delle annualità, indussero la vostra Commissione ad approvare in massima il titolo IV proposto dal Governo modificandolo però nelle seguenti parti:

All'articolo 31 del progetto ministeriale che inizia la serie dei mezzi coattivi per la riscossione coll'aggiungervi a maggiore tutela dei mutuatari l'obbligo per le società di un diffi-

damento di 10 giorni, prima d'esercitare i diritti che loro conferisce e col farlo precedere dall'articolo 32, perchè parve più conveniente che tutti i mezzi esecutori si seguissero;

All'articolo 33, col sopprimere il secondo alinea che sembrò meglio collocato in fine dell'articolo seguente;

All'articolo 34 aggiungendo alcune parole affinchè non nasca dubbio che qualunque sia la somma dovuta è di competenza del giudice l'ordinare il sequestro, ed affinchè la sua ordinanza sia intimata al debitore;

All'articolo 35 col sostituire nel primo alinea a *tribunale di prima cognizione* la designazione di *tribunale provinciale* sancita dal nuovo Codice di procedura, coll'aggiungere alcune parole nel secondo alinea del medesimo articolo onde il giudice possa, occorrendo, designare d'ufficio un altro economo ai beni sequestrati, qualora la persona per tale ufficio proposta dalla società non fosse conveniente, e finalmente col limitare la disposizione relativa all'appello, al fine di togliere a questo ogni effetto sospensivo;

All'articolo 36 col sopprimerne il secondo alinea perchè la vostra Commissione ripugna dall'accordare un diritto così esorbitante qual è quello di lasciare facoltativo alla società di poter affittare i beni sequestrati per un periodo maggiore di un anno;

Introducendo negli articoli 38, 39, 40, 41, 42 e 43 disposizioni tendenti ad accelerare la vendita degli immobili ed a togliere all'appello il suo effetto sospensivo senza precluderne la via al debitore;

All'articolo 44, col sopprimere l'obbligo dell'inserzione nella gazzetta della divisione, bastando ed essendo preferibile alla pubblicità voluta l'inserzione nel foglio ufficiale del regno;

All'articolo 47 col richiamare l'obbligo del deposito del decimo e delle spese, facendo però facoltà al notaio di dispensarne sotto la sua responsabilità;

Agli articoli 48, 51 e 53, coll'aggiungere o mutare alcune parole a maggiore spiegazione, o per maggior chiarezza.

Fra queste varianti e modificazioni non isfugge alla vostra Commissione che possono segnatamente impugnarsi quelle introdotte negli articoli 35, 38, 40, 41 e 44 del progetto ministeriale.

Può opporsi alla variante degli articoli 40 e 43 della Commissione corrispondenti agli articoli 35 e 41 del progetto ministeriale e relativa all'appello, che in questione di tale gravità non avvi via di mezzo tra il sopprimerlo e l'ammetterlo. Che se in conseguenza si crede che l'esecore della società possa essere gravemente compromesso ove si sospenda l'effetto dei mezzi necessari al pronto conseguimento dei loro crediti, vorrebbe senza più sopprimere l'appello; che se per contro non si crede che questa sospensione possa realmente comprometterlo, debbesi mantenere l'appello; che, ammessa la necessità di torre di mezzo ogni incaglio al procedimento della società, avvi maggior giustizia allorchè la legge limita i gradi di giurisdizione, ossia riduce ad una sola cognizione la sentenza che autorizza l'espropriazione, come recava la proposta del Governo, che non nella variante introdotta, colla quale si ammette l'appello, ma si nega l'effetto suo principale, *la sospensione cioè dell'esecuzione della sentenza appellata*. Che lo scopo di questa variante è di tutelare il debitore lasciandogli aperta la via all'appello, ma che pregiudicandosi tuttavia gli atti, tale tutela è imperfetta. Che se quindi si vogliono tutelare realmente i debitori, vuolsi ammettere l'appello, ma ammetterlo compiuto. Sarà per le società questione di tempo, ma meglio è incagliare le società col lasciare l'appello compiuto, che andare colla variante pro-

posta incontro ad un controsenso come sarebbe quello se, già eseguita una sentenza d'autorizzazione per espropriazione, fosse poi dichiarata ingiusta e riformata.

Ma a queste considerazioni che non isfuggirono alla vostra Commissione, essa oppone l'esempio non solo di varie cause, nelle quali la sentenza è dichiarata esecutoria non ostante lo appello, ma segnatamente la convenienza di tutelare ad un tempo le società ed il debitore; la poca probabilità che succeda il caso che una sentenza la quale autorizzi l'espropriazione sia riformata, ed anzitutto finalmente la convenienza di non derogare al diritto comune se non quando è indispensabile il farlo, e nei limiti strettamente necessari. Colla variante proposta si ottiene il vero scopo per cui si vuole soppresso l'appello, poichè la società non è incagliata, e si giunge a questo scopo con forme meno dure che non sieno quelle stabilite nel progetto ministeriale, dacchè non si preclude la via all'appello. Rispetto poi all'effetto pratico della variante proposta, la Commissione reputa che nel maggior numero dei casi sarà pressochè il medesimo dell'inappellabilità, imperocchè togliendo all'appello il suo effetto sospensivo, i debitori delle società non avranno interesse a ricorrervi, visto che il loro debito essendo certo e spiccio, non si appellerebbero che per guadagnar tempo. Ciò posto, parve più equo e più conveniente alla vostra Commissione per ottenere lo stesso scopo lasciare l'adito aperto all'appello, che non sopprimerlo affatto. Può opporsi agli articoli 42 a 44 della Commissione, che la procedura con essi introdotta è più rigorosa di quella di cui negli articoli 38 a 41 del Ministero, e si scosta alquanto dal Codice di procedura civile, ma la Commissione crede di giustificare il suo operato osservando:

Che essendosi, tanto nel Codice di procedura, quanto col l'articolo 54 della presente legge, attribuito agli atti pubblici la pronta esecuzione, è mestieri d'adottare tutti quei provvedimenti che giovano a tale scopo, ed omettere perciò tutti quegli atti od incumbenti che, senza giovare ai veri interessi del debitore, porgono a questo il facile mezzo di paralizzare gli effetti della clausola esecutoria attribuita a quegli atti. Tali provvedimenti sono tanto più da adottarsi in una legge della natura di questa, poichè se alla società di credito fondiario non si assicura il mezzo di conseguire nel più breve termine possibile i loro crediti, non può sperarsi che prosperino.

Ora il contenuto negli articoli 42 a 44 della Commissione mira unicamente a togliere ai debitori la facilità d'incagliare il corso della giustizia senza loro profitto, lasciando però ad essi aperta la via di far valere ogni eccezione che siano in diritto di proporre.

Diffatti, secondo il progetto ministeriale, la subastazione degli stabili deve essere preceduta da un'ingiunzione al debitore di pagare, e quando questa è esecutoria, si prescrive che sia sempre citato il debitore davanti il tribunale, per vedere autorizzata la vendita degli stabili ipotecati. Ora in pratica è osservato che, anche quando l'ingiunto s'astiene dal fare delle opposizioni all'ingiunzione (il che non sempre avviene, poichè esse mediante, fondate o no, riesce tuttavia a ritardare la subastazione), quasi sempre profitta della successiva evocatoria davanti il tribunale per fare delle eccezioni le quali, siccome danno luogo ad una sentenza, giunge essa mediante (e mediante l'appello, nella procedura ordinaria) a ritardare lungamente il corso dell'espropriazione forzata.

Per contro colle disposizioni dalla Commissione proposte, il debitore ottiene tuttavia il beneficio sia del termine fissato per pagare, sia del diffidamento che si venderanno i suoi beni, ma trascorso tal termine rimane autorizzata senz'altro

la vendita; per modochè si cumulano in un sol atto e l'ingiunzione e l'autorizzazione della vendita, senzachè ne siano pregiudicate le legittime eccezioni che competere possano a qualcuno dei debitori; poichè giusta l'articolo 44 sono autorizzati a farle valere; con questa differenza, che cioè debbono essi rendersi attori in opposizione contro la società, il che difficilmente faranno al solo oggetto d'innoltrare frivole eccezioni, perchè dovranno usare diligenza a fare delle spese, a vece che lasciandosi sussistere la disposizione prescrivente che il creditore debba sempre evocare in giudizio il debitore per vedersi autorizzare la vendita, costui trova il facile comodo e poco costoso mezzo d'addurre delle eccezioni sebbene insussistenti, e di conseguire il desiderato ritardo.

Conseguenza del sistema della Commissione sarà che in pochissimi casi il tribunale sarà chiamato a pronunciare sopra opposizioni dei debitori, a vece che lo sarebbe nel maggior numero de' casi. Anzi si crede che questo vantaggio potrebbe egualmente, senza il menomo inconveniente, conseguirsi, nelle subastazioni regolate dal diritto comune, qualora, quando si riveda il Codice di procedura civile, si modificassero le relative disposizioni nel senso degli articoli 42 a 44 dalla Commissione proposti.

Con maggior ragione è impugnabile l'articolo 44 per la soppressione proposta dell'inserzione della vendita nel giornale della divisione rendendola per contro sempre obbligatoria nella gazzetta ufficiale. E in vero giova confessare che questa è una deroga alle vigenti leggi la quale non ha importanza tale da essere di tutto punto giustificata. Tuttavolta però la vostra Commissione reputa doverla proporre sia perchè l'esistenza delle divisioni è minacciata, sia perchè non vi sono giornali in ciascuna di esse, e dove sono per lo più non garantiscono tutta la pubblicità desiderabile, sia perchè credendo indispensabile dare la maggior pubblicità alla vendita, preferiva derogare l'attuale legislazione col sopprimere l'inserzione nel giornale della divisione, che col renderla nello stesso mentre obbligatoria nella gazzetta ufficiale. La vostra Commissione però, non appoggiando in definitiva questa sua proposta, che sulla convenienza di alleviare il debitore di una spesa al postutto di poca entità, si rimette a quanto la discussione sarà per suggerire di più conveniente in proposito.

Il V titolo del progetto di legge definisce e regola il privilegio caratteristico delle società di credito fondiario, quello cioè di emettere *cedole fondiarie*. Queste sono titoli di rendita, i quali assicurano ai loro detentori un annuo interesse, ed il rimborso del loro capitale nominale in certi limiti determinati dagli statuti, ma sempre a piacimento della società che li ha emessi.

Per agevolare la circolazione di siffatti titoli, dalla quale dipende l'essere delle società di credito fondiario, il Governo, ad esempio di quanto si praticò altrove, chiedeva nel suo progetto di poterne autorizzare il riscatto con premio o vincite circoscrivendo però questi premi in limiti tali da menomarne gl'inconvenienti.

Ma già fu riferito come, nella discussione relativa all'articolo 1 di questo progetto, la vostra Commissione respingesse in modo assoluto ogni specie di premio annesso alla cedola fondiaria, e sostituisse così il sistema germanico da lunga mano favorevolmente sperimentato al proposto sistema francese, il quale, tuttochè di fresca data, già chiari evidentemente i suoi vizi.

Indipendentemente dai motivi già adottati, la vostra Commissione fu condotta a respingere in modo assoluto il riscatto delle cedole con premi, dal convincimento che il mezzo

col quale il Governo intendeva diminuirne gl'inconvenienti, toglieva loro ogni ragione d'essere, e anzitutto da quello della necessità di serbare alla cedola la vera sua natura.

Col limitare i premi, il Governo si proponeva ed avrebbe raggiunto il duplice scopo di scemare l'agguaggio e d'impedire che per il fatto di questi premi l'annualità da pagarsi dai mutuatari andasse tropp'oltre, essendochè le società non sussidiate debbono necessariamente prelevare l'annua somma necessaria al riscatto con premi per mezzo di una quota parte dell'annualità destinata a questo servizio. Ma col limitare siffattamente i premi, ne conseguiva d'altra parte che ciascuno di questi rimaneva di poca entità, e quindi non bastevole per produrre l'effetto in vista del quale si voleva stabilire, quella cioè di accrescere la circolazione delle cedole fondiarie. E in vero la pratica ha dimostrato due fatti: il primo che i titoli di rendita con premi non sono quelli che vengono maggiormente ricercati per cospicui impieghi; il secondo che la circolazione di siffatti titoli di rendita è in ragione della importanza dei premi che vi sono annessi. Ciò essendo, ben di leggieri si comprende che non avvi via di mezzo fra lo ammettere i premi con tutta la loro efficacia aleatoria, e quindi con tutti i loro inconvenienti, ed il respingerli in modo assoluto, imperocchè col circoscriverli in angusti limiti, come lo proponeva il Governo, mentre si toglie loro il pregio che poteva allettare gli speculatori ed i giuocatori di Borsa, loro si serba per contro un'alea bastevole a mutare sostanzialmente la natura della cedola fondiarie alla quale sono annessi.

Per farsi capace della vera natura della cedola fondiarie, convien tener conto della differenza sostanziale che avvi fra il contratto ordinario di mutuo e quello dei prestiti che si fanno dalle società relativamente al titolo di questi contratti. Questa differenza sta in ciò che nel prestito ordinario il contratto dà luogo ad un solo atto, mentre per contro parecchi atti sono originati dal contratto di mutuo colle società di credito fondiarie.

Nel prestito ordinario l'atto di mutuo contiene tutte le condizioni del contratto, tutti gl'impegni assunti dal mutuatario, e serve al mutante per due usi distinti, per procedere cioè, occorrendo, contro il mutuatario onde costringerlo all'adempimento del contratto, e per trasferire ad un terzo il suo credito, uniformandosi alle prescrizioni del diritto comune.

Per contro col prestito colla società avvi in primo luogo l'atto *condizionale* di cui all'articolo 8 del progetto di legge, e mercè il quale il notaio che lo ricevette fa inscrivere l'ipoteca in favore della società. In secondo luogo tre mesi dopo questo atto avviene un altro, l'atto *definitivo* al quale accenna l'articolo 11, e di cui la copia autentica serve alla società di titolo esecutivo contro il mutuatario onde costringerlo, occorrendo, all'adempimento del contratto. Avvi finalmente a compimento del prestito un terzo atto indipendente dalla volontà del mutuatario, ed al quale esso non interviene, la *cedola* cioè che la società ha il diritto di emettere per un valore eguale all'ammontare del prestito.

Quest'ultimo atto ha per precipua essenza di dividere il titolo di credito propriamente detto dal titolo esecutivo; di staccare questo titolo esecutivo dal pegno ipotecario, facendo di questo pegno medesimo un valore distinto e mobile, che diventa la garanzia degli impegni che la società assume verso i capitalisti, ai quali rilascia i suoi titoli di credito di cambio di numerario.

La negoziazione di questi titoli somministra alle società il numerario necessario all'effettuazione di nuovi prestiti; e sic-

come questi medesimi prestiti le autorizzano ad emettere nuove cedole, questa negoziazione apre loro un campo infinito d'operazioni.

Tale è l'ufficio della cedola fondiarie. Essa è per le società di credito fondiarie ciò che il biglietto è per il Banco, uno strumento di credito, un valore di circolazione. Ma nello stesso modo che il Banco, nel sostituire il proprio titolo di credito a quelli dei privati commercianti, gli ha serbato la stessa natura di questi titoli privati; così la società di credito fondiarie intervenendo nelle contrattazioni ipotecarie per sostituire il proprio titolo di credito ai contratti di mutuo dei proprietari di stabili, debbe necessariamente serbare alla cedola fondiarie la natura stessa di questi contratti.

Ora questa natura è di essere un impiego a lunga scadenza, solidamente assicurato contro la perdita del capitale e degli interessi, e contro le oscillazioni che potrebbero imprimere loro le fluttuazioni del mercato pubblico, o gli eventi politici. Il carattere di questo titolo è di essere anzitutto accetto ai capitalisti che ripugnano alle operazioni commerciali, e che preferiscono a qualunque speranza di lucro soggetta ad eventualità, un tenue frutto solidamente garantito da una buona ipoteca. Ciò posto, se l'intervento delle Banche nel credito commerciale fu di andare tant'oltre nell'accrescere il valore circolante del proprio titolo, quanto lo comportava la natura dei titoli privati che esso doveva surrogare, ne conseguiva che le società di credito fondiarie non possono altrimenti procedere.

Esse quindi, per avvalorare il proprio titolo, per imprimergli la maggiore circolazione di cui è suscettivo, debbono astenersi scrupolosamente da tutto ciò che può destare il menomo dubbio sopra la solidità della cedola fondiarie, da tutto ciò che può imprimere a questa cedola il carattere di un titolo commerciale soggetto ad eventualità, o dargliene l'apparenza, perchè la solidità dell'impiego e la stabilità del corso sul mercato pubblico costituiscono la vera natura della cedola, la quale non può essere diversa di quella del titolo ipotecario, se detta cedola debba ad esso sostituirsi, se debba essere accetta alla classe di capitalisti, alla quale l'ufficio suo la destina.

Ciò non pertanto, essendo necessario anzitutto agevolare fra noi lo stabilimento di società di Credito fondiarie, per quanto premesse alla vostra Commissione il togliere di mezzo l'agguaggio e tutti gl'inconvenienti inerenti ai premi, essa non si decise però a respingerli definitivamente se non quando fu assicurata da uomini competenti fra i promotori stessi delle società di Credito fondiarie, che non sarebbe ostacolo al loro stabilimento il non concedere il riscatto delle cedole con premi.

Essa concordò col Governo sopra tutte le altre disposizioni di questo titolo, perchè la necessità di assicurare la circolazione delle cedole fondiarie lo richiedeva. Ciò nullameno non conviene illudersi: malgrado i privilegi loro concessi, queste cedole avranno molta difficoltà o, diremo meglio, richiederanno molto tempo prima di acquistare il loro vero valore circolante. Questa considerazione lasciò in forse la Commissione se non sarebbe necessario di aggiungere a questo titolo alcune altre disposizioni tendenti a vie maggiormente agevolare questa circolazione. Così dal punto in cui, colla soppressione dell'articolo 2 del progetto ministeriale, la legge tacerà sul numero delle società che potranno essere autorizzate, non sarebbe egli necessario prevedere la molteplicità di cedole diverse emesse da differenti società, e quindi andare incontro ai suoi inconvenienti?

Non converrebbe egli il farlo collo stabilire l'uniformità di

questi nuovi titoli di credito per mezzo di un'agenzia centrale che, a nome e per conto di tutte le singole società, emettesse un titolo unico, ovvero col fare facoltà alle società di delegare il loro diritto di emettere le cedole, e col regolare le condizioni di questa delegazione?

Ma, appunto perchè sono evidenti gl'inconvenienti gravissimi che deriverebbero dal porre ad un tratto in circolazione tante cedole di diversa origine, la vostra Commissione, fidandosi sull'interesse stesso delle società e sopra l'oculatazza del Governo, si astiene dal proporvi nuove disposizioni in proposito, visto che essa non reputa che queste possano essere incagliate da quelle sancite nella legge, quando la loro adozione fosse riconosciuta necessaria.

Premesse queste generali considerazioni, e venendo alle varianti e modificazioni introdotte negli articoli di questo titolo, giova avvertire che esse accennano più alla forma che alla sostanza del progetto ministeriale.

Per maggiore brevità la Commissione propone di riunire in due soli gli articoli 58, 59, 60 e 61 del progetto ministeriale, astenendosi nel nuovo articolo 62, corrispondente ai due primi del Governo, di parlare d'estrazione a sorte, onde non precludere la via ad un altro genere di riscatto, che in certi limiti si potrebbe autorizzare.

Il secondo alinea dell'articolo 65 del progetto ministeriale aveva per iscopo di scemare l'immoralità dei premi, chiamando in certi limiti i mutuatari a godere direttamente degli utili che ne dovevano risultare. Ma ora che i premi non sono ammessi, la vostra Commissione reputa che non si possano obbligare le società a dividere con altri che coi propri azionisti i proventi delle loro operazioni. Epperò essa vi propone di sopprimere questo secondo alinea dell'articolo accennato.

Vi propone ancora che della parte rimanente dello stesso articolo 65 se ne faccia due articoli distinti, di cui uno, ristretto al solo primo alinea, costituirà il 67 del progetto della Commissione, e gli alinea terzo e quarto, ai quali viene aggiunto l'articolo 66 del Ministero, formerebbero l'articolo 68 della nuova redazione, il quale chiuderebbe le disposizioni relative alle cedole.

Nell'ultimo titolo del progetto ministeriale, gli articoli 67 e 74 diedero luogo all'esame di due questioni di massima di grande rilievo. L'una è la convenienza e l'opportunità di convertire i diritti d'insinuazione e d'ipoteca in una tassa erariale da pagarsi dalle società. La seconda sta nel vedere se abbisogni a concedere o no alle provincie di sussidiare le società di mutuatari.

Non isfuggì alla vostra Commissione la gravità della conversione dei diritti d'insinuazione e d'ipoteca; ma le considerazioni che indussero il ministro delle finanze a proporla convinsero pur lei della necessità di sancirla nella legge organica delle società di Credito fondiario. E in vero con questo progetto, mirando noi principalmente a rimuovere i più gravi ostacoli che incagliano il Credito della proprietà fondiaria, non possiamo logicamente tacere che uno dei maggiori di essi deriva appunto dai pesi fiscali e dalle spese che gravano i contratti di mutuo.

La difficoltà stava nel conciliare due opposte necessità: quella di non diminuire un ramo di entrata nelle attuali strettezze del pubblico erario, le quali esigono anzi che non si pretermetta verun elemento d'imposta, e quella di alleviare il peso che gravita sulla proprietà fondiaria, per il fatto dei diritti d'insinuazione e d'ipoteca.

Il ministro credette vincere la difficoltà adottando un provvedimento che gli venne probabilmente suggerito dal pro-

getto di legge belgico, e da quello elaborato dalla Commissione dell'Assemblea legislativa francese, convertendo cioè l'integrale pagamento dei diritti d'insinuazione e d'ipoteca che, nella massima loro entità, debbono sborsarsi nell'atto stesso del mutuo, in un pagamento rateato dell'ammontare di questi diritti per tutta la lunga durata dei prestiti della specialità delle società, con che siffatto pagamento fosse bensì compreso nelle annualità da servirsi da ogni mutuatario, ma dovesse dalle società medesime farsi ogni anno all'erario pubblico.

Se non che, mentre nel progetto dell'Assemblea legislativa francese la tassa erariale in questione è ragguagliata ad una annualità di 10 centesimi per ogni 100 lire dell'ammontare delle cedole fondiarie in circolazione, il ministro delle finanze, seguendo l'esempio del Belgio, la ragguaglia ad una annualità di 12 centesimi e mezzo per ogni 100 lire sopra l'ammontare dei prestiti effettuati dalle società e non estinti.

La vostra Commissione rimase in forse se, stabilita sopra una base consimile, questa tassa erariale fosse da un lato bastevole, perchè lo Stato nulla scapitasse per effetto della conversione, e dall'altro non gravasse il mutuatario al di là di quanto lo è attualmente dai diritti d'insinuazione e d'ipoteca. Ma l'esempio desunto dalle proposte fatte a tale riguardo nel Belgio ed in Francia, le asserzioni del ministro delle finanze ed i computi da lei fatti, persuasero la Commissione che, fissata in tal modo la tassa in discorso, è tale da tutelare ad un tempo l'interesse dello Stato e quello dei mutuatari.

Ed invero, rispetto allo Stato, il prodotto di essa corrisponderà a quanto coi diritti stabiliti dalla nuova tariffa, l'erario pubblico percepirebbe, qualora in cinquant'anni il prestito si rinnovasse quattro volte circa (1).

Rispetto poi ai mutuatari, il beneficio risultante dalla proposta conversione è troppo evidente per avere bisogno di essere dimostrato. Anzi esso è tale che la vostra Commissione vorrebbe che fosse fattibile il poterlo generalizzare, anzichè restringerlo ai soli mutuatari delle società. Ma è pur troppo eziandio evidente che il generalizzare la conversione dei diritti d'insinuazione e d'ipoteca incontrerebbe, nella sua esecuzione pratica, inconvenienti grandissimi ed inevitabili.

Sopra l'altra questione di massima, che sollevò l'ultimo titolo del progetto ministeriale, la vostra Commissione si scostò dall'opinione del ministro, inquantochè ripugnò dall'attuare uno dei principali pregi della proposta legge, solo in vista di un'eventualità e senza necessità, col sancire in essa che le provincie potranno sussidiare le società di mutuatari. E invero, sebbene la Commissione desideri quanto altri mai lo stabilimento di società di mutuatari, e comprenda che questa legge deve prevederne, regolarne e promuoverne lo stabilimento, pur essa non s'illude sulla possibilità di vederne sorgere nel nostro paese, e ne reputa quindi la fondazione una mera eventualità. D'altra parte, sebbene essa comprenda la convenienza e l'opportunità che le provincie coadiuvino questo stabilimento, tuttavia stima di tutta inutilità l'articolo 74, stantechè, mentre nulla ingoja al diritto comune, intro-

(1) Colla tariffa annessa alla legge 9 settembre 1854 i diritti da percepirsi dallo Stato sopra un capitale di lire 100,000 sono:

Diritto d'insinuazione 1 per cento del capitale mutuato (articolo 46)	L. 1000
Diritto di quitanza 0 50 per cento del capitale mutuato (articolo 57).	» 500
Diritto d'ipoteca 1 per cento del capitale mutuato. »	100
Totale	L. 1600

duce nella legge l'idea di sussidi. La Commissione voleva anzi sopprimere il numero quarto dell'articolo 70 proposto dal Governo, relativo alla tariffa degli onorari dovuti agli ufficiali pubblici chiamati a concorrere ai diversi atti, ai quali può dare luogo lo stabilimento delle società di Credito fondiario. Tuttavolta però siffatta disposizione venne mantenuta, non già per sottrarre al diritto comune le stesse società ed i loro accorrenti, ma solo perchè la molteplicità di atti, cui possono dare luogo i contratti colle istituzioni onde trattasi, rende assolutamente indispensabile che il Governo possa impedire l'abuso che si va talvolta facendo nell'interpretazione e quindi nell'applicazione della vigente tariffa.

Per queste considerazioni, e per la necessaria conseguenza delle modificazioni introdotte nei titoli precedenti, la vostra Commissione ha l'onore di proporvi l'adozione dell'ultimo titolo del progetto ministeriale, mediante una nuova redazione dell'articolo 67 proposto dal Governo, tendente a stabilire in miglior modo la tassa erariale, con alcune varianti intente a completare le disposizioni da contemplarsi negli statuti, e finalmente colla soppressione dell'articolo 74, onde non rimanga traccia di sussidi nella legge.

Da questa breve e sommaria esposizione dei motivi che indussero la vostra Commissione a proporvi alcune modificazioni al progetto ministeriale, avrete rilevato, o signori, come nelle questioni di massima essa non si scostò sostanzialmente dalle idee del Governo, fuorchè su tre punti capitali.

Contrariamente alla proposta governativa, essa respinse il sistema di premi annessi alle cedole, e non volle nella legge sancire nè il principio di concessioni privilegiate, nè quello, anche eventuale, di sussidi.

In tutto il rimanente le modificazioni proposte tendono ad ampliare o migliorare le disposizioni del progetto ministeriale, sia aumentando la sfera dei prestiti, sia tutelando maggiormente i mutuatari, i detentori di cedole ed i terzi, sia finalmente ponendo le proposte del Governo maggiormente in armonia col diritto comune.

Nel chiudere la sua relazione sopra il progetto di legge modificato, che essa ha l'onore di sottoporre alla vostra approvazione, la Commissione non s'illude, o signori, nè sul suo merito intrinseco nè sopra i suoi risultamenti; ma nutre fiducia che, qualunque esso sia, sarà incontrastabilmente bastevole a rendere attuabili presso di noi le società di Credito fondiario.

Tali e tante sono le difficoltà pratiche che s'incontrano nel raggiungere lo scopo propostosi da questo progetto di legge, che sarebbe sconsigliatezza il credere che esso lasci nulla a desiderare. Trattasi di fondare nel nostro paese una grande istituzione; di dotare la proprietà fondiaria d'un modo di credito più conforme alla sua natura e meno sproporzionato ai suoi bisogni; di somministrarle un potente mezzo di liberazione e di miglioramento. Ora, sebbene questo problema sia stato felicemente risolto in Germania, è in dubbio che la importazione di questa benefica istituzione, in condizioni così tanto diverse da quelle di quel paese, quali sono le nostre, non può operarsi di primo getto, e che quindi difficilmente si può raggiungere la perfezione in una legge organica di questa natura.

Ma se la vostra Commissione non s'illude sopra il merito intrinseco del suo progetto, essa crede però che sia preferibile alla legislazione che regola in Francia il Credito fondiario, al progetto di legge del Belgio ed agli altri progetti che furono proposti negli altri paesi retti da legislazioni informate ai principii del Codice napoleonico, per il motivo sem-

placissimo che nel compilarlo il Ministero e la Commissione poterono valersi di quanto erasi fatto o suggerito altrove in proposito, e giovarsi dell'esperienza altrui.

E in vero nel progetto sottoposto alla vostra approvazione, o signori, senza sussidi, senza intervento diretto dello Stato o della provincia, si raggiunge lo scopo di dare alle società di credito fondiario l'apparenza di uno stabilimento governativo, senza vincolare meomamente nè lo Stato nè l'azione di queste società.

Nel Belgio per contro il progetto approvato dalla Camera dei rappresentanti stabilisce una cassa di credito fondiario a totale rischio e pericolo dello Stato, ed in Francia dove, in sull'esordire, private si vollero le società, queste furono sussidiate da un dono gratuito di dodici milioni; si largheggiò con esse in favori amministrativi di ogni maniera, e ciò nullameno dalle ultime modificazioni introdotte nel *Credito fondiario di Francia* sembra volersene fare una istituzione prettamente governativa.

Appo noi lo Stato interverrebbe, è vero, colla conversione dei diritti d'ipoteca e d'insinuazione in una tassa erariale, ma questo suo intervento sarebbe a beneficio dei mutuatari e senza pregiudizio al postutto dell'erario pubblico. Chè se l'intervento dello Stato torna pure d'altra parte a vantaggio delle società, egli è per concedere loro la riscossione coatta per mezzo dell'esattore, favore non esclusivo ad esse, ma già da lunga mano accordato senza inconvenienti ad altre istituzioni di utilità pubblica.

Rispetto all'intervento legislativo, esso è più ristretto nel nostro progetto che nella legislazione francese, sia per quanto riguarda la parte ipotecaria, sia per quanto concerne il sequestro e la espropriazione. Sotto il primo aspetto mentre ci limitiamo a proporre una procedura più breve per la posposizione delle ipoteche legali, in Francia non si provvede a questa posposizione, e senza tener bastevole conto nè dei diritti acquistati nè della protezione dovuta alla moglie ed al minore; s'introdusse un sistema di purgazione delle ipoteche legali, il quale al postutto anzichè giovare al credito delle obbligazioni o cedole fondiarie, lo pregiudicò, inquantochè, tosto stabilito, fu lasciato al beneplacito delle società l'usare o no di questo sistema.

In quanto spetta poi all'intervento legislativo per agevolare il sequestro e la espropriazione forzata, se pari alle francesi sono ad un dipresso le disposizioni del nostro progetto, in questo sono però maggiormente rispettati i diritti dei terzi ed in miglior modo tutelati quelli dei debitori, tuttochè sia migliorata la condizione delle società di credito fondiario.

Ma, mentre queste società sotto questo aspetto sono nel progetto che vi sottoponiamo in condizioni, se non migliori, pari a quelle che loro furono fatte nella legislazione francese e nei vari progetti esteri, di gran lunga maggiore che altrove è presso di noi la tutela che i mutuatari troveranno nella legge che dà a queste società medesime mezzi pronti ed eccezionali per costringerli all'adempimento dei loro impegni.

Medesimamente, se pari che nella legislazione francese sono nel nostro progetto i privilegi delle obbligazioni o cedole fondiarie, queste offriranno da noi maggiori garanzie ai loro detentori e presenteranno niun inconveniente pel mutuatari, sia perchè non potendo emettersi che cento giorni dopo l'iscrizione presa dalla società in forza dell'atto del relativo prestito, non potranno destare il minimo dubbio sopra la loro solidità; sia perchè, essendo sempre riscattabili al pari e senza premi, godranno di quella stabilità del corso cotanto

accetta ai capitalisti ai quali sono destinate, mentre non incagheranno, come in Francia, le liberazioni anticipate dei mutuatari, che cotanto preme agevolare.

Ma le nostre cedole avranno segnatamente il grandissimo vantaggio di prestarsi meno all'aggiotaggio, e quindi di non ingannare i capitalisti sopra il loro ufficio nella circolazione; ufficio modesto, sì, ma di somma importanza, inquantochè esse sono destinate a compiere la lacuna tuttora esistente di un titolo di rendita al coperto, per quanto far si possa, dalle funeste conseguenze delle crisi commerciali o degli eventi politici.

Un altro pregio finalmente del progetto sottoposto alla vostra disamina, o signori, sarà, se tant'è che la vostra Commissione non s'illada, che, diventato legge organica, esso non necessiterà continue deroghe al suo disposto, come avvenne in Francia del decreto del 28 febbraio 1832, e che quindi le nostre società di credito fondiario non saranno soggette a quelle continue trasformazioni che nella vicina contrada transalpina furono e sono tuttora fra i maggiori ostacoli allo sviluppo delle loro operazioni.

Senza porre menomamente in dubbio il grande beneficio che coll'andare del tempo ne proveranno la proprietà fondiaria e l'agricoltura, la vostra Commissione non si nasconde però che colla vigente legislazione ipotecaria e nello stato in cui trovansi i nostri catasti, i risultamenti di questo progetto, quando sia tradotto in legge, e quelli quindi della costituzione di società di credito fondiario fra di noi, saranno assai tenui relativamente alle speranze che se ne concepiscono.

In primo luogo le istituzioni della natura delle società di credito fondiario, le cui operazioni sono a lunghissima scadenza, non possono nei loro primordi appagare la generale aspettazione, e quindi sono incagliate nel loro sviluppo dal dilagarsi delle illusioni che originarono, perchè si attribuiscono a sfiducia degli accorrenti la prudenza colla quale siffatte istituzioni debbono procedere, la loro costanza nel rifiutare le richieste di mutuo inammissibili, e finalmente il lento procedere delle loro operazioni. D'altra parte la necessità di una prima ipoteca restringe necessariamente la sfera d'azione delle società, ristretta già d'altronde dal timore delle formalità, e quindi della pubblicità dei prestiti. Ne segue pertanto che nei primordi le società sono limitate a contrarre principalmente coi grossi proprietari, ovvero con quelli che hanno i loro stabili liberi e spicci, cioè con coloro che nello stato attuale di cose hanno maggior credito. Ma, oltre che coll'andar del tempo s'accrescono per il fatto delle successioni i patrimoni liberi e la convenienza di disinteressare i coeredi mediante un mutuo a lunga scadenza, collo svilupparsi delle operazioni delle società mano mano si rivolgono ad esse in maggior numero i proprietari gravati, ed in condizioni di essere rateatamente liberati dai loro debiti. Così succedette in Germania, e così giova sperare che succederà da noi.

Non converrà quindi scorarsi se i risultamenti immediati delle nostre società di credito fondiario non avranno grande importanza, e se gli ulteriori non realizzeranno tutte le esagerate speranze che se ne concepirono; imperocchè è nella natura di queste istituzioni di richiedere tempo per consolidarsi, e segnatamente per far apprezzare i benefici effetti delle loro operazioni, perchè i limiti assegnati a queste e la loro semplicità sono tali da non destare rumore nel pubblico. Tanto è vero, che in Germania, dove le società di credito fondiario hanno preso tanto sviluppo e resi così segnalati benefici, esse vi rimangono, per così dire, ignote a coloro che non contrassero con esse.

Nè vale opporre a quest'asserzione l'esempio delle società francesi, imperocchè da un lato il poco sviluppo delle loro operazioni a malgrado dei favori e privilegi d'ogni maniera, di cui furono attorniate, dimostra appunto le difficoltà che incontrano nel loro esordire queste istituzioni, qualunque sieno le condizioni favorevoli in cui sorgano. Dall'altro lato perchè se queste società destarono rumore nel pubblico, si fu appunto coll'uscire dalla loro specialità, aprendo l'adito alla speculazione ed all'aggiotaggio.

Col decreto del 28 febbraio 1832 sopra le società di credito fondiario, la Francia ha reso un immenso servizio a tutte le contrade d'Europa, in cui la legislazione si è informata ove più ove meno ai principii del Codice Napoleonico. Il non riconoscerlo sarebbe ingratitudine, ingiustizia. Ma non perciò vuolsi sconoscere che nell'applicazione pratica di questo decreto organico, il Governo francese, soverchiato dalle esigenze dei capitalisti, fu condotto a scostarsi dai principii che lo informano, e col concedere il riscatto delle cedole con premi e varie altre facoltà alle società di credito fondiario, ne mutò sostanzialmente la natura, e compromise sino ad un certo punto l'istituzione stessa.

Ne consegue, che queste società furono viziate fin dalla loro origine, e sorsero quindi in condizioni anormali e non corrispondenti al loro scopo. Basti a dimostrarlo la semplice osservazione che, chiamate dal loro istituto ad essere l'intermediario fra i proprietari di stabili che vogliono contrarre mutui, ed i capitalisti che preferiscono impiegare i loro capitali sopra ipoteca, le società esordirono coll'alienarsi gli uni e gli altri. Esse si alienarono i proprietari coll'inimicarsi i notai, che in Francia più che altrove hanno sopra di essi la massima influenza, e spaventarono i capitalisti timidi coll'adito che le loro combinazioni finanziarie aprirono alla speculazione ed all'aggiotaggio.

Non è quindi meraviglia se il *credito fondiario di Francia*, poggiando su false basi, andò finora tentennando di trasformazione in trasformazione, e se quindi, a dispetto della protezione del Governo e delle più ingegnose combinazioni finanziarie, i risultamenti finora ottenuti non sono appaganti. Ma, indipendentemente che questa istituzione, richiamata a quei veri principii che debbono informarla, risorgerà fra breve a novella vita, e potrà così produrre tutti i benefici suoi effetti, tal quale sorse ed è tuttavia non può validamente opporsi all'imperfezione del sistema di credito germanico, come altri il vorrebbe, perocchè sarà mai sempre inconcludente un esperimento che pecca per natura e per insufficiente durata.

D'altronde dal punto in cui nel progetto sottoposto alla vostra approvazione, o signori, si è approfittato della esperienza altrui; dal punto in cui si pose tutto lo studio per ischivare con esso tutti gli errori, in cui s'incorse altrove; dal punto finalmente, in cui, sebbene imperfetta, la nostra legislazione ipotecaria è tuttavia di gran lunga migliore della francese, non sarebbe logico il voler desumere dai risultamenti ottenuti nella vicina contrada transalpina, l'impossibilità o l'inutilità dell'istituzione di società di credito fondiario nel nostro paese. Come sarebbe pure illogico l'opporsi per infondate paure, o quanto meno il creare imbarazzi a tale istituzione, perchè i risultamenti sperabili da siffatte società non potranno mai essere quali s'immaginano da molti, nè tali da poter bastare a tutte quante le esigenze della proprietà fondiaria e dell'agricoltura.

E la vostra Commissione (giova ripeterlo) non si fa punto illusione sugli effetti che sarà per produrre questo progetto di legge che ha l'onore di sottoporre alla vostra approva-

zione. Essa non vuole illudere nè voi, o signori, nè la nazione. Francamente pertanto dichiara che lungi dal partecipare alle chimeriche speranze da taluni concepite, essa le lamenta reputandole per ogni verso grandemente nocive. Chè se altri si lusinga che lo stabilimento di società di credito fondiario debba essere una panacea universale ai mali che travagliano l'agricoltura, essa non si nasconde che l'azione di tali società sopra questa capitalissima industria, sarà per avventura lenta e fino ad un certo punto indiretta. Se altri vi ravvisa un compiuto ordinamento del credito fondiario, o lo immagina come una nuova maniera di credito, essa propugna in questo progetto la semplice importazione d'un'ingegnosa combinazione, tendente a rendere l'attuale credito ipotecario meno pericoloso ai mutuatari e più accetto ai mutuantanti. Se altri va tant'oltre da supporre che l'adozione d'una legge, quale vi proponiamo, debba spostare i capitali i quali ora affluiscono con una tendenza così spiegata verso il commercio e le industrie manifatturiere, essa limitasi a riguardarla come il più accoscio ed anzi l'unico mezzo d'impedire lo spostamento pur troppo temibile dei capitali finora impiegati sopra ipoteca e di moltiplicarne, almeno per una parte, la circolazione e gli effetti utili. Se ancora altri finalmente si abbaglia a segno d'aspettare dal presente progetto il soddisfacimento del più ardente ed universale voto di somministrare mezzi di credito ai lavoratori agricoli, essa non si dissimula che la sua proposta non può avere che una azione indiretta sul credito agrario od agricolo, cui tanto preme di ordinare nell'interesse della classe più numerosa e più laboriosa. Ma con tutto ciò, mentre per coscienza la vostra Commissione cerca togliere ogni prestigio alle esagerate speranze da taluni concepite, anche delimitando in brevi ed angusti confini l'azione delle società a cui questo progetto tende a dar vita, essa nutre pur ferma e profonda convinzione che dal loro ordinamento sarà per venirne un gran bene al nostro paese. E per vero saranno pur grandi vantaggi quello di sostituire una lunga scadenza ed il riscatto per tenui annualità alla restituzione integrale del capitale a breve mora; quello di agevolare i prestiti contratti in vista di miglioramenti agrari, o quanto meno di rimuovere i pericoli minacciati e temuti nel presente sistema di credito. Sarà pur grande vantaggio quello d'impedire lo spostamento di quei capitali che finora cercarono il loro impiego sopra ipoteca, e di accrescerne di molto gli effetti utili, sia offrendo nella cedola fondiaria quei pregi che l'attuale condizione di cose potrebbe spingere i capitalisti ipotecari a ricercare altrove, sia agevolando la circolazione di capitali in certa guisa finora immobilizzati, sia finalmente aumentandone l'importanza per il fatto del risparmio forzato inerente al prestito riscattabile, per annualità. Chè se lo stabilimento di società di credito fondiario non somministrerà direttamente mezzi di credito ai lavoratori ed ai proletari agricoli, non può negarsi che, migliorando la condizione dei proprietari di stabili gioverà d'assai ad agevolare nelle campagne la fondazione di Casse di soccorso, Casse di risparmio e d'altre simili benefiche istituzioni, mentre chiarirà maggiormente il bisogno di ordinare il credito agrario, e farà più vivamente sentire al Governo ed al Parlamento l'obbligo di promuoverlo.

Al postutto, qualunque sieno per essere i risultamenti di questo progetto di legge, la vostra Commissione caldamente ne sollecita da voi, o signori, l'adozione, persuasa come è col signor ministro delle finanze, che gioverà sempre a migliorare le infelici condizioni di credito della proprietà fondiaria e dell'agricoltura, ed a dimostrare con segnalato ed

irrecusabile fatto quanto vi stia a cuore questo capitalissimo interesse della nazione.

PROGETTO DI LEGGE.

TITOLO I.

DELLE SOCIETÀ DI CREDITO FONDIARIO.

Art. 1. Dalla promulgazione della presente legge il Governo potrà autorizzare la formazione di società di credito fondiario aventi per iscopo:

1° Di far prestiti sopra ipoteca estinguibili in capitali, interessi e spese, mediante il pagamento di un determinato numero di annualità;

2° Di emettere per un valore eguale a quello dei prestiti da loro effettuati, e quindi negoziare titoli di credito denominati cedole fondiario, fruttanti interesse e riscattabili nel modo determinato dalla presente legge e dagli statuti;

3° Di ricevere in deposito i capitali loro affidati.

Art. 2. Il decreto di autorizzazione determinerà:

1° La circoscrizione territoriale nella quale la società potrà operare, e la durata della concessione;

2° Le norme da seguirsi per la stima degli stabili destinati al pegno ipotecario, e tutte le cautele atte a tutelare a questo riguardo l'interesse dei detentori di cedole fondiario e quello dei mutuatari;

3° Il maximum del numero delle annualità, e quello della quota parte delle spese di amministrazione, comprese in dette annualità;

4° La durata del tempo in cui la società potrà rimanere proprietaria dei fondi da essa espropriati;

5° Il capitale sociale che dovrà sempre mantenersi nella proporzione del 5 per cento coll'ammontare delle cedole fondiario emesse e non riscattate;

6° Finalmente le condizioni volute, perchè la società possa imprendere le sue operazioni come pure la mora per incominciare, passata la quale l'autorizzazione cesserà di avere effetto.

TITOLO II.

DEI PRESTITI.

Art. 3. Il prestito non potrà oltrepassare la metà del valore dello stabile offerto in ipoteca alla società, nè essere minore di lire 500.

Art. 4. I prestiti dovranno essere garantiti da una prima ipoteca.

Se i beni del mutuatario siano già gravati da privilegi od ipoteche per somme determinate e liquide in favore di creditori i quali non ne consentano la posposizione o la cancellazione nell'atto di mutuo, la somma mutuata dovrà essere applicata a rimborsarli del capitale e degli interessi, e, ciò mediante, la società s'intenderà loro surrogata di pieno diritto, e godrà per questa surrogazione e fino alla concorrente delle ragioni dei creditori disinteressati di tutti i diritti conferite dalla presente legge.

Art. 5. Nel caso però in cui vi fossero creditori iscritti che intendessero prevalersi della mora stipulata in loro favore, la società potrà tuttavia fare l'atto di prestito anche per la somma dovuta ai detti creditori, incaricandosi di pagar loro direttamente alle condizioni ed alle scadenze stabilite, il capitale e gli interessi relativi.

Il mutuatario verserà nella cassa della società, quindici

giorni prima delle loro scadenze, detti interessi, la riscossione dei quali si farà nel modo prescritto per la dovuta annualità che sarà pagabile sulle somme effettivamente sborsate dalla società.

Art. 6. Il prestito potrà però effettuarsi sopra stabili gravati da prima ipoteca:

1° Per rendita vitalizia o per garanzia di evizione, purchè l'ammontare del prestito, addizionato coll'ammontare del prestito dei capitali iscritti, non ecceda la metà del valore dello stabile offerto in ipoteca alla società;

2° Per usufrutto in comunione con terzi, purchè l'ammontare dell'usufrutto, capitalizzato al 5 per cento, addizionato coll'ammontare del prestito, non ecceda la metà del valore dello stabile in conformità dell'articolo 5.

Art. 7. Ogni mutuatario dovrà presentare alla scadenza dei tre mesi successivi all'iscrizione accesa a favore della società, un certificato negativo di nuove iscrizioni di privilegi e d'ipoteche con grado anteriore alle società, da annettersi alla copia dell'atto di prestito, della quale farà parte integrale.

In difetto di tale presentazione, o se altrimenti consti alla società dell'esistenza di altre iscrizioni con grado anteriore ad essa, il contratto sarà come non avvenuto, e, previo risarcimento delle spese, la società acconsentirà alla radiazione dell'ipoteca.

Qualora poi il prestito fosse già effettuato prima della scadenza dei tre mesi, sarà il capitale mutuato immediatamente ed integralmente esigibile, ed il mutuatario, oltre alle penne cui potesse andare sottoposto, ed al rimborso delle spese del Patto, soggiacerà al pagamento alla società del ventesimo del capitale mutuato a titolo d'indennità.

Art. 8. L'ipoteca nascente dal contratto di mutuo dovrà essere iscritta, a richiesta del notaio che ha ricevuto l'atto, fra giorni cinque dalla data di questo. La copia di detto atto potrà essere autenticata non ostante il difetto d'insinuazione.

Qualora i beni sieno situati fuori della provincia dove seguì l'atto, il notaio richiederà, nel termine suindicato, il conservatore delle ipoteche di fare operare l'iscrizione nella provincia dove essi sono situati.

Il termine utile pel notaio, per insinuare l'atto ricevuto, non decorre che dal giorno in cui è effettivamente sborsato il denaro.

Art. 9. Il conservatore delle ipoteche si astiene dall'iscrizione dell'ipoteca, se gli risulti che, dopo l'ultimo stato generale delle iscrizioni da esso rilasciato pel soggetto del mutuo dalla società, e che sarà unito alle note per l'iscrizione, siano state fatte nuove iscrizioni, e ne dà tosto avviso alla società.

Il conservatore, prima di restituire la copia del contratto presentata per l'iscrizione dell'ipoteca, indicherà sulla medesima il registro e la pagina della presa iscrizione, aggiungendovi la data e la sua firma.

Art. 10. L'ipoteca acconsentita alla società prenderà rango dal giorno della sua iscrizione, quand'anche l'ammontare del prestito sia pagato posteriormente.

Le iscrizioni ipotecarie, tanto per i mutui fatti dalla società, quanto per le ipoteche nelle quali essa fu surrogata, saranno per tutta la durata del prestito dispensate dalla rinnovazione prescritta dall'articolo 2358 del Codice civile.

Art. 11. La società, adempito al disposto degli articoli precedenti, pagherà al mutuatario in denaro, e secondo le condizioni del contratto, la somma che risulterà non necessaria per essere versata ai creditori anteriormente iscritti in presenza del notaio che rogò l'atto di mutuo, il quale ne farà constare per verbale da unirsi all'atto di mutuo stato presentato alla conservazione delle ipoteche.

Art. 12. Le società di mutuatari, uniformandosi agli articoli precedenti, potranno tuttavia effettuare il prestito col rilascio al mutuatario di cedole fondiarie; ed in tal caso il notaio enuncierà nell'atto di mutuo la serie, il numero ed il valore delle medesime.

Le somme però necessarie a soddisfare i creditori anteriormente iscritti dovranno loro essere pagate in numerario, ed a tale effetto la società negozierà, per conto del mutuatario, quel quantitativo di cedole fondiarie che sarà necessario per siffatta operazione.

Art. 13. Nel caso previsto dall'articolo 4, il mutuatario farà, a proprie spese, giudizialmente intimare ai suoi creditori che non hanno una mora stipulata in loro favore, il difidamento che, fra 20 giorni dall'intimazione, accresciuti di un giorno per ogni distanza di tre miriametri, essi abbiano a ricevere le somme loro dovute dalla società nel luogo determinato dall'articolo 1537 del Codice civile.

Art. 14. Se detti creditori non si presentino, o non accettino il pagamento, o non risultino sufficientemente autorizzati ad esigere le somme loro dovute, saranno tosto dalla società versate nella Cassa dei depositi.

Fra otto giorni successivi il mutuatario li farà citare avanti il tribunale competente, il quale in via sommaria ed inappellabilmente deciderà sulla validità del deposito.

Art. 15. La sentenza che dichiara valido il deposito opera, mercè intimazione ai creditori, la liberazione del debitore, ed il subingresso della società nelle loro iscrizioni.

Art. 16. La copia dell'atto di mutuo vidimata dal conservatore delle ipoteche col verbale suddetto rimarrà negli archivi della società. Sarà restituita al mutuatario dopo la compiuta sua liberazione, e gli servirà di quietanza finale.

Sarà restituita al mutuatario dopo la compiuta sua liberazione colla dichiarazione a tergo dalla direzione della società — *buono per cancellare l'iscrizione* — che gli servirà di quietanza finale. Sulla presentazione della medesima otterrà il mutuatario la cancellazione di tutte le iscrizioni prese contro di lui a favore della società.

Art. 17. Al solo oggetto di prestiti dalla società potranno i mutuatari, quando fossero soggetti, per lo stabile che intendono offrire od hanno dato in ipoteca alla società, ad ipoteche legali a favore delle loro mogli o nuore, di minori, d'interdetti, di figli di famiglia, già iscritte o che s'inscrivessero nei tre mesi successivi al contratto di mutuo con grado anteriore alla società, provvedere alla posposizione di dette ipoteche legali, mediante ricorso al tribunale provinciale.

Art. 18. Tale ricorso dovrà presentarsi al tribunale provinciale del domicilio della moglie, delle nuore, dei minori, degli interdetti o dei figli di famiglia, e sarà corredato dei seguenti recapiti, cioè:

1° Dei titoli costitutivi delle ipoteche legali da posporre;

2° Dello stato generale delle iscrizioni che gravitano sui beni del richiedente la posposizione;

3° Del certificato di catasto di tali beni colla indicazione dei tributi di ogni sorta, onde sono tassati nell'annata corrente, se i ruoli delle contribuzioni saranno compilati, o nell'annata precedente se non esisteranno ancora;

4° Dell'estimo giurato di tutti i beni del richiedente la posposizione, fatta da tre periti nominati dal giudice di mandamento per ogni provincia, nel cui distretto è situata la maggior parte di tali beni;

I periti faranno la loro relazione innanzi ai giudici, dai quali saranno nominati nel modo prescritto dall'articolo 540 del Codice di procedura civile;

5° Di un certificato spedito dal Consiglio d'amministrazione

della società di credito fondiario, comprovante che, mediante la riduzione dell'ipoteca legale da indicarsi, acconsentirà al prestito nella somma che sarà ivi accennata.

Art. 19. Per la posposizione delle ipoteche della moglie o delle nuore, si presenteranno inoltre:

1° L'atto di consenso dalle medesime prestato alla posposizione, passato nanti il giudice di mandamento del domicilio loro;

Da tale atto dovrà constare che il giudice si assicurò della libera volontà della consenziente e che la medesima conosce la natura ed il valore dei beni che sono colpiti dalla sua ipoteca legale;

2° L'avviso di quattro prossimi parenti della moglie o delle nuore, od in difetto di quattro amici della famiglia.

Il relativo atto sarà ricevuto dal giudice di mandamento predetto.

Da tale atto dovrà constare che sono i dichiaranti informati del libero consenso della moglie o delle nuore, e del nullo pregiudizio derivante dalla chiesta posposizione per essere i beni del marito o del suocero largamente bastanti a cautela delle loro ragioni. Di questi beni dovranno dare la generica indicazione ed accennare il valore.

In caso di dissenso fra i medesimi si farà constare nell'atto dell'opinione motivata di ognuno di essi.

Art. 20. Per la posposizione delle ipoteche legali, competenti ai minori ed agli interdetti, si presenteranno oltre ai recapiti indicati nei § numeri dell'articolo 18:

1° L'atto di consenso del protutore, passato nanti il giudice di mandamento del domicilio del minore o dell'interdetto, redatto nelle conformità prescritte dal numero 1 dell'articolo 19;

2° Il parere ragionato del Consiglio di famiglia colle indicazioni di cui al numero 2 dell'articolo 19.

Art. 21. Per la posposizione delle ipoteche competenti ai figli di famiglia si osserveranno le stesse formalità prescritte per la posposizione delle doti di cui nell'articolo 19.

Qualora il figlio di famiglia sia minore degli anni 18, dovrà aggiungersi ai quattro prossimi parenti od amici il sindaco del luogo del domicilio del richiedente la posposizione o di chi ne fa le veci.

Art. 22. Il ricorso colle carte suindicate sarà presentato al segretario del tribunale, che dovrà comunicarlo lo stesso giorno della presentazione all'avvocato fiscale. Questi dovrà redigere le sue conclusioni scritte a piè del ricorso stesso e consegnare il tutto alla segreteria nel termine di giorni cinque.

Il segretario consegnerà tosto le carte al relatore che sarà dal presidente deputato, ed il tribunale dovrà pronunciare nel termine di giorni 5 sull'ammissione o no della domanda con decreto scritto sullo stesso ricorso.

Il tribunale non potrà dare provvedimenti preparatorii, ma dovrà limitarsi ad ammettere o rigettare la domanda.

La rielezione di questa non impedirà però agli interessati di ricorrere nuovamente per lo stesso oggetto, corredando la domanda di maggiori o più esatte giustificazioni.

Art. 25. Se nel termine di giorni cinque successivi al decreto del tribunale gli interessati non dichiarano al segretario che ne riceverà l'atto, di volersi provvedere nanti il magistrato d'Appello per la riparazione della provvidenza che fa luogo alla posposizione, il conservatore delle ipoteche, sulla esibizione della medesima e del certificato del segretario comprovante la non fatta dichiarazione, farà l'annotazione nei suoi registri della posposizione concessa.

Art. 24. Nel caso venga fatta la dichiarazione, gli interessati

dovranno presentare il ricorso al segretario del magistrato d'Appello nel termine perentorio di giorni 10, presentando tutte le carte relative.

Si osserverà presso del magistrato d'Appello lo stesso procedimento di cui nell'articolo precedente; ma il termine tanto per le conclusioni che per il decreto sarà di giorni dieci.

TITOLO III.

OBBLIGHI E DIRITTI DEI MUTUATARI.

Art. 25. Il mutuatario estinguerà il suo debito per mezzo di un determinato numero di annualità, ma avrà sempre la facoltà di liberarsi in tutto od in parte del capitale che rimane dovuto alla società, nel modo ed alle condizioni determinate dallo statuto.

Art. 26. Potrà tuttavia il mutuatario essere astretto allo integrale pagamento del capitale di cui rimane in debito verso la società, sempre quando lo stabile ipotecato non offra più sufficiente garanzia, e nei casi previsti dalla presente legge o dagli statuti.

Art. 27. L'annualità, di cui all'articolo 25, comprenderà nella quotità determinata dal decreto d'autorizzazione e dagli statuti:

1° Il frutto del capitale mutuato;

2° La somma da applicarsi alla sdebitazione di questo capitale;

3° Le spese d'amministrazione di cui al numero 3 dell'articolo secondo;

4° La quota dei diritti d'insinuazione e di ipoteca raggugliata a quanto sarà effettivamente pagato dalla società per la tassa erariale ed altri diritti di cui all'articolo 69 della presente legge;

5° Le altre tasse stabilite dagli statuti.

Art. 28. È facoltativo al mutuatario di scegliere l'annualità che intende pagare; ma, qualora esso non potesse adempiere all'impegno assunto, la società non potrà esercitare contro di lui i diritti conferitile dalla presente legge che fino alla concorrente di una annualità del sette per cento.

In questo caso il mutuo s'intenderà contratto sopra della base; e dell'eccedenza delle annualità precedentemente pagate nove decimi saranno computati qual pagamento a titolo di liberazione parziale operatasi dal mutuatario, e l'altro decimo rimarrà acquistato alla società a titolo d'indennità.

Art. 29. Fino alla compiuta estinzione del debito, tutte le somme che in virtù, di spropriazione forzata per utilità pubblica, per passaggio d'acque od altrimenti, fossero pagabili per parte o pella totalità del fondo ipotecato alla società, saranno a titolo di liberazione anticipata del mutuatario versate direttamente nella cassa della società, e dedotte dal capitale di cui questa è in credito, salvo che il mutuatario preferisca dare sopra un altro stabile una corrispettiva prima ipoteca di convenienza della società.

Art. 30. Il debitore che avrà estinto un quinto del suo debito, potrà chiedere la riduzione proporzionale della ipoteca che gravita sopra i suoi stabili.

Questa riduzione parziale si opererà sull'esibizione al conservatore delle ipoteche di una dichiarazione della direzione della società, vidimata dal regio commissario presso di essa.

Art. 31. Estinto che sarà il quinto del suo debito, il debitore potrà eziandio ottenere una riduzione di annualità, chiedendo che sia prolungato il tempo per l'estinzione del rimanente suo debito nel modo che sarà determinato dagli statuti.

Questa prolungazione di mora, che dal giorno della sua

effettuazione non potrà eccedere il *maximum* delle annualità stabilite dal decreto d'autorizzazione delle società, si farà con scrittura privata e mediante l'intervento e la vidimazione del regio commissario.

Art. 32. Potranno le parti nel contratto di mutuo sottomettersi per le loro controversie al giudizio di arbitri da nominarsi dal presidente del tribunale provinciale sopra una nota di tre individui presentata rispettivamente dalle medesime, e la decisione dei quali sarà inappellabile e non soggetta a cassazione.

Non facendosi elezione d'arbitri, le contestazioni saranno di competenza dei tribunali ordinari, i quali procederanno sommariamente.

TITOLO IV.

DEI MEZZI SPECIALI PER LA RISCOSSIONE DEI PRESTITI.

Art. 33. I libri delle società, tenuti nella forma determinata dagli statuti, faranno fede in giudizio e fuori, tra di esse ed i mutuatari od i detentori di cedole fondiarie, sino a prova contraria.

Art. 34. Ogni debitore verso le società di credito fondiario sarà costituito in mora alla semplice scadenza del termine fissato pel pagamento di ciascuna rata del proprio debito, senza necessità di alcun atto.

I tribunali non potranno concedere dilazioni per tali pagamenti.

Nessuna opposizione ad essi sarà ammessa.

Il titolo del prestito sarà esecutorio per se medesimo, tanto per l'annualità, quanto pel capitale, allorchè questo diviene esigibile, senza d'uopo di precedente condanna.

Art. 35. Le annualità non pagate produrranno interesse di pieno diritto dal giorno della loro scadenza.

Se la mora sarà protratta oltre un mese, i debitori morosi andranno inoltre soggetti a pagare alla società, a titolo di danni, una somma che sarà determinata dagli statuti, e che non potrà eccedere la quarta parte degli interessi dovuti.

Art. 36. Per la riscossione delle annualità le società di credito fondiario saranno autorizzate a valersi degli esattori mandamentali, ai quali sarà corrisposto l'aggio stesso assegnato per le rendite comunali.

Nella città sede della società la riscossione sarà affidata a speciali tesorieri approvati dal Governo.

Sino alla concorrente di tre semestri dell'annualità, e nei limiti indicati nell'articolo 28, le società di Credito fondiario godranno degli stessi mezzi e modi stabiliti per l'esazione dei tributi, con che però un ultimo diffidamento di giorni dieci preceda sempre la definitiva esecuzione di questi mezzi.

Art. 37. Quando un debitore fosse in ritardo di tre o più semestri nel pagamento delle annualità, la società potrà farsi immettere in possesso della totalità o di parte degli stabili ipotecati in suo favore, e percepirne i frutti finchè sia soddisfatta intieramente delle annualità arretrate e delle spese.

Art. 38. Il sequestro sarà decretato dal giudice di mandamento dove sono situati i beni, qualunque sia la somma, sopra ricorso della società, cui sarà unita copia dell'atto di prestito coll'iscrizione ipotecaria, ed un conto del debito verso la società, sottoscritto dall'esattore o tesoriere della società stessa.

Il giudice con sua ordinanza ingiungerà appiè del ricorso il debitore al pagamento della somma dovuta entro dieci giorni, accrescendo questo termine di un giorno per ogni distanza di tre miriametri, e fisserà colla stessa ordinanza il

giorno e l'ora in cui, in difetto di pagamento, si procederà al sequestro.

Questa ordinanza sarà intimata al debitore, pubblicata ed affissa per tre giorni alla porta del tribunale del mandamento in diffidamento dei terzi che potessero avervi interesse.

Il sequestro avrà luogo, non ostante ogni opposizione di terzi che non avessero titoli anteriori con data certa all'atto del prestito; ed è solo revocabile mercè l'effettivo pagamento delle somme dovute e delle spese relative.

Art. 39. Qualora i beni ipotecati a favore della società si trovassero affittati per titoli anteriori al prestito o contratti dopo, ma denunziati alla società, il sequestro si opererà con intimazione di un decreto del giudice di mandamento al conduttore di pagare direttamente alla società i fitti stipulati sino alla concorrente del credito della società.

Art. 40. Se il debitore od altri fanno opposizione al sequestro, il giudice pronuncerà sommariamente sino a lire 300; ed, eccedendo il credito della società tale somma, il giudice rimetterà le parti a giorno ed ora certi avanti il tribunale provinciale, il quale pure procederà in via sommaria.

Nel caso di rimessione avanti il tribunale, la società potrà fare istanza al giudice di mandamento per una pronta deputazione di economo ai beni nella persona che la società proponesse sotto la sua responsabilità, od in quell'altra che il giudice designerà d'ufficio.

L'appello delle provvidenze del giudice e del tribunale, di cui ai precedenti alinea, non avrà effetto sospensivo.

Art. 41. Nel giorno ed ora indicati per l'immissione in possesso, il giudice vi procederà previa giurata perizia sui frutti presunti dello stabile, detratte le spese di coltivazione e tributi cui è soggetto. Saranno liquidate ad un tempo le spese degli atti a carico del mutuatario.

Art. 42. Potrà la società altresì, nel caso di ritardo al pagamento di tre o più semestri, ed ogniquivolta il capitale sia divenuto esigibile, promuovere la vendita dello stabile ipotecato a suo favore.

La vendita sarà preceduta da una ingiunzione emanata dal tribunale provinciale del luogo ove trovansi gli stabili ipotecati o la maggior parte di essi, avuto riguardo all'ammontare del tributo regio dell'anno precedente, su semplice ricorso della società, firmato da un causidico collegiato munito di procura speciale, di pagare fra giorni quindici successivi all'intimazione la somma dovuta alla società, con diffidamento che in difetto si procederà alla vendita degli stabili per mezzo del notaio nel decreto nominato, alle condizioni dalla società proposte, ed a quelle che saranno nel decreto medesimo stabilite.

Art. 43. Il ricorso, di cui all'articolo precedente, dovrà contenere:

1° L'indicazione delle somme dovute alla società, distinte le annualità non pagate dagli interessi e penali e dal capitale o residuo di esso; della data dell'atto di mutuo e dell'iscrizione ipotecaria;

2° La causa che dà luogo a promuovere la vendita;

3° La descrizione dei beni da subastarsi, fatta in modo che rimanga bene determinata la loro natura, situazione e quantitativo;

4° Le condizioni della vendita, e fra queste l'indicazione della somma sulla quale la società acconsente che sia aperto l'incanto, la quale non potrà essere minore dei due terzi del valore che serve di base al mutuo;

5° L'elezione di domicilio presso il causidico che firma il ricorso.

Al ricorso saranno uniti copia autentica dell'atto di mutuo

ed il certificato d'iscrizione ipotecaria, non che il conto dell'avere della società, firmato dal direttore della medesima, o da chi è autorizzato a rappresentarla, ed ogni altro titolo comprovante il diritto nella società di promuovere la vendita degli stabili a di lei favore ipotecati.

Art. 44. Ove il debitore intenda di fare opposizione al decreto di cui all'articolo 42, sarà ammesso, purchè sia proposta avanti il tribunale che emanò il decreto per mezzo di citazione intimata al domicilio eletto dalla società, di comparire ad una delle udienze anteriori alla scadenza del termine indicato nell'articolo 42, e si procederà sommariamente per la risoluzione di tale opposizione.

Finchè non sarà provveduto definitivamente sull'opposizione, rimarrà sospesa l'esecuzione del decreto. Qualora sia rigettata, avrà il debitore giorni cinque, decorrendi dalla intimazione della sentenza che avrà reietta l'opposizione, per pagare. Tal termine trascorso, il notaio procederà alla vendita nel modo stabilito negli articoli seguenti.

L'appello della provvidenza del tribunale non avrà effetto sospensivo.

Art. 45. Il decreto di cui all'articolo 42 dovrà essere trascritto nell'ufficio delle ipoteche di cadun distretto in cui sono situati i beni da vendersi.

Art. 46. Dalla data della trascrizione il debitore non potrà più alienare i beni da subastarsi, gravarli di alcun diritto reale od altrimenti disporre, nè fare in essi opere qualsiasi pregiudizievoli al loro stato e valore. Egli ne rimarrà in possesso qual sequestratario giudiziale.

Potrà il tribunale, per giusti motivi, nominare un altro sequestratario.

Art. 47. Il notaio nominato estenderà un bando nel quale indicherà:

1° La denominazione della società che promuove l'incanto, ed il domicilio da essa eletto;

2° Il nome, cognome, professione e domicilio del debitore;

3° La data dell'istromento di mutuo e della seguita iscrizione, non che del decreto del tribunale e trascrizione del medesimo;

4° La designazione degli stabili da subastarsi, e della somma sulla quale la società consente che sia aperto l'incanto, e che non potrà essere minore dei due terzi del valore che servi di base al mutuo;

5° Le principali condizioni della vendita, il giorno, l'ora ed il luogo dell'incanto e contemporaneo deliberamento a favore del miglior offerente; ed il diffidamento che questo sarà definitivo, se nel termine di giorni otto successivi non sarà fatto l'aumento del decimo.

Art. 48. Il bando sarà notificato al debitore ed ai creditori iscritti, ai diritti dei quali la società non fosse surrogata, inserito nel giornale ufficiale del regno, pubblicato ed affisso nei modi e luoghi prescritti dalla legge per le subastazioni giudiziarie.

Art. 49. Qualora il debitore od altri creditori iscritti, oltre la società, sui beni cadenti in vendita, intendano formare opposizioni, le faranno intimare alla società al domicilio da essa eletto, e ne faranno fede presso al notaio commesso per la vendita.

Nel caso di riforma del bando, o di accoglimento delle istanze dei terzi, si procederà ulteriormente alla vendita, in conformità della sentenza del tribunale, mediante pubblicazione di nuovo bando.

Art. 50. Nel giorno ed ora indicati nel bando avrà luogo l'incanto ed il deliberamento a favore del migliore offerente,

anche in assenza del debitore; e si osserveranno pure per essi le forme prescritte per le subastazioni giudiziarie.

Nel caso che non siavi alcun offerente, la società rimarrà deliberataria per il prezzo sul quale si è aperto l'incanto.

Art. 51. Negli otto giorni successivi al deliberamento chiunque sarà ammesso a fare l'aumento del decimo, facendone la istanza presso il detto notaio, il quale ne farà risultare da apposito verbale, e depositando presso il notaio stesso tale decimo e le spese del precedente deliberamento in danaro od in cedole al corso, ovvero prestando cauzione per tali somme, riconosciuta idonea dal notaio stesso, il quale potrà dispensare dal deposito o dalla cauzione sotto la sua responsabilità.

In tale caso si procederà ad una nuova pubblicazione ed affissione del bando, aggiungendovi l'indicazione del prezzo del deliberamento e del seguito aumento, e del giorno, ora e luogo in cui avrà effetto il nuovo incanto.

Lo stesso bando sarà notificato al deliberatario ed al debitore, e l'atto di vendita sarà irrevocabilmente passato a favore del migliore offerente, ed in difetto di oblatori, a favore di colui che avrà fatto l'aumento.

Se nel termine suddetto nessuno si presenta a farne l'offerta, il notaio estenderà, in calce della minuta dell'atto di deliberamento, il certificato negativo, e cioè, mediante l'atto medesimo, terrà luogo dell'istromento definitivo di vendita.

Art. 52. Il deliberatario definitivo dovrà, nei termini indicati nelle condizioni inserite nel bando, pagare, sul prezzo della vendita alla società, l'intera somma portata dall'ingiunzione, oltre gli interessi posteriori, spese ed accessori, nonostante qualunque opposizione, salvo solo agli altri creditori il diritto di ripetizione verso la società medesima nel giudizio di graduazione che istituiranno sul prezzo nelle forme prescritte dal Codice di procedura civile.

Art. 53. Non adempiendosi dal deliberatario fra dieci giorni successivi agli obblighi portati dal bando, la società potrà evocarlo davanti il tribunale che ordinò la vendita, il quale, sentite sommariamente le parti, prescriverà il reinconto a di lui pericolo e spese, per mezzo di un solo incanto da seguire innanzi il notaio che sarà designato.

Il nuovo bando, formato dal notaio colle opportune indicazioni, sarà notificato dal deliberatario.

Per la pubblicazione, affissione ed inserzione del medesimo nel giornale ufficiale, come per l'incanto ed il deliberamento, si osserveranno le forme sopra descritte.

Art. 54. Non essendo offerto un prezzo maggiore od almeno uguale a quello del precedente deliberamento, si procederà ad altro incanto sul prezzo stabilito nel bando della prima vendita; si rinnoveranno le pubblicazioni, affissioni ed inserzioni, e saranno i beni definitivamente deliberati al miglior offerente.

Se non siavi alcun oblatore, la società rimarrà deliberataria e proprietaria dei beni, salvo ad essa ed agli altri creditori ogni diritto per il rimborso delle spese, ed il pagamento dell'importo della differenza tra il prezzo del precedente e del secondo deliberamento.

Art. 55. Se l'espropriazione sia promossa da un altro creditore, la società potrà prima, che sia emanata l'ordinanza di autorizzazione della vendita, e dopo semplice atto significato al procuratore istante, far procedere alla vendita nella forma indicata negli articoli precedenti; ma in caso di negligenza per parte della società potrà quel creditore riprendere e proseguire le sue istanze.

Art. 56. Tutti i diritti accennati in questo titolo potranno esercitarsi nelle stesse forme contro i terzi possessori dei

DOCUMENTI PARLAMENTARI

beni ipotecati a favore della società, mediante notificazione loro fatta dell'ingiunzione ottenuta contro il debitore.

Art. 57. Gli atti cominciati contro il debitore saranno validamente continuati contro il medesimo sino a che i terzi, ai quali si fossero i beni alienati prima della trascrizione di cui all'articolo 46, avranno legalmente fatto conoscere alla società il loro contratto.

In questo caso gli atti saranno continuati contro i terzi possessori quindici giorni dopo notificazione loro fatta dell'ingiunzione.

Art. 58. Le disposizioni del Codice di procedura civile sulle subastazioni giudiziarie saranno osservate in quanto si conciliano colla presente legge.

Art. 59. Le presenti disposizioni non saranno estensibili ai cessionari di ragioni delle società di credito fondiario.

TITOLO V.

CEDOLE FONDIARIE.

Art. 60. Fino alla concorrenza dell'ammontare complessivo dei prestiti effettuati, le società di credito fondiario avranno il diritto di emettere *cedole fondiarie*, nominative od al portatore, le quali non potranno essere suddivise in cartelle minori di lire cento caduna.

Le nominative saranno trasmissibili per via di girata senza altra garanzia che quella risultante dall'articolo 1699 del Codice civile.

Art. 61. Le cedole non potranno emettersi se non cento giorni dopo l'iscrizione ipotecaria presa dalla società in forza dell'atto pubblico del prestito relativo.

Esse dovranno essere firmate dal direttore e da due membri dell'amministrazione indicati nello statuto, ed inoltre validate dalla firma del regio commissario, il quale prima di vidimarle dovrà verificare se furono adempite tutte le condizioni volute per la loro emissione.

Art. 62. Le cedole saranno sempre riscattabili al pari, nel modo e nei limiti determinati dagli statuti.

Fino al giorno in cui saranno debitamente chiamate al riscatto, esse frutteranno un annuo interesse.

Art. 63. L'annuo riscatto delle cedole dovrà comprendere la totalità delle somme pagate dai mutuatari in ciascun anno sia a titolo di quota di sdebitazione, sia per restituzione anticipata in numerario, come eziandio tutti quegli altri proventi che a norma degli statuti costituir debbono il fondo di riscatto o d'ammortizzazione.

Le cedole siffattamente riscattate saranno annullate pubblicamente.

Art. 64. I detentori di cedole fondiarie non avranno azione che verso la società.

Non sarà ammessa opposizione al pagamento del capitale e degli interessi che in caso di smarrimento delle cedole.

Quando le cedole smarrite siano nominative, si applicheranno le disposizioni vigenti riguardo allo smarrimento di cedole nominative del debito pubblico.

Art. 65. Le cedole fondiarie saranno equiparate alle obbligazioni dello Stato, non solo per l'applicazione degli articoli 546, 548 e 401 del Codice penale, ma eziandio per ciò che è relativo al sequestro, alle malleverie degli impiegati, alla loro iscrizione sui bollettini della Borsa ed alla senzeria dovuta per la loro negoziazione.

Medesimamente in tutti in casi in cui i capitali degli incapaci, dei corpi morali e degli stabilimenti pubblici o di pubblica utilità, possono convertirsi in cedole del debito pub-

blico, questi capitali potranno nello stesso modo, e mediante le formalità prescritte, impiegarsi in cedole fondiarie.

Art. 66. La Banca Nazionale e la Banca di Savoia, per estensione dei diritti loro concessi dalle leggi che le regolano, potranno fare anticipazioni su deposito di cedole fondiarie, ed ammettere allo sconto gli effetti rivestiti di due sole firme, ove alla garanzia di questi si aggiunga un deposito, ovvero un trapasso di cedole fondiarie, in conformità delle disposizioni dei loro statuti relativamente alle rendite dello Stato.

Art. 67. Le società di credito fondiario avranno un fondo di riserva impiegato in cedole del debito pubblico od altre carte di credito verso lo Stato.

Art. 68. Per costituire il fondo di riserva le sole società mutue potranno nell'effettuare il prestito, a titolo di deposito per la garanzia solida, prelevare dai mutuatari una quota parte proporzionale all'ammontare di detto prestito.

Mediante il pagamento di questa quota parte, la quale non potrà eccedere il 4 per cento del capitale mutuato, e di cui all'estinzione del debito si farà conto al mutuatario, questo sarà esonerato da ogni maggiore solidarietà sociale.

Occorrendo alle società mutue di prevalersi del fondo di riserva, non potranno porre mano sul premio di assicurazione depositato dai mutuatari, che dopo esauriti gli altri proventi che concorrono a formare il fondo medesimo.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 69. I diritti d'insinuazione e d'ipoteca, dovuti alla finanza per i contratti di mutuo colle società di credito fondiario, e le relative quitanze di questa, saranno convertiti in una tassa o contributo annuo da pagarsi all'erario pubblico da ciascuna di dette società sulla base di 0 12 e mezzo per ogni cento lire sopra l'ammontare dei prestiti effettuati da esse, e non estinti.

I diritti dei contratti accessori ai sopra indicati saranno anticipati separatamente dalle società sulle basi delle vigenti tariffe, a meno che il mutuatario non preferisca di pagarli direttamente egli stesso.

Art. 70. Le società di credito fondiario saranno poste sotto la sorveglianza del ministro delle finanze.

Sotto i suoi ordini commissari nominati dal Re eserciteranno un controllo permanente sulle operazioni, i libri, i titoli di credito ed i fondi di ciascuna società.

Art. 71. Il Governo, udito il Consiglio di Stato, approverà, e sulla loro richiesta modificherà gli statuti delle società di credito fondiario, i quali saranno annessi al decreto reale di autorizzazione di ciascuna di esse, e determineranno segnatamente:

1° Il modo col quale si dovrà procedere per le richieste di mutuo ed i documenti necessari;

2° La natura dei fondi che non potranno accettarsi come pegno ipotecario, e quello degli stabili accettabili al di sotto della metà del loro valore;

3° La tariffa delle annualità;

4° Il modo, le condizioni del riscatto anticipato parziale o totale, e quelle della riduzione dell'annualità nel caso contemplato dall'articolo 51;

5° L'intervallo di tempo stabilito fra il pagamento delle annualità dovute dai mutuatari, e quello degli interessi dei capitali dovuti dalla società;

6° Il modulo ed il modo d'emissione, di riscatto e di annullamento delle cedole fondiarie e le norme per l'estrazione a sorte di quelle siffattamente riscattabili;

7° Le somme che dovranno in ciascun anno costituire il fondo d'ammortizzazione;

8° I limiti entro i quali i detentori di cedole potranno chiedere il riscatto e la quota parte del fondo di ammortizzazione che potrà ogni anno impiegarsi ad appagare siffatte richieste;

9° Le tasse e le penali, alle quali potranno essere sottoposti i mutuatari, ed il modo con cui questi dovranno pagare la tassa erariale in caso di liberazione anticipata;

10. La dotazione del fondo di riserva e di garanzia;

11. I casi nei quali avrà luogo lo scioglimento della società e le condizioni della liquidazione;

12. Le cauzioni ed altre garanzie da esigersi dai direttori, amministratori ed altri impiegati della società, e la maniera colla quale si procederà alla loro nomina;

13. Tutti i particolari occorrenti per l'intelligenza e per l'esecuzione della presente legge, e dei regolamenti d'amministrazione pubblica che ne emaneranno.

Art. 72. Un regolamento organico promulgato per decreto reale determinerà:

1° Il modo col quale sarà esercitata dal Governo la sorveglianza sulla gestione e la contabilità delle società di credito fondiario, e segnatamente le attribuzioni dei regi commissari;

2° La pubblicità periodica a darsi allo stato di situazione delle società e delle loro operazioni;

3° La somma che ciascuna società dovrà pagare all'erario pubblico in rimborso degli stipendi e delle spese dei regi commissari incaricati più specialmente di sorvegliare al suo andamento;

4° La tariffa particolare degli onorari dovuti agli ufficiali pubblici chiamati a concorrere ai diversi atti cui può dar luogo lo stabilimento delle società di credito fondiario;

5° Tutti i particolari atti ad assicurare e completare l'esecuzione della presente legge.

Art. 73. Le società di credito fondiario non potranno fare, sotto pena di nullità, altre operazioni fuorchè quelle previste nella presente legge.

Art. 74. Se una società di credito fondiario contravenisse alle disposizioni della presente legge, degli statuti e dei regolamenti, ovvero se non adempisse agli impegni assunti verso i suoi creditori, il Governo potrà sospendere o revocare l'autorizzazione concessa, ovvero provocare in via giuridica la nomina d'un'amministrazione speciale e provvisoria.

Art. 75. L'autorizzazione dovrà essere revocata per regio decreto e dietro il parere del Consiglio di Stato.

L'amministrazione provvisoria sarà nominata dal tribunale provinciale alla richiesta del Ministero pubblico. Essa sarà incaricata di operare le riscossioni, di pagare le somme dovute e di convocare i soci entro un periodo di tempo non maggiore di tre mesi all'oggetto di deliberare sopra i provvedimenti a prendersi.

Il giudizio sarà esecutivo per provvigione, nonostante qualunque opposizione od appello.

Art. 76. Sarà abrogata qualunque disposizione contraria alla presente legge.

Concessione delle strade ferrate da Alessandria a Stradella, da Acqui ad Alessandria, da Novi a Tortona, e cessione dello stabilimento balneario di Acqui.

Progetto di legge presentato alla Camera il 23 gennaio 1854 dai ministri dei lavori pubblici (Paleocapa) e delle finanze (Cavour).

SIGNORI! — Fino dall'epoca in cui furono in Piemonte fatti i primordiali studi nell'intento di preordinare un piano di strade ferrate che ne diffondesse l'utilità a quella maggior parte di territorio che fosse possibile dotare di questo mezzo efficacissimo di pronte ed economiche comunicazioni interne e soddisfacesse ad un tempo nel modo più vantaggioso alle relazioni del nostro cogli Stati vicini, la Commissione che di questi studi venne incaricata, fu unanime nel riconoscere la opportunità, o, diremo quasi, la necessità di quella linea che, correndo nella pianura compresa fra la sponda destra del Po e le pendici settentrionali degli Appennini, congiungesse il sistema interno delle nostre ferrovie con quelle che fin d'allora si preconizzava dover traversare gli Stati di Parma, congiungendosi da una parte colla Lombardia e dall'altra col ducato di Modena e quindi cogli Stati pontifici.

Senonchè le grandi e dispendiose opere che doveva innanzi tutte le altre intraprendere il Governo per assicurare ed affrettare l'esecuzione delle principali linee di strade ferrate che lo Stato intendeva costruire a conto e spese dell'erario nazionale; l'importanza che giustamente si attribuiva ed il pensiero che si dava alle due grandi linee del Moncenisio e del Luckmanier, le vicende dei tempi e le condizioni della finanza distolsero per alcuni anni dal promuovere questa linea che pure era altamente raccomandata e dagli interessi speciali di più provincie e da quelli del commercio di Genova e di tutto lo Stato coll'Italia centrale, e che era pure singolarmente favorita dalla natura del paese attraversato che non opponeva difficoltà di arte nè di economia.

Ma quando la principale linea di strada ferrata da Genova per Alessandria a Torino era vicina al suo compimento, avanzatissima era quella che da Alessandria volgeva a Mortara e Novara, accennando da una parte al lago Maggiore e dall'altra alla Lombardia; quando i vantaggi delle ferrovie, fatti palesi dalla esperienza, ne rendevano sempre più vivo il desiderio; quando i Governi dell'Italia centrale convenivano fra loro per attuarne un vasto sistema; quando il trattato di commercio concluso dal nostro Stato con quello di Parma garantiva l'agognata congiunzione, ed era poi susseguito da una concessione fatta dal duca di alcune linee, una delle quali verrà al nostro confine; quando finalmente l'industria privata, facendo rapidi progressi anche fra noi, si volse con grande energia alle imprese di questo genere, non poteva più temersi che una ferrovia in cui concorrevano così vantaggiose condizioni non avesse a trovare chi ne assumesse l'impresa col favore del Governo, ma pur senza aggravio delle finanze.

Ed infatti, conosciutasi la disposizione del Governo del Re a prestare questo favore, una rinomata ditta imprenditrice di simili opere domandava ed otteneva dal Ministero la facoltà di fare gli studi per una linea di strada ferrata che, staccandosi da quella che da Genova viene ad Alessandria, e volgendo per Tortona e Voghera alla Stradella, potesse poi, quando che sia, essere prolungata fino al confine piacentino per congiungersi quivi appunto colle ferrovie dei ducati e

dell'Italia centrale. E poco appresso si costituiva un'altra società promotrice che intendeva allo stesso scopo e che ottenne la stessa facoltà dal Ministero. Se non che, chi primo aveva avvisato a questa impresa, si unì alla società promotrice in un solo interesse, e provvidero insieme alla formazione di un medesimo progetto.

Altri intraprenditori, di conosciuta capacità e solidità, si presentarono in seguito, mirando all'impresa medesima, e domandavano facoltà e tempo per fare nuovi studi; ed il Ministero, annuendo alla domanda di tutti, dichiarava non intendere con ciò dar loro alcuno speciale affidamento, ma riservarsi a prendere ad esame i loro progetti per preferire quello che fosse trovato migliore nel rispetto tecnico e più vantaggioso all'industria ed al commercio del paese.

Questa scelta però fra vari progetti offriva non lievi difficoltà, procedenti da che il confronto fra gli uni e gli altri non poteva essere fatto a parità di condizioni. Imperciocchè, quantunque tutti i proponenti, com'era ben naturale, prendessero le mosse da un punto della ferrovia dello Stato e si avviassero per Tortona e Voghera alla Stradella, e tutti intendessero alla successiva prolungazione verso il confine piacentino, non consentivano però tutti nel suddetto punto di partenza.

Il signor ingegnere Woodhouse, che primo aspirò a questa impresa, ed i promotori di quella società, che, come sopra si disse, si associarono a lui, si proponevano di staccare la loro via ferrata da quella dello Stato alla stazione di Frugarolo. Essi miravano con ciò ad un doppio intento: il primo era di avere la linea più breve per arrivare sino a Tortona, la restante linea non potendo ad ogni modo subire sensibili variazioni di lunghezza; il secondo era che in questa guisa avessero un conveniente rispetto tanto alle relazioni commerciali di Genova come a quelle di Torino e di tutto il Piemonte coi ducati.

Ma contro questo divisamento lottavano gl'interessi della città e della provincia di Alessandria, non meno che quelli di Tortona, alla quale sarebbe stato tolto il facile e pronto congiungersi col centro della divisione e colla capitale del regno.

D'altra parte il grande commercio di Genova chiedeva che la nuova via ferrata si volgesse direttamente verso Tortona ed i ducati quanto più presto si potesse; onde appunto uno dei progettisti proponeva di staccarsi sino da Serravalle dalla ferrovia dello Stato, nè certo più a monte si sarebbe potuto immaginare di partire.

Il municipio di Novi per parte sua insisteva vivamente perchè, non abbandonata la direzione della via provinciale che da quella città pur volge a Tortona, la strada ferrata dei ducati si dipartisse dalla stazione della città medesima. Ed una delle ditte concorrenti all'impresa veggendo come militassero valide ragioni a favore di quest'ultimo partito per rispetto agl'interessi del commercio di Genova, propose al Ministero di studiare amendue le linee da Alessandria a Tortona e da Novi pure a Tortona, offerendosi di assumere quella delle due che fosse meglio piaciuto al Governo di scegliere, o di assumere anche la costruzione di entrambe, ferma pur sempre la prolungazione da Tortona per Voghera a Stradella, e, quando che sia, al confine piacentino.

A complicare sempre più la questione si aggiunse che nella città di Acqui si costituiva un comitato promotore pella costruzione di una strada ferrata che, partendo da Acqui, raggiugesse la strada ferrata dello Stato a Frugarolo, per volgere quindi da un lato verso Alessandria, dall'altro verso Genova.

Questa società promotrice faceva già compilare un progetto che presentava insieme ad un piano economico per la sua esecuzione. Ma quanto al progetto d'arte, mirando esso a condurre la strada alla stazione di Frugarolo, incontrava assai gravi e non infondate opposizioni per parte di coloro che dimostravano gl'interessi della città e provincia di Acqui richiedere che la strada si volgesse direttamente ad Alessandria; e quindi si opponevano all'arrivo a Frugarolo. La quale opposizione, se aveva non poco peso anche in ragione delle difficoltà del sito che non consentiva di stabilirvi una facile e sicura congiunzione delle due ferrovie, acquistava valor maggiore quando, rinunciato al divisamento di far partire la strada dei ducati da Frugarolo stesso, fosse mancato il vantaggio di avere quivi una stazione centrale ed una prolungazione immediata della via ferrata di Acqui colla ridetta via dei ducati.

Ma più gravi ancora erano gli ostacoli che frapponessa all'esecuzione della divisata strada di Acqui, il piano economico su cui essa fondavasi. L'imprenditore, offertosi per l'esecuzione di questa strada alla società promotrice, domandava l'assicurazione di un minimo interesse del 4 e mezzo per cento fatta dai corpi morali interessati. Ma, quantunque i Consigli provinciali e divisionali vi consentissero, tante e così vive opposizioni sorgevano in molte parti della provincia, le quali rappresentavano che si voleva imporle per attuare un'opera che, lungi dal vantaggiarle, tornava loro di danno, privandole dell'attuale movimento commerciale, che il Ministero non poteva indursi facilmente ad accogliere questo piano, tanto più che, se questa assicurazione d'interesse fatta dai comuni può ammettersi, ove non si rinvenga spedito migliore, ed ove siane spontaneo il consenso, non vuol essere accolta finchè resti fiducia di trovare un partito più conveniente, e quando si debba urtare contro il sentimento di una parte notevole della popolazione chiamata a contribuire.

In mezzo a così disparate proposizioni parve al Governo che, per assicurare la migliore riuscita del sistema di ferrovie che si trattava di attuare, e per conseguire l'intento col maggiore vantaggio di tutto il paese senza tuttavia recare aggravio al pubblico erario, non si potesse lasciare libera alle svariate vedute delle compagnie concorrenti la scelta delle linee, ma convenisse determinarle e prescriverle positivamente nell'interesse generale.

Ed a questo proposito non potevasi disconoscere che, se da un lato riusciva troppo grave al commercio di Genova coi ducati scendere colla strada ferrata sino ad Alessandria per rimontare poi a Tortona e viceversa, dall'altro lato sarebbe stato non meno pregiudicievole alle relazioni del Piemonte, della Savoia e della Francia, con tutta l'Italia centrale, rimontare per un lungo tratto di via ferrata sino a Novi, o, poniam pure, soltanto sino a Frugarolo, per avviarsi di là verso Tortona.

Quindi il Governo avvisò che, a soddisfare nel miglior modo possibile questi molteplici, e pure tutti importantissimi interessi, fosse indispensabile stabilire che la ferrovia proveniente da Stradella, e, quando che sia, dal confine piacentino, giunta a Tortona si dividesse in due rami, uno diretto a Novi, l'altro ad Alessandria.

Questo sistema era reclamato inoltre da un'altra importante considerazione che faceva escludere quella unica linea da Tortona a Frugarolo, colla quale, mentre si avrebbe voluto provvedere a tutti i desiderii, non se ne acccontentava alcuno. La stazione di Frugarolo, affatto secondaria, limitata a piccola area, e lontana da ogni grosso centro di fabbricati

e di popolazione, è inetta a supplire ai bisogni di un servizio esteso e complicato, come quello di una stazione da cui si dipartono varie diramazioni di ferrovie; ed ha inoltre il grave inconveniente di trovarsi collocata in un tronco di ferrovia di forte pendenza che rende le manovre dell'esercizio stentate, lente e pericolose. La stazione di Alessandria invece, vasta e collocata sul terreno orizzontale dove si concentrano gli stabilimenti occorrenti ad un grande esercizio, si presta ottimamente al servizio di molte diramazioni e fornisce al commercio, colla vicinanza di una grande e popolosa città, ogni opportunità di magazzinaggio per depositi e soste. La stazione di Novi, in cui concorrono in bastante misura le stesse condizioni, è pur essa capace e sufficientissima a provvedere bene al servizio di una diramazione verso Tortona.

Provveduto così nel miglior modo alle comunicazioni di tutto lo Stato verso l'Italia centrale, e prendendo a considerare la linea d'Acqui, il Governo dovette convincersi che, l'isolare questa linea per farne un'impresa separata, aveva assai poca prospettiva di buon successo, od avrebbe costato non pochi sacrifici al paese, tanto per riuscire ad assicurare i capitali necessari per la sua costruzione, quanto in seguito per attuarne l'esercizio.

Ed infatti, la prima società che la promoveva, oltre al prendere per base della invocata concessione la garanzia del minimo d'interesse, riconoscendo non poter reggere a sostenere l'esercizio con una separata gestione troppo costosa, domandava che esso fosse assunto dal Governo a patti non poco onerosi. Poiché dunque la ferrovia dei ducati prometteva invece larghi compensi, era ovvio che si congiungessero in una sola impresa le linee dirette al confine piacentino e quella di Acqui per ottenerne una compensazione che avrebbe procurato modo di eseguire vantaggiosamente tanto le une che l'altra. E così cessava anche il bisogno che lo Stato si addossasse il servizio oneroso della linea d'Acqui; mentre invece la società che avesse assunto questa linea assieme a quelle di Tortona e di Stradella, veniva ad avere un immediato sviluppo di linee di oltre chilometri 110, che si estenderà a chilometri 120 quando sarà effettuata la congiunzione colla ferrovia di Piacenza; sviluppo questo che consente con tutta convenienza lo stabilimento di una apposita gestione di esercizio.

Quanto alla direzione della ferrovia di Acqui, se poteva essere contestata la maggiore opportunità di condurla direttamente in Alessandria, linea che il Ministero dei lavori pubblici riguardò sempre come preferibile, e se per alcuni rispetti si poteva invece credere migliore quella che volgesse da Acqui a Frugarolo, quando da Frugarolo stesso fosse partita l'altra unica linea verso Tortona ed i ducati, tale opinione non poteva più reggere ove quest'ultima linea si facesse muovere dalla grande stazione di Alessandria. Tuttavolta il Governo non volle prendere alcuna positiva determinazione in questo proposito senza aver prima sentiti il Consiglio provinciale e quello comunale d'Acqui; e le loro deliberazioni furono conformi al pensiero del Governo, amendue i detti Consigli preferendo che la ferrovia si conducesse dalla loro città direttamente in Alessandria. Gli argomenti addotti in appoggio di questa opinione sono tali che non sembrano poter ammettere ragionevole opposizione, quando si consideri che il vero centro degli interessi commerciali delle provincie di Acqui e di Alessandria, dove convien pur giungere per procedere verso la capitale del regno o volgere verso la Lombardia e verso la Svizzera; e quando si osservi che, essendo di 53 chilometri circa la lunghezza della linea diretta da Acqui ad Alessandria, e di 58 chilometri quella che da Acqui

viene ad Alessandria passando per Frugarolo, vi sarebbe, seguendo questa seconda linea, un allungamento di chilometri 5 circa. La considerazione poi della maggiore spesa a sostenersi per la linea diretta da Acqui ad Alessandria, mentre per arrivare a Frugarolo non si hanno a costruire che 28 chilometri di strada nuova, gli altri 10 percorrendosi su quella dello Stato, poteva aver peso sui voti della provincia finché si trattava di dare una garanzia d'interesse del capitale occorrente; ma, fermo che la provincia non abbia ad avere alcun aggravio, questo argomento perde ogni vigore. A tutte le quali ragioni, che militano in favore della linea diretta per Alessandria, si aggiunge pur sempre quella che abbiamo già addotta della insufficienza ed inopportunità di giacitura della stazione di Frugarolo per essere capo a diramazioni di notevole importanza.

Nel favorire la costruzione della ferrovia d'Acqui, il Governo aveva in mira, oltre lo scopo essenziale di promuovere l'industria ed il commercio del paese attraversato, anche quello di vantaggiare lo stabilimento dei bagni d'Acqui che è proprietà demaniale.

Or questo stabilimento si dimostrò affatto insufficiente in questi ultimi tempi nei quali tanto crebbe ovunque il concorso ai più accreditati stabilimenti balneari.

Ma non parve al Governo che convenisse all'amministrazione entrare in ispece grandiose per ampliarlo, e stimò miglior partito quello di lasciare un tale assunto all'industria privata e di cogliere invece l'opportunità per cederlo con patti vantaggiosi alla stessa società che assume l'impresa della strada ferrata, la quale ne avrà un doppio vantaggio nel promuovere un più vivo movimento sulle sue linee e nel procurare una maggiore affluenza ai bagni, facendo che i concorrenti vi trovino le cure e gli agi che ne rendano il soggiorno confortevole.

Ad assicurare viemmeglio il conseguimento di questo scopo si offriva opportunissimo l'impiego della polla d'acqua minerale ricchissima e dotata di altissima temperatura che scaturisce dentro la città d'Acqui, la quale polla miseramente ora si sperde superflua, o si volge solo a pochi e meschinissimi usi, mentre potrebbe essere fonte di tanta ricchezza e di tanto sussidio alla pubblica igiene. La città d'Acqui, ben comprendendo l'utilità che ne poteva trarre, entrò facilmente nelle idee del Ministero, ed aderì a cedere i due terzi di questa polla bollente alla società che avesse assunto, insieme alla ferrovia ed all'ampliamento dello stabilimento balneario demaniale, anche la costruzione di uno stabilimento nuovo con patti a lei molto vantaggiosi e convenienti ad un tempo alla medesima società.

Su questi principii fondava il Governo il capitolato d'onori, in base del quale egli diviserebbe fare la relativa concessione a quella società che, presentati progetti meritevoli di approvazione, accettasse la concessione medesima per un più breve periodo d'anni.

In questo capitolato sono prescritte con precisione quelle condizioni tecniche che non conviene abbandonare all'arbitrio di una società, quando si voglia star certi che l'esercizio di una strada ferrata adempia permanentemente ai fini di sicurezza, di utilità e di comodo pubblico che si deve ripromettercene. Ma è lasciata alla società concessionaria tutta quella libertà d'azione che le è necessaria per provvedere ai suoi interessi, e senza a quale non giova sperare ampio sviluppo dell'industria privata.

I favori concessi sono di tal natura che non recano aggravio alcuno alla finanza dello Stato, e non sono guari diversi né in più larga misura accordati, di quelli che il Par-

lamento abbia concesso ad altre simili imprese, ed anche di minore utilità pubblica di quella di cui qui si tratta.

Nè meno sicuri e rilevanti sono gli utili diretti che se ne procura la finanza dello Stato, indipendentemente dagli indiretti ed essenzialissimi che procedono dal vigoroso impulso, che all'industria ed al commercio interno ed al concorso del porto di Genova sui mercati vicini, darà uno sviluppo di ferrovie così bene a tutti questi interessi coordinate.

Fra i quali utili diretti giova specialmente ricordar quello che deriva dall'avere, come si disse, accollato all'impresa delle ferrovie la cessione dei bagni d'Acqui. Il canone che trae la finanza dalla locazione dell'attuale stabilimento non eccede le lire 20,000 ed è aggravata da passività non poche e non lievi. Nè in questo tenue proflito consiste il maggiore inconveniente di tal modo d'esercitare lo stabilimento. Ben più grave e da tutti lamentato è il danno che reca alla pubblica igiene ed alla prosperità del paese circostante l'insufficienza dello stabilimento medesimo, che non consente se non che un troppo limitato concorso di forestieri.

E se questa insufficienza si manifesta nello stato attuale delle cose, si pensi quanto maggiore si farebbe quando la strada ferrata d'Acqui, legandosi con una vasta rete di strade ferrate dell'interno e di altri Stati, renderà pronto, economico ed agiatissimo il convegno a quei bagni, che per la copia, la natura e la singolare efficacia delle acque e dei fanghi, e per l'amenità e la salubrità del paese in cui sono situati, non hanno forse in Europa chi li agguagli non che chi li superi.

Il contratto attuale d'affittanza dei bagni era duraturo fino al 1862. Ora egli è troppo evidente che, volendo i concessionari delle strade ferrate trovino nell'esercizio dello stabilimento un allettamento ed un compenso ai molti aggravii a cui si assoggettano, non sarebbe ragionevole esigere che o rispettassero quella lunga affittanza, o dovessero subire per isvincolarsene le pretese del locatario, le quali, fatta che fosse la concessione, avrebbero potuto diventare esorbitanti per il pregio molto maggiore che i bagni acquistavano, mercè la costruzione della via ferrata. Era quindi mestieri che il Ministero delle finanze cominciasse dal rescindere il contratto; il che ottenne coll'indennità di lire 80,000 accordate al concessionario, al quale era inoltre giusto pagare una somma di lire 10,000 circa che il locatario aveva spese recentemente per ristaurare un fabbricato adiacente allo stabilimento, che verrebbe ceduto insieme a questo ai concessionari della ferrovia.

La finanza, facendosi però pagare da essi la somma di lire 660,000, viene, oltre al rimborso delle dette due somme, a ricevere dallo stabilimento demaniale un capitale di 570,000 lire, invece di un annuo affitto lordo di lire 20,000, che, purgato dalle spese, si riduce ad una rendita netta molto tenue. Il maggior vantaggio deriva però sempre da ciò che, obbligandosi la compagnia a spendere lire 600,000 nell'ampliamento dello stabilimento demaniale e lire 600,000 essendole pure imposto di dedicare all'erezione d'uno stabilimento nuovo, verrà a cessare la lamentata insufficienza attuale.

Nè crede il Governo che questi oneri, che son pur gravi e che perciò non potrebbe sperarsi venissero assunti da una impresa limitata al solo esercizio dei bagni, possano fare ostacolo a trovare una società seria che aspiri alla concessione cumulativa della ferrovia e dei bagni medesimi. Imperocchè le due imprese associate si recheranno scambievolmente tale un aiuto efficacissimo, da procurare un giusto compenso anche all'impiego del capitale di due milioni all'incirca, che l'acquisto e l'ampliamento dello stabilimento

demaniale, la costruzione del nuovo e l'arredamento d'ambidue verranno ad importare.

Nella confidenza pertanto in cui è il Governo che non manchino società serie che aspirino alla complessiva impresa, confidenza avvalorata dalle dichiarazioni di alcuna delle ditte che ottenevano la facoltà di fare gli studi, e che compierono di già i progetti delle strade ferrate, egli invoca da voi, o signori, che vi piaccia adottare l'unito progetto di legge, approvando insieme l'allegatovi capitolato di concessione.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È autorizzata la costruzione delle seguenti linee di strade ferrate da comprendersi insieme al loro esercizio in una sola concessione:

- a) Linea da Alessandria per Tortona e Voghera a Stradella;
- b) Linea da Alessandria ad Acqui;
- c) Linea da Novi a Tortona.

Art. 2. È pure autorizzata la cessione dello stabilimento balneario d'Acqui di proprietà dello Stato alla compagnia che si renderà concessionaria delle suddette tre linee di strade ferrate.

Art. 3. È fatta facoltà al Governo di concedere la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate di cui all'articolo 1 ed a fare la cessione dello stabilimento balneario d'Acqui, di cui all'articolo 2, sotto la osservanza dell'unito capitolato.

Art. 4. I nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici daranno le disposizioni occorrenti per la esecuzione della presente legge che sarà registrata al controllo generale, pubblicata ed inserita negli atti del Governo.

CAPITOLATO DI CONCESSIONE.

§ I. — Soggetto della concessione.

Art. 1. La compagnia che si costituirà in base del presente capitolato assumerà a tutte sue spese, rischio e pericolo la costruzione e l'esercizio delle seguenti linee di strade ferrate che formar devono una sola impresa sociale e vengono tutte comprese in un'unica concessione:

- a) Linea da Alessandria per Tortona e Voghera a Stradella;
- b) Linea da Alessandria ad Acqui;
- c) Linea da Novi a Tortona.

Art. 2. La compagnia stessa assume anche a suo profitto e a spese sue l'esercizio tanto dello stabilimento attuale dei bagni d'Acqui, quanto di un nuovo stabilimento che essa si obbliga di erigere in vicinanza di detta città sulla sinistra della Bormida, a quelle condizioni e patti speciali che sono formulati nell'appendice a questo capitolato.

§ II. — Tracciato, pendenza e collocamento delle stazioni.

Art. 3. La linea da Alessandria per Tortona a Stradella si diramerà da quella dello Stato al di là del ponte della Bormida alla distanza di circa quattro chilometri dalla stazione d'Alessandria; s'accosterà alle città di Tortona e Voghera quanto conviene pel miglior servizio di queste città ed è compatibile colle condizioni del sito, e terminerà in guisa a Stradella che il tracciato possa essere a suo tempo regolarmente prolungato sino al confine del ducato di Parma verso Castel San Giovanni.

Art. 4. La linea da Alessandria ad Acqui partirà immedia-

tamente dalla stazione d'Alessandria, o diramerà da un punto della ferrovia dello Stato che va verso Frugarolo, quanto più si possa vicino alla predetta stazione, e si avvicinerà alla città d'Acqui quanto più lo consentono le condizioni del terreno circostante.

Art. 5. La linea da Novi a Tortona si staccherà da quella dello Stato presso la stazione di Novi, ed a Tortona entrerà nella stazione che avrà comune colla linea da Alessandria a Stradella.

Art. 6. Sulla linea da Alessandria a Stradella saranno stabilite le seguenti stazioni: di San Giuliano, di Tortona, di Pontecurone, di Voghera, di Casteggio, di Broni, della Stradella. Oltre a queste stazioni sarà stabilita una piccola stazione in vicinanza del punto di congiunzione delle due strade ferrate, cioè presso al ponte della Bormida. Questa stazione, benchè unicamente destinata ai convogli della linea da Alessandria a Stradella, sarà posta sotto l'immediata sorveglianza dell'amministrazione dello Stato, dovendo servire a garantire la regolarità e sicurezza del servizio sul tronco comune delle due ferrovie.

Una fermata sarà stabilita a Santa Giulietta, ove nel progresso di tempo se ne riconosca il bisogno.

La stazione alla Stradella sarà collocata in modo, ed avrà tale sufficienza di spazio da prestarsi comodamente alla prolungazione della ferrovia sino al confine piacentino.

Art. 7. Sulla linea da Alessandria ad Acqui sarà libero alla compagnia di stabilire la strada ferrata continuamente sulla sinistra della Bormida, nel qual caso saranno collocate stazioni in vicinanza di Strevi, Cassine, Gamalero, e Cantalupo; ovvero di stabilirla in parte sulla destra ed in parte sulla sinistra del detto fiume, passandolo presso Cassine e ripassandolo fra Castellazzo e Cantalupo; nel qual caso si collocheranno stazioni a Strevi, Cassine, Sezzè, Castellazzo, e Cantalupo.

Art. 8. Sulla linea da Novi a Tortona sarà collocata una stazione formale, od almeno una fermata in quel punto che sarà riconosciuto il più opportuno pel servizio complessivo delle popolazioni dei mandamenti di Pozzolo Formigaro e di Villalvernia.

Art. 9. Sulla linea da Alessandria a Stradella la pendenza non dovrà eccedere il limite massimo del 6 per mille.

Art. 10. Sulla linea da Novi a Tortona si tollererà la pendenza dell'8 per mille nel primo tratto fra Novi e Pozzolo Formigaro.

Art. 11. In quella da Alessandria ad Acqui si potrà nel tratto vicino a quest'ultima città tollerare la pendenza fra il 9 ed il 10 per mille, quando sia ben dimostrato che il contenersi nel limite della pendenza dell'8 per mille, tollerato fra Novi e Pozzolo Formigaro, esigesse un grave aumento di spesa non compensato dal meno dispendioso esercizio.

Art. 12. I tracciati delle tre linee riportati sui piani parcellari e la livellazione generale longitudinale delle linee medesime, saranno approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

Nell'atto del definitivo tracciamento sul terreno e nel procedere all'esecuzione, potranno però essere introdotti, previo consenso del Ministero medesimo, modificazioni parziali che non si scostino più di 200 metri dall'una o dall'altra parte della linea primitivamente approvata e non introducano curve che prima non esistessero di raggio minore di metri 600, e potranno parimente essere ammessi cambiamenti parziali nella livellazione, purchè non facciano che la pendenza ecceda i limiti assegnati e non peggiorino la condizione dei passaggi che occorra praticare sotto la via ferrata alle acque o alle strade ordinarie.

Art. 13. Il tracciato delle curve non potrà farsi con raggio minore di 600 metri pella linea da Alessandria a Stradella e di 500 nelle altre due, a meno che non fosse dimostrato che in qualche caso eccezionale conviene raccogliere questo raggio per evitare troppo gravi ostacoli od una spesa eccedente; in questi casi si potrà, col consenso del Ministero, stringere le curve a 400 metri di raggio.

Art. 14. Le linee di ferrovia che nelle stazioni sono destinate alle manovre dei convogli saranno possibilmente orizzontali, e non potranno in nessun caso avere pendenza che ecceda il due e mezzo per mille.

§ III. — *Norme per la costruzione del corpo stradale, delle opere d'arte e dei fabbricati.*

Art. 15. In tutte le tre linee concesse la strada potrà essere costruita ed aperta all'esercizio sopra un solo binario di rotaie, coi raddoppiamenti però che saranno riconosciuti necessari, specialmente nelle stazioni dove i binari medesimi verranno moltiplicati e sviluppati secondo che lo esige il pronto, sicuro e completo servizio di esse stazioni.

Art. 16. Nella linea da Tortona per Voghera a Stradella la compagnia concessionaria dovrà tuttavia acquistare il terreno necessario per ridurre, quando se ne manifesterà il bisogno, la strada a due binari e costruirà fin d'ora, come se dovessero servire per la doppia via, i ponti che hanno luce maggiore di 6 metri ed i cavalcavia e sottovia che per avventura si dovessero stabilire su queste linee.

Art. 17. La larghezza della strada al livello superiore nel quale si eleverà la massicciata libera, sarà di metri 5 50.

Art. 18. Le scarpe non potranno avere pendenza minore dell'1 1/2 per 1 nei rilevati; nelle trincee potranno limitarsi all'1 1/4 per 1. Dove però la natura delle terre o la notevole altezza dei rilevati o delle trincee richiedessero una scarpa maggiore onde ottenere la necessaria stabilità, si dovrà procurarvela.

Art. 19. La larghezza del fondo delle trincee sarà tale che, oltre alla sede stradale di metri 5 50, stabilita all'articolo 17, vi sia sito da praticarvi da ciascuna parte un fossetto di dimensioni proporzionate alle acque che vi devono scolare.

Art. 20. Sarà munita eziandio di fossi la strada fuori delle trincee, dovunque la sede della massicciata si elevi almeno di 0 50 sopra il terreno latistante.

Art. 21. I ponti saranno costruiti in muratura od in ferro.

Per eccezione saranno tollerati ponti con travate di legno per le luci maggiori di cinque metri, ma pur sempre con cosce di struttura murale, e con pile di muro o di cilindri vuoti di ferro fuso murati nel mezzo. In ogni caso però la struttura delle travate di legno dovrà essere disposta in tal guisa che si possa praticarvi le necessarie riparazioni senza interrompere i passaggi dei convogli.

Art. 22. La luce netta dei ponti e l'altezza degli archi e delle travate al disopra delle acque, saranno determinate in modo che il fiume non possa rendersi più pericoloso ai terreni limitrofi di quello che era nello stato antecedente.

La compagnia dovrà perciò praticare le opere necessarie per conseguire questo scopo, e per difendere la strada ferrata ed assicurare il libero deflusso delle acque sotto il ponte in ogni stato del fiume.

Art. 23. Pella continuità delle comunicazioni laterali ordinarie, saranno concessi passaggi a livello, i quali dovranno essere muniti di cancelli o di semplici barriere, secondo la importanza della strada a cui servono.

Per le strade reali la larghezza libera del cancello a due battenti non potrà essere minore di metri 8;

Per le strade provinciali non sarà minore di metri 6.

Questi cancelli verranno stabiliti come quelli della strada ferrata da Torino a Novara.

Nei piani generali delle tre linee, che dovranno essere presentati all'approvazione del Governo, saranno segnati i punti in cui intendesi collocare questi passaggi a livello, e indicato il modo di chiusura.

Art. 24. Nei siti in cui la superficie naturale del terreno, od il piano delle strade ordinarie intersecate, hanno, rispetto alla strada ferrata, una differenza di livello più o meno grande, ma non sufficiente perchè convenga praticarvi dei sottovia o dei cavalcavia, si darà accesso ai passaggi a livello mediante rampe d'inclinazione più o meno dolce, secondo l'importanza delle strade esistenti.

Le parti rialzate od abbassate di tali strade saranno consolidate con massicciata di buoni materiali in relazione allo stato dei tronchi continuativi delle strade medesime.

Art. 25. I passaggi a livello dovranno essere custoditi da guardie; e perciò presso a quelli a cui la custodia ordinaria della strada ferrata non consenta di rendere comune il servizio, e la casa cantoniera non possa supplire anche come casello di guardia, si dovranno erigere appositi caselli, ed applicarvi guardie apposite.

Art. 26. Le case cantoniere, sia che facciano servizio esclusivo, sia che il loro servizio possa conciliarsi con quello della custodia d'un passaggio a livello, dovranno essere in tal numero, e così collocate che se ne trovi una almeno ad ogni 1200 metri di distanza.

Nelle curve però non potranno essere più distanti di 1000 metri.

Art. 27. Nei siti in cui la differenza fra i livelli rispettivi della strada ferrata e di una strada ordinaria sia tale che consenta di potere con una moderata spesa procurare la traversata con cavalcavia a sottovia, questo modo di attraversamento dovrà essere preferito.

In tal caso si dovrà conservare alle strade reali, in questi passaggi, la larghezza di metri otto, alle provinciali quella di metri sei, e quella di cinque o di quattro metri alle strade comunali, secondo la loro maggiore o minore importanza.

Art. 28. La larghezza della strada ferrata prescritta all'articolo 17 per un solo binario, potrà essere conservata anche alle opere d'arte di minor importanza, come ponti non eccedenti la luce di metri sei, piccoli acquedotti, sifoni, ecc.; ma nelle opere d'importanza maggiore e di più ampia luce, ed in tutti i passaggi della strada ferrata sotto una strada ordinaria, qualunque sia la larghezza di questi ultimi, si dovrà conservare alle opere stesse la larghezza di metri otto, necessaria per stabilirvi un doppio binario di rotaie; e ciò tanto nella linea di Tortona e Voghera, per la quale si deve acquistare anticipatamente il terreno necessario a questa doppia via, come in tutte le altre linee che fanno parte della presente concessione.

Art. 29. L'altezza alla chiave dei viadotti e cavalcavia sopra il piano della strada ordinaria, se questa passa sotto la strada ferrata, non potrà essere minore di cinque metri; se però il viadotto sia stabilito con paleo orizzontale, tale altezza potrà ridursi a metri 4 50.

Se la strada ferrata passa sotto la strada ordinaria, l'altezza della chiave del volto, o quella del paleo orizzontale, sopra i regolì non potrà essere minore di metri 4 60.

Art. 30. La compagnia concessionaria è obbligata di ristabilire ed assicurare a proprie spese lo scolo ed il libero corso di tutte le acque i cui condotti o naturali od artificiali fossero interrotti o modificati dalle opere della sua impresa, a meno

che gl'interessati non vi rinunciassero, il che dovrà essere fatto constare regolarmente dalla compagnia.

Se anche dopo l'approvazione del progetto sorgessero reclami contro la imperfezione di questi scoli e corsi d'acqua ristabiliti, o per l'ommissione che fosse stata fatta di alcuni di essi, la compagnia sarà sempre responsabile del danno recato, e dovrà provvedere a sue spese per farlo cessare a qualunque epoca ciò fosse riconosciuto, purchè sia dimostrato che il difetto non procede da innovazioni portate nei corsi di acqua dopo la concessione, per opera degli interessati.

Art. 31. Quando l'esecuzione dei lavori delle strade ferrate esigesse l'interruzione di qualunque preesistente comunicazione, ciò non potrà farsi senza aver prima provveduto con passaggi provvisori, riconosciuti sufficienti per comodo e sicurezza dal commissario governativo. Le comunicazioni stabili dovranno essere ristabilite al più presto possibile, e collaudate dal commissario medesimo prima di essere aperte all'uso cui sono destinate.

Art. 32. Le stazioni dovranno, secondo la loro maggiore o minore importanza, essere appropriate al buon servizio tanto dei viaggiatori come delle merci; e dovranno essere provvedute di tutte quelle fabbriche e stabilimenti accessori che si richieggono per il pronto e buon servizio delle strade ferrate, come tettoie, *angars*, per il carico e scarico delle merci, magazzini, rimesse per locomotive e per vagoni, officine di riparazione ove sono necessarie, ecc.

Art. 33. Per tutte le opere principali d'arte, cioè pei ponti sui fiumi e torrenti, ed in generale per tutti i ponti la cui luce arrivi o superi i metri sei, per viadotti, cavalcavia o sottovia, per i passaggi a livello delle strade reali e provinciali, e per tutte le stazioni indistintamente coi fabbricati loro attinenti, dovranno essere presentati i piani di dettaglio esecutivo all'approvazione del Governo, prima che ne venga intrapresa la costruzione, bastando che nel progetto generale della strada ferrata in base del quale verrà fatta la concessione, sieno presentati i progetti di massima delle opere stesse, e indicati i sistemi di costruzione che la compagnia si propone di adottare.

Art. 34. Per le opere di minor importanza, come ponticelli, sifoni, passaggi a livello pelle strade minori, case cantoniere ed altre simili, basterà che sieno presentati i moduli a norma dei quali se ne regolerà la costruzione, secondo la maggiore o minore loro grandezza.

Art. 35. Tutti i lavori ed opere d'arte della strada ferrata sia che appartengano al corpo stradale, sia ai manufatti od edifici ad essa attinenti, dovranno essere eseguiti secondo i buoni sistemi e precetti dell'arte, con una solidità proporzionata all'uso a cui sono destinati, e con materiali di buona qualità, scelti fra i migliori che sogliono impiegarsi nelle opere pubbliche delle località attraversate dalle concesse linee o delle vicine.

Art. 36. Il Governo farà sorvegliare la buona esecuzione dei suddetti lavori e delle opere suddette per mezzo d'un commissario tecnico. Questa sorveglianza avrà per iscopo di riconoscere per mezzo delle ispezioni fatte dal commissario stesso o da altri ufficiali d'arte da lui dipendenti, se sieno nell'interesse pubblico adempite le condizioni ed obblighi imposti ai concessionari dal capitolato, e di esigere questo adempimento ove la compagnia se ne discostasse.

Se il commissario riconoscerà che i lavori non si eseguiscano giusta le buone regole d'arte ed in conformità degli approvati progetti e delle stabilite condizioni, la società dovrà farli riformare; il commissario potrà sospenderli ove la compagnia non si presti a questa riforma, e l'amministrazione

superiore potrà in tal caso farvi dar opera d'ufficio a spese della compagnia medesima.

Art. 37. La ferrovia sarà chiusa e separata dalle proprietà limitrofe con siepi di acacie o biancospino sopra tutta la sua lunghezza.

Le linee di queste siepi saranno regolate colle norme medesime di quelle che si stabiliscono sulla ferrovia di Novara.

§ IV. — *Massiccata, armamento, materiale fisso e telegrafo.*

Art. 38. La massiccata composta di ghiaia naturale, di pietrisco e di sabbie monde di terra, delle migliori qualità che di questi materiali possono trovarsi a conveniente distanza, avrà in base la larghezza di metri cinque, sarà alta metri 0 50 e disposta colle scarpe dell'uno per uno, sorgendo libera sul piano superiore del corpo stradale, cioè senza rinfianchi di banchine.

Art. 39. L'armamento della strada ferrata sarà fatto sopra traversine della lunghezza non minore di metri due e sessanta centimetri, spaziate da 90 in 90 centimetri da mezzo a mezzo.

Le traversine intermedie saranno semicilindriche colle dimensioni di 0 23 in larghezza per 0 125 di grossezza in mezzo. Quelle di congiunzione all'unione di due spranghe di regoli avranno le stesse misure di larghezza e di grossezza; ma questa grossezza sarà uniforme, cioè la sezione delle traversine sarà rettangola.

Le traversine tutte saranno di legname sano e di essenza forte.

Art. 40. I regoli di ferro battuto e di buona qualità avranno il peso di 33 chilogrammi per metro corrente.

Una deficienza che non superi il 3 per cento sarà però tollerata.

Le spranghe di questi regoli avranno la lunghezza di metri 5 40 corrispondenti alle spaziature di 6 traversine. Una parte però che non superi il decimo del totale potrà avere la lunghezza di soli metri 4 50 corrispondente alla spaziatura di 5 traversine.

Art. 41. I cuscinetti di ghisa intermedi avranno il peso di chilogrammi 10; quelli all'estremità, cioè alla congiunzione di due successive spranghe dei regoli, non potranno avere peso minore di 13 chilogrammi.

Tutti questi cuscinetti saranno di buona ghisa e di ben riuscita fusione.

Art. 42. La ferrovia sarà provveduta di tutti i raddoppiamenti di binari reputati necessari, specialmente nelle stazioni, al pronto e sicuro esercizio della strada, tanto pel servizio dei viaggiatori come per quello delle merci.

Art. 43. Gli sviatoi per i passaggi dall'uno all'altro binario, dovranno essere stabiliti secondo i migliori sistemi adottati nelle linee dello Stato.

Art. 44. Se prima od anche dopo la presente concessione di strade ferrate venga introdotto, e dall'esperienza fattane su altre ferrovie sia dimostrato solido, sicuro, e di non meno facile ed economica manutenzione qualche altro sistema di armamento differente da quello prescritto in questo paragrafo, la compagnia potrà domandarne l'applicazione, restando però obbligata ad eseguire il sistema ordinario, ove quello che si vorrebbe sostituirvi non fosse dagli uffici d'arte giudicato soddisfacente.

Art. 45. Le stazioni saranno provvedute oltre che dei binari doppi sviluppati quanto è richiesto dal pronto e sicuro servizio, coi necessari sviatoi, anche delle piattaforme,

grue, bilancie, vasche d'acqua per alimentare le caldaie, e di quanto altro possa occorrere per il buon servizio medesimo.

Tutto questo materiale sarà di buona qualità e costruito secondo i migliori modelli.

Le sale d'aspetto saranno mobiliate con comodità e decoro sufficienti e proporzionate all'importanza delle stazioni ed alla classe delle sale medesime.

Le latrine d'uso pubblico saranno decenti ed opportunamente collocate.

Art. 46. La compagnia dovrà stabilire sulla strada ferrata una linea di telegrafia elettrica per l'esclusivo servizio della locomozione, secondo il sistema che sarà da essa proposto, ed approvato dal Governo, il quale si riserva la facoltà di collocare e d'esercitare a tutte sue spese sulla stessa palificazione altri fili per la propria corrispondenza ufficiale e per gli usi del commercio. Finchè però questi suoi fili non sieno collocati, egli potrà gratuitamente valersi del telegrafo della società nella trasmissione dei soli dispacci ufficiali, che saranno però posticipati nella spedizione a quelli del servizio della strada ferrata.

§ V. — *Materiale mobile.*

Art. 47. La compagnia dovrà provvedersi d'ogni specie di materiale mobile che è necessario per un completo servizio della strada ferrata: cioè di locomotive, vagoni per viaggiatori, vagoni per bagagli, vagoni o carri per merci, scoperti e coperti, carri matti o truck pel trasporto delle vetture ordinarie, vagoni appositi pel trasporto dei cavalli, vagoni pel trasporto d'altro bestiame grosso e minuto.

Art. 48. Tutto questo materiale dovrà essere della migliore qualità, e costruito secondo i migliori modelli; nè potrà essere messo in servizio se non venga prima approvato da una Commissione nominata dall'amministrazione superiore.

Art. 49. Le vetture d'ogni classe per i viaggiatori dovranno essere coperte.

Quelle di 1^a e 2^a classe saranno chiuse lateralmente da invetriate.

Per quelle di 3^a classe basterà che dai lati siano munite di cortine di cuoio.

La società potrà stabilire delle vetture miste, i cui compartimenti avranno le condizioni della classe a cui sono destinate.

Art. 50. Le caldaie delle locomotive saranno assoggettate a quelle prove di resistenza che saranno prescritte dall'amministrazione superiore.

Art. 51. Il numero delle locomotive, non meno che quello d'ogni altra specie di veicoli, di cui dovrà provvedersi la compagnia, dovrà stare in giusta proporzione colla estensione delle linee concesse e col probabile movimento che si determinerà sopra di esse.

La compagnia concessionaria, presentando il progetto, indicherà questo numero, e si assoggetterà a portarvi quegli aumenti che fossero dall'amministrazione superiore riconosciuti necessari perchè fin da principio non manchi un buono e compiuto servizio; ed in seguito dovrà provvederne in quella maggior copia che fosse richiesta dal crescente movimento dei viaggiatori e delle merci.

Art. 52. Le macchine od altri veicoli, che all'atto delle visite prescritte all'articolo 80, od in un'altra occasione qualunque venissero dai commissari del Governo riconosciute in istato di degradazione tale da renderne l'uso pericoloso, dovranno essere tosto poste fuori d'esercizio.

§ VI. — *Privilegi e tariffe.*

Art. 53. La presente concessione non potrà essere durata per un periodo maggiore di *novanta anni*, e sarà fatta a quella compagnia che, adempiendo nel miglior modo a tutte le prescrizioni di questo capitolato, l'accetterà per un periodo più breve delle altre compagnie concorrenti all'impresa.

Questo periodo avrà principio dall'epoca fissata all'articolo pel cominciamento di tutte le linee.

Art. 54. Facendo questa concessione, lo Stato si obbliga a non accordarne alcun'altra, nè per linee di strade ferrate che uniscano due punti delle linee ora concesse, sia che questi punti si trovino sulla medesima linea, sia che si trovino su linee diverse; nè per linee che vadano da un punto della strada ferrata dello Stato ad un punto qualunque di queste medesime linee.

Art. 55. Lo Stato garantisce inoltre alla compagnia che otterrà la presente concessione, anche quella del prolungamento della ferrovia da Stradella sino al confine piacentino nella direzione di Castel San Giovanni, se e quando il Governo sardo si sarà definitivamente accordato con quello di Parma pella congiunzione delle strade ferrate dei due Stati; e la compagnia medesima si ritiene fin d'ora obbligata ad assumere la costruzione e l'esercizio di detto prolungamento agli stessi patti e condizioni di questo capitolato.

Art. 56. Eccettuata però le linee a cui si riferiscono i due articoli precedenti 54 e 55, lo Stato si riserva espressamente la facoltà di accordare nuove concessioni di strade ferrate in diramazione od in prolungamento delle linee ora concesse.

La compagnia non potrà metter ostacolo a tali diramazioni e prolungazioni, nè reclamare per cagione del loro stabilimento indennità di sorta, purchè esse non rechino ostacolo alcuno alla circolazione sulle sue linee, nè le sieno cagione di spesa o di danno alle proprie opere.

La compagnia avrà per altro la preferenza a condizioni eguali anche per le dette diramazioni o prolungazioni, pella quali il Governo si conserva la facoltà di disporre. Ma quando la concessione ne venisse fatta ad altre compagnie, i rapporti fra la compagnia delle linee attualmente concesse e quelle che ottenessero le nuove concessioni, faranno il soggetto di convenzioni speciali da stipularsi d'accordo fra l'una e l'altra; ed in caso in cui non potessero convenire tra loro, ne sarà deferita la decisione al Governo.

Art. 57. Per indennizzare la compagnia dei lavori e delle spese che ella assume col presente capitolato, e sotto la espressa condizione che ne adempirà esattamente tutti gli obblighi, le viene concessa per tutto il periodo che venne determinato all'articolo 53, l'autorizzazione di riscuotere le tasse di trasporto su tutte le tre linee concesse in base di quelle medesime tariffe che sono state stabilite nell'atto di concessione della strada ferrata da Torino a Novara.

Queste medesime tariffe saranno applicate alle sezioni o tronchi delle strade ferrate che venissero aperti all'esercizio prima dell'ultimazione delle intiere linee concesse, secondo il disposto dall'articolo 88.

Art. 58. L'applicazione delle tariffe si farà parimente colle stesse norme generali fissate nel suddetto atto di concessione e sotto l'osservanza di un regolamento proposto dalla compagnia, ed approvato dal Governo.

Art. 59. Le tariffe di cui all'articolo 57 rappresentano il massimo delle tasse che è in facoltà della compagnia d'imporre tanto pei viaggiatori come per le merci. La compagnia

quindi non potrà portarvi rialzi di sorta senza il consenso del Governo; le è invece liberamente concesso di recarvi ribassi sia generali, sia parziali.

Non potrà del pari, senza annuenza governativa, portare in una classe superiore un genere compreso in una inferiore; ma le sarà libero portarlo da una superiore ad una inferiore.

Questa facoltà di ribassare le tariffe le è accordata anche per tempi, tronchi di ferrovia e circostanze speciali; come di feste, fiere, mercati, stagione di bagni.

Art. 60. È accordata pure alla compagnia la facoltà di stipulare convenzioni speciali con speditori od impresari di trasporti per vie di terra o d'acqua, convenendo con loro ribassi di tariffa od altre facilitazioni; ma, ciò facendo, essa sarà obbligata ad estendere le convenzioni medesime a quanti altri speditori ed imprenditori di trasporti per quelle medesime vie glielo richiedessero.

Tali ribassi e facilitazioni una volta accordati non potranno essere tolti se non dopo passato l'intervallo di un anno almeno.

Art. 61. Le spese accessorie non contemplate nelle tariffe sopra esposte, come sono quelle di caricamento e scaricamento, deposito e magazzinaggio nelle stazioni della ferrata e locali attinenti, saranno fissate con regolamento speciale da sottoporsi all'approvazione dell'amministrazione superiore.

Art. 62. L'amministrazione superiore, sentita previamente la compagnia, fisserà gli orari delle corse sulle linee concesse, in modo che concellino l'interesse reciproco e corrispondano ad una ben regolata velocità dei convogli ordinari dei viaggiatori e delle mercanzie, non meno che dei convogli accelerati, o di posta, avuto riguardo ai bisogni del servizio ed alla pubblica sicurezza.

La compagnia potrà stabilire corse speciali e temporarie da punto a punto delle sue linee in occasioni straordinarie di feste, fiere, mercati, stagioni dei bagni, ecc.; ma anche gli orari di queste corse speciali dovranno essere comunicati all'amministrazione dello Stato, ed averne l'approvazione.

Art. 63. Le tariffe ed i regolamenti, di cui negli articoli antecedenti, dovranno rimanere costantemente affissi in tutte le stazioni tanto principali che secondarie, ed in luogo in cui possano essere facilmente vedute da ognuno. E quando vi siano portate variazioni dovranno essere ripubblicati.

Pelle variazioni di tariffa le nuove pubblicazioni dovranno precedere almeno di 15 giorni l'epoca in cui verranno messe in attività.

Art. 64. Mercè la percezione dei diritti, e coi prezzi stabiliti sulle adottate tariffe, e sotto l'osservanza dei precetti contenuti negli articoli di questo paragrafo, la compagnia contrae l'obbligo d'eseguire costantemente con esattezza, prontezza e senza concedere preferenza a chicchessia, il trasporto dei viaggiatori, del bestiame, delle derrate, mercanzie e materie d'ogni natura, che le saranno consegnate, salvo le eccezioni stabilite nella presente concessione.

Art. 65. Se non intervengono circostanze speciali, ed ove la società non vi sia stata autorizzata, ogni convoglio ordinario e regolare dei viaggiatori dovrà contenere un numero sufficiente di vetture d'ogni classe per servizio dei viaggiatori che si presenteranno negli uffici della stazione.

§ VII. — *Obblighi ed oneri speciali addossati all'impresa.*

Art. 66. I lavori di costruzione della strada ferrata nella linea da Alessandria per Tortona a Voghera, saranno intrapresi non più tardi di quattro mesi a datare dalla definitiva stipulazione della concessione.

Quelli da Alessandria ad Acqui dovranno essere cominciati dentro sei mesi dalla concessione medesima.

Per quelli finalmente da Novi a Tortona non potrà la società differirne l'incominciamento più d'un anno dopo la data medesima.

Art. 67. I concessionari non potranno però dar mano ai lavori, nè procedere ad alcuna espropriazione di terreni se dentro tre mesi dalla stipulazione della concessione fatta col Governo non avranno, per l'esatto adempimento degli obblighi assunti, data una cauzione di lire 1,200,000 (un milione dugento mila), depositate in una delle casse delle finanze in numerario od in effetti pubblici dello Stato, cioè od in Buoni del tesoro, od in cedole del debito pubblico al 5 per cento, che saranno ricevute al valor nominale, od in cedole del 3 per cento valutate al corso d'emissione.

Non adempiendosi all'obbligo di questa cauzione nel termine prefisso, la concessione s'intenderà come non avvenuta senza che occorra alcun diffidamento o costituzione in mora.

Art. 68. Nell'atto in cui la compagnia pagherà al Governo il corrispettivo dello stabilimento balneario d'Acqui fissato in lire 660 mila all'articolo 129, gli verrà restituita la parte corrispondente del fatto deposito.

Art. 69. Le altre lire 540 mila saranno restituite alla compagnia per rate di lire 80 mila a misura che sarà fatto constare con atti autentici dell'acquisto di terreni, dell'esecuzione di lavori, e di forniture sul luogo di materiali per l'importare doppio almeno dell'importo della rata di cui si domanda la restituzione.

Con queste restituzioni successive si ridurrà la cauzione sino a lire 200 mila, le quali non verranno restituite se non dopo il totale compimento e collaudo delle linee concesse.

Art. 70. Se i lavori cominciassero e fossero avanzati con attività prima che fosse fatta alla compagnia la consegna dello stabilimento dei bagni, la restituzione delle quote di deposito sarà limitata in modo che non possa mai eccedere le lire 340 mila onde restino alla cassa della finanza le lire 660 mila a garanzia dello stabilimento, e le lire 200 mila pella garanzia del collaudo.

Art. 71. Dentro il periodo di due anni a far tempo dalla stipulazione definitiva della concessione, la linea da Alessandria per Tortona e Voghera a Stradella, dovrà essere compiuta perfettamente in tutte le sue parti principali ed accessorie, e corredata di tutto il materiale fisso e mobile che sarà giudicato necessario per poterla aprire all'esercizio in modo sicuro e permanente.

Dopo due anni e mezzo, a contare dalla detta epoca, dovrà essere compiuta ed aperta all'esercizio anche la linea da Novi a Tortona.

E finalmente dopo tre anni dovranno essere compite e messe perfettamente in esercizio tutte e tre le linee.

Art. 72. La contribuzione prediale della strada sarà a carico dei concessionari, e sarà stabilita in proporzione di superficie e della quota d'imposta che i terreni pagavano antecedenemente.

Le stazioni, tettoie, rimesse, magazzini ed altri fabbricati qualunque attinenti al servizio della strada ferrata, saranno imposte per parificazione ad altri fabbricati delle località in cui si trovano situati.

Art. 73. Il servizio di posta per le lettere tutte e per i dispacci del Governo da una estremità all'altra delle linee, o da punto a punto di una linea medesima, e da una ad un'altra linea, sarà fatto gratuitamente dalla compagnia nel modo seguente:

1° Ai treni ordinari di viaggiatori o di mercanzie, che sa-

ranno designati dall'amministrazione superiore, la compagnia sarà obbligata di riservare gratuitamente un compartimento speciale abbastanza vasto per i bisogni della direzione delle poste, destinato a ricevervi, oltre le valigie delle lettere e dei dispacci, anche l'agente postale incaricato di questo servizio;

2° Se il volume delle valigie di posta o le circostanze del servizio rendano necessario l'impiego di vetture speciali, ovvero se la direzione delle poste voglia stabilire degli uffici ambulanti, la compagnia sarà obbligata di fare il trasporto con qualsivoglia treno ordinario, sia di andata che di ritorno, anche di questi veicoli, costrutti però e mantenuti a spese della direzione stessa;

3° La direzione delle poste non potrà esigere alcun cambiamento nè negli orari, nè nel corso e fermata dei convogli ordinari.

Se essa vorrà servirsi d'un treno speciale regolare, o di un treno speciale che corra con velocità eccezionale, la compagnia non potrà rifiutarvisi, ma in questi casi la compagnia verrà compensata delle spese che saranno determinate di buon accordo od a giudizio di periti;

4° Quando la direzione delle poste domanda un convoglio speciale, la compagnia avrà diritto d'aggiungervi vetture di ogni classe e vagoni per trasporto di merci a grande velocità a suo proprio profitto, purchè il servizio postale non ne sia pregiudicato;

5° Il peso delle vetture che la direzione delle poste costruisce e mantiene a sue spese, come al n° 2, non potrà col carico eccedere 4000 chilogrammi; per un peso maggiore, sino agli 8000 chilogrammi, la direzione stessa pagherà in ragione di tariffa. Oltre gli 8000 chilogrammi la compagnia non è obbligata al trasporto;

6° Finchè non è compiuto interamente lo sviluppo delle tre linee concesse, dovrà la compagnia prestarsi a trasportare gratuitamente sui tronchi anticipatamente messi in esercizio, coi convogli ordinari, le vetture del corriere montate sui truck che saranno pure forniti gratuitamente;

7° Nelle stazioni in cui la direzione delle poste lo giudicherà necessario, la compagnia dovrà cederle, per un prezzo da stabilirsi d'accordo od a giudizio di periti, un locale sufficiente per ufficio postale e per deposito delle valigie, opportunamente collocato, purchè non comprometta il servizio della compagnia;

8° L'amministrazione superiore si riserva il diritto di stabilire a sue spese gli stanti ed apparecchi necessari per lo scambio dei dispacci a convoglio corrente, fermo che questi stanti ed apparecchi per la natura loro e per la loro disposizione, non saranno nè d'impedimento, nè di pericolo alcuno alla circolazione dei convogli nè al servizio della stazione.

Art. 74. La compagnia è obbligata a trasportare per la metà del prezzo portato dalle tariffe il sale, tabacco ed altri generi di privativa regia che si spediscono per conto delle finanze.

Art. 75. Il trasporto dei militari con armi e bagaglio, e dei marinai della regia marina, muniti di foglio speciale di via, sarà fatto a metà prezzo delle tariffe nelle vetture di seconda e terza classe sia che viaggino in corpo, sia che viaggino individualmente.

Art. 76. Se il Governo avrà bisogno di spedire truppe o materiale militare di qualunque genere ad un punto qualsiasi delle linee concesse, la compagnia sarà tenuta di metter tosto a di lui disposizione per la metà del prezzo di tariffa tutti i mezzi di trasporto di cui essa dispone per l'esercizio delle sue linee medesime.

Art. 77. Se per cause di guerra il Governo facesse rimuovere le rotaie ed intercettare in qualunque modo la strada ferrata, nè sopporterà egli le spese; ma la compagnia non potrà opporvisi, ne avrà diritto ad alcuna indennità per il sospeso esercizio. Cessate le circostanze di questa interruzione, la strada ferrata sarà però ristabilita nel pristino stato a spese del Governo.

Art. 78. Il trasporto dei prigionieri e della scorta loro sarà fatto a metà tariffa di terza classe.

I prigionieri saranno posti in vetture cellulari fornite e mantenute dalla superiore amministrazione.

Il trasporto di queste vetture sarà gratuito tanto quando portano i prigionieri, come quando devono, sulla richiesta dell'amministrazione, essere trasportate vuote coi convogli a piccola velocità da un punto all'altro della linea.

Art. 79. La compagnia sarà pure tenuta al trasporto gratuito, nelle vetture di qualunque classe, dei commissari del Governo, degli agenti della dogana, degli ufficiali del telegrafo, degli ingegneri ed altri funzionari incaricati di visite e di ricognizioni relative al servizio delle linee concesse.

Art. 80. La strada ferrata e tutte le sue dipendenze saranno sempre mantenute in buono stato, in guisa che il carreggiamento riesca su di essa in ogni tempo facile e sicuro.

Per tale manutenzione e pelle riparazioni suddette la compagnia rimane soggetta al controllo ed alla sorveglianza dell'amministrazione superiore, la quale farà riconoscere da commissari da essa delegati lo stato della strada e delle sue dipendenze almeno una volta all'anno, e più volte ove occorra, specialmente, nei casi d'urgenza ed in circostanze straordinarie.

Se la strada ferrata una volta ultimata non sarà costantemente mantenuta in buono stato, vi si provvederà d'ufficio a cura dell'amministrazione, ed a spesa della compagnia concessionaria.

Art. 81. Le spese tutte relative alle visite di collaudazione, tanto parziale che generale, come quelle di sorveglianza sia durante la costruzione che nel tempo dell'esercizio, sono a carico della compagnia, compresi gli onorari dei commissari ed altri ufficiali delegati dall'amministrazione superiore, la quale ne fiserà l'ammontare da versare anticipatamente per trimestre in una delle casse delle finanze.

§ VIII. — *Favori speciali concessi all'impresa.*

Art. 82. Le linee di strada ferrata comprese nella presente concessione sono dichiarate opera di pubblica utilità, e quindi sono loro applicate le disposizioni delle regie patenti 6 aprile 1859 riguardanti le espropriazioni ed i compensi che i concessionari dovranno dare ai proprietari espropriandi; come altresì le formalità necessarie pella liberazione dei terreni dai pesi e dalle ipoteche.

È pure autorizzata colle norme delle stesse patenti l'estrazione delle terre d'imprestito necessarie alla costruzione della strada ferrata, l'occupazione temporanea dei terreni occorrenti per le strade di servizio provvisorio, o per fossi necessari a dare provvisorio sfogo alle acque, o per altri servizi relativi alla costruzione della strada ferrata, fino al compimento di questa; non meno che quelle occupazioni stabili accessorie che si rendessero necessarie per ristabilire comunicazioni soppresse o modificate, o per variazioni di corsi d'acqua richieste dalla costruzione della strada ferrata.

Art. 83. Saranno del pari applicate alle linee di strada ferrata concesse le disposizioni dell'editto 8 aprile 1847, del regio decreto 25 agosto 1848, non che le leggi ed i regolamenti di polizia e pubblica sicurezza attualmente in vigore,

o che emanassero in seguito per le strade ferrate dello Stato.

Art. 84. Tutti i contratti ed atti qualunque che i concessionari stipuleranno relativamente ed esclusivamente all'impresa che assumono, e secondo i patti della concessione saranno soggetti al solo diritto fisso d'una lira, e andranno esenti da ogni diritto proporzionale d'insinuazione.

Gli atti di dismissione delle proprietà da occuparsi definitivamente o temporaneamente nello stabilimento della strada ferrata o sue dipendenze ed accessori potranno essere estesi nella forma d'un semplice verbale in cui sarà facoltativo di comprenderne vari.

Art. 85. I regoli, cuscinetti, meccanismi, utensili d'ogni specie, ed in generale tutte le ferramenta lavorate, e meccanismi esclusivamente destinati ed assolutamente necessari all'armamento della ferrovia ed all'allestimento delle stazioni, che venissero introdotti dall'estero, saranno soggetti ad un dazio privilegiato d'entrata, quale sarà pei ferri fusi l'ottavo; pei ferri di prima lavorazione il quinto e pei meccanismi la metà dei diritti rispettivamente fissati dalle tariffe vigenti all'epoca dell'introduzione.

Per ottenere questo favore dovranno i concessionari assoggettarsi a tutte le cautele che a tale riguardo venissero prescritte dal Ministero delle finanze.

Art. 86. I trasporti dei suddetti materiali o meccanismi che la compagnia volesse eseguire sulla strada ferrata dello Stato godranno pure d'una tariffa di favore, cioè della diminuzione del 40 per cento sulle tariffe delle classi a cui appartengono.

Art. 87. Per evitare il caso che materiali provenienti dall'estero e destinati all'armamento ed al compiuto servizio delle linee concesse, trasportati sul sito fossero rifiutati, si concede che l'accettazione loro con quelle norme medesime che furono osservate pella ferrovia di Cuneo, possa essere fatta alle fabbriche coll'intervento di un delegato dell'amministrazione superiore.

Art. 88. È accordata alla compagnia la facoltà di mettere in esercizio anticipatamente alcune delle linee che fanno parte di questa concessione, ed anche alcuni tronchi delle linee medesime, a misura che vengono a compimento: queste linee o parte di linea dovranno però subire prima di essere messe in esercizio una collaudazione parziale, la quale non le esenterà dalla collaudazione generale prescritta all'articolo 91 di questa concessione.

Per l'apertura di queste linee o tronchi anticipatamente messi in esercizio basterà che la compagnia sia provveduta di quella quantità di materiale mobile che la Commissione di collaudo giudicherà sufficiente per il limitato servizio corrispondente.

Art. 89. È concesso alla compagnia l'uso delle stazioni di Alessandria e di Novi tanto pei viaggiatori e loro bagagli come per le merci.

La compagnia dovrà però costruire a tutte sue spese ed acquistare il fondo occorrente per le rimesse delle sue vetture e delle locomotive in quel sito che sarà riconosciuto il più conveniente al cumulativo servizio delle due amministrazioni.

La compagnia dovrà inoltre, parimente a sue spese, eseguire quello sviluppo maggiore di binarii che si rendessero necessari anche nell'area delle due stazioni dello Stato, ed ampliare, quanto il suo proprio servizio lo richiederà, le tettoie delle merci dell'amministrazione.

Per l'uso delle due stazioni e per il servizio che dovranno prestare gli agenti regi alla compagnia essa pagherà al Governo un canone annuo di lire 20,000.

Art. 90. È accordato alla compagnia di percorrere coi suoi convogli i tronchi della strada ferrata dello Stato che si estendono dalla stazione d'Alessandria sino alle congiunzioni delle linee di Tortona e d'Acqui colla strada ferrata medesima, mediante il pagamento del 25 per cento del prodotto brutto derivante da questi tronchi.

Nelle percorrenze di questi tronchi comuni il personale della compagnia sarà riguardato come personale della regia amministrazione per ciò che riflette i regolamenti di servizio e di disciplina.

La compagnia non avrà titolo alcuno a reclami nè a pretese di compensi per ritardi e interruzioni occasionati dalla condizione di questi tronchi, nè potrà prendere alcuna ingerenza nella loro manutenzione.

§ IX. — *Collaudo, compartecipazione di utili, facoltà di riscattare le linee di strada ferrata e loro riversione allo Stato.*

Art. 91. Compiute tutte le linee che fanno parte di questa concessione, l'amministrazione superiore ne farà eseguire un generale collaudo per mezzo d'una Commissione in contraddittorio dei delegati della compagnia.

Tale collaudo si riferirà a tutte le opere costituenti il corpo stradale, allo armamento della via, alle case di guardia ed alle stazioni e loro edifici accessori, al materiale fisso ed al materiale mobile, ed avrà per iscopo d'assicurarsi che sono state adempiute le prescrizioni di questo capitolato, e che nell'apertura generale delle linee sia guarentita la sicurezza pubblica, ed il servizio possa riescire regolare, compiuto e permanente.

Art. 92. Compiute e collaudate tutte le linee la compagnia farà procedere in contraddittorio d'un commissario delegato dalla amministrazione superiore a testimoniali di Stato, non che alla formazione di un piano geometrico sulla scala di 1 a 2500 della strada ferrata, de' suoi fabbricati e di tutte le sue parti annesse e dipendenti.

Il processo verbale di ricognizione come pure il piano geometrico di delimitazione saranno formati a tutte spese della compagnia in due originali, l'uno ad uso della medesima, l'altro dell'amministrazione superiore a cui sarà trasmesso.

Art. 93. Se all'epoca del collaudo si troveranno mancanze o difetti contro le prescrizioni dell'atto di concessione, la compagnia dovrà tosto porvi riparo; ove essa non si prestasse a ciò, vi supplirà l'amministrazione superiore, che potrà a quest'uopo prevalersi delle lire 200,000 rimaste in deposito; e se questa somma non fosse sufficiente, si compenserà sui primi prodotti della strada, aperta che sia all'esercizio.

Art. 94. Quando la strada sia debitamente compiuta e collaudata, e non vi sieno difetti nè richiami dei proprietari danneggiati, la compagnia avrà diritto di recuperare la suddetta somma di lire 200,000, compensate le spese che l'amministrazione avesse dovuto fare d'ufficio nel caso contemplato dall'articolo precedente.

Art. 95. Dalla data dell'atto di collaudo, che dichiara potersi aprire tutte tre le linee all'esercizio, comincia il periodo per il quale è fatta la concessione a termini dell'articolo 53, e la compagnia è messa nel pieno diritto di godere integralmente dei prodotti delle linee senza compartecipazione alcuna dello Stato, per 15 anni, qualunque sia l'ammontare dei profitti medesimi.

Art. 96. Ma se dopo i primi 15 anni d'esercizio venisse a risultare dai conti della compagnia che il prodotto netto della strada ferrata calcolato sul medio dell'ultimo quinquennio

eccede il 10 per cento, la metà di questo eccedente sarà versata nelle casse della finanza a pro del pubblico tesoro.

Per prodotto netto intendesi quello che rimane del prodotto brutto, detratte le spese d'esercizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, i canoni, le imposte da pagarsi a termini dell'articolo 72, le spese d'amministrazione, il fondo di riserva, e quello di ammortizzazione stabilito nello statuto sociale.

Art. 97. Dopo il periodo di trent'anni potrà il Governo riscattare in qualunque tempo la concessione dell'intera strada ferrata; dovrà però esserne dato avviso alla compagnia almeno un anno prima che si venga a questo atto d'espropriazione.

Per regolare il prezzo di tale riscatto si terranno a calcolo gli utili netti ottenuti dalla compagnia nel corso degli ultimi cinque anni precedenti quello in cui si vorrà effettuare il riscatto. Si dedurranno le due minori annate e si stabilirà il medio netto delle altre tre.

Determinato così il prodotto netto, lo si capitalizzerà in ragione del 100 di capitale per 5 di rendita; e quindi fatto l'estimo del materiale mobile, come macchine di locomozione, carri-vagoni, utensili, arredi delle stazioni, di tutto ciò insomma che non forma corpo colla strada ferrata, e non è infisso al suolo, se ne pagherà integralmente il valore alla compagnia dentro il termine di mesi sei.

Dedotto il valore dei mobili suddetti dal capitale come sopra costituito, si corrisponderà alla compagnia sul rimanente capitale il 5 per cento sino alla scadenza del periodo di concessione; ovveroamente le si pagherà al momento del riscatto un capitale corrispondente a tale annualità, col ragguaglio pur sempre del 5 per cento d'interesse.

Art. 98. Alla scadenza della durata della presente concessione, e pel fatto solo di tale scadenza, il Governo entrerà in possesso della strada ferrata, suoi annessi, connessi e dipendenze, surrogando la compagnia in tutti i suoi diritti e nell'usufrutto e pieno godimento di tutti i prodotti ed utili qualsiasi della strada stessa.

Art. 99. La compagnia sarà quindi tenuta di consegnare al Governo in buono stato di conservazione la strada ferrata e le opere tutte che la compongono, e quelle che ne sono attinenze e dipendenze, come stazioni colle fabbriche tutte che vi sono comprese, angar di carico e scarico, uffici di percezione, case di guardia e di vigilanza ed ogni altro edificio, non meno che le macchine fisse, ed in generale tutti gli oggetti immobili non aventi per destinazione speciale ed immediata il servizio dei trasporti.

Art. 100. Se durante gli ultimi cinque anni precedenti l'epoca della scadenza della concessione la compagnia non si porrà in grado di soddisfare esattamente al disposto dell'articolo precedente, il Governo sarà in diritto di sequestrare il prodotto della strada e valersene per far eseguire d'ufficio i lavori che rimanessero imperfetti.

Art. 101. Gli oggetti mobili, come macchine di locomozioni, carri-vagoni, e vetture d'ogni specie, ed in generale tutti gli oggetti non compresi nell'articolo 99 cederanno altresì allo Stato, ove siano riconosciuti servibili all'esercizio od alla manutenzione della strada; ma di tutti questi oggetti mobili ne sarà pagato alla compagnia il valore a prezzo d'estimo nei tre mesi successivi alla scadenza della concessione.

Lo Stato farà parimente acquisto a prezzo di stima del combustibile, olii, ferri, legnami ed altri materiali ed approvvigionamenti che si trovassero nei magazzini della compagnia, limitatamente però alla quantità che si riconoscerà sufficiente all'esercizio ed alla manutenzione della strada per mesi sei.

§ X. — *Casi di penalità e decadenza, e procedimento relativo.*

Art. 102. Se nel periodo fissato all'articolo 66, e dopo una formale ingiunzione fatta dall'amministrazione superiore alla compagnia nel corso del penultimo mese del periodo stesso, questa non si fosse messa in grado di cominciare e continuare i lavori, perderà la metà del deposito di cauzione, che sarà devoluta al Governo, a meno che essa non faccia constare regolarmente d'impedimenti provenienti da forza maggiore e indipendenti da fatto proprio.

Art. 103. Qualora, alla scadenza dei termini fissati all'articolo 71 pel compimento ed apertura all'esercizio delle varie linee di strada ferrata che formano il soggetto di questa concessione, la compagnia non abbia data piena esecuzione alle contratte obbligazioni, senza aver fatto constare d'impedimenti di forza maggiore del tutto indipendenti dal fatto proprio, essa s'intenderà di pien diritto decaduta dalla concessione senza che occorra alcuna costituzione in mora.

Art. 104. In tal caso la porzione della cauzione che non fosse per anco stata restituita, ed il valore dei terreni ed opere d'arte sino all'ammontare dell'intera cauzione medesima, s'intenderanno di pien diritto passati in proprietà dello Stato.

In questa circostanza il Governo provvederà al proseguimento ed al compimento della strada e delle opere tutte che rimasero imperfette, col mezzo d'asta pubblica, da aprirsi sulle basi della presente concessione, e previo estimò delle opere costrutte od in via di costruzione, dei materiali provvisti, dei terreni acquistati e dei tronchi di strada ferrata che si trovassero già posti in esercizio.

L'appalto sarà deliberato al miglior offerente riconosciuto idoneo dall'amministrazione superiore, esclusi però i concessionari decaduti e i loro aventi causa.

Art. 105. I nuovi concessionari saranno tenuti di pagare alla compagnia decaduta, prelevato anzitutto l'ammontare della cauzione da corrispondersi al Governo a termini dell'articolo 104, il suddetto valore d'estimo dei tronchi di strada costrutti o in costruzione, loro annessi e dipendenti, e delle macchine, materiali ed altri oggetti qualunque destinati alla costruzione ed all'esercizio delle linee messe in aggiudicazione, dei quali oggetti tutti verrà ad essi fatta la cessione.

Art. 106. Quando un primo esperimento d'asta andasse deserto, si farà luogo con ribasso ad un secondo appalto dopo l'intervallo che sarà stabilito dal Governo; e, se questo eziandio rimanesse infruttuoso, se ne farà un terzo, aprendo la gara con ribasso sul prezzo porta'ò dalle perizie, e deliberando l'impresa, in base pur sempre della presente concessione, a quegli che avrà fatto il ribasso maggiore.

Art. 107. Finalmente, se anche questo terzo incanto andasse deserto, il Governo potrà ritenere per sè le cose tutte cadenti in aggiudicazione, mediante un corrispettivo basato sul valore degli oggetti medesimi valutati per se stessi, e indipendentemente dall'appartenere alle linee della strada ferrata, per il compimento delle quali il Governo non assumerà alcun obbligo.

Art. 108. Se, compiuta la strada ed aperta al pubblico, l'esercizio di essa venga ad interrompersi su tutte o su qualche parte delle linee concesse senza che la compagnia vi provveda immediatamente, o se l'esercizio medesimo venga eseguito con gravi e ripetute irregolarità, l'amministrazione superiore prenderà, a spese e rischio della compagnia, le

misure necessarie per assicurare provvisoriamente il ristabilimento, la regolarità e la sicurezza del servizio.

Art. 109. Se, dopo scorsi tre mesi dall'organizzazione del servizio provvisorio di cui nel precedente articolo, la compagnia non abbia giustificato i mezzi di riprendere l'esercizio regolare e sicuro, essa decadrà dal privilegio, e si procederà nel modo stabilito agli articoli 104 e seguenti, pel caso della decadenza pronunziata per non aver compiuto ed aperto all'esercizio la strada nel tempo prescritto.

§ XI. — *Disposizioni generali e relative al personale.*

Art. 110. La compagnia concessionaria, che dovrà costituirsi ed avere i suoi statuti approvati secondo le leggi dello Stato, è autorizzata a fare quei regolamenti che crederà opportuni, sia per l'andamento di sua amministrazione interna, sia per il servizio ed esercizio della strada ferrata. Questi ultimi regolamenti però non saranno esecutorii, se non previa l'approvazione dell'amministrazione superiore.

Art. 111. Allo scopo che, verificandosi i casi previsti dagli articoli 96 e 97, si possano adempiere le disposizioni negli articoli medesimi contenute, il Governo si riserva la facoltà di far ispezionare i registri della contabilità della compagnia, onde riconoscere gli introiti e le spese della gestione sociale.

Art. 112. Nell'esercizio della strada dovrà la compagnia adottare i sistemi di locomozione riconosciuti migliori ad ogni epoca della sua gestione, e dovrà uniformarsi strettamente ai regolamenti che sono e saranno in vigore per l'esperimento e per l'uso delle locomotive, per la solidità dei carri e vagoni, per lo stabilimento degli orari, per la maggiore o minore celerità delle corse, per la qualità e per l'uso dei vari segnali, ed in genere per tutto ciò che riguarda essenzialmente la sicurezza pubblica.

Art. 113. La compagnia non sarà ammessa a portar reclami per il fatto di modificazioni che potessero venire introdotte nei diritti di pedaggio o nelle tariffe doganali attualmente in vigore, o che fossero per stabilirsi in seguito.

Art. 114. Nei casi in cui fosse ordinata od autorizzata dal Governo la costruzione di strade divisionali, provinciali o comunali, o di canali e condotti d'acqua per qualunque uso, che dovessero attraversare le linee di strada ferrata che fanno l'oggetto della presente concessione, la compagnia non potrà mettere ostacolo a questi attraversamenti; saranno però prese tutte le disposizioni necessarie perchè non ne risultino alcun impedimento alla costruzione, od al servizio della strada ferrata, nè alcun danno o spesa alla compagnia.

Art. 115. La compagnia concessionaria, e quell'altra qualunque che potesse in seguito venirle sostituita per l'esercizio della strada ferrata, sarà responsabile, tanto verso lo Stato come verso i particolari, dei danni che fossero occorsi nell'esercizio delle loro funzioni dai suoi amministratori, agenti e preposti, e da qualunque impiegato applicato al servizio delle linee concesse.

Art. 116. La compagnia sarà ugualmente responsabile verso lo Stato di ogni danno procedente dall'inesecuzione di alcuna delle condizioni della presente concessione e della inosservanza dei regolamenti e dei suoi statuti.

Art. 117. I compensi, ai quali la compagnia sarà tenuta in dipendenza dei due articoli precedenti, saranno dovuti pel fatto solo dell'inesecuzione delle condizioni stipulate, eccettuati pur sempre i casi di forza maggiore, fatti debitamente constare.

Art. 118. In ogni circostanza, in cui sia invocato dalla compagnia il caso di forza maggiore per evitare le pene comminate nelle varie disposizioni del presente capitolato di concessione, la compagnia, dentro il periodo di trenta giorni, a datare dall'evento o dal concorso di circostanze che avranno impedito il compimento delle condizioni stipulate, dovrà darne avviso al Ministero dei lavori pubblici e provarne la realtà e le conseguenze.

In difetto, la compagnia sarà considerata come decaduta di pieno diritto da ogni azione per questo riguardo.

Art. 119. Allorchè gli impiegati od agenti della compagnia, chiamati ad impedire gli abusi e contravvenzioni che possono compromettere la sicurezza pubblica, abbiano autorità di farne accertamento, essi dovranno essere approvati dal Governo e presteranno giuramento avanti il Consiglio d'intendenza d'Alessandria.

Art. 120. Non saranno ammessi sequestri sugli averi della compagnia, suoi capitali, interessi o dividendi delle azioni costituenti il fondo sociale. Gli eredi perciò, o i creditori degli azionisti, non potranno, sotto alcun pretesto, provocare la posizione dei sigilli sopra i beni e gli averi della compagnia, nè prendere ingerenza di sorta nella sua amministrazione. Dovranno anzi, per l'esercizio dei loro diritti, riferirsi agli inventari sociali ed alle deliberazioni dell'assemblea generale.

Art. 121. I macchinisti conduttori delle locomotive ed i fuochisti (*chauffeurs*) saranno approvati dal Ministero colle norme stesse di quelli che sono al servizio dello Stato.

Art. 122. Nel personale non tecnico assunto dalla compagnia al suo servizio dovranno impiegarsi, per un quarto almeno, militari onorevolmente congedati, messi in ritiro od in aspettativa, e che godono di qualche assegno o sussidio accordato per legge.

Art. 123. Gli ufficiali telegrafici addetti alla spedizione dei dispacci verranno scelti dalla compagnia, ma sopra le liste che le verranno presentate dal Governo, dei giovani che hanno fatto il corso e sostenuto lodevolmente gli esami teorico-pratici di telegrafia-elettrica.

Art. 124. La compagnia dovrà designare uno dei suoi membri per ricevere le notificazioni od intimazioni che occorresse d'indirizzarle.

Il membro designato eleggerà il suo domicilio a Torino.

In difetto di tale designazione o della relativa elezione di domicilio, qualsiasi notificazione od intimazione diretta alla compagnia sarà valida, quando venga fatta alla segreteria dell'intendenza generale della divisione amministrativa di Torino.

§ XII. — APPENDICE. — Concessione dei bagni d'Acqui.

Art. 125. Alla compagnia cui viene fatta la concessione delle linee di strade ferrate, che formano soggetto del presente capitolato, viene fatta eziandio, e sino al termine stabilito all'articolo 53, la cessione dei bagni d'Acqui, perchè essa possa condurli, esercitarli ed amministrarli a proprie spese e profitto sotto le condizioni che seguono.

Art. 126. Sono compresi in tale concessione i seguenti edifici ed attinenze:

a) Il regio stabilimento civile balneario, il quale è composto del vasto fabbricato principale, di un fabbricato attinente, di recente costruzione, con luoghi di servizio al piano terreno, camere cubiculari al primo piano e vasto stenditoio al secondo piano, e del vecchio fabbricato degli indigenti, recentemente ridotto ad uso anch'esso di succursale all'edi-

fizio principale, con camere cubiculari al primo piano, botteghe e luoghi di servizio al piano terreno;

b) Sorgente d'acque termali, detta *della Grande Vasca*, e vasca circolare (i diritti e gli usi che appartengono alle finanze sulla sorgente detta del Ravanasco, annessivi Pepside di ricovero, la stradella d'accesso e il ponticello); due sorgenti d'acqua potabile, dette di Lussito e di Razetti, con relative vasche e tubi di condotta sino allo stabilimento;

c) Terreni adiacenti allo stabilimento, coltivati a giardini, prati, vigna, viali e boschetti, ed alluvione in isponda della Bormida, della misura di ettari 10, 17, 80, ed inoltre lo stradone con doppi viali laterali e scarpe comprese tra lo stabilimento ed il ponte Carlo Alberto, e la strada provvisoria tra il detto ponte e la città d'Acqui;

d) Il ponte sul Ravanasco ed il ponte Carlo Alberto sulla Bormida, soppresso il pedaggio che ora vi esiste.

Art. 127. È escluso dalla concessione tutto quanto è attualmente applicato e goduto dal militare, e quanto attiene allo stabilimento nuovo degli indigenti, sia di fabbrica, sia di terreni adiacenti.

Art. 128. Nelle testimoniali di stato e nel protocollo verbale della consegna dello stabilimento saranno partitamente descritti i fabbricati e terreni conceduti, i diritti e le condotte d'acqua, loro distribuzione ed usi a cui sono destinati e devono conservarsi.

Art. 129. Nella cessione dello stabilimento demaniale, di cui agli articoli precedenti, la compagnia corrisponderà allo Stato la somma di lire 660,000, della qual somma il Governo si assicura il pagamento nel modo stabilito agli articoli 68 e 70.

Art. 130. Quando la compagnia riceverà lo stabilimento essa dovrà fare anche acquisto del mobilio di cui è fornito, appartenente all'attuale locatario dei bagni, e che è destinato all'esercizio dello stabilimento medesimo.

Il prezzo di questo mobilio sarà stabilito da due periti scelti l'uno dal suddetto locatario, e l'altro dalla compagnia. In caso di dissenso fra i due periti deciderà definitivamente il signor Giannone ispettore ingegnere delle finanze. La somma corrispondente sarà pagata alla finanza per conto del locatario.

Art. 131. La compagnia si obbliga d'ampliare lo stabilimento in modo da renderlo capace di 500 persone, aumentandone in proporzione gli accessori e i comodi sia pel servizio igienico, sia per l'alloggio dei balneanti.

Art. 132. Il Governo si riserva la facoltà di poter praticare a sue proprie spese quelle ampliamenti che crederà del caso attorno ai due stabilimenti per la cura di ammalati militari e di indigenti, ferma la destinazione a questi medesimi usi esclusivamente.

Art. 133. La città d'Acqui avendo deliberato di cedere due terzi dell'intera sorgente detta *la bollente* ai concessionari stessi dello stabilimento balneario, dovrà la compagnia tradurre quell'acqua in una località opportunamente situata sulla sponda sinistra della Bormida, ed in questa località erigere un nuovo stabilimento, dietro i piani e sui disegni da approvarsi dal Governo, sentito il municipio d'Acqui.

Art. 134. I concessionari dovranno impiegare per le opere d'ampliamento dello stabilimento civile del Governo di cui all'articolo 130 la somma di lire 600,000 e dovrà spendere pari somma per l'erezione del nuovo stabilimento della città di Acqui.

Art. 135. Le opere relative dovranno eseguirsi dietro piani particolarizzati che saranno sottoposti alla previa approvazione del Governo, tanto perchè ne sia riconosciuta la

opportunità e convenienza, come per giudicare se l'importo loro corrisponda alle somme che la compagnia si obbliga di impiegarvi.

Art. 136. La compagnia sarà tenuta di lasciar decorrere la quantità di acque termali e potabili necessarie agli stabilimenti degli indigenti e dei militari durante l'intera stagione balnearia e di lasciar estrarre il fango termale della grande vasca dello stabilimento civile nelle misure pure necessarie ai predetti stabilimenti.

Art. 137. Un regolamento speciale fisserà, sentita la compagnia, le norme secondo le quali le sarà concesso di spedire fanghi ed acque fuori degli stabilimenti.

Art. 138. La compagnia è obbligata di compiere e rendere atto alla sua destinazione l'ingrandimento dello stabilimento del Governo, e di erigere ed aprire al pubblico il nuovo vicino alla città d'Acqui, entro il termine d'anni tre a partire dall'epoca in cui gli verrà fatta la cessione del predetto stabilimento demaniale.

Art. 139. Se la compagnia non compirà i lavori nel periodo di tempo accordato come all'articolo precedente senza aver provato che cause di forza maggiore glielo abbiano impedito, essa sarà soggetta ad una penale, che pel primo mese sarà di lire 2000, per due mesi di lire 4000, per tre mesi di lire 8000, per quattro di lire 16,000; e così raddoppiando sino al sesto mese di ritardo.

Prolungandosi questo ritardo ulteriormente, la compagnia decadrà dalla concessione fatta degli stabilimenti, e dovrà restituire, senza alcun diritto a rimborso, l'attuale stabilimento al Governo, e cedere il nuovo alla città d'Acqui nello stato in cui si trova.

Art. 140. Allorquando saranno terminate tutte le opere, alla costruzione delle quali la compagnia si obbliga, si dovrà procedere nuovamente alle testimoniali di stato di quelle concernenti l'ampliamento dello stabilimento presso la città d'Acqui.

Art. 141. La compagnia è obbligata a mantenere costantemente, e ad intiere sue spese, in buono stato lo stabilimento ampliato ed il nuovo, secondo le condizioni in cui si troveranno descritte nelle testimoniali di cui all'articolo precedente, facendovi con sollecitudine ed accuratezza le riparazioni di ogni specie tosto che se ne manifesti il bisogno.

Il Governo si riserva la facoltà di far eseguire ispezioni per assicurarsi dell'adempimento di quest'obbligo.

In caso che la compagnia vi mancasse dopo una formale ingiunzione, il Governo provvederà d'ufficio a carico della compagnia.

Art. 142. Si riserva altresì il Governo il diritto di far sorvegliare il modo con cui la compagnia amministra gli stabilimenti nel rispetto igienico. Un regolamento speciale, sentita la compagnia, ne fisserà le discipline; ed un ispettore medico delegato dal Governo ne assicura l'adempimento.

In caso che la compagnia mancasse gravemente e ripetutamente all'osservanza di questo regolamento igienico, il Governo potrà domandare la decadenza della compagnia dalla concessione; e gli stabilimenti, previo giudizio dei tribunali, torneranno allo Stato per ciò che spetta a quello ceduto dal Governo colle sue ampliamenti, ed alla città d'Acqui per ciò che spetta al nuovo.

Art. 143. È alla compagnia proibito di volgere gli stabilimenti del Governo e della città d'Acqui ad altri usi che quelli cui è sempre stato ed è destinato il primo. E nessuna destinazione diversa potrà farsi nemmeno parziale e temporanea dei fabbricati o terreni degli stabilimenti medesimi senza consenso del Governo.

Art. 144. Quando si verifichi il caso preveduto dall'articolo 97 del presente capitolato di concessione, riscattando la strada ferrata, il Governo riscatterà insieme anche gli stabilimenti balneari, a meno che non intervenga una speciale convenzione, in forza della quale la compagnia consenta a continuare nel solo esercizio degli stabilimenti medesimi.

Questo riscatto verrà eseguito colle stesse norme con cui si eseguisce quello della strada ferrata.

Nella previsione che questo caso di riscatto possa verificarsi, il Governo si riserva la facoltà di far ispezionare i conti della compagnia anche nella parte che concerne l'amministrazione dei bagni per riconoscere i prodotti e le spese.

Art. 145. Compiuto il periodo della concessione, lo Stato rientra nel possesso e pieno godimento dello stabilimento concesso con tutti gli stabili e miglioramenti ed ampliamenti che vi saranno state eseguite durante il periodo medesimo, ed in quella condizione di buona conservazione di cui all'articolo 99, senza che perciò la compagnia abbia diritto ad alcun compenso.

Lo stabilimento nuovo verrà parimente senza alcun corrispettivo e nell'eguale buono stato di conservazione in pieno possesso e godimento della città d'Acqui. Il Governo si riserva però il diritto d'appropriarselo sborsando alla città stessa la somma di lire 600 mila impiegate dalla compagnia nel primo edificare di questo stabilimento.

Anche i mobili, utensili ed arredi dei due stabilimenti in quanto sieno in buono stato, e necessari all'esercizio degli stabilimenti medesimi, cederanno rispettivamente al Governo ed alla città d'Acqui, ma dietro compenso da stabilirsi a stima di periti.

Art. 146. Sono applicabili ai lavori che la compagnia dovrà eseguire negli stabilimenti balneari le disposizioni degli articoli 35 e 36 relativi alla buona costruzione delle opere della strada ferrata, quelle dell'articolo 81 relative alle spese di visita, d'ispezione e sorveglianza, la dichiarazione di pubblica utilità come all'articolo 82, la esenzione dai diritti fissi di cui all'articolo 84, e finalmente quelle del 122 relative all'impiego di militari congedati o pensionati.

Relazione fatta alla Camera il 27 maggio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Demaria, Mantelli, Saracco, Spinola Domenico, Depretis, Mazza Pietro, e Correnti, relatore.

SIGNORI! — I commissari che nei vostri uffici deputaste fino dallo scorso febbraio ad esaminare il progetto di legge per la concessione delle nuove vie ferrate tra *Alessandria e Stradella, Novi e Tortona, Acqui ed Alessandria* avevano fornito, ora è presso a due mesi, il loro compito. Ma correvano allora giorni sì iniqui ad ogni operazione industriale, sì grande era e sì generale lo scoramonto degli speculatori, tanto rapidi i trabalzi del pubblico credito, tanto vive, e dopo una sì lunga incredulità, tanto insolite le preoccupazioni politiche, che poteva credersi intempestivo l'affrettare una deliberazione, la quale per avventura non avrebbe potuto avere altro effetto se non quello d'impegnare il Parlamento in un determinato sistema, senza riuscire poi a provocare il necessario concorso dei capitali privati e la costituzione d'una società intraprenditrice. E invero l'esempio d'altri progetti di eguale natura rimasti a mezza via, com'erhè già avessero superata la prova della pubblica discussione, pareva non giustificare soltanto, ma comandare gl'indugi, chi non volesse

sfruttare un argomento nuovo ed intemerato, mettendolo fuori a forza in quel primo trabocco della crisi economica, manifestamente peggiorata dall'ingorgo delle troppe imprese industriali. Ma poichè quell'impeto di diffidenza, che nel linguaggio commerciale fu assomigliato a timor panico, viene ora lasciando alcun luogo alla riflessione, e gli animi smarriti cominciano pure a ravviarsi ai consueti pensieri ed a comprendere come gli avvenimenti che ci sovrastano, svolgendosi in un campo grandissimo, meneranno fiotti manco vorticosi e più regolari, non ci parve di dovere più oltre temporeggiare a solvere il nostro debito. Tanto più che abbiamo dovuto conoscere grandissima essere tuttavia l'aspettazione, per non dire l'impazienza delle popolazioni, che affrettano coi voti il beneficio delle divise ferrovie; sul concorso delle quali popolazioni, doviziose e intelligenti, com'esse sono, devesi fare il principale assegnamento per il buon esito dell'impresa. E d'altra parte, anche in questo mezzo tempo di sbaraglio economico, vedemmo non senza meraviglia continuare per opera di varie società, studi dispendiosi per abilitarsi a concorrere all'impresa, della quale abbiamo a discorrere: iadizio non piccolo che l'industria privata, tra tante altre ferrovie, anche meglio favorite dalle predilezioni governative, scerne e distingue quest'una, come più promettente e protetta dall'immanicabile guarentigia della natura.

E veramente si tratta, non che altro, del complemento, e, se non ispiaccia, della correzione del sistema delle nostre grandi linee ferrate; le quali, come portava un'infelice, ma pure onorevole necessità, furono, da quel lato che guarda la frontiera orientale dello Stato, condotte più a ragione d'interessi peculiari e difensivi, che col desiderabile riguardo alle necessità comuni di tutta la penisola, le quali poi si risolvono, o si risolveranno quando che sia, in interessi più grandi, più durevoli, più imperiosi. Il che non diciamo a studio di censura, essendo naturale che, come la geografia è violentata e stroncata dalla confinazione politica, così riesca storpio, e per gelosie doganali e strategiche, spostato tutto il sistema delle comunicazioni, la quale materia vuole essere brevemente chiarita, perchè più sinceri appaiano alcuni principii che la vostra Commissione ha seguiti nel sindacare il progetto governativo.

Chi guarda la mirabile rete delle ferrovie, onde in sei anni di operosa libertà fu solcato e vivificato il nostro paese, scorge una differenza notevole tra le linee della regione occidentale, che defluiscono spontanee come le guida la geografia o come le invitano i centri più popolosi, e la regione orientale, dove pure è l'attaccatura del nostro Stato colla rimanente Italia, e dove le nostre strade ferrate sembrano lotfare contro le pendenze naturali, ripiegarsi all'indietro, appostarsi dietro i fiumi, aggrupparsi d'intorno a luoghi guardati e difendevoli, invece di distendersi lungo il piano eridano, che declina agiatamente verso l'Adriatico, e di lasciarsi sdrucciolare incontro alle ricche contrade vicine, dove ci tira necessità di commerci e comunanza di vita spirituale. Che differenza fra il ventaglio delle ferrovie che raglierà tra breve d'intorno a Torino verso le valli circostanti, e si ramificherà liberamente su quel piano subalpino, il quale merita sì bene il nome di Piemonte, e la linea ferrata di Genova, che, cominciando da Serravalle, appena fuori delle strozzature appennine della Scrivia, abbandona il fiume che la guiderebbe all'aperto piano, svolta verso ovest a ritroso del suo versante geografico e commerciale, e corre a nascondersi dietro i bastioni d'Alessandria, a risalire la valle del Tanaro, a strisciare faticosamente verso il Po sotto le colline di Valenza!

Era una necessità, crediamo; anzi diremo assai più, diremo che era giustizia. Ragione di Stato voleva che Genova fosse più presto che con nessun'altra grande città italiana congiunta colla capitale del regno; ragione di difesa imponeva che non si aprisse una via girevole tra Genova ed Alessandria; ragione di buon governo chiedeva che i capoluoghi delle provincie fossero collegati fra loro e colla metropoli. Lo Stato costruiva le strade ferrate a sue spese; naturale che le disegnasse a suo senno e servizio. Non ci si vieterà però che anche rispettando codesti istinti di vita disgiuntiva, ricordiamo come le grandi comunicazioni ferrate, le quali non si compiono se non col concorso di tutte le forze sociali, devono servire a stimolare la circolazione naturale, l'attività dei commerci, le potenze produttive piuttosto che ad accrescere le potenze dispendiose e consumatrici.

E valga il vero, prima che lo Stato mettesse mano alla costruzione della sua ferrovia governativa, Genova aveva pensato con lungo desiderio ad una ferrovia commerciale, la quale fin qui ad onta della sollecitudine del Parlamento e del buon volere del Governo è ben lontana dall'essere compiuta.

Molto, a questi tempi, e dalla tribuna legislativa e per le stampe si discorse delle condizioni del commercio ligure. Speranze magnifiche e profezie minacciose si usarono alternamente a stimolare la opulentissima Genova, perchè avviasse modo di combattere le concorrenze degli empori rivali; ottimamente postato il porto ligure, in fondo ad un bel golfo che s'insinua entro terra quasi cento miglia più di Marsiglia; qui dovere di ragione provvedersi, per di qua sboccare al mare il mercato elvetico e le contrade dell'alto Reno e dell'alto Danubio, che sono le più centrali d'Europa; interporsi, troppo vero, il doppio ostacolo dell'Appennino e dell'Alpe; ma quest'ultimo essere comune con tutti i porti del Mediterraneo, cavatane Marsiglia, la quale però paga il privilegio colla lunga rivolta che deve fare prima di giungere al Reno; quanto all'Appennino, già potersi dire quasichè domato dalla bellissima ferrovia ligure, che aspetta dai nuovi motori la sua ultima perfezione; Trieste vittoriosa competitorice di Genova dovere anch'essa far arrampicare i suoi traini sur una triplice trinciera di monti prima di penetrare nella valle del Danubio; essere spedito affrettarsi al varco delle Alpi, e assicurare a Genova il predominio dei commerci svizzeri, svevi e bavarici; doversi fare ogni opera perchè essa diventi il porto meridionale dell'associazione daziaria degli Stati germanici, come Trieste è il porto dell'unità doganale austriaca. Questo è guardare giusto e lontano. Non vorremmo però che si lasciasse di guardare da vicino quello che più preme. Il lontano mercato dell'Europa centrale, sta bene; ma sta meglio il vicino mercato della Lombardia, il quale soggiace intanto ad una mortalissima concorrenza.

Quando si parlò primamente di ferrovie in Italia, Genova ebbe tantosto l'idea di congiungersi a Milano e Milano di congiungersi a Genova. Fino dal 1834 una società ligure domandò al Governo l'autorizzazione di costruire una strada ferrata tra Genova e la Lombardia con due diramazioni, l'una per la valle del Tanaro verso Torino, l'altra per la Lomellina ed il Novarese verso Arona. Passarono sei anni: il Governo, fatto studiare l'argomento da una Commissione ufficiale, alla perfine mandò fuori le regie patenti 10 settembre 1840, consentendo la costituzione d'una società privata e indicando la linea che prediligeva. È pregio dell'opera ricordare questa prima scelta della pubblica amministrazione. La ferrovia, dicevano le regie patenti del 1840, partendo da Genova e varcato l'Appennino per la valle della Scrivia,

si dirigerebbe per la pianura al di là di Serravalle, dove, biforcasi, correrebbe da una parte oltre il Po ed al confine di contro a Pavia, piegando dall'altra verso Alessandria per continuare poi più tardi fino a Torino (articolo 1, § 1, articolo 22). Questo era un allargare la mano e lasciar fare al commercio. Unica clausola che manifesti precauzioni militari era la prescrizione di non piantare un ponte stabile sul Po al disotto della foce del Curone, che viene però sempre ad essere circa venti chilometri più a valle dell'attuale passo di Valenza.

Giustizia vuole che si dica come le lungherie e le grettezze mercantili lasciassero svampare quelle buone disposizioni. Quattro anni più tardi tutto era mutato. Il Governo, con risoluzione che veniva giustificata dall'impotenza delle private associazioni, dichiarò (regie patenti 16 luglio 1844 e 13 febbraio 1845) di volere stabilire e costruire a sue spese le ferrovie dello Stato. Come principale fu proclamata la linea da Genova a Torino, passando per Alessandria; una diramazione verso la Lomellina, d'onde a Novara e al lago Maggiore, veniva chiaramente indicata; e in modo più vago s'accennava ad un'altra diramazione *che dal tronco verso la Lomellina volgesse al confine lombardo*.

Dal suo canto il Governo austriaco, disdetta già prima ogni speranza che volesse concedere la costruzione delle progettate ferrovie da Milano a Pavia ed a Sesto Calende, tirava poi a sé anche il maneggio della società per la strada ferrata da Venezia a Milano, e spingendo di preferenza i lavori della sezione orientale, mirava a quello scopo che ora è vicinissimo a conseguire.

La valle del Po, circonvallata per ogni altra parte da aspre catene di monti, scende verso oriente agevole ed aperta alla marina adriatica. Da Venezia, che nel concetto dell'Austria non dev'essere più che uno scalo succursale di Trieste, una via ferrata, risalendo il lene declivio, può agiatamente condursi fino a capo della valle. Se non si apra di fianco un traghetto verso l'Appennino e il mare ligure, se si puntelli l'edificio con barriere doganali che rubino tempo anche quando non estorcano denaro, il mercato lombardo sottratto alle sue secolari consuetudini verrà infeudato al commercio adriatico, il quale dall'emporio milanese, facilmente, mercè i canali che mettono ai laghi subalpini, salirà fino al piede dei monti elvetici, e tenterà l'Europa centrale. (Veggasi tabella A.)

Questi i loro disegni. Miracolo se a dispetto della geografia riuscissero a colorirli. Genova, scalo naturale delle provenienze transatlantiche, non dista da Milano più di 120 chilometri, e, aggiunti anche 20 altri chilometri per la curva necessaria ad evitare l'ondeggiamento dei colli preappennini che si protendono tra la Scrivia e la Trebbia, una strada di 140 chilometri potrebbe congiungere il porto ligure col centro della Lombardia. L'Adriatico invece, seno che le navi d'occidente non ponno guadagnare senza un lungo giro, dista da Milano 250 chilometri; e il Po, che si vorrebbe pigliare come via di rifianco, è tortuoso, capriccioso, disagiato a risalire. Nondimeno troppo è vero che tra breve, compiuta la ferrovia lombardo-veneta, e ordinata con maggior diligenza dal Lloyd triestino, pertinacissimo nei suoi propositi e nelle sue speranze, la navigazione eridiana, le provenienze dall'Adriatico potranno alla sinistra del Ticino, entrare in concorrenza colle provenienze del golfo ligure (1).

(1) Nel vigesimoprimo congresso generale della società di navigazione a vapore del *Lloyd Austriaco* celebrato il 31 maggio 1854, di cui ci giunge notizia durante la stampa della presente relazione, fu deciso, in vista principalmente della navi-

Importune ammonizioni, che da tanto tempo ripetute e da tanti indizi confermate parvero di giorno in giorno perdere efficacia e scadere quasi in conto di querimonie volgari, o che l'inviolabilità delle ragioni geografiche raffidi gli animi dei nostri governanti, o ch'essi conoscano inutili le previsioni. Comunque sia, è verissimo che nel 1840 la strada da Genova alla Lombardia era messa innanzi ad ogni altra; più tardi divenne secondaria; infine problematica. Da principio s'indicava Pavia come punto di congiunzione (regie patenti 1840), poi si menzionò il confine lombardo, rimettendo all'avvenire la scelta del miglior passo del Ticino (regie patenti 18 luglio 1844), in seguito si cominciò a far preconizzare la strada di Vigevano come linea provvisoria e supplementiva. Ed ora veggiamo che il ministro dei lavori pubblici, svolgendo il progetto delle linee ferrate da Novi a Tortona ed a Stradella evita studiosamente di ricordare i rapporti tra Genova e la Lombardia, parla sempre del commercio coi ducati e coll'Italia centrale, lascia per incidenza intendere che una diramazione della strada ferrata della Lomellina potrà provvedere alle comunicazioni lombarde, e sembra voler ignorare, che di presente poco meno dei due terzi del commercio ligure, appena sboccati dalle strette appennine, deviano dalla strada ferrata dello Stato, e per val di Scrivia si dirigono a Pavia ed a Milano.

Occorre alla vostra Commissione di stabilire l'importanza vera di questa strada che non vuolsi credere una diramazione o un confluente della gran linea dello Stato, ma sì veramente la principale e naturale linea di comunicazione tra il Mediterraneo e la media valle del Po; le occorre di far notare che, obbligando il commercio ligure a passare sul ponte di Valenza lo si allontana più di venti chilometri dalla Lombardia; e questi sono venti chilometri abbandonati alla concorrenza adriatica, che è quanto dire due provincie perdute, e la frontiera commerciale della Liguria trasportata dal Mincio all'Oglio. Del resto, la vostra Commissione non intende indagare con troppa insistenza i motivi per cui il Governo non ha creduto o potuto tornare al primo e naturale pensiero d'una congiunzione delle nostre ferrovie colle lombarde, seguendo la traccia già segnata dall'attuale direzione del transito. Essa non saprebbe indursi a credere che il tentativo di far girare il commercio fra Genova e Milano fino a Vigevano o fino a Novara, sia suggerito dal povero consiglio di far percorrere alle merci un più lungo tratto della ferrovia dello Stato, ciò che capovolgerebbe l'ordine economico, facendo servire il transito alle strade e non le strade al transito, e si risolverebbe in un iniquo balzello a spese del nostro emporio marittimo, in contraddizione coi principii economici che si vogliono far prevalere in tutti gli altri rami della pubblica amministrazione.

Sappiamo che altri ponno essere gli ostacoli, e facilmente li indoviniamo; ma nè giova accennarli, perchè non gioverebbe il combatterli a parole. Nondimeno crediamo nostro debito il ricordare di nuovo che la strada lungo la Scrivia e rasente i colli di Tortona e di Voghera è la più breve e la più naturale linea di comunicazione non solo tra Genova, i ducati e l'Italia centrale, come pensatamente ripete il rapporto governativo, ma ancora tra Genova e la Lombardia. E se ora questa linea, quali pur ne siano le cagioni, non può spingersi fino alla frontiera, non deve però il legislatore dimenticare dove essa miri e dove abbia, quando che sia, a riuscire, af-

gazione del Po, che *promette una ricca sorgente di profitto e un grande avvenire*, di aumentare il capitale sociale di 5,000,000 di fiorini.

finchè possano coordinarsi a quest'ultimo e immanchevole scopo quelle parti che di presente si hanno a costruire: (Vegasi tabella B.)

Il progetto presentato dai due ministri dei lavori pubblici e delle finanze ha, come appare dalla stessa forma della presentazione, due aspetti assai distinti: tecnico ed economico l'uno, finanziario l'altro. Trattasi, nel concetto del Governo, di compiere con una rete di ferrovie le comunicazioni delle nostre provincie subappennine fra loro, e di aprire una via che dalla Francia, dal Piemonte e dal golfo ligure muove alle regioni situate sulla destra riva del Po ed all'Italia centrale. Il punto obbiettivo di questa linea non poteva essere che Stradella, unico ramo comodo alle ferrovie verso la nostra frontiera orientale tra il Po e le ultime propaggini degli Appennini. La linea di Stradella verrebbe, percorrendo un terreno facile ed unito sino alla Scrivia, dove, passato il ponte di Tortona, si biforcerebbe aprendo due braccia per congiungersi alla strada ferrata dello Stato; l'un braccio verso Alessandria a servizio delle comunicazioni col Piemonte, l'altro su Novi a servizio delle comunicazioni con Genova. La valle della Bormida avrebbe anch'essa la sua ferrovia, che farebbe capo ad Alessandria, già nodo e propugnacolo di un altro importantissimo crocicchio. E perchè ad augurare bene della fortuna della ferrovia d'Acqui si deve fare grande assegnamento sul concorso dei visitatori alle terme stazielle, in antico celebratissime e tornate ai dì nostri in molto onore, il Governo pensò di cedere a tempo e contro certo compenso quello stabilimento igienico agli stessi intraprenditori della strada, che così verrebbero stimolati da doppio interesse a curarne la prosperità e la fama. Infine, siccome l'impresa delle linee ferrate da Alessandria e da Novi e Stradella lasciava sperare sicuri e lautì guadagni, dove quella d'Acqui pareva meno promettente, così il Governo avvisò d'unire le due imprese, per ottenere, come dice il rapporto ministeriale, una compensazione, cessare il pericolo che lo Stato avesse ad adossarsi il servizio oneroso della linea d'Acqui, e non solo compiere tutte queste imprese senza il menomo aggravio delle finanze, ma anzi lucrarne una somma non lieve.

La vostra Commissione vedendo a questo modo complicarsi e mescersi le quistioni tecniche e le finanziarie, si trovò obbligata a scernerle ed esaminarle divisamente. L'esposizione che abbiamo mandata innanzi gioverà, speriamo, a farci abilità di rendere buon conto del risultato dei nostri studi, senza avvilupparci in troppe importune minuzie.

Quanto alla sostanza del progetto ministeriale si ha a vedere qual debba essere la traccia delle linee che la legge dovrà imporre; quali le linee che si reputino di maggior importanza comparativa, e però di quali s'abbia a curare di preferenza la pronta attivazione.

Quanto alla forma e alla modalità, vuolsi innanzitutto ponderare se torni spedito la congiunzione delle due linee; poscia se opportuno mandar fuori collo schema dell'impresa, a cui s'invita la privata speculazione, anche il capitolato che ne predetermina e ne particolarizza tutte le più minute condizioni. Infine quando pur vogliasi consentire al Ministero questa forma di pubblicazione, si devono librare le clausole e i termini del capitolato, raffrontandole cogli altri precedentemente sanciti, che regolano gli obblighi delle associazioni, le quali già assunsero nello Stato imprese di egual natura.

Il primo pensiero, che si presentò per congiungere alla strada ferrata dello Stato le provincie orientali, fu quello di un unico tronco che partendo dal confine piacentino venisse ad incontrarla in un punto intermedio fra Alessandria e Novi.

A questo punto avrebbe fatto capo anche la linea d'Acqui, e così mediante circa ottantaquattro chilometri di ferrovia le provincie di Acqui, Tortona e Voghera si sarebbero trovate congiunte fra loro, e colla grande arteria di Genova e di Torino. Innegabile la convenienza di questo progetto, chi lo consideri solo dal lato economico: convenienza che diventava assoluta per Acqui, il quale a questo modo, non allungando la strada per Alessandria e per Torino più di 5 chilometri, veniva ad accorciare di 11 chilometri la distanza che lo separa da Tortona e dalle provincie orientali, di 15 chilometri la distanza che lo separa da Novi e da Genova, e a porsi sul diritto filo della strada di Lombardia. Ma a non parlare delle difficoltà tecniche toccate nella relazione ministeriale, e dipendenti dalla località di Frugarolo, punto scelto dai signori Woodhouse per l'intersecazione delle linee, l'interesse del commercio genovese non consentiva d'adoptare codesto progetto, il quale avrebbe sviato di 16 chilometri le merci dirette a Pavia ed a Piacenza.

Questa considerazione capitale, aggiunta all'altra, che anche la strada da Tortona e Voghera ad Alessandria e Torino veniva ad allungarsi di tre o quattro chilometri, giustifica la determinazione presa dal Ministero dei lavori pubblici di prescrivere che la ferrovia si biforcasse in due rami, l'uno accennante a Torino, l'altro a Genova. Ma una volta adottato questo sistema, e postergati i riguardi della economia, pareva opportuno far divergere l'angolo in modo, che si venisse a conseguirne per ambedue le linee la massima brevità possibile, ed insieme a procurare alla ferrovia dello Stato la confluenza dei paesi più lontani dell'arteria centrale. Il progetto ministeriale invece traccia un angusto triangolo di cui impernandosi a Tortona il vertice, un lato si scontra colla grande ferrovia presso il ponte della Bormida sei chilometri al nord di Frugarolo, e l'altro cade a Novi, dodici chilometri a mezzodi del crocicchio di Woodhouse. Onde pare a molti che questo diviso non porti più che una mezza correzione agli inconvenienti di cui meritamente veniva appuntato il primo progetto, e che aumentando di più che 20 chilometri lo sviluppo delle linee, non rechi poi benefizi corrispondenti, anche per la circostanza che le braccia del triangolo attraverseranno due plaghe poco popolate, e già sufficientemente servite dalla sezione della ferrovia dello Stato che costituisce la base del triangolo.

A questi dubbi crescono peso i reclami di Serravalle da una parte, e quelli dei comuni lungo Po dall'altra; i quali rappresentano che allargando il triangolo potrebbesi con poco maggiore spendio far sentire il beneficio delle ferrovie ai loro territori, procurare più larghi prodotti all'impresa, e nel tempo stesso accorciare notabilmente le grandi linee di comunicazione da Torino e da Genova ai confini dello Stato.

Egli è prezzo dell'opera entrare su questo punto in più precise indagini, tanto più che la relazione ministeriale accennò appena per incidenza la linea di Serravalle, e non toccò parola dell'altra, che vorrebbe condurre da Alessandria a Ponte Curone lasciando Tortona a mezzodi, legando insieme le popolate e industri borgate di Castel Ceriolo, di Piovera, di Sale, di Castelnuovo Scrivia, ed accostandosi al Po sia per offerire qualche opportuno scalo alla navigazione fluviale, sia per raccogliere le confluente dei comuni della bassa Lomellina.

A prima vista si scorge che un tronco, il quale da Serravalle scendesse, lungo la Scrivia, a Tortona, scorcerebbe la strada da Genova a Pavia ed a Piacenza di tutto quasi il tratto che s'interpone tra Serravalle e Novi. E quando questa ferrovia s'impostasse sulla riva destra del fiume, si cor-

rerebbero da venti in ventun chilometri a piè dei colli su-
bappennini con indicibile vantaggio dei molti comuni sparsi
per quelle pendici e segregati quasi in quell'angusta costiera
dalle capricciose correnti della Scrivia. Onde tutte quelle
rappresentanze comunali fanno gran rissa perchè il Parla-
mento, correggendo il progetto ministeriale, decreti la linea
più breve e perciò più desiderata anche dal commercio ge-
novese. (Vedi tabella C.)

Ma per contro si vuol considerare che quei venti chilometri
si avrebbero a costruire per intero sur un terreno fin qui non
iscandagliato, che manifestamente presenterà ostacoli non
piccoli, e da valerci un grave soprassello di spese. Perchè
anche solo a guardar la gran carta topografica del Genio, ve-
desi di colpo che, o la ferrovia si guida in quell'angusto ri-
piano chiuso tra la Scrivia e gli ultimi sproni dei soprastanti
colli, e allora si avranno a difendere le opere con arginature
e rinfianchi, e a rettificare ad ogni tratto i vagabondi me-
andri del fiume; o la si pianta più alto sul primo gradino
della costiera, e allora si dovrà far tagliare e smuovere e
sgrottare molto terreno. Oltre di che, per varcare sulla de-
stra della Scrivia, è necessario un ponte a Serravalle, e altri
ponti occorrono per tre o quattro torrentelli che scendono
dalla collina. Nè i paesi che confluirebbero su questa linea
sono di grande considerazione, tolti Villalvernia e Cassano
Spinola, il qual ultimo non è però lontano più di cinque chi-
lometri dalle stazioni di Serravalle e di Novi.

Girando invece per Novi non si hanno a costruire dall'at-
tuale stazione di questa città al ponte di Tortona che 15 chi-
lometri circa di ferrovia per un piano agevole, e, cavatone
il solo tratto presso Pozzuolo Formigaro, uniformemente in-
clinato: gli otto chilometri da Serravalle a Novi si corrono
sulla ferrovia dello Stato; i due dal ponte di Scrivia a Tor-
tona e il ponte medesimo, che importerà una spesa non pic-
cola, si hanno già a costruire per la strada da Alessandria a
Tortona. Onde può dirsi che tra per la malagevolezza dei
luoghi, tra per la necessità di piantare cinque chilometri di
più di ferrovia, e un secondo ponte sulla Scrivia, il capitale
che dovrebbe impiegarsi per la linea di Serravalle somme-
rebbe meglio che il doppio di quello occorrente per la linea
di Novi.

Queste considerazioni inclinarono la maggioranza della
Commissione a favore della proposta governativa; benchè
spiacesse di non potere, in argomento sì grave, giungere a
più coacordi e perspicue conclusioni; colpa il difetto di buoni
dati statistici, e di qualche preliminare studio tecnico sulle
linee che potevano entrare in competenza con quella prefe-
rita dal Ministero. E veramente è a deplorarsi la confusione
e l'esiguità degli elementi e delle valutazioni statistiche am-
mannite dagli uffizi locali, e a cui parvero adagiarsi anche i
dicasteri centrali. E però tanto peggior senso fece nell'animo
d'alcuni vostri commissari il fatto che il Ministero dei lavori
pubblici abbia denegato ad una società di intraprenditori ge-
novesi la facoltà di far nuovi studi sulla linea di Serravalle.
L'argomento meritava d'essere chiarito; potevasi forse speri-
mentare un tracciamento sulla sinistra sponda della Scrivia;
potevasi sapere il fermo della spesa, e raggiugnare col mag-
gior costo per l'impianto di questa linea il maggior costo per
l'esercizio dell'altra.

Infatti guardando la questione più dall'alto, e sotto l'a-
spetto degli interessi generali del commercio, non è cosa da
passarsene leggermente l'allungare di cinque chilometri le
comunicazioni tra Genova e i grandi centri di comunicazione
della Lombardia e dei ducati, ai quali, come sopra divisammo
ha posto assedio la vigile concorrenza triestina. E su questo

punto insisteva principalmente la minoranza della Commis-
sione, mostrando quanto fosse grave il balzello di cinque
centesimi per quintale, che questo giro vizioso di Novi im-
porrebbe su tutte le merci genovesi avviate a Tortona. Ma
questa osservazione, d'innegabile evidenza, non poteva por-
tare conseguenze decisive, se non consultando un esatto
quadro del movimento commerciale tra Genova e Tortona.
E ogni qual volta lo si avesse a valutare di 400,000 quintali
metrici all'anno (come darebbero a un bel circa le statistiche
e ufficiali e scientifiche che ci vennero tra mano), conver-
rebbe confessare che ridotto lo scapito del giro vizioso di
Novi a 20,000 lire annue, non francherebbe la spesa d'oltre
un milione che, seconda ogni presunzione, rappresenta il
maggior costo della linea di Serravalle in confronto di quella
di Novi.

Ma a rassodar sempre più la vostra Commissione in questa
senterza, occorse la considerazione dell'importanza grandis-
sima che ha la città di Novi come deposito commerciale,
come sbocco delle valli circonvicine, come convegno d'im-
portanti industrie; pregi che le sono confermati da quella
lunga tradizione, la quale, anche nelle cose mercantili, ha un
valore non disprezzabile. Per Novi, postato in aperta e co-
moda sede e ricco di capitali, di edifici e di magazzini, rin-
scirà agevole sopperire ai crescenti bisogni d'un grande scalo
intermedio. A Serravalle invece si avrebbe a fare o a rifare
tutto, fin lo spazio.

Più brevi parole chiederà l'altra linea progettata da Ales-
sandria a Castelnuovo e a Voghera. Se si potesse tirar a filo
una linea ferrata da Voghera ad Alessandria, certo e per la
postura e per la brevità sarebbe preferibile ad ogni altra,
non misurando più di 52 chilometri, accostandosi alle grosse
borgate che siedono presso le rive del Po e accennando a
Valenza, bivio che sarà tra breve delle ferrovie monferrina
e novarese. Ma, siccome ad ogni modo, stando ai progetti
che la Commissione ebbe tra le mani, per guadagnare il ponte
della Bormida, che serve alla ferrovia dello Stato, si hanno
a percorrere verso mezzodì quattro chilometri, non mette
più conto ridiscendere sulla destra riva del fiume la via che
in senso contrario si sarebbe già fatta sulla sinistra, per
giungere poi con una lunga svolta a Sale e a Castelnuovo, e
corsi quasi trenta chilometri, trovarsi ancora lontano da Vo-
ghera almeno altri dieci chilometri. Ben è vero che la linea
tracciata nel progetto ministeriale attraversa una zona di
paese dove rada è la popolazione, e languidi i commerci; ma
questa linea, oltre essere alquanto più breve, mette in di-
retta comunicazione la città di Tortona con quella d'Ales-
sandria; il che importa troppo più, nei riguardi amministra-
tivi e politici, che l'avvicinare di qualche chilometro la fer-
rovia a popolazioni industrie, certo, e frequenti, ma sparse
per piccoli centri, e legate in gran parte ai lavori agricoli.
Nè deve pretermettersi un'altra considerazione. Quando si ad-
dottasse la linea del basso Tortonese, dovrebbero di necessità
costruire un altro ponte sulla Scrivia a Castelnuovo, e così
verrebbe a mancare uno dei principali argomenti che favo-
riscono la linea di Novi, la quale non potrebbe più vantag-
giarsi del ponte sulla Scrivia, costruito per la linea d'Ales-
sandria e del piccolo tronco che mette dal ponte alla sta-
zione di Tortona. La spesa dei 17 chilometri di ferrovia che
allora si avrebbero a costruire da Novi a Tortona, e del ponte
e del conseguente imbrigliamento del fiume, non sarebbe
gran fatto minore della spesa che si richiede per la linea di
Serravalle, tutto il sistema ministeriale ne sarebbe per av-
ventura invalidato; e, rinuncianlo ai rispetti d'economia, si
dovrebbe tornare a quel concetto accettato in iscorcio più

sopra, di far divergere al possibile le due braccia della ferrovia piacentina, d'ingrandire il triangolo, di non chiudersi con rinterzate linee tra l'Orba e la Scrivia, e di cercar paesi non tentati fin qui dalle locomotive. Ma la vostra Commissione, temendo che col mettere innanzi importunamente questi consigli non si riesca ad altro se non se a ritardare la esecuzione della desideratissima ferrovia piacentina, la quale si sta ancora discutendo, mentre troppe altre già preoccupano i bilanci dello Stato e l'attività delle associazioni industriali, crede suo debito proporvi l'approvazione del piano tecnico adottato dal Ministero, e delle linee in esso tracciate e, che assai più importa, già studiate da tre valenti ingegneri per conto di private compagnie, come ne fanno fede i progetti che, compiuti anche in ogni loro particolarità, vennero rassegnati al Governo, e dal Governo trasmessi alla Presidenza della Camera.

Rimane però accennare, per non lasciar incompiuta la trattazione dell'argomento, anche un'altra variazione proposta da una società ligure, la quale vorrebbe condurre diritta da Serravalle a Tortona, e di là per Castelnuovo al Po, una linea ferrata che, dando mano alla navigazione eridania, portasse, con nobile economia, le merci dall'emporio di Genova sino alle ultime ramificazioni dei fiumi, dei navigli e dei laghi lombardi. Certo quando era ancora tempo di ponderare e di eleggere i migliori partiti, avrebbe potuto lungamente disputarsi, se migliore di tutte le altre non fosse la linea che tirasse diritta da Serravalle al Po, mantenendosi tra valle di Scrivia e l'infossatura del Curone, dalla qual linea, come da tronco vitale, avrebbe potuto protendersi il ramo destinato a penetrare in val di Tanaro, e quello avviato verso Piacenza. Ma codesti sarebbero adesso intempestivi rimpianti; e in materia di strade ferrate cioè di milioni immobilizzati in guide e stazioni, non si vuol essere corrivi a spostare e rifare. Certo la Commissione non ignora i comodi grandissimi che potrebbe apportare al commercio un buon sistema di navigazione a vapore sul Po e sui suoi confluenti; ma crede fermamente che, se i piroscafi rimorchiatori potranno addomesticarsi colle correnti del gran fiume, non riuscirà loro troppo grave risalire sino a Valenza. Nè sarebbe tollerabile consiglio, per trasportare a petizione delle vaporiere eridanie lo scalo di Valenza venti chilometri più a valle, incagliare e interrompere le linee ferrate da Genova e da Torino alla frontiera orientale; tanto più che lo stesso commercio ligure-lombardo preferirà sempre alla linea acquea la linea ferrata, e perciò, compiuta la strada piacentina, non se ne staccherà per deviare verso il Po, se non al bivio di Casteggio, dove veramente sarebbe desiderabile che si costruisse un tronco ferrato fino alla proda del fiume; nel qual caso la navigazione abbandonando l'attuale scalo di Valenza, e, qualora esistesse anche quello di Gerola, verrà ad imbarcare le merci al nuovo scalo più prossimo alla foce del Ticino.

Non vuol lungo discorso la linea d'Acqui, perchè abbandonata una volta l'idea d'uscir della valle con una strada trasversale, come era quella di Frugarolo, e posto Alessandria per punto obiettivo, non rimane luogo a scelta. Ben la ferrovia, senza cambiare la direzione generale, potrebbe, o per cura d'economia costeggiare sempre la Bormida in sulla sinistra, evitando la necessità di gettare alcun ponte sul fiume; oppure, nell'intento di trovare paesi più popolosi e accostarsi alla valle d'Orba, passar sulla destra della Bormida, il che porterebbe la necessità di ripassare di nuovo sull'opposta riva per giungere ad Alessandria. Ma seguasi l'una o l'altra traccia, non s'immuta il sistema generale della ferrovia; epperò opportunamente si lasciò libero alla società assuntrice quale

delle due variazioni più le talenti eseguire; libertà che, se si fosse lasciata anche per qualche parte delle altre linee, avrebbe contribuito non poco ad incoraggiare la concorrenza degli intraprenditori e dei capitalisti.

Ma anche in ciò la vostra Commissione, per non inframmettere difficoltà e disputazioni che avrebbero cagionati nuovi indugi, volle mostrarsi arrendevole ai desiderii del Governo, che proclamò la necessità di *prescrivere*, e, come dice la relazione ministeriale, *determinare il tracciamento delle linee nell'interesse generale*.

Non così può la vostra Commissione adagiarsi alla classificazione e al coordinamento di esse linee, che nel progetto governativo figurerebbero, quasi a dire, in ordine inverso, essendovi assegnato l'ultimo luogo alla ferrovia da Novi a Tortona, benchè essa sia, come dimostrammo, destinata a compiere e correggere le comunicazioni di Genova colle regioni dove più pressante e più pericolosa è l'ostile concorrenza triestina. Nè trattasi d'una pura trasposizione ordinale che non porterebbe il pregio di spen lervi pur una parola, ma sì d'una effettiva posticipazione. Imperocchè nell'articolo 66 del capitolato sta scritto che, dove ai lavori di costruzione della ferrovia di Alessandria a Stradella si dovrà mettere mano, non più tardi di quattro mesi, decorrendi dal giorno della stipulata concessione, ai lavori per la ferrovia d'Acqui, si concede il più lungo termine di sei mesi, e a quelli per la ferrovia da Novi a Tortona si consente la proroga d'un anno. La Commissione introdusse nella legge e nell'annesso capitolato le opportune rettificazioni, in forza delle quali, stipulata la concessione, i lavori sulla linea principale da Alessandria a Stradella, e sulla diramazione da Tortona a Novi dovranno essere contemporaneamente cominciati entro tre mesi, e quelli sulla linea d'Acqui entro sei, di guisa che si abbia egual rispetto alla linea più importante per i transiti mercantili e alla linea per attinenze amministrative prediletta dal Governo.

Ora si vuole affrontare una questione che, discussa vivamente nei vostri uffizi, dava poca speranza di poter essere composta con soddisfazione di tutte le parti interessate. Il Governo, già l'accennammo, convinto (a usar le frasi stesse della relazione ministeriale) che la linea d'Acqui, come impresa separata, aveva assai poca prospettiva di buon successo, dove invece la ferrovia dei ducati prometteva larghi compensi, trovò ovvio congiungere in una sola le due imprese, per ottenerne una compensazione che avrebbe procurato modo di eseguire vantaggiosamente tanto l'una che l'altra.

Questo sistema, al primo aspetto, parve a tutti, e a molti pare tuttavia, poco meno che iniquo. Che il forzato connubio, dicono, giovi alla ferrovia acquese, non è chi ne dubiti; ma come dimostrare che possa vantaggiarsene per alcun modo l'altra linea? Allo stringere dei conti, se la società intraprenditrice perde dall'una parte, come potrà essa ristabilire l'equilibrio, se non pigliando dall'altra? Il che vuol dire che le tariffe pel transito ligure-lombardo-piacentino si avranno a commisurare per modo che, oltre le spese d'esercizio, l'interesse dei capitali e i fondi di riserva e di ammortizzazione della propria ferrovia, diano anche un sopravanzo da riversare a pro dell'altra linea, la quale non saprebbe reggersi di per sé. Onde il commercio ligure non potrà correre la scorciatoia che ora gli si apre, senza pagare un balzello alla strada d'Acqui, o, che torna lo stesso, senza allungare a tariffa la via che gli si è invano abbreviata a misura, essendochè ogni centesimo di più al quintale sul tragitto da Novi a Stradella è un chilometro perduto sulla linea divisoria della concorrenza. E non bastava l'aver tanto disfavorita la strada

più vitale pei nostri commerci, che dove essa fu prima in ordine di desiderio, riuscisse ultima in ordine di tempo, se anche non le si accollasse codesta soprassomma della linea di Acqui? Non bastava il non averle voluto accordare pur uno di quei singolari favori che si largirono ad altre ferrovie di minima importanza, se anche non le si crescano gli impacci colla compenetrazione di disuguali tariffe? Se la strada di Acqui tirasse a Frugarolo, come già si divisava, o a Novi, come un tempo ne corsero pratiche, potrebbesi in qualche modo giustificare cotesta comunanza. Ma ora a che pro tener legato al consorzio della lontana e divergente ferrovia della Bormida il transito ligure per la frontiera orientale, che appena ottiene adesso di distrigarsi dal giro d'Alessandria e di Valenza?

Nondimeno la maggioranza della vostra Commissione crede che, a meglio ponderare le cose, non si debbano temere dalla divisata congiunzione gli sconci che altri ne pronostica. E innanzi tratto conviene premettere non parerle giusto il concetto, al quale pur diede peso lo stesso rapporto ministeriale, che la linea d'Acqui sia di dubbio, e quasi, dissero, di esito disperato. È la provincia d'Acqui popolosa d'oltre 100 mila abitanti, densi più che nella vicina provincia di Novi, e raccolti nelle valli della Bormida per forma che tutto il movimento deve a forza confluire sulla linea tracciata dalla ferrovia, quasi come se la popolazione fosse stivata nel chiuso di una città. Si aggiunga il transito del porto e della riviera savonese, che pei varchi di Cadibona cala verso Alessandria, e, quel che più monta, la ricchezza del territorio, feracissimo fra quanti sono avvallati nell'Appennino settentrionale: selvosa la parte montana, sicchè di tutte le provincie di terraferma Acqui non è vinta, nell'abbondanza dei combustibili, che dall'alpina Val d'Aosta; vitiferi i colli, i quali danno annualmente 500 mila quintali metrici di vino per lunga consuetudine accetto ai palati lombardi; un raccolto di bozzoli appena inferiore a quello di Novi; infine, che non è considerazione da trascurarsi nel far giudizio della mobilità di una popolazione, i possessi fondiari spartiti e sminuzzati, contandovisi 22,241 proprietari, più che il quinto degli abitanti. Non sarà dunque, se crediamo a questi buoni indizi, scarso nè languido il giro delle merci e degli uomini sulla via della Bormida, che si apre unica agli sbocchi di sì vasta provincia. Che vorremo dire poi se si mette in conto il concorso alle terme acquesi, il quale già fin d'ora dà vista di crescere ogni anno, e crescerà a dismisura se si accomoderanno gli infermi di meno disagiati alberghi e si inviteranno con più svariati allettamenti i visitatori?

Ora, tolto di mezzo il sospetto che la strada d'Acqui debba riuscire a sicuro discapito, cadono le principali obiezioni mosse contro il sistema ministeriale. Approvabili in genere sono le riunioni di più linee sotto una sola gestione amministrativa, ed in un solo interesse sociale; imperocchè, come notava il ministro dei lavori pubblici di Francia nell'ultima sua relazione sullo stato delle ferrovie francesi, lo sminuzzamento delle intraprese, suscitando importune concorrenze fra più linee convergenti, riesce alla sicura rovina di una delle società gareggiatrici; moltiplicando le spese, aumenta il prezzo dei trasporti; esigendo l'impianto di amministrazioni distinte, complica il servizio delle strade e ne incaglia la circolazione. Dovesi però aver riguardo, nel maneggiare coteste fusioni, di non creare, come avverte il succitato ministro francese, a favore di una compagnia che tenga in mano un nodo intero di ferrovie, una nuova maniera di monopolio. Ora, nel caso nostro non v'ha pur ombra di questo pericolo. Né può dirsi ragionevolmente che le tariffe della fer-

rovia ligure-orientale saranno di tanto più alte di quanto scarseggerà il guadagno della ferrovia acquese. La legge della concorrenza obbligherà l'amministrazione a seguire quel progressivo allentamento nei prezzi che è nella necessità stessa delle cose. Imperocchè non è sul presuntivo ragguaglio dei capitali impiegati e dei guadagni sperati che si governano in effetto le tariffe, ma con questi due soli elementi: spese d'esercizio, necessità della concorrenza. E, nel caso nostro, la contrapposizione delle provenienze adriatiche sul mercato lombardo-veneto e sulla linea mediana del Po metterà le tariffe liguri sotto l'impero di una necessità difensiva.

Rimangono adunque del diviso ministeriale i benefici: semplificazione amministrativa; facilitazioni a reciproco comodo delle due linee; possibilità di costituire una società più solida, che possa affrontare le spese necessarie per ingrandire ed avviare lo stabilimento balneario d'Acqui, ed aspettarne senza troppa impazienza gl'immanchevoli e tempestivi frutti.

Così doveva parere quando il Governo maturò il suo progetto in mezzo alle insistenti sollecitazioni ed alla gara promettitrice di parecchie società, che offerivano di assumere separate o congiunte le due ferrovie, e per soprassello anche lo stabilimento balneario d'Acqui. Così deve parere anche oggidì, chi guardi la natura di coteste imprese non legate certo a mutabili riordinamenti strategici ed amministrativi. Ma troppo è vero che l'argomento precipuo, a cui si appoggiava la combinazione ministeriale, ora ci si volta in grave ostacolo. Nelle attuali condizioni del credito, difficile che si riesca a costituire una società, la quale sappia metter mano a vaste e confidenti speculazioni, perchè i capitali preferiscono impieghi sicuri, comechè modestissimi, alle lunghe e promettenti aspettative. Ora vorremo noi legare indissolubilmente la costruzione della ferrovia ligure-orientale alla costruzione della linea d'Acqui ed al ristauero delle terme per modo che, se queste due ultime imprese non trovino concorrenti, o perchè paiano meno sicure, o perchè i capitali non bastino a sì grave mole d'impegni, rimanga poi inesequita anche l'impresa, che molti si profferirebbero pronti ad assumere disgiuntamente?

Non può uscire dubbia la risposta. La vostra Commissione, volendo aver riguardo ai desiderii ed alle speranze del Governo, vi propone di concedere due mesi per lasciar tempo di saggiare la solidità delle diverse combinazioni sociali, che già sono entrate in qualche pratica col Ministero. Quando in questi due mesi non si venga a capo di trovare una compagnia la quale assuma entrambe le ferrovie e l'impegno accessorio delle terme, si aprirà l'adito anche alle compagnie che aspirassero ad una sola delle due imprese. Questa transazione, che venne consentita anche dal Ministero, ci obbligò a modificare il progetto di legge ed a predisporre il capitolato in modo che si potesse facilmente dividere, secondo la doppia ipotesi a cui dà luogo la proposta alternativa.

E qui, risolte le questioni sostanziali, occorre sulla forma della legge un dubbio, che alcuni uffizi raccomandarono allo studio della vostra Commissione. Perchè mai, si domandò, il Governo, non avendo un formato contratto da presentare all'approvazione del Parlamento, e avendo già odorate varie e diverse profferte, vuole fin d'ora, oltre la traccia delle linee, aver sancito in ogni sua clausola un capitolato? Se si deve lasciar luogo ad una vera e larga concorrenza dell'industria privata, perchè predeterminare a capello tutte le condizioni del contratto, anche le meno essenziali? Non si verrà con ciò forse ad agevolare la strada agli uni, a precluderla agli

altri? E non può nascere dubbio che già il potere esecutivo abbia aggiustato il taglio del programma ad una statura che ei preconosce? Fin qui il Parlamento fu sempre in queste materie chiamato a deliberare sopra un contratto effettivo, non sopra uno schema, e quasi, direbbesi, sopra un manifesto. Ond'è che uno dei vostri uffizi diede commissioni recise, che non si approvasse la legge, nè si consentisse la congiunzione delle due imprese, se non chiarito il punto che vi fosse qualche società atta a sottrarre ai carichi scritti nel capitolato. Ma non parve alla Commissione di dover accostarsi a quest'avviso; perchè, se dall'un lato il predeterminare in ogni particolarità il capitolato può incagliare qualche combinazione, dall'altro si viene con ciò a troncarsi molta materia d'arbitrii. Poi egli è evidente che quella che ora vi si propone, specialmente dopo assegnati, come sopra divisammo, i termini dell'alternativa, non è più una legge, la quale bandisca un programma non accessibile che a quelle sole società che di lunga mano avessero presentita la combinazione ministeriale; poichè, statuendo il caso dell'eventuale disgiunzione delle imprese, si apre effettivamente un nuovo e più largo campo alla pubblica gara delle industrie e dei capitali.

Un altro dubbio più grave, e che vuole più diligente disamina, si presentava naturale: se, una volta stanziato il termine di due mesi, dopo il quale si avessero a sperimentare le imprese isolate, non fosse dicevole compiere questo sistema, e, dopo il bimestre di saggio, separare anche la concessione della ferrovia d'Acqui dalla locazione dell'istituto balneario, tanto più che alcune frasi della relazione ministeriale potrebbero autorizzarci a credere che cotesta associazione della ferrovia colle terme sia stata immaginata, più che per altro, per trovare una società largamente provveduta di capitali ed atta a sobbarcarsi ai gravi obblighi che le s'impongono a vantaggio del demanio e del municipio di Acqui. Nel quale caso, per le stesse considerazioni che mossero la Commissione a proporre il disgiungimento delle due ferrovie, si sarebbe dovuto venire ad una conclusione uguale. Ma, benchè qui trattisi d'imprese di natura apparentemente diversa, v'ha invece tra l'una e l'altra un'intima connessione. Non può chi assuma l'esercizio della ferrovia d'Acqui non fare massimo assegnamento sulla frequenza degli accorrenti alle terme, nè le terme possono ora accogliere più che la decima parte di quelli che, per la copia delle salutifere acque, vi troverebbero ristoro, se alla ricchezza delle calde polle rispondesse l'ampiezza degli edifici. Ora, per chi voglia giudicare di quanta importanza sia alla strada d'Acqui il ristauero dello stabilimento balneario, e se l'oculata speculazione possa a fidanza accollarsene il carico, è da avvertire che i bagni d'Acqui, e soprattutto i fanghi, sono i più efficaci e i più abbondevoli che vanti il continente europeo. La sorgiva *bollente*, nome che non è, come molti credono, un'iperbole, getta ogni minuto primo 420 litri d'acqua della temperatura di 66 gradi Réaumur. Gli zampilli oltre Bormida menano nello stesso intervallo di tempo 400 litri, che hanno anch'essi una temperatura dai 41 ai 35 gradi Réaumur. La fontana termale del Ravanasco viene a mescolare la sua fredda vena nelle vasche vaporose, che basterebbero, se la diligenza umana secondasse la provvidenza della natura, a più di quattro mila bagni nel giro di ventiquattro ore. Non si dimentichi la confortatrice vicinanza di una città, e, quel che più importa, la mitezza del clima che permetterebbe di continuare la cura balnearia nei mesi in cui le altre celebri terme dell'Europa centrale sono seppellite fra le nevi. Noi vedemmo, virtù di cotesti cosmici nosocomii, poveri villaggi

nel volgere di brevi anni trasformarsi in ricche borgate. Come non crederemo ad eguali auspicii, trattandosi di terme già note da secoli, celebrate dai più gravi scrittori di idrologia minerale, poste nel mezzo di provincie popolate sotto clima benigno, in un'amena convalle, alle porte di un'antica città? Che se esse non diedero fin qui quei larghissimi frutti che ora ragionevolmente se ne aspettano, gli è appunto per questo solo, che disagiati erano le vie onde condurvisi; e, per incuria appena credibile, gli ospizi non rispondenti nè ai bisogni, nè alla qualità, nè al numero degli ospiti.

Non può dunque la ferrovia d'Acqui promettersi una sicura prosperità, se insieme non si decupli, come è possibile, il concorso alle terme, nè le terme sperar maggiore il concorso, e neppure accoglierlo, se non se ne proporzionino gli edifici all'uopo, se con pietoso studio di decente festività non si rimuova dallo stabilimento la sconfortevole apparenza di un convegno d'ammorbati, e se la ferrovia non sopprima le noie e le fatiche di un lungo cammino agli infermi, e, che non importa meno, ai curiosi. Così la costruzione della ferrovia e l'ampliamento e l'abbellimento delle terme sono a vicenda causa ed effetto, come spesso s'incontra nelle complicazioni economiche.

Chiarita cotesta intima connessione delle due aziende, non v'ha chi non vegga naturale il pensiero di affidare il rinviamiento delle terme a quella stessa compagnia che si assumerà la costruzione e l'esercizio della strada ferrata d'Acqui. Con che si otterrà, oltre l'innegabile vantaggio delle finanze dello Stato, anche quello di sottrarre uno stabilimento, che vuole intera, pronta e continua diligenza di amministratori, alla lenta e distratta gestione governativa, la quale, mutata in tutela, potrà d'altra parte impedire, semprechè occorra, ogni esorbitanza degl'intraprenditori a danno del pubblico servizio igienico.

Le considerazioni fin qui discorse varranno a rendere ragione dei mutamenti che, con ogni cura di parsimonia, la vostra Commissione introdusse nel progetto ministeriale.

L'articolo 1 della legge proposita e gli articoli 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 23, 28, 66 e 71 dell'annesso capitolato vennero modificati in conseguenza del principio adottato dalla Commissione, che le due diramazioni della ferrovia piacentina da Tortona ad Alessandria e da Tortona a Novi si abbiano a pareggiare in tutto fra di esse e colla linea a cui mettono capo congiuntamente; il che gioverà anche a riordinare gli articoli per modo che più agevole riuscirà, occorrendo il caso della disgiunzione delle imprese, lo stralciare dal capitolato complessivo, che si sottopone all'esame della Camera, i due capitolati parziali che dovranno condizionare le separate concessioni, come verrebbe disposto dagli articoli 4 e 5, aggiunti al progetto di legge del Governo.

Di lieve importanza, e piuttosto per aggiungere chiarezza, curare la precisione o compiere le disposizioni proposte dal Ministero, anzichè per immutarle, sono le modificazioni introdotte agli articoli 3, 52, 61, 80, 85, 94, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136 e 137 del capitolato; onde esse non dovrebbero aver bisogno di alcun commento giustificativo.

Brevemente delle altre. L'articolo 6 del capitolato indica le stazioni che si avranno a piantare sulla linea da Alessandria a Stradella. Tra Casteggio e Broni, borghi lontani l'uno dall'altro poco meno di 11 chilometri, non una stazione; appena il progetto ministeriale fa sperare *in progresso di tempo* una fermata a Santa Giulietta, che è quasi a mezza via. La vostra Commissione crede più spediente di stabilirvi subito una piccola stazione. La cosa parla da sè.

Più grave questione si agitò a proposito dell'articolo 54, con cui lo Stato promette agl'intraprenditori della ferrovia di non accordare concessioni per altre linee ferrate parallele o concorrenti; vincolo di gran conseguenza, come quello che impedisce poi per lunghissimi tempi di correggere gli errori in cui s'incappasse nel primo tracciamento delle linee. Pure bisogna rassegnarvisi, se non si vogliono sconfortare i capitalisti dal concorrere a queste imprese, ciò che sarebbe come un impedire che si faccia di presente per troppo sottillizzare sul migliore avvenire. Nondimeno parve alla vostra Commissione che una di quelle linee, le quali sarebbero colpite, quasi a dire, di nullità, in forza dell'articolo 54 del capitolato predisposto dal Ministero, meritasse un'eccezione. Da Voghera a Valenza si misurano meno di 30 chilometri per una linea che passerebbe tra Castelnuovo Scivina e Casci, e, parallela quasi al corso del Po, si avvicinerrebbe a Sate ed a Bassignana. Questa sarebbe la via naturale tra la Lomellina, il Monferrato, il Vercellese, la Svizzera, e Voghera, Stradella, i ducati, l'Italia centrale. E in vera prova chi da Casale e da

Mortara andasse a Voghera per Alessandria farebbe quasi doppio cammino, avendo a percorrere 54 chilometri in luogo di 30, giro troppo vizioso perchè il commercio possa lungamente comportarne lo scapito.

Non restano ad accennare che due modificazioni, le quali vantaggerebbero le condizioni dell'impresa. L'una, introdotta nell'articolo 96 del capitolato, disporrebbe, a somiglianza di quanto fu statuito nella concessione della ferrovia da Torino a Novara, l'applicazione delle eccedenze dei guadagni alle opere di perfezionamento della ferrovia; l'altra, introdotta nell'articolo 89, esonererebbe gli assuntori dall'obbligo di pagare l'annuo canone di lire 20,000, che il Governo nel suo progetto ha fissato come corrispettivo per l'uso ed il servizio delle stazioni erariali di Alessandria e di Novi; lieve favore, chi consideri le ingenti somme impegnate per assicurare la costruzione di altre ferrovie, che nei rispetti commerciali e politici non hanno a gran pezza l'importanza della linea ligure-orientale.

Tabella **A.**

*Punti obbiettivi del commercio ligure nella direzione centrale ed orientale.
e loro distanze approssimative.*

	Distanze		Osservazioni
	geografiche	itinerarie	
Da Genova a Milano Chil.	120	143	Le distanze geografiche sono le distanze assolute, che intercorrono tra due punti. Le itinerarie col progresso della civiltà e della scienza tendono, se tra due punti importanti, a ravvicinarsi sempre più alla retta geografica.
Da Genova al lago di Costanza »	340	»	Si è indicata la linea più breve come dalla tabella B.
<i>a)</i> per Pavia, Milano, lo Spluga e Rorschach »	»	417, 1	Le cifre contro notate furono desunte dalle tabelle annesse alla relazione 11 aprile 1853 della Commissione incaricata di riferire sulla ferrovia da Arona al lago Maggiore. La distanza complessiva da Milano a Rorschach fu desunta dalla nona fra le succitate tabelle, che dà la misura esatta tronco per tronco.
<i>b)</i> per Vigevano, Milano, lo Spluga a Rorschach »	»	436, 1	Da Venezia non si giugne al lago di Costanza che con una linea di 596 chilometri, da Livorno con una di 683, da Trieste con una di 807, anche passando per lo Spluga.
<i>c)</i> Per Novara ed il Lucmagno a Rorschach »	»	478, 4	
Da Genova ad Augusta »	480		
<i>a)</i> per Milano e lo Spluga »	»	636, 6	Augusta invece comincia a subire la concorrenza adriatica; poichè, se le spedizioni triestine non vi giungono che dopo un corso di 820 chilometri, quelle di Venezia, risalendo per Val d'Adige e varcando le Alpi al Brennero, non hanno a fare più di 609 chilometri.
<i>b)</i> per Novara e il Lucmagno »	»	688, 4	
Da Genova a Piacenza »	95	»	Piacenza di 10 chilometri più vicina a Genova che non Milano, e congiunta al Mediterraneo con ferrovia continua, trovasi nel tempo stesso di circa 30 chilometri più vicina all'Adriatico, ed è perciò destinata a diventare il deposito delle merci provenienti dal porto ligure non solo pei ducati fin dove lo permetterà la concorrenza di Livorno, ma anche per la Lombardia meridionale e orientale fin dove lo permetterà la concorrenza di Trieste.
Da Genova a Stradella Chil. 104 5	»		Cremona, lontana da Milano 75 chilometri, non è lontana da Piacenza più che 30; e perciò da Genova 165 circa: Mantova è lontana da Venezia 155 chilometri. La linea divisoria della sfera d'efficienza tra i due grandi scali del Mediterraneo e dell'Adriatico sarebbe tra Cremona e Mantova. Ma Genova ha, per tutte le provenienze atlantiche, stante la sua giacitura più occidentale, un vantaggio che corrisponde dai 40 a 50 centesimi per quintale sui prezzi di trasporto o, che è lo stesso, dai 40 ai 50 chilometri di strada: il che allarga la sua sfera di efficienza sino all'Adige. Egual vantaggio non ha su Livorno, dove le provenienze atlantiche giungono collo stesso nolo, e donde esse per penetrare a Reggio non hanno a correre che chilometri 210 5, dove da Genova a Reggio intercedono 230 chilometri. — Quindi anche dal deposito di Piacenza il commercio ligure può distendersi più attamente in Lombardia e verso le frontiere venete, che giù pel centro d'Italia.
Da Stradella al confine piacentino » 7 5	»		
e di là a Piacenza » 23	»		
Chil. 135 »			

Tabella B.

Confronto degli sviluppi della ferrovia ligure-orientale secondo le varie linee eseguite, progettate, o ideate.

	Lunghezza dei tronchi	Lunghezza totale	Osservazioni
<i>Linea da Genova a Milano.</i>			
a) Per la ferrovia dello Stato e quella di Vigevano....	Da Genova ad Alessandria.... Chil. 75		A Vigevano converrà varcar il Ticino sul porto, e percorrere circa 6 chilometri per giugnere al Naviglio di Abbiategrasso.
	Da Alessandria al ponte di Valenza » 16		
	Dal ponte di Valenza a Mortara.. » 16		
	Da Mortara a Vigevano..... » 13		
	Da Vigevano a Milano..... » 32		
	162	162	
b) Per la ferrovia dello Stato sino a Novara e di là pel ponte di Buffalora.....	Da Genova a Mortara.....Chil. 117		
	Da Mortara a Novara..... » 25		
	Da Novara a Milano..... » 45		
	187	187	
c) Per la ferrovia dello Stato fino a Novi, donde per la linea ligure orientale ...	Da Genova a Novi.....Chil. 53		Convien notare che questa linea, che è quella battuta attualmente dal commercio ligure-lombardo, potrebbe accorciarsi tra Casteggio e Milano di circa 5 chilometri, quando si trasferissero in luoghi più accenni i due passi del Po e del Ticino. — Ma, anche qual è attualmente, essa presenta l'immenso vantaggio d'essere soccorsa e, per così dire, controllata da una linea navigabile da Mezzana-Corte all'interno di Milano, che può spingersi fino ai piedi dello Spluga.
	Da Novi a Tortona..... » 17		
	Da Tortona a Casteggio..... » 25 5		
	Da Casteggio al ponte di Mezzana-Corte..... » 10		
	Dal ponte di Mezzana-Corte a Pavia..... » 9 5		
	Da Pavia a Milano..... » 33		
	148 »	148	
d) Per la ferrovia dello Stato fino a Serravalle, donde per la linea ligure orientale.....	Da Genova a Serravalle.....Chil. 45		
	Da Serravalle a Tortona..... » 20		
	Da Tortona a Casteggio, Pavia e Milano..... » 78		
	143	143	
e) Per la ferrovia dello Stato fino a Serravalle e di là a Tortona, a Gerola e al Po	Da Genova a Tortona.....Chil. 65		Questa linea fu la prima proposta dalla società ligure nel 1841 dietro gli studi dell'ingegnere Porro, che, passato il Po a Gerola, intendeva guidarla fin al Gravelone di fronte a Pavia.
	Da Tortona a Gerola..... » 16		
Continuata dalla navigazione	In Po..... » 35		Esiste già una società, detta <i>Eridania</i> , per la navigazione a vapore da Alessandria o da Valenza pel Tanaro, Po, Ticino e Naviglio di Pavia fino a Milano.
	In Ticino..... » 5		
	Sul Naviglio..... » 32		
	153	153	

Tabella C.

Confronto delle diverse linee da Serravalle a Tortona.

	Lunghezza	Pendenza	Osservazioni
Da Serravalle a Tortona sulla destra della Scrivia	20,300 m.	102 m.	<p>Le misure sono desunte dalla gran carta nella scala di 1 a 50,000.</p> <p>Il punto di distacco dalla ferrovia dello Stato fu segnato di contro al ponte attuale di Serravalle sulla Scrivia. Il punto di ricongiungimento colla linea tra Alessandria e Tortona fu segnato al cimitero al nord-ovest della città.</p> <p>La pendenza sarebbe del 5 per 1000. Conviene però avvertire che, mancando dati precisi sul livello della sponda sinistra della Scrivia di faccia al ponte di Serravalle e su quello del cimitero di Tortona, si raffrontarono i livelli della stazione di Serravalle (m. 221 sul livello del mare) e del ponte di Tortona sulla Scrivia (m. 119 9).</p>
Da Serravalle a Tortona sulla sinistra della Scrivia	22,000 »	»	<p>Da Serravalle si continuerebbe sulla ferrovia dello Stato sino al primo ciglione a sinistra della Scrivia presso il casino Remondino..... 2,000 metri</p> <p>Di là, quasi sulla traccia della strada provinciale di Cassano-Spinola, poi della strada comunale di Rivalta, sempre lungo la sponda sinistra 18,000 »</p> <p>Dal ponte di Scrivia alla Stazione 2,000 »</p> <p align="right"><u>22,000 metri</u></p> <p>dei quali 18 chil. soli da costruire appositamente.</p>
<p>DA SERRAVALLE A TORTONA</p> <p><i>secondo il progetto ministeriale.</i></p>			
Dal ponte di Serravalle alla stazione di Novi	8,400 »	25 »	<p>Secondo questo progetto non si hanno a costruire che circa 15,000 metri di ferrovia, poichè il primo tronco è sulla strada ferrata dello Stato, l'ultimo, come pure il ponte della Scrivia, sono in comune col braccio d'Alessandria. La linea invece da Serravalle sulla riva destra induce la necessità di gettar un ponte sulla Scrivia in faccia a Serravalle.</p>
Dalla stazione di Novi al ponte di Tortona	15,000 »	76 9 »	
Dal ponte alla stazione	2,000 »	»	
<u>25,400</u>	25,400 m.		

Tabella D.

Confronto delle diverse linee da Alessandria a Voghera.

	Luoghezzi totale	Osservazioni
Linea ipotetica rappresentante la distanza geografica	31,500	Questa linea, passerebbe circa un chilometro al sud di Castelnuovo Scrivia e correrebbe quasi equidistante fra la linea desiderata dai comuni e quella proposta dal Ministero.
<i>Linea proposta dai comuni del basso tortonese.</i>		
Da Alessandria sino alla svolta della ferrovia dello Stato oltre il ponte della Bormida . . M. 4,000		Per questa linea si avrebbero a costruire effettivamente soli 28,000 metri circa, pel primo tronco servendo la ferrovia dello Stato, per l'ultimo quella che da Novi va a Stradella. Si avrebbe però a stabilire un ponte sulla Scrivia presso Castelnuovo. Oltre un'istanza dei comuni, anche <i>il comitato della società promotrice Anglo-Sarda</i> presentò testè una proposta di assumere la costruzione delle ferrovie giusta il progetto ministeriale 27 gennaio p. p., chiedendo che gli fosse fatta facoltà di mutare la linea tra Alessandria e Voghera nel senso desiderato dai comuni del basso tortonese.
A Castel Ceriolo » 6,200		
A Piovera » 6,000		
A Sale » 6,000		
A Castelnuovo » 6,000		
Alla congiunzione colla ferrovia di Tortona presso Ponte Curone » 4,000		
Da Ponte Curone a Voghera » 7,000		
<u>39,200</u>	39,200	
<i>Linea da Alessandria a Castelnuovo Scrivia e di là direttamente a Voghera.</i>		
Da Alessandria a Castelnuovo giusta la linea proposta dai comuni interessati M. 28,200		In questa ipotesi però si avrebbero a costruire appositamente per questo braccio 34,000 metri di ferrovia, dovendosi da Castelnuovo raggiungere la ferrovia di Tortona non più a Ponte Curone (4,000 m.), ma a Voghera (10,001 m.).
Da Castelnuovo direttamente a Voghera » 10,000		
<u>38,200</u>	38,200	
<i>Linea proposta dal Ministero.</i>		
Da Alessandria sino alla svolta oltre la Bormida M. 4,000		Per questa linea non si hanno a costruire effettivamente che 16 chilometri di strada, dalla svolta oltre la Bormida sino alla testa del ponte della Scrivia, davanti a Tortona, dove si riunirebbero i due rami di Novi e di Alessandria.
A Tortona » 18,000		
A Ponte Curone » 9,000		
A Voghera » 7,000		
<u>38,000</u>	38,000	

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È autorizzata la costruzione delle seguenti linee di strade ferrate da comprendersi insieme al loro esercizio in una sola concessione :

a) Linea da Alessandria per Tortona e Voghera a Stradella con diramazione da Tortona a Novi ;

b) Linea da Alessandria ad Acqui.

Art. 2. È pure autorizzata la cessione dello stabilimento balneario d'Acqui, di proprietà dello Stato, alla compagnia che si renderà concessionaria delle suddette linee di strade ferrate.

Art. 3. È fatta facoltà al Governo di concedere la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate, di cui all'articolo 1, ed a fare la cessione dello stabilimento balneario di Acqui, di cui all'articolo 2, sotto l'osservanza dell'unito capitolato.

Art. 4. Quando però, scorsi due mesi dalla pubblicazione della presente legge, non si fosse ancora conclusa e stipulata la concessione complessiva, a termini degli articoli precedenti, il Governo dovrà accettare anche le proposizioni dirette ad ottenere la concessione della sola linea d'Alessandria a Stradella colla diramazione da Tortona a Novi, o la concessione della sola linea d'Alessandria ad Acqui coll'annesso stabilimento balneario, di cui parla l'articolo 2.

Art. 5. Verificandosi il caso della disgiunzione delle imprese, contemplato dal precedente articolo 4, le concessioni si stipuleranno sotto l'osservanza dei parziali relativi capitolati, che, a cura del Governo, verranno esattamente stracciati dal capitolato complessivo unito alla presente legge. Dovrà perciò il Governo determinare, in proporzione dell'importanza comparativa delle due imprese, il riparto della cauzione, e regolare, in corrispondenza alle disposizioni sancite nel suddetto capitolato complessivo, le rate di restituzione e l'ammontare dei depositi che avranno a rimanere nelle casse della finanza fino al compimento e collaudo delle rispettive linee.

Art. 6. *Identico all'articolo 4 del progetto del Ministero.*

CAPITOLATO PER LA COMPLESSIVA CONCESSIONE.

§ I. — *Soggetto della concessione.*

Art. 1. La compagnia che si costituirà, ecc., *come nel progetto del Ministero.*

a) Linea da Alessandria per Tortona e Voghera a Stradella con diramazione da Tortona a Novi ;

b) Linea da Alessandria ad Acqui.

Art. 2. *Identico al progetto del Ministero.*

§ II. — *Tracciato, pendenza e collocamento delle stazioni.*

Art. 3. La linea d'Alessandria per Tortona a Stradella si diramerà da quella dello Stato al di là del ponte della Bormida alla distanza non maggiore di 4 chilometri, ecc., *come nel progetto del Ministero.*

Art. 4. La diramazione da Novi a Tortona si staccherà dalla ferrovia dello Stato, ecc., *come all'articolo 3 del progetto del Ministero.*

Art. 5. *Identico all'articolo 4 del progetto del Ministero.*

Art. 6. Sulla linea da Alessandria a Stradella saranno stabilite le seguenti stazioni: di San Giuliano, di Tortona, di Pontecurone, di Voghera, di Casteggio, di Santa Giulietta, di Broni, di Stradella. Oltre a queste stazioni sarà stabilita una

piccola stazione in vicinanza del punto di congiunzione delle due strade ferrate, cioè presso il ponte della Bormida. Questa stazione, benchè unicamente destinata ai convogli della linea d'Alessandria a Stradella, sarà posta sotto l'immediata sorveglianza dell'amministrazione dello Stato, dovendo servire a garantire la regolarità e sicurezza del servizio sul tronco comune delle due ferrovie.

La stazione di Stradella sarà collocata in modo ed avrà tale sufficienza di spazio da prestarsi comodamente alla prolungazione della ferrovia sino al confine piacentino.

Art. 7. Sulla diramazione da Novi, ecc., *come all'articolo 8 del progetto del Ministero.*

Art. 8. *Identico all'articolo 7 del progetto del Ministero.*

Art. 9. Sulla linea da Alessandria a Stradella e sulla diramazione da Tortona a Novi la pendenza non dovrà eccedere il limite massimo del 6 per cento; si tollererà la pendenza dell'8 per cento nel solo tratto fra Novi e Pozzolo-Formigaro.

Art. 10. In quella da Alessandria ad Acqui si potrà, nel tratto vicino a quest'ultima città, tollerare la pendenza fra il 9 ed il 10 per cento, quando sia ben dimostrato che il contenersi nel limite della pendenza dell'8 per cento esigesse un grave aumento di spesa non compensato dal meno dispendioso esercizio.

Art. 11. I tracciati delle linee riportate, ecc., *come nell'articolo 12 del progetto del Ministero.*

Art. 12. Il tracciato delle curve non potrà farsi con raggio minore di 600 metri per la linea da Alessandria a Stradella e per il tronco da Tortona a Novi, e di 500 nella linea d'Acqui, a meno che non fosse, ecc., *come nell'articolo 13 del progetto del Ministero.*

Art. 13. *Identico all'articolo 14 del progetto del Ministero.*

§ III. — *Norme per la costruzione del corpo stradale delle opere d'arte e dei fabbricati.*

Art. 14. In tutte le linee, ecc., *come nell'articolo 15 del progetto del Ministero.*

Art. 15. Nella linea da Tortona per Voghera a Stradella, e nelle due diramazioni da Tortona ad Alessandria, e da Tortona a Novi, la compagnia concessionaria dovrà tuttavia acquistare il terreno necessario per ridurre, quando se ne manifesterà il bisogno, la strada a due binari, e costruirà fin d'ora, come se dovessero servire per la doppia via, i ponti che hanno luce maggiore di sei metri, ed i cavalcavia e settovia che per avventura vi si dovessero stabilire.

Art. 16 e 17. *Identici agli articoli 17 e 18 del progetto del Ministero.*

Art. 18. La larghezza del fondo delle trincee sarà tale che, oltre alla sede stradale di metri 5 50, stabilita all'articolo 16, vi sia, ecc., *come nell'articolo 17 del progetto del Ministero.*

Art. 19, 20 e 21. *Identici agli articoli 20, 21 e 22 del progetto del Ministero.*

Art. 22. Nei piani generali delle linee comprese in questa concessione, i quali piani dovranno essere presentati alla approvazione del Governo, saranno segnati i punti in cui intendesi collocare questi passaggi a livello, ed indicare il modo di chiusura.

Art. 23, 24, 25 e 26. *Identici agli articoli 24, 25, 26 e 27 del progetto del Ministero.*

Art. 27. La larghezza della strada ferrata, prescritta all'articolo 16 per un solo binario, potrà essere conservata anche alle opere d'arte di minore importanza, come ponti non

ecedenti la luce di metri sei, piccoli acquedotti, sifoni, ecc.; ma nelle opere d'importanza maggiore e di più ampia luce, ed in tutti i passaggi della strada ferrata sotto una strada ordinaria, qualunque sia la larghezza di quest'ultima, si dovrà conservare alle opere stesse la larghezza di metri otto, necessaria per stabilirvi un doppio binario di rotaie; e ciò tanto nella linea da Alessandria a Stradella, e nella diramazione da Novi a Tortona, per le quali si deve acquistare anticipatamente il terreno necessario a questa doppia via, come anche per l'altra linea che fa parte della presente concessione.

Dall'articolo 28 al 51, come nel progetto del Ministero dall'articolo 29 al 52.

§ VI. — *Privilegi e tariffe.*

Art. 52. La presente concessione non potrà essere durata per un periodo maggiore di novant'anni, e sarà fatta a quella compagnia che, obbligandosi ad adempire tutte, ecc., come nell'articolo 53 del progetto del Ministero.

Art. 53. *Identico all'articolo 54 del progetto del Ministero.*

Art. 54. Si eccettua espressamente dalla disposizione portata dall'articolo 54 la linea che, staccandosi da un punto qualunque della ferrovia fra Tortona e Voghera, volgesse a Valenza, per la qual linea il Governo si riserva la facoltà di accordare una distinta concessione, salvo però sempre il diritto di prelazione di cui si parla nel terzo alinea dell'articolo 56.

Art. 55. *Identico all'articolo 55 del progetto del Ministero.*

Art. 56. Fermo le disposizioni e le eccezioni portate dagli articoli precedenti 53, 54 e 55, lo Stato, ecc., come nel progetto del Ministero.

Art. 57. *Identico al progetto del Ministero, colla sola variante dell'indicazione dell'articolo 52 invece del 53.*

Art. 58, 59 e 60. *Identici al progetto del Ministero.*

Art. 61. Le spese accessorie non contemplate nelle tariffe sopra esposte, come sono quelle di caricamento e scaricamento, deposito e magazzinaggio nelle stazioni della strada ferrata e locali attinenti, saranno fissate con regolamento speciale da sottoporsi all'approvazione dell'amministrazione superiore, salva sempre alla compagnia la facoltà di ribassarle a termini dei precedenti articoli 59 e 60.

Art. 62, 63, 64 e 65. *Identici al progetto del Ministero.*

§ VII. — *Obblighi ed oneri speciali addossati all'impresa.*

Art. 66. I lavori di costruzione della strada ferrata nella linea da Alessandria per Tortona a Voghera e nella diramazione da Novi a Tortona saranno contemporaneamente intrapresi non più tardi di quattro mesi a datare dalla definitiva stipulazione della concessione.

Quelli da Alessandria ad Acqui dovranno essere cominciati dentro sei mesi dalla concessione medesima.

Art. 67, 68, 69 e 70. *Identici al progetto del Ministero.*

Art. 71. Dentro il periodo di due anni, a far tempo dalla stipulazione definitiva della concessione, la linea da Alessandria per Tortona e Voghera a Stradella, colla diramazione da Tortona a Novi, dovrà essere compiuta perfettamente in tutte le sue parti principali ed accessorie, e corredata da tutto il materiale fisso e mobile che sarà giudicato necessario per poterla aprire all'esercizio in modo sicuro e permanente.

Dopo tre anni dovrà essere compiuta e messa perfettamente in esercizio anche l'altra linea da Alessandria ad Acqui.

Dall'articolo 72 al 79. *Identici al progetto del Ministero.*

Art. 80. La strada ferrata, ecc., come nel progetto del Ministero.

Per tale manutenzione, ecc., come nel progetto del Ministero.

Se la strada ferrata, una volta ultimata, non sarà costantemente mantenuta in buono stato, fatti precedere gli opportuni dissidamenti, vi si provvederà d'ufficio a cura dell'amministrazione, ed a spese della compagnia concessionaria.

Art. 81, 82, 83 e 84. *Identici al progetto del Ministero.*

Art. 85. I regoli, cuscinetti, macchinismi, utensili d'ogni specie, ed in generale tutte le ferramenta lavorate, e macchinismi esclusivamente destinati ad uso della ferrovia, ecc., come nel progetto del Ministero.

Art. 86, 87 e 88. *Identici al progetto del Ministero.*

Art. 89. *Identico al progetto del Ministero, però soppresso il quarto alinea.*

Art. 90, 91, 92 e 93. *Identici al progetto del Ministero.*

Art. 94. Quando la strada sia debitamente compiuta e collaudata, la compagnia avrà diritto di ricuperare la suddetta somma di Lire 200 000, compensate le spese che l'amministrazione avesse dovuto fare d'ufficio nel caso contemplato dall'articolo precedente.

Art. 95. *Identico al progetto del Ministero.*

Art. 96. Ma se dopo i primi quindici anni d'esercizio venisse a risultare dai conti della compagnia che il prodotto netto della strada ferrata, calcolato sul medio dell'ultimo quinquennio, eccede il 40 per cento, la metà di questo eccedente sarà versata nelle casse della finanza a pro del pubblico Tesoro. Quando però a quell'epoca non fosse stato costruito per intero il secondo binario sulla linea da Tortona a Stradella, e sulle diramazioni da Tortona a Novi e da Tortona ad Alessandria, tutto il prodotto netto eccedente il 10 per cento si consacrerà alla costruzione del secondo binario sulle linee succennate, e solo dopo il compimento di esso comincerà a farsi luogo alla divisione sopra disposta.

Per prodotto netto intendesi, ecc., come nel progetto del Ministero.

Art. 97 al 126. *Identici al progetto del Ministero.*

Art. 127. Sono esclusi dalla concessione lo stabilimento militare e lo stabilimento nuovo degli imbitenti con le sue attinenze ed adiacenze sia di fabbricati sia di terreni.

Art. 128. *Identico al progetto del Ministero.*

Art. 129. Per la concessione dello stabilimento, ecc., come nel progetto del Ministero.

Art. 130. Quando la compagnia riceverà, ecc., come nel progetto del Ministero.

Il prezzo di questo mobilio sarà stabilito da due periti scelti, l'uno dal suddetto locatario e l'altro dalla compagnia. In caso di dissenso fra i due periti, deciderà definitivamente l'ispettore ingegnere delle finanze. La somma corrispondente sarà pagata alla finanza per conto del locatario.

Art. 131. La compagnia sarà obbligata di ampliare lo stabilimento in modo da renderlo capace di 500 persone, aumentandone in proporzione gli accessori ed i comodi sia per servizio igienico, sia per l'alloggio dei balneanti, e principalmente accrescendo il numero delle camere per una sola persona.

Art. 132. Il Governo si riserva la facoltà di poter praticare a sue proprie spese quelle ampliamenti che emergerà del caso alterno ai due stabilimenti per la cura di ammalati militari e di indigenti, ferma la destinazione a questi medesimi usi esclusivamente, e ritenuto che tra gli ammalati militari s'intenderanno in questo caso compresi anche le guardie e gli impiegati di dogana.

Art. 135. La città d'Acqui, avendo deliberato di cedere due terzi dell'intera sorgente detta la *Bollente* ai concessionari stessi dello stabilimento balneario, dovrà la compagnia tradurre quell'acqua in una località opportunamente situata sulla sponda sinistra della *Bormida*, ed in questa località erigere, più vicino che sia possibile all'abitato della città di Acqui, un nuovo stabilimento, dietro i piani e sui disegni da approvarsi dal Governo, sentito il municipio d'Acqui.

Art. 134. I concessionari dovranno impiegare per le opere di ampliamento dello stabilimento civile del Governo, di cui all'articolo 130, una somma non minore di lire 600,000, e dovranno spendere almeno altre lire 600,000 per l'erezione del nuovo stabilimento della città d'Acqui.

Art. 133. *Identico al progetto del Ministero.*

Art. 136. La compagnia sarà tenuta di lasciare decorrere la quantità di acque termali e potabili necessarie agli stabilimenti degli indigeni e dei militari durante l'intera stagione balnearia, e di lasciare estrarre il fango termale, convenientemente rinnovato, dalla grande vasca dello stabilimento civile nelle misure pure necessarie ai predetti stabilimenti.

Art. 137. Un regolamento speciale fiserà, sentita la compagnia, le norme secondo le quali dovrà mantenere la quantità necessaria dei fanghi nella gran vasca, e le sarà concesso di spedire fanghi ed acque fuori degli stabilimenti.

Lo stesso regolamento determinerà anche le tariffe dei prezzi che la compagnia potrà esigere per quest'ultima parte del servizio sanitario.

Anche il servizio ordinario igienico ed alimentare nell'interno dello stabilimento dovrà essere regolato da norme e tariffe che si pubblicheranno, previa la revisione e l'assenso dell'amministrazione dello Stato.

Art. 138 al 145. *Identico al progetto del Ministero.*

Art. 146. Sono applicabili ai lavori che la compagnia dovrà eseguire negli stabilimenti balneari: le disposizioni degli articoli 54 e 55 relativi alla buona costruzione delle opere della strada ferrata; quelle dell'articolo 81 relative alle spese di visita, d'ispezione e sorveglianza; la dichiarazione di pubblica utilità, come all'articolo 82; la esenzione dai diritti fissi, di cui all'articolo 84; e finalmente quelle dell'articolo 122 relative allo impiego di militari congedati o pensionati.

Relazione del ministro dei lavori pubblici (Paleocapa)
27 giugno 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 26 stesso mese.

SIGNORI! — Il l'onore di rassegnare alle savie vostre deliberazioni il progetto di legge stato adottato dalla Camera dei deputati nella sua seduta del 26 andante nella concessione delle strade ferrate da Alessandria a Stradiella, da Acqui ad Alessandria, da Novi a Tortona, e cessione dello stabilimento d'Acqui.

Le condizioni sia d'interesse generale che economiche e finanziarie, le quali determinarono il Ministero a proporre, dopo i più maturi studi, all'approvazione del Parlamento il capitolato di concessione di cui si tratta nel presente progetto di legge, essendo state compendiate nella relazione del Ministero, che qui mi prego di inserire, ed ampiamente svolte tanto nel rapporto della Giunta della Camera elettiva, quanto nell'illuminata discussione che ne precedette l'adozione, io non mi farò qui a ripeterle.

Solo avvertirò che le modificazioni del capitolato state

suggerite dalla sullodata Giunta essendo state nella massima parte adottate dal Governo, perchè riconosciute efficaci allo scopo di migliorare il concetto della legge o di agevolarne la applicazione, largheggiando maggior favore alle società che si porteranno concessionarie delle linee di strade ferrate contemplate nel capitolato medesimo, il Ministero si lusinga che questo onorevole Consesso, compreso esso pure dal desiderio di vedere attuata la rete di ferrovie proposte a beneficio dello Stato e delle cospicue provincie da essa toccate, sarà per sancire col suo voto il presente progetto, che si raccomanda in particolar modo alla sollecitudine del Senato in vista della prossima proroga del Parlamento.

(Le sole due modificazioni alla proposta della Commissione introdotte dalla Camera sono nel capitolato, cioè:

« Art. 5. Alla distanza non maggiore di 4 chilometri e mezzo.

« Art. 85. Macchinismi esclusivamente destinati ed assolutamente necessari all'armamento. »

Relazione fatta al Senato il 10 luglio 1854 dall'ufficio centrale, composto dei senatori Balbi-Piovera, Marioni, Plana, Des Ambrois e De Cardenas, relatore.

SIGNORI! — Il benessere materiale, la prosperità ed il rifiorimento del commercio, dell'industria e dell'agricoltura, che ne sono nel medesimo tempo e le cause e le conseguenze, abbisognano ad ogni giorno di nuovi stabilimenti che rendano più facili gli scambi delle produzioni, meno difficili, meno faticose e più frequenti le comunicazioni delle persone. Nè quindi è meraviglia, se, mentre l'amministrazione non lascia cure, spese e fatiche per portare a compimento quelle grandiose vie che mettono il porto di Genova in rapporto con le più fertili regioni dello Stato, e si direbbe quasi a contatto della Francia e della Svizzera, sorgono società private ad ampliare questo sistema stradale con quelle diramazioni che, già in parte attuate od in via di esecuzione, e in parte soltanto allo stato di semplice progetto, sono destinate a ravvicinare le varie nostre località fra loro, ed a metterle tutte a portata del mare e degli esteri paesi. Fra questi progetti non posti ancora in via di esecuzione, come principale fra tutti sorgeva quello che sarebbe destinato ad aprire la comunicazione della principale arteria delle nostre vie ferrate con le provincie orientali della Lombardia, coi ducati, con tutta l'Italia centrale.

L'esecuzione di tale progetto chiamerebbe sulle nostre ferrovie notevole parte del commercio che queste ubertose regioni fanno al di là del mare ed oltre le Alpi, ed accennerebbe a quel grandioso presentimento che ferveva nella mente del Magnanimo Re Carlo Alberto, quando egli pensava il Piemonte e l'Italia col tempo dover divenire il transitto principale del movimento commerciale dell'ovest dell'Europa coll'oriente europeo ed asiatico, del gran commercio delle Indie colla Francia, il Belgio, l'Olanda e l'Inghilterra. Ben vedevano gli speculatori qual vantaggio avrebbero potuto trarre da una facile e diretta comunicazione fra le strade ferrate ed i confini orientali lombardi e parmensi, e presentendone già i cospicui lucri non peritavano ad unirsi in associazioni di capitalisti erogando vistose somme nello studio e compilazione di più o meno estesi progetti che presentavano poi al Governo nella speranza di averne la concessione.

Veduta questa concorrenza, chè varie sono le società ed i progetti che si presentavano; veduto che si proponeva da al-

cuni una diramazione alle antiche e rinomate terme di Acqui; veduto che si accennava anche a grandi e vistosi ampliamenti a quelle terme, il Ministero divisava preparare un progetto di capitolato con cui potere affidare ad un tratto e la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate e delle terme ad una sola società speculatrice, sperando trovare nella concorrenza dei molti pretendenti che già si presentarono od in quella degli altri che di certo si presenterebbero quei vantaggi e di economia e di tempo e di rendita che mai si potrebbero altrimenti sperare. Questo è lo scopo della legge progettata da prima dal Governo, modificata poi dalla Camera elettiva, che voi ci avete chiamati ad esaminare.

Si propone con essa di dare in un solo ed unico appalto la costruzione e l'esercizio di due diramazioni dalla via principale, che, da Alessandria l'una, l'altra da Novi, giungano a Tortona, e che riunite tendano di là sino a Stradella per ora, destinate a prolungarsi poi sino ai confini di Parma e di Lombardia; più, altra diramazione che tenda da Alessandria ad Acqui; più, la cessione temporaria pel corresponsivo di lire 600,000 delle terme di Acqui nel loro stato attuale; più, un aumento a quei fabbricati in cui erogare la somma di 600,000 lire almeno; più ancora, l'erezione di altro edificio nuovo con la spesa di altre 600,000 lire alla sinistra della Bormida, nel quale condurre e rendere proficua quella ricca vena di acqua termale che sgorga nella città, e che da secoli e secoli va quasi intieramente perduta: e ciò tutto senza alcuna spesa per parte delle nostre finanze, anzi col lucro del capitale primitivo delle lire 600,000, la cui rendita compenserebbe ampiamente quella che, dedotte le spese, si percepisce dalle terme attuali e con la reversibilità delle strade, delle terme e degli edifici al termine della concessione, la cui durata sarà o di novant'anni o minore, secondo le risultanze degli incanti ad intraprendersi sulle basi e sul capitolato che sono annessi alla stessa proposizione governativa.

Sopra l'insieme di questi progetti, che a primo aspetto presentansi così vantaggiosi, il vostro ufficio portò le sue investigazioni, e gli parve che quell'unione, quell'amalgama di intraprese così disparate e discrepanti fra loro, potesse allontanare alcuna società od individuo dall'immeschiarsi in affari che stimasse di troppo complicati. Di solito, e gli individui e le associazioni hanno le loro particolari specialità di speculazione, nè si adattano a sortirne che con la prospettiva d'un ricco e pingue guadagno.

A ciò si aggiunge ancora, quest'unione essere stata fatta allo scopo che l'imprenditore avesse a compensarsi delle perdite che risulterebbero sopra alcuni rami di queste intraprese col profitto che ricaverrebbe sugli altri. Nè si saprebbe di massima disapprovare un tale espediente per portare senza aggravio apparente delle finanze sussidi e soccorsi ad opere di pubblica utilità, che da se sole non possano dare tale profitto da compensarne le spese. All'atto pratico però sarebbe sembrato che miglior partito potesse essere il dare bensì questo sussidio, ma il darlo in modo palese e manifesto, e tale che il pubblico ed il Governo, gli amministrati e gli amministratori avessero a sapere e quale sia il vantaggio di una operazione, e quale la perdita di un'altra, e sino a qual punto per motivi di pubblica utilità convenga questa proteggere ed aiutare.

Mal si sa dai Governi calcolare quanto si conceda quando si dà in modo così confuso e complicato con altre speculazioni. E questi calcoli che non fanno e non ponno fare i Governi, gli sanno fare e gli fanno a tutto loro vantaggio gli speculatori, valutando sempre quali perdite reali ed effettive tutte le più lontane e non solo improbabili, ma, direbbei, an-

che impossibili eventualità sfavorevoli che si possano incontrare.

Spinto da questi motivi, proponevasi da uno dei membri dell'ufficio centrale la separazione delle imprese in lotti distinti, onde risultasse ove vi è la perdita od il profitto, onde fosse stabilito il sussidio in somma fissa od in determinati vantaggi a darsi per motivi di pubblica utilità, e onde gli appaltatori rimangano liberi di accostarsi a quella speculazione nella quale credano poter trovare meglio le loro convenienze.

Il vostro ufficio centrale però, persuaso che la libera concorrenza all'asta pubblica possa supplire alla deficienza dei calcoli ed ovviare alle gravi difficoltà della separazione in distinti progetti, è di sentimento di non portare questa variazione alla proposizione governativa e di lasciare che con un'unica impresa si diano ad un tratto tutte complessivamente le divise operazioni.

Parve poi ad altra parte della minoranza di quest'ufficio che troppo vicine fra loro fossero le due linee da Novi e da Alessandria a Tortona, e che meno utili potessero riuscire chiudendo fra esse una troppo angusta e ristretta regione; e quindi riguardando come fissi ed invariabili i due punti di diramazione da Novi e da Alessandria, proporrebbe lasciare a Tortona la sola comunicazione diretta con Novi, portando la linea proveniente da Alessandria sulla sinistra della Scrivia sino a raggiungere verso Voghera la strada che da Tortona andrebbe a Stradella, dicendosi che così si presterebbe un più utile servizio alla numerosa popolazione dei cospicui borghi di Sale, di Castelnuovo e di altre minori borgate che si trovano o su quella linea o nelle sue vicinanze. E si proporrebbe quindi fosse lasciata libera la scelta della linea e del punto di congiungimento fra Alessandria e Stradella alla società che ne imprendesse la costruzione e l'esercizio, appunto come si è lasciata una simile libertà fra il lato destro e sinistro della Bormida nella costruzione della strada di Acqui. Ma la maggioranza del vostro ufficio centrale, riconoscendo di troppa importanza amministrativa e strategica una pronta e diretta comunicazione fra Alessandria e Tortona, crede anche su di ciò non essere il caso di proporre alcuna modificazione al progetto.

E qui cade in acconcio il porre sott'occhio al Senato come questi pensieri di strade ferrate appena manifestati abbiano interessate le popolazioni di quelle provincie e delle adiacenti. Dodici comunità della Lomellina, rappresentando i loro interessi locali, ricorrono perchè il tronco da Alessandria a Voghera sia ad esse approssimato percorrendo i terreni posti fra la destra della Bormida e del Tanaro e la sinistra della Scrivia; simile ricorso vien fatto da un comune della provincia d'Alessandria, e da sei di quella di Tortona che si trovano in quelle adiacenze. Fra questi uno solo, quello di Piovera, abbandonando di parlare soltanto dei suoi interessi particolari e municipali, sale a più alte considerazioni, manifestando il desiderio sia almeno studiata la linea del basso Tortonese prima di abbandonare definitivamente quella località, e rappresentando anche essersi già sufficientemente provveduto colla comunicazione di Novi all'interesse del capoluogo e doversi provvedere pure ai bisogni della più fertile e ricca parte di quella provincia. Altri comuni poi in numero di quindici, posti tutti nelle parte montuosa del Tortonese, ricorrono perchè la diramazione abbia a farsi a loro vantaggio e quasi in compenso dell'infelice posizione in cui vennero collocati dalla natura, e vorrebbero che la nuova strada si staccasse da Serravalle ed avesse a percorrere le falde di quei monti a destra della Scrivia sino a Tortona.

Contemporaneamente le città di Voghera e di Tortona, unitamente al municipio di Castelnuovo, ricorrono perchè la via che unisce quelle due città abbia a toccare il grosso e popoloso borgo di Castelnuovo preferibilmente al piccolo di Pontecurone; e Voghera poi in particolare, perchè la congiunzione dei due tronchi che si staccano dalla via centrale abbia ad essere nelle sue vicinanze e non in quelle di Tortona. Sul totale tutti questi atti dei Consigli municipali non sono che l'espressione dei privati interessi locali e municipali, emergendo però dalla sola molteplicità di essi il dubbio che si sottopone al Governo, se non sarebbe cioè forse meglio, prima di prendere una definitiva risoluzione, di studiare le linee dalle vicinanze di Serravalle a quelle di Tortona e di Voghera, e quelle dalle vicinanze di Alessandria al confine piacentino, per vedere quali meglio convengano alla massa degli interessi pubblici e privati.

Sotto aspetto di ben maggiore importanza si mostrano le restrizioni che s'impone il Governo coll'articolo 53 del capitolato, di non accordare, cioè, per tutta la durata della concessione, che può essere quasi d'un secolo, alcuna congiunzione fra un punto qualunque delle vie ferrate dello Stato e le vie che sono comprese nella presente concessione; dimodochè, qualunque siansi i futuri bisogni dell'industria, del commercio o della società in generale; qualunque siano i progressi delle scoperte scientifiche e delle loro tecniche applicazioni a vincere quegli ostacoli che ora pare la natura abbia posti insuperabili, non abbia mai ad essere per un così lungo spazio di tempo permesso a chicchessia, senza il beneplacito dell'imprenditore, il procurarsi una diretta comunicazione fra il Piemonte centrale ed il Genovesato e le terme acquensi, fra il porto di Genova ed i confini lombardi e parmensi, fra questi confini e le provenienze dal lago Maggiore. Alla verità, col successivo articolo 54 vi si porta una qualche limitazione, restringendo a 20 anni una simile proibizione per quanto riguarda l'unione fra Voghera e Valenza; ma questa medesima limitazione, sorta dai dibattimenti alla Camera elettiva, dimostra di quanta importanza possa diventare questa linea che risparmierebbe più di dodici chilometri al commercio della Svizzera con l'Italia centrale, che metterebbe in diretta comunicazione Voghera e le adiacenze col centro della magistratura in Casale, che darebbe le più facili comunicazioni a quell'unico punto in cui la strada ferrata si può congiungere alla navigazione del Po; congiunzione che, se per ora pare non presenti che poca importanza, si può facilmente prevedere abbia a divenire col tempo del maggiore interesse, e già a quest'ora la società eridanea vi ha fatti degli studi, sta occupandosi di rendere più facili le vie fra la stazione di Valenza ed il fiume; ed, a malgrado del cattivo stato in cui queste si trovano, ha già incominciate in parte le sue operazioni. Ben difficilmente perciò il vostro ufficio centrale sarebbe stato disposto ad accedere su questo punto alla proposta governativa, se non vi avesse trovato un qualche rimedio nella facoltà che coll'articolo 97 è fatta al Governo di riscattare la strada dopo i primi trent'anni d'esercizio, di modo che, quando vi sia una manifesta utilità, vi si potrà almeno allora in parte rimediare. E di più ancora stimò acconsentire a questa limitazione pensando che così si toglie un troppo facile adito alle speculazioni di aggio, le quali mai non mancano quando si tratta di estorquere da un imprenditore una vera *ranzone* con lo spauracchio di una possibile e molte volte anche di una chimerica e non effettuabile concorrenza.

Per gli esposti motivi la maggioranza di questa Commissione non presenta alcuna modificazione al progetto governativo, sia negli articoli della legge che in quelli dell'annesso

capitolato, e m'incarica di proporle al Senato la totale approvazione.

Spesa straordinaria per la costruzione delle torri dei fari alle isole dei Cavoli e dell'Asinara.

Progetto di legge presentato alla Camera il 23 gennaio 1854 dal ministro dei lavori pubblici (Paleocapa).

SIGNORI! — I pericoli cui va esposto il navigante attorno alle coste meridionali e settentrionali della Sardegna, ed il grande sussidio che trae dai fari di largo nel guidare la sua rotta, determinarono il Ministero dei lavori pubblici a proporre nei suoi bilanci 1852-53 appositi fondi con cui sopporre alla spesa di costruzione all'una ed all'altra estremità dell'isola, vale a dire all'isolotto dei Cavoli ed all'isola dell'Asinara, di apposite torri sorreggenti gli apparecchi catadriottici d'illuminazione.

Confidavasi di soddisfare con ciò ad un imperioso bisogno della navigazione e del commercio; e, convinta della necessità di quelle opere, la precedente Camera punto non esitò a secondare le fatte proposte, consentendo allo stanziamento nei ricordati bilanci di appositi crediti per lire 46,705 per la erezione della torre del faro all'Asinara, e per lire 43,547 50 per quella del faro dei Cavoli.

Si apersero in seguito gl'incanti per la esecuzione di così interessanti opere; ma le condizioni dei luoghi di loro esecuzione, dove gli operai e le altre persone addette ai lavori mancano di ricovero e deggiono provvedersi con straordinari mezzi di quanto torna indispensabile alla vita; le difficoltà di avere a disposizione gli occorrenti materiali di costruzione, ed il soverchio loro incarimento, l'insalubrità del clima nell'isolotto dei Cavoli e la brevità ed incostanza della stagione propizia ai lavori, resero talmente restii i costruttori, che deserti rimasero gl'incanti, siccome infruttuoso tornò ogni impegno dell'amministrazione per ottenere private ed accettabili offerte.

Diffatti quella sola che fu presentata alla direzione dei lavori marittimi, ed esclusivamente pel faro dell'Asinara, traeva per essenziale condizione un aumento del 55 per cento al costo peritato dell'opera.

Non credette il Ministero di accettare un tal partito: in primo luogo, per la ragione che, esigendo esso un notevole aumento alla primitiva spesa che pel solo faro dell'Asinara sarebbe stato di lire 15,546 75, eragli mestieri anzitutto di avvisare al corrispondente assegno; in secondo luogo, perchè, quando anche si fossero aperti gl'incanti sul prezzo dell'offerta, sarebbe stato mestieri accettarla in caso di nuova diserzione di asta. Mentre invece aumentando, come fare si propone, del 20 per cento il prezzo di perizia d'amendue i fari, si può sperare di ottenere l'appalto complessivo di due opere vivamente reclamate dal commercio e dalla marineria.

Oltrechè, in dipendenza della legge 25 marzo 1853, i fondi in bilancio stanziati per ispesa, le quali non abbiano ricevuto incominciamento nell'anno solare, dovendo retrodarsi, avrebbe convenuto ottenere gli occorrenti assegni supplementari per far luogo agl'incanti ed al deliberamento delle opere nel corso del 1853, il che non era più possibile, attesa la chiusura del Parlamento.

Parve quindi più opportuno spediente quello di desistere

per quell'anno da ogni ulteriore pratica, riservandosi di nuovamente raccomandare in questa nuova Sessione del Parlamento alla vostra saviezza, o signori, la necessità di quelle opere, affinché vogliate consentire che nel bilancio 1854 dei lavori pubblici, sul quale già figurano in progetto i fondi destinati alla provvista degli apparecchi d'illuminazione, siano aggiunti anche i fondi necessari per l'esecuzione delle due torri, nelle quali, come si disse, rientrano nella cassa delle finanze i fondi assegnati nei bilanci 1852-53, e si possa così rendere i fari attivati, se non nel decorso dell'anno comune, quanto meno durante l'anno finanziario 1854.

Al quale intento il Ministero ha l'onore di sottomettere alla vostra approvazione l'unito

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È concesso nel bilancio passivo 1854 dei lavori pubblici un credito di cento quattordici mila sessantotto lire e settantacinque centesimi accorrente ripartitamente per lire 52,017 alla costruzione della torre di un faro nell'isolotto dei Cavoli alla punta meridionale della Sardegna, e per lire 62,051 75 alla costruzione di una simile torre nell'isola dell'Asinara alla punta settentrionale.

Art. 2. L'accennato credito verrà stanziato per la concorrente di lire 52,017 in aggiunta alla categoria numero 41 che ha la denominazione di *Nuovo faro all'isolotto dei Cavoli*, titolo II, spese straordinarie del ricordato bilancio: e per lire 62,051 75 in aggiunta alla successiva categoria 42, intitolata *Nuovo faro all'isola dell'Asinara*.

Relazione fatta alla Camera il 6 febbraio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Sauli, Casanova, Pallieri, Daziani, Pallavicini, Pareto e Torelli, relatore.

SIGNORI! — Il 25 del corrente mese il signor ministro dei lavori pubblici vi presentava un progetto di legge avente per iscopo lo stanziamento della spesa straordinaria per la costruzione delle torri dei fari alle isole dei Cavoli e dell'Asinara al capo settentrionale e meridionale dell'isola di Sardegna pel complessivo importare di lire 114,068 75.

La necessità di questa spesa venne già da voi riconosciuta in occasione della discussione del bilancio dei lavori pubblici dello scorso anno, nel quale stanziaste la somma di lire 90,052 50 per l'identico scopo. Se non che gli esperimenti d'asta per mandare ad effetto quell'opera tornarono deserti per mancanza di aspiranti, e ciò per le difficili condizioni dei luoghi di loro esecuzione e per l'incarimento del materiale di costruzione dall'epoca della perizia a quella che vennero tentati gli esperimenti d'asta. Per l'esecuzione del faro da erigersi sull'isola dei Cavoli non vi ebbero tampoco aspiranti, per quello dell'isola dell'Asinara se ne presentò uno solo il quale chiedeva l'aumento del 35 per cento sul prezzo di perizia.

Il signor ministro non volle accondiscendere a quei patti, e per questo deliberò di proporre un aumento per entrambi, che, dietro il parere del Consiglio d'arte, venne stabilito nella proporzione del 20 per cento, sperando poter con esso raggiungere lo scopo per entrambi i fari.

A questo aumento restringesi essenzialmente la nuova proposta del Ministero, perchè l'utilità ed il bisogno dei due fari, non che il luogo ove devono sorgere, sono questionigà da voi decise come si accennò. Il fatto dell'essere andata de-

serta l'asta, le ragioni addotte come cause e l'unica offerta condizionata all'aumento del 35 per cento, parvero giustificare anche agli occhi della vostra Commissione l'aumento proposto. Essa non crede però inutile il ricordare come i due proposti fari formano parte di un sistema completo per l'illuminazione delle coste della Sardegna, sistema elaborato da una Commissione istituita con dispaccio del Ministero di marina del 14 agosto 1852, e che presentò la sua relazione il 6 ottobre dello stesso anno, proponendo l'erezione di 14 fari, mediante i quali non vi sarebbe più punto alcuno che non potesse essere riconosciuto anche di nottetempo dai naviganti istruiti di quei segnali. I fari nella parte settentrionale dell'isola incrocicchiano i loro fuochi con quelli della vicina Corsica, ed importantissimo, sotto questo rapporto, si ravvisa quello da erigersi sull'isola Asinara.

Le strettezze dell'erario non permettendo per il momento l'effettuazione del sistema completo, che ammonterebbe a lire 922,374, con un personale di 42 guardiani ed un'annua spesa di lire 56,300, si è dovuto limitare l'immediata effettuazione ai due reclamati da più urgente bisogno, cioè ai due che formano oggetto della presente legge, che la Commissione unanime vi propone di voler approvare.

Relazione del ministro dei lavori pubblici (Paleocapa) il febbraio 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 6 stesso mese.

SIGNORI! — La Camera dei deputati, in seduta del 6 volante, adottava un progetto di legge che è ora sottoposto alla vostra disamina, col quale è concesso nel bilancio passivo dei lavori pubblici un credito occorrente alla costruzione di due torri per fari di primo ordine, l'una da erigersi nell'isolotto dei Cavoli alla punta meridionale della Sardegna, l'altra nell'isola dell'Asinara alla punta settentrionale.

Le ragioni esposte nella qui unita relazione del Ministero dei lavori pubblici a quella Camera per giustificare la legge per la riproduzione in bilancio 1854 delle somme già stanziato allo stesso oggetto nei bilanci 1852-53, aumentate sino alla concorrente ivi stabilita, confida egli che varranno anche a farla accettare al Senato.

In quella relazione il Ministero ha dimostrato specialmente la necessità in cui si trovava di domandare che le somme che, come si è detto, erano già state stanziato nei bilanci anteriori, ottengano un aumento del 20 per cento, sperando così di aver concorrenti agli appalti finora andati deserti.

Tale aumento avrebbe ridotto la somma occorrente pel faro dei Cavoli a lire 52,017.

Quella pel faro dell'Asinara a lire 56,046.

Ma quest'ultima somma nel progetto di legge presentato dal Ministero alla Camera era invece, per errore materiale, notata in lire 62,051 75.

Urgendo frattanto di attuare i lavori, la Camera adottava la legge nei termini proposti, nel riflesso che la costruzione dei fari, dovendosi eseguire per pubblica impresa, si avrebbe in tal modo assicurato l'esito di un appalto, e si otterrebbero nel concorso offerte vantaggiose.

Il Ministero persevera nella speranza (se piaccia al Senato di adottare la legge come gli è sottoposta) di poter deliberare l'impresa, aprendo gli incanti col solo aumento del 20 per cento, e confida che non gli sia uopo di fare più larghe condizioni.

Signori senatori: le opere che formano soggetto di questa legge sono un desiderio giusto ed universale, perchè imperiosamente richieste dalla sicurezza dei naviganti. Esse non poterono eseguirsi nel decorso del cessato anno per le ragioni ricordate, ed ove più a lungo fosse protratta l'adozione di questa legge, si perderebbe, con gran danno, una parte della stagione propizia per effettuare lavori nelle regioni di cui si tratta.

Per queste considerazioni il Ministero confida che vorrete adottare la legge quale fu adottata dalla Camera dei deputati, e vi prega di dichiararne l'urgenza.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. Sono autorizzate le spese di lire 52,017 per la costruzione della torre di un faro nell'isolotto dei Cavoli alla punta meridionale della Sardegna, e di lire 62,051 75 per la costruzione di una simile torre nell'isola dell'Asinara, alla punta settentrionale.

Relazione fatta al Senato il 13 febbrajo 1854 dall'ufficio centrale, composto dei senatori Di Colobiano, Caccia, Della Planargia, Provana del Sabbione e Della Marmora Alberto, relatore.

Signori! — L'utilità della costruzione dei due fari all'isolotto dei Cavoli ed all'isola dell'Asinara nelle acque di Sardegna, non può fare oggetto di discussione, poichè venne già riconosciuta da ambi i rami del Parlamento, e già furono portate nei bilanci degli anni scorsi, 1852-53, le somme repute necessarie per la costruzione delle torri che devono reggere tali fari.

Le somme a tal uopo allocate ascendono per la torre all'isolotto dei Cavoli a lire 43,347 50 e per l'Asinara a lire 46,708.

Totali opere non poterono avere prima d'ora esecuzione per mancanza di attendenti all'impresa, essendo stata fatta, soltanto per quella dell'Asinara, una privata offerta portante l'aumento del 35 per cento; condizione alla quale il ministro dei lavori pubblici non giudicò potere acconsentire, come troppo gravosa agli interessi del regio erario.

Bensi avrebbe creduto opportuno che venisse fatto un aumento ai prezzi di perizia d'ambe le torri, aumento che dal Consiglio dell'arte fu proposto al 20 per cento, sperando di potere, ciò mediante, rinnovare gl'incanti con esito più favorevole.

L'oggetto della legge ora presentata, e sancita dalla Camera elettiva, è pertanto che venga autorizzato lo stanziamento nel bilancio 1854 delle due somme a tal uopo destinate, sulla base di detto aumento, per cui la spesa per la costruzione della torre nell'isolotto dei Cavoli sarebbe portata a lire 52,017, e quella per l'isola dell'Asinara a lire 56,046. Nella proposta fatta alla Camera elettiva quest'ultima somma venne, per semplice errore materiale mutata in lire 62,051 75, e così con un aumento in più di lire 6005 75.

Trovandosi questa somma di lire 62,051 75 già approvata dall'altro ramo del Parlamento, ed essendo urgente che i lavori siano intrapresi il più presto possibile, onde approfittare dei mesi favorevoli per queste opere (i quali non sono molti in Sardegna), il Ministero conforta il Senato ad approvare la proposta legge, malgrado il corso errore di somma

in più nel riflesso che le costruzioni di cui si tratta, dovendosi eseguire per pubblica impresa, si avrà in tal modo assicurato l'esito dell'appalto, e si otterranno nel concorso offerte vantaggiose.

Il vostro ufficio centrale, apprezzando le considerazioni esposte dal signor ministro, e ritenuto che le somme precedentemente stanziare per tali opere rimangono disponibili a favore del regio erario, vi propone per organo mio l'approvazione della legge.

Norme per l'ammissione al beneficio dei poveri.

Progetto di legge presentato alla Camera il 28 gennaio 1854 dal ministro di grazia e giustizia (Rattazzi).

Signori! — Nella presentazione del progetto di legge sulla riorganizzazione dell'ordine giudiziario prenunciavasi una altra legge specialmente intesa a ristabilire le norme e le condizioni dell'ammissione al beneficio de' poveri all'effetto di ridurre tale istituzione dentro a suoi giusti termini, dai quali erasi negli ultimi tempi alquanto dilungata; ed è questo il progetto di legge che oggi d'ordine di S. M. io vengo a presentarvi.

Il supremo bisogno di ogni civile società, ed insieme il primissimo dovere d'ogni bene ordinato Governo, si è che la giustizia venga a tutti imparzialmente amministrata, e che l'adito ai tribunali sia a tutti ugualmente dischiuso. Ma perchè a sostenere il grave dispendio causato dalla creazione e dal mantenimento dei tribunali fu forza introdurre certe tasse sugli atti giudiziari costituenti una specie di tributo onde sono specialmente gravati coloro che deggono promuovere e difendere i loro interessi in giudizio, si dovette pure avvisare a che l'impossibilità di soddisfare a simili tasse non diventasse un ostacolo talvolta insuperabile all'esperimento del diritto.

E siccome, per la varietà e molteplicità delle leggi e la solennità e complicazione delle forme, non è sempre facile l'esplicazione del diritto, e le forensi disputazioni richiedono lo studio e l'opera indefessa di uomini lungamente versati nelle materie legali; chè anzi la legge impone alle parti contendenti la necessità di eleggersi un procuratore, si dovette similmente provvedere a che il difetto di tale assistenza non rendesse impossibile agli indigenti la difesa dei loro interessi.

Quindi è che l'istituzione del beneficio dei poveri non è tanto diretta ad esercitare una beneficenza a pro di certe persone meritevoli di soccorso, quanto a rimuovere le cause che nelle condizioni attuali della società, difettando i mezzi resi dalla legge necessari per agire in giudizio, possono impedire che la giustizia venga ad ognuno che la domandi impartita.

Antichissima è questa patria istituzione del beneficio dei poveri, ed è nobil vanto pei nostri legislatori l'averla così bellamente ordinata, mentrecchè presso alle altre incivilite nazioni, anche oggidì, non s'incontrano di essa che imperfetti abbozzamenti.

Dovunque fu sentito il bisogno di agevolare agli indigenti l'esperimento giuridico dei loro diritti, ma i provvedimenti riuscirono dovunque imperfetti.

E così non v'ha paese, tranne fra noi, dove le persone ammesse al beneficio de' poveri sieno con tanta larghezza esen-

E similmente furono giudicate non troppo conformi alla libertà della difesa, che dev'essere pienissima, le disposizioni del Codice penale, per cui si rende obbligatorio agli imputati ed accusati il ministero dell'avvocato dei poveri, ancorachè abbiansi eletti altri difensori, e loro si vieta di ricusarlo senza giusti motivi.

Il salutare ufficio dell'avvocato dei poveri non dev'essere per alcun modo rivolto in danno di coloro a pro dei quali venne introdotto; e quindi gli accusati ed imputati godenti del beneficio non deggiono essere costretti a valersi dell'opera sua, qualvolta abbiano il modo di essere altrimenti difesi e siasi per loro collocata ogni fiducia in altri difensori.

Meno ancora ragionevole si è che gli accusati ed imputati che non sono da povertà costretti ad impetrare la pubblica clientela, deggiano tuttavia accettare, loro malgrado, il patrocinio dell'avvocato dei poveri.

E sì nell'uno che nell'altro caso non è punto dicevole alla dignità di tale magistratura il dover assumere una difesa che non tora pienamente gradita.

Da ultimo la necessità del Ministero dell'avvocato dei poveri certamente vien meno rispetto a coloro che non sono in carcere ritenuti, per avere conseguita la libertà provvisoria mediante cauzione, giacchè il fatto stesso della cauzione esclude il bisogno dell'assistenza del pubblico difensore.

A tutto ciò adunque provvede l'articolo 10 di questo progetto disponendo che gli avvocati ed i procuratori dei poveri debbano prestare il loro ministero a favore di tutti gli imputati od accusati ritenuti, quantunque non ammessi al beneficio de' poveri, qualora essi ritenuti non abbiano eletti altri difensori, e questi non siano stati nominati d'ufficio.

L'articolo 11 reca una conseguente abrogazione e derogazione alle disposizioni delle due leggi, emanate in data del 20 novembre 1847, emanate la prima a relazione del dicastero della Grande Cancelleria, e la seconda a relazione del Ministero delle finanze, in quanto siano contrarie alla presente, la quale, come si raccoglie dalle riferite sue disposizioni, ha precipuamente per oggetto di prescrivere le condizioni relative all'ammissione al beneficio dei poveri, e di definire i casi nei quali debbasi prestare il gratuito patrocinio, senza punto innovare le disposizioni economiche delle leggi e regolamenti in vigore sull'annotazione a debito dei diritti di emolumento, e dei giudiziari, sulla carta bollata, e sulle ragioni eventuali di rimborso spettanti al regio erario.

Sono del pari abrogate e derogate le disposizioni degli articoli 562 e 564 del Codice di procedura criminale, inquantochè le attribuzioni dell'avvocato e del procuratore dei poveri restano, in forza dell'articolo 10 di questa legge, notevolmente modificate.

E finalmente l'articolo 12 contiene una disposizione transitoria in favore degli istituti di carità e stabilimenti di beneficenza che già ottennero in qualunque siasi modo l'ammissione al beneficio dei poveri, onde non rimanga inopportuno disturbato il corso delle cause già vertenti.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Per ottenere l'ammissione al beneficio de' poveri, sia nelle materie civili che nelle criminali, la parte istante dovrà giustificare la sua povertà coll'attestazione giudiziale di due membri dell'amministrazione comunale del suo domicilio.

La povertà dovrà pure essere comprovata dal giudice del mandamento, assunte, all'uopo, particolari informazioni, e preso l'avviso dell'esattore demaniale.

Art. 2. Nelle cause civili l'ammissione al beneficio non sarà concessa, senzachè l'avvocato dei poveri riconosca con apposito parere essere l'intenzione della parte istante fondata in ragione.

Art. 3. Le sole congregazioni di carità locali godranno di pieno diritto del beneficio dei poveri, salvo il disposto dall'articolo 40 del regio editto 29 ottobre 1847 e dall'ultima parte dell'articolo 5 delle regie patenti 20 novembre 1847 (numero 645 della raccolta degli atti del Governo).

Art. 4. L'ammissione al beneficio dei poveri sarà decretata sopra ricorso, per le cause di competenza dei tribunali provinciali, dal presidente del tribunale; per quelle di competenza delle Corti d'appello dal primo presidente della Corte; e per le cause criminali rinviate alle Corti d'assise dal consigliere incaricato di presiedere alle assise.

Per i ricorsi e controricorsi in Cassazione sarà decretata dal primo presidente della Corte di cassazione.

Art. 5. L'ammissione al beneficio dei poveri nelle cause criminali potrà essere provvisoriamente concessa, secondo le circostanze, anche senza l'attestazione di povertà prescritta dall'articolo 1.

Tale ammissione provvisoria avrà pure facoltà di concederla il giudice che procederà all'interrogatorio dell'accusato a tenore dell'articolo 376 del Codice di procedura criminale.

Art. 6. Non avrà luogo l'ammissione al beneficio dei poveri per gli atti di giurisdizione volontaria.

L'ammissione al beneficio per sostenere una causa civile avrà tuttavia effetto per quegli atti di giurisdizione volontaria che si renderanno necessari al fine di promuovere l'azione o sostenere la difesa della parte ammessa al detto beneficio.

Art. 7. La parte che avrà ottenuto l'ammissione al beneficio de' poveri in materia civile, ne sarà depellita, se in progresso di causa la questione avrà cangiato d'aspetto, e la sua intenzione non apparirà più fondata in diritto, o se la di lei povertà sarà cessata.

La reiezione dal beneficio si pronunzierà in seguito a nuovo parere dell'avvocato de' poveri dall'autorità giudiziaria da cui sarà emanato il decreto di ammissione.

Quando la cessazione del beneficio de' poveri avrà luogo ad istanza della parte contraria, quella già ammessa al beneficio dovrà essere citata a costituirsi un nuovo procuratore, secondo la legge di procedura civile.

Art. 8. Gli stranieri domiciliati nello Stato potranno essere ammessi al beneficio dei poveri quando la loro povertà sarà giustificata nel modo prescritto dall'articolo 1.

Quelli non domiciliati nello Stato, e che a tenore dei trattati saranno dispensati dalla cauzione *iudicatum solvi*, vi potranno essere ammessi, secondo le circostanze, con reale decreto.

Art. 9. Nelle cause civili il Ministero dell'avvocato e del procuratore de' poveri non sarà obbligatorio per le parti ammesse alla gratuita clientela. Esse potranno valersi di altri avvocati e procuratori, salva però la sorveglianza attribuita all'avvocato de' poveri dalla legge e dai regolamenti.

Art. 10. Nelle cause criminali gli avvocati e procuratori de' poveri dovranno prestare il loro ministero, avanti le Corti o tribunali sedenti nelle città ove sono stabiliti, a favore di tutti gli imputati od accusati ritenuti, quantunque non ammessi al beneficio de' poveri, qualora essi ritenuti non abbiano scelti altri difensori, o questi non siano stati nominati d'ufficio.

Art. 11. Le disposizioni delle prime e seconde lettere patenti in data 10 novembre 1847, e degli articoli 563 e 564

del Codice di procedura criminale, in quanto sono contrarie alla presente legge, rimangono abrogate o derogate.

Art. 12. Gli istituti di carità e gli stabilimenti di beneficenza che in forza delle precedenti disposizioni cessano di essere ammessi al beneficio de' poveri di pieno diritto, e quelli che vi furono ammessi con speciali provvedimenti, continueranno a godere della gratuita clientela per le sole cause già incominciate al tempo della promulgazione della presente legge.

Cessione di terreni demaniali alla città di Torino per la formazione di giardini pubblici.

Progetto di legge presentato alla Camera il 30 gennaio 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).

SIGNORI! — Ho l'onore di presentarvi un progetto di legge per l'approvazione d'una convenzione che con scrittura del 23 corrente mese è stata intesa tra le finanze dello Stato e la città di Torino in ordine alla cessione a quest'ultima di terreni demaniali per la formazione di giardini pubblici presso il Valentino.

Questi terreni demaniali fanno parte, per un quantitativo di metri quadrati 79,583 57 (giornate 20 89), della cascina detta l'Ajrle, su cui vi fu negli scorsi anni il progetto, poscia abbandonato, di erigere uno spedale militare divisionario; e per la superficie di metri 8953 (giornate 2 35) riguardano l'area sita tra il viale del Valentino e la sponda sinistra del Po.

Queste due superficie di terreno demaniale, di cui è cenno agli articoli 1 e 2 della suddetta convenzione 23 gennaio corrente, sono designate nel tipo del cavaliere Promis colle date del 21 giugno 1853 e 19 gennaio 1854; parte delle giornate 20 89, compresa nella cascina Ajrale, già figura al numero 98 della tabella annessa alla legge 8 febbraio 1851, di modo che la sua alienazione trovasi autorizzata dalla legge stessa; la vendita della rimanente cascina è stata autorizzata colla legge 23 maggio 1853.

I motivi onde fu tratto il municipio di Torino ad aspirare all'acquisto dei terreni prementovati riassumonsi nel divisamento di procurare alla ognor crescente di lei popolazione un mezzo di circolazione e di ricreazione, a cui ormai più non bastano i così detti Ripari, e nel commendevole pensiero di procacciare, in questi difficili tempi, del lavoro alla classe povera che potrà così provvedere alla sua sussistenza.

A siffatte considerazioni, meritevoli per se stesse di particolare riguardo, altre aggiungevansi di speciale interesse delle finanze onde indurre le medesime a coltivare e ad assecondare il progetto della città.

Giova infatti ritenere al proposito che coll'operare la vendita alla città stessa dei terreni summentovati per ridorli alla condizione di pubblici giardini, quelli che ancora rimangono al demanio vengono ad ottenere un maggior valore, potendo più facilmente venir destinati ad uso di fabbricazione, sia per la loro vicinanza ad un sito che non mancherà di divenire frequentatissimo, sia anche perchè compresi nel progetto d'ingrandimento della città in quella parte per cui il municipio, in vista dell'attuazione del progettato acquisto, si dispone a fare senza ritardo le pratiche opportune per l'approvazione del relativo piano.

Nè inopportuno tornar sembra il riflesso che, sebbene sia a presumersi che, vendendo all'asta pubblica in distinti lotti

tutti i terreni consistenti nel podere l'Ajrle, sarebbesi potuto ricavare dalla parte del podere stesso cadente nella cessione colla città progettata qualche maggior prezzo, non si può tuttavia disconoscere che, per giungere all'alienazione della totalità di detto podere richiederebbesi un tempo anzi che no protratto, per cui le finanze sarebbbero mai riuscite ad incassare, anche in un discreto termine, la somma che la città di Torino corrisponderà in parte subito ed in parte fra due anni avvenire.

Arroge che nell'attuale condizione anormale dei tempi, e ritenuto eziandio il gran numero di fabbriche tanto di recente ultimazione, quanto di quelle tuttora in via di compimento, sarebbe riuscito assai difficile alle finanze di vendere un quantitativo di terreno assai rilevante, come è quello della cui cessione si tratta e quello che resta di disponibile al demanio, nel cui interesse ed all'oggetto che nulla venga ad incagliarne la vendita, si è introdotto nell'articolo 1 di detta convenzione la condizione che la città non possa per lo spazio di dieci anni destinare ad uso di fabbricazione per caseggiati, ad eccezione di casini da spettacolo, caffè e simili, la porzione di detta cascina Ajrale che si tratta di cederle.

Il prezzo pertanto di lire 550.000 fissato per il quantitativo del terreno da cedersi alla città si presenta, a fronte delle premesse circostanze, assai equo nell'interesse delle finanze, alle quali in questa occasione, ed in aggiunta al prementovato corrispettivo, la città fa cessione (articolo 3 della convenzione) del terreno necessario per compiere il progetto dello scalo della ferrovia dello Stato a Porta Nuova, terreno questo che torna indispensabile al Governo per l'ingrandimento di detto scalo, la cui ristrettezza attuale non sta più in rapporto colle esigenze dello scalo stesso.

Nella fiducia d'aver con questi brevi cenni dimostrato la convenienza che presenta alle finanze la convenzione di cui si tratta, io vi prego, o signori, di accordarmi la vostra approvazione dichiarando d'urgenza il relativo progetto di legge mentre, come prima sia questo sanzionato da tutti i poteri dello Stato, è intenzione del municipio di far porre mano alle opere per la formazione dei giardini pubblici onde venire con tal mezzo in sollievo della classe indigente.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvata la convenzione in data del 23 gennaio 1854 seguita fra le finanze dello Stato e la città di Torino, in virtù della quale le finanze cedono alla città una porzione dei terreni della cascina demaniale detta l'Ajrle, regione del Valentino presso Torino, del quantitativo di metri settantannove mila trecento ottantatré e centimetri cinquantasette (giornate 20, tavole 89), nonché l'area demaniale sita fra il viale del Valentino e la sponda sinistra del Po, di metri ottomila novecento cinquantatré (giornate 2 35), mediante il corrispettivo per parte di detta città alle finanze di lire cinquecento cinquanta mila e la cessione del terreno necessario per compiere il progetto dello scalo della ferrovia dello Stato a Porta Nuova, chiuso dal perimetro colle lettere L, N, E, M, di cui nel piano Maus del 28 ottobre 1853.

Questa convenzione verrà ridotta in atto pubblico.

Art. 2. Per gli effetti della presente legge è derogato ad ogni disposizione in contrario.

CONVENZIONE.

L'anno del Signore mille ottocento cinquantaquattro, ed al ventitré del mese di gennaio, in Torino, alle ore nove di sera, ed in una sala del Ministero di finanze.

E similmente furono giudicate non troppo conformi alla libertà della difesa, che dev'essere pienissima, le disposizioni del Codice penale, per cui si rende obbligatorio agli imputati ed accusati il ministero dell'avvocato dei poveri, ancorachè abbiansi eletti altri difensori, e loro si vieta di ricusarlo senza giusti motivi.

Il salutare ufficio dell'avvocato dei poveri non dev'essere per alcuna modo rivolto in danno di coloro a pro dei quali venne introdotto; e quindi gli accusati ed imputati godenti del beneficio non deggiono essere costretti a valersi dell'opera sua, qualvolta abbiano il modo di essere altrimenti difesi e siasi per loro collocata ogni fiducia in altri difensori.

Meno ancora ragionevole si è che gli accusati ed imputati che non sono da povertà costretti ad impetrare la pubblica clientela, deggiano tuttavia accettare, loro malgrado, il patrocinio dell'avvocato dei poveri.

E si nell'uno che nell'altro caso non è punto dicevole alla dignità di tale magistratura il dover assumere una difesa che non torni pienamente gradita.

Da ultimo la necessità del Ministero dell'avvocato dei poveri certamente vien meno rispetto a coloro che non sono in carcere detenuti, per avere conseguita la libertà provvisoria mediante cauzione, giacchè il fatto stesso della cauzione esclude il bisogno dell'assistenza del pubblico difensore.

A tutto ciò adunque provvede l'articolo 10 di questo progetto disponendo che gli avvocati ed i procuratori dei poveri debbano prestare il loro ministero a favore di tutti gli imputati od accusati detenuti, quantunque non ammessi al beneficio de' poveri, qualora essi detenuti non abbiano eletti altri difensori, e questi non siano stati nominati d'ufficio.

L'articolo 11 reca una conseguente abrogazione e derogazione alle disposizioni delle due leggi, emanate in data del 20 novembre 1847, emanate la prima a relazione del dicastero della Grande Cancelleria, e la seconda a relazione del Ministero delle finanze, in quanto siano contrarie alla presente, la quale, come si raccoglie dalle riferite sue disposizioni, ha precipuamente per oggetto di prescrivere le condizioni relative all'ammissione al beneficio dei poveri, e di definire i casi nei quali debbasi prestare il gratuito patrocinio, senza punto innovare le disposizioni economiche delle leggi e regolamenti in vigore sull'annotazione a debito dei diritti di emolumento, e dei giudiziari, sulla carta bollata, e sulle ragioni eventuali di rimborso spettanti al regio erario.

Sono del pari abrogate e derogate le disposizioni degli articoli 562 e 564 del Codice di procedura criminale, inquantochè le attribuzioni dell'avvocato e del procuratore dei poveri restano, in forza dell'articolo 10 di questa legge, notevolmente modificate.

E finalmente l'articolo 12 contiene una disposizione transitoria in favore degli istituti di carità e stabilimenti di beneficenza che già ottennero in qualunque siasi modo l'ammissione al beneficio dei poveri, onde non rimanga inopportuno disturbato il corso delle cause già vertenti.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Per ottenere l'ammissione al beneficio de' poveri, sia nelle materie civili che nelle criminali, la parte istante dovrà giustificare la sua povertà coll'attestazione giudiziale di due membri dell'amministrazione comunale del suo domicilio.

La povertà dovrà pure essere comprovata dal giudice del mandamento, assunte, all'uopo, particolari informazioni, e preso l'avviso dell'esattore demaniale.

Art. 2. Nelle cause civili l'ammissione al beneficio non sarà concessa, senzachè l'avvocato dei poveri riconosca con apposito parere essere l'intenzione della parte istante fondata in ragione.

Art. 3. Le sole congregazioni di carità locali godranno di pieno diritto del beneficio dei poveri, salvo il disposto dall'articolo 40 del regio editto 29 ottobre 1847 e dall'ultima parte dell'articolo 5 delle regie patenti 20 novembre 1847 (numero 645 della raccolta degli atti del Governo).

Art. 4. L'ammissione al beneficio dei poveri sarà decretata sopra ricorso, per le cause di competenza dei tribunali provinciali, dal presidente del tribunale; per quelle di competenza delle Corti d'appello dal primo presidente della Corte; e per le cause criminali rinviate alle Corti d'assise dal consigliere incaricato di presiedere alle assise.

Pei ricorsi e controricorsi in Cassazione sarà decretata dal primo presidente della Corte di cassazione.

Art. 5. L'ammissione al beneficio dei poveri nelle cause criminali potrà essere provvisoriamente concessa, secondo le circostanze, anche senza l'attestazione di povertà prescritta dall'articolo 1.

Tale ammissione provvisoria avrà pure facoltà di concederla il giudice che procederà all'interrogatorio dell'accusato a tenore dell'articolo 576 del Codice di procedura criminale.

Art. 6. Non avrà luogo l'ammissione al beneficio dei poveri per gli atti di giurisdizione volontaria.

L'ammissione al beneficio per sostenere una causa civile avrà tuttavia effetto per quegli atti di giurisdizione volontaria che si renderanno necessari al fine di promuovere l'azione o sostenere la difesa della parte ammessa al detto beneficio.

Art. 7. La parte che avrà ottenuto l'ammissione al beneficio de' poveri in materia civile, ne sarà depellita, se in progresso di causa la questione avrà cangiato d'aspetto, e la sua intenzione non apparirà più fondata in diritto, o se la di lei povertà sarà cessata.

La reiezione dal beneficio si pronunzierà in seguito a nuovo parere dell'avvocato de' poveri dall'autorità giudiziaria da cui sarà emanato il decreto di ammissione.

Quando la cessazione del beneficio de' poveri avrà luogo ad istanza della parte contraria, quella già ammessa al beneficio dovrà essere citata a costituirsi un nuovo procuratore, secondo la legge di procedura civile.

Art. 8. Gli stranieri domiciliati nello Stato potranno essere ammessi al beneficio dei poveri quando la loro povertà sarà giustificata nel modo prescritto dall'articolo 1.

Quelli non domiciliati nello Stato, e che a tenore dei trattati saranno dispensati dalla cauzione *iudicatum solvi*, vi potranno essere ammessi, secondo le circostanze, con reale decreto.

Art. 9. Nelle cause civili il Ministero dell'avvocato e del procuratore de' poveri non sarà obbligatorio per le parti ammesse alla gratuita clientela. Esse potranno valersi di altri avvocati e procuratori, salva però la sorveglianza attribuita all'avvocato de' poveri dalla legge e dai regolamenti.

Art. 10. Nelle cause criminali gli avvocati e procuratori de' poveri dovranno prestare il loro ministero, avanti le Corti o tribunali sedenti nelle città ove sono stabiliti, a favore di tutti gli imputati od accusati detenuti, quantunque non ammessi al beneficio de' poveri, qualora essi detenuti non abbiano scelti altri difensori, o questi non siano stati nominati d'ufficio.

Art. 11. Le disposizioni delle prime e seconde lettere patenti in data 10 novembre 1847, e degli articoli 563 e 564

del Codice di procedura criminale, in quanto sono contrarie alla presente legge, rimangono abrogate o derogate.

Art. 12. Gli istituti di carità e gli stabilimenti di beneficenza che in forza delle precedenti disposizioni cessano di essere ammessi al beneficio de' poveri di pieno diritto, e quelli che vi furono ammessi con ispeciali provvedimenti, continueranno a godere della gratuita clientela per le sole cause già incominciate al tempo della promulgazione della presente legge.

Cessione di terreni demaniali alla città di Torino per la formazione di giardini pubblici.

Progetto di legge presentato alla Camera il 30 gennaio 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).

SIGNORI! — Ho l'onore di presentarvi un progetto di legge per l'approvazione d'una convenzione che con scrittura del 23 corrente mese è stata intesa tra le finanze dello Stato e la città di Torino in ordine alla cessione a quest'ultima di terreni demaniali per la formazione di giardini pubblici presso il Valentino.

Questi terreni demaniali fanno parte, per un quantitativo di metri quadrati 79,583 87 (giornate 20 89), della cascina detta l'Ajrle, su cui vi fu negli scorsi anni il progetto, poscia abbandonato, di erigere uno spedale militare divisionario; e per la superficie di metri 8955 (giornate 2 35) riguardano l'area sita tra il viale del Valentino e la sponda sinistra del Po.

Queste due superficie di terreno demaniale, di cui è cenno agli articoli 1 e 2 della suddetta convenzione 23 gennaio corrente, sono designate nel tipo del cavaliere Promis colle date del 21 giugno 1853 e 19 gennaio 1854; parte delle giornate 20 89, compresa nella cascina Ajrale, già figura al numero 98 della tabella annessa alla legge 8 febbraio 1851, di modo che la sua alienazione trovasi autorizzata dalla legge stessa; la vendita della rimanente cascina è stata autorizzata colla legge 25 maggio 1853.

I motivi onde fu tratto il municipio di Torino ad aspirare all'acquisto dei terreni prementovati riassumonsi nel divisamento di procurare alla ognor crescente di lei popolazione un mezzo di circolazione e di ricreazione, a cui ormai più non bastano i così detti *Ripari*, e nel commendevole pensiero di procacciare, in questi difficili tempi, del lavoro alla classe povera che potrà così provvedere alla sua sussistenza.

A siffatte considerazioni, meritevoli per se stesse di particolare riguardo, altre aggiungevansi di speciale interesse delle finanze onde indurre le medesime a coltivare e ad assecondare il progetto della città.

Giova infatti ritenere al proposito che coll'operare la vendita alla città stessa dei terreni summentovati per ridurli alla condizione di pubblici giardini, quelli che ancora rimangono al demanio vengono ad ottenere un maggior valore, potendo più facilmente venir destinati ad uso di fabbricazione, sia per la loro vicinanza ad un sito che non mancherà di divenire frequentatissimo, sia anche perchè compresi nel progetto d'ingrandimento della città in quella parte per cui il municipio, in vista dell'attuazione del progettato acquisto, si dispone a fare senza ritardo le pratiche opportune per l'approvazione del relativo piano.

Nè inopportuno tornar sembra il riflesso che, sebbene sia a presumersi che, vendendo all'asta pubblica in distinti lotti

tutti i terreni consistenti nel podere l'Ajrle, sarebbe potuto ricavare dalla parte del podere stesso cadente nella cessione colla città progettata qualche maggior prezzo, non si può tuttavia disconoscere che, per giungere all'alienazione della totalità di detto podere richiederebbsi un tempo anzi che no protratto, per cui le finanze sarebbero mai riuscite ad incassare, anche in un discreto termine, la somma che la città di Torino corrisponderà in parte subito ed in parte fra due anni avvenire.

Arroge che nell'attuale condizione anormale dei tempi, e ritenuto eziandio il gran numero di fabbriche tanto di recente ultimazione, quanto di quelle tuttora in via di compimento, sarebbe riuscito assai difficile alle finanze di vendere un quantitativo di terreno assai rilevante, come è quello della cui cessione si tratta e quello che resta di disponibile al demanio, nel cui interesse ed all'oggetto che nulla venga ad incagliarne la vendita, si è introdotto nell'articolo 1 di detta convenzione la condizione che la città non possa per lo spazio di dieci anni destinare ad uso di fabbricazione per caseggiati, ad eccezione di casini da spettacolo, caffè e simili, la porzione di detta cascina Ajrale che si tratta di cederle.

Il prezzo pertanto di lire 550,000 fissato per il quantitativo del terreno da cedersi alla città si presenta, a fronte delle premesse circostanze, assai equo nell'interesse delle finanze, alle quali in questa occasione, ed in aggiunta al prementovato corrispettivo, la città fa cessione (articolo 5 della convenzione) del terreno necessario per compiere il progetto dello scalo della ferrovia dello Stato a Porta Nuova, terreno questo che torna indispensabile al Governo per l'ingrandimento di detto scalo, la cui ristrettezza attuale non sta più in rapporto colle esigenze dello scalo stesso.

Nella fiducia d'aver con questi brevi cenni dimostrato la convenienza che presenta alle finanze la convenzione di cui si tratta, io vi prego, o signori, di accordarmi la vostra approvazione dichiarando d'urgenza il relativo progetto di legge mentre, come prima sia questo sanzionato da tutti i poteri dello Stato, è intenzione del municipio di far porre mano alle opere per la formazione dei giardini pubblici onde venire con tal mezzo in sollievo della classe indigente.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvata la convenzione in data del 23 gennaio 1854 seguita fra le finanze dello Stato e la città di Torino, in virtù della quale le finanze cedono alla città una porzione dei terreni della cascina demaniale detta l'Ajrle, regione del Valentino presso Torino, del quantitativo di metri settantannove mila trecento ottantatré e centimetri cinquantasette (giornate 20, tavole 89), nonchè l'area demaniale sita fra il viale del Valentino e la sponda sinistra del Po, di metri ottomila novecento cinquantatré (giornate 2 35), mediante il corrispettivo per parte di detta città alle finanze di lire cinquecento cinquanta mila e la cessione del terreno necessario per compiere il progetto dello scalo della ferrovia dello Stato a Porta Nuova, chiuso dal perimetro colle lettere *L, N, E, M*, di cui nel piano Maus del 28 ottobre 1853.

Questa convenzione verrà ridotta in atto pubblico.

Art. 2. Per gli effetti della presente legge è derogato ad ogni disposizione in contrario.

CONVENZIONE.

L'anno del Signore mille ottocento cinquantaquattro, ed al ventitré del mese di gennaio, in Torino, alle ore nove di sera, ed in una sala del Ministero di finanze.

Si premette che la città di Torino per la circostanza che l'attuale giardino pubblico, posto sui così detti *Ripari*, più non corrisponderebbe allo sfogo della ognora crescente di lei popolazione, sia entrata nel divisamento di formare altro luogo di ricreazione in sito che per capacità presenti maggiori mezzi di circolazione e per giacitura offra una bella prospettiva;

Che essa città, avendo riconosciuto che questi due elementi si troverebbero nella cascina demaniale detta l'*Ajrale*, presso Torino, abbia intraprese trattative colle finanze dello Stato all'oggetto che le si faccia la cessione del terreno necessario per la formazione di detti nuovi giardini pubblici, posto a destra ed a sinistra del viale del Valentino tra il regio castello di questo nome ed il ponte sospeso sul fiume Po;

Che in risultato di queste trattative, e dopo seguite apposite conferenze tra i rappresentanti le finanze dello Stato e quelli del municipio, siansi intesi i seguenti capi di convenzione, la quale non s'intenderà valida ed esecutiva se non dopo che sarà stata approvata per legge, e quindi ridotta in atto pubblico;

Epperò si sono personalmente costituiti avanti di me direttore di divisione nel Ministero di finanze, ed alla presenza dei signori Giovanni Berutti e Pietro Ferrero, gl'illustrissimi signori conte Camillo Benso di Cavour, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, per parte delle finanze, ed avvocato cavaliere Giovanni Notta, sindaco della città di Torino, per parte della stessa città, appositamente incaricato dal Consiglio delegato con deliberazione del 21 gennaio 1854, i quali hanno inteso e convenuto quanto infra:

Art. 1. Le finanze dello Stato, nella persona del prefato signor conte Camillo di Cavour, hanno ceduto e rimesso, come colla presente cedono e rimettono alla città di Torino, per essa accettante il sunnominato signor avvocato cavaliere Giovanni Notta, sindaco della stessa città, in modo irrevocabile ed allo scopo di farvi i giardini pubblici, e colla condizione che per lo spazio di dieci anni non possa destinarla ad uso di fabbricazione per caseggiati, ad eccezione di fabbricazioni per casini da spettacoli, caffè e simili, quella porzione della cascina detta l'*Ajrale* sita presso Torino, la quale è limitata a sera dall'asse proseguita dalla via del Belvedere, a notte, giorno e mattino, dal getto dei fossi circondanti esteriormente il viale del Re; da un quarto del rondò del ponte sospeso; da tre tratti successivi del viale del Valentino; da metà del rondò di questo nome, e da un tratto del viale di San Salvario sino al capo sud-est dell'asse anzidetto della via del Belvedere; quale porzione di detta cascina è della superficie all'incirca di metri quadrati 79,323 57 (corrispondenti a giornate venti, tavole ottantanove) come risulta dal piano d'ingrandimento presso il Valentino, proposto dalle finanze nei terreni demaniali, sottoscritto Promis in data 22 giugno 1853, colle modificazioni in data del 19 gennaio 1854.

Art. 2. Le finanze cedono parimente alla città di Torino l'area demaniale sita tra il viale del Valentino e la sponda sinistra del Po, segnata nel suddetto tipo colle lettere X, Y, Z, del quantitativo di giornate due, tavole trentacinque.

Art. 3. Le finanze nel vendere come fabbricabile la rimanente area demaniale a sera, si obbligano di tenere la linea frontale delle fabbriche prospicienti a mattino sui giardini pubblici, a distanza di metri 6 dall'asse proseguito dalla via del Belvedere in tutta la sua nuova estensione.

Questa striscia larga metri 6 compresa tra i viali del Re e di San Salvario sarà dalle finanze gratuitamente lasciata alla città per uso di strada pubblica.

Art. 4. In corrispettivo della cessione che le finanze le

fanno delle due aree di terreno di cui è cenno agli articoli 1 e 2, la città di Torino pagherà alle medesime la somma di lire cinquecento cinquantamila, ripartita come segue: cioè lire duecentomila al momento della riduzione in atto pubblico della presente convenzione; lire duecentomila prima della fine dell'anno mille ottocento cinquantacinque; e le restanti lire cento cinquantamila prima della fine dell'anno mille ottocento cinquantasei, senza corrispondenza d'interessi, avuto riguardo al maggiore compenso di cui all'articolo seguente.

Art. 5. Oltre alla somma suindicata di lire cinquecento cinquantamila per corrispettivo di dette due aree, la città di Torino ha ceduto e cede alle finanze tutto il terreno necessario per compiere il progetto dello scalo della ferrovia dello Stato a Porta Nuova, a tenore del piano dell'ispettore onorario del Genio civile signor cavaliere Maus in data del 28 ottobre ultimo scorso, di cui si unisce alla presente uno stralcio autentico per la porzione relativa allo scalo di cui si tratta. Questo terreno unitamente a quello distinto in tinta gialla, e la porzione occupata dalla stazione provvisoria distinta in tinta rossa, quella in tinta verde occupata per il caffè e giardino, ed in fine quella in tinta violacea per magazzini e tettoie, comporranno riunite l'intero rettangolo chicco dal perimetro *L, N, E, M*, di cui nel precitato piano Maus.

Art. 6. La città di Torino viene surrogata nei diritti e negli oneri dipendenti dal contratto di locazione in corso della cascina *Ajrale* acconsentita al signor Deodato Decavero il 16 luglio mille ottocento quarantasette, alla cui risoluzione dovrà quindi essa provvedere mediante le indennità stabilite dal vigente Codice civile, giusta la facoltà alle finanze riservata coll'articolo 9 dei capitoli condizionali che regolano detto contratto di locazione.

E richiesto io direttore di divisione, ho ricevuto la presente, in piè della quale, fatta per doppio originale, si sono le parti coi testimoni tutti conosciuti, meco sottoscritti.

C. CAVOUR. — NOTTA GIOVANNI.

BERUTTI GIOVANNI. — FERRERO PIETRO.

TEODORO BARNATO, direttore di divisione.

Relazione fatta alla Camera il 14 febbraio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Despine, Michellini G. B., Tegas, Cavour Gustavo, Menabrea, Lisio, e Torelli, relatore.

SIGNORI! — Il 30 dello scorso gennaio il signor ministro delle finanze vi presentava un progetto di legge tendente ad ottenere l'approvazione di un contratto di vendita di alcuni terreni demaniali alla città di Torino per la formazione di giardini pubblici dietro il corrispettivo di lire 550,000.

I vostri uffici erano in massima favorevoli al progetto, salvo però ai commissari il precisare meglio che non faceva la relazione che accompagnava il progetto ministeriale, il valore che potevasi realmente attribuire ai terreni da cedere, non che quello che dal municipio stesso veniva alla sua volta ceduto alle finanze in prossimità dell'attuale scalo della strada ferrata dello Stato. Qualora un più minuto esame avesse dimostrato che l'interesse dell'erario poteva ritenersi lesa con questo contratto, dovevasi rifiutarne la sanzione.

L'attenzione della vostra Commissione dovette quindi concentrarsi su questo punto, il che si trovò agevolato dalla dettagliata analisi che venne fatta del prezzo medesimo, nella

relazione dell'ingegnere Promis unita a corredo degli atti. Parte questa dalla base che qualora quei terreni si trovassero nelle condizioni eguali ai terreni circostanti destinati alla fabbricazione, il valore che loro potrebbesi attribuire oggi-giorno sarebbe di lire 731,000 in ragione cioè di lire 12 30 al metro quadrato.

La vostra Commissione, sentito anche dal signor sindaco di Torino come sia ora subentrato un notevole rallentamento nell'acquisto di terreni per fabbricare, del che ne addusse in prova l'esempio dei 30 lotti presso Porta Nuova che vennero posti in vendita e dei quali 8 soli si poterono realmente esitare, convenne che la base d'onde partiva l'ingegnere Promis era ammissibile, notandosi che questa base partiva alla sua volta dalla stima di quei terreni fatta per conto delle finanze medesime dall'ingegnere Tonta nell'aprile del 1852 colla deduzione del quinto per le anzidette cambiate circostanze, e questa stima valutava il metro quadrato a lire 16. Posta così la base essa procedette nell'esame dei motivi che portarono la cifra anzidetta a quella assai più ristretta di lire 550,000.

Primo fra questi motivi si è la circostanza che quei terreni che si valutarono al primo citato prezzo di lire 731,000 non si trovano nelle condizioni analoghe dei terreni circostanti, per la ragione che dessi formano un altopiano in parte naturale ed in parte prodotto dallo scavo e sterro eseguito otto anni sono, allorchè si ridusse a livello il suolo già destinato per l'ospedale militare divisionario ivi finitimo, altopiano che converrebbe togliere qualora quel terreno si destinasse alla fabbricazione.

Tale operazione (come dalle dettagliate misure che accompagnano la relazione) si estende allo spazio già destinato per otto isolati, e varia dai metri 0 40 a metri 2 70 e così in media forma un rialzo di metri 1 53. La cubatura intera della superficie ivi descritta si eleva a 99,592 metri cubi di ghiaia e terra che dovrebbe essere trasportata, onde sistemare quel terreno giusta le livellette, e porlo in condizioni altimetriche identiche con quelle dell'area dell'ospedale e sue adiacenze. Il trasporto di questo materiale è valutato ad una lira per metro cubo, per la circostanza che per ordine municipale devesi trasportare il materiale al disotto della chiusa Michelotti, e quindi nel totale a circa 100,000 lire, con che la base di partenza di lire 731,000 verrebbe ridotta a lire 631,000.

Un secondo motivo che farebbe diminuire il valore di quei terreni sarebbe ravvisato in ciò che l'ingegnere Tonta aveva supposto che tutta quell'area potesse essere destinata a fabbricati, ma è d'uopo osservare che si avrebbe una estensione di otto ettari e più, tutto di fabbricati; cosa che il municipio non potrebbe ammettere dovendosi in tanta superficie comprendere una chiesa ed una piazza almeno, e prova ne sia che nell'area a giorno dell'antica piazza d'armi, la quale è di soli sette ettari, il municipio nel tracciare il disegno vi comprese una chiesa e due piazze.

Un terzo motivo venne ravvisato da quell'ingegnere nel maggior valore che acquistano i terreni demaniali prospicienti verso il giardino pubblico, e siccome questo vantaggio si estende ad una lunghissima linea di 473 metri lineari e comprende cinque isolati profondi in media metri 41 80, egli valutò a lire 3 di beneficio per metro quadrato la superficie che verrebbe così avvantaggiata, e per tal modo si avrebbe un totale beneficio di lire 62,300 che ridurrebbe la cifra delle 631,000 a 568,500.

Per ultimo accennavasi qual motivo favorevole alle finanze quello della vendita che si fa con un solo contratto

di 36 lotti che a spilluzzico non si potrebbero vendere che assai difficilmente ed in tempo più o meno remoto, ma non certo nelle attuali circostanze.

Secondo le conclusioni del signor ingegnere Promis questi motivi avrebbero fatto discendere il prezzo dei terreni a lire 430,000 e si fu sopra quello che realmente vennero aperte le trattative col signor ministro delle finanze. La Commissione se anche non potè a meno di riconoscere la sussistenza reale di quei motivi, non potè convenire nell'estensione data dal suo autore per rapporto al prezzo, perchè se il primo citato, ossia quello del trasporto del terreno ammette un calcolo preciso, tutti gli altri lasciano una latitudine e non è certo a meravigliare se l'ingegnere municipale ne usò in senso favorevole al municipio. Tuttavia qualunque siasi il grado che si può attribuire a tutte quelle cause, la loro sussistenza è certa e l'aumento fatto di lire 100,000 sulla base delle lire 430,000 parve alla vostra Commissione poter realmente compiere quella troppa latitudine di calcoli che aveva fatto l'ingegnere municipale, e che la somma complessiva di lire 550,000 combinata col signor ministro delle finanze rappresenti un corrispettivo equo ed onesto per entrambi le parti contraenti, perchè la ragione segnatamente del maggior valore che vengono ad acquistare i lotti che rimangono di proprietà demaniale è di una evidenza incontrastabile, e quando si considera che rimangono ancora 46 lotti a vendersi, non si può illudersi supponendo che vi possa essere una grande affluenza per l'acquisto dei 72 che comprende l'intera superficie. Preso poi ad esame anche il valore del terreno che dal municipio verrebbe ceduto all'erario pubblico per l'ingrandimento dello scalco di Porta Nuova, risulta di sole lire 30,000 per la ragione che nel piano già approvato della città quello spazio era già destinato ad essere piazza, senza di che il suo valore sarebbe almeno del quadruplo.

Le lire 30,000 possono rappresentare gli interessi che avrebbe dovuto pagare il municipio sulla somma che non esborsa al momento, e per la quale venne accordata una dilazione senza corrispettivo d'interessi.

Le altre condizioni di minore importanza non presentarono soggetto di discussione; solo quella all'articolo 1 che prescrive che l'area ceduta non potrà per lo spazio di 10 anni venire destinata ad uso di fabbricazione per caseggiati; parve alla vostra Commissione che potesse essere modificata nel senso di portare il lasso ivi citato di 10 anni ad anni 20, e ciò per il motivo che, prima che si verifichi il caso che realmente si fabbrichi all'ingiro del futuro giardino, passeranno probabilmente tre o quattro anni, e quindi la garanzia che non si potrebbero elevare fabbricati di fronte a quelli circostanti al giardino, si ridurrebbe a soli 6 anni. Quando invece la si estendesse a 20 rimarrebbero sempre nel caso citato 16 anni di assicurato beneficio e ne verrebbe naturalmente da questa sicurezza un maggior valore ai terreni circostanti demaniali. Interpellato il signor sindaco in proposito avendo detto che non credeva che tale condizione avrebbe incontrato ostacolo, la Commissione l'ammise qual condizione a modificazione del contratto d'approvarsi.

Prima di chiudere questa relazione debbo, per incarico speciate ed unanime avuto dalla Commissione, far osservare che nell'istrumento di convenzione all'articolo 2, laddove parlasi dell'area demaniale situata fra il viale del Valentino e la sponda sinistra del Po, nel fissare la misura si è fatto uso esclusivamente della misura antica in contravvenzione alla legge 11 settembre 1845 che prescrive l'adozione del sistema metrico decimale, e per cui si richiama l'attenzione

del Ministero su questa prescrizione. Sperando che non siano più per rinnovarsi simili dimenticanze, e ritornando all'argomento della legge e ritenuto il menzionato cambiamento a farsi all'articolo 1 del capitolato che stabilisce a 20 anni il termine ivi prescritto di 10, ho l'onore di proporvi dietro l'unanime avviso della Commissione l'approvazione del progetto di legge formulato nel seguente modo.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. È approvata la convenzione in data 23 gennaio 1854 seguita fra le finanze dello Stato e la città di Torino in ordine alla vendita di terreni per la formazione di giardini pubblici presso il Valentino, con che il termine, di cui all'articolo 1 relativo alla proibizione imposta al comune di non fabbricare sui terreni ceduti, sia portata da 10 a 20 anni.

Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour) 6 marzo 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 16 febbraio 1854.

SIGNORI! — Nel duplice scopo di provvedere all'ampliamento delle pubbliche passeggiate, richiesta dal seguito aumento di popolazione, e di venire ad un tempo in sollievo della classe indigente coll'attivazione dei lavori all'uopo occorrenti, il municipio di Torino entrava in divisamento di acquistare dalle finanze dello Stato alcuni terreni che formano parte del podere demaniale detto l'Ajrale presso il Valentino.

La convenzione a cui riescivano le trattative a tale riguardo intavolatesi, essendo stata nella tornata del 16 febbraio ultimo approvata dalla Camera elettiva, colla modificazione (dettata nel mero interesse delle finanze) della sola clausola riguardante la proibizione imposta alla città di fabbricare sui terreni cadenti nella cessione, che dal termine prima fissato di dieci anni, sarebbesi estesa a venti, io mi onoro, o signori, di sottoporre in oggi alle deliberazioni del Senato il relativo progetto di legge.

Relazione fatta al Senato il 17 marzo 1854 dall'ufficio centrale composto dei senatori Della Marmora A., Audiffredi, Galli, D'Azeglio Massimo, e Sauli, relatore.

SIGNORI! — Il vostro ufficio centrale ha esaminato attentamente il progetto di legge concernente alla cessione di terreni demaniali alla città di Torino per la formazione di giardini pubblici, il quale si appresenta sotto il solo aspetto di provvedimento finanziario, indiritto a sancire l'alienazione e lo scambio di una porzioncella del pubblico demanio, e non può per conseguenza dar luogo a grave discussione.

Ma affinché la sua relazione non riuscisse troppo arida e poco corrispondente perciò a legge di così vago argomento, il vostro ufficio centrale ha stimato di non dover prefermettere questa occasione, senza commendare altamente la civica amministrazione del pensiero destatosi in lei di essere cortese di ombre amene e di dilettevole convegno alla ognora crescente popolazione della capitale, e di aggiungere questo nuovo comodo ai tanti altri di cui va già a gran dovizia fer-

nita. Nè degno di minore lode gli parve il pensiero col quale, additando il nuovo diporto come semplice ampliamento, ha manifesto di voler conservare l'attuale pubblico giardino posto sopra i ripari, il quale, e per la bellezza del sito e per quel po' di elevazione che rende alquanto ondeggiante il suolo della città, togliendogli il carattere di monotona e fastidiosa pianura, è uno dei suoi principali ornamenti; e che, per la maggior vicinanza, riesce maravigliosamente appropriato agli innocenti trastulli della gioventù, non che al grato riposo della vecchiezza. Quindi è meritevole di gratitudine la civica amministrazione che intende salvarlo dai pericoli ai quali esporre lo potrebbero quelli che, cresciuti in paese già stretto in angusto confine dove le case per necessità si combaciavano una coll'altra, non vedrebbero di mal occhio togliersi questo salutare, ma per essi incomodo intervallo tra l'antico ed il moderno abitato. Ognuno sa quanto si allieti la superba Parigi pei larghi e sontuosi giardini che la dividono in due parti. Nè deve andar perduto l'esempio dato già dall'immortale duca Emanuele Filiberto, vero istitutore della monarchia sabauda che, nella formazione del famoso parco, il quale servì al gran Torquato di modello alla descrizione degli incantati giardini di Armida, vietò non si abbattessero gli alberi pei quali serbava un quasi religioso rispetto, dicendo di aver egli potenza bastante per innalzare torri e superbi edifizii, ma venir meno ogni sua facoltà a far crescere in un batter d'occhio antiche piante capaci di spargere all'intorno un'ombra gradita.

Il vostro ufficio centrale è di unanime avviso che da voi si approvi la legge quale vi fu dal Ministero proposta.

Concessione della strada ferrata da Biella a Santhià.

Progetto di legge presentato alla Camera il 30 gennaio 1854 dal ministro dei lavori pubblici (Paleocapa).

SIGNORI! — Il prospero avvenire della strada ferrata da Torino a Novara non potrebbe essere da alcuno disconosciuto. Senza tornare sugli argomenti a cui si appoggiava il Ministero nell'invocare dal Parlamento la facoltà di farne la concessione, basterà oramai a confermarlo il favore che ottenevano le azioni costituenti il capitale sociale, ricercatissime fin da principio, e che ora si mantengono in credito a preferenza di quelle di tante altre imprese, quantunque non abbiano alcuna assicurazione d'interesse, e che l'opera sia ancora incompleta.

Questa prospettiva di un felice successo si fonda sulla grande importanza di quella ferrovia, sia che si voglia riguardarla come linea di grande commercio internazionale, sia che si consideri per rispetto alle relazioni che essa procura, pronte, ed economiche, di molte delle più belle provincie dello Stato fra loro, colla capitale e col porto di Genova. Ma tralasciando di parlare qui delle relazioni internazionali, egli è pur certo che, affinché sia adempiuto più sicuramente e con maggiore profitto alle interne, bisogna, per quanto è concesso in termini giusti dalla natura montuosa del paese, facilitare ai territori che stendonsi dalla pianura padana al piede delle grandi Alpi, la influenza sulla linea principale della ferrovia da Torino a Novara mediante diramazioni che, volgendo a settentrione, rimontino nelle vallate sino a qualche notevole centro di popolazione e di commercio, a cui, come a mercato principale, possano concorrere le

parti superiori delle valli medesime e le minori convalli del piedimonte.

Alla principale di queste diramazioni settentrionali ha provvedamente già inteso, come ben vi è noto, o signori, la legge stessa con cui era sanzionata la concessione della linea principale, stabilendo l'obbligo alla società concessionaria di concorrere per lo importare di nove chilometri alla costruzione della via ferrata da Chivasso ad Ivrea. Ora, dopo questa, non sembra potersi revocare in dubbio che succeda per grado d'importanza quella che da Santhià, rimontando l'altipiano che giace fra l'Elvo ed il Cervo, giunge al piè della città di Biella, e mette in comunicazione colla rete delle nostre linee principali di strade ferrate la detta città e le valli superiori dei due nominati torrenti, insieme a quelle di Andorno e della Strona, abitate da molta operosa ed intelligente popolazione, la quale, traendo dalle provincie piemontesi e dal porto di Genova una gran parte dei mezzi di sussistenza e le materie prime per alimentare le molte fabbriche sparsevi, e recandovi in iscambio l'opera delle sue braccia e i prodotti della sua ricca industria, darà occasione ad un assai notevole movimento sul braccio di strada di cui è questione.

E non mancò infatti chi di questo braccio promovesse l'intrapresa. Un Comitato promotore si formò a tale intento nella città di Biella; poi due accreditati appaltatori di opere pubbliche associatisi, ed ottenuta la concessione di eseguire gli studi, fecero compilare un regolare progetto del ramo di strada ferrata che, scendendo da Biella, viene per Candelo e per Salussola a Santhià.

La linea ripetutamente studiata, anche in conseguenza delle osservazioni fatte dopo un primo esame dal Consiglio speciale delle strade ferrate, fu dal Consiglio stesso giudicata la più conveniente alle svariate forme del suolo attraversato che, quantunque non presentasse straordinarie difficoltà, esigea tuttavia uno studio accurato per evitare enormi rilievi o troppo profonde trincee, senza tuttavia eccedere nelle pendenze, le quali poterono contenersi in misure rispettivamente a quelle del terreno percorso ed alla portata dei convogli che converrà trainare, moderate, non eccedendo esse mai l'undici per mille; la quale pendenza regna solo per lunghezze disgiunte e che, sommate, non eccedono i chilometri 6 1/2.

Nel suo complesso, e specialmente nelle opere d'arte, il progetto redatto dall'ingegnere Savino Realis venne poi assai favorevolmente giudicato dal Consiglio speciale, il quale vi propose solo alcune modificazioni che, accettate dai signori Feroggio e Crida, vi saranno introdotte prima di metterlo ad esecuzione.

Secondo questo progetto, la linea prende lo sviluppo di chilometri 28, sul quale saranno stabilite due stazioni intermedie, una a Candelo, l'altra a Salussola, la collocazione delle quali non presenta difficoltà di sorta. Non è così di quella che è a capo superiore della linea, cioè della stazione principale di Biella. Le circostanze speciali di sito e l'importanza di procurarle un conveniente accesso dalla città rendono alquanto arduo il problema del suo collocamento. Quello, scelto dopo maturi esami, pare inverò che soddisfi nel miglior modo al complesso d'ogni riguardo. Tuttavia, secondo il desiderio esternato dalla città di Biella, i signori Crida e Feroggio si propongono di fare nuove indagini onde riconoscere se in questa parte si potesse apportare al sito divisato qualche ulteriore miglioramento, sotto riserva dell'approvazione del Governo in quanto il mutato sito inducesse notevoli variazioni nell'ultimo tronco della strada ferrata.

Per ciò poi che concerne la stazione di Santhià, egli è di per sé evidente che, staccandosi questo ramo di ferrovia dalla linea principale da Torino a Novara, è interesse comune alle due imprese rendere promiscuo l'uso della stessa stazione; nè può supporre che i concessionari dell'una e dell'altra abbiano a rifiutarsi ad un accordo, dalla mancanza del quale ne verrebbe ad entrambi un danno notevole e gravissime difficoltà, e complicazioni di servizio. Tuttavolta, poiché la società di Novara ha bensì l'obbligo nella sua concessione di ricevere le influenze delle diramazioni laterali, ma per quella di Biella non le fu positivamente prescritto di fare comune il servizio della stazione di Santhià, i signori Feroggio e Crida hanno provveduto al caso che una nuova stazione apposita si dovesse in questo luogo erigere per la ferrovia di Biella.

Oltre alle stazioni formali, si è pensato all'eventuale bisogno di stabilire due fermate, una fra Vergnasco e Magionevolo, l'altra presso a Sandigliano.

Le opere d'arte sono tutte proposte in muratura. Nel resto sono nel progetto seguite le norme comuni alle altre strade ferrate, concesse per altre linee secondarie.

Quanto all'esercizio, può ripetersi l'osservazione stessa che testè facevasi sulla comunanza della stazione di Santhià. È da una parte così notevole il vantaggio che la diramazione di Biella recherà alla ferrovia di Novara, ed è quindi così grande l'interesse che ha la società di questa ferrovia, che l'esercizio di quella sia ben regolato e permanentemente assicurato, onde promuoverne il più gran movimento; e dall'altra è così evidente l'economia che risulterà dall'unire in una impresa sola l'esercizio di amendue, che sarebbe dubitare troppo del sano criterio delle loro amministrazioni il pensare che non avessero a mettersi d'accordo per questa fusione.

Tuttavia perchè in ogni evento sia assicurato l'esercizio della diramazione, e per non trovarsi in condizione troppo svantaggiosa rimpetto alla società di Novara, quando verranno a trattare per la ridetta fusione, i signori Crida e Feroggio avvisano a provvedersi di un materiale mobile bastevole per assicurare un buono e permanente esercizio della strada ferrata da Santhià a Biella, quand'anche esso dovesse essere nei primordi avviato isolatamente.

Sulla base di questo progetto di costruzione della ferrovia e del suo esercizio, i signori Feroggio e Crida si presentarono al Ministero dei lavori pubblici per ottenerne la concessione sino dal mese di maggio 1853. E poichè fra le condizioni sotto le quali la domandavano, non ne era alcuna che venisse in aggravio dello Stato, nè per assicurazioni di interessi, nè per lavori a carico dell'amministrazione, il Ministero medesimo col consentimento di quello delle finanze, dopo esauriti tutti gli incumbenti ed i nuovi studi resi necessari dal primo esame del Consiglio speciale, e dopo avutone il nuovo parere, siccome si è avvertito in principio, stipulò fin dall'agosto passato, sotto la riserva dell'approvazione del Parlamento, quella convenzione che ha ora l'onore di sottomettere al vostro giudizio.

A tenore di questa primordiale concessione convenuta col Ministero dei lavori pubblici, i signori Feroggio e Crida, o per essi la società anonima, che viene loro fatta facoltà di costituire, non otterrebbero che quei favori, che furono già accordati per legge, ed in eguale misura, a parecchi altri concessionari; i quali favori consistono: nel privilegio per novantanove anni, colla facoltà di riscuotere le tasse dei trasporti secondo determinate tariffe; nell'applicazione delle reali patenti 26 aprile 1839 per le espropriazioni forzate; in una riduzione dei dazi sulle ferramenta e macchinismi intro-

dotti dall'estero; nel trasporto di questi materiali sulle strade ferrate dello Stato con tariffe di favore; e nella esenzione dei diritti proporzionali sui contratti che occorre stipulare per compiere l'impresa.

Nè diversi sono i vantaggi che in confronto di altre concessioni se ne assicura la finanza, cioè: servizio postale gratuito; trasporto a metà tariffa dei generi di privativa demaniale, dei militari in servizio, e dei materiali di guerra; ed, occorrendo, per causa di guerra esclusivo impiego di ogni mezzo d'esercizio a servizio militare.

La concessione preliminare del 5 agosto passato vietava ai signori Crida e Feroggio, o alla società anonima da essi formata, d'intraprendere alcun lavoro, se prima e dentro il periodo di tre mesi, a far tempo dalla sanzione per legge della concessione, non avessero effettuato nelle casse dello Stato un deposito di lire 500.000; se non facevano in tempo questo deposito decadevano dalla concessione; e davano intanto un avallo di lire 200.000. Recentemente i signori Crida e Feroggio domandarono la facoltà di poter incominciare i lavori, anche prima del deposito suddetto delle lire 500.000; ed il Governo non ebbe difficoltà a ciò accordare, purchè fosse esplicitamente dichiarato che, in caso che, nel periodo fissato, il ridetto deposito non fosse eseguito, i concessionari oltre al decadere dalla concessione ed al perdere le lire 200.000, ammontare della cauzione primordiale, perderebbero eziandio i lavori eseguiti anticipatamente; i quali lavori non meno che la detta somma verranno senz'altro di costituzione in mora, in proprietà dello Stato. Tale è il soggetto dei due articoli addizionali, apposti in calce alla prima convenzione, colla data del 27 gennaio corrente.

Questa facoltà di cominciare i lavori anticipatamente fu fatta dal Governo ai signori Feroggio e Crida tanto più di buon grado, quanto che si può con essa ottenere di procurare un efficace soccorso alla popolazione dei luoghi, argomento interessantissimo nelle attuali circostanze annonarie; e se ne avrà tanto maggiore utilità, quanto che i lavori primordiali suddetti consisteranno in movimenti di terra, a cui opportunissima è la stagione invernale, ed ai quali ogni operaio è atto a prender parte; onde è appunto che in quest'ultimo tempo vive e replicate sollecitazioni pervennero al Ministero dei lavori pubblici da più comuni della provincia di Biella, perchè procurasse di avviare l'opera di cui si tratta.

Tali essendo le condizioni essenziali della concessione preliminare, spera il Governo che vi piaccia, o signori, confermarla, adottando il progetto di legge che egli ha l'onore di sottomettervi; il quale, promovendo la prosperità di un paese industriosissimo, assicurerà ad un tempo viemaggiormente il felice successo della strada ferrata di Novara, e darà sollievo col lavoro ad una povera popolazione che versa in molta strettezza nei mezzi di sussistenza.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Feroggio Celestino, Andrea Crida e compagnia sono autorizzati a divenire alla costruzione di una ferrovia che, partendo dalla città di Biella, metta a Santhià e ad assumerne l'esercizio.

Art. 2. I medesimi Feroggio e Crida sono e rimangono concessionari di tale ferrovia sotto l'osservanza delle clausole e delle condizioni espresse nel capitolato di concessione, annesso alla presente legge.

Art. 3. Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici e quello delle finanze sono incaricati, ciascuno nella parte che loro riguarda, della esecuzione della presente legge che sarà

registrata al controllo generale, pubblicata ed inserita negli atti del Governo.

CAPITOLATO DI CONCESSIONE.

Art. 1. I signori Celestino Feroggio, Andrea Crida e compagnia si obbligano di costruire a tutte loro spese, rischio e pericolo, e di dare ultimata nel termine di diciotto mesi dalla data della legge d'approvazione della presente concessione, in guisa da potersi aprire all'esercizio una strada ferrata che, partendo da Santhià metta a Biella, giusta il progetto e disegni formati dall'ingegnere Realis di commissione dei signori Feroggio, Crida e soci, visati dal signor ministro dei lavori pubblici colle modificazioni prescritte a senso delle deliberazioni del Consiglio speciale delle strade ferrate prese nell'adunanza del 3 giugno e 21 luglio 1853, e riformando a tenore di queste modificazioni il progetto che, prima d'essere posto in esecuzione, dovrà essere approvato dal Governo.

Art. 2. I concessionari costruiranno compiutamente questa linea nel detto termine, tanto nel corpo stradale che negli accessori, in quel compiuto e perfetto stato che si richiede per poterla tosto mettere in esercizio. Eseguiranno il tracciato definitivo; faranno tutte le espropriazioni sì definitive che temporarie, indennizzando i proprietari espropriati; eseguiranno i movimenti di terra necessari pei rilevati e per gli scavi, e tutte le opere d'arte, come scali, stazioni, ponti, acquedotti, sifoni, viadotti, passaggi a livello, casotti di guardiani di tali passaggi e delle guardie della strada ferrata; eseguiranno la chiusura della strada con siepi continue, la provvista ed il collocamento in opera delle traversine, delle ruotaie, dei cuscinetti, delle caviglie, dei cunei, delle piatteforme, dei cambiamenti di via, ecc., necessari per il completo armamento della strada e delle vie di scambio, e meglio come negli articoli seguenti di questa concessione.

Art. 3. Nell'esecuzione del progetto sarà facoltativo, in caso di notevole e riconosciuta utilità, e previa approvazione dell'amministrazione regia, di variare la direzione della linea segnata nel medesimo fra il limite di 200 metri a destra ed a sinistra; ma in tali variazioni non potranno essi introdurre curve non esistenti nel piano presentato le quali abbiano un raggio minore di 500 (cinquecento) metri, nè pendenze eccedenti le massime ammesse nel profilo longitudinale del tronco in cui vuol farsi la variazione.

Art. 4. Nei piani parcellari che verranno presentati all'approvazione del Governo, e su cui sarà segnato il definitivo tracciato della strada, dovranno essere indicati tutti i ponti, ponticelli, acquedotti, sifoni, viadotti, passaggi a livello che fossero necessari per la conservazione delle comunicazioni o per lo scolo e condotta delle acque sia naturali, sia artificiali, pel servizio dell'agricoltura e degli edifi.

Ma se, a malgrado di questa approvazione anticipata, nell'atto di esecuzione dei lavori fosse reclamata giustamente, o fosse trovata necessaria qualche opera di simil genere, i concessionari saranno obbligati ad eseguirle, ed a stare garanti di qualsivoglia danno recato ai terzi.

Art. 5. La strada verrà a congiungersi con quella da Torino a Novara, a Santhià, previe intelligenze colla società della detta ferrovia da Torino a Novara, e con approvazione per parte del Governo del punto preciso di questa congiunzione, e di ogni altra disposizione occorrente nella regolarità e sicurezza del servizio di ambe le ferrovie.

Art. 6. Le stazioni in Biella, Candelo e Salussola saranno collocate nei siti indicati nel citato piano Realis. S'intende, quanto alla stazione di Biella, preferito e destinato il sito mar-

cato con linea colore di seppia e colle lettere A¹, B¹, C, ma sarà libero ai concessionari ed alla città di Biella di convenire per collocarla in un sito diverso, salva l'approvazione del Governo per le variazioni che ne conseguissero nel tracciato o nel profilo della strada ferrata.

Oltre le stazioni propriamente dette, vi potranno essere alla occorrenza due fermate presso due case cantoniere, l'una tra Verniasco e Maggionevole, l'altra presso Sandigliano.

Art. 7. Tutti i progetti parziali delle stazioni e dei siti di fermata, di carico e scarico delle mercanzie e dei passeggeri, non potranno essere intrapresi che in base di progetti di dettaglio esecutivo in tempo presentati ed approvati dal Governo.

Art. 8. Se i concessionari non divenissero ad una intelligenza colla società pella strada da Torino a Novara da essere approvata dal Governo, tanto sull'uso promiscuo della stazione che questa ultima società deve erigere a Santhià quanto sull'esercizio e manutenzione della strada da Santhià a Biella dovranno essi provvedere sì all'erezione della prima, in conformità dei disegni e piani da approvarsi dal Governo, giusta il precedente articolo, come ad ogni cosa necessaria per l'esercizio e manutenzione, e specialmente al materiale mobile necessario per l'esercizio, il qual materiale non potrà essere minore di quattro locomotive coi loro *tenders*, venticinque vetture per i viaggiatori, tre vetture per animali, e trenta vagoni per le merci, compresi quelli pei bagagli.

Art. 9. La strada ferrata sarà costrutta per tutta la sua estensione ad un sol binario. La distanza tra le guide od i regoli sarà identica a quella della ferrovia di Novara.

Art. 10. La larghezza della strada negli sterri, computata al livello della base della massicciata, sarà di metri sette, compresi i fossati di scolo di 75 centimetri di larghezza.

Ove fossero insufficienti, la loro larghezza sarà aumentata, lasciando però sempre metri 5 e 50 di larghezza libera alla strada, e le scarpe laterali avranno uno e mezzo di base per uno di altezza, sempre che la qualità del terreno non sia tale da richiedere o da concedere una diversa inclinazione. La sommità dei rilevati avrà metri 5 e 50 centimetri di larghezza al livello sul quale sarà collocata la massicciata.

Le scarpe dei medesimi saranno pure formate in ragione di uno e mezzo di base per uno di altezza ad eccezione dei rilevati di poca altezza, nel qual caso le scarpe potranno essere ridotte alla proporzione di uno ed un terzo di base per uno di altezza.

Le scarpe, tanto degli sterri che dei rilevati, saranno coperte di terra vegetale per lo spessore di dieci centimetri almeno, e seminate con erba medica nella stagione favorevole.

Art. 11. I fossi laterali saranno scavati e formati con pendenze regolari, corrispondenti agli scoli esistenti, ed in modo da formare il miglior sistema di scolo che possa essere consentito dal livello generale della superficie dei terreni.

Resta però inteso che i concessionari non saranno obbligati di prosciugare gli scavi laterali nelle parti in cui gli scoli esistenti non permettono lo sfogo delle acque.

Nei luoghi in cui si avrà della terra sovrabbondante proveniente dagli scavi, sarà la medesima trasportata lateralmente e quindi disposta in forma regolare.

Art. 12. Come venne stabilito nel progetto presentato ed approvato, così sta fermo che tutte le opere d'arte saranno in muratura, esclusa ogni opera in legname, e prima di por mano all'esecuzione loro, i relativi progetti parziali e piani esecutivi saranno sottoposti all'approvazione dell'amministrazione superiore.

Art. 13. Tutti i lavori della strada ferrata saranno eseguiti coi migliori sistemi di costruzione e con buoni materiali di ogni specie.

Le opere d'arte avranno le dimensioni richieste dalla solidità corrispondente all'uso cui sono destinate.

Art. 14. La massicciata e l'armamento saranno eseguiti collo stesso sistema che è stato prescritto pella via ferrata di Novara, ritenuta la larghezza della base su cui poggia la massicciata com'è stabilita all'articolo 10 del presente capitolo.

I rails del peso di trentatré chilogrammi per metro potranno essere accettati con una tolleranza del 2 per cento di minor peso. La lunghezza loro sarà conforme a quella prescritta per la ferrovia di Novara.

I cuscinetti, sia di giunzione, sia intermedi, avranno le dimensioni medesime di quelli della ferrovia di Novara.

Le traversine intermedie saranno semicilindriche colle dimensioni di 0 25 di larghezza per 0 125 di grossezza in mezzo. Quelle di congiunzione all'estremità avranno la stessa misura di larghezza e d'altezza, ma saranno di sezione rettangolare.

La lunghezza tanto delle une come delle altre sarà di metri 2 70.

La qualità di queste traversine sarà uguale a quella prescritta per la strada ferrata da Torino a Novara.

Art. 15. La ferrovia sarà chiusa e separata dalle proprietà limitrofe con barriere o con siepi di biancospino in tutta la sua lunghezza.

Art. 16. Pella continuità delle comunicazioni laterali saranno concessi passaggi a livello, i quali dovranno essere muniti di cancelli o di semplici barriere secondo l'importanza loro.

Per le strade provinciali la larghezza libera del cancello a due battenti, non potrà essere minore di metri 6. Essi saranno stabiliti nel modo stesso con cui lo sono quelli della strada ferrata da Torino a Novara, e verranno collocati nei punti che saranno determinati sui piani e sul profilo.

Nei siti in cui la superficie naturale del terreno o il livello delle strade esistenti sono più o meno elevati rispetto al livello della strada ferrata, saranno formate delle rampe d'acceso con dolce inclinazione che verrà stabilita a seconda dell'importanza delle strade esistenti. Le parti rialzate od abbassate di tali strade saranno coperte di acconci materiali in conformità dei tronchi continuativi delle strade medesime.

I relativi progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione del Governo.

Art. 17. I passaggi a livello dovranno essere custoditi da guardie. In quei siti perciò ove la custodia della strada regolarmente stabilita non consenta di rendere comune il servizio, e la casa cantoniera non possa servire anche di casello di guardia, si erigeranno appositi caselli in muratura.

Art. 18. Le case cantoniere, sia che facciano servizio esclusivo, sia che possano conciliarsi col servizio di custodia di un passaggio a livello, dovranno essere in tal numero e così collocate che se ne trovi una ad ogni mille duecento metri al più.

Nelle curve non potranno mai essere più distanti di mille metri.

Il piano-modello delle case cantoniere e dei caselli di guardia sarà presentato alla preventiva approvazione del Governo.

Art. 19. Sulla strada ferrata sarà stabilita una linea telegrafica in quel modo stesso che verrà adottato per la strada ferrata da Torino a Novara ed esclusivamente pel servizio della locomozione.

Il Governo si riserva la facoltà di collocare e di esercitare a tutte sue spese sulla stessa palificazione altri fili per la sua corrispondenza ufficiale e per gli usi del commercio.

Finchè però questi suoi fili non sieno collocati, il Governo potrà valersi senza pagamento di tassa del telegrafo della società pei soli dispacci ufficiali di servizio, che saranno però posticipati nella spedizione a quelli del servizio della strada ferrata.

Gli ufficiali telegrafici per l'esercizio dei fili della società verranno scelti da lei, ma sopra le liste che le verranno presentate dal Governo dei giovani che hanno fatto il corso e subito gli esami di telegrafia elettrica lodevolmente.

Art. 20. I concessionari non potranno dar mano ai lavori nè procedere ad alcuna espropriazione dei terreni, se entro tre mesi dalla data della legge di concessione non avranno dato una cauzione al Governo per la somma di lire 500,000 (cinquecento mila) da depositarsi in una delle casse delle finanze in numerario od in effetti pubblici dello Stato, cioè in Buoni del Tesoro o in iscrizioni di rendite al cinque per cento (al valor nominale) od al tre per cento (corso di emissione) per l'esatto adempimento degli obblighi da essi assunti in dipendenza della concessione.

Non adempiendosi all'obbligo di questa cauzione nel termine suindicato, la concessione s'intenderà come non avvenuta, senza che occorra alcun diffidamento o costituzione in mora.

Art. 21. Tale cauzione sarà restituita sulla domanda dei concessionari in quattro rate di lire 125,000 caduna appena che i medesimi facciano constare con atti autentici di terreni acquistati, di lavori eseguiti o di materiale accettato dalla regia amministrazione pel doppio almeno di ciascheduna rata da restituirsi.

Per lavori eseguiti s'intenderanno esclusivamente quelli che sono incorporati al suolo.

Art. 22. I lavori di costruzione della strada saranno intrapresi non più tardi di tre mesi a datare dalla legge di concessione.

Se, trascorso questo termine, i lavori non si troveranno attuati almeno con uno sviluppo e con una forza proporzionale al tempo concesso per compiere l'opera, i concessionari perderanno il montare della cauzione prestata, di cui all'articolo 20.

Art. 23. Entro il termine dei diciotto mesi, di cui all'articolo 1, la strada dovrà essere compiuta perfettamente in tutte le sue parti e pienamente corredata di tutto il materiale fisso, delle mobilie ed arredi delle stazioni, delle case cantoniere e caselli di guardia, in guisa che nulla manchi a poter essere immediatamente aperta all'esercizio. Qualora alla scadenza di detto termine i concessionari non abbiano dato pieno esequimento alle contratte obbligazioni, senza che abbiano fatto constare di legittime cause d'impedimento, saranno ai medesimi applicate le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del capitolato della ferrovia di Savigliano, ora Cuneo, approvato colla legge 9 luglio 1850.

Art. 24. Il Governo sorveglierà la buona esecuzione delle opere per mezzo di un commissario tecnico.

Quando la costruzione della strada non sia intrapresa che dopo la costituzione della società anonima di cui all'articolo 31, questa sorveglianza si limiterà a quelle generali ispezioni fatte dal commissario stesso, con qualche assistenza, ove sia necessaria, che valgano ad assicurare lo adempimento delle condizioni ed obblighi imposti ai concessionari dal presente capitolato.

Ma, se i lavori fossero intrapresi dai concessionari prima

della costituzione della società suddetta e potesse quindi per alcun tempo restar priva la esecuzione della strada d'una sorveglianza di dettaglio regolarmente ordinata, il commissario tecnico governativo assumerà anche la detta sorveglianza di dettaglio e gli sarà quindi concesso il personale d'assistenza che a questo fine l'amministrazione superiore riconoscerà necessario.

Art. 25. Saranno applicate alla presente concessione le disposizioni di cui agli articoli 28, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 del succitato capitolato di concessione della ferrovia di Savigliano, approvato con legge 9 luglio 1850.

Art. 26. Nessuna macchina di locomozione, vettura, carro o vagone pel trasporto dei viaggiatori, bestiame o merci, sarà messa in servizio se non è prima approvata da una Commissione nominata dall'amministrazione superiore.

Art. 27. Le macchine ed altri veicoli che in occasione di visite od altrimenti venissero dai commissari del Governo riconosciuti in stato di degradazione pericolosa, dovranno tosto essere posti fuori di servizio.

Art. 28. La contribuzione prediale della strada sarà a carico dei concessionari, e verrà stabilita in proporzione di superficie e della quota d'imposta che i terreni pagavano antecedentemente. I fabbricati e magazzini affetti all'esercizio della strada saranno assimilati alle case delle località, ed i concessionari dovranno egualmente pagare tutte le contribuzioni a cui potranno essere sottoposti.

Art. 29. La strada ferrata da Santhià a Biella è dichiarata opera di pubblica utilità, e quindi sono alla medesima applicate, le disposizioni delle regie patenti 6 aprile 1839 riguardanti le espropriazioni ed i compensi che i concessionari dovranno dare ai proprietari espropriandi, come altresì le formalità necessarie per la liberazione dei terreni dai pesi e dalle ipoteche.

È pure autorizzata colle norme delle stesse patenti l'occupazione temporanea dei terreni occorrenti alla costruzione di strade laterali provvisorie per la condotta dei materiali ed altri servizi relativi alla costruzione della strada principale, sino al compimento dei lavori di questa, non meno che quelle stabili occupazioni accessorie che si rendessero necessarie per lo stabilimento o per variazioni di comunicazioni soppresse, o per mutazioni di corsi d'acqua o di scoli richieste dalla nuova costruzione della strada ferrata.

Art. 30. Saranno del pari applicate alla strada stessa le disposizioni dell'editto 8 aprile 1847 del regio decreto 23 agosto 1848, nonchè le leggi e regolamenti di polizia e pubblica sicurezza già in vigore, o che poi emanassero per le strade ferrate dello Stato.

Art. 31. Tutti i contratti ed atti qualsivensi che i concessionari stipuleranno relativamente ed esclusivamente all'impresa che assumono e secondo le condizioni della concessione, saranno soggetti al solo diritto fisso, e perciò esenti da ogni diritto proporzionale d'insinuazione.

Gli atti di dismissione delle proprietà da occuparsi definitivamente o temporariamente per lo stabilimento della strada ferrata, potranno essere estesi nella forma di un semplice verbale in cui sarà facoltativo di comprendere varie cessioni.

Art. 32. I regoli, cuscinetti, macchinismi, utensili e feramenti lavorati d'ogni specie, esclusivamente destinati ed assolutamente necessari all'armamento della ferrovia ed allestimento delle stazioni, che venissero introdotti dall'estero, saranno soggetti ad un diritto proprio d'entrata, quale sarà pei ferri fusi l'ottavo, pei ferri di prima lavorazione il quinto, e pei macchinismi la metà dei diritti rispettivamente fissati dalla tariffa vigente all'epoca della introduzione.

Dovranno però i concessionari conformarsi a tutte le cautele che a tale riguardo venissero ordinate dal Ministero delle finanze.

Il trasporto dei detti materiali che si eseguisse sulla strada ferrata dello Stato, godrà degli stessi favori accordati alla società per la ferrovia di Novara.

Art. 33. Per indennizzare i concessionari dei lavori e delle spese che si obbligano di fare in dipendenza di questo capitolato, e sotto la formale ed espressa riserva che ne osserveranno tutte le disposizioni, è accordato ai medesimi per la durata stessa già concessa alla società della ferrovia da Torino a Novara, cioè a tutto il giorno 10 luglio 1851, il diritto di percepire le medesime tasse di pedaggio e di trasporto che sono specificate nel capitolato di concessione della strada ferrata suddetta.

Art. 34. Le medesime disposizioni contenute negli articoli 36, 37, 38, 39, 40 e 43 del capitolato di concessione per la strada ferrata da Torino a Novara che riguardano norme relative all'applicazione delle tariffe di cui nell'articolo antecedente, sono valide anche per la presente concessione.

Art. 35. Il trasporto dei militari con armi e bagaglio, sia in corpo che individualmente, si farà colla riduzione della metà del prezzo delle piazze di seconda e terza classe, purchè i medesimi siano muniti d'uno speciale foglio di via. L'eguale riduzione di prezzo avrà anche luogo pel trasporto del sale e del tabacco, nonchè degli altri articoli di privativa demaniale.

Art. 36. Le lettere ed i dispacci del Governo accompagnati da un agente dell'amministrazione postale saranno trasportati gratuitamente su tutta l'estensione della strada insieme alla vettura del corriere. Se occorressero al Governo convogli speciali per tale servizio, sia di notte che di giorno, vi si provvederà con particolari convenzioni.

Art. 37. Il trasporto dei commissari ed agenti doganali ed altri ufficiali del Governo specialmente incaricati di visite o di ricognizioni lungo l'intera linea o ad un punto qualsiasi di essa, seguirà pure gratuitamente nelle vetture d'ogni classe.

Art. 38. Il trasporto dei prigionieri in apposite vetture cellulari provviste dal Governo, e della forza armata che li accompagna, sia nell'andata che nel ritorno dalla condotta dei detenuti, verrà eseguito mediante pagamento della sola metà dei diritti portati dalla tariffa e prescritti nei posti di terza classe. Il trasporto però delle vetture cellulari che dovrà eseguirsi ad ogni richiesta del Governo, sarà gratuito.

Art. 39. La tariffa ed il regolamento di cui all'articolo 34 dovranno rimanere costantemente affissi in tutte le stazioni principali e secondarie, ed in luogo ben visibile al pubblico.

Art. 40. I concessionari sono obbligati di eseguire a loro spese, con accuratezza, precisione, celerità e senza preferenza, il trasporto dei viaggiatori con propri bagagli, delle merci d'ogni genere non escluse dalla tariffa, delle vetture, dei cavalli, bestiami, valori e somme di danaro che saranno loro affidati, il tutto ai prezzi segnati nella tariffa.

Art. 41. Alla scadenza del termine fissato all'articolo 33 della durata della presente concessione e pel fatto solo di tale scadenza, lo Stato entrerà in possesso della strada ferrata, suoi annessi, connessi e dipendenti, surrogando i concessionari nell'usufrutto e pieno godimento di tutti i suoi prodotti.

Art. 42. Alla detta epoca i concessionari saranno tenuti di consegnare e rimettere in perfetto stato di conservazione la strada ferrata, le opere tutte che la compongono e loro dipendenze, come stazioni, luoghi di carico e di scarico, sta-

bilimenti ai punti di partenza e di arrivo, case di guardia e di vigilanza, uffici di percezione, macchine fisse, ed in generale tutti gli altri oggetti immobili non aventi per destinazione propria e speciale il servizio dei trasporti.

Art. 43. Se durante i cinque ultimi anni precedenti l'epoca della scadenza della concessione i concessionari non si porranno in grado di soddisfare esattamente al disposto dell'articolo precedente, il Governo sarà in diritto di sequestrare il prodotto della strada, e valersene per far eseguire d'ufficio i lavori che rimanessero imperfetti.

Art. 44. Gli oggetti mobili, come macchine di locomozione, carri, vagoni, materiali combustibili, ed approvvigionamenti d'ogni genere, ugualmente che gli oggetti immobili non compresi nell'articolo 42, cederanno altresì allo Stato mediante però pagamento del loro valore a prezzo d'estimo da farsi nei tre mesi successivi alla scadenza della concessione.

Art. 45. Occorrendo la costruzione di qualche strada reale, provinciale o comunale, debitamente autorizzata, o la formazione di canali o vie ferrate che attraversassero la strada ferrata di Biella, i concessionari non potranno farvi opposizione, ma non potranno perciò essere assoggettati ad alcuna spesa o danno.

Art. 46. I concessionari non potranno del pari elevare reclami o pretese d'indennità qualora s'introducano modificazioni nelle tasse di pedaggio o nei dazi stabiliti lungo le vie di comunicazione preesistenti o di nuova costruzione, nè qualora succedano variazioni nelle tariffe doganali, nè per qualsivoglia simile disposizione d'ordine pubblico emanata per legge.

Art. 47. Sarà in facoltà del Governo di riscattare la strada dopo il termine di trent'anni a partire dal giorno della sua apertura al pubblico mediante preavviso di un anno.

Art. 48. Per regolare il prezzo di tale riscatto si terranno a calcolo gli utili netti ottenuti dai concessionari nel corso di cinque anni precedenti quello in cui si vorrà effettuare il riscatto.

Si dedurranno inoltre le due minori annate e si stabilirà il medio utile netto delle altre tre annate.

Determinato così il prodotto netto, lo si capitalizzerà in ragione di lire cento di capitale per cinque di rendita, e quindi, fatto l'estimo del materiale mobile, come macchine di locomozione, carri-vagoni, utensili, arredi delle stazioni, di tutto ciò insomma che non forma corpo colla strada ferrata e non è infisso al suolo, il Governo ne pagherà integralmente il valore ai concessionari entro il termine di tre mesi.

Dedotto il valore dei mobili suddetti dal capitale quale sarà costituito, si corrisponderà ai concessionari sul rimanente capitale il 5 per cento sino alla scadenza del periodo di concessione, ovvero si pagherà alla medesima un capitale corrispondente a tale annualità ragguagliata al 5 per cento.

Art. 49. Saranno applicate alla strada ferrata di Biella le disposizioni degli articoli 28, 42, 43 e 44 del capitolato di concessione della ferrovia di Vigevano relativamente agli oggetti contemplati nei medesimi; eccezione fatta quanto all'articolo 28, di ciò che in esso si riferisce all'assicurazione d'interesse.

Art. 50. Per tutto il tempo in cui sarà durativa questa concessione, non verrà accordata la costruzione di altra ferrovia che tenda direttamente da Torino a Biella; per le diramazioni secondarie o prolungamento della medesima, sia con strade ferrate a locomotive, sia con strade ferrate a cavalli, sarà accordata la preferenza ai concessionari.

DOCUMENTI PARLAMENTARI

In ogni caso nell'atto della nuova concessione, il Governo stabilirà le condizioni relative all'uso comune, che si rendesse necessario, di un tronco o di tutta la ferrovia.

Art. 51. È fatta facoltà ai concessionari di cedere ad una società anonima i diritti e le ragioni che, fermo l'adempimento di tutti gli obblighi ad essi incumbenti come costruttori della strada ferrata di Biella, loro competeranno in virtù del presente capitolato.

Questa società si costituirà con un capitale di cinque milioni di lire, diviso in 10.000 azioni di lire 500 caduna, e sarà retta da uno statuto da sottoporsi all'approvazione del Governo in conformità delle vigenti leggi.

Art. 52. A garanzia di questa concessione preliminare, la società Feroggio, Crida e compagnia presenterà, dentro il termine di dieci giorni, un avallo per lire 200,000 di ditta benefisa al Ministero, il quale avallo sarà restituito tosto che la legge non fosse approvata, e, se lo fosse, sarà restituito al momento in cui venga effettuato il deposito prescritto all'articolo 20.

Art. 53. La presente concessione non sarà definitiva né valida che per legge.

Dal Ministero dei lavori pubblici, Torino, 5 agosto 1853.

Sottoscritti all'originale:

I concessionari

FEROGGIO CELESTINO.

ANDREA CRIDA.

Il ministro

PALEOGAPA.

L'intendente capo della prima divisione

Sottoscritto PANIZZARDI.

Dopo fatta la concessione nei termini risultanti dal capitolato che precede, essendosi dal ministro sottoscritto convenuto coi signori concessionari altre intelligenze relativamente al disposto degli articoli 20 e 52 del detto capitolato, si è delle medesime fatto risultare dai seguenti articoli addizionali, i quali s'intenderanno far parte integrante dell'atto di concessione da sottoporsi alla sanzione del Parlamento.

Articoli addizionali.

a) A più sicura intelligenza delle combinate disposizioni degli articoli 20 e 52 della presente convenzione, si dichiara che, ove nel termine fissato dall'articolo 20, i signori Feroggio e Crida non avessero fatto il deposito delle 300.000 lire, e fossero perciò incorsi nella decadenza della concessione comminata da quell'articolo, essi rimarranno debitori verso lo Stato della somma di lire 200,000 pari a quella data per garanzia al Ministero dei lavori pubblici col vaglia in data 5 agosto 1853 dalla ditta Defernex, al pagamento di quale somma, senza uopo di alcuna costituzione in mora, i concessionari saranno tenuti a favore delle finanze dello Stato.

b) È fatta facoltà ai signori Feroggio e Crida di cominciare i lavori anche prima di aver fatto il deposito delle 300.000 lire, prescritto all'articolo 20. Ma se nel termine prefissato dall'articolo medesimo tale deposito non fosse effettuato, essi oltre al decadere dalla concessione ed al perdere le 200.000 lire della cauzione primordiale, perderanno eziandio tutti i lavori che avessero eseguiti anticipatamente, prevalendosi

della facoltà fattagliene col precedente articolo a), i quali lavori cadranno pure in proprietà dello Stato.

Dal Ministero dei lavori pubblici, Torino, 27 gennaio 1854.

I concessionari

Sottoscritti FEROGGIO CELESTINO

ANDREA CRIDA.

Il ministro

Sottoscritto PALEOGAPA.

Il direttore capo di divisione

Sottoscritto PANIZZARDI.

Per copia conforme all'originale:

Il direttore capo di divisione

PANIZZARDI.

Relazione fatta alla Camera il 14 febbraio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Piacenza, Sauli, Cadorna Raffaele, Monticelli, Michelini Alessandro, Botta, e Arnulfo, relatore.

SIGNORI! — La vostra Commissione, in conformità del voto degli uffici, all'unanimità vi propone d'approvare il progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Biella a Santhià per i seguenti principali motivi:

1° Perchè la provincia biellese essendo indubitabilmente una delle più industri dello Stato, importa a questo, che abbia tutti i mezzi di cui godono già altre provincie, ed in ispecie la facilità e la prontezza delle comunicazioni e dei trasporti, onde possano le svariate, numerose ed importanti sue manifatture prosperare e sostenere la straniera concorrenza, non ostante le riforme doganali dal Parlamento adottate;

2° Perchè, colla legge di cui si tratta, da un lato il Governo non accorda maggiori favori di quelli concessi ad altre strade di secondo ordine come quella suaccennata, e dall'altro si assicura i medesimi vantaggi speciali per altre strade stipulati, indipendentemente dai generali che derivano dall'estensione della rete delle strade di ferro.

Diffatti in questa come nelle precedenti concessioni i favori accordati sono ristretti all'esercizio della strada per un tempo determinato, alla riduzione dei dazi per l'introduzione dall'estero delle ferramenta e dei meccanismi ed al trasporto loro sulla strada dello Stato con tariffe moderate; finalmente all'esenzione dei diritti proporzionali sui contratti che si faranno per l'impresa, dichiarando applicabili a questa le regie patenti del 26 aprile 1839.

In compenso poi lo Stato ottiene la proprietà della strada cessato il tempo dell'esercizio fissato per i concessionari, oltre al diritto di riscattarla dopo il trentennio; s'assicura senza pagamento il servizio postale ed il trasporto delle vetture cellulari per i prigionieri, il trasporto a metà tariffa dei generi di privativa demaniale, dei prigionieri, dei militari in servizio e dei materiali da guerra, ed in caso di guerra l'esclusivo impiego d'ogni mezzo d'esercizio a servizio militare senza diritto ad indennità per parte dei concessionari; il che tutto in larga misura compensa lo Stato pei favori che accorda a costoro;

3° Perchè non nel capitolato inserite le prescrizioni necessarie onde garantire la lodevole esecuzione dei lavori,

nonchè le cautele opportune al fine di assicurare un buon servizio della strada.

Nell'esame del capitolato si fece bensì qualche osservazione, per mandato d'uno degli uffici, sul punto se sia necessario od utile che nelle concessioni si determini il numero e l'importare delle azioni che si possono emettere, e se non sia piuttosto da lasciarsi ai concessionari ed agli azionisti il fissarlo; si manifestò ben anche il desiderio che nei capitolati di concessione si adottino per il possibile in avvenire delle norme fisse, come sarebbe per l'inclinazione delle rampe, di cui parla l'articolo 16, ed altre opere consimili, come pure per i materiali di costruzione, al fine di evitare che debbansi moltiplicare le speciali approvazioni da darsi dal Governo per ognuna di esse opere o materiali; ma la Commissione, mentre tenne conto di tali rilievi per farne cenno nella relazione, fu unanime nel riconoscere che la prima delle suaccennate osservazioni si riferisce ad una questione di massima e di principii da non essere risolta coll'opportunità della presente legge; poichè il capitolato fu redatto nello stesso senso di quelli delle strade ferrate della medesima natura precedentemente concesse, e principalmente perchè, sulla speranza che venisse il medesimo approvato tal quale fu col Ministero sottoscritto, è notorio che seguirono contratti con terzi, ai quali non è da pregiudicarsi con innovazioni che ritarderebbero od impedirebbero l'esecuzione di una strada che, per essere di secondo ordine, sebbene sia per riuscire delle più produttive, sarebbe difficile nelle attuali circostanze d'ottenere costrutta senza sacrifici nè per parte dello Stato, nè della provincia, o di corpi morali della medesima, come avviene mercè la concessione ora richiesta a favore di coloro che a propria diligenza e spese ne fecero gli studi e ne promossero l'esecuzione.

Considerò inoltre la Commissione che, comunque possa considerarsi che si stabiliscano delle norme generali per tutto ciò che d'ordinario occorre di prescrivere in tutti i capitolati relativi alle strade, niun inconveniente derivando dalle speciali disposizioni che si contengono nel capitolato attuale, le quali assoggettano i concessionari a sopportare l'approvazione del Ministero per certi lavori e per certi materiali da impiegarsi, sia da ammettersi il capitolato stesso tal quale trovasi redatto.

Finalmente la vostra Commissione, mentre manifestò il vivo desiderio che, in massima, il Ministero provveda all'esecuzione delle opere con pubblicità e concorrenza, sia che si facciano a spese dello Stato, che a spese altrui, riconobbe che un tale sistema non potrebbe applicarsi alle strade di ferro di second'ordine, come è questa, se la concorrenza spontaneamente non sorge, ma siansi invece da assecondare le private domande di concessione, massime quando sono da lungo tempo conosciute, come lo è la presente, e niuno si presentò a farvi concorrenza. Deliberò quindi che sia da approvarsi il progetto di legge di cui si tratta.

Tanto più volentieri la Commissione propone che si approvi tale progetto, poichè con esso si viene a recare un sollievo alla classe bisognosa della provincia di Biella, precorrendole lavoro nell'attuale crisi annonaria, e nella circostanza che il fallito raccolto delle uve durante un triennio ingenerò la mancanza di mezzi di sussistenza in quegli abitanti, il che oltre all'essere notorio, viene altresì comprovato dalle deliberazioni di alcuni Consigli comunali della provincia trasmesse alla Camera.

Signori, secondando il voto della Commissione, provvedete al vantaggio dello Stato e soddisfatte ad uno dei più sentiti bisogni e dei più fervidi voti degli abitanti d'una provincia

attiva e laboriosa, fra i quali pregia d'annoverarsi il relatore della vostra Commissione.

Relazione del ministro dei lavori pubblici (Paleocapa)
6 marzo 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 14 febbraio 1854.

SIGNORI! — Nella sua tornata del 14 febbraio prossimo passato la Camera elettiva con immensa maggioranza di voti adottava il progetto di legge della concessione ai signori Ferraggio, Crida e compagnia della costruzione ed esercizio d'una ferrovia che partendo da Biella metta a Santhià.

I vantaggi che all'industre e popolosa provincia biellese sono per derivare dall'apertura di questa comunicazione che metta i suoi abitanti ed il suo commercio in pronto e diretto rapporto per mezzo della strada ferrata da Torino a Novara, cui dessa verrebbe a far capo nel luogo di Santhià, essendo stati svolti nella relazione che accompagnava la presentazione del progetto di legge in discorso alla Camera dei deputati, a quella mi riferisco nell'atto che mi onore di sottoporre alle savie vostre deliberazioni il progetto medesimo con fiducia che sarà per ottenere eguale favorevole risullamento.

Relazione fatta al Senato il 17 marzo 1854 dall'ufficio centrale composto dei senatori Franzini, Ambrosetti, Jacquemoud, Gautieri, e Di Colobiano, relatore.

SIGNORI! — La proposizione dell'apertura di una nuova ferrovia bene studiata e ponderata giunge sicuramente accolta a chi augura e desidera vedere sempre più progredire ed accrescersi i mezzi che procurano al commercio, alle popolazioni quell'importante vantaggio che deriva dalle facili e sollecite comunicazioni; tale proposizione giunge tanto più accolta quando si riferisce ad una provincia abitata da intelligente, virtuosa ed operosa popolazione, la quale colla sua industria è salita a distinto grado, che per le sue manifatture fa buona mostra de'suoi prodotti alle pubbliche esposizioni, che per l'ingegno de'suoi abitanti reca utile concorso in quasi tutte le opere d'arte che sorgono nello Stato.

Convinto da tali principii l'ufficio centrale esaminava il progetto di legge, ed il capitolato relativo alla concessione del tronco di strada che da Biella tende a Santhià dove si unisce alla ferrovia di Novara, alla quale il tronco di Biella recherà sicuramente utile grandissimo per l'affluenza di merci e di viaggiatori, che muovono da quella operosa provincia.

L'ufficio centrale ha trovato tutte le disposizioni del capitolato conformi ai progetti che già per altre linee vennero approvati dal Senato sia per le stazioni, le fermate e la linea telegrafica, sia per i vantaggi fatti al Governo, sia per le facilitazioni dal medesimo accordate, sia infine per le cautele proprie ad assicurare l'esecuzione di tali imprese.

Verte però lite tra i concessionari e gli azionisti; ma siccome si tratta di un giudizio nel quale si stanno ventilando interessi puramente particolari, risulta evidente che questo non può per nulla ostare all'andamento generale dell'opera. Tuttavia ad ogni evento il Governo ha preso le precauzioni necessarie per guarentire gli interessi dello Stato.

Di fatto fu pattuito che se i lavori non fossero incominciati nel termine di tre mesi a far tempo dalla data della legge di

concessione, se i concessionari non effettuassero nello stesso periodo di tempo il deposito delle lire 500 mila in una delle casse delle finanze, non solo sarebbero decaduti dall'ottenuta concessione, ma perderebbero inoltre il deposito già eseguito di lire 200 mila e i lavori che avessero anticipatamente eseguiti.

Per tale considerazione l'ufficio centrale vi propone per organo mio l'adozione pura e semplice del progetto sì e come venne al Senato proposto dal Ministero.

Stabilimento di uffici postali ambulanti sulla ferrovia da Torino a Genova.

Progetto di legge presentato alla Camera l'8 febbraio 1854 dal ministro degli affari esteri (Dabormida).

SIGNORI! — La celerità e la speditezza delle comunicazioni postali si ottengono tanto col rapido trasporto, quanto mercè la sollecita distribuzione delle corrispondenze.

Le strade ferrate provvedono oggimai nella principale linea del nostro Stato al primo di cotesti mezzi; ma perchè le medesime rechino tutti quei vantaggi che se ne possono ragionevolmente aspettare, uopo è che si introducano eziandio appo noi quei trovati che già altrove vennero adottati con profitto, o mediante i quali un celere trasporto non va disgiunto dalla pronta consegna dei dispacci postali.

A questo fine tende il progetto che in esecuzione dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1853 io ho l'onore di presentare alla Camera sottoponendo alla vostra approvazione la spesa straordinaria di lire 51,200 per la costruzione di *wagons-poste* appropriati allo stabilimento di uffici postali ambulanti da Torino a Genova.

L'utilità di questa istituzione è di già sperimentata presso le principali nazioni d'Europa, ed il Governo del Re, nell'intento di seguirne a suo vantaggio l'esempio, spedì due fra i migliori impiegati dell'amministrazione delle poste per studiare e vedere in atto i sistemi in proposito introdotti nella Francia e nel Belgio.

Dopo matura disamina si convinsero essi che il sistema belgico fosse per molti capi preferibile a quello francese, e consegnarono in apposita relazione i risultamenti delle loro osservazioni non che i motivi dell'opinione a cui si erano accordati.

Io aggiungo al progetto di legge la relazione in discorso come quella che contiene gli schiarimenti necessari su questa materia e somministra le notizie indispensabili per recarne ponderata sentenza. Vi unisco pure i disegni dei vagoni quali furono di concerto col Ministero dei lavori pubblici e sulla dichiarazione degli uomini d'arte compilati ed approvati.

Non mi pare necessario di entrare in ampie spiegazioni per dimostrare l'importanza della proposta che è sottomessa al vostro suffragio; evidente ne è il beneficio coll'assicurare nel servizio postale quella rapidità e quella esattezza che i crescenti bisogni del commercio e della civiltà altamente richiedono; i ragguagli tecnici voi li troverete nelle relazioni di cui vi ho fatto menzione; mi restringerò pertanto ad una sola osservazione che, attesa la situazione delle nostre finanze, non vuole essere pretermessa, questo sì è che la spesa occorrente, come voi riconoscerete dal rapporto della direzione generale delle poste, che pure vi do in comunicazione, viene ad essere grandemente compensata dai risparmi

che si otterranno coll'adozione degli affizi ambulanti sulle ferrovie a preferenza del semplice trasporto della valigia, come finora si pratica.

Per siffatte considerazioni io porto fiducia sicura che voi, del pubblico bene sempre solleciti, non sarete per negare la vostra approvazione all'attuale progetto sopra il quale chiedo d'urgenza la vostra attenzione, stante che la spesa di cui è parola trovasi inscritta nel bilancio del corrente esercizio.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. La spesa straordinaria nuova di lire 51,200, proposta nel progetto del bilancio 1854, per la costruzione di *wagons-poste* per lo stabilimento di uffici ambulanti sulla ferrovia da Torino a Genova, è approvata.

Relazione fatta alla Camera il 1° marzo 1854 dalla Commissione composta dei deputati Santa Croce, Bertoldi, Tegas, Pezzani, D'Alberti, Gallo, e Baziani, relatore.

SIGNORI! — Le strade ferrate, come in ogni epoca tutti i grandi trovati dell'ingegno, hanno recato una rivoluzione ed uno straordinario sviluppo nel progresso fisico e morale della società, non ultimo dei quali certamente fu quello di una assai più sicura e rapida comunicazione postale; infatti, mentre che, pochi anni sono, pareva a noi già grande progresso l'essersi stabilita una quotidiana relazione tra alcuni Stati esteri e tra le città principali del regno, la quale dapprima non era che di due o di tre volte per settimana, oggi i sempre crescenti bisogni del commercio e della civiltà domandarono un nuovo sviluppo a questo importante servizio e fecero sentire il bisogno che queste comunicazioni fossero, non solo ovunque giornalieri, ma si effettuassero ben anche sui punti principali dello Stato parecchie volte nella stessa giornata. Il che si è potuto in qualche parte facilmente ottenere, senza aggravio del pubblico erario, per mezzo delle vie ferrate. Di più, il tempo diventa ogni dì maggiormente prezioso, e comincia eziandio da noi a stimarsi quale *moneta*; onde, dal momento in cui, per esempio, in quattro ore circa una lettera impostata a Torino può essere portata a Genova, era d'uopo studiare anche ogni mezzo per fare scomparire la maggior parte del tempo che passa dall'ora dell'impostazione all'ora della partenza, e specialmente dall'ora dell'arrivo all'ora della consegna dei dispacci postali, facendo così arrivare e distribuire le corrispondenze fra i diversi punti nel minore spazio di tempo possibile, e per far inoltre usufruire i vantaggi di una diretta comunicazione del servizio postale ai comuni eziandio di piccola entità, intermedi; la qual cosa di leggieri si poteva conseguire, sostituendo nelle strade ferrate ai mezzi ordinari di trasporto dei dispacci il servizio degli uffici ambulanti, di già in uso presso le più colte nazioni d'Europa e d'America, ove si fa la trasmissione delle corrispondenze con una celerità che ha del meraviglioso. Difatti una lettera impostata a Parigi si distribuisce 16 ore dopo a Verviers, punto estremo del Belgio, percorrendo in questo breve tempo una distanza di 515 chilometri, operandosi, strada facendo, l'apertura di tutti i dispacci, la separazione delle lettere, le relative operazioni postali di bollo e di peso e la consegna agli uffici lungo le linee delle corrispondenze loro dirette. Sono questi uffici ambulanti entro speciali vagoni costrutti esternamente come gli altri, interna-

mente foggiate ad uso di ufficio sedentario di arrivo e partenza con compartimenti a caselle, riscaldati ed illuminati convenientemente, aventi un posto per bollare le lettere ed un altro per pesarle con bilancie a bilico; nel sito più apparente sta fisso un cronometro, indispensabile per norma degli impiegati nel disimpegno delle loro operazioni.

La divisione delle lettere, che adesso si opera nelle rispettive stazioni avanti la partenza del convoglio e con la chiusura dell'ufficio una o due ore prima, si fa invece per la più gran parte da appositi impiegati nei medesimi uffici ambulanti durante la corsa; cosicchè una lettera impostata al momento della corsa viene assegnata nelle rispettive caselle e distribuita al suo indirizzo poco tempo dopo. L'identica operazione si eseguisce per le lettere rimesse dagli uffici lungo la linea della ferrovia, senza l'inconveniente dei costi dello servizio di transito e della giacenza di esse lettere negli uffici centrali e negli uffici corrispondenti. Anzi, per ovviare al ritardo causato dalle molteplici fermate per la rimessione ed il ricevimento dei dispacci lungo lo stradale, fu già inventato ed utilmente applicato nel Belgio un ingegnoso meccanismo, mediante il quale si fa questo scambio nelle corse accelerate, senza fermare il convoglio.

Fu quindi ottimo divisamento quello del Governo del Re di far eseguire gli studi necessari per proporre eziandio nel nostro paese l'introduzione di questa sì utile invenzione ora specialmente che il commercio, favorito da libere istituzioni, prende ogni giorno maggiore incremento. Al quale oggetto il Ministero inviava nella Francia e nel Belgio due impiegati delle regie poste acciocchè esaminassero i differenti sistemi di uffici ambulanti e ne facessero al Governo apposita relazione.

In tale relazione non solo è posto fuori di questione l'assoluto vantaggio di questa riforma nelle nostre comunicazioni postali, ma si dà altresì la preferenza al sistema belgico sopra il francese per la maggiore sua semplicità e comodità, combinata anche colla minore spesa.

Questa prevalenza del sistema belga sul francese è consentita anche nel rapporto della direzione generale delle poste e nella relazione del signor ingegnere Pansa, ed è fondata altresì sulla circostanza che la stessa amministrazione francese pare voglia adottare il sistema belga nella costruzione di nuovi vagoni.

Le questioni pertanto che si affacciarono alla Commissione per l'esame del progetto di legge di stabilimento di tali uffici postali ambulanti si riducono a due: l'una, se convenga l'attivazione di questi vagoni postali nella presente situazione delle strade ferrate dello Stato, limitata per qualche tempo alla sola linea da Torino a Genova; l'altra è la spesa, argomento per ogni paese sempre grave, e per l'attuale nostro stato finanziario, gravissimo. Quanto alla prima questione, la Commissione non esita punto a pronunziarsi favorevolmente sulla convenienza dell'attuazione di suddetti uffici postali, anche per la sola linea da Torino a Genova, mossa dalle seguenti ragioni. È bene che si cominci anche fra noi a far esperimento di questo sistema, per trovarci ben preparati a dirigerlo su di una scala più estesa; tanto più che le ferrovie in costruzione ed i progetti di altre di già ben avviati ci lasciano la lusinga, se gli eventi politici non ci saranno contrari, che fra breve noi pure avremo una considerevole rete di strade ferrate, che unirà fra loro e colla capitale le principali provincie dello Stato, e che comunicherà inoltre coi confini svizzeri, francesi, lombardi e piacentini. Infine anche il solo tronco di strada ferrata da Torino a Genova, di 166 chilometri, e con 26 stazioni, ha bastante svi-

luppo, mettendo in comunicazione le due principali città dello Stato, oltre a sedici altri uffici postali di già ora esistenti, da meritare che si applichi, nell'interesse del commercio, questo più celere e più sicuro sistema di comunicazione postale. La questione poi della spesa vuolsi considerare nel suo senso assoluto e relativo. Secondo i calcoli redatti in un elaborato rapporto del direttore generale delle poste, non vi sarebbe alcun aumento di spesa; anzi, stabilita per ogni ufficio postale la comunicazione diretta coll'introduzione di questo nuovo sistema, si otterrebbe nell'esercizio una sensibile economia (1). In ogni caso poi, quand'anche questi calcoli

(1) Nel sopra citato rapporto il direttore generale delle poste presenta il seguente ragionato calcolo, dal quale risulterebbe una economia assai considerevole adottando il sistema degli uffici ambulanti tra Torino e Genova a preferenza del semplice trasporto della valigia con servizio di corrispondenza diretta tra i diversi uffici.

Diciotto sono gli uffici che sarebbero serviti dagli ambulanti; tre essendo le loro corse giornaliere, avrebbero dessi a formare 54 dispacci, ed altrettanto ne farebbero gli uffici con loro corrispondenti, in tutto dispacci 108. Mettendosi in corrispondenza diretta fra di loro i 18 uffici a tre volte il giorno, avrebbero individualmente a formare 51 dispacci, e così invece che cogli uffici ambulanti si avrebbero giornalmente in circolazione soli 108 dispacci, col sistema attuale se ne avrebbero 918.

Prescindendo dal far computo della diversità di tempo, che si richiede per la formazione dei 918 dispacci, o di soli 108, basando i calcoli sulla differenza solamente della spesa, che occasionano, si hanno i seguenti risultati.

Ritenuto che ciascun dispaccio in cartaccia, cera-lacca e filo spago costi in media un soldo solo,

i 918 dispacci (sistema attuale) costerebbero . . . L. 45 90
i 108 dispacci (uffici ambulanti) costerebbero . . . » 5 40

Economia giornaliera cogli ambulanti L. 40 50

le quali moltiplicate per i 365 giorni dell'anno rilevano alla egregia somma di L. 14,782 50

I fogli d'avviso con cui si accompagnano i dispacci costano centesimi quattro.

Per 918 dispacci (sistema attuale) costerebbero L. 36 72

Per 108 dispacci (uffici ambulanti) costerebbero » 4 32

Economia giornaliera cogli ambulanti . L. 32 40

che moltiplicata per i 365 giorni dell'anno ascende a L. 11,826 »

Gli stati 49 bis, e 50 controllo, e giornale delle operazioni di ciaschedun ufficio costano centesimi tre caduno.

Per 918 in cadun mese (sistema attuale) L. 27 50

Per 108 in cadun mese (uffici ambulanti) » 3 24

Economia mensile cogli ambulanti . . . L. 24 30

la quale moltiplicata per i 12 mesi dell'anno ascende a L. 291 60

Totale delle economie che risulterebbero dall'attivazione degli uffici ambulanti L. 26,900 10

Che se poi per continuare nell'attuale sistema si vuole destinare un agente dell'amministrazione postale per il ricambio dei 306 dispacci ad ogni corsa, queste essendo tre, quattro debbono essere gli agenti, poichè due di loro potranno fare l'intera corsa in andata e ritorno, ma i due partenti la sera da Genova e da Torino dovranno fermarsi la notte nel luogo d'arrivo; considerata la qualità di servizio faticoso cui sareb-

non fossero del tutto esatti, locchè non è credibile, egli è certo che la spesa sarebbe sempre di piccola entità, e che grande è il vantaggio che il nuovo sistema non può a meno di produrre. Perciò la Commissione non potrebbe fare altrimenti che proporre l'adozione, tanto più essendovi ogni ragione per credere che, perfezionandosi e migliorandosi il servizio postale, anche le corrispondenze verranno ad aumentare, e quindi le finanze ne ricaveranno un maggiore prodotto.

bero obbligati, e la pernottazione alternata fuori casa, il *minimum* della mercede che loro si possa accordare è di lire 6 caduno al giorno, che rileverebbe fra tutti per l'anno alla somma di lire 8760.

Epperciò la continuazione dell'attuale sistema di trasporto di dispacci per pareggiarlo nei suoi effetti al servizio degli uffici ambulanti costerebbe allo Stato:

Per economie non fatte.	L. 26,900 »
Per la nuova spesa d'accompagnamento dei dispacci	L. 8,760 »
Totale	L. 35,660 »

L'attivazione invece degli uffici ambulanti non costerebbe che L. 14,490 »

cioè:

Paga di 4 garzoni d'ufficio a lire 660 caduno	L. 2,640 »
Indennità ad 8 impiegati ed a 4 garzoni d'ufficio, che invece di lire 1 50 al giorno per caduno se fossero due sole le corse, si deve portare a 2 50 perchè facendo tre corse debbono alternativamente pernottare fuori casa	» 10,950 »
Spesa di lumi, foraggio e simili	» 900 »
Totale	L. 14,490 »

Non si calcolò la spesa della formazione dei dispacci perchè di essa già si tenne conto nel computo delle economie di cui sopra.

Confrontando l'importare della spesa dei due sistemi, ne risulta che il sistema attuale costando	L. 35,660 »
e gli uffici ambulanti sole	» 14,490 »
si avrebbe un'economia con questi di	L. 21,170 »

Qui poi occorre l'avvertire che tale economia verrebbe a diminuirsi quando le corse giornaliere da tre si limitassero a due, perchè le spese relative si ridurrebbero in proporzione diversa nei due sistemi come dalla dimostrazione seguente.

Spesa pel sistema attuale a due corse.

Economie sui diversi articoli di spesa per la formazione dei dispacci ridotta nei due sistemi di un terzo	L. 17,933 32
Stipendio degli agenti postali pel ricambio dei dispacci ridotto alla metà, due soli bastando pel servizio	» 4,380 »
Totale	L. 22,313 32

Spesa per gli uffici ambulanti a due corse.

Indennità a soli 4 impiegati ed a due garzoni di ufficio in ragione di lire 1 50 come venne proposta nel primo progetto di bilancio.	L. 3,285 »
Paga ai due garzoni d'ufficio	» 1,320 »
Spesa di lumi e foraggio	» 600 »
Totale	L. 5,205 » 5,205 »
Economia cogli uffici ambulanti	L. 17,108 32

Ne ad assorbire questa economia annuale arriverà mai la spesa di manutenzione dei vagoni postali ed il rateato rimborso all'erario di quella di loro costruzione.

Resta ad esaminare se la somma proposta dal Ministero nel progetto di legge in questione in lire 31,200 sia ragionata ed appoggiata a fatti bastanti. La spesa per un vagone postale nel Belgio è calcolata a lire 4100; ora, ammessa anche la maggiore carezza nel nostro paese della mano d'opera, e specialmente del materiale, la Commissione dubita che l'ammontare di lire 31,200 per quattro vagoni postali, cioè di lire 7800 per ciascun vagone postale, per quanto fu stimato dall'ingegnere Pansa, e sul quale è fondata la domanda del ministro, sia alquanto esagerato. Tuttavia non trova difficoltà ad acconsentire a questa domanda di credito nella somma proposta, persuasa quale è che il Ministero farà eseguire più dettagliati studi sul costo presumibile di tali vetture, e che in ogni caso, la loro provvista dandosi ad appalto, e formandosi nel bilancio una categoria a parte per tale spesa, non vi sarà pericolo che le finanze ne abbiano a sopportare alcun detrimento, eziandio quando la somma dal Parlamento votata fosse superiore del vero bisogno. Onde la Commissione unanime vi propone, per mio organo, l'adozione pura e semplice del presente progetto di legge presentato dal Ministero.

Relazione del ministro degli affari esteri (Dabormida)
20 marzo 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 14 detto mese.

SIGNORI! — La Camera dei deputati nella seduta del 14 volgente mese adottava il progetto di legge che ora è sottoposto alle vostre deliberazioni, d'approvazione della spesa straordinaria e nuova di lire 31,200 inscritta nel bilancio del corrente esercizio per la costruzione di vagoni appropriati allo stabilimento di uffici postali ambulanti, sulla ferrovia da Torino a Genova.

I vantaggi che da questo sistema di trasporto di dispacci debbono derivare sono sufficientemente svolti nelle relazioni, che ho pure l'onore di assoggettarvi, della direzione generale delle poste. La parte tecnica voi la troverete spiegata nel rapporto dell'ufficio d'arte, consultato in proposito e nei relativi disegni. Quindi io porto fiducia che anche il vostro voto, o signori, sarà favorevole al progetto, come quello che ha per scopo di migliorare sempre più il servizio delle corrispondenze postali.

Relazione fatta al Senato il 21 marzo 1854 dall'ufficio centrale composto dei senatori Della Marmora A., Pinelli, Jacquemoud, Di Pollone e Colli, relative.

SIGNORI! — Il progresso della civiltà e dell'industria, mentre fa nascere ogni giorno nuovi bisogni, somministra ancora il mezzo di soddisfarli. La costruzione delle ferrovie, mercè le quali si annientano, per dir così, e si fanno scomparire le distanze, produce altresì un più sentito desiderio di accelerate e frequenti comunicazioni epistolari; ond'è che fra le più colte nazioni, oltre al trasporto delle valigie per mezzo delle strade ferrate, si sono introdotti gli uffici di posta ambulanti che formano l'oggetto della presente legge. Sono questi uffici ambulanti appositi *wagons* entro i quali impiegati dell'amministrazione delle poste, muniti di tutti gli attrezzi necessari, procedono strada facendo ad una gran parte

delle operazioni postali, che ora si fanno nelle rispettive stazioni prima della partenza, cosicchè una lettera impostata al momento della corsa viene assegnata nella rispettiva casella dell'ufficio ambulante e distribuita al suo indirizzo poco tempo dopo. Un'operazione identica si eseguisce per le lettere rimesse dagli uffici lungo la linea delle ferrovie.

Il Governo del Re ha inviato alcuni impiegati in Francia e nel Belgio per esaminare i vari sistemi e farne relazione. Il rapporto della direzione generale delle poste accorda la preferenza al sistema belga, preferenza, oltre ad altre considerazioni importanti, fondata su ciò, che l'amministrazione francese stessa sembra disposta ad adottarlo almeno in ordine alla costruzione dei wagons.

Non lascia dubbio la relazione suddetta sull'utilità di questa riforma applicata per ora come esperimento alla sola linea da Torino a Genova, ed in questo parere concorre l'egregio nostro collega direttore generale delle poste. Grandissimo riesce il risparmio del tempo divenuto ora più che mai prezioso. Il ritardo fin qui cagionato dal così detto servizio di transito e dalla giacenza delle lettere negli uffici centrali e negli uffici corrispondenti, scompare per modo che una lettera impostata a Torino, a cagione d'esempio, potrà essere distribuita a Genova cinque ore dopo.

Secondo i calcoli poi del signor direttore generale si può anche sperare un'economia ragguardevole, la quale, comunque sia, non sarà mai assorbita dalla spesa di manutenzione dei wagons, il costo primitivo dei quali non dovendo neppure ascendere all'intera somma di lire 51,200, proposta in bilancio, non può in verun modo essere considerata come ragguardevole.

Per ovviare al ritardo causato dalle molteplici fermate per la rimessione ed il riconoscimento dei dispacci fu inventato un ingegnoso meccanismo, mediante il quale si eseguisce lo scambio nelle corse accelerate senza fermare il convoglio.

L'ufficio centrale, convinto dell'utilità della proposta innovazione, unanime vi consiglia l'adozione della legge.

Modificazioni ed aggiunte alla legge 18 novembre 1850 sulla tariffa postale.

Progetto di legge presentato alla Camera l'8 febbraio 1854 dal ministro degli affari esteri (Dabormida).

SIGNORI! — La legge 18 novembre 1850 fu la prima riforma nel servizio delle poste, e l'unica che, desideratissima in siffatta materia, preoccupasse gli animi intorno alla sua opportunità.

Noi ricordiamo in qual modo questa legge fosse combattuta, rammentiamo tuttora gli argomenti rilevanti che tanto in favor di essa quanto per la sua reiezione si pronunciarono. Non si metteva in dubbio la bontà del sistema di modiche tasse sulle corrispondenze, si ammetteva il beneficio morale ed economico che dallo stesso ne doveva derivare, l'operato di altre nazioni serviva ad un tempo d'esempio e di stimolo, la necessità spingeva sia per l'elevazione delle tariffe nostre non più in armonia con quello spirito di libertà su cui le istituzioni nostre si informavano, sia per le convenzioni che stavano per stipularsi con paesi dove la diminuzione delle tasse era di già in vigore, ma tuttavia gli spiriti si peritavano riguardo all'introduzione di una riforma per la quale alleggerendosi un'imposta ordinaria presso di noi, e resa tollerabile dall'abitudine, si andava a scemare un pro-

dotto di rilievo alla pubblica finanza, cui era piuttosto necessario di venire in aiuto anzichè di ritoglierne o di assottigliarne le entrate.

Le condizioni però dello stato nostro finanziario, il bisogno di ricorrere a straordinarie gravezze per ristabilirne l'equilibrio, non furono obiezioni tali che non fossero superate dai raziocini di coloro che nell'abbassamento delle tasse riconoscevano un principio di giustizia per un più equo riparto di questa imposta, una necessità dei tempi, ed un superiore vantaggio pel bene morale che ne sarebbe conseguito, e che dalla mitezza della tariffa argomentavano ad un correlativo aumento di corrispondenze, se non da compensare, almeno da ridurre a minime e non calcolabili proporzioni il sacrificio che si imponeva al tesoro. Nè male i medesimi si apposero, giacchè il fatto venne a confermare pienamente l'opinione che egli in appoggio della legge manifestarono.

La Commissione, incaricata dello studio delle leggi postali, e per essa il Ministero, stabiliva i suoi calcoli sulla base di una perdita del 42 per cento e di un incremento epistolare del 10 per cento annuale da riuscire alla fine di un quinquennio ad una perdita non maggiore di lire 275,985. Il Parlamento, tenendo a calcolo i risultati ottenuti presso quelle nazioni che ci precedettero in tale riforma, fu d'avviso che il sacrificio non avrebbe dovuto oltrepassare la metà di detta somma, e dietro tale fiducia si aderiva alla legge.

Nell'anno 1850 il prodotto postale fu di lire 2,959,517 62.

Nel 1851, epoca in cui ebbe principio la legge, se ne realizzò la rendita in lire 2,691,487 32, quindi lire 248,080 30 in meno, che non è una perdita del 9 per cento.

Nell'anno 1852 il prodotto arrivò a lire 2,970,840 95, e perciò col vantaggio su quello del 1850 di lire 51,523 51.

L'anno 1853 non è compiutamente conosciuto: si hanno però certi i risultati a tutto il mese di novembre; facendo un calcolo approssimativo per il mese di dicembre, si avrà un totale di rendita per lire 3,158,596 58, quindi un aumento a profitto delle finanze di altre lire 219 mila. Quest'aumento ci chiarisce quale dev'essere stato quello sulle lettere, mentre, fatto riflesso che non solo le tariffe interne furono diminuite, ma bensì e per la più parte, quelle sulle corrispondenze d'invio estero, stante le convenzioni in questi ultimi anni stipulate ed eseguite, e che la media delle antiche tasse distinte in sette zone era calcolata solo per il movimento epistolare interno a centesimi 40 come alcuni lo dissero, od a centesimi 50 qualmente lo suppose la Commissione incaricata del progetto di legge, ne consegue un numero di lettere assai superiore del terzo di ciò che era prima della promulgazione del nuovo sistema postale.

Oltre l'incremento epistolare, è notevole pur quello dei vaglia postali e dei giornali. I vaglia postali di cui la tariffa venne ridotta dal 5 all'1 per cento profittarono, piuttosto che all'erario, immensamente al movimento dei valori.

Nel 1850 furono dalla posta ricevute e consegnate, mediante vaglia, lire 1,791,124 99.

Nel 1853 si raggiunse la cospicua cifra di lire 6,295,125 55.

I giornali, e calcolati semplicemente quelli che passarono in affrancamento presso la direzione di Torino, furono:

Nel 1850 per un numero di copie di	3,274,927
Nel 1851	id. 3,971,684
Nel 1852	id. 4,847,650
Nel 1853	id. 5,265,908

Da questa rapida esposizione e dal quadro che a maggiore vostra cognizione vi si sottomette, o signori, voi riconoscerete che gli effetti di questa riforma non solo giustificano le nostre previsioni, ma, esempio notevole nella materia,

superarono di gran lunga ogni concepita speranza; ed è ben con lieto animo che io il dico, perchè un siffatto risultato, se è di buon augurio per le finanze nostre, assai più lo è per le interne condizioni del paese, siccome non dubbia prova del suo morale e civile progresso.

Questa legge, attagliata alle esigenze nostre, ha però qualche difetto in alcune parziali sue disposizioni, che dall'esperienza di tre anni ci furono dimostrate non troppo corrispondere al concetto che ce ne eravamo formato allorchè ci siamo indotti ad adottarle. Si desiderarono nella legge quelle agevolanze che punto non alterassero il servizio postale, nè si vollero gravanze che, cadendo sullo stesso servizio, riuscissero di disagio o di danno al pubblico. Quindi è che, mancato l'intento o per deficienza o per incoerenza di analoghe prescrizioni, ne viene al Governo, che sorveglia al buon andamento delle amministrazioni, l'obbligo di apportarvi il necessario riparo.

L'articolo 2 della legge parla delle lettere giunte a destino, e non fa alcun cenno di quelle non poche le quali sono ridomandate dai mittenti.

A prima giunta il silenzio sembra giustificato dalla considerazione che le lettere non dovrebbero essere postate se non quando avessero avuto il naturale loro corso; ma se ci facciamo a riflettere che la tassa sulle corrispondenze s'impone anche per rifusione delle spese che dal loro movimento sul Governo ricadono, che il restituire una lettera, gettata nella buca, è di un vero dispendio per carta, per istampe e pel personale che vi si applica, stante le molteplici ed intricate formalità che vi si vogliono di ricerche, di ricognizioni, di processi verbali, ecc., e che infine l'essere gratuita la restituzione di queste lettere è causa che frequentemente se ne addimandino con vera perdita di tempo oltremodo prezioso al servizio, noi ci convinceremo della ragionevolezza ed utilità d'assoggettare anche queste lettere ad una tassa, siccome quella che può servir di compenso a quanto l'amministrazione deve aggiungere di fatica e di spesa riguardo alle medesime.

L'articolo 8 determina il peso delle lettere e distingue con ampia larghezza la lettera semplice da quella di peso e sua progressione; questa scala che venne ammessa onde semplificare la progressione del peso, diminuendone i gradi nella pratica, non presentò neppure quelle agevolanze d'operazioni postali che si speravano; inutile perciò pel maneggio delle lettere, ed irrazionale nel suo disposto, è mestieri che la scala della progressione del peso abbia a conciliarsi colla giustizia e colle esigenze del servizio, attesochè nello stato attuale una lettera è semplice al peso di sette grammi e cinque decigrammi, ma al più piccolo aumento viene tassata al pari di una lettera di quasi triplo peso, cioè di venti grammi, e la quadrupla tassa colpisce la lettera di soli grammi vent'uno non altrimenti che quella di grammi sessanta.

La nuova scala che vi si propone, o signori, è stabilita su più regolari proporzioni, ravvicina le cifre delle varie categorie ed agevola la formazione dei pieghe per modo che la tassa diminuisca progressivamente col crescere del peso.

L'articolo 9 della legge determina che le lettere da o per l'estero, oltre la tassa interna, abbiano ad andar soggette ai diritti dipendenti dalle apposite convenzioni coi Governi stranieri.

Con questa disposizione si è voluto distinguere astrattamente le tasse che colpiscono tali lettere, onde dimostrare che le medesime si partono in due diritti, cioè quelli per la percorrenza estera, e quelli per l'interno; ma l'articolo così concepito lascia un forte dubbio se le due tasse debbansi di-

stintamente pagare, o, per meglio dire, se la tassa interna sia sempre obbligatoria oltre la estera, laddove il vero si è che, esistendo convenzioni, le due tasse assieme si confondono, e non esistendovene, la tassa interna è la sola che vien pagata in paese.

Oltre alla maggior chiarezza di redazione che si conseguirebbe mercè un'analogha correzione dell'articolo, è necessario di riempire pure la lacuna nel medesimo esistente, giacchè nell'attuale sua forma esso non comprende che il caso in cui lo scambio delle corrispondenze vien regolato dalle convenzioni postali. È ben vero che radamente avviene che Governi limitrofi od intermedi non si accordino sulle basi d'un reciproco ed amichevole trattamento epistolare, essendo universalmente riconosciuti i benefizi economici e morali che derivano; ma potendo pure accadere per istraordinarie cause che non vi siano convenzioni, o che queste, toccato il loro termine, non siano rinnovate, converrebbe che il Governo avesse nelle mani il mezzo appropriato ed istantaneo onde costringere ad un accordo quelle potenze che vi si ritraessero.

Questo mezzo altrettanto facile quanto efficace, si presenta appunto nella facoltà d'imporre maggiori tasse sulle lettere; ma siccome il medesimo sta nella competenza del potere legislativo, poichè trattasi di stabilire un'imposta, il Ministero nell'impossibilità d'indicare con precisione quale dovrebbe essere la tassa, variando questa col variare delle circostanze e dei paesi con cui nasce dissenso, ha creduto di ricorrere ad un temperamento mercè il quale questa facoltà sia ristretta a determinati limiti.

L'articolo 14 tratta del valore dei francobolli, e prescrive che, quando questo non corrisponda alla tassa devoluta per le lettere, debba il suo compimento essere posto a carico dei destinatari; diversa è la norma che si segue colle corrispondenze all'estero, per le quali, onde evitare incagli di contabilità, fu e viene nelle convenzioni stipulato che vada perduto quel francobollo il cui montare non raggiunge la totalità della tassa della lettera.

Questa disposizione, che diventa legislativa stante la presentazione e l'accettazione per opera del Parlamento di trattati postali, sarebbe opportuno fosse anche introdotta nella legge generale della tariffa a scanso di qualsiasi equivoco o mala interpretazione.

Coll'articolo 20 viene determinata la tassa sulle circolari a stampa, avvisi di nascita, di matrimonio, ecc.

Alla promulgazione della legge questa tassa mosse vive e replicate querele sia per la sua elevatezza, sia perchè la medesima ben di leggieri viene ragguagliata al valore di una lettera, se lo stampato contiene, oltre la firma, altra qualsiasi parola di scritto a mano. Nella Camera stessa se ne fecero rappresentanze come di una disposizione gravosa al pubblico ed avversa a quei principii di libertà e di larghezza che la legge ispiravano.

Proponeva il Governo la tassa di centesimi 5 per le circolari a stampa, avvisi, ecc., quando affrancati; e la tassa di centesimi 10 se gettate semplicemente nella buca; nella discussione parlamentare si volle vedere una similitudine fra le circolari e le lettere, e considerando che queste non godono della tassa di centesimi 5, se non allora quando sono distribuite nello stesso circondario d'origine, si è creduto che un eguale trattamento dovesse farsi alle circolari di cui sopra.

La differenza però è rilevantissima a questo riguardo sia per la natura di essi stampati, sia pel modo con cui sono consegnati alla posta, come lo prova l'obbligo che s'imponesse dell'affrancamento per godere della tassa di favore, dal che

ne seguì che stabilita una tassa permanente di centesimi 10, divenne inutile l'articolo 27 di detta legge che per questa tassa fissava solo per le circolari non affrancate.

Riguardo allo scritto che fu concesso per una semplice firma, l'esperienza dimostrò che la più parte delle circolari di commercio sono tolte dal godimento di questa tassa portando le stesse per necessità il nome di un corrispondente, una data, una cifra, che non possono antivedersi perchè più spesso dipendono dalla posizione commerciale della giornata.

Dalle premesse osservazioni risulta che l'articolo deve emendarsi nel senso che si sostituisca al diritto fisso di centesimi 10 quello di centesimi 5 per l'affrancamento degli stampati di cui è discorso, e si conservi la stessa agevolezza, quand'anche, oltre la firma vi fosse qualche parola di manoscritto che essenzialmente non mutasse il carattere di una circolare.

Viene per ultimo il trasposto dei plichi di carte manoscritte che l'articolo 21 della legge colpisce colla metà del diritto stabilito per le lettere.

Fu proposta questa tassa in considerazione della diminuzione della tariffa sulle corrispondenze, mentrechè il diritto della metà della tassa di una lettera coll'attuale tariffa è minore di quello che lo era nell'antica col semplice terzo.

Ma notatosi poscia che questi trasporti a vece di aumentare, come avviene per le lettere, giornalmente decrescono, e vistosene il motivo nel non essere i medesimi di assoluta ragione del Governo, come quelli che possono essere eseguiti pure da vetture private, ne viene di conseguenza doversi richiedere un abbassamento di tassa onde sia a tutti utile l'usare la posta per l'invio di queste carte.

Varia fu la tassa che s'imponessa sui plichi di carte manoscritte; grave un tempo, sensibilmente si ridusse, ed infine per le regie patenti del 30 aprile 1844 fu stabilita nel terzo di quella delle lettere. Il Ministero crede si possa richia-

mare in vigore questa disposizione, ma sul riflesso che la tassa delle lettere è lieve, a fronte di quello che lo era, e che importa al Governo di favorire e promuovere quanto possibile l'affrancamento obbligatorio affine di scemare quell'abbondanza di rifiuti che pregiudica l'amministrazione delle poste nel suo servizio e l'erario, desidererebbe che questa tassa di favore non avesse luogo che nei plichi preventivamente affrancati, rimanendo il diritto della metà della tassa d'una lettera per quelli che mancassero d'affrancamento.

Queste sono le variazioni e modificazioni alla legge 18 novembre 1850, che raccolte in un progetto di legge d'ordine di S. M. io ho l'onore di proporre, o signori, alla vostra sanzione.

Vorrei certo che i tempi volgessero più propizi per le finanze nostre, che rifiutando in questo caso le restrizioni, proporrei al Parlamento di entrare nella via di più grandi larghezze nei trasporti postali, onde così porgere ad ogni classe di persone rapidi modi e facili misure per la trasmissione e lo scambio del pensiero e degli affetti, non men che per la trattazione degli affari onde si preoccupa il civile consorzio, ma la prudenza e le necessità del momento ci impongono di andare a rilento e di proceder cauti, per non dover poscia lamentare effetti che siano in opposizione cogli attuali nostri bisogni.

Lo scopo che intanto il Ministero si prefigge può comprendersi in due capi, cioè d'imporre a beneficio dell'erario in quei casi in cui l'imposta non torna ad incaglio per la liberazione del pubblico, ed alleggerire in conseguenza quelle tasse che, restringendo la medesima, ne rendono meno speditive e men facili le loro svariate applicazioni.

Quando le disposizioni che vi sono date in esame, o signori, raggiungano come ne ho confidenza il proposto fine, io spero che voi nella saviezza vostra sarete per sancirle con un voto di approvazione.

PROGETTO DI LEGGE.

Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 14, 20 e 21 della legge del 18 novembre 1850 e vi vengono sostituiti i seguenti con effetto dal 1° luglio 1854.

Art. 2 della legge. — La lettera semplice spedita da un luogo all'altro qualsiasi dei regi Stati continentali o d'oltre mare, è assoggettata alla tassa uniforme di *venti centesimi*.

Art. 8 della legge. — Le lettere di peso, ossia i pieghi sono tassati a seconda della progressione seguente, cioè:

Da oltre 7 grammi e 5 decigrammi ai 20 grammi inclusivamente, due volte la tassa della lettera semplice; da oltre i grammi 20 ai 60 inclusivamente, quattro volte la tassa della lettera semplice;

Da oltre i grammi 60 ai 100 inclusivamente sei volte la tassa;

Da oltre i grammi 100 a ulterior peso, per ogni 30 grammi, due volte la detta tassa in aggiunta.

Art. 9 della legge. — Le lettere da e per l'estero, oltre la tassa interna, vanno soggette ai diritti dipendenti dalle apposite convenzioni coi Governi stranieri.

Art. 2 del progetto. — La lettera semplice spedita da un luogo ad altro qualsiasi dei regi Stati continentali e d'oltre mare è assoggettata alla tassa uniforme di *venti centesimi*.

Le lettere che ridomandate dal mittente gli venissero mediante le prescritte formalità restituite, sono assoggettate alla tassa come se avessero avuto corso nei regi Stati.

Art. 8 del progetto. — Le lettere di peso, ossia i pieghi, sono tassati a seconda della progressione seguente, cioè:

Da oltre i grammi 7 e 5 decigrammi ai 16 inclusivamente due volte; da oltre i grammi 16 ai 25 inclusivamente tre volte; da oltre i grammi 25 ai 40 inclusivamente quattro volte; da oltre i grammi 40 ai 60, cinque volte la tassa della lettera semplice.

Da oltre i grammi 60 si aggiunge una volta la tassa della lettera semplice per ogni 25 grammi o frazione di 25 grammi.

Art. 9 del progetto. — Le lettere da e per l'estero vanno soggette ai diritti dipendenti dalle apposite convenzioni coi Governi stranieri.

Riguardo alle lettere da e per i paesi esteri coi quali non esistono convenzioni, il Governo è autorizzato ad assoggettarle secondo le circostanze ad una tassa superiore a quella fissata per l'interno, purchè non ecceda il doppio della medesima.

Art. 14 della legge. — Allorchè il montare del francobollo apposto ad una lettera o piego non corrisponde a quello della tassa in ragione di distanza e di peso, il compimento del medesimo viene messo a carico del destinatario il quale è tenuto a soddisfarlo in danaro.

Art. 20 della legge. — Le circolari, gli avvisi di nascita, di matrimonio e di decesso, gli inviti e le partecipazioni qualsiasi non manoscritti, anche con firma manoscritta, purchè affrancati, che non eccedono in grandezza la dimensione di 11 decimetri quadrati e piegati in modo da potersi riconoscere, sono assoggettati ad un diritto fisso di 10 centesimi cadun foglio per qualunque destinazione dell'interno dei regi Stati, a riserva di quelli da distribuirsi nell'ufficio stesso in cui vennero impostati, nel qual caso, anche senza la condizione dell'affrancamento non sono assoggettati che al diritto di 5 centesimi cadun foglio.

Art. 21 della legge. — I plichi di carte manoscritte destinati per l'interno sono assoggettati tanto in tassa che in affrancamento alla metà del diritto stabilito per le lettere, con la stessa progressione di peso, purchè siano sotto fascia e con la sola lettera in accompagnamento aperta, unitavi per modo da potere essere facilmente riconosciuta.

Però il diritto di un plico non può essere inferiore a quello di una lettera semplice.

Art. 14 del progetto. — Allorchè il montare del francobollo apposto ad una lettera o piego non corrisponde a quello della tassa in ragione di distanza e di peso, il compimento del medesimo viene messo a carico del destinatario il quale è tenuto a soddisfarlo in danaro.

Andrà perduto pei mittenti il valore dei francobolli che secondo le convenzioni possano essere applicati sulle corrispondenze dirette all'estero quando lo stesso valore non bastasse a soddisfare pienamente i diritti dovuti per le medesime.

Art. 20 del progetto. — Le circolari, gli avvisi di nascita, di matrimonio, di decesso, gli inviti e le partecipazioni qualsiasi non manoscritti, anche con firma manoscritta, purchè affrancati, che non eccedono la dimensione di 11 decimetri quadrati, e piegati in modo da potersi riconoscere, sono assoggettati ad un diritto fisso di 5 centesimi per cadun esemplare per qualunque destinazione dei regi Stati a riserva di quelli da distribuirsi nell'ufficio stesso in cui vennero impostati, nel qual caso, anche senza la condizione dello affrancamento, non sono assoggettati che al diritto di 5 centesimi cadun foglio.

Sono ammessi a godere della stessa agevolezza le circolari e gli avvisi suddetti, anche quando, oltre la firma, portano inscritta a mano l'indicazione di un giorno, di una o più cifre, di un nome di viaggiatore, di un indirizzo, per cui non cessino d'aver essenzialmente il carattere di circolari o di avvisi non manoscritti.

Art. 21 del progetto. — I plichi di carte manoscritte destinate per l'interno, sotto fascia con la sola lettera d'accompagnamento apertavi ed unitavi in modo da potere essere facilmente riconosciuta, sono assoggettati in affrancamento al terzo, ed in tassa alla metà del diritto stabilito per le lettere colla stessa progressione di peso.

Però il diritto d'affrancamento di un plico non può mai essere inferiore a quello di una lettera semplice.

Amministrazione delle Poste

*Quadro dei prodotti d'ogni specie operati durante l'anno 1853 dai singoli uffici dello Stato
e ricapitolati per divisione.*

Amministrazione

Quadro dei prodotti d'ogni specie operati durante l'anno 1853

DIVISIONI	LETTERE				Bollettoni rilasciati	Lettere bollate in corso particolare	Diritto sulle spedizioni di danaro
	Tassate	Affrancate	Assicurate	Del distretto pel distretto			
Torino	636,746 44	106,560 53	9,684 90	40,298 39	(c) 165 10	118 35	16,675 66
Genova	455,322 60	110,002 52	7,567 50	16,756 23	130 30	2,908 70	7,331 88
Ciamberi	186,250 67	27,746 46	1,327 95	5,138 27	64 10	7 55	5,102 60
Nizza	145,153 22	21,364 91	1,371 35	4,163 30	38 20	194 80	3,799 37
Novara	134,991 65	27,470 94	1,371 70	3,662 06	27 40	21 68	5,585 31
Alessandria	128,091 39	23,275 74	1,006 35	2,473 75	10 80	14 25	7,283 41
Cuneo	147,178 55	22,160 54	1,207 45	2,408 22	3 60	30 »	6,526 62
Cagliari	54,344 99	19,120 98	578 15	1,273 61	»	69 90	3,547 64
Totale a tutto il mese di novembre	1,888,079 51	357,702 62	24,115 35	76,173 83	439 50	3,365 23	60,852 49
Id. presuntivi di quello di dicembre	191,643 59	32,518 33	2,192 30	6,924 90	39 93	305 93	7,335 35
Totale generali	2,079,723 10	390,220 95	26,307 65	83,098 73	479 43	3,671 16	68,187 84

Paralello del prodotto operato nell'anno 1850 con

Prodotto dell'anno	1850	1,911,037 90	501,432 57	28,879 99	56,666 20	2,181 »	7,686 69	48,767 32
	1851	1,791,853 06	399,672 09	23,503 14	65,394 36	1,895 25	5,624 05	32,672 96
Differenza in	Più	»	»	»	8,728 16	»	»	»
	Meno	119,179 84	101,760 48	5,376 85	»	285 75	2,062 64	16,094 36

Totale differenza in meno

Prodotto dell'anno	1850	1,911,037 90	501,432 57	28,879 99	56,666 20	2,181 »	7,686 69	48,767 32
	1852	1,942,874 78	404,043 81	23,137 65	73,280 91	1,989 »	4,809 96	50,430 36
Differenza in	Più	31,836 88	»	»	15,614 71	»	»	1,663 04
	Meno	»	97,388 76	5,742 34	»	192 »	2,876 73	»

Totale differenza in più

Prodotto dell'anno	1850	1,911,037 90	501,432 57	28,879 99	56,666 20	2,181 »	7,686 69	48,767 32
	1853	2,079,723 10	390,220 95	26,307 65	83,098 73	(c) 479 43	3,671 16	68,187 84
Differenza in	Più	168,685 20	»	»	26,432 53	»	»	19,420 52
	Meno	»	111,211 62	2,572 34	»	1,701 57	4,015 53	»

Totale differenza in più

delle poste.

dai singoli uffici dello Stato e ricapitolati per divisione.

Affrancamento di giornali e stampati	Lettere giunte per via di mare	Aggio sui conti di credito ai particolari	Diritti sulle assicurazioni di carte di valore	Francobolli distribuiti	Trasporto dei viaggiatori, gruppi e merci	Trasporto degli atti del Governo	Totale	Osservazioni
89,370 46	»	5,425 90	398 10	41,183 75	213,117 37	»	1,159,744 95	(c) Vendita di dizionari postali e del nuovo regolamento posta-cavalli, dipendentemente al quale venne, a cominciare dal 1° del 1851, abolito l'obbligo dei bollettoni.
12,504 45	7,125 93	3,918 08	99 20	11,605 75	»	»	636,273 14	
9,197 27	»	»	39 75	12,230 80	»	»	247,105 42	
1,088 95	1,316 44	426 14	28 45	10,100 80	»	»	194,045 93	
423 76	»	16 50	36 »	6,237 10	»	»	179,844 10	
585 97	»	49 50	88 45	11,037 15	»	»	173,916 76	
787 79	»	141 53	6 60	8,312 25	»	»	188,763 15	
652 29	17 25	»	70 30	11,025 20	»	»	95,700 31	
114,610 94	8,459 62	10,977 65	766 85	116,732 80	213,117 37	»	2,875,393 76	
10,419 18	769 05	998 »	69 71	10,612 05	19,374 30	»	283,202 62	
125,030 12	9,228 67	11,975 65	836 56	127,344 85	232,491 67	»	3,158,596 38	

quelli operati negli anni successivi 1851, 1852 e 1853.

103,814 24	30,591 82	12,243 48	»	»	228,716 41	(a) 7,500 »	2,939,517 62
97,833 87	12,300 13	10,849 16	1,985 05	48,950 20	198,949 »	»	2,691,487 32
»	»	»	1,985 05	48,950 20	»	»	59,663 41
5,980 37	18,291 69	1,394 32	»	»	29,767 41	7,500 »	307,693 71

(b) 248,030 30

103,814 24	30,591 82	12,243 48	»	»	228,716 41	7,500 »	2,939,517 62
115,570 71	9,846 74	11,350 74	1,302 30	81,106 25	251,097 72	»	2,970,840 93
11,756 47	»	»	1,302 30	81,106 25	22,381 31	»	166,660 96
»	20,745 08	892 74	»	»	»	7,500 »	135,337 65

31,323 31

103,814 24	30,591 82	12,243 48	»	»	228,716 41	(a) 7,500 »	2,939,517 62
125,030 12	9,228 67	11,975 65	836 56	127,344 85	232,491 67	»	3,158,596 38
21,215 88	»	»	836 56	127,344 85	3,775 26	»	367,710 80
»	21,363 15	267 83	»	»	»	7,500 »	148,632 04

219,078 76

(a) Somma che veniva pagata dal Ministero delle finanze pel trasporto in franchigia degli atti del Governo e che ha cessato di corrispondere dal primo dell'anno 1851.

(b) Differenza questa che non arriva neanche a presentare la tenue differenza del 9 per cento, quando in occasione della progettata modificazione della tariffa postale erasi calcolato dovesse questa essere del 30 per cento.

(c) Vendita di dizionari postali e del nuovo regolamento posta-cavalli, dipendentemente al quale venne abolito col primo del 1853 l'obbligo dei bollettoni.

Segue Amministrazione delle poste

Quadro comparativo dei vaglia rilasciati e pagati, e dei diritti percepiti durante l'anno 1853 con quelli rilasciati e pagati negli anni 1850, 1851 e 1852.

	Anni	Vaglia rilasciati			Vaglia pagati		
		Numero	Valore	Diritti	Numero	Valore	
	1850...	141,119	1,684,486 10	48,900 73	146,182	1,721,124 99	
	1851...	161,201	3,140,207 14	32,754 98	160,173	3,096,974 78	
	1852...	194,892	4,729,988 48	50,615 25	194,036	4,703,469 15	
	1853...	224,094	6,325,206 11	68,187 84	222,011	6,295,125 55	
Anno 1853 rispetto al	{ 1850 1851 } Differenza in	Più...	82,975	4,640,720 04	19,287 11	75,829	4,574,000 56
		Più...	62,893	3,184,999 »	35,432 86	61,838	3,198,150 77
		Più...	29,202	1,595,217 66	17,572 59	27,975	1,591,656 40

È notevole assai la differenza in più di lire 19,287 11 risultante sul montare dei diritti percepiti nell'anno 1853 rispetto al 1850, se si riflette che dal primo del 1851 il detto diritto venne ridotto dal cinque all'uno per cento, e che fu eziandio estesa la facilitazione di spedire gratuitamente delle somme fino alla concorrenza di lire venti ai basuffiziali e soldati, ed ai detenuti nelle carceri penitenziarie.

Quadro numerico dei giornali ed altri stampati affrancati dalla sola direzione divisionaria di Torino nell'anno 1853, comparativamente a quelli stati affrancati negli anni precedenti 1850, 1851 e 1852.

Anni	Numero dei fogli				Totale complessivo
	A centesimi 1	A centesimi 2	A centesimi 10	A destinazione estera	
1850	»	3,265,317	»	9,610	3,274,927
1851	1,280,334	2,540,632	65,111	85,607	3,971,684
1852	1,948,175	2,680,131	86,462	132,882	4,817,650
1853	2,350,424	2,636,326	105,144	172,014	5,263,908
Anno 1853 rispetto al.....	{ 1850 1851 } Differenza in.....	Più			1,988,981
		Più			1,292,224
		Più			416,258

Il diritto d'affrancamento dei giornali nel 1850 era di centesimi 4 per cadun foglio della dimensione di 30 decimetri quadrati. Desso fu ridotto dal primo del 1851 a centesimi 2 per foglio, la cui dimensione venne estesa a 40 decimetri quadrati ed a soli centesimi 1 per il mezzo foglio non eccedente i 20 decimetri quadrati.

Torino, dalla direzione principale di verificaione e contabilità generale, addì 20 gennaio 1854.

Il direttore principale
G. B. EREDE.

Visto: *Il direttore generale*
DI POLLONE.

Relazione fatta alla Camera il 14 marzo 1854 dalla Commissione composta di deputati Costa, Arconati, Peyrone, Colli, Ravina, Buttini, e Monticelli, relatore.

SIGNORI! — Di tutte le riforme finanziarie operate in questi ultimi anni, quella che maggiormente soddisface alle speranze concepite da chi la proponeva ed adottava fu senza dubbio la riforma della tariffa postale. Il ministro degli affari esteri nel proporvi alcune modificazioni ed aggiunte, che l'esperienza sembrava suggerire, alla legge 18 novembre 1850, produceva le cifre atte a far meglio conoscere l'aumento di entrata in questo ramo della pubblica finanza, aumento che accenna di voler continuare, giacchè pel mese di gennaio del corrente anno nella sola direzione di Torino furono introitate lire 6000 di più che nel mese corrispondente dell'anno scorso.

Mossa da così lieto risultamento la vostra Commissione, prima di addentrarsi nell'esame di questo progetto di legge, volle accertarsi se mai si dovesse credere giunto il momento di aggiungere altri passi a quelli già fatti in questa via di utili riforme. A tale riguardo di due quistioni occupavasi essa principalmente. In primo luogo della posizione di moltissimi comuni, i quali, per essere privi d'uffici postali, debbono sottostare a una spesa per far togliere o portare ai più vicini uffici postali le lettere e i plichi, spesa dalla quale dovrebbero essere esonerati; secondariamente, se non fosse il caso, onde maggiormente diffondere l'uso dei francobolli, di fissare una diversa tassa tra le lettere in quel modo affrancate e quelle non affrancate, minore per le prime che per le seconde. Giustizia ed eguaglianza vorrebbero che, mentre nelle principali città dello Stato le lettere sono portate senza aumento di tassa al domicilio del destinatario dai porta-lettere, non vi fosse nella massima parte dei comuni rurali ritardo e maggior spesa per le corrispondenze, per cui in molti luoghi, anche vicini ai grandi centri di popolazione, le lettere impiegano parecchi giorni onde percorrere brevissime distanze, e costano poi una seconda tassa sia che essa venga pagata dai destinatari o mittenti, sia che venga sopportata dalle comuni o provincie (1). Il più acconcio e forse unico mezzo per togliere quest'ingiustizia è l'istituzione dei *fattorini rurali* a spese dello Stato, come si pratica presso altre nazioni. Ma gli studi accurati fatti a questo riguardo dall'amministrazione delle poste fanno giungere a circa un milione di annue lire la spesa che sarebbe necessaria per questi fattorini rurali. Nello stato d'angustia in cui versano oggi le pubbliche finanze poteva e doveva la vostra Commissione proporre che esse fossero gravate di somma così ingente? Arroge che, a parere di taluno, questa quistione sarebbe assai più opportunamente trattata nella discussione del bilancio.

Quindi gli è con rammarico che la Commissione non osa proporvi una misura d'altronde giusta, giacchè sotto questo aspetto tenderebbe a rendere uguale il trattamento dell'abitante dei minori villaggi a quello di cui già gode chi abita nelle città più popolose.

Per ciò che riflette i francobolli due opinioni trovavansi in presenza: l'una voleva ridurre il valore del francobollo della lettera semplice a centesimi 15, e portare la tassa della lettera semplice non affrancata a centesimi 25; l'altra

(1) Le due provincie di Saluzzo e Pinerolo spendevano fino a questi ultimi tempi annue lire 200 ciascuna pel trasporto delle corrispondenze.

proponeva che, mantenuta la tassa attuale di centesimi 20 per la lettera semplice affrancata, fosse poi soggetta a una soprata tassa di centesimi 10 la lettera non affrancata. Ma gli inconvenienti che si temevano dai due sistemi additati non permettevano alla Commissione di adottarne veruno. Difatti, entrambi rendevano eccessiva la tassa delle lettere non affrancate, specialmente per i luoghi assai vicini e per i quali è già grave la tassa attuale; entrambi accrescevano il numero dei rifiuti, dimenticavano la tassa per le lettere distribuite dallo stesso ufficio che le riceve, e finalmente non presentavano per la finanza una fondata speranza d'accrescimento nell'entrata; giacchè nel primo sistema, supponendo anche che la metà delle lettere fosse coperta dal francobollo, non si avrebbe neppure, con un numero di lettere uguale all'attuale, l'introito che ora si ha, e ciò a cagione della maggior perdita sui rifiuti; nel secondo poi si andrebbe forse contro lo scopo che si proponevano Parlamento e Governo nello stabilire una diminuzione della tassa delle lettere. A queste ragioni altra ne aggiungeva la speranza, che senza nulla innovare si sarebbe gradatamente ottenuto di diffondere l'uso dei francobolli, come dimostra l'introito progressivo che se ne ricavò nello scorso triennio (1), e che si farebbe forse maggiore se, ad imitazione di altre nazioni, allorchando una lettera è presentata all'affrancazione, l'impiegato, dopo averla munita di francobollo, la rendesse al mittente onde questi la gettasse nella buca.

Limitossi pertanto, o signori, la vostra Commissione ad esaminare quelle modificazioni ed aggiunte che il Ministero vi proponeva, e che essa crede utile l'adottare per le ragioni che si diranno.

Articolo 2. L'aggiunta che si propone all'articolo 2 s'appoggia sulle intricate e lunghe formalità, d'altronde giuste, che sono necessarie perchè venga restituita al mittente la lettera da lui ridomandata. Il mittente che vuol riavere una lettera rivolgesi al direttore divisionario, il quale domanda prima una esatta descrizione di essa, ordina poscia al direttore degli arrivi e partenze di far cercare e portargli la lettera, la quale (riconosciuta conforme al vero la descrizione) è aperta, soltanto onde riconoscerne la firma, alla presenza di due testimoni e dell'ispettore o verificatore. Si stende quindi apposito processo verbale che viene sottoscritto dal mittente, dai testimoni, dal direttore e dall'ispettore o verificatore, e finalmente la lettera è consegnata, non senza che il richiedente ne lasci opportuna ricevuta. Ognun vede quanto spreco si fa di tempo, fatica e carta; sarà dunque riconosciuta giusta la proposta. Nè forte può dirsi la tassa, poichè per la lettera, il cui ritiro dal corso è importante, nessuno si lagnerà di dovere spendere alcuni centesimi, ma forse quella stessa piccolissima somma tratterrà dal ridomandare una lettera colui che lo facesse senza una assoluta necessità.

Si dice in quest'aggiunta *corso ne' regi Stati*, onde il richiedente paghi bensì come se la lettera avesse avuto corso, ma soltanto nello Stato, non già nei paesi esteri, non essendo conveniente che per una lettera diretta, per esempio, all'America, il mittente, ridomandandola, debba pagare l'intera tassa fino alla destinazione, quando la massima parte della tassa sarebbe dovuta a uno Stato estero il quale per la

(1) Valore dei francobolli smaltiti nell'ultimo triennio.	{	1851	L.	48,950	20
		1852	>	81,096	95
		1853	>	127,415	05
Valore dei rifiuti nello stesso periodo	{	1851	>	48,008	82
		1852	>	60,685	88
		1853	>	49,686	>

lettera ridomandata nello Stato sardo nulla fa e nulla deve percepire, e quando d'altra parte le formalità per riavere una lettera sono le stesse, abbia essa dovuto aver corso nello Stato nostro o all'estero.

Articolo 8. La nuova scala, o progressione del peso, per fissare la tassa che ora si propone, riunisce le due qualità di ragionevolezza e di equità, che sembrano mancare in quella portata dalla legge 18 novembre. Basti un esempio. La lettera di grammi 21 paga attualmente centesimi 80 da un ufficio postale ad un altro, e 80 centesimi paga pure la lettera di grammi 60, cioè di quasi triplo peso; mentre con la proposta modificazione la lettera di grammi 21 pagherebbe centesimi 60, e quella di 60 grammi verrebbe a pagare una lira con progressione evidentemente più razionale.

Articolo 9. Il primo alinea dell'articolo 9 del progetto è redatto con maggior precisione e chiarezza, giacchè le parole *oltre la tassa interna* sono inutili, mentre si stabilisce che le lettere da e per l'estero vadano soggette ai diritti portati dalle convenzioni, nei quali diritti è già compresa la tassa interna. Coll'aggiunta del secondo alinea il Governo domanda l'autorizzazione di assoggettare le lettere da e per paesi con i quali non esistono convenzioni, ad una maggior tassa, che però non ecceda il doppio della tassa interna. La Commissione non crede doversi negare al Governo questa facoltà, certa che esso non ne abuserà a danno dei governati, e che la stessa potrà essere utile per indurre a concludere convenzioni con noi quei Governi esteri che ancora non ne hanno.

Articolo 14. L'alinea che si propone di aggiungere a quest'articolo ha già forza di legge essendo inserito nelle convenzioni postali sancite dal potere legislativo. S'inserirebbe ora nella legge 18 novembre onde porla in armonia con quelle convenzioni.

Articolo 20. Quest'articolo della legge 18 novembre stabilisce che le circolari, inviti, ecc., non manoscritti, anche con firma manoscritta, pagheranno purchè affrancati centesimi 10 pel corso in tutto lo Stato, e centesimi 5 se saranno distribuiti dall'ufficio stesso in cui vennero impostati; ma l'articolo 27 stabilisce per gli stessi stampati pure centesimi 10, quando non sono affrancati; sembra perciò che bene non concordino quei due articoli. Quindi è proposta la modificazione che riduce a 5 quei 10 centesimi per gli stampati che saranno affrancati.

La Commissione (benchè osservi non proporsi ancora la diminuzione di tassa per le lettere affrancate) pure credette potersi fissare per essi una minor tassa allorchè vengono affrancati, attesa la grande differenza che passa tra quei stampati e le lettere.

Articolo 21. Un fatto, che potrebbe forse provare essere troppo alta la tassa per le carte manoscritte, è il continuo decrescimento che si nota nel trasporto delle stesse. Può quindi parere conveniente il diminuire la tassa di questi plichi, almeno allorchè sono affrancati, e la Commissione non si periterebbe a proporre una riduzione anche maggiore di quella proposta dal Ministero, se non si avesse a temere che, atteso l'aumento prodotto nella quantità di questi plichi dalla diminuzione della tassa, avesse a venire il caso di dover limitare il peso dei plichi stessi. Limitando dunque la riduzione dalla metà a terzo del diritto per questi plichi affrancati, vi ha luogo a sperare che anche questa parte dei redditi postali si mostrerà, come le altre, in progressione ascendente. Una seconda agevolezza contiene il nuovo articolo 21 proposto, la quale consiste nel ridurre ai soli plichi affrancati la disposizione che stabiliva non potere ogni plico, af-

francato o no, pagar meno del diritto pagato da una lettera semplice.

Articolo 28. Alle accennate modificazioni un'altra crede la vostra Commissione essere utile l'aggiungerne, modificazione accettata dal Governo. L'articolo 28 della legge 18 novembre dispone che i giornali stampati da e per l'estero siano soggetti ai diritti fissati dalle convenzioni, *oltre al diritto di bollo devoluto al regio demanio, riguardo a quelli a destinazione dei regi Stati predetti*. Siccome le convenzioni postali già sancite non ammettono questo diritto di bollo, il cui provento è caduto a poche centinaia di lire, e che è sopportato ora quasi in totalità da giornali italiani, così sembrerebbe cosa opportuna l'abolirlo in massima, lasciando però al Governo del Re la facoltà di stabilirlo sui giornali politici provenienti da Stati esteri, con che tale diritto di bollo non possa mai essere maggiore di quello che negli Stati medesimi fosse stabilito sui periodici sardi.

La Commissione si lusinga che utile ed equa vorrete trovare questa misura, mentre il proprio vantaggio può suggerire ai Governi esteri di astenersi dall'imporre un diritto di bollo sui nostri giornali, e, ove noi facciano, il Governo del Re ha, con questa autorizzazione, il mezzo di trattare i giornali di quegli Stati nel modo stesso col quale saranno trattati i nostri.

Ho quindi l'onore, o signori, a nome della vostra Commissione di proporvi l'adozione del progetto di legge presentato dal Governo, con l'aggiunta della modificazione accennata all'articolo 28.

PROGETTO DI LEGGE.

Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 14, 20 e 21 della legge del 18 novembre 1850 e vi vengono sostituiti i seguenti con effetto dal 1° luglio 1854.

Art. 2. La lettera semplice, spedita da un luogo ad altro qualsiasi dei regi Stati continentali e d'oltremare, è assoggettata alla tassa uniforme di *venti centesimi*.

Le lettere che ridomandate dal mittente gli venissero mediante le prescritte formalità restituite, sono assoggettate alla tassa come se avessero avuto corso nei regi Stati.

Art. 8. Le lettere di peso, ossia i pieghi, sono tassati a seconda della progressione seguente, cioè:

Da oltre i grammi 7 e 5 decigrammi ai 16 inclusivamente due volte; da oltre i grammi 16 ai 25 inclusivamente tre volte; da oltre i grammi 25 ai 40 inclusivamente quattro volte; da oltre i grammi 40 ai 60, cinque volte la tassa della lettera semplice.

Da oltre i grammi 60 si aggiunge una volta la tassa della lettera semplice per ogni 25 grammi o frazione di 25 grammi.

Art. 9. Le lettere da e per l'estero vanno soggette ai diritti dipendenti dalle apposite convenzioni coi Governi stranieri.

Riguardo alle lettere da e per i paesi esteri coi quali non esistono convenzioni, il Governo è autorizzato ad assoggettarle secondo le circostanze ad una tassa superiore a quella fissata per l'interno, purchè non ecceda il doppio della medesima.

Art. 14. Allorchè il montare del francobollo apposto ad una lettera o piego non corrisponde a quello della tassa in ragione di distanza e di peso, il compimento del medesimo viene messo a carico del destinatario il quale è tenuto a soddisfarlo in danaro.

Andrà perduto pei mittenti il valore dei francobolli che,

secondo le convenzioni, possano essere applicati sulle corrispondenze dirette all'estero, quando lo stesso valore non bastasse a soddisfare pienamente i diritti dovuti per le medesime.

Art. 20. Le circolari, gli avvisi di nascita, di matrimonio, di decesso, gli inviti e le partecipazioni qualsiasi non manoscritti, anche con firma manoscritta, purchè affrancati, che non eccedono la dimensione di 11 decimetri quadrati, e piegati in modo da potersi riconoscere, sono assoggettati ad un diritto fisso di 5 centesimi per cadun esemplare per qualunque destinazione dei regi Stati, a riserva di quelli da distribuirsi nell'ufficio stesso in cui vennero impostati, nel qual caso anche senza la condizione dell'affrancamento non sono assoggettati che al diritto di 5 centesimi cadun foglio.

Sono ammessi a godere della stessa agevolezza le circolari e gli avvisi suddetti anche quando, oltre la firma, portano inscritta a mano l'indicazione di un giorno, di una o più cifre, di un nome di viaggiatore, di un indirizzo, per cui non cessino d'aver essenzialmente il carattere di circolari o di avvisi non manoscritti.

Art. 21. I plichi di carte manoscritte destinati per l'interno, sotto fascia con la sola lettera d'accompagnamento aperta ed unitavi in modo da poter essere facilmente riconosciuta, sono assoggettati in affrancamento al terzo, ed in tassa alla metà del diritto stabilito per le lettere colla stessa progressione di peso.

Però il diritto d'affrancamento di un plico non può mai essere inferiore a quello di una lettera semplice.

Art. 28. I giornali, le gazzette e gli stampati diversi dei regi Stati per l'estero e viceversa, sono sottoposti ai diritti stabiliti dalle convenzioni coi paesi stranieri.

Il Governo del Re avrà la facoltà di stabilire un diritto di bollo sui giornali politici provenienti da Stati esteri, nei quali i periodici sardi non ne vanno esenti. Questo diritto non potrà essere maggiore di quello stabilito ne' rispettivi Stati esteri sopra i periodici sardi.

*Relazione del ministro degli affari esteri (Dabormida),
21 marzo 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 18 stesso mese.*

SIGNORI! — Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge testè adottato nella Camera dei deputati, con cui viene modificata la legge 18 novembre 1850 sulla tariffa postale in quella parte che l'esperienza riconobbe meno adatta ai bisogni del servizio, e non interamente conforme allo spirito che la stessa legge dettava.

Nell'unita relazione fatta alla Camera dei deputati, il Ministero ha già esposto i motivi che lo mossero alla presentazione di questo progetto di legge: ai medesimi si rapporta come sufficientemente dimostrativi dell'utile che dall'adozione del progetto ne deve ridondare, e voi, o signori, nello illuminato vostro sentire, sarete, ne ho confidenza, per appoggiarlo con voto di favore.

Due aggiunte ebbero però luogo alla legge l'una delle quali concertata colla Commissione della Camera, e l'altra acconsentita dal Governo.

Il Ministero chiese alla Commissione di lasciare in facoltà del potere esecutivo, infra stabilito limite, l'imposta del bollo demaniale sui giornali e stampati provenienti dall'estero,

osservando che in pratica questa tassa è di un tenuissimo prodotto, di disagiata percezione attesa la celerità colla quale vuole essere eseguito il servizio di posta, ed in fine di un vero dispendio, superando le spese il vantaggio che se ne ricava.

Per siffatti riflessi il Governo del Re non dubitò di introdurre l'abolizione del bollo in quelle convenzioni postali dove si potè fare con reciprocità, ed è pure una reciprocità che ora si propone modificando l'articolo 28 della succitata legge 18 novembre 1850, di maniera tale che il diritto del bollo per principio più non esista, ma che il Governo sia libero di stabilirlo tuttavolta trattasi di giornali provenienti da quegli Stati dove i periodici sardi non ne vanno esenti: questo diritto però non avrà mai ad eccedere quello che in detti Stati s'impone sui nostri fogli nazionali.

L'altra aggiunta fu iniziata per emendamento all'articolo 21 del progetto, eguagliandosi i campioni di merci ai plichi di carte manoscritte; ma siccome questa disposizione vedevasi avversare l'articolo 34 della legge in cui è discorso dei campioni di merci, venne l'emendamento, già accettato dalla Camera, riportato alla sua Commissione, perchè fosse al medesimo conformato l'articolo del quale è parola.

L'articolo 34 fu quindi, con assenso del Ministero, prodotto in termini che i campioni di merci, onde godere della diminuzione di tassa, debbano essere consegnati alla posta sotto fascia con una sola lettera d'accompagnamento aperta ed unita da essere facilmente riconosciuta.

Questa proposta è favorevole al commercio e nulla toglie dall'antica disposizione che colpisce i campioni di merci a pacco chiuso della tassa eguale a quella delle lettere.

PROGETTO DI LEGGE.

Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 14, 20, 21, 28 e 34 della legge del 18 novembre 1850 e vi vengono sostituiti i seguenti con effetto dal 10 luglio 1854.

Gli articoli 2, 8, 9, 14, 20, 21 e 28, identici alla proposta della Commissione della Camera, soppressa però la parola *d'affrancamento* nell'alinea dell'articolo 21.

Art. 34. I campioni di merci, destinati per l'interno sotto fascia con la sola lettera d'accompagnamento aperta ed unitavi in modo da potere essere facilmente riconosciuta, sono assoggettati in affrancamento al terzo, ed in tassa alla metà del diritto stabilito per le lettere colla stessa progressione di peso.

Però il diritto di un campione di merci non può essere inferiore a quello di una lettera semplice.

Relazione fatta al Senato il 1° aprile 1854 dall'ufficio centrale composto dei senatori Casati, Regis, Jacquemoud, Colli e Di Pollone, relatore.

SIGNORI! — Le alcune modificazioni ed aggiunte alla legge del 18 novembre 1850 sulla tariffa postale, delle quali vi viene sottomesso il progetto perchè vogliate approvarle, sono intese ai miglioramenti fatti palesi da una esperienza assai prolungata.

Traggono origine le une da motivi di dimostrata ragionevolezza ed equità, e muovono le altre dalla convenienza di più adatta applicazione di quel sistema di moderatezza di tassa, onde fu informata la legge che produsse effetti migliori che non ne fossero per isperare anche i più caldi pro-

motori della medesima quando ne era pur da altri e con gravissimi argomenti contrastata la opportunità di attuazione.

Dei quali effetti credo di non aver qui a farvi parola, mentre sono essi ampiamente chiariti in irrefragabile modo dal signor ministro degli affari esteri nella sua relazione.

Il perchè impredo senza più ad esporvi brevemente l'idea delle modificazioni ed aggiunte di cui è caso, facendovi susseguire, rispetto ad ognuna delle medesime, ed in succinto le considerazioni per cui l'ufficio centrale non esitò, dopo di averne fatta la disamina, a proporne l'adozione compiuta.

La prima delle aggiunte avanzate dal signor ministro, mediante un'alinea all'articolo 2 della legge, ha per iscopo l'assoggettare alla tassa, come se avessero avuto corso nei regi Stati, quelle lettere che, ridomandate dal mittente, gli venissero restituite, previo l'adempimento delle prescritte formalità.

Quest'aggiunta fu ravvisata giusta per causa appunto delle necessarie ed intricate e lunghe formalità, che occorrono con notevole perdita di tempo negli uffici di posta per la restituzione di siffatte lettere sulle domande che se ne riproducono di sovente, e che andranno vieppiù aumentando in ragione dell'incremento del numero delle corrispondenze. Nè fu d'altronde veduto che tale aggiunta sia per produrre un aggravio da aversi a stare in forse sulla sua ammissione, poichè od il mittente ha vero interesse a trattenere il corso di una sua lettera, e volentieri si adatterà a soddisfarne il modico importo di tassa, o non avrà quell'interesse, e lascerà che la sua lettera già impostata abbia pur sempre corso, evitando così agli uffici di posta il molto maggiore disturbo che ne avviene dal restituirla, anzichè dall'avviarla a destino colla massa delle altre, senza dire della spesa degli stampati pei relativi processi verbali.

Mira la seconda ministeriale proposta al riordinamento della scala progressiva delle tasse, stabilita dall'articolo 8 della legge in proporzione del maggior peso dei pieghi.

Il semplice confronto di essa scala, secondo il fattone proposto, con quella che ammetteva la legge, basta a dimostrare i vantaggi dell'una, ed il vizio, l'irrazionalità dell'altra.

La suggerita riforma raggiunge incontrastabilmente l'essenziale scopo della equità di proporzione nella tassa di favore per le lettere di peso, e riesce meglio ad evitare la frode.

Colla terza proposta, la quale ha tratto all'articolo 9 della legge, il Governo ebbe in vista un'ovvia emendazione del disposto dall'articolo medesimo, mercè la soppressione delle parole *oltre la tassa interna*, le quali, in vero, non possono sussistere inquantochè le lettere da e per l'estero vanno soggette, come ivi pure è stabilito, ai diritti portati dalle convenzioni, nei quali diritti già si trova compresa la tassa interna.

L'aggiuntovi alinea riguarda poi le lettere da e per i paesi esteri coi quali (e sono pochissimi) non esistono convenzioni, e tende a che il Governo sia autorizzato ad assoggettarle, secondo le circostanze, ad una tassa superiore a quella fissata per la percorrenza interna, purchè non eccedente il doppio della medesima. Il motivo di quale aggiunta sta in che la domandata autorizzazione, di cui certamente il Governo non sarà mai per fare mal uso, varrà acciò siano indotti a concludere eque convenzioni con noi i pochi esteri Governi coi quali tuttavia non ne abbiamo, ed acciò, frattanto, o siano temperate le tasse onde le nostre lettere vengano colpite all'estero, o là ove si vogliano tenere elevate esse tasse non si lucrino ingiustamente a danno di noi che le abbiamo miti.

L'aggiunta di un'alinea all'articolo 14, che è l'oggetto

della quarta proposta, e mercè il quale sarebbe stabilito andar perduto pei mittenti il valore dei francobolli, che, secondo le convenzioni, possano essere applicati sulle corrispondenze dirette per l'estero, quando lo stesso valore non basti a soddisfare pienamente i diritti dovuti per le medesime, è motivata dacchè cosiffatta disposizione si vede stabilita mai sempre nelle anzidette convenzioni, siccome intesa ad ovviare agli incagli che ne deriverebbero, diversamente, nella reciproca contabilità, e dacchè fu riconosciuto come, ad ogni modo, giovi che la stessa disposizione sia pure inscritta nella legge del 18 novembre, anche perchè siavi concordanza tra questa e le essenziali basi di quelle.

Mira la quinta proposta del signor ministro a che sia sostituito il solo diritto di centesimi 5 a quello di centesimi 10 al quale, secondo l'articolo 20 della legge, vanno soggette in affrancamento le circolari e gli avvisi non manoscritti, di cui ivi, ed a che sia conservata quest'agevolezza relativamente alle circolari ed agli avvisi suddetti, anche quando, oltre la firma, portino inscritta a mano qualche indicazione per cui non cessino di avere l'essenziale carattere di circolari o di avvisi non manoscritti.

Giusta ed ovvia si presenta questa modificazione, grazie alla quale cessarono i lamenti sorti, massime per parte del commercio, sulla relativa elevatezza di quel diritto di affrancamento, non diverso dalla tassa stabilita coll'articolo 27, in difetto di affrancamento, per le circolari e gli avvisi non manoscritti; locchè stesso rende manifesto un mal inteso ordinamento dei due articoli. Non guari dopo la emanazione della legge si manifestò difatti, e poscia durò costante e progressiva la diminuzione presso gli uffici di posta nel numero delle impostatevi circolari stampate o litografate in rapporto al numero di quelle di prima. Nè lasciano di essere maggiormente fondate le lagnanze a cui ora si è in pensiero di mettere fine, per ciò stesso che le circolari stampate, ancorchè contenenti parole o cifre manoscritte, erano già favorite, cioè assoggettate a minori diritti prima della emanazione della legge che, nel resto, fu apportatrice d'ogni agevolezza.

Una sesta ed ultima proposta di modificazione fu fatta dal ministro, la quale concerne il disposto dell'articolo 21 della legge e tende a che i plichi di carte manoscritte, destinati per l'interno, siano assoggettati, in affrancamento, al terzo, anzichè alla metà, come in tassa, del diritto stabilito per le lettere. Consta che da quando è in vigore la nuova legge andò pure sminuendo l'invio di plichi di carte manoscritte a mezzo della posta, ed anche di ciò non può essere accagionata la elevatezza del diritto, il quale vorrebbe quindi ragionevolmente essere ridotto ad assai più conveniente misura, cioè, come già era, al terzo del diritto a cui sono soggette le corrispondenze, colla stessa progressione di peso, mediante l'affrancamento, qual mezzo questo che nel maggior interesse dell'amministrazione debb'essere specialmente favorito e promosso.

Alle sin qui notate modificazioni ne furono apposte due altre dalla Camera elettiva, riferentesi l'una all'articolo 28 e l'altra all'articolo 34 della legge.

Importa la prima l'abolizione, in massima, del diritto di bollo devoluto al demanio riguardo ai giornali, alle gazzette ed agli stampati diversi esteri a destinazione dei regi Stati, con che però il Governo del Re abbia la facoltà di stabilirlo sui giornali politici provenienti da Stati esteri, il quale diritto non possa essere maggiore di quello stabilito nei rispettivi esteri Stati sopra i periodici sardi.

È appoggiata questa modificazione a che la più parte delle sancite convenzioni di posta non ammettono questo diritto di

bollo, il di cui provento più non arrivò per conseguenza che a lire 564 nel 1852 ed a lire 545 nel 1853, la qual somma viene, d'altronde, assorbita dalle spese di percezione, ed eziandio appoggiata a che il proprio vantaggio sarà per suggerire ai Governi esteri con cui non è pur anco intervenuta convenzione, o con cui non si venne ad alcuno speciale accordo per tale abolizione, di astenersi dall'imporre un diritto di bollo sui nostri giornali, mentre, diversamente facendo, il Governo del Re avrà il mezzo di trattare i giornali di quegli stessi Governi nella stessa maniera con cui i nostri vi saranno trattati.

È intesa la seconda modificazione a stabilire pei campioni di merci destinati per l'interno, sotto fascia, con una sola lettera di accompagnamento a parte ed unitavi in modo da poter essere facilmente riconosciuta, la stessa agevolezza in affrancamento ed in tassa che pei plichi di carte manoscritte, e ciò per le stesse ragioni e nello speciale scopo di maggiore favore pel commercio.

Tale modificazione è quella di cui si potrebbe, sembra, fare a meno; poichè, quando nella legge del 18 novembre 1850 fu introdotta la disposizione dell'articolo 54, per cui fu tolta ogni agevolezza di tassa di cui in prima godevano i campioni di merci, ne si ebbero presenti buone ragioni. Fu considerato che, se giovava una diminuzione di tassa pei detti campioni allorchè quella delle lettere era assai elevata, meno utile ed opportuna la si doveva vedere conseguentemente all'adozione di tassa modica ed uniforme, ed ai maggiori mezzi sorti, in fuori di quei della posta, pel trasporto di ciò che non è propriamente oggetto di corrispondenza.

Per legge del 15 marzo 1817, la Francia accordava un'agevolezza di tassa ai campioni di merci; ma già prima del 1850 la sopprimeva, e dichiarava poter i campioni di merci essere trasportati per la posta non altrimenti che alle stesse condizioni a cui vanno soggette le lettere ed i pieghi (1). Quando, nella tornata della Camera elettiva, fu posto in discussione l'articolo 54 della legge sulla tariffa postale si e come lo proponeva la Commissione in senso diverso da quello che aveva proposto il Governo, nel senso cioè del mantenimento di una tassa di favore pei campioni di merci, la questione fu assai dibattuta, ma, in risultato, fu approvato l'articolo qual era stato proposto dal Governo; e voi pure, o signori, così lo approvaste per le diverse addotte ragioni, e più specialmente in considerazione di che, a differenza di prima, la nuova tassa di rigore sarebbe stata sì minima da non doversi avere dubbio che il commercio si voglia privare del vantaggio che offre la posta pel trasporto dei campioni, quand'anche non avessero questi a godere di riduzione di tassa, quantunque, a dir vero, nell'interno non è mai stato, nè è in grande uso l'invio di campioni di merci a mezzo della posta.

Ad ogni modo l'ufficio centrale non credette aversi egli a mostrare avverso alla desiderata nuova disposizione per quanto sia pur vero che non potrà essa venire estesa in pratica ai campioni fragili, pesanti o di pericoloso trasporto per cui ne possano essere lordate o lacerate le corrispondenze; alla qual cosa, come già fu avvertito altrove, vorrà essere provveduto nel regolamento di esecuzione prestabilito dall'articolo 37 della legge.

Così esposte, o signori, le modificazioni e le aggiunte state divisate od accettate dal Governo, ed ammesse e votate dalla Camera dei deputati, e portovi un sommario cenno delle ragioni onde esse emanano, ho l'onore di proporvene

l'adozione a nome dell'ufficio centrale, il quale spera che voi pure, insieme con lui, siate per riconoscerle di leggiere giuste, opportune ed utili, sì e come si trovano teorizzate nel sottopostovi progetto di legge.

Non scevro d'inconvenienti parve ad alcuno dei vostri commissari l'uso della promulgazione di una legge portante abrogazione e sostituzione di una parte delle disposizioni di un'altra legge anzichè della promulgazione della intiera legge riformata; ma non fu ciò non pertanto creduto si avesse a fare in proposito veruna speciale mozione, perchè lo stesso uso, già stato d'altronde seguito in altre parecchie consimili occorrenze, non sarà di certo, e tanto meno nel caso di cui si tratta, per produrre le temute conseguenze; inquantochè, o separate o riunite, le disposizioni di questa legge non potranno a meno di essere sempre giustamente ed uniformemente osservate per parte degl'impiegati delle poste siccome quelli i quali, anzichè ricorrere al testo, dovranno aver quello, direi così, imparato letteralmente a memoria prima di averne a fare l'applicazione pel regolare disimpegno delle quotidiane abituali loro operazioni; nè, voglio dire, potrà accadere nascano confusioni od errori, o male interpretazioni, perciocchè la legge del 18 novembre 1850 si trovi in parte modificata con altra legge del 1854.

Maggiore spesa sul bilancio 1851 delle strade ferrate pel tronco da Quarto a Solero.

Progetto di legge presentato alla Camera il 14 febbraio 1854 dal presidente del Consiglio e ministro delle finanze (Cavour).

SIGNORI! — Nella scorsa Sessione del Parlamento ebbi l'onore di presentare alla Camera dei deputati un progetto di legge per concessione di crediti supplementari ai bilanci del 1851, fra i quali era compresa la maggiore spesa di lire 500,000 occorrente alla categoria, *Tronco da Quarto a Solero*, aggiunta sotto il n° 52 dei residui 1850 e retro del bilancio delle strade ferrate pel 1851.

La Camera alla quale voi succedeste ha, d'accordo col Ministero, determinato di sospendere la discussione del suaccennato credito onde procedere preventivamente ad un'inchiesta sul modo col quale le opere del tronco da Quarto a Solero erano state condotte.

La Commissione nominata a questo scopo, non avendo potuto adempiere al ricevuto incarico prima della chiusura dell'ultima Sessione, la spesa sovraccennata rimane tuttora da regolarizzarsi.

Preme di far cessare una tale anomalia; epperò ho pensato di fare di questo credito oggetto di speciale domanda, onde possiate, ove lo giudichiate opportuno, incaricare una apposita Commissione di compiere l'inchiesta lasciata incompiuta dai vostri predecessori, e di portare quindi, con piena cognizione di causa, un formale giudizio su di una pratica di gravissimo momento.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. È autorizzata la maggiore spesa di lire cinquecentomila alla categoria, *Tronco da Quarto a Solero*, aggiunta sotto il n° 52 dei residui 1850 e retro del bilancio delle strade ferrate pel 1851.

(1) Vedi *Annuaire des postes*, 1854, pag. 188.

Relazione fatta alla Camera il 6 giugno 1854 dalla Commissione composta dei deputati Valerio, Sauli, Valvassori, Cavour Gustavo, D'Alberti, Cadorna Carlo, e Despine, relatore.

MESSIEURS! — Lorsque la dernière Législature, dans sa séance du 24 novembre 1852, discutait le projet de loi présenté le 9 avril précédent par monsieur le ministre des finances pour l'approbation de crédits supplémentaires au budget 1851, la catégorie numéro 52 du Ministère des travaux publics, portant une somme de 500,000 francs pour *maggiore spesa* dans l'exécution du tronçon de la route en fer de Quarto à Solero, fut l'objet d'un sérieux examen.

Les observations développées dans le rapport très-élaboré de monsieur le député Del Carretto (pages 29 à 37) avaient donné lieu à la Commission de provoquer, avant d'allouer la somme demandée, une enquête à l'effet d'examiner les ouvrages faits et ceux restant à faire, d'apprécier l'importance et la convenance des engagements stipulés par le Gouvernement, surtout en ce qui concernait les expropriations, enfin d'examiner la question sous toutes ses faces, afin que la Chambre fût mise à même de pouvoir délibérer sur ce crédit en parfaite connaissance de cause. (Numéro 202, page 719, *Compte-rendu*.)

Le Ministère ayant lui-même manifesté le désir qu'il fût procédé à une enquête rigoureuse, et que celle-ci fût faite par le Parlement, ou bien par des ingénieurs autres que ceux du Gouvernement, la Chambre adopta, sur la proposition de l'honorable député Lanza, l'ordre du jour suivant :

« La Camera, incaricando la Commissione attuale di procedere ad un'inchiesta sulle spese relative al tronco di strada ferrata da Quarto a Solero, sospende intanto il proposto credito di lire 500,000. »

La Commission (1) s'est alors mise en devoir de remplir son mandat; mais, malgré ses efforts, elle n'avait encore pu compléter l'enquête, lorsque par décret du 20 novembre 1853 la Chambre des députés a été dissoute, et une nouvelle Législature a été convoquée pour le 19 décembre suivant.

Le Ministère des travaux publics, auquel il importe de voir régulariser cette dépense, vous a présenté le 14 février 1854 un projet de loi à ce sujet, en sollicitant la Chambre de faire compléter, si elle le juge convenable, l'enquête commencée.

Votre Commission nouvelle n'a rien négligé pour satisfaire à la mission que vous lui avez confiée. Elle a pris connaissance de tous les volumineux documents qui se rattachent à ce travail; elle s'est, en outre, transportée sur les lieux pour juger par elle-même de la nature des ouvrages exécutés; elle a procédé aux plus amples informations, et c'est après une étude approfondie de tous les faits, qu'elle me chargé de l'honorable mandat d'être son rapporteur auprès de vous.

Les détails déjà contenus dans la relation de monsieur le député Del Carretto pourraient, peut-être, me dispenser de faire l'exposé des différentes phases de cette affaire. Néanmoins, comme plusieurs députés de cette Législature n'ont pas eu connaissance des travaux de la Législature précédente, et n'ont, peut-être, même pas entre les mains la relation Del

Carretto, votre Commission m'a chargé d'en rappeler succinctement les faits principaux.

C'est le 20 août 1843 que monsieur l'ingénieur Colli, auquel avait été confiée l'étude du tracé du chemin de fer entre les confins des territoires d'Alexandrie et d'Asti (lettre de l'*azienda dell'interno* du 27 juillet 1844, numéro 8469), en présenta le projet complet avec les plans, devis, rapport et pièces à l'appui. Ce projet divisait le tracé en quatre parties distinctes :

1° Depuis la limite du territoire d'Alexandrie à Cerro, comprenant une courbe de 3 kilomètres rayon de raccordement avec la ligne d'Alexandrie de 1500 mètres et une ligne droite de Solero à Cerro de 12,704 mètres, ensemble . . . 14,004 »

2° Depuis Cerro jusqu'à la Cassina San Giorgio comprenant une deuxième courbe de 3 kilomètres rayon, en face de Cerro, de 2100 mètres, et une ligne droite jusqu'à la Cassina de 1100 mètres . . . 3,200 »

3° Depuis la Cassina San Giorgio jusque vers Annone, une courbe de 2 kilomètres rayon de 1000 mètres et une ligne droite de 200 mètres . . . 1,200 »

4° Depuis Annone jusqu'à la limite du tronçon, une courbe de kilomètres 1 50 rayon de 1500 mètres et une ligne droite de 1292 50 2,592 50

Total . . . Mètres 20.996 50

Ce tracé s'étendait sur les sept communes de Quarto, Annone, Cerro, Quattordio, Masio, Felizzano et Solero; il devait couper quatre fois le Tanaro, traverser, en outre, les ruisseaux ou torrens dits Solero, Sabbionaro, Gaminella, Rivofreddo, Martinetto, Vermelana et Fontana Santa, entamer sur plusieurs kilomètres les collines de Annone et de Cerro.

La pente totale du terrain était de mètres 14,28 entre les deux extrémités.

Le projet était rédigé en conformité des instructions de l'administration du 18 avril 1843, et en tenant compte de toutes les circonstances locales.

Les deux points qui avaient plus spécialement fixé l'attention étaient les passages du Tanaro dans ses sinuosités près de Felizzano et d'Annone, chacun desquels nécessitait la construction de deux ponts.

Quant à celui de Felizzano, l'étude du projet ayant fait connaître d'une part la difficulté de développer la route même avec des courbes de 800 mètres rayon, dans des lieux escarpés et dangereux, les corrosions déjà produites par le fleuve, la nécessité d'ouvrir diverses galeries ou tranchées, et d'autre part la possibilité de raccourcir la route de 1700 mètres, d'éviter les deux ponts, de se procurer une ligne droite de 13 kilomètres de Solero à Cerro, de rétablir pour les deux hameaux de Marone et Cacciabue une communication directe avec le chef-lien, enfin de rendre à l'agriculture une partie des terrains envahis par le fleuve, monsieur l'ingénieur Colli n'hésita pas à proposer immédiatement de déplacer et de redresser le cours du Tanaro dans cette portion.

Quant à celui d'Annone, il avait d'abord pensé pouvoir rien changer au cours du fleuve et diriger le chemin dans le village même, en en séparant ou démolissant une partie, et traversant deux fois la route royale. Mais les difficultés élevées par les habitants, l'offre gratuite par eux faite des terrains à affecter au nouveau lit, et les travaux moins considérables à exécuter, le déterminèrent à proposer encore en ce point le redressement du Tanaro.

En faisant cette double proposition, monsieur Colli n'avait pas perdu de vue l'existence des moulins flottants placés sur

(1) La Commission se composait de messieurs les députés Petitti, Di Santa Rosa, Daziani, Lanza, Bosso, Bronzini, Del Carretto.

l'un et l'autre territoire dans la partie du fleuve à abandonner; mais il avait pensé pratiquer à l'extrémité inférieure de chaque nouveau lit (*rettifilo*) un barrage, sur lequel pourraient être rétablis les moulins, soit qu'on voulût les asseoir d'une manière stable à terre, soit qu'on voulût les construire flottants, comme ils l'étaient dans leur position primitive. Il avait même pensé qu'on pourrait dériver du Tanaro dans les plus grandes sécheresses 40 mc. d'eau par seconde (1), et en les conduisant dans un canal parallèle au chemin, se procurer huit chutes de 1 m. 50 hauteur, de manière à faire mouvoir cinquante roues hydrauliques, dont la moitié pourrait être cédée en compensation aux propriétaires actuels des moulins, et l'autre moitié former un objet important de revenu pour l'Etat; qu'enfin les mêmes eaux pourraient être utilisées pour l'irrigation au grand profit de l'agriculture. Le projet des barrages avait été calculé par lui tant dans le cas d'emploi des eaux à cet effet, que dans le cas seul du rétablissement des moulins, et la dépense totale s'élevait dans la première hypothèse à francs 2,241,350, dans la seconde à francs 1,816,600, non comprises néanmoins les indemnités relatives aux moulins.

Le congrès central des chemins de fer, dans sa séance du 24 octobre 1843 approuva, avec les plus grandes éloges, le projet dans son ensemble. Il estima que les deux rectifications du lit du Tanaro à Felizzano et à Annone devaient être adoptées. Il supprima toutefois du projet la valeur du lit du Tanaro à abandonner, afin d'en bonifier préalablement le fond; il proposa en outre quelques légères modifications dans les pentes, et provoqua de nouvelles études dans le but d'éviter les courbes de raccordement vers les rectifications du fleuve, de supprimer les moulins flottants, de faciliter la navigation par des bassins à annexer aux nouveaux barrages; enfin d'ouvrir des dérivations latérales propres à servir à l'irrigation et comme force motrice.

Le projet fut réformé sur ces bases, et le cahier des charges transmis le 20 janvier 1846 par l'ingénieur Colli. Une partie des travaux comprenant le mouvement des terres pour la construction du chemin, les indemnités de terrains y relatives, les dépenses accessoires de chantiers, magasins, ponts de service, tracés, manutention, devait être donnée à corps sur la base de francs 538,800; les autres travaux de muraillement, boisages, ferrements, pavés, prismes, haies, occupation de terrains pour la construction des viaducs et stations, devaient l'être à mesure sur les bases élémentaires de prix annexées au projet.

Le cahier des charges fut approuvé le 11 février suivant par le Conseil spécial, et le 13 du même mois il fut revêtu de la sanction royale.

Les enchères eurent lieu le 2 mars, mais elles restèrent désertes; tous les entrepreneurs, qui étaient venus auparavant pour prendre connaissance du cahier des charges, s'étaient retirés.

Postérieurement l'administration reçut du sieur Marbelli, au nom de la société Talachini, Denicola et Guazzi, une soumission privée contenant l'offre de se charger de l'entreprise moyennant de fortes augmentations dans les prix.

Le Conseil spécial examina cette soumission dans la séance du 9 mars; mais sur la proposition d'une Commission spéciale et d'après les observations fournies par l'ingénieur Colli, il décida à l'unanimité de la rejeter, et de proposer l'exécution

(1) Cette mesure avait été donnée par l'ingénieur Negretti, mais en réalité la portée des basses eaux du Tanaro a été reconnue plus tard, seulement de 20 mc.

du travail directement par l'Etat, décision qui fut ensuite approuvée par brevet royal du 17 même mois.

Des instructions relatives à ce mode d'exécution furent arrêtées le 16 mars; la direction des travaux confiée à monsieur Colli, l'acombe des expropriations à monsieur l'inspecteur du domaine Rattazzi, et le maniement des fonds au percepteur de Blandrate monsieur Joseph Campana. Trois bureaux de direction furent établis sur toute la ligne.

Les bases contenues dans les instructions étaient essentiellement:

D'exécuter les travaux à forfait ou par soumissions privées, de manière toutefois à ne pas dépasser les prix d'expertise;

De suivre le même système pour les fournitures;

De tenir registre de tous les contrats;

De former des états de quinzaine pour tous les travaux qui seraient exécutés à économie;

De ne faire les paiements que sur les certificats du directeur, ou sur les états de quinzaine visés par lui;

De se conformer pour les expropriations aux lettres patentes du 9 avril 1839.

Le 27 avril le Conseil spécial reçut une nouvelle soumission de l'entrepreneur Barbera offrant d'exécuter la totalité du travail, moyennant une augmentation dans les prix du 10 pour cent; soit pour francs 2,222,893 54; le soumissionnaire consentait d'ailleurs à ce que des enchères nouvelles fussent ouvertes sur cette base. Mais le Conseil la rejeta d'après les observations de monsieur Colli fondées tant sur la justesse des prix du devis, constatée par diverses offres avantageuses partielles déjà reçues, que sur le fâcheux antécédent qui en résulterait pour les prochaines adjudications relatives au même chemin de fer.

Les travaux furent donc continués d'après les bases déjà adoptées. Divers marchés furent passés, notamment le 26 juin 1846 avec le sieur Rossi Angelo pour les travaux de muraillement à 4 06 pour cent de rabais sur le prix d'expertise.

Les 26 juin et 18 octobre avec le sieur Riccio Carlo Mattia pour les mouvements de terre à 3 et 6 pour cent de rabais sur le même prix.

Le 29 juin avec le sieur Piatti Pietro Antonio pour la fourniture de la pierre de taille.

Les expropriations s'opérèrent régulièrement et après l'achèvement de la route en 1848, la liquidation définitive en fut faite par l'inspecteur domanial. Quelques réclamations ont eu lieu postérieurement; mais elles ont été applanies par l'intendant général d'Alexandrie et l'ingénieur Perazzo, délégués d'office à cet effet. Celles concernant les rectifications du Tanaro à Annone et à Felizzano furent conciliées par les conventions stipulées les 12 septembre 1846 et 24 avril 1847 entre les propriétaires intéressés et le directeur monsieur Colli, d'après l'avis du Conseil spécial du 27 août 1846.

La route fut terminée au commencement de 1849 et mise en exercice depuis Asti jusqu'à Novi dès 1850. Il restait toutefois encore divers travaux accessoires qui furent exécutés postérieurement sous la même direction, en sorte que la totalité du chemin ne fut consignée par un verbal régulier aux ingénieurs de la locomotion qu'en 1852.

Pendant l'exécution des travaux diverses circonstances donnèrent lieu à des augmentations d'œuvre considérables, non prévues dans le projet primitif.

La somme fixée dans le devis à 2,241,350 francs fut bientôt reconnue insuffisante et portée à francs 2,611,250, répartie sur les budgets 1846 et 1847, c'est-à-dire avec une

DOCUMENTI PARLAMENTARI

augmentation de	Fr.	569,900	»
Postérieurement, il y a été ajouté de nouveaux crédits :			
Par décret royal du 28 octobre 1848	Fr.	544,000	»
Par décret royal du 14 janvier 1850	»	548,329 52	
Par décret royal du 14 novembre 1851	»	550,000	»
solde demandé	»	170,000	»
Ensemble	Fr.	1,662,229 52	
lesquels, joints aux chiffres du devis	»	2,241,550	»
portent la dépense totale à	Fr.	3,803,579 52	

Les deux dernières sommes de francs 550,000 et 170,000 non encore régularisées forment le chiffre de 300,000 francs porté dans le projet de loi.

Il paraît cependant que la dépense totale aujourd'hui liquidée ne s'élève pas au delà de francs 3,723,514 53, ce qui laisserait conséquemment une économie d'environ francs 80,064 97.

Votre Commission, étant appelée à examiner les motifs qui ont pu donner lieu à une différence aussi excessive entre le chiffre réel de la dépense et celui de l'expertise, se fait un devoir de vous soumettre le résultat de ses investigations.

D'après les détails précédemment énoncés sur ce tronçon de route entre Quarto et Solero, la dépense peut se diviser en quatre chapitres principaux :

- 1° Le chemin de fer proprement dit;
- 2° La rectification du Tanaro à Annone;
- 3° La rectification du Tanaro à Felizzano;
- 4° Les frais généraux de tracés, manutention, administration, et les dépenses imprévues.

Les trois premiers peuvent eux mêmes se subdiviser en quatre catégories :

- 1° Indemnités de terrain;
- 2° Mouvements de terre;
- 3° Travaux d'art;
- 4° Travaux d'achèvement,

et chacune de ces catégories en divers articles, selon la nature de l'objet et du travail.

L'administration a, sur ces bases, fait dresser divers états dont votre Commission vous présente le résumé dans le tableau annexé à la présente relation. Il contient, tant en quantité qu'en valeur, chaque objet de dépense porté dans l'expertise primitive, et celui réellement effectué, avec l'indication des différences en plus et en moins. Il permet ainsi d'apprécier au premier coup d'œil comparativement les points sur lesquels portent les augmentations.

Votre Commission examinera séparément les variations relatives à chaque chapitre.

Chapitre I. — Strada ferrata.

La dépense portée dans l'expertise pour Fr. 1,317,534 62 s'est élevée à » 2,251,980 19

c'est-à-dire avec un excédant de Fr. 914,445 57 lequel, comme il résulte du tableau, se répartit :

- 1° Fr. 93,751 55 pour les expropriations et indemnités de terrains;
- 2° » 667,593 86 pour les mouvements de terres;
- 3° » 192,282 23 pour les travaux d'art;

Fr. 958.432 44

mais comme francs 45,986 97 ont été économisés sur les travaux d'achèvement, la somme totale est restée, comme il est dit ci-dessus, francs 914,445 57 :

1° Les expropriations ont dû leur accroissement à diverses causes non comprises dans le projet, savoir : l'extension d'une bande de 2 à 3 mètres de largeur au pied du talus, pour le plantement de haies et le creusement de fossés; l'élévation de la chaussée de 1 mètre sur une longueur de mètres 3996,80 pour la rendre insubmersible au Tanaro, élévation qui a exigé une augmentation de 1 mètre 1/2 dans le talus de chaque côté; l'ampliation d'un mètre aux tranchées de Solero, Marone et Martinetto, pour donner au fossé une plus grande profondeur, et assurer l'écoulement des eaux; l'ouverture de moyens de communication avec les fonds particuliers voisins; l'acquisition, aux termes de la loi, des terrains endommagés d'une surface moindre de mètres 400.9.

Les indemnités ont dû leur à la fourniture de terres de remblais en remplacement de celles qui devaient être prises dans les tranchées de Solero et de Martinetto;

2° Les mouvements de terres excédants sont dus à diverses modifications introduites dans le projet, notamment: l'exhaussement de la route pour la rendre insubmersible au Tanaro, l'ouverture de plusieurs fossés, les descentes aux passages sous la voie, la formation de digues sur les territoires de Quarto, Annone, Cerro, Garaita et Felizzano, le redressement des ruisseaux de Quarngento, Solero, Sant'Andrea, Riofredo, Martinetto, Vermelana, Valmelia, pour éviter la construction de ponts obliques, l'ouverture de fossés, de routes tendant au villages et territoires de Solero, Felizzano, Cerro et Annone, la réparation des dégâts causés par la crûe du 19 février au 2 mars, et par celle d'octobre 1846, ouvrages non contemplés dans le devis, et exécutés à la tâche;

3° Les travaux d'art ont exigé de fortes augmentations pour la quantité et la longueur des pilots à cause du peu de solidité du sol, le ferrement des dits pilots, des longueraines et traversines, la plus grande quantité de béton, le plus grand développement de murs par suite de l'exhaussement de la voie, le nombre plus considérable d'édifices, la plus forte épaisseur des voûtes, la formation de murs à sec le long du Martinetto, l'extension donnée aux murs, l'emploi plus considérable de taille et de paremens vus, enfin, l'augmentation des pavés exigés par les autorités locales;

4° L'économie obtenue sur les travaux d'achèvement provient principalement de la substitution, pour les haies, d'épines blanches à l'emploi proposé de mûriers entrelacés.

En considérant dans leur ensemble les augmentations et diminutions qui précèdent, votre Commission, qui a parcouru les localités, ne peut s'empêcher de reconnaître que du moment que l'administration avait adopté la détermination de faire elle-même les travaux, elle a dû forcément subir toutes les conséquences résultant de la nature du sol, des circonstances qui ont pu survenir pendant leur exécution, et des prétentions toujours assez fortes des riverains quand ils savent qu'ils traitent avec le Gouvernement. Les deux circonstances qui ont influé principalement sur l'augmentation de la dépense, sont d'abord la plus grande largeur assignée aux bandes latérales du chemin pour l'établissement des haies et des fossés; puis la plus grande élévation donnée à la chaussée du chemin pour la mettre à l'abri des inondations. La première aurait pu être prévue du moins en partie; mais comme il s'agissait d'un des premiers troncs qui se construisaient, on conçoit qu'elle n'ait pu être suffisamment contemplée, faute d'expérience. Quant à la deuxième, l'exhaussement fut reconnu nécessaire lors des crûes extraordinaires du 1846, crûes qui dépassaient celles auparavant connues. L'une et l'autre de ces circonstances ont réagi à la fois d'une manière

très-forte sur la dépense relative aux indemnités, aux mouvements de terres et aux ouvrages d'art.

Les travaux qui tous ont été prescrits d'ordre supérieur ont d'ailleurs été exécutés avec les soins et l'économie nécessaires et toujours de manière à ne pas dépasser les prix élémentaires du devis. Aussi la dépense, qui d'après les prix du devis aurait dû arriver en total à Fr. 2,289,614 15 ne s'est élevée qu'à » 2,231,980 19 c'est-à-dire avec une économie de Fr. 57,633 94

Votre Commission ne pense donc pas avoir aucune observation à faire contre l'allocation qui la concerne, et elle vous propose d'y donner votre approbation.

Chapitre II. — Rettifilo d'Annone.

La rectification du Tanaro près Annone, adoptée par le Conseil spécial devait s'élever d'après le devis à francs 402,519 72, dont :

pour les indemnités de terrains	Fr. 51,248 26
pour les mouvements des terres	» 88,510 77
pour les travaux d'art	» 261,946 29
pour l'achèvement	» 816 40

mais comme la commune d'Annone se trouvait propriétaire de trois moulins flottants, situés sur divers points du Tanaro, dits *mulini di Cima, mulini di mezzo, mulini di Ribengo*, le premier devait être déplacé, et le second assuré à l'aide d'un barrage dans le nouveau lit du Tanaro.

La commune ayant consenti par convention du 12 septembre 1846 à la vente des moulins de Cima pour une somme de 40,000 francs, une partie des travaux d'art fut épargnée.

La rectification exigea, au contraire, une plus forte dépense pour les achats de terrains et pour le creusement du nouveau canal par suite des instances des riverains qui obligèrent le Gouvernement à donner à la section du fleuve une largeur sur le fond de 50 mètres au lieu de celle de 15 mètres, portée dans le devis primitif; en sorte que la dépense totale relative à ce *rettifilo* fut de francs 315,043 51, dont :

en indemnités	Fr. 89,655 51
en mouvements de terres	» 114,904 27
en travaux d'art	» 106,579 67
en achèvement	» 4,104 06

Fr. 315,043 51

Elle se serait élevée d'après les prix élémentaires du devis à Fr. 427,220 39

Elle n'a été que de » 315,043 51

c'est-à-dire avec une économie de Fr. 112,176 88

Votre Commission n'a aucune observation à faire relativement aux dépenses contenues dans ce chapitre.

Chapitre III. — Rettifilo di Felizzano.

La rectification du Tanaro à Felizzano étant celle qui a donné lieu aux plus fortes augmentations de dépense et celle dont le public s'est davantage préoccupé a été de la part de votre Commission l'objet d'une étude scrupuleuse; mais pour que la Chambre puisse se former une idée exacte de la question, il est nécessaire de faire connaître en détail les diverses phases qu'elle a subies. Sur le lit du Tanaro à abandonner se trouvaient trois moulins flottants appartenants à messieurs Carbonazzi et Cotti. Ils étaient situés sur trois pontons. Le parti le plus simple aurait été de les exproprier en faveur des finances, expropriation estimée 53,333 francs 33 centimes; mais la majorité du Conseil spécial et le pro-

curer général furent d'avis que les propriétaires des moulins, se trouvant investis du droit de banalité sur tout le territoire de Felizzano (1), ils ne pouvaient être expropriés. L'expropriation devant uniquement s'étendre à ce qui est indispensable au travail d'utilité publique.

Il fut donc décidé de traiter soit avec les propriétaires de moulins, pour leur transport dans le nouveau lit, soit avec les propriétaires riverains représentés par l'avocat Vacchetta mais ces derniers élevèrent des prétentions considérables tant pour la section du fleuve qu'ils demandèrent de 15 mètres, mesurés au niveau du barrage, que pour les travaux de défense et les indemnités de terrains.

L'ingénieur Colli ayant été chargé de dresser un projet de cette conformité, le présenta le 18 novembre 1846. Ce projet s'élevait à 430,000 francs dont 296,000 pour le nouveau lit et 134,000 pour le transport des moulins. L'importance d'une pareille somme, les difficultés que susciteraient les expropriations et l'exécution des travaux, le temps que ces travaux auraient exigé, les accidents qui pourraient survenir pendant leur exécution, déterminèrent toutefois cet ingénieur à appeler là-dessus l'attention spéciale de l'administration. Il l'engagea à considérer s'il ne conviendrait pas d'adopter le système déjà conçu par monsieur Brunel, soit l'érection de deux ponts, en bois sur le lit actuel du Tanaro. L'érection de ces ponts, d'après le devis par lui dressé, n'aurait pas excédé 165,000 francs, somme dont il fallait même encore déduire 29,709 francs pour mouvements de terre épargnés, en sorte que la dépense totale se serait limitée à 136,000 francs, soit à moins du tiers de ce que devrait coûter le nouveau lit.

L'opinion émise par l'ingénieur Colli fut discutée dans un rapport très-élaboré du chevalier Maus (8 janvier 1847), lequel cependant insista pour la rectification du Tanaro, pour le déplacement du barrage et pour la conservation des moulins, soit en les remplaçant près du barrage nouveau, soit en les établissant à l'extrémité d'un canal de dérivation.

Les propriétaires des moulins présentèrent le 5 février suivant un mémoire à l'appui de leurs droits. Il se montrèrent disposés à accepter ou le rétablissement des moulins flottants sur le nouveau lit, ce qui entraînerait avec l'indemnité due pour le chômage une dépense totale de 80,000 francs, ou la construction des mêmes moulins d'une manière stable sur le sol à l'aide d'un canal de dérivation, parallèle au chemin de fer. La dépense de ce dernier canal était évalué à 46,000 francs, et ils s'engageaient à la prendre à leur charge, pourvu qu'il leur fût concédé une force motrice de 5000 kilogrammes, mesurée sur la chute de l'eau à la limite du territoire vers le Rivo Sabbionaro, ainsi que le terrain nécessaire pour la route d'accès aux moulins.

Le Conseil spécial adopta le 26 février le projet de rectification du Tanaro, et l'établissement des moulins sur terre en traitant, moyennant une indemnité fixe, avec les propriétaires pour tous les travaux du barrage et du canal, et moyennant une annuité pour leur entretien pendant cinq ans, en réservant à l'administration tous les travaux concernant directement le chemin de fer.

(1) Convention notariée des marquis de Montferrat du 20 juin 1452 du camp de Fubine, se rapportant aux privilèges des défenseurs de la liberté, concédés à Milan le 27 novembre 1447, confirmés successivement en 1491, 1535, 1536, 1563, 1613 et 1681 par les ducs de Milan, Charles V., le roi d'Espagne et en dernier lieu par contrat de vente de 1686 entre la commune et le marquis Stampa de Milan, avec tous les privilèges, annexes et connexes.

Le 17 avril suivant, le même Conseil fixa à huit roues la quantité d'eau à verser dans le canal, et proposa l'acceptation de l'offre faite par monsieur Carbonazzi de se charger, comme entrepreneur, de l'exécution du barrage et du canal pour la somme de 138,000 francs. Une convention fut passée en cette conformité le 14 mai. Les propriétaires des moulins y consentaient au transport des moulins sur terre près le Rivo Sabbionaro; ils renonçaient à toute indemnité quelconque, relative au transport et au chômage, moyennant l'établissement par l'administration du barrage sur le nouveau lit et d'un canal dérivé du point dit *Tanaro morto* jusqu'au Rivo Sabbionaro, destiné à fournir la quantité d'eau suffisante pour les moulins, barrage et canal estimés francs 141,611 11, et que les propriétaires s'engageaient à maintenir à perpétuité.

Par autre acte du même jour, le chevalier Carbonazzi seul prit l'entreprise de la construction du barrage, de la hauteur à déterminer par le directeur du chemin de fer, et celle du canal pour le prix de 138,000 francs, en relevant le Gouvernement de toutes les obligations contenues dans la convention qui précède.

Sur ces 138,000 francs le barrage figurait pour	Fr. 68,798 95
et le canal de dérivation pour	» 69,261 05
Ensemble	Fr. 138,000 »

Le barrage devait être fortement appuyé aux deux rives, établi moyennant cinq lignes de pilots garnis de saucissons à la partie antérieure et à celle postérieure, puis exécuté en béton avec recouvrement de planches de chêne. Le canal de dérivation devait avoir trois mètres sur le fond. Les paiements devaient être faits par mandats de 20,000 francs à mesure de l'avancement des travaux. L'administration s'obligeait, en outre, de lui faire accorder la faculté de dériver dans le même canal une autre quantité d'eau égale à celle nécessaire aux moulins, moyennant un canon modéré en faveur du domaine.

Les actes qui précèdent furent communiqués au Ministère des finances. Celui-ci, dans sa réponse du 8 juillet, présenta de nombreuses observations sur les difficultés auxquelles lesdits actes pourraient donner lieu, soit de la part des pères et fils Cotti, compropriétaires du chevalier Carbonazzi, soit de la part des propriétaires riverains, ainsi que sur les diverses interprétations qui pourraient être données à quelques-unes des dispositions concernant le volume d'eau à accorder et son maintien à perpétuité.

Le procureur général, dans sa dépêche du premier octobre, fit aussi sur le même sujet plusieurs considérations, d'après lesquelles il proposa également de ne pas faire sanctionner lesdites conventions. Ensuite de ces avis elles ne furent pas soumises à l'approbation souveraine.

Le chevalier Carbonazzi n'en avait pas moins mis la main à l'œuvre pour le barrage aussitôt après la stipulation de son contrat, en se conformant aux prescriptions qui y étaient contenues. Seulement les saucissons qui devaient, d'après le devis, être jetés en amont et en aval du barrage, furent remplacés par un massif en béton.

Pendant l'exécution de ce travail, quelques difficultés s'étant élevées sur les ouvrages à faire pour l'ouverture du canal, il fut décidé de limiter d'abord les travaux à la construction du barrage, lequel fut terminé dans la même année.

Le chevalier Carbonazzi en demanda la collaudation. L'ingénieur Colli fut chargé, par dépêche de l'administration du 23 mai 1848, d'y procéder, ce qu'il effectua le 3 juin. Il re-

connut les travaux exécutés avec la solidité, la régularité et les dimensions nécessaires, le remplacement des saucissons par un massif de béton lui paraissant devoir donner encore plus de stabilité à la construction.

Quant à l'établissement du canal, le même ingénieur reconnut la nécessité d'établir supérieurement au barrage une prise d'eau, et de faire quelques travaux exigeant une augmentation d'œuvre de francs 86,120 28.

De nouvelles négociations furent entamées à ce sujet avec le chevalier Carbonazzi. Celui-ci proposa alors d'établir ses moulins sur la rive gauche du Tanaro à côté du barrage, et de les faire fonctionner au moyen d'une turbine. Il demanda à cet effet une somme de 33,000 francs, mais son associé Colli ayant refusé d'accepter ce traité, l'administration appela les propriétaires par devant la délégation du contentieux des chemins de fer. La médiation du procureur général réussit à leur faire accepter le projet Carbonazzi, moyennant la somme de 33,000 francs; mais le projet fut encore combattu par les finances, en sorte qu'il n'y fut pas donné suite.

Ces discussions se prolongèrent jusqu'en août 1848, époque à laquelle l'administration ayant achevé le creusement du nouveau lit du Tanaro, voulu y introduire les eaux du fleuve.

Les propriétaires firent opposition par devant le tribunal d'Alexandrie, qui avait remplacé la délégation supprimée du contentieux.

Il en résulta une nouvelle convention sous date du 4 septembre 1848, par laquelle il fut décidé que les moulins seraient établis sur le barrage, aux frais de l'administration; que, pendant le chômage des moulins nécessité par ce transport, les propriétaires recevraient une indemnité de 400 franc par mois; qu'enfin l'administration serait déliée de toute obligation une fois que les moulins seraient mis en activité. La dépense du transport de ces moulins était estimée 24,000 francs, outre 6000 francs pour la nouvelle habitation du meunier, l'ancienne devenant propriété de l'Etat.

Cette convention ayant reçu le 11 même mois l'approbation du Conseil spécial (elle n'a été toutefois sanctionnée par décret royal que le 14 juin 1852), les travaux furent commencés immédiatement, lorsqu'une crue subite du Tanaro les 17, 18 et 19 octobre vint en empêcher la continuation et apporta de graves dommages au barrage.

En effet les eaux, ayant miné le fond en gravier sur lequel posaient les travaux en béton, s'y étaient ouvert un passage, laissant entièrement au-dessus le barrage lui-même.

L'ingénieur Colli en informa l'administration dans ses rapports du 21 octobre et 18 décembre. Celle-ci expédia sur les lieux une Commission composée des ingénieurs Paleocapa, Maus et Negretti, lesquels, dans leur rapport du 27 décembre, déclarèrent, quant aux dégâts, ne pouvoir formellement les attribuer à un vice de construction du barrage; quant au système à adopter, que le canal de dérivation coûterait 260 mille francs, tandis que le placement des moulins sur le barrage ne dépasserait pas 84 mille francs, dont 62 mille francs pour les réparations au barrage et 22 mille francs pour le transport des moulins; l'habitation du meunier et l'entretien du barrage pendant un *quinquennium*; qu'ainsi il convenait d'adopter ce dernier parti.

L'avocat patrimonial fut interpellé sur les obligations qui pouvaient peser sur le chevalier Carbonazzi comme entrepreneur; mais, vu le verbal de collaudation et l'avis donné par la Commission, il pensa qu'une action ne pourrait être tentée utilement contre l'entrepreneur.

Force fut alors de s'occuper de la réparation du barrage.

L'ingénieur Colli fit un projet s'élevant à 40 mille francs en conformité de l'avis de la Commission; ce projet fut modifié par le Conseil spécial et porté à 72 mille francs.

Pendant le cours des travaux une nouvelle Commission, composée de messieurs Maus, Negretti et Cadolini, fut envoyée en août sur les lieux. Elle en approuva l'exécution.

L'inspecteur Cadolini y retourna en octobre. Il écrivit le 22 du même mois que les crûtes du Tanaro avaient empêché de les terminer, et, pour faciliter le remorquage des moulins, il proposa de couvrir d'un tablier en planches le plan incliné du chenal, proposition qui fut adoptée. L'intensité du froid et les glaces ne permirent pas d'achever le travail avant le premier février 1850.

Le 20 du même mois les eaux du Tanaro furent introduites dans le nouveau lit pour y placer ensuite les moulins; mais, deux heures après leur immission, ces eaux, grossies par la fonte des neiges, soulevèrent et détruisirent une partie du tablier en planches.

Le 14 avril suivant, le plus gros des moulins, celui à deux meules, put être mis en place sur le barrage. L'inspecteur Brunati, chargé de reconnaître si l'état du barrage permettait de consigner les moulins à leurs propriétaires, déclara le 3 mai 1850 au Conseil spécial que les moulins déjà remorqués se trouvaient solidement établis sur le chenal et fonctionnaient de manière à passer dans chaque moulin 6 émines par heure; que néanmoins l'ouvrage, pour être complet, exigeait encore la réparation des dégâts causés au barrage lors de la crûte de février, réparation évaluée à 18,000 francs.

Différentes crûtes, plus ou moins fortes, vinrent encore contrarier l'achèvement des travaux et détériorer le barrage. Le Ministère envoya sur les lieux une nouvelle Commission composée de messieurs Bona, Brunati, Melano, Maus et Moglino. D'après la visite des localités, cette Commission rejeta la proposition de reprendre la construction du canal, et maintint le projet de placer les moulins sur le barrage. Elle prescrivit diverses dispositions qui donnèrent lieu à un nouveau devis dressé par l'ingénieur Colli le 11 avril 1851, s'élevant à 82,000 francs, et le tout fut approuvé le 30 du même mois par le Conseil spécial. D'autres crûtes, survenues en juin, août et octobre, interrompirent l'exécution de ces travaux, lesquels ne purent être achevés qu'en avril 1852. Les moulins furent alors rétablis sur le chenal, mais les propriétaires se refusèrent à les recevoir, en alléguant: 1° que l'on ne pouvait considérer leur établissement comme normal, vu la chute trop rapide de l'eau; 2° que la stabilité du barrage n'était pas assurée; 3° que les frais d'entretien des moulins dans leur nouvelle position excéderaient de beaucoup les frais ordinaires d'entretien; 4° qu'ils ne pourraient être suffisamment garantis de l'effet des crûtes et de la fonte des glaces.

Par ordonnance du 6 mai 1852 le tribunal de Turin commit le juge rapporteur pour une vue des lieux, et nomma trois experts d'office, messieurs Grattoni Severino, Gallinati G. Martino et Colli Rocco.

Il fut procédé à cette visite le 19 du même mois en contradictoire des experts des parties, messieurs Colli Alessandro e Pincetti Giovanni pour l'administration, Bossi Michelangelo, Valerio Cesare, Pera Giacomo pour les propriétaires des moulins.

Ces experts n'avaient point encore fait leur rapport, lorsque le Ministère des finances, désireux de voir mettre un terme à cette longue et fâcheuse pratique, se décida à passer le 19 mai 1853 la convention Deferrari, sanctionnée par la loi du 3 juillet suivant.

D'après cette convention le domaine concède au sieur Emmanuel Deferrari, de Casal (tant pour lui que pour ses co-associés), la faculté de dériver du Tanaro, supérieurement au barrage, 10 mètres cubes d'eau par seconde (correspondant à 172 41 modules) pour l'irrigation, à la charge de payer 750 francs par mètre-cube, ou 42 francs 40 centimes par module. Elle lui fait la cession des deux lits abandonnés du Tanaro près Annone et Felizzano et celle de mille prismes; elle s'engage en outre à lui payer une somme de 20 mille livres.

Le concessionnaire s'oblige, de son côté, à relever les finances de toute demande ou prétention en force de titres antérieurs. Il prend en même temps l'engagement d'éteindre le procès avec les propriétaires des moulins de Felizzano, acceptant lesdits moulins, le barrage et toutes leur dépendances dans l'état où ils se trouvent, de maintenir le barrage et les rives du nouveau lit; enfin de remplir les obligations contractées par le domaine dans les conventions passées le 24 avril 1847 et en août 1852 avec les riverains et la commune de Felizzano.

Ainsi s'est terminée, en ce qu'elle présentait de contentieux, la grave question des moulins et de la rectification du Tanaro près Felizzano.

Quant à la partie financière, il résulte de l'état successif des travaux qu'elle s'est élevée:

1° Première construction du barrage, contrat Carbonazzi	Fr.	68,798	95	
2° Travaux et indemnités d'après la convention 4 septembre 1848	»	24,000	»	
3° Réparations au barrage, suivant rapport Colli 20 juin 1849	»	72,000	»	
4° Réparations au barrage, suivant rapport Colli 12 octobre 1849	»	31,021	56	
5° Réparations au barrage, suivant rapport Colli 11 avril 1851	»	71,800	»	
6° Réparations, soumission Violini 13 décembre 1851	Fr.	5,985	99	
7° Id. id.	»	24,858	95	
	Fr.	50,844	94	
8° Id. id. 15 mars 1852	»	11,963	31	
9° Pour 750 prismes	»	5,241	80	
10. Indemnité de 400 francs par mois pour les moulins, du 7 septembre 1848 au 7 novembre 1852	»	19,200	»	
	Fr.	532,870	26	
Dont il faut déduire le produit obtenu des moulins pendant qu'ils étaient entre les mains des finances	»	7,506	99	
	Restent	Fr.	525,363	27

Les frais qui précèdent, et dont votre Commission a cru devoir vous soumettre le résumé, se trouvent comprises dans le troisième et quatrième chapitre du tableau annexé à la présente relation, soit celui de la rectification du Tanaro à Felizzano et celui des dépenses générales.

Dans le troisième, dont nous nous occupons en ce moment, la dépense totale, portée par le cahier des charges pour Fr. 580,478 41 s'est élevée à » 648,674 31

C'est-à-dire avec une différence en plus de Fr. 268,492 90

Laquelle, comme il résulte du tableau, se répartit :

1° Expropriations et indemnités	Fr. 57,678 43
2° Mouvements de terres	» 142,834 63
3° Travaux d'art	» 86,963 82
4° Travaux d'achèvement.	» 1,016 »
	Fr. 268,492 90

Indépendamment des causes déjà indiquées, cette augmentation a été spécialement occasionnée par la plus grande section donnée au nouveau lit du fleuve, qui de 12 mètres d'ouverture sur le fond a été, d'ordre supérieur, portée à 13 mètres, et à la grande quantité de bois et d'empierrement qui ont été employés.

Si ces travaux eussent été exécutés aux prix du devis, ils seraient élevés à Fr. 737,794 09

Comme ils n'ont coûté que » 648,671 31

Il en est résulté une économie, dans leur exécution, de Fr. 89,122 78

Chapitre IV. — Spese generali.

Les *Spese generali* étaient indiquées dans le devis pour un chiffre total de Fr. 141,117 25 dont fr. 51,156 29 frais de tracés et entretien,

» 89,960 96 dépenses imprévues;

mais elles se sont élevées :

La première à Fr. 189,130 17

La deuxième à » 338,689 37

Fr. 527,819 54 527,819 54

C'est-à-dire avec une différence en plus de Fr. 586,702 29

L'augmentation de la première somme a été due à la prolongation des travaux, qui ont duré de 1848 à 1851, et au paiement des assistants du Gouvernement non compris dans le devis.

L'augmentation de la seconde a été, en grande partie, le résultat des dégâts causés par le Tanaro et des frais extraordinaires des moulins.

Les observations que votre Commission a à vous présenter sur les deux derniers chapitres se rapportent donc entièrement aux questions auxquelles ont donné lieu les moulins de Felizzano.

Les détails, dans lesquels elle est entrée, vous ont permis d'en apprécier les diverses circonstances.

Il est certain que, si les moulins eussent été expropriés, comme l'administration l'a fait pour ceux d'Annone, le Gouvernement aurait évité une forte dépense, et cela même sans de graves inconvénients pour la commune de Felizzano, puisqu'elle s'en trouve aujourd'hui privée depuis assez longtemps, et qu'elle le sera encore pendant plusieurs mois, sans qu'il en résulte contre les propriétaires des plaintes sérieuses.

Votre Commission n'examinera pas si le motif de banalité était suffisant pour empêcher l'expropriation. Le Ministère des finances a bien soutenu, dans sa dépêche du 8 juillet 1847, qu'on ne pouvait contester le droit d'expropriation et de suppression des moulins moyennant indemnité, en partant de la base de l'expertise, 53,333 33, proposée par l'intendant général; mais, puisque le procureur général et la majorité du Conseil spécial ont fait adopter l'avis contraire, il n'est plus le cas de discuter la question.

La conservation des moulins était adoptée; il est peut-être à regretter que la proposition Colli de maintenir l'ancien lit du fleuve et d'y jeter deux ponts en bois ait été écartée; elle

aurait prévenu probablement tous les embarras qui ont suivi et aurait évité une forte dépense.

Les conventions passées par l'administration le 14 mai 1847, soit avec les propriétaires des moulins Cotti et Carbonazzi, soit avec le chevalier Carbonazzi seul, comme entrepreneur du barrage et du canal, auraient dû, pour être valables, être revêtues de la sanction souveraine. Elles ne l'ont pas reçue par suite des observations contenues, soit dans la dépêche du ministre des finances du 8 juillet, soit dans celle du procureur général du premier octobre suivant.

Cependant le chevalier Carbonazzi en a exécuté une partie, celle concernant le barrage; celle concernant le canal a été ajournée par suite de variations à y introduire. Les travaux du barrage n'ont pas été exécutés d'une manière entièrement conforme au devis, mais avec l'approbation, au moins tacite, de l'administration.

Il a été procédé, d'après les ordres de l'administration, à la collaudation de ces travaux, bien qu'ils fussent seulement partiels et avant l'immission de l'eau dans le nouveau lit; les variations introduites ont toutefois été reconnues utiles pour la stabilité des travaux. Votre Commission pense qu'une telle manière de procéder n'a pas été régulière. Quoiqu'elle reconnaisse qu'il était avantageux d'exécuter le barrage avant l'introduction des eaux pour la facilité de la construction, il lui paraît que, si l'administration avait laissé commencer les travaux avant l'approbation souveraine pour gagner elle-même du temps dans l'exécution du chemin de fer, elle n'aurait pas dû prescrire la collaudation avant que la totalité de l'entreprise fût terminée, et avant que l'immission des eaux eût permis d'apprécier, non théoriquement, mais par expérience, l'effet de la variation introduite par l'entrepreneur. Il est assez probable, en effet, que le massif de béton, formant un corps solide posé sur un fond meuble de gravier, a facilité la destruction de celui-ci et le passage des eaux au-dessous du béton; ce qui ne serait pas arrivé, si des saucissons jetés en amont et en aval eussent prévenu ou arrêté les corrosions.

Tous les accidents qui ont suivi ce premier dégât en ont, en quelque sorte, été la conséquence nécessaire. Les difficultés des travaux d'art, et l'incertitude sur leur stabilité ont rendu les propriétaires des moulins plus exigeants; beaucoup de temps s'est perdu dans les contestations qu'ils ont soulevées et dans l'étude des moyens propres à amener la meilleure solution.

D'après l'examen consciencieux auquel s'est livré votre Commission, elle se plaît cependant à déclarer que l'administration et le directeur des travaux n'ont rien négligé pour sortir le moins mal possible de cette fâcheuse position, et pour exécuter de la manière la plus économique les travaux; mais il n'en est pas moins vrai que, contrariée par de nouvelles crues du Tanaro et par de nouveaux dégâts, l'administration en est venue à faire pour les moulins seuls une dépense à peu près sextuple de leur valeur réelle; qu'il en est résulté d'autres dépenses imprévues qui n'auraient pas eu lieu dans le nouveau lit, et que pour se libérer de toutes les conséquences qui pourraient encore en résulter à l'avenir, le Gouvernement a dû en venir à accorder à un prix très-réduit une concession d'eau, de laquelle il aurait pu retirer un produit beaucoup plus considérable, et la cession gratuite des deux parties abandonnées du lit du Tanaro à Annone et à Felizzano.

Les inconvénients que votre Commission vient de vous signaler lui semblent aussi tenir, en partie, au système exceptionnel d'exécution des travaux des chemins de fer, soit

à l'affranchissement de la plupart des formes ordinaires d'administration. Si les travaux de l'espèce avaient dû, comme les autres travaux publics, suivre la filière ordinaire, tant pour la partie artistique, que pour la partie administrative et celle financière, au lieu d'être soumis à un Conseil spécial composé, il est vrai, d'hommes très-capables, mais qui appréciaient immédiatement en dernier ressort, il est à présumer que les variations n'eussent pas été aussi facilement introduites, que l'exécution des lois en matière d'approbation eût été plus respectée, et qu'il en fût peut-être même résulté de la part des parties intéressées des exigences moins considérables.

Si ces formes exceptionnelles ont eu leur utilité pendant qu'il importait de pousser activement le chemin de fer de l'Etat, aujourd'hui que ce chemin est à peu-près terminé, votre Commission fait des vœux pour que tout ce qui se rapporte à cet important service, soit désormais assujéti aux formes ordinaires d'administration et de finance.

En résumant les dépenses faites pour le tronç de Quarto à Solero, telles qu'elles se trouvent indiquées dans la présente relation, il en résulte qu'elles se sont élevées comme suit :

	Dépenses		
	Expertisées	Exécutées aux prix du devis	Payées réellement
Strada ferrata.....	1,317,534 62	2,289,614 13	2,231,980 19
Rettifilo di Annone	402,519 72	427,220 39	315,048 51
Rettifilo di Felizzano.....	380,178 41	737,794 09	648,671 31
Spese generali.....	141,117 25	519,905 90	527,819 54
Total...	2,241,350 »	3,974,534 51	3,723,514 55
	Différence.....	3,723,514 55	2,241,350 »
	Total....	251,019 96	1,482,164 55

C'est à-dire qu'il y a eu sur le total du devis une augmentation de francs 1,482,164 55; mais que si les mêmes travaux eussent été exécutés aux prix portés dans le devis, pour lesquels les cahières étaient d'abord restées désertes, puis il avait été demandé 10 pour cent d'augmentation, ils auraient coûté en plus Fr. 251,019 96 indépendamment de fournitures et objets de magasin restants pour » 158,355 43 et de l'emploi de blocs substitués aux prismes avec une économie de » 143,046 69
Fr. 552,422 08

Ainsi, l'exécution des travaux plutôt à économie ou par soumission privée, que par adjudication, non-seulement n'a pas été onéreuse pour l'Etat, mais elle lui a procuré une économie réelle assez considérable, en même temps qu'elle lui a évité probablement de fortes contestations avec celui qui se serait chargé de l'entreprise.

Votre Commission a d'ailleurs reconnu sur place que les travaux de tout ce tronç ont été très-bien conditionnés, et qu'ils ne laissent rien à désirer dans leur confection.

Quant à l'augmentation d'œuvre, votre Commission vous en a exposé successivement le détail.

En se référant aux motifs qui lui semblent avoir été la cause de ces augmentations, elle se borne à observer que les indemnités de terrain et les mouvements de terre, qui en

forment l'objet principal, lui ont paru suffisamment justifiés; que les travaux d'art ont été la conséquence de ces variations; qu'enfin en ce qui concerne les dépenses relatives aux moulins de Felizzano, bien que l'inobservance des formes en ait été en grande partie la cause, l'administration et la direction des travaux ont fait néanmoins leur possible pour sauvegarder les intérêts de l'Etat. Comme il s'agit de faits accomplis même antérieurement à la mise en activité du Statut; que pour les faits accomplis, la Chambre s'est plus d'une fois montrée indulgente, votre Commission vous propose d'en faire encore de même aujourd'hui.

Elle espère néanmoins que les faits qu'elle vous a signalés ne se reproduiront pas à l'avenir, et qu'un des moyens pour y arriver sera de faire rentrer tout ce qui concerne le service des chemins de fer dans les formes ordinaires administratives.

Votre Commission vous propose, en conséquence, d'allouer le crédit demandé de francs 500,000.

Peut-être ne sera-t-il pas entièrement atteint, puisque les crédits relatifs à ce tronç s'élevaient alors à Fr. 3,803,579 52 tandis que la dépense se borne jusqu'ici à . . . » 3,723,514 55

ce qui laisse une économie de Fr. 80,064,97

mais, comme il peut rester quelques objets à régulariser, cet

excédant servira à le combler (1). Dans le cas contraire, il formera une économie à la fin de l'exercice.

Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (avour) 19 dicembre 1851, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 6 stesso mese.

SIGNORI! — Nella tornata del 9 aprile 1852 il Ministero presentò alla Camera dei deputati un progetto di legge per approvazione di crediti supplementari al bilancio 1851, fra i quali trovavasi compreso quello di lire 500 mila per maggiori spese riconosciute necessarie alla categoria numero 52 tronco da Quarto a Solero, aggiunta ai residui 1850 e retro del bilancio delle strade ferrate.

In seguito a proposta fattane dalla sua Commissione in data del 9 luglio successivo la Camera sospese la votazione del suddetto credito di lire 500 mila ordinando che si procedesse ad un'inchiesta sulle spese relative al suddetto tronco di strada ferrata.

Frattanto che si maturavano gli incumbenti per siffatta inchiesta, per decreto reale del 20 novembre 1853 la Camera dei deputati venne disciolta, ed una nuova Legislatura fu convocata pel 19 dicembre seguente.

Un apposito progetto di legge per la spesa in discorso essendo quindi stato presentato alla Camera adèl 14 febbraio 1854, sulla relazione della sua Commissione in data 6 giugno ultimo scorso, la Camera medesima adottò nella seduta del 6 volgente mese il mentovato progetto di legge che ho l'onore di sottoporre alle deliberazioni del Senato.

Relazione fatta al Senato il 24 gennaio 1855 dalla Commissione permanente di finanze; Colla, relatore.

SIGNORI! — Col progetto di legge che mi è dato incarico di riferire, il Ministero dei lavori pubblici ha chiesto, non veramente l'autorizzazione di maggiore spesa che occorra, ma sì piuttosto un nuovo assegno indispensabile per maggiori spese che si fecero a compimento del tronco di ferrovia posto fra Quarto e Solero.

Le spese che da principio si stimarono necessarie sommano a lire 2,241,350; ma poco stante, riconosciutane l'insufficienza, fu questa somma aumentata di lire 569,900, ed il complessivo assegno di lire 2.611.250 fu ripartitamente inscritto nei bilanci del 1846 e del 1847. Tuttavia cotesto assegno fu lungi dal bastare al compimento di quell'opera, ed il supplemento di lire 500,000 che oggi si chiede, aggiunto ad altri che si ottennero nel 1848 e nel 1850, farebbero ascendere la spesa totale a lire 3,805,579 coll'aumento di circa 1,600,000 lire alla spesa da principio calcolata.

Trattandosi di cosa fatta e irrevocabile, la Commissione di finanze ha creduto essere debito suo di esaminare:

Primieramente se non debbasi far rimprovero all'amministrazione di avere ampliata l'impresa a carico del pubblico erario senza vero bisogno o più del necessario.

(1) Par lettre du 25 décembre 1852, n° 15,999, monsieur le chevalier Bona annonce déjà un paiement de francs 5674 82 pour indemnité de terrains et loyer des moulins Carbonazzi et Cotti.

Ed in secondo luogo, se non le si debba fare appunto pel modo eccezionale in cui provvide alla esecuzione dei lavori di cui si tratta.

Alla prima questione rispondono ampiamente i documenti presentati dal Ministero, i verbali di ripetute visite locali, e le inchieste a cui si è proceduto da persone autorevoli e peritissime. La Commissione non ha tralasciato di farne esame, e ne riportò la certezza che l'amministrazione ha proceduto in ogni passo spinta da accertati bisogni non preveduti ed in parte imprevedibili, che essa fondò le sue determinazioni sugli avvisi di distinti ingegneri e su pareri del Consiglio speciale delle strade ferrate, e che l'esecuzione dei lavori fu riconosciuta pienamente lodevole anche nelle straordinarie visite ed inchieste a cui si è proceduto. Per la qual cosa la Commissione ha riconosciuto non essere oggi a proposito di suscitare nuove discussioni intorno alla convenienza ed alla opportunità dei lavori che si condussero a compimento.

Più opportuno sembrò l'esame dell'altra questione che concerne il modo in cui l'amministrazione provvide all'eseguimento dei lavori, vuoi da principio preveduti, vuoi giudicati in seguito necessari; imperocchè, malgrado la loro importanza, tutti risultano eseguiti ad economia o per mezzo di privati accordi, la qual cosa, essendo contraria alle regole generali stabilite dalle antiche come dalle moderne leggi economiche, richiede che l'amministrazione faccia prova di non essersi indotta a così operare senza gravi e sufficienti motivi, nè senza usare di tutte le possibili cautele.

Sul cominciare del 1846 accingendosi l'amministrazione a provvedere per la costruzione del tronco di strada fra Quarto e Solero, l'impresa di quest'opera fu posta ai pubblici incanti, ma vano ne riuscì l'esperimento per mancanza di offerte, e se alcune più tardi se n'ebbero, ciò fu con tali condizioni che avrebbero aumentato grandemente il peritato prezzo di appalto. Il ministro affidò ad una Commissione, composta dell'intendente generale dell'interno e di quattro distinti ingegneri, l'incarico di studiare e proporre il miglior partito a cui il Governo potesse appigliarsi, e questa Commissione giudicando non ammissibili offerte condizionate ad aumento, dichiarò non potersi meglio provvedere che mediante esecuzione dell'opera ad economia, anche allo scopo di rompere, per questo e per simili casi, illeciti accordi fra imprenditori, a danno del pubblico erario.

Concorse nello stesso avviso il Consiglio speciale delle strade ferrate, ed il ministro, procedendo con ogni possibile circospezione, ottenne dal Re, in Consiglio di conferenza, l'approvazione di questo modo di esecuzione con tutte le cautele opportune ad evitarne i pericoli. E queste cautele si usarono, e molta parte dei lavori e delle provviste si diede ad appalto non senza ribasso dei prezzi d'asta, e le occorrenti espropriazioni si operarono per mezzo di un ispettore demaniale; laonde la Commissione di finanze riconobbe per questa parte giustificate, senza bisogno d'indulgenza, le disposizioni fatte dall'amministrazione.

A qualche più grave obiezione parvero dar motivo alcuni fra i provvedimenti che più tardi si fecero, e principalmente le spese relative ai molini di Felizzano ed altre opere accessorie, alcune delle quali spese si può credere che sarebbero riuscite meno rilevanti qualora non si fosse reso necessario di variare, con dispendiosi esperimenti, i primi progetti per sperata maggiore convenienza, e qualora l'amministrazione avesse potuto procedere in modo più regolare.

Ma oltre che l'amministrazione delle strade ferrate, in grazia delle grandi e difficili imprese a cui dovera con sollecitudine provvedere, fu in qualche modo affrancata dalla

stretta osservanza delle regole generali di amministrazione, anche mediante l'istituzione di un Consiglio speciale in cui si ebbe cura di riunire tutte le cognizioni necessarie a rettamente giudicare intorno al meglio da farsi in linea d'arte e secondo i buoni principii di amministrazione, al quale Consiglio risulta essersi ogni cosa sottomessa per gli opportuni esami, anche per ciò che concerne i suddetti molini e le relative convenzioni, la Commissione di finanze ha creduto doversi tenere assai conto dei risultati finanziari che si ottennero, e questi dai conti appariscono pienamente favorevoli. Imperocchè, mettendo a confronto le spese effettivamente occorse coi prezzi di stima proposti dagli'ingegneri, senza far caso dell'aumento domandato da chi avrebbe assunto l'impresa generale di questo tronco di strada, si rileva a beneficio del pubblico erario un risparmio di mezzo milione, e rimane perciò dimostrato che l'essersi eseguiti i lavori di cui si tratta ed economia o per mezzo di private convenzioni, anziché per mezzo di deliberamenti a pubblici incanti, non tornò a danno dello Stato, e gli fu invece profittevole in grazia delle speciali contingenze dianzi accennate.

Ciò malgrado la Commissione non porrà fine a questa sua relazione senza emettere un voto che in un recinto si espresse, e già prima fu indirizzato al Ministero, quello cioè di veder cessare gli eccezionali modi di procedere, a cui l'amministrazione delle strade ferrate venne, con legge speciale, autorizzata unicamente in vista del prepotente bisogno che avevasi di affrettare la costruzione di queste vie tanto vivamente e giustamente desiderate.

La istituzione di un Consiglio speciale supplente al Consiglio di Stato in questa parte di pubblica amministrazione, ed una meno rigorosa osservanza delle regole generali stabilite per l'appalto dei lavori e delle provviste occorrenti allo Stato, hanno senza dubbio assai contribuito al celere conseguimento di questo beneficio con irrecusabile vantaggio del pubblico erario. Ma essendo ormai cessato il bisogno di esimere l'amministrazione delle strade ferrate dalla osservanza delle regole generali che la legge del 25 di marzo 1853 impose, senza alcuna eccezione, a tutte le amministrazioni dello Stato, la Commissione ravvisa giusto il desiderio che i servizi delle ferrovie vadano soggetti come gli altri a tutte le generali regole di amministrazione; la qual cosa non torrà che il Consiglio speciale delle strade ferrate continui a rendere importanti servizi all'amministrazione ed allo Stato, occupandosi di quelle parti speciali che non sono dalla legge attribuite al Consiglio di Stato, e sono commesse a speciali Consigli per simili servizi di lavori pubblici e di costruzioni militari.

E frattanto essa vi propone, o signori, la concessione del chiesto maggiore assegnamento di lire 500,000 da applicarsi nel modo indicato nell'articolo unico del progetto di legge.

Crediti suppletivi ai bilanci 1851, 1852, 1853 e retro.

(1851.)

Progetto di legge presentato alla Camera il 14 febbraio 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).

SIGNORI! — Nel definitivo accertamento dei conti relativi ai bilanci del 1851, essendosi riconosciute alcune eccedenze di spesa su diverse categorie dei bilanci passivi della guerra

e delle finanze, mi corre debito di presentarvi il qui unito progetto di legge per la concessione dei crediti occorrenti nella complessiva somma di lire 242,240 10.

Dai motivi che ho l'onore di brevemente esporvi rileverete di leggieri come tali crediti hanno piuttosto per oggetto la regolarizzazione di spese di ordine od obbligatorie, anziché spese reali dipendenti dalla volontà delle amministrazioni cui si riferiscono; aggiungerò, ad ogni buon fine, che siffatte maggiori spese non variano punto la situazione finanziaria da me presentata al Parlamento nel principio di questa Sessione, poichè le medesime furono comprese nei risultati della situazione anzidetta.

SPESE — Guerra.

Categoria 26. *Corpo dei veterani ed invalidi*, lire 70,231 19.

Deficienza prodotta dalla maggior forza avutasi di bass'ufficiali e soldati a fronte di quella contemplata in bilancio, e dall'essersi il corpo accreditato di una parte delle competenze in natura, che erano bilanciate alle categorie *Pane* e *Caserna*, sulle quali si ebbe quindi un'economia di somma corrispondente che fu abbandonata come meno speso negli spogli relativi.

Categoria 46. *Fitti case, quartieri e corpi di guardia*, lire 5546 20.

Questa maggior spesa è prodotta per lire 2572 50 dall'indennità che si dovette corrispondere alle suore del conservatorio di san Gerolamo in Genova per l'occupazione militare di un locale di loro pertinenza; e per le rimanenti lire 1175 70 dal rimborso di mandati provvisori spediti dall'intendenza della provincia di Tempio per spese di fitto, riparazioni e provviste al corpo di guardia di detta città, occorse dal 1842 al 1848, e non contemplate in bilancio.

Categoria 53. *Invalidi giubilati*, lire 10,311 14.

L'eccedenza, di cui sopra, è prodotta dalla maggiore spesa occorsa per reintegrazione di pensioni ai militari del Governo francese, con decorrenza dal primo di gennaio 1850, come pure per altre pensioni accordate a bass'ufficiali e soldati negli anni 1852 e 1853 con decorrenza dall'anno 1848.

SPESE — Finanze.

Categoria 4. *Aggio di esazione dei contabili demaniali e dei segretari dei tribunali*, lire 67,778 06.

I prodotti dell'insinuazione e demanio avendo eccedute le previsioni del bilancio, aumentò per conseguenza l'aggio proporzionale dovuto ai contabili sulle relative riscossioni.

Categoria 7. *Restituzione di crediti e rendite demaniali*, lire 45,757 59.

Non occorre giustificazione per questa maggiore spesa, essendo la medesima il risultato del rimborso delle somme esattesi dai contabili oltre il dovuto.

Categoria 8. *Multe e pene pecuniarie*, lire 61,281 96.

Il prodotto delle multe nel 1851 essendo stato maggiore di quanto erasi previsto nel bilancio, ne derivò per conseguenza un corrispondente aumento di spesa per la parte attribuita alle opere pie, ai comuni, alle casse di pensioni di riposo ed altri.

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Categoria 9. Spese riflettenti l'insinuazione e demanio,
lire 10,919 94.

Su questa categoria si dovettero incontrare le spese seguenti in aumento alle previsioni del bilancio :

Per lo stabilimento di nuovi uffici del bollo straordinario L. 594 49

Per spese d'istanza e di atti giuridici a carico dell'erario » 8,267 84

Per assegnamento al rettore della Tanca di Paulilatino in Sardegna, eliminato dal bilancio di agricoltura e commercio, e portato su quello delle finanze per trattarsi di proprietà inerente ad un podere demaniale » 960 »

Ed infine, per corrispettivo dovuto alla signora M. Savioz, a titolo di transazione nella causa vertente davanti il magistrato d'Appello in Ciambèri per un credito derivante dalla eredità lasciata dalla signora Vittoria Pellettier, che fu devoluta alle finanze in virtù di sentenza del già Senato di Savoia in data 11 luglio 1824 » 5,175 20

Totale . . . L. 12,997 83

quale maggiore spesa venne ridotta a lire 10,919 94, per economie verificatesi su altri articoli della stessa categoria.

Categoria 19. Acquisto stabili nell'interesse del demanio,
lire 4434 22.

Questa maggiore spesa è motivata dall'acquisto di terreni stati occupati per l'apertura del nuovo cavo detto di *Baccone* nella provincia di Vercelli, e dell'acquisto eziandio di una frazione di casa stata demolita per la costruzione del fabbricato, nel quale, in origine, era progetto di collocarvi i tribunali giudiziari.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta al bilancio 1851 per la complessiva somma di lire duecento trentotto mila seicento novantatré e centesimi novanta, ripartitamente fra le diverse categorie in conformità del quadro annesso alla presente legge.

Art. 2. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta ai residui 1850 e retro per la complessiva somma di lire tremila cinquecento quarantasei e centesimi venti, ripartitamente fra le categorie in conformità del quadro suddetto.

SESSIONE DEL 1853-54

CATEGORIE DEL BILANCIO 1851		MONTARE DEI CREDITI		Osservazioni
CUI SONO IMPUTABILI I CREDITI		PER CADUNA CATEGORIA		
Numero		Bilancio 1851		
Ordinarie	Straordinarie	Denominazione	Anno 1851	Residui 1850 e retro
		SPESE — Guerra.		
26	»	Corpo dei veterani ed invalidi	70,231 19	»
46	»	Fitti case, quartieri e corpi di guardia	»	3,546 20
55	»	Invalidi giubilati	10,311 14	»
			80,542 33	3,546 20
		SPESE — Finanze.		
4	»	Aggio di esazione dei contabili demaniali e dei segretari dei tribunali	67,778 06	»
7	»	Restituzione di diritti e di rendito demaniali	13,737 39	»
8	»	Multe e pene pecuniarie	61,281 96	»
9	»	Spese diverse riflettenti l'insinuazione e demanio	10,919 94	»
»	19	Acquisto stabili nell'interesse del demanio ..	4,434 22	»
			158,151 57	»
		RICAPITOLAZIONE.		
		Spese ... { <i>Guerra</i>	80,542 33	3,546 20
		{ <i>Finanze</i>	158,151 57	»
			238,693 90	3,546 20
			242,240 10	

Relazione fatta alla Camera il 27 maggio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Rossi, Borella, Rezasco, Farina Paolo, Ricci, Riccardi Carlo, e Brignone, relatore.

SIGNORI! — Non bastò che il ministro delle finanze già avesse per ben quattro volte chiesta la concessione di crediti supplementari in aggiunta al bilancio 1851, cioè col progetto di legge presentato il 9 aprile 1852, colle due note supplementive dell'8 maggio e 13 giugno susseguenti, e con altro progetto di legge 50 dicembre stesso anno, in complesso per la considerevole somma di lire 9,389,786 85; egli introduceva ancora avanti alla Camera nella tornata del 14 febbraio scorso una domanda della stessa natura, proponendo l'approvazione di altre spese maggiori o nuove per l'ammontare di lire 238.695 90 riguardanti il detto bilancio 1851, e di lire 5546 20 relative ai residui 1850.

Di queste spese alcune sono accompagnate da risparmi, i quali, se per le norme che regolano la contabilità, non si possono con esse compensare, si troveranno però a debito tempo abbandonati negli spogli di quell'esercizio fra lo speso in meno, altre provengono da aumenti verificatisi nell'attivo che le congruagliano o le superano, e sono perciò semplici spese d'ordine, le altre poche finalmente sono vere maggiori passività dipendenti o no dalla volontà dell'amministrazione, siccome rileverete in appresso.

Ma se questi nuovi crediti, per la loro sostanza, non aggravano, o di ben poco, le condizioni del tesoro rispetto all'approvato bilancio ed agli altri crediti prima d'ora consentiti, non si può tuttavia a meno di considerare come assai tardiva e fuor di tempo la loro presentazione quando l'esercizio trovasi chiuso da oramai due anni, e dopo che altri crediti già furono chiesti in tale epoca in cui ogni risultato della contabilità annuale poteva essere conosciuto.

Infatti la domanda ripetuta a più riprese di tanti crediti diversi trae il pubblico in inganno circa all'entità delle spese, il Parlamento dovendo occuparsi alla spicciolata delle passività di uno stesso esercizio non può tenere d'occhio al complesso di esso a fronte delle risorse disponibili, e regolare in conseguenza le sue determinazioni, e, quel che più monta, si rende per tal modo in gran parte frustraneo il bilancio, il quale poco a poco perde la sua correlazione colle spese realmente eseguite.

benchè esponiamo questi inconvenienti, non ignoriamo che assai facilmente, per quanta diligenza si usi, può avvenire il bisogno di ricorrere a crediti supplementari per regolarizzare le contabilità dei rispettivi esercizi, e che alcuni riescono anche inevitabili laddove, a cagion d'esempio, le spese stanziate a calcolo vengono necessariamente ad aumentare per imprevedibili eventualità o per loro relazione cogli introiti, ma crediamo ad un tempo che generalmente i crediti supplementari debbano restringersi a questi casi, o che tutt'almeno essi non debbano mai essere un mezzo di eludere il bilancio al quale le spese debbono corrispondere per quanto possibile, che perciò soltanto se ne debba far uso in epoca più prossima ai rispettivi esercizi, ed allora ed in quella più stretta misura che sia richiesta da assoluta necessità.

Tanto più grave vorrebbe poi ravvisarsi l'abuso, se dopo essersi ordinate o permesse spese in eccedenza ai bilanci, ne fossero spediti i mandati, senza che ponesse ostacolo al loro pagamento l'ufficio specialmente incaricato di ritenere per mezzo del controllo le spese nei limiti delle somme appro-

vate, così rendendo una semplice ed inutile formalità la domanda posticipata dei relativi crediti.

Sopra questo abuso impertanto, in cui non possiamo accertare che talora non si incorra, reclamiamo particolarmente l'avvertenza del Governo e della Camera: di quello perchè lo scansi accuratamente, di questa perchè, quando intraprenda l'esame degli spogli, non voglia troppo facilmente ammettere quelle spese che con tanta irregolarità si fossero eseguite.

Premesse queste considerazioni, che crediamo essenziali ed opportune non tanto per i pochi crediti domandati in aggiunta al bilancio 1851, che formano l'oggetto di questa relazione, quanto per i molti altri relativi agli esercizi 1852 e 1853, sopra i quali siamo pure chiamati a riferire, passiamo alla parte concreta del nostro mandato.

Stimiamo tuttavia ancora di prenotare, non a giustificazione delle eccedenze di spesa occorse in varie categorie, ma come nozione di fatto, che malgrado l'approvazione dei crediti novellamente chiesti sul bilancio 1851, siccome già fu accennato nella relazione ministeriale, lo speso di meno eccederà per anco le spese maggiori, il che equivale a dire che non saranno sorpassate in complesso le previsioni del bilancio, ne varierà il risultato della contabilità definitiva dell'esercizio quale vi fu presentato nelle ultime finanziarie esposizioni, e quale venne riprodotto in un quadro sinottico unito al progetto del Governo, appunto perchè in tale risultato i crediti ora richiesti già furono compresi e computati.

BILANCIO — Guerra.

Categoria 26. Corpo dei veterani e invalidi, lire 70,231 19.

Questa deficienza di fondo, tardivamente riconosciuta per ragione d'assettamento di conti tra l'amministrazione ed il corpo suddetto dei veterani ed invalidi, non proviene propriamente, siccome indica la ministeriale relazione, da una maggior forza avutasi di bass'ufficiali e soldati a fronte di quella contemplata in bilancio, ma bensì da gratificazioni state concesse a termini dell'istruzione 26 novembre 1852 a bass'ufficiali e soldati congedati senza pensione, per effettuare nel corpo le riduzioni dal bilancio previste e quelle state per mezzo della Commissione della Camera raccomandate, e dall'essersi inoltre accreditato il corpo in danaro di una parte delle competenze *pane, letti e legna* che erano state bilanciate alle categorie 33 e 35, le quali gratificazioni e competenze in natura, pagate in danaro, diedero luogo ad una maggiore spesa, che intanto solo fu ristretta alle dette lire 70,231 19, in quanto che si operarono considerevoli economie sulle paghe degli ufficiali, ed altri compensi col corpo, relativi ad articoli della medesima categoria, epperchè dalle regole di contabilità consentiti.

Le economie che risultarono alle categorie 35, *Pane*, e 35, *Letti e legna* per fatto delle accennate computazioni e che furono abbandonate nello spoglio fra lo speso di meno, ascendono a lire 556,972; e da esse è perciò in sostanza abbondantemente contrabbilanciata la maggiore spesa come avanti richiesta, che la Commissione vi propone di autorizzare.

Categoria 16. Fitti case, quartieri e corpi di guardia, lire 5546 20.

Quest'aggiunta, relativa ai residui 1850 e retro, sino alla concorrente di lire 2372 50, è richiesta per indennità dell'occupazione militare di un locale spettante alle suore del conservatorio di San Gerolamo in Genova, e per l'ammontare di lire 1173 70 per spese di fitto, riparazioni e prov-

viste del corpo di guardia della città di Tempio, dal 1842 al 1848, non contemplate in bilancio.

Il locale delle suore del conservatorio di San Gerolamo in Genova fu destinato nel 1849 all'alloggiamento di truppe cui non potè l'amministrazione altrimenti provvedere, e l'indennità di occupazione fu dopo lunghe pratiche, previo il parere del Consiglio di Stato, regolata sulla base del regolamento 9 agosto 1836 in lire 5296, di cui solo una parte poterono essere pagate colla somma residua, occorrendo per l'altra la mentovata aggiunta.

Il prezzo di fitto e riparazioni al corpo di guardia della città di Tempio era stato corrisposto da quel signor intendente con mandati provvisori, seguendo le norme dell'epoca e del luogo, ed il ministro delle finanze, cui tardi giungevano quei mandati, li trasmetteva all'azienda di guerra, perchè ne imputasse il pagamento definitivo a carico del bilancio militare, il quale comprende ora anche le spese alla Sardegna relative che prima dell'anno 1848 erano designate in bilancio a parte.

Contro la prima di queste due spese si obbiettava da qualche membro della Commissione che, per l'occupazione militare di un locale appartenente ad un istituto religioso, il quale non deve lucrare sopra i bisogni dello Stato, non occorresse di corrispondere alcun corrispettivo a titolo di fitto, qual è propriamente l'indennità di nudo coperto accordata a termini del regolamento 9 agosto 1836, ma bensì solamente quel compenso che fosse ravvisato equo per danni e spese sofferte in dipendenza dell'occupazione stessa, ma il succitato regolamento non contenendo alcuna disposizione eccezionale per le corporazioni che la legge considera come privati, essendo anche occorso che in alcune circostanze in cui si elevarono difficoltà al proposito i tribunali abbiano menate buone le ragioni degli istituti reclamanti, fu riconosciuta la necessità, sinchè non sia altrimenti provvisto, di ammettere la spesa di cui è argomento, in un coll'altra avanti indicata relativa ad antiche riparazioni al corpo di guardia della città di Tempio.

Categoria 53. Invalidi giubilati, lire 10,511 14.

Sopra questa categoria, bilanciata in lire 802,565 64, già era stato accordato colla legge 25 dicembre 1852 un credito suppletivo di lire 226,442 64, ed in ora riscontrasi ancora il bisogno di un'aggiunta motivata dalla reintegrazione di pensioni a militari del Governo francese le cui concessioni ascessero complessivamente nell'anno a lire 144,265 26 e da altre pensioni accordate in parte per i fatti politici del 1821, 1831, e 1833 salite a lire 487,422, in parte a bass'ufficiali e soldati, in dipendenza della guerra italiana colla decorrenza dall'anno 1848.

L'ammontare delle pensioni a carico dello Stato costituisce attualmente una passività sproporzionata sopra la quale avremo a richiamare altra volta la vostra attenzione, ma gli aumenti verificatisi in questa categoria, conseguenza delle leggi votate dal Parlamento, sono di un effetto temporario, il quale non può rinnovarsi, ed andrà naturalmente decrescendo senza bisogno di altre disposizioni. È questa adunque la parte del debito vitalizio che aggraverà per meno lungo tempo le finanze.

La vostra Commissione vi propone impertanto senz'altre osservazioni l'approvazione del credito di minor conto che è ancora per l'indicato oggetto richiesto.

BILANCIO — Finanze.

Categoria 4. Aggio d'esazione dei contabili demaniali e segretari dei tribunali, lire 67,773 06.

I prodotti dell'insinuazione e demanio per l'anno 1851 erano stati calcolati nel bilancio attivo in lire 15,600,000, invece si realizzarono nella somma di lire 17,600,000, e così con un aumento di lire 2,000,000. È questo il motivo per cui l'aggio proporzionale d'esazione devoluto ai contabili demaniali ed ai segretari dei tribunali, deve pur essere aumentato dalle presunte lire 459,880 a lire 507,658 06 in cui fu liquidato, con una maggiore spesa produttiva e puramente d'ordine di lire 67,778 06 la cui approvazione è indispensabile.

Categoria 7. Restituzione di crediti e rendite demaniali, lire 15,757 39.

La spesa occorsa a questa categoria per i molteplici reclami sporti dai contribuenti, sia al magistrato della Camera dei conti, sia all'azienda ed alle rispettive direzioni demaniali, onde ottenere il rimborso delle somme esatte dai contabili oltre il dovuto, fu accertata in L. 61,727 09 e non era stata bilanciata fuorchè in quella di » 48,000 » onde una maggiore spesa anche semplicemente d'ordine di » 15,757 39 parimente incontestabile.

Categoria 8. Multe e pene pecuniarie, lire 61,281 96.

La spesa accertata per il pagamento della parte delle multe e pene pecuniarie attribuita, a norma della legge, alle opere pie, ai comuni ed alle casse di pensioni di riposo, salì a L. 221,281 96

Era per quest'oggetto stata solo bilanciata la somma di » 160,000 »
si ebbe impertanto una maggiore spesa di . L. 61,281 96

proveniente da che il prodotto delle multe e pene pecuniarie fosse solo stato calcolato in lire 202,500, e sia invece asceso a lire 504,558 29 con un aumento di lire 101,858 29.

Questa maggiore spesa, della stessa natura delle precedenti, non può neppure incontrare alcuna difficoltà nell'essere approvata.

Categoria 9. Spese riflettenti l'insinuazione e demanio, lire 10,919 94.

Il credito domandato a questa categoria bilanciata in lire 128,182 97, e già stata accresciuta di due tenui maggiori spese colle leggi 25 dicembre 1852 e 7 aprile 1853, si divide in quattro distinti articoli, di cui terremo discorso separatamente.

Appena occorre parlare della deficienza di lire 594 49 cagionata dallo stabilimento di nuovi uffici di bello straordinario, la cui spesa torna a vantaggio diretto delle finanze, ma merita invece maggior attenzione la spesa nuova domandata per l'assegnamento al rettore della Tanca di Paulilatino in Sardegna di lire 960, che si disse eliminato dal bilancio di agricoltura e commercio e portato sopra quello delle finanze, perchè inerente ad un podere demaniale.

Dalle ricerche che abbiamo fatte ci risultò in fatti che sino a tutto l'anno 1850 quell'assegnamento venne soddisfatto sul bilancio d'agricoltura e commercio, ma dopo quel tempo nessuna somma più venne a quest'oggetto proposta od iscritta nè sul bilancio d'agricoltura e commercio, nè sopra quello delle finanze.

Se non che, facendo tempo dal 1852, la Tanca di Paulilato passò al Ministero della guerra per il miglioramento della razza cavallina, ed a quel bilancio spettano impertanto d'allora in poi le spese relative a quello stabilimento.

Trattasi qui dunque unicamente del detto assegnamento per l'anno 1851, cioè per l'intervallo che decorse tra il tempo in cui era iscritto sul bilancio d'agricoltura e commercio e quello in cui fu posto a carico del bilancio militare. Avendo continuato il titolare nel suo ufficio, senza alcun diffidamento, egli è evidente che il pagamento del suo stipendio per il tempo sopra indicato deve ravvisarsi come obbligatorio per parte dello Stato, non altrimenti che quello di un debito arretrato e legittimo. Ma nel proporvene l'approvazione non può tacervi la vostra Commissione che, per le indagini da essa praticate, le venne di essere informata come l'unico ufficio del rettore della Tanca di Paulilato sia quello di celebrarvi la messa nei giorni festivi e di amministrarvi i sacramenti agli ammalati, e come dell'attuale titolare, vecchio e da vari anni paralitico, compia le veci un sacerdote risiedente in un vicino villaggio.

Questa condizione di cose indusse qualche membro della Commissione a domandare se non si potesse sopprimere questa carica, lasciandone le attribuzioni al parroco; ma la Commissione, non avendo sufficiente cognizione delle circostanze locali per fare una simile proposta, estranea d'altronde al suo mandato, conchiuse d'invitare semplicemente il Governo a considerare se non convenga di collocare a riposo il titolare per riguardo alla sua età e condizione di salute, e di investire della nomina un altro sacerdote con uno stipendio meno elevato e non eccedente, colla pensione a concedersi, quello ora corrisposto, onde preparare negli anni avvenire un risparmio a beneficio della finanza.

La maggiore spesa occorsa per istanze ed atti giuridici a carico delle finanze si scompone come segue:

1° Spese d'istanza pagate direttamente con mandati del- l'azienda	L. 1,955 84
2° Spese d'istanza pagate dai contabili dema- niali stati poi rimborsati	» 4,025 96
3° Retribuzioni agli avvocati e causidici per il patrocinio delle cause demaniali.	» 10,897 64
4° Ammontare del prezzo della carta bollata colla stampiglia <i>Patrimonio dello Stato</i>	» 2,190 40
Totale	L. 19,067 84
Per contro la spesa bilanciata non essendo che di	» 10,800 »
ne derivò per necessaria conseguenza una mag- giore spesa di	L. 8,267 84

la quale, secondo il precedente dettaglio, riconosce special-
mente due cause, cioè le maggiori spese d'istanza occorse in
confronto degli anni precedenti, e quelle di patrocinio delle
cause demaniali, le quali, presunte in lire 8000, salirono a
lire 13,088 04, ivi comprese però lire 2190 40 per la carta
bollata colla stampiglia *Patrimonio dello Stato*, la quale non
vuolsi altrimenti ravvisare che come una spesa d'ordine.

Per ultimo, la spesa nuova proposta di lire 3175 20 è des-
tinata al pagamento a farsi, a termini del regio decreto
10 dicembre 1850, alla signora Maria Savioz, moglie di Giu-
seppe Chambaz, a titolo di transazione nella causa vertita
davanti il magistrato d'Appello in Ciampèri, tra le finanze e la
stessa Maria Savioz per un credito derivante dall'eredità la-
sciata dalla signora Vittoria Pellettier, vedova Dumontes,
che fu devoluta al demanio in forza di sentenza dal già Se-
nato di Savoia, 11 luglio 1824.

Queste spese maggiori o nuove, eseguite nell'interesse delle
finanze, sono state giudicate ammissibili dalla vostra Commis-
sione, nella somma ristretta come avanti, a lire 10,919 53,
essendosi verificate alcune economie sopra altri articoli della
stessa categoria.

*Categoria 19. Acquisito stabili nell'interesse delle finanze,
lire 4454 22.*

Nell'anno 1851 occorse una spesa di L. 7,454 22
per il pagamento del capitale prezzo e relativi in-
teressi dei beni dovutisi acquistare dalle finanze
per l'apertura del nuovo cavo irrigatorio detto di
Baccone, nel territorio di Desana, Lignana, Ron-
secco e Casalrosso.

Siccome però per gli acquisti eventuali che po-
tevansi rendere necessari nel corso dell'anno erasi
solo stanziata a calcolo in bilancio una somma di » 3,000 »
ne conseguì una maggiore spesa di L. 4,454 22

la cui approvazione allo stato delle cose si riconosce pure
indispensabile.

(1852.)

*Progetto di legge presentato alla Camera il 14 febbraio
1854 dal presidente del Consiglio ministro delle fi-
nanze (Cavour).*

SIGNORI! — L'assettamento dei conti relativo all'esercizio
1852, cui alcune amministrazioni già arrivarono a compiere,
ed altre stanno tuttavia attendendo, rese manifesta la neces-
sità di vari crediti supplementari ai parziali bilanci passivi
di quell'anno, crediti elevatissimi complessivamente a lire
2,902,030 19.

Ingente al certo è tal somma vista a primo aspetto, massime
se si considera che altre di molta entità già furono con pre-
cedenti leggi autorizzate in aumento ai bilanci di quell'anno,
ma ove vogliate addentrarvi ne' particolari delle cause che la
rendono necessaria, siccome ne avrete campo leggendo l'e-
sposizione parziale che qui faccio seguire ed esaminando i
documenti che vi saranno comunicati, spero vi convincerete
facilmente come nella massima sua parte tale somma non im-
porti in sostanza un reale aggravio alle finanze dello Stato,
ma sia invece il risultato d'un complesso di spese d'ordine,
le quali essendo una conseguenza di maggiori prodotti realiz-
zatisi sui corrispondenti rami del bilancio attivo, anziché di
peso, riescono vantaggiose al pubblico tesoro.

Alcune spese rese obbligatorie dalle leggi vigenti, e perciò
indipendenti dall'azione dell'amministrazione, assorbono al-
tra parte essenzialissima dell'accennata somma, come la spesa
di giustizia, le pensioni, la restituzione di diritti, ecc.

Rimangono infine le spese nuove e le maggiori spese deri-
vanti da cause comuni, le quali, riducendosi complessiva-
mente a lire 500,000 circa, figurano per conseguente per la
minima parte nella somma dei crediti di cui v'involo domanda
d'approvazione, ed ancora sarebbe agevole il proporvi eco-
nomie in compenso di queste; ma, considerando che le eco-
nomie risultanti sull'esercizio 1852 cadono di fatto, a termini
dei regolamenti, in speso di meno nello spoglio generale di
detto anno, crederei, nonchè inutile, dannoso il proporvele
in compenso, poichè, senza arrecare il menomo vantaggio
alle finanze dello Stato, renderebbero più difficile e compli-
cata la sistemazione dei conti di detto esercizio.

Procedendo pertanto per ogni bilancio mi farò ad esporvi principalmente le cause che determinano ciascuna domanda di credito.

Spese generali.

	Bilancio 1852	Residui 1851 e retro
<i>Categoria 25. Pensioni, trattamenti e sussidi progressivi ai diversi dicasteri, ivi compresi quelli ai militari ed agli invalidi giubilati e loro vedove.</i>	L. 747,857 90	8,457 51
<i>Categoria 26. Pensioni di riforma militare.</i>	» 53,509 83	»
<i>Categoria 27. Soprasoldo ai pensionari riformati militari decorati dell'Ordine militare di Savoia e di medaglie d'oro e d'argento al valor militare.</i>	» 57,283 44	»
L.	829,087 83	

Queste tre categorie appartenenti al debito vitalizio hanno comuni le cause delle rispettive eccedenze; esse emergono dalla concessione di pensioni di riposo e di assegnamenti di riforma a molti individui i quali, per servizi prestati allo Stato, vi hanno, a termini delle leggi, acquistato diritto. Nè sarebbe in facoltà del Governo d'impedire il progressivo aumento di tali spese, essendochè desso è essenzialmente da attribuirsi alle continue domande di ammissione a riposo che vengono inoltrate da militari di terra e di mare, o dalle vedove loro, appoggiati alle leggi del 27 giugno 1850 e 20 giugno 1851.

Categoria 40. Trasporto fondi, lire 6677 03.

Strordinari movimenti di fondi ordinati dall'una all'altra tesoreria per provvedere alle esigenze di servizio, manifestatesi nel corso dell'annata 1852, cagionarono l'accennata eccedenza di spesa a questa categoria.

Categoria 51. Marchio (Spese diverse), lire 1290 65.

Le contravvenzioni accertatesi presso i fabbricanti e negozianti d'oreria di terraferma cagionarono all'articolo 6 della categoria suddetta l'eccedenza di lire 1920, la quale però è sovrabbondantemente compensata dal maggior provento accertatosi in aumento a quello presuntosi nella corrispondente categoria del bilancio attivo.

D'altronde poi gli articoli 1 e 5 della medesima categoria presentando una economia complessiva di lire 629 57, ne consegue che la domanda del credito poté essere ristretta a lire 1290 65.

Categoria 54. Stampa e pubblicazione degli atti governativi, lire 18,795 65.

La molteplicità delle leggi statuite dal Parlamento nazionale, e segnatamente il numero oltre il consueto abbondante delle notificanze fatte pubblicare dalle amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze diedero origine a tale eccedenza.

Categoria 55. Sussidio alla Cassa delle pensioni di riposo. (Istituita colle regie patenti 22 marzo 1824 e 24 gennaio 1828), lire 87,771 75.

A partire dal 1° aprile 1852 gli stipendi degli impiegati a di cui profitto detta cassa fu istituita, vennero assoggettati

alla ritenuta e sopratassa comuni stabilite per tutti gli impiegati dello Stato dalla legge del 28 maggio successivo; quindi da tale epoca cessò la precedente ritenzione del 2 e mezzo per cento che loro veniva fatta, e che andava a nutrire la cassa suddetta delle pensioni; per tal ragione la cassa medesima trovandosi sprovvista di fondi debbe necessariamente essere sussidiata dallo Stato, il quale, incassando a suo profitto il prodotto delle nuove ritenute e sopratasse, si assunse d'altra parte il carico delle pensioni.

Il credito pertanto che vien chiesto a questa categoria non può essere considerato come conseguenza d'una reale maggiore spesa, ma bensì come spesa d'ordine, trovandosi lo Stato un più forte compenso nelle cause stesse che la motivarono.

Culto, grazia e giustizia.

Categoria 3. Spese postali, lire 566 52.

La nuova tariffa della posta-lettere approvata colla legge del 18 novembre 1850, rese insufficiente la somma solita a stanziarsi nell'annuale bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia pel rimborso delle spese postali; e fatto di ciò edotto quel Ministero dall'esperienza degli scorsi anni, proponeva su dette spese nel bilancio del 1852 un aumento di lire 5000, il quale non fu dalla Commissione dei bilanci accensentito.

L'accertamento definitivo dei conti avendo ridotto l'eccedenza di questa categoria a sole lire 566 52, occorre pertanto un credito supplementario di tal somma, la quale d'altronde trova adeguato compenso nel maggior prodotto del bilancio attivo delle poste.

	Bilancio 1852	Residui 1851 e retro
--	------------------	-------------------------

<i>Categoria 13. Spese di giustizia criminale, ed altre per giudizi d'interdizione</i>	L. 457,974 83	58,578 08
	<u>476,552 91</u>	

Il nuovo sistema di procedura penale che ebbe principio in terraferma il 1° maggio 1848, ed in Sardegna il 1° gennaio 1849, arrecò annualmente un aumento ragguardevole di spese a questa categoria, aumento che si spera di veder cessato od almeno sensibilmente diminuito tosto che siasi potuto promuovere la riforma cui si sta studiando, nella procedura criminale e nella tassa trasferte.

Trattandosi però di spese obbligatorie nutresi fiducia che l'ammissione del credito non sia per incontrare ostacoli per parte del Parlamento.

Esteri e poste.

	Bilancio 1852	Residui 1851 e retro
--	------------------	-------------------------

<i>Categoria 1. Ministero degli affari esteri (Personale)</i>	L. 2,189 81	»
<i>Categoria 14. Poste (Personale di corrieri, portaliere, invalidi) »</i>	4,959 80	»
<i>Categoria 15. Poste (Spese d'ufficio)</i>	» 17,649 65	4,908 14
	<u>26,687 40</u>	

Il decreto reale del 15 ottobre 1851, col quale fu stabilito che a partire dal 1° del 1852 i diversi Ministeri ed aziende dovessero sopperire coi fondi dei loro bilanci alle paghe ed

DOCUMENTI PARLAMENTARI

al vestiario cui, come militari, hanno diritto i rispettivi loro uscieri, spese queste che prima cadevano sul bilancio militare, diede origine alle anzi indicate mancanze di fondi alle categorie 1 e 14 del bilancio passivo estero e poste pel 1852, e fu cagione in parte e sino alla concorrente di lire 1200 della deficienza che venne a risultare sulla categoria 15.

Il ben maggiore aumento di spesa che scorgesi a quest'ultima categoria debbesi ripetere dall'aver l'amministrazione stimato dovere suo di assecondare per quanto possibile il voto espresso dal Parlamento coll'estendere alle diverse parti dello Stato tutti i vantaggi della mutua comunicazione, cooperando così al rigido sviluppo di tutte quelle industrie nazionali che, per le subite mutazioni del regime costituzionale, ne dovevano provenire.

Quindi essa non mancò d'impiegare per tale oggetto i fondi che di quando in quando le venivano consentiti stabilendo uffizi in quelle località in cui non ne esistevano, rendendo quotidiano il servizio di trasporto de' dispacci fra vari punti dello Stato ove tuttavia non lo era, duplicandolo a pro di alcuni ed aggiungendovi le altre occorrenti migliorie. Aumentati gli uffizi e cresciute le corrispondenze tra essi, il consumo degli stampati e dei registri di contabilità crebbe a dismisura, e sensibilissimo si fece sentire l'aumento delle provviste cui si dovette attendere tanto di cartaccia per inviluppo dei dispacci, quanto di filo, spago e di cera lacca.

Per le innovazioni seguite nel corso dell'anno 1852 e per quelle alle quali l'amministrazione indefessamente attese per lo passato, si dovette procedere alla stampa di straordinario numero di circolari ed istruzioni, delle intervenute convenzioni, di un nuovo dizionario postale e di una riformata tabella generale delle franchigie. La spesa della carta a stampa, ritenuto il gran numero delle copie, ascese alla somma di lire 15,000, essendosi dovuto provvedere della tabella, non solo gli impiegati postali, ma ben anco i vari Ministeri ed altri uffizi.

S'arrogò la spesa della verificaione delle bilancie e dei pesi seguita nei vari uffizi, ascendente essa sola a lire 5200 circa per l'anno 1852, ed a lire 1908 14 per residuo degli anni 1850 e 1851, spesa questa non prevista in bilancio.

Ecco pertanto spiegato il motivo della mancanza di fondi nella somma di lire 19,537 79 alla categoria 15, *Spese d'ufficio*.

Categoria 19. Poste (Trasporto dei dispacci), lire 200.

Somma dovuta ad Antonio Sulis Seneghese in seguito all'accertato regolare servizio da lui fatto eseguire, lungo gli anni 1850 e 1851, di trasporto dei dispacci tra Santo Lussurgiu e Paulilatino, quale spesa non fu peranco soddisfatta, per averne l'amministrazione ignorata l'esistenza in fino ad ora che ne venne reclamato il pagamento.

Per ragione di tempo questa spesa vuol essere applicata ai residui aggiunti alla categoria suddetta.

**Categoria 20. Poste (Rimborso agli uffizi esteri),
lire 35,546 96.**

Quantunque colla legge del 7 aprile del corrente anno sia già stato assegnato a questa categoria un aumento di fondo di lire 170,000, tuttavia, in seguito all'accertamento testè seguito dei conti scambiati tra l'amministrazione sarda e la francese, venne quest'ultima a risultare in credito della somma di lire 35,546 96 oltre quella bilanciata ed aggiunta col suddetto credito supplementario.

I motivi che concorsero a produrre cosiffatta eccedenza sono i medesimi che si addussero per ottenere il credito delle lire 170,000, e giova qui ricordare che la maggior somma occorrente non è nel caso concreto se non un cambio di danaro, cambio assai vantaggioso per l'amministrazione sarda, atteso il maggior numero di lettere colpite di tassa che essa distribuisce, lettere trasmesse dalla francese amministrazione alla quale si corrispondono i diritti stabiliti dalle vigenti convenzioni, i quali diminuiscono od aumentano in proporzione dello accrescere o del diminuire delle corrispondenze medesime.

Categoria 25. Assegnamenti d'aspettativa, lire 1200.

Il cavaliere Gagliardo già console a Trieste, che per regio decreto del 19 dicembre 1849 fu provvisto dell'annuo trattamento di lire 800, non curavasi di ritirare in tempo debito dalla grande cancelleria il relativo titolo di concessione, per cui l'amministrazione, nella credenza che egli volesse abbandonare detto assegnamento, non lo comprendeva nel suo bilancio.

Resosi quindi defunto il titolare, dopo però aver ottenuta la restituzione in tempo per ritirare il citato regio decreto, la di lui vedova ricorse, munita dei regolari documenti, per ottenere gli arretrati spettanti al defunto su detto assegnamento, arretrati che per ciò che hanno tratto ai residui aggiunti alla categoria suddetta rilevano a lire 1200.

Istruzione pubblica.

	Bilancio 1852	Residui 1851 e retro
Categoria 7. <i>Segreterie delle quattro Università (Personale)</i> L.	288 45	11 76
Categoria 21. <i>Stabilimenti scientifici universitari (Personale)</i> »	280 40	»
Categoria 28. <i>Restituzione di diritti depositati dagli studenti</i> »	5 94	»
Categoria 31. <i>Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione</i> »	175 »	»
L.	747 79	11 76
	759 55	

Somme occorrenti al pagamento del prorata di stipendio dovuto, dal 1° gennaio al 19 febbraio 1850, al già serviente la segreteria dell'Università di Cagliari, e per lui defunto alla di lui vedova; per competenze anticipate dalla cassa del soppresso corpo degli invalidi in Sardegna a sette ordinanze di servizio presso le Università della Sardegna, e del trattamento spettante pel quarto trimestre 1852 al professore Giuseppe Caviassi ricoverato nel manicomio di Torino, ed al saldo della restituzione del deposito fatto dallo studente Costa Carlo.

Lavori pubblici.

Addivenendo alla sistemazione della contabilità relativa al bilancio 1852 e residui aggiunti, l'azienda generale dell'intero riconobbe che alcune categorie riflettenti il ramo dei lavori pubblici difattano di fondi, per cui non potrebbero più sopperire alle diverse spese che vi sono imputabili, ed inoltrò pertanto la domanda dei seguenti crediti supplementari.

SESSIONE DEL 1853-54

	Bilancio 1852	Residui 1851 e retro
Categoria 4. Azienda generale dell'interno (Spese d'ufficio). L.	1,300 50	»
Categoria 10. Conservazione delle strade e dei ponti »	23,354 20	2,618 75
Categoria 14. Spese diverse (Porti e spiagge) »	1,456 79	»
Categoria 15 bis. Conservazione dei porti e spiagge »	1,220 19	»
Categoria 22. Strada reale di Nizza »	»	263 79
Categoria 24. Strada reale di Levante »	»	9,265 19
Categoria 31. Concorsi e sussidi per lavori stradali ed idraulici . . »	96 35	»
L.	29,458 03	12,145 68
	41,383 71	

A giustificazione dei motivi che determinavano la domanda suddetta, produsse quell'amministrazione la dettagliata relazione che vi sarà comunicata per avervi, all'uopo, ricorso.

Agricoltura e commercio.

Pozzo di San Lucifero in Cagliari, lire 1433 40.

A seguito dell'impresa del pozzo denominato di San Lucifero in Cagliari, stata abbandonata per difetto di riuscita, ebbe a risultare una definitiva maggiore spesa di lire 1433 40 applicabile alla contabilità dei residui nel bilancio 1852 dell'agricoltura e commercio.

Questa spesa è però coperta in conseguenza della vendita operatasi degli oggetti e materiali di quell'impresa, il cui prodotto introitato nelle casse salì a lire 7500.

Interno.

Ad oggetto di assestare definitivamente tutti i conti arretrati delle diverse contabilità riferentisi al bilancio dell'interno pel 1852 e residui aggiuntivi, occorre la concessione dei crediti supplementari infra risultanti, cioè :

	Bilancio 1852	Residui 1851 e retro
Categoria 3. Ministero interni (Spese di stampa) L.	8,902 13	»
Categoria 15. Telegrafi elettromagnetici (Personale) »	779 57	»
Categoria 19. Sanità (Spese diverse) »	»	3,354 95
Categoria 33. Penitenziari (Trasporto detenuti e condannati) . . »	5,652 56	»
Categoria 36. Carceri giudiziarie (Spese diverse). »	1,426 75	»
Categoria 37. Carceri giudiziarie (Trasporto dei prevenuti) »	45,600 90	8,839 94
Categoria 39. Carceri giudiziarie (Riparazioni) »	15,533 30	»
Categoria 41. Pubblica sicurezza (Personale). »	6,135 27	»
Categoria 45. Indennità di via e trasporto indigeni »	10,273 83	»
Da riportarsi L.	94,526 31	12,194 89

	Riporto L.	94,526 31	12,194 89
Categoria 47. Casermaggio dei carabinieri reali in Torino . . . »	4,793 32	»	»
Categoria 53. Spese di posta . . . »	1,503 06	»	»
Categoria 54. Casuali »	»	»	35,131 75
Categoria 71. Spese diverse (Stato d'assedio di alcune provincie di Sardegna) »	5,489 44	»	»
Categoria 74. Soccorsi alla legione italiana già militante in Ungheria »	»	»	8,738 »
Categoria 76. Sovvenzioni agli abitanti delle provincie della Lomellina e Novara »	»	»	11,561 10
Categoria 80. Mantenimento, soccorsi e trasporti all'estero di emigrati ungheresi ed italiani. . . . »	»	»	19,726 64
L.	103,912 13	87,152 38	
	191,064 31		

Le causali delle accertate deficienze essendo ampiamente sviluppate nella tabella del Ministero dell'interno che vi sarà comunicata, credo inutile di aggiungere altri cenni onde vien meglio convalidare le inoltrate domande di crediti, riferendosi esse in gran parte a contabilità arretrate, il cui assestamento è a desiderarsi che non sia più oltre protratto; e solo mi limito ad esporvi che le economie verificate su altre categorie dello stesso bilancio bastano a coprire abbondantemente il montare dei crediti anzicitati, e se non ve ne faccio qui la formale proposta di compenso, si è perchè, per trovarsi scaduto il relativo esercizio, deggiono, a termini dei regolamenti e di opinioni in consimili casi emesse da questa stessa Camera, cadere di loro natura in ispeso di meno nello spoglio generale passivo di quell'amministrazione.

Guerra.

	Bilancio 1852	Residui 1851 e retro
Categoria 25. Passaggi ed alloggiamenti truppe. »	57,535 10	50,967 87
Categoria 26. Compra e manutenzione merci ed arredi »	»	109 57
Categoria 28. Pigioni di quartieri e di corpi di guardia »	4,260 39	»
Categoria 31. Campo d'istruzione, raccolta di truppe. »	»	4,568 »
L.	41,815 49	55,645 44
	77,460 93	

Le maggiori spese alle suaccennate categorie provengono dall'essersi mandato nel decorso degli anni 1851 e 1852 vari distaccamenti di truppe in diversi comuni di terraferma e di Sardegna, nei quali d'ordinario non erasi assegnato alcun presidio, e così parimente dall'essersi aumentata la forza di altri presidii, nei quali non sonvi quartieri del Governo; dal pagamento quindi delle relative pigioni e dall'aumento delle pigioni di altri locali, per cui si dovettero rinnovare gli affittamenti in somma maggiore di quella prevista in bilancio, ed infine dal non essersi contemplata in bilancio l'indennità d'alloggio dovuta agli assistenti militari del Genio ed alle ordinanze comandate presso i diversi uffici.

DOCUMENTI PARLAMENTARI

	Residui 1851 e retro
Categoria 52. <i>Ordine militare di Savoia e me- daglie</i>	L. 176 »
Categoria 54. <i>Pensioni di riposo</i>	» 2,788 25
Categoria 55. <i>Invalidi giubilati</i>	» 4,809 56
	L. 7,743 79

Gli eredi degli aventi diritto alle pensioni anzidette avendo reclamato il pagamento dei residui loro spettanti che già erano abbandonati negli spogli, ed essendosi pure reintegrate alcune pensioni con decorrenza anteriore all'epoca in cui venne formato il bilancio, si ebbe la deficienza summen-
tovata.

Categoria 102. *Viveri*, lire 80,538 55.

Dopo che nel 1852 si stanziarono nei residui delle cate-
gorie le somme ancora necessarie per i pagamenti in corso di
liquidazione, venne dall'impresa Accossato prodotta una do-
manda per rimborso di spese di dazi e manutenzione, non
che di perdita sui biglietti di Banca non prevista nel suo con-
tratto, per le somministrazioni fatte alla sesta divisione del-
l'esercito, ascendente alla complessiva somma di lire
89,447 07, per cui, tenuto conto dei residui ancora dispo-
nibili sulla categoria anzidetta, il credito occorrente è ri-
dotto a lire 80,538 55.

In compenso delle suddette maggiori spese non si propon-
gono economie sopra altre categorie, venendo queste a ri-
sultare spontanee sul complesso del bilancio alla chiusura
dell'esercizio in somma maggiore di due milioni.

Artiglieria.

	Bilancio 1852	Residui 1851 e retro
Categoria 1. <i>Personale dell'azienda ed impiegati dipendenti</i>	L. »	450 »
Categoria 3. <i>Consiglio e comando del Genio</i>	»	350 18
Categoria 14. <i>Direzione di Nizza (Spese ordinarie)</i>	458 05	»
Categoria 20. <i>Direzione della Sar- degna</i>	984 97	»
Categoria 58. <i>Direzione di Nizza (Spese straordinarie)</i>	»	197 53
	L. 1,443 02	977 53

Nell'assestamento dei conti relativi all'esercizio 1852 fu
riconosciuta necessaria l'assegnazione dei fondi anzi indicati
sia per provvedere alla regolazione di spese già pagate
in via provvisoria dai tesorieri provinciali della Sardegna,
che per sopperire ad alcune eccedenze di ben tenute entità,
manifestatesi in confronto dei calcoli preventivi per opere
attorno alle fortificazioni e fabbriche militari.

Categoria 45. *Armamento straordinario artiglieria*,
lire 2001 20.

Il cavaliere Ansaldo, ora tenente colonnello d'artiglieria,
fu nel 1848 inviato in Inghilterra per colaudare facili da
provvedersi alla guardia nazionale del regno, e venne dal
Ministero dell'interno, da cui cosiffatto servizio dipende,

provveduto del denaro occorrente alle spese di viaggio e di
permanenza all'estero.

Il Ministero di guerra si approfittava di tale circostanza
per appoggiare allo stesso signor cavaliere Ansaldo altra mi-
sione da disimpegnarsi parte in Inghilterra e parte in Fran-
cia, alla quale egli attese valendosi dello stesso danaro sta-
togli somministrato dal Ministero dell'interno. Stabiliti
quindi i calcoli di quanto poteva importare la missione ri-
flettente il servizio della guerra, vennero a risultare nella
somma di lire 2001 20, come dai rendiconti che vi saranno
comunicati, la quale somma dovendo essere rimborsata al
Ministero dell'interno, come quello che ne ha fatta anticipa-
zione, ne deriva perciò la necessità del credito supplemen-
tario che ora si chiede alla presente categoria di residui ag-
giunti al bilancio 1852.

Finanze.

	Bilancio 1852	Residui 1851 e retro
Categoria 5. <i>Conservazione e ripa- razioni delle proprietà demaniali</i> L.	27,060 58	2,566 12
		29,626 50

Malgrado la più rigorosa economia nelle spese rili-
tanti le provviste e riparazioni a pro dei fabbricati ed altre pro-
prietà dello Stato, non poté essere contenuta nei suoi limiti
la somma a tal uopo ammessa nel bilancio del 1852.

La causa principale di tale eccedenza debbesi segre-
tamente attribuire all'onere imposto alle finanze di provvedere
alle spese di tale natura che già figuravano nel bilancio pas-
sivo dell'azienda interni, non che all'effettuato incorpora-
mento delle proprietà ex-gesuitiche al demanio dello Stato,
pel fatto del quale alle non poche riparazioni che si dovet-
tero mandare ad effetto nel 1852, per lo stato di degrada-
mento in cui si rinvennero la maggior parte dei summen-
tovati stabili, fu giocoforza sopperire coi fondi stanziati alla
categoria predetta, onde è che si verifica una maggiore spesa
di lire 55,073 07 agli articoli 1 e 4 della medesima che tro-
vasi ridotta a lire 27,060 58, stante le economie ottenute
sopra altri articoli di spesa di detta categoria.

Inoltre occorre una maggiore spesa di lire 2566 12 ai re-
sidui 1851 e retro aggiunti a quella categoria, per saldo o-
pere in corso di esecuzione alla scadenza dell'esercizio 1851,
per le quali non erano stati conservati nello spoglio fondi
sufficienti.

Categoria 7. *Contribuzioni sulle proprietà demaniali*,
lire 215 57.

Le finanze avendo dovuto provvedere al rimborso di con-
tribuzioni in favore di venditori che ebbero ad anticipare il
montare, finchè furono compiuti gli incambenti relativi al-
l'accollamento degli stabili venduti al demanio, e non
essendosi conservati i necessari fondi nello spoglio 1851, si
richiede un credito per la somma di lire 215 57 applicabile
in ragione di tempo cui la spesa è relativa ai residui 1851 e
retro aggiunti a detta categoria.

Categoria 9. *Multe e pene pecuniarie*, lire 54,711 42.

La riscossione di qualche articolo rilevante e l'energia
spiegata dagli agenti del demanio, nello accertare le contrav-
venzioni, hanno fatto sì che il prodotto delle multe nel 1852
superò di gran lunga il presunto, eò che trae seco nel bi-

SESSIONE DEL 1853-54

lancio passivo una *maggiore spesa* (d'ordine) che venne accertata nella somma suddetta, per cui si domanda un credito supplementario.

Categoria 10. *Spese diverse riflettenti l'insinuazione e demanio* L. 59,397 14

Questa eccedenza è causata :

1° Per affittamento di un alloggio per uso del sotto-agente demaniale in Racconigi L. 85 32

2° Dalla ingente quantità di stampati onde si è dovuto provvedere gli agenti del demanio in conseguenza dell'attuazione delle nuove leggi » 20,897 80

3° Per minute spese del bollo in dipendenza dello stabilimento degli uffici di bollo straordinario in ogni direzione demaniale, la cui spesa non si conosceva quando formossi il bilancio 1852 » 1,000 »

4° Dalle spese d'istanza per maggiori liti determinate dalle nuove tasse e leggi d'imposta. . . » 11,480 89

5° Da eccedenza nella spesa delle visite tabellionali prodotta dal maggior numero di visite durante l'anno » 537 56

6° E finalmente dalla deliberazione presa il 24 settembre 1852 dalla Commissione di scrutinio per le passività ex-gesuitiche, colla quale furono riconosciute sussistenti ed ammessibili a pagamento a carico delle finanze, quali subentrate nel patrimonio ex-gesuitico alcune passività arretrate dal 1848 a tutto il 1852 e riferentisi a varie cappellanie erette nella chiesa dei santi Andrea ed Ambrogio di Genova per celebrazione di messe » 5,682 03

L. 39,704 62

Economia sopra altri articoli di spesa . . . » 303 91

Eccedenza restante per cui si domanda il credito L. 59,397 74

Categoria 21. *Acquisto di stabili nell'interesse del demanio* L. 26,233 26

Tale eccedenza ha per oggetto :

1° Il rimborso al tesoriere provinciale di Ciamberì di due mandati provvisori pagati al signor Giuseppe Bollon per prezzo capitale ed interessi di una frazione di casa da questi venduta al demanio dello Stato con atto 6 marzo 1849 stata quindi demolita nel sito ove in origine intendevasi costruire il palazzo di giustizia per la quale spesa non venne previsto il fondo in bilancio » 5,972 22

2° Il pagamento d'interessi decorsi sulla somma di lire 56,000 con cui le finanze sono state dichiarate tenute con sentenza camerale 25 febbraio 1853 per la cessione dei diritti di proprietà del porto della Stella in territorio di Voghera . . » 13,190 »

3° Il pagamento di prezzo terreni occupati per la formazione del cavo detto di Baccone a vantaggio dei canali vercellesi sulla quale somma le finanze conseguono dall'affittavolo l'interesse del 5 per cento » 10,071 04

L. 29,233 26

Spesa stanziata in bilancio » 5,000 »

Maggiore spesa restante L. 26,233 26

Categoria 53. *Formazione del canale di Rive*, lire 17,055 53.

A seguito di ordinanza emanata il 23 luglio prossimo passato nella causa vertente davanti il magistrato della Camera dei conti tra le finanze dello Stato e gli eredi del fu Carlo Pastorino e di Antonio Degiorgis, debitamente approvata con regio decreto del 4 settembre successivo, si dovettero pagare a titolo di transazione dipendente dall'impresa di formazione di quel canale lire 35,000 agli eredi Pastorino, e siccome trattavasi di spesa che non poteva essere protratta ed alla quale non sopperivano per intero i fondi residui aggiunti alla categoria predetta, si è provveduto durante la proroga del Parlamento all'assegnazione dell'occorrente credito supplementario per via di regio decreto, ed ora ho l'onore di proporre la conversione in legge.

Categoria 34. *Acquisto del canale Carlo Alberto*, lire 54,787 04.

Tale eccedenza è attribuibile sia al maggiore acquisto di giornate 29 circa di terreno, la cui occupazione si riconobbe essere indispensabile posteriormente alla cessione fatta dalla società alle finanze del canale *Carlo Alberto*, per la formazione delle sponde e banchine di detto canale, cui la società non aveva avvisato; sia al pagamento d'interessi decorsi sul prezzo di detti terreni dal giorno dell'occupazione sino all'epoca della soddisfazione del prezzo capitale, sia infine al pagamento dei diritti d'inserzione degli estratti di trascrizione di detti atti nella gazzetta divisionale di Alessandria, di carta bollata e di copie degli atti stessi in numero piuttosto considerevole.

Gabelle.

Categoria 1. *Ufficio generale (Personale)* L. 146 43 146 43

DOGANE.

Categoria 4. *Indennità agli impiegati pel piombamento e rimborso spese relative* L. 3,785 88

Categoria 5. *Spese d'ufficio d'attività, lume e fuoco* » 224 85

Categoria 9. *Fitti locali* » 363 57

Categoria 10. *Diritto di bollo*. » 53.186 40

Categoria 11. *Restituzione diritti* » 17,567 41

Categoria 13. *Riparazioni alle case di spitanza demaniale* » 2,481 88

Categoria 14. *Contravvenzioni*. » 16.218 07

Categoria 15. *Spese diverse*. . . » 18,055 42

91,885 48

DAZIO CONSUMO DI TORINO.

Categoria 22. *Spese diverse*. . . L. 460 13 460 13

SALI.

Categoria 28. *Compra sali*. . . L. 154,674 19

Categoria 30. *Buonificazioni ai salatori dei pesci*. » 8.161 21

142,835 40

TABACCHI.

Categoria 37. *Aggio ai magazzinieri* L. 3,123 32

Da riportarsi . . . L. 255,525 44

DOCUMENTI PARLAMENTARI

	Riporto . . .	L. 233,523 44
Categoria 38. <i>Paghe operai delle</i>	<i>manifatture dei tabacchi . . .</i>	L. 409,132 72
Categoria 39. <i>Fitti fabbriche e ma-</i>	<i>gazzini.</i>	» 1,340 53
Categoria 40. <i>Compra tabacchi</i>	»	48,913 03
Categoria 44. <i>Riparazioni fabbri-</i>	<i>che, canali, locali, ecc.</i>	» 40,995 45
Categoria 48. <i>Contravvenzioni.</i>	»	24,700 41
Categoria 49. <i>Spese diverse.</i>	»	25,264 41
		<u>221,491 89</u>

POLVERI E PIOMBI.

Categoria 52. <i>Fitti di magazzini</i>	L.	31 23
Categoria 53. <i>Compra polveri dal-</i>	<i>Partiglieria</i>	» 150,261 19
Categoria 55. <i>Trasporto polveri e</i>	<i>piombi</i>	» 8,143 74
		<u>158,441 18</u>

SPESE COMUNI.

Categoria 59. <i>Sussidio alla cassa</i>	<i>pensioni</i>	» 175,561 93	175,561 93
			<u>L. 790,820 44</u>

L'obbligo in cui si è trovata l'amministrazione di restituire alcuni diritti percepiti sui vini di Francia, a seguito del trattato concluso con quella potenza, il rincarimento dei fitti ed altre cause diverse, diedero origine alle eccedenze risultanti sulle categorie 1, 4, 5, 9, 11, 13, 15 e 22, rilevanti in complesso a lire 40,000 circa.

La maggiore spesa di lire 175,590 33 alla categoria 59 sussidio alla cassa delle pensioni, trae origine nella massima parte da che per effetto della legge del 28 maggio 1852 la Cassa suddetta cessò con tutto marzo di detto anno di essere alimentata della ritenuta del 2 1/2 per cento sugli stipendi e sulle paghe dei preposti; ma poichè, come si è già dovuto osservare nella categoria 53 del bilancio delle spese generali, il Governo incassa le nuove ritenute e soprattassa fissate dalla legge suddetta, questa maggiore spesa non aggrava lo Stato

e debbe anzi considerarsi come conseguenza d'una disposizione di legge profittevole al Governo.

Tutte le restanti spese che assieme riunite motivano la necessità di crediti che la cospicua somma di lire 573,000 circa sono vere spese d'ordine, ed hanno un ben più ampio compenso nei maggiori prodotti che sui corrispondenti rami si realizzarono nel bilancio attivo del 1852.

Oltre alle spiegazioni che in modo sommario ho fatte precedere per dimostrare l'origine delle eccedenze risultate sul bilancio passivo delle gabelle pel 1852, vi saranno comunicate due note dettagliate e spiegative redatte da quell'amministrazione, nelle quali è data parzialmente di ogni maggiore spesa la ragione circostanziata, e trovansi accennate varie economie conseguite su altre categorie del bilancio medesimo che potrebbero compensare in gran parte le maggiori spese indicate, ma trattandosi appunto di economie accertate, le quali, come già ebbi ad osservare relativamente a quelle avutesi sul bilancio dell'interno, deggiono obbligatoriamente abbandonarsi in speso di meno nello spoglio generale passivo di quell'esercizio, m'astengo dal farne esplicita proposta di compenso.

All'oggetto poi che la Camera possa formarsi un'idea della situazione dei bilanci passivi alla scadenza dell'esercizio 1852, e che allo stato delle contabilità dell'esercizio medesimo può ritenersi come definitiva, unisco un quadro constataante tale situazione.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta al bilancio 1852 per la complessiva somma di lire *due milioni cinquecentoquarantounemila seicentotrentadue, centesimi sessantasette* ripartitamente fra le diverse categorie descritte nel quadro annesso alla presente legge, e nelle somme parziali nel medesimo quadro indicate.

Art. 2. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta ai residui 1851 e retro per la complessiva somma di lire *trecentocinquantaduemila trecentonovantasette, centesimi cinquantatue* ripartitamente fra le diverse categorie, in conformità pure del quadro suddetto.

SESSIONE DEL 1853-54

CATEGORIE DEL BILANCIO 1852		MONTARE DEI CREDITI PER CADUNA CATEGORIA	Osservazioni	
CUI SONO IMPUTABILI I CREDITI				
Numero		Bilancio 1852		
Ordinario	Straordinario	Denominazione	Anno 1852	Residui 1851 e retro
SPESE — Generali.				
25	»	Pensioni, trattenimenti e sussidi progressivi riguardanti ai diversi dicasteri, ivi compresi quelli ai militari ed agl'invalidi giubilati e loro vedove	747,857 10	8,437 51
26	»	Pensioni di riforma militare	35,509 83	»
27	»	Soprasolde ai pensionari riformati, militari decorati dell'Ordine militare di Savoia e di medaglie d'oro e d'argento al valore militare	37,283 44	»
40	»	Trasporto fondi	6,677 05	»
51	»	Marchio (Spese diverse)	1,290 63	»
54	»	Stampa e pubblicazione degli atti governativi e stampe di contabilità generale	18,795 63	»
55	»	Sussidio alla cassa delle pensioni di riposo ..	87,771 75	»
			935,185 43	8,437 51
SPESE — Culto, grazia e giustizia.				
3	»	Spese postali	566 52	»
15	»	Spese di giustizia criminale ed altre per giudizi d'interdizione	437,974 83	38,578 08
			438,541 35	38,578 08
SPESE — Estero e poste.				
1	»	Ministero degli affari esteri (Personale)	2,189 81	»
14	»	Poste (Personale di corrieri, porta-lettere, invalidi)	4,939 80	»
15	»	Poste (Spese d'ufficio)	17,649 65	1,908,14
19	»	Poste (Trasporto dei dispacci)	»	200 »
20	»	Poste (Rimborso agli uffizi esteri)	35,546 96	»
»	25	Assegnamenti di aspettativa	»	1,200 »
			60,326 22	3,308 14

DOCUMENTI PARLAMENTARI

CATEGORIE DEL BILANCIO 1852		MONTARE DEI CREDITI PER CADUNA CATEGORIA	Osservazioni.
CUI SONO IMPUTABILI I CREDITI			
Numero		Bilancio 1852	
Ordinarie	Straordinarie	Anno 1852	Residui 1851 e retro
SPESE — Istruzione pubblica.			
7	»	Segreteria delle quattro Università (Personale)	288 45 11 76
»	31	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	175 » »
21	»	Stabilimenti scientifici universitari	280 40 »
28	»	Restituzione diritti depositati dagli studenti.	3 94 »
			747 79 11 76
SPESE — Lavori pubblici.			
4	»	Azienda generale dell'interno (Spese di ufficio)	1,300 50 »
10	»	Conservazione delle strade e dei ponti	25,354 20 2,618 75
14	»	Spese diverse (Porti e spiagge)	1,456 79 »
15 bis	»	Conservazione dei porti e spiagge	1,230 19 »
»	22	Strada reale di Nizza	» 263 74
»	24	Strada reale di Levante	» 9,263 19
»	31	Concorsi e sussidi per lavori stradali ed idraulici	96 35 »
			29,438 03 12,145 68
SPESE — Agricoltura e commercio.			
»	»	Pozzo di San Lucifero in Cagliari	» 1,433 40
SPESE — Interno.			
3	»	Ministero interni (Spese di stampa)	8,902 13 »
15	»	Telegrafo elettro-magnetico (Personale)	779 57 »
19	»	Sanità (Spese diverse)	» 3,354 95
33	»	Penitenziari (Trasporto detenuti e condannati)	5,652 36 »
36	»	Carceri giudiziarie (Spese diverse)	1,426 75 »
		<i>A riportarsi...</i>	16,760 81 3,354 95

SESSIONE DEL 1853-54

CATEGORIE DEL BILANCIO 1852		MONTARE DEI CREDITI PER CADUNA CATEGORIA	Osservazioni	
CUI SONO IMPUTABILI I CREDITI				
Numero		Bilancio 1852		
Ordinarie	Straordinarie	Denominazione	Anno 1852	Residui 1851 e retro
		<i>Riporto...</i>	16,760 81	8,354 95
37	»	Carceri giudiziarie (Trasporto dei prevenuti)	45,600 90	8,839 94
39	»	Carceri giudiziarie (Riparazioni)	15,535 50	»
41	»	Ufficiali di sicurezza pubblica (Personale) ...	6,155 27	»
45	»	Indennità di via e trasporto indigenti	10,273 83	»
47	»	Casermaggio dei carabinieri reali in Torino .	4,793 32	»
52	»	Spese di posta	1,303 06	»
54	»	Casuali	»	55,131 75
»	71	Spese diverse (Stato d'assedio di alcune provincie di Sardegna)	3,489 44	»
»	74	Soccorsi alla legione italiana già militante in Ungheria	»	8,738 »
»	76	Sovvenzioni agli abitanti delle provincie di Lomellina e Novara	»	11,361 10
»	80	Mantenimento, soccorsi e trasporto all'estero di emigrati ungheresi ed italiani.	»	19,726 64
			103,912 13	87,152 38
		SPESA — Guerra.		
25	»	Passaggi ed alloggiamenti truppe	37,555 10	30,967 87
26	»	Compra e manutenzione merci ed arredi	»	109 57
28	»	Pigioni di quartieri e di corpi di guardia	4,260 39	»
31	»	Campi d'istruzione, raccolta di truppa e manovre	»	4,568 »
32	»	Ordine militare di Savoia e medaglie	»	176 »
»	54	Pensioni di riposo	»	2,758 23
»	55	Invalidi giubilati	»	4,809 56
»	102	Viveri	»	80,338 55
			41,815 49	123,727 78
		SPESA — Artiglieria.		
1	»	Personale dell'azienda ed impiegati dipendenti	»	450 »
3	»	Consiglio e comando del genio	»	330 18
		<i>A riportarsi...</i>	»	780 18

DOCUMENTI PARLAMENTARI

CATEGORIE DEL BILANCIO 1852		MONTARE DEI CREDITI		Osservazioni
CUI SONO IMPUTABILI I CREDITI		PER CADUNA CATEGORIA		
Numero		Bilancio 1852		
Ordinarie	Straordinarie	Denominazione	Anno 1852	Residui 1851 e retro
		<i>Riporto...</i>	»	780 18
19	»	Direzione di Nizza	458 05	»
20	»	Direzione della Sardegna	984 97	»
»	38	Direzione di Nizza	»	197 35
»	45	Armamento straordinario artiglieria	»	2,001 20
			1,443 02	2,978 73
SPESE — Finanze.				
5	»	Conservazione e riparazione delle proprietà demaniali	27,060 38	2,566 12
7	»	Contribuzioni sulle proprietà demaniali	»	215 37
9	»	Multe e pene pecuniarie	54,711 42	»
10	»	Spese diverse riflettenti l'insinuazione e demanio	39,397 71	»
»	21	Acquisto stabili nell'interesse del demanio ..	26,233 26	»
»	33	Formazione del canale di Rive	»	17,055 53
»	34	Acquisto del canale <i>Carlo Alberto</i> nella provincia di Alessandria	»	54,787 04
			147,402 77	74,624 06
SPESE — Gabelle.				
UFFICIO GENERALE.				
1	»	Personale	146 43	»
DOGANE.				
4	»	Indennità agl'impiegati pel piombamento colli e rimborso spese relative	3,735 88	»
5	»	Spese d'ufficio, d'attività, lume e fuoco	224 85	»
9	»	Fitto locali	363 57	»
10	»	Diritto di bollo	33,186 40	»
11	»	Restituzione diritti	17,567 41	»
13	»	Riparazioni alle case di spettanza demaniale	2,481 88	»
14	»	Contravvenzioni	16,218 07	»
15	»	Spese diverse	18,055 42	»
			92,029 91	»
<i>A riportarsi...</i>			92,029 91	»

SESSIONE DEL 1853-54

CATEGORIE DEL BILANCIO 1852		MONTARE DEI CREDITI		Osservazioni
CUI SONO IMPUTABILI I CREDITI		PER CADUNA CATEGORIA		
Numero	Denominazione	Bilancio 1852		
Ordinario	Straordinario	Anno 1852	Residui 1851 e retro	
		<i>Riporto...</i>	92,029 91	»
		DAZIO DI CONSUMO DI TORINO.		
22	»	Spese diverse	460 13	»
		SALI.		
28	»	Compra sali	134,674 19	»
30	»	Buonificazioni ai salatori dei pesci	8,161 21	»
		TABACCHI.		
37	»	Aggio ai magazzinieri	3,123 32	»
38	»	Paghe operai della manifattura dei tabacchi	169,152 72	»
39	»	Fitto fabbriche e magazzini	1,340 55	»
40	»	Compra tabacchi	48,915 03	»
44	»	Riparazioni fabbriche, canali, locali, ecc. ...	10,995 45	»
48	»	Contravvenzioni	24,700 41	»
49	»	Spese diverse	23,264 41	»
		POLVERI E PIOMBI.		
52	»	Fitti di magazzini	31 25	»
53	»	Compra polveri	150,261 19	»
55	»	Trasporto polveri	8,148 74	»
		SPESE COMUNI.		
59	»	Sussidio alla cassa pensioni	175,561 93	»
			790,820 44	»
		RICAPITOLAZIONE.		
		<i>Generali</i>	935,185 43	8,437 51
		<i>Culto, grazia e giustizia</i>	438,541 35	38,578 08
		<i>Esteri e poste</i>	60,326 22	3,308 14
		<i>Istruzione pubblica</i>	747 79	11 76
		<i>Lavori pubblici</i>	29,438 03	12,145 68
		<i>Agricoltura e commercio</i>	»	1,433 40
		<i>Interni</i>	103,912 13	87,152 38
		<i>Guerra</i>	41,815 49	123,727 78
		<i>Artiglieria</i>	1,443 02	2,978 73
		<i>Finanze</i>	147,402 77	74,624 06
		<i>Gabelle</i>	790,820 44	»
			2,549,632 67	352,397 52
			2,902,030 19	

Situazione del bilancio passivo alla scadenza dell'esercizio 1852.

Amministrazioni		Spese dell'anno 1852					Spese residue 1851 e retro							
		Stanziate nel bilancio preventivo	Crediti in aggiunta ammessi per legge ed in corso	Totali	Spesa accertata alla scadenza dell'esercizio	Differenza tra la spesa stanziata nel bilancio preventivo colonna 2 e la spesa occorsa colonna 5		Spesa residuata alla scadenza dell'esercizio 1851	Crediti in aggiunta ammessi per legge ed in corso	Totali	Spesa accertata alla scadenza dell'esercizio	Differenza tra la spesa residuata colonna 1 e la spesa occorsa colonna 4		
						Maggiore spesa	Minore spesa					Maggiore spesa	Minore spesa	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6		
Real casa	Spese ordinarie	»	»	»	»	»	»	26,368 »	»	26,368 »	26,368 »	»	»	
	Spese straordinarie	»	»	»	»	»	»	63,290 83	»	63,290 83	63,290 83	»	»	
	»	»	»	»	»	»	»	89,658 83	»	89,658 83	89,658 83	»	»	
Erario	Spese ordinarie {	Spese diverse	15,013,012 81	948,601 05	15,961,613 86	15,730,195 02	717,182 21	»	17,044,519 41	»	17,044,519 41	17,044,519 30	»	» 11
		Debito pubblico ed interessi di buoni del Tesoro	33,573,649 87	49,185 47	33,622,835 34	33,622,062 05	48,412 18	»	1,428,229 80	8,437 51	1,436,666 31	1,434,599 90	6,370 10	»
	Spese straordinario	»	48,586,662 68	997,786 52	49,584,449 20	49,352,257 07	765,594 39	»	18,472,749 21	8,437 51	18,481,186 72	18,479,119 20	6,369 99	»
		»	365,849 23	»	365,849 23	302,783 24	»	63,065 99	112,755 76	»	112,755 76	111,108 01	»	1,647 75
Grazia e giustizia ed affari ecclesiastici .	Spese ordinarie	48,952,511 91	997,786 52	49,950,298 43	49,655,040 31	702,528 40	»	18,585,504 97	8,437 51	18,593,942 48	18,590,227 21	4,722 24	»	
	Spese straordinarie	5,199,309 50	445,544 36	5,644,853 86	5,574,116 32	374,806 82	»	1,639,141 11	58,627 80	1,677,768 91	1,659,582 71	20,441 60	»	
	»	73,299 »	215,460 39	288,759 39	286,434 89	213,135 89	»	9,195 44	»	9,195 44	7,945 44	»	1,250 »	
Estero e poste	Spese ordinarie	5,272,608 50	661,004 75	5,933,613 25	5,860,551 21	587,942 71	»	1,648,336 55	38,627 80	1,686,964 35	1,667,528 15	19,191 60	»	
	Spese straordinarie	3,068,668 23	241,826 22	3,310,494 45	3,187,179 »	118,510 77	»	203,236 56	2,108 14	205,344 70	171,012 93	»	32,223 63	
	»	33,579 »	»	33,579 »	28,622 93	»	4,956 07	568 »	18,580 »	19,148 »	19,090 21	18,522 21	»	
Istruzione pubblica	Spese ordinarie	3,102,247 23	241,826 22	3,344,073 45	3,215,801 93	113,554 70	»	203,804 56	20,688 14	224,492 70	190,103 14	»	13,701 42	
	Spese straordinarie	1,792,202 15	11,818 »	1,804,020 15	1,705,962 55	7	86,239 60	22,555 46	11 76	22,567 22	21,816 44	»	739 02	
	»	113,807 60	6,165 30	119,932 90	118,887 84	5,080 24	»	72,960 97	»	72,960 97	69,513 77	»	3,447 20	
Interno	Spese ordinarie	1,906,009 75	17,943 30	1,923,953 05	1,824,850 39	»	81,159 36	95,516 43	11 76	95,528 19	91,330 21	»	4,186 22	
	Spese straordinarie	5,122,134 09	148,337 42	5,270,471 51	5,106,417 18	»	15,716 91	1,249,891 94	47,326 64	1,297,218 58	1,294,397 72	44,505 78	»	
	»	451,380 64	18,489 44	469,870 08	421,727 36	»	29,653 28	1,155,148 96	39,825 74	1,194,974 70	1,194,974 70	39,825 74	»	
Agricoltura e commercio	Spese ordinarie	5,573,514 73	166,826 86	5,740,341 59	5,528,144 54	»	45,370 19	2,405,040 90	87,152 38	2,492,193 28	2,489,372 42	84,331 52	»	
	Spese straordinarie	471,181 50	9,408 24	480,589 74	402,354 42	»	68,827 08	97,317 52	»	97,317 52	97,088 35	»	229 17	
	»	99,780 »	»	99,780 »	86,352 71	»	13,427 29	97,329 09	1,433 40	98,762 49	82,742 »	»	14,587 09	
Lavori pubblici	Spese ordinarie	570,961 50	9,408 24	580,369 74	488,707 13	»	82,254 37	194,646 61	1,433 40	196,080 01	179,830 35	»	14,816 26	
	Spese straordinarie	2,620,307 02	309,697 18	2,930,004 20	2,868,113 76	247,806 74	»	359,914 17	2,618 75	362,532 92	323,420 01	»	36,494 16	
	»	1,028,282 31	96,240 85	1,124,523 16	1,066,935 22	38,672 91	»	3,840,316 26	9,526 93	3,849,843 19	3,704,746 09	»	135,570 17	
		3,648,589 33	405,938 03	4,054,527 36	3,935,068 95	286,479 65	»	4,200,230 43	12,145 68	4,212,376 11	4,028,166 10	»	172,064 33	

Segue: *Situazione del bilancio passivo alla scadenza dell'esercizio 1852.*

Amministrazioni		Spese dell'anno 1852					Spese residue 1851 e retro						
		Stanziate nel bilancio preventivo	Crediti in aggiunta ammessi per legge ed in corso	Totali	Spesa accertata alla scadenza dell'esercizio	Differenza tra la spesa stanziata nel bilancio preventivo colonna 2 e la spesa occorsa colonna 5		Spesa residuata alla scadenza dell'esercizio 1851	Crediti in aggiunta ammessi per legge ed in corso	Totali	Spesa accertata alla scadenza dell'esercizio	Differenza tra la spesa residuata colonna 1 e la spesa occorsa colonna 4	
						Maggiore spesa	Minore spesa					Maggiore spesa	Minore spesa
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	
Strade ferrate	Spese ordinarie	400,964 94	»	400,964 94	371,302 34	»	29,662 60	672 »	»	672 »	672 »	»	»
	di costruzione	1,489,465 »	1,000 »	1,490,465 »	1,383,512 66	»	105,952 34	18,258 09	»	18,258 09	7,439 05	»	10,819 04
	di esercizio	1,890,429 94	1,000 »	1,891,429 94	1,754,815 »	»	135,614 94	18,930 09	»	18,930 09	8,111 05	»	10,819 04
Spese straordinarie di costruzione		9,531,000 »	5,189,820 »	14,720,820 »	13,450,471 65	3,919,471 65	»	11,613,119 52	»	11,613,119 52	10,698,016 27	»	915,103 25
		11,421,429 94	5,190,820 »	16,612,249 94	15,205,286 65	3,783,856 71	»	11,632,049 61	»	11,632,049 61	10,706,127 32	»	925,922 29
Guerra	Spese ordinarie	29,500,888 26	41,815 49	29,542,703 75	27,882,946 80	»	1,617,941 46	1,270,184 95	35,821 44	1,306,005 69	1,148,754 29	»	121,429 96
	Spese straordinarie	1,438,848 45	20,734 94	1,459,583 39	1,189,561 43	»	249,287 02	4,105,697 40	87,906 34	4,193,603 74	3,870,187 35	»	235,510 05
Artiglieria fortificazioni e fabbriche militari		30,939,736 71	62,550 43	31,002,287 14	29,072,508 23	»	1,867,228 48	5,375,881 65	123,727 78	5,499,609 43	5,018,941 64	»	356,940 61
	Spese ordinarie	2,282,936 57	7,279 02	2,290,215 59	2,145,932 43	»	137,004 14	540,128 68	806 85	540,935 53	519,991 26	»	20,137 42
	Spese straordinarie	1,477,746 50	1,156,572 92	2,634,319 42	2,561,650 24	1,083,903 74	»	2,379,386 59	36,271 51	2,415,658 10	2,242,475 80	»	136,910 79
Marina		3,760,683 07	1,163,851 94	4,924,535 01	4,707,582 67	946,899 60	»	2,919,515 27	37,078 36	2,956,593 63	2,762,467 06	»	157,048 21
	Spese ordinarie	4,084,209 50	60,701 50	4,144,911 »	3,697,268 05	»	386,941 45	919,697 15	»	919,697 15	814,007 71	»	105,589 44
	Spese straordinarie	650,000 »	»	650,000 »	650,000 »	»	»	1,044,426 30	67,300 »	1,111,726 30	1,110,191 05	65,764 75	»
Finanze		4,734,209 50	60,701 50	4,794,911 »	4,347,268 05	»	386,941 45	1,964,123 45	67,300 »	2,031,423 45	1,924,198 76	»	39,924 69
	Spese ordinarie	6,099,542 04	347,718 72	6,447,260 76	5,995,977 60	»	103,564 44	2,293,930 95	2,781 49	2,296,712 44	2,060,612 95	»	233,318 »
	Spese straordinarie	378,484 61	106,483 26	484,967 87	426,246 94	47,762 33	»	1,376,976 88	71,842 57	1,448,819 45	1,416,186 23	39,209 35	»
Gabelle		6,478,026 65	454,201 98	6,932,228 63	6,422,224 54	»	55,802 11	3,670,907 83	74,624 06	3,745,531 89	3,476,799 18	»	194,108 65
	Spese ordinarie	12,931,479 57	790,820 44	13,722,300 01	13,358,787 63	427,308 06	»	2,277,251 33	»	2,277,251 33	2,270,537 18	»	6,714 15
	Spese straordinarie	16,598 02	23,826 51	40,419 53	40,419 53	23,826 51	»	39,646 35	»	39,646 35	39,646 35	»	»
Totale complessivo		12,948,072 59	814,646 95	13,762,719 54	13,399,207 16	451,134 57	»	2,316,897 68	»	2,316,897 68	2,310,183 53	»	6,714 15
	Spese ordinarie	123,649,951 05	3,413,753 11	127,063,704 16	123,032,127 81	»	617,823 24	29,391,296 42	138,540 38	29,529,836 80	28,894,819 80	»	496,476 62
	Spese straordinarie	15,658,650 36	6,833,753 61	22,492,403 97	20,630,113 98	4,971,463 62	»	25,910,818 35	332,686 49	26,243,504 84	24,630,114 10	»	1,280,704 25
	139,308,601 41	10,247,506 72	149,556,108 13	143,662,241 79	4,353,640 38	»	55,302,114 77	471,226 87	55,773,341 64	53,524,933 90	»	1,777,180 87	

Risultato.

Maggiore spesa sul 1852 L. 4,353,640 38
 Minore spesa sui residui » 1,777,180 87
 Maggiore spesa sull'esercizio L. 2,576,459 51

Nota supplementaria di crediti sul bilancio 1852 presentata alla Camera il 4 aprile 1854 dal presidente del Consiglio e ministro delle finanze (Cavour).

SPESE — Interni.

Categoria 29. Opere pie e fanciulli esposti (Spese diverse),
lire 6256 70.

Questa eccedenza è prodotta dall'ammontare di n° 181 mandati provvisori che occorre di rimborsare ai diversi tesorieri della Sardegna per egual somma da essi anticipata in pagamento di mercedi pel mantenimento di trovatelli nell'isola, riferibili alle annate 1847, 1848, 1849 e 1850, non ha guari pervenuti al Ministero dell'interno.

Categoria 36. Carceri giudiziarie (Spese diverse),
lire 2016 26.

Il maggior numero dei prevenuti e l'applicazione del sistema del vitto dietetico per gli ammalati sono causa della suaccennata maggiore spesa, la quale rivela alla complessiva somma di lire 5445 01, ivi compreso il credito di lire 1426 75 chiesto col progetto di legge presentato al Parlamento nella tornata del 14 febbraio prossimo passato.

Categoria 37. Carceri giudiziarie (Trasporto dei prevenuti),
lire 4270 39.

Oltre al credito di lire 8859 94, chiesto col summentovato progetto di legge, si è testè riconosciuto un nuovo aumento di spesa a questa categoria, per cui la deficienza venne a risultare nella complessiva somma di lire 15,110 35 prodotta dalle stesse cause verificatesi negli anni precedenti, non essendo possibile di fissare il limite di tali spese, stante la diversità delle circostanze che di anno in anno concorrono a far sì che non si può mai stabilire, anche approssimativamente, un calcolo dei bisogni che un siffatto importante ramo di servizio esige.

Categoria 45. Indennità di via e trasporto d'indigenti,
lire 68 52.

Su questa categoria, per cui fu chiesto un credito di lire 10,275 85 col progetto di legge anzidetto, occorre un nuovo aumento di fondo in lire 68 52, la relativa deficienza essendo stata accertata nella complessiva somma di lire 10,542 15.

Cosiffatta eccedenza deriva dal maggiore movimento della popolazione, e forse anche da troppa facilità in alcune amministrazioni nel rilasciare i fogli di via.

Tuttavia la relativa spesa, paragonata cogli esercizi anteriori, ha subito una notevole diminuzione, e mercè le nuove direzioni emanate in proposito, si spera sarà ridotta allo stretto limite dei puri bisogni, nè si avrà in avvenire a chiedere aumenti di fondi per questo ramo di servizio.

Categoria 53. Spese di posta, lire 4 50.

La spesa occorsa su questa categoria essendo stata accertata nella somma di lire 1307 56, occorre il suddetto aumento di fondo in aggiunta al credito di lire 1305 06 chiesto col summentovato progetto di legge.

Categoria 71. Spese relative allo stato d'assedio di alcune provincie della Sardegna, lire 328 90.

Nell'accertamento definitivo della contabilità pel 1852 si riconobbe ancora dovuto il rimborso di lire 525 90 all'11° reggimento di fanteria per soprassoldo corrisposto sul finire dell'anno suddetto ad un drappello del suddetto reggimento distaccato a Lanusei nell'interesse della pubblica sicurezza.

Categoria 75. Carceri di Sardegna (Costruzioni),
lire 86,506 76.

La suddetta deficienza è il residuo prezzo delle opere di costruzione di nuove carceri a Tempio, appaltate per la somma di lire 150,023 19 a Fogu Vittorio, con atto 10 agosto 1845, approvato con decreto reale 26 settembre successivo, e si compone di lire 66,492 92, ammontare di n° 65 mandati provvisori da rimborsarsi al tesoriere provinciale di Tempio, e di lire 20,013 84 a saldo dei lavori liquidati nel certificato finale di collaudazione.

SESSIONE DEL 1853-54

Categorie del bilancio 1852 su cui sono imputabili i crediti			Montare dei crediti per ciascuna categoria		Annotazioni
NUMERO		Denominazione	BILANCIO 1852		
Ordinarie	Straordinarie		Anno 1852	Residui 1851 e retro	
SPESE — Interno.					
29	»	Opere pie e fanciulli esposti (Spese diverse).	»	6,236 70	
36	»	Carceri giudiziarie (Spese diverse).....	2,016 26	»	
37	»	Carceri giudiziarie (Trasporto dei prevenuti)	»	4,270 39	
45	»	Indennità di via e trasporto indigenti.....	68 32	»	
53	»	Spese di posta	4 50	»	
»	71	Spese relative allo stato d'assedio in alcune provincie della Sardegna.....	325 90	»	
»	75	Carceri di Sardegna (Costruzioni)	»	86,506 76	
			2,414 98	97,013 85	
			99,428 83		

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Relazione fatta alla Camera il 27 maggio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Rossi, Borella, Rezasco, Farina Paolo, Ricci, Riccardi Carlo, e Brignone, relatore.

SIGNORI! — Le considerazioni generali con cui abbiamo esordito, trattando dei nuovi supplementi di spesa domandati dal Ministero in aggiunta al bilancio 1851, attagliando pure in gran parte a quelli relativi al bilancio 1852, sopra i quali imprendiamo a riferire, non crediamo necessario di far precedere a quest'altra relazione osservazioni della stessa natura.

Solamente ci corre obbligo di notare che, se tutte le aggiunte riunite ed isolate, state richieste sul bilancio 1851 posteriormente alla sua approvazione, non fecero variare o di ben poco il risultato complessivo e finale della contabilità di quell'esercizio, avendo le economie e lo speso di meno all'incirca agguagliate le maggiori spese, così non è dell'esercizio 1852 di cui il bilancio passivo presenterà un' eccedenza sul presunto di oltre quattro milioni, ridotta approssimativamente a due milioni e mezzo per una corrispondente minor spesa sui residui 1851 e retro, siccome appare dal quadro unito al progetto ministeriale, cui si dovrà ancora aggiungere un maggior disavanzo di circa lire 100,000 per le nuove deficienze risultanti dalla nota supplementaria presentata dal ministro delle finanze nella tornata del 4 aprile, le quali non poterono per anco in tale quadro essere comprese.

Ci affrettiamo tuttavia di aggiungere che siffatta eccedenza non sarà effetto delle nuove somme colla presente legge proposte, nè di quelle che già furono per maggiori spese ordinarie concesse, ma sibbene dei crediti straordinari stati con speciali provvedimenti ammessi per opere pubbliche, e principalmente per le strade ferrate, che anzi avrebbero questi dato luogo ad un più grande equilibrio rispetto alle previsioni del bilancio, se non si fossero in altre spese conseguite ragguardevoli economie.

Ciò premesso come nozione di fatto, ci facciamo a ragionare nel merito distinto di ciascuna spesa.

BILANCIO — Spese generali.

	Bilancio 1852	Residui 1851 e retro
Categoria 25. Pensioni, trattenimenti e sussidi progressivi ai diversi dicasteri, ivi compresi quelli ai militari ed agli invalidi giubilati e loro vedove	L. 747,857 10	8,537 31
Categoria 26. Pensioni di riforma militare	» 39,509 83	»
Categoria 27. Soprasoldo ai pensionari riformati militari decorati dell'Ordine militare di Savoia e di medaglie d'oro e d'argento al valor militare	» 37,285 44	»
	<u>L. 853,087 88</u>	
La spesa per l'oggetto di cui alla categoria 25 sarebbe ascesa a	L. 8,156,187 05	
Ma le diminuzioni avvenute per morte ed altre cause salirono a	» 778,024 95	
La spesa accertata si residuò impertanto a L.	7,378,162 10	
La somma bilanciata era di	» 6,650,305 »	
Adi una maggiore spesa di	L. 747,857 10	

Alla categoria 26 suddescritta la spesa sarebbe salita a L. 308,934 78
Le pensioni cessate ascsero a 48,834 07

La spesa accertata si residuò a L. 260,100 71
ma furono bilanciate sole » 220,590 88

Si verificò pertanto un'eccedenza di spesa di L. 39,509 83
(e non di lire 35,509 83, come per isbaglio fu indicato nel progetto ministeriale).

Alla categoria 27 la spesa, comprensivamente ai soprassoldi accordati ai militari non provvisti di pensione, ma congedati dal servizio, sarebbe stata di L. 61,677 92
Le pensioni cessate ammontarono a » 12,197 24

Bimasero di spesa accertata L. 49,480 68
Erano bilanciate » 12,197 24

L'eccedenza fu dunque riconosciuta in L. 37,285 44

Oltre alla somma necessaria per coprire le sunarrate eccedenze, il ministro propose ancora alla categoria 25, come sopra è indicato, un'aggiunta di lire 8437 31 sui residui 1851 e retro.

Nella relazione anteposta al progetto di legge col quale il ministro delle finanze domandava il 30 dicembre 1852 vari nuovi crediti supplementari al bilancio 1851, si diceva essere necessario un credito di lire 380,885 per maggiori pensioni e trattenimenti, ma potersi esso ridurre a lire 367,648 78 per maggiori cessazioni riconosciute per causa di morte. La Camera acconsentiva il credito così ridotto, ed esso veniva definitivamente approvato colla legge 7 aprile 1853.

Dai documenti comunicati alla Commissione era appare come le pensioni accordate nel 1851, di cui una parte dei titoli non erano ancora pervenuti all'ispezione dell'erario all'epoca della domanda del credito suddetto, salirono ad una maggior somma di L. 4,861 79
e che invece le cessazioni per morte, meglio riscontrate, non ascsero già a tutta la somma di cui erasi, come fu avanti notato, ridotto il credito supplementario, ma bensì ad una somma minore di » 3,433 34

D'onde una nuova eccedenza di spesa sui residui 1851 di L. 8,293 33

Le specificate maggiori spese sono quelle che formano il totale credito supplementario domandato per le tre indicate categorie del debito vitalizio (25, 26 e 27 del bilancio, Spese generali), in lire 829,087 88, ma che per lo sbaglio occorso alla categoria 26 di lire 4000, rilevato dal confronto dei documenti relativi, deve essere aumentato sino a lire 833,089 88.

La necessità di queste considerevolissime aggiunte è con scarse parole giustificata dal ministro proponente, il quale unicamente accenna che essa emerge dalla concessione di pensioni ed assegnamenti di riforma a coloro che ne acquistaron il diritto senza che sia in facoltà del Governo d'impedire il progressivo aumento di questa spesa.

Siffatta causale non sembra sufficiente alla vostra Commissione per scagionare appieno il Ministero; imperocchè, se vi sono impiegati che aspirino ed abbiano diritto al collocamento a riposo rispetto alla legge, non manca ogni mezzo per diminuire il numero di coloro che intendano valersi di tale diritto, e molti congedi sono anche accordati per spontaneo arbitrio del Governo, senza tener bastantemente d'occhio al bilancio, onde poi in fine dell'anno la spesa accertata supera sempre d'assai le somme previste.

La Commissione, quantunque persuasa che a simile proce-

dere sia eziandio in gran parte dovuta la necessità del credito di cui è argomento, non può tuttavia a meno di proporne l'ammissione nella somma avanti espressa, ma stima dover suo di richiamare seriamente l'attenzione vostra sopra quest'articolo di spesa, il quale assorbe senza pubblico vantaggio sì gran parte della risorsa delle finanze, ed è la principal causa della sua penuria.

La facilità con cui il Ministero propone nel bilancio, e lungo l'anno, crediti esuberanti e sempre maggiori per questa passività, intanto che essa prende spaventevoli proporzioni, e confessa di non poterne arrestare il progresso, costituisce per il Parlamento un doppio obbligo di promuovere un rimedio efficace a tanto male.

La Commissione non perderà intanto questa occasione di rammentare al Governo ed alla Camera come sia tuttora inseguito il prescritto dell'articolo 5 della legge 7 luglio 1851, n° 1258, e dell'articolo 2 della legge sotto la stessa data, n° 1259, con cui si è ordinata una revisione di tutte le pensioni, trattenimenti e sussidi progressivi, onde verificare se siano conformi alle leggi, dalla qual revisione potrebbe forse venire qualche profitto alle finanze.

Queste considerazioni però sono solo applicabili alle categorie 25 e 26; imperocchè, per quanto concerne la categoria 27, la maggior parte dell'eccedenza proviene dall'essersi portati sul bilancio, *Spese generali*, anche i soprassoldi dei militari congedati, ma non provvisti di pensioni, che prima figuravano sul bilancio della guerra. D'altronde la spesa descritta a questa categoria che, per gli eccitamenti della Camera e le promesse del Ministero d'ora innanzi debb'essere trasferita sopra altro bilancio, non può essere regolata a seconda dei mezzi finanziari, nè la sua misura dipendere dalla volontà del Governo, non volendosi defraudare i cittadini, che con atti di coraggio e di personale abnegazione ben meritano della patria e dell'umanità, dei premi che provvidamente la legge loro promette.

Categoria 40. Trasporto fondi, lire 6,677 08.

La necessità di questo credito, in eccedenza alle bilanciate lire 16,500 è giustificata dalle note presentate dai tesorieri, dalla direzione delle poste e dall'impresa dei vapori postali per la Sardegna, sia per trasporto di fondi sia per affrancamento di pacchi; e siccome queste spese non si possono neppure limitare ad arbitrio, ma debbono corrispondere alle esigenze del servizio, se ne ravvisa indispensabile l'approvazione.

Categoria 51. Marchio (Spese diverse), lire 1290 63.

Il prodotto delle contravvenzioni ai regolamenti del marchio fu iscritto nel bilancio attivo del 1852 nella somma presunta di lire 1000, e, per l'assegno delle tre quarte parti all'uffizio ed agli scopritori, a tenore del regolamento 12 luglio 1824 (articolo 16), fu bilanciata nel passivo la corrispondente somma di lire 750. Ma il prodotto invece si realizzò e riscosse in lire 3360, e la spesa deve perciò necessariamente salire a L. 2,670 »

Deducendone le bilanciate . L. 750 »
ed una economia complessiva sugli articoli 1 e 3 della medesima categoria in » 629 37

e così in totale L. 1,379 57 » 1,379 37

ne segue inevitabilmente una maggiore spesa d'ordine di L. 1,290 63

Categoria 54. Stampa e pubblicazione degli atti governativi, lire 18,795 63.

La stampa e pubblicazione degli atti governativi diedero luogo ad una eccedenza di spesa superiore a quella cui ascende il richiesto credito, ma gli articoli 2 e 3 della categoria stessa destinati alle stampe di contabilità generale e dei bilanci e spogli avendo presentata qualche economia, fu con essa in parte compensata la maggiore spesa occorsa sull'articolo 1.

Non è neppure a proposito di questa categoria che noi possiamo rimproverare al Ministero d'aver ecceduto nella spesa la somma in bilancio presunta, imperocchè le stampe e le pubblicazioni devono necessariamente seguire la proporzione della quantità delle leggi e delle altre providenze emanate. Nè il credito addimandato potrebbe essere a minor somma ridotto, essendo la spesa delle stampe regolata sopra contratti vigenti che ne stabiliscono il prezzo; ma dacchè queste spese hanno ora preso un notevole incremento, la vostra Commissione crede suo dovere di chiamar sopra di esse l'attenzione del Governo acciò siano per quanto possibile curati gli interessi delle finanze in occasione della rinnovazione dei contratti quando sarà per occorrere, procedendo sempre preferibilmente per via di licitazione o d'incanto.

Categoria 55. Sussidi alla cassa delle pensioni di riposo. (Istituita colle regie patenti 22 marzo 1824 e 24 gennaio 1828), lire 87,771 75.

Nel bilancio 1852 le pensioni iscritte sulla cassa anzi indicata trovavansi ancora designate separatamente dalle altre, ma dal 1° aprile stesso anno cessò la ritenzione del 2 1/2 per cento, alla quale, per alimentare la cassa, andavano soggetti gli stipendi degli impiegati da essa beneficiati. Sottoposti questi impiegati alla stessa ritenuta e soprattassa stabilita per tutti gli altri funzionari colla legge 28 maggio 1852, lo Stato incontrò l'obbligo di sopportarne le pensioni, e frattanto di somministrare alla cassa la somma deficiente.

Or ecco quali furono i bisogni di questa nell'anno 1852:

Le pensioni iscritte in bilancio ascendevano a L. 309,851 87
Le pensioni concesse nell'anno salirono a . . . » 126,556 05

La spesa sarebbe stata di L. 436,387 90
ma deducendo le pensioni estinte in » 42,608 35

il totale delle pensioni accese si residuò a . . L. 395,779 55

Eravi in cassa al chiudimento dell'esercizio 1851. L. 25,494 51

Fu assegnato nel bilancio 1852

il sussidio di L. 208,218 59

Le ritenenze operate nel primo trimestre 1852 asciesero a . . » 53,037 49

La porzione attribuita alla cassa sul prodotto delle multe e pene pecuniarie fa di » 41,257 41

Si ebbero dunque disponibili L. 306 007 80 » 306,007 80
e rimasevi la deficienza di L. 87,771 75

Il Ministero osserva che questo credito non può essere considerato come una reale maggiore spesa, ma bensì unicamente come una spesa d'ordine. Ed infatti, se le ritenenze, che diedero per il primo trimestre alla cassa delle pensioni un prodotto di lire 53,037 49, si fossero prelevate per tutto l'anno, avrebbero bastato a coprire abbondantemente ogni

DOCUMENTI PARLAMENTARI

deficienza, e lo Stato ebbe in vece un ben più forte compenso nelle conseguenze della legge 28 maggio.

Tuttavia, nel consigliare l'ammissione di questo credito come indispensabile, la Commissione non può a meno di far rilevare la notevole differenza che anche in questa categoria si riscontra tra le nuove pensioni accordate nell'anno, che ascessero, come si disse, a lire 126,526 03, e le pensioni estinte nello stesso frattempo, che furono di sole lire 42,608 53, e ciò a maggior prova dell'opportunità delle considerazioni che si sono presentate in ordine alle categorie 25 e 26, e delle disposizioni state dalla Camera adottate nella discussione del bilancio delle finanze per l'anno 1854, di cui giova in ogni circostanza di raccomandare l'esecuzione.

BILANCIO — Culto, grazia e giustizia.

Categoria 5. Spese postali, lire 566 52.

Questa maggiore spesa deriva dai rimborsi che il Ministero di grazia e giustizia dovette fare agli uffici da esso dipendenti delle spese postali occorse durante l'anno, i quali rimborsi superarono d'altrettanto la somma in bilancio ammessa.

Nel presentare il bilancio per l'anno 1852 il predetto Ministero prevedeva esser insufficiente la somma stata accordata nell'antecedente bilancio, epperò proponeva un aumento dalle lire 20,000 alle lire 23,000 per quest'oggetto, ma la Camera non ammise tale aumento, ed ora, come già si rese necessaria la concessione di un credito suppletivo di lire 4300 sul bilancio 1851, così sopra quello del 1852 altro ne occorre di lire 566 52, la cui approvazione è parimente indispensabile, ma che riuscirà pur sempre meno gravosa dell'aumento che era stato domandato all'epoca della formazione del bilancio, e che perciò la Camera deve lodarsi d'aver rifiutato.

	Bilancio 1852	Residui 1851 e retro
Categoria 15. Spese di giustizia criminale ed altre per giudizi d'interdizione	L. 437,974 83	38,578 08

Nel bilancio 1851 era stanziata per questa categoria una somma di L. 608,000 »
la quale fu riconosciuta insufficiente, e dovette, per via di credito straordinario, accrescersi di » 522,569 62

Inoltre sui residui di quell'anno è domandato come sopra un nuovo credito di . . . » 38,578 08

La spesa totale per il medesimo esercizio ascenderà dunque a L. 969,147 70

Nel bilancio 1852 lo stanziamento fu portato a L. 629,000 »

È ora domandato in aggiunta al medesimo un credito di » 437,974 83

onde la spesa salirà a L. 1,066,974 83

Non essendovi luogo a discutere sull'ammissione di questi nuovi crediti, la quale è impreteribile, la Commissione si limita ad indicare la somma cui ascese in complesso questa spesa nei due anni 1851 e 1852, la quale lascia prevedere un proporzionato aumento anche negli anni 1853 e 1854, acciocchè a fronte dell'enorme suo ammontare si faccia sempre maggiore la convinzione dell'opportunità dei provvedimenti in corso presso il Parlamento per modificare alcune parti della procedura criminale e la tariffa dei diritti giudiziari.

BILANCIO — Estero e Poste.

	Bilancio 1852	Residui 1851 e retro
Categoria 1. Ministero degli affari esteri (Personale)	L. 2,189 81	
Categoria 14. Poste (Personale di corrieri, porta-lettere, invalidi) . .	» 4,939 80	
Categoria 15. Poste (Spese d'ufficio)	» 17,649 65	1,908 14
	L.	<u>26,687 40</u>

La necessità dei crediti domandati alla categoria 1 e 14 deriva da che l'azienda generale dell'estero, senza avere i relativi assegnamenti sul bilancio da essa amministrato, dovette dal 1° gennaio 1852 sopperire alle paghe degli uscieri addetti al servizio del Ministero dell'estero e dell'azienda stessa, che prima del decreto reale 13 ottobre 1851 erano a carico del bilancio della guerra. Anzi per ciò che concerne la categoria prima, il credito sarebbe asceso a ben maggior somma se una parte della deficienza non fosse stata compensata dall'economia avvenuta per la vacanza di un capo di divisione.

Il credito richiesto alla categoria 15 proviene anche in parte da spese impreteribili, come quella dell'indennità di vestiario dovutasi accordare ai detti uscieri in lire 1200, e quella affatto impreveduta per la verifica delle bilancie e dei pesi seguita nei vari uffici di posta, che ascese alla somma di lire 5200 circa. Per la rimanente parte fu cagionato dall'aver estesi a diverse nuove località dello Stato i vantaggi della mutua comunicazione, da nuovi uffici stabiliti e da maggior quantità di provviste e di stampati, saliti questi soli alla spesa di lire 13,000. Per quanto codeste migliorie fossero desiderate, ed il Parlamento le avesse raccomandate, regolarità voleva che la spesa ne fosse preventivamente approvata dai poteri dello Stato; nè perciò in questa parte potrebbe il domandato credito essere approvato fuorchè per il riflesso che la necessità di esso ebbe quasi a verificarsi senza che l'amministrazione, specialmente preoccupata dei miglioramenti ad introdursi nel servizio, potesse prevedere, mentre gli andava ordinando, che essi fossero per cagionare una sì grande eccedenza.

Del resto la chiarezza e le giustificazioni con cui l'amministrazione fece constare, per mezzo dei documenti alla Commissione somministrati, di ogni menomo dettaglio della spesa, assicurano che l'impiego ne fu regolato nel vero interesse pubblico, epperò più facilmente si indusse la Commissione a proporvi l'adozione del credito qual venne proposto, sia per la parte concernente il bilancio 1852, sia per quella relativa al 1851 e retro, destinata a saldo dei diritti arretrati di verifica dei detti pesi e bilancie non stati prima d'ora corrisposti, perchè i rispettivi esattori spiegarono assai tardi le debite bollette.

	Residui 1851 e retro
Categoria 19. Poste (Trasporto dei dispacci). L. 200 »	

L'amministrazione delle poste fu, non ha guari, richiesta di pagare a tale Antonio Sullis Seneghese il corrispettivo del trasporto dei dispacci eseguito tra Santu Lussurgiu e Paulilatino negli anni 1850 e 1851, ed in appoggio dell'istanza furono somministrate le prove dell'effettiva esecuzione di un tale servizio che era stato sinora dall'amministrazione ignorato.

SESSIONE DEL 1853-54

Questa stinò di consentire al pagamento di tale mercede giustamente dovuta, che fu liquidata in lire 200 da applicarsi per ragion di tempo ai residui 1851 e retro, e la vostra Commissione vi consiglia a sancirlo col vostro voto.

Categoria 20. Poste (Rimborso agli uffici esteri),
lire 35,546 96.

Il credito domandato a questa categoria è destinato a rimborsare l'amministrazione francese di pari somma, di cui, in seguito ad un nuovo accertamento di conti, fu riconosciuta essere creditrice.

Non può fare ostacolo alla sua ammissione che già colla legge 7 aprile 1853 siasi assegnato un aumento di fondo a questa categoria di lire 170,000, imperocchè la verificatasi eccedenza non è che una spesa d'ordine, la quale non solo accresce d'altrettanto l'attivo, ma ancora procura in questo una maggior rendita a profitto dell'erario.

Residui
1851 e retro

Categoria 25. Assegnamenti d'aspettativa. . . L. 1200 »

Narra il ministeriale progetto che un ex-consolo, dopo essere stato provvisto dell'annuo trattenimento di lire 800, non si fosse curato di ritirare in tempo debito dalla grande cancelleria il relativo titolo di concessione, e che perciò l'amministrazione non ne avesse compreso l'importare nel suo bilancio; ma che, resosi poscia il titolare defunto dopo avere ottenuto la restituzione in tempo per ritirare il regio decreto di concessione del trattenimento, abbia la di lui vedova sperto ricorso per ottenere gli arretrati al suo marito spettanti.

La Commissione opina non potersi rifiutare il pagamento di questo debito arretrato relativo al 1851 e retro, e ponendo in tal modo fine alle sue conclusioni relative ai crediti domandati sul bilancio dell'estero, gode poter avvertire, come ne assicura una ragionata relazione dell'amministrazione, stata all'appoggio di essi crediti comunicata, che lo speso in meno sull'esercizio 1852 per quel dicastero, compenserà le maggiori spese di cui si venne proponendo l'approvazione.

BILANCIO — Istruzione pubblica.

	Bilancio 1852	Residui 1851 e retro
Categoria 7. Segreterie delle quattro Università (Personale) L. 288 45		11 76
Categoria 21. Stabilimenti scientifici universitari (Personale) » 262 40		»
Categoria 28. Restituzione dei diritti depositati dagli studenti. » 3 94		»
Categoria 31. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione . . . » 175 »		»
	L. 729 79	11 76
	<hr/>	<hr/>
	741 55	

Le somme più considerevoli riconosciute deficienti alle citate categorie, cioè alle categorie 17 e 21, sono destinate al rimborso di anticipazioni fatte dalla cassa del soppresso corpo degli invalidi in Sardegna per competenze assegnate alle ordinanze di servizio presso le Università dell'isola, le quali competenze, dopo il sistema introdottosi di mettere a carico del bilancio di ciascun dicastero la spesa dei rispettivi

inservienti, essendosi sopportate provvisoriamente da altra cassa, vogliono a questa essere rimborsate.

Occorre tuttavia di osservare quanto alla categoria 21 che la deficienza non è già di lire 280 40, siccome forse per isbaglio fu indicato nel progetto del Ministero, ma solamente di lire 262 40, tale essendo la differenza riconosciuta tra la somma bilanciata in lire 75,776 53, portata a lire 78,122 11 col credito supplementario accordato colla legge 7 aprile 1853, e la spesa accertata in lire 78,385 51.

La spesa di lire 11 76 applicata alla categoria 7, residui 1851 e retro, prorata di stipendio dovuto alla vedova di un serviente di segreteria dell'Università di Cagliari avrebbe potuto essere soddisfatta sui fondi disponibili della categoria, se questo debito fosse stato conosciuto all'amministrazione, che ne ricevette solo avviso dopo la compilazione dello spoglio in cui fu abbandonata una equivalente economia.

La somma di lire 3 94, domandata alla categoria 28, deriva da una tenue deficienza per l'oggetto indicato nel titolo della categoria stessa, e così pure quello relativo alla categoria 31, con questa avvertenza soltanto che non si tratta di maggiore assegnamento, come fu erroneamente detto, ma di un trattenimento d'aspettativa stato concesso in più di quelli previsti nella formazione del bilancio ad un professore sgraziatamente ricoverato nel manicomio di Torino.

La Commissione vi propone l'ammissione di questi crediti abbastanza giustificati dalla sola enunciazione delle rispettive loro causali.

BILANCIO — Lavori pubblici.

	Bilancio 1852	Residui 1851 e retro
Categoria 4. Azienda generale dell'interno (Spese d'ufficio) . . . L. 1,300 50		»
Categoria 10. Conservazione delle strade e dei ponti » 25,554 20		2,618 75
Categoria 14. Spese diverse (Porti e spiagge) » 1,456 79		»
Categoria 15 bis. Conservazione dei porti e spiagge. » 1,230 19		»
Categoria 22. Strada reale di Nizza »		263 74
Categoria 24. Strada reale di Levante »		9,263 19
Categoria 31. Concorsi e sussidi per lavori stradali. » 96 53		»
	L. 29,438 03	12,145 68
	<hr/>	<hr/>
	L. 41,583 71	

Le cause che diedero luogo alla domanda di questi crediti appaiono da una relazione dell'azienda dell'interno in data 12 luglio 1853.

Risulta da essa che il disavanzo relativo all'articolo unico della categoria 4 provenne specialmente dal vestiario che si dovette somministrare agli uscieri di quel generale ufficio.

Quello di cui alla categoria 10 riguarda i seguenti articoli della medesima, cioè :

L'articolo 2, la *Strada reale di Piacenza*, per L. 1,135 » e deriva da una indennità stata liquidata dal Congresso permanente a favore dell'appaltatore della manutenzione della strada fra Broni ed il limite

Da riportarsi . . . L. 1,135 »

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Riporto . . . L.	1,135	»
degli Stati per maggiori spese da esso incontrate nell'estrazione e trasporto della ghiaia.		
L'articolo 4, la <i>Strada reale di Nizza</i> per . . . »	15,937	19
e fu cagionata da un aumento nel prezzo della manutenzione stata riappaltata, e da un'aggiunta di pietrisco resasi necessaria nel tratto scorrente nella provincia di Torino.		
L'articolo 7, la <i>Strada reale di Finestrelle</i> per »	194	09
in seguito ad un errore di calcolo in una economia di somma maggiore stata ordinata con regio decreto 31 marzo 1853.		
L'articolo 9, la <i>Strada reale di Levante</i> per »	3,200	66
Aumento nel prezzo di manutenzione portato da rinnovazione dell'appalto, e maggior numero di giornalieri sussidiari che si dovettero impiegare.		
L'articolo 12, la <i>Strada reale da Cagliari a Porto Palmas</i> per . . . »	1,150	»
E finalmente l'articolo 12, la <i>Strada reale da Alghero a Terranova</i> per . . . »	1,757	26
Maggiore manualità occorsa nella manutenzione di queste due strade.		
Totale . . . L.	25,354	20

La deficienza avvenuta alla categoria 14 si ripartisce eziandio fra l'articolo 1 della medesima, *In lennità di trasferte e vacanze* per . . . L. 1,022 53 destinate a soddisfare l'onorario di maggiori vacanze occorse nell'interesse del servizio dei porti e delle spiagge.

E l'articolo 5, <i>Registri e stampati ad uso della direzione del Genio marittimo</i> per . . . »	454	26
in seguito di una eccedenza di spesa avvenuta malgrado (si dice) la più stretta economia negli stampati stessi.		
Totale . . . L.	1,456	79

La deficienza della categoria 15 bis, cioè all'articolo 9 <i>Espurgamento del porto di Savona</i> , in L. 184 »		
all'articolo 10, <i>Manutenzione delle opere d'arte e scogliera al porto di Nizza</i> in . . . »	386	80
ed all'articolo 18, <i>Espurgamento del porto di Porto-Torres</i> in . . . »	659	59
Totale . . . L.	1,250	19

deriva da maggior numero di giornate di condannati impiegati per l'espurgamento del porto di Savona, da maggiori riparazioni occorse ai fabbricati di quello di Nizza, e dalla demolizione che si dovette operare della carcassa del brigantino il *Flemmatico* in quello di Portotorres.

Quella di cui alla categoria 31 consiste in una lieve maggiore spesa avvenuta nella manutenzione ordinaria del ponte sospeso sul Rodano a Seyssel, e finalmente i crediti chiesti sui residui 1851 e retro, alle categorie 10, 22 e 24, sono il primo per una maggiore spesa occorsa di cantonieri nella provincia di Alghero, non stata accertata fuorchè dopo la compilazione dello spoglio 1851; il secondo per maggior ammontare di alcune indennità di terreni stati occupati per la sistemazione del tronco fra San Rocco e Borgo San Dalmazzo della strada reale di Nizza, il terzo è una spesa nuova destinata ad indennizzare il cardinale Brignole di alcuni terreni di sua proprietà stati occupati nella formazione delle strade di accesso al ponte sul torrente Bisagno per cui non fu conservato verun fondo

nello spoglio 1851 e retro, non essendo ancora tale indennità liquidata all'epoca della scritturazione di esso.

Circa tutti questi crediti, dei quali, sulla scorta dei documenti statici comunicati, abbiamo voluto specificare separatamente le cause che vi hanno dato origine per rimediare al laconismo del progetto ministeriale, faremo alcune osservazioni, diremo cioè che, se da un lato si comprende come possa talora avvenire lo straordinario bisogno di una spesa maggiore o nuova per alcuno dei servizi di cui è questione, le deficienze rilevate in quei tanti articoli e tante categorie che siamo venuti indicando provano come l'amministrazione non si attenga bastantemente nell'ordinare le spese alle cifre dal bilancio fissate, siccome già abbiamo avuto occasione di accennare parlando dei crediti in aggiunta al bilancio 1851, e che, oltrepassandosi sì facilmente le somme per cadun ramo di pubblico servizio stabilite, si complica assai la contabilità e si porge anche occasione a maggiori abusi; imperocchè gli impiegati, vedendo che assai facilmente si può sopperire alle deficienze per mezzo di crediti supplementari, non si curano di ritenere le spese nei limiti dei fondi disponibili; mentre invece, allorchando sia loro ordinato di non eccederle per qualsiasi causa, faranno eseguire le opere con maggior parsimonia, e si eviterà l'inconveniente di aver sempre a ricorrere ad altre autorizzazioni.

Malgrado però queste considerazioni, che solo potranno essere efficaci per l'avvenire, la Commissione si trova nella necessità, dopo il fatto compiuto, onde si possano regolarizzare le avvenute eccedenze, di proporvi l'approvazione dei crediti di cui siamo venuti sì lungamente parlando.

BILANCIO — Agricoltura e commercio.

	Residui 1851 e retro
Categoria 26. Pozzo di San Lucifero in Cagliari L.	1,433 40

In vari bilanci degli anni anteriori si videro figurare assegnamenti destinati alla costruzione di un pozzo artesiano a Cagliari, i quali salirono ad una somma cospicua, ma sgraziatamente quell'opera dovette essere abbandonata per difetto di riescita, e la liquidazione delle ultime spese, occorse nell'anno 1851, fecero riconoscere la maggior spesa anzi indicata sopra la somma ammessa in bilancio.

Il Ministero osserva che questa spesa è abbondantemente compensata dalla vendita degli oggetti e materiali avanzati in quell'impresa, il cui prodotto versato nelle casse dello Stato salì a lire 7500; ciò è vero quanto alla liquidazione della spesa, allo stato attuale di cose; ma è vero altresì che una considerevole somma fu inutilmente erogata per un'opera il cui progetto non fu abbastanza studiato, e che si volle proseguire malgrado si giudicasse da molti d'impossibile riescita. Comunque siasi, l'assegnamento della somma necessaria per coprire la deficienza verificatasi non si potrebbe ora ragionevolmente contestare, epperò la Commissione vi propone di approvare il credito domandato dal Ministero, che vuole essere applicato alla categoria 26 del bilancio di cui si tratta.

BILANCIO — Interno.

Un considerevole numero di crediti relativi all'esercizio 1852 è chiesto per il Ministero dell'interno, malgrado che colla legge 7 aprile 1853 altri già ne fossero stati accordati per una somma di lire 30,145 85.

I nuovi domandati, parte col progetto di legge presentato alla Camera il 14 febbraio scorso, parte colla nota suppletiva

del 4 aprile, ascendono a lire 106.001 24 per l'esercizio stesso 1852, ed a lire 124,166 23 sui residui 1851 e retro, in totale a lire 290,167 44.

Contrabbilanciano in parte queste eccedenze le economie operatesi nell'anno, e che, non potendosi per ora compensare, troveranno a debito tempo nello spoglio relativo per la concorrente di oltre lire 200.000.

Siccome alcune delle aggiunte presentate colla nota 4 aprile riguardano le stesse categorie per cui già erano stati proposti aumenti col progetto di legge 14 febbraio, terremo nel nostro esame l'ordine di una tabella comunicataci, in cui furono riepilogati i crediti tutti relativi al Ministero interni, sopra i quali la Camera è chiamata a deliberare, ed, indicandoli separatamente, faremo loro seguire per maggior chiarezza ad una ad una le osservazioni e le conclusioni della Commissione.

Spese ordinarie.

Categoria 3. Ministero interni (Spese di stampa).	L. 8.902 13
La somma bilanciata a questa categoria era di	L. 10,000 *
Colla legge 7 aprile 1853 fu ammessa un'aggiunta in	» 6,000 »
Totale disponibile.	L. 16,000 »
La spesa accertata sali a	» 24,902 13
D'onde la deficienza, come sopra di.	L. 8.902 13

Questa deficienza è prodotta da una quantità di stampe occorse in quel Ministero assai superiore a quella prevista per le molteplici disposizioni che dovettero emanare nei diversi rami d'amministrazione da esso dipendenti.

La spesa non ha però sorpassata nell'anno 1852 quella degli anni antecedenti di tutto l'ammontare dei due crediti supplementivi, l'uno già concesso, l'altro ora dimandato, imperocchè la somma bilanciata non fu mai sufficiente, e nell'anno 1851, per cui il Ministero aveva proposto stanziarsi lire 15,000 e la Camera ne aveva solo ammesse 10,000, fu pure necessaria un'aggiunta stata autorizzata colla legge 23 dicembre 1852 in lire 5976 81.

La Commissione, avendo chiesta e verificata la nota delle spese occorse, non poté disconoscere la necessità di esse, ed è perciò costretta a proporre l'ammissione.

Categoria 15. Telegrafi elettro-magnetici (Personale), lire 779 57.

Parimente questa categoria, stanziata in lire 6000 e già stata allargata colla legge 7 aprile 1853 sino a lire 11,645 85 per deficienza di fondi per le spese del personale necessario, vuole ancora essere accresciuta di altre lire 779 57 per la stessa e le altre analoghe occorrenze. Egli è meno a stupirsi che siano successe alcune incertezze nelle spese relative al primo avviarsi di un nuovo servizio, nel cui impianto si può difficilmente prevedere tutte le esigenze, epperò la vostra Commissione vi propone anche l'ammissione di questo lieve credito in aumento di quello avanti approvato.

Residui
1851 e retro

Categoria 19. Sanità (Spese diverse)	L. 3,354 95
---	--------------------

Nel bilancio passivo 1851 fu iscritta, per il sopra indicato oggetto, una somma di L. 29,840 »

La spesa accertata all'epoca del chiudimento dello spoglio non ascendeva fuorchè a » 27,485 26

Si abbandonò impertanto fra lo speso in meno la somma di L. 2,354 74

Ora invece, adducendo che non poté essere più prontamente sistemata la spesa occorsa per le spese di primo stabilimento del Consiglio superiore di sanità, si presenta la nota detagliata d'esse spese e si domanda, per far fronte alle medesime, l'autorizzazione di una spesa di » 3,354 95

onde un'eccedenza reale sulla categoria di . L. 1.000 21

Dopo esaminata la distinta delle spese, per gli stessi motivi coi quali si sono avvalorate le conclusioni relative alla categoria di cui avanti, si crede anche ammissibile questa spesa ascendente a tutte le lire 3354 95, non potendosi più utilizzare le lire 2354 74 abbandonate in economia.

Residui
1851 e retro

Categoria 29 Opere pie e fanciulli esposti (Spese diverse) L. 6,256 70

Nei residui 1851 eransi riservate lire 23,188 73 a spendersi sopra questa categoria, ma la spesa accertata ascese invece a lire 29,425 45, e così con un aumento di lire 6256 70, ammontare di n° 181 mandati provvisori da rimborsarsi a diversi tesorieri della Sardegna per egual somma da essi anticipata in pagamento di mercedi per mantenimento di trovati nell'isola, riferibili agli anni 1847-48 49 e 50.

Secondo che narra la relazione del Ministero dell'interno, questi mandati non poterono prima d'ora essere regolarizzati per essergli solo non ha guari pervenuti. Un così lungo ritardo nel regolarizzare il pagamento di spese eseguite vari anni addietro non si può abbastanza lamentare, e gli impiegati che ne furono la causa meritano di esserne biasimati. Piacque alla Commissione il sentire che ora siano emanate tali disposizioni per cui simili inconvenienti più non saranno possibili; intanto l'approvazione di questa spesa arretrata, conseguenza anche del cattivo sistema dei mandati provvisori, è diventata una inevitabile necessità.

Categoria 33. Penitenziari e carceri centrali (Trasporto ai penitenziari dei detenuti condannati), lire 5652 56.

Il riordinamento dato ai carceri centrali fu la causa di questo nuovo aumento di spesa, oltre a quello di lire 5500 già autorizzato colla legge 7 aprile 1853, per essersi dovuto trasportare molti condannati da un carcere all'altro, stante la scarsità dei detenuti in alcuni ed esuberanza in altri, oltrechè la maggior attività spiegata nei processi criminali accrebbe di non poco il numero dei detenuti nelle case di pena.

La Commissione crede indispensabile l'approvazione di questa maggiore spesa, occorsa nell'interesse della giustizia, onde si possano regolarizzare vari mandati provvisori provenienti dalle intendenze generali di Genova e di Ciampieri.

Categoria 36. Carceri giudiziarie (Spese diverse), lire 3445 01.

Il maggior numero dei prevenuti e l'applicazione del sistema del vitto dietetico per gli ammalati furono causa di questa maggiore spesa, la quale nel fatto sarebbe rilevata a lire 17,761 16, ma che fu già compensata per la concorrente

di lire 14,318 15, mediante economie ordinate sopra articoli della stessa categoria.

La Commissione vi propone l'ammissione di quest'aumento di spesa, sia in vista della sua poca entità a fronte della somma stanziata, la quale era di lire 97,500, sia, e specialmente, per riguardo alla sua natura, dipendendo essa in parte da cause involontarie, in parte da ragioni di carità gli infelici ditenuti.

	Bilancio 1852	Residui 1851 e retro
--	------------------	-------------------------

Categoria 37. Carceri giudiziarie
(Trasporto dei prevenuti) . . L. 43,600 90 15,110 33

La maggiore spesa di lire 43,600 90 relativa all'esercizio 1852 e quella di lire 15,110 33 sui residui 1851 e retro di questa categoria derivano dalle stesse cause per cui si verificarono eziandio importanti eccedenze negli anni precedenti, non essendo possibile di fissare preventivamente con esattezza l'ammontare di una spesa la quale dipende dalla quantità dei processi e da altre circostanze incerte e variabili. Vuolsi inoltre notare che una parte dell'aumento fu pure occasionato dal miglioramento ma più dispendioso trasporto cellulare, stato più volte consigliato nella Camera stessa. Nell'anno 1840 questa spesa salì a lire 118,451 10. Nel 1850 a lire 102,209 41. Nel 1851, coll'aggiunta ora proposta sui residui, ascenderà a lire 109,688. Nell'anno 1852 erano bilanciate lire 50,960 e coll'aggiunta del credito ora richiesto che la Commissione vi propone di ammettere si saranno spese lire 96,560 90.

Categoria 39. Carceri giudiziarie (Riparazioni),
lire 15,353 50.

Lo stato di deperimento in cui trovansi la maggior parte delle carceri giudiziarie è la sola cagione di questa eccedenza di spesa adottata dal Ministero, il quale aggiunge ancora che questa condizione di cose continuerà fino a quando non siasi provveduto al miglioramento generale di tutti i locali inservienti ad uso di carceri giudiziarie dello Stato. I mandati che rimangono a pagarsi riguardano riparazioni eseguite principalmente nelle carceri della Sardegna, e per cui più non presenta la necessaria capienza la somma in bilancio ammessa di lire 77,700.

Per quanto siano deplorabili queste eccedenze di spesa avvenute senza autorizzazione, non bastando la necessità e l'urgenza delle eseguite opere a giustificarle almeno quanto alla regolarità del modo, tuttavia la Commissione non crede potere rifiutare il suo parere favorevole alla chiestane approvazione come di un fatto compiuto.

Essa non potrebbe tuttavia tacersi sopra l'annuncio in certo modo contenuto nelle casuali presentate dal Ministero nei documenti trasmessi in appoggio a questo credito, che cioè simile irregolarità debba necessariamente riprodursi sinchè dura l'affuato stato delle carceri. Noi desideriamo quant'altri mai un miglioramento nei locali delle carceri, ma non possiamo ammettere che frattanto il Ministero ecceda in ogni anno per spese di riparazione le somme ammesse in bilancio, dovendo esso, quando sia indispensabile, tener la via regolare della domanda di maggiori stanziamenti negli annuali bilanci, o di crediti appositi anticipatamente all'esecuzione delle opere, cui il Parlamento non sarà mai per denegare ogni volta che gliene sia dimostrata la necessità.

Categoria 41. Ufficiali di pubblica sicurezza
(Personale), lire 6153 27.

Dopo la promulgazione della legge 11 luglio 1852, colla quale riordinavasi il servizio della pubblica sicurezza, essendosi col real decreto 12 settembre successivo determinato che i municipi di Genova e di Torino avessero dal 1° agosto stesso anno a versare nella cassa provinciale l'importo degli stipendi degli assessori a loro carico onde poscia potesse, colle quote a carico delle provincie, essere versato alle finanze, da cui si sarebbero corrisposti i detti stipendi colla riduzione della ritenzione fissata dalla legge 28 maggio, si dovette rimborsare ai detti municipi le somme che per tal effetto già avevano pagato per i mesi di agosto e settembre direttamente alla cassa interni in lire 6000; ma essendosi inoltre spese altre lire 153 27 in più della somma bilanciata sul complesso del personale di pubblica sicurezza, egli è perciò che il credito richiesto a questa categoria ascende a lire 6153 27.

La maggiore spesa delle anzi accennate lire 6000 non vuol considerarsi che come una spesa d'ordine, nè perciò potrebbe la sua ammissione incontrare alcuna difficoltà. Meno regolare vuol ravvisarsi l'eccedenza di lire 153 27 sulle spese del personale di pubblica sicurezza, quantunque si dica essere stata cagionata dalla necessità di un impiegato straordinario per momentaneo bisogno. Tuttavia la Commissione ve ne propone l'approvazione, raccomandando in modo speciale al Ministero di non mai eccedere i limiti del bilancio per spese del personale già per ogni servizio abbastanza copioso.

Categoria 43. Indennità di via e trasporto
degli indigenti, lire 10,342 15.

Sogliono annualmente bilanciare per questo servizio lire 82,000, le quali non riescono mai sufficienti. Negli anni anteriori si riconobbe infatti la necessità di crediti supplementari maggiori di quello richiesto per il 1852, e ciò non tanto per il movimento della popolazione indigente quanto per la troppa facilità con cui alcune amministrazioni rilasciano i fogli di via. Ma alcune disposizioni recentemente emanate dal Ministero scemeranno quest'abuso. Egli è perciò sperabile che più non avvenga la necessità di maggiori spese negli anni avvenire; intanto l'approvazione di quelle incontratesi nell'anno 1852 è impreteribile.

Categoria 47. Casermaggio dei carabinieri reali
in Torino, lire 4793 32.

Questa maggiore spesa per la concorrente di lire 5059 11 trae origine da riparazioni dovutesi eseguire nel locale detto il quartiere dei grani, onde stabilirvi quel numero di carabinieri che, usciti dalla casa Consul di cui venne a cessare l'affittamento, non potè capire nella caserma centrale di piazza Carlina, e per lire 3586 26 dall'affittamento di nuovi locali in Cagliari per collocarvi i cavalleggieri di Sardegna, il cui servizio è pari a quello dei carabinieri in terraferma, e da occorrenti provviste occorse in seguito alla rovina della caserma centrale in quella città.

Il credito necessario ascenderebbe in totale a lire 8643 37, ma l'articolo 1 della categoria presentando un fondo disponibile di lire 3852 03 si riduce a lire 4793 32, e tale la Commissione vi propone di ammetterlo.

Categoria 53. Spesa di posta, lire 1307 56.

Non occorrono lunghe osservazioni in proposito di questa maggior spesa in aggiunta a quella di lire 5000 in bilancio ammessa; non potendosi sempre queste spese regolare a vo-

ontà, e lo Stato guadagnando da una parte ciò che corrisponde dall'altra, ove non succedano abusi, sul che deve il Governo particolarmente invigilare. La deficienza fu comprovata alla Commissione colla presentazione delle rispettive note degli uffizi postali, nè puossene contestare l'approvazione.

Residui
1851 e retro

Categoria 54. Casuali L. 53,151 78

Il montare di questa eccedenza, secondo la descrizione che ne porge la relazione del Ministero dell'interno a quello delle finanze, si compone di diverse spese eseguitesi negli anni 1849 e 1850, state pagate con mandati provvisori che non poterono prima d'ora regolarizzarsi, sia perchè rimasero lunga pezza smarriti nella quantità di carte che in quell'epoca trovavansi affastellate presso il Ministero dell'interno, sia per la mancanza di fondi appositi, per il che si è creduto, stante la loro varietà, di farne ora oggetto di speciale domanda di un credito supplementario sui casuali dei residui 1851 e retro.

Dai recapiti esaminati dalla Commissione risulta che i mandati provvisori di cui è caso, meno un solo di poca entità, riguardano spese occorse in occasione dei fatti di Genova nell'anno 1849, in specie per spese di stampa, di corrieri, di indennità varie navi estere per i danni patiti nel cannoneggiamento, ed all'impresa de' vapori per servizi straordinari, di rappresentanza ai regi commissari amministrativo e militare, di sovvenzione e mantenimento di emigrati, e finalmente di sussidi all'impresa de' teatri, e di altre occorrenze di polizia di minor momento necessitate da quelle emergenze.

La Commissione, dopo essersi accertata dell'esattezza delle spese colla scorta dei documenti uniti ai rispettivi mandati, regolarmente spediti per quanto il comportavano quei tempi eccezionali, e la necessità di provvedere il più prontamente possibile a supreme esigenze, vi propone di consentire al richiesto pagamento a carico dello Stato in vista della speciale circostanza, senz'altre discussioni sui fatti di dolorosa memoria avanti accennati.

Categoria 71. Spese diverse relative allo stato d'assedio di alcune provincie dell'isola di Sardegna, lire 3815 54.

Colla legge 7 aprile 1855 fu assegnato un fondo di 15,000 lire sul bilancio 1852 per le spese relative allo stato d'assedio di alcune provincie di Sardegna. Quella somma fu nella massima parte consunta nei trasporti e soprassoldo dei distaccamenti spediti in quelle località, ma secondo le richieste che recentemente pervennero al Ministero dell'interno alcune simili indennità ed altre minute spese rimangono ancora a soddisfarsi per lo stesso oggetto, sino alla concorrenza di lire 3815 54.

La ricognizione dei recapiti ha giustificata la necessità e regolarità di questa maggiore spesa presso la vostra Commissione la quale ve ne propone pertanto la convalidazione.

Residui
1851 e retro

Categoria 74. Soccorsi alla legione italiana già militante in Ungheria L. 8,758 »

Colla legge 23 dicembre 1852 approvativa di varii crediti supplementari fu autorizzata la spesa di lire 31,000 applicata al bilancio 1851, parte di maggior somma destinata a soccorrere la legione italiana già militante in Ungheria. Di tali

lire 31,000, lire 28,252 61 furono consunte prima della formazione dello spoglio di quell'esercizio, lire 1744 50 furono abbandonate come speso in meno, e si ritennero disponibili nei residui lire 1002 89 che si credettero sufficienti per pagare le spese allora accertate. Ma vennero posteriormente prodotti n° 8 recapiti o mandati provvisori spediti dall'intendente generale di Cagliari riferentisi alle spese di questa categoria di cui non si conosceva prima l'esistenza, ascendenti in complesso a lire 9740 89, ed occorre ora di regolarizzarne il pagamento coll'approvazione di un credito suppletivo equivalente al loro ammontare, con deduzione però delle riservate lire 1002 89, e così in lire 8738, più non potendosi utilizzare nè le dette lire 1744 50 abbandonate nello spoglio 1851, nè altre lire 1085 pure passate fra lo speso di meno nello spoglio dell'esercizio 1850.

Le stesse ragioni per cui la Camera autorizzava le spese occorrenti per provvedere alla legione d'Ungheria al primo suo giungere in Cagliari, ed approvava la parte stata dal decreto 17 ottobre 1851 applicata all'esercizio 1851 nella somma allora presunta necessaria, saranno pure per determinarla ad acconsentire alla proposta aggiunta.

Residui
1851 e retro

Categoria 75. Carceri di Sardegna (Costruzione) L. 86,506 76

Una nuova prova dei gravi inconvenienti derivanti dai mandati provvisori si rileva nella richiesta di questo credito supplementario.

Con atto 10 agosto 1843, approvato con regio brevetto 26 settembre successivo, fu appaltata a Vittorio Fogu la costruzione di nuove carceri a Tempio per la somma di lire 150,023 e centesimi 59.

Le somme necessarie per questa spesa straordinaria erano iscritte nei bilanci particolari della Sardegna, e con esse si fece fronte al pagamento di una parte dell'opera, ma, soppressa l'amministrazione speciale dell'isola nello spoglio dell'esercizio 1851, furono abbandonati fra lo speso in meno i fondi stati conservati negli spogli degli anni precedenti e provenienti dall'esercizio 1848, non essendosi trovato il Ministero in grado di giustificare presso l'ufficio del controllo generale il loro vincolamento a termini dell'articolo 21 del regio biglietto 28 febbraio 1833, e dell'articolo 70 delle istruzioni del ministro delle finanze 3 gennaio 1836. Questi fondi abbandonati nelle economie ascendevano a lire 100,054 42. Si fu poi posteriormente che provennero da Tempio numero 63 mandati provvisori ascendenti a lire 66,492 92 pagati per le dette opere, e da rimborsarsi a quel tesoriere, e che si fece conoscere il debito arretrato di altre lire 20,013 84 dovuto a saldo all'impresario in seguito a liquidazione e certificato finale di collaudo.

Applicando a questo caso le osservazioni e le lagnanze avanti espresse, la Commissione non crede possa, allo stato attuale di cose, rifiutarsi l'autorizzazione richiesta per regolarizzare il pagamento dell'accennata spesa, ascendente in complesso, come fu avanti indicato, a lire 86,506 76.

Residui
1851 e retro

Categoria 76. Socvenzioni agli abitanti delle provincie di Novara e di Lomellina danneggiate dalla guerra del marzo 1849 L. 11,561 10

Colla legge 19 giugno 1850 fu aperto un credito di 500,000 lire per l'oggetto sopra indicato, sul bilancio 1851, e tale

DOCUMENTI PARLAMENTARI

somma fu distribuita nei modi dalla legge stessa prescritti. Ma questa distribuzione, eseguita in dipendenza del lavoro di tre anni di una apposita Commissione, diede luogo a tante spese d'ufficio e di amanuensi per lire 11,561 40, secondo le note che furono dalla Commissione viste ed esaminate.

Il Consiglio dei ministri avendo deliberato che queste spese non avessero a dedursi dal fondo assegnato a titolo di sussidio, il quale era destinato a soccorrere i danneggiati di ristretta fortuna, si domanda ora un credito suppletivo corrispondente, che, per la natura speciale del caso, la Commissione vi propone di approvare.

Residui
1851 e retro

Categoria 80. Spese di trattamento e trasporto all'estero di emigrati ungheresi, polacchi ed italiani. L. 19,726 64

Nel mese di dicembre 1849, mentre il Parlamento trovavasi chiuso, il ministro dell'interno ordinò l'apertura d'una nuova categoria sotto il numero 35110° nel bilancio di quell'anno per l'ammontare di lire 80,000, col titolo e per l'oggetto anzi indicato.

Quantunque la maggior parte della somma così in bilancio allogata sia stata spesa nell'anno medesimo 1849, essendosi allora rilasciati soltanto dei recapiti provvisori sulla tesoreria della provincia di Genova per ordine di quel minor intendente generale, questa spesa non venne prima d'ora regolarizzata, e la somma apposita venne rimandata da uno all'altro esercizio, ritenendola disponibile nei residui.

Ma l'ammontare dei detti mandati e la nota delle spese eseguite dal questore di pubblica sicurezza di Genova, in capo al quale i mandati furono spediti, ascendono in complesso a lire 99,726 64, per cui, ritenuta la somma stanziata solo in lire 80,000 si ha una deficienza di lire 19,726 64 che il Ministero propone di iscrivere in aggiunta alla somma conservata nei residui 1851 e retro.

La Commissione vi consiglia di approvare questa spesa, occorsa per il sostentamento di molti infelici esuli, cui, nei tempi difficili e straordinari ai quali si riferisce, era indispensabile di provvedere sia a titolo di umanità, sia nell'interesse dell'ordine pubblico.

BILANCIO — Guerra.

	Bilancio 1852	Residui 1851 e retro
Categoria 25. Passaggi ed alloggiamenti truppe	L. 57,533 10	30,967 87
Categoria 26. Compra e manutenzione merci ed arredi	» »	409 87
Categoria 28. Pigioni di quartieri e di corpi di guardia	4,260 59	» »
Categoria 31. Campo d'istruzione, raccolta di truppe	» »	4,568 »
	L. 41,815 29	55,645 14
	L. 77,460 95	

L'autorizzazione di queste aggiunte alle somme bilanciate per il 1852 e riservate nei residui 1851 e retro è domandata in dipendenza di varie maggiori spese occorse per distaccamenti di trupa in diversi comuni di terraferma e di Sardegna, nei quali non esisteva antecedentemente verun presidio, per l'aumento della forza di altri presidii in località

di frontiera di caserme dello Stato, per il pagamento delle relative pigioni e per aumentato fitto di altri locali dei quali si ebbero a rinnovare gli affittamenti, per l'indennità d'alloggio dovutasi corrispondere agli assistenti militari del Genio ed alle ordinanze comandate presso diversi uffici, non che per alcune maggiori spese di manutenzione di effetti nel magazzino delle merci, ed indennità concesse a comuni e privati in dipendenza di campi d'istruzione e di fazioni campali per occupazioni di terreni, per piantamento di baracche, di tende, formazione di strade, opere di fortificazione e simili.

Indicate sommariamente le cause di queste maggiori spese, dobbiamo affrettarci a prevenire la Camera che la parte di esse riguardante i residui 1851 e retro avrebbe potuto pagarsi colle somme disponibili del bilancio di detto anno ove le spese fossero state conosciute e liquidate prima della compilazione dello spoglio, nel quale invece furono le dette somme abbandonate fra lo speso in meno ascendente per quell'esercizio a circa due milioni, e che, riscontrandosi pure una spesa minore all'incirca equivalente sull'esercizio 1852, anche le maggiori spese richieste in aggiunta a quest'esercizio trovano compenso nelle operatesi economie.

Quest'osservazione, il cui effetto si estende alle altre maggiori spese di cui abbiamo ancora a trattenerci, relative al Ministero della guerra, prova che se le esigenze del servizio hanno necessitate alcune eccedenze, per contro, laddove fu possibile si richiamarono le spese a scarico della finanza; tuttavia nel proporre la Commissione l'approvazione della richiesta somma, deve esprimere il desiderio che siano le spese accertate possibilmente durante i rispettivi esercizi e che non siano oltrepassate le somme bilanciate per ciascun oggetto, per quanto considerevoli possano essere i risparmi in altre categorie.

Residui
1851 e retro

Categoria 32. Ordine militare di Savoia e medaglie L. 176 »
Categoria 34. Pensioni di riposo » 2,758 25
Categoria 35. Invalidi giubilati » 4,809 55
L. 7,745 79

Le somme ritenute nei residui 1851 relativamente a queste categorie non bastarono, malgrado le importanti aggiunte già concesse per le due ultime di esse con leggi anteriori, a far fronte al pagamento del soprasoldo dovuto ad individui resisti defunti, e reclamato dagli eredi, e ad altri domiciliati all'estero, non che quello di alcune nuove pensioni accordate con decorrenza anteriore. Indi la necessità dell'approvazione delle maggiori spese anzi indicate che la vostra Commissione giudica ammissibili, notando solo per norma che quanto alla categoria 32 fu abbandonata una economia di lire 91,000 nello spoglio 1851, ed altra di lire 95,000 in quello del 1850.

Categoria 102. Vivere.

Il Ministero domanda a questa categoria l'autorizzazione di una maggiore spesa di lire 80,538 55 applicabile ai residui 1851 e retro, onde poter all'occorrenza far fronte alle indennità pretese dall'impresa Accossato per spese di dazi e perdita sui biglietti di Banca non previste nel suo contratto, in conseguenza delle somministrazioni fatte alla 6ª divisione dell'esercito nel 1849.

Ma da maggiori schiarimenti richiesti e forniti dall'amministrazione risultò alla Commissione che le pretese indennità,

SESSIONE DEL 1853-54

oltre al non essere ancora liquidate, possono essere contestate almeno in parte, nè perciò potrebbe la Commissione proporvi l'ammissione d'una spesa incerta e forse non necessaria, col che si verrebbero a rinforzare le pretese dell'impresa anzi indicata.

Che se poi tali indennità fossero dovute, vi sarebbe forse anche mezzo di farvi fronte con fondi disponibili della categoria in seguito alla liquidazione avvenuta di altre spese riflettenti la medesima. La Commissione opina adunque doversi sospendere l'approvazione di questo credito.

BILANCIO — Artiglieria.

	Bilancio 1852	Residui 1851 e retro
Categoria 1. <i>Personale dell'azienda ed impiegati dipendenti</i> L.	»	450 »
Categoria 3. <i>Consiglio e comando del Genio</i> »	»	530 18
Categoria 19. <i>Direzione di Nizza (Spese ordinarie)</i> »	458 05	»
Categoria 20. <i>Direzione della Sardegna</i> »	984 97	»
Categoria 38. <i>Direzione di Nizza (Spese straordinarie)</i> »	»	197 53
	L. 1,445 02	977 53
	L. 2,420 55	

Queste spese, in parte, maggiori in parte nuove, riconoscono le seguenti speciali cause:

Quella di cui alla categoria 1 è destinata a rimborsare il tesoriere provinciale di Cagliari di nove mandati provvisori di lire 50 caduno, onerato per nove mesi dell'anno 1849 di un impiegato delle fortificazioni in Cagliari, spesa che l'andante ignorava avendo solo regolarmente assunto il servizio dell'isola nell'anno 1850.

Quella relativa alla categoria 3 deriva da spese d'imbalsaggio di vari utensili per il parco maggiore del Genio dovuti trasportare da Torino ad Alessandria e dal necessario rimborso d'altro mandato provvisorio del tesoriere provinciale di Sassari per lo stipendio del mese di dicembre 1849 a due assistenti delle fortificazioni, quali due spese non erano pur anco conosciute all'epoca della compilazione dello stato delle spese residue 1851 e retro.

Quella della categoria 19 proviene da urgenti ed imprevedute riparazioni occorse attorno agli edifici militari di Nizza, ascese alla somma di L. 1,776 93 di cui furono pagate » 1,318 90 mediante un risparmio sulla categoria stessa, onde l'eccedenza si limitò come sopra a L. 458 05

Quella di cui alla categoria 20 da simili lavori resisi necessari ai fabbricati militari di Sassari per . . . L. 1,886 88 stati pure in parte pagati con un risparmio ammissibile di » 901 91 per cui la maggiore spesa si residuò a L. 984 97

Quella finalmente alla categoria 38 fu prodotta da alcune opere fattesi eseguire dal Genio militare nel forte di San Paolo a Ventimiglia per facilitare lo scolo delle acque piovane.

Tutte queste spese richieste o per la regolarizzazione di pagamenti in vero abusivi nella forma, o sopra i quali più non giova di ritornare, o per urgenti opere di conservazione

di edifici militari sono ravvisate dalla vostra Commissione allo stato delle cose ammissibili.

Residui
1851 e retro

Categoria 43. *Armamento straordinario artiglieria* L. 2,006 20

Nell'anno 1848 il Ministero dell'interno avendo dovuto spedire in Inghilterra l'allora maggiore d'artiglieria cavaliere Ansaldi per la collaudazione di fucili destinati alla guardia nazionale del regno, il ministro della guerra si valse della circostanza per affidare alla medesima persona alcuni incarichi nell'interesse del militare servizio. Liquidatesi poscia le spese e divise fra i due Ministeri, fu accollata a quello della guerra la quota parte corrispondente alla missione eseguita per suo ordine in lire 2001 20, il cui pagamento, stato intanto anticipato da quello dell'interno, è ora inevitabile onde poterne operare il rimborso per la regolarità dei rispettivi conti.

BILANCIO — Finanze.

	Bilancio 1852	Residui 1851 e retro
Categoria 5. <i>Conservazione e riparazione delle proprietà demaniali</i> L.	27,060 38	2,566 12
	L. 29,626 50	

Onde porsi in grado di meglio specificare queste maggiori spese, giustificate nel progetto ministeriale da causali troppo generiche, la Commissione dovette procurarsi altri schiarimenti, per cui le si fece conoscere come oltre a riparazioni occorse attorno a varie proprietà ex-gesuitiche per lo stato di degradamento in cui si trovavano, contribuirono pure alla verificarsi eccedenza le opere di abbassamento del vestibolo del palazzo Carignano in dipendenza dello spianamento del suolo della pubblica via, il quale diede luogo ad una spesa di oltre lire 7000, il traslocamento dell'ufficio del patrimonio regio la cui spesa non fu in bilancio contemplata, ed altri ristauri ai fabbricati già posseduti dall'Università degli studi ed ora passati all'amministrazione del demanio in forza di regio decreto 2 febbraio 1852.

La spesa poi proposta in aggiunta ai residui 1851 proviene specialmente da urgenti riparazioni eseguitesi al palazzo reale in Cagliari, e solo fu ridotta all'indicata cifra per risparmi ottenuti sopra altri articoli della categoria.

La Commissione vi invita a consentire i proposti aumenti anche per il riflesso che sull'esercizio 1851 fu operata a questa categoria una economia di lire 61,000, onde poi si accrebbe la spesa nell'anno seguente per maggiori riparazioni che si riconobbero indispensabili.

Residui
1851 e retro

Categoria 7. *Contribuzioni di proprietà demaniali* L. 215 57

Questa lieve eccedenza, anche relativa ai residui 1851 e retro, è ravvisata ammissibile dalla vostra Commissione, quale spesa necessaria a rimborsare alcuni proprietari di stabili venduti al demanio, per contribuzioni da essi soddisfatte dopo seguiti i contratti d'acquisto e prima che si operassero le mutazioni di accollamento, dovendo tali contribuzioni necessariamente cadere a carico dell'erario.

Categoria 9. Mulle e pene pecuniarie, lire 54,711 42.

È questa una spesa d'ordine intorno alla quale nulla si può eccepire, essendo essa il risultato obbligatorio di un maggior introito, come pure avvenne nell'esercizio 1851.

Categoria 10. Spese diverse riflettenti l'insinuazione e demanio, lire 59,397 71.

La deficienza riconosciuta a questa categoria, già dedotte alcune economie sopra altri articoli della categoria stessa, vuolsi, secondo il progetto ministeriale ed altre nozioni indi alla Commissione somministrate, attribuire ad alcuni maggiori fitti dovuti pagarsi per locali occupati dall'amministrazione, ad una quantità ingente di stampati occorsi per l'attuazione delle nuove leggi d'imposta nell'anno 1851, ma la cui spesa fu per mancanza di fondi rimandata al 1852, anzi che ricorrere ad un credito supplementario per quell'esercizio, a maggiori spese di liti determinate dalle nuove tasse, ad indennità di viaggio ed altre spese occasionate da un maggior numero di visite tabellionali durante l'anno, ed in fine al pagamento di passività arretrate già a carico del patrimonio ex-gesuitico, e state dalla Commissione di scrutinio riconosciute sussistenti ed ammissibili per celebrazione di messe.

La vostra Commissione, dopo aver esaminato il parere della detta Commissione di scrutinio, ed essersi accertata che le surriferite passività, in seguito al detto parere, sono ora iscritte negli annuali bilanci a carico delle finanze subentrate nel patrimonio gesuitico, e che il pagamento richiesto concerne gli anni 1848 al 1852 nei quali, mentre si stavano scrutando le passività medesime, nulla si è corrisposto, non può a meno di ravvisare ammissibile la maggiore spesa proposta a questa categoria, derivante anche, per ciò che concerne gli altri articoli, da cause eventuali ed indipendenti dalla volontà del Ministero.

Categoria 21. Acquisto di stabili nell'interesse del demanio, lire 26,255 26.

Nel bilancio delle finanze per l'anno 1852 venne solo stanziata la somma di lire 5000 per acquisto di stabili nell'interesse delle finanze, invece la spesa accertata salì a 26,255 26 lire, essendosi dovuto imputare a questa categoria:

1° La regolarizzazione di due mandati provvisori sulla tesoreria di Chambéry per il pagamento di capitale ed interessi di una frazione di casa acquistata dai signor Giuseppe Bollon, in detta città nel sito ove in origine s'intendeva di costruire il palazzo di giustizia L. 5,972 22

2° Il pagamento d'interessi sopra una somma capitale di lire 56,000, prezzo della cessione dei diritti, di proprietà del porto della Stella in territorio di Veghera, cui le finanze furono condannate con sentenza camerale 25 febbraio 1853 verso gli eredi Garani in » 13,190 »

3° Il prezzo dei terreni occupati per la formazione del cavo detto di Baccone a vantaggio dei canali vercellesi, sulla qual somma le finanze conseguiscono, dall'affittavolo, l'interesse del cinque per cento » 10,071 04

L. 29,255 26

Gl'interessi dovutisi corrispondere agli eredi Garani sono l'effetto di un regolare giudicato. Il pagamento del prezzo d'acquisto e relativi interessi dell'indicata casa in Chambéry, fu implicitamente autorizzato colla legge 23 dicembre 1852, colla quale fu approvata la permuta ivi enunciata di alcuni

terreni con quel municipio ed il trasporto della costruzione di un palazzo di giustizia in essa città dalla piazza San Domenico alla piazza Verney, ed è compreso nelle lire 119,000 che in quella circostanza si conobbero spese per la compra di varie case nella prima di dette piazze. Finalmente l'acquisto dei terreni necessari alla formazione del cavo, detto di Baccone, per i canali vercellesi, fu un impiego non che utile all'agricoltura, proficuo per le finanze, le quali ne riscuotono l'interesse al 5 per cento; epperò la Commissione vi propone di convalidare l'occorrenza eccedenza ridotta, per le bilanciate lire 5000, a lire 26,255 26.

Residui
1851 e retro

Categoria 55. Formazione del canale delle Rive L. 17,055 55

Il pagamento di queste somme è ancora l'effetto di un altro litigio insorto fra le finanze e gli eredi del fu Carlo Pastorino e di Antonio Degiorgis in seguito alla concessione al primo, sotto la cauzione del secondo, dell'eseguimento delle opere occorrenti per l'apertura di detto canale in territorio di Livorno, nel qual litigio emanò, in data 25 luglio 1853, un'ordinanza della regia Camera dei conti con cui, a definizione di ogni contesa, fu proposto il pagamento a carico delle finanze di lire 55,000 a favore degli eredi Pastorino.

La somma cui ascende il proposto credito è corrispondente alla deficienza per tal pagamento verificatasi sui residui 1851 e retro oltre al fondo stato per ciò riservato, epperò la Commissione ve ne propone l'autorizzazione.

Residui
1851 e retro

Categoria 54. Acquisto del canale Carlo Alberto L. 54,787 04

La relazione ministeriale accenna che questa spesa deriva dall'acquisto di giornate venti circa di terreno per la formazione delle sponde e banchine del canale Carlo Alberto posteriormente alla cessione fattane dalla società alle finanze, cogli interessi del capitale prezzo sino al giorno del pagamento ed altre relative spese.

Dai documenti che ci furono comunicati appare che l'opera surriferita era indispensabile sia per avere il necessario transito a lato del canale, sia per deporre le curvature del medesimo, al che non aveva provveduto la società costruttrice. La utilità e l'opportunità della spesa non si potrebbero impertanto contestare, ma essa avrebbe dovuto essere anticipatamente autorizzata (del che non consta per nulla), almeno per mezzo di un decreto reale se fosse stato in proroga il Parlamento, epperò non è senza rincrescimento che la Camera vi propone, dopo il fatto, di validarlo colla vostra sanzione.

BILANCIO — Gabelle.

Invece di trascrivere successivamente e senza interruzione le maggiori spese occorrenti alle ventitrè categorie del bilancio Gabelle, e riferire sommariamente ed in complesso le cause da cui furono prodotte, siccome si fece nel progetto ministeriale, crediamo dovere nostro, per l'entità della somma cui esse ascendono, d'indicare una ad una e di intercalare alle medesime le rispettive causali, onde meglio chiarire la Camera sulla loro natura e dimostrarle la necessità o convenienza della loro ammissione.

Categoria 1. Ufficio generale (Personale).

Somma bilanciata L. 117,700 »
Spesa occorsa » 117.846 43
Maggiore spesa di L. 146 43

Essa deriva da che la paga degli invalidi servientinegli uffici fu posta a carico degli stessi uffici, mentre prima era iscritta sul bilancio della guerra. L'eccedenza sarebbe stata maggiore se non si fossero ottenute nella categoria tante economie per vacanze e ritenzioni provvisorie di stipendio per lire 5953 57.

Categoria 4. Indennità agli impiegati per piombamento colli e rimborso spese relative.

Somma bilanciata	L.	100,000	»
Spesa occorsa	»	103,783	88
Maggiore spesa	L.	3,783	88

Il prodotto del piombamento colli, che nell'anno 1852, prima di essere incamerato, veniva erogato in aggiunta della somma bilanciata per il pagamento della indennità e rimborso delle spese relative, essendo stato minore dello sperato, ne conseguì l'accennata deficienza di fondo.

Categoria 5. Spese d'ufficio. Somma bilanciata L. 96,510 60

Spesa occorsa	»	96,533	45
Maggiore spesa	L.	224	85

Questa maggiore spesa fu prodotta dalle variazioni occorse nella pianta del personale della direzione di Nizza, in seguito alla soppressione delle franchigie di cui godeva quella città.

Categoria 9. Fitti case. Somma bilanciata L. 116,451 50

Spesa accertata	»	116,794	87
Maggiore spesa	L.	343	37

Nel rinnovamento delle capitazioni d'affittamento si dovette soggiacere ad aumenti di prezzo, i quali avrebbero dato luogo ad una maggiore deficienza, se non si fosse ottenuto un notevole risparmio sulla somma proposta in bilancio per locali della principalità di Puget-Theniers.

Categoria 10. Diritto di bollo. Somma bilanciata L. 150,000 »

Somma spesa	»	183,186	40
Deficienza	L.	33,186	40

Questa maggiore spesa è puramente d'ordine e proviene dal maggior numero di bolle spedite rimpetto a quello presunto e dall'aumento del diritto di bollo determinato dalla legge, anzi per questa parte la spesa di cui è caso vuolsi considerare come produttiva.

Categoria 11. Restituzione diritti. Somma bilanciata L. 72,680 »

Somma spesa	»	90,247	41
Spesa maggiore	L.	17,567	41

Proveniente parte da una maggior quantità di diritti retrodati per merci manufatte nel paese, parte dalla restituzione di diritti riscossi a titolo di deposito sull'introduzione di vini di Francia mentre era in discussione il trattato con quella potenza, stato poi approvato colla legge 23 maggio, col quale trattato i detti diritti furono ridotti da lire 10 a lire 5 30 per ettolitro.

L'amministrazione, seguendo in ciò le disposizioni del Governo francese per gli olii di provenienza sarda che si tro-

vavano rispetto a quella potenza nella medesima condizione, aveva assoggettato lo sdaziamento di vini così depositati, avvenuto dopo il giorno 22 luglio, in cui entrò in vigore il nuovo trattato, all'antico diritto; ma, in seguito ai richiami di alcuni negozianti, il Consiglio d'intendenza di Genova avendo dichiarato che i detti vini dovevano godere della diminuzione portata dal trattato, fu giocoforza di restituire i diritti percetti.

Categoria 13. Riparazioni case. Somma stanziata L. 20,000 »

Spesa accertata	»	22,481	88
Somma deficiente	L.	2,481	88

La necessità di parecchi restauri agli edifici inservienti all'amministrazione delle gabelle diede luogo a questa deficienza di fondi che non si potrebbe prescindere dall'approvare.

Categoria 14. Contravvenzioni. Somma stanziata L. 70,000 »

Spesa occorsa	»	86,218	07
Maggiore spesa	L.	16,218	07

Se per una parte si verificò quest'aumento di spesa nel pagamento delle quote attribuite agli impiegati ed arrestanti e negli incumbenti giuridici per contravvenzioni alla legge doganale, vi fu abbondante compenso negli introiti a beneficio delle finanze. È questa impertanto una spesa d'ordine.

Categoria 15. Spese diverse. Somma bilanciata L. 131,037 84

Spesa accertata	»	149,093	26
Maggiore spesa	L.	18,055	42

Questa maggiore spesa, composta di parecchie eccedenze sopra quasi tutti gli articoli della categoria, proviene essenzialmente dall'aumento di operazioni doganali e di sorveglianza, ed in ispecie da alcune maggiori spese di posta e di stampati, da maggiore impiego di lamine e di opera per il laminamento, nonché dall'acquisto di battelli per le brigate marittime di preposti della terraferma e della Sardegna.

La vostra Commissione vi propone di approvare anche questa eccedenza avvenuta nell'interesse del servizio delle finanze.

Dazio consumo di Torino.

Categoria 22. Spese diverse. Somma bilanciata L. 5,500 »

Spesa accertata	»	3,960	15
Spesa maggiore	L.	460	15

Quest'aumento deriva da maggiori spese di stampati e di carta per la somma di lire 226 20 e per lire 233 95 da riparazioni indispensabili eseguite agli uffici ed ai locali inservienti di corpi di guardia.

Le prime di queste spese essendo bilanciate in una somma a calcolo, non è a stupire che abbiano subita una lieve eccedenza; ma, quanto alla seconda, non si potrebbe prescindere dall'osservare che più propriamente essa avrebbe dovuto cadere a carico del municipio di Torino, per cui conto si esigeva il dazio nell'anno 1852, tanto più che il municipio stesso doveva poi assumerne, come ne assunse infatti, l'esercizio alla metà dell'anno 1853, per il che esso sentì il

principale beneficio delle riparazioni eseguitesi a carico dello Stato.

Tuttavia, trattandosi di opera eseguita la quale non diede luogo fuorchè ad una tenue spesa, la Commissione vi propone non denegarle la vostra approvazione.

Sali.

Categoria 28. *Compra sali*, lire 154,674 19.

Prima che si concedessero ad una compagnia privata le saline della Sardegna e la provvista dei sali, questa si eseguiva per due terzi per la via di Francia coi fondi iscritti ad una categoria intitolata *Compra sali* (nel bilancio 1852, categoria 28). Il rimanente proveniva dalla Sardegna, e se ne pagava il trasporto sopra altra categoria denominata *Trasporto e noliti*, categoria 29 del bilancio medesimo.

A cominciare dal 1° luglio 1852 il sale fu invece totalmente provvisto dalla compagnia concessionaria delle saline al prezzo stabilito di lire 1 80 al quintale metrico, e fu pagato sulla categoria 28, *Compra sali*, nella quale si verificò impertanto, tra la somma stanziata in lire 702,000 e quella accertata in lire 856,674 19, un'eccedenza di spesa di lire 154,674 19, prodotta anche in parte da maggiore vendita di circa 6000 quintali metrici decimali di sale rispetto all'anno 1851, nel quale era anche stata necessaria l'approvazione di una maggiore spesa di lire 96,635 29

Per contro sulla categoria 29, *Noliti e trasporto*, vi fu un'economia tra la somma stanziata in lire 85,728 e quella spesa in lire 14,108 64, di lire 71,619 36.

L'eccedenza reale sarebbe dunque solo di lire 65,054 85, ma l'economia non potendosi compensare nella contabilità, perchè proveniente da una categoria distinta, rimane indispensabile l'approvazione del credito domandato in lire 154,674 19.

**Categoria 30. *Buonificazioni ai salatori di pesci*,
lire 8161 21.**

Questa maggiore spesa, puramente d'ordine, deriva da due cause, cioè dall'essere stata la salazione più abbondante e dall'essersi stabilito, per uniformare la contabilità *Salazioni della Sardegna* a quella di terraferma, di rimborsare i contabili di quell'isola del montare delle buonificazioni, di cui per lo avanti si scaricavano nei loro conti, diffalcandone la somma dal prodotto ricavato dalla vendita occorsa nei rispettivi Bauchi.

Tabacchi.

Categoria 37. *Aggio ai magazzinieri*, lire 3123 52.

Spesa d'ordine derivante dall'aumento verificatosi in più del presunto nel prodotto della vendita tabacchi.

**Categoria 38. *Paghe operai della manifattura tabacchi*,
lire 109,152 72.**

L'incremento della conservazione dei tabacchi necessitò naturalmente una maggiore spesa di mano d'opera nella fabbricazione, la quale fu accertata nella somma anzi designata.

Categoria 39. *Fitto fabbriche e magazzini*, lire 1540 53.

Maggiore spesa motivata dal rinnovamento di capitolazioni d'affitto di magazzini in terraferma, con aumento di prezzo in seguito alla nuova imposta sui fabbricati, e dalla provvista di locali per servire di deposito in Sardegna, dove in alcuni

luoghi i tabacchi venivano dapprima ricettati nei magazzini del sale con grave loro nocumento.

Categoria 40. *Compra tabacchi*, lire 48,915 03.

Eccedenza di spesa sopra la somma bilanciata in 3,728,900 lire per maggiori provviste fattesi e per accrescimento di prezzo cui l'amministrazione ha dovuto sottostare nell'acquisto dei tabacchi in foglie del Kentucky per la mancanza del raccolto.

**Categoria 44. *Riparazioni fabbriche, canali, locali, ecc.*,
lire 10,995 48.**

Le macchine idrauliche esistenti nella fabbrica dei tabacchi trovandosi in cattivo stato, si è dovuto far procedere alla ricostruzione di una ruota idraulica e dei relativi meccanismi interni in ferro, per cui è occorsa la spesa di lire 28,546 70, dando così luogo al suddetto aumento sulla categoria, la cui spesa accertata salì a lire 40,995 45, invece della somma bilanciata di lire 50,000.

Categoria 48. *Contravvenzioni*, lire 24,700 41.

Da un notevole aumento nelle contravvenzioni ed arresti conseguìtò pure un aumento nelle quote dovute sul prodotto agli impiegati ed arrestanti, per cui avvenne la maggiore spesa d'ordine avanti accennata.

Categoria 49. *Spese diverse*, lire 23,264 41.

Questa deficienza di fondi sulla categoria stata bilanciata in lire 51,390, e la cui spesa accertata ascese invece a lire 74,654 41, deriva da provvista di tela per bisacchie per il trasporto dei tabacchi, da una maggior quantità di legna da fuoco impegnata nelle manifatture, da una nuova spesa di droghe e di aceto per l'acconcia di sigari a foggia svizzera, e finalmente da maggiore provvista di utensili e trasporto di foglie indigene in Cagliari e Sassari, essendo il raccolto stato più del solito abbondante.

Polveri e piombi.

Categoria 52. *Fitti di magazzini*, lire 31 25.

Aumento di fitto occorso nella rinnovazione della capitolazione del locale inserviente di deposito *polveri* a Domodosola, in seguito alla nuova imposta sui fabbricati.

Categoria 53. *Compra polveri dal Partiglieria* L. 150,261 19

Categoria 53. *Trasporto polveri e piombi* . » 8,148 74

Maggiori spese d'ordine e produttive, cagionate dall'accresciuta vendita di polvere da mina per lavori pubblici, e segnatamente per le strade ferrate.

Spese comuni.

Categoria 59. *Sussidio alla Cassa pensioni*, lire 175,561 95.

Nel bilancio 1852 questa categoria, stanziata negli anni anteriori in lire 225,000, fu portata a lire 425,000 per essere stati soppressi alcuni emolumenti, coi quali era dapprima in parte alimentata la Cassa pensioni speciale per le gabelle. Ma neppure questa somma poté bastare all'uopo, avendo ancora cessato dal 1° aprile 1852 di essere attribuita alla Cassa la ritenenza del 2 e mezzo per cento sugli stipendi e paghe *preposti*, essendosi ripienati i quadri della forza attiva, ed avendo perciò la Cassa perduto eziandio il beneficio delle vacanze minori di due mesi che andavano a suo profitto, e finalmente essendo state concesse nel giro dell'anno molte nuove pensioni.

Concorre pure a comporre la deficienza di fondi anzi indicata una somma di lire 15,085 39 ancora necessaria per alcuni residui a soddisfarsi, essendo stato prescritto col regio decreto 26 dicembre 1853 che, nel passare le pensioni dal bilancio delle gabelle a quello dell'erario a far tempo dal 1° gennaio 1853, dovessero tuttavia i residui saldarsi sul bilancio *Gabelle*.

Questa maggiore spesa è compensata dal vantaggio recato alle finanze dalla legge sulle ritenenze sugli stipendi, nè perciò se ne potrebbe rifiutare l'approvazione. Duole tuttavia il vedere che essa sia stata anche in parte prodotta da un numero straordinario di pensioni accordate nell'anno, ma speriamo che ciò non sia più per accadere in seguito alle disposizioni prese recentemente dalla Camera nella votazione del bilancio delle finanze per l'anno corrente.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta al bilancio 1852 per la complessiva somma di lire due milioni cinquecento cinquantasei mila e ventinove, e centesimi sessantacinque, ripartitamente fra le diverse categorie descritte nel quadro annesso alla presente legge, e nelle somme parziali nel medesimo quadro indicate.

Art. 2. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta ai residui 1851 e retro per la complessiva somma di lire trecento sessantanove mila e settantadue, e centesimi ottantadue, ripartitamente fra le diverse categorie, conformità del quadro suddetto.

(1853.)

Progetto di legge presentato alla Camera il 14 febbraio 1854 dal presidente del Consiglio e ministro delle finanze (Cavour).

SIGNORI! — Dopo di aver sottoposto alle vostre deliberazioni il progetto di legge per la concessione e la regolarizzazione di crediti ai bilanci per 1852 e residui 1851 e retro, mi occorre di presentarvi altro progetto per l'ammissione di alcuni crediti che già fin d'ora sono riconosciuti necessari a varie categorie dei bilanci per 1853 nella complessiva somma di lire 4,624,587 71.

Rileverà la Camera, dai motivi che ho l'onore di brevemente esporle, come cosiffatte maggiori spese, se si eccettua l'eccedenza di lire 745,917 86 alla categoria *Pane* del bilancio della guerra, non aumentano le previsioni del bilancio passivo; molte di esse sono abbondantemente compensate da economie risultanti su altre categorie dei relativi bilanci, altre sono spese d'ordine o conseguenze di maggiori prodotti realizzati sulle corrispondenti categorie del bilancio attivo, per cui, anziché di aggravio, producono in definitivo risultati vantaggiosi alle finanze dello Stato.

Le considerazioni esposte anche riguardo al credito di lire 745,917 86, in aumento alla categoria *Pane* del bilancio della guerra, verranno, non ne dubito, a consigliare del pari l'ammissione.

Spese generali.

Categoria 54. *Controllo generale* (Personale degli uffici esterni), lire 1127 64.

Nella formazione del bilancio passivo delle spese generali per l'anno 1853 venne ommissa l'iscrizione di lire 1400,

importare del soprasoldo concesso con reale decreto in data 11 ottobre 1850 in lire 400 caduno ai due più anziani controllori, ed in lire 300 ai due simili assistenti controllori. In conseguenza di tale ommissione, e malgrado alcuni risparmi ottenutisi sulla categoria suddetta, ne risulta ancora una deficienza di fondo di lire 1127 64, la quale trova però abbondante compenso sul complesso delle altre tre categorie in cui sono ripartite le spese del controllo generale, per effetto di alcune vacanze nel personale, e di economie nelle spese di ufficio.

Categoria 41. *Trasporto fondi*, lire 85.

Cosiffatta somma è richiesta per rimborsare un mandato provvisorio di lire 85 in data 5 gennaio 1852 esistente nella tesoreria provinciale di Oristano, per ammontare di vacati corrisposti al signor Sulis Cordiglia stato delegato pel trasporto di un fondo dalla tesoreria suddetta a quella di Cagliari negli ultimi giorni di dicembre del 1851.

Categoria 53. *Commissariato governativo presso le Banche Nazionale e di Savoia*, lire 977 26.

L'eccedenza, di cui sopra, è meramente figurativa, e proviene dall'essersi imputato sulla categoria anzidetta il montare degli stipendi assegnati al commissario governativo della compagnia anglo-sarda *La Piémontaise* in lire 3000 annue dal primo di luglio a tutto dicembre, ed al commissario governativo presso la compagnia della ferrovia *Vittorio Emanuele* in ragione di lire 5000 annue dal primo di novembre a tutto dicembre, quali stipendi essendo posti a carico della società medesima, il corrispondente ammontare figura come prodotto in aumento nel bilancio attivo dello stesso anno.

Categoria 58 bis. *Camera d'agricoltura e commercio* (Personale), lire 2600.

Categoria 58 ter. *Camera d'agricoltura e commercio* (Spese d'ufficio), lire 1500.

Per la circostanza che non venne adottata la proposta di legge concernente la riforma delle Camere di agricoltura e commercio, rendesi necessario il credito suddetto per provvedere al pagamento delle spese di personale e d'ufficio delle Camere di agricoltura e commercio di Ciampè e di Nizza, per cui nel bilancio delle spese generali per 1853 trovasi stanziata la sola quota del primo semestre.

SPESE — Culti, grazia e giustizia.

Categoria 21. *Trattenimenti di aspettativa e provvisori*, lire 303 39.

Posteriormente all'approvazione del bilancio essendo occorse alcune variazioni sulla categoria anzidetta, ne emerge la maggiore spesa di lire 303 39, come rilevasi da apposita tabella degli assegnamenti nuovi e di quelli cessati.

SPESE — Marina.

Categoria 21. *Noliti, trasporti, indennità di via e vacanze*, lire 2100.

Nello scorso anno si dovette far partire un ufficiale del Genio alla volta di Londra ad oggetto di fornire ivi di presenza nozioni, schiarimenti, rimettere e spiegare piani e disegni all'ingegnere signor Randell onde porlo in grado di ultimare la relazione e progetti chiestigli dal Governo sui lavori del

porto di Genova e sul trasferimento dell'arsenale marittimo nel golfo della Spezia. Tale missione, affidata al capitano del Genio signor Chioldo, ha occasionato una spesa di lire 2990 15 soddisfatta a carico della suindicata categoria, ed a questa passività, non prevista in epoca della formazione del bilancio 1863, vuolsi attribuire l'insufficienza del fondo stanziato a quella categoria, per cui è necessario un supplemento di lire 2100.

Categoria 26. Mano d'opera, lavori dell'arsenale e cantiere, lire 40,000.

Le straordinarie riparazioni occorse ai regi legni nel decorso di quest'anno resero necessario l'aumento degli operai addetti ai lavori dell'arsenale e cantiere, e quindi insufficiente la relativa somma stanziata in bilancio pel loro pagamento.

I motivi di questo aumento sono sviluppati nel prospetto dimostrativo, stato compilato per cura del capitano di vascello, direttore dell'arsenale, e del commissario di marina addetto al materiale, ai quali vuolsi aggiungere la maggior mercede che si dovette corrispondere agli operai esterni, dacchè vennero eretti in Genova e sue vicinanze vari stabilimenti metallurgici.

La deficienza totale presunta in lire 59,462 37 venne ristretta alla somma di lire 40,000, e trova un abbondante compenso nelle economie che si verificheranno sulle seguenti categorie dello stesso bilancio, cioè:

Categoria 8. <i>Genio navale (Economia)</i>	L.	3,000
Categoria 9. <i>Stato maggiore, id.</i>	»	50,000
Categoria 10. <i>Corpo reale equipaggi, id.</i>	»	80,000
Categoria 12. <i>Battaglione real navi, id.</i>	»	10,000
Categoria 13. <i>Ospedali marittimi, id.</i>	»	9,000
	L.	132 000

Categoria 27. Mantenimento di allievi ingegneri e macchinisti all'estero, lire 5270.

Nel bilancio della marina pel 1853 venne stanziato nella categoria 27 un fondo di lire 1057 per mantenimento ed istruzione teorico-pratica di tre allievi macchinisti spediti a Londra e messi a studio sotto la direzione del distinto ingegnere Giovanni Ellis nelle officine dei fabbricanti signori Mandslay e figli.

Detto fondo era sufficiente a sopperire alla spesa di cui sopra per detti tre allievi durante i due soli primi mesi del 1853, essendo intenzione del Governo, trascorso tal termine, di richiamarli in patria. Se non che avendo i signori Mandslay fatto sentire che, nelle intelligenze passate col regio console generale in Londra nel 1851, erasi combinato che i tre allievi dovessero rimanere un tempo non minore di tre anni nelle loro fabbriche, onde compensare colla loro opera nell'ultimo periodo del tirocinio la spesa e perdita loro occasionata, stante la tenuità della retribuzione nel principiare del medesimo; e sulla considerazione inoltre che l'istruzione dei detti giovani non era avanzata in modo da poterne trarre convenevole partito, si è riputato cosa vantaggiosa pel regio servizio, sia per evitare contestazioni coi signori Mandslay, sia all'oggetto di rendere più perfetta l'istruzione dei detti alunni di far loro compiere un corso di studi di tre anni, ossia sino a tutto marzo 1854, a qual uopo venne conseguentemente anche proposta nella categoria 27 del bilancio di quest'anno una spesa di lire 1626 75.

Le suesposte circostanze resero insufficienti i fondi stanziati nella categoria 27 del bilancio 1853, sulla quale risultò la deficienza di lire 5270, per cui si chiede un credito supplementario corrispondente al fine di rimborsare il console generale in Londra delle somme anticipate per le spese onde trattasi.

Categoria 28. Riparazioni ai fabbricati marittimi e sanitari, lire 7260.

Questa maggiore spesa è cagionata da riparazioni imprevedute ed urgenti che si dovettero eseguire al regio arsenale di Genova ascendente a lire 6560, e da eguali riparazioni al forte dell'isola di Capraia per lire 700.

Il comandante generale della marina, facendo rapporto sui gravi danni che avrebbero sofferto i fabbricati di quell'arsenale nella notte dal 13 al 14 ottobre prossimo passato, permetteva una perizia della spesa occorrente per riparazioni, ascendente alla somma di lire 34,633.

Sul riflesso che, giusta il piano del *dock* commerciale formato dall'ingegnere Randell, sarebbe distrutto tutto il tratto esistente tra il bacino di carenaggio ed il giardino del palazzo Doria, il ministro della marina pensò di soprassedere dalla proposta ricostruzione della calata di comunicazione fra l'estremità del porticato ed il moletto di divisione delle due darsene, come quella che cagionava la maggiore spesa stata calcolata in lire 31,530.

Siccome però il molo dividente le due darsene non sarebbe stato abbattuto che fra tre anni, ed era indispensabile che vi fosse conservata la comunicazione, credette conveniente che questo lavoro venisse eseguito in legno, e fu perciò redatta la relativa perizia, per cui la spesa venne ridotta a 5460 lire, alla quale aggiungendosi le lire 3100 occorrenti per la ricostruzione dei due pilastri e del terrazzo che fa corpo coll'alloggio del direttore dell'arsenale e la sottomurazione della cinta prospiciente il palazzo reale, la somma totale necessaria è di lire 6560.

La spesa di lire 700 è motivata da che il forte dell'isola di Capraia nelle notti del 6 e 13 ottobre prossimo passato ebbe a soffrire gravissimi danni per avere ceduta la base sulla quale poggiava, a seguito di che la caserma dei guardiani del bagno, ed il bagno stesso essendo rimasti in evidente pericolo di rovinare, fu d'uopo traslocare i forzati nel magazzino dei viveri, e permettere ai guardiani di alloggiare in città per mancanza di altro locale fino a che potessero essere trasportati in Genova, per mezzo del piroscalo rimorchiatore il *Ligure*, stato appositamente colà spedito con un ufficiale della direzione dei lavori marittimi onde verificasse i danni avvenuti e formasse il calcolo della relativa spesa occorrente per ripararli.

Il comando generale della marina, da cui si ebbero i rapporti intorno a detto avvenimento, ha trasmesso, colla relazione dell'ufficiale come sopra delegato, l'analoga perizia rilevante alla somma di lire 700, di cui si domanda il credito, riconosciuta indispensabile per l'eseguimento dei lavori necessari ad antivenire maggiori guasti ai fabbricati di detto forte, non che per salvare i materiali ricavabili dalla demolizione di parte di detti fabbricati in pericolo di totale rovina.

Categoria 31. Acquisto e costruzione di regi legni, lire 16,181 42.

Nella discussione del bilancio della marina veniva ordinato dal Parlamento lo staziamento della somma di lire 42,816

per la costruzione di una nuova fregata ad elice; le spese di mano d'opera a tutto il 31 dicembre 1853 per la fregata suddetta in costruzione al cantiere della Foce, comprese quelle di riparazioni allo scalo, resero necessaria la maggior somma di lire 16,181 42 in aumento al fondo come sopra autorizzato.

Categoria 34. Lavori al Bagno San Bartolomeo (Cagliari),
lire 7166 30.

Si richiede questo credito per corrispondere al signor Vittorio Fogu il residuo prezzo dovutogli per l'ammontare dei lavori da lui eseguiti nella costruzione di un nuovo ergastolo in San Bartolomeo (Cagliari), in dipendenza del contratto d'appalto passato nel 1841 davanti la cessata intendenza generale di Sardegna.

La relativa spesa era stata stanziata sul bilancio d'artiglieria, e ne fu sospeso il pagamento per questioni insorte tra l'amministrazione e l'appaltatore, se non che in quel periodo di tempo questo ramo di servizio essendo passato sotto la dipendenza del Ministero di marina, la somma suddetta fu abbandonata come meno spesa negli spogli passivi del bilancio suddetto; riesce quindi necessario il credito di cui sopra sul bilancio marina per provvedere al saldo pagamento dovuto al signor Vittorio Fogu, stato legalmente accertato in lire 7166 30.

SPESE — Lavori pubblici.

Categoria 39. Porto di Genova, lire 11,641 28.

Nell'esecuzione di una calata di comunicazione fra il ponte Spinola ed il ponte reale del porto di Genova, per cui venne stanziata in bilancio sull'articolo 2 della categoria suddetta la somma di lire 20,000, la direzione dei lavori marittimi incontrava circostanze particolari dipendenti dalla natura del terreno di fondazione, le quali resero insufficiente la somma come sopra approvata.

Accertatasi per parte del Ministero di marina la necessità di condurre a termine senza interruzione l'opera intrapresa, venne formata una dettagliata perizia per la maggiore spesa a ciò occorrente, la quale ascese a lire 11,641 28, per cui si domanda il credito suppletivo.

SPESE — Strade ferrate.

SERVIZIO DI COSTRUZIONE.

Categoria 4. Sorveglianza governativa per strade
concesse a società private, lire 26,200.

Questa maggiore spesa è motivata da pagamenti eseguiti dal Governo per conto delle società delle ferrovie di Novara e di Pinerolo al personale addetto al servizio delle ferrovie medesime, di cui lire 24,200 per quella di Novara e lire 2000 per quella di Pinerolo.

Cosiffatte spese di sorveglianza, in virtù dei relativi capitoli d'appalto, sono poste a carico delle società suddette; quindi il credito che si domanda non è quindi che una spesa d'ordine, poichè il corrispondente ammontare venne interamente versato nelle casse dello Stato, e si vedrà figurare in eguale somma negli spogli attivi dello stesso anno.

Questa proposta è giustificata dall'analoga relazione dell'amministrazione delle strade ferrate in cui sono ampiamente sviluppati i motivi che occasionano la maggiore spesa suaccennata di lire 26,200.

Categoria 6. Studi e sperimenti, lire 2000.

La somma di lire 40,000 assegnata alla categoria suddetta per le spese di trasferta, ed altre occorrenti agli impiegati del Genio civile, erasi presunta sufficiente per sopperire alle spese di cui si tratta, ristrette, come furono calcolate nella formazione del bilancio, alle sole linee di strada ferrata da Torino a Genova e da Alessandria al lago Maggiore.

Essendosi successivamente dovuto applicare alla categoria suddetta le spese di sorveglianza della ferrovia di Susa, la cui metà deve ripemerare dalla società della ferrovia medesima, ne derivò la deficienza suaccennata.

Categoria 6 bis. Assegnamenti d'aspettativa, lire 916 66.

L'opportunità di addiecitare ad alcune riduzioni nel personale tecnico addetto alla costruzione delle strade ferrate, in conseguenza del progressivo compimento di vari tronchi della linea principale, consigliò il ministro dei lavori pubblici ad assecondare la domanda di due ingegneri di seconda classe per loro collocamento in aspettativa per motivi di salute, coll'annuo stipendio di lire 660 caduno.

Cosiffatto provvedimento, mentre arreca un'economia sulla categoria 19, *Personale del Genio civile*, richiede una nuova spesa sul bilancio suddetto, per cui, con decreto reale in data del 28 agosto prossimo passato, fu autorizzata l'istituzione di una nuova categoria nel bilancio medesimo, sotto il numero 6 bis e colla denominazione *Assegnamenti d'aspettativa*; si domanda ora la regolarizzazione della summentovata spesa, la quale trova abbondante compenso nelle economie verificatesi sulla categoria numero 19 dello stesso bilancio.

Categoria 37. Case dei cantonieri.

Nel bilancio delle strade ferrate per 1853 venne proposta alla categoria 37 la costruzione di numero 48 case cantoniere per la linea da Alessandria a Novara, valutate a lire 4000 circa, e così alla complessiva somma di lire 180,000, che però nel bilancio suddetto fu limitata a sole lire 90,000, poichè in allora supponevasi di poter rimandare all'anno prossimo la costruzione di una parte delle case medesime; se non che il celere progresso dei lavori di quella linea avendo dimostrato la possibilità di aprirla all'esercizio nel primo semestre del 1854, fu necessario il costruirle al più presto possibile tutte le case cantoniere occorrenti per la linea suddetta, il di cui numero, giusta la primitiva proposta, fu del pari riconosciuto insufficiente, poichè gli studi di dettaglio eseguiti per la loro ubicazione, dimostrarono altresì la necessità, nell'interesse di un sicuro e regolare servizio della strada, di aumentarle sino a 60, che, al ragguglio di lire 4200 caduna, ascendono alla complessiva somma di 252,000 lire.

Cosiffatto aumento è motivato dacchè nella costruzione della linea in discorso essendosi abbandonato affatto il sistema in principio adottato sulla strada di Genova di costruire cavalcavia e sottovia ad ogni traversa della strada ferrata colle comunicazioni ordinarie, si dovette per necessità conseguenza adottare la costruzione di passaggi a livello, la cui sostituzione alle costose opere d'arte di cui sopra, se produsse un sensibilissimo risparmio di spesa, oltre a vari altri vantaggi, trasce però seco l'indeclinabile necessità di provvedere con appositi casotti alla continua custodia e vigilanza dei passaggi medesimi, a scanso dei gravi inconvenienti cui altrimenti la molta loro frequenza darebbe facilmente luogo in occasione di un attivo movimento, quale si opera sulla strada ferrata.

Quanto poi all'aver anticipata la costruzione di tutte le case, oltrechè ciò tornava indispensabile pel prossimo attivamento della linea, era anche conforme al voto della Commissione della Camera incaricata dell'esame del bilancio, avendo questa nella relazione sul bilancio medesimo invitato il Ministero a far costruire nel 1853 tutte le anzidette case, affine di renderle abitabili, senza nocimento alla salute dei cantonieri, all'epoca dell'apertura della linea all'esercizio.

Per le considerazioni suaccennate, venne autorizzata con decreto reale la maggiore spesa suddetta in lire 90,000, di cui ora si domanda la regolarizzazione e le rimanenti lire 74,000 a saldo della totale somma come sopra occorrente, vennero stanziata nel bilancio dei lavori pubblici per l'anno 1854.

Categoria 45. *Telegrafo elettro-magnetico*, lire 33,850 85.

Nella prossima apertura dell'ultimo tronco della strada ferrata da Torino a Genova essendosi riconosciuto necessario di stabilire lungo la strada medesima tra Arquata e Genova la linea telegrafica che in via provvisoria era stata costruita lungo la strada postale, l'amministrazione delle strade ferrate fece redigere a tal uopo un apposito capitolato da cui l'ammontare della spesa occorrente, sia per l'attuazione della nuova linea, che per la demolizione della già esistente, e pel trasporto nei magazzini dell'amministrazione in Genova dei materiali da quest'ultima ricavabili, ascendeva alla somma di lire 61,351 55, ridotta però a lire 36,583 05 per il valore dei materiali che trovavansi disponibili presso l'amministrazione medesima, e che a termini del capitolato suddetto dovevano essere impiegati in diminuzione di nuove provviste.

Stante la specialità dell'impresa l'amministrazione dovette procurarsi offerte private, e coll'approvazione del Consiglio speciale delle strade ferrate, ne commetteva l'esecuzione al signor Briançon Rouge, dalla cui sottomissione, mediante il ribasso del 2 per cento sul prezzo di stima, la spesa occorrente per lavori suddetti rilevava a lire 35,850 35, la quale venne accordata con reale decreto di cui ora si propone la convalidazione, che sarà volentieri acconsentita, se si riflette all'utile che dall'amplificazione del telegrafo ne ridonda alle finanze ed al pubblico.

Categoria 49. *Tronco da Villafranca a Quarto*,
lire 83,401 54.

Per compiere il pagamento dell'indennità spettante al signor Felice Barbero appaltatore del tronco di strada ferrata da Villafranca a Quarto, giusta la convenzione seguita il 18 agosto 1853 tra lui e l'azienda generale delle strade ferrate a transazione della lite già da lungo tempo vertente circa i mezzi di trasporto delle terre su detto tronco di strada, occorrendo la somma di lire 83,401 54 non prevista nel bilancio delle strade ferrate; sul riflesso che il pagamento di cui trattasi debitamente giustificato, in virtù del suaccennato atto di transazione doveva essere versato nelle casse dello Stato in deduzione di maggior somma mutuata dalle finanze al suddetto impresario sui fondi della categoria del ponte sul Po a Valenza, onde agevolargli il mezzo di proseguire i lavori di costruzione del ponte medesimo, la maggiore spesa di cui sopra venne autorizzata con decreto reale, ed ora se ne propone la convalidazione.

(SERVIZIO DELL'ESERCIZIO.)

Categoria 6. *Locomozione*, lire 122,000.

Categoria 9. *Trasporti*, lire 19,800.

Il notevole aumento verificatosi sul prezzo dei noli pel trasporto del coke dall'Inghilterra a Genova, le maggiori provviste che si dovettero fare di quel combustibile in dipendenza dello straordinario movimento lungo la strada ferrata fra Busalla e Torino protratta fino a Genova dal 18 dello scorso dicembre, ed anche per averne una qualche provvista per l'esercizio di quell'importante comunicazione nei primordi del 1854, resero insufficienti le somme a tal uopo stanziata per cui fu necessaria una maggiore spesa di lire 122,000.

La maggiore spesa di lire 19,800 alla categoria 9 fu cagionata altresì dallo straordinario sviluppo del movimento delle merci sulla linea suddetta superante anch'esso ogni previsione; comprovata la necessità e l'urgenza di provvedere al pagamento delle spese suaccennate, vennero approvate con decreto reale, di cui si propone la convalidazione.

SPESE — Guerra.

Categoria 46. *Pane*, lire 743,917 86.

Quest'eccedenza di spesa vuolsi ripetere :

1° Dall'incarimento generale e progressivo dei cereali verificatosi durante l'anno 1853, per cui la razione di pane ebbe un valore maggiore di quello previsto nel bilancio;

2° Dalla maggiore quantità di grano incettata da servire nei primi quattro mesi dell'anno 1854;

3° Finalmente per le varie maggiori spese di stabilimento e di adattamento dei locali per l'ampliamento di questo servizio.

A giustificazione di quanto sopra sarà comunicata una relazione del Ministero della guerra, accompagnata da analoghe tariffe dimostrative in cui sono ampiamente sviluppati i motivi che occasionarono la suaccennata deficienza, e le considerazioni che consigliarono l'amministrazione ad aumentare le provviste oltre i bisogni presunti per l'anno 1853.

Come si rileva dalla suddetta relazione ed annessivi documenti a corredo, la maggiore spesa incontrata dall'azienda generale di guerra sulla categoria 46 ascende a lire 1,005,754 e centesimi 86; sul riflesso però che una parte della somma suddetta fu impiegata per le maggiori provviste operate, da servire di scorta nei primi quattro mesi dell'anno 1854, si credette opportuno di limitare la domanda del credito alla somma di 743,917 86 con imputare la rimanente deficienza sul bilancio dell'anno 1854.

Categoria 64. *Paghe di riforma*, lire 258 30.

Con reale decreto in data del 18 febbraio 1850 veniva collocato in riforma il sottotenente signor Pigaglio con lire 420 annue a cominciare dal 1° luglio 1850, e colla riserva di accordargli quella maggiore pensione che avrebbe potuto competergli sulle basi della legge sulle pensioni militari il cui progetto era stato in quell'epoca presentato al Parlamento.

Giusta la legge summentovata, spettando al detto signor Pigaglio un aumento di annue lire 172 alla pensione di cui venne temporariamente provvisto, occorre in oggi di corrispondergli l'accennato aumento che deve venire ripartito pel prorata dal 1° luglio 1850 a tutto dicembre 1851 sul bilancio militare, e pel rimanente sul bilancio delle spese ge-

nerali; se non che sui residui degli spogli del bilancio della guerra non essendosi conservata alcuna somma alla relativa categoria, è necessario il credito suddetto per provvedere al dovuto pagamento dai 1° luglio 1850 a tutto dicembre 1851 rilevante alla complessiva somma di lire 258 50.

SPESE — Artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari.

Categoria 5. Direzione della fonderia Trapano e ceselleria, lire 6720.

Per compiere la dotazione in obici, sì da sbarco, che per l'armamento delle lance dei legni della marina militare comprese due fregate a elice in corso di costruzione, mancando ancora otto obici di bronzo da centimetri 15, e tredici da centimetri 12, furono questi confezionati nell'arsenale di Torino, al quale effetto le spese di mano d'opera e di fusione e la compra di materie diverse a ciò relative, ascensero alla complessiva somma di lire 6720 per cui si domanda il credito.

Quest'eccedenza però è meramente figurativa, poichè tali spese d'ordine pagate coi fondi del bilancio d'artiglieria, sono intieramente compensate mediante il versamento di pari somma che si opera per parte dell'azienda generale di marina in conto prodotti casuali.

Categoria 23. Assegnamenti d'aspettativa, lire 6000.

In seguito alle riduzioni operate dal Parlamento sulla categoria *Personale* dell'azienda generale d'artiglieria, essendosi collocati in aspettativa alcuni impiegati dell'azienda medesima, ne risultò la deficienza di cui sopra per provvedere al pagamento dei nuovi assegnamenti d'aspettativa concessi agli impiegati suddetti.

Categoria 30. Direzione delle polveriere e raffineria nitri, lire 6000.

Essendosi riconosciuto necessario di introdurre alcune modificazioni nella fabbricazione delle polveri da mina, e segnatamente di quelle da caccia che si opera in Genova, mediante la provvista di nuove macchine ed attrezzi da sostituirsi a quelle già esistenti ond'essere in grado di provvedere senza ritardo alla consumazione ognora crescente, si dovette incontrare la suddetta spesa di lire 6000 che sarà volentieri acconsentita, se si considera che oltre all'assicurare la voluta regolarità nel relativo servizio, la spesa suddetta verrà abbondantemente compensata nel periodo di un anno dall'economia che sarà per risulturne sulla fabbricazione medesima.

SPESE — Finanze.

Categoria 8 bis. Rimborso alle amministrazioni degli Stati esteri a pareggio dei conti reciproci per le corrispondenze telegrafiche, lire 9000.

In conformità di quanto si pratica per le corrispondenze postali cogli Stati esteri, essendosi dovuto provvedere al rimborso della somma suddetta in favore dell'amministrazione degli Stati esteri a pareggio dei conti reciproci per le corrispondenze telegrafiche, venne la medesima autorizzata con decreto reale, ed ora se ne propone la convalidazione.

Categoria 15. Lotto, lire 369,739 41.

Nel bilancio passivo dell'azienda di finanze venne stanziata all'articolo 4 della categoria 15 la somma di lire 2,030,000

per le vincite al lotto, le quali rilevarono invece alla somma di lire 2,417,050, e quindi un'eccedenza di spesa sull'articolo suddetto di lire 367,030; altra eccedenza di lire 2689 si verificò sull'articolo 1 della stessa categoria per l'ammontare dell'aggio ai ricevitori del lotto per cui fu stanziata la somma di lire 275,500 che per le maggiori riscossioni operatesi rilevò a lire 278.189 41, quindi in totale una deficienza di lire 369,739 41 sulla categoria suddetta per cui si domanda il credito, osservando che siffatta maggiore spesa è abbondantemente compensata dal maggior prodotto ricavatosi sulla relativa categoria di rendita del bilancio attivo, presunta in lire 4,300,000 e realizzatasi nella maggiore somma di lire 5,211,456 04.

Categoria 19. Assegnamenti d'aspettativa, lire 1748 87.

Alcune variazioni occorse dopo la formazione di questo bilancio nel personale degli impiegati dipendenti dall'azienda generale di finanze, occasionarono la suddetta maggiore spesa di cui si domanda il credito all'appoggio dell'analoga tabella dimostrativa degli assegnamenti nuovi, e di quelli cessati sulla categoria medesima.

SPESE — Istruzione pubblica.

Categoria 26. Assegnamenti d'aspettativa, lire 885 05.

Le mutazioni varie che ebbero luogo nel 1853 per il personale dell'istruzione pubblica col richiamo cioè in servizio di alcuni che trovavansi collocati in aspettativa, e di altri i quali per peculiari circostanze proprie o nell'interesse del pubblico insegnamento vi furono posti hanno fatto sì che la somma di lire 19,854 55 stanziata nel bilancio di quell'anno per detta oscillante categoria d'impiegati non trovasi sufficiente al bisogno; per cui, onde provvedere al pagamento dell'assegnamento del quarto trimestre per alcuni di essi manca il necessario fondo nella somma di lire 885 05.

Categoria 38. Provviste e lavori diversi per gli stabilimenti scientifici, lire 5209.

Anche la somma bilanciata alla categoria 38, articolo 9 in lire 5200 per la preparazione nel museo zoologico di Torino dello scheletro e del cranio di due balene, è inferiore d'assai alla spesa occorsa che monta a lire 6409.

Giustificata essendo tale spesa in quella somma, e dovendosi facilitare i creditori del residuo loro avere, si propone l'occorrente credito supplementario in lire 5209.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in bilancio 1853 per la complessiva somma di lire *un milione cinquecentotrentatremila seicentoseventantasei, centesimi cinquantesette* ripartitamente fra le diverse categorie in conformità alla presente legge.

Art. 2. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta ai residui 1852 e retro per la complessiva somma di lire *novantamila novecentoundici e centesimi quattoraici*, ripartitamente fra le diverse categorie in conformità del quadro suddetto.

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Categorie del bilancio 1853 su cui sono imputabili i crediti		Montare dei crediti per caduna categoria		Annotazioni
NUMERO		BILANCIO 1853		
Ordinarie	Straordinarie	Anno 1853	Residui 1852 e retro	
Denominazione				
Spese — Generali.				
34	»	Controllo generale (Personale degli uffici esterni)	1,127 64	»
41	»	Trasporto fondi	»	85 »
53	»	Commissariati governativi presso le Banche Nazionale e di Savoia	977 26	»
58bis	»	Camere d'agricoltura e commercio (Personale)	2,600 »	»
58ter	»	Camere d'agricoltura e commercio (Spese d'ufficio)	1,500 »	»
			6,204 90	85 »
Spese — Culto, grazia e giustizia.				
21	»	Trattenimenti d'aspettativa e provvisori	303 39	»
Spese — Marina.				
21	»	Noliti, trasporti, indennità di via e vacanze	2,100 »	»
26	»	Mano d'opera, lavori dell'arsenale e cantiere	40,000 »	»
27	»	Mantenimento degli allievi macchinisti a Londra	5,270 »	»
28	»	Riparazioni ai fabbricati marittimi e sanitari	7,260 »	»
»	31	Acquisto e costruzione di regi legni	16,181 42	»
»	34	Lavori al bagno San Bartolomeo a Cagliari	»	7,166 30
			70,811 42	7,166 30
Spese — Lavori pubblici.				
»	39	Porto di Genova	11,641 28	»
Spese — Strade ferrate.				
<i>Servizio di costruzione.</i>				
4	»	Sorveglianza governativa per strade concesse a società private	26,200 »	»
6	»	Studi e sperimenti	2,000 »	»
6bis	»	Assegnamenti d'aspettativa	916 66	»
»	37	Case dei cantonieri	90,000 »	»
»	45	Telegrafo elettro-magnetico	35,850 35	»
»	49	Tronco da Villafranca a Quarto	»	83,401 54
<i>Servizi e dell'esercizio.</i>				
6	»	Locomozione	122,000 »	»
9	»	Trasporti	19,800 »	»
			296,767 01	83,401 54

SESSIONE DEL 1853-54

Categorie del bilancio 1853 su cui sono imputabili i crediti		Montare dei crediti per caduna categoria		Annotazioni
NUMERO		BILANCIO 1853		
Ordinarie	Straordinarie	Anno 1853	Residui 1852 e retro	
Denominazione				
Spese — Guerra.				
46	»	Pane	743,917 86	»
64	»	Paghe di riforma.....	»	258 30
			743,917 86	258 30
Spese — Artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari.				
5	»	Direzione della fonderia, trapano e ceselleria	6,720 »	»
23	»	Assegnamenti d'aspettativa.....	2,728 40	»
»	30	Direzione delle polveriere e raffineria nitri..	6,000 »	»
			15,448 40	»
Spese — Finanze.				
8bis	»	Rimborsi alle amministrazioni degli Stati esteri a pareggio dei conti reciproci per le corrispondenze telegrafiche	9,000 »	»
15	»	Lotto.....	369,739 41	»
19	»	Assegnamenti d'aspettativa.....	1,748 87	»
			380,488 28	»
Spese — Istruzione pubblica.				
26	»	Assegnamenti d'aspettativa.....	885 03	»
»	38	Provviste e lavori diversi per gli stabilimenti scientifici	3,209 »	»
			4,094 03	»
Ricapitolazione.				
	Spese	Generali.....	6,204 90	85 »
		Culto, grazia e giustizia.....	303 39	»
		Marina	70,811 42	7,166 30
		Lavori pubblici	11,641 28	»
		Strade ferrate	296,767 01	83,401 54
		Guerra	747,917 86	258 30
		Artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari.....	15,448 40	»
		Finanze	380,488 28	»
		Istruzione pubblica	4,094 03	»
				1,533,676 57
			1,624,587 71	

Nota supplementaria di crediti sul bilancio 1853 presentata alla Camera il 4 aprile 1854 dal presidente del Consiglio (Cavour).

SPESE GENERALI.

Categoria 53. *Assegnamento provvisorio del Monte di riscatto e del debito pubblico di Sardegna, lire 4441 78.*

Colla legge del 10 marzo 1853 il servizio del debito pubblico di Sardegna essendo stato concentrato nell'amministrazione di terraferma, e riunita alle finanze dello Stato l'amministrazione del Monte di riscatto, il Ministero con appendice n° 2 al bilancio 1853 propose, ed il Parlamento approvò la sostituzione della suddetta categoria alla preesistente, con stanziare la spesa di 9000, presunta sufficiente pel pagamento degli stipendi durante il primo semestre agli impiegati della cessata amministrazione, i quali dovevano venire conservati fino all'assestamento della contabilità dell'esercizio 1852, ed alla resa dei conti relativi. La definitiva sistemazione delle suddette contabilità essendo però stata protratta oltre il termine come sopra previsto, si dovette corrispondere a quegli impiegati lo stipendio anche pel secondo semestre che cagionò la maggiore spesa summentovata.

Categoria 55. *Stampa e pubblicazione degli atti governativi e stampe di contabilità generale, lire 26,596 53.*

La molteplicità delle leggi e degli atti governativi che emanarono durante l'anno 1853, occasionò un disavanzo di lire 42,429 08 sull'articolo 1 di questa categoria; si ebbe altresì una maggiore spesa di lire 497 43 all'articolo 2, *Spese di contabilità generale*, per essersi dovuto procedere alla riforma degli stampati resi necessari in seguito all'attivazione della nuova amministrazione centrale, e quindi una complessiva maggiore spesa di lire 42,926 53 essendosi però fatta un'economia di lire 16,330 sull'articolo 3 della stessa categoria (spese di stampa di bilanci e spogli) la deficienza è ristretta alla suaccennata somma di lire 26,596 53.

Categoria 61. *Ufficio del catasto, lire 4309 70.*

Con reale decreto del 5 luglio 1853 venne istituita una nuova pianta del personale occorrente all'attivazione dei lavori del catasto ascendente in totale a lire 38,500.

Siccome però l'applicazione del personale non è per anco compiuta, e che la decorrenza degli stipendi ha frattanto principio dal mese di luglio suddetto, così pel 1853 non occorrono che le succitate lire 4309 70.

SPESE — Estero e poste.

Categoria 6. *Ministero esteri (Rimpatrio di nazionali), lire 632 03.*

Tale deficienza vuolsi attribuire al maggior rimpatrio di nazionali seguito nel decorso dell'anno, e segnatamente di figli naturali di madre nazionale, nati ed esposti nella pia opera della Maternità stabilita in Lione, i quali sono sempre rimandati nei regi Stati, sovente accompagnati dalle madri o da nutrici.

Categoria 7. *Assegnamenti d'aspettativa, lire 1200.*

Dopo l'approvazione del bilancio essendo stato collocato in aspettativa per motivi di salute il conte Faletti di Villafalletto segretario capo sezione in questo Ministero, gli venne asse-

gnato l'anno trattenimento di lire 1200 a partire dal primo gennaio 1853, per cui si domanda il necessario fondo.

Categoria 20. *Spese d'ufficio, lire 17,500.*

Per meglio giustificare la suddetta maggiore spesa si crede opportuno di accennare le diverse cause da cui fu prodotta, non prevista all'epoca dell'approvazione di questo bilancio :

1° Occorse la spesa di stampa per l'intervenuta convenzione postale coll'Austria, e pei relativi stati di contabilità e fogli d'avviso;

2° Credette conveniente l'amministrazione delle poste di fare stampare gli indirizzi da apporsi sui dispacci per gli uffici esteri, avendo riconosciuto questo mezzo assai opportuno tanto dal lato della speditezza, quanto per la chiarezza, la quale sola può far evitare gli sbagli di rimessione che potrebbero essere occasionati da indirizzi manoscritti, attese le imperfezioni che sovente ne risultano;

3° Essendosi altresì provveduto ad una nuova e più compiuta circoscrizione degli uffici, fu pure mestieri che l'amministrazione ne facesse compilare gli opportuni stati, onde diramarli alle varie direzioni, e gl'impiegati potessero così coordinare le loro operazioni secondo il nuovo ordinamento;

4° Dipendentemente alle varie occorse mutazioni nel sistema postale essendosi affatto reso inservibile lo stato di classificazione degli uffici, se ne dovette formare un nuovo la cui spesa per la sola stampa ascese a lire 1000.

S'arraga che in dipendenza dell'erezione di nuovi uffici e di raddoppiate corse di corrispondenza fra vari punti, massime fra quelli toccati dalle ferrovie, ne venne a risultare un ben notevole maggior consumo di fogli d'avviso, di cartaccia, di filo, spago, e di cera lacca per la formazione dei dispacci, e quindi un aumento di spesa di molto rilievo.

Categoria 21. *Provvigioni diverse, lire 9874 76.*

La suddetta direzione generale delle poste nella sua relazione in accompagnamento del bilancio 1853 accennava già al probabile bisogno di maggior fondo a questa categoria, atteso l'incremento dei prodotti che si era verificato nel primo semestre; tuttavia sul dubbio che non si fosse mantenuto nella medesima proporzione, credette prudente il non proporre in bilancio somma maggiore; lo sperato aumento avendo però continuato in modo progressivo, la somma bilanciata per provvisione ai vari impiegati distributori delle lettere riesci insufficiente per sopperire al pagamento dell'aggio che loro compete sulle fatte riscossioni; si richiede quindi in aggiunta alla suddetta categoria la somma di lire 9874 76.

Categoria 25. *Rimborso agli uffici esteri, lire 66,000.*

Anche questa categoria, atteso il continuato aumento delle corrispondenze trasmesseci dalle poste francesi a destinazione ed in transito degli Stati sardi, presenta una deficienza per sopperire ai rimborsi che in forza delle vigenti convenzioni sono dovuti alla francese amministrazione. Questa maggiore spesa non è però di aggravio alle finanze dello Stato, che anzi è motivo di maggior introito, considerata la distribuzione delle lettere stesse ed i rimborsi che se ne ottengono dalle amministrazioni degli altri Stati.

Categoria 28. *Poste (Assegnamenti d'aspettativa), lire 50.*

Questa deficienza deriva da che un impiegato dell'amministrazione delle poste, provvisto dello stipendio di lire 1200 annue, fu posto in aspettativa per gravi motivi di salute coll'anno trattenimento di lire 600 a partire dal primo di dicembre 1853.

SPESE — Interni.

Categoria 30. Carceri di pena (Spese di mantenimento e diverse), lire 103,524 69.

Premesso che tale deficienza vuolsi in parte attribuire alla ingente riduzione di lire 66,000 che, senza calcolare tutte le eventualità delle spese occorrenti, venne proposta dal Ministero stesso dopo la presentazione del bilancio, si descrivono i diversi articoli di essa categoria sui quali devesi ripartire il complessivo credito come sopra richiesto, accennando i motivi che occasionarono le maggiori spese.

Articolo 2. Penitenziario d'Oneglia, lire 30,854 88.

Fu inevitabile questa maggiore spesa pel notevole sviluppo nella parte industriale verificatosi in detto stabilimento durante l'anno 1853, in cui fino dal mese di marzo venne posto in pratica il sistema di attendere al lavoro anche nei giorni festivi.

Articolo 3. Carcere centrale di Saluzzo, lire 37,988 30.

Questo stabilimento, la cui parte industriale viene esercita per appalto, or sono due anni, ha dovuto di conseguenza, pel voluto incremento dei lavori per conto del Governo, sopperire ad ingenti spese onde porsi in grado di corrispondere da ora innanzi alle commissioni che gli verranno date per oggetti relativi alle manifatture in esso attivate.

Articolo 5. Carcere centrale d'Ivrea, lire 3371 83.

Il carcere centrale d'Ivrea avendo dovuto nello scorso anno sopperire al mantenimento e cura di un numero di detenuti cronici molto maggiore degli anni precedenti, si ebbe la suddetta maggior spesa.

Articolo 10. Penitenziario: La Generala, lire 29,309 68.

Il numero degli individui raccolti in questo stabilimento nel 1853 fu notevolmente maggiore degli anni precedenti; quindi una inevitabile maggiore spesa sul fondo stanziato in bilancio, con cui si dovette altresì provvedere alle spese di mantenimento dei giovani colpiti dalla legge 26 febbraio 1852.

Categoria 49 Spese di posta, lire 2000.

Questa eccedenza è motivata dal rimborso dovuto agli uffici dipendenti dal Ministero interni delle spese di posta delle lettere che ricevono tassate o che abbisognano di essere affrancate.

SPESE — Lavori pubblici.

Categoria 13. Conservazione delle strade e dei ponti, lire 126,827 23.

Le vicende atmosferiche degli scorsi anni deteriorando sensibilmente le pubbliche comunicazioni esercitarono la pernicioso loro influenza sopra le strade reali sia per la sfavorevole giacitura di alcuni tratti delle medesime, sia in conseguenza del sempre crescente carreggio sviluppatosi in particolar modo su quelle che hanno il loro punto di partenza

dalla capitale e sopra quelle di Francia, di Nizza e di Genova.

Prevedendo l'amministrazione come nè anche a conservare in istato normale il suolo di esse strade bastassero le allocazioni concesse per la manutenzione ordinaria nel bilancio 1853, proponeva per taluna delle medesime lo stanziamento nel bilancio 1854 di apposita somma atta a coprire presuntivamente la spesa dell'occorrente maggior impiego di ghiaia e di giornalieri, e disponeva a che i rispettivi imprenditori delle manutenzioni compissero siffatte indispensabili provviste.

Accertatosi in oggi il credito di ciascun imprenditore, la amministrazione dovette convincersi come neppure le proposte fatte nel bilancio 1854 bastino a sopperire a questa spesa, e che pel soddisfacimento delle medesime è necessario un aumento di fondo alla categoria numero 13 del bilancio 1853 nella suaccennata somma di lire 126,827 23.

Categoria 19. Conservazione dei porti, spiagge e fari, lire 6612 02.

Nell'atto che l'imprenditore Salvatore Rodella, in dipendenza di contratto in data 15 luglio p. p. approvato con decreto reale del 15 agosto successivo, stava per dar compimento alle opere di manutenzione delle macchine galleggianti nel porto di Genova, manifestavasi la massima urgenza di eseguire maggiori provviste e riparazioni agli stessi galleggianti ed al ponte di San Leone, le quali, giusta la relativa perizia, ascesero alla suddetta somma di lire 6612 02, di cui si domanda il credito.

Categoria 23. Strada reale di Milano, lire 25,892 21.

Vertendo lite all'impresa della costruzione del ponte sulla Sesia intorno alla liquidazione delle spese d'appalto, l'amministrazione non potè finora procedere all'assestamento definitivo di questa spesa; se non che, un pagamento di lire 40 mila pella 64^a e 65^a rata di essa impresa, essendo stato operato fino dal 1846, con mandato provvisorio che fu d'uopo regolarizzare onde porre la contabilità in armonia col regolamento approvato con real decreto 30 ottobre 1853, è indispensabile a tal uopo la concessione di un credito supplementario di lire 25,892 21 alla suddetta categoria.

Categoria 57. Spese eventuali, lire 418 99.

La maggiore spesa suddetta è motivata dai lavori che si dovettero eseguire in ristauo al ponte in legno sul torrente Orco lungo la strada reale di Milano, comprovata dal relativo certificato di collaudazione.

SPESE — Strade ferrate.

(SERVIZIO DELL'ESERCIZIO)

Categoria 5. Commissario governativo per la ferrovia tra Torino e Cuneo, lire 944 50.

La spesa di lire 2000 stanziata nel bilancio delle strade ferrate pel 1853, che deve venire sopportata dalla società di essa ferrovia, essendo stata accertata nella maggior somma di lire 2944 50, riesce necessario un aumento di fondo equivalente; il credito che si domanda non è però che una spesa d'ordine, poichè il corrispondente ammontare venne intiera-

DOCUMENTI PARLAMENTARI

mente versato dalla predetta società nelle casse dello Stato, e si vedrà figurare in egual somma negli spogli attivi dello stesso anno.

SPESE — Guerra.

Categoria 47. *Foraggi*, lire 252,292.

Attesa la scarsità del raccolto dei foraggi nelle annate 1852 e 1853, essendo i medesimi saliti a prezzi assai elevati, si dovette, per le razioni consumate dai cavalli della regia truppa, corrispondere agl'impresari un prezzo molto maggiore di quello previsto in bilancio, e quindi la suaccennata deficienza comprovata dall'analoga nota del Ministero della guerra, che si comunica per copia.

SPESE — Artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari.

	Bilancio 1853	Residui 1852 e retro.
Categoria 4. <i>Spese d'ufficio</i> . . .	L. 2,554 08	»
» 22. <i>Fitto locali</i>	»	456 15
» 55. <i>Direzione di Genova</i> »	»	11,250 53
	L. 2,554 08	11,680 68
		<u>14,234 76</u>

A giustificazione di tale eccedenza si unisce una copia della lettera del Ministero della guerra in cui sono ampiamente sviluppati i motivi che diedero luogo alle suaccennate maggiori spese.

NOTA SUPPLEMENTARIA DI CREDITI

*in aggiunta a quelli proposti col progetto di legge presentato dal ministro di finanze
nella tornata del 14 febbraio 1854*

Bilancio 1853 e residui 1852 e retro.

Categorie del bilancio 1853 su cui sono imputabili i crediti		Montare dei crediti per ciascuna categoria		Annotazioni
NUMERO		BILANCIO 1853		
Ordinarie	Straordinarie	Anno 1853	Residui 1852 e retro	
Denominazione				
Spese — Generali.				
33	»	Assegnamenti provvisori del Monte di riscatto e del debito pubblico di Sardegna..	4,441 78	»
55	»	Stampa e pubblicazione degli atti governativi e stampe di contabilità generale	26,396 53	»
»	61	Ufficio del catasto	4,309 70	»
			35,148 01	»
Spese — Estero e poste.				
6	»	Ministero esteri - Rimpatrio nazionali	632 03	»
7	»	Id. - Assegnamenti d'aspettativa	1,200 »	»
20	»	Poste - Spese d'ufficio	17,500 »	»
21	»	Id. - Provvigioni diverse	9,874 76	»
25	»	Id. - Rimborso agli uffici esteri	66,000 »	»
28	»	Id. - Assegnamenti d'aspettativa	50 »	»
			95,256 79	»
Spese — Interni.				
30	»	Carceri di pena - Spese di mantenimento e diverse	103,524 69	»
49	»	Spese di posta	2,000 »	»
			105,524 69	»
Spese — Lavori pubblici.				
13	»	Conservazione delle strade e dei ponti	126,827 23	»
19	»	Conservazione dei porti, spiagge e fari	6,612 02	»
»	23	Strada reale di Milano	»	25,892 21
»	57	Spese eventuali	»	418 99
			133,439 25	26,311 20

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Categorie del bilancio 1852 su cui sono imputabili i crediti		Montare dei crediti per ciascuna categoria		Annotazioni
NUMERO		BILANCIO 1853		
Ordinarie	Strordinarie	Anno 1853	Residui 1852 e retro	
		Spese — Strade ferrate.		
		<i>Servizio dell'esercizio.</i>		
5	»	Commissario governativo per la ferrovia tra Torino e Cuneo	944 50	»
		Spese — Guerra.		
47	»	Foraggi.....	252,292	»
		Spese — Artiglieria.		
		<i>Fortificazioni e fabbriche militari.</i>		
4	»	Spese d'ufficio	2,554 08	»
22	»	Fitto locali.....	»	450 15
»	35	Direzione di Genova.....	»	11,230 53
			2,554 08	11,680 68
		Riepilogo.		
		Generali.....	35,148 01	»
		Estero e poste.....	95,256 79	»
		Interni.....	105,524 69	»
		Lavori pubblici.....	133,439 25	26,311 20
		Strade ferrate.....	944 50	»
		Guerra.....	252,292	»
		Artiglieria.....	2,554 08	11,680 68
			625,159 32	37,991 68
			663,151	»

Relazione fatta alla Camera il 27 maggio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Rossi, Borella, Rezasco, Farina Paolo, Ricci, Riccardi Carlo, e Brignone, relatore.

SIGNORI! — Con questa terza relazione poniamo termine al mandato affidatoci dalla Commissione incaricata di riferire sulle aggiunte di spese ai bilanci 1851, 1852 e 1853, proposte dal ministro delle finanze coi progetti di legge presentati il 14 scorso febbraio e colle note supplementarie del 4 aprile successivo, e come alla prima relazione, concernente l'esercizio 1851, abbiamo fatto precedere alcune osservazioni ispirateci dal primo complessivo esame delle proposte ministeriali, così a quest'ultima che riguarda l'esercizio 1853 premettiamo altri pochi riflessi che ci si affacciarono nel corso delle investigazioni particolari a caduno di essi.

Questi riflessi non volgeranno altrimenti sull'uso ed abuso dei crediti supplementari sopra cui ci siamo abbastanza soffermati, ma bensì sul modo di domandarne l'autorizzazione quelle più rare volte che siano per rendersi indispensabili, acciò il pubblico ed il Parlamento possano formarsene un retto giudizio. Noi riteniamo, siccome già abbiamo accennato di volo nella prima relazione, che non debba occorrere bisogno di crediti supplementari fuorchè per maggiori spese che siano la conseguenza o di aumentati introiti, per cui avvenga di corrispondere un aggio proporzionato ai contabili, od occorranno altre passività indipendenti dalla volontà della amministrazione, o di variato prezzo o quantitativo di provviste, opere, o somministrazioni bilanciate a calcolo, per cui le somme stanziati siensi rese insufficienti, o finalmente, ciò che dovrebbe accadere assai di rado, d'imprevolute cause per cui siansi dovute eccedere le spese casuali, eventuali o diverse, quelle di ufficio, di stampati o simili, pure stanziati in somme presunte.

Ora le domande di autorizzazione di siffatti crediti supplementari, che soli ammettiamo possibili, dovrebbero a parer nostro essere accompagnate da una breve relazione intercalata all'enunciazione di ciascun credito, in cui fosse accennato il supplemento di spesa richiesto rispetto alla somma bilanciata, e quindi, secondo i casi, o la quantità e prezzi in bilancio presunti delle provviste o lavori a farsi rispetto alle quantità occorse e prezzi pagati, o l'aumentare degli introiti supposti in bilancio in confronto dei realizzati, colla liquidazione dell'aggio relativo, o la specificazione dei rimborsi alla nostra volta riscossi o da riscuotersi rispetto a quelli che maggiori ai bilanciati occorra di corrispondere altrui, o la nota delle spese eseguite sulle categorie dei casuali, delle spese d'ufficio, di stampati ed altre simili categorie stanziati in somme presunte, nelle quali fossero avvenute eccedenze, infine se si tratti di maggiori spese per cause straordinarie che non siansi potute fare preventivamente approvare dal Parlamento, ci pare indispensabile la presentazione dei decreti reali con cui siano state provvisoriamente autorizzate giusta il prescritto dall'articolo 23 della legge 23 marzo 1853, colle relazioni che vi abbiano dato luogo, perchè, secondo i termini di questa disposizione, sono appunto tali regi decreti che vogliono essere convalidati per legge; e quando le indicazioni e schiarimenti che siamo venuti indicando non si possano incorporare nelle relazioni dei progetti di legge, crediamo che vi debbano andare uniti per mezzo di allegati.

Noi proponiamo queste forme per le domande di autorizzazione dei crediti supplementari, non colla pretesa di pre-

scrivere come invariabili, disposti come siamo ad accettare quelle altre che migliori si possono suggerire, ma crediamo necessario che tali domande sieno corredate da sufficienti nozioni, essendoci invece occorso nell'esame dei crediti che ci fu affidato, di mancare talora affatto, e di averle dovute richiedere direttamente ai diversi dicasteri. Infatti nelle relazioni unite ai progetti di legge appena furono date soddisfacenti e bastanti nozioni circa a pochi proposti crediti, le casuali degli altri furono così sommariamente e laconicamente esposte, che per esse sole sarebbe stato impossibile di apprezzare la loro natura e giudicare della loro necessità, e per varie delle spese non fu addotta causale nessuna, essendosi semplicemente citate le relazioni dei rispettivi Ministeri a quello delle finanze, le quali, si disse, sarebbero state alla Camera comunicate.

Niuno è che non veda come per siffatto modo di motivare le domande di autorizzazione di una quantità di spese che ascendono a parecchi milioni, il pubblico non possa nè conoscere le circostanze che vi abbiano dato luogo, nè convincersi della loro opportunità, come sia ai singoli uffici della Camera impossibile di esaminare il merito delle spese di cui si chiede la convalidazione, e come specialmente il lavoro debba riuscire, non solo più lungo e disagioso, ma a stento eseguibile per parte delle Commissioni che sono chiamate a riferire.

Non vi sarà, speriamo, chi voglia tacciarci di pedantismo se discendiamo a siffatti particolari, imperocchè egli è pur certo che per mezzo dei crediti supplementari si vengono ad alterare grandemente le determinazioni date nell'approvazione dei bilanci, e se per la presentazione di questi furono stabilite forme e norme imperferibili, se nel loro esame le Commissioni, e la Camera cercano di attornarsi di tutte le cautele e nozioni necessarie per fissarne le cifre, non altrimenti deve procedersi allorchè si tratta di introdurre essenziali variazioni se pur non si vuole che i bilanci diventino una illusione.

Parrà a taluno soverchia minutezza il chiedere le note delle spese eseguite sulle categorie bilanciate a calcolo, come casuali, spese d'ufficio, di stampe e simili, anzi che la sola indicazione delle spese rimaste a pagare e per cui manchino i necessari fondi, ma sopra tali categorie potrebbero essersi pagate dapprima spese meno utili, meno proprie, d'onde potesse occorrere bisogno di accordare nuovi fondi per spese imperferibili ed incontestabili; egli è adunque evidente che, per poter giudicare della necessità delle aggiunte richieste per queste categorie, vogliono conoscere tutte le spese che hanno consumati i fondi in bilancio assegnati.

Del resto ripetiamo che nè con queste nè colle precedenti nostre avvertenze non pretendiamo di dettare invariabili norme, il che sarebbe estraneo al nostro mandato, ma solo di chiamare l'attenzione del Governo sulla convenienza di moderare l'uso dei crediti supplementari e di corredate bastantemente le domande di quelli che riescono inevitabili, i quali formano la parte per così dire fluttuante dei bilanci, il che è più che mai essenziale nelle attuali strettezze delle finanze, e mentre si sottomettono i contribuenti a nuove imposte, acciò si possa da tutti conoscere l'impiego del pubblico danaro, acciò, vieppiù allontanato ogni sospetto d'abusi e rese più efficaci nel tutelare eziandio i materiali interessi della nazione le nostre istituzioni, possano esse sempre maggiormente consolidarsi ed rendersi proficue.

Prima di passare a discorrere delle singole spese occorrenti in aggiunta al bilancio 1853, per seguir la norma tenuta nelle relazioni riflettenti i precedenti due esercizi, ci

toccherebbe di significare se per esse le spese totali accertate supereranno quelle state ammesse in bilancio e, in caso affermativo, di quale somma approssimativamente, ma tale circostanza non può ancora al di d'oggi essere conosciuta nè perciò siamo in grado di fornire questo dato.

BILANCIO — Spese generali.

Categoria 8 bis. Rimborso alla Camera di commercio di Genova del prodotto della tassa delle assicurazioni marittime, lire 104,522 25.

L'ordine del lavoro richiede che vi teniamo discorso per la prima di questa spesa nuova la cui approvazione fu solo domandata dal ministro delle finanze nella tornata del 24 maggio corrente.

Nella legge 30 giugno 1853 fu stabilito che il prodotto della tassa sulle assicurazioni marittime a riscuotersi dall'amministrazione demaniale continuasse ad essere devoluta alla Camera di commercio di Genova, epperò nel bilancio delle finanze per l'esercizio 1854 fu aperta una categoria sotto apposito titolo col numero 50 che voi approvaste nella somma presunta di lire 150,000, mentre pari somma fu pure compresa nel bilancio attivo fra i proventi della carta bollata.

Nel bilancio 1853 non avendo questa spesa potuto essere prevista, è ora necessario d'approvarla nella somma occorrente per il secondo semestre di detto anno, stata liquidata, sotto deduzione dell'aggio dovuto al contabile, nelle dette lire 104,522 25.

L'iscrizione di questa spesa unicamente d'ordine, la quale sarà compensata dal corrispondente prodotto che figurerà nello spoglio attivo dell'anno, è indispensabile per la regolarità della contabilità, epperò vi proponiamo di accendere, secondo la proposta ministeriale, una nuova categoria nel bilancio 1853 col numero, nella somma e per l'oggetto in fronte indicati.

Categoria 34. Controllo generale (Personale degli uffici esterni), lire 1,127 64.

Nel bilancio passivo delle spese generali per l'anno 1853 ed anni antecedenti, erano stabilite per il controllo generale quattro distinte categorie, cioè *personale e spese d'ufficio* dell'ufficio centrale e *personale e spese d'ufficio* degli uffici esterni.

Tenute separate le relative spese, siccome regola di contabilità esige, avvenne che in tre di esse siansi realizzate, sia nella parte del personale, per effetto di alcune vacanze, sia nelle spese d'ufficio, varie economie che si troveranno a debito tempo nello speso di meno; ma si verificò invece nell'altra categoria la sopra accennata deficienza di fondo cagionata dal soprassoldo concesso con regio decreto 11 ottobre 1850 a due dei controllori ed a due degli assistenti controllori più anziani, in lire 400 caduno ai primi, e lire 300 ai secondi, per non essersene fatta l'iscrizione in bilancio.

Nei bilanci degli esercizi 1851 e 1852 questa spesa era pure stata omissa, ma vi si potè far fronte con economie operate sulla categoria per vacanze di una parte del personale, ciò che più non fu possibile se non per una piccola parte nell'anno 1853.

Un tal procedere, non solo non è regolare, ma meriterebbe severa censura, se l'aver taciuto nelle proposte dei bilanci il maggior trattamento concesso ai sopra menzionati impiegati non si volesse ascrivere ad una pura dimenticanza.

In considerazione delle economie avutesi nell'anno 1853 sopra le altre categorie inerenti agli uffici del controllo ge-

nerale, le quali valgono a compensare abbondantemente la maggiore spesa di cui è argomento, la Commissione vi propone d'impartire a questa la vostra autorizzazione, ma non può a meno di rappresentare contemporaneamente al Governo la convenienza di evitare in avvenire simili irregolarità.

Categoria 38. Assegnamenti provvisori del personale del Monte di riscatto e del debito pubblico di Sardegna, lire 4441 78.

La somma di lire 9000 stata iscritta nel bilancio 1853, nonostante la soppressione delle amministrazioni suddette, per un semestre stipendio dei loro impiegati acciò avessero campo ad accertare e rendere i rispettivi conti, non essendo stata sufficiente per essersi la sistemazione di quelle contabilità protratta oltre al semestre previsto, rimane necessaria l'autorizzazione di questa maggiore spesa che la Commissione vi propone di compartire.

Residui
1852 e retro

Categoria 41. Trasporto fondi L. 428 94

Questa deficienza, che la trasmissione di posteriori note ha resa maggiore di quella prevista dal progetto ministeriale, deriva dalla differenza occorsa tra la somma disponibile nei residui di lire 16,500 e la spesa accertata per questo servizio in lire 16,928 94, e specialmente da un mandato provvisorio a regolarizzarsi in data 5 gennaio 1852, rilasciato sulla tesoreria provinciale di Oristano, per ammontare di vacati corrisposti al signor Sulis-Cordiglia stato delegato per trasporto di un fondo dalla tesoreria suddetta a quella di Cagliari, non che da altri mandati a spedirsi a favore dell'impresa Rubatino per trasporto fondi in Sardegna.

Anche questa maggiore spesa è ravvisata ammissibile dalla vostra Commissione.

Categoria 53. Commissari governativi presso le Banche Nazionale e di Savoia, lire 986 09.

Essendo occorso di nominare un commissario governativo presso la compagnia anglo-sarda la *Piémontaise*, ed un altro presso la società della ferrovia *Vittorio Emanuele*, si credette di applicare i rispettivi loro stipendi a questa categoria, per assimilazione di spesa e di titolo, in anticipazione di quanto fu eseguito per il bilancio 1854, e divenne perciò necessaria un'aggiunta alla somma per essa stanziata che il Ministero propose in lire 977 26, e che l'esame della spesa accertata dimostrò essere invece di lire 986 09, a tanto ristretta per essersi ai detti stipendi in parte sopperito colla somma bilanciata, non stata interamente consumata per gli oggetti indicati nel bilancio.

L'autorizzazione di questa maggiore spesa puramente figurativa, perchè il totale della spesa della categoria deve essere riversato alle finanze dalle rispettive compagnie, non può essere contestata.

Categoria 55. Stampa e pubblicazione degli atti governativi e stampe di contabilità generale, lire 26,596 53.

L'attivazione della nuova legge dell'amministrazione centrale dello Stato, per cui si dovettero riformare molti stampati, e l'abbondanza delle leggi ed altre disposizioni governative emanate, diedero luogo a questa eccedenza di spesa sulla somma bilanciata in lire 91,000, che vi proponiamo di ammettere come indispensabile dopo il fatto compiuto, solo

rammentando al Ministero le osservazioni espresse nella corrispondente categoria del bilancio 1852.

Categoria 58 bis. Camera d'agricoltura e commercio (Personale), lire 2600.

Categoria 58 ter. Id. (Spese d'ufficio), lire 1800.

Nella previsione che il progetto di legge portante abolizione delle attuali Camere di agricoltura e di commercio potesse attuarsi prima del secondo semestre dell'anno 1853, venne soltanto compresa in bilancio la somma necessaria alle spese di personale e d'ufficio per il primo semestre, ma non essendo stata quella legge adottata, vuolsi ora provvedere al pagamento di esse per la rimanente parte dell'anno, onde la necessità dell'aggiunta dal Ministero proposta è bastantemente per sé stessa giustificata.

La differenza tra la somma in bilancio ammessa per il primo semestre, e quella ora domandata per il secondo, proviene da che un impiegato non gode di tutto lo stipendio al suo posto assegnato.

Categoria 61. Ufficio del catasto, lire 4309 70.

Nella relazione presentata dalla Commissione del bilancio per il corrente anno 1854 fu narrato come il ministro di finanze avesse assunta sopra di sé la responsabilità di istituire con regio decreto del 5 luglio 1853 un ufficio speciale di catasto composto di 15 impiegati con un annuo assegnamento complessivo di lire 58,500, ed avesse attuato l'immediato insediamento del personale, impegnando in una parte della spesa lo stesso esercizio 1853.

Le censure che per quest'atto illegale si potevano muovere al ministro furono in tal circostanza addimostrate; tuttavia per lo scopo cui tendeva siffatta disposizione, e per i benefici che ne dovevano derivare, la Commissione propose e la Camera ammise la somma necessaria al pagamento del personale in carica nel nuovo istituito ufficio per tutto l'anno 1854.

Ora il Ministero domanda l'autorizzazione della spesa relativa all'anno 1853, la quale, ritenuta la somma di lire 16,400 stanziata nel bilancio e la vacanza di alcuni posti, rileva a lire 4309 70.

Quantunque nella citata relazione della Commissione del bilancio siasi rimandata la questione della costituzionalità dell'atto ministeriale all'epoca in cui si sarebbe discusso il credito suppletivo per il pagamento della spesa incontrata nell'anno 1853, noi riteniamo che colla votazione della Camera siffatta questione sia stata, se non risolta in diritto, pregiudicata col fatto. Ed invero, avendo la Camera nel votare il bilancio 1854 nello scorso mese di aprile ammessa la somma richiesta per gli stipendi dell'anno intero, egli è evidente che essa ha con questo voto assolto il Ministero per la spesa eseguita senza autorizzazione nei primi mesi dell'anno stesso, e sarebbe ora illogico ed incongruo che si rifiutassero i fondi che servirono nell'anno 1853 ad impiantare quel servizio di cui la Camera convalidò la creazione ed approvò la continuazione col voto da essa come avanti emesso.

Noi crediamo pertanto, nonché inopportuno, inutile di risolvere una questione che consideriamo come giudicata, e perciò vi proponiamo senz'altre parole di approvare la somma dal Ministero proposta.

BILANCIO — Culto, grazia e giustizia.

Categoria 21. Trattamenti d'aspettativa e provvisori, lire 305 39.

La maggiore spesa richiesta a questa categoria proviene, non tanto da nuovi trattenimenti d'aspettativa stati concessi, quanto dal non essersi compresi nelle proposte del bilancio 1853 due trattenimenti accordati precedentemente, i cui decreti non furono posti in corso prima della compilazione del bilancio, e più ancora dacchè sia stato inavvertentemente cancellato l'ammontare d'un trattenimento che non venne a cessare prima del 21 febbraio, e che fu perciò forza di corrispondere sino al 20 stesso mese.

Questo tenue supplimento di fondo è ravvisato ammissibile dalla vostra Commissione, la quale coglie tuttavia questa circostanza per raccomandare vivamente al Governo di non accordare trattenimenti d'aspettativa fuorchè nei casi di riconosciuta necessità.

BILANCIO — Estero e poste.

MINISTERO ESTERI.

Categoria 6. Rimpatrio di nazionali, lire 632 03.

La somma di lire 6000 annualmente bilanciata per rimpatrio di nazionali essendo stabilita meramente a calcolo, può avvenire che non basti alle spese occorrenti, come appunto accadde nell'anno scorso, in cui si verificò l'accennata deficienza prodotta segnatamente dal trasporto di figli naturali di madre nazionale, nati nella pia opera della Maternità di Lione, e di là spediti nei regi Stati. La necessità dell'approvazione di quest'aggiunta di spesa è abbastanza patente.

Categoria 7. Assegnamenti d'aspettativa, lire 1200.

Questa somma è domandata dal ministro dell'estero per un assegnamento d'aspettativa dovutosi accordare in più delle previsioni del bilancio, e dopo la sua formazione, ad un impiegato di quel dicastero per motivi di salute.

La Commissione vi propone di acconsentirne l'approvazione, riferendosi alle osservazioni avanti fatte circa gli assegnamenti di aspettativa.

POSTE.

Categoria 20. Spese d'ufficio, lire 17,500.

Le cause che hanno dato luogo a questa deficienza sono all'incirca le medesime che già furono additate a giustificazione della maggiore spesa di somma pressochè eguale eziandio verificatesi nell'esercizio 1853.

Noi riconosciamo ora come allora che la maggiore spesa fu impiegata nell'interesse del servizio e tornò a vantaggio delle finanze; ma dobbiamo con rincrescimento nuovamente lamentare l'irregolarità di eccedere le somme in bilancio ammesse, e perciò nel proporvi di sanarla col vostro voto, crediamo di non poterci dispensare dal richiamare l'amministrazione all'osservanza della legalità.

Categoria 21. Procezioni diverse, lire 9874 76.

Questa maggiore spesa destinata al pagamento dell'aggio dovuto ai distributori in ragione del numero delle lettere, non è che il risultato della liquidazione dell'aggio stesso, nè può dar luogo a contestazione essendo una spesa produttiva.

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Categoria 25. Rimborso agli uffici esteri, lire 66,000.

Il continuato aumento delle corrispondenze trasmesse dalle poste estere, e segnatamente dalle francesi, con destinazione o per transito nei regi Stati, diede luogo a questo aumento di spesa per sopprimere ai rimborsi portati dalle vigenti convenzioni.

Siccome però giustamente osserva la relazione ministeriale, questa maggiore spesa è l'indizio di un maggiore introito a beneficio delle finanze nella distribuzione delle lettere stesse e nei rimborsi che si ottengono dalle amministrazioni degli altri Stati.

Categoria 28. Assegnamenti d'aspettativa, lire 50.

Questa tenue aggiunta procede dall'essersi collocato in aspettativa il 1° dicembre 1853 per motivi di salute un impiegato dell'amministrazione delle poste che godeva dello stipendio di lire 5000 coll'annuo trattenimento di lire 1200, ed è destinata al pagamento della quota spettantegli per il mese di dicembre di detto anno.

BILANCIO — Interni.

Categoria 30. Carceri di pena. — Spese di mantenimento e diverse.

Da quanto espose la relazione ministeriale questa categoria presenta una deficienza di lire 105,524 69, la quale vuoi attribuire a che la somma che era stata dapprima proposta stanziarsi venne, in seguito ad inesatti calcoli, ridotta di lire 66,000; indi a maggiori spese occorse nei vari carceri per il mantenimento dei detenuti accresciuti di numero, e per provviste di materie prime per le industrie ivi esercitate.

Avendoci voluto rendere più precisa ragione della necessità di questa maggiore spesa, e scorrendo perciò i conti dell'attivo e passivo dei rispettivi carceri per l'anno 1853, istituiti sinora per i soli tre primi trimestri, ci venne dato di rilevare che, per fissare l'entità dei crediti supplementari a domandarsi per ciascuno di essi, eransi stabilite delle cifre a calcolo, specialmente per il prodotto presunto delle manufatture sino al fine dell'esercizio, cosicchè il chiesto credito supplementario non rappresenta la vera deficienza accertata per tutto l'esercizio, potendo avvenire che superi le somme necessarie, ed una parte avesse perciò, ove fosse concesso, a passare fra lo speso di meno, ovvero che non sia sufficiente, ed altre domande occorran più tardi per lo stesso oggetto.

Per questo motivo, siccome ci consta che altri crediti supplementari avranno ancora a chiedersi per il bilancio interni e per lo stesso esercizio 1853, vi proponiamo di sospendere per ora l'approvazione di quello anzi enunciato, riservandovi di accordarlo quando sarà stabilita la reale deficienza, e ve se ne farà la richiesta fra un cogli altri che saranno per occorrere.

Categoria 49. Spese di posta.

Vi facciamo lo stesso invito circa all'aggiunta proposta a questa categoria nella somma rotonda anche presunta di lire 2000, avendo riscontrato che, in effetto, la deficienza reale sarà assai minore.

BILANCIO — Marina.

Categoria 24. Nolliti, trasporti, indennità di via e vacanze, lire 2400.

L'autorizzazione di questo supplemento alla somma stanziata in lire 18,476 è chiesta per il pagamento delle spese di

viaggio di un ufficiale del Genio militare spedito a Londra per fornire di presenza nozioni e schiarimenti, spiegare piani e disegni all'ingegnere Rendell incaricato dal Governo di un progetto sui lavori del porto di Genova, e sul trasferimento dell'arsenale marittimo nel golfo della Spezia, ma dalla verifica per la Commissione fattasi della nota delle spese eseguite sulla somma bilanciata, appare invece che le spese del viaggio summentovato furono regolarmente rimborsate, mentre i fondi della categoria ne presentavano bastante capienza, e che invece la somma deficiente, ed a soddisfarsi, concerne il nolo per individui e materiali di marina trasportati dai vapori della società Rubattino, dal continente alla Sardegna, ed indennità relative di vacanza e trasferta per il quarto trimestre 1853.

Ad ogni modo le spese anzi menzionate essendosi riconosciute egualmente utili e necessarie nell'interesse dei servizi, la Commissione vi propone di ammetterne il pagamento, approvando l'aggiunta di fondo dal Ministero proposta.

Categoria 26. Mano d'opera, lavori dell'arsenale e cantiere, lire 40,000.

Una dettagliata relazione del capitano di vascello direttore dell'arsenale, e del commissario di marina addetto al materiale, rendendo conto al Ministero dei lavori eseguiti per riparazioni attorno ai regi legni sino al 16 ottobre 1853, e presentando un conto presunto delle spese ancora necessarie per le opere ad eseguirsi nella rimanente parte dell'anno, faceva ascendere la maggiore spesa presumibilmente necessaria nell'esercizio, sulla somma bilanciata di lire 209,211 50, a lire 59,462 37.

Sulla proposta del ministro della marina emanava in data 24 novembre 1853 un regio decreto con cui era autorizzata la continuazione delle opere riconosciute necessarie con una maggiore spesa di lire 40,000, salva la convalidazione di essa per parte del Parlamento. Questa maggiore spesa fu indilatamente per l'oggetto suindicato consunta, ed ora se ne domanda l'approvazione.

La vostra Commissione, cui la lettura della relazione succitata convinse dell'utilità ed urgenza delle riparazioni eseguite, vi propone di convalidare la maggiore spesa per esse come sopra occorsa, la quale, siccome accenna la relazione ministeriale, sarà abbondantemente compensata, in un colle altre aggiunte domandate per il bilancio della marina 1853, dalle economie che a suo tempo si riscontreranno sulle spese totali dell'esercizio che ascenderanno ad oltre lire 150,000.

Categoria 27. Mantenimento di allievi ingegneri e macchinisti all'estero, lire 5270.

Gli stessi motivi per cui v'inducente ad ammettere nel bilancio 1854, testè discusso, la somma ancora necessaria al mantenimento ed istruzione teorico-pratica di tre allievi macchinisti spediti a Londra a spese dello Stato, presso l'ingegnere signor Giovanni Ellis per i primi tre mesi dell'anno stesso ora corrente, malgrado che fosse dapprima intenzione del Governo che essi dovessero ritornare in patria dopo i primi tre mesi dell'anno 1853, per il che in quel bilancio era solo stata iscritta la somma relativa al mantenimento loro per tal tempo, debbono pure di leggieri convincervi della necessità di approvare la maggiore spesa occorrente oltre quella bilanciata per gli altri nove mesi di detto anno 1853, la quale, già annunziata nella presentazione del bilancio 1854, vi è ora proposta, siccome fu accertata, in lire 5270.

Categoria 28. Riparazioni ai fabbricati marittimi e sanitari, lire 7260.

Due regi decreti, il primo in data 30 ottobre 1853, l'altro 11 novembre successivo autorizzarono, stante l'urgenza e la proroga del Parlamento, due maggiori spese, una di lire 6860, l'altra di lire 700 a questa categoria.

La prima per riparare un tratto di calata nell'arsenale marittimo in Genova in seguito ai gravi danni cagionati dalle acque nella notte dal 13 al 14 ottobre prossimo passato, nonchè per la ricostruzione di due pilastri e sottomurazioni necessarie, come da rapporto del comandante generale della marina.

La seconda di lire 700 per urgenti restauri al forte di Capraia onde prevenire ben maggiori minacciati danni in dipendenza di improvvisi cedimenti avvenuti nelle notti 6 e 13 ottobre.

Anche la necessità ed urgenza di questa maggiore spesa è comprovata da relazione e perizia regolari, nè perciò voi vorrete denegarvi la vostra sanzione.

Categoria 31. Acquisto e costruzione di regi legni, lire 16,181 42.

L'assegnamento totale di questa categoria fu nella discussione del bilancio 1853 portato dalle lire 675.811 70, proposte dal Ministero per la costruzione di una fregata ad elice in Inghilterra, a lire 718,627 70, e così accresciuto di lire 42,816 per la costruzione di altra fregata in Genova.

I fondi del primo articolo furono per intero erogati nella loro destinazione; a quelli del nuovo articolo iscritto fu necessaria un'aggiunta di lire 16,181 42 per aumentare il numero degli operai all'avvicinarsi dell'invernale stagione, onde si potessero collegare e puntellare le varie parti del bastimento già messe a luogo, nonchè per munire lo scafo di una tettoia, e così ripararlo dalle piogge.

Questi urgenti lavori furono autorizzati provvisoriamente dal Ministero, ed ora vi si domanda la convalidazione della spesa come sopra occorsa che la Commissione v'invita a voler accordare

Residui
1852 e retro

Categoria 34. Lavori al bagno San Bartolomeo (Cagliari). L. 7,166 30

Con atto stipulato in Cagliari davanti quell'intendente generale il 30 aprile 1841 Vittorio Fogu assumeva di edificare un ergastolo destinato alla custodia dei giovani discoli nel luogo detto di San Bartolomeo presso Cagliari. La spesa totale della costruzione rilevò a lire 131,166 30, a conto delle quali il detto impresario ricevette nel corso dei lavori la somma di lire 124,000.

Oltre alla somma rimastagli dovuta per saldo, l'impresario reclamava una indennità di lire 15,977 82 per preteso inadempimento per parte dell'amministrazione di alcune condizioni del contratto, domandando in complesso il pagamento di lire 25,144 12. Gli incumbenti, trattative e consulte legali praticate dal Ministero della marina, per essere stato il locale di San Bartolomeo assegnato alla regia marina per stabilirvi una succursale del bagno, se richiesero assai tempo, fecero conoscere che non era il caso di concedere l'instata indennità, epperò avendo il Fogu chiesto finalmente il pagamento del solo residuo prezzo delle opere eseguite, liquidato in lire 7166 30, il ministro, dopo essersi accertato che nessun fondo disponibile si trovava fra i residui passivi, promosse l'emana-

zione di un reale decreto in data 27 ottobre 1853 per autorizzare la detta spesa, che per i narrati fatti la Camera vorrà essa pure alla sua volta approvare.

BILANCIO — Lavori pubblici.

Categoria 15. Conservazione delle strade e dei ponti, lire 87,871 82.

Era dapprima proposta a questa categoria una maggiore spesa di lire 126,827 23 per i nove primi articoli di essa, ed a beneficio delle strade di terraferma, secondo il riparto apparente dal seguente quadro.

Strade di	SOMMA bilanciata	SPESE accertate	ECCEDENZA
Milano	137,338 73	151,607 67	13,648 94
Piacenza	295,081 79	310,478 70	15,396 91
Francia	253,788 12	272,563 70	18,775 58
Nizza	181,708 32	221,758 91	40,050 39
Genova	280,598 95	301,463 74	20,864 79
Sempione	75,099 99	82,705 59	7,605 60
Fenestrelle	16,108 61	18,741 37	2,632 16
Ginevra	40,687 41	43,732 44	3,045 03
Levante	61,295 31	66,102 54	4,807 23
	1,341,707 43	1,468,554 66	126,827 23

È noto come negli ultimi scorsi anni, e specialmente nell'autunno del 1853, le strade siansi trovate generalmente in condizione assai deteriore per cagione di straordinarie vicende atmosferiche, e come le reali e provinciali, pel sempre crescente e maggior movimento sopra di esse, siano rimaste per alcun tempo pressochè impraticabili, con grave danno e vivi reclami del pubblico, il che costrinse le amministrazioni ad ordinare per queste ultime l'applicazione di quei maggiori mezzi di cui poterono disporre onde non rimanessero interrotte le comunicazioni.

Il Governo e gli impiegati da esso dipendenti non avrebbero potuto trasandare le strade reali, principali arterie del commercio e fu perciò impiegato sulle medesime un maggior numero di giornalieri ed una più considerevole quantità di ghiaia, sicchè nell'assestamento dei conti dei rispettivi intraprenditori della manutenzione si verificò in fine dell'anno l'eccedenza di spesa avanti notata, siccome risulta dai certificati e deconti che ci furono comunicati.

Ma nell'accertamento che ebbe poscia luogo delle spese totali della categoria per l'intero esercizio si riconobbe dall'amministrazione che alcuni altri articoli della categoria stessa presentavano una economia di circa lire 40,000, colla quale si poteva far fronte all'eccedenza occorsa agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, e che perciò la maggiore spesa ad approvarsi poteva essere ristretta alla somma di lire 87,871 82 necessaria a sopperire le deficienze degli articoli 1, 2, 3 e 4. La Commissione vi propone perciò l'ammissione del chiesto credito così ridotto onde non aggravare il bilancio di fondi superflui.

Categoria 19. Conservazione dei porti, spiagge e fari, lire 6612 02.

Mentre si stavano eseguendo alcune opere di manutenzione attorno alle macchine galleggianti nel porto di Genova, manifestavasi l'urgenza di maggiori opere ed altre riparazioni al ponte di San Leone, il cui ritardo avrebbe potuto dar luogo a più gravi guasti.

Avendosi esse dovute prontamente eseguire secondo la perizia preparata dalla direzione delle costruzioni navali, che ne fece ascendere la spesa a lire 6612 02, rimane ora necessaria la sua regolarizzazione mediante il credito anzi richiesto, essendosi trovata pienamente consunta la somma bilanciata a questa categoria all'epoca del narrato fatto. La vostra Commissione vi propone di aderire alla ministeriale domanda.

Residui
1852 e retro

Categoria 25. Strada reale di Milano . . . L. 25,892 21

La necessità di questo credito supplementario è ancora un effetto dell'irregolarità colla quale si procedeva in addietro nel pagamento di alcune spese di pubblico servizio per via di mandati provvisori, i quali giacevano per lungo tempo insoddisfatti nelle casse dei tesorieri finchè, giunto poi il momento di doverli regolarizzare, i fondi assegnati avevano per lo più ricevuta altra destinazione e, se la spesa era eseguita senza l'assegnazione di apposito stanziamento, l'esame di essa diveniva, non che più difficile per cagione del ritardo, quasi inutile dopo il fatto consunto.

Con atto 5 agosto 1845 fu appaltata al signor Felice Barbero la costruzione di un ponte sul fiume Sesia presso Vercelli. Le opere ed i pagamenti procedettero dapprima regolarmente, ma per dissensi insorti tra l'amministrazione e l'impresa si aprì tra esse un litigio per cui non si poté sinora procedere alla definitiva liquidazione dei conti. Ma intanto sin dal 19 gennaio 1846 e così prima delle insorte differenze era stato spedito e pagato a favore dell'impresario un mandato provvisorio sulla tesoreria provinciale di Vercelli in seguito ad apposito certificato dell'ispettore dei lavori per la somma di lire 40,000, ammontare delle 64 e 65 rate, e la categoria relativa più non presentando nei residui sufficiente capienza per regolarizzarlo, si chiede ora l'aggiunta anzi annunziata.

La Commissione vi propone l'ammissione di questo supplemento, credendo inutile di estendersi in altre considerazioni in proposito, dopo quelle che furono presentate parlando di simili casi.

Categoria 59. Porto di Genova, lire 11,641 28.

Nel bilancio 1855 all'articolo 2 di questa categoria venne ammessa la somma di lire 20,000 per la costruzione di una calata di comunicazione tra il ponte Spinola e il ponte reale del porto di Genova, ma nel corso dell'esecuzione particolari circostanze dipendenti dalla natura del terreno di fondazione resero necessario un aumento di spesa corrispondente al credito come sopra richiesto.

Constando da apposita perizia dell'urgenza di continuare senza interruzione l'opera intrapresa e dell'ammontare della maggiore spesa occorrente, la Commissione, dopo essersi accertata che non fu possibile di farvi fronte con altri fondi disponibili della categoria, per essere questi interamente esauriti, vi consiglia ad autorizzarne il pagamento nel modo dal Ministero proposto.

Residui
1852 e retro

Categoria 57. Spese eventuali L. 418 99

Questa maggiore spesa applicabile ai residui 1852 e retro è la conseguenza di straordinarie piene avvenute nell'autunno dell'anno 1852, le quali recarono gravi guasti al ponte in legno gettato sul torrente Orco lungo la strada reale di Milano, cu si ravvisò indispensabile di prontamente riparare.

Erasi conservata nei residui 1852 e retro la somma di lire 6765 44 per alcune opere previste, ma affidati i detti urgenti lavori di ristaurò all'impresario della manutenzione della strada, mediante la debita perizia ed atto di sottomissione, la liquidazione della spesa venne poi a suo tempo accertata coll'eccezione, sulla somma residuata, delle accennate lire 418 99, a cui è necessario di provvedere mediante il proposto credito suppletivo, che la Commissione opina potersi accordare.

BILANCIO — Strade ferrate.

SERVIZIO DI COSTRUZIONE.

Categoria 4. Sorveglianza governativa per strade concesse a società private, lire 26,200.

Riconosciutasi insufficiente la somma assegnata in bilancio a questa categoria per esercitare la necessaria sorveglianza nella costruzione delle ferrovie concesse a private società, a fronte delle spese già occorse sino al mese d'agosto scorso, emanava un decreto reale in data 28 stesso, col quale veniva provvisoriamente autorizzata una maggiore spesa di lire 21,000 destinata per lire 19,000 alla sorveglianza della ferrovia da Torino a Novara, e per lire 2000 a quella della ferrovia di Pinerolo. Se non che la spesa accertata, per quanto riguarda il personale applicato alla ferrovia suddetta di Novara per tutto il mese di dicembre ultimo, eccedette di altre lire 5000 la somma disponibile, d'onde la necessità dell'approvazione del domandato credito complessivo di lire 26,200 che la Commissione vi propone di ammettere come spesa unicamente d'ordine, essendochè a termini dei rispettivi capitolati di concessione il corrispondente ammontare venne rimborsato alle casse dello Stato, come la Camera riconoscerà a suo tempo nell'esame dello spoglio attivo.

Categoria 6. Studi e sperimenti, lire 2000.

La somma di lire 40,000 stanziata a questa categoria sarebbe stata sufficiente allo scopo cui è propriamente destinata se il ministro delle finanze non avesse disposto che le spese di sorveglianza della costruzione della ferrovia di Susa, le quali debbono sopportarsi in parte dallo Stato, e per l'altra parte rimborsarsi dall'impresa, venissero pure a questa categoria applicate.

Tali spese essendo ascese alla somma di lire 14,757 15, divenne necessaria un'aggiunta di lire 2000 alla somma bilanciata per farvi fronte, dopo eseguiti i pagamenti occorsi per altri oggetti, e l'autorizzazione che ne è richiesta non deve incontrare alcuna difficoltà, dacchè la somma recuperata supera d'assai la maggiore spesa puramente figurativa.

Categoria 6 bis. Assegnamenti d'aspettativa, lire 916 66.

Nell'intento di diminuire le spese del personale tecnico addetto alla costruzione delle strade ferrate dello Stato, in vista del progressivo compimento di vari tronchi di esse, il mini-

stro dei lavori pubblici assecondava la domanda di due ingegneri di seconda classe di essere posti in aspettativa per motivi di salute, e veniva loro assegnato il trattenimento di annue lire 660 caduno.

Per autorizzare il pagamento del rispettivo assegno di detti impiegati, liquidato dal 21 aprile a tutto il decorso anno in lire 458 35, e così tra entrambi in lire 916 66, emanò in via provvisoria un regio decreto in data 21 agosto 1853.

Il Ministero e la Commissione ve ne propongono ora d'accordo la convalidazione, accennandovi come alla categoria 5 *personale* ebbe a verificarsi per il narrato provvedimento una economia di somma maggiore.

Categoria 57. Case dei cantonieri, lire 90,000.

Questa maggiore spesa è abbondantemente giustificata dalla relazione ministeriale, da cui risulta come essa sia stata prodotta dalla anticipata costruzione delle case cantoniere occorrenti lungo la linea da Alessandria a Novara, sia nella speranza di aprire la strada al pubblico nel primo semestre dell'anno corrente, sia per soddisfare all'invito della Commissione del bilancio di far prontamente eseguire le anzidette case onde renderle più presto abitabili senza nocimento della salute dei cantonieri.

La Commissione vi propone l'approvazione di questa spesa già provvisoriamente autorizzata con decreto reale del 4 settembre scorso, in semplice anticipazione d'una parte della somma che si riservava al bilancio 1854, e che perciò poté venire d'altrettanto ristretta.

Categoria 45. Telegrafo elettro-magnetico, lire 55,850 85.

Compiutosi l'ultimo tratto della strada ferrata tra Torino e Genova, e così da Arquata a detta ultima città, rimaneva necessario di stabilire sopra il tratto medesimo la linea telegrafica che provvisoriamente era stata collocata sulla strada postale, e ciò prima che l'esercizio venisse aperto al pubblico.

All'estita la relativa perizia, la spesa fu riconosciuta ascendere, deduzione fatta dei materiali disponibili presso l'amministrazione, a lire 55,850 85.

L'opera venne affidata, stante la sua particolar natura, a persona perita in questo genere di lavori, e la spesa ridotta a lire 55,850 85 venne autorizzata con decreto reale 25 settembre scorso, di cui ora vi si domanda, e la Commissione vi consiglia la convalidazione.

Residui
1852 e vetto

Categoria 49. Tronco da Villafranca a Quarto L. 85,401 54

È proposta a questa categoria la convalidazione di un altro decreto reale in data 24 dicembre prossimo passato, portante un credito supplementario per compiere il pagamento d'una indennità dovuta a Felice Barbero, appaltatore del tronco di strada ferrata da Villafranca a Quarto, giusta la convenzione seguita il 18 agosto precedente coll'azienda delle strade ferrate a transazione della lite già da lungo tempo vertente circa i mezzi di trasporto delle terre su detto tronco di strada.

Secondo la lettera della citata convenzione il pagamento di siffatta indennità avrebbe dovuto compensarsi con una restituzione per parte del Barbero di egual somma, a conto del mutuo dalle finanze accordatogli sulla categoria del ponte sul Po a Valenza, onde agevolargli i mezzi di proseguire i lavori; ma questo compenso non essendosi ravvisato regolare dal Ministero delle finanze, fu ordinata una maggiore spesa sopra

questa categoria, mentre poi, quanto al pagamento materiale, si è provveduto acciò il danaro non sortisse dalle casse dello Stato e passasse in conto del debito del Barbero.

Questo mezzo essendo conforme alle regole di contabilità, la vostra Commissione, dopo aver percorsi i documenti della pratica, la quale fu trovata regolare e comprovante chiaramente il credito arretrato del Barbero, per mezzo dei certificati parziali, di quello della collaudazione dell'opera, della sentenza emanata dalla regia Camera contro l'amministrazione per le insorte differenze, non che della citata convenzione di transazione, vi invita a sancirne il pagamento nel modo dal Ministero proposto.

SERVIZIO DELL'ESERCIZIO.

Categoria 5. Commissario governativo per la ferrovia tra Torino e Cuneo, lire 944 50.

Questa maggiore spesa, oltre alla somma bilanciata di lire 2000, è puramente d'ordine, dovendo il corrispondente ammontare essere rimborsato alle finanze dalla società anonima concessionaria della strada.

Categoria 6. Locomozione, lire 122,000.

Categoria 9. Trasporti, lire 19,800.

Già fin dal mese di ottobre scorso essendosi riconosciuto insufficiente il fondo assegnato alle due sovrintendite categorie per l'avvenuto straordinario aumento nel prezzo dei noli dall'Inghilterra a Genova, per il trasporto del combustibile e per maggiore spese occorse alla categoria 9 per lo sviluppo verificatosi nel servizio del trasporto delle merci dacchè questo fu aperto da Torino sino a Busalla, emanava un decreto reale in data 27 detto mese, col quale era provvisoriamente autorizzata una maggiore spesa di lire 120,000 sulla prima e di lire 14,000 sulla seconda delle categorie medesime.

Ma, prolungatosi il 18 dicembre ultimo il corso della strada sino a Genova, anche tali supplementi vennero tanto più ravvisati inferiori al bisogno, inquantochè furono eseguite vistose maggiori provviste di combustibile onde avere per ogni possibile evento un fondo di riserva.

Nell'atto impertanto che si chiede la convalidazione dei crediti ammessi dal succitato decreto reale, vi si propone di estendere quello della categoria 6, *Locomozione*, a lire 122,000 e quello della categoria 9, *Trasporti*, a lire 19,800, secondo le differenze riconosciute nel confronto delle spese accertate per tutto l'anno 1853 e quelle in bilancio iscritte.

La necessità di queste maggiori spese essendo cagionata da impreveduti incarimenti, ed in parte anche da cause che procacciano corrispondenti vantaggi alle finanze, la vostra Commissione v'invita ad impartirvi la vostra sanzione.

BILANCIO — Guerra.

Categoria 46. Pane, lire 743,917 86.

Il caro cui salirono i cereali durante l'anno 1853 spiega bastantemente questa eccedenza, in cui concorrono però eziandio i maggiori acquisti di grano a cui l'amministrazione della guerra, per ragioni politiche ed economiche, ha creduto di addivenire nell'anno 1853, oltre alla quantità necessaria per il servizio annuale ad economia.

Infatti, le razioni di pane a distribuirsi, che erano state calcolate in bilancio al prezzo di centesimi 15 caduna, costarono lire 0 2020 per quelle provviste ad impresa, e lire

0 2104 (1) per quelle provviste ad economia, d'onde una eccedenza di spesa la quale intanto solo si ridusse a lire 513,693, inquantochè si distribuirono n° 1,270,060 razioni in meno del previsto.

Se poi si avverte che il fondo di magazzino esistente in grano al 1° gennaio 1853 era di soli quintali n° 7978, che si giunse al fine dell'anno medesimo con un maggior fondo di quintali 14,983, e che il costo d'acquisto salì dalle calcolate lire 21 26, al prezzo medio di lire 30 14 per quintale, si ha la ragione dell'ammontare totale del credito come avanti domandato, ivi compresa una somma di lire 12,000 per spese occorse nell'adattamento di locali per stabilire il servizio ad economia nei presidii di Novara, Vercelli, Vigevano e Nizza. Che anzi gli acquisti di grano suddescritti diedero effettivamente luogo ad una eccedenza di spesa maggiore dell'accennata; ma siccome una parte del grano provvisto era destinata a servire di scorta per i primi mesi dell'anno 1854, credette il ministro di finanze d'imputare anche una porzione della spesa a questo esercizio.

La Commissione nell'invitarvi ad approvare questa maggiore spesa, di leggieri prevedibile, una parte della quale è anche rivolta a beneficio dell'esercizio corrente, gode potervi annunziare, sull'asserzione dell'amministrazione della guerra, che nè per il supplemento di cui abbisogna questa categoria, nè per quello di cui alla categoria seguente, le spese dell'esercizio 1853 non supereranno in complesso la somma bilanciata, essendosi operate altrettante e forse maggiori economie sopra altre categorie le quali si troveranno a debito tempo nell'esame del relativo spoglio.

Categoria 47. Foraggi, lire 253,292.

Questa deficienza di fondi riconosce le medesime cause che diedero luogo a quella della categoria antecedente, l'incarimento cioè dei foraggi attesa la scarsità del raccolto, ed il conseguente più elevato prezzo di quello previsto in bilancio, che si dovette corrispondere agli impresari per le razioni consumate dai cavalli di regia truppa.

Una dettagliata relazione del ministro della guerra a quello delle finanze, stata comunicata alla Commissione, porge ragguaglio della differenza di prezzo cui salirono le razioni suddette; e dimostra che nel credito addimandato è pure compresa un'anticipazione di lire 40,000 stata consentita agli impresari dei presidii di Cuneo e di Savigliano in compenso di vantaggiose offerte nell'ultimo rinnovamento delle imprese, la qual anticipazione sarà scontata nel corrente anno, e non è perciò fuorchè un aumento di spesa fittizio per il 1853.

La somma complessivamente mancante sarebbe stata di L. 539,877 37 ma i quadri non essendo totalmente compiuti, si conseguì un'economia per minor numero di razioni distribuite, computati pure i cavalli ricoverati nelle infermerie, di » 87,585 37 d'onde si residua il chiesto credito a L. 252,292 »

la cui approvazione è giudicata incontestabile dai vostri commissari. Vuole tuttavia essere osservato che il pagamento in

(1) Il prezzo della razione ad economia risulta maggiore di quello della razione distribuita dagli impresari, perchè non si portano in deduzione i prodotti della vendita della crusca, carboncino e cenere versati nelle tesorerie provinciali, i quali prodotti eguagliano all'incirca il maggior prezzo, compreso anche lo stipendio degli impiegati.

abbuonconto avanti citato fatto agli impresari dei foraggi di Cuneo e di Savigliano è in opposizione all'articolo 26 della legge 23 marzo 1853.

La Commissione vi propone perciò di chiamare l'attenzione del Ministero sopra siffatta irregolarità, onde non abbia a rinnovarsi in avvenire.

Residui
1852 e retro

Categoria 64. Paghe di riforma L. 258 30

La tenue aggiunta che si domanda di portare ai residui 1852 e retro di questa categoria è necessaria al pagamento di un prorata di pensione dovuto ad un sottotenente stato collocato in riforma il 18 febbraio 1850 coll'assegnamento di lire 420, e colla riserva di accordargli quella maggior pensione che avrebbe potuto competergli sulle basi della legge delle pensioni militari, il cui progetto era allora in corso.

Questo prorata di maggior pensione, in annue lire 172, oltre a quella di cui il riformato era stato provvisoriamente provvisto, ascende alle dette lire 258 30 per il tempo decorso dal 1° luglio 1850 a tutto dicembre 1852, e dovendosi per tale frattempo corrispondersi sul bilancio della guerra senza che si sia conservata nei residui la somma necessaria, è inevitabile l'approvazione del proposto supplemento.

BILANCIO — Artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari.

Categoria 4. Spese d'ufficio, lire 2554 08.

La relazione colla quale il ministro della guerra annunzia la surriferita deficienza di fondi al ministro delle finanze per promuovere la domanda del relativo credito supplementario ne attribuisce la causa a che, nella discussione del bilancio 1853, le spese d'ufficio state proposte in lire 49,500 siano state ridotte a lire 46,500, nella previsione che potesse nel corso dell'anno eseguirsi il concentramento amministrativo, il quale era nella mente del Governo, ed ottenersi perciò una corrispondente economia, a che invece, essendo siffatto concentramento stato ritardato sino al 1° gennaio 1854, non solo non abbiano potuto realizzarsi le sperate economie, ma siansi ancora dovute incontrare varie maggiori e straordinarie spese per provvedimenti preparatorii del concentramento stesso, come compilazioni d'inventari, stampati e simili, ed in ultimo a che sia avvenuto il bisogno d'impreviste spese di patrocinio nell'interesse dell'amministrazione.

La Commissione, sul riflesso che, malgrado le accusate eventuali spese, non venne superata la cifra dell'assegno degli anni precedenti, e riconosciuto il dettaglio delle spese eseguite, vi propone la concessione dell'invocato supplemento.

Categoria 5. Direzione della fonderia trapano e ceselleria, lire 6720.

Si confezionarono nell'arsenale di Torino otto obici di bronzo per l'armamento delle lance dei legni della regia marina. La compra del materiale, la fusione e manifattura ascese alla spesa di lire 6720 che sarà rimborsata coi fondi del bilancio della marina. Ma intanto è necessario il chiesto credito per regolarizzarne il pagamento. È questa adunque, per quanto riguarda questo bilancio, una semplice spesa di ordine.

Residui
1852 e retro

Categoria 22. *Fitto locali* L. 450 15

La cessata azienda generale d'artiglieria teneva in affitto dai signori Juva e Pettiti un tratto di terreno a porta Susa per le esercitazioni militari, del quantitativo di giornate 4, tavole 65, antica misura usata nella convenzione di locazione.

Il Governo acquistava una parte di quel terreno per l'erezione di un ospedale militare divisionario. Credeva l'azienda che l'acquisto avesse compresa tutta la pezza di terreno anzidetto, non doverne più impertanto corrispondere il fitto, ed abbandonò per conseguenza, nello spoglio dell'anno, il relativo fondo. Ma l'acquisto non si estendeva invece alla totalità, e reclamato dai proprietari il fitto del rimanente tratto di terreno ancora dall'azienda occupato, fu forza liquidarlo e pagarlo nella somma anzi indicata, come è ora forza di ammettere, per siffatto pagamento, l'invocata aggiunta di fondi, che, per essere la spesa relativa all'esercizio 1852, vuol essere applicata ai residui di esso.

Categoria 23. *Assegnamenti di aspettativa*, lire 2728 40.

Nel bilancio d'artiglieria dell'esercizio 1852, la categoria *Personale* era stanziata in lire 526,789 15; in quello dell'anno 1853 essendosi la somma ravvisata eccessiva dalla Camera, venne ridotta a lire 209,736. Questa somma bastò all'uopo, ma si dovettero perciò collocare alcuni impiegati in aspettativa, per cui la somma assegnata alla categoria apposta in lire 4050, si trovò deficiente di lire 2728 40.

La Commissione vi propone di approvare l'aggiunta necessaria a ripianare siffatta mancanza, ma raccomanda ad un tempo al Governo di fare quanto prima cessare uno stato di cose che non si può ammettere fuorchè come provvisorio, richiamando in attività gl'impiegati che godono di simili assegni.

Categoria 30. *Direzione delle polveriere e raffineria nitri*, lire 6000.

Allo scopo di poter provvedere senza ritardo alle distribuzioni di polvere occorrenti farsi alle gabelle per l'ognora crescente consumazione, il comitato centrale d'artiglieria suggeriva, con ragionato parere, l'acquisto di tre così dette botti rotatorie, col mezzo delle quali si ottiene molta maggiore celerità nella fabbricazione.

I fondi assegnati alla categoria trovandosi esausti, la spesa ne venne provvisoriamente approvata nella somma anzi indicata di lire 6000 con reale decreto del 25 settembre 1853, ed ora se ne domanda la convalidazione che la vostra Commissione non esita a consigliarvi di accordare, riconoscendo essere stata detta spesa necessaria per assicurare la regolarità del servizio, e doversi abbondantemente compensare in poco tempo coi benefici della fabbricazione stessa.

Fortificazioni e fabbriche militari.

Residui
1852 e retro

Categoria 35. *Direzione di Genova* L. 11,250 53

Si stanziava nel bilancio 1848 della soppressa azienda di artiglieria la somma di lire 158,000 per l'apertura di una cava di pietre ad uso esclusivo del Genio militare alla Chiappella in Genova.

La spesa si suddivideva in lire 102,000 per le opere di costruzione ed altre relative, ed in lire 56,000 per l'acquisto dei terreni ad occuparsi.

Nelle opere di costruzione state appaltate si ottenne dapprima l'economia di lire 5060, che fu abbandonata nello spoglio fra lo speso in meno; ma poi, come per lo più avviene nel corso dei pubblici lavori, si verificò nelle opere stesse una maggiore spesa che fu forza di pagare coi fondi assegnati all'articolo *Terreni*, ancora intatto per non essersi compiute le formalità di svincolamento dei pesi ipotecari che sopra essi esistevano. Giunto il momento di soddisfare anche il prezzo dei terreni in capitale ed interessi decorsi, il fondo disponibile della categoria si trovò deficiente di lire 11,250 53, e questa è la somma che ora è domandata per via di credito supplementario.

La vostra Commissione, in considerazione delle esposte ragioni, aggiuntavi quella che le finanze usufruttuarono sinora l'importare del ritenuto valore del summentovato stabile, vi propone di accordare a simile domanda la vostra approvazione.

BILANCIO — Finanze.

Categoria 8 bis. *Rimborso alle amministrazioni degli Stati esteri a pareggio dei conti reciproci per le corrispondenze telegrafiche*, lire 9000.

È questa una spesa d'ordine, stata provvisoriamente autorizzata con decreto reale, necessaria per rimborsare gli Stati esteri delle somme loro dovute per le corrispondenze telegrafiche, nel modo stesso praticato per le corrispondenze postali. Di questa spesa si ha il compenso nei rimborsi dovuti alle regie finanze che figureranno nei conti attivi.

Categoria 15. *Lotto*, lire 569,759 41.

Questa maggiore spesa per le vincite occorse nell'anno oltre a quelle in bilancio previste, e per il maggior ammontare dell'aggio dovuto ai ricevitori, è pure largamente compensata dal prodotto del lotto che superò il presunto attivo di quasi un milione.

Per quanto sia opportuna questa maggiore rendita nella condizione in cui versano le finanze, noi riscontriamo con dolore un simile aumento, nè possiamo astenerci dal sollecitare coi nostri voti quel giorno in cui si possa rinunziare ad un ramo di entrata che così male si addice colla civiltà dei tempi e colle nostre istituzioni, e che iscriviamo ogni anno con rossore nei bilanci dello Stato.

Categoria 19. *Assegnamenti di aspettativa*, lire 1748 87.

Opinando per l'ammissione dell'aggiunta di spesa occorrente a questa categoria, in seguito ai nuovi assegnamenti di aspettativa concessi nell'anno in eccedenza alle bilanciate lire 7133 33, fatta anche deduzione di quelli cessati, secondo la tabella degli uni e degli altri che ci fu comunicata, rammentiamo al Governo gli stessi eccitamenti che già gli abbiamo altrove fatti.

BILANCIO — Istruzione pubblica.

Categoria 26. *Assegnamenti di aspettativa*, lire 885 05.

Tale è l'eccedenza riscontrata nell'ammontare degli assegnamenti a soddisfarsi sopra questa categoria per effetto di alcune nuove ammissioni in aspettativa, rispetto alla somma bilanciata in lire 29,874 80.

Ripetiamo al proposito le stesse osservazioni e conclusioni espresse circa all'antecedente categoria del bilancio delle finanze.

Categoria 58. Provviste e lavori diversi per stabilimenti scientifici, lire 5209.

Una dettagliata relazione del Ministero dell'istruzione pubblica spiega minutamente le cause che indussero la necessità di questo credito, consistente essenzialmente nella maggiore spesa occorsa per la preparazione e collocamento nel museo geologico dello scheletro e del cranio di due balene. Dalla lettura di siffatta relazione la Commissione si convinse che, senza incorrere nell'avvenuta maggiore spesa, non si sarebbe potuto eseguire l'indicata operazione con un'accuratezza condegna al nostro museo, cui quei due cetacci erano destinati, e spera impertanto che non vorrete respingere una spesa che accrebbe il pregio di uno dei nostri più riputati stabilimenti scientifici.

Signori: nel por fine al nostro lavoro sentiamo il bisogno di prevenire una osservazione.

Ci si potrebbe per avventura muovere l'appunto di avere, per mezzo di questa e delle precedenti due relazioni, proposta con soverchia facilità l'approvazione delle molte eccedenze avvenute nelle spese dei tre ultimi scorsi esercizi dopo esserci lagnati dell'eccessivo loro numero, e di avere dimostrato che per tal modo i bilanci si snaturano e diventano una illusione. Ma se, per l'esame che abbiamo fatto d'ognuna di esse, ci parve che alcuna avrebbe forse potuto evitarsi mediante un più fermo proposito di rimanere nei limiti dei fondi bilanciati, ed altre ne riscontrammo mancanti delle prescritte formalità, poche furono poi riconosciute nella sostanza e nello scopo talmente difettose da indurci a proporvene la reiezione. Partendo impertanto dal principio che la osservanza delle forme e le economie assai meglio possono ottenersi dalle cure e dal fatto del Governo, che da costrizione per parte del Parlamento, la Commissione, invece di creare, per meno importanti ragioni, imbarazzi al Governo, si è preferentemente appigliata al partito di ammettere le sue proposte, tenendo anche conto delle eccezionali e straordinarie circostanze da cui furono in parte cagionate, e di presentargli poscia opportune avvertenze per l'avvenire. Rimane ora che queste avvertenze, dettate da unico amore del bene, sieno nello stesso spirito accolte e poste in cale. E ciò sarà se il Governo vorrà usare verso la Camera quella stessa deferenza che consigliamo alla Camera di usare verso di lui, se vorrà al pari di noi persuadersi che la forma tutela la sostanza, che la regolarità estrinseca è lo specchio dell'andamento intrinseco delle amministrazioni, e che un'amministrazione ordinata ed efficace è condizione indispensabile alla durata ed al consolidamento d'ogni modo di Governo.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE.

Art. 1. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta al bilancio 1853 per la complessiva somma di lire 2,114,686 87, ripartitamente fra le diverse categorie in conformità del quadro annesso alla presente legge.

Art. 2. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta ai residui 1852 e retro per la complessiva somma di lire 129,246 96, ripartitamente fra le diverse categorie, in conformità del quadro suddetto.

Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (CAVOUR) 19 dicembre 1854, con cui presenta al Senato i tre progetti di legge approvati dalla Camera dei deputati nella tornata del 9 stesso mese.

SIGNORI! — Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge per l'approvazione di crediti supplementari ai bilanci 1851, 1852 e 1853, stati adottati dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 volgente come infra:

1° Legge per crediti nella somma di lire 254,240 10 ai bilanci 1851 e residui 1850 e retro;

2° Legge per crediti nella somma di lire 2,624,776 59 ai bilanci 1852 e residui 1851 e retro;

3° Legge per crediti nella somma di lire 222,250 19 ai bilanci 1853 e residui 1852 e retro.

I motivi che determinarono le proposte leggi essendo sviluppati nelle relazioni che le accompagnarono alla Camera dei deputati, e nelle ulteriori spiegazioni alla medesima somministrate, come consta dalle relazioni della sua Commissione, in data 27 maggio 1854, presentandole al Senato, non posso che riferirmi ai motivi stessi per appoggiarne l'adozione.

Relazione fatta al Senato il 1° febbraio 1855 dalla Commissione permanente di finanze, Cagnone, relatore.

SIGNORI! — Pei tre progetti di legge, stati già approvati dalla Camera elettiva, nella tornata del 9 dicembre ultimo scorso, sottoposti ora, con una sola relazione, alle vostre deliberazioni, si chiedono dal signor ministro delle finanze tanti crediti supplementari ai bilanci 1851, 1852 e 1853, ed ai residui relativi per una somma in complesso di lire 5,589,536 88.

Onorato dalla vostra Commissione permanente di finanze dell'incarico di riferirvene, mi farò debito di esporvi i motivi principali delle domande, e le osservazioni che le si affacciarono intorno a ciaschedun progetto, trattandone separatamente in distinti capi.

CAPO I. — Crediti supplementari ai bilanci 1851, ed ai residui 1850 e retro.

Questo progetto ha per iscopo di ottenere maggiori spese e spese nuove in aggiunta al bilancio 1851, ed ai residui 1850 e retro, per la somma di lire 242,240 10.

Sebbene già colle leggi del 25 dicembre 1852 e 7 aprile 1853 siano stati conceduti, in aggiunta allo stesso bilancio 1851 ed ai residui 1850 e retro, altri crediti supplementari per la ragguardevole somma di lire 8,177,809 55, tuttavia venne ancora il bisogno di quella proposta di lire 242,240 10.

Il quadro unito al progetto chiarisce come soltanto i bilanci parziali passivi della guerra e delle finanze richiedano il supplemento di fondi di cui si tratta.

La relazione fatta dal Ministero alla Camera dei deputati e quella della Commissione della medesima, alle quali il signor ministro si è riferito, ed a cui fu pur forza alla vostra Commissione permanente di finanze di ricorrere nel suo esame, dimostrano come le spese per le quali si chiede il presentaneo nuovo credito costituiscono semplicemente spese d'ordine, ossia regolarizzazione di operazioni di contabilità, o veramente spese di provata decisa utilità per le finanze.

Laonde la stessa Commissione fu di unanime sentimento potersi dal Senato senza più concedere il chiesto fondo.

CAPO II. — Crediti supplementari al bilancio 1852, e residui 1851 e retro.

Con questo progetto di legge si propone l'aggiunta di un credito di lire 2,924,776 59 al bilancio 1852, ed ai residui 1851 e retro.

Al bilancio ed ai residui medesimi, con una seconda legge del 7 aprile 1853, ed altra del 28 stesso mese, sono pur anche già stati conceduti fondi d'aggiunta per lire 4,533,897 81. Ciò non pertanto sorse ancora il bisogno della mentovata nuova somma di lire 2,924,776 59.

Debbe essa venire ripartita sopra pressochè tutti i bilanci parziali passivi dei vari Ministeri, come si rileva dal quadro che va annesso al progetto di legge.

Appena monta il pregio di far parola delle maggiori spese o spese nuove concernenti i bilanci parziali dell'estero e poste, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e commercio e di artiglieria, come quelle che salgono a tenui somme in confronto di quella complessiva addimandata col progetto di legge, ed altronde appaiono tutte giustificate, alcune compensate con eguali o maggiori economie sopra altre categorie dei rispettivi bilanci, le altre di incontestabile necessità od utilità per lo Stato.

I bilanci delle spese generali, degli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, dell'interno, della guerra, delle finanze, e finalmente delle gabelle, sono quelli che esigono per la massima parte il vistoso fondo proposto.

La vostra Commissione, in seguito all'attento esame fatto delle singole domande, avuto riguardo alle causali che le suggerirono, alla natura produttiva ed all'utilità che sarà quindi per derivare al pubblico erario dalle relative spese, non che alle economie dalle quali si trovano in parte compensate, non poté a meno di indursi a proporvene l'approvazione in massa.

CAPO III. — Crediti supplementari al bilancio 1853, e residui 1852 e retro.

Rileva in complesso a lire 2,222,520 19 il credito in aggiunta al detto bilancio ed ai residui relativi che si propone con questo progetto di legge.

Già colla legge del 30 giugno 1853, e con due altre del 6 gennaio andante anno, sono stati conceduti fondi in supplemento allo stesso bilancio del 1853 per la somma di lire 264,587 52, la quale, riunita a quella ora addimandata, forma un complesso di lire 2,486,707 71.

Sebbene il nuovo fondo voglia essere distribuito sopra pressochè tutti i bilanci passivi dello Stato, tuttavia quelli che ne assorbono la parte principale sono i bilanci delle strade ferrate, della guerra e delle finanze.

L'attività e l'energia colle quali vennero condotti i lavori delle strade ferrate nell'anno 1853, durante il quale si mandò a termine e fu aperta al pubblico esercizio la intiera principale linea dello Stato, da Genova a Torino, e spinti quelli del tronco da Alessandria al lago Maggiore per Novara, giustificano abbastanza l'eccedenza verificatasi di ben lire 300,000 circa su quel bilancio per l'anno medesimo.

Così il prezzo cui salirono nello stesso anno i cereali ed i foraggi rendono ragione dell'eccedenza di 1,000,000 circa che offrono esse sole le categorie Pane e Foraggi del bilancio della guerra, in cui concorrono però eziandio i maggiori acquisti di grano cui l'amministrazione, per ragioni economiche e politiche, ha creduto di procedere oltre alla quantità necessaria per il servizio annuale.

Per ultimo le vincite occorse nel ridetto anno al regio lotto, oltre quelle previste nel bilancio, ed il maggior aggio pagatosi ai ricevitori (stato largamente compensato dal prodotto di quel ramo d'entrata che superò nell'anno stesso di un milione circa il presunto attivo bilanciato), come il rimborso dovutosi operare alla Camera di commercio di Genova del montare del prodotto della tassa sulle assicurazioni marittime, riscosso dall'amministrazione demaniale nella somma di oltre le lire 100,000, giusta la legge del 30 giugno stesso anno (spesa questa, o meglio rimborso semplicemente di ordine e di regolamento di contabilità, la quale verrà compensata dal corrispondente prodotto della tassa medesima sulle assicurazioni marittime, che figurerà nello spoglio attivo dell'anno), purgono appagante ragione dei fondi residui necessari in aggiunta al bilancio delle finanze.

Pei quali motivi, la Commissione permanente di finanze non esita a proporvi eziandio l'approvazione del credito supplementario, instata sul bilancio 1853, e sui residui 1852 e retro.

Riepilogando, coi tre progetti di legge rassegnati alla sanzione del Senato, vengono chiesti fondi di aggiunta ai bilanci 1851, 1852 e 1853, ed ai residui 1850, 1851 e 1852 e retro per la somma di L. 5,589,536 88

Colle leggi precedentemente votate si concedettero, già sugli stessi bilanci e residui, crediti supplementari per » 12,776,094 68

Quali due somme riunite danno quella di L. 18,165,431 56

Questa così ingente somma, fattasi necessaria dopo la formazione del bilancio, dimostra come, perchè i bilanci passivi annuali dei vari servizi dello Stato non restino una illusione, sia indispensabile che il Ministero rivolga la sua attenzione sopra un oggetto già altra volta rammentatogli dal Senato, cioè:

Di curare che nella formazione degli stessi bilanci siano stanziati, per quanto fia possibile, le varie spese in quella somma che ragionevolmente si presume necessaria per l'oggetto cui è destinata, onde evitare o, quanto meno, rendere più rari i casi nei quali si debbano domandare nuovi crediti, per cui venga ad alterarsi notevolmente il bilancio delle spese stato approvato.

Ora che, mercè la sagacia ed operosità di chi presiede alle cose di finanze, la importante operazione della formazione e presentazione del bilancio al Parlamento è stata condotta al sistema di normalità, sarà facile soddisfare a tale avvertenza.

Nella persuasione che i signori ministri vorranno apprezzare col Senato la convenienza e necessità dell'esposto suggerimento, la vostra Commissione vi propone, o signori, per mio mezzo, l'approvazione dei tre progetti di legge dei quali si tratta.

Facoltà alle divisioni amministrative di Savona, Novara, Cuneo, Vercelli e Ivrea di eccedere nel 1854 il limite normale dell'imposta.

(Divisione di Savona.)

Progetto di legge presentato alla Camera il 15 febbraio 1854 dal ministro dell'interno (Di San Martino).

SIGNORI! — Il Consiglio divisionale di Savona regolarmente convocato nella Sessione ordinaria del 1853 contemporanea-

mente a tutti gli altri di terraferma, non ha potuto prendere valide deliberazioni per non essersi mai trovati in numero legale i suoi membri intervenuti alle sedute. Dovette quindi l'intendente generale di Savona formare esso stesso il bilancio per l'esercizio 1854, a seconda del disposto dall'articolo 207 della legge 6 ottobre 1848, basando le sue proposte sui voti espressi dai Consigli delle singole provincie compatibilmente alla ristrettezza dei mezzi di cui può la divisione disporre.

Per quanto però quell'amministratore si studiasse di restringere le spese allo stretto indispensabile, quelle che egli allogava nel bilancio generale, importano una contribuzione che eccede di lire 57,796 78 il limite normale fissato dalla legge del 12 ottobre 1848, e quelle che stanziava a carico speciale della provincia di Savona richiedono un'imposta che eccede di lire 2459 66 lo stesso limite desunto dal risultato del riparto dell'imposta del 1853. Egli ha quindi fatto istanza perchè fosse dal Ministero dell'interno presentato al Parlamento un progetto di legge che autorizzasse detta provincia a ripartire per le sue spese speciali un'imposta di lire 11,431 31, e la divisione a contrarre un mutuo passivo di lire 57,796 78 onde restituire l'imposta divisionale nei suoi naturali confini.

Considerato anzitutto che la missione del potere esecutivo nei casi della fattispecie è limitata ad assicurare l'andamento regolare del servizio, e che colla contrattazione di un prestito si verrebbe a vincolare pella sua restituzione i bilanci avvenire della divisione, io ho creduto di dover rinunziare a simile progetto e sostituirmi una domanda di eccedere l'imposta divisionale portandola al limite che fosse imperiosamente richiesto dai bisogni constatati.

Con questo intendimento furono passati a scrupolosa disamina dal Ministero dell'interno e da quello dei lavori pubblici i bilanci generale e stradale rispettivamente onde accertare se niuna economia fosse possibile sulle spese proposte, e ne risultò potersi desse restringere complessivamente di lire 6258 26, cioè di lire 2513 35 le generali, e di lire 3744 91 le stradali, come risulta da nota del Ministero che dirige quel servizio in data 4 corrente, cosicchè la eccedenza dell'imposta divisionale viene ad essere di sole lire 51,538 52. Rispetto alle spese speciali della provincia di Savona giova osservare che l'aumento di contribuzione da esso richiesto deriva in genere dall'onere impostole dalle leggi del 24 giugno 1852 e 1° maggio 1853 che hanno rior-dinato il servizio dei porti e spiagge, e nella quantità del rimborso da essa dovuta allo Stato, come appare dal bilancio generale attivo dello stesso anno, quale rimborso non è suscettibile di riduzione.

Dimostrata così l'origine e la necessità delle due eccedenze, restami a dire degli effetti che esse avranno rispetto ai contribuenti.

A questo occorre il quadro dimostrativo degli elementi e dei risultati del riparto dell'imposta divisionale pel 1853 che fa parte della pratica. Da esso appare come la proprietà rurale, la quale per lo addietro sopportava da soia siffatto onere, abbia pel 1853, in grazia delle più precise norme sancite coll'articolo 55 della legge 28 aprile 1853, concorso per sole lire 196,607 42 nel pagamento di lire 500,000 e sia perciò stata sgravata di lire 103,592 58, cioè di oltre un terzo della spesa, dai contribuenti per fabbricati, pella tassa personale e mobiliare e per quella sulle arti e sul commercio.

Quindi è che accrescendo l'imposta divisionale fino a lire 531,538 52, gli antichi contribuenti non ne pagheranno che

lire 215,000, ed avranno tuttora un beneficio di lire 87,000 circa a fronte degli anni trascorsi.

Questo risultato, che mi sembra assai concludente, varrà, spero, a propiziare l'animo vostro al progetto di legge tendente al doppio scopo sopra divisato che io mi onoro di deporre al banco della Presidenza e pella cui discussione domando l'urgenza.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. La provincia e la divisione amministrativa di Savona sono autorizzate ad accrescere l'imposta destinata a coprire le spese speciali e comuni alligate nel bilancio divisionale dell'esercizio mille ottocento cinquantattro fino a lire undici mila quattrocento trentuno e centesimi trentuno la prima, ed a lire trecento trent'un mila cinquecento trentotto e centesimi cinquantadue la seconda.

Relazione fatta alla Camera il 17 marzo 1854 dalla Commissione composta dei deputati Brignone, Balbi, Buraggi, Cadorna Raffaele, Ricci, Pareto, e Corsi, relatore.

SIGNORI! — Il bilancio passivo della divisione amministrativa di Savona per l'anno 1854, formato da quell'intendente generale in conseguenza di frustranea convocazione del Consiglio divisionale nella Sessione ordinaria del 1853, presenta una eccedenza di lire 57,796 78 oltre il limite normale dell'imposta. Il predetto intendente generale propose al Ministero di supplire a tale deficienza per mezzo di un mutuo a contrarsi per la concorrente somma colla Cassa dei prestiti.

Il Ministero dell'interno credette miglior partito quello di proporre un relativo aumento d'imposta sul limite normale fissato dalla legge, inquantochè colla contrattazione del prestito si vincolerebbero i bilanci avvenire della divisione senza il consenso dei suoi rappresentanti.

Giova inoltre osservare che questa divisione, quantunque non abbia impreso lavori stradali da alcuni anni, pure essa trovasi già aggravata da sette prestiti fatti in diverse epoche i quali ammontano ad oltre le trecento cinquanta mila lire, e nell'anno ora scorso il Parlamento la autorizzava a contrarne uno di lire 70,500 pel motivo consimile a quello che ora ci chiama a darle facoltà di eccedere il limite normale della imposta.

Il Governo pertanto, eliminando dal detto bilancio tutte quelle eziandio minime spese che non riconobbe di assoluta necessità, ne restrinse complessivamente la deficienza a sole lire 51,538 52.

Le leggi 24 giugno 1852 e 1° maggio 1853 che hanno rior-dinato il servizio dei porti, impongono alle provincie che si trovano al mare un contributo nelle spese di ristauo o di nuovi lavori che si facciano pei medesimi, per cui alcune provincie liguri, di già aggravate dalla manutenzione di molte strade che pesano a totale loro carico, trovansi nella dura necessità di non potere più sopperire alle loro spese provinciali, senza ricorrere a prestiti, o senza sopraccaricarsi di eccessiva imposta. Così avviene alla provincia di Savona, la quale dovette stanziare nel suo bilancio la somma di lire 9951 31 per sua tangente di lavori da farsi in quel porto, e quindi è costretta anche per così lieve somma ad eccedere il limite delle proprie risorse.

La vostra Commissione, dopo avere riconosciuto che erano state praticate dal Governo tutte le riduzioni possibili sul bilancio della divisione amministrativa di Savona, e risultandone egualmente giustificato l'aumento di contribuzione da quella provincia richiesto in lire 11,431 31, vi propone di accettare la legge siccome vi fu dal Ministero proposta.

Relazione del ministro guardasigilli, reggente il Ministero dell'interno (Rattazzi) 24 marzo 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 18 stesso mese.

SIGNORI! — Attesa la frustranea convocazione del Consiglio divisionale di Savona per deliberare il bilancio dell'esercizio 1854, l'intendente generale lo ha formato esso medesimo secondo il disposto dall'articolo 207 della legge 7 ottobre 1848.

Esaminati dai due dicasteri dell'interno e dei lavori pubblici i singoli stanziamenti proposti, si riconobbe potersi i medesimi ridurre complessivamente di lire 6258 26: ciò malgrado, l'imposta necessaria a coprire le spese comuni imprescindibili, sale a lire 331,538 52, ed a lire 11,431 31 quella che è richiesta dalle spese speciali della provincia di Savona.

Ambedue queste imposte superano il limite prefinito dal reale decreto del 12 ottobre 1848 in lire 500,000 per la prima, ed in lire 8971 64 per l'altra; conviene quindi che il riparto di siffatte imposte venga permesso da una legge speciale.

A questo fine è rivolto il progetto di legge che io mi onoro di sottoporre alle vostre discussioni, e che venne già adottato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 volgente.

(Divisione di Novara.)

Progetto di legge presentato alla Camera il 1° marzo 1854 dal ministro dell'interno (Di San Martino).

SIGNORI! — Lo estendersi continuo della rete delle strade provinciali ed i miglioramenti che si vanno tuttodì introducendo nei mezzi di educazione dei fanciulli esposti, e nella cura e mantenimento dei mentecatti poveri, hanno per effetto un costante accrescimento delle spese che incontrare devono le divisioni amministrative pella manutenzione delle prime e pel loro concorso negli altri due servizi. La divisione di Novara infatti ha dovuto per tali motivi aumentare le sue spese ordinarie pel 1854 di lire 22,000 circa in con-

fronto di quelle corrispondenti dell'esercizio 1853; e questo accrescimento, congiunto ad un altro introdotto nelle spese straordinarie stradali, fu causa che l'imposta comune non potesse contenersi nel limite fissato dalla legge del 12 ottobre 1848, e che il Consiglio divisionale chiedesse, in seduta del primo prossimo passato ottobre, la facoltà di eccedere siffatto limite di lire 34,244 70.

Accertatomi, col concorso del Ministero dei lavori pubblici, non essere i singoli fondi proposti passibili di riduzione alcuna, come quelli che sono stati allegati nella misura del puro necessario, dovetti prendere in proposito gli ordini del Re, il quale mi ha dato incarico di sottoporre alle vostre discussioni il progetto di legge che ho l'onore di deporre al banco della Presidenza, e che ha per iscopo appunto di concedere alla divisione predetta la facoltà che domanda.

Nello intendimento di propiziare il vostro voto alla proposta del Governo, io vi esporrò succintamente, o signori, le ragioni che, a mio avviso, militano in favore della medesima.

Dal quadro dimostrativo del riparto dell'imposta divisionale 1853, unito alla presente, vedrete come le contribuzioni dirette della divisione di Novara gettino a favore dell'erario nazionale la somma complessiva di lire 2,181,648 16, e come perciò l'imposta divisionale, elevata a lire 654,247 70 sia ancora lungi dal corrispondere alla terza parte dei balzelli regi; proporzione questa che io spero vorrete riconoscere meco vantaggiosa anzi che no ai contribuenti, ove la si ponga a riscontro di quella delle altre divisioni.

Un'altra nozione ricaverete dallo stesso quadro, ed è questa, che la proprietà territoriale la quale, come è noto, soggiacque per lo addietro all'onere dell'imposta divisionale, e che per questo titolo pagava quindi annualmente 620,000 lire, non ne pagherà nel 1854 che lire 517,056 20, quantunque l'imposta venga accresciuta fino al limite sopra enunciato, dovendo le rimanenti lire 137,188 50 andare a carico dei contribuenti nelle altre imposte dirette, così che i proprietari predetti avranno tuttavia uno sgravio di lire 102,943 80 a fronte del passato.

L'ultima circostanza di fatto sulla quale chiamo la vostra attenzione si è che le provincie, avendo proposto poche spese speciali, l'imposta complessiva, la quale è normalmente permessa in lire 682,000, raggiungerà, coll'aumento di cui si ragiona, la cifra di lire 703,047 67, e quindi la massa dei contribuenti non avrà da pagare in più del solito che lire 21,047 07, cioè meno di un centesimo per ogni lira di contribuzioni regie.

Io nutro fiducia che queste considerazioni, le quali poggiano sulla base sicura delle cifre, varranno a guadagnare il vostro suffragio all'unito progetto di legge che pregovi voler discutere d'urgenza.

Riparto dell'imposta divisionale 1853 sulle basi stabilite dall'articolo 35 della legge 28 aprile detto anno.

PROVINCIE	BASI DI RIPARTO OSSIA MONTARE DELLE CONTRIBUTZIONI REGIE				SOVRIMPOSTA			NUMERO DEI CENTESIMI CORRISPONDENTI PER OGNI LIRA DI TRIBUTO REGIO			OSSERVAZIONI											
	PREDIALI		PERSONALE E MOBILIARE, compresi i centesimi addizionali ordinari in numero di 5	TASSA sulle arti liberali, professioni, industria e commercio del 1852	TOTALE GENERALE	QUOTA nella divisionale	IMPOSTA speciale	TOTALE	Per la divisionale	Per la provinciale		TOTALE										
	sui beni rurali, compresi i centesimi addizionali ordinari in numero di 5	sui fabbricati																				
Novara	717,480	52,109,758	18	47,269	27	53,546	29	928,054	26,235,183	09	21,637	16,256,820	25	34,152	02	38,145	27	67,297				
e Riviera d'Orta .	35,917	11	4,253	57		1,198	15	41,368	83	13,964	80	2,318	34	16,283	14	33	75,682	05	60,407	39	36,089	
Lonellina	799,656	28	73,579	32	39,444	73	39,527	49	952,207	82	256,310	08	24,000	»	280,310	08	26	917,452	2	520,458	29	437,610
Pallanza	96,439	65	22,872	89	20,283	55	15,980	26	155,576	35	35,008	71	500	»	35,508	71	»	225,026	»	003,214	»	228,240
Ossola	2,635	04	9,211	92	397	88	5,265	55	17,510	39	32,907	12	630	»	33,537	12	10	0,000	10	0,000	20	0,000
Valsesia.....	72,050	»	10,235	51	»	4,645	»	86,930	51	33,334	12	2,250	»	35,584	12	38	34,571	02	58,827	40	93,398	
Totali....	1,724,178	60	229,911	39	107,395	43	120,162	74	2,181,648	16	606,707	92	51,335	50	658,043	42						

Novara, add 14 febbraio 1854.

Per l'intendente generale
RICCA.

La cifra di lire 72,050 rappresenta un tributo fittizio, mentre in realtà le proprietà fondiarie non sono soggette che all'imposta di centesimi 25 addizionali, formanti in totale la somma di lire 2989 28.

Mandamenti non censiti.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. È fatta facoltà alla divisione amministrativa di Novara, in conformità della deliberazione presa dai suoi rappresentanti con verbale del primo ottobre milleottocento cinquantatré, di accrescere fino a lire seicentocinquantaquattromila duecentoquarantaquattro e centesimi sessanta l'imposta destinata a coprire le spese dell'esercizio milleottocentocinquantaquattro, comuni alle cinque provincie che la compongono.

Relazione fatta alla Camera il 17 marzo 1854 dalla Commissione composta dei deputati Moffa di Lisio, Demaria, Cadorna Raffaele, Cobianchi, Bottone, Pareto, e Giovanola, relatore.

SIGNORI: — Come avete potuto scorgere dagli atti del Consiglio divisionale di Novara che vi furono distribuiti, il bilancio di quella divisione amministrativa pel corrente esercizio 1854, quantunque compilato secondo le regole della più severa economia, richiede un'aggiunta di lire 54,244 70 alla ordinaria sovrimposta di lire 620,000, concessa dalla legge 12 ottobre 1848.

Del che non è a meravigliare; le condizioni del bilancio divisionale essendo oggi ben diverse dalla entità dei bilanci provinciali nei tempi del vecchio regime. Riscossi i municipi dalla servile inerzia, data a tutti gl'interessi una legittima espressione, s'appalesò l'urgenza di molti pubblici lavori in pria con grave detrimento della generale prosperità differiti; si sentì vivo il dovere di riabilitare le plebi mercè il battesimo della popolare istruzione, e quindi la convenienza di sussidiare all'opera quei comuni cui la sottile entrata non ne permettesse il congruo dispendio.

Mentre si moltiplicavano le cagioni delle spese straordinarie, andava loro mancando l'attivo divisionale per effetto della contemporanea progressione delle spese ordinarie. Allo sviluppo delle linee stradali conseguita un corrispondente aumento nella spesa d'annua manutenzione; all'incremento della popolazione tiene dietro il corrispondente numero di trovatelli e di mentecatti, dei quali, per il progresso della civiltà, si rende più umano il trattamento; la nuova legislazione circa la carta bollata, e sopra la pubblica sicurezza, la conveniente estensione data alla forza attribuita a questo servizio sono altrettante cause permanenti di maggiori spese per le divisioni amministrative.

Coteste considerazioni comuni a tutti i paesi, come lo conferma il fatto delle molte congeneri proposte sottomesse alla Camera, avrebbero suggerito ad uno dei vostri uffici la convenienza d'allargare in modo normale e stabile i limiti prefissi dalla citata legge 12 ottobre 1848. Ma parve alla maggioranza della vostra Commissione non doversi appoggiare siffatta proposta, siccome quella che, forse contro l'intenzione dei propri autori, accennerebbe ad un provvedimento col quale si verrebbe a consolidare l'attuale increscioso accozzamento di interessi, su cui la mancanza di coesione e la preannunciata instabilità gettano il disfavore; doversi invece attendere il rimedio da un nuovo più acconcio ordinamento delle provincie, che la Commissione, interprete dei sentimenti più volte accolti in questa Camera, con tutti i suoi voti affretta.

Per i succennati motivi sembra non potersi diniegare l'as-

senso del potere legislativo alla eccedenza proposta dal Consiglio divisionale di Novara nel suo bilancio del 1854. Però, a dissipare ogni peritanza che sia per derivarne soverchia gravezza ai contribuenti, giova soggiungere alcune speciali osservazioni:

1° Che essendo fissato dalla legge a lire 620,000 il limite della sovrimposta per le spese comuni della divisione, ed a lire 62,000 quello della sovrimposta per le spese speciali delle provincie, il totale imponibile nella divisione di Novara ascende alla somma di lire 682,000; ma, per essere tenui le spese speciali, il bilancio del 1854, anche ammessa l'eccedenza proposta, si pareggia con sole lire 680,741; onde in definitiva i contribuenti vengono a pagare meno di quanto si potrebbe normalmente loro imporre;

2° Che le contribuzioni dirette afficienti le cinque provincie della divisione di Novara, rappresentando razionalmente un totale almeno di lire 2,248,440 59, l'eccedenza di lire 54,244 70 reca il quasi impercettibile aumento di soli quindici millesimi per lira, e, giusta il sistema censuario di quella divisione, i contribuenti vengono a pagare in più soltanto un millesimo e mezzo per ogni scudo d'estimo;

3° Che la proprietà fondiaria, sulla quale gravitavano per l'addietro tutte le spese del servizio provinciale, ora per la applicazione dell'articolo 55 della legge 28 aprile 1853 alleggerita di circa un settimo dell'antico contributo, non potrebbe lagnarsi di questa lieve eccedenza, nè hanno a risentirsene le nuove imposte, le quali divise generalmente in piccole quote, tenuissimo ne rimane il concorso dei singoli contribuenti;

4° Che, sebbene colla legge del 25 marzo 1853 siasi accordata alla divisione di Novara la facoltà d'imporre ripartitamente, oltre il limite normale, nei tre esercizi 1855, 1854 e 1853 la somma di lire centomila per il pagamento di duecento azioni della ferrovia da Torino a Novara, cotale facoltà rimane vuota d'effetto, dacchè il Consiglio divisionale abbandonò poscia alla speculazione privata le dette azioni;

5° Che la deliberazione, cui ora si tratta di convalidare, venne presa e confermata a pieni voti in due distinte adunanze di quel Consiglio divisionale, dove l'interesse dei contribuenti è largamente rappresentato.

Rimanendo così perfettamente comprovata la giustizia e la convenienza del progetto di legge proposto dal Ministero, la vostra Commissione, o signori, vi propone unanime di adottarlo nella sostanza, mediante una lieve modificazione nella forma, suggerita da desiderio di maggiore esattezza nel linguaggio.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. È fatta facoltà alla divisione amministrativa di Novara, in conformità della deliberazione presa dal suo Consiglio divisionale con verbale del primo ottobre milleottocento cinquantatré, di accrescere fino a lire seicentocinquantaquattromila duecentoquarantaquattro e centesimi sessanta l'imposta destinata a coprire le spese dell'esercizio milleottocento cinquantatré, comuni alle cinque provincie che la compongono.

Relazione del ministro guardasigilli, reggente il Ministero dell'interno (Rattazzi) 24 marzo 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 20 stesso mese.

SIGNORI! — Il bilancio della divisione amministrativa di Novara per l'esercizio 1854 presenta una massa di spese comuni alle cinque provincie che la compongono, la quale rende necessaria un'imposta di lire 654,244 70, che supera di lire 54,244 60 il limite segnato dal reale decreto 12 ottobre 1848.

Malgrado il mio desiderio di risparmiare siffatto aggravio ai contribuenti, ho dovuto convincermi nell'esame a cui sottoposi ogni singola spesa, non essere le medesime suscettibili di riduzione alcuna, come quelle che vennero ristrette entro i confini del puro indispensabile.

In conformità quindi degli ordini del Re, presentai nello scorso febbraio alla Camera dei deputati un progetto inteso a concedere alla divisione predetta la facoltà di ripartire nell'anno in corso l'imposta votata dai suoi rappresentanti, ed avendolo dessa adottato nella seduta del 20 di questo mese, io mi onoro sottoporlo alle vostre discussioni, e nutro fiducia che, in vista della tenuità del maggior onere, il quale si riduce a sole lire 21,047 07, attesa la scarsità delle spese speciali votate, non saranno per mancargli i vostri suffragi.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. È fatta facoltà alla divisione amministrativa di Novara, in conformità della deliberazione presa dal suo Consiglio divisionale con verbale del 1° ottobre 1853, di accrescere fino a lire 654,244 e centesimi 60 l'imposta destinata a coprire le spese dell'esercizio 1854, comuni alle provincie che la compongono.

(Divisione di Cuneo.)

Progetto di legge presentato alla Camera il 1° marzo 1854 dal ministro dell'interno (Di San Martino).

SIGNORI! — Nella seduta dell'11 maggio 1853 ottenne i vostri suffragi il progetto di legge che io vi aveva presentato onde autorizzare la divisione amministrativa di Cuneo ad eccedere in quell'anno di lire 252,802 52 il limite normale della sua imposta per le spese comuni a tutte le provincie che la compongono. Ora vengo di nuovo a sollecitare i vostri voti a favore di consimile progetto inteso a permettere che la divisione stessa varchi nel corrente anno detto limite di lire 252,099 40.

Le cause che rendono necessario simile aumento sono quelle stesse che vi furono rappresentate lo scorso anno,

l'obbligo cioè che corre alla divisione di esdebitarsi dei capitali che prese a mutuo negli anni precorsi e di soddisfare gli impegni incontrati verso i deliberatari dei lavori stradali in corso di esecuzione. Vero è che la somma applicata in estinzione di mutui ed in pagamento dei relativi interessi presenta una diminuzione di lire 55,000, ma per contro le spese stradali straordinarie si accrebbero di lire 72,000, così che resta compensata quella riduzione non solo, ma assorbite ben anco le economie di lire 56,000 che si sono verificate sul conto del 1852, laddove quello del 1851, i cui risultati si riflettevano nel bilancio 1853, non ne presentava alcuna.

Che se votaste quella legge, malgrado fosse in allora vigente tuttora il sistema di accollare l'imposta divisionale ai possessi di terreno esclusivamente, avrete una ragione di più di adottare quello che vi presento, ora che siffatto onere, in forza dell'articolo 55 della legge 28 aprile 1853 è suddiviso fra un numero molto maggiore di contribuenti, e per ciò stesso riesce più leggiero.

Infatti, risulta dai calcoli istituiti sugli elementi che hanno servito di base al riparto dell'imposta 1853, e che sono consegnati nel quadro unito alla presente, essere la proprietà territoriale chiamata a concorrere per lire 788,455 nell'imposta recata al limite di lire 992,099 40, cioè per sole lire 48,435 04 in più che anteriormente al 1853, quantunque la massa delle spese da eseguirsi ed il conseguente vantaggio siano cresciuti di ben lire 252,099 40.

Se poi accumulerete l'imposta destinata a far fronte alle spese comuni con quella destinata a coprire le spese speciali delle singole provincie, ne risulterà un onere complessivo di lire 1,013,570 40 il quale supera soltanto di lire 199,370 40 il limite alle due specie d'imposte prefinito complessivamente dal reale decreto 12 ottobre 1848 in lire 814,000.

Secondo le antiche norme, queste lire 814,000 erano per intero pagate dai possessori di terreni, laddove di presente i proprietari stessi non pagheranno più che lire 805,273 51, calcolando sempre cogli elementi che servirono al riparto dell'imposta 1853, epperò avranno un vero disgravamento a fronte del passato di lire 8726 69, malgrado che, come dissi, sia provvisto ai bisogni della divisione su di una più larga scala.

Io non mi dissimulo, o signori, come debba riuscirvi increscioso di aggravare i contribuenti a fronte della fallanza degli ultimi raccolti; ma, oltrechè il bisogno urge in modo ineluttabile, devono a parer mio menomare il vostro rincrescimento, che io pur divido i risultati aritmetici sopra esposti, l'unanimità dei voti con cui fu vinta nel Consiglio divisionale la proposta di chiedere la facoltà di eccedere il limite dell'imposta, l'incremento che la ricchezza pubblica ha preso, più che altrove, in questa divisione che va annoverata fra le più ubertose dello Stato, finalmente il fatto che in ultima analisi l'imposta per le spese provinciali e divisionali, elevata al limite anzi notato di lire 1,013,570 40, corrisponde a centesimi 56 $\frac{4,925,243,335}{1,000,000,000}$ per ogni lira di contribuzioni dirette, cioè a poco più del terzo di queste ultime.

Riparto delle imposte divisionale e provinciali dell'anno 1853.

PROVINCE	BASI DI RIPARTO OSSIA MONTE DELLE CONTRIBUTZIONI						SOVRIMPOSTE			CENTESIMI CORRISPONDENTI		
	PREDIALI		PERSONALE E MOBILIARE, compresi i centesimi addizionali ordinari in numero di 25	TASSA sulle arti liberali, professioni, industria e commercio del 1853	TOTALE GENERALE delle imposte regie	QUOTA nella divisionale	A CARICO speciale	TOTALE	Dell'imposta divisionale	Dell'imposta speciale provinciale	TOTALE	PER OGNI LIRA DI TRIBUTO REGIO
	sui beni rurali, i centesimi addizionali ordinari in numero di 25	sui fabbricati										
Cuneo.....	639,309 89	97,127 73	45,195 66	39,702 55	821,335 83	293,642 71	21,271 »	314,913 71	35 751,900	02 5,897	38 3,416	
Alba.....	413,943 99	59,714 25	25,145 13	20,050 10	518,853 47	185,499 68	4,000 »	189,499 68	35 751,900	» 7,709,306	36 5,228,306	
Mondovì	492,689 13	62,499 95	24,735 40	24,647 07	604,571 55	216,145 49	»	216,145 49	35 751,900	»	35 7,519	
Saluzzo	660,737 26	108,045 65	33,635 02	29,747 32	832,165 25	297,514 44	2,000 »	299,514 44	35 751,900	» 2,403,381	35 9,922,381	
Totali....	2,206,680 27	327,387 58	128,711 21	114,147 04	2,776,926 10	992,802 32	27,271 »	1,020,073 32				

Cuneo, 30 gennaio 1854.

L'intendente generale
PIRINOLI.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. La divisione amministrativa di Cuneo è autorizzata ad accrescere sino a lire novecentonovantaduemila novantanove e centesimi quaranta l'imposta destinata a coprire le spese comuni a tutte le provincie che la compongono, alligate nel suo bilancio dell'esercizio mille ottocento cinquantaquattro in conformità della deliberazione presa dal Consiglio divisionale in seduta del ventiquattro settembre mille ottocento cinquantatré.

Relazione fatta alla Camera il 18 marzo 1854 dalla Commissione composta dei deputati Moffa di Lisio, Michelini G. B., Peirone, Cadorna Raffaele, Richetta, Pareto, e Buttini, relatore.

SIGNORI! — Il Consiglio divisionale di Cuneo nella seduta del 24 settembre 1853 riconobbe che non altrimenti sarebbe posto in grado di vedere effettuate nei diversi punti della divisione molte opere di grande utilità, salvo col muovere istanza per oltrepassare ancora il limite normale della imposta.

Ma ad un tempo con mirabile concordia e quasi già ritenesse come un fatto compiuto lo scioglimento delle divisioni amministrative tante volte promesso e continuamente desiderato, il Consiglio medesimo distribuiva con tal saggio modo la sovrimposta, che all'aumento dell'onere corrispondeva pure proporzionalmente in ognuna delle quattro provincie la sua destinazione.

La vostra Commissione pertanto, mentre dall'un canto è persuasa, che appunto per essere cresciuto il numero dei contribuenti, tra i quali vuol essere a buon diritto ripartita cosiffatta imposta, quest'essa riuscirà certamente meno gravosa, dall'altro grandemente spera che insieme con la riforma della legge comunale le istituzioni provinciali saranno finalmente anch'esse dirimpetto allo Statuto una verità, e vi propone quindi di adottare ciò che forma la sostanza del progetto di legge presentato dal signor ministro dell'interno nella tornata del 1° marzo 1854.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. È fatta facoltà alla divisione amministrativa di Cuneo, in conformità della deliberazione presa il 24 settembre 1853, di accrescere sino a lire novecentonovantaduemila novantanove, centesimi quaranta, l'imposta destinata a coprire le spese dell'esercizio mille ottocento cinquantaquattro comuni alle quattro provincie che la compongono.

Relazione del ministro guardasigilli, reggente il Ministero dell'interno (Rattazzi) 24 marzo 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 23 stesso mese.

SIGNORI! — Le spese imprescindibili, a cui il Consiglio divisionale di Cuneo deve provvedere nel 1854, richiedono una imposta di lire 992,099 40, la quale supera di lire 252,099 40

il limite normale fissato dalla legge del 12 ottobre 1848 in lire 740,000.

L'esame in cui furono presi dai due Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici rispettivamente gli stanziamenti proposti nel bilancio generale ed in quello stradale 1854 della divisione predetta, avendo dimostrato l'impossibilità di operare su di essi la menoma diminuzione, ho l'onore di presentare al Senato del regno l'unico progetto di legge già stato adottato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 corrente, con cui vien fatta facoltà alla divisione suddetta di eccedere nel 1854 il limite normale dell'imposta, e vi prego a munirlo della vostra sanzione in via d'urgenza.

(Divisione di Vercelli.)

Progetto di legge presentato alla Camera il 1° marzo 1854 dal ministro dell'interno (Di San Martino).

SIGNORI! — Le spese che il Consiglio divisionale di Vercelli ha stanziato nel suo bilancio per l'esercizio 1854 superano quelle dell'anno precedente di lire 65,500 circa, e questo aumento profitta per lire 25,500 alle ordinarie, e per lire 40,000 a quelle straordinarie.

E mentre cresce il passivo, scema di lire 14,000 circa l'attivo, attesa la scarsità delle economie che si sono verificate sul conto 1852.

Il concorso simultaneo di queste due circostanze ebbe per risultato l'impossibilità di provvedere all'andamento del servizio coi mezzi ordinari, ed il bisogno o di contrarre un prestito equivalente alla deficienza che sale a lire 80,000, o di aumentare d'altrettanto il limite normale dell'imposta.

Agitatasi nella seduta del 25 prossimo passato settembre la questione, diversi furono i pareri. Ond'è che si adottò il partito di domandare l'autorizzazione di contrarre un mutuo passivo colla cassa centrale dei depositi, restituibile in dieci rate annuali, e subordinatamente di oltrepassare il limite dell'imposta, qualora la condizione finanziaria della cassa predetta non le permettesse di concedere il mutuo.

Prima di proporre a S. M. di affidarmi l'incarico di presentarvi un progetto di legge inteso a sanzionare l'una o l'altra di quelle deliberazioni, ho, come è mio debito, passato a severa disamina, d'accordo col ministro dei lavori pubblici, le singole spese bilanciate onde accertare se nessuna di esse fosse per avventura suscettibile di riduzione. Da questo esame ambidue i Ministeri ritrassero la convinzione non potersi assolutamente scemare i fondi proposti.

Infatti le spese ordinarie essendo tutte di natura obbligatoria, l'aumento di lire 25,500 che esse presentano, come già dissi, sulle loro corrispondenti del 1853 non può essere menomamente diminuito; circa alle straordinarie, giova osservare che il loro accrescimento è occasionato quasi in totalità dall'aumento del fondo che si dovette bilanciare per saldo spese di costruzione del ponte sul Cervo presso Quinto, pressochè ultimato; quale fondo sale pel 1854 a lire 85,000 laddove nell'anno precedente fu di sole lire 57,000.

Sembrandomi di avere dimostrato la necessità delle spese alligate dal Consiglio divisionale, mi farò ad esporvi le ragioni per cui fra i due partiti proposti dal Consiglio stesso, l'uno subordinatamente all'altro, io credo convenga scegliere il secondo, vale a dire l'aumento dell'imposta.

Come vi è noto, o signori, la proprietà territoriale sosteneva da sola in passato i carichi provinciali, divisionali e co-

munali, e così per le sole spese della divisione i possessori di terreni pagavano annualmente lire 440,000 quando l'imposta saliva al suo limite massimo, il che si verificò costantemente dacchè la divisione ebbe vita.

A questo stato di cose che tornava tanto pregiudicievole agli interessi dell'agricoltura venne col vostro concorso arrecato opportuno temperamento coll'articolo 35 della legge 28 aprile 1853, il quale determina dovere i carichi preaccennati essere sopportati proporzionalmente da tutti i contribuenti che pagano qualche imposta diretta. Gli effetti di questa savia misura che vedrete ricapitolati nel quadro che unisco alla presente furono considerevoli, avvegnachè della imposta divisionale 1853, la quale sali a lire 440,000, la proprietà fondiaria ne pagò sole lire 323,060 25, e le rimanenti lire 114,939 75 vennero pagate da altri contribuenti.

Dai calcoli istituiti sulla base degli elementi del 1853, i quali non possono andar soggetti a rilevanti variazioni, risulta che, accrescendo di lire 80 mila l'imposta divisionale, e portandola così a lire 520 mila pel 1854 soltanto, la proprietà territoriale vi dovrebbe contribuire per lire 584,462 12, ed avrebbe quindi un vantaggio di lire 55,837 88 a fronte del passato, nel mentre stesso che parteciperebbe ai benefici che derivano dallo sviluppo maggiore dato alle comunicazioni stradali.

A questi fatti, i quali per sè stessi dimostrano come il proposto onere non possa riuscire troppo gravoso ai contribuenti, vengono in sussidio altre considerazioni che, a parer mio, corroborano la proposta che ho l'onore di farvi e sono:

In primo luogo le condizioni economiche degli abitanti della divisione, le quali sono assai più prospere di quelle della generalità degli altri regnicoli, perchè i raccolti del

riso e del vino che costituiscono ivi la principalissima risorsa furono nel 1853 per una fortunata eccezione mezzanamente abbondanti, ed è poi ampiamente compensato dall'insolito prezzo di quelle derrate il manco nella quantità;

Secondariamente, essendo nei voti della maggioranza dei cittadini che sia restituita alle provincie la loro autonomia, ed il Governo del Re avendo deciso di presentarvi prossimamente un progetto di legge che dia soddisfazione a quel desiderio, pare meno opportuno che questa divisione incontri, alla vigilia forse di essere sciolta, un onere che riescirà di inciampo alla liquidazione dell'asse attivo e passivo comune, e vincolerà l'avvenire dei membri che ora compongono l'associazione.

Per ultimo è fra le cose possibili che la Cassa centrale a cui affluisce continuamente un gran numero di domande di anticipazioni per parte dei comuni desiderosi d'intraprendere lavori onde procacciare la sussistenza alla numerosa classe dei braccianti, e che perciò stesso meritano di essere preferiti, non si trovi in grado di concedere alla divisione il mutuo che la medesima fosse autorizzata a contrarre. Il che, ove accadesse, porrebbe quest'ultima in gravi imbarazzi, essendo poco probabile che un privato voglia affidarle un cospicuo capitale nella presunta prossimità del di lei scioglimento e nella impossibilità di sapere se una o più, e quali provincie sarebbero in avvenire le sue debtrici.

Da queste considerazioni io fui condotto a proporre a S. M. di preferire l'aumento dell'imposta alla contrattazione di un mutuo passivo, ed in obbedienza agli ordini della M. S. ho l'onore di deporre al banco della Presidenza l'unito progetto di legge, pella cui discussione domando l'urgenza.

Reparto dell'imposta divisionale 1853 sulle basi stabilite dall'articolo 35 della legge 28 aprile stesso anno.

PROVINCIE	BASI DI RIPARTO OSSIA MONTARE DELLE CONTRIBUTZIONI REGIE					SOVRIMPOSTA			NUMERO DEI CENTESIMI CORRISPONDENTI PER OGNI LIRA DI TRIBUTO REGIO		
	PREDIALE		PERSONALE E MOBILIARE compresi i 2 centesimi addizionali	TASSA sulle arti liberali e commercio	TOTALE GENERALE	QUOTA nella divisionale	IMPOSTA speciale	TOTALE	Per la divisionale	Per la provinciale	TOTALE
	sui beni rurali, compresi i 25 centesimi addizionali	sui fabbricati									
Vercelli.....	563,058 87	117,897 96	20,043 57	45,897 22	746,897 62	195,252 66	20,152 37	215,405 03	26141,824	02 698,144	28 839,968
Biella.....	237,126 >	37,738 02	17,606 63	42,568 56	335,039 21	87,585 36	8,156 55	95,741 91	26141,824	02 434,506	28 576,330
Casale.....	443,264 12	81,670 21	24,636 96	51,618 50	601,189 79	157,161 98	15,691 08	172,853 66	26141,824	02 610,005	28 751,829
Totale...	1,243,448 90	237,306 19	62,287 16	140,084 28	1,683,126 62	440,000 >	44,000 >	484,000 >			

Vercelli, addì 11 gennaio 1854.

L'intendente generale
BOSCHI.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. È fatta facoltà alla divisione amministrativa di Vercelli, in conformità della deliberazione presa dai suoi rappresentanti con verbale del ventitrè settembre mille ottocento cinquantatré, di accrescere fino a lire cinquecento venti mila l'imposta destinata a coprire le spese dell'esercizio mille ottocento cinquantaquattro comuni alle tre provincie che la compongono.

Relazione fatta alla Camera il 15 marzo 1854 dalla Commissione composta dei deputati Moffa di Lisio, Piacenza, Massa Andrea, Cadorna Raffaele, Cavour Gustavo, Pareto, e Ara, relatore.

SIGNORI! — Se prima che nel nostro paese venissero inaugurate le libere nostre istituzioni poteva essere sufficiente il massimo della somma assegnata a ciascun centro amministrativo, perchè in quell'epoca dominava il sistema stazionario, la necessità di eccedere poscia il limite fissato per ogni divisione diventò, si può dire, una conseguenza immediata del cambiamento di regime, perchè la spesa ha dovuto portarsi a livello dei nuovi bisogni.

Nella proporzione che vi fu difetto dei necessari lavori per l'addietro, in ragione che l'industria ed il commercio sono cresciuti, si è dovuto supplire alle mancanze riconosciute, si sono aperte nuove comunicazioni, si progettavano ed eseguirono opere nuove, onde il materiale benessere fosse in relazione al maggior sviluppo dell'intelletto.

A ciò specialmente si deve attribuire la frequenza delle domande che vengono fatte dalla maggior parte delle divisioni per eccedere il limite normale dell'imposta.

Nelle suddette circostanze noi vediamo essersi trovata la divisione amministrativa di Vercelli.

Si scorge dal suo bilancio per l'esercizio 1854 che le spese ordinarie si trovavano composte delle seguenti cifre, cioè:

Spese d'amministrazione	L. 134,599 32
Spese stradali	» 192,104 76
Totale	L. 326,504 08

Ora, essendo fissata per limite massimo dell'imposta divisionale la somma di lire 440,000 il Consiglio avrebbe avuta almeno la disponibilità di lire 113,495 92 per lavori straordinari delle tre provincie, se non si fosse trovato vincolato a dare la preferenza agli stanziamenti richiesti dallo andamento, o dal compimento delle opere in corso, di più o meno inoltrata esecuzione, e così a dovere necessariamente stanziare:

1° Somma portata dai capitoli d'appalto del ponte sul torrente Cerro	L. 85,000 »
2° Saldo spesa dei ponti Roasenda e Malpiazza »	275 64
3° Per la già appaltata sistemazione della strada da Casale ad Alessandria	» 10,000 »
4° Pel ponte sulla Guargnasca, come da contratto, e trombe idrauliche sulla strada provinciale da Biella a Torino	» 11,161 42
Totale	L. 106,435 06

Operando il Consiglio i suddetti indispensabili stanziamenti si trovava ridotto ad un solo fondo disponibile di lire 7060 86, per spese straordinarie onde far fronte non solo ai bisogni urgenti della divisione, ma ai sussidi e concorsi già

votati dai Consigli provinciali; e così era posto nell'alternativa o di assegnare quasi tutto il fondo eccedente le spese ordinarie in favore di una sola provincia, oppure di eccedere il limite massimo per provvedere con opportuni stanziamenti alle urgenze anche delle altre provincie.

Il Consiglio divisionale di Vercelli nel prescegliere questo ultimo mezzo come il più giusto, anzi l'unico razionale nella confusione degli interessi delle provincie per mantenere in qualche modo un'equa ripartizione del tributo divisionale, si occupò specialmente del modo di provvedere ad una tale eccedenza.

Ventilò la questione se fosse più conveniente e preferibile alla sovrimposta l'imprestito e ad unanimità quel Consiglio nelle attuali contingenze dello Stato si mostrò di parere non essere conveniente un aumento d'imposizioni; ma, prevedendo la difficoltà grandissima di operare un imprestito a condizioni moderate, credette opportuno, in via subordinata, di ricorrere alla sovrimposta, qualora l'imprestito non si fosse potuto operare.

Le previsioni di quel Consiglio sono dimostrate giuste dalla relazione del signor ministro, che precede la presentazione del progetto di legge di cui si tratta, risultando dalla medesima l'improbabilità di realizzare l'imprestito presso la Cassa centrale dei depositi, unico caso che si sarebbe potuto effettuare con convenienza nelle condizioni attuali del paese.

Riconosciuta così la necessità della sovrimposta, la vostra Commissione si soffermò ad esaminarne le conseguenze, ed ebbe a convincersi che tali conseguenze nella divisione di Vercelli sono di pochissimo conto, tanto per i motivi sviluppati nella relazione del signor ministro dell'interno, quanto perchè tale imposta si troverebbe, non ostante il proposto aumento, ancora inferiore a centesimi 30, media di tutte le divisioni continentali; epperò ad unanimità vi propone l'adozione del progetto di legge presentato dal signor ministro dell'interno nella tornata del 1° marzo 1854 con una piccola modificazione di redazione per maggiore chiarezza e precisione del testo.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. È fatta facoltà alla divisione amministrativa di Vercelli, in conformità della sua deliberazione presa con verbale del 23 settembre 1853, di accrescere sino a lire 320 mila l'imposta destinata a coprire le spese dell'esercizio 1854 comuni alle tre provincie che la compongono.

Relazione del ministro guardasigilli reggente il Ministero dell'interno (Rattazzi) 24 marzo 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 17 stesso mese.

SIGNORI! — Per coprire la deficienza che presenta il risultato finale del suo bilancio dell'esercizio 1854, il Consiglio divisionale di Vercelli ha deliberato in seduta del 23 prossimo passato settembre di incontrare un mutuo passivo di lire 80 mila colla Cassa centrale dei depositi restituibile in dieci rate annuali, ovvero di accrescere di pari somma il limite normale dell'imposta comune alle tre provincie consociate qualora Jetto mutuo non potesse aver luogo.

Le condizioni economiche in cui si trova la Cassa predetta lasciando dubitare se possa essere in grado di concedere una simile anticipazione, atteso lo sterminato numero di consi-

mili domande indirizzate dai comuni bramosi di procacciare con tale mezzo lavoro alle classi bisognose nella crisi annuaria che il paese penosamente attraversa, e d'altra parte essendo probabile che di quest'anno stesso venga pronunziato lo scioglimento delle divisioni amministrative, io opinai che dei due partiti sopra riferiti fosse da preferirsi il secondo, cioè l'aumento dell'imposta.

Il relativo progetto di legge, che d'ordine di S. M. presentai alla Camera dei deputati, venne da quella assemblea adottato nella seduta del 17 volgente; ond'è che io mi onoro di deporlo colla presente al banco della Presidenza del Senato del regno, al quale fo preghiera di volerlo discutere di urgenza così come gli altri consimili tre progetti dei quali fo la presentazione unitamente a questo.

(Divisione d'Ivrea.)

Progetto di legge presentato alla Camera il 9 marzo 1854 dal ministro guardasigilli, reggente il Ministero dell'interno (Rattazzi).

SIGNORI! — La condizione economica della divisione d'Ivrea è fuori di dubbio in istato poco florido, nè trova altri riscontri sulla parte continentale del regno fuorchè in quella delle divisioni di Ancey e Savona, che è ancor più scadeute.

Infatti consultando l'esposizione fattane dall'intendente ai suoi rappresentanti nella Sessione ordinaria che ebbe luogo lo scorso novembre, facilmente vi persuaderete dell'esattezza del mio asserto, scorgendo ascendere a lire 197,000 le spese ordinarie della divisione, ed a lire 60,000 quelle straordinarie bensì, ma che pure sono obbligatorie, e non potersi attualmente far fronte a siffatto dispendio complessivo di lire 257,000 non suscettibile della più piccola riduzione, tranne coll'imposta di lire 240,000 autorizzata dal reale decreto del 12 ottobre 1848, seco giunte le poche rendite patrimoniali che ascendono a meno di lire 6000.

Da questo confronto di cifre risulta già una deficienza ordinaria di lire 11,000 annue; ma vogliansi ancora aggiungere alla medesima tutte le spese facoltative ed eventuali che in provincie solcate da rovinosi fiumi e torrenti, come sono quelle di Aosta ed Ivrea, ammontano a somme non esigue, e rimangono interamente scoperte.

In passato la divisione ebbe ricorso a credito per coprire il suo disavanzo e contrasse due mutui passivi divisi in parecchie rate che ascendono in complesso a lire 450,000, cioè a poco meno dell'equivalente di due annate delle sue rendite; questo spediente però che, usato con riserva, riesce di possente aiuto, abusato, mena a certa rovina, perchè non tarda a scemarsi e sparire affatto la fiducia dei mutuantì, e giunge poi il momento in cui è forza sopraccaricare i contribuenti per far onore agli impegni assunti, e diminuendo bruscamente il prodotto netto delle proprietà imponibili, le medesime inviliscono con grave perturbazione delle transazioni, e conseguentemente nell'interessi più vitali della nazione.

Io penso quindi che meriti in genere benigna accoglienza la domanda formata dal Consiglio divisionale d'Ivrea con verbale del 30 p. novembre, di essere autorizzato ad elevare dalle lire 240 mila a lire 300 mila il limite normale della sua imposta; considerando però che vuolsi andar cauti assai nel rendere permanenti gli oneri, e che sta nei divisamenti del Governo di promuovere lo scioglimento delle divisioni il più presto possibile, mi è parso cosa prudente il limitare la proposta all'esercizio 1854 per ora, ed avendo in questo senso esplorato le intenzioni del Re, ne ebbi incarico di presentarvi il progetto di legge che ho l'onore di deporre al banco della Presidenza, e che venne formulato a norma della restrizione che or ora accennai.

Dalle carte che fanno corredo alla proposta scorgete che il Consiglio predetto ha pur votato nella stessa seduta un mutuo passivo di lire 14,424 50 per pagare la parte di spese che rimaneva tuttora scoperta, malgrado l'aumento dell'imposta. Il ministro dei lavori pubblici però ed io ci siamo convinti, a seguito di uno scrupoloso esame dei singoli stanziamenti proposti nel bilancio 1854, potersi alcuni di essi restringere con una economia complessiva di lire 7094 47, ed essere spediente di sussidiare pel resto la divisione col fondo di lire 400,000 che annualmente si stanziava con questa destinazione fra le spese dello Stato, risparmiandole così la contrattazione di una nuova debitura.

Dai calcoli instituiti risulta che i possessori di terreni su cui cadeva per lo passato esclusivamente il peso dell'imposta divisionale, non vi contribuiranno più che lire 230,911 76, quantunque venga accresciuta di lire 60,000, attesa la partecipazione nell'onere dei nuovi elementi previsti dall'articolo 33 della legge 28 aprile 1853, cosicchè i proprietari stessi otterranno un effettivo disgravio di lire 10,088 24 sul solito loro contributo. Risulta pure che i centesimi da aggiungersi a tutte le contribuzioni dirette per raccogliere la somma di lire 300,000 salgono a n° 52 $\frac{694,112}{600,000}$.

Siffatta proporzione è senza dubbio assai elevata ove la si paragoni colla media di tutte le divisioni continentali che non giunge a centesimi 30; ma oltrechè nella divisione di Ancey detta proporzione sale a centesimi 53 $\frac{779,747}{600,000}$ ed in quella di Savona a centesimi 61 $\frac{892,351}{600,000}$, pur mantenendo l'imposta nel limite normale, le condizioni in cui versa la divisione d'Ivrea sono tali che non ammettono remora al rimedio.

Io vi prego quindi di voler discutere l'unito progetto di legge, ed invoco favorevoli al medesimo i vostri voti.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. La divisione amministrativa d'Ivrea è autorizzata ad accrescere fino a lire trecento mila l'imposta destinata a coprire le spese comuni alle provincie che la compongono, allegate nel suo bilancio dell'esercizio mille ottocento cinquantaquattro, in conformità della deliberazione presa dal Consiglio divisionale in seduta del trenta novembre mille ottocento cinquantatré.

Riparto delle imposte divisionali e provinciali fra le provincie della divisione pel 1853.

SESSIONE DEL 1853-54 — Documenti — Vol. II. 141

PROVINCIE	BASI DI RIPARTO OSSIA MONTARE DELLE CONTRIBUTIONI REGIE					SOVRIMPOSTA			NUMERO DEI CENTESIMI CORRISPONDENTI PER OGNI LIRA DI TRIBUTO REGIO		
	PREDIALE		PERSONALE E MOBILIARE compresi i 2 centesimi addizionali	TASSA sulle arti liberali e commercio	TOTALE GENERALE	QUOTA nella divisionale	IMPOSTA speciale	TOTALE	Per la divisionale	Per la provinciale	TOTALE
	sui beni rurali, compresi i 25 centesimi addizionali	sui fabbricati									
Ivrea	323,865 69	44,037 93	19,706 01	23,715 68	411,325 31	173,395 38	4,000 »	177,395 38	42 155,289	» 972,467	43 127,756
Aosta	114,346 01	19,454 48	7,721 91	16,475 86	157,998 26	66,604 62	»	66,604 62	42 155,289	» »	42 155,289
Totale...	438,211 70	63,492 41	27,427 92	40,191 54	569,323 57	240,000 »	4,000 »	244,000 »			

SESSIONE DEL 1853-54

Relazione fatta alla Camera il 15 marzo 1854 dalla Commissione composta dei deputati Moffa di Lisio, Cantara, Riccardi Ernesto, Pescatore, Rossi, e Benintendi, relatore.

SIGNORI! — Il Consiglio divisionale d'Ivrea nella seduta del 30 p.p. novembre domandava di essere autorizzato ad elevare di lire 60,000 il limite normale della sua imposta, ed a portarlo così a lire 300,000. Il Ministero, riconosciuta la necessità dell'aumento, si è però limitato a proporvi di approvarlo pel solo esercizio 1854, in considerazione che è, come egli dichiara, sua intenzione di promuovere al più presto possibile il desiderato scioglimento delle divisioni amministrative. La vostra Commissione, prendendo atto di tale promessa, convinta della necessità di dare alle provincie i mezzi di soddisfare agli assunti impegni e di continuare opere che procurano lavoro alle classi povere, unanime vi propone di adottare il progetto ministeriale.

Relazione al ministro guardasigilli, reggente il Ministero dell'interno (Rattazzi), 24 marzo 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato alla Camera nella tornata del 17 stesso mese.

SIGNORI! — Alcune spese straordinarie che non ammettono dilazione, e l'aumento continuo di quelle ordinarie, hanno indotto il Consiglio divisionale d'Ivrea a chiedere nell'ultima sua Sessione periodica la facoltà di accrescere pel 1854, da lire 240,000 a lire 300,000 il limite normale della sua imposta, e di contrarre un mutuo passivo di L. 14,424 50.

Questa divisione avendo già più volte ricorso al credito per considerevoli capitali, sarebbe un abusare di così fatta risorsa ove si continuasse ad impegnare l'avvenire senza pensare ai mezzi con cui provvedere all'estinzione dei mutui passivi incontrati alle scadenze pattuite.

Per tali motivi io penso che meriti accoglimento la prima domanda. Quanto alla seconda, essendosi riconosciuto che mediante alcune piccole riduzioni su diversi articoli delle spese bilanciate era possibile una economia complessiva di lire 7094 47, ed il dicastero dei lavori pubblici avendo fatto promessa di sussidiare la divisione per le rimanenti lire 7330 05, necessarie a pareggiare il deliberato prestito, io credo che se ne possa far senza.

Questo mio modo di vedere venne diviso dall'altro ramo del Parlamento, il quale nella seduta del 17 volgente adottò il progetto di legge che d'ordine del Re io gli aveva presentato in principio dello stesso mese, e che concede alla divisione d'Ivrea soltanto la facoltà di aumentare di lire 60,000 la sua imposta comune alle due provincie per l'anno in corso.

Nella fiducia che il Senato del regno voglia pur accogliere simile proposta, io mi onoro sottoporre alle sue discussioni lo schema medesimo.

Relazione fatta al Senato il 30 marzo 1854 dall'ufficio centrale composto dei senatori Marioni, Collegno Giacinto, Di Pollone, Cagnone, e Di San Martino, relatore.

SIGNORI! — L'ufficio centrale, al quale voi deste l'incarico di esaminare i progetti di legge presentati dal ministro del-

l'interno ed approvati dalla Camera dei deputati che accordano alle divisioni di Cuneo, Ivrea, Novara, Savona e Vercelli, la facoltà di eccedere nel 1854 il limite massimo dell'imposta, prendendo quei progetti ad esame, volle che io vi esternassi anzitutto come vari fra i suoi membri desiderassero un maggior ritegno nel secondare quella tendenza allo aumento delle imposte.

Esso vi propone tuttavia l'adozione dei progetti presentati mentre dallo stadio fattone risulta:

1° Che non sarebbe senza gravi inconvenienti una riduzione qualsiasi alle spese proposte per la divisione di Cuneo, le quali per la più gran parte si riferiscono ad impegni regolarmente contratti, ai servizi ordinari di amministrazione, e si limitano a poche opere nuove, tutte di una grande e comprovata necessità;

2° Che le spese proposte dai Consigli provinciali d'Ivrea e d'Aosta già vennero ristrette dal Consiglio divisionale in modo da non potersi fare altre riduzioni;

3° Che nel bilancio della divisione di Novara furono pure già fatte importanti riduzioni a molte proposte di opere pubbliche, ed appena furono conservate quelle di una maggiore e più sentita necessità;

4° Che per la divisione di Savona, il cui bilancio venne, a termini della legge, formato d'ufficio dall'intendente generale, non furono proposte che le sole spese strettamente indispensabili per far fronte ai servizi ordinari ed agli impegni già contratti, o per mantenere in istato servibile le opere già esistenti;

5° Che finalmente il tenue aumento proposto all'imposta normale della divisione di Vercelli non potrebbe essere evitato senza che si sopprimessero alcune poche opere nuove proposte per migliorare od assicurare i mezzi di comunicazione di alcuna fra le più importanti strade.

Per queste considerazioni, e poichè non è occorsa osservazione alcuna sulla redazione dei progetti di legge in discorso, l'ufficio centrale ve ne propone l'adozione pura e semplice.

Petizione del maggiore Cao.

Relazione presentata alla Camera dalla Commissione delle petizioni; D'Arcais, relatore.

SIGNORI! — Questa petizione presentata al Parlamento dal cavaliere Michele Cao, maggiore in ritiro, contiene riclami gravi contro il procedere usato verso di lui dal ministro della guerra. Espongono in essa fatti tali, appoggiati a documenti, che la vostra Commissione ha giudicato meritevoli di essere presi in seria considerazione; e siccome la petizione è redatta in termini concisi, che di più non potrebbe fare un relatore che coscienziosamente volesse esporvi tutte le minute circostanze, come richiedesi in casi consimili, credo conveniente il darvi lettura della petizione stessa.

« Signori deputati! — Trovandomi sul finire dell'anno 1852, per mia anzianità, uno fra i primi maggiori di fanteria, per cui mi era lecito sperare unitamente al grado di tenente colonnello il comando di un corpo, venivami dal signor colonnello comandante il 14° reggimento di fanteria, nel quale io era maggiore, comunicato l'annuale mio specchio caratteristico, nel quale, con somma mia sorpresa, vidi essermi stata apposta la sfavorevole nota di *aver fama di poco coraggioso nell'opinione generale.*

« Essendo stato promosso maggiore alla fine della campagna del 1848, e riportato avendo una menzione onorevole dopo quella del 1849 per decisione del Consiglio della guerra, che esaminò gli onorifici documenti che all'uopo sono in grado di produrre, credetti assurda non solo, ma ben anco calunniosa l'asserzione di quelli che scrissero il mio *specchio caratteristico*; e, persuaso di trovare imparzialità nel ministro della guerra, a lui ebbi ricorso con foglio confidenziale, esponendogli quanto mi pareva parlasse evidentemente in favor mio (Documento n° I). Rispondevami egli del pari confidenzialmente, dicendo non essere il mio onore compromesso, ma pure affermando che nelle campagne del 1848-1849 io non aveva fatto quanto poteva (Documento n° II). Replacai, mandandogli copia della maggior parte dei documenti suaccennati (Documenti III-IV); ma indarno. Rispose il ministro d'ufficio, confermando la fattami imputazione, ed aggiungendo che all'uopo sorto sarebbe egli stesso come testimone delle voci sparse contro di me. Dichiaravasi non ostante disposto, qualora ne avessi fatto ufficiale domanda, a far esaminare i miei richiami da apposita Commissione, protestando ad un tempo che, sebbene a me favorevole riuscito fosse l'esito di una tale disamina, non si sarebbe perciò creduto in obbligo di propormi al Re pel comando di un corpo (Documento n° V).

« Vista allora tanta tenacità nel ministro, per scansare l'umiliazione immeritata di vedermi alle prossime promozioni posposto ad altri maggiori di me meno anziani, domandai un posto, a gradimento del signor ministro, cui andasse unito il grado di tenente-colonnello che spettavami per anzianità (Documento n° VI). Ma tutto fu inutile, giacchè, malgrado le insinuazioni che il signor maggior generale comandante la brigata mi fece, e le datemi assicurazioni che la mia domanda stata sarebbe soddisfatta, fui lasciato un anno esposto ad ogni genere di umiliazione, vedendo promossi a tenenti-colonnelli, tanto nell'esercito attivo, che in servizio sedentario, parecchi maggiori di me meno anziani. Trovandomi allora crudelmente deluso, domandai, con memoriale 27 novembre 1853 (Documento n° VII) diretto al signor generale ispettore dell'esercito, l'inchiesta che il ministro medesimo erasi dichiarato disposto a concedermi. E ciò feci per la prima volta, non già con replicata istanza, come poi scrisse il signor ministro predetto. Alla quale mia legale domanda egli rispose recisamente con un decreto di giubilazione, che io nè meritava, nè domandato aveva. Recatomi immediatamente a Torino, spinto da sentimento di onore, chiesi di nuovo al ministro che convocasse una Commissione per esaminare la mia condotta (Documento n° VIII). Ma egli con insufficienti pretesti me la negava (Documento n° IX). Insistetti (Documento n° X) e più non mi rispose.

« Come le SS. VV. scorderanno dal tenore delle lettere del ministro della guerra, io rimango ufficialmente da lui gravato delle seguenti accuse: 1° di non aver fatto quanto poteva durante le campagne del 1848-1849; 2° di avere con insistenza ripetuto la domanda di essere sottoposto ad una Commissione d'inchiesta; 3° di essere diventato per la mia posizione estremamente puntiglioso e suscettibile.

« Quale e quanto peso aver possano siffatte asserzioni, lo dimostrano: 1° i certificati delle persone che ben da vicino mi osservarono nelle campagne del 1848-1849; 2° le lettere medesime del signor ministro, e le mie a quelle rispositive; 3° la testimonianza del medesimo signor generale ispettore dell'esercito, che io credo non possa all'uopo esitare a dichiarare non essere vero che egli qualificato mi abbia puntiglioso nel suo rapporto al ministro; giacchè aven-

domi egli reso ostensibili le note che mi appose nell'ultima ispezione, non vi trovai nè quello, nè altro vocabolo corrispondente. E finalmente lo dimostra il certificato rilasciato dal signor colonnello comandante il 14° reggimento di fanteria (Documento n° XI).

« Conseguenze delle taccie appostemi dal signor ministro della guerra sono: la mia carriera troncata nell'età di 47 anni, ed in florido stato di salute; e, quel che più monta e più mi sta a cuore, il pericolo di perdere l'altrui stima; giacchè le indeterminate accuse avventatemi troppo si prestano ad ogni sinistra interpretazione.

« Esauriti pertanto col signor ministro della guerra tutti i mezzi razionali, io mi trovo nella dura necessità di ricorrere alle SS. VV. affinchè vi piaccia di attentamente esaminare e ponderare questa mia petizione cogli annessi documenti, e di domandare ragione al signor ministro della guerra responsabile, del perchè mi puniva collo sbalzarmi dall'impiego, quando valendomi del diritto di petizione, dallo Statuto e dai militari regolamenti concessomi e reso fidente dalla medesima sua esibizione, io gli domandava rispettosamente un'inchiesta per difendere l'intaccato onor mio. Che finalmente invitate il predetto ministro a render noto il motivo per cui negava a me, cittadino di libero Stato, ciò che sotto qualsiasi assoluto reggimento non si rifiuta agli assassini medesimi colti in delitto, il mezzo, intendo dire, di porgere le opportune discolpe a fronte delle accuse.

« Non si tratta soltanto della mia causa particolare; trattasi del destino degli ufficiali tutti dell'esercito; trattasi del approfondire che fassi il pubblico tesoro, accrescendo sempre più e senza necessità il numero delle pensioni di riposo. E finalmente si tratta dello Statuto e delle leggi stesse di umanità conculcate.

« Giunto alla conclusione del mio dire, non voglio ristare dal manifestarvi, signori deputati, preposti a tutelare gli interessi dei cittadini contro gli abusi del potere, la fiducia che ripongo nell'appoggio, che sono certo negar non mi vorrete, per cui il signor ministro della guerra non potrà più oltre ostinarsi a negarmi il mezzo di giustificarmi. E sicuro son io che qualunque ufficiale dell'esercito chiamato a scrutinare la mia condotta, resistere non potrà all'evidenza dei fatti, sebbene il signor ministro costituendosi, non solo accusatore e testimone contro di me, ma condannato avendomi benanco inesorabilmente senza forma di processo, siasi posto in posizione di esercitare sulla Commissione una pressione in danno della giustizia. Ciò nullameno, ripeto, io son certo di purgare la mia fama dalle macchie appostemi, unico bene che ormai mi rimane dopo che mi fu rapita la ricompensa che credevo aver meritato coi servizi resi al mio Re e alla mia patria.

« Torino, 27 gennaio 1854.

« MICHELE CAO, maggiore in ritiro.

« Visto: si dichiara autentica la firma del signor Michele Cao, maggiore in ritiro.

« Torino, 27 gennaio 1854.

« Il sindaco

« NOTTA. »

(L. S.)

Come avete udito, o signori, lo scopo principale del presente non è già quello di reclamare per denegato avanzamento, giacchè la legge non ammette nel caso concreto di tali reclamazioni, nè la Camera potrebbe ingerirsene, essendo essa legge assai ampia in questa parte, perchè dà al ministro facoltà di promuovere a sua scelta o non promuovere un ufficiale superiore, bensì si tratta di denegata giu-

stizia, e appunto sotto questo unico aspetto si è limitata la Commissione ad esaminare la petizione.

La Commissione non sa veramente rendersi ragione della persistenza del signor ministro a non voler ammettere il maggiore Cao a giustificarsi delle voci vaghe che correvano sul suo conto, poichè, o il ministro credeva che le risultanze di un'inchiesta potessero essere contrarie al petente, e tanto peggio per costui, ma il ministro avrebbe avuto in mano un'arma di più per non considerare legittimamente il reclamante nel progresso della carriera, o poteva supporre che sarebbero state favorevoli, e non è presumibile che agendo con equità volesse privarlo di purgare il suo onore, salvo a valersi dell'amplissima facoltà lasciategli dalla legge in caso di avanzamento ossia promozione.

Dall'esame dei documenti presentati rilevasi che il ministro non aveva fatti specifici da apporre, e ripetutamente dice nelle sue lettere tanto confidenziali che ufficiali non avere a che appoggiare un giudizio, e solo, protestando che non trattasi di atto di vigliaccheria, sostiene essere invalsa la credenza che il signor Cao nelle ultime campagne non abbia fatto tutto quel che poteva. In vero, signori, una tale asserzione è troppo vaga e generica, e se si avesse a tenere conto di tutti coloro che non fecero quel che potevano fare, non so ove una tale investigazione ci potrebbe condurre. Assai delicata è siffatta questione che altra volta fece risuonare quest'Aula medesima, e che pare sepolta nell'oblio; comunque però, restringendosi a questa sola supposizione le accuse che si fanno al maggiore Cao, sul quale si fece ricadere tutto il rigore possibile, e contro il quale si adoperò tutta la severità immaginabile, quasi che dalla sua presenza nelle file potesse ridondare onta all'esercito, noi dobbiamo da ciò appunto trarre argomento imponente per accogliere le sue giuste rimostranze, e per procurare di aprirgli la via alla giustificazione che implora.

E per corroborare la nostra opinione vi accenneremo le seguenti circostanze di fatto.

Il signor Cao dopo la campagna del 1848, anzi dopo la ritirata dell'esercito dalla Lombardia, e quando erano ancora calde le passioni e vive le memorie dei fatti, fu promosso a maggiore dal 13° al 14° reggimento, ove fu accolto con entusiasmo dal colonnello e dai colleghi; fece quindi la campagna del 1849, e dopo di questa ebbe una menzione onorevole per decisione del Congresso della guerra, che scrutinò la condotta di coloro che furono proposti per ricompense; cosicchè vedete bene, o signori, che il cavaliere Cao ben lungi dall'aver lasciato cattiva opinione di sè, e di aver meritato biasimo, fu invece premiato per ambe le campagne.

Lo stato caratteristico di cui è cenno nella petizione viene a confermare che a nude supposizioni si appoggiano le accuse; difatti troviamo in esso che mentre si nota avere il Cao fama di poco coraggioso nell'opinione generale, fece tuttavia le campagne del 1848 e 1849 meritando nota di risoluto e coraggioso, ed ottenne menzione onorevole per la battaglia di Novara; nella quale dichiarazione non fa mestieri che vi faccia notare quale e quanta contraddizione s'incontri, e come chiaramente sia stabilita la necessità di ammettere la giustificazione, la quale spetta totalmente al petente di convalidare con fatti e con prove esplicite di cui dicesi provvisto a dovizia.

La Commissione, ponderate tutte le circostanze che emergono dai documenti esaminati, considerò: che comunque sia lecito al ministro di non dare il comando di un corpo a un ufficiale che non sia di suo gradimento, tuttavia non può ne-

gare ad alcuno di purgarsi dalle imputazioni che intaccano l'onore; che i semplici sospetti e le dicerie in questi casi, se sono nèi che non scemano la buona riputazione in un pagano, sono però macchie indelebili in un militare, e tali che lo stesso ministro vi attaccò importanza per conestare le sue determinazioni a riguardo del petente; che risultando in modo irrefragabile che il signor Cao fu promosso a maggiore dopo la campagna del 1848, e che dopo quella del 1849 ottenne una solenne menzione onorevole, ciò induce a credere che le voci sparse sul suo conto fossero maligne insinuazioni di qualche suo emulo, prive di fondamento, o almeno tanto deboli da lasciar supporre malevolenza; che il farsi luce in cose siffatte ben lungi dal pregiudicare alcuno, serve a meglio chiarire le opinioni di chi deve reggere la cosa pubblica; che ad ogni modo sarebbe un abuso di potere il lanciare accuse contro l'onore di un cittadino e poi privarlo di mettere in evidenza la sua innocenza, se non per l'utile attuale, almeno per le varie contingenze che col volgere dei tempi possono verificarsi. Per tali motivi a nome della Commissione conchiudo che questa petizione debba rinviarsi al ministro della guerra, acciò provveda a termini di equità e di giustizia, come vi annuiva già col suo foglio del 9 dicembre 1852 diretto al signor maggior generale comandante la brigata Pinerolo.

Concessione di uno sviatoio sulla strada ferrata a Sampierdarena.

Progetto di legge presentato alla Camera il 1° marzo 1854 dal presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour).

SIGNORI! — Possessori in Sampierdarena d'un terreno attiguo alla stazione della ferrovia, i marchesi Nicolò, Santo, Luigi e Michele fratelli Cambiaso di Genova avrebbero divisato di valersi dello stesso onde costruirvi dei magazzini destinati a deposito di merci, ed all'oggetto di agevolare le operazioni di deposito e di levata delle merci stesse, hanno chiesto al Governo la facoltà di poter porre detti magazzini in diretta comunicazione colla ferrovia dello Stato, mercè uno sviatoio che, aggiunto alla stessa, vi conducesse i vagoni.

Sottoposta la domanda dei fratelli Cambiaso al Consiglio speciale delle strade ferrate, il medesimo, con verbale del 7 luglio 1853, la riconosceva ammissibile, e, mentre segnava i patti e le condizioni sotto la cui osservanza il Governo avrebbe potuto acconsentire a tale concessione, avvertiva che avesse a farsi a titolo precario.

Ma i fratelli Cambiaso, nell'atto che si dichiaravano disposti ad accettare tutte le condizioni dal prementovato Consiglio stabilite, si fecero ad osservare come, dovendosi per parte loro impiegare cospicue somme nella costruzione dei magazzini e nella formazione dello sviatoio ed altre opere accessorie, non potrebbe loro convenire una concessione soltanto precaria, per cui si fecero a chiedere che la medesima venisse loro acconsentita a titolo perpetuo, avvertendo non potervi ostare in alcun modo la tutela degli interessi del Governo, ritenuta massime l'assoluta libertà d'azione che verrebbe lasciata all'amministrazione delle strade ferrate per tutto ciò che concerne il servizio della ferrovia, a cui verrebbero intieramente subordinati gli effetti della concessione stessa.

Chiamata a manifestare il di lei avviso su quest'ultima istanza dei fratelli Cambiaso, l'amministrazione delle strade ferrate la riconosceva meritevole di accoglimento, tuttavolta che ai medesimi si fosse imposta una sanzione penale in caso d'inosseranza per parte loro delle condizioni vincolative della concessione.

Tenuto conto di tale avviso, l'amministrazione delle finanze proseguiva coi fratelli Cambiaso le trattative per la concessione di cui si tratta, e faceva sentire ai medesimi che, oltre alle condizioni già prestabilite, e che da essi con dichiara del 29 agosto 1853 venivano accettate, era d'uopo che si sottomettessero al pagamento, a tenore di tariffa, di tutte le corse che i convogli farebbero sulla via di comunicazione tra la stazione ed i loro magazzini; pagassero alle finanze, in corrispettivo della concessione in discorso, la somma di lire 6 mila; rinunziassero ad un tempo a quella maggiore indennità che per la sofferta espropriazione di terreni di loro proprietà hanno chiesta in via giuridica all'amministrazione delle strade ferrate, e per cui verte avanti il tribunale di prima cognizione di Genova apposita lite, la quale, cioè mediante, si avrebbe per definitivamente transatta e circoscritta; e finalmente che, nel caso essi, o direttamente o per mezzo dei loro agenti, fossero per contravvenire a qualcuna delle condizioni cui tale concessione è vincolata, oltre all'essere tenuti al rifacimento dei danni, tanto verso l'amministrazione quanto verso chi di ragione, avessero ad incorrere, per ogni contravvenzione, nella penale di lire mille, od in quell'altra maggiore che verrebbe stabilita dall'amministrazione delle strade ferrate.

Alle singole condizioni sovraccennate avendo i fratelli Cambiaso prestata la loro adesione, si è della medesima fatto risultare con apposita convenzione stipulata il 17 febbraio ultimo scorso.

Siccome con detta convenzione si verrebbe ad imporre ad una proprietà dello Stato una servitù che, giusta le regole del diritto, non può essere legittimamente consentita se non da chi abbia la libera disponibilità della proprietà stessa, pare che, per il legale effetto della convenzione di cui è caso, non si possa prescindere dall'intervento del potere legislativo.

Nel rassegnare quindi al Parlamento nazionale il progetto di legge con cui viene la convenzione stessa approvata, noi crediamo non inopportuno di chiamare l'attenzione del Parlamento stesso sui caratteri di utilità che essa sembra presentare, sia nell'interesse dell'amministrazione delle strade ferrate, sia in quello dell'amministrazione delle finanze.

Giova infatti ritenere in proposito che, oltre all'evidente vantaggio che non può a meno di sentire il Governo dall'attuazione del progettato stabilimento, mercè le facilitazioni che i costruendi magazzini sarebbero per offrire al crescente movimento delle merci, l'amministrazione delle strade ferrate verrebbe a conseguire i diritti stabiliti dalla tariffa per le corse che i convogli farebbero sulla via di comunicazione tra la stazione ed i magazzini dei concessionari, nè vedrebbe tampoco menomata la sua libertà d'azione sul servizio della ferrovia non ostante la perpetuità della concessione, a ciò essendosi opportunamente provveduto colle apposite stipulazioni, di cui agli articoli 7 e 9 della convenzione stessa.

Nè meno patenti essere sembrano le considerazioni di utilità, aventi tratto allo speciale interesse delle finanze; imperocchè, oltre al corrispettivo della concessione stabilito in lire 6 mila, altro esse ne troverebbero nella liberazione dalle conseguenze della lite sovraccennata, conseguenze queste, delle quali, sebbene non possa preventivamente stabilirsi la

precisa entità e portata, sarebbe tuttavia, nell'interesse delle finanze, conveniente di evitare, massime che, attesa l'enorme discrepanza che presentano le rispettive perizie dalle parti in detta causa prodotte (di cui l'una, quella cioè dell'amministrazione, attribuirebbe ai terreni in questione un maggior valore di lire 1752 89, e l'altra farebbe ascendere tale maggior valore a lire 71,627 46), sarebbe mestieri di subire gl'incerti e definitivi risultamenti dell'occorrente perizia d'ufficio.

Allo stato pertanto delle premesse considerazioni, noi portiamo fiducia, o signori, che vorrete dare la vostra approvazione alla convenzione di cui si tratta.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvata la convenzione seguita il 17 febbraio 1854 tra le finanze dello Stato ed i marchesi Niccolò, Santo, Luigi e Michele fratelli Cambiaso, in ordine allo stabilimento di uno sviatoio sul binario di congiunzione della stazione della ferrovia a Sampierdarena coi magazzini degli stessi fratelli Cambiaso.

Art. 2. Tale convenzione avrà il pieno ed intiero suo effetto, previa la regolare sua riduzione in pubblico istromento.

Convenzione tra le Finanze dello Stato ed i signori marchesi Niccolò, Santo, Luigi e Michele fratelli Cambiaso intorno allo stabilimento di uno sviatoio sul binario di congiunzione della stazione di Sampierdarena coi magazzini degli stessi fratelli Cambiaso.

L'anno del Signore mille ottocento cinquantaquattro ed ai diciassette del mese di febbraio, in una sala del Ministero di finanze.

Si fa noto che i signori marchesi Niccolò, Santo, Luigi e Michele fratelli Cambiaso, fu Giovanni Maria, proprietari di un terreno a Sampierdarena, attiguo alla stazione della strada ferrata in quella località, hanno concepito il progetto di costruire dei magazzini sul terreno stesso ad uso di deposito di merci, per cui hanno chiesto l'autorizzazione di stabilire uno sviatoio dalla strada ferrata del Governo, che loro permetta di condurre i vagoni in detti loro magazzini per prendervi e depositarvi le merci;

Che, esaminato tale progetto dal Consiglio speciale delle strade ferrate, il medesimo, con verbale del 7 luglio 1853, nel riconoscerlo ammissibile, abbia formulati i patti e le condizioni sotto la cui osservanza il Governo potrebbe fare tale concessione, con avvertenza che la medesima debba avere luogo a titolo precario;

Che i sunnominati fratelli Cambiaso, nell'accettare tutte le condizioni stabilite dal predetto Consiglio speciale delle strade ferrate, abbiano però osservato che, dovendosi per parte loro impiegare somme considerevoli per la costruzione dei magazzini e per la formazione dello sviatoio, non potrebbero sottoscrivere ad una precaria concessione, ed avrebbero chiesto che venisse la medesima fatta a titolo perpetuo, osservando non potervi ostare in alcun modo la tutela degli'interessi del Governo, ritenuta massime l'assoluta libertà d'azione che verrebbe lasciata all'amministrazione delle strade ferrate per tutto ciò che concerne il servizio della ferrovia a cui

verrebbero intieramente subordinati gli effetti della concessione stessa;

Che, comunicate le osservazioni dei signori fratelli Cambiaso all'amministrazione delle strade ferrate, questa abbiale riconosciute ammissibili, per cui, nel manifestare sulle medesime un voto favorevole, avrebbe tuttavia suggerito di stabilire una sanzione penale in caso di inosservanza per parte loro delle condizioni vincolative della concessione;

Che, continuate le trattative coi signori fratelli Cambiaso in ordine alla concessione di cui si tratta, siasi tra le finanze ed i medesimi ancora inteso e convenuto che, oltre all'osservanza delle condizioni già prestabilite, i medesimi si sottometterebbero inoltre al pagamento, a tenore di tariffa, di tutte le corse che i convogli farebbero sulle vie di comunicazione tra la stazione ed i loro magazzini, pagherebbero alle finanze in corrispettivo della concessione in discorso la somma di lire *sei mila*, e rinunzierebbero inoltre a quelle maggiori indennità per la sofferta espropriazione di terreni di loro proprietà, per cui verte avanti il tribunale di prima cognizione di Genova apposita lite, la quale, ciò mediante, si avrebbe per definitivamente transatta e circoscritta;

Che, infine, nel caso i signori fratelli Cambiaso, o chi per essi, contravvenissero a qualcuna delle condizioni cui è vincolata tale concessione, oltre all'essere tenuti al rifacimento dei danni verso l'amministrazione o verso chi di ragione, essi incorrerebbero, per ogni contravvenzione, nella penale di lire *mille* o di quell'altra maggiore che verrebbe stabilita dall'amministrazione delle strade ferrate.

Volendosi ora che di tutto quanto sopra risulti da apposita scrittura di convenzione, sono comparsi avanti di me Teodoro Barnato, direttore capo di divisione nel Ministero di finanze, l'illustrissimo signor conte Camillo Benso di Cavour, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze, per parte delle finanze, ed il signor marchese Sauto Cambiaso fu Giovanni Maria, nativo e domiciliato in Genova, tanto a nome proprio che quale procuratore speciale dei di lui signori fratelli marchesi Niccolò, Luigi e Michele, tale costituito con mandato in brevetto in data del 14 febbraio 1854, ricevuto dal signor Barnabò Borlasca, notaio esercente in Genova, i quali, ammettendo la premessa narrativa e quella in dispositiva riducendo, hanno convenuto e convengono quanto segue:

1° Le finanze concedono, a titolo perpetuo, ai signori marchesi Niccolò, Sauto, Luigi e Michele fratelli Cambiaso la facoltà di stabilire uno sviatoio dalla strada ferrata del Governo all'oggetto che essi possano condurre i vagoni nei loro magazzini per prendervi e depositarvi le merci, e ciò in conformità del piano dell'ingegnere Sarti in data 16 giugno 1853, visto dall'ispettore onorario del Genio civile signor cavaliere Maus il 6 luglio successivo, annesso alla presente;

2° I sunnominati fratelli Cambiaso si obbligano, nella costruzione dei regoli della via di comunicazione, di seguire le linee tracciate in verde sul piano anzicitato e di metterle al punto I, dove sarà stabilito uno sviatoio di congiunzione;

3° I signori fratelli Cambiaso stabiliranno a loro spese la porta segnata C sul piano, e ricostruiranno il muro di chiusura presso di questa porta secondo la linea MN, e ciò senza alcuna indennità per il terreno che verrà incorporato colla stazione. Il piano della porta e del muro dovrà essere presentato all'amministrazione delle strade ferrate per la sua approvazione prima di cominciare i lavori;

4° La porta di comunicazione sarà generalmente tenuta

chiusa, e le chiavi resteranno a mani del capo stazione, a cui i signori Cambiaso dovranno rivolgersi ogniqualvolta vorranno comunicare colla stazione.

Il capo stazione non potrà aprire questa porta se non nelle ore nelle quali la stazione è aperta al pubblico;

5° I fratelli Cambiaso dovranno rimborsare all'amministrazione delle strade ferrate tutte le spese di sorveglianza, tanto dal lato della dogana e del dazio che del personale della stazione necessario per questa porta, e specialmente la paga di un portinaio, quando ne occorra il bisogno;

6° I fratelli Cambiaso dovranno costruire, mantenere e rinnovare, a proprie spese, ogniqualvolta l'amministrazione delle strade ferrate ne farà istanza, la strada che accenna ai loro magazzini, compreso lo sviatoio di diramazione;

7° Il servizio dei magazzini dei fratelli Cambiaso sarà subordinato a quello della stazione, non dovendo i medesimi mettersi in comunicazione colla medesima senza l'assenso del capo stazione;

8° Tutte le spese di custodia, che potranno occorrere dallo stabilimento della detta strada di comunicazione, saranno dai fratelli Cambiaso rimborsate all'amministrazione delle strade ferrate che vi provvederà coi suoi agenti;

9° I fratelli Cambiaso dovranno osservare le discipline dell'amministrazione delle strade ferrate, finchè le merci si trovano nei locali alla medesima appartenenti;

10. I fratelli Cambiaso dovranno prestarsi ai cambiamenti che l'amministrazione delle strade ferrate introducesse nella sua via, sopportare le sospensioni che potessero nascere per ingombri e per altri motivi senza aver diritto ad alcuna indennità;

11. I fratelli Cambiaso pagheranno all'amministrazione delle strade ferrate i diritti, a tenore di tariffa, di tutte le corse che i convogli faranno sulle vie di comunicazione tra la stazione ed i loro magazzini;

12. In corrispettivo della concessione della quale si tratta, i fratelli Cambiaso, oltre al pagamento di lire *sei mila* che dovranno effettuare nelle casse delle finanze appena ne riceveranno l'invito, rinunziano a quelle maggiori indennità per sofferta espropriazione di terreni di loro proprietà per cui verte avanti il tribunale di prima cognizione di Genova apposita lite, la quale, ciò mediante, si avrà per definitivamente transatta e circoscritta;

13. Nel caso finalmente i fratelli Cambiaso, o chi per essi, contravvenissero a qualcuna delle condizioni cui è vincolata la presente concessione, oltre all'essere tenuti al rifacimento dei danni verso l'amministrazione delle strade ferrate o verso chi di ragione, essi incorreranno, per ogni contravvenzione, nella penale di lire *mille* od in quell'altra maggiore che venisse stabilita da detta amministrazione delle strade ferrate;

14. La presente convenzione non avrà effetto se non viene approvata per legge, e quindi a spese dei signori Cambiaso ridotta in atto pubblico.

Fatta la presente per doppio originale, alla quale, previa lettura e conferma, si sono le parti sottoscritte alla presenza degli infrascritti testimoni.

C. CAVOUR.

Firmati: SANTO CAMBIASO.

GAETANO EUSTACHIO BERTA, *testimone*.

ANGELO GIUSEPPE BINELLI, *testimone*.

TEODORO BARNATO, *direttore di divisione*.

Relazione fatta alla Camera il 25 marzo 1854 dalla Commissione composta dei deputati Tegas, Piacenza, Minoglio, Monticelli, Chiò, D'Alberti e Ricci V., relatore.

SIGNORI! — I vantaggi delle grandi linee di comunicazione non si limitano ai punti estremi ma giovano assai allo sviluppo degli intermedi, massime nei luoghi che per posizione topografica, e per attività d'industrie riescono quasi centri di una sufficiente circonferenza. Non poteva quindi dubitarsi che la stazione di San Pier d'Arena non dovesse successivamente acquistare larga importanza, e per i numerosi opifici ivi stabiliti, e perchè ivi sogliono concentrarsi molte merci dell'emporio di Genova. Ritenute queste circostanze l'amministrazione avrebbe dovuto dare alla stazione di quella località proporzioni vastissime, massime nei fabbricati per custodia delle merci, ove si fosse prefissa di fornire essa stessa al commercio tutti i necessari ricoveri. Ma prudentemente se ne astenne, e provveduto a quanto può occorrere al movimento, riservò ogni altra parte all'industria privata.

Tale divisamento comincia ad effettuarsi col progetto di legge proposto dal ministro di finanze nella tornata del 1° marzo concernente lo sviatoio sulla strada ferrata convenuto coi marchesi fratelli Cambiaso. Lo Stato in sostanza non si addossa alcun onere, e soltanto permette che una comunicazione possa praticarsi colla stazione a tutte spese dei concessionari, e con ogni cautela per la libertà di qualsivoglia interna operazione. E quindi siffatte concessioni, considerate in astratto, sono fra quelle che ogni illuminato Governo mai deve rifiutare, mentre giovano direttamente ai cittadini, ed indirettamente anche alla finanza, senza nuocere menomamente all'interesse del pubblico servizio.

Ma nella fattispecie oltre il rimborso di ogni spesa che possa occorrere all'amministrazione per maggiore sorveglianza, essa accresce in primo luogo il movimento delle merci, consegue l'incasso dei diritti di tutte le corse sulla via praticata ai magazzini privati a spese dei concessionari, ed infine ottiene un compenso di lire 6000 oltre la rinuncia ad un'indennità dovuta per occupazione al suolo privato, che non possiamo esattamente valutare, vertendo sull'entità della medesima giudiziale controversia, ma per cui si pretendono lire 71,627.

La proposta convenzione parve quindi sotto ogni aspetto accettabile.

In alcuni uffici si dibattè a prima giunta che la facoltà concessa ai signori fratelli Cambiaso a titolo perpetuo potesse in un remoto avvenire riuscire per avventura gravosa all'amministrazione, presentando luogo a pretese d'indennità ove venisse il caso di traslocazione della stazione. Ma esaminata questa difficoltà dalla Commissione, fu agevole il persuadersi primieramente, che la località in cui è stabilita la stazione di San Pier d'Arena è tale da non ammettere pericoli, e quasi possibilità di mutazioni, ed inoltre anche a questa non prevedibile eventualità trovarsi provvisto coll'articolo 10 della convenzione, ove è pattuito che i fratelli Cambiaso dovranno prestarsi ai cambiamenti che l'amministrazione introduce nella sua via.

Per tutte queste considerazioni la Commissione vi propone unanime di sanzionare i due articoli di legge proposti.

Relazione del presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour) 11 aprile 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 24 marzo 1854.

SIGNORI! — Nella seduta del 24 cadente mese avendo la Camera dei deputati adottato il progetto di legge per l'approvazione della convenzione seguita il 17 febbraio 1854 tra le finanze dello Stato ed i signori marchesi Niccolò, Santo, Luigi e Michele Cambiaso intorno allo stabilimento di uno sviatoio sul binario di congiunzione della ferrovia a San Pier d'Arena coi magazzini degli stessi fratelli Cambiaso, io ho l'onore di presentare il progetto medesimo alle deliberazioni del Senato del regno.

Relazione fatta al Senato il 1° maggio 1854 dall'ufficio centrale, composto dei senatori Colla, Sella, Ricci Alberto, Serra e Mosca, relatore.

SIGNORI! — Dopo varie trattative fra l'amministrazione delle vie ferrate ed i signori marchesi Niccolò, Santo, Luigi e Michele Cambiaso, proprietari di terreni contigui alla stazione di San Pier d'Arena, sulla cui area intendono erigere magazzini di merci comunicanti direttamente colla stazione medesima, è stata intesa la convenzione del 17 ultimo scorso febbraio tra le finanze dello Stato ed i predetti signori marchesi fratelli Cambiaso, la quale, a termini dell'articolo 14 ed ultimo dei patti concordati, non può avere effetto che per legge.

Nella stazione essendo stabiliti magazzini per le merci, sembra a primo aspetto che altri magazzini privati contigui alla stazione e con essa comunicanti facciano dannosa concorrenza ai primi; la qual cosa merita qualche riflessione in vista delle ingenti spese sopportate dal Governo per la ferrovia da Torino a Genova, che importa di rendere il più possibile produttiva. Ma, d'altra parte, noto essendo il progressivo incremento commerciale di San Pier d'Arena, che vuolsi considerare come parte dell'emporio di Genova, qualora il Governo volesse comprendere nella stazione della ferrovia in discorso magazzini di merci in quantità sufficiente per sopperire a tutte le esigenze commerciali, dovrebbe sottostare ad un'ingente spesa, non si potrebbe assegnare un determinato limite di area della stazione in ragione dei progressivi nuovi bisogni, e ciò tutto per percepire un diritto di sosta, le cui passività sarebbero certamente maggiori di quelle cui sottostano generalmente i privati. Per le quali cose, ed inoltre per soddisfare ai bisogni del commercio, il quale richiede la massima possibile libertà, è preferibile di lasciare affatto all'industria privata lo stabilimento di magazzini presso la stazione di San Pier d'Arena in continuazione di quelli che già vi esistono in gran copia.

Eliminata la prima difficoltà che si affacciò all'ufficio centrale, cui è stato da voi, o signori, commesso l'esame di questa legge, le condizioni della perpetua concessione d'uno sviatoio dalla strada ferrata ai magazzini dei signori marchesi fratelli Cambiaso, si reputano atte a tutelare l'interesse del Governo per tutto ciò che ha tratto al buon andamento del servizio ed al prodotto della ferrovia dello Stato.

Merita speciale menzione l'articolo 12 col quale i signori fratelli Cambiaso si sottomettono a pagare lire 6000 in corrispettivo della concessione in loro favore, ed inoltre rinun-

ziano ad ogni domanda di maggiori indennità per espropriazione di terreni di loro spettanza, e per cui verte lite, che si dichiara transatta mediante i patti concordati.

Coll'articolo 13 è pattuito il pagamento di una multa di lire mille od altra maggiore pel caso di qualche infrazione alle condizioni cui è vincolata la concessione.

Ad alcuno dei membri dell'ufficio centrale è sembrato, non ostante la convenienza delle pattuite cautele, che la perpetuità della concessione possa, in progresso di tempo, essere d'ostacolo a quei miglioramenti che fossero richiesti dalle nuove esigenze del commercio; e ciò tanto più che la perpetuità è stata condizione voluta dai signori Cambiaso, in vista delle gravi spese che si accingono a sopportare per i nuovi magazzini e loro accessori. A questo proposito si osservò in prima sembrare assai remoto il caso in cui si debba ampliare la stazione di San Pier d'Arena; e qualora ciò si verificasse e si dovesse, per motivi di pubblica utilità ben dimostrata, occupare nuovi terreni dei signori marchesi Cambiaso oltre quelli stati già sin qui occupati, non può ostarne all'esecuzione della legge d'espropriazione per causa di pubblica utilità la perpetua concessione dello sviatoio che forma l'oggetto della legge in discussione; e d'altra parte l'articolo 10 col quale i fratelli Cambiaso devono prestarsi ad ogni cambiamento che l'amministrazione della via ferrata introducesse nella sua via, e ciò senza diritto ad alcuna indennità, tende a minorare il pericolo di dover sottostare, all'evenienza, al pagamento di vistosi compensi.

Ammissa la convenienza di lasciare affatto all'industria privata lo stabilimento di magazzini di merci, e conseguentemente di prescindere da ogni relativa spesa per parte del Governo, siccome le condizioni concordate fra l'amministrazione delle vie ferrate ed i signori marchesi Cambiaso per la concessione di cui si è fatto cenno sono convenienti, il vostro ufficio centrale vi propone, o signori, l'adozione pura e semplice del progetto di legge in discorso.

Convenzione coll'ingegnere Orlando per lo scavamento dei porti dello Stato.

Progetto di legge presentato alla Camera il 1° marzo 1854 dal ministro dei lavori pubblici (Paleocapa).

SIGNORI! — Con legge 3 luglio 1853 essendo stato autorizzato il Ministero dei lavori pubblici a far procedere alla scavazione dei porti dello Stato col mezzo d'una impresa sulle basi dell'elenco di prezzi, e capitolato annesso a quella legge, fu colle solite formalità aperto un pubblico incanto per detta impresa che si tenne presso l'intendenza generale della divisione di Genova. Onde fosse più facile aver concorrenti all'appalto, il Ministero ebbe cura di farne pubblicare gli avvisi anche dai più accreditati giornali francesi, ed invitò direttamente alcuni industriali e meccanici di quella nazione a fare offerte.

A malgrado di tali pratiche l'appalto tenutosi il giorno 15 settembre andò deserto di concorrenti. Questo fatto venne attribuito alla circostanza che in paese non vi fossero appaltatori disposti ad assumere una impresa di un genere che, non tanto pel lavoro, quanto per i patti e per la forma amministrativa dell'appalto, riusciva nuovo; e che d'altronde i prezzi assegnati sulle varie specie di scavi fossero così limitati da non presentare sufficiente allettamento agli industriali stranieri.

A tali circostanze si aggiunsero tosto le difficili condizioni generali di finanza che rendono esitanti gli speculatori ad assumere imprese importanti, e specialmente quando, come quelle di cui è questione, esigono anticipazioni di qualche rilievo.

Veniva quindi rappresentato essere vano il tentare un nuovo esperimento d'asta, a meno che non venissero aumentati i prezzi per norma d'appalto prestabiliti. Ma a questo partito non sapeva determinarsi il Ministero, il quale aveva dati sufficienti per credere che, quando gli scavi fossero attuati con quella bontà e sufficienza di mezzi d'opera, e con quella regolarità di sistema che egli si proponeva di conseguire, la spesa potesse pur contenersi dentro quei limiti che da regolari perizie erano stati assegnati.

Il Ministero si disponeva quindi piuttosto ad accogliere una privata offerta fattagli da persona forestiera onorevole e capace, la quale, tenuti fermi i prezzi dell'elenco che il Governo non voleva in alcun modo aumentare, domandava però parecchie e non lievi facilitazioni e corrispettivi. E già eransi fissate le basi d'una convenzione, quando le generali circostanze finanziarie rendendo ognor più difficile il trovare capitali da volgere alle imprese industriali, il proponente non si trovò in misura di assumere gli obblighi di quella a cui aveva dianzi aspirato.

Urgeva frattanto sempre più di dar seguito a questa impresa, e per l'imperioso bisogno di attivare la scavazione di più porti, e perchè l'opera di tale scavazione potesse effettuarsi con un efficace sistema e colla possibile economia.

In questo frattempo l'ingegnere meccanico Luigi Orlando, direttore e socio d'una fonderia e stabilimento metallurgico in Genova, presentò un'altra offerta per assumere l'impresa medesima, fermi ritenendo pur sempre i prezzi dell'elenco relativo ed alcuni corrispettivi accessori; e solo chiedendo che fossero introdotte nel capitolato alcune modificazioni da lui proposte, molto men gravi di quelle in base delle quali il Ministero aveva voluto, come testè si disse, convenire col primo offerente. Consistevano queste modificazioni principalmente nella condizione che a vece di 200,000 lire da anticiparsi all'impresario all'atto della consegna delle macchine nuove di scavazione e da scontarsi con ritenute sugli scavi successivamente effettuati, com'era stabilito all'articolo 15 del capitolato, si dovessero anticipare lire 300,000, ed in rate proporzionali, ed a misura che si progredirebbe nella costruzione delle macchine di scavazione; fermo pur sempre l'obbligo di scontare questa anticipazione colle ritenute sugli scavi da farsi a tenore preciso del capitolato. La quale misura e modo di anticipazione riusciva tanto più accettabile e bene guarentita, quanto che l'offerente obbligavasi a costruire tutte le macchine nello Stato, e sotto l'immediata ispezione e sorveglianza dell'amministrazione superiore.

Le altre modificazioni sono di poco rilievo o di forma piuttosto che sostanziali, parte delle quali furono introdotte dal Ministero stesso, a seguito di circostanze nuovamente prese in considerazione.

Un contratto stipulato con tali modificazioni non recando alla finanza altro reale aggravio oltre quanto era stabilito colla legge 3 luglio, e colla costruzione in paese di tutte le macchine procurando una sorgente di lavoro alla classe operaia, oltre al vantaggio di incoraggiare da noi questo ramo d'industria meccanica di sommo interesse, sarebbe stato assai volentieri dal Ministero definitivamente stipulato ed attuato, dappoichè nessun'offerta migliore gli veniva presentata dopo le tanto lunghe e divulgate trattative fatte in proposito, se non gliene fosse stato mosso ostacolo dalla sopra

citata legge, che nello stretto senso delle sue disposizioni non concede al Ministero altra facoltà che quella di stipulare in base d'un appalto aperto sopra il capitolato che andava unito alla legge medesima.

Poichè dunque il Parlamento nuovamente sedeva, egli ha dovuto limitarsi a stipulare un contratto vincolato all'approvazione delle Camere. Tanta era però in lui la fiducia di ottenerla, che egli affidava il sottomissionario a fare alcune predisposizioni, senza anticipare le quali gli sarebbe riuscito impossibile adempiere colla prescritta sollecitudine agli obblighi che assumeva.

E questo stesso motivo induce il Ministero a pregare la Camera che le piaccia dichiarare d'urgenza la discussione della nuova legge che egli ha l'onore di presentarvi. L'insufficienza e la imperfezione dei mezzi di scavazione dei porti sono da lungo tempo dimostrate.

La relazione del 2 maggio 1853 ne esponeva a questa Camera le prove evidenti; e recentissimi avvenimenti che pesano ancora sull'economia e sui risultati di questo importantissimo ramo dei pubblici lavori hanno confermato che, seguitando a procedere come ora si è costretti a fare, non solo è impossibile recare alcun radicale miglioramento ai nostri porti, ma non si può nemmeno riescire a conservarli nella triste loro condizione attuale, ad onta d'una spesa troppo grave ed affatto sproporzionata all'effetto utile che se ne ottiene.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. Il Governo è autorizzato a stipulare definitivamente ed a mettere in esecuzione il contratto passato fra il Ministero dei lavori pubblici e l'ingegnere Luigi Orlando in data 17 febbraio 1854, per la scavazione dei porti dello Stato.

Atto di sottomissione del signor Luigi Orlando per la scavazione dei porti dello Stato per anni otto, a termini dell'elenco e capitolato d'appalto uniti alla legge tre luglio milleottocentocinquantatré.

L'anno del Signore milleottocentocinquantaquattro, addì diciassette del mese di febbraio, alle ore due pomeridiane in Torino, ed in una sala del Ministero dei lavori pubblici, posto in piazza San Carlo, palazzo detto *delle Carmelite*;

Avanti me infrascritto, segretario in detto Ministero, ed alla presenza dei signori Edoardo Cattaneo del vivente cavaliere Gaetano, nato in Torino, e Santi Roberto del vivente avvocato Luigi, nativo di Cairo, ed ambi in questa capitale residenti, testimoni idonei richiesti, noti e colle parti come infra meco sottoscritti;

Personalmente costituiti Illustrissimo signor commendatore Bartolommeo Bona, direttore generale dei lavori pubblici, da una parte; ed il signor Luigi Orlando del fu Giuseppe, nativo di Palermo (Sicilia), dimorante in Genova, dall'altra, i quali ammettono che, a seguito degli infruttuosi esperimenti d'asta in ultimo tenutisi dall'amministrazione per l'appalto dell'impresa della scavazione dei porti dello Stato, a mente della legge tre luglio ultimo scorso, siasi tra l'amministrazione dei lavori pubblici, ed esso signor Orlando aspirante a detta impresa, nell'intento di dare esecuzione all'accennata legge, dichiarato e convenuto quanto segue: e

ciò a modificazione ed in surrogazione degli articoli infra enunciati del capitolato di appalto a detta legge annesso, i quali saranno sottoposti all'approvazione del Parlamento e sono:

Art. 9. L'impresario per guarentigia del suo contratto dovrà presentare una cauzione per l'ammontare di lire duecentomila consistenti in ipoteche di beni stabili nelle provincie di terraferma del regno od in un deposito di denaro o di cedole valutati al pari, se fruttanti il cinque per cento, ed a settantacinque, se il tre per cento, ovvero in un *vaglia* esteso in carta bollata detta di commercio di persona riconosciuta solvibile ed accetta al ministro delle finanze.

Se la cauzione non sarà presentata nel termine di un mese dalla pubblicazione della legge che approvi questa convenzione, l'impresario Orlando andrà soggetto alla perdita di lire cinquantamila che egli tiene depositate nelle casse delle regie finanze, ed il contratto resterà sciolto di pieno diritto.

Art. 10. L'appaltatore, nel termine di nove mesi dopo la approvazione del contratto, dovrà essersi provveduto di una prima parte delle macchine a vapore ed altri mezzi d'opera che sia sufficiente per estrarre dal porto di Genova e trasportare un volume di materia di seicento metri cubi al giorno se del primo genere indicato all'articolo primo dell'unito elenco, e di metri cubi duecentocinquanta se del secondo genere di materia indicato all'articolo secondo dell'elenco medesimo, e dovrà allora, dietro ordine del direttore dei lavori, accingersi immediatamente ad intraprendere la scavazione.

Art. 11. Dopo cinque mesi successivi egli dovrà avere provvisto alle macchine che unitamente alle antecedenti siano atte a scavare in totalità milleduecento metri cubi al giorno se del primo genere, e cinquecento se del secondo, e così proporzionatamente se le materie estratte sono di due generi.

Art. 15. Il materiale di cui agli articoli decimo e undecimo si farà in cantieri situati nei regi Stati di terraferma a scelta dell'appaltatore.

Nel tempo di sua costruzione l'amministrazione farà una anticipazione totale all'appaltatore di lire trecentomila.

Tale anticipazione sarà fatta per quinte parti di lire sessantamila caduna a misura del progresso dei lavori. Questo progresso sarà riconosciuto da un commissario delegato dall'amministrazione.

Per il pagamento della prima rata oltre al lavoro eseguito, si terrà conto anche della provvista di materiale per la costruzione delle macchine fatta dall'impresa o verificata dal commissario.

L'ultima rata però, qualunque sia il progresso dei lavori, non verrà pagata se non quando tutto il materiale sarà posto in opera, ed abbia subito favorevolmente le prove prescritte.

Quando poi questa prova abbia avuto luogo, l'impresario sarà svincolato dalla cauzione, restando invece vincolato ed ipotecato a garanzia del contratto tutto il materiale medesimo. Le anticipazioni di cui dianzi verranno scontate sulle rate del lavoro nel modo che si dirà in seguito nel capitolato.

Oltre all'ispezione di cui dianzi nel termine di quattro mesi l'amministrazione farà praticare una speciale ispezione da un commissario delegato ad oggetto di riconoscere se lo stabilimento dei cantieri e lo sviluppo dei lavori di costruzione delle macchine sieno tali da ripromettersi che queste saranno compiute nel termine stabilito.

Qualora in detta ispezione fosse riconosciuto che i cantieri od i mezzi di esequimento siano insufficienti, l'impresario sarà in obbligo di dare ai medesimi il maggiore sviluppo che sarà riconosciuto necessario e prescritto dal commissario delegato.

Se nel termine di due mesi successivi l'impresario non avesse provveduto a tale insufficienza, l'amministrazione potrà farlo d'ufficio anche a maggiori spese dell'impresario medesimo.

Art. 44. Provvisto il materiale di cui all'articolo decimo e posto in opera, l'amministrazione cederà all'appaltatore le attuali macchine che servono per lo scavamento a vapore del porto di Genova, composte di un cavafango, un rimorchiatore e quattro bette corredate dei loro atrezzi ed ormecci nello stato in cui si trovano, e l'impresario sarà in obbligo di accettarle al prezzo che verrà stabilito da due ingegneri, uno per parte dell'appaltatore, e l'altro per l'amministrazione.

Art. 47. Le macchine ora indicate dovranno ripararsi dall'impresario in un cantiere nei regi Stati di terraferma a sua scelta nel termine di otto mesi successivi alla consegna, ed essere quindi impiegate nelle scavazioni in aumento a quelle prescritte negli articoli decimo ed undecimo.

Art. 69. Il Governo si riserva la facoltà di far eseguire con questa impresa o con altri mezzi, se lo crederà opportuno, i lavori di scavazione nella superficie necessaria allo stabilimento di un *dock* nel porto di Genova, senza che questo dia diritto all'impresario di alcuna indennità o reclamo.

Ciò mediante, il signor Orlando Luigi suddetto si obbliga e si sottomette di assumere, come assume, l'impresa della scavazione dei porti dello Stato, pendente otto anni consecutivi a datare dalla superiore approvazione della precitata, ai prezzi dell'elenco ed in base al capitolato d'appalto alla presente legge uniti, colle modificazioni sopra tenorizzate, le quali faranno parte integrante del medesimo, non che dei capitoli d'appalto annessi al regolamento d'acque e strade, per tutto quanto non è contrario a detto capitolo speciale.

Ed il signor direttore generale suddetto ha deliberato e delibera al signor Orlando suddetto l'impresa di cui si tratta ai patti e condizioni sopra intesi, e convenuti, salvo l'approvazione del Parlamento.

Volendosi pertanto in oggi dai signori componenti nelle rispettive loro qualità ridurre questo deliberamento in atto pubblico onde, per quanto a ciascuno spetta ed appartiene, abbia pieno ed intero esegimento l'intesa convenzione, come hanno promesso e promettono di puntualmente eseguire e far eseguire, hanno richiesto me segretario infra-scritto di ricevere il presente, siccome ho ricevuto, letto e pubblicato a chiara, alta ed intelligibile voce alle parti in presenza dei testimoni, che tutti meco si sono sottoscritti.

E per l'insinuazione e tabellone alla tariffa

Sottoscritti come all'originale minuta:

LUIGI ORLANDO, *impresario*.
 EDOARDO CATTANEO, *testimonio*.
 SANTI ROBERTO, *testimonio*.

Firmato: Il direttore generale
 BONA.

La presente minuta scritta di mano e carattere del signor Briolo Giuseppe, volontario presso questa generale direzione, contiensi in due fogli di carta bollata, scritti su facciate sei, non compresa la presente.

In fede, ecc.

Sottoscritto all'originale minuta:

MICHELE FIORINA, *segretario*.

Per copia conforme ad uso amministrativo:

M. FIORINA, *segretario*.

Relazione fatta alla Camera il 14 marzo 1854 dalla Commissione composta dei deputati Cossato, Piacenza, Imperiali, Cadorna Raffaele, Ricci, Riccardi Carlo, e Torelli, relatore.

SIGNORI! — Il primo del corrente mese il signor ministro dei lavori pubblici vi presentava un progetto di legge tendente ad ottenere l'approvazione della convenzione stipulata coll'ingegnere Luigi Orlando per l'escavazione dei porti dello Stato per anni otto a termini dell'elenco e capitolato d'appalto uniti alla legge 3 luglio 1853.

L'attuale convenzione non recando alcun nuovo aggravio alle finanze oltre quanto già contenevasi nella legge relativa da voi discussa nello scorso anno, l'esame della vostra Commissione dovette portarsi: 1° sui motivi che determinarono il signor ministro ad accettare un'offerta privata in luogo di ritentare ancora il pubblico incanto; 2° sulle modificazioni acconsentite nel capitolato d'appalto; 3° sulla persona cui affidavasi un'opera di tanto interesse per lo Stato.

Come è accennato nella relazione ministeriale, l'incanto relativo venne aperto con tutte le solite formalità il 15 dicembre passato presso l'intendenza generale della divisione di Genova, ma andò deserto per mancanza di concorrenti, benché il signor ministro non avesse mancato di farne pubblicare gli avvisi anche nei più accreditati giornali francesi, ed avesse anche fatto invitare direttamente alcuni industriali e meccanici di quella nazione a fare offerte.

Le cognizioni speciali e tecniche che si richiedono in chi si assume un tale impegno dovevano limitare il concorso per sua natura; ma forse più ancora che questa circostanza contribuirono le condizioni generali politiche che già a quell'epoca reagivano sopra tutte le imprese industriali e commerciali di qualche momento. Continuando quelle a farsi sempre più gravi, il ritentare un nuovo esperimento di pubblico incanto in base ai medesimi prezzi non parve a giudizio del signor ministro che potesse avere speranza di buon successo, e tuttavia non volendo egli aumentare i prezzi, fu condotta ad accogliere offerte private ma in base ai prezzi prestabiliti. Accenna il signor ministro che prima di addivenire alla convenzione col signor ingegnere Orlando era stato in trattativa con altra persona forestiera onorevole e capacissima, colla quale però non si è potuto arrivare ad una conclusione. Credette la vostra Commissione di suo dovere l'informarsi anche in proposito per avere maggiori dettagli che non recava il progetto ministeriale e risultò che realmente quella persona presentava dal lato della capacità la più ampia garanzia, ma esigeva facilitazioni e corrispettivi che tornavano in aggravio allo Stato e sotto altro aspetto avevano la medesima conseguenza di alterare i prezzi antichi della tabella che reca il valore degli scavi secondo la diversa natura e profondità del suolo; voleva inoltre essere libero di far le macchine ove a lui più gradiva; che si limitasse la cauzione a sole 80,000 lire, e non voleva avere la responsabilità del trasporto delle macchine da un luogo all'altro dello Stato. Tuttavolta si fu ancora per causa sua che si dovette rompere ogni trattativa, non avendo potuto, a fronte di ripetute proroghe accordate, dare la necessaria garanzia quantunque si fossero fatte dal signor ministro facilitazioni non lievi anche su questo proposito. Si presentò allora il signor ingegnere Luigi Orlando direttore e socio di una fonderia e stabilimento metallurgico in Genova, e si fu con lui che venne stipulata la convenzione che or viene sottoposta alla vostra approvazione. Precisamente la natura dell'opera suggerì alla vostra Com-

missione di informarsi anche della capacità personale del concessionario, poichè non basta che il contratto sia stipulato in modo che lo Stato non debba aver danno pecuniario se le macchine non riescono, perchè vi è un danno che nessuno può risarcire, e le multe che si possono infliggere non rappresentano che una parte minima, il danno cioè che ne deriva al commercio se si prolunga l'attuale stato di cose.

Se per essersi vincolati con persona non abbastanza capace le macchine non funzionassero bene, noi avremmo per risultato un danno sensibile per l'imprenditore, ma per sua colpa, ed uno più grave ancora benchè indeterminato per il nostro commercio, ma per colpa di chi si affidò con troppa facilità a persona incapace.

La garanzia contro di questo caso sta quindi solo nella capacità dell'assuntore. Ora le informazioni ed assicurazioni che vennero date alla vostra Commissione sarebbero perfettamente tranquillanti. Il signor Orlando è persona valente nell'arte sua, e l'attestarono diverse opere già fatte in Genova stessa. Nella sua officina vennero fusi due ponti in ferro che servir devono per la Sardegna, il Ministero medesimo fece verificare quell'opera che fu trovata perfetta, produsse diverse lettere di inglesi che si valsero dell'opera sua e si chiamarono soddisfatti e ciò per alcune parti di macchine che si annoverano fra le più difficili. Queste doti persuasero la vostra Commissione sulla idoneità dell'assuntore, condizione che riteneva tanto più indispensabile quanto è urgente il bisogno, e l'esempio della macchina a vapore attuale ci insegna quanto si debba andar cauti nella scelta del meccanico se si vuole raggiungere lo scopo.

Dietro ciò la Commissione è passata all'esame delle modificazioni introdotte nella convenzione in confronto all'antico capitolato. Esse non sono di gran momento avendo, come già si disse, il signor ministro tenuto fermo a non variare i prezzi primitivi e si limitano quindi nell'aumento dell'anticipazione che nel capitolato antico era pattuita a 200 mila e fu portata a 300 mila lire, con facoltà inoltre di ammettere a cauzione anche un vaglia steso in carta bollata detta di commercio, di persona riconosciuta solvibile ed accetta al ministro delle finanze, e nell'accordare più larghi termini all'ultimazione delle macchine di quello prima stabilito, essendosi accordato 9 mesi in luogo di 6 per la provvista di una prima parte delle macchine a vapore ed altri mesi 5 in luogo di 3 per il compimento. Dal lato dell'amministrazione pubblica si conseguì il vantaggio che tutto il materiale per queste macchine non che quello necessario per riparare quelle attualmente in uso, dovrà essere costruito nei cantieri dei regi Stati di terraferma.

La sovvenzione portata alle 300 mila, in luogo delle 200 mila, costituendo realmente l'innovazione principale, fu l'oggetto del più accurato esame per parte della Commissione, ed ha potuto convincersi che alle condizioni alle quali è vincolata, si può accordare senza correre pericolo, perchè dessa non può venir fatta che per quinte parti di lire 60 mila, ed a misura del progresso dei lavori, rimanendo per la prima rata vincolato anche il materiale provvisto per le macchine; oltre questo essendovi ancora la cauzione di lire 200 mila che non rimane svincolata che ad opera finita e collaudata, si ha luogo a credere che sotto questo lato non si corra pericolo di sorta. Nondimeno la Commissione deve raccomandare al signor ministro delle finanze la dovuta precauzione nell'ammettere il vaglia di cauzione, sì che risponda perfettamente a quella sicurezza che vuole la legge. I termini dei 6 mesi portati a 9 e quello di 3 portato a 5 sono giustificati anche dalle più difficili circostanze nelle quali si trovano il commercio e l'in-

dustria in genere in confronto all'epoca nella quale venne redatto il primitivo capitolato. Dall'altro lato la condizione che tutte le macchine devono essere costrutte nei regi Stati, quantunque non debba pesare ad un fabbricatore che è stabilito a Genova, migliora però d'assai la condizione di chi ne ordina la costruzione, perchè ne può sorvegliare l'andamento assai meglio che se venissero costrutte in paese estero, oltrechè serve a procurare lavoro a nostri industriali e quanto più importa a diffondere un genere d'industria che diviene sempre più indispensabile.

Per tutte queste ragioni la vostra Commissione nel mentre deve raccomandare al signor ministro di scegliere sempre a preferenza la via dell'appalto pubblico per l'eseguimento delle opere dello Stato, riconosciuto che oltre l'essere stato tentato, militarono in questo caso ragioni speciali per accettare l'offerta in discorso, reputa doversi sanzionare la convenzione 17 febbraio prossimo passato stipulata col signor ingegnere Luigi Orlando e vi propone all'unanimità che vogliate approvare la legge relativa presentata dal signor ministro dei lavori pubblici.

Relazione del ministro dei lavori pubblici (Paleocapa)

20 marzo 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 16 stesso mese.

SIGNORI! — La Camera dei deputati in seduta 16 volgente avendo adottato un progetto di legge presentato dal ministro dei lavori pubblici, in forza del quale il Governo è autorizzato a stipulare definitivamente ed a mettere in esecuzione un contratto passato fra il ministro medesimo e l'ingegnere Luigi Orlando, in data 17 febbraio ultimo, per la scavazione dei porti dello Stato, il sottoscritto si onora di sottoporre ora quel progetto all'esame del Senato.

La relazione alla Camera dei deputati, che andava unita al progetto di legge, e di cui si presenta una copia, riassume le ragioni che mostrano la convenienza del contratto Orlando, le quali il sottoscritto non potrebbe che ripetere al Senato, colla speranza che valgano a convincerlo ed a far sì che, in vista dell'urgenza dell'opera, voglia prontamente prendere ad esame ed adottare la legge proposta.

Relazione fatta al Senato il 24 marzo 1854 dall'ufficio centrale, composto dei senatori Di Collegno Giacinto, Gonnè, Di San Martino, Di Castagnetto e Della Marmora Alberto, relatore.

SIGNORI! — Nella tornata del 20 scorso il signor ministro dei lavori pubblici deponeva in questo recinto sul banco della Presidenza un progetto di legge, già stato presentato ed accettato nell'altra Camera, per l'approvazione di una convenzione per lo scavamento nei porti dello Stato da stipularsi coll'ingegnere Orlando; e senza ripetere al Senato le ragioni che dimostrano la convenienza del contratto, già state svolte nella relazione da lui fatta nella Camera suddetta, il prefato signor ministro univa questa relazione al nuovo progetto, e c'invitava a volere, in vista di urgenza, prendere ad esame ed adottare la legge proposta.

La vostra Commissione, dividendo pienamente col regio Ministero l'idea di utilità e di urgenza di questa legge, ed

avendo esaminate le basi, non che la convenienza dei patti, mi diede l'onorevole incarico di riferirvene in proposito; cosicchè il mio ufficio si restringe all'esame suddetto, sul quale non fa mestieri che io mi stenda lungamente.

In primo luogo dirò che la legge propositavi altro non è in certo modo che quella già stata dal Parlamento sancita, e quindi pubblicata il giorno 3 luglio 1883, la qual legge, malgrado le pratiche fatte in proposito, non ebbe sinora verun effetto, per essere andato a vuoto l'appalto di tale impresa, che ebbe luogo il 15 dello scorso settembre.

Senza entrare in disamina sui veri o presunti motivi di questo fatto negativo, la vostra Commissione, avendo sottoposto a scrupoloso confronto i singoli articoli del primo contratto con quelli del progetto ora presentato, non vi scorgeva altra differenza essenziale, se non quella che esiste tra le due somme che dovrebbero sborsarsi a titolo di anticipazione all'appaltatore; 200,000 lire erano portate sulla legge del 30 luglio scorso, ed ora se ne anticiperebbero 300,000; ma, sebbene questa disparità sembri a prima vista di gran rilievo, pure vi sono delle ragioni che militano in favore dell'accettazione del progetto.

In primo luogo, in questo progetto si conservano esattamente i prezzi stabiliti nel primo, il regio Ministero credendo che questi prezzi possano contenersi dentro quei limiti che da regolari perizie sono stati assegnati; cosicchè si tratterebbe soltanto di aumento della somma da anticiparsi, non di quella da spendersi per l'opera.

In secondo luogo, l'impresario si obbligherebbe, con questo nuovo contratto, a far costruire nei regi Stati e non all'estero tutte le macchine a vapore, e i legni ed attrezzi necessari a tale scavazione, la quale non si estenderà soltanto al porto di Genova, ma bensì ad altri porti dello Stato, pendente otto anni consecutivi, ai prezzi dall'elenco già stabiliti. Così ben vedete, o signori, quale vantaggio debbano recare questi patti all'industria nazionale, e specialmente ai nascenti stabilimenti di macchine a vapore e di fonderie in ferro, i quali verranno in questo modo indirettamente favoriti ed incoraggiati; d'altronde la costruzione di tali macchine e di tali legni, fatta sotto l'occhio di chi deve valersene, andrà naturalmente a riparo degli inconvenienti che pur troppo abbiamo più volte veduti riprodursi, quando le macchine ed altri oggetti venivano in parte od in tutto eseguiti all'estero da mano forestiera, talvolta poco interessata nell'utile del servizio.

Questi vantaggi sembrano alla vostra Commissione preferibili all'inconveniente, certamente grave in ogni tempo, ma ancora più oggidì, di aumentare lo sborso della somma destinata all'anticipazione; ma riflettendo: 1° che il pagamento di questa somma non può farsi che per quante parti di lire 60,000, a mano a mano che verranno progrediti i lavori, accertati da persona delegata dall'amministrazione; 2° che per il pagamento della prima rata, oltre al lavoro eseguito, sarà tenuta in conto la provvista di materiale per la costruzione delle macchine, fatta dall'impresa e verificata dagli agenti del Governo; 3° che l'imprenditore dovrà inoltre presentare una cauzione per l'ammontare di lire 200,000; tutte queste cautele sono tali che sembrano sufficienti per indurre il Senato a preferire i surriferiti patti a quelli che naturalmente si sarebbero dovuti aggiungere ai capitoli del primo appalto andato deserto.

A questo parere della Commissione, che il vostro relatore è in obbligo di parteciparvi per ragione del suo mandato e che divide, gli sia permesso di aggiungere la propria opinione sulla utilità e sull'urgenza di mettere senza ritardo in opera

tali lavori. Voi sapete, o signori, che, ogniquale volta vennero esposte in questo recinto le misere condizioni dei porti dello Stato, massimamente dal lato del loro ingombro sott'acqua, il vostro relatore non lasciò di perorare in proposito; e siccome tale inconveniente è per sua natura stessa sempre progressivo, in una proporzione spaventosa, se egli patrocinava tale causa negli anni scorsi, cosa dovrà dire oggi che non si spese un soldo da più anni per tali lavori, che le urgenze passate non furono soddisfatte, e finalmente che il male è giunto ora ad un punto intollerabile, non solamente nel porto di Genova, ma in altri porti dello Stato, ben noti al vostro relatore? Così che nel chiudere questo rapporto egli confida nel senno dei suoi colleghi e nell'alacrità dell'amministrazione, perchè venga messo riparo a questi danni ognora crescenti, giudicati incalcolabili da chi non è affatto digiuno delle cose di mare.

Riordinamento della pubblica istruzione.

Progetto di legge presentato alla Camera il 6 marzo 1854 dal ministro della pubblica istruzione (Cibrario).

SIGNORI! — Secondo il voto più volte emesso dal Parlamento, e le promesse da me fatte, ho l'onore di rassegnare alle deliberazioni della Camera un progetto di riforma della pubblica istruzione, diviso in cinque titoli, che formano altrettante leggi, riguardanti:

- 1° L'amministrazione della pubblica istruzione;
- 2° L'istruzione superiore;
- 3° L'istruzione secondaria;
- 4° L'istruzione tecnica;
- 5° L'istruzione primaria.

Non isfuggiva alla sapienza dei nostri maggiori che, se ogni umana istituzione ha d'uopo di essere di tempo in tempo con nuovi ordini migliorata, e talora quasi si può dire rinnovata, questo bisogno si fa maggiormente sentire nella pubblica istruzione, tutrice della civiltà presente, mallevadrice della futura, incaricata di impedire che il mondo più non imbarbarisca ed indietro reggi. Quindi sono celebri le riforme di Emanuele Filiberto e di Vittorio Amedeo II, che fecero prevalere nell'insegnamento l'autorità civile e l'elemento laico. Né può passare illaudato ciò che Carlo Alberto operava a favore della istruzione elementare maschile e femminile, della tecnica e della universitaria, né l'impulso che egli dava ai diversi elementi della coltura nazionale colla istituzione di uno speciale Ministero per la pubblica istruzione; come non deve facersi del sapiente indirizzo che tutti gli studi assunsero sotto la mano del personaggio che primo veniva chiamato a reggere il nuovo dicastero.

Nel 1848, compiuta dalla Monarchia assoluta la sua missione unificatrice, Carlo Alberto di suo proprio moto la trasformava in costituzionale. Quindi viemmaggiormente si sentiva la necessità di nuovi ordini conformi al progresso dei tempi nel pubblico insegnamento. Il chiarissimo uomo che reggeva allora questo dicastero dettò una legge che introduceva molte salutari riforme, e conteneva il germe di molte altre che ora è giunto il tempo di sviluppare.

Si provvide allora saviamente a molte parti dell'insegnamento, ma non si poteva provvedere a tutte, né prevedere l'incremento che alcune di esse pigliarono in seguito con fortunata rapidità. Fu notata però nella parte amministra-

tiva della legge del 4 ottobre 1848 una soverchia complicazione di meccanismi per la molteplicità dei Consigli che si creavano, i quali se non altro dovevano pregiudicare l'unità dell'indirizzo e la celerità del corso degli affari. Il che veniva dall'esperienza confermato, sebbene questi Consigli abbiano, qual più qual meno, nelle condizioni diverse che loro faceva la legge, tutti per altro coadiuvato la causa della istruzione, e più efficacemente quelli la cui sfera d'azione si stendeva su tutto lo Stato. Nè al Consiglio che attendeva alla diffusione dell'istruzione popolare fallì la cooperazione delle scuole magistrali, le quali, raccomandate già un secolo fa dal nostro Carlo Denina, introdotte poscia in molti Stati, fecero buona prova, finchè nel 1843 vennero stabilite appresso a noi. Esse furono e sono fatte segno di derisioni e di censure ingiuste; e dico ingiuste, perchè gli errori di alcuni, i quali si introdussero temerariamente a dettare di scienze, di cui non conoscono i primi elementi, non debbono imputarsi a tutta la scuola pedagogica, in cui siedono per gran ventura uomini valenti e benemeriti.

Sotto l'impero della legge del 1848 continuò man mano l'opera riformatrice, e si allargò alle scuole professionali che debbono avere sì diretta influenza sul benessere del popolo, e chiamare a fruttuosi esercizi di industria e di commercio un gran numero di giovani che prima facevano inutile ingombro nelle carriere accademiche, da cui difficilmente potevano poi ripromettersi adeguato compenso alle lunghe fatiche ed ai dispendi incessanti che spesso assorbivano la piccola sostanza delle famiglie meno agiate.

Ma i buoni effetti della legge del 1848, e di quell'amore del sapere che si destò universalmente tra il popolo, e di cui diedero solenne prova i municipi, non potevano, per le ragioni già notate, essere compiuti; onde ad ogni istante e nel Parlamento e fuori si manifestava il desiderio che una legge universale organica riordinasse le varie parti del pubblico insegnamento in armonia colle presenti condizioni politiche, innestandovi quanto era da conservarsi dell'antico, e liberando ed amministratori ed insegnanti dalla triste necessità di aggirarsi per un pelago di decreti, di regolamenti, di regi biglietti non stati integralmente derogati da posteriori disposizioni.

Il Ministero ha assunto di buon grado quest'obbligo in faccia al Parlamento, e viene ora a presentare il risultato dei suoi studi.

Prima di accennare brevemente le principali riforme che si propongono, conviene ricordare una gravissima difficoltà che doveva paralizzare in una parte sostanziale il buon volere del ministro, ed era di introdurre nelle presenti angustie dell'erario un aumento di spesa allo Stato. Non ignora il Ministero che in altri paesi, pressochè uguali di popolazione e di territorio, assai più larga è la parte che si fa nel bilancio generale alle spese dell'istruzione. Ma se sarà questo un potente motivo di invocare in più propizie circostanze un migliore trattamento per questo dicastero, non si è creduto per altro che nelle strettezze in cui versiamo sia conveniente di sollecitare un aumento di spesa.

Posto da un canto in tali angustie il Ministero, e volendo dall'altro provvedere alle spese che occorrono per l'importantissima nuova istituzione dei licei, ed aumentare, se non nella misura che è serbata presso ad altre nazioni, almeno sino a quel segno che la giustizia e il decoro prescrivono, gli stipendi assegnati ai professori delle Università e delle scuole secondarie, dovette introdurre la maggior possibile economia nelle spese dell'amministrazione, procurare altri risparmi, sia mercè la separazione dei collegi dai convitti na-

zionali, richiesta altresì imperiosamente dagli interessi della istruzione, sia scemando il numero dei provveditori, e procacciando altre fonti di rendita mediante la perequazione delle tasse e lo stabilimento di qualche nuovo diritto, pesi questi abbondantemente compensati col beneficio che risulterà dalla più compiuta e più regolare istruzione che gli allievi riceveranno.

Premesse queste nozioni, e passando ad una breve rassegna della legge presentata, si avvertirà ancora che, nel dare luogo al libero insegnamento, si fecero rivivere quelle dottrine che resero così splendido e fruttuoso il primo stadio delle più celebri Università italiane, iniziate appunto sotto l'ispirazione di tale libertà; dottrine che, imitate più tardi da altre nazioni, e assoggettate a sapienti norme, subirono la prova di una lunga ed applaudita esperienza. Nel compilare questa legge si tennero eziandio nella dovuta considerazione le osservazioni state chieste dagli onorevoli miei predecessori alle varie facoltà delle quattro Università del regno, ed i lavori per cura di vari ministri apparecchiati.

Il primo titolo provvede all'amministrazione della pubblica istruzione o, per dir meglio, agli ordini direttivi della medesima, poichè al vocabolo *amministrazione* non può darsi in questa materia il significato che gli si attribuisce negli altri servizi pubblici.

Aboliti tutti i Consigli anteriori, tre deputazioni poco numerose assistono il ministro nell'indirizzo degli studi superiori, medii, tecnici e primari. Le deputazioni, e quella particolarmente sopra gli studi superiori, si valgono in molti casi del consulto dei Consigli delle facoltà cresciuti di membri e di attribuzioni.

Fu discussa la questione se fosse miglior partito appoggiare ad un solo Consiglio l'indirizzo di tutta quanta la pubblica istruzione; ma gli inconvenienti che procedono dal non essere disinte le specialità, tra i quali non è il minore quello di trovarsi talora composta la maggioranza in modo che uno o al più due membri sieno competenti in una data materia, talchè la loro autorità trae seco, senza giusta cognizione di causa, il voto dell'intero Consiglio, fecero prevalere l'opinione che sia meglio avere in tre Consigli speciali scompartite le competenze, divisa la responsabilità. Essendo d'altronde in balla del ministro di convocare in congresso, ove lo creda opportuno, le tre deputazioni riunite, si otterranno tutti i vantaggi che si lodano nel Consiglio unico, senza alcuno degli inconvenienti di diverso ordine che si ebbero a lamentare in tempi non remoti presso noi, e si lamentano tuttora in altri Stati. Siccome poi il motore e l'anima di ciascuna deputazione è il presidente, perciò si credette che i personaggi da chiamarsi a sì importante carica dovessero consecrarvi tutto il loro tempo, onde si statui l'incompatibilità di tale ufficio con ogni altro impiego, e si assegnò al medesimo una retribuzione se non larga, almeno conveniente.

Le Università, anzichè da un Consiglio, saranno governate da un rettore, come lo fu per molti anni quella di Torino da Prospero Balbo, mio venerato maestro, con tanto pro degli studi, con tanta gloria di lui. Avrà il rettore l'assistenza di un vice-rettore e quella di un consultore, surrogato nel 1848 all'antico censore, savia istituzione di Vittorio Amedeo II, che volle nelle Università una specie di Ministero pubblico, a ricordare la legge e mantenere l'unità dell'indirizzo accademico.

Anche pel rettorato milita la stessa ragione d'incompatibilità con altre funzioni, già accennata nei presidenti delle tre deputazioni, e quindi l'assoluta necessità di fornirli di un onorario competente.

Agli studi secondari non più in ciascuna provincia, ma in ciascun distretto amministrativo presiede un provveditore levato a maggiore dignità ed a maggiore stipendio, cui è delegata una parte degli incarichi delle attuali Commissioni permanenti e l'ordinaria ispezione delle scuole secondarie, e dico *ordinaria* perchè debb'essere in facoltà del ministro di far procedere in questo, come in ogni altro ramo di studi, a straordinarie ispezioni per mezzo di ufficiali da delegarsi volta per volta.

La vigilanza sopra le scuole primarie continua ad appartenere agli ispettori, ridotti ad uno per distretto amministrativo, essendochè più agevole ne diventerà l'ufficio, quando l'amministrazione delle scuole primarie verrà assunta dai comitati mandamentali, costituiti dalla rappresentanza dei municipi, e più non rimarrà allo Stato che quello assiduo controllo che è suo diritto e suo dovere di esercitare nell'interesse dell'ordine e della morale pubblica di cui gli è affidata la tutela.

Le Università sono forse, dopo i comuni, la più splendida delle glorie italiane, poichè loro mercè l'Italia in pieno medio evo fu lunghi anni ancora maestra delle altre nazioni. Ma questa gloria venne per alcuni riguardi oscurandosi pel monopolio che, col decadere delle pubbliche libertà, s'introdusse man mano nei patrii studi.

Ora con nuovi ordini e nuove dottrine ed esempi nuovi era tempo che si aprisse negli studi nostri universitari un adito al libero insegnamento, eccitando l'emulazione tra gli insegnanti ufficiali e i liberi, dando anche ai primi ed ai dottori dei collegi delle facoltà il diritto di far corsi privati, affinché ciascuno abbia modo di segnalarsi, e i giovani sieno tratti ad udirli dal valore individuale dell'insegnante anzichè da un articolo di regolamento.

Distinguonsi pertanto i professori in ordinari, straordinari e liberi. Le materie principali e generali si insegnano dai professori ordinari. Le specialità delle scienze si affidano a professori straordinari: ecco il corso ufficiale. Gli insegnanti liberi professano quel ramo di scienza che più a ciascuno talenta, e per cui avranno date le prove di capacità richieste dalla legge, il cui sistema generale in fatto di collazione di cattedre o di aggregazioni è quello del doppio concorso per esami o per titoli senza precludere la via alla elezione diretta di quelle notabilità che hanno già acquistato un gran nome nelle scienze o nelle lettere, e che quindi non vorrebbero per avventura assoggettarsi alle molte eventualità di un concorso.

Dalla libertà d'insegnare concessuta a chi non fa parte della Università deriva la conseguenza della retribuzione dei corsi, deriva eziandio la convenienza di lasciare, con poche eccezioni agli studenti, la facoltà di regolare il corso dei propri studi. Niuna di queste cose può stare senza l'altra. La libertà d'insegnare sarebbe derisoria se a fronte dell'insegnante libero, da retribuirsi dagli studenti, sorgesse l'insegnante ufficiale gratuito; se lo studente non avesse l'arbitrio di seguire il corso ufficiale, o il corso libero, più corsi ad un tempo o un corso solo, secondo l'ordine che gli conviene. Così praticano le nazioni i cui studi sono saliti a più alto grido ai giorni nostri.

Anche gli esami procederanno in forma diversa da quella seguitata finora. Imperocchè nella Commissione esaminatrice sarà pure rappresentato l'insegnamento libero, e gli esami si daranno non su frazioni di trattati, ma su tutta quanta la materia di un corso. Vinta poi la prova in tutti i corsi, il candidato si presenterà alla ripetizione generale delle materie studiate, vale a dire agli esami di laurea. Cesserà così

l'esempio unico ed infelice che diamo di esami frazionati senza un esame che tutte insieme rannodi le materie studiate. Niuno si accosterà all'esame senza avere, dirò così, un compiuto orizzonte della scienza a cui attende; ed esauriti tutti gli esami singolari non si presenterà agli esami di laurea se non è apparecchiato a ripetere le prove che è andato man mano facendo nei vari anni del corso accademico.

L'Università di Sassari sarebbe soppressa secondo il voto che più d'una volta si è manifestato nel Parlamento. Basta ai bisogni dell'isola, e ad un mezzo milione d'abitanti l'Università di Cagliari, meglio fornita di professori ed anche di quegli stabilimenti accessori senza cui le Università non adempiono il loro scopo, ed alcuni dei quali sono impossibili fuori dei centri principali di popolazione. L'Università di Cagliari restaurata, posti gratuiti a Cagliari, e a Torino assicurati ai sassaresi; liceo e convitto nazionale creati o mantenuti nella Metropoli Turritana, saranno più proficui a quegli abitanti che l'Università incompiuta o scadente.

Delle tre Università conservate, quella di Torino sola avrebbe un corso compiuto di filosofia e lettere, specie di scuola normale per chi si destina alla carriera dell'insegnamento. Oltre la grave spesa che importerebbe la ripetizione di questi corsi a Genova ed a Cagliari, i calcoli fatti hanno dimostrato che il numero degli studenti avanzerebbe di poco quello dei professori. Posti gratuiti da destinarsi nel Collegio delle Provincie, mercè di un nuovo più equo riparto, agevoleranno ai liguri ed ai sardi il mezzo di studiare a Torino. Per altra parte il beneficio di un corso particolare di filosofia e lettere non si poteva negare alla Savoia che parla una lingua diversa e beve ad altre classiche fonti. Un istituto universitario eretto a Ciampèri soddisferà i legittimi voti delle provincie transalpine.

A fine di alzare gli studi filosofici e gli studi classici nelle provincie ad un livello meno inferiore a quello in cui sono mantenuti in altri Stati si è diviso l'insegnamento secondario in due gradi:

1° Ginnasi in cui s'insegnano nel corso di un quinquennio gli studi che ora preparano alla filosofia razionale e positiva. Vi sarà un ginnasio in ogni capoluogo di provincia e in ogni luogo dove ora è un collegio regio. Il ginnasio è per metà a carico del comune, per metà a carico dello Stato;

2° I licei in cui s'insegnano in un triennio la letteratura classica, la filosofia, la matematica elementare e la storia naturale; uno per divisione amministrativa, o dove ha sede un magistrato d'Appello. I licei sono a carico dello Stato; ma il locale e gli arredi sono forniti dai comuni.

I licei avranno il sussidio di gabinetti di fisica, laboratorii di chimica e di piccoli musei. Compiuto il corso triennale del liceo, il giovane fornito oramai di tutte quelle cognizioni che fanno fede di una perfetta liberale educazione, riceve un diploma di licenza a testimonianza dei felici suoi studi. Questo diploma abilita a certe carriere da designarsi, e serve anche di titolo per presentarsi all'esame di ammissione ad un corso accademico, per cui è richiesta l'età di diciassette anni. Così giungendo più maturi di studio, più maturi di età, i giovani studenti all'Università, se hanno qualche potenza d'ingegno ed energia di volontà possono compierne lo stadio in quattro anni, quando non li trattenga nei corsi straordinari e privati a studiare le specialità della scienza il desiderio di saperne più che non è necessario per la laurea, e di potere segnalare il proprio dottorato con una di quelle dissertazioni che fanno progredire la scienza, e collocano di primo slancio l'autore tra le file dei dotti, cosa che vediamo accadere so-

vente in Germania e in Olanda, con minor frequenza in Francia, ma che cogli ordini presenti è impossibile fra noi.

Ma tornando ai licei, notiamo che nell'intento di dar modo agli studenti poveri e distinti delle provincie di mantenersi nelle città che sono sede di questi istituti, si stabiliranno posti e mezzi posti gratuiti nei convitti nazionali, od in altri ivi esistenti.

E postochè si è fatto memoria dei convitti nazionali, questo è il luogo di esporre come i collegi nazionali si risolvano, secondo il nostro sistema, nei loro elementi, rientrando ciascuno di essi nel diritto comune, e serbandosi solamente col titolo di convitto l'istituto di educazione nazionale.

L'averne istituti che, pigliato il fanciullo nella prima infanzia, lo rechino coi medesimi educatori e cogli stessi maestri fino alle porte dell'Università, per quanto possa comparire comodo alle famiglie, non è scevro d'inconvenienti, fra i quali uno gravissimo è la somma difficoltà di trovare un uomo che sia ad un tempo abile amministratore, valente pedagogo e dottore versato in molte scienze; un uomo che rivolga con uguale amore le sue cure tanto agli alunni esterni che agli interni.

Il principio della divisione del lavoro che fu sorgente di tanti benefici economici si può applicare utilmente a questo caso, e se ne ricaveranno ad un tempo buoni effetti economici e buoni effetti morali. I convitti nazionali ritengano la parte educativa che è pur tanto importante. La letteraria e la tecnica lascino alle scuole primarie e tecniche, ai ginnasi ed ai licei e vi conducano i loro alunni.

Per lo stesso principio confermato universalmente dalla esperienza si sono separate le scuole tecniche dall'insegnamento classico, imperocchè unite non diedero mai buoni frutti.

Non s'entra in un ginnasio o liceo, nè si passa da l'uno all'altro senza esame d'ammissione. A prendere gli esami di licenza nei ginnasi e nei licei si ammettono anche quelli che hanno fatto i loro studi privatamente.

Le cattedre si conferiscono per via di concorso; la proposta di professori dei ginnasi è fatta dai comuni ed approvata dal Governo; essi sono considerati come impiegati dello Stato. Nei licei come nei ginnasi v'hanno tre classi d'insegnanti: professori, reggenti e istitutori. Questi ultimi incaricati di qualche corso accessorio non fanno carriera. Ogni ginnasio ed ogni liceo è governato da un capo che può essere scelto fra i professori.

Le scuole tecniche sono pure di due gradi. L'inferiore di tre anni di corso; il superiore di due. In ogni capoluogo di provincia deve procurarsi lo stabilimento delle scuole tecniche inferiori. Degli istituti tecnici compiuti, ne saranno stabiliti alcuni in vari punti dello Stato, compreso quello che già esiste in Torino, ma la condizione delle finanze ha costretto il Ministero a rimandarne la creazione ad epoca indeterminata.

L'istruzione primaria è divisa pure in due gradi, superiore ed inferiore. È governata da comitati mandamentali.

Dove finora il Governo amministrava, ed i comuni non avevano che un diritto di controllo, ora, mutate le veci, i comuni che pagano le scuole amministrano e scelgono i maestri nella lista degli idonei dichiarati previo esame eleggibili, ed il Governo esercita su quelle scuole sorveglianza e controllo per via degli ispettori ordinari e straordinari. Nei comitati mandamentali si è temperato l'elemento elettivo col permanente, in modo da conciliare a queste assemblee maggiore autorità. Il giudice, il sindaco del capoluogo, il curato più anziano sono membri nati. Gli altri vengono eletti da ciascuno dei comuni che compongono il mandamento. Ad assicurarsi della bontà dei maestri, si in quanto alla scienza

che in quanto alla condotta, si è adottato il sistema dei brevetti quinquennali.

Per questa classe meritevolissima di precettori si è rialzato alquanto il *minimum* dello stipendio che si dovrà loro corrispondere, e si sono determinate le norme giusta le quali avranno dritto a sussidio od a pensione.

A formare poi maestri sia del grado superiore che dell'inferiore vi saranno nello Stato cinque scuole magistrali. Commetto molti altri particolari che meglio si vedranno dalle disposizioni dei vari titoli della legge.

Mi basta di averne tracciato di volo i lineamenti principali, accennando i liberali principii da cui è informata, e di averla raccomandata alla sapiente operosità della Camera.

PROGETTO DI LEGGE.

TITOLO I.

DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Art. 1. L'amministrazione superiore della pubblica istruzione è istituita allo scopo di governare, secondo il fine della loro istituzione e nell'intento della maggior coltura nazionale, tutti gli stabilimenti in cui si insegna a titolo pubblico, e di mantenere nelle condizioni che loro sono fatte dalla legge tutti gli stabilimenti in cui si insegna a titolo privato.

Art. 2. Essa si divide in tre rami, al primo dei quali appartiene l'istruzione superiore; al secondo l'istruzione secondaria; al terzo l'istruzione tecnica e primaria.

Art. 3. Ciascuno di questi tre rami si stende sopra tutti gli stabilimenti di ogni guisa e denominazione in cui è data l'istruzione che gli si riferisce.

Un decreto regio determina a quale dei tre rami dovranno essere attribuiti gli stabilimenti, che per l'estensione e pel carattere misto o speciale dell'istruzione che vi si dà non appartengono nè esclusivamente nè particolarmente ad alcuna delle tre divisioni precitate.

Art. 4. Quest'amministrazione si distingue inoltre, per ciò che concerne la giurisdizione delle diverse autorità che la compongono, in *centrale* e *distrettuale*.

La prima si stende indistintamente sopra tutto il territorio dello Stato; la seconda non si spiega che entro i *distretti* nei quali per essa sono ripartite le provincie.

Art. 5. Il territorio dello Stato è quindi diviso, per ciò che concerne l'istruzione superiore, in altrettanti *distretti* quante sono le Università; per ciò che concerne l'istruzione secondaria e l'istruzione tecnica e primaria, in altrettanti *distretti* quanti sono le attuali divisioni amministrative. Le provincie che dovranno essere comprese nei diversi distretti saranno determinate con decreto regio.

CAPO I. — Delle autorità preposte all'amministrazione superiore centrale.

Art. 6. Le autorità preposte all'amministrazione superiore centrale sono:

Il ministro della pubblica istruzione, e subordinatamente a lui:

La deputazione sopra gli studi superiori;

La deputazione sopra le scuole secondarie;

La deputazione sopra le scuole tecniche e primarie.

SEZIONE I. — *Del Ministro.*

Art. 7. Il ministro è responsabile della esecuzione delle leggi che governano le diverse parti della pubblica istruzione.

A lui spetta quindi il proporre alla sanzione regia i decreti ed i regolamenti, e il dare le norme che all'esecuzione delle medesime leggi si riferiscono.

Art. 8. Egli presiede ai tre rami dell'amministrazione della pubblica istruzione.

Da lui dipendono ed a lui fanno capo o mediamente ed immediatamente, secondo l'ordine stabilito in questa legge, tutte le autorità preposte alla direzione ed all'ispezione dei diversi stabilimenti scolastici.

Art. 9. Mantiene fermi tra queste autorità i vincoli di supremazia e di subordinazione stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Decide sui conflitti che possono sorgere fra loro.

Riforma od annulla, secondo i casi, gli atti delle medesime, in quanto non sono conformi, o sono contrari alle leggi ed ai regolamenti.

Pronuncia definitivamente sui ricorsi mossi contro tali autorità o dagli ufficiali che loro sono subordinati, o dai privati.

Vigila sia personalmente, sia per mezzo dei suoi ufficiali, ovvero per mezzo di speciali delegati sopra tutti gli stabilimenti consacrati all'istruzione.

SEZIONE II. — *Delle deputazioni preposte ai tre rami della istruzione pubblica.*

Art. 10. Le deputazioni preposte, subordinatamente al ministro, ai tre rami della pubblica istruzione sono composte ciascuna di un presidente, di due membri ordinari e di quattro straordinari nominati dal Re fra le persone che per morale autorità, per dottrina, per insegnamenti dati o per l'esperienza acquistata nella direzione superiore degli studi saranno riputate più idonee per queste funzioni.

Art. 11. I presidenti ed i membri di ciascuna di queste deputazioni sono pareggiati, nell'onorifico e nei diritti che vi si attengono, ai membri dell'attuale Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 12. Ai presidenti ed ai membri ordinari delle tre deputazioni è assegnato, salvo il disposto dell'articolo 49, uno stipendio a norma della tabella A.

Le funzioni di presidente sono incompatibili colle funzioni accademiche e con ogni altro pubblico ufficio stipendiato.

Art. 13. Ai membri straordinari potranno essere assegnate personali indennità da regolarsi eventualmente in ragione del concorso che ciascuno di essi avrà prestato nella deputazione cui appartiene.

Art. 14. I membri straordinari non intervengono alle tornate delle deputazioni se non se nei casi in cui la legge ed i regolamenti lo prescrivono, ed ogni qual volta vi sono convocati dal ministro, o vi sono individualmente chiamati dai presidenti per surrogarvi i membri ordinari. Per queste surrogazioni essi saranno chiamati alternativamente per turno mensile o settimanale. In ogni caso il loro voto sarà deliberativo.

Art. 15. Ciascuna delle tre deputazioni siede in giorni determinati, ed ogni qual volta lo richiede la spedizione degli affari che le sono attribuiti.

Le deliberazioni sono fatte a maggioranza di voti; in caso di parità, il voto del presidente sarà preponderante.

Art. 16. Il presidente convoca la deputazione, ne dirige le discussioni, ed appone la sua firma agli atti che spedisce a nome della medesima.

Nell'intervallo delle tornate dà passo agli affari di semplice esecuzione ed a tutti quelli che per la loro natura non richiedono il concorso della deputazione.

Procaccia i documenti e le informazioni atte a rischiarire le materie intorno alle quali la deputazione è chiamata a deliberare.

Trasmette le decisioni della deputazione alle autorità ed agli ufficiali cui compete il provvedere alla esecuzione delle medesime.

Art. 17. I capi di sezione del Ministero sono segretari delle deputazioni, ciascuno per la parte dell'istruzione alla quale è applicato.

Art. 18. Nel regolamento per l'esecuzione di questo titolo saranno particolarmente determinate le attribuzioni di ciascuno dei tre presidenti e le loro relazioni col ministro, come altresì le norme da seguirsi nella distribuzione interna dei lavori di ciascuna deputazione.

Art. 19. Le tre deputazioni esercitano sotto la direzione del ministro, ciascuna nel ramo che le è assegnato, l'ispezione superiore in tutti gli stabilimenti scolastici, promovendovi l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che li concernono.

Diramano, con approvazione del ministro, alle diverse autorità scolastiche le istruzioni che stimano necessarie al buon indirizzo degli studi ed alla fermezza della disciplina.

Annullano, salvo ricorso al ministro, le decisioni delle autorità subordinate quando tali decisioni importano eccesso di attribuzioni od infrazioni delle leggi e dei regolamenti.

Sottomettono al ministro, accompagnandole cogli opportuni schiarimenti, le quistioni che oltrepassano la loro competenza.

Art. 20. Ad esse appartiene il provvedere a che il sistema legale dell'istruzione sia uniformemente seguito in tutte le scuole ufficiali. Epperò, dopo aver sentito i corpi subordinati e le autorità cui, secondo la legge ed i regolamenti, compete il far proposizioni o l'emettere un preventivo avviso in proposito, formano i programmi annuali dell'insegnamento, ed a norma di questi, i programmi degli esami, e li sottomettono all'approvazione ministeriale.

Art. 21. Sull'invito del ministro preparano i progetti di legge ed i regolamenti relativi al ramo d'istruzione cui sovrintendono.

A questo fine, come pure per tutte le altre loro attribuzioni, potranno chiedere il parere delle facoltà universitarie, o nominare, se occorre, apposite Commissioni, scegliendone i membri tanto fra gli ufficiali ed i professori addetti agli stabilimenti di pubblica istruzione, quanto fra le persone estranee a tali stabilimenti.

Art. 22. Ognuna di esse propone al ministro tutti i provvedimenti che lo stato dell'istruzione nel ramo che le è assegnato richiede, e ciò tanto in ordine agli stabilimenti nei quali s'insegna a titolo pubblico, quanto in ordine a quelli nei quali si insegna a titolo privato.

Corrisponde colle altre due deputazioni per tutto ciò che può riguardare le attinenze dei rispettivi rami d'istruzione.

Fa annualmente al ministro per la parte che le tocca, una relazione intorno allo stato della pubblica istruzione ed al suo andamento, corredandola colle opportune osservazioni.

Art. 23. Sarà sempre richiesto il parere di queste tre deputazioni:

1° Quando si tratterà di fare o di riformare i regolamenti per l'applicazione delle leggi concernenti il ramo d'istruzione cui ciascuna di esse è preposta;

2° Quando si tratterà di proporre nell'ordine degli inse-

gnanti le nomine che vogliono essere fatte con decreto regio, o di approvare quelle alle quali sono attribuiti, secondo la legge, i diritti che le regie nomine conferiscono.

Gli altri casi in cui il parere ed il giudizio delle deputazioni devono essere chiesti, sono determinati a suo luogo nei titoli di questa legge che corrispondono al ramo d'istruzione cui ciascuna di esse sovrintende.

Art. 24. Il ministro, ogni qualvolta lo creda opportuno, potrà convocare in congresso due od anche tutte tre le deputazioni riunite, per avere il loro avviso comune intorno alle quistioni ed ai provvedimenti che si riferiscono ai rami d'istruzione cui presiedono.

Art. 25. A tale congresso egli potrà chiamare altresì uomini estranei alle deputazioni convocate, scegliendoli fra le persone che, o per l'indole delle funzioni di cui sono investite, o per l'esperienza acquistata nell'esercizio di alcuna particolare disciplina od ufficio, potranno recare il concorso di utili cognizioni nel congresso.

Art. 26. Ove il ministro non lo presieda in persona, delegherà la presidenza del congresso ad uno fra i presidenti delle deputazioni convocate.

Le funzioni di segretario vi saranno esercitate dal capo di sezione che per ogni convocazione sarà designato dal ministro.

Art. 27. I voti del congresso sono puramente consultivi o le sue deliberazioni non possono aggirarsi che intorno agli oggetti che gli sono proposti dal ministro.

Art. 28. Il ministro potrà egualmente convocare separatamente sotto la sua presidenza l'una o l'altra delle tre deputazioni per conferire con esse intorno alle attribuzioni che sono chiamate ad esercitare sotto la direzione di lui, ed anche per averne i pareri che la legge gli prescrive di chiedere alle medesime. In quest'ultimo caso egli potrà usare della facoltà che gli è fatta all'articolo 25.

CAPO II. — Delle autorità preposte all'amministrazione superiore della pubblica istruzione nei distretti.

Art. 29. Subordinatamente al ministro ed alle tre deputazioni sono preposti all'amministrazione superiore distrettuale:

Nei distretti per l'istruzione superiore, i *rettori* delle Università;

Nei distretti per l'istruzione secondaria, i *provveditori* delle scuole secondarie;

Nei distretti per l'istruzione tecnica e primaria, gli *ispettori* delle scuole tecniche e primarie.

Art. 30. I rettori sono nominati dal Re nelle categorie in cui vogliono essere scelti i membri ordinari delle tre deputazioni ai quali saranno pareggiati nell'onorifico.

Art. 31. I provveditori e gli ispettori sono nominati dal Re fra le persone che per dottrina o per esperienza nell'amministrazione delle cose scolastiche, o per la perizia negli insegnamenti del ramo che sono chiamati a governare, saranno stimati più idonee a tale ufficio.

Essi saranno pareggiati nell'onorifico agli intendenti provinciali, e prenderanno posto nelle pubbliche funzioni dopo l'intendente ed il presidente del tribunale di prima istanza.

Art. 32. Le funzioni di questi tre ordini di ufficiali sono incompatibili con quelle dell'insegnamento e con ogni altra pubblica funzione stipendiata.

Art. 33. Il loro stipendio sarà regolato in base a quanto è stabilito nella tabella A, e sarà pei rettori e pei provveditori a carico dello Stato; per gli ispettori a carico delle provincie che fanno parte dei rispettivi distretti.

Art. 34. Sarà inoltre fatto a ciascun provveditore ed ispettore un assegnamento annuo per le spese d'ufficio e per un segretario particolare.

Comunque tali segretari siano addetti alla persona e non all'ufficio di questi ufficiali superiori, la scelta dovrà non pertanto essere approvata dal ministro.

Art. 35. Le spese d'ispezione nei distretti cui presiedono gli ispettori saranno ripartite fra le provincie in ragione degli stabilimenti che in ciascuna di esse dipendono da questi ufficiali.

Colla stessa norma saranno ripartite fra le provincie di vari distretti le spese relative agli stipendi ed agli assegnamenti che, secondo il disposto degli articoli precedenti, dovranno essere accordati agli ispettori medesimi.

Art. 36. I rettori, i provveditori e gli ispettori rappresentano ciascuno nel rispettivo distretto il ministro e la deputazione che sovrintende particolarmente al ramo d'istruzione che gli è assegnato, e ne fa eseguire gli ordini.

Art. 37. Essi vegliano all'osservanza delle leggi e dei regolamenti tanto per ciò che concerne la parte puramente amministrativa, quanto per ciò che concerne la parte accademica in tutti gli stabilimenti che sono sottoposti alla loro autorità.

Art. 38. Pronunciano, salvo ricorso alle autorità superiori, sui richiami che possono venir loro fatti contro le decisioni degli ufficiali che sono a capo di questi stabilimenti.

Art. 39. Promuovono presso il ministro le ricompense che potessero aver meritate gli ufficiali e gli insegnanti che loro sono subordinati. Li ammoniscono in caso di negligenza nell'adempimento dei loro doveri, ed in caso di mancanze o colpe gravi ne riferiscono alle rispettive deputazioni.

Art. 40. Visitano personalmente i diversi stabilimenti sottoposti alla loro ispezione.

I rettori potranno delegare a queste visite gli ufficiali che loro sono subordinati, od alcuni dei membri delle Università, al governo delle quali sono particolarmente deputati.

Art. 41. Corrispondono fra loro per le cose concernenti le attinenze che possono esistere fra i rispettivi rami d'istruzione. Corrispondono cogli intendenti delle provincie, coi municipi e con tutte le altre autorità costituite rispetto a quanto può riferirsi al concorso che queste debbono prestare per l'esecuzione delle leggi concernenti l'istruzione pubblica.

Art. 42. Il modo secondo il quale i rettori per la parte che li concerne in queste disposizioni generali, i provveditori e gli ispettori avranno ad esercitare i loro diversi uffici giusta l'ordine ed i termini stabiliti negli articoli precedenti, sarà determinato nel regolamento per l'esecuzione di questo titolo.

CAPO III. — Disposizioni generali.

Art. 43. Il Consiglio superiore di pubblica istruzione, il Consiglio generale delle scuole elementari, i Consigli universitari, le Commissioni permanenti delle scuole secondarie, i Consigli provinciali di istruzione elementare, gli uffici dell'ispettore generale delle scuole elementari, dell'ispettore e del vice-ispettore generale dell'isola di Sardegna, degli ispettori delle scuole secondarie, dei provveditori e degli ispettori delle scuole elementari istituiti colla legge del 4 ottobre 1848, sono aboliti dal giorno in cui la presente legge sarà promulgata e posta ad esecuzione.

Art. 44. Ai membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai membri del Consiglio generale delle scuole elementari, ai membri non soggetti a rielezione dei

Consigli universitari e a tutti gli ufficiali accennati nell'articolo precedente che hanno stipendio dello Stato, purchè non abbiano contemporaneamente altro ufficio pubblico retribuito, e siano in carica da quattro anni, verranno assicurati a titolo di aspettativa, salvi i diritti che a ciascuno di essi possono competere per altra ragione, i tre decimi dello stipendio di cui godevano nella soppressa amministrazione.

Art. 45. Cesseranno però dal percepire questo trattamento coloro fra essi che saranno chiamati a far parte della nuova amministrazione con stipendio eguale a quello che avevano nella precedente, o che con stipendio superiore saranno chiamati alla direzione immediata degli stabilimenti di pubblica istruzione od a qualche altra funzione amministrativa od accademica in questi stabilimenti.

Art. 46. Cesseranno egualmente dal percepirlo coloro fra essi che avendo la qualità di professore, riceveranno in questa qualità, senza avervi diritto per anzianità o per altro titolo, un aumento di stipendio eguale a quello che è loro conservato per queste disposizioni.

Art. 47. Nelle condizioni preaccennate le nomine ad uffizi in altre pubbliche amministrazioni, come altresì le collazioni dei benefici di regio patronato produrranno gli stessi effetti.

Art. 48. Le persone contemplate negli articoli precedenti che avendo le qualità per gli uffizi ed impieghi cui possono essere chiamate, non accetteranno la nomina, saranno riputate rinunciare ai diritti che nei precedenti articoli sono loro assicurati.

Art. 49. I professori chiamati ad uno degli uffici amministrativi che in questo titolo sono dichiarati incompatibili colle funzioni dell'insegnamento, non saranno surrogati nelle loro cattedre se non se pel mezzo di insegnanti nominati a titolo temporario in guisa che possano riprenderle nel caso in cui venissero a cessare dall'ufficio cui fossero stati chiamati.

Essi non percepiranno che un solo stipendio, ma avranno diritto al maggiore, e sarà sopra quello di cui godranno al momento in cui saranno collocati a riposo, che dovrà essere liquidata, a norma della legge, la loro pensione.

Tuttavia potranno essere surrogati con nomina definitiva i professori chiamati ai precitati uffizi che non fossero più in istato per cagioni di salute o di età di continuare a lungo le loro funzioni nell'insegnamento.

CAPO IV. — Disposizioni transitorie.

Art. 50. Finchè i titoli di questa legge concernenti i diversi rami della pubblica istruzione non sieno promulgati e posti ad esecuzione, le attribuzioni che eserciteranno in questi diversi rami le autorità ed ufficiali soppressi coll'articolo 45, saranno esercitate, in quanto non sono abolite o modificate, secondo norme da stabilirsi in un apposito regolamento provvisorio, dalle autorità ed ufficiali costituiti nel presente titolo.

Art. 51. A ciascun rettore sarà affidato il governo interiore della rispettiva Università.

Egli vi eserciterà coll'assistenza del consultore legale e di un vice-rettore nominato dal Re e scelto fra i presidi delle facoltà, quelle fra le attribuzioni dei cessati Consigli universitari, che per l'indole loro non possono essere esercitate dalla deputazione sopra gli studi superiori, nè delegate ai Consigli delle facoltà.

Egli vi eserciterà inoltre le attribuzioni del presidente del soppresso Consiglio universitario e del rettore che cessa di ufficio col cessare di questo Consiglio.

Art. 52. Le attribuzioni consultative dei cessati Consigli

universitari, per ciò che tocca l'indirizzo accademico e l'ordine degli studi, saranno esercitate dai Consigli delle diverse facoltà, ciascuno per la parte che lo concerne.

Tutti i professori effettivi saranno chiamati a sedere in questi Consigli con voto deliberativo.

Art. 53. I provveditori e gli ispettori eserciteranno gli uni e gli altri, ciascuno nel distretto che gli è assegnato e pel ramo cui è preposto, oltre le attribuzioni di cui erano investiti gli ufficiali dello stesso nome ai quali succedono, quelle pure delle cessate Commissioni permanenti e del cessato Consiglio generale, in quanto tutte queste attribuzioni non possono essere delegate alla deputazione sopra le scuole secondarie, od alla deputazione sopra le scuole tecniche e primarie.

TITOLO II.

DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE.

CAPO I. — Del fine dell'istruzione superiore e degli stabilimenti in cui è data.

Art. 54. L'istruzione superiore ha per fine di indirizzare la gioventù, già fornita delle cognizioni generali necessarie, nelle carriere sia pubbliche che private in cui si richiede la preparazione di accurati studi speciali e di mantenere ed accrescere nelle diverse parti dello Stato la cultura scientifica e letteraria.

Art. 55. Essa sarà data a norma della presente legge nelle Università di Torino, di Genova e di Cagliari, e nell'istituto universitario, che sarà stabilito per le provincie di lingua francese, nella città di Ciampi.

Art. 56. Ciascuna delle tre Università comprende cinque facoltà, che sono:

- 1° La teologia;
- 2° La giur. sprudenza;
- 3° La medicina;
- 4° Le scienze fisiche e matematiche;
- 5° La filosofia e le lettere.

L'istituto universitario di Ciampi sarà formato di una facoltà di *filosofia e di lettere*, e delle *scuole universitarie* che sono mantenute in quella città.

Art. 57. Le spese di questi stabilimenti e degli istituti che ne fanno parte, o vi sono ammessi, saranno a carico dello Stato.

Le proprietà però, le ragioni ed i beni di ogni maniera di cui tali stabilimenti sono o potessero col tempo venire legalmente in possesso, saranno loro mantenuti a titolo di dotazione, nè potranno essere distratti dallo scopo cui furono destinati.

I redditi provenienti da queste dotazioni saranno iscritti annualmente a sgravio dello Stato nell'attivo che sarà attribuito a ciascuno degli stabilimenti cui appartengono.

CAPO II. — Degli insegnamenti delle diverse facoltà.

Art. 58. Gli insegnamenti che dovranno essere dati in un determinato stadio di tempo nelle diverse facoltà sono i seguenti:

1° Nella facoltà di teologia.

Le istituzioni bibliche; la sacra scrittura; la storia ecclesiastica; le istituzioni teologiche; la teologia speculativa; la materia sacramentale; la teologia morale; l'eloquenza sacra.

2° Nella facoltà di giurisprudenza.

L'enciclopedia del diritto; l'economia politica e la statistica; la filosofia del diritto; la storia del diritto; il diritto romano; il diritto civile patrio; il diritto commerciale; il diritto penale; la procedura civile e penale; il diritto giudiziario; il diritto costituzionale; il diritto amministrativo; il diritto ecclesiastico; il diritto internazionale.

3° Nella facoltà di medicina.

L'anatomia generale; l'anatomia patologica; la fisiologia; le istituzioni medico-chirurgiche; la terapeutica e la materia medica; la teorico-pratica e la clinica medica; la teorico-pratica e la clinica chirurgica; le operazioni chirurgiche e la clinica operatoria; l'ostetricia teorico-pratica; Pigiene e la polizia medica; la medicina legale e la tossicologia.

4° Nella facoltà di scienze fisiche e matematiche.

L'algebra; la trigonometria piana e sferica; la geometria analitica; l'introduzione all'analisi infinitesimale; il calcolo differenziale ed integrale; la meccanica razionale ed applicata; la teoria delle costruzioni; l'idraulica teorica e sperimentale; l'architettura civile; la geometria pratica; la geometria descrittiva; la fisica; la chimica; la mineralogia e la geologia; la botanica e la fisiologia comparata; la zoologia e la farmacia.

5° Nella facoltà di filosofia e di lettere.

La logica e la metafisica; la filosofia morale; la storia della filosofia; la storia antica; l'archeologia; la storia moderna; le istituzioni di belle lettere; la letteratura italiana; ed in suo luogo, per l'Istituto universitario di Ciamberì, la francese; la letteratura latina; la letteratura greca; la grammatica generale e comparata; la pedagogia.

Art. 59. Queste diverse materie saranno insegnate, per quanto sarà possibile, integralmente in tutte le Università.

Ciò nulla meno l'insegnamento della facoltà di filosofia e di lettere non sarà dato, completamente, nè i gradi accademici cui indirizza saranno conferiti che nella Università di Torino o nell'Istituto universitario di Ciamberì.

Nelle altre Università l'insegnamento filosofico e letterario sarà dato nei limiti di un accanico sussidio agli studi delle diverse facoltà che vi sono riunite.

Art. 60. Nelle facoltà di filosofia e di lettere dell'Università di Torino saranno inoltre dati l'insegnamento delle lingue orientali e quello del sanscrito e potranno esservi dati ufficialmente corsi speciali tanto intorno alla letteratura ed alla filosofia moderna, quanto intorno alle antiche.

Così, oltre gli insegnamenti attribuiti a ciascuna di esse, potranno essere dati in tutte le altre facoltà alcuni corsi intorno alle discipline, che per l'indole loro affatto speciale, o non sono comprese nei programmi degli studi di cui si deve dar saggio, per ottenere i gradi accademici o se vi sono comprese non possono, attese le brevi stadii che è lasciato allo esaurimento delle medesime, ricevere tutto lo svolgimento che nell'interesse dei progressi scientifici possono richiedere.

Art. 61. Tutti gli insegnamenti che, a norma dell'articolo 58, sono istituiti nelle diverse facoltà, saranno distribuiti in guisa che gli studenti possano compiere in ciascuna di esse i loro studi nello stadio di quattro anni.

L'ordine, la misura e l'indirizzo, secondo i quali questi insegnamenti dovranno essere dati, verranno determinati nei regolamenti che in esecuzione della presente legge saranno fatti per ciascuna facoltà.

CAPO III. — Del corpo accademico.

Il corpo accademico in ogni Università è formato dei professori ordinari e dei dottori aggregati di cui consta ciascuna delle facoltà che la compongono.

Le persone che, senza appartenere ad alcuna delle facoltà, sono deputate a titolo di professori straordinari o ad un altro titolo qualunque autorizzate ad esercitare qualche ufficio accademico nella Università, non fanno parte di questo corpo.

SEZIONE I. — Dei professori ordinari.

Art. 65. I professori ordinari sono nominati dal Re fra le persone che, previo concorso a norma di questa legge, saranno state dichiarate eleggibili a tale ufficio.

Art. 64. Vi sono due forme di concorso: il concorso per esame ed il concorso per titoli.

Il concorso per esame consta di una serie di esperimenti orali e per iscritto, ordinati in guisa che dal loro complesso si possa apprezzare, non che la perizia dei candidati intorno alle discipline del concorso, la loro attitudine ad insegnare.

Il concorso per titoli consiste nell'esibizione di opere stampate e di altri titoli o documenti atti ad accertare che i candidati posseggono le qualità di cui si cerca la prova nel concorso per esame.

Art. 65. Queste due forme di concorso sono indipendenti l'una dall'altra in ciò che gli aspiranti avranno facoltà di presentarsi o per tutte le due in pari tempo o solamente per l'una di tali forme.

Ogni aspirante quindi dovrà dichiarare, nella domanda in cui chiede di essere iscritto fra i candidati, il modo di concorso al quale intende sottomettersi.

Art. 66. I concorsi saranno denunziati sei mesi almeno prima del giorno in cui dovranno aver principio le solennità che ai medesimi si riferiscono.

Art. 67. Essi saranno intimati nelle sedi delle Università in cui avranno avuto luogo le vacanze alle quali si vorrà provvedere.

Non pertanto quando l'interesse del concorso stesso lo richieda, il Re potrà far intimare il concorso in un'altra città.

Art. 68. Per essere ammessi al concorso conviene appartenere al corpo accademico di una delle Università dello Stato, ed essere adetti a quella delle facoltà in cui s'insegna la materia che forma l'oggetto del concorso.

Art. 69. Il ministro però, sentita la deputazione sopra gli studi superiori, potrà dispensare dal primo e dal secondo di tali requisiti le persone che, o per un insegnamento dato o per qualche notevole scritto intorno alle materie del concorso, saranno riputate meritare una tale eccezione.

Art. 70. Il merito dei singoli candidati sarà apprezzato da una Commissione nominata dal Re fra le persone conosciute per la loro perizia in simili materie od in quelle che vi sono affini, o per la loro esperienza nell'insegnamento delle medesime.

La Commissione conterà di nove membri, non compreso il presidente, che sarà uno dei membri della deputazione sopra gli studi superiori da designarsi ogni volta nel decreto stesso che istituisce la Commissione.

Questo decreto non sarà reso pubblico se non se per la lettura che ne farà il presidente medesimo, aprendo le solennità del concorso.

Art. 71. Gli esperimenti del concorso per esame avranno luogo, per quanto potranno comportarlo, in pubblico e dinanzi a questa Commissione, alla quale saranno previamente

DOCUMENTI PARLAMENTARI

stati sottoposti i titoli che costituiscono l'altra forma di concorso.

Art. 72. Il suo giudizio potrà risolversi in una dichiarazione di eleggibilità in favore dei candidati che, nel concorso per esame, si saranno chiariti idonei all'ufficio cui aspirano, ed in favore di quelli che, nel concorso per titoli, avranno fornita la prova di una eguale idoneità.

Art. 73. Il merito del candidato, che avrà concorso in pari tempo per esame e per titoli, sarà apprezzato complessivamente per le due forme.

Art. 74. In parità di merito il concorso per esame dovrà sempre essere preferito al concorso per titoli.

Art. 75. In ogni caso il numero dei candidati che la Commissione potrà dichiarare eleggibili non eccederà mai quello di due.

Art. 76. I giudizi della Commissione intorno al merito di ciascun candidato, e particolarmente intorno al merito di quelli che essa avrà dichiarati eleggibili, saranno stesi, coi motivi da cui saranno dedotti, in una relazione diretta alla deputazione sopra gli studi superiori.

Questa relazione dovrà essere firmata dai membri della Commissione che avranno assistito a tutti gli esperimenti e saranno concorsi alle diverse deliberazioni in proposito. Ognuno di essi potrà aggiungervi le osservazioni che crederà opportuno di fare per spiegare il proprio voto.

Art. 77. Le deliberazioni della Commissione avranno luogo a semplice maggioranza di voti; ma non si avranno per valide se non vi saranno concorsi almeno i due terzi dei suoi membri, non compreso il presidente, il cui voto, in caso di parità, sarà preponderante.

Art. 78. Le solennità del concorso, i termini entro i quali dovranno essere fatte le domande di ammissione ai medesimi, le forme da osservarsi dalla relativa Commissione, come altresì l'ordine secondo il quale dovranno aver luogo i diversi esperimenti, saranno determinati nel regolamento.

Art. 79. I candidati dichiarati eleggibili, ma non nominati, rimarranno per cinque anni al beneficio della loro eleggibilità, ed in questo stadio potranno essere proposti alla nomina regia senza concorso.

Art. 80. Il Re potrà egualmente nominare, prescindendo da ogni concorso, le persone che per opere, per scoperte o per insegnamenti dati, sia negli stabilimenti superiori di istruzione pubblica del regno, delle altre parti d'Italia od anche all'estero, saranno venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie che saranno chiamati a professare.

Art. 81. Il numero dei professori ordinari che potranno essere nominati in ciascuna Università è fissato in ogni facoltà come segue:

Università di Torino.

Per la teologia	N° 6
Per la giurisprudenza	» 10
Per la medicina	» 11
Per le scienze fisiche e matematiche	» 9
Per la filosofia e le lettere	» 10

Università di Genova.

Per la teologia	N° 5
Per la giurisprudenza	» 8
Per la medicina	» 9
Per le scienze fisiche e matematiche	» 7
Per la filosofia e le lettere	» 4

Università di Cagliari.

Per la teologia	N° 3
Per la giurisprudenza	» 8
Per la medicina	» 8
Per le scienze fisiche e matematiche	» 6
Per la filosofia e le lettere	» 3

Istituto universitario di Ciampieri.

Per la filosofia e le lettere	N° 6
---	------

Art. 82. Nelle facoltà però dove il numero dei titolari delle diverse cattedre ecceda quello che è fissato nel precedente articolo, la riduzione al termine normale non avrà luogo se non se per le vacanze che si faranno in ciascuna facoltà, negl'insegnamenti che potranno essere affidati ad un altro professore o ad un professore straordinario.

Per queste riduzioni si considereranno sempre siccome non compresi nel termine normale, e da non computarsi in questo, i professori ordinari cui sarà affidato uno degl'insegnamenti di cui all'articolo 60.

Art. 83. Gli stipendi dei professori ordinari saranno regolati in ciascuna facoltà in base all'annessa tabella B, salvo il disposto degli articoli 85 e 86.

Art. 84. Tutti questi stipendi si accresceranno di un decimo per ogni decennio di effettivo servizio.

Il decennio per questi aumenti non comincerà a decorrere che dal giorno in cui questa legge sarà posta ad esecuzione.

I professori però che, a norma della legge, avevano l'affidamento di aumenti progressivi senza che abbiano ancora ottenuto nessuno di questi aumenti, ed agli assegnamenti dei quali non è stato recato alcun accrescimento per lo stabilimento dei nuovi stipendi, avranno diritto che per questo rispetto negli aumenti decennali si computino a loro favore gli anni di servizio prestati nel decennio precedente.

Art. 85. Al fine però di chiamare nelle diverse facoltà i professori, di cui all'articolo 80, e di ritenerli quelli che sarebbe meno facile il surrogare, si potranno aumentare tali stipendi della metà. Questo accrescimento sarà fatto per decreto regio, previo parere della deputazione sopra gli studi superiori. Il decreto dovrà contenere i motivi dell'aumento. A questo stesso fine, e colle stesse riserve, si potrà derogare alle norme prescritte all'articolo 81.

Art. 86. La condizione di coloro tra i professori attuali che, a titolo di stipendio o di emolumenti fissi, percepiscono una somma maggiore di quella che loro è assegnata in questa legge, non sarà cambiata se non nella parte per cui lo stabilimento dei nuovi stipendi loro è favorevole.

Questi professori non avranno diritto all'aumento, di cui all'articolo 84, se non se per la parte che concerne gli assegnamenti che, a tenore di questa legge, loro sono attribuiti a titolo di stipendio.

Art. 87. Nessuno può essere investito simultaneamente della qualità di professore in due diverse facoltà.

Il titolare di una cattedra però potrà essere chiamato a dare un insegnamento regolare in una facoltà diversa dalla sua; ma non avrà in quella, tanto rispetto allo stipendio quanto rispetto alle prerogative accademiche, che i diritti di un professore straordinario.

Se egli è chiamato ad insegnare o a dirigere esercizi scientifici o letterari in alcuno degli stabilimenti annessi all'Università di cui fa parte, avrà diritto, a meno che non vi adempia ad un dovere inerente alla sua cattedra, ad una conveniente indennità.

Art. 88. I professori delle Università potranno essere chiamati a dare, ciascuno nell'ordine dei suoi studi, corsi regolari negli stabilimenti superiori d'istruzione secondaria o di istruzione tecnica istituiti da questa legge.

Essi avranno diritto ad un'indennità annuale, ma non vi assumeranno mai la qualità di professori addetti a questi stabilimenti.

SEZIONE II. — *Dei dottori aggregati.*

Art. 89. La qualità di dottore aggregato si ottiene per mezzo dei concorsi che a questo fine saranno annualmente intimati nelle diverse facoltà.

Art. 90. Per essere ammessi al concorso di aggregazione in una facoltà conviene aver ottenuta almeno da due anni la laurea che si conferisce nella medesima, od essere in possesso di titoli riputati equivalenti a questa laurea.

L'estimazione di tali titoli sarà fatta, salvo ricorso alla deputazione sopra gli studi universitari, dal Consiglio delle facoltà.

Art. 91. Vi sarà un concorso almeno per ogni anno in ciascuna facoltà, talchè ognuna delle diverse materie che vi si insegnano possa divenire in breve stadio di tempo oggetto di un concorso.

Il numero però dei candidati che in ogni concorso potranno essere promossi all'aggregazione, non eccederà mai quello di due.

Art. 92. Per l'aggregazione però alle varie facoltà di filosofia e di lettere, in coerenza al disposto dell'articolo 59, i concorsi si apriranno solo nell'Università di Torino e nell'istituto universitario di Ciamberi, per l'aggregazione alla facoltà che vi è stabilita.

Dopo il concorso, i candidati ammessi all'aggregazione per la filosofia o per le lettere nell'Università di Torino, dichiareranno l'Università cui vogliono essere ascritti.

Art. 93. I concorsi avranno luogo colla maggior pubblicità che possono comportare per esperimenti orali o per esperimenti scritti, dianzi a Commissioni istituite tutti gli anni per ognuna delle diverse materie intorno alle quali saranno aperti i concorsi.

Art. 94. Ciascuna di queste Commissioni sarà composta del preside della rispettiva facoltà, il quale ne avrà la presidenza, del professore ordinario o straordinario al quale è affidato l'insegnamento della materia del concorso, di tre membri scelti nel suo seno dall'intera facoltà, e di quattro altri membri scelti dal ministro o nel corpo accademico, o fuori di esso fra coloro che saranno riputati idonei a tale ufficio.

Nelle facoltà dove la stessa materia è affidata a più professori, ciascuno di essi sarà chiamato alternativamente a far parte delle Commissioni che nei concorsi sopra questa materia saranno istituite.

Art. 95. A queste Commissioni spetterà l'apprezzare il merito di cui i singoli candidati avranno dato prova nei diversi esperimenti, e di pronunciare, ove occorra definitivamente, nei limiti prescritti nell'alineia dell'articolo 91 la promozione di coloro che si saranno chiariti più idonei.

Art. 96. Non pertanto la qualità di dottore aggregato potrà senz'altro essere conferita dal Re, ed anche mediante elezione con due terzi di maggioranza dalle diverse facoltà agli uomini cui può essere, a termini degli articoli 79 e 80, conferita quella di professore ordinario senza concorso.

Art. 97. I dottori aggregati suppliscono, in caso di temporario impedimento, i professori per gli insegnamenti di cui questi sono ufficialmente incaricati, fanno parte delle Commissioni istituite per gli esami speciali e generali, e sono

chiamati ad argomentare nell'ultimo esperimento di laurea.

Art. 98. Essi non hanno stipendio fisso, ma sono loro assegnate tanto per l'ufficio prestato nel supplire i professori, quanto per le altre funzioni accademiche cui possono essere chiamati ad esercitare, convenienti indennità.

Art. 99. La deputazione sopra gli studi superiori deciderà alla fine di ogni anno accademico, salvo ricorso al ministro, se le indennità da pagarsi ai dottori aggregati a titolo di supplenti dei professori debbano prelevarsi in tutto od in parte sugli stipendi dei professori surrogati.

Tali indennità non saranno interamente a carico dello Stato senonchè nei casi in cui il professore è impedito per cagione di pubblico servizio o di malattia.

Art. 100. Per ciò che concerne il diritto ad emolumenti superiori di cui alcuni fra i dottori aggregati sono attualmente in possesso, si osserverà quanto è disposto all'articolo 86 in favore dei professori che si trovano, relativamente ai loro stipendi, in una analoga condizione.

CAPO IV. — *Dei professori straordinari.*

Art. 101. I professori straordinari sono nominati dal ministro per dare nelle diverse facoltà una parte degli insegnamenti ordinari o per darvi gli insegnamenti accessori o speciali.

Questi professori saranno scelti fra i dottori aggregati, nè si potrà derogare a questa regola che in favore delle persone contemplate agli articoli 76 e 80 ed in favore di quelle che per opere scritte o per insegnamenti dati saranno venute in grido di molta dottrina nelle discipline speciali che avranno ad insegnare.

Art. 102. I professori straordinari cessano d'ufficio col finire dei corsi di cui furono incaricati, e non possono riprenderlo che per nuova nomina.

Art. 103. Il loro numero in ciascuna facoltà sarà limitato da quello dei professori ordinari che vi sono addetti e da quello degli insegnamenti, che in coerenza dell'articolo 70 vi possono essere dati a titolo ufficiale.

Nelle facoltà però dove vi ha ordinariamente un gran numero di studenti, quello dei professori straordinari potrà essere aumentato in ragione degli insegnamenti che secondo i casi si crederà opportuno di dividere o duplicare.

Art. 104. Lo stipendio dei professori straordinari non potrà eccedere i sette decimi di quello che è assegnato per le stesse funzioni ai professori ordinari.

L'ammontare degli stipendi ai professori straordinari verrà fissato annualmente nel bilancio preventivo delle diverse Università.

CAPO V. — *Degli insegnanti a titolo privato.*

Art. 105. I professori ordinari ed i professori straordinari oltre l'insegnamento che loro è ufficialmente affidato, potranno dare nelle facoltà a cui sono addetti, corsi privati sopra tutte le materie che vi si insegnano o sulle materie affini. Nessuno di essi però potrà ripetere a titolo privato l'insegnamento che dà a titolo pubblico.

I dottori aggregati possono egualmente dare ciascuno gli insegnamenti che sono nel programma ufficiale delle rispettive facoltà, o che a questi insegnamenti ufficiali si attengono.

Art. 106. I professori ordinari e straordinari ed i dottori aggregati che intendono di usare della facoltà che loro è accordata nell'articolo precedente, presenteranno i loro programmi alla deputazione sopra gli studi superiori, approvati i quali starà al rettore dell'Università di designare i giorni, le ore ed il locale in cui l'insegnamento dovrà essere dato.

Art. 107. L'orario degli insegnamenti a titolo privato sarà posto in armonia con quello degli insegnamenti ufficiali in guisa che i corsi paralleli abbiano un numero eguale di ore, e non abbiano mai luogo nello stesso tempo.

Art. 108. Il dottore aggregato che vorrà dare un corso in una facoltà od in una Università diversa da quella di cui fa parte, non potrà farlo senza avere previamente ottenuta l'autorizzazione ministeriale.

Art. 109. L'autorizzazione di dare corsi in una delle Università potrà essere concessa dal ministro anche a persone estranee ai corpi universitari, le quali abbiano date prove non dubbie di capacità nella materia che chieggono di essere ammessi ad insegnare.

Il ministro però, a meno che non si tratti delle persone di cui agli articoli 79 e 80, non accorderà una tale autorizzazione, se non dopo avere inteso intorno ai titoli del postulante il parere della deputazione sopra gli studi superiori.

Art. 110. Allorché una simile autorizzazione è chiesta da chi non si trova nelle condizioni previste all'articolo precedente, il postulante potrà essere ammesso a far constare della sua capacità con un esame particolare sulle materie che chiede d'insegnare.

L'esame avrà luogo dinanzi ad una Commissione nominata dal ministro, presieduta dal preside della facoltà alla quale si riferisce l'oggetto dell'esame, e composta in parte eguale di membri scelti nel corpo accademico e di membri scelti fuori del medesimo.

Il regolamento fermerà le norme da osservarsi in questa specie di esami.

Art. 111. La facoltà d'insegnare, accordata a termini dei due precedenti articoli, cessa alla fine dell'anno accademico per cui è data. Potrà però essere rinnovellata d'anno in anno. Quando tale facoltà è stata rinnovellata per tre anni consecutivi, gli insegnanti che concerne saranno per ciò che tocca il diritto d'insegnare intorno alla materia, per la quale sono stati ammessi, pareggiati ai dottori aggregati.

CAPO VI. — *Delle guarentigie accordate ai membri del corpo accademico.*

Art. 112. La qualità di professore ordinario e quella di dottore aggregato conferite ed acquistate in una Università a norma della legge, sono perpetue, e coloro che ne sono investiti non possono essere, salvi i casi di cui all'articolo 115, nè sospesi, nè rimossi, nè comechè sia privati dei vantaggi ed onori che vi sono annessi, se non per le cause e colle forme infrascritte.

Art. 113. Le cause che possono dare luogo a promuovere amministrativamente la sospensione o la rimozione di un membro del corpo accademico, sono: l'aver per atti contrari all'onore incorso la perdita della pubblica considerazione; l'aver col l'insegnamento o cogli scritti impugnate le verità sulle quali riposa l'ordine morale o tentato di scalfare i principii e le guarentigie che sono posti a fondamento della costituzione civile dello Stato; l'aver infine, malgrado replicate ammonizioni, persistito nell'insubordinazione alle autorità, e nella trasgressione delle leggi e dei regolamenti concernenti l'Università.

Art. 114. Il Ministero però non potrà sottoporre al Re un decreto di sospensione o di rimozione di alcuno fra i membri del corpo accademico, senza avere previamente sentito intorno ai fatti che gli sono imputati il giudizio motivato della deputazione sopra gli studi superiori.

La deputazione, che in tale caso dovrà essere composta di tutti i suoi membri ordinari e straordinari, non procederà

all'esame di questi fatti senza essersi prima aggiunti due delegati della facoltà cui appartiene l'incolpato.

Questi delegati saranno scelti dal Consiglio della facoltà, nel seno di questa fra i membri pari in grado all'incolpato, ed avranno voto deliberativo nella deputazione.

Tanto i membri della deputazione, quanto i delegati della facoltà non potranno ricusarsi, se non se per cause determinate, intorno alla validità delle quali pronuncerà il ministro.

In ogni evento i membri ed i delegati che per qualsiasi motivo non potranno assistere alle tornate della deputazione verranno surrogati. I surroganti saranno scelti, secondo i casi, dal ministro o dal Consiglio della facoltà nelle stesse categorie in cui vogliono essere presi i surrogati.

L'incolpato dovrà essere ammesso davanti alla deputazione così costituita per esporvi i suoi mezzi di difesa.

Il giudizio della deputazione sarà testualmente inserito nel decreto che, secondo i casi, pronuncerà la sospensione o la rimozione.

Art. 115. La sospensione non può eccedere due anni. Essa importa la perdita dello stipendio, ed oltre a ciò il tempo in cui dura, nè corre per l'anzianità nella facoltà, nè è computato negli anni di servizio.

La rimozione importa privazione di tutti i diritti inerenti alle funzioni esercitate nelle Università ed al servizio prestato nelle medesime.

Art. 116. Nel caso in cui un professore ordinario a cagione di malattia o di età non sarà più in istato di riprendere o di continuare utilmente le sue funzioni, il ministro, dopo avere sentita la deputazione sopra gli studi superiori ed il Consiglio della relativa facoltà, potrà proporre al Re la collocazione a riposo del medesimo.

In questo caso, ove coloro che sono collocati a riposo abbiano oltre a dieci anni di servizio, avranno il titolo di *emeriti* e godranno di tutti gli onori e diritti inerenti a questo titolo.

Art. 117. Quando indipendentemente dalle cause previste agli articoli 115 e 116 un membro del corpo accademico rinuncia al proprio ufficio, se il servizio che ha prestato nella Università cui è addetto eccede i dieci anni, potrà ottenervi, secondo le funzioni di cui è investito, il titolo di professore o di dottore aggregato onorario; se poi il servizio eccede i venti anni, al predicato di onorario sarà sostituito quello di emerito. Questi titoli sono accordati dal Re, o con approvazione del Re, dalle rispettive facoltà.

Il professore ordinario che rinuncia al suo ufficio potrà sempre assumere nella facoltà cui appartiene la qualità di dottore aggregato.

Art. 118. I richiami che potessero levarsi contro gli insegnanti ufficiali che non sono membri del corpo accademico, o contro gli insegnanti a titolo privato, saranno portati dinanzi al rettore dell'Università, il quale, sentito il Consiglio della relativa facoltà, promuoverà, secondo i casi, presso il ministro i provvedimenti opportuni.

Nullameno il ministro non potrà togliere a coloro fra questi insegnanti che a termini dell'articolo 111 sono pareggiati, per alcun riguardo, ai dottori aggregati, la facoltà d'insegnare senza avere previamente sentito, intorno ai fatti che loro sono imputati, la deputazione sopra gli studi superiori.

Art. 119. In ogni evento però il ministro potrà far chiudere temporariamente, senza distinzione di insegnanti, i corsi che fossero occasione di scandali e potessero provocare disordini gravi nella Università. In caso di urgenza questa stessa facoltà apparterrà al rettore della Università, il quale dovrà

immediatamente riferirne al ministro per l'approvazione e per le opportune direzioni in proposito.

CAPO VII. — Degli studenti e degli uditori.

Art. 120. Vi sono nelle Università due ordini di studenti: gli studenti propriamente detti e gli uditori.

Art. 121. Per essere iscritti a titolo di studenti in una facoltà, conviene avere l'età di 17 anni compiuti ed avere superata la prova degli esami di ammissione che aprono l'adito nella medesima.

Gli esami di ammissione avranno luogo in pubblico dinanzi a Commissioni nominate annualmente dal ministro, presiedute ciascuna da un professore della relativa facoltà, e composte in parte dei membri del corpo accademico ed in parte di esperti estranei a questo corpo.

Art. 122. Coloro che, avendo l'età prescritta, chiederanno di poter frequentare i corsi che si danno nelle diverse facoltà senza essere sottoposti alla prova degli esami richiesti per essere ascritti a titolo di studenti in alcuna di esse, vi saranno ammessi a titolo di uditori della Università.

Art. 123. Gli uditori però non potranno mai essere ammessi agli esami che conducono al conseguimento della laurea in alcuna delle facoltà senza avere superata la prova richiesta per esservi iscritti a titolo di studenti.

L'uditore, che in qualsiasi tempo avrà regolarmente superata questa prova, assumerà la qualità di studente con tutti i privilegi che vi sono annessi.

Art. 124. Gli studenti pagheranno ogni anno, all'aprirsi della Università, una tassa d'immatricolazione stabilita secondo le norme fissate nell'annessa tabella C.

Per gli uditori questa tassa sarà superiore del doppio alla media delle diverse facoltà.

Gli uditori però che, senza aspirare alla laurea, chiederanno di essere ammessi a frequentare qualche corso particolare nella Università, saranno dispensati da questa tassa annuale.

Art. 125. Tanto gli studenti, quanto gli uditori pagheranno annualmente per ciascuno dei corsi per cui si faranno inscrivere nelle diverse facoltà, senza distinzione fra quelli che vi si danno a titolo pubblico e quelli che vi si danno a titolo privato, una retribuzione che sarà fissata per ogni corso, secondo le norme specificate nell'annessa relativa tabella D.

Art. 126. Lo studente che avrà pagato la retribuzione voluta per uno dei corsi annuali, dati a titolo pubblico, potrà senz'altro farvisi inscrivere, e frequentarlo anche negli anni seguenti.

Art. 127. Gli studenti che faranno constare di non essere in grado di pagare nè la tassa d'immatricolazione, nè la retribuzione dei corsi, potranno esserne dispensati.

Questo favore, dal quale saranno esclusi sempre gli uditori, non sarà accordato che di anno in anno a quei soli studenti che si saranno distinti per ingegno, per diligenza e buona condotta.

Art. 128. Le somme provenienti dalle retribuzioni dei corsi saranno ripartite fra tutti gl'insegnanti in ragione delle iscrizioni che saranno state prese per i corsi di ciascuno di essi.

Tuttavia tre decimi della parte devoluta ai professori tanto ordinari quanto straordinari, saranno prelevati per formare un fondo annuale da ripartirsi, dietro norme che saranno stabilite nel regolamento di ogni facoltà, fra i professori che per l'indole propria dell'insegnamento che loro è affidato o pel breve stadio al medesimo assegnato, non possono avere che un ristretto numero di studenti.

Art. 129. Gli studenti, salve le condizioni di frequentazione che per alcuni corsi particolari potranno essere stabilite in via regolamentare, sono liberi di regolare essi stessi l'ordine degli studi che aprono l'adito al grado a cui aspirano.

Tuttavia i Consigli delle facoltà formeranno ciascuno un piano destinato a servire di guida ai rispettivi alunni per fare un'ordinata ripartizione dei loro studi.

CAPO VIII. — Della laurea dottorale e degli esami che vi si riferiscono.

Art. 130. La laurea dottorale, salva l'eccezione di cui all'articolo 59, verrà conferita in tutte le facoltà agli studenti che avranno superata la prova degli esami speciali e generali che vi sono richiesti per questo grado.

Art. 131. Gli esami speciali per ogni laurea versano ciascuno intorno ad una delle materie principali il cui studio è reputato necessario al conseguimento di tale grado.

Non vi avrà che un solo esame speciale per ogni materia, qualunque sia lo stadio di tempo in cui è insegnato, e qualunque sia il numero dei professori fra i quali è ripartita.

Art. 132. Gli esami generali si aggirano intorno al complesso di tutte le materie di cui si è dato saggio negli esami speciali richiesti per ciascun grado.

Essi sono in numero di tre, e consistono :

Il primo, in una composizione scritta a porte chiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali ;

Il secondo, in un esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie ;

Il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimente scelte in questi stessi insegnamenti.

Art. 133. I temi di tutti gli esami tanto speciali, quanto generali, salve le eccezioni stabilite nell'articolo precedente, per la dissertazione e per le tesi che devono formare l'oggetto della disputa, e salve quelle che potrà essere opportuno lo stabilire con speciali regolamenti, per qualche particolare esame in alcuna facoltà, saranno sempre tratti a sorte dai relativi programmi di esame.

Art. 134. I programmi tanto per gli esami speciali quanto per gli esami generali saranno comuni a tutte le facoltà della stessa scienza in ognuna delle Università.

I temi per formare i programmi dei diversi esami speciali saranno scelti nelle varie parti degli insegnamenti che a ciascuno di questi esami si riferiscono.

I temi per i programmi degli esami generali saranno scelti, ma in modo più largo, complessivamente in tutti gli insegnamenti che formano l'oggetto dei diversi esami speciali.

Art. 135. Il numero degli esami speciali richiesti per le diverse lauree, e quello degli insegnamenti che ognuno di essi dovrà abbracciare, come altresì il tempo che dovrà essere dato a ciascun esperimento, tanto per gli esami speciali, quanto per gli esami generali, saranno determinati nei regolamenti delle rispettive facoltà.

Art. 136. Gli studenti sono liberi di regolare essi stessi l'ordine dei loro esami, con questa riserva, che non saranno ammessi ad alcuno degli esami generali se non se dopo avere superati tutti gli esami speciali, nè al terzo degli esami generali senza avere superati i due altri.

Art. 137. Gli esami tanto speciali quanto generali, supe-

rati in una delle Università del regno, hanno lo stesso effetto legale, ed aprono l'accesso alle promozioni in tutte le altre.

Art. 138. Gli esami sono pubblici ed hanno luogo individualmente per ciascun candidato, dinanzi a particolari Commissioni istituite tutti gli anni per i diversi esami in ogni facoltà.

Art. 139. Le Commissioni per gli esami speciali saranno composte ciascuna:

Del professore o di uno dei professori incaricati dell'insegnamento intorno al quale dovranno aver luogo gli esperimenti, e di due altri membri; l'uno dei quali sarà scelto nella facoltà, l'altro potrà essere scelto fuori del corpo accademico fra gli insegnanti a titolo privato, o fra le persone che per i loro studi saranno riputate abili a tale ufficio.

La presidenza di ognuna di queste Commissioni apparterrà al professore della materia intorno al quale verte l'esame, senza che si faccia distinzione fra i professori ordinari e gli straordinari.

Quando due o più professori sono incaricati dell'insegnamento della stessa materia o di due materie, che per le loro attinenze possono essere attribuite alla stessa Commissione, saranno chiamati alternativamente a farne parte ed a presiederla.

Nel caso che per un motivo qualunque il professore cui è ufficialmente affidata la materia dell'esame non vi possa intervenire, la presidenza apparterrà al più anziano di età fra i membri di cui verrà composta la Commissione medesima.

Art. 140. Le Commissioni per gli esami generali si comporranno di sei membri non compreso il presidente; tre dei quali saranno scelti fra coloro che danno un insegnamento ufficiale nelle facoltà; gli altri tre potranno essere scelti o fra i membri delle facoltà che non sono incaricati di un insegnamento ufficiale, o fra le persone che quantunque estranee alle medesime, saranno in concetto di esperte nelle materie dell'esame.

La presidenza di ciascuna di queste Commissioni apparterrà al presidente della facoltà.

Alla Commissione innanzi alla quale dovrà aver luogo l'ultimo degli esami generali saranno aggiunti quattro dottori aggregati designati per ogni esame al fine di fare le argomentazioni necessarie.

Art. 141. I membri delle Commissioni che debbono essere scelti fra gli insegnanti ufficiali saranno designati dai rispettivi Consigli delle facoltà; gli altri membri saranno nominati dal ministro.

Nei casi però in cui sarà d'uopo provvedere senza indugio, il rettore dell'Università, ed in sua assenza il presidente della facoltà, potranno far surrogare i membri di queste Commissioni scegliendo nelle categorie preaccennate i surroganti.

Art. 142. Alla fine di ciascun esame, la Commissione dinanzi alla quale l'esperimento ha avuto luogo, si ritira e, previa discussione sul merito dell'esame, lo approva, o rimanda il candidato a fare più diligente preparazione.

Art. 143. Gli esami speciali per ottenere la laurea dovranno essere fatti in uno stadio di anni determinato, a computarsi dal primo esame approvato. Questo stadio sarà fissato nel regolamento di ciascuna facoltà.

Gli studenti che avranno protratti i loro esami oltre il termine fissato non potranno conseguire il grado cui aspirano se non dopo avere ripetuti gli esami che resteranno fuori del termine medesimo.

Art. 144. Gli esami fatti ed i gradi ottenuti fuori del regno saranno senza effetto nello Stato.

Ciò non pertanto coloro che avranno ottenuti diplomi di

laurea in alcuna delle Università italiane od in una Università estera di maggiore fama, e che faranno constare di avere effettivamente fatti gli studi e gli esami richiesti per gli analoghi gradi nelle Università dello Stato, saranno dispensati dall'obbligo di fare gli esami speciali, e verranno senza più ammessi a fare gli esami generali del grado a cui aspirano.

Al fine di ottenere questa dispensa i latori di tali diplomi potranno inoltrare la loro domanda, corredandola degli opportuni documenti, al ministro della pubblica istruzione, i quale, sentita la deputazione sopra gli studi superiori, deciderà sulla medesima.

Art. 145. Gli esami che saranno necessari per ottenere nelle Università i certificati, i brevetti e le patenti che rendono abili all'esercizio di alcune particolari arti, professioni od uffici nello Stato, saranno determinati nei regolamenti delle facoltà in cui vogliono essere fatti gli studi che a simili esami si riferiscono.

Art. 146. Le tasse che, per ogni esame, non escluso quello di ammissione nelle diverse facoltà, dovranno essere pagate dai diversi candidati, e le indennità che quindi dovranno assegnarsi ai membri delle rispettive Commissioni che non hanno, a titolo di professori ordinari o straordinari, uno stipendio fisso nell'Università, sono regolate nella tabella E.

CAPO IX. — Delle pene disciplinarie.

Art. 147. Le pene che le autorità universitarie pronunciano al fine di mantenere la disciplina sono le seguenti:

- 1° L'ammonizione;
- 2° L'interdizione temporaria di uno o più corsi;
- 3° La sospensione degli esami;
- 4° L'esclusione temporaria dall'Università.

Art. 148. L'applicazione della prima e della seconda di queste pene non può dar luogo a ricorso in fuori dell'ordine delle autorità costituite nella Università; ma si potrà, dopo aver esaurita ogni via presso queste autorità, ricorrere alla deputazione sopra gli studi superiori o per la riforma o per l'annullamento della terza e della quarta di tali pene.

Art. 149. La giurisdizione disciplinaria delle diverse autorità universitarie non si estende fuori della cerchia degli stabilimenti di cui si compone la rispettiva Università.

Nelle altre Università però sarà rifiutata l'immatricolazione a coloro che saranno ancora sotto il peso della terza e della quarta delle pene accennate nel precedente articolo.

Art. 150. Nel regolamento generale per l'esecuzione della presente legge saranno particolarmente determinati i poteri disciplinari attribuiti a ciascuna delle autorità universitarie e le forme da seguirsi nell'esercizio dei medesimi.

CAPO X. — Delle autorità universitarie.

Art. 151. La direzione amministrativa e l'ispezione accademica in ciascuna Università sono esercitate dal rettore della Università, dai presidi e dai Consigli delle facoltà che vi sono istituite.

SEZIONE I. — Del rettore.

Art. 152. Il rettore, oltre le attribuzioni generali che esercita nel distretto amministrativo che gli è assegnato a termini dell'articolo 29, è preposto, subordinatamente al ministro ed alla deputazione sopra gli studi superiori, al governo immediato dell'Università.

Art. 153. La sua potestà si estende, in conformità della legge e dei regolamenti, a tutta l'Università, sia che si consideri sotto l'aspetto amministrativo in ordine alle autorità ed ai diversi ufficiali ed impiegati di ogni classe che vi sono

istituiti, sia che si consideri sotto l'aspetto accademico in ordine alle diverse categorie d'insegnanti e di studenti che la compongono.

Art. 154. Egli mantiene, nelle condizioni che loro sono fatte dalla legge e dai regolamenti, le autorità e gli ufficiali che sono preposti alle diverse facoltà ed agli stabilimenti che sono annessi all'Università.

A questo fine riforma e, secondo i casi, annulla i loro atti, salvo ricorso alla deputazione sopra gli studi superiori od al ministro.

Art. 155. Vigila sopra tutti gl'insegnanti in generale. Informa il ministro intorno al modo con cui ciascuno di essi attende al disimpegno dei propri doveri accademici.

Fa, ove occorra, le ammonizioni ufficiali che la trasgressione di questi doveri può rendere necessaria, e ordina che ne sia steso l'atto in apposito registro.

Art. 156. Vigila egualmente sopra tutta la scolaresca, chiede ai presidi delle rispettive facoltà, e, ove accada, ai membri del corpo accademico, informazioni intorno ai progressi delle diverse classi di studenti, all'ordine dei loro studi ed alla loro diligenza.

Promove in tutti gli stabilimenti universitari l'osservanza della disciplina scolastica.

Conferma, o, secondo i casi, mitiga od annulla, a norma della legge e dei regolamenti, i giudizi disciplinari che, in via di ricorso, sono portati dinanzi a lui.

Designa al ministro, per gli opportuni riguardi, gli studenti che si saranno distinti per ingegno, diligenza e buona condotta.

Art. 157. Fa annualmente alla deputazione sopra gli studi superiori una relazione intorno alle condizioni dell'insegnamento ed ai risultati degli esami e dei concorsi nelle diverse facoltà, ed intorno allo stato del materiale annesso ai vari stabilimenti dell'Università.

Art. 158. Pronuncia intorno alle domande di dispensa ed intorno ai ricorsi formati relativamente alle immatricolazioni, alle iscrizioni, ai corsi ed all'ammissione agli esami. Pronuncia egualmente, salvo ricorso al ministro, intorno alle tasse che a questi diversi oggetti si riferiscono.

Art. 159. Dà i diplomi di laurea ed i certificati degli studi e degli esami fatti nelle diverse facoltà, come altresì le patenti ed i brevetti che si acquistano nelle medesime.

Art. 160. Veglia alla conservazione delle fabbriche, delle biblioteche, dei musei, dei gabinetti ed in generale di tutti gli stabilimenti analoghi che sono annessi all'Università.

Art. 161. Convoca il corpo accademico, ne presiede le adunanze e lo precede nelle pubbliche solennità.

Art. 162. Nelle diverse sue funzioni il rettore è assistito da un vice-rettore, il quale lo surrognerà altresì nei casi di impedimento, e da un consultore legale nominati dal Re, il primo fra i professori effettivi della Università, il secondo fra i dottori aggregati alla facoltà di giurisprudenza della medesima.

Le funzioni di quest'ultimo ufficiale sono incompatibili con quelle dell'insegnamento.

Nell'Università di Torino sarà inoltre un consultore legale aggiunto nominato dal Re nella stessa categoria in cui vuol essere scelto il consultore principale.

Art. 163. L'assistenza del vice-rettore, fuori dei casi in cui surroga il rettore, e quella del consultore legale, non si spiegherà che per voti consultivi.

I casi in cui il rettore dovrà richiedere tali voti e le funzioni ordinarie ed eventuali di questi due ufficiali saranno determinate in via regolamentare.

Art. 164. Presso il rettore sarà un segretario di nomina regia col titolo di segretario dell'Università.

Egli eserciterà pure queste funzioni nelle adunanze eventuali del corpo accademico.

Art. 165. Tutti gli ufficiali ed impiegati dell'Università, come altresì tutti i membri del corpo accademico, ciascuno nell'ordine del proprio ufficio, sull'invito del rettore, e sotto la sua direzione, concorrono con lui nell'esercizio dell'autorità che al titolo primo di questa legge gli è attribuita sopra le scuole universitarie che sono stabilite nel seno del suo distretto.

SEZIONE II. — *Dei presidi e dei Consigli delle facoltà.*

Art. 166. I presidi delle facoltà sono nominati dal Re sopra terra presentata dalle rispettive facoltà. Stanno in ufficio tre anni, e sono rieleggibili.

Essi esercitano, subordinatamente al rettore, nelle facoltà cui sono preposti e sopra gli stabilimenti che sono annessi alle medesime, l'autorità che questi esercita nell'intera Università.

Convocano le facoltà, ne presiedono le adunanze e le precedono nelle pubbliche solennità.

Art. 167. I Consigli delle facoltà sono composti ciascuno dei professori ordinari delle facoltà e di tre dottori aggregati eletti nel suo seno da tutta la facoltà.

Questi ultimi non staranno in ufficio che tre anni, ne uscirà uno ogni anno e saranno rieleggibili. La sorte deciderà quale avrà ad uscire d'ufficio nel primo e quale nel secondo anno.

La presidenza del Consiglio appartiene al preside della facoltà.

Art. 168. A questi Consigli spetta la direzione accademica e disciplinaria delle facoltà.

Epperò ciascuno di essi :

Delibera intorno alla ripartizione dell'insegnamento fra le diverse cattedre ed intorno ai programmi annuali dei corsi in cui questo insegnamento è distribuito, e sottopone le sue deliberazioni in proposito alla deputazione sopra gli studi superiori ;

Conosce dei falli che importano contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti relativi alla disciplina scolastica, ed applica, dopo aver sentiti gl'incolpati nei loro mezzi di difesa, le pene che, a norma dell'articolo 147, sono stabilite al fine di mantenere questa disciplina ;

Fa annualmente, dopo aver convocato a questo fine l'intera facoltà, una relazione alla deputazione sopra gli studi superiori intorno allo stato dell'insegnamento e della disciplina, ed intorno alle provvisori che crederà necessarie pel migliore andamento degli studi nelle facoltà.

Art. 169. Sull'invito del ministro, o delle deputazioni preposte ai tre rami della pubblica istruzione, o del rettore, ognuno di essi prepara i progetti di regolamento e le istruzioni regolamentarie relative alla sua facoltà, e dà tutti i pareri che, secondo l'ordine della propria competenza accademica, possono essergli richiesti.

Art. 170. Presso ciascuno di questi Consigli è un segretario di nomina ministeriale, il quale eserciterà inoltre le sue funzioni e nell'ufficio del preside e nelle adunanze della facoltà. Per essere chiamato a queste funzioni bisogna aver ottenuta la laurea che si conferisce nella facoltà medesima.

SEZIONE III. — *Del rettore e degli altri ufficiali preposti all'istituto universitario di Ciamberti.*

Art. 171. Nell'istituto universitario di Ciamberti sarà un rettore nominato dal Re nelle categorie in cui vogliono es-

sere, a norma dell'articolo 9, scelti i membri della deputazione sopra gli studi superiori. Assistito dal preside della facoltà che vi è stabilita, il quale lo surrognerà nei casi d'impedimento, e da un consultore legale nominato dal Re fra i professori di leggi nelle annesse scuole universitarie, egli eserciterà nell'istituto e nelle provincie della Savoia l'autorità stessa che è attribuita ai rettori nelle Università e nei distretti che da queste dipendono.

Le funzioni però di rettore, come quelle del consultore legale, non sono incompatibili con altri uffici accademici nell'Istituto.

Art. 172. Il segretario che, a norma dell'articolo 170, sarà nominato nella facoltà dell'Istituto, farà altresì presso il rettore l'ufficio dei segretari delle Università.

SEZIONE IV. — *Degli stipendi degli ufficiali ed impiegati addetti agli stabilimenti universitari.*

Art. 173. Lo stipendio dei rettori delle Università è regolato in base alla tabella A annessa al titolo primo di questa legge. Quello del rettore dell'istituto universitario di Ciamberi, dei consultori legali addetti alle varie Università ed all'Istituto preaccennato, come pure quello del consultore aggiunto nella Università di Torino, saranno regolati in base alla tabella F.

A formare però lo stipendio che in questa tabella è assegnato al rettore ed al consultore legale dell'istituto di Ciamberi, si dovrà computare quello che ciascuno di essi riceverà per le funzioni accademiche che gli saranno affidate.

Art. 174. Nulla sarà innovato in quanto agli stipendi ed alle indennità cui hanno attualmente diritto i presidi delle facoltà, i segretari delle Università e quelli delle facoltà, e tutti gli altri impiegati addetti a tali stabilimenti, e sarà in base a questo diritto che saranno regolati gli stipendi e le indennità da assegnarsi agli ufficiali ed impiegati dello stesso ordine nell'istituto universitario di Ciamberi.

CAPO XI. — *Disposizioni generali.*

Art. 175. La cittadinanza dello Stato è una condizione richiesta per essere ammessi ai concorsi e per essere chiamati, eletti od autorizzati a dare un insegnamento qualunque negli stabilimenti universitari.

Il Re non pertanto potrà dispensare da questo requisito i cittadini delle altre parti d'Italia, ed anche, in via eccezionale, gli stranieri che, avendo l'idoneità voluta dalla legge per essere ammessi ai concorsi universitari, faranno istanza per impetrare una simile dispensa.

Art. 176. Non possono essere ammessi ai concorsi universitari, nè eletti a far parte dei corpi accademici, nè come-chessia chiamati od autorizzati ad insegnare o ad esercitare un ufficio amministrativo od un impiego di qualsiasi ordine negli stabilimenti universitari, e dovranno in ogni caso cessare immediatamente dalle funzioni che vi esercitano coloro che saranno stati condannati a pene criminali, a meno che non sia intervenuta o non intervenga un'amnistia in loro favore, o che saranno stati condannati ad una pena qualunque per falso, furto, truffa od attentato ai costumi, benchè non andasse congiunta a questa pena nè l'interdizione, nè la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici. Lo stato di fallimento dichiarato produrrà la stessa incapacità delle pene precitate.

Art. 177. La lingua italiana, salve le eccezioni qui appresso, sarà quella dell'insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti ordinati dalla presente legge, eccetto la facoltà di teologia, rispetto alla quale nulla sarà innovato.

Art. 178. La lingua latina sarà tuttavia impiegata nelle dispute che avranno luogo intorno al diritto romano, negli esperimenti per l'aggregazione nella facoltà di giurisprudenza ed intorno all'eloquenza latina in quelli per l'aggregazione nella facoltà di lettere.

Nell'esame speciale di diritto romano gli studenti saranno chiamati a fornire con saggio particolare la prova di comprendere il testo originale delle leggi cui questo esame si riferisce.

Art. 179. La lingua dell'insegnamento e degli esami nell'Istituto universitario di Ciamberi, riservato per ciò che lo concerne il disposto dell'articolo precedente, sarà la francese.

Con questa stessa riserva, per ciò che tocca le aggregazioni alle facoltà di giurisprudenza e di lettere, sarà permesso agli studenti delle provincie di lingua francese, in tutte le Università, tanto per gli esami scritti quanto per gli esami orali, l'uso della loro lingua nativa.

Art. 180. L'anno accademico sarà di nove mesi. L'epoca in cui dovrà aprirsi e quella in cui dovrà chiudersi in ognuno degli stabilimenti saranno determinate con apposito decreto regio.

Art. 181. Le lezioni si daranno tutti i giorni, eccettuate le feste religiose e civili che sono stabilite dalla legge.

Gli esami si faranno al cominciamento ed alla fine di ogni anno accademico, ed avranno luogo, per quanto sarà possibile, in ore diverse da quelle che sono stabilite per le lezioni.

CAPO XII. — *Disposizioni relative ad alcune facoltà in particolare.*

Art. 182. Nell'Università di Torino la facoltà di filosofia e di lettere, e quella di scienze fisiche e matematiche verranno, ciascuna per quanto sarà necessario, ordinate in guisa che gli studenti, i quali intendono di dedicarsi all'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria, possano ricevere in esse la preparazione che li renda idonei alle funzioni cui aspirano.

Art. 183. I professori, cui sono affidati gl'insegnamenti nei quali deve compirsi tale operazione, avranno altresì l'incarico di dirigere le esercitazioni particolari che sarà opportuno d'imporre a questi studenti, i quali, per tale riguardo, come altresì per quello che concerne l'ordine degli studi e degli esami, saranno sottoposti ad uno speciale reggimento disciplinare.

Art. 184. Le disposizioni degli articoli precedenti saranno svolte in un apposito regolamento, per cui esse verranno applicate eziandio alla facoltà di filosofia e di lettere stabilita nell'istituto di Ciamberi ed alle scuole universitarie di scienze fisiche e matematiche che sono annesse al medesimo.

In questo regolamento saranno pure fermate le norme secondo le quali dovranno essere rilasciati i certificati o le patenti che ai precitati studi ed esami si riferiscono.

Art. 185. La facoltà di filosofia e di lettere dell'Università di Torino e quella che è stabilita nell'istituto di Ciamberi saranno divise in due classi, lettere, cioè, e filosofia.

Il preside della facoltà sarà alternativamente scelto nelle due classi, e vi sarà un vice-preside a capo della classe cui non apparterrà il preside della facoltà. Il vice-preside eserciterà nella propria classe le funzioni che il preside esercita nell'altra classe.

I dottori aggregati, che sono chiamati a far parte del Consiglio della facoltà, saranno eletti, per la prima volta, da

tutti i membri di questa, quindi alternativamente dall'una e dall'altra classe.

Art. 186. Le norme stabilite nel precedente articolo si osserveranno per le facoltà di scienze fisiche e matematiche istituite nelle diverse Università.

CAPO XIII. — *Disposizioni diverse.*

Art. 187. Il collegio delle provincie, annesso all'Università di Torino, sarà riformato, per quanto lo comporta il fine della sua istituzione, in coerenza coi principii che governano questa legge.

Art. 188. Vi saranno istituiti novelli posti per gli studi della facoltà di filosofia e di lettere e di scienze fisiche in favore degli studenti dell'isola di Sardegna e delle provincie liguri, e per le altre facoltà in favore degli studenti nativi dell'attuale distretto universitario di Sassari.

Art. 189. Sarà fatta, avuto riguardo al disposto dell'articolo precedente ed ai diritti di cui, per fondazioni particolari o per altro titolo legittimo, sono in possesso le provincie ed i comuni, una nuova ripartizione dei posti fra le diverse facoltà in guisa che gli studi che si fanno in ciascuna di esse abbiano nel collegio un numero di allievi adeguato all'importanza relativa che questi studi sono venuti assumendo nello Stato ai tempi nostri.

Art. 190. Lo stipendio degli impiegati che, per le riforme accennate nei tre articoli precedenti, sarà necessario aggiungere agli antichi, sarà regolato in base a quello di cui godono questi ultimi.

Art. 191. Le scuole universitarie che, a norma dell'articolo 58, sono annesse all'istituto di Ciampi, saranno ordinate in guisa che gli alunni vi possano fare almeno i primi esami speciali che sono richiesti nelle diverse facoltà cui tali scuole avviano.

A questo fine, al numero dei professori che sono addetti a queste scuole potranno esserne aggiunti altri a titolo straordinario.

Nel regolamento particolare dell'istituto saranno indicate le diverse materie che si dovranno insegnare in queste scuole e gli esami speciali che in ordine agli studi di ciascuna facoltà vi potranno essere fatti.

Art. 192. Le altre scuole universitarie esistenti nelle diverse città dello Stato saranno ordinate, per quanto lo comporta la loro destinazione speciale, in conformità di questa legge, tanto per ciò che concerne i professori, quanto per ciò che concerne gli studenti e gli esami che avranno a farsi nelle medesime.

Art. 193. Nelle città dove è stabilita un'Università, l'insegnamento per gli aspiranti alle professioni di causidico e di notaio continuerà ad essere dato in un corso speciale nella facoltà di giurisprudenza.

Art. 194. Lo stipendio dei professori, cui è affidato l'insegnamento delle scuole universitarie, sarà regolato in base a quello che loro è assegnato attualmente. Essi avranno diritto, ove abbiano le qualità richieste, all'accrescimento decennale, che è accordato ai professori ordinari delle Facoltà.

Art. 195. L'amministrazione dei musei, dei gabinetti, delle biblioteche e degli altri stabilimenti annessi alle diverse Università ed alle scuole universitarie, come altresì la loro organizzazione interna, saranno posti, avuto riguardo alle condizioni, di conservazione dei medesimi, in armonia cogli ordini stabiliti da questa legge.

Art. 196. Gli ordinamenti richiesti per l'esecuzione di queste disposizioni diverse saranno fatti con appositi de-

creti regi, previo avviso della deputazione sopra gli studi superiori.

CAPO XIV. — *Disposizioni concernenti l'Università di Sassari.*

Art. 197. L'Università di Sassari è soppressa.

I redditi particolari, le fabbriche ed il materiale scientifico e letterario che le appartengono, saranno impiegati al fine della pubblica istruzione in vantaggio della città e delle provincie per cui essa fu istituita, e particolarmente per l'istituzione degli stabilimenti inferiori e superiori d'istruzione secondaria e tecnica che, a norma di questa legge, vogliono essere aperti nella città di Sassari.

Art. 198. I titolari delle cattedre che vi sono stabilite avranno diritto ai sei decimi del loro stipendio, finchè non siano chiamati ad altre funzioni accademiche, ad uffizi nell'amministrazione della pubblica istruzione o ad altri uffizi pubblici, con vantaggi eguali a quelli che ritraggono dalle loro cattedre.

I benefici ecclesiastici saranno a tale riguardo pareggiati agli uffizi pubblici.

Art. 199. Questi titolari potranno, per eccezione all'articolo 55, essere nominati senza concorso alle nuove cattedre istituite per questa legge nelle altre Università, ed a quelle fra le antiche che fossero per divenirvi vacanti.

Potranno nella stessa guisa, conservando il grado e le prerogative di professori delle facoltà universitarie, essere nominati professori nelle scuole universitarie, nei licei e negli istituti tecnici, come pure essere chiamati ad occupare i diversi uffizi dell'amministrazione della pubblica istruzione.

Art. 200. Quando taluno fra questi professori, avendo le qualità e l'idoneità legale richieste per le accennate funzioni ed uffizi, ne rifiutasse l'incarico, un tale rifiuto sarà considerato come una domanda di collocazione a riposo, e la sua pensione sarà quindi liquidata, secondo le regole ordinarie, in ragione dei servizi che avrà resi allo Stato.

Art. 201. Le norme dei tre articoli precedenti saranno osservate, in quanto lo consente la natura diversa delle funzioni, per ciò che concerne le condizioni dei dottori aggregati e degli ufficiali non soggetti a rielezione, e degli altri impiegati addetti alla soppressa Università.

CAPO XV. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 202. I professori ordinari, i dottori aggregati, gli ufficiali non soggetti a rielezione, gli uffizi dei quali sono conservati, che all'epoca in cui questo titolo sarà posto in esecuzione si troveranno in attività di servizio, assumeranno senz'altro nei mutati ordini le loro nuove funzioni, con tutti i diritti che a queste sono annessi, quand'anche ai medesimi mancasse alcuno dei requisiti che in questa legge sono richiesti per essere chiamati all'esercizio di tali funzioni.

Le disposizioni precedenti si applicheranno parimente a tutti gli impiegati il cui impiego non rimane soppresso.

Art. 203. I professori che sotto il nome di reggenti occupano alcuna cattedra in qualche facoltà saranno pareggiati ai nuovi professori straordinari, e, in eccezione al disposto di questa legge, potranno di più essere nominati professori ordinari anche senza concorso.

Agli attuali professori sostituiti straordinari e supplementari saranno mantenuti i sei decimi dello stipendio che loro è assegnato, e, ove concorrano in essi le qualità richieste, dovranno essere preferiti per gli insegnamenti ufficiali che, secondo i nuovi ordini, possono essere dati da professori straordinari.

Gl'impiegati, il cui impiego rimane soppresso, avranno diritto ad un assegnamento di aspettativa, o, secondo i casi, ad una indennità.

Art. 204. Gli studenti che, a quest'epoca stessa, avranno già fatta la maggior parte degli esami precedentemente richiesti pel grado cui aspirano, saranno dispensati dal dare saggio dei loro studi intorno alle materie che fossero state novellamente introdotte nel programma delle rispettive facoltà. Questa dispensa concerne tanto gli esami speciali quanto gli esami generali.

Art. 205. In eccezione al disposto dagli articoli 63 e 89 della presente legge, le nomine dei primi tre professori ordinari e dei primi sei dottori aggregati dell'istituto universitario di Ciamberti, avranno luogo, previo parere della deputazione sopra gli studi superiori, per nomina regia.

TITOLO III.

DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA.

CAPO I. — *Dello scopo dei gradi, dell'oggetto della istruzione secondaria.*

Art. 206. L'istruzione secondaria ha per fine di erudire i giovani negli studi classici e nelle discipline razionali e positive per cui si compie la coltura letteraria e filosofica, e si apre l'adito agli studi speciali che menano al conseguimento dei gradi accademici nelle Università dello Stato.

Art. 207. Essa è di due gradi, e vien data in stabilimenti separati: pel primo grado nello stadio di cinque anni; pel secondo grado nello stadio di tre anni.

Art. 208. Gl'insegnamenti del primo grado sono i seguenti:

- 1° La religione;
- 2° La lingua italiana;
- 3° La lingua latina;
- 4° La lingua greca;
- 5° Nozioni di grammatica generale applicata alle tre lingue;
- 6° Istituzioni letterarie;
- 7° L'aritmetica;
- 8° La geografia;
- 9° La storia;
10. Nozioni introduttive allo studio delle scienze fisiche e matematiche.

Art. 209. Gl'insegnamenti del secondo grado sono:

- 1° La religione;
- 2° La filosofia;
- 3° L'algebra e la geometria;
- 4° La fisica e la chimica;
- 5° La letteratura italiana;
- 6° La letteratura latina;
- 7° La letteratura greca;
- 8° La storia moderna;
- 9° La storia naturale.

Art. 210. L'ordine, la misura e l'indirizzo con cui questi diversi insegnamenti dovranno essere dati saranno determinati per ciascun grado in apposito regolamento.

CAPO II. — *Degli stabilimenti in cui è data l'istruzione secondaria.*

Art. 211. L'istruzione del primo grado sarà data in stabilimenti particolari che, sotto il nome di *ginnasi*, saranno istituiti in tutte le città che sono capoluoghi di provincia ed in tutte quelle che sono attualmente in possesso di un collegio reale.

Art. 212. I ginnasi sono di quattro classi: apparterranno

alla prima quelli che saranno istituiti nelle città la cui popolazione eccede cento mila abitanti; alla seconda quelli che saranno istituiti nelle città la cui popolazione eccede i quattordici mila abitanti; alla terza quelli che saranno istituiti nelle città la cui popolazione oltrepassa i sei mila abitanti. Tutti gli altri appartengono alla quarta classe.

Art. 213. I ginnasi saranno a carico dei comuni in cui devono essere istituiti.

Lo Stato però concorrerà per la metà nelle spese che importeranno gli stipendi e le indennità che a norma di questa legge vogliono essere assegnati alle persone cui sarà affidata la direzione e l'insegnamento di questi istituti.

Art. 214. I redditi propri dei collegi reali sono assicurati ai ginnasi che li surrogano. Tuttavia una somma eguale all'ammontare di tali redditi sarà annualmente dedotta in isgravio dei rispettivi municipi e dello Stato per la parte per cui questo e quelli sono chiamati, a norma dell'articolo precedente, a concorrere insieme nelle spese di questi istituti.

Art. 215. Le somme per cui lo Stato concorre attualmente al mantenimento dei collegi reali saranno, difalcata la parte per cui dovrà concorrere nella spesa dei ginnasi, distribuite fra le provincie nelle quali non è data a carico dello Stato l'istruzione del secondo grado, e serviranno a fare assegnamenti annuali da attribuirsi per concorso agli studenti dei rispettivi ginnasi che aspireranno a compiere i loro studi negli istituti dello Stato in cui si dà questa istruzione.

Art. 216. L'istruzione del secondo grado sarà data in stabilimenti distinti dai ginnasi che sotto denominazione di *licei* saranno istituiti nei capoluoghi dei distretti amministrativi per l'istruzione secondaria.

Art. 217. I licei sono di tre classi: appartengono alla prima quelli che saranno istituiti nelle città che eccedono la popolazione di cento mila abitanti; alla seconda quelli che sono istituiti nelle città la cui popolazione eccede venti mila abitanti; gli altri appartengono alla terza classe.

Art. 218. Le spese di questi istituti per tutto ciò che concerne gli stipendi e le indennità da assegnarsi alle persone che vi sono preposte alla direzione od all'insegnamento, o che sono addette al servizio dei medesimi saranno a carico dello Stato; per tutto ciò che concerne i locali ed il materiale, a carico dei comuni in cui saranno stabiliti.

CAPO III. — *Dei professori, dei direttori spirituali e degli istitutori.*

Art. 219. Vi saranno tanto nei ginnasi quanto nei licei due ordini di professori, i *titolari*, cioè, ed i *reggenti*, fra i quali saranno ripartiti senza distinzione di ordine gl'insegnamenti principali che vi sono istituiti.

L'insegnamento religioso tuttavia vi sarà dato dai rispettivi direttori spirituali che non vi assumeranno però nè nome nè qualità di professori.

Art. 220. Nei ginnasi saranno cinque professori, tre dei quali potranno avervi la qualità di *titolari*. Nei licei saranno sette professori, a quattro dei quali può essere conferita tale qualità. A compiere il numero dei professori assegnato a ciascuno di questi stabilimenti, e per tener luogo all'occorrenza dei *titolari* che vi possono essere nominati, saranno chiamati professori *reggenti*.

Art. 221. Gl'insegnamenti accessori vi saran divisi, senza distinzione d'ordine, fra i professori, e potranno anche in parte essere affidati, secondo i casi, ad *istitutori* od *incaricati* particolari.

Art. 222. I professori *titolari* verranno nominati fra le persone che, previo concorso, saranno state dichiarate eleggibili

a tale ufficio, nei licei dal Re, e per i ginnasi dai Consigli delegati dei rispettivi municipi. Tanto gli uni quanto gli altri però saranno ritenuti al servizio dello Stato ed avranno gli stessi diritti.

Art. 223. Non verranno ammessi al concorso se non se coloro che o avranno la qualità di dottori aggregati alla facoltà cui si riferisce la materia dell'insegnamento al quale si vuol provvedere, o saranno insigniti della laurea di questa stessa facoltà, o muniti di una nomina ottenuta in uno degli stabilimenti dello Stato per l'insegnamento della materia medesima, o saranno in possesso di un altro titolo legale da cui consti dei loro studi e della loro capacità circa le materie del concorso. Il ministro però, sentita la deputazione sopra le scuole secondarie, potrà dispensare da questi requisiti le persone note per la loro dottrina intorno a tali materie.

Art. 224. Il concorso ha luogo per esame e per titoli, a senso di quanto è prescritto agli articoli 64 e 65, intorno ai concorsi universitari, salve le diverse norme che per l'esecuzione di questi articoli saranno determinate nel regolamento.

Art. 225. Il merito dei singoli candidati in ciascuna delle due forme di concorso sarà giudicato da una Commissione di quattro membri almeno, non compreso il presidente, nominati dal ministro fra le persone conosciute per la loro dottrina nella materia del concorso o nelle materie affini, o per la loro esperienza nell'insegnamento delle medesime.

Art. 226. Se si tratta di un concorso ginnasiale, la Commissione sarà presieduta dal provveditore nella circoscrizione del quale il concorso avrà luogo.

In questo caso il municipio del comune dov'è istituito il ginnasio avrà facoltà di aggiungere alla Commissione due o più delegati, i quali però non vi avranno che voto consultivo.

Se si tratta di un concorso intimato in un liceo, la Commissione sarà presieduta da un membro della deputazione sopra le scuole secondarie, designato dal ministro nell'atto stesso che istituisce la Commissione medesima.

Art. 227. Ciascuna di queste Commissioni, seguendo la norma che in parità di merito il concorso per esame dev'essere preferito al concorso per titoli, classificherà i candidati in ragione del successo che ognuno di essi avrà ottenuto esponendo in una relazione i motivi diversi che avranno determinato il giudizio di lei intorno alla idoneità relativa di ciascun candidato. Questa relazione sarà inviata alla deputazione sopra le scuole secondarie, alla quale appartiene il dichiarare, ove occorra, eleggibili i candidati che nel concorso avranno fornite le prove della maggiore idoneità.

Il numero dei candidati dichiarati eleggibili non potrà eccedere mai quello di due.

Art. 228. I candidati dichiarati eleggibili in conseguenza del concorso per esame, ma non eletti, rimarranno per tre anni al beneficio di tale dichiarazione, ed in questo periodo potranno senz'altro essere nominati a professori titolari per la materia che ha formato l'oggetto del concorso in tutti gli stabilimenti dell'ordine di quello per cui avranno ottenuta l'eleggibilità.

I municipi però non potranno procedere ad una simile nomina se non dopo aver ottenuta l'autorizzazione ministeriale.

Art. 229. In eccezione alla regola del concorso, il Re potrà chiamare a professori nei licei uomini che, per opere scritte o per un lungo insegnamento, saranno venuti in concetto di grande perizia nelle materie che loro saranno affidate.

I municipi avranno la stessa facoltà, salva l'approvazione ministeriale, per ciò che concerne la nomina di tali uomini a professori ginnasiali.

Art. 250. In eccezione alla stessa regola, il Re potrà provvedere alla vacanza d'una cattedra in uno dei licei, trasferendovi un professore addetto a simile cattedra in altro di tali istituti.

Non si potrà però, salvo il caso previsto all'articolo precedente, provvedere alla vacanza cui avrà dato luogo un tale traslocamento se non se seguendo le norme ordinarie.

Colle stesse condizioni e riserve il ministro, sentita la deputazione sopra le scuole secondarie, potrà accordare ad un municipio la facoltà di chiamare nel rispettivo ginnasio un professore addetto ad un altro ginnasio, ed autorizzare il chiamato ad accettare la nomina.

Art. 251. Nel caso in cui nessuno dei candidati che si saranno presentati al concorso abbia ottenuta l'eleggibilità, sarà provveduto all'insegnamento vacante per mezzo di un incaricato scelto fra i professori cui è attribuito un insegnamento analogo allo stesso stabilimento, o fra i professori di un altro stabilimento pubblico locale, o fra coloro che hanno le qualità legali per essere ammessi al concorso che avrebbe per oggetto l'insegnamento vacante.

Colle stesse norme sarà provveduto agli insegnamenti vacanti nell'intervallo che correrà tra la vacanza e la nomina, come altresì a quelle in cui sarà mestieri surrogare i professori che ne sono incaricati.

A queste surrogazioni sarà applicato quanto è disposto all'articolo 99 in ordine a quelle dei professori addetti alle facoltà.

Art. 252. I professori reggenti per i ginnasi saranno nominati dai municipi con approvazione ministeriale; per i licei dal ministro, previo parere della deputazione sopra le scuole secondarie, e saranno scelti fra le persone che hanno qualità per essere nominati professori titolari senza concorso, e, in difetto di questi, fra quelle che sono contemplate all'articolo 225 di questa legge.

Questi professori sono nominati per un tempo determinato che non può eccedere tre anni; essi possono sempre, osservando le stesse norme, essere riconfermati allo spirare del termine per cui furono eletti.

Art. 253. I direttori spirituali e gli istitutori saranno nominati annualmente, riconfermati ed approvati dalle autorità a cui compete la nomina dei reggenti. Questa norma si osserverà parimente per ciò che concerne le nomine temporanee degli incaricati di cui all'articolo 251.

Art. 254. Nel regolamento per la esecuzione di questo titolo saranno stabilite le forme dei concorsi, la natura degli esperimenti che dovranno avervi luogo, ed i termini entro i quali vogliono essere denunziati, come altresì le norme da seguirsi per le nomine in cui il concorso non è richiesto.

Art. 255. Gli stipendi dei professori titolari saranno regolati in base a quanto è stabilito nelle tabelle G e H.

Questi stipendi si accresceranno di un decimo per ogni decennio di servizio effettivo. Le norme prescritte agli articoli 84 e 86 saranno applicabili anche a questi titolari.

Gli stipendi dei reggenti saranno regolati in base alle stesse tabelle, ma non produrranno l'accrescimento decennale.

Art. 256. I municipi, al fine di chiamare o di ritenere nei loro ginnasi un professore distinto, potranno a loro carico fargli un supplemento di stipendio. Per un egual motivo, e colle riserve di cui all'articolo 85, potrà essere fatto un supplemento di stipendio ad un professore di liceo. Questi supplementi, che potranno essere fatti anche in favore dei reggenti, non producono l'accrescimento di cui all'articolo 84, nè sono computati nella liquidazione delle pensioni.

Art. 237. I titolari dei ginnasi e dei licei non possono essere nè sospesi nè rimossi dai loro uffici se non se per gravi e notorie irregolarità nella condotta e per le cause che a tenore dell'articolo 113 possono dar luogo alla sospensione od alla rimozione dei membri dei corpi accademici.

Il ministro però non sottoporrà alla firma regia un decreto di sospensione o di rimozione contro alcuno fra questi titolari senza avere sentito, intorno ai fatti di cui il medesimo è gravato, la deputazione sopra le scuole secondarie, membri ordinari e straordinari riuniti, la quale non esternerà il suo parere se non dopo aver esaminati, se vi ha luogo, i mezzi di difesa che potrà proporre verbalmente o per iscritto l'accusato.

Le stesse guarentigie sono accordate, pel tempo in cui deve durare il loro ufficio, ai reggenti.

Art. 238. Ogni qualvolta però per una delle cause precisate un professore diventerà occasione di scandalo o di disordine nello stabilimento cui è addetto, il ministro potrà pronunciare provvisoriamente la sospensione del medesimo, sotto riserva di attendere il parere di cui all'articolo precedente prima di proporre al Re una decisione definitiva.

In caso d'urgenza, i provveditori, ciascuno per gli stabilimenti che sono nel suo distretto; i municipi pei rispettivi loro ginnasi, ed in difetto di questi o di quelli, i direttori dei ginnasi od i presidi dei licei, avranno la facoltà d'interdire l'accesso degli stabilimenti cui sovrintendono, ai professori od ai reggenti che se ne fossero comunque resi indegni, salvo il riferirne immediatamente al ministro.

Art. 239. I professori titolari dei ginnasi e dei licei che si trovassero nelle condizioni di cui è detto in ordine ai professori ordinari delle Università all'articolo 116, potranno colle forme che nel medesimo articolo sono prescritte essere collocati a riposo.

CAPO IV. — *Degli studenti, degli esami e delle pene disciplinate.*

Art. 240. Per essere ammessi a titolo di alunni in un ginnasio od in un liceo, conviene sostenere l'esame di ammissione richiesto per essere iscritti nella classe in cui si chiede di entrare.

Art. 241. Gli esami di ammissione alle diverse classi dei ginnasi avranno luogo con norme comuni in ogni ginnasio dinanzi ad una Commissione composta del direttore dell'istituto che ne avrà la presidenza, e di quattro membri scelti annualmente, due dal provveditore e due dal rispettivo municipio, fra i titolari ed i reggenti addetti all'istituto medesimo, od anche fra altre persone che saranno riputate idonee per tali funzioni.

Gli esami di ammissione alle diverse classi dei licei avranno parimente luogo con norme comuni in ogni liceo dinanzi ad una Commissione composta del preside dell'istituto che ne avrà la presidenza, e di quattro membri scelti annualmente, sia nell'istituto, sia fuori del medesimo, dalla deputazione sopra le scuole secondarie.

Art. 242. Gli esami di promozione da una classe all'altra nei due ordini di istituti avranno luogo dinanzi ai professori della classe superiore.

Le promozioni ottenute in un ginnasio, od in un liceo, non aprono l'adito alle stesse classi negli altri stabilimenti dello stesso ordine, nelle quali non si potrà mai entrare che per esami di ammissione.

Art. 243. La frequentazione dei corsi, tanto nei ginnasi quanto nei licei, è obbligatoria per tutti gli alunni. L'alunno però, il cui padre, o chi ne fa legalmente le veci, avrà di-

chiarato di provvedere privatamente all'istruzione religiosa del medesimo, sarà dispensato dal frequentare l'insegnamento religioso e dall'intervenire agli esercizi che vi si riferiscono.

Tale dichiarazione dovrà essere fatta per iscritto e con firma autenticata ai direttori od ai presidi di questi stabilimenti.

Art. 244. Al termine di ogni anno accademico vi sarà in ciascun ginnasio un esame di licenza per gli alunni della classe superiore. Tale esame avrà luogo dinanzi ad una Commissione presieduta dal direttore e nominata annualmente secondo il disposto dell'articolo 241 dal provveditore e dal municipio.

Agli studenti che avranno superato quest'ultimo sperimento sarà dato un certificato di licenza che varrà loro per essere ammessi agli esami che aprono l'adito ai licei e per potere concorrere agli impieghi pubblici in cui si richiede la prova di aver fatti gli studi ginnasiali.

Art. 245. Gli studenti che saranno muniti di questo certificato potranno essere ammessi a frequentare i corsi dei licei, quand'anche non avessero potuto superare la prova dei relativi esami di ammissione; non potranno però esservi ammessi agli esami di promozione da una classe all'altra senza aver superata questa prova.

Art. 246. Un esame di licenza al termine di ogni anno accademico avrà parimente luogo nei licei dinanzi ad una Commissione nominata dal ministro. Il certificato che ne riporteranno gli studenti varrà loro per essere ammessi agli esami che aprono l'adito alle facoltà e li renderà abili a concorrere agli uffici pubblici in cui si richiede l'idoneità che si acquista nei licei.

Art. 247. In coerenza agli articoli 245 246, sarà fatto un regolamento generale per tutti i pubblici dicasteri nel quale verranno indicati gli uffici e gli impieghi al concorso dei quali non si potrà venire ammessi senza essere muniti del certificato di licenza dei ginnasi e quelli in cui i candidati devono essere muniti del certificato di licenza dei licei.

Art. 248. Potranno essere ammessi a fare gli esami per ottenere il certificato di licenza nei ginnasi e nei licei anche i giovani che non avranno fatti i loro studi in simili stabilimenti.

Art. 249. Gli esami saranno individuali e dovranno farsi in pubblico sulle norme di programmi comuni in tutti gli stabilimenti dello stesso ordine. Ogni esame conterà sempre di una composizione scritta e di esperimenti orali.

Art. 250. La composizione per l'esame di licenza tanto dei ginnasi quanto dei licei volgerà intorno ad un tema inviato sotto sigillo dalla deputazione sopra le scuole secondarie ai direttori ed ai presidi di questi istituti, il quale sarà aperto nell'atto stesso in cui dovrà essere dettato agli studenti che si presenteranno per simile esame.

In quest'esame gli studenti non saranno ammessi agli esperimenti orali se non in quanto sarà stata approvata la loro composizione.

La composizione degli studenti a cui sarà stato rilasciato il certificato di licenza, munita della firma dei membri componenti la Commissione che avrà approvato il relativo esame, sarà spedita per l'intermediario del provveditore alla deputazione sopra le scuole secondarie.

Art. 251. Entrando nei ginnasi e nei licei, gli alunni pagheranno una tassa per l'esame di ammissione; quindi ogni anno un minervale; infine una tassa per l'esame di licenza; il tutto in conformità della tabella I.

Le tasse per gli esami di ammissione e di licenza saranno

doppie per gli *esaminandi* che non escono dagli stabilimenti di pubblica istruzione, o da quelli che a norma di questa legge sono loro pareggiati.

Le disposizioni dell'articolo 128 concernente gli studenti meno agiati iscritti alle facoltà sono applicabili agli alunni dei ginnasi e dei licei.

Art. 252. Le tasse ed i minervali pagati, tanto nei ginnasi quanto nei licei, apparterranno allo Stato e sarà con una parte di questo prodotto che, giusta il disposto dell'articolo 312, l'erario pubblico concorrerà al mantenimento delle scuole tecniche da istituirsi a norma di questa legge nei capoluoghi di provincia.

Art. 253. Le pene disciplinari che le autorità preposte ai ginnasi ed ai licei potranno pronunciare pel mantenimento dell'ordine scolastico e del buon costume sono le seguenti:

1° L'ammonizione;

2° La sospensione degli esami di promozione e degli esami di licenza;

3° L'espulsione dall'istituto.

Si potrà ricorrere per far riformare la seconda di queste pene, la quale non potrà eccedere un anno, all'autorità immediatamente superiore a quella che l'avrà pronunciata. Il ricorso per la riforma della terza pena si potrà in ogni caso portare alla deputazione sopra le scuole secondarie.

Il ministro potrà mitigare le pene per le quali saranno esauste le vie di ricorso.

Colui che si troverà sotto il peso della terza di queste pene, non potrà essere ammesso in nessuno degli stabilimenti istituiti da questa legge.

CAPO V. — *Delle autorità preposte alla direzione dei ginnasi e dei licei.*

Art. 254. La direzione di ciascun ginnasio è affidata ad un direttore; quella di ciascun liceo ad un preside scelti fra le persone che per la loro autorità morale e per la loro esperienza nel governo della gioventù e nell'insegnamento saranno riputati idonei a tale ufficio.

I direttori dei ginnasi sono eletti e riconfermati dopo un triennio dai municipi a carico dei quali sono questi stabilimenti.

Questi ufficiali però non assumeranno nè riprenderanno le loro funzioni se non se dopo che la loro elezione o la loro conferma sarà stata approvata dal Re, il quale, salvo le garantigie che possono loro essere assicurate ad un altro titolo, potrà in ogni tempo revocarli.

I presidi dei licei sono nominati dal Re.

Art. 255. I direttori dei ginnasi ed i presidi dei licei, fatta riserva delle relazioni dei primi coi rispettivi municipi, per quanto tocca la parte che a questi compete nell'amministrazione dei ginnasi, saranno subordinati per tutto ciò che concerne l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti relativi all'ordine degli studi, al sistema degli esami ed alla disciplina, ai provveditori dei distretti nei quali sono collocati gli stabilimenti cui sono preposti, e sarà per l'intermediario di questi ufficiali superiori che corrisponderanno, a meno che si tratti di ricorso contro le decisioni dei medesimi, col ministro e colla deputazione sopra le scuole secondarie.

Art. 256. Gli uffizi di direttore e di preside non saranno incompatibili colle funzioni dell'insegnamento negli istituti cui sovrintendono, purchè concorrano in essi i requisiti voluti da questa legge per l'esercizio di tali funzioni.

Quando il direttore od il preside hanno la qualità di professori titolari nei loro rispettivi istituti, non potranno, ove

sia d'uopo, esservi surrogati che per mezzo di reggenti nominati annualmente per tale ufficio.

Art. 257. Le attribuzioni di questi ufficiali, per quanto il comportano le differenze esistenti nella costituzione dei diversi stabilimenti e nell'ordine gerarchico delle autorità scolastiche, saranno determinate per via di regolamento in conformità di quelle che a norma di questa legge saranno esercitate dai rettori nelle Università.

Art. 258. Gli stipendi dei direttori e dei presidi saranno regolati, secondo la classe cui appartengono gli stabilimenti ai quali presiedono, a norma delle tabelle G e H.

Nel caso previsto all'articolo 256, non vi sarà cumulo di stipendi ma si farà luogo ad una indennità, la quale, riunita allo stipendio che questi ufficiali riceveranno a titolo di professori, non eccederà di tre decimi quello che sarebbe loro assegnato a titolo di direttori o di presidi.

Art. 259. I doveri degli impiegati dell'ordine inferiore addetti ai ginnasi ed ai licei saranno determinati in via regolamentaria.

Gli stipendi di quelli dei licei saranno stabiliti nei limiti della tabella G.

CAPO VI. — *Dei convitti nazionali e dei convitti comunali.*

Art. 260. I convitti annessi agli attuali collegi nazionali sono conservati sotto il nome di convitti nazionali.

Essi saranno separati in quanto all'amministrazione ed alla direzione loro interna dai ginnasi e dai licei istituiti da questa legge.

Art. 261. Gli alunni dei convitti nazionali seguiranno i corsi dati nelle diverse classi dei ginnasi e dei licei e vi saranno sottoposti, salvo le eccezioni da determinarsi in via regolamentaria, agli ordini scolastici ed alle discipline cui sono sottomessi gli altri studenti.

Art. 262. Nell'interno dei convitti saranno stabilite pei soli convittori scuole preparatorie agli studi ginnasiali.

Art. 263. La direzione dei convitti nazionali sarà affidata ad un rettore nominato dal Re fra le persone che, pel sapere, per l'esperienza nell'educazione della gioventù e per l'elevatezza del carattere, sembreranno più idonee a tale ufficio.

Il rettore eserciterà le sue funzioni in conformità di quanto è stabilito all'articolo 255 per ciò che concerne i presidi dei licei.

Art. 264. L'ordinamento interno dei convitti nazionali, le condizioni di ammissione nei medesimi, le attribuzioni diverse dei rettori e quelle degli altri ufficiali, degli istitutori ed impiegati che saranno addetti a tali stabilimenti, verranno determinate in speciale regolamento nel quale verranno pure stabiliti, salvo le opportune riduzioni nel personale sulle norme delle piante attuali, i relativi stipendi, come altresì la pensione da pagarsi annualmente dai convittori.

Art. 265. A questo regolamento sarà pure annesso il programma delle scuole preparatorie che devono essere istituite nei convitti.

Art. 266. Colle stesse condizioni potranno essere mantenuti dai rispettivi municipi i convitti comunali annessi agli attuali collegi reali ed istituirsi dei nuovi in ciascuno dei comuni dove a termini di questa legge deve essere eretto un ginnasio.

Essi verranno ordinati, per quanto sarà possibile, sul tipo dei nazionali, con regolamento municipale da approvarsi dal Ministero, e saranno sottoposti all'ispezione cui sono sottoposti i ginnasi presso i quali sono stabiliti.

I rettori di questi convitti comunali saranno eletti dai

municipi colle norme stabilite all'articolo 254, per ciò che concerne l'elezione dei direttori preposti ai ginnasi.

CAPITOLO VII. — Delle scuole secondarie municipali.

Art. 267. È fatta facoltà ai municipi, che non sono compresi nella categoria di quelli in cui dovranno essere eretti i ginnasi, di istituire scuole in cui si dia, od in tutto od in parte, l'insegnamento ginnasiale.

Ma non potranno usare di tale facoltà se non se dopo aver fatto constare al ministro di essersi conformati alla legge per ciò che concerne le scuole primarie che sono in debito d'istituire e di mantenere in piena attività.

Art. 268. Potranno egualmente i municipi dove esiste un ginnasio aprire un istituto in cui sia dato in tutto od in parte l'insegnamento dei licei. Ma non useranno di questo potere fuorché dopo aver fatto constare al ministro di avere, a termini dell'articolo 311, istituite a norma di questa legge le loro scuole tecniche.

Art. 269. Gli stabilimenti istituiti in coerenza dei due articoli precedenti saranno sottoposti all'ispezione dei provveditori.

L'elezione delle persone che saranno preposte alla direzione dei medesimi dovrà ricevere l'approvazione ministeriale.

Art. 270. I professori e gli istitutori chiamati ad insegnarvi dovranno essere scelti fra le persone che hanno qualità per essere ammesse ai concorsi dei ginnasi e dei licei, o per essere comunque sia eletti ad insegnare in questi stabilimenti.

Art. 271. I programmi secondo i quali vi si darà l'insegnamento dei due diversi gradi sarà fatto sulla norma di quelli che si osservano nei ginnasi e nei licei, in guisa che gli studenti vi possano ricevere il corredo di cognizioni e lo sviluppo intellettuale che si richiedono per superare la prova degli esami di ammissione alle classi corrispondenti di questi istituti normali.

Art. 272. Nelle condizioni degli articoli precedenti gli studi fatti negli istituti comunali d'istruzione secondaria saranno pareggiati agli studi fatti nei ginnasi e nei licei, ed apriranno l'adito non solo agli esami di ammissione e di licenza in tutti questi stabilimenti, ma altresì agli esami di ammissione nelle facoltà universitarie.

CAPITOLO VIII. — Degli istituti appartenenti a corpi morali e degli stabilimenti privati di istruzione secondaria.

Art. 273. Gli istituti di qualsivoglia denominazione, con convitto o senza, aventi per se stessi, secondo la legge, carattere di corpi o persone morali, oppure dipendenti da tali corpi o persone, ai quali corre legalmente l'obbligo di dare a vantaggio di uno o più comuni, di una o più provincie, di una parte della popolazione o di una classe particolare di cittadini, in tutto od in parte, l'istruzione secondaria, e che non sono contemplati all'articolo 290, saranno sottoposti, in quanto all'ispezione, in quanto ai programmi ed ai requisiti voluti negli insegnanti, al regime stesso cui sono sottoposti gli stabilimenti comunali d'istruzione secondaria, ai quali, per ciò che concerne gli studi che vi sono fatti, sono interamente pareggiati.

I sussidi che lo Stato fornisce nell'interesse di una parte della popolazione ad alcuni istituti di tale ordine sono mantenuti.

Art. 274. Gli istituti di questo stesso ordine cui non corre legalmente l'obbligo di dare, ma nei quali come che sia si dà effettivamente in tutto od in parte l'istruzione secondaria,

non potranno pretendere ad essere parificati, in ordine agli studi che vi si fanno, agli istituti summenzionati, se non in quanto sottostaranno al regime cui questi sono sottomessi.

Art. 275. È fatta facoltà ad ogni cittadino che abbia l'età di venticinque anni compiuti, ed in cui concorrano i requisiti morali necessari, di aprire al pubblico uno stabilimento di istruzione secondaria, con o senza convitto, purché siano osservate le seguenti condizioni:

1° Che le persone cui saranno affidati i diversi insegnamenti abbiano riportato almeno il certificato di licenza in un ginnasio dello Stato.

Un titolo equivalente o superiore dispenserà dalla presentazione di questo certificato;

2° Che gli insegnamenti siano dati in conformità del programma con cui sarà annunciata al pubblico l'apertura dello stabilimento.

Le modificazioni che potessero essere in progresso recate a questo programma dovranno essere annunciate con eguale pubblicità;

3° Che lo stabilimento sia aperto in ogni tempo alle autorità cui è commessa l'ispezione ordinaria delle scuole secondarie, come altresì alle persone cui il ministro avrà data una delegazione a questo fine.

Art. 276. Il cittadino che vorrà usare di questa facoltà farà conoscere, con una dichiarazione per iscritto, la sua intenzione al provveditore della rispettiva circoscrizione accademica. A questa dichiarazione, in cui sarà indicato il comune ed il locale dove lo stabilimento sarà aperto, saranno annessi il programma degli insegnamenti ed i nomi degli insegnanti coi titoli di cui sono muniti.

Se entro un mese dalla fatta dichiarazione non interviene per parte del provveditore una opposizione motivata, ufficialmente notificata al dichiarante, lo stabilimento potrà essere aperto, e, finché si mantiene nelle condizioni accennate all'articolo precedente, non potrà essere chiuso se non se per cause gravi in cui sia impegnata la conservazione dell'ordine morale e la tutela dei principii che governano l'ordine sociale e pubblico dello Stato.

Se però lo stabilimento non sarà aperto entro sei mesi dal giorno in cui, a tenore di quest'articolo, può esserlo, la dichiarazione precitata sarà considerata come non avvenuta.

Art. 277. I motivi dell'opposizione all'apertura di uno di questi stabilimenti potranno essere sottoposti, sull'istanza del dichiarante, al giudizio della deputazione sopra le scuole secondarie.

Al giudizio della stessa deputazione, membri ordinari e straordinari riuniti, saranno sempre sottoposte le cause che possono rendere necessaria la chiusura di tali stabilimenti.

In ogni caso la chiusura non si farà che per decreto regio, e questo decreto non potrà essere proposto al Re che in Consiglio dei ministri.

Art. 278. Nei casi d'urgenza però il ministro ed all'uopo il provveditore, riservate le guarentigie dell'articolo precedente, potranno far procedere alla chiusura temporaria di tali stabilimenti.

Art. 279. I cittadini che oltre ai requisiti voluti in coloro cui è accordata la facoltà di aprire stabilimenti di istruzione secondaria avranno altresì i titoli che si richiedono per essere ammessi ai concorsi per le diverse cattedre dei ginnasi e dei licei, avranno la facoltà di aprire personalmente corsi pubblici intorno a tutte quelle materie dei due gradi della istruzione secondaria per cui avranno titolo legale sufficiente.

I loro corsi saranno sottoposti alla ispezione dei provvedi-

tori, nè potranno essere chiusi che per cause gravi di cui all'articolo 276, stando ferme a questo riguardo in favore di tali insegnanti le guarentigie che nell'articolo stesso sono assicurate ai capi degli stabilimenti privati di istruzione secondaria.

Art. 280. L'istruzione secondaria che si dà nell'interno delle famiglie sotto la vigilanza dei padri o di chi ne fa legalmente le veci, ai figli della famiglia ed ai figli dei congiunti della medesima, sarà prosciolta da ogni vincolo di ispezione per parte dello Stato, e pareggiata in quanto ai suoi effetti legali all'istruzione che si dà negli stabilimenti privati.

Art. 281. Alla istruzione di cui nell'articolo precedente sarà eguagliata quella che i padri di famiglia associati a quest'intento faranno dare sotto l'effettiva loro vigilanza in comune ai propri figli.

Art. 282. Ai giovani che avranno fatto in tutto od in parte i loro studi sotto la vigilanza paterna a norma dei due ultimi articoli o negli stabilimenti di cui all'articolo 274, o seguendo i corsi di cui all'articolo 279, sarà aperto l'adito agli esami di ammissione e di licenza negli stabilimenti analoghi di istruzione pubblica secondaria, e agli esami di ammissione negli stabilimenti di pubblica istruzione superiore.

La tassa però che avranno a pagare per questi esami sarà sempre a norma di quanto è disposto all'articolo 251 doppia di quella che sono chiamati a pagare coloro che avranno fatti i loro studi negli stabilimenti pubblici o negli istituti che a questi sono pareggiati.

Art. 283. Gli stabilimenti ed i corsi di istruzione secondaria che verranno aperti senza che si sia adempiuto al prescritto dell'articolo 276 saranno senz'altro chiusi, e coloro che li avranno aperti saranno passibili di una multa estensibile dalle cento alle cinquecento lire. In caso di recidiva, alla multa potrà essere aggiunto il carcere.

Il disposto di questo articolo non si applicherà ai corsi speciali di breve durata e non destinati ad essere riprodotti nello stesso anno o dedicati agli adulti, quand'anche coloro che avessero aperti simili corsi non si trovassero forniti della richiesta idoneità legale.

CAPO IX. — Disposizioni generali.

Art. 284. La cittadinanza è una condizione senza la quale non si può essere ammessi ad insegnare in nessuno degli stabilimenti pubblici di istruzione secondaria, nè essere posto a capo di alcun analogo stabilimento privato.

Il ministro non pertanto, sentita la deputazione sopra le scuole secondarie, potrà dispensare da questa condizione le persone che dichiareranno di voler fissare il loro domicilio nello Stato, e che per altri titoli meriteranno che si faccia a loro riguardo una tale eccezione.

Art. 285. Le cause per cui a tenore dell'articolo 176 si incorre nella incapacità legale di essere ammessi ai concorsi, di insegnare, o di essere comechè sia impiegati negli stabilimenti universitari, producono lo stesso effetto per ciò che tocca i concorsi, l'insegnamento e gli impieghi negli stabilimenti di istruzione secondaria sia pubblici che privati.

Art. 286. Le disposizioni concernenti la lingua dell'insegnamento negli stabilimenti universitari sono, per quanto lo comporta la natura loro diversa, applicabili agli stabilimenti di istruzione secondaria.

Art. 287. L'anno accademico tanto per i ginnasi quanto per i licei è di dieci mesi.

Nei ginnasi le lezioni avranno luogo, meno i giovedì, tutti

i giorni della settimana eccettuate le feste religiose e civili.

Nei licei avranno luogo, salva l'eccezione delle feste private, tutti i giorni.

Art. 288. I professori dei ginnasi potranno essere obbligati a dare fino a venti ore di lezioni la settimana. Quelli dei licei fino a diciotto ore.

Nel caso in cui si chieda loro un più gran numero di ore, si farà luogo ad un'indennità.

Art. 289. Le disposizioni concernenti le indennità da accordarsi ai membri delle Commissioni dinanzi alle quali devono aver luogo i concorsi e gli esami universitari si applicano egualmente alle Commissioni istituite allo stesso fine per concorsi e per gli esami dei ginnasi e dei licei.

CAPO X. — Disposizioni speciali.

Art. 290. Gli istituti retti da corporazioni religiose, che in alcune città tengono legalmente il posto dei collegi reali, saranno sottoposti, per ciò che tocca il programma degli insegnamenti, l'ordine degli esami ed il regime dei minervali e delle tasse che a questi insegnamenti ed esami si riferiscono, al sistema per cui sono governati i ginnasi.

Essi saranno inoltre, per ciò che concerne l'ispezione superiore e l'idoneità legale degli insegnanti che vi sono addetti, sottoposti alle regole stabilite in ordine agli stabilimenti di cui all'articolo 269.

I certificati di licenza vi saranno rilasciati, dietro gli esperimenti voluti dalla legge, dai provveditori.

A queste condizioni solo potranno tenere, nelle città in cui sono stabiliti, il posto dei ginnasi, ricevere i sussidi annuali e fruire dei redditi che al titolo particolare di istituti di pubblica istruzione loro furono assegnati o largiti dallo Stato.

Gli insegnanti addetti a questi istituti non parteciperanno ai vantaggi che in ordine al servizio che prestano allo Stato sono assicurati ai titolari ed ai reggenti dei ginnasi.

Art. 291. Nella città di Torino saranno aperti secondo il tenore di questa legge tre ginnasi i quali però non saranno riputati formare che un solo istituto.

A capo dei tre ginnasi sarà quindi un solo direttore ed in ognuno di essi un vice-direttore scelto fra i titolari o fra i reggenti che vi sono addetti.

I vice-direttori sono nominati dal municipio ed approvati dal ministro. Staranno in ufficio pel tempo in cui deve starvi il direttore ed avranno diritto ad un'annua indennità che non potrà eccedere i tre decimi dello stipendio che loro è assegnato come professori.

I professori, i direttori spirituali e gli istitutori saranno parimente riputati non appartenere che ad un solo istituto e potranno essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nei tre stabilimenti che lo compongono.

Gli esami di ammissione e di licenza si faranno egualmente dinanzi a Commissioni istituite per tutti i tre ginnasi come se non si trattasse che di un solo stabilimento.

Seguendo le stesse norme saranno altresì aperti due ginnasi nella città di Genova e due licei in quella di Torino riservando per questi licei al Re la nomina dei vice-presidi.

Art. 292. Il ginnasio ed il liceo della città di Sassari, ed il ginnasio della città di Voghera saranno interamente a carico dello Stato.

I due ginnasi precitati, riservata la forma dei concorsi e degli esami, saranno retti in ordine alle nomine ed all'amministrazione, colle stesse norme con cui vogliono essere retti i licei.

CAPO XI. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 293. I licei saranno aperti al cominciamento dell'anno scolastico nelle città di Torino, Genova, Ciampieri, Cagliari, Sassari, Alessandria, Nizza, Novara; e quindi negli anni seguenti nelle altre città in cui, a norma di questa legge, vogliono essere stabiliti.

Art. 294. Al cominciamento dello stesso anno scolastico saranno aperti i ginnasi che sono compresi nei distretti in cui a tenore dell'articolo precedente devono in questo tempo essere aperti i licei, e, negli anni seguenti, osservate le stesse norme, saranno aperti quelli che sono compresi negli altri distretti, senza che con ciò s'intenda impedire ai municipi delle città in cui devono essere istituiti i ginnasi di procedere senz'altro all'apertura di questi nuovi stabilimenti.

Art. 295. In ogni caso, dal giorno in cui questa legge sarà promulgata, i collegi reali saranno tenuti per provvisorii, e per tali avranno a ritenersi tutte le nomine che a qualsiasi titolo si faranno nei medesimi nell'intervallo fra quest'epoca e quella della loro trasformazione in ginnasi.

Art. 296. Le nomine dei professori titolari, che sarà opportuno di fare all'apertura dei ginnasi e dei licei, al fine di assicurare ai nuovi stabilimenti i professori più distinti degli antichi, potranno aver luogo per appello diretto, quand'anche non concorressero in essi tutte le qualità per le quali si può prescindere dalle vie del concorso.

Art. 297. Per queste prime nomine i municipi, riservata l'approvazione ministeriale, non faranno uso di questa facoltà se non se riguardo ai professori con nomina definitiva, che occupano presentemente un posto nei collegi reali e nei collegi nazionali stabiliti nei rispettivi comuni.

Art. 298. Non sarà egualmente che dopo che avranno chiamati in qualità di reggenti nei loro ginnasi quelli fra i professori preaccennati cui non avranno potuto dare la qualità di titolari, che entreranno interamente nei diritti che la legge loro conferisce rispetto alle nomine dei professori dei loro ginnasi.

Art. 299. Le norme dei due precedenti articoli saranno egualmente osservate per ciò che concerne le nomine dei reggenti nei licei.

Art. 300. I professori, nominati in conformità dei due articoli precedenti, non avranno che lo stipendio assegnato ai reggenti, ma saranno nel resto, sia in quanto agli accrescimenti decennali, sia in quanto agli altri diritti, pareggiati ai titolari.

Art. 301. I titolari dei collegi reali e dei collegi nazionali, che non saranno stati chiamati ad uffizi od accademici od amministrativi nei ginnasi, o nei licei, o nelle scuole e negli istituti tecnici da istituirsi a tenore di questa legge, o nell'amministrazione superiore della pubblica istruzione, avranno diritto di conservare la metà dello stipendio di cui godono presentemente.

Coloro però fra essi che, avendo le qualità volute per esercitare i mentovati uffizi, ricuseranno di accettarli, scadranno da questo diritto, salve le indennità o pensioni che loro potessero essere dovute per i servizi prestati.

Art. 302. Il disposto degli articoli precedenti si applicherà egualmente agli ufficiali ed impiegati dell'ordine amministrativo che sono ora applicati ai collegi reali ed ai nazionali.

Art. 303. I convitti nazionali saranno ordinati, seguendo le norme accennate, nello stesso tempo in cui saranno ordinati i ginnasi ed i licei delle città in cui i primi sono stabiliti.

TITOLO IV.

DELL'ISTRUZIONE TECNICA.

CAPO I. — *Del fine, dei gradi e dell'oggetto dell'istruzione tecnica.*

Art. 304. L'istruzione tecnica ha per fine di dare ai giovani che intendono dedicarsi alle diverse carriere industriali e commerciali, ed alla condotta delle cose agrarie, la conveniente cultura generale e speciale.

Art. 305. Essa è di due gradi e viene data: pel primo grado nello stadio di tre anni; pel secondo grado nello stadio di due anni.

Art. 306. Gli insegnamenti del primo grado sono:

- 1° La religione;
- 2° La lingua italiana;
- 3° La lingua francese;
- 4° L'aritmetica;
- 5° Gli elementi d'algebra;
- 6° La geometria elementare piana e solida;
- 7° Il disegno lineare;
- 8° La geografia e la storia;
- 9° La fisica e la chimica elementari;
10. La meccanica elementare;
11. Elementi della storia naturale;
12. Nozioni intorno ai doveri ed ai diritti dei cittadini.

Art. 307. Gli insegnamenti del secondo grado, osservate le norme dell'articolo 15, sono:

- 1° La letteratura italiana e francese;
- 2° Le lingue moderne;
- 3° Istituzioni di diritto amministrativo e di diritto commerciale;
- 4° Economia politica;
- 5° La materia commerciale;
- 6° La chimica industriale;
- 7° La fisica industriale;
- 8° La meccanica industriale;
- 9° La geologia e la mineralogia in ordine alle miniere;
10. Geometria descrittiva;
11. Il disegno in ordine alle costruzioni ed alle macchine;
12. L'architettura civile;
13. Agrimensura;
14. Agronomia;
15. Silvicoltura.

Art. 308. Questi insegnamenti saranno dati, tanto nel primo quanto nel secondo grado, sotto l'aspetto dei loro risultamenti pratici, e particolarmente sotto quello delle applicazioni di cui possono essere suscettibili nelle condizioni naturali ed economiche dello Stato.

Art. 309. L'ordine e le proporzioni, con cui questi diversi insegnamenti dovranno essere ripartiti nello stadio assegnato al grado d'istruzione cui appartengono, saranno determinati in via regolamentare.

Art. 310. Per ciò che tocca l'insegnamento religioso si osserveranno, per ogni riguardo, le norme prescritte agli articoli 219 e 243 in ordine agli stabilimenti d'istruzione secondaria.

CAPO II. — *Degli stabilimenti tecnici.*

Art. 311. L'istruzione del primo grado verrà data in stabilimenti speciali che, sotto il nome di *Scuole tecniche*, saranno successivamente aperti, salvo il disposto dall'articolo 314, nel capoluogo di ciascuna provincia.

Art. 312. Le spese di queste scuole saranno a carico dei

comuni in cui verranno istituite. Lo Stato però concorrerà a sopportare questo carico per una somma eguale alla metà delle spese che importeranno gli stipendi e le indennità da attribuirsi agli insegnanti che saranno applicati a questi stabilimenti.

Art. 313. Il concorso promesso nel precedente articolo non avrà luogo se non in quanto i municipi che concerne avranno aperto, nonchè le loro scuole primarie inferiori e superiori, i loro ginnasi a termini di questa legge.

Art. 314. Nel caso in cui il municipio del capoluogo della provincia non voglia sottostare al carico di questa scuola, il concorso dello Stato potrà essere accordato a quello fra i comuni più considerevoli della provincia, il quale, avendo adempito alle condizioni dell'articolo precedente per ciò che concerne i suoi stabilimenti d'istruzione primaria ed il suo ginnasio (se è fra quelli in cui un tale istituto deve essere stabilito), si obbligherà di mantenere, a norma di questa legge, la scuola tecnica a vantaggio della provincia.

Art. 315. L'istruzione del secondo grado verrà data in stabilimenti particolari che, sotto il nome di *Istituti tecnici*, potranno essere aperti, a misura che il bisogno se ne farà sentire, nelle città che sono di un più notevole movimento industriale e commerciale.

Ognuno di questi istituti sarà diviso in sezioni, in ciascuna delle quali si daranno gli insegnamenti che indirizzano particolarmente ad un determinato ordine di professioni.

Il numero di queste sezioni in ogni istituto e gli insegnamenti propri di ciascuna di esse saranno determinati secondo le condizioni economiche delle provincie, a vantaggio delle quali sarà eretto un simile stabilimento.

Art. 316. Le spese di questi stabilimenti saranno a carico delle provincie a profitto delle quali verranno istituiti, e dello Stato, il quale potrà essere chiamato a sottostarvi sino alla concorrenza di una somma eguale alla metà di quella che sarà necessaria per gli stipendi da assegnarsi ai professori.

I locali ed il materiale non scientifico saranno forniti dai comuni nei quali questi istituti avranno sede.

Art. 317. Le scuole e gli istituti tecnici saranno classificati secondo le norme che si sono seguite per la classificazione degli stabilimenti d'istruzione secondaria.

Art. 318. Queste scuole e questi istituti dovranno, per quanto sarà possibile, mantenersi separati dai ginnasi e dai licei.

In ogni caso la direzione immediata degli stabilimenti tecnici istituiti da questa legge non potrà mai essere affidata alla stessa persona cui è affidata quella dei precitati istituti d'istruzione secondaria.

CAPO III. — *Dei professori e degli incaricati dell'insegnamento.*

Art. 319. La parte principale dell'insegnamento nelle scuole tecniche sarà data da quattro professori, a due dei quali potrà essere conferita la qualità di titolari. I professori, cui non sarà attribuita questa qualità, avranno quella di reggenti.

Art. 320. Il numero dei professori titolari e reggenti, cui saranno affidati i principali insegnamenti in ciascuno degli istituti tecnici, verrà determinato in ragione di quello delle sezioni che, secondo i luoghi, sarà opportuno stabilire in tali istituti.

Art. 321. L'insegnamento della lingua italiana nelle provincie nelle quali è in uso la lingua francese, e quello della

lingua francese nelle altre provincie dello Stato e delle altre lingue moderne, come pure le altre parti accessorie dell'insegnamento generale e degli insegnamenti speciali, saranno dati nei due ordini di stabilimenti dai professori che vi sono addetti in qualità di titolari o di reggenti per le materie principali, o da incaricati chiamati temporariamente a tali uffici.

Art. 322. I professori titolari per le scuole tecniche saranno nominati previo concorso, secondo le norme stabilite per le nomine dei professori titolari dei ginnasi. I concorsi per queste scuole avranno luogo innanzi ad una Commissione presieduta dall'ispettore delle scuole tecniche e primarie.

Le nomine dei professori titolari per gli istituti tecnici si faranno parimente previo concorso, secondo le norme stabilite per i licei.

Il concorso avrà luogo dinanzi ad una Commissione presieduta da un membro della deputazione sopra le scuole tecniche e primarie.

La nomina dei professori reggenti e degli incaricati per i due ordini di stabilimenti si farà pure secondo quanto è prescritto per le nomine di queste categorie in ordine ai ginnasi ed ai licei.

Art. 323. Gli stipendi dei professori titolari e dei reggenti delle scuole e degli istituti tecnici saranno regolati in base a quelli che sono assegnati ai professori dei ginnasi e dei licei.

Le indennità da assegnarsi eventualmente agli incaricati degli insegnamenti, di cui all'articolo 321, saranno regolate in ragione del numero delle lezioni che saranno chiamati a dare.

Art. 324. Tutte le disposizioni del titolo III di questa legge, relative ai professori che sono o possono essere addetti in qualità di titolari o di reggenti ai ginnasi ed ai licei, sono applicabili a quelli delle scuole e degli istituti tecnici.

Art. 325. L'insegnamento delle scuole tecniche potrà, per alcuna parte, previa approvazione del ministro, essere affidato, mediante indennità, dai municipi ai professori dei ginnasi, dei licei e degli istituti tecnici.

Nello stesso modo il ministro potrà affidare ai professori delle facoltà universitarie, dei licei, dei ginnasi e delle scuole tecniche alcune parti dell'insegnamento negli istituti tecnici.

Art. 326. Il regolamento per l'esecuzione di questo titolo determinerà le condizioni particolari che dovranno richiedersi per essere ammessi ai concorsi delle scuole e degli istituti tecnici, come altresì le qualità di cui dovranno essere forniti i candidati alle reggenze, e gli altri insegnanti per i quali il concorso non è prescritto.

CAPO IV. — *Degli alunni e degli uditori.*

Art. 327. Per essere ammessi come alunni nelle scuole tecniche conviene dar saggio delle cognizioni e dello sviluppo intellettuale che si acquista nelle scuole primarie del grado superiore.

Per essere ammessi allo stesso titolo in una delle sezioni degli istituti tecnici conviene dare saggio di possedere l'istruzione che si acquista nelle scuole tecniche.

Art. 328. Non pertanto gli adolescenti e gli adulti che chiederanno la facoltà di frequentare alcuno dei corsi che sono dati in questi stabilimenti, potranno esservi ammessi, osservando le regole che saranno prescritte in proposito, a titolo di uditori.

Art. 329. Le norme da seguirsi nei diversi esami di ammissione, di promozione e di licenza; le condizioni di ammissione per gli uditori, l'ordine delle esercitazioni e la disciplina da osservarsi, tanto nelle scuole quanto negli istituti tecnici, saranno determinate in via regolamentare.

Art. 330. L'istruzione tecnica è gratuita. Tuttavia una tassa eguale a quella che si paga per le licenze degli stabilimenti di istruzione secondaria sarà pagata per quelle delle scuole e degli istituti tecnici.

In un regolamento particolare per tutti i servizi pubblici saranno determinati gli impieghi al concorso dei quali le licenze degli stabilimenti tecnici potranno aprir l'adito.

Art. 331. Per le pene disciplinarie e per la loro applicazione si osserverà quanto è prescritto in ordine ai ginnasi ed ai licei.

CAPO V. — *Dell'ispezione degli stabilimenti tecnici e della loro direzione immediata.*

Art. 332. L'ispezione delle scuole tecniche è esercitata subordinatamente al ministro ed alla deputazione sopra le scuole tecniche e primarie, dagli ispettori nel distretto dei quali queste scuole sono stabilite.

L'ispezione degli istituti tecnici è esercitata direttamente dalla preaccennata deputazione.

Art. 333. La loro direzione immediata tanto in ordine agli studi, quanto in ordine alla disciplina, è affidata per ogni scuola ad un direttore, per ogni istituto ad un preside, scelti e nominati, secondo quanto è prescritto in ordine ai direttori ed ai presidi degli analoghi stabilimenti d'istruzione secondaria.

Art. 334. Le attribuzioni di questi ufficiali in ordine agli insegnanti, agli alunni, agli uditori ed alle persone applicate al servizio, ed in ordine al materiale annesso ai rispettivi stabilimenti, formeranno l'oggetto di apposite disposizioni regolamentarie.

Art. 335. Le funzioni di direttore e di preside non saranno incompatibili con quelle dell'insegnamento negli stabilimenti cui sono preposti, purchè vi abbiano la qualità di professori titolari o concorrano in essi i requisiti voluti per potervi essere chiamati in qualità di professori reggenti.

I loro stipendi saranno in ogni caso regolati secondo le norme stabilite in ordine ai direttori dei ginnasi ed ai presidi dei licei.

CAPO VI. — *Disposizioni relative agli istituti particolari, pubblici e privati d'istruzione tecnica.*

Art. 336. Sarà in balla dei comuni non compresi nelle categorie di quelli in cui vogliono successivamente essere stabilite le scuole tecniche a norma di questa legge, di aprire a proprie spese stabilimenti in cui sia dato in tutto od in parte l'insegnamento tecnico del primo grado.

Essi però non potranno usare di questa facoltà se non in quanto avranno soddisfatto agli obblighi che la legge loro impone relativamente allo stabilimento delle scuole primarie.

Art. 337. Sarà parimente in balla dei comuni o dei consorzi comunali in generale, di aprire a proprie loro spese scuole in cui siano dati gli insegnamenti tecnici del secondo grado, ma non potranno usare di questa facoltà quei comuni cui corre l'obbligo di istituire le scuole tecniche ed i ginnasi a norma di questa legge, se non dopo che avranno fatto constare di avere adempito ai loro obblighi a tale riguardo.

Art. 338. Gli stabilimenti di cui nei due articoli prece-

denati saranno sottoposti, riservato l'ordine delle autorità da cui dipendono, allo stesso regime cui sono sottoposti gli analoghi stabilimenti comunali d'istruzione secondaria.

CAPO VII. — *Disposizioni generali e transitorie.*

Art. 339. Per tutto ciò che in ordine agli stabilimenti tecnici concerne:

Le cause per cui le persone che vi sono addette all'insegnamento, alla direzione o ad altri impieghi incorrono nella sospensione o nella perdita del loro ufficio;

L'istituzione delle Commissioni dinanzi alle quali devono aver luogo gli esami ed il conferimento dei relativi certificati, la durata dell'anno scolastico ed i giorni di vacanza;

Gli istituti e gli stabilimenti di cui agli articoli 273, 274, nei quali si dà in tutto od in parte l'istruzione tecnica;

L'insegnamento privato e le guarentigie che vi si riferiscono;

Si osserverà quanto è prescritto in proposito nel titolo III di questa legge.

Art. 340. Le eccezioni che per l'indole propria della istruzione tecnica e pel maggior vantaggio delle classi cui è destinata sarà opportuno o necessario di fare agli ordinamenti per cui il presente si riferisce alle disposizioni del precitato titolo III, saranno determinate con regio decreto.

Art. 341. Il regio istituto tecnico di Torino in eccezione al disposto dell'articolo 316 è mantenuto nelle attuali sue condizioni di esistenza.

Egli sarà ordinato, secondo le norme prescritte in questo titolo, entro il quinquennio dalla promulgazione della presente legge.

Art. 342. Le provincie che collo Stato dovranno concorrere nelle spese degli istituti tecnici, i termini di questo concorso, le città in cui dovranno essere aperti ed il numero dei professori titolari che vi dovranno essere addetti, saranno determinati per ciascun istituto con apposita legge.

Art. 343. Le scuole tecniche si apriranno nel quinquennio che comincerà a decorrere dalla promulgazione di questa legge.

Non pertanto la nomina dei professori titolari, che in coerenza dell'articolo 319 possono essere addetti a ciascuna di queste scuole, non si farà se non se tre anni dopo l'apertura della medesima. Nel frattempo sarà provveduto ai diversi insegnamenti per mezzo di professori reggenti.

TITOLO V.

DELL'ISTRUZIONE PRIMARIA.

CAPO I. — *Del fine, dei gradi e dell'oggetto dell'istruzione primaria.*

Art. 344. L'istruzione pubblica primaria ha per fine di dare ai fanciulli dei due sessi gli insegnamenti elementari più acconci a guidarli nell'adempimento dei doveri e nell'uso dei diritti che saranno chiamati ad esercitare, e propri a render loro più agevole l'apprendimento delle arti e professioni alle quali la maggior parte di essi avrà a dedicarsi.

Art. 345. Essa è di due gradi, inferiore e superiore. Nel primo si acquistano le cognizioni generali che formano il fondamento della cultura popolare; nel secondo si acquistano quelle che servono ad accrescere ed a compire questa cultura.

Art. 346. Gli insegnamenti del grado inferiore sono:

1° La religione;

2° La letteratura;

- 3° La scrittura;
 - 4° La calligrafia;
 - 5° La lingua italiana;
 - 6° L'aritmetica;
 - 7° Nozioni sul sistema dei pesi e misure in uso nello Stato;
 - 8° Nozioni generali di geografia e di storia.
- Art. 347. Gli insegnamenti del grado superiore sono:
- 1° La religione;
 - 2° La grammatica italiana;
 - 3° Regole ed esercizi di composizione;
 - 4° La geografia e la storia nazionale;
 - 5° Il disegno lineare;
 - 6° La tenuta dei libri;
 - 7° Nozioni sui principali fenomeni della natura.

Art. 348. Nelle provincie di lingua francese, in luogo della lingua e della grammatica italiana, si insegneranno la lingua e la grammatica francese.

Art. 349. Ai fanciulli si insegneranno di più nel grado superiore gli elementi della geometria e le nozioni sui doveri e sui diritti dei cittadini; alle fanciulle nel grado inferiore e superiore i lavori propri del loro sesso e le nozioni di economia domestica.

Art. 350. Gli insegnamenti del grado inferiore si daranno progressivamente in due classi, e quindi in altre due quelli del superiore, talchè si possa nello spazio di quattro anni percorrere l'intero stadio di questa parte della pubblica istruzione.

La ripartizione degli insegnamenti di ciascun grado nelle rispettive classi, il metodo secondo il quale vi dovranno essere dati e l'indirizzo che dovranno assumere, saranno determinati in via regolamentaria.

CAPO II. — Dello stabilimento delle scuole in cui è data l'istruzione primaria.

Art. 351. Sarà istituita in ogni comune almeno una scuola nella quale un maestro istruirà separatamente i fanciulli di dell'uno che dell'altro sesso, intorno agli oggetti che debbono essere insegnati nelle due classi delle scuole del grado inferiore.

Art. 352. Ai comuni però che per la doppia causa del piccolo numero dei loro abitanti e della tenuità delle loro entrate non saranno in grado di istituire e mantenere questa scuola, potrà essere concessa la facoltà di formare accordi coi comuni limitrofi al fine di partecipare alle scuole che sono istituite nei medesimi o di aprire scuole che servano simultaneamente ai rispettivi abitanti o di valersi dello stesso maestro per le loro diverse scuole.

In ogni caso però un maestro non potrà mai essere addetto a più di due scuole nello stesso tempo.

Art. 353. Le stesse facoltà potranno pure essere accordate a tutti i comuni rispetto alle borgate in cui per le ragioni sopraindicato non avranno potuto stabilire, neppure per una parte dell'anno, una scuola particolare, e le quali a cagione della distanza dalla sede delle scuole comunali ed a cagione della difficoltà dei luoghi e della stagione non possono partecipare all'istruzione che si dà nelle medesime.

Art. 354. I comuni che si troveranno nel caso di dover far uso di tale facoltà la chiederanno, esponendo i termini, in base ai quali dovranno essere stabiliti i mentovati accordi, all'ispettore nel distretto nel quale si trovano.

In caso di rifiuto per parte dell'ispettore, si potrà avere ricorso al ministro.

Art. 355. Nessuna scuola potrà contenere più di sessanta allievi. Il numero degli allievi si desumerà dalla media del

quinquennio precedente, computando per ognuno dei cinque anni la media dei tre mesi in cui la scuola sarà stata più frequentata.

Art. 356. Quando i fanciulli che frequentano la scuola eccedono questo numero dovrà farsi luogo a divisione per lo stabilimento o di una nuova scuola o di una scuola succursale.

S'intenderanno per succursali della scuola o delle scuole principali del comune quelle che non avranno un numero di allievi superiore a venticinque.

Nelle succursali l'insegnamento sarà dato da sotto-maestri.

Art. 357. Nei comuni dove la popolazione è dispersa, la divisione avrà luogo per lo stabilimento di una scuola o di una succursale in favore delle località che sono meno in posizione di profittare della scuola o delle scuole principali. Nei comuni dove la popolazione è agglomerata, la divisione avrà luogo per l'istituzione di una scuola o di una succursale femminile.

Art. 358. Quando poi le diverse parti del comune saranno fornite sufficientemente di scuole o di succursali separate per i due sessi nelle quali si dà l'istruzione del primo grado, se il numero degli allievi in queste scuole eccede il numero di sessanta, la divisione avrà luogo per classi.

La prima classe sarà affidata ad un sotto-maestro se si tratta di scuole maschili, e ad una sotto-maestra se si tratta di scuole femminili.

Art. 359. Le scuole del grado superiore non saranno istituite se non se nei comuni in cui sarà stato adempito al disposto degli articoli precedenti, per ciò che concerne lo stabilimento delle scuole del grado inferiore.

Nullameno una scuola superiore per ciascun sesso dovrà essere stabilita in tutti i comuni, le cui scuole a termini dell'articolo 393 sono qualificate di urbane, e per quanto sarà possibile almeno una per fanciulli dei due sessi nei capoluoghi di mandamento.

Art. 360. Quando il numero degli allievi nelle scuole superiori eccederà quello di sessanta, se non occorre istituire una nuova scuola in altra parte del comune, si farà luogo alla divisione per classi, l'ultima delle quali potrà essere affidata, sotto la direzione del maestro che regge la classe principale, ad un sotto-maestro.

Le stesse norme si osserveranno per le scuole femminili del medesimo grado.

Art. 361. Le scuole superiori comuni ai due sessi, qualunque sia il numero degli allievi che le frequentano, saranno divise ciascuna in due sezioni, maschile e femminile. Le sezioni saranno stabilite in locali separati. Alla sezione femminile sarà sempre addetta una sotto-maestra, la quale attenderà, sotto la direzione del maestro che regge la scuola, ad alcune parti dell'insegnamento, e sarà particolarmente incaricata di quelle che a norma dell'articolo 349 concernono specialmente le fanciulle.

Le norme di questo articolo si applicheranno egualmente per quanto si potrà alle scuole inferiori comuni ai due sessi. In ogni caso i municipi provvederanno a ciò che anche in simili scuole una persona del sesso femminile, avente le qualità richieste, insegni i lavori femminili alle fanciulle.

Art. 362. Nelle scuole femminili superiori, comunque rette da maestri aventi l'idoneità legale per tutti gli insegnamenti che vi si danno, alcuni fra gli insegnamenti principali potranno sempre essere affidati od a maestri particolarmente addetti a queste scuole, od a maestri addetti ad altri stabilimenti comunali dello stesso ordine.

Art. 363. Nelle scuole sì maschili che femminili, senza di-

stinzione di grado, alcuni particolari insegnamenti potranno essere affidati a persone le quali, benchè non addette ad alcuno degli stabilimenti comunali in qualità d'insegnanti ordinari, saranno riputate idonee per l'insegnamento a cui sono chiamate.

Art. 364. Le sale in cui si terranno le scuole saranno convenientemente esposte, bene aerate, riparate dalle intemperie, e di una estensione proporzionata al numero degli allievi che devono contenere. Esse saranno poste, per quanto sarà possibile, lontano e fuori della vista dei luoghi e degli stabilimenti sì pubblici che privati, d'onde possa ricevere notamento l'educazione degli allievi che le frequentano.

Il materiale di cui queste sale dovranno essere fornite tanto per la comodità degli allievi e dei maestri, quanto per agevolare i diversi insegnamenti che vi si danno, sarà descritto nel regolamento per l'applicazione di questo titolo.

Art. 365. Nel caso in cui nasca contestazione intorno al numero delle scuole primarie dell'uno e dell'altro grado che dovranno essere stabilite in un comune, il ministro della pubblica istruzione, sentita la deputazione sopra le scuole tecniche e primarie, avuto riguardo alle condizioni particolari del comune ed alle ragioni dei reclamanti, deciderà la questione.

Art. 366. Le scuole pubbliche primarie maschili e femminili, sì del grado inferiore che del grado superiore, stabilite o da stabilirsi a norma di questa legge, saranno a carico dei comuni cui corre l'obbligo di stabilirle.

Art. 367. L'istruzione primaria è gratuita. Tuttavia i comuni che non hanno mezzi sufficienti per sopperire al mantenimento delle loro scuole, potranno imporre agli allievi una retribuzione scolastica che non eccederà 50 centesimi al mese.

Saranno dispensati da questa retribuzione gli allievi i cui parenti faranno constare di non essere in istato di pagarla.

Art. 368. Questa retribuzione potrà essere più elevata per gli abitanti delle borgate lontane dalle scuole comunali, i quali, al fine di avere per un certo tempo o per tutto l'anno una scuola particolare, avranno nei limiti in cui dovrà essere pagata, proposta e consentita simile retribuzione.

Art. 369. I Consigli provinciali tuttavia stanzieranno ogni anno, ciascuno in ragione dei mezzi di cui potrà disporre, un sussidio da ripartirsi fra i comuni della provincia che, per l'angustia delle loro entrate, e per la poea agiatezza dei loro abitanti, non saranno in grado di sottostare alle spese che, a termini dell'articolo 366, sono poste a loro carico.

Art. 370. A questo stesso fine, in complemento degli stanziamenti provinciali, come altresì ad intento di fare, a titolo di ricompensa, assegnamenti suppletivi ai maestri meno retribuiti che si saranno più distinti per zelo e per capacità nell'esercizio delle loro funzioni, un sussidio speciale per le scuole primarie sarà parimente stanziato annualmente nel bilancio dello Stato.

CAPO III. — Dei maestri.

SEZIONE I. — Dell'idoneità.

Art. 371. Per essere chiamati ad esercitare le funzioni di maestro in una scuola pubblica primaria, o per poter insegnare in una scuola privata dello stesso ramo, conviene essere munito di un brevetto d'idoneità rilasciato secondo le norme infrastabilite.

Art. 372. I brevetti d'idoneità pel primo grado d'insegnamento e per i due gradi riuniti sono rilasciati dagli ispettori dei diversi distretti a tutti gli aspiranti che in un pubblico e-

same avranno fornita la prova di possedere le cognizioni richieste per l'insegnamento cui intendono dedicarsi.

Art. 373. Per essere ammessi a questi esami conviene aver almeno vent'un anni compiuti, non essere incorso in alcuna delle incapacità di cui all'articolo 176, ed essere in possesso dei diritti inerenti alla naturalità. A quest'ultimo riguardo potrà essere applicato agli aspiranti esteri il disposto dell'articolo 284.

Art. 374. L'esame avrà luogo ogni anno alla stessa epoca nel capoluogo di ciascun distretto dinanzi ad una Commissione nominata dal ministro della pubblica istruzione, e presieduta dall'ispettore preposto al distretto medesimo.

Art. 375. L'esame conterà di esperimenti verbali e per iscritto, e volgerà per gli aspiranti al brevetto del grado inferiore intorno alle materie che agli insegnamenti di questo grado si riferiscono; per gli aspiranti al brevetto del grado superiore intorno alle materie che si riferiscono agli insegnamenti dei due gradi.

Art. 376. Per aver parere sul merito di alcuni particolari esperimenti, la Commissione potrà aggiungersi quel numero di esperti che crederà opportuno. Questi esperti non emetteranno in ogni caso il loro avviso che sopra l'esperimento per cui saranno stati chiamati.

Art. 377. Terminati gli esperimenti, la Commissione discuterà intorno al merito di ciascuno di essi, e quindi dichiarerà, se vi ha luogo, l'idoneità del candidato, o lo rinvierà a fare più diligente preparazione.

Un solo esperimento non approvato escluderà la dichiarazione d'idoneità. Quando però l'esame avrà avuto per oggetto gli insegnamenti dei due gradi, il giudizio della Commissione potrà risolversi in una dichiarazione d'idoneità pel primo grado, ed in un rinvio a più diligente preparazione pel secondo.

Art. 378. Nel caso in cui le persone che sono in possesso di un brevetto del grado inferiore si presenteranno all'esame per ottenere il brevetto del grado superiore, l'esame avrà luogo sulle materie dei due gradi.

Art. 379. L'indole ed il numero degli esperimenti di cui dovrà constare l'esame, il tempo che dovrà essere dato a ciascuno di essi, le norme da osservarsi nelle deliberazioni della Commissione, e la forma dei brevetti che, in coerenza delle dichiarazioni d'idoneità pronunciate dalla medesima dovranno essere rilasciati dall'ispettore, saranno determinate in via regolamentaria.

Art. 380. Il brevetto d'idoneità per i due gradi d'insegnamento avrà lo stesso effetto legale in tutti i distretti in cui si usa la lingua per cui viene concesso.

Il brevetto d'idoneità pel grado inferiore non sarà valido che nel distretto in cui sarà stato rilasciato.

Art. 381. Coloro che all'epoca in cui sarà posta ad esecuzione questa legge si troveranno in possesso di patenti comprovanti la loro idoneità legale per la maggior parte degli insegnamenti dei due gradi, od anche del solo grado inferiore, rimarranno nei termini dell'articolo precedente al beneficio delle medesime, le quali verranno pareggiate ai brevetti conferiti secondo le norme precitate dagli ispettori.

Pei maestri che avendo a quest'epoca raggiunta l'età di quarant'anni, avranno esercitato da oltre cinque anni continui le loro funzioni nelle scuole pubbliche primarie inferiori o superiori, comechè non muniti di patenti, questo esercizio avrà per essi lo stesso effetto delle patenti precaccennate, e sarà loro dato dagli ispettori un certificato particolare comprovante questo esercizio. Questo certificato terrà loro luogo di un brevetto conferito a termine di questa legge.

Art. 382. I brevetti d'idoneità, come altresì tutti i titoli che ai medesimi sono pareggiati, non produrranno l'effetto che loro è attribuito se non se per lo spazio di cinque anni. Potranno però essere rinnovati in favore dei maestri che nel quinquennio avranno effettivamente insegnato almeno per tre anni nelle scuole primarie.

Gl'ispettori non accorderanno la rinnovazione del brevetto ad alcun maestro se non se dopo aver sentito il comitato od i comitati d'ispezione, nel circondario dei quali avrà nel quinquennio esercitato l'insegnamento.

I maestri che in questo stadio di tempo non avranno esercitato l'insegnamento in alcuna scuola pubblica o privata, saranno decaduti dal privilegio che loro conferivano i brevetti di cui erano provvisti, nè potranno riprenderli che per un nuovo esame.

Art. 383. Quando i brevetti d'idoneità saranno stati regolarmente rinnovati di quinquennio in quinquennio tre volte, saranno cambiati con brevetti ministeriali.

I brevetti ministeriali sono perpetui ed hanno lo stesso effetto legale in tutti i distretti in cui si parla la lingua per cui sono conferiti.

Art. 384. Un brevetto perpetuo potrà essere accordato senza esame, a titolo di onore e di ricompensa, dal ministro, previo parere della deputazione sopra le scuole tecniche e primarie, alle persone che, per scritti notevoli o per un lungo e fruttuoso esercizio dell'insegnamento negli stabilimenti d'istruzione primaria, saranno riputate giustificare una tale eccezione alla regola generale.

SEZIONE II. — *Della nomina dei maestri.*

Art. 385. I maestri, tanto per le scuole del grado inferiore quanto per le scuole del grado superiore, sono nominati in ciascun comune dal rispettivo municipio fra le persone munite di titoli verificati a norma del paragrafo 4 dell'articolo 427, e comprovanti la loro idoneità legale per l'insegnamento cui saranno chiamati.

Art. 386. Al fine di accertarsi intorno al merito relativo dei singoli candidati, prima di procedere alla nomina, il municipio potrà sottoporli ad un esame, istituendo all'uopo un'apposita Commissione di esperti.

Ogniquale volta i municipi vorranno usare di questa facoltà, dovranno dichiararlo nell'atto stesso nel quale si annunzierà la vacanza cui si deve provvedere, due mesi almeno prima che l'esame abbia luogo. Gli esperimenti si faranno secondo l'ordine che sarà stabilito per gli esami d'idoneità. Il giudizio della Commissione si risolverà in una dichiarazione di eleggibilità in favore del candidato che avrà meglio superato i diversi esperimenti. In questo caso l'elezione del municipio non potrà cadere che sopra il candidato che la Commissione avrà dichiarato eleggibile.

Art. 387. Le nomine dei maestri non saranno fatte che pel tempo in cui conserverà la sua validità il brevetto d'idoneità, del quale i medesimi saranno in possesso al momento dell'elezione.

Tuttavia, nell'atto stesso della nomina, ciascun municipio potrà contrarre verso i maestri il brevetto dei quali è presso a spirare, l'impegno eventuale di mantenerli nel loro ufficio un quinquennio, a far tempo dal giorno in cui il loro brevetto sarà rinnovato.

I maestri, che saranno stati eletti in conformità dell'articolo precedente, non saranno rimossi dal loro ufficio che ogniquale volta il loro brevetto di idoneità non sia riconfermato.

Art. 388. I sotto-maestri per le scuole inferiori, contem-

plati agli articoli 386 e 388, potranno essere nominati anche fra le persone che non saranno munite di alcun brevetto di idoneità.

I maestri delle scuole, che non restano aperte che alcuni mesi dell'anno, saranno pareggiati per questo riguardo ai sotto-maestri predetti.

I sotto-maestri delle scuole del grado superiore, contemplati agli articoli 360, 361, potranno essere nominati anche fra le persone che non avranno se non se il brevetto d'idoneità pel grado inferiore.

Art. 389. Ogniquale volta non si offrano per riempire le vacanze di qualsiasi grado od ordine se non che candidati sprovvisti dei titoli richiesti dalla legge, sarà fatta facoltà ai municipi di provvedere simili vacanze colla nomina di persone che, quantunque non provviste di questi titoli, saranno credute sufficientemente abili per l'ufficio cui saranno chiamate.

Queste nomine, come altresì quelle di cui è detto nell'articolo precedente, saranno fatte, e, ove accada, rinnovate anno per anno.

Art. 390. Le nomine per provvedere di maestri le scuole che devono essere rette da persone munite di brevetti d'idoneità, a norma di questa legge, saranno fatte, salvo il disposto dall'articolo 387, nel periodo delle vacanze autunnali in tutto il regno, dopo che avranno avuto luogo gli esami pel conseguimento dei brevetti.

Nell'intervallo, tra il cominciamento dell'anno e le vacanze, non sarà provveduto a queste scuole che in via provvisoria.

Art. 391. Le nomine dei maestri per le scuole inferiori e quelle di cui agli articoli 388 e 389 saranno notificate all'ispettore, il quale, nel caso che siano state fatte in trasgressione della legge, dovrà promuovere presso il ministro l'annullamento delle medesime.

Quelle dei maestri per le scuole superiori saranno sottoposte all'approvazione ministeriale.

SEZIONE III. — *Degli stipendi attribuiti ai maestri.*

Art. 392. Per gli stipendi da assegnarsi ai maestri, le scuole primarie sono divise in urbane e rurali.

Art. 393. Le scuole urbane sono divise in quattro classi, a norma della popolazione e dell'agiatezza dei comuni in cui sono istituite.

Saranno annoverate fra le scuole urbane non solo quelle che sono stabilite nei comuni che hanno titolo di città, ma altresì quelle che saranno stabilite negli altri comuni che avranno una popolazione agglomerata eguale a quella delle città, le cui scuole saranno collocate nella quarta classe delle urbane.

Art. 394. Le scuole rurali sono divise in tre classi, in ragione del numero degli allievi che le frequentano e dell'agiatezza degli abitanti del luogo in cui sono stabilite. Le scuole, quantunque appartenenti ad un comune con titolo di città, o ad un comune che, in coerenza all'articolo precedente, gli è pareggiato, si troveranno situate in borgate separate e lontane dal centro in cui è agglomerata la parte principale della popolazione, verranno annoverate fra le scuole rurali.

Art. 395. La classificazione delle diverse scuole per ciascun comune nelle singole provincie sarà fatta, sentiti i Consigli provinciali, con decreto regio. Questa classificazione potrà essere riformata, seguendo le stesse norme.

I diversi stipendi da assegnarsi dai municipi ai maestri delle scuole inferiori ed a quelli delle scuole superiori nelle

categorie e nelle classi accennate saranno regolati in base al *minimum* stabilito nella tabella L.

Per i sotto-maestri questo *minimum* potrà essere ridotto di tre decimi.

Art. 396. Per i maestri e per i sotto-maestri che non saranno provvisti del certificato d'idoneità richiesto dalla legge, il *minimum* di stipendio potrà essere ridotto della metà.

Art. 397. Ai maestri, oltre il *minimum* di stipendio che loro è assicurato, sarà dato pure l'alloggio od una conveniente indennità. Avranno lo stesso diritto i sotto-maestri, ai quali è affidata la reggenza di scuole interamente separate dalle principali, e che stanno aperte almeno otto mesi dell'anno.

Art. 398. Il ministro però, sentita la deputazione che è preposta all'istruzione tecnica e primaria, potrà accordare ai municipi che, pel numero considerevole delle scuole che sono poste a loro carico, o per l'angustia delle loro entrate, o per altro particolare motivo, non sono in grado di conformarsi intieramente al disposto dei tre articoli precedenti, la facoltà di assicurare, per una capitolazione particolare coi loro maestri sopra altre norme, il servizio delle loro scuole.

Questa capitolazione dovrà in ogni caso essere approvata dal ministro stesso.

Art. 399. Quando i maestri ed i sotto-maestri delle scuole superiori ed inferiori, ai quali sarà stato conferito un brevetto perpetuo, non saranno più in istato di continuare le funzioni cui avranno dedicata la loro vita, avranno diritto ad una pensione di riposo da regolarsi sulla doppia base degli anni di servizio effettivo prestato da essi nelle scuole pubbliche, e del *minimum* di stipendio che, a termini dell'articolo 395, loro sarà stato assegnato nell'ultimo decennio.

Fino a tanto però che una legge speciale non venga emanata, i maestri summenzionati non avranno diritto che a partecipare, secondo le norme preaccennate, ai sussidi che a simile fine saranno stanziati annualmente nel bilancio dello Stato.

Art. 400. I membri delle corporazioni religiose, che insegnano nelle scuole pubbliche comunali, come altresì gli ecclesiastici che vi insegnano per obblighi inerenti ai loro benefizi, non potranno pretendere ai vantaggi che nel precedente articolo sono assicurati agli altri maestri.

SEZIONE IV. — *Delle cause che possono dar luogo a sospensione, a rimozione, a privazione dei brevetti d'idoneità ed all'interdizione dall'insegnamento, e delle contestazioni che possono nascere tra i municipi ed i maestri.*

Art. 401. I maestri ed i sotto-maestri non possono, durante il tempo in cui, a sensi di questa legge ed a termini dei loro capitoli coi municipi, devono rimanere in ufficio, essere nè sospesi, nè rimossi, se non se nei casi contemplati all'articolo 177, e per cause di grave insubordinazione alle autorità e di trasgressione alle leggi ed ai regolamenti scolastici, di non adempimento degli obblighi assunti nei loro capitoli, di perdita della pubblica considerazione, d'incapacità e d'immoralità.

Art. 402. I richiami che per queste cause i municipi, i parenti degli allievi o i delegati all'ispezione delle scuole avessero a muovere contro uno di tali insegnanti, saranno portati dinanzi al Comitato d'ispezione, a cui compete, a norma dell'articolo 427, terzo alinea, il deliberare in primo luogo intorno all'oggetto di questi richiami.

Nei casi d'urgenza però ciascun municipio potrà sempre

sospendere un maestro, riferendone immediatamente al Comitato predetto.

Art. 403. La sospensione produce gli effetti di cui all'articolo 115; essa non può eccedere un anno.

La rimozione, oltre la perdita dell'ufficio, produce quella di tutti i diritti che al medesimo si riferiscono. Alla pena della rimozione potrà aggiungersi quella della privazione del brevetto d'idoneità e quella altresì dell'interdizione dall'insegnamento.

Quest'ultima pena, come altresì quella della privazione dei brevetti d'idoneità concessi a titolo perpetuo, non saranno definitivamente pronunziate che dal ministro, previo parere della deputazione sopra le scuole tecniche, la quale non emetterà il suo avviso che dopo avere esaminate nei loro motivi le deliberazioni dei Comitati d'ispezione e le informazioni degli ispettori in proposito.

Art. 404. Al maestro od al sotto-maestro che, durante il tempo in cui dovrà restare in ufficio, abbandonerà, con animo di non più ritornarvi, la scuola cui è addetto, senza averne avuta licenza dal municipio che lo ha eletto, o senza esservi stato autorizzato dal Comitato d'ispezione da cui dipende la sua scuola, o dall'ispettore del distretto, potrà essere, salve le indennità che i municipi saranno in caso di reclamare, interdetto l'insegnamento nelle scuole primarie per un tempo estensibile a due anni.

L'interdizione sarà pronunziata sull'istanza del municipio, e, previo parere del Comitato d'ispezione, dall'ispettore, il quale, se l'interdetto è munito di un brevetto perpetuo o comechessia di un brevetto di grado superiore, ne darà immediatamente avviso al ministro.

Art. 405. Le contestazioni che potessero sorgere tra gli insegnanti addetti alle scuole primarie ed i rispettivi municipi intorno ad oggetti relativi all'adempimento dei loro obblighi reciproci, saranno portate dinanzi al Comitato d'ispezione da cui dipendono, il quale cercherà di comporre per via di accordi, e, ove non possa raggiungere questo scopo, invierà, col suo parere, la differenza all'ispettore del distretto per l'opportuna decisione. Contro le decisioni degli ispettori a questo riguardo si potrà ricorrere alla deputazione sulle scuole tecniche e primarie.

CAPO IV. — *Degli allievi, della disciplina e degli esami.*

Art. 406. Per essere ascritti a titolo di allievi nelle scuole primarie inferiori conviene avere almeno l'età di sette anni compiuti. I fanciulli al disotto di questa età, che fosse opportuno l'ammettere in queste scuole, non saranno computati fra gli allievi.

Alle scuole superiori non saranno ammessi se non se i fanciulli che daranno saggio di possedere le cognizioni e lo sviluppo intellettuale che si acquistano nelle scuole inferiori.

Art. 407. Gli studi e gli esercizi prescritti nel programma delle scuole dei due gradi sono obbligatori per tutti gli allievi che a queste sono ascritti.

Gli allievi non pertanto, i cui parenti o cui ne fa le veci avranno dichiarato di prendere cura essi stessi dell'istruzione religiosa dei loro figli, saranno dispensati dal seguire le lezioni di religione e dall'intervenire agli esercizi che vi si attendono.

Questa dichiarazione dovrà essere fatta al sindaco del comune in cui è stabilita la scuola, il quale ne stenderà atto ed avvertirà immediatamente il maestro che concerne.

Le lezioni di religione e gli esercizi religiosi in ciascuna scuola avranno luogo in giorni ed ore determinate, da sta-

bilirsi dai rispettivi municipi, con approvazione del Comitato d'ispezione.

Art. 408. Al fine dell'anno scolastico vi sarà in ogni scuola un esame di promozione dalla prima alla seconda classe, ed un esame finale per ciascuno dei gradi. L'esame finale del grado inferiore servirà di esame di promozione al grado superiore.

Gli esami avranno luogo dinanzi ad una Commissione nominata dal municipio e presieduta da un membro o da un delegato del Comitato d'ispezione.

I comuni stanzieranno ogni anno premi da distribuirsi nell'occasione degli esami agli allievi che si saranno più distinti per diligenza e per buona condotta.

Art. 409. Ciascun Comitato d'ispezione farà una relazione particolare all'ispettore intorno ai diversi esami, nella quale sarà fatta menzione per le ricompense di cui all'articolo 370 dei maestri che in questi esami avranno dato, comunque sia indirettamente, saggio di maggiore abilità nella direzione della scuola e nell'insegnamento.

In questa relazione saranno pure indicati per gli opportuni riguardi i nomi degli allievi che avranno meglio superata la prova degli esami finali del grado superiore.

Art. 410. La disciplina da osservarsi nelle scuole, tanto per ciò che concerne la frequentazione quanto per ciò che concerne l'ordine interno delle medesime, le pene che potranno essere applicate per mantenere l'osservanza di questa disciplina, come altresì le autorità cui sarà attribuita l'applicazione di simili pene, saranno determinate in via regolamentare.

CAPO V. — Delle autorità preposte alle scuole primarie.

Art. 411. La direzione superiore delle scuole primarie è esercitata dalle autorità costituite, secondo quanto è stabilito al titolo I di questa legge, e subordinatamente a queste autorità è esercitata dai Comitati d'ispezione istituiti nel capoluogo di ciascun mandamento.

La giurisdizione di ognuno di questi comitati si estende, salvo il disposto degli articoli 451, 458 e 459, a tutte le scuole tanto pubbliche quanto private che sono aperte nel circondario mandamentale.

Art. 412. I comitati d'ispezione sono composti ciascuno: 1° del giudice mandamentale che ne ha la presidenza; 2° del sindaco del capoluogo del mandamento, che lo presiede in assenza del giudice; 3° del parroco il più anziano di esso capoluogo; 4° di altrettanti membri, quanti sono i comuni che fanno parte del mandamento, eletti dai rispettivi Consigli comunali.

Questi ultimi membri saranno scelti fra le persone riputate idonee a tale ufficio e che avranno la loro residenza nel mandamento.

Essi staranno in ufficio tre anni e potranno essere rieletti.

Art. 413. Nei capoluoghi mandamentali che sono in pari tempo capoluoghi di provincia, l'intendente provinciale prenderà nel comitato il posto del giudice il quale non ne farà più parte.

Art. 414. Nei mandamenti dove sono stabiliti i culti tollerati un ministro per ciascun culto sarà chiamato a far parte del comitato. Dove sono più stabilimenti dello stesso culto, o più ministri addetti ad uno stesso stabilimento, nel primo caso sarà chiamato quello che è preposto allo stabilimento principale, nel secondo il più anziano di età.

Art. 415. I comuni la cui popolazione sarà superiore a quella di un quarto della popolazione dell'intero manda-

mento avranno diritto ad eleggere due membri, tre se la loro popolazione sarà superiore della metà.

Art. 416. Se nel mandamento vi sono parecchi comuni, la popolazione di ciascuno dei quali sia inferiore alla decima parte di quella dell'intero mandamento, questi comuni saranno divisi in due serie: quei della serie più popolata eleggeranno soli, ciascuno un membro pel primo triennio, e cederanno il loro diritto a quei della serie meno popolata pel triennio seguente, e così a vicenda in progresso.

Art. 417. Dove il mandamento non comprende che un sol comune, il Consiglio comunale potrà eleggere fino a dieci membri, e fino a dodici dove un sol comune comprende più mandamenti.

Art. 418. In ogni caso per ciascun comitato i membri eletti dovranno sempre essere in numero doppio di quelli che ne fanno parte a titolo di membri nati.

Quando, osservate le norme prescritte negli articoli precedenti, non si sarà potuto raggiungere un tal numero, il ministro, avuto riguardo non solo alla popolazione dei diversi comuni del mandamento ma altresì al numero di scuole che sono istituite nei medesimi, deciderà a quali di questi comuni competerà l'elezione dei nuovi membri necessari a compire il numero voluto.

I comuni che si troveranno a questi rispetti in parità di circostanze saranno chiamati alternativamente a queste elezioni complete.

Art. 419. I segretari dei giudici mandamentali nei comuni dove questi giudici sono chiamati a presiedere il comitato, ed i segretari degli intendenti nelle città in cui tale presidenza appartiene a questi funzionari superiori, eserciteranno l'ufficio di segretari nei rispettivi comitati.

Art. 420. I comuni nei quali sono stabiliti i comitati di ispezione forniranno i locali convenienti per le riunioni di questi.

Le spese di segreteria e le indennità da accordarsi, ove accada, ai segretari, saranno ripartite fra i comuni in ragione del numero delle loro scuole soggette all'ispezione del comitato.

Art. 421. I comitati di ispezione esercitano le loro attribuzioni in conformità della legge e dei regolamenti sotto la direzione immediata degli ispettori pel mezzo dei quali corrispondono, salvo il caso di ricorso contro le decisioni dei medesimi, col ministro e colla deputazione sopra le scuole tecniche e primarie.

Art. 422. Ogni comitato esercita, pel mezzo di delegati scelti nel suo seno, l'ispezione tanto in ordine all'amministrazione, quanto in ordine all'insegnamento e alla disciplina sopra tutte le scuole che sono nel circondario che gli è assegnato, e promuove all'uopo presso i rispettivi municipi e, dove sia mestieri, presso le autorità superiori i provvedimenti che crederà necessari per mantenere o ristabilire in queste scuole l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che le concernono.

Art. 423. Per ciò che riguarda le condizioni igieniche delle scuole, la sicurezza dei locali in cui sono stabilite, come pure per alcuni particolari insegnamenti ed esercizi, potrà delegare l'ispezione anche a persone estranee al comitato.

In ogni caso l'ispezione per ciò che tocca l'insegnamento religioso non sarà da lui delegata se non se ad ecclesiastici aventi cure d'anime nel circondario.

Nelle scuole in cui sono istruiti fanciulli appartenenti ad alcuno dei culti tollerati, l'ispezione per l'insegnamento religioso non potrà ugualmente delegarsi che ad un ministro del culto medesimo.

Art. 424. I membri del comitato delegati all'ispezione assisteranno alle lezioni degli allievi e si faranno mostrare i loro lavori; interrogheranno i maestri intorno al metodo che seguono ed intorno alla disciplina. Interrogheranno, ove accada, i parenti ed altre persone di cui possano presumere di avere più esatte informazioni sullo stato morale e materiale delle scuole, e senza fare alcun provvedimento diretto, ne riferiranno al comitato. Nel caso però in cui per qualche riguardo sia urgente il provvedere, potranno, se si tratta di scuole pubbliche comunali, invitare il rispettivo municipio a deliberare in proposito.

I delegati che non sono membri del comitato avranno la stessa facoltà, ma solo per ciò che concerne l'oggetto particolare della loro ispezione.

Art. 425. I membri del comitato visiteranno per quanto più spesso potranno le diverse scuole. Ognuno di essi sarà però alternativamente incaricato dell'ispezione di alcune scuole particolari; in guisa che, in breve periodo di tempo, il maggior numero dei membri possa conoscere effettivamente la più gran parte delle scuole del circondario.

Art. 426. Le spese che potessero occorrere per l'ispezione delle diverse scuole, saranno ripartite fra i comuni del circondario mandamentale, a norma di quanto è disposto nello alinea dell'articolo 419.

Art. 427. Oltre le attribuzioni concernenti l'ispezione delle scuole, il comitato esercita pure le seguenti:

1° Esamina i titoli di coloro che si presenteranno per i posti di maestri e di sotto-maestri nelle scuole comunali, e dichiara la sua opposizione alla nomina di quelli i cui titoli non gli sembrano sufficienti, o che per altra ragione non crede idonei all'ufficio cui aspirano.

Contro le opposizioni del comitato a questo riguardo vi è ricorso all'ispettore del distretto;

2° Tutela nei loro diritti e nei loro interessi i maestri, promovendo a questo fine le deliberazioni delle autorità comunali e, dove accada, quelle delle autorità superiori cui compete il provvedere a questo riguardo, e designa a queste autorità per le opportune ricompense i maestri che si saranno distinti per la loro capacità e per lo zelo nell'adempimento dei loro doveri;

3° Pronuncia nei termini di questa legge, dopo avere sentito nei loro mezzi di difesa gli incolpati, sui fatti che possono dar luogo a sospensione, a rimozione, a privazione di brevetti o ad interdizione dell'insegnamento. Per ciò che tocca i maestri comunali, e dà un preavviso su quelli che possono dar luogo alla privazione di brevetti ed all'interdizione dell'insegnamento per ciò che tocca i maestri privati.

Contro le deliberazioni del comitato, in ordine alle pene che ha facoltà di pronunciare, si potrà ricorrere alla deputazione sopra le scuole tecniche primarie.

Art. 428. Ogni qualvolta, per dissensi interni o per qualunque altra ragione, alcuno di questi comitati non potesse adempiere al fine della sua istituzione, il ministro, sentita la deputazione sopra le scuole tecniche e primarie, potrà proporre al Re di sciogliere il comitato e di convocare i Consigli comunali per ricostituirlo. Se dopo ciò le cause che hanno dato origine allo scioglimento continuano, il ministro, sentita la stessa deputazione, potrà proporre al Re di sospendere il comitato e di nominare una Commissione che ne faccia e veci.

Il mandato di questa Commissione non durerà che pel tempo in cui dovevano rimanere in ufficio i membri del comitato soggetti a rielezione.

Art. 429. La direzione immediata delle scuole primarie

comunali, tanto per ciò che concerne l'amministrazione quanto per ciò che concerne l'insegnamento e la disciplina, appartiene ai rispettivi Consigli delegati, e nei termini della loro istituzione ai Consigli comunali, i quali possono commetterla nella parte che tocca l'insegnamento e la disciplina, a persone od a Commissioni nominate od istituite a questo scopo.

Art. 430. A questi Consigli spetta quindi il fare i regolamenti particolari delle loro scuole per ciò che tocca l'applicazione di quella parte della legge e dei regolamenti generali, di cui è loro affidata l'esecuzione.

I regolamenti comunali in proposito non saranno però posti ad esecuzione senza essere stati portati prima a cognizione degli ispettori rispettivi.

CAPO VI. — Degli istituti appartenenti a corpi morali, degli istituti privati e dei maestri privati.

Art. 431. Gli istituti dell'ordine di quelli che sono contemplati agli articoli 273 e 274, nei quali si dà l'istruzione primaria del primo e del secondo grado, sono sottomessi, per ciò che concerne la idoneità legale delle persone che sono chiamate ad insegnarvi, al regime stesso cui sono sottoposti gli altri stabilimenti d'istruzione primaria, e dipendono immediatamente, in quanto all'ispezione, dagli ispettori distrettuali.

Non si comprendono nel numero di tali istituti le scuole primarie comunali rette da corporazioni religiose. Queste scuole saranno governate, tanto in ordine alla idoneità degli insegnanti quanto in ordine ai programmi d'insegnamento, agli esami ed all'ispezione, colle norme stesse per le quali sono rette, a tenore di questa legge, tutte le altre scuole comunali.

Art. 432. Ogni qualvolta però l'istruzione primaria che si dà nei precitati istituti non sia data che come preparazione alle scuole secondarie che vi sono effettivamente stabilite, saranno sottomessi alle autorità preposte all'istruzione secondaria, salva però sempre la condizione del brevetto di idoneità per gli insegnanti che vi sono addetti.

Art. 433. Per l'apertura di stabilimenti privati d'istruzione primaria e per le guarentigie che dovranno essere accordate ai medesimi, si osserverà, riservate sempre le condizioni del brevetto di idoneità negli insegnanti che vi saranno addetti, quanto è prescritto riguardo agli stabilimenti analoghi di istruzione secondaria.

Art. 434. Ognuno che sia provvisto di un brevetto di idoneità potrà, osservando quanto è disposto rispetto a coloro che intendono dar corsi privati d'istruzione secondaria, aprire una scuola d'istruzione primaria del grado corrispondente al suo brevetto.

Le guarentigie accordate ai primi saranno, per quanto il consente il regime dei brevetti d'idoneità, assicurate a questi ultimi.

Le scuole di istruzione primaria privata saranno sottoposte all'ispezione dei comitati mandamentali, dalla quale non andranno esenti che le scuole domestiche, alle quali sono assicurati i diritti di cui godono le scuole analoghe contemplate nell'articolo 281.

Art. 435. L'insegnamento dato negli istituti, negli stabilimenti e nelle scuole di cui agli articoli 431, 433, 434, varrà ai maestri pel rinnovamento dei brevetti di idoneità quinquennali per ottenere, a norma della legge, un brevetto perpetuo.

Gli anni di servizio che vi avranno prestato non saranno computati pel regolamento delle pensioni e dei sussidi di cui all'articolo 399, ai quali non si acquista diritto che per i ser-

vizi effettivi prestati nelle scuole pubbliche comunali od in quelle che a queste sono pareggiate.

CAPO VII. — Disposizioni concernenti le scuole femminili.

Art. 436. Le prescrizioni di questa legge, nelle quali non è fatto espressamente cenno che dell'istruzione primaria maschile, si applicheranno egualmente all'istruzione primaria femminile, salvo le eccezioni che saranno richieste dall'indole propria di quest'ultima.

Le maestre saranno sottoposte al regime dei brevetti di idoneità cui sono sottoposti i maestri, ed avranno, tanto in ordine all'insegnamento che saranno chiamate a dare nelle scuole pubbliche quanto in ordine a quello che daranno nelle scuole private, i diritti stessi che ai maestri medesimi sono accordati. Potranno di più essere autorizzate ad insegnare anche prima di aver compiuta l'età richiesta nei maestri.

Il *minimum* però dello stipendio cui avranno diritto nei diversi gradi e nelle scuole delle diverse categorie e classi le maestre, sarà di due decimi inferiore a quello cui, a norma della tabella L hanno diritto i maestri.

Un regolamento particolare per l'istruzione femminile determinerà i programmi, l'ordine degli studi e degli esami e le condizioni di disciplina da osservarsi nelle diverse scuole ed il modo con cui i comitati mandamentali dovranno procedere alla ispezione delle medesime.

Art. 437. I comitati mandamentali, riservato il disposto dall'articolo 423, delegheranno per quanto sarà possibile l'ispezione e la visita ordinaria delle scuole e degli stabilimenti sì pubblici che privati in cui si educano e si istruiscono le fanciulle a persone del sesso femminile che, per le loro qualità morali e la loro coltura, sembreranno più idonee a tali funzioni.

Art. 438. Gli istituti, di cui all'articolo 431, destinati alla educazione femminile, quantunque l'istruzione che vi si dà sia superiore a quella che si dà nelle scuole primarie, sono sottoposti alla deputazione che a queste scuole sovrintende. La loro ispezione sarà esercitata secondo le norme stabilite nell'articolo 437 da persone delegate dall'ispettore, nel distretto del quale questi istituti sono posti.

Il ministro determinerà quali sono gli istituti che debbono essere posti in questa categoria.

Art. 439. Le persone che insegnano negli istituti religiosi soggetti a censura saranno dispensate dal far constare della loro idoneità legale.

Questi istituti dipenderanno per ciò che riguarda l'ispezione in ordine all'istruzione che vi si dà alle fanciulle che non intendono dedicarsi alla vita claustrale, dalla deputazione precitata, la quale delegherà questa ispezione ad ecclesiastici aventi le qualità richieste in coloro ai quali secondo l'articolo 423 vuol essere delegata l'ispezione dell'insegnamento religioso nelle scuole primarie.

CAPO VII. — Delle scuole magistrali.

Art. 440. Al fine di fornire alla gioventù le cognizioni necessarie per ottenere l'idoneità richiesta da questa legge nei maestri e nelle maestre delle scuole primarie, saranno istituite per tutto il regno cinque scuole magistrali, in ciascuna delle quali si daranno sotto la stessa direzione, e per quanto sarà possibile dagli stessi professori, gli opportuni insegnamenti ai giovani dell'uno e dell'altro sesso che intendono dedicarsi a questo ramo d'istruzione.

Art. 441. La sede di queste scuole sarà stabilita nelle città in cui meglio potranno rispondere al fine della loro istituzione.

Art. 442. Ognuna di esse si dividerà in sezione maschile e

femminile; le due sezioni saranno stabilite in locali distinti.

Art. 443. A capo di ogni scuola sarà un direttore nominato dal Re fra le persone che per la loro perizia nell'insegnamento e nella materia pedagogica saranno riputate più abili a tale ufficio. Al direttore sarà affidata una parte dell'insegnamento. Le altre parti principali saranno affidate a due professori nominati parimente dal Re fra le persone che per loro studi o per funzioni accademiche esercitate, sembreranno più idonee per la parte dell'insegnamento cui saranno chiamate.

Tali professori potranno essere anche nominati annualmente dal ministro a titolo straordinario. Gli insegnamenti minori saranno affidati ad istitutori nominati pure annualmente dal ministro stesso.

Art. 444. Alla sezione femminile sarà addetta una ispettrice che subordinatamente al direttore vegherà sulla disciplina interna, assisterà alle lezioni e sarà incaricata degli insegnamenti concernenti l'economia domestica ed i lavori propri del sesso femminile. All'ispettrice potrà essere aggiunta una sotto ispettrice.

Tanto la prima quanto la seconda saranno nominate dal ministro fra le persone munite di un brevetto del grado superiore per le scuole primarie, e che per la loro esperienza nell'insegnamento e per le loro qualità morali saranno stimate più atte a queste funzioni.

Art. 445. Gli stipendi del direttore e dei professori saranno regolati in base a quelli che sono assegnati ai direttori e professori dei licei, non escluso l'accrescimento decennale.

Gli stipendi della ispettrice e della sotto-ispettrice saranno regolati con un aumento di tre decimi in base al *minimum* cui hanno diritto le maestre e le sotto maestre del grado superiore negli stabilimenti della città in cui sarà istituita la scuola magistrale.

L'ispettrice e la sotto-ispettrice avranno inoltre diritto all'alloggio.

Agli istitutori saranno assegnate convenienti indennità da regolarsi secondo il numero di lezioni che daranno nelle scuole.

Art. 446. A ciascuna delle sezioni sarà aggiunta una scuola primaria compiuta dei due gradi d'insegnamento per servire di norma e di esercizio agli allievi delle due sezioni.

Art. 447. Le spese delle scuole magistrali saranno ripartite per eguale porzione tra lo Stato e le provincie in vantaggio delle quali sono stabilite.

I locali ed il materiale necessario, il personale addetto al servizio, l'alloggio della ispettrice e della sotto-ispettrice e le scuole di cui all'articolo precedente saranno a carico della città in cui le scuole magistrali avranno la loro sede.

Art. 448. Il programma delle scuole nelle due sezioni; il tempo che dovranno durare i corsi per ciascuno dei due rami d'istruzione; le condizioni di ammissione a questi corsi; la disciplina da osservarsi nelle scuole; l'ordine degli esami; la forma ed il valore dei certificati che ne ritireranno i giovani dell'uno e dell'altro sesso, come altresì le attribuzioni dei direttori, saranno determinate con regio decreto.

Art. 449. Le scuole magistrali dipenderanno immediatamente in quanto all'ispezione alla deputazione sopra le scuole tecniche e primarie.

CAPO IX. — Disposizioni generali.

Art. 450. Le scuole primarie per gli adulti che potranno aprirsi nei diversi comuni saranno messe sotto il regime delle altre scuole primarie e sottomesse all'ispezione dei rispettivi comitati mandamentali.

A questi comitati saranno pure sottoposte per l'ispezione le scuole e gli asili infantili i quali continueranno ad essere governati con norme speciali, da determinarsi secondo i luoghi e le circostanze con appositi regolamenti ministeriali.

Art. 451. Le cause che producono le incapacità contemplate all'articolo 176 producono lo stesso effetto riguardo agli stabilimenti d'istruzione primaria sia pubblica che privata, ed adducono sempre la privazione del brevetto d'idoneità e l'interdizione dall'insegnamento.

Art. 452. Nei comuni e nelle borgate dove per l'angustia delle entrate comunali e per poca agiatezza degli abitanti non si potrà avere un maestro, una maestra potrà esservi eccezionalmente incaricata di dare separatamente l'insegnamento del primo e del secondo grado ai fanciulli dei due sessi. I municipi che si troveranno in queste circostanze non faranno uso di tale facoltà se non dopo avere ottenuto, pel mezzo del comitato d'ispezione, il permesso dell'ispettore. Questo permesso potrà sempre essere revocato.

CAPO X. — Disposizioni transitorie.

Art. 453. Le disposizioni del presente titolo concernenti gli obblighi imposti ai municipi saranno messe ad esecuzione nel quinquennio dalla promulgazione di questa legge.

Tutte le nomine però dei maestri che saranno fatte in tale stadio avranno luogo in conformità delle precitate disposi-

zioni, a norma delle quali dovranno egualmente essere ordinate le scuole che avranno ad aprirsi in questo quinquennio.

Art. 454. Ai maestri non forniti di regolare patente, ai quali nell'epoca in cui questa legge sarà promulgata, non potrà essere dato il certificato di cui all'alinea dell'articolo 381, saranno accordati due anni per acquistare il brevetto di idoneità, passati i quali essi non potranno più insegnare che nelle scuole in cui tale brevetto non è richiesto.

Art. 455. Le scuole magistrali saranno aperte nel quinquennio preaccennato; il numero delle provincie che dovranno concorrere collo Stato al mantenimento di ciascuna delle medesime sarà determinato con apposita legge.

Disposizioni relative ai cinque titoli.

Art. 456. Il titolo I di questa legge sarà posto ad esecuzione dal giorno in cui la medesima sarà stata promulgata.

I titoli II, III, IV e V saranno posti ad esecuzione secondo le norme che in ciascuno sono prescritte al cominciamento dell'anno scolastico che seguirà quello in cui l'anzidetta promulgazione avrà avuto luogo.

Art. 457. Tutte le disposizioni legislative e regolamentarie concernenti specialmente le parti della pubblica istruzione che sono ordinate dalla presente legge generale e tutte quelle le quali comechè sia a questa legge sono contrarie rimangono abrogate.

Tabella A

(annessa agli articoli 12 e 33)

AUTORITÀ CENTRALI.

Deputazioni.

Tre presidenti — ciascuno	L. 5,000	15,000	} 27,000
Sei membri — ciascuno	» 2,000	12,000	

AUTORITÀ DISTRETTUALI.

Rettori.

Rettore della Università di Torino	L. 5,000	} 12,000
Rettore della Università di Genova	» 4,000	
Rettore della Università di Cagliari	» 3,000	

Provveditori ed Ispettori.

Due provveditori e due ispettori di 1 ^a classe — ciascuno	L. 2,600	10,400	} 77,200
Sei provveditori e sei ispettori di 2 ^a classe — ciascuno	» 2,200	26,400	
Sei provveditori e sei ispettori di 3 ^a classe — ciascuno	» 2,000	24,000	
Quattro segretari di 1 ^a classe — ciascuno	» 800	3,200	
Dodici segretari di 2 ^a classe id.	» 600	7,200	
Dodici segretari di 3 ^a classe id.	» 500	6,000	

Totale L. 116,200

Tabel
(annessa all'

Pianta del personale e degli sti

	Teologia			Giurisprudenza		
	STIPENDIO per ciascun professore	NUMERO dei professori	Totale degli stipendi	STIPENDIO per ciascun professore	NUMERO dei professori	Totale degli stipendi
Torino.....	3,000	6	18,000	3,500	10	35,000
Genova.....	2,500	5	12,500	3,000	8	24,000
Cagliari.....	2,000	3	6,000	2,500	8	20,000
Ciampi.....	>	>	>	>	>	>
Totale.....	>	14	36,500	>	26	79,000

la **B**
articolo 83)

pendi dei professori universitari.

Medicina			Scienze fisiche e matematiche			Filosofia e lettere			RIEPILOGO	
STIPENDIO per ciascun professore	NUMERO dei professori	Totale degli stipendi	STIPENDIO per ciascun professore	NUMERO dei professori	Totale degli stipendi	STIPENDIO per ciascun professore	NUMERO dei professori	Totale degli stipendi	NUMERO totale dei professori	Totale generale degli stipendi
3,500	11	38,500	3,500	9	31,500	3,500	10	35,000	46	158,000
3,000	9	27,000	3,000	7	21,000	3,000	4	12,000	33	96,500
2,500	8	20,000	2,500	6	15,000	2,500	3	7,500	28	68,500
>	>	>	>	>	>	2,500	6	15,000	6	15,000
>	28	85,500	>	22	67,500	>	23	69,500	113	388,000

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Tabella C
(annessa all'articolo 124)

Tasse d'immatricolazione.

Corsi di studi	Distretto universitario di	
	Torino, Genova e Ciampieri	Cagliari
Teologia	25	20
Giurisprudenza	50	40
Medicina e chirurgia	50	40
Matematica ed architettura	45	36
Scienze fisiche e naturali, filosofia, lettere e metodo	30	*
Istituzioni civili e procedura	50	40
Farmacia	40	32
Flebotomia	40	32
Per i misuratori ed agrimensori	40	32

Le tasse d'immatricolazione per le scuole universitarie delle provincie saranno le stesse che sono fissate per le Università nel cui distretto sono comprese.

Tabella D
(annessa all'articolo 125)

Tasse per le iscrizioni ai corsi.

	CORSI	
	di tre, quattro lezioni ebdomadarie	di oltre quattro lezioni ebdomadarie
Università di Torino e Genova, istituto di Ciampieri e scuole universitario dei relativi distretti	Teologia	25
	Giurisprudenza	30
	Medicina, chirurgia	30
	Matematica, architettura	25
	Scienze fisiche e naturali, filosofia, metodo e lettere	18
	Farmacia e flebotomia	18
Università di Cagliari e scuole universitarie del relativo distretto	Teologia	15
	Giurisprudenza	20
	Medicina, chirurgia	20
	Matematica, architettura	15
	Farmacia e flebotomia	12

Tabella **E**
(annessa all'articolo 146)

Diritti di esami e diplomi.

		Università di	
		Torino, Genova e Ciampèri	Cagliari
Teologia	{ Esame di ammissione Esami speciali Esami generali Diplomi	60	42
		320	224
		470	329
		40	28
	Totale . . . L.	890	623
Giurisprudenza.	{ Esame d'ammissione. Esami speciali. Esami generali Diplomi	60	42
		400	280
		590	413
		40	28
	Totale . . . L.	1090	763
Medicina e chirurgia.	{ Esame di ammissione Esami speciali. Esami generali Diplomi	50	35
		400	280
		600	420
		40	28
	Totale . . . L.	1090	763
Matematica ed architettura	{ Esame di ammissione Esami speciali. Esami generali Diplomi	60	42
		240	168
		310	217
		40	23
	Totale . . . L.	650	455
	Esame generale di laurea simultanea in ma- tematica ed architettura	320	224
	Doppio diploma idem.	80	56
	Totale . . . L.	400	280

Segue Tabella **E**

		Università di			
		Torino, Genova e Ciampere	Cagliari		
Scienze fisiche e naturali, filosofia e lettere	} Esame di ammissione	60	»		
		} Esami speciali	160	»	
			} Esami generali	170	»
				} Diplomi	30
	Totale . . . L.		420	»	
Elementi di diritto civile, patrio e di procedura	} Esame di ammissione	30	21		
		} Esami del corso	120	84	
			} Diplomi	30	21
	Totale . . . L.		180	126	
Farmacia	} Esame di ammissione	30	21		
		} Esami del corso	180	126	
			} Diplomi	30	21
	Totale . . . L.		240	168	
Flebotomia	} Esame di ammissione	20	14		
		} Esami del corso	100	70	
			} Diplomi	30	21
	Totale . . . L.		150	105	
Levatrici	} Esami	40	28		
		} Diplomi	30	21	
	Totale . . . L.		70	49	
Misuratori ed agrimensori	} Esame di ammissione	30	21		
		} Esami del corso	100	70	
			} Diplomi	30	21
	Totale . . . L.		160	112	
Ripetitori per misuratori ed agrimensori	} Esami	80	56		
		} Diplomi	30	21	
	Totale . . . L.		110	77	

Per gli esami che si daranno nelle scuole universitarie delle provincie si pagheranno i diritti che sono fissati per le Università nel cui distretto sono comprese.

Tabella F

(annessa all'articolo 173)

Università di Torino.

Rettore (vedi tabella A)	
Consultore	L. 3,000
Vice-consultore	» 1,000

Università di Genova.

Rettore (vedi tabella A)	
Consultore	» 2,000

Università di Cagliari.

Rettore (vedi tabella A)	
Consultore	» 1,200

Istituto universitario di Ciampieri.

Rettore	» 3,000
Consultore	» 1,000

Totale . . . L. 11,200

Tabella G

(annessa all'articolo 235)

Pianta del personale e degli stipendi dei licei.

Personale	1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe
Un direttore del liceo	2,600	2,200	2,000
Un direttore spirituale	800	600	500
Un professore titolare	2,200	2,000	1,800
Idem	2,200	2,000	1,800
Idem	2,200	2,000	1,800
Idem	2,200	2,000	1,800
Un professore reggente	1,540	1,400	1,260
Idem	1,540	1,400	1,260
Personale di servizio	1,400	1,300	1,200
Totale . . . L.	16,680	14,900	13,420

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Tabella III
(annessa all'articolo 235)

Pianta del personale e degli stipendi dei ginnasi.

Personale	1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe	4 ^a classe
Un direttore del ginnasio	1,800	1,600	1,500	1,400
Un professore titolare	1,800	1,600	1,500	1,400
Idem	1,800	1,600	1,500	1,400
Idem	1,800	1,600	1,500	1,400
Un professore reggente	1,260	1,120	1,050	980
Idem	1,260	1,120	1,050	980
Indennità pel direttore spirituale, e per incarichi d'insegnamenti accessori	1,300	1,220	1,150	1,020
Totale L.	11,080	9,860	9,250	8,580

Tabella IV
(annessa all'articolo 251)

Diritti di esami e d'iscrizioni per i licei e ginnasi.

	Licei	Ginnasi
Diritto dell'esame di ammissione	20	10
Diritto dell'esame di licenza	30	15
Diritto dell'iscrizione annua	50	20

Tabella V
(annessa all'articolo 395)

Minimum degli stipendi assegnati ai maestri primari del grado superiore e del grado inferiore secondo l'ordine e la classe delle scuole cui sono addetti.

Ordine delle scuole	Grado dei maestri	Classe delle scuole			
		1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
Urbane	Superiore	1,200	1,100	1,100	900
	Inferiore	900	800	750	700
Rurali	Superiore	800	700	600	»
	Inferiore	500	400	370	»

**Proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci
a tutto maggio 1854.**

Progetto di legge presentato alla Camera l'8 marzo 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).

SIGNORI! — Con tutto il volgente mese ha termine l'autorizzazione conferita al Governo del Re colla legge del 29 dicembre 1853 di riscuotere le tasse ed imposte e di pagare le spese relative all'esercizio 1854.

Allo stato cui trovansi i lavori per l'esame dei bilanci di quell'esercizio potendosi con fondamento ritenere che la definitiva approvazione loro non possa avere luogo prima del finire di maggio venturo, il Governo reputa indispensabile di sottoporvi il necessar o progetto di legge onde siagli continuata la facoltà di esercire provvisoriamente fino a tutto maggio suddetto il bilancio del 1854.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. La facoltà di riscuotere le tasse ed imposte sì dirette che indirette, di smaltire i generi di privativa demaniale, e di pagare le spese dello Stato concessa al Governo del Re colla legge del 29 dicembre 1853, è prorogata a tutto il mese di maggio del corrente anno.

Relazione fatta alla Camera il 13 marzo 1854 dalla Commissione composta dei deputati Brignone, Rossi, Bairo, Demarchi, Lanza, Valvassori e Mantelli, relatore.

SIGNORI! — Le stesse ragioni che indussero la Camera ad accordare al Governo la facoltà di riscuotere sino a tutto il volgente mese le tasse ed imposte e di pagare le spese relative all'esercizio 1854 vigendo tuttora, dappoichè non venne sinora approvato per legge il bilancio attivo e passivo del corrente anno, nè sembrando probabile che prima del mese di maggio prossimo ciò possa avere compimento, la vostra Commissione unanime, ed in conformità del mandato che ricevette da tutti gli uffici, non può a meno di proporvi di accorciare la prorogazione dell'esercizio chiedovi dal Ministero.

Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour) 20 marzo 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 14 stesso mese.

SIGNORI! — I bilanci attivo e passivo del corrente anno non essendo stati finora approvati per legge nè sembrando probabile che possano esserlo prima di maggio venturo, la Camera dei deputati nella tornata del 14 volgente ebbe ad adottare il progetto di legge presentato dal Ministero, in virtù

del quale la facoltà fatta al Governo colla legge del 29 dicembre 1853 di riscuotere le tasse ed imposte sì dirette che indirette, di smaltire i generi di privativa demaniale, e di pagare le spese dello Stato relative all'esercizio 1854, verrebbe prorogata a tutto il mese di maggio suddetto.

Il ora l'onore di sottoporre il progetto di legge anzidetto alle deliberazioni del Senato.

Relazione fatta al Senato il 21 marzo 1854 dall'ufficio centrale composto dei senatori Regis, Desambrois, Di Pollone, Cagnone, e Marioni, relatore.

SIGNORI! — L'autorizzazione accordata al Governo colla legge del 29 dicembre 1853, di riscuotere per l'esercizio del 1854 nella misura stabilita dai bilanci pel 1853 le tasse ed imposte sì dirette che indirette, di smaltire i generi di privativa demaniale secondo le vigenti tariffe, e di pagare le spese ordinarie d'ogni sorta, e le straordinarie che non ammettono dilazione, essendo limitata al 31 del corrente mese di marzo, un nuovo progetto di legge viene sottoposto alle vostre deliberazioni per prorogare tale facoltà a tutto il mese di maggio prossimo.

I motivi che determinarono il Senato ad accordare il suo voto favorevole alla legge succitata sussistendo tuttora, poichè non è sperabile che possano essere approvati tutti i bilanci entro il mese che volge, ed anzi è a presumere che sarà per protrarsi verso il fine di maggio la loro sanzione, il vostro ufficio centrale, spinto dalla necessità e dall'urgenza di assicurare il pubblico servizio, unanime m'ha dato l'onorevole incarico di proporvi l'adozione pura e semplice della legge presentata dal presidente del Consiglio, ministro di finanze, punto non dubitando che, lungi dal succedere il caso di altre proroghe, il Governo terrà mano a che d'ora in poi possano essere a tempo debito approvati i bilanci e sieno resi pubblici i ruoli, a scanso degli inconvenienti cui sempre dà luogo il soverchio lamentato ritardo.

Bilancio dell'esercizio 1855.

Relazione generale presentata alla Camera l'8 marzo 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).

SIGNORI! — Compiendo alle prescrizioni della legge del 23 marzo 1853, per quanto lo stato normale delle cose lo comporti, abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione i bilanci attivo e passivo dell'anno 1855.

I bilanci dell'anno corrente essendo stati compilati or sono pochi mesi, e non essendo ancora stati nè discussi nè approvati, abbiamo creduto, onde evitare inutili ripetizioni, che quelli dell'anno venturo potessero essere redatti per categoria, limitandoci a svolgere in articoli quelle di esse che presentavano alcune variazioni rispetto al precedente bilancio. Ond'è che una gran parte delle spiegazioni e degli allegati che già avete sott'occhio debbono reputarsi comuni ai due bilanci.

Ciò premesso vi esporremo i risultati complessivi che presentar debbe, a seconda delle nostre proposte, il bilancio del futuro esercizio.

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Spese ordinarie	L. 131,549,811 95
▪ straordinarie	6,518,730 16
Totale	<u>L. 137,668,242 11</u>
Entrate ordinarie	L. 125,182,561 58
▪ straordinarie	3,000,000 »
Totale	<u>L. 128,182,561 58</u>

Epperiò si verificherà un disavanzo
 nella parte ordinaria di L. 6,166,950 37
 » straordinaria di » 5,318,750 16
 In complesso L. 9,485,680 53

Paragonando queste cifre con quelle dei progetti di bilancio dell'anno corrente, si hanno i seguenti risultati :

BILANCIO PASSIVO.

Spese ordinarie
 Spese straordinarie
 In complesso

1854	1855	Differenza nel 1855	
		Aumento	Diminuzione
131,020,446 69	131,349,511 95	329,065 26	»
18,293,848 26	6,318,730 16	»	11,975,118 10
149,314,294 95	137,668,242 11	329,065 25	11,975,118 10
		Diminuzione 11,646,052 84	

Quadro comparativo

delle spese ordinarie e straordinarie dei diversi Ministeri.

Quadro comparativo delle spese ordinarie e straordinarie dei diversi Ministeri.

	Spese proposte nel bilancio del 1855			Spese iscritte nel bilancio stampato del 1854			DIFFERENZA tra le spese proposte nel bilancio 1855 e quelle iscritte nel bilancio 1854						
	S P E S E			S P E S E			SPESE ORDINARIE		SPESE STRAORDINARIE		TOTALI		
	Ordinarie	Straordinarie	Totali	Ordinarie	Straordinarie	Totali	in più nel 1855	in meno nel 1855	in più nel 1855	in meno nel 1855	in più nel 1855	in meno nel 1855	
Ministero di finanze	Dotazioni	»	5,214,360 »	5,214,360 »	»	5,214,360 »	»	»	»	»	»	»	
	Debito pubblico, interessi di Buoni del tesoro ed interessi delle azioni della ferrovia di Susa	»	36,171,545 96	36,101,268 46	»	36,101,268 40	70,277 50	»	»	»	70,277 50	»	
	Debito vitalizio	»	10,052,112 36	9,980,830 05	»	9,980,830 05	71,282 31	»	»	»	71,282 31	»	
	Spese diverse	605,530 »	19,348,005 18	18,873,307 24	1,008,640 »	19,881,947 24	»	130,832 06	»	403,110 »	»	533,942 06	
			70,180,493 50	605,530 »	70,786,023 50	70,169,765 75	1,008,640 »	71,178,405 75	141,559 81	130,832 06	»	403,110 »	141,559 81
Ministero di grazia e giustizia		4,275,029 88	778,988 80	5,054,018 68	5,255,647 42	1,008,668 80	6,264,316 22	10,727 75	»	»	403,110 »	»	392,382 25
Id. dell'estero		3,588,630 64	25,473 60	3,614,104 24	3,614,089 94	48,873 60	3,662,963 54	»	980,617 54	»	229,680 »	»	1,210,297 54
Id. dell'istruzione pubblica		2,037,099 86	28,429 80	2,065,529 66	2,067,474 67	28,919 80	2,096,394 47	»	25,459 30	»	23,400 »	»	48,859 30
Id. dell'interno		6,574,152 26	166,840 »	6,740,992 26	6,491,690 63	295,240 72	6,786,931 35	82,461 63	»	»	128,400 72	»	45,939 09
Id. dei lavori pubblici		8,177,588 56	3,677,562 91	11,855,151 47	7,084,651 11	14,827,230 22	21,911,881 33	1,092,937 45	»	»	11,149,667 31	»	10,056,729 86
Id. della guerra		32,318,209 24	1,035,905 05	33,354,114 29	32,188,685 85	1,026,275 12	33,214,960 97	129,523 39	»	9,629 93	»	139,153 32	»
Id. della marina		4,198,308 01	»	4,198,308 01	4,148,441 32	50,000 »	4,198,441 32	49,866 69	»	»	50,000 »	»	133 31
		131,349,511 95	6,318,730 16	137,668,242 11	131,020,446 69	18,293,848 26	149,314,294 95	1,365,516 91	1,036,451 65	9,629 93	11,984,748 03	139,153 32	11,785,206 16
								329,065 26 in più		In meno 11,975,118 10		In meno 11,646,052 84	

DOCUMENTI PARLAMENTARI

	1854	1855	Differenza nel 1855	
			Aumento	Diminuzione
BILANCIO ATTIVO.				
Entrate ordinarie	117,923,140 30	125,182,561 58	7,259,421 28	»
Entrate straordinarie	7,137,921 29	3,000,000 »	»	4,137,921 29
In complesso.....	125,061,061 59	128,182,561 58	7,259,421 28	4,137,921 29
			3,121,499 99 aumento	

Disavanzo.

	1854	1855
Del bilancio ordinario	13,097,306 39	6,166,950 37
Del bilancio straordinario	11,155,926 97	3,318,730 16
In complesso.....	24,253,233 36	9,485,680 53

Per la massima parte dei dicasteri le spese ordinarie non presentano notevoli differenze rispetto a quelle del 1854. Il Ministero dell'estero chiede qualche somma di più pel ramo postale, domanda abbastanza giustificata dal progressivo sviluppo di tale ramo, ed offre in compenso economie nella parte relativa ai servizi diplomatici.

Il bilancio delle finanze non differenzia dal precedente se non per le spese d'ordine. La somma di queste, che si presenti con aumento di qualche rilievo, è quella del lotto, la quale sarebbe accresciuta della somma di lire 200,000, aumento però che trova un compenso larghissimo nella parte attiva.

L'istruzione pubblica è riuscita ad operare qualche risparmio, non da sdegnarsi, tenuto conto del poco tempo trascorso dalla presentazione del bilancio del 1854.

Non computando una somma di lire 125,000 per gli stipendi degli agenti forestali di terraferma, la quale figura per la prima volta in bilancio, e che rimborsata dalle provincie costituisce una mera spesa d'ordine, il Ministero dell'interno offre altresì una diminuzione di oltre 40,000 lire derivante specialmente da minori opere di miglioramento ai carceri di pena.

La marina riproduce in gran parte le cifre antecedenti con economie non ispregevoli, salvo la categoria dei viveri, la quale a cagione degli accresciuti prezzi vuole essere di necessità aumentata per non andare incontro a funeste illusioni. Nel suo complesso però questo bilancio non offre differenza notevole da quello del 1854.

Il Ministero della guerra ha pure operato una serie di riduzioni sopra molte categorie, che avrebbero prodotto una sensibile economia, se non fosse stato reputato opportuno di calcolare la razione per il mantenimento degli uomini e dei

cavalli ad un prezzo più elevato di quello che era fissato negli scorsi anni. Quantunque vi sia argomento di sperare che nel 1855 il prezzo dei cereali e dei foraggi subisca un ribasso, tuttavia non possiamo lusingarci di vederlo ridotto al punto che la razione di pane costi solo 15 centesimi, e quella di foraggio 90. Epperò l'aumento di lire 350,000, che si scorge nelle due categorie *Pane e Foraggi*, ha per ragione una apprezzazione più esatta delle cause probabili che influir debbono sul costo di mantenimento dei nostri soldati.

Il bilancio di grazia e giustizia è quello che presenta la massima variazione, poichè si riassume con una economia di lire 980,000, derivata dall'aver fatto scomparire, giusta l'assunto impegno, la somma relativa alle spese ecclesiastiche.

Nel bilancio dei lavori pubblici si verifica una notevole economia nella parte relativa alle opere stradali, mentre vi è un ben maggiore aumento in quello dell'esercizio della strada ferrata. Quest'aumento cagionato dal compimento della intera rete delle nostre ferrovie, lungi dall'essere un argomento di sgomento, ci conforta giacchè è conseguenza del grandissimo traffico che su di essa rete dovrà svilupparsi infallibilmente l'anno venturo.

Non abbiamo creduto poter tenere a calcolo nella formazione del bilancio i nuovi principii relativi al mantenimento delle strade reali, che è nostra intenzione di sottoporre alla vostra approvazione. L'adozione di questo sistema essendo tuttora dubbio, e la sua applicazione quindi potendo andare soggetta a molte eventualità, ragione voleva che il bilancio del 1855 fosse redatto in conformità alle leggi vigenti. Nullameno quand'anche, come tuttavia lo speriamo, l'annunziata riforma si compisse, il risultato complessivo del bilancio dei lavori pubblici non verrebbe mutato, giacchè reputiamo che

le somme risparmiate dal porre a carico delle provincie la conservazione delle strade parallele alle strade ferrate dovranno essere consacrate ad altre strade che rivestono un carattere di utilità generale, e corrono in località che non godono direttamente dei benefizi che un gran numero di provincie dalle strade ferrate ritrae.

Riassumendo queste brevi osservazioni, noteremo che se dalle spese ordinarie di L. 151,500,000

Si sottraggono le spese d'ordine che trovano un compenso nell'attivo cioè :

Lotto	L. 200,000	} >	4,725,000
Esercizio della strada ferrata	» 4,400,000		
Stipendi degli agenti forestali	» 125,000		

Avremo la somma di . . . L. 129,575,000

che poco si discosta da quella di 129,000,000 indicata nella relazione che abbiamo avuto l'onore di presentare alla Camera il 27 scorso dicembre.

Le spese straordinarie, quantunque assai ridotte in confronto degli scorsi esercizi, raggiungono tuttavia un limite ancora anormale. Però è da avvertire in primo luogo che tutte o quasi tutte sono la conseguenza di leggi antecedentemente votate, ed in secondo luogo che una gran parte di esse è d'indole riproduttiva. Se tiensi a calcolo inoltre che nell'attivo la parte straordinaria sale a 5,000,000, non vi è motivo per essere sgomentati dai sacrifici non ordinari che da noi si richiedono tuttora onde secondare il grande sviluppo economico che si manifesta in tutte le parti del regno.

La parte attiva del bilancio venne calcolata per le entrate ordinarie nella somma di L. 125,182,561 e così in più rispetto al 1853 di » 7,259,421

Forse taluno sarà disposto a considerare i nostri calcoli come esagerati, e ci appunterà per esserci lasciati trarre a pericolose illusioni. Però si esaminano attentamente le cifre che abbiamo iscritte nel bilancio, portiamo fiducia di essere assolti da tale imputazione, e si riconosceranno siccome ragionevoli e probabili le basi da noi adottate nello stabilire le entrate dell'anno venturo. Infatti abbiamo tenuto conto delle riduzioni operate in vari rami d'imposta. Il prodotto delle dogane venne da noi ridotto di 1,000,000 rispetto al bilancio del 1854, e di 1,500,000 rispetto ai risultati ottenuti nel 1853. Questa diminuzione motivata dalla soppressione del dazio sui cereali non si verificherà se, come abbiamo argomentato di sperare, le condizioni economiche e politiche del paese si miglioreranno in questo e nell'anno venturo. È sperabile che non sempre le campagne saranno afflitte da ripetuti disastri, e che anni di abbondanza succederanno ad anni di scarsi o falliti raccolti. Se la crittogama cessasse di flagellare le nostre viti, se maggiore si verificasse la produzione dei cereali, se meno scarso riescisse il raccolto dei bozzoli, noi potremmo fin d'ora fare assegno sopra una cifra maggiore di quella stanziata in bilancio, ed essere quasi certi che la perdita prodotta dalla soppressione del dazio sui cereali e dalla riforma daziaria dell'anno scorso verrebbe in gran parte compensata dal maggior consumo delle derrate esotiche tuttora colpite da dazi moderati.

Rispetto alla tassa delle gabelle abbiamo pure tenuto a calcolo la legge testè votata, in virtù della quale il prodotto che doveva dare viene ridotto di lire 1,140,685.

Le altre diminuzioni sono di poco momento, e non occorre occuparsene in questa sommaria esposizione.

A compensare le accennate diminuzioni ed a stabilire l'au-

mento di entrate portato in bilancio concorrono specialmente :

1° I tabacchi per lire 738,555. Il prodotto calcolato pel 1855 supera, è vero, quello realizzato nel 1853, ma è assai minore di quello che si verificherebbe ove l'aumento non interrotto nella consumazione progredisse per l'avvenire nella stessa ragione che pel passato, non esclusi i due primi mesi dell'esercizio corrente ora trascorsi ;

2° L'imposta dei fabbricati per lire 420,000. La revisione dei redditi che operare si debbe nell'anno corrente avrà senza fallo per risultato un notevole aumento nel prodotto di quest'imposta, sia a cagione degli errori che si ripareranno, sia a motivo del crescente valore degli affitti, sia finalmente perchè molte nuove costruzioni saranno per la prima volta colpite dalla tassa ;

L'amministrazione delle contribuzioni dirette si lusinga di superare la cifra di lire 4.000.000 ; ma crediamo prudente di tener conto delle difficoltà che l'accennata revisione incontrerà, limitandoci ad una somma che in ogni peggiore evento sarà certamente raggiunta ;

3° Sulle vendite delle bevande vi è un aumento di lire 500.000, giustificato dal risultato dei ruoli a questa tassa relativi ;

4° Nella categoria, *Rendite demaniali*, si è calcolato un aumento di lire 598.000 a motivo specialmente della vendita dei terreni acquistati sul letto della Polcevera mediante la costruzione della strada ferrata, ed anche perchè si spera di ricavare una notevole somma dalle vendite dei terreni demaniali della Sardegna che si vanno attivando ;

5° Il reddito del lotto si presenta accresciuto di lire 400,000, in conformità dei risultati ottenuti nell'anno 1853, senza tenere a calcolo il progressivo aumento che pur troppo ogni anno si verifica in questo ramo di prodotto ;

6° Per le poste abbiamo fatto assegno sopra un prodotto maggiore di lire 200,000 di quello stanziato nel bilancio del 1854, e che supera di sole lire 140,000 quello realizzato nel 1853 ; e se l'aumento che si ottiene ogni mese si mantiene, offerremo un risultato più favorevole della nostra ipotesi ;

7° Ma le sorgenti più rilevanti dell'aumento sono le strade ferrate, ed i prodotti delle tasse d'insinuazione, di bollo e di successione ;

Il prodotto delle strade ferrate è stato calcolato sulle seguenti basi :

Per la strada da Torino a Genova . . .	L. 40,000	il chil.
Id. da Alessandria a Novara . . .	» 25,000	»
Id. da Novara ad Arona . . .	» 50,000	»
Id. da Torino a Susa . . .	» 15,000	»
Id. da Torino a Pinerolo . . .	» 15,000	»
Id. da Mortara a Vigevano . . .	» 15,000	»

Queste ipotesi non si potranno reputare esagerate se si pone mente che nel 1853 la strada di Genova, benchè incompleta, benchè su di essa non transitasse se non il terzo delle merci che varcano il passo dei Gioghi, diede tuttavia quasi 28.000 lire per chilometro, e che per la strada di Savigliano si può fin d'ora fare assegno sopra una rendita di lire 25.000 per chilometro.

L'aumento di prodotto di lire 2.950.000 è compensato dalla maggiore spesa di esercizio valutata nel passivo a lire 1,400,000 ; onde, in definitiva, l'aumento della rendita netta delle strade ferrate si riduce a sole lire 1,550,000. Ipotesi, lo ripetiamo, assai moderata che rimarrà probabilmente al di sotto del vero.

8° Rispetto alle tasse d'insinuazione, bollo e successioni abbiamo calcolato sopra un aumento :

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Per i diritti d'insinuazione	L. 1,000,000
Diritti di successione	» 1,600,000
Bollo	» 2,000,000
	<u>L. 4,600,000</u>
Il quale aumento viene in parte compensato da diminuzione sui diritti giudiziari e sugli emo- lumenti di	L. 850,000
e di un'altra diminuzione sui diritti d'ipoteca. »	100,000
	<u>L. 950,000</u>
Ciò che ridurrà l'aumento sperabile dalle riforme sopra indicate a	L. 3,670,000

Taluno ci potrà rimproverare di aver fatto assegno sopra provvedimenti non ancora sanciti; ma a questi risponderemo avere troppa fede nel senno e nel patriottismo del Parlamento per potere dubitare che esso ci ricusi i mezzi strettamente necessari per ristabilire le nostre finanze in uno stato normale; ond'è che, se riconosciamo potere subire le nostre proposte modificazioni più o meno gravi, confidiamo che il sistema dalla Camera adottato sarà tale da non scemare il prodotto che da queste tasse ci ripromettiamo.

Ricapitolando il sin qui detto formeremo il quadro delle categorie che contribuir debbono ad accrescere il bilancio attivo del 1855:

1° Tabacchi	L. 758,355 »
2° Tassa sui fabbricati	» 420,000 »
3° Diritto per la vendita di bevande.	» 500,000 »
4° Rendite demaniali	» 598,000 »
5° Lotto	» 400,000 »
6° Poste	» 200,000 »
7° Strade ferrate	» 2,950,000 »
8° Tasse d'insinuazione, bollo e succe- sione, sotto la deduzione della diminuzione del prodotto delle tasse sui diritti giudiziari e le ipoteche	3,670,000 »
9° Altri aumenti di minor momento	1,228,077 94
Aumento totale	L. 10,504,452 94
il quale, tenuto conto tanto della diminuzione sulle dogane e sulle gabelle, quanto di quella ripartita su parecchie altre categorie, in complesso	» 5,245,011 66
Si riduce a	L. 7,259,421 28

La parte straordinaria del bilancio attivo si compone del prodotto da ricavarsi dalle vendite degli stabili demaniali già state da apposite leggi approvate, e dal prodotto di vendite da approvarsi con leggi speciali.

Fra questi stabili vengono annoverati per somme cospicue i tenimenti di Gazzo e Pobietto, il cui acquisto fu inteso col sacro Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, nella vista specialmente di riunire i cavi e le acque di spettanza del sacro Ordine ai cavi demaniali onde poter estendere e meglio regolare l'economia generale dell'irrigazione a favore delle terre situate fra la Dora e la Sesia. Il Ministero si lusinga che l'accennato contratto, stabilito su basi di reciproco interesse, venendo dal Parlamento sancito, procurerà una non disprezzabile risorsa alla finanza pubblica, mentre gioverà non poco al progresso ed al miglioramento dell'agricoltura di una parte interessante della provincia di Casale.

Data ragione delle cifre nelle quali si riassume il bilancio che ora vi presentiamo, crediamo poter asserire che i risultati di esso provano non solo un notevole miglioramento delle condizioni finanziarie, ma altresì essere noi non molto

lunghi dal raggiungere la meta alla quale tendono i vostri ed i nostri sforzi da molti anni, il ristabilimento cioè dell'equilibrio fra le entrate e le spese.

Il disavanzo, è vero, nel complesso è tuttora di lire 9,485,680 53, e per ciò che riflette la parte ordinaria lire 6,166,950 57, cifra questa che non ha nulla di spaventevole se si pon mente che il fondo di estinzione delle rendite al corso pel 1855 si è di lire 8,500,000; onde, in definitiva, il disavanzo reale, cioè la differenza della passività stabile, si riduce a lire 900,000.

Anche questo disavanzo non sarebbe per verificarsi ove men contrari ci fossero stati i fatti economici di questi ultimi anni. Solo che un buon raccolto di vino ci avesse dato di potere riscuotere l'intera tassa delle gabelle, ed un discreto raccolto di cereali avesse lasciato sussistere temporariamente il dazio sui grani, il bilancio ordinario del 1855 sarebbe stato in equilibrio, cioè la deficienza non avrebbe superato quella parte del fondo di estinzione destinata al riscatto al corso, il cui impiego si può sospendere senza pregiudizio reale pei portatori di rendite.

Se le schiette e precise spiegazioni date intorno al bilancio del 1855 sono tali da rassicurare gli animi imparziali per ciò che riflette il nostro avvenire, non possiamo nasconderci che il presente non va scevro da gravi e stringenti difficoltà.

Nella relazione che vi abbiamo sottoposto il 27 dicembre ultimo era dimostrato dovere il disavanzo del 1854 e retro salire a lire 27,510,242 11.

Ora questo disavanzo sarà accresciuto, sia a cagione del soppresso dazio sui cereali, sia per la riduzione del canone gabellario, sia finalmente perchè gli avvenimenti politici non possono a meno di esercitare una sfavorevole influenza sul prodotto delle tasse indirette, delle dogane in specie. Senza essere pessimisti, pensiamo che queste tre cause debbano scemare di altri tre milioni le entrate, epperò portare il disavanzo sopra accennato a lire 51,000,000 all'incirca. Se a questo aggiungiamo il disavanzo del 1855, calcolato a lire 4,200,000, deduzione fatta della somma destinata al riscatto delle rendite al corso, avremo pel disavanzo, alla fine dell'esercizio, lire 55,200,000, che si accrescerà ancora degl'interessi che converrà pagare onde sopperire a questo disavanzo stesso; somma alla quale conviene provvedere con mezzi straordinari, e, ciò che più monta, provvedere in epoca non lontana.

In condizioni pienamente normali si potrebbe facilmente sopperire alla massima parte di un disavanzo di trenta e più milioni, sia coi fondi materiali di cassa, sia colle risorse che somministra il debito galleggiante; ma nello stato presente delle cose non si può fare grande assegno sopra questi due mezzi.

I fondi di cassa sono abbondanti quando, come per lo passato succedeva, le riscossioni dei proventi si operano sollecitamente e le spese si fanno con lentezza. Ora, per circostanze eccezionali e transitorie, accade il contrario; le somme stanziata in bilancio vengono spese senza indugi, mentre, riguardo ad alcuni rami di prodotto, le riscossioni hanno sofferto e soffrono tuttora lamentevoli ritardi. In una parola, mentre i residui passivi sono straordinariamente scemati, i residui attivi sono di molto cresciuti.

Noi non staremo a svolgere minutamente i motivi delle ritardate riscossioni, solo accenneremo come la novità di alcune tasse, le formalità da cui furono circondate, la difficoltà nella formazione dei ruoli ad esse relativi, e finalmente, se si vuole, la non ancora troppo lunga esperienza del personale chiamato a costituire l'amministrazione delle contribuzioni

dirette, sono le cagioni principali degli straordinari residui attivi di cui diamo qui un quadro approssimativo:

Imposta prediale in Sardegna (tributi diversi)	
1852 e retro.	L. 1,200,000
Imposta prediale in Sardegna dell'anno 1853 »	2,100,000
Imposta dei fabbricati in terraferma, 1853 »	2,000,000
Tassa sull'industria e sul commercio, 1853 »	1,500,000
Gabelle accensate, 1853 e retro »	2,500,000
Gabelle, canone gabellario del secondo semestre 1853 »	1,000,000
	<u>L. 10,500,000</u>

A ciò si aggiunge che alcune delle entrate straordinarie portate nei bilanci 1851, 1852 e 1853 non sono ancora che in parte riscosse. Infatti, si era bilanciato per prodotto dell'alienazione dei beni demaniali in quei tre esercizi la somma di L. 8,500,000

Al giorno d'oggi non si è incassato se non . . . » 4,200,000
quindi un residuo attivo straordinario di. . . L. 4,300,000

Una gran parte di questi residui verranno senza fallo incassati nel giro di un anno. Di ciò ci fa sicuri lo zelo e l'attività che spiegano gl'impiegati delle contribuzioni dirette, i quali ogni giorno danno prove degli acquistati maggiori lumi ed esperienza. Ma intanto questo ritardo non riesce di poco incaglio alle finanze.

In quanto al secondo mezzo di sopperire al disavanzo, al credito galleggiante cioè, non desterà meraviglia l'udire che le condizioni attuali del credito abbiano rese molto più difficili le emissioni dei Buoni del Tesoro, ad onta del rialzo dell'interesse che loro viene corrisposto.

Ciò essendo, riesce opportuno il provvedere al disavanzo ad epoca men remota di quella che fosse stata reputata necessaria, e conviene sin d'ora dare al Governo i mezzi di procurarsi i fondi richiesti per soddisfare alle spese dei bilanci 1854 e 1855.

Egli è per questo motivo che ci siamo determinati a chiedervi contemporaneamente alla presentazione del bilancio del 1855 le facoltà necessarie per procurare al Tesoro, mediante operazioni di credito, la somma di trentacinque milioni di lire.

Seguendo l'esempio del passato, vi proponiamo di lasciare al Ministero la necessaria latitudine nella negoziazione di questo prestito, che riuscir debbe alquanto più difficile delle analoghe operazioni in altri tempi compite, stante la condizione finanziaria dei principali mercati d'Europa, ed attese le politiche circostanze.

Merè questo prestito i servizi dello Stato saranno assicurati sino alla chiusura dell'esercizio 1855, epoca in cui è lecito sperare saremo rientrati in uno stato economico normale con bilanci pareggiati.

Ove poi in questo periodo di tempo sorgessero straordinarie emergenze, quando il paese fosse chiamato a partecipare attivamente ai grandi eventi che si preparano in Europa, le fatte ipotesi non si realizzerebbero, e gl'indicativi mezzi più non basterebbero alla necessità del Tesoro.

In allora, non vale il facerlo, sarebbe forza ricorrere a mezzi straordinari. Ma questa eventualità non ci spaventa, giacchè siamo certi, o signori, che, ove l'onore, l'indipendenza nazionale, la tutela delle nostre libere istituzioni lo richiedessero, il Parlamento ed il paese si mostrerebbero pronti ai maggiori sacrifici, a sforzi supremi.

Signori, noi vi abbiamo esposto con la massima schiettezza lo stato attuale della nostra finanza, indicandovi i mezzi per

provvedere a quanto occorre. Sta ora a voi, dietro l'esame del passato, di cui noi siamo responsabili, il giudicare se il Ministero meriti quella fiducia che gli è indispensabile per compiere la difficile sua missione in mezzo a così gravi contingenze.

Entrata.

Progetto di legge presentato alla Camera l'8 marzo 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (CAVOUR).

Art. 1. Il Governo è autorizzato ad esigere le entrate tutte, ordinarie e straordinarie, presunte nel bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1855, secondo la ripartizione ed in conformità delle leggi e tariffe in vigore.

Art. 2. I centesimi addizionali per la riscossione delle imposte dirette sono conservati nella proporzione di quattro per lira.

Art. 3. Nessun'altra imposta, diretta od indiretta, di qualsiasi natura, potrà percepirsi a favore dello Stato, la quale non sia autorizzata colla presente o con altra legge che venga in avvenire sancita.

Art. 4. Nulla resta innovato quanto alle esazioni di diritti debitamente autorizzati per conto delle divisioni, provincie, comuni, corpi morali o particolari.

Art. 5. La facoltà concessa dall'articolo 5 della legge del 31 gennaio 1852 al ministro delle finanze di emettere Buoni del Tesoro sino alla concorrenza di 20 milioni di lire in anticipazione delle imposte è rinnovata per tutto l'anno 1855 colle stesse condizioni dalla detta legge stabilite.

Relazione fatta alla Camera dalla Commissione generale del bilancio il 30 giugno 1854; Torelli, relatore (1).

Motivi dei cambiamenti.

Categoria 5. Tabacchi.

Nel bilancio del corrente esercizio questa categoria era calcolata dal Ministero a lire 15,461,645. La Commissione, fondandosi sui risultati già ottenuti nel primo trimestre di questo esercizio, portò la cifra della categoria a 15,900,000 lire, ossia ammise un aumento di lire 438,355. Questo aumento, non solo fu raggiunto nella realtà, ma superato, talchè la vostra Commissione vi propone di stanziare pel 1855 la somma di lire 14,500,000.

Categoria 6. Polveri e piombi.

Il Ministero calcolò questo provento nella stessa cifra che era iscritta nel bilancio del 1854 e del 1855. La Commissione del bilancio 1854 fece osservare come il trimestre già consumato, quando si discuteva il bilancio, presentasse un aumento

(1) Commissione generale del bilancio: deputati Cadorna Carlo, presidente; Lanza, vice-presidente; Pallieri e Carquet, segretari; Di Revel, Farina Paolo, Depretis, Brignone, Malan, Bersezio, Quaglia, Riccardi, Durando, Bossi, Mellana, Menabrea, Grisoni, Serra Francesco, Deviry, Demaria, Daziani, Ricci Vincenzo, Astengo, Miglietti, Torelli, Casanova, Valerio, Colli.

sensibile in confronto a quello del 1853, e portava quindi la cifra a lire 790 mila con un aumento così di lire 39 mila. Anche per questo ramo di risorsa le previsioni della vostra Commissione non andarono fallite; ed in base ai risultati ottenuti nel corrente esercizio, essa vi propone di ammettere per il presente bilancio la somma di lire 800 mila.

Categoria 7. Provento dell'appalto delle gabelle di sale e tabacco.

In base ai risultati ottenuti si può elevare la cifra di questa categoria a lire 70 mila.

Categoria 8. Contribuzione prediale sui beni rurali.

In seguito all'ultimazione dei lavori per l'imputazione definitiva dell'estimo dei fabbricati, questa categoria deve essere modificata come segue:

Terraferma.	L. 10,667,549	82
Sardegna.	» 2,121,937	»
Totale	L. 12,789,506	82

Categoria 12. Diritti per la vendita di bevande.

In base ai risultati ottenuti, la Commissione crede di poter aumentare la presente categoria a lire 700 mila.

Categoria 13. Tassa sulle vetture.

La cifra proposta dal Ministero è quella che si sperava ottenere allorchè venne votata la legge relativa, ma i ruoli sulle *vetture pubbliche*, ultimati dopo la presentazione del bilancio, non recano che la cifra di lire 540 mila. Rimangono le *vetture private*, ma il Ministero stesso non ammette un reddito oltre le lire 300 mila. Per queste ragioni è d'uopo fare una sottrazione di lire 200 mila a questa categoria, ed ammetterla per questo esercizio in sole lire 800 mila.

Categoria 14.

A questa categoria uno degli onorevoli deputati fece l'osservazione che, superando essa di lire 465 mila la retribuzione agli esattori, questo aumento figurava come una nuova imposta che non doveva gravitare sulla sola prediale; ma la Commissione non stimò opportuno, nelle attuali circostanze, il sollevare la questione.

Categoria 18. Diritti d'emolumento sulle sentenze e diritti sugli atti giudiziari.

Presenta questa categoria una differenza di lire 850 mila in meno in confronto dello scorso anno. È questa una conseguenza dei progetti di nuove tariffe, essendosi dispensati gli atti giudiziari dall'obbligo della registrazione. Questa diminuzione trova però il suo compenso nel maggior prodotto della carta bollata, come dal calcolo nelle rispettive categorie. La Commissione ammise per questa categoria la somma proposta di lire 1,170,000.

Categoria 20. Diritti di successione.

Il calcolo dei 4 milioni di reddito, che attendevasi il Ministero da questo ramo di pubblica entrata, fondavasi sopra il supposto che venissero ammesse le modificazioni che ricavansi alla legge 17 giugno 1851 colla nuova legge sulle successioni da voi votata pochi giorni or sono. Fra le modificazioni tre figuravano come essenziali e consistevano:

1° Nell'escludere i debiti nel computo della massa ereditaria dei debiti;

2° Nell'assoggettare a tassa anche le concessioni in linea retta ascendente, aventi un valore inferiore a lire 2000;

3° Nell'assoggettare alla tassa di successione anche il capitale delle rendite sul debito pubblico dello Stato.

Come è ben noto, solo la prima modificazione venne mantenuta; la seconda fu cambiata, sostituendosi alla regola generale che tutte le eredità debbano pagare la prescrizione, e che vadano immuni tutte quelle di una somma non superiore a lire mille. La terza poi venne totalmente eliminata.

Sarebbe impossibile l'ammettere ancora come risultato la somma di 4 milioni, a meno che si ritenesse calcolata di molto inferiore al vero. Tuttavia, siccome in alcune parti il progetto ministeriale venne modificato anche in senso favorevole al fisco, così non si fa che la sottrazione di lire 300 mila, e si propone la cifra di lire 3,700,000.

Categoria 24. Passaporti all'estero e diritti di caccia.

Nel bilancio del 1854 il Ministero calcolava il reddito di questo ramo in lire 450 mila, ma la Commissione, coi risultati dell'effettivo introito ottenutosi nel 1853, e noti all'epoca della discussione del bilancio 1854, dimostrava che potevasi calcolare in lire 500 mila, senza timore di essere al disotto del vero. Essendosi nel presente bilancio riproposta dal Ministero la somma di lire 450 mila, la Commissione, non avendo motivo di cambiare la cifra proposta pel 1854, torna a proporla per il 1855, certa che vi ha maggiore probabilità ancora che superi le previsioni fatte pel 1854.

Categoria 38. Poste.

Anche su questa categoria ebbe luogo per il bilancio del 1854 un aumento di lire 100 mila, secondo le previsioni della Commissione generale, in confronto alla proposta del Ministero, che calcolava la somma in lire 3,500,000, portata dalla Commissione a lire 3,400,000. Fondava quest'aumento sul risultato del prodotto ottenuto nel primo trimestre del corrente anno. Per il futuro bilancio il Ministero calcolò un aumento di lire 200,000, ma sulla base della somma già da lui proposta pel 1854. La Commissione ammette alla sua volta la cifra di lire 200,000 d'aumento, ma sulla somma da lei calcolata quale prodotto del 1854, e quindi propone pel 1855 la cifra di lire 3,600,000. Alle ragioni di un aumento già constatato nel corrente anno in una misura che può giustificare questa proposta, aggiungasi la circostanza che col 1855 saranno pure attivati per tutto l'anno i vagoni postali, dai quali l'amministrazione si ripromette felici risultati, come si espresse il Ministero allorchè presentò la legge relativa.

Categoria 40. Strade ferrate.

L'aumento che presenta questa categoria sulla sua corrispondente per il 1854 è di lire 2,950,000 in confronto alla cifra supposta realizzabile dal Ministero durante l'esercizio corrente, e di lire 3,557,000 su quella che ammise la Commissione, la quale, per le ragioni dettagliatamente svolte nell'elaborata relazione del bilancio attivo del corrente anno, non ammise le previsioni del Ministero e le ridusse di lire 607,000. Parrebbe forse che, partendo da questa base, si dovesse modificare anche pel 1855 le probabili risultanze di questo reddito; ma vuolsi osservare che la ragione principale, sulla quale si fondava la diminuzione proposta pel 1854, era la circostanza di fatto che l'apertura delle linee, che doveva aver luogo nel corrente anno, fu protratta in confronto delle previsioni, causa che cessa per intero nel

1855. Non credevasi poi allora poter fare sul reddito della linea di Susa il fondamento calcolato dal Ministero. Il risultato ottenuto fino ad oggi ha invece confermato le previsioni dell'amministrazione, e l'avvenire di questa linea si presenta sotto felici auspizi.

Per queste ragioni la Commissione ammette la cifra proposta qual reddito complessivo per l'esercizio di tutte le strade ferrate, osservando solo che, qualora si verificasse in tal misura, sarà ben difficile che il suo passivo possa rimanere nella complessiva cifra calcolata in lire 4,897.990 come trovansi nel bilancio delle strade ferrate, poichè sarebbe un ammettere che le spese siano al disotto del 50 per cento del prodotto lordo, cosa che si verifica bensì in strade poste in favorevolissime condizioni planimetriche, ma non può esserlo per una strada che offre, sotto questo rapporto, le più grandi difficoltà fra tutte le strade ferrate esistenti. Ad ogni modo il risultato proverà quale delle due cifre siasi più scostata dalle previsioni. Per l'attivo la Commissione crede poter ammettere quella proposta di lire 10,500,000.

Categoria 41. *Telegrafi elettrici.*

Il Ministero propone di ammettere per il bilancio attivo del 1855 l'identica somma che calcolò per quello del corrente esercizio. Per verità questo non può essere che un equivoco, poichè il numero delle linee telegrafiche che saranno in attività nel 1855 è talmente superiore a quello del 1854, che non si sa comprendere come il risultato possa rimanere il medesimo, e tanto più se riescisse felicemente, come pure giova sperare, l'impresa del telegrafo sottomarino. Ma prescindendo anche da quella linea, noi abbiamo attualmente 792 chilometri di linee telegrafiche con un aumento che avrà luogo gradatamente sino alla totale somma di chilometri 1376 che nel 1855 saranno in attività per l'anno intero. È ben vero che alcune non fanno che stabilire nuove comunicazioni con paesi coi quali già si corrispondeva, come quella di Brissago colla Svizzera, già legata per la via di Ginevra, e quella di Sarzana colla Toscana legata per la via di Lombardia, ma anche quelle aumentano i mezzi di comunicazione, saranno più o meno attive, ma un reddito lo daranno.

Per questi motivi la somma di lire 200,000 proposta dal Ministero si porta dalla Commissione a lire 500,000.

Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour) 15 dicembre 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata dell'11 stesso mese.

SIGNORI! — Il bilancio attivo dello Stato proposto dal Ministero nella somma di lire 128,482,561 58 essendo stato adottato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 seguente mese nella somma di lire 128,582,814 40 con un aumento di lire 200,252 82 motivato da alcune variazioni ed aggiunte riconosciutesi necessarie dopo la formazione del bilancio medesimo sulle basi delle riscossioni eseguite nel corrente anno ed in conseguenza della formazione dei ruoli per le contribuzioni dirette, ho ora l'onore di sottoporre il relativo progetto di legge alle deliberazioni del Senato con preghiera di volerlo dichiarare d'urgenza stante l'imminente apertura dell'esercizio, pronto, occorrendo, a fornire spiegazioni circa le variazioni suddette.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il Governo è autorizzato ad esigere le entrate tutte ordinarie e straordinarie presunte nel bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1855, secondo la ripartizione ed in conformità delle leggi e tariffe in vigore.

Art. 2. I centesimi addizionali per la riscossione delle imposte dirette sono conservati nella proporzione di quattro per lira.

Art. 3. Provvisoriamente e sino alla pubblicazione dei ruoli del 1855, la riscossione delle imposte e tasse dirette sarà operata su quelli del 1854, e nella misura in cui furono per tale anno stabilite.

Art. 4. In tutti i casi in cui all'epoca della formazione dei ruoli delle contribuzioni soggette alle sovrimposte divisionali, provinciali e comunali, alcuni dei bilanci delle divisioni e dei comuni non siano per anco approvati, le relative sovrimposte saranno ripartite nella misura e proporzione stabilita per l'anno antecedente, salvo il dovuto compenso nel riparto dell'annata successiva.

Art. 5. Nessun'altra imposta diretta od indiretta di qualsiasi natura potrà percepirsi a favore dello Stato, la quale non sia autorizzata colla presente o con altra legge che venga in avvenire sancita.

Art. 6. Nulla resta innovato quanto alle esazioni di diritti debitamente autorizzati per conto delle divisioni, provincie, comuni, corpi morali o particolari.

Art. 7. La facoltà concessa dall'articolo 5 della legge del 31 gennaio 1852 al ministro delle finanze di emettere Buoni del Tesoro sino alla concorrenza di venti milioni di lire in anticipazione delle imposte, è rinnovata per tutto l'anno 1855 colle stesse condizioni dalla detta legge stabilite.

Bilancio attivo — Esercizio 1855.

Amministrazioni	Numero	Categorie	Somma
		Proventi ordinari.	
		<i>Imposte.</i>	
Direzione generale delle gabelle	1	Dogane	16,000,000 »
	2	Diritti marittimi	400,000 »
	3	Gabella sulle carni, sulla foglietta, sull'acquavite e sulla fabbricazione della birra	6,519,690 »
	4	Sali	10,512,200 »
	5	Tabacchi	14,500,000 »
	6	Polveri e piombi	800,000 »
		<i>Redditi diversi.</i>	
	7	Provento dell'appalto delle gabelle di sale e tabacco	70,000 »
		<i>Imposte.</i>	
Direzione generale delle contribuzioni e del demanio.	8	Contribuzione prediale sui beni rurali	12,789,506 82
	9	Contribuzione sui fabbricati	4,000,000 »
	10	Contribuzione personale e mobiliare	3,800,000 »
	11	Tassa sulle patenti	3,000,000 »
	12	Diritti per la vendita di bevande o derrate non soggette al diritto di vendita al minuto e diritti di permissione	700,000 »
	13	Tassa sulle vetture	800,000 »
	14	Centesimi di sovrimposta sulle contribuzioni dirette per le spese di riscossione	1,465,000 »
	15	Diritti di verificaione dei pesi e misure	260,000 »
	16	Diritti di compulsione in Sardegna	5,000 »
	17	Insinuazione	9,500,000 »
	18	Diritti di emolumento sulle sentenze e diritti sugli atti giudiziari	1,170,000 »
	19	Diritti d'ipoteche	300,000 »
	20	Diritti di successione	3,700,000 »
	21	Carta bollata	6,000,000 »
	22	Carta filigranata per le carte e tarocchi	100,000 »
	23	Tassa sui redditi dei corpi morali o stabilimenti di manomorta ..	910,000 »
	24	Diritti per passaporti all'estero, visto dei medesimi, porto d'armi e permessi di caccia	500,000 »
	25	Diritti marittimi	116,000 »

Segue **Bilancio attivo** — *Esercizio* 1855.

Amministrazioni	Numero	Categorie	Somma
<i>Segue</i>			
Direzione generale delle contribuzioni e del demanio.	26	Prodotti dell'istruzione pubblica	450,000 »
	27	Diritti di visita alle spezierie ed altre officine di pubblica sanità .	70,000 »
	28	Multe e pene pecuniarie.....	400,000 »
		<i>Redditi diversi.</i>	
	29	Rendite demaniali	2,855,000 »
	30	Miniere e cave	87,605 30
	31	Libretti degli operai e delle persone di servizio.....	3,000 »
	32	Depositi per le cause di revisione.....	28,000 »
	33	Lotto	5,200,000 »
		<i>Rimborsi e proventi d'ordine.</i>	
	34	Ricuperamento delle spese di giustizia	333,281 49
	35	Ricuperamento dai comuni della Sardegna di spese anticipate dal Governo pei lavori di planimetria nell'isola	33,982 95
	36	Ricuperamento del prezzo di munizioni da guerra somministrate alla guardia nazionale	2,500 »
	37	Arginamento dell'Arc e dell'Isère in Savoia	121,500 »
		<i>Redditi diversi.</i>	
Direzione generale delle poste	38	Poste.....	3,600,000 »
		<i>Redditi diversi.</i>	
Ministero dell'estero	39	Consolati all'estero.....	255,000 »
		<i>Redditi diversi.</i>	
Ministero dei lavori pubblici	40	Strade ferrate	10,500,000 »
		<i>Redditi diversi.</i>	
Ministero dell'interno	41	Telegrafi elettrici	300,000 »
	42	Proventi delle carceri di pena.....	580,000 »
		<i>Redditi diversi.</i>	
Ministero dell'istruzione pubblica	43	Proventi della scuola veterinaria	15,500 »

Segue **Bilancio attivo** — *Esercizio 1855.*

Amministrazioni	Numero	Categorie	Somma
		<i>Imposte.</i>	
Amministrazione centrale delle zecche	44	Marchio	129,000 »
		<i>Redditi diversi.</i>	
	45	Utile sulla stampa delle medaglie	1,400 »
	46	Utile sulla tolleranza in meno nella fabbricazione delle monete ..	5,400 »
	47	Proventi eventuali	100 »
		<i>Rimborsi e proventi d'ordine.</i>	
	48	Diritti di fabbricazione di monete, ecc.....	90,000 »
		<i>Imposte.</i>	
Direzione generale del tesoro	49	Ritenuta e sovratassa sugli stipendi e tassa sulle pensioni	900,000 »
		<i>Redditi diversi.</i>	
	50	Diritti sopra i contratti e proventi di cancelleria.....	8,000 »
	51	Proventi di cedole ed azioni industriali di proprietà dello Stato..	5,872 50
	52	Proventi di oggetti fuori servizio ed altri diversi dei Ministeri...	300,000 »
	53	Casuali	50,000 »
		<i>Rimborso e proventi d'ordine.</i>	
	54	Proventi delle segreterie dei magistrati e dei tribunali di prima cognizione e di commercio.....	72,000 »
	55	Concorso di corpi morali e di società industriali in ispece di stipendi pagati sul bilancio dello Stato	824,532 68
	56	Concorso di corpi morali in opere di utilità pubblica	59,310 01
	57	Concorso di provincie e municipi nelle spese dei perti	187,973 05
	58	Ricupero di anticipazioni a corpi morali per spese nei porti di seconda categoria	6,469 60
	59	Capitale integrale delle cedole 1838 della Sardegna iscritte al debito perpetuo.....	30,000 »
		Proventi straordinari.	
Direzione generale delle contribuzioni e del demanio.	60	Prodotto di vendite straordinarie di stabili demaniali	3,000,000 »
	61	Prodotto vendita di artiglierie in bronzo.....	50,000 »
		Totale generale.....	128,382,814 40

Relazione fatta al Senato il 17 dicembre 1854 dalla Commissione permanente di finanze e bilanci; Quarelli, relatore (1).

SIGNORI! — La Commissione dei bilanci conscia della importanza somma di votarli prima che cominci l'esercizio al quale si riferiscono, onde evitare i gravi inconvenienti che offre il sistema delle provvisorie autorizzazioni dei bilanci presentati, cui, se fu forza di piegare negli anni passati, non potrebbesi ulteriormente acconsentire, recossi a premura di prendere in disamina il bilancio attivo che nella ultima tornata venne presentato al Senato, e con eguale sollecitudine si fa debito, per organo mio, di esporvi il suo avviso in ordine al medesimo.

Nello adempiere questo onorevole incarico premetterò, a nome della Commissione, che, mentre essa ha proceduto a quella più attenta disamina delle singole proposte contenute nel bilancio conciliabilmente alla ristrettezza del tempo utile che rimane a decorrere prima che giunga l'imminente nuovo anno a cui si riferisce il bilancio in discussione, ha giudicato che nel rendervi conto del risultamento delle sue osservazioni, queste si limitassero alle principali considerazioni alle quali dà luogo tale bilancio ed il relativo progetto di legge.

La somma complessiva delle entrate per l'anno 1855 proposta dal Ministero ed ammessa con qualche modificazione dalla Camera dei deputati nella sua tornata dell'11 corrente, monta non già a lire 128,582,814 40, siccome venne per isbaglio indicato nella relazione ministeriale, sulla base dell'errore riconosciuto occorso, ed ora rettificato, negli uffici della Camera elettiva, ma sibbene a quella di 128,472,824 40, di cui lire 128,422,824 40 sono riferibili ai prodotti ordinari, e lire 50,000 ai prodotti straordinari.

Messo tale bilancio in raffronto a quello dell'esercizio corrente 1854 stato sancito con legge del 20 luglio ultimo in lire 122,163,160 94, di cui cioè lire 115,275,599 65 per rendite ordinarie, e lire 6,889,761 29 per rendite straordinarie, mentre ne risulta un aumento in massa di 6,509,763 94, apparisce però che sulle rendite ordinarie il bilancio del 1855 presenta una eccedenza di lire 10,149,424 83 su quello del 1854, ed una differenza in meno di lire 3,859,761 29 sulle rendite straordinarie.

Un così notevole aumento sui prodotti ordinari, i quali di loro natura hanno un carattere di stabilità più o meno progressiva, abbraccia in diversa quota venticinque fra le cinquantanove categorie di cui si compone la parte del bilancio concernente alle entrate ordinarie, mentre sopra altre cinque di esse categorie verificasi una diminuzione, la quale monta in totale a lire 1,513,287, per cui il maggior prodotto stanziato si riduce alla sopra indicata somma di lire 10,149,424.

Riandate queste diverse categorie che costituiscono il divisato aumento, la Commissione credesi in debito di fare un cenno speciale di quelle fra esse che concorrono principalmente a formare tale maggiore entrata.

Categoria 1. Dogane.

L'aumento di lire 1,000,000 proposte stanziarsi, portando così l'intero prodotto a lire 16,000,000, fu giudicato ottenibile, non ostante l'ordinata abolizione del dazio sui cereali e la riduzione seguita sopra alcuni articoli, giovando sperare che il commercio riprenda quella maggiore attività, cui le attuali vicende politiche sono d'impedimento.

(1) La Commissione fu la medesima che riferì sul bilancio 1853.

Categoria 5. Tabacchi.

Il sempre progressivo incremento, che ha preso la consumazione di questo genere, garantisce la riscossione della maggior somma di lire 600,000 stanziata in bilancio.

Categoria 9. Fabbricati.

La revisione delle nuove consegne che debbono farsi dai proprietari nell'anno venturo e la estensione dell'imposta alle case costrutte dopo l'emanazione della legge, con cui venne stabilita tale imposta, rendono ammissibile il proposto aumento di lire 420,000 sopra questa categoria.

Categoria 17. Insinuazione.

Categoria 20. Successione.

Categoria 21. Carta bollata.

L'aumento complessivo di lire 4,200,000 che presentano queste tre categorie a fronte delle importanti variazioni nell'interesse fiscale e introdottesi colle nuove leggi concernenti a simili tasse, la cui applicazione deve avere luogo col nuovo anno 1855, non pare che possa mancare, dietro le risultanze delle riscossioni ottenutesi in quest'anno.

Categoria 29. Rendite demaniali.

Operandosi, come viene accennato dal signor ministro delle finanze, nell'anno venturo la vendita dei terreni acquistati dallo Stato sull'alveo abbandonato del torrente Polcevera presso Sampierdarena a mare, non che dei terreni demaniali nella Sardegna, si ravvisa ottenibile l'aumento di 898,000 lire proposto sopra questa categoria.

Categoria 33. Lotto.

Sebbene procedente da causa meno soddisfacente, e che pur sarebbe a desiderare di vedere cessata, tuttavia finchè la commissione dell'erario non consente la soppressione del lotto, apparisce ammissibile il proposto aumento di lire 400,000, giustificato dal maggior prodotto che dal medesimo si ricava.

Categoria 38. Poste.

Ritenendo che, giusta la tabella dei prodotti ricavati nei primi dieci mesi dell'esercizio corrente, gli uffici distrettuali dello Stato presentano un aumento in raffronto a quelli riscossi in uguale periodo di tempo dell'anno precedente, lire 120,000, è ancora sperabile che mercè delle continue ed intelligenti cure dell'amministrazione nel promuovere la facilità e la frequenza delle corrispondenze, un nuovo eguale, e forse maggiore aumento si verifichi nell'anno venturo, per cui si possa raggiungere le lire 200,000, che vennero proposte stanziarsi in più della somma ammessa nel bilancio del 1854.

Categoria 40. Strade ferrate.

L'aumento di lire 5,556,750, che viene proposto sopra questa categoria, sebbene monti ad una somma notevole, presentasi nullameno appoggiato sopra dati abbastanza positivi per ammetterne lo stanziamento. Dalla stato dei relativi prodotti ricavati nell'anno corrente, e specialmente nei due ultimi mesi di ottobre e novembre, risultando che in ciascuno di essi ha ecceduto le lire 740 mila, rendesi assai presumibile, e non è fuor di ragione, il calcolare che questo prodotto, il quale è sempre andato crescendo, possa nell'anno venturo in cui l'esercizio della strada ferrata si pratica sulle intiere

linee già compiute e si estenderà probabilmente in parte anche a quella ora in costruzione che mette da Novara al lago Maggiore, raggiungere il prodotto mensile di lire 875,000, e così gettare nella cassa delle finanze la somma totale di lire 10,500,000 in cui venne stanziata questa categoria col proposto aumento di lire 5,556,750.

Categoria 41. *Telegrafi elettrici.*

La maggiore estensione data a questo mezzo di comunicazione collo stabilimento di nuove linee già eseguitesi nel corso di quest'anno, e di altre in corso di costruzione, giustifica il divisato aumento di lire 100,000, appoggiato alle risultanze dei prodotti ricavati.

Categoria 53. *Concorso dei corpi morali e di società industriali in spese di stipendi pagate sul bilancio dello Stato.*

L'aumento di lire 161,756 portato sopra questa categoria è una conseguenza della legge 8 luglio ultimo, la quale prescrive nell'articolo 51 che la metà della spesa per le paghe e casermaggio delle guardie di sicurezza pubblica sia sopportata dai comuni capoluoghi di provincia.

E siccome nel bilancio passivo questa spesa venne stanziata nella somma totale di lire 323,512, così la metà di essa deve portarsi nel bilancio attivo, siccome appunto si propone ammettendo il sopra indicato aumento.

Categoria 57. *Concorso di provincie e municipi nelle spese dei porti.*

L'aumento di lire 66,806 03 stanziato in questa categoria è determinato dalla entità delle spese iscritte nel bilancio dei lavori pubblici, il di cui rimborso deve operarsi dalle provincie e dai municipi a favore delle finanze dello Stato, e sulle basi stabilite dalla relativa legge che sancì il modo di sopperire alla manutenzione dei porti di mare.

Passate a rassegna le principali categorie delle entrate ordinarie che essenzialmente concorrono a formare il sopra indicato notevole aumento che presenta il bilancio in discussione, ed esposti i motivi che inducono la Commissione a proporre l'adozione, rimane a parlare delle categorie sulle quali risulterebbe una sensibile diminuzione che, come già si è accennato, monta alla complessiva somma di 1,133,287 lire, e comprende cinque fra gli articoli delle entrate ordinarie.

Categoria 13. *Tassa sulle vetture.*

Nel bilancio del 1854, il provento di questa tassa era stato ammesso in lire 1,000,000, ma i ruoli successivamente fatti sulle vetture pubbliche e le riscossioni operatesi tanto su queste, come sulle vetture private, non lasciano sperare una rendita maggiore di lire 800,000, cosicchè la riduzione proposta in lire 200,000 è del tutto ragionevole.

Categoria 18. *Emolumenti.*

La riduzione di lire 850,000 proposta sopra questo prodotto, essendo una conseguenza delle nuove tariffe adottate, per cui gli atti giudiziari sono esenti dalla registrazione, non può andar soggetta ad eccezioni; ma dessa rimane compensata dal maggior prodotto della carta bollata per cui venne stanziato un proporzionato aumento.

Categoria 19. *Diritti d'ipoteche.*

Il diritto di trascrizione, il cui prodotto in media si calcolava a lire 1,500,000, essendo stato soppresso colla nuova legge e conglobato con quelle d'insinuazione, apparisce ra-

gionevole la riduzione proposta in lire 100,000 sopra questa categoria, ritenendosi che per la trascrizione degli atti stipulatisi anteriormente alla osservanza della detta nuova legge sulla insinuazione possa ancora riscuotersi nel corso del futuro esercizio la somma di lire 500,000.

Categoria 42. *Proventi delle carceri di pena.*

La determinazione presa, che nel bilancio passivo dell'interno non abbiano più a figurare fra le spese le somministrazioni fatte dalle carceri di pena alle case stesse delle carceri, avendo recato una diminuzione in quel bilancio di lire 95,000, era indispensabile che una pressochè eguale riduzione si operasse sul bilancio attivo, siccome appunto viene proposto col diminuire di lire 92,750 86 la relativa categoria; il quale sistema essenzialmente non tocca alla sostanza degli interessi dell'erario, giacchè mentre per una parte non figura più questo articolo di prodotto, dall'altra cessa di essere stanziata la corrispondente spesa.

Categoria 51. *Proventi di cedole ed azioni industriali di proprietà dello Stato.*

La diminuzione di lire 90,537 80 proposta sopra questa categoria sarebbe motivata su che, essendo stata nel bilancio del 1854 ammessa la vendita delle azioni delle strade ferrate di Susa e Novara, possedute dalle finanze, ove tale vendita avesse ancora luogo durante il corrente esercizio, debbono cessare i relativi proventi di finanze nel bilancio del 1855.

Sebbene non consti della seguita vendita, e sia anzi probabile che la medesima non abbia ancora avuto luogo per causa del valore reale inferiore al nominale che ebbero nel corso dell'anno tali azioni, tuttavia, poichè la facoltà di alienarle era stata conceduta, e può tuttora il Ministero valersene, nulla osta a che si ammetta la proposta riduzione. L'interesse d'altronde delle finanze rimane egualmente garantito, giacchè, ove non abbia luogo tale vendita, continueranno i proventi di tali azioni a riscuotersi dalle stesse finanze.

In ordine a tutte le altre categorie che formano il bilancio delle entrate ordinarie dello Stato, la Commissione, avendo riconosciuto che le somme ivi stanziate sono essenzialmente conformi a quelle che vennero ammesse nel bilancio del 1854, e che non vi sarebbe fondato motivo per contestarne l'ammessione, mentre giudicò soverchio di farne soggetto di speciale ragionamento, ve ne propone pure l'adozione.

Passando alla parte del bilancio che riguarda le entrate straordinarie vuolsi ritenere, come già fu da principio avvertito, che la somma totale, divisa in due categorie, ascende a lire 3,050,000, di cui la prima, designata col numero 60, concerne al prodotto di vendita straordinaria di stabili demaniali proposto in lire 3,000,000, e l'altra portante il numero 61, comprende la vendita di artiglierie in bronzo valutata in lire 50,000.

Dalla descrizione che leggesi nella nota del Ministero di finanze posta a corredo del bilancio, rilevasi quale sia la natura e la qualità dei beni demaniali di cui è proposta la vendita; e siccome l'alienazione dei medesimi già venne autorizzata con speciali leggi, nulla può ostare a che si ammetta lo stanziamento della indicata somma di lire 3,000,000.

Eguale mente apparisce ammissibile la somma di 50,000 lire che il Ministero di finanze propose di stanziare nella circostanza che si discuteva questo bilancio presso la Camera elettiva, come procedente da vendita che si farebbe di artiglierie in bronzo, onde compensare in parte la spesa di lire

100,000 di cui fu chiesta l'autorizzazione per addivenire alla compra di cannoni di ferro.

Compiuta così la discussione del bilancio, ed esternato intorno al medesimo l'avviso della Commissione, rimane ad esaminare il progetto di legge, per cui, mentre se ne propone l'approvazione, si chiedono pure alcuni speciali provvedimenti diretti ad agevolare la riscossione delle imposte e tasse dirette nel venturo anno 1855, ed a porre in grado il ministro di finanze di far fronte alle spese dello Stato.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 6 del mentovato progetto, essendo pienamente conformi a quelle inserite nelle precedenti leggi che sancirono il bilancio attivo degli anni passati, non prestarono materia ad alcuna osservazione, e la loro adozione non può soffrire eccezione.

Gli articoli 3 e 4 racchiudono disposizioni del tutto nuove, imperocchè col primo di essi verrebbe ordinato che, provvisoriamente e sino alla pubblicazione dei ruoli del 1855, la riscossione delle imposte e tasse dirette possa operarsi su quelli del 1854 e nella misura in cui furono per tale anno stabilite, e col secondo dei medesimi si prescriverebbe che in tutti i casi in cui all'epoca della formazione dei ruoli delle contribuzioni soggette alle sovrimposte divisionali, provinciali e comunali alcuni dei bilanci delle divisioni e dei comuni non siano per anco approvati, le relative sovrimposte saranno ripartite nella misura e proporzione stabilita per l'anno antecedente, salvo il dovuto compenso nel riparto dell'annata successiva.

Considerando che lo scopo cui tendono queste disposizioni si è di facilitare tanto al Governo quanto alle divisioni, alle provincie ed ai comuni la riscossione delle rispettive imposte onde supplire regolarmente alle spese occorrenti, e fatto riflesso che l'adozione di simili provvedimenti anzi che nuocere ai contribuenti, può loro giovare, in quanto che il ritardo procrastinato nella formazione dei ruoli produce l'inconveniente di cumulare più rate di pagamento in un solo tempo, per cui talvolta torna più gravoso ai medesimi di soddisfarvi, che non lo sarebbe se le imposte venissero esatte più ripartitamente, la Commissione fu d'avviso che si possano adottare i proposti articoli.

Nello emettere questa opinione fu la Commissione essenzialmente determinata dalla speciale condizione in cui per la forza delle circostanze tanto gli agenti del Governo, come quelli provinciali e comunali si trovano di non aver potuto, atteso la nuova esazione di varie imposte, compiere in tempo colla necessaria diligenza i ruoli su cui debbono le medesime riscuotersi; imperocchè essa intende che questa autorizzazione non debba ingenerare la menoma lentezza nella formazione regolare dei ruoli, ma debbavisi procedere colla maggiore possibile attività onde la riscossione delle imposte segua sulla base di ruoli definitivi e regolari.

L'articolo 7 ed ultimo del mentovato progetto di legge contiene la rinnovazione per tutto il 1855 della facoltà conceduta al ministro di finanze dall'articolo 3 della legge del 31 gennaio 1852, di emettere Buoni del tesoro sino alla concorrenza di venti milioni di lire in anticipazione delle imposte.

Il disavanzo che tuttora pur troppo si verifica nelle entrate in raffronto alle spese, ed il ritardo che per cause fatali, nè rimediabili, s'incontra nella riscossione di una parte delle rendite ordinarie, sembrarono alla Commissione motivi abbastanza gravi per acconsentire all'adozione del proposto articolo, nella speranza che questo mezzo possa essere sufficiente onde sopperire alle esigenze dell'erario.

In coerenza pertanto alle sopra esposte considerazioni, ho l'onore di proporre al Senato l'adozione pura e semplice del mentovato progetto di legge.

(Spesa.)

Progetto di legge presentato alla Camera l'8 marzo 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).

Articolo unico. Il bilancio passivo dello Stato per l'esercizio 1855 è approvato nella complessiva somma di lire cento trentasette milioni seicento sessantotto mila duecento quarantadue e centesimi undici, ripartita fra i capi e le categorie di cui nel bilancio medesimo.

Relazione proemiale presentata alla Camera il 29 giugno 1854 dal presidente della Commissione generale del bilancio, Cadorna Carlo.

SIGNORI! — La Commissione generale del bilancio, prima d'intraprendere l'esame del bilancio per l'esercizio dell'anno 1855 di cui vi siete compiaciuti d'incaricarla, credette opportuno di adottare in massima alcune norme pel lavoro dei signori relatori e delle Sotto-Commissioni e per le proprie deliberazioni. Nel tempo stesso deliberava che con relazione apposita del di lei presidente, vi si renderebbe ragione del modo da essa tenuto nell'esame e nella discussione del detto bilancio. Egli è per eseguire questa deliberazione, che a nome della Commissione stessa, ho l'onore di farvi la presente relazione.

Avendo voi commesso alla Commissione generale di esaminare il bilancio per l'esercizio 1855 sullo scorcio della presente Sessione, essa pensò che ad eseguire un tale incarico prima che la Sessione avesse termine era indispensabile adottare alcuni principii generali e tale un metodo nelle relazioni e nelle discussioni che rendessero più agevoli e spediti i di lei lavori.

Essa per altra parte non potè a meno di non considerare l'importanza somma di giungere finalmente all'intento di poter votare i bilanci regolarmente ed in tempo opportuno, cioè prima del principio degli esercizi ai quali essi si riferiscono, il quale intento, nonostante i maggiori sforzi, non venne finora dato al Parlamento di raggiungere dopo sei anni di vita costituzionale, per la molteplicità dei lavori urgenti di cui si dovette occupare. La Commissione, non disconoscendo quanta parte essa potesse avere nel preparare il conseguimento di un tale scopo d'importanza costituzionale altissima, si prefisse di affrettare il più che le fosse possibile l'esame che le era stato commesso.

A ciò parve le si aprisse la via della recentissima votazione del bilancio dell'esercizio del corrente anno, imperocchè per la discussione e la relazione del bilancio pel 1855 fatta pochi giorni dopo la votazione effettuata dalla Camera del bilancio pel 1854, non si potesse a meno di non attingere a quest'ultimo le principali basi e gli elementi uniformandovisi nella massima parte.

Ond'è che essa stabilì, come generale massima direttiva, che il bilancio per l'esercizio dell'anno 1854, che si stava votando dalla Camera, e che ora venne dalla medesima compiuto

tamente adottato, dovesse servire di norma ai voti della Commissione stessa sul bilancio per l'anno 1855, ogni qualvolta ragioni affatto speciali non consigliassero di discostarsene, e stabili inoltre che le relazioni si dovessero compilare nel modo il più sommario che fosse possibile.

Però la Commissione, applicando la detta massima generale, non si è trattenuta dall'ammettere in ciascuna parte del bilancio quelle variazioni che le parvero indispensabili nell'interesse generale del servizio.

Al fine poi che anche l'applicazione della detta norma generale riuscisse uniforme nelle varie relazioni e nelle discussioni di ciascuna Sotto-Commissione, la Commissione generale credette spediente lo stabilire alcune regole più speciali riguardanti la detta applicazione.

A tal fine essa prese le seguenti deliberazioni:

Rispetto alla parte riguardante le *spese ordinarie* essa, stabili:

1° Che, salvo il caso di ragioni speciali che persuadessero il contrario, fossero ammesse nel bilancio per l'anno 1855 le proposte votate dalla Camera pel bilancio del 1854;

2° Che parimente, di regola generale, e salvo il caso sopra accennato, si dovessero ridurre alla somma votata per l'anno 1854 le proposte analoghe fatte pel 1855 in somma maggiore;

3° Che per le spese riguardanti oggetti di loro natura variabili, le quali ciò non pertanto facessero parte delle spese ordinarie, le relazioni fossero il più possibile succinte, sebbene potessero richiedere uno speciale esame;

4° Che quelle categorie o quegli articoli che la Camera, votando il bilancio dell'anno 1854, avesse deliberato che non fossero più iscritte nei bilanci avvenire, e la cui spesa fosse stata tolta solo in parte dal bilancio nel 1854, perchè quest'anno finanziario era già in parte trascorso all'epoca della votazione del detto bilancio, si dovessero togliere assolutamente dal bilancio del 1855, ove vi si trovassero riprodotte, e ciò in esecuzione del suddetto voto della Camera;

5° Che nel bilancio per l'anno 1855 si dovessero mandare ad effetto quelle suddivisioni di categorie o di articoli e quei trasporti di somme dalla parte straordinaria alla parte ordinaria del bilancio, o viceversa, che la Camera avesse già introdotti nel bilancio per l'anno 1854, ovvero che essa avesse deliberato che si dovessero introdurre nei bilanci avvenire;

6° Che rispetto a quelle suddivisioni di categorie o di articoli per le quali la Commissione avesse fatto delle proposte nella sua relazione sul bilancio del 1854, ma sulle quali la Camera non avesse ommessa alcuna deliberazione, si dovessero rinnovare, e si dovessero intendere siccome rinnovate nelle relazioni del bilancio pel 1855 le istanze fatte dalla Commissione nella relazione sul bilancio pel 1854.

Quanto alla parte del bilancio riguardante le *spese straordinarie*, essa ha stabilito:

7° Che, anche rispetto a queste spese per le quali era indispensabile uno speciale esame, le relazioni fossero il più possibile brevi.

Per ultimo la Commissione stessa fissò le seguenti altre norme, cioè:

8° Che il presidente della Commissione compilerebbe una breve esposizione da presentarsi alla Camera delle basi e del metodo adottato dalla Commissione generale per deliberare e riferire sul bilancio dell'esercizio dell'anno 1855, adducendone i motivi e colla indicazione che tutti i voti e gli eccitamenti emessi dalla Commissione stessa nella relazione pel bilancio per l'anno 1854 si sarebbero rinnovati, senz'uopo di espressa menzione, nella relazione sul bilancio pel 1855

in ogni parte che non trovasse ostacolo in una deliberazione contraria della Camera;

9° Che, a cura dello stesso presidente della Commissione, si sarebbe distribuito a ciascun relatore l'elenco stampato delle variazioni fatte dalla Camera nel bilancio per l'anno 1854;

10. Che in capo a caduna relazione parziale del bilancio, si dovesse porre una tabella indicante il numero ed il titolo di caduna categoria; la somma proposta dal Ministero pel bilancio del 1855; la somma votata dalla Camera pel bilancio del 1854; la differenza in più od in meno fra codeste due somme per ciascuna categoria; ed infine la somma proposta dalla Commissione pel bilancio del 1855, e che si dovesse, a cura del presidente della Commissione, far pervenire a ciascun relatore il modulo della detta tabella, acciocchè essa riuscisse uniforme in tutte le relazioni.

Essendosi mandate ad effetto per parte del presidente della Commissione generale quelle fra le sopra esposte deliberazioni, che lo riguardavano, mediante una circolare indirizzata ai signori relatori, questi posero alacramente mano all'opera in conformità delle predette norme, e le loro relazioni, dopo di essere state esaminate da ciascuna Sotto-Commissione, vennero discusse dalla Commissione generale, seguendo sempre il sistema che essa stessa erasi in prima prestabilito. Per tal modo le venne dato di potervi presentare, entro uno spazio di tempo assai breve, la relazione intorno a sei bilanci parziali, ed essa spera di potervi fare, prima che si chiuda la presente Sessione, la presentazione degli altri tre bilanci, compresi quello per l'attivo, pei quali la relazione è già in pronto.

La Commissione andrà lieta se coll'aver adottato un sistema che la abilità ad affrettare i propri lavori, senza pregiudicare a quell'esame che allo stato delle cose le parve sufficiente all'efficace adempimento del proprio mandato, avrà potuto contribuire al conseguimento di quel regolare sistema di votazione dei bilanci dello Stato, che è condizione indispensabile della verità del Governo rappresentativo e parlamentare.

Ministero della marina.

Relazione fatta alla Camera dalla Commissione del bilancio il 12 giugno 1854; Quaglia, relatore.

SIGNORI! — Il progetto di bilancio per la marina per l'anno prossimo 1855 stato presentato dal Ministero a questa Camera, quasi contemporaneamente alla discussione di quello del 1854, non poté comprendere alcuna delle variazioni che vennero dalla medesima sancite; quindi per il più delle categorie l'importo è quello stesso della proposta ministeriale relativa all'anno corrente; il totale suo importo finale però è pressochè identico a quello di quest'ultimo.

Nella redazione della Commissione che ora ho l'onore di presentarvi, vennero comprese ed attuate le mutazioni tutte che avete approvate per il 1854. Siccome però le riduzioni o economie non potevano in questo riferirsi all'intera annata, essendo deliberate ad epoca avanzata, esse furono solo stanziare della metà, avendo noi ora per la prima volta la sorte di parlarvi di bilancio ancora interamente intatto e presuntivo, abbiamo innalzata la somma a quella che compete, cioè per una intiera annata. Restano per ora sospese le categorie prima e terza, come lo furono provvisoriamente per il bi-

lancio 1854 sinchè abbiate emesse le vostre deliberazioni sulla spesa da accordarsi per il personale centrale del Ministero e per quello che venne in parte sostituito alle funzioni della soppressa azienda di marina.

Ci siamo astenuti dal trattare di alcuna questione di principio o di riprodurre in campo alcune di quelle non ha molto da voi discusse, ravvisando essere nostro precipuo scopo il giungere ad avere un bilancio votato in tempo e di collocare la Camera sul terreno normale di sue alte funzioni, conformandoci noi altresì in tal modo alle intenzioni espresse dalla Camera medesima per questo bilancio.

Avemmo però espresso mandato dalla Commissione generale del bilancio di dichiarare che essa persiste nelle sue convinzioni, quali vennero per mio organo dichiarate nella relazione sul bilancio dell'anno precedente, e ne conferma i voti e intende ripetuti i suggerimenti al Governo ed in special modo per ciò che riflette gli ordinamenti a farsi della marina nazionale sia mercantile che militare, la pratica istruzione di quest'ultima, e lo spartimento in più categorie di quelle numerate 25 e 26.

Abbiamo espresso in note parziali anzichè in un discorso i motivi delle variazioni fatte, le quali sono od il risultato, come dissi, dell'applicazione della vostra votazione sul bilancio 1854, ovvero delle variate condizioni del servizio, e che il Ministero stesso propone.

Per tal modo l'importo complessivo del bilancio della marina per il 1855 non solo non eccederà quello del corrente anno, ma vi avrà una diminuzione, a meno che non intervengano posteriori aumenti per legge o per crediti supplementivi.

Motivi delle variazioni e note.

Categorie 1 e 5.

Da iscriversi, come saranno adottate per il 1854.

Categoria 5. Amministrazione della marina mercantile.

La diminuzione di lire 280 è proposta dal Ministero per cessato supplemento di paga ad un commesso collocato a riposo.

Categoria 9. Stato maggiore generale della regia marina.

La Camera avendo votato per il 1854 una diminuzione equivalente allo stipendio per mesi sei di un cappellano in lire 475, per soppressione dell'ospedale di marina, si deduce per il 1855 l'intero stipendio in lire 950.

Categoria 15. Corpo sanitario e ospedale.

La soppressione dello spedale speciale per la marina in Genova essendo stata votata dalla Camera col bilancio 1854, colla diminuzione di lire 20,000 sulla somma di lire 404,199 proposta dal Ministero per approssimazione a sei mesi, si assegna nel bilancio per il 1855 la sola spesa relativa al personale medico e alla cura dei malati nell'ospedale divisionario, o nelle infermerie a bordo, e altre particolari necessarie, e così colla differenza dalla proposta ministeriale in meno di lire 24,352 86

Questa categoria dovrà quindi provvedere alle sole spese seguenti:

Stipendi di	2 medici di fregata di 1 ^a classe caduno a lire 2400	L. 4,800
Id. di	2 medici di fregata di 2 ^a classe caduno a lire 2200	» 4,400
Id. di	5 medici di corvetta, caduno a lire 2000	» 10,000
Id. di	5 medici aggiunti di corvetta di 1 ^a classe, caduno a lire 1600	» 8,000
Id. di	6 medici aggiunti di corvetta di 2 ^a classe, caduno a lire 1300	» 7,800
Id. di	2 medici per i bagni marittimi di 1 ^a classe, caduno a lire 1300	» 2,600
Id. di	2 medici per i bagni marittimi di 2 ^a classe, caduno a lire 1100	» 2,200
N° totale	24	Importo totale . . . L. 39,800

E così colla soppressione di un medico capo a 5200 e di uno di corvetta a 2000, di un farmacista, di un ufficiale e di un aiutante di contabilità, dei sotto-aiutanti ed infermieri e loro competenze, assegnando provvisoriamente a calcolo, per il servizio dei semplici infermieri, sulle lire 7376 proposte per questi nell'ospedale soppresso L. 2,000

Per manutenzione e cura dei malati, come nell'allegato ministeriale del 1854, cioè per 40 ammalati al giorno dei corpi della marina, giornate 14,600 a centesimi 70 nell'ospedale divisionale, importa . . » 10,220
 Per i mandati a bordo, giornate presunte 7300 a centesimi 85 caduna (calcolo ministeriale) » 6,205
 Per altri ammalati sulle navi in America, giornate 2920 a lire 1 » 2,920
 Per guardiani dei bagni, ammalati, giornate 1460 a centesimi 70 » 1,022
 Per i condannati detenuti nei bagni marittimi, giornate presunte 24,000 a centesimi 70 (calcolo ministeriale) » 16,800
 Per 176 sifilitici a lire 5 caduno » 880

Totale per la cura dei malati . . . L. 40,047
 cui aggiunta la suddetta somma per gli stipendi . . » 39,800
 si forma la somma bilanciata dalla Commissione in L. 79,847

e così colla fatta diminuzione di lire 24,352 86 si riproduce l'altra del Ministero.

Categoria 15. Stato maggiore e bassa forza dei porti e piazze.

La diminuzione in lire 7904 è proposta dal Ministero, che stima potersi per quest'anno prescindere da spese nuove per provviste ad uso dell'ufficio di *salvataggio* in Genova. Riguardo alle provvidenze state invocate nella discussione dell'ultimo bilancio di marina in questa Camera a favore di alcuni capitani di spiaggia di Sardegna, i quali rimasero privi secondo ci venne accertato, di ogni assegnamento, essendo cessato il balzello che percepivano sulle navi che approdavano, ed ora soppressi, la Commissione crede dovere attendere le proposte che sarà all'uopo per fare a tale riguardo il Ministero cui si sono dalla Commissione trasmesse quelle doglianze.

Categoria 18. Campagne di mare.

L'aumento di lire 1000 è richiesto dal Ministero quale materiale differenza nel modo di comporre il personale e l'armamento del navilio destinato al mare fra l'anno che corre ed il passato.

Categoria 20. Pane e viveri.

L'aumento di lire 104,165 44 che il Ministero chiede, e cui consente la Commissione, è una conseguenza sia del rinnovamento dell'appalto dei viveri, sia dello straordinario incarico dei medesimi, siano bevande che viveri diversi. L'appalto che era triennale scade coll'anno 1854, e termina con un fallimento accompagnato da un rialzo straordinario e generale del prezzo dei cereali e delle bevande o liquori; è presumibile non possa rinnovarsi ai prezzi del medesimo, e che sarà necessità il subire le conseguenze delle circostanze attuali nel nuovo contratto che deve farsi fra breve, non potendosi assicurare il servizio che col contrattare sei mesi prima dell'effettivo esercizio, che sarà il 1° del 1855.

Categoria 21. Corpi di guardia.

Avendo la Camera votato per il bilancio del 1854 la soppressione di quattro corpi di guardia di semplice onorificenza in Genova e Villafranca, e per lo spedale che sopprimeva, se ne porta la spesa per l'anno intero in lire 690 71, somma pari all'incirca ad un quarto dei 25 corpi di guardia che erano bilanciati.

Categoria 22. Filii di case.

La differenza in meno di 720 proposta dal ministro procede da cessate indennità e soprassoldo di cui godevano tre funzionari passati ad altro impiego.

Categoria 23. Spese d'ufficio.

La differenza di lire 150 è proposta dal ministro.

Categoria 24. Riparazioni ai fabbricati marittimi.

Il Ministero vi propone, e la Commissione accetta, la diminuzione indicata.

Categoria 25. Acquisto di materiali.

La Commissione rinnova espressamente il voto dichiarato nella relazione dell'anno precedente che questa categoria venga suddivisa in altrettante quante sono le spese per oggetti di natura diversa che sono proposte, separazione in parte già praticata in meno nei bilanci, onde non si trovino riunite le provviste di artiglierie e tegnami, con quella di proietti e di cronometri, ecc.

Categoria 26. Mano d'opera.

La Commissione rinnova il voto per la suddivisione nel venturo primo bilancio di questa categoria in cui sono confuse le spese del cantiere di costruzione con quelle per le officine d'artiglieria.

Categoria 27. Mantenimento d'allievi ingegneri e macchinisti all'estero.

La diminuzione di lire 2426 75 è proposta dal ministro, cessando nell'anno corrente in parte la spesa per il mantenimento contemplato in questa.

Categoria 28. Pensioni sull'Ordine militare di Savoia.

La diminuzione di lire 1247 deriva da quella di due diverse spese: l'una di lire 100 è proposta dal ministro, ed è proveniente per lire 50 da un decesso, e per le altre lire 50 dal passaggio in ritiro di un altro decorato; l'altra cioè di lire 1147, eguale alla metà della totale somma proposta dal ministro, è fondata sul voto espresso in questa Camera che queste pensioni siano trasferite a carico dell'Ordine mauri-

ziano; per il che la Commissione deliberò di lasciare sull'attuale categoria soltanto il carico relativo a tale spesa per sei mesi.

Categoria 29. Assegnamenti d'aspettativa.

L'aumento proposto dal Ministero procede da variazioni successe nello stato degli individui in aspettativa, la differenza risulta di lire 450 in più per il 1855.

Categoria 31. Acquisto di fregate.

Il ministro non ne propone alcuna nel bilancio, riservandosi di provvedere al servizio come il crederà, all'uopo, necessario con speciali proposte, intanto cessa il motivo di riproporre alcuna somma per il *Carlo Alberto*, per la quale fregata apparisce nel bilancio ultimamente approvato la somma di lire 50,000.

N.B. Le riduzioni fatte nella categoria 13 non furono fissate che come provvisorie in contemplazione di un nuovo ordinamento relativo al servizio sanitario della marina, che compete al potere esecutivo di emanare, in esecuzione della deliberazione della Camera, come fece infatti col regio decreto 11 corrente, il quale non potè essere preso in considerazione dalla Commissione quando approvò il presente progetto di bilancio.

Ministero dei lavori pubblici.

Relazione fatta alla Camera dalla Commissione del bilancio il 12 giugno 1854; Torelli, relatore.

Motivi delle variazioni.

Categoria 1. Personale.

La differenza di lire 3550 fra la cifra adottata dalla Camera pel 1854 e la presente proviene dacchè in forza della legge 20 luglio 1854 la suddetta cifra di lire 3550 venne ascritta in apposita categoria come assegno straordinario.

Categoria 3. Spese diverse.

Questa categoria il cui titolo non può rendere un'idea esatta delle spese contemplate si suddivide in quattro articoli:

A) Somma a calcolo per le spese di trasferta agli ufficiali del Genio e spese di trabuccanti L. 25,000
come venne calcolato nello scorso anno.

B) Somma per indennità di visite straordinarie per gl'impiegati delle miniere e per le analisi dei minerali » 4,454
parimente come nello scorso anno.

C) Somma per la spesa di due allievi ingegneri idraulici in Parigi: come nel 1854. » 3,000

D) Somma per l'acquisto di 20 esemplari della gran carta dello Stato » 1,600

Totale come nel 1854. L. 34,054

Categoria 8.

Questa categoria figurava nel primo progetto per lire 135,228 45, ma in appresso venne presentato un apposito progetto di legge trattandosi di una spesa che era di sua natura straordinaria, versando sulle maggiori spese della sistemazione della strada reale di Piacenza nella provincia d'Asti.

Categoria 17.

Questa categoria presenta un aumento di lire 1660 in confronto a quella dello scorso anno, e questo deriva dallo sviluppo dato ai lavori di porti e spiagge, e quindi alle necessarie trasferte per sorveglianza e direzione, non che in parte per aumento nella provvista d'olio.

Categoria 23.

L'aumento di lire 5000 in questa categoria proviene dallo sviluppo maggiore dei lavori che si stanno effettuando nei porti di seconda categoria, e per i quali a termine della legge 1° marzo 1853 l'erario pubblico è obbligato a concorrere nella proporzione del quarto.

Categoria 25.

L'utilità che presenta il porto di Diano Marina per il commercio generale consigliò il sussidio qui iscritto come a porto di terza categoria, e che supera di lire 1500 quello dello scorso anno.

Categoria 27.

Nel passato bilancio le spese per il personale, non che quelle per il materiale erano divise in varie categorie, secondochè questo personale apparteneva piuttosto alla locomozione che alla manutenzione del materiale mobile o materiale fisso; per ognuna di queste divisioni eravi uno speciale assegno per il materiale e per gli stampati. Collo sviluppo che ha preso il servizio in questo ramo, tale suddivisione fra il personale addetto piuttosto al materiale mobile che al materiale fisso riesce a complicare oltremodo il servizio, poichè ad ogni tratto avviene di dovere impiegare persone dell'una classe per servizi richiesti dall'altra, e sarebbe impossibile il dividere in modo preventivo ogni parte di servizio sì che poi risponda alla realtà, ed il complesso del numero degli impiegati può ben essere sufficiente per tutte le esigenze del servizio della strada ferrata, ma il medesimo numero più non lo sarebbe se in forza di suddivisioni non si potesse impiegare l'uno anche per servizio che non sia strettamente quello pel quale venne assunto, ovvero per far questo occorressero tante formalità e che riescissero a complicare il servizio.

Per queste ragioni il Ministero propose di riunire in una categoria il personale addetto al servizio ordinario della strada ferrata, ed in altra il materiale relativo, e la vostra Commissione convinta di queste ragioni ammise la riunione.

La somma maggiore alla quale sale la presente categoria in confronto a quelle iscritte nel 1854 e che le corrispondono, trova la sua ragione nella maggior estensione delle linee da aprirsi. Infatti per il 1854 si calcolò che fossero in esercizio oltre i 166 chilometri della strada da Torino a Genova, altri 170 chilometri per sei mesi, pari 85 per 12 mesi, ossia in totale per l'anno intero chilometri 231. Ora invece per il 1855 il calcolo è fondato sopra 354 chilometri. Risultano questi dalla linea dello Stato che verrà esercitata per 232 chilometri per tutto il 1855, dalla linea da Novara ad Arona di 33 chilometri che verrà esercitata per 6 mesi il che equivale a 18 per l'anno intero. Sommandosi a queste cifre le linee private di *Susa*, *Pinerolo* e *Vigevano* per complessivi 104 chilometri, il cui esercizio è assunto dallo Stato, si avrà la complessiva suindicata cifra di 354 chilometri. Se si fosse seguito l'aumento delle spese nella proporzione esatta, avrebbe dato una cifra superiore, ossia 2,415,000; ma siccome il personale della direzione rimane pressochè lo stesso,

essendo avvenuto l'aumento più specialmente nella bassa forza, così si ritiene giustificata la cifra richiesta in questa categoria.

Categoria 28.

Questa categoria contempla il combustibile e grassumi, ed il primo assorbe i 9/10 della spesa calcolata. Le ragioni che valsero per il concentramento in una categoria degli impiegati addetti alla strada ferrata valgono anche per la riunione in una categoria del combustibile. L'aumento poi che si propone è esattamente in proporzione alla maggiore estensione della linea, e quantunque quelle private saranno meno frequentate che quella dello Stato, tuttavia l'aumento dei noli e dello stesso carbon fossile giustificano la proposta somma.

Categoria 29.

Anche questa categoria ha subito l'aumento dovuto all'estensione della linea, se non che le linee private essendo di minor larghezza e ad un solo binario, la cifra proposta è al disotto della proporzione esatta che darebbe lire 786,000, e non è che di 700,000.

Categoria 30.

Le stesse ragioni che fecero aumentare le categorie antecedenti necessitarono l'aumento in questa categoria la cui esatta proporzione l'avrebbe portata a lire 88,000, ma non essendo probabile sulle strade delle società private il movimento che si verificherà su quella dello Stato, la cifra si limita alle 80,000 proposte.

Categoria 31.

Questa categoria contiene la precisa metà del reddito presunto delle due linee di Pinerolo e Vigevano il cui importo iscritto nell'attivo è di lire 600,000, della qual somma la metà deve essere pagata agli azionisti a tenore de' contratti relativi. Quella di Pinerolo venne calcolata in media a lire 15,000 per chilometro di reddito brutto, quella di Vigevano in lire 15 mila. (Vedi tabella A.)

Categoria 32.

Il Ministero proponeva lire 80,000 per casuali e sussidi agli operai, raddoppiando la cifra dello scorso anno di lire 40,000. La vostra Commissione aveva ridotta quella cifra a lire 25,000, per cui, volendo tenere lo stesso tenore, avrebbe a proporre lire 50,000, ma le numerosissime opere d'arte che trovansi sulle linee, e le dure fatiche alle quali sono soggetti in modo speciale gli impiegati addetti al servizio dei Giovi indussero la vostra Commissione a proporvi la somma di lire 60,000.

Categoria 33.

L'aumento del personale alla categoria per il telegrafo elettrico è dovuto alle nuove stazioni telegrafiche che si dovranno aprire nel 1855, ed il personale necessario per sorvegliare le nuove linee. Tuttavia siccome a formare l'aumento succitato concorrono lire 1200 per un maestro di telegrafia elettrica, così una minoranza della vostra Commissione propose che si levasse questa spesa, non sembrandole regolare che si istituisse questa scuola per semplice decreto reale. La maggioranza non avendo diviso questo sentimento, vi propose l'approvazione della categoria. (Vedi tabella B.)

Categoria 34.

L'aumento del materiale, cioè oggetti per la manutenzione, provviste d'attrezzi, utensili, ecc., ecc., ha seguito in

DOCUMENTI PARLAMENTARI

ugual proporzione l'estensione delle linee, e spiega l'aumento dato a questa categoria.

Categoria 35.

L'aumento a questa categoria di lire 4000, in confronto allo scorso anno, non è che figurativo, venendo rimborsato dalle società private.

Categoria 35 bis. Maggiori assegnamenti.

Questa categoria che comprende i maggiori assegnamenti portati per il personale amministrativo venne aggiunta in forza della legge 20 luglio 1854.

Categoria 36.

Questa spesa per il ponte sulla Stura presso Cuneo contiene il saldo della quota spettante all'Erario per la sua costruzione ed è dipendente da un contratto.

Categoria 37.

È questa una spesa dipendente pure da un contratto in corso, ed è a compimento dell'opera medesima.

Categoria 44.

Le previsioni fatte dal Ministero per il movimento sulla strada ferrata dello Stato pel 1854, e per quel bilancio non solo sembrano avverarsi, ma, giudicando dal movimento che già ebbe luogo nel mese decorso dacchè si trasportano anche le merci a piccola velocità, esse lo supereranno. In pari tempo e come natural conseguenza si fece palese il bisogno di un maggior numero di macchine per mantenere un servizio regolare sul piano inclinato, e questo non solo in ragione del movimento ognor crescente, ma in ragione di un maggior consumo di forza oltre il previsto; lo sforzo della trazione sul piano del 35 per cento logora oltre le previsioni le macchine, e rende necessario di aumentarle, e

quindi rese indispensabile l'assegno proposto in questa categoria. (Vedi tabella C.)

Categoria 45.

Anche la somma che si propone in questa categoria è conseguenza di un movimento maggiore del previsto, è quindi una spesa al pari delle antecedenti produttiva, e quindi venne ammessa dalla Commissione.

Categoria 46.

Questa somma è necessaria pel compimento della strada ferrata da Novara ad Arona, e contempla le rotaie di ferro ed accessori.

Categoria 47.

Quella inscritta in questa categoria necessaria per il medesimo compimento contempla l'armamento ossia la provvista delle traversine e loro collocamento; questa poi non è spesa nuova essendo la riproduzione di quella già allogata per lo stesso scopo nel bilancio del 1855, ma riprodotta per non essersi stipulato il relativo contratto prima del 31 dicembre 1855, e quindi, a termini del regolamento 30 ottobre 1855, devesi versare come residuo fondo.

Categoria 49.

Per questa spesa verrà presentato apposito progetto di legge.

Categoria 50.

Colla legge relativa al contratto May-Escher venne determinato che si sarebbe stanziata nel bilancio 1854 la somma di lire 450,000, ed in quello del 1855 la somma di lire 75 mila, per cui in base a quella legge si propone la suddetta cifra.

Strade ferrate esercitate per conto dello Stato.

Parallelo fra le spese e redditi presunti del 1854 e 1855.

1854			1855		
Linee	Chilom.	Spese d'esercizio	Linee	Chilom.	Spese d'esercizio
Proprietà dello Stato....	199	PersonaleL. 1,771,571	Proprietà dello Stato....	250	Personale..... L. 2,374,550
Linee di proprietà privata esercitate per conto dello Stato .	52	Materiale: a) Combustibili e grassumi » 872,750 b) Lavori e provviste varie..... » 542,900 c) Spese d'ufficio e di cancelleria per gli uffici di direzione e delle stazioni ... » 63,700	Linee di proprietà privata esercitate per conto dello Stato .	104	Materiale: a) Combustibili e grassumi » 1,174,000 b) Lavori e provviste varie..... » 700,000 c) Spese d'ufficio e di cancelleria per gli uffici di direzione e delle stazioni ... » 80,000
Totale...	251	Fondo pel pagamento del 50 per cento sul prodotto delle strade di Pinerolo e Vigevano..... » 181,000 Casuali e sussidi agli operai per l'esercizio della strada » 25,000 Telegrafo elettrico: a) Personale .. » 83,530 b) Materiale .. » 33,100 Totale...L. 3,573,551	Totale...	354	Fondo pel pagamento del 50 per cento sul prodotto delle strade di Pinerolo e Vigevano..... » 330,000 Casuali e sussidi agli operai per l'esercizio della strada » 80,000 Telegrafo elettrico: a) Personale .. » 109,640 b) Materiale .. » 49,800 Totale...L. 4,897,990
		Redditi presunto pel 1854..... » 7,000,000			Reddito presunto pel 1855 » 10,500,000

Le spese di esercizio e manutenzione di tutte le linee in esercizio per conto dello Stato rappresenterebbero meno del 50 per cento del reddito brutto.

Tabella B. — Quadro delle linee telegrafiche dello Stato attualmente costruite od in corso di esecuzione, e per le quali già venne stanziato il fondo occorrente.

Numero d'ordine	Indicazione delle linee	Servizio cui sono destinate	Lunghezza chilometri	Numero delle stazioni	Quantità dei pali adoperati	Numero dei fili	Lunghezza totale dei fili in metri	Osservazioni
<i>Linee già attivate.</i>								
1	Da Torino a Ciampieri ed al confine francese a Chappareillan.....	Governativo.	231	5	2400	2	464500	La maggior parte del filo è appoggiato ai pali della linea governativa da Torino a Ciampieri. I fili sono applicati sugli stessi pali della linea governativa.
2	Da Ciampieri al confine svizzero a St-Julien.....	Id.	83	3	860	2	173000	
3	Da Torino a Susa.....	Ferrovia....	54	5	120	1	55000	
4	Da Torino a Genova.....	Governativo.	166	4	3320	4	668000	
5	Id.....	Ferrovia....	166	19	»	2	335000	
6	Da Alessandria a Novara per Casale e Vercelli.....	Governativo.	92	4	1600	2	186000	
<i>Linee non ancora attivate.</i>								
7	Da Genova a Sarzana ed a Portovenere.....	Governativo.	792					La costruzione è già molto avanzata, e verrà aperta entro due mesi. Verrà aperta entro l'anno.
8	Da Genova a Nizza ed al Varo....	Id.	151	5	1650	2	308000	
9	Da Torino a Pinerolo.....	Ferrovia....	216	6	2300	2	450000	Verrà aperta contemporaneamente alla strada entro luglio.
10	Da Alessandria a Novara per Valenza e Mortara.....	Id.	37	4	740	2	75000	
11	Da Novara al confine svizzero a Brissago.....	Id.	66	8	1320	1	67000	In corso di costruzione; verrà pure aperta entro il prossimo luglio.
12	Da Mortara a Vigevano.....	Governativo.	102	5	1400	2	210000	La costruzione è già molto avanzata; e verrà aperta entro il mese di agosto prossimo.
		Ferrovia....	12	2	240	2	25000	
			1376	70	15,950	»	3021500	Spesa iscritta nel bilancio dell'interno per i telegrafi elettrici.

Bilancio 1854 Bilancio 1855

Personale.....L. 158,160 158,160
 Spese d'ufficio..... » 46,153 46,153
 Fitti locali..... » 420 600
 L. 204,733 204,913

Reddito dei telegrafi elettrici iscritto nel bilancio attivo lire 200,000.
 Ritenuto che si l'importare attivo che passivo dei telegrafi elettrici in servizio delle strade ferrate figura, come è naturale, nelle passività ed attività della strada ferrata, ne consegue che il prodotto che rende il telegrafo elettrico per l'uso concesso al pubblico cuopre pressochè interamente le spese, e rimane così quale utile netto il servizio che ne trae lo Stato.

NB. La distinta del personale addetto alla telegrafia elettrica delle strade ferrate trovasi nel bilancio dei lavori pubblici del 1855, nell'allegato.

NB. Alle suddette linee sono da aggiungersene tre altre appartenenti a società private, e sono quelle da Torino a Cuneo, che avrà la lunghezza di 84 chilometri, con sette stazioni, ed è già attivata sino a Fossano, cioè per una lunghezza di 63 chilometri con sei sezioni; quella da Genova a Voltri, che sarà lunga 12 chilometri, ed avrà due stazioni; quella da Torino a Novara per Vercelli, di lunghezza 94 chilometri con stazioni quattro; finalmente quella attraverso la Sardegna, che riuscirà lunga circa 300 chilometri, ed avrà quattro stazioni.

Tabella C.

Contratti in corso relativi alle locomotive.

Fondo stanziato nel 1853.....	L.	1,200,000	»	
Id. nel 1854.....	»	1,810,445	65	
				L. 3,010,455 63
Mandati spediti al 17 giugno 1854:				
Sul 1853	L.	883,149	76	
Sul 1854	»	255,829	38	
	L.	1,138,979	14	1,138,979 14
Restano.....	L.	1,871,476	49	

Dimostrazione dell'impiego di questa somma.

Cockerill — 14 febbraio 1852:				
9 locomotive e <i>tenders</i>	L.	571,742	»	
Pagate in conto.....	»	306,981	»	
	L.	264,761	»	264,751 »
Detto — 10 novembre 1852:				
3 locomotive Giovi e pezzi ricambio	L.	290,000	»	
Pagate in conto.....	»	190,666	»	
	L.	99,334	»	99,334 »
Detto — 11 marzo 1852:				
Pezzi di ricambio	L.	26,038	»	
Pagate in conto	»	8,679	»	
	L.	17,359	»	17,359 »
Franel — 22 febbraio 1854:				
Focolari per locomotive a saldo	»			4,139 »
Stephenson — 4 febbraio 1854:				
Pezzi ricambio.....	Sterline	1,410	»	35,250 »
Detto 12 maggio 1853:				
6 locomotive e pezzi ricambio	Sterline	17,898	»	
Pagate in conto	»	15,198	»	
	Sterline	2,700	»	67,500 »
Scharp — 27 gennaio 1854:				
10 locomotive e pezzi	Sterline	32,575	»	
Pagate in conto	»	6,750	»	
	Sterline	25,825	»	645,625 »
Detto — 15 giugno 1853:				
Pezzi di ricambio	Sterline	2,668	»	
Pagate in conto	»	667	»	
	Sterline	2,001	»	50,025 »
Detto — 30 marzo 1852:				
Pezzi di ricambio	Sterline	2,100	»	
Pagate in conto.....	»	925	»	
	Sterline	175	»	4,375 »
Stephenson — 8 aprile 1854:				
2 locomotive e pezzi	Sterline	10,808	»	
Farbairne — 10 aprile 1854:				
6 locomotive e <i>tenders</i>	»	16,200	»	
	Sterline	27,008	»	675,200 »
	L.	1,863,568	»	
Nolo, montaggio e spese varie	»	7,908	49	
	L.	1,871,476	49	1,871,476 4

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Contratti in corso relativi alle vetture e vagoni.

Fondo assegnato	L. 2,600,000 »
Mandati spediti il 17 giugno, comprese lire 178,605, pagate in conto contratti fatti sul fondo del bilancio 1855.....	» 934,622 65
	<u>L. 1,665,377 35</u>

Dimostrazione dell'impiego di questa somma.

Pickering — Contratto 20 maggio 1853:

12 vagoni da cavalli	} L. 84,831 86
7 treni pel convoglio reale	
Pagate in conto	» 56,430 »
	<u>L. 28,401 87</u> <u>28,401 87</u>

Detto — 15 dicembre 1853:

300 vagoni, ridotti al 250.....	L. 346,000 »
Pagate in conto	» 88,000 »
	<u>L. 258,000 »</u> <u>258,000 »</u>

Detto — 2 ottobre e 10 novembre 1853:

50 vetture e treni	» 297,621 »
Pagate in conto	» 259,427 »
	<u>L. 38,194 »</u> <u>38,194 »</u>

Cappello — 31 ottobre 1853:

130 casse, vetture e vagoni.....	» 361,045 »
Pagate in conto	» 135,000 »
	<u>L. 256,045 »</u> <u>256,045 »</u>

Foxhenderson — 9 novembre 1853:

130 assortimenti ferramenta.....	Sterline 7,782 10
----------------------------------	-------------------

Detto — 19 dicembre 1853:

600 treni per vagoni	» 13,725 »
	Sterline 21,507 10
Pagate in conto.....	» 10,756 10
	<u>Sterline 10,751 »</u> <u>268,775 »</u>

Patentschaft — 30 dicembre 1853:

600 assortimenti ruote	Sterline 26,700 »
------------------------------	-------------------

Detto — 25 novembre 1853:

140 assortimenti ruote	Sterline 6,230
Pagate in conto	» 1,780 »
	<u>Sterline 4,450 »</u> <u>4,450 »</u>
	<u>Sterline 31,150 »</u> <u>778,750 »</u>
	<u>L. 1,628,165 87</u>

Spese di nolo, di montaggio, coloritura, maggior aggio di cambio ed altre accessorie ... » 37,211 48

L. 1,665,377 35 1,665,377 35

Ministero della guerra.

Relazione fatta alla Camera dalla Commissione generale del bilancio il 13 giugno 1856; Durando, relatore.

Motivi delle variazioni e note.

Categoria 6. Sussistenze militari.

Dovendosi estendere ai presidii d'Annecy e Chambéry la somministrazione del pane ad economia, si richiede una somma maggiore di lire 1400 per un vice-direttore, e lire 750 per spese di cancelleria e di trasferta.

Categoria 10. Ufficiali generali.

Sulle lire 64,000 richieste dal Ministero si deducono lire 16,825 per lo stipendio e tutti gli accessori dell'ispettore generale decaduto.

Inoltre la Commissione, dietro le spiegazioni ministeriali che ebbero luogo durante la discussione del bilancio della marina, propone di ridurre in questa categoria, come in tutte le rimanenti del bilancio, la metà delle somme destinate ai decorati della medaglia di Savoia ed al valor militare.

E così in questa categoria si diminuirebbero ancora lire 150, metà delle 300 che vi figurano. È da avvertirsi che non essendovi in questo bilancio sommario l'indicazione particola-

reggiata di queste somme onde operarne la deduzione, si è ricorso alle somme portate nel bilancio del 1854, dove sono minutamente spiegate, e vi si fece quell'aumento o diminuzione rispettiva che si scorge emarginata nelle singole categorie del 1853.

Quindi la diminuzione totale di questa categoria che propone la Commissione è di lire 16,975 e così è da votarsi in lire 47,025.

Categoria 11. Corpo reale di stato maggiore.

Si propone la diminuzione di lire 1600 sulle lire 3200 pei decorati, come venne spiegato alla categoria 10.

Categoria 12. Spese di trasferta e ufficio.

Si richiede la somma maggiore di lire 1000 in vista delle maggiori spese occasionate pegli studi, a cui sono chiamati gli uffiziali subalterni del regio esercito per essere ammessi nel corpo dello stato maggiore.

Categoria 13. Stato maggiore delle divisioni militari.

Si diminuisce la somma proposta dal Ministero di lire 500, metà di quella destinata ai decorati.

Categoria 14. Comandi militari delle fortezze e provincie.

La somma proposta dal Ministero si diminuisce di lire 450, che si vorrebbero destinate ai comandanti di Novi, Susa, Pallanza e Aosta per essere incaricati della reggenza della intendenza militare, opinando la Commissione che detti funzionari non potendo essere sopraccaricati d'affari possono disimpegnare quelle funzioni accessorie senza necessità di nuove indennità.

Si diminuisce inoltre lire 1200, metà della somma ai decorati; così in totale la diminuzione è di lire 1650.

Categoria 15. Fanteria di linea.

Scorgesi nel bilancio a pagina 385 il motivo di questa diminuzione.

La Commissione propone inoltre, per trapasso alla categoria nuova 21 bis dell'indennità mensa agli uffiziali, conforme a quanto aveva proposto nel 1854, non opponendosi il ministro a che venisse attuata nel 1853 L. 20,000
 metà della somma ai decorati » 15,550

Totale diminuzione proposta . . . L. 35,550

Categoria 16. Bersaglieri.

L'aumento di lire 5916 75 deriva da alcune variazioni nell'assegnamento di primo corredo nei decorati e nei capi-soldi, compensate in parte nel minor numero di giornate di ospedale, come viene spiegato a pagina 385 del bilancio.

Si trapassa da questa categoria alla 21 bis la somma di lire 3400 per l'indennità mensa degli uffiziali, come si è spiegato sopra L. 3,400
 Metà della somma pei decorati » 4,425

Totale diminuzione proposta . . . L. 7,825

Categoria 17. Cavalleria.

L'aumento è dovuto alle stesse variazioni che alla categoria Bersaglieri.

Trapasso da questa alla categoria 21 bis per la mensa degli uffiziali L. 4,500
 Metà della somma pei decorati » 4,075

Totale diminuzione proposta . . . L. 8,575

Categoria 18. Artiglieria.

Le stesse variazioni sopraccennate causarono il maggiore aumento di lire 2759.

Passa da questa alla categoria 21 bis per la mensa degli uffiziali L. 2,200
 Metà della somma ai decorati » 5,900

Totale diminuzione proposta . . . L. 8,400

Categoria 19. Genio militare.

Diminuzione dovuta agli stessi motivi, col divario che in questa categoria gli aumenti proposti furono minori dell'economia per lire 946 50.

Passa alla categoria 21 bis per la mensa degli uffiziali L. 700
 Metà della somma ai decorati » 650

Totale diminuzione proposta . . . L. 1,350

Categoria 20. Treno d'armata.

L'aumento proviene dalle medesime cause che nelle sopraccitate categorie. Si diminuisce la metà della somma proposta per un decorato, cioè per lire 50.

Categoria 21. Corpo franco.

La diminuzione si deve alla soppressione di una compagnia nel corpo e ad altre minute variazioni identiche alle sopraccennate.

Si diminuisce metà della somma ai decorati, lire 325.

Categoria 21 bis.

Nuova formata dalla agglomerazione delle indennità mensa degli uffiziali nel modo seguente:

Fanteria di linea	L. 20,000
Bersaglieri	» 5,200
Cavalleria	» 4,500
Artiglieria	» 2,200
Genio militare	» 700
	<u>L. 30,600</u>

Categoria 22. Carabinieri reali.

Si diminuisce pei decorati lire 2160.

Categoria 23. — Carabinieri reali di Sardegna.

La Commissione rinnova il voto già espresso in altre relazioni, affinché l'effettivo di corpo si mantenga come è bilanciato, tanto per gli uomini che pei cavalli.

Si diminuisce pei decorati, lire 575.

Categoria 24. Casa reale invalidi.

Questa categoria aumenta in apparenza di lire 112,606, trapassata a questa dalla categoria delle somministranze in natura per lire 5000 e lire 107,606 dalla categoria straordinaria 66, dove rimasero soltanto gli uffiziali invalidi che vi rimangono tuttora in sovrannumero. V'è però una diminuzione reale di lire 5221 per variazioni nei decorati e nei capi-soldi per cui la differenza, ossia il trapasso, si riduce a lire 107,585.

Diminuzione pei decorati, lire 350.

Categoria 25. Casa militare del Re.

Si diminuisce la somma proposta pei decorati di lire 1000.

Categoria 26. Guardie del corpo.

Si diminuisce pei decorati, lire 422.

Categoria 27. Guardie del real palazzo.

Per gli stessi motivi, lire 150.

Categoria 28. Corpo sanitario.

Si ristabilisce la somma votata dalla Camera nel bilancio del 1854, cioè in meno del proposto sullo stipendio del presidente del Consiglio di sanità L. 5,000
 Pei decorati. » 150
Totale diminuzione . . . L. 5,150

Categoria 29. Direttori degli spedali, ecc.

Leggere economie sugli assegnamenti ai nuovi di leva nei decorati e nei capi-soldi.

Categoria 30. Mantenimento degl'infermi.

L'esperienza avendo dimostrato che il calcolo delle giornate di ospedale in ragione del 22° sull'effettivo è inferiore al vero, si è calcolato quest'anno sul 20°, di qui l'aumento richiesto.

Categoria 34. Pigioni pei quartieri, ecc.

Diminuzione per trasporto d'uffici nei locali delle soppresses aziende.

Categoria 36. Mantenimento delle vettovaglie nei forti.

Economia ottenuta diminuendo il quantitativo delle vettovaglie e incaricandone le sussistenze militari, e specialmente sul trasporto dell'acqua in Sardegna e pel distacco dei bagni del Lazzaretto.

Categoria 37. Campi d'istruzione.

L'aumento è riconosciuto indispensabile per l'istruzione dei corpi e per gl'iscritti della seconda categoria del contingente creato coll'ultima legge sul reclutamento.

Categoria 38. Ordine militare di Savoia.

Diminuzione per la riduzione ad un solo dei funerali per le due classi dell'ordine, alla quale la Commissione aggiunge la metà delle spese totali contemplate in questa categoria, cioè lire 10,912.

Categoria 39. Accademia militare.

Si diminuisce per i decorati, lire 400.

Categoria 40. Collegio dei figli militari.

Diminuzione per gli stessi motivi, lire 250.

Categoria 41. Scuola militare di cavalleria.

Aumento pel primo corredo ai nuovi arruolati. Si diminuisce la somma proposta pei decorati di lire 50.

Categoria 42. Scuola di fanteria.

Si diminuisce la somma proposta pei decorati di lire 150.

Categoria 44. Reclusione.

Quest'aumento non è che una trasposizione dalla categoria straordinaria riflettente lo stesso servizio. Prese complessivamente, le due categorie presentano una diminuzione di lire 15,000.

Categoria 46. Foraggi.

La Commissione crede che si possa fare, senza pericolo, la diminuzione di lire 53,064, cioè ristabilire la somma votata pel bilancio 1854, attese le apparenze del raccolto.

Categoria 47. Legna, lumi, ecc.

La vera diminuzione non è che di lire 9900 per essersi calcolato maggior numero di giornate d'ospedate. La restante è trasposizione.

Categoria 49. Direzione delle fonderie.

Aumento motivato dalla nomina di un capo d'officina borghese alla fonderia, riconosciuto indispensabile.

Categoria 50. Polveriere.

Si può attuare questa economia, essendo i magazzini sufficientemente forniti di polveri da mina e di salnitro.

Categoria 51. Bombardieri.

Aumento indispensabile per supplire alla deficienza di piombo in pane.

Categoria 52. Maestranze.

Diminuzione sulle paghe degli operai.

Categoria 53. Fabbrica d'armi.

Questa categoria ha un aumento di lire 1891 sulle paghe del laboratorio di precisione; ma, compensata da altre economie per minori incette di porti d'armi per le riparazioni, ne risulta ancora la diminuzione controncitata. Lire 20,000 erano già state diminuite nella relazione precedente e approvate dalla Camera per minore incetta d'armi bianche, e trasferite alla categoria seguente.

Categoria 54. Spese diverse.

Il bilancio presenta una economia di sole lire 1700 94, perchè non si tenne conto del trapasso preposto ed approvato nell'appendice del 1854 dalla categoria 54 alla 53 per lire 40,000. A parte questo divario, e malgrado differenti economie per lire 2299 sull'illuminazione a gaz, e diminuzione nel personale, v'è ancora un aumento di lire 1700 dovuto a maggiori provviste di munizionamenti nelle piazze e batterie.

Categoria 56. Manutenzione e riparazioni delle fortificazioni.

Questa diminuzione ascenderebbe a lire 24,602 sull'articolo della pura manutenzione; ma su quello delle riparazioni e miglioramenti, essendovi un aumento di lire 8516, l'economia si riduce alla controncitata di lire 14,715.

Categoria 57. Manutenzione e riparazioni delle fabbriche militari.

La differenza delle spese tra il bilancio 1854 e 1855 è in meno di questo su quello di lire 96,216; ma la Camera avendo fatto, mentre si stampava il bilancio che ora si discute, la riduzione in questa categoria di lire 60,068, la diminuzione si riduce soltanto a lire 56,148.

La necessità di queste spese, di cui scorgesi la distinta a pagina 405 del bilancio, è messa in chiaro dallo scopo delle medesime.

Esse infatti riflettono lavori indispensabili per render abitabili ed atti al servizio camere, sotto-tetti, scuderie, sottterranei per incanalare acque, costruire o riparar fognie,

tiri al bersaglio, terminar coperti di tetto o pavimenti, risarcimento di magazzini o di quartieri per facilitare accessi, ricostruire baracche indispensabili ai campi d'istruzione e simili spese urgenti ed utilissime, e la maggior parte delle quali non sono che continuazioni di opere in costruzione, che senza grave discapito non si potrebbero differire.

Nella deduzione fatta sul bilancio del 1854 di lire 60,068 nessuna delle opere nuove che ne erano il soggetto venne riprodotta dal Ministero nel presente bilancio, stampato, come già dicemmo, durante la discussione.

Una di esse riduzioni è forza reintegrarla nel presente bilancio, trattandosi di opera in sospeso, e che fu soltanto differita al presente per esservi sufficiente fondo. (Veggasi la relazione della Commissione del bilancio 1854.)

Cioè:

Caserna di Cuneo, ridurre una parte dell'ex-convento di San Francesco ad uso della scuola di ginnastica.

Sulla somma richiesta di lire 17,412, la Camera votò soltanto lire 6000. La Commissione propone di aggiungere per quest'anno le rimanenti lire 11,412, e così di votare la categoria in lire 458,152, invece di lire 446,720 proposte dal Ministero.

Categoria 58. Spese diverse pel Genio.

Maggiore sarebbe l'economia della controcitata, stante la soppressione dei disegnatori del Genio fatta col decreto 26 dicembre 1853; ma l'acquisto ed il restauro d'istromenti geodetici ne scemò l'ammontare.

Categoria 59. Spese diverse pel corpo dello stato maggiore.

Quest'aumento è dovuto a una maggiore spesa per lavori d'incisione.

Categoria 60. Paghe d'aspettativa.

Dal bilancio presentato apparirebbe, non un aumento di lire 18,105, ma una diminuzione di lire 61,894. Ma quando si stampava il presente bilancio del 1853, cioè durante la discussione di quello del 1854, il ministro propose una riduzione di lire 80,000.

Questa circostanza, come accade in altre categorie, spiega l'apparente aumento. La Commissione ristabilisce la somma votata pel 1854, cioè L. 415,379 da cui si sottrae per decorati » 1,800

Resta da votarsi . . . L. 411,579

Categoria 61. Deposito stalloni.

Si diminuisce per decorati lire 50.

Categoria 63. Ispezione delle leve (Personale).

Si sopprime questa categoria dovendo essere incorporata all'amministrazione centrale.

Categoria 64. Spese d'ufficio della ispezione.

Soppressione per gli stessi motivi.

Categoria 66. Veterani e invalidi in soprannumero.

La diminuzione non è che apparente, come si osservò alla categoria 24. Essa appare dal bilancio in lire 123,746, e ciò perchè non si poté tener conto di lire 15.000 ridotte durante la stampa di questo bilancio, durante la discussione di quello del 1854.

Categoria 67. Casa del Re e reali Principi.

L'aumento di lire 2000 non è reale; durante la discussione si diminuì dal ministro lire 2000; si ristabilisce per conseguenza la somma votata pel 1854.

Categoria 68. Deposito stalloni in Sardegna.

La somma richiesta in lire 50,000 è maggiore di lire 20,000 di quella che la Camera accordò lo scorso anno per i lavori della Tanca di Paulilatino.

La Commissione, priva di perizie regolari che indichino l'estensione e quindi l'impegno finanziario che ne risulterebbe, considera questa spesa come nuova, non continuativa, ed eccedendo la somma di lire 30,000 opina esservi bisogno di legge speciale.

Categoria 70. Incetta di bocche a fuoco.

Soppressione per gli stessi motivi che la categoria 68.

Categoria 71. Caserma San Benigno a Genova.

Spesa in corso. Nel bilancio del 1854 si sospese il credito richiesto in lire 150,000 per esservi fondi sufficienti per i lavori dell'anno corrente. Colla richiesta di lire 200,000 si provvede alla continuazione dei medesimi nel 1855.

Categoria 72. Fortificazioni di Casale.

Spesa nuova e straordinaria non autorizzata ancora da legge speciale.

Categoria 73. Caserma in costruzione a Novara.

Ultima rata della caserma che si sta terminando.

Categoria 74. Caserma da costruirsi in Sassari.

Avendo il signor ministro della guerra presentato alla Camera un nuovo progetto di caserma, si sospende l'approvazione di questa categoria fino ad ulteriore deliberazione del Parlamento sul medesimo.

Categoria 75. Telegrafo-elettrico in Genova.

Stante le attuali condizioni del Tesoro, la Commissione opina potersi, senza gravi inconvenienti, differire questa spesa.

Categoria 76. Ponti alla Birago.

La spesa complessiva di questa categoria è di lire 50,400, di cui questa non è che una rata. Si richiede perciò una legge speciale.

Categoria 77. Maggiori assegnamenti.

Diminuzione di lire 650 per la cessazione di maggiori assegnamenti a quattro impiegati amministrativi.

Categoria 78. Stabilimento di tiri al bersaglio in Torino.

L'ingrandimento della città verso il lato nord della cittadella, il prolungamento della via Santa Teresa allo scalo della ferrovia di Novara, che annulleranno il presente tiro, nonchè altri motivi di convenienza, inducono il Governo a traslocarne uno al lato sud della cittadella, e disporre un altro a grande distanza al poligono d'artiglieria oltre Po. La Commissione approva.

Categoria 79. Fortificazioni di Vinadio.

Spesa nuova e straordinaria per cui si richiede una legge speciale.

Ministero dell'istruzione pubblica.

Relazione fatta alla Camera dalla Commissione del bilancio il 24 giugno 1854; Demaria, relatore.

SIGNORI! — La recente discussione del bilancio della pubblica istruzione per il 1854 diede luogo a votazioni sulle diverse categorie del medesimo, che non occorre di modificare, perchè non ancora discussi i novelli ordinamenti della pubblica istruzione proposti nel progetto di legge che è in corso di esame. Breve opera sarà quindi di riferirvi sopra il bilancio presuntivo per il 1855. Le somme che in esso vi propone il Ministero, basate sopra il bilancio del 1854, non ancora discusso quando veniva compilato il presente, sono ridotte dalla Commissione, fatta qualche lieve eccezione, di cui diremo le ragioni, a quelle che sancì la Camera in seguito all'esame del bilancio del 1854. Le proposte del Ministero, in confronto di quelle della Commissione, risultano dalla seguente tabella redatta giusta le norme adottate dalla Commissione, da voi conosciute. Noteremo solo che ci risulta come le riduzioni che noi vi proporremo hanno in massima parte, in conseguenza della discussione sul bilancio del 1854, l'assenso del Ministero.

La somma intanto proposta dal Ministero nel presente bilancio sarebbe per le spese ordinarie di L. 2,037,099 86 per le spese straordinarie di » 28,429 80 e così in totale di L. 2,065,529 66

Nel bilancio del 1854 erano proposte per le spese ordinarie L. 2,067,474 67 per le spese straordinarie » 28,919 80 e così in totale L. 2,096,394 47

Emerge quindi che la diminuzione proposta dal Ministero sul bilancio presente in confronto di quello del 1854 sarebbe di lire 30,864 81.

La quale diminuzione, fatta maggiore ancora dalle proposte della vostra Commissione, non parrà tanto lieve, tenuto conto della tenuità del presente bilancio in rapporto coi molteplici ed importanti, e diremo pure vitali bisogni ai quali deve provvedere. Imperocchè, qual bisogno più vitale di quello di preparare durevole e prospero avvenire alle libere istituzioni col fare che sorga, mercè il diffuso sapere, una generazione capace di apprezzarne l'inestimabile beneficio?

Osservazioni sulle categorie proposte dalla Commissione in una somma diversa da quella richiesta dal Ministero nel bilancio.

Categorie 1 e 2. Ministero di pubblica istruzione (Personale, materiale).

La somma che vi è proposta per la prima categoria risulta dalla votazione fatta riguardo alla medesima per il bilancio del 1854. La diminuzione di lire 2000 sul materiale ebbe la sanzione della Camera nell'ultima discussione del bilancio.

Categorie 7 ed 8. Segreterie delle quattro Università (Personale, materiale).

Il Ministero chiedeva nel bilancio del 1854 lire 600 per pareggio dello stipendio degli impiegati della segreteria universitaria di Torino. A tale aumento non aderiva la Camera,

e riduceva inoltre la chiesta somma della porzione destinata a paga di due inserienti che si erano nella discussione e votazione del bilancio del 1855 dichiarati eccedenti il bisogno. Inoltre la Commissione rinnovava il voto che il riordinamento universitario avesse per effetto di minorare di numero gli impiegati delle segreterie universitarie. Nella credea poi che le lire 450 tolte dal materiale nel 1855 per paga di uno scrivano straordinario non occorressero più per il 1854, le sottraeva.

La Commissione persiste per il presente bilancio ne' suoi voti e nelle proposte votate. Perciò per le segreterie delle quattro Università invece delle lire 55,687 68 chieste dal Ministero nel bilancio per il personale, e delle lire 13,138 per il materiale, la Commissione vi invita a stanziare come per il 1854:

Per il personale L. 55,647 68
Per il materiale » 12,688 »

Categoria 9. Provveditori agli studi.

Anche la somma domandata dal Ministero di lire 51,050 per la categoria presente vi è dalla Commissione proposta nella cifra votata per il 1854 di lire 49,950.

Categoria 12. Professori, professori sostituti, presidi, vice-presidi, partecipanti ai diritti di esami, ecc.

Dopo viva discussione relativa all'aumento che il Ministero chiedeva per la categoria presente onde meglio gli stipendi dei professori universitari di Genova e della Sardegna, venivano stanziati per la categoria presente invece delle lire 489,102 31 proposte dal Ministero, soltanto lire 481,702 31, della qual somma la Commissione vi veniva a rinnovare il voto.

Categoria 13. Presidi, vice-presidi, ecc. (Materiale).

Nei bilanci anteriori a quello del 1854 si proponevano, ed erano ripetutamente votate nella categoria 18 lire 1000 per gli esami da darsi nelle scuole universitarie delle provincie. Nel bilancio del 1854 veniva dal Ministero proposta una nuova categoria di lire 4000 per delegazioni straordinarie di esaminatori nelle Università di Genova e Sardegna. Ma a proposta della Commissione la Camera non annuiva allo stabilimento di tale nuova categoria. Nel presente bilancio redatto prima di tal votazione si riproponeva in lire 5000 la categoria medesima immedesimandola colla 18. La Commissione persiste nel suo voto di soppressione, ma ad un tempo riconosce la necessità di conservare nella categoria presente le lire 1000 che più volte venivano approvate nella categoria 18. Perciò la presente categoria sarebbe approvata in lire 1000.

Categoria 18. Collegi reali delle scuole secondarie (Personale).

Nella discussione del bilancio del 1854 si limitava a tale anno l'approvazione delle lire 6000 domandate dal Ministero per soccorrere al passivo del convitto Canopoleno di Sassari. Perciò la vostra Commissione vi propone di ridurla dalla somma chiesta per la presente categoria, la quale è perciò proposta alla vostra sanzione in lire 518,252 40.

Categoria 20. Collegi nazionali (Personale).

Non essendovi ragione di recedere alla riduzione fatta nel bilancio del 1854, la Commissione vi propone di persistere nell'approvazione per la presente categoria di lire 23,780.

Categoria 21. Collegi-convitti nazionali (Materiale).

La Commissione non dubita che il Ministero sia per separare ne' venturi bilanci in due distinte categorie le spese attualmente accomunate nella presente di *materiale* e di *primo stabilimento*, appartenendo questo piuttosto a categorie straordinarie.

Categoria 25. Incoraggiamenti, ecc.

La Camera ricorda la discussione che ebbe luogo intorno a questa categoria, e come malgrado gli sforzi di coloro che la sostenevano necessaria almeno in parte, venisse col voto della Camera interamente soppressa. Di tale voto non può la Commissione che proporvi la rinnovazione.

Categoria 33. Stampe ad uso della statistica generale dell'istruzione pubblica.

Alla riduzione di lire 1000 proposta dallo stesso Ministero nella categoria presente, la Commissione vi propone di annuire.

Categoria 35. Casuali.

Invece delle lire 50,000 proposte dal Ministero per la categoria presente, la Commissione avvisa sufficiente la somma stanziata per il 1854 di lire 24,500 che vi propone perciò di approvare anche per il 1855.

Categoria 36. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione.

Dai ragguagli attinti al Ministero risulta che alle riduzioni fatte nella presente categoria quando si votò il bilancio del 1854, altre ne possono venire aggiunte, per cui sarebbe la presente categoria ridotta a lire 26,679 80; a questa somma però devonsi aggiungere lire 2100 distribuite come maggiori assegnamenti a mente dell'articolo 4 della legge approvata del bilancio 1854 ai seguenti individui:

Pollone cavaliere segretario generale	L. 500
Pistone cavaliere Emilio capo sezione	» 500
Perodo Id.	» 500
Carozzo Id.	» 500
Chiorando applicato di quarta classe	» 100
	L. 2100

Ministero degli affari esteri.

Relazione fatta alla Camera dalla Commissione sul bilancio il 24 giugno 1854; Daziani, relatore.

MOTIVI DELLE VARIAZIONI E NOTE.

Ora non sono due mesi la Commissione dei bilanci aveva l'onore di presentare la sua relazione sulle spese occorrenti nell'anno 1854 per il dicastero degli esteri. In questo breve lasso di tempo non abbiamo veduto cambiarsi le circostanze politiche e finanziarie del nostro paese per cui la situazione attuale si può dire identica a quella nella quale esso si trovava all'epoca della discussione del bilancio dell'anno corrente, e benchè grandi avvenimenti vadano preparandosi in Europa, questi sono finora lontani dalle nostre contrade, nè il presente orizzonte politico è tale da potere lasciar prevedere attualmente quali per avventura potranno essere i mu-

tamenti che fossero per occorrere nell'anno 1855 riguardo alle nostre relazioni diplomatiche e commerciali; per altra parte è ancora recentissima la memoria delle questioni che si agitarono nel seno della Camera, e che determinarono la votazione del bilancio nella conformità in cui venne adottato. Chiamata pertanto la medesima Commissione a presentare la relazione del bilancio degli esteri per l'anno 1855, non trova motivo di doversi scostare dal senso e dal voto con cui venne approvato l'antecedente, onde credette suo dovere di prenderlo a base anche dell'attuale, tante più che essendo già da molto tempo reclamata la discussione normale delle spese dello Stato prima che l'esercizio relativo ne sia incominciato, la Commissione dei bilanci ha adottato basi generali ed uniformi per tutte singole le relazioni, come sarà per esporre l'onorevole di lei presidente, fondando il suo voto sulle ultime determinazioni della Camera, e riservandosi solo a fare quelle modificazioni che sarebbe per esigere il caso speciale; onde se per questo bilancio venissero adottate le sue proposte, risulterebbe che il totale delle spese che verrebbero stanziati per l'esercizio del 1855 sarebbe:

per le spese ordinarie di	L. 5,401,794 28
per le spese straordinarie di	» 19,275 60
Totale	L. 5,421,067 88

vale a dire in meno di quanto chiedeva il Ministero per l'esercizio del 1854. L. 245,495 66 in meno di quanto stanziavasi dalla Camera per l'esercizio del 1854. » 26,765 66 in meno di quanto proponevasi dal Ministero per il presente esercizio-1855 » 195,056 56

Se poi straordinari inopinati eventi si presentassero nell'anno venturo per cui si richiedessero nuovi sacrifici dal paese, il Ministero presentandosi a domandare crediti supplementari, potrà sempre calcolare con fiducia sul patriottismo di questo, e de' suoi rappresentanti, imperocchè non avvi sacrificio che sia grave quando è voluto per l'onore del vessillo nazionale e della patria indipendenza, e per garantire a questo Stato in qualsiasi concerto europeo quel posto che è richiesto dalla sua tradizionale politica, e dall'alta missione a cui è chiamato.

Spese ordinarie.

Ministero.

Categoria 1. Personale.

In conformità a quanto abbiamo esposto nella relazione del bilancio 1854, noi veniamo a proporvi in quest'anno alcune lievi economie alla presente categoria: una cioè di lire 1800 sullo stipendio dei corrieri di gabinetto, restringendone il numero a 5; l'altra di lire 1600 su quello degli uscieri, riducendoli a 9 invece di 14, numero esorbitante, principalmente dopo che il personale degli impiegati fu diminuito, e ristretti i locali inservienti a questo dicastero. Finalmente difalchiamo da questa categoria lire 1600, per essere trasferite in quella dei maggiori assegnamenti, tale somma rappresentando appunto il di più che alcuni impiegati godono di quanto è loro assegnato nella nuova pianta.

Categoria 2. Spese d'ufficio.

Questa diminuzione di lire 600 era già annunciata in massima nella relazione del bilancio 1854 da doversi effettuare sugli abbonamenti della *Gazzetta Piemontese* ad uso dell'ufficio del dicastero, proponendosi a sole 10 copie il numero

di 25 che figuravano fin qui per tale uso come da nota rimessa dal Ministero.

Si rinnova la proposta che sia divisa questa categoria in due distinte, e che la spesa per la *Gazzetta Piemontese* sia portata in altra categoria.

Categoria 5. Rimpatrio di nazionali.

Si ammette il chiesto aumento di lire 1000 per le ragioni addotte nella relazione dell'antecedente bilancio, risguardanti il rimpatrio dei trovatelli da Lione in Savoia.

Categoria 6. Assegnamenti d'aspettativa e provvisori.

Dalla proposta ministeriale si deducono lire 3600 per assegnamenti provvisori a due corrieri in lire 1800 caduno che nel bilancio 1854 furono depeunati a partire dal 1° luglio, ivi essendosi portato solo lo stipendio del 1° semestre; si ricorda che la Commissione nella relazione del bilancio 1854 invitò il Ministero ad annotare in una sola categoria tutte le spese risguardanti assegnamenti di aspettativa.

Categoria 7. Personale dei confini.

Categoria 8. Spese d'ufficio pei confini.

Queste categorie vennero dalla Camera annullate nel bilancio 1854, essendosi solamente iscritta in essa la spesa del primo semestre.

Categoria 9. Casuali.

Si ristabilisce la somma votata dalla Camera nel 1854, non essendovi alcun motivo per aumentarla, e si rinnova l'invito al Ministero di separare in avvenire le gratificazioni dai casuali e di formare di tutti i casuali una sola categoria.

Legazioni.

Categoria 10. Assegnamenti e stipendi.

La lunga e grave discussione avvenuta a tale riguardo in occasione dell'approvazione del bilancio 1854, ampiamente spiega i motivi dell'attuale proposta, non essendosi, come già dicemmo, mutate nè le condizioni politiche, nè le finanziarie dello Stato; per cui la Commissione crede essere suo dovere di uniformare le sue proposte ai voti recentemente emessi dalla Camera in un modo sì solenne su questo importante e delicato argomento.

Categoria 11. Assegnamenti provvisori e d'aspettativa.

Come già si osservò nella relazione del bilancio antecedente, non è fondato in ragione, e perciò non ammissibile in questa categoria lo stipendio d'un consigliere di legazione applicato al Ministero fin dal 1848 senza essere addetto ad alcun ufficio o corpo dipendente dal Ministero, e ciò specialmente dopo quanto il Governo stesso ha stabilito all'articolo 5 del regolamento 23 ottobre 1853. Ond'è che se nell'interesse del servizio, il ministro crede di dover applicare al dicastero degli esteri un qualche impiegato di legazione, questi deve continuare a godere dello stipendio assegnato al suo posto effettivo, nel quale non può essere surrogato.

Categoria 12. Spese diverse delle legazioni.

Riduzione di già accettata dal Ministero nel bilancio del 1854.

Consolati.

Categoria 14. Assegnamenti e stipendi.

Crediamo di dover di nuovo restringere questa cifra a quella votata nel bilancio antecedente, e ciò per le ragioni

addotte in quella relazione, e sviluppate ampiamente da diversi oratori e specialmente dal ministro delle finanze.

Siamo poi persuasi che il Ministero adempirà alla sua promessa di presentare a tempo opportuno un riordinamento generale dei consolati, onde, colla riduzione o abolizione di qualche consolato meno importante, migliorare questo servizio nell'America meridionale e specialmente nel Rio della Plata, dove è in continuo aumento l'emigrazione delle nostre popolazioni, e dove perciò devesi riconoscere rilevante di tenere una posizione ed influenza pari agli interessi presenti e sperabili.

Categoria 15. Spese diverse.

Non si vede ragione per aumentare la somma stanziata per l'anno 1854, alla quale il Ministero finì per assentire.

Si ripete qui l'invito di dividere questa categoria e tutte quelle portanti lo stesso titolo in altrettante distinte, in conformità delle norme proposte dalla Commissione nella relazione del bilancio 1854.

Categoria 16. Assegnamenti d'aspettativa e provvisori.

Il console di cui è caso in questa categoria e che dal 1848 si trova applicato al dicastero degli esteri, non è fra gl'impiegati contemplati dall'articolo 50 del regolamento sull'amministrazione centrale; e per altra parte non v'è ragione perchè il suo assegnamento continui a figurare quivi; motivi tutti che danno causa alla proposta riduzione sulla somma chiesta dal Ministero per questa categoria.

Categoria 18. Casuali.

Si restringe la spesa della presente categoria nella somma stata bilanciata nel 1854, alla quale prestò pure in allora il suo assenso il signor ministro.

Poste.

Categoria 19. Personale.

Sulla somma di lire 15,350 domandata in aumento dal Ministero, la Commissione non può bilanciare che: 1° lire 4650 per completare la somma necessaria allo stipendio annuale ammesso nel bilancio 1854 per gli impiegati degli uffici esterni, non essendosi allora adottato questo aumento che pel secondo semestre; 2° lire 2400 per 2 applicati di 3° classe per gli uffici ambulanti, nella fiducia che il Ministero, ad onta del bisogno di maggior personale proveniente da questo nuovo speciale servizio, vorrà utilizzare quello che per conseguente minor lavoro verrà a risultare nelle amministrazioni di Genova e Torino; 3° infine lire 800 per un applicato di 4° classe all'ufficio di Susa, che dopo l'attivazione della ferrovia è diventato capo-linea e centro di più forte lavoro.

La Commissione poi non ha potuto concedere alcun aumento di personale nell'amministrazione centrale, dovendo essa subire nel prossimo anno una riforma, giusta quanto fu detto nella relazione del bilancio 1854, nella qual occasione fu pure espresso il desiderio perchè in avvenire questa categoria si dividesse in due, la prima delle quali per l'amministrazione centrale, l'altra per tutti gli uffici esterni.

Categoria 20. Paghe ai corrieri, porta-lettere, garzoni d'ufficio, uscieri d'ordinanza.

Pare alla Commissione che si possa restringere il numero dei porta-lettere proposto dal Ministero ad uno per Alessandria, tre per Torino, ed uno per Genova.

Propone però un aumento di lire 120 per il porta-lettere di Cagliari, competendogli a termini dell'articolo 42 del regolamento annesso al regio decreto 4 luglio 1852. Ond'è che questo articolo della categoria verrebbe bilanciato in sole lire 3300 invece delle lire 4560 chieste dal Ministero. Riconoscendo poi l'insufficienza della somma stanziata in addietro per vestiario ai porta-lettere, per esserne aumentato il personale, e perchè la spesa relativa non è uniforme in ogni annata, ma in ragione del maggiore o minor consumo accaduto, si ammette un aumento per tale oggetto, ma in sole lire 1592 25 da quanto fu approvato l'anno scorso; e si coglie quest'occasione per appoggiare l'intenzione del Ministero di fornire bensì il vestiario in natura, ma prelevando il costo sul loro stipendio che potrebbe essere per quest'effetto di qualche poco aumentato; così si impegneranno questi inser-venti ad averne la maggior cura possibile, giacchè il consumo maggiore sarà a tutto loro carico, come ridonderà a loro beneficio l'economia che saranno per farne.

La Commissione è poi di parere, che già fin d'ora si debba effettuare una riduzione sul personale dei corrieri, che ora si trova di 25, numero invero straordinario dopo che per la rete delle ferrovie il loro servizio è ristretto alle corse tra Torino e Genova, e tra Genova e Pisa. Nel mentre pertanto che sente con piacere volere il signor ministro compilare un progetto di riforma per questo corpo, essa crede di dover proporre per quest'anno una riduzione almeno di numero 6 corrieri in lire 6000; infatti avendo il Ministero, in una nota comunicata alla Commissione, riconosciuto bastante il numero di 7 corrieri ordinari, e due in soprannumero per il servizio tra Torino e Genova, pare che lo stesso numero possa bastare anche per il nuovo servizio tra Genova e la Toscana, che è di quasi uguale distanza.

Finalmente la Commissione pensa di dovere accedere al chiesto aumento dell'articolo 3 di lire 2540, giacchè è di tutta necessità che avendo stabilito gli uffizi ambulanti, vi siano a Torino ed a Genova garzoni d'ufficio addetti esclusivamente a questo speciale servizio; come pure riconosce conveniente l'aumento dei garzoni d'ufficio a Chambéry, Pinerolo ed Oristano, i quali possono eziandio servire come porta-lettere, avendo l'esperienza dimostrato che nei luoghi, ove furono essi stabiliti, diminuirono notabilmente i rifiuti.

Per tutte queste considerazioni l'attuale categoria si propone in lire 95,624 35.

Categoria 21. Spese d'ufficio.

Si ammette l'aumento di lire 485 per l'erezione dell'ufficio di prima classe di San Pier d'Arèna, e per lo stabilimento degli uffici ambulanti, essendo spesa di piccola entità, e per altra parte necessaria e conforme a quanto venne esposto dal Ministero in questa categoria del bilancio.

Vale anche qui l'invito di dividere la presente categoria in due separate.

Categoria 22. Provvigioni diverse.

S'inscrive la somma proposta dal Ministero, perchè essendosi adottato un aumento d'aggio per gli uffici di seconda classe dell'amministrazione delle poste dal 1° luglio 1854, è necessario l'aumento di lire 8000 per far fronte alla spesa occorrente pel primo semestre di quest'anno, di cui non era caso nel bilancio antecedente.

Categoria 24. Fitto degli uffizi.

Aumento del bilancio del 1854 di lire 130.

Domanda ammissibile perchè dipendente da qualche fitto

scaduto e rinnovato con aumento, come consta dai motivi adottati dal Ministero nella relazione del bilancio.

Categoria 25. Trasporto dei dispacci.

Questo servizio non potrà essere regolato in un modo stabile se non quando saranno messe in esercizio tutte le ferrovie attualmente progettate. La Commissione però non credette di poter accettare l'aumento proposto dal Ministero, senza prima aver preso qualche più dettagliata informazione, da cui venne a riconoscere che l'amministrazione delle poste ha stabilito in modo da potere effettuare una maggiore economia sul corriere di Savoia di quanto è proposto in bilancio; giacchè, mediante i sussidi accordati ai mastri di posta di quello stradale, si poté dare un nuovo ordinamento per quanto riguarda il numero dei cavalli da attaccarsi; quindi la spesa complessiva potrà essere portata solo a lire 183,711 68.

Pertanto le riduzioni a farsi su questa categoria in confronto delle spese stanziate nel 1854 sarebbero:

1° Pel corriere di Savoia	L.	25,581 79
2° Per la cessazione della spesa del corriere di Novara del 1° semestre che nel 1854 era ancora portato in bilancio	»	28,288 84
3° Per economia sui servizi ad appalto, proveniente specialmente dall'effettuarsi la corsa tra Genova e la Toscana per conto del Governo	»	14,898 84
4° Per i servizi che nel 1854 erano portati a parte, e che ora si trovano compresi in quelli di staffette, messaggerie e pedoni tra Fossano e Cuneo, fra Centallo e Cuneo, fra Cuneo e Nizza	»	36,255 »
5° Per la spesa portata nel 1854 a calcolo di un servizio che era da stabilirsi per il secondo semestre tra Torino e Vercelli, al quale si è provveduto altrimenti per il 1855, e fino che non sia aperta la strada ferrata che è in via di costruzione	»	1,200 »
Totale diminuzione	L.	103,224 44

Ma d'altra parte si chiederebbero diversi aumenti di spesa:

1° Pel secondo semestre del servizio del corriere colla Toscana	L.	73,869 76
2° Per servizi di staffette, messaggerie e pedoni in aumento dell'anno scorso, e per alcuni parziali aumenti nella rinnovazione degli esercizi scaduti, come pure pel riordinamento di alcuni altri servizi nell'isola di Sardegna	»	44,888 31
3° Per le minute spese del corriere di Toscana in ragione di lire 10 al giorno	»	3,650 »
4° Per spedizioni accidentali di molla, in più di quanto si è votato l'anno scorso	»	2,000 »
5° Infine per estendere il servizio della Sardegna	»	4,000 »
	L.	128,408 07

La Commissione riconosce la necessità degli aumenti accennati ai numeri 1, 2, 3 e 5; ma non crede di dovere ammettere la domanda del numero 4, come quella che è in opposizione al voto dalla Camera emesso nella discussione del bilancio antecedente.

Ritenuto tutto l'esposto, la presente categoria verrebbe bilanciata in lire 943,068 73, cioè lire 23,069 59 in più dell'anno scorso; aumento che tuttavia non è che figurativo per

le finanze, perchè in realtà la spesa netta per il trasporto dei dispacci sarà in diminuzione, calcolandosi il prodotto del corriere di Toscana per tutta l'annata in lire 84,700, e nell'anno precedente non era calcolato che per un semestre.

Categoria 26. Rimborso agli uffici esteri.

La diminuzione proposta dal Ministero in questa categoria è piuttosto rincreasevole, perchè proviene dall'essersi diminuiti d'assai i transiti per i nostri Stati, dopo le convenzioni postali tra la Francia e lo Stato romano e il regno delle Due Sicilie e dopo le maggiori facilitazioni avvenute per il trasporto delle lettere per via di mare onde pure diminuirono d'assai i rimborsi da farsi per parte nostra alla Francia.

Nel mentre facciamo voti perchè con utili convenzioni postali si procuri di attirare nel nostro paese il maggior movimento di transiti possibile, noi crediamo di fare ancora una riduzione di lire 10,000 sulla proposta ministeriale, giacchè dalle prese informazioni risulta che nel 1853 non occorrerà probabilmente una somma maggiore di lire 240,000, per la destinazione di questa categoria.

Categoria 27. Spese diverse pel personale.

Si riconosce la giustizia del chiesto aumento di lire 4580 per indennità da darsi a 6 impiegati e a 2 garzoni d'ufficio destinati al servizio degli uffici ambulanti in causa delle maggiori spese che essi saranno obbligati ad incontrare, dovendo eseguire le incombenze d'ufficio fuori della loro residenza ed in continuo viaggio. Ma si mantiene poi la riduzione di lire 2420 stabilita nell'anno scorso su questa categoria, per le ragioni addotte nella relazione di quel bilancio, invitando il Ministero ad effettuare la separazione ivi pure annotata.

Categoria 28. Spese diverse pel materiale.

La Commissione, essendosi procurata una nota dettagliata delle spese di questa categoria, poté riconoscere che realmente per la manutenzione delle 15 vetture-corriere occorrono lire 40,500 per contratto approvato in data 2 giugno 1850, e lire 1500 sono portate per provviste di grasso, spugne per lavatura e riparazione di guasti accidentali che non sono a carico dell'appaltatore; ond'è che il Ministero per non essere costretto a presentare in seguito un credito supplementario domanda lire 12,000, invece delle lire 10,200 che figuravano l'anno scorso.

La Commissione acconsente a questo aumento, come pure a quelli di lire 2000 per manutenzione di 4 vagoni postali, e di lire 100 per il regolamento giornaliero dell'orologio stabilito nel 1854 alla direzione di Genova.

Ma per altra parte propone una riduzione di lire 2000, perchè vi occorre una minore spesa per il trasporto delle merci e gruppi sulle ferrovie dopo la soppressione del corriere di Novara.

Categoria 29. Assegnamenti d'aspettativa e provvisori.

La riduzione che si ottiene sull'attuale categoria da quanto erasi stanziato nel 1854, procede da che vanno a cessare con tutto il 1854 gli assegnamenti d'aspettativa che si contribuivano ai signori Mogliotti, Magnini e Granara.

Categoria 30. Casuali.

Si ristabilisce la somma nella quale venne ristretta, per voto della Camera, questa categoria sul bilancio 1854.

Spese straordinarie.

Categoria 31. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione.

Si deve aumentare questa categoria di lire 1600 per diversi maggiori assegnamenti concessi ai seguenti impiegati della segreteria degli esteri, equivalenti a quanto l'attuale loro stipendio è minore della somma che percepivano prima che venisse attuata la nuova pianta cioè:

Signori Mossi cavaliere, segretario generale . . .	L.	500
» barone Cravosio capo di sezione . . .	»	100
» cavaliere Chiabò id.	»	100
» avvocato Capuccio id.	»	100
» cavaliere Cuggia Delitalaid.	»	100
» Savant id.	»	100
» cavaliere Daneri segretario di 2 ^a classe . . .	»	200
» Festa Carlo applicato di 1 ^a classe	»	200
» avvocato Canton, applicato di 3 ^a classe . . .	»	100
» avvocato Mo id.	»	100
	L.	1,600

La Commissione si lusinga però che prima che l'esercizio del 1855 sia incominciato verrà ridotta almeno in parte la somma dei maggiori assegnamenti assegnata nella presente categoria.

Categoria 32. Provvista di vagoni postali.

Essendosi nel bilancio antecedente approvata per legge speciale la costruzione di 4 vagoni postali, e non avendo allora il Ministero accennato alla probabilità di dovere acquistare nuovi vagoni, la Commissione non crede di dover aderire a questa nuova spesa, persuasa che col materiale assegnato si potrà bastantemente effettuare il servizio in questione almeno per l'esercizio 1855.

Ministero degli affari ecclesiastici di grazia e giustizia.

Relazione fatta alla Camera dalla Commissione del bilancio il 29 giugno 1854; Pallieri, relatore.

Il ministeriale progetto di bilancio della gran cancelleria per l'esercizio 1855 presenta la ragguardevole economia di lire 1,096,490 77 sulla cifra votata dalla Camera pel 1854.

Tale economia proviene quasi integralmente dal non essere più state riprodotte nel progetto di cui ci occupiamo le categorie che nel bilancio dell'anno corrente vanno distinte coi numeri 19 e 26.

Il Ministero, abolendo la prima delle dette categorie, ha finalmente adempiuta la solenne promessa che aveva fatta, conforme al voto della Camera, di sgravare lo Stato delle *Spese ecclesiastiche*.

L'altra categoria riguardava la costruzione del palazzo di giustizia di Ciamberti, per cui, inerentemente alla legge del 25 dicembre 1852, si stanziò l'ultima rata di pagamento nel bilancio del 1854.

Nel resto v'ha poco divario fra le alloggiamenti proposte nel progetto in esame, e quelle ammesse nel bilancio non ha guari da voi, signori, approvato. E la vostra Commissione, ritenute in proposito le avvertenze indicate nel rapporto che vi fu or ora presentato dall'onorevole suo presidente, non ha che a rassegnarvi le seguenti brevissime osservazioni.

Categoria 1.

La Camera, nella tornata di ieri, emendò la pianta compresa nel reale decreto del 23 ottobre 1853 riguardo al personale del Ministero di cui si tratta, con sopprimere uno dei tre posti di capo di divisione, ed aggiungere un posto di applicato di quarta classe. La pianta, così definitivamente stabilita, atteso gli stipendi fissati dall'articolo 2 della legge del bilancio del 1854, importa la somma di lire 89,800; onde vennero gl'impiegati di questo dicastero a conseguire, in generale, un assai notevole miglioramento sullo stipendio di cui godevano prima della nuova organizzazione.

Rispetto agli uscieri si chiede pel venturo esercizio un aumento di lire 269 76. Ma la somma di lire 7000 stanziata pel 1854 deve bensì andare decrescendo col cessare delle competenze militari attualmente spettanti ad alcuni degli uscieri, non mai aumentando; il perchè ci atteniamo a detta somma.

E pertanto, ridotta questa categoria alla cifra pel volgente anno adottata, si otterrà, sulla proposta del Governo, il risparmio di lire 8869 76.

Categoria 5.

Nella precedente nostra relazione abbiamo spiegato come, essendo mancati di vita in gennaio 1854 un consigliere ed il segretario della Camera dei conti, si potè per quest'anno operare, di concerto col signor guardasigilli, un'economia di lire 11,217 22. Ora a questa si aggiunge pel prossimo esercizio la somma di lire 582 78, che dovette sul principio dell'anno corrente essere corrisposta ai detti consigliere e segretario ed al sostituto segretario. E però si avrà sulla presente categoria, comparativamente agli anni passati, una diminuzione di lire 11,800.

Categoria 10.

Questa categoria, nella discussione del bilancio del 1854, venne aumentata di lire 600 per le spese d'ufficio occorrenti al tribunale di commercio di Genova. Aggiungendo la detta somma alle lire 5800 proposte dal Ministero, si avranno lire 6400, che sono il fondo ammesso dalla Camera pel 1854, e che i vostri commissari vi ripropongono pel 1855.

Categoria 16.

Non vi può essere difficoltà intorno all'aumento di lire 550, che si presenta in questa categoria per maggior locale riconosciuto necessario al magistrato d'Appello di Cagliari.

Categoria 18.

Solo apparente si è la diminuzione che qui riscontrasi di lire 10,000. Nei precedenti esercizi stanziavasi questa categoria, qualunque ne fosse la spesa, in somma identica a quella della categoria del bilancio attivo, intitolata: *Proventi delle segreterie dei magistrati e dei tribunali*. Ma ben a ragione il Ministero iscrisse unicamente pel 1855 nell'attuale categoria, come in tutte le altre, quella cifra che corrisponde alla presunta spesa che ne forma l'oggetto.

Categoria 21.

La differenza di lire 1006 45 tra la somma di lire 29,059 17 stanziata nell'attuale categoria pel corrente anno, e la somma di lire 28,053 52, chiesta dal Ministero pel 1855, deriva in prima da lire 366 45, che si dovettero pagare in gennaio o febbraio 1854 per le quote di otto assegni cessati durante

quei mesi, e secondariamente dalla soppressione di un altro assegno di lire 640.

Categorie 22 e 23.

L'una e l'altra di queste categorie fu ridotta per l'esercizio in corso a lire 20,000. Non crediamo poterci scostare da tale somma pel venturo esercizio.

Categoria 24.

Alla presente categoria è mestieri aggiungere, anche pel 1855, in conformità della deliberazione fatta dalla Camera nell'ultima seduta relativamente al 1854, i tre seguenti assegni:

1° Lire 500 a favore del cavaliere Maurizio Deandreis, in forza dell'articolo 4 della legge del bilancio, perchè prima della riorganizzazione delle amministrazioni centrali quel funzionario godeva di uno stipendio eccedente di detta somma quello fissato dalla pianta per l'attuale suo impiego;

2° Lire 500 a Giuseppe Pyno per simile motivo;

3° Finalmente lire 400 al cavaliere Claudio Chiesa, il quale assegno era stato soppresso dal Ministero, a mente dell'articolo 12 della legge del 14 maggio 1851, nell'ipotesi, che non si è verificata, dell'approvazione della sua proposta di portare a lire 5000 lo stipendio dei capi di divisione.

Per la qual cosa dev'essere aperto per questa categoria un credito di lire 7188 80.

Categoria 25.

Dopo lunghi e gravi dibattimenti, la Camera bilanciò in lire 751,409 il fondo di questa categoria per l'esercizio 1854. La stessa somma noi vi proponiamo pel 1855, e ci giova sperare che la spesa di cui si tratta non tarderà a scomparire dal bilancio dello Stato; al quale proposito siamo persuasi che il signor guardasigilli avrà ognora presenti così la dichiarazione per lui fatta nella tornata del 6 del passato marzo, come il successivo ordine del giorno sancito dalla Camera.

Tali sono, o signori, le proposte che i commissari vostri hanno l'onore di sottomettere all'alto vostro senno, le quali, dove siano da voi approvate, ridurranno di lire 456,160 76 la somma iscritta nel progetto ministeriale; onde il bilancio del 1855 presenterà, a confronto del precedente, l'economia di lire 1,159,651 55.

Ministero dell'interno.

Relazione fatta alla Camera dalla Commissione del bilancio il 30 giugno 1854; Colli, relatore.

SIGNORI! — In conformità delle deliberazioni precedentemente prese dalla vostra Commissione circa il modo di esame e discussione del bilancio del 1855, e che furonvi chiaramente svolte in apposita relazione dall'onorevole suo presidente, la Commissione vi presenta ora la sua relazione in merito del bilancio dell'interno pel 1855, comprendente il seguente quadro comparativo di ciascuna categoria di bilancio e le conclusioni che essa ha creduto di dover emettere in riguardo alle proposte ministeriali.

MOTIVI DELLE VARIAZIONI.

Dall'esame e confronto delle retro indicate categorie di spesa e dei loro totali, la Camera riconoscerà facilmente :

1° Che la totale spesa dal Ministero proposta per l'esercizio 1855 è minore di quella da voi testè approvata pel bilancio del 1854 attualmente corrente di lire 14,774 01 per le spese ordinarie, e di lire 146,178 12 per le spese straordinarie;

2° Che la spesa totale ora proposta dalla vostra Commissione nel presente bilancio è minore della proposta ministeriale pel 1855 di lire 59,081 56, ed è di lire 160,952 13 minore della totale somma stanziata pel 1854.

Premessi questi brevi cenni sul risultato reale e finale dei confronti emersi dal quadro suddettagliato, passeremo a rapido esame quelle sole categorie sulle quali tanto il Ministero che la vostra Commissione hanno proposti aumenti o diminuzioni.

TITOLO I. — Spese ordinarie.

Categoria 1. Personale del Ministero.

In base alle deliberazioni da voi testè prese relativamente al personale delle amministrazioni centrali, la vostra Commissione nella ferma fiducia che il Ministero avrà prima dell'esercizio 1855 altrimenti disposto del personale fuori pianta, vi propone di adottare per questo bilancio gli stipendi indicati nella pianta provvisoria da voi approvata nella seduta del 28 corrente giugno, coll'aggiunta però del segretario particolare del ministro, il quale sarà certamente nominato per il prossimo venturo esercizio, e di ammettere perciò la relativa spesa in lire 182,185 80.

Categoria 2. Materiale dell'amministrazione centrale.

Si riduce questa somma alla stessa quotità di quella da voi ammessa pel bilancio 1854, essendo la medesima stata accettata dal Ministero; si propone quindi che voi l'approviate in lire 20,750, nella quale vi si compresero le spese d'ufficio per l'ispezione dei confini.

Categoria 3. Personale per gli archivi dello Stato.

L'aumento di lire 2000 da voi ammesso nel precedente bilancio su questa categoria fu dal Ministero dichiarato necessario per compiere alcuni lavori straordinari, i quali per la loro stessa natura non sempre possono rinnovarsi; e se pure fosse ora il caso si dovessero ripetere, non è questo il luogo in cui dovrebbero figurare. La vostra Commissione quindi vi propone di approvare la sola somma proposta dal Ministero in lire 50,529.

Categoria 13. Telegrafi elettro-magnetici (Personale).

Per l'esercizio 1855 sarà certamente attivata la linea telegrafica da Genova al Varo, per la quale nella seduta del 5 corrente voi riducevate di lire 8000 questa categoria pel corrente esercizio. Non vi sarebbe adunque più ragionevole motivo di mantenere l'anzidetta riduzione; epperò la vostra Commissione vi propone di ammettere la somma quale venne stanziata dal Ministero in lire 158,160.

Categoria 13 bis. Rimborso spese per dispacci all'estero.

Questa somma provenuta a questo bilancio da quello di finanze fu da voi ammessa senza eccezione nel bilancio del corrente esercizio; la Commissione quindi vi propone di ammetterla anche per questo in lire 12,000.

Categoria 13 ter. Manutenzione dei telegrafi.

Questa somma comprende le due somme indicate agli articoli 4 e 5 della corrispondente categoria 14 del bilancio

del 1854, la quale in conformità del voto della Camera del 5 corrente doveva essere divisa in due distinte categorie, perchè dipendenti da spese di diversa natura. La vostra Commissione quindi ne fece ora la separazione, e vi propone di approvare lo stanziamento di questa in lire 31,585 quale la propose il Ministero.

Categoria 19. Intendenze (Spese diverse).

Per questa categoria il Ministero propone un'economia di lire 12,000, ed è motivata dallo essersi già in massima parte provveduto pel mobilio e per le opere di riparazione ed adattamento degli uffici di pubblica sicurezza e simili. La Commissione quindi è d'avviso che si possa ammettere la sola spesa proposta dal Ministero in lire 8000.

Categoria 20. Agricoltura (Assegni).

Quantunque il Ministero riproponga quivi la stessa somma chiestavi pel corrente bilancio, la vostra Commissione tuttavia vi propone di non ammettere che quella da voi già in esso approvata anche per questo bilancio, cioè lire 4600.

Categoria 21. Boschi (Personale).

Nella discussione del bilancio precedente in merito di questa categoria di spesa il Ministero assicurò la Camera che avrebbe presentato all'apertura della prossima ventura Sessione un progetto di riordinamento del servizio forestale; giova quindi sperare che desso potrà essere attivato nel 1855; epperò la spesa che in questa categoria ora vi si propone non sarà che in minima parte impiegata.

Tutta questa spesa d'altronde è sopportata dalle provincie; epperò non si testo sarà attivato il riordinamento dell'amministrazione provinciale e comunale già sottoposto alla vostra approvazione, la spesa di cui ora è questione non dovrà più figurare sul bilancio dello Stato. Essendo quindi la medesima una sola spesa d'ordine temporario, la vostra Commissione vi propone di ammetterla nella sola metà di quella proposta dal Ministero, cioè in lire 62,280 10.

Categoria 22. Boschi (Spese diverse).

Anche questa spesa è di puro ordine, essendo essa rimborsata al demanio col prodotto delle multe. Vi si propone quindi di ammettere anch'essa, per motivi accennati nell'articolo precedente, nella sola metà di quella proposta dal Ministero, cioè in lire 28,250.

Categoria 23. Statistica (Spese diverse).

Dalle note e spiegazioni date alla Commissione dal Ministero risultò che le spese effettivamente richieste per questa categoria nello scorso anno rilevarono a lire 5000 per compilazione di lavori statistici, ed a lire 1765 per spese di stampe diverse. Non essendo quindi giustificata la necessità di spese maggiori la vostra Commissione vi propone di ammettere per questa categoria la sola somma di lire 5000.

Categoria 24. Opere pie e trovatelli (Personale ed assegni).

In merito di questa categoria di spesa rimane sempre a risolversi la questione relativa all'assegno ai *poveri nobili genovesi*, la quale, includendo un principio di diritto, fu sottoposta al giudizio dei consulenti del Governo da cui attendesene la risoluzione. La Commissione perciò si limita ora a proporvi di ammettere la somma quale voi l'approvaste pel bilancio precedente, colla deduzione però del sussidio allo spedale di Oneglia, cioè in lire 312,655.

Categoria 25. Opere pie (Spese diverse).

Per questa categoria il Ministero propose un aumento di lire 12,500 per far fronte alle spese di cura e mantenimento degl'indigenti ammessi nello stabilimento balneario d'Acqui. Tale stabilimento per effetto del progetto di concessione della ferrovia ora da voi approvato da Acqui a Stradella dovendo ridursi a proprietà privata, non potrà più ospitare senza corrispettivo gl'indigenti medesimi; epperò se lo Stato vorrà conservare a cotali infelici il beneficio che ora godono, la relativa spesa deve essere messa a suo carico. Siccome però una tale spesa sopportasi anche attualmente dalle finanze, e che quindi essa non costituirebbe che un semplice trapasso da uno ad un altro bilancio, così la vostra Commissione vi propone di ammettere l'aumento proposto, e l'entità della categoria in lire 63,430.

Categoria 27. Carceri di pena (Personale).

Nel bilancio dell'esercizio corrente il Ministero propose già, e la Camera approvò un aumento di lire 8000 sull'ammontare dell'esercizio precedente in dipendenza dello essersi dovuto insteire nelle carceri di pena una speciale amministrazione per prodotti attivi delle manifatture. Nel bilancio dell'esercizio 1853 il Ministero vi chiede un altro aumento di lire 10,580 per l'apertura di un carcere centrale a Tempio.

Dopo la discussione che ebbe luogo non è guari relativamente alla necessità di migliorare le carceri specialmente quelle di Sardegna, la vostra Commissione crede affatto superfluo lo spendere parole per dimostrare l'utilità di questo aumento di spesa; epperò si limiterà a proporvene ora l'adozione ammettendo così l'integrale spesa in lire 224,580.

Categoria 28. Carceri di pena (Spese d'ufficio).

L'aumento di lire 200 in questa categoria è dipendente dall'aggiunta del carcere centrale di Tempio. La Commissione è d'avviso si ammetta la somma proposta dal Ministero in lire 9300.

Categoria 29. Carceri di pena (Spesa di mantenimento e di personale interno).

In questa categoria il Ministero richiede un aumento di spesa di lire 24,987 40 per l'attivazione del carcere centrale di Tempio nel quale devono essere ricoverati, vestiti e nutriti duecento detenuti. Se si riflette che ogni detenuto richiese nel 1853 una spesa giornaliera di lire 0 97, e nel 1854 quella di lire 1 13 per ciascun detenuto; e che valutando sopra siffatte basi il costo dei duecento detenuti in questione, si avrebbe una spesa di circa lire 80,000, facilmente si riconoscerà dalla Camera che l'aumento di spesa richiesto in questa categoria è assai al di sotto del proporzionale accrescimento della popolazione a mantenersi, e che perciò il Ministero avrebbe anzi promossa in questa parte di regio servizio una economia.

Egli è però quivi da avvertire che nella compilazione del presente bilancio il Ministero si dimenticò di comprendere la somma da esso richiesta per appendice del bilancio precedente, e da voi ammessa quale anticipazione alla direzione della colonia agricola di Moncuoco pel ricovero dei giovani oziosi e vagabondi colpiti dalla legge 26 febbraio 1852. Attalchè ove i bisogni voluti dalla suddetta legge sussistano tuttora, e continuare perciò si dovesse l'anticipazione suaccennata, l'aumento su questa categoria sarebbe di lire 39,987 40. Persuasa la vostra Commissione che i bisogni

suddetti continueranno, seppure non si faranno maggiori, vi propone di approvare per questa categoria la somma di lire 864,860.

Categoria 29 bis. Carceri di pena (Spese per le manifatture).

La diminuzione considerevole di spesa proposta in questa parte di categoria stata separata da quella precedente in conformità della deliberazione da voi presa l'8 corrente, deriva da economie proposte nelle manifatture del penitenziario di Oneglia e del carcere centrale di Saluzzo, le quali, tendendo ad alleggerire il presente bilancio, la vostra Commissione è d'avviso che possiate approvarle collo stanziare la somma proposta dal Ministero in lire 448,500.

Categoria 31. Carceri di pena (Riparazioni ordinarie).

L'aggiunta di nuove carceri cui si volle dal Ministero riferire la proposta d'aumento di lire 10,000 su questa categoria può influire pochissimo sulla necessità di riparazioni ordinarie ai medesimi, posciachè dessi essendo di nuova costruzione, non è gran fatto supponibile che vi sieno in così breve tempo manifestate degradazioni. La vostra Commissione quindi vi propone di stanziare la stessa somma chiesta dal Ministero e da voi approvata pel bilancio corrente, cioè in lire 30,000.

Categoria 32. Carceri di pena (Opere di miglioramento).

Non può a meno la vostra Commissione che accettare la considerevole economia proposta dal Ministero in questa categoria, e proporvi di ammettere la somma quivi stanziata in lire 4997 82.

Categorie 33 e 34. Carceri giudiziarie (Personale e spese di mantenimento, e diverse).

La vostra Commissione tanto più volentieri vi propone di ammettere le somme stanziare in queste categorie, cioè di lire 513,276 80 per la 33 e di lire 1,021,000 per la 34, inquantochè colle medesime si ottiene una rilevante economia; e che, sebbene la prospettiva di buone messi lascino sperare una diminuzione di prezzi nelle vettovaglie, i medesimi non saranno poi molto sminuiti a fronte dei vacui lasciati dalle passate deficienze.

Categoria 35. Carceri giudiziarie (Trasporto di detenuti).

Nel 1853 saranno attivate quasi tutte le ferrovie dello Stato in attuale corso di costruzione e molte di quelle concesse a società private. Egli è quindi certo che la spesa pel trasporto dei detenuti debbe considerevolmente scemare, poichè i trasporti sulle medesime costano il quarto della spesa dei mezzi ordinari. La vostra Commissione quindi, lungi dall'ammettere l'aumento di spesa di lire 2000 richiesti dal Ministero, vi propone invece di ridurre la somma richiesta per questa categoria a quella sola di lire 9000.

Categoria 36. Carceri giudiziarie (Fitti locali).

La vostra Commissione vi propone di ammettere la somma richiesta per questa categoria in lire 5000, poichè la relativa economia di lire 2000 che, proposta dal Ministero, se ne ottiene sul precedente bilancio, provenne da alcuni miglioramenti nei locali delle carceri che permise di alloggiarvi maggior numero di guardiani a maggiore sicurezza della detenzione.

Categorie 40 e 41. Ufficiali e guardie di pubblica sicurezza (Personale).

Colla legge testè da voi votata per la pubblica sicurezza si presentò il quadro del nuovo personale per le guardie suddette, il quale ne fa aumentare la relativa spesa a lire 372,592, cadente per metà a carico dello Stato e dei comuni capoluoghi di provincia. Sebbene siavi motivo di credere che nel prossimo venturo esercizio 1855 possa essere messa in esecuzione la succitata legge, tuttavia la vostra Commissione, in vista della non ancora ottenutasi sanzione dei tre poteri dello Stato, vi propone di ammettere la somma proposta dal Ministero di lire 260,532 85 per la categoria 40, e di lire 248,200 per la 41.

Categoria 42. Fitti di locati d'ufficio ed alloggi per gli agenti di pubblica sicurezza.

La riduzione di lire 2000 fatta pel corrente esercizio su questa categoria fu accettata dal Ministero; la Commissione quindi vi propone di ammetterla anche per questo bilancio, stanziando perciò lire 16,000.

Categoria 43. Casermaggio dei carabinieri reali in Torino ed in Sardegna.

Il Ministero propone in questa categoria un risparmio di lire 4000 dipendente dalla cessazione del fitto della caserma delle guardie di polizia, attualmente occupata dalla società di patronato dei giovani discoli. La Commissione vi propone di ammettere la riduzione e la somma per questa categoria in lire 20,260.

Categoria 45. Studi e scienze (Assegni).

La vostra Commissione vi propone di togliere, come faceste pel corrente bilancio, la somma di lire 4000 stanziata in questa categoria per l'Accademia filodrammatica, riducendo così la proposta a sole lire 58,309 90.

Categoria 46. Funzione religiosa in commemorazione di Re Carlo Alberto e dei morti per l'indipendenza italiana.

La somma stanziata in questa categoria fu pel 1854 ridotta a lire 6000, ed in tale entità accettata dal Ministero. La Commissione propone se ne faccia altrettanto per questo bilancio.

Categoria 49. Milizia nazionale (Spese di armamento).

Il Ministero propose in questa categoria un risparmio di lire 5000. A fronte dei bisogni finanziari la Commissione vi propone di adottarlo, ammettendo così lire 15,000 per questa categoria.

Categorie 52, 53 e 54. Spese di stampa (Spese di posta-lettere ed assegnamenti di aspettativa).

Come nel bilancio corrente il Ministero chiede anche per l'esercizio 1855 un aumento di spesa in ciascuna delle tre suindicate categorie. Però, avendo esse accettate le riduzioni da voi introdotte nel bilancio dell'anno corrente, la Commissione vi propone di ammettere anche pel bilancio venturo del 1855 le stesse somme, cioè lire 20,000 per la categoria 52; lire 6500 per la 53 e lire 36,742 93 per la 54.

TITOLO II.

Spese straordinarie.

Categoria 56. Maggiori assegnamenti.

Presentando questa categoria un piccolo risparmio, la Commissione vi propone di adottare la proposta ministeriale stanziando la somma di lire 5240.

Categoria 58. Provista di un altare ed arredi per lo stabilimento dei bagni d'Acqui.

Essendovi probabilità che il detto stabilimento passi in proprietà alla società che renderassi concessionaria della ferrovia da Acqui a Stradella, la vostra Commissione vi propone di rifiutare lo stanziamento di questa somma.

Ove quindi voi accettiate le proposte della vostra Commissione, l'ammontare totale delle spese pel bilancio del 1855 si riassumerà come segue:

Spese ordinarie	L. 6,536,670 70
Spese straordinarie	» 165,240 »
Totale generale delle spese	L. 6,701,910 70

Ministero delle finanze.

Relazione fatta alla Camera dalla Commissione del bilancio, 11 dicembre 1854; Lanza, relatore.

MOTIVI DELLE VARIAZIONI.

SIGNORI! — Il primo progetto del bilancio delle finanze per l'esercizio 1855 segnava a pro delle spese ordinarie la cifra complessiva di lire 70,180,493 50, ed a conto delle spese straordinarie lire 605,350.

Presentato però prima che voi aveste pronunciato il vostro giudizio sulle spese correlative del bilancio antecedente, era presumibile che dovesse subire delle variazioni in conformità delle decisioni che furono sancite colla legge del bilancio 1854.

Infatti il Ministero non indugiò guari a produrre innanzi a voi delle variazioni al presente bilancio a seconda delle deliberazioni prese dal Parlamento sul bilancio precedente, e v'introdusse inoltre altre modificazioni in diminuzione degli assegnamenti in prima proposti. Tanto le prime quanto le seconde noi amiamo di accoglierle quali indizi delle tendenze del Ministero ad ottemperare alle decisioni del Parlamento, e di entrare decisamente nella via delle economie, unica ancora di salute che ancora rimanga alle finanze dello Stato sbattute da tanti infortuni in questi ultimi tempi.

In seguito alle variazioni introdotte dal Ministero al bilancio presente, l'assegnamento totale per le spese ordinarie, rimanendo invariate le straordinarie, appare in lire 72,557,545 83, quindi è materialmente maggiore della somma in prima proposta di lire 2,375,822 53; ma si rifletta che fra le variazioni al primitivo progetto conta per lire 2,751,756 l'aggiunta si dovette inscrivere al *Debito pubblico* per nuova rendita alienata in forza delle leggi 14 aprile e 11 maggio, dedotta la quale, emerge dalle variazioni fatte al bilancio 1855 una minore spesa di lire 364,703 67.

Se paragoniamo poi il progetto del bilancio 1855 con il bilancio dell'esercizio corrente quale fu per legge sancito in lire 70,157,359 07 di spese straordinarie, troviamo che que-

sto è ancora del primo inferiore di lire 2,430,206 76; ma giova rammentare che dal bilancio 1854 si tolse dal titolo relativo al servizio del debito pubblico quella parte di spesa relativa al pagamento degli interessi dei semestri non maturati nell'anno solare, col proposito di ripristinarla nel bilancio dell'anno successivo entro cui scadono gli interessi di quei semestri.

A tal fine si tolsero al bilancio 1854, dalla somma assegnata al debito pubblico, lire 2,480,329 41, le quali ora riappaiono nel bilancio presente.

L'articolo di spesa relativo alle vincite al giuoco del lotto offre pure un aumento di lire 200,000 da considerarsi come spesa d'ordine; cosicchè, deducendo queste due somme figurative dal progetto di bilancio 1855, rimarrà minore del bilancio in corso di esercizio di lire 250,122 65. Tenue risparmio invero se si paragona alla mole della spesa, ma non immeritevole se si confronta colla natura delle medesime che in massima parte sono intangibili.

Quindi non può che riuscire scarso il risultato delle economie che la vostra Commissione ha ancora potuto spigolare dai pochi stanziamenti capaci di significante e ragionevole riduzione; vedrete però che non ha trascurato di tener conto di ogni risparmio possibile, cosicchè giunse a minorare la spesa proposta dal Ministero di lire 195,569 46; quindi l'assegno totale del presente bilancio rimarrebbe ristretto, a tenore delle modificazioni che vi suggerisce la vostra Commissione, a lire 72,977,707 66.

Nel corso di questa relazione, per amore di brevità e per seguire le tracce prefisse dalla Commissione del bilancio, non spenderemo parole sopra quelle categorie che non presentano delle sensibili variazioni con le correlative del bilancio anteriore; ed anche sulle variate non daremo spiegazioni, salvo quando s'immuò la proposta del progetto, oppure non appaiano nelle causali del bilancio sufficientemente indicati i motivi dei cambiamenti introdotti.

Debito pubblico.

Le categorie 8, 11, 12 e 14 eccedono in complesso la spesa stanziata nel bilancio 1854 di lire 2,480,329 41; la qual somma venne difalcata in seguito alla deliberazione presa dal Parlamento di stanziare nel bilancio le sole spese che lo Stato è tenuto di soddisfare nell'anno solare. La somma succennata di lire 2,480,329 41 corrispondeva al servizio degli interessi di una parte di semestri che ebbero bensì principio nel 1854, ma non scadono che nel corso del 1855; e perciò il Governo, non essendo tenuto a pagarli se non in quest'esercizio, si è deciso di togliere la somma corrispondente da quel bilancio per ripristinarla nel bilancio successivo.

La categoria 13 è pure in aumento di lire 65,000 per la ragione che nell'esercizio corrente occorre di provvedere ad un solo semestre della rendita di lire 105,000 inscritta a favore della religione dei santi Maurizio e Lazzaro in forza della legge 11 maggio 1854; ed ugualmente si stanziò pure la sola metà della somma destinata alla estinzione, mentre nel bilancio presente importa di stanziare la somma necessaria per l'anno compiuto.

Buoni del tesoro.

Categoria 20.

Lo stanziamento è minore di lire 100,000 a fronte del bilancio 1854. Malgrado l'aumento dell'interesse, finora piccola

è la somma dei Buoni emessi; così che, se non saranno da Ministero adottati altri provvedimenti per agevolare l'acquisto e la circolazione di questi titoli, pare sufficiente la somma chiesta dal ministro per il servizio degli interessi.

Debito vitalizio continuativo.

Categorie 22 e 22 bis.

Ricorderete, o signori, che nell'occasione che si discuteva il bilancio 1854, queste categorie fecero l'oggetto di speciale ed accurato esame in questa Camera.

Unanimemente deploraste l'aumento straordinario e rapido di queste categorie che succhiano oramai la duodecima parte del totale reddito dello Stato.

Fu riconosciuto parimente da tutti voi che la causa precipua di questa ognora crescente spesa ha radice nella legge sulle pensioni militari, per ciò esprimeste il voto che il Ministero non indugiasse a presentare quelle provvidenze che valgano a temperarla e correggerla, ed il Ministero fece esplicita promessa di ottemperarvi. La vostra Commissione non può dubitare che sarà nella prossima Sessione adempiuta.

Frattanto per porre un qualche freno a tanto male prescrivevate già nel bilancio 1854 alcune cautele che sono: 1° si distinguessero in due categorie le pensioni già accertate, da quelle da accertarsi e da accordarsi; 2° si stanziasse per queste ultime una somma a calcolo giammai eccedente quella che presumibilmente risulterà in ogni anno dalle pensioni estinte; 3° che i fondi provenienti da queste estinzioni dovessero cadere nella spesa di *seno* e non mai potesse il Ministero servirsene per accordare nuove pensioni; 4° che riconoscendosi insufficiente il fondo accordato per le nuove pensioni, dovesse il Ministero chiedere un credito suppletivo al Parlamento.

Essendo trascorsi pochi mesi da che furono adottate queste disposizioni, non siamo in grado di conoscerne il risultato, nè di giudicarne l'efficacia.

L'aumento però considerevole che subirono ancora le pensioni, d'allora in poi, ci costringe a richiamare tutta la vostra attenzione sopra questo grave argomento.

Nell'esame del bilancio 1854 si conobbe che sino al 1° giugno 1855 le pensioni accordate ed accertate salivano alla somma di lire 9,045,142 17.

Ora risulta dagli *allegati ufficiali* che nel secondo semestre del 1855 si estinsero pensioni per lire 246,721 59, e se ne accesero di nuove per lire 411,899 48.

Dal 1° gennaio poi al 1° ottobre 1854 le pensioni estinte asciesero a lire 489,961, e le pensioni nuove a lire 607,499, cosicchè al 1° ottobre di detto anno la somma totale delle pensioni accertate sale a lire 9,550,858 65, che è appunto quella da portarsi nel bilancio 1855.

Se non che devevi da questa dedurre quella parte che presumibilmente rimarrà libera dal 1° ottobre 1854 all'ultimo dicembre 1855 per la cessazione di pensioni.

Attenendosi alla media delle estinzioni accadute nel triennio trascorso si può approssimativamente fissare per un anno a lire 650,000 e per 15 mesi a lire 812,000, ma l'estinzione avendo luogo nei diversi mesi dell'anno, il fondo che rimarrà svincolato nel giro di 15 mesi, corrisponderà in media solo alla metà circa di quella somma; quindi di lire 402,000, le quali deducendosi dalle lire 9,550,858 65, rimarranno a stanziarsi per detta categoria lire 8,928,858 35.

Ma in conformità delle decisioni prese dalla Camera, bisognerà aggiungere un'altra categoria che porterà il numero 22 bis per stanziarvi una somma a calcolo destinata a servire

le pensioni nuove da accordarsi nel corso del 1855 e quelle già accordate nell'ultimo trimestre del 1854.

Nello stato attuale della legislazione sulle pensioni è pressochè impossibile l'ottenere che le concessioni di esse si contengano nei ristretti limiti che le condizioni delle nostre finanze ed una ben intesa amministrazione suggerirebbero.

Nel corso dell'anno 1855 quelle ascsero a lire 751,203 29.

Nei tre primi trimestri dell'anno 1855 sono già registrate pensioni per lire 607,499 98.

Non eccederemo quindi la misura, prevedendo che le annualità per le pensioni nuove le quali verranno accordate nel giro del 1855 non starà al disotto delle lire 800,000, e l'effettivo pagamento secondo il mese di loro decorrenza, o d'iscrizione di L. 250,000 a cui bisogna aggiungere ancora la somma voluta per soddisfare nel corso dello stesso anno le pensioni concesse entro l'ultimo trimestre del 1854, e così » 125,000

per cui la somma totale che vi proponiamo d'inscrivere alla categoria 22 bis per il servizio delle pensioni nuove accordate o da accordarsi dal 1° ottobre 1854 a tutto dicembre 1855 è di L. 375,000

Movimento del debito vitalizio dal 1° gennaio a tutto settembre 1854.

Ministeri	Pensioni	
	Cessate	Concesse
Grazia e giustizia	41,998 »	76,809 01
Estero	22,512 »	34,063 »
Istruzione pubblica	6,586 »	10,423 »
Interni	30,839 87	24,439 53
Lavori pubblici	3,206 »	17,332 »
Guerra	241,629 35	250,657 37
Marina	40,395 67	53,710 16
Finanze	97,794 50	140,065 91
	484,961 39	607,499 98

Uffizio del catasto.

Categorie 39, 40 e 41.

Quantunque questo ufficio richiegga un personale più numeroso e quindi anche maggiore spesa di personale e di materiale di quella che siasi stanziata nel bilancio scorso, qualora fosse certo che entro l'anno 1855 si dovesse dare principio ai lavori di catastazione sul terreno, essendo però in procinto la discussione del progetto relativo innanzi al Parlamento, crediamo debito di convenienza di non accrescere lo stanziamento già ammesso nel bilancio scorso.

Nel caso poi che sia entro l'anno prossimo, come giova sperare, votata la legge che riguarda il catasto, potrà il Ministero chiedere suppletivamente il credito occorrente.

Categoria 42. Sussidi ai comuni ed alle provincie per danni gravi cagionati da grandine, incendi, inondazioni, ecc.

Per la spesa che concerne questa categoria la vostra Commissione rinnova il voto che venga annualmente pubblicato sulla gazzetta ufficiale lo stato dei sussidi distribuiti per l'oggetto suaccennato.

Servizio delle dogane.

Categoria 62. Personale.

Fu nel 1854 dal Ministero bilanciata in lire 1,024,192, e ridotta dalla Camera a lire 1,000,000, sulla considerazione che, in seguito all'abolizione dei dazi sui cereali, le spese richieste da questa gabella cesserebbero scorso il primo trimestre di quell'esercizio.

Ma, limitandosi allora la vostra Commissione alla sola riduzione di lire 28,752, non mancava di osservare che questo ramo di spesa poteva essere notevolmente alleviato colla soppressione di parecchie ricevitorie di poca o nessuna utilità doganale, massime sulla linea che si estende da Borgoticino sino a Chiavari, ed invitava il ministro delle finanze ad esaminare l'opportunità di questo risparmio.

Inoltre nel bilancio 1854 si sono conservate ancora per il primo semestre parecchie ricevitorie lungo la linea interna del Nicese. Nel bilancio attuale sono scomparse diverse di quelle ricevitorie, altre ridotte nel personale, la linea doganale interna è pienamente abolita.

D'altra parte nuove ricevitorie si crearono lungo il Varo; si accrebbe il personale a quella di Genova e ad alcune dell'isola sarda, di modo che in complesso, mentre nel personale si effettuò da un lato un aumento di . . . L. 46,600 da un'altra parte si ottenne una diminuzione di . . » 88,054 perciò l'economia definitiva sarebbe a vantaggio del bilancio 1855 di L. 41,454

Confrontata col progetto di bilancio 1854, è di sole lire 18,582 se si paragona allo stanziamento votato nello stesso bilancio.

Troppo tenue pare alla vostra Commissione questo risparmio a fronte delle economie che attendevansi dalla totale soppressione della linea interna del contado di Nizza e da una revisione della linea doganale da Borgoticino a Chiavari. Cosicchè, nella fiducia che si potranno nel corso dell'esercizio conseguire altre riduzioni nel personale delle dogane, oltre alle economie eventuali emergenti dalle vacanze, vi propone di limitare lo stanziamento di questa categoria a lire 960,000.

La categoria 54 supera di lire 10,000 la somma stanziata nel bilancio del corrente esercizio per la considerazione che, ultimata essendo la catastazione di Sardegna, deve il demanio soggiacere ad una maggiore spesa di registro.

Categoria 63. Spese d'ufficio, d'attività, lume e fuoco nei corpi di guardia, lire 104,265.

Questa categoria fu ammessa nel bilancio corrente nella somma di lire 99,500, ora viene accresciuta sulla considerazione che alla medesima furono aggiunte le indennità di lire 100 ai ricevitori particolari con uno stipendio non maggiore di lire 800; ma questa spesa faceva pure già parte dello stanziamento di lire 99,500 accordate nel bilancio 1854; che anzi fu in questo calcolata in lire 400 in più; giacchè le succennate indennità erano ammesse nel bilancio 1854 in lire 9500, mentre nel bilancio 1855 si restringono a lire 9100.

Le altre spese poi di questa categoria non possono essere in aumento dopo la operata riduzione di parecchie ricevitorie

e la diminuzione del personale tanto attivo che sedentario; cosicchè le innovazioni introdotte in questa amministrazione conducono piuttosto ad una diminuzione.

Vi proponiamo pertanto di limitarne l'assegno a lire 96,000.

La categoria 67, *Paghe preposti*, porge un risparmio di lire 15,156 sulla corrispondente dell'esercizio corrente.

Ma se si considera che in questo esercizio si conservò per metà la spesa della linea interna del contado di Nizza, la quale spesa di lire 33,000 intieramente cessa nel bilancio attuale; che una diminuzione di forza attiva si ottenne pur anche dall'abolizione di parecchi posti lungo la linea del Po, ne consegue che l'assegno di questa categoria potrebbe senza inconveniente subire ancora una minorazione, riducendola a lire 1,920,000.

Categoria 108. Rinnovazione dei vaglia a cedole al portatore.

A quest'uso s'erano stanziati nel bilancio 1854 lire 15,500. S'inscrissero in quello dell'anno venturo altre lire 9500, che dovevano fare il compimento della spesa.

Dopo la formazione di quest'ultimo bilancio venne il Ministero consigliato da persona autorevole ed interessata al nostro credito di rinnovare i titoli della rendita 12 e 16 giugno 1849 a preferenza della serie quinquennale dei *vaglia*, di mano in mano che questi sarebbero esauriti.

Il Ministero ha riputato buono il consiglio, perchè più facile riuscirebbe la circolazione e la conservazione dei soli titoli, che se vi si aggiungesse ad ogni quinquennio una nuova serie di *vaglia*.

In seguito quindi a trattative passate tra il ministro delle finanze e la casa De Rothschild di Parigi si adottò il partito di rinnovare i titoli invece dei *vaglia*.

Ma per eseguire questa sostituzione si richiedeva una spesa assai maggiore della prima, oltre che una parte di quella già fatta per la stampa dei *vaglia* rimarrebbe perduta.

La nuova spesa consisterebbe nella provvista dei seguenti oggetti:

1° Carta per la rinnovazione delle cedole.	L. 32,000
2° Stampa delle medesime.	» 10,500
3° Scritturazione delle medesime.	» 14,000
4° Commissione alla casa De Rothschild per la rinnovazione.	» 40,000
5° Spesa di ripetuti viaggi di un delegato a Parigi.	» 5,000

Totale spesa per rinnovazione delle cedole 1849 L. 71,500
a cui deve aggiungersi la spesa già fatta per la stampa e scritturazione dei *vaglia*, i quali rimangono fuori d'uso in » 10,000

L. 81,500

Fu già stanziata nel bilancio 1854 a quest'uso la somma di » 15,500

Rimarrebbero a stanziarsi L. 66,000

Il decreto di rinnovazione dei titoli a vece dei *vaglia*, emanò sino dal 23 maggio scorso. Il lavoro per quest'operazione deve già essere assai inoltrato, ed in parte fu già effettuata la distribuzione dei nuovi titoli. Infine è un fatto consumato.

Nè dimenticheremo di aggiungere che una considerevole parte della spesa sarà reintegrata dalle finanze colla riscossione del diritto di bollo a centesimi 30 per caduna nuova cedola, che, riunendo al numero di 140,000, somministreranno lire 42,000, così che la maggiore spesa definitiva della rinnovazione delle cedole invece dei *vaglia* resta ridotta a lire 15,000.

La vostra Commissione non disconosce che il rinnovamento dei titoli sia preferibile al rinnovamento dei *vaglia* per il commercio delle cedole, ma dubitiamo che questa innovazione potesse farsi dal Ministero con un semplice atto del potere esecutivo, giacchè nel regio decreto 16 giugno 1849 fatto in conformità della disposizione contemplata all'articolo 18 della legge 30 marzo dello stesso anno fu prescritto di rinnovare ogni quinquennio la serie dei *vaglia* e non i titoli delle cedole.

D'altronde è pericoloso il variare menomamente le condizioni che riguardano il credito dello Stato; e, nel caso che una innovazione sia consigliata da fondati motivi di pubblica utilità, ci parrebbe più sano partito quello di ricorrere ad una legge onde dar campo agli interessati di pronunciarsi sul merito della medesima ed imprimere alla riforma il suggello del pubblico consenso.

Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour) 19 dicembre 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nell'a tornata del 15 stesso mese.

SIGNORI! — Dopo di avere sottoposto alle vostre deliberazioni il bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1855, ho l'onore di presentarvi il progetto di legge votato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 corrente dicembre per l'approvazione del bilancio passivo di quell'esercizio.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. Il bilancio passivo dello Stato per l'esercizio 1855 è approvato nella complessiva somma di lire centotrentotto milioni ottocentocinquantaquattro mila seicentocinquantaquattro, centesimi sessantasei, ripartita fra i capi e le categorie di cui nel bilancio medesimo.

BILANCIO PASSIVO — Esercizio 1855.

Finanze.

Numero	Categorie	Somma
Spese ordinarie.		
<i>Dotazioni.</i>		
1	Dotazione della Corona (legge 16 marzo 1850)	4,000,000 »
2	Dovario di S. M. la regina Maria Teresa Francesca di Toscana vedova del magnanimo Re Carlo Alberto (legge 16 marzo 1850)	500,000 »
3	Appannaggio di S. A. R. il principe Ferdinando Maria duca di Genova (legge 7 aprile 1850)	300,000 »
4	Appannaggio di S. A. R. il principe Eugenio di Savoia Carignano (Regie Patenti 12 luglio 1834, e 11 gennaio 1845)	200,000 »
5	Senato del Regno	85,000 »
6	Camera dei deputati	180,370 10
<i>Assegnazioni pel servizio del debito pubblico.</i>		
7	Debito perpetuo 5 0/0 (regio editto 24 dicembre 1819)	2,414,940 08
8	Debito redimibile 5 0/0 (regio editto 24 dicembre 1819)	2,867,722 98
9	Debito redimibile 5 0/0 (regio editto 30 maggio 1831).	1,500,000 »
10	Debito redimibile — Obbligazioni dello Stato (regio editto 27 maggio 1834).	1,620,000 »
11	Debito redimibile 5 0/0 (leggi 7 settembre 1848, e 26 marzo 1851)	3,044,606 04
12	Debito redimibile — Obbligazioni dello Stato (legge 26 marzo 1849)	1,194,120 »
13	Debito redimibile 5 0/0 (leggi 12, 16 giugno e 3 ottobre 1849, 1° febbraio, 12 luglio e 13 dicembre 1850, 14 aprile e 11 maggio 1854)	16,703,231 37
14	Debito redimibile — Obbligazioni dello Stato (legge 9 luglio 1850)	1,080,000 »
15	Debito redimibile 5 0/0 (legge 26 giugno 1851).	4,521,375 »
16	Debito redimibile 3 0/0 (leggi 13 febbraio 1853 e 14 aprile 1854)	2,351,171 66
17	Debito redimibile feudale 5 0/0 (Sardegna - regio editto 21 agosto 1838 e 27 maggio 1843)	653,833 16
18	Debito perpetuo 5 0/0 (Sardegna - regio editto 13 febbraio 1841)	24,000 »
19	Debito redimibile 5 0/0 (Sardegna - regio editto 11 gennaio 1844).	280,000 »
<i>Buoni del Tesoro.</i>		
20	Interessi dei buoni del Tesoro	400,000 »
<i>Azioni industriali.</i>		
21	Interessi sulle azioni della strada ferrata da Torino a Susa	282,150 »

Segue **Finanze.**

Numero	Categorie	Somma
	<i>Debito vitalizio.</i>	
22	Debito vitalizio continuativo accertato sino al 1° ottobre 1854	8,928,858 65
22 bis	Debito vitalizio da accertarsi dal 1° ottobre 1854 a tutto dicembre 1855 (somma a calcolo)	375,000 »
23	Debito vitalizio cessante	848,792 30
	<i>Annualità, malleverie, interessi di capitali.</i>	
24	Annualità e prestazioni perpetue diverse	302,458 45
25	Malleverie di contabili e funzionari pubblici	82,512 81
26	Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato	66,591 87
	<i>Stampe di generale servizio.</i>	
27	Stampa della raccolta delle leggi e degli atti governativi (trasportata al bilancio di grazia e giustizia).	»
28	Stampa dei rendiconti delle Camere legislative (trasportata al bilancio delle Camere).	»
29	Stampa dei bilanci e dei conti amministrativi e stampati di contabilità generale	40,000 »
	<i>Ministero delle finanze.</i>	
30	Personale.	398,300 »
31	Spese d'ufficio	50,000 »
	<i>Controllo generale.</i>	
32	Personale.	213,088 »
33	Spese d'ufficio.	20,000 »
	<i>Servizio delle contribuzioni dirette.</i>	
34	Stipendi e competenze fisse del personale superiore delle contribuzioni e dei pesi e delle misure giusta i regi decreti 29 agosto 1851 e 2 novembre 1853	551,200 »
35	Pesi e misure (compensi e indennità di trasferta ai verificatori).	22,840 »
36	Pesi e misure (spese diverse di materiale).	6,000 »
37	Fitti di locali per gli uffizi delle contribuzioni dirette	9,788 75
38	Spesa di riscossione e dei ruoli delle contribuzioni dirette	1,000,000 »
39	Ufficio del catasto (personale).	28,000 »
40	Ufficio del catasto (spese d'ufficio).	1,200 »

Segue **Finanze.**

Numero	Categorie	Somma
41	Ufficio del catasto (spese diverse di materiale)	14,000 »
42	Sussidi a provincie, comuni e particolari per danni gravissimi e straordinari sulle proprietà soggette alla contribuzione prediale	54,844 59
43	Pagamento delle quote insolubili delle imposte stabilite in ragione di quotità	100,000 »
44	Quarto del provento delle pene pecuniarie pronunciate dalle autorità giudiziarie devoluto ai municipi a termini della legge 12 giugno 1853	50,000 »
<i>Servizio dell'insinuazione e del demanio.</i>		
45	Stipendi, spese d'ufficio e d'indennità di giro del personale dell'insinuazione e demanio	344,448 80
46	Aggio di esazione dei contabili demaniali e dei segretari dei tribunali	577,000 »
47	Stipendi e spese d'ufficio degli impiegati dell'amministrazione forestale della Sardegna	96,640 »
48	Restituzione di diritti e rendite demaniali	95,000 »
49	Rimborso alla Camera di commercio di Genova del prodotto della tassa sulle assicurazioni marittime	130,000 »
50	Rimborso alle amministrazioni degli Stati esteri a pareggio dei conti reciproci per le corrispondenze telegrafiche (Trasportata sul bilancio dell'interno)	»
51	Carta filigranata per il bollo e per le carte da giuoco e da tarocchi	190,000 »
52	Manutenzione e conservazione degli edifizii demaniali	136,080 »
52 bis	Acquisti eventuali di stabili a miglioramento delle proprietà demaniali	5,000 »
52 ter	Manutenzione e conservazione dei canali	120,500 »
53	Riparto del provento delle pene pecuniarie pronunciate dalle autorità giudiziarie anteriormente alla legge 12 giugno 1853	30,000 »
54	Contribuzioni sulle proprietà demaniali	75,000 »
55	Fitto dei locali in servizio dell'amministrazione demaniale	5,010 »
56	Assegnamenti diversi a parrochi, cappellani, ecc. provvisti di cappellanie di patronato demaniale	8,112 »
57	Spese diverse in servizio dell'insinuazione e demanio	115,300 »
58	Spese a carico del Monte di riscatto di Sardegna amministrate dalle finanze dello Stato	21,189 87
<i>Servizio del lotto.</i>		
59	Vincite	2,400,000 »
60	Aggio ai ricevitori	282,000 »
61	Spese diverse	38,000 »
<i>Servizio delle dogane.</i>		
62	Personale	960,000 »
63	Indennità agli impiegati pel piombamento colli	105,000 »
64	Spese materiali relative al piombamento colli	25,000 »
65	Spese d'ufficio, d'attività, lume e fuoco pei corpi di guardia	96,000 »

Segue **Finanze.**

Numero	Categorie	Somma
66	Aggio ai ricevitori locali ed ai segretari della sanità marittima	200 »
67	Paghe ai preposti	1,920,000 »
68	Decorati della piastra d'onore	900 »
69	Fitti locali	110,871 70
70	Dritto di bollo e compra di carta bollata	175,000 »
71	Restituzione dritti	44,700 »
72	Imballaggio delle sete	40,500 »
73	Compra lamine, tubi di stagno e ponzoni	30,000 »
74	Contravvenzioni	70,000 »
75	Spese diverse	110,650 »
<i>Servizio dei sali.</i>		
76	Personale	138,400 »
77	Spese d'ufficio, d'attività e trasporto fondi	7,545 »
78	Paghe operai della Salina di Moutiers	11,171 »
79	Aggio ai gabellotti sulla vendita del sale	900,000 »
80	Fitti locali	27,865 60
81	Compra sali	849,500 »
82	Nolo e trasporto sali	532,000 »
82bis	Buonificazioni ai salatori di pesci	26,000 »
83	Contravvenzioni	2,000 »
84	Spese diverse	39,030 »
<i>Servizio dei tabacchi.</i>		
85	Personale	102,410 »
86	Spese d'ufficio e di attività	950 »
87	Aggio ai magazzinieri dei tabacchi	114,600 »
88	Paga operai della manifattura tabacchi	498,180 »
89	Fitti locali	18,738 »
90	Compra tabacchi	2,351,900 »
91	Provvista droghe per la concia dei tabacchi	12,600 »
92	Provvista di piombo per la formazione delle lamine e trasporto relativo	103,800 »
93	Vettura dei tabacchi fabbricati	80,000 »
94	Provvista di legnami da lavoro e ferramenta	45,000 »
95	Compra e manutenzione di cavalli e muli inservienti al trasporto dei tabacchi	9,000 »
96	Provvista di carta e stampa della medesima	40,000 »
97	Contravvenzioni	44,000 »
98	Spese diverse	44,500 »

Segue **Finanze.**

Numero	Categorie	Somma
<i>Servizio delle polveri e dei piombi.</i>		
99	Personale	9,560 »
100	Aggio ai magazzinieri e distributori	14,100 »
101	Fitti locali	1,697 »
102	Compra piombo lavorato, e compra piombi e polveri di frodo	76,300 »
103	Trasporto polveri e piombi	30,000 «
104	Contravvenzioni	1,500 »
105	Spese diverse	10,950 »
<i>Amministrazione del debito pubblico.</i>		
106	Personale	107,175 »
107	Spese d'ufficio	14,160 »
108	Spese per la rinnovazione dei titoli della rendita 12-16 giugno 1849	66,000 »
<i>Servizio della monetazione, delle medaglie e marchio. — Spese comuni.</i>		
109	Personale dell'ufficio centrale	33,350 »
110	Spese d'ufficio dell'ufficio centrale	4,000 »
111	Spese diverse	12,500 »
<i>Monetazione.</i>		
112	Personale	13,200 »
113	Spese d'ufficio	2,000 »
114	Fitti locali	1,750 »
115	Spese d'affinazione delle paste d'oro e d'argento e partizione dei dorati	30,000 »
116	Spese di fabbricazione delle monete	60,000 »
117	Perdita per le tolleranze in più nella fabbricazione delle monete	5,400 »
118	Spese diverse	5,600 »
<i>Medaglie.</i>		
119	Spese diverse di materiale	500 »
<i>Marchio.</i>		
120	Personale	17,455 »
121	Aggio ai ricevitori dei dritti di marchio	6,000 »
122	Fitti locali	865 »
123	Contravvenzioni	3,000 »
124	Spese diverse	4,365 »

Segue **Finanze.**

Numero	Categorie	Somma
<i>Servizio delle tesorerie.</i>		
125	Tesoreria generale e tesorerie provinciali (Personale)	193,700 »
126	Trasporto fondi e spese varie	14,000 »
127	Perdita sulla fondita delle monete	10,000 »
<i>Servizi vari.</i>		
128	Commissariati governativi presso le Banche Nazionale e di Savoia ed altre società industriali	33,000 »
129	Camere di agricoltura e di commercio (Personale)	5,800 »
130	Camere di agricoltura e di commercio (Spese d'ufficio)	3,000 »
131	Commissione per la liquidazione delle pensioni	4,000 »
132	Ufficio della Commissione superiore di liquidazione di antichi crediti	2,925 »
<i>Spese comuni ai vari servizi.</i>		
133	Assegnamenti d'aspettativa	21,173 30
134	Casuali	120,000 »
134 bis	Snssidi ai preposti ed agli operai delle manifatture tabacchi	20,000 »
Totale (Spese ordinarie) . . .		72,676,713 08
Spese straordinarie.		
135	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	11,930 »
136	Censimento prediale della Sardegna	230,000 »
137	Arginamento dell'Isère e dell'Arc nella Savoia	300,000 »
138	Apertura di due cavetti da denominarsi l'uno <i>Fasano</i> o <i>Mulo</i> , e l'altro di <i>Lamporo</i> o <i>Settime</i>	<i>Soppressa</i>
Totale (Spese straordinarie)		541,330 »
Riepilogo.		
Spese ordinarie		L. 72,676,713 08
Spese straordinarie		» 541,330 »
Totale generale		L. 73,218,043 08

Grazia e giustizia.

Numero	Categorie	Somma
	Spese ordinarie.	
	<i>Ministero.</i>	
1	Personale	96,800 »
2	Spese d'ufficio	12,000 »
	<i>Giudiziario.</i>	
3	Magistrato di Cassazione (personale)	214,100 »
4	Idem (spese d'ufficio)	6,800 »
5	Magistrato della Camera dei Conti (personale)	142,524 »
6	Idem (spese d'ufficio)	10,100 »
7	Magistrati d'appello (personale)	1,106,051 »
8	Idem (spese d'ufficio)	42,950 »
9	Consolati (personale)	33,080 »
10	Consolati e tribunali di commercio (spese d'ufficio)	6,400 »
11	Tribunali di 1 ^a cognizione (personale)	865,180 »
12	Idem (spese d'ufficio)	57,880 »
13	Giudicature (personale)	843,250 »
14	Spese di giustizia ed altri per giudizi d'interdizione	629,000 »
15	Statistica giudiziaria	8,000 »
16	Fitti	17,261 80
17	Riparazioni	10,000 »
	<i>Spese diverse e comuni.</i>	
18	Pensioni, sovvenzioni e spese a carico dei proventi delle segreterie dei magistrati e tribunali	60,000 »
19	Commissione di legislazione, Commissione pel miglioramento della condizione dei parroci, e spese dello stato civile	15,000 »
20	Spese diverse	3,000 »
21	Impiegati fuori pianta ed impiegati in aspettativa	32,803 32
22	Spese postali	20,000 »
22 ^{bis}	Stampa della raccolta delle leggi e degli atti governativi	55,000 »
23	Casuali	20,000 »
	Totale (Spese ordinarie)	4,307,130 12
	Spese straordinarie.	
24	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	5,888 80
25	Assegni e sussidi per il clero di Sardegna	751,409 »
	Totale (Spese straordinarie)	757,297 80
	Riepilogo.	
	Spese ordinarie L.	4,307,130 12
	Spese straordinarie »	757,297 80
	Totale generale . . . L.	<u>5,064,427 92</u>

Esteri.

Numero	Categorie	Somma
Spese ordinarie.		
<i>Ministero.</i>		
1	Personale	124,172 20
2	Spese d'ufficio.	27,000 »
3	Spese segrete	70,000 »
4	Viaggi dei corrieri di gabinetto, staffette, ecc.	15,000 »
5	Rimpatrio di nazionali	7,000 »
6	Assegnamenti d'aspettativa e provvisori	3,800 »
7	Personale dei confini	<i>Annullata</i>
8	Spese d'ufficio pei confini.	<i>Id.</i>
9	Casuali	7,000 »
<i>Legazioni.</i>		
10	Assegnamenti e stipendi	429,500 »
11	Assegnamenti provvisori o d'aspettativa	11,000 »
12	Spese diverse delle legazioni	83,000 »
13	Fitti di palazzi per legazioni	32,000 »
<i>Consolati.</i>		
14	Assegnamenti e stipendi	280,600 »
15	Spese diverse	65,000 »
16	Assegnamenti d'aspettativa e provvisori	2,000 »
17	Sussidi ad ospedali	10,000 »
18	Casuali	45,000 »
<i>Poste.</i>		
19	Personale	529,100 »
20	Paghe ai corrieri, porta-lettere, garzoni d'ufficio, uscieri ed ordinanze	103,554 35
21	Spese d'ufficio.	110,460 »
22	Provvigioni diverse	187,880 »
23	Sussidi ai mastri di posta	31,685 05
24	Fitti degli uffici	26,510 »
25	Trasporto dei dispacci	943,068 73
26	Rimborso agli uffici esteri	220,000 »
27	Spese diverse pel personale	25,480 »
28	Spese diverse pel materiale	18,776 »
29	Assegnamenti d'aspettativa e provvisori	1,521 50
30	Casuali	9,000 »
Totale (Spese ordinarie)		3,419,117 83
Spese straordinarie.		
31	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	11,573 60
32	Provvista di vagoni postali	<i>Annullata</i>
33	Provvista di bilancie	7,872 »
Totale (Spese straordinarie)		19,445 60
Riepilogo.		
Spese ordinarie		L. 3,419,117 83
Spese straordinarie		» 19,445 60
Totale generale		L. <u>3,438,563 43</u>

Istruzione pubblica.

Numero	Categorie	Somma
Spese ordinarie.		
<i>Ministera.</i>		
1	Personale	69,750 »
2	Materiale.	9,000 »
<i>Consigli di amministrazione.</i>		
3	Consiglio superiore di pubblica istruzione (Personale).	16,500 »
4	Consiglio generale delle scuole di metodo ed elementari (Personale)	7,800 »
5	Id. (Materiale)	2,000 »
6	Consigli universitari (Personale).	28,700 »
7	Segreterie delle quattro Università (Personale)	50,776 74
8	Id. (Materiale).	12,688 »
9	Provveditori agli studi (Personale).	49,950 »
10	Ispesione delle scuole secondarie (Personale)	9,500 »
11	Id. (Materiale).	7,500 »
<i>Insegnamento universitario.</i>		
12	Presidi, vice-presidi, professori, professori sostituiti, assistenti, partecipanti ai diritti di esami e gradi delle diverse facoltà delle quattro Università e bidelli delle medesime e per supplenze (Personale)	484,102 31
13	Trasportata al numero 17 bis.	
14	Oratorii, congregazioni e conferenze (Personale)	4,814 »
15	Oratorii, congregazioni, funzioni sacre e civili (Materiale)	6,186 »
16	Emolumenti concernenti la sanità pubblica per Torino e Genova	1,800 »
17	Scuole universitarie nelle provincie (Personale)	33,050 »
17 bis	Id. (Materiale)	1,000 »
<i>Insegnamento secondario.</i>		
18	Collegi reali delle scuole secondarie (Personale)	312,252 40
19	Id. (Materiale)	1,637 98
20	Collegi-convitti nazionali (Personale).	234,780 »
21	Collegi-convitti nazionali e collegi reali di Santa Teresa in Cagliari e Canopoleno di Sassari, assimilati ai nazionali (Materiale e spese di primo stabilimento)	20,000 »

Segue Istruzione pubblica.

Numero	Categorie	Somma
	<i>Stabilimenti.</i>	
22	Stabilimenti scientifici universitari (Personale)	83,578 61
23	Id. (Materiale)	89,372 »
	<i>Assegnazioni fisse.</i>	
24	Collegio <i>Carlo Alberto</i> per gli studenti delle provincie	91,562 »
	<i>Spese varie e casuali.</i>	
25	Incoraggiamenti e gratificazioni per l'istituzione di nuove scuole e maggior diffusione di lumi scientifici e letterari	<i>Annullata</i>
26	Sussidi alle scuole comunali ed a quelle preparatorie per i maestri e le maestre	104,844 »
26 bis	Sussidi a maestri ed a maestre comunali	10,000 »
27	Riparazioni ordinarie e miglioramenti agli edifici universitari e stabilimenti scientifici dipendenti, illuminazione, assicurazione dagli incendi e provviste di mobili	20,970 »
28	Spese diverse	17,751 58
29	Scuole tecniche di orologeria e di nautica (Personale)	50,240 »
30	Scuole tecniche (Materiale)	24,300 »
31	Scuola di veterinaria (Personale)	26,440 »
32	Id. (Materiale)	23,427 70
33	Stampe ad uso della statistica generale dell'istruzione pubblica	1,000 »
34	Trattenimenti di aspettativa	21,040 »
35	Casuali	24,500 »
	Totale (Spese ordinarie)	1,957,813 32
	Spese straordinarie.	
36	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	25,979 80
37	Libri di testo	3,000 »
	Totale (Spese straordinarie)	28,979 80
	Riepilogo.	
	Spese ordinarie L.	1,957,813 32
	Spese straordinarie »	28,979 80
	Totale generale L.	<u>1,986,793 12</u>

Interno.

Numero	Categorie	Somma
Spese ordinarie.		
1	Ministero (Personale)	183,725 50
2	Id. (Spese d'ufficio)	20,750 »
3	Consiglio di Stato (Personale)	161,709 90
4	Id. (Spese d'ufficio)	12,000 »
5	Archivi dello Stato (Personale)	52,529 »
6	Id. (Materiali)	5,800 »
7	Revisione delle opere teatrali (Personale)	6,000 »
8	Teatri in Torino (Spese diverse)	2,560 »
9	Sanità (Personale)	3,200 »
10	Id. (Spese diverse)	24,000 »
11	Vaccino (Personale)	12,500 »
12	Id. (Spese diverse)	6,000 »
13	Telegrafi elettro-magnetici (Personale)	158,160 »
13 bis	Id. (Rimborso di spese per dispacci all'estero)	12,000 »
13 ter	Id. (Spese di manutenzione)	31,353 »
14	Id. (Spese diverse)	14,800 »
15	Id. (Fitti locali)	600 »
16	Intendenze provinciali (Personale)	841,750 »
17	Id. (Indennità di rappresentanza)	15,000 »
18	Id. (Fitto dei locali d'ufficio)	40,827 60
19	Id. (Spese diverse)	8,000 »
20	Agricoltura (Assegni)	4,000 »
21	Boschi (Personale)	124,560 »
22	Id. (Spese diverse)	56,500 »
23	Statistica (Spese diverse)	5,000 »
24	Opere pie e fanciulli esposti (Personale ed assegni fissi)	512,633 »
25	Id. (Spese diverse)	63,450 »
26	Carceri di pena e giudiziarie (Spese d'ispezione)	13,120 »
27	Carceri di pena (Personale)	224,580 »
28	Id. (Spese d'ufficio)	9,300 »
29	Id. (Spese di mantenimento e di personale interno)	998,000 »
29 bis	Id. (Spese per le manifatture)	368,750 »
30	Id. (Trasporto dei detenuti condannati)	10,000 »
31	Id. (Riparazioni ordinarie)	50,000 »
32	Id. (Opere di miglioramento)	4,997 82
33	Carceri giudiziarie (Personale)	320,000 »
34	Id. (Spese di mantenimento e diverse)	1,331,000 »

Segue **Interno.**

Numero	Categorie	Somma
35	Carceri giudiziarie (Trasporto dei detenuti)	90,000 »
36	Id. (Fitto dei locali)	3,000 »
37	Id. (Riparazioni ordinarie)	60,000 »
38	Sicurezza pubblica (Servizio segreto)	200,000 »
39	Id. (Carabinieri reali di terraferma e Sardegna, gratificazioni e compensi)	23,000 »
40	Ufficiali di pubblica sicurezza (Personale)	276,932 85
40 bis	Id. (Spese d'ufficio)	600 »
41	Guardie di pubblica sicurezza (Personale).	361,172 »
42	Fitti di locali d'ufficio e di alloggio degli agenti di pubblica sicurezza e minute riparazioni	16,000 »
43	Casermaggio dei carabinieri reali in Torino ed in Sardegna	24,260 »
44	Indennità di via e trasporto degl'indigenti	82,000 »
45	Studi e scienze (Assegni)	58,309 90
46	Politiche solenni funzioni e feste governative	6,000 »
47	Medaglie e ricompense pecuniarie per azioni generose.	10,000 »
48	Pensioni ai decorati nella milizia nazionale della medaglia al valore militare.	300 »
49	Milizia nazionale (Spese d'armamento)	10,000 »
50	Indennità agli agenti della forza pubblica per contravvenzioni alle leggi sulla caccia	10,000 »
51	Direzione e compilazione della <i>Gazzetta Piemontese</i> (giornale ufficiale)	15,000 »
52	Spese di stampa	25,000 »
53	Spese di posta lettere.	6,500 »
54	Assegnamenti di aspettativa	36,742 93
55	Casuali.	40,000 »
Totale (Spese ordinarie)		7,063,973 50
Spese straordinarie.		
56	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione.	7,340 »
57	Emigrazione italiana	160,000 »
58	Provvista di un piccolo altare coi necessari arredi presso lo stabilimento dei bagni di Acqui	1,600 »
59	Uffici di censimento presso le questure di Torino e Genova (Spese di primo stabilimento)	20,000 »
Totale (Spese straordinarie)		188,940 »
Riepilogo.		
Spese ordinarie		L. 7,063,973 50
Spese straordinarie		» 188,940 »
Totale generale		L. 7,252,913 50

Lavori pubblici.

Numero	Categorie	Somma
Spese ordinarie.		
<i>Amministrazione centrale.</i>		
1	Personale	161,238 16
2	Materiale.	22,000 »
<i>Aspettative.</i>		
3	Assegnamenti di aspettativa	12,047 »
<i>Lavori pubblici.</i>		
<i>Regio corpo del Genio civile — Regi canali — Miniere e cave.</i>		
4	Personale	293,300 »
5	Spese diverse	34,054 »
<i>Acque, ponti e strade.</i>		
6	Spese di annua manutenzione	1,319,038 54
7	Id. di miglioramento: Strada reale di Milano	73,500 »
8	Id. id. Id. di Piacenza.	30,000 »
9	Id. id. Id. di Francia	46,000 »
10	Id. id. Id. di Nizza	32,834 07
11	Id. id. Id. del Sempione	25,000 »
11 bis	Id. id. Id. di Levante	28,000 »
12	Id. id. Id. di congiunzione tra quelle reali di Piacenza e di Nizza	3,635 50
13	Lavori idraulici	3,200 »
14	Concorso dello Stato nei lavori stradali ed idraulici.	44,289 25
15	Sussidi alle provincie.	200,000 »
<i>Porti, spiagge e fari.</i>		
16	Personale di servizio	27,517 16
17	Spese diverse	35,819 »
18	Id. di annua manutenzione	221,255 »
19	Id. di miglioramento: Porto di Genova	98,000 »
20	Id. id. Id. di Nizza	8,900 »
20 bis	Id. id. Faro di Villafranca.	4,500 »
21	Id. id. Porto di San Giovanni nel golfo di Sant'Ospizio	3,200 »
22	Id. id. Id. di Terranova	5,000 »

Segue **Lavori pubblici.**

Numero	Categorie	Somma
23	Concorso dello Stato nelle spese dei porti di seconda categoria	82,450 52
24	Anticipazioni a corpi morali per spese ai porti di seconda categoria	<i>Per memoria</i>
25	Sussidi ai porti di terza categoria	4,500 »
	<i>Casuali.</i>	
26	Casuali pei lavori pubblici ordinari	15,000 »
	<i>Strade ferrate.</i>	
	<i>Spese di esercizio.</i>	
27	Personali pei vari servizi inerenti all'esercizio delle strade	2,374,550 »
28	Materiale, combustibili e grassumi	1,174,000 »
29	Materiale: Lavori e provviste varie	700,000 »
30	Id. Spese d'ufficio e di cancelleria per gli uffici di direzione e per le stazioni	80,000 »
31	Fondo pel pagamento del 50 per cento sul prodotto delle strade di Pinerolo e Vigevano	330,000 »
32	Casuali e sussidi agli operai per l'esercizio della strada	60,000 »
32bis	Rimborsi per errori di conteggio agli speditori di merci sulle strade ferrate	6,000 »
	<i>Spese varie.</i>	
33	Telegrafo elettrico (Personale)	109,640 »
34	Id. (Materiale)	49,800 »
35	Commissariati governativi per la sorveglianza dell'esercizio di ferrovie di società private	6,000 »
	Totale (Spese ordinarie)	7,724,268 20
	Spese straordinarie.	
35bis	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	3,200 »
	<i>Lavori pubblici.</i>	
	<i>Acque, ponti e strade.</i>	
36	Ponte sulla Stura presso Cuneo	85,072 »
37	Id. sul torrente Petronia	23,000 »
38	Strade reali di Sardegna	600,000 »
39	Sussidi alle strade provinciali di Nizza	120,000 »

Segue **Lavori pubblici.**

Numero	Categorie	Somma
	<i>Porti, spiagge e fari.</i>	
40	Scavazione a profondità normale e manutenzione del fondo dei porti di prima categoria	220,000 »
	<i>Strade ferrate.</i>	
	<i>Spese di amministrazione.</i>	
41	Personale del Genio civile	60,000 »
42	Trasferte e spese varie	5,000 »
	<i>Casuali e sussidi.</i>	
43	Casuali e sussidi agli operai per la costruzione delle strade ferrate	10,000 »
	<i>Materiale movente.</i>	
44	Locomotive	<i>Sospesa</i>
45	Vetture e vagoni	800,000 »
45bis	Stazione di Torino	50,000 »
46	Rotaie di ferro ed accessori	300,000 »
47	Armamento della via	200,000 »
	<i>Spese estranee alle due linee.</i>	
43	Sorveglianza governativa sulla costruzione di strade concesso a società private	10,000 »
49	Costruzione di un porto ad Arona	<i>Sospesa</i>
50	Costruzione di battelli a vapore	75,000 »
	Totale (Spese straordinarie)	2,561,272 »

Riepilogo.

Spese ordinarie	L.	7,724,268	20
Spese straordinarie	»	2,561,272	»
Totale generale	L.	<u>10,285,540</u>	20

Guerra.

Numero	Categorie	Somma
Spese ordinarie.		
<i>Amministrazione.</i>		
1	Amministrazione centrale (Personale)	392,960 »
2	Id. (Materiale)	65,000 »
3	Intendenze militari (Personale)	185,600 »
4	Congresso consultivo di guerra	7,511 10
5	Quartiermastro	8,911 10
6	Sussistenze militari	59,750 »
7	Spese di leva	67,640 »
8	Uditorato generale di guerra (Personale)	88,730 85
9	Id. (Spese d'ufficio)	3,480 »
<i>Stati maggiori.</i>		
10	Ufficiali generali	47,025 »
11	Corpo reale di stato maggiore (Personale)	235,894 »
12	Id. (Spese di trasferta e d'ufficio)	8,900 »
13	Stato maggiore delle divisioni militari	126,665 »
14	Comandi militari delle fortezze e provincie	473,410 »
<i>Esercito.</i>		
15	Fanteria di linea	8,817,324 89
16	Bersaglieri	1,255,418 49
17	Cavalleria	2,388,323 32
18	Artiglieria	1,935,046 61
19	Genio militare	678,630 28
20	Treno d'armata	193,768 67
21	Corpo dei cacciatori franchi	159,973 28
21bis	Indennità mense degli ufficiali	30,600 »
<i>Servizio militare di sicurezza pubblica.</i>		
22	Corpo dei carabinieri reali	2,746,546 94
23	Carabinieri reali di Sardegna	678,032 05
<i>Veterani ed invalidi.</i>		
24	Casa reale invalidi e compagnia veterani	506,823 48
<i>Casa militare del Re e dei reali principi.</i>		
25	Casa militare del Re e dei reali principi	107,020 »
26	Guardie del corpo	120,442 95
27	Guardie reali del palazzo	64,678 65
<i>Servizio sanitario.</i>		
28	Corpo sanitario	127,615 85

Segue **Guerra.**

Numero	Categorie	Somma
29	Direttori degli spedali e compagnia infermieri	141,203 51
30	Mantenimento e cura degl' infermi	596,301 12
	<i>Servizi diversi.</i>	
31	Retribuzione ai comuni per alloggi e somministrazioni alle truppe, trasporti, spese di viaggio e missioni	229,000 »
32	Magazzino delle merci ed arredi alle truppe	52,629 42
33	Rimonta cavalli	400,000 »
34	Pigioni di quartieri, corpi di guardia, spedali, uffizi e stabilimenti militari	147,930 80
35	Provvista e mantenimento di materiali, arredi, suppellettili e simili per stabilimenti, comandi ed uffizi militari	16,400 »
36	Mantenimento di vettovaglie nei forti e provvista d'acqua	39,962 56
	<i>Spese per l'istruzione di campagna delle truppe.</i>	
37	Campi d'istruzione	100,000 »
	<i>Ordini e distinzioni militari.</i>	
38	Ordine militare di Savoia e medaglie al valor militare	18,224 »
	<i>Scuole ed istituti di educazione e di istruzione militare.</i>	
39	Regia accademia militare	140,161 57
40	Collegio pei figli di militari	167,298 41
41	Scuola militare di cavalleria	58,673 85
42	Scuola militare di fanteria	56,625 31
43	Biblioteche e scuole nei presidii	20,000 »
	<i>Stabilimenti di pena.</i>	
44	Reclusione militare	155,038 »
	<i>Somministrazioni in natura.</i>	
45	Pane	2,904,951 60
46	Foraggi	2,247,688 20
47	Letti, legna e lumi, e spese diverse	979,136 73
	<i>Servizio d'artiglieria.</i>	
48	Personale amministrativo per la contabilità d'artiglieria	91,750 »
49	Direzione delle fonderie e della chimica	55,682 »
50	Direzione delle polveriere	365,347 25
51	Direzione dei bombardieri	68,249 »
52	Direzione delle maestranze	162,320 »
53	Direzione della fabbrica e delle sale d'armi	311,843 »
54	Spese diverse	131,653 26
	<i>Servizio del genio militare.</i>	
55	Personale amministrativo pel servizio del genio militare	103,823 »
56	Manutenzione e riparazione delle fortificazioni	261,693 »

Segue **Guerra.**

Numero	Categorie	Somma
57	Manutenzione e riparazione delle fabbriche militari.	465,032 »
58	Spese diverse pel servizio del genio	27,689 25
59	Spese diverse pel real corpo di stato maggiore	40,800 »
	<i>Aspettativa.</i>	
60	Paghe d'aspettativa ed ufficiali provinciali	300,000 »
	<i>Miglioramento della razza cavallina.</i>	
61	Deposito e compra stalloni.	179,210 02
	<i>Casuali.</i>	
62	Casuali	120,000 »
	Totale (Spese ordinarie)	32,738,098 87
	Spese straordinarie.	
63	Ispezione delle leve (Personale)	16,082 50
64	Id. (Spese d'ufficio)	5,000 »
65	Comandi militari delle fortezze e provincie (Maggior soldo di cui sono provvisti gli attuali titolari).	26,700 »
66	Veterani ed invalidi in soprannumero.	10,000 »
67	Casa militare del Re e reali principi (Ufficiali in soprannumero)	17,160 »
68	Deposito stalloni in Sardegna	28,500 »
69	Provvista letti.	50,000 »
70	Incetta di bocche a fuoco di ferraccio	<i>Sospesa</i>
71	Caserma in costruzione di San Benigno, a Genova	200,000 »
72	Fortificazioni a Casale	<i>Sospesa</i>
73	Caserma in costruzione a Novara	180,000 »
74	Caserma da costruirsi a Sassari	<i>Sospesa</i>
75	Telegrafo elettro-magnetico a Genova.	<i>Sospesa</i>
76	Ponti alla Birago in Alessandria	<i>Sospesa</i>
77	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	9,575 »
78	Stabilimento di un bersaglio a Torino.	9,500 »
79	Fortificazioni di Vinadio	<i>Sospesa</i>
	Totale (Spese straordinarie)	502,517 50

Riepilogo.

Spese ordinarie	L.	32,738,098 87
Spese straordinarie	»	502,517 50
		<hr/>
Totale generale	L.	33,240,616 37

Marina.

Numero	Categorie	Somma
Spese ordinarie.		
1	Ministero (Personale)	67,154 94
2	Ministero (Spese d'ufficio).	10,000 »
3	Commissariato generale di marina (Personale)	54,870 »
4	Id. (Spese d'ufficio).	3,450 »
5	Amministrazione della marina mercantile	70,009 »
6	Amministrazione della sanità marittima	104,578 »
7	Uditorato e spese di giustizia della marina	7,300 »
8	Genio navale.	13,450 »
9	Stato maggiore generale della regia marina	309,050 »
10	Corpo reale equipaggi.	573,703 10
11	Regia scuola di marina	40,714 »
12	Battaglione real navi.	222,540 33
13	Corpo sanitario, infermieri e giornate d'ospedale	78,764 05
14	Isola di Capraia.	12,215 20
15	Stato maggiore e bassa forza porti e spiagge	81,808 60
16	Bagni marittimi.	198,788 75
17	Corrispondenza postale	6,820 »
18	Campagne di mare	173,090 92
19	Noliti, trasporti, indennità di via e vacanze	23,476 »
20	Pane e viveri	799,129 90
21	Corpi di guardia, casermaggio ed illuminazione	37,787 »
22	Fitti di case, alloggi ed altre indennità	10,972 »
23	Spese d'ufficio diverse	5,700 »
24	Riparazioni nei fabbricati marittimi e sanitari.	53,000 »
25	Materiali per la regia marina.	1,036,536 »
26	Mano d'opera	323,271 50

Segue **Marina.**

Numero	Categorie	Somma
27	Mantenimento di allievi ingegneri e macchinisti all'estero	13,275 »
28	Pensioni sull'ordine militare di Savoia e sulle medaglie	1,897 »
29	Assegnamenti d'aspettativa.	11,888 75
30	Casuali	18,200 »
	Totale (Spese ordinarie) . . .	4,363,455 04
	Spese straordinarie.	
31	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	2,300 »

Riepilogo.

Spese ordinarie	L. 4,363,455 04
Spese straordinarie	» 2,300 »
	<hr/>
Totale generale	L. 4,365,755 04

RIEPILOGO GENERALE.

Finanze	L. 73,218,043 08
Grazia e giustizia	» 5,064,427 92
Eestero	» 3,438,563 43
Istruzione pubblica	» 1,986,793 12
Interno	» 7,252,913 50
Lavori pubblici	» 10,285,540 20
Guerra	» 33,240,616 37
Marina	» 4,365,755 04
	<hr/>
Totale generale	L. 138,852,652 66

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Relazione generale fatta al Senato il 2 gennaio 1855 dalla Commissione di finanze e bilanci; Giulio, relatore.

SIGNORI! — La strettezza del tempo concesso alla Commissione di finanze per l'esame del bilancio passivo del 1855, il breve intervallo trascorso dacchè essa ebbe l'onore di rassegnarvi le sue osservazioni su quello del 1854, la prossimità dell'istante in cui dovrà esservi fatta relazione su quello del 1856, il desiderio di non ritardare in niun modo per fatto suo l'approvazione di questo bilancio, e di far che si entrasse quanto prima si potesse nell'ordine normale, da cui, per fatale necessità, ci siam dovuti per tanti anni dipartire nel ritardare fino a stagione avanzata la votazione del bilancio corrente, indussero questa volta la Commissione medesima a limitare il suo esame del bilancio al confronto delle somme in esso proposte con quelle stanziato nel bilancio precedente, ed all'accertarsi delle ragioni che giustificano queste differenze, astenendosi da ogni osservazione, da ogni proposta che potesse condurre a discussioni, a parer suo, poco opportune, e che troveranno miglior luogo nella disamina del bilancio venturo, nella quale potrà certamente il Senato portare tutta quella maturità che egli è nelle sue usanze di recare nella disamina di tutte le leggi che gli vengono sottoposte, e che egli deve principalmente desiderare non venga mai meno in cose di sì alta importanza, come sono le leggi annue di finanza.

Ridotto così il campo in cui doveva contenersi la sua relazione al Senato, parve alla Commissione che non vi fosse ragione di spartirla, conforme si fece per gli esercizi precedenti, in tante relazioni distinte quanti sono i Ministeri, e che meglio si servisse a brevità ed a chiarezza col commettere ad un relatore solo di raccogliere insieme i risultamenti dell'esame fatto da tutti i suoi colleghi, e di proporre una volta sola quelle conclusioni che, sempre conformi, si sarebbero, altrimenti operando, dovute ripetere senza vantaggio, ma non senza noia del Senato, otto volte. Ella ha quindi voluto onorar me di questa incumbenza, il quale non so quanto bene avrò saputo rispondere alla sua fiducia. Ma nel prendere questa deliberazione la Commissione non ha inteso per verun modo stabilire un precedente, nè nuocere per nulla alla libertà dell'avvenire parendole questione degna di molta considerazione, e da non risolversi anticipatamente, se meglio si convenga provvedere alla unità di vedute concentrando in un solo il grave incarico di una generale relazione sul bilancio passivo dello Stato, oppure dar campo alle speciali cognizioni di molti con lo spartire tra di loro i bilanci passivi dei singoli Ministeri. Le Commissioni permanenti di finanza che voi sarete per eleggere nelle prossime e nelle venturose Sessioni vedranno quale sia il partito migliore.

La somma totale delle spese approvate dalla Camera elettiva per l'esercizio 1855 ascende a . . . L. 158,852,652 66

La somma totale stanziata pel 1854 era di . . . » 146,542,748 60

La diminuzione risulta adunque di . . . L. 7,690,093 94

Se poi considereremo separatamente le spese ordinarie e le straordinarie, troveremo:

Spese ordinarie, esercizio 1854 . . . L. 150,928,547 19

Id. esercizio 1855 . . . » 134,250,569 96

Aumento . . . L. 5,522,022 77

Spese straordinarie, esercizio 1854 . . . L. 15,614,201 41
Id. esercizio 1855 . . . » 4,602,082 70

Diminuzione . . . L. 11,012,118 71

Aumento sulle spese ordinarie . . . » 3,522,022 77

Diminuzione restante . . . L. 7,690,093 94

Tuttavia noi vedremo, scorrendo nei singoli bilanci, che questa diminuzione non deve riguardarsi come definitiva, rimanendo in alcuni di essi più d'una categoria, sulle quali dalla Camera elettiva non è stata presa finora veruna deliberazione, e per le quali si statuirà per via di leggi speciali; noi ci riserviamo quindi a tornare su questo confronto complessivo e su quello ancor più rilevante del totale del bilancio passivo col totale del bilancio attivo.

I. Ministero delle finanze.

Spese stanziato pel 1854 L. 70,850,979 07

Spese proposte pel 1855 » 75,218,045 08

Aumento . . . L. 2,567,064 01

Questo sì grande aumento cade tutto sulle spese ordinarie, rispetto alle quali

si stanziarono pel 1854 L. 70,257,339 07

si propongono pel 1855 » 72,676,715 08

Aumento . . . L. 2,459,374 01

Sulle spese straordinarie avvi anzi sensibile diminuzione, poichè

si erano stanziato pel 1854 L. 615,640 »

si propongono pel 1855 » 541,350 »

Diminuzione . . . L. 72,310 »

L'aumento delle spese ordinarie può dirvi provenire interamente dalla accresciuta somma del debito pubblico, i cui interessi sono cresciuti come segue, cioè:

1° Per alienazione di rendite autorizzate nell'anno corrente (categorie 8, 11, 12 e 14) L. 2,480,529 41

2° Per la creazione di una nuova rendita a favore dell'Ordine mauriziano in compenso degli stabili da esso ceduti alle finanze, in conformità della legge dell'11 giugno 1844 (categoria 15) » 65.000 »

L. 2,545,529 41

Dalla qual somma sottraendo lire 100,000 di diminuzione sugli interessi dei Buoni del Tesoro, rimane per aumento complessivo degli interessi del debito pubblico sì consolidato e sì ondeggiante la somma di lire 2,445,529 41, che è quasi esattamente eguale all'accrescimento sopra notato delle spese ordinarie di questo Ministero.

Da ciò si vede esservi poco meno che giusto compenso tra gli aumenti e le diminuzioni onde sono affette le altre categorie; aumenti e diminuzioni che verremo ora passando a rassegna, seguendo l'ordine medesimo delle categorie alle quali si riferiscono.

Il primo aumento che s'incontra sulle categorie 5 e 6 (*Dotazioni delle due Camere*), cresciute dall'anno scorso di lire 80,410 85, non è che apparente, poichè procede dall'essersi messe a carico dei bilanci delle due Camere le spese di pubblicazione dei rendiconti delle loro sedute, le quali costituivano per lo passato una particolare categoria (la 28) del bilancio delle finanze, categoria la quale trovasi ora per conseguenza soppressa.

Così non può dirsi dell'aumento di lire 70,537 50 per servizio degli interessi delle azioni della strada ferrata di Susa (categoria 21), nè tampoco di quello di lire 95,538 59 sul debito vitalizio continuativo (categorie 22 e 22 bis), pel quale nel bilancio del 1854 si stanziarono

Per le pensioni già concesse	L. 8,848,520 06
Per quelle da concedersi entro l'anno	» 560,000 »
Totale	L. 9,408,520 06

Mentre in quello del 1853 si propongono

Per le pensioni già concesse	L. 8,928,858 65
Per quelle da concedersi entro l'anno	» 575,000 »
Totale	L. 9,503,858 65

Nei nove primi mesi del 1854 si concedettero nuove pensioni per lire 607,000, mentre se ne estinsero per sole lire 484,000. L'eccedenza è stata comune a tutti i Ministeri, fuori quello dell'interno, il quale al contrario concedette nuove pensioni per una somma minore di quella delle pensioni estinte. Il Ministero della guerra non sembra aver ecceduto più che gli altri; ma convien osservare che in questo Ministero, molte essendo le pensioni assegnate in via straordinaria per antichi servizi a militari compromessi nel 1821, i quali hanno cessato di servire, le nuove concessioni fatte in tempi ordinari non dovrebbero pareggiare le estinzioni; se non che la legge attuale sulle pensioni, col largheggiare nel dar diritto ai militari di ritirarsi dal servizio, è cagione che venga ad accrescersi oltre al bisogno il numero delle nuove pensioni.

A questo aumento nel debito vitalizio continuativo viene a fare per quest'anno quasi puntuale compenso una diminuzione di lire 95,895 58 per estinzione di pensioni ad antichi religiosi ed impiegati della Real Casa, la quale estinzione non è contrabbilanciata da nuove concessioni di eguale natura.

Senza arrestarci sopra un aumento di lire 15,688 57 alle categorie 24, 25 e 26 (annualità, mallevagerie, interessi di capitali dovuti dalle finanze), diremo tosto che la diminuzione di 120,000 lire, che si mostra sulle tre categorie 27, 28 e 29, riducesi infatti alla sola riduzione di lire 5000 che si fa sull'ultima di esse (stampa dei bilanci e dei conti), poichè le due prime, annullate in questo luogo, ricompaiono l'una, la 27, *Stampa degli atti governativi*, nel bilancio di grazia e giustizia, l'altra, la 28, *Stampa dei rendiconti delle due Camere*, in questo bilancio medesimo, nelle categorie relative alle dotazioni delle due Camere.

Avvi poi diminuzione di lire 17,900 sulle categorie 30 e 33, che comprendono le spese del personale e del materiale del Ministero e del controllo generale; ma per contro un aumento di 111,500 lire sulla categoria 34, cioè sugli stipendi e competenze fisse del personale delle contribuzioni dirette; ma questo aumento proviene in massima parte, cioè per lire 78,500 dall'essersi riunita a questa categoria la spesa del personale dell'amministrazione dei pesi e misure, per cui esisteva nel precedente bilancio una categoria speciale (la 42). Il rimanente è effetto dell'accresciuto numero degli impiegati. Tuttavia la categoria 35, *Compensi e indennità ai verificatori di pesi e misure*, corrispondente alla 44 del bilancio del 1854, presentando una diminuzione di lire 20,000 circa, ne segue che sul capitolo intiero (categorie 34 a 45), tenendo conto di altri leggeri aumenti, la spesa cresce di sole lire 13,809 75.

Passando ora al capitolo della *Insinuazione e demanio*, che comprende le categorie 45 a 58, troviamo in esso un aumento complessivo di lire 29,952 82, il quale proviene da un'aggiunta di lire 9900 sul personale dell'amministrazione fore-

stale dell'isola di Sardegna; da un'altra aggiunta di 10,000 lire sulle contribuzioni dovute da beni demaniali, atteso l'acquisto fatto di beni dell'Ordine di san Maurizio, e da un terzo aumento di lire 54,000 per provvista di carta filigranata, il quale acquisto però, oltrechè produrrà un corrispondente aumento nei proventi delle imposte della carta bollata e delle carte da giuoco, trova in questo medesimo capitolo un compenso nelle due diminuzioni, l'una di 55,000 lire (categoria 53) sul riparto delle multe inflitte prima della legge del 1853, l'altra di lire 11,500 per mantenimento d'indigenti alle terme di Acqui, la quale ultima spesa formava una categoria speciale, che è stata trasportata nel bilancio del Ministero dell'interno.

Anche sulle tre categorie 60 a 62, relative al servizio del lotto, avvi un aumento di lire 200,000, cagionato dalle probabilità di maggiori vincite, e più che compensato per conseguenza dal prodotto di un maggior numero di poste.

Molte mutazioni si notano nelle categorie relative al servizio delle dogane (categorie 62 a 75), le quali in complesso danno una diminuzione di lire 110,721. Queste variazioni provengono principalmente dall'abolizione della franchigia della città e della provincia di Nizza per cui fu tolta la linea doganale che cingeva quella provincia, ma dovettero stabilirsi nuovi uffizi sul litorale già franco. Vi hanno inoltre modificazioni nell'ordinamento degli uffizi d'ispezione e di esazione in vari punti dello Stato, diretti a meglio assicurare il servizio; da questi vari provvedimenti procede una economia definitiva di lire 70,000, cioè di lire 40,000 sul personale in genere, la cui spesa discende da 1,000,000 a 960,000 lire, e di 50,000 sopra i preposti, pei quali si erano stanziati nel 1854 lire 1,950,000, ed ora si allogherebbero sole lire 1,920,000. Avvi inoltre nelle spese delle dogane un risparmio portato per calcolo presuntivo a lire 25,000 sulla restituzione di diritti doganali (categoria 71, risparmio proveniente da ciò che, essendosi aboliti i diritti sui cereali, non ha più luogo il rimborso dei diritti d'introduzione della materia prima agli esportatori di poste.

Nel servizio dei sali (categorie 76 a 84) vi ha una ragguardevole diminuzione, ascendente in tutto a lire 170,920, e prodotta da parecchie economie, fra le quali la principale e la sola di cui ci occorra qui dare speciale ragguaglio è quella che si fa sulla categoria 82, *Nolo e trasporto di sali*, e che ascende a lire 166,000.

Parecchie variazioni altre in più, altre in meno vi sono nel servizio dei tabacchi (categorie 87 a 100). La più ragguardevole è una economia di 20,000 lire sul trasporto dei tabacchi fabbricati; il risparmio complessivo su questo capitolo è di 20,782 lire.

Appena merita di essere menzionato un risparmio di lire 400 sul *Servizio delle polveri e piombi* (categoria 105). Ma non può passarsi sotto silenzio un aumento di lire 2000 sul personale dell'amministrazione del debito pubblico (categoria 106) e principalmente l'altro aumento di lire 51,000 per la rinnovazione dei titoli della rendita 12-16 giugno 1849, la quale ultima spesa sarebbe stata forse meglio collocata fra le straordinarie, per quella parte almeno che non riguarda la sola periodica rinnovazione dei vaglia.

Le zecche presentano una diminuzione di 4700 lire (categorie 111 e 119). I commissariati governativi presso le società industriali (categoria 128) un aumento di lire 3000, che dovranno essere rimborsate dalle società medesime. Finalmente gli assegnamenti di aspettativa crescono di lire 4836 64.

Per le spese straordinarie l'assegnamento totale diminuisce, come già abbiamo detto, di lire 72,510, la quale diminu-

DOCUMENTI PARLAMENTARI

zione proviene dal non riprodursi la spesa transitoria di lire 15,000 pel servizio delle tesorerie d'azienda, dall'essersi diminuita di lire 61,510 la somma assegnata al censimento prediale della Sardegna, ora compiuto in alcune provincie, e dall'essersi per altra parte accresciuti di lire 4000 i maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione.

II. Ministero di grazia e giustizia.

Spese stanziato per l'esercizio 1854 . . .	L. 6,150,509 45
Spese proposte pel 1855	» 5,064,427 92
Diminuzione	L. 1,086,081 53

Questa così rilevante diminuzione cade in parte sulle spese ordinarie, in parte sulle straordinarie. Infatti per le prime

si erano stanziato nel bilancio del 1854 . . .	L. 5,191,911 65
si propongono pel 1855	» 4,507,150 12
Diminuzione	L. 884,781 53

e per le seconde

si erano stanziato nel bilancio del 1854 . . .	L. 958,597 80
si propongono pel 1855	» 757,297 80
Diminuzione	L. 201,500 »

Tutte queste diminuzioni può dirsi che derivino principalmente da tre sole mutazioni fatte, due al bilancio ordinario ed una al bilancio straordinario.

La prima consiste nella soppressione della intiera categoria 19 del bilancio 1854, intitolato *Spese ecclesiastiche*, e che sommava a lire 928,412 50. A questa spesa il Governo si propone, come vi è ben noto, di sopperire con altri mezzi, e particolarmente con quelli proposti nel progetto di legge presentato all'altro ramo del Parlamento nella tornata del 28 dell'ora scorso novembre, e che farà, a suo tempo, oggetto delle vostre deliberazioni.

La seconda mutazione la quale, quantunque porti aumento sulle spese del presente bilancio, non reca però verun nuovo aggravio allo Stato, perchè nasce da un semplice trasporto dal bilancio delle finanze a quello del Ministero di grazia e giustizia, consiste nell'aggiunta fatta a quest'ultimo della categoria 22 bis, che somma a lire 55,000 per la stampa della raccolta delle leggi e degli atti governativi; il quale trasporto da un bilancio all'altro è conseguenza necessaria delle disposizioni della legge del 23 giugno 1854, la quale attribuisce al guardasigilli di S. M. la cura della pubblicazione delle leggi. Fatto compenso tra queste due mutazioni in senso contrario, ne risulta sulle spese ordinarie di questo bilancio una diminuzione di lire 873,412 50; il rimanente del risparmio che abbiamo notato in principio, ascendente a lire 11,569 25, risulta principalmente da riduzioni operate sulle categorie 5, 7 e 9, relative al personale della magistratura per cangiamenti o vacanze in questo personale; e sulla categoria 18, *Pensioni e sovvenzioni a carico de' proventi delle segreterie de' magistrati e tribunali*; riduzioni le quali riescono in parte compensate da alcuni lievi aumenti ed in specie da quello che cade sulla categoria 15, *Personale delle giudicature*, per la creazione di giudici di polizia in Torino e Genova, e delle giudicature di Narcao, Santadi e Tratalias nell'isola di Sardegna, in esecuzione delle leggi del 12 luglio 1854 e dell'11 luglio 1855.

Quanto alla diminuzione notata sulle spese straordinarie, essa è effetto: 1° della soppressione della categoria 26 del bilancio del 1854, nella quale erano stanziato lire 200,000 per la costruzione di un palazzo di giustizia in Ciamberti,

ordinata dalla legge del 25 dicembre 1852; la qual somma formava l'ultima quota messa a carico delle finanze dalla legge suddetta; 2° di una diminuzione di lire 1500 sulla categoria 24, *Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione*.

III. Ministero dell'estero.

Spese stanziato per l'esercizio 1854 . . .	L. 3,447,843 54
Spese proposte pel 1855	» 3,438,563 45
Diminuzione	L. 9,280 11

Questa diminuzione appena percettibile è il risultato dei parziali compensi tra gli aumenti e le diminuzioni proposte su varie categorie. Così considerando prima separatamente le spese ordinarie e le straordinarie, veggiamo per le prime che

le spese stanziato pel 1854 sommavano a . . .	L. 3,598,969 94
quelle proposte pel 1855 sommano a . . .	» 3,419,117 85

Aumento	L. 20,147 89
-------------------	--------------

per le seconde, cioè per le spese straordinarie

gli stanziamenti pel 1854 erano di	L. 48,873 60
le proposte pel 1855 sono	» 19,445 60

Diminuzione	L. 29,428 »
-----------------------	-------------

Se poi prendiamo a considerare separatamente le spese direttamente dipendenti dal Ministero e quelle che si riferiscono al servizio delle poste, troviamo (tenendo conto delle sole spese ordinarie) per le prime (*Ministero, legazioni e consolati*).

Nel bilancio votato pel 1854	L. 1,204,205 20
Nel bilancio proposto pel 1855	» 1,212,072 20
Aumento	L. 7,867 »

Mentre pel servizio ordinario delle poste veniamo a trovare:

Spese stanziato pel bilancio 1854	L. 2,194,764 74
Spese proposte pel bilancio 1855	» 2,207,045 65
Aumento	L. 12,280 89

Scorrendo poi per le singole categorie incontriamo in primo luogo sulle 1, 6, 7, 8, che fanno parte del capitolo primo intitolato *Ministero*, una riduzione che somma a lire 12,555, proveniente dall'applicazione fatta agli stipendi delle norme prescritte dalla legge d'approvazione del bilancio del 1854, dalla soppressione di due posti di corriere di gabinetto e da quella dell'ufficio de' confini. Troviamo all'incontro un aumento di lire 1000 sulla categoria 5, *Rimpatrio dei nazionali*.

Nel capitolo delle legazioni non avvi altra mutazione che una diminuzione di lire 2500 sugli assegnamenti provvisori di aspettativa (categoria 11).

Il capitolo seguente, *Consolati*, presenta due aumenti, entrambi apparenti soltanto, cioè l'uno di 20,500 lire sugli assegnamenti e stipendi dei consoli (categoria 14), l'altro di lire 5000 sui sussidi all'ospedale di Costantinopoli (categoria 17), provenienti entrambi da una stessa cagione, cioè dall'essersi portati a carico delle finanze due spese, alle quali finora si provvedeva direttamente sui proventi di tasse, le quali si percepiscono dallo Stato, e sono per conseguenza comprese nel bilancio attivo. Questo medesimo capitolo presenta per contro una diminuzione effettiva di 3600 lire sugli assegnamenti di aspettativa (categoria 16).

Delle dodici categorie (19-30) che compongono il bilancio

ordinario dell'amministrazione delle poste, nove presentano un aumento complessivo di lire 57,558 84, conseguenza ben naturale dell'acrescimento tanto notevole che van prendendo le corrispondenze epistolari e le trasmissioni di valori per mezzo di buoni postali; e veramente il maggiore di tutti questi aumenti è quello che cade sulla categoria 24, *Trasporto dei dispacci*, il quale è di lire 24,069 59. A questi aumenti si contrappone una diminuzione di lire 45,000 alla categoria 26, *Rimborso agli uffizi esteri*, diminuzione la quale risulta dalle nuove convenzioni postali tra la Francia, Roma ed il regno delle Due Sicilie, per le quali diminuiranno, anzi già sono diminuiti i transiti per lo Stato nostro delle reciproche corrispondenze di quei paesi.

Aggiungiamo finalmente che una delle due categorie (31 e 32) che formavano la parte straordinaria del bilancio del 1854, cioè la prima, *Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione*, discende da lire 17,675 60 a sole lire 11,575 60 con diminuzione di lire 6100, e che la seconda, che era di lire 31,200 per provvista di uffizi mobili (*wagons-poste*) sulle vie ferrate, sparisce del tutto dal bilancio, nel quale al contrario compare una categoria nuova di 7872 lire per acquisto di bilancie.

IV. Ministero dell'interno.

Spese stanziate nel bilancio del 1854 . . .	L. 6,902,644 39
Spese proposte pel bilancio del 1855 . . .	» 7,252,915 50
Aumento . . .	L. 550,269 11

Questo aumento cade intieramente sulle spese ordinarie, poichè anzi avvi sulle straordinarie una considerevole diminuzione. Infatti

le spese ordinarie pel 1854 erano di . . .	L. 6,589,626 27
mentre si propongono pel 1855 in . . .	» 7,065,975 50
Aumento . . .	L. 474,547 23

Le spese straordinarie pel 1854 erano di . . .	L. 515,018 12
quelle che si propongono pel 1855 sono di . . .	» 188,940 »
Diminuzione . . .	L. 124,078 12

Le differenze più sostanziali che passano tra i due bilanci dell'interno per gli anni 1854 e 1855, e che sono cagione dell'aumento delle spese ordinarie sopra notate, son quelle che si riferiscono al personale delle carceri, al mantenimento dei carcerati ed agli uffiziali e guardie di sicurezza pubblica.

Infatti vi ha per le carceri di pena aumento di lire 10,580 sul personale (categoria 27) e di 175,000 lire circa sul mantenimento de' carcerati (categoria 29), e per le carceri giudiziarie aumento pure di lire 5394 20 sul personale (categoria 51), e di lire 298,200 sul mantenimento de' detenuti (categoria 54), locchè fa in tutto una arrota di lire 488,000 o poco meno, cagionata principalmente dal più caro prezzo de' viveri, ma in parte anche dal sempre crescente aumento della popolazione delle carceri. Vi ha, egli è vero, apparente diminuzione di lire 108,000 nella spesa delle manifatture delle carceri di pena; ma questa diminuzione non è in realtà che una mera rettificazione di cifre, essendosi tolta dal bilancio la spesa figurativa del salario dovuto in astratto ai carcerati per mano d'opera, e non corrisposto in effetto, ma attribuito all'istituto in compenso delle sue spese. Avvi poi una diminuzione vera di lire 33,000 circa sulla categoria 52, *Opere di miglioramento alle carceri di pena*, essendo oramai compiuti i lavori più necessari.

Quanto al personale del servizio di sicurezza pubblica, l'aumento è di 17,000 lire sulle due categorie 40 e 40 bis,

Uffiziali di sicurezza pubblica, per l'esecuzione del censimento progressivo prescritto per le città di Torino e di Genova; esso è di 142,972 lire sulla categoria 41, *Guardie di sicurezza*, a cagione delle disposizioni della legge di sicurezza pubblica promulgata nella scorsa estate. La spesa, a termini di questa legge, debb'essere sopportata per metà dallo Stato, e per l'altra metà dai comuni interessati; la somma che si propone in questa categoria costituisce appunto la metà che deve essere a carico dello Stato.

Gli altri aumenti degni di essere qui notati cadono per lire 6160 sulla categoria 15, *Personale dei telegrafi*, per lire 12,450 sulla categoria 25, *Spese diverse per opere pie e fanciulli esposti*, e per lire 5000 sulla categoria 52, *Spese di stampa*.

Le diminuzioni principali sono: 1° di lire 5,860 50 sulla categoria 1, *Personale del Ministero*; 2° di 12,000 sulla categoria 19, *Spese diverse delle intendenze provinciali*; 3° di lire 5000 sulla 25, *Statistica*, e di lire 5224 sulla 24, *Personale delle opere pie*; 4° di 8000 sulla 55, *Trasporto dei detenuti nelle carceri giudiziarie*, e 5° finalmente di 10,000 sulla 49, *Spese d'amministrazione della guardia nazionale*.

Fin qui per le spese ordinarie. Per le straordinarie la diminuzione notata in complesso di lire 124,078 12 nasce dal non rinnovarsi gli assegnamenti fatti nel 1854 per l'ultimaione del carcere di Thonon (lire 85,000), e di quello di Pallanza (lire 44,400 72), e per l'adattamento del Maschio della cittadella di Torino ad uso di carcere (lire 16,000). Si propongono poi due spese nuove, l'una di lire 20,000 pel primo stabilimento degli uffizi di censimento presso le questure di Torino e di Genova; l'altra di lire 1600 per provvista di un altare per la cappella degli indigenti alle terme acquensi.

V. Ministero dell'istruzione pubblica.

Spese stanziate nel bilancio del 1854 . . .	L. 2,042,555 72
Spese proposte pel 1855	» 1,986,795 12
Diminuzione . . .	L. 55,560 60

La qual diminuzione tutta proviene dalle spese ordinarie, poichè nelle straordinarie avvi un lievissimo aumento, come qui si vede:

Spese ordinarie pel 1854	L. 2,015,185 92
Id. pel 1855	» 1,957,815 32
Diminuzione . . .	L. 57,370 60

Spese straordinarie pel 1854	L. 27,169 80
Id. pel 1855	» 28,979 80
Aumento . . .	L. 1,810 »

Diciam tosto che la diminuzione delle spese ordinarie nasce essenzialmente da tre categorie, cioè: 1° dalla 27, *Riparazioni ordinarie e miglioramenti agli edifizii universitari*, che ha subito una riduzione di lire 15,376 66; 2° dalla soppressione di quella che nel bilancio del 1854 era la 28 bis e montava a lire 20,000 per continuazione dei lavori di ampliamento della biblioteca dell'Università di Torino, lavori che sono ora compiuti; 3° dalla soppressione di quella che era la 52 del medesimo bilancio, e portava lire 25,000 per adattamento del nuovo locale dell'istituto tecnico, pel quale adattamento, tuttochè non interamente compiuto, non si domanda per l'anno 1855 veruno stanziamento. Queste tre diminuzioni fanno in tutto lire 58,376 66, onde si scorge che tutte le altre differenze che passano tra i due bilanci quasi esattamente si compensano.

Senza parlare di un insignificante aumento di lire 160 sulla categoria 1, *Personale del Ministero*, che ha per oggetto di accrescere gli assegnamenti di due uscieri, gli aumenti consistono: 1° in lire 1000 sulla categoria 2, *Ministero-Materiale*; 2° in altre lire 1000 sulla categoria 7, *Consiglio delle scuole elementari, materiale*; 3° in lire 2460 sulla categoria 12, *Presidi, professori, ecc., nelle quattro Università*, per assistenti alle scuole di fisiologia sperimentale a Torino, e di architettura a Genova, e pei supplenti ai corsi nell'Università di Torino; 4° in 1900 lire sulle categorie 22 e 24 a favore del laboratorio di chimica, in vista particolarmente dello stabilimento di un nuovo corso di chimica organica; 5° in lire 5260 alla categoria 29, *Scuole tecniche, personale*, destinate per gli stipendi del professore e degli assistenti della nuova scuola di disegno geometrico e geometria descrittiva che sia per aprirsi nell'istituto tecnico di Torino, ed a quegli del segretario, e di un preparatore in secondo nel laboratorio chimico dell'istituto medesimo; 6° in lire 4000 alla categoria 30, *Scuole tecniche, materiale*, necessarie a sopperire all'aumento delle spese di scaldamento, di illuminazione ed altre, richieste dall'ampiezza del nuovo locale in cui l'istituto stesso venne trasferito.

Le diminuzioni poi, oltre a quelle maggiori delle quali già abbiain ragionato, consistono: 1° in una riduzione di lire 2870 94 sulla categoria 7, *Segreteria delle quattro Università, personale*, economia ottenuta mercè delle variazioni fatte nella pianta della segreteria dell'Università di Genova; 2° in lire 6000 sulla categoria 18, *Collegi reali delle scuole secondarie, personale*, per cessazione del sussidio concesso nel 1854 al collegio Canopoleno di Sassari; 3° in lire 176 risparmiate sulla categoria 28, *Spese diverse*; 4° in lire 1927 20 alla categoria 32, *Scuole di veterinaria, materiale*, per diminuzione nel numero delle cure che vi si faranno; 5° in lire 1000 alla categoria 33, *Stampe ad uso della statistica dell'istruzione pubblica*; 6° finalmente in lire 2740 alla categoria 34, *Trattamenti di aspettativa*, per essere rientrati in attività alcuni impiegati che erano provvisti di simili trattenimenti.

Quanto alla parte straordinaria del bilancio, sulla quale abbiamo fatto notare un aumento di lire 1810, esso presenterebbe invece una diminuzione di lire 1190, effetto di cambiamenti nel personale, per cui venne di tanto a scemare la categoria 56, *Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione*, se non fosse stata creata una nuova categoria sotto il n° 37 per compenso agli autori di libri atti a servir di testo nelle scuole.

VI. Ministero dei lavori pubblici.

Spese stanziare nel bilancio del 1854	L.	19,824,891	14
Spese proposte pel 1855	»	10,285,540	20
Diminuzione	L.	9,536,350	94

La quale diminuzione cade tutta sulle spese straordinarie, poichè le ordinarie portano invece un sensibile aumento, come si scorge dai confronti che seguono:

Spese ordinarie stanziare pel 1854	L.	7,041,046	17
Id. proposte pel 1854	»	7,724,268	20
Aumento	L.	683,222	03
Spese straordinarie stanziare pel 1854	L.	12,780,844	97
Id. proposte pel 1855	»	2,561,272	»
Diminuzione	L.	10,219,572	97

Non deve però questa diminuzione riguardarsi come definitiva, poichè rimanendo in sospeso la categoria 44 destinata

ad acquisto di locomotive, e la 49 per la costruzione del porto di Arona, queste spese medesime verranno più tardi riproposte.

Gli aumenti di qualche rilievo sul bilancio ordinario cadono esclusivamente su due punti, cioè 1° per 32,450 52 sulla categoria 25, *Concorso dello Stato nelle opere dei porti di seconda categoria*, per la costruzione dei porti di Oneglia e di Porto Maurizio; 2° per lire 1,361,189 sulle categorie 27-33 tutte relative all'esercizio delle strade ferrate. Questo secondo aumento, cagionato dal trovarsi ora in pieno esercizio le strade ferrate da Alessandria a Novara, da Mortara a Vigevano, da Torino a Susa e da Torino a Pinerolo, lungi dal costituire per Tesoro un novello aggravio, sono il mezzo necessario a conseguire quel maggiore provento, che nel bilancio attivo del 1855 viene computato a lire 2,950 000. Questi aumenti si scompongono così: cioè in lire 784,000 sul personale (categoria 27), in lire 533,000 sul materiale (categorie 28-30), in lire 149,000 per rimborso alle società di Pinerolo e Vigevano della metà del prodotto brutto di queste due strade ferrate (categoria 31); in lire 35,000 per far fronte alle spese casuali ed ai sussidi da concedersi ad operai (categoria 32); in lire 42,000 pel servizio dei telegrafi (categorie 33-34); in una nuova categoria (la 32 bis) di lire 6000 per rimborsi agli speditori di merci, onde ovviare ad errori di conteggio, rimborsi che per lo passato si portavano in deduzione dei proventi delle vie ferrate; e finalmente in lire 4000 sulla categoria 35, *Commissariato governativo presso le società private*, il quale ultimo aumento ricadrà però definitivamente a carico, non già dello Stato, ma sì delle società presso le quali i commissariati sono instituiti.

A questi aumenti si contrappongono sulla parte ordinaria del bilancio dei lavori pubblici molte diminuzioni, le quali sommano tra tutte a lire 686,577 89, e che provengono dalle cause seguenti, cioè:

1° Sulla categoria 1, *Ministero, personale*, diminuzione di lire 3550 per applicazione delle disposizioni della legge d'approvazione del bilancio passivo del 1854;

2° Sulla categoria 6, *Manutenzione di strade*, diminuzione di lire 200,172 02, in grazia delle strade ferrate nuovamente poste in esercizio, le quali scemano d'altrettanto i lavori di manutenzione occorrenti sulle strade ordinarie;

3° Sulle categorie 7-12, *Spese di miglioramento delle strade ordinarie*, diminuzione di lire 289,542 59 per la medesima ragione ora detta. Ma la diminuzione definitiva sarà assai minore di quella che qui compare, poichè un progetto di legge speciale è stato presentato all'altra Camera, per cui il Governo chiede un credito supplementare in favore della strada reale di Piacenza;

4° Sulla categoria 14, *Concorso dello Stato nei lavori stradali ed idraulici*, diminuzione di lire 61,802 07;

5° Sulla categoria 16, *Personale dei porti e spiagge*, diminuzione di lire 28,698, essendo pagati a carico dell'imprenditore il personale del *cavafango* e del *rimorchiatore* del porto di Genova, e portato sul bilancio della marina lo stipendio del guardiano del magazzino di salvataggio;

6° Finalmente sulle categorie 18-22, *Spese di manutenzione e di miglioramento dei porti*, diminuzione complessiva di lire 105,012 18 per essere passate in altra categoria speciale le spese di espurgamento dei porti; per occorrere in generale minori spese d'arte per la manutenzione di porti; per essersi compiute coi fondi del precedente esercizio molte delle opere di miglioramento intraprese nei porti di Genova, di Savona, di Nizza e di Cala Gavetta, ed al faro di Capo Testa.

Ben maggiori ancora che sulle spese ordinarie sono le diminuzioni proposte sulle spese straordinarie, poichè, secondo il progetto di bilancio che esaminiamo, esse sommano, come abbiamo annunziato, a meglio di dieci milioni di lire, e difalcandone anche un milione e novecento mila lire che il Governo con ispeciale progetto di legge chiede al Parlamento per acquisto di locomotive, e dugento mila lire da stanziarsi similmente con legge speciale per la costruzione del porto di Arona, la diminuzione dall'anno 1854 al 1855 rimarrà sempre maggiore di otto milioni.

Questa diminuzione porta su tutte le categorie del bilancio

straordinario dei lavori pubblici, come può scorgersi dalla tabella che qui sotto inseriamo, e proviene dall'essere ora compiute molte opere intraprese nelle scorse annate, quali sono il ponte della Petronia, la Galleria del Gélon e di fari dell'isola di Sardegna; per essere compiuto o quasi compiuto il sistema delle vie ferrate dello Stato e quello dei telegrafi, onde cessano gli assegnamenti fatti a favore di essi, e cessa pure il bisogno di un personale speciale, il quale in parte sarà disciolto, in parte passerà a carico del bilancio ordinario; per essere similmente quasi compiuta la spesa da incontrarsi per la costruzione di battelli a vapore sul *Verbanò*.

Ministero dei lavori pubblici.

Confronto delle spese straordinarie stanziato pel 1854 con quelle proposte pel 1855.

	1854	1855	Aumenti	Diminuzioni
Categoria 35 bis — Maggiori assegnamenti.....L.	1,100 »	3,200 »	2,100 »	»
» 36-38 — Lavori pubblici vari..... »	1,178,498 89	708,072 »	»	470,426 89
» 39 — Sussidi alle strade di Nizza..... »	200,000 »	120,000 »	»	80,000 »
» 40 — Escavazione dei porti..... »	240,000 »	220,000 »	»	20,000 »
» 41 — Personale del genio civile..... »	115,000 »	60,000 »	»	55,000 »
» 42 — Trasferite e spese varie..... »	25,000 »	5,000 »	»	20,000 »
» 42 — Assegnamenti eccezionali..... »	4,500 »	»	»	4,500 »
» 43 — Casuali e sussidi agli operai..... »	45,000 »	10,000 »	»	35,000 »
» 44 — Provvista di locomotive..... »	1,810,485 63	sospesa	»	1,810,485 63
» 45 — Vetture e vagoni..... »	2,600,000 »	800,000 »	»	1,800,000 »
» 45 bis — Linea da Torino a Genova..... »	2,310,000 »	50,000 »	»	2,260,000 »
» 46-47 — Linea da Alessandria allago Maggiore »	3,218,000 »	500,000 »	»	2,718,000 »
» 48 — Sorveglianza governativa sulle società private..... »	34,000 »	10,000 »	»	24,000 »
» 48 — Telegrafo elettrico..... »	250,978 70	»	»	250,978 70
» 49 — Porto di Arona..... »	»	Da autorizzarsi con legge speciale.	»	»
» 50 — Battelli a vapore..... »	450,000 »	75,000 »	»	375,000 »

VII. Ministero della guerra.

Spese stanziato nel bilancio del 1854 L. 53,154,656 97
 Spese proposte pel 1855 » 35,240,616 57
 Aumento . . L. 88,959 40

Questo aumento tutto è cagionato dalle spese ordinarie, e sarebbe assai maggiore se non facesse in gran parte compenso la diminuzione delle spese straordinarie. Invero, dal confronto dei due bilanci veggiamo che le spese ordinarie stanziato pel 1854 erano L. 52,535,781 85
 quelle proposte pel 1855 sono di » 52,758,098 87
 Aumento . . L. 402,517 02

e che le spese straordinarie pel 1854 erano L. 818,875 12
 mentre quelle proposte pel 1855 sono di . . » 502,517 20
 Diminuzione . . L. 516,557 62

Questa considerevole diminuzione delle spese straordinarie non può però riguardarsi come definitiva, poichè rimangono in sospenso sei categorie (le 70, 72, 74, 75, 76 e 79), le quali sommando in tutto a lire 489,600, muteranno la diminuzione in aumento quando vengano ulteriormente ammesse per via di leggi speciali.

Quanto è all'aumento delle spese ordinarie, esso è effetto principalmente del caro prezzo delle derrate, per cui la categoria 45, *Pane*, cresce da lire 2,420,000 a lire 2,904,951 60, con aumento di lire 484,951 60; e la categoria seguente, *Foraggi*, da lire 2,100,271 10 a lire 2,247,688 20, con aumento di lire 147,417 10.

Questi due aumenti sommano insieme a lire 632,568 70, onde appare che, tolti questi, si avrebbe nel bilancio ordinario della guerra una diminuzione di lire 250,000 invece di quell'aumento di lire 402,000 che abbiamo in esso notato; e la diminuzione sarebbe viemaggiore se non si fosse trasportata dalla parte straordinaria alla parte ordinaria, ed alla categoria 24, *Casa reale degli invalidi e compagnia veterani*, una somma di lire 107,245 57, che nel bilancio del 1854 faceva parte della categoria 66, *Veterani ed invalidi in soprannumero*.

Troppo lungo sarebbe e senza utilità veruna il rinnovare qui un minuto esame delle singole categorie del bilancio della guerra, esame che più fruttuosamente si potrà fra pochi mesi istituire su quello che verrà presentato per l'esercizio 1856.

Noi quindi ci limitiamo a mettere sotto gli occhi del Senato una tabella (*Vedi in fine*) che rappresenta le differenze in più od in meno fra gli assegni che ora si domandano e

DOCUMENTI PARLAMENTARI

quelli che si fecero nel bilancio dell'ultimo anno percorso.

Il Ministero diede minutamente ragione di queste differenze, nè giova lo entrare qui in lunghe spiegazioni; diremo bensì, per ciò che riguarda le diminuzioni, che due solamente meritano che ne sia fatta speciale menzione.

Altre volte i risparmi ottenuti per le mananze al completo nel corso dell'anno figuravano per intero nei conti come *speso di meno*. Ora invece si trova opportuno di farne anticipata deduzione, e ciò sarebbe assai da lodare se, mercè di questi difalchi, la somma complessiva dei bilanci meglio si accostasse all'agognato equilibrio, ma quando ciò non avviene, il prelevare dai futuri risparmi una maggiore somma per sottrarla dagli assegnamenti bilanciati, non giova punto all'erario, e nuoce ai confronti di uno con altro bilancio, senza produrre una vera diminuzione di spesa.

Vera diminuzione che merita di essere apprezzata è quella che si debbe a generosa determinazione del Re che volle sostenuta dal tesoro dell'Ordine mauriziano una porzione dei soprassoldi spettanti ai decorati della medaglia al valore militare. Se si considera in quanti modi le finanze di quell'Ordine contribuiscano a sollievo del pubblico erario, mentre per altra parte provvedono con benefica sollecitudine agli infermi che l'Ordine ricovera ne' suoi ospedali, soccorrono ai poveri della capitale e di altri paesi dello Stato nelle più gravi calamità, e danno incoraggiamento agli studi ed alla pubblica istruzione, certamente si debbe desiderare che l'animo generoso del Re con imporre all'Ordine nuovi pesi, non tolga a sè stesso la soddisfazione di continuare ed estendere cosiffatti benefizi.

Tutte le altre diminuzioni risultanti dai confronti dei due bilanci sono di poco momento e senza vera importanza, ma più delle diminuzioni che risultano fatte, quelle che ancora potrebbero farsi meriterebbero lungo e profondo esame.

Nel riferire al Senato il bilancio passivo del Ministero di guerra pel 1854, la Commissione si fece debito di aggiungere a generali osservazioni intorno all'assoluta necessità di rendere meno grave allo Stato l'enorme peso di questo bilancio, il suggerimento di alcuni risparmi che le parvero facili a conseguirsi senza alterare l'attuale ordinamento dell'esercito.

Tuttavia nel nuovo bilancio sono conservate le spese che erano sembrate riducibili, ed è mantenuto l'assegno di circa nove milioni ad un solo articolo di una categoria, ed una speciale e nuova ne viene istituita per l'assegnamento di lire 30,000 alle mense degli ufficiali, a malgrado delle ragioni adottate dalla Commissione per isconsigliarne il mantenimento, principalmente nell'attuale condizione del nostro paese e delle nostre finanze. La qual cosa senza dubbio si debbe attribuire a che trattasi di bilancio preparato molto prima, e più non avverrà nel bilancio del 1856.

VIII. Ministero della marina.

Spese stanziato nel bilancio del 1854 . . .	L. 4,171,870 52
Proposte nel 1855	» 4,365,755 04
Aumento	L. 193,884 72

Questo aumento va tutto messo a carico delle spese ordinarie, mentre le straordinarie sono ridotte pressochè a nulla; infatti abbiamo:

Spese ordinarie stanziato pel 1854 . . .	L. 4,118,688 52
Proposte pel 1855	» 4,365,455 04
Aumento	L. 244,766 72
Spese straordinarie stanziato pel 1854 . . .	L. 55,182 »
Proposte pel 1855	» 2,500 »
Diminuzione	L. 50,882 »

Una sola può dirsi che sia la cagione di quest'arrota nelle spese ordinarie, cioè il caro prezzo dei viveri, poichè questa fa salire la categoria, 20 *Pane e viveri*, da lire 549,45 91 a lire 799,129 90, con accrescimento di lire 249,983 99; tolto il quale, il bilancio ordinario della marina invece di crescere si troverebbe diminuito di lire 5217 27.

Delle 50 categorie di cui questo bilancio si compone, tredici rimangono precisamente quali vennero stanziato nel 1854, le quali sommano in tutto a lire 2,250,000 circa; sei sono in aumento (oltre alla 20 già citata), e salgono da lire 578,620 71 a lire 637,670 71. Dieci sono in diminuzione, e scendono da lire 726,529 92 a lire 672,262 65. Fra gli aumenti il più rilevante è quello di lire 50,000 che cade sulla categoria 26, *Mano d'opera, lavoro dell'arsenale e cantieri*, stanziato dalla Camera elettiva acciò sia impiegato nel mettere mano ad una nuova fregata ad elice.

Gli altri aumenti sono: 1° di 5500 lire sulla categoria 1, *Ministero, personale*, per sopperire allo stipendio di un quinto capo di sezione, essendo cinque e non quattro, come erasi ammesso nel 1854, le sezioni in cui il lavoro del Ministero è scompartito; 2° di lire 2100 sulla categoria 5, *Commissariato generale di marina, personale*, per pareggiare gli stipendi di quegli impiegati a quelli di altri di eguale titolo e grado; 3° di lire 2000 sulla categoria 7, *Uditorato e spese di giustizia*; 4° di lire 1000 sulla categoria 18, *Campagne di mare*, per variazioni nella composizione degli equipaggi destinati a navigare; e 5° finalmente di lire 450 sulla categoria 29, *Assegnamenti di aspettativa*.

Fra le diminuzioni la più rilevante è quella di lire 46,166 che si propone sulla categoria 24, *Riparazioni ai fabbricati marittimi e sanitari*, sia per essere scemati i lavori occorrenti nei diversi circondari, sia per essere passata al demanio la proprietà e manutenzione dell'ospedale di marina, in virtù della legge del bilancio del 1854. Seguono, in ordine di importanza, una diminuzione di lire 7904 sulla categoria 15, *Stato maggiore e bassa forza dei porti e spiagge*, per essere cessato il bisogno di rinnovare nel magazzino dei soccorsi marittimi del porto di Genova la provvista di vari oggetti di dotazione; un'altra diminuzione di lire 3455 81 sulla categoria 15, *Corpo sanitario e spedali*, prodotta dalla soppressione dell'ospedale principale della marina e dal riordinamento del corpo sanitario. Gli altri risparmi sono di così lieve momento che, quantunque tocchino a sei categorie, non salgono tra tutti a 2400 lire.

La diminuzione di lire 50,882 sulle spese straordinarie proviene per lire 50,000 dalla soppressione della categoria 31, *Acquisto della fregata Carlo Alberto*, per essere ora compiute le spese della costruzione di questo legno, e per le rimanenti lire 882 per riduzione della categoria 32, *Maggiori assegnamenti*, in conformità con la legge di approvazione del bilancio 1854.

Raccogliendo ora finalmente in un solo quadro le proposte fatte per ciascun Ministero per l'esercizio 1855, avremo:

SESSIONE DEL 1853-54

	Spese ordinarie	Spese straordinaria	Totale
Ministero di finanze L.	72,676,713 08	541,330 »	73,218,043 08
» di grazia e giustizia »	4,307,130 12	757,297 80	5,064,427 92
» dell'estero »	3,419,117 83	19,445 60	3,438,563 43
» dell'interno »	7,063,973 50	188,940 »	7,252,913 50
» dell'istruzione pubblica »	1,957,813 32	28,979 80	1,986,793 12
» dei lavori pubblici »	7,724,268 20	2,561,272 »	10,285,540 20
» della guerra »	32,738,098 87	50,2517 50	33,240,616 37
» della marina »	4,363,455 04	2,300 »	4,365,755 04
Totale L.	134,250,569 96	4,602,082 70	138,852,652 66

E rispetto alle somme stanziare pel 1854 :

	Aumento	Diminuzione
Ministero di finanze . . . L.	2,367,064 01	»
» di grazia e giustizia »	»	1,086,081 53
» dell'estero »	»	9,280 41
» dell'interno »	330,269 11	»
» dell'istruz. pubblica »	»	53,560 60
» dei lavori pubblici . »	»	9,536,350 94
» della guerra . . . »	83,939 94	»
» della marina . . . »	193,884 72	»
Totale . . L.	2,997,177 24	10,687,273 18
Aumento . . L.	2,997,177 24	
Diminuzione restante . . L.		7,690,093 94

Dal raffronto totale delle spese proposte in bilancio col totale del bilancio attivo già votato dal Senato in lire 128,422,824 40, risulterebbe dunque una deficienza di lire 10,429,828 26. Ma la deficienza dovrà infatti riuscire maggiore a motivo delle varie categorie lasciate in sospeso nei bilanci dei lavori pubblici e della guerra, cioè :

Nel bilancio dei lavori pubblici :

Categoria 44. <i>Provviste di locomotive</i> L.	1,900,000
Categoria 49. <i>Porto di Arona</i> »	200,000
	2,100,000

Nel bilancio della guerra :

Categoria 70. <i>Incette di bocche da fuoco in bronzo</i> L.	100,000
Da riportarsi . . . L.	2,100,000

Riparto . . . L. 2,100,000

Categoria 72. <i>Fortificazioni di Casale</i> L.	250,000
Categoria 74. <i>Caserna da costruirsi in Sassari</i> »	50,000
Categoria 75. <i>Telegrafo elettrico a Genova</i> »	18,200
Categoria 76. <i>Ponte alla Birago in Alessandria</i> »	13,400
Categoria 79. <i>Fortificazioni di Vignano</i> »	56,000
Totale . . L.	489,600
	2,589,600

Senza parlare adunque dell'annullamento della categoria 19 del bilancio di grazia e giustizia (il quale annullamento non diverrà assoluto se non quando sarà stato approvato il progetto di legge destinato a somministrare al Governo i mezzi di sopperire altrimenti ai bisogni ai quali provvedeva la categoria medesima) queste spese già fin d'ora prevedute, tuttochè non istanziate in bilancio, faranno crescere la somma totale del passivo a cento e quaranta milioni e mezzo circa, e quello della deficienza presunta a più di tredici milioni di lire.

Signori, dopo di avervi così presentato il quadro della spese proposte per l'anno 1853, delle differenze in più od in meno che corrono tra queste proposte e gli stanziamenti del bilancio precedente; delle ragioni che giustificano o spiegano queste differenze; del probabile disavanzo che le spese proposte cagioneranno alle finanze dello Stato, non mi rimane, per adempiere il mandato della Commissione, che di proporvi in nome suo l'approvazione di tutte le categorie del bilancio passivo, e dell'articolo unico del progetto di legge presentato dal ministro di finanze nella seduta del 19 dicembre ultimo.

Ministero della guerra.

Tabella delle somme che si propongono pel 1855 a confronto con quelle che furono assegnate pel 1854.

Categorie		Somma per categoria		Differenza per categoria nel 1855	
Numero	Denominazione	Proposta pel 1855	Assegnata pel 1854	Aumento	Diminuzione
Parte prima.					
SPESE ORDINARIE.					
1	Amministrazione centrale (personale)	392,960	425,602	»	32,642
2	Id. (materiale)	65,000	65,000	»	»
3	Intendenze militari (personale e competenze fisse d'ufficio)	185,600	197,847	»	12,247
4	Congresso consultivo di guerra	7,511 10	7,511 10	»	»
5	Quartiermastro	8,911 10	8,911 10	»	»
6	Sussistenze militari	59,750	52,270	7,480	»
7	Spese di leva	67,640	67,640	»	»
8	Uditorato generale di guerra (personale)...	88,730 85	88,730 85	»	»
9	Id. (spese d'ufficio)	3,480	3,480	»	»
10	Ufficiali generali	47,025	54,000	»	6,975
11	Corpo reale di stato maggiore (personale) ..	235,894	237,494	»	1,600
12	Id. (spese di trasporta e d'ufficio)	8,900	8,000	900 75	»
13	Stato maggiore delle divisioni militari	126,665	127,165	»	500
14	Comandi militari delle fortezze e delle pro- vincie	473,410	474,160	»	750
15	Fanteria di linea	8,817,324 89	8,874,757 74	»	57,432 85
16	Bersaglieri	1,255,418 49	1,254,471 74	946 75	»
17	Cavalleria	2,388,323 32	2,293,814 47	»	5,491 15
18	Artiglieria	1,935,046 61	1,936,896 98	»	1,850 37
19	Genio militare	678,690 28	678,196 78	493 50	»
20	Treno d'armata	193,768 67	192,878 67	890	»
21	Corpo dei cacciatori franchi	159,973 28	195,395 97	»	35,422 69
21 bis	Indennità per le mense degli ufficiali	30,600	»	30,600	»

SESSIONE DEL 1853-54

Categorie		Somma per categoria		Differenza per categoria nel 1855	
Numero	Denominazione	Proposta pel 1855	Assegnata pel 1854	Aumento	Diminuzione
22	Corpo dei carabinieri reali	2,746,546 94	2,747,410 94	»	864 »
23	Carabinieri reali di Sardegna.....	678,032 05	678,262 05	»	230 »
24	Casa reale invalidi e compagnia veterani...	506,823 48	399,577 91	107,245 57	»
25	Casa militare del Re e dei reali principi....	107,020 »	107,420 »	»	400 »
26	Guardie del Corpo.....	120,442 95	120,611 75	»	168 80
27	Guardie reali del palazzo	64,678 65	64,738 65	»	60 »
28	Corpo sanitario.....	127,615 35	127,675 35	»	60 »
29	Direttori degli spedali e compagnia infermieri	141,203 51	141,731 26	»	527 75
30	Mantenimento e cura degli infermi	596,301 12	554,143 62	42,157 50	»
31	Retribuzione ai comani per alloggi e sommi- nistrazioni alle truppe, trasporti, spese di viaggio e missioni	229,000 »	229,000 »	»	»
32	Magazzino delle merci ed arredi alle truppe	52,629 42	52,629 42	»	»
33	Rimonta cavalli	400,000 »	380,000 »	20,000 »	»
34	Pigioni di quartieri, corpi di guardia, spe- dali, uffizi e stabilimenti militari.....	147,930 80	158,335 80	»	10,405 »
35	Provvista e mantenimento di materiali, ar- redi, suppellettili e simili per stabilimenti, comandi ed uffizi militari	16,400 »	16,400 »	»	»
36	Mantenimento di vettovaglie nei forti e prov- vista d'acqua.....	39,962 56	45,190 83	»	5,228 27
37	Campi d'istruzione.....	100,000 »	50,000 »	50,000 »	»
38	Ordine militare di Savoia e medaglie al valor militare	18,224 »	23,024 »	»	4,800 »
39	Regia accademia militare	140,161 57	140,321 57	»	160 »
40	Collegio pei figli di militari	167,298 41	167,398 41	»	100 »
41	Scuola militare di cavalleria.....	58,673 85	58,331 75	342 10	»
42	Scuola militare di fanteria	56,625 31	54,781 96	1,843 35	»
43	Biblioteche e scuole nei presidii.....	20,000 »	20,000 »	»	»
44	Reclusione militare	155,038 »	130,262 50	24,775 50	»
45	Pane.....	2,904,951 60	2,420,000 »	484,951 60	»

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Categorie		Somma per categoria		Differenza per categoria nel 1855	
Numero	Denominazione	Proposta pel 1855	Assegnata pel 1854	Aumento	Diminuzione
46	Foraggi.....	2,247,688 20	2,100,271 10	147,417 10	»
47	Letti, legna, lumi e spese diverse.....	979,136 73	1,005,479 63	»	26,342 90
48	Personale amministrativo per la contabilità d'artiglieria.....	91,750 »	96,350 »	»	4,600 »
49	Direzione delle fonderie e della chimica....	55,682 »	55,421 60	260 40	»
50	Direzione delle polveriere.....	365,347 25	491,327 »	»	125,979 75
51	Direzione dei bombardieri.....	68,249 »	56,315 45	11,933 55	»
52	Direzione delle maestranze.....	162,320 »	162,490 »	»	170 »
53	Direzione della fabbrica e delle sale d'armi.	311,843 »	317,652 50	»	5,809 50
54	Spese diverse (pel servizio d'artiglieria)....	131,653 26	136,902 32	»	5,249 06
55	Personale amministrativo pel servizio del Genio militare.....	103,823 »	109,123 »	»	5,300 »
56	Manutenzione e riparazione delle fortifica- zioni (Genio).....	261,693 »	277,408 »	»	15,715 »
57	Manutenzione e riparazione delle fabbriche militari.....	465,032 »	482,868 »	»	17,836 »
58	Spese diverse pel servizio del Genio.....	27,689 25	37,413 »	»	9,723 75
59	Spese diverse pel regio corpo di stato mag- giore.....	40,000 »	41,200 »	»	400 »
60	Paghe d'aspettativa ed ufficiali provinciali .	300,000 »	413,379 06	»	113,379 06
61	Deposito e compra stalloni.....	179,210 02	200,710 02	»	21,500 »
62	Casuali.....	120,000 »	120,000 »	»	»
	Totale parte prima...	32,738,098 87	32,335,781 85	932,236 92	529,919 90
	Parte seconda.				
	SPESE STRAORDINARIE.				
63	Ispezione generale delle leve (Personale)...	16,082 50	34,115 05	»	18,032 55
64	Id. (Spese d'ufficio).....	5,000 »	5,000 »	»	»

SESSIONE DEL 1853-54

Categorie		Somma per categoria		Differenza per categoria nel 1855	
Numero	Denominazione	Proposta pel 1855	Assegnata pel 1854	Aumento	Diminuzione
65	Comandi militari delle fortezze e provincie (Maggior soldo di cui sono provvisti gli attuali tutelari)	26,700 »	26,700 »	»	»
66	Veterani ed invalidi in soprannumero	10,000 »	130,326 07	»	120,326 07
67	Casa militare del Re e reali principi (Uffiziali in soprannumero)	17,160 »	17,160 »	»	»
68	Deposito stalloni in Sardegna	28,500 »	30,000 »	»	1,500 »
69	Provvista letti	50,000 »	50,000 »	»	»
70	Incetta di bocche a fuoco di ferraccio	<i>Sospesa</i>	118,800 »	»	118,800 »
71	Caserma in costruzione di San Benigno a Genova	200,000 »	»	200,000 »	»
72	Fortificazioni a Casale	<i>Sospesa</i>	136,000 »	»	136,000 »
73	Caserma in costruzione a Novara	130,000 »	150,000 »	»	20,000 »
74	Caserma da costruirsi a Sassari	<i>Sospesa</i>	»	»	»
75	Telegrafo elettro-magnetico a Genova	<i>Sospesa</i>	»	»	»
76	Ponti alla Birago in Alessandria	<i>Sospesa</i>	»	»	»
77	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	9,575 »	4,850 »	4,725 »	»
78	Stabilimento di un bersaglio a Torino	9,500 »	»	9,500 »	»
79	Fortificazioni di Vinadio	<i>Sospesa</i>	»	»	»
	Personale eccedente i quadri dell'amministrazione centrale	»	»	»	»
	Reclusione militare	»	40,124 »	»	40,124 »
	Piazza d'armi in Alessandria	»	24,500 »	»	24,500 »
	Costruzione di un magazzino a polveri a Torino	»	23,300 »	»	23,300 »
	Costruzione di un magazzino a polveri alla Venaria	»	28,000 »	»	28,000 »
	Totale (Parte seconda)	502,517 50	818,875 12	214,225 »	530,582 62
	Riporto (Parte prima)	32,738,098 87	32,335,781 85	932,236 92	529,919 90
	Totale generale	33,240,616 37	33,154,656 97	1,146,461 92	1,060,502 52

AumentoL. 1,146,461 92

Diminuzione » 1,060,502 52

Differenza in più nel 1855 L. 85,959 40

Autorizzazione al Governo di alienare una rendita di 2,230,000 lire.

Progetto di legge presentato alla Camera l'8 marzo 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il ministro delle finanze è autorizzato a contrarre, sì nell'interno che all'estero, un prestito di *trentacinque milioni* di lire effettivi, mediante alienazione di rendite sul debito pubblico dello Stato.

L'annua assegnazione per l'estinzione di questo debito non potrà eccedere l'uno per cento del capitale nominale delle rendite.

Art. 2. Il prezzo di quest'alienazione potrà essere stipulato in monete forestiere, ed in questo caso la corrispondente rendita potrà essere dichiarata ugualmente pagabile nella medesima specie.

Art. 3. Alle rendite stabilite colla presente legge sono estese le prescrizioni della legge del 24 dicembre 1819, relative ai sequestri, ai trapassi (salvo per le rendite al portatore), alle ipoteche ed all'imponibilità.

Art. 4. In anticipazione del prodotto da ricavarci dall'alienazione delle suddette rendite, il ministro delle finanze è autorizzato ad emettere e negoziare Buoni del tesoro per la concorrente di *dieci milioni* di lire.

Art. 5. Ultimata l'operazione di cui all'articolo 1, il ministro di finanze ne renderà conto al Parlamento.

Documenti a corredo del progetto di legge presentato alla Camera l'8 marzo 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).

Convention entre le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et la maison de Banque à Paris, messieurs De Rothschild frères, pour l'aliénation de la rente de deux millions de livres 3 pour cent de la création du 13 février 1853.

L'an mil-huit-cent-cinquante-trois, le deux du mois de mars, à trois heures de soir, à Turin, dans une des salles du Ministère des finances, présents messieurs comte François Caccia, sénateur du royaume, inspecteur général du trésor, et chevalier Léopold Simondi, directeur général de la dette publique, témoins requis et ci-après soussignés, au reçu de moi, chevalier Alexandre Bolla, secrétaire-chef de la première division dudit Ministère.

Soit notoire à tous ceux à qui il appartiendra qu'entre les soussignés, monsieur le comte Camille Benso de Cavour, président du Conseil des ministres, ministre des finances de S. M. le Roi de Sardaigne, stipulant au nom et pour compte du Gouvernement sarde, d'une part,

Et M. Gustave De Rothschild, stipulant au nom et pour compte de la maison De Rothschild frères de Paris, et se portant fort pour elle, d'autre part;

Il a été dit et convenu ce qui suit:

Le Gouvernement sarde, ayant été autorisé par la loi du 13 février 1853 à réaliser une rente de 2 millions de livres

5 pour cent, représentant un capital nominal de soixante-six millions, six-cent soixante-six mille, six cent soixante-six livres et soixante six centimes (livres 66,666,666 66), et messieurs De Rothschild frères étant disposés à entrer en négociation pour le placement de cette rente, les conditions suivantes ont été arrêtées d'un commun accord entre les parties:

Art. 1. La réalisation de la susdite rente de 2 millions de livres se fera par l'entremise de messieurs De Rothschild frères aux conditions stipulées ci-après.

Art. 2. Messieurs De Rothschild frères s'engagent dès à présent à prendre, à leurs risques et périls, la somme d'un million de rente 3 pour cent, jouissance du 1^{er} janvier 1853, au prix de soixante-dix pour cent livres de capital nominal.

Art. 3. Messieurs De Rothschild frères auront la faculté de prendre aux mêmes conditions le second million de rente, formant le solde de la susdite partie, ce dont ils s'engagent à faire la déclaration, au plus tard, le 12 mars à la légation sarde à Paris.

Art. 4. Dans le cas où messieurs De Rothschild frères n'opteraient point pour cette seconde partie le 12 mars, ils auront le droit jusqu'au 13 avril d'en prendre à forfait, soit la totalité, soit la moitié, au prix de 71 livres pour 100 livres de capital.

Art. 5. Dans le cas où messieurs De Rothschild frères ne profiteraient point de cette seconde option, ils pourront encore prendre jusqu'au 13 mai le reste de la présente émission, ou au moins livres 500 mille de rente au prix de 72 pour 100 livres de capital. Les déclarations, dans les deux cas, devront être faites aux jours indiqués à la légation sarde à Paris.

Art. 6. Il est alloué à messieurs De Rothschild frères, sur les quotités de rentes qu'ils prendront à forfait, une commission de 2 pour cent, calculée sur le capital nominal desdites rentes.

Art. 7. La partie de rentes, dont il est question à l'article 2, sera payée à Paris ou à Turin, suivant les instructions de monsieur le ministre des finances, par messieurs De Rothschild frères de la manière suivante:

12 pour cent du capital nominal	le 1 ^{er} avril 1853;
10	» le 13 mai;
10	» le 10 juillet;
10	» le 1 ^{er} octobre;
10	» le 10 janvier 1854;
10	» le 1 ^{er} mars;
8	» le 15 mai.

Art. 8. Dans le cas où messieurs De Rothschild frères feraient usage d'une des options mentionnées dans les articles 4 et 5, les termes des paiements seront fixés dans la même proportion que ci-dessus, à courir de la date de la déclaration y relative, c'est-à-dire qu'ils seront reculés de six semaines dans le premier cas, et de deux mois et demi dans le second.

Art. 9. Messieurs De Rothschild frères auront la faculté de payer par anticipation toute ou partie des termes ci-dessus. Ils jouiront sur ces anticipations d'un escompte de 4 pour cent l'an.

Art. 10. A cet effet messieurs De Rothschild frères ouvriront un compte courant au Trésor sarde, qui sera crédité des termes échus aux époques fixées ci-dessus, et débité de leurs versements.

Art. 11. Messieurs De Rothschild frères tiendront à la disposition du Gouvernement sarde les sommes dont son compte sera créancier, pour les employer suivant les ordres et les

instructions qu'ils recevront de monsieur le ministre des finances.

Les sommes que monsieur le ministre déclarera laisser à leur disposition pour plus de trois mois porteront un intérêt de 5 pour cent.

Art. 12. Les rentes qui ne seraient point prises à forfait, suivant les articles 2, 3, 4 et 5, seront réalisées, par l'entremise de messieurs De Rothschild frères, pour compte du Gouvernement sarde, par voie de commission et conformément aux instructions de monsieur le ministre des finances, qui fixera le prix *minimum* auquel la vente pourra avoir lieu.

Cette vente ne pourra de droit commencer qu'à partir du 1^{er} juillet 1853.

Art. 13. Il est alloué à messieurs De Rothschild frères, pour ces ventes, une commission fixée de 2 pour cent, calculée sur le produit réel des rentes, quel que soit le prix de vente. Si toutefois ce prix dépassait le 72 pour cent, le surplus sera partagé en parties égales entre le Gouvernement sarde et messieurs De Rothschild frères.

Art. 14. La vente en commission devra être effectuée jusqu'au 1^{er} mars 1854 au plus tard. Passée cette époque, si le cours moyen de la rente 5 pour cent, du 1^{er} juillet 1853 au 1^{er} mars 1854, était resté au-dessous de 70 pour cent, le Gouvernement ne sera plus engagé à la réalisation de cette partie de rentes, engagement qui resterait en vigueur, si pendant la susdite époque le cours moyen avait été au-dessus de 70 pour cent. Dans tous les cas cependant, si cette rente était vendue autrement que par souscription publique, cela devra avoir lieu par l'entremise de messieurs De Rothschild frères.

Art. 15. Le compte courant du Trésor sarde sera crédité du produit de ces ventes, produit que messieurs De Rothschild frères tiendront à la disposition du Gouvernement, comme à l'article 11.

S'il leur était prescrit des envois d'espèces en or ou en argent, les frais de transport ne seraient pas à leur charge.

Art. 16. Dans le cas où le ministre des finances requerrait messieurs De Rothschild frères de lui faire passer les fonds dont le Trésor sarde serait créancier, au moyen de remises sur les places de Londres, d'Italie, etc., messieurs De Rothschild frères s'engagent d'exécuter ses ordres de la manière la plus avantageuse pour le Trésor sarde.

Il leur sera alloué une commission d'un tiers pour cent sur ses opérations, moyennant laquelle ils devront garantir la bonne fin des remises qu'ils feront passer à monsieur le ministre des finances.

Art. 17. Messieurs De Rothschild frères consentent à avancer, sur le produit des ventes en commission, au Gouvernement sarde une somme de 6 millions de livres; sur cette avance il leur sera bonifié un intérêt de 4 pour cent l'an et une commission d'un pour cent. Ils se rembourseront de cette avance par le produit des ventes à effectuer. Dans tous les cas, et notamment dans celui où monsieur le ministre des finances donnerait des limites que messieurs De Rothschild frères ne pourraient pas atteindre, ils devront être remboursés de tout ce qui leur restera dû sur l'avance susdite avant le 1^{er} mars 1854.

Art. 17 bis. Il sera alloué à messieurs De Rothschild frères un huitième pour cent sur le capital nominal pour courtage des rentes vendues en commission.

Art. 18. La présente émission de rentes se fera en certificats de rentes au porteur, portants intérêt annuel de trois pour cent livres de leur capital nominal, payables, au choix

du porteur, soit à Turin et dans les chefs-lieux des provinces, par les caisses de l'Etat, le 1^{er} janvier et le 1^{er} juillet, soit à Paris, au domicile de messieurs De Rothschild frères, dix jours après, soit le 11 janvier et le 11 juillet de chaque année.

Les titres seront confectionnés d'une manière analogue aux certificats de rente 4 1/2 pour cent francs.

Ils seront munis de coupons payables au porteur; lorsque les coupons attachés aux titres seront épuisés, le Gouvernement sarde s'engage, vis-à-vis des porteurs, à leur en fournir des nouveaux, également payables à Paris et à Turin. L'émission de cette rente aura lieu en coupures de rentes divisibles par livres cinq, à commencer par livres 10 de rente.

Art. 19. Le Gouvernement sarde affecte chaque année à l'amortissement de la présente émission de rente un demi pour cent du capital nominal.

L'amortissement se fera par rachat, soit à Paris par l'entremise de messieurs De Rothschild frères et le ministère d'un agent de change, soit à Turin par l'administration de la dette publique.

Cet amortissement par rachat à Paris pourra se faire pour toutes les rentes de la présente émission; cependant il ne sera obligatoire à Paris pour le Gouvernement sarde que pour telle quantité de rentes, correspondante aux coupons qui auront été présentés à l'encaissement à Paris, monsieur le ministre des finances s'engage à transmettre à messieurs De Rothschild frères, semestre par semestre, les fonds et les ordres relatifs à ces achats.

Art. 20. La moitié des rentes amorties sera définitivement annulée au profit de l'Etat; l'autre moitié continuera à avoir droit à l'intérêt stipulé de 5 pour cent l'an, et la somme totale de cet intérêt sera employée, chaque semestre, avec les fonds destinés à l'amortissement, comme à l'article précédent, à l'extinction progressive des titres de rente.

Les titres amortis seront définitivement annulés à Turin, semestre par semestre, par l'administration de la dette publique, et la liste des titres amortis sera publiée dans le journal officiel de Turin et dans un journal de Paris.

Art. 21. Le Gouvernement sarde alloue à messieurs De Rothschild frères une commission de cinq huitièmes (5/8) pour cent pour le paiement des rentes émises conformément au présent traité, qui seront payées à Paris, et de demi pour cent pour le paiement de l'amortissement par rachat à Paris.

Art. 22. Les sommes nécessaires pour le paiement des intérêts, ainsi que pour le montant de l'amortissement, devront être remises à messieurs De Rothschild frères à Paris quinze jours avant les échéances respectives.

Le montant de ces fonds sera réglé sur les paiements réellement effectués par messieurs De Rothschild frères, dans le semestre précédent.

Art. 23. Les porteurs de rentes de la présente émission auront la faculté de convertir leurs titres au porteur en inscriptions nominatives sur le Grand Livre de la dette publique de Sardaigne et *vice-versa*, portants toujours les mêmes intérêts également payables à Paris et à Turin aux mêmes époques.

Art. 24. Il sera délivré, soit à messieurs De Rothschild frères, à Paris, soit à leur délégué à Turin, sans aucun frais, et le plus-tôt que faire se pourra, les certificats de rentes au porteur correspondants aux sommes par eux payées, et conformément à la teneur de l'article 18.

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Art. 25. Les nouvelles rentes, ainsi qu'il est statué à l'article 5 de la loi du 12 février 1853 qui autorise leur émission, jouiront de tous les privilèges, immunités et exemptions d'impôts, concédés aux rentes sardes précédemment émises par la loi du 24 décembre 1819.

Fait et signé en double original par les parties contrac-

tantes et témoins susdits, après lecture qui leur en a été donnée par moi aussi soussigné.

Soussignés à l'original:
C. CAVOUR — GUSTAVE DE ROTHSCHILD
— FRANCESCO CACCIA — SIMONDI —
ALEXANDRE BOLLA.

Rendiconto al 9 marzo 1854 del prestito 3 per cento (legge 13 febbraio 1853).

Modo di alienazione	Rendita	Prezzo d'alienazione	Prodotto	Commissione	Prodotto netto
Alla casa De Rothschild fratelli, di Parigi (<i>à forfait</i>)	2,000,000	70 »	46,666,666 66	1,333,333 30	45,333,333 36

Da pagarsi come segue

Al 1° aprile 1853 L.	6,666,666 70
» 15 maggio » »	6,666,666 66
» 10 luglio » »	6,666,666 66
» 1° ottobre » »	6,666,666 66
» 10 gennaio 1854 »	6,666,666 66
» 1° marzo » »	6,666,666 66
» 15 maggio » »	5,533,533 56
Totale L.	45,333,333 56

Pagamenti fatti

Al 1° aprile 1853 L.	6,851,577 20
Dal 2 aprile al 15 maggio »	6,532,269 76
Dal 17 maggio al 10 luglio »	8,351,845 71
Dall'11 luglio al 1° ottobre »	6,644,940 51
Dal 19 ottobre 1853 al 10 gennaio 1854 »	10,762,186 05
Dal 14 gennaio al 9 marzo »	1,750,553 58
Totale L.	40,873,172 81

Rimane da esigere L. 4,460,160 55

Prodotto del prestito come contro L. 45,333,333 56

Si aggiungono per interessi al 4 per cento sui fondi a mani della casa De Rothschild L. 8,096 21

Utile nella realizzazione delle cambiali ricevute dalla detta casa in pagamento del prestito, dedotta la commissione di 1/3 per cento sui pagamenti anticipati » 22,000 » 50,096 21

Totale L. 45,363,429 57

Si deducono le seguenti spese cioè:

Spese incontrate dal signor conte Corte a Parigi per trattare il prestito L. 1,159 99

Al debito pubblico per spese da eseguirsi ad economia » 3,970 »

A Molina per la carta filigranata per le cedole » 14,081 85

Da riportarsi L. 19,211 84 45,363,429 57

Riparto L. 19,211 84 45,363,429 57

A Chirio e Mina per la stampa di dette cedole » 3,210 »

All'economista del debito pubblico per il bollo di dette cedole » 8,562 80

Per bollo cambiali ricevute dalla casa Rothschild » 2,500 »

Interessi al 4 per cento alla casa Rothschild sulle anticipazioni di fondi » 97,545 62

Commissione di 1/3 per cento sulle cambiali tratte su detta casa » 100 »

Spese a calcolo per ultimare il prestito » 25,000 »

L. 155,928 26 155,928 26

Prodotto presunto del prestito L. 45,207,501 51

Relazione fatta alla Camera il 18 marzo 1854 dalla Commissione composta dei deputati Demaria, Giovanola, Rezasco, Corsi, Ricci, Valvassori e Brignone, relatore.

SIGNORI! — Colla relazione unita al progetto di bilancio 1854, il ministro delle finanze vi annunziava che il disavanzo presunto di quest'esercizio, aggiunto a quello degli esercizi 1853 e retro, avrebbe formata una passività di 27,510,210 lire e centesimi 11, cui sarebbe stato necessario di provvedere col debito galleggiante o colla creazione di nuove rendite.

Nel presentarvi poi il giorno 8 marzo corrente il progetto di bilancio per l'esercizio 1855, e nel darvi nuovo ragguaglio dello stato delle finanze, lo stesso ministro avvertiva che quella deficienza sarebbe accresciuta di altri tre milioni all'incirca per cagione del soppresso dazio sull'introduzione dei cereali, per la riduzione del canone gabellario e per la sfavorevole influenza che gli avvenimenti politici non potevano a meno di esercitare sul prodotto delle tasse indirette, ed in specie delle dogane.

Lo stesso bilancio 1855, quale venne proposto, presenta inoltre un altro disavanzo di lire 9,483,680 55. Deducendo

anche il fondo d'estinzione per acquisti al corso, si avrebbe tuttavia per quest'esercizio una passività di lire 4,200,000, la quale, riunita a quella avanti accennata, darà un disavanzo complessivo sull'esercizio 1853 e retro di circa lire 35,000,000. Per far fronte a questa passività il ministro deponiva il giorno medesimo un progetto di legge con cui domandava la facoltà di contrarre un nuovo prestito di pari somma effettiva.

Quantunque non impreveduta, niuno non vede di quanta gravità ed urgenza sia questa dimanda nelle presenti circostanze, epperò la Commissione che venne incaricata di riferire sopra la medesima, vi si accinse colla massima sollecitudine e ponderatezza; imperocchè, se gli uffici erano stati concordi nel riconoscere la necessità di dare al Governo i mezzi di provvedere ai pubblici servizi, avevano raccomandato ad un tempo che fosse esattamente accertata la condizione attuale finanziaria, ed esaminato anche il suo presunto avvenire, onde promuovere quelle disposizioni che fossero più acconcie al caso e meglio valessero a ristabilire finalmente le nostre finanze in uno stato normale.

Le prime investigazioni della vostra Commissione dovevano necessariamente portarsi sull'entità della calcolata deficienza, ed ecco i computi da essa istituiti, ed i risultati a cui si trovò condotta. Essa non ha creduto di dover rimontare oltre all'esercizio 1852, giacchè sino a quell'epoca i calcoli che si vennero presentando dal ministro delle finanze, per fare man mano conoscere le condizioni dell'erario in dipendenza dei precedenti esercizi, furono verificati dalla Camera in occasione dell'esame dei bilanci o delle concessioni di prestiti. Citeremo in principal modo l'accurata relazione 29 dicembre 1852 dell'onorevole deputato Lanza sul progetto di legge stato poi rivestito della reale sanzione il 13 febbraio 1853, per autorizzare l'alienazione di una rendita di due milioni.

Egli è vero che dopo quel tempo furono chiesti vari crediti supplementari relativi alle contabilità degli esercizi 1851 e 1852, ma gli schiarimenti somministrati in proposito dalla direzione del Tesoro, ove si stanno preparando gli spogli, dimostrarono che i crediti supplementari richiesti anche per l'esercizio 1853 furono già compresi nei calcoli presentati dal ministro alla Camera e saranno d'altronde approssimativamente compensati da altrettante economie; quindi è che i dati che poniamo per base dei nostri computi non potranno più subire nei definitivi assestamenti di conto fuorchè tali minime variazioni che, per l'oggetto di cui ci occupiamo, non è ora indispensabile di esattamente riconoscere, mentre ad ogni modo non sarebbe neppur possibile, sinchè gli spogli non sono chiusi, di fissare definitivamente ed invariabilmente i risultati finali delle rispettive contabilità.

Il ministro delle finanze, nella sua relazione 27 dicembre scorso, asseriva che la deficienza dell'esercizio 1852 sarebbe ascesa a lire 31,808,532 30.

Questa stessa deficienza era stata calcolata dal deputato Lanza, nella citata sua relazione 29 dicembre 1852, giusta i dati che allora si potevano avere, a lire 37,401,596 65.

La differenza proviene da altrettante maggiori entrate e minori spese avvenute. Lo spiega la ministeriale relazione 27 dicembre ultimo, e lo comprova una tabella ad essa unita in cui sono iscritti i proventi e le spese dell'esercizio 1852 e residui 1851.

Ripetendo l'osservazione che sarebbe inutile ed impossibile di stabilire ora in somma precisa i risultati delle contabilità scadute, il che deve essere oggetto dell'approvazione dei rispettivi spogli, la Commissione ha perciò fissato per punto di partenza la narrata passività al fine dell'esercizio 1852 stata dal ministro indicata.

L'esercizio 1853, compreso nell'attivo il prodotto dell'alienazione della rendita di due milioni 3 per cento, dovrà presentare, secondo un quadro pure annesso alla relazione ministeriale 29 dicembre, una attività di . . . L. 3,051,523 55

Ma dal rendiconto presentato dal ministro nella tornata 11 andante dell'operazione relativa a detta alienazione risultando che il prodotto netto ricavato sale

non già a L. 45,330,000 »
ma a sole » 45,207,501 31

ne segue che detta attività vuol essere diminuita di L. 122,498 69 122,498 69

e ridotta perciò a L. 2,929,024 86

Portata poi questa attività in deduzione della passività 1852 di » 31,808,532 30

si ha un disavanzo a tutto l'esercizio 1853 e retro di L. 28,879,507 44

Il progetto di bilancio 1854 offre una nuova deficienza che, coll'aggiunta dei 3 milioni già dal ministro previsti, noi calcoliamo, mentre il bilancio non è ancora approvato, nella medesima cifra da esso risultante, cioè in lire 27,253,255 36.

Quello dell'anno 1855 secondo le previsioni del ministro, dovrebbe presentare un sensibile aumento nell'attivo di cui nella sua esposizione 8 marzo fornì il dettaglio ed indicò le sorgenti.

La Commissione ha esaminati questi sperati aumenti colla scorta dei dati che le furono somministrati, ed istituì sopra di essi quei ragionamenti che meglio poterono condurla a giudicare della loro probabilità, siccome ne terremo discorso in appresso; ma, all'oggetto di determinare la presunta passività al fine del 1855, ritenne intanto i risultati con cui il ministro ha stabilito il bilancio di quell'esercizio, solo nel passivo aggiungendo la somma necessaria e ad ogni modo imprevedibile per il servizio degli interessi e per il riscatto del nuovo proposto debito, che ha calcolato approssimativamente in lire 2,500,000 nel modo seguente:

Attivo ordinario L. 125,182,561 58
Attivo straordinario » 3,000,000 »

Totale attivo . . . L. 128,182,561 58

Passivo ordinario previsto dal Ministero L. 131,349,511 95

Interesse ed estinzione del nuovo prestito » 2,500,000 »
Passivo straordinario » 6,518,750 16

Totale passivo L. 140,168,242 11 140,168,242 11

Deficienza presunta sull'esercizio 1855(1) L. 41,985,680 55

(1) Nell'ammettere per base di questi calcoli le deficienze risaltanti dai progetti di bilancio 1854 e 1855, non è che non abbiamo fede nelle considerevoli economie che, mercè le cure della Camera e della Commissione ed il buon volere del Ministero, vi si potranno introdurre, come già avvenne nella parte stata esaminata e votata del bilancio 1854, ma sappiamo che il Ministero intende proporre qualche aggiunta al passivo di questo bilancio, in cui vorrà pure essere portata qualche somma per gli interessi di questo prestito, e l'esperienza ci ha d'altronde insegnato che nel corso degli esercizi occorre sempre bisogno di qualche nuova spesa. D'altronde, come abbiamo detto, questi calcoli tendono solo a dare alla Camera ed al paese una idea complessiva ed approssimativa dello Stato delle finanze attuale e presunto per giudicare della necessità del prestito.

D'onde abbiamo:

Deficienza sull'esercizio 1854 e retro . L. 28,879,507 44

Deficienza presunta sull'esercizio 1854 » 27,253,233 56

Deficienza presunta sull'esercizio 1853 » 11,985,680 53

Totale deficienza a tutto il 1853 e retro L. 68,118,421 53

Da questa somma il ministro deduce tutti i fondi d'estinzione al corso non stata operata negli anni 1853 e retro, non che quelli relativi allo stesso oggetto per i due anni 1854 e 1855, i quali ascendono alla cospicua somma di » 50,800,000 »

Si avrebbe adunque a provvedere ad una deficienza calcolata a tutto l'anno 1853 di L. 57,318,421 53

Perduta ogni lusinga che un'esatta verificaione della situazione finanziaria potesse scemare le attuali urgenze, la Commissione si trovò giunta al punto più difficile del suo mandato, imperocchè la gravità del riconosciuto disavanzo dopo un prestito di 45 milioni solo eseguitosi nello scorso anno, la necessità di nuovamente accrescere il debito mentre i fondi pubblici sono caduti a basso prezzo, e di allontanare così sempre più quel pareggio fra le entrate e le spese già tanto difficile a raggiungere sono fatti che, non giova il dissimularlo, ci minaccierebbero di pessime conseguenze se non trovassimo modo di fermarci sul pericoloso pendio e questa non fosse l'ultima volta in cui si dovrà ricorrere al credito.

La Commissione ha perciò creduto suo dovere l'addentrarsi nelle cause che hanno cotanto assottigliato la pubblica finanza portando uno sguardo sul passato, e precorrendo col pensiero l'avvenire onde vedere come sarà possibile di rimediare.

Varie sono le cause principali delle presenti angustie.

La prima, come ognuno sa, fu la guerra ripetuta negli anni 1848 e 1849 e i disastri che ne succedettero. Le spese cui essa diede luogo e l'indennità pagatasi all'Austria assorbitono la più gran parte del provento dei debiti che quindi abbiamo dovuto contrarre.

La seconda fu la costruzione delle strade ferrate a carico dello Stato che fortunatamente si approssimano al loro compimento.

Una terza causa meno influente fu il temporario sbilancio che non può a meno di succedere nei politici rivolgimenti per l'influenza che esercitano momentaneamente sulla riscossione delle imposte indirette e le spese cui danno luogo.

Ma se queste cause non sono attribuibili a nostra colpa, nè potremmo compiangerele, ne accenneremo una tuttavia la quale può dar appiglio a qualche rimprovero benchè il primo suo effetto sia stato più sensibile, e fors'anche totalmente diverso per circostanze straordinarie ed imprevedibili.

Vogliamo dire le diminuzioni operatesi in vari rami d'entrata e le molte spese eseguitesi a vantaggio bensì del commercio e della privata fortuna, ma con danno diretto dell'erario, essendosi per esse accresciuto il disavanzo quando si doveva ricorrere al credito, il che non solo ci costrinse a subire peggiori condizioni nelle contrattazioni dei prestiti, ma ci impedì di profittare di uno dei mezzi con cui altri Stati si sdebitarono intanto in parte delle loro gravanze, cioè della conversione della rendita che a noi non fu possibile d'intraprendere.

Non già che in occasione dell'autorizzazione di prestiti e dell'esame dei bilanci non siasi sempre e dal Governo e dal Parlamento riconosciuta la necessità di diminuire le spese e di aumentare le entrate, siccome lo provano le molte ed anche gravose imposte state coraggiosamente votate; ma por-

tate in campo le questioni di principii economici, venute in discussione le tasse indirette più moleste al commercio od alle classi meno agiate o spese utili allo sviluppo della ricchezza privata, al progresso dell'incivilimento, ed a questa o quella parte dello Stato, gl'interessi delle finanze cedettero sempre alla generosità, e le questioni si sciolsero in favore dei più liberali principii e degli obbietti cui risguardavano, lasciando che l'erario pagasse per tutti.

Noi abbiamo senza difficoltà fatta questa rivista retrospettiva, perchè, a parer nostro, essa non è un biasimo, ma una lode, se non per tutte le conseguenze dirette del seguito sistema, almeno per le intenzioni che lo dominarono, e perchè nulla noi stimiamo più saggio e più utile che il portare un imparziale giudizio anche sui propri fatti.

Nè questa rivista ci conduce a più tristi presagi: infatti da essa si scorge che la più gran parte delle spese che trassero le finanze nelle attuali strettezze sono di natura affatto straordinaria e non riproducibile, fuorchè per tali eventi che niuno possa nè prevedere nè impedire; una considerevole parte è in modo diretto ed indiretto produttiva, altre spese e diminuzioni finalmente sta nelle mani del Governo e del Parlamento il non rinnovarle, procurando anzi di compensarle con opportune economie, onde colmare poco a poco il disuguaglio delle spese colle entrate.

A colmare il quale disuguaglio debbonsi ora rivolgere tutte le cure e tutti gli sforzi.

Già abbiamo accennato come il ministro delle finanze si affidi di ottenere nell'anno 1855 un aumento in vari rami di entrata, quali sono specialmente il prodotto della vendita dei tabacchi, la tassa sui fabbricati, il diritto sulla vendita delle bevande, le rendite demaniali, il lotto, le poste, le strade ferrate, le tasse d'insinuazione e di bollo ed altri articoli di minor conto.

Dopo gli schiarimenti che ci furono dal ministro somministrati, possiamo dichiarare che, salvi sempre gli eventi di guerra, non crediamo impossibile la realizzazione della maggior parte delle sue previsioni, sempre però ancora che le nostre ricolte non vengano nuovamente devastate da straordinari malori, ed il Parlamento voglia sancire le leggi d'imposta dei cui progetti si trova investito.

Ma più gravi dubbi ci si parano dinanzi quanto al passivo. Abbiamo dimostrato come sia indispensabile di aggiungere al bilancio 1855 una spesa di circa lire 2,500,000 per gl'interessi e l'esdebitazione del proposto prestito. Questo bilancio lascierà impertanto ancora un disavanzo di quasi 12 milioni, e si deve prevedere che, mentre non potranno gran fatto diminuire nei bilanci successivi le spese ordinarie, dovranno le straordinarie aumentare per effetto di molte opere pubbliche i cui progetti si stanno maturando, e già fecero oggetto di deliberazioni del Parlamento. Egli è perciò a temersi che il solo mezzo avvisato e sperato dal Ministero, cioè l'aumento dei proventi delle imposte indirette per l'accrescimento della prosperità privata, non sarà sufficiente a ricomporre l'equilibrio delle nostre finanze abbastanza prontamente perchè non si abbiano più ad incontrare nuove passività e ad elevare così gradatamente e talmente il passivo, che l'attivo nol possa mai raggiungere.

Non credendo che il paese possa oramai sopportare una più gran massa d'imposte, se i tempi volgessero meno minacciosi, non esiteremo a consigliare una più economica organizzazione dell'armata, una riforma della legge assai troppo dispendiosa delle pensioni militari, e forse tali altre operazioni che potrebbero d'assai alleggerire il pubblico erario; ma se non è ora possibile di riguadagnare il terreno

perduto, se radicali rimedi non sono immediatamente attuabili, crediamo tuttavia che, operando intanto le più rigorose economie, onde almeno non si peggiorino le attuali condizioni, del che incumbe speciale dovere al Governo, e non possiamo abbastanza raccomandargli, quei rimedi vogliano essere preveduti e preparati come indispensabili alla compiuta ristaurazione delle finanze.

Noi non dividiamo i timori di coloro i quali vanno facendo cattivi pronostici sul nostro credito. La nostra agricoltura è nei tempi ordinari abbastanza fiorente e produttiva, il commercio e l'industria in sufficiente sviluppo, la nostra situazione topografica troppo favorevole, e, ciò che più vale, è troppa la moralità del Governo e della nazione, perchè si possa dubitare della sua solidità, ma esso versa attualmente in una difficile crisi, per superarla è necessaria la massima prudenza, non può nuocere l'affacciarla, perchè, per quanto l'uomo può prevedere, il vincerà sta solo nella volontà, ma ne pesa la responsabilità gravissima sul Governo e sul Parlamento.

Veniamo ora al prestito, che è questione di vita presente.

Ottemperando al mandato degli uffici, la Commissione, dopo aver interrogato il ministro, qual fede meritassero alcune voci che andarono attorno in questi ultimi giorni, d'imprestiti già intesi all'estero o colla Banca, di corso forzato di biglietti, e di altre vaghe meno importanti notizie, ha con esso lungamente conferito sulla possibilità di prescindere dal proposto prestito, sulla convenienza di rimandarne la contrattazione ad epoca più opportuna, o di diminuirne l'importanza per scansare o scemare almeno il danno delle sfavorevoli condizioni che sarà altrimenti forza di subire nell'attuale corso dei pubblici fondi assai depresso per cagione degli imprestiti cui attendono altri Stati, onde pararsi alle straordinarie eventualità che pendono sull'Europa.

Il ministro assicurò i vostri commissari che nulla vi era di vero nelle sparse voci, ed essi sentirono specialmente con soddisfazione che il corso forzato dei biglietti fosse assolutamente in fuori d'ogni pensiero del Governo, il quale riconosceva abbastanza come una tale disposizione voglia essere evitata siccome perniciosissima ad ogni sorta di contrattazione interna ed esterna, sinchè non sia comandata dalla forza di stringentissime circostanze, cui, grazie al cielo, non siamo arrivati. Ma le conferenze avute circa l'indispensabilità del prestito fecero d'altra parte persuasa la Commissione che l'invocata autorizzazione nè può essere differita, dovendosi provvedere ad una deficienza che si verificherà in gran parte nell'esercizio di quest'anno medesimo, nè vuol essere alligata a condizioni che impediscano il ministro di contrattare il prestito in quel tempo, in quel modo ed in quel luogo che ravviserà più conveniente nel momento dell'operazione.

Questa facoltà, per quanto possa sembrare ampiissima, non è assolutamente restringibile, potendo solo il Governo essere in grado di apprezzare, sotto la sua responsabilità, le circostanze secondo cui dirigere l'operazione a maggior vantaggio.

La Commissione convenne perciò unanime della necessità di concedere senz'alcun limite l'autorizzazione espressa nell'articolo primo.

Ma ricordando essa come la Camera nell'anno 1851 avesse preferito di autorizzare l'alienazione di una rendita di lire 4,500,000, anzichè l'imprestito di una somma capitale determinata, ha stimato più opportuno, sia per non variare la solita forma, sia per stabilire in somma fissa l'ammontare della nuova passività, da iscriversi nei bilanci, di attenersi al me-

desimo sistema, che fu pure seguito nell'ultimo prestito 1853, ed ha stabilito in lire 2,200,000 la rendita ad alienarsi, persuasa che il capitale che il ministro potrà con esso ottenere eccederà anche la somma di cui fece domanda, e si potrà così intieramente coprire tutta la deficienza che venne accertata, ed allontanare maggiormente l'occasione ed il pericolo di dover ancora ricorrere ad altro prestito.

Gli articoli 2 e 3 sono la riproduzione letterale degli articoli relativi della legge 3 febbraio 1853, nè perciò la Commissione vi propone intorno ad essi alcuna variazione.

Nell'esaminare l'articolo 4 alcuni uffizi trovarono esuberante la facoltà chiesta dal ministro di emettere altri 10 milioni di Buoni del tesoro, oltre ai 20 milioni, la cui emissione fu già concessa colla legge 31 gennaio 1853 e rinnovata con quella del 29 dicembre stesso anno; altri trovarono più esuberante ancora l'invocata autorizzazione di poter negoziare i detti Buoni, la quale espressione faceva temere che il ministro intendesse di consentire nella loro emissione ad una riduzione sul capitale. Ma avendo il ministro dichiarato che la facoltà di negoziare i Buoni non avrebbe mai avuto altro effetto se non quello di concedere un moderato diritto di commissione per la loro emissione, qualora, giovando di ritardare d'alcun tempo la contrattazione del prestito, ne occorresse bisogno in vista dell'attuale scarsità del numenario, la Commissione, d'accordo col ministro, vi propone di introdurre soltanto in questo articolo una variazione intesa a non duplicare i Buoni del Tesoro, di cui qui si tratta, con quelli la cui emissione fu già preventivamente autorizzata.

Finalmente l'ultima disposizione, contenuta nell'articolo 8 è pure conforme a quelle in simili casi state sancite per obbligar il ministro a rendere a debito tempo il conto del suo operato.

Signori. Nell'indagare quali fossero i bisogni dei pubblici servizi per il corrente ed il venturo anno, non abbiamo potuto tener conto delle straordinarie circostanze, d'altronde imprevedibili ed incalcolabili per le loro conseguenze, in cui potremmo essere travolti, frammezzo ai grandi avvenimenti che sembrano prepararsi.

Ma parlando a nome della patria rappresentanza non dubitiamo di essere suo verace interprete, dichiarando che all'evenienza il paese non si rifiuterà a quei sacrifici i quali fossero necessari a tutelare il suo onore, la sua indipendenza e le sue istituzioni.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il ministro delle finanze è autorizzato ad alienare sì nell'interno che all'estero un'annua rendita sul debito pubblico dello Stato di lire 2,200,000.

L'annua assegnazione per l'estinzione di questo debito non potrà eccedere l'uno per cento del capitale nominale delle rendite.

Art. 2 e 3. *Identici alla proposta del Ministero.*

Art. 4. In anticipazione del prodotto da ricavarsi dall'alienazione delle suddette rendite, il ministro delle finanze è autorizzato a negoziare per la concorrente di dieci milioni di Buoni del Tesoro, fra quelli, la cui emissione fu autorizzata colla legge 31 gennaio 1853, e rinnovata con quella del 29 dicembre stesso anno.

Art. 5. *Identico alla proposta del Ministero.*

Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour) 24 marzo 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 23 stesso mese.

SIGNORI! — L'esposizione dello stato delle finanze risultante nelle relazioni con cui ho accompagnato la presentazione dei bilanci 1854 e 1855, relazioni che già vi furono, o signori, distribuite a stampa, ha fatta palese alla scadenza dell'esercizio 1854 una deficienza presunta di trenta milioni, che si eleverà a trentacinque milioni circa alla scadenza dell'esercizio 1855.

Nelle circostanze eccezionali in cui siamo egli non è quasi possibile il far assegno sopra il debito galleggiante o sui fondi materiali di cassa per sopperire, anche in modo temporario, ad un tale disavanzo.

Le condizioni attuali del credito rendono assai difficili le emissioni dei Buoni del Tesoro, non ostante l'aumento d'interesse loro attribuito, e d'altra parte molte contribuzioni dirette o nuove, o riformate, soffrono nella loro riscossione un grave ritardo, a motivo specialmente delle difficoltà che sempre s'incontrano ad attuare imposte nuove e massime in tempo poco favorevole pei contribuenti.

A fronte pertanto della necessità della finanza, il Governo ha stimato dover suo di non indugiare ulteriormente a proporre al Parlamento le facoltà necessarie al fine di procurare al Tesoro, mediante un prestito, la somma di trentacinque milioni, con che i servizi dello Stato sarebbero assicurati sino a tutto il 1855, epoca in cui è lecito sperare il pareggio nei bilanci.

Il progetto di legge che ho l'onore di presentare alle deliberazioni del Senato venne adottato dalla Camera dei deputati nella sua tornata del 23 marzo dopo una discussione solenne, in cui la necessità del prestito per coprire il disavanzo non venne essenzialmente contestata.

Osservavasi bensì, sulla considerazione che si trattasse di provvedere ad una deficienza sui bilanci non ancora accettata, che forse fosse bastevole alienare una rendita con cui sopperire si potesse ai bisogni attuali, con riserva di pensare a tempi migliori e, quando altrimenti non si potesse, alle emergenze avvenire.

Ma a ciò debbesi opporre in primo luogo che il prestito, sia si faccia all'interno, sia si faccia all'estero, non si potrà negoziare, nello stato attuale del credito, se non se concedendo ai sovventori lunghe more, per modo che la somma a ricavarci non resterà giacente nelle casse dello Stato, ma versandosi ratealmente, verrà a sopperire alle esigenze dei due esercizi 1854 e 1855; ed in secondo luogo, che l'operazione di prestito debbe essere combinata in guisa da facilitare il concorso dei capitalisti, e quindi sarebbe meno conveniente di farla a più riprese.

Ho pertanto fiducia che il Senato, concorrendo col Ministero e colla Camera dei deputati, vorrà approvare il progetto di legge di cui si tratta.

Relazione fatta al Senato il 9 aprile 1854 dall'ufficio centrale composto dei senatori De Margherita, De Ferrari, Colla, Ricci Alberto e Vesme, relatore.

SIGNORI! — Doloroso e difficile incarico incombe al vostro ufficio centrale di riferirvi intorno alla domanda fatta dal ministro delle finanze di essere nuovamente autorizzato a contrarre un prestito onde far fronte alla grave deficienza che appare dai bilanci dello Stato. Ma, prima di proporvi il suo voto sull'importante questione, l'ufficio unanime protesta che esso, in quanto è per dire, non è mosso da motivi nè da passioni politiche, e che, di concerto anche collo stesso ministro delle finanze, si ora nella relazione, si poscia nella discussione, si guarderà con cura dal trattare la questione da questo lato troppo sdruciolevole e d'altronde secondario nel presente argomento, il quale intende considerare unicamente dal lato finanziario. Così rimossa gran parte della difficoltà, il vostro ufficio procurerà di renderla minore anche sotto l'aspetto finanziario, facendo, per quanto è possibile, parlare i fatti e le cifre; da quanto avvenne finora cercando conoscere quello che probabilmente avverrà, e adoperandosi, in materia di sì urgente e vitale importanza, di fondare le sue previsioni sui fatti e sull'esperienza del passato, nè pascersi di vane illusioni da essere ancora, con sempre crescente aggravio della nazione, dolorosamente smentite in un non lontano avvenire.

Vi si domanda l'autorizzazione di alienare una nuova rendita di 2,200,000 lire, che è quanto dire di accrescere i carichi dello Stato di eguale somma oltre quella di alcune centinaia di mila lire, necessaria pel fondo di estinzione, epperò di rendere necessario l'aumento di nuove contribuzioni nella proporzione almeno di due milioni e mezzo, onde non proseguire nella fatale usanza di far fronte a gran parte delle annue spese, anche ordinarie, col ricorrere al credito, nè accrescere ognora più per tal mezzo l'eccedenza delle spese sulle entrate.

Diceva con molta verità ed opportunità un nostro collega che, avanti il ministro attuale, sedette al governo delle finanze, e che tuttora fa parte del presente Gabinetto: « Niun tributo è legittimo, se non è necessario. La necessità del tributo vuol essere dimostrata alla nazione che lo sopporta, provando la convenienza della spesa a cui si vuole applicare e il difetto di altri mezzi. A questo fine il Governo non si tiene pago di presentare all'approvazione del Parlamento i bilanci annuali, presuntivi e consuntivi, ma di quando in quando richiama ed ordina, come in un quadro retrospettivo, i risultati dei bilanci di vari anni, ne indaga il valore economico e morale, ne paragona le cifre, e quindi, traendo previsioni o sicure o molto probabili per l'avvenire, chiarisce a quali sacrifici debba assoggettarsi la nazione, affine di ricondurre le finanze dello Stato alla condizione normale; sicchè il bilancio batta, come dicevano i nostri vecchi italiani, e la spesa non avanzi l'entrata... Riconoscere il male, additare i rimedi è debito del Governo. L'adottarli è rimesso alla prudenza del Parlamento, il quale ha da pesare nella sua saviezza « se con venga lasciar durare più lungamente una condizione anormale, che d'anno in anno peggiora, che semina inquietudine e sospetti, fornisce i malevoli di un pretesto per denigrare le nostre libere istituzioni, » non abbastanza da tutti apprezzate entro il paese, pessimamente giudicate col paese stesso da un gran numero di persone male informate o calunniatrici al di fuori... E quando il Parlamento reputi,

come certamente reputerà, essere tali difetti del disavanzo continuato e dell'incertezza che sparge sulle nostre sorti sconvolgentissimi, e trascurati poter diventare esiziali, pare che non abbia da indugiare il rimedio » (1).

Queste severe ma pur troppo veraci parole scritte or fa presso a due anni, con maggiore verità ed opportunità ripetiamo nell'entrare a discorrere del nuovo prestito del quale vi si chiede l'autorizzazione, e dell'odierno andamento delle cose nostre finanziarie, che a questo nuovo prestito ci costringe. Onde tuttavia non escire dai limiti del nostro ufficio ci restringeremo ad additarvi in parte le sorgenti del male, col porvi sott'occhio, come in un quadro retrospettivo, i risultamenti comparativi dei bilanci prossimi passati, e quindi trarne probabili previsioni sul risultato di quello del presente anno, ed in generale sul nostro avvenire finanziario.

L'annata che precedette i grandi avvenimenti del 1848 non fu, sotto il rapporto finanziario, un'annata normale. Il fallito raccolto dei grani, per cui ne fu scemato il dazio d'importazione, e d'altra parte i moti che già si preparavano e che poscia scoppiarono il seguente anno, recarono per un lato una non prevista diminuzione di entrate, e per l'altra un aumento di spesa.

Prenderemo tuttavia quest'anno, come già da altri fu fatto, a punto di partenza e di paragone, poichè ne sono comparativamente di grave momento le variazioni che le cagioni indicate portarono nell'entrata e nella spesa, ed abbiamo di quell'anno, sì per la terraferma come per la Sardegna, molto maggiori dati comparativi, che non per gli anni precedenti. Sotto il punto di vista che ci guida, quello di porci sulla via di un bilancio normale, alle entrate ed alle spese del 1847 non è possibile comparare quelle degli anni prossimi successivi, nei quali e le entrate, e soprattutto le spese, per due infelici campagne, e per indennità di guerra che dovemmo sborsare all'Austria, subirono variazioni gravissime e passeggerie che non possono tenersi in conto nel voler fissare le basi di un bilancio regolare. Nemmeno può prendersi come punto di comparazione il bilancio del 1854, l'annata essendo appena principata; sicchè appunto il bilancio del corrente anno, del pari che quello degli anni successivi, cade in questione, potendosi contestare l'esattezza delle cifre e delle previsioni nel medesimo proposte, e cercandosi di accertarne il vero colla scorta dell'esperienza, ossia col confronto degli anni passati. Porremo adunque sommariamente a paragone i bilanci di terraferma e di Sardegna dell'anno 1847 con quello del 1853. Di questo, come facemmo pel 1847, avremmo voluto notare non le somme bilanciate, ma quelle realmente spese; ma in pochi luoghi potemmo ciò fare, impediti dalle strettezze del tempo che ci vietarono di assumere dai vari dicasteri gli schiarimenti necessari. Nel nostro esame ommetteremo o toccheremo di volo le somme che, o non differiscono essenzialmente da quelle del 1847, o per altra ragione non presentano luogo ad osservazioni; soffermandoci ed analizzando più minutamente le spese, le quali dimostrano onde provenga il grave attuale squilibrio delle finanze (2). Non te-

niamo conto in questo paragone delle mutazioni portate nella spesa dal cambiato sistema amministrativo, sì perchè nei due anni che poniamo a confronto era in vigore l'antico sistema, sì perchè oramai consta che tale innovazione non portò nessuna o leggera variazione sotto il rapporto della spesa.

Cominceremo il nostro esame comparativo dal bilancio passivo, sì per la sua importanza e perchè di là partono le gravissime nostre difficoltà, sì perchè fra certi limiti è regola incontrastata, dalla spesa che deve ridursi fra i limiti richiesti dai pubblici bisogni, dovere poscia gli Stati regolare l'entrata.

Prime in questo doloroso confronto ci si presentano le spese improduttive, nelle quali l'aumento del 1853 sul 1847 è veramente spaventevole, e che stiamo ancora per accrescere colla legge sottoposta alla vostra approvazione. I tre principali capi di questo titolo sono il servizio del debito pubblico fisso, quello degli interessi dei Buoni del Tesoro e quello delle pensioni di riposo. Il solo aumento di spesa per pagamento del debito pubblico, compresa la rendita che cade in discussione e dell'interesse dei Buoni del Tesoro, è sul 1847 di 29,985,000 lire; e, quand'anche temporariamente non si voglia tenere in conto la somma annua destinata alla estinzione, resterà un aumento di oltre i 24,700,000 lire. A questo si aggiunga un aumento, che già nel bilancio del 1853 era di 5,462,000 lire sulle pensioni di riposo, aumento che nel corso dell'anno si accrebbe ancora di 314,000 lire, e va con ispaventevole progressione facendosi maggiore di giorno in giorno, e chiama a sè le più pronte ed efficaci cure del Ministero e del Parlamento. La somma totale poi dell'aumento che pel servizio del debito pubblico e delle pensioni di riposo abbiamo nel 1853 sul 1847 ascende a 55,760,000 lire; assai più che non possano produrre i nuovi rami di entrata sorti dopo il 1847, e tutte le nuove imposte colle quali da più anni ci trovammo nella dura necessità di aggravare la nazione, e quelle ancora che recentemente furono presentate all'esame del Parlamento.

Questo solo basterebbe a spiegare le cagioni dello squilibrio delle nostre finanze; ma pur troppo anche in quasi tutti i rami di servizio attivo troviamo gravissimi aumenti di spesa. E qui notiamo che non è nostra intenzione, come non è nostro scopo, di portare giudizio su ciascheduno di tali aumenti. Riconosciamo che se molti, nello stato attuale delle finanze, sono per lo meno inopportuni, altri sono di incontestata utilità, alcuni anche di assoluta necessità. Noi non facciamo che addurre le cifre e dimostrare le cagioni dell'accresciuta spesa, e quindi del nostro sbilancio.

Nelle dotazioni abbiamo una diminuzione di 128,000 lire in quelle della Corona, e per altra parte la spesa nuova di circa 200,000 lire per le Camere legislative.

La stampa dei bilanci e quella dei rendiconti delle Camere legislative fece crescere di circa 100,000 lire le spese di stampa degli atti governativi. Una nuova spesa, bilanciata pel 1853 in lire 290,000, abbiamo in Sardegna, quella del

(1) Cibrario, *Cenni sulla condizione delle finanze dal 1847 a tutto il 1852*. Torino, 27 ottobre 1852; pagine 3 e 4.

(2) In questo confronto, come anche nel quadro comparativo dei bilanci passivi del 1847 e del 1853, che, per maggiore chiarezza, abbiamo aggiunto alla presente relazione, non abbiamo seguita esattamente la distribuzione delle categorie, e spesso neppure quella dei dicasteri, sotto i quali le spese furono portate in bilancio, sì perchè in molte parti variano sotto questo aspetto i bilanci del 1847 e del 1853, sì per la convenienza di

porre riunite e raccolte sotto un solo colpo d'occhio le spese di uno stesso genere, quantunque talora divise fra vari dicasteri. Abbiamo pure sopresse parecchie spese od entrate soltanto figurative, ossia le somme che si pagano o figurano pagarsi da dicastero a dicastero, o compaiono in eguale somma nell'attivo e nel passivo, del pari che quella di un milione che, a titolo di *sussidio militare e di sussidio guastatori franchi*, dalle finanze di terraferma si pagava a quelle di Sardegna.

bilancio; nel 1847 eranvisi spese lire 157,000 pel misuramento, ora compito, dei terreni demaniali. Non teniamo conto di parecchi aumenti o puramente figurativi, o, come quello nel lotto, compensato da maggiori prodotti; noteremo anzi essersi fatte, nei rami dipendenti già dall'ispezione dell'erario e dall'azienda delle finanze, comparativamente al 1847, parecchie economie. Ma una nuova e grave spesa non dobbiamo omettere di accennare, quella di lire 459,000 per stipendi e competenze di nuovi impiegati fiscali. Nè è necessario riferire, poichè a tutti è noto, come, dacchè fu istituita una tale nuova falange di impiegati, proceda questo ramo di pubblico servizio.

Gravi mutazioni, sì nell'attivo che nel passivo, ebbero luogo in parecchi fra i rami dipendenti dall'azienda gabelle. Relativamente al passivo, le due mutazioni principali sono: la restituzione del dazio civico alla città di Torino, e la cessazione perciò del corrispondente ramo di spesa in lire 697,000; e l'essersi date in appalto le saline di Sardegna, il che, unito ad alcune economie, ed anche ad alcuni semplici trasporti di spesa, dà pel ramo *Sali*, comparativamente al 1847, una diminuzione di lire 156,000; diminuzione che sarebbe anche maggiore se il consumo del sale non fosse progressivamente cresciuto in questi, come fece negli anni precedenti. All'incontro abbiamo il considerevole aumento di lire 522,000 nelle spese delle dogane, delle quali, come è noto, le nuove leggi scemarono considerabilmente le entrate.

Aumenti di gran lunga più gravi e leggieri diminuzioni troviamo nei servizi dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia. Avvi lieve diminuzione nelle spese del Ministero; altra di lire 65,000 in quelle della Camera dei conti. Ma la creazione, anteriore alle vicende del 1848, e d'altronde, nonchè utile, necessaria della Corte di cassazione, portò un aumento di spesa di lire 176,000; e quello gravissimo di lire 680,000 ebbe luogo pei magistrati di Appello (ad onta di parecchi diminuiti stipendi), pei tribunali di prima cognizione e per le giudicature. In questo aumento entra per lire 452 mila, e, deduzione fatta dei sussidi o compensi giudiziari, tuttora per lire 590,000, la Sardegna, dove, abolito il vecchio sistema delle sportule, s'introdusse quello delle paghe fisse nella stessa proporzione che in terraferma; aumento questo tuttavia compensato in parte dai diritti giudiziari, la percezione dei quali passò alla finanza. Dell'aumento di presso a lire 500,000, che troviamo nelle spese di giustizia criminale, faremo cenno dove tratteremo del considerevole aumento che pure ha luogo nelle spese delle carceri. Nuova e grave spesa è l'assegno di lire 800,000 al clero di Sardegna, in compenso delle abolite decime, le quali si pagavano in somma assai maggiore al clero direttamente dalla popolazione. Di questa spesa ci asteniamo dal portare giudizio finchè non sia noto, almeno approssimativamente, il risultato del catasto di Sardegna. Questa non computata, la spesa pel servizio dipendente dal Ministero di grazia e giustizia eccede quella del 1847 di oltre 1,100,000 lire.

Considerevoli diminuzioni, ascendenti complessivamente a lire 537,000, si fecero in quasi tutti i rami più particolarmente riguardanti il Ministero degli affari esteri, escluso cioè il ramo poste. In questo abbiamo, nel 1855, il notabilissimo aumento di oltre un milione, dal quale, dedotte lire 250,000, rappresentanti le spese della corrispondenza colla Sardegna, che già era a carico del bilancio della marina, resta un aumento di oltre lire 750,000, del quale faremo parola dove discorreremo della corrispondente entrata del bilancio attivo.

Prima del 1848 le varie Università, e gli stabilimenti da esse dipendenti, erano corpi morali che, sotto la tutela del Governo, amministravano i propri beni e le entrate di vario genere ad essi spettanti, i quali ascendevano in complesso a circa lire 510,190; ed inoltre ricevevano dalla finanza un sussidio fisso, l'Università di Torino di lire 349,899 66 (1), quella di Genova lire 135,004, e le due Università di Sardegna di lire 27,290, i quali rami riuniti facevano ascendere le entrate delle varie Università a lire 1,225,696; alle quali devono aggiungersi lire 240,602 per sussidi dati già dal Governo ai collegi e collegi-convitti; in tutto 1,470,298 lire. Non entreremo a discutere i vantaggi o gl'inconvenienti scientifici e morali dell'esistenza indipendente degli stabilimenti destinati alla istruzione ed alla educazione; ma non possiamo tacere che molti motivi concorrono in rendere assai più grave alla finanza il nuovo sistema; e l'esperienza ne diede già in questi pochi anni la prova manifesta. Abbiamo difatti un aumento di spesa di oltre lire 400,000 pel servizio attivo, oltre quello di lire 215,000 per le pensioni di riposo, di aspettativa e maggiori assegnamenti, ed oltre le molte e gravissime spese relative all'istruzione pubblica, che parte già erano e parte furono poste a carico delle provincie e dei comuni. Per simile modo, una notevole diminuzione ebbe luogo nelle entrate universitarie, sì che, laddove esse prima del 1848 davano oltre 510,000 lire, nel 1852 non ascessero che a lire 450,000, nella quale somma sono difatti bilanciate pel 1854, sebbene effettivamente non siano per ascendere a tale somma, come non vi ascessero nel 1853. Sì che la perdita delle finanze, nell'amministrazione delle cose universitarie, sale già ad oltre lire 665,000, e quella direttamente a carico del bilancio universitario a lire 450,000.

Di gran lunga maggiori aumenti di spesa troviamo in quasi tutti i rami dipendenti dal Ministero dell'interno. Ed in prima la spesa del Ministero, che nel 1847, compreso il dipartimento polizia del Ministero di guerra, ascese a lire 202,046, è nel 1855 di lire 240,000, quantunque siano ora staccati dal Ministero dell'interno i servizi dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici che ne dipendevano, il secondo dei quali senza dubbio assorbiva una parte grandissima della spesa di quel Ministero.

Una diminuzione complessiva di circa 19,000 lire abbiamo nelle categorie *Consiglio di Stato* (25,000), *Studi e scienze* (72,000) e *Spese diverse* (90,000), proveniente quest'ultima in parte dalle sopresse sovvenzioni al Teatro Regio, parte dalla cessazione di parecchi servizi speciali alla Sardegna, come cessò anche la spesa di 75,000 lire pel Ministero particolare per quell'isola.

Nelle intendenze abbiamo un aumento di lire 441,000; ma ciò che può parere singolare e degno di nota è che uno di circa 500,000 ne troviamo nelle spese di polizia o pubblica sicurezza; oltre quello di presso ad 800,000 lire nelle spese dei carabinieri di terraferma e di Sardegna, senza tenere conto della diminuzione di spesa che avrebbe dovuto portare la nuova istituzione della milizia nazionale. A queste spese del 1855 per la pubblica sicurezza vari aumenti ancora si propongono nel progetto di bilancio pel 1854. Nelle spese relative all'agricoltura, commercio e statistica l'aumento è di circa lire 86,000, dovuto per la maggior parte alle scuole tecniche; per la sanità e vaccino è di lire 54,000. In opere di beneficenza, compresi i sussidi ai fuorusciti italiani, ab-

(1) Il sussidio era di lire 381,699 66, ma era a carico dell'Università l'assegnamento di lire 31,800 alla regia Accademia delle scienze.

biamo, ad onta di parecchie riduzioni, un aumento di lire 120,000. La spesa ordinaria delle carceri è nel 1853 bilanciata in lire 2,322,000, col notevole aumento di lire 435,000 sul 1847; che anzi nel progetto di bilancio pel 1854 vi si propongono ancora per questo ramo parecchi aumenti, importanti (non computato quello pel lavoro delle manifatture, spesa finora non inserita nei bilanci, e compensata in parte dalla corrispondente entrata) la complessiva somma di lire 515,000, sì che la spesa totale ordinaria per le carceri eccederebbe di lire 748,000 quella del 1847, ed ascenderebbe ora a lire 2,635,000; alle quali, se aggiungiamo le spese di giustizia criminale in lire 900,000 e più, con aumento di presso lire 500,000 sulla somma spesa per pari oggetto nel 1847, e se inoltre qui portiamo la spesa analoga dei *Bagni marittimi* in lire 560,000 circa, avremo totale spese ordinarie, per la punizione dei delitti, l'enorme somma di circa lire 5,910,000, coll'aumento di un milione sulla spesa che a pari titolo era necessaria nel 1847.

Così in totale pel Ministero dell'interno nelle spese ordinarie, o ricorrenti ogni anno, abbiamo sul 1847 un aumento di 58,000 lire per le spese del Ministero, 441,000 per le intendenze, 500,000 per la polizia, alle quali aggiungeremo lire 800,000 pei carabinieri (spesa che dedurremo dal computo di quelle del Ministero di guerra), 86,000 pel commercio, industria e statistica, 54,000 per sanità e vaccino, 120,000 per pubblica beneficenza, 748,000 (prendendo per base la somma domandata pel corrente anno) per le carceri, in tutto lire 2,267,000, dalla quale somma, deducendo le economie in lire 265,000, resta più speso pei servizi dipendenti dal Ministero dell'interno l'enorme somma di oltre due milioni.

La spesa dell'importante Ministero dei lavori pubblici, il quale non esisteva nel 1847, è di lire 87,000; essa, come notammo, non è compensata da corrispondente diminuzione in quella del Ministero dell'interno. Avvi una diminuzione di lire 56,000 nella spesa dell'azienda dell'interno, alla quale si erano tolti parecchi servizi, e nominatamente da lungo tempo quello delle strade ferrate, e che d'altronde s'intendeva sopprimere; all'incontro troviamo un aumento di lire 70,000 in quella del Genio civile. Ad onta dell'essere già nel 1853 in gran parte in esercizio le strade ferrate di Genova e di Cuneo, il che dovette portare una diminuzione nella manutenzione delle strade reali corrispondenti, tuttavia nella spesa di manutenzione delle strade abbiamo nel 1853 sul 1847 un'eccedenza di 270,000 lire, non certo dovuta alla migliore manutenzione. Cessò quasi per intero la spesa relativa alle cave e miniere, per la vendita fatta della maggior parte delle medesime; ma non teniamo conto della diminuzione, perchè cessò in pari tempo il corrispondente ramo di entrata, del quale pure nella stessa proporzione non terremo conto nell'attivo. In altre spese minute relative a questo Ministero abbiamo un aumento di lire 42,000; esse dovrebbero in gran parte trovarsi compensate da diminuzione nei casuali ed altre spese del Ministero dell'interno, colle quali parecchie si trovavano confuse nel 1847.

Dovendo qui occuparci delle spese ordinarie, o che si ripetono d'anno in anno, non terremo parola delle spese di costruzione di strade ferrate, spesa che cesserà per noi col prossimo venturo anno. Diremo soltanto che la spesa bilanciata a questo titolo nel 1847 fu di 32 milioni, somma che non si raggiunse in alcuno degli anni seguenti. Nel 1853 la somma destinata alla costruzione di strade ferrate fu di 17 milioni, circa la metà che nel 1847. Rimaneva tuttavia notevole lo scorso anno, per essersi sul finire del medesimo compiuta e posta in esercizio la strada ferrata da Torino a Genova,

sormontando difficoltà giudicate poco meno che insuperabili. La somma bilanciata pel 1854 per le spese di costruzione, principalmente della linea da Alessandria al lago Maggiore, è di 15 milioni; ma temiamo che non basterà al bisogno.

Spesa nuova e crescente, ma produttiva, è quella dell'esercizio delle strade ferrate. Nel corso del presente, o al più col principiare del prossimo anno, tutte le strade ferrate, lo esercizio delle quali è a carico del Governo, saranno compite. La spesa di esercizio non solo aumenta col crescere la lunghezza totale delle linee percorse, ma pur troppo trovasi grandemente aumentata pel cresciuto prezzo del carbone, del ferro, di quasi tutte le materie prime, e quest'anno anche dei noli; e pare certo che di gran lunga non basteranno, dacchè le strade saranno poste in esercizio, le somme poste in bilancio pel materiale.

Poco diremo intorno al bilancio della guerra, compreso quello dell'artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari; poichè già molto e da molti ne fu parlato. Dedotta la spesa dei carabinieri, la quale registrammo fra quelle relative al Ministero dell'interno, ed alcune altre pure per ambedue gli anni trasportate altrove, esso ascende a 50,576,000 lire, coll'aumento di 4,250,000 lire sulla somma spesa nel 1847. Senza entrare nella questione più volte agitata, di una differente organizzazione dell'esercito, la quale riescirebbe ora per lo meno sommamente inopportuna, non dubitiamo che su questo bilancio si possano fare economie, anche importanti. Ma in ogni caso non da questo aumento di spesa ripetere si deve principalmente il dissesto delle nostre finanze. Che se consideriamo le vicende per le quali siamo passati, e quelle che minacciano ora l'Europa, comprendiamo le ragioni della maggior parte delle spese fatte, e certo non consiglieremo ora alcuna economia tendente a sminuire la forza dell'esercito.

Quasi le stesse osservazioni che per le spese dipendenti dal Ministero di guerra possono farsi per quelle della marina. Il maggiore aumento vi si vede nelle provviste straordinarie del materiale, del quale era grande ed urgente il bisogno, grazie principalmente alle recenti invenzioni, che mutarono in gran parte l'aspetto e l'uso della marina di guerra. Altre spese nuove od aumentate sono in parte apparenti, in quanto consistono nell'essersi abolite parecchie amministrazioni particolari relative alla marina, col passaggio delle spese, come dei proventi relativi, a carico dello Stato. Dissi tuttavia questo aumento soltanto in parte apparente; in parte è reale, poichè qui pure, come suole, nel passaggio crebbero considerabilmente le spese e diminuirono le entrate. Tutto compreso, il bilancio della marina pel 1854 ascende a 5,452,000 lire, e presenta sul consuntivo del 1847 un aumento di lire 1,405,000.

Riassumendo ora in breve quanto abbiamo esposto, apparirà che, non computando alcuni minori aumenti, nè quelli figurativi o compensati dalle entrate, abbiamo nei vari rami dipendenti dal Ministero delle finanze un aumento di spesa annua di oltre un milione; di 1,400,000 lire pel Ministero di grazia e giustizia; di oltre 400,000 per l'estero e poste; di 450,000 per la pubblica istruzione; di 2,077,000 per l'interno; di 550,000 lire pei lavori pubblici, escluso l'esercizio delle strade ferrate; di 4,500,000 (computando dai calcoli del 1853, nel quale saranno in esercizio pressochè tutte le nuove strade nelle quali lo Stato è a parte degli utili) per l'esercizio e mantenimento delle strade ferrate; somma che tuttavia reputiamo molto al disotto di quella che sarà realmente richiesta; di 4,250,000 lire per la guerra; di almeno un milione per la marina: in tutto, aumento per le spese del

servizio ordinario dello Stato, lire 14,887,000, e circa 900 mila lire.

Alle quali se si aggiungano 35 milioni e mezzo aumento di spesa pel servizio del debito fisso, ondeggiante e vitalizio, avremo sul 1847 un aumento di spese ordinarie di 50 milioni.

Più difficile riesce un confronto ragionato del bilancio attivo del 1847 con quello dello scorso o del presente anno; sebbene sotto molti aspetti riuscirebbe più utile onde conoscere al paragone gli effetti finanziari delle molte mutazioni che tuttodì vanno facendosi in questa materia. Per maggior brevità e semplicità ci contenteremo di prendere in massa il bilancio attivo proposto dal Governo pel 1854, torne alcune entrate puramente d'ordine, per le quali anche nel passivo non abbiano posto in conto la relativa spesa, e diminuire una o due evidenti esagerazioni. Fatte queste deduzioni, il bilancio delle spese ordinarie, delle quali sole abbiamo ad occuparci, ed è di presso a 118 milioni, troverassi ridotto a meno di 115. I prodotti del 1847 ascesero a 86,675,413 39; e, fatte le stesse deduzioni che abbiamo fatto pel 1854, si ridurranno a circa 85 milioni; avrassi dunque nel 1854 un aumento di 33 milioni, ossia 17 milioni meno che non è l'aumento della spesa.

L'aumento accennato di 33 milioni è formato:

1° Dal crescente prodotto di alcuni tributi indiretti, per esempio, del tabacco. Anche le poste danno sul 1847 nel prodotto brutto un aumento di alcune centinaia di mila lire, proveniente in gran parte dal cresciuto numero delle lettere, ed in parte dall'abolizione di molti privilegi, dagli accresciuti rigori onde impedire la violazione della privativa postale, dall'essersi questa tassa estesa alla Sardegna, ed in parte anche dalla frequente tassazione del carteggio delle pubbliche amministrazioni (1). Ma se crebbero le entrate, di assai più crebbero le spese: sì che, fatto compenso, abbiamo nel 1855 sul 1847, senza computare la spesa di corrispondenza colla Sardegna, una perdita di circa 600,000 lire. Se poi consideriamo quanto già crescesse di anno in anno questo provento (dal 1847 al 1848 salì di 570,000 lire), tenuto calcolo di questo aumento, la perdita per la diminuzione della tassa può al giorno d'oggi calcolarsi assai al di là di un milione.

2° Molte nuove contribuzioni furono istituite, come quella delle patenti, della tassa sulle vetture, l'imposizione sui fabbricati, ed altre; di parecchie nuove contribuzioni fu aumentata la gravità, come della carta bollata, dei diritti d'insinuazione e della tassa sulle successioni.

3° Furono estese a tutto lo Stato parecchie contribuzioni, dalle quali alcune provincie erano esenti: come la carta bollata, e un gran numero di altre imposizioni; essendo anche state abolite le franchigie del contado di Nizza.

4° Furono riunite alle finanze la proprietà e le varie entrate di parecchie corporazioni ed amministrazioni che vennero soppresse, come quelle delle Università, ed altre parecchie; e furono devoluti al fisco e portati nell'attivo del bilancio parecchi diritti che si pagavano a diverse persone in occasione di pubblici servizi, incaricandosi del pari lo Stato delle relative passività. Non è necessario ripetere che in tale fatto vi fu sempre, o quasi, perdita per la finanza.

5° Finalmente considerevole aumento d'entrata danno già ora, e vieppiù daranno fra breve le strade ferrate. In quale proporzione tuttavia la spesa d'esercizio sia all'entrata è dif-

ficile definirlo, principalmente per quelle strade nelle quali lo Stato, a corresponsivo dell'esercizio, avrà la metà del prodotto. Forse, appena tornati tempi più tranquilli, sarà miglior consiglio dare l'esercizio e il mantenimento delle strade ferrate in appalto all'industria privata.

L'aumento nelle entrate dello Stato prodotto dalle esposte cagioni sarebbe di gran lunga maggiore, se non fosse compensato dalla diminuzione o dall'abolizione di parecchie altre tasse. La principale è quella del sale, per la quale avvi una perdita che, ad onta del sempre crescente consumo di questa come di ogni altra derrata, è tuttora di oltre i 4 milioni. Seguono le dogane, l'entrata delle quali è scemata grandemente laddove prima era in regolare e progressivo aumento. Già abbiamo accennato la restituzione del dazio civico alla città di Torino, pel quale la perdita, dedotte le spese, è di più di un milione.

Abbiamo detto che la differenza tra l'aumento delle entrate e quello delle spese dal 1847 è di circa 17 milioni; e siccome allora le entrate e le spese a un dipresso corrispondevano, questa somma rappresenterà approssimativamente non il disavanzo di quest'anno, che a molti titoli sarà maggiore, anche non computata la costruzione delle strade ferrate, ma quello degli anni successivi. Crescerà tuttavia la deficienza, se, come è da temere, per l'accumularsi delle medesime, per l'aumentare delle spese e nominatamente delle pensioni di ritiro, e per altre cagioni, lasciamo che si confermi e si accresca il nostro dissesto finanziario.

Il ministro delle finanze invitato interveniva in seno del vostro ufficio. Le spiegazioni che vi dava, le promesse che vi faceva, sono quelle che già da lungo tempo, e più volte udite dalla sua bocca. Non tutte le previsioni da lui proposte relativamente al bilancio del 1855 parvero al vostro ufficio egualmente fondate; nè poté vedere quando, nè per quale modo il desiderato equilibrio nelle finanze fosse per ristorarsi. Neppure poté accertarsi se, escluso il caso di guerra nel paese, non fosse in un non lontano avvenire per ricorrersi nuovamente al prestito per far fronte alle spese dello Stato.

Il vostro ufficio, considerando come il prestito domandato è, non solo indubitatamente necessario, ma anche urgente, vi propone di sanzionare la legge col vostro voto. Crede tuttavia dovere a sè stesso, al corpo dal quale tiene il suo mandato, ed all'intera nazione, di chiamare la vostra attenzione sulla sì vitale ed importante questione delle nostre finanze. E ciò fa con tanto maggior fiducia, in quanto le ricchezze del paese sono grandi, e la differenza tra l'entrata e l'uscita, se il male non si faccia crescere con nuovi prestiti, e col tardare il rimedio, non è tale, che troppo difficile, nonchè impossibile sia il colmarla. Soltanto è necessario non fare a sè stessi illusioni funeste, non pascersi di speranze che pur troppo l'esperienza combatte; conviene con coraggio e prontezza porre in opera il rimedio, nè lasciare che il male, come va giornalmente facendo, diventi peggiore.

Qui il vostro ufficio credette utile fare alcune proposte, onde scemare i bisogni in questi momenti, nei quali il ricorrere al credito costa allo Stato, e perciò ai contribuenti gravissimi sacrifici. La prima sarebbe di sospendere temporariamente tutte le spese di opere pubbliche in corso, che possono esserlo senza gravissimo pregiudizio; e che nè il Ministero proponga o nei bilanci o con leggi speciali, nè il Senato approvi, finchè dura l'attuale dissesto delle finanze, alcuna tale spesa. Indi il vostro ufficio crede dovere istantemente invitare il Ministero a porre pronto ed efficace rimedio alla sempre crescente mole delle pensioni, sì presentando

(1) Quanto facilmente per tale motivo si muti la vera cifra del provento, apparirà, ove si consideri che le lettere in franchigia formano (non a numero ma a peso) i 9/10 del totale della corrispondenza postale.

al Parlamento una legge, ancorchè temporaria, che ponga un limite di età od altro simile alla concessione delle pensioni alle quali si ha diritto per legge, sì non concedendole, come giornalmente si fa, alle persone che non vi hanno diritto. L'ufficio propone inoltre al Senato, se non converrebbe che le pensioni dal bilancio delle finanze fossero restituite a quelli dei vari dicasteri, onde meglio appaia quale uso, a carico delle finanze, faccia ciascun ministro della sua responsabilità relativamente alla scelta del personale.

Queste poche osservazioni parvero non inutili su alcuna delle cause del crescente nostro disavanzo. Ma i proposti rimedi non bastano; e il vostro ufficio conchiude, richiamando sul dissesto delle nostre finanze, sulle sue cagioni e sui rimedi tutta la vostra attenzione.

Autorizzazione per la vendita di una casa demaniale in Sassari.

Progetto di legge presentato alla Camera l'11 marzo 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).

SIGNORI! — Proveniente dalla soppressa corporazione gesuitica possiede il demanio dello Stato in Sassari, sulla piazzetta *Carra piccola*, una casa detta *Casa alta*, composta di quattro piani di due membri caduno, d'una cantina e d'una bottega a piano terreno, coerente a ponente ad un fabbricato spettante al negoziante Giacomo Queirolo.

Entrato questi nel divisamento di abbattere e ricostruire la propria casa, ricorreva all'amministrazione delle finanze esponendo come lo impedisse di mandar ad effetto il suo divisamento la circostanza di essere l'attiguo fabbricato demaniale in così cattivo stato che, ove se gli togliesse l'appoggio che trova nella sua casa, senza che prima fossero stati eseguiti i considerevoli ed indispensabili restauri dei quali essa abbisognava, sarebbe sicuramente diroccata con danno suo e delle finanze, e quindi nel reciproco interesse chiedeva la vendita a suo favore di quella proprietà demaniale.

Dalle operate ricognizioni già risultava essere realmente quel fabbricato in stato di assoluta degradazione massime dal lato attiguo alla proprietà Queirolo.

Onde vie meglio però accertare se fosse per le finanze più conveniente di vendere o far riparare quel fabbricato, si commetteva al signor ingegner centrale Poggi di procedere alla perizia, sia del valore venale del medesimo, come dell'importare delle opere e riparazioni che sarebbero state assolutamente indispensabili per impedirne la totale rovina e per permettere al signor Queirolo di ricostruire la casa di sua spettanza.

Calcolava il signor Poggi a lire 4400 l'importare dei più urgenti lavori, avvertendo che in questa spesa avrebbe il signor Queirolo dovuto concorrere per lire 557, metà della somma occorrente per la ricostruzione del muro comune, ma osservava ad un tempo dovere queste opere conservatorie riuscire di difficile e pericolosa esecuzione, non essere sufficienti per aumentare il valore di quel fabbricato, e portar quindi opinione essere in ogni modo, e sotto ogni rispetto assai più conveniente per il demanio dello Stato di addivenire alla vendita di quello stabile, di cui in perizia del 26 novembre 1852 calcolava il valore venale a lire 9058 09.

Le riferite circostanze persuadevano il Governo della massima convenienza di alienare quel corpo di casa al più pre-

sto possibile onde evitare spese di riparazioni pressochè inutili per il miglioramento del medesimo od una lite lunga e dispendiosa, d'esito assai dubbio, col signor Queirolo, che già giuridicamente protestava dei danni patiti e patienti, e ciò per mantenere un fabbricato che poco o nulla rende alle finanze, giacchè quantunque affittato per annue lire 563, può considerarsi quasi come improduttivo per le spese di riparazioni che richiede e richiederebbe per l'avvenire, e per la quasi impossibilità in cui si trova l'amministrazione di ottenere il pagamento dei fitti dovuti da inquilini che si sottoposero a pignoni troppo gravi, superiori ai propri mezzi.

Quindi attesa l'urgenza determinavasi il Governo del Re ad addivenire a tale vendita col mezzo di pubblici incanti, a malgrado per l'imminente chiusura della Sessione non si potesse per la medesima chiedere la previa autorizzazione del Parlamento, lusingandosi il Ministero che, fatta la Camera persuasa della opportunità e necessità di tale alienazione, non dissentirebbe d'approvare poscia il suo operato a questo riguardo.

Mandavasi quindi esporre agli incanti quella proprietà demaniale sul prezzo di lire 9058 portata dalla perizia Poggi, coll'espressa clausola però, che non dovesse il contratto considerarsi come definitivo, se non dopo che per legge fosse stata la vendita approvata.

Aprivansi gli incanti il 19 agosto dello scorso anno, ma per mancanza d'oblatori andavano deserti, e di tale desolazione tanto l'ufficio procedente, che la direzione demaniale giudicavano non potersi dar causa che al prezzo troppo elevato a quel fabbricato assegnato.

Mentre davasi passo a questi incumbenti gli aventi causa da certa Rosalia Fondoni Doro, dalla quale la casa in discorso con altri stabili era stata legata ai padri gesuiti, cercavano di opporsi alla vendita della medesima, pretendendo che, dopo la soppressione di quelle corporazioni, ad essi eredi necessari della donante, e non alle finanze, dovessero passare i beni legati, o quanto meno che non potesse il Governo aver facoltà di disporne, per trovarsi i medesimi sottoposti al peso del servizio d'una messa quotidiana perpetua, istituita dalla Fondoni Doro con suo testamento del 22 ottobre 1764 e calcolata a soldi 6 sardi (lire nuove 240 24 annue).

Ma considerando che gli altri stabili dalla Rosalia Fondoni Doro legati ed assieme alla casa di cui nel concreto alle finanze pervenute col rimanente asse ex-gesuitico sono più che sufficienti per far fronte al pio legato di cui sopra è cenno, e ritenuto non potervi essere dubbio, che a seguito della soppressione della corporazione gesuitica, le sole finanze sono ad essa succedute, e che servendo ai pesi ad essi inerenti, sono in diritto di disporre degli stabili già da quel sodalizio lasciati; perciò seguendo il parere al riguardo espresso dal consulente legale delle finanze, determinavasi, a malgrado del giuridico procedimento dai sedicenti eredi Fondoni Doro intentato, di proseguire l'iniziata vendita, e due partiti essendo stati presentati, l'uno dal signor Queirolo che offriva lire 6500 l'altro dal signor Lorenzo Delungiarì, che portava la sua offerta a lire 6510, si tentava su questa un nuovo esperimento d'incanti il 10 dicembre dello scorso anno ed in esso deliberavasi il fabbricato di cui si tratta al signor Giacomo Queirolo ultimo migliore offerente per il prezzo di lire 6660.

Scaduti li fatali senza che siasi presentato aumento su tale prezzo e resosi il deliberamento definitivo, addivenivasi il 28 stesso mese alla stipulazione del contratto di vendita, col quale obbligavasi l'acquirente alla osservanza di tutti i patti e condizioni dal capitolato prescritti, fra cui al pagamento dell'integrale prezzo portato dal deliberamento entro il ter-

mine di giorni 10, dalla data della pubblicazione della legge d'approvazione della stipulata alienazione.

Per tutti i sopra espressi motivi, ravvisando conveniente ed opportuna l'alienazione di cui si tratta, spera il riferente che la Camera a cui ha l'onore di rassegnare il relativo contratto, vorrà convalidare l'operato dal Governo del Re, ed adottare il seguente progetto di legge avente per oggetto la approvazione del medesimo.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. È approvato l'atto stipulato il 28 dicembre 1853 nell'ufficio di intendenza generale di Sassari portante vendita a favore di Giacomo Queirola della casa demaniale detta *Casa alta* situata sulla piazza *Carra piccola* in Sassari, mediante il prezzo di lire seimila seicento sessanta, e sotto la osservanza delle condizioni dall'atto suddetto determinate.

Relazione fatta alla Camera il 29 marzo 1854 dalla Commissione composta dei deputati Ledà D'ittiri, Cambieri, Dellitala, Ara, Grixoni, Falqui-Pes e Tola, relatore.

SIGNORI! — La vendita di una casa detta *Casa alta* situata nella *Carra piccola*, piazzetta o meglio contrada della città di Sassari, che fu fatta dal demanio nel 28 dicembre dello scorso anno 1853, è uno di quegli atti di così assoluta urgenza ed evidente necessità, che laddove non fosse stato sollecitamente eseguito, avrebbe senza meno cagionato grave danno agl'interessi del demanio medesimo. Imperocchè, oltre di trattarsi di uno stabile già cadente in rovina, che abbisognava di pronte e non poche riparazioni onde non crollasse intieramente al suolo, di un fondo, il di cui valore assoluto fu fissato dall'ingegnere centrale in sole lire 7744 58, benchè in relazione al fitto (che però non si poteva esigere per essere esagerato, e superiore ai mezzi degli inquilini) sia stato presunto nell'altro venale di lire 9038 49; concorrevano pure la circostanza, che la riedificazione di una contigua casa, cui aveva posto mano il signor Giacomo Queirola, rendeva sempre più rovinosa la condizione della suddetta *Casa alta*, ed inoltre aveva già impegnato l'amministrazione demaniale in una lite, il di cui esito non poteva esserle che sfavorevole sotto il rispetto così delle spese giudiziarie, come delle altre, cui avrebbe dovuto sottostare, per rendere immune da ogni pericolo, o risarcire di ogni danno il proprietario della casa vicina. E siccome le accennate circostanze e considerazioni sorgevano in un tempo in cui era imminente la chiusura della Sessione parlamentare, nè si poteva perciò chiedere sul proposito la previa autorizzazione dei poteri dello Stato, molto opportunamente il Governo del Re mandava procedersi intanto all'alienazione di quell'immobile per mezzo di pubblici incanti, colla riserva di farla poi approvare per legge.

I documenti e le carte annesse al progetto ministeriale, che la vostra Commissione si ha fatto il dovere di esaminare diligentemente, comprovano ad evidenza essere state osservate dal demanio tutte le cautele e le formalità prescritte dalla legge, tanto nei primi incanti che andarono deserti, quanto nei secondi, nei quali l'offerta di lire 6660 fatta dal Giacomo Queirola essendo stata superiore a tutte le altre, nè avendo ricevuto aumento di sorta nel termine legale stabilito

pel decorso e per la scadenza dei *fatali*, operò, come di diritto, il deliberamento definitivo della casa a di lui favore. E dalle stesse carte e documenti risulta eziandio che nulla si ommise dagli amministratori del demanio, e che lodevolmente essi si adoperarono affinché l'alienazione riuscisse il più possibile vantaggiosa alle finanze dello Stato.

Non pretermise la Commissione di ponderare eziandio la opposizione fatta a tal vendita dai sedicenti eredi di Rosalia Fondani Doro, dalla quale la casa in discorso fu legata con altri stabili ai padri gesuiti, onde riconoscere se e come sussistessero, e fin dove nel caso potessero estendersi i da loro supposti od allegati diritti. Ma oltre che il parere del consulente legate delle finanze, riferito dal Ministero nella esposizione dei motivi del suo progetto di legge, toglieva già in prevenzione le dubbiezze che sul proposito potessero insorgere, ebbe poi a convincersi la Commissione medesima, che siffatte pretensioni messe in campo dai sedicenti eredi necessari della legante, erano e sono prive affatto di fondamento; perciocchè la Rosalia Fondani Doro col suo testamento del 22 ottobre 1764, ricevuto Usai in Sassari, dispose espressamente che la rendita sopravanzante al servizio della messa quotidiana perpetua da lei istituita si devolvesse alla sagrestia del Gesù, ossia al prefetto della medesima, per impiegare a suo gusto e volontà. Laonde appare chiaramente, che nessuna condizione eventuale a favore dei suoi eredi e successori, sia presenti che futuri, fu apposta dalla testatrice al suddetto legato, in virtù della quale essi dovessero subentrare nel possesso e proprietà dei beni legati, o quanto meno della casa anzidetta, laddove i padri gesuiti venissero a mancare, come poi accadde, nel mentovato collegio del Gesù di Sassari.

Mossa pertanto da queste considerazioni che mettono in sodo la facoltà, l'utilità e la necessità per parte del demanio di vendere la suddetta *Casa alta*, e riconosciuto regolare in ogni sua parte il modo con cui l'amministrazione demaniale procedette alla vendita, la vostra Commissione a voti unanimi vi propone per mio mezzo l'approvazione pura e semplice del progetto di legge quale fu proposto dal Ministero.

Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour) 11 aprile 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 6 stesso mese.

SIGNORI! — La Camera dei deputati, nella seduta del 6 corrente aprile, avendo adottato l'unito progetto di legge per l'approvazione dell'atto stipulato il 28 dicembre 1853 nell'ufficio d'intendenza generale di Sassari portante vendita a favore di Giacomo Queirola della casa demaniale detta *Casa alta*, situata sulla piazza *Carra piccola* in detta città, mediante il prezzo di lire 6660, il ministro di finanze ha l'onore di rassegnare il progetto medesimo alle deliberazioni del Senato del regno.

Relazione fatta al Senato l'8 maggio 1854 dall'ufficio centrale composto dei senatori Caccia, Di Collegno Giacinto, Malaspina, Della Planargia e Musio, relatore.

SIGNORI! — L'onorevole ministro delle finanze vi domanda la sanzione di una legge che autorizza l'alienazione di una

casa demaniale già stipulata nel 28 dicembre dello scorso anno 1853.

La casa è pervenuta al demanio dalla soppressione della Compagnia di Gesù avvenuta nel 1773. Dessa è composta di quattro piani di due membri caduno, di una cantina, di una bottega al pian terreno; è coerente ad un fabbricato spettante al negoziante Giacomo Queirolo, è posta nel sito appellato *Carra piccola*, città di Sassari, ed apparteneva ad un asse di beni legato ai padri gesuiti da Rosalia Fondoni Doro per suo testamento 22 ottobre 1764, col peso di una messa quotidiana perpetua calcolata in lire annue 210 24.

Il valore dato alla casa dalla perizia di stima è di lire 9038 09, ed il prezzo in cui è stata stipulata la vendita è di lire 6660; onde chi si arrestasse al semplice incontro di queste due somme dovrebbe giudicare dannosa l'alienazione.

Ma chi voglia considerare inoltre che, esposta venale la casa sull'indicato valore di lire 9038 09, gl'incanti sono andati deserti, e che, ritentati sull'offerta di lire 6500 fatta dal Queirolo, non produssero che l'aumento di lire 10 fatto dall'unico competitore Delongiave, deve giudicare giusto il prezzo di lire 6660 offerto dal Queirolo in ultima licitazione, se è vera la regola che ogni cosa, nelle transazioni civili, vale tanto quanto può essere venduta.

Se poi si considera che, avendo il Queirolo, possessore della casa vicina, dato mano a riedificarla, la casa demaniale in discorso corre grave pericolo di rovina, e che perciò il Queirolo ha già protestato dei danni, pare tanto più plausibile il partito preso dal Governo del Re per la vendita, inquantochè l'altro di tentarne la riparazione, mentre domanderebbe rilevante spesa per le sole opere conservatorie, non ci lascierebbe nemmeno certi di potere ovviare ogni pericolo e rimetterla in uno stato di sicurezza.

Opponentì alla vendita sono gli eredi della Rosalia Fondoni Doro, giacchè negherebbero al Governo la facoltà di venderla per trovarsi inglobata nei beni sottoposti ad una messa quotidiana perpetua. Ma il lodato signor ministro, sia per la considerazione di essere indubitato il dominio del Governo, sia per la considerazione che coi beni rimanenti è assicurato il legato della messa, non esita per la vendita, sentito in proposito il consultore legale delle finanze.

Veramente il dominio del Governo sopra la casa in discorso, oltre di essere fondato sul comune principio politico-legale concernente alla sorte dei beni appartenenti a conventi soppressi, offrirebbe pure ai più scrupolosi quella maggiore tranquillità che essi possono trovare negli appositi provvedimenti pontifici relativi ai beni ex-gesuitici del 1773.

Mentre quindi nemmeno il vostro ufficio centrale saprebbe arrestarsi a questa difficoltà, la quale altronde riceverà dai tribunali la sua risoluzione; e mentre altronde, nella serie di tutti gli atti che hanno preceduto la vendita, egli scorge che si è soddisfatto a quanto poteva essere richiesto dalle regole di una savia e prudente amministrazione; perciò non esita a proporvi unanime il vostro assenso all'approvazione di un contratto che, nell'urgenza dei pericoli e nel complesso delle cose, offre alle finanze, o le meno dannose conseguenze che fossero possibili, o le migliori condizioni che fossero sperabili.

Costruzione d'un ponte sul torrente Coghinas nell'isola di Sardegna.

Progetto di legge presentato alla Camera il 16 marzo 1854 dal ministro dei lavori pubblici (Paleocapa).

SIGNORI! — Fra quante opere pubbliche d'incontrastabile utilità possano per avventura essere desiderate nell'isola di Sardegna, un ponte attraverso il fiume Coghinas, nella provincia di Tempio, assume un'importanza principalissima, siccome quello che è necessario a procurare in ogni tempo e stagione un mezzo di sicura comunicazione fra Sassari e la Gallura, i cui abitanti non poterono fin qui partecipare ad alcuno dei benefizi in materia stradale già estesi alle altre provincie che sono intersecate o vicinissime alle linee longitudinali e trasversali della rete di strade reali ordinate dalla legge 6 maggio 1850.

L'amministrazione perciò non è soltanto da questo momento che rivolga la sua attenzione e cure verso quell'opera di così sentita necessità, ma circostanze straordinarie ed affatto eccezionali ostarono finora alla felice riuscita di un edificio nella costruzione del quale rimangono a superare difficoltà di ogni genere, siccome potrà agevolmente desumersi dai brevi cenni che seguono sugli studi praticati e sull'esito dei lavori in altro tempo intrapresi.

In base di un primo progetto fu appaltata in agosto 1843 all'imprenditore Vittorio Fogù, pel prezzo di lire 92,500, la costruzione di un ponte di struttura murale sul Coghinas, da situarsi a circa mille metri superiormente all'attuale passo a barca.

Cominciati i lavori nel 1845, l'impresario elevò pretese a riguardo dell'insufficienza dei prezzi e delle difficoltà che si incontrarono nel divisato modo di eseguitamento, e segnatamente sul sito dell'edificio, alle quali eccezioni l'amministrazione faceva in parte ragione, mutando il progetto nel senso di ridurre ad un solo arco di ventisette metri di luce il ponte che nel progetto primitivo era fissato in due archi disuguali, e provvedendo alla risoluzione dei principali ostacoli affacciatisi.

Un nuovo contratto intervenne quindi col Fogù sotto il 5 dicembre 1846, nel quale si fissò alla complessiva somma di lire 156,500 66 il corrispettivo dell'appalto.

I lavori vennero in allora ripigliati, e con sufficiente regolarità condotti sino al gennaio 1848; quando una piena straordinaria avvenuta verso alla metà di quel mese rovinò ogni opera eseguita, esportando e devastando eziandio molta parte degli attrezzi e dei materiali in provvista, a talchè fu impossibile di riprendere i lavori in quella triste località, sulla quale conviene trasportare, con disagio gravissimo, ogni mezzo d'opera.

La causa di tale rovina si attribuì alla poca ampiezza della luce assegnata, per cui fu proposto di ampliarla sino a metri 36. Se non che le difficoltà di esecuzione e la spesa progressivamente crescente scongiurarono dall'accettare quella non per anco bene studiata proposta, all'attuazione della quale ostarono d'altronde le vicende politiche e la successiva condizione delle finanze.

Rimase per tal modo sospesa la erezione dell'edificio; nè d'allora in poi si diede mano ad alcun altro lavoro. Ed intanto l'appaltatore accampava pretese, reclamava compensi per rilevanti somme, e domandava che, o si sciogliesse definitivamente il contratto, o gli si desse facoltà e mezzi per rico-

truire il ponte con quel nuovo piano che l'amministrazione avesse stimato migliore.

E poichè in nessun nuovo impegno poteva entrare il Ministero, consunti già sin dal 1848 i fondi che negli anni anteriori erano stati assegnati, e sancita la citata legge del 6 maggio 1850 che definiva quali fossero le opere assunte a carico dello Stato, era mestieri svincolare l'appaltatore da ogni impegno, e lasciare pur libere le amministrazioni provinciali e nazionali di provvedere in quel modo e con quei mezzi che avessero avuto facoltà di applicare all'opera di cui si tratta.

Se non che le sopra ricordate vicende e la poco ben ordinata amministrazione dell'isola avevano talmente involuta e confusa la gestione dei lavori che erano stati appaltati al Fogù, che non fu poco e breve lavoro metterne in chiaro la contabilità, la quale non poté essere condotta a termine che nel mese di dicembre del 1853; epoca in cui si venne ad un definitivo componimento col detto appaltatore, in forza del quale non gli si pagarono che lire 4727 50, restando in proprietà dello Stato i materiali ed i mezzi d'opera appartenenti all'impresa che si trovavano sul sito.

Che se le buone disposizioni del Governo fallirono contro la prepotente forza delle cosche, non però fu dismesso il pensiero di dotare la provincia di Tempio di un mezzo di comunicazione che è per lei argomento vitale di civile esistenza ed indispensabile mezzo di risorgimento. E nuovi studi all'uopo vennero, d'ordine del Ministero, iniziati con quel maggior corredo di dati tecnici che l'esperienza dei fatti subiti poteva fornire per la più sicura risoluzione delle difficoltà gravissime che s'incontrano nel gettare un ponte di tanta ampiezza attraverso di un burrone profondo ed in una località deserta, ove, al difetto di comunicazioni ed alla mancanza di ogni mezzo d'arte e d'artisti, aggiungesi un clima micidiale che non concede oltre cinque mesi di lavoro utile nell'anno.

L'ingegnere della provincia, specialmente incaricato dei nuovi studi, presentava nel gennaio 1852 un lavoro compiuto, proponendo un ponte di struttura mista, con testate in muro e travatura di grande portata in legname.

L'ispettore straordinario dei lavori stradali di Sardegna, signor cavaliere Bella, al quale veniva comunicato siffatto progetto, ve ne sostituiva un altro, nel quale era surrogato al palco di legname un arco di centini in ferro, perchè dubitava della convenienza della struttura in legno, non solo e non tanto per la stabilità dell'opera, come per l'economia della spesa, tenuto specialmente conto della manutenzione e della conservazione dell'edificio in quei siti per ogni rispetto pericolosi.

Consultato il Congresso permanente, egli, con parere del maggio 1852, opinava che fosse presa ad esame la possibilità di un arco di struttura laterizia; e quindi l'ingegnere provinciale ripigliava nuovi studi. Ma, riconosciuta la poca speranza di buon esito di una simile costruzione, l'ingegnere provinciale, secondo le istruzioni avute, presentava un altro progetto di ponte sospeso a catene di ferro, che, per la facilità e la prestezza con cui poteva essere imposto su quel profondo e dirupato alveo, si ravvisava il più acconcio a soddisfare prontamente al bisogno di una comunicazione di tanta necessità.

Al progetto dell'ingegnere provinciale un secondo ne univa il signor cavaliere Bella dello stesso sistema, accompagnato da una offerta di eseguitamento dell'ingegnere costruttore Orlando, a nome della ditta Agnese e Sivori di Genova; ed entrambi i progetti, sottoposti all'esame del Congresso permanente, e maturamente discussi, facevano nascere il pensiero di sostituire al sistema pensile quello che, dedotto dal cele-

bre ponte tubulare di Stephenson, ne prende il nome, ancorchè la struttura del ponte non sia propriamente conformata a compiuta sezione di tubo, ma ripeta la sua stabilità solamente dalla contestura delle sponde e del fondo, e non abbia coperto.

I signori Woodhouse e Werterman, appositamente richiesti presentarono ciascuno, conforme a questo divisamento, un disegno ed un'offerta; fra le quali il Congresso permanente, con voto del 7 gennaio ultimo scorso, preferiva definitivamente la prima per considerazioni di economia e per ragioni tecniche di maggiore semplicità e sicurezza d'esito che si riscontravano nel piano proposto dal signor Woodhouse. Ed il signor cavaliere Bella produceva, sotto il 19 stesso mese, in base di quest'ultimo voto, la perizia dei lavori, divisa in due parti, delle quali la prima concerneva la costruzione delle spalle di muro, la seconda la provvista e collocamento in opera dell'impalcatura tubulare, lavori di natura affatto diversa, e di cui non era nè sperabile nè utile fare un'unica impresa.

Ed essendo dimostrata ed ammessa dal Congresso permanente l'opportunità, o, diremmo quasi, la necessità di rinunciare, nelle specialissime circostanze dell'edificio di cui si tratta, agli appalti per asta pubblica e divenire a trattative private, il signor cavaliere Bella, secondo la facoltà impartitagli dal Ministero, convenne, sotto riserva della legale approvazione, coll'appaltatore Fogù, ed in base di un apposito capitolato d'appalto per l'esecuzione dei lavori di muratura, accollandovi quelli degli accessi al ponte ed il trasporto delle membrature di ferro dal porto in cui arriveranno fino a piè d'opera. L'importo di questi lavori ascenderebbe a lire 55,988 60, ma ricevendo il signor Fogù in conto i materiali e mezzi d'opera da lui ceduti all'amministrazione, come sopra si è detto, per lo stesso prezzo di lire 8702 50, la spesa riducesi a lire 47,286 50.

Quanto alla esecuzione dell'impalcatura tubulare in ferro fu pur sempre sotto riserva dell'approvazione del Parlamento convenuto col signor Woodhouse che egli assuma a conto e rischio suo di farla eseguire in Inghilterra dalla ditta Foxtenderson, trasportarla sino in un porto dell'isola il più a portata del lavoro e metterla in opera, assoggettandola alle prescritte prove di resistenza, il tutto conforme al capitolato d'appalto steso dal signor cavaliere Bella, e per la calcolata ed ammessa spesa di lire 54,750. E perciò l'importo totale dell'opera riuscirebbe di lire 81,710 70, a cui aggiungendo lire 7963 70 per la sorveglianza e per le spese imprevedute e veramente imprevedibili, nelle condizioni del paese e del sito, la totale spesa ascende a lire 90,000.

Quanto alla competenza della spesa non deve tacere il Ministero che il ponte del Coghinas cade sulla strada da Sassari a Tempio, la quale non è compresa nella categoria di strade reali stabilita dalla legge 6 maggio 1850; essa è però la principalissima e la più importante fra tutte le strade divisionali dell'isola. Ora l'articolo 8 della citata legge stabilisce che potranno essere accordati per legge prestiti e sussidi sulle strade appartenenti ad altre categorie che non è quella delle reali; e se vi è mai una strada che meriti questi sussidi, essa è certamente la strada da Sassari a Tempio. Questa strada, che cogli sviluppi che converrà darle in quel paese montuoso non si estenderà in minor lunghezza di 40 chilometri, non potrebbe costar meno di lire 400,000 per quanta economia si voglia impiegarvi, e per quanto si voglia procedere con strette norme, sia pella larghezza del piano carreggiabile, sia pella pendenze, sia pella semplicità e grettezza delle opere d'arte. Ora nelle condizioni economiche di quelle provincie è assolu-

tamente impossibile sperare che esse possano riuscire a compiere la strada medesima, se non ottengono quel favore che è promesso loro dal succitato articolo di legge. E intanto quello che vi è di più stringente urgenza è il passaggio del torrente Coghinas, passaggio che ora si fa col più grave pericolo, e che è stato ed è continuamente cagione dei casi più funesti, non passando mai stagione d'acque grosse che non vi si affoghino e uomini e bestie.

Fatto una volta il ponte si otterrà già il grande vantaggio di avere un passo sicuro, e di poter praticare almeno a cavallo la via da Sassari a Tempio.

La provincia altronde sarà incoraggiata a spingere avanti, a misura che le sue forze economiche glielo consentiranno, i tronchi di strade nei siti i più difficili e più necessari ad aprirsi. Al quale proposito non si deve tacere che la divisione di Sassari ha già deliberato di costruire un primo tronco della strada, di cui si tratta, da Sassari al rio d'Osilo, che importa pure una assai notevole spesa, e che non avrebbe che ben poco valore se il ponte non fosse fatto.

S'aggiunge che la deliberazione di costruire un ponte a tutto carico dello Stato è stata già presa anteriormente, come da principio si esponeva, e che il Governo vi si era accinto; e che la provincia fu mantenuta per molti anni nella lusinga d'ottenere questo per lei vitale beneficio. Furono veramente pene di Tantalo quelle d'una povera provincia, che vide per tanto tempo fare studi, preparare materiali, spingere innanzi i lavori, e quando si credeva vicina a toccare la meta, scorgeva deluse le sue speranze.

Per tutti questi motivi il Ministero vi propone, o signori, che vogliate autorizzarlo coll'adozione della legge che viene sottoposta al vostro giudizio a stipulare definitivamente le due convenzioni cogli impresari Fogù e Woodhouse pella costruzione del ponte sul Coghinas, come sussidio da darsi alla divisione di Sassari, onde possa avvisare a compiere la comunicazione fra Sassari e Tempio.

Il Ministero però non si è dissimulato che nelle gravi circostanze in cui versano le finanze dello Stato vuolsi evitare, quanto si possa, di sopraccaricarle di nuovi pesi, ed è appunto perciò che nel progetto di legge, astenendosi dal domandare appositi fondi per questa opera, egli si limita a chiedere che sia consentito di portare la spesa a carico dell'assegno annualmente allocato in bilancio, a tenore della più volte citata legge, per l'esecuzione della rete di strade reali dell'isola, lasciando ai venturi e ben si spera migliori anni il riconoscere se, ottenute economie sugli otto milioni e mezzo assegnati per detta rete, si avrà potuto con queste economie far fronte eziandio al sussidio accordato per la strada da Sassari a Tempio colla costruzione del ponte sul Coghinas; o in caso diverso si debba compensare con uno speciale assegno quanto per questo ponte sarà stato speso.

La condizione dell'isola che non consente lavori se non nella stagione corrente, e sino a tutto il mese di maggio al più, rende urgente intraprendere i lavori di cui si tratta, onde, compiute in quest'anno le opere murali delle spalle del ponte, si possa poi in principio dell'anno venturo averlo aperto al pubblico.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È fatta facoltà al Governo di fare eseguire un ponte con spalle di struttura murale e un palco e fianchi in ferro sul fiume Coghinas nell'isola di Sardegna provincia di Tempio.

Art. 2. Per la costruzione delle spalle di muro ed opere

attinenti il Governo stesso è autorizzato a stipulare coll'imprenditore Vittorio Fogù un contratto a tenore delle condizioni portate dal capitolato in data del 19 gennaio prossimo passato, redatto dall'ispettore soprannumerario del genio civile signor cavaliere Bella ed approvato dal Ministero dei lavori pubblici, per la somma di lire 46.950 70, oltre ai materiali e mezzi d'opera che sono sul sito e che gli vengono ceduti dall'amministrazione, e ciò tutto in base della perizia e disegni annessi al suddetto capitolato.

Art. 3. È pure autorizzato il Governo a stipulare un contratto col signor Tommaso Woodhouse per la costruzione del palco e fianchi in ferro e spese accessorie, a tenore del capitolato colla medesima data steso dallo stesso signor cavaliere Bella e della perizia e disegni annessovi per la convenuta somma di lire 34,750.

Art. 4. L'importare complessivo del ponte che, unito al fondo per far fronte alle spese imprevedute, ascende a lire 90,000, sarà portato a carico dell'assegno fatto nel bilancio del 1854 alla categoria 57 per i lavori straordinari stradali dell'isola di Sardegna.

Relazione fatta alla Camera il 29 marzo 1854 dalla Commissione composta dei deputati Tegas, Genina, Boil, Cadorna Raffaele, Farini, Colli e Torelli, relatore.

SIGNORI! — Nella tornata del 16 corrente mese il signor ministro dei lavori pubblici vi presentava un progetto di legge tendente ad ottenere l'approvazione della spesa per la costruzione di un ponte sul torrente Coghinas nell'isola di Sardegna.

Divisa assai fa l'opinione degli uffici relativamente a questo progetto combattuto si in merito alla legalità di volerne far sopportare al regio erario la spesa, che alla convenienza del metodo proposto.

La discussione in seno della vostra Commissione avendo bensì avuto per conseguenza di determinare la maggioranza ad accettarlo, ma solo nello stretto numero necessario, essendosi tre membri dichiarati contrari, il relatore si fa debito di esporvi col maggior dettaglio possibile le ragioni messe in campo da ambe le parti nel combattere e nel difendere questo progetto.

La prima ragione che adducevasi in contrario era quella dell'illegalità di voler porre questa spesa a carico dell'erario. Noi abbiamo, si disse, una legge che determina che si possano accordare alle divisioni amministrative sussidi per opere stradali od idrauliche, ma nessuna che permetta che a tutto carico dello Stato si faccia un'opera di parziale utilità di una provincia o divisione. Col progetto che ci viene sottoposto l'opera intera, quantunque esclusivamente di vantaggio locale, si pone a carico dell'erario, e ciò è ingiusto ed illegale e quindi non si deve ammettere. Non vale il dire che già fu decretata dal cessato Governo l'erezione di quel ponte, perchè una forza superiore distrusse i lavori già intrapresi con non lieve spesa, ed il Parlamento attuale ha con apposita legge decretata la rete stradale che coprir deve la Sardegna, consacrandovi l'ingente somma di otto milioni e mezzo; di questa rete non fa parte la linea sulla quale verrebbe a trovarsi il ponte che vuolsi costruire sul Coghinas e quindi diverrebbe un pericoloso antecedente che conviene evitare, volendosi mantenere quella giustizia di eguale trattamento, che deve essere la base di una buona amministrazione.

La ragione dell'illegalità veniva sostenuta da uno degli onorevoli commissari. Due altri, senza dividere quell'opinione, opinavano tuttavia non doversi approvare il progetto nel modo nel quale era concepito. Riconoscevano la necessità di quest'opera, ma credevano che dovesse essere solo sussidiata dall'erario e non assunta a tutte sue spese. Appoggiavano questo avviso alla ragione che il comprendere la somma proposta nell'assegno del milione annuo consacrato alla costruzione della rete stradale dell'isola era piuttosto una finzione che una realtà, poichè la rete stradale dovendosi pur condurre a termine, quand'anche non bastassero gli otto milioni e mezzo, e le probabilità essendo piuttosto contrarie che favorevoli, l'assegno che ora si fa diviene nominale e torna in definitiva a carico dell'erario. Aggiunsero a questa ragione la riflessione che la stima stessa di 90,000 lire potrebbe venire di gran lunga superata, e l'esperienza passata dei tentativi fatti precisamente su quel luogo ne somministrano la prova, essendosi in prima peritato l'antico ponte in lire 94,400 e poi dovuto riappaltare per lire 156,500, e quand'era in via di costruzione essere stato il tutto distrutto senza essere certe che le lire 156,500 sarebbero state sufficienti a condurlo a termine. Per queste ragioni doversi evitare un impegno del quale male si poteva giudicare la vera portata, ed essere migliore consiglio l'assegnare a titolo di sussidio una somma da prelevarsi sull'assegno annuo delle lire 400,000 che si vola complessivamente sotto questo titolo per le provincie del regno, chiamando, per la spesa della quale si tratta, a concorrervi le due provincie interessate di Sassari e di Tempio. Altro degli onorevoli commissari opinava invece che si anticipasse pure la spesa a carico dello Stato, ma colla condizione che, se l'intera rete stradale della Sardegna oltrepassava l'importo degli otto milioni e mezzo, in quel caso la spesa suddetta per il ponte sul Coghinias si mettesse a carico delle provincie interessate che dovrebbero rimborsare il relativo importo.

Tali furono i motivi adottati, sia per combattere che per modificare il progetto in discorso. A questi opposero i suoi difensori i seguenti ragionamenti:

Non potersi ammettere la ragione dell'illegalità perchè, quando anche non vi fosse alcuna determinazione speciale anteriore per quell'opera, essa non forma che una parte di un piano ben più esteso cioè della strada che percorrere deve quelle provincie; certo come ponte è un'opera a sè, e si presenta indispensabile anche nell'attuale stato di quelle comunicazioni ristrette solo a vie di sentieri. Questo non cambia però la natura di quell'opera presa come parte del complesso, e quindi vestirebbe l'idea di un sussidio anticipato promotore della strada, indispensabile per cominciare a dar vita e movimento a quei paesi, sì che possano un giorno sottostare alla spesa d'una strada regolare la quale, anche calcolata nei limiti più modesti per uno sviluppo di quaranta e più chilometri che dovrebbe avere, non importerebbe meno di 400,000 lire. Siccome coll'ammettere tale spesa non si stabilisce alcun antecedente per un impegno a carico dello Stato per concorrere a quella strada, ma il Parlamento sarà libero o di ravvisare l'azione che ora fa del ponte come un sussidio sufficiente, o ne determinerà con pieno arbitrio il limite maggiore, così la ragione di un'illegalità fondata sul motivo che lo Stato assuma l'intera spesa del ponte non reggerebbe nemmeno nel caso che per quest'opera non vi fossero antecedenti di sorta. La necessità di attivare una sicura comunicazione fra quelle due provincie aveva già determinato il Governo fino dal 1845 a decretare la costruzione del ponte a spese erariali. Nella relazione che precede il progetto ministeriale

sono enumerate le vicende che ebbe a sopportare, e come una piena straordinaria del gennaio 1848 rovinasse ogni cosa. Senza voler toccare la questione generica se il Governo attuale debba assumere gli impegni del Governo cessato per ciò solo che ebbero origine allora, ma discendendo al caso concreto, sarebbe per verità un po' duro per quelle popolazioni togliere loro quanto era stato formalmente decretato per legge, e ciò solo perchè una fiumana distrusse l'opera che già trovavasi di molto avanzata. La Camera ha già mostrato inoltre quanto rispetti simili impegni quando acconsentiva ad ultimare le arginature dell'Isère e dell'Arc a carico dello Stato, il cui importare è di ben altra entità che quanto richiedesi colla presente opera. Nemmeno potrebbe quest'esempio stabilire un antecedente pericoloso che può trarre lo Stato a spese indefinite per dimande analoghe di altre provincie, appunto perchè questo forma eccezione in forza della legge che già decretava il ponte sul Coghinias; è quindi prudenza l'appoggiarsi precisamente a quella legge.

Più pratica era la proposta che si dovesse bensì sussidiare, ma coi fondi che annualmente si accordano in massa, sotto il titolo di *Sussidi alle provincie*, mentre l'assegnare la spesa sul milione annuo che si spende per le strade in Sardegna, in forza della legge 6 maggio 1850, era una finzione, dovendosi compiere la rete stradale fors'anche con maggiore spesa. Contro a questa si osservò che, dovendosi in simile caso frazionare la spesa su molti esercizi futuri, non eccedendo quasi mai l'assegno per un'opera le lire 20,000, ne avveniva che quella in discorso non potevasi principiare che nel 1855 per durare alcuni anni, laddove i contratti stipulati garantiscono l'esecuzione completa per l'aprile del 1855.

Siccome poi anche l'assegno del sussidio in massa delle lire 400,000 è solo accordato per l'anno e già fu molto combattuta la massima se convenga mantenere questo assegno, ora, se mai prevalesse l'opinione di abolirlo, ne verrebbe che, essendosi preso l'impegno della costruzione del ponte sul Coghinias, si dovrebbe condurre a termine con fondi appositi e non si avrebbe nemmeno il vantaggio che per ora almeno l'erario non sopporta alcun nuovo peso per l'assegno che si fa sulla dotazione per le strade di Sardegna. Quanto al dirsi un'illusione perchè la rete stradale costerà forse anche più di otto milioni e mezzo, è cosa che ora non si può dire, poichè interpellato in proposito il signor ministro, rispose che non è fatta per anco una liquidazione delle opere intraprese, e sarebbe senza fondamento sì l'asserzione che non basteranno, che la contraria. Certo però si è che la liquidazione definitiva di tutte le opere si protrarrà ben oltre il 1860, ed allora solo si potrà sapere se l'assegno attuale dovrà cadere a carico dello Stato o rimanere compreso negli otto milioni e mezzo destinati per le strade di Sardegna. Questo è almeno un vantaggio che si corre pericolo di perdere nel sistema di volersi sussidiare con fondi speciali nel caso che si sopprimesse l'assegno per le provincie.

L'opinione emessa dagli avversari, che l'impegno che si assumeva l'erario era indeterminato, perchè la somma poteva elevarsi ad una cifra ben altrimenti superiore che le proposte lire 90,000, non parve fondata. Certo non mancano esempi, ed in larga copia, che ne proverebbero la possibilità in tesi generica; ma, se si considera il caso attuale, si dovrebbe concludere che solo per casi al di là di ogni possibile previsione può avvenire che sia superata la stima, e ciò per la natura stessa dei contratti. L'opera a costruirsi consiste in due forti spalle di ponte, sopra le quali si colloca un ponte tubulare in ferro secondo il sistema di Stephenson modificato nel senso che non v'ha coperto. Le prime opere accennate, e per le

quali si convenne coll'appaltatore Fogù, importano lire 47,286 70. La semplicità dell'opera, la certezza che le fondazioni non possono oltrepassare le previsioni, essendo basate sulla rocca, fanno sperare che quel contratto starà nei limiti assegnati. Il ponte in ferro poi dipende da un contratto stipulato per lire 34,750, ed è determinato anche il limite massimo del peso, talchè la differenza già prevista che vi potrebbe essere è calcolata in circa lire 3000; e siccome poi nelle lire 90,000 vi sono già comprese lire 9000 per spese imprevedute; così, data la natura già spiegata dei contratti, si ha motivo a credere che il complesso non superi le lire 90,000. Il voler chiedere un obbligo da parte delle provincie per il caso che gli otto milioni e mezzo destinati per la rete stradale della Sardegna non bastino, e dovere esse in tal caso rifondere l'erario, condurrebbe alla certezza che l'opera non si farebbe, perchè, non esistendo per la strada divisionale un progetto regolare, sarebbe impossibile che si obbligassero, non conoscendo nemmeno le proporzioni nelle quali dovrebbero concorrere, e tuttavia quest'opera era stata loro promessa da una legge.

A tutte queste ragioni si aggiunse ancora da parte dei difensori del progetto che, quantunque la legge 6 maggio 1850, che approvò la rete stradale della Sardegna, non contempli nominativamente quest'opera, pure l'articolo 8 stabilisce che *le strade delle altre categorie saranno rispettivamente a carico dei territori interessati, salvo per prestiti e sussidi che potessero essere determinati per legge.* Quest'articolo venne precisamente inserito in vista di promesse già fatte, fra quali quella del ponte sul Coghinis, che è l'opera la più valida ed indispensabile perchè si possa introdurre qualche attività commerciale in que' luoghi, ed abilitarli così a sostenere col tempo anche la spesa per la strada divisionale.

La Commissione crede dovervi dar ragione anche del motivo per il quale in questo caso siasi deviato dal metodo normale dell'appalto pubblico. L'opera, come già si disse, consta di due parti ben diverse: l'una è speciale e tecnica, la parte in ferro, e non converrebbe scostarsi da una fabbrica già rinomata per simili opere, come quella di Foxtenderson in Inghilterra; l'altra che si restringe alla spesa di lire 47,286 fu data appunto all'appaltatore Fogù perchè, essendosi già fatta una liquidazione scco lui relativa al materiale dell'antico ponte, si è potuto in suo confronto dargli un valore che un altro non avrebbe ammesso. D'altronde l'esperienza anche recentissima dell'appalto andato deserto per la costruzione delle due torri sulle isole dell'Asinara e dei Cavoli, mostra che realmente vi ha qualche difficoltà nel valersi di questo mezzo nell'isola di Sardegna.

Riassumendo quindi il parere della maggioranza della vostra Commissione, essa è d'avviso che si debba approvare il progetto, ritenuto che la legge 6 maggio 1850 contemplava sussidi per opere stradali anche a carico delle divisioni; ritenuto che con quest'opera lo Stato non s'impegna a nuovi sussidi per una strada divisionale che possa farsi in seguito; ritenuto che il ponte in discorso è un'opera indispensabile sotto il rapporto commerciale e della sicurezza, e ritenuto in fine che i contratti stipulati coi signori Vittorio Fogù e Tommaso Woodhouse sono di tal natura che danno luogo a credere che l'importo totale della spesa non oltrepasserà le previsioni della complessiva somma di lire 90,000.

Relazione del ministro dei lavori pubblici (Paleocapa)
1° aprile 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 30 marzo 1854.

SIGNORI! — La Camera elettiva nella sua tornata del 30 scaduto marzo adottava il progetto di legge per la costruzione di un ponte sul torrente Coghinis nell'isola di Sardegna, che mi reco ad onore di rassegnare oggi alle savie vostre deliberazioni.

I motivi d'incontestabile utilità che determinarono il Ministero a proporre ed a sostenere il presente progetto di legge nell'interesse della Sardegna e pur anche in quello dello Stato, essendo ampiamente svolti nell'unito rapporto fatto alla Camera dei deputati, ed emergendo d'altronde dai rendiconti delle gravi discussioni a cui diede occasione, mi fanno stimare soverchie ulteriori dimostrazioni e confidare di vederne confermata l'adozione anche dal vostro illuminato suffragio.

Essendo ormai la stagione avanzata e pochi mesi restando ancora nei quali sia possibile tenere il lavoro nella località di cui si tratta, io vi prego, o signori, a voler dichiarare d'urgenza lo esame di questo progetto di legge.

Relazione fatta al Senato il 21 aprile 1854 dall'ufficio centrale composto dei senatori Della Marmora Alberto, Bermondi, Della Planargia, Malaspina e Musio, relatore.

SIGNORI! — Se le strade reali sono il mezzo per cui il Governo intende a collegare le parti principali costituenti l'entità ed unità fisica dello Stato, e se per ciò egli le traccia sulla base di questo intendimento e ne assume a debito il dispendio, la Gallura, parte principale della Sardegna, costituente altra volta essa sola uno Stato e separata da monti troppo ardui e da acque che d'inverno raramente sono valicabili, sperava a ragione che una strada reale la collegasse al rimanente dell'isola, e l'ammettesse a partecipare ad un fondamentale principio di diritto pubblico, consagrato dall'antica e moderna civiltà.

Nè solamente in titoli d'indole pratica, ma eziandio in titoli d'indole giuridica erano fondate queste speranze della Gallura; imperocchè, avendo anch'essa concorso da secoli a pagare il tributo offerto al Governo, colla esplicita condizione di versarlo nella costruzione e mantenimento dei ponti e delle strade, poteva considerarsi nel caso di tutti coloro che, dando una cosa per averne un'altra, hanno, dopo adempita la propria obbligazione, il diritto d'esigere l'adempimento dell'obbligazione altrui.

Questa fondata speranza veniva di fatto tradotta in un diritto solennemente proclamato colla legge 13 aprile 1850, la quale decretava la strada reale della Gallura. E siccome grande e sentita ne era l'urgenza, e ad imprendere la costruzione ostava la circostanza che pendessero ancora incompiute le due strade d'Iglesias e d'Ogliastra; perciò il Governo, conciliando le regole dell'economia, della umanità e della giustizia, volle senza maggior ritardo incominciare la costruzione di un ponte sul torrente Coghinis, solito a guadersi col mezzo di una scafa, la quale quasi ogni inverno, inghiottita e trascinata da repentine ed anormali escrescenze, toglie ogni stabile comunicazione, paralizza l'azione del Governo ed ogni vita sociale, ed annualmente è tomba a molti infelici che, dalla

fame od altra urgenza costretti a tentarne il guado, vanno tutti a miseramente affogarvi.

Sarebbe oziosa la ripetizione di quanto l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha esposto nella relazione fatta alla Camera dei deputati sopra le tristi vicende di questo ponte. Fatto è che opera tanto necessaria, tanto commendevole e tanto degna di sorte migliore si è trovata, nel corso di undici anni, ora incominciata e sospesa, ora ripigliata e distrutta, e nel momento non lascia altra traccia di sé che i materiali rimasti al Governo in prezzo di lire 8702 50, destinati a terminare il ponte che, già molto avviato a suo termine, l'impeto di quelle acque ha rovesciato e fatto intieramente sparire.

Questa miseranda fine di casi avrebbe aggiunto novello stimolo a far riprendere l'opera tanto avversata che oggi si troverebbe verosimilmente compiuta. Ma le difficoltà a luogo di scemare sono cresciute, poichè la legge 6 maggio 1850 nel sancire la rete di strade rimaste a farsi in Sardegna si è scostata dalla linea sancita nella legge 13 aprile 1850, ha soppresso la strada reale della Gallura, ha segregato questa quarta parte dell'isola da tutto l'altro suo territorio, ed ha fatto che il ponte a luogo di essere compiuto, non è ancora ripigliato e non può nemmeno ripigliarsi, giacchè oggi necessita di una novella autorizzazione.

Ad offenerla tende il progetto di legge in disamina, la quale, allo scopo di evitare ogni difficoltà, propone che la spesa calcolata complessivamente in lire 90,000 venga messa a carico dell'assegno fatto nel bilancio del 1854 alla categoria 17 per i lavori straordinari stradali dell'isola di Sardegna.

Veramente nel modo proposto non si crea al bilancio alcun novello aggravio, giacchè le 90,000 lire sono una parte dell'accennata categoria che vi è scritta in base alla legge 6 maggio 1850. Ma se in questo senso viene a cessare la difficoltà d'indole finanziaria, sembra a prima giunta che tuttavia sussista la difficoltà d'indole giuridica, ed è che, siccome per la legge del maggio 1850 è stato derogato a quella dell'aprile 1850, per ciò la strada di Gallura ha cessato di essere reale, ed il ponte sul Coghinas rimanendo un'opera di puro interesse locale avrebbe perduto gli antichi titoli di ragione per essere posto a carico dello Stato.

A questo proposito il vostro ufficio considerava che questa opera tanto vitale, a vario titolo cadente nelle obbligazioni del Governo, fu scopo alle sue grandi sollecitudini sin da prima dell'anno 1840; che sin d'allora, preparati gli studi per l'intera strada della Gallura, si dava mano al ponte in discorso nel 1843; che la sopraccennata serie di tristissimi casi, i quali soli hanno impedito la continuazione ed ultimazione dell'opera, nulla hanno mutato alle sue prime condizioni di diritto e di fatto, e che dopo tutto ciò la legge posta in disamina non possa a meno di ravvisarsi che come un atto sommamente consentaneo al decoro ed alla giustizia del Governo.

Nè queste considerazioni ponno venire distrutte od in modo alcuno debilitate da quelle che la legge del 1850 ha tolto dal novero delle strade reali quella della Gallura, e che il ponte sul Coghinas facendo parte di quella strada debba insieme al suo tutto costituire un esclusivo dispendio delle provincie interessate. Imperocchè a chi ami di ricorrere alle discussioni intervenute allorchè sancivasi la legge del 1850 apparisce chiaro che, mentre con questa veniva a restringersi la rete delle strade reali già sancita colla legge del 1850, la quale da 20 anni era in corso di esecuzione; che, mentre per la esecuzione della legge 1850 molte provincie in tutto o nella massima parte avevano già conseguito il beneficio di una comoda strada ad intiero dispendio dello Stato, e che mentre

all'opposto alcune altre andavano a vedersene private quando erano alla vigilia di possederla, o vi si era già dato mano come avveniva per la Gallura, ogni ragione comandava che in tale stato di cose si lasciasse a queste provincie almeno la speranza di un prestito o di un sussidio per parte del Governo, cui la legge del 1850 già molto profittava liberandolo dall'intero prestito impostogli con quella del 1850.

Egli era per ciò che il Governo, penetrato da queste alte considerazioni di convenienza e di giustizia, domandava allora la facoltà di concorrere in qualche parte a queste spese poste in origine interamente a suo carico; e, se la proposta del Governo non veniva accolta in modo illimitato, non poteva però essere disconosciuto il principio che la dettava; e quindi, mentre nell'articolo 8 della legge 1850 dichiaravansi a carico dei territori interessati le strade delle altre categorie, s'inseriva la riserva di quei prestiti e sussidi che potessero essere determinati per legge.

Ora, se v'ha strada cui possa applicarsi questo articolo 8, ella è certo quella della Gallura, la quale, considerata dal Governo strada reale in forza di legge pel corso di 20 anni, stata come tale dal medesimo intrapresa colla costruzione del ponte in discorso e rimasta tale anche oggidì nella realtà delle cose, deve più d'ogni altra riconoscersi in diritto al proposto sussidio, se il predetto articolo 8 non è destinato ad essere una lettera morta.

Ma se per le discorse ragioni il vostro ufficio centrale ha potuto senza esitanza riconoscere nella Gallura un diritto al proposto sussidio, pure nelle presenti condizioni del pubblico erario non avrebbe potuto senza esitanza convenire che bene scelto fosse questo momento per concederlo.

Però il signor ministro dei lavori pubblici, invitato, interveniva nel seno del vostro ufficio e, per dimostrare come a fronte delle nostre strettezze finanziarie non cessasse d'essere urgente l'opera e la spesa da lui proposta, alle altre ragioni soggiungeva quella che, senza questo ponte, cadente appunto nella linea che deve percorrere il telegrafo elettrico, non sarebbe possibile il riconoscerne lo stato e riparare all'uopo gli avvenuti guasti senza correre pericolo di settimanali e talvolta mensili interruzioni, e che mentre ciò esporrebbe all'estero il nostro Governo a minor stima della sua solerzia e potrebbe grandemente compromettere relazioni, diritti ed interessi di ogni ordine, esporrebbe anche a grave danno le nostre finanze, guarentito essendo il frutto del capitale da erogarsi nel gigantesco stabilimento di siffatto telegrafo. A petto di quest'ultima considerazione, nella quale, non disgiunta la probabilità di rilevante danno per le finanze, si riassume quanto di più geloso e di più grave in faccia all'estero tocca alla fede ed alla dignità del nostro Governo e strettamente si connette ai riguardi ed alle diligenze che per un siffatto stabilimento tutta Europa è in diritto di aspettarsi da noi, l'ufficio centrale non ha punto esitato nel proporvi unanime la pura e semplice adozione della legge.

Acquisto di poderi dall'Ordine de' santi Maurizio e Lazzaro, ed alienazione loro a profitto delle finanze.

Progetto di legge presentato alla Camera il 18 marzo 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).

SIGNORI! — La legge del 3 luglio 1853, colla quale venne approvata l'associazione formatasi per l'irrigazione delle terre

all'ovest della Sesia, e le finanze sono state autorizzate a concedere a detta associazione l'affittamento per trent'anni, a partire dal primo gennaio 1834, delle acque dei canali demaniali derivanti dal fiume Dora Baltea, ebbe in mira non solo di assicurare alle finanze stesse più rilevanti profitti collo smercio di dette acque, siccome ebbesi ad accennare nella relazione che accompagnava il progetto di quella legge, ma eziandio di riescire ad una più equa e razionale distribuzione delle acque medesime a vantaggio degli utenti, e di estendere, all'occasione, maggiormente l'irrigazione a quei territori inferiori delle provincie di Vercelli e Casale che sono scarsi di tale beneficio.

Intento il Governo a promuovere la consecuzione di questo scopo nell'interesse, sia dell'agricoltura, sia delle finanze, le quali quanto maggiore è l'acqua di cui esse potranno disporre, altrettanto considerevoli saranno i proventi che conseguiranno; e conscio che i tenimenti di Gazzo e Pobietto di spettanza della Sacra Religione dei santi Maurizio e Lazzaro sono dotati di lunghi cavi con cospicue ragioni d'acqua che potrebbero agevolmente essere impinguati col mezzo dei canali demaniali al fine di tradurre le maggiori acque nei territori della provincia di Casale che ne scarseggiano, o ne sono privi, il Ministero di finanze intavolò trattative coll'Ordine mauriziano per l'acquisto di detti tenimenti, e di quello anche detto Rolosino, unitamente ai cavi ed acque che sono di ragione dei medesimi.

Incaricato dall'Ordine medesimo di procedere ad una perizia dei tenimenti e cavi di cui si tratta, l'ingegnere Ara vi dava compimento, e presentava il 20 ottobre 1833 una elaborata relazione, nella quale faceva ascendere il valore, sia dei tenimenti che dei cavi, all'ingente somma di lire 2,785,577 42.

Se non che trovatosi esagerato quest'estimo dagli ingegneri delle finanze, i quali ne fecero l'esame, ne seguirono tra il Ministero e l'Ordine discussioni, che non senza qualche difficoltà riescirono a risultati più equi nell'interesse delle finanze, le quali pigliarono occasione da queste trattative per comporre coll'Ordine una stragiudiziale vertenza di data piuttosto remota.

Vuolsi alludere ad una pratica per canoni arretrati dell'enfiteusi dei tenimenti di Gazzo e Pobietto concessa per trenta anni al defunto Giovanni Maria Magrelli con atto del 21 febbraio 1798; quali canoni in dipendenza dell'amministrazione dei beni già di ragione della Religione dei santi Maurizio e Lazzaro che venne conferita alle finanze, appartennero a queste sino a tutto il 1826, essendo stata la Religione da tale epoca reintegrata nel possesso di detti beni, giusta il regio brevetto dell'8 febbraio 1827.

Per parte delle finanze si era radicato nel tempo giudizio per il conseguimento dal Magrelli e dai di lui aventi causa dei prementovati canoni, il cui montare, secondo una liquidazione delle finanze, rilevava a lire 333,461 40; ma per le opposizioni dei convenuti alle istanze del demanio, contra cui opponevano domande di cospicue buonificazioni per compra di terreni, formazione di canali ed edifizii, ed altre grandiose opere acquisite ai tenimenti, non si è mai potuto venire a capo di conseguire detto credito.

Passati poscia, in forza del prementovato regio brevetto dell'8 febbraio 1827, detti tenimenti in proprietà esclusiva dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, questi, senza troppo preoccuparsi che il summentovato credito di lire 333,461 40 era di esclusiva ragione delle finanze, lo comprendeva nella transazione che con atto del 18 dicembre 1849 ebbe luogo tra esso e l'erede Magrelli, così che in giornata qualora le

finanze dovessero rinvenire sul credito stesso, uopo sarebbe che rivolgersero le loro istanze contro detto erede, il quale dal suo canto dovrebbe agire in rilievo verso l'Ordine.

Occorre poi di avvertire che il credito delle finanze nella surriferita somma di lire 333,461 40 non si potesse considerare liquido del tutto a fronte delle controposte fatte nel tempo in causa del Magrelli verso il demanio, così che sembrò al Ministero di finanze sotto ogni rapporto opportuno di terminare quest'affare mediante un corresponsivo di lire 200,000, che le finanze otterrebbero in ciò che mentre da essa non si dissentiva di attribuire ai mentovati tenimenti di Gazzo, Pobietto e Rolosino un valore corrispondente a lire 113,000 di rendita, si ridusse d'accordo il corresponsivo della loro vendita ad una rendita di sole lire 105,000.

Accennati rapidamente i motivi che hanno consigliato questa specie di componimento tra le finanze e l'ordine in materia del credito suaccennato, e passando a ragionare dell'acquisto dei tenimenti prementovati, il Ministero crede che non occorran molte parole per dimostrarne la convenienza nell'interesse delle finanze.

Ed infatti, a parte la probabilità, per non dire la certezza, che la vendita dei soli terreni dei tenimenti di cui si tratta può produrre alle finanze un corresponsivo di circa due milioni, è incontestabile che dal momento che le finanze avranno in disponibilità il cavo di Pobietto, il quale ha la cospicua dotazione di diciannove moduli d'acqua che sopravanzano ai bisogni degli stessi tenimenti, e restano quindi disponibili per farne commercio d'irrigazione, il cui valore si può calcolare ben maggiore di lire 300,000, esse potranno, atteso la giacitura, la capienza e l'altimetria del suo alveo, introdurre nel medesimo un maggior corpo d'acqua dal naviletto di Saluggia, nonchè un riguardevole volume di acque disperse di spettanza del demanio decadenti dai territori di Crescentino e di san Gennuario e del tenimento delle Apertole per utilizzarle col soccorso anche degli altri canali aggregati ai medesimi tenimenti, ed estendere il beneficio dell'irrigazione ad una superficie di ettari 2800 circa che ne è tuttora priva nei territori percorsi dal cavo di Pobietto compresa una porzione del territorio di Casale a sinistra del Po.

Si aggiunge ancora, e questo riflesso ben merita l'attenzione del Parlamento, che l'acquisto del cavo di Pobietto si rannoda al progetto che si sta compiendo del gran canale d'irrigazione da derivarsi dal Po a Chivasso mediante il quale sarà possibile, servendosi dello stesso cavo opportunamente ampliato e proteso, di portare l'irrigazione alla vasta pianura del Casalasco di oltre 10,000 ettari recinta dalla sponda destra del Po e dalle colline di Casale e Valenza.

Il possesso inoltre dei detti cavi nelle finanze fornisce il mezzo di potere senza il bisogno di altra spesa condurre le acque del naviletto di Saluggia alla roggia demaniale di Tricerro, per provvedere alla quale le finanze dovrebbero incontrare una spesa di 30,000 e più lire.

Riassumendo i vantaggi derivanti dall'acquisto in discorso si vede che questi consisterebbero nella proprietà dei tenimenti, dei cui terreni, colla necessaria dotazione d'acqua per la lodevole loro irrigazione, si può calcolare un ricavo probabile di circa due milioni; nella proprietà dei cavi, e quindi nella libertà d'azione delle finanze nella distribuzione ed amministrazione delle acque demaniali; nelle proprietà delle acque sovrabbondanti, dopo d'averne dotati i cavi e gli opifizi utilizzabili in favore delle finanze; nel ricupero delle acque che vanno attualmente disperse, il cui capitale valore può calcolarsi a lire 240,000, nell'irrigazione estesa sopra una considerevole superficie di terreni sul territorio di Ca-

solo a sinistra del Po, nell'allargamento delle opere d'azione dell'irrigazione sui territori attualmente percorsi dal cavo di Pobietto in seguito all'introduzione in esso di un maggior corpo d'acqua che non quello che costituisce l'attuale sua dotazione, ed in quantità non minore di moduli quaranta che procurerebbero alle finanze un aumento di reddito d'oltre lire 52,000 per la maggiore dispensa d'acque che si effettuerebbe dai canali demaniali derivanti dalla Dora Baltea; finalmente le finanze dalla dispensa dell'acqua occorrente per l'irrigazione dell'anzidetta pianura del Casalasco a sponda destra del Po, potrebbero fondatamente ripromettersi un nuovo utile, un reddito cioè netto di lire 150,000, che, a calcolo fatto, verrebbe a ricavarsi dalla dispensa medesima, per tacere di molti altri benefici conseguenti dall'incremento di valore e prosperità che all'agricoltura procura l'elemento dell'irrigazione.

In vista di questi evidenti vantaggi, non si esitò per parte delle finanze di addivenire coll'Ordine mauriziano ad una convenzione, le cui stipulazioni formano l'oggetto della scrittura del 15 marzo 1854, con cui lo stesso Ordine ha venduto alle finanze dello Stato i tenimenti di Gazzo, Pobietto e Rolosino coi cavi e colle ragioni d'acqua ai medesimi spettanti, mediante il corrispettivo prezzo d'una rendita sul debito pubblico dello Stato di lire 103,000, e mediante rinuncia delle finanze ad ogni ragione per la consecuzione degli arretrati del canone, di cui l'enfiteuta dei tenimenti di Gazzo e Pobietto era rimasto in debito per il tempo in cui le medesime n'erano amministratrici, e così a tutto l'anno 1826.

Nel presentare ora alla Camera elettiva la summentovata convenzione del 15 marzo 1854 per le opportune di lei deliberazioni, vedrà la Camera stessa che col progetto di legge che la accompagna si domanda che venga anche fatta facoltà al Governo di cedere all'Ordine mauriziano, in corrispettivo del prezzo della vendita, di cui si tratta, una rendita redimibile di lire 103,000 al 5 per cento, da omettersi in aumento della rendita di origine del 12, 16 giugno 1849, con decorrenza dal 1° luglio 1854, e sino ad un tempo le finanze autorizzate a vendere i terreni dei detti tenimenti ai pubblici incanti, od a trattativa privata in caso di diserzione dei medesimi; e siccome poi, atteso la scadenza al 24 di novembre prossimo venturo dell'affittamento di detti tenimenti, si renderebbe necessario che il contratto in discorso avesse il suo effetto assai tempo prima di detta scadenza per avvisare a quei provvedimenti che fossero del caso nell'interesse delle finanze, si prega la Camera di voler dichiarare d'urgenza questo progetto di legge.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvata la convenzione in data del 15 marzo 1854 seguita tra le finanze dello Stato ed il sacro Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, in ordine alla vendita da questo a quelle dei tenimenti di Pobietto, Gazzo e Rolosino colle ragioni d'acqua ai medesimi spettanti.

Art. 2. In conformità a quanto viene in detta convenzione stabilito, il Governo cederà all'Ordine mauriziano una rendita redimibile di lire 103,000 al 5 per cento, la quale sarà creata in aumento della rendita di creazione del 12, 16 giugno 1849, con decorrenza dal 1° luglio 1854.

Art. 3. Sono applicabili a questa ulteriore emissione di rendita le stesse regole per la sua estinzione, e le altre disposizioni vigenti per quella summentovata del 12 e 16 giugno 1849.

Art. 4. La convenzione di cui all'articolo 1 verrà ridotta in atto pubblico.

Art. 5. Le finanze dello Stato sono autorizzate a vendere i summentovati tenimenti di Pobietto, Gazzo e Rolosino, con quella dotazione d'acqua che sarà riconosciuta necessaria alla lodevole irrigazione dei tenimenti stessi.

Art. 6. Tale vendita si farà ai pubblici incanti, e nel caso di diserzione dei medesimi, il ministro delle finanze potrà operarla a trattativa privata con tutte quelle cautele che giudicherà più atte a guarentigia delle finanze.

Art. 7. Per gli effetti della presente legge è derogato ad ogni disposizione in contrario.

Convenzione tra le finanze dello Stato e l'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro per la vendita da questo a quelle dei tenimenti di Pobietto, Gazzo e Rolosino colle ragioni d'acqua ai medesimi spettanti.

L'anno del Signore mille ottocento cinquantaquattro ed ai quindici del mese di marzo in Torino in una sala del Ministero di finanze.

Si premette che l'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro è proprietario dei poderi di Pobietto, Gazzo e Rolosino in un colle cospicue ragioni d'acqua ai medesimi spettanti, e specialmente del Gran Cavo che, diramandosi alla così detta Galeazza dal naviletto di Saluggia, porta una quantità di ruote sei e mezza d'acqua, e, dopo un corso di circa quarantamila metri, pendente il quale viene impinguato da diversi coli e sorgenti, termina alla così detta Montà del Lupo nel podere di Gazzo, il quale canale sarebbe suscettibile, mediante alcune opere, di contenere una quantità d'acqua ben maggiore per erogarla a vantaggio dell'agricoltura nei vari territori da esso percorsi;

Che le finanze dello Stato soltanto potrebbero essere nella posizione ed avere convenienza di disporre di tale maggiore quantità d'acqua, ed avrebbero i mezzi di farla immettere nel Gran Cavo di cui si tratta;

Che perciò sarebbe utile alle finanze stesse di divenirne allo acquisto, ciò che porta loro per necessaria conseguenza d'acquistare anche i tre poderi cui va annesso;

Che pertanto l'Ordine mauriziano essendosi disposto, previa la regia magistrale annuezza, ad entrare in trattative colle finanze dello Stato per la detta vendita, ne abbia fatto seguire per mezzo del signor ingegnere Eugenio Ara l'occorrente perizia, come risulta dalla di lui relazione del venti ottobre milleottocento cinquantatré;

Che per altra parte le finanze dello Stato avessero fatto domanda all'Ordine della somma di lire trecento trentatré mila quattrocento sessanta, centesimi quaranta per canoni maturati avanti al primo gennaio mille ottocento ventisette, pendente l'enfiteusi Magreli dei due poderi di Pobietto e Gazzo, quali canoni esse credevano loro essere dovuti, e per contro l'Ordine abbia opposto eccezioni, in suo senso valvoli ad eliminare od in tutto od in massima parte dette domande, su quale argomento, dopo varie discussioni, siasi divenuto d'accordo a transazione, sia sul prezzo e condizioni dell'acquisto, sia sulla somma a contamparsi in deduzione del medesimo a tacitazione delle suddette ragioni di credito demaniali nella conformità di cui infra.

Quindi è che sono personalmente costituiti avanti di me Teodoro Barnato, direttore capo di divisione nel Ministero di finanze, ed alla presenza dei signori Gaetano Eustachio

Berta ed Angelo Binelli, testimoni idonei e richiesti, l'illustrissimo signor conte Camillo Benso di Cavour, cavaliere di Gran Croce, decorato del Gran Cordone del mentovato Ordine, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze, per parte delle finanze; e l'illustrissimo signor commendatore Luigi Cibrario, senatore del regno, primo segretario di S. M. pel Gran Magistero mauriziano per parte del prefato Ordine, i quali hanno inteso i seguenti capi di convenzione, la quale non avrà effetto se non dopochè sarà stata approvata per legge, e quindi ridotta in atto pubblico.

Art. 1. L'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro vende alle finanze dello Stato:

1° Il podere di Pobietto situato sui territori di Trino, Morano, Camino e Pontestura, composto di ettare cinquecento quarantasette ed are ottantasette, centiare ottantuna, come è descritto negli atti di terminazione e cabreo giudiziale formato dal geometra Rabbini, portante la data del due gennaio quarantuno;

2° Il podere di Gazzo, situato sui territori di Casale, Motta dei Conti e Candia, composto di ettare duecento novantuna, are ottantasette, centiare settantotto, come è descritto negli atti di terminazione e cabreo giudiziale formato dallo stesso geometra, il tredici febbraio mille ottocento quarantacinque;

3° Il podere del Rolosino, situato sui territori di Casale, Motta dei Conti e Terrasa, composto di ettare centosessantuno, are novantaquattro, centiare cinquantotto, come è descritto negli atti di terminazione e cabreo della stessa data;

4° Il cavo principale di Pobietto e Gazzo con tutti i suoi affluenti e derivativi a cominciare dalla Galeazza fino al terminamento di Pobietto, descritto in parte nel cabreo giudiziale fatto dal detto geometra in data del sei novembre mille ottocento quarantatré;

5° Tutti finalmente gli altri oggetti, ragioni e diritti posseduti dall'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, descritti nella relazione di perizia dell'architetto Eugenio Ara, in data venti ottobre mille ottocento cinquantatré e tutte le ragioni che in dipendenza dei medesimi, ed altrimenti avesse o potesse avere lo stesso Ordine, con riserva però delle ragioni dei terzi circa ad alcuni cavetti secondari accennati nella detta perizia per sola indicazione.

Art. 2. Tale vendita s'intende fatta per tutto quanto può all'Ordine mauriziano competere allo stato attuale delle cose e sopra ciò che in essa vendita cade, e con tutte le servitù sì attive che passive, come pure con tutti gli obblighi o pecuniari o d'erogazione d'acqua, cui vanno soggetti i poderi, canali, rogge e cavi.

Con detta vendita s'intendono cedute alle finanze tutte le scorte d'ogni natura, mobili, masserizie, attrezzi, legnami, materiali ed ogni altra cosa, tanto mobile che immobile, spettante all'Ordine mauriziano.

Art. 3. La vendita comincerà ad avere effetto agli undici novembre corrente anno mille ottocento cinquantaquattro, e da quell'epoca le finanze entreranno in possesso di tutto ciò che quanto costituisce ed appartiene ai mentovati poderi di Pobietto, Gazzo e Rolosino, compresi ben inteso gli edifici, diritti e ragioni stati ceduti al suddetto Ordine dalla signora Malinverni, erede Magrelli, coll'istrumento del diciotto dicembre mille ottocento quarantanove rogato Carlevaris, e s'intenderanno esse finanze egualmente surrogate al sacro Ordine in tutte le ragioni sì attive che passive, riflettenti l'attuale affittavolo maggiore Luigi Festa, in dipendenza del contratto d'affittamento del nove settembre mille ottocento quarantadue, rogato Carlevaris, e così specialmente quanto all'attivo, per la rappresentazione e restituzione delle scorte ed altri oggetti qualunque di cui potè essere caricato nelle

testimoniati di stato, e di ogni contabilità incontrata nell'esercizio d'affittamento o per contravvenzione ai patti del medesimo; e, quanto al passivo, per ogni pretesa d'indennità, buonificazione od altra che potesse per avventura misurare verso il sacro Ordine, dipendentemente al suddetto contratto d'affittamento con dichiarazione però che spetterà al sacro Ordine l'intero fitto della corrente annata, quando anche all'epoca suddetta della presa di possesso ne fosse ancora dovuta una anche minima parte.

Art. 4. Sebbene dopo tenuti in debito calcolo tutti gli oneri da cui, per qualunque titolo, sono affetti gli stabili cadenti in vendita, il prezzo di essa fosse stato stabilito in una annua rendita sul debito pubblico dello Stato di lire cento quindici mila, essendosi però, in vista particolarmente di questo contratto, e coll'opportunità delle trattative seguite relativamente al medesimo, transatto quindi sulla domanda promossa dalle finanze dello Stato per la consecuzione degli arretrati del canone di cui l'enfiteuta di Gazzo e Pobietto era rimasto in debito per il tempo in cui le medesime ne erano amministratrici, e così a tutto l'anno mille ottocento ventisei, perciò a tal titolo, e così a piena tacitazione di detta pretesa, il prezzo suddetto viene ridotto e fissato definitivamente nella rendita come sopra di lire centocinquanta al cinque per cento, delle cui relative cedole sarà fatta dalle finanze la consegna all'Ordine all'epoca della riduzione in atto pubblico della presente convenzione, con dichiarazione che il semestre di detta rendita in corso all'undici novembre mille ottocento cinquantaquattro sarà esatto dalle finanze in proprio vantaggio, in quanto al prorata anteriore a detto giorno undici novembre mille ottocento cinquantaquattro.

Art. 5. In conseguenza dello stipulato nell'articolo terzo intendendosi subentrare le finanze dello Stato in tutti i diritti e ragioni acquistate pel sacro Ordine dalla suddetta signora Maurina Cotticaccia moglie Malinverni, erede Magrelli col succitato istrumento di transazione diciotto dicembre mille ottocento quarantanove rogato Cerale, si avranno pure le medesime per surrogate nell'ipoteca speciale dalla medesima consentita collo stesso istrumento per garanzia della promessa d'evizione dei beni, edifizii e ragioni con esso ceduti al sacro Ordine, stata tale ipoteca conservata mediante l'iscrizione presa all'ufficio di Casale il sedici marzo mille ottocento cinquanta al volume centoquaranta, articolo centonovantotto.

Saranno però d'altro canto tenute le finanze a concorrere col sacro Ordine alla cancellazione delle iscrizioni prese anteriormente alla detta convenzione contro i fratelli Magrelli per i canoni enfiteutici dei tenimenti di Gazzo e Pobietto, e ciò a termini della speciale obbligazione assuntasi dal sacro Ordine nella stessa transazione del diciotto dicembre mille ottocento quarantanove.

Art. 6. L'Ordine mauriziano consegnerà alle finanze tutti i titoli e le carte che esso ritiene relativi agli oggetti cadenti in vendita.

Fatta la presente per doppio originale, alla quale, previa lettura e conferma, si sono le parti sottoscritte alla presenza dei testimoni.

Sottoscritti all'originale

LUIGI CIBRARIO — C. CAVOUR.

GAETANO EUSTACHIO BERTA, *testimonia*.

ANGELO GIUSEPPE BINELLI, *testimonia*.

TEODORO BARNATO, *direttore capo di divisione*.

Per copia conforme:

Il direttore capo di divisione del demanio nel Ministero di finanze

T. BARNATO.

Relazione fatta alla Camera il 30 marzo 1854 dalla Commissione composta dei deputati Tola, Giovanna, Mantelli, Arconati, Lanza, Bellono, e Mellana, relatore.

SIGNORI! — L'onorevole ministro delle finanze chiudeva la sua relazione su questo progetto di legge domandando alla Camera che volesse dichiararlo d'urgenza. La vostra Commissione, interprete dei voti emessi nei singoli uffici, crede di avere superati i desiderii del signor ministro, nell'alacrità da essa posta nello sdebitarsi del mandato assegnatole.

I vostri commissari, o signori, di grande animo compivano all'incarico loro affidato, perchè unanimi furono d'avviso che questo progetto di legge, non solo era meritevole d'approvazione, ma degno d'encómio.

Degno di encómio inquantochè inizia un grande principio, principio al quale si deve dare un più grande sviluppo, il principio cioè di ridonare all'attività ed all'industria privata le vaste proprietà territoriali immobilizzate a manimorte ed a corpi morali.

Lo svolgimento della patria industria; il dovere di rinforzare il nuovo nostro ordinamento politico; il principio di apportare una salutare e morale economia in tutte le amministrazioni, altamente richiedono che i corpi morali, quale è l'Ordine mauriziano, abbiano liquidi i loro redditi sul debito pubblico nazionale, anzichè nei frutti di beni stabili.

Dalla tesi generale passando al caso speciale, la Commissione si è fatta la convinzione che il contratto inteso fra il Governo e l'Ordine mauriziano torna egualmente utile allo Stato ed all'amministrazione dell'Ordine stesso.

È utile all'Ordine mauriziano, inquantochè con tale contratto viene assicurato al medesimo un annuo aumento di rendita di lire 30,000. L'attuale fitto delle tre proprietà delle quali si tratta si è di lire 92,000; ricevendo in compenso di tale alienazione una rendita di lire 105,000, aumenta di lire 15,000 i suoi redditi. Se poi si considerino le spese per l'amministrazione e pel pagamento delle contribuzioni delle quali viene l'Ordine stesso sgravato, è facile il convincersi che l'effettivo aumento dell'attivo del suo bilancio sarà dell'egregia somma di lire 30,000. Arroge a ciò che si è liberato dal dover sostenere una grave lite collo Stato, lite che avrebbe potuto avere per corollario il pagamento di un'ingente somma alla nazionale finanza, come ampiamente è sviluppato nella relazione del signor ministro.

Ma se cospicuo era il vantaggio che da questo contratto ne derivava all'Ordine mauriziano, maggiore ancora era quello che ne risentiva la pubblica finanza. D'altronde poi noi vediamo con piacere migliorarsi le finanze dell'Ordine mauriziano dopo l'impegno solenne preso dal Governo al cospetto della Camera di fare quanto in lui starebbe, perchè a principiare dal prossimo anno le pensioni dell'Ordine di Savoia e quelle concesse alle medaglie al valore militare sieno in avvenire servite da questo nostro Ordine cavalleresco anzichè dal pubblico erario.

Abbiamo detto che maggiori erano i vantaggi che derivavano alla pubblica finanza, oltre quelli enumerati nella relazione del signor ministro che sono: 1° di ottenere la disponibilità delle acque del cavo di Pobietto sovrabbondanti alla irrigazione di detti tenimenti; 2° di agevolare la grande ed utile intrapresa di trasportare, mercè un naviglio da estrarre in vicinanza di Crescentino, un cospicuo volume d'acqua dalla sinistra alla destra sponda del Po a beneficio dell'irrigazione agro casalese; 3° che col possesso dei cavi che cadrebbero in

questa cessione si fornisce alla finanza il mezzo di poter portare senz'altre spese le acque del naviletto di Saluggia alla roggia demaniale di Tricerro; oltre questi per sè importantissimi vantaggi non bisogna dimenticare che anche considerato questo progetto di legge quale un nuovo imprestito acconsentito al Governo, emettendo noi della carta per la rendita di lire 105,000 al pari, tenuto conto del valore attuale dei fondi pubblici in tutta Europa, è vistoso il risparmio nella perdita che si farebbe, ove altrimenti si dovessero provvedere i due milioni in numerario, che la Commissione, d'accordo col ministro, si ripromettono da questa alienazione. Tenuto poi conto dei proventi indiretti che da tale mobilitazione di proprietà ne deve derivare all'erario nazionale, non crediamo di andar lungi dal vero asserendo che i vantaggi che a soli questi due titoli deriveranno allo Stato saranno non minori di lire 500,000.

Fu però fatta in uno degli uffici la osservazione che se lo Stato aveva per pubblico interesse d'immettere delle acque nei cavi cadenti in questa cessione, questo si sarebbe potuto ottenere mercè espropriazione; senza che occorresse di ricorrere all'acquisto delle proprietà stesse, la Commissione di passaggio osserva che tale espropriazione non si poteva effettuare senza grave onere delle finanze, e che d'altronde non si realizzavano con tale operazione gli altri vantaggi sopra enumerati.

Benchè siano molti i vantaggi materiali che derivano alla finanza dello Stato da questo contratto, la Commissione raccomanda specialmente alla Camera questo progetto di legge in vista di grandi e generali benefici che deriveranno al paese dall'iniziamento del benefico principio di ridonare all'attività e privata industria le vaste tenute territoriali immobilizzate a manimorte ed a corpi morali.

Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour) 11 aprile 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 6 stesso mese.

SIGNORI! — La Camera dei deputati avendo nella seduta del 6 corrente mese adottato il progetto di legge per l'approvazione della convenzione del 15 precorso marzo, relativa all'acquisto per parte delle finanze dall'Ordine mauriziano dei tenimenti di Gazzo, Pobietto e Rolosino, colle ragioni d'acqua ai medesimi spettanti, e per la contemporanea autorizzazione a dette finanze di alienare i mentovati tenimenti con una competente dotazione d'acqua per la lodevole loro irrigazione, io mi onoro di sottoporre tale progetto alle deliberazioni del Senato del regno, porgendogli preghiera di volere, in vista della prossima scadenza della locazione di detti tenimenti, per cui l'interesse delle finanze richiederebbe l'adozione di solleciti provvedimenti, discutere d'urgenza il progetto medesimo.

Relazione fatta al Senato il 1° maggio 1854 dall'ufficio centrale, composto dei senatori Quarelli, Regis, Di Colobiano, Pallavicino Mossi, e Sclopis, relatore.

SIGNORI! — Il progetto di legge che venne rassegnato al Senato dal signor ministro delle finanze, e che ha per oggetto l'approvazione della convenzione del 15 ultimo scorso

marzo relativa all'acquisto per parte delle finanze dall'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro dei tenimenti di Gazzo, Pobietto e Rolosino, colle ragioni d'acqua al medesimo spettanti e per la contemporanea autorizzazione a dette finanze di alienare i mentovati tenimenti con una competente dotazione d'acqua per la lodevole loro irrigazione, non ha incontrato difficoltà presso il vostro ufficio centrale.

Non trascurò il detto ufficio di ben ponderare la sostanza e la conseguenza del contratto di cui vi si chiede l'approvazione.

Egli avrebbe potuto mettervi innanzi i pericoli di concedere facoltà di costituzione di una rendita sul debito pubblico dello Stato da convertirsi in corrispettivo di un acquisto di stabili destinati dall'acquirente ad una pronta alienazione, col che in somma si viene a produrre lo stesso effetto che quello di un prestito per consumarne il capitale.

Ma egli ha creduto di dover prescindere dal farvi considerare la cosa da quel punto di vista, perchè ebbe a persuadersi che lo scopo diretto della convenzione anzidetta rispetto alle finanze si è quello di fare un atto vantaggioso alle finanze medesime non meno che alla coltivazione generale di quelle tenute delle adiacenti pianure.

Invitato il signor ministro delle finanze ad intervenire nel seno della Commissione, vi si recò, ed espose le considerazioni così generali come particolari per le quali, mentre si corrisponde all'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro un equo corrispettivo, vi ha fondata speranza di trarre da quell'acquisto il doppio vantaggio sopra indicato, di non scapitare nell'entrata a fronte della rendita che si cede, e di porre in utile esercizio a pro dell'agricoltura una maggiore quantità d'acqua.

Diffatti il prelodato signor ministro, quando si fece a conferire in proposito coi vostri commissari, disse che secondo ogni probabilità si potrebbe contare sopra un aumento in favore delle finanze di tre a quattro ruote d'acqua all'incirca, le quali prenderebbero una utile destinazione che ora non hanno, ed avvertì al profitto che si aggiungerebbe mercè della traduzione di colli e di corsi d'acqua, la quale non si sarebbe operata se non quando le finanze fossero divenute posseditrici delle ragioni di cui ora procede all'acquisto.

Il vostro ufficio centrale, considerata la proposta sotto questo rapporto, non esita ad acconsentirvi. Ma nel tempo stesso aggiunge che non fu senza preoccupazione sul modo della operazione che si propone, e sugli effetti accidentali ed immediati che ne possono sorgere in quelle regioni dove i possessi delle ragioni d'acqua sono con tanta gelosia mantenuti e difesi. L'ufficio per altro, in seguito alle spiegazioni date, nella conferenza tenutasi dal signor ministro delle finanze, ha piena fiducia che le finanze medesime nel procedere alla rivendicazione dei colli, procureranno di conciliare i diritti del demanio coi riguardi dovuti alle proprietà private ed agli interessi della coltivazione.

Non è il caso che qui si dichiari che l'ispezione dei vostri commissari dovette restringersi unicamente nell'interesse demaniale, poichè le operazioni dell'amministrazione dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro non cadono sotto l'approvazione del Parlamento, e non ci compete in conseguenza di calcolare da tale lato la convenienza del contratto, nè le forme d'autorità intrinseca ed estrinseca da cui debbe questo essere accompagnato.

Solo, per dare corso alla petizione che venne presentata al Senato dal signor principe Doria Panfily, l'ufficio centrale si è fatto carico di procurarsi dal gran magistero dell'Ordine suddetto precisi ragguagli, da cui risulta che l'amministra-

zione dell'Ordine si riserva di soddisfare alle istanze del principe Boria rispetto alla concessione a lui fatta dalla Maestà del Re Carlo Felice, e secondo la vigente legislazione, e di esonerare le finanze dello Stato dal carico dei proventi assegnati sui tenimenti, che in forza del contratto, a cui la proposta della legge attuale si riferisce, loro verranno ceduti.

Per le cose sin qui ragionate, ho l'onore di proporvi, a nome dell'ufficio centrale, l'adozione pura e semplice di questo progetto di legge.

Leva ordinaria militare sulla classe dell'anno 1833.

Progetto di legge presentato alla Camera il 20 marzo 1854 dal ministro della guerra (La Marmora).

SIGNORI! — Abbiamo l'onore di presentare alla Camera, conformemente agli ordini del Re, un progetto di legge per la leva sulla classe dell'anno 1833.

Il contingente di questa leva fissato, come quello della leva precedente, in 12.000 uomini da ripartirsi in due categorie, è coordinato coi principii stabiliti nella legge organica sul reclutamento, stata testè votata dalla Camera. Non occorre pertanto che ci facciamo a ripetere le ragioni e i calcoli che furono a questo proposito ampiamente esposti nella scorsa Sessione legislativa dalla Commissione della Camera nella sua relazione sul progetto di legge organica ed in occasione altresì della legge 15 giugno 1853 per la leva sulla classe 1832.

Alla presente leva non sarà per anco applicata la mentovata legge organica il cui articolo 188 prescrive appunto che debba attuarsi soltanto dopo emanato il discharge finale della leva del 1833.

La quale disposizione, siccome a suo tempo fu esposto alla Camera, era necessaria a lasciare al Governo agio di preparare il regolamento dalla legge stessa prescritto per la sua esecuzione e specialmente nelle parti che riguardano in primo luogo l'organismo delle operazioni di leva, radicalmente immutato dal capo I del titolo II della legge, e in secondo luogo le riforme, le esenzioni e le dispense e le surrogazioni, materie tutte che giusta la legge antica sono assai compiutamente regolate dal regolamento generale e da molte successive disposizioni, ma che, giusto i principii della nuova legge, vogliono essere regolate con nuove norme accuratamente ordinate ad assicurarne la giusta e perfetta esecuzione.

Continuerà pertanto ancora in quest'anno ad osservarsi l'editto ed il regolamento generale del 1837 non che le successive disposizioni che vi si riferiscono. Però egli è pur ovvio che si osservino altresì in quest'anno quelle essenziali e più urgenti modificazioni ai detti editto e regolamento che si adottarono nelle leggi 19 maggio 1851, 4 luglio 1852 e 15 giugno 1853. Ma considerando che le disposizioni di queste leggi furono appunto per la massima parte conservate nella legge organica, anzi ampliate e perfezionate, abbiamo ravvisato opportuno si mettesse in queste parti in vigore immediatamente essa legge, anzichè ripetere le monche disposizioni delle leggi anteriori, tanto più che quella parte di regolamento che vi si riferisce è appunto già preparata nelle istruzioni che per l'esecuzione delle disposizioni stesse emanarono gli anni addietro dall'amministrazione della guerra.

Mentre dunque si mantengono esplicitamente in vigore

all'articolo 2 del progetto (lettera A) gli articoli 5 e 6 della legge 19 maggio 1851 che nella legge organica sono surrogati da disposizioni non per anco attuabili, gli articoli 4 e 7 di quella legge medesima e gli articoli 2, 3 e 4 della legge 4 luglio 1852, i cui articoli corrispondenti nella legge organica (34, 78, 81, 122) non si potrebbero comodamente surrogare a quei primi nella loro integrità, si sono invece agli articoli 2, 3 e 9 della legge summentovata 19 maggio 1851, ed agli articoli 1, 2, 3 della legge 15 giugno 1853, sostituiti gli articoli 9, 10, 54, 69, 70, 71 della stessa legge organica siccome quelli che riproducono le stesse disposizioni, ma in alcune parti migliorate e ridotte a maggiore compimento.

Alle altre disposizioni poi della legge 15 giugno 1853, che si riferiscono alla liberazione, il progetto non si limita a sostituire le corrispondenti disposizioni degli articoli 115, 122, 123 di essa legge organica, ma mette in vigore l'intera sezione 2^a del capo III, del titolo II, comechè le disposizioni accessorie che ivi si contengono, non solo possano anch'esse attuarsi fin d'ora senza incomodo alcuno, ma rendano altresì più perfetta e compiuta l'esecuzione delle disposizioni principali.

Similmente parve opportuno attuare sin d'ora la disposizione dell'articolo 158 intesa a porgere viemmaggiori garantigie pei surrogati ordinari, e la sezione 4^a del mentovato capo III, titolo II, che, ammettendo le surrogazioni per cambio di categoria, somministra fin d'ora una nuova agevolezza agli uomini di leva per surrogare.

L'articolo 8 della legge 19 maggio 1851 (a cui si riferiscono anche le leggi di leva del 1852 e del 1853) rimandava alla legge organica allora futura la determinazione della ferma cui andrebbero soggetti gli uomini di leva.

Poichè è ora imminente il compimento di quest'ultima legge, è ovvio che essa si applichi anche in questa parte (cioè nel titolo IV) alla leva attuale.

Pare anzi conveniente sollecitarne altresì la immediata applicazione nella parte concernente gli arruolamenti volontari (titolo III), siccome quelli che retti finora da disposizioni diverse, talune incongrue, o vietate, ed emanate in gran parte per via soltanto di ordini ministeriali, preme oramai di sottoporre alle certe norme della legge, nè richiedono del resto, pel momento almeno, ampi sviluppi regolamentari. D'altra parte sino dal 1851 ebbe cura il Governo di sottoporre per quanto possibile tali arruolamenti alle norme della futura legge organica, e non sarebbe neppur ovvio differirne l'intera applicazione.

Finalmente le disposizioni transitorie degli articoli 184, 185, 186, 187 che mirano principalmente ad accelerare l'organamento definitivo dell'esercito, a norma della legge stessa, si devono perciò appunto intendere attuabili sin d'ora. Ma perchè la letterale significazione dell'articolo 188 sembra comprenderle anch'esse nella dilazione ivi prescritta, non è forse superfluo rimuovere ogni dubbio o difficoltà con esplicita dichiarazione?

Per queste considerazioni l'articolo 3 del progetto prescrive anche la immediata attuazione dei titoli III e IV della legge organica e delle mentovate transitorie disposizioni.

Messa così in vigore colla legge che si propone gran parte della legge organica suddetta, più non rimarrà ad iniziare nella leva ventura che l'esecuzione del titolo I dei due primi capi e di parte del capo III del titolo II e del titolo V, la quale graduata attuazione non dubitiamo che debba riuscire nel presente caso anche più agevole, e perciò più regolare e perfetta.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a chiamare sulla classe di leva dell'anno 1853 un contingente di 12,000 uomini.

Art. 2. Sono applicati alla presente leva:

a) Gli articoli 4, 5, 6, 7 della legge 19 maggio 1851, e gli articoli 2, 3, 4 della legge 4 luglio 1852;

b) Gli articoli 9, 10, 54, 69, 70, 71, 158 e le sezioni II e IV del capo III, titolo II, della legge sul reclutamento dell'esercito.

Art. 3. Sono finalmente poste sin d'ora in vigore le disposizioni dei titoli III e IV, non che gli articoli 184, 185, 186 e 187 della legge ora detta.

Art. 4. È derogato al regio editto ed al regolamento generale per le leve del 15 dicembre 1857 in tutto ciò che è contrario alla presente legge.

Relazione fatta alla Camera il 29 marzo 1854 dalla Commissione composta dei deputati Moffa di Lisio, Piacenza, Buraggi, Cadorna Raffaele, Richetta, De Sonnaz, e Sauli Damiano, relatore.

SIGNORI! — Il progetto di legge che il ministro della guerra proponeva alla Camera nella tornata del 20 marzo, relativo all'arruolamento di 12 mila uomini sul contingente dell'anno 1853, è con bastante chiarezza dichiarato dalla prolusione che lo precede; sarebbe quindi inutile lo estendersi a maggiormente giustificarlo con nuovi argomenti, fra i quali il principale si è quello della necessità di provvedere prontamente a completare le file dell'esercito nostro.

Esaminandolo però attentamente, la vostra Commissione, o signori, non potè a meno di non riconoservi un gran passo di progredimento per la migliore costituzione dell'armata, sia perchè col contingente di questa leva, che è stabilito conforme a quello della legge antecedente, si supplisce opportunamente ai suoi bisogni, sia perchè, con un proporzionato riparto del contingente medesimo, si va mano mano creando una bene ordinata riserva, sia infine perchè, mediante l'applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 19 maggio 1851 e degli altri 2, 3 e 4 della legge 4 luglio 1852, si provvede giustamente all'esonazione dal servizio di terra a favore dei marinai e degli inscritti marittimi, si fissano le norme da seguirsi nei Consigli di leva e si definiscono positivamente le condizioni alle quali debbono soddisfare i surrogati ordinari.

Nè questi miglioramenti sono i soli dei quali va informata la legge; ma, mediante le prescrizioni fatte dall'alinca b dell'articolo 2, e coll'articolo 3, si fissano norme sicure alle operazioni del reclutamento, si dichiarano le competenze relative alla liberazione dal militare servizio ed il modo legale di conseguirle; infine si stabiliscono le disposizioni opportune a poter conseguire la surrogazione per iscambio di categoria; le quali cose, sebbene sostanzialissime, o non erano state sufficientemente definite dalle antiche leggi e regolamenti, od erano anche state neglette abbandonandole all'arbitrio, per cui gravi e continue lagnanze si elevavano contro il potere.

La nuova legge, al contrario, amovendo questo disordine, sebbene da un lato forzatamente colpisca il cittadino coll'imporgli quel tributo di sangue che oramai è sacro dovere a

chinnque ami la patria, lo protegge dall'altro, provvedendo a che la vecchiezza non rimanga mai abbandonata, il bisogno non sia dimenticato, nè mai vada arrestato od incagliato il lavoro e l'industria.

Aggiungasi che, coll'adottare le disposizioni transitorie della legge sul reclutamento che sarà in breve pubblicata, e coll'ammettere particolarmente l'articolo 197 delle medesime, si vengono ad impedire abusi grandissimi e si fa giusta parte al privilegio di esenzione di cui hanno sinora goduto i religiosi a detrimento di molte e molte sventurate famiglie.

Insomma, o signori, la legge presente è l'anello legale che, senza alcun turbamento, giova a collegare l'antico sistema di reclutamento col nuovo, migliora la fondamentale costituzione dell'esercito e ci predispone a poter agevolmente applicare la totalità della legge che, or sono pochi giorni, fu sancita dal Parlamento.

Persuasa quindi da queste ragioni, la Commissione vostra, nel mentre crede opportuno di proporvi l'adozione della legge tale quale viene proposta dal Ministero, non può tralasciare di sottomettervi l'importanza di sollecitare questo vostro favorevole voto, onde profittare della buona stagione per provvedere alle operazioni del richiesto reclutamento, le quali, principalmente in Sardegna, riuscirebbero assai pericolose e difficili, quando si lasciasse inoltrare l'estate, che in quelle regioni è stagione d'intemperie.

Relazione del ministro della guerra (La Marmora)

1° aprile 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 30 marzo 1854.

SIGNORI! — Conformemente ai principii organici su cui riposa la legge testè promulgata pel reclutamento dell'esercito, abbiamo l'onore di presentare al Senato del regno il progetto di legge, già adottato dalla Camera dei deputati, per la leva di 12 mila uomini sulla classe del 1853. Sono infatti tuttora presenti alla memoria del Senato le considerazioni ed i computi che determinarono quelle disposizioni della mentovata legge organica, che concorrono a stabilire la forza dell'esercito, considerazioni e computi che muovevano appunto dal principio adottato di un contingente annuo di 12 mila uomini, e che furono attuati sino dall'anno scorso colla legge di leva sulla classe del 1852.

Nè solo per quanto si riferisce al contingente di leva il presente progetto si conforma alla nuova legge sul reclutamento, ma abbiamo altresì procurato di iniziare sin d'ora l'attuazione di quelle altre parti che insuperabili difficoltà altra volta esposte al Senato non ci obbligano a differire alla leva ventura. Al che ci mosse, non solo il pensiero che la legge verrebbe più gradatamente e perciò più agevolmente applicata, e che parecchie delle nuove disposizioni sono di qualche urgenza e non presentano difficoltà ad essere immediatamente attuate, ma la considerazione altresì che parecchie delle riforme introdotte colle ultime leggi sulla leva annuale, e che bisogna certamente conservare, sono però nella legge organica meglio ordinate ed a compimento recate.

Mentre pertanto si conservano tuttavvia in vigore le disposizioni dell'antico regolamento per ciò che concerne le esclusioni dal servizio militare, le persone soggette alla leva, l'organismo delle operazioni di leva (modificato però dalla

legge 19 maggio 1851), alle riforme, esenzioni e dispense, agli scambi di numero ed alle surrogazioni ordinarie o di fratello (salve le riforme introdotte colla legge 4 luglio 1852), non che le disposizioni penali dello stesso regolamento, si mettono sin d'ora in atto cogli articoli 2 e 5 del progetto le disposizioni della nuova legge che reggono la liberazione (titolo II, capo III, sezione II), già in gran parte iniziate negli anni addietro, quelle che riguardano la surrogazione per cambio di categoria (sezione III), la durata della ferma (titolo IV) e gli arruolamenti volontari (titolo III), disposizioni tutte che non immutano l'organismo delle operazioni di leva, e che preme d'introdurre sollecitamente.

Infatti, per tal modo ad attuarsi non più dimezzato, e, per così dire, a frammenti, il nuovo sistema intorno alla liberazione, evitando lo sconcio di molteplici disparità fra le operazioni seguite nelle diverse leve, disparità che danno luogo anche ad inconvenienti, per tal modo ancora viene definitivamente applicata la nuova ferma che sino dal 1851 è per legge sospesa, e finalmente vengono applicate norme certe e stabili agli arruolamenti volontari retti per l'addietro da disposizioni disperate, incerte, in alcune parti viete od incongrue.

Oltre le suddette parti della legge organica, il progetto mette anche in vigore alcune sue disposizioni relative alle operazioni di leva (articoli 9, 10, 54, 69, 70 e 71). Ma è da avvertire che tali disposizioni propriamente non sono che la riproduzione di quelle già state adottate sulla stessa materia colle leggi 19 maggio 1851 e 15 giugno 1853, con quelle modificazioni però e miglioramenti che si ebbe occasione di introdurvi quando furono inserite nella legge organica.

Eziandio si propone di mandare immediatamente ad effetto l'articolo 158 della legge organica, col quale i surroganti ordinari sono tenuti a somministrare alcune nuove e più sicure guarentigie. Confidiamo che il Senato non avrà difficoltà a rendere applicabile anche alla leva di quest'anno siffatta disposizione, adottata già per le leve future.

Finalmente si dichiarano nel presente progetto immediatamente attuabili anche le disposizioni transitorie degli articoli 184, 185, 186 e 187 della legge organica, che, per una dubbiosa interpretazione dell'articolo 188, potevano a taluno parere differite esse pure all'anno venturo.

Relazione fatta al Senato il 5 aprile 1854 dall'ufficio centrale, composto dei signori senatori Franzini, Naffei, Di Sonnaz, Colli, e Di Collegno Giacinto, relatore.

SIGNORI! — La legge sul reclutamento dell'esercito, da voi approvata non ha guari, non dovendo essere posta in vigore se non dopo la dichiarazione di scarico finale della classe del 1853, ne seguiva che la leva militare da farsi su questa classe dovesse essere retta ancora dalle leggi anteriori, e particolarmente da quella del 16 dicembre 1857. Ora, di quante correzioni abbisognasse cotesta legge ve lo hanno mostrato a sufficienza le tante discussioni che ebbero luogo fra noi, sia in proposito della nuova legge sul reclutamento, sia in occasione delle varie domande fattevi dall'onorevole ministro della guerra pei contingenti annui da fornirsi all'esercito. Non vi farà quindi meraviglia se, nel chiedere al Parlamento l'autorizzazione di chiamare alle bandiere il contingente di quest'anno, il ministro ha cercato d'introdurre fin d'ora nelle norme per questa chiamata molte di

quelle disposizioni, le quali altrimenti non avrebbero avuto forza di legge, se non per la leva da farsi sulla classe del 1854.

Incaricato dall'ufficio centrale, da voi deputato all'esame di questo nuovo progetto, di proporvene l'adozione, mi trovo in debito di giustificare tale approvazione, esponendovi il valore dei vari articoli che compongono il progetto, e ricordandovi in poche parole le disposizioni di altre leggi a cui si riferiscono cotesti articoli.

Il primo articolo fissa a 12 mila uomini il contingente di quest'anno, in conformità di quanto venne stabilito per la leva dell'anno scorso, dopo lunghe e gravi considerazioni sulla forza da darsi al nostro esercito e sul miglior modo di provvedere alle sue qualità fisiche e morali. Nulla pare siavi da aggiungere ora in proposito di questo articolo.

L'articolo 2 applicherebbe alla leva presente, in primo luogo, gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 19 maggio 1851. Risulta da questa disposizione che, nel ripartire il contingente di quest'anno, si dedurranno dalla lista di estrazione gl'inscritti marittimi; che i Consigli di leva saranno presieduti dall'autorità civile; che un ufficiale del comando militare della provincia vi eserciterà le funzioni di commissario, e che il *minimum* della statura richiesta pel servizio militare sarà di un metro e 56 centimetri.

Lo stesso articolo 2 conserva in vigore anche per questo anno gli articoli 2, 3 e 4 della legge 4 luglio 1852, cioè che non saranno ammessi in surrogati ordinari gli uomini che non abbiano soddisfatto alla leva, o che oltrepassino i 26 anni, a meno che si tratti di militari che abbiano ottenuto congedo assoluto, i quali saranno ammessi sino ai trenta anni.

Finalmente sono applicati alla leva di quest'anno, in forza sempre dell'articolo 2 della legge presentatavi, gli articoli 9, 10, 54, 69, 70, 71, 138, e le sezioni II e IV del capo III, titolo II, della legge sul reclutamento dell'esercito. In tale modo il ripartimento del contingente fra le provincie e fra i mandamenti si farà in proporzione degl'inscritti sulle liste d'estrazione, e non più secondo le rispettive popolazioni, come lo voleva la legge del 1857; in tal modo pure gl'inscritti saranno fin d'ora divisi in due categorie, e la seconda di queste, munita di congedo illimitato, dovrà rimanere a disposizione del Governo fino all'età di 26 anni. Si osserveranno poi fin d'ora le varie disposizioni relative alla liberazione ed alla surrogazione per scambio di categoria, già da voi sancite nella legge sul reclutamento; di più, la surrogazione ordinaria viene sottoposta a condizioni che meglio garantireanno la sicurezza del contratto fra surrogante e surrogato.

Coll'articolo 3 del progetto ora sottopostovi, il ministro della guerra intende porre in vigore fin d'ora le disposizioni contenute nei titoli III e IV, non che le disposizioni transitorie che terminano la legge organica sul reclutamento. In forza di questo articolo, i giovani ammessi a far parte dell'esercito, sia per arruolamento volontario, sia come chiamati dalla legge, contrarranno fino da quest'anno quella ferma di servizio, la cui durata di de luogo nel vostro seno a serie ed illuminate discussioni. Finalmente sarà applicabile ai chiamati della classe del 1855 la disposizione, da voi sancita or sono due mesi, a favore degli inscritti appartenenti alle corporazioni religiose, specialmente destinate all'educazione del popolo.

Tali sono le disposizioni contenute nel progetto di legge presentatovi dall'onorevole ministro della guerra, onde poter procedere alla leva militare sulla classe dell'anno 1855.

Il vostro ufficio centrale diede loro una piena approvazione, e la stessa approvazione ho l'onore di chiedervi in di lui nome.

Facoltà alla divisione e provincia di Genova di eccedere il limite dell'imposta pel 1854.

Progetto di legge presentato alla Camera il 22 marzo 1854 dal ministro guardasigilli reggente il Ministero dell'interno (Rattazzi).

Le spese ordinarie comuni alle quattro provincie che compongono la divisione di Genova, dalle lire 245,896 03, in cui furono ammesse nel bilancio per l'esercizio 1848, sono cresciute fino a lire 419,951 14, che è la cifra complessiva in cui sono proposte per l'esercizio 1854. Questo aumento di lire 174,055 11 si ripartisce sulle seguenti categorie, cioè:

1° Spese di amministrazione	L. » 15,982 »
2° Istruzione pubblica ed opere pie	» 117,200 29
3° Giuridico	» 3,605 »
4° Servizio militare di polizia	» 2,291 87
5° Servizio dei ponti e delle strade	» 27,595 95
6° Servizio forestale	» 660 »
7° Spese diverse	» 1,240 »
8° Fondo di supplemento a tutte le categorie, e casuali	» 5,460 »

Totale eguale L. 174,055 11

e deriva quanto al n° 1 dalla legge 11 luglio 1852 che riunì al ramo amministrativo il servizio di sicurezza pubblica, e chiamò le provincie a concorrere nelle relative spese; quanto al n° 2 dall'essersi quasi duplicata la pensione dei mentecatti ricoverati a spese pubbliche nel manicomio di Genova dietro i ripetuti reclami della Giunta degli ospedali di Genova, riconosciuti fondati dai Consigli provinciale e divisionale, la quale misura aumentò la relativa spesa di lire 77,950 47; dal cresciuto numero degli esposti e dai miglioramenti introdotti nella loro educazione a seconda dei dettami dell'umanità e dei bisogni sociali, il che crebbe il dispendio di lire 28,549 82; finalmente dall'istituzione degli ispettori delle scuole elementari, la quale, sebbene tragga origine dal regio brevetto 50 marzo 1847, tuttavia non ebbe effetto che posteriormente, dopo cioè che in ciascuna provincia venne aperta la scuola normale di metodica per maestri; quanto al n° 3 dall'essere stati trasferiti in più acconce per conseguenza più costosi locali i sette tribunali di commercio e di prima cognizione della divisione; quanto al n° 4 dal cresciuto numero dei carabinieri reali scompartiti nelle singole provincie, e dall'incaripazione delle caserme da loro occupate; quanto al n° 5 dall'estensione presa dalla rete delle strade provinciali, e dal movimento commerciale interno che rese necessario l'impiego di un maggior numero di cantonieri, e di una più grande quantità di ghiaia; quanto al n° 6 dall'essere casualmente ora di 1° classe alcuni capi-guardia forestali che nel 1848 erano di 2° classe; questa categoria di spese però verrà armonizzata col disposto dal reale decreto 8 gennaio prossimo passato n° 1654 della raccolta ufficiale delle leggi, nell'approvazione del bilancio in discorso; quanto al n° 7 dalla legge 26 marzo 1850 che pose a carico delle provincie il fitto dei locali occupati dagli uffizi dei verificatori dei pesi e delle misure, e dall'obbligo che corre alla divisione di far uso di carta da bollo per gli atti che vanno soggetti ad ap-

provazione, dal quale onere andarono esenti le provincie finchè vennero amministrate demanialmente; finalmente, quanto al n° 8, dall'impossibilità di far fronte alle spese impreviste, e di supplire all'insufficienza eventuale dei fondi bilanciati colla somma allogata all'uopo pel 1848 in lire 1540.

Se al totale delle spese ordinarie che ammonta, come dissi, a lire 419,951 14 si aggiungano quelle di natura straordinaria bensì, ma pure obbligatorie perchè dipendenti da contratti regolarmente stipulati, come, a mo' d'esempio, la restituzione dei debiti capitali ed il servizio dei relativi interessi, il che assorbe circa lire 50,000 annue, il pagamento graduato dei lavori stradali in corso, che richiedono l'impiego di lire 100,000 approssimativamente, chiaro emerge essere impossibile alla divisione di Genova di soddisfare ai suoi impegni col mezzo dell'imposta che il decreto reale del 12 ottobre 1848 le consente in sole lire 450,000 seco giunte le poche sue rendite patrimoniali che pel 1848 figurano in lire 24,000, ma che normalmente non arrivano a lire 6000.

Penetrato di questa verità il Consiglio divisionale, nel votare il suo bilancio dell'esercizio 1854, ha deliberato con verbale del 3 prossimo passato ottobre di domandare ai poteri legislativi la facoltà di accrescere stabilmente fino a lire 650,000 il limite dell'imposta predetta, e di eseguirne il riparto fra le provincie sull'unica base del principale del tributo prediale, salvo poi a fare applicazione del disposto dall'articolo 35 della legge 28 aprile 1853 nei sotto-riparti fra i comuni ed i contribuenti di ciascuna provincia della quota di imposta emessa a carico della medesima nella prima operazione.

Quanto alla domanda d'aumento in sè stessa, dopo ciò che ebbi l'onore di esporvi, ed in vista dell'impossibilità di ridurre le spese proposte, constatata dai due dicasteri dell'interno e dei lavori pubblici, ciascuno pei servizi a cui soprintendono, io non posso non riconoscerla ammissibile. Fatto però riflesso come primieramente la prudenza suggerisca di non rendere permanente un simile aumento degli oneri dei contribuenti senza prima avere accertato, coll'esperienza almeno di un anno, gli effetti che ne derivano; in secondo luogo come, essendo mente del Governo di promuovere lo scioglimento delle divisioni il più presto possibile, superfluo tornerebbe l'anticipare sul futuro, avvegnachè taluna delle provincie ora fuse nell'ente divisionale potrebbe, ripigliando

la propria autonomia, aver mestieri che venisse altrimenti fissato il limite della sua imposta, io porto opinione che convenga restringere per ora la proposta al solo esercizio 1854; salvo a provvedere di nuovo per gli anni venturi ove il bisogno perduri, e non abbia luogo per una causa qualunque imprevedibile il ristabilimento autonomico delle provincie.

Rispetto alla seconda domanda, avendone io riferito al mio collega il ministro di finanze nelle cui attribuzioni rientra tutto ciò che si riferisce al modo di ripartimento di qualsiasi imposta, fu egli d'avviso non essere detta domanda ammissibile pella ragione che l'articolo 35 della citata legge 28 aprile 1853 fu adottato nello scopo evidente di coordinare il riparto degli aggravii comunali, provinciali e divisionali ai principii che informano lo Statuto fondamentale del regno, i quali importano che ciascuno, ente morale o cittadino, concorra nelle spese dei servizi pubblici nella proporzione dei suoi averi; d'onde fluisce per legittima illazione che la provincia di Genova, la quale, secondo i segni che più approssimativamente rappresentano la ricchezza, le imposte cioè che colpiscono i predi, i fabbricati, le industrie ed i commerci, le arti liberali e le proprietà mobiliari, ha mezzi assai maggiori di quelli delle tre provincie aggregate prese in complesso, deve da sola concorrere nelle spese divisionali in una somma maggiore che le altre provincie consociate prese in massa.

Non è da tacersi che, mantenendo ferma la legge, le conseguenze che ne deriveranno saranno assai gravose per la provincia di Genova, avvegnachè ciascuna provincia verrà a concorrere nella formazione dell'imposta divisionale nelle seguenti quote, cioè:

Provincia di Genova	L. 484,554 42
Id. Chiavari	» 55,995 07
Id. Spezia	» 57,579 63
Id. Novi	» 51,879 88
Totale	L. 650,000 »

Cosicchè, a fronte di un aumento dell'imposta che oltrepassa il 50 per cento, le provincie aggregate, a vece di un aumento proporzionale del loro contingente, verificheranno una diminuzione complessiva di lire 54,509 62, mentre la quota della provincia di Genova diverrà più che doppia, posta a paragone di quanto pagò negli anni trascorsi fino al 1852 inclusivamente, come appare dal seguente quadro:

Provincie	Q U O T A		Aumento della quota di ciascuna provincia	Diminuzione della quota di ciascuna provincia
	Di ciascuna provincia nell'imposta di lire 430,000, ripartita unicamente in aggiunta al principale del tributo prediale.	Di ciascuna provincia nell'imposta di lire 650,000, ripartita sulle basi fissate dall'articolo 35 della legge 28 aprile 1853.		
Genova	210,044 80	484,554 42	274,509 62	»
Chiavari	69,462 80	55,995 07	»	13,467 73
Spezia	79,532 10	57,579 63	»	21,952 47
Novi	70,960 30	51,870 88	»	19,089 42
Totali	430,000 »	650,000 »	274,509 62	54,509 62

Ma se si considera che il principio della legge è in se stesso eminentemente giusto, come quello che colpisce la ricchezza là dove si trova; che la provincia e la città di Torino si trovano in condizioni ancora più gravose che la provincia e la città di Genova rimpetto ai loro associati nella formazione dell'ente divisionale; finalmente che la massa delle spese stanziata annualmente si converte per due terzi circa a favore della provincia capoluogo, parmi che nessuna ragione desunta dalla equità o dall'opportunità possa militare in favore della proposta.

Partendo dai due punti di vista che ho brevemente esposti, ebbi l'onore di proporre al Re di darmi l'incarico di presentare al Parlamento nazionale un progetto di legge diretto a permettere il chiesto aumento d'imposta limitatamente però all'anno in corso, e ferme restando le norme comuni che ne regolano il riparto.

S. M. annuì, ed io adempio agli ordini ricevuti deponendo come fo al banco della Presidenza il qui unito schema sul quale occorrerà fermare ancora per un momento la vostra attenzione.

Vi è noto, o signori, che la legge del 1° maggio 1855 determina le proporzioni in cui le provincie ed i comuni devono concorrere, in unione collo Stato, nel pagamento delle spese relative ai porti marittimi. Dal bilancio presuntivo formatosi all'uopo per l'esercizio 1854 risulta che la provincia di Genova deve per sua parte concorrere per lire 2341 40 nelle riparazioni urgenti e già ultimate intorno al porto di Camogli, e per lire 63,888 80 per lavori ordinari e straordinari del porto della capitale ligure, e così in tutto allogare fra le sue spese speciali lire 68,250 20.

Il Consiglio divisionale bi'ancò all'uopo il fondo complessivo di lire 63,630 10, il quale perciò richiede un aumento d'ufficio di lire 2600 10, ma non chiese la facoltà a favore della provincia anzidetta di poter eccedere il limite della sua imposta, il quale essendo dal citato reale decreto 12 ottobre 1848 fissato al decimo del contingente nell'imposta divisionale, non ammonta che a lire 48,453 44 quand'anche voi ac-

colliate le due proposte che venni facendovi, e lascia perciò scoperte lire 19,774 76. Forse il Consiglio divisionale si astenne dal formulare cosiffatta domanda sulla considerazione che queste spese essendo fatte obbligatorie pella provincia da una legge, gli parve che nessuna sanzione fosse necessaria per attuare le conseguenze che ne derivano, a somiglianza di quanto accade nelle espropriazioni forzate le quali hanno effetto anche sulle proprietà stabili dei corpi morali, che le dismettono senza munirsi della sovrana annuenza, la quale riuscirebbe necessaria qualora la cessione dello stabile fosse volontaria.

Se tale fu la mente del Consiglio deliberante, parmi che la sua opinione abbia buon fondamento. Però, siccome altri porta diverso avviso intorno a simili contingenze, è mio desiderio che intervenga una decisione legislativa che tolga di mezzo ogni dubbietà, ed è con questa mira che nell'anzi ricordato progetto di legge venne inserito un apposito articolo che esplicitamente autorizza la provincia di Genova ad elevare fino a lire 68,250 20 la sua imposta speciale pel 1854; articolo che voi eliminerete, se concorderete nell'opinione che io supposi aver guidato il Consiglio divisionale.

L'ultima cosa che mi resta a dire prima di chiedere che si discuta d'urgenza il ripetuto progetto, si è che l'imposta divisionale, anche elevata al limite di lire 630,000, non riuscirà di troppo aggravio ai contribuenti, essendochè la medesima corrisponde a centesimi $56 \frac{331,940}{1,000,000}$ di ogni lira delle imposte dirette, calcolando sugli elementi che servirono di base al riparto dell'imposta 1853, consegnati nell'unito quadro n° 8; proporzione questa che corrisponde approssimativamente alla media dei centesimi addizionali ripartiti dalle altre divisioni, la quale propriamente è di centesimi $55 \frac{717,853}{1,000,000}$, mantenendo l'imposta di tutte nella misura fissata dal ripetuto reale decreto 12 ottobre 1848; misura che per altro pressochè tutti hanno chiesto di varcare, come risulta da vari progetti di legge che vennero già sottoposti nella presente Sessione alle vostre discussioni, e la cui serie non è ancora al suo termine.

Divisione amministrativa di Genova

Tabella delle risultanze del riparto dell'imposta divisionale formato dall'ufficio d'intendenza generale di Genova per l'anno 1853.

Provincie	BASI DI RIPARTO OSSIA MONTARE					Numero dei centesimi per ogni lira da imporsi in favore della provincia	QUOTA D'IMPOSTA DIVISIONALE in ragione dei centesimi descritti nella colonna 7 da aggiungersi alle contribuzioni regie					
	1 Del tributo prediale sotto deduzione della porzione stata imputata ai possessori dei fabbricati.	2 Del decimo del reddito netto del reddito imponibile dei fabbricati	3 Del tributo personale e mobiliare, come dicitomi ordinari in numero di 2.	4 Della tassa di patente, calcolata sulla base dei ruoli principali e supplementari dell'anno 1852.	5 Totale		PREDAIALE		9 sui fabbricati	10 e mobiliare	11 Tassa di patente	12 Totale
							8 sui beni rurali	9 sui fabbricati				
Genova...	171,702 73	629,928 79	39,748 64	492,307 »	1,333,687 16	26. 538,473	45,395 57	166,543 56	10,508 95	130,158 44	352,606 52	
Ciavari...	86,431 30	35,836 22	14,867 87	16,985 40	154,120 79	29. 682,673	25,655 13	10,637 5	4,413 18	5,041 73	45,747 19	
Novi.....	88,691 47	28,085 92	9,525 97	16,266 »	142,769 36	30. 041,055	27,237 29	8,605 82	2,918 86	4,084 07	43,746 04	
Spezia.....	103,134 60	31,791 34	10,650 50	12,905 67	158,482 11	26. 438,473	27,267 21	8,405 05	2,815 83	3,412 06	41,900 25	
Totali...	450,160 10	725,642 27	74,792 98	588,464 07	1,789,059 42	»	125,553 20	194,191 68	20,756 82	143,596 30	484,000 »	

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. La divisione amministrativa di Genova è autorizzata a ripartire nell'anno milleottocentocinquantaquattro una imposta di lire seicentocinquantamila per far fronte alle spese dello stesso esercizio, comuni a tutte le provincie che la compongono.

Art. 2. È fatta parimente facoltà alla provincia di Genova di accrescere fino a lire sessantottomiladuecentotrenta e centesimi venti il limite normale della sua imposta speciale, onde provvedere in conformità della legge del 1° maggio 1853 al pagamento della sua quota di concorso nelle spese relative al porto di Genova e Camogli, da eseguirsi nell'anno milleottocentocinquantaquattro.

Relazione fatta alla Camera il 30 marzo 1854 dalla Commissione composta dei deputati Bo, Benintendi, Imperiale, Rezasco, Asproni, Ricci, e Astengo, relatore.

SIGNORI! — La legge sull'amministrazione divisionale in data 7 ottobre 1848 stabilì che, per far fronte alle passività delle divisioni in caso d'insufficienza delle rendite e delle entrate, vi si supplirà coll'imposta di centesimi addizionali alle contribuzioni dirette, e che il limite massimo dell'imposta addizionale sarà fissato per ciascuna divisione con legge speciale (articoli 221 e 222). Fu quindi pubblicata nel 12 ottobre di detto anno la legge speciale summentovata, la quale fissò in lire 430,000 il limite massimo dell'imposta addizionale alle contribuzioni dirette per le annue spese della divisione di Genova.

Nel bilancio di quella divisione per l'esercizio del 1848 le spese ordinarie ascendevano a lire 245,896 03, epperò poteva comparire sufficiente il predetto limite massimo, ancorchè fossero assai tenui le rendite patrimoniali di essa divisione.

Per l'esercizio però del 1854 le spese ordinarie furono votate in lire 419,931 14, coll'aumento cioè di lire 174,035 11; e siccome le straordinarie per lo stesso esercizio ascendono a circa lire 250,000, così l'ammontare complessivo delle une e delle altre è di lire 650,000.

La relazione della Commissione eletta dal Consiglio divisionale di Genova, il verbale delle deliberazioni di esso Consiglio e le considerazioni del signor ministro dell'interno in ordine all'attuale progetto di legge, non lasciano dubbio sulla legalità di tutte quelle spese. Conseguentemente non resta che allargare il limite massimo dell'imposta addizionale fissata dalla legge del 12 ottobre 1848, come già si è dovuto fare per altre divisioni amministrative.

Il Consiglio divisionale di Genova aveva chiesto che l'aumento fosse autorizzato in modo permanente, salvo a valersene negli stretti limiti del bisogno, prevedendo con ragione che anche nell'avvenire sarebbe stato insufficiente l'imposta addizionale di lire 430,000. Il Ministero però, fatto riflesso come primieramente la prudenza suggerisca di non rendere permanente un simile aumento degli oneri dei contribuenti senza prima avere accertato coll'esperienza almeno di un anno gli effetti che ne derivano, ed in secondo luogo come, essendo mente del Governo di promuovere lo scioglimento delle divisioni il più presto possibile, superfluo tornerebbe l'anticipare sul futuro, portò opinione che convenga restringere per ora la proposta al solo esercizio 1854, salvo a

provvedere di nuovo per gli anni venturi, ove il bisogno perduri e non abbia luogo, per una causa qualunque imprevedibile, il ristabilimento autonomico delle provincie.

La vostra Commissione trovò giuste ed opportune le ragioni che determinarono l'opinione del signor ministro, e prendendo atto della tante volte ripetuta promessa di promuovere il più presto possibile lo scioglimento delle divisioni amministrative, nutre lusinga che non si verificherà alcuna causa imprevedibile la quale allontani ancora il ristabilimento autonomico delle provincie, e una migliore circoscrizione territoriale per quelle di esse che saranno conservate.

Circa le basi del riparto della imposta addizionale, il Consiglio divisionale di Genova propose che il contingente di ogni provincia non rimanga inferiore giammai all'attuale, e col proporzionale aumento sino alle lire 650,000; e che quindi la quota dei centesimi addizionali sia ripartita separatamente per ogni provincia. La vostra Commissione, ritenute le considerazioni fatte al riguardo dal signor ministro dell'interno nella sua relazione, e d'altra parte non potendo scostarsi dal generale principio scritto nell'articolo 33 della legge 28 aprile 1853, giusta cui le sovrimposte a cui dovranno ricorrere le divisioni, le provincie ed i comuni, a termini della legge 7 ottobre 1848, saranno ripartite proporzionalmente sull'imposta prediale, sulla personale-mobiliaria, non che sulle altre imposte dirette, non ha giudicato ammissibile la detta proposta, e fu quindi di parere doversi limitare il presente progetto ad autorizzare la divisione di Genova ad imporre la somma di lire 650,000 in aumento alle contribuzioni dirette, e lasciare che il riparto ne sia fatto in conformità delle leggi vigenti, per le quali tutti gli interessi attivi e passivi delle provincie componenti una divisione sono fusi in una sola massa.

Coll'articolo 2 del progetto si accorda facoltà alla provincia di Genova di accrescere fino a lire 68,250 e centesimi 20 per l'anno 1854 il limite normale della sua imposta speciale onde provvedere al pagamento della sua quota di concorso nelle spese relative al porto di Genova e di Camogli; imperciocchè, giusta la legge del 12 ottobre 1848, le imposte addizionali per le spese speciali di ciascuna provincia sono fissate nel limite di un decimo del contingente che ad ognuna di esse incombe di sopportare per le spese divisionali, e tenuto anche conto dell'aumento autorizzato dall'articolo 1 di questo medesimo progetto, il decimo del contingente della provincia di Genova sulle lire 650,000 sarebbe sempre al disotto delle preindicate lire 68,250 20.

Il signor ministro dell'interno ha fatto cenno del dubbio insorto se sia necessario l'intervento del legislatore onde autorizzare una provincia ad eccedere il limite massimo dell'imposta addizionale per far fronte ad una spesa obbligatoria per legge, quale appunto è la quota delle spese dei porti posta a carico delle provincie in virtù della legge del primo maggio 1853. La vostra Commissione fu di parere che sia miglior partito adottare l'articolo secondo anzichè cancellarlo dal progetto, sì perchè la legge del 7 ottobre 1848, dopo avere stabilito che per far fronte alle passività delle divisioni in caso d'insufficienza delle rendite e delle entrate, vi si supplirà coll'imposta di centesimi addizionali alle contribuzioni dirette, aggiunse che il limite massimo di tali imposte addizionali sarà fissato per ciascuna divisione con legge speciale, senza fare distinzioni tra le spese obbligatorie e le facoltative (articoli 221, 222 e 223); sì perchè colla legge del 12 ottobre 1848, dopo essersi fissato il limite massimo delle imposte addizionali tanto per le divisioni quanto per le

province (articoli 1 e 2), si stabilì espressamente senza alcuna eccezione che tale limite non potrà eccedersi se non in virtù di una legge votata dal Parlamento (articolo 5); sì perchè finalmente in questa stessa Sessione fu proposto dal Governo e votato dalle Camere un progetto di legge che autorizzò la provincia di Savona ad eccedere ugualmente il limite delle sue speciali imposte per pagare la sua quota di concorso obbligatorio nelle spese del porto che trovasi nel suo distretto.

Per le fatte considerazioni la maggioranza della vostra Commissione vi propone di accettare il progetto di legge quale fu presentato dal Ministero.

Relazione del ministro guardasigilli, reggente il Ministero dell'interno (Rattazzi) 11 aprile 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 6 stesso mese.

SIGNORI! — Per sopperire ai bisogni riconosciuti indefettibili, il Consiglio divisionale di Genova, votando il bilancio per l'esercizio 1854, ha domandato la facoltà di accrescere la sua imposta dal limite di lire 430,000, fissato col reale decreto del 12 ottobre 1848, a lire 650,000 permanentemente, e di ripartirla fra le provincie componenti la divisione in proporzione del solo principale del tributo prediale.

Il positivo bisogno d'accrescere l'imposta venne riconosciuto anche dai due Ministeri dei lavori pubblici e dell'interno; ritenuta tuttavia la probabilità d'un prossimo scioglimento delle divisioni amministrative, nonchè il preciso disposto dell'articolo 55 della legge 28 aprile 1853, parve conveniente restringere la durata dell'aumento al solo 1854, e mantenere, quanto al modo di ripartimento dell'imposta, le norme equitative che la legge ha fissate, non sembrando esservi alcun plausibile motivo per derogarvi in favore di quest'unica divisione.

S'aggiunge che la provincia di Genova è chiamata dalla legge del primo maggio 1853 a concorrere obbligatoriamente nelle spese dei porti di Camogli e della capitale della Liguria per una somma che eccede il limite della sua imposta speciale; quindi è che d'ordine di S. M. venne presentato alla Camera dei deputati un progetto di legge formolato secondo il punto di vista anzi riferito, e la proposta del Governo essendo stata adottata nella seduta del 6 corrente, io mi onoro riprodurla nanti al Senato del regno col corredo dei documenti, che ne mettono in luce l'opportunità, pregando che la si voglia discutere d'urgenza.

Relazione fatta al Senato il 25 aprile 1854 dall'ufficio centrale composto dei senatori Colla, Selopis, Ricci Alberti, Serra, e Pinelli, relatore.

SIGNORI! — Quel voto che in precedente deliberazione già emetteste, autorizzando alcune delle divisioni dello Stato ad eccedere nell'imposta del corrente anno il limite massimo che con legge del 12 ottobre 1848 veniva determinato per ciascuna di esse, vi è ora richiesto per somigliante autorizzazione in riguardo alla divisione di Genova.

Nella discussione cui tal domanda dava luogo in seno al vostro ufficio centrale si faceva osservare che al solo caso di dimostrato bisogno debba riservarsi tale sorta di provvedi-

mento e non già ravvisarsi quale ordinario effetto di una facoltà che, troppo di leggieri riconosciuta, trarrebbe per certo le deliberazioni dei Consigli divisionali e provinciali a dannose conseguenze, così per le singole divisioni, come per l'equilibrio generale dei carichi dello Stato.

Voi scorgete, o signori, che i riflessi enunciati non hanno di mira il principio dall'ufficio vostro concordemente riconosciuto, che nessuno, fuorchè le divisioni stesse o le provincie, possa provvedere con imposta proporzionata a quelle spese che cadono a loro carico; ma che egualmente l'ufficio vostro è persuaso che, chiamato il Parlamento a sovrapvedere anche a questa sfera d'interessi, all'occasione dell'autorizzazione chiesta, deve cautamente apprezzare la natura ed importanza dei motivi.

E questi non mancano nella deliberazione presa dal Consiglio divisionale di Genova, quantunque si tratti di eccedere, e notabilmente in vero, il limite ordinario di lire 430,000, portando l'ammontare complessivo della sua imposta a lire 650,000 mercè relativo aumento di centesimi addizionali nelle sue contribuzioni dirette. Perocchè, stante l'insufficienza del limite ordinario, già per l'anno precedente riconosciuto dal Consiglio divisionale, a saldare i suoi oneri coattivi cui si fece fronte mercè l'aumento di un decimo che resterà per otto anni successivi assorbito nell'estinzione dell'imprestito a tal uopo contratto, ne sorge la necessità di quegli aumenti che nella relazione fatta al Consiglio stesso sono particolarizzati, dovendosi ritenere che le sole spese ordinarie sommano a lire 419,951 14, e che le straordinarie, computate in lire 230,000 circa, versano sopra opere stradali di cui le condizioni dell'accresciuto interno traffico fanno di giorno in giorno sentire l'urgenza, ed accennano altresì con giusta previsione ai carichi futuri richiesti per più longinque comunicazioni.

Ma la dimostrazione non vuoi riguardare spinta tant'oltre da rendere sin d'ora permanente quell'aumento, benchè da riputarsi semplicemente facoltativo, siccome sarebbe stato intento del Consiglio in quella sua deliberazione, cui non aderendosi in tal parte nè dal Governo nè dall'altra Camera del Parlamento, si adottò quell'aumento come ristretto al corrente anno, alla quale misura stima pure il vostro ufficio doversi attenere.

Un altro parziale aumento è pure d'uopo ammettere, il quale cade sull'imposta speciale della provincia di Genova, ed è quello che deriva dal concorso ingiuntole colla legge del 1° maggio 1853 nelle spese ordinarie e straordinarie del porto in lire 65,630 10; e sebbene questo sia tal carico cui in forza della legge medesima sia tenuta la provincia provvedere, sembrò tuttavia che in riguardo al limite della sua imposta speciale, pure determinato dalla già citata legge del 12 ottobre 1848, sia più regolare che l'eccedenza ne sia autorizzata nella somma che risulta dal complesso delle spese annuali cadenti nella sua quota, la quale si riconosce quindi doversi accrescere sino a lire 68,230 20, nella conformità che viene espressa nell'articolo 2 della legge della quale si è venuto ragionando.

Onde è che l'ufficio vostro all'unanimità vi propone l'adozione del progetto medesimo.

Concessione d'una ferrovia a cavalli da San Pier d'Arena al porto di Genova (1).

Progetto di legge presentato alla Camera il 22 marzo 1854 dal ministro dei lavori pubblici (Paleocapa).

SIGNORI! — La Camera dei deputati della trascorsa Legislatura, tuttochè non accordasse la sua adesione, e deliberasse che fosse sospesa la discussione sulla legge che le veniva presentata dal Ministero fin dal principio di aprile 1853 per la concessione al comune di San Pier d'Arena d'una strada ferrata a cavalli, che dal porto di Genova, sottopassato il colle di San Benigno, traversasse la detta città, e venisse a congiungersi con quella dello Stato, non disconosceva però l'utilità di questo ramo di ferrovia. Chè anzi, tanto era il pregio che ella attribuiva a quest'opera, che e dalla relazione della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge, e dalle discussioni cui esso dava occasione, apparisce chiaramente essere stato desiderio che il Ministero ne promovesse la costruzione a spese dello Stato.

Questa opinione era fondata su più motivi, la prospettiva cioè d'un notevole profitto che avrebbe data la strada al comune concessionario, profitto che si voleva assicurare all'erario nazionale, il timore d'un concorso pericoloso che essa potesse fare al tronco di ferrovia dello Stato da Genova alla stazione di San Pier d'Arena, l'importanza che il Governo doveva mettere a procurarsi egli stesso una comunicazione più diretta e più comoda col porto, la supposizione finalmente che nè l'esecuzione nè il successivo esercizio di questa strada avessero a cagionare alla amministrazione pubblica difficoltà e spese più gravi di quelle a cui avrebbe dovuto far fronte il municipio che ne domandava la concessione.

Il Ministero non potendo appagarsi di questi argomenti, e specialmente dell'ultimo, faceva presenti, per quanto concerne la costruzione, le condizioni speciali della ferrovia di cui si tratta; mostrava le opposizioni e pretese d'ogni maniera che avrebbe incontrate la pubblica amministrazione nel portare il binario piuttosto da questo che da quel lato, nel fissarne i livelli, nello stabilire le traversate e gli sviatoi per accedere alle vie laterali ed ai magazzini, nello sviluppo dei recessi, nel collocamento delle piattaforme ed in altri dettagli di esecuzione, minuti sì, ma pure di grave importanza, per tanti interessi privati a cui la strada doveva servire, e che, sollevando un vespaio di reclami e di discussioni, avrebbero condotto ad una grave perdita di tempo ed aumento di spese. Le quali difficoltà, se non cessavano del tutto, avrebbero certo di gran lunga diminuito e sarebbero state molto più presto e più facilmente risolte, quando il municipio, che rappresenta l'intera popolazione, avesse proceduto egli stesso, come nel complesso degli interessi particolari meglio si conveniva, all'ordinamento delle molteplici e continue diramazioni che dalla linea ferrata principale dovevano volgere verso le vie laterali della città dall'una e dall'altra parte, ed accedere ai principali depositi e magazzini particolari.

In quanto poi all'esercizio, il Ministero faceva presente come, veduto l'ufficio della ferrovia che era quello di servire ad ogni passo alle comunicazioni laterali, e di consentire continuamente alla popolazione un sicuro transito dall'una all'altra parte della città, e dalle contrade superiori alla spiaggia del mare, sarebbe stato, non solo pericolosissimo e pieno di inconvenienti, ma senza scopo e senza utilità alcuna,

il sostituire al traino fatto colle bestie da tiro, quello esercitato colle locomotive, le quali era impossibile che ad ogni momento si arrestassero e deviassero per questa o quella via, ed accedessero a questo o quel recesso, sia per mezzo di sviatoi o di girare delle piattaforme.

Per il complesso delle quali circostanze pareva evidente che, se mai vi era opera pubblica che dovesse riguardarsi come comunale, e dal comune eseguita ed amministrata, questa fosse appunto la ferrovia di cui il municipio di San Pier d'Arena domandava la concessione.

Le ragioni allegate si sono fatte dopo la presentazione del primo progetto di legge ancor più gravi, perchè da un lato la fabbricazione e la popolazione della città di San Pier d'Arena hanno preso e vanno prendendo un sempre maggiore incremento, e dall'altro lato cresce pel Governo l'inopportunità di assumere egli stesso l'impresa di una strada ferrata che deve essere necessariamente esercitata a cavalli; imperciocchè, essendosi mutato il sistema di comunicazione fra la stazione di Genova e la piazza di Caricamento, essendosi cioè rinunciato all'elevatore ed all'esercizio a cavalli dal piede di questo sino alla piazza suddetta, ed essendovisi sostituito un corso continuo di locomotive, ne viene che l'amministrazione, per assumere l'esercizio della ferrovia dentro la città di San Pier d'Arena, dovrebbe stabilire un apposito servizio di bestie da tiro, la natura del quale è tale che non sarà difficile persuadersi come riesca poco appropriato ad una pubblica amministrazione, sia che lo eserciti per economia, sia che lo eserciti per impresa, definire gli obblighi della quale, e farli osservare, sarebbe cosa troppo complicata e difficile.

Il Ministero nella tornata del 7 giugno 1853 faceva anche osservare alla Camera come il timore d'una rivalità pericolosa al tronco di ferrovia dello Stato dal porto a San Pier d'Arena, si convertisse anzi in una prospettiva di grande facilitazione nel servizio pubblico, non più gravato da tutte quelle grosse mercanzie che, dirette ai depositi e magazzini di San Pier d'Arena, sarebbero poi passate nella parte principalissima ad alimentare il transito sulla grande ferrovia dello Stato verso Alessandria ed oltre.

A malgrado però di tutte queste considerazioni, è lungi che il Ministero disconoscesse il vantaggio assai notevole che, appunto nel rispetto di alleviare il troppo aggravato servizio fra la stazione di Genova e la piazza di Caricamento, si sarebbe potuto trarre da una strada propria dello Stato che dalla stazione di San Pier d'Arena corresse continuamente a quel sito del porto a cui accenna la ferrovia della quale si domanda la concessione, e servisse al trasporto delle grosse merci che non fanno sosta, ma si scaricano e si spediscono immediatamente. Ma per conseguire un tale scopo fa mestieri che questa diramazione di via ferrata sia una vera continuazione di quella dello Stato, e possa percorrersi senza interruzione dagli stessi convogli colle locomotive; al quale divisamento, per ciò che si è detto, non potrà mai adempiere la ferrovia di cui abbisogna, e che domanda il comune di San Pier d'Arena.

Se non che intervennero nel procedere dei lavori dello Stato alcune circostanze che hanno reso il divisamento medesimo attuabile in un altro modo assai facile, poco dispendioso e di una sempre maggiore utilità; imperciocchè innanzi tutto per risolvere le questioni insorte coll'impresa dei lavori della Polcevera, e sopperire al riconosciuto difetto di cave di buona pietra in detta valle, si convenne coll'appaltatore che avrebbe tratto questo materiale da una sua propria cava aperta nei fianchi occidentali dei colli di San Benigno in un sito detto *la Coscia*, ed avrebbe rinunciato al compenso che

(1) V. 3° vol. *Documenti*, Sessione 1852, pag. 1625.

gli era dal suo contratto assicurato in ragione della maggiore distanza dei trasporti, quando gli fosse dato in prestito il materiale occorrente ad armare un binario di via ferrata che egli avrebbe stabilito sulla banchina del nuovo tronco di strada reale, aperto in sostituzione di quello che la direzione data alla strada ferrata principale aveva costretto d'abbandonare.

Compiuti i lavori in Polcevera, questo braccio di strada che serve le dette cave della Coscia resta in assoluta proprietà ed esclusivo uso dello Stato. Ora i livelli di questo ramo di ferrovia stanno con quelli della ferrovia domandata in concessione da San Pier d'Arena in tale rapporto che, discendendo nel piano degli Orti, a poca distanza dal punto d'accesso alle cave, e correndo pur sempre parallelamente alla strada reale, si può arrivare, con una tenue pendenza che non raggiunge il 6 per cento, a congiungersi colla instata strada a cavalli all'imbocco della nuova proposta galleria, la quale, dovendo essere costrutta a due binari, dà tutta l'opportunità di arrivare per essa allo scalo in mare.

Cresce poi l'utilità di questo ramo della Coscia, perchè esso è diretto ai magazzini nuovi di deposito che sono stati recentemente costrutti dentro il perimetro della stazione di San Pier d'Arena, e continuando attraverso di essi viene a congiungersi colla ferrovia principale dello Stato, e si mette in comunicazione colla stazione medesima. Ed un'altra circostanza ancora aumenta il pregio di questo braccio di strada ferrata, ed è che esso passa dinanzi alle arcate che sorreggono l'ultimo tronco della ferrovia principale nell'abitato di San Pier d'Arena, e sotto le quali si stabiliranno magazzini e depositi.

In vista di tutte queste propizie circostanze, il Ministero ha invitato i rappresentanti del municipio di San Pier d'Arena, legalmente autorizzati, a venire a nuove trattative, ed ha convenuto con essi che continuerebbero nel divisamento di eseguire la propria ferrovia a tutto loro carico e rischio, ammettendo il comune uso della galleria e dello scalo in mare, e lasciando così libero al Governo di continuare colle locomotive il corso de' suoi convogli dal punto in cui la diramazione della ferrovia della Coscia verrà a congiungersi a quella di San Pier d'Arena sino al porto, ritenuto che questo tronco comune di via, e quindi la galleria e lo scalo, sarebbero fatti a metà spesa dalle due parti che egualmente ne approfitteranno, condizione della quale non sarà chi non riconosca la ragione e la giustizia.

In base di questo essenziale cambiamento è stato variato il primo progetto di concessione, ma vi sono state eziandio introdotte alcune modificazioni colle quali il Ministero si è fatto carico d'altre obiezioni ed osservazioni che gli erano state fatte nella discussione del progetto di legge presentato nell'aprile del 1853. Si modificava, cioè, l'articolo primo per garantire sempre meglio l'interesse dell'amministrazione pubblica nel caso invero non punto probabile che il comune non proseguisse debitamente al compimento degli obblighi suoi; si specificavano più positivamente le condizioni nell'eventuale caso di riscatto; si semplificavano e si rendevano più positive le prescrizioni relative ai regolamenti da stabilirsi per l'esercizio della concessa ferrovia, distinguendo quelli fra essi che potevano essere imposti al comune da quelli che era in facoltà del comune medesimo di ordinare nel modo che meglio convenisse ai suoi interessi; si lasciava al comune più latitudine nel regolare le sue tariffe e nel provvedersi del materiale occorrente allo esercizio, non prescrivendogli che un massimo di quelle ed un minimo di questo nell'interesse generale, e lasciando nel resto la fa-

coltà al comune di scemare quelle e di accrescere questo come meglio gli fosse consigliato dagli interessi suoi propri. Finalmente si stabiliva che il comune concessionario avrebbe anticipata tutta la spesa dell'opera, anche per quella parte che era di servizio comune a lui ed alla pubblica amministrazione, riservandosi il Governo di rimborsarlo, secondo i patti, a lavoro compiuto.

Ciò essendo, non occorre attualmente al Ministero chiedervi alcun assegnamento di fondi, e gli basterà farlo in un'epoca in cui giova sperare meno critica la condizione delle nostre finanze, limitandosi egli intanto a farvi conoscere che dallo stralcio fatto della perizia appare che l'ammontare di dette spese comuni si limita a lire 558,926, se, come pure si spera attesa la natura della roccia del colle di San Benigno, la galleria non abbisogni di rivestimento; e di lire 411,113 nel caso che convenga incamiciarla presso alle bocche per la metà della sua lunghezza.

La metà quindi della spesa che viene a carico dello Stato si limita a lire 179,463 nel primo caso, e a lire 205,557 nel secondo, salva liquidazione da farsi al termine dei lavori. Aggiungendo la spesa di lire 40,000 che occorrerà per compiere la ferrovia della Coscia, la totale spesa a carico dello Stato varierà ne' predetti casi dalle lire 219,463 alle lire 245,557.

Per le cose esposte fin qui sembra incontestabilmente dimostrato che la concessione che domanda il municipio di San Pier d'Arena, non sarà solo fonte di prosperità per la città stessa, ma recherà un ben più grande comodo ed utilità al commercio di Genova, ed una notevole economia e maggior profitto allo Stato nell'esercizio della strada ferrata; onde il Ministero confida che vi piaccia, o signori, adottare il progetto di legge che ho l'onore di sottoporvi.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione conclusa addì 16 marzo 1854 tra il ministro dei lavori pubblici, rappresentante lo Stato, ed il comune di San Pier d'Arena, per l'apertura ed esercizio di una ferrovia a cavalli che metta in comunicazione diretta il suo abitato col porto di Genova, a seconda del relativo progetto riformato in data 5 gennaio 1853 dell'ingegnere capo in ritiro, cavaliere Argenti, visato dal ministro dei lavori pubblici.

Art. 2. Il Governo è parimente autorizzato a far eseguire la congiunzione della via ferrata succursale detta della Coscia colla strada ferrata concessa al comune di San Pier d'Arena, ed a pagare al comune medesimo la metà della spesa che avrà effettivamente incontrata per la costruzione della galleria, dello scalo e delle opere attinenti, a tenore dell'articolo 52 della convenzione 16 marzo 1854.

Convenzione tra il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, rappresentante lo Stato, ed il comune di San Pier d'Arena, legalmente rappresentato dai consiglieri comunali avvocato Gerolamo Bonanni, sindaco, cavaliere avvocato Giovanni Battista Tubino, cavaliere Fortunato Prandi, maggiore Sebastiano Rebisso ed Antonio Rivara, in virtù di procura speciale, in brevetto del 6 marzo 1854, autentica Gian Severino Grasso, notaio a San Pier d'Arena,

loro conferta dal Consiglio comunale di San Pier d'Arena, con apposito ordinato 6 marzo 1854, approvato con decreto dell'intendenza generale di Genova 9 stesso mese ed anno.

Art. 1. Il comune di San Pier d'Arena si obbliga di eseguire a sue spese e di mettere in esercizio, fra il termine di anni due a datare dall'approvazione legislativa della presente convenzione, una ferrovia a cavalli che metta in diretta comunicazione l'abitato di San Pier d'Arena col porto di Genova secondo il relativo progetto riformato in data 3 gennaio 1853 dell'ingegnere capo in ritiro cavaliere Argenti, ed a norma delle seguenti condizioni, e ciò sotto pena della decadenza da questa concessione.

Avvenendo il caso di decadenza, il Governo pagherà al comune a prezzo di stima i lavori eseguiti ed i materiali provveduti in quanto i primi sieno stati bene e regolarmente condotti e soddisfacciano allo scopo della continuazione e compimento dell'opera, ed i secondi sieno di buona qualità, atti e necessari alla medesima continuazione e compimento.

Art. 2. Questa strada ferrata a cavalli sarà protesa senza interruzione dal nuovo ponte da sbarco che, secondo il progetto Argenti, il comune è autorizzato a costruire nel porto di Genova sino all'incontro della diramazione della ferrovia dello Stato che dalla stazione di San Pier d'Arena verrà condotta sulla fronte orientale dello stabilimento metallurgico di spettanza demaniale e seguirà la traccia di massima segnata nel piano Argenti, con quelle più precise indicazioni che saranno date dalla direzione dei lavori dello Stato, e con facoltà al comune di eseguire, colla approvazione del Ministero, quelle modificazioni alla direzione della linea che fossero trovate più convenienti allo scopo di profondere l'esercizio sino alla stazione di San Pier d'Arena.

Art. 3. Le opere tutte contemplate nel progetto di cui si tratta sono dichiarate di pubblica utilità, ferma l'osservanza delle norme segnate nelle regie patenti 6 aprile 1839 per le espropriazioni all'uopo occorrenti.

Art. 4. Il piano del ponte da sbarco nel porto di Genova sarà stabilito a metri 3 sopra il pelo del mare in calma, presa per capo saldo la colonna idrometrica della darsena. La sua posizione, la sua ampiezza e la figura della sua area non potranno essere variate da quanto viene indicato nel progetto Argenti, senza formale autorizzazione del Governo.

Art. 5. È riservato il diritto al Governo di far passare sul detto ponte o scalo da sbarco, allo sbocco della galleria verso mare, una strada di servizio a rotaie di ferro da esercitarsi con cavalli pel transito e trasporto dalla cava della Chiappella al molo nuovo delle pietre necessarie per l'opera di prolungamento del molo medesimo e pella successiva sua manutenzione.

Nel regolamento di esercizio, del quale è cenno all'articolo 51 di questa convenzione, saranno stabilite le norme a seguirsi nell'uso della strada di servizio contemplata nel presente articolo in quel modo che sarà ravvisato più conveniente ai reciproci interessi del Governo e del comune concessionario.

Art. 6. Saranno a cura e spese del comune eseguite le opere di difesa militare nel porto di Genova, strettamente richieste dall'apertura della galleria di San Benigno, cioè un fabbricato per corpo di guardia da erigersi sull'area stessa del ponte da sbarco, altro simile alla estremità occidentale della galleria, due barriere mobili per chiudere i due accessi della medesima, ed i lavori necessari per serrare, ove

d'uopo, con stabile saracinesca la bocca occidentale della galleria.

Per tutte queste opere, come altresì per quanto riguarda la precisa posizione e la massima altezza che dovranno avere i fabbricati a costruirsi sul ponte da sbarco, onde non impedire l'effetto della adiacente cinta fortificata del porto, il comune sarà in obbligo di richiedere e di uniformarsi alle speciali istruzioni della direzione del Genio militare alla cui preventiva approvazione, saranno sottoposti i piani esecutivi delle opere stesse.

Art. 7. Dovrà inoltre il comune di San Pier d'Arena riservare in uno dei fabbricati che, secondo il progetto Argenti, si costruiranno sul ponte da sbarco un locale adatto ad ufficio di dogana, ed altro per corpo di guardia dei preposti, quali due locali, previe le opportune intelligenze colla direzione doganale, saranno allestiti all'uso cui si destinano e provvisti dell'occorrente mobilio.

Art. 8. Se nella galleria da aprirsi attraverso il promontorio di San Benigno verrà a riconoscersi essere la roccia meno solida o non sufficientemente resistente, si dovrà senza ritardo procedere al parziale od integrale rivestimento della medesima in solida muratura.

Art. 9. Se nel tratto di nuova strada, che dall'uscita occidentale della galleria corre sulla spiaggia prima dell'ingresso dell'abitato di San Pier d'Arena, si riconoscerà, sia nell'atto pratico dell'esecuzione, sia in attualità di esercizio, il bisogno di difese contro gli urti del mare, non state valutate in progetto, il comune sarà obbligato a provvedervi di maniera che la strada e le merci in transito siano assicurati da ogni danno.

Art. 10. Sarà facoltativo al comune di armare la strada, ovunque la località il consenta, con un doppio binario di raii, ovvero con uno solo, stabilendo però, in quest'ultimo caso, lateralmente ad esso binario, altrettanti sviatoi quante sono le comunicazioni che all'atto pratico si ravviseranno necessarie per soddisfare sia alle esigenze della dogana che ai bisogni del commercio locale, e disponendo l'armamento in guisa che rimanga sempre sgombro e libero un binario pel passaggio dei convogli nelle due direzioni, e che le piattaforme occorrenti al servizio siano collocate esclusivamente sugli sviatoi e recessi (*gares d'évitement*) laterali e non sul binario principale.

Art. 11. In progresso di tempo il comune potrà, col consenso del Governo, aggiungere agli sviatoi e recessi, di cui all'articolo precedente, quegli altri che fossero richiesti da un più regolare e compiuto servizio; ed il Governo potrà prescrivere quelli che si rendessero necessari pella pubblica sicurezza.

Art. 12. Il binario principale di raii sarà stabilito dal lato della strada ordinaria, opposto a quello nel quale si avranno a praticare le più numerose ed importanti comunicazioni tra la ferrovia ed i magazzini o depositi dell'abitato di San Pier d'Arena.

Tale binario dovrà essere collocato in modo che da un lato tra esso e le case rimanga spazio sufficiente pel comodo e sicuro carreggio ordinario.

Art. 13. Le curve di comunicazione tra i due binari, oppure tra l'unico binario ed i recessi o sviatoi laterali, non avranno raggio minore di 100 metri.

Per l'esercizio degli sviatoi sarà studiato e praticato quel sistema di eccentrici che rechi minor incaglio ed incomodo al libero transito sulla rimanente area viabile della strada.

Art. 14. Occorrendo di stabilire rami di via trasversale per introdurre i vagoni si carichi che vuoti nei magazzini,

depositi o nelle strade laterali all'abitato, sia fino alla marina, sia fino alla contrada superiore del paese, le deviazioni del binario principale si effettueranno col mezzo di apposite piattaforme collocate secondo si è detto all'articolo 10.

Queste vie trasversali non potranno intersecare i binari principali che in caso di riconosciuto bisogno.

Art. 15. In tutti i siti dell'interno dell'abitato di San Pier d'Arena che saranno dal comune designati e dal Governo approvati, l'armamento della strada dovrà essere eseguito in guisa da permettere il facile attraversamento della medesima col ruoteggio comune, e ciò mediante un sistema di raili e controraili quali sono usati nei passaggi a livello sulla ferrovia dello Stato.

Art. 16. Le distanze fra i binari, ove due ne saranno collocati, e quelle tra le guide o raili dello stesso binario, dovranno per tutta l'estensione della strada essere identiche alle distanze adottate sulla ferrovia dello Stato.

Il suolo della strada frammezzo ai raili sarà reso praticabile ai cavalli con adatto selciato o con quell'altro modo di massiciata che si ravviserà più conveniente.

Art. 17. Tutte le opere e lavori della strada ferrata dovranno essere eseguiti secondo le buone regole dell'arte e con solidità corrispondente all'uso cui sono destinati.

Prima però d'intraprendere i lavori, tutti i piani esecutivi sia della strada che degli edifici da costruirsi per rimesse del materiale mobile, per officina delle ordinarie riparazioni, ove il comune intendesse istituirla, non meno che i piani del sistema d'armamento che s'intenderà di applicare alla strada, dovranno essere presentati al Governo e da esso approvati.

Il Governo si riserva di farne sorvegliare l'attuazione per mezzo di commissari a carico e spese del comune concessionario, e di acconsentire o di prescrivere quelle modificazioni ai progetti che all'atto pratico d'esecuzione si trovassero necessari nell'interesse generale od in quello stesso del comune concessionario.

Venendosi a riconoscere che alcune opere non sono infraprese o condotte giusta le regole dell'arte, od in conformità delle stabilite condizioni, il comune sarà tenuto di riformarle, in difetto vi si darà opera d'ufficio a maggiori sue spese.

Art. 18. La ferrovia non potrà essere attivata, se prima tutte le parti che la compongono coi fabbricati annessi e con tutte le sue dipendenze non sono esaminate e collaudate dai commissari delegati dal Governo, i quali redigeranno apposito processo verbale di questa ricognizione da omologarsi dal Governo prima dell'apertura dell'esercizio.

Art. 19. Appena ultimati e definitivamente collaudati i lavori, il comune di San Pier d'Arena farà procedere in contraddittorio di commissari delegati dal Governo a testimoniali di stato, non che alla formazione di un piano geometrico sulla scala di 1 a 2500 della strada ferrata, dei suoi fabbricati e di tutte le sue parti, annessi e dipendenti.

Il processo verbale di ricognizione, come pure il piano geometrico di delimitazione saranno formati a tutte spese del comune in due originali, da ritenersi l'uno ad uso del medesimo, da depositarsi l'altro negli archivi del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 20. Per indennizzare il comune di San Pier d'Arena delle spese che sarà per incontrare nella costruzione della strada, dei suoi annessi e dipendenti, gli è accordato per la durata di novantanove anni dalla data della sanzione legislativa della presente convenzione il diritto di percepire le tasse di pedaggio ed i prezzi di trasporto sulle basi ed in conformità dei regolamenti designati all'articolo 51.

Art. 21. I raili, cuscinetti, macchine e ferramenti lavorati

d'ogni specie, esclusivamente destinati ed assolutamente necessari all'armamento ed esercizio della ferrovia, che fossero introdotti dall'estero, saranno soggetti ad un proprio diritto d'entrata, cioè i raili di lire quattro, i cuscinetti di lire due per ogni quintale metrico, e le macchine e ferramenti relativi al diritto dell'uno per cento sul loro valore.

Dovrà però il comune uniformarsi a tutte le cautele che a tale riguardo venissero ordinate dal Ministero delle finanze.

Art. 22. Dopo il periodo di trent'anni, potrà il Governo riscattare in qualunque tempo la concessione di questa ferrovia; dovrà però esserne dato avviso al comune di San Pier d'Arena, almeno un anno prima che si venga a quest'atto di espropriazione.

Per regolare il prezzo di tale riscatto si terranno a calcolo gli utili netti ottenuti dal comune nel corso degli ultimi cinque anni precedenti quello in cui si vorrà effettuare il riscatto, si dedurranno le due minori annate, e si stabilirà il medio netto delle altre tre.

Determinato così il prodotto netto, lo si capitalizzerà in ragione del cento di capitale pel cinque di rendita, e quindi, fatto estimo del materiale mobile, come carri e vagoni, cavalli ed altre bestie da tiro e loro arnesi, utensili ed arredi della stazione, di tutto ciò in somma che non forma corpo colla strada ferrata e non è infisso al suolo, se ne pagherà integralmente il valore al comune entro il termine di mesi sei.

Dedotto il valore dei mobili suddetti dal capitale come sopra costituito, si corrisponderà al comune sul rimanente capitale il cinque per cento sino alla scadenza del periodo di concessione, ovvero gli si pagherà al momento del riscatto un capitale corrispondente a tale annualità col ragguaglio pur sempre del cinque per cento d'interesse, e ciò a beneplacito del Governo.

Art. 23. Alla scadenza del termine fissato all'articolo 20 per la durata della presente concessione, e pel fatto solo di tale scadenza, il Governo entrerà in possesso della via ferrata, dei suoi annessi, connessi e dipendenti, surrogando il comune nell'usufrutto e pieno godimento di tutti i suoi prodotti.

Art. 24. Il comune sarà tenuto di consegnare e rimettere in perfetto stato di conservazione la strada ferrata, le opere tutte che la compongono e loro dipendenze, come luogo di carico e scarico, case di guardia, uffici, macchine fisse, ed in generale tutti gli oggetti immobili non aventi per destinazione propria e speciale il servizio dei trasporti.

Art. 25. Se, durante i cinque ultimi anni precedenti l'epoca della scadenza della concessione, il comune non si porrà in grado di soddisfare esattamente al disposto dell'articolo precedente, il Governo sarà in diritto di sequestrare il prodotto della strada e valersene per fare eseguire d'ufficio i lavori che rimanessero imperfetti.

Art. 26. Gli oggetti mobili, come carri, vagoni, vetture, gli animali di trazione e gli oggetti immobili, non compresi nell'articolo 24, cederanno altresì allo Stato, mediante però pagamento del loro valore a prezzo d'estimo nei tre mesi successivi alla scadenza della concessione.

Art. 27. Il comune sarà passibile verso lo Stato e verso i particolari di ogni danno che provenisse dall'inesecuzione di alcune delle condizioni della presente convenzione e dalla inosservanza dei regolamenti contemplati all'articolo 51.

Art. 28. I danni ed interessi a cui il comune, a seconda del disposto del precedente articolo, fosse tenuto verso lo Stato, saranno dovuti pel solo fatto dell'inosservanza delle pattoite condizioni e ripetibili mercè il sequestro sui proventi dell'esercizio della strada. Sono però eccettuati i casi

di forza maggiore debitamente accertati a seguito di formale rappresentanza a farsene al Ministero dei lavori pubblici, con corredo degli occorrenti titoli giustificativi.

Art. 29. In caso di gravi contravvenzioni o di recidiva nelle medesime, il Governo promuoverà nanti i tribunali competenti la decadenza del comune dalla concessione.

Art. 30. Qualora per guerra nello Stato o per difesa del porto, il Governo facesse chiudere gli accessi della galleria di San Benigno, o rimuovere in tutto od in parte le ruotaje, od intercettare il corso della strada, ne sopporterà egli tutte le occorrenti spese.

Cessate le circostanze che avranno dato luogo all'intercettazione, il Governo concederà al comune una equitativa indennità calcolata ristrettivamente però sul valore degli oggetti e materiali demoliti o deteriorati in simile occorrenza.

Art. 31. Il Governo stabilirà, sentito il comune di San Pier d'Arena, e farà sancire per decreto reale i regolamenti concernenti i seguenti oggetti:

1° Il massimo delle tariffe dei trasporti, sia delle persone che delle merci di qualsivoglia classe, sulla ferrovia di cui si tratta; massimo che il comune di San Pier d'Arena non potrà eccedere senza il consenso del Governo, restandogli però libero di diminuire le tariffe quanto crederà meglio convenirgli nel suo interesse;

2° Il sistema e le discipline dell'esercizio della strada, della sua manutenzione e delle occorrenti riparazioni, per quanto si riferisce alla tutela della sicurezza pubblica e del buon servizio del pubblico;

3° Un minimo della quantità di materiale mobile, come carri, vagoni aperti e chiusi, truck, ecc., e della occorrente forza animale di trazione necessaria per garantire un conveniente servizio pubblico, restando libero al comune di aumentare questo materiale a suo piacimento;

4° Le discipline da osservarsi tanto per la congiunzione della ferrovia del comune con quella dello Stato nel punto indicato all'articolo 2, quanto per l'esercizio della via di servizio designato all'articolo 5.

Art. 32. Il Governo del Re si riserva espressa facoltà di congiungere in vicinanza dello sbocco della galleria costrutta sotto il promontorio di San Benigno la strada ferrata succursale dello Stato, che dai magazzini della stazione di San Pier d'Arena, correndo lungo la strada reale, s'arresta attualmente all'accesso della cava della Coscia. Dal punto di congiunzione fino al mare la ferrovia sarà a due binari, come è stabilito nel progetto Argenti per la galleria.

Eseguito tale congiunzione, la direzione generale dei lavori pubblici potrà fare percorrere liberamente i suoi convogli sotto la galleria e farli arrivare allo scalo, del quale potrà valersi in comune col municipio di San Pier d'Arena, allo scopo di servire ai trasporti diretti dal mare ai magazzini demaniali ed alle stazioni dello Stato, o viceversa dai magazzini suddetti e dalle stazioni al mare.

In questo caso però lo Stato rimborserà al comune la metà delle spese di tutti i lavori eseguiti dallo scalo sino al punto di congiunzione sopra designato, compresevi lo scalo stesso e le opere prescritte agli articoli 6 e 7 della presente convenzione, e lo Stato sosterrà egualmente la metà delle spese di manutenzione dello scalo e del tronco comune di ferrovia sino alla congiunzione delle due linee.

Per controllare questa spesa il Governo sottoporrà ad apposita sorveglianza, sia nella parte tecnica che in quella contabile ed amministrativa, l'esecuzione di tutte le suddette opere, la metà del cui importo dovrà rimborsarsi al comune di San Pier d'Arena.

Art. 33. Verificandosi il caso previsto dall'articolo precedente, la reversibilità della ferrovia di San Pier d'Arena allo Stato dopo il periodo di concessione fissato all'articolo 20, avrà luogo per il solo tronco comune alle due ferrovie sino allo scalo del porto di Genova, compresevi lo scalo stesso.

Resterà però in proprietà perpetua del comune la ferrovia a cavalli che entra nel suo abitato sino al punto di congiunzione indicato al numero 2.

Art. 34. La presente concessione non sarà definitiva nè valida, se non sarà sanzionata per legge.

Dal Ministero dei lavori pubblici, Torino li sedici marzo milleottocentocinquantaquattro.

All'originale:

Firmato: *Il ministro PALEOCAPA.*

Sottoscritti i delegati del comune di Sampierdarena:

G. BONANNI — G. B. TUBINO — FORTUNATO PRANDI —
S. REBISO — ANTONIO RIVARA.

Contrassegnato: *Il direttore capo di divisione PANIZZARDI.*

Per copia conforme:

*Il direttore capo di divisione
PANIZZARDI.*

Relazione fatta alla Camera il 20 aprile 1854 dalla Commissione composta dei deputati Quaglia, Guglianetti, Monticelli, Torelli, Somis, Colli, e Piacenza, relatore.

SIGNORI! — Se qualche progetto di legge presentato alla vostra approvazione potesse meritarsi maggiore studio di altri, al certo sarebbe il presente, essendo esso quasi la riproduzione di altro, del quale la Camera nella seduta 8 giugno 1853 sospendeva l'approvazione.

La vostra Commissione non mancò quindi di attentamente esaminare i molti documenti che a questo progetto di legge si riferiscono, non che di riandare la discussione seguita nella Camera sul primo progetto presentato dal Ministero.

Da questa discussione rilevasi che in massima la Camera approvava la ferrovia dal porto di Genova all'estremità di San Pier d'Arena, ne riconosceva l'utilità, ma che, supponendo questa assai grande, era d'avviso che la strada fosse costrutta ed esercita per conto dello Stato, notando che, ove nel progresso di tempo il Governo volesse far esercire tutta la ferrovia per appalto, gli sarebbe stato di incaglio il tronco in discorso impegnato col comune di San Pier d'Arena.

Il progetto di legge che ora vi si presenta è sostanzialmente diverso dal primo, giacchè alla domanda di concessione di una ferrovia al comune di San Pier d'Arena è aggiunta altra domanda di autorizzazione al Governo di fare eseguire un tronco di strada ferrata dal porto di Genova alla stazione di San Pier d'Arena, percorribile dalle locomotive ed indipendente dalla precedente. Così il ministro, favorito da alcune circostanze avvenute nel corso dei lavori della ferrovia principale, e nella sua relazione espresse, ha potuto pienamente aderire al desiderio della Camera, con moderatissima spesa, di ottenere una comunicazione breve ed economica per il trasporto di quanto è necessario all'esercizio della ferrovia e delle grosse mercanzie del commercio, le quali non abbiano a fermarsi in Genova. L'economia dell'e-

esercizio di questo tronco in confronto di quello che parte dalla stazione di Genova proviene dallo schivare il piano inclinato in città, il cui esercizio è passivo colle vigenti tariffe.

Il tronco di ferrovia proposto dal ministro parte dal nuovo scalo, percorre la galleria da costruirsi dal comune concessionario, quindi raggiunge il tronco già esistente di ferrovia costruito pel trasporto del pietrame dalla cava della Coscia ai lavori in Polcevera.

La spesa necessaria componesi di lire 46,000 per coordinare il tronco già esistente ora detto fino all'imbocco della galleria, e per l'armamento della ferrovia nella galleria; e della metà del costo dello scalo e galleria da rimborsare ad opera compiuta al comune di San Pier d'Arena. L'importo di questi lavori può variare, per la tangente allo Stato, da lire 204,557 a lire 179,465 secondo che sarà necessario o no di rivestire in muratura la galleria; nè vi ha a temere un'eccedenza di spesa essendo la perizia redatta da un abile ingegnere, e riconosciuta esatta dal Consiglio delle strade ferrate.

Passando all'esame del capitolato di concessione della ferrovia al comune di San Pier d'Arena, la Commissione riconobbe i vari miglioramenti dal ministro introdotti nel primo progetto, e segnatamente quello all'articolo primo, nel quale si dichiara il modo di liquidazione nel caso di decadenza; e l'introduzione dell'articolo 52 il quale obbliga il comune concessionario a cedere, mediante pagamento, la proprietà allo Stato di metà dello scalo e della galleria, e prescrive le garanzie necessarie ad accertare il Governo della buona esecuzione dei lavori.

Un commissario, persuaso che la presente concessione è molto favorevole al comune, fece osservare che ad esso non è imposto onere veruno, e propose che la spesa dello scalo e della galleria rimanesse a suo totale carico, mantenendo ben inteso allo Stato il diritto di valersi dell'uno e dell'altra.

Questa proposizione non fu ammessa sul riflesso che la ferrovia dello Stato, la quale percorre con locomotive un tronco più breve e quasi parallelo a quello del comune, assorbirà tutto il commercio di transito, così che quest'ultima servirà poco presso pel solo trasporto ai magazzini della mercanzia che si ferma, e il reddito di questo tronco non sarà così grande come poteva sperarsi nel primo progetto. Lo Stato ottiene a metà prezzo la galleria e lo scalo, l'utilizzazione di un tronco di ferrovia già esistente e che andrebbe perduto, cosicchè la maggioranza della Commissione non crede conveniente imporre quest'onere alla comune, la quale dichiarò assolutamente non potervi sottostare.

La durata della concessione di 99 anni parve ad alcuno dei commissari troppo lunga. La maggioranza della Commissione, osservando che eguale durata fu concessa alle altre ferrovie, che il diminuirla potrebbe influire sull'esito della strada stessa, e che la ferrovia del Governo ne deteriora la condizione, è d'avviso che si mantenga questa durata, come insta il comune con suo ordinato del 10 corrente.

La Commissione esaminò in seguito se questa concessione non recherà danno alla città di Genova, ed osservò:

Che il comune di San Pier d'Arena essendo come un sobborgo della città, della quale costituirebbe già fin d'ora un ingrandimento se non vi si opponesse il promontorio fortificato della Lanterna, comuni sono gli interessi alla città di Genova ed al municipio di San Pier d'Arena;

Che l'area utile per fare magazzini in città, assai ristretta, non può essere aumentata, non convenendo fare magazzini in collina lontani dagli scali e dalla ferrovia; circostanza che

fu già dal commercio sentita e per la quale sonosi eretti moltissimi magazzini in San Pier d'Arena anche da Genovesi;

Che un piccolo scalo non può assorbire tutti gli altri nel porto esistenti;

Infine che il commercio della città non può temere di vedere i suoi magazzini abbandonati anche dopo la costruzione di un dock, quando fatta la ferrovia pel Lucanagno e la congiunzione colla ferrovia centrale d'Italia, la città diverrà emporio commerciale di gran parte d'Europa, avvenimento che da tutti è tenuto per certo.

Con due petizioni, n° 5581 e 5590, vari barcaiuoli e braccianti di San Pier d'Arena si richiamano contro il progetto in discorso, allegando quest'opera essere dannosa ai loro interessi. I petenti ammettono l'utilità e convenienza di questa strada dal porto ai depositi e magazzini in San Pier d'Arena, riconoscono l'aumento di commercio che ne deriverà, e concludono assai stranamente che, scemando il trasporto per mare dal porto alla spiaggia di San Pier d'Arena e viceversa, ne possa essere rovinata la maggior parte degli abitanti di quel comune, a cui sarebbe tolto tutto ad un tratto il lavoro.

Avvertendo prima che ciò non avverrà, richiedendosi un tempo non minore di due anni per costruire la strada progettata; che, se mancherà il lavoro pel trasporto di mare, si accrescerà immensamente il lavoro nei magazzini, si osserva che il trasporto con battelli che i petenti vorrebbero loro assicurato, mantenendo forzatamente un lavoro non produttivo, è talmente in urto coi larghi principii di libera concorrenza in fatto di commercio solennemente sanciti dal Parlamento, da non meritarsi una seria confutazione.

Conchiudendo, la Commissione all'unanimità dei suoi membri, meno uno, riconoscendo essere le opere proposte di utilità generale dello Stato e del commercio, vi propone che vogliate approvare la legge relativa presentata dal ministro dei lavori pubblici.

Relazione del ministro dei lavori pubblici (Paleocapa)

1° maggio 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 24 aprile 1854.

SIGNORI! — La Camera elettiva, chiamata nella passata Legislatura ad esaminare un progetto di convenzione inteso dal Governo col comune di San Pier d'Arena per la concessione di una ferrovia a cavalli da quell'abitato al porto di Genova, nella sua seduta 8 giugno 1853 ne sospendeva l'approvazione, non perchè non riconoscesse la somma utilità dell'opera, ma perchè, temendo potesse questa ferrovia discorrente quasi parallela a quella dello Stato muoverle pernicioso concorrenza, desiderava fosse eseguita dal Governo.

Dalla relazione (che qui unita ho l'onore di comunicarvi) sul progetto di legge riprodotto dal Ministero alla stessa Camera nella tornata del 22 marzo scorso, vi sarà facile, o signori, lo scorgere in qual modo il Governo in adesione ai desiderii della Camera sia riescito a conciliare colla commendevole insistenza del comune nel chiedere la concessione della sua ferrovia gli interessi dello Stato, non solo sottraendo la strada ferrata nazionale da San Pier d'Arena a Genova ai temuti danni della concorrenza di quella del comune, ma altresì vantaggiando notevolmente le condizioni del difficile esercizio del tronco di strada destinato al trasporto delle merci dalla piazza di Caricamento al porto di Genova e viceversa.

Le considerazioni impertanto di pubblico e privato interesse, che determinarono la Camera elettiva, dopo ripetuti studi ed esami del progetto di legge in discorso, ad adottarlo nella sua tornata del 24 aprile scaduto, gioveranno, spero, a meritargli dal senno vostro la desiderata sanzione.

Relazione fatta al Senato il 13 maggio 1854 dall'ufficio centrale composto dei senatori Chiodo, Di San Marzano, Di San Martino, Stara, e Mosca, relatore.

SIGNORI! — Essendo stata sospesa nell'anno scorso l'approvazione del progetto di convenzione fra il Governo ed il comune di San Pier d'Arena per la concessione a questo comune d'una ferrovia dal suo abitato al porto di Genova, perchè si reputava dannosa all'interesse del Governo, ed il nuovo progetto riproducendo ora la stessa concessione, però notevolmente modificata, l'ufficio centrale da voi eletto, o signori, per l'esame preliminare del nuovo progetto, dovette in prima occuparsi della convenienza del medesimo nell'interesse generale dello Stato.

Nel primitivo progetto il comune di San Pier d'Arena aveva l'esercizio esclusivo del trasporto di viaggiatori e di merci dal porto di Genova all'abitato d'esso comune ed alla stazione governativa in prossimità dello stesso abitato.

Ciò faceva temere una seria concorrenza colla ferrovia dello Stato, per cui si reputava preferibile che il Governo facesse costruire a tutte sue spese il piccolo tronco di ferrovia di che si tratta, e quindi ne traesse esclusivamente profitto.

Col nuovo progetto si conserva bensì la concessione di una ferrovia a cavalli a favore di San Pier d'Arena, ma si riserva al Governo la facoltà di costruire parallelamente alla via comunale altra ferrovia che si dirami da quella comunale mediante concorso nella spesa del tronco comune, e con facoltà di adoperare locomotive a vapore. Da ciò consegue che le merci che dal porto di Genova vorranno scaricare allo scalo di San Benigno per proseguire il loro cammino lungo la ferrovia dello Stato senza soffermarsi a San Pier d'Arena, preferiranno certamente la via del Governo a quella del comune, il cui ufficio sarà così limitato al trasporto delle merci dal porto di Genova ai depositi o magazzini di San Pier d'Arena. E se si considera che nessuno meglio del comune di San Pier d'Arena può essere interessato al regolare andamento di questo parziale servizio di trasporto, mentre il Governo incontrerebbe gravi difficoltà e spese sia nella costruzione prima della strada, sia nel suo esercizio, si avrà facilmente la convinzione della poca o nessuna convenienza del Governo di fare ed esercire essa via, e nel tempo stesso della quasi necessità di rinunziare nel presente caso ad ogni pubblica concorrenza, e di affidare l'opera al comune di San Pier d'Arena ad eque condizioni. È ben nota la scarsità di magazzini e siti di deposito nell'interno della città di Genova, e ciò massime dopo il maggior movimento commerciale che ebbe luogo da parecchi anni, e che riceve sempre più maggior incremento. L'insufficienza di locali in Genova e l'impossibilità di costruirne dei nuovi per difetto d'area opportuna, o quanto meno per l'ingente spesa all'uopo richiesta, indusse naturalmente a stabilire magazzini a San Pier d'Arena, sussidiari di quelli di Genova. Ciò ha luogo specialmente per le merci voluminose, le quali richiedono locali vasti e piani, che non si potrebbero rinvenire nella cerchia montuosa di Genova. Da ciò si scorge che la concessione a favore del comune di San Pier d'Arena,

lungi dal recar danno allo Stato od al comune di Genova, è all'incontro proficua ad entrambi.

Ammissa per tal modo la convenienza generale della concessione in discorso, e l'esame delle carte relative state dal Ministero comunicate all'ufficio centrale dimostrando che nel progetto definitivo, che serve di base alla concessione, furono presi gli opportuni concerti colle pubbliche amministrazioni, cui spetta di vegliare al buon andamento dei vari rami di pubblico servizio loro affidati, si è rivolto l'esame alle condizioni della convenzione intesa tra il Governo ed il comune di San Pier d'Arena.

La decadenza dalla concessione, di cui all'articolo 1, vorrebbe essere incorsa pel fatto dell'ineseguitamento delle pattuite condizioni senza bisogno alcuno d'atti giuridici, la qual cosa non è chiaramente espressa e vorrebbe essere specificamente accennata a scanso di inutili e gravi contestazioni. Qualora riesca difficile d'aggiungere alla convenzione qualche articolo addizionale, per cui la legge sarebbe forse ritardata, sarà almeno utile cosa l'interpretare in questo modo il disposto dell'articolo. Ad un quale riguardo potrà il Ministero somministrare al Senato più precise spiegazioni.

È poi sembrato all'ufficio centrale che, avvenendo il caso di decadenza, dovrebbe essere inflitta una qualche penale, come sarebbe il pagamento d'una parte soltanto delle spese utili fatte, e non della loro totalità, come sta scritto infine dell'articolo 1. Richiesto in proposito il signor ministro dei lavori pubblici a dare qualche schiarimento, egli osservò non deve essere gravato di condizioni troppo onerose, e che rimborsando al medesimo i lavori eseguiti in modo lodevole, ed i materiali di buona qualità ed atti al regolare compimento dell'opera, rimangono a carico del comune tutti i lavori male o meno lodevolmente eseguiti ed i materiali di cattiva qualità od inetti al lodevole compimento dell'opera.

Ad alcuni membri dell'ufficio centrale è pure sembrato che il rimborso dei lavori e dei materiali utili dovesse essere circoscritto a quanto concerne il tronco comune alla ferrovia a cavalli del comune ed all'altra facoltativa al Governo da esercirsi per mezzo di locomotive. Ma il prelodato signor ministro fece presente essere ipotetico il caso in cui il comune tutelato dal Governo non conduca a buon termine i lavori, e che, avvenendo il caso poco probabile in cui il comune debba abbandonare l'impresa, potrassi trovare qualche privato o qualche società che si assuma il compimento dell'opera, che il Governo non avrebbe la convenienza di fare, come si è detto precedentemente, e ciò senza cagionare alcun sacrificio al Governo per ottenere compita essa ferrovia a cavalli.

Nel progetto Argenti del 3 gennaio 1853, menzionato all'articolo 1 della convenzione, il piano del ponte da sbarco nel porto di Genova è stabilito a metri 2 40 sopra il pelo del mare in calma, mentre all'articolo 4 esso piano è stabilito a metri 5. Si accenna questa divergenza acciò possa essere notata d'accordo sul profilo che servi di base alla convenzione, al fine d'evitare per quanto è possibile ogni contestazione.

All'articolo 5 è riservato al Governo il diritto di utilizzare lo scalo per una strada di servizio a ruotaie di ferro da esercitarsi con cavalli pel transito e trasporto di pietre dalla cava della Chiappella al molo nuovo da prolungarsi per la sicurezza del porto di Genova. Essendo ben nota l'urgenza di questo prolungamento, il quale richiede l'impiego di un ragguardevole volume di massi di scoglio resistente, non si può che far plauso al divisamento espresso in quest'articolo a favore del Governo e del porto di Genova.

Ma potrà anche tornare di somma convenienza di prostrarre

essa via dalla cava della Chiappella al futuro *dock* commerciale ed alla stazione di Genova, al fine d'avere, tanto dal *dock* quanto dalla stazione, due vie a profitto dei viaggiatori e delle merci, le quali si ricongiungano alla stazione di San Pier d'Arena. Oltre all'evidente vantaggio d'avere per tal modo un maggiore sfogo alla circolazione di viaggiatori e di merci all'Emporio di Genova, si otterrebbe una sensibile economia minorando il soverchio afflusso sulla ferrovia presentanea dalla piazza di Caricamento alle stazioni di Genova e San Pier d'Arena, e nel tempo stesso scemando la spesa di locomozione lungo la medesima, stante il piano inclinato del 15 per cento che ne fa parte integrante, come accenna il signor ministro dei lavori pubblici nella sua relazione. Per soddisfare a questo desiderio è sembrato opportuno ad alcuni membri del vostro ufficio centrale d'aggiungere all'articolo 5 la facoltà al Governo d'estendere il predetto ramo di via nel modo espresso.

Interpellato in proposito il prelodato signor ministro per parte dell'ufficio centrale, egli asseverò che, malgrado il silenzio della riferita facoltà al Governo, non possa la medesima essere contestata, essendo il nuovo scalo di San Benigno comune al Governo ed a San Pier d'Arena, tuttavolta che il Governo stimi d'usare della facoltà di cui all'articolo 52 della convenzione, al quale si riferisce l'articolo 20 del progetto di legge. Sarebbe stato certamente opportuno che fosse statuito sin d'ora sul futuro *dock* commerciale che interessa in grado così eminente lo Stato e l'avvenire del commercio di Genova, e che la concessione di cui si ragiona fosse subordinata o quanto meno armonizzata col progetto d'esso *dock* al fine di evitare ogni inconveniente ed ogni nuova falsa spesa; ma poichè le circostanze non permisero l'attuazione dell'emeso desiderio, e sebbene possa sembrare preferibile la divisata aggiunta all'articolo 5 per prevenire ogni futura contestazione, potrà il Senato giudicare se possa essere ammessa l'esplicita dichiarazione del signor ministro dei lavori pubblici avanti enunciata.

Tutte le altre condizioni della convenzione tra il Governo ed il comune di San Pier d'Arena sono conformi a quelle state già sancite dal Parlamento per altre concessioni di ferrovie, e non danno perciò materia a speciali osservazioni.

Il disposto degli articoli 28 e 29 potrebbe forse meritare qualche maggior spiegazione diretta ad evitare future contestazioni. All'articolo 28 sarebbe conveniente d'esprimere che il sequestro sui proventi dell'esercizio della strada avrà luogo pel solo fatto della contravvenzione senza bisogno d'altro atto. E laddove sono eccettuati i casi di forza maggiore dovrebbero aggiungersi: *purchè non siano imputabili al comune*. L'articolo 29 è forse alquanto vago ed indeterminato, e per troncare la via a troppo prolungate discussioni gioverebbe il definire in modo preciso cosa si intenda per grave contravvenzione, ed a qual genere di contravvenzioni si riferisce la recidiva.

È poi insolito il disposto dell'articolo 33, col quale si concede in perpetuo al comune di San Pier d'Arena la ferrovia a cavalli nel suo abitato, a partire dal punto d'unione colla ferrovia, che il Governo si riservò facoltà di diramare da quella che dal nuovo scalo di San Benigno tende a San Pier d'Arena. Questo favore è sembrato a primo aspetto alquanto eccessivo, massime perchè la durata della concessione, che il Governo voleva ridurre a soli anni 80, è stata prolungata sino a 99 anni per annuire al desiderio del comune di San Pier d'Arena. Siccome però non converrà mai al Governo di esercire direttamente la ferrovia a cavalli che si propone di concedere a San Pier d'Arena, e che difficilmente altre società, ad eccezione del comune stesso di San Pier d'Arena, potreb-

bero esercire con profitto la predetta ferrovia a cavalli specialmente destinata al servizio dei magazzini o depositi laterali, per le molte difficoltà che s'incontrerebbero nel soddisfare a tanti e così vari interessi, quali sono quelli dei proprietari d'essi magazzini volontariamente sottoposti alla tutela del comune, e naturalmente poco inclinati ad altro genere di tutela, si crede potersi ammettere il favore concesso in perpetuo al comune di San Pier d'Arena, anche sul riflesso che esso è sottoposto alla superiore tutela governativa, e che si tratta d'un'opera da eseguirsi in massima parte sul suolo comunale.

Nel sottoporre all'alto vostro senno, o signori, le precedenti brevi riflessioni sul progetto di legge da voi commesso alla preliminar sua disamina, non ha però creduto l'ufficio centrale di proporre qualche specifica variante ai patti concordati, per non ritardare l'eseguimento di opere vivamente desiderate, ed il cui compimento non può a meno di tornar utile al commercio di Genova, e nel tempo stesso aumentare il prodotto della ferrovia dello Stato.

Qualora le attuali critiche circostanze inducessero il comune di San Pier d'Arena a ritardare l'intrapresa dei lavori nella speranza di più favorevoli condizioni finanziarie, tornerrebbe in allora opportuno di tener conto delle poche avvertenze espresse nella presente relazione e di farne oggetto di alcuni articoli addizionali. Altrimenti, nella fiducia che il Ministero non trasanderà di prendere in considerazione i fatti riflessi, per quanto sarà possibile colla lettera e collo spirito della pattuita convenzione, l'ufficio centrale ha l'onore di proporvi, o signori, che vogliate sancire col favorevole vostro suffragio il progetto di legge in discorso.

Bilancio delle spese interne della Camera dei deputati per l'anno 1854.

Relazione fatta alla Camera il 29 marzo 1854 dai questori Valvassori e Bottone.

SIGNORI! — Il bilancio delle spese interne della Camera pel 1854, che a nome dell'ufficio della Presidenza abbiamo l'onore di presentarvi, è stato compilato sulle norme degli esercizi antecedenti, e sopra quelle che dalla precedente Legislatura vennero nelle sedute degli 11, 12 e 15 febbraio 1853 stabilite.

Esso viene proposto nella somma di lire 156,485 62; e così in meno di quello dell'anno scorso di lire 7874 38.

Le persistenti angustie in che continuano a versare le nostre finanze furono cagione che noi limitissimo nel presente bilancio le nostre proposte alle strette esigenze del servizio ed all'adempimento delle anteriori deliberazioni della Camera.

Noi nutriamo fiducia che l'accurato esame che sarete per intraprendere di questo progetto varrà a giustificare il nostro asserto.

A fine intanto di agevolare l'opera vostra, abbiamo, con apposite note, spiegati i motivi così degli aumenti, come delle diminuzioni, che in confronto al preventivo dell'anno 1853 si propongono.

In quanto è agli aumenti di stipendio, che trovansi iscritti nel presente bilancio, non sarà forse superfluo il dire che essi traggono loro ragione dalle già mentovate deliberazioni della Camera prese nelle sedute degli 11, 12 e 15 febbraio

1855. Cotali deliberazioni, che concernono gl'impiegati e gli stenografi, sono nei seguenti termini concepite:

« Art. 2. La differenza tra il *minimum* ed il *maximum* si ripartirà in parti eguali in ogni quinquennio, ad eccezione di quanto concerne gli stenografi. Riguardo agli stenografi, l'ufficio della Presidenza fisserà il passaggio dal *minimum* al *maximum*, avuto riguardo alla capacità ed al servizio di ciascuno di essi, con che non si possano mai assegnare lire 2200 prima di dieci anni di servizio, e lire 2600 prima di anni quindici;

« Art. 3. Il quinquennio che deve dar luogo all'aumento decorre dal giorno della nomina. Nel computo degli anni di servizio, non che degli aumenti fissati dalla pianta per raggiungere il *maximum*, si terrà conto del servizio prestato dagli impiegati nelle amministrazioni dello Stato. »

Il solo stanziamento per l'ex-revisore signor Soffietti proposto non trovasi alle precitate disposizioni appoggiato, e fu dall'ufficio deliberato quale indennità da concederglisi pel servizio da esso lui prestato durante lo scadente trimestre.

La diminuzione poi di lire 1216 68 che viene proposta agli stipendi dei revisori, è, come quella di lire 1950 01, proposta agli stipendi degli stenografi, conseguenza della deliberazione presa l'anno scorso dalla Camera, in seguito alla quale un revisore e due stenografi venivano licenziati.

Stette l'ufficio in forse se proporvi dovesse allocazione alcuna per l'associazione ai dispacci elettrici della corrispondenza Havas, ma credette miglior consiglio lo astenersene,

ed il rimettersi a tale proposito alle vostre deliberazioni. Esso s'incarica tuttavia di farvi notare, che a questo riguardo due questioni si presentano. L'una al passato, l'altra all'avvenire si riferisce. Rispetto al passato il signor Stefani, corrispondente del signor Havas, il quale sino dallo scorso ultimo novembre trasmetteva alla Camera i dispacci elettrici da esso lui ricevuti, senza averne però avuto invito da chicchessia, reclamerebbe un adeguato compenso.

Rispetto all'avvenire ei proporrebbe di continuare la trasmissione di cui si agisce, ed anche quella dei dispacci della corrispondenza Köhler di Trieste, cui da circa due mesi già fece alla Camera, mediante un corrispettivo da convenirsi in ragione del numero, e della lunghezza dei dispacci.

Sopra entrambe le questioni noi staremo aspettando le decisioni vostre.

Noi abbiamo poi creduto conveniente lo aggiungere al presente bilancio una parte terza in cui vengono rappresentati i residui attivi ed i diversi introiti di che puossi disporre, acciò ogni parte di nostra amministrazione sia a voi conta, ed acciò con precisione conoscere possiate la somma complessiva che occorre stanziare per sopperire alle spese del volgente esercizio.

Del resto, ove a maggiore intelligenza del presente progetto di ulteriori schiarimenti abbisogniate, noi al debito nostro volenterosi daremo compimento, sia con verbali spiegazioni, sia con darvi comunicazione dei documenti che possano all'uopo conferire.

Progetto di bilancio delle spese interne della Camera dei deputati pel 1854.

Capi	Articoli	Designazione dei servizi e delle spese	Somma		Differenza	
			stanziata pel 1853	proposta pel 1854	in più	in meno
		PARTE PRIMA				
		Capo I.				
		<i>Servizio ordinario — Personale.</i>				
1	1	Impiegati della redazione dei verbali, di segreteria, questura e biblioteca.....	24,171 » (a)	20,083 31	»	4,087 69
	2	Revisori degli stenografi.....	8,900 »	7,683 32	»	1,216 68
	3	Stenografi.....	29,350 »	27,399 99	»	1,950 01
	4	Uscieri e commessi.....	6,975 »	7,033 32	58 32	»
	5	Guardiani delle tribune e fattorino.....	7,600 »	7,649 98	49 98	»
	6	Operai a giornata, ossia uomini di fatica...	2,300 »	2,300 »	»	»
	7	Impiegati in aspettativa.....	1,687 »	1,800 »	113 »	» (1)
		Totali.....	80,983 »	78,949 92	221 30	7,254 38
		Capo II.				
		<i>Materiale.</i>				
2	1	Oggetti di cancelleria.....	3,500 »	3,500 »	»	»
	2	Legna da ardere.....	6,000 »	5,000 »	»	1,000 »(2)
	3	Illuminazione ordinaria.....	3,000 »	2,500 »	»	500 »(3)
	4	Festa dello Statuto.....	1,000 »	1,500 »	500 »	» (4)
	5	Stampa interna.....	20,000 »	18,000 »	»	2,000 »(5)
	6	Compilazione dell'indice delle discussioni della Camera.....	500 »	300 »	»	200 »(6)
		<i>A riportarsi...</i>	34,000 »	30,800 »	500 »	3,700 »

(a) Questa è la cifra totale quale venne votata e stanziata dalla Camera. Conviene però osservare che la medesima eccedeva di lire 5300 quella effettiva occorrente pel servizio dell'anno, e ciò a motivo che nel computare i singoli assegnamenti degl'impiegati fu per isbaglio riportato due volte lo stipendio degl'impiegati della biblioteca.

(1) La differenza proviene da ciò che l'assegnamento di aspettativa di lire 1200, che prima era di lire 750, accordato all'avvocato Masino, già applicato di segreteria, non cominciò a decorrere che dal 1° aprile 1853.

(2) La spesa per la provvista del 1853, che si credè sufficiente, salì a sole lire 4625; per cui si propone la sopranotata diminuzione.

(3) La somma proposta si reputa sufficiente stante il ribasso avvenuto nel prezzo del gaz.

(4) Per una discreta illuminazione del palazzo, come nell'ultimo anno, è indispensabile il chiesto aumento.

(5) Economia presunta per diminuzione nel prezzo della stampa in seguito al nuovo contratto fatto coi tipografi Eredi Bottà.

(6) Ora che gl'indici delle Sessioni scorse sono pressochè completati, pare che lire 300 bastino per la compilazione dell'indice di ogni Sessione.

Segue Progetto di bilancio delle spese interne della Camera dei deputati pel 1854.

Capi	Articoli	Designazione dei servizi e delle spese	Somma		Differenza	
			stanziata pel 1853	proposta pel 1854	in più	in meno
<i>Segue</i> 2		<i>Riporto...</i>	34,000 »	30,800 »	500 »	3,700 »
	6 bis	Compra di copie dell'indice delle discussioni del Senato.....	»	300 »	300 »	»
	7	Riparazioni diverse e compra di mobili	5,000 »	6,000 »	1,000 »	» (1)
	8	Spese diverse	5,000 »	5,500 »	»	»
		Totali.....	44,500 »	42,600 »	1,800 »	3,700 »
		Capo III. <i>Biblioteca.</i>				
3	1	Compra e legatura di libri	6,000 »	6,000 »	»	»
	2	Abbonamento ai giornali	3,000 »	3,000 »	»	»
		Totali.....	9,000 »	9,000 »	»	»
		PARTE SECONDA.				
		Capo IV. <i>Servizio straordinario.</i>				
4	1	Spese d'inchiesta per elezioni	»	1,635 70	1,635 70	» (2)
	2	Medaglie da distribuirsi regolarmente a tutti i signori deputati della quinta Legislatura	2,000 »	1,500 »	»	500 » (3)
	3	Riparazioni straordinarie.....	2,877 »	2,800 »	»	77 » (4)
		Totali.....	4,877 »	5,935 70	1,635 70	577 »
		Fondo di riserva	5,000 »	5,000 »	»	»

(1) Aumento fittizio per essersi aggregate lire 1000 che negli anni scorsi figuravano fra il materiale della biblioteca, dove occorrono nell'anno in corso provviste di scaffali e cambiamento di chiassili.

(2) Lire 558 30 costò l'inchiesta eseguitasi quest'anno sull'elezione del collegio di Sarzana; lire 1077 40 quella del collegio di Ventimiglia.

(3) Si propongono lire 500 in meno perchè per le medaglie della nuova Legislatura si utilizza uno dei conii stati incisi per quelle della Legislatura testè scorsa.

(4) Onde riparare i locali già inservienti ad uso di tipografia, i quali, a qualunque servizio si vogliano destinare, richiedono molte opere di riadattamento.

SESSIONE DEL 1853-54

*Riepilogo delle spese interne della Camera dei deputati per l'esercizio 1854
secondo il progetto di bilancio retro trascritto.*

Numero dei capi	Designazione dei servizi e delle spese	Somma		Differenza	
		stanziata pel 1853	proposta pel 1854	in più	in meno
1	Personale.....	80,988 »	73,949 92	221 30	7,254 38
2	Materiale e spese diverse	44,500 »	42,600 »	1,800 »	3,700 »
3	Biblioteca	9,000 »	9,000 »	»	»
4	Servizio straordinario	4,877 »	5,935 70	1,635 70	577 »
5	Fondo di riserva	5,000 »	5,000 »	»	»
	Totali.....	144,360 »	136,485 62	3,657 »	11,531 38
				In meno 7,874 38	
	PARTE TERZA				
	—				
	<i>Residui attivi ed introiti diversi.</i>				
	Rimanenza in cassa sui fondi del 1853 e retro	19,126 37			
	Prezzo del fitto della stamperia	5,000 »			
	Introiti diversi	600 »			
	Totale.....	24,726 37			

RISULTATO FINALE.

Totale delle spese proposte pel 1854.....L. 136,485 62

Totale residui attivi ed introiti diversi..... » 24,726 37

Rimangono a stanziarsi per l'esercizio 1854...L. 111,759 25

Privative per invenzioni e scoperte industriali.

Progetto di legge presentato alla Camera il 29 marzo 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).

SIGNORI! — Le leggi ora esistenti appresso di noi intorno a' privilegi degli inventori sono essenzialmente diftose.

Già da più tempo se ne reclama la riforma; ed il progetto che ci pregiamo di sottomettere alle vostre deliberazioni vi darà l'occasione di eseguirla.

Esso comprende tutte le parti della materia, alcune delle quali derivano dalla ragione economica e dall'amministrativa, ed altre dalla giuridica; sicchè nostro precipuo studio è stato di ridurre queste varie parti sotto un concetto unico e di ordinarle in un compiuto sistema.

Questa nostra relazione vi esporrà i fondamenti di siffatto sistema, e le ragioni che ci determinarono alla scelta de' vari elementi che lo compongono. In tal modo voi avrete sotto ai vostri occhi le principali proporzioni del nostro disegno, e potrete più agevolmente giudicare del modo onde lo abbiamo colorito.

Parte generale.

§ I.

Il primo dubbio che sollevasi nella mente di colui che si fa a proporre una legge intorno a' diritti derivanti da invenzioni o scoperte industriali concerne la esistenza stessa di siffatti diritti.

Hanno essi in effetto alcun fondamento di ragione perchè la legge li dichiara e ne tuteli l'esercizio?

Non è chi ignori come a questo quesito siasi variamente risposto. Alcuni hanno negato agli inventori ogni specie di diritto esclusivo sulla loro invenzione, asserendo che una scoperta o una invenzione qualsiasi, essendo escogitazione dello ingegno umano, appartiene a chi la concepisce fino a che rimane nel proprio cervello; ma che appena manifestata, esce dal dominio della mente che l'aveva concepita e diventa di pubblico demanio. I più per lo contrario riguardando la invenzione o scoperta industriale come un risultato del lavoro intellettuale dell'inventore, e scorgendo in essa un concetto incarnato in un prodotto speciale e determinato, vi hanno ravvisato tutti i caratteri d'un oggetto capace di appropriazione, e però han creduto che l'inventore abbia un vero e naturale diritto di proprietà sui suoi trovati. Altri infine distinguendo questo diritto dell'inventore da quello che comunemente vien chiamato proprietà, ne hanno formato un diritto *sui generis*; ed han cercato di segnarne i limiti, contrapponendolo a quello che l'universale ha sulle invenzioni, quanto ch'esse contengono soltanto alcuna cosa di nuovo innestata sul vecchio che già era, per così dire, diventato patrimonio comune.

Non è nostro proposito di stenderci qui in una dissertazione intorno a materia disputata fra' dotti; e però, o signori, nel progetto di legge che ci pregiamo di sottomettere alla vostra disamina, abbiamo cercato di non ridurre sotto una categoria generale questo speciale diritto dell'inventore. Lo abbiamo però riconosciuto contro l'avviso di coloro che il negano, appoggiandoci non solo a' ragionamenti della massima parte d' pubblicisti moderni, ma sì ancora e principalmente al consentimento unanime delle nazioni.

E per vero in circa sessanta legislazioni diverse che ci è stato dato di consultare e di raffrontare tra loro, abbiamo trovato che la invenzione o la scoperta industriale è considerata o materia di proprietà, o fondamento di diritti speciali ed esclusivi (1).

E queste legislazioni sono il frutto degli odierni avanzamenti industriali o scientifici. Ond'è che in realtà non manca di leggi intorno alle invenzioni industriali quasi nessuno degli Stati, appresso a' quali l'industria essendo già provetta o cessando di essere bambina, cominciò ad avvertire il bisogno di essere tutelata nell'esercizio de'suoi diritti; e se qualche Stato, come la Svizzera, non ne fu ancora dotato, è ora in via di provvedervi (2).

L'Inghilterra, prima fra le nazioni industriali, vanta la più antica legislazione sui diritti degl'inventori; e l'ultima delle sue leggi su questa materia è una delle più recenti (3).

In Francia la prima legge sui diritti dell'inventore fu opera di quell'assemblea nazionale, che abbattè gli avanzi de' vecchi privilegi e gettò le fondamenta della moderna legislazione. Essa non si peritò di proclamare che l'invenzione è proprietà dell'autore.

Successivamente tutte le altre nazioni di Europa sono state dotate di leggi presso a poco simiglianti; e solo in qualche Stato, siccome, a ragion di esempio, nel nostro, si è concesso un privilegio all'inventore piuttosto che accordato il riconoscimento e la tutela di un naturale diritto.

Nel nuovo mondo, l'America del nord, qual figliuola dell'Inghilterra, ne seguì di buon'ora l'esempio. Sin dal 1787 la costituzione degli Stati Uniti riconosceva i diritti degl'inventori del pari che quelli degli scrittori (4); e d'allora in poi

(1) L'invenzione o scoperta è considerata come oggetto di proprietà nell'articolo 1 della legge francese del 1791, negli articoli 1 e 2 della legge pontificia del 3 settembre 1833; negli articoli 1 e 2 del decreto di Gioacchino Murat del 2 marzo 1810 in Napoli; nell'articolo 1 del decreto reale del 27 marzo 1826 in Spagna e del 16 gennaio 1837 in Portogallo; negli articoli 116 e 117 del Codice russo; nell'articolo 1 della legge del 20 maggio 1845 pubblicata nel Paraguay, ecc. Nelle leggi di quasi tutti gli altri Stati, o parlasi, come nella Costituzione americana, d'un *diritto esclusivo* dell'inventore, che poi viene specificato (e seguono questo sistema la legislazione inglese e la più parte delle germaniche, non che la svedese), ovvero è fatta menzione d'un privilegio che l'inventore può conseguire, come in Prussia, in Baviera, in Norvegia, ecc. È da notare altresì che, mentre la Costituzione americana parla di *diritto esclusivo* soltanto, l'atto del 4 luglio 1836, nella sezione sesta, menzionando le invenzioni o scoperte, dice che il loro autore deve farne dimanda, se desidera *to obtain an exclusive PROPERTY therein*.

(2) Nell'ultima Sessione dell'Assemblea nazionale svizzera il progetto di legge sui brevetti d'invenzione fu presentato troppo tardi sul ruolo che dicono de' *tractanda*; e però venne differito alla prossima Sessione, che avrà luogo verso la metà di questo anno. Oltre la Svizzera vi ha poi certi ducati e principati germanici o città libere che mancano ancora di legislazione sui diritti d'inventore. Parecchi però di quei piccoli Stati o comuni concedono privilegi per effetto della convenzione commerciale dello *Zollverein* 21 settembre 1842. In ogni modo la breve loro estensione ed il trovarsi per lo più chiusi e circondati da Stati più amici, ove le invenzioni industriali sono garantite, bastano a spiegarlo la eccezione.

(3) 17 giugno 1852.

(4) Nella sezione ottava. Nella qual sezione leggesi che tra i poteri del Congresso vi è quello di « eccitare il progresso

varie leggi si sono colà succedute per sempre meglio definire quei diritti e regolarne l'esercizio.

Di legislazione su questa materia sono provveduti anche gli Stati più importanti dell'America del sud, come il Brasile, ove esiste una legge simile alla maggior parte di quelle che han vigore in Europa.

Nella nuova Granata e nel Perù il potere legislativo ha la facoltà di concedere privilegi; ed infine pochi anni or sono (1) anche la repubblica del Paraguay adottò una legge sulle invenzioni, nella quale seguì le tracce della legge francese del 1791.

La storia dunque ci mostra come tutte le nazioni civili e quelle che verso la civiltà s'incamminano han riconosciuto o vanno di mano in mano riconoscendo negl'inventori alcuni diritti esclusivi e più o meno estesi intorno all'uso ed al frutto delle loro invenzioni.

Nè le opinioni di qualche egregio economista sono valse a rallentare a tal riguardo le cure de' legislatori. Poichè nel 1852 l'Inghilterra e l'Austria (2), nel 1855 la Sassonia (3) ed a questi giorni il Belgio (4) hanno di nuovi provvedimenti arricchite le loro legislazioni sui diritti degl'inventori; ed il presidente degli Stati Uniti ha ultimamente annunziato a quel congresso che il Governo preparava una nuova riforma intorno a questa materia, anche in quella giovine e fiorente regione della terra. Togliendo esempio dunque da tutte le nazioni, appresso alle quali esistono leggi sulle invenzioni, e dalla storia di questa parte della legislazione industriale, ci siamo determinati a riconoscere nello inventore il duplice diritto di attuare e di usufruttare la sua invenzione o scoperta per un tempo determinato. E perchè questo diritto esclusivo, durante il tempo in cui esiste, *priva* naturalmente l'universale della possibilità di mettere in pratica la invenzione o la scoperta medesima, diciamo nell' articolo primo del progetto, che esso costituisce una *privativa*. A tal modo vengono eliminate le controversie a cui potrebbe dare origine la denominazione di *proprietà* adoperata in alcune legislazioni. La qual parola abbiamo tanto più volentieri evitata, per quanto maggiore accordo, anzi uniformità completa abbiamo scorta fra tutte le legislazioni esistenti, in ciò che concerne l'essenza de'diritti da ciascuna di esse guarentiti all'inventore. Diffatti sebbene queste legislazioni diversifichino quanto alla durata del godimento esclusivo di essi diritti, ed alla loro estensione a certi casi speciali, tutte però si accordano nel guarentire all'inventore la facoltà esclusiva di attuare la propria invenzione e di trarne frutto per un tempo limitato.

Noi quindi abbiamo seguito il senso universale de' legislatori; e rispetto alle limitazioni e condizioni a cui abbiamo stimato che l'esercizio del diritto di *privativa* debba essere assoggettato, diremo distintamente in seguito, là dove ci verrà fatto di esporre i motivi delle diverse parti del progetto.

Ci giovi intanto richiamare la vostra attenzione sul primo articolo delle regie patenti del 1826, le quali, unite alle altre patenti del 1852, costituiscono quasi tutta l'attuale legislazione patria sulle *privative*.

delle scienze e delle arti utili, assicurando, per ispazio di tempo limitato, agli autori ed inventori un *diritto esclusivo* sui loro scritti e scoperte. »

(1) Nel 20 maggio 1845.

(2) 15 agosto.

(3) 20 gennaio.

(4) In un progetto adottato dalla Camera di rappresentanti verso la fine del mese di febbraio.

Dalla lettura di quell'articolo apparisce che il legislatore non riconosce alcun diritto negl'inventori; ma si dichiara che costoro possono ottenere dal sovrano *il favore d'un privilegio* (1).

Il primo articolo del presente progetto converte quel *favore in diritto*, e con ciò elimina ogni idea di arbitrario privilegio.

§ II.

Ora il diritto di cui è parola nel precedente paragrafo, la *privativa*, sarà effetto di qualunque specie d'invenzione?

Ecco, o signori, una seconda questione generale, che fa mestieri risolvere prima di accingerci all'esame speciale del progetto che vi presentiamo.

Se il fatto della invenzione, dicesi, porta in sè la ragion sufficiente del diritto esclusivo che la legge riconosce nell'inventore, non si deve punto distinguere tra le invenzioni industriali e quelle che concernono materie scientifiche di qualsiasi indole. Le seconde anzi sogliono essere genitrici delle prime, e di gran lunga più meritevoli e più gravi.

Vero è che noi proponendo soltanto una legge industriale non avremmo in alcun modo a provvedere con questa a' diritti che potrebbero per avventura competere agl'inventori non industriali.

Ma non istaremo contenti a questa risposta tratta da estrinseco argomento. A noi sembra veramente che qualunque nuova deduzione tratta da principii generali, o qualunque nuovo principio desunto o indotto sia da verità note, sia da nuovi fatti osservati, sino a che rimangono nella sfera delle idee puramente scientifiche o teoriche, non sieno altrimenti da considerarsi, rispetto a chi li trova o inventa, che come concetti della mente, incapaci di prendere una forma esterna e sensibile diversa da quella di che può investirli la parola o lo scritto.

Questa duplice forma, essendo quindi l'*obbietto* in che prendono corpo quei concetti, è la cosa esterna, che può chiamarsi veramente *prodotto*; la cosa che l'autore può con certezza dir sua, e con ragione pretendere che ciascuno sia costretto a riconoscere per tale.

Questa speciale *proprietà* è di fatto guarentita con leggi diverse da quella che al presente ci occupa; e se la invenzione, per così dire, speculativa o teorica non genera altro diritto, ciò avviene perchè essa non può in altro modo essere rivelata agli altri, nè in altra guisa circoscritta, definita e posseduta.

Per l'opposto l'invenzione o scoperta industriale può non solo essere descritta in un libro, ma si ancora praticata.

Essa può per conseguenza rivestire un'altra forma *sui generis*, la forma industriale; la quale risulta immediatamente, cioè per la parte manuale, dall'esecutore, ma mediamente, cioè per la parte intellettuale, dal concetto dell'inventore; e manifestasi nel tale o tal altro prodotto, in una macchina, in un congegno, in un apparecchio, ed in questo o quell'altro risultamento dell'industria.

Questa forma che involve in sè il pensiero dell'inventore, e lo traduce in un fatto o in un oggetto certo, palpabile e

(1) Gli autori di ritrovamenti atti a promuovere o a perfezionare qualche ramo d'industria... potranno soli ottenere privilegio.

Ci riserviamo di altramente remunerare, se pur lo meriteranno, gli inventori o introduttori di ritrovamenti, i quali, comechè vantaggiosi, non saranno di tal momento da poter ottenere il favore d'un privilegio.

determinato, può dunque motivare un diritto positivo speciale a pro dell'inventore, analogo, se non identico al diritto dell'autore sui suoi componimenti scientifici o letterari.

Nella seconda parte di questa relazione esporremo le norme peculiari che ci hanno guidati nel formulare l'articolo secondo del progetto, e che suppone risolta nel modo sopra espresso la questione da noi qui disaminata con quella brevità che c'impongono la natura del lavoro e la sapienza della Camera.

Su questo punto, da qualche accessoria particolarità in fuori, sono concordi le legislazioni tutte del globo; il che è valevole argomento a farci convinti che l'opinione da noi adottata è la sola ragionevole e giusta.

§ III.

Nullameno si è da taluno opinato che le privative per invenzioni o scoperte sono veri monopoli a tempo e però contrarie a' principii della libera concorrenza.

Certamente una privativa sottrae per alcun tempo alla concorrenza de' produttori sia il nuovo prodotto, sia il nuovo mezzo o il nuovo modo di produrlo, che costituiscono l'invenzione industriale cui essa riguarda; e sotto questo aspetto può affermarsi che le privative sono monopoli.

Noi però osserviamo innanzitutto che l'invenzione non è oggetto di monopolio, nel senso sopraddetto, più che non sia l'ingegno stesso dell'inventore; e che però la privativa sarebbe il riflesso legale d'un monopolio naturale ed inevitabile, cioè d'un monopolio che essendo giustificato da condizioni naturali, non può chiamarsi tale se non per semplice analogia.

Ma dalle generalità scendendo nel campo del senso comune e della esperienza aggiungiamo che, siccome l'inventore avrebbe potuto non fare la invenzione, o celarla dopo che l'ebbe fatta, così gli compete naturalmente il diritto di non propararla se non a quei patti che potrebbero essere da lui posti e dall'universale consentiti, se egli e l'universale potessero intendersi fra loro.

Ora questi patti stabilirebbero senza dubbio, nel maggior numero dei casi, una ricompensa de' suoi studii, delle sue fatiche e spesso ancora delle considerevoli spese da lui tollerate.

Però sempre che al privato può competere una ragione non in modo particolare verso tale o tale altro individuo, bensì in modo generico verso la intera società, non debbe essa ragione venire abbandonata alla libera valutazione d'un contratto impossibile, ma deve essere assicurata e tutelata con un provvedimento della legge, alla quale incombe per l'appunto il prescrivere ciò che per la natura delle cose gli uomini liberamente farebbero, se tutti per ispontanea volontà rispettassero l'innocuo esercizio de' vicendevoli diritti, ed osservassero i loro propri doveri. Ond'è che nella specie la legge deve sempre provvedere al compenso che l'inventore avrebbe diritto di riscuotere dall'universalità de' cittadini, se potesse intendersi con loro nel rendere patrimonio di tutti un suo peculiare trovato.

Ma in che mai potrebbe consistere simigliante compenso?

Lasciamo stare quello che fu proposto da taluni, mercè di una privativa perpetua, detta *monautopolio*, e fondata sul principio della proprietà assoluta e perenne della invenzione. Fin dal principio abbiamo dichiarato di attenerci su tale materia all'unanime consentimento delle legislazioni, convalidato dai ragionamenti di quei pubblicisti che, ravvisando nella invenzione un germoglio novello pullulato sull'albero della scienza e dell'arte, tengono il *monautopolio* come la

confisca di ciò che era già patrimonio di tutti, eseguita a pro d'un solo, piuttosto che come riconoscimento di un privato diritto di proprietà.

Quanto poi ad altre specie di remunerazioni, è nostro avviso che, in fatto di invenzioni e di trovati industriali, sarebbe insufficiente quella di che taluni pretendono che gl'inventori avrebbero ad essere soddisfatti, cioè la *rinomanza* e la *gloria*.

È strano, o signori, che per lo più parteggiano per questa opinione quei filosofi tutto spirito e virtù che raccomandano l'assoluto dispregio della gloria e della rinomanza, e predicano sublimemente la religione del dovere e del sacrificio. Costoro però, siccome osservava un grande uomo, appongono anche essi i loro nomi in fronte ai propri libri per trarre gloria dal dispregio della gloria; e noi soggiungiamo che hanno cura al pari degli altri di vendere a caro prezzo le loro scritture, per trarre guadagno dal dispregio del guadagno.

E per vero anche l'uomo perfetto, che si eleva al disopra della gloria, sente parecchie necessità cui deve soddisfare per vivere, e quindi ha bisogno di mezzi economici atti a raggiungere questo corporeo, ma pure indispensabile scopo. Sicchè la legge ha il debito di guarentire a ciascuno il frutto pecuniario delle sue opere utili, salvo a chi vuole il contentarsi, sia della sola gloria, sia di quella pura ed ineffabile contentezza che provano gli animi eccellenti nella coscienza di avere giovato ai propri simili e, giovandoli, adempiuto al proprio dovere.

Dicesi però che l'inventore potrebbe trarre sufficiente remunerazione economica del suo trovato, liberamente praticandolo.

Ma in questo caso niuna differenza correrebbe tra l'inventore ed ogni altro imprenditore qualunque, il quale nella ipotesi potrebbe praticare altrettanto.

Anzi costui sarebbe in migliore condizione dell'inventore medesimo; potendo non solo giovare gratuitamente della invenzione che all'altro costò spese, tempo e fatiche, ma si ancora approfittare del risultamento dei primi saggi, quasi sempre improfici e dispendiosi per chi si fa a mettere in esecuzione un nuovo trovato. Di sorta che soventi volte l'inventore si avrebbe in tale guisa il gran beneficio di agevolare agli altri la via della ricchezza, mediante la sua propria rovina.

D'inventori a questo prezzo non vi sarebbe al certo una gran copia al mondo.

Aggiungasi a tutto questo che l'inventore il più delle volte non sa o non può praticare egli medesimo la sua scoperta. Un meccanico può non essere nè filatore nè tessitore; ed i Jaquard, che pure non sono frequenti, mancano quasi sempre di capitali per tramutarsi in imprenditori e fare grossi guadagni.

Nelle presenti condizioni economiche dunque non potrebbe concedere all'inventore altro compenso che o una privativa temporanea o una remunerazione diretta pagatagli a titolo di prezzo della sua invenzione.

Questo secondo espediente potrebbe essere praticato nel caso assai raro di qualche invenzione che meritasse di essere, per così dire, espropriata, sia per la sua nazionale importanza (come sarebbe una invenzione di mezzi meccanici applicata alla difesa dello Stato), sia per la sua indole speciale (come verbigrazia un nuovo modo di preparare tabacchi o di fabbricare polvere da sparo, là dove, come appreso noi, quelle industrie sono oggetto di monopolio), sia infine per qualche ragione estrinseca o peculiare che ne rendesse indi-

spensabile o grandemente utile, sotto il rispetto economico, la immediata libera applicazione.

Ma a questi casi, i quali sono ben più rari che a prima giunta non pare, provvederebbero o speciali atti del potere legislativo, o volontarie convenzioni tra lo Stato e gli inventori.

Nel Portogallo un decreto del 1837 (16 gennaio) regola i diritti dell'invenzione, e nell'articolo 5 dice così: « Lo Stato può, dopo di avere concesso il brevetto, acquistare la proprietà di una invenzione d'utilità pubblica, mediante convenzione col proprietario. » Noi abbiamo creduto di non inserire nel progetto una somigliante disposizione di legge, la quale non dispenserebbe il Governo dal chiedere al Parlamento i fondi necessari per eseguire l'acquisto, e perciò implicitamente il permesso di farlo; ond'è che sarebbe affatto inutile ed oziosa.

In ogni modo però un sistema generale di remunerazione pecuniaria agli inventori incontrerebbe da una parte l'insuperabile difficoltà dell'estimare invenzioni o scoperte non ancora praticate, e dall'altra, esponendo molti degli inventori ad ingiustizie e torti inevitabili, offrirebbe ai ciarlatani la possibilità di scroccare un immeritato compenso; infine aggraverebbe di pesi enormi il pubblico erario.

Abbiamo voluto qui adombrare il solo sistema che potrebbe essere contrapposto a quello delle privative, non perchè fosse uopo mettere in rilievo le sue pratiche difficoltà per respingerlo, ma perchè meglio e per esclusione potesse comprovare la necessità di adottare il sistema generalmente seguito. Difatti dappertutto dove si è voluto assicurare all'inventore un compenso del suo trovato non si è pensato a raggiungere questo scopo in altra guisa che mediante una temporanea privativa. Anzi questo temperamento è stato adottato anche in quegli Stati le cui leggi promettono un premio per la prima importazione d'industrie straniere, come nel Brasile e, per taluni casi, nel regno di Napoli.

§ IV.

Ora, posto che la legge abbia da assicurare all'inventore la pratica ed il frutto esclusivo della sua invenzione, per un certo tempo determinato, chiedesi naturalmente qual è il modo più acconcio ad accertare e garantire questo diritto.

In tutte le legislazioni l'esercizio del diritto, onde è parola, ha per titolo un documento rilasciato all'inventore dalla pubblica autorità.

Ma poche soltanto danno a questo titolo la stessa importanza legale, e quasi tutte con diverso nome gli comunicano un certo sentore di privilegio e di concessione di arbitraria facoltà.

Abbiamo testè rammentato che le leggi patrie lo chiamano effettivamente privilegio, e lo qualificano *favore*; ma talvolta simile qualificazione è data al brevetto da quelle medesime leggi ove la invenzione è definita *proprietà* del suo autore; così nel decreto spagnuolo del 1826, mentre l'articolo 1 equipara il diritto d'inventore alla *proprietà*, l'articolo 10 dice che questa proprietà avrà luogo « quando al Re parrà bene di concedere la cedola di privilegio » (1).

In altre legislazioni però la concessione del brevetto è considerata come una conseguenza legale della invenzione; ma per ogni dove si è voluto che consistesse in un atto sovrano, in un diploma regio, in una patente, in un decreto in cui si è dalla gente ravvisato un beneficio concesso, una

(1) Cuando yo tenga à bien conceder la real cedula de privilegio, ece.

largizione di premio, una creazione di facoltà dell'autorità suprema a pro di un individuo giudicato benemerito.

D'onde quel principio della legislazione bavarese che, cioè, « al Re solo appartiene lo accordare i brevetti » (1).

Nulla più falso di questo.

Imperciocchè, se veramente la invenzione origina il diritto di privativa, e la legge il riconosce, lo specifica e lo sancisce, il brevetto non può nè crearlo nè garantirlo, ma sì abilitare l'inventore all'esercizio di esso diritto, nel caso che realmente esista.

Sotto questo aspetto il *titolo* di cui parliamo non è mica diverso da un *attestato* d'iscrizione ipotecaria. Poichè questo non crea l'ipoteca, nè serve a garantirla; ma, ove l'ipoteca esista e sia efficace, giova a farla valere in preferenza delle altre che potrebbero mai essere posteriormente iscritte.

Noi quindi, ad evitare che, siccome avviene di frequente, un brevetto d'invenzione sia scambiato con un diploma onorifico o con un privilegio, lo abbiamo spogliato della forma troppo solenne di decreto reale, e lo abbiamo convertito in un *attestato* rilasciato dall'ufficiale amministrativo preposto all'ufficio incaricato di questa faccenda.

E dacchè il diritto dell'inventore, esercitato sotto certe condizioni, costituisce una *privativa*, abbiamo giudicato conveniente di chiamare *attestato di privativa* il titolo che ne giustifica l'esercizio. In tal modo è evitato anche un altro equivoco che l'espressione di *privilegio* o di *brevetto d'invenzione* produce comunemente, cioè che i titoli così chiamati attestino e provino l'invenzione per cui furono dimandati.

§ V.

Quest'ultima credenza è tanto radicata nelle moltitudini che in Francia, dopo la legge del 1791, i ministri dell'interno *Crétet* e *Chaptal* furono successivamente obbligati a combattere con espresse note, in loro nome pubblicate, la falsa opinione che il Governo accordasse brevetti dopo essersi assicurato del merito della invenzione. « Il brevetto, dicono essi, non è un *favore*, nè si rassomiglia in nulla a' *privilegi* esclusivi dell'antico regime; esso in realtà è l'atto dato ad un particolare della dichiarazione da lui fatta di avere inventato tale macchina, tal processo, ecc., concernente un nuovo genere d'industria... Ond'è che la legge non garantisce il godimento esclusivo, se non in quanto si è realmente inventore. » Conseguentemente a queste medesime idee, la legge francese del 1844 minaccia di multa gli inventori muniti di *brevetto*, i quali, menzionando questa loro qualità, non aggiungono le parole: « senza garanzia da parte del Governo. » Questa dichiarazione è necessaria a distruggere l'errore in cui facilmente si è indotto dalla inopportuna solennità del titolo e dalla falsa denominazione di « brevetto d'invenzione. »

Appresso noi la legge ora vigente è tale, che dalle sue prescrizioni discende a filo di logica la erronea conseguenza che in realtà il *privilegio* dia sicurezza all'universale della riuscita e del merito della invenzione.

Difatti l'articolo 1, già due volte citato, delle patenti del 1826 distingue le invenzioni di privilegio da quelle che, quantunque vantaggiose, non saranno di tal momento da poterle ottenere il favore.

E per vero, allorchè un inventore chiede un privilegio, la reale accademia delle scienze è all'uopo consultata; le Camere di commercio sono invitate a fare le *loro osservazioni*,

(1) Die Verleihung von Gewerbs-privilegien steht dem Könige allein zu, § 32 Gesetz vom 10 febr. 1842.

ed il Consiglio di Stato è chiamato a dare il suo parere prima che il sovrano si determini a concederlo o a negarlo.

È naturale cosa quindi che il pubblico faccia entrare mallevadori della invenzione ed il Governo ed il Consiglio di Stato e le Camere di commercio e l'accademia delle scienze, quando per loro concorde consentimento essa fu privilegiata. Anzi, siccome non a tutte le invenzioni certe ed utili, ma soltanto a quelle che sono d'alto momento promettesse il favore d'un privilegio, così il conferimento di questo non dovrebbe solamente provare la esistenza, ma benanche la eccellenza del trovato per cui fu concesso.

Nella pratica non è più applicata rigorosamente la distinzione segnata nella legge, ma basta che questa non sia stata ancora abrogata per ispiegare la giusta circospezione e severità dei corpi consultati, i lamenti degl'inventori contro il lento e scrupoloso procedere di quelli, ed i reclami di tutti contro la presente legislazione tanto lontana dal rispondere in questa parte alle attuali condizioni dell'industria.

Chi mai, fra tanta molteplicità di arti e di mestieri, in mezzo ad un movimento sì prodigioso di nuovi principii e di non mai sperati risultamenti industriali, e nella innumerevole serie delle modificazioni che l'industria umana va di continuo arrecando alle più importanti ed alle menome parti dei suoi svariatissimi procedimenti, potrebbe veramente, in ogni singolo caso, distinguere con sicurezza di coscienza l'invenzione nuova da quella che non è, la vantaggiosa dalla inutile, l'attuabile dalla ineseguibile, e quella che è meritevole da quella che non è degna di essere tenuta in onore e munita di privilegio?

Non è da tutti risaputo che una delle più grandi invenzioni moderne fu giudicata impraticabile da uomini eminenti? E che l'invenzione medesima, presentata due secoli innanzi, fece trattare da pazzo chi ne aveva nella mente l'indistinto concetto? Né sono scorsi molti anni dacchè in Inghilterra, mentre pubblicavasi una dotta opera, nella quale l'autore dimostrava che i piroscafi non sarebbero stati mai acconci a viaggi di lungo corso, una compagnia commerciale annuaziava che la navigazione transatlantica sarebbe stata eseguita per mezzo di battelli a vapore.

Ma l'esame preventivo, se anche fosse possibile, non dovrebbe aver luogo.

Quando l'inventore dichiara di aver fatto questa o quell'altra invenzione, e la nomina e la descrive, egli espone un fatto da cui per legge scaturisce il diritto di privativa.

L'amministrazione è chiamata a certificare la data del giorno e dell'ora in cui egli manifestò realmente la invenzione che asserisce di aver fatta, acciocchè da quel giorno e da quell'ora in poi possa vantare verso i terzi l'esercizio di quel diritto che nasce dalla invenzione e che costituisce la privativa.

L'esame della realtà di questo diritto, e però della invenzione che ne è radice e fondamento legale, non ispetta né può spettare all'amministrazione; esso compete al potere giudiziario.

Or non sarebbe irragionevol cosa il fare tanti giudizi ultronei e di mera iattanza, quante sono le dimande di privativa? Non sarebbe assurdo di farli poi in condizioni assai poco propizie alla verificazione del fatto che costituisce la invenzione? Questi giudizi non sarebbero opera gittata in tutti quei casi in cui tratterebbesi realmente di trovati impraticabili o inutili? E non sarebbero ingiusti nel casi contrari?

Quindi è che il sistema dell'esame preliminare è stato quasi da per ogni dove abolito; e dove ancora esiste, pensasi di abolirlo.

La legge francese del 1844 dice espressamente nel suo articolo 11 che il brevetto è dato senza esame preliminare; ed ultimamente la Camera dei rappresentanti del Belgio discutendo un progetto di legge sui brevetti, vi inseriva la clausola medesima, a proposta di un deputato.

È degna di nota però la disputa a cui diè luogo nel seno di quell'assemblea cosiffatta proposizione.

Alcuni osservarono che la legge avrebbe malamente costretto il Governo a conferire brevetti per invenzioni ridicole o immorali, ed a questo avviso accostavasi il Ministero: altri ripresero che solo ufficio del Governo esser deve quello di stendere l'atto di nascita della invenzione asserita da chi chiede il brevetto; e che perciò non si ha diritto di fare esame di sorta. Ma tutti poi si accordarono in questa sentenza, che cioè il divieto dell'esame avesse a limitarsi fra i termini assegnatigli da un altro articolo, secondo il quale non possono essere concessuti brevetti per trovati non industriali.

Da ciò argomentasi di leggieri che secondo quel progetto di legge il Governo prima di concedere il brevetto ha un esame da fare; e che questo esame consiste nel vedere se realmente la invenzione possa definirsi industriale.

Ma chi è chiamato ad eseguirlo?

Nulla è detto a tal riguardo: di guisa che è lasciato all'arbitrio del Governo, e quel Ministero interrogato intorno a questo particolare null'altro ha saputo rispondere se non che, in caso di sopruso, sarebbesi per parte degl'inventori ricorso alle Camere legislative.

Altrove, come nella legge austriaca del 15 agosto 1852, senza scrivere in un articolo che non vi sarebbe esame preliminare, e concedere implicitamente nell'altro al solo ministro la facoltà di definire l'indole della invenzione, e di dare o negare il brevetto, si è dichiarato espressamente che l'esame ministeriale ricercherà se l'invenzione è suscettiva di brevetto e se furono adempite le formalità e condizioni prescritte dalla legge (1), aggiungendo che non avrà in alcun modo per oggetto la novità o la utilità della invenzione, ecc. (2).

E finalmente gli statuti, vigenti in Inghilterra e negli Stati Uniti sottraggono all'arbitrio diretto del Ministero l'esame preliminare, ma ammettono entro diversi limiti una disamina preliminare da farsi nel modo che non sarà soverchio di rammentare.

In entrambi quegli Stati esistono uffici speciali delle patenti, siccome più distintamente diremo qui appresso.

Nella Gran Bretagna l'ufficio è composto dal lord cancelliere, dal maestro dei ruoli, dal procuratore generale, dall'avvocato generale e da altri supremi funzionari dell'ordine giudiziario.

Ogni dimanda per patente di privativa è inviata insieme con l'annessa descrizione provvisoria o definitiva al magistrato competente, cioè al procuratore generale o all'avvocato generale, il quale può, se il crede, consultare un esperto, e trovando soddisfacente la descrizione della scoperta, rilascia un certificato che gioverà poi a conseguire la patente (3).

Ma la dichiarazione di voler questa effettivamente ottenere è fatta di pubblica ragione, e chiunque credesi lesa dalla dimandata privativa può opporvisi.

Queste opposizioni, se ve ne ha, sono anche rimesse all'e-

(1) Articolo 14.

(2) Articolo 17.

(3) Articoli 7, 8, 55 dell'atto del 1° ottobre 1852. Ritornemo in altro luogo sui particolari di questa procedura.

same di uno dei suddetti magistrati, il quale poi o provvederà, o informerà, o invierà dinanzi ad una delle Corti superiori del regno, secondo i diversi casi dalla legge previsti (1).

L'ufficio delle patenti negli Stati Uniti è più semplicemente organato. Il capo nominato dal presidente disamina le dimande o le fa esaminare, o se gli pare che la stessa invenzione non sia stata già fatta nel paese o munita di privativa o descritta in qualche opera, ecc.; e se giudica inoltre che trattasi di cosa utile ed importante, conferisce la patente; nel caso contrario, o invita la parte a modificare la sua domanda, o nega la privativa (2). Sino all'anno 1839, le leggi allora in vigore lasciavano al postulante in caso di rifiuto la possibilità di ottenere, a titolo di favore, che l'esame fosse rifatto da tre esperti; e gli concedevano anche la facoltà di ricorrere dinanzi ad una Corte competente, quante volte il rifiuto fosse motivato dall'essere già stata concessa una patente per simile invenzione (3). Uno statuto del 3 marzo 1839 estese questo ricorso a tutti i casi di rifiuto (4), dando così origine ad una vera contestazione giudiziaria tra il richiedente e l'ufficiale amministrativo incaricato dell'esame della sua domanda.

§ VI.

In ciascuno di questi sistemi, se mal non ci apponiamo, vi ha qualche cosa di giusto; ma tutti sono essenzialmente viziosi.

Certamente chiunque si fa a considerare questa materia delle privative, avverte che il concedere alla cieca, e senza il benchè menomo esame un atto che suppone un trovato, e che deve giustificare l'esercizio d'un diritto a cui esso trovato dà origine, può avere qualche inconveniente. Ma per poco che si rifletta all'indole dell'atto di cui trattasi, non si tarda a scorgere che l'accordare un brevetto in certi casi in cui la invenzione fosse veramente ridicola o strana riuscirebbe cosa sconcia e riprovevole, sol perchè esporrebbe il potere esecutivo ad emettere per essa una patente, un decreto munito della firma del principe e della sottoscrizione del ministro; vale a dire, che l'inconveniente consisterebbe nella natura dell'atto, finora generalmente usato per tutelare i diritti degli inventori, piuttosto che nella mancanza dell'esame preliminare.

In effetti un semplice attestato, il quale, per la sua forma, e per il suo nome, lascia intendere a ciascuno che l'autorità lo rilascia unicamente per dare atto al postulante della sua dichiarazione, non offre al certo l'inconveniente medesimo.

Ciò non ostante egli è chiaro che, siccome ciascun inventore nel chiedere la patente, il brevetto, o attestato che siasi, deve necessariamente descrivere il suo trovato, così l'ufficiale incaricato di tali faccende può ritenere per ipotesi come possibile, praticabile ed utile il trovato descritto, e ciò non ostante esaminare in primo luogo, se tutte le formalità estrinseche sono state osservate, e se la descrizione è chiara abbastanza e compiuta, ed in secondo luogo, se il trovato tal quale è descritto porta con sè l'impronta d'una invenzione industriale, e non condannata dalle leggi positive o da quelle della morale.

Questo esame, quanto alle formalità e condizioni estrinseche, non solamente è utile, ma indispensabile. Anche il conservatore delle ipoteche pone mente alle note e al titolo che

gli si presentano, ed esamina se furono osservate le prescrizioni della legge.

Quanto poi alla descrizione del trovato, è da notare che l'attestato di privativa essendo prova di aver l'inventore manifestato il suo concetto, non si può regolarmente rilasciare se non dopo d'essersi verificato che realmente questa manifestazione ha avuto luogo; il che non può affermarsi di essere avvenuto, se la descrizione è inintelligibile o incompleta.

E da ultimo s'egli è vero che la legge non conferisce privativa per ogni specie d'invenzione, ma sì per quelle soltanto che risguardano l'industria; è giusto che, stando alla descrizione del trovato, e per nulla indagando il merito tecnico di questo, si ricerchi se mai l'invenzione, quale fu descritta, non contenga in sè alcuno dei caratteri che la rendono incapace di privativa.

Di sorta che sotto questo triplice aspetto la legge austriaca e quelle di Francia e del Belgio, perfettamente ragionevoli per ciò che concerne l'oggetto dell'esame, ci sembrano in ciò viziose, che commettendolo in modo assoluto al ministro, non guarentiscono a sufficienza i diritti dell'inventore.

Avendo dato al brevetto la solennità d'un decreto, cioè di un atto di cui il Ministero mettesi direttamente a sindacato, si è creduto in quelle legislazioni di non limitare in nulla la libertà del giudizio ministeriale.

Nella Gran Bretagna l'esame preliminare fatto dal magistrato verte intorno alla sola descrizione dell'invenzione, e per questa parte ci sembra anche troppo ristretto; ma considerando che questo magistrato è uno dei commissari dell'ufficio delle patenti, che giudica da per sè, o consultando a suo talento un esperto da lui scelto, e che il suo giudizio non è soggetto ad appellazione di sorta, portiamo opinione che non si potrebbe appresso noi adottare lo stesso sistema senza urtare in molti inconvenienti.

Per l'opposto il metodo seguito negli Stati Uniti, se mal non ci avvisiamo, sarebbe appo noi per due versi censurabile.

Colà si concede al commissario delle patenti la facoltà di scendere all'esame del merito e dei requisiti intrinseci della scoperta o della invenzione, per la quale chiedesi privativa. Il qual esame è tanto più ingiusto e pericoloso che è affidato ad un solo individuo.

A questo arbitrio indefinito però ha creduto di rimediare la legge concedendo all'inventore, siccome abbiamo detto qui sopra, il ricorso dinanzi ad una Corte di giustizia.

Ma quale interminabile lungaggine non seguirebbe da questo sistema secondo gli ordinamenti giudiziari in vigore nel nostro Stato? E trattandosi di materia per lo più affatto tecnica, i nostri giudici uomini di diritto, non potrebbero pronunciare autorevolmente la loro sentenza, se non facendo precedere una istruzione spesso complicatissima e sempre dispendiosa per l'inventore.

Admettendo l'esame entro i confini sopra segnati, sarebbe potuto imitare il metodo prescritto dalla legislazione russa, la quale ordina che le « dimande per privative sieno comunicate al Consiglio delle manifatture, alla cui adunanza assisterà il direttore del ripartimento ministeriale a cui la petizione dev'essere indirizzata » (1).

Ma non esistendo presso di noi questo Consiglio, non si potrebbe. Ed oltretutto l'esame necessario d'un Consiglio permanentemente sopra ogni domanda di privativa sarebbe una forma-

(1) Articoli 12, 13, 14, 15 dell'atto citato.

(2) Statuto del 4 luglio 1836, articolo 7.

(3) Articolo 16 dello statuto suddetto.

(4) Articolo 10.

(1) Articolo 128 delle leggi industriali, comprese nel tomo iv del Codice generale.

lità nel maggior numero dei casi soverchia, e potrebbe facilmente eccedere i limiti entro cui la legge intenderebbe restringerlo.

Questo metodo sarebbe anche vizioso per un altro verso. Il Consiglio chiamato ad esaminare ciascuna dimanda, in modo generico ed indeterminato, potrebb'essere soventi volte indotto a pronunciare avvisi sfavorevoli agl'inventori solo per difetto di sufficienti spiegazioni, che costoro non sarebbero più a tempo di dare sui punti dubbi o male interpretati delle dimande e delle descrizioni da loro esibite.

Col progetto che vi sottomettiamo si è cercato invece di tracciare tale una procedura che, risultando dal riordinamento di quelle sinora praticate, valga ad evitare i vizi di ciascuna di esse.

Spgogliando, come è stato già detto, da inutili solennità lo attestato di privativa, si è sottratto alla mera responsabilità del ministro l'esame arbitrario della dimanda, e restringendo questo esame ad indagare se mai nella invenzione, qual è descritta, fossero caratteri tali da renderla incapace di privativa, si è assicurato l'inventore da qualunque inopportuna ricerca sul merito industriale e tecnico del suo trovato. Affidando poi l'esame suddetto ad un ufficiale amministrativo a ciò delegato, e capo di un ufficio speciale, si è renduto assai semplice e spedito.

Ma si è evitato al pericolo di un rifiuto erroneo o arbitrario mercè la revisione fattane, in caso di reclamo, da una Commissione di uomini tecnici nominata *ad hoc*, e chiamata a pronunciare il suo avviso sul motivo del rifiuto, vale a dire sopra una questione determinata, ed intorno alla quale il postulante potrà offrire tutte le opportune spiegazioni.

§ VII.

Conceduto l'attestato, l'inventore ha in esso un titolo per far valere contro i terzi la sua privativa. Questa però consiste in un diritto originato dalla invenzione, sulla cui realtà e sul cui valore non fu fatta alcuna preventiva indagine: ed oltracciò essa privativa suppone l'adempimento di certe condizioni, su cui cadde bensì un esame preliminare, ma insufficiente a supplire il difetto di quelle o a sanarne i vizi essenziali. Una descrizione creduta bastevole, può dopo la pratica della invenzione trovarsi monca ed inesatta: un trovato che pareva innocente, può nella esecuzione risultare nocivo alla pubblica salute o pericoloso: una scoperta che sembrava industriale, è riconosciuta scoperta puramente teorica allorchè si tenta di attuarle.

Non deve quindi la legge interdire ai terzi d'impugnare un attestato già conferito, nei casi in cui realmente o l'invenzione non esiste, o non ha i caratteri voluti dalla legge, o non trovasi nelle condizioni necessarie sia all'attuazione della privativa, sia alla continuazione del suo esercizio.

Di qua le cause di nullità e di decadenza, che non possono essere mai sanate dal parziale e sommario esame preliminare.

D'altra parte l'esercizio di un diritto esclusivo, perchè diventi efficace, esige una sanzione penale; a cui da ultimo provvede il presente progetto.

§ VIII.

A queste poche idee generali e sommarie sottostanno molte altre di un ordine meno elevato e più prossimo alle singole materie di ciascun titolo, ed anche di ciascun articolo del progetto. Alle quali idee secondarie, benchè di grande importanza pratica, si connettono più immediatamente quei riguardi economici ed amministrativi che non possono andare

disgiunti dagli assoluti principii giuridici in una legge sugli attestati di privativa.

Non vogliasi credere pertanto che quella parte della legge, la quale concerne la tassa, entri in questa sfera subordinata d'idee o che sia tutta economica e puramente fiscale.

Una tassa sulle privative industriali, oltre che è necessaria a sopperire alle spese che vengono cagionate dalla conservazione dei diritti degl'inventori, è utile altresì a frenare le domande di privative per troppo frivoli o insignificanti trovate. Giusta contribuzione pel vero inventore a cui la privativa frutta un guadagno, la tassa è un'ammenda meritata pel ciarlatano che abusa della facilità di ottenere un attestato di privativa. Vero è però che, secondo le più severe norme di giustizia, la tassa dovrebbe essere proporzionale al frutto che dalle privative può trarsi; e benchè per un certo rispetto potesse considerarsi talvolta come una multa meritata, pure non dovrebbe mai, trattandosi di utili invenzioni, riuscire o troppo lieve per le une o troppo grave per le altre.

Escogitare adunque un sistema che possa fino ad un certo punto conciliare tutti questi riguardi, e soddisfacendo alla meglio queste diverse esigenze, evitare tutti gli scogli da noi indicati, è debito di chi vuol compilare una buona legge sulle privative industriali.

I sistemi di tassa finora praticati sono i seguenti:

O si è fissata una contribuzione costante annuale, come in Francia (1) e in Portogallo (2);

O un tributo annuo ma variabile, secondo l'importanza dell'invenzione stimata prudenzialmente nel concedersi il brevetto come nel Wurtemberg (3);

O una contribuzione unica da essere pagata con anticipazione, come negli Stati Uniti d'America (4);

O una contribuzione proporzionale al numero degli anni della durata d'una privativa, ma anche pagata in una volta sola e con anticipazione, come in Russia (5), in Baviera (6) ed in Austria (7);

O una contribuzione unica, ma variabile e proporzionata all'importanza della invenzione, con lo stesso decreto che concede il brevetto, come in Sassonia prima dell'ultima ordinanza del 1853 (8);

O una tassa pagabile in più rate uguali, ma non annuali,

(1) Articolo 4 della legge del 1844. Annualità di cento lire.

(2) Articolo 13 della legge del 16 gennaio 1837. Annualità di 3200 reis.

(3) Articolo 8 dell'ordinanza del 5 agosto 1836. Tassa di 5 a 20 fiorini l'anno.

(4) Articolo 9 dello statuto del 4 luglio 1836. Dollari 30 per un cittadino americano; dollari 500 per un inglese; e dollari 300 per uno straniero qualunque, oltre l'onoraria d'un giureconsulto, e i diritti per la prestazione del giuramento.

(5) Articolo 136 del tomo iv del Codice, lib. 1, sez. III. Per privativa di 3 anni 90 rubli d'argento; di 5 anni 150 id.; di 10 anni 450 id.

(6) Articolo 19 dell'ordinanza dell'11 settembre 1842. Tassa ragguagliata a 5 fiorini l'anno nei primi 5 anni, a 10 per ciascuno dei secondi 5 anni, e a 95, 125, 165, 215 e 275 fiorini per una privativa di 11, 12, 13, 14 o 15 anni.

(7) Articoli 11 e 12 del decreto del 15 agosto 1852. Tassa di 100 fiorini per 5 anni, e poi 30 fiorini per 6°, e di 5 fiorini di più all'anno sino al 10°, e poi 10 di più sino al 15°; pagata però anticipatamente e in una volta, pel numero di anni corrispondente.

(8) Tassa di 20 a 50 talleri.

come in Roma (1) e talvolta anche disuguali, come in Inghilterra (2).

In altri luoghi, come presentemente appresso di noi, non si è imposta veruna tassa speciale; ma invece si è sottoposto l'inventore a tante spese ed al pagamento di tanti diritti e mancie diverse, che in ultimo risultamento la loro somma si può considerare come una tassa non guari lieve contribuita in una sola volta a tempo del conferimento del brevetto (3).

(1) Articolo 19 della legge del 3 settembre 1833. Tassa calcolata sulla ragione di 10 scudi all'anno per le invenzioni, e di 15 per certe importazioni, pagabile in due rate.

(2) Atto del 1852 (tariffa annessa). Diritto di 725 lire nostro per diversi capi, oltre a molte considerevoli spese straordinarie ed onorari fissati *ad libitum* dai commissari nei primi due anni; 1000 lire al terzo anno, e 250 per diritto di quitanza: oltre 2000 al settimo, e 500 di quitanza, ecc., ecc.

(3) Ecco uno specchio delle spese a cui va ora soggetto un individuo che ottiene un privilegio nello Stato:

I. Spese di pubblicazioni presso i vari magistrati in terraferma.

a) TORINO, Magistrato del consolato.

Diritto di segreteria	L. 10 »	
Emolumento	» 6 »	
Registrazione del decreto, conclusioni, ecc.	» 6 »	
Pubblicazioni in Torino	» 5 »	
Pubblicazioni nelle undici provincie	» 43 85	
	<u>L. 70 85</u>	70 85

b) GENOVA, Magistrato d'appello.

Regio erario per conclusioni e decreto	L. 12 »	
Segreteria per decreto, comunicazione, spedizione e registrazione	» 42 »	
N° 20 copie da affiggersi e pubblicarsi, compreso l'autentico	» 26 »	
Usciere in Genova per affissi e pubblicazioni	» 4 20	
Pubblicazioni nelle 6 provincie, affrancazione, ecc.	» 24 »	
	<u>L. 108 20</u>	108 20

c) CASALE, Magistrato d'appello.

Distribuzione all'ufficio dell'avvocato generale	L. 90	
Erario per conclusione	» 6 »	
Declaratoria	» 36 »	
Carta per detta	» 40 »	
Erario per detta	» 6 »	
Registrazione del ricorso, delle conclusioni, del decreto del magistrato e del decreto reale a centesimi 90 per ogni ruolo, circa	» 12 »	
Per ogni pubblicazione nelle 9 provincie a lire 1 20	» 10 80	
	<u>L. 72 10</u>	72 10

Da riportarsi . . . L. 251 15

Ed infine, recentemente nel Belgio si è adottata una tassa annuale progressiva per ciascun anno della durata di un brevetto, e le si è aggiunta la contribuzione supplementare di lire 80, pagata anticipatamente al tempo in cui ha luogo la domanda della privativa (1).

Ora, disaminando brevemente questi diversi sistemi, diciamo che le contribuzioni annuali o il tributo unico, proporzionali alla importanza dell'invenzione e fissati nel brevetto, suppongono l'estimazione preventiva del valore indu-

Riparto . . . L. 251 15

d) NIZZA, Magistrato del consolato.

Segreteria e decreto	L. 36 »	
Conclusione, distribuzione	» » 90	
Usciere	» 1 20	
Carta bollata e copia	» 3 »	
Emolumento	» 6 »	
Usciere per Nizza, Oneglia e S. Remo	» 7 20	
Carta, trasmissione, ecc.; spese, ecc.	» 10 »	
	<u>L. 64 30</u>	64 30

e) CHAMBERY, Magistrato d'appello.

Segreteria, decreto, registrazione	L. 3 90	
Per la copia e registrazione del ricorso, ecc.	» 1 80	
Pubblicazioni in numero di 9 a 120, ecc.	» 10 80	
18 bolli per le 9 pubblicazioni	» 7 20	
	<u>L. 23 70</u>	23 70

II. Spese occorrenti presso il magistrato di Cagliari, solo incaricato della pubblicazione dei privilegi per la Sardegna.

Diritto di cancelleria	L. 5 37	
Diritto pel segretario	» 7 20	
Diritto di relazione	» » 24	
Al banditore	» 2 88	
	<u>L. 15 69</u>	15 69

III. Spese per procuratori, onorari, corrispondenze ed esposti.

Onorari presso i vari magistrati	L. 125 »	
Esposti	» 134 »	
	<u>L. 259 »</u>	259 »

IV. Diritto di emolumento L. 140 60 140 60

L. 754 44

NB. A questa somma aggiungasi, per mancie ed altre spese straordinarie, circa » 300 »

Totale della spesa approssimativa . . . L. 1,054 44

La quale spesa qualche volta suol elevarsi a 1200 ed anche sino a 1500 lire.

(1) Articolo 3 del progetto votato dalla Camera dei rappresentanti. La tassa annuale di 10 sino a 200 lire, crescendo di 10 lire all'anno dal primo sino al ventesimo.

striale del trovato ed il conferimento del privilegio per decreto reale, cioè due condizioni inaccettabili e da noi respinte.

La contribuzione annua a rate eguali tra loro e senza distinzione alcuna, nè tra i primi anni e i successivi di una medesima privativa, nè tra una privativa di poco momento ed una di molto rilievo, è certamente sproporzionata. Da principio essa riesce naturalmente troppo grave agli inventori, i quali per mettere in pratica i loro trovati debbono assoggettarsi a spese considerevoli, nè possono, se non di mano in mano e col progresso del tempo, accrescere i loro profitti; oltre a che sarà realmente più pesante per i trovati di poco frutto, ed il cui esercizio avrà corta durata. D'altra parte non osterà alla ciurmeria di quei falsi inventori che piglieranno sempre un *attestato* per 10 o 15 anni, quando sanno che per ottenerlo non possono essere ad altro costretti che al pagamento di un'annata sola d'imposta, la quale, se pur non si vuole di soverchio opprimere i contribuenti, fa mestieri che non sia di gran rilievo.

La tassa pagabile in due o tre rate eguali con l'anticipazione della prima di esse, è certamente un ritegno per ciurmadore, ma è un aggravio per il vero inventore, sì perchè l'obbliga ad uno sborso anticipato (il quale è sempre abbastanza considerevole perchè meriti simile rimprovero, anche quando la prima rata fosse più leggiera delle successive) e sì perchè esclude la possibilità di prendere una privativa per meno d'un certo numero di anni.

Questo aggravio poi è enorme nel sistema della tassa unica pagata anticipatamente ed eguale per ogni specie di *attestato* di privativa, senza riguardo nè alla sua importanza nè alla sua durata; e benchè renduta meno grave quando la legge dispone che sia proporzionale al numero degli anni, sta sempre però che per le privative di lunga durata è un peso assai incomodo.

Al contrario una tassa di tale natura diventerebbe leggerissima per le privative di solo qualche anno, là dove fossero permesse, e però non offrirebbe ritegno di sorta alle domande di *attestati* per vani o futili oggetti; ond'è che in questo sistema, per evitare simile inconveniente, sono per lo più vietate le privative di breve durata, togliendo così ad ogni inventore la facoltà, che naturalmente gli deve competere, di limitare a proprio arbitrio l'esercizio di un suo diritto, ed al pubblico l'opportunità di approfittare della corta durata delle privative.

La tassa mista del Belgio è fra tutte le combinazioni la più equa e la più convenevole. La legge che la prescrive però non ammette il principio che il postulante assegni alla sua privativa la durata che crede, e però impone il pagamento di lire 50, che dice supplementare, per ogni privativa indistintamente. Questa somma fissa, congiunta alla prima rata annuale della tassa può riuscire incomoda nel caso in cui l'inventore di un trovato di poco rilievo, ma utile, chiede una privativa, con l'intenzione di continuarla, per solo un breve periodo di tempo. Il che avviene massimamente per tutte quelle piccole invenzioni le quali sono nella pratica scavalcate da altre che ordinariamente non si fanno aspettare lungo tempo.

Per un altro lato poi quella tassa è poco considerevole, e non impedisce che molte privative siano chieste per 20 anni, le quali o non sarebbero domandate, o appena pretese per breve tempo, se l'anticipata contribuzione essere dovesse proporzionale alla durata della privativa indicata nella domanda.

Noi quindi abbiamo seguito il metodo della tassa annuale

crescente per trienni, la quale per questa parte diventa proporzionale alla importanza del trovato; poichè ordinariamente la privativa il cui esercizio dura molti anni, concerne invenzioni di maggior momento ed industrie più profittevoli. A questa tassa annuale abbiamo proposto di aggiungere un'altra tassa o finanza sborsata anticipatamente in una volta sola, ma pur essa proporzionale al numero degli anni per la cui durata chiedesi la privativa. A questo modo rendesi giudice l'inventore medesimo della tassa che egli crede proporzionata all'importanza della sua scoperta; ed oltracciò, concedendogli la facoltà di chiedere un prolungamento di privativa, ovviasi pure ad un altro inconveniente, a quello cioè di costringerlo a domandare un *attestato* per molti anni, e però a sborsare una tassa abbastanza considerevole in tutti quei casi in cui può egli medesimo dubitare della riuscita e del valore della sua invenzione. Finalmente, evitando di mettere fra le prime annualità e le ultime quella grande differenza che trovasi fra di loro nel sistema belgico, si è renduta di qualche momento la contribuzione mista anticipata per un *attestato* di un solo anno o di due, e con ciò si è posto un ostacolo alla facile concorrenza dei ciarlatani; i quali, lo ripetiamo pur una volta, non potranno mai trarre da un semplice *attestato* quel frutto che cavano altrove da un solenne decreto.

Parte speciale.

Da quanto abbiamo finora succintamente riferito alla Camera, risulta che una legge sulle privative industriali deve innanzitutto definire nettamente i diritti dell'inventore non che l'indole dei trovati che loro danno origine ed i caratteri legali dell'*atto* che ne forma il titolo.

È naturale cosa poi che in secondo luogo prescriva il modo secondo cui questo titolo può essere domandato e ottenuto, cioè le condizioni e le procedure necessarie a tale oggetto, e che in terzo luogo regoli le forme del trasferimento sì del *titolo* e sì dei relativi diritti.

Ma questo *titolo* ha il duplice scopo di giustificare l'esercizio della privativa e di renderla efficace verso i terzi, vale a dire che esso è rispetto alla privativa ed al pubblico ciò che l'iscrizione dell'ipoteca è rispetto ai crediti ipotecari ed alla universalità dei creditori. La legge quindi deve provvedere alla conservazione e pubblicazione dei titoli che riguardano le privative industriali, come provvede alla conservazione e pubblicazione delle ipoteche. Dacchè poi un *attestato* di privativa è titolo da valere contro chiunque si facesse a praticare l'invenzione o scoperta che ne fu munita, ne segue che coloro i quali hanno interesse ad impugnarlo debbono essere ammessi allo esperimento della loro azione. Spetta quindi alla legge l'enumerare i casi specifici nei quali un *attestato* è nullo, cioè mancante dei caratteri essenziali a renderlo valido e quelli nei quali possa essere annullato, cioè cessare di essere valido per cause estrinseche alla sua natura.

Da ultimo un diritto ed un titolo, che possano essere impugnati da chiunque se ne crede leso, debb'essere anche efficacemente garantito contro le offese dei terzi.

Il nostro progetto è scompartito in sei titoli che corrispondono a queste sei principali e naturali divisioni della materia, oltre un settimo assai breve che contiene alcune disposizioni meramente transitorie.

TITOLO PRIMO.

CAPO I.

Il primo capitolo di questo titolo concerne i diritti d'inventore, cioè la loro indole e la loro origine.

Il primo articolo riconosce un *diritto esclusivo* nello inventore, ma annunzia che verrà limitato e sottoposto a speciali condizioni. Questo diritto così determinato e circoscritto costituisce una *privativa*. I motivi di questa disposizione sono stati a sufficienza esposti nella prima parte della presente relazione.

Pongasi mente però a quelle prime parole « l'autore di una nuova invenzione o scoperta industriale, » con le quali abbiamo inteso di qualificare nettamente quel fatto da cui emerge il *diritto* di *privativa*, e che non consiste in ogni specie di trovato, ma sì nel solo trovato *nuovo ed industriale*.

A prima giunta pare soverchio lo epiteto di *nuovo* apposto alla parola *invenzione* o *scoperta*; e sembra che niuno possa affermare di avere fatta una *invenzione*, se non avrà inventata una cosa nuova. Ma realmente può avvenire il contrario; e siccome il Pascal ancora fanciullo inventava non poche delle prime proposizioni della geometria *par des barres et des ronds*, mentre la geometria esisteva, così taluno potrebbe inventare davvero, cioè trovare per virtù del proprio ingegno, cosa a lui ignota, ma non già *nuova* per gli altri, e però non meritevole di ricompensa. Poichè sarebbe strano il pretendere che la legge, per assicurare ad un solo l'esercizio esclusivo d'un trovato nuovo per lui, ne privasse gli altri, i quali già il conoscevano, e perciò ne avevano o poteano averne il libero uso.

A questo modo confischerebbersi il preesistente e comune diritto di tutti, anzichè sancire il nuovo e speciale diritto d'un solo.

Oltre a che le legislazioni diversificano quanto alla definizione della *novità* d'un trovato; sicchè era necessario accennare a questa novità per torne occasione a definirla.

Nell'ultimo progetto votato dalla Camera dei rappresentanti nel Belgio non si fa menzione della novità della scoperta, se non quando parlasi delle cause di nullità d'un brevetto, tra cui si annoverano queste: cioè se l'oggetto della *privativa* era già impiegato, messo in opera o usufruttuato da un terzo nel regno con uno scopo commerciale, prima della data legale dell'invenzione; ovvero se la specificazione completa e i disegni esatti dell'oggetto sono stati prodotti in un'opera o raccolta stampata, pubblicata nel Belgio (1). Ond'è che, secondo queste distinzioni, una scoperta descritta minutamente in un'opera non pubblicata nel Belgio, ovvero praticata altrove che nel regno ed anche nel regno con uno scopo non commerciale, sarebbe sempre capace di *privativa*.

La legge austriaca del 1852 chiama nuovo ogni trovato che non è messo in pratica nell'impero austriaco, nè descritto in un'opera stampata (2).

(1) « Si l'objet breveté a été employé, mis en œuvre ou exploité par un tiers dans le royaume, dans un but commercial, avant la date légale de l'invention, etc. Lorsqu'il sera prouvé que la spécification complète et les dessins exacts de l'objet breveté ont été produits antérieurement à la date du dépôt, dans un ouvrage ou recueil imprimé, publié en Belgique » (art. 11 du projet).

(2) Articolo 1, alinea ultimo.

Lo statuto americano del 1836 parla di trovati ignoti o non adoperati da altri prima della loro invenzione, e che, prima della data della domanda di patente, non sono stati già messi pubblicamente in uso o in vendita (1).

Infine l'articolo 31 della legge francese del 1844 dichiara che « non sarà riputata nuova qualunque scoperta, invenzione o applicazione che, in Francia o all'estero, ed anteriormente alla data del deposito della domanda, avrà ricevuto una pubblicità sufficiente per poter essere eseguita » (2).

Le altre legislazioni seguono l'una o l'altra di queste definizioni, secondo che i loro compilatori o si hanno proposto di riconoscere soltanto i diritti dell'inventore, o han voluto, con la speranza di una *privativa*, allettare gli imprenditori alla pratica di invenzioni note, ma non ancora messe in opera nel proprio Stato.

In questo secondo caso però la *privativa* essendo una maniera d'incoraggiamento largito a chi prima esegue un'industria nel regno, non è da confondere con quella che consiste in un diritto nascente dal proprio trovato. Queste due specie di *privativa* sarebbero per indole e per origine affatto distinte.

Quando la invenzione è nota, non corre alcuna diversità giuridica o economica tra colui che primo concepisce il disegno di praticarla, e qualsiasi altro individuo, il quale al par di lui si risolvesse nel tempo stesso ad attuarla. Ma quando il trovato è nuovo, quando cioè non era prima noto a nessuno, l'autore di esso è in una condizione affatto diversa da quella in cui trovasi ogni altra persona. Egli solo può, egli solo sa qualche cosa che gli altri non sanno e non possono praticare; e però è secondo ragione che egli solo abbia la possibilità legale di ciò fare, o di permettere ad un altro che ciò faccia.

Nulladimeno ove non si avesse altra notizia d'un'invenzione, se non quella di essere esistita un giorno, ma si fosse in seguito sperduta la memoria del come attuarla, dovrebbero di necessità salutare inventore colui che ritrovasse di nuovo questo come smarrito. Così, per esempio, tutti vedevano le vecchie invetrate dei templi bellamente dipinte, tutti sapevano che fino a circa cinque secoli fa l'arte del colorare i vetri era stata praticata; ma niuno più ne conosceva il segreto. Nulla di più giusto adunque che riconoscere come nuova invenzione il ritrovamento di quest'arte perduta.

La legge austriaca ha fatto di similgianti trovati una categoria distinta, sotto il titolo di *scoperte*, ed ha chiamato con questo nome ogni rivelazione di un procedimento industriale esercitato ne' tempi passati, ma perduto poi o generalmente ignoto nello impero (3). Noi non abbiamo giudicato conve-

(1) Not Known or used by others before his or their discovery or invention thereof, and not, at the time of his application for a patent, in public use or on sale. Sect. VI.

(2) Ne sera pas réputée nouvelle toute découverte, invention ou application qui, en France ou à l'étranger et antérieurement à la date du dépôt de la demande, aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée.

Similmente nella convenzione commerciale dello *Zollverein* è detto: « Non saranno accordati brevetti per oggetti che prima fossero stati praticati o conosciuti in qualsiasi modo nel territorio dell'Unione. Sono specialmente esclusi dal beneficio di un brevetto le invenzioni che saranno state già spiegate per mezzo della stampa o del disegno in opere pubblicate nel paese o all'estero in lingua tedesca o in lingua straniera, in modo da facilitarne l'esecuzione a ogni persona capace » (art. 1).

(3) Articolo 1, n° 3, del decreto del 15 agosto 1852.

niente di restringere a questa peculiare specie di scoprimenti la generica denominazione di *scoperta*; ma abbiamo fatto capitale del caso specifico per comprendere nella definizione dell'*invenzione o scoperta nuova* ogni trovato di cui si avesse notizia, ma s'ignorassero i particolari necessari alla sua attuazione.

A questo modo non saranno escluse né le invenzioni rifatte per supplire alle invenzioni smarrite, né quelle altre che possono essere suggerite da una loro vaga ed indistinta notizia. Diffatti chi oserebbe negare al Galilei il merito della invenzione del telescopio, sol perchè s'era udito a parlare di un operaio d'Amburgo il quale avvicinando per caso due vetri aveva veduto a traverso di questi gli oggetti ingranditi?

Una invenzione poi può perdere il carattere della novità, se l'inventore la pubblicò prima di chiedere l'attestato. In effetto i terzi acquistarono a cagione della pubblicità il diritto di praticare la scoperta pubblicata, del qual diritto non possono essere più spogliati. Ma è difficile che la legge fissi con precisione le particolari condizioni di questa pubblicità, e che non incontri il pericolo di essere nei singoli casi stranamente applicata. Chi dicesse verbigrazia, siccome leggesi in alcune legislazioni, « perdesi il diritto di chiedere il brevetto, quando l'invenzione è praticata, » esporrebbe l'inventore alla perdita dei suoi diritti, per avere forse privatamente o a titolo di saggio fatta prova del suo trovato, con la intenzione di tenerlo segreto. E d'altra parte se, come nel Belgio, si richiedesse la pubblicazione della specificazione e dei disegni identici a quelli esibiti nel dimandare il brevetto, si darebbe agio a chiedere privative per trovati che altri avrebbe già potuto sufficientemente conoscere e forse già praticare, dietro indicazioni sufficienti a tale scopo, ma diverse dalla descrizione suindicata e non congiunte a disegni di sorta.

Abbandonando dunque alla estimazione dei fatti speciali il giudizio sulla novità d'un trovato, ci è parso bastevole quella sola norma pratica, che consiste nel giudicar nuova una invenzione quando ignoransi i particolari indispensabili alla sua esecuzione.

In ogni modo il grado di pubblicità che aver debbe questa particolareggiata notizia, non è da fissarsi con legge; essendo esso relativo all'indole speciale d'ogni singola invenzione ed alle circostanze estrinseche, che non possono né debbono essere dalla legge ridotte a categorie generali. Noi quindi abbiamo pensatamente adoperato un'espressione indeterminata, dicendo che il trovato è nuovo quando, *avendosi qualche notizia, ignoravansi i particolari*, ecc. Al giudice spetta il resto.

Il trovato nuovo, perchè dia origine alla privativa, debb'essere anche *industriale*. Ne toccammo il perchè nella prima parte, e vi ritorneremo a proposito dell'articolo 6.

Questo carattere è richiesto nella invenzione da tutte le legislazioni esistenti. Ma alcune limitansi ad indicarlo con una espressione generica. Così la legge belgica ultima parla di scoperta suscettiva d'essere praticata come oggetto d'industria o di commercio (art. 1).

Gli statuti inglesi mantengono ancora a tal riguardo i termini di quello antichissimo di Giacomo I (1625), nel cui articolo 4 si eccettuano dall'abolizione dei privilegi « le lettere patenti e le concessioni per lo spazio di 14 anni o meno, da rilasciarsi in avvenire, ad effetto di *lavorare o fare esclusivamente ogni specie di nuova manifattura* » (1).

(1) « Provided also, and be it declared and enacted, that any declaration before mentioned shall not extend to any letters patent and grants of privilege for the term of fourteen years or under, hereafter to be made, of the sole working or making of any manner of new manufactures within this realm, etc. »

Nella Svezia l'ordinanza del 1845 parla di *oggetti di manifattura od arti* (articolo 3); e simile espressione è adoperata in parecchie altre legislazioni.

Vi ha di quelle però che enumerano più distintamente le categorie generali delle invenzioni industriali: e siccome il distinguere queste dalle altre che tali non sono, importa grandemente agl'inventori ed all'universale, così noi reputiamo di grave momento la loro distinta enumerazione fatta secondo le specie cui possono essere ridotte.

Lo statuto americano del 1836, che quanto a questa parte non è stato derogato dai posteriori, dispone che ha dritta alla *patente* « chiunque scovri o inventò una nuova ed utile arte, macchina, manifattura o composizione di materia » (1).

Stando alla lettera di questa indicazione, un nuovo processo o metodo speciale o un nuovo motore non costituirebbero oggetti d'invenzioni industriali capaci di privativa.

Il decreto spagnolo del 1826 nomina la macchina, l'apparecchio, lo strumento o processo meccanico o chimico tutto o in parte nuovo, e dimentica, per esempio, il nuovo prodotto (2), che viene espressamente indicato nella legge portoghese, la quale, a differenza di tutte le altre, allarga il privilegio anche alle arti liberali e alle scoperte scientifiche (3).

Più esplicita l'ordinanza bavarese del 1842, prescrive che chi domanda un privilegio dica se la sua invenzione riguarda oggetto nuovo o processo nuovo di fabbricazione, macchina, strumento o impiego di nuovo metodo di fabbricazione (4).

Le quali diverse specie di oggetti industriali sono dalla legge austriaca del 1832 ridotte a tre: 1° un nuovo prodotto industriale; 2° un nuovo mezzo di produzione; 3° un nuovo processo di fabbricazione (5).

E la legge francese del 1844 le aveva limitate a due: 1° nuovi prodotti; 2° nuovi mezzi o l'applicazione nuova di

(1) « Any person or persons havingh discovered or invented any new and useful art, machine, manufacture or composition of matter » (Sect. 6).

(2) « Toda persona de qualquiera condicion ò pais que se proponga establecer ò establecerà maquina, aparato, instrumento, proceder ou operacion mecanica ò quimica, » etc., etc. (art. 1).

(3) « Os auctores e inventores de novas produções, e novas descobertas, contemplandos no artigo 379 do Codigo penal... tem, a respeito dellas, um direito exclusivo de propriedade, sob a guarda e defenza da Lei » (art. 1, decreto del 1837).

« São (novos inventos) todas as novas descobertas na construcção e organisação de instrumentos, engenhos, machinas, apparatus, typos, laminas, formas, molas archutypos, e outras especies de artefactos; as novas combinações e processos chimicos; e quaesquer outras invenções para melhorar algum dos ramos das artes industriaes, da agricultura, da navegação, da guerra naval ou terrestre, das artes liberaes e mesmo das sciencias » (art. 379 Cod. pen.).

(4) « Die Bittschrift hat genau, deutlich und vollständig anzugeben :

3, ob ein ausschliessendes Recht :

« a) Zur Anfertigung oder Ausführung des in Rede stehenden neuen Gegenstandes, oder ;

« b) Zur Anwendung eines neuen fabrikations. Mittels (Machines oder sonstigen Werkzeuge), oder endlich ;

« c) Zur Anwendung einer neuen fabrikations. Methode nachgesucht werde » (§ 7).

(5) Articolo 1 del decreto del 15 agosto.

mezzi noti, per ottenere un risultato o un prodotto industriale (1).

Tutte le altre legislazioni si aggirano tra i diversi termini di quelle che ci siamo per brevità ristretti a citare.

Veramente, dopo matura critica delle svariate definizioni qui ricordate, ci siamo accorti che alcune peccavano per difetto, altre per soverchio e tutte per inesattezza.

In effetto nell'industria possono distinguersi tre momenti: la scelta delle forze, il loro adoperamento e l'esito di questo. In ciascuno di siffatti momenti, l'ingegno umano ha la sua parte; ond'è che le invenzioni industriali debbono logicamente potersi ridurre a tre ordini, che rispondano ai tre momenti indicati.

Incominciando dall'ultimo, diciamo che, per effetto dell'adoperamento di forze fisiche, chimiche o fisiologiche, l'uomo può raggiungere un *prodotto* prima ignoto, o conseguire un nuovo *risultamento* industriale.

Nessun dubbio, quanto al prodotto. Rispetto poi a ciò che intender debbasi per *risultamento* ci contenteremo di rammentare ciò che fu notato nella Camera dei pari in Francia, allorchè fu discussa la legge del 1844.

Spesse volte avviene che, non mutando in nulla nè le forze nè l'adoperamento loro nè il prodotto, l'aggiunta d'un espediente accessorio cagioni effetti utili alla produzione, senza modificarla. « Allorchè mettevasi l'acqua in una caldaia destinata a produrre il vapore, le pareti incrostavansi d'una materia biancastra, che le rodeva; ora si è trovato il mezzo di evitare questa incrostatura, mediante una certa quantità di patate postevi dentro a bollire. Con ciò non si ottiene un *prodotto* propriamente detto, ma un *risultamento* industriale » (2).

Lo stesso in generale può dirsi di tutto ciò che concerne un risparmio di spesa, un accrescimento di quantità o un miglioramento di qualità del prodotto, per temperamenti che non costituiscono, secondo il comune linguaggio, nè un *prodotto* nè il mezzo diretto e principale d'una produzione.

L'adoperamento delle forze produttrici poi si fa secondo regole e norme tecniche e peculiari, per effetto delle quali una produzione eseguesi più o meno facilmente, e con maggiore o minore dispendio. Queste regole o norme praticate in materie industriali costituiscono un *metodo industriale*. Il mescolare insieme certe sostanze in un modo piuttosto che in un altro, il metter prima o dopo in contatto col calorico o altro agente chimico questa o quella materia nel fare nuova combinazione di sostanze, sono avvedimenti che possono dare occasione a risultati o prodotti importanti e costituire per sé medesimi dei metodi nuovi di produzione.

Soventi volte però un nuovo metodo è connesso all'uso di nuove forze o nuove materie o ad una serie di nuove operazioni produttive: allora costituisce un nuovo *processo*. Tal sarebbe, per esempio, una nuova maniera di dorare o di se-

(1) « Seront considérées comme inventions ou découvertes nouvelles:

« L'invention de nouveaux *produits* industriels;

« L'invention de nouveaux *moyens* ou *l'application* nouvelle de moyens connus, pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel » (art. 2).

Notisi che questo articolo enumera le *invenzioni industriali*, mentre annunzia la definizione delle invenzioni *nuove*. Noi abbiamo distinta l'una cosa dall'altra.

(2) Discussione nella Camera dei pari, del 24 marzo 1843. RHÉNARD, cap. III, sez. 2.

parare il minerale puro dalle sostanze miste che estraggonsi dalle miniere, e simiglianti.

Nello adoperare le forze, sieno sue proprie o della natura, l'uomo giovasi non solo di mezzi chimici, ma sì di mezzi meccanici destinati a modificare e dirigere in varie guise l'azione di esse forze. Questi mezzi meccanici possono quindi essere oggetto di trovati novelli. Se mal non ci apponiamo essi sono tutti compresi sotto le denominazioni di *macchina*, di *stromento*, di *ordigno* e di *congegno qualunque*.

Potrebbe soltanto notarsi che questi diversi mezzi meccanici sono essi stessi un nuovo prodotto, e che per ciò vanno compresi sotto il primo numero dell'articolo 2 del progetto.

Ma l'obbiezione non regge. Poichè la privativa conceduta per nuovo *prodotto*, siccome appresso vedremo, e quella conferita per nuova *macchina*, ecc., sono diverse quando in questo secondo caso l'inventore chiede non di costruire e vendere la macchina, ma sì di adoperarla come mezzo di fabbricazione.

Rimane ora a considerare il primo *momento* d'ogni industria, cioè la scelta delle forze.

Un inventore può scoprire una forza novella, siccome avvenne un giorno per la elettricità, e usarla nel tempo stesso in qualità di motore; ovvero può applicare per la prima volta alla industria una forza già nota, destinandola a muovere una macchina, ad ottenere un risultato chimico-industriale, o a conseguire un prodotto novello, siccome della medesima forza elettrica accadde di tempo in tempo dacchè fu scoperta.

Al di sopra di queste diverse pratiche stanno le verità teoriche, le quali per lo più servono di fiaccola all'inventore industriale. Queste verità, sino a che rimangono nella sfera della speculazione o sino a che sono formulate in modo puramente scientifico, non sono e non debbono essere oggetto di privativa industriale. Ma ben può avvenire che una verità teorica sia per sé medesima operativa; di sorta che per trarne un profitto industriale non si abbia che ad applicarla puramente e semplicemente ai casi specifici.

Era già pensato a coprire il ferro con un lieve strato di zinco, per garantirlo dalla ruggine. La gente però credeva che lo scopo sarebbesi raggiunto quando fosse impedito assolutamente il contatto dell'aria; ma rivestire di zinco la superficie dell'altro metallo, sicchè niuna sua parte fosse lasciata nuda, è cosa oltremodo difficile. Questo espediente dunque era pressochè abbandonato, quando un uomo d'ingegno (il Sorel), scopri che la elettricità sviluppata dal contatto de'due metalli, bastava a conseguire l'effetto, senza che fosse necessario di ricoprire interamente il ferro. Ecco una verità che presa per sé stessa sarebbe teorica, ma che applicata a quella speciale produzione che dicesi *zincatura del ferro*, dà immediatamente un risultato industriale, il quale consiste non solo nell'evitare la ruggine, ma sì nell'evitarla senza la molta fatica od il considerevole dispendio che sarebbero necessari per riuscire ad incamiciare minuziosamente la superficie del ferro.

Sopra considerazioni a queste somiglianti ed adducendo l'esempio da noi rammentato, alcuni uomini assai competenti fecero aggiungere a quell'articolo del progetto della legge francese che dichiara nulli i brevetti conceduti per verità teoriche una clausola ristrettiva che n'ecceppa il caso *in cui siansene indicate le applicazioni industriali* (1).

(1) « Seront nuls, etc... 3° Si les brevets portent sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes et conceptions théoriques ou purement scientifiques, dont on n'a pas indiqué les applications industrielles » (art. 30).

Noi, giovandoci di questo concetto, abbiamo aggiunto invece alla definizione o, per meglio dire, alla enumerazione delle invenzioni e scoperte industriali *l'applicazione tecnica* (la zincatura, per esempio) *d'un principio scientifico* (che la elettricità sviluppata dai metalli impedisce l'ossidazione), purchè dia immediati risultamenti industriali (l'uso della zincatura con risparmio di spesa e di lavoro. Se non che, siccome in questo caso l'applicazione del principio medesimo può avere svariati risultamenti, così è giusto che la privativa non ecceda i limiti dei risultamenti accennati dall'inventore.

Complemento dell'articolo 2 è l'articolo 6 in cui, per meglio delineare l'indole delle invenzioni che sono capaci di privativa, vengono noverate le specie di quelle che non lo sono.

Questo lato negativo della definizione è in molte legislazioni limitato al solo primo numero dell'articolo 6 del nostro progetto; sul qual numero non insistiamo, essendo cosa evidente per sè medesima, che non può essere fondamento di diritto ciò che è contrario alle leggi, alla morale ed alla sicurezza pubblica.

Quanto agli altri due numeri, ecco la loro motivazione.

Ciò che distingue la produzione industriale dalle altre specie di produzione, si è che quella eseguesi: 1° mediante il lavoro dell'uomo (perchè senza di esso può aversi bensì una produzione naturale, ma non industria di sorta); 2° sopra una materia (non chiamandosi industria una serie di servizi puramente personali o di lavori intellettuali); 3° infine con regole prestabilite e la cui pratica non richiede per ciascun caso particolare una invenzione o creazione intellettuale simile a quella che nello esercizio delle arti belle è indispensabile.

Sarebbe cosa affatto inutile lo esprimere nella legge il primo carattere di una produzione industriale, cioè il concorso del lavoro dell'uomo; e la distinzione generica tra l'industria e le belle arti è troppo evidente, perchè fosse uopo dichiararla. Se non che in certi casi speciali è assai difficile il definire dove si arresta l'opera dell'artista, e dove incomincia quella dell'artigiano. A questi casi però meglio che la legge provvederà il discernimento di chi deve applicarla.

Il terzo carattere però, quello cioè che consiste nell'obbietto dell'industria, ci è parso utile d'indicalo nella legge. Anzi, a meglio spiegare il valore di questa indicazione abbiamo aggiunti due esempi, i *metodi d'insegnamento* e le *combinazioni commerciali o finanziarie*.

A tutte le industrie giovano certe pratiche e certe applicazioni di *principii*, che per sè medesime non sono industrie. L'igiene, per esempio, conservando la salute e la robustezza dell'operaio, riesce utile all'industria; ma niuno dirà per questa che l'igiene è industria. Similmente l'*associazione* ed il *credito* sono condizione e strumento di prosperità per l'industria; ma quelle combinazioni *economiche e legali* che costituiscono le forme diverse delle associazioni e delle istituzioni di credito, non sono altro che prodotti dell'ingegno, suscettivi bensì della proprietà letteraria, ma non invenzioni capaci della privativa industriale. Ciò non ostante la cosa è tanto meritevole di spiegazione, che in Francia, dopo la legge del 1791, la quale concedeva la privativa alle invenzioni industriali, furono accordati quattordici brevetti per stabilimenti di finanza; e nel 30 ottobre 1792 l'Assemblea nazionale dovè decretare che il *potere esecutivo non aveva la facoltà di accordare simili brevetti*, e che i già conferiti erano privi di effetto. Nella legge del 1848 si vietò quindi con una disposizione espressa il conferimento di brevetti per *progetti e combinazioni di credito e di finanze*.

I *metodi d'insegnamento* sono l'altro esempio da noi addotto, anche perchè numerosi processi sono altrove sorti a tal riguardo, essendovi alcuni metodi di insegnamento che quasi confinano con l'industria. Tali sarebbero i metodi di calligrafia. Ma i tribunali hanno costantemente annullati simili brevetti là dove sono stati concessuti, specialmente in Francia, anche prima della legge del 1844, la quale più esplicitamente li comprende sotto la denominazione di *metodi teorici*. I tribunali si sono fondati su questi motivi, che il risultamento di siffatti metodi non è industriale, e che, comunque le loro pratiche possano essere in qualche modo meccaniche, non cessano però, chi ben pone mente all'indole del loro scopo, di avere un carattere scientifico.

Dopo queste spiegazioni pare, a prima giunta, inutile il terzo numero dell'articolo, in cui si escludono le invenzioni o scoperte puramente teoriche.

Ma con questa esplicita esclusione (la quale implicitamente già risultava dall'articolo 2) lasciasi meglio intendere come, oltre alle invenzioni di pura teorica, possano esservene altre che non sono tali, ma che non pertanto mancano del carattere industriale, quali sarebbero quelle di cui è parola nel numero II. Di sorte che dal raffronto dell'articolo 2 coi tre numeri dell'articolo 6, apparisce chiaramente che non sono materia di privativa le invenzioni teoriche o scientifiche, nè quelle che non hanno per iscopo una produzione materiale; ma raccogliasi altresì che le prime diventano capaci di privativa, quando accennano ad applicazioni industriali, e dentro i termini di queste applicazioni.

La legge austriaca del 1852 ha in qualche modo avvertita l'opportunità di queste distinzioni, ma le lascia incomplete, esprimendosi in questi termini nel suo articolo 5: « Non si darà brevetto per un principio scientifico o per una tesi di pura scienza, anche quando il principio o la tesi sarebbero capaci di un impiego immediato sopra oggetti d'industria; ma ogni applicazione nuova di un tal principio è suscettiva di brevetto, se costituisce un nuovo prodotto industriale, un nuovo mezzo o un nuovo processo di fabbricazione; » il che però era inutile di esprimere dopo aver definiti con le stesse parole nell'articolo 4 gli oggetti meritevoli di privativa.

Il Governo francese, compilando il progetto che poi diventò legge nel 1844, aveva in quello inserito un articolo col quale dichiarava non suscettibili di brevetto: « i principii, metodi, sistemi e generalmente le scoperte o i concepimenti puramente scientifici o teorici; e quindi i progetti e le combinazioni di credito e di finanza. » Ma un deputato osservò che, ammettendo in principio non doversi fare alcun esame preliminare, questo articolo non reggeva; ond'è che la sua prima parte, quella cioè che rifiuta il brevetto ai *principii, metodi, ecc.*, fu convertita in una delle cause di nullità dei brevetti già concessuti; e venne quindi annessa all'articolo 30 della legge.

Noi però, avendo provveduto a questa difficoltà dell'esame preliminare, non abbiamo imitato in ciò la legge francese; la quale, ondeggiando tra il divieto di ogni specie di esame e la indispensabile necessità di un qualche esame preventivo (siccome nella prima parte abbiamo dimostrato), ha creduto di negare il brevetto ai disegni finanziari ed alle composizioni farmaceutiche di cui ci occuperemo in seguito, e però di concedere implicitamente al Governo l'esame per poter distinguere almeno queste dalle altre specie d'invenzioni.

Gli articoli 4 e 5 del progetto propongono la soluzione legislativa di altre due ardue quistioni relative ai diritti d'invenzione.

Ogni nuovo trovato non è altro realmente che una deriva-

zione dei precedenti con qualche aggiunzione più o meno considerevole, ovvero una nuova combinazione o applicazione di trovati e di principii già noti. Ma in questo continuo rivolgimento ed avanzamento d'idee e di pratiche industriali, vi ha certe invenzioni o scoperte, le quali durante il tempo della loro privativa possono essere modificate in guisa che la modificazione, senza tramutarle in invenzioni affatto distinte, conserva il loro carattere essenziale, cioè quello che sotto l'aspetto industriale differenzia una invenzione dalle altre, ma ne varia le parti accessorie. Spesso però queste variazioni possono essere di tanta importanza da valere più della invenzione principale.

Nella macchina a vapore di Newcomen il passaggio del vapore nel cilindro eseguirsi per mezzo di chiavi a bella posta girate da operai, quando Enrico Beigton sostituiva loro un mezzo puramente meccanico. Ecco una sostituzione, una modificazione di qualche rilievo, ma che non toglie il nome alla macchina a vapore del Newcomen. Watt al contrario, trovando il modo di separare il vaso condensatore, di escludere il concorso dell'azione dell'aria nell'operare il ritorno dello stantuffo, e di contenere il vapore nel cilindro per non perderne alcuna parte, anch'egli modificava la macchina del Newcomen, ma modificandola le conferiva una utilità industriale mille volte maggiore, e tramutavala in una macchina che pigliava il nome da lui.

Le modificazioni dunque sono per sé medesime invenzioni e possono talvolta avere una importanza anche maggiore dello stesso trovato primitivo.

È giusta e ragionevole cosa dunque che la modificazione di una invenzione o scoperta, già munita di privativa, dia materia ad un distinto attestato. Ma in qual modo sarà esercitato in tal caso il diritto d'inventore?

Nell'ipotesi in cui ragioniamo, il trovato che costituisce la modificazione non può altrimenti praticarsi che invadendo la preesistente privativa della invenzione principale. Di sorta che, dando al nuovo inventore il diritto di attuare l'*invenzione modificata*, annullerebbesi di fatto la privativa dell'inventore precedente; e d'altra parte sarebbe manifestamente ingiusto che costui potesse impedire la privativa dell'altro.

Ond'è che nel decreto austriaco del 1853, più volte citato, l'articolo 23 dice: « Se il brevetto si riferisce al perfezionamento di un oggetto munito di privativa, resterà limitato a questo miglioramento; ma il proprietario originario non avrà il diritto di eseguire il detto perfezionamento senza il consenso dell'autore. »

Nell'ultima legge sassone del 20 gennaio 1853, si è, per lo contrario, vietato di far uso dei perfezionamenti (ossieno modificazioni) durante la privativa originaria, senza speciale permesso di chi la gode (1). Simile prescrizione pare che avesse dovuto essere seguita da un'altra, con la quale sarebbe provveduto al caso in cui il concessionario della privativa principale non avesse voluto accordare il permesso suindicato. E per vero il Ministero, accogliendo per un istante questo sistema in una prima compilazione del progetto, pensava di proporre che quante volte i due attestati, cioè quello dell'inventore principale e dell'inventore della modificazione, non cadessero nelle stesse mani, quest'ultimo avesse il diritto, sotto certe condizioni, di esercitare la sua privativa

(1) Si rilascieranno brevetti per perfezionamenti apportati ad oggetti già muniti di brevetto, « ma essi non possono essere messi in esecuzione durante la privativa originaria, se non dopo aver ottenuto dal suo titolare il permesso di far uso dell'invenzione primitiva » (art. 8).

dopo il termine della privativa principale. Ma non tardò ad accorgersi che, siccome un perfezionamento può tener dietro ad un altro, e spesso più perfezionamenti cumularsi intorno ad una medesima invenzione, così il sistema accennato avrebbe da una parte perpetuate le privative, e dall'altra non avrebbe mica giovato gran fatto agli inventori dei primi perfezionamenti, i quali, nel corso dei dieci o quindici anni della privativa principale, sarebbero stati assai probabilmente superati o da successivi perfezionamenti o da nuove invenzioni che gli avrebbero in complesso resi inutili.

Escluso un simile sistema, e non potendosi, senza manifesta ingiustizia, dare al nuovo parziale inventore la facoltà di usufruttare l'invenzione originaria a lui estranea, non rimaneva che l'espedito adoperato in Inghilterra ed in America, ed espressamente adottato dalla legge francese e da altre legislazioni continentali, cioè che le due privative si debbano vicendevolmente rispettare (1).

Questo temperamento, esaminato a punta di diritto, può forse non soddisfare interamente; ma è il più equo fra tutti, ed ha inoltre l'appoggio dell'esperienza. Di fatto, ove taluno arreca una modificazione di qualche momento alla invenzione di un altro, i due inventori non istanno lungo tempo ad intendersela tra loro. L'interesse vicendevole lo esige, e la legge non falla mai quando fa fondamento sull'interesse, massime nelle faccende industriali.

Intanto notisi che, dopo avere l'articolo 2 della legge francese del 1791 considerato come invenzione « ogni mezzo di aggiungere a qualsiasi fabbricazione un nuovo genere di perfezione, » tutte le leggi posteriori di quello Stato, e tutte le legislazioni straniere, nessuna eccettuata, hanno pareggiato il perfezionamento o il miglioramento d'una invenzione ad un nuovo trovato, e quelle che hanno voluto direttamente definirlo, hanno anche in ciò imitata la legge del 1791; richiedendo che il perfezionamento accresca l'utilità dell'invenzione cui si riferisce. L'articolo 6 dello Statuto degli Stati Uniti del 1856 esige un *utile perfezionamento* (useful improvement). L'articolo 271 della legge industriale annoverese concede la patente ad un *perfezionamento essenziale* (wesentliche Verbesserung), e l'articolo 1 del decreto ultimo austriaco definisce *miglioramento o perfezionamento*, degno di brevetto « ogni addizione o accomodamento per cui si vuole conseguire un miglior successo o una più grande economia. »

In generale dunque si è inteso di accordare la privativa ai miglioramenti effettivi.

Comprendesi che in quelle legislazioni, le quali ammettono l'esame preliminare della utilità della scoperta, siasi parlato di perfezionamento utile; ma dichiarare il perfezionamento meritevole di brevetto per la sua utilità industriale, quando proclamasi di non volere per nulla esaminare e verificare siffatta utilità, è una mera contraddizione.

Noi quindi abbiamo, per questo motivo, sostituito alla parola *perfezionamento* il vocabolo *modificazione*, assai più generico, e che lascia perfettamente intendere come, nel concedere l'attestato, l'autorità amministrativa non si propone d'indagare se dalla variazione, dall'aggiunzione o dalla detrazione che la costituiscono risulti un positivo vantaggio industriale.

(1) « Quiconque aura pris un brevet pour une découverte, invention ou application se rattachant à l'objet d'un autre brevet, n'aura aucun droit d'exploiter l'invention déjà brevetée, et réciproquement le titulaire du brevet primitif ne pourra exploiter l'invention, objet du nouveau brevet » (art. 19).

Oltre alle privative per le invenzioni e per le modificazioni di un perfezionamento, non vi è legislazione la quale non faccia parola di quelle che soglionsi per più o meno spazio di tempo concedere alle importazioni o introduzioni di trovati stranieri.

Intorno a ciò tre diversi sistemi:

O si accorda privativa ad ogni industria non praticata nello Stato, dove importasi, comunque d'altronde fosse già nota e praticata all'estero: e seguono questo sistema la Russia (1), lo Stato pontificio (2), la Spagna (3), il Portogallo (4), il Paraguay (5), ecc., con la sola differenza che in alcuni Stati, come in Russia, il brevetto può, e in altri, come nel Paraguay deve essere conferito a richiesta della parte interessata;

O si concedono privilegi ad industrie importate durante il tempo in cui non erano ancora note abbastanza nello Stato, per potervi essere esercitate, secondo che praticasi nella Svezia (6) e nell'Annover (7);

O infine non si promette privativa se non alle sole invenzioni già munite di brevetto all'estero, ed importate durante la privativa straniera, siccome nella legislazione napoletana (8), in quella del Württemberg (9), di Baviera (10), ecc., ecc., non che nell'americana (11), nell'inglese (12) e nell'austriaca (13). Alcune però, verbigravia l'inglese e la napoletana, non richiedono che sia introduttore lo stesso inventore o un suo legittimo rappresentante, mentre altre, come l'austriaca, la francese (14) ed il progetto ultimamente discusso nel Belgio (15), ciò prescrivono espressamente.

Il nostro progetto segue quest'ultima parte del terzo sistema. Poichè, secondo i nostri principii, l'invenzione soltanto dà diritto a dimandare una privativa; sicchè l'importazione fattane dall'inventore già privilegiato all'estero, è da noi considerata come la presa di possesso di questo diritto nello Stato. La privativa per importazione di un trovato altrui è invece un monopolio artificiale creato per dare incoraggiamento ad un primo imprenditore, ma non per riconoscere in lui il diritto nascente da una invenzione che non gli appartiene.

Riflettendo però che in altri Stati potrebbero essere conceduti brevetti per invenzioni incapaci di privativa nel regno, abbiamo stimato che abbia diritto ad ottenere privativa, non ogni inventore privilegiato all'estero, ma sì quello che fu autore d'un nuovo trovato industriale. E perchè questo articolo non riesca inapplicabile nella massima parte dei casi, abbiamo soggiunto che la pubblicità derivata dal conferimento della privativa straniera non toglie al trovato il carattere della novità (16). Vorremmo poi che l'attestato fosse chiesto mentre dura la privativa straniera; perchè collo spi-

rare di questa sarebbe naturalmente estinto il diritto originario dell'inventore, e vorremmo del pari che la domanda non fosse preceduta dalla libera importazione del trovato nel regno, perchè nel caso contrario non potrebbe concedersi la privativa senza offendere i diritti acquistati dai terzi, sia per trascuraggine, sia per tacito consentimento dell'inventore medesimo.

CAPO II.

Nella prima parte è detto abbastanza diffusamente perchè abbiamo ridotto il decreto di privilegio a semplice *attestato di privativa*, e qual è l'indole di questo titolo.

Per noi il diritto d'inventore è riconosciuto e garantito dalla legge. L'*attestato* non è altro che un titolo per accertarlo e quindi esercitarlo.

Abbiamo perciò dichiarato che questo titolo non garantisce l'utilità o la realtà dell'invenzione, ecc., seguendo in ciò quasi tutte le legislazioni esistenti, ma abbiamo tacita la clausola che leggesi nell'articolo 11 della legge francese, e che è stata ripetuta nel progetto ultimamente discusso nel Belgio, cioè che il brevetto è concesso *sans examen préalable*; poichè, siccome abbiamo mostrato altrove, questa clausola è troppo generica ed è inesatta.

L'articolo 8 è destinato a distinguere gli effetti diversi di due specie di privative, che dipendono dall'applicazione diversa di un medesimo diritto.

L'inventore d'un nuovo oggetto non può godere di questa sua invenzione altrimenti che producendo e spacciando il prodotto da lui inventato. Ma l'autore d'una nuova macchina, d'un nuovo processo per via di combinazioni chimiche di certe sostanze, ecc., può considerare queste cose da lui trovate come speciali prodotti, e restringere la sua domanda di privativa alla loro produzione e spaccio, ma può altresì risguardarli come nuovi mezzi di produzione, e non riservarsi il diritto di produrli, ma sì quello di adoperarli esclusivamente alla produzione a cui servono.

Questa distinzione trovasi accennata nella convenzione generale della lega doganale prussiana, e trasportata nelle leggi speciali dei diversi Stati che hanno fatta l'applicazione dei principii in quella stabiliti.

Imitando anche un altro particolare di questo documento legislativo, abbiamo preveduto il caso che colui il quale gode d'una privativa per adoperare un agente, uno strumento, un processo, ecc., somministri egli medesimo le cose da lui adoperate. Questa somministrazione, se non vi hanno patti in contrario, è indizio d' essersi concesso contemporaneamente il permesso di far uso degli oggetti somministrati: indizio sì fondato che la legge può elevarlo a presunzione di diritto.

Soltanto abbiamo respinta quella clausola per la quale, nella citata convenzione commerciale, è negato all'inventore il diritto d'impedire l'introduzione e lo spaccio di oggetti simili a quelli pei quali egli gode la privativa. Poichè, se per oggetti simili intendesi parlare di oggetti della stessa specie, ma non contraffatti, questa disposizione si rende superflua; e se per essa intendesi lasciare libera l'immissione

lascia intatto l'articolo 31 che lo dichiara decaduto se l'invenzione sarà pubblicata. In America l'articolo 8 dello statuto del 1836 dichiara che la pubblicità del brevetto straniero non priva l'inventore originario del diritto di ottenere una patente, e l'articolo 6 dell'*Atto addizionale* del 1839 aggiunge: *purchè il trovato non sia già messo in uso pubblico e comune.*

(1) Articolo 122 del Codice più volte citato.

(2) Articoli 3 e 4, editto del 1833.

(3) Articolo 5 del decreto del 1826.

(4) Articolo 2 del decreto del 1837.

(5) Articolo 3 della legge del 1845.

(6) Articolo 3, n° 3, decreto del 13 dicembre 1834.

(7) Articolo 270 legge industriale del 1° agosto 1847.

(8) Articolo 2 del decreto del 1810.

(9) Articolo 1, decreto del 1836.

(10) Articolo 2, decreto del 1842.

(11) Articolo 6, statuto del 1839.

(12) Articolo 25, atto del 1852.

(13) Articolo 3, decreto del 1853.

(14) Articolo 29, legge del 1844.

(15) Articolo 5.

(16) In Francia l'articolo 29 della legge del 1844 concede il diritto di privativa all'invenzione privilegiata all'estero; ma

e lo spaccio di oggetti contraffatti, la privativa diventa inutile (1).

Abbiamo quindi seguito per questa parte l'esempio di tutte le legislazioni, non derivanti dallo *Zollverein*, le quali contengono il divieto da noi consacrato nel primo *alinea* dell'articolo, e che sembra essere il necessario complemento del diritto di privativa.

Avendo ammesso il principio che ogni modificazione è una invenzione capace di privativa, ne segue che un attestato per modificazione può essere chiesto sia da chi gode una privativa per l'invenzione principale, sia da un estraneo. Alcune legislazioni non pongono differenza tra questi due casi: ma altre come la francese (2) e la portoghese (3), considerando che la modificazione, quando è fatta da chi esercita l'invenzione modificata, è, per così dire, una parte integrante e quasi una continuazione di questa, hanno dato facoltà all'inventore o a chi ha causa da lui di chiedere un *brevetto addizionale*, il quale estenda alla modificazione la privativa principale.

Lo Statuto degli Stati Uniti del 1836 (4) invece permette all'inventore di produrre la descrizione del suo perfezionamento e mediante il pagamento di cinque dollari, ottenere che sia aggiunta alla descrizione del trovato principale: così quest'aggiunta è considerata come se fino dal principio fosse stata compresa nella *specificazione* di quel trovato. Noi abbiamo adottato il temperamento della legge francese, chiamando *attestato completo* questo titolo d'indole speciale, e lasciando il nome generico di *attestato di privativa* a quello che può essere concesso a terze persone per modificazioni di trovati ad esse estranei; le quali modificazioni, rispetto a chi le fa, sono vere e nuove invenzioni.

Quanto poi alla durata delle privative è da considerare tre cose, cioè: da qual punto debba cominciare, fino a qual numero di anni debba estendersi, e finalmente se debba essere lasciato all'arbitrio di chi dimanda una privativa la facoltà di determinarne la durata dentro il termine più lungo dalla legge concesso.

Oggi è quasi universalmente adottato il principio che il godimento di una privativa deggia risalire alla data della dimanda del brevetto o attestato e del deposito dei rispettivi documenti. Così prescrivono l'atto legislativo inglese del 1832 (5) e la legge francese del 1844 (6). Lo Statuto ameri-

(1) « Un brevetto non potrà oramai conferire alcun diritto di proibire o restringere sia l'introduzione, sia la vendita o lo spaccio di oggetti simili a quelli indicati nel brevetto, ecc. » (art. 3).

« Ciascun Governo dell'Unione conserva la facoltà di accordare per brevetto, ecc. »

« 1° Un diritto alla preparazione o all'esecuzione esclusiva di un oggetto (ein Recht zur ausschliesslichen Aufertigung oder Ansführung des in Rede stehenden Gegenstandes);

« 2° Il diritto esclusivo d'applicare: a) un nuovo metodo di fabbricazione (eine neue Fabricationsmethode); b) o nuove macchine o strumenti per la fabbricazione (neue Maschinen oder Werkzeuge für die Fabrikation): di maniera che a ciascuno sia impedito l'impiego o l'uso dell'oggetto munito di privativa, eccetto che il titolare non abbia ceduto il diritto o che l'oggetto non sia stato fornito da lui » (articolo 4, convenzione del 1842).

(2) Articolo 16.

(3) Articolo 12.

(4) Articolo 13 in fine.

(5) Articolo 23.

(6) Articolo 8.

cano del 1836 lascia al postulante la facoltà di esigere che la *patente* pigli la data del giorno in cui fu fatto il deposito, purchè questo non la preceda di più di sei mesi (1). Altre legislazioni fanno incominciare la durata della privativa dal giorno in cui è rilasciato il brevetto, ma fanno risalire al momento del deposito della dimanda la data legale della invenzione, e sono di questo numero la legge russa (2), il decreto spagnuolo del 1826 (3), e l'ultima legge proposta nel Belgio (4). Quel che importa si è che il diritto esclusivo assicurato dalla legge all'inventore abbia per data certa l'istante medesimo in cui costui ne piglia possesso con la esibizione della descrizione e de' disegni che sono la esternazione del suo trovato. A ciò provvede la prima parte dell'articolo 10 del nostro progetto.

Rispetto poi al cominciamento della durata del brevetto, noi non abbiamo seguito alcuno dei sistemi adottati dalle altre legislazioni, i quali riduconsi a due, cioè, a darle incominciamento o dal giorno della dimanda o da quello in cui fu rilasciato l'attestato. L'uno e l'altro di questi due sistemi, combinato col pagamento di una tassa annuale, ha il grave inconveniente di complicare la contabilità e di richiedere una scrittura molto minuziosa per tener dietro alle scadenze della tassa di ciascun brevetto. Ad evitare questo inconveniente abbiamo creduto proporvi che la durata delle privative deggia sempre incominciare dall'ultimo giorno di uno dei tre mesi che compiono i quattro trimestri dell'anno. A tal modo, egli è vero, alcune privative dureranno in effetto qualche mese più delle altre, ma questa lieve disparità è compensata dal pagamento di quella parte di tassa che corrisponde a questa maggiore durata, e che dovrà essere anticipata nell'atto che chiedesi la privativa (articolo 14). Oltre a che in pratica avverrà che le dimande saranno più frequenti ne' primi giorni di ogni trimestre, e che perciò gli attestati potranno essere, con matura considerazione, concessi nel corso de' tre mesi senza discapito de' richiedenti e con poca diversità di durata fra le privative.

La durata di quindici anni che proponiamo di accordare alla più lunga privativa, supera di un anno quella che le accordano le leggi inglese ed americana. La russa, l'annoverese, la sassone, la wurtemberghese ed altre la limitano a dieci anni. Ma noi ci siamo fondati sull'autorità di molte altre legislazioni europee (quali sarebbero, per esempio, la francese, la spagnuola, l'austriaca, la bavarese, e, per non uscire d'Italia, la romana e la siciliana) e sulla patria consuetudine. E sebbene ultimamente nel Belgio si sia proposto di protrarre la durata de' brevetti a venti anni, e più volte in Francia gl'industriali abbiano chiesto che si prolungasse fino a questo termine, pure è nostro avviso che, atteso alla facilità del mettere subito in atto una invenzione veramente meritevole in un tempo in cui è sì grande il movimento dei capitali e sì considerevole la solerzia degl'imprenditori, ed atteso ancora alla facilità con la quale le invenzioni si succedono, la durata di quindici anni sia insufficiente.

L'articolo 11 non ha uopo di commento. Cessata la privativa originaria, l'invenzione diventa patrimonio di tutti, e però l'attestato concesso a chi la importava non deve poter togliere a' nostri connazionali il diritto di usarla liberamente dal giorno in cui la privativa straniera giunse al suo termine. Tutte le legislazioni concordano intorno a questo particolare.

(1) Articolo 8.

(2) Articolo 135.

(3) Articoli 16 e 20.

(4) Articoli 3 e 8.

Per ciò che concerne poi la diversa durata delle privative entro i limiti di quindici anni, ci siamo uniformati alle legislazioni che accordano all'inventore la facoltà di farla discendere sino ad un anno. In Prussia può anche dimandarsi un brevetto per sei mesi, ma veramente non sappiamo se in pratica ciò avvenga mai. Un'invenzione, per poco seria che sia, richiede un certo spazio di tempo per essere praticata; ed una privativa che in molti casi potrebbe cessare prima che se ne cominciasse l'esercizio, sarebbe cosa assai strana.

In Francia, essendosi nel corso della discussione della legge del 1844 adottata la tassa annuale, diventò, sotto il rispetto della durata, ozioso l'articolo 4 che dice concedersi brevetti per 5, per 10 o per 15 anni (1). Poichè basta interrompere la contribuzione annuale per decadere dalla privativa; ond'è che in realtà le privative possono cessare a talento dell'inventore, nè vi ha alcuno che, ottenuto un brevetto per 15 anni, non possa poi limitarlo anche ad uno solo.

Avendo noi, per le ragioni espresse nella prima parte, preferita la tassa mista d'una finanza proporzionale della privativa e d'una contribuzione annuale, abbiamo lasciato ad arbitrio del postulante il fissare la durata di essa privativa da un anno sino a 15.

La finanza e l'annualità combinate mettono ostacolo alla soverchia facilità di chiedere attestati; e l'una aumentando di soli 10 lire all'anno mentre l'altra è fissa, non rendono soverchiamente grave la condizione dell'inventore che crede dimandare la privativa per 15 anni.

Al qual proposito diciamo che, fissando la finanza proporzionale a 10 lire per anno, la sua massima somma potrebbe giungere a 150 lire; e, mettendo a 50 lire la contribuzione annua pel primo triennio, la somma anticipata, che dovrebbe sborsare un inventore per la domanda d'un attestato di 15 anni, sarebbe di non più che lire 180. D'altra parte chi desiderasse la privativa per un solo anno, pagherebbe 40 lire. Queste somme sono tali che, senza affliggere di soverchio l'inventore, danno un qualche ritegno al ciarlatano.

L'aumento poi di 20 lire per triennio sul tributo annuale è di nessun momento per un inventore che, riuscendo nell'impresa del suo trovato, ne prolunga per molti anni la pratica. Costui come industriale pagherà il diritto di *patente*, e come possessore d'una privativa pagherà la tassa proporzionata ai lucri maggiori e sempre crescenti che essa privativa gli va procacciando.

Per ultimo è da notare che la conservazione e la pubblicazione degli attestati cagionano allo Stato una spesa, e perchè fruttano più immediatamente a coloro che godono le privative, è giusto che vi si provvegga con una tassa, il cui prodotto sia sufficiente allo scopo. Ora sino al presente le privative concesse appresso di noi sono assai scarse (2), e sebbene la nuova legge ne farebbe certamente accrescere il numero (3), pure crediamo indispensabile che la tassa sia di qualche momento perchè basti alle spese occorrenti. Ciò non ostante non abbiamo voluto oltrepassare la misura delle tasse

(1) Fu però conservato per il motivo che, nel caso di cessione del brevetto, la legge francese esige il pagamento anticipato della tassa corrispondente al resto della durata del brevetto.

(2) Nel 1850 furono 8.

Nel 1851 furono 6.

Nel 1852 furono 16.

Nel 1853 furono 23.

(3) In alcuni luoghi si è veduto aumentare da 12 per anno sino ad 800.

altrove adottate, anzi la nostra tassa è nel suo totale minore di quella che pagherebbersi per una privativa di quindici anni nel Belgio, secondo l'ultima legge proposta, la quale è certo una delle più favorevoli agli inventori (1).

Ritenendo da una parte il pagamento di una finanza proporzionale, e dall'altra la facoltà nell'inventore di chiedere la privativa anche per un anno solo, era indispensabile concedergli il diritto di domandarne il prolungamento, il quale non è da intendersi nel senso delle leggi inglese ed americana, che concedono al Governo il potere di prolungare per sette anni i brevetti d'invenzione al di là del termine ordinariamente fissato dagli statuti (2), ma sì nel senso che un attestato chiesto per meno di quindici anni può essere seguito da un altro che ne protragga gli effetti sino all'anno quindicesimo. Questa facoltà rende più agevole all'inventore il praticare per pochi anni una invenzione, col proposito di porvisi intorno a perfezionarla, e chiederne poi, se vi riesce, la continuazione della privativa.

Si fa chiaro perciò che il prolungamento debba estendersi a tutti gli attestati completivi, e che possa essere sottoposto ad uno speciale tributo, il quale corrisponda al beneficio speciale che ne trae l'inventore. Questo tributo nel nostro progetto è di sole lire quaranta.

L'agevolazione che sopra abbiamo detto doversi concedere all'inventore per le modificazioni da lui arretrate al proprio trovato giustifica la tassa di sole venti lire per un attestato completivo. Uguale è la tassa che per simili attestati pagasi in Francia, e che ora si è proposta nel Belgio.

In fine il vantaggio che si ritrae dal rendere la contabilità, per quanto si può, facile e spedita, e la poca importanza della tassa annuale ci dispensano dal trattenerci sul contenuto dell'articolo 18 che riguarda il modo di computare gli anni pel pagamento della tassa, nel caso dell'importazione di un trovato munito di privativa all'estero.

TITOLO SECONDO.

CAPO I.

Nello esporre i motivi di questo titolo saremo più brevi che non fummo sinora, poichè, stabiliti i diritti dell'inventore e definita l'indole degli attestati di privativa, ci sarà più facile lo spiegare le ragioni che c'indussero a prescrivere certe condizioni e certe procedure per ottenerli.

Già nella prima parte rammentammo i diversi modi secondo i quali sogliono essere altrove conferiti i titoli di privativa.

Noi, avendo al brevetto o patente regia sostituito un semplice attestato, ci siamo indotti a seguire in parte il sistema americano, proponendovi d'affidare ad un ufficio centrale

(1) Ecco la tassa proposta nel Belgio ed adottata dalla Camera dei deputati:

Finanza fissa	L. 50 »
E per 15 anni a 10 lire pel primo, 20 pel secondo, 30 pel terzo, ecc.	» 1,200 »
Totale	L. 1,250 »

Secondo il nostro progetto:

Finanza per 15 anni	L. 150 »
Tasse per cinque trienni	» 1,050 »
Totale	L. 1,200 »

(2) Articolo 2 dello Statuto inglese del 24 agosto 1839; ed articolo 18 dello Statuto americano del 1836.

tutta la procedura concernente le privative; e però, conformemente al sistema medesimo (articolo 6 dello Statuto del 1836), l'articolo 20 del nostro progetto prescrive che la domanda di un attestato di privativa dovrà dirigersi al capo di quell'ufficio. Al modo stesso le leggi patrie prescrivono che il creditore si diriga al conservatore delle ipoteche per eseguire la iscrizione del suo credito; e noi dimostrammo l'analoga che corre tra un ufficio incaricato del conferimento e della conservazione degli attestati di privativa e gli uffici che propriamente addimandansi *conservazioni delle ipoteche*.

Comprendesi poi agevolmente perchè una domanda per attestato di privativa debba contenere ciò che è notato nei numeri I e III dell'articolo 20; e intorno alla rubrica o titolo del trovato notisi che, quante volte non ne indicasse con precisione i caratteri e lo scopo, potrebbero essere facilmente indotti in errore sull'indole dell'invenzione coloro i quali hanno interesse di conoscere le nuove privative che si vanno conferendo o quelle che sono colpite di nullità, sia perchè dediti ancora essi a nuove investigazioni, sia perchè muniti di precedenti privative, sia infine perchè esercenti industrie affini.

Perciò la legge inglese sottomette all'esame del magistrato revisore anche il titolo dell'invenzione (1); la legge francese vuole che « il titolo contenga la indicazione sommaria e precisa dell'oggetto dell'invenzione (2); » e la legge austriaca prescrive « la denominazione della scoperta o invenzione (3), » cioè una succinta definizione che serva a distinguere il nuovo trovato dagli altri, come il nome d'un individuo.

Alla domanda debb'essere anche annessa una descrizione chiara e distinta del trovato. La quale descrizione è la testimonianza effettiva dell'invenzione, la prova della esistenza del trovato, ed il titolo su cui fondasi realmente la privativa. Sorgendo contestazioni sulla novità o sull'indole dell'invenzione, devesi di necessità consultare questo documento; ed esso infine allo spirare della privativa deve servire un giorno come guida agli uomini dell'arte per praticare il trovato descritto.

È necessario perciò che questa descrizione sia a tutti intelligibile e siffattamente compilata che un uomo esperto, togliendola a scorta, possa tradurre in pratica il concetto dell'inventore. Qualunque segreto dissimulato o celato, qualunque maliziosa ambage che la rendesse insufficiente o oscura, le toglierebbe i caratteri di vera descrizione, e farebbe mancare al diritto di privativa il suo primo legittimo appoggio.

Questa è la ragione per cui tutte le legislazioni esigono che la descrizione sia fatta in lingua del paese, e che abbia i caratteri sopraddetti.

L'atto inglese del 1852 che riconosce, siccome sarà meglio detto in seguito, la *specificazione provvisoria* e la *descrizione definitiva*, richiede che quella sia una « esatta designazione della scoperta, » e che questa « descriva e determini esattamente la natura della invenzione e la maniera d'impiegarla » (4).

La legge americana vuole che la descrizione sia concepita « in termini talmente espliciti, chiari ed esatti, e senza proliosità inutili, che ogni persona dell'arte sia in condizione, « dopo questo ragguaglio, di fare la stessa cosa » (5).

La legge francese vuole che sia *sans allérations, ni surcharges* (1), e l'austriaca esige « che contenga l'analisi particolareggiata dell'invenzione, che sia concepita in modo che ogni esperto possa riprodurre l'oggetto; che precisi la invenzione chiaramente e senza equivoco, e che non nasconda nè i mezzi nè il modo dell'esecuzione, ecc., ecc. »

Noi abbiamo imitato l'esempio della legge americana, e crediamo che non è possibile e che non sarebbe utile indicare nella legge tutti i requisiti che debbe avere una descrizione per essere atta a conseguire lo scopo a cui è destinata.

L'utilità de' disegni, e quando specialmente trattasi di macchine, quella di un modello è per se stessa evidente.

La *bolletta* comprovante il versamento della tassa toglie di mezzo la difficoltà che vi sarebbe d'incassare le somme se fossero direttamente pagate in danaro ad ufficiali non casieri nè contabili, ed elimina ogni specie di questione o di abuso che potrebbe ocasionare qualunque altro modo di pagamento. Quasi dappertutto è adottato un simile espediente.

Le altre prescrizioni dell'articolo 21 non abbisognano di spiegazione.

Diremo solo breve parola dell'obbligo imposto al richiedente di unire alla sua domanda tre originali identici della descrizione e de' disegni.

In Francia la legge ne esige due; ma nel 1849 il Governo sottomise al Consiglio generale di agricoltura, manifatture e commercio, l'esame di certe questioni sollevate dalla esperienza intorno alla legge del 1844; tra le quali questioni prima era la seguente: « Bisogna esigere che le descrizioni e disegni, di cui è fatta menzione nell'articolo 5, sieno trasmessi in tripla spedizione? »

A questa domanda fu risposto in questi termini: « Secondo le prescrizioni della legge del 1844, ad ogni domanda di brevetto debbono essere uniti due originali della descrizione e de' disegni. Uno di essi originali è annesso al brevetto d'invenzione e restituito al postulante; l'altro è depositato al Ministero di commercio per essere comunicato senza spese ad ogni richiesta, e per essere testualmente o per estratto pubblicato dopo il pagamento della seconda annualità. Per soddisfare a questa doppia esigenza, l'amministrazione è nella necessità di far eseguire trascrizioni e copie di disegni che cagionano un lavoro considerevole; sicchè si avvisa che vengano richiesti tre originali invece di due. »

Si aggiunse poi una seconda questione, cioè: « se il richiedente dovesse a suo rischio e pericolo raffrontare gli esemplari della descrizione. » Ed anche a questa domanda fu risposto affermativamente: « Affine di non mettere il Governo a sindacato per gli errori che possono commettersi nelle trascrizioni, e per evitare la difficoltà di verificare, in caso di differenza tra' diversi esemplari, quali furono realmente le intenzioni del richiedente. »

Queste ragioni ci sembrano assai concludenti, e noi le diamo come motivi della seconda parte dell'articolo 22, aggiungendo che, giusta il nostro progetto, un originale rimane nell'ufficio centrale, l'altro è depositato in una sala che verrà all'uopo destinata dal Governo, ed il terzo è restituito al postulante. Soltanto si può fare a meno d'uno degli esemplari dei disegni, ove esista un modello, perchè questo verrà in sua vece depositato nella sala suddetta.

Nel restante poi di questo capo si è cercato di provvedere, in un modo suggeritoci dal raffronto delle legislazioni inglese, americana e francese, alla sorte dell'inventore, il

(1) Articolo 6.

(1) Articolo 8, Atto del 1852.

(2) Articolo 6.

(3) Articolo 9.

(4) Articoli 6 e 9.

(5) Articolo 6, Statuto del 1836.

quale è talvolta costretto a chiedere l'attestato prima d'aver condotto a perfezione il suo trovato, e ciò per mille cause imprevedibili, fra le quali è più frequente quella dell'impossibilità di serbare a lungo il segreto assoluto di una invenzione, quando, per essere fatta o verificata, ha mestieri di esperimenti, a cui spesso debbono concorrere più persone.

Negli Stati Uniti ogni cittadino che crede di aver fatta una scoperta, ma di non averla ancora portata a maturità, può ottenere un *Caveat* mediante l'indicazione della natura e dell'oggetto dell'invenzione alla quale attende, ed il pagamento di 20 dollari. Per virtù di questo *Caveat*, se nel corso di un anno qualche altro individuo si farà a chiedere una patente di privativa per invenzione somigliante, colui che l'ottenne ne sarà avvertito e verrà nel tempo stesso invitato dal commissario delle *patenti* ad esibire fra tre mesi la descrizione completa del suo trovato. Se l'invito sarà secondato, e se i due trovati sono realmente tali che l'uno implica l'altro o gli è identico, verrà provveduto come nel caso di due domande per un medesimo oggetto (1). Se poi il possessore del *Caveat*, o non risponde all'invito, o presenta la descrizione di un trovato diverso da quello per cui fu chiesta la privativa, questa è liberamente concessuta.

Nella Gran Bretagna, oltre la consuetudine del *Caveat*, la legge del 1852 dà facoltà all'inventore di presentare una *specificazione* provvisoria, nella quale venga con precisione indicata la natura della scoperta, per distinguere (siccome dicono le istruzioni dei commissari delle *patenti*) la parte nuova dalla già nota, e per far intendere chiaramente l'estensione della scoperta, senza però comprenderci la descrizione dei procedimenti di esecuzione (2).

Per effetto di questa specificazione, che rimane segreta, conseguensi un *certificato*, il quale garantisce per sei mesi la priorità della scoperta, ancorchè nel frattempo questa sia conosciuta o praticata, purchè in questo spazio di tempo venga prodotta la descrizione definitiva.

Può anche essere presentata sin dal principio una descrizione completa, ed ottenersi un simile *certificato* provvisorio, ma in questo secondo caso la descrizione sarà fatta di pubblica ragione (3).

Dal momento in cui si è conseguita la protezione provvisoria sulla presentazione di una descrizione definitiva, può l'inventore chiedere che gli venga rilasciata la *patente reale*. La quale sua domanda è pubblicata sulle gazette, ed in un termine fissato dai regolamenti è dato a ciascuno di farle opposizione (4).

In Francia il Governo aveva proposto di accordare brevetti provvisori per due anni, col fine di dare agli inventori l'opportunità di modificare le loro invenzioni, togliendo ai terzi, durante lo stesso spazio di tempo, la facoltà di chiedere brevetti per addizioni, mutamenti o perfezionamenti.

La Camera dei deputati credette che riservare per due anni all'inventore il diritto di migliorare la sua invenzione fosse un diritto eccessivo, e rigettò la proposta già adottata dalla Camera dei pari. Ma invece, avendo sostituito al pagamento anticipato della tassa la contribuzione annuale pura e semplice, e perciò avendo lasciato a chi gode la privativa il pieno arbitrio di farla cessare quando gli talenta, la Camera

(1) Articolo 12 dello Statuto del 1836.

(2) Articolo 6 della legge e articolo 15 delle istruzioni dei commissari.

(3) Articolo 11.

(4) Articolo 12.

dei deputati medesima adottò un articolo, che diventò poi legge, nel quale è detto che « nessuno, dal privilegiato in fuori, o da chi per lui, non potrà, durante un anno, prendere un brevetto per addizioni, ecc. » E perchè questo divieto non riuscisse nei suoi effetti troppo grave ai terzi, fu soggiunto che « nulladimeno, durante l'anno suddetto, chiunque potrà domandare un brevetto per addizione, ecc., mettendo la sua domanda sotto suggello; » che « scorso l'anno e rotto il suggello, sarà accordato il brevetto, » e che infine « colui al quale appartiene la privativa principale avrà la preferenza per le modificazioni, ecc., per cui egli avrà nel corso dell'anno chiesto un certificato addizionale » (1).

Aggiungasi che in Inghilterra e negli Stati Uniti, oltre alla possibilità che ha un inventore di modificare la sua invenzione tra sei mesi dalla protezione provvisoria, ha pur quella di chiedere in seguito, cioè dopo la esibizione della descrizione definitiva, un così detto *disclaimer*, col quale può ridurre la descrizione medesima a più ristretti termini (2). Un diritto analogo a questo manca nella legislazione francese.

In breve dunque, l'inventore può in America e nella Gran Bretagna, con procedure più o meno semplici, ottenere una temporanea garanzia ed aver l'agio di maturare per qualche tempo la sua invenzione, approfittando dei suggerimenti dell'esperienza. Può anche produrre la domanda di riduzione durante l'intero corso della sua privativa. In Francia, senza avere questa seconda facoltà, ha non pertanto la prima durante un anno intero.

Nel 1849 però al Consiglio generale di agricoltura, commercio e manifattura, del quale abbiamo già fatta menzione, fu tra gli altri quesiti proposto quello di sapere se era conveniente di abolire o di conservare questo privilegio, consacrato dall'articolo 18 sopra citato.

La Commissione incaricata di esaminare la questione rispose nei seguenti termini:

« La Commissione ha considerato come esorbitante il diritto concesso a chi gode una privativa di potere, durante un intero anno, prendere, mediante il pagamento di 20 lire, dei brevetti di addizione per ampliare la invenzione originaria, consentendosi soltanto all'iscrizione per perfezionamento fatta da terzi il prender posto un anno dopo l'iscrizione del trovato principale. Se per questa prescrizione di legge i brevetti non sono interamente respinti, egli è certo che sono considerevolmente contrariati, e lo stimolo che la legge deve dare al perfezionamento di qualsiasi invenzione non esiste più nella sua integrità, e provoca solo qualche sforzo individuale, in luogo di eccitare lo sforzo di tutti. »

Avendo presenti e le leggi riferite e il ragionamento qui trascritto, ci siamo avvisati d'inserire nel progetto gli articoli 25 e 26.

Col primo di questi articoli accordasi al possessore di un attestato il diritto di ridurre la sua privativa ad alcune delle parti dell'oggetto pel quale gli fu conferita.

Col secondo proponesi di dare all'inventore una temporaria preferenza per le modificazioni da lui arrecate alla sua invenzione. Ed abbiamo prescelto l'espedito adottato in Francia piuttosto che la protezione provvisoria accordata in

(1) Articolo 18.

(2) Articolo 39 dell'Atto inglese del 1852, e gli Statuti in quest'articolo citati; ed articolo 7 dello Statuto americano del 1837.

Inghilterra, perchè questa ci è sembrata troppo complicata e soggetta a certe forme a cui malamente si piegherebbero le nostre abitudini ed i nostri ordinamenti amministrativi.

Entrambe queste facoltà però sono nel progetto ristrette ai soli primi sei mesi della durata della privativa.

Le ragioni, per le quali stimiamo opportuno di conferirle, sono, da una parte, la facilità di modificare nei primi tempi un'invenzione la quale potrà essere costata al suo autore immense fatiche e spese considerevoli; e dall'altra, la necessità a cui sopra abbiamo accennato, ed in cui talvolta trovasi un inventore, di prendere immaturamente un attestato, acciocchè altri, informato della sua invenzione, non gli occupi il passo. Oltre a che rimuovere dalla privativa alcune parti che l'inventore medesimo giudica soverchie o già note, giova ad evitare i giudizi a cui avrebbero potuto dar luogo le parti eliminate, ed a render chiaro a tutti l'oggetto preciso dell'invenzione.

Le ragioni poi che ci determinano a limitare a sei mesi l'esercizio di quelle facoltà sono le seguenti:

Innanzitutto non dura più di sei mesi in Inghilterra la protezione provvisoria, la quale ha, nei suoi effetti, una grande analogia colla preferenza che il nostro progetto dà all'inventore per lo stesso spazio di tempo; e, d'altra parte, l'esperienza ha mostrato in Francia che, prolungandola ad un anno, rendesi troppo grave ai terzi.

E, quanto alla riduzione, sebbene l'esempio dei luoghi ove è praticata mostri che essa potrebbe permettersi per tutto il tempo della privativa, pure abbiamo giudicato più conveniente il non concederne la facoltà, se non per un tempo uguale a quello durante il quale potrà l'inventore, o chi ne tiene da lui il diritto, esercitare in preferenza dei terzi la facoltà di aggiungere con attestati completivi nuove modificazioni all'invenzione originaria. E, per vero, la riduzione è quasi una forma speciale di modificazione, la quale non cade direttamente sulla invenzione, ma concerne però la comprensione dell'oggetto della privativa. Un attestato ridotto comprende qualche cosa di meno, ed un attestato di privativa, a cui si aggiunse un attestato completo, comprende qualche cosa di più della prima invenzione.

Siccome dunque dopo i sei mesi è mestieri che il pubblico sappia pure una volta quale è l'oggetto vero e definitivo della privativa, così pare che non si debba protrarre oltre di questo termine la facoltà di ridurre, se ad esso restringesi quella di aggiungervi del nuovo e di modificarlo.

Oltre a che, essendo concesso a chiunque crede d'averne interesse lo impugnare una privativa, ed essendo la mancanza di novità una delle cause per cui la privativa è nulla, si fa chiaro che, se si lasciasse facoltà indefinita di ridurre una privativa ad alcune sole parti dell'oggetto per cui fu concessuta, offrirebbe ai taluni il pretesto di perpetuare un attestato con successive riduzioni, anche quando fosse più volte impugnato e parzialmente annullato. Così, mentre uno dei motivi che ci spingeva ad ammettere la riduzione era quello di diminuire i giudizi per nullità parziali, la riduzione illimitata potrebbe invece dare occasione a moltiplicarli.

Scendendo ora ai particolari degli articoli relativi a questa materia, noterò soltanto che nel secondo numero dell'articolo 24 richiedonsi, in caso di una domanda per riduzione, tre originali della descrizione che intendesi sostituire all'altra già prodotta, e non già di quella concernente le sole parti che s'intendono escludere, per la ragione che, doven-

dosi pubblicare tutte le descrizioni, è necessario di avere un testo che contenga le vere parti della invenzione definitivamente compresa nella privativa, acciocchè i terzi non siano indotti in errore, come facilmente sarebbero, se fossero costretti ad eseguire da per loro la sottrazione di una descrizione dall'altra. Aggiungasi che, in caso di controversia, il giudice potrà in tal modo conoscere meglio quale è precisamente l'oggetto dell'attestato ridotto, intorno a cui può sorgere contesa.

Nell'articolo 26 ci siamo poi scostati dalla compilazione di quell'articolo della legge francese, da cui abbiamo tolto il concetto in esso espresso; poichè in quella legge è detto che, compiuto l'anno, i pacchi contenenti domande per attestati di privative sopra modificazioni saranno aperti, e che il privilegiato avrà la preferenza quanto alle modificazioni per le quali egli avrà chiesto un attestato. Il che suppone un raffronto fra le diverse domande e lascia dubitare che l'autorità amministrativa abbia la facoltà di respingere, di suo arbitrio, alcuna di esse, prodotta da estranea persona, ove la giudichi simile ad un'altra che per avventura può essere esibita dall'individuo a cui la privativa appartiene.

Secondo il nostro progetto, invece, se le domande non sono ritirate, gli attestati per modificazione vengono concessi, ma il loro effetto relativamente agli attestati completivi comincerà soltanto dal giorno in cui compierono i sei mesi, vale a dire che, se mai qualcuno di quegli attestati concernerà una modificazione identica a quella che forma l'oggetto di un attestato completo, sarà dal giudice annullato; nè chi l'ottenne potrà di ciò lamentarsi, avendo egli la facoltà di ritirare la domanda, col beneficio della restituzione della tassa, nel caso che fra lo spazio di tempo trascorso dal giorno in cui fece il deposito sino al compimento dei sei mesi suddetti l'inventore principale od il suo cessionario abbiano conseguito un attestato completo per modificazione simile alla sua.

Così questa parte della legge è messa in armonia con uno dei principii che ne informano tutte le altre parti, cioè che sulla novità e sul merito dell'invenzione o modificazione non debba cadere esame preliminare di sorta. E, rispetto alle modificazioni, questa norma è del tutto innocua nei suoi effetti; perciocchè gli inventori di quelle non possono altrimenti praticarle che accordandosi coll'inventore principale, il quale non sarà certamente disposto a comprare l'uso d'una modificazione già da lui inventata.

Per non essere soverchiamente prolissi, non ci fermiamo nè punto nè poco sugli articoli 25, 27, 28, perchè trovano la loro motivazione nelle cose precedentemente discorse, e sono l'applicazione dei principii già sopra stabiliti.

CAPO II.

Segue ora il capo II di questo titolo, il quale contiene la procedura che ha luogo dal deposito della domanda sino al conferimento dell'attestato, parte relevantissima del presente progetto.

Secondo l'articolo 29, il deposito eseguirebbersi o nell'ufficio centrale o appresso le segreterie delle intendenze generali. Questo è il metodo seguito in Francia per maggiore comodità degli inventori. Nel Belgio hanno creduto più conveniente prescrivere che il deposito possa eseguirsi anche appresso funzionari di ordine inferiore a quelli che corrispondono ai nostri intendenti generali. Ma a noi sembra che il beneficio di quest'agevolazione sarebbe sì lieve per gli inventori da non compensare gli inconvenienti che potrebbero derivarne, sì per la tenuta dei molti registri, sì per l'invio

delle carte e dei modelli, e si per l'intimazione di certi atti dei quali sarà parlato in seguito. D'altronde l'inventore che dimora in una provincia potrà facilmente conferirsi nel capoluogo della divisione, ovvero far presentare la sua domanda da un suo mandatario (1).

Il processo verbale, che verrà disteso sopra apposito registro, e di cui sarà data copia al depositante, sarà la prova legale del seguito deposito, e segnerà il punto in cui l'inventore prende possesso del diritto che gli compete, il quale possesso sarà poi più solennemente accertato da quello che noi chiamiamo *attestato di privativa*.

Richiediamo intanto che nel verbale venga indicato il domicilio reale o elettivo del richiedente, purchè sia nel luogo ove si eseguisce il deposito, e che, in difetto, intendasi eletto il di lui domicilio nella casa comunale, pel motivo che facilmente sarà suggerito dalla lettura degli articoli 41 e seguenti del progetto.

Similmente l'articolo 26 contiene il motivo dell'articolo 31.

Quanto all'articolo 33, diciamo solamente essere necessario d'imporre alle segreterie delle intendenze generali l'obbligo di spedire fra cinque giorni all'ufficio centrale le carte e gli oggetti depositati, per evitare il soverchio indugio di simile spedizione; pel quale indugio, non solo potrebbe avvenire che nel frattempo giungesse all'ufficio centrale una domanda identica presentata posteriormente, ma si ancora avverrebbe, in tutti i casi a danno dell'inventore, la perdita del tempo e quella di una parte della tassa anticipata.

Nell'ufficio centrale, che è vera conservazione dei diritti degli inventori, verranno trascritti sopra apposito registro i processi verbali, acciocchè restino insieme raccolti questi atti importanti che contengono, per così dire, le fedi di nascita legali delle invenzioni.

Ora, pervenuti all'ufficio le domande e gli altri documenti, l'articolo 35 del progetto prescrive che il capo di esso ufficio faccia registrare le domande e rilasci l'*attestato*, ove trovi *puntualmente eseguite le prescrizioni della legge*.

Quest'ultima clausola merita di essere attentamente considerata.

Le legislazioni, che hanno stabilito in modo assoluto non potere aver luogo alcun esame preliminare, come la francese e la belgica, non possono a meno di lasciare nel fatto, siccome abbiamo dimostrato nella prima parte, in arbitrio del Ministero un duplice esame, quello, cioè, dell'adempimento delle formalità estrinseche e quello della natura dell'invenzione o scoperta, non in quanto alla sua novità od alla sua importanza, ma in quanto ai caratteri che la rendono meritevole o indegna di privativa.

Questo apparisce chiaramente dalla lettura dell'articolo 12 della legge francese, in raffronto degli altri articoli in esso citati e dell'articolo 5 (2).

(1) In Francia, non ostante la vasta superficie del territorio, gli inventori dei dipartimenti vanno frequentemente a presentare le loro domande alla prefettura della Senna.

(2) « Toute demande, dans laquelle n'auraient pas été observées les formalités prescrites par les numéros 2 et 3 de l'article 5 et par l'article 6, SERA REJETÉE. La moitié de la somme versée restera acquise au trésor, mais il sera tenu compte de la totalité de cette somme au demandeur s'il reproduit sa demande dans un délai de trois mois, à compter de la date de la notification du rejet de sa requête. »

« Art. 5. Quiconque voudra prendre un brevet d'invention devra déposer :

La contraddizione fu rilevata a tempo della discussione, ma non si seppe schivarla: essa nasce dalla necessità d'un certo esame inconciliabile con la dichiarazione che non ve ne debba essere alcuno.

Nel nostro progetto l'esame commesso al capo dell'ufficio incaricato delle privative è determinato con precisione dagli articoli 37, 38, 39, 40, che partitamente disamineremo.

Intanto la prima e sommaria ispezione delle dimande e dei documenti essendo affidata ai capi dell'ufficio, siccome praticasi in America, è chiaro che il conferimento dell'attestato non incontrerà ostacolo se non nei casi in cui o è patente la inosservanza della legge, o si promette il dubbio da meritare che venga più diligentemente esaminato.

Negli Stati Uniti però pretendesi che questo individuo non solo si occupi delle forme serbate e dei caratteri estrinseci della invenzione, ma che estimi ben anche l'intrinseco valore e la novità di questa, salvo ai giudici ordinari, che colà sono per istituzione e per ordinamento tutt'altra cosa che appresso noi, il riformare o ratificare quel primo giudizio.

Nel nostro progetto invece il capo dell'ufficio nega l'attestato in cinque casi, dei quali quattro facilissimi ad essere verificati, siccome sono quelli preveduti dai numeri II, III, IV e V dell'articolo 39: manca la dimanda o la descrizione; chiedonsi più privative in una sola domanda; manca la indicazione della rubrica o titolo della invenzione; la tassa non corrisponde alla specie di attestato che chiesi, fatti semplici e di non equivoca intelligenza. La loro tassativa indicazione frena l'arbitrio, la loro facile verificaazione giustifica la facoltà conceduta ad un individuo solo di verificarli, sebbene in un modo, per così dire, preparatorio e soggetto a revisione.

Più arduo è il caso preveduto dal numero I del citato articolo, cioè il caso in cui il trovato o fosse contrario alle leggi, alla morale, all'ordine pubblico, o non risguardasse la produzione d'un oggetto materiale o fosse puramente teorico.

Ma riflettasi che, non potendo discendere all'esame del merito tecnico della invenzione, l'esaminatore dovrà stare alla descrizione esibita, e nel solo caso in cui questa descrizione, nei termini in cui fu distesa dall'inventore, presentasse uno dei caratteri sopra espressi, egli potrebbe far uso della facoltà concedutagli di negare l'attestato. Il qual diniego non essendo definitivo può facilmente essere rivotato.

Oltre però ai casi preveduti nell'articolo 39, possono esservene alcuni altri di minore importanza; può, per esempio, l'inventore descrivere oscuramente o incompletamente la sua invenzione, può presentare un disegno che dà un'idea del

« 2° Une description de la découverte ou application faisant l'objet du brevet demandé ;

« 3° Les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description.

« Art. 6. La demande sera limitée à un seul objet principal, etc. Elle mentionnera la durée que les demandeurs entendent assigner à leurs brevets, etc. Elle indiquera un titre, etc. La description ne pourra être écrite en langue étrangère. Elle devra être sans altération ni surcharge, etc. Les dessins seront tracés, etc. Un duplicata de la description et des dessins sera joint à la demande. Toutes les pièces seront signées par le demandeur, etc.

« Art. 3. Ne sont pas susceptibles d'être brevetés :

« 1° Les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce, lesdits objets demeurant soumis aux lois et règlements spéciaux sur la matière, et notamment au décret du 18 août 1810, relatif aux remèdes secrets ;

« 2° Les plans ou combinaisons de crédit ou finances. »

trovato diversa da quella che si raccoglie dalla descrizione, può scegliere una rubrica o *titolo* inesatto della sua invenzione, ecc., ecc. In tutti questi casi il capo dell'ufficio non rifiuterebbe l'attestato, ma preliminarmente inviterebbe la parte a rettificare la sua domanda.

Abbiamo tolta l'idea fondamentale di questo provvedimento dalla legge americana e dalla inglese (1).

Il rifiuto o l'invito summenzionati, ristretti ai casi formalmente preveduti, e tutti estrinseci all'importanza o alla novità del trovato, mentre non valgono mai ad impedire l'attuazione di qualsiasi industria nuova sotto il pretesto di essere impossibile a praticarsi o di poco momento, possono nel tempo stesso giovare all'inventore ed al pubblico. All'uno facendogli evitare spese giudiziarie e condanne; all'altro impedendo un'industria vietata o una privativa che dopo la sua concessione non potrebbe essere dichiarata nulla, senza lo sperimento di azioni giudiziarie penose per i convenuti e piene di fastidio per gli attori.

Nulladimeno noi vedemmo là dove disaminammo in genere questa parte della legge, che il potere di rifiutare un attestato sarebbe esorbitante, se fosse concesso assolutamente ad un individuo, sia ministro sia ufficiale a ciò destinato, e che per l'opposto molti inconvenienti deriverebbero dallo esame preliminare d'ogni domanda eseguito per sistema da un corpo composto di più membri.

A conciliare questi termini opposti e risolverli in una forma di procedura più convenevole, dicemmo che sarebbe stato opportuno di conferire ad un ufficiale peculiare un primo esame, e ad una Commissione composta di uomini tecnici e nominata per ogni caso speciale la revisione del suo avviso, ove fosse sfavorevole. L'articolo 43 è destinato a compiere questo concetto.

Se il postulante non vuol discendere all'invito fattogli dal capo dell'ufficio o non intende di acquetarsi al rigetto della sua domanda, reclamerà, e il suo reclamo verrà esaminato da una Commissione composta d'individui scelti dal ministro, non a suo pieno arbitrio, il che potrebbe in certi casi preoccupare il reclamante, ma sì fra determinate categorie d'individui, e propriamente fra quelle ove è da presumere che sieno e dove realmente sono uomini degni di tutta la possibile fiducia e di grande considerazione, sì per altezza e specialità di sapere, e sì per sociale e morale condizione.

Nel numero dei membri di siffatta Commissione abbiamo compreso un giureperito, atteso che spesso le quistioni loro commesse saranno ad un tempo legali e tecniche, e che ogni quistione tecnica è da esaminarsi nei termini e fra i limiti posti dalla legge.

Ove poi trattisi d'invenzione creduta contraria alle leggi, alla morale o alla sicurezza pubblica, abbiamo inoltre richiesto che venga consultato l'avvocato fiscale, sì perchè questa è

(1) « Ma se da questo esame risulta pel commissario la prova del contrario di ciò che è prescritto (vale a dire che l'invenzione non sia nuova nè sufficientemente utile) o che la descrizione è difettosa o insufficiente, egli ricuserà la *patente* o informerà il petizionario, dandogli brevemente le indicazioni o le spiegazioni necessarie, sia per *rinnovare la dimanda*, sia per *restringerla* a ciò che la sua invenzione ha di nuovo. »

Questa facoltà concessa al commissario delle patenti dall'articolo 7 dello Statuto americano del 1836 è troppo ampia.

L'ultimo Atto inglese nell'articolo 8 dice: « Se il titolo della invenzione o la specificazione provvisoria fossero troppo estese o insufficienti, il magistrato (commissario) potrà esigere la loro rettificazione. »

materia di sua giurisdizione, di sorte che a lui competerebbe l'azione giudiziale se l'invenzione proibita venisse attuata, e sì perchè il capo dell'ufficio centrale possa talvolta confortare la sua opinione con l'avviso di quell'ufficiale giudiziario, e tal'altra volta emendarla ed astenersi dal dar corso al suo provvisorio rifiuto. Infine nel caso di cui ragioniamo, essendo principale la parte legale della quistione e subordinata la parte tecnica, è pur necessario che al voto dell'unico giurista, membro di ciascuna Commissione, sia congiunto un parere preliminare del naturale investigatore di tutto ciò che può offendere l'ordine sociale.

Del resto queste Commissioni saranno nella pratica rare volte convocate, poichè rare volte il capo dell'ufficio farà uso d'una facoltà il cui esercizio può cadere sotto la censura di uomini speciali, e più rare volte ancora coloro che dimandano la privativa s'opporranno al suo avviso. Oltre a che noi siamo convinti che basta quest'organamento di parziale esame per evitare che vengano prodotte domande sconce o estranee alle materie industriali. Anzi è questo il principale riguardo pel quale vi raccomandiamo l'adozione del sistema che ci facciamo a sottomettervi.

Il deposito di 50 lire nel caso di reclamo ha il duplice scopo di non farne produrre di quelli che non abbiano qualche fondamento di ragione, e di sopperire alle spese che occasiona la loro disamina.

A nessuno poi parrà ingiusto che il deposito sia restituito al reclamante, se la Commissione avvisa che egli ha ragione. Ma l'articolo 45 contiene nel secondo suo periodo una prescrizione di molto rilievo.

Ivi è detto che, se la Commissione respinge il reclamo, l'attestato sarà negato. Vale a dire che, se a prescindere sempre dall'esame tecnico-industriale, la Commissione crederà che realmente il postulante è incorso in uno dei casi preveduti dagli articoli 39 e 40, la domanda sarà rigettata, il che non toglie che possa essere poi modificata e riprodotta.

Inevitabile conseguenza di uno dei mancamenti preveduti nel primo dei citati articoli debb'essere questo definitivo rifiuto; perchè ciascuno di essi fa venir meno un requisito necessario per ottenere un attestato. Ma a taluno potrà sembrare troppo dura cosa il negarlo per uno degli inadempimenti secondari che motivarono un semplice invito di rettificazione.

Però, se a questo invito non fu risposto, e se anzi contro di esso venne avanzato reclamo, si può essere certi che il mancamento non provenne da incuria o da errore. Ora, siccome tanto vale, per esempio, esibire pensatamente una *descrizione* o una *rubrica* inesatta, oscura o difettosa, e non volerla rettificare, quanto non esibirne alcuna; così è nostro avviso che non si possa distinguere tra i casi preveduti dall'articolo 39 e quelli ond'è parola nell'articolo 40, allorchè fu reclamato contro l'invito di rettificazione e fu pronunciato sul prodotto reclamo.

Esponendo rapidamente il modo secondo il quale sarà proceduto nel conferire un attestato, abbiamo lasciato in disparte gli articoli 57 e 58, i quali trattano di materia soggetta a grave disputa.

Le Commissioni che dal 1828 sino al 1843 erano state successivamente incaricate dal Governo francese di compilare un progetto di legge sui brevetti d'invenzione, avevano opinato di escludere i brevetti per qualunque specie di medicinale, nonchè di cosmetico o di nuove preparazioni di commestibili e bevande risultanti da mischiatura di materie note. Il Ministero non accettò questa esclusione; ma le Camere la ammisero, limitandola alle sole *composizioni farmaceutiche e rimedi d'ogni specie*.

Il Rénouard però, il quale era già stato membro delle Commissioni che avevano studiata la questione dei brevetti in Francia e che più tardi scrisse un commento alla legge francese, assicura che « l'interesse della salute pubblica, l'odio « per la ciarlataneria e la necessità di mantenere la materia « farmaceutica sotto il regime d'una speciale legislazione fe- « cero prevalere la proibizione del brevetto. »

Se questi furono i motivi, a noi pare che nessuno di essi più sussista nel nostro sistema.

La ciarlataneria potrebbe in effetto giovare di un decreto reale, d'una patente solenne di privativa, siccome abbiamo più volte ripetuto, ma niun vantaggio potrebbe più trarre da un modesto attestato come quello che noi vi proponiamo di sostituirvi.

Aggiungete che i ciarlatani riescono più facilmente ad abusare della credulità del volgo, quando avvolgonsi nel mistero del segreto, il che è tanto vero che i ciarlatani nella lingua parlata d'Italia compiono il loro mestiere sotto il nome di *segretisti* (1). Ora col conferire un attestato cessa il segreto di quelle composizioni farmaceutiche, per le quali fu chiesta la privativa, ond'è che non potrebbe la ciarlataneria trarne giovamento neppure sotto questo riguardo.

Quanto alla salute pubblica, se non erriamo, la propalazione del segreto non può che tornarle profittevole, ed oltre a ciò la precaura di conseguire un attestato di privativa, stimolerà i facitori di *ricette* a descriverle nei termini precisi che la legge richiede, sicchè sarà più facile all'autorità sanitaria di prender conoscenza dei nuovi medicamenti e statuire sulle loro proprietà medicinali.

Nè sappiamo comprendere perchè l'attestato di privativa dovrebbe sottrarre le composizioni farmaceutiche alle prescrizioni delle leggi speciali che tutelano la pubblica salute. Anzi prescrivendo, siccome proponiamo nell'articolo 37, che il capo dell'ufficio centrale consulti il Consiglio supremo di sanità, offresi a chi soprintende alla pubblica salute l'opportunità d'impedire a tempo che non si metta in commercio una composizione pernicioso. E se poi non ostante il conferito attestato si sperimentasse nociva la medicina creduta innocente, chi mai vieterebbe d'impedire che se ne continuasse lo spaccio? Non è forse un principio regolatore della legge sulle privative che l'attestato nulla garantisce? In ogni modo, a maggior chiarezza, abbiamo espressa questa idea nell'ultimo alinea dell'articolo 38

Si crederà forse che il rincaramento cagionato dalla privativa sia da evitare in fatto di medicina per riguardi d'umanità dovuti alla gente che soffre. Ma se ben si pone mente, il *segreto* è assai più della privativa acconcio a sostenere il caro prezzo d'una medicina; nè questo caro prezzo è causa di tutti quei cattivi effetti che temesi. Non è per gli ammalati ricchi o agiati, nella cura dei quali la spesa delle medicine suol essere la minima fra tutte; non per i più poveri, alle cui infermità sogliono provvedere svariate istituzioni di beneficenza.

Se poi si trattasse di tal medicina che la pubblica salute avesse a trarre davvero una solida utilità dalla sua massima diffusione, ben potrebbe il Governo acquistarne dall'inventore la privativa, conformemente a ciò che dicemmo in altro luogo di questa nostra relazione. Da ultimo, se egli è vero che lo inventore d'un processo acconcio a garantire dal deperimento una materia qualunque ha diritto a conseguire una privativa, per qual motivo dovrebbe essere spogliato di simil

diritto l'inventore d'una medicina atta a conservare la vita dell'uomo?

Alcuni addussero contro le privative per composizioni chimiche della farmacia la difficoltà del verificare se sono realmente nuove.

Ma contro quest'assertiva valga per mille l'autorità dell'illustre Gay-Lussac, il quale nella Camera dei pari in Francia diceva: « le preparazioni farmaceutiche sono composizioni « nelle, ben definite, preparate in grande e formanti un og- « getto di commercio interno ed esterno, sicchè malamente « sarebbero proscritte » (1).

Con più forte ragione poi ci siamo dilungati dalla legge austriaca, la quale nega il brevetto non solo ai rimedi, ma a qualunque composizione di alimenti o di bevande (2), che la legge francese sottopose al diritto comune.

Abbiamo soltanto creduto utile che le bevande e i commestibili fossero anche sottoposti all'esame sanitario (3), perchè talvolta può avvenire che la composizione di sostanze innocue dia un risultato nocivo alla salute. Questo esame sanitario è il solo esame preliminare che scende ad indagare le proprietà

(1) L'articolo 102 del regolamento del 16 marzo 1839 pel protomedicato dice così: « Pretendendo alcuno di possedere un nuovo o segreto rimedio, quale voglia smerciare al pubblico, deve presentare al protomedicato (ed oggi invece al Consiglio superiore di sanità) il rimedio e le preparazioni di cui intende far uso, non che i componenti le preparazioni medesime, e dare quegli schiarimenti che gli verranno richiesti o dal capo o dal consigliere che verrà perciò deputato dal protomedicato. Se dalla fattane disamina risulterà che il presentato rimedio essere possa di qualche vantaggio, ed il richiedente presenti il certificato di essere persona di conosciuta probità, il protomedicato gli accorderà l'autorizzazione per un tempo limitato, che non oltrepasserà mai un triennio, dopo il quale potrà venir rinnovata. »

L'articolo 103 parla dei metodi di cura e poi soggiunge: « Le persone che, giusta questo articolo ed il precedente, avranno proceduto alla disamina dei rimedi o dei particolari metodi di cura, nei quali richiedesi l'approvazione, sono obbligate a custodire il segreto sulla composizione di detti rimedi e sulla pratica dei detti metodi. »

Da questi articoli risulta:

1° Che anche al presente vengono esaminate le composizioni farmaceutiche nuove, e ne viene autorizzata la vendita, quando non si reputano nocive;

2° Che il segreto serbato, acciocchè l'inventore faccia uso egli solo del proprio trovato, non è mica più della privativa acconcio a diminuire il prezzo del rimedio, nè ad assicurare il compratore della bontà del prodotto chimico che acquista;

3° Che infine l'autorità sanitaria potrà sempre chiedere le assicurazioni di buona condotta per concedere i permessi triennali agli spacciatori del medicamento (sieno pur essi gli inventori o i loro aventi causa), se non appartengono alla classe dei farmacisti approvati; perciocchè la privativa altro diritto non dà a chi la gode se non quello di poter egli e non altri fabbricare e spacciare il prodotto inventato e riconosciuto innocuo; ma sotto le condizioni imposte in generale ai produttori e venditori di simili sostanze. Così, per esempio, sarebbe strano che taluno anche farmacista pretendesse di poter vendere mercuriali, oppiati, caustici, ecc., di nuova invenzione, contro il disposto dell'articolo 74 del citato regolamento, sotto il pretesto di averne ottenuto un attestato di privativa.

(2) Articolo 2 del decreto del 1852.

(3) Il capo v del titolo II del regolamento suddetto assoggetta alla vigilanza dell'autorità sanitaria i distillatori, confettieri, acquavitali, fabbricanti e venditori di birra, di aceto, ecc.

(1) Il capo VII del titolo II del regolamento pel protomedicato, in data del 16 marzo 1839, è intitolato: *Degli empirici e segretisti.*

intrinseche degli oggetti inventati, ma la gravità degli effetti che possono essere cagionati dal loro uso e la insufficienza della ispezione che il consumatore può farne giustificano questa eccezione.

Le cautele qui espresse sono al certo bastevoli a far evitare una esclusione la quale era in qualche modo giustificabile nella legge francese, per aver questa ammesso (quantunque poi l'abbia in più guise tradito) il principio assoluto della omissione di ogni specie di esame preliminare.

Compiuto il procedimento amministrativo sinora descritto, la minuta dell'attestato verrà distesa sopra apposito registro conservato nell'ufficio centrale; e quindi ne verrà estratta una copia, la quale sarà consegnata gratuitamente al postulante insieme con uno degli esemplari della descrizione e dei disegni, cifrati in ogni foglio dal capo dell'ufficio e dal segretario; il qual esemplare potrà un giorno servire sia giudiziariamente, sia nelle cessioni della privativa, quando l'acquirente vuol essere certo dei termini precisi della invenzione che ne forma l'oggetto.

Infine potendo abbisognare altre copie dell'attestato sia per vendere a più persone una privativa, sia per prendere un brevetto all'estero o per altro motivo, l'articolo vi provvede permettendo che simili copie si estraggano con la spesa di sole lire quindici.

TITOLO TERZO.

Le regie patenti del 1826 considerano il privilegio industriale come un favore personale. Coerentemente a questo principio, nell'articolo 17 pronunciano la nullità delle cessioni fatte senza sovrano gradimento.

Il progetto che ora vi sottoponiamo, considera invece una privativa come una cosa valutabile appartenente all'inventore; e perciò capace di alienazione.

Ma siccome importa ai terzi di sapere chi esercita una privativa, si perchè ciascuno possa conoscere contro chi dirigersi nel caso che gli occorra d'impugnarne la validità, e si perchè ognuno il quale voglia acquistare uno dei diritti suindicati possa essere certo di trattare veramente con colui al quale appartengono; così l'articolo 46 del progetto prescrive che i trasferimenti delle privative sieno eseguiti per mezzo di atti pubblici debitamente insinuati, e che inoltre ne sia fatta registrazione appresso l'ufficio centrale. Mediante l'adempimento di queste due condizioni essi diventano operativi verso i terzi.

Imitando poi il metodo prescritto dall'articolo 2243 del Codice civile per operare l'iscrizione d'una ipoteca, noi abbiamo tracciato nell'articolo 47 quello che ci è parso il più spedito per eseguire la registrazione degli atti contenenti la trasmissione delle privative. Note simili a quelle che adoperansi per la conservazione e pubblicazione di un diritto ipotecario, ci sono sembrate sufficienti per la registrazione e conservazione degli atti e dei trasferimenti suddetti.

Per maggiore agevolazione poi abbiamo creduto di proporre nell'articolo 48 che le note per la registrazione possano essere anche presentate alle segreterie delle intendenze generali, mercè tutte quelle cautele che la lettura di esso articolo mostrerà, per quanto a noi pare, bastevoli a garantire gli interessi dei contraenti senza rendere complicata la procedura. In questo caso però la registrazione sarebbe eseguita non solo presso la segreteria dell'intendenza, ma si ancora per mezzo di questa, nell'ufficio centrale, dove, per conseguenza, potrebbesi avere notizia di qualunque specie di trasferimento di privativa seguito nel regno.

A questa materia della trasmissione di una privativa connettesi una importante quistione, da noi risolta con l'articolo 49 del progetto.

La quistione fu agitata in una delle Camere legislative di Francia allorchè fu discussa la legge del 1844: « Supponete, si disse, che colui il quale ottiene un brevetto ne faccia parziale o totale cessione ad un altro e ne riscuota un prezzo, e che in seguito non paghi le annualità della tassa; il brevetto incorrerà nella decadenza, ed al concessionario che ne avrà già pagato il prezzo, verrà meno la cosa comprata. » Fu soggiunto poi: « Vi ha tali scoperte che, per essere praticate, debbono cedersi a cinquanta o sessanta persone, e che il Governo mal potrebbe andar cercando su tutta la superficie dello Stato chi dovrebbe pagare; nè saprebbe in qual proporzione ciascuno dei cessionari avrebbe a pagar la sua quota. » Per questi motivi fu vinto l'articolo 20 di quella legge, il quale prescrive che niuno potrà far cessione totale o parziale d'un brevetto, se non dopo avere pagata la intera somma delle annualità corrispondenti alla durata del brevetto.

Noi opiniamo che debba distinguersi il caso della cessione fatta ad una sola persona od a più persone complessivamente da quello in cui effettuasi parzialmente a pro di distinte persone.

Diffatti, se la privativa cedesi ad una persona sola, egli è chiaro che, siccome la legge non guarda alla condizione personale di colui al quale accorda l'attestato di privativa, così non può guardare a quella del cessionario: e quindi il Governo accetterà per contribuente il cessionario in luogo del cedente. Il concessionario dal canto suo, sapendo che a lui incombe il dovere di pagare la tassa, non potrà mai incorrere nella temuta decadenza per colpa non sua.

Se poi una privativa fosse ceduta a più persone cumulatamente, cioè senza dividerla in parti tra loro, giusta cosa è che questa mancanza di divisione induca tra i cessionari l'obbligo solidale di contribuire la tassa.

Ma invece se ad uno fosse venduta una parte della privativa ed una o più altre parti ad uno o più altri individui fra loro distinti, quest'obbligo solidale diventerebbe troppo grave per ciascuno degli acquirenti. In questo caso stimiamo opportuno il provvedimento della legge francese. Poichè al Governo riuscirebbe oltremodo difficile e talvolta anche impossibile di riscuotere da ognuno dei cessionari la parte di imposta proporzionale alla parte di privativa da lui acquistata; e tra i cessionari non passando alcun vincolo, se il più diligente fra tutti ed il più puntuale pagasse per gli altri, avrebbe contro di costoro un diritto di regresso, il cui esperimento in molti casi riuscirebbe più fastidioso dello stesso intero pagamento della tassa. L'ipotesi poi d'una alienazione parziale non essendo, per ciò che concerne la tassa, diversa da quella di una cessione fatta a due distinte persone, noi le abbiamo insieme congiunte.

Nè si creda che nella pratica questa anticipazione di tassa riesca assai penosa o faccia incaglio alla libera trasmissione delle privative. Perciocchè, s'egli avviene sovente che un inventore manchi di mezzi pecuniari per attuare il suo trovato, è da credere per lo contrario che non ne manchi colui il quale si fa volontariamente ad acquistare da lui la privativa già concessuta; ed oltracciò l'inventore che riscuote il prezzo del diritto da lui alienato, possiede i mezzi necessari, per adempiere l'obbligo dalla legge impostogli.

TITOLO QUARTO.

Questo titolo IV, concernente la conservazione e pubblicazione dei documenti relativi alle privative, è motivato da ciò che abbiamo riferito intorno all'indole degli attestati e dei loro trasferimenti.

Perchè ciascuno sappia quali sono le privative esistenti e chi le gode, notizie che ognuno ha il diritto di avere, uopo è che i registri che le contengono sieno pubblici, e che chiunque possa estrarnele.

A maggior pubblicità poi è utile che sia inserito nella gazzetta ufficiale l'elenco dei titoli delle invenzioni, per le quali sono stati conferiti attestati di privativa.

Simile pubblicazione in Francia ha luogo al cominciamento di ogni anno; nel Belgio eseguesi mese per mese.

Noi, se avessimo a scegliere tra i due, preferiremmo il secondo metodo al primo, potendo molto importare a ciascuno degli industriali dello Stato di sapere che si è accordato una privativa, la quale forse può recare nocimento ad un diritto da lui precedentemente acquistato. Ma, tenendo una via di mezzo tra la legge francese e quella del Belgio, abbiamo giudicato più conveniente la pubblicazione per trimestri; e ciò per due ragioni: la prima è che dal primo giorno di ogni trimestre comincia per noi la durata degli attestati chiesti nel trimestre precedente; e la seconda consiste nel giusto interesse che ha l'inventore di non veder pubblicata immediatamente la sua invenzione, acciocchè possa aver tempo bastevole a chiedere all'estero un brevetto dopo di avere conseguito nel regno il corrispondente attestato.

E per vero vi hanno parecchi Stati ove concedonsi privative all'introduttore d'un trovato, ancorchè non ne sia l'inventore; e là dove questa qualità è richiesta, o fa mestieri di presentare l'attestato già ottenuto, e di presentarlo prima che altri non abbia importata l'industria medesima, ovvero basta, come in Francia, la pubblicazione ufficiale, fatta all'estero, della descrizione di un trovato, perchè ne venga negata la privativa.

Per le ragioni medesime nell'articolo 52 proponesi che non sieno visibili le descrizioni e i disegni se non tre mesi dopo il conferimento dell'attestato. In tal modo chi, leggendo nella gazzetta il titolo di un trovato, concepisce il desiderio di averne più minute informazioni, potrà facilmente soddisfarlo.

Acciocchè poi ognuno abbia l'agio di conoscere distintamente i trovati novelli, si per studiarvi intorno a migliorarli, e si per essere in condizione di praticarli al termine delle privative, le quali possono durare anche un anno solo, è certamente utile la pubblicazione delle descrizioni e dei disegni, o testualmente, allorchè hanno una grande importanza, o per estratti, se questi bastano allo scopo.

Questa seconda pubblicazione eseguesi in Francia dopo il pagamento della seconda annualità (1), e nel Belgio a capo a tre mesi (2). Noi però, osservando che per il corso dei primi

(1) Articolo 24 della legge del 1844. Nel progetto del Governo proponevasi i brevetti provvisori per due anni, e quindi ordinavasi nell'articolo 26 la pubblicazione delle descrizioni e dei disegni in capo a questo termine. La Camera dei deputati, avendo sostituito ai brevetti provvisori per due anni il diritto di preferenza dell'inventore sui brevetti di perfezionamento per un anno, restrinse il termine della pubblicazione sino a dopo il pagamento della seconda annualità, che corrisponde precisamente ad un anno, essendo la prima anticipata.

(2) Articolo 9 del progetto ultimo.

sei mesi è lasciato arbitrio all'inventore di ridurre la sua descrizione e di aggiungere al primo attestato altri attestati completivi, abbiamo creduto che possa aver luogo più opportunamente a capo d'ogni semestre.

Così in Inghilterra, secondo l'articolo 30 dell'Atto del 1853, i commissari deggiono stampare e vendere tutte le descrizioni, rinunzieri e modificazioni dopo di essere spirati i sei mesi della protezione provvisoria.

Alla stampa degli *elenchi* (raccolti in cataloghi), delle descrizioni e dei disegni, abbiamo aggiunta un'altra maniera di pubblicità, mediante il deposito di un esemplare in ogni segreteria d'intendenza generale e di Camera di commercio ove chiunque possa riscontrarlo senza spesa di sorta.

Nell'ufficio centrale sarà inoltre depositato uno degli originali, che soli faranno fede in giudizio, ond'è che può occorrere a taluno di averne copia autenticamente estratta. Questa non può essere negata ad alcuno; e perchè d'altra parte non può darsi licenza ad ognuno di andare ad estrarla a suo modo, i regolamenti stabiliranno le condizioni da adempersi a tale oggetto.

Finalmente, o signori, negli Stati dove esiste un *conservatorio di arti e mestieri*, gli originali dei disegni e delle descrizioni, non che i modelli sono ivi definitivamente depositati. Così praticasi in Francia ed altrove. Noi non abbiamo uno stabilimento somigliante; e fin oggi il deposito, di cui è parola, si è fatto, od almeno era usanza che si facesse, in una delle sale dell'Accademia delle scienze. Il Governo, regolandosi secondo il numero e l'importanza delle privative che per effetto della nuova legge saranno dimandate, potrà o continuare il metodo sinora seguito, o destinare una nuova sala al deposito di quei documenti industriali, il quale deposito potrebbe diventare il germe di un utile ed importante stabilimento.

TITOLO QUINTO.

Abbiamo già più volte notato che la privativa consistendo in un diritto esclusivo, la sua esistenza importa non solo a colui che la gode, ma si ancora ai terzi.

Di qua due conseguenze giuridiche, cioè che l'esame dell'ufficiale amministrativo o degli altri individui consultati preliminarmente non può fruttare al concessionario della privativa in modo da coprire la nullità dell'attestato; e che a chiunque ne ha interesse compete il diritto di farlo annullare.

La prima di queste conseguenze è formulata nell'articolo 56. La seconda non è espressa, perchè sta nelle regole generali del diritto che l'azione compete a chi ha interesse di sperimentarla, ed il giudice è il solo estimatore di questo interesse.

Alla legge spetta soltanto indicare i casi di nullità, e quelli pei quali incorresi nella decadenza, non che il modo da tenersi nell'impugnare la validità di un attestato.

Il nostro progetto enumera otto casi di nullità.

Il primo ed il quinto risguardano attestati conceduti per invenzioni dalla legge dichiarate incapaci di privativa.

Il secondo concerne un mancamento, per il quale l'invenzione munita di privativa entra nella categoria delle industrie vietate, atteso al pericolo in cui mette la pubblica salute.

Il terzo e quarto consiste nel difetto di un *titolo* o di una *descrizione* sufficiente. Se non che abbiamo creduto che la insufficienza del solo *titolo* o *rubrica* fosse abbastanza compensata dalla esattezza della descrizione, quante volte non

avesse luogo per malizia. Nel qual caso la nullità sarebbe quasi effetto e pena del dolo: *malitiis non est indulgendum*. Invece la descrizione, sia che dissimuli per malizia, sia che irasci per incuria qualche parte essenziale alla esecuzione del trovato, se non è esatta e completa non rappresenta più il vero oggetto per il quale la privativa fu accordata, e però, come già notammo altrove, fa venir meno il fondamento di essa.

Il sesto caso di nullità è la sanzione della preferenza data all'inventore privilegiato di potere, durante il corso di sei mesi, modificare la propria invenzione in preferenza di altri.

Il settimo per l'opposto giova ad impedire che, sotto specie di chiedere un *attestato completo*, l'individuo che gode di una privativa non ne consegua un'altra affatto distinta, sottraendosi in tal modo allo adempimento delle condizioni imposte dalla legge, ed in parte allo esame preliminare, che certamente è più accurato nel caso di dimande per nuove privative, non che infine per il medesimo motivo, all'attenzione indagatrice dell'universale.

In ultimo luogo rendesi necessario di evitare che possa ravvivarsi una privativa già estinta, con l'ottenere per equivoco un tardivo prolungamento.

La legge austriaca annovera inoltre fra le cause di nullità il conferimento di una privativa a persona che introducesse dall'estero una invenzione non sua, o che non avesse ottenuto dal vero inventore il diritto di chiederne l'*attestato*. Ma questo caso è affatto simile a quello in cui una privativa per iscoperta fatta nello Stato fosse chiesta ed ottenuta da un individuo diverso dall'inventore. Non fa d'uopo che la legge in questa ipotesi dichiarasse espressamente la nullità di un attestato che non appartiene nè può appartenere a colui che l'ottenne, e che perciò nelle sue mani non può mai valere come titolo dell'esercizio di un diritto che egli non ha nè ha mai avuto.

Alle cause per le quali un attestato considerasi come nullo sin dalla sua origine, seguono quelle per le quali un attestato cessa di essere valido.

Prima fra tali cause è la mancanza del pagamento annuale della tassa, essendo questo il solo mezzo efficace a farlo eseguire dal contribuente con nessuna o lieve spesa di riscossione. Oltre a che in questo modo la contribuzione annua dell'imposta è, per così dire, la ratifica della continuazione di una privativa, chi non la esegue, intendosi di avervi rinunciato.

La legge francese (1), il progetto di legge belgico (2) e l'Atto inglese del 1852 (3), non che tutte le altre leggi dei luoghi ove pagasi una tassa in diverse rate, pronunciano l'annullamento dell'attestato in caso che alla scadenza il tributo non venga pagato.

Un'altra causa di decadenza da noi ammessa sarebbe il non attuare ovvero l'interrompere l'esercizio della industria soggetta a privativa. Anche in questo caso presumesi una tacita rinuncia.

In Prussia la privativa deve praticarsi fra sei mesi (4); e nell'Anovra (5) bastano sei mesi di non esecuzione o d'interruzione, senza motivo sufficiente, perchè la privativa decada.

(1) Articolo 32.

(2) Articolo 10.

(3) Articolo 17, il quale minaccia l'annullamento della *patente* di privativa dopo il terzo o il settimo anno, se non eseguesi il pagamento della tassa prima di tali scadenze.

(4) Articolo 6 dell'ordinanza del 14 ottobre 1815.

(5) Articolo 287 della legge industriale del 1847.

In Austria (1) il privilegiato deve mettere in esecuzione la sua scoperta entro l'anno, e non interromperne la pratica per più di due anni. Negli Stati Uniti lo straniero deve mettere in opera il suo trovato fra 18 mesi. In Francia chi ottiene un brevetto deve attuare il suo trovato fra due anni, nè per più di due anni può sospendere l'esercizio, purchè non giustifichi la sua inazione (2). Secondo l'ultimo progetto belgico, il termine di cui parliamo è un anno, salvo al Governo il diritto di prolungarlo per altrettanto tempo (3). Nella Gran Bretagna non è imposto obbligo di sorta intorno a questo particolare.

Ben considerata la cosa, pare che il sistema inglese dovesse preferirsi là dove esiste una tassa annuale e crescente. Perciocchè non è da supporre che taluno voglia assoggettarsi al peso di questa tassa unicamente per togliere agli altri la facoltà di far uso di un suo trovato.

Ma egli è vero altresì che un inventore, massime se straniero, potrebbe essere interessato a vietare nello Stato l'esercizio di una invenzione già altrove privilegiata a suo vantaggio, unicamente per costringere i nostri connazionali a provvedersi dei suoi prodotti dall'estero. Il qual monopolio sarebbe sempre o pernicioso o inutile. Perciocchè o la nuova industria sarebbe di quelle che non sono destinate ad allignare nello Stato, e nulla perderebbe l'inventore col perderne la privativa; o essa potrebbe essere praticata e diventare nazionale, ed in questa ipotesi la privativa non dovrebbe impedire o ritardarne l'attuazione.

Ond'è che reputiamo cosa utile e conveniente il porre un termine, oltre il quale il concessionario debba dirsi decaduto se non esegue o se sospende la pratica della invenzione.

Questo termine però non dev'essere molto breve, stando la presunzione che nei casi più ordinari, il privilegiato abbia veramente interesse di tradurre in atto la sua privativa al più presto possibile, e che ogni indugio a tal riguardo probabilmente proceda da gravi difficoltà ed ostacoli che egli a poco a poco va cercando di superare.

Proporzionando noi il termine di cui parliamo alla durata per la quale fu chiesta la privativa, e ponendolo ad 1 anno per le privative che giungono sino a 5, ed a 2 anni per quelle che salgono da 6 sino a 15, abbiamo creduto di proporzionarlo implicitamente alla importanza del trovato, e però alle difficoltà più o meno gravi che possono incontrarsi nell'attuarlo.

In ogni modo può talvolta avvenire che gli impedimenti durino più a lungo del termine prefisso dalla legge. In questa ipotesi sarebbe ingiusto lo spogliare di una privativa l'inventore, solo perchè non fece uso della sua invenzione per uno spazio di tempo, durante il quale forse verun altro non avrebbe potuto neppure usarne, se gli fosse stato permesso; di spogliarlo, dicevamo, della privativa nel momento appunto in cui comincia la possibilità del praticarla. Perciò nel progetto è scritto che l'annullamento non avrà luogo se la inazione fu l'effetto di cause indipendenti dalla volontà. Dalle quali cause poi abbiamo eccettuato la mancanza del danaro, perchè realmente, se per 1 o 2 anni questo danaro non fu raccolto, è da credere che più non sarebbe in appresso; e d'altra parte le condizioni attuali del credito sono tali da far presumere che ad una invenzione verosimilmente utile non verrà negato il concorso del capitale.

Si è gravemente disputato altrove per sapere quale auto-

(1) Articolo 29 del decreto del 1852.

(2) Articolo 32, legge del 1844.

(3) Articolo 20 del progetto modificato dalla Camera.

rità pronunciarebbe l'annullamento nei casi suddetti di decadenza. Chi vorrebbe che fosse il Governo, chi il giudice ordinario.

Nel progetto che il Governo del Belgio aveva presentato alla Camera dei rappresentanti era scritto (1) che « il brevetto sarebbe stato nullo *ipso iure*, se nello spazio di due anni, il titolare non avesse praticata la sua invenzione; eccetto il caso di *ragioni delle quali il Governo giudicherà*. »

Sorse grave disputa sopra ciò, la quale condusse all'adozione di un articolo che, restringendo ad un solo anno il tempo della inazione, toglie al Governo la facoltà di giudicare delle cause che la motivarono; ma gli conferisce in iscambio quella di prolungare di un anno il termine, a capo del quale si incorrerebbe nella decadenza, e di pronunciare l'annullamento del brevetto alla scadenza, sia del primo termine, sia della conceduta dilazione (2).

Dove il brevetto è dato con un decreto reale, si concepisce che il Governo possa in qualche caso avere la facoltà di abolirlo sotto la sua malleveria. Ma come farebbe il ministro del commercio ad annullare un attestato ottenuto indipendentemente dal suo concorso, e per effetto della legge? Molte sono le cause per cui decadasi dall'ipoteca, o per le quali un'iscrizione diventa nulla; ma per quanto semplici e chiari possano essere i fatti in che queste cause consistono, chi mai vorrebbe, per esempio, confidarne la conoscenza all'autorità amministrativa, al ministro degli affari di giustizia?

Avvisiamo dunque che, trattandosi di non eseguito pagamento della tassa o d'inazione per uno o due anni, possa bensì l'amministrazione portare questi fatti a conoscenza del pubblico nel modo che sarà stabilito dai regolamenti; ma che chiunque voglia giovare per praticare il trovato cui concerneva la privativa incorsa in uno dei casi di decadenza, e il faccia a suo rischio, o ne provochi anticipatamente la dichiarazione dal giudice, innanzi al quale potrà il convenuto far valere le sue ragioni, o infine attenda che il pubblico Ministero abbia ottenuta la sentenza di annullamento assoluto per la facoltà che gliene concede l'articolo 60.

Quanto all'esperimento dell'azione per nullità o per annullamento, è facile il comprendere perchè richiediamo sempre l'intervento del pubblico Ministero, e perchè in alcuni casi lo abilitiamo a sperimentare un'azione diretta. In effetto la materia delle privative interessa sempre i terzi; e quando trattasi o di fraude personale o di offesa alle leggi, all'ordine o alla salute pubblica, il pubblico Ministero è naturalmente chiamato a spiegare la sua tutrice ingerenza. Concedendogli poi il diritto di provocare un annullamento assoluto non solo nei casi in cui può sin dal principio essere attore principale, ma anche per quello in cui vennero profferiti nell'interesse privato due annullamenti relativi, abbiamo creduto di ovviare alla moltiplicazione dei giudizi ai quali potrebbero dare occasione quei pervivaci che preferiscono alla propria tranquillità un guadagno illegittimo e tribolato. Non abbiamo però annoverato tra i due annullamenti quello che può essere caduto su di una parte della privativa posteriormente ridotta; e la ragione si è che, mediante la riduzione, fu eliminato l'oggetto stesso dell'annullamento.

(1) Articolo 10.

(2) Articolo 20 della nuova compilazione: « Il possessore di un brevetto dovrà, ecc.

« Tuttavia il Governo potrà con un suo decreto motivato... accordare la proroga di un anno al più.

« Spirato il primo anno e la dilazione, il Governo annullerà il brevetto. »

La presenza di tutti gli interessati è indispensabile a rendere contro di ciascun di loro esecutiva la condanna; e l'invio delle sentenze di annullamento assoluto al Ministero è necessario, acciocchè vengano pubblicate sui registri dell'ufficio centrale.

L'articolo 62 infine contiene una delle parti più essenziali di questo titolo.

Ogni qual volta si è pensato alla procedura per nullità, si è messa in campo la quistione della poca competenza dei tribunali ordinari in fatto di materie tecniche, e si è proposto ora un giurato raccolto sopra luogo, ed ora un giurato unico e centrale.

In Francia, nel 1849, la Commissione più volte citata rispose su di questa quistione che il suo esame svelava *difficoltà enormi* nell'applicazione, e conchiudeva proponendo un'inchiesta.

Ma le cause di nullità e di annullamento sono di natura assai diversa tra loro. Alcune sono estranee alla quistione tecnica, altre sono variamente connesse con questa.

Le sono estranee le cause di annullamento prevedute dall'articolo 58; su di esse quindi possono agevolmente versare i giudici ordinari senza il concorso di persone dotate di lumi speciali; e perciò nulla ne dice il nostro progetto.

Per conoscere poi le cause di nullità e per istimarle (se ne eccettuate quella indicata col numero VIII dell'articolo 57) sono per lo più indispensabili molte conoscenze tecniche, ma non per lo più ciascuno dei singoli casi che possono riferirsi all'una o all'altra di quelle.

Così, per esempio, nello esaminare se fu conceduta privativa ad un terzo per modificazione di una invenzione principale tra sei mesi riservati all'autore di questa, è talvolta necessario di stabilire preliminarmente se trattasi veramente di una modificazione ovvero di una distinta invenzione; la quale ricerca non è sempre agevole, nè può eseguirsi se non da uomini tecnici. Al contrario, se la parte contro cui procedesi concede che la sua è una semplice modificazione, la contesa riducesi a qualche punto di diritto o all'accertamento di fatti semplicissimi e comuni.

Come dunque commettere costantemente ad un giurato giudizi tanto vari e tanto misti?

Oltre a ciò, anche nei giudizi civili ordinari accade frequentemente che si ha da giudicare di diritti fondati sopra fatti assolutamente tecnici. Questi, per esempio, dimanda la mercede per un'opera da valutarsi; quegli reclama contro l'artefice che non compiva un lavoro secondo le regole dell'arte; un terzo produce in giudizio un conto le cui numerose partite contengono oggetti svariatissimi: ecco alcuni esempi, e ve ne sarebbero mille altri da addurre, di controversie sulle quali il giudice non dovrebbe pronunciare, secondo la teorica di coloro che vorrebbero assolutamente sottrarre alla sua conoscenza le quistioni riguardanti le privative.

In tutti questi casi però il giudice ordinario giovasi del parere di persone esperte, e col soccorso del loro avviso pronuncia la sua sentenza.

Perchè non seguire lo stesso metodo in fatto di controversie attenenti a privative?

Non pertanto, a rendere sempre più plausibile il giudizio che sarà profferito, noi desidereremmo che i giudici ordinari, cioè i tribunali, nel primo grado di giurisdizione e per conseguenza le Corti di appello nel secondo, non solo potessero in tutti i casi ordinare perizie e revisioni di queste, ma si dovessero ciò fare quando le parti contendenti o una sola di esse il richiedessero. Noi siamo certi che pareri di speciali periti, riveduti e criticati da giudici raccolti in collegio,

daranno ai contendenti sicurezza di giustizia maggiore di quella che potrebbe far loro sperare il giudizio profferito per vie straordinarie da corpi straordinari e speciali.

TITOLO SESTO.

Dicemmo già che l'esercizio di un diritto esclusivo diventa nullo nel fatto, se rimane privo di ogni sanzione penale, o se la sua infrazione non porta con sé l'obbligo di riparare il male fatto.

L'ultimo titolo del progetto compie questo duplice ufficio. Nel compilarlo abbiamo principalmente avuto presente la legge francese ed il progetto che ultimamente è stato discusso nel Belgio, apportandovi alcune modificazioni di cui segnureremo i motivi.

Innanzitutto il nostro Codice penale, nell'articolo 407, prevede e punisce come delitto la lesione delle privative. Noi abbiamo quasi a parola riportato nel nostro progetto questo articolo, ed abbiamo ritenuta la pena in esso prescritta, la quale ci è sembrata sufficiente, perchè seguita dalla perdita degli oggetti e dal ristoro dei danni.

La legge francese pone una differenza tra la fabbricazione e lo spaccio, vendita, ecc., di oggetti contraffatti, non quanto alla pena, ma quanto all'essenza stessa del reato, presumendo nel primo caso la mala fede ed il dolo, e volendo nell'altro che sia provato. Ciò apparisce dal raffronto degli articoli 40 e 41 di quella legge.

Noi abbiamo preferita la compilazione dell'articolo 407 del Codice, che non ammette questa distinzione poco conforme ai principii generali del diritto penale; e ci siamo tanto più volentieri indotti a non ammetterla per quanto nella pratica il dolo, nel caso della fabbricazione, suole per lo più emergere *ex re ipsa*, ed è però di più facile prova; quantunque non sia così assolutamente e necessariamente presunto, che la legge debba tenerlo come sempre provato dal fatto stesso. E per vero può avvenire che, ignorando la esistenza di una privativa, massime se questa fu concessa per processo molto semplice e poco dispendioso, taluno facciasi a praticare un simile processo, che può avere appreso da altri o anche ideato da sé. In questa ipotesi come potrebbesi dichiarare costui reo di un delitto, che suppone la volontà determinata di commettere l'azione punibile?

Trattandosi di reati che arrecano un danno privato, abbiamo richiesta sempre la istanza della parte danneggiata, essendo ciò conforme alle norme della nostra legislazione penale.

Sia però che la parte lesa prescelga l'azione penale, cumulando la civile, sia che preferisca di esercitare unicamente l'azione civile, avrà diritto al ristoro dei danni ed all'appropriazione sì degli oggetti contraffatti che dei mezzi della contraffazione.

L'articolo 49 della legge francese ordina la confisca *anche nel caso di assoluzione*, la quale clausola faceva dapprincipio dubitare che la confisca potesse mai essere pronunciata dal giudice civile; e l'articolo medesimo soggiunge: « senza pregiudizio dei più ampi danni ed interessi, » il che lascia intendere due cose, cioè che questo ristoro dei maggiori danni è dovuto anche da coloro i quali operarono in buona fede, e che il valore degli oggetti confiscati è computato nella somma che sarà liquidata per compenso di quei danni.

Ma il motivo per lo quale si volle la confisca anche nel caso di una sentenza d'assoluzione, fu che, operando diversamente, sarebbesi autorizzata la vendita degli oggetti contraffatti; ed in altri termini sarebbesi permessa la contraffazione.

Il motivo è giusto, ma esso prova che con la confisca si evita soltanto la continuazione del danno. Rimane dunque il debito della riparazione dei danni già arrecati.

Nel Belgio alla confisca e ai danni ed interessi è stato aggiunto l'obbligo di pagare una somma eguale al prezzo degli oggetti già venduti. A noi sembra che di questo valore debbasi tener conto nella liquidazione dei danni, ma che esso non abbia da costituire una parte distinta della condanna.

Rispetto poi al dovere imposto al giudice di ordinare al confisca degli oggetti contraffatti ed il ristoro de' danni, anche nel caso che il giudicabile sia di buona fede, fu molto disputato nel Belgio; e la Camera de' rappresentanti, dopo di avere inviato di nuovo il progetto alla sezione centrale, venne alla conclusione che, in questo caso della buona fede, dovesse aver luogo la confisca delle macchine ed apparecchi contraffatti o usati, non che degli strumenti ed ordigni della contraffazione (1).

Noi abbiamo creduto che spettasse così al giudice penale, in via subordinata e sulla istanza della parte lesa, come al giudice civile in linea principale, il condannare, nel caso di dolo o di colpa, al ristoro de' danni, e l'ordinare che gli oggetti contraffatti o gli strumenti della contraffazione fossero tolti a chi li possiede o li adopera, e dati a colui al quale appartiene l'uso esclusivo della invenzione.

Abbiamo poi soggiunto che, anche nella ipotesi in cui il detentore non fosse reo nè colpevole, avesse luogo quella che la legge francese e la belgica chiamano *confisca*, e che noi non abbiamo così nominata, perchè realmente è da considerarsi piuttosto come una provvidenza acconcia ad evitare un danno futuro, e mista ad una parziale rivendicazione, per la parte in che la invenzione si estrinseca.

In tal caso però la buona fede par che dovesse garantire da ogni danno il detentore degli oggetti contraffatti, e non farlo neppure soggiacere alla perdita di questi.

Ma noi crediamo che ciò non sarebbe conforme a' più rigorosi dettami di giustizia.

In primo luogo, perchè la *forma industriale* degli oggetti contraffatti, nella quale consiste propriamente la contraffazione, conferisce loro una parte di valore che deriva dalla invenzione, e che perciò, siccome dicemmo, virtualmente appartiene al proprietario medesimo della privativa. Secondamente, perchè il danneggiato non può essere con giustizia

(1) « Les brevets confèrent à leurs possesseurs ou ayant droit le droit exclusif :

« a) D'exploiter, etc. ;

« b) De poursuivre devant les tribunaux ceux qui sciemment porteraient atteinte à leurs droits soit par la fabrication de produits ou l'emploi de moyens compris dans le brevet, soit en détenant, vendant, exposant en vente ou en introduisant sur le territoire belge un ou plusieurs objets contrefaits, et de procéder contre eux à l'effet d'obtenir :

« 1° La confiscation à leur profit des objets confectionnés en contravention du brevet et non encore vendus ;

« 2° Une somme égale au prix des objets qui seraient déjà vendus ;

« 3° Et des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

« Les tribunaux prononceront, même en cas de bonne foi, la confiscation des machines et appareils de production reconnus contrefaits, qui seraient fabriqués ou dont il serait fait usage dans un but commercial par une personne non autorisée, ainsi que des instruments et ustensiles destinés spécialement à la confection des objets contrefaits.

« Les objets confisqués seront remis au breveté » (art. 4 et 4 bis).

condannato a comprare oggetti contraffatti ed a pagare il prezzo di una porzione di quelle merci il cui spaccio gli ha forse già arrecato un grave ed irreparabile danno. In terzo luogo finalmente perchè, appena intentata l'azione contro il possessore degli oggetti contraffatti, costui diventa di mala fede, sicchè dovrebbe disfarsi degli oggetti da lui posseduti, se non volesse da quel momento in poi rendersi reo di contraffazione. Però come disfarsene? Vendendoli forse all'incanto per dividerne il prezzo con colui al quale appartiene la privativa, e che è proprietario di quella parte del loro valore che rappresenta l'invenzione? Ma questa vendita medesima contravverrebbe alla legge; ed oltracciò a coloro che acquistano gli oggetti venduti all'incanto dovrebbero essere vietato di rivenderli, se pur non si volesse, per così dire, autenticare il reato che pretendesi impedire. E quando specialmente si trattasse di strumenti o di materie addette alla produzione, e che perciò non si potrebbero adoperare altrimenti che a produrre, la loro vendita sarebbe impossibile, se non si volesse concedere al compratore il diritto di delinquere; chè tanto varrebbe nella specie la facoltà di usare quegli strumenti o quelle materie. Non potendo dunque essere ceduti a terzi, e dovendo esserne privato il possessore, chi vorrà negare che questi oggetti passeranno con giustizia nelle mani del danneggiato?

Aggiungasi a ciò che il detentore degli oggetti contraffatti o è fabbricante di questi, o uno di coloro che li ebbero da fabbricanti nazionali o stranieri.

Se egli è fabbricante, pare che, quantunque esente da dolo, non possa essere mai scervo da ogni specie di colpa o di grave negligenza, potendo senza grande difficoltà verificare, prima di mettersi all'opera, l'esistenza della privativa da lui offesa.

Se poi è detentore non fabbricante, nel caso di assoluta buona fede, avrà per lo più il regresso contro colui che gli somministrò gli oggetti contraffatti a fine di essere rivaluto de' danni per colpa di lui sofferti.

I rimanenti quattro articoli sono destinati a riconoscere nel proprietario della privativa il diritto di far sequestrare gli oggetti contraffatti o che servono alla contraffazione, i quali sono il corpo del reato nel caso di un'azione penale, ovvero la materia stessa del quasi-delitto nel caso di un'azione civile. Ma essi articoli sono nel tempo medesimo atti a regolare l'esercizio di quel diritto in modo che non offenda la libertà altrui ed il rispetto dovuto alla santità del domicilio.

Due di questi articoli esigono che il sequestro facciasi dietro ordinanza del presidente del tribunale, il quale può invece concedere una semplice descrizione degli oggetti; e che il sequestro o la descrizione cada nel nulla, se tra gli otto giorni sussecativi l'attore non farà seguire un'istanza giudiziale. Essi permettono altresì al presidente d'imporre l'obbligo di una cauzione, la quale possa dar sicurezza a colui contro cui procedesi, che sarà ristorato de' danni in caso di nullità del sequestro.

A simiglianti articoli della legge francese sono state nel Belgio arretrate alcune modificazioni, che noi abbiamo imitate.

Queste sono, che il presidente, il quale, anche secondo la legislazione francese, può nominare un esperto per assistere al sequestro o alla descrizione, debba delegare un usciere da lui creduto più idoneo a tali operazioni; che l'attore possa avere il permesso di assistervi, e che abbia pieno arbitrio di convertire il sequestro in semplice descrizione.

L'utilità e la giustizia di queste modificazioni è evidente;

ed acciocchè la conversione ora accennata possa essere agevolmente eseguita, e lasciare una traccia legale ed autentica, abbiamo aggiunto nell'articolo 69 che la volontà dell'attore si faccia constare sia nel processo verbale del sequestro, sia in un atto distinto, il quale venga intimato all'usciere delegato dall'ordinanza del presidente, ed alla persona a danno della quale procedesi, avendo quegli bisogno di giustificare il perchè non esegui gli ordini ricevuti, e questi necessità di sapere precisamente a quale operazione intendasi procedere.

TITOLO SETTIMO.

I tre articoli che compongono questo titolo non abbisognano di lunga motivazione.

La legge non può avere effetto retroattivo; ed a questo principio rende omaggio l'articolo 72. Ma quando una nuova procedura regola soltanto l'esperimento giudiziario di un diritto in un modo più ragionevole e più conforme all'indole stessa dell'azione che può essere esercitata, il principio della non retroattività non può impedire che ne approfittino i diritti preesistenti, nè escludere da tal beneficio azioni che non sono ancora sorte.

L'articolo 73 applica quindi i nuovi procedimenti giudiziari alle azioni che, sebbene originate da precedenti privilegi, saranno però introdotte dopo la pubblicazione della nuova legge.

Resta l'articolo 74, il quale ammette ad un regolamento per decreto regio il provvedere alla esecuzione della legge, ed al conferimento degli attestati già chiesti e non ancora conceduti.

Nulla diciamo della prima parte di questo articolo; e quanto alla seconda notiamo che, siccome presentemente il Governo concede o nega i privilegi a suo beneplacito, così è giusto che con decreto reale si provveda intorno alle dimande già prodotte prima della pubblicazione della nuova legge, sia per regolare il modo onde saranno conceduti gli *attestati di privativa*, non ostante la mancanza de' procedimenti novelli, sia per tracciare le condizioni speciali della rinnovazione di quelle dimande che i postulanti vorranno rifare secondo la nuova procedura, senza perdere il diritto di priorità già acquistato verso i terzi. Oltre a che possono essere tanti e sì svariati i casi possibili a prevedere, mentre saranno così poche nel fatto le dimande pendenti, da non meritare che la legge se ne occupi di proposito.

Signori: se le cose da noi esposte sono insufficienti alla compiuta esplicazione del progetto, saranno almeno bastevoli a mostrarvi che tutte le sue parti sono intimamente connesse tra loro, e costituiscono un sistema, il quale, contenendo quanto di meglio esiste nelle altre legislazioni, con la giunta di qualche nuova idea, che ci è sembrata acconcia a renderlo meno imperfetto e più conveniente alle peculiari condizioni dello Stato, speriamo che voglia essere da voi giudicato non del tutto indegno della vostra approvazione.

PROGETTO DI LEGGE.

TITOLO I.

DIRITTI DERIVANTI DA INVENZIONI O SCOPERTE INDUSTRIALI
E LORO TITOLI.

CAPO I. — *Diritti dell'inventore.*

Art. 1. L'autore di una nuova invenzione o scoperta industriale ha il diritto di attuarla e di trarne frutto esclusiva-

mente; ma pel tempo, nei limiti e sotto le condizioni che la presente legge prescrive.

Questo diritto esclusivo costituisce una *privativa industriale*.

Art. 2. Una invenzione o una scoperta dicesi *industriale* allorchè ha direttamente per oggetto:

1° Un prodotto o un risultamento industriale;

2° Una macchina, uno strumento, un ordigno o un congegno qualunque;

3° Un processo o metodo di produzione industriale;

4° Un motore o l'applicazione industriale di una forza già nota;

5° Infine l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purchè dia immediati risultamenti industriali.

In quest'ultimo caso la *privativa* è limitata ai soli risultamenti espressamente indicati dall'inventore.

Art. 3. Considerasi come *nuova* un'invenzione o una scoperta industriale, quando non fu mai prima praticata nè conosciuta, o quando anche avendosene una qualche notizia, ignoravansi i particolari necessari alla sua attuazione.

Art. 4. Una nuova invenzione o scoperta industriale già privilegiata all'estero, quantunque pubblicata per effetto della *privativa straniera*, conferisce al suo autore o ai suoi aventi causa il diritto di ottenerne *privativa* nello Stato, purchè però se ne domandi l'attestato prima che spiri la *privativa straniera* e prima che altri abbia liberamente importata ed attuata nel regno la stessa invenzione o scoperta.

Art. 5. Ogni modificazione d'una invenzione o scoperta munita di *privativa* tuttora vigente dà diritto ad un attestato di *privativa*, senza pregiudizio di quello che già esiste per la invenzione principale.

Art. 6. Non possono costituire argomento di *privativa*:

1° Le invenzioni o scoperte concernenti industrie contrarie alle leggi, alla morale ed alla sicurezza pubblica;

2° Le invenzioni o scoperte che non hanno per iscopo la produzione di oggetti materiali, quali sarebbero i nuovi metodi d'insegnamento o le nuove combinazioni commerciali o finanziarie, ecc.

3° Le invenzioni o scoperte puramente teoriche.

CAPO II. — *Attestati di privativa, loro efficacia, durata e tassa.*

Art. 7. L'esercizio di una *privativa industriale* ha per titolo legale un attestato rilasciato dalla pubblica amministrazione, secondo le norme da questa legge dettate.

L'attestato di *privativa* non garantisce l'utilità o la realtà della invenzione o scoperta che fu asserita da chi ne fece domanda; nè prova l'esistenza dei caratteri che la legge richiede in una invenzione o scoperta, perchè ne sia valida ed efficace la *privativa*.

Art. 8. La *privativa* per un oggetto nuovo comprende l'esclusiva fabbricazione e vendita dell'oggetto medesimo.

La *privativa* per adoperare in un'industria un agente chimico, un processo, un metodo, una macchina, uno strumento, un ordigno, o un congegno qualunque inventato o scoperto, conferisce la facoltà d'impedire che altri li adoperi.

Ma quando colui che gode la *privativa* somministra egli medesimo le preparazioni o i mezzi meccanici, il cui esclusivo adoperamento costituisce l'oggetto di una *privativa*, presumesi che abbia nel tempo medesimo concesso il permesso di farne uso, purchè non esistano patti in contrario.

Art. 9. L'autore di una invenzione o scoperta munita di *privativa* e coloro che hanno causa da lui possono chiedere

un *attestato completo* per ogni modificazione da loro arretrata alla scoperta o invenzione principale. Questo attestato estende alla modificazione che ha per oggetto gli effetti della *privativa* principale, per tutto il tempo della durata di essa *privativa*.

Art. 10. Gli effetti di un attestato di *privativa*, rispetto a terzi, cominciano dal momento in cui se fu prodotta la domanda.

La durata d'una *privativa* non sarà maggiore di anni quindici nè minore di un anno, cominciando sempre a contare dall'ultimo giorno di uno dei mesi di marzo, giugno, settembre o dicembre, sussecativo e più prossimo al dì in cui esso attestato fu chiesto, nè conterrà mai frazione di anno.

Art. 11. La durata di una *privativa* per invenzione o scoperta già munita di *privativa all'estero*, non eccederà quella della *privativa straniera*; ed in ogni caso non oltrepasserà quindici anni.

Art. 12. Un attestato di *privativa* concesso per meno di quindici anni potrà essere prolungato di uno o più anni, in modo però che la durata del prolungamento, congiunta a quella del primo attestato, non oltrepassi mai i quindici anni.

Art. 13. Il prolungamento di un attestato di *privativa* comprende quello di tutti gli attestati completivi.

Art. 14. Per ogni attestato di *privativa* sarà pagata una tassa composta di due parti, cioè d'una finanza proporzionale sborsata in una sola volta e di una contribuzione annuale.

La finanza proporzionale consisterà in una somma di tante volte dieci lire quanti sono gli anni per cui chiedesi la *privativa*, più quella frazione di dieci lire che corrisponderà allo intervallo di tempo tra il giorno della domanda e l'ultimo giorno del trimestre dal quale cominciasi a computare la durata della *privativa*.

La contribuzione annuale sarà di lire trenta per ciascuno dei primi tre anni; di lire cinquanta pel quarto, quinto e sesto anno; di lire settanta pel settimo, ottavo e nono; di lire novanta pel decimo, undecimo e duodecimo, e di lire centodieci per ognuno dei rimanenti tre anni.

La prima annualità conterrà inoltre quella parte di trenta lire che corrisponderà all'intervallo di tempo indicato nel secondo alinea di questo articolo.

Art. 15. Questa prima annualità e la finanza proporzionale saranno versate al tempo in cui si produrrà la domanda dell'attestato.

Le altre annualità saranno contribuite con anticipazione il primo giorno di ciascun anno della durata della *privativa*, e seguiranno il triennale aumento anche nel caso che la *privativa* sarà prolungata.

Art. 16. La tassa di un attestato completo consisterà nell'unico pagamento anticipato di sole venti lire.

Art. 17. Per un attestato di prolungamento saranno pagate lire quaranta oltre alla finanza proporzionale ed alle annualità, di cui la prima, cioè quella corrispondente al primo anno del prolungamento, sarà versata al tempo in cui verrà prodotta la domanda, e le altre con anticipazione siccome è detto nell'articolo 15.

Art. 18. Se chiedesi un attestato di *privativa* per importazione da durare sino al termine della *privativa straniera*, qualunque frazione di anno verrà computata per un anno intero quanto al pagamento della tassa.

TITOLO II.

CONDIZIONI E PROCEDIMENTI PER OTTENERE UN ATTESTATO DI PRIVATIVA.

CAPO I. — *Domanda e sue condizioni.*

Art. 19. La direzione di tutto ciò che concerne le private industriali sarà con decreto reale commessa ad un ufficio dipendente dal Ministero di commercio, il quale ufficio nella presente legge è indicato col nome di *ufficio centrale*.

Art. 20. Chiunque desidera di ottenere un attestato di privativa ne deve produrre domanda al capo dell'ufficio centrale.

Siffatta domanda verrà presentata dall'inventore ovvero da un suo speciale mandatario e conterrà:

1° Il nome, il cognome, il nome del padre e la patria di del richiedente e sì del suo mandatario, se ve ne ha;

2° La *rubrica* della scoperta o invenzione in forma di *titolo*, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo;

3° L'indicazione della durata che si desidera di assegnare alla privativa nei limiti prescritti dalla legge.

Non potranno mai con una medesima domanda essere chiesti nè più di un solo attestato, nè uno solo per più invenzioni o scoperte.

Art. 21. Alla domanda debbono essere uniti:

1° La descrizione dell'invenzione o scoperta;

2° I disegni, ove sono possibili, ovvero anche i modelli utili all'intelligenza dell'invenzione o scoperta, specialmente in fatto di ordigni, strumenti, macchine o congegni novelli;

3° La bolletta o ricevuta, da cui apparisca essersi versata in una delle pubbliche casse la tassa corrispondente all'attestato che chiesi;

4° Il titolo originale o in copia legale, da cui apparisca la privativa conceduta all'estero, quante volte domandasi un attestato per importazione;

5° Se vi è un mandatario, l'atto di procura in forma autentica, ovvero anche sotto forma privata, purchè in questo secondo caso la sottoscrizione del mandante sia accertata da un pubblico notaio o dal sindaco del comune ove il mandante risiede;

6° Un elenco di tutte le carte ed oggetti presentati.

Art. 22. La descrizione, di cui è parola nel precedente articolo, sarà fatta in lingua italiana o francese, e conterrà un compiuto e distinto ragguaglio di tutti quei particolari che sono necessari a conoscersi da una persona esperta per mettere in pratica l'invenzione o scoperta descritta.

Così della descrizione come di ciascuno dei disegni verranno uniti alla domanda tre originali, della cui identità risponde unicamente colui che domanda l'attestato.

Nel caso poi che alla descrizione aggiungasi un modello, questo non dispenserà il richiedente dall'unirvi due originali identici di uno o più disegni che ritraggano l'intero modello o almeno quelle parti di esso nelle quali consiste l'invenzione.

Art. 23. Nel corso dei primi sei mesi della durata di una privativa, cominciando a contare dall'ultimo giorno di marzo, giugno, settembre o dicembre, posteriore e più prossimo alla domanda, colui al quale l'attestato si appartiene, può chiedere che venga ridotto soltanto ad alcune delle parti della descrizione unita alla prima domanda, indicando distintamente quelle che intende di escludere dalla privativa.

Le parti escluse sono considerate come non mai prima comprese nell'attestato di privativa ridotto.

Art. 24. A queste domande di riduzione debbono essere uniti:

1° La bolletta o ricevuta comprovante il versamento di lire quaranta;

2° Tre originali identici della descrizione che intendesi sostituire all'altra già prodotta;

3° E tre originali dei nuovi disegni che potrebbe occorrere di sostituire ai precedenti.

Art. 25. Gli attestati rilasciati in seguito di simili domande si chiameranno attestati di riduzione, ed avranno la durata degli attestati ridotti.

Art. 26. Entro i sei mesi, ond'è parola nell'articolo 23, saranno conferiti attestati per modificazioni, soltanto all'autore dell'invenzione o scoperta munita di privativa ed a chi ha causa da lui. Le domande prodotte da terze persone, per simili attestati, e i documenti a quelle congiunti, verranno involti in un pacco suggellato, del quale sarà fatto deposito nel modo che verrà in seguito indicato.

A capo ai sei mesi summenzionati, il pacco sarà dissuggellato e si procederà al conferimento dell'attestato, se la parte interessata non dichiara di voler ritirare la domanda; nel qual caso gli verrà restituita la tassa.

L'attestato così conferito comincerà ad aver effetto, relativamente agli attestati completivi, dal primo giorno dopo spirato il termine dei sei mesi; ma, rispetto alle persone estranee alla privativa principale ed agli attestati da loro chiesti, avrà effetto dal momento in cui ebbe luogo il deposito della domanda.

Art. 27. La domanda per un attestato completivo non conterrà indicazione veruna di durata. Quanto al resto, saranno osservate le prescrizioni degli articoli 20 e seguenti.

Art. 28. Alla domanda per prolungamento di privativa saranno uniti:

1° Il titolo da cui apparisce che al richiedente appartiene la privativa della quale desidera il prolungamento;

2° La bolletta o ricevuta della tassa indicata nell'articolo 17;

3° L'atto e l'elenco ond'è menzione nei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 21.

CAPO II. — *Deposito delle domande e delle altre carte ed oggetti ad esse uniti.*

Art. 29. Le domande di qualsiasi specie e i documenti ed altri oggetti che possono o che debbono esservi aggiunte saranno presentati all'ufficio centrale ovvero alle intendenze generali fuori della divisione di Torino.

Art. 30. L'ufficiale incaricato di riceverne la presentazione compilerà un processo verbale, nel quale segnerà il giorno e l'ora in cui la presentazione è eseguita e farà menzione dell'oggetto della domanda.

Nel processo verbale medesimo verrà indicato il domicilio reale o elettivo del richiedente o del suo mandatario nella città ove eseguesi il deposito, e, in difetto, s'intenderà di diritto eletto il domicilio appresso la casa comunale.

Art. 31. Trattandosi del deposito accennato nell'articolo 26, il processo verbale conterrà la dichiarazione del depositante, di volere che a tempo debito gli si conferisca un attestato di privativa per una modificazione specificata colla descrizione chiusa nel pacco e riguardante quella invenzione o scoperta principale di cui indicherà il titolo nel processo verbale medesimo.

Art. 32. Ognuno di questi processi verbali sarà scritto sopra apposito registro ed ivi sottoscritto dal richiedente o dal suo mandatario.

Una copia ne sarà rilasciata alla parte senz'altra spesa che quella della carta da bollo, su cui è distesa.

Art. 33. Tra i cinque giorni susseguenti, le carte ed oggetti tutti depositati nelle segreterie delle intendenze generali saranno spediti al Ministero del commercio.

A questa spedizione sarà aggiunta una copia in carta libera del processo verbale.

Art. 34. I processi verbali pervenuti dalle provincie saranno trascritti sui registri dell'ufficio centrale.

Art. 35. Il capo dell'ufficio centrale esaminerà le carte e i documenti inviati dalle intendenze generali, o depositate all'ufficio medesimo, e, trovando eseguite puntualmente le prescrizioni della legge, farà registrare le dimande sotto la data della loro presentazione, e quindi rilascerà gli attestati richiesti.

Art. 36. Ogni attestato sarà scritto sopra apposito registro, ed ivi sottoscritto dal capo dell'ufficio e dal segretario.

Una copia egualmente sottoscritta da entrambi ne verrà rilasciata alla parte interessata, congiuntamente ad uno degli esemplari originali dei disegni, della descrizione e dell'elenco, cifrati in ogni foglio dal capo dell'ufficio e dal segretario. Questa prima copia dell'attestato sarà gratuita; ma per ogni altra che porterà il numero d'ordine della spedizione, saranno pagate lire quindici.

Art. 37. Trattandosi d'invenzioni o scoperte concernenti:

1° Preparazioni farmaceutiche o medicamenti di qualunque specie;

2° Bevande o commestibili di qualsiasi natura, il capo dell'ufficio centrale invierà la descrizione, e quant'altro potrà occorrere al Consiglio superiore di sanità per sentire il suo avviso prima di accordare attestato di sorta.

Art. 38. Se il Consiglio sanitario avviserà che l'invenzione o scoperta è nociva alla salute, o che per lo meno vi è dubbio che sia, la dimanda per l'attestato verrà rigettata.

Per l'opposto, se l'avviso sarà favorevole, nell'attestato che verrà conferito, si segnerà la clausola seguente: *sentito l'avviso del Consiglio superiore di sanità.*

L'attestato di privativa così conferito non esimerà le persone che lo godranno e che prateranno il nuovo trovato, dall'osservanza di tutte le altre prescrizioni delle leggi sanitarie.

Art. 39. L'attestato di privativa sarà negato:

1° Se l'invenzione o scoperta, per cui dimandasi, entra in una delle tre categorie segnate nell'articolo 6;

2° Se manca la dimanda scritta, ovvero se nella dimanda manca la indicazione del *titolo* o *rubrica* della invenzione o scoperta;

3° Se manca la descrizione;

4° Se dimandasi un attestato per diverse invenzioni o scoperte, ovvero chiedendosi con una sola dimanda più attestati della stessa o di diversa specie;

5° Se infine la tassa versata non corrisponde alla specie di attestato che dimandasi.

Art. 40. Ogni qualvolta poi, o manchi solo l'adempimento di qualche altra delle condizioni espresse in questa legge, o la descrizione non abbia tutti i caratteri richiesti, il capo dell'ufficio centrale invierà la parte interessata a mettersi in regola.

Art. 41. Il rifiuto dell'attestato o l'invito, di cui è menzione nei due articoli precedenti, saranno comunicati ai postulanti o ai loro mandatari sì in Torino che nelle altre città, per mezzo degli uscieri addetti ai Consigli d'intendenza, e con atti intimati nei domicili eletti o reali, indicati nei processi verbali di deposito.

Art. 42. Fra quindici giorni dopo seguita l'intimazione, il richiedente o il suo mandatario potranno adempiere l'invito ricevuto, ovvero reclamare contro siffatto invito, o contro il rifiuto comunicato all'uno o all'altro.

Le carte relative all'adempimento dell'invito o il reclamo, saranno depositate sia nella segreteria dell'intendenza generale, fuori della divisione di Torino, sia in quella dell'ufficio centrale; e di questo deposito verrà disteso un processo verbale, di cui sarà data copia alla parte interessata, mercè il pagamento della sola carta da bollo su cui è disteso.

Scorsi i quindici giorni senza che sia eseguito alcun deposito, nè prodotto alcun reclamo, la dimanda dell'attestato si terrà come non fatta, salvo all'inventore il diritto di riprodurla.

Art. 43. Nel caso che venga avanzato reclamo, il ministro lo farà esaminare da una Commissione composta di cinque membri, cioè d'un individuo appartenente alla magistratura inamovibile, o alla facoltà di leggi della regia Università di Torino, e di quattro altri scelti:

1° Tra i componenti la classe di scienze fisiche e matematiche dell'Accademia delle scienze;

2° Tra i professori e dottori della facoltà di simiglianti scienze nella regia Università;

3° Tra i professori delle scuole tecniche.

Se trattasi d'invenzione creduta contraria alle leggi, alla morale o alla sicurezza pubblica, verrà inoltre consultato l'avvocato fiscale, ed il suo parere sarà comunicato alla Commissione.

Art. 44. Il reclamo si considererà come non avvenuto, se non vi si unisce il deposito di lire cinquanta.

Art. 45. Se l'avviso della Commissione sarà favorevole al reclamante, l'ufficio centrale rilascerà il chiesto attestato, restituendo il deposito di cui nell'articolo precedente.

Nel caso contrario l'attestato verrà definitivamente negato ed il deposito cederà al Tesoro.

TITOLO III.

TRASFERIMENTO DELLE PRIVATIVE.

Art. 46. Un attestato di privativa di qualsiasi natura e i diritti che vi sono annessi possono essere sia per intero, sia in parte trasferiti a titolo oneroso o gratuito.

Questi trasferimenti, per avere effetto verso i terzi, dovranno essere eseguiti per mezzo di atti pubblici debitamente insinuati, ed inoltre registrati appresso l'ufficio centrale.

Art. 47. Per operare questa registrazione, colui a pro di cui la trasmissione ha avuto luogo, dovrà presentare o far presentare il titolo da cui risulta, e due note in carta bollata contenenti:

1° Il nome, cognome e domicilio di lui, non che di chi gli trasmette i diritti di cui è fatta menzione nel titolo;

2° La data e la natura del titolo che si presenta, ed il nome del notaio che ha ricevuto l'atto;

3° La data dell'insinuazione di questo;

4° La dichiarazione precisa dei diritti trasmessi;

5° La data della presentazione di esse note, che sarà quella della registrazione.

Art. 48. Questa presentazione avrà luogo presso una delle segreterie delle intendenze generali, o presso l'ufficio centrale.

In entrambi questi casi il titolo sarà restituito alla parte, dopo di esservi stato apposto il visto per la registrazione, sottoscritto dall'intendente generale o dal capo dell'ufficio centrale.

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Nella segreteria dell'intendenza generale, ove fu eseguita la presentazione, sarà quindi in apposito registro trascritto il contenuto delle note prescritte nell'articolo precedente e conservata una di esse note, inviando senza indugio l'altra all'ufficio centrale.

Presso di quest'ufficio saranno poi trascritte e conservate tutte le note, sieno direttamente esibite, sieno trasmesse dalle intendenze generali.

Art. 49. Se i diritti derivanti da un attestato sono trasferiti per intero ad una sola persona, questa sottentra all'obbligo di pagare la tassa; se a più persone collettivamente, queste sottentrano in solido a simile obbligo. Ma, se furono parzialmente trasmessi a più persone, o solo in parte alienati, non sarà preso registro del titolo di trasmissione, nè alle segreterie delle intendenze generali, nè all'ufficio centrale, se non si presenta contemporaneamente ad esso titolo la bolletta o ricevuta da cui risulti il versamento nelle pubbliche casse d'una somma eguale alle restanti annualità di tassa.

TITOLO IV.

CONSERVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI CHE RISGUARDANO GLI ATTESTATI DI PRIVATIVA.

Art. 50. I registri ove sono trascritti gli attestati rilasciati e notate tutte le mutazioni successive, non che gli annullamenti, le dichiarazioni di nullità e le decadenze degli attestati medesimi, e quelli ove sono registrati i trasferimenti dei diritti derivanti da essi sono registri pubblici.

Art. 51. Chi desidera che se ne estragga qualche notizia ne farà apposita domanda in carta bollata, e la notizia estratta verrà pure trascritta sopra simile carta a spesa del richiedente.

Art. 52. Un esemplare della descrizione e dei disegni sarà depositato presso l'ufficio centrale, ma non sarà permesso a nessuno di prenderne visione, se non tre mesi dopo il conferimento dell'attestato.

I modelli o un altro degli esemplari della descrizione dei disegni saranno conservati in una sala che verrà a tal uopo destinata dal Governo, ed ove saranno esposti al pubblico, anche tre mesi dopo il conferimento dell'attestato.

Ognuno può prendere conoscenza delle descrizioni dei disegni e dei modelli dopo il suddetto termine dei tre mesi, e farne a sue spese eseguire una o più copie, nel modo e sotto le condizioni che verranno fissate dai regolamenti.

Art. 53. Ogni tre mesi sarà pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'elenco degli attestati rilasciati nel precedente trimestre.

Art. 54. Ogni sei mesi saranno inoltre testualmente pubblicate le descrizioni e i disegni concernenti invenzioni o scoperte munite di privativa nel semestre precedente.

Il capo dell'ufficio centrale può ordinare che alcune descrizioni vengano solamente pubblicate per estratti da lui riveduti e giudicati bastevoli alla intelligenza del trovato in esse descritto. I disegni potranno similmente essere ridotti ad alcune parti essenziali.

Art. 55. Una copia degli elenchi ordinati in cataloghi, delle descrizioni e dei disegni pubblicati verrà inviata a ciascuna intendenza generale ed a ciascuna Camera di commercio, nelle cui rispettive segreterie potrà essere consultata da ognuno.

TITOLO V.

NULLITÀ ED ANNULLAMENTO DEGLI ATTESTATI.

CAPO I. — Cause di nullità e di decadenza.

Art. 56. Le disamine e i giudizi preliminari, nei casi in cui hanno luogo, non coprono le nullità di un attestato.

Art. 57. È nullo un attestato: 1° Se concerne una delle invenzioni o scoperte comprese nell'articolo 6;

2° Se, concernendo una delle invenzioni o scoperte indicate nell'articolo 37, la privativa fu per errore conferita senza consultare l'autorità sanitaria o contro il suo avviso;

3° Se per malizia di colui che ottenne l'attestato di privativa, il titolo o rubrica dell'invenzione o scoperta non corrisponde al suo vero oggetto;

4° Se la descrizione aggiunta alla domanda di privativa è insufficiente, o dissimula o trascura alcuna delle indicazioni necessarie alla pratica della invenzione o scoperta che fu munita di attestato;

5° Se la invenzione o scoperta, che assumevasi fatta, non è nuova o non è industriale;

6° Se fu conceduta privativa ad un terzo per modificazione d'una invenzione entro i sei mesi riservati all'autore, ed a coloro che hanno causa da lui;

7° È nullo anche qualunque attestato complementivo, quando in realtà la modificazione per cui fu chiesto non concerne la invenzione principale;

8° È infine nullo un prolungamento chiesto dopo spirato il termine della privativa o dopo pronunziato lo annullamento assoluto di questa.

Art. 58. Cessa di essere valido un attestato:

1° Se non si esegue, anche per una volta sola, il pagamento anticipato della tassa annuale, fra 5 mesi dopo il giorno della scadenza;

2° Se, nel caso che la privativa sia stata conferita per cinque anni o meno, la invenzione o la scoperta cui riguarda, non fu messa in pratica entro l'anno consecutivo al conferimento di essa, ovvero se per un anno continuo ne fu sospeso l'esercizio;

3° Se non fu praticata o se venne sospesa per due anni, nel caso che la durata della privativa sia di più di cinque anni.

Nell'una e nell'altra ipotesi non avrà luogo l'annullamento se l'inazione fu effetto di cause indipendenti dalla volontà di colui o di coloro a cui l'attestato si appartiene. Fra queste cause però non è compresa la mancanza de' mezzi pecuniari.

CAPO II. — Esperimento delle azioni per nullità e per annullamento.

Art. 59. L'azione perchè venga dichiarato nullo o annullato un attestato qualunque, sarà sperimentata dinanzi a' tribunali di prima cognizione.

Gli atti saranno comunicati al pubblico Ministero.

Art. 60. Se già due volte sopra istanza e nell'interesse di private persone fu dichiarato nullo o annullato un attestato qualunque, il pubblico Ministero del luogo o d'uno de' luoghi dove praticasi l'invenzione o la scoperta munita di privativa, può direttamente dimandare che sia annullato o dichiarato nullo in modo assoluto e perentorio.

Può anche farlo senza attendere che venga introdotta verun'azione privata, ne' casi preveduti dai paragrafi 1, 2, 3 e 8 dell'articolo 57, e dall'articolo 58.

Ne' due annullamenti di cui è parola nel primo alinea di questo articolo non sarà computato quello che avrà avuto luogo per le parti della invenzione o scoperta, le quali furono posteriormente eliminate mediante una domanda di riduzione, entro i termini de' sei mesi a tale oggetto concesso dalla presente legge.

Art. 61. In ciascuna delle due ipotesi precedenti dovranno essere chiamati in giudizio tutti coloro che hanno legalmente interesse all'esercizio della privativa, e i cui nomi appaiono da' registri dell'ufficio centrale.

Art. 62. Eccetto il caso preveduto nel paragrafo 8 del citato articolo 57, il tribunale, prima di pronunciare sulla nullità, dovrà sentire l'avviso di tre persone esperte, quante volte una delle parti ne faccia la domanda; ed in grado d'appello dovrà ordinarsi la revisione del suddetto parere nella stessa ipotesi che una delle parti la richiegga.

In tutt'i casi però il Tribunale o la Corte d'appello può d'ufficio ordinare una perizia o una revisione di perizia.

Art. 63. Il Ministero pubblico farà pervenire al Ministero di commercio per mezzo di quello della giustizia un estratto in carta libera delle sentenze che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento in modo assoluto. La parte dispositiva di queste sentenze sarà trascritta sopra un apposito registro e pubblicata nell' *gazzetta* ufficiale.

TITOLO VI.

VIOLAZIONE DE' DIRITTI DI PRIVATIVA, ED AZIONI CHE NE DERIVANO.

Art. 64. Coloro che in frode e contravvenzione d'una privativa fabbricano prodotti, adoperano macchine o altri mezzi ed espedienti industriali, ovvero incettano, spacciano, espongono in vendita, o introducono nello Stato oggetti contraffatti, commettono reati punibili con una multa estensibile fino a lire cinquecento.

Art. 65. Così nel caso in cui l'azione civile è esercitata congiuntamente all'azione penale, come in quello in cui è esercitata separatamente, le macchine e gli altri mezzi industriali adoperati in contravvenzione della privativa, gli oggetti contraffatti non che gli strumenti destinati alla loro produzione, saranno tolti al contraffattore e dati in proprietà al possessore della privativa.

Lo stesso sarà praticato contro gli incettatori, spacciatori, venditori o introduttori di oggetti contraffatti.

Art. 66. La parte danneggiata avrà inoltre diritto al risarcimento de' danni ed interessi.

Ma se il possessore degli oggetti menzionati nel precedente articolo è esente da dolo e da colpa, soggiacerà soltanto alla perdita degli oggetti suddetti in beneficio della parte danneggiata.

Art. 67. L'azione correzionale contro i reati di cui è parola nell'articolo 64 non può essere esercitata senza querela della parte lesa.

Art. 68. Il presidente del tribunale di prima cognizione può sopra dimanda del proprietario d'un attestato di privativa, ordinare il sequestro ovvero la semplice descrizione degli oggetti che pretendonsi contraffatti o adoperati in contravvenzione della privativa, purchè non sieno addetti ad uso puramente personale.

Con la stessa ordinanza il presidente delegherà un usciere per eseguirli; e potrà aggiungervi la nomina d'un perito per la descrizione degli oggetti.

Egli potrà altresì imporre all'attore una cauzione da essere prestata prima di procedere al sequestro, sotto pena di nullità.

La cauzione sarà sempre imposta allo straniero.

Art. 69. L'attore può assistere alla esecuzione del sequestro o della descrizione, se viene a ciò autorizzato dal presidente del tribunale; egli può in ogni caso convertire il sequestro in semplice descrizione, purchè ne faccia constare la volontà sia nel processo verbale della esecuzione, sia in un distinto atto intimato per mezzo di usciere così alla parte contro cui procedesi, come all'uscieri esecutore.

Art. 70. Al detentore degli oggetti sequestrati o descritti sarà lasciata copia dell'ordinanza del presidente, dell'atto comprovante il deposito della cauzione, se ha luogo, e del processo verbale del sequestro o della descrizione.

Art. 71. Il sequestro o la descrizione perderanno ogni efficacia se tra gli otto giorni sussecurivi non saranno seguiti da istanza giudiziale; e colui a danno del quale fu proceduto al sequestro o alla descrizione suddetta avrà diritto al ristoro de' danni ed interessi.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 72. Gli attestati di privativa (già detti brevetti o privilegi), conceduti prima della pubblicazione di questa legge, continueranno ad essere regolati dalle leggi precedenti quanto ai loro effetti, alla loro durata ed alla tassa.

Art. 73. I procedimenti giudiziari pendenti saranno del pari condotti a termine secondo le leggi anteriori.

Ma al procedimento per le azioni non ancora intentate sarà senza distinzione applicata la presente legge.

Art. 74. Con decreto reale sarà provveduto al regolamento necessario per la esecuzione di questa legge, e pel conferimento degli attestati (ossieno privilegi) già chiesti e non ancora conceduti.

Relazione fatta alla Camera il 3 giugno 1854 dalla Commissione composta dei deputati Cadorna Carlo, Ravina, Rezasco, Torelli, Farini, Falqui-Pes, e Michellini G. B., relatore.

SIGNORI! — Nei tempi antichi, a cagione del disprezzo in cui giacevano l'industria e le arti, alle quali davano opera quasi esclusivamente gli schiavi; ne' tempi di mezzo per la continuazione dello stesso disprezzo, i nobili ed i potenti, dati alla guerra, facendo nessun caso della plebe che esercitava le arti; ne' tempi posteriori a cagione delle corporazioni privilegiate, che con minuti ed assurdi regolamenti inceppando l'industria vietavano ogni innovazione, cioè ogni invenzione, e coll'intento di obbligarla a far bene, la costringevano in realtà a far male, e più spesso le impedivano di far meglio, le invenzioni non trovando nè premi nè incoraggiamenti, bensì ostacoli di ogni maniera, dovettero necessariamente essere poche e rade. Alcune veramente maravigliose devono ascrivere non a quella guarentigia alla quale avrebbero avuto diritto, ma all'energia dello spirito umano, cui aumentano le difficoltà. Certo è che i diritti degli inventori non cominciarono ad essere tutelati dai Governi che nel secolo XVII, e prima a tutelarli fu l'Inghilterra collo statuto di Giacomo I del 1623; ora lo sono in modo diverso presso quasi tutte le nazioni incivilita.

Parlando di diritti degli inventori non intendiamo definire in modo assoluto la questione della proprietà. Finchè l'inventore conserva nella propria mente il trovato, finchè que-

sto è un suo segreto, egli può certamente dirsi l'esclusivo proprietario; ma in questo caso la questione non è che di parole, perchè egli non avrebbe bisogno d'invocare la tutela governativa a garanzia di quella sua proprietà; basta all'uopo il segreto. Ma appena il pensiero passa dalla mente che lo concepiva nelle menti di coloro che lo ricevono, esso sfugge ad ogni appropriazione esclusiva. • L'emanazione del pensiero, dice Rénouard, non può avere luogo che traducendosi sotto forma materiale; se l'autore vuole farlo conoscere e raccoglierne i vantaggi, deve comunicarlo, per la quale comunicazione già appartiene alle menti cui è stata fatta • (1). L'invenzione adunque nata nella mente di un uomo, cioè una nuova verità, la quale per la sua natura può comunicarsi a tutti gli intelletti, e che può essere coltivata simultaneamente, non deve paragonarsi alla scoperta di una terra inabitata, ad un albero nato nel mio campo, o ad un altro oggetto materiale qualunque che può essere occupato da un solo uomo, perchè circoscritto, e dal quale solamente, mercè tale esclusiva occupazione, puossi trarre utilità. Il diritto di primo occupante, diritto naturale e sacro quando si applica a cose di cui è proprio essere possedute, diviene assurdo ed iniquo quando si vuole applicare ad altre che naturalmente e necessariamente appartengono a tutti. Allorchè trattasi di oggetto materiale, è forza scegliere a chi esso debba appartenere, e nessuno vi ha maggiore diritto che lo scopritore; allorchè trattasi di oggetto immateriale, non è giusto privarne tutto il genere umano a pro di un individuo. L'inventore di un metodo nuovo non ha fatto alla fine dei conti che precedere altri, perchè è molto probabile che dopo qualche tempo da altri sarebbe stata fatta la medesima scoperta.

Laonde, per combattere i privilegi perpetui che alcuni vorrebbero concessi agli inventori, non è necessario ricorrere all'assurdo, osservando quanto sarebbe cosa intollerabile che l'industria tutta quanta fosse divisa tra un infinito numero di piccoli monopolisti, ciascheduno de' quali esercitasse a perpetuità la sua piccola invenzione. Questo sistema non gioverebbe certamente al progresso. Per verità, se la questione fosse ridotta tra la perpetuità delle privative e la loro soppressione totale, non sarebbe dubbia la nostra scelta. Si vede adunque quanto la perpetuità dei privilegi sarebbe anche contraria alle dottrine di quella scuola che propugna la maggiore utilità del maggior numero.

Per tutti questi motivi l'invenzione non dà un diritto di proprietà, il quale per sua natura sarebbe perpetuo, ma unicamente di priorità, che può essere contento di una privativa temporanea, la quale è l'unico mezzo di conciliare i diritti dell'inventore, cui devesi compensare dei vantaggi da lui procurati, coi diritti della società di impedire che non vada perduta pel pubblico un'invenzione, la quale è stata fatta di pubblica ragione quando è stata comunicata ad altri, ed è nello stesso tempo il mezzo più efficace di dare spinta ad utili trovati, e di far sì che il pubblico dei consumatori li paghi al minor costo possibile.

Bastino queste poche considerazioni intorno ai principii sui quali sono fondati i diritti degli inventori. Noi, che legislatori e non accademici siamo, le avremmo anche omesse, se tale questione non fosse stata sovente agitata, e risolta in un senso contrario al vero in un'opera che menò molto rumore (2); e se non fossimo convinti dai princi-

pii filosofici dover discendere le più remote pratiche applicazioni.

Amnesso e circoscritto così il diritto degli inventori, il quale non è un vero diritto di proprietà, ma di priorità, è necessario determinarne il compenso.

Giova primieramente escludere il sistema, mercè di cui il Governo comprenderebbe l'invenzione per farla immediatamente di pubblico diritto. In un paese in cui fosse in vigore tale sistema i contribuenti comprenderebbero le invenzioni per farne dono ai consumatori di quelle merci, di cui esse rendono più economica o più perfetta la fabbricazione; ma siccome nel generale progresso dell'industria le varie invenzioni, applicandosi ora ad una ora ad altra cosa, tornano utili a quasi tutti i consumatori; così noi ammettiamo che i contribuenti comprenderebbero le invenzioni per goderne egliino stessi in qualità di consumatori, locchè non è certamente contrario a giustizia. Ma la difficoltà di questo sistema consiste nell'esecuzione, nella difficoltà cioè e sovente nell'impossibilità di un estimo adeguato dell'invenzione. Come mai puossi conoscere anticipatamente quale influenza sia destinata ad esercitare nell'industria, quali cambiamenti arrecare anche nelle abitudini un'invenzione, che il più delle volte non presentasi che in modo indeterminato, quasi in embrione, un'invenzione che sovente ha bisogno di successivi perfezionamenti? Eh! lasciamo al naturale andamento delle cose il dare un premio, cui il giudizio degli uomini non è atto a stabilire.

Il sistema di dare a tutti facoltà di valersi dell'invenzione mediante una determinata retribuzione all'inventore presenta le medesime difficoltà di esecuzione. Chi stabilirà l'ammontare della retribuzione? Quale norma seguirassi in tale apprezzamento? Anche qui converrebbe prevedere l'avvenire. Per verità questa retribuzione non sarà mai giusta se non è liberamente pattuita tra l'inventore e chi desidera adoperare l'invenzione; ed è appunto ciò che seguirà il più delle volte nel sistema di cui ci rimane a parlare.

Questo sistema è quello del privilegio temporaneo, sistema che con alcune modificazioni è di uso pressochè universale. Discendendo ai particolari di esso, presentasi la questione se il Governo, prima di accordare il privilegio, debba investigare se il trovato, se il metodo è veramente nuovo, e se è utile, ovvero accordarlo a chiunque ne faccia domanda, lasciando agli interessati il diritto di contestare la novità del trovato, ed al pubblico di giudicare dell'utilità di esso facendone o non facendone uso. Siccome l'accertamento della novità e dell'utilità non potrebbe stabilirsi che dopo vasta, lunga e difficile inchiesta, così gli inventori sarebbero esposti a dannose lungaggini, durante le quali altri potrebbe carpire il frutto de' loro sudori. E poi, chi assicura che il Governo non s'inganni; che con grave danno di altri produttori, ed indirettamente dei consumatori dichiarò nuova una invenzione che tale non sia; o con danno più grave dell'inventore, ed indiretto del pubblico consumatore, dichiarò o ineseguibile o di nessun vantaggio una invenzione che si possa realmente eseguire, e che sia destinata a produrre grandissimi vantaggi? La storia dell'industria somministra parecchi esempi di questi errori dei Governi. Ora, una volta che sia accordato o negato in modo irrevocabile il privilegio, a quale rimedio possono ricorrere contro la sentenza del Governo l'inventore, i produttori che gli fanno concorrenza, i consumatori?

Laonde in Francia, in Inghilterra ed in altri paesi appigliaronsi i Governi a miglior consiglio: quello di nulla garantire. Essi altro non fanno che concedere all'inventore una dichiarazione della sua domanda in quei termini stessi che

(1) *Traité des brevets d'invention*, pag. 27.

(2) *Nouvelle économie sociale, ou monaustopole industriel, artistique, commercial et littéraire, fondé sur la pérennité des brevets d'invention, dessins, models et marques de fabrique, par Jobard.*

loro è stata fatta. Chi ha interesse di contestare la novità e di opporsi alla privativa ha diritto di farlo. Quanto alla utilità non occorrono contestazioni; senza di esse il pubblico dei consumatori pronuncia la sua inappellabile e giustissima sentenza.

Questi principii sono appunto quelli seguiti nel progetto di legge presentato dal Ministero; alla loro attuazione tutti gli articoli in bella guisa collimano.

La vostra Commissione, dopo lungo ed attento esame, ha pure opinato all'unanimità d'aversi appigliare allo stesso sistema, tanto per le ragioni di sopra sommariamente indicate, quanto per quelle più ampiamente svolte nella relazione che precede il progetto ministeriale. Essa ha pertanto la fiducia che la legge, quale uscirà dalla discussione del Parlamento, sarà giusta e liberale, e che a questo riguardo la nostra legislazione non sarà seconda a nessuna delle estere.

Questa consonanza di opinioni tra il Ministero e la Commissione, e soprattutto il trovarsi lungamente esposti nella relazione ministeriale, che senza dubbio è stata da ognuno di voi letta e meditata, i motivi che militano tanto per il principio da cui è informato il progetto di legge, quanto per le singole disposizioni di esso, rendono molto agevole l'opera del relatore, al quale oramai più non rimane che di passare all'esame degli articoli, per rendere ragione degli emendamenti, che non possono essere molto importanti, Ministero e Commissione partendo dagli stessi principii. Ad alcuni di essi il commissario incaricato dal Governo di sostenere la discussione di questa legge, chiamato nel seno della vostra Commissione, ha dato il suo assenso.

Troppo spesso è accaduto che le Commissioni dovessero supplire ai difetti dei progetti ministeriali; ora è lieto di tributare elogi che altre volte non poche fu dal proprio dovere costretto a censurare.

Una disposizione meccanica potendo anche essere oggetto d'invenzione industriale, pare opportuno indicarlo nell'articolo 2, in cui sono appunto tali oggetti enumerati. Forse basterebbe indicare nel n° 2 di quest'articolo l'oggetto generale di *strumento*; ma, dacchè discendesi ai particolari, giova nessuno ometterne.

La riforma della compilazione dell'articolo 3 non ne cambia la sostanza, perchè non si può praticare una invenzione, ignorandone i particolari necessari alla sua attuazione.

Le leggi devono definire le cose in modo chiaro e preciso, ma astenersi dagli esempi; perchè facilmente avvenendo che l'enumerazione degli oggetti non sia completa, nasce sempre dubbio sugli omissi. Questo è l'unico motivo della soppressione proposta al n° 2 dell'articolo 6.

Parve alla Commissione d'aversi approvare la proposta ministeriale che stabilisce la massima durata della privativa a quindici anni, non solamente perchè tale appunto è il più lungo termine stabilito dalla nostra legislazione, e generalmente dalle estere (Austria, Baviera, Spagna, Portogallo, Francia, Olanda, Prussia, Svezia, Parma, Roma, Due Sicilie, ecc.), mentre presso alcune altre esso è minore, ma ancora e principalmente perchè in questo secolo in cui le scienze progrediscono con una sorprendente alacrità, e, ciò che è ancora più notevole, si applicano alle arti i progressi scientifici passati e presenti, di modo che, appena fatta un'invenzione, subito le tien dietro altra più maravigliosa e più utile, quindici anni equivalgono al doppio ed anche al triplo del tempo che trascorreva quando i trovati scientifici, non uscendo dai libri e dai gabinetti dei dotti, non ricevevano pratica applicazione, epperò molto più lento era il movimento industriale. Se si accordasse adunque all'inventore più lungo privilegio,

si lederebbero i diritti dei consumatori, essendo probabile che quella stessa invenzione fatta da altri avrebbe colla concorrenza abbassato il prezzo dei prodotti.

Del cambiamento di redazione dell'articolo 4 non renderemo ragione, da se stessa di leggieri appalesandosi. Diremo bensì la Commissione essere entrata perfettamente nelle viste del Ministero quanto alla tassa. Dovendo lasciare all'inventore le più larghe facoltà possibili, e così quella di domandare la privativa per quel numero di anni che egli crede opportuno, purchè non oltrepassi la meta stabilita dalla legge, è necessario tale facoltà trovi un limite nell'aumento della tassa annuale. Quanto più si progredisce nel tempo, tanto più crescendo la probabilità del concorso di altri inventori, la tassa degli ultimi anni può, sino ad un certo segno, considerarsi come un compenso che l'inventore paga ai consumatori per mezzo del Governo.

Lunga discussione ebbe luogo per sapere a chi si debbano affidare la spedizione degli attestati di privativa e le altre incombenze tendenti all'esecuzione della presente legge. Contentivamo Ministero e Commissione non doversi di ciò ingerire direttamente il ministro, nè incaricarne una Commissione permanente. In ogni modo, perchè la legge non induca la necessità di creare un nuovo apposito ufficio, si è, d'accordo col Ministero, modificato l'articolo 19. In tal guisa gli attestati non avranno quell'importanza solenne che essi avrebbero se fossero spediti dal ministro e da lui sottoscritti. Che il sovrano od altre primarie autorità dello Stato dichiarino in tal giorno essere stata presentata da un tale domanda di privativa, è cosa assolutamente inopportuna; affari di sì lieve momento vogliono lasciarsi ad impiegati inferiori. Così viene anche tolto un facile mezzo di cui sogliono spesso valersi i ciurmadori per accalappiare il volgo ignorante, il quale più bada ai nomi altisonanti che a quanto è contenuto nell'attestato. Per altra parte la Commissione osservava in un Governo costituzionale dovere ogni ramo di amministrazione essere nella dipendenza di uno dei ministri, e quello a cui sarebbe affidata l'esecuzione della presente legge dover essere responsabile, non già della novità e dell'utilità della scoperta, ma unicamente dell'osservanza delle forme. Aggiungevasi questa verità non impedire che i ministri possano delegare varie parti dell'amministrazione a persone da essi dipendenti. Gli emendamenti fatti agli articoli 19 e 20 sono la conseguenza delle considerazioni che abbiamo esposte.

Per somministrare maggiore facilità al pubblico, la maggioranza della Commissione crede che le domande degli inventori possano essere presentate ad ogni ufficio d'intendenza, tanto più che col nuovo progetto di legge presentato alla Camera sarebbero soppresse le intendenze generali.

L'autorizzazione data, anzi il dovere imposto all'ufficiale del Ministero di spedire i certificati solamente quando le prescrizioni della legge sono state osservate, involge necessariamente il dovere di esaminare le carte ed i documenti senza che sia necessario di esprimerlo; così ad un giudice non si impone di studiare la causa prima di pronunciare la sentenza.

La Commissione, d'accordo col Ministero, non vede ragione di escludere dalla privativa, come fanno alcune legislazioni, le preparazioni farmaceutiche, i medicinali, le bevande ed i commestibili, le quali cose tutte possono essere oggetto di invenzione o scoperta, giusta l'articolo 2. Ma, sul riflesso che da questa legge non sono abrogate le leggi sanitarie, alcuni membri della Commissione proponevano di omettere gli articoli 37 e 38, che la maggioranza decise d'aversi conservare.

Se non si sono adempite certe condizioni prescritte dalla legge, il certificato è negato; se mancano altre, la parte interessata è invitata, facendole conoscere le mancanze, a mettersi in regola. A prima giunta pare che, per l'inadempimento di qualunque delle condizioni prescritte, si dovrebbe negare l'attestato; ma siccome in tale caso un'altra domanda per simile invenzione potrebbe essere sporta e cagionare grave danno al primoistante, locchè non è giusto quando sono state ommesse condizioni di minor momento, così non si è voluto che la sua domanda perdesse l'antieriorità.

Quanto ai cambiamenti di redazione degli articoli 39 e 40, osserveremo solamente raggiungerci maggiore chiarezza designando i due casi suddetti per rifiuto e sospensione dell'attestato di privativa.

Il desiderio di non dare troppa importanza alla Commissione incaricata di decidere sull'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, affinché non si creda autorizzata ad estendere il suo esame sulla novità e sull'utilità della invenzione, locchè facilmente avverrebbe se la Commissione fosse permanente, e nello stesso tempo il desiderio non meno giusto di dare a tutti i reclami sufficiente guarentigia, hanno indotto la Commissione, d'accordo col Ministero, a modificare l'articolo 45. Tale Commissione sarebbe annuale e composta di quindici membri, ripartiti in tre sezioni.

Non è certamente necessario di dichiarare la facoltà di trasferire ad altri le privative, a ciò provvedendo il diritto comune, e bastando non sia dalla legge proibito, perchè la libertà costituisce la regola generale, e le eccezioni ad essa vogliono essere espresse. Parimente non sembra conveniente imporre l'obbligazione che i trasferimenti di privativa si facciano per atto pubblico, ovvero anche per atto privato, ma insinuato, dovendosi tali cautele lasciare in arbitrio dei contraenti dei quali esse guarentiscono i diritti in modo più efficace. E quanto al vantaggio delle finanze che si avrebbe dall'insinuazione resa obbligatoria, avvertiremo che non vi sarebbe sufficiente motivo di allontanarci dal diritto comune, secondo il quale essa è facoltativa; alle finanze poi provvede la legge generale sulle patenti, e non sarebbe cosa giusta il sottoporre gli inventori ad una imposta speciale. Questi sono i motivi delle modificazioni fatte all'articolo 46, delle quali sono una conseguenza quelle dell'articolo 47.

Quanto alle cause per cui una privativa è intrinsecamente nulla, o quelle che, sopravvenute posteriormente, possono produrre l'annullamento, Ministero e Commissione sono d'accordo. Consentono pure doversi fra le prime annoverare l'inesattezza del titolo o della scoperta. Ma sarà necessario vi concorra la malizia di colui al quale è stato concesso l'attestato di privativa, come propone il Ministero? La maggioranza della Commissione ha opinato che, se la colpa ed il dolo sono il principale elemento costitutivo dei reati, non sono però necessario elemento della nullità di un atto civile, la quale conseguita la mancanza di uno di quei requisiti senza dei quali non può avere esistenza. Epperò, la concordanza del titolo della scoperta colla scoperta reale essendo il solo mezzo nel presente caso per constatare l'identità materiale della scoperta realmente fatta con quella per la quale siasi ottenuta la dichiarazione, ove mancasse questa concordanza, l'attestato mancherebbe del soggetto stesso a cui avrebbe dovuto riferirsi. Questa mancanza appare tanto più grave nelle sue conseguenze, inquantochè, ove, nonostante la medesima, potesse riputarsi valido il certificato, i terzi potrebbero esserne indotti in errore e patirne danno.

Riguardo all'articolo 68 noteremo solamente che, desiderando la Commissione paraggiare lo straniero al cittadino

piemontese, crede opportuno di assoggettare l'uno e l'altro all'obbligo della cauzione, la quale, secondo il diritto comune, deve generalmente precedere il sequestro, onde evitare i danni che potrebbe arrecare chi lo domanda.

Signori, se molti sono i cambiamenti fatti dalla Commissione al progetto ministeriale, leggera ne è l'importanza; ma essa non ha perciò creduto potersi astenere dal proporveli, onde la legge più si avvicini a quella perfezione che è nei voti di tutti. Appunto perchè ottimo è il principio che informa tutta la legge, la Commissione ha posto maggior amore nel arrecarle quei miglioramenti che giudicò opportuni, essendo essa del sentimento di Cesare, del quale si disse: *nihil actum reputans, si quid superesset agendum*.

PROGETTO DI LEGGE.

TITOLO I.

DIRITTI DERIVANTI DA INVENZIONI O SCOPERTE INDUSTRIALI E LORO TITOLI.

CAPO I. — *Diritti dell'inventore.*

Art. 1. L'autore d'una nuova invenzione o scoperta industriale ha il diritto di attuarla e di trarne frutto esclusivamente pel tempo, ecc., *il resto dell'articolo come nel progetto del Ministero.*

Art. 2. Una invenzione o una scoperta dicesi industriale allorchè ha direttamente per oggetto:

1° Un prodotto o un risultamento industriale;

2° Uno strumento, una macchina, un ordigno, un congegno od una disposizione meccanica qualunque. *Il resto dell'articolo come nel progetto del Ministero.*

Art. 3. Considerasi come nuova una invenzione o una scoperta industriale, quando non fu mai prima conosciuta, o quando, anche avendosene una qualche notizia, ignoravansi i particolari necessari alla sua attuazione.

Art. 4. Una nuova invenzione o scoperta industriale, già privilegiata all'estero, quantunque pubblicata per effetto della privativa straniera, conferisce al suo autore o ai suoi aventi causa il diritto di ottenerne privativa nello Stato, purchè se ne domandi, ecc., *come nel progetto del Ministero.*

Art. 5. *Identico al progetto del Ministero.*

Art. 6. Non possono costituire argomento di privativa:

1° Le invenzioni o scoperte concernenti industrie contrarie alle leggi, alla morale ed alla sicurezza pubblica;

2° Le invenzioni o scoperte che non hanno per iscopo la produzione di oggetti materiali;

3° Le invenzioni o scoperte puramente teoriche.

CAPO II. — *Attestati di privativa, loro efficacia, durata e tassa.*

Art. 7. L'esercizio di una privativa industriale ha per titolo legale un attestato rilasciato dalla pubblica amministrazione.

L'attestato di privativa, ecc., *come nel progetto del Ministero.*

Art. 8. La privativa per un oggetto nuovo comprende l'esclusiva fabbricazione e vendita dell'oggetto medesimo.

La privativa per adoperare in una industria un agente chimico, un processo, un metodo, uno strumento, una macchina, un ordigno, un congegno od una disposizione meccanica qualunque inventati o scoperti, ecc., *il resto dell'articolo come nel progetto del Ministero.*

Art. 9. *Identico al progetto del Ministero.*

Articoli 10, 11, 12 e 13. *Identici al progetto del Ministero.*

Art. 14. Per ogni attestato di privativa saranno pagate due tasse: una proporzionale quando si domanda la privativa, altra annuale.

La tassa proporzionale, ecc., come nel progetto del Ministero, surrogando alle parole *La contribuzione annuale*, quelle *La tassa annuale*.

Art. 15. La prima annualità e la tassa proporzionale saranno pagate al tempo in cui si produrrà la dimanda dell'attestato.

Le altre annualità saranno pagate con anticipazione, ecc., come nell'articolo del Ministero.

Art. 16. *Identico all'articolo del Ministero.*

Art. 17. Per un attestato di prolungamento saranno pagate lire quaranta oltre alla tassa proporzionale, ecc., come nell'articolo del Ministero.

Art. 18. *Identico al progetto del Ministero.*

TITOLO II.

CONDIZIONI E PROCEDIMENTI PER OTTENERE UN ATTESTATO DI PRIVATIVA.

CAPO I. — *Dimanda e sue condizioni.*

Art. 19. La direzione di tutto ciò che riguarda le privative industriali appartiene al Ministero delle finanze.

Art. 20. Chiunque desidera di ottenere un attestato di privativa, ne deve dirigere domanda al capo di uno degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze che ne sarà incaricato.

Siffatta domanda verrà presentata dallo inventore, ovvero da un suo speciale mandatario, e conterrà:

1° Il nome, il cognome, il nome del padre e la patria si del richiedente e si del suo mandatario, se ve ne ha;

2° La indicazione della scoperta, ecc., *il resto dell'articolo come nel progetto del Ministero.*

Art. 21. Alla dimanda debbono essere uniti:

1° La descrizione della invenzione o scoperta;

2° I disegni, ove sono possibili, oltre i modelli che l'inventore giudica utili alla intelligenza della invenzione o scoperta;

3° La ricevuta, da cui apparisca essersi versata in una delle pubbliche casse la tassa corrispondente all'attestato che chiedono;

4° Il titolo originale o in copia legale, da cui apparisca la privativa concessuta all'estero, quando dimandasi un attestato per importazione;

5° Se vi è un mandatario, l'atto di procura in forma autentica, ovvero sotto forma privata, purchè in questo secondo caso la sottoscrizione del mandante sia accertata da un pubblico notaio o dal sindaco del comune ove il mandante risiede;

6° Un elenco delle carte e degli oggetti presentati.

Art. 22, 23, 24 e 25. *Identici agli articoli del progetto del Ministero.*

Art. 26. Entro i sei mesi, ond'è parola nell'articolo 25, saranno conferiti attestati per modificazioni soltanto all'autore della invenzione o scoperta munita di privativa ed a chi ha causa da lui. Le dimande prodotte da terze persone, per simili attestati, e i documenti a quelle congiunti verranno presentati in un pacco da loro suggellato, ecc., *il resto dell'articolo come nel progetto del Ministero.*

Art. 27. La dimanda per un attestato completo non conterrà indicazione di durata. Quanto al resto saranno osservate le prescrizioni degli articoli 20 e seguenti.

Art. 28. Alla dimanda per prolungamento di privativa saranno uniti:

1° Il titolo da cui apparisce che al richiedente appartiene la privativa, della quale desidera il prolungamento;

2° La ricevuta della tassa indicata nell'articolo 17;

3° L'aito e lo elenco, ond'è menzione nei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 21.

CAPO II. — *Deposito delle domande e delle altre carte ed oggetti ad esse uniti.*

Art. 29. Le dimande di qualsiasi specie, e i documenti ed altri oggetti che possono o che debbono esservi aggiunti, saranno presentati, in Torino all'ufficio incaricato dal ministro, altrove alle intendenze.

Art. 30, 31, 32. *Identici agli articoli del Ministero.*

Art. 33. Tra i cinque giorni susseguenti, le carte ed oggetti tutti depositati nelle segreterie delle intendenze saranno spediti al Ministero delle finanze.

A questa spedizione sarà aggiunta una copia in carta libera del processo verbale.

Art. 34. I processi verbali pervenuti dalle provincie saranno trascritti sui registri dell'ufficio del Ministero.

Art. 35. Se le prescrizioni della legge sono state eseguite, le domande saranno registrate colla data della loro presentazione, e si rilasceranno gli attestati richiesti.

Art. 36. Ogni attestato sarà scritto sopra apposito registro ed ivi sottoscritto dal capo dell'ufficio incaricato.

Una copia sottoscritta dal medesimo verrà rilasciata alla parte interessata, congiuntamente ad uno degli esemplari originali dei disegni, della descrizione e dello elenco, cifrati in ogni foglio dal detto ufficiale. Questa prima copia dell'attestato sarà gratuita; per ogni altra, che porterà il numero d'ordine della spedizione, saranno pagate lire quindici.

Art. 37. Trattandosi d'invenzione o scoperte concernenti:

1° Preparazioni farmaceutiche o medicamenti di qualunque specie;

2° Bevande o commestibili di qualsiasi natura, l'ufficio incaricato invierà la descrizione e quanto altro potrà occorrere al Consiglio superiore di sanità per sentire il suo avviso prima di accordare attestato di sorta.

Art. 38. Se il Consiglio sanitario avviserà che l'invenzione o scoperta è nociva alla salute, o che per lo meno vi è dubbio che sia, la dimanda per l'attestato verrà rigettata.

Se l'avviso sarà favorevole, ecc., *il resto dell'articolo come nel progetto del Ministero.*

Art. 39. L'attestato di privativa sarà negato:

1° Se l'invenzione o scoperta, per cui dimandasi, entra in una delle tre categorie segnate nell'articolo 6;

2° Se manca la dimanda scritta, ovvero se nella dimanda manca la indicazione del titolo della invenzione o scoperta;

3° Se manca la descrizione;

4° Se dimandasi un attestato per diverse invenzioni o scoperte, ovvero chiedonsi con una sola dimanda più attestati della stessa o di diversa specie;

5° Se infine la tassa versata non corrisponde alla specie di attestato che dimandasi.

Art. 40. La concessione dell'attestato di privativa sarà sospesa quando manchi l'adempimento di qualche altra delle condizioni stabilite da questa legge, o la descrizione non abbia tutti i caratteri richiesti.

Art. 41. La comunicazione del rifiuto o della sospensione, non che dei motivi di essi sarà fatta ai postulanti o ai loro mandatari per mezzo degli uscieri addetti alle intendenze, e

DOCUMENTI PARLAMENTARI

con atti intimati nei domicili eletti o reali indicati nei processi verbali di deposito.

Art. 42. Fra quindici giorni dopo seguita l'intimazione, il richiedente o il suo mandatario potranno supplire le mancanze, ovvero reclamare contro il rifiuto o la sospensione.

Le carte destinate a supplire le mancanze od il reclamo saranno depositate sia nella segreteria dell'intendenza, sia all'ufficio incaricato presso il Ministero, e di questo, ecc., *il resto dell'articolo come nel progetto del Ministero.*

Art. 43. Il ministro affiderà l'esame dei suddetti reclami ad una Commissione composta di quindici membri, cioè di tre individui appartenenti alla magistratura inamovibile o alla facoltà di leggi della regia Università di Torino e di dodici altri scelti:

1° Tra i componenti la classe di scienze fisiche e matematiche dell'accademia delle scienze;

2° Tra i professori e dottori della facoltà di simiglianti scienze nella regia Università;

3° Tra i professori delle scuole tecniche.

I membri della suddetta Commissione saranno nominati annualmente dal ministro.

La Commissione si dividerà in tre sezioni (meccanica, fisica, chimica), ognuna delle quali sarà composta di uno dei tre membri giureperiti e di quattro altri membri tecnici.

Ogni reclamo sarà esaminato dalla sezione indicata dalla natura della privativa dimandata.

Nel caso che l'avviso della sezione non sia pronunciato all'unanimità, esso sarà riveduto dall'intera Commissione.

Se trattasi d'invenzione creduta contraria alle leggi, alla morale o alla sicurezza pubblica, verrà inoltre consultato l'avvocato fiscale, ed il suo parere sarà comunicato alla Commissione incaricata dell'esame del reclamo.

Art. 44. *Identico all'articolo del Ministero.*

Art. 45. Se l'avviso, di cui nell'articolo 43, sarà favorevole al reclamante, l'ufficiale incaricato rilascerà l'attestato, ecc., *il resto dell'articolo come nel progetto del Ministero.*

TITOLO III.

TRASFERIMENTO DELLE PRIVATIVE.

Art. 46. Ogni atto di trasferimento di privativa dovrà essere registrato al Ministero e pubblicato nella gazzetta ufficiale del regno a spese del richiedente.

Il trasferimento non avrà effetto, rispetto ai terzi, che dalla data della registrazione.

Art. 47. *I due primi alinea come nell'articolo del Ministero.*

2° La data e la natura del titolo che si presenta e, ove sia stato fatto per atto pubblico, il nome del notaio che l'ha ricevuto;

3° La data dell'insinuazione, quando ebbe luogo;

4° La dichiarazione precisa dei diritti trasmessi;

5° La data della presentazione di esse note, che sarà quella della registrazione.

Art. 48. Questa presentazione avrà luogo presso una delle segreterie delle intendenze, o presso l'ufficio incaricato.

In entrambi questi casi il titolo sarà restituito alla parte, dopo di esservi stato apposto il visto per la registrazione, sottoscritto o dall'intendente o dal capo dell'ufficio incaricato.

Nella segreteria dell'intendenza ove fu eseguita la presentazione, sarà in apposito registro trascritto il contenuto delle note prescritte nell'articolo precedente, e conservata

una di esse note, inviando senza indugio l'altra all'ufficio predetto.

Saranno ivi trascritte e conservate tutte le note, siano direttamente esibite, sieno trasmesse dalle intendenze.

Art. 49. Se i diritti derivanti da un attestato sono trasferiti per intero ad una sola persona, questa sottentra all'obbligo di pagare la tassa; se a più persone collettivamente, queste sottentrano in solido a simile obbligo; se sono parzialmente trasmessi a più persone, o solo in parte alienati, non è preso registro del titolo di trasmissione, se non si presenta, contemporaneamente al titolo, la ricevuta da cui risulti il pagamento nelle pubbliche casse d'una somma uguale alle restanti annualità di tassa.

TITOLO IV.

CONSERVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI CHE RISGUARDANO GLI ATTESTATI DI PRIVATIVA.

Art. 50 e 51. *Identici agli articoli del Ministero.*

Art. 52. Un esemplare della descrizione e dei disegni sarà depositato presso l'ufficio incaricato, ma non, ecc., *il resto come nel progetto del Ministero.*

Art. 53. *Identico all'articolo del Ministero.*

Art. 54. Ogni sei mesi saranno inoltre testualmente pubblicate le descrizioni e i disegni concernenti invenzioni o scoperte munite di privativa nel semestre precedente.

Il capo dell'ufficio incaricato dal ministro può ordinare, ecc., *come nell'articolo del Ministero.*

Art. 55. Una copia degli elenchi ordinati per materie, delle descrizioni e dei disegni pubblicati verrà inviata a ciascuna intendenza ed a ciascuna Camera di commercio, nelle cui rispettive segreterie potrà essere consultata da ognuno.

TITOLO V.

NULLITÀ ED ANNULLAMENTO DEGLI ATTESTATI.

CAPO I. — Cause di nullità e di annullamento.

Art. 56. Le disamine ed i giudizi preliminari non coprono le nullità di un attestato.

Art. 57. È nullo un attestato:

1° e 2° *alinea come nel progetto del Ministero.*

3° Se il titolo dell'invenzione o scoperta non corrisponde al suo vero oggetto;

4° *alinea come nel progetto del Ministero.*

5° Se l'invenzione o scoperta non è nuova, ecc., *il resto dell'articolo come nel progetto del Ministero.*

Art. 58. *Identico all'articolo del Ministero.*

CAPO II. — Esperimento delle azioni per nullità e per annullamento.

Art. 59. *Identico all'articolo del Ministero.*

Art. 60. Se già due volte, sopra istanza e nell'interesse di private persone, fu pronunciata la nullità o l'annullamento parziale di un attestato, ecc., *il resto dell'articolo come nel progetto del Ministero.*

Art. 61 e 62. *Identici alla proposta ministeriale.*

Art. 63. Il Ministero pubblico farà pervenire al Ministero di finanze, per mezzo, ecc., *come nell'articolo del Ministero.*

TITOLO VI.

VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PRIVATIVA ED AZIONI
CHE NE DERIVANO.

Art. 64 e 65. *Identici alla proposta ministeriale.*

Art. 66. La parte danneggiata avrà inoltre diritto al risarcimento dei danni ed interessi.

Se il possessore, ecc., *come nell'articolo del Ministero.*

Art. 67. *Identico all'articolo del Ministero.*

Art. 68. *I due primi paragrafi identici alla proposta ministeriale.*

Al sequestro dovrà sempre precedere la cauzione.

Art. 69. *Identico all'articolo del Ministero.*

Art. 70. Al detentore degli oggetti sequestrati o descritti sarà lasciata copia dell'ordinanza del presidente, dell'atto comprovante il deposito della cauzione e del processo verbale del sequestro o della descrizione.

Art. 71. *Identico all'articolo del Ministero.*

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 72, 73 e 74. *Identici agli articoli del progetto del Ministero.*

Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour) 13 dicembre 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 6 stesso mese.

Signori! — Le invenzioni o le scoperte industriali sono oggi considerate dalle patrie leggi come materia di favori che il Governo può in alcuni casi concedere ai loro autori.

Il progetto che sottoponesi alla vostra disamina, e che fu già adottato dalla Camera dei deputati, propone invece di riconoscere nella invenzione e scoperta industriale l'oggetto d'un diritto.

Esso quindi restringesi a dichiarare questo diritto, a determinarne l'origine, e ad indicare i mezzi più acconci e più efficaci a provarne l'esistenza e guarentirne l'esercizio.

I caratteri che debbe avere un trovato per dare nascimento al diritto di privativa, sono quindi definiti nel progetto medesimo.

Ma, quando la legge restringesi a dichiarare un diritto come emergente da un fatto praticabile, deve lasciare a chiunque ne ha interesse piena libertà di dimostrare l'insussistenza di questo fatto o la mancanza delle condizioni che esso deve adempiere per dare nascimento a quel diritto; e pel motivo stesso non può consentire che il Governo entri mallevadore della esistenza e dell'indole di quel fatto, le quali sono cose difficili sempre e spesso impossibili a verificare con anticipate indagini.

Di qua uno dei principii cardinali del progetto, cioè che non debba l'amministrazione disaminare il contenuto del trovato, pel quale chiedesi un attestato di privativa.

E per vero, quest'attestato è prova del tempo preciso in cui taluno si è asserito inventore, propalando quello che egli crede essere un nuovo suo trovato.

Ora, siccome l'iscrizione ipotecaria non è già fondamento e prova del credito; ma, se il credito esiste, ed ha i caratteri dalla legge segnati, è titolo per esercitare il diritto d'ipo-

teca, così l'attestato di privativa non prova nè il diritto dell'inventore nè l'esistenza della invenzione, ma nel caso in cui e quello e questa realmente esistano, diventa documento legale per lo esercizio della privativa.

Deriva da ciò che quel documento non deve essere un solenne decreto di principe o di ministro, ma sì un semplice attestato di un ufficiale a ciò deputato, come per lo appunto è il conservatore delle ipoteche.

In ogni modo però, dacchè la privativa è diritto esclusivo dell'uso dell'invenzione, non può sussistere se non a patto che la invenzione stia e che sia praticabile.

Ma sì per provare l'esistenza dell'invenzione e sì per poterla verificare mediante l'esperienza, è indispensabile che l'inventore medesimo descriva e determini ciò che la costituisce, e che, informandone gli altri, sappia loro dire quali ne sono i caratteri e quale lo scopo.

Il progetto quindi provvede a ciò che la descrizione e la indicazione del trovato riescano, per quanto è possibile, chiare, compiute e precise, chiamandone a sindacato l'inventore medesimo.

La pubblicazione di simili documenti è il complemento necessario dell'indole loro e della loro destinazione.

Non poteva perciò nel progetto omettersi quanto concerne la conservazione e la pubblicità di essi.

Da ultimo, perchè l'esclusivo esercizio del diritto d'inventore sia guarentito effettivamente, è indispensabile la duplice sanzione che in simiglianti casi la legge suole concedere, cioè la sanzione civile per la riparazione del danno, e la penale per la punizione di chi offende quel diritto, nonchè l'azione d'una quasi rivendicazione delle cose contraffatte, le quali, rispetto alla forma loro industriale, appartengono all'inventore.

Ecco le principali basi sopra le quali il progetto è fondato.

Se non che, signori, perchè la massima del non far disamina del merito della invenzione non trasmodi in pericolosa facilità, è mestieri che la legge e determini i veri confini entro i quali debb'essere applicata, e, d'altra parte, senza opporre ostacolo ai veri inventori, metta indirettamente un qualche freno alla ciarlataneria.

Per raggiungere questo duplice intento, il progetto enumera le specie di trovati pe' quali non compete privativa, e impone inoltre il pagamento di due tasse, leggere sì, ma combinate in modo che valgano, non solo a gettare una entrata bastevole per sopperire alle spese che occasiona il conferimento delle privative, ma sì ancora a togliere il desiderio ai ciurmatori di chiedere attestati per bugiarde invenzioni. Al che veramente è anche ritegno efficace l'obbligo di esporre ordinatamente ed in tutti i suoi particolari l'invenzione di cui pretendesi la privativa; perciocchè colui solamente può esprimere per filo e per segno le proprie idee, il quale ne ha lucido e ben definito nella mente il concetto.

In ogni modo indagare, non il merito effettivo, nè la realtà dell'invenzione, ma i caratteri e lo scopo di questa, tali quali furono indicati dall'inventore, per giudicare se sieno conformi a quelli che la legge richiede, è pure una maniera d'esame la quale va di necessità congiunta colla verificazione d'essersi adempiti i procedimenti prescritti dalla legge medesima. In effetto, tra questi procedimenti stanno la descrizione ed il titolo del trovato, la cui imperfezione o mancanza toglie ogni diritto al preteso inventore.

Questa disamina però potrebbe facilmente eccedere od essere inesatta, ed indurre in errore l'ufficiale incaricato delle privative.

L'inesattezza o poca diligenza che avesse per effetto il conferimento d'una privativa non dovuta, sarebbe facilmente rimediata dall'insanabile nullità dell'attestato e dall'altrui interesse a farla pronunziare dal giudice.

Ma, quando l'uffiziale negasse l'attestato o dichiarasse imperfetti i documenti della invenzione, gravi ed irreparabili ne sarebbero le conseguenze per l'inventore.

Ad ovviare a questo inconveniente, nel primitivo suo progetto il Governo proponeva una Commissione la quale, nominata *ad hoc* e composta d'individui scelti tra determinate categorie, avesse a rivedere il giudizio del sopraddetto uffiziale.

Su questa materia la Camera elettiva apportò, di accordo col Governo, una modificazione la quale consiste in ciò, che i membri della Commissione, di cui è parola, siano nominati annualmente, e che per averne di abili a disaminare le questioni tecniche di ogni natura, sieno più numerosi e vengano distinti in tre sezioni, una destinata a giudicare delle invenzioni meccaniche, un'altra delle chimiche, e la terza delle rimanenti altre che possono tutte comprendersi sotto la denominazione di fisiche. Ciascuna sezione esaminerà la materia che si attiene alla sua speciale indole; e contro gli avvisi non concordemente presi da' suoi membri, gl'inventori avranno un'altra guarentia, quella cioè d'una revisione fatta dalla intera Commissione in cui siedono dodici uomini tecnici e tre giureperiti, come quella che deve giudicare di cose ad un tempo tecniche e legali.

Avverrà di rado assai che la Commissione o le sue sezioni sieno chiamate a dare il loro avviso.

Perciocchè rari oltremodo saranno i casi in cui l'uffiziale negli un attestato o dichiararsi insufficiente un documento, e più rari ancora quelli in cui egli non ne abbia motivo tanto rilevato ed evidente da togliere al richiedente la volontà di ricorrere ad uomini che sono tanto più giustamente severi dell'uffiziale amministrativo, per quanto meglio di lui intendono la materia.

Un'altra correzione è stata dalla Camera elettiva fatta agli articoli 6 e 37 del progetto ministeriale.

Questa correzione sta nello aggiungere alle materie che non possono costituire argomento di privativa, le preparazioni farmaceutiche e i medicamenti di qualunque specie.

Veramente questa clausola contiene una eccezione al principio che ogni « invenzione industriale » merita una privativa, perocchè le preparazioni farmaceutiche ed i medicamenti sono prodotti e materia d'una industria di non lieve importanza.

Non pertanto è da notare che simigliante clausola debba essere accordata a tutto il resto della legge, ed interpretata anche essa secondo il pensiero che la informa. Ond'è che, siccome tutto il sistema del progetto si aggira intorno al principio che della virtù dell'invenzione non debba essere fatto esame di sorta, così è da ritenere che nè l'uffiziale incaricato delle privative, nè la Commissione di revisione non possano mai farsi, di loro arbitrio, ad indagare se una composizione chimica o un prodotto qualunque abbiano proprietà medicinali; ma sieno invece obbligati a considerare la descrizione del prodotto quante fu fatta dall'inventore.

Solo dunque nel caso in cui l'inventore medesimo indicasse l'uso farmaceutico o medicinale del suo trovato, la privativa sarebbe negata.

Questa distinzione ripugna in parte all'intenzione principale della legge. Ma la Camera elettiva temè che col concedere privativa al medicamento o al prodotto farmaceutico, non s'inducesse la gente in errore, facendole credere che la

privativa fosse concessa all'azione medicinale del prodotto, considerata in modo separato e distinto dal prodotto medesimo. Il che veramente non si dovrebbe, ed a noi sembra che non si potrebbe se anche si volesse.

Fu inoltre osservato che l'uso d'un prodotto come farmaco è da regolarsi con altre leggi che non sono le industriali, e che, quando si tratterà della riforma delle leggi sanitarie, si daranno all'uopo i provvedimenti opportuni.

Noi quindi raccomandiamo l'adozione dell'esposto emendamento, sì per questa ultima osservazione da noi rammentata, e sì perchè, ove il progetto meriti nelle altre sue parti l'approvazione del Senato, possa, con grande soddisfazione dell'industria nazionale, essere senza ulteriore indugio convertito in legge.

Articoli del progetto di legge nei quali la Camera introdusse qualche modificazione alla redazione della sua Commissione.

Art. 6. Non possono costituire argomento di privativa :

1° Le invenzioni o scoperte concernenti industrie contrarie alle leggi, alla morale ed alla sicurezza pubblica ;

2° Le invenzioni o scoperte che non hanno per iscopo la produzione di oggetti materiali ;

3° Le invenzioni o scoperte puramente teoriche ;

4° I medicamenti di qualunque specie.

Art. 37. Trattandosi di invenzioni o scoperte concernenti :

Bevande o commestibili di qualsiasi natura, l'uffizio incaricato invierà la descrizione e quanto altro potrà occorrere al Consiglio superiore di sanità, per sentire il suo avviso, prima di accordare attestato di sorta.

Art. 68. Il presidente del tribunale provinciale può, sopra dimanda del proprietario d'un attestato di privativa, ordinare il sequestro ovvero la semplice descrizione degli oggetti che pretendonsi contraffatti o adoperati in contravvenzione della privativa, purchè non sieno addetti ad uso puramente personale.

Con la stessa ordinanza il presidente delegherà un usciere per eseguirla, e potrà aggiungervi la nomina d'uno o più periti per la descrizione degli oggetti.

Egli imporrà inoltre all'attore una cauzione da essere prestata prima di procedere al sequestro.

Art. 69. L'attore può assistere alla esecuzione del sequestro e della descrizione, se viene a ciò autorizzato dal presidente del tribunale; egli può in ogni caso convertire il sequestro in semplice descrizione, purchè ne faccia constare la volontà, sia nel processo verbale della esecuzione, sia in un distinto atto intimato per mezzo di usciere, così alla parte contro cui procedesi, come all'uscieri esecutore.

Relazione fatta al Senato il 10 gennaio 1855 dall'ufficio centrale, composto dei senatori Besambrois, Audiffredi, Di Bagnolo, Di Pollone e Giulio, relatore.

SIGNORI! — Che gli antichissimi ed ignoti inventori dell'aratro, della spugna, della sega o della pialla; che Salvin degli Armati, che Jacquard, che Watt, che mille altri autori di novelli trovati, non abbian resi all'uman genere segnalati servigi, non è stato dubitato giammai; nè deve quindi revocarsi in dubbio che essi non fossero meritevoli, per cagione di quelle invenzioni medesime, non pur di riconoscenza, ma

di ricompense corrispondenti alla grandezza dei benefici da essi conferiti alla umanità. Per quanto infatti possa essere vero che colui che inventa o scuopre checchessia che possa tornare utile alla società, non può tenere celata la propria invenzione o scoperta, e quasi soffocarla nelle fasce, senza peccare contro la società medesima, non ne viene tuttavia per conseguenza che questa abbia ad appropriarsi il frutto della invenzione, senza remunerarne in qualche modo ed in giusta misura l'autore. Poichè per una parte, non avendo la società mezzo alcuno di costringere gli inventori a propalare i loro nuovi pensamenti, quella legge che ciò tentasse si rimarrebbe senza sanzione, epperò senza vita; e per altra parte quando si potessero pure spogliare così gl'inventori, chi sarebbe mai che volesse, per mettersi in cerca di industriali miglioramenti (i quali a tutti dovrebbero fruttare fuorchè a lui solo), spendere tempo, pensieri e moneta, tentare sperimenti, porre a repentaglio tranquillità e salute?

Ma se non può dubitarsi che agli inventori competa un qualche diritto di essere in alcun modo remunerati, non poco all'incontro si dubita della vera indole di questo diritto, della natura e della grandezza del compenso cui l'inventore può pretendere.

Altri infatti, pareggiando le invenzioni industriali alle produzioni letterarie ed artistiche, e quelle e queste assomigliando alla prima occupazione ed al dissodamento di un terreno vergine, vorrebbe pure pareggiare il diritto dell'inventore, dello scrittore o dell'artista ad una vera, assoluta, inviolabile, perpetua proprietà territoriale, governata in tutto dalle medesime leggi dalle quali questa è definita e tutelata, soggetta solo, in casi affatto eccezionali, al riscatto per motivo di pubblica utilità.

Altri, riconoscendo per una parte il diritto che all'inventore compete di non essere spogliato gratuitamente della propria invenzione, ma tenendo pur per sicuro che compete alla società un diritto antagonista e superiore di goderne immediatamente e liberamente il vantaggio, vorrebbero che ogni nuova invenzione fosse dallo Stato riscattata, divulgata e messa senza dilazione nel pubblico dominio.

Altri ancora, invece di un riscatto pagato dal pubblico tesoro, vorrebbero assicurare all'inventore la riscossione di un canone determinato dalla legge, il quale si avesse da corrispondere da ognuno che volesse far uso della invenzione di lui.

Altri finalmente, ai quali si sono venuti mano mano accostando i legislatori di tutti i popoli civili, hanno creduto che in nessun altro miglior modo si potessero tra di loro accordare gli opposti diritti della società e degli inventori, che col concedere a questi ultimi, sotto certe condizioni, e con certe cautele un temporario privilegio; e che le altre opinioni che abbiamo indicate o mancassero di solido fondamento, o non fossero suscettive di sicura applicazione.

E veramente, o signori, per quale ragione volle l'universale consentimento del genere umano, o, per dir meglio, per quale ragione volle l'autore stesso del genere umano, che il primo occupatore di un terreno, il primo cavatore di una miniera, l'edificatore di una casa, ne fossero soli legittimi proprietari, cioè acquistassero sopra la terra, la miniera o la casa assoluto esclusivo dominio, con la facoltà di trasmetterlo a piacer loro ad altri, vuoi per iscambio, per libero dono o per testamento? Certamente perchè, in primo luogo, il lavoro dell'uomo indissolubilmente unito ed incorporato col campo da lui fecondato, con la miniera da lui aperta, con la casa da lui edificata, essendo senza l'ombra di un dubbio cosa sua, come sua è l'intelligenza che ne con-

cepi il disegno, sua la volontà che si determinò a tradurlo in atto, e sue le membra per mezzo delle quali egli lo tradusse in atto veramente, a lui pure, di buona ragione, debbono spettare il campo, la miniera, la fabbrica, sulle quali nessun altro può vantare eguale diritto, e dalle quali non è più possibile svellere e separare, per restituirlo a colui che, a dir così, ve lo immedesimò, quel lavoro da cui ripetono tutta quella parte di utilità, che non è opera immediata di Dio. E perchè, in secondo luogo, nè la terra si manterrebbe feconda, nè la miniera produttiva, nè la casa lungamente si reggerebbe sulle sue fondamenta, se la custodia, la cura, e quasi che io non dissi la tutela non ne fossero affidate a certo signore; la qual signoria ad altri non si potrebbe, senza manifesta iniquità conferire, fuorchè a colui al quale la fecondità della terra, la produttività della miniera e la esistenza stessa della casa sono, ad esclusione d'ogni altra umana persona, unicamente dovute.

Ma lo stesso non si può assolutamente affermare della invenzione di una macchina, di un processo, di un prodotto. La invenzione è frutto bensì in parte dell'ingegno, delle meditazioni, degli sperimenti, pel lavoro insomma di colui che ne è autore, ma non è frutto di questo lavoro esclusivamente. Ogni nuovo pensiero è figliuolo d'altri pensieri, che ne contenevano come il seme od il germoglio. Nessun uomo inventa assolutamente, e senza torre in prestito altre invenzioni più antiche. Nell'aggiungere laboriosamente un gradino di più in cima alla scala ognor crescente delle umane conoscenze, ogni inventore si giova dei gradini posti dai suoi predecessori; e se noi abbiamo vista di essere maggiori degli antichi, ciò vien solo, come ben fu scritto, perchè noi siamo saliti in sulle loro spalle. Avvi dunque in ogni nuova invenzione una parte grandissima, la quale non è nuova, che non appartiene all'inventore, che egli ha tolta dal comune dominio di tutti gli uomini, e sulla quale ei non può rivendicare diritto esclusivo di sorta. Altra cosa poi è la invenzione stessa, altra cosa sono gli oggetti materiali nei quali l'inventore medesimo la sia venuto incarnando; questi sono senza fallo proprietà sua, assoluta, perpetua, inviolabile; ma la invenzione stessa, cioè il pensiero di un nuovo modo non prima conosciuto, per cui la intelligenza umana possa esercitare il suo imperio sulla materia, non abbisogna, siccome cosa incorruttibile, della tutela di un solo; e siccome cosa che per essere posseduta altro non ricerca che di essere conosciuta, non è suscettiva di vera appropriazione, e tosto che si manifesta, naturalmente trapassa in podestà di ciascuno.

La legge di cui ci è stato commesso l'esame non riferendosi per nulla alla proprietà letteraria ed artistica, ma sì solamente ai diritti degli inventori industriali, non c'incombe il debito di ricercare qui quale sia la vera indole, quali sieno i limiti di quella proprietà; bensì, a mostrare come non sussiste la parità che da alcuni si è voluta stabilire tra la proprietà letteraria ed i diritti degli inventori di industrie, ci sembra mestieri trattenerci alquanto onde far palese che, per quanta analogia possa passare tra quella e questi, essa non è tale e sì perfetta, che implichi identità assoluta; e che le differenze che passano tra i diritti degli autori e quelli degli inventori sono anzi così grandi, che rendono illegittima ogni illazione che si volesse trarre dagli uni agli altri.

Non avvi infatti, come testè notavamo, invenzione sì nuova, che non abbia radice in cose note e divulgate; o se alcuna pur ve n'ha, essa costituisce una rarissima eccezione, che non deve prendersi per norma di una legge generale sulle invenzioni. Lasciando dunque fuori queste tali invenzioni,

alle quali, come a cose straordinarie, saranno pure da conferire straordinarie ricompense, diciamo che non avri inventore che sia autore unico dei propri pensieri; che non avri insomma invenzione, la quale, quando non fosse stata fatta da colui che veramente la fece, oppure fatta bensì da lui fosse con lui perita, avesse perciò da rimanersi perpetuamente nella notte del nulla, e non fosse anzi per esserne tratta da altri in un tempo più o meno prossimo. Poichè ogni invenzione è in certo modo come la conclusione di un sillogismo le cui premesse sono note a moltissimi; la qual conclusione tardi o tosto emergerà da quelle sicuramente, e sarà tratta non appena uno spirito retto e riflessivo verrà ad affissarsi in esse ed a contemplarle attentamente. Ma ben altra è la natura delle produzioni letterarie ed artistiche. Se Watt, se Arkwright, se Jacquard non fossero stati, già non è da credere che all'uman genere sarebbe per sempre mancato l'uso della macchina a vapore perfezionata, delle Mule-Jenny o del telaio da intessere meccanicamente i drappi a opera; che anzi può francamente asserirsi che ognuna di queste invenzioni si sarebbe pur fatta da altri, o nella medesima forma, od in altra equivalente, e sarebbe stata forse ritardata di alcuni anni, ma non sicuramente perduta.

Ora, chi vorrà mai dire similmente, che noi possederemmo pure la Iliade e la Divina Commedia, il Giudizio universale della Sistina ed il Mosè di San Piero in vincoli, e quell'altro Mosè che tanti applausi riscosse su tutti i teatri d'Europa, se Omero e Dante e il Buonarroti e Rossini stati non fossero o non avessero volto alla creazione di queste maravigliose opere il loro divino ingegno?

Le style c'est l'homme, disse Buffon, e nelle produzioni letterarie ed artistiche, sebbene non può l'uomo non mostrarsi imbevuto dei sentimenti e dei pensieri della umanità e del suo secolo, sebbene non può non valersi, per esprimere i suoi concetti, dell'artificio comune della parola, o di quegli altri che sono propri dell'arte sua, ma che a lui solo esclusivamente non appartengono, pure egli sa stampare, nell'opera sua, tale un suggello di personalità, tale una impronta, un carattere così esclusivamente suo, che vano sarebbe lo sperare che da altri che da lui solo, potessero mai quelle opere medesime essere concepite e procreate. Onde segue pure che altro deve essere il diritto del poeta, dello storico, del pittore, dello scultore, dell'architetto, del compositore musicale, altro quello dell'inventore di macchine, di strumenti, di processi industriali; e che questo e quello debbono essere governati da leggi speciali, tra loro affatto distinte, come distinte deggiono essere da quelle che governano la proprietà delle cose materiali.

Egli è vero che non tutte le opere dell'ingegno, anzi pochissime, portano questa così possente impronta, e come la immagine della mente da cui furono create; e che moltissime di esse sono modeste imitazioni, sono compilazioni pazienti che partecipano più ancora del lavoro meccanico, che della creazione intellettuale.

Ma questi diversi gradi di originalità, che l'una dall'altra differenziano le opere dell'umano ingegno, posson fare bensì che riesca più difficile, e, se si vuole, anche impossibile il regolare i diritti degli autori con sì giusta legge, che in ogni caso si dia a ciascuno ciò che appunto gli è dovuto e non più; ma non tolgono nè scemano la verità della distinzione che abbiamo notata tra le creazioni letterarie ed artistiche e le invenzioni industriali, e la fermezza della conseguenza che ne abbiamo voluto dedurre, cioè del non doversi considerare come identicamente eguali e simili tra loro in tutto e per tutto i titoli dell'inventore industriale e quelli dello

scrittore e dello artista. Epperò, quando anche a questi ultimi si credesse competere sulle opere loro un diritto di vera proprietà, non devesene inferire che un pari diritto competeva pure al primo.

Ma non solamente la perpetua ed assoluta proprietà delle invenzioni non è necessaria al bene delle società e non può assomigliarsi nè alla proprietà materiale nè alla proprietà letteraria; ma essa non sarebbe neanche utile; epperò non deve tenersi nè come dettata dalla legge naturale, nè come conveniente ad introdursi nella legge positiva. Non è infatti difficile lo scorgere come coll'assiepare di un perpetuo diritto di monopolio ciascheduna invenzione, col dividere il dominio dell'industria in uno sterminato numero di piccoli principati assoluti e perpetui, col sottrarre ogni produttore allo stimolo della concorrenza degli altri produttori, ben lungi dal giovare all'industria ed ai consumatori, cioè alla società tutta intera, si toglie all'una quel possente motivo di progresso che è la concorrenza, quell'indispensabile condizione di miglioramento che è la libertà; si toglie agli altri, cioè ai consumatori, il vantaggio del buon mercato e quello della buona qualità dei prodotti, perchè l'uno e l'altro non sono guarentiti se non dalla concorrenza dei produttori.

Così, dunque, agli inventori compete indubitabilmente il diritto di essere in qualche modo ed in giusta misura remunerati per le loro invenzioni, per lo studio, per la spesa, per la fatica, pei disagi che essi hanno sostenuti. Questo diritto, tuttochè non debba confondersi con una vera proprietà, è indubitabile e santo. La società non può, non deve invadere senza compenso la invenzione di chicchessia. Ma questo compenso sarà esso un premio, e come un prezzo accordato tra il Governo e l'inventore, o stabilito secondo certe norme dalla legge? Sarà una tassa annua imposta dalla legge stessa a tutti coloro che vorranno far uso della nuova invenzione? O finalmente consisterà esso in una temporanea privativa concessa esclusivamente all'inventore, per un tal numero di anni, che valga a compensarlo delle spese, delle fatiche, da lui incontrate, a remunerare pienamente il servizio da lui reso alla società? Già, o signori, se nulla vale il consenso di tutti i popoli civili, l'unanimità di tutte le legislazioni, questa quistione può dirsi dal fatto bella e risolta in favore dell'ultima alternativa da noi posta, cioè della privativa temporanea. Così infatti venne statuito in Inghilterra fino dal 1623, negli Stati Uniti d'America nel 1787, in Francia nel 1791, in Russia nel 1812, in Prussia nel 1815, nei Paesi-Bassi nel 1817, in Ispagna ed in Austria nel 1820, in Baviera nel 1825, in Piemonte nel 1826, a Roma nel 1833, in Isvezia nel 1834, nel Württemberg nel 1836, in Portogallo nel 1837, negli Stati della Unione Doganale Germanica nel 1842, nel Paraguay nel 1843; poi nuovamente in Inghilterra ed in Austria nel 1852, in Sassonia nel 1853 e nel Belgio nel 1854. Un così unanime consentimento basterebbe solo a dimostrare ed il diritto degli inventori, e la differenza di questo diritto da quello di proprietà assoluta, e la miglior maniera di riconoscerlo e soddisfarlo. Ma non ci mancheranno altri argomenti più diretti a dimostrare che così sia veramente.

Noi abbiamo, fra le altre legislazioni, citata pure come consenziente nel principio delle privative temporanee quella che sorse presso di noi per le regie patenti del 28 di febbrajo 1826, alle quali tennero dietro più tardi quelle del 2 gennaio 1829. Ma l'essersi in queste leggi voluto considerare la concessione delle privative come un favore sovrano, e non come il riconoscimento di un diritto, sulla esistenza del quale toccasse ai tribunali soli di pronunziare, è stato cagione che a ciascuna concessione si sia dovuto far precedere un esame

destinato a riconoscere se la invenzione fosse meritevole di un tale favore. In questo bisogno di un preventivo esame consistendo la difficoltà principale che si oppone a che gli inventori vengano direttamente premiati dal Governo, od autorizzati a riscuotere un canone determinato da coloro che volessero giovare delle loro invenzioni, noi crediamo doverci trattenere qui alcuni istanti a dimostrare quanto difficile e fallaci sieno di necessità quei giudizi ai quali può condurre l'esame preventivo di qualsiasi invenzione.

Quest'esame infatti deve tendere ad accertare principalmente due cose, cioè: 1° se l'invenzione proposta sia nuova; 2° quale sia il pregio e l'utilità di essa.

Ora, o signori, fu già un tempo in cui il numero assai ristretto delle arti e degli artieri, la loro classificazione ed il loro ordinamento in corporazioni di arti e mestieri, i regolamenti cui questi andavano soggetti, lo stato poco avanzato delle scienze fisiche, l'isolamento in cui vivevano i loro cultori, poco curanti delle applicazioni industriali, delle verità astratte da essi scoperte, potevano rendere, non che possibile, assai facile il riconoscere se fosse nuovo o non nuovo l'uso di uno strumento o di una macchina, l'introduzione di un procedimento, la fabbricazione di un prodotto. Ma, dacché la libertà dell'industria, sciolta dagli antichi ceppi delle corporazioni privilegiate e dei regolamenti governativi, ha presa un'attività, un'estensione non conosciute prima nè sperate; dacché ognuno, per sostenere la concorrenza dei suoi rivali, ha dovuto incessantemente andare in traccia di migliori e più economici mezzi di produzione, ed assicurarsi, o colla novità o colla bontà e bellezza o col buon prezzo dei prodotti, uno smercio che la legge più non si assume l'obbligo di assicurargli; dacché le scienze fisiche tanto progredite posero all'industria soccorsi prima sconosciuti ed ogni giorno crescenti; dacché il lavoro, non più riguardato come cosa ignobile e vile, divenne sorgente, non pur solo di ricchezze e degli agi che le accompagnano, ma di rispetto e di onorificenze; dacché la pace ampliò i commerci e per tanti nuovi mezzi di celere trasporto per terra e per mare si moltiplicarono a cento doppi, e si fecero, non che frequenti, continue e rapidissime le comunicazioni tra popolo e popolo, e lo scambio dei prodotti delle arti e quello dei pensieri, vana lusinga è quella di potere, anno per anno, mese per mese, e quasi ora per ora, tener dietro al progresso delle infinite arti nelle quali l'umana industria si esercita, e registrare gli infiniti modi in cui essa si manifesta, scerverando in ciascuno di essi ciò che deve tenersi per nuovo da ciò che può riguardarsi come già prima conosciuto.

La mole dei libri e dei giornali in cui si raccolgono le descrizioni dei procedimenti delle arti, si va ogni giorno facendo più portentosa, non che maggiore; nè umana attività sarebbe bastevole a farne, giorno per giorno, lo spoglio, il quale poi poco varrebbe da solo; poichè, se numerosissime, anzi quasi innumerevoli sono le cose che in essi vengono giornalmente pubblicate, vieppiù innumerevoli sono quelle che non altrimenti si pubblicano che coll'esercitarsi nelle officine.

Ma, se difficile e quasi impossibile deve dirsi il pronunciare sulla novità di un'invenzione, impossibile assolutamente è il portare sicuro giudizio preventivo sull'utilità ed importanza di essa.

Quante invenzioni trascurate, sprezzate, vilipesa in sul loro nascere, risultarono più tardi, non solo utili, ma tali da mutar la faccia di uno o di più rami d'industria! Quanti inventori, respinti, e quasi tenuti per visionari e per pazzi, ottennero poi dalla tarda giustizia degli uomini da loro beneficati rinomanza e gratitudine!

E, per altra parte, quante invenzioni approvate, lodate, ammirate, ricompensate, protette, mai non poterono allignare, non che portar frutto, perchè veramente mancavano di quei pregi per cui le invenzioni vivono e giganteggiano! Non è mestieri certamente o signori, che noi vi ricordiamo qui per nome il nostro Cristoforo Colombo e le numerose ripulse che egli sostenne, e il vicino Jacquard e le persecuzioni che soffrì, e Salomoue di Caus, chiuso siccome dissenzato in un ospedale, nè per contro tanti altri di cui altamente risuonò la fama, e che parvero dover in breve arricchire se stessi ed i creduli loro fautori, ed i cui nomi giacciono ora ignorati, e le sostanze sciupate in vani tentativi, ripudiati dalla fortuna.

Alla difficoltà di prevedere tutto ciò che al successo di una novella impresa può soccorrere od ostare, alla difficoltà di accertare i fatti, in apparenza anche i più manifesti, aggiungete, o signori, la difficoltà ancora maggiore di trovare giudici, non solo dotti, non solo esperti delle cose industriali, ma esenti da ogni boria, da ogni pregiudizio scientifico o di officina, da ogni opinione preconcepita, da ogni interesse, da ogni spirito di corpo, e voi facilmente riconoscerete che nè accademie scientifiche, nè Camere di commercio, nè comitati di manufatture, nè Giunte permanenti o speciali sono in grado di pronunciare certa sentenza sulla novità, nè sul valore di un'invenzione industriale, e che il far dipendere la concessione delle privative da una simile sentenza è un voler incorrere inevitabilmente in frequenti ingiustizie, sia premiando cose e uomini di niun pregio vero, sia respingendo invenzioni di utilità incomparabile, negando agli autori di esse la ricompensa meritata e privando la società dei vantaggi che da quelle sarebbero derivati.

Se noi non andiamo errati, ciò che precede vale a dimostrare più cose ad un tempo: 1° che il sistema delle patenti del 1826 è vizioso e deve essere surrogato da altro migliore; 2° che la concessione delle privative non deve farsi dipendere da un esame preventivo e da un giudizio sempre incerto; 3° che alle privative non si potrebbe sostituire il sistema delle ricompense dirette, salvi pochi casi eccezionali, senza incorrere nel pericolo di gettare senza pro la pubblica pecunia, o di negare agli inventori la giusta mercede; 4° che neppure è fattibile che questa consista in una tassa percepita dall'inventore a norma di una tariffa stabilita dalla legge o dal Governo, ed a seconda del merito di ciascuna invenzione; 5° che, per conseguenza, il solo modo equo e praticabile di ricompensare le invenzioni industriali, di fecondarle, di promuoverle, sta nel riconoscere agli autori di esse, e senza verun esame preventivo, il diritto esclusivo di esercitarle per un numero determinato di anni, tale che basti a remunerarli delle fatiche e delle spese sostenute.

Risulta ancora dai principii medesimi che l'atto o titolo che si ha da rilasciare a ciascun inventore, come testimonianza del suo privilegio, e che presso diverse nazioni porta il nome di *patente* o di *brevetto*, non deve per niun modo riguardarsi nè come un atto sovrano, per cui si conferisca all'inventore niun diritto che già prima, in virtù della propria invenzione, non gli competesse, nè come documento di una qualsiasi malleveria che lo Stato assuma della realtà e del pregio dell'invenzione, ma sì solamente come una testimonianza autentica ed irrecusabile che dall'inventore sono state adempiute le formalità prescritte per dare alla sua invenzione data certa, affinchè possano i tribunali mantenerlo nel suo diritto, qualora questo gli venga da altri contestato. Onde si conchiude doversi in ogni modo procurare che il nome e la forma del titolo che si rilascia all'inventore ed il

modo di rilasciarlo sieno tali, che non diano al pubblico verun falso concetto intorno alla natura ed agli effetti del titolo medesimo, epperò che esso non deve direttamente emanare dall'autorità del Re, nè portare in faccia il nome augusto di lui, ma convenirsi all'incontro che, sotto il modesto titolo di *certificato di privativa*, venga esso spedito da un ufficiale pubblico di ciò specialmente incaricato, il quale attesti avere il titolare adempite tutte le formalità dalla legge prescritte, per poter fruire dei diritti che la legge medesima assicura agli inventori.

Tali, o signori, sono i principii fondamentali sui quali riposa il progetto di legge che dal signor presidente del Consiglio e ministro delle finanze venne sottoposto alle vostre deliberazioni. Questo progetto, che al primo suo comparire riscosse dagli uomini più competenti nel paese e fuori unanime e meritato applauso, comprende in sè tutte le parti di una compiuta legislazione in fatto di privative industriali.

Esso è diviso in sette titoli, cioè:

- 1° Diritti derivanti da invenzioni e scoperte industriali, e loro titoli;
- 2° Condizioni e procedimenti per ottenere un attestato di privativa;
- 3° Trasferimento delle privative;
- 4° Conservazione e pubblicazione dei documenti che riguardano gli attestati di privativa;
- 5° Nullità ed annullamento degli attestati;
- 6° Violazione dei diritti di privativa ed azioni che ne derivano;
- 7° Disposizioni transitorie.

Noi crediamo dover particolarmente indicare all'attenzione ed all'approvazione del Senato:

Nel titolo I, l'articolo 2, nel quale con somma accuratezza si annoverano le invenzioni che debbono dirsi industriali e possono essere argomento di privativa; l'articolo 4, che definisce i casi nei quali può essere concessa la privativa per importazione di invenzioni privilegiate all'estero; l'articolo 7, che esonera il Governo da ogni guarentigia della realtà o dell'utilità delle invenzioni privilegiate, e gli articoli 14 al 19, che stabiliscono un sistema di tasse così combinate che, mentre compenseranno lo Stato di tutte le spese sostenute per cagione delle privative, allontaneranno, se non tutte le domande frivole od insensate, almeno la maggior parte di esse, e non potranno nuocere sensibilmente a quelle che hanno vero fondamento di novità e di utilità.

Nel titolo II, l'articolo 23, che permette al titolare di un attestato di privativa, nel corso dei primi sei mesi di essa, di ottenere che venga ridotto ad alcune parti soltanto della invenzione che era in esso compresa, onde cansare il pericolo di annullamento, quando, per ignoranza o per errore, avesse il titolare medesimo compreso nella sua domanda alcuna cosa che egli sia poi venuto a riconoscere non nuova.

L'articolo 26, nel quale, all'incontro, senza violare i diritti dei terzi, si assicura al primo inventore un termine di sei mesi per migliorare e compiere la propria invenzione.

L'articolo 59, che definisce chiaramente le cause per cui l'attestato può essere rifiutato, e gli articoli seguenti che provveggono al modo da tenersi acciò il rifiuto possa essere definitivamente mantenuto oppure revocato.

Finalmente, nel titolo V, gli articoli 57 e 58, che stabiliscono i casi in cui un attestato di privativa è nullo o cessa di essere valido, e l'articolo 60, nel quale si determinano i casi ed i modi in cui un attestato può essere dichiarato nullo in modo assoluto e perentorio, cioè, non solamente rispetto

alle persone che ne hanno chiesto l'annullamento, ma rispetto a tutti indistintamente.

Il fare una più minuta analisi della legge, l'esaminarne uno per uno gli articoli, lo addurre le ragioni che li giustificano, il risolvere le opposizioni che si potrebbero muovere contro di essi, sarebbe opera del tutto inutile, poichè altro quasi non potremmo fare che riprodurre nella sua sostanza, mutandone solo la forma, la bella e lucida esposizione di motivi con cui il signor ministro proponente accompagnava la presentazione del progetto alla Camera dei deputati, e che è stata a voi pure distribuita. Noi quindi, riservandoci di porgere al Senato, nella discussione della legge, quegli schiarimenti che ci venissero chiesti, e di rispondere alle difficoltà che venissero sollevate, ci limiteremo per ora ad esporre alcune osservazioni che vennero fatte nei vostri uffici, e riprodotte nell'ufficio centrale, ed a ragguagliarvi delle ragioni per cui questo non credette doversi proporre verun emendamento.

Queste osservazioni possono ridursi alle poche che seguono:

La durata delle privative, secondo l'articolo 10 del progetto, può estendersi fino ai quindici anni; questo termine parve ad alcuni troppo remoto. Essi temono che l'industria non se ne trovi inceppata, e il pubblico troppo lungamente privato del beneficio della libera concorrenza; essi vorrebbero quindi che la durata ordinaria delle privative si riducesse a dieci o a dodici anni. Ma, prevedendo la difficoltà che contro una sì breve durata potrebbe muoversi, che, cioè, quelle invenzioni che costarono lunghi studi e copiose spese, e la cui attuazione esige l'investimento di grandissimi capitali, non sarebbero così abbastanza remunerate, essi propongono che la durata della privativa si possa bensì accrescere, ma solo per via di legge speciale. A queste proposte si oppose nell'ufficio centrale l'esempio di molte delle legislazioni straniere e di quei paesi appunto nei quali l'industria ha preso incrementi maggiori, cioè dell'Inghilterra, degli Stati Uniti, della Francia, dell'Austria, del Belgio, alle quali sono da aggiungersi quelle della Spagna, della Baviera, di Roma e delle Due Sicilie. Tutte queste legislazioni stabiliscono a 14 o 15 anni (quella del Belgio a 20 anni) la durata dei brevetti. Nè si deve temere che questa durata produca gli inconvenienti addotti, poichè non molto numerose saranno mai le industrie per le quali torni a conto agli inventori di pagare per tanti anni una tassa la quale nell'ultimo triennio ascenderà a 110 lire annue. Il fatto poi della legge belgica, votata or sono pochi mesi, dimostra che, lungi dal comparire eccessiva una durata di 15 anni, essa in un paese d'industria molto attiva pare troppo breve.

Alla brevità poi del termine di 10 o 12 anni poco acconcio rimedio arrecherebbe l'intervento legislativo; poichè, se, come si teme, molti saranno gl'inventori che bramino un più lungo termine, molte pure saranno le domande di siffatte leggi eccezionali, le quali non si potranno nè dal Governo nè dal Parlamento respingere, senza entrare in un minuto esame delle invenzioni per cui la proroga verrà domandata, cioè senza contraddire al principio sul quale tutta la legge riposa, e senza impegnare Parlamento e Governo in moleste e penose indagini, e senza esporli entrambi al pericolo di gravi errori.

Secondo l'articolo 19 del progetto, « la direzione di tutto ciò che riguarda le privative appartiene al Ministero di finanze. » Secondo il primitivo progetto del Ministero, questo articolo era così concepito: « La direzione di tutto ciò che concerne le privative industriali sarà con decreto reale com-

messa ad un ufficio dipendente dal Ministero di commercio, il quale ufficio nella presente legge è indicato col nome di ufficio centrale. » Questa primitiva compilazione è sembrata ad alcuni più conveniente di quella che venne ad essa sostituita. Essi osservano che la direzione delle privative deve per analogia di materia appartenere al Ministero di commercio, anziché a quello di finanze; che, se presentemente questi due Ministeri sono riuniti in una stessa persona, potranno pure in avvenire essere di nuovo separati, e che male starebbe, quando esistesse un Ministero di commercio, che a quello non spettasse la direzione delle privative. Osservano essi ancora che la primitiva compilazione dell'articolo coll'imporre un nome speciale all'ufficio incaricato della direzione delle privative, rendeva più concisa e più limpida la compilazione di tutti gli articoli della legge in cui si fa menzione di questo ufficio. Ma queste ragioni non parvero tali all'ufficio vostro centrale, da indurlo alla proposta di ristabilire la primitiva compilazione e di mettere da banda quelle assai potenti, per cui quella compilazione venne modificata. L'ufficio centrale osservava che, qualora venisse a ristabilirsi il Ministero di commercio, il decreto reale medesimo, per cui esso verrebbe a ristabilirsi, dovrebbe assegnare le attribuzioni che avrebbero ad appartenergli, fra le quali naturalmente si troverebbe compresa la direzione delle privative. E, quanto all'ufficio speciale cui questa direzione verrebbe affidata, poco importare il nome sotto il quale viene dalla legge designato, quando la legge medesima chiaramente ne determina le funzioni.

L'articolo 46 corre così:

« Ogni atto di trasferimento di privativa dovrà essere registrato al Ministero e pubblicato nella gazzetta ufficiale del regno a spese del richiedente.

« Il trasferimento non avrà effetto, rispetto ai terzi, che dalla data della registrazione. »

Altri avrebbe voluto che si dicesse piuttosto *dalla data della pubblicazione*, ma all'ufficio centrale è sembrato più conforme allo spirito della legge la disposizione del progetto. Quale è infatti il principio retto della legge intiera? Che l'attestato di privativa non crea il diritto dell'inventore, ma lo riconosce e lo *attesta*. Quindi è che nell'articolo 10 si stabilisce che « gli effetti di un attestato di privativa rispetto ai terzi cominciano dal momento in cui ne fu prodotta la domanda, » perchè fin da questo momento l'inventore ha palesata l'intenzione di voler far uso del suo diritto. Similmente il cessionario di un attestato di privativa, subentrando nei diritti dell'inventore, palesa l'intenzione di voler far uso del diritto che ha acquistato nell'istante medesimo in cui promuove la registrazione della cessione, e da questo istante medesimo la legge prende questi diritti sotto la sua tutela. Né deve tacersi che la registrazione è infatti un modo di pubblicazione, poichè questi registri dall'articolo 5 sono dichiarati *pubblici*.

Finalmente l'articolo 54, nel quale si prescrive che « ogni sei mesi saranno pubblicate le descrizioni ed i disegni concernenti invenzioni o scoperte munite di privativa nel semestre precedente, » fece sorgere il dubbio se la spesa di queste pubblicazioni, la quale spesa parve a chi muoveva il dubbio dover essere assai grave, abbia da ricadere sullo Stato, oppure sul titolare della privativa. Al quale dubbio si risponde, in primo luogo, che la spesa della pubblicazione viene grandemente scemata dall'alinea dell'articolo medesimo, il quale permette di pubblicare le invenzioni per soli estratti, ogni volta che questi bastino all'intelligenza del trovato cui si riferiscono; che questa spesa è *necessaria* per

adempire uno degli uffici che la legge si propone, cioè la conservazione e la diffusione delle invenzioni; che finalmente è palese dovere la spesa medesima ricadere a carico del Tesoro, il quale percepisce dagli'inventori una tassa più che bastante a sopperire a questa ed a tutte le altre spese che dalle concessioni delle privative possano derivare.

Non ci arresteremo sul rimprovero fatto alla legge di contenere molte disposizioni d'indole regolamentaria: dove trattasi di accertare e tutelare i diritti dei cittadini, niuna crudeltà ci sembra soverchia, e giusto ci pare che siano dalla legge medesima stabilite in modo invariabile e solenni le formalità mercè delle quali questi diritti debbono essere assicurati e tutelati. Neppure staremo a notare d'improprietà l'uso di qualche vocabolo, perchè questa improprietà non nuoce alla chiarezza della legge, e non ha per conseguenza tale importanza, che ci induca a suggerire alcuna correzione.

Noi concluderemo dunque, o signori, col proporvi l'approvazione pura e semplice di questo progetto di legge, nel quale, oltre alla solidità dei principii, non ci sembra potersi troppo lodare l'armonia delle parti, l'ordine dell'esposizione e la chiarezza del dettato.

Costruzione di una linea telegrafica sulla strada ferrata fra Alessandria e Novara.

Progetto di legge presentato alla Camera il 4 aprile 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).

SIGNORI! — Lo stato dei lavori di armamento del tronco di strada ferrata fra Alessandria e Novara fa sperare assai prossima l'epoca in cui se ne potrà aprire l'esercizio al pubblico. Per assicurarne però il buon servizio e per renderlo in tutto conforme a quello degli altri tratti, è indispensabile che fra i due punti estremi suddetti si stabilisca una linea telegrafica, il cui bisogno riescirà tanto più sentito in quanto che il detto servizio di locomozione si aprirà sopra un solo binario.

La spesa occorrente per questo lavoro, secondo il calcolo preventivo redatto dalla direzione dei telegrafi, consta dei seguenti elementi, cioè:

Provviste di pali ed opere d'armamento . . .	L. 52,792 78
Id. di filo elettrico in quantità di 15 tonnellate	» 12,000 »
Spesa di sorveglianza	» 800 »
Spese d'esercizio e di manutenzione per l'anno corrente	» 5,440 »
Spese impreviste	» 967 25
E così in totale	L. 50,000 »

Si è esaminato se, a risparmio di parte almeno di questa spesa, si fosse potuto trasportare sulla ferrovia l'attuale linea telegrafica scorrente sulla strada ordinaria fra Alessandria, Casale, Vercelli e Novara, valendosi dello stesso materiale; se non che essendo risultato che non solo la distruzione di quel telegrafo ed il suo trasporto darebbero luogo ad una spesa pressochè uguale a quello di un nuovo telegrafo, ma che inoltre la corrispondenza assai attiva esistente tra Francia ed Inghilterra con Trieste ed Austria, la quale, dopo la congiunzione del nostro telegrafo con quello austriaco, passa quasi esclusivamente per questa nostra linea, non ammetterebbe la benchè menoma interruzione dell'attuale telegrafo,

ne consegue la necessità di lasciarlo sussistere e di provvedere con altra apposita linea al servizio della strada ferrata fra Alessandria e Novara.

Non trovandosi nel bilancio passivo del 1854 prevista la spesa di cui si tratta, giacchè era incerta l'esecuzione dell'opera appunto per la sua dipendenza da altri lavori, nè potendosi essa più differire, ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per lo stanziamento degli occorrenti fondi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È autorizzata la straordinaria spesa nuova di lire *cinquantamila* per la costruzione di una linea telegrafica sul tronco di strada ferrata fra Alessandria e Novara.

Art. 2. Tale spesa sarà stanziata con applicazione a speciale articolo in aggiunta alla categoria numero 65, *Telegrafo elettro-magnetico* del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1854.

Relazione fatta alla Camera il 19 aprile 1854 dalla Commissione composta dei deputati Tegas, Michellini G. B., Guglianetti, Mantelli, Somis, Sommeiller e Cavallini, relatore.

SIGNORI! — Nel prossimo mese di giugno verrà aperto al pubblico l'esercizio del tronco di strada ferrata, compreso tra Alessandria, Valenza, Mortara e Novara, intrapreso per cura del Governo ed a spese delle finanze in dipendenza delle regie patenti del 18 luglio 1844 e del 15 febbraio 1845.

La strada è formata in modo da potervisi applicare un doppio binario; la locomozione però dovrà intanto attivarsi sopra un solo binario, perchè non soltanto sinora ne fu costruito.

Per prevenire pertanto qualunque sinistro accidente ed assicurare l'andamento del servizio è quindi non meno urgente che necessario lo stabilire lungo quel tronco di strada una linea telegrafica.

La somma all'uopo richiesta è di lire 50,000; ed il signor ministro delle finanze, dovendosi uniformare al disposto dall'articolo 7 della legge 25 marzo 1853, secondo il quale le spese straordinarie nuove, che eccedono la somma di lire 50,000, non possono essere iscritte in bilancio, se non sono state preventivamente approvate con legge speciale, presentava perciò apposito progetto diretto appunto ad ottenere l'autorizzazione per la spesa suindicata.

La Commissione, per le considerazioni innanzi accennate, ve ne propone l'approvazione pura e semplice, convinta quale è, per le ragioni stesse addotte dal signor ministro, della utilità e necessità di lasciare, almeno per ora, sussistere l'altra linea telegrafica che esiste lungo la strada ordinaria fra Alessandria e Novara per Casale e Vercelli, e che cotanto inverte a trasmetterci la corrispondenza attualmente assai frequente tra Francia, Inghilterra, Austria e Trieste.

Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour) 5 maggio 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 21 aprile 1854.

SIGNORI! — All'oggetto di assicurare il buon andamento del servizio del tronco di strada ferrata fra Alessandria e Novara, del quale è assai prossimo ad essere aperto l'esercizio al pubblico, riesce indispensabile lo stabilire lungo quel tronco di strada una linea telegrafica.

La spesa per questo lavoro occorrente, secondo il calcolo preventivo fatto dalla direzione generale dei telegrafi, rileva a lire 50,000, cioè:

Provviste di pali ed opere d'armamento . . .	L. 32,792 75
Id. di filo elettrico in quantità di 15 tonnellate	» 12,000 »
Spesa di sorveglianza	» 800 »
Spesa di esercizio e di manutenzione per l'anno corrente	» 5,440 »
Spese impreviste	» 967 25
	<u>L. 50,000 »</u>

Il Ministero, uniformandosi al disposto dall'articolo 7 della legge 25 marzo 1853, secondo il quale le spese straordinarie nuove che eccedono la somma di lire 50,000 non possono essere iscritte in bilancio se non state preventivamente approvate con legge speciale, presentava alla Camera dei deputati e questa adottava il progetto di legge che ho l'onore di sottoporre alle deliberazioni del Senato, in virtù del quale la spesa straordinaria di cui si tratta verrebbe autorizzata con applicazione al bilancio del 1854.

Relazione fatta al Senato il 20 maggio 1854 dall'ufficio centrale, composto dei senatori Mosca, Plana, Casati, Galli e Di Pollone, relatore.

SIGNORI! — Chiamato a dirvi, il parere del vostro ufficio centrale sul progetto di legge per la costruzione di una linea telegrafica lunghesso la ferrovia di Alessandria per a Novara, non istarò ad estendermi nè sulla sua utilità nè tampoco sulla imperiosa necessità che niuno contende del solo mezzo di assicurare il servizio della ferrovia, onde evviare a quei sinistri che pur troppo si hanno di quando in quando da lamentare in altre contrade e dei quali andò sin qui felicemente incolume la patria nostra, mercè le sagge e prudenti disposizioni impartite da chi regge questo non antico, ma importantissimo ramo delle nostre amministrazioni. Per questo solo riflesso non avrebbe potuto ristarsi il vostro ufficio dall'assentire al progetto di legge, poichè era cosa naturale che, stabilendosi una linea telegrafica lungo la strada ferrata, fossero aggiunti i necessari fili pel servizio dei dispacci; se non che i vostri commissari ebbero ad osservare come colla instata novella linea si avrebbe una duplice comunicazione tra la capitale e la città di Novara, una cioè che per la via di Torino, Alessandria e Mortara farebbe capo a Novara, l'altra, quella già in ora esistente, e che, seguendo la strada reale da Torino per Vercelli arriva del pari a Novara.

Questa duplice linea sarebbe di un aggravio all'erario e per la spesa occorrente alla conservazione del materiale e per quella di un maggior numero d'impiegati. Osservavasi

poi non poter far dubbio la conservazione della linea attuale siantochè fosse attuata la nuova, ed esservi per avventura convenienza di aspettare che la ferrovia da Torino a Novara per Vercelli fosse compiuta per cedere alla società proprietaria della medesima il materiale telegrafico che si rendeva, a parere dell'ufficio, superfluo, tale cessione potendo riescire utile allo Stato e proficua eziandio alla compagnia acquirente.

Tuttochè annuente il vostro ufficio centrale alla proposta del Governo, prima di prendere una definitiva deliberazione eleggeva il relatore e lo incaricava di chiedere al signor ministro dei lavori pubblici, quale fosse il suo intendimento intorno alla conservazione o rimozione della linea telegrafica attualmente esistente.

Il prelodato ministro, corrispondendo al desiderio manifestatogli, colla maggiore cortesia pose il relatore in grado di dichiarare che egli è precisamente del parere che le due linee non debbano coesistere, e quindi avere il fermo proposito di togliere quella lungo la strada reale appena il tronco di ferrovia da Vercelli passando per Casale si riunirà a Valenza colla ferrovia dello Stato, mentre così Vercelli non sarà privata del grandissimo beneficio di che gode, dell'istantanea trasmissione delle sue corrispondenze, ed inoltre vi sarà il vantaggio di poter cedere a quella compagnia il materiale non più necessario pel servizio dello Stato.

Trovandosi consono il parere del Ministero con quello dell'ufficio centrale, non sorse dubbio sul punto di lasciare al Governo la libertà di fissare l'epoca più opportuna per operare l'abolizione della duplice linea e la conseguente vendita del materiale, onde operare un risparmio, ancorchè piccolo, alle nostre stanche finanze, e venne senza più nell'unanime avviso di proporvi di sanzionare il progetto di legge che forma argomento di questa relazione, sì e come venne proposto dal Ministero.

Applicazione del sistema di propulsione idropneumatica al piano inclinato dei Giovi.

Progetto di legge presentato alla Camera il 10 aprile 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).

SIGNORI! — Il Ministero, presentando a questa Camera il progetto di legge per la concessione di una condotta d'acqua da Busalla a Genova, ha fatto conoscere di quanto alto interesse fosse per il prospero avvenire della strada ferrata il poter valersi dell'acqua medesima per applicarne la forza motrice ai macchinismi inventati da alcuni valenti nostri ingegneri per comprimere l'aria e sostituire la sua elasticità alla forza del vapore che spinge le locomotive, evitando così intieramente i gravi ostacoli ed inconvenienti che da un sistema di macchine fisse applicate all'esercizio di un lungo e tortuoso piano inclinato sono inseparabili; e conseguendo insieme quell'economia e quella potenza che si richiede per far montare uniti i più pesanti convogli, le quali non si possono ottenere con qualsivoglia sistema di locomotive a vapore, quando la salita arriva come ai Giovi al 5 1/2 per cento.

D'allora in poi il Ministero ebbe argomento di confermarsi vieppiù nel suo divisamento. Imperciocchè da una parte la invenzione del sistema di propulsione idropneumatica sovraccennato acquistò sempre maggior fiducia per nuovi studi che ne confermavano la felice riuscita e per l'opinione sempre

crescente che in suo favore manifestavano giudici competentissimi; e dall'altra parte, essendosi nel frattempo avuto campo di provare col fatto quanto gravi fossero le spese della locomozione a vapore sui piani inclinati dei Giovi, si poté stimare con sufficiente approssimazione la grande economia che si sarebbe ottenuta col sostituirvi la potenza della elasticità dell'aria.

Tuttavolta il Ministero non istimò potersi abbandonare intieramente a questa fiducia di felice e compiuto successo, se la bontà del trovato non fosse prima confermata dall'esperienza, non di modelli nè di applicazioni fatte in piccola scala, ma di una vera attuazione del sistema sopra un tronco di via ferrata, che, costruito nei modi e colle proporzioni ordinarie, avesse uno sviluppo sufficiente per provare ad un tempo e l'effetto utile della propulsione nel trainare pesanti convogli, e la sicurezza dei macchinismi per garantire il non interrotto servizio.

Nell'intendimento di venire a questa prova di fatto il Ministero entrò in trattativa con gli inventori privilegiati, e stipulò con loro quella convenzione che egli si onora di presentare alla vostra approvazione.

La base essenziale di questa convenzione si è che i macchinismi della compressione dell'aria e il sistema compiuto di propulsione sieno innanzi tutto messi ad atto sopra un tronco di via ferrata che non abbia minor lunghezza di metri 200, sul quale si possano fare quegli esperimenti ripetuti e svariati, che saranno stimati necessari per pronunciare un maturo giudizio da una Commissione di persone nella materia reputatissime, a ciò espressamente chiamata: e non sarà appunto che dopo questo giudizio, se sia favorevole, che il Governo s'accingerà a mantenere e dare effetto in tutte le altre parti alla stipulata convenzione.

Per quanto grande sia la fiducia che il Ministero ripone nella riuscita dell'invenzione di cui si tratta, egli ha procurato però che nel caso che egli non si fosse bene avvisato, e che la prova fatta corrispondesse male o insufficientemente all'intento, non ne avesse a venire un aggravio allo Stato nella spesa fatta per attuare questa prova, la quale spesa moderata, e può dirsi anzi di pochissima importanza, se il successo sia felice, sarebbe pur tuttavolta notevole nel caso contrario; ed è appunto perciò che si è stipulato che in questo secondo caso della detta spesa siano responsabili solidariamente gli inventori privilegiati, i quali dovranno rimborsarne il Governo.

Nel caso invece che la prova riesca, ed il giudizio della Commissione sia favorevole, si procederà alla compiuta applicazione dei meccanismi di propulsione sull'intero piano inclinato dei Giovi e, attuato il nuovo modo di servizio, la utilità che se ne trarrà sarà divisa a metà fra lo Stato e gli inventori suddetti, dai quali è pur forza dipendere pel privilegio che ne hanno ottenuto. Nè per lo Stato quest'utilità si limita all'economia della spesa di esercizio, che è pur grande; ma trova il suo principale elemento in quella potenza d'azione che consente a far montare il piano dei Giovi in un dato tempo a tanta quantità di merci; il che sarebbe assai dubbio che si potesse ottenere quando, continuando coll'esercizio delle locomotive, si fosse costretti a supplire col numero grande dei convogli, e con l'incessante succedersi dell'uno all'altro alla misurata quantità di merci di ciascuno dei convogli medesimi.

Mettendo a calcolo l'interesse del capitale che si renderà necessario per la completa applicazione del sistema di propulsione idropneumatica al piano inclinato dei Giovi; e d'altra parte valendosi dell'esperienza fatta fin qui sul piano me-

desimo, e di quei lumi che già potevansi trarre dall'antecedente esperienza fatta sull'altro piano inclinato di Dusino, sia riguardo alla conservazione della via ferrata, sia alla consumazione del combustibile, sia infine per la manutenzione delle potenti macchine locomotive, si può stabilire che anche nello stato attuale del movimento di merci e di passeggeri che può ripromettersi dalle relazioni e dal commercio di Genova, e valutando pure il combustibile ad un prezzo notevolmente minore di quello a cui si è alzato attualmente, l'economia totale non sarà minore di 144,000 lire all'anno, delle quali la metà, cioè 72,000 lire circa cadranno a vantaggio della finanza. Ma questo vantaggio si farà di gran lunga maggiore quando il movimento commerciale di Genova otterrà quello sviluppo che non gli può mancare col miglioramento delle condizioni del suo porto, coi facilitati mezzi di scarico e di magazzinaggio, ed essenzialmente col diffondersi della rete delle strade ferrate nell'interno dello Stato, e col loro connettersi alle ferrovie dei paesi vicini. Non parrà esagerazione il supporre che l'attuale movimento abbia a raddoppiare; ed allora anche durante il privilegio degli inventori, sarà più che doppia l'economia fatta sulle spese dell'esercizio; perchè quelle principalmente che si riferiscono alla manutenzione della via e quella delle macchine, crescono in una proporzione maggiore; mentre invece quelle della propulsione idropneumatica, consistenti essenzialmente nell'interesse del capitale impiegato ad attuarne il sistema crescono in una proporzione molto minore. Oltrechè, come già sopra dicevasi, quello che è essenziale a notarsi sono le difficoltà grandi e forse l'assoluta impossibilità d'assicurare un sollecito e ben ordinato servizio colle locomotive, quando il movimento commerciale di Genova, condotto ad un giornaliero trasporto di 900 e più tonnellate di merci per giorno, dovesse avere sfogo per convogli ridotti alla misura di 75 od 80 tonnellate al più di peso brutto, che vuol dire dalle 45 alle 50 tonnellate di peso di mercanzie effettivamente trasportate rimontando; tanto più che conviene pur tenere conto delle continue ridiscese delle locomotive, sia per trainare verso Genova, sia in ogni caso anche vuote per ritornare all'origine del piano inclinato.

Finalmente vuolsi considerare che quel vantaggio notevolissimo che nel rispetto economico si otterrà fin d'ora, e che crescerà rapidamente col crescere del movimento commerciale del porto di Genova, verrà a raddoppiarsi ad epoca non lontana, cioè quando s'estinguerà il privilegio accordato agli inventori del sistema di propulsione. Allora, restando ogni cosa in libera proprietà del Governo, tutt'intera l'economia verrà a profitto delle finanze.

Questi motivi fanno confidante il Ministero che vi piaccia, o signori, accordare la vostra approvazione alla stipulata convenzione, e che vogliate farlo con quella sollecitudine che è domandata dall'importanza di affrettarne quanto più si possa l'attuazione, tanto per l'interesse delle finanze, quanto per l'utilità che il commercio trarrà da un servizio più sicuro e più pronto.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvata la convenzione seguita il 28 marzo 1854 tra le finanze dello Stato e gli ingegneri Severino Grattoni, Sebastiano Grandis e Germano Sommeiller, in ordine all'applicazione del sistema di propulsione idropneumatica al piano inclinato dei Giovi.

Art. 2. È autorizzata la spesa di lire novantamila da stanziarsi sul bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per

l'esercizio 1854, occorrente per l'effettuazione dell'esperimento di cui è cenno all'articolo 2 della suddetta convenzione.

Convenzione tra le finanze dello Stato ed i signori ingegneri Severino Grattoni, Sebastiano Grandis e Germano Sommeiller per lo stabilimento del sistema idropneumatico sui piani inclinati dei Giovi.

L'anno del Signore milleottocento cinquantaquattro, in Torino, in una sala del Ministero di finanze,

Si premette che, nella previsione di poter applicare ai piani inclinati dei Giovi il sistema di propulsione idropneumatica, ideato e comunicato dai signori ingegneri Severino Grattoni, Sebastiano Grandis e Germano Sommeiller, il Governo abbia colla scrittura stipulata addì undici novembrè milleottocento cinquantatré col signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay, in aggiunta e modificazione d'altra precedente in data ventisette maggio dello stesso anno, intese alcune basi di convenzione dirette ad assicurare, all'evenienza, l'attuazione del sistema medesimo. Che, avendo ora i predetti ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller proposta l'applicazione di siffatto metodo ai piani inclinati dei Giovi, dopo discusse fra essi ed i signori ministri delle finanze e dei lavori pubblici le basi regolative del contratto, abbiano le parti dichiarato di volerne far risultare per apposita convenzione, coll'espressa riserva che questa non s'intenderà valida e definitiva, se non sarà approvata per legge.

Quindi è che si sono personalmente costituiti avanti di me, direttore capo di divisione nel Ministero di finanze, ed alla presenza dei signori Gaetano Eustachio Berta ed Angelo Giuseppe Binelli, testimoni idonei e richiesti, gli illustrissimi signori conte Camillo Benso di Cavour, ministro delle finanze, e commendatore Pietro Paleocapa, ministro dei lavori pubblici, da una parte; e dall'altra i signori ingegneri Severino Grattoni, Sebastiano Grandis e Germano Sommeiller, i quali hanno inteso e convenuto quanto segue:

Art. 1. I signori ingegneri Severino Grattoni, Sebastiano Grandis e Germano Sommeiller, autori della macchina idropneumatica per la compressione e la rarefazione dell'aria, si obbligano di stabilire sui piani inclinati dei Giovi i loro apparati unitamente a tutti gli altri meccanismi necessari per ottenere la locomozione su questa parte della ferrovia dello Stato, col mezzo dell'aria compressa, e ciò alle seguenti condizioni:

Art. 2. Prima d'intraprendere lo stabilimento definitivo del sistema, si farà un'esperimento tendente a dimostrare la efficacia della macchina idropneumatica e del tubo propulsore.

A questo fine si costruirà un apparecchio completo con una lunghezza di tubo propulsore di duecento metri almeno. L'esperimento avrà luogo sopra un tratto di ferrovia provvisoria, da stabilirsi in sito conveniente lateralmente alla strada del Governo.

Le spese dell'esperimento non potranno sorpassare la somma di ottanta a novanta mila lire, esse saranno interamente a carico dell'amministrazione; ma, in caso di non favorevole riuscita, gl'ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller dovranno rimborsare al Governo le spese che gli avranno cagionate. L'esecuzione e la sorveglianza dei lavori saranno poste sotto il controllo esclusivo dei predetti ingegneri, i quali si obbligano a non produrre alcun incaglio nel

servizio della strada ferrata, mentre dal suo canto, l'amministrazione si obbliga a prestare loro la sua cooperazione in tutto ciò che potrà facilitare ed accelerare l'esperimento.

Tostochè l'apparecchio sarà compiuto e pronto ad agire, se ne constaterà autenticamente l'efficacia col mezzo di una Commissione composta di cinque membri, di cui due saranno designati dal Governo, due altri dagli ingegneri predetti, ed il quinto, che la presiederà, è sin d'ora nominato d'accordo nella persona del signor commendatore Giulio, già presidente della Commissione per la locomozione sui piani inclinati dei Giovi.

La Commissione, dovrà pronunziare il suo parere sui seguenti quattro punti:

Primo. — L'effetto utile della macchina in aria compressa;

Secondo. — L'efficacia del sistema di propulsione;

Terzo. — La possibilità di spingere sulla rampa dei Giovi un convoglio di cento cinquanta tonnellate colla velocità di venticinque chilometri all'ora.

Quarto. — La probabilità che il sistema delle valvole, che verrà attuato, possa mantenersi con quella facilità che si richiede perchè l'esercizio della strada ferrata non ne abbia a soffrire interruzioni tali da impedire un buono e regolare servizio.

Art. 3. Terminata l'esperienza, ed essendone favorevole il risultato, gli ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller si obbligano a stabilire definitivamente il proposto sistema di propulsione sui piani inclinati dei Giovi nello spazio di quindici a diciotto mesi, a datare dall'esperimento, ed a non sorpassare colle spese di primo stabilimento dei meccanismi la somma di lire due milioni duecento mila.

Il Governo sopporterà tutte le spese richieste per l'attivazione del sistema, in modo che i predetti ingegneri non abbiano alcuno sborso a loro carico.

La scelta degli intraprenditori ed i contratti per la costruzione dei meccanismi propri del sistema di propulsione saranno fatti di comune accordo tra il Governo ed i predetti signori ingegneri.

I prezzi una volta convenuti cogli intraprenditori, la contabilità sarà tenuta dall'amministrazione col mezzo di un delegato che avrà il maneggio esclusivo del danaro, ma non potrà ingerirsi nei lavori. Questo delegato dovrà tenere informati detti ingegneri di tutti i conti, e concertarsi con essi in ogni eventualità.

La direzione dei lavori, la sorveglianza, i progetti per lo stabilimento definitivo del sistema, come per i lavori preliminari dell'esperienza saranno posti sotto il controllo esclusivo dei detti ingegneri.

Il Governo pagherà gli onorari delle persone che i medesimi dovranno prendere e proporre ai lavori.

Il numero di questi impiegati ed i loro onorari saranno determinati di comune accordo tra la amministrazione ed i detti ingegneri, i quali risponderanno del fatto loro nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 4. Il Governo metterà a disposizione degli ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller tutta l'acqua che ricaverà dalla Scrivia, in virtù della convenzione Nicolay, undici novembre mille ottocento cinquantatré, e coll'intera caduta compresa fra Busalla e Pontedecimo, e quest'acqua intubata in conformità delle condizioni inserite in detta convenzione. Dovrà però essere assicurata alla stazione di Pontedecimo quella quantità d'acqua che è necessaria agli usi della stazione e sua officina.

Art. 5. Gli ingegneri predetti saranno incaricati della direzione dei meccanismi d'ogni genere; gli agenti che vi sa-

ranno preposti saranno pagati dal Governo, ma resteranno esclusivamente sotto la dipendenza degli autori, per quanto riguarda la direzione tecnica e la conservazione degli apparecchi.

Gli stessi ingegneri si obbligano però sotto la loro propria responsabilità a provvedere in modo soddisfacente a tutti i bisogni del servizio, ed a prendere coll'amministrazione tutti i necessari concerti, per quanto spetta all'esercizio dei piani inclinati, come altresì a vegliare affinchè il detto servizio non risulti mai incagliato pel fatto, tanto proprio, quanto dei loro rappresentanti.

Occorrendo d'introdurre cambiamenti o modificazioni nei meccanismi, questi saranno previamente concertati tra l'amministrazione ed i detti ingegneri; nè senza questo previo consenso potrà essere autorizzato chicchessia a fare esperienze sul sistema idropneumatico, finchè dura il periodo per il quale fu concesso il brevetto d'invenzione.

Art. 6. Allo spirare del brevetto gli ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller decadranno interamente da ogni qualunque diritto dipendente dalla presente convenzione.

Eguale mente ne decadranno, senza potere pretendere alcuna indennità, anche prima dello scadere del loro privilegio, nel caso in cui il Governo volesse applicare ed applicasse realmente un sistema di locomozione più perfetto e più economico di quello da essi presentato.

Art. 7. Tutte le opere eseguite a spese dello Stato, e quindi anche i meccanismi di propulsione verranno, al decadere della concessione, consegnati all'amministrazione superiore in perfetto stato, e tale che si possa, ove piaccia al Governo, continuare l'esercizio dei piani inclinati dei Giovi collo stesso sistema, senza interruzioni o ritardi.

Art. 8. Come corrispettivo il Governo pagherà agli ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller, pendente la durata del loro brevetto, e sino a tanto che non venga colpito dalla decadenza contemplata nell'articolo sesto, datando dal giorno in cui il sistema si troverà in esercizio sui piani inclinati dei Giovi, una somma equivalente alla metà delle economie che si realizzeranno sul sistema attuale di propulsione per mezzo di locomotive.

Le economie si calcoleranno di comune accordo, ed in caso di dissidenza, per mezzo di periti eletti in pari numero dalle parti contraenti. Queste economie saranno:

Primo. — Economia sulla manutenzione della strada, dovuta alla soppressione delle locomotive;

Secondo. — Economia sull'interesse del capitale impiegato nelle locomotive;

Terzo. — Economia delle riparazioni e della condotta delle locomotive;

Quarto. — Economia del combustibile.

L'economia totale si comporrà della spesa di esercizio dovuta ai quattro capi precedenti, diminuita:

Primo. — Dell'interesse al cinque per cento del capitale richiesto per lo stabilimento del sistema pneumatico da determinarsi come all'articolo terzo;

Secondo. — Delle spese di manutenzione e del personale tecnico, cagionate dal nuovo sistema.

Nei due casi le spese di trazione da Pontedecimo a Busalla, calcolate nel modo avanti espresso saranno riferite ad una tonnellata brutta, presa come unità.

Alla fine d'ogni semestre si regolerà il conto delle tonnellate brutte che saranno state rimorchiate a Busalla. La differenza del prezzo di trazione con locomotive e col sistema pneumatico, moltiplicata pel numero delle tonnellate, darà l'economia totale, che dovrà essere come sopra divisa tra il

Governo ed i detti ingegneri. La parte afferente a questi ultimi però, non potrà in nessun caso sorpassare il valore della metà del combustibile che sarebbe stato consumato colle locomotive, valore calcolato sul prezzo corrente di questa materia all'epoca dei regolamenti di conto.

Nei quindici giorni che seguiranno ciascun semestre, i conti dovranno essere regolati, ed i pagamenti fatti ai detti ingegneri od ai loro rappresentanti.

Art. 9. Quando l'esperimento di cui all'articolo secondo abbia dimostrata l'efficacia del sistema pneumatico, ed il voto della Commissione di cui allo stesso articolo sia stato positivamente favorevole sulle questioni terza e quarta sottoposte al giudizio della Commissione medesima, la presente convenzione diventerà pel fatto stesso esecutoria, e dovranno tosto cominciarsi i lavori per l'applicazione definitiva del medesimo sui piani inclinati dei Giovi. Fatta la presente per doppio originale alla quale, previa lettura e conferma si sono le parti sottoscritte alla presenza dei testimoni.

Firmati all'originale:

C. CAVOUR.
PALEOCAPA.
Ingegn. GRATTONI SEVERINO.
Ingegn. GRANDIS SEBASTIANO.
Ingegn. SOMMEILLER GERMANO.
ANGELO GIUSEPPE BINELLI, testimone.
GAETANO EUSTACHIO BERTA, testimone.
TEODORO BARNATO, direttore capo divisione.

Per copia conforme:

Il direttore capo della divisione demanio
T. BARNATO.

Calcolo presuntivo delle spese per stabilire ed attivare ai Giovi il sistema pneumatico, e confronto colle spese dell'esercizio con locomotive.

I. — Spese per stabilire il sistema pneumatico.

Tubo propulsore lungo metri 10,000, di peso tonnellate 2500 a lire 450, compreso il collocamento ed i giunti	L. 1,125,000
Tubi vari di condotta agli apparecchi ed ai serbatoi, lunghi metri 1000, di peso tonnellate 250, a lire 350	» 87,500
Tubi per otto apparecchi di lunghezza metri 60, e di peso tonnellate 24, a lire 450	» 10,800
Serbatoi in lamiera di ferro per 1000 metri cubi d'aria compressa, a lire 600 ogni metro cubo	» 600,000
Serbatoi in muratura per 1500 metri cubi d'acqua a lire 15 caduno	» 22,500
Valvole per gli apparecchi, n° 32, a lire 200 caduna	» 6,400
Meccanismi a lire 1000 per apparecchio	» 8,000
Valvola longitudinale a lire 12 per metro corrente	» 120,000
Espropriazioni, murature per fondazioni, cinte per case dei custodi, ecc.	» 100,800
Spese imprevedute	» 119,800
Spese di stabilimento	L. 2,200,000

II. — Spese d'esercizio col sistema pneumatico.

Interesse al 5 per cento del capitale impiegato	L. 110,000
Spese di personale e di manutenzione calcolate in	» 50,000
Spese di esercizio	L. 140,000

III. — Spese d'esercizio colle locomotive.

1° Col sistema pneumatico le ruotaie risulteranno meno danneggiate che colle locomotive, e dalle osservazioni fatte a Dusino inducendosi che sui piani inclinati a locomotive le ruotaie non durano più di 6 anni, mentre che sulle strade, ove non transitano locomotive, ne durano 50. Il valore delle ruotaie fuori uso si ritiene metà di quello primitivo, calcolato a lire 360 per tonnellata; e siccome sul piano inclinato dei Giovi si hanno in opera 1360 tonnellate di ruotaie, ne consegue che, se il deperimento annuale col sistema pneumatico è di

$$\frac{1360 \times 360}{50 \times 2} = 8160, \text{ le locomotive lo renderanno quintuplo e}$$

cagioneranno perciò una maggiore spesa annua di L. 32,640 oltre una maggiore spesa per la manutenzione la quale si calcola in lire 500 per chilometro, corrispondente alla mercede di un manovale L. 5,000

Maggiore spesa che le locomotive cagionano alla strada in confronto del sistema pneumatico . . . L. 37,640

2° Col sistema pneumatico si rendono disponibili le sei locomotive, che ora fanno il servizio dei Giovi, del valore complessivo di lire 600,000, si risparmia perciò un interesse annuo di L. 30,000

3° Attraverso i Giovi si facciano giornalmente quattro corse per i viaggiatori in ciascuna delle quali si trasporti il peso brutto di tonnellate 75, e si abbiano a rimorchiare 500 tonnellate nette di merci, divise in 10 convogli del peso brutto di tonnellate 80, le tonnellate brutte che in un anno attraverseranno i Giovi sono:

$$(4 \times 75 \times 10 \times 80) 365 = 401,500.$$

Si dovranno in conseguenza percorrere giornalmente n° $14 \times 2 \times 10 = 280$ chilometri netti, i quali esigeranno non meno di chilometri 550 brutti. All'anno si percorreranno quindi 127,750 chilometri che a centesimi 50 ciascuno per le riparazioni e condotta delle locomotive, importano L. 63,875

4° Una tonnellata brutta di convoglio, astrazione fatta dalle locomotive, per essere rimorchiata da Pontedecimo a Busalla, esige chilogrammi 750 circa di coke speso per trazione, per fermate e per accendimenti. Dietro il paragrafo precedente le tonnellate brutte 401,500, che annualmente dovranno rimontare i Giovi, esigeranno tonnellate 3011 25 di coke, le quali a centesimi 50 importano L. 152,562

Spese annue per l'esercizio con locomotive . . . L. 284,077

IV. — Risparmio annuo che il sistema pneumatico applicato ai Giovi promette in confronto dell'esercizio con locomotive.

Spese d'esercizio con locomotive dell'articolo 3	L. 284,077
Spese d'esercizio col sistema pneumatico dell'articolo 2	» 140,077
Economia annua netta offerta dal sistema pneumatico	L. 144,077

Torino, il 30 marzo 1854.

Relazione fatta alla Camera il 19 giugno 1854 dalla Commissione composta dei deputati Piacenza, Ravina, Monticelli, Cavallini, Brunet, Alberti e Cadorna Carlo, relatore.

SIGNORI! — Il sistema di propulsione idropneumatica applicato alle strade ferrate mediante la macchina per la quale i signori ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller ottennero il brevetto d'invenzione in questo ed in parecchi altri Stati è destinato, ove sorta quell'effetto che ne attendono con ferma fiducia gli inventori, a produrre una compiuta rivoluzione nella costruzione e nell'esercizio delle strade ferrate. La macchina dei predetti signori ingegneri avrebbe per effetto, nel caso di favorevole riuscita, di rendere possibili o più facili, dal lato tecnico ed economico, i passaggi delle più difficili montagne e di collocare i paesi, che non hanno miniere di carbone fossile in condizione assai migliore di quella delle nazioni nelle quali questo elemento di forza motrice è più abbondante ed a buon mercato. Questo Stato, circondato ed anche in parte diviso dalle immense barriere delle Alpi e degli Appennini, e costretto a provvedersi ad alto prezzo il carbone fossile all'estero; ma, ricco per altra parte di perenni acque scorrenti dalle dette catene di montagne al mare, alla gran valle del Po ed al Rodano, trarrebbe per ciò più d'ogni altro paese utile grandissimo dall'uso della macchina sopra accennata. La strada ferrata dello Stato che congiunge le due principali nostre città, nella parte che attraversa i Giovi, può bensì, con molta lode degli stessi ingegneri, essere ora percorsa senza macchine fisse, ma pure richiede un grande dispendio per l'esercizio. Per l'opposto, ove si ottenga d'applicare con felice successo il proposto sistema, oltrechè le spese dell'esercizio ne verrebbero d'assai diminuite, il corso dei convogli si effettuerebbe con velocità assai maggiore, non ostante la trazione contemporanea di un numero di tonnellate utili triplo di quello che le macchine attuali possano trascinare su quei piani inclinati. Ond'è che codesti tre grandi vantaggi della economia nelle spese, del contemporaneo trasporto di più pesanti convogli e di una maggiore velocità, metterebbero il porto di Genova in grado di spingere da un lato la sua efficace concorrenza sin nel cuore della Lombardia, e dall'altro, varcando con eguali vantaggi i monti che ci dividono dalla Francia e dalla Svizzera, di lottare vittoriosamente colle linee rivali a Ginevra, ai confini della Francia, in tutta la Svizzera e nella parte più vitale e centrale della Germania, portando ad un tempo più innanzi in quest'ultimo paese quel punto nel quale dovrà cessare la lotta fra il Mediterraneo e l'Oceano che bagna le coste dell'ovest della Francia, del Belgio, dell'Olanda e delle città anseatiche. I passaggi del Moncenisio e del Luckmanier o del San Gottardo, che a molti ancora paiono parto d'immaginazione più poetica che non pratica, diverrebbero non pure possibili, ma ben anche facili ed aiutati da tali sussidi, quali forse non si sarebbero sì presto potuti sperare.

La vostra Commissione per queste considerazioni fu d'avviso che il progetto di legge sul quale ho l'onore di esporvi le di lei deliberazioni, si dovesse collocare nel novero di quelli che sogliono a buon diritto richiamare maggiormente la seria vostra attenzione.

Essa credette che non fosse ufficio suo il giudicare della maggiore o minore probabilità che la macchina dei tre signori ingegneri produca gli aspettati effetti, dappoichè non senza temerità un tale giudizio in modo assoluto potrebbe pronunziarsi, prima d'ogni esperimento, dagli uomini stessi i più

periti e riputati in queste materie. Però essa non potè a meno di non tenere calcolo del frutto ragguardevolissimo che se ne sarebbe raccolto, se l'effetto fosse per corrispondere alle speranze, che non solo gli inventori, ma che anco altri uomini assai competenti ne hanno concepite.

Essa credette doversi approvare il sistema propostovi dal Ministero, il quale, egualmente lontano dall'uso di coloro che videro sovente il buon successo di una invenzione combattere le precoci loro opposizioni e dall'uso di quegliino che con inconsiderata fiducia spesero grandi capitali per attuare invenzioni dimostrate di poi inefficaci od inapplicabili dall'esperienza, vi propone di far dipendere da opportuni esperimenti il giudizio sull'applicabilità, sull'utilità e sulla attuazione dell'invenzione della quale ora si tratta al passaggio dei Giovi. Il paese andrà lieto se, facendo un nuovo acquisto di forza, di ricchezza e di potenza potrà inscrivere quest'altro trovato fra quelli che ancora di recente mantennero altamente in onore il nome italiano.

Prima d'entrare nei particolari del presente progetto di legge, la Commissione dovette esaminare e risolvere dei dubbi sollevati da alcuno dei di lei membri; perciocchè, se essi avessero dovuto essere decisi secondo l'opinione di chi li muoveva, avrebbero persuasa la disapprovazione dell'intero progetto.

Si disse pertanto, innanzitutto, che i predetti tre signori ingegneri essendo stati impiegati ed ufficiali del Governo all'epoca in cui fecero l'invenzione, ed avendo anzi fatto parte di una Commissione incaricata dal Ministero di studiare miglioramenti nella materia della locomozione sulle strade ferrate, non potessero presentare codesta invenzione siccome una particolare loro proprietà suscettiva di essere il soggetto di un brevetto d'invenzione, e tale da non poter essere usata dal Governo altrimenti che mediante uno speciale corrispettivo.

Ma la maggioranza della Commissione fu d'avviso che il mandato degli uffiziali del Governo non si estenda oltre quelle ordinarie operazioni che sono proprie dell'ufficio loro, e che comprenda solo l'applicazione di sistemi conosciuti ed anche di quei miglioramenti i quali non possano costituire una invenzione. Essa credette che codesti uffiziali, non avendo nè il mandato nè gli stipendi a fare invenzioni, non potessero cadere, senz'altro, nel dominio del Governo quelle grandi sintesi intellettuali e pratiche che costituiscono una invenzione, le quali avessero fatte anche nel tempo in cui occupavano uffici governativi. La Commissione entrò in questa sentenza, che non si potesse in verun modo ammettere che quella specie di limitato contratto di locazione d'opera, che interviene fra il Governo ed i di lui impiegati, produca una anticipata alienazione a favore di quest'ultimo di tutti i frutti dell'attività intellettuale dell'ufficiale governativo, di qualunque sorta essi siano, e quand'anche versino intorno a soggetti ai quali sia chiamato il di lui ufficio. Parve alla perfine alla Commissione stessa non potersi ammettere una massima secondo la quale le sublimi invenzioni di quei grandi che furono Galileo, Newton, Watt ed altri avrebbero dovuto riputarsi proprietà di quel Governo al quale avessero dedicati i loro servizi.

Dopo di ciò la Commissione fu chiamata a decidere un'altra questione, cioè se la macchina dei signori ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller fosse veramente una invenzione. La parte di chi teneva per la negativa sentenza affermava, non solo non essere nuovo il sistema di propulsione idropneumatica, consistente nell'ottenere la pressione dell'aria mediante una potente colonna d'acqua, ma non essere neppure nuova la macchina colla quale questo mezzo di propulsione

volevasi dai predetti signori ingegneri applicare alle strade ferrate. A tal fine uno dei membri della Commissione, che al principio dei di lei lavori era stato incaricato di esaminare tutte le carte relative a questo progetto di legge e di riferire il risultamento nel seno della Commissione stessa, presentava una sua relazione cui andavano uniti i disegni comparativi di una macchina di Holl e della macchina dei tre ingegneri sardi. In questa relazione intendevasi a dimostrare che nella macchina dei tre ingegneri sardi nulla vi fosse sostanzialmente di nuovo e di importante, che potesse avere il carattere di una invenzione, dappoichè ambedue le macchine fossero fondate sullo stesso principio e producessero i medesimi effetti.

Quindi soggiungevasi che, ove pure la macchina di Holl potesse abbisognare di qualche perfezionamento per essere applicata ad uso delle strade ferrate, ciò si dovesse conseguire per mandato del Governo da altri suoi uffiziali, stanziando a tal fine nel bilancio apposite somme, piuttostochè sprecare senza necessità ragguardevolissimi capitali, per acquistare il diritto di usare la macchina dei signori ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller.

Però neppure questi argomenti valsero a mutare l'opinione della maggioranza della Commissione favorevole al presente progetto di legge. Essa osservava innanzitutto che la privativa ottenuta dagli ingegneri suddetti riguardava non già la scoperta per cui si fosse ottenuta una forza motrice della compressione dell'aria mediante una colonna d'acqua, ma sibbene l'invenzione di un macchinismo o congegno diretto ad ottenere la detta forza motrice, e ad applicarla, fra le altre cose, ad usi industriali, ed anche alle strade ferrate collocate in forti piani inclinati. Dal che inferivasi che la precedente cognizione del predetto modo di compressione non desse ragione ad affermare che non fosse nuova la macchina in discorso con cui la detta compressione si ottiene, nè che nuova non fosse l'applicazione della medesima alle strade ferrate con grandi pendenze.

Notavasi inoltre, rispetto al paragone tra la presente macchina e quella di Holl, che, per essere abilitati a fare un tale paragone ed a darne un giudizio, si richiedesse la perfetta cognizione di ambedue gli oggetti che ponevansi al confronto. Ora, ammessa anche in ipotesi la possibilità per la Commissione di una perfetta cognizione della macchina di Holl, di tutte le di lei parti, del modo col quale essa è posta in azione, della forza utile dalla medesima prodotta, nonchè di tutti gli inconvenienti che essa potesse incontrare nell'applicazione, una simile cognizione non hassi nè potrebbe ora aversi della macchina dei tre ingegneri sardi. Diffatti consta dalla relazione della Commissione nominata dalla regia Accademia delle scienze per preparare il parere della medesima intorno alla chiesta privativa, che lo stesso corpo accademico ignorava molti fra i principali elementi della detta macchina, noti solo alla detta Commissione, e la Commissione stessa dichiarava che lo scritto dai tre signori ingegneri presentato alla Accademia non conteneva che la semplice indicazione delle disposizioni principali della macchina, nelle quali non scorgevasi in qual modo si faranno muovere le valvole, sicchè si ebbe ricorso a verbali spiegazioni date di poi da uno fra gli inventori. Ma ciò che più importa è che, sebbene gli inventori si proponessero di applicare la loro macchina, per la quale ottennero il privilegio, anche alle strade ferrate, come mezzo di locomozione, pure per essi non furono in modo alcuno palesati i mezzi che intendono di adoperare per siffatta applicazione.

Da ciò la Commissione non poté a meno di non inferire

che mancavano gli elementi di un giudizio di confronto fra le due macchine, principalmente per ciò che riguardare potesse la loro applicazione alle strade ferrate.

La maggioranza della Commissione ha inoltre considerato che l'allegata identità delle due macchine e della loro applicazione alle strade ferrate si presentasse per estrinseci argomenti affatto improbabile. Diffatti, sebbene in alcuni luoghi siansi sperimentati dei sistemi di locomozione con macchine dipendenti dal principio della compressione dell'aria col mezzo dell'aria stessa, non si allegò tampoco che nè la macchina di Holl nè altra simile alla medesima od a quella dei tre ingegneri sia stata applicata alle strade ferrate cogli effetti che dalla macchina proposta i tre signori ingegneri si ripromettono di ottenere.

La mancanza di una tale applicazione a veruna strada ferrata parve alla Commissione argomento sufficiente ad escludere l'ipotesi della preesistenza di una macchina eguale a quella dei tre ingegneri sardi, ove questa conseguiva lo sperato effetto. Invero, come potrebbe supporre che una tal macchina, ove esistesse, non sia stata applicata in alcuna fra le molte nazioni che hanno strade ferrate con ragguardevoli piani inclinati, e che pur trovansi ancora ridotte all'uso di macchine fisse ed a tutti gli inconvenienti delle medesime, sebbene molti sforzi ed ingenti spese siansi dalle medesime fatti per surrogarvi altri mezzi di locomozione? Basti citare il *Simmering* pel quale l'Austria pose, al fine ora detto, un concorso col premio di lire 100 mila, il quale venne aggiudicato ad una invenzione, di cui, dopo brevissimo esperimento e grandi spese, si dovette smettere l'uso per ritornare ai vecchi ed imperfetti sistemi.

Ma soprattutto valse per la Commissione l'argomento della di lei incompetenza a giudicare di queste materie. Questa incompetenza, dedotta dalla natura stessa dell'oggetto che si dovrebbe giudicare, non ha mestieri d'essere dimostrata, e la Commissione fu d'avviso che la Camera stessa non avrebbe creduto opportuno di recare su di ciò un giudizio. Un tale giudizio, entro quei confini in cui era possibile, viene pronunziato col voto favorevole di quei corpi che la legge ha a tal fine destinati, nè il decreto d'invenzione potrebbe per un voto del potere legislativo essere rivotato; nè, finchè duri il privilegio, potrebbe lo Stato usare della macchina dei tre ingegneri, che venendo coi medesimi a patti.

In seguito alle cose dette rimaneva solo a decidersi se la mancanza di un certo giudizio sul punto, che la proposta macchina sia o non sia una invenzione, fosse ragione sufficiente per rigettare il contratto. La maggioranza non trovò in questa mancanza bastanti ragioni di rifiutare la proposta convenzione. Egli è dell'essenza di tutti i contratti bilaterali che, mancando la cosa venduta o ceduta, cessi di per sè la ragione di chiedere i corrispettivi per la medesima stipulati, ed un tale principio trovasi letteralmente sancito dal Codice civile. Perciò quandochessia (contro le cose sopraddette) si venisse a conoscere che la macchina dei tre signori ingegneri ed i congegni della medesima non fossero altro che una macchina già conosciuta e con eguale effetto applicata, non v'ha dubbio che, per la ragione ora detta, il contratto si troverebbe risolto per la mancanza dell'unico suo soggetto. Nè può esservi dubbio che in tal caso la risoluzione del contratto potrebbe essere pronunziata ad istanza del Governo stesso contraente, siccome quello che vi sarebbe interessato maggiormente, e contro il quale niun argomento potrebbe dedurre dalle clausole del contratto stesso che si tratterebbe di risolvere, e che non sussiste in tutte le sue parti che colla condizione della esistenza dell'oggetto contrattato. Alla per-

fine nulla osterebbe a che, per escludere ogni più lieve timore, ciò fosse nel contratto medesimo espressamente dichiarato. Allorquando poi gli esperimenti siansi eseguiti con esito felice, e se a quell'epoca in cui la macchina sarà fatta di pubblica ragione, ed applicata, niun altro inventore, nè il Governo stesso avranno reclamato, in allora diciamo che l'ipotesi che la macchina proposta non sia una invenzione sarà divenuta moralmente impossibile.

Le cose ora esposte palesano il voto della Commissione sulla petizione del signor Piatti, che le venne comunicata. Egli allega che una parte della invenzione dei tre signori ingegneri fu da lui stesso in prima inventata e pubblicata colle stampe. Se si riguarda all'interesse particolare del petente, non v'ha dubbio che la Camera non potrebbe su di questo oggetto dare alcun provvedimento. Che se si ha riguardo all'interesse dello Stato in relazione al presente contratto, le cose sopra esposte provano che neppure l'ipotesi al petente favorevole sarebbe ragione sufficiente a rigettare il contratto di cui è discorso, avuto riguardo al modo condizionale con cui è concepito.

Rispetto alla questione fin qui discussa, rimane solo a notarsi che inammissibile sarebbe il sistema pel quale si volesse rigettare il proposto contratto, incaricando uomini della parte di perfezionare macchine già conosciute, onde ottenere che diano l'effetto che dalla macchina dei tre signori ingegneri si spera di ottenere, stanziando a tal fine apposite somme nel bilancio. È innanzitutto a notarsi che una tale proposta inchiuderebbe l'ammissione, che non esistano ancora macchine dalle quali già si ottengano i medesimi risultamenti. Nè può inoltre parere ammissibile un sistema pel quale, con ispreco di tempo e di danaro, si andasse cercando una cosa che già fosse stata trovata. Nè parimente si potrebbe addurre in appoggio del medesimo una presunta economia nelle spese, poichè le invenzioni, come già si disse, non possono farsi nè da Commissioni, nè per speciale mandato in capo a certe determinate persone. Oltrechè un tale sistema è praticamente impossibile, non potendosi obbligare il supposto mandatario a palesare l'invenzione che avesse fatta, nè impedirgli di comunicarla ad altri che ne ottenesse poi il brevetto d'invenzione in proprio capo. Ond'è evidente che un tale sistema, oltre agli appunti ora fatti, non avrebbe altro effetto fuor quello di produrre una notevole e dannosa perdita di tempo, ed un ragguardevole spreco di danaro, senza dare speranza o guarentigia di conseguirne alcun utile risultamento.

Risolte per tal modo le questioni generali e pregiudiziali, la Commissione passò ad esaminare il sistema del contratto nei suoi principali elementi. Essa ha considerato che attualmente lo Stato esercita con molto dispendio il tronco di strada che attraversa i Giovi, e che dai metodi attualmente conosciuti ed applicati non si potrebbe sperare di ottenere in verun altro modo una notevole diminuzione di una tale spesa. Ma esistono ingegneri, i quali allegano di possedere un mezzo di locomozione ed una macchina apposita, per la quale si otterrebbe un ragguardevolissimo risparmio nelle dette spese, oltre ad altri vantaggi, e questa macchina, in dipendenza del privilegio da essi ottenuto, costituisce una privata loro proprietà.

Cotesti ingegneri propongono che il Governo permetta di fare esperimenti di applicazione del loro sistema sui Giovi, e si obbligano a sopportarne egli stessi le spese, ove i detti esperimenti non abbiano un esito felice. E nel caso di favorevole risultamento dell'esperimento e di un giudizio da pronunziarsi dopo il medesimo da uomini competenti, esten-

sibile anche alla probabilità che un tale sistema possa poi utilmente continuare ad essere adoperato, propongono che sia attuato il loro metodo a spese dello Stato, ma colla condizione che gli interessi del capitale a tal fine speso siano prelevati a favore dello Stato dal risparmio prodotto dalla applicazione del loro metodo; e che il residuo della differenza tra le spese di esercizio col loro metodo e quelle cagionate dal metodo attuale sia diviso e lucrato in parti eguali fra essi e lo Stato per lo spazio di anni 15, corrispondente alla durata del loro privilegio, riservata però allo Stato la facoltà di applicare qualsivoglia altro miglior metodo, ove venisse trovato, e colla cessazione in tal caso di ogni diritto dei detti ingegneri, anche prima della scadenza dei 15 anni.

La maggioranza della Commissione credette accettabile un tale sistema, perocchè col medesimo lo Stato non arrischierebbe veruna somma per gli esperimenti, non si impegnerebbe a spendere grossi capitali prima di avere avuto le opportune guarentigie intorno alla riuscita dell'applicazione di quel metodo ai piani inclinati dei Giovi, ed, anche nel caso che venisse effettuata la detta applicazione, i capitali a tal fine impiegati frutterebbero l'interesse risultante dal prelievo sopra indicato.

Ond'è che lo Stato in sostanza non ispenderebbe nulla; ma, facendo per una parte un impiego fruttifero di capitali, e solo prestando il proprio suolo, verrebbe a partecipare alla metà dei risparmi netti prodotti dall'applicazione della invenzione della quale si tratta.

Nè parve alla Commissione che persuader dovesse una contraria sentenza l'addottato riflesso, che i risparmi prodotti dall'applicazione del detto metodo ai Giovi possano essere di gran lunga maggiori di quelli stimati dal signor ministro nella sua relazione intorno al presente progetto di legge; poichè, se in tal caso crescerebbe notevolmente la parte assegnata dal contratto al Governo, ragion voleva che un eguale aumento andasse anche a beneficio degli autori della invenzione, e l'equità del sistema si dovesse giudicare, non già dalla entità del guadagno che farebbero gli inventori, ma dalla proporzione adottata per la divisione dell'utile netto fra essi e lo Stato, e dalla libertà che acquisterebbe lo Stato di appropriarsi l'intero lucro dopo la scadenza di 15 anni, ed anche prima, ove venisse trovato un metodo migliore.

Venendo ora al modo con cui codeste basi del contratto furono attuate mediante i vari articoli de' quali il medesimo si compone, la Commissione credette opportuno di fare al medesimo alcune variazioni ed aggiunte, dirette od a meglio spiegare le clausole del contratto stesso, od a provvedere, nell'interesse dello Stato, a qualche caso, il quale nel progetto non fu contemplato.

La Commissione fu innanzitutto chiamata ad esaminare se non fosse opportuno l'esprimere nel contratto che, scaduto il quindennio indicato nel medesimo ed al quale si limita il privilegio degli inventori, il Governo avrebbe avuta piena facoltà non solo di continuare ad applicare il sistema di cui si tratta al passaggio dei Giovi unicamente per proprio conto, ma ben anco a qualsivoglia altra strada ferrata propria dello Stato o dal medesimo esercitata. Però essa, considerando che la limitazione di 15 anni posta nel contratto relativo al passaggio dei Giovi non creava verun vincolo al Governo, oltre quello che gli può venire, per le altre linee, dal privilegio, d'invenzione, e che, cessato il privilegio, non è possibile l'immaginare che allo Stato si contendesse quella libertà di applicare il metodo dei tre ingegneri, la quale indubbiamente spetterebbe a qualsivoglia privato, fu d'avviso che una tale aggiunta fosse affatto superflua, massime dappoichè nella

presente relazione si fossero espressi i motivi pe' quali erasi reputato inutile di introdurla nel contratto.

Per le ragioni stesse alcuni membri della Commissione, opinarono che non convenisse introdurre nel contratto una apposita clausola la quale lo dichiarasse risolto e ponesse a carico dei tre signori ingegneri tutte le spese degli esperimenti, nel caso che altri ottenesse di far dichiarare nei modi legali sua propria invenzione della quale si tratta; ovvero che, ad istanza di privati o del Governo stesso, venisse giudicato che il sistema dei detti tre signori ingegneri non fosse veramente una invenzione, essendochè ciò fosse naturale e legale conseguenza delle massime sancite dal diritto nella materia de' contratti bilaterali. Però la maggioranza della Commissione credette opportuna una tale aggiunta, la quale, quantomeno, avesse lo scopo utile di prevenire ogni dubbio a questo riguardo, e di escludere ogni contraria interpretazione si potesse dare alla convenzione, principalmente intorno al diritto tuttora spettante al Governo, non ostante il contratto, di provare (ove lo credesse possibile) che il trovato dei tre signori ingegneri non fosse veramente una invenzione (articolo 5).

Il contratto pone a carico dei tre signori ingegneri le spese degli esperimenti, ove essi non diano felici risultamenti, ma non richiede ai medesimi veruna guarentigia pel rimborso eventuale delle dette spese. Per una parte dicevasi trattarsi di persone notoriamente responsabili, ed aggiunte altre considerazioni di convenienza, opinavasi non fosse nè necessario, nè opportuno il richiedere la detta guarentigia. Però la maggioranza della Commissione, nel mentre non contestava codeste circostanze, e riconosceva gli utili e distinti servizi resi dai detti ingegneri allo Stato, non credeva che cotali ragioni potessero consigliare una deroga nella presente convenzione a quelle generali regole che debbono moderare tutti i contratti in cui interviene lo Stato e che prescrivono a di lui favore le ordinarie guarentigie. Perciò la maggioranza della Commissione accettava una aggiunta diretta a stabilire le dette guarentigie (articolo 4).

L'articolo 2 del contratto prescrive un esperimento da farsi con una lunghezza del tubo propulsore di 200 metri almeno, e, nel caso di non favorevole riuscita, pone a carico dei tre signori ingegneri il rimborso di tutte le spese fatte dal Governo. La Commissione dovette esaminare se questa lunghezza potesse riputarsi sufficiente; se, anche nel dubbio, non dovesse prescriversi la continuazione dell'esperimento sopra una linea più estesa, ove la Commissione giudicatrice, dopo l'esperimento sopra 200 metri, avesse opinato ciò essere necessario ed opportuno per abilitarla ad emettere un fondato giudizio; chi in tal caso dovesse anticipare le spese di questo secondo esperimento, e se non convenisse fissare pel medesimo un *maximum* di spesa; e finalmente se, anche questa maggiore spesa, nonchè quella che sarebbe stata necessaria per la Commissione, non dovesse essere assoggettata al patto che obbliga i tre signori ingegneri al rimborso delle spese nel caso di non favorevole riuscita dell'esperimento.

La Commissione fu d'avviso che non le spettasse il giudicare della sufficienza di un esperimento fatto sopra la estensione di 200 metri lineari, essendochè si trattasse di un giudizio tecnico, il quale per avventura non potrebbe proferirsi in modo sicuro ed anticipatamente, rispetto alla applicazione di una invenzione, neppure dagli uomini più periti.

Essa fu d'avviso che la Commissione indicata in questo stesso articolo del contratto fosse essa sola chiamata a proferire un tale giudizio dopo l'esperimento medesimo, imperoc-

chè le fosse impossibile il pronunziare un giudizio affermativo o negativo intorno alle questioni che le sono proposte, se l'esperimento non fosse dalla medesima reputato sufficiente a somministrarle gli elementi del giudizio stesso.

Però essa credette di dover provvedere a questo caso non contemplato nel contratto, cioè al caso in cui la Commissione, per la insufficienza dell'esperimento, non si credesse abilitata a dare un giudizio nè affermativo nè negativo. Per un tal caso, la Commissione adottò il principio che la linea per un altro o per successivi esperimenti dovesse prolungarsi di quel tanto, che dalla Commissione dei periti fosse prescritto, e finchè essa non si giudicasse fornita di tutti gli elementi necessari ad emettere il proprio voto nel modo che esso gli è dal contratto richiesto (articolo 5).

Passando quindi la Commissione a risolvere le altre questioni da questa dipendenti, fu d'avviso che il *maximum* della spesa di questi maggiori esperimenti dovesse fissarsi in lire 50 mila, oltre le lire 90 mila indicate nello stesso articolo; che le dette lire 50 mila dovessero del pari essere anticipate dallo Stato, come le dette lire 90 mila; e che tanto la spesa del secondo e degli ulteriori esperimenti, quanto quella da farsi per la Commissione (da non comprendersi, nelle lire 90 mila) dovessero parimente essere rimborsate allo Stato, avvenendo un giudizio sfavorevole della Commissione sulle questioni alla medesima sottoposte dal contratto. Amise però la Commissione stessa che potessero i tre signori ingegneri rifiutare gli esperimenti successivi al primo prescritto sopra la lunghezza di 200 metri, ogniquale volta rimborsassero allo Stato, ne' termini del contratto, le spese dal medesimo fatte sino al tempo in cui essi facessero un tale rifiuto (articolo 5).

La Commissione delegata nella convenzione a giudicare le questioni nella medesima indicate e queste questioni medesime costituiscono senza dubbio la parte più importante del contratto, essendochè al giudizio di quella Commissione sia pienamente subordinata l'esecuzione compiuta della convenzione e dipenda dal modo di proporre le dette questioni e dal loro soggetto la sicurezza per lo Stato di non impegnarsi in una impresa inutile o dannosa. Perciò la vostra Commissione prese in serio esame il modo col quale la detta Commissione verrebbe nominata e le questioni che al di lei giudizio verrebbero assoggettate.

Rispetto al modo di nominare la detta Commissione, le parve che quello proposto nel contratto presentato non fosse il più conveniente. Essa credette che si dovesse evitare quell'antagonismo che nasce naturalmente dalla nomina di alcuni periti per caduna parte, allorchando diversi sono o possono essere gli interessi delle medesime. Le parve inoltre che convenisse per ogni riguardo che la nomina dei periti e l'accettazione per parte dei medesimi del mandato precedessero gli esperimenti. Finalmente fu d'avviso essere necessario, in affare di tanta importanza, il provvedere col contratto alla surrogazione di quello fra i membri della Commissione, dal quale, per cause sopravvenute, fosse impossibile ottenere il concorso nei lavori della Commissione stessa.

La maggioranza dei vostri commissari opinò che a tal fine, ritenuta la nomina già fatta nella persona del signor commendatore Giulio, fosse opportuno l'adottare per la designazione degli altri quattro periti il sistema della nomina da farsi d'accordo fra il Governo e i tre signori ingegneri contraenti, colla condizione dell'accettazione del mandato suddetto per parte dei periti prima che sia dato principio agli esperimenti. Per provvedere poi alla surrogazione da quello dei cinque periti che per avventura venisse a mancare alla Commissione venne

adottato il partito che la detta surrogazione sarebbe fatta dai membri rimanenti della Commissione all'unanimità dei voti, la quale ad assoluta maggioranza dovrebbe pur procedere, occorrendone il bisogno, alla nomina di un nuovo presidente fra i di lei membri, dopo di essersi reintegrata nel numero prescritto.

Passando quindi all'esame delle quattro questioni sulle quali il progetto proposto chiama il giudizio decisivo della detta Commissione, noi abbiamo innanzitutto esaminato di quali elementi si dovesse comporre il detto giudizio, acciocchè per la natura del suo soggetto presentasse le necessarie guarentigie nell'interesse dello Stato.

La prima questione indicata nell'articolo 2 del contratto al n° 4 ha per iscopo di ottenere un giudizio sull'effetto utile della macchina in aria compressa; la seconda, sull'efficacia del sistema di propulsione. Questi due giudizi considerano la macchina ed il sistema in loro stessi, indipendentemente dalla applicazione loro alla strada ferrata ed ai loro effetti sulla medesima. Il primo richiede l'indicazione del grado di pressione dell'aria, suscettivo di essere usufruttato; la seconda chiama un giudizio sulla misura della potenza propellente in se stessa considerata ed alta a produrre effetti diversi a seconda delle diverse possibili di lei applicazioni.

Sebbene la Commissione riconoscesse l'importanza di tali giudizi assoluti, ciononpertanto essa pensò che la parte più importante a cui la chiamava il proprio ufficio, e che più strettamente si connetteva al contratto, consistesse nei giudizi relativi della macchina e degli effetti della medesima nella di lei applicazione alla strada ferrata. I quali giudizi essa credette potersi ridurre a tre punti principali, cioè: 1° all'effetto meccanico della macchina e del sistema proposto, valutato il detto effetto in forza di trazione ed in velocità sulla rampa dei Giovi; 2° all'effetto economico in relazione al sistema attuale; 3° alla durata di tali effetti nell'uso successivo della detta macchina e dell'accennato sistema.

La prima condizione parve alla Commissione chiaramente espressa al n° 3 dell'articolo 2 del contratto, ove si stabilisce che l'effetto meccanico debba consistere nello spingere sulla rampa dei Giovi un convoglio di 150 tonnellate, colla velocità di 25 chilometri all'ora. Dalla relazione ministeriale, che precede il progetto di legge, risulta che coll'attuale sistema delle locomotive il peso utile dei convogli non può eccedere le 50 tonnellate, e dalle informazioni assunte venne a constare alla Commissione che la velocità attuale è notevolmente minore. La differenza fra gli effetti nei due sistemi sarebbe perciò tale che non lascerebbe dubbio alcuno sulla preferenza a darsi, per questo rispetto, al nuovo sistema di propulsione.

Ma, rispetto alla seconda condizione, la Commissione opinò che essa non trovasse espressione sufficiente nel detto numero terzo. Potrebbe per avventura opporsi che l'aumento della forza di trazione in ragione eccedente il triplo, l'accrescimento della velocità ed il risparmio delle spese pel combustibile e per le macchine siano effetti tali che bastino per loro stessi ad assicurare una notevole economia nelle spese di esercizio. Però la Commissione, non ostante quella fiducia che da simili ragioni può essere ispirata, credette necessaria un'aggiunta, per questo riguardo, al contratto. Essa vi fu determinata dalla considerazione che in materia di tale gravità non dovesse bastare la semplice fiducia, anche fondata, di ottenere una economia; ma fosse necessario che essa fosse confermata dal giudizio dei periti in seguito agli esperimenti. Le parve inoltre che nelle materie che riguardano gli effetti da ottenersi da nuovi sistemi di locomozione applicati alle strade ferrate, gli elementi delle spese e le loro proporzioni

siano di lor natura sì incerti ed imprevedibili, che l'esperienza sola ed un giudizio dopo la medesima pronunziato possano darne indicazione sufficiente ed abbastanza sicura.

Per queste ragioni essa propone un'aggiunta al detto n° 3, il cui scopo consisterebbe nel determinare che si debba ottenere ed affermare un'economia nelle spese di ogni sorta, in confronto col sistema attuale, non minore del 20 per cento per ogni tonnellata. Essa non intende con ciò di recare verun giudizio sugli effetti economici del proposto sistema; le parve solo che, ove alla velocità di 25 chilometri all'ora ed alla spinta di 150 tonnellate sulla rampa dei Giovi si aggiungesse l'economia di un quinto nelle spese, l'applicazione utile del proposto sistema sarebbe assicurata, se inoltre fosse giudicato dalla Commissione dei periti che l'esercizio non incontrerebbe ostacoli nella lunga sua continuazione (articolo 2).

A quest'ultima condizione poi provvedendosi nel n° 4 dell'articolo 2, la Commissione è d'avviso che esso si possa adottare come venne proposto.

Senonchè essa prese quindi a considerare se il giudizio sulla possibilità di spingere sulla rampa dei Giovi 150 tonnellate colla velocità di 25 chilometri all'ora fosse una sufficiente guarentigia allo Stato per intraprendere definitivamente i lavori di applicazione del proposto sistema a tutta la rampa dei Giovi. Essa non si è disimulato che un giudizio di asseverante certezza non potrebbe richiedersi a chi lo debba pronunziare sopra esperimenti fatti in circostanze non assolutamente identiche a quelle intorno alle quali il giudizio si dovrebbe profferire. Però essa fu d'avviso che, ritenuta in tal parte la base del contratto, e solo modificandone le espressioni, si potesse ottenere qualche maggiore guarentigia. Le parve che ciò si conseguisse ove, invece di chiedere ai periti se sarà possibile ottenere l'effetto indicato nel terzo punto, si domandasse loro un giudizio pel quale si affermasse che il detto effetto si può conseguire.

A queste ragioni appoggiansi le variazioni ed aggiunte che vi proponiamo di adottare nel n° 3 dell'articolo 2 del contratto.

La lieve aggiunta fatta all'articolo 5 ha per iscopo di meglio specificare che il divieto fatto allo Stato di permettere esperienze sul sistema idropneumatico non riguarda che la strada ferrata dei Giovi.

L'altra leggiera aggiunta fatta all'articolo 6 chiarisce meglio che la facoltà fatta al Governo di applicare altri sistemi più perfetti riguarda qualsivoglia nuovo sistema, ossiachè esso consista nell'applicazione di sistemi affatto diversi da quello ora proposto, ossiachè esso sia un perfezionamento del sistema idropneumatico, purchè l'applicazione non venga fatta a modo di esperimento, locchè sarebbe dall'articolo 5 vietato.

La Commissione non credette di presentarvi osservazioni sulle altre parti del contratto, epperò mi ha incaricato di porverne l'approvazione colle variazioni sopra indicate.

Trovandosi per tal modo modificato il contratto, la Commissione ha pure introdotto nel progetto di legge quelle variazioni che sono conseguenza dei di lei voti intorno alla convenzione. A nome pertanto della medesima ho l'onore di presentarvi il progetto del contratto ed il progetto di legge modificati a seconda delle di lei deliberazioni.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvata la convenzione seguita il 28 marzo 1854 tra le finanze dello Stato e gli ingegneri Severino Grattoni, Sebastiano Grandis e Germano Sommeiller, in ordine all'ap-

plicazione del sistema di propulsione idropneumatica al piano inclinato dei Giovi, colle variazioni risultanti dalla copia della medesima annessa alla presente legge, e che ne fa parte integrante.

Art. 2. È autorizzata la spesa di lire 120,000 per l'effettuazione degli esperimenti accennati agli articoli 2 e 3 della suddetta convenzione, nonchè quella occorrente per la Commissione indicata negli articoli stessi, da stanziarsi la detta spesa per la somma di lire 90,000 nel bilancio passivo dei lavori pubblici per l'esercizio dell'anno 1854 e la rimanente nei successivi bilanci.

Convenzione tra le finanze dello Stato ed i signori ingegneri Severino Grattoni, Sebastiano Grandis e Germano Sommeiller per lo stabilimento del sistema idropneumatico sui piani inclinati dei Giovi.

Art. 1. *Identico alla proposta del Ministero.*

Art. 2. Prima d'intraprendere lo stabilimento definitivo del sistema si farà un'esperienza tendente a dimostrare l'efficacia della macchina idropneumatica e del tubo propulsore.

A questo fine si costruirà un apparecchio completo con una lunghezza di tubo propulsore di duecento metri almeno. L'esperimento avrà luogo sopra un tratto di ferrovia provvisoria da stabilirsi in sito conveniente lateralmente alla strada del Governo.

Le spese dell'esperimento non potranno sorpassare la somma di ottanta a novanta mila lire; esse saranno interamente a carico dell'amministrazione, ma in caso di non favorevole riuscita gl'ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller dovranno rimborsare al Governo le spese che gli avranno cagionate. Nelle dette lire 90,000 non sono comprese le spese occorrenti per la Commissione di cui in appresso nel presente articolo, le quali saranno parimente anticipate dall'amministrazione, ma che, nel caso di non favorevole riuscita dell'esperimento, saranno pure comprese nelle spese da rimborsarsi alla medesima. L'esecuzione e la sorveglianza, ecc., come nella proposta del Ministero.

Tostochè l'apparecchio sarà compiuto e pronto ad agire se ne constaterà autenticamente la efficacia col mezzo di una Commissione composta di cinque membri, di cui quattro da eleggersi d'accordo tra i tre signori ingegneri inventori e l'amministrazione, ed il quinto, che la presiederà, è fin d'ora nominato d'accordo nella persona del signor commendatore Giulio, già presidente della Commissione per la locomozione sui piani inclinati dei Giovi.

Non si potranno intraprendere i lavori per l'esperimento prima della nomina dei detti quattro membri della Commissione e dell'accettazione per loro parte del mandato loro affidato dal presente contratto.

Venendo a mancare alcuno dei membri della Commissione, si provvederà alla nomina di altro membro dai rimanenti membri della Commissione all'unanimità dei voti, la quale Commissione provvederà del pari, occorrendone il bisogno, alla nomina di altro presidente a maggioranza assoluta di voti.

La Commissione dovrà pronunziare il suo parere sui seguenti quattro punti:

Primo. — L'effetto utile della macchina in aria compressa;

Secondo. — L'efficacia del sistema di propulsione;

Terzo. — Che si possa applicare il detto sistema alla rampa dei Giovi e spingere sulla medesima un convoglio di 150 tonnellate colla velocità di 25 chilometri all'ora e colla economia

non minore per ogni tonnellata, nel modo stabilito nel successivo articolo 11, del 20 per cento;

Quarto. — La probabilità che il sistema delle valvole, che verrà attuato, possa mantenersi con quella facilità che si richiede perchè l'esercizio della strada ferrata non ne abbia a soffrire interruzioni tali da impedire un buono e regolare servizio.

Art. 3. Avvenendo il caso che dopo il detto esperimento la Commissione di cui all'articolo 2 precedente non si creda in grado di pronunziare il proprio avviso su tutti i quattro punti indicati nell'articolo stesso, l'esperimento dovrà essere proseguito con quelle regole e cautele che essa giudicasse a tal fine necessarie, sopra quella maggiore estensione di strada ferrata che verrà dalla medesima indicata, e finchè essa si trovi in grado di emettere in modo definitivo il proprio voto, salvo i signori ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller, e leggano in tal caso di rimborsare tutte le spese precedenti, a termini del detto articolo 2, nel qual caso s'intenderà risolto ogni ulteriore effetto del presente contratto.

Le spese dei detti maggiori esperimenti saranno parimente a carico dell'amministrazione, ma non potranno oltrepassare la somma di lire 30,000, oltre le lire 90,000 indicate nell'articolo 2, ed alle spese della Commissione.

Nel caso di non favorevole riuscita di codesti maggiori esperimenti, il rimborso delle spese fatte dall'amministrazione, stipulato a favore della medesima nell'articolo 2, si dovrà effettuare anche per tutte le spese cagionate dagli esperimenti successivi a quello nel detto articolo contemplato, ed in ogni caso saranno comprese nelle dette spese quelle che si saranno fatte per la Commissione di cui è parola nell'articolo stesso.

Art. 4. I signori ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller si obbligano di garantire in modo legale e benevolo all'amministrazione l'esecuzione di tutte le loro obbligazioni, anche eventuali, dipendenti dal presente contratto prima dell'incominciamento di ogni spesa per l'esperimento contemplato nell'articolo 2, ed, ove occorrano, prima che s'intraprendano le spese dei successivi esperimenti previsti nell'articolo 3, per le maggiori loro obbligazioni derivanti dagli esperimenti stessi.

Art. 5. Nel caso che i tre signori ingegneri suddetti fossero ad istanza di chiunque evitti del loro privilegio d'invenzione, ovvero che, ad istanza di chiunque, ed anche del Governo stesso, venisse dichiarato non essere una invenzione il loro macchinismo e sistema applicato alle strade ferrate, per cui ottennero la privativa d'invenzione, s'intenderà di pieno diritto risolto il presente contratto, e dovranno i medesimi rimborsare l'amministrazione di tutte le spese alla medesima cagionate, come pel caso di non favorevole riuscita degli esperimenti è stabilito dagli articoli 2 e 3.

Art. 6 e 7. *Identici agli articoli 3 e 4 della proposta del Ministero.*

Art. 8. *Identico all'articolo 5 della proposta del Ministero, meno l'ultimo alinea così modificato:* Occorrendo d'introdurre cambiamenti o modificazioni nei meccanismi, questi saranno previamente concertati tra l'amministrazione ed i detti ingegneri; nè, senza questo previo consenso, potrà essere autorizzato chicchessia a fare sulla detta strada esperienze sul sistema idropneumatico, finchè dura il periodo per il quale fu concesso il brevetto d'invenzione.

Art. 9. Allo spirare del brevetto gl'ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller decadranno interamente da ogni qualunque diritto dipendente dalla presente convenzione.

Equalmente ne decadranno, senza poter pretendere alcuna

indennità, anche prima dello scadere del loro privilegio, nel caso in cui il Governo volesse applicare ed applicasse realmente un sistema qualunque di locomozione più perfetto e più economico di quello da essi presentato.

Art. 10. *Identico all'articolo 7 della proposta del Ministero.*

Art. 11. Come corrispettivo il Governo pagherà agl'ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller pendente la durata del loro brevetto, e sino a tanto che non venga colpito dalla decadenza contemplata nell'articolo nono, ecc., *il resto dell'articolo come l'articolo 8 della proposta del Ministero.*

Art. 12. *Identico all'articolo 9 della proposta del Ministero.*

Relazione del ministro dei lavori pubblici (Paleocapa)
30 giugno 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 29 stesso mese.

SIGNORI! — Ho l'onore di sottoporre alle vostre deliberazioni il progetto di legge avente per oggetto l'applicazione di un nuovo sistema di propulsione al piano inclinato dei Giovi, stato ideato da tre distinti ingegneri che già diedero chiare e non dubbie prove della loro straordinaria abilità nelle cose meccaniche.

Io mi lusingo che l'esperimento che si tratta di tentare otterrà la vostra approvazione, giacchè, mentre non espone lo Stato a nessuna perdita in caso di non successo, sarebbe invece, ove rispondesse alle speranze degli inventori del nuovo metodo, sorgente d'incalcolabili vantaggi per il Governo non solo come proprietario di una vasta rete di strade ferrate, ma ancora per la nazione cui procurerebbe forze motrici in quantità inesauribili a prezzi mitissimi.

Relazione fatta al Senato il 4 luglio 1854 dall'ufficio centrale, composto dei senatori Di Bagnolo, Di Collegno Giacinto, Giulio, Pallavicino-Mossi, e Mosca, relatore.

SIGNORI! — Il progetto di legge sottoposto alle vostre savie deliberazioni è diretto a fare l'esperimento d'un nuovo sistema immaginato da tre abili nostri ingegneri per la propulsione dei veicoli sui piani inclinati delle ferrovie, e qualora il successo favorevole coronasse le concepite speranze, ad attivare il nuovo sistema sul piano inclinato dei Giovi.

Molto si è detto e scritto in favore e contro il nuovo sistema, ed il conflitto delle divergenti opinioni non sarà per cessare sin dopo qualche esperimento che decida perentoriamente la questione. L'ufficio centrale al quale voleste, o signori, affidare il preliminare esame del progetto, ha dovuto astenersi da ogni discussione tecnica, sia perchè estranea alla speciale missione del Senato, sia, e maggiormente, perchè l'esperimento che vuolsi attuare col progetto in discussione è destinato appunto a definire la controversia.

Sarebbe certamente da rigettare ogni tentativo che non fosse appoggiato ai principii della scienza; ma ciò non si verifica nel presente caso. Prova ne sono le divergenti opinioni, l'accoglienza favorevole della dimanda di privilegio per parte degli inventori, la quale è accordata all'estero senza che sia previamente accertata l'utilità della nuova invenzione; ma è

tuttora sottoposta fra noi ad un preventivo esame, il quale, se non garantisce in modo positivo l'utilità del nuovo trovato, esclude almeno che non sia meritevole d'essere presa in considerazione.

Senza ammettere in modo positivo l'utilità del nuovo trovato, la quale richiede appunto sperimenti sul vero per essere accertata, oltre agli espressi motivi, i quali consigliano di fare le occorrenti prove di fatto, vuolsi pure aggiungere la fiducia che ispirano gl'inventori, due dei quali diedero distinta prova del loro ingegno, coll'immaginare le locomotive in esercizio sul piano inclinato dei Giovi, assumendo in proprio la responsabilità morale del loro buon successo, rifiutato dai più abili costruttori di locomotive all'estero. Il terzo diede pure buon conto di sè col progettare e dirigere con felice esito molti stabilimenti industriali di cui alcuni di molta considerazione.

Se gl'inventori riescono nel loro assunto, incalcolabili sono le conseguenze che ne deriveranno, e queste saranno più specialmente utili al nostro paese privo, o quasi, di combustibili minerali, cui l'aria compressa con tenue dispendio potrebbe essere in molte località surrogata. La fiducia che essi hanno sul buon successo del loro trovato, frutto di lunghe meditazioni, oltre ai loro precedenti, è avvalorata dalla condizione cui si sono sottoposti, quella cioè di rimborsare al Governo l'integrale spesa dell'esperimento, come si legge all'articolo 2 della relativa convenzione del 28 marzo del corrente anno, stipulata fra le finanze dello Stato e gl'inventori, stata in parte modificata, ma le cui modificazioni sembrano essere dalle due parti contraenti accettate, quantunque ciò non risulti da una nuova convenzione di data posteriore a quella primitiva, come sarebbe stato più regolare e più al vero conforme.

Merita speciale menzione lo scopo cui tende il nuovo sistema, quello cioè di spingere sulla rampa dei Giovi un convoglio di 150 tonnellate colla velocità di 25 chilometri all'ora e coll'economia non minore del 20 per cento sulla spesa di trazione colle locomotive ora in esercizio su essa rampa. Se il felice esito del nuovo trovato realizza l'intento, il trasporto delle merci che affluiscono al porto di Genova, sarà grandemente agevolato, ed il commercio ne risentirà conseguentemente un ragguardevole beneficio, mentre sarà ad un tempo aumentato il prodotto della ferrovia dello Stato.

Fra le modificazioni introdotte alla primitiva convenzione è da commendare quella dell'articolo 4, col quale la Commissione incaricata di constatare l'efficacia del nuovo sistema, è autorizzata ad estendere il primitivo esperimento, limitato a soli metri 200 di via, qualora lo stimo necessario, entro i limiti però di spesa circoscritta a lire 50,000, oltre le 90,000 cui sono computate le spese del primo esperimento. La maggior spesa cui può il Governo essere nel caso di anticipare è così di lire 120,000, non fatto caso della spesa degli esperimenti per parte della Commissione.

Qualora l'esperimento, la cui spesa è valutata in lire 90,000, ed eventualmente in lire 120,000, contro l'aspettazione, non sortisse un felice esito, l'amministrazione sarebbe, come si disse, rimborsata d'ogni spesa anticipata dagli inventori, i quali, sebbene offrano quella guarentigia personale, la quale potrebbe dispensare da ogni legale cauzione, si obblighano però a quest'ultima condizione, come sta scritto all'articolo 4 della convenzione.

Il Governo pertanto, nell'ammettere lo sperimento del nuovo sistema sotto la personale direzione degli inventori, e nell'anticipare le spese relative, non soggiace ad alcun sacrificio pel caso, che si spera non sarà per succedere, in cui

vane risultassero le lusinghiere concepite speranze. G'inventori all'incontro mettono a repentaglio una vistosa somma, e, quel che più monta, una bella riputazione già da essi acquistata coi loro studi e coi loro lavori. Ciò solo basta a dimostrare quanta sia la fiducia riposta nel loro trovato dagli inventori, e quanto maggiore sia la tutela del Governo in confronto di quella dell'altra parte contraente a' termini della convenzione.

L'articolo 5, aggiunto alla primitiva convenzione, dichiara risolto il contratto, qualora il sistema di propulsione da essi immaginato non fosse riconosciuto una novità, e tenuti in tal caso g'inventori al rimborso d'ogni spesa anticipata dal Governo. Quest'articolo, la cui esecuzione può incontrare eventualmente gravi imbarazzi, è poi stato accettato dagli inventori, i quali danno con ciò una nuova prova di convincimento nell'efficacia del sistema da essi immaginato.

Fatta per tal modo una larga parte al timore d'infelice esito, era pur giusto che si assicurasse agli inventori un equo corrispettivo del loro trovato, qualora la speranza giustificasse l'efficacia non solo, ma ancora l'utilità del medesimo. A questo scopo mirano gli articoli successivi dal 6 al 12 ed ultimo. Senza farne qui la minuta analisi, basterà l'accennare che g'inventori si obbligano ad attuare il nuovo loro sistema sui piani inclinati dei Giovi mediante una spesa non eccedente 2,200,000 lire, da sopportarsi dal Governo, sotto la direzione dei tre inventori, e di concerto coll'amministrazione. Durante il privilegio loro concesso per 15 anni, si obbligano di vegliare al lodevole esercizio di locomozione sul riferito piano inclinato, ed in corrispettivo è loro accordata una somma equivalente alla metà delle economie che si otterranno col nuovo sistema in confronto di quello attuale di propulsione per mezzo delle locomotive.

Le basi di computo delle economie sono stabilite coll'articolo 11, e l'interesse del capitale speso per lo stabilimento del nuovo sistema dovrà essere dedotto dalle economie.

Sembra assai discreto il corrispettivo fissato a favore degli inventori, poichè il beneficio sperabile dal nuovo sistema è diviso fra i due contraenti in parti eguali. Vero è che alcuni oppositori vollero far credere essere, ciò non ostante, lesivo dell'interesse pubblico il riferito patto, sul riflesso che i termini di paragone sono tutti a favore degli inventori, e riescono perciò a danno del Governo, malgrado la riduzione dell'economia a metà da accordarsi dal Governo ad essi inventori. Si disse che le spese d'esercizio delle locomotive sui piani inclinati dei Giovi è molto grave, e che somministrandosi dal Governo l'acqua colla quale si possono attivare macchine idrauliche, fra cui si potrebbe scegliere quella che si reputasse la più opportuna, il confronto della spesa dovrebbe aver luogo su quella d'esercizio della ferrovia per mezzo d'una macchina idraulica ed il nuovo sistema.

Ciò sembra a prima vista meritare qualche seria considerazione sotto l'aspetto economico nell'interesse del Governo, e lasciare qualche dubbio sulla convenienza d'accettare integralmente la convenzione annessa al progetto di legge in discussione. Ma giova l'avvertire che l'adozione d'una macchina fissa, mossa dall'acqua o dal vapore, involve seco l'impiego d'una corda metallica lunga oltre 10 chilometri, le cui dimensioni sono soggette a gravi indagini, dovendosi evitare da un canto un soverchio peso che sarebbe in aumento a quello del convoglio, e dall'altro una sufficiente sicurezza nella propulsione dei convogli. Oltre ciò è sin qui senza esempio un piano inclinato per mezzo di corde lunghe 10 chilometri cui siano fissati pesanti convogli, e, senza esclu-

dere affatto la possibilità di attuazione di questo mezzo, tutti sono però d'accordo nell'ammettere le gravi difficoltà che offre; ed alcuni sono d'opinione che non si possa in fatto attuare.

L'impiego dell'aria compressa per la propulsione non è certamente nuova.

La novità consiste essenzialmente nel modo di ottenere a buon mercato aria compressa ed in quantità abbondante al segno di procacciare un'economica e sicura propulsione dei convogli lungo i piani inclinati mediante l'adozione di nuovi mezzi i cui particolari sono sin qui noti solo agli inventori. Se l'esperienza dimostra col fatto essere fondata la concepita speranza, si otterrà il doppio vantaggio d'evitare l'impiego di lunghe corde, e di operare la trazione di pesanti convogli con una discreta celerità e una sensibile economia di spesa, non disgiunta dalla voluta sicurezza.

Il sin qui detto sembra sufficiente al vostro ufficio centrale per dimostrare la convenienza d'ammettere il nuovo progetto di legge. Sostanzialmente è tutelato l'interesse dello Stato, e colla semplice anticipazione d'una ben discreta somma, il cui rimborso è assicurato pel caso di non successo, si ottiene, avverandosi le concepite speranze, una considerevole economia nella spesa di propulsione dei convogli di merci lungo il piano dei Giovi. E, verificandosi questo felice esito, si ha la certezza di poter superare anche in altre località difficoltà giudicate sin qui insuperabili con immenso beneficio dello Stato. L'ufficio centrale è perciò unanime nel proporvi, o signori, l'adozione pura e semplice del progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni.

Modificazioni al Codice di procedura criminale.

Progetto di legge presentato alla Camera il 10 aprile 1854 dal ministro di grazia e giustizia (Rattazzi).

SIGNORI! — Si lamentava in questa Camera il crescere continuo delle spese di giustizia criminale, che sogliono trapassare di tanto le somme stanziare nei bilanci; ed il Governo avvisava a diminuirle introducendo nel suo progetto di legge sulla riorganizzazione dell'ordine giudiziario la istituzione delle Corti d'assisie, le quali, o sia che vengano ordinate nel modo designato in esso progetto, o che vogliansi a dirittura formate coll'aggiunta dei giudici del fatto, avranno senza fallo a produrre una considerevole economia.

Ma la ideata istituzione delle assisie, se pure sarà accetta al Parlamento, non torrà tuttavia che a maggior sollievo dell'erario si vadano rintracciando altri mezzi di risparmio, come si operò in altri paesi, ove le assisie erano già da tempo instituite; massime se questi mezzi di nuovo trovati potessero anche giovare per altri rispetti alla buona amministrazione della giustizia, accelerando cioè per una parte la decisione delle cause, ed ammegliorando la sorte degli imputati, senzachè per altra parte vengano meno i riguardi dovuti alla sicurezza sociale.

E pertanto il progetto di legge, che per regio decreto ho l'onore, o signori, di presentare alle vostre deliberazioni, ha per oggetto primiero di effettuare una ingente diminuzione delle spese di giustizia coll'ampliare nelle materie penali la competenza dei tribunali di prima cognizione e quella pure dei giudici di mandamento; in guisa che molte cause di minor momento, che sono di presente di cognizione esclusiva dei magistrati e vengono trattate con tutta la solennità delle

cause propriamente criminali, quantunque, avuto poi riguardo all'esito loro, siano in effetto correzionali, saranno deman- date ai rispettivi tribunali; e per sì fatto modo i dibattimenti saranno avvicinati ognora più ai luoghi dei commessi reati, ed in ragione della celerità dei giudizi si troverà abbreviata la durata del carcere preventivo; e potendo i magistrati d'Ap- pello, esonerati che saranno delle minori cause, attendere più sollecitamente alla spedizione degli affari criminali, pren- derà novello vigore l'azione della giustizia punitrice.

L'oggetto secondario di questo progetto di legge è di at- tuare fin d'ora una desiderata riforma nella procedura cri- minale, modificando notevolmente le disposizioni relative alla libertà provvisoria mediante cauzione, che, invece di essere cosa facoltativa ai giudici, a cui è dato ora il concederla o rifiutarla, sarà quind'innanzi di puro assoluto diritto. Oltre- dichè i casi della libertà provvisoria conseguiranno in forza di questa legge una più larga estensione.

Il Codice penale, classificando i reati, pone fundamen- talmente la ragione della generica loro differenza nella qualità delle pene; ed appellando crimine il reato che sia punito con pene criminali, delitto il reato punibile con pene correzio- nali, e contravvenzione quello che voglia essere represso con pene di polizia; e quindi enumerando le varie pene e cri- minali e correzionali e di polizia, induce la necessità, qual- volta si tratti di determinare se un dato reato sia da qual- ficarsi o crimine o delitto o contravvenzione, di ricercare nelle singole disposizioni di esso Codice qual s'ia la commi- nata pena.

E da questa principale e generica distinzione dei reati il Codice di procedura criminale deduce poi ogni ragione di competenza, attribuendo ai magistrati la cognizione dei cri- mini, ai tribunali quella dei delitti, ai giudici di mandamento quella delle contravvenzioni (art. 9); ma in guisa però che la competenza venga determinata avuto riguardo al titolo e non alle circostanze del reato, quand'anche per queste l'im- putato non dovesse soggiacere a pena e si potesse far luogo al passaggio da una pena superiore ad altra di genere infe- riore (art. 10); e così pure nel concorso di pene di diverso genere applicabili al medesimo reato, la competenza è rego- lata dal genere di pena superiore (art. 11).

Quindi è che molti imputati, anche per lievi colpe, e quan- tunque non debbano attendere in definitiva che una pena correzionale o di polizia, pure sono tratti a sedere sui banchi ove sogliono trovarsi i colpevoli dei più gravi misfatti; e ciò avviene solo perchè il legislatore, non potendo definire a priori la natura delle singole circostanze che possono accom- pagnare un reato, ed esse potendo con insensibile gradazione variare all'infinito, dovette lasciare ai giudici una discreta larghezza nella misura delle pene.

In certi casi il Codice penale dispone che la pena sia, a ra- gione dell'età e dello stato di mente dell'imputato, o rimessa o grandemente diminuita; in altri casi prescrive simultanea- mente pene criminali o correzionali, lasciando al criterio del giudice l'applicare piuttosto le une che le altre; ed in altri casi ancora, quando la pena nominatamente prescritta è fra le criminali, è tuttavia data facoltà al giudice, avuto ri- spetto alle circostanze attenuanti, di discendere alle pene minori.

Però l'apprezzamento delle circostanze che alleggeriscono e fanno talvolta scomparire la colpa, nel sistema dei nostri Codici, è sempre abbandonato ai giudici della questione, la competenza dei quali viene designata dal solo titolo del reato astrattamente considerato, senza riguardo alle circostanze che vengono modificando il fatto e spesso fiate trasformano

un reato qualificato crimine in un semplice delitto. E la ra- gione per cui un fatto può essere punito con pene o criminali o correzionali di necessità consistendo nella maggiore o mi- nore gravità della colpa, secondo la malizia dell'intenzione, ben si può dire che, venendo applicate pene correzionali, ri- mane poi avverato che non fuvvi crimine ma semplice delitto; la qual cosa vengono per l'appunto a confermare i magistrati quando, nei loro giudizi, dalle pene criminali discendono a quelle di genere inferiore.

Quantunque il Ministero non possa indicare di presente con vera precisione, ciò che quanto prima gli verrà fatto, in quale proporzione stia il numero di coloro che, essendo accu- sati di crimini, vengono poi condannati al solo carcere o ad altre pene minori, a rincontro degli accusati che nell'esito del giudizio sono realmente tratti a pene criminali, non andrà tuttavia errato affermando che il numero dei primi non è certamente minore. E la Camera può trarne fin d'ora argo- mento dalle cose dette nella relazione del Consiglio generale delle carceri, che nel 1852 si fece di pubblica ragione per ordine del Ministero dell'Interno; dalla quale si raccoglie (pag. 51) che nell'anno 1850 entrarono nelle carceri giudi- ziarie di terraferma 52,870 individui, dei quali 2094 erano minori degli anni 16 e 7078 versavano tra l'anno decimo- sesto ed il vigesimo primo dell'età loro; e che nel primo tri- mestre dell'anno 1852 il numero degli individui entrati in carcere fu di 7952; dei quali 737 erano minori degli anni 16 e 1295 maggiori dei 16 e minori degli anni 21; cosicchè una assai considerevole parte dei detenuti trovavasi in tale età costituita che non si potevano applicare contro di loro le pene ordinarie. Si raccoglie inoltre dallo stesso documento (pag. 65 e 66) che dal primo di gennaio 1850 sino al primo di aprile 1851, sopra 12,491 stati giudicati, 6611 andarono assoluti (il 53 per cento) e che 5901 (il 47 per cento) fu- rono condannati; ma che di questi ultimi appena 910 fu- rono condannati a pene criminali, e gli altri 4981 al solo carcere.

E questi dati, quantunque non riferiscano il numero delle cause rinviate dalle sezioni di accusa ai magistrati d'Appello, nè facciano conoscere l'esito che sortirono quanto all'appli- cazione delle pene o criminali o correzionali, sono tuttavia bastevoli per indurre nell'animo la persuasione che molte cause dovettero certamente agitarsi davanti ai magistrati per certi fatti aventi, strettamente parlando secondo la legge, il titolo di crimine, ma che in effetto erano, a ragione della meritata pena, semplici delitti. Le quali cause, per vero dire, sarebbonsi trattate con più di celerità nell'interesse della giustizia, con minore dispendio per l'erario, e minor danno dei detenuti, davanti ai tribunali di prima cognizione. Ed il medesimo dicasi pure di molte cause trattate in via correzio- nale, le quali riuscirono quindi all'applicazione di pene di mera polizia.

A fronte della ridetta classificazione dei reati introdotta dal Codice penale, e delle regole di competenza statuite nel Codice di procedura criminale, per cui la designazione dei giudici competenti nullamente dipende dalle circostanze che possono dare luogo al passaggio dalle pene criminali alle cor- rezionali, e per cui alle Camere di Consiglio ed alle sezioni di accusa non è dato di rivolgere le indagini loro alle circo- stanze attenuanti, non altrimenti si potrebbe rimediare agli inconvenienti che ne derivano e moderare le spese che ne sono l'effetto, salvochè riformando il Codice penale, al fine di ridurre certi reati che presentemente, in ragione della pena, sono annoverati fra i crimini nella classe dei delitti, e trasformando pure certi delitti in semplici contravvenzioni;

o veramente coll'estendere la facoltà delle Camere di Consiglio e delle sezioni di accusa in guisa che sieno autorizzate a ponderare le circostanze emergenti dall'istruzione scritta; tantochè, senza più attenersi strettamente al solo titolo del reato, secondo il Codice penale, possano fare giusta stima delle circostanze, e, caratterizzando il reato, non più in astratto, ma in concreto, sieno per ciò solo abilitate a rinviare la causa ai giudici competenti a pronunciare le adeguate pene.

Il primo mezzo non sarebbe attuabile senza una generale revisione del Codice penale; ed il Ministero non vorrebbe ora maggiormente inoltrarsi nella via delle singolari riforme che potrebbero di leggieri scompaginare tutta l'economia delle pene.

Il secondo mezzo è, a suo credere, il meglio appropriato, perchè lascia intatto il sistema del Codice penale, e neanche immuta essenzialmente le regole di competenza statuite nel Codice di procedura, ma viene a modificarle ed esplicarle con innegabile utilità, ed in modo più conforme al vero ed ai giusti rapporti delle cose, riuscendo così ad impedire che sia giudicato qual crimine e con la consueta solennità dei giudizi criminali un fatto che, in realtà e secondo giustizia, non voglia essere punito che colle pene proporzionate ai delitti.

Nè questo mezzo può dirsi un nuovo trovato, per cui il dubitare ed il sostare sia miglior consiglio, avendo già per sé l'autorità dell'esempio e l'esperienza fattane là nel Belgio, ove la legge più recente del 15 maggio 1849 venne confermando e generalizzando ciò che per alcuni reati aveva già statuito la legge 15 maggio 1838.

L'articolo 26 di questa prima legge portava che, trattandosi di un fatto punibile con la reclusione, qualora la Camera di Consiglio fosse stata d'avviso, a voti unanimi, che si potesse commutare la detta pena in quella del carcere in via di applicazione dell'arresto 9 settembre 1814, avrebbe potuto rinviare l'imputato avanti il tribunale di polizia correzionale, specificando le circostanze attenuanti ed il danno causato, e che la Camera d'accusa avrebbe esercitata la stessa facoltà a semplice maggioranza di voti.

E l'articolo 4 della legge 15 maggio 1849 venne a stabilire in termini più generali che, in tutti i casi nei quali non vi sarebbe luogo a pronunciare che una pena correzionale, o per ragione di qualche scusa, o per circostanze attenuanti, come pure nei casi in cui dovrebbero applicarsi gli articoli 66 e 67 del Codice penale, la Camera di Consiglio, all'unanimità dei suoi membri, e con ordinanza motivata, potrebbe rinviare l'imputato al tribunale correzionale; e che la stessa facoltà potrebbe esercitarsi a semplice maggioranza di voti dalla Camera di accusa.

Se nel Belgio, ove la istituzione delle Assisie e dei giurati è già antica, ove la superficie territoriale è alquanto più angusta e la popolazione più frequente, ed ove le comunicazioni, a cagione delle strade ferrate che solcano per ogni verso quei piani, sono più facili e spedite che non sieno ancora fra di noi, si trovò utile così fatto spediente, giacchè nei dibattimenti, convien dirlo, di quella legge dominò sovraneamente il riguardo dell'economia, perchè non potremmo abbracciare lo stesso noi che ci troviamo in meno agiate condizioni e sentiamo ognora più il peso delle crescenti spese? Però, lasciando anche stare il riguardo dell'economia, la innegabile celerità che ne seguirebbe, e le raccorciate detenzioni degli imputati che di presente stanno stipati nelle carceri delle città ove siedono i magistrati d'Appello, ivi aspettando per mesi ed anni la loro sentenza, sono tali ragioni di utilità che rendono per sé accettabile e desiderabile la legge.

Nella Sessione parlamentare dell'anno 1852 l'onorevole deputato Astengo proponeva in questo recinto un progetto di legge formato, come egli diceva, sul tipo della legge belgica; e la Camera, quantunque il chiarissimo mio predecessore non si opponesse alla proposta, e solamente chiedesse che ne fosse differita la discussione negli uffizi, finchè gli fosse dato di proporre qualche modificazione al Codice di procedura criminale che egli stava meditando, non stimava di prenderla in considerazione.

Ma il pensiero di modificare le regole di competenza nel senso della legge belgica si è di poi maturato nei Consigli del Governo, ed ora il Ministero non esita a riprodurlo fidentemente, correndo però qualche notevole divario tra l'attuale progetto, la legge belgica e la detta proposta, della quale si discorse nella tornata di questa Camera del 10 dicembre 1852.

Prima di venire a questa deliberazione il Ministero non dissimulò a se stesso le obiezioni che potrebbe incontrare.

Non doveva però ritenerlo la considerazione dedotta dalla qualità delle attribuzioni date dalla legge alle Camere di Consiglio ed alle sezioni di accusa, perchè se allo stato delle cose è indubitato che non possono avviarsi nell'indagine delle circostanze attenuanti, in quanto possano queste indurre una diminuzione o commutazione di pena, ciò tuttavia non esclude che una nuova legge conceda loro così fatto potere, semprechè il consentano le risultanze dell'istruzione scritta, di caratterizzare opportunamente il reato, in guisa che venga a rendersi inevitabile l'applicazione delle pene correzionali invece delle criminali, ovvero di quelle di polizia in luogo delle correzionali.

Nè manco poteva ritenerlo la considerazione che per siffatto modo vengano intaccati i principii fondamentali della nostra legislazione penale, perocchè il rinvio ai tribunali correzionali o di polizia, nei casi ai quali accenna la presente legge, potendo ordinarsi allora soltanto che dovrebbero, a tenore del Codice penale, passare dalle pene superiori alle inferiori, ognun vede che il sistema dello stesso Codice rimane tuttavia illeso, poco importando che l'applicazione della pena del carcere venga fatta in simili casi piuttosto da un magistrato di Appello o da una Corte di assisie che da un tribunale di prima cognizione, la di cui competenza viene in tale guisa più esattamente conformata alla natura delle cose, dovendosi realmente avere per semplici delitti di cognizione degli stessi tribunali quei reati che sono giudicati meritevoli di pene correzionali.

La più speciosa delle difficoltà che si mettesse in campo, e che gli oppugnatori di questa legge non cesseranno forse di riprodurre, in ciò consiste che la facoltà data alle sezioni di accusa ed alle Camere di Consiglio farà che si presti agli atti dell'istruzione preparatoria una fede incompatibile col sistema delle pubblicità dei dibattimenti, e che l'apprezzamento delle circostanze attenuanti ed il conseguente rinvio della causa, a tenore di questo progetto di legge, venga a costituire un pregiudizio della causa non ancora dibattuta e discussa, per cui rimanga in certo modo vincolata, quanto all'applicazione delle pene, la libertà del giudizio.

Giova però considerare che la pubblicità dei dibattimenti riguarda principalmente l'interesse degli accusati, e che, sotto a questo rapporto, costituisce una garanzia costituzionale a pro dei singoli cittadini; laonde non avverrà mai che un imputato muova lagnanze perchè i giudici dell'accusa abbiano ritevuto il concorso a suo favore di circostanze talmente attenuanti che rendessero a loro senno necessario il passaggio dalle pene maggiori alle inferiori.

Forse che si potrebbe talvolta supporre negli imputati il desiderio, nel supposto che le Assisie venissero instituite coi giudici del fatto, di essere giudicati piuttosto dai giurati che dai soli tribunali, ma non occorre per ora di discutere una simile obiezione, che, all'uopo, potrebbe essere giustamente redarguita di troppa esagerazione.

A fronte delle garanzie, che di ragione spettano ai singoli cittadini, stanno invero le rispettabili esigenze della sicurezza sociale, a cui sono meritamente dovute le più vive sollecitudini del legislatore; ma la sicurezza sociale sarà ognora bastevolmente raccomandata ai giudici della sezione di accusa, non essendo presumibile che vogliano essi, con improvvido rilassamento, consentire unanimi ad un rinvio, il quale non sia seriamente giustificato dalla verità delle cose.

Le risultanze dell'istruzione preparatoria e scritta ben possono variare nei pubblici dibattimenti; valga però il vero, i cambiamenti è più probabile che intervengano a pro dell'accusato in grazia delle deposizioni dei testimoni che siensi di poi uditi a difesa. E frattanto, nella generalità dei casi a cui deve por mente il legislatore, non è a dubitarsi che si possa fondatamente deferire alle deposizioni dei testimoni sentiti prima dell'accusa, perchè al postutto il rinvio degli accusati al tribunale correzionale od a quello di polizia, secondo il concetto di questa legge, non potrebbe mai indurre la loro impunità, ciò che sarebbe da fuggirsi ad ogni modo, ma l'applicazione di un diverso genere di pena. Senza di che, come si vedrà fra poco, l'articolo 4 provvede anche alla possibilità del caso in cui la reità dell'imputato venga ad essere aggravata dalle orali deposizioni.

Si vorrà poi rievocare in dubbio l'utilità che il Governo attende da questa legge dal lato dell'economia, e si dirà che, ampliando la competenza dei tribunali, crescerà anche il numero delle appellazioni; ma oltre che nei casi di assolutoria, che pure frequentemente occorrono, non vi sarà appello, se non raramente per parte del pubblico Ministero, conviene anche ritenere che di regola nelle cause di appellazione non si ascoltano nuovamente i testimoni, salvochè il magistrato ciò creda *assolutamente indispensabile alla dilucidazione del fatto* (articolo 342 del Codice di procedura criminale).

E sia pure che in fatto di legislazione bisogna conservare la purità dei principii, il Ministero crede di avere già dimostrato che, per un eccessivo rigorismo, non si dovrebbe privare lo Stato di un ingente beneficio, e che i principii del Codice penale e del Codice di procedura criminale non saranno con questa legge essenzialmente lesi.

L'articolo 1 comincia a stabilire la regola generale che i minori degli anni 14, non aventi complici maggiori di tale età, saranno giudicati in via correzionale, perchè, secondo gli articoli 93 e 94 del Codice penale, la maggiore delle pene che possa applicarsi a tali persone, ancorchè si tratti di crimini punibili in via ordinaria nel capo, è quella dell'ergastolo, che è pure annoverata fra le correzionali.

Questa prima disposizione del progetto consente pure, ma solamente in parte, coll'articolo 12 della legge francese 28 aprile 1832, che venne a sostituirsi all'antico articolo 68 di quel Codice penale.

Dato pure che il minore degli anni 14 abbia agito con discernimento, se non vi sono complici, giacchè essendovene non si potrebbe per alcun modo operare la disgiunzione delle cause, non pare dicevole che un accusato di sì tenera età, del quale giova sperare un perfetto ravvedimento, venga solo ad assidersi sui banchi ove siedono d'ordinario i più grandi delinquenti. E perchè in simili casi deve bastare l'accertamento dell'età dell'imputato ad ordinare il rinvio della

causa al tribunale correzionale, esso rinvio deve essere obbligatorio, e vuol essere anche ordinato dalla Camera di Consiglio.

Nell'articolo 2 si abbracciano tutti i casi nei quali, a tenore del Codice penale, deggiono o possono applicarsi ai reati, ancorchè qualificati crimini, pene di correzione; e si fa primamente menzione dell'età e dello stato di mente degli imputati, accennando così all'articolo 95 e seguenti di esso Codice. Parlasi quindi degli imputati punibili, a tenore di legge, col solo carcere; e qui si potrebbe citare ad esempio la disposizione dell'articolo 604. Parlasi inoltre dei casi in cui si faccia luogo alla diminuzione o commutazione delle pene col passaggio dalla relegazione o dalla reclusione alla pena del carcere; e si potrebbero citare molte disposizioni dello stesso Codice, e segnatamente quelle degli articoli 162, 163, 200, 341, 423, 444, ecc.; ma più di tutti farebbe al proposito l'articolo 727 nella prima parte e nel secondo alinea, per cui, in tutti i reati contro le proprietà, qualora il danno non ecceda le lire 25, e concorrano altre circostanze attenuanti, è data al giudice la facoltà di diminuire le pene, passando dalla reclusione al carcere.

In tutti questi casi il rinvio non sarà obbligatorio, ma solamente facoltativo; ed invece che la legge belgica attribuisce tale facoltà alla Camera di Consiglio, purchè vi sia unanimità di voti, ed alla sezione d'accusa alla semplice maggioranza, l'attuale progetto vuole che essa facoltà spetti esclusivamente alle sezioni d'accusa, e richiede l'unanimità dei voti quando la sezione è solamente composta di tre giudici.

La cognizione dei crimini essendo dal nostro Codice di procedura attribuita ai soli magistrati di Appello, è paruto più conveniente, semprechè il titolo del reato sia un crimine, di lasciare alle sole sezioni di accusa, che fanno parte degli stessi magistrati, e vengono in certi limiti esercitando la giurisdizione che da essi appartiene, la facoltà del rinvio, negandola alla Camera di Consiglio, onde evitare così lo sconcio che i tribunali inferiori abbiano mai il potere di spogliare i giudici superiori della cognizione degli affari che sono di loro competenza. E poichè la ragione del rinvio dipende dall'apprezzamento dei fatti e delle circostanze, ed è innegabile che esso costituisce un pregiudizio, rispetto alla qualità della pena da infliggersi al reo nel caso di condanna, si è giudicato più regolare di abbandonare così fatta deliberazione della causa ad una frazione di quello stesso magistrato che sarebbe il competente a deciderla; che anzi il rinvio in simili casi viene e costituire una specie di delegazione fatta dai giudici superiori agli inferiori.

Coll'articolo 3 è data per identità di ragione alle Camere di Consiglio la facoltà di rinviare gli imputati avanti ai tribunali e giudici di polizia; ed ivi si allude principalmente alla disposizione dell'articolo 729 del detto Codice penale, ove è detto che, nei casi nei quali è stabilita la pena del carcere o della multa per reati commessi, tanto contro la persona che contro la proprietà, se concorrono circostanze attenuanti si possa discendere alle pene di disciplina.

Ma, rispetto alle ordinanze delle Camere di Consiglio si vuole ammessa l'opposizione e del pubblico Ministero e della parte civile, cosicchè il pregiudizio delle circostanze attenuanti, sia nell'interesse dell'ordine pubblico che della parte offesa, potrà all'uopo essere deferito alla sezione di accusa.

L'articolo 4 rende in primo luogo necessaria la espressione delle circostanze che abbiano suggerito il rinvio; la qual cosa è assolutamente necessaria per norma del tribunale o giudice a cui venga demandata la causa, e per eliminare ogni arbitrio. Stabilisce in secondo luogo per regola che il tribu-

nale o giudice a cui sarà stato fatto il rinvio, non potrà declinare la sua competenza pel titolo del reato, non ostante la disposizione degli articoli 10 e 11 del Codice di procedura criminale.

Nel Parlamento del Belgio, allorchè discutevasi la prementovata legge 15 maggio 1849, si contemplò espressamente il caso in che dagli orali dibattimenti risultassero per escluse le circostanze attenuanti che avessero causato il rinvio, e si mosse il dubbio se, in tale evento, la causa dovesse rimandarsi ai giudici competenti pel titolo vero del reato. Ma i propugnatori della legge risposero e dimostrarono che doveva aversi come irrevocabile il provvedimento del rinvio, e che la causa era irrimediabilmente in ciò pregiudicata.

Sarebbe invero un gravissimo inconveniente se una causa si potesse, per così dire, palleggiare da un tribunale all'altro, e ne seguisse anco la necessità di rinnovare i dibattimenti. Oltre di che la contrarietà dei giudizi sarebbe poco confacevole alla dignità dei corpi giudiziari ed all'autorità delle sentenze.

Nel supposito che veramente dalle deposizioni oralmente fatte nei pubblici dibattimenti e dallo svolgimento della causa risultassero eliminate le circostanze attenuanti, ne seguirebbe, non l'impunità del reo, come si è detto superiormente, ma una inadeguata diminuzione o commutazione di pena, perchè invece della reclusione che sarebbe stata una punizione proporzionata al reato, dovrebbero applicarsi il solo carcere.

Tuttavia per rimediare a questo, quantunque lieve, inconveniente, si dispone in terzo luogo che il tribunale di prima cognizione potrà, all'uopo, estendere la pena del carcere, quanto alla durata, al *maximum* di quella che la legge prescrive alla reclusione, e così ai dieci anni (Codice penale, articolo 60), e che il giudice o tribunale di polizia potrà raddoppiare la durata degli arresti e dell'ammenda.

Non poteva il Ministero acconciarsi al partito che i tribunali o giudici inferiori avessero facoltà di dichiararsi incompetenti dopo il rinvio, qualvolta, a loro giudizio, si fossero dileguate le circostanze attenuanti, contraddicendo in tal guisa alla decisione della sezione di accusa o della Camera di Consiglio, ma accolse questo temperamento che può bastevolmente soddisfare al bisogno della giustizia ed alle esigenze dell'ordine pubblico.

Coll'articolo 5 si viene direttamente ampliando la competenza dei giudici mandamentali, i quali potranno, senza attendere un rinvio, conoscere e punire con pene di polizia le percosse e le ferite od altri mali trattamenti corporali fatti senza armi, se pure non avranno cagionato malattia od incapacità di lavoro per più di giorni cinque. E così, mentre per una parte i tribunali di prima cognizione dovranno attendere alla spedizione delle cause che saranno loro rinviate dalle sezioni d'accusa, si troveranno per altra parte esonerati di una quantità di affari di minor numero, i quali sono di presente di loro competenza, oltre a quelli che le stesse Camere di Consiglio potranno ai giudici rinviare.

Dopo le riferite disposizioni, che unicamente riguardano le regole di competenza, si passa nell'articolo 6 a disporre intorno alla libertà provvisoria mediante cauzione.

Il rispetto dovuto alla libertà individuale induce il Ministero a modificare assai notevolmente l'articolo 189 del Codice di procedura. Invecechè, allo stato delle cose, la libertà provvisoria, anche nei casi a cui accenna la legge, non è propriamente l'oggetto di un diritto assoluto, potendo il tribunale concederla o negarla secondo le circostanze, essa non potrà più essere in detti casi diniegata. Solamente avrà il tri-

bunale la facoltà di farvi precedere l'interrogatorio contemplato dall'articolo 210 e dai seguenti di detto Codice, onde il reato rimanga più giustamente caratterizzato, non meno che la ricognizione e confronto di cui trattasi negli articoli 220 e seguenti, acciocchè non vengano meno le prove del fatto. Oltre di che la libertà provvisoria si troverà estesa a molti casi che non cadono ora sotto alla disposizione del prementovato articolo 189, limitata qual è espressamente a quei reati il titolo dei quali non sia un crimine, perocchè si vuole ora estenderla anche a quei reati qualificati crimini, per i quali la sezione di accusa, facendo ragione delle circostanze attenuanti, avrà rinviata la causa al tribunale correzionale.

Colla proposta contenuta in questo articolo 6 crede il Ministero che si venga ad aggiungere l'estremo limite, oltre il quale la libertà provvisoria non si potrebbe consentire senza volere scalfare affatto le fondamenta dell'ordine sociale, e porre a repentaglio la sicurezza delle proprietà e delle persone.

Anche nei tempi di Roma antica, quando la libera custodia degli accusati era in gran favore, e, dicasi pure, era la regola comune, se trattavasi di gravi misfatti, non lasciavasi luogo alla fuga del reo, perchè i cittadini a cui era affidata la di lui persona realmente la custodivano; ma venne dipoi a costituirsi il diritto nel senso che in simili casi non si ammettessero fideiussori (1). Ed in Inghilterra, ove la libertà individuale ottiene una specie di culto, ed è così efficacemente protetta dalla Magna Carta e dallo statuto *Habeas corpus* (2), la cauzione non è ammessa per gravi reati e per ogni genere di felonìa (3); e le felonie, secondo la significazione legale del vocabolo, abbracciano la più parte delle maggiori infrazioni che noi appelliamo crimini (4).

Quando la gravezza dell'imputazione è tale che il timore della pena potrebbe naturalmente consigliare al reo la fuga, non vi può essere altra cauzione certa e sicura che quella del carcere; altrimenti si darebbe agio all'impunità che sarebbe il pessimo dei mali.

Modificando però nel modo che si è detto l'articolo 189 del Codice di procedura criminale, non si vogliono abrogare le eccezioni alla regola espressa nell'articolo 191. Sarebbe invero troppo pericoloso per la società se si dovessero lasciare o tostamente riporre in libertà anche le persone legalmente sospette, e quelle che già furono condannate a pene criminali. Ma, rispetto ai reati contemplati nell'articolo 165 del Codice penale, il beneficio della libertà provvisoria, vuol essere considerato come una legittima conseguenza dei principii che questa Camera seguiva adottando l'altro progetto di legge sopra alcune modificazioni al Codice penale, col quale progetto le penalità stabilite in esso articolo 165 furono considerevolmente attenuate.

Lasciando adunque sussistere le eccezioni espresse nell'articolo 189 del Codice di procedura, l'articolo 7 ed ultimo di questa legge ne esclude solamente l'applicazione ai reati contemplati dal prementovato articolo 165 del Codice penale.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 4. I minori degli anni quattordici, se non avranno complici maggiori di tale età, anche per i reati che la legge

(1) Ulpiano, legge 3 ff., *De custodia et exhib. reor.* L. 2. Cod., *De cust. reor.*

(2) Blackstone, *Comm.*, lib. 1, cap. 1.

(3) Id. lib. iv, cap. xxii.

(4) Id. lib. iv, cap. vii.

punisce con pene criminali, saranno giudicati in via correzionale.

La Camera di Consiglio e la sezione d'accusa rinverranno, in tali casi, l'imputato avanti il tribunale di prima cognizione, il quale dovrà, giudicando, uniformarsi alle disposizioni degli articoli 93 e 94 del Codice penale.

Art. 2. In tutti gli altri casi nei quali, o per ragione dell'età o dello stato di mente, o per altre circostanze, i reati qualificati crimini siano punibili, a tenore di legge, rispetto a tutti gli imputati, col solo carcere; o si faccia luogo alla diminuzione o commutazione delle pene col passaggio dalla reclusione e dalla relegazione alla detta pena del carcere; la sezione d'accusa potrà rinviare la causa al tribunale di prima cognizione, il quale pronunzierà in via correzionale.

Tale rinvio però, se la sezione d'accusa sarà composta solamente di tre giudici, dovrà essere deliberato ad unanimità di voti.

Art. 3. In tutti i casi nei quali, a termini di legge, si fa luogo al passaggio da pene correzionali a pene di polizia, la Camera di Consiglio potrà, ad unanimità di voti, rinviare l'imputato avanti il tribunale o giudice di polizia.

Contro all'ordinanza di rinvio sarà ammessa l'opposizione del pubblico Ministero e della parte civile, a termini dell'articolo 254 e seguenti del Codice di procedura criminale.

Art. 4. Le sentenze della sezione d'accusa e le ordinanze della Camera di Consiglio che, nei casi contemplati negli articoli precedenti, ordineranno il rinvio al tribunale di prima cognizione, ovvero al tribunale o giudice di polizia, esprimeranno le circostanze da cui il rinvio sarà motivato.

Il tribunale di prima cognizione od il giudice o tribunale di polizia a cui sarà stato fatto il rinvio della causa, non potranno declinare la loro competenza pel titolo del reato, non ostante la disposizione degli articoli 10 e 41 del Codice di procedura criminale.

Secondo però le circostanze che risulteranno dai dibattimenti, il tribunale di prima cognizione potrà estendere la durata del carcere al *maximum* della reclusione, a tenore dell'articolo 60 del Codice penale; ed il tribunale o giudice di polizia potrà raddoppiare la durata degli arresti e dell'ammenda.

Art. 5. Le percosse, ferite od altri mali trattamenti corporali fatti senza armi, e che non avranno cagionato malattia od incapacità di lavoro per un tempo maggiore di giorni cinque, saranno di cognizione del giudice di mandamento o del tribunale di polizia, i quali dovranno applicare pene di polizia, con facoltà di raddoppiare gli arresti e l'ammenda come nel secondo alinea dell'articolo precedente.

Art. 6. La libertà provvisoria mediante cauzione non potrà essere diniegata all'imputato a termini dell'articolo 189 del Codice di procedura criminale, anche nei casi in cui sarà stato ordinato il rinvio a termini dell'articolo 5 della presente legge, dopo che esso imputato avrà subito l'interrogatorio di cui agli articoli 210 e seguenti.

Potrà però sempre l'ammissione della domanda essere sospesa fino al compimento degli atti di ricognizione e confronto, cui occorresse procedere a senso degli articoli 220 e seguenti.

Art. 7. È abolita la eccezione contenuta nell'articolo 191 del Codice di procedura criminale a riguardo degli imputati del reato preveduto dall'articolo 165 del Codice penale.

Relazione fatta alla Camera il 6 maggio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Sappa, Pezzani, Baino, Mantelli, Cavallini, Tecchio e Astengo, relatore.

SIGNORI! — Le riforme generali dei Codici sono senza dubbio preferibili alle riforme parziali, ma le prime richiedono lunghi studi e lungo tempo, e quindi non riescono nè facili nè pronte. D'altra parte le riforme parziali non impediscono nè ritardano le generali, ed anzi le facilitano; imperciocchè, riformate le diverse parti che ne sono suscettibili, diviene più facile e più spedita la riforma generale, nella quale si trasfondono le parziali già decretate ed sperimentate, e si rigettano o si correggono quelle che la pratica abbia dimostrate difettose. Questi effetti sono innegabili tuttavolta che le modificazioni parziali non intacchino l'economia generale dei Codici, ma, salve le fondamenta, tendano a migliorare le diverse parti dell'edificio, mentre certe riforme fondamentali non possono decretarsi con disposizioni parziali senza sconvolgere l'intero sistema, e però vogliono essere riservate alle revisioni generali.

Lo spediente impertanto di decretare modificazioni parziali suggerite dalla opportunità delle circostanze non può essere seriamente contestato, salvo a farne uso colla necessaria avvedutezza, e chi lo contestasse somiglierebbe a colui che oggi rigettasse il bene per avere più tardi il meglio, quando, accettando il bene, conseguirebbe più presto il meglio che desidera.

Quindi è che un tale spediente lo vediamo adottato dalle nazioni più civili ed illuminate. Così nella Francia, la quale può gloriarsi a ragione dei suoi Codici, che servirono di tipo e di modello a pressochè tutte le nuove legislazioni, furono fatte nel tempo della monarchia costituzionale modificazioni ed aggiunte al Codice civile colla legge del 14 luglio 1819 sulle successioni e disposizioni a pro degli stranieri; con quella del 17 aprile 1832 sull'arresto personale e con quella del 20 maggio 1838 sui vizi redibitorii degli animali: al Codice di procedura civile, colla predetta legge 17 aprile 1832, sul modo di eseguire l'arresto personale, e con quella del 2 giugno 1841 sulle vendite forzate dei beni immobili: al Codice di commercio colla legge 19 marzo 1817, relativa alle lettere di cambio; con quella del 28 maggio 1838 sopra i fallimenti; con quella del 5 marzo 1840 sopra i tribunali di commercio, e con quella del 14 giugno 1841 sulla responsabilità dei proprietari delle navi e sopra altre disposizioni di commercio marittimo; al Codice penale e a quello d'istruzione criminale colle leggi 17 maggio 1819 e 25 marzo 1822 sui reati di stampa; con quella del 28 aprile 1832 sulle circostanze attenuanti, sulle pene e sul procedimento; con quelle finalmente del 2 maggio 1827, del 4 marzo 1831 e del 9 settembre 1833 sulle Corti d'assise e sul giuri.

L'esempio della Francia fu più volte imitato dal Belgio, come ne fanno fede le raccolte delle sue leggi, tra le quali notiamo quelle del 15 maggio 1838, del 1° e 13 maggio 1849 sulle Corti d'assise, sul giuri e sulla competenza in materia penale, avendo appunto servito di tipo al progetto di cui ora imprendiamo l'esame.

Un tale esempio fu egualmente, dopo lo Statuto, imitato nel nostro paese, ove colle leggi del 5 febbraio e 5 giugno 1850 e del 18 febbraio 1851, fu tolto il divieto agli stranieri di acquistare beni posti a minore distanza di cinque chilometri dai confini dello Stato, fu imposta ai corpi morali la condizione di ottenere l'autorizzazione governativa per acquistare

a titolo di successione o di donazione, e furono aboliti i fedecommissi d'ogni sorta, abrogando o modificando le relative disposizioni del Codice civile: colla legge del 10 ottobre 1848 fu mutato in alcune parti il Codice penale militare; e con quella del 26 settembre stesso anno furono anche variate alcune disposizioni del Codice penale comune, ed anche in altre parti voi, o signori, ne avete decretato recentemente la riforma, accettando per vostra parte quel progetto, la cui sorte pende ora dal voto dell'altro ramo del Parlamento.

Dopo che nel nostro paese fu mandato ad esecuzione il Codice di procedura criminale, mentre da una parte si sperimentarono i benefici effetti del pubblico dibattimento, si dovette sentire il peso delle spese di giustizia criminale aumentate di molto per effetto del nuovo sistema, le quali, mentre prima del 1848 ascendevano a lire 500,000 all'incirca, sono giunte presentemente a più di un milione (1).

Se tale maggiore aggravio non potesse diminuirsi senza rinunciare ai benefici dell'orale dibattimento, o senza menomarne gli effetti, nessuno di noi vorrebbe desiderarne la diminuzione, non potendo a nessuno venire in mente di sacrificare l'interesse della giustizia all'interesse pecuniario. Siccome però ha dimostrato l'esperienza che le spese criminali consistono in buona parte nelle indennità di trasferta e di soggiorno dovute agli ufficiali di giustizia, ai periti ed ai testimoni, e ha dimostrato ad un tempo che frequentemente le Corti di appello condannano gli imputati a pene correzionali di competenza dei tribunali provinciali, e talvolta ancora a pene di semplice polizia di competenza dei giudici di mandamento, e che i detti tribunali pronunciano bene spesso le pene di polizia, venne in mente spontaneo il pensiero di considerare se l'aggravio della spesa non potesse per avventura diminuirsi correggendo qualche disposizione del Codice di procedura criminale, senza alterare le basi della competenza rispettivamente attribuita alle Corti, ai tribunali ed ai giudici, imperciocchè scemar deve la cifra delle indennità di trasferta e di soggiorno quanto è minore la distanza che hanno da percorrere coloro cui sono dovute.

La nostra legislazione, imitando in questa come in altre parti quella della Francia, ha stabilito che la pena sia la base della principale divisione dei reati, dichiarando *crimine* il reato punito con pene criminali, *delitto* il reato punito con pene correzionali e *contravvenzione* quello punito con pene di polizia (2). Questa prima divisione è quella che servi per fissare la competenza, poichè il giudizio dei *crimini* fu attribuito alle Corti di appello, quello dei *delitti* ai tribunali provinciali, quello infine delle *contravvenzioni* ai giudici di mandamento (3). Conseguenza logica di queste prime regole fondamentali dovrebbe essere questa che, ogniquale volta si deve applicare una pena criminale, il reato commesso è un *crimine*, e quindi deve essere giudicato dalla Corte di appello; ogniquale volta si deve applicare una pena correzionale, il reato commesso è un *delitto*, e quindi deve essere giudicato dal tribunale provinciale; ogniquale volta infine si deve applicare una pena di polizia, il reato commesso è una *con-*

(1) Per gli esercizi del 1847 e del 1848 erano bilanciate, per le spese di giustizia criminale e per i giudizi d'interdizione provocati d'ufficio, lire 565,000, e risulta dagli spogli che si fece una economia, non essendosi spese che lire 563,000 per ciascuno di detti due anni. Per l'esercizio del 1849 si sono spese lire 674,410; per quello del 1850, lire 827,004 39; per quello del 1851, lire 955,569 62; per quello del 1852, lire 1,066,974 83.

(2) Codice penale, articolo 2.

(3) Codice di procedura criminale, articolo 9.

travvenzione, e quindi ne deve conoscere il giudice di mandamento. Tali regole fondamentali impertanto saranno gelosamente custodite, adottando riforme che tengano alla rigorosa applicazione della notata conseguenza.

La ragione per cui le Corti di appello conoscono abitualmente in primo ed ultimo grado di molti delitti e di molte contravvenzioni, e i tribunali provinciali conoscono frequentemente di semplici contravvenzioni, sta scritta nell'articolo decimo del Codice di procedura criminale, il quale prescrive « che nel determinare le competenze, si avrà riguardo al titolo e non alle circostanze del reato, quand'anche per queste l'imputato non dovesse soggiacere a pena o si potesse fare luogo al passaggio da una pena superiore ad altra di genere inferiore. » Il progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni tende appunto a correggere quell'articolo, e, salve alcune modificazioni delle quali terremo discorso a suo luogo, esso è ricavato nelle principali sue parti dalle leggi pubblicate nel Belgio nel 15 maggio 1838 e nel 1° e 15 maggio 1849.

Uno dei commissari recando in seno della Commissione il voto del proprio ufficio, che era contrario ai primi articoli della legge, dichiarò che trovava buono intrinsecamente ed accettabile il progetto del Governo, tendendo questo ad avvantaggiare la condizione degli imputati, ma che dal lato della economia era d'avviso che, adottandolo, sarebbesi ottenuto un effetto opposto a quello che si aveva di mira, vale a dire che, lungi di fare economie, si sarebbero aggravate le spese della giustizia criminale, stante che buona parte di quei processi che ora sono giudicati in prima ed ultima istanza dai tribunali provinciali applicando pene di polizia, e dalle Corti criminali applicando pene correzionali, darebbe luogo per l'avvenire a doppio grado di giurisdizione e quindi a doppio giudizio, appellandosi dai giudici di mandamento ai tribunali provinciali e dai tribunali alle Corti criminali. Prescindendo anche dai molti casi di assoluzione nei quali appella raramente il pubblico Ministero, riuscì facile ribattere tale argomento colla semplice osservazione già fatta nella relazione del Ministero, che di regola nei giudizi di appello non si ripetono gli esami dei testimoni e le perizie che ebbero luogo nel primo giudizio, la quale regola soffre solo eccezione allorquando il tribunale o la Corte di appello credano assolutamente indispensabile alla dilucidazione del fatto sentire nuovamente gli stessi testimoni, lo che nella pratica accade raramente (1). Pochi casi di eccezione impertanto non possono togliere nè menomare considerabilmente la certa e grande economia che il progetto assicura nelle spese, coll'avvicinare di più i giudizi criminali al domicilio degli imputati, dei testimoni e dei periti. Questo avvicinamento diverrà anche più utile ed importante per effetto della legge del 31 marzo 1854, che obbliga la Corte di cassazione, anche nelle materie criminali, a rinviare il processo ad una Corte d'appello, diversa da quella che pronunziò la sentenza annullata. Questa legge infatti, che non potevasi non adottare senza posporre all'interesse pecuniario considerazioni di un ordine più elevato, accresce essa pure le spese di giustizia criminale, rendendo necessaria la trasferta degli imputati e dei testimoni dall'una all'altra sede delle Corti d'appello che risiedono in poche città dello Stato, ed è facile prevedere quanto maggiori si renderanno le spese di trasferta allorquando l'abitante della Savoia che fu esaminato a Chamberi dovrà recarsi in Torino, o quello di Nizza a Genova, e via discorrendo. Giova invero sperare che que-

(1) Codice di procedura criminale, articoli 276 e 342.

sto nuovo male sarà un giorno sanato o diminuito colla creazione delle Corti d'assise; ma, urgendo di alleviarlo mentre ci opprime, si ha pure da calcolare sull'attuale sistema dell'ordine giudiziario nell'apprezzare i vantaggi materiali che ci promette il Governo col presente progetto. A dar prova che esso progetto, collo sminuire il numero dei processi che sono ora giudicati dalle Corti d'appello, rinviandone una parte ai tribunali provinciali, ed il numero di quelli che sono giudicati dai tribunali, rinviandone una parte ai giudici di mandamento, farà luogo senz'altro a non lievi economie, concorre l'esperienza del Belgio, la cui legislazione in tema di procedimento penale può dirsi uguale alla nostra, salvo ciò che si riferisce alla istituzione dei giudici del fatto pei reati comuni, della quale difetta finora il nostro paese. In quello Stato la legge del 15 maggio 1838 diede facoltà alla sezione d'accusa e alla Camera di Consiglio di rinviare l'imputato al tribunale correzionale, quando il reato, sebbene punibile colla reclusione, fosse stato commesso con circostanze attenuanti, per le quali la detta pena potesse commutarsi con quella del carcere, e la Commissione della Camera dei rappresentanti nel relativo suo rapporto addusse, fra gli altri motivi, che una tale disposizione avrebbe arrecato un'economia nelle spese di giustizia (1). Nella seduta del 2 dicembre 1848 il ministro di grazia e giustizia presentò a quella Camera un progetto di legge sulle Corti d'assise e sulla competenza in materia penale, nel quale, estendendo il principio adottato dalla legge del 1838 (articolo 26), attribuiti ai giudici di mandamento la cognizione di alcuni reati che in ragione del loro titolo erano di competenza dei tribunali correzionali, come anche di tutti quelli che pel concorso di circostanze attenuanti, potevano punirsi con pene di polizia in luogo del carcere o dell'ammenda, e riconfermò la facoltà alle Sezioni d'accusa e alle Camere di Consiglio di rinviare ai tribunali correzionali gli accusati di crimini, pei quali si potesse far luogo alla commutazione di una pena criminale in una correzionale. In tale circostanza il ministro dichiarò che il progetto del Governo tendeva a realizzare delle economie, e nelle seguenti discussioni ripeté più volte la stessa cosa (2). L'esperienza adunque di un decennio aveva fatto prova che il principio adottato coll'articolo 26 della legge del 15 maggio 1838 conduceva realmente ad una economia nelle spese di giustizia, senza di che il Governo non lo avrebbe riconfermato ed ampliato nella vista appunto di realizzare economie.

Notò per altro a ragione il ministro di giustizia del Belgio in quella circostanza, che se le proposte disposizioni, assicurando delle economie avessero per avventura sconvolto il sistema della legislazione penale e quello del procedimento,

(1) Enfin il y aura économie dans les frais de justice qui sont plus considérables devant la Cour d'assises, et retombent le plus souvent à la charge de l'Etat. » (Rapporto presentato nella seduta 16 febbraio 1837. *Moniteur Belge* del 19 maggio di detto anno, n° 139.)

(2) « La pensée qui a présidé à la confection de ces projets c'est une pensée d'économie... Le projet de loi que le roi m'a chargé de vous soumettre est destiné à apporter au Code d'instruction criminelle des nouveaux changements qui rendront le cours de la justice plus prompt, accorderont des nouvelles garanties aux prévenus et accusés, et réaliseront des économies importantes... J'ai déjà eu l'honneur de dire à la Chambre que le principal motif qui avait amené la présentation du projet actuel était un motif d'économie » (V. pièces imprimées par ordre de la Chambre, t. 2, n° 59. *Annales parlementaires de Belgique* 1848, 1849, pag. 992 e 1007. Sedute 14 e 15 marzo 1849.)

arrecaudovi confusione o perturbazione, in allora avrebbero dovuto rigettarsi; ma dimostrò ad un tempo che, lungi di arrecare quei gravi inconvenienti, accrescevano le garanzie che la legge deve agli imputati, e rendevano più spedito il corso della giustizia senza pregiudizio della sicurezza sociale, cosicchè le progettate innovazioni, a parte anche il riguardo economico, erano razionali, utili e convenienti.

Sotto di tale aspetto impertanto vuol essere principalmente esaminato il presente progetto, il quale sarà sicuramente pregevole ed accettabile quando riunisca la bontà intrinseca alla economia nelle spese.

Nel procedimento penale, giusta il sistema dell'orale dibattimento, vi hanno due parti che dobbiamo esaminare separatamente: l'una precede l'accusa, l'altra la segue; la prima riguarda l'istruzione preparatoria, la seconda riguarda il giudizio.

Il giudice istruttore, quando è compiuta l'istruzione preparatoria fa il suo rapporto alla Camera di consiglio, la quale dichiara non esservi luogo a procedimento, se il fatto denunziato non costituisce reato, o l'azione penale è prescritta od altrimenti estinta, o non risultano indizi sufficienti di reità contro l'imputato. Non verificandosi alcuno di detti casi, se il fatto costituisce una semplice contravvenzione di polizia, la Camera di consiglio rimanda l'imputato avanti il giudice di mandamento; se il reato è di natura tale da essere punito con pene correzionali, rimanda l'imputato al tribunale di prima cognizione; se infine uno qualunque dei suoi membri è d'avviso che l'imputazione costituisca un crimine, e sianvi sufficienti indizi di reità a carico dell'imputato, allora trasmette gli atti all'avvocato fiscale generale, che ne fa rapporto alla sezione d'accusa presso il magistrato di Appello (1).

La sezione d'accusa se non iscorge traccia alcuna di reato, od indizi sufficienti di reità a carico dell'imputato, o le risulta che l'azione penale sia prescritta, o in altro modo estinta, dichiara a sua volta non farsi luogo a procedimento; se vi sono indizi sufficienti di reità, ed è d'avviso che il fatto costituisca una contravvenzione di polizia, ordina il rinvio dell'imputato avanti il giudice di mandamento; se è invece d'avviso che il fatto costituisca un delitto, rimanda l'imputato al tribunale di prima cognizione; lo rinvia finalmente al magistrato d'Appello, se crede che il fatto costituisca un crimine (2).

Ma la Camera di consiglio e la sezione di accusa dovranno esse fare calcolo nelle loro decisioni delle circostanze dei reati? Queste circostanze possono influire per aggravare la condizione dell'imputato, assoggettandolo ad una pena maggiore, o possono influire per migliorarla scusando il fatto; od attenuandone la gravità e quindi la pena. Nel primo caso le circostanze del reato possono influire sul titolo di esso, poichè se invece di una pena di polizia si ha da pronunciare una pena correzionale, il reato non è più contravvenzione, ma diventa un delitto; e se invece di una pena correzionale se ne ha da pronunciare una criminale, il reato non è più delitto, ma diventa un crimine: infatti, già notammo più sopra che nella nostra legislazione la qualità della pena è la base della divisione dei reati. Così, se si tratta di furto, siccome questo reato è punito con pena criminale soltanto, allorchè è qualificato o pel valore o per la persona o pel tempo o pel luogo o pel mezzo o per la qualità della cosa, così è necessario che la Camera di consiglio e la sezione d'accusa

(1) Codice di procedura criminale, articoli 227, 228, 229, 230, 347 e 348.

(2) Articoli 353, 354, 357, 358, 359 e 360 di detto Codice.

emettono avviso sulla esistenza o no di alcuna di quelle circostanze che lo rendono *qualificato* (1). Così pure quelle percosse e quelle violenze che per loro natura sono soggette a pena correzionale, diventano crimini e sono punibili colla reclusione, se sono accompagnate da premeditazione o da insidie, ancorchè non abbiano cagionato ferite o malattie, ovvero siano commesse contro di un pubblico ufficiale od un agente della forza pubblica nell'esercizio delle sue funzioni, o a causa di esse (2). Lo stesso accade in molti altri casi, per esempio, in quelli contemplati negli articoli 447, 528, 586, 587 e 596 del Codice penale, nei quali il delitto diventa crimine, e perciò cambia di titolo, quando è accompagnato da circostanze determinate dalla legge. In tutti questi casi in cui si tratta di aggravare la condizione dell'imputato, la Camera di consiglio e la sezione d'accusa debbono riconoscere se dall'istruzione preparatoria risultino o no le anzidette circostanze, cosicchè il loro giudizio si aggira di necessità intorno al reato considerato *in concreto*, tenendo conto, cioè, delle sue circostanze, le quali ne cambiano il titolo, cambiandone la pena.

Accade forse lo stesso se trattisi di circostanze attenuanti, e così di fare migliore la condizione dell'imputato?

Non essendovi nel Codice d'istruzione criminale della Francia una disposizione che provveda sopra di questo punto, esso restò nel dominio della giurisprudenza, e la Corte di cassazione decise più volte che la Camera d'accusa non ha facoltà di esaminare ed apprezzare i motivi di scusa e le circostanze attenuanti. Non tutti però i giureconsulti sottoscrissero a questa opinione non fondata sopra un testo di legge, ma sopra ragionamenti che possono confutarsi. Sia pur vero che la Camera d'accusa non ha da applicare le pene, e che il procedimento scritto non ha per iscopo di provare il reato, ma solo di riconoscere se vi siano o no sufficienti indizi di reità a carico di un cittadino per sottoporlo ad accusa nell'interesse della società, ciò però non dimostra che in questo giudizio preventivo debbasi bensì tenere conto di quelle circostanze che in luogo della pena correzionale rendono applicabile la criminale, e per contro non si debba tenere conto di quelle che, in luogo della pena criminale, rendono applicabile la pena correzionale, giacchè si le une come le altre servono solo a fissare i termini dell'accusa, sì le une come le altre debbono essere provate colle risultanze del pubblico dibattimento, non con quelle della istruzione preparatoria, senza la quale prova non possono essere calcolate da chi giudica l'imputato.

La stessa Corte di cassazione di Francia declinò più volte da quella sua teoria, non tanto col decidere che le Camere d'accusa non eccedono i limiti della propria giurisdizione menzionando nelle sentenze di rinvio le circostanze attenuanti che risultano dall'istruzione preparatoria, lasciando intatta la competenza dei giurì per pronunziare sopra di esse (3), ma più ancora col decidere che l'accennata restri-

(1) V. Codice penale, articolo 653 e seguenti, 671 e seguenti. È a notarsi specialmente l'articolo 651, giusta cui il furto di oggetto anche minimo, per esempio di un fazzoletto, è punibile con pena criminale, e quindi diventa un *crimine* appellato *rapina*, se fu commesso *violentemente*.

(2) Articolo 230.

(3) Vedasi in questo senso la decisione del 13 gennaio 1820 sul processo contro Piquet: « C'est même un devoir pour elles (dicono a questo riguardo gli autori del *Journal de Palais*), car si elles omettaient de mentionner les circonstances qui peuvent rendre le crime excusable, l'exposé du fait ne serait pas complet, »

zione delle facoltà di esse Camere non si applica qualvolta il fatto di scusa presenta il carattere di un fatto giustificativo; imperciocchè, se non si può mettere in istato d'accusa un cittadino per causa di un fatto, il quale, considerato in sè stesso, non sia un reato, non si deve nemmeno accusare per un fatto che sia bensì punibile, considerato *in astratto*, ma nol sia in nessun modo considerato *in concreto*, in ragione, cioè, delle circostanze personali di chi lo ha commesso, o delle circostanze nelle quali fu commesso, e perciò, giusta la giurisprudenza di quella Corte, la Camera d'accusa è giudice delle circostanze che spogliano il fatto di ogni reità (1).

Ha deciso benanche quella Corte suprema, che le Camere d'accusa hanno il diritto di apprezzare tutte le circostanze che caratterizzano l'intenzione dell'imputato e la di lui buona fede, e dichiarare che non vi è luogo a procedimento, se l'azione comparisce pura da ogni mala intenzione (2).

Nel Belgio, prima della legge del 15 maggio 1838, le Camere d'accusa consideravano spesso come correzionali dei reati che pel loro titolo avrebbero dovuto qualificarsi crimini, e ciò facevano considerando ed apprezzando le circostanze che li avevano accompagnati, sicchè il Governo nel proporre quella legge al Parlamento dichiarò che con essa intendeva regolarizzare ciò che in fatto si praticava di già, la quale circostanza fu anche ammessa nelle discussioni seguite nel seno della Camera dei rappresentanti e nella relazione della Commissione del Senato.

Nel nostro paese, sebbene sia chiara e precisa la disposizione dell'articolo 10 del Codice di procedura criminale, il quale prescrive senza alcuna distinzione che nel determinare la competenza si avrà riguardo al titolo, e non alle circostanze del reato, quando anche per queste l'imputato non dovesse soggiacere a pena o si potesse fare luogo al passaggio da una pena superiore ad un'altra di genere inferiore; ciò nulla meno le Camere d'accusa furono talvolta strascinate dalla forza della ragione a considerare le circostanze del crimine nell'interesse dell'imputato, e rinviarlo al tribunale correzionale quando per causa di esse doveva applicarsi una pena correzionale, od anche a dichiarare non farsi luogo a procedimento per mancanza di discernimento dell'imputato, conculcando senza volerlo un precetto di legge poco razionale, la di cui rigorosa osservanza doveva quindi essere assicurata, e lo fu, dalla Corte suprema di cassazione (3).

(1) Vedansi le sentenze 27 marzo 1818 nel processo Rosay e 8 gennaio 1819 nel processo Cazelles, colle quali fu deciso che le Camere d'accusa hanno diritto e dovere di riconoscere ed apprezzare, nel caso di omicidio o di ferite, la scusa derivante dalla legittima difesa, e dichiarare che per causa di tale scusa non vi è luogo a procedimento.

(2) Sentenza 17 marzo 1827 nel processo Gérard, in cui trattavasi del reato di falsa testimonianza. Vedasi quanto scrisse Faustin Hélie sopra questa materia in un pregevole articolo pubblicato nella *Encyclopédie du droit* di Sébire e Carteret, alla parola *Chambre d'accusation*, numeri 14, 15, 16 e 17.

(3) Nel processo di Luigi Dagnino, imputato, di avere dietro grave provocazione, ferito il proprio fratello, la sezione d'accusa del magistrato d'Appello di Genova con sentenza 3 aprile 1850, dopo avere considerato che dal fatto risultante dal processo scritto appariva soltanto un eccesso di difesa punibile col carcere giusta l'articolo 607 del Codice penale, rinviò l'imputato avanti il tribunale correzionale; ma la Corte di cassazione addì 13 maggio stesso anno annullò tale sentenza per violazione dell'articolo 10 del Codice di procedura.

La stessa sezione di accusa aveva già nel processo di Giuseppe Casagrande, con sentenza 26 luglio 1848, dichiarato non

Che direste, o signori, vedendo processare criminalmente un bimbo privo ancora totalmente dell'uso della ragione, vedendolo catturare per misura preventiva, vedendolo condurre scortato dalla pubblica forza innanzi alla Corte criminale, ed ivi farsi luogo ad un solenne dibattimento, quando è già certo che nessuna pena potrà pronunciarsi contro di lui? Questo procedimento nol credereste una commedia ideata per discreditare la legge, e mettere in derisione la maestà della giustizia punitrice? Eppure se fu cassata la sentenza di una sezione d'accusa che dichiarò non essere luogo a procedimento contro un ragazzo di anni undici non dotato di sufficiente discernimento, pel motivo che le nostre leggi non permettono a quella sezione di conoscere delle scuse, sebbene per queste non debba l'imputato soggiacere a pena di sorta, non vi sarebbe ragione per cui non dovesse ugualmente cassarsi una simile decisione che fosse pronunciata riguardo ad un fanciullo di tre o quattro anni, autore materiale di un fatto, che commesso con malizia da un adulto potesse costituire un crimine.

Ma, se tutti ammetteranno che sia da correggersi una legge che vuole sia posto in accusa, giusta il titolo del reato considerato in astratto, anche colui che per causa delle circostanze non deve andare soggetto ad alcuna pena, vi sarà forse chi voglia mantenerne intatte le disposizioni, allorché trattisi solo di circostanze attenuanti, che facciano luogo alla diminuzione o commutazione delle pene, seguendo in questa parte le distinzioni adottate dalla giurisprudenza francese che accennammo più sopra. Esaminandosi però la questione colla necessaria profondità ed in tutte le sue conseguenze, è facile persuadersi che è migliore e da preferirsi il sistema del progetto del Governo, conforme sostanzialmente alle leggi adottate nel Belgio.

Per mettere in accusa un cittadino, ed obbligarlo a scolararsi, non basta nelle materie criminali la denuncia della parte lesa, o quella di un pubblico ufficiale, ma si richiede che dalle risultanze di una istruzione preparatoria e segreta sorgano contro di lui sufficienti indizi di reità, e giustifichino a di lui riguardo quelle misure di cautela che nell'interesse di tutti richiedono il sacrificio dell'interesse individuale. Di qui, la istituzione delle Camere di consiglio e delle sezioni di accusa, alle quali è affidato questo giudizio preventivo. Devono esse, come già dicemmo, dichiarare non farsi luogo a procedimento ogniqualvolta il fatto denunziato non costituisce reato, o ne è già estinta l'azione penale, o non risultano indizi sufficienti di reità contro l'imputato. Ove invece si faccia luogo a procedimento, debbono esaminare se il reato sia un crimine od un delitto, od una contravvenzione, e, ciò stabilito, rinviare l'imputato al giudice competente. Quando la legge, nel concorso di circostanze da essa determinate, vuole applicata la pena correzionale, il fatto è fuori di dubbio un semplice delitto, perchè è delitto ogni reato che la legge punisce con pene correzionali; così pure il fatto è semplice contravvenzione allorché, nel concorso di circostanze determinate, la legge nol vuole punito che con pene di polizia. È dunque giuocoforza che le Camere di consiglio e le sezioni d'accusa prendano di mira la pena da infliggersi onde determinare la natura del reato, e la competenza di chi deve giu-

farsi luogo a procedimento contro l'imputato dell'età di anni 11, perchè non risultava che avesse pieno discernimento all'epoca in cui aveva commesso il fatto incriminato, e questa sentenza era pure stata annullata dalla Corte di cassazione il 29 agosto 1848. (Vedi raccolta del Bettini, vol. 1-1-71, vol. 2-1-341.)

dicarlo. E se in questo esame preventivo debbono calcolarsi le circostanze aggravanti, allorché per esse si ha da fare passaggio da una pena correzionale ad una criminale, vuole il buon senso, vuole la ragione che debbansi pure calcolare le circostanze attenuanti, allorché per contro si ha da fare passaggio da una pena criminale ad una correzionale. Se la giustizia e l'equità non permettono che sia posto in accusa un cittadino quando le risultanze dell'istruzione preparatoria nol fanno presumere colpevole, non permettono nemmeno che chi in realtà ha solo commesso una contravvenzione sia innanzi alla società accusato reo di un delitto, e chi ha commesso un delitto venga accusato reo di un crimine. Nè la differenza sta solo nei termini della imputazione; imperciocché, qualunque imputato di un crimine è soggetto a maggiori incomodi morali, fisici ed economici a fronte dell'imputato di un reato minore; è obbligato a comparire nanti gli stessi giudici nanti cui compariscono i rei dei misfatti i più nefandi ed occuparvi lo stesso seggio, e non gli è permesso di difendersi, conservando la libertà personale, per quanto possa essere evidente che la pena a cui possa andare soggetto debba essere meno dura e meno lunga dello stesso carcere preventivo.

Il sistema di dare facoltà alle sezioni di accusa ed alle Camere di consiglio di apprezzare eziandio le circostanze di scusa o quelle attenuanti per determinare la vera natura del reato e la competenza di chi deve giudicarlo, mentre non può essere criticato in relazione al primo periodo del procedimento penale, fu da alcuni creduto difettoso nei suoi rapporti col secondo periodo, opponendo che con esso si fa prevalere all'orale dibattimento l'istruzione preparatoria, o, a meglio dire, che le presunzioni e gli indizi risultanti dall'istruzione preparatoria si fanno prevalere alla prova positiva delle circostanze del reato, la quale risulta dal pubblico dibattimento. Tale obbietto, come ognuno vede, non trova applicazione ogniqualvolta dal pubblico dibattimento vengano a risultare quelle stesse circostanze che hanno determinato la sezione d'accusa a rinviare l'imputato nanti il tribunale correzionale anziché nanti la Corte di appello, o la Camera di consiglio a riavviarlo nanti il giudice di mandamento anziché nanti il detto tribunale; imperciocché in tale caso non può dirsi che l'istruzione preparatoria prevalga alla istruzione orale, od influisca sulla sentenza di condanna, e la pena correzionale sarebbesi ugualmente pronunciata dalla Corte di appello, o la pena di polizia dal tribunale provinciale, ove l'imputato fosse stato rinviato nanti di loro, niun conto tenuto dei fatti di scusa e delle circostanze attenuanti. L'obbietto non trova nemmeno applicazione allorché nel dibattimento manca la prova sufficiente del reato o della reità dell'imputato, o quando per altra ragione viene pronunciata una sentenza di assolutoria, la quale produce i medesimi effetti, qualunque sia il grado del giudice o del magistrato da cui emana. Non trova nemmeno applicazione ogniqualvolta la sezione d'accusa o la Camera di consiglio, riconosciuto ed apprezzato il fatto di scusa, dichiara non farsi luogo a procedimento; ma solo allorché dall'orale dibattimento risulta bensì la prova del reato e della reità dell'imputato, ma non risulta la prova delle circostanze attenuanti espresse nella sentenza od ordinanza di rinvio.

Veramente non può contestarsi la possibilità di questo inconveniente; ma, prima di cercare il rimedio, bisogna formarsi un giusto concetto del male temuto, e non esagerarlo. Si esagera infatti da chi crede che sia per avverarsi frequentemente, come lo si esagera da chi ne crede molto gravi gli effetti.

Vi hanno dei fatti di scusa o di commutazione e diminu-

zione di pena, i quali possono bensì risultare dal pubblico dibattimento, sebbene non risultino ancora dall'istruzione preparatoria, ma non possono scomparire nell'istruzione orale, se nella prima già siano accertati. Tali sono, per esempio, quelli che derivano dall'età dell'imputato, i quali si provano con documenti autentici. Altri invece dipendono o dalle deposizioni dei testimoni o dall'apprezzamento che il giudice ne fa, e a questi soltanto può riferirsi l'obiettato inconveniente. Notava opportunamente il Governo che, nella generalità dei casi a cui deve porre mente il legislatore, non mancherà nel dibattimento la prova delle circostanze attenuanti, se questa già si aveva nell'istruttoria scritta, di cui l'imputato e i suoi difensori hanno comunicazione quando ancora sono in tempo a denunziare e far citare tutti i testimoni che possono giovare alla difesa, e così anche quelli che, già esaminati nell'istruzione preparatoria, non fossero chiamati al dibattimento dal pubblico Ministero. Coloro che in queste materie hanno pratiche cognizioni sanno che i cangiamenti tra l'istruttoria e il dibattimento avvengono quasi sempre a pro dell'accusato; e se talvolta nel dibattimento si scuoprono circostanze nuove che rendano più grave il reato, è troppo difficile ed improbabile che svaniscano quelle che già risultavano dall'istruzione preparatoria a vantaggio dell'imputato. Arroge che il presente progetto non permette il rinvio dell'imputato davanti il tribunale correzionale a causa di circostanze attenuanti, salvo che sia deliberato a voti unanimi dalla sezione d'accusa, ove questa, come accade generalmente, sia composta di soli tre giudici, e che pel rinvio al giudice di mandamento richiede pure unanimità di voti nella Camera di Consiglio, e contro tale rinvio accorda ancora al pubblico Ministero e alla parte civile il diritto di reclamare alla sezione d'accusa in via di opposizione. Adunque se il temuto inconveniente potrà per avventura accadere, non accadrà però che rarissimamente, come lo prova eziandio la esecuzione della legge del Belgio del 15 maggio 1858, poichè i suoi avversari fecero valere di bel nuovo dopo un decennio le stesse obiezioni teoriche per impedire che il sistema fosse ripetuto ed ampliato colle leggi del 1° e 15 maggio 1860, ma non poterono addurre casi pratici che avessero giustificato i loro timori esagerati.

Non solo sarà rarissimo il temuto inconveniente, ma, quel che più importa, non potrà produrre effetti troppo gravi, mentre per esso non potrà accadere che l'innocente sia punito od il reo sia colpito da pena più grave di quella che meritò, ovvero che eviti qualunque pena, ma solo potrà accadere che il reo abbia una pena minore di quella che avrebbe meritato. Se questo può dirsi un male, è però un male lievissimo; sì perchè, se la frequente impunità dei reati compromette la sicurezza dei cittadini, non può dirsi altrettanto di qualche raro caso di impunità, pur troppo inevitabile nella giustizia degli uomini, il quale non può dare fondata lusinga di eguale impunità a chi è trattenuto dal timore della pena a commettere altri misfatti, senza di che dovrebbe dirsi egualmente pernicioso la concessione di ogni grazia sovrana; sì perchè gli effetti salutari delle pene sono meglio assicurati dalla certezza di esse, anzichè dalla loro gravità; e quindi, se casi rari d'impunità non bastano a compromettere la sicurezza sociale, tanto meno potrà comprometterla qualche caso rarissimo in cui, per effetto del rinvio dell'imputato al giudice di polizia o al tribunale correzionale, venga esso condannato ad una pena minore.

Trattandosi quindi di un inconveniente rarissimo e di lieve conseguenza, non può essere utilmente contrapposto ai grandissimi vantaggi che nella generalità dei casi deriveranno dal

progetto in discorso, senza di che nessuna utile istituzione potrebbesi mai accettare, non essendo possibile che sia così perfetta da non ammettere assolutamente la lontana possibilità di un qualche inconveniente nella sua applicazione, essendo pur troppo vero nelle cose di quaggiù, per servirsi delle espressioni di un dotto giureconsulto che onora la magistratura francese, che « le mal est à côté des meilleures choses, le bien à côté des plus mauvaises » (1).

Ad ogni modo, se si volesse per un eccessivo rigorismo conservare la purità dei principii, ed esigere che in nessun caso non possa il giudice di mandamento condannare l'imputato di un fatto che per le risultanze del dibattimento veste il carattere di delitto, e il tribunale correzionale non possa condannare l'imputato di un reato che per le dette risultanze presenti le qualità di crimine, lo si potrebbe facilmente coll'inserire nel progetto una disposizione che li obbligasse in tali contingenze a dichiararsi incompetenti, rinviando l'imputato alla giurisdizione superiore. Nè tale disposizione si scosterebbe dalle regole generali del procedimento, sopra di che, per tacere delle materie civili, basterà citare pel nostro argomento la disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo 254 del Codice di procedura criminale, che obbliga il giudice di mandamento ad astenersi dal giudicare, e a trasmettere gli atti all'avvocato fiscale, ove per le risultanze della pubblica istruzione il fatto imputato costituisca un reato importante una pena correzionale od altra più grave, e la conforme disposizione dell'articolo 315 che obbliga il tribunale correzionale a rimandare l'imputato davanti l'istruttore, ove il fatto per le risultanze del dibattimento importi una pena criminale, sebbene il primo rinvio ad esso tribunale o giudice fosse stato decretato dalla Camera di Consiglio o dalla sezione d'accusa.

Il Ministero però ha dichiarato nella sua relazione che non poteva acconciarsi al partito che i tribunali o giudici inferiori avessero facoltà di dichiararsi incompetenti dopo il rinvio, qualvolta a loro giudizio si fossero dileguate le circostanze attenuanti, contraddicendo in tal guisa alla decisione della sezione d'accusa o della Camera di Consiglio, perchè, come egli disse, « sarebbe un gravissimo inconveniente se una causa si potesse, per così dire, palleggiare da un tribunale all'altro, e ne seguisse anco la necessità di rinnovare i dibattimenti; oltre di che la contrarietà dei giudizi sarebbe poco confacevole alla dignità dei corpi giudiziari, ed all'autorità delle sentenze. »

Il sistema di rendere irrevocabile il rinvio della causa al giudice inferiore pronunziato dalla sezione d'accusa o dalla Camera di Consiglio per effetto di circostanze attenuanti, ed assicurare così un tale beneficio all'imputato, nella stessa guisa che gli sarebbe assicurato il beneficio maggiore che deriverebbe dalla pronuncia di essa Camera o sezione con cui si fosse dichiarato non farsi luogo a procedimento, fu già adottato dalle leggi del Belgio del 1° e del 15 maggio 1849 (2). Per altro il Ministero, nell'intendimento di rimediare in qualche modo al notato inconveniente, comunque

(1) Troplong, *Du mandat*, préface.

(2) « Le tribunal de simple police, devant lequel le prévenu sera renvoyé, ne pourra décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes » (art. 4 della legge 1° maggio 1849).

« Le tribunal de police correctionnelle, devant lequel le prévenu sera renvoyé, ne pourra décliner sa compétence en ce qui concerne l'âge, l'excuse et les circonstances atténuantes » (art. 4 della legge 15 maggio 1849).

lieve e rarissimo, ha proposto di stabilire che il tribunale correzionale possa, a seconda delle circostanze, estendere la pena del carcere, quanto alla durata, al *maximum* di quella che la legge prescrive alla reclusione, e che il giudice di mandamento possa raddoppiare la durata degli arresti e dell'ammenda. Il quale temperamento non altera le regole di competenza in quanto alla natura delle pene, trova argomenti d'analogia negli articoli 117, 118 e 120 del Codice penale, ed attenua senza fallo il mentovato inconveniente; poichè, se l'imputato potrà evitare la pena di genere più grave quando mancherà la prova delle circostanze attenuanti che risultavano a di lui favore dall'istruzione preparatoria, potrà ad ogni modo essere giudicato con maggiore severità, ed assoggettato ad una pena di maggiore durata di quella, che gli sarebbe stata inflitta se quella prova non fosse mancata.

La vostra Commissione accettò anche in questa parte il progetto del Governo; ma, onde il principio della irrevocabilità del rinvio riguardo alle circostanze attenuanti fosse contenuto nei suoi giusti limiti, e non recasse innovazioni nelle altre parti del Codice di procedura criminale, aggiunse nell'articolo 4 che dovranno osservarsi rispettivamente le disposizioni dell'articolo 315, e dell'ultimo alinea dell'articolo 254 di esso Codice ogniquale volta per circostanze nuove risultanti dal dibattimento venisse a chiarirsi, che il fatto costituisce un reato di titolo diverso, e di competenza di un tribunale o magistrato superiore; imperciocchè, se in rapporto alle circostanze attenuanti apprezzate dalla sezione di accusa o dalla Camera di Consiglio, il beneficio del rinvio può essere assicurato all'imputato, altrettanto non può ammettersi per quelle nuove circostanze che non poterono apprezzarsi da essa Camera o sezione, la quale avrebbe provveduto diversamente se fossero risultate dall'istruzione preparatoria.

In alcuni dei vostri uffizi erasi dato molto peso alla diversità di trattamento, che può derivare dal sistema del progetto in ordine ai medesimi reati, potendo accadere che l'autore di un dato misfatto vada solo soggetto ad una pena correzionale per causa del rinvio al tribunale correzionale, ed invece l'autore di un misfatto eguale vada soggetto a pene criminali, gravi ed infamanti, per non essergli toccata la stessa sorte nella sentenza d'accusa. Anche questo male, che, o non accadrà mai o accadrà rarissimamente, bisogna non esagerarlo, poichè il nostro Codice penale riguarda come infamanti le sole condanne alla pena di morte o dei lavori forzati a vita o quelle cui va aggiunta la berlina (articolo 24), ed è troppo difficile che quando la legge per ragione o dell'età o dello stato di mente, o per altre determinate circostanze, in luogo di una di quelle pene, ordina l'applicazione di una pena correzionale per tutti gli imputati dello stesso fatto, è troppo difficile, lo ripetiamo, che, riconosciuta a voti unanimi dalla sezione d'accusa la esistenza di quelle poche e precise circostanze, manchino poi queste nell'orale discussione, essendo assai più probabile che, quando accada il raro caso del difetto di prova delle circostanze attenuanti, si tratti piuttosto di quella diminuzione o commutazione di pena che, dipendendo dall'apprezzamento dei fatti, è abbandonato alla prudenza del giudice, nel quale caso l'articolo secondo del progetto permette tassativamente il rinvio della causa al tribunale correzionale allora solo che si tratti di fare passaggio dalla reclusione o relegazione alla pena del carcere. Or bene, tra la pena della relegazione o della reclusione e quella del carcere, il quale sia inflitto con durata o maggiore od eguale, vi ha sibbene una differenza, ma non è questa di tanta importanza da consigliare l'abbandono di un sistema sotto altri rapporti vantaggiosissimi, ed abbandonarlo pel motivo che

uno fra i tanti individui che potranno commettere nell'avvenire un dato misfatto colle medesime circostanze sia aggravanti che attenuanti (supposizione troppo difficile a verificarsi), possa essere punito col carcere anzichè colla reclusione o colla relegazione. Così facendo, si toglierebbe a tutti i cittadini in generale la possibilità di un beneficio, solo perchè un solo di essi potrebbe ottenerlo senza meritario. Sarebbe grave bensì l'obbietto della diversità di trattamento se anche un solo cittadino potesse col tempo essere condannato a pena criminale quando il suo reato non comportasse che una pena correzionale; ma perde ogni importanza nel caso opposto, quando cioè, senza aggravare la condizione di alcuno, ed anzi migliorando in massima la condizione di tutti, presenta solo la lontana possibilità di un favore accidentale e straordinario, che non può compromettere la sicurezza sociale. La legge, eguale per tutti, non può impedire quelle disuguaglianze di trattamento che sono conseguenza necessaria della natura degli uomini. Innanzi ai tribunali, il solo vero è ciò che appare per vero, essendo per essi la stessa cosa il non essere e il non apparire. Quindi pel medesimo reato un cittadino sarà punito, un altro assoluto; l'uno sarà condannato a pena grave, l'altro a pena leggera; nè queste differenze dipenderanno soltanto dalla diversità delle prove, ma sì ancora dalla diversità dei giudizi; anzi ben anche dalla diversità di opinione degli uffiziali del pubblico Ministero. Una Camera di Consiglio è di unanime avviso che un fatto sia semplice delitto, e quindi rimanda l'imputato davanti il tribunale correzionale, che lo condanna alla pena del carcere. Non appella dalla sentenza il pubblico Ministero, e ne appella invece il condannato, che non pago del primo giudizio, spera maggior favore dal magistrato d'Appello. Questi riconosce che errarono e la Camera di Consiglio e il tribunale correzionale; ma non vi fu appello da parte del pubblico Ministero, e l'avvocato generale non è più in tempo a ripararvi; il magistrato in tale caso annulla la sentenza dei primi giudici; ma, sebbene per annullarla sia costretto a dichiarare che il reato commesso è un crimine, e che quindi dovrebbe punirsi con pena criminale, ciò non pertanto non può pronunziare una pena più grave di quella che pronunziarono i primi giudici, perchè la legge glielo vieta in modo assoluto (1). È qui evidente la diversità di trattamento, poichè se altro cittadino commetta lo stesso misfatto, e più non si incorra nello stesso errore o dalla Camera di Consiglio o dal tribunale correzionale o dal pubblico Ministero, questo colpevole non sarà punito col carcere, come l'altro lo fu, ma bensì con pena criminale.

Se adunque nel sistema della nostra legislazione penale, non meno che in quella degli altri popoli civili, non è possibile evitare nel fatto le diversità di trattamento, la possibilità di qualche raro inconveniente della medesima natura non può, per quanto ne pensò unanime la vostra Commissione, essere di ostacolo all'adozione di un progetto di legge, che contiene un grande miglioramento sia economico, sia razionale, stato accolto con plauso ed sperimentato favorevolmente nel Belgio, ove, iniziato nel 1838, fu confermato ed ampliato nel 1849, ed ottenne ambe le volte l'approvazione del Parlamento a grandissima maggioranza, sebbene mancante dei perfezionamenti che il nostro Governo vi ha introdotti (2).

(1) Codice di procedura criminale, articolo 844.

(2) La legge del 15 maggio 1838 ottenne nella Camera dei rappresentanti 72 voti sopra 81 votanti, e nel Senato 31 voti sopra 32 votanti, ove la Commissione propose a voti unanimi

La Commissione fu anche unanime nell'accettare per sua parte gli articoli 5, 6 e 7 del progetto ministeriale, che tutti favoriscono la condizione degli imputati.

Nel progetto di legge sopra alcune modificazioni al Codice penale, che votaste, o signori, nella corrente Sessione, furono diminuite le pene pei reati contemplati negli articoli 164, 165, 616, 617, 618 e 650 del Codice penale, e per alcuni fu sostituita una pena di polizia di competenza mandamentale alle pene correzionali di competenza del tribunale provinciale. Nell'articolo quinto dell'attuale progetto si attribuisce pure al giudice di mandamento la cognizione dei reati, di percosse, di ferite e di altri mali trattamenti corporali fatti senz'armi, che non avranno cagionato malattia od incapacità di lavoro per un tempo maggiore di giorni cinque, con facoltà di raddoppiare l'ammenda o la durata degli arresti. Questa riforma non può non essere apprezzata da chi sa per esperienza che i tribunali di prima cognizione impiegano una parte notevole delle loro sedute nei dibattimenti sopra simili reati di lieve momento, pei quali se pronunziano una pena, è questa per lo più o di semplice polizia, o di carcere brevissimo, o di lieve multa inferiore alle spese del giudizio.

Non occorre intrattenervi lungamente sulla disposizione dell'articolo 6 che converte in dovere la facoltà ora accordata ai tribunali di ammettere a difendersi fuori carcere, mediante cauzione, coloro che per misura preventiva vennero arrestati per causa di un reato, pel quale, nel caso di condanna, non possano avere pena maggiore del carcere; imperciocchè una simile proposta già presentata a questa Camera da uno dei suoi membri, e da esso ampiamente sviluppata, fu giudicata meritevole di essere presa in considerazione nella passata legislazione (1).

di adottarla in ogni parte, dicendo che *l'utilité de cette disposition (art. 26) ne sera point contestée: elle légalise ce qui en partie se fait déjà sans loi.*

Il relatore della Commissione della Camera dei rappresentanti attestò che, avendo fatto parte per 15 anni di una sezione d'accusa, aveva sempre rimarcato che molte delle istruzioni preventive dimostravano evidentemente l'esistenza di circostanze attenuanti che mutavano il crimine in delitto. « Dès que la preuve de ces circonstances (disse la Commissione) est acquise dans l'instruction préliminaire, il est rationnel et conforme au système du Code pénal de déférer l'affaire au tribunal de police correctionnel. »

Il signor Dubus ainé attestò a sua volta che « *cette amélioration est vivement désirée par les magistrats de l'ordre judiciaire. Je connais plusieurs juges qui la désirent avec ardeur; je dirai même que, quoique la législation actuelle n'y autorise pas, on se sent pour ainsi dire obligé de correctionnaliser dans certaines circonstances.* » (Sedute del 23 e 24 febbraio 1838. Il rapporto della Commissione della Camera dei rappresentanti trovatisi nel *Moniteur* del 19 maggio 1837.)

La legge del 1° maggio 1849, pel rinvio dei reati al giudice di polizia, trovò maggiori opposizioni e nelle discussioni e nelle votazioni. Quella invece del 15 maggio stesso anno, che autorizza il rinvio dei reati ai tribunali correzionali per effetto di circostanze attenuanti, ebbe nella Camera dei rappresentanti voti 60 sopra 69 votanti, e nel Senato voti 24 sopra 28 votanti.

(1) Proposta di legge del deputato Brofferio, sviluppata nella seduta del 2 gennaio 1851, appoggiata dai deputati Valerio, Mantelli e Mellana, e presa in considerazione dalla Camera, con cui, nell'articolo 189 del Codice di procedura criminale, alla parola *potrà* si sostituiva la parola *dovrà*.

La libertà provvisoria degli imputati, mediante sottomissione con cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo, è una istituzione adottata dalle legislazioni criminali antiche e moderne, ed in ogni sistema di procedimento, segreto o pubblico, con giudici permanenti o con giurati. Essa si sviluppò a poco a poco, e divenne un diritto assoluto di tutti gli imputati, ad eccezione di coloro che erano accusati dei più gravi delitti. Venne quindi menomata e circoscritta in limiti assai ristretti a misura che il procedimento penale andò perdendo le sue garanzie di libera difesa e di pubblicità, e che i legislatori si mostrarono meno curanti della libertà dei cittadini (1).

In Francia la libertà provvisoria degli accusati, salvi i casi di eccezione stabiliti dalla legge, si riguardava quale un diritto e non quale facoltà abbandonata all'arbitrio del giudice, allorchando fu promulgato il Codice d'istruzione criminale, che all'articolo 114 stabilì pei reati correzionali che la Camera di Consiglio *potrà* far mettere l'imputato in libertà provvisoria, mediante cauzione solvibile. Non ostante l'espressione *potrà*, si continuò per molto tempo a mantenere la massima che non si potesse ricusare quel beneficio a chi voleva profittarne uniformandosi alla legge, e che la detta espressione avesse lo scopo d'indicare che anche la Camera di Consiglio era competente a provvedere sopra di tale punto. La Corte di cassazione aveva sanzionato con molte decisioni conformi quella benigna interpretazione (2), ma tutto ad un tratto mutò sentimento, e con giudicato a classi unite del 23 febbraio 1844 interpretò nel senso opposto la legge. Sebbene questa nuova giurisprudenza, fondata unicamente sopra la lettera della legge, sia stata accolta in Francia con disfavore (3), ciò non pertanto i compilatori del nostro Codice di procedura criminale vollero adottarla, dichiarando essi pure nell'articolo 189 che il tribunale in Camera di Consiglio *potrà*, sulla domanda dell'imputato, accordargli la libertà provvisoria mediante idonea cauzione. E, onde non potesse nascere dubbio sulla loro intenzione, rammentarono nelle risposte alle osservazioni dei magistrati « che, non ostante le diverse interpretazioni date dalle Corti di Francia intorno al verbo *potrà*, è questo usato in detto articolo nel senso facoltativo e non nel senso di potere giurisdizionale, così accennando chiaramente la parola *potrà*, secondo l'arresto 23 febbraio 1844 della Corte di cassazione a Camere riunite, per cui si fissò la giurisprudenza su questa questione » (4).

Così operando i nostri legislatori fecero veramente un passo indietro, poichè le regie Costituzioni del Piemonte avevano statuito in modo assoluto che « non si carcererà alcuno, se non per quei delitti che possono richiedere pena corporale o qualche pecuniaria grave, quando per essa il reo non avesse il modo di dare un'idonea cauzione, » ed avevano prescritto che si usasse « tutta la prudenza e circospezione nell'ordinare gli arresti, » di maniera che i giudicanti e gli altri ufficiali autorizzati ad ordinarli « non si rendessero, con indebiti ar-

(1) Vedasi su questa materia un eccellente scritto di Faustin Hélie nella *Revue de législation*, anno 1844, tom. 19, pag. 105 e 426.

(2) Decisioni 21 aprile 1815, 15 luglio 1837, 27 marzo, 22 aprile e 17 luglio 1841.

(3) Vedasi quanto ne disse Faustin Hélie nello scritto sopra citato, pag. 452 e seguenti.

(4) Risposte della Commissione di legislazione alle osservazioni dei magistrati sul Codice di procedura criminale a pagina 257.

resti, contabili del pregiudizio che venisse recato alle persone e famiglie nella loro estimazione e nelle sostanze » (1). E l'editto organico del 27 settembre 1822 aveva prescritto che « gli inquisiti per delitti di cognizione de' tribunali di prefettura, saranno sempre ammessi dai detti tribunali a fare le loro difese fuori carcere, mediante sottomissione con cauzione idonea e responsabile nella somma che verrà fissata, avuti gli opportuni riguardi, di stare in giudizio e subire il giudicato » (2).

Dopo lo Statuto che garantisce a tutti i cittadini la libertà individuale, e non permette che alcuno di essi venga arrestato se non nei casi previsti dalla legge, si dubitò se fosse ancora *facoltativo* pei tribunali lo accordare la libertà provvisoria agli imputati di semplici delitti, sembrando esorbitante che lo esercizio di un tale diritto potesse dipendere, in un paese retto a libertà, dall'arbitrio degli uomini. La sezione d'accusa del magistrato d'Appello di Casale nel 14 maggio 1850 aveva coraggiosamente deciso la questione nel senso favorevole alla libertà; ma la Corte di cassazione annullò quel giudicato nell'interesse della legge (3).

La legge sulla stampa del 26 marzo 1848 (articolo 61) ha reso omaggio ai veri principii collo statuire che, « quando il reato di stampa non si presenti come complicità di un crimine, il magistrato o tribunale *dovrà*, sulla dimanda dell'imputato, e sentito il pubblico Ministero, concedere all'inquisito la libertà provvisoria, mediante idonea cauzione, di presentarsi a tutti gli atti del processo, e per l'esecuzione della sentenza in conformità degli articoli 190, 192 e seguenti del Codice di procedura criminale. »

Trattasi ora di correggere l'articolo 189 di detto Codice, surrogando parimente la parola *dovrà* alla parola *potrà*, e togliendo così ogni sorta d'arbitrio in materia di libertà personale.

Parve però alla vostra Commissione che, sia nel Codice di procedura criminale, sia nel progetto di legge presentato dal Ministero, non sia provveduto ai cittadini poveri che, non avendo il mezzo di dare cauzione, non potrebbero profittare del beneficio della libertà provvisoria. Egli è ben vero che la Camera di Consiglio, ove il reato non importi pena maggiore del carcere, può ordinare, « secondo le circostanze, » che l'imputato sia posto in libertà coll'obbligo di presentarsi avanti il tribunale competente, quando ne sarà richiesto (4); ma siccome un tale beneficio suole accordarsi per riguardo alle circostanze stesse del reato, anziché per considerazioni di povertà; e siccome d'altra parte i cittadini non poveri, oltre di quel beneficio dipendente dall'arbitrio della Camera di Consiglio, ne hanno un altro maggiore, quello cioè di chiedere ed ottenere la loro libertà mediante cauzione, ancorchè la Camera di Consiglio non ne abbia ordinato d'ufficio la scarcerazione, parve perciò giusto ed umano aprire eziandio la via ai cittadini poveri di conseguire quel maggiore beneficio.

(1) Regie Costituzioni, lib. 4, tit. 7, §§ 5 e 22; regio regolamento pel ducato di Genova, parte 2^a, tit. 7, §§ 5 e 22.

(2) Articolo 21 del regolamento annesso a tale editto.

Le regie patenti in data 11 gennaio 1840 fecero un'eccezione alla regola, statuendo all'articolo 9 che gli inquisiti di furti semplici, di truffe, di oziosità e vagabondaggio, se sono recidivi, non saranno ammessi al beneficio portato dal detto articolo 21 del regolamento del 1822, *salvo in quei casi in cui il tribunale per giusta causa stimasse di loro concederlo*.

(3) Sentenza del magistrato di Cassazione 16 luglio 1850 nel processo Ghiazza.

(4) Codice di procedura criminale, articolo 229.

Gli accusati non possono dirsi colpevoli finchè la sentenza di condanna, udite le loro difese, non li abbia colpiti. Il carcere preventivo non è pena, ma misura di cautela che interessa la società onde l'incolpato non isfugga alla pena in caso di condanna, non commetta intanto altri reati, e si presenti in giudizio ogniquivolta la sua presenza torni utile per l'istruttoria. Il diritto di essere posto in libertà provvisoria, già ristretto ai reati di minore gravità, non deve nel fatto riescire un privilegio per le persone agiate, ma deve essere tale che le persone di ogni condizione possano profittarne, perchè tutte sono eguali dinanzi alla legge, e a tutte essa deve uguale protezione. Se l'onesto bracciante, che trae dal lavoro del giorno ogni mezzo di sussistenza, ed ha la sventura di essere processato per un fatto di cui non è colpevole, sebbene gli indizi raccolti nell'istruzione preparatoria lo facciano credere reo, non avesse modo di liberarsi dal carcere preventivo, perchè la penuria dei mezzi non gli permettesse di trovare chi assuma generosamente il rischio di fargli cauzione, dovrebbe, per tutto il corso del giudizio, abbandonare alla fame la propria famiglia, nè la società riparerrebbe a tanto danno con limitarsi a proclamarlo alla fin fine innocente e restituirlo per l'avvenire alla libertà ed al lavoro. La sapienza degli antichi Romani permetteva al giudice di mantenere in libertà l'accusato fidandosi della di lui promessa: « de custodia reorum proconsul extimare solet utrum « in carcerem recipienda sit persona, vel fidejussoribus com- « mittenda, *vel etiam sibi*; » ma in quei tempi, per fidarsi alla parola dell'imputato si badava piuttosto alla di lui dignità, alle di lui ricchezze, alla qualità del reato e alle prove di reità (1); e più tardi questa specie di cauzione, chiamata *giuratoria*, divenne un privilegio delle persone illustri (2). Era però provvidamente statuito che, rimanendo in carcere l'accusato per difetto di fideiussore, dovesse il procedimento avere un termine fisso, più breve dell'ordinario (3). Alcune tra le moderne legislazioni hanno ammesso la cauzione *giuratoria*, ma in modo più razionale. Così il Codice di Prussia (articolo 235) l'ammette solo nel concorso delle seguenti circostanze: 1^o che l'incolpato meriti confidenza; 2^o che la cattura gli sia causa di danno irreparabile; 3^o che la pena non possa eccedere un anno di carcere; 4^o che non sia in condizione da poter fornire la cauzione in denaro. Anche le leggi del regno di Napoli, che contengono disposizioni del tutto nuove in tema di arresto preventivo, non sempre richiedono cauzione perchè l'imputato possa ottenere la libertà provvisoria durante il procedimento (4).

Nella nostra legislazione, prima del Codice di procedura criminale, era conosciuta pei poveri la cauzione *giuratoria* nelle materie civili e nelle criminali per assicurare il pagamento delle spese (5), ma si disputava se con tale cauzione potessero i poveri essere ammessi a difendersi fuori carcere, sostenendosi da alcuni, nel silenzio della legge, che un tale beneficio essendo conseguenza della qualità del reato, e costituendo un vero diritto, non poteva dipendere dalla circostanza accidentale della solvibilità dell'accusato, nè essere paralizzato dalla condizione di una cauzione ido-

(1) Legge 1^a Dig., *De custodia et exhibitione reorum*.

(2) Legge 17 Cod., *De dignitatibus*.

(3) Legge 6 Cod., *De custodia reorum*.

(4) Vedansi le leggi della procedura nei giudizi penali per il regno delle Due Sicilie, dall'articolo 114 al 135.

(5) RR. CC., libro 3, tit. 25, § 14; e libro 4, tit. 23, § 5; R. regolamento pel ducato di Genova, parte 1^a, titolo 22, § 5; e tit. 42, § 14.

nea, sempre che il medesimo sia nella impossibilità di prestarla (1).

Ma i compilatori di quel Codice hanno anche in questa parte copiate le disposizioni del Codice francese, che in materia di libertà provvisoria, mediante cauzione, non ammette altra mallevateria fuorchè quella in denaro o in beni stabili (articolo 117); sicchè, sotto il suo impero, non sarebbe ammissibile la semplice promessa, anche giurata, dell'imputato, salvo il caso dell'articolo 229.

La vostra Commissione impertanto, adottando il sentimento spiegato dal quarto ufficio, aggiunse all'articolo 6 una disposizione che autorizza i tribunali a dispensare dalla cauzione i poveri non recidivi, sulla cui moralità si abbiano informazioni favorevoli, sicchè basti per essi un atto di sotto-missione di presentarsi ad ogni richiesta, senza bisogno di rafforzarlo colla santità del giuramento, di cui non si deve fare uso che colla massima parsimonia.

Dopo l'articolo settimo, che fu accettato senza alcuna opposizione, la Commissione aggiunse ancora una disposizione diretta ad estendere il termine di dieci giorni, entro cui è ora permessa la desistenza del querelante in quei reati pei quali l'azione penale non può esercitarsi senza l'istanza della parte lesa (2). Perchè il querelante potrà arrestare l'azione penale nei dieci giorni, e più non potrà nei giorni successivi? È bene che sia sempre lasciata aperta la via alla riconciliazione, al perdono, e la legge in tali casi si limiti a provvedere alle spese occorse al seguito della querela. Le leggi di procedura penale pel regno delle Due Sicilie, dopo avere prescritto che nei reati ne quali l'azione penale non può esercitarsi senza istanza privata, debba il querelante, fra le ventiquattro ore dall'atto della querela, o dimandare la punizione dei colpevoli o rinunziarvi, dando al silenzio gli effetti della formale rinunzia, permette ancora la desistenza finchè la condanna sia divenuta irrevocabile nei giudizi correzionali o di polizia, o finchè non sia chiuso il termine per la esibizione delle note dei testimoni da ascoltarsi nella pubblica discussione, se si tratti di giudizi criminali (articoli 43 e 47). Questo sistema è sicuramente preferibile a quello del Codice francese, giusta cui, di regola generale, anche per quei reati che richiedono la istanza della parte lesa, quando questa siasi fatta, non è più arrestata l'azione pubblica, comunque il querelante desista formalmente da ogni querela (3).

Ma, onde la facoltà di desistere abbia un limite ragionevole, la Commissione vi propone di ammetterla finchè non siano cominciati i pubblici dibattimenti.

Signori, il progetto di legge presentato dal Governo, mentre tende a realizzare delle considerevoli economie nelle spese di giustizia criminale, presenta in ogni sua parte delle utili riforme nella procedura penale, dettate tutte da spirito liberale. Persuasa la vostra Commissione che le poche aggiunte da essa suggerite non saranno rigettate dal Ministero, propone a voi di approvarlo, modificato nel modo seguente.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. I minori di anni quattordici, se non avranno complicità maggiori di tale età, anche pei reati che la legge pu-

(1) Il Senato di Nizza nel 1838 decise nel senso affermativo, e il Senato di Casale nel 1843 in senso negativo. (V. collezione Mantelli, vol. 2, pag. 475; e vol. 10, pag. 295.)

(2) Articolo 105 del Codice di procedura criminale.

(3) Decisione della Corte di cassazione 13 aprile 1839, nel processo Adam-Lagreveverend, t. 1, pag. 53; Mangin, t. 1, numero 131, ecc.

nisc con pene criminali, saranno giudicati in via correzionale.

La Camera di Consiglio e la sezione d'accusa rinverranno, in tali casi, l'imputato avanti il tribunale di prima cognizione, il quale dovrà, giudicando, uniformarsi alle disposizioni degli articoli 93 e 94 del Codice penale.

Quando però risulterà dall'istruzione scritta che l'imputato agì senza discernimento, la Camera di Consiglio e la sezione d'accusa potranno, ommesso il rinvio, dichiarare non farsi luogo a procedimento.

Art. 2 e 3. *Identici al progetto del Ministero.*

Art. 4. Le sentenze della sezione d'accusa e le ordinanze della Camera di Consiglio che, nei casi contemplati negli articoli precedenti, ordineranno il rinvio al tribunale di prima cognizione, ovvero al tribunale o giudice di polizia, esprimeranno le circostanze da cui il rinvio sarà motivato.

Il tribunale di prima cognizione, od il giudice o tribunale di polizia a cui sarà stato fatto il rinvio della causa, non potranno declinare la loro competenza pel titolo del reato contemplato nella sentenza od ordinanza di rinvio, non ostante la disposizione degli articoli 10 e 11 del Codice di procedura criminale.

Secondo però le circostanze che risulteranno dai dibattimenti, il tribunale di prima cognizione potrà estendere la durata del carcere al *maximum* della reclusione, a tenore dell'articolo 60 del Codice penale; ed il tribunale o giudice di polizia potrà raddoppiare la durata degli arresti e dell'ammedia.

Ove poi per circostanze nuove risultasse che il fatto costituisce un reato di titolo diverso, si osserveranno rispettivamente le disposizioni dell'articolo 313 e dell'ultimo atinea dell'articolo 234 del Codice di procedura criminale.

Art. 5. *Identico al progetto del Ministero.*

Art. 6. *Identico al progetto del Ministero coll'aggiunta dell'alinea seguente:*

I poveri, non recidivi, potranno essere dispensati secondo le circostanze dall'obbligo della cauzione, quando risultino a loro riguardo favorevoli informazioni di moralità.

Art. 7. *Identico al progetto del Ministero.*

Art. 8. La desistenza contemplata nell'articolo 105 del Codice di procedura criminale potrà sempre farsi finchè non sia incominciato il pubblico dibattimento, ed arresterà l'azione penale, coll'obbligo in chi desiste di pagare le spese occorse.

*Relazione del ministro di grazia e giustizia (Rattazzi)
27 maggio 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 20 stesso mese.*

SIGNORI! — La riforma dei nostri Codici è nel voto di tutti, ed è seria intenzione del Governo di iniziarla in Parlamento quanto prima sarà possibile; ma frattanto gli è avviso che non siano da differirsi quei singolari provvedimenti che possono rendere più efficace la repressione dei reati agevolando la decisione delle cause, costituire in meglio senza danno della giustizia la condizione degli imputati, e cagionare eziandio una sensibile economia nelle spese dei processi; utilità che non sarebbe certamente spregievole nello stato attuale delle finanze.

Questi effetti il Governo attende dal progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati che ho l'onore di presentarvi, il quale reca alcune modificazioni al Codice di pro-

cedura criminale, rispetto principalmente alla competenza ed alla libertà provvisoria degli imputati mediante cauzione.

Quanto alla competenza, non è che si vogliano intervertire le regole fondamentali, sulle quali è basato l'ordine attuale delle giurisdizioni; ma temperarne solo l'applicazione o, per meglio dire, aggiustarla più esattamente alla realtà dei fatti, tantochè la designazione del tribunale competente non sia più determinata dal solo nome che possa avere il reato, in virtù di quella classificazione per cui nel Codice penale i reati si distinguono in crimini, delitti e contravvenzioni, e quindi nel Codice di procedura viene attribuita la cognizione dei primi ai magistrati, quella dei secondi ai tribunali di prima cognizione, e delle ultime ai giudici di mandamento. Vuolsi anche ampliare alquanto nelle materie criminali la competenza dei giudici di mandamento.

Rispetto alla libertà provvisoria mediante cauzione si viene a moderare la legge nel senso che non sia più facoltativo ai tribunali il concederla, e vuolsi che diventi di assoluto diritto, restando tuttavia incolume il principio che non si possa mai concederla per reati punibili realmente con pene criminali.

Siccome questo progetto di legge fu ampiamente discusso nella Camera elettiva, e la discussione fu già pubblicata colle stampe, io toccherò brevemente le somme ragioni degli articoli che lo compongono.

L'articolo 1 stabilisce in primo luogo che i minori degli anni quattordici, non avendo complici maggiori di tale età, saranno giudicati anche per crimini in via correzionale.

Questa disposizione riguardante i soli minori comincia ad esprimere la ragione intima di questa legge per ciò che ha tratto alla competenza, che debbasi, cioè, aver principalmente riguardo alla maggiore o minore gravità della colpa ed alla qualità della pena, anzichè al nome del reato. Se il minore degli anni 14, quantunque reo di un crimine, non potrà mai essere colpito da pene criminali, ma soltanto da pene correzionali, perchè non dovrassi commettere a dirittura la cognizione della causa al tribunale che secondo il proprio istituto deve applicare così fatta qualità di pene?

In Francia fu sentita la morale convenienza d'impedire che gli imputati di sì tenera età fossero tratti a sedere sui banchi delle Assisie; e la legge 21 aprile 1832, articolo 12, venne a stabilire una regola analoga alla disposizione di questo articolo primo; se non che vi introdusse un'eccezione rispetto ai reati punibili con la morte o coi lavori forzati a vita.

Eravi forse ragione d'includere nella legge così fatta eccezione, perchè il Codice penale di Francia stabilì il primo stadio della minore età, relativamente all'apprezzamento della colpevolezza ed alla misura delle pene, agli anni sedici, invecechè il nostro Codice lo ridusse agli anni 14; ond'è che in Francia la probabilità dei casi, nei quali fosse conveniente nell'interesse della giustizia di sottoporre un minore ad un giudizio criminale, era certamente maggiore, mentrechè fra noi tale probabilità, atteso il divario dei due anni, naturalmente decresce.

Stabilita adunque la regola che i minori degli anni 14 debbano sempre essere giudicati in via correzionale, salvochè abbiano complici maggiori di tale età, perocchè non si potrebbe scindere la causa, nel primo alinea dello stesso articolo primo si dichiara che il tribunale di prima cognizione a cui sarà fatto il rinvio dovrà, giudicando, uniformarsi alle disposizioni degli articoli 93 e 94 del Codice penale; ed è questa una naturale conseguenza della prima disposizione, perchè, dovendo il tribunale esercitare quella parte di giurisdizione che avrebbe spettato al magistrato, ragion vuole che

possa applicare ai minori degli anni 14 le meritate pene correzionali nella misura determinata dalla legge.

Fin qui il primo articolo del progetto esprime il concetto primitivo del Governo; ma dalla discussione di esso emerse il secondo alinea che involge due altre disposizioni, la prima delle quali consiste in ciò che, risultando dalla istruzione scritta avere l'imputato agito senza discernimento, la Camera di Consiglio e la sezione d'accusa dovranno dichiarare non farsi luogo a procedimento, e che in simil caso potranno far uso della facoltà dall'articolo 93 di detto Codice attribuita ai magistrati e tribunali.

Il nostro Codice penale, di conformità al Codice francese, non ha stabilito alcun periodo dell'età minore, per cui debbasi presumere *de jure* una mancanza assoluta di discernimento, e ne lasciò affatto il giudizio ai magistrati ed ai tribunali. Ad evitare adunque la necessità di dover trarre sul banco degli accusati individui di età sì tenera che non sarebbero mai imputabili di colpa, si è giudicato opportuno di evitare ricisamente, in quanto ad essi, la solennità del giudizio. Perciò le Camere di Consiglio e le sezioni d'accusa dovranno apprezzare assolutamente la circostanza del discernimento.

È sempre collo stesso intendimento di evitare, per quanto sia possibile, la discussione pubblica di tali cause, si vogliono investire la Camera di Consiglio e la sezione d'accusa della facoltà di applicare, quanto al minore dimesso dall'accusa, i provvedimenti contemplati nel citato articolo 93 del Codice penale. I quali, per vero dire, sono propriamente economici, avendo solo di mira l'educazione repressiva del minore senza costituire una vera pena; e quindi è più consentaneo alla natura delle cose che si fatto potere economico venga esercitato dalla sezione d'accusa e dalla Camera di Consiglio, anzichè formare l'oggetto di una sentenza dopo il dibattimento.

L'articolo 2 del progetto viene estendendo per ogni qualità di imputati la facoltà del rinvio al tribunale di prima cognizione, ancorchè si tratti di reati aventi titolo di crimine, ossia che si tratti di quei crimini che la legge stessa in date circostanze dichiara solamente punibili con pene correzionali, ossia che, in forza delle generali disposizioni della stessa legge, sia luogo a diminuire la pena o commutarla, passando dalla reclusione e dalla relegazione alla pena del carcere.

È qui da notarsi in primo luogo che, se rispetto ai minori degli anni 14 il rinvio è reso obbligatorio, perchè l'accertamento dell'età è tal cosa di fatto che dev'essere positivamente accertata, rispetto alle circostanze attenuanti, quando si tratta dei maggiori degli anni 14, intorno ai quali può intervenire varietà d'opinioni, non è più che facoltativo, essendo al tutto conveniente che l'apprezzamento di tali circostanze sia rimesso ai giudici della causa, quando dalla istruzione scritta esse non emergano talmente chiare e perspicue da poter guadagnare il voto unanime dei membri della sezione.

Mediante questa facoltà data alla sezione d'accusa non si vogliono certamente alterare i caratteri dell'istruzione preparatoria. La legge suppone che le circostanze attenuanti risultino chiaramente dalle informazioni; essa concede bensì alla sezione d'accusa il potere facoltativo di apprezzarle allo effetto di ordinare il rinvio al tribunale correzionale, ma non le impone il dovere di estendere ed esaurire le indagini fino al segno che possa darne un definitivo giudizio, se non sono peranco bastevolmente chiarite.

La sezione d'accusa può invero (articolo 365 del Codice di procedura criminale), prima di statuire sul merito, ordinare una più ampia informazione, qualora la reputi necessaria, dovendo per necessità rintracciare quegli indizi della reità

che bastino a decretare l'accusa; e, dovendo prescrivere una più ampia istruzione, potrebbe anco rivolgerla all'accertamento delle circostanze attenuanti; ma l'intenzione della presente legge non sarà quella che la sezione d'accusa, posciachè abbia raccolti gl'indizi della reità, anzichè decretare l'accusa, debba addentrarsi di necessità nell'indagine delle circostanze attenuanti non ancora appurate.

L'istruzione scritta, se questo progetto sarà convertito in legge, sarà dunque qual è attualmente, e la facoltà del rinvio a ragione delle circostanze attenuanti produrrà, non è a dubitarsi, quella certa utilità che si vuole conseguire, di rendere, cioè, per una parte più esatta e compiuta l'applicazione del principio regolatore della competenza che il Codice di procedura criminale fondò sulla distinzione determinata dal Codice penale tra i crimini, i delitti e le contravvenzioni, attribuendo così alle varie giurisdizioni la cognizione di quei reati che, stando alla realtà delle cose, senza attenersi al puro nome dei reati, deve loro appartenere, e di agevolare per altra parte la decisione delle cause criminali. E di vero i magistrati d'Appello esonerati, come giova sperare, argomentando dal numero grande delle sentenze profferite nei giudizi criminali che si riducono all'applicazione di pene meramente correzionali, potranno, in grazia del rinvio di una gran parte di tali cause ai tribunali di prima cognizione, attendere più speditamente alle cause veramente criminali.

Nè il Governo teme che questa facoltà data alle sezioni di accusa possa mai infievolire l'azione repressiva della giustizia. Esse non saranno mai per abusarne dimenticando i riguardi dovuti alla sicurezza sociale; e la richiesta unanimità dei voti vorrà essere una sufficiente garanzia che la ricognizione delle circostanze attenuanti procederà da un'assoluta convinzione.

Nè il muovono i timori di chi, scrupoleggiando, dice che la facoltà data alle sezioni di accusa possa riuscire pregiudiziale agli imputati. La ricognizione delle circostanze attenuanti è un pregiudizio della causa che di certo impegna e non peggiora la condizione del reo, il quale rimane così rassicurato che non sarà giudicato come reo di un crimine, nè punito con pene criminali; e se la sua sentenza sarà pronunciata da un numero minore di giudici, godrà invece del beneficio dell'appello al tribunale superiore.

L'articolo 3 del progetto conferisce, per uguaglianza di ragione, alla Camera di Consiglio la facoltà di rinviare ad unanimità di voti, al giudice di mandamento le cause che, quantunque il reato abbia il titolo di delitto, giudicherà punibili con pene di polizia.

Ma, ad evitare che il rinvio si faccia senza ragione, quando cioè, la qualità del reato meritasse pene maggiori, e fosse diverso il titolo del reato, viene mantenuta espressamente al pubblico Ministero, non che alla parte civile, la via dell'opposizione.

Nell'articolo 4, primamente si dichiara che le sentenze della sezione di accusa e le ordinanze della Camera di Consiglio dovranno specificare le circostanze che avranno causato il rinvio.

Si stabilisce in secondo luogo che il tribunale di prima cognizione ed il giudice o tribunale di polizia non potranno mai declinare la loro competenza pel titolo del reato contemplato nella sentenza od ordinanza di rinvio, non ostante la disposizione degli articoli 10 e 11 del Codice di procedura criminale.

Ma, prevedendosi poi il caso che le circostanze attenuanti vengano a scomparire nell'orale dibattimento, si dispone in terzo luogo che il tribunale, ciò avvenendo, possa estendere

la durata del carcere ad anni 10, ed il tribunale di polizia raddoppiare la durata degli arresti e dell'ammenda.

Dovevasi naturalmente prevedere questo caso che nell'orale dibattimento fossero per dileguarsi le circostanze attenuanti, ancorachè sia un caso in verità poco probabile, perchè nella più parte delle cause la difesa suole addurre all'accusato qualche beneficio. Ma, stando tuttavia la possibilità del caso, per rimuovere la difficoltà occorre al pensiero tre diversi modi.

Era da vedersi in primo luogo se, nel detto supposito dell'inopinato mancamento delle circostanze attenuanti, dovesse rimandarsi la causa ai giudici competenti pel titolo del reato, nulla ostante l'intervenuto rinvio.

Ma questo partito appariva accompagnato da troppo gravi inconvenienti: il primo dei quali stava in ciò che sarebbesi dovuto rinnovare il dibattimento; il secondo, che un tribunale inferiore avrebbe in certo modo annullato un provvedimento del tribunale superiore; e così, invece di accelerare, sarebbesi frapposto un ostacolo al processo. E nel supposito che, rimandata la causa dal tribunale inferiore al superiore, questo persistesse nel primiero avviso, che cosa ne avverrebbe? Così fatto rimando della causa produrrebbe una specie di conflitto di genere affatto nuovo, perocchè i conflitti si producono o fra giudici di grado eguale o fra giudici aventi una giurisdizione diversa per ragione di materia; e sarebbe veramente singolare che la sezione d'accusa non potesse obbligare il tribunale, in forza del rinvio, a conoscere della causa e giudicarla, ed invece il tribunale avesse tanto di autorità da poter collocare il magistrato d'Appello nella necessità di giudicare una causa che la sezione di accusa avesse dichiarato essere di natura correzionale.

Si arroe la considerazione che, a tenore dell'articolo 313 del Codice di procedura criminale, quando il tribunale di prima cognizione trova che il reato importa una pena criminale, debbe astenersi dal giudicare; ma in esso articolo non si allude certamente al caso in cui la causa fosse già stata rimandata dalla sezione d'accusa al tribunale, perchè questo non avrebbe mai autorità sufficiente per annullare il rinvio, bensì appare in esso articolo contemplato il caso di una causa rinviata al tribunale dalla Camera di Consiglio; la qual cosa è meglio dichiarata dalle parole dicenti che « il tribunale dovrebbe ordinare, in tale evento, il mandato di cattura; ed il rinvio del processo all'istruttore. » Supposta così la necessità di una maggiore istruzione, è da credersi che il processo non si fosse per anco sottoposto alla sezione d'accusa. Il Ministero adunque dovette lasciare in disparte questo rimedio che poteva indurre una specie di conflitto, un palleggiamento della causa da un tribunale all'altro.

Presentavasi quindi l'altro partito di lasciare che il tribunale correzionale, ovvero il giudice di polizia, a cui si fosse rinviata la causa, prendessero cognizione del reato, ed applicassero pene correzionali nell'ordinaria loro misura, eziandio che dall'orale dibattimento venissero escluse le circostanze attenuanti mentovate nella sentenza o nell'ordinanza di rinvio, tantochè rimanesse a questi provvedimenti l'autorità della cosa giudicata.

Quando nel Belgio si discuteva la legge del 15 maggio 1849, colla quale concorda nelle basi sue fondamentali questo progetto, si è lungamente trattata la questione di cui si discorre, se nel supposito che le circostanze attenuanti rimanessero poi escluse, il tribunale correzionale dovesse astenersi dal giudicare, ripigliando così il reato i suoi veri caratteri ed il suo titolo, e venendo perciò meno la competenza di esso tribunale.

Ma la discussione pose in rilievo i più gravi inconvenienti che potevano derivarne, e quel Parlamento amò meglio di comportare quel solo inconveniente che la legge veniva a produrre, quello cioè dell'applicazione in certi casi di una pena minore.

Come si notò superiormente, il fatto che le circostanze attenuanti rimangano escluse dal dibattimento orale potrà avvertarsi raramente; ma rimane tuttavia indubitato che la legge sarebbe da un lato imperfetta, in quanto che la giustizia sociale non sarebbe in certi casi bastevolmente soddisfatta.

Si cercò adunque di riempire questo vuoto, e si abbracciò il partito che scorgesi espresso dal secondo alinea dell'articolo 4, per cui è data al tribunale la facoltà di estendere la pena del carcere al *maximum* della reclusione, ove le circostanze attenuanti restino escluse, e similmente viene autorizzato il tribunale o il giudice di polizia a raddoppiare in esso caso le pene degli arresti e dell'ammenda.

Nè si dica che si fatta autorità concessa ai tribunali ed ai giudici di polizia possa indurre la ineguaglianza delle pene, ed una conseguente diversità di trattamento tra i cittadini, perchè lo stesso reato sarebbe talvolta punito con pene criminali, e tal altra con pene solamente correzionali.

Il reo, a cui verrà applicata la pena criminale, riceverà pur sempre la meritata punizione; e l'altro a cui sarà applicata una pena correzionale maggiore dell'ordinaria soddisferà ugualmente, benchè in altro modo, al debito suo verso la giustizia sociale.

Il giusto ragguaglio tra un caso e l'altro sarebbe anche sommamente difficile perchè le circostanze dei fatti variano all'infinito, ed anche nei casi i più ordinari, dovendo i magistrati e i tribunali esercitare il loro criterio tra il *maximum* ed il *minimum* delle pene, riesce quasi impossibile il misurare e ragguagliare fra di loro con matematica precisione i gradi di colpa di ciascun imputato, ancorchè sia uguale il titolo del reato.

E neppure si dica che coll'estendere la pena del carcere agli anni dieci si venga a rompere quella graduazione che stabilisce il Codice penale, perchè lo stesso Codice nell'articolo 100 fornisce l'esempio di una facoltà data ai magistrati e tribunali di estendere ad anni 10 la pena del carcere.

Nel mentre però che si giudicava opportuno di mantenere al tribunale correzionale od a quello di polizia la cognizione della causa, malgrado che venissero a scomparire le circostanze attenuanti, si è voluto abbondantemente prevedere il caso in cui il fatto venisse a costituire un reato di titolo diverso. Certamente in questo caso si dovrebbe ripigliare l'istruttoria, e la causa sarebbe di ragione devoluta al tribunale competente. Questo è il concetto dell'ultimo alinea che venne aggiunto all'articolo 4.

Viene coll'articolo 5 alquanto ampliata la giurisdizione ordinaria dei giudici di mandamento e dei tribunali di polizia, nelle materie criminali, con la stessa facoltà dianzi accennata di raddoppiare la durata degli arresti e l'ammenda. La quale ampliamento di competenza è giudicata opportuna, acciocchè le minori cause possano trattarsi con più di facilità e meno di dispendio nel luogo stesso del commesso reato, e perchè i tribunali di prima cognizione vengano sollevati in parte dal maggior lavoro causato dai rinvii che avranno luogo in forza della presente legge.

L'articolo 6 riguarda la libertà provvisoria mediante cauzione, la quale sarà di pien diritto concessa per reati punibili con pene correzionali, non esclusi quei reati che, quantunque avessero il titolo di crimine, furono dalla sezione di accusa, a ragione delle circostanze attenuanti, considerati di

natura puramente correzionale a tenore dell'articolo 2 della legge, data però facoltà al tribunale, in questo caso, di fare precedere alla concessione della libertà provvisoria l'adempimento dei vari incumbenti contemplati negli articoli 210 e 220 e seguenti del Codice di procedura.

Non esitò il Ministero a proporre, intorno alla facoltà di fare la difesa fuori carcere, questo temperamento, mosso dai giusti riguardi dovuti alla libertà individuale e dalla morale necessità di evitare, per quanto sia possibile, i rigori del carcere preventivo che possono essere giustificati dalla sola enormità del reato formante l'oggetto dell'imputazione, e dall'istante pericolo che il reo sia per sottrarsi alla meritata pena.

Al progetto ministeriale venne però aggiunta la disposizione, suggerita non meno dall'umanità che da un certo rispetto di uguaglianza civile, per la quale i poveri non recidivi potranno anche essere dispensati dall'obbligo della cauzione, quando risulteranno a loro riguardo favorevoli informazioni di moralità, lasciato però al tribunale l'apprezzamento delle circostanze.

Coll'articolo 7 viene abolita una sola delle eccezioni incluse nell'articolo 191 del Codice di procedura criminale, quella cioè relativa agli imputati del reato previsto dall'articolo 165 del Codice penale; e con ciò vengono essenzialmente confermate e mantenute tutte le altre eccezioni, cosicchè nè gli imputati dei reati contemplati dall'articolo 206 del Codice penale, sebbene punibili con pene correzionali, nè i vagabondi nè gli oziosi nè i mendicanti nè le altre persone sospette, a tenore di legge, potranno mai pretendere alla libertà provvisoria mediante cauzione.

L'ottavo ed ultimo articolo del progetto dispone che la facoltà contemplata nell'articolo 105 del Codice di procedura criminale di desistere dalla querela quando si tratta di azione penale, che non si potesse esercitare senza istanza della parte, potrà sempre farsi fino a tanto che non sia incominciato il pubblico dibattimento, ed arresterà l'azione penale coll'obbligo in chi desiste di sopportare le spese occorse.

Trattandosi di reati alla punizione dei quali non è gran fatto interessata la società, si è opportunamente considerato che bisognava lasciare maggiormente aperta la via alla riconciliazione.

Spera il Ministero che questo progetto di legge, dettato da intrinseche ragioni di giustizia e dal proposito di conseguire una ragguardevole economia nelle spese di giustizia, otterrà ugualmente l'approvazione del Senato.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. I minori degli anni quattordici, se non avranno complici maggiori di tale età, anche nei reati il cui titolo costituisce un crimine, saranno giudicati in via correzionale.

La Camera di Consiglio e la sezione d'accusa rinverranno, in tali casi, l'imputato avanti il tribunale di prima cognizione, il quale dovrà, giudicando, uniformarsi alle disposizioni degli articoli 95 e 94 del Codice penale.

Quando però risulterà dall'istruzione scritta che l'imputato agì senza discernimento, la Camera di Consiglio e la sezione d'accusa dovranno, omesso il rinvio, dichiarare non farsi luogo a procedimento, e potranno far uso delle facoltà attribuite ai magistrati e tribunali nell'articolo 93 di detto Codice.

Art. 2. In tutti gli altri casi nei quali, o per ragione di età o dello stato di mente o per altre circostanze, i reati qualificati crimini siano punibili a termini di legge, rispetto a tutti gli imputati, col solo carcere, o si faccia luogo alla diminuzione o commutazione delle pene col passaggio dalla reclusione e dalla relegazione alla detta pena del carcere, la sezione d'accusa potrà rinviare la causa al tribunale di prima cognizione, il quale pronunzierà in via correzionale.

Tale rinvio però, se la sezione d'accusa sarà composta solamente di tre giudici, non avrà luogo, se non quando sia deliberato ad unanimità di voti.

Art. 3. In tutti i casi nei quali, a termini di legge, si fa luogo al passaggio da pene correzionali a pene di polizia, la Camera di Consiglio potrà, ad unanimità di voti, rinviare l'imputato avanti il tribunale o giudice di polizia.

Contro all'ordinanza di rinvio sarà ammessa l'opposizione del pubblico Ministero e della parte civile a termini dell'articolo 234 e seguenti del Codice di procedura criminale.

Art. 4. Le sentenze della sezione d'accusa, e le ordinanze della Camera di Consiglio che, nei casi contemplati negli articoli precedenti, ordineranno il rinvio al tribunale di prima cognizione, ovvero al tribunale o giudice di polizia, esprimeranno le circostanze da cui il rinvio sarà motivato.

Il tribunale di prima cognizione, od il giudice o tribunale di polizia a cui sarà stato fatto il rinvio della causa, non potranno declinare la loro competenza pel titolo del reato contemplato nella sentenza od ordinanza di rinvio, non ostante la disposizione degli articoli 40 e 41 del Codice di procedura criminale.

Qualora però le circostanze attenuanti ammesse dalla sezione d'accusa o dalla Camera di Consiglio risultassero escluse dai dibattimenti, il tribunale di prima cognizione potrà estendere la durata del carcere al *maximum* della reclusione a tenore dell'articolo 60 del Codice penale; ed il tribunale o giudice di polizia, potrà raddoppiare la durata degli arresti e dell'ammenda.

Ove poi per circostanze nuove risultasse che il fatto costituisce un reato di titolo diverso, si osserveranno rispettivamente le disposizioni dell'articolo 315 e dell'ultimo alinea dell'articolo 234 del Codice di procedura criminale.

Art. 5. Le percosse, ferite od altri mali trattamenti corporali fatti senza armi proprie, e che non avranno cagionato malattia od incapacità di lavoro per un tempo maggiore di giorni cinque, saranno di cognizione del giudice di mandamento o del tribunale di polizia, i quali dovranno applicare pene di polizia, con facoltà di raddoppiare gli arresti e l'ammenda come nel secondo alinea dell'articolo precedente.

Art. 6. La libertà provvisoria mediante cauzione sarà sempre accordata per i reati non aventi titoli di crimine, a tenore dell'articolo 189 del Codice di procedura criminale.

Dovrà essere anche accordata per i reati nei quali, a termini dell'articolo 2 della presente legge, sarà stato ordinato il rinvio della causa al tribunale di prima cognizione dopo che l'imputato avrà subito l'interrogatorio di cui negli articoli 210 e seguenti dello stesso Codice.

Potrà però il tribunale, negli anzidetti casi di rinvio, sospendere l'ammissione della domanda fino al compimento degli atti di ricognizione e confronto, cui occorresse procedere a senso degli articoli 220 e seguenti.

I poveri, non recidivi, potranno essere dispensati, secondo le circostanze, dall'obbligo della cauzione, quando risultino a loro riguardo favorevoli informazioni di moralità.

Art. 7. È abolita la eccezione contenuta nell'articolo 191 del Codice di procedura criminale a riguardo degli imputati del reato preveduto dall'articolo 165 del Codice penale.

Art. 8. La desistenza contemplata nell'articolo 105 del Codice di procedura criminale potrà sempre farsi finchè non sia incominciato il pubblico dibattimento, ed arresterà l'azione penale, coll'obbligo in chi desiste di pagare le spese occorse.

Relazione fatta al Senato il 10 giugno 1854 dall'ufficio centrale, composto dei senatori Regis, Jacquemoud, Deferrari, Pinelli e Stara, relatore.

SIGNORI! — L'ufficio centrale, a cui voi commetteste l'onorevole incarico di preparare il lavoro, e di riferire il suo voto intorno al progetto di legge che viene in questo momento sottoposto alla vostra deliberazione, si accostò all'esame del medesimo con tutta quella maturità di consiglio che gli pareva richiesta dall'importanza della materia.

E per meglio adempiere a tutte le parti del proprio ufficio e rispondere, nel miglior modo che per lui si potesse, alla fiducia che voi avete in esso collocata, ha reputato a suo debito di non circoscrivere semplicemente la sua ispezione all'esame dell'opportunità e della convenienza del progetto che il Governo del Re è venuto proponendo alla vostra approvazione, ma di spingerla più innanzi e di penetrare più addentro alla sostanza del gravissimo argomento che gli si offeriva a trattare, ricercando innanzitutto e passando a rassegna i vari mezzi che a raggiungere lo scopo, a cui s'intende, potevano conferire; indi raffrontandoli tra loro per far ragione dei meriti di ciascuno di essi, e facendo per ultimo oggetto delle sue meditazioni l'apprezzamento dei beni e dei mali, dei vantaggi e dei pregiudizi, che dalla progettata riforma si abbiano con fondamento a sperare o a temere, per trarne quella conclusione, che meglio convenisse in proposito di adottare.

Onorato, alla mia volta, dell'ufficio di relatore, prima ancora di entrare nei particolari, e di farvi conoscere i risultati della seguita discussione, io mi affretto, o signori, a dichiararvi che l'ufficio centrale è venuto unanime in questa sentenza, che il progetto, intorno al quale siete chiamati a deliberare, sia, tra quanti ci si presentano tendenti al medesimo fine, il più opportuno e conveniente, e quello perciò che merita di essere dal senno vostro di preferenza adottato.

Togliendo ora a riferirvi il tenore della discussione, che ebbe luogo nel seno dell'ufficio centrale, io ho fatto meco stesso disegno di non diffondermi in lungo discorso, ma di limitarmi invece a quelle sole, e poche osservazioni che bastino a rendervi ragione del nostro voto. Così adoprando, confido di ben meritare, se non altro, dell'indulgenza e pazienza vostra, o signori, considerato massimamente che la materia fu già talmente ventilata, che ben si può dire essere stata, non che sufficientemente chiarita, pienamente esaurita, e che, dove io mi facessi a svolgerla di bel nuovo in tutta la sua ampiezza, e nei vari suoi rispetti, dovrei di necessità cadere in molte ed inutili ripetizioni di quelle medesime ragioni ed argomenti, che già vennero addotti con molta facondia e profondità di dottrina e dal Ministero e dai valenti oratori, che ne precedettero in questo medesimo arringo, quali a sostegno e conferma, quali a confutazione, e ripulsa della proposta del Governo.

Il primo e principale fine, che il Ministero si propone col progetto di legge che stiamo discutendo, ed il motivo più potente che lo spinse a presentarvelo, o signori, è il risparmio che dall'attuazione del medesimo egli si ripromette, di una parte delle considerevoli spese che l'amministrazione della giustizia punitiva richiede nell'attuale sistema di nostra legislazione.

A giungere questo scopo vari mezzi soccorrevano, tra i quali non v'ha dubbio che il più ovvio e naturale, il più ragionevole e giusto fosse quello di risalire alla sorgente del male, e di troncarlo fin dalla sua radice.

E siccome il male principalmente deriva dal sistema di penalità e dal relativo modo di procedimento, adottati dai Codici penale e di procedura criminale, che ne governano; così il rimedio doveva naturalmente ricercarsi, e farsi consistere nella riforma dei Codici stessi.

Così adoprando, o signori, non solo si raggiungeva lo scopo, a cui di presente intende il Governo, ma quello inoltre si conseguiva, assai più essenziale, di mettere la penale nostra legislazione in armonia colle leggi fondamentali, da cui siamo retti e colle libere istituzioni di cui godiamo.

A questo, che primo di tutti si affacciava naturalmente alla mente dell'ufficio centrale, teneva dietro un secondo mezzo, o signori, che ne poteva medesimamente condurre a quella meta a cui tendiamo nell'odierna discussione, quello, cioè, di ritoccare e correggere nei due Codici sovracitati le sole disposizioni in essi contenute, dalle quali più particolarmente procede il male, che si lamenta, ed a cui si vuol rimediare, riducendole a quei giusti termini, entro ai quali dovrebbero essere circoscritte, e dai quali nella pratica e giornaliera loro applicazione l'esperienza ne fa toccar con mano che non mai o ben di rado sogliono uscire. Per questa via, o signori, di una parziaria riforma delle suddette disposizioni si riusciva a quella meta, a cui mira il Governo, senza essere obbligati a recare veruna lesione ed offesa ai principii regolatori della penalità e del procedimento orale.

Il terzo mezzo di conseguire l'intento, che il Governo si propone col progetto che discutiamo, era quello, o signori, di togliere dal novero delle pene criminali la reclusione e la relegazione, confidandole entrambe nella classe delle semplici correzionali. Per questo modo assai facile e spedito si otteneva molto più di quanto contiene il progetto, poichè si toglievano alla giurisdizione dei magistrati d'Appello per attribuirli a quella dei tribunali di prima cognizione tutti indistintamente i reati, che sono moltissimi e frequentissimi, che ora la legge punisce colle pene della reclusione e della relegazione, e non quei soli a cui accenna lo stesso progetto, i quali, sebbene pel loro titolo passibili di tali pene, nondimeno per le circostanze attenuanti, che quasi sempre li accompagnano, sono giornalmente puniti con altro genere di pene più miti e semplicemente correzionali.

L'ufficio centrale non ha creduto, o signori, di andare in cerca, e molto meno di occuparsi degli altri mezzi che potessero per avventura mettersi innanzi, come conducenti al medesimo fine: ma, lasciandoli da parte, siccome quelli che per la natura loro non valevano neppure il pregio di una discussione qualunque, fermò la sua attenzione sui tre soli da me or ora indicati.

Se non che toltisi, un per uno, ad esame cotesti mezzi, ebbe l'ufficio centrale, a farsi tosto capace a riguardo del primo, che, se non poteva dall'un canto negarsi che il medesimo si appalesasse il più ragionevole, il più conveniente, ed il più compiuto di tutti, non poteva neppur dall'altro dissimularsi che l'adozione di questo equivaleva ad un rifiuto

non solo della proposta del Governo, ma al rinvio benanche d'ogni presentaneo miglioramento e d'ogni rimedio pronto ed efficace; non potendo disconoscersi essere tali e tante le difficoltà da superare e gli ostacoli da vincere nel compimento di sì grand'opera, che dovrebbero correre ancora di molti anni prima di toccare alla desiderata meta. Intanto però il bisogno è presente, e per conseguenza pronto debb'essere anche il rimedio. Ond'è che, se non si vuole per la lontana speranza d'un bene maggiore, ma futuro, rinunciare al beneficio d'un bene minore, ma presente, conviene di necessità dimettere per ora ogni pensiero del primo degli indicati mezzi, e volgere la mente agli altri due.

Ma, se questa ed altre considerazioni, che la saggezza e perspicacia vostra, o signori, può assai di leggieri immaginare e comprendere, senzachè sia mestieri che io venga con più lungo discorso divisando, chiariscono inammissibile il primo dei sopraddetti mezzi, non dissimili ragioni ne dissuadono dall'adottare il secondo, il quale in sè accoglie tutti o la maggior parte degli inconvenienti del primo senza offrire i medesimi vantaggi.

La difficoltà, tuttochè apparentemente in più angusti limiti ristretta, di procedere alla revisione e riforma delle particolari disposizioni dei due Codici, il pericolo che si correbbe, toccandone alcune, e serbandone intatte ed illese le altre, di rompere quell'armonia, che tutte insieme le unisce, e quell'unità di concetto, che ha ispirate le une e le altre, la conseguente probabilità che, una volta investito il Parlamento della parziaria revisione e riforma dei due Codici, si troverebbe quasi per necessità e dall'iniziativa di ciascuno dei di lui membri tratto all'esame ed alla revisione e riforma di tutte e singole le disposizioni dei medesimi, sono altrettanti ostacoli che attraversano il disegno di una parziaria riforma, che in realtà riuscirebbe ad una piena e totale.

Più semplice, epperò più facile e spedito si appalesa il terzo dei divisati rimedi. Ma, quanto semplice nella sua forma, e facile e spedito nella sua esecuzione, altrettanto ponderoso nella sua sostanza, e pieno di gravi e funeste conseguenze sarebbe per riuscire, quando ci attentissimo di recarlo ad atto. Per esso verrebbero con un tratto di penna cancellate dalla classe delle pene criminali, a cui di presente appartengono, la reclusione e la relegazione per essere collocate nel novero delle pene semplicemente correzionali.

Ma chi non vede a prima giunta, o signori, che da un simile cambiamento tutta, quant'è, ne verrebbe sommamente perturbata ed alterata l'intera economia regolatrice dei reati e delle pene? Che un generale scompiglio e sovvertimento totale si recherebbe nella qualificazione e punizione dei reati, e nella misura, graduazione e passaggio delle pene, introdotti e stabiliti dal Codice penale? Chi non comprende che i reati ora puniti colla reclusione, e sono la maggior parte di quelli che toccano alle persone ed alla proprietà, più non sarebbero con equa e proporzionata pena repressi, quando, cessando la reclusione di appartenere alle pene criminali, venisse annoverata tra quelle semplicemente correzionali? Che, quando simili reati si avessero a punire con pene semplicemente correzionali, maggiore dovrebbe essere la loro durata? Che sarebbe insomma falsato tutto il sistema della penalità, capovolta tutta l'economia del Codice penale?

Ma, se a questi ed altri non pochi inconvenienti, che non giova qui di riferire, tutti, qual più, qual meno, vanno soggetti i tre spediti, sui quali ho avuto l'onore di intertenervi, non crediate, o signori, che ne vada esente quello contenuto nel progetto del Ministero.

Poichè non v'ha dubbio che per esso si violino, falsandoli, i principii regolatori della penalità e del procedimento orale; che si sovverta il sistema delle competenze, conferendo alle Camere di consiglio e d'accusa un'attribuzione che loro non è propria; che si attribuisca loro un arbitrio soverchio, dando alla procedura scritta una forza che non ha, e non dovrebbe avere; e che si vada incontro al pericolo di vedere il medesimo reato commesso da individui diversi, punito con diverse pene.

Le Camere di consiglio e di accusa, istituite per conoscere dell'esistenza del reato e della qualificazione del medesimo e della probabile reità di chi ne viene imputato, se a compiere questo loro ufficio possono essere molto atte, quando si tratta semplicemente di dichiarare se debba o no farsi luogo al pubblico giudizio, tali non si possono più ravvisare quando si vogliono costituire giudici, in qualche modo, dell'apprezzamento delle circostanze del reato e del conseguente genere di pena, che abbia al medesimo ad applicarsi. In questo caso non più le Camere suddette, ma i soli tribunali, che applicano ai reati le pene, possono e debbono esercitare un simile ufficio, e le risultanze del processo scritto mal potrebbero sopperire al bisogno, a cui si vogliono far servire, senza esporre la società al pericolo di non trovarsi bastantemente tutelata e garantita.

Ad onta di questi difetti, dei quali può essere tassato il progetto che viene in discussione, l'ufficio centrale, o signori, non dubitò di preferirlo a tutti gli altri, per la principalissima ragione che ha sui due primi il grande vantaggio di non impedire o ritardare di troppo il conseguimento di quel fine che noi tutti ci proponiamo, e che non altera nè capovolge, come il terzo, tutto intiero il sistema della penalità, sebbene sia vero che ne rimane alquanto lesa la purezza e l'integrità dei principii che regolano queste materie.

Ma se per questo rispetto merita sopra gli altri la preferenza, dovrassi pur dire che per quello dell'opportunità e della convenienza meriti egualmente la vostra approvazione?

Dell'opportunità, o signori, non credo che siavi alcuno che possa disconvenire, dov'egli consideri alla condizione delle nostre finanze. Infatti scopo principale della progettata riforma essendo quello di procurare nelle spese dell'amministrazione della giustizia penale un qualche risparmio, manifesta cosa è che, dove questo si ottenga, la opportunità rimane con ciò solo dimostrata, non potendo giungere più opportuno qualunque provvedimento abbia per oggetto di recare alle aggravate nostre finanze un qualche alleviamento.

Per far ragione poi della convenienza è mestieri che non solamente si ponga a confronto la somma del bene, che si spera, con quella del male che si teme dalla progettata innovazione, ma che si consideri altresì se alla conservazione e salvezza del rigore dei principii non sia da anteporsi il risparmio non indifferente delle spese di giustizia, che la leggiera e temporaria lesione dei medesimi ne può e debbe senza dubbio procacciare.

Or bene, da cotesto raffronto e da cotesto esame l'ufficio centrale, o signori, mentre accelera co' suoi voti il compimento dei comuni desiderii di una prossima revisione e riforma dei nostri Codici, che faccia scomparire dai medesimi questa e tante altre anomalie, intanto però non esita di concludere che la somma dei vantaggi e dei benefici supera di gran lunga quella dei temuti danni ed inconvenienti, e che merita perciò di essere dal senno e dal fine accorgimento di questo illustre consesso approvato il progetto di legge che si discute.

Aggiungete, o signori, che i danni e gli inconvenienti che si lamentano sono incerti e futuri, laddove certi e presenti sono quelli a cui intendiamo di riparare; che l'esperienza giornaliera ne dimostra che i risultamenti i quali presentemente si ottengono dai giudizi criminali non sono punto diversi da quelli che ne prepara ed a cui ne conduce in ultima analisi il progetto; e che, se diversamente sarà per succedere in qualche raro caso, da questo incerto e lontano pericolo, se non ne salva affatto, assai bene ne garantisce e il diritto di opposizione che al pubblico Ministero compete contro alle ordinanze della Camera di consiglio, e l'unanimità dei voti che la novella legge richiede per far luogo all'applicazione delle sue disposizioni.

Che se al postutto, ed a malgrado delle avvertite cautele, sarà ancora per accadere che qualche imputato non soggiaccia a quel genere di pena che corrisponda al titolo ed alla qualità del reato, o che due rei del medesimo misfatto vengano a diversa pena soggetti, le conseguenze di questi possibili inconvenienti sono grandemente attenuate dalla considerazione che potranno volgere bensì a favore, non mai a danno degli incolpati.

E se egli è vero che l'unanimità dei voti che si richiede e la maggior frequenza degli appelli che avranno luogo, sieno per rendere meno frequente e considerevole il beneficio che si spera, non riuscirebbero però mai ad impedirlo affatto, o a diminuirlo siffattamente che un utile non dispregevole non sieno ognora per risentire le regie finanze dal risparmio che si andrà ottenendo nelle spese dell'amministrazione della giustizia punitiva. E questo utile, quantunque non tanto grande, e questo risparmio, tuttchè non così largo ed importante come da taluni si può credere, sarà ognora per le nostre finanze un beneficio tale, cui la saggezza e la prudenza del Senato non sarà certo per disprezzare, e molto meno per impedire.

Con quanto son venuto finqui discorrendo parmi, o signori, di avere, senza bisogno di maggiore sviluppo, bastantemente soddisfatto all'obbligo che mi correva, di rendervi ragione dell'operato nel seno dell'ufficio centrale, e del voto motivato del medesimo circa la prima e più principale parte del progetto di legge che si tratta di adottare.

Poche e brevi parole basteranno a chiarirvi dei meriti della seconda parte, che riguarda alla libertà provvisoria degli imputati ed alla desistenza delle parti querelanti.

La libertà provvisoria, o signori, quale di presente è sancita dalle nostre leggi, non armonizza coi principii e dettati della scienza, nè coi lumi e progressi dell'età nostra e della nazione, e molto meno si accorda colle libere istituzioni da cui siam retti e governati.

Mentre infatti i primi ne insegnano che l'arresto preventivo dovrebbe essere a quei soli casi ristretto, nei quali, per la gravità del reato e la colpeabilità dell'imputato, evvi giusto e fondato motivo di temere che questi si sottragga colla fuga all'esemplare castigo, a cui la vindice spada della giustizia lo assoggetta nell'interesse e tutela della società, contro alla quale egli si è ribellato; e mentre lo Statuto, all'articolo 26, altamente proclama che la libertà individuale è garantita, le leggi in quella vece che di presente governano cotesta importante e delicata materia, e le forme che esse prescrivono, sono in parte tuttora improntate della rozzezza dei costumi e della barbarie delle scorse età, talchè frequente e facile è l'arresto preventivo per ogni maniera di reati, e per la massima parte di questi viene diniegata la libertà provvisoria.

Indi addiviene che la garanzia della libertà individuale, sancita dallo Statuto diventa talvolta illusoria, e la libertà

provvisoria, introdotta dalle leggi per riparare al male dell'arresto preventivo, una pura parola vuota bene spesso di effetto.

E ad aggravare maggiormente la condizione dei cittadini in questo delicatissimo rispetto concorre la considerazione che i due pubblici funzionari dalla legge incaricati di sorvegliare e provvedere a questa importantissima bisogna sono entrambi dipendenti ed a libera disposizione del Governo, il quale, usando od abusando dei mezzi che sono in poter suo, quando di quelli seducenti delle promozioni, quando di quelli, più terribili ancora, delle minacce e delle revocazioni, può esercitare un'influenza fatale alla libertà individuale.

Pertanto un generale bisogno si faceva da lunga pezza sentire, ed era surto in tutti un vivissimo desiderio di vedere alla perfine posto a si manifesta contraddizione e dissonanza un pronto ed efficace riparo.

A questo generale bisogno, a questo comune desiderio soddisfa ora la seconda parte del progetto, stabilendo che la libertà provvisoria, mediante cauzione, sarà sempre accordata per tutti i reati non aventi titolo di crimine, e dispensando i poveri non recidivi, secondo le circostanze, dall'obbligo della cauzione, quando risultino a loro riguardo favorevoli informazioni di moralità.

E comechè poco possa per avventura parere, e sia anche paruto a taluni del vostro ufficio centrale quello che ora si fa a beneficio della libertà individuale, in confronto di quel molto che sarebbesi dovuto e potuto fare; nondimeno tutti, o signori, abbiamo convenuto in questa sentenza, che sia più savio e prudente consiglio l'accettare quel poco, che ora e subito si fa, senza cercare ed aspettare quel molto di più, che solo il tempo e la revisione e riforma dei nostri Codici ne può, e debbe arrecare.

Finalmente appena occorre che io vi accenni, o signori, che la disposizione che si contiene nell'ultimo articolo del progetto, era altamente richiesta all'indole dei reati, ai quali la medesima ragguarda, all'interesse beninteso delle parti querelanti stesse ed ai bisogni sempre più sentiti e tuttodì rappresentati da quanti hanno comune con noi il debito dell'amministrazione della giustizia.

Concludendo, a nome dell'ufficio centrale, io vi esorto, o signori, a voler dare il vostro voto favorevole all'adozione pura e semplice del progetto di legge, intorno al quale ho avuto l'onore d'intertenermi sinora, siccome di quello che offre un vantaggio facile e pronto, epperò molto opportuno alle nostre finanze, senza ledere sostanzialmente le ragioni sacrosante della giustizia, laddove gli altri, se l'offerivano per avventura maggiore, non era però nè così facile nè così pronto a conseguirsi.

Modificazioni alla tariffa delle spese in materia criminale, correzionale e di polizia.

Progetto di legge presentato alla Camera il 10 aprile 1854 dal ministro di grazia e giustizia (Rattazzi).

SIGNORI! — Le economie che il Ministero crede potersi attuare a sollievo dell'erario nelle spese di giustizia criminale non sarebbero compiute ove si trascurasse d'introdurre qualche opportuna modificazione nella tariffa stata approvata col regio decreto 26 aprile 1848.

È innegabile che alla civile società, per la conservazione dell'ordine e nell'interesse della pubblica e privata sicurezza, spetta il diritto di costringere ogni cittadino a testimoniare in giudizio, semprechè ne occorra il bisogno.

Posto questo assoluto diritto nella società, ed il corrispondente dovere nei cittadini, ne consegue che niuna mercede sia dovuta ai testimoni; e se tuttavia è giusto che qualche indennità venga loro corrisposta in rifacimento delle straordinarie spese che debbono incontrare per trasferirsi nel luogo del giudizio, la misura di tale indennità deve essere rigorosamente ristretta nei termini del puro necessario.

Si è perciò che la principale disposizione di questo progetto (articolo 1) consiste nello stabilire per regola che niuna indennità, qualunque ne sia il titolo, sia dovuta ai testimoni che risiedono nel luogo stesso ove sono chiamati a deporre, ovvero ad una distanza che sia minore di due chilometri e mezzo, perchè il breve spazio che in questi casi deggiono percorrere non può chiamarsi viaggio.

Viene in seguito determinata sopra nove basi l'indennità di viaggio e di ritorno (articoli 2, 3 e 4), ma in modo perfettamente uguale per tutti i testimoni, lasciati così in disparte quei riguardi che ammette la vigente tariffa, perchè la legge deve a tutti un eguale trattamento, e debbe tanto meno favorire coloro che si trovano in più agiate condizioni.

Le stesse regole sulle indennità da prestarsi ai testimoni che saranno esaminati ad istanza del pubblico Ministero vogliono applicarsi a quegli esaminati ad istanza sia degli imputati od accusati, sia della parte civile; e quindi si ripete in questo progetto di legge (articolo 5) la stessa disposizione che già trovavasi scritta nella prementovata tariffa all'articolo 10, e ciò per metterla in rapporto con le nuove disposizioni.

I periti che vengono adoperati nei criminali procedimenti, quantunque si addimandi loro il soccorso delle speciali loro cognizioni, sotto a certi rapporti, possono essere giustamente assimilate alle persone chiamate a deporre in giudizio; perciò si crede pure conveniente di moderare alquanto i loro onorari e di pareggiarli in tutto, rispetto alle indennità di trasferta e di soggiorno ai testimoni (articoli 6, 7 e 8).

Le strettezze dell'erario rendono pure necessario qualche risparmio rispetto agli ufficiali di giustizia, e questo progetto (articolo 9) si limita a proporre l'abolizione di quell'aumento di un quarto all'indennità di trasferta che l'attuale tariffa loro consente, nei casi in cui debbano recarsi ad una distanza maggiore di tre miriametri.

Se queste modificazioni al regolamento annesso al summentovato regio decreto del 26 aprile 1848 saranno approvate, e se troveranno favore nel Parlamento le altre progettate riforme intorno all'amministrazione della giustizia nelle materie penali, non è a dubitarsi che le finanze conseguiranno il desiderabile beneficio di una considerevole diminuzione nelle spese di giustizia.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Ai testimoni presidenti nel luogo dove saranno esaminati, oppure ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo dallo stesso luogo, non sarà corrisposta indennità alcuna.

Art. 2. Ai testimoni di ogni qualità e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'articolo precedente, sarà dovuta, tanto per l'andata che pel ritorno, una indennità di viaggio in ragione di centesimi 4 per ogni chilometro di distanza, se si troveranno a portata delle ferrovie

ed in quanto potranno profittarne, e di centesimi 6 per le altre strade che dovranno percorrere.

A coloro che dalla Sardegna od altri luoghi oltremarini dovranno recarsi in terraferma e viceversa sarà pure dovuta un'indennità pel tragitto, ragguagliata al prezzo stabilito pei secondi posti dei passeggeri sui bastimenti a vapore incaricati del servizio postale.

Art. 3. I testimoni avranno pure diritto, senza distinzione alcuna, come nel precedente articolo, ad una indennità di lire 1 50 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame.

La stessa indennità verrà loro corrisposta, se saranno tratti in viaggio da forza maggiore.

In questo secondo caso però dovranno ottenere dal giudice del mandamento o dal sindaco, ed in sua mancanza dal vicesindaco, un certificato comprovante la cagione del soggiorno forzato durante il viaggio e corredare con questo certificato la loro domanda d'indennità.

Art. 4. Ai militari in attività di servizio chiamati a testimoniare non sarà dovuta indennità di viaggio.

Essi avranno bensì diritto, qualunque sia il loro grado, all'indennità di soggiorno contemplata nell'articolo precedente.

Art. 5. I testimoni citati sull'istanza sia degli imputati od accusati, sia della parte civile, avranno diritto alle indennità sovra stabilite, le quali saranno loro pagate da coloro che ne provocarono la testimonianza.

Art. 6. L'onorario dei periti è tassativamente stabilito nei due terzi del diritto di vacanza fissato, secondo le rispettive loro categorie, dall'articolo 24 del regolamento annesso al regio decreto 26 aprile 1848, per ogni relazione che dovranno fare delle loro operazioni, queste comprese.

Ai medici ed ai chirurghi verrà pure corrisposto per ogni relazione, come sopra, l'onorario in ragione di tre quinti del diritto di vacanza, secondo la tassa determinata per gli architetti, ingegneri ed altri periti della medesima categoria.

Art. 7. L'onorario dei flebotomi e delle levatrici, nei casi contemplati dall'articolo 20 di detto regolamento, verrà corrisposto nella proporzione ivi stabilita dei tre quinti dell'onorario assegnato coll'articolo precedente ai medici e chirurghi.

Art. 8. Se i periti, i medici, i chirurghi e le levatrici dovranno trasferirsi, per eseguire le loro operazioni e per farne la relazione, ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dal luogo di loro residenza, avranno pure diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno stabilite pei testimoni.

Le stesse indennità saranno dovute agli uscieri.

Art. 9. Per le trasferte degli ufficiali di giustizia, fra i quali s'intenderanno pure compresi gli uditori divisionari di guerra, non si farà più luogo all'aumento determinato dall'articolo 95 del suddetto regolamento.

Art. 10. Gli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 25, 29, 31, 33 e 95 del regolamento annesso al regio decreto 26 aprile 1848 sono abrogati con ogni altra disposizione di legge contraria alla presente.

Relazione fatta alla Camera il 26 maggio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Sappa, Naytana, Zirio, Mantelli, Cavallini, Buttini, e Astengo, relatore.

SIGNORI! — Per compiere le economie che il Ministero crede potersi attuare nelle spese di giustizia criminale, vi ha egli proposto di modificare in alcune parti la tariffa approvata col regio decreto in data 26 aprile 1848.

La vostra Commissione adottò in massima il progetto del Governo, ma vi introdusse diversi emendamenti, alcuni di forma, altri di sostanza.

Prima di darvi ragione delle variazioni di sostanza, crede opportuno di dichiarare che, coerentemente allo spirito da cui vedesi animato il progetto del Ministero, essa ebbe in mira :

1° Di sminuire le spese di giustizia criminale, che da vari anni vanno sempre aumentando ;

2° Di applicare il più che sia possibile il principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, che è proclamato nell'articolo 24 dello Statuto fondamentale del regno ;

3° Di mantenere tanto nella sostanza che nella forma quelle parti del vigente regolamento alle quali non si vuole per ora derogare, onde non renderne più difficile la pratica applicazione.

Il Ministero vorrebbe stabilire in primo luogo che non sia corrisposta alcuna indennità ai testimoni residenti nel luogo dell'esame, oppure ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo (articolo 1), mentre la vigente tariffa accorda in tale caso ai testimoni che traggono la propria sussistenza da salario o da giornaliero lavoro una indennità di una lira e centesimi cinquanta per ciascun giorno nelle città in cui ha sede una Corte d'appello, di una lira e centesimi venti nei capoluoghi di provincia, e di centesimi 90 negli altri comuni, riducendola alla metà quando il testimonio sia trattenuto per tempo minore di ore tre.

La Commissione ammette col Governo che spetti alla civile società per la conservazione dell'ordine, e nell'interesse della pubblica e privata sicurezza, il diritto di costringere ogni cittadino a fare testimonianza in giudizio, e conseguentemente l'obbligo in esso di prestarsi a tale ufficio. Ammette del pari che niuna mercede sia dovuta per l'adempimento di un tale dovere, ma debbasi solo accordare una indennità in rifacimento delle spese che occorrono per trasferirsi nel luogo del giudizio, ristretta rigorosamente nei limiti del puro necessario. Quindi accetta in massima il primo articolo del progetto. Tuttavia non saprebbe negare, in via di eccezione, una tenue indennità a coloro che risiedono nello stesso luogo dell'esame, o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo, ogni qual volta si tratti di persone veramente povere, che altrimenti sarebbero ridotte alla fame per causa di un servizio che debbono rendere alla società. Vi propone impertanto una tale eccezione, e, togliendo ogni differenza tra gli abitanti delle diverse località, si conforma al sistema del Governo, che per gli altri casi ha tolto di mezzo ogni differenza di trattamento. Onde poi l'eccezione sia ristretta rigorosamente ne' suoi limiti, vi propone di considerare poveri soltanto coloro che traggono la propria sussistenza da lavoro giornaliero, e che non figurano in alcuno dei registri de' tributi diretti. Non basterà impertanto per ottenere una tale indennità che uno presenti attestato di povertà, se andrà soggetto a un tributo diretto, e reciprocamente non basterà che sia personalmente esente da ogni tributo diretto, se non sarà povero di condizione. Dovendo il povero non solo far

fede di sua povertà, ma eziandio di non essere iscritto nei registri dei tributi, sarà in diritto di farsi rilasciare dai pubblici ufficiali gli occorrenti certificati in carta libera, e gratuitamente. Senza questa agevolezza sarebbe necessario accrescere l'indennità onde con essa si potesse anche far fronte alla spesa dei certificati.

Per l'indennità di viaggio e per quella di soggiorno la tariffa del 1848 accorda per ciascun di lire due ai testimoni che traggono la propria sussistenza da salario o da giornaliero lavoro, e lire tre e centesimi cinquanta a tutti gli altri (articolo 11).

Il Ministero vi propone di stabilire sopra nuove basi l'indennità di viaggio, e propone eziandio, tanto per essa quanto per quella di soggiorno, che vi sia uniformità perfetta, lasciato in disparte ogni riguardo di persone, perchè la legge deve a tutti un eguale trattamento, e debbe tanto meno favorire coloro che si trovano in più agiate condizioni.

Questa uniformità di trattamento fu ammessa in parte nella tariffa francese del 18 giugno 1811, ed in quella del Belgio del 18 giugno 1849, le quali hanno bensì stabilito delle differenze fra gli abitanti dell'uno e dell'altro luogo, o fra i testimoni e i periti, ma nessuna ne hanno adottato in ragione della diversa condizione dei testimoni (1).

La parità di trattamento per tutti i testimoni, sì per le spese di viaggio che per quelle di soggiorno, non incontrò opposizioni nel seno della Commissione.

Riguardo all'ammontare della indennità di viaggio, le parve sufficiente il ragguglio di centesimi 4 per ogni chilometro di distanza, quando trattasi di percorrere le ferrovie, tale essendo per lo appunto il prezzo dei posti di terza classe; ma per le altre strade fu essa di sentimento che la indennità di centesimi sei per ogni chilometro non sempre possa essere sufficiente, non avendosi dovunque la stessa facilità, prontezza ed economia nei mezzi di trasporto. Giusta la tariffa del Belgio del 1849, i testimoni hanno per la spesa del viaggio una lira per ogni miriametro, se la distanza non eccede tre miriametri, ed una lira e centesimi cinquanta ove la ecceda (articolo 80); la quale indennità è ridotta alla metà ove esistono le vie ferrate. Per contro la nostra tariffa del 1848 accorda lire due per ogni giorno di viaggio ai testimoni che traggono la propria sussistenza da salario o da giornaliero lavoro, e lire tre e centesimi cinquanta a tutti gli altri. Nella pratica si suole fra noi determinare il numero dei giorni impiegati nel viaggio in ragione di un giorno per ogni tre miriametri, argomentando dalla disposizione dell'articolo 292 del Codice di procedura criminale, che per ogni tre miriametri di distanza prescrive l'aumento di un giorno al termine ordinario tra la citazione e la comparizione. Quindi i testimoni meno agiati ricevono attualmente la indennità di viaggio di lire due per ogni tre miriametri, e così sette circa centesimi per ogni chilometro. Ciò stante, propone la Commissione che la indennità di viaggio per le strade non ferrate sia stabilita per tutti indistintamente i testimoni in ragione appunto di centesimi sette per ogni chilometro, sia nell'andata che nel ritorno.

Nell'articolo 16 del regolamento del 1848 è stabilito che la indennità di viaggio e di soggiorno sarà rispettivamente aumentata della metà per i maschi minori di anni 14, e per le persone di sesso femminile quando gli uni e le altre, chiamati a deporre, saranno accompagnati nel loro viaggio e soggiorno dal loro padre, dalla madre, dal marito, da un pa-

(1) Vedansi gli articoli 27, 28, 90, 91 della tariffa francese, e gli articoli 32 e 80 di quella del Belgio.

rente prossimo, dal tutore o curatore. La tariffa del Belgio (articolo 87) duplica in tali casi la indennità, sia di viaggio che di ritorno. La Commissione mentre ha creduto potersi mantenere come sta il detto articolo 16 riguardo alla indennità di soggiorno, perchè due che convivono assieme fanno in complesso minore spesa di due che vivano separati, ha invece creduto che debbasi raddoppiare la tassa dell'indennità di viaggio tosto che venne calcolata nella spesa minima cui è soggetto ogni individuo. Se accordate, per esempio, centesimi 4 per ogni chilometro a chi percorre le ferrovie, mentre tale è la tassa dei posti di terza classe, dovete dare il doppio ai minori di anni 14 e alle donne che viaggiano assieme a chi ne ha la custodia, perchè doppia sarà la spesa che incontreranno per avere due posti.

In quanto alle indennità di soggiorno, non ha creduto la Commissione che si debba cambiare la proposta del Governo, riflettendo che nella tariffa francese del 1811 la tassa dei testimoni per ogni giornata venne fissata in due lire per la città di Parigi, in una lira e centesimi 50 per le città la cui popolazione non sia inferiore a 40,000 abitanti, ed in una lira per tutte le altre località (articolo 27); e che la tariffa del Belgio del 1849 accorda una lira e centesimi 50 ai testimoni delle città di Bruxelles, di Anversa, di Gand e di Liège, per ogni giorno di comparizione, e solo una lira a quelli degli altri luoghi (articolo 52). Ove poi la loro fermata sia prolungata in luogo diverso della loro residenza, la tariffa del Belgio accorda ai primi lire due per ogni giornata di soggiorno, ed ai secondi una lira e centesimi 50 (articolo 86). La nostra tariffa del 1848 accorda l'indennità di soggiorno in ragione di due lire per ogni di ai testimoni che traggono la propria sussistenza da salario o da giornaliero lavoro, ovvero ai minori di anni 14 ed alle donne, ed in ragione di tre lire e centesimi 50 a tutti gli altri; ma prima di tutto dovendosi abolire ogni diversità di trattamento tra i cittadini più agiati e meno agiati, non si deve calcolare che la tassa minore, quella cioè di lire due al giorno; in secondo luogo, se si vuole provvedere alle strettezze in cui versa l'erario, e ridurre la indennità negli stretti limiti del puro e rigoroso necessario, come si è ridotta quella accordata ai poveri che risiedono nel luogo stesso dell'esame, o a distanza non maggiore di due chilometri e mezzo, non pare che si possa contrastare la deduzione del quarto che fu adottata dal Ministero, fissando ad una lira e centesimi 50 la indennità di soggiorno.

Gli ufficiali di sanità e gli altri periti che prestano l'opera loro nei criminali procedimenti hanno due distinti diritti; gli onorari per le visite, operazioni o vacanze, e le indennità per le spese di viaggio e di soggiorno.

Gli onorari quali sono fissati dalla vigente tariffa non potrebbero a dir vero comparire esagerati ponendoli a confronto con quelli delle tariffe della Francia e del Belgio; ad ogni modo, avuto riguardo alle strettezze dell'erario, propone il Governo di assottigliarli alquanto. Propone cioè di ridurre di un terzo il diritto di vacanza stabilito nell'articolo 24 del regolamento del 1848 per i diversi periti ivi nominati, tra i quali non sono compresi i medici, i chirurghi, i flebotomi e le levatrici, perchè costoro non sono retribuiti in ragione di vacanza, ma in ragione di visite e di operazioni. Propone quindi che ai medici ed ai chirurghi sia accordato per ogni relazione un onorario corrispondente ai tre quinti del diritto di vacanza degli altri periti, ridotto come sopra. Propone finalmente che ai flebotomi ed alle levatrici sia data una retribuzione che corrisponda ai tre quinti di quella assegnata ai medici ed ai chirurghi (articoli 6 e 7 del progetto del Ministero).

La Commissione ha preferito mantenere il sistema della vigente tariffa, riducendo generalmente del terzo così il diritto di vacanza accordato ai periti dall'articolo 24 del regolamento, come gli onorari stabiliti negli articoli 19 e 20 per gli ufficiali di sanità, poichè fu detto a principio essersi avuto in mente di ridurre bensì le spese, ma di mantenere, per quanto possibile, nella forma e nella sostanza il sistema di esso regolamento, e poichè l'articolo 19 sopra citato stabilisce, ad esempio delle tariffe della Francia e del Belgio, una differenza tra le semplici visite o medicazioni ordinarie, e quelle più difficili e più lunghe, della quale non sarebbe tenuto conto nel progetto del Ministero.

Gli ufficiali di sanità e i periti, oltre i predetti onorari, hanno diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno nelle stesse circostanze in cui vi avrebbero diritto i testimoni; ma per le indennità di viaggio sono ora trattati diversamente dai periti; il perchè propone il Governo di trattarli ugualmente anche su tale punto. La Commissione ha pure aderito a tale proposta, considerando che anche costoro, come appartenenti alla grande famiglia sociale, hanno dovere di prestarsi per la conservazione dell'ordine nell'interesse della sicurezza pubblica e privata, e mentre percepiscono una retribuzione per l'opera prestata nella loro rispettiva qualità, se si rende necessario nell'interesse della giustizia che si trasferiscano ad una data distanza per eseguire le loro operazioni o farne rapporto, non vi ha ragione per cui debbano avere maggiore indennità di quella che la legge accorda a tutti indistintamente i testimoni. Arroge che, a termini dello stesso regolamento del 26 aprile 1848 (articolo 30), gli ufficiali di sanità e tutti gli altri periti, allorchè sono chiamati o avanti il giudice istruttore o ai pubblici dibattimenti per ischiarire le loro dichiarazioni senza dover procedere a nuove visite od operazioni, percepiscono, anche per le spese di viaggio, le stesse indennità che sono accordate ai semplici testimoni.

Finalmente il progetto diminuisce eziandio le indennità dovute agli ufficiali di giustizia ed agli uscieri statuendo che questi ultimi avranno diritto alle medesime indennità che sono accordate ai testimoni, e che per le trasferte dei primi non avrà più luogo l'aumento del quarto allorchè si trasferiscono a più di due miriametri. Su questo secondo punto uno dei vostri uffizi ha osservato che gli articoli 94 e 96 dell'attuale regolamento, col fissare le indennità di viaggio e di soggiorno per gli ufficiali di giustizia in quantità diverse a seconda dei gradi rispettivi, male si accordano col sistema generale del presente progetto, che, in quanto ai testimoni, ai periti ed agli uscieri abolisce ogni diversità di trattamento, riducendo per essi tutti ogni indennità negli stretti limiti del necessario. Gli ufficiali di giustizia sono retribuiti dallo Stato in ragione del grado rispettivo, e quando si trasferiscono fuori di loro residenza, nei casi previsti dal Codice di procedura criminale, adempiono appunto a quei doveri d'ufficio pei quali percepiscono stipendio; e se è giusto che abbiano dallo Stato una indennità per le maggiori spese che incontrano nel trasferirsi fuori della ordinaria residenza, questa indennità, come quella dei periti e dei testimoni, deve essere ristretta al puro necessario, riservato però quel decoro che non ha giammai da essere disgiunto da chi amministra la giustizia, e non deve assolutamente servire di lucro a scapito del pubblico erario. Or bene, tutti sanno che, quando gli ufficiali dell'ordine giudiziario fanno trasferte per un incumbente di procedura, sono accompagnati dal segretario o da chi ne fa le veci, e questi va soggetto alle stesse spese sia di viaggio che di soggiorno. Ma se pel segretario bastano lire sei al giorno per indennità di viaggio, coll'aumento del quarto ove la trasferta

oltrepassi due miriametri, e se pel soggiorno gli bastano lire cinque, queste medesime indennità debbono bastare per gli altri ufficiali dell'ordine giudiziario, qualunque sia il loro grado, che si trasferiscono assieme al segretario. La tariffa del Belgio del 1849 (articoli 78 e 79) ha bensì stabilito una indennità speciale pei presidenti delle Corti d'assise, ed eziandio pei procuratori generali presso di esse Corti, essendo questi pareggiati ai primi nell'onorifico e nello stipendio; ma per gli altri giudici d'ogni grado, per tutti gli altri ufficiali del pubblico Ministero e pei segretari e commessi giurati fissò una sola indennità per le spese di viaggio e di soggiorno.

Nel progetto di legge sull'ordinamento giudiziario, presentato a questa Camera nella tornata del 27 dicembre 1853, il Ministero ha proposto d'accordare una indennità in ragione di lire 200 per ogni mese di durata delle sessioni delle assise ai presidenti, ai consiglieri d'Appello, ai procuratori generali e loro sostituiti, agli avvocati dei poveri e loro sostituiti, che saranno deputati per intervenire; la quale indennità comprende tanto le spese di viaggio quanto quelle di soggiorno e corrisponde a poco più di lire sei al dì. Eppure è ben diverso il grado e lo stipendio del presidente di una Corte d'appello o del procuratore generale del Re da quello di uno dei sostituiti dell'avvocato dei poveri. D'altra parte nemmeno il regolamento del 26 aprile 1848 fa distinzioni tra il segretario di un magistrato d'Appello e quello di un giudice di mandamento, nè tra i presidenti dei magistrati, i consiglieri, gli avvocati fiscali generali e loro sostituiti, sebbene tra di essi vi sia diversità e di gradi e di stipendi. Pare quindi più giusto e più logico che in tema di semplice indennità sia fissata una tassa eguale per tutti gli ufficiali di giustizia.

Quindi la maggioranza della Commissione vi propone di stabilire che gli ufficiali di giustizia, trasferendosi, a termini del Codice di procedura criminale, oltre cinque chilometri fuori della loro residenza, riceveranno, senza alcuna distinzione per le spese di viaggio e di cibaria, la indennità di lire sei per ogni giorno, aumentate di un quarto se si trasferiscono al di là di due miriametri, e quella di lire cinque per ogni giornata di soggiorno. Nè teme con ciò di menomare il lustro e l'alta considerazione che giustamente si addice all'ordine giudiziario, e di cui la nostra rispettabile magistratura si è sempre mostrata degna, pensando invece che nelle strettezze in cui si trova il pubblico Tesoro, e nella dolorosa necessità d'aggravare sempre più i contribuenti per giungere al tanto desiderato e necessario pareggiamento dell'attivo col passivo nei bilanci dello Stato, l'ordine giudiziario, cui è affidata l'amministrazione dell'imparziale ed inesorabile giustizia, farà plauso allo spirito d'economia e d'uguaglianza da cui è animato il presente progetto.

Non ignora la Commissione che le tariffe vigenti per le trasferte dei funzionari dell'ordine amministrativo non sono basate su quei medesimi principii che informano questo progetto e gli emendamenti che essa vi fece; ma non doveva nè poteva eccedere i limiti del proprio mandato, ed è persuasa d'altronde che supplirà il Governo proponendo altre riforme, avendo già dato prove d'aver veramente a cuore la economia nelle spese dello Stato.

Questo progetto e quello che già votaste sul Codice di procedura criminale arrecheranno ben presto una considerevole diminuzione nelle spese di giustizia criminale, che sorpassano ormai un milione di lire, di cui metà all'incirca è assorbita dalle indennità che si pagano ai testimoni, e più del quarto è impiegato per gli onorari dei periti e per le trasferte degli ufficiali giudiziari.

Quindi la Commissione vi propone d'accettare le proposte del Governo modificate come in appresso.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Non sarà corrisposta alcuna indennità ai testimoni residenti nel luogo in cui saranno esaminati o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo.

Tuttavia i poveri traenti la propria sussistenza da lavoro giornaliero, e non soggetti ad alcuno dei tributi diretti, riceveranno in tale caso una indennità.

Tale indennità pei minori di anni 14 dell'uno o dell'altro sesso sarà di centesimi 40 per ogni giorno; per le donne non minori d'anni 14 di centesimi 60, per tutti gli altri di una lira, e dovrà ridursi a metà per coloro che saranno trattenuti a causa dell'esame per tempo non maggiore di ore tre.

I certificati che saranno prescritti dai regolamenti per poter conseguire la detta indennità saranno rilasciati gratuitamente in carta libera.

Art. 2. Ai testimoni d'ogni qualità e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'articolo precedente, sarà dovuta, tanto per l'andata che pel ritorno, una indennità di viaggio in ragione di centesimi 4 per ogni chilometro di distanza, se si troveranno a portata delle ferrovie, ed in quanto potranno profittarne, e di centesimi 7 per le altre strade che dovranno percorrere.

A coloro che dalla Sardegna, ecc., come nel progetto del Ministero.

Art. 3. I testimoni avranno pure diritto, senza distinzione alcuna, come nel precedente articolo, ad un'indennità di lire 1 50 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame.

La stessa indennità verrà loro corrisposta se saranno trattenuti in viaggio da forza maggiore.

In questo secondo caso dovranno ottenere dal giudice del mandamento o dal sindaco un certificato comprovante la cagione del soggiorno forzato durante il viaggio, e corredare con questo certificato la loro domanda d'indennità.

Art. 4. Ai militari in attività di servizio, chiamati a testimoniare non sarà dovuta indennità di viaggio oltre quella stabilita dai regolamenti che li riguardano.

Essi avranno bensì il diritto, qualunque sia il loro grado, all'indennità di soggiorno come nell'articolo precedente.

Art. 5. I testimoni citati sull'istanza sia degli imputati od accusati, sia della parte civile, avranno diritto alle indennità sopra stabilite, le quali saranno loro pagate da coloro che ne provocarono la testimonianza, salvo il diritto di rimborso che possa competere a questi ultimi.

Art. 6. La tassa della indennità di viaggio sarà duplicata, e quella di soggiorno sarà aumentata della metà pei minori d'anni 14 e per le donne, quando siano accompagnati nel viaggio e nel soggiorno dal padre o dalla madre o dal marito o dal tutore o da un parente prossimo.

Art. 7. Gli onorari ed i diritti di vacanza, stabiliti negli articoli 19, 20 e 24 del regolamento annesso al regio decreto in data 26 aprile 1848, saranno ridotti di un terzo.

Art. 8. Quando il perito reclama più d'una vacanza, la tassa dovrà essere approvata rispettivamente dal magistrato, dal tribunale o dal giudice competenti, come verrà prescritto nei regolamenti.

Art. 9. Nei casi contemplati negli articoli 29 e 33 del regolamento sopra mentovato, le indennità di viaggio e di soggiorno saranno uguali a quelle accordate ai testimoni colla presente legge.

Art. 10. Gli ufficiali di giustizia, compresi gli uditori di

guerra ed i segretari, nei casi in cui, a termini del Codice di procedura criminale, sarà necessaria la loro trasferta, riceveranno senza alcuna distinzione le seguenti indennità:

Per le spese di viaggio e di cibaria, purchè si trasferiscano a più di 5 chilometri dalla loro residenza, lire sei per ogni giorno, aumentate di un quarto se si trasferiscano a più di due miriametri.

Per le spese di soggiorno, ove questo abbia luogo, lire cinque per ogni giornata.

Art. 11. Gli uscieri, per le spese di viaggio e di soggiorno, avranno le stesse indennità che sono accordate ai testimoni.

Art. 12. Gli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 31, 33, 1, 2 e 3 alinea, 94, 95, 96 e 97 del regolamento annesso al regio decreto in data 26 aprile 1848, sono abrogati con ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Relazione del ministro di grazia e giustizia (Rattazzi)

10 giugno 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 5 stesso mese.

SIGNORI! — Dacchè venne attuato fra noi nelle cause criminali il sistema dei pubblici dibattimenti, le spese relative andarono di mano in mano crescendo, e di gran lunga superarono le somme stanziare annualmente nei bilanci.

L'inopinato aumento indusse il Governo nella stretta necessità di avvisare ai mezzi i più efficaci ed i più conducevoli allo scopo di ottenere una discreta economia a sollievo delle angustiate finanze; e questo effetto sperasi di conseguire in parte dal progetto di legge sopra alcune modificazioni al Codice di procedura criminale, che già venne sottoposto alle vostre deliberazioni; le quali modificazioni, oltre ai pregi intrinseci della loro obbiettività legislativa, produrranno di certo una diminuzione nelle spese, perchè, esonerati i magistrati di un buon numero di cause criminali, ampliata in modo corrispondente la competenza dei tribunali e quella pure dei giudici di mandamento, ne seguirà che meno frequenti e meno lunghi saranno i viaggi dei testimoni, e quindi minore a somma delle indennità che loro si dovranno dispensare.

Ma una più diretta e più sensibile economia si debbe attendere dal nuovo progetto di legge sopra alcune modificazioni alla tariffa delle spese in materia criminale, correzionale e di polizia, già approvato dalla Camera elettiva nella tornata del 5 andante giugno, che ho l'onore di presentare al Senato.

Questo progetto di legge è fondato essenzialmente sul principio che a tutti i cittadini corre ugualmente l'obbligo verso la civile società di testimoniare in giudizio, e che la sola necessità può costituire per essi e giustificare il diritto ad una indennità qualunque, senza che l'uguaglianza civile sia mai per consentire una diversità di trattamento a ragione della varia qualità delle persone. Perciò ogni indennità sarà di regola negata ai testimoni residenti nel luogo stesso dell'esame, od a breve distanza non eccedente i due chilometri e mezzo; ed in via di eccezione sarà concessa alle sole persone traenti la propria sussistenza dal loro giornaliero lavoro; e quindi le spese di viaggio e di soggiorno pei testimoni residenti in maggior distanza saranno tassate con eguale misura.

Oltre alla diminuzione della tassa per le indennità di viaggio, che scorgesi in parte specialmente giustificata dall'attuazione delle strade ferrate, e per le indennità di soggiorno, questo progetto reca una diminuzione alla tassa degli onorari

dei periti, e similmente alle indennità di viaggio e di soggiorno dovute agli ufficiali di giustizia, non che agli uscieri.

Cosiffatte economie sono imperiosamente domandate dallo stato presentaneo delle finanze, e per questo rispetto non saranno male accolte dall'universale dei cittadini, ed avranno frattanto, io spero, l'approvazione del Senato.

Relazione fatta al Senato il 20 novembre 1854 dall'ufficio centrale composto dei senatori Regis, Jacquemoud, Sclopis, Maestri, e De Ferrari, relatore.

SIGNORI! — Le spese di giustizia in materia criminale, correzionale e di polizia sono determinate dal regolamento annesso al reale decreto del 26 aprile 1848. Il progetto di legge che ora cade in esame nulla cangia al sistema e al complesso delle disposizioni di quel regolamento, e contiene soltanto, per alcune specie di spese, delle diminuzioni di tariffa od economie. Considerato sotto di questo aspetto, l'ufficio vostro non poteva che accettarlo, perocchè troppe ed evidenti sono le strettezze in cui versa il pubblico erario, e doveva quindi restringersi ad esaminare se per quelle diminuzioni i cittadini chiamati a deporre in giustizia o la generale amministrazione di essa fossero per soffrirne un qualche noceamento.

La diminuita indennità per le spese di viaggio sembrò naturale conseguenza della introduzione delle vie ferrate e della regolare corrispondenza dei vapori postali con la Sardegna; ed ove questi più facili mezzi di comunicazione mancano, la proposta tariffa, che prende ragguglio dalla diversità delle distanze, parve concedere un adeguato compenso al minimo della spesa che i chiamati in servizio della giustizia dovranno sopportare. Un'eguale base del minimo per le spese di permanenza fece pure adottare in riguardo alle stesse una corrispondente diminuzione di compenso. Quest'unica base, indeclinabile per ogni condizione di persone, se per una parte è di non lieve vantaggio al pubblico erario; se naturalmente si acconcia al maggior numero di coloro che vanno a deporre in giustizia, i quali, come che addetti ad umili uffici ed industrie e a pochi guadagni, troveranno in essa una sufficiente retribuzione, non può dirsi che offenda i dettami della giustizia per quei pochi testimoni che, tolti dalle classi più agiate e intenti a lucrose speculazioni, può a prima vista apparire che dalla esiguità di essa soffrano un danno. Danno forse vi è, ma non calcolabile, ma che rifugge ad essere esattamente definito con le cifre di una tariffa; qualunque siasi il compenso più o meno elevato che essa prescriva con pregiudizio dell'erario, qualche fiata riuscirà eccessivo, ma più spesso farà difetto, se vorrà porsi a ragguglio con le varie contingenze delle persone e dei casi; perocchè, qualunque siasi la retribuzione adottata, male potrà adattarsi a tutte le condizioni sociali, così svariate per ricchezze, per costumi, per età, per ingegno e per quella solerzia che è spesso apportatrice di straordinari lucri. O volessi ad ogni testimonianza istituire un vero giudizio di estimazione di danni, e allora, per dare al testimonio un esatto compenso, si impedisce il pronto e libero corso della giustizia penale, e male si provvede al pubblico erario; o volessi prescindere da questa indennità rigorosa, e in tal caso ottimo consiglio è quello di accogliere la proposta base del minimo, che è raccomandata dai sovrindicati vantaggi, e che, se immune non è da inconvenienti, ha pure nella causa di essi la sua scusa, poichè quel progressivo accrescimento di ricchezze e di lucri, che sta in ragione diretta del temuto pregiudizio e che lo produce, fa

si che l'impossibilità di concedere un giusto e preciso compenso riesca assai meno ingrata e dolorosa.

Queste considerazioni persuadevano al vostro ufficio di accettare in massima la proposta legge, e procedeva quindi all'esame degli articoli che la compongono. Due soli di essi presentarono qualche dubbio e difficoltà.

Con la parte prima dell'articolo 1 si dichiara che non sarà corrisposta alcuna indennità ai testimoni residenti nel luogo in cui saranno esaminati, o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo; e questa disposizione, che si appalesa assai giusta, è in sostanza desunta dall'articolo 5 del vigente regolamento.

L'alinea primo del citato articolo prosegue in questi termini: « tuttavia i poveri traenti la propria sussistenza da lavoro giornaliero, e non soggetti ad alcuno dei tributi diretti, riceveranno in tal caso una indennità. »

L'ufficio chiese a se stesso qual era la vera significazione di questa disposizione. Egli è certo che con essa volessi concedere diritto a indennità ai testimoni poveri. Chi trae la propria sussistenza da lavoro giornaliero sarà egli sempre povero, o in altri termini avrà egli sempre diritto a indennità? Che mai deve intendersi con la frase di lavoro giornaliero? Evvi un lavoro giornaliero retribuito di giorno in giorno, e chi non lavora in quel giorno non ha retribuzione; evvi un lavoro giornaliero che ottiene il suo premio ad opera compiuta ed in proporzione di essa, e quindi, chi un giorno determinato non lavora, nulla guadagna; si hanno invece altre specie di lavoro giornaliero, quale si è quello di domestici o commessi, che hanno salario a mese o ad altra scadenza, i quali devono prestare ogni di i loro servizi a chi li paga; ma che, se sono chiamati a fare testimonianza nel luogo di loro residenza, nulla perdono, perchè per siffatta cagione non sono soggetti a diminuzione di salario. Il già citato articolo 5 del regolamento ora vigente, da cui fu pure in parte desunta la disposizione che cade in esame, prescriveva che « potrebbe assegnarsi indennità ai testimoni traenti la propria sussistenza da salario o da giornaliero lavoro. » Dal confronto delle due redazioni e dall'ommissione della voce salario, l'ufficio rimane convinto non essere mente del progetto di accordare indennità ai salariati, che nulla perdono, e vide che in ciò la proposta disposizione era giusta, e che invece dovrà sempre darsi indennità ai testimoni poveri che traggono la propria sussistenza da lavoro giornaliero, in qualunque modo sia retribuito, purchè con la fatta deposizione abbiano perduto in tutto od in parte il loro lucro giornaliero. Per altra parte questa condizione si appalesa intrinseca nel complesso della disposizione, e risulta dalla parola indennità, che importa riparazione di un danno patito; di modo che non vi può essere diritto a indennità che in ragione del lucro perduto, e questa indennità non si accorda a qualunque testimonio che tragga la sua sussistenza da lavoro giornaliero, ma bensì soltanto al testimonio che è povero.

Alle parole che abbiamo finora esaminate seguono quelle che patono contenere una condizione restrittiva, dicenti: « e non soggetti ad alcuno dei tributi diretti. » Se con questa dichiarazione volesse soltanto accordarsi la indennità di cui si ragiona ai soli testimoni che non pagano alcun tributo diretto, la proposta sarebbe inammissibile. Dopo che le necessità dell'erario fecero adottare le leggi del 28 aprile e 7 luglio 1853 sull'imposta personale e mobiliare e su quella delle patenti, il pagamento di un tributo diretto non può più servire di criterio per distinguere la povertà da quello stato di sufficiente fortuna che permette al testimonio di dedicare senza irreparabile danno qualche ora o qualche giorno in

servizio dell'amministrazione della giustizia. Si consulti pure l'articolo 18 della prima tra le indicate leggi, e si vedrà che dal pagamento della tassa personale sono esenti i soli braccianti e giornalieri e quelli che sono reputati poveri e le persone di servizio che sono alloggiate presso i loro padroni; e chi vorrà percorrere gli articoli 16, 17 e 22 della seconda legge resterà a un tratto convinto essere sottoposti alla tassa della patente anche i più minuti e miseri commerci ed industrie, con bottega o senza, esercitati su banchi amovibili o in baracconi o posti fissi, o con esposizione in vendita di mercanzie contro i muri o in siti pubblici. Egli è dunque certo che le mentovate due tasse cadono sull'immensa classe di persone che stentatamente vive del suo giornaliero lavoro, e di cui se privato si dovesse avrebbe un danno cui riparare non potrebbe col ricorrere alle economie poste in riserva o a sopravanzo di ricchezza e di lucro.

Se questa fosse la interpretazione che dare si dovesse alla clausola che ora viene in esame, essa sarebbe ingiusta e di gran danno alla stessa amministrazione della giustizia, la quale, traendo da questa umile condizione di cittadini il maggior numero dei testimoni di cui abbisogna, ne sarebbe forse troppo di sovente priva. Ritengasi che l'attuale progetto di legge apporta una grave diminuzione di tariffa che costringe, con disposizione nuova, a fare testimonianza senza indennità le persone che abitano a distanza non maggiore di due chilometri e mezzo dalla città in cui siede il tribunale innanzi a cui dovranno comparire con perdita quasi intiera della parte utile del giorno, anche per la più breve deposizione; ricordisi con quale ripugnanza, o per inerzia o per verecondia o per dubbiosa coscienza della tenacità della propria reminiscenza o per non lodevole compassione dell'inculpato, siano spesso i testimoni restii o ritrosi a comparire nei dibattimenti, e ognuno resterà capace di qual danno privato e pubblico riuscirebbe una sì avara e funesta sanzione. Se non che, richiesto il signor ministro di grazia e giustizia dello scopo e ragione di quella clausola, e perchè temuti non si fossero i gravi inconvenienti finora accennati, si ebbe risposta conforme a quanto già l'ufficio vostro opinava, essere assai diversa la significazione che dare si deve a quelle parole; volere il progetto concedere indennità a tutti i testimoni poveri che dalla fatta deposizione soffrono un danno; essere in questa classe i poveri che traggono la propria sussistenza da lavoro giornaliero; esserlo egualmente quei poveri che, atti o non atti, dedicati o no ad un giornaliero lavoro, non sono soggetti ad alcuno dei tributi diretti; essere questa una seconda specie di testimoni poveri; doversi le parole con le quali è indicata disgiungere dalle precedenti, e il complesso di quella disposizione doversi intendere come se fosse scritto: « tuttavia i poveri traenti la propria sussistenza da lavoro giornaliero ed i poveri non soggetti ad alcuno dei tributi diretti riceveranno in tale caso una indennità. »

Con siffatta interpretazione, l'ufficio vostro accoglierebbe il proposto alinea; nulladimeno crederebbe conveniente di redigerlo in modo alquanto diverso, per evitare gli equivoci.

L'altro articolo del progetto, che fu argomento di lungo esame all'ufficio vostro, o signori, è il quarto. In esso sta scritto « che ai militari in attività di servizio, chiamati a testimoniare, non sarà dovuta indennità di viaggio o di soggiorno, oltre quella stabilita dai regolamenti che gli riguardano. »

Il signor ministro della guerra, interpellato in proposito, dichiarò che pei soldati ei credeva opportuno di non staccarli dalla soggezione ed abitudini militari nell'occasione che deb-

bano deporre in giustizia, e di non dare loro la solita retribuzione giornaliera di lire 1 50, che potrebbe servire d'invito e stimolo a modi e vita sconvenienti alla disciplina militare, e che egli avrebbe inviati con foglio di via al corpo di residenza, ove dovesse farsi la deposizione, ed ivi, accolti in caserma e nutriti come soldati, qualunque indennità diverrebbe superflua.

L'ufficio vostro applaudì alla proposta che riunisce a un tratto i vantaggi della maggiore economia e della maggiore disciplina, e chiese quali erano i regolamenti che sarebbero applicati ai sott'ufficiali e agli altri ufficiali di qualunque grado. Gli fu allora sottoposto il reale decreto del 25 marzo 1852 con le annesse tabelle, il quale, pei militari che viaggiano isolatamente per ordine del Governo, assegna l'indennità seguente:

	Per ogni chilom.
Generale	Cent. 70
Tenente generale	» 55
Maggior generale	» 40
Colonnello	} » 20
Tenente colonnello	
Maggiore	» 15
Dal capitano in poi	» 8
Furiere maggiore	» 7
Furiere	» 6
Sergente	» 6

Questa tariffa parve eccessiva nelle condizioni attuali del pubblico erario, e con le facili comunicazioni di cui godiamo anche per quei militari che, con incarichi e funzioni governative, perlustrano lo Stato; essa fu ravvisata poi affatto inapplicabile ai militari che, quasi semplici cittadini, si recano a fare testimonianza in giustizia.

La legge essere deve eguale per tutti, e quindi abbiamo creduto indispensabile di sottoporre i sott'ufficiali ed ufficiali di qualunque grado alle disposizioni del *gius* comune, e l'ufficio vostro fu confermato in questa deliberazione da che i timori di sconvenienze e indisciplinazione come sopra addotti pei soldati, in nessun modo potevano esendersi a chi, dopo lunghi e lodevoli esperimenti, ha meritato nell'esercito un grado e un comando.

L'ufficio vostro ha quindi mutata la redazione del citato articolo 4.

Dopo queste leggiere variazioni, ecco quale sarebbe il progetto, di cui ho l'onore, in nome del vostro ufficio, di proporvi l'adozione.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. *Conforme al progetto del Ministero, meno il primo alinea del tenore seguente:*

« Tuttavia i testimoni che devono trarre di giorno in giorno la propria sussistenza dal loro lavoro, industrie e commercio, avranno diritto ad indennità, semprechè l'esame cui dovettero intervenire sia per privargli del necessario sostentamento.

« Chi ha commercio, con bottega o in qualsivoglia altro modo, non potrà ripetere indennità, se ha socio, commesso o garzone che supplisca al suo difetto; essa non sarà neppure accordata agli operai che tengono a servizio due o più lavoratori o garzoni. »

Il resto dell'articolo 1 formerebbe un articolo 2.

Art. 3 e 4. *Come gli articoli 2 e 3 del progetto del Ministero.*

Art. 5. Ai soldati in attività di servizio, chiamati a fare testimonianza, non sarà dovuta indennità di viaggio o di soggiorno oltre quella stabilita dai regolamenti militari che li riguardano; ai sott'ufficiali invece ed ufficiali di qualunque grado saranno pagate le indennità prescritte con la presente legge; eglino non potranno con questa cumulare le indennità stabilite col reale decreto del 25 marzo 1852.

I rimanenti articoli come nel progetto ministeriale, variando soltanto la numerazione.

*Relazione del ministro di grazia e giustizia (Rattazzi)
5 dicembre 1854, con cui rappresenta alla Camera il
progetto di legge modificato e approvato dal Senato
nella tornata del 28 novembre 1854.*

SIGNORI! — Il progetto di legge che approvaste nella tornata del 5 passato giugno, avente per oggetto alcune modificazioni alla tariffa delle spese in materia criminale, correzionale e di polizia, ottenne pure l'adesione del Senato con due sole variazioni, le quali pienamente consentono con lo spirito della legge, e ne spiegano in meglio il concetto.

Si è primieramente modificato l'articolo 1 per dichiarare il senso di quella frase, la quale accennava ai poveri *traenti la propria sussistenza da lavoro giornaliero*, traducendola in altra più esplicita, intesa a significare che vuolsi intendere di quel lavoro giornaliero, che produca un compenso ugualmente giornaliero, del quale andrebbe privo il testimone a causa dell'esame; e così mediante la nuova redazione il primo alinea del detto articolo 1 trovasi trasformato nel seguente:

« Tuttavia i testimoni che devono trarre di giorno in giorno la propria sussistenza dal loro lavoro, industria e commercio, avranno diritto a indennità, semprechè l'esame cui dovettero intervenire sia per privargli del necessario sostentamento. »

Ma per antivenire che siffatta disposizione ottenga in pratica una troppo estesa applicazione, e che si eccedano i termini di quella necessità da cui è suggerita, vi si aggiunge un alinea col quale sono specificati per modo di eccezione certi casi in cui l'indennità non sarà concessa, colle quali eccezioni si viene ognora più confermando la regola che si vuole introdurre. E quindi per una maggiore convenienza di redazione i due ultimi alinea dell'articolo 1 del progetto primitivo sono ridotti a comporre l'articolo secondo.

La seconda modificazione riguarda l'articolo 4 del detto progetto primitivo, che ora è diventato il quinto.

Ai militari in attività di servizio erasi indistintamente riservata l'indennità loro attribuita dagli speciali regolamenti che li riguardano.

Ora si vuole mantenere la stessa disposizione rispetto ai sott'ufficiali ed ai semplici soldati, perchè il trattamento che scorgesi loro attribuito dai regolamenti, si accorda con l'economia a cui intende il progetto di legge; ma gli ufficiali di ogni grado vogliono essere giustamente parificati agli altri cittadini, perocchè l'indennità a cui avrebbero diritto viaggiando per conto del Governo, ed a ragione del grado e della qualità onde sono investiti, si dilungherebbe di troppo dalle basi di mera equità, sulle quali vuol essere regolata quella da prestarsi ai testimoni.

Il Ministero prega la Camera di voler mettere di nuovo in deliberazione questo progetto, considerandolo come d'urgenza, onde si ottenga senza più l'effetto delle designate economie.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Non sarà corrisposta alcuna indennità ai testimoni residenti nel luogo in cui saranno esaminati, o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo.

Tuttavia i testimoni che devono trarre di giorno in giorno la propria sussistenza dal loro lavoro, industria e commercio, avranno diritto a indennità, semprechè l'esame cui dovettero intervenire sia per privarli del necessario sostentamento.

Chi ha commercio con bottega o in qualsivoglia altro modo non potrà ripetere indennità, se ha socio, commesso o garzone che supplisca al suo difetto; essa non sarà neppure accordata agli operai che tengono a servizio due o più lavoranti o garzoni.

Art. 2. Tale indennità pei minori d'anni quattordici dell'uno o dell'altro sesso sarà di centesimi quaranta per ogni giorno; per le donne non minori d'anni quattordici di centesimi sessanta; per tutti gli altri di una lira, e dovrà ridursi a metà per coloro che saranno trattenuti a causa dell'esame per tempo non maggiore di ore tre.

I certificati che fessero prescritti dai regolamenti per poter conseguire la detta indennità saranno rilasciati gratuitamente in carta libera.

Art. 3. Ai testimoni di ogni qualità e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'articolo precedente sarà dovuta tanto per l'andata che pel ritorno una indennità di viaggio in ragione di centesimi quattro per ogni chilometro di distanza, se si troveranno a portata delle ferrovie ed in quanto potranno profittarne, e di centesimi sette per le altre strade che dovranno percorrere.

A coloro che dalla Sardegna od altri luoghi oltremarini dovranno recarsi in terraferma e viceversa sarà pure dovuta un' indennità pel tragitto, ragguagliata al prezzo stabilito pei secondi posti dei passeggeri sui bastimenti a vapore incaricati del servizio postale.

Art. 4. I testimoni contemplati nell'articolo precedente avranno pure diritto all'indennità di una lira per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare pel viaggio.

Avranno inoltre diritto ad una indennità di lire una e centesimi cinquanta per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Questa indennità verrà loro parimente corrisposta se saranno trattenuti in viaggio da forza maggiore. In questo caso dovranno ottenere dal giudice del mandamento o dal sindaco un certificato in carta libera, comprovante la cagione del soggiorno forzato durante il viaggio.

Le indennità di cui nel presente articolo non saranno mai cumulate.

Art. 5. Ai sott'ufficiali e soldati in attività di servizio, chiamati a far testimonianza, non sarà dovuta indennità di viaggio o di soggiorno, oltre quella stabilita dai regolamenti militari che li riguardano; agli ufficiali invece di qualunque grado saranno pagate le indennità prescritte colla presente legge; eglino non potranno con questa cumulare le indennità stabilite col regio decreto del 25 marzo 1852.

Art. 6. I testimoni citati sull'istanza sia degli imputati od accusati, sia della parte civile avranno diritto alle indennità sopra stabilite, le quali saranno loro pagate da coloro che ne provocarono la testimonianza, salvo il diritto di rimborso che possa competere a questi ultimi.

Art. 7. La tassa delle indennità di viaggio sarà duplicata e quella di soggiorno sarà aumentata della metà pei minori di anni quattordici e per le donne quando siano accompagnati nel viaggio e nel soggiorno dal padre o dalla madre o dal marito o dal tutore o da un parente prossimo.

Art. 8. Gli onorari e i diritti di vacanza stabiliti negli articoli 19, 20 e 24 del regolamento annesso al regio decreto in data 26 aprile 1848 saranno ridotti di un terzo.

Art. 9. Quando il perito reclama più d'una vacanza la tassa dovrà essere approvata rispettivamente dal magistrato dal tribunale o dal giudice competente, come verrà prescritto nei regolamenti.

Art. 10. Nei casi contemplati negli articoli 29 e 33 del regolamento sopra mentovato le indennità di viaggio e di soggiorno saranno eguali a quelle accordate ai testimoni colla presente legge.

Art. 11. Gli ufficiali di giustizia, compresi gli uditori di guerra ed i segretari, nei casi in cui, a termini del Codice di procedura criminale, sarà necessaria la loro trasferta, riceveranno senza alcuna distinzione le seguenti indennità:

Per le spese di viaggio e di cibaria, purchè si trasferiscano a più di cinque chilometri dalla loro residenza, lire sei per ogni giorno, aumentate di un quarto se si trasferiscano a più di due miriametri.

Per le spese di soggiorno, ove questo abbia luogo, lire cinque per ogni giornata.

Art. 12. Gli uscieri per le spese di viaggio e di soggiorno avranno le stesse indennità che sono accordate ai testimoni.

Art. 13. Gli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 31, 33, 94, 95, 96 e 97 del regolamento annesso al regio decreto in data 26 aprile 1848 sono abrogati con ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Relazione fatta alla Camera il 9 dicembre 1854 della Commissione composta dei deputati Sappa, Naytana, Zirio, Mantelli, Cavallini, Buttini, e Astengo, relatore.

SIGNORI! — Le due modificazioni che subì nel Senato il progetto di legge sulla tariffa delle spese in materia criminale, correzionale e di polizia non ne immutano le basi, e meglio assicurano l'ottenimento di quel fine che voi nell'adottarlo avete in mente d'accordo col Ministero.

Stabilito il principio che non sarà corrisposta alcuna indennità ai testimoni residenti nel luogo dell'esame, o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo, la vostra Commissione vi propose e voi accettaste una eccezione a favore dei poveri che traggono la propria sussistenza da lavoro giornaliero, e non sono soggetti a tributi diretti.

Adottando il principio come l'eccezione si ravvisò opportuno nell'altro ramo del Parlamento che l'eccezione fosse meglio spiegata e circoscritta; al quale effetto si deliberò che si accordi l'indennità a coloro soltanto « che devono trarre di giorno in giorno la propria sussistenza dal loro lavoro, industria e commercio, semprechè l'esame cui dovettero intervenire sia per privarli del necessario sostentamento; » e si aggiunse che l'indennità non possa mai accordarsi nè al « commerciante che ha socio, commesso o garzone che supplisca al suo difetto, nè all'operaio che tiene a servizio due o più lavoranti o garzoni. »

L'altra modificazione riguarda l'articolo 4 del primitivo progetto, ove ai militari in attività di servizio era attribuita senza alcuna distinzione l'indennità di viaggio stabilita dai regolamenti che li riguardano, a vece di quella che è dovuta agli altri cittadini.

Tenendo dietro alle dichiarazioni emesse dal signor ministro della guerra, e d'altra parte ravvisando eccessiva, nelle condizioni attuali del pubblico erario, la tariffa militare per l'in-

dennità di viaggio accordata agli ufficiali, il Senato deliberò che pei sott'ufficiali e pei soldati chiamati a fare testimonianza non fosse dovuta indennità di viaggio o di soggiorno oltre quella stabilita dai regolamenti militari che li riguardano; ma che per contro gli ufficiali di ogni grado avessero solo diritto alle indennità prescritte col presente progetto.

La vostra Commissione non può non approvare cotali modificazioni, epperò vi propone di adottare il seguente progetto di legge quale fu votato dal Senato.

Leva ordinaria di 250 iscritti marittimi.

Progetto di legge presentato alla Camera il 12 aprile 1854 dal ministro della marina (La Marmora).

SIGNORI! — Una giusta previsione perchè fondata sopra i sicuri dati dei termini di ferma degli uomini componenti il corpo reale equipaggi venne a dimostrare al Ministero della marina che, facendosi gradatamente luogo al licenziamento di quei marinai che avranno compiuto il loro servizio, tenuto eziandio conto dei decessi, delle diserzioni ed altre cause, la forza di esso verrebbe di tal fatta ridotta sul finire del volgente anno da presentare una deficienza di oltre a 320 uomini.

Questo numero per un corpo che non ascende molto oltre il migliaio in tempo di pace è talmente considerevole che il servizio della reale marina, tanto a terra quanto a bordo, sarebbe esposto a gravissimo incaglio ove non si avvisasse dei porvi riparo in tempo opportuno.

È inoltre a considerarsi che il tenere questo più si può questo corpo al suo completo, è suggerito altamente dalla speciale ragione che, dovendosi sviluppare la forza del medesimo per casi straordinari, è indispensabile che si abbia un nucleo non soverchiamente ristretto di marinai che siano sufficientemente istruiti e pratici nel maneggio delle armi e nel servizio delle artiglierie.

Il Ministero non potrebbe differire il provvedimento del tutto necessario di presentarvi, o signori, d'ordine del Re, un progetto di legge per una leva ordinaria di duecentocinquanta iscritti marittimi da eseguirsi a tenore dei vigenti regolamenti marittimi, onde colla medesima abbia la reale marina il mezzo di soddisfare alle esigenze del proprio servizio.

Siccome la proposta che viene sottoposta alla Camera è di ordinaria occorrenza annuale ed ordinario è pure il limite in cui è mantenuta, equivalendo a quella che il Ministero presentò per lo stesso oggetto nello scorso anno, non istima di aver d'uopo di addurre maggiori e nuovi argomenti per dimostrarle l'opportunità della legge in discorso cui si lusinga venga da essa dato favorevole voto.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. Il Governo è autorizzato a fare nel corso dell'anno una leva ordinaria d'iscritti marittimi non eccedente il numero di duecentocinquanta, da destinarsi in servizio permanente al corpo reale equipaggi nei limiti della forza per esso stabiliti.

Relazione fatta alla Camera il 2 maggio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Lisio, Piacenza, Buraggi, Michelini A., Corsi, D'Alberti e Ricci, relatore.

SIGNORI! — L'ordinaria leva annuale dei marinai non suole essere sempre eguale in numero, proporzionandosi alle deficienze che occorreranno nell'annata pel congedo di coloro che hanno compiuto i termini del loro servizio. Suo scopo precipuo è quello di mantenere un corpo d'uomini ammaestrati nel maneggio delle armi e dell'artiglieria, non solo per quanto è indispensabile alle esigenze dell'attuale servizio, ma che inoltre presenti i quadri sufficienti allo sviluppo di una forza maggiore, ove circostanze straordinarie possano richiederlo.

Egli è perciò che, scorgendosi dall'esposizione del ministro come la forza presente possa sul finire dell'anno andare scemata di trecentoventi uomini, parve a prima giunta troppo scarso il numero richiesto di soli duecentocinquanta. Ma dalle nozioni assunte risultò che l'apparente deficienza è abbondantemente supplita dai volontari e dai novizi o marinai di quarta classe, che, compiuti gli anni 18, vengono passati nel corpo degli equipaggi quando abbiano la necessaria attitudine.

Risultando perciò provveduto a quanto può occorrere, la Commissione vi propone l'adozione dell'articolo proposto dal ministro della marina.

Relazione del ministro della marina (La Marmora) 13 maggio 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 5 stesso mese.

SIGNORI! — Il bisogno di tener sempre a numero per le esigenze del servizio il corpo reale equipaggi, rende indispensabile di disporre in tempo per la leva annuale ordinaria di 250 iscritti marittimi da eseguirsi secondo i regolamenti in vigore.

Già il relativo progetto di legge era dalla Camera dei deputati adottato nella tornata del 5 volgente mese; non resta più che il voto di quest'onorevole Consesso perchè il Governo lo possa sancire.

È a tale effetto, o signori, che il Ministero della marina si fa a presentarlo.

Relazione fatta al Senato il 20 maggio 1854 dall'ufficio centrale composto dei senatori Prat, D'Oria, De Sonnaz, Galli e Balbi-Piovera, relatore.

SIGNORI! — Colla presente legge il ministro di marina domanda l'autorizzazione di una leva di 250 marinai per mantenere la forza permanente marittima sullo stesso piede senza variazione alcuna nè aumento.

Egli vi richiede il numero appena sufficiente pei congedati per diversi motivi.

La vostra Commissione è stata unanime per proporvi l'approvazione della legge quale vi venne proposta.

Convenzione colla ditta Escher-Wyss per la costruzione di tre battelli a vapore per la navigazione del lago Maggiore.

Progetto di legge presentato alla Camera il 18 aprile 1854 dal ministro dei lavori pubblici (Paleocapa).

SIGNORI! — Colla legge 5 giugno 1853, che ordinava la continuazione della strada ferrata da Novara ad Arona, veniva prescritto che si stabilisse un servizio di navigazione a vapore pel trasporto delle merci e dei viaggiatori dal suddetto porto alla sponda settentrionale del lago.

Il sistema di questa navigazione doveva essere stabilito dal Governo in quel modo che egli credesse il più conveniente nell'interesse del commercio e dell'amministrazione, ed approvato per legge.

Il Governo, prendendo in considerazione la specialità di un tale esercizio dovette convincersi che, finchè si faceva procedere per conto della regia amministrazione l'esercizio della strada ferrata dello Stato, non si potesse prescindere dal collegarvi quello della navigazione da Arona al territorio svizzero. Separare questo esercizio di navigazione da quello della strada ferrata, e concederlo all'industria privata, sarebbe stato di grave danno ed intempestivo; di grave danno perchè continuava la gestione in economia della strada ferrata, il cui movimento veniva a costituire l'elemento principalissimo del prodotto della navigazione; intempestivo perchè, quando si venisse alla determinazione di cedere la strada ferrata ad una società, questa avrebbe certamente potuto offrire migliori condizioni, ove le fosse insieme ceduto l'esercizio della navigazione. Oltrechè, non essendosi ancora potuto nulla concretare intorno alla prolungazione della strada ferrata sul territorio svizzero sino al lago di Costanza, conveniva che il Governo si conservasse la facoltà di potere invece concedere l'esercizio della navigazione a quella compagnia che assumesse l'impresa del Luckmanier, ove ciò avesse potuto agevolare l'attuazione dell'impresa medesima.

Questi motivi adunque inducevano il Ministero al partito di fare acquisto di quei mezzi di navigazione che si rendevano necessari ad attuare nei suoi primordi un sicuro e ben ordinato servizio, salvo ad accrescerli o modificarne il sistema, quando il movimento della navigazione medesima, specialmente a cagione dell'apertura della ferrovia del Luckmanier, prendesse uno sviluppo più grande.

Stabilito questo principio ne veniva per conseguenza che il Ministero dovesse trattare direttamente con costruttori di conosciuta solidità e capacità provata nei lavori di cui si tratta; e dovesse inoltre procurare che nella continuazione del servizio se ne ottenesse il modo più facile e più economico di assicurare la manutenzione e la pronta riparazione dei piroscafi.

La ditta Escher-Wyss di Zurigo aveva già, fin dal mese di giugno 1853, presentata una prima offerta per assumere l'impresa. L'incontestata riputazione che si è acquistata questa ditta, il cui stabilimento in fatto di costruzione di battelli a vapore è uno dei principali dell'Europa continentale; la circostanza che la ditta offerente aveva già stabiliti cantieri ed officine succursali e fatte altre costruzioni navali importantissime sul lago Maggiore, a buona portata del quale trovavasi il suo stabilimento principale; la sollecitudine maggiore che potevasi perciò ottenere nello avere varati i piroscafi e nell'attivazione immediata della navigazione; l'aver finalmente meglio assicurata la pronta riparazione dei battelli a

vapore, specialmente per un primo tempo di prova, durante il quale avrebbero dovuto essere garantiti, disponevano fin da principio il Governo ad entrare in qualche preliminare trattativa colla ditta medesima.

Tuttavolta siccome le condizioni da stabilirsi esigevano un ponderato studio, tanto nel rispetto tecnico, quanto nello amministrativo ed economico, così il Ministero reputò essere indispensabile di istituire una Commissione composta di uomini d'arte attinenti all'esercizio della ferrovia ed alle costruzioni meccaniche e navali, e presieduta dall'intendente generale delle strade ferrate alla cui gestione doveva essere aggiunto anche questo ramo di servizio pubblico. Incarico della Commissione era primieramente di stabilire le condizioni di numero, di portata e di potenza dei piroscafi, secondo quel prestabilito ordinamento della navigazione che fosse trovato il più conveniente; di sfendere, in conformità a queste condizioni, un capitolato d'appalto che servisse di base al contratto, e quindi di mettersi in relazione colla ditta offerente per trattare del prezzo, del tempo e delle garanzie per l'adempimento degli obblighi che sarebbero imposti alla impresa.

E, poichè due mesi dopo la prima offerta del signor Escher-Wyss, ma prima che la Commissione avesse compiuto il suo lavoro, un'altra offerta veniva fatta da un costruttore olandese per mezzo di un suo rappresentante a Torino, il Ministero incaricò la Commissione medesima di prendere in esame anche questa offerta.

La Commissione fu unanime nel dare la preferenza alla ditta Escher-Wyss; e il Governo poteva tanto meno dissentire da questa opinione, quanto che metteva una grande importanza nel conseguimento dello scopo che egli si era prefisso di ottenere, che i cantieri e le officine succursali, che dovevano stabilirsi sul lago, si trovassero in una più pronta e facile relazione con l'officina principale dell'imprenditore.

Il quale scopo però, perchè fosse più compiutamente conseguito richiedeva che i cantieri stessi si stabilissero sul territorio nostro, procurandoci così una maggiore garanzia nel procedere dell'opera ed un più facile modo di sopravvegliarla.

Anche di questo argomento si occupava la Commissione; e, dopo una visita fatta sulla sponda del lago, riconosceva ogni opportunità di sito e di mezzi di attivo lavoro sulla spiaggia della città di Pallanza; quel municipio, mediante l'offerta spontanea di cedere, durante il lavoro, gratuitamente l'area necessaria, combinò che il signor Escher-Wyss portasse i suoi cantieri da Locarno, ove dapprima intendeva stabilirli, a Pallanza, senza che perciò ne avesse a venire alcun ulteriore aggravio alla regia amministrazione.

Assicurato lo stabilimento dei cantieri sul nostro territorio, la Commissione propose al Ministero il richiestole capitolato, secondo il quale l'ordinazione a farsi alla ditta Escher-Wyss doveva consistere in tre battelli a vapore, ciascuno provveduto di due macchine della forza collettiva di 64 cavalli, omettendo per ora ogni altro apprestamento di mezzi di navigazione, sieno immediati, sieno di rimorchio, perciocchè considerava la Commissione che nel primo tempo dell'esercizio i tre battelli a vapore, quando avessero la forza e le dimensioni prescritte, potevano bastare da sè soli, caricando a loro bordo immediatamente tanto i viaggiatori quanto le merci, e che, in progresso di tempo, quando fosse riconosciuto il bisogno o di rimorchiatori o di altri modi di trasporto, si potrebbe, dopo l'esperienza fatta, provvederli con più sicurezza di buon successo, adottando quel sistema, forma e grandezza di navigli che si riputassero più conve-

nienti. Oltrechè, quando anche nei primordi dell'attuazione della navigazione si presentasse in qualche congiuntura il bisogno di rimorchiare, non mancherebbero all'uopo le barche ordinarie che fanno pure ora la navigazione del lago.

Sulla base di questo capitolato a cui diedero l'approvazione loro i Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici, l'intendente generale delle strade ferrate stipulò col signor Escher-Wyss la convenzione che viene ora assoggettata alla vostra approvazione. Il tempo trascorso negli esami e nelle trattative aveva condotto questa stipulazione alla fine d'ottobre 1853. E siccome il signor Escher-Wyss aveva dichiarato non potersi assolutamente impegnare a somministrare i tre battelli a vapore se non nel termine di sedici mesi, obbligandosi però di dare compiuti i primi due, tre mesi prima, e quindi questi pure soltanto alla fine di novembre 1854; e siccome altronde un ritardo ulteriore poteva recare gravissimo danno all'esercizio della strada ferrata, per la quale era necessario che, arrivata ad Arona, ed anche sol fino ad Oleggio, trovasse, non solo la navigazione pronta, ma anche anticipatamente avviata nel suo regolare servizio, così parve al Ministero che non si dovesse indugiare ulteriormente ad impegnarsi definitivamente in quest'impresa. E così fece dopo avere però sentito il Consiglio speciale delle strade ferrate, al quale venne esplicitamente assoggettata la questione, e che fu d'unanime parere potersi stipulare e fare approvare il contratto per decreto reale, dappoichè erasi nel bilancio dei lavori pubblici domandato il fondo occorrente.

Ma, poichè la Commissione del bilancio ha opinato, e la Camera ha deciso doversi questo fondo ottenere con una legge speciale, il Ministero viene ora ad assoggettarne il progetto alla vostra approvazione, e confida, o signori, che, in vista delle suesposte circostanze, vi piaccia dare la sanzione vostra a quanto ha creduto suo dovere di operare, per non vedere inframato il servizio d'una amministrazione così importante qual è quello della strada ferrata dello Stato, allorchè questa strada sarà giunta a mettere il porto di Genova e tutto il Piemonte nella più pronta e facile comunicazione col lago Maggiore.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvata la convenzione che per l'esecuzione della legge 5 giugno 1853 si è passata dalla cessata azienda delle strade ferrate il 30 ottobre 1853 col signor Federico May-Escher, quale rappresentante della casa Escher-Wyss di Zurigo, per la costruzione che la casa stessa si è obbligata di fare di tre battelli a vapore per la navigazione del lago Maggiore, ai prezzi ed alle condizioni di cui nella convenzione medesima.

Art. 2. Per l'effetto di tale convenzione è autorizzata una spesa di lire 525,000, la quale verrà stanziata nel bilancio del corrente anno 1854 del Ministero dei lavori pubblici per la concorrente di lire 450,000, e per le rimanenti lire 75,000 su quello del 1855.

CONVENTION.

Aujourd'hui 30 octobre 1853, entre messieurs Bona intendant général de l'administration des chemins de fer de l'Etat, et Frédéric May-Escher, un des membres de la maison Escher-Wyss de Zurig, il a été convenu ce qui suit :

1. La maison Escher s'oblige en due forme et sous garantie de ses biens à construire trois bateaux à vapeur de la force de 64 chevaux chacun pour la navigation avec transport de voyageurs et de marchandises sur le lac Majeur ;

2. Ces bateaux seront en tout conformes au cahier des charges en date d'aujourd'hui, firmé par messieurs les ingénieurs Grandis et Sommeiller, et construits avec des matériaux de toute première qualité, et avec les meilleurs systèmes de construction ; ils devront servir à l'usage auquel on veut les destiner et subir les essais posés dans le cahier des charges susdit ;

3. La maison Escher garantit le bon service des bateaux pour un an à partir de la livraison, et elle réparera tout défaut de construction pendant ce terme de garantie ;

4. La construction se fera sur la côte sarde du lac et de préférence à Pallanza dans l'en droit offert gratuitement par cette ville : cependant tout frais d'établissement des chantiers de construction demeureront à la charge du constructeur ;

5. L'administration susdite s'oblige de procurer à monsieur Escher la libre entrée en franchise de douane de tous les outils et de toutes les matières premières destinées à la construction ; cependant tous les outils ou matières introduites seront constatées par le délégué des deux administrations des douanes et des chemins de fer.

Tous les outils et matières entrées en franchise qui ne seraient pas consommées dans la dite construction, seront exportées par monsieur Escher dans le mois après la livraison du dernier bateau ; en cas contraire, monsieur Escher demeurera redevable des droits de douane pour dits outils et matériaux ;

6. Le prix des bateaux est convenu en livres 175,000 par chaque bateau, payable par papier sur Paris, ou au comptant à la Banque de monsieur Bolmida et compagnie au choix de l'administration, et par quarts : à savoir le premier quart dans six mois ; le second dans neuf mois à dater de l'approbation du présent par le ministre des travaux publics ; le troisième quart dans un an ; le dernier, moitié à la livraison des bateaux, l'autre moitié après l'échéance de la garantie du troisième bateau ;

7. La livraison se fera sur le lac Majeur à Pallanza après les essais, savoir deux des bateaux à la fin de novembre 1854, le troisième à la fin de février 1855.

En cas de retard dans ces livraisons, monsieur Escher demeurera redevable envers l'administration de l'amende de 700 livres par semaine de retard à la dite livraison ;

8. La présente convention n'est valable qu'autant qu'elle sera approuvée par le ministre des travaux publics, et l'administration donnera avis de cette approbation par lettre à monsieur Escher à son domicile, selon l'élection qu'il en fait à Turin chez monsieur Bolmida susdit.

A partir de cette notification commenceront à décourir les termes susdits.

Fait et passé à Turin le jour susdit par double original, signé par les parties contractantes et par elles retiré sans aucun frais de la part de monsieur Escher.

Signé à l'original : BONA.

p. ESCHER-WYSS et Compagnie
F. MAY-ESCHER.

Cahier des charges pour la construction de trois bateaux à vapeur en fer de 64 chevaux de force nominale pour le service sur le lac Majeur (rive sarde).

Coque.

1. Dimensions principales :

Longueur mesurée entre perpendiculaires	165 0
Largeur au maître-couple au fort	17 6
Profondeur	8 5
Jauge en T ^{es} Anglais (Builders Jonage) 251 63/94).	

2. La coque sera construite en tôles et cornières de fer de la meilleure qualité selon les règles de l'art ; les rivets seront placés à chaud, et le tout recevra trois couches de peinture au minimum intérieurement et extérieurement : l'œuvre morte du navire sera ensuite peinte en noir.

L'épaisseur des tôles sera de 5/16 de pouces à côté de la quille, de 1/4 sur le fond, et ira en diminuant jusqu'à 3/16 pour les flancs.

La membrure sera en fer de cornière de 3 1/2 à 4 1/2 lib. par pieds courant, et l'espacement des couples sera de 1 pour 3 pour la chambre des machines et chaudières, et de 2 pour 3 pour le reste de la coque en moyenne. La chambre des machines et chaudières sera isolée par deux cloisons étanchés en tôle de 1/8 de pouce d'épaisseur.

La quille, l'étrave et l'étambot seront en fer de 1 pouce d'épaisseur sur 4 1/2 de largeur.

La plate-forme des machines et chaudières sera en fer, ainsi que les baux du pont au-dessus des machines et chaudières. Les cloisons de soutes à charbon seront pareillement en tôle.

3. Tous les ouvrages de charpente et menuiserie seront en bois de la meilleure qualité. Les baux du pont en mélèze de 4 pouces d'épaisseur sur six pouces de largeur. Bordage du pont en mélèze de 2 pouces d'épaisseur, joint par des languettes en fer et calfaté.

Le bastingage sera en filet, et garni à l'arrière de bancs à charnière ; il sera amovible dans la partie qui correspond aux écoutes des soutes à marchandises.

Les baux et élongis des roues seront en chêne de la meilleure qualité, et les toits des tambours seront en tôle.

Escaliers d'abordage amovibles. Passerelle du capitaine d'un tambour à l'autre en bois de mélèze avec épontilles, garde-corps et échelle en fer.

Les surbaux et barrots de toutes les écoutes seront en chêne et décentement chevillés sur les baux avec chevilles en fer.

Les écoutes au-dessus des machines seront garnies de grilles de fer.

Toutes les boiseries à l'exception du pont seront peintes à l'huile.

Disposition intérieure.

4. A poupe une première cabine boisée, peinte à l'huile et vernie élégamment avec une glace au fond, fenêtres en verre double, parquet et corniches en bois dur entourée de sofas à ressort et recouverts de velour en laine, une table ovale et une table carrée en bois de noyer, 12 tabourets carrés du même bois et rembourrés et recouverts comme les sofas.

L'escalier en bois de chêne avec bandes et balustrades en laiton ; parquet à l'entrée dans la première cabine. Un cabinet pour dames avec glaces, parquet et sofas, comme dans

la grande cabine. Un cabinet pour le traiteur garni de rayons. Deux *Waterclosets*.

A côté de la chaudière une cale aux marchandises avec plancher et escalier en bois de sapin.

A *proue*. Une seconde cabine boisée et peinte à l'huile, plancher en bois dur entouré de bancs à charnières servant de réduits: quatre tables et douze tabourets en bois doux peints à l'huile.

L'escalier en bois dur avec bandes et balustrade en fer, plancher à l'entrée dans la cabine du même bois. Un cabinet pour le traiteur, garni de rayons, et un autre pour le machiniste, avec dortoir et armoire, tous les deux boisés et peints à l'huile. Une cale aux marchandises comme à poupe.

Dortoir boisé pour l'équipage sur l'avant du bateau.

Dans la *prolongation des tambours*. Une cabine pour le capitaine, une seconde pour le bureau, une troisième pour le bureau des postes, toutes les trois boisées et peintes à l'huile avec quelques tables et tabourets. Une cuisine avec foyer en fer, et robinet dans le tambour. Deux retraites.

5. Deux machines de la force collective de 64 chevaux. Les pistons des cylindres auront une garniture métallique. Les machines seront à basse pression de 14 à 15 livres par pouce carré, et condensation, système d'action directe oscillant, pompe à air, pompe alimentaire, pompe à vider le fond de cale, et pompe à la main pour remplir la chaudière. Les cylindres à vapeur entourés de feutre. Deux roues à palettes articulées; chaudière tabulaire avec tubes en fer proportionnés à la force de la machine garniture complète, et manomètre enveloppé de feutre; cheminée et manteau en tôle, tous les tuyaux de communication entre la machine et la chaudière en cuivre, ceux conduisant la vapeur enveloppés de feutre. L'escalier en fer à l'entrée dans le compartement de la machine, clefs nécessaires pour les vis de la machine; burettes et vase pour le suif, un râble, un tisonnier et une brosse pour nettoyer les tubes de la chaudière; outils pour le machiniste, et une poulie pour soulever les pistons; quelques pièces de petit détail en réserve pour la machine, la chaudière et les roues, que les constructeurs sont dans l'usage de fournir. Les chaudières seront éprouvées avant d'être installées à bord à une pression d'une atmosphère en sus de la pression normale en marche.

La distribution sera munie d'une détente variable.

Equipement.

6. Gouvernail en fer avec drum en chaîne et poulies de retour en fer, avec roue en noyer garnie de laiton. Un arganeu (*windlaw*) avec bittes en chêne solidement fixées; deux ancres de 100 et 200 kilogrammes avec 50 brasses anglaises de chaîne de 1/2 pouce. Une boussole, une chaloupe en fer ou en bois de 15 pieds de longueur au minimum, et de 18 s'il est possible. Un charriot servant de soute au cable pour équilibrer le navire. Une tente sur l'arrière avec chandeliers en fer et grément en cordage blanc, deux petites grues mobiles complètes. Deux tables et quatre bancs en bois peints à l'huile, et 12 pliants pour placer sur le pont;

7. La construction des coques et le montage des machines devra avoir lieu sur un point de la côte au choix des fabricants sur le territoire du royaume.

Conditions pour la course d'épreuve.

Chaque bateau devra faire une course d'épreuve de Arona à Locarno, et revenir ensuite à Arona avec 25 tonneaux de

charge à bord et avec une vitesse de 20 kilomètres, mesurée par le temps qui sera employé à faire la course complète allée et retour compris. Le combustible sera fourni par l'administration; les constructeurs garantissent une consommation maximum de 5 kilogrammes de houille par cheval nominal et par heure.

Surveillance.

L'administration aura la faculté de faire surveiller les travaux de construction, soit des bateaux, soit des machines par ses agents ou employés, sans léser aucunement les droits qu'elle pourra avoir vers les fabricants à l'époque de la réception finale des navires.

Garantie pour la solidité des bateaux pendant un an à dater de la remise, obligeant les constructeurs à réparer ou remplacer à leur frais toute pièce qui viendrait à se casser ou se montrer défectueuse, soit par cause des matériaux employés, soit par vice de construction, sous condition que la machine soit conduite par un mécanicien proposé ou approuvé par les constructeurs.

Les trois bateaux susdits devront être livrés à l'administration complètement terminés et prêts à commencer leur service, quant aux deux premiers treize mois après la date du contrat, et quant au dernier seize mois après la même époque. Pour tout retard dans la livraison des bateaux susdits les fabricants auront à payer une amende qui sera déterminé en raison de livres 700 par semaine et pour chaque bateau.

Exclus les cas de force majeure tels que guerre, incendie, inondations sur les lieux.

Turin, le 30 octobre 1853.

Proposé par les ingénieurs

Signé: G. SOMMEILLER — S. GRANDIS.

Pour approbation

L'intendant général

Firmé: BONA.

Pour acceptation

Firmé: F. MAY-ESCHER.

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo, dichiarando che la presente sottomissione privata è stata approvata con regio decreto del 17 novembre 1853.

M. FIORINA, segretario.

Relazione fatta alla Camera il 3 maggio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Cadorna Carlo, Pezzani, Minoglio, Torelli, Lanza, Sommeiller e Cadorna Raffaele, relatore.

SIGNORI! — La Commissione generale del bilancio, sul riflesso che la legge 5 giugno dello scorso anno prescriveva che il Governo avrebbe provveduto nel miglior modo che credeva opportuno per attivare una regolare navigazione sul lago Maggiore, ma che il progetto di legge doveva sanzionarsi dal Parlamento, sospendeva la relativa categoria, ed invitava il signor ministro a presentarvi l'analogo progetto. La Camera decideva nel senso esternato da quella Commissione, ed il Ministero vi si uniformava presentandovi il medesimo nella tornata del 18 aprile scorso.

La vostra Commissione, esaminato questo progetto di legge, non disconobbe l'utilità della provvista dei tre battelli a vapore di cui trattasi. Diffatti il Ministero, appoggiandosi sopra un calcolo presuntivo dei bisogni di quella navigazione, in corrispondenza colla strada ferrata da Genova ad Arona, nei primordi della sua attivazione, calcolo che parve alla stessa Commissione fondato sopra dati ragionevoli, si limitava appunto a soddisfare ai presunti bisogni in sul principio di quell'esercizio, senza aggravare per ora il bilancio oltre il necessario, eppur lasciando aperta la via ad aumentare in tempo i mezzi di navigazione, allorchè il successivo aumentarsi del movimento su quella linea lasciasse arguire tale necessità.

Limitandosi per ora al puro indispensabile, si è inoltre riservata la facoltà di rivolgersi ad un altro sistema di navigazione, ove l'esperienza lo consigliasse; mentrè se avesse ora largheggiato con maggiori provviste di battelli a vapore, per molto tempo sarebbe stato pregiudicato qualunque altro sistema che fosse in seguito riputato migliore.

Col contratto stipulato si sarebbe pure ottenuta una tale velocità dei battelli, carichi di viaggiatori e merci, da scorgere ogni concorrenza senza troppo eccedere nella medesima, onde evitare da un altro lato una troppo grave spesa. Il numero ed importanza di quei battelli è pur tale, che in quella località non si corre il pericolo di venire sopraffatto da chicchessia sotto altri rispetti politici.

Riconosce infine la Commissione che, a fronte dei due partiti che si sono presentati, quello accettato dal Governo sia il migliore, dacchè il signor Escher-Wyss ha già una conoscenza pratica del nostro lago, pel quale ha già costruito vari battelli a vapore, e sul medesimo possiede fin d'ora cantieri e stabilimenti succursali; onde si potranno i battelli varare con maggiore sollecitudine, sarà più presto attivato il servizio e le stesse riparazioni saranno più pronte, in specie pel tempo di prova e di garanzia: che anzi si deliberò di stabilire un altro cantiere sul nostro territorio, dove sarà più facile la sorveglianza dei lavori.

Ma nel mentre che la Commissione riconobbe la convenienza economica dello stipulato contratto, prese anche ad esaminare il modo col quale si è proceduto, per rispetto alle leggi in vigore. Ed in primo luogo intorno all'obbligo di addivenire ai pubblici incanti, si riconobbe che il numero 5 dell'articolo 25 della legge 23 marzo 1853 sull'amministrazione centrale, dà la facoltà di stipulare contratti a semplici partiti privati per le opere, macchine, oggetti d'arte e di precisione; alla cui prescrizione si potrebbe riferire il presente caso, ond'è che la legge sarebbe stata fin qui osservata.

Ha parimente acconsentito che s'intendesse avere soddisfatto il Governo al prescritto dalla legge che voleva preventivamente comunicato al Consiglio di Stato tale contratto pel suo parere, inquantochè sarebbe stato presentato al Consiglio speciale delle strade ferrate, il quale, a mente dell'articolo 4 delle lettere patenti 15 febbraio 1848, tiene luogo dello stesso Consiglio di Stato per quanto si riferisce a quelle strade. E siccome la nuova legge sull'amministrazione centrale non sarebbe stata in vigore che al 1° del corrente anno, posteriormente cioè al detto contratto, così è d'avviso la Commissione che il Ministero si uniformava anche sotto questo aspetto alle vigenti leggi.

L'articolo 4 della legge 5 giugno 1853 prescrive che il sistema di navigazione a vapore venga stabilito dal Governo in quel modo che crederà più conveniente agl'interessi del commercio e dell'amministrazione, ed approvato per legge.

Evidentemente il Parlamento non intendeva in forza di quell'articolo di autorizzare il Governo a deliberare, perchè venisse poscia la Camera a sanzionare un fatto compiuto quand'anche non giudicasse opportuno lo stipulato contratto; ond'è che, sebbene la vostra Commissione abbia premessa la convenienza economica di quello che è ora sottoposto alla vostra deliberazione, reputa che non siasi qui osservata la legge in vigore. Oppone il Governo che, a tenore dell'articolo 25 della legge più volte citata sull'amministrazione centrale, le trattative col signor Escher-Wyss avendolo condotto sino ad ottobre, epoca in cui non era aperta la Sessione del Parlamento, e non potendo il medesimo somministrare i battelli prima di 16 mesi, avrebbe nonostante soddisfatto alla legge pel caso di urgenza.

Ma il citato articolo prescrive in quei casi che gli assegnamenti di fondi vengano autorizzati per regio decreto, preceduto da deliberazione del Consiglio dei ministri, contrassegnato da quello di finanze, vidimato da quello cui l'eccedenza riguarda, inserito nel giornale ufficiale; e che nella successiva Sessione del Parlamento il ministro delle finanze presenti un progetto collettivo per la conversione in legge di tutti i decreti di questa natura.

Per contro il Ministero se ha comunicato alla vostra Commissione il relativo decreto, essa non lo vide preceduto nè susseguito dalle diverse disposizioni accennate, se si eccettui quella di essere vidimato dal ministro cui l'eccedenza riguarda.

Il ministro dei lavori pubblici altronde, anche a fronte dell'articolo 4 della legge 5 giugno 1853 già citata, non presentava il relativo progetto di legge che dietro l'eccitamento della Camera, adducendo che egli credeva sufficiente l'iscrizione del fondo sul bilancio.

La Commissione osserva inoltre che, a tenore dello stesso articolo 4 sopra citato, la legge da presentarsi al Parlamento rifletteva pure il sistema di navigazione per rispetto all'amministrazione ed al commercio; che se la medesima non dissente per le ragioni ampiamente svolte dal Ministero nella sua relazione, che anche questa navigazione debba procedere per ora a conto della regia amministrazione, non è meno vero che il medesimo progetto dovevasi al Parlamento presentare anche sotto questo aspetto.

Ciò posto, la vostra Commissione vi propone, bensì l'adozione del presente progetto di legge, perchè lo reputa conveniente sotto l'aspetto economico, e crederrebbe di danneggiare gl'interessi dello Stato ove se ne ritardasse o solo venisse incagliata la provvista dei battelli in discorso; ma ricorda al Ministero che il vero principio conservatore sta nell'osservanza delle leggi, e che male s'ispira il rispetto alle medesime, se chi è delegato a tutelarla la infrange pel primo.

*Relazione del ministro dei lavori pubblici (Paleocapa)
13 maggio 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 6 stesso mese.*

SIGNORI! — Sancito dal voto della Camera elettiva nella seduta del 6 corrente il progetto di legge col quale viene approvata la convenzione stipulata dalla cessata azienda generale delle strade ferrate il 30 ottobre 1853 colla ditta Escher-Wyss di Zurigo per la costruzione di tre battelli a vapore destinati alla navigazione del lago Maggiore in conti-

nuazione della ferrovia che da Alessandria mette ad Arona, onorasi ora il sottoscritto d'invocare dalla saviezza vostra l'adozione del progetto medesimo.

E questa desiderata sanzione lusingasi tanto più il Ministero di ottenere, in quanto che e dall'unito rapporto, che accompagnò la presentazione del progetto alla Camera dei deputati, e dalle lunghe e ponderate discussioni cui esso diè argomento, così manifesta emerge l'importanza e l'utilità somma della convenzione di cui si tratta, da far prevalere la sostanza di quell'atto al difetto di forma in cui per avventura poteva sembrare essere incorso il Ministero, il quale, a fronte dell'articolo 4 della legge 5 giugno 1853, si credette poter stipulare definitivamente e dare effetto alla suddetta convenzione, stretto da un lato dalla urgenza di troncarsi gli indugi alla necessaria istituzione di una navigazione efficace sul lago Maggiore e dall'altro confortato dall'unanime ed autorevole parere del Consiglio speciale delle strade ferrate, stato espressamente su tale questione consultato.

Relazione fatta al Senato il 23 maggio 1854 dall'ufficio centrale composto dei senatori Mosca, Caccia, Ricci A., Colla e Gonnet, relatore.

MESSIEURS ! — Dans la séance du 13 de ce mois monsieur le ministre des travaux publics a soumis au Sénat un projet de loi par lequel il vous demande l'approbation de la convention stipulée avec les fabricants Escher-Wyss pour la fourniture de trois bateaux à vapeur en fer, destinés à la navigation du lac Majeur, en continuation du chemin de fer qui tend d'Alexandrie à Arone; cette navigation servira soit pour le transport des marchandises, soit pour celui des voyageurs jusqu'à l'extrémité septentrionale de ce lac.

Votre bureau central, messieurs les sénateurs, tout en portant un sérieux examen sur cette convention, n'ayant pu à moins que de s'arrêter longuement sur les lois qui régissent la matière, doit vous exprimer son regret d'avoir vu que monsieur le ministre s'en est entièrement écarté. Aussi est-ce à l'unanimité que son rapporteur a été chargé de vous représenter :

1° Que l'article 4 de la loi du 5 juin 1853, sur la construction d'un chemin de fer de Novare à Arone, n'a nullement été observé.

En effet cet article, qui prescrit « que le Gouvernement établira un système de navigation à vapeur, de la manière qu'il croira plus convenable aux intérêts du commerce et de l'administration, à être sanctionné par une loi, » qu'exigeait-il de monsieur le ministre ? Il exigeait qu'il fit connaître au Parlement, à époque convenable, les avantages et les inconvénients d'une gestion par l'industrie privée, en parallèle avec les avantages et les inconvénients de la même gestion par le Gouvernement.

Mais votre Commission ne peut faire à cet égard un grand grief à monsieur le ministre, car elle sent que l'exercice de la route en fer du Gouvernement marchant pour son propre compte, il ne peut lui convenir de se lier à une société industrielle pour l'exercice de la navigation à vapeur sur le lac Majeur, parce que ce serait gêner son action, et peut-être obtenir des conditions moins favorables, si jamais il devenait utile de céder à l'industrie l'exercice de notre chemin de fer.

Mais, ce point admis, pourquoi ne pas faire précéder la loi, comme le veut cet article, à l'exécution de la convention ?

Monsieur le ministre vous dira que l'urgence ne le lui permettait pas ; que le Parlement était prorogé ; qu'il était nécessaire que les bateaux fussent faits avant même que le chemin de fer arrivât à Arone. Votre Commission, puisqu'il s'agit d'un fait accompli, dira alors à monsieur le ministre qu'il devait pour le moins observer l'article 23 de la loi 23 mars 1853 sur l'administration centrale de l'Etat, qui veut que, dans l'absence du Parlement, s'il arrive des cas d'urgence, les fonds nécessaires à un ouvrage soient provisoirement autorisés par décret royal, précédé de délibération du Conseil des ministres, contresigné par le ministre des finances, vu par le ministre qui avait besoin des fonds, et inséré dans le journal officiel du royaume.

Mais monsieur le ministre des travaux publics n'a présenté que le décret royal contresigné par lui-même.

2° Il n'a de même tenu aucun compte de l'article 24 de la même loi, qui veut que toutes les entreprises soient données à l'enchère publique, conformément au règlement.

Certainement que, dans une construction comme celle dont il s'agit, votre Commission ne prétend pas que cet article de loi soit pris trop littéralement ; mais elle pense que monsieur le ministre en aurait pu faire connaître le projet à plusieurs des maisons industrielles connues pour ce genre de construction, et offrant des garanties suffisantes. De cette façon il y aurait eu concurrence, et l'esprit de la loi aurait été observé.

Ici monsieur le ministre nous parlera encore d'urgence et plus particulièrement de l'avantage pour le Gouvernement d'avoir traité avec la maison Escher-Wyss qui s'est soumise à établir son chantier sur notre territoire. Votre Commission reconnaît que cette condition renferme plusieurs avantages qu'il est inutile de vous énumérer. Mais si une concurrence sérieuse eût été tentée, qui nous dit que les messieurs Escher n'eussent pas travaillé à un prix moindre et aux mêmes conditions ?

3° Votre rapporteur ne vous parlera pas d'infraction à l'article 27 de la même loi, parce que la construction dont il s'agit faisant, administrativement parlant, partie intégrante de la continuation du chemin de fer, le Conseil d'Etat est remplacé par un Conseil spécial des chemins de fer, comme on le voit par l'article 4 des lettres patentes du 13 février 1845.

Votre Commission centrale s'est assez sérieusement préoccupée de l'idée si la loi du 23 mars 1853 était, dans le cas actuel, obligatoire à monsieur le ministre ; mais elle fut d'avis unanime pour l'affirmative, en analysant l'article 54 ainsi conçu :

« Les dispositions de la présente loi seront mises en vigueur par décrets royaux, à mesure qu'on pourra pourvoir à leur exécution, de telle manière que la loi en entier soit pleinement observée dès le premier janvier 1854. »

Cet article de la loi ne laissa aucun doute dans l'esprit des membres de votre bureau central, qui regardèrent le terme du premier janvier pour l'actuation de cette loi comme un terme nécessaire à messieurs les ministres, seulement pour avoir le temps de donner les dispositions indispensables pour établir les différentes branches de leur administration centrale. Aussi n'hésitèrent-ils pas à charger leur rapporteur de vous indiquer les articles auxquels le ministre a essentiellement dérogé.

Le rapporteur de votre bureau central, après s'être acquitté d'une tâche assez pénible, d'autant plus pénible qu'il s'agissait de rappeler à l'observance des lois des hommes qui par leur position sont particulièrement chargés de les faire

observer, en vient à une autre plus agréable, savoir de vous proposer, messieurs les sénateurs, au nom de l'entière Commission, d'adopter tel qu'il est le projet de loi portant la convention conclue avec la maison Escher-Wyss pour la construction de trois bateaux à vapeur en fer, destinés à la navigation du lac Majeur.

Cette proposition vous est faite, messieurs, parce que réellement l'urgence excuse jusqu'à un certain point monsieur le ministre des travaux publics, parce que les conditions acceptées par messieurs Escher-Wyss ne laissent pas que de réunir quelques avantages; parce qu'enfin, si cette raison pouvait être de quelque poids, nous avons là un nouveau fait accompli, qui nous donnera l'avantage de deux bateaux à vapeur dès la fin du mois de novembre prochain et d'un troisième dès la fin du mois de février suivant.

Avant de terminer, il reste à votre rapporteur de vous signaler que les mesures indiquées dans le cahier des charges sont des quantités tout à fait abstraites: votre Commission présume cependant qu'il s'agit de mesures anglaises; mais il était nécessaire de l'indiquer, et même de renfermer entre parenthèses leur conversion en mesures métriques.

Spesa straordinaria per l'acquisto di artiglierie di ferraccio.

Progetto di legge presentato alla Camera il 2 maggio 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).

SIGNORI! — Il sistema, ormai giudicato favorevolmente da tutte le nazioni, di sostituire alle artiglierie di grosso calibro in bronzo dei pezzi di ferraccio va da qualche anno introducendosi pure nel nostro materiale da piazza e d'assedio.

Per tal fine occorrerebbero in oggi 30 obici da centimetri 22 d'assedio e 60 cannoni da 24, i quali, giusta le dimostrazioni già presentate al Parlamento insieme con tutti gli altri documenti relativi al progetto di bilancio del corrente anno, cagioneranno una spesa di lire 118.800.

Questa spesa è resa necessaria dal bisogno di completare il parco d'assedio, e da che nelle varie dotazioni delle piazze forti si trovano fuori servizio parecchie bocche a fuoco di bronzo. E siccome queste si surrogerebbero con altre di ferro, che sono assai meno costose e di maggior durata, di leggieri si vince di quanta convenienza riesca la proposta incetta.

Oltrechè poi la spesa in discorso torna vantaggiosa e necessaria, non sarà di verun carico all'erario se si riflette che verrà superata dal prodotto ricavando dalla vendita del metallo componente le artiglierie di bronzo fuori di servizio, le quali, giusta il calcolo risultante nello specchio annesso alla categoria 73 del progetto di bilancio 1854 della guerra, produrranno un'attività di lire 125.000.

Per queste considerazioni non si esita punto a domandare il sovrimutato assegnamento di lire 118.800; ma siccome si tratta di somma che, per eccedere il limite fissato dall'articolo 7 della legge 23 marzo 1853, non può venire iscritta definitivamente in bilancio se non è preventivamente approvata per legge speciale, si è perciò che si presenta il seguente

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. La spesa straordinaria nuova di lire 118.800, proposta nel progetto di bilancio 1854 del Ministero di guerra per la provvista d'artiglierie di ferraccio, è approvata.

Relazione fatta alla Camera il 13 maggio 1854 dalla Commissione composta dei deputati D'Alberti, Boyd, Cadorna Raffaele, Casanova, Durando, Sommeiller e Quaglia, relatore.

SIGNORI! — Il mandato approbativo di questo progetto di legge, che i vostri commissari hanno ricevuto dai rispettivi uffici, ci dispensa dall'entrare in particolare discussione sul medesimo. La compra che il Governo propone di fare all'estero di artiglierie di ferraccio, è certamente in applicazione di un piano prestabilito e generale per la dotazione dello Stato in armi diverse sì per la guerra campale, che per le piazze e per il litorale.

Il Ministero ha ad un tempo proposto la vendita per un valore più che eguale di pezzi di bronzo, e ne appare iscritto il presunto introito in lire 125.325 nella categoria 63 del bilancio attivo, approvata dalla Commissione del bilancio stesso, di modo che non risulterà, dall'adozione della proposta di cui ora si tratta, alcun nuovo aggravio alle finanze, e non si farà che regolarizzare la categoria 73 del bilancio di guerra lasciata in sospenso sinchè, con legge speciale, fosse provvisto a mente della legge del 23 marzo 1853.

La Commissione venne altresì assicurata dal ministro che colla vendita di questo metallo non sarà per esserne difetto per l'artiglieria campale, la quale pare debba essere esclusivamente di tal materia.

Per questi motivi la Commissione vi propone unanime la approvazione del progetto sopra indicato.

Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour) 27 maggio 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 23 stesso mese.

SIGNORI! — Il bisogno di completare il parco d'assedio, e di rimpiazzare nelle piazze forti parecchie bocche a fuoco di bronzo, state dichiarate fuori di servizio, determinò il Governo a proporre nel bilancio 1854 del Ministero della guerra la spesa straordinaria di lire 118.800 per la provvista di artiglierie di ferraccio assai meno costose e di maggior durata che non siano quelle in bronzo.

Una tale spesa, oltre ad essere vantaggiosa e necessaria, non sarà di aggravio al Tesoro, ritenuto che verrà superata dal prodotto presunto della vendita del metallo componente le artiglierie in bronzo fuori servizio, calcolato in lire 125 mila nel bilancio attivo del 1854.

Trattandosi però di spesa straordinaria nuova, che, per eccedere il limite fissato dall'articolo 7 della legge 23 marzo 1853, non può essere definitivamente stanziata in bilancio senza la preventiva approvazione per legge, la Camera dei deputati nella tornata 23 maggio corrente adottava il progetto di legge a tal riguardo presentatole dal Ministero, e che ora ho l'onore di sottoporre alle deliberazioni del Senato.

Relazione fatta al Senato il 29 maggio 1854 dall'ufficio centrale composto dei senatori Colli, Sauli, Franzini, Colla e Prat, relatore.

SIGNORI! — I motivi che hanno indotto il Ministero a chiedere l'autorizzazione di una spesa straordinaria per l'acquisto d'artiglierie di ferraccio sono bastantemente svolti nella loro dichiarazione che accompagna il progetto di legge ora sottoposto alle vostre deliberazioni, perchè il vostro ufficio centrale non abbia esitato a riconoscerne l'opportunità; per cui, e ritenuto che tale spesa sarà ampiamente compensata dal prodotto della vendita di bocche a fuoco di bronzo fuori servizio, ho l'onore di proporvi a nome del detto ufficio l'adozione dell'articolo unico di cui si compone la legge.

Altra spesa straordinaria per l'acquisto d'artiglierie di ferraccio.

Progetto di legge presentato alla Camera il 28 novembre 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).

SIGNORI! — Coi bilanci degli ultimi trascorsi anni, e mediante lo stanziamento in speciali categorie di essi di appositi fondi, il Ministero di guerra ha provveduto pressochè interamente all'armamento delle piazze interne dello Stato, alla formazione d'un conveniente traino d'assedio fornito di ogni suo occorrente, ed al compimento di quello da campagna.

Rimane ora a provvedersi egualmente per le piazze e batterie marittime, fra le prime delle quali l'essenzialissima di Genova stessa difetta in molte parti dell'appropriato armamento, mentre le seconde devono considerarsene affatto provviste, non avendovisi che pochissime bocche da fuoco generalmente fuori di servizio e di modelli e calibri riprovati.

A riparo di siffatto urgente bisogno, e per restringere il numero eccessivo di batterie di costa esistenti per lo passato, e poterne così convenientemente armare quelle almeno di maggiore importanza sia sotto l'aspetto militare che del commercio, approvavasi testè un riordinamento sul sistema di difesa pel nostro litorale marittimo, base del cui armamento si fu l'adozione di artiglierie di ferraccio di grosso calibro in correlazione di quelle adoperate sui legni da guerra dalla generalità delle potenze marittime diverse.

Per dar quindi principio all'attivazione del concertato sistema, il Ministero chiede lo assegnamento per l'esercizio 1855 di una spesa straordinaria di lire 100 mila da erogarsi nella compra di artiglierie di ferraccio.

Le consimili artiglierie, fin qui incettate all'estero, ammontarono, prezzo comune, a 50 in 55 centesimi per ogni chilogramma. Fatto ora calcolo, abbondevolmente, che le odierne politiche circostanze possono cagionare aumento nell'indicato prezzo recandolo a centesimi 70 per ogni chilogramma, la richiesta somma sarà tuttavia sufficiente per lo acquisto di 42 bocche da fuoco del peso di chilogrammi 5250 caduno, quali si propongono in numero 21 cannoni da 40, e 21 obici da centimetri 22 (da costa), rimanendovi tuttavia su di essa un margine bastante per provvedere alle eventualità impreviste della commessa.

Alla utilità ed anzi alla necessità del richiesto assegno straordinario, stato già compreso dal Ministero di guerra in ap-

posita categoria sotto il numero 70 del progetto di bilancio 1855, si aggiunge che adesso si può ottenere compenso, come nei trascorsi anni, colla vendita di bronzo in artiglierie fuori servizio, di cui si ha ancora nei magazzini un competente fondo, oltre alle riserve necessarie alla fonderia del regio arsenale, del quale prodotto risultante dal qui annesso specchio si può pertanto fare stanziamento nel bilancio attivo 1855.

Epperò il Ministero, onde possa essere nei prescritti modi autorizzata la spesa straordinaria addimandata e venire iscritta definitivamente nel bilancio nell'occasione della discussione di questo, a termini dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1853, ha l'onore di presentare alla Camera il presente

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. La spesa straordinaria nuova di lire centomila, proposta nel progetto di bilancio 1855 del Ministero di guerra per la provvista d'artiglierie di ferraccio, è approvata.

Relazione fatta alla Camera il 15 febbraio 1855 dalla Commissione composta dei deputati Durando, Torelli, Brunet, Rossi, Quaglia, Riccardi Ernesto, e D'Arcais, relatore.

SIGNORI! — Dal Varo alla Magra lunghezzo il litorale ligure, escluso quello che è proprio della città di Genova, esistevano da tempi antichi 129 opere di fortificazione appellate forti o batterie, le quali rimasero sotto la dipendenza della regia marina, e furono custodite da un corpo speciale di guarda coste, fino all'anno 1835, in cui ne fu affidata la direzione e la custodia al corpo reale d'artiglieria. Cotale opere di difesa, buone pei tempi in cui furono erette, come lo erano le torri e le batterie che esistevano sul litorale dell'isola di Sardegna, perdettero assai della loro importanza coi progressi che si fecero nelle costruzioni navali e nel perfezionamento del tiro e della gittata delle bocche da fuoco; epperò, dopo avere per legge sentenziato il disarmo e l'abbandono di quelle di Sardegna, si procedette a una ricognizione delle altre poste nel litorale del continente affine di vedere quali offrirono tuttora qualche valido mezzo di difesa, e meritassero di essere conservate, e quali invece dovessero riputarsi affatto inutili e abbandonarsi. Questo incarico fu dato a diverse Commissioni che se ne occuparono per vari anni, e dai loro studi emerse appunto il riordinamento di cui si fa cenno nella relazione che precede il progetto di legge.

Siccome le bocche da fuoco che vi si chiede di acquistare sono in parte destinate ad armare le batterie o forti che s'intende conservare, la vostra Commissione credette suo debito di essere edotta sull'essenza dell'accennato riordinamento prima di proporvi di consentire i fondi occorrenti per tale armamento. Dall'esame dei documenti avuti in comunicazione si ebbe a rilevare che veramente il numero di 25 forti o batterie che si vogliono conservare è tuttora considerevole, che forse non hanno tutte quell'importanza ed utilità che loro si vuole attribuire, e molte di esse, tutto ben ponderato, saranno ancora da abbandonarsi; ma questa questione non doveva occupare la Commissione, la quale ne tenne conto soltanto per fissare le sue viste sulla domanda che forma l'oggetto della legge, mentre la questione della conservazione o no di tutte o di parte di esse dovrà venire in campo, come

succedette per quelle di Sardegna, allorchè si discuterà il bilancio nel quale vi si chiederanno i fondi occorrenti per la loro ristaurazione e custodia; epperiò lo studio della Commissione doveva restringersi alla necessità e convenienza di consentire l'acquisto delle bocche da fuoco.

Convieni ricordare che nella parte straordinaria del bilancio per l'anno 1854 fu ammessa la spesa di lire 118,800 per 50 obici da 22, e 60 cannoni da 24 di ferraccio, e che per compenso fu pure autorizzata la vendita di 50,156 chilogrammi di bronzo vecchio pel valore di lire 125,325 in ragione di lire 2 50 al chilogramma; ora si propone di acquistare 21 obici da 22, e 21 cannoni da 40, e fu già autorizzata nel bilancio attivo pel 1855 la vendita di chilogrammi 20,000 circa di bronzo pel valore di lire 50,000 in ragione di lire 2 50 al chilogramma.

Stando alla relazione che precede il progetto di legge, queste bocche da fuoco sono destinate in parte alla rinnovazione dell'armamento della piazza di Genova, in parte a quello delle batterie di costa. L'importanza della piazza di Genova non ha bisogno di essere dimostrata, e chi per poco prenda a considerare i progressi e le variazioni che tuttodì succedono nelle armi da guerra, si persuaderà della urgente necessità di portare a compimento e mantenere l'armamento di quella piazza in correlazione colle innovazioni avvenute presso le altre nazioni e suggerite dall'esperienza; epperiò la Commissione non potrebbe non dare il suo voto favorevole all'acquisto delle artiglierie che occorrono per raggiungere un tale scopo. La sola circostanza che la tratterebbe dall'accedere senz'altro alla fatta richiesta sarebbe il dubbio in cui è che si abbiano in pronto, o possano aversi in breve tempo, gli affusti per quelle bocche da fuoco; poichè, se ciò non fosse sperabile, tanto varrebbe il non acquistare le bocche da fuoco che lo averle in Genova senza potersene servire. Una parte degli affusti necessari si sa che sono ancora da fabbricare, nè è presumibile che possano essere in pronto prima del 1856, e quindi resterebbe esclusa l'urgenza di questa spesa, nè il servizio pubblico o la sicurezza dello Stato, nelle attuali strettezze finanziarie, soffrirebbero menomamente dal differirla al bilancio del 1856, massime in vista del maggior valore del ferraccio.

Però la Commissione si è fatta carico di far chiedere spiegazioni in proposito presso il Ministero della guerra, e le risultò che difatti il prezzo al quale oggi si avrebbero le bocche da fuoco in Svezia è superiore a quelli praticati per lo passato, poichè si pagarono:

Nel 1852 i cannoni a L.	41	ogni 100 chilogrammi.
gli obici . . . »	44	id.
Nel 1853 gli obici . . . »	48	id.
Nel 1854 i cannoni . . . »	41	id.
gli obici . . . »	37	id.

non comprese ben inteso le spese di trasporto e di prova; per cui le bocche da fuoco poste in Genova, rinvengono in media a circa 60 lire i 100 chilogrammi; ma il Ministero crede che anche con quella differenza in più sia conveniente fare il contratto ora, perchè, se la guerra nel Baltico si facesse seria, ciò che è probabilissimo, non si potrebbe essere sicuri di ottenerle più tardi nelle fonderie svedesi, e tutt'al più si dovrebbe ricorrere alle inglesi e belgiche, ove i prezzi sono più elevati, e la qualità del ferraccio è inferiore. A ciò si potrebbe obiettare che, essendo noi alleati colla Francia e coll'Inghilterra, non avremo a temere le conseguenze di quella guerra, e che in qualsiasi circostanza non ci mancheranno le artiglierie; ad ogni modo però, lasciando da parte tutte le considerazioni di eventualità, trattandosi che la metà della

spesa è già compensata colla vendita di bronzo autorizzata nel bilancio attivo, e che conviene avere comunque le bocche da fuoco di grosso calibro che si domandano per le batterie di mare, non esita la Commissione ad ammettere la nuova spesa da farsi integralmente nel 1855.

Due cose in questa circostanza non sfuggirono alla Commissione, le quali essa crede debbano dal Governo essere prese in seria considerazione. La prima è la vendita continua che si va facendo di bronzo vecchio per sopperire ai nuovi acquisti di ferraccio. Dai riscontri avuti risulta che il fondo esistente di tal bronzo non è molto vistoso pei bisogni che possono occorrere, massime nelle attuali circostanze di guerra, e che non può essere prudente spropriarsi di tal metallo a prezzo vile, per poi doverlo ricomperare a prezzo doppio e forse più, come altre volte succedette. Il bronzo da rifondere esistente ascende ora a chilogrammi 62,000, ma il fondo di cannoni ed obici da campagna non è tale che non si debba pensare a provvederne per qualsivoglia contingenza; quindi, nel mentre la prudenza consiglia che non si scemi quel fondo, si può dire che esso è indispensabile pei nostri bisogni.

La Commissione non ignora che fin dal 1851 il Governo ha deliberato che tutte le artiglierie delle fortezze di terra debbano essere di ferraccio, e quindi che le 700 circa bocche da fuoco di bronzo ivi esistenti siano cambiate; da ciò forse si potrebbe inferire che di bronzo non si scarseggia, e che in qualunque evento non si ha che a ridurre quelle artiglierie all'uso che si stimerà; ma vuolsi ritenere che la surrogazione delle bocche da fuoco esistenti non si potrà mai operare se non di mano in mano che si avranno quelle di ferraccio, nè perciò si potrà prescindere dal fare assegnamento sul bronzo fuori servizio pei bisogni dell'esercito; e conviene pure ritenere che il bronzo in grande quantità non essendo una merce che trovi molti acquirenti, massime dopo che per vari usi se gli è sostituito il ferraccio, il suo valore andrà sempre scemando, si dovrà sempre dare a vil prezzo, e non saranno mai operazioni proficue all'erario le vendite di esso, ma bensì speculazioni proprie di chi non ha altre risorse. Per tali motivi la Commissione non può fare a meno di raccomandare al Governo di andare a rilento nel proporre simili vendite al solo oggetto di far denari, ma riservarle per operazioni più utili che potranno presentarsi.

Una seconda osservazione si affacciava alla Commissione a proposito del progetto di legge in discussione. Da quanto precede si rileverà facilmente che le provviste di artiglierie di ferraccio non avranno termine con quella che ora ci si chiede, e molte ne abbisogneranno ancora, non solo per le fortezze marittime, ma anche per surrogare quelle di bronzo delle fortezze di terra. Cotale previsione fece portare l'attenzione su di una questione d'ordine interno che dai dati che si sono raccapezzati si può dire pregiudicata; essa è quella di vedere se non sia opportuno ed utile lo avere nel paese una fonderia di ferraccio la quale possa provvedere al Governo le bocche da fuoco che gli sono necessarie sia per l'artiglieria di terra che pei bisogni della marina militare, in modo da non dover più essere tributari all'estero per quest'oggetto.

Le difficoltà che deve necessariamente incontrare dal lato economico lo stabilimento di tali fonderie per mezzo dell'industria privata sono molte; nè occorre qui enumerarle; solo si citerà per provarlo il tentativo fatto infruttuosamente, or son vari anni, dai signori Frères Jean di Savoia; ma se per tal mezzo si vuol tenere quasi impossibile il raggiungere lo scopo, diversamente dovrà procedere la bisogna, se il Go-

verno stesso imprenderà a farlo per suo conto ed uso, non potendosi ammettere che non convenga, e non sia eseguibile in Piemonte ciò che con vantaggio fu fatto in un altro Stato d'Italia, nel regno di Napoli cioè, ove il Governo ha una propria fonderia di cannoni di ferraccio.

Il nostro Stato possiede una fonderia di cannoni posta nel regio arsenale di Torino, la quale finora non produsse, è vero, che bocche da fuoco di bronzo, e per molli anni addietro poco profitto dei progressi che tal genere d'industria fece presso altre nazioni; ora questo stabilimento ha alquanto cambiato d'aspetto, e vanno introducendosi in esso tutti quei miglioramenti che il progredire delle scienze suggerisce. Nè, per quanto consta alla Commissione, fu trasandata l'idea di farla servire anche alla produzione di artiglierie di ferraccio, le risulta anzi che le innovazioni, e non poche, che da alcuni anni vi si fecero, furono dirette a quello scopo, e può dirsi fin d'ora, che con poca spesa, e con una semplice ampliamento, in breve tempo può essere a ciò atta.

L'attuazione di una fonderia come si desidera formò oggetto di trattative tra il Ministero e l'artiglieria fin dall'anno 1852; vi furono proposizioni della direzione della fonderia, le quali furono esaminate da varie Commissioni, e specialmente nel 1853 lo furono da un congresso di persone tecniche che opinò in favore del progetto. In quello stesso anno il Ministero prese in considerazione tutte le proposte, e benché non fosse disposto a metter subito mano all'opera, ma dichiarasse di voler attendere la circostanza propizia, richiese al corpo d'artiglieria un progetto compiuto, ed un calcolo dettagliato della spesa; cose queste che pare non siano ancora pervenute al ministro, ma che sta a lui di sollecitare che siano portate ad effetto; comunque siasi però, si può fin d'ora asserire che, con una spesa di poco più di 100 mila lire, l'attuale fonderia del regio arsenale potrà servire alla fondita di artiglierie di bronzo e di ferraccio.

Non sarà inopportuno di qui accennare alcuni vantaggi che giustificano la parte che la Commissione ha creduto dover prendere in questo particolare, e che devono consigliare il più sollecito adempimento della fatta proposta. Il ferro delle miniere dello Stato fu riconosciuto buono per le fondite di cannoni, quindi si favorirebbe con questo stabilimento anche l'industria privata mineralogico-ferrifera; le artiglierie di ferraccio che fornirebbe la nostra fonderia, dietro i più minuti calcoli, rinverrebbero a 45 circa lire i 100 chilogrammi, invece di 60 che costano in media quelle provenienti dall'estero, epperò si avrà un'economia del 20 al 25 per cento; secondo gli stessi calcoli, la regia fonderia, ridotta come fu proposto, potrebbe produrre da 50 a 100 bocche da fuoco all'anno. Per conseguenza in 10 o 12 anni si potrebbe operare con grande risparmio il già ordinato cambio delle artiglierie delle fortezze, oltre agli altri lavori che le verranno commessi sia pel servizio di terra che per quello della marina militare.

Tutte le precedenti considerazioni la Commissione le ha volute accennare per dimostrare che, se vi può essere convenienza di vendere il bronzo vecchio esistente, ciò può essere soltanto per provvedere ai mezzi di stabilire la fonderia di ferraccio senza aggravio ulteriore delle finanze; che una tale operazione è di facile e pronta esecuzione; è proficua al Governo, poichè, e lo libererà dal bisogno di ricorrere all'estero per provvedersi le artiglierie mancanti, e non avrà più ad andar soggetto alle oscillazioni nei prezzi; è infine un'operazione per cui deve invitarsi il Governo a portare a compimento colla maggiore sollecitudine, valendosi per ciò solo, e non per altro oggetto, di quella parte di bronzo vecchio che sarà necessaria per coprire le spese, e così procurare che

la provvista che questa volta se gli consente sia l'ultima che si faccia all'estero.

Relazione del presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, reggente il Ministero delle finanze (Cavour) 30 marzo 1855, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata dell'8 stesso mese.

SIGNORI! — Mediante la spesa straordinaria di lire 118,800, autorizzata colla legge del 18 giugno 1854 al bilancio del Ministero della guerra per la provvista di artiglierie di ferraccio, si poté pressochè intieramente completare l'armamento delle piazze interne dello Stato, non meno che la formazione di un traino d'assedio e da campagna.

Rimane ora a provvedersi egualmente per le piazze e batterie marittime, fra le quali principalmente quella essenziale di Genova difetta in molte parti dell'appropriato armamento, ed a tal uopo veniva proposta nel progetto di bilancio del Ministero di guerra pel corrente anno la somma di lire 100 mila.

Trattandosi però di spesa straordinaria nuova che, per eccedere il limite fissato dall'articolo 7 della legge 25 marzo 1853, non può essere definitivamente stanziata in bilancio senza la preventiva approvazione per legge, la Camera dei deputati nella seduta dell'8 marzo volgente adottava il relativo progetto di legge presentato dal Ministero, ed ora ho l'onore di sottoporlo alle deliberazioni del Senato.

Relazione fatta al Senato il 2 aprile 1855 dall'ufficio centrale composto dei senatori Lazzari, Franzini, Gautieri, Della Marmora e Dabormida, relatore.

SIGNORI! — Col progetto di legge che, già approvato dalla Camera dei deputati, viene ora sottoposto alle vostre deliberazioni, il Ministero vi chiede la facoltà d'effettuare la spesa di lire 100,000 stanziate nel bilancio del corrente anno per l'incetta di artiglierie di ferraccio, delle quali grandemente difetta l'armamento delle batterie delle nostre coste marittime.

La convenienza e l'opportunità di questa spesa essendo dimostrata dai documenti che furono uniti al citato bilancio già da voi votato, il vostro ufficio centrale per mio mezzo ve ne propone l'approvazione, la quale voi accorderete tanto più facilmente che essa spesa sarà compensata dalla vendita di bocche da fuoco in bronzo, state dichiarate fuori di servizio, e che, grazie alle riserve esistenti nei magazzini, possono essere alienate senza che si debba temere che venga a mancare il metallo necessario ai lavori della fonderia del regio arsenale.

Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione, concluso all'Assunzione il 4 marzo 1853 fra la Sardegna e la Repubblica del Paraguay.

Comunicato al Parlamento il 5 maggio 1854 dal ministro degli affari esteri (Dabormida).

SIGNORI! — Il Governo del Re, intento sempre a promuovere in favore dei sudditi sardi e della bandiera nazionale nei

ontani paesi quei maggiori vantaggi da cui dipende in gran parte il benessere di queste provincie marittime e l'attività commerciale che spande le sue ricchezze in tutto lo Stato, ha, fin dai primordi del liberale sistema che ci regge, determinato concludere trattati d'amicizia, navigazione e commercio con tutte quelle potenze, che vogliono adottare gli stessi suoi principii coll'assimilazione perfetta dei sudditi delle potenze contraenti nei rispettivi paesi, o tutt'almeno si accostino ad un più vantaggioso sistema, accordando alla Sardegna il trattamento delle nazioni le più favorite.

Egli è pertanto ad un tale scopo che il Gabinetto di S. M., nel nominare il cavaliere Marcello Cerruti agente console generale incaricato d'affari presso la Corte del Brasile, affidava al medesimo la speciale missione d'aprire negoziazioni di simile natura presso tutti quei Governi dell'America meridionale che per i loro rapporti commerciali colla Sardegna lasciano sperare qualche vantaggio dalla conclusione o dal rinnovamento di patti, che meglio assicurino la protezione dovuta ai regi sudditi ed ai loro interessi in quelle remote contrade.

Ponendo mente alle ricevute istruzioni il regio plenipotenziario, non trascurò la circostanza, in cui l'Inghilterra, la Francia e gli Stati Uniti dell'America del nord trattavano colla repubblica del Paraguay per ottenere un trattato di commercio nell'atto che avrebbero ufficialmente riconosciuta l'indipendenza di quello Stato, per unirsi a loro e stipulare di concerto quei patti che fossero ammessi dalle primarie nazioni, benchè limitati allo Stato della legislazione eccezionale vigente in quella repubblica ed alle condizioni anormali dei rapporti di quel paese cogli Stati limitrofi.

Ciò nullameno questo trattato, che fu stipulato il 4 marzo 1855 offre specialmente alla Sardegna positivi vantaggi, così pel numero considerevole di regi sudditi colà domiciliati, come pei vistosi capitali che si scambiano da essi coi prodotti indigeni, e si trasmettono a molte case di commercio dei regi Stati; come anche pel numero rilevante di legni nazionali che sui grandi fiumi che circondano quel territorio esercitano il commercio di cabotaggio, talvolta sotto la bandiera sarda, talvolta coperti da una bandiera neutrale degli Stati vicini, che trovansi colà frequentemente in lotta.

Si stipula in questo trattato la piena libertà di navigazione sul Paraguay fino all'Assunzione e sul Parana fino all'Incarazione; cioè a dire sulla massima parte del corso dei fiumi cognitamente navigabili, e sui quali ha diritto quella repubblica. Questa è la prima volta che da uno Stato americano siasi ammessa in principio ed attuata con una stipulazione formale la libertà piena della navigazione fluviale; ed il Governo del Re si felicita d'aver ottenuto un così importante risultato.

È pure in questo trattato concesso alla Sardegna il trattamento delle nazioni le più favorite intorno ai diritti doganali, intorno ai contratti dei sudditi sardi per comprare e vendite, ed intorno ai privilegi, immunità ed attribuzioni dei consoli e dei diplomatici.

Ma più importante concessione si è quella del trattamento nazionale accordato in favore dei regi sudditi e della bandiera sarda per tutti i diritti di tonnellaggio, faro, porto, pilotaggio e salvataggio, per tutti i diritti d'esportazione e di importazione; per l'amministrazione dei propri interessi e disbrigo dei propri affari; per la protezione ad essi concessa, così nella persona che nella proprietà per i diritti di successione, di possesso e di altre transazioni sugli immobili; e finalmente per le tasse, imposizioni e servizi forzosi di terra e di mare.

Si è inoltre pattuita in questo trattato la più completa immunità pei regi sudditi e loro proprietà in caso di guerra; in conseguenza di che i fondi pubblici dei due Stati contraenti non potranno in modo alcuno essere mai sequestrati, confiscati, o ritenuti forzatamente in deposito.

Questi sono i principali patti dell'accordo conchiuso col Paraguay, che fu ratificato da S. M. il 30 giugno dello scorso anno 1855, e delle quali ratifiche solo nel 27 marzo 1854, venne operato lo scambio tra il ministro degli affari esteri di S. M. ed il plenipotenziario della repubblica espressamente accreditato presso questa reale Corte.

Io non dubito che questo trattato non sia da voi accolto, o signori, colla soddisfazione che merita presso persone che hanno tanta parte nel benessere della nazione, ed in questa fiducia ho l'onore di presentarlo al Parlamento nazionale.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre le royaume de Sardaigne et la république du Paraguay, signé à l'Assomption le 4 mars 1855.

Au nom de la Très-Sainte Trinité — Sa Majesté le roi de Sardaigne, et

Son Excellence le président de la république du Paraguay, désirant entretenir et améliorer les relations de bonne intelligence qui existent actuellement entre les deux Etats, comme aussi développer les rapports commerciaux entre le royaume de Sardaigne et la république du Paraguay, ont résolu à cet effet de conclure un traité d'amitié, de commerce et de navigation, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, à savoir :

Sa Majesté le roi de Sardaigne, le sieur Marcel Cerruti, chevalier de son ordre des saints Maurice et Lazare, commandeur de l'ordre du Sauveur de Grèce, officier de l'ordre français de la légion d'honneur, et de celui de Léopold de Belgique, son chargé d'affaires et consul général, chargé d'une mission spéciale auprès de la république du Paraguay, et

Son Excellence le président de la république du Paraguay, le citoyen paraguayen Francisco Solano López, brigadier général en chef de l'armée nationale.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs et les avoir trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants :

Art. I. Il y aura paix parfaite et amitié sincère entre S. M. le roi de Sardaigne et le président de la république du Paraguay, et entre les citoyens et sujets de l'un et de l'autre Etat sans exception de personnes ni de lieux. Les hautes parties contractantes emploieront tous leurs soins pour que cette amitié et bonne intelligence soient maintenues constamment et perpétuellement.

Art. II. La république du Paraguay, dans l'exercice des droits souverains qui lui appartiennent, concède au pavillon marchand des sujets et citoyens du royaume de Sardaigne la libre navigation du Rio-Paraguay jusqu'à l'Assomption, capitale de la république et celle de la rive droite du Parana, depuis le point où elle lui appartient jusqu'au bourg de l'Incaration.

Les dits sujets et citoyens sardes pourront entrer et sortir librement et sûrement avec leurs navires et cargaisons dans tous les lieux et ports ci-dessus exprimés; ils pourront séjourner et résider dans quelque partie que ce soit des dits territoires, louer des maisons et des boutiques, et trafiquer de toute espèce de produits naturels et manufacturés et de

marchandises de commerce légal, en se soumettant aux usages et coutumes établis dans le pays.

Ils pourront décharger toute ou partie de leur cargaison dans le port du Pilar et les autres lieux où le commerce avec les autres nations est permis, ou bien continuer avec toute ou partie de leur cargaison jusqu'au port de l'Assomption, selon que le capitaine, le propriétaire ou toute autre personne dûment autorisée le jugera à propos.

Les citoyens paraguayens, qui se présenteront dans les ports des Etats sardes avec des cargaisons sur navires sardes ou paraguayens seront traités de la même manière.

Art. III. Les deux hautes parties contractantes conviennent que toute faveur, privilège ou immunité, en ce qui concerne le commerce ou la navigation, que l'une des deux parties contractantes a concédé actuellement ou concéderait à l'avenir aux citoyens et sujets de tout autre Etat, sera étendu dans les cas et circonstances identiques aux citoyens et sujets de l'autre partie contractante, et ce gratuitement si la concession en faveur de cet autre Etat est gratuite, ou avec compensation équivalente si la concession est conditionnelle.

Art. IV. Il ne sera pas imposé d'autres ou de plus forts droits à l'importation ou à l'exportation de quelque article que ce soit, produit du sol ou de l'industrie des deux Etats contractants, que ceux qui sont ou seront payés à l'avenir pour les articles similaires produits du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger.

Il ne sera mis aucune prohibition à l'importation ou à l'exportation des articles produits du sol ou de l'industrie de l'une des deux parties contractantes dans les territoires de l'autre, qu'elle ne soit étendue également à l'importation et à l'exportation des articles similaires pour les territoires de toute autre nation.

Art. V. Il ne sera pas imposé sur les navires sardes dans les ports du Paraguay d'autres ou du plus forts droits de tonnage, de phare ou de port, de pilotage, de sauvetage, en cas d'avarie ou de naufrage, ou à raison de toute autre charge locale, que ceux qui sont payés dans les mêmes ports par les navires paraguayens ; de même les navires paraguayens dans les ports des Etats sardes ne paieront pas d'autres ou de plus forts droits que ceux que paient dans les mêmes ports les navires sardes.

Art. VI. Il sera payé à l'importation et à l'exportation les mêmes droits pour tous les articles légalement importables ou exportables dans les Etats sardes et au Paraguay, soit que l'importation ou l'exportation ait lieu sur les navires sardes ou paraguayens.

Art. VII. Tous les navires qui suivant les lois sardes, doivent être considérés comme navires sardes, et tous ceux qui suivant les lois du Paraguay doivent être considérés comme navires paraguayens, seront considérés respectivement pour les objets de ce traité, comme navires sardes et paraguayens.

Art. VIII. Les sujets et citoyens sardes au Paraguay paieront les mêmes droits d'importation et d'exportation que ceux établis ou à établir pour les sujets et citoyens paraguayens ; de même ceux-ci paieront, dans les Etats sardes, les droits établis ou à établir pour les sujets et citoyens sardes.

Art. IX. Tous les négocians, capitaine de bâtimens ou autres citoyens et sujets de chaque pays respectivement auront dans tous les territoires de l'autre entière liberté de diriger leurs propres affaires par eux-mêmes ou de les confier à tel agent courtier, facteur ou interprète que bon leur semblera ; ils ne seront point obligés d'employer d'autres personnes que celles employées par les nationaux, ni de payer à celles qui ils jugeront à propos d'occuper un salaire ou une rémunéra-

tion plus élevés que ne paient les nationaux dans les mêmes cas.

Les citoyens et sujets sardes au Paraguay et les citoyens et sujets paraguayens en Sardaigne jouiront de la même entière liberté dont jouissent à présent et jouiront à l'avenir les nationaux de chaque pays respectivement pour acheter et pour vendre à qui bon leur semblera tous les articles de commerce légal, et pour en fixer les prix comme ils le jugeront à propos, sans qu'aucun monopole, contract ou privilège exclusif de vente ou d'achat puisse leur préjudicier, demeurant soumis néanmoins aux contributions ou impôts généraux et ordinaires établis par la loi.

Les citoyens et sujets de l'une des deux parties contractantes dans les territoires de l'autre, jouiront d'une parfaite et complète protection en leurs personnes et propriétés, ils auront franc et libre accès devant les tribunaux pour la poursuite et la défense de leurs justes droits ; ils jouiront à cet égard des mêmes droits et privilèges que les nationaux, et ils auront la liberté d'employer dans toutes leurs affaires les avocats, avoués ou agens de toutes espèce que bon leur semblera.

Art. X. Dans tout ce qui concerne la police, le chargement ou le déchargement des navires, l'emmagasinage et la sûreté des marchandises, denrées et autres effets, la succession des biens meubles de toute espèce et dénomination par vente, donation, échange, testament ou de toute autre manière, comme aussi dans tout ce qui a rapport à l'administration de la justice, les citoyens et sujets de chacun des deux parties contractantes, jouiront dans les possessions ou territoires de l'autre des mêmes privilèges, franchises et droits que les nationaux. Ils ne seront soumis pour aucun de ces objets à d'autres ou de plus forts impôts que ceux qui sont ou seront payés par les nationaux en se soumettant toujours aux lois et réglemens locaux des dits territoires ou Etats. Dans le cas où quelque citoyen ou sujet de l'une des deux parties contractantes viendrait à mourir ab intestat dans les territoires ou possessions de l'autre, le consul général ou vice-consul de la nation à laquelle appartenait le défunt ou, en son absence, le représentant du dit consul ou vice-consul se chargera en tant que le permettent les lois de chaque pays des propriétés que le défunt aurait laissées dans l'intérêt de ses héritiers et créanciers légitimes jusqu'à ce que le dit consul général, consul ou vice-consul ou son représentant ait nommé un curateur ou administrateur.

Art. XI. Les sujets et citoyens sardes résidant au Paraguay et les sujets et citoyens paraguayens résidant dans les Etats sardes seront exempts de tout service militaire forcé de terre ou de mer, de tout emprunt forcé et de toute contribution ou réquisition militaires ; et ils ne seront point obligés de payer de taxes, de contributions ou d'impôts autres ou plus élevés que ceux qui paient ou paieront les nationaux.

Art. XII. Chacune des deux hautes parties contractantes aura la faculté de nommer des consuls pour la protection du commerce, lesquels résideront dans les territoires et possessions de l'autre ; mais ces agens, avant d'entrer en fonction, seront acceptés et admis dans la forme établie par le Gouvernement chez lequel ils sont envoyés, et chacune des deux parties contractantes pourra excepter de la résidence des consuls telles localités que bon lui semblera.

Les agens diplomatiques et consulaires de Sardaigne au Paraguay jouiront de tous les privilèges, exemptions et immunités qui y sont ou seront accordées aux agens diplomatiques et consulaires de toute autre nation, et de même les agens diplomatiques et consulaires du Paraguay dans les Etats sardes

jouiront des mêmes privilèges, exemptions et immunités qui y sont ou seront concédées aux agens de toute autre nation.

Art. XIII. Pour la plus grande sécurité du commerce entre les citoyens et sujets sardes et les sujets et citoyens paraguayens, il est convenu que si, à quelque époque que ce soit, il y avait malheureusement quelque interruption des relations d'amitié ou quelque rupture entre les deux parties contractantes, les citoyens ou sujets de chacune des dites parties contractantes, établis dans les territoires ou possessions de l'autre, et y exerçant quelque trafic ou occupation spéciale, auront le privilège d'y rester et de continuer le dit trafic ou la dite occupation sans aucune espèce d'interruption et dans la jouissance absolue de leur liberté et de leurs propriétés; tant qu'ils se comporteront pacifiquement et ne commettront point d'infractions aux lois, leurs biens et effets de toute espèce qu'ils soient en leur propre possession, ou confiés à des particuliers ou à l'Etat, ne seront soumis à aucune saisie ou séquestre ou aucunes autres charges ou taxes que celles auxquelles seraient soumis les biens et effets semblables appartenant aux nationaux. Mais s'ils préfèrent sortir du pays, il leur sera accordé le délai qu'ils demanderont pour régler leurs comptes et disposer de leurs propriétés, et il leur sera donné un sauf-conduit pour s'embarquer dans les ports qu'eux-mêmes auront choisis.

En conséquence et dans le cas précité d'une rupture, les fonds publics des Etats contractans ne seront jamais séquestrés, confisqués ou retenus.

Art. XIV. Les citoyens et sujets de l'une des deux parties contractantes, résidant dans les territoires et possessions de l'autre, jouiront en ce qui concerne leurs maisons, leurs personnes et leurs propriétés de la protection du Gouvernement d'une manière aussi complète et aussi large que les nationaux.

De même les citoyens et sujets de chacune des deux parties contractantes jouiront dans les territoires ou possessions de l'autre d'une complète liberté de conscience, et ils ne seront point inquiétés à raison de leur croyance religieuse.

Art. XV. Le présent traité demeurera en vigueur pendant six années à compter du jour de l'échange des ratifications, et si une année avant l'expiration de ce terme ni l'une ni l'autre des parties contractantes n'a fait connaître par une déclaration officielle son intention de faire cesser les effets du dit traité, celui-ci continuera à être en vigueur pendant un an; de manière qu'il cessera d'être obligatoire à l'expiration de sept années à compter du jour de l'échange des ratifications.

Le Gouvernement paraguayen pourra adresser à sa Majesté le roi de Sardaigne ou à son représentant au Paraguay la déclaration officielle mentionnée dans cet article.

Art. XVI. Le présent traité sera ratifié par Sa Majesté le roi de Sardaigne dans le délai de huit mois, et par Son Excellence le président de la république du Paraguay dans le délai de dix jours, et les ratifications en seront échangées à Turin ou à Montevideo dans le délai de dix mois de la même date ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le dit traité et y ont apposé leur sceau.

Fait à l'Assomption, capitale de la république du Paraguay, le quatre mars de l'an de grâce mil-huit-cent-cinquante-trois.

(L. S.) Signé MARCELLO CERRUTI.

(L. S.) Signé FRANCISCO SOLANO LOPEZ.

Pour copie conforme à l'original:

Le secrétaire général au Ministère des affaires étrangères
MOSSI.

Amministrazione comunale e provinciale (1).

Progetto di legge presentato alla Camera il 5 maggio 1854 dal ministro guardasigilli reggente il Ministero dell'interno (Rattazzi).

SIGNORI! — Preconizzata dal titolo stesso della legge provvisoria del 1848, consigliata dalla esperienza di questi sette anni, sollecitata dalle molteplici e frequenti manifestazioni dell'opinione pubblica, e promessa, a più riprese al Parlamento, la riforma dell'amministrazione comunale e provinciale, fu l'oggetto di lunghi e gravi studi per parte degli uomini successivamente chiamati a reggere il dicastero dell'interno: in guisa che l'opera mia fu molto agevolata sia dai materiali che il mio predecessore già aveva fatti raccogliere e coordinare, sia in specie dalle profonde e minute elucubrazioni del Consiglio di Stato. Laonde, se per una parte gli indugi furono indispensabili a ben maturare questioni di tanta gravità ed importanza, egli è appunto in ragione di questi indugi medesimi che mi è lecito lusingarmi possa il progetto che vi presento non essere in tutto disforme dai desiderii e dall'aspettazione che lo precedono.

Opera principale del Governo nel fermare le basi della medicata riforma e nel proporre i principii ai quali conviene ragguagliarla, si fu questa, di procacciare l'armonia e coerenza dell'edificio sociale in ogni sua parte.

E posciachè, grazie alla magnanimità di Carlo Alberto e al senno dei popoli subalpini, la libertà fu posta a base del politico ordinamento di questo regno, così voleva ragione che negli ordini amministrativi eziandio si facesse alla libertà quella parte che si potesse maggiore, senza danno e senza pericolo della unità nazionale e dell'azione governativa.

Non è che la legge del 1848 negasse questo principio; ma non sempre il corollario rispondeva a rigor di logica alla premessa. Le gravi preoccupazioni del momento politico in cui emanò quella legge da un'autorità eccezionale esercitarono spesso una influenza pregiudizievole al concetto fondamentale della legge. Era inoltre il primo passo dal reggimento assoluto al reggimento rappresentativo, non potendosi tener conto della legge comunale dell'ottobre 1847, abrogata prima ancora che cominciasse ad essere eseguita; epperò doveva per necessità accadere che si andasse molto a rilento nella surrogazione di nuovi principii, neppure bene accertati ancora, nè ben definiti, nè ben compresi, a quelli che da secoli dirigevano la nostra amministrazione.

Per ultimo questa stessa circostanza che la legge emanava da un'autorità eccezionale e temporanea, che perciò si portava seco il carattere di un temperamento provvisorio, anzi che di un ordinamento definitivo, contribuiva nello scongiurare i suoi autori da ogni innovazione troppo radicale, che non apparisse assolutamente necessaria ed urgente.

Libero oggidì da tutte coteste preoccupazioni, e meglio edotto dei bisogni dell'amministrazione, delle lacune della legge vigente, delle innovazioni meglio adatte ai mutati agguanti dello Stato, ed illuminato, sia dai progetti nel frattempo successivamente elaborati, sia dalle discussioni della stampa e del Parlamento, il Governo non ha esitato ad attuare, in tutta quella maggiore ampiezza che gli parve possibile e conveniente, i nuovi principii che, coerentemente ai

(1) Vedi vol. I *Documenti*, Sessione 1851, pagina 328 e vol. II *Documenti*, Sessione 1852, pagina 861.

nuovi ordini politici, denno informare anche l'ordinamento amministrativo.

La questione già era stata nettamente formulata: trattavasi ormai solo di scegliere fra i due opposti sistemi del concentramento e della libertà amministrativa.

Il primo, creazione dell'assolutismo, conseguenza logica, necessaria di cotesta forma di Governo, specie di panteismo politico; l'altra, sorella germana della libertà politica, sua compagna per natura indivisibile, corollario irrecusabile del principio fondamentale del sistema rappresentativo.

Il Governo avrebbe mancato a sé medesimo, ai suoi precedenti, alle sue convinzioni se avesse esitato.

Le libertà sono tutte solidarie e inscindibili; ammettono sì o, meglio, richieggono una gradazione successiva nella loro attuazione, ma non possono venir separate e accettate in parte, e in parte respinte.

Quella logica medesima che, interpretando lo Statuto, ne derivava la libertà di coscienza per i cittadini, l'emancipazione civile dello Stato, la libertà dei commerci e delle industrie, voleva che le teoriche della libertà si applicassero eziandio all'ordinamento dell'amministrazione.

Bensi erano a prevedere due cose. Anzitutto, in ogni ben regolata società non potendosi il principio di libertà scompagnare da quello di autorità, era da porre mente a contemperare nel miglior modo i due concetti, dissimili tanto, e pur così intimamente annessi.

E insieme conveniva graduare per modo questa nuova applicazione della libertà, che la transizione non riuscisse troppo rapida e repentina, poichè chi voglia mutare violentemente ad un tratto opinioni ed abitudini inveterate, fa il più delle volte opera vana e pregiudizievole a quello stesso scopo al quale mira.

Il Governo si lusinga di avere tenuto nel debito conto i due elementi, e di proporvene quella combinazione, la quale valga ad attuare fin d'ora sensibili vantaggi, senza che se ne abbia a provare alcuna scossa troppo viva o pericolosa e senz'altro possa dirsi in uno o in altro senso compromesso l'avvenire. Quell'ampliamento di vita, che vi è proposta per le minori società comprese in seno al civile consorzio, quella maggiore indipendenza di azione che vi proponiamo per il comune e per la provincia, mentre per una parte non ci paiono spinte tant'oltre che siano a temersene quei pericoli in nome dei quali alcuni le osteggiano, lasciano d'altra parte lo addentellato a quelle ulteriori larghezze, che in un avvenire più o meno remoto, percorso felicemente questo primo stadio d'innovazione e di progresso, potranno sembrare utili o necessarie.

In breve: ricognizione della personalità morale, che per fatto della natura insieme e della legge concorre nella provincia, mediante una costituzione e un'amministrazione sua propria, e così soppressione delle divisioni amministrative; riforma ed allargamento delle basi del diritto elettorale; attuazione del diritto competente alle varie parti o ricognizioni territoriali del comune o della provincia di avere rappresentanti propri nel Consiglio comunale e provinciale; e per mantenere, al tempo stesso, in tutta l'unità nazionale e la efficacia governativa, la creazione di alcuni grandi centri governativi per l'azione politica e per quella parte di tutela amministrativa che sia riconosciuta tuttavia indispensabile, con annesso un Consiglio permanente, che sia ad un tempo tribunale amministrativo e collegio consultivo: ecco le basi e i principii capitali ai quali s'informerebbe il propositivo riordinamento dell'amministrazione comunale e provinciale.

Ed in applicazione di queste massime « costituire l'ammi-

nistrazione del comune e della provincia in modo che si abbia in essa una rappresentanza fedele dell'una e dell'altra; assicurare a quest'amministrazione la più ampia libertà di azione, senza che tuttavia questa libertà possa compromettere gli interessi dell'avvenire, o togliere al Governo dello Stato alcune delle sue condizioni di unità o di forza; o, in altri termini, riservare a quest'ultimo tutto ciò che è (direttamente) d'interesse generale, e lasciare che il comune e la provincia provvedano, sotto l'alta sua tutela, il primo a tutto ciò che è d'interesse locale, e la seconda a tutti gli oggetti d'interesse provinciale; promuovere ed agevolare tra municipio e municipi, tra province e province, le associazioni richieste all'eseguimento delle imprese dirette a crescere i loro commerci e la comune prosperità; porre in ogni provincia, presso il rappresentante del Governo una Commissione elettiva, l'intervento e il parere della quale siagli sempre necessario agli atti di amministrazione che esso è chiamato a compiere per le provincie o per i comuni; dar guarentigia a tutti i diritti mercè un largo e ben inteso sistema di pubblicità; combinare inoltre siffattamente l'ordinamento amministrativo, che sia sempre aperta una via ai richiami » (1): ecco per sommi capi i principali provvedimenti diretti ad attuare quei principii.

Come sia riuscita la legge ad applicare ciascuno d'essi nella sua sfera emerge dall'esame più particolareggiato delle varie parti e delle singole disposizioni del progetto.

La prima indagine, nella elaborazione di un nuovo progetto di legge, doveva concernere il metodo col quale volessero venir ordinate e distribuite le varie sue parti, e ben sembrava che preferibile a quella della legge del 1848 fosse una distribuzione la quale procedesse dal centro alla circonferenza, dall'alto al basso, e non viceversa; ossia che, premesso anzitutto un cenno sulla circoscrizione generale dello Stato, si cominciasse a trattare prima delle maggiori unità, poi delle secondarie, poi delle ultime. E così venisse a dichiararsi preliminarmente come tutto lo Stato si divida in altrettanti Governi civili, e questi in provincie e le provincie in comuni, con aggiungere mano mano tutto ciò che spetti all'ordinamento ed alle attribuzioni rispettive.

Ma il riflesso che « tanto più facile deve riuscire lo studio e l'applicazione pratica di una nuova legge, quanto essa più si avvicina nella sua forma alla legge in vigore, già da tutti conosciuta, » consigliò di attenersi di preferenza all'ordine di questa. Bensi, per maggior chiarezza, distribuite le materie per titoli e per capi, vennero raccolte insieme in altrettante sezioni, suddivise in paragrafi tutte le disposizioni che in ragione dell'oggetto più specialmente si collegino fra di loro.

E così il progetto consta di *cinque titoli*, dei quali il primo diviso in nove capi, suddivisi in sezioni, regola l'amministrazione comunale; il secondo, diviso in sette capi, l'amministrazione provinciale; il terzo le disposizioni comuni a questa e a quella; il quarto stabilisce la circoscrizione territoriale politica dello Stato ed enumera le attribuzioni delle potestà governative relativamente ai comuni ed alle provincie; il quinto ed ultimo contiene le disposizioni transitorie e finali.

TITOLO PRIMO.

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 di questo capo sono la riproduzione in ordine diverso degli articoli 1, 2, 3, 4 e 7 della legge vigente.

(1) Relazione del Consiglio di Stato.

Bensi all'articolo 3 si sono aggiunte le parole: « ed altri aventi un'amministrazione particolare, » allo scopo di assoggettare alle norme comuni anche le istituzioni delle quali è cenno all'articolo 426 del Codice civile, avendoci identità di ragione e di fine.

E per lo stesso motivo dichiarasi all'articolo 4 che sono pure soggetti all'esame annuale del comune i bilanci ed i conti delle fabbricerte.

Si ommette invece l'articolo 5 della legge vigente, come assolutamente superfluo ed inutile.

A maggiori dubbi diede luogo l'articolo 6, il quale creava una triplice classe di comuni, in ragione di popolazione e di qualità.

Esaminata anzitutto in massima la questione se possa dirsi conforme ai principii del diritto costituzionale una classificazione dei comuni, la quale o direttamente o indirettamente induca una qualche disuguaglianza di condizione, la risposta non poteva essere dubbia.

Ma, considerata invece la cosa sotto altro aspetto, cioè al solo punto di vista amministrativo, poteva sorgere qualche difficoltà.

Il concetto dell'uguaglianza, per quanto in se medesimo vero e giusto, non può tuttavia essere accettato in modo così assoluto, che respinga ogni temperamento ed ogni eccezione. Sarebbe anzi difficile trovar esempio di applicazione assoluta di cotesto principio. Ma al modo stesso che negli uomini le condizioni tanto diverse di capacità inducono diversità più o meno gravi nell'esercizio dei diritti non ostante la naturale uguaglianza; così potrebbe parere che le facoltà giuridiche o amministrative dei comuni dovessero venir loro variamente misurate, secondo appunto variano le condizioni della loro capacità.

E ben sembra che gli autori della legge del 1848 dettassero sotto lo imperio di questa considerazione l'articolo 5 di essa legge.

Senonchè, quando vogliansi definire le condizioni di capacità, e più ancora le differenze di diritto che ne debbono derivare, ecco affacciarsi difficoltà insormontabili.

La cifra della popolazione può essa da sola fornirci un criterio sufficiente della capacità giuridica, quando invece l'esperienza quotidiana ne insegna che essa è determinata da ben altre circostanze?

E non avvi anzi una specie di assurdità e di ingiustizia flagrante nel fare della capacità giuridica una questione di cifra?

L'altro dato preso a calcolo dalla legge del 1848, la qualità cioè di capoluogo di divisione o di provincia, o si risolve nel primo o è di un' assoluta nullità ed insignificanza.

Mentre impertanto lo stabilire varie classi di comuni urta col canone fondamentale dei Governi rappresentativi ed avrebbe contrario il sentimento pubblico, darebbe pur luogo a inestricabili difficoltà per la determinazione delle basi della ideata distinzione.

Nè per ultimo saria cosa agevole il definire quali diritti si potrebbero concedere a certa classe di comuni, quali a cert'altra.

Tan'è che la legge del 1848, che proclamava una triplice classificazione dei comuni, rifuggiva poi dallo introdurre alcuna differenza giuridica fra le varie classi, stando contenta a prendere la rispettiva cifra di popolazione o la qualità di capoluogo di divisione o di provincia, a base sia del numero dei membri del Consiglio comunale, sia della qualità del valore locativo richiesto per una classe di elettori. Ed anzi sotto questi medesimi rispetti appariva difettosa quella divi-

sione, poichè erano pur tuttavia necessarie disposizioni eccezionali per comuni aventi una popolazione sopra gli ottantamila abitanti.

Laonde, se ragion voleva che si tenesse a calcolo, nello applicarvi la disposizione della legge, la condizione speciale dei comuni ed in ispecie la maggiore o minore loro importanza, in riguardo anche della maggiore o minor popolazione, parve più spediente il provvedervi con apposite prescrizioni in ogni singolo caso, anzichè procedere per via di una classificazione generica, e perciò stesso incerta, indeterminata e pericolosa.

CAPO II. — Dei Consigli comunali.

§ 1. — Numero dei consiglieri.

L'articolo 5 del progetto, determinando il numero dei consiglieri comunali, si scosta doppiamente dalla legge attuale, sia cioè col ridurlo a proporzioni minori, fissandone a 50 i membri nei comuni oltre le 80,000 anime, a vece che sono 80, giusta la legge attuale, ed accrescendo inoltre di una le categorie.

La cifra di 80 parve eccessiva anche per le prime città del regno, e la esperienza ha già dimostrato come sia difficile il trovare altrettanti cittadini disposti a trascurare i loro affari privati per attendere col necessario impegno alla pubblica amministrazione, e d'altra parte il numero di 50 è più che sufficiente alle esigenze del servizio comunale.

L'aggiunta di una categoria apparì necessaria per mantenere una proporzionata gradazione fra il *maximum* di 50 e il *minimum* di 12; *minimum* che può forse, a primo aspetto, parere soverchio, massime in confronto di ciò che si pratica in altri paesi (nel Belgio i comuni di 5000 anime hanno 9, quelli di 2000 7 consiglieri), ma che pure si reputò non doversi ridurre, sia, perchè abbiavi un freno alla preponderante influenza di poche famiglie, sia perchè di tal maniera nei comuni montani e divisi in più frazioni, che tra noi abbondano, possa ciascuna d'esse avere i suoi rappresentanti; più i Consigli delegati, riuscendo, a tenore del progetto e per causa delle molte attribuzioni in loro trasfuse, più numerosi, è pure necessario che il Consiglio comunale non si riduca di troppo per mantenere una giusta proporzione fra esso e il Consiglio delegato che ne emana.

La legge del 1848 aveva previsto il caso in cui non vi fossero eleggibili in numero sufficiente, e statuiva che interverrebbero al Consiglio tutti gli elettori eleggibili (articoli 8 e 17). Non si credette pur opportuno di ripetere quella disposizione perchè le nuove basi nel progetto assegnate al diritto di elettorato escludono affatto la possibilità di quella ipotesi.

Invece si propone l'annessione alla legge di una tabella di classificazione dei comuni, in ragione di popolazione, da rivedere ogni decennio in confronto all'ultimo censimento ufficiale.

§ 2. — Elettori comunali.

Qui può dirsi che veramente incominci l'applicazione di quei principii di larga e fiduciosa politica, ai quali volle il Governo informato il progetto che vi si presenta.

Dominato da questa convinzione, per così dirla, preliminare, che cioè in un ben inteso sistema di libertà tutto si connette, gli è sembrato che non si potesse proclamare la massima della emancipazione amministrativa della provincia e del comune, senza ad un tempo riconoscere alla pluralità degli interessati il diritto di intervenire in questa stessa amministrazione. Epperò, se le basi e le condizioni fissate al di-

ritto elettorale dalla legge del 1848 possono dirsi in armonia coi principii che informavano il sistema di amministrazione comunale e provinciale creato da quella legge, egli è pur ovvio lo scorgere che, mutandosi il sistema stesso, vogliono pure esse basi ed esse condizioni venire correlativamente modificate.

Nè ci rattenne lo specioso sofisma che suole venir messo in campo da chi teme od astia ogni allargamento degli ordini civili e politici, che cioè quanto cresce la importanza delle attribuzioni, d'altrettanto si fa maggiore il bisogno di capacità e di garanzia; e che per conseguenza la compartecipazione alla amministrazione deve di tanto essere più ristretta di quanto s'è, per quelle cause, fatta più difficile.

Sofisma specioso, ma sofisma pur sempre, il quale logicamente ci ricondurrebbe al dispotismo od almeno alla oligarchia, la pessima fra tutte le forme di Governo.

L'amministrazione, vuoi della provincia, vuoi del comune, ma di quest'ultimo in ispecie, ha un carattere suo proprio, ed esso carattere ci somministra appunto il criterio più limpido, più sicuro in cotesta ardua e spinosa materia elettorale.

Il comune, amministrativamente parlando, nulla ha di politico, ma è una *amministrazione di interessi locali, e, a così dire, di famiglia*. Come tale, è ovvio lo scorgere chi possa aver titolo d'ingerenza in questa amministrazione, chiunque cioè vi sia *interessato*, chiunque partecipi a questi *interessi locali*.

La capacità è sempre, fuor di dubbio, la condizione indispensabile dell'esercizio di qualunque diritto; ma, dacchè esiste in una persona lo *interesse*, esiste nella medesima la *presunzione di capacità*, che dura finchè non l'abbia esclusa la prova contraria.

Infatti, per quell'umano istinto il quale sollecita ciascuno di noi a tutelare e promuovere il proprio benessere, avviene che chiunque ha un interesse sente il desiderio di vederlo efficacemente protetto e secondato. E siccome, d'altra parte, ciascuno è giudice esclusivo del proprio bene, così mal si comprende come si possa combattere la libertà in nome del benessere individuale, come cioè si possa pretendere di escludere a titolo di incapacità dall'amministrazione del comune la maggioranza degli interessati per tenerli perpetuamente sotto la tutela di una minorità che si proclama di propria autorità sola intelligente del vero bene degli amministrati e sola capace di attuarlo.

E qui appunto sta la grande differenza fra gli interessi meramente amministrativi, locali e gli interessi politici, generali; fra il comune e lo Stato.

« Il comune è il risultamento naturale della coabitazione di più famiglie sopra una stessa frazione di territorio. Il solo fatto della prossimità loro crea prontamente una serie di rapporti molteplici, i quali, quand'anche non intervenga alcun patto speciale ed esplicito, bastano da soli a creare una solidarietà di interessi, che è vincolo più forte e più efficace di qualunque convenzione. E la etimologia medesima del vocabolo impiegato a designare questa primitiva aggregazione (*comune, communio*) significa la *comunione* di interessi, di tendenze, di cure, di opere, ingenerata dal consorzio delle famiglie che la costituiscono.

« Lo Stato esiste anch'esso in ragione ed a vantaggio dell'uomo, e così per il benessere degli individui che lo compongono, ma il suo modo di agire è ben diverso, perchè non sono, propriamente parlando, gli interessi personali che esso deve proteggere, ma sì gli interessi collettivi; non è il benessere locale che esso deve promuovere, ma sì il benessere generale, non è insomma un mero ente amministrativo, ma in-

vece una persona politica. Epperò, se egli è vero che il benessere generale deve in certo modo esprimere la somma del benessere individuale, egli è vero altresì che lo Stato, e nella sua costituzione e nella sua azione, non può partire da riflessi particolari, ma deve avere per norma e per guida considerazioni di sfera più elevata, curando cioè mai sempre gli interessi generali, e trattando e risolvendo le questioni al punto di vista complessivo, transigendo anche, se così occorra, sui desiderii o sugli interessi presenti in ragione dell'avvenire. »

Queste capitali differenze fra l'amministrazione e la politica non consentono che un medesimo criterio compia lo stesso ufficio, e per conseguenza le condizioni di capacità sono diverse nell'una e nell'altra ipotesi, e ciò che è bene in una può essere male rispetto all'altra.

Quindi è che logicamente patrocinasì il suffragio largo in materia amministrativa da chi lo restringe invece nell'ordine politico. Perchè ad essere buon elettore politico occorre avere intelletto e dottrina sufficiente per elevarsi al di sopra delle considerazioni personali e locali e immedesimarsi cogli interessi generali dello Stato; basta invece allo elettore amministrativo la cognizione di quegli interessi locali dei quali non può essergli molto difficile lo apprezzamento, giacchè lo toccano da vicino e influiscono in modo immediato sull'essere suo.

Il quale riflesso, che da solo basta a rassicurarci sul grado di capacità che in questa classe di elettori richiedesi, è da considerazioni d'altro ordine corroborato, le quali collimano nel persuadere come non solo si possa senza inconvenienti e senza pericoli, ma debbasi anzi per il maggior bene dello Stato allargare la base elettorale nel comune e nella provincia.

È infatti nel comune la prima scuola del cittadino; in esso trova i primi germi dello amore alla libertà e della intelligenza nello esercizio dei suoi diritti: e lo esercizio del diritto di elettorato è appunto il mezzo più ovvio, più facile, più pronto di iniziarsi alla vita pubblica, e di fare la sua educazione pratica. Arrogesi che nelle elezioni comunali ciascun elettore può di leggieri conoscere per se medesimo il candidato al quale dà il suo voto; e ad un tempo sente la necessità di procedere con prudenza e con saviezza nella scelta, perchè sa che le conseguenze ne ricadranno immediatamente sopra di se medesimo, dacchè il suo suffragio avrà influito sulla buona o sulla mala gestione degli interessi locali.

I quali riflessi mentre persuadevano la necessità di una riforma radicale della legge vigente, in quanto alle condizioni dello esercizio del diritto di elettorato, ne tracciavano a un tempo la via. Se cioè il titolo della capacità per l'esercizio di quel diritto è nell'interesse immediato che abbiasi nell'amministrazione locale, ragione voleva che anche coloro i quali pagano un'imposta assai tenue fossero riconosciuti elettori, perchè hanno tutti un interesse immediato a che bene si amministrino il fondo che essi concorrono a formare.

Epperò in surrogazione dell'articolo 9 della legge del 1848 il progetto dichiara elettori tutti i cittadini che compiono i 25 anni, che abbiano l'esercizio dei diritti civili e che paghino nel comune da un anno almeno una contribuzione diretta.

Questa contribuzione viene proposta in una somma tenuissima, a tal che può quasi affermarsi che tutti coloro i quali pagano una imposta diretta possano essere annoverati fra gli elettori.

Essa infatti si restringe alla sola somma di lire 3 nel maggior numero dei comuni dello Stato; somma certamente assai modica, ove si ponga in riflesso all'estensione delle contribuzioni dirette.

Volendosi fondare il diritto dell'elettorato sulla base del-

l'interesse degli amministrati, conveniva senza dubbio che questo interesse fosse tale da poterlo tenere in qualche conto.

Ma è facile il comprendere che non si potrebbe seriamente considerare come interessato nell'amministrazione del comune colui che non pagasse neppur quella somma, già tanto limitata, in dipendenza di tutte le contribuzioni dirette alle quali va soggetto.

Secondo l'articolo 16 della legge vigente bastava la maggior età all'esercizio dell'elettorato; ma, ammettendovi ora pressochè tutti indistintamente gli imposti, parve miglior partito richiedere età più matura.

Dubbio più grave originò il riflesso poter accadere che persone che vivono agli altrui servizi siano in virtù del nuovo principio ammesse allo elettorato. Ma non parve che il timore di inconvenienti ipotetici, e i quali inoltre si fanno minori a misura che progredisce la educazione civile della nazione, fosse ragion sufficiente di un'eccezione limitativa; e sembrò anche più conforme al carattere della moderna civiltà, che tende sostanzialmente ad elevare e nobilitare anche le classi ultime della società, il mostrare fiducia nella moralità e indipendenza del loro carattere, anzichè perpetuare le prevenzioni di diffidenza e di sfiducia, finqui pur troppo frequenti nella legislazione del nostro paese.

Il Consiglio di Stato agitò la questione della opportunità di ammettere, come si pratica in Lombardia, i corpi morali e le donne all'esercizio dell'elettorato per mezzo di procuratori speciali. Ma il carattere eminentemente personale delle operazioni elettorali, e la impossibilità, attesa la natura dello squittinio segreto, di accertare la fedele esecuzione del mandato; e d'altronde quella specie di assurdo, che avvi, massime quanto alle donne, di considerarle capaci di fare per mezzo d'altri ciò a che per loro medesime sono tenute incapaci: questi riflessi, corroborati anche, quanto a queste ultime, dalla considerazione che loro già si può dire provveduto, poichè la vedova e la moglie separata dal marito possono trasfondere nel figlio o nel genero il diritto derivante dalle contribuzioni che pagano, persuasero, conformemente alla opinione prevalsa al Consiglio di Stato, non essere opportuna nè conveniente veruna simile innovazione.

Bensì, mentre si manteneva il disposto della legge attuale a favore della società di commercio, aggiungevasi un articolo relativo a quelle in accomandita od anonime, per dichiarare attribuito ai rispettivi gestori o direttori il censo elettorale, in ragione della imposta che esse paghino; prescrizione conforme all'equità ed alla natura delle cose, perchè queste due specie di società sono civilmente rappresentate appunto dai loro gestori o direttori.

Si è mantenuta contro gl'analfabeti l'esclusione già pronunziata dalla legge vigente, e con tanto maggiore giustizia ne pare, posciachè in questi ultimi tempi l'istruzione elementare avendo preso un così rapido sviluppo, ed essendosi di tanto moltiplicate le scuole ed agevolati i mezzi di imparare, ben si può d'or innanzi condannare e punire come volontaria l'ignoranza di chi trascuri di valersi delle tante facilitazioni che gli sono offerte.

§ 3. — Degli eleggibili.

Identica nella sostanza la disposizione che li concerne, risolve ora i dubbi, e supplisce alle lacune che erano nell'articolo corrispondente della legge del 1848, nè credette il Governo che lo avere tanto allargato la sfera degli elettori, dovesse condurci a restringere quella degli eleggibili. L'esperienza ha già dimostrato come il senno pratico delle popolazioni sappia temperar l'uso delle facultà, anche larghe, che

loro si concedano; e per quanto gli elettori potessero già, a tenore della legge attuale, spaziare ampiamente nelle scelte, furono veduti circoscriverle costantemente a quelle categorie di eleggibili, che offrono maggiori presunzioni di capacità. D'altra parte conviene di evitare quanto per avventura possa falsare la giusta distribuzione delle parti nell'organismo sociale. Nelle elezioni politiche, di tanto più importanti e pericolose, fu ammesso il principio che tutti gli elettori non solo, ma persino cittadini non aventi i requisiti richiesti allo elettorato fossero eleggibili. Sarebbevi un'evidente disarmonia, una specie di contraddizione, di assurdo nel circoscrivere invece troppo rigorosamente la eleggibilità amministrativa, che è già assoggettata a condizioni più severe, dacchè per essere eleggibile è d'uopo di essere elettore.

§ 4. — Operazioni elettorali.

La prima parte di esse, la formazione cioè delle liste, trovò grandemente semplificata nel progetto, dacchè si istituì una sola classe di elettori. Ogni anno il Consiglio delegato la forma nella prima quindicina di maggio; riveduta quindi e stabilita dal Consiglio comunale, è decretata dall'intendente, previa duplice pubblicazione. Egli pronuncia sui richiami, sentita la Commissione provinciale: chi si crede gravato ha il ricorso in Appello e in Cassazione.

Le elezioni seguono entro la prima quindicina di luglio, nel giorno fissato dall'intendente, nel luogo e all'ora indicata agli elettori da un manifesto del sindaco.

Chi ha a dolersi dell'ufficio, può fra gli otto giorni ricorrere all'intendente, e da questi appellarsi al governatore, che decide in ultimo grado, sentita la Commissione provinciale, a vece che nella legge attuale la decisione dell'intendente è inappellabile. Che se le contestazioni aggirano non semplicemente sulla regolarità delle operazioni, ma sullo stesso diritto elettorale, in tal caso il ricorso si dà all'autorità giudiziaria.

Per ultimo, mentre si conservò la incompatibilità di cui all'articolo 64 della legge attuale, si stabilì che, per la surrogazione degli esclusi, procedasi non votando pei due che ebbero maggiori voti secondo ora è prescritto, ma rinnovando liberamente l'elezione, secondo richiede lo spirito generale della legge.

§ 5. — Sanzioni penali in materia elettorale.

Sostanzialmente sono le medesime già ora in vigore, salvo che furono meglio armonizzate col Codice penale e colla legge in complesso, e fu provveduto alle lacune circa la pena da infliggere sia a chi penetri armato nell'assemblea, sia a chi, richiesto di scrivere la scheda di un elettore, pongavi un nome diverso da quello commessogli.

§ 6. — Disposizioni particolari per alcuni comuni.

Il comune è un ente morale, ed ha come tale interessi complessivi, costituiti appunto dalla comunione esistente di diritto e di fatto tra gli individui che lo compongono. Nella più parte dei casi codesta comunione è reale, e confonde veramente insieme gli interessi di tutti e singoli i membri, in guisa che le norme generali bastano a proteggerli efficacemente.

Ma talvolta questa regola va soggetta ad eccezioni. Non sempre la formazione del comune fu così regolare, nè sempre le accidentalità topografiche furono per modo favorevoli alla perfetta fusione degli interessi, da far sì che questa abbia potuto aver luogo in modo completo. Spesso il comune è l'aggregato di più borgate, distanti alcuna volta per tratti di

cammino anche di riguardo, ma che, non essendo abbastanza popolate od agiate per bastar ciascuna a sè medesima, hanno sentito il bisogno di consociarsi. Quando un comune si forma a questo modo, le varie sue frazioni si trovano fra di loro a un dipresso nella condizione in cui i vari comuni costituenti la provincia trovansi fra di loro e verso questo ente morale che ne emerge, strette cioè da identità d'interessi sotto certi aspetti; sono invece altri rispetto ai quali rimangono indifferenti a vicenda, e poco men che estranee le une alle altre. Così, a cagion d'esempio, sentono bisogno della scuola, della chiesa, della strada comune; ma se il territorio d'una frazione si estenda in una data direzione, se in questa direzione sia un torrente, se questo torrente incagli le comunicazioni degli abitanti di quella frazione coi propri beni siti in quella regione, le altre frazioni troveranno gravoso il dover concorrere nella spesa di un ponte, del quale non sentono direttamente, immediatamente l'utilità.

Savio legislatore schiva prudentemente tutto ciò che possa per avventura allentare, affievolire il vincolo politico; ma ad un tempo assicura ad ogni legittimo interesse la sua rappresentanza e la sua libertà d'azione, in quanto essa non pregiudichi l'unità e l'armonia generale, perchè nulla tanto nuoca alla concordia degli animi, quanto la improvvida violenza che venga fatta ad alcuna tendenza giusta e plausibile. Epperò quanto importa mantener forte il nesso politico, quanto urge far sì che riescano omogenei e compatti i minori consorzi che sorgono in seno allo Stato, la provincia, il comune, altrettanto è necessario che non si tengano forzosamente avvinte insieme parti che si urtano, e non si confondono, violentandoli, interessi che vogliono rimanere distinti.

Quindi è che, se nella costituzione del comune dobbiamo anzitutto preoccuparci della sua unità politica ed amministrativa, tuttavolta che nella sua formazione siasi avverata alcuna di quelle influenze o di quelle circostanze le quali possono creare la coesistenza di interessi diversi, e talora anzi contrari in seno ad un medesimo consorzio, deve il legislatore preoccuparsi di questa accidentalità, e provvedere affinché, senza nulla detrarre al principio di unità, sia pure soddisfatto a questi bisogni speciali.

E bene fu con questo intendimento che nella legge del 1848 statuivasi potesse il Consiglio comunale dei comuni divisi in borgate, quando lo credesse necessario, o ne fosse fatta domanda dagli abitanti delle stesse frazioni, proporre il riparto fra esse di un numero proporzionale di consiglieri, mediante un regolamento da approvarsi dall'intendente generale.

Cotesta disposizione, ottima nella intenzione, riesce insignificante quanto allo effetto. Per fermo il danno della agglomerazione consiste in ciò che la frazione più numerosa o più ricca tenga in dipendenza le altre, e ne sacrifichi forse gli interessi ai propri. Fra i modi principali coi quali si manifesta, massime nel sistema presente di votazione, la preponderanza della frazione più potente, è quello di assicurarsi la maggioranza in Consiglio. Che utile potevano adunque trarre le frazioni da una legge che lasciava arbitro il Consiglio, dominato appunto dalla frazione rivale, di fare o non fare il riparto?

Potevano sì gli abitanti delle frazioni farne istanza; ma con quale esito, trovandosi a fronte di una maggioranza ostile, la quale inoltre aveva il modo di impedire la cosa senza che apparisse? Dovendo cioè il Consiglio stesso compilare il regolamento da sottoporre poi all'approvazione dell'intendente generale, quanto non gli doveva essere facile il conce-

pirlo così da rendere in qualunque ipotesi illusoria la stessa adesione del Consiglio alla istanza delle frazioni?

A correggere il vizio della legge attuale due sistemi diversi erano, fra gli altri, in presenza: ammettere sempre, quando la maggioranza degli abitanti di una frazione ne facesse istanza, la domanda del riparto proporzionale dei consiglieri in ragione di popolazione e farli eleggere dagli elettori, della sola frazione tra tutti gli eleggibili; o viceversa farli eleggere da tutti gli elettori, ma fra i soli eleggibili della frazione.

Il secondo mezzo sarebbe stato evidentemente inutile, o quanto meno di un effetto pressochè insensibile; poichè, quand'anche i consiglieri eletti appartengano alla frazione, tuttavia, essendo l'elezione loro dovuta alla massa degli elettori, egli è palese che non si sarebbe dato uno speciale pensiero di tutelare gli interessi particolari della frazione medesima.

Fra gli eleggibili di questa frazione si sarebbero senza fallo sempre eletti coloro ai quali stanno preferibilmente a cuore la tutela degli interessi generali del comune.

Non rimaneva quindi che la scelta del primo mezzo; ed è questa la via che il Governo ha stimato più conveniente.

Non si dissimula che in simil guisa si viene a recare una lieve modificazione al principio che informa il presente progetto di legge, al principio che si è sopra dimostrato il più giusto ed il più conveniente, al principio cioè della perfetta uguaglianza di tutti i comuni dello Stato.

Ma la modificazione essendo richiesta dalla giustizia, non si poteva restare nell'aderirvi.

Un'altra modificazione si contiene pure nel progetto allo stesso principio in ordine al sistema delle elezioni, e questa modificazione si riferisce a quei comuni, il cui numero degli abitanti oltrepassa i 10 mila.

A riguardo dei medesimi non poteva sfuggire la considerazione che, essendosi massimamente di tanto accresciuto il numero degli elettori per l'allargamento della base elettorale, non poteva essere conveniente che nei comuni così ampi, le elezioni dovessero farsi complessivamente da tutti gli elettori, e per tutti i consiglieri, i quali anche a tenor del progetto sono in tanto maggior numero, quanto maggiore è la popolazione.

È manifestamente impossibile che in simili contingenze tutti gli elettori possano avere particolare conoscenza dei molti candidati ai quali dovrebbero dare il loro voto; perciò è evidente il pericolo che l'elezione, cessando di essere il risultamento di un voto libero e sincero degli elettori, non sia per riescire il frutto dei raggiri e delle suggestioni di pochi, i quali non sempre con legittimi mezzi sanno acquistare influenza sugli animi altrui. Per allontanare questo pericolo, il solo mezzo che si presentava era quello d'introdurre per quei comuni un sistema diverso di elezioni, ripartirli cioè in tanti distinti collegi, e di far sì che ciascun collegio avesse a nominare un consigliere.

Questo scopo si può raggiungere quando si stabilisca che il numero dei collegi corrisponda al quinto dei consiglieri, da cui deve essere il Consiglio composto; imperocchè dovendosi ogni anno rinnovare la quinta parte dei consiglieri, in ciascun anno ogni collegio sarà chiamato a fare l'elezione di un consigliere.

In simil guisa non sarà a temersi che gli elettori possano essere indotti in errore nella scelta di chi deve amministrare i loro interessi municipali; eglino potranno fare una elezione coscienziosa e che corrisponda alla conoscenza loro personale, perchè la scelta loro dovrà restringersi ad un solo.

Al che si aggiunge un altro vantaggio che è pure importante: difficilmente avviene che i comuni i più cospicui non siano composti di varie parti e frazioni, le quali abbiano bene spesso interessi non del tutto identici; è quindi opportuno che tutti questi interessi siano con giusta misura nel Consiglio rappresentati; a convenientemente rappresentarli certo giova assai meglio l'elezione che si faccia per collegi.

Egli è principalmente per siffatte considerazioni che il Governo, per quanto riconosca la convenienza di mantenere la più perfetta uguaglianza fra tutti i comuni, ha tuttavia anche in tal parte stimato opportuno di proporre l'eccezione che si racchiude nel presente paragrafo.

Il paragrafo settimo dell'ingresso in funzione dei consiglieri, della loro scadenza e surrogazione, riproduce la legge attuale, salva qualche variazione di forma.

SEZIONE I.

§ 1. — *Delle adunanze e deliberazioni dei Consigli comunali.*

Varie importanti questioni sotto questo titolo formavano oggetto di maturo studio.

Anzitutto si volle riparare all'inconveniente, per cui, mediante una troppo letterale interpretazione della legge vigente, spesso avviene che le tornate dei Consigli, iniziate tardissimo, si protraggano più che non si dovrebbe, con grave incaglio talvolta del pubblico servizio, al quale mancano nel miglior uopo gli ordinamenti e le migliorie che appunto attendeva dalle deliberazioni dei Consigli.

A tal fine il progetto determina che ogni tornata dovrà essere chiusa rispettivamente colla scadenza di maggio e di novembre, salvo il caso di proroga espressamente concessa dall'intendente.

Giusta la legge attuale, i Consigli comunali possono essere convocati straordinariamente dall'intendente, o d'ufficio, o dietro istanza del Consiglio delegato. La nuova legge, attuando un sistema di libertà, chiamando il comune e la provincia ad amministrarsi per loro medesimi, poteva parere consono a questi principii il riconoscere anche nel Consiglio la facoltà di convocarsi, quando un certo numero dei suoi membri ne facesse la domanda.

Ma da una parte questa innovazione non pareva scevra di inconvenienti, come quella che facilmente potrebbe essere abusata; e, d'altra parte, si considerò che il Consiglio delegato è investito di quasi tutte le attribuzioni amministrative più frequenti, e che inoltre, nell'intervallo delle Sessioni, esercita in via d'urgenza anche quelle del Consiglio comunale, il che rende assai meno probabile la necessità di convocare questo in adunanza straordinaria. Arrogò che il Consiglio delegato, potendo egli medesimo instare per la convocazione del Consiglio comunale, riusciva superfluo il concedere ai membri isolati di questo la facoltà già attribuita a quelli che scelse dal proprio seno per formare il Consiglio minore.

Ma la più ardua questione sotto questo paragrafo venuta in campo, si è quella della pubblicità delle deliberazioni dei Consigli comunali.

Il Governo non ha punto dimenticato il voto stato più volte espresso in seno al Parlamento nazionale a questo proposito; epperò, quanto al principio, non poteva cader dubbio di sorta. Bensì meno facile appariva il proporre tale applicazione che conciliasse opportunamente insieme le varie parti alle quali conviene provvedere.

È infatti cotesta una fra quelle questioni nelle quali più appare la differenza grande che, per la imperfezione dei mezzi umani, corre tra la ricognizione astratta dei principii e la loro attuazione pratica.

Considerata in sé medesima, non è dubbio che la pubblicità vuol essere, come nelle altre materie, così in questa delle discussioni e deliberazioni amministrative, considerata quale una guarentigia importantissima; poichè, grazie ad essa, possono i contribuenti per loro medesimi accertarsi se tutti i loro mandatari compiano con fermezza, intelligenza e lealtà i doveri dell'ufficio loro. E non è dubbio che il pensiero di questo sindacato così vicino e permanente dovrebbe esercitare una salutare influenza sugli eletti, e fare che stiano se non altro in guardia e procaccino ciascuno, secondo le sue forze, il miglior adempimento dell'assunto mandato.

Ma, d'altra parte, egli conviene tener conto delle debolezze inerenti all'uomo e dei difetti derivanti dalla stessa educazione o dalle condizioni politiche e civili dell'individuo. Verrà, giova sperarlo, verrà tempo in cui avrà ciascuno il pieno coraggio delle sue opinioni; verrà tempo in cui vani riguardi, o di amor proprio o di interesse personale, non saranno di ostacolo alla libera manifestazione degli intimi pensamenti; ma nelle attuali condizioni lo imporre in modo assoluto la pubblicità delle adunanze per i Consigli comunali, avrebbe potuto trarsi dietro inconvenienti non lievi. Epperò il progetto si attenne ad un partito mezzano, in conformità anche dello esempio che ne porge la legislazione belga, ossia furono distinte le materie in tre categorie: per l'una è raccomandata la pubblicità, per l'altra è permessa, per l'ultima è vietata.

SEZIONE II. — *Delle attribuzioni dei Consigli comunali.*

Profondamente penetrato dei vizi del sistema attuale di eccessivo accentramento amministrativo, e mirando colla nuova legge ad allargare il più che si possa, senza danno dell'unità nazionale, l'azione del comune e della provincia, il Governo ha dovuto considerare sotto un duplice aspetto le attribuzioni dei Consigli comunali che, nel sistema attuale, ben si possono dire peccanti ad un tempo per eccesso e per difetto. Per eccesso, perchè loro si riservano tali deliberazioni che, appartenendo alla pura amministrazione, meglio si vedranno commesse ai veri amministratori del comune, al sindaco cioè ed al Consiglio delegato: per difetto, perchè negansi loro tali facoltà che, non uscendo dalla cerchia degli interessi immediati e locali del comune, denno pure ravvisarsi di sua competenza, anzichè venire riservate all'autorità superiore.

La riforma che vi si propone è adunque da considerare sotto questo duplice punto di vista.

È massima trita che *amministrare è il fatto di pochi*; d'altronde, i bisogni dell'amministrazione essendo continui, quotidiani, permanenti, ragion vuole che sia di preferenza attribuita ad un corpo permanente, anzichè ad un Consiglio che si raduna solo a certe epoche, a lunghi intervalli, e il quale per conseguenza non può avere l'abitudine degli affari, e neppure può sempre deliberare con tutta quella piena cognizione di causa che pur si richiederebbe.

L'amministrazione propriamente detta viene pertanto nel progetto affidata al Consiglio delegato; al Consiglio comunale riservansi, oltre il sindacato sulle operazioni di quello, gli affari di maggior momento. E siccome importava lo avere una regola fissa, certa e chiara per giudicare la relativa importanza degli affari, il progetto si è basato sopra questa distinzione: se interessano il patrimonio e l'avvenire del comune, son riservati al Consiglio comunale; se no, spettano al Consiglio delegato.

Sonosi inoltre fatte due categorie degli impiegati comunali, e, in ragione della maggiore o minore entità relativa del loro

ufficio, la nomina ne venne attribuita all'uno od all'altro Consiglio.

Si è poi fatta un'aggiunta per provvedere al caso di contestazione giudiziaria fra due o più frazioni dello stesso comune, all'uopo di guarentire nel modo che parve migliore i rispettivi loro diritti, senza pregiudizio dell'unità morale costituente il comune.

E quanto alle facoltà che convenisse lasciare rispettivamente alle amministrazioni comunali, il progetto intese a conciliare la desiderata emancipazione degli interessi locali colla integrità della unità nazionale e della azione governativa. Epperò mentre, secondo già appare dalle disposizioni di questo capo, consentì che i comuni liberamente deliberassero su tutte le materie dell'amministrazione; mantenne per quelle che potrebbero pregiudicare gli interessi delle generazioni future un'alta tutela governativa la quale, mentre per nulla nuoce o detrae alla legittima libertà dei comuni stessi, vale ad un tempo a preservarli da quelle risoluzioni inconsiderate o precipitose che talvolta, sotto specie di un bene presente o immaginario, potrebbero causar loro un pregiudizio irreparabile.

Era questa fuor d'ogni dubbio la parte più malagevole della proposta riforma, sia per la divergenza delle opinioni in proposito, sia per le difficoltà di attuare praticamente il principio una volta proclamato.

Il nostro paese è troppo nuovo tuttavia agli ordini rappresentativi ed alla vita di libertà, e in ispecie a ciò che gl'Inglese chiamano così bene *il governo di sè per sè*, perchè non debba incontrare qualche ripugnanza ogni concetto che tenda a cessare d'un tratto la tutela sin qui esercitata dal Governo sopra le minori amministrazioni dello Stato. Molti sono che, per quanto sinceri amatori di libertà e desiderosi di vederne moltiplicate le applicazioni ed estese, secondo ragion vuole, ad ogni ramo del sociale ordinamento, rifuggono al pensiero di proclamar liberi i comuni perchè temono veder prontamente abusata, dove dalla inesperienza, dove dalla malizia, massime in questi tempi di commozioni politiche, le nuove facoltà che si concederebbero a molti, prima che abbiano potuto imparare a valersene.

Egli è in ispecie per i piccoli comuni rurali, tanto numerosi nel nostro Stato, e nei quali spesso incontransi tante difficoltà per trovare gli uomini necessari a costituirne convenientemente l'amministrazione, che i dubbi si fanno più forti. Tant'è che parve anche qui opportuno lo studiar la questione se convenisse per avventura, in ogni ipotesi, provveder loro con disposizioni speciali. Ma le considerazioni che già avevano sconsigliata ogni classificazione di comuni per categoria dimostraron non eseguibile questo progetto.

E d'altra parte, se invocansi contro la emancipazione dei comuni i futuri pericoli dell'abuso della libertà, i fatti quotidiani constatano gli inconvenienti e gli scontri gravissimi dell'attuale sistema di accentramento amministrativo. Per modo che nel bivio fra un male presente e pericoli futuri, il Governo non ha potuto esitare; bensì, mentre proclamavasi il principio della emancipazione amministrativa, procuravasi di accompagnarla con tali temperamenti che, lasciando alla riforma ideata quanto può aver di bene, ne rimuovessero le conseguenze pregiudizievoli.

Il vizio principale del sistema vigente non è tanto in ciò che il Governo eserciti una tutela od un *veto* sugli atti amministrativi dei comuni e delle provincie, ma è piuttosto nel modo. Duole e nuoce realmente lo incaglio gravissimo che nasce dalla necessità di ricorrere a ogni tratto al potere centrale e di passare per gradi infiniti prima di giungere alla

soluzione di un dubbio od alla conclusione di una pratica. L'intendente, l'intendente generale, il ministro, il Consiglio di Stato, il Re sono altrettanti gradi che talvolta anche pratiche semplicissime o irrilevanti devono percorrere con quanto dispendio di tempo, e così con quanto nocumento del regolare indirizzo degli affari, non è chi nol vegga.

Mantengasi invece la tutela governativa, ma semplificandola, sia cioè col circoscriverla a quei soli atti, la reale importanza dei quali la giustifichi, sia soprattutto coll'affidarla alle autorità governative locali; e mentre si sarà provveduto ad un urgente bisogno, quello di lasciare libera l'azione del comune o della provincia nelle materie di sua competenza, si sarà ad un tempo impedito lo abuso di questa libertà.

Nè dicasi che essa a tal modo riesca illusoria. Anzitutto, secondo il criterio già sopra indicato, molti atti che ora abbisognano della sanzione governativa, ne andranno immuni da ora innanzi.

Inoltre, altro è dipendere dall'autorità centrale per l'approvazione, altro è conferire alle autorità locali un diritto di veto da esercitare solo quando loro paia così richiedere lo interesse generale dello Stato, o quello degli autori stessi della deliberazione che si vuol sospesa.

Tengasi per ultimo a calcolo essere a questa riforma coordinata l'altra del Consiglio di Stato, il quale, modificando radicalmente l'attuale sua costituzione, verrà ad essere la più efficace salvaguardia delle libertà comunali e provinciali, perchè ad esso saranno in ultima analisi deferite le contestazioni che possono sorgere circa lo esercizio delle attribuzioni dalla legge lasciate alle amministrazioni minori.

CAPO III.

SEZIONE I. — *Della composizione dei Consigli delegati.*

Allargandosi di molto le attribuzioni dei Consigli delegati, riuscì necessario di ricostituirli più numerosi.

SEZIONE II. — *Delle attribuzioni dei Consigli delegati.*

L'innovazione radicale, circa la importanza e le ragioni della quale ci riferiamo alle osservazioni sopra esposte, risulta specialmente da ciò che d'ora innanzi i Consigli delegati, compiendo tutti gli atti di pura amministrazione, meno quelli espressamente riservati al Consiglio, agirebbero per diritto proprio, a vece che, giusta la legge attuale, non agiscono se non quali rappresentanti o mandatari del Consiglio comunale.

Inoltre, i Consigli delegati avrebbero facoltà, in caso d'urgenza, di prendere anche le deliberazioni riservate dalla legge al maggior Consiglio, eseguendole senz'altro o riferendone, secondo il grado dell'urgenza stessa, all'intendente che potrà sospenderne la esecuzione; ma in quest'ultimo caso parve necessario di radunare immediatamente il Consiglio comunale, perchè sarebbe eccessiva la ingerenza dell'intendente, qualora da solo potesse impedire una deliberazione che i rappresentanti diretti del comune avessero giudicata necessaria.

CAPO IV. — *Dei sindaci e vice-sindaci.*

SEZIONE I. — *Dei sindaci.*

Nulla si è innovato in questa parte alla legge vigente, perchè una matura disamina della materia non infirmò nel proponente la convinzione che il sistema attuale sia pur sempre da preferire come quello che meglio risponde alla natura della istituzione ed alle esigenze del pubblico servizio.

Furono, egli è vero, a più riprese suggerite altre norme,

massime quanto alla scelta dei sindaci, ma l'attuale modo di nomina sembra riunire i vantaggi e non avere gli inconvenienti degli altri che si vorrebbero sperimentati.

Anzitutto l'opinione di chi vorrebbe lasciare ai Consigli comunali la scelta libera del sindaco ripugna sostanzialmente, non direi solo all'indole, allo spirito generale della nostra costituzione politica, ma alla natura stessa del comune.

Se il comune, al punto di vista dei suoi interessi locali, è ente morale, una persona *sui generis*, che ha per conseguenza la sua speciale capacità giuridica, al tempo stesso è una frazione dello Stato, è una parte del gran tutto sociale, è insomma una persona politica. La sua amministrazione porta con sé questo doppio carattere, e deve rispondere a questa duplice natura. Il sindaco, che rappresenta e personifica in sé stesso il comune, ha pertanto anch'esso un doppio carattere di capo cioè dell'amministrazione comunale e di ufficiale del Governo. Sarebbe perciò cosa assurda escludere assolutamente il capo dello Stato, il capo supremo del Governo da ogni partecipazione nella scelta di questo funzionario.

Posto in massima il concorso del principe nella nomina del sindaco, rimangono ancora vari modi possibili.

Esagerando questo concorso proporrebbe da taluno che potesse il principe scegliere liberamente a capo del comune qualunque persona nella quale avesse fiducia. Ma qui si pecca del contrario eccesso, e non si pone mente che, se il carattere di *ufficiale pubblico* comanda il concorso del principe, quello di capo dell'amministrazione comunale, che concorre ad un tempo nel sindaco, non consente rimanga il comune medesimo affatto estraneo alla di lui scelta.

Parve mediano fra i due sistemi quello di far concorrere nella nomina e il Consiglio comunale e il principe, stabilendo che questi elegga il sindaco sopra una terna formata da quello.

Cotesto modo di elezione, già stato altra volta per iniziativa parlamentare proposto alla rappresentanza nazionale, non ottenne il di lei suffragio, e meritamente.

Anzitutto avvi equivoco: poichè, quando diciamo che il sindaco deve rappresentare il comune, non si vuol significare che debba rappresentare il Consiglio che è già esso medesimo una rappresentanza del comune stesso. Epperò, se deve concorrere nel sindaco il suffragio dei suoi amministrati, non si richiede punto a tal uopo che esso venga proposto dal Consiglio, ma basta che egli sia fra i consiglieri.

D'altra parte la prerogativa reale sarebbe soverchiamente limitata se dovesse scegliere sopra tre soli nomi. Egli è per sé chiaro che in sostanza la nomina del sindaco la farebbe non più il Re, ma il Consiglio.

CAPO V. — *Dei segretari e catastari.*

CAPO VI. — *Degli uffizi comunali.*

Le variazioni introdotte sotto questi titoli non abbisognano di commenti.

CAPO VII. — *Delle regole e forme di amministrazione comunale.*

SEZIONE I. — *Beni comunali.*

Coerentemente al più volte invocato principio della necessità di un'alta tutela governativa per la miglior guarentigia degli interessi locali, il progetto rinnova il disposto della legge vigente circa l'alienazione obbligatoria dei beni comunali in certi casi speciali; ma, a frenare gli arbitrii, vuole che il progetto di alienazione sia comunicato prima al Consiglio comunale, poi alla Commissione provinciale, infine al Consiglio di

Stato, sentito il quale, sarà reso esecutorio per decreto reale.

Fu pure mantenuta e la regola che debbano i beni comunali darsi in affitto e la eccezione che possa continuarne l'uso in natura; ma, a vece che questa eccezione nella legge attuale dipende dal beneplacito dell'intendente generale, secondo il progetto statuisce il Consiglio comunale che sarà libero di alligarlo o no al pagamento di un corrispettivo; modificazione introdotta per rendere omaggio al principio della libertà d'amministrazione dei comuni.

Quanto agli altri obblighi loro imposti per la migliore amministrazione del loro patrimonio rispettivo, mentre non si possono dire gravatorii, gioveranno d'altra parte grandemente ad escludere quei panici timori che alcuni provano appena odono cenno di emancipazione dei comuni.

SEZIONE II. — *Spese comunali e mezzi per sopprimerli.*

Questi medesimi riflessi, e inoltre la necessità di provvedere al regolare andamento di quei servizi pubblici che, sebbene affidati al comune, collegansi però strettamente coll'interesse generale, persuase una minuta classificazione delle spese comunali, aggiungendo alle obbligatorie alcune che la legge del 1848 non contempla, ma che abbastanza sono dimostrate necessarie dal loro stesso titolo.

Farono pure specificamente determinate le imposte che parve si potesse permettere che i comuni stanziino quando non possono altrimenti far fronte ai loro bisogni, vietate però d'ora innanzi le tasse focolari e personali, perchè vogliono considerarsi già comprese nella imposta mobiliare e personale non ha guari estesa a tutto lo Stato. E in previsione del caso in cui le imposte consentite ai comuni non bastino ai bisogni, fu pure mantenuta la facoltà di stanziare una sovrimposta sulle contribuzioni dirette, con che però nè eccedasi la media del decennio precedente, nè la metà dello ammontare delle imposte dirette portate a favore dello Stato nei ruoli comunali dell'anno antecedente.

Le quali prescrizioni e limitazioni niuno vorrà dire contrarie allo spirito di libertà, al quale vuolsi informata tutta la presente legge. Non può infatti reputarsi vulnerata la libertà per ciò che si usino le precauzioni acconcie a prevenire gli scialacqui e gli oneri superiori alle forze: d'altronde la legge che regola non viola mai la libertà: allora questa pericola quando è fatta dipendente dal capriccio, dall'arbitrio dell'uomo. Ma quando la legge è che comanda o vieta, e quando la legge è uguale per tutti, la libertà ne ha protezione e tutela, non oppressione o detrimento.

E cotesti limiti alla facoltà di creare od ampliare balzelli sono tanto più necessari che pur troppo molti comuni hanno già trovato modo di abusare sino delle ristrette facoltà loro lasciate dalla legge in vigore, e ne fa testimonianza il rapido e non sempre proporzionale aumento delle imposte municipali da alcun anno in qua.

Arrogasi che il timore di eccessi in questa materia è fra le cause principali della opposizione che molti fanno ad ogni allargamento delle libertà comunali: epperò riescono, anche per questo rispetto, tanto più opportune quelle disposizioni, dacchè varranno a rimpovere qualunqua fra le difficoltà che si attraversano alla desiderata riforma.

Ma è invece un'altra disposizione che può a prima giunta trovare qualche ripugnanza. Previsto cioè il caso in cui sia forza eccedere nella sovrimposta la media sopra indicata, reca il progetto che vengano in tale ipotesi chiamati in seno al Consiglio, i maggiori imposti del comune in numero uguale ai membri del Consiglio stesso, aderendo i quali, voterassi

senz'altro la sovrimposta; opponendovisi, sarà necessaria una legge per autorizzare la sovrimposta.

Pub, a prima giunta, parere poco consono questo spediente all'indole generale della nostra legislazione; ma, se bene si riflette, la nuova legge ponendo anch'essa a base del diritto elettorale il pagamento di una imposta, e così riconoscendo che il titolo giuridico è nell'interesse immediato del contribuente alla buona gestione del fondo risultante dal contributo comune, apparirà giusto e naturale che chi ha maggiore interesse, cioè chi più paga, sia consultato quando appunto trattasi di imporgli un peso più grave.

SEZIONE III. — *Dei bilanci, del maneggio dei fondi comunali, e dei conti.*

Le modificazioni in questa materia arretrate alla legge vigente si spiegano da loro medesime.

SEZIONE IV. — *Dei contratti.*

L'articolo 131 del progetto modifica l'articolo 764 della legge vigente in questo senso, che mentre a tenore di essa, salvo i casi di urgenza, o si tratti di opere di spesa minore di lire 500, debbono i contratti comunali avere mai sempre luogo all'asta pubblica, si propone invece che possano d'ora innanzi aver luogo per licitazione privata, quando non eccedano in valore le lire 100; ed anche a sola trattativa privata, se l'intendente, per ragioni di interessi speciali del comune, a ciò lo autorizzi.

La convenienza di guadagnar tempo e di evitare spese, talvolta assai gravi, per oggetti di poca entità persuade questa modificazione.

Inoltre, onde proteggere più efficacemente il comune contro gli intrighi che potessero venire orditi a suo danno, si conferirebbe all'intendente il diritto di fare seguire nel suo ufficio gli incanti o la stipulazione dei contratti, bene inteso in concorso del sindaco o di altro deputato del comune.

Per ultimo parve spediente supplire ad una lacuna della legge attuale determinando per minuto tutte le formalità o norme per gli incanti, concordandole principalmente colle disposizioni del progetto del Codice di procedura civile attualmente in corso.

CAPO VIII. — *Polizia urbana e rurale, e regolamenti edilizi.*

Nella sostanza questo capo riproduce le disposizioni della legge del 1848, salva qualche variazione di poco momento. Reca inoltre con sè un'aggiunta di maggiore rilievo, diretta ad attribuire all'amministrazione comunale il mezzo di attuare nelle costruzioni urbane i miglioramenti richiesti dalle leggi dell'igiene e dai progressi della civiltà.

Si è soppressa la facoltà già spettante ai municipi di regolare la tassa della macina, come contraria ai principii di libertà che devono regolare d'ora innanzi i commerci e le industrie, e, se invece si conservò quella relativa alla tassa dei combustibili, questo avvenne per motivi speciali alla Sardegna.

Si soddisfece, crediamo, ad un desiderio generale autorizzando i municipi ad obbligare i proprietari delle case situate nel perimetro dell'abitato, a tenerne, nelle ore di notte, chiusi o illuminati gli accessi verso le pubbliche vie, ed a vietare che si abitino le case nuove, per un periodo determinato, secondo le circostanze, non però oltre due anni.

Un triennio è assegnato ai comuni per convertire in regolamenti di polizia urbana e rurale i loro bandi politici e campestri.

E per ultimo, a termini del progetto, potranno i Consigli comunali, con appositi regolamenti edilizi, determinare il tracciamento delle vie pubbliche nell'interno dell'abitato, e gl'ingrandimenti del medesimo; imporre nei casi d'ingrandimento l'obbligo ai costruttori di case di somministrare sistemata ad uso pubblico la metà della via da stabilirsi lungo la medesima, secondo il piano d'ingrandimento, ed anche di fiancheggiarla di portici ad uso pubblico; il che tutto concerne l'interesse della popolazione e del commercio, mercè la sicurezza ed il comodo del transito.

Inoltre pel decoro delle pubbliche vie, e nell'interesse dell'igiene pubblica, i regolamenti edilizi potrebbero fissare l'altezza massima delle case in ragione della larghezza delle vie, l'ampiezza dei cortili interni, la forma esterna dei fabbricati, l'elevazione minima delle camere.

Le quali prescrizioni, mentre non eccedono punto i limiti naturali del potere amministrativo locale, sono per sè medesime di tanta utilità e giustizia, che basterà lo averle accennate.

CAPO IX. — *Attribuzioni dell'autorità governativa rispetto all'amministrazione comunale.*

Dalle disposizioni che definiscono la natura e i limiti delle deliberazioni dei Consigli comunali appare come siasi allargata la sfera delle loro facoltà; dalle prescrizioni del presente capo risulta quale sia la tutelare ingerenza tuttavia riservata all'autorità governativa, in guisa che, a farsi un adeguato concetto del carattere complessivo della proposta riforma, basterà che siano insieme ragguagliate le disposizioni di cotesti due capi.

Le osservazioni superiormente svolte già hanno chiarito il concetto fondamentale della legge: lasciare alle amministrazioni locali una piena libertà di azione in tutto quanto riguarda i loro interessi particolari, salvo trattasi di toccare al patrimonio od impegnare l'avvenire del comune, perchè il patrimonio comunale non è la proprietà esclusiva di una generazione, ma si quella di una società che non muore. Oltrechè « le condizioni dello Stato medesimo sono troppo strettamente connesse con quelle dei comuni, perchè non debba riservarsi al Governo il mezzo d'impedire che le sorti future di questi possano trovarsi compromesse per effetto d'improvvide e capricciose risoluzioni » (1).

Bensì l'azione del Governo non deve essere positiva, ma semplicemente negativa; siccome cioè il solo titolo della ingerenza che si vuole concedergli sta nella convenienza di un'alta tutela che egli eserciti sui comuni pel generale vantaggio, così non dovrà avere altra facoltà fuor quella d'impedire il male in quei casi nei quali si temette che le conseguenze ne potessero essere eccessivamente gravi.

A tale intento le deliberazioni tutte quante dei Consigli comunali vanno divise in due categorie: le une abbisognano di una espressa autorizzazione, cioè quelle indicate ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 80 del progetto, che vogliono essere approvate dal governatore civile, avuto il parere del Consiglio di Governo, e quelle di cui ai numeri 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dello stesso articolo, che sono approvate dall'intendente. Le altre invece non hanno uopo di conferma.

Tutte indistintamente le deliberazioni dei Consigli, fra cinque giorni dalla data o dalla pubblicazione, sono da trasmettere per copia all'intendente; ma con qualche differenza circa il seguito. Quelle della prima specie, ossia le deliberazioni per le quali la legge non vuole l'approvazione espressa,

(1) Relazione del Consiglio di Stato.

sono esecutorie fra venti giorni dalla trasmissione, nel qual limite l'intendente può sospendere l'esecuzione con decreto motivato, che notifica all'amministrazione comunale ed al governatore, il quale deciderà sentito il Consiglio di Governo, salvo appello al Re, che provvederebbe definitivamente, previo il parere del Consiglio di Stato.

Siccome però potrebbe accadere che l'intendente non provvedesse sopra una deliberazione improvvida e pericolosa, così il Re, previo il parere del Consiglio di Stato, avrebbe altri venti giorni per cassarla, se « irregolare, eccedente la competenza, contraria all'interesse generale od alle leggi, » dopo il qual lasso di quaranta giorni diventa irrevocabile, salvo l'annullazione per legge.

Le deliberazioni per le quali richiede la legge l'approvazione dell'autorità superiore, non saranno, secondo ragion vuole, esecutorie se non dopo ottenuta questa approvazione medesima, salvo il ricorso a chi di diritto, in caso di rifiuto creduto indebito.

Qualche dubbio poteva sorgere quanto alle autorità dalle quali fosse rispettivamente da ottenere la voluta approvazione, o meglio quanto al riservare al Re quella di certi atti di maggior rilievo.

Un maturo studio della materia persuase di restringere l'intervento regio ai soli casi di appello. Cotesto sistema offrivasi anzitutto assai più consono al generale principio di discenramento a cui tutta quanta la legge s'informa.

Secondo già si è avvertito, i più fondati gravami contro lo accentramento amministrativo derivano non da ciò che l'autorità centrale eserciti una ingerenza, ma sì dal modo piuttosto col quale ora la esercita, dagli incagli cioè e dagli inconvenienti ai quali dà origine la necessità di far capo, da qualunque anche più remota provincia dello Stato, alla sede centrale del Governo, per pratiche spesso di una importanza sproporzionata al peso delle formalità che l'accompagnano.

L'autorità regia inoltre non deve mettersi troppo facilmente o troppo frequentemente a contatto cogli interessi locali. L'indole unicamente moderatrice della sua azione addimostra come il suo intervento debba restringersi a quei casi nei quali sia invocato, e nei quali apparisce come guardiano e tutore dei diritti o degli interessi compromessi o minacciati.

S'aggiunse un riflesso d'altro ordine, ma grave ed importante anch'esso. Nel riordinamento dell'amministrazione provinciale, rimangono soppresse le divisioni amministrative conformemente al voto iteratamente espresso in seno al Parlamento nazionale, e ripetuto quasi unanime dai Consigli delle varie provincie. Ma, per una parte, il numero di queste essendo piuttosto considerevole, ed alcune anche di poco riguardo, sia per l'estensione del territorio che per la cifra della popolazione, nè sembrando d'altra parte opportuno il momento di variarne la circoscrizione, l'azione del Governo e l'unità nazionale potrebbero trovarsi di soverchio indebolite, se mancasse assolutamente all'indirizzo, se non altro politico dello Stato, qualche punto centrale di convergenza a cui mettano capo le operazioni relative a quelle provincie che abbiano fra di loro qualche maggiore analogia.

A tale intento, per mantenere cioè tra il Governo centrale e la provincia ed il comune una giusta gradazione, che assicuri ed agevoli l'azione suprema dello Stato, e rassodi il vincolo civile e politico delle singole parti dello Stato fra di loro, in luogo delle attuali divisioni, si porrebbero, secondo il progetto, alcuni Governi civili, minori in numero, destinati essenzialmente ad essere centri politici, con a capo un alto funzionario col titolo di governatore, assistito da un Consiglio speciale, detto di Governo, che riunirebbe il duplice carat-

tere giudiziario e consultivo degli attuali Consigli d'intendenza.

Dapprima erasi pensato che questi governatori avessero solo attribuzioni politiche.

Ma quando si pose mente alla opportunità di attuare largamente il discenramento, togliendo la necessità di portare certe pratiche sino alla sede del potere supremo, i governatori civili rimasero naturalmente designati come i funzionari, ai quali, meglio che a qualunque altro, convenisse affidare quelle attribuzioni amministrative, che la legge vigente riserva al Re, e delle quali non si credette bene fossero investiti i semplici intendenti.

Il che, mentre riusciva più razionale e conferiva ad una migliore distribuzione delle parti del nuovo ordinamento amministrativo, presentava pur anche cotesto vantaggio di assicurare ai governatori civili una maggiore autorità nelle singole provincie, comprese entro la cerchia dell'alta giurisdizione loro assegnata.

Anche rispetto ai bilanci fu ampliata l'azione dell'autorità locale, perchè, secondo la legge vigente, alla loro validità richiedesi quando l'approvazione dello intendente generale, quando quella del Re medesimo.

Invece d'ora innanzi l'intendente ne farà *lo esame* (esame, non approvazione), e diverrà esecutorio fra tre mesi dalla trasmissione, salvo all'intendente stesso l'uso, entro questo termine, delle facoltà che gli sono attribuite per rettificarlo a termine di legge.

D'onde appare come anche qui siano conciliati i due principii, discenramento, tutela: discenramento, dacchè tutto finisce in via normale all'intendente; tutela, dacchè può questi sospendere la esecuzione di un bilancio vizioso.

CAPO X. — *Disposizioni di sanzione penale.*

Concordano pienamente cogli articoli 177, 178, 179 e 180 della legge vigente.

CAPO XI. — *Consorzi fra più comuni.*

Frequentemente accade che sorga da un complesso di accidentalità un interesse identico a più comuni; interesse circoscritto o in ragione di materia o in ragione di tempo, ma che per quanto possa essere passeggero, vuole però, finchè sussiste, essere tenuto a calcolo, e soddisfatto nel miglior modo.

Allo stato attuale della nostra legislazione, quando si avvera ipotesi siffatta, mancano norme stabili ed uniformi, salvo certe speciali materie, come a dire quelle alle quali provvedono o le lettere patenti del 29 maggio 1817 o quelle del 31 dicembre 1842. Eppure non è forse argomento nel quale sia più utile, o dovrei dire necessario lo avere una regola certa e precisa, perchè (siane causa la infinita varietà e mutabilità delle circostanze, o spesso anche la ripugnanza dei municipi a sottostare a vincoli ed a pesi che non tornino ad immediata loro utilità, e la tendenza a procrastinare le opere di necessità comune, colla speranza che chi ne ha maggior bisogno o maggiore urgenza, vi provveda da solo) fatto è che non è materia in cui le contestazioni siano più frequenti, ed i componimenti amichevoli più difficili e più rari.

Importava supplire a cotesta lacuna, e fu a tale scopo aggiunto un ultimo capo alla legge comunale.

A tenore di essa, i consorzi vanno divisi in due categorie: *permanenti* che sono sempre obbligatori, e *temporanee*. Questi ultimi si suddividono in due altre specie, sono cioè *obbligatori* anch'essi, o *facoltativi*. La quale quadruplicata distinzione risponde alla natura stessa delle cose.

Infatti sono certe spese perpetue, che interessano più comuni, le quali debbono per conseguenza essere sopportate per rata da ciascuno di essi, come a cagion d'esempio quella per gli uffici mandamentali.

Il consorzio che ha per oggetto di provvedere al pagamento di queste spese sarà, fuori d'ogni dubbio, permanente, come è permanente la spesa stessa alla quale provvede.

Questa specie di consorzi, era fin qui abbandonata all'arbitrio, tanto per il riparto, come per l'amministrazione.

Giusta il progetto, salvo il caso di deroga espressa per legge, un terzo della somma dovuta dal distretto consortile rimarrebbe a carico del comune capoluogo in compenso dei maggiori vantaggi che ritrae da tale sua condizione, i due terzi rimanenti ripartirebbono fra tutti gli altri comuni, in ragione della rispettiva quota delle contribuzioni dirette.

L'amministrazione affiderebbesi al capoluogo, che è il principale interessato, il quale tuttavia dovrebbe, per guarentigia degli altri comuni, assoggettarsi all'approvazione dell'intendente, sentita la Commissione provinciale, le sue operazioni ed in ispecie ogni nuovo stanziamento di spese.

Esempio di consorzi temporanei abbiamo anzitutto nel caso di un'opera interessante più comuni, stata dichiarata obbligatoria per legge, come a dire una strada o l'inalveamento di un fiume. Attualmente il Governo può costituire siffatti consorzi e ripartire le quote; ma spetta ai tribunali amministrativi il definire ogni contestazione relativa, e forse non è esempio di simile consorzio che non abbia dato luogo a contestazioni.

Il progetto tende a conferire al Governo tutta l'autorità necessaria per farla finita colle opposizioni e cogli indugi. I comuni devono concorrere in ragione dell'utile che rispettivamente ricaveranno dall'opera da farsi in comune. Se non si accordano, l'intendente statuisce, udita la Commissione provinciale, salvo ricorso al governatore che provvede definitivamente col parere del Consiglio di Governo.

Se i comuni appartengono a provincie diverse, statuisce in primo grado il governatore, in ultimo il Re; se a più Governi, si provvede con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Finalmente i consorzi temporanei facoltativi si formano per consenso unanime dei Consigli di tutti i comuni chiamati a farne parte, coll'approvazione dell'intendente, previo avviso della Commissione provinciale.

E con queste disposizioni relative ai consorzi ha fine quella parte della legge che più specialmente riflette la costituzione e l'ordinamento del comune; ma la influenza dei principii ai quali venne informata si estende con non minore efficacia alla seconda parte della legge, per modo che le stesse osservazioni che si addussero a schiarimento o in appoggio delle innovazioni relative all'amministrazione comunale si applicano in genere alle riforme che si propongono quanto all'amministrazione della provincia.

TITOLO II.

DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Propriamente parlando non esiste più alcun intermediario, giusta il progetto, fra il Governo centrale e la provincia. Essa trovasi in diretta comunicazione col potere supremo, venendo abolite, per le cause già indicate, le divisioni. Sono bensì creati in loro vece i Governi civili, ma questi hanno piuttosto il carattere di centri politici, che non di unità amministrativa, non ostante sia data ai governatori una qualche

ingerenza, assai limitata però secondo si è veduto, nelle cose di amministrazione.

Rinata impertanto a così dire, la provincia a vita propria, e restituitole il carattere di ente, di persona morale, ragion voleva che fosse a un tempo reintegrata nell'amministrazione del patrimonio proprio, il che appunto si dichiara all'articolo 220 del progetto, il quale specifica inoltre gli elementi che lo costituiscono.

Inoltre, e perciò stesso che alla provincia viene resa l'amministrazione di sé medesima, occorre provvedere a che avesse gli amministratori che le sono indispensabili. L'intendente cioè, quale funzionario salariato ed amovibile dal Governo, non potrebbe ad un tempo avere la esclusiva gestione degli interessi provinciali.

E d'altra parte il Consiglio ordinario dovendo essere alquanto numeroso affinché tutti gli interessati possano avervi una rappresentanza, neppure gli si potrebbe affidare l'amministrazione attiva, sia appunto perchè i consessi molto numerosi male ponno esercitarla, sia in ispecie perchè mal si potrebbe pretendere che tanti cittadini abbandonassero o trascurassero i loro domestici interessi per vegliare assiduamente a quelli del pubblico.

D'onde la necessità di ammettere per la provincia d'ora innanzi, come per il comune, due Consigli; ossia, oltre quello ordinario, un Consiglio minore, che il primo elegge fra i suoi stessi membri, il quale nel progetto prenderebbe il nome di Commissione provinciale.

CAPO II. — *Dei Consigli provinciali.*

Prima questione circa la formazione di questi Consigli, quella della base sulla quale si avesse a determinare il numero dei loro membri.

La legge vigente tiene per base la popolazione. Nel progetto questa stessa base fu adottata per il comune. Per la provincia non parve invece opportuna e conveniente.

Altra infanzia è la costituzione del comune, altra quella della provincia.

Il comune, in genere, è un'associazione intima, compatta, nella quale tutti gli interessi si confondono, si unificano, si consolidano. Se alcuna volta si danno eccezioni, a queste appunto si applicano provvedimenti pure eccezionali, secondo abbiamo sopra indicato.

La provincia è invece un aggregato di parecchie individualità più o meno pronunciate, più o meno omogenee, ma pur sempre, per natura, distinte e diverse, quantunque per legge riunite e strette insieme. Se fra tutte codeste individualità esiste una certa comunanza e solidarietà di interessi, la quale anzi è che costituisce la personalità morale della provincia, non è men vero però che in realtà ciascuna di queste frazioni, di questi coefficienti, conserva, in parte almeno, le sue tendenze primitive, i suoi bisogni naturali, i suoi interessi speciali, i quali certo non dovranno mai prevalere su quelli della generalità, ma che pur meritano rispetto e protezione finchè non urtano colle medesime.

Cotesta capitale differenza nelle condizioni e nel modo di essere, non consente adunque che si applichi lo stesso criterio a casi tanto dissimili; epperò, se la popolazione è base giusta ed acconcia per determinare il numero dei Consigli comunali, cesserebbe d'essere tale per quelli della provincia.

Esistono in questa più gruppi di interessi speciali; hanno questi la loro forma concreta nei mandamenti nei quali si suddivide ogni provincia. Ecco impertanto trovata la base alla quale regguagliare il numero dei membri del Consiglio comunale: siano tanti quanti sono i mandamenti compresi

nella provincia, salvo il caso in cui questi non arrivino ai quindici, perchè essendosi fissato a quindici il *minimum* del numero dei membri del Consiglio provinciale, si aggiungerà in tal caso ad ogni mandamento un consigliere di più, scendendo dai più popolosi ai meno, finchè siasi raggiunto quel numero.

Contro questa distribuzione per mandamenti, già si è detto che debbono i consiglieri rappresentare, come i deputati alla Camera, la intera provincia nel suo complesso, non le frazioni di essa. Ma si è confusa la politica coll'amministrazione.

In politica non si possono ammettere suddivisioni o sciezature. Tutto debbe essere generale, come sono generali ed inscindibili i principii con i quali essa si guida, come è generale ed unico l'interesse che essa promuove.

L'amministrazione invece è la scienza dei particolari. L'interesse amministrativo è la risultanza complessiva di una folla di interessi individuali tutti legittimi, e come tali meritevoli tutti di ugual protezione.

Epperò quella stessa partizione e suddivisione della rappresentanza che sarebbe un male ed un errore in politica, è invece una necessità logica, ed una opportunità pratica in fatto di amministrazione.

Ottimamente impertanto proclama lo Statuto che i deputati, quantunque singolarmente eletti da ciascun collegio, rappresentano non questo, ma la intera nazione: e ad un tempo non sarà invece meno giusto o meno spedito che i membri del Consiglio provinciale vengano ripartiti in ragione del numero dei mandamenti della provincia.

Potrebbe ancora obbietersi che non sempre il numero dei mandamenti risponde alla importanza delle provincie, e talchè spesso taluna meno popolosa e meno agiata ne conta più che altra ricca a rispetto e popolatissima. Ma rispondesi primieramente che i Consigli provinciali non debbono venire a intelligenze e pratiche fra di loro, nel qual caso solo vi potrebbe essere pericolo di vedere una provincia di prim'ordine sopraffatta da una di secondo, e ciò solo perchè questa contiene maggior numero di mandamenti. Ciascun Consiglio provinciale non provvede che alla provincia sua, e sarà sempre spedito conti almeno tanti membri, quanti mandamenti, poichè ciascuno di questi rappresenta un gruppo di interessi speciali.

Prima condizione del concorso numeroso degli elettori essendo che si agevolino le operazioni elettorali, esse avranno luogo in ciascun comune nelle forme e nell'epoca stabilite per le elezioni comunali. A guarentigia della sincerità dello squittinio generale lo spoglio dei voti sarà da ogni comune trasmesso al governatore, che in pubblica udienza innanzi il Consiglio di Governo ne farà conoscere i risultamenti e proclamerà i nomi degli eletti.

Le condizioni di elettorato e di eleggibilità, identiche a quelle per le elezioni comunali. Bensì esclusi dai Consigli provinciali anche i membri del Consiglio di Stato o di Governo, stante la incompatibilità che emerge dalla ingerenza loro nell'amministrazione provinciale.

Ed eziandio per quanto spetta alle attribuzioni, non che alla pubblicazione delle deliberazioni dei Consigli provinciali, si sono ripetute le norme stanziate per i comuni.

CAPO III. — *Delle Commissioni provinciali.*

Esse adempiono rispetto alla provincia quell'ufficio che rispetto al comune il Consiglio delegato, però entro confini assai più ristretti.

Nel concetto primitivo del Governo, queste Commissioni sarebbero state foggiate sulle *deputazioni permanenti*, che

rendono sì utili servizi nel Belgio, sicchè ad esse venisse in sostanza affidata l'amministrazione attiva della provincia. Ma l'attuazione di questo pensiero incontrò gravi ostacoli, e in ispecie si temette che per avventura fosse questo un passaggio troppo rapido e repentino per un paese quale il nostro, visto fin qui sotto l'assoluta tutela governativa. Laonde si circoscrissero d'assai le loro attribuzioni, per modo che, anzichè veri amministratori i membri di essa Commissione siano piuttosto i consultori nati dell'intendente in tutto ciò che più da vicino interessi la provincia.

Formare il bilancio e i regolamenti da sottoporre quindi all'approvazione del Consiglio; coadiuvare l'intendenza nella resa del conto; deliberare le spese casuali occorrenti nell'anno, per la concorrente stanziata in bilancio; determinare le condizioni dei contratti non fissate dal Consiglio; deliberare sulle materie non state a questo riservate, ecco in iscorcio le attribuzioni principali della Commissione provinciale.

La quale inoltre prende in via di urgenza le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio; dà il suo parere sugli affari interessanti la provincia; esercita una ispezione speciale per leggi richiesta sugli stabilimenti mantenuti o sussidiati dalla provincia, e ne riferisce annualmente al Consiglio, al quale riferisce pure ogni anno sulle condizioni della provincia stessa; sorveglia le strade, e in ispecie le consortili, ed esercita rispetto ai comuni ed alle opere pie le attribuzioni specifiche mandatele dalla legge.

La Commissione conta quattro membri nelle provincie il Consiglio delle quali sia di soli 15 membri, sei nelle altre; sono eletti per quattro anni, rinnovati ogni biennio per metà, rieleggibili sempre; scadono di pieno diritto perdendo la qualità di membri del Consiglio provinciale.

CAPO IV. — *Dell'intendente.*

La natura e la estensione delle sue attribuzioni già emergono da quanto esponemmo circa la facoltà dei Consigli comunali e provinciali, e gli articoli contenuti sotto questo titolo non abbisognano di ulteriori commenti, il che pure si vuol dire dei seguenti capi: V. *Delle regole a forma dell'amministrazione economica*; VI. *Delle attribuzioni dell'autorità governativa in ordine all'amministrazione provinciale*; VII. *Dei consorzi fra più provincie*, non contenendo essi se non che l'applicazione dei principii già svolti nei capitoli corrispondenti della legge comunale.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI COMUNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE.

Anche rispetto a questo titolo basteranno brevissimi cenni, poichè in sostanza riproduce le disposizioni analoghe della legge vigente, con qualche aggiunta persuasa da ragioni speciali.

Così parendo eccessiva la pena sinora sancita contro il consigliere che ricusi senza giusta causa l'ufficio, eccessiva per modo che, secondo avviene di tutte le pene non proporzionate al fallo, mai viene applicata, si propone semplicemente che il consigliere il quale per due successive Sessioni manchi alle riunioni del Consiglio, abbiassi come dimesso.

Gli articoli 301 e 302 suppliscono alla lacuna della legge attuale.

L'articolo 309, coerente a quel sistema di libero sindacato che ad ogni contribuente si vuole lasciare sugli atti di coloro che amministrano il patrimonio comune, riconosce espressamente in quello il diritto d'aver visione negli uffizi provin-

ciali, comunali e consortili del conto, dei ruoli, di qualsiasi carta o deliberazione estranea o personale, e di cui non sia stata vietata la pubblicazione.

Per ultimo si è dovuto prevedere il caso in cui i Consigli si separassero senza aver presa alcuna deliberazione. Non si può tollerare che il pubblico servizio rimanga interrotto; e d'altra parte quando le autorità secondarie o, meglio, locali, non compiono all'ufficio loro rispettivamente assegnato, ragion vuole che riviva nella sua pienezza il potere governativo, che è il tutore nato dei pubblici interessi. Epperò nella accennata ipotesi, se sia rimasto imperfetto il bilancio, l'autorità, alla quale ne spettava l'approvazione, lo formerà e lo decreterà, previo il parere della Commissione provinciale o del Consiglio di Governo. Se trattasi di altre deliberazioni, si provvederà con decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

TITOLO IV.

DELLE DIVISIONI E DELLE AUTORITÀ DIVISIONALI.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Già si è dichiarato perchè, mentre deferivasi al voto presochè unanime della nazione, giustificato del resto dalla infelice prova che fece la fattizia creazione delle patenti del 1842, non si credette tuttavia di dover mettere le provincie in comunicazione immediata col potere centrale. Se non sopra, almeno certo a fianco dell'interesse amministrativo è lo interesse politico. Sia pure emancipata amministrativamente la provincia, sialo il comune, e vengano di tal maniera moltiplicati i centri di vita propria ed autonoma, anzichè pericolo o danno, ne avremo giovamento non piccolo, finchè la cosa stia nei limiti dell'ordine amministrativo. Sarà invece grandemente compromesso l'interesse politico se l'azione governativa dovrà disperdersi fra tante piccole frazioni, senza che abbiavi alcun punto intermediario nel quale in certo modo si concentri, per avere da questo stesso concentrazione autorità ed energia maggiore.

Il che di leggieri si comprende solo che pongasi mente alla sostanziale differenza fra i due interessi, politico ed amministrativo, e fra le due specie d'azione che vi corrispondono.

L'azione politica, come quella che è diretta a tutelare e promuovere il comune vantaggio dell'universale, porta con sè il carattere di generalità; ossia deve avere una direzione, e dare un impulso omogeneo, unico, a tutte le parti dello Stato; l'azione amministrativa spiegasi in rapporto ad interessi locali, circoscritti fra limiti più o meno angusti di territorio, di popolazione e simili; essa può per conseguente, o, meglio anzi, essa debbe essere molteplice e diversa, come appunto sono molteplici e diversi gli oggetti ai quali provvede. L'unità nell'indirizzo e nella esecuzione, ecco gli attributi dell'azione politica: la varietà invece è quello dell'azione amministrativa.

Altro sarà pertanto l'ordinamento politico, altro l'ordinamento amministrativo, seppure vuolsi che questo e quello riescano acconci allo scopo per il quale sono costituiti.

Dalle quali premesse già appare il perchè nel progetto, sopprimendosi le attuali divisioni amministrative, siano in loro vece creati altri centri governativi. Ed insieme già si scorge quali ne debbano essere le attribuzioni, secondo lo spirito generale della legge stessa.

Non saranno cioè, come il comune e la provincia sono, *enti morali*, ma sibbene *semplici circoscrizioni territoriali politiche*; avranno, sì, funzionari loro speciali, cioè un governa-

to ed un Consiglio di Governo, ma non un'amministrazione propria, perchè questa suppone un patrimonio, suppone una massa d'interessi amministrativi identici, agglomerati insieme e nulla avvi di tutto questo nelle divisioni di nuova creazione.

Ed a viemmeglio indicare il carattere eminentemente politico del funzionario che sarà preposto a ciascuna d'esse, dichiarasi nel progetto che avrà rango di consigliere di Stato. Il che mette in luce l'importanza dell'ufficio, e ad un tempo appalesa la mente del Governo di far sì che vengano chiamati ad esercitarle uomini maturi per senno, per dottrina e per esperienza nelle cose d'amministrazione, tali per lo appunto essendo i requisiti, che in sè debbono offrire riuniti i membri del primo Consiglio amministrativo dello Stato.

CAPO II. — *Delle attribuzioni del governatore.*

In quanto è funzionario politico istituito per servire di nesso fra le singole provincie ed il potere centrale, ragione vuole che il governatore lo rappresenti verso le medesime ed abbia la generale sovrintendenza sull'ordine e sulla sicurezza pubblica, esercitando a tale uopo una supremazia sugli intendenti.

Ma inoltre, per le considerazioni politiche ad un tempo ed amministrative, già sopra svolte, non parve spediente il ricusargli affatto ogni qualunque ingerenza negli affari locali.

L'emancipazione amministrativa, lo abbiamo già dimostrato, non suona ostracismo assoluto del Governo dalla gestione della provincia o del comune. Fra l'accentramento quale oggidì esiste, cogl'incagli, cogl'incomodi e colle restrizioni che lo accompagnano, ed una esclusione totale del Governo da ogni ingerenza, è così largo il tratto, che riuscirebbe pericoloso il volerlo saltare di un fiato a piè pari.

Se è caso in cui la legge provvidenziale di gradazione voglia venir osservata, è certamente quando trattasi di modificare profondamente una legislazione che è in esecuzione da un certo periodo di tempo, e la quale, per conseguenza, ha col suo fatto medesimo contribuito a creare od a svolgere una serie più o meno numerosa e complicata d'interessi speciali, che potrebbero trovarsi gravemente compromessi da mutazioni troppo repentine e troppo radicali.

Questo appunto si avvera rispetto alle divisioni amministrative.

È facile sopprimerle; ma se pur vuolsi che questa soppressione non sia accompagnata da tali inconvenienti che ne vincano i vantaggi, conviene procedere cauti e riservati.

Il vizio capitale delle presenti divisioni consiste nel forzoso amalgama d'interessi, talora divergenti e contrari e nella eccessiva influenza del capoluogo, che la esercitava troppo spesso a detrimento delle frazioni minori. Rivendicata l'autonomia delle provincie, secondo dispone il presente progetto, cessano issofatto questi inconvenienti.

Ma sarebbe ugualmente opportuno e provvido pensiero emancipare in tutto le provincie ed i comuni dall'azione tutelare del Governo? Dopo averli tenuti per secoli in uno stato d'assoluta dipendenza, e così impossibilitati ad abilitarsi al buon governo dei loro interessi, chi vorrà credere che la mezza libertà di cui godono dopo la legge del 1848 abbia compiuta e perfezionata siffattamente la loro educazione che bastino ormai in tutto a sè medesimi?

Crediamo aver già provato il contrario ed aver posto in sodo che le poche limitazioni mantenute alla libera azione delle amministrazioni locali, soprattutto grazie al modo con cui sono introdotte ed esercitate, mentre per nulla noccono alla giusta e legittima libertà amministrativa, sono ad un

empo necessarie, sia nel generale interesse dello Stato, sia in quel medesimo delle provincie e dei comuni.

Quindi è che il progetto riserva al governatore l'approvazione definitiva di certi atti di massima importanza, gli atti, secondo la proposta formola, interessanti il patrimonio o l'avvenire del comune e della provincia; quindi è ancora che egli riceve in appello le istanze ed i richiami degli interessati che si credono lesi dai provvedimenti di funzionari inferiori; quindi è finalmente che per il carattere d'imparzialità, che in lui più specialmente deve riflettere, come estraneo che egli è alle questioni d'interesse locale, a lui eziandio è demandata la formazione dei consorzi provinciali.

CAPO III. — *Attribuzioni dei Consigli di Governo.*

Le facoltà attribuite al governatore sono abbastanza importanti perchè non debba parere superfluo il fare che lo assistano nel loro esercizio i lumi di un consesso speciale; e però come l'intendente avrà, per conferire su quanto rifletta gl'interessi della provincia, la Commissione provinciale, così a fianco del governatore saravvi un Consiglio di Governo che eserciterà ad un dipresso le funzioni degli attuali Consigli di intendenza, come quello prende ad un dipresso il luogo dell'intendente generale.

Ad un dipresso come i Consigli d'intendenza, si è detto, perchè, oltre le attribuzioni consultive, i Consigli di Governo saranno pure giudici del contenzioso amministrativo.

Esaminata cioè maturamente la questione della unificazione della giurisdizione, mercè la soppressione del contenzioso, da alcuni desiderata, il Governo si è dovuto convincere che questo ramo dell'ordine giudiziario abbisogna bensì di radicali riforme, ma che non si potrebbe confonderlo nel diritto comune, senza compromettere gravi ed importanti interessi.

E già si è posto mano anche a questa riforma, che ha due parti principali: l'una, riordinare i tribunali amministrativi, nel che si connette col radicale mutamento della costituzione del Consiglio di Stato e della Camera dei conti, richiamandosi questa alle sole attribuzioni che per la sua natura speciale le competono, e facendosi di quello il tribunale supremo amministrativo.

L'altra parte della riforma consiste nel definire meglio le materie di contenzioso amministrativo, restringendole fra più giusti confini, e restituendo alla giurisdizione ordinaria molte materie che indebitamente furono dichiarate di competenza amministrativa.

I relativi progetti di legge, che vi sono insieme a questo presentati, provvegono a ciò; e, se ottengono l'approvazione del Parlamento, sarà fra breve dotato il nostro paese di un compiuto Codice amministrativo in armonia coi principii politici sopra i quali sorge, come su base incrollabile, l'edificio sociale della nostra patria; nè sarà certamente cotesto il minor titolo della nazionale rappresentanza, già per tanti rispetti benemerita, alla riconoscenza del paese che le affida la tutela dei suoi più cari e più vitali interessi.

PROGETTO DI LEGGE.

TITOLO I.

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. I comuni si amministrano per mezzo di un Consiglio comunale, di un Consiglio delegato, di un sindaco e di vice-

sindaci eletti e nominati nelle forme stabilite dalla presente legge.

Art. 2. Gli interessi attivi e passivi delle frazioni che compongono un comune formano una sola massa, ad eccezione di quelli che risguardano speciali stabilimenti fondati ad esclusivo beneficio delle frazioni stesse, e salvo che fosse altrimenti disposto da legge speciale.

Art. 3. Sono sottoposte all'amministrazione comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del comune o delle sue frazioni, per cui non sia stata stabilita dai fondatori un'amministrazione particolare, od alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e di beneficenza.

Nondimeno gli stessi stabilimenti di carità e di beneficenza ed altri aventi un'amministrazione particolare sono soggetti alla sorveglianza del comune, il quale può sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.

Art. 4. Soggiacciono eziandio all'esame annuale del comune i bilanci ed i conti delle fabbricerie e delle altre amministrazioni ogni volta che il pubblico deve sopperire all'insufficienza delle loro rendite.

CAPO II. — *Dei Consigli comunali.*

SEZIONE I. — *Della composizione dei Consigli comunali.*

§ 1. — Del numero dei consiglieri.

Art. 5. Il Consiglio comunale è composto, compreso il sindaco, i vice-sindaci ed i membri del Consiglio delegato, di 50 consiglieri nei comuni eccedenti 80 mila anime; di 25 in quelli eccedenti 20 mila; di 20 in quelli eccedenti 10 mila; di 15 in quelli eccedenti 5 mila, e di 12 in tutti gli altri.

Art. 6. Una tabella di classificazione dei comuni indicante sopra queste basi il numero dei consiglieri di ciascun comune è unita alla presente legge.

Essa verrà riveduta alla scadenza d'ogni decennio in confronto coll'ultimo censimento ufficiale.

Art. 7. I consiglieri vengono eletti a norma delle disposizioni che seguono.

§ 2. — Degli elettori comunali.

Art. 8. Sono elettori tutti i maggiori degli anni 25 aventi l'esercizio dei diritti civili che abbiano pagata da un anno almeno nel comune, per contribuzioni dirette, una somma stabilita nelle seguenti basi, cioè:

Nei comuni al disopra	
Di 80 mila anime	L. 50
Di 50 mila »	» 20
Di 10 mila »	» 15
Di 5 mila »	» 10
In tutti gli altri	» 5

Art. 9. Si ritengono come paganti da un anno la contribuzione prediale i possessori a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

Art. 10. Al padre si terrà conto della contribuzione pagata pei beni della sua prole di cui abbia l'amministrazione.

Al marito di quella che paga la moglie, eccetto che siasi tra loro pronunziata la separazione di corpo e di beni.

Art. 11. Le contribuzioni pagate da una vedova, o dalla moglie separata come sopra dal proprio marito, varranno per censo elettorale a favore di quello dei suoi figli o generi di primo o secondo grado, che sarà da lei delegato.

Il padre può delegare ad uno dei suoi figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali, purchè nel delegato concorrano gli altri requisiti voluti.

La delegazione non potrà farsi che per atto autentico.

Entrambe le suddette delegazioni saranno revocabili.

Art. 12. Le contribuzioni pagate da proprietari indivisi o da una società commerciale conferiscono il diritto elettorale a ciascun socio.

L'esistenza della società di commercio si avrà per sufficientemente comprovata mercè d'un certificato del tribunale di commercio indicante il nome degli associati.

Art. 13. Le contribuzioni pagate da società in accomandita od anonime varranno per censo elettorale a favore dei gestori o direttori delle medesime.

Art. 14. Non possono essere elettori gli analfabeti quando vi resti tuttavia un numero di elettori doppio dei consiglieri da eleggere; le donne; gl'interdetti; coloro che furono condannati a pene criminali, salva riabilitazione, a pene correzionali od a quelle contemplate dai §§ 3 e 4 dell'articolo 38 del Codice penale mentre le scontano; coloro che sono in stato di fallimento dichiarato o che hanno fatto cessione di beni finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro creditori; e finalmente coloro che furono condannati per furto, truffa od attentato ai costumi.

§ 3. — Degli eleggibili.

Art. 15. Sono eleggibili tutti gli elettori, eccettuati i ministri del culto aventi giurisdizione o cura d'anime anche in qualità di vice-parroco, i funzionari cui spetta la sorveglianza dell'amministrazione comunale, gli impiegati dei loro uffici, i membri del Consiglio di Stato, del Consiglio di Governo, della divisione, le persone che ricevono una retribuzione fissa dal comune e coloro che hanno il maneggio del denaro comunale.

§ 4. — Delle operazioni elettorali.

Art. 16. I nomi degli elettori saranno descritti in apposita lista formata dal Consiglio delegato.

La lista resterà permanentemente depositata nella sala delle adunanze, e sarà riveduta ogni anno dallo stesso Consiglio nella prima quindicina di marzo per le occorrenti cancellazioni ed addizioni.

A queste operazioni si procederà colla scorta dei ruoli delle contribuzioni dirette e dei titoli presentati per giustificare le altre qualità volute dalla legge.

Art. 17. La lista deve indicare a riscontro del nome di ciascun iscritto:

1° Il luogo ed il giorno della sua nascita;

2° I numeri d'iscrizione nei ruoli delle contribuzioni dirette dell'iscritto o delle persone da lui rappresentate in virtù degli articoli 10 e 11 della presente legge indicando, in quest'ultimo caso, il titolo da cui deriva il suo diritto.

Art. 18. Nella prima domenica successiva al 15 di marzo il sindaco con apposito manifesto significherà al pubblico che la lista trovasi depositata nella sala del Consiglio per lo spazio di giorni otto onde chiunque possa prenderne visione e presentare all'amministrazione comunale quei richiami che crederà di suo interesse.

Quindi la lista sarà riveduta dal Consiglio comunale nel principio della sua Sessione di primavera con esame dei richiami presentati; verrà stabilita da esso Consiglio e sarà pubblicata nello stesso modo.

Nel manifesto del sindaco sarà inserito un semplice elenco dei nomi aggiunti alla lista o tolti alla medesima, esprimendo che ogni richiamo sarà recato dinanzi l'intendente a mente dell'articolo 21 della presente legge.

Art. 19. Dopo spirato il termine prefisso ai richiami, la

lista ed un esemplare dei ruoli delle contribuzioni, non che tutte le carte, titoli e documenti mercè dei quali le persone iscrittevi avranno comprovato i loro diritti all'elettorato, o che avranno dato luogo a cancellazioni, dovranno nello spazio di 24 ore trasmettersi all'intendente della provincia.

Un esemplare della lista sarà serbato nella segreteria del comune.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta spedita dall'intendente.

Questa ricevuta sarà inviata all'amministrazione comunale nelle 24 ore dall'arrivo della lista all'ufficio d'intendenza.

Art. 20. Ognuno potrà esaminare le liste così nella segreteria del comune come nell'ufficio d'intendenza, e potrà pure esaminare l'esemplare dei ruoli e le altre carte summentovate.

Art. 21. Gli individui stati erroneamente iscritti, indebitamente ommessi, esclusi od altrimenti pregiudicati nelle liste elettorali, le cui reclamazioni non saranno state accolte dall'amministrazione comunale, potranno ricorrere all'intendente entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data dell'ultima pubblicazione accennata nell'articolo 18.

Art. 22. Spirato il termine sopra prefisso, l'intendente procederà alla disamina generale delle liste, e quindi, sentita la Commissione provinciale, pronunzierà sui richiami e manderà aggiungersi alle liste quelle persone che riconoscerà avere le qualità dalla legge richieste, comprese quelle che fossero state antecedentemente ommesse od indebitamente cancellate.

Manderà cancellarsi, se ancora non lo farono dal Consiglio comunale:

1° Gli individui che si resero defunti;

2° Quelli la cui iscrizione sulla lista sia stata annullata dalle autorità competenti;

3° Quelli che avranno incorsa la perdita delle volute qualità;

4° Quelli che riconoscerà esservi stati indebitamente iscritti, non ostante che la loro iscrizione non sia stata impugnata.

Art. 23. Immediatamente dopo l'adempimento delle disposizioni precedenti l'intendente procederà alla decretazione definitiva delle liste con far pubblicare ed affiggere il suo decreto e la tabella delle rettificazioni state approvate o prescritte d'ufficio.

Art. 24. Sino alla revisione dell'anno successivo non potranno farsi a tali liste altre variazioni fuori quelle che fossero ordinate in virtù di sentenze profferite nelle forme stabilite negli articoli che seguono, od in conseguenza del decesso di elettori, o per causa di perdita per essi incorsa dei diritti civili, in virtù di sentenza passata in giudicato.

Art. 25. Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione pronunciata dall'intendente, od a lagnarsi di denegata giustizia, potrà ricorrere alla Corte d'appello con produrre i titoli che danno appoggio al ricorso medesimo.

Questo ricorso dovrà, a pena di nullità, notificarsi fra giorni dieci, qualunque sia la distanza dei luoghi, così all'intendente come agli interessati.

Dove la decisione dell'intendente avesse rigettata una domanda d'iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, il ricorso alla Corte d'appello non potrà intentarsi che dall'individuo del quale era stata chiesta l'iscrizione nella lista.

Art. 26. La causa sarà decisa sommariamente ed in via di urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di causidico, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica da uno

dei consiglieri del magistrato, sentita la parte od il suo difensore, non che il pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 27. L'intendente, sulla notificazione che gli verrà fatta della profferita sentenza, farà operare nella lista la prescritta rettificazione.

Art. 28. Se vi è ricorso in Cassazione, il magistrato provvederà sommariamente in via di urgenza come innanzi alla Corte d'appello.

Art. 29. Il ricorso alla Corte d'appello contro una decisione per cui un elettore sia stato cancellato sulla lista ha effetto sospensivo.

Art. 30. I ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l'estratto relativo alle sue imposte, e ad ognuna delle persone indicate all'articolo 25 i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai ricevitori che 5 centesimi per l'estratto di ruolo concernente ciascun contribuente.

Art. 31. Le elezioni avranno luogo entro la prima quindicina di luglio nel giorno che sarà fissato con decreto dell'intendente da pubblicarsi in tutti i comuni.

Questa pubblicazione dovrà precedere le elezioni almeno di otto giorni.

Art. 32. Un manifesto del sindaco indicherà il luogo e l'ora della riunione degli elettori.

Art. 33. Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente all'elezione di ogni consigliere, salvo il disposto dal § 6 della presente sezione.

Art. 34. Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

Art. 35. Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea in quei comuni dove il loro numero non oltrepassa i 400; quando questo numero sia maggiore di 400, il comune si divide in sezioni. Ogni sezione comprende 200 elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri che il comune ha da scegliere, ad eccezione di quanto è stabilito dal § 6 della presente sezione.

Art. 36. Ogni sezione sarà formata dalle frazioni del comune più vicine tra loro; sarà assegnato un luogo distinto per l'adunanza degli elettori di ciascuna sezione. Sarà lecito, dove il numero delle sezioni lo esiga, di convocare gli elettori di due, non però mai di tre sezioni, in diverse sale facenti parte d'un medesimo fabbricato.

Art. 37. Avranno la presidenza provvisoria delle adunanze elettorali e delle loro sezioni fino alla nomina elettiva dei presidenti, il sindaco, i vice-sindaci ed i consiglieri più anziani.

I due elettori più avanzati d'età ed i due più giovani faranno le parti di scrutatori provvisori.

L'ufficio composto del presidente e dei quattro scrutatori provvisori nominerà il segretario, pure provvisorio, che non avrà se non voce consultiva.

Art. 38. La lista degli elettori dovrà restare affissa nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni.

Pendente lo stesso tempo starà pure affissa nella sala una tabella indicante il numero dei consiglieri da eleggersi ed i nomi di quelli da surrogarsi coll'annotazione che gli scadenti sono rieleggibili.

Art. 39. L'adunanza o la sezione elegge a semplice maggioranza di voti il presidente e quattro scrutatori definitivi, tenendo nota degli eletti che dopo questi ebbero maggior numero di voti. L'ufficio così definitivamente composto nomina

il segretario pur definitivo, non avente anch'esso se non voce consultiva.

Art. 40. Se il presidente di un collegio ricusa, od è assente, resta di pieno diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente, e l'ultimo scrutatore è colui che negli esclusi dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suffragi. La stessa regola si osserva in caso di rinunzia o di assenza di alcuno fra gli scrutatori.

Art. 41. Non possono essere scelti a membri dell'ufficio definitivo i consiglieri sortenti rieleggibili.

Art. 42. Non si può procedere all'elezione dell'ufficio definitivo se non si trova presente un numero di elettori eguale almeno a quello dei membri dell'ufficio provvisorio.

Se però entro un'ora dall'apertura della seduta non si è riunito un tal numero di elettori, lo stesso ufficio provvisorio rimane definitivo.

Art. 43. Le adunanze elettorali non possono occuparsi di altro oggetto che della elezione dei consiglieri; è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

Art. 44. I presidenti delle adunanze, o sezioni elettorali sono incaricati di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità nel luogo dove si fa la elezione e nelle sue adiacenze. Potranno a quest'uopo richiedere la forza pubblica.

Il presente articolo ed i seguenti di questo paragrafo, non che gli articoli 43, 60, 61, 62 e 63, saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Art. 45. Il presidente solo è incaricato della polizia della adunanza. Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

Art. 46. Niuno è ammesso a votare, sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per la elezione dei consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.

Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti di una sentenza di magistrato d'Appello con cui si dichiara ch'essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'articolo 29.

Art. 47. Per procedere alla votazione ciaschedun elettore è chiamato dal presidente nell'ordine di sua iscrizione nella lista, e gli rimette un bollettino contenente un numero di nomi eguale a quello dei consiglieri che l'adunanza ha da eleggere.

Questo bollettino viene dallo stesso presidente deposto nell'urna a tal uso destinata.

Art. 48. A misura che si vanno riponendo nell'urna i bollettini, uno degli scrutatori, od il segretario ne farà constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi, e le qualificazioni di tutti i membri dell'adunanza o della sezione.

Art. 49. Un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata degli elettori, che non risposero alla prima, onde diano il loro voto. Eseguita questa operazione, la votazione dichiarasi dal presidente compiuta.

Art. 50. Aperta quindi l'urna, e riconosciuto il numero dei bollettini, uno degli scrutatori piglia successivamente ciaschadun bollettino, lo spiega, lo consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e lo fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato di ciascuna scrutinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 51. Si avranno per non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone elette, od il nome di persone non eleggibili, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri a nominarsi: il bollettino resterà valido nelle altre parti.

Art. 52. Tosto dopo lo scrutinio dei suffragi, i bollettini sono arsi in presenza degli elettori, salvo quelli su cui nascesse contestazione, i quali saranno uniti al verbale, e vidimati almeno da tre de' componenti l'ufficio.

Art. 53. Ove il numero degli elettori esiga la divisione in più sezioni, lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione. L'ufficio della sezione ne dichiara il risultato, mediante verbale sottoscritto dai suoi membri. Il presidente di ciascuna sezione lo reca immediatamente all'ufficio della prima sezione, il quale, in presenza di tutti i presidenti delle sezioni, procede al computo generale dei voti dell'intero corpo elettorale.

Art. 54. L'ufficio di ciascuna sezione pronuncia in via provvisoria sulla validità delle scritture e sopra ogni altra difficoltà che si sollevi in riguardo alle operazioni della sezione, salve le reclamazioni.

Si fa menzione nel verbale da stendersi di tutte le difficoltà insorte e delle ragionate decisioni profferite provvisoriamente dall'ufficio. Le note o carte relative sono munite del visto dei membri dell'ufficio ed annesse al verbale.

Art. 55. Apparterrà all'intendente, sentita la Commissione provinciale, di statuire sulle reclamazioni di cui all'articolo precedente, salvo ricorso al governatore, il quale pronunzierà definitivamente, sentito il Consiglio di Governo.

L'intendente non prenderà cognizione delle vertenze, fuorchè sull'istanza dei reclamanti, i quali dovranno contemporaneamente depositare la somma di lire 10, che sarà loro restituita, ove sia fatto luogo al richiamo, ed in caso diverso sarà devoluta a beneficio della congregazione locale di carità.

I richiami saranno presentati all'intendente in un col certificato del deposito fatto presso l'esattore mandamentale entro il termine perentorio di giorni otto da quello della decisione dell'ufficio.

Art. 56. S'intenderanno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero dei voti, ed, a parità di voti, il maggiore di età fra gli eletti otterrà la preferenza.

Art. 57. Nei comuni di oltre 500 abitanti non possono essere contemporaneamente consiglieri gli ascendenti, i discendenti, i consanguinei di secondo grado civile, e gli affini di primo. Se la elezione porta nel Consiglio alcuno di siffatti congiunti, il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il più giovane dal più provetto. In tali casi si procede prontamente, ad invito del presidente, a surrogare gli esclusi.

Art. 58. Dopo lo scrutinio l'adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposte reclamazioni intorno allo scrutinio medesimo, sulle quali dovrà essere statuito dall'ufficio prima che sciolgasi l'adunanza in cui ebbero luogo.

Art. 59. I membri dell'ufficio principale stenderanno il verbale della elezione prima di sciogliere l'adunanza, e lo indirizzeranno all'intendente fra giorni tre dalla sua data. Se ne conserverà un esemplare nella segreteria del comune, il quale sarà certificato conforme all'originale dai membri dell'ufficio.

§ 5. — Disposizioni di sanzione penale relative alle elezioni.

Art. 60. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini o provocato assembramenti tumul-

tuosi, accettando, portando, inalberando od affiggendo segni di riunione, od in qualsiasi altra guisa, sarà punito secondo la gravità dei casi con un'amenda non minore di lire 10 o col carcere estensibile ad un mese.

Saranno puniti colla stessa pena coloro che, non essendo nè elettori nè membri dell'ufficio, s'introdurranno durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, e coloro che, non curando gli ordini del presidente, volessero far discussioni, dar prove di approvazione o disapprovazione, od eccitassero altrimenti tumulto.

Il presidente farà iscrivere menzione della cosa nel verbale dell'adunanza, del quale rimetterà copia autentica alla autorità giudiziaria.

Il verbale farà piena prova dei fatti materiali in esso riferiti.

Art. 61. Niuno elettore può introdursi armato nell'adunanza elettorale, sotto le pene comminate dall'articolo precedente.

Art. 62. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un'adunanza elettorale in cui non dovesse intervenire, o che si fosse giovato di falsi titoli o documenti per essere iscritto sulla lista elettorale, perderà per dieci anni l'esercizio del suo diritto di elettore, senza pregiudizio delle pene che potessero, per lo stesso fatto, essergli inflitte a termini del Codice penale.

Art. 63. Chiunque, richiesto di scrivere il bollettino per un elettore, avrà scritto nomi diversi da quelli che il medesimo gli avrà dettati, sarà punito col carcere.

§ 6. — Disposizioni speciali per alcuni comuni.

Art. 64. Nei comuni eccedenti 10 mila anime le elezioni avranno luogo in distinti collegi.

Per tale oggetto ognuno di questi comuni sarà diviso in tanti collegi quanti corrispondano al quinto del numero dei consiglieri, da cui debba essere il Consiglio composto a tenore dell'articolo 5.

I collegi saranno ordinati in ragione del numero degli elettori, e dovranno essere formati in ogni quinquennio con decreto dell'intendente, sentito il Consiglio comunale, ed avuto il parere della Commissione provinciale.

Ciascun collegio nominerà un consigliere, il quale potrà essere scelto fra tutti gli eleggibili dello stesso comune.

Art. 65. Parimente nei comuni divisi in frazioni, quando anche il numero degli abitanti sia inferiore alle 10 mila anime, l'intendente potrà, sentito pure il Consiglio comunale, ed avuto il parere della Commissione provinciale, ripartire il numero dei consiglieri fra le frazioni stesse in proporzione della popolazione, determinando le circoscrizioni di ciascuna frazione, ed ordinandole anche in modo da formare uno o più distinti collegi.

Ciascuno di questi collegi nominerà un consigliere, il quale potrà anche essere eletto fra tutti gli eleggibili del comune.

Art. 66. Il decreto dell'intendente, che ordinerà la formazione dei detti collegi, dovrà essere pubblicato almeno quindici giorni prima delle elezioni.

Art. 67. Alla prima votazione niuno s'intende eletto, se non riunisce in suo favore più del terzo delle voci del totale numero degli elettori componenti il collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza.

Art. 68. Dopo la prima votazione, dove niuna elezione sia seguita, l'ufficio in persona del presidente proclama il nome dei due candidati che ottennero il maggior numero dei suffragi, e si procede ad una seconda votazione nel modo avanti espresso.

In questa votazione i suffragi non potranno cadere se non sopra l'uno o l'altro dei due or detti candidati.

La nomina seguirà in capo a quello dei due candidati che avrà in suo favore il maggior numero dei voti validamente espressi.

Art. 69. A parità di voti, il maggiore di età fra i concorrenti otterrà la preferenza.

Art. 70. Non può esservi che una sola adunanza ed un solo squittinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio l'adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siasi proposte reclamazioni intorno allo squittinio medesimo, sulle quali dovrà essere statuito dall'ufficio prima che sciolgasi l'adunanza in cui ebbe luogo.

§ 7. — Dell'ingresso in funzione dei consiglieri, della loro scadenza e surrogazione.

Art. 71. Sempre che dall'intendente sia stata riconosciuta regolare l'elezione, i consiglieri entrano in carica alla prima tornata del Consiglio che ha luogo dopo la nomina.

Art. 72. I Consigli si rinnovano per quinto ogni anno; nei primi quattro anni la rinnovazione è determinata dalla sorte; in appresso dall'anzianità.

Art. 73. Inoltre la qualità di consigliere si perde verificandosi alcuno degli impedimenti contemplati negli articoli 14 e 57.

Questa perdita è pronunziata dall'intendente, sentita la Commissione provinciale, salvo ricorso al governatore, che statuirà definitivamente, sentito il Consiglio di Governo.

Art. 74. Non vi ha luogo a rimpiazzamento dei consiglieri che mancano nel corso dell'anno, salvo il caso in cui il Consiglio comunale si trovasse ridotto a meno dei due terzi dei suoi membri.

Art. 75. I consiglieri sono sempre rieleggibili, fuorchè sieno caduti in uno degli impedimenti di cui agli articoli 14, 15 e 57.

SEZIONE II. — *Delle adunanze e deliberazioni dei Consigli comunali, e delle loro attribuzioni.*

§ 1. — *Delle adunanze e deliberazioni.*

Art. 76. I Consigli comunali si raduneranno in tornata ordinaria due volte all'anno, la prima in aprile o maggio, e la seconda in ottobre o novembre, in modo che ciascuna tornata possa essere chiusa rispettivamente colla scadenza dei mesi di maggio e di novembre.

Art. 77. La tornata non può oltrepassare quindici giorni a meno che lo permetta espressamente l'intendente.

Art. 78. Il giorno dell'adunanza è indetto dal sindaco, previa partecipazione all'intendente.

Art. 79. L'intendente può autorizzare la riunione straordinaria del Consiglio comunale sull'istanza del Consiglio delegato per un oggetto particolare che verrà indicato.

Può anche in caso di necessità prescriberla d'ufficio.

Art. 80. Il governatore e l'intendente possono intervenire ai Consigli comunali, anche per mezzo di delegati; tanto gli uni che gli altri però non avranno voto deliberativo.

Art. 81. I Consigli non possono deliberare se non interviene almeno la metà dei membri; però alla seconda convocazione le sedute sono legali e le deliberazioni valide, qualunque sia il numero degli intervenienti.

Art. 82. Le adunanze dei Consigli comunali saranno pubbliche di pien diritto tuttavolta che si tratterà di deliberare sopra i seguenti oggetti, cioè:

1° I bilanci, tranne quelle parti dei medesimi che si riferiscono agli stipendi ed al conto morale del sindaco;

2° Una spesa che oltrepassi il reddito ordinario dell'anno, od il fondo in cassa del comune, come pure i mezzi per farvi fronte;

3° La fondazione di uno stabilimento di pubblica utilità;

4° L'alienazione di stabili o diritti immobiliari di spettanza del comune;

5° Lo stabilimento di un prestito;

6° La demolizione di qualche edificio pubblico o di antichi monumenti.

Tuttavia anche in questi casi la maggioranza dei membri presenti potrà, per considerazioni d'ordine pubblico e nello scopo di evitare gravi inconvenienti, determinare che l'adunanza non sia pubblica.

È vietata la pubblicità delle adunanze sempre quando si tratterà di questioni riflettenti qualche persona, ancorchè la discussione insorga nell'occasione delle deliberazioni relative agli oggetti sopra indicati.

Allorquando una questione di tal genere sia sollevata, il presidente ordinerà immediatamente che si sospenda la pubblicità della discussione, la quale non potrà aver luogo tuttavolta che sia chiesta dai due terzi dei membri presenti.

Art. 83. Il presidente potrà, dopo averne dato l'avvertimento, far allontanare dalla sala delle adunanze nella parte destinata al pubblico quelle persone che si facessero lecito di dare segni di approvazione o disapprovazione, o che fossero per eccitare qualsivoglia sorta di tumulto.

Egli inoltre potrà ordinare la formazione di un processo verbale contro il contravventore, e rimandarlo dinanzi al giudice di mandamento, il quale lo potrà condannare ad una ammenda estensibile a lire 15, ed agli arresti estensibili a giorni tre, senza pregiudizio delle pene più gravi in cui fosse per avventura incorso.

Art. 84. Tutte le deliberazioni dei Consigli comunali saranno inoltre pubblicate per copia all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

Saranno pure similmente pubblicate tutte le deliberazioni spettanti per loro natura alla competenza del Consiglio comunale, le quali saranno prese dal Consiglio delegato nell'intervallo delle Sessioni in virtù dell'articolo 87.

Si intenderanno però eccettuate le deliberazioni concernenti al personale, ed inoltre il Consiglio potrà per gravi motivi statuire che una sua deliberazione benchè estranea al personale non sia pubblicata, ma in tal caso la risoluzione escludente la pubblicazione dovrà essere approvata dall'intendente.

§ 2. — *Delle attribuzioni dei Consigli comunali.*

Art. 85. Il Consiglio comunale nella tornata d'autunno:

1° Elegge i consiglieri delegati;

2° Delibera il bilancio attivo e passivo del comune.

Art. 86. Nella tornata di primavera:

1° Rivede e stabilisce tutte le liste elettorali;

2° Esamina il conto reso dal sindaco per l'amministrazione dell'anno precedente a termini dell'articolo 102, e delibera sulla sua approvazione.

Art. 87. Se il sindaco di cui si debbe esaminare il conto è in carica, il Consiglio elegge nel suo seno un presidente che rimane investito dei poteri di cui all'articolo 501.

In tal caso il sindaco ha diritto di assistere alla discussione del conto, e si ritira soltanto al tempo della votazione, seguita la quale riprende la presidenza.

Il sindaco scaduto potrà sempre assistere alla discussione del suo conto.

Art. 88. In entrambe le tornate il Consiglio comunale :

1° Nomina sulla proposta del Consiglio delegato i segretari e catastari, non che i tesorieri particolari dove sono istituiti, i maestri e le maestre di scuola, i cappellani, imedici ed i chirurghi, salva l'osservanza delle leggi speciali. Può fare con essi capitolarioni per un tempo non maggiore di un quinquennio ;

2° Può sospendere, e licenziare gli impiegati da esso nominati quando non vi osti una convenzione ;

3° Delibera i contratti d'acquisto, d'alienazione e permuta di beni immobili, quelli portanti ipoteca, servitù o costituzione di rendita fondiaria, le transazioni sui diritti di proprietà e di servitù ;

4° La contrattazione di prestiti ;

5° L'accettazione, o rifiuto di lasciti e doni ;

6° Le cessioni dei crediti, le alienazioni di cedole del debito pubblico, l'esazione di capitali, od il riscatto di rendite o di censi attivi prima della scadenza dei termini, gli affrancamenti di rendite o censi passivi o di altre annualità o prestazioni ;

7° I contratti di locazione e conduzione, se il prezzo che deve servire di base al contratto è maggiore di lire 500, e tutti quelli che eccedono i nove anni ;

8° Gli impieghi di danaro a qualunque titolo, compresi gli acquisti di cedole del debito pubblico ;

9° I regolamenti sul modo di usare dei beni comunali e di ripartire fra gli abitanti i legnami e gli altri prodotti delle selve, i pascoli e le acque comunali ;

10. La destinazione dei beni, e degli stabilimenti comunali ;

11. Le limitazioni dei beni e territori comunali, non che le divisioni dei beni fra più comuni quando siano consensuali ;

12. Le costituzioni di servitù legali ed i contratti resi necessari per disposizione di legge ;

13. La costruzione ed il trasporto dei cimiteri ;

14. Il concorso del comune all'esecuzione di opere pubbliche, e l'accettazione di contributi od offerte per le medesime ;

15. I regolamenti degli stabilimenti comunali quando leggi speciali alla materia non dispongono altrimenti.

Art. 89. Il Consiglio delibera :

1° Sulle azioni da intentare o sostenere in giudizio tanto in primo che in ulteriore grado.

Essendovi contestazione di una frazione col capoluogo, o di frazioni fra loro, l'intendente, sentita la Commissione provinciale, formerà per rappresentare ciascuna frazione una Giunta scelta fra gli abitanti o possidenti nella medesima ;

2° Sulle imposte da stabilirsi nell'interesse del comune, e sui regolamenti che possono occorrere riguardo alle medesime ;

3° Sui progetti dei regolamenti di polizia urbana e rurale od edilizi, e generalmente sugli oggetti per cui le leggi richiedono il suo voto.

Art. 90. Appartiene al Consiglio comunale di deliberare sopra le offerte e i doni da farsi in nome del comune e sulla concessione della cittadinanza.

Art. 91. Il Consiglio fa gli atti devoluti alla popolazione in massa.

Art. 92. Il Consiglio è chiamato a dar parere sulle variazioni della circoscrizione del comune e sulla fissazione del capoluogo.

CAPO III. — Dei Consigli delegati.

SEZIONE I. — Della composizione dei Consigli delegati.

Art. 93. Nei comuni eccedenti gli 80 mila abitanti il Consiglio delegato sarà composto di otto membri e di quattro supplenti.

Nei comuni eccedenti 20 mila anime, il numero dei consiglieri delegati sarà di sei ; in tutti gli altri comuni sarà di quattro.

Per queste due classi il numero dei supplenti sarà di tre.

Art. 94. La nomina dei consiglieri delegati e dei loro supplenti vien fatta dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta di voti. Li sceglie nel suo seno ; durano in ufficio un anno ; sono sempre rieleggibili ; prendono posto nell'ordine della nomina, e possono sostenere ad un tempo l'ufficio di vice-sindaci.

SEZIONE II. — Delle attribuzioni dei Consigli delegati.

Art. 95. Il Consiglio delegato prende, in caso di assoluta urgenza, le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio comunale.

Art. 96. Quando l'urgenza non ammette indugio, il Consiglio delegato può statuire che la deliberazione sia eseguita immediatamente. In ogni altro caso le deliberazioni sono rassegnate all'intendente, il quale può sospenderne l'esecuzione prescrivendo l'immediata convocazione del Consiglio comunale per provvedere in proposito.

Art. 97. Le deliberazioni prese dal Consiglio delegato a termini dei due articoli precedenti deggiono esprimere circostanziatamente i motivi che ne provano l'urgenza, ed essere sottoposte al Consiglio comunale nella sua prima tornata.

Ove il Consiglio comunale non riconosca la verità dei motivi addotti, e non approvi la deliberazione, la spesa rimane a carico di coloro che l'hanno deliberata. Questi possono ricorrere all'intendente che decide, sentita la Commissione provinciale, salvo ricorso al governatore, il quale statuisce definitivamente, sentito il Consiglio di Governo.

Art. 98. Appartiene al Consiglio delegato :

1° Di nominare, sospendere e licenziare gli impiegati del comune ed i salariati dal medesimo pei quali le leggi non prescrivono altrimenti, senza poter fare con essi alcuna convenzione che vincoli l'azione del Consiglio stesso o quella del Consiglio che gli succederà ;

2° Di deliberare le spese casuali occorrenti nel corso dell'anno entro i limiti del fondo stanziato in bilancio per le medesime ;

3° Di determinare le condizioni dei contratti da stipularsi nell'interesse del comune quando il Consiglio comunale non vi abbia provveduto.

Art. 99. Inoltre il medesimo è chiamato :

1° A formare i progetti del bilancio annuo e dei regolamenti che debbono sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio comunale, non che a coadiuvare il sindaco nella compilazione del conto che deve rendere a termini del n° 16 dell'articolo 102 ;

2° A procurare la regolare formazione delle liste elettorali e dei ruoli di esazione ed altri che devono compilare dal comune, anche nell'interesse speciale delle sue frazioni, compresi quelli riguardanti il servizio della leva e le somministrazioni militari ;

3° A deliberare sulle azioni possessorie da promuoversi in prima istanza ;

4° A dar parere sulle quote inesigibili, sul grado di povertà dei maniaci di cui sia decretato il ricovero e su quello dei parenti che potrebbero essere chiamati dalla legge civile alla prestazione d'una pensione alimentare;

5° A fare gli atti di notorietà e di stato di famiglia, e gli altri di tal fatta delegati ai comuni;

6° A proporre al Consiglio comunale le rimostranze relative ai bisogni ed alle circostanze del comune;

7° A far eseguire sui libri censuari i trasporti di proprietà dietro presentazione del titolo, proponendo le rettificazioni opportune con far operare, sopra concorde ricorso delle parti interessate, le semplici rettificazioni delle tangenti d'estimo;

8° A promuovere l'applicazione delle multe portate dalle leggi sul catasto per omissa consegna delle mutazioni di proprietà;

9° A prendere tutte quelle deliberazioni che fossero richieste dal sindaco sopra oggetti sui quali incombe ad esso di provvedere, o che egli credesse di sottoporre al suo esame. Ed in generale a deliberare sopra tutti gli oggetti di amministrazione locale che non sono attribuiti al Consiglio comunale od al sindaco.

Art. 100. Il Consiglio delegato rappresenta il comune nelle funzioni solenni.

CAPO IV. — *Dei sindaci e vice-sindaci.*

SEZIONE I. — *Dei sindaci.*

Art. 101. Il sindaco è capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale del Governo.

Art. 102. Qual capo dell'amministrazione comunale:

1° Convoca e presiede il Consiglio comunale ed il Consiglio delegato;

2° Informa le autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico, ed in caso di urgenza può rivolgersi direttamente al Ministero dell'interno;

3° Spedisce gli affari del comune, ne custodisce il sigillo ed appone il suo visto agli atti autenticati dal segretario;

4° Provvede al regolare andamento dei servizi dell'ufficio comunale ed alla buona tenuta del protocollo, dei registri e degli archivi, conforme al prescritto dai regolamenti;

5° Procede coll'assistenza del Consiglio delegato agli incanti occorrenti nell'interesse del comune e stipula colla stessa assistenza i contratti comunali;

6° Fa gli atti conservatorii;

7° Agisce dinanzi ai tribunali amministrativi per far risolvere le opposizioni alle ingiunzioni spiccate per l'esazione delle rendite comunali;

8° Rappresenta il comune in giudizio, sia egli attore o convenuto, poichè sarà adempiuto il disposto dall'articolo 317;

9° Cura la riscossione dei capitali, delle entrate e dei proventi eventuali che sono esigibili nel corso dell'anno;

10. Promuove e fa eseguire le deliberazioni comunali;

11. Fa eseguire e dirige i lavori e le spese comunali, conforme l'atto di autorizzazione ed i piani approvati;

12. Dirige la polizia urbana e rurale e cura l'esecuzione dei relativi regolamenti;

13. Controlla le operazioni della leva ed assiste alla medesima nell'interesse dei propri amministrati;

14. Invigila sulla regolare tenuta dei libri di catasto;

15. Fa diligente ricerca dei beni usurpati e di ogni diritto o ragione del comune per procurarne la rivendicazione;

16. Rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione e del modo con cui fece eseguire i servizi affidati alla sua direzione o responsabilità.

Art. 103. Il sindaco, qual ufficiale del Governo, veglia perchè la morale pubblica sia rispettata, nè si ommettano o si ritardino gli atti prescritti dalla legge per la tutela dei minori e del loro patrimonio, ed è incaricato sotto la dipendenza delle autorità competenti:

1° Della polizia generale e degli atti attenenti alla medesima, e così della sorveglianza dei pubblici spettacoli;

2° Degli atti delegati dalle amministrazioni centrali;

3° Della cooperazione al censimento della popolazione ed agli altri lavori statistici;

4° Della cooperazione alla formazione dei ruoli delle somministrazioni militari, di provvedere all'eseguimento delle medesime in caso di passaggio di truppe, conforme ai ruoli stessi che saranno formati dai Consigli delegati e di ritirare gli opportuni recapiti;

5° Della pubblicazione delle leggi, ordini e manifesti, e di permettere a privati quella di cartelli, avvisi e simili, eccettuate però dalla necessità di questo permesso le pubblicazioni relative unicamente ad oggetti di commercio od annunci di vendite e di locazioni;

6° Di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi e regolamenti;

7° Ed in massima di tutti gli atti di semplice amministrazione esecutiva affidati ai comuni nell'interesse generale dello Stato, a cui non sia altrimenti provveduto per legge.

Art. 104. Spetterà al sindaco il regolare nell'interesse dell'ordine pubblico l'esercizio degli alberghi, trattorie, caffè, osterie ed altri stabilimenti pubblici di egual natura.

Le licenze saranno concesse dall'intendente, sentito il sindaco.

Art. 105. Il sindaco potrà accettare di essere arbitro anche inappellabile nelle questioni instantanee, cui possano dar luogo i contratti sulle fiere e mercati, in quelle fra i viaggiatori e conducenti o locandieri per le spese di trasporto e di alloggio, ed in quelle che insorgessero per pagamento di mercedi giornaliera. Se non riesce ad amichevole componimento, rimetterà le parti al giudice competente.

Art. 106. Il sindaco è nominato dal Re e scelto fra i consiglieri comunali che dimorano nel comune almeno una parte dell'anno; rimane in carica tre anni e può essere confermato quando rimanga al posto di consigliere.

Art. 107. Il governatore può sospendere i sindaci riferendone immediatamente al Ministero.

Art. 108. La rimozione dei sindaci è riservata al Re.

Art. 109. Il sindaco prima, di entrare in funzione, presta giuramento nantì l'intendente od un suo delegato.

Art. 110. Potrà essere stanziato in bilancio a favore dei sindaci un annuo compenso per ispesse di rappresentazione; compete inoltre ai medesimi il rimborso delle spese forzose.

SEZIONE II. — *Dei vice-sindaci.*

Art. 111. I vice-sindaci prestano assistenza al sindaco, che può loro delegare una parte delle sue attribuzioni.

Art. 112. In caso d'assenza o d'impedimento del sindaco, ne fa le veci quello dei vice-sindaci presenti che è portato il primo nell'ordine di proposta e di nomina; in difetto, il primo dei consiglieri delegati, ed in loro mancanza il consigliere più anziano.

Art. 113. I vice-sindaci sono nominati per un anno sulla proposta del sindaco dall'intendente fra i consiglieri comunali.

Occorrendo nell'anno la nomina di un nuovo sindaco, cessano; possono essere confermati purchè non escano dal novero dei consiglieri comunali.

Art. 114. Il numero dei vice-sindaci potrà essere di otto nei comuni eccedenti 80 mila abitanti, di sei in quelli eccedenti 20 mila e di quattro in tutti gli altri.

Art. 115. Potrà nominarsi un vice-sindaco locale nelle frazioni principali in cui, per la lontananza del capoluogo e per la difficoltà delle comunicazioni, l'intendente sulla proposizione del sindaco riconoscesse utile di ammetterlo.

In questo caso potrà anche eccedersi il numero fissato dall'articolo precedente.

Art. 116. Prima di entrare in funzione, i vice-sindaci prestano giuramento a mani del sindaco nanti il Consiglio delegato.

Art. 117. I vice-sindaci intervengono pure alle funzioni di cui all'articolo 100.

Art. 118. L'intendente può sospendere i vice-sindaci. La loro rimozione è riservata al governatore.

SEZIONE III. — *Disposizioni comuni ai sindaci e vice-sindaci.*

Art. 119. I distintivi dei sindaci e vice-sindaci sono determinati da un regolamento approvato dal Re.

Art. 120. I sindaci e coloro che ne fanno le veci non possono essere chiamati a render conto delle azioni commesse nell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato.

CAPO V. — *Dei segretari comunali e catastari.*

Art. 121. Ogni comune avrà un segretario ed avrà inoltre un catastaro, quando le attribuzioni di quest'ufficio non possano essere affidate al segretario.

Nel caso di momentaneo impedimento del segretario il Consiglio potrà chiamare a supplirvi in qualità di segretario assunto un notaio od un segretario di comune vicino.

Art. 122. Incumbe ai segretari:

1° Di assistere a tutte le adunanze dei Consigli comunali e delegati con redigerne le deliberazioni;

2° Di compilare le liste ed i ruoli di cui è cenno nell'articolo 99, n° 2;

3° Di attendere sotto la direzione dei sindaci alla tenuta del protocollo, dei registri correnti e dell'archivio, non che alla spedizione di tutti i lavori sì ordinari che straordinari.

Art. 123. Spetterà al segretario di autenticare gli atti da lui ricevuti e di spedire copia dei medesimi e dei documenti dell'archivio ai privati dietro ordine del Consiglio delegato o dell'intendente.

Art. 124. Spetterà ai catastari di operare, in esecuzione delle deliberazioni dei Consigli delegati, i trasporti sui libri di mutazione di proprietà, di spedire le fedè e i certificati di catasto.

Art. 125. Per la spedizione degli atti e delle copie o certificati saranno dovuti i diritti fissati dalle tariffe approvate con decreto reale.

S'indicherà sempre sopra l'atto, le copie od i certificati lo importare dei diritti rispettivamente riscossi.

CAPO VI. — *Degli uffici comunali.*

Art. 126. Ogni comune ha un ufficio per la convocazione dei Consigli, per la spedizione degli affari e la custodia delle carte comunali.

Art. 127. Il sindaco, il segretario ed il catastaro sono rispettivamente contabili della conservazione di tutte le carte comunali.

Occorrendo di consegnarle ad altri pel servizio del comune,

si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti d'amministrazione. Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro turno contabili e saranno per questo soggette alla giurisdizione amministrativa.

Art. 128. L'intendente potrà far procedere al sequestro delle carte comunali presso gli amministratori che le avessero esportate dall'ufficio comunale e presso le persone che ne fossero contabili a termini dell'articolo precedente od i loro eredi.

CAPO VII. — *Delle regole e forme di amministrazione economica.*

SEZIONE I. — *Dei beni comunali.*

Art. 129. Ogni comune formar deve l'inventario di tutti i suoi beni mobili ed immobili e darne copia all'ufficio d'intendenza. Questo inventario sarà riveduto ogni tre anni. In ogni cambiamento di sindaco ed ogni qualvolta succeda qualche variazione del patrimonio comunale gli saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Art. 130. I comuni ritengono la piena disponibilità dei loro beni, ancorchè di questi usino in natura gli abitanti.

Art. 131. L'alienazione dei beni comunali può essere fatta obbligatoria quando la ritenzione nel dominio del comune sia d'ostacolo al loro miglioramento o coltura, o di pregiudizio all'interesse generale.

In questi casi il progetto di alienazione sarà comunicato al Consiglio comunale per le sue deliberazioni, quindi alla Commissione provinciale pel suo parere, e verrà statuito con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 132. I beni comunali deggono di regola essere dati in affitto. Nei casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il comune potrà ammettere la continuazione del godimento in natura del prodotto de' suoi beni, ma in tal caso dovrà formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso e potrà alligarlo al pagamento di un corrispettivo.

Art. 133. Il regolamento determinerà la proporzione da osservarsi nei riparti, o nell'ammissione degli aventi diritto al godimento dei beni.

Ogni cessione di lotti è sempre vietata.

Art. 134. I Consigli possono con regolamenti speciali riordinare i riparti delle acque comunali, provvedere perchè l'uso delle medesime non ecceda il servizio cui sono destinate e disporre delle sopravanzanti in favore dell'industria.

Possano anche imporre un corrispettivo sia per sopperire alle spese di condotta, vigilanza o manutenzione, sia in beneficio dell'erario comunale.

Art. 135. Quando i regolamenti fossero impugnati dai privati, o da corpi morali, come lesivi di ragioni di proprietà o di servitù, dovranno le parti interessate presentarsi nanti lo intendente per esperire un amichevole componimento, il quale non riuscendo, pronunzierà il tribunale competente.

Art. 136. Le questioni relative ai riparti fatti dal comune, od all'ammissione al godimento dei beni saranno di competenza dei Consigli di Governo, eccettuate sempre, come all'articolo precedente, le questioni di proprietà o servitù.

Art. 137. È obbligatorio ai comuni l'impiego sicuro e fruttifero dei capitali d'ogni specie, provenienti da qualunque causa, salvo che siano autorizzati ad erogarli nelle spese comunali a termini dell'articolo 197. Sarà a quest'uopo dato eccitamento dall'intendente al Consiglio comunale, e non provvedendo esso, o provvedendo irregolarmente, disporrà l'intendente, sentita la Commissione provinciale.

SEZIONE II. — *Delle spese comunali e dei mezzi per sopprimerli.*

Art. 138. Le spese sono obbligatorie o facoltative.

Art. 139. Sono obbligatorie nella conformità prescritta dalle leggi le spese:

1° Per la manutenzione del locale destinato agli uffici comunali ed alle adunanze dei Consigli, o per la locazione d'esso quando non appartenga al comune;

2° Per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti del comune e pel salario dei servienti;

3° Per le spese d'ufficio e per l'archivio;

4° Per le trasferte degli amministratori ed impiegati, o rappresentanti del comune;

5° Per la riscossione delle entrate comunali;

6° Per le imposte dovute dal comune;

7° Per il mantenimento delle proprietà stabili, e generalmente per la conservazione del patrimonio comunale;

8° Per il pagamento dei debiti esigibili, e per lo stanziamento in bilancio, nel caso di lite, delle annualità solite imporsi a favore dei terzi, onde si tengano in serbo fino alla risoluzione della lite;

9° Per la sistemazione ed il mantenimento delle strade comunali e delle traverse nell'abitato delle strade reali e provinciali;

10. Per il mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche, laddove i regolamenti e le consuetudini non provvedano altrimenti;

11. Per l'esecuzione dei piani d'ornato;

12. Per la polizia locale;

13. Per il culto e per i cimiteri;

14. Per l'istruzione elementare dei due sessi;

15. Per la milizia nazionale;

16. Per l'abbonamento alla raccolta ufficiale degli atti del Governo;

17. Per gli uffici elettorali;

18. Per il locale e mobilio della giudicatura del mandamento;

19. Per lo stipendio e le spese d'ufficio degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;

20. Per la casa d'arresto mandamentale e per la custodia dei detenuti;

21. Per il locale e mobilio dell'ufficio ed archivio d'insinuazione e per la legatura dei volumi di tale archivio;

22. Per lo stipendio delle guardie forestali;

23. Per il ricovero dei maniaci indigenti giusta il riparto approvato dall'autorità superiore;

24. Per l'esecuzione d'opere consortili debitamente approvate;

25. Per i registri dello stato civile;

26. Per la statistica del comune e pel censimento della popolazione;

27. Per il risarcimento dei guasti e danni sofferti dagli ufficiali del comune in dipendenza del legittimo esercizio delle loro funzioni, nel qual caso il comune subentrerà nelle ragioni che possono spettare al danneggiato.

E generalmente quelle poste a carico dei comuni, da una disposizione legislativa, o da precedenti deliberazioni del Consiglio comunale esecutorie e non abrogate.

Potrà pur essere dall'intendente fatta obbligatoria la costruzione di ponti, strade, od argini comunali, quando la Commissione provinciale appositamente consultata renda voto favorevole, salvo ricorso del comune che si credesse leso al governatore della divisione, il quale statuirà definitivamente, sentito il Consiglio di Governo.

Art. 140. Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Art. 141. Le spese degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal Consiglio comunale, a termini dell'articolo 3, faranno parte del bilancio comunale.

Art. 142. Lo stesso avrà luogo per le spese speciali d'amministrazione pubblica occorrenti nelle frazioni, e poste a loro esclusivo carico. Sono tali le spese di culto contemplate nelle regie patenti del 6 gennaio 1824, quelle dei cimiteri, e quelle d'istruzione elementare deliberate dai Consigli comunali sull'istanza degli'interessati, e per ultimo le spese di lite relative a tali oggetti.

I comuni potranno ripartire queste spese speciali nel distretto territoriale, e sugli'abitanti della frazione, mediante ruoli d'imposta da approvarsi dall'intendente.

Art. 143. I comuni provvedono alle proprie spese colle loro rendite, e nel caso d'insufficienza delle medesime colle imposte locali ammesse dalla legge.

Art. 144. Le imposte che i comuni possono stabilire sono le seguenti:

1° I dazi da riscuotersi per esercizio, o per abbonamento sui commestibili, bevande, combustibili, materiali di costruzione, foraggi e strame, destinati alla consumazione locale, e non eccettuati per legge.

Non sarà però mai imposto onere, o divieto al transito immediato, se non che potranno essere determinate le vie di passaggio nell'interno dell'abitato, o ristretta la facoltà del transito alle vie di circonvallazione, quando queste sieno sufficientemente comode;

2° La percezione con privativa d'esercizio di un diritto di peso pubblico e di misura pubblica senza carattere coattivo;

3° La tassa per occupazioni di suolo pubblico tanto permanenti che temporarie in occasione di fiere o mercati, con che venga unicamente ragguagliata all'estensione del sito occupato ed all'importanza della posizione per lo smercio;

4° La tassa sulle bestie da tiro, da sella o da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifici rurali o delle greggie, od impiegati alla condotta dei ciechi;

5° Una sovrimposta ripartita con eguale proporzione su tutte le contribuzioni dirette.

Art. 145. La prestazione delle comandate per la conservazione delle strade comunali è regolata da legge speciale.

Art. 146. Le imposte comunali deggiono sempre colpire in eguale proporzione i contribuenti.

Esse non possono eccedere la misura necessaria per supplire alla deficienza delle rendite.

Art. 147. Il comune non potrà eccedere nella sovrimposta la media del decennio antecedente, nè la metà dell'ammontare delle imposte dirette portate a favore dello Stato nei ruoli comunali dell'anno antecedente.

Nei casi eccezionali in cui si creda indispensabile d'oltrepassare questi limiti, saranno chiamati in apposita seduta del Consiglio comunale i maggiori imposti del comune in numero eguale a quello dei membri del Consiglio.

Se la maggioranza dei chiamati ai quali saranno comunicati i motivi d'eccedere detti limiti non vi aderirà, tal eccedenza non potrà aver luogo salvochè venga autorizzata per legge.

Le stesse disposizioni saranno applicabili se occorrerà d'eccedere i limiti sovraccennati nello stabilimento di sovrimposta previsto dall'articolo 203.

SEZIONE III. — *Dei bilanci, del maneggio dei fondi comunali, e dei conti.*

Art. 148. Il bilancio annuo del comune comprende tutte le esazioni e tutte le spese le quali si prevede che avranno luogo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Saranno specificati in esso i mezzi di sopperire alle spese previste.

Art. 149. Nell'attivo del bilancio saranno primieramente iscritti gli avanzi disponibili degli esercizi anteriori risultanti dall'ultimo conto, e le eccedenze d'attivo che risultano dalla chiusura del bilancio dell'esercizio in corso.

Art. 150. L'esazione delle entrate ed il pagamento delle spese comunali appartiene esclusivamente all'esattore delle contribuzioni dirette.

Tuttavia i comuni le cui rendite ordinarie eccedono le lire 50,000 potranno nominarsi un tesoriere particolare, il quale rimarrà estraneo alla riscossione delle contribuzioni dirette, godrà delle facoltà attribuite agli esattori, e sarà sottoposto alle stesse discipline, se non che la sua malleveria sarà determinata nell'atto di nomina, ed approvata dall'intendente.

Il montare delle rendite ordinarie dei comuni per l'effetto di questa disposizione sarà desunto dalla media dell'ultimo quinquennio.

Art. 151. L'esattore promuove coi privilegi dei regi tributi le riscossioni secondo le indicazioni del bilancio di cui gli è rimessa copia, ed in conformità dei ruoli che, approvati dall'intendente, gli sono trasmessi per originale.

Art. 152. Tutte le entrate non comprese in bilancio, che si verificassero dentro l'anno, devono essere denunziate all'intendente, e se ne rimetterà tosto la nota all'esattore perchè le riscuota. Occorrendo l'uso dei mezzi fiscali, la nota dovrà essere sottoposta all'intendente affinchè se vi ha luogo la renda esecutoria.

Art. 153. L'esattore eseguisce i pagamenti sopra mandati spediti dal sindaco e sino alla concorrenza per ogni articolo del fondo stanziato. Ogni pagamento fatto dall'esattore oltre al limite del relativo articolo rimane a suo carico.

Art. 154. Chiunque, dall'esattore in fuori, s'ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari di un comune, rimarrà per questo solo fatto contabile, e sottoposto alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Art. 155. I conti delle entrate e delle spese resi annualmente dagli esattori o tesorieri comunali, saranno, previa deliberazione del Consiglio comunale, assestati definitivamente dall'intendente, sentita la Commissione provinciale, salvo ricorso alla Corte dei conti.

Art. 156. Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili saranno riscosse dall'esattore, come le altre entrate comunali.

Art. 157. L'intendente provvede sì d'ufficio che sull'istanza del sindaco pel trasporto del danaro comunale nella Cassa provinciale di deposito.

Art. 158. L'intendente può rendere obbligatorio il deposito dei fondi inoperosi nella Cassa centrale dei depositi o dei prestiti.

SEZIONE IV. — *Dei contratti.*

Art. 159. I contratti di vendita, quelli di locazione di stabili, eccettuato l'appigionamento d'alloggi, o d'altre parti di fabbricati urbani, quelli pure d'affittamento di dazi, od altre rendite, e gli appalti d'opere, o di somministrazioni, avranno

luogo all'asta pubblica, salvo che si tratti di valore non eccedente le lire 500, o d'oggetto d'assoluta urgenza, nei quali casi si potrà procedere a licitazioni private, od anche, se fia d'uopo, far eseguire le opere ad economia.

Gli intendenti potranno pur autorizzare le amministrazioni comunali a far contratti a trattativa privata, quando attesa la natura dell'oggetto, od in ragione d'altre particolari circostanze, l'interesse del comune lo richieda.

Art. 160. Potrà inoltre aver luogo per trattativa privata l'alienazione di beni usurpati in favore degli usurpanti, quella dei siti attigui alle case private per dare migliore forma alle medesime, ed abbellire l'abitato, la cessione ai confrontanti dei siti abbandonati, e di quelli sopravanzati dagli acquisti fatti per l'esecuzione d'opere pubbliche.

Art. 161. Gli avvisi d'asta saranno pubblicati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Ogniquavolta il prezzo d'asta ecceda le lire 10,000, l'avviso d'asta, indipendentemente dalle ordinarie pubblicazioni, e da quelle altre che l'amministrazione comunale stimerà convenienti, dovrà pur essere pubblicato nel capoluogo del mandamento, non che in quello della provincia, ed inserito nel giornale ufficiale della divisione.

Se il prezzo d'asta oltrepassa le lire 30,000 l'avviso è inoltre inserito nel giornale ufficiale del regno.

Art. 162. Gli avvisi d'asta indicheranno:

1° Il luogo, giorno ed ora in cui s'aprirà l'incanto;

2° La natura del contratto pel quale si chiama la pubblica concorrenza, l'oggetto del medesimo ed il prezzo d'asta in aumento o diminuzione del quale si riceveranno le offerte;

3° Il metodo che si seguirà nell'incanto, quello cioè della estinzione di candele;

4° Il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta, e la malleveria di cui fosse imposto l'obbligo al deliberatario;

5° Ove si voglia che gli accorrenti all'asta forniscano prove d'idoneità, quali sieno i documenti da presentarsi;

6° Il deposito presso l'ufficio comunale del quaderno dei capitoli e condizioni del contratto, acciò ognuno possa ivi prenderne visione in ogni giorno ad ore indicate sino all'ora dell'incanto;

7° Il termine entro il quale dopo il deliberamento sarà ammessa l'offerta d'aumento o diminuzione del decimo o del ventesimo per promuovere un nuovo incanto secondo le norme qui appresso segnate, e l'ora in cui scadrà il termine stesso.

Art. 163. Nell'ora prestabilita l'autorità che presiede all'asta fa pubblicare a suono di tromba o di tamburo, che l'incanto sta per aprirsi. Quindi fa dar lettura agli astanti dell'avviso d'asta, e dei capitoli, e condizioni del contratto, e dichiara aperto l'incanto sopra tali basi.

Art. 164. Se, non ostante la pubblicazione di cui all'articolo precedente, nessuno si presenterà, ovvero non verrà fatta veruna offerta, l'autorità che presiede all'asta dopo aver aspettato per un'ora intiera dichiarerà deserto l'incanto, e ne farà stendere processo verbale.

Art. 165. Presentandosi un'offerta, l'autorità che presiede all'asta fa accendere successivamente tre candele, ciascuna delle quali possa durare almeno un minuto, e fa invitare ad alta voce chiunque voglia far altre offerte a presentarle mentre esse candele rimarranno accese.

Art. 166. Se nell'ardere delle tre candele si saranno presentate offerte se ne accenderà una quarta, e successivamente delle altre sinchè dureranno le offerte.

Poi consumandosi due candele di seguito senza che in tutto il tempo della loro durata si sia fatta alcuna offerta, e senza che il corso della licitazione sia stato interrotto da alterco

fra gli astanti, si pronuncerà il deliberamento a favore dell'ultimo e miglior offerente.

Art. 167. Se invece nell'incanto sarà presentata una sola offerta non si procederà a deliberamento.

Bensi l'offerta starà ferma, e l'incanto verrà rinnovato su di essa, previa pubblicazione di nuovi avvisi a termini dell'articolo 161.

Art. 168. Nel rinnovato incanto si procederà a deliberamento quand'anche non venga fatta veruna offerta oltre quella rimasta ferma in virtù dell'articolo precedente.

Art. 169. Ogni qualvolta ha luogo un deliberamento sono ammissibili dopo il medesimo le offerte di aumento o diminuzione del decimo della somma cui esso ascende in miglioramento del contratto a favore del comune, purchè vengano presentate entro il termine che sarà stato a tal fine prefisso negli avvisi d'asta.

Questo termine non potrà mai essere minore di giorni otto successivi a quello del deliberamento, salvo che per ragioni speciali d'urgenza fosse stata approvata dall'intendente la prefissione di un tempo più breve.

Art. 170. Allorchè il deliberamento ascende a somma maggiore delle lire 2 mila è ammissibile l'aumento o diminuzione del ventesimo.

Art. 171. Sulle offerte di aumento o diminuzione del decimo o del ventesimo presentate a termini dei due articoli precedenti, si apre un nuovo incanto previa pubblicazione di avvisi nella conformità prescritta dall'articolo 161, e seguenti.

Non presentandosi oblatori in questo nuovo incanto è dichiarato deliberatorio chi offerì il detto aumento o diminuzione.

Art. 172. Le offerte condizionate non sono mai ammissibili negli incanti. Si hanno come non avvenute.

Art. 173. Dopo due incanti deserti l'amministrazione comunale può accettare una offerta privata.

Quando l'offerta privata porti modificazione del prezzo o delle condizioni del contratto a detrimento del comune, essa non potrà essere accettata se non coll'autorizzazione dell'intendente.

Art. 174. L'autorità cui spetta autorizzare i contratti può sempre modificarne i capitoli per rendere il contratto più regolare e più cauto, senza però variarne la sostanza.

Art. 175. Gli intendenti hanno la facoltà di far seguire gli incanti, e la stipulazione dei contratti comunali nel loro ufficio, quando l'importanza dell'atto od altre particolari circostanze lo consiglino.

In tal caso l'intendente presiederà agli incanti, ed i contratti saranno stipulati dinanzi a lui dal sindaco o da un deputato del comune.

Rogherà gli atti il segretario d'intendenza, il quale potrà soltanto percevere i diritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale.

CAPO VIII. — *Della polizia urbana, e rurale, e dei regolamenti edilizi.*

SEZIONE I. — *Dei regolamenti di polizia urbana e rurale.*

Art. 176. Ogni comune può formare regolamenti di polizia urbana e rurale.

Art. 177. I progetti di questi regolamenti, preparati per cura del Consiglio delegato, discussi e deliberati dal Consiglio comunale, verranno approvati con decreto reale, previo parere del Consiglio di Governo e del Consiglio di Stato.

Art. 178. I regolamenti di polizia urbana stabiliscono:

1° Le regole e cautele per lo smercio delle cose destinate al vitto, e quelle da adempirsi per lo stabilimento e per l'e-

sercizio delle arti di panattiere, fornaio, vermicellaio, mugnaio e macellaio, senza però limitare il numero degli esercenti o stabilire condizioni che tendano a simile limitazione, od a restrizione dell'esercizio;

2° Le norme da seguire nello stabilimento delle fosse dei commestibili ed anche dei combustibili, nei luoghi ove nesia ancora riconosciuta la necessità;

3° La fissazione dei siti per le fiere, pei mercati e pei giuochi pubblici d'ogni sorta che ingombrino il passaggio, senza che si possa imporre per essi alcuna servitù alle proprietà private che non vi sono soggette;

4° Le avvertenze da osservarsi per gli spurghi, ed altre operazioni insalubri;

5° Provvedono alla polizia dell'abitato, allo sgombramento delle immondizie, e delle nevi dalle vie e dalle piazze, all'innaffiamento delle medesime, ed alla sistemazione dei canali di spurgo, determinando in quali casi ed in quale misura queste operazioni, o le spese a ciò occorrenti debbono essere a carico dei possessori, o degli inquilini di case o botteghe;

6° Provvedono a mantenere la mondezza delle fontane, e delle altre acque destinate agli usi domestici, all'abbeveraggio e simili;

7° Definiscono gli obblighi dei privati in ordine alla costruzione, e riparazione delle case minaccianti rovina, non che alla costruzione e conservazione dei selciati, fossi, canali di scolo, stillicidi sulle vie e piazze pubbliche, fissando la competenza per queste ultime spese;

8° Sanciscono i divieti permanenti della circolazione di carichi eccessivi nelle vie interne degli abitati, ove può produrre inconvenienti, e le cautele da osservarsi nell'ammucchiamento, e nella custodia delle materie accendibili, e per la circolazione delle bestie nocive;

9° Possono imporre l'obbligo ai proprietari delle case situate nel perimetro dell'abitato di tenerne nelle ore di notte chiusi od illuminati gli accessi verso la via pubblica;

10. Possono imporre secondo i diversi metodi di costruzione il divieto di abitare le case nuove pendente un determinato periodo di tempo, che non potrà eccedere mai due anni, dal giorno in cui la casa fu coperta ed arricciata;

11. Provvedono in generale ad altri oggetti consimili non previsti dalla legge.

Art. 179. I regolamenti di polizia rurale sanciscono le norme:

1° Per le comunioni generali esistenti per l'uso dei beni privati, per impedire i passaggi abusivi, e per prevenire i furti di campagna, e la devastazione dei boschi;

2° Pei consorzi per l'uso delle acque quando interessano la maggior parte degli abitanti, o delle terre di un comune o di una frazione;

3° Per lo spigolamento, e altre operazioni di cui la popolazione abbia il diritto sui beni privati;

4° Prescrivono le cautele da usarsi per la distruzione degli insetti, ed altri animali nocivi all'agricoltura;

5° Proibiscono i pascoli non conciliabili coll'interesse generale del comune.

Art. 180. I bandi politici, e campestri approvati anteriormente alla legge del 7 ottobre 1848 saranno riveduti e convertiti in regolamenti di polizia urbana e rurale a norma dell'articolo 177.

Tali regolamenti saranno presentati all'approvazione del Governo entro il triennio decorrendo dal 1° gennaio venturo.

In caso di negligenza per parte dei comuni a presentarli in questo termine, i bandi suddetti si intenderanno aboliti colla scadenza del triennio medesimo.

Art. 181. I bandi politici e campestri cesseranno fin d'ora di essere esecutori in tutto ciò che è contrario alla presente legge.

SEZIONE II. — *Delle attribuzioni del Consiglio delegato e del sindaco, in ordine alla polizia urbana e rurale.*

Art. 182. Indipendentemente dalle disposizioni dei regolamenti compete al Consiglio delegato la facoltà di fissare, dove fosse ancora necessario, l'epoca delle vendemmie nei terreni che non sono chiusi, ed appartenenti ad un solo proprietario od anche a più quando sono d'accordo. Le sue determinazioni sono notificate al pubblico con manifesto del sindaco.

Art. 183. Le tasse dei commestibili o combustibili secondo le basi stabilite dai regolamenti, sono decretate dal Consiglio delegato.

Art. 184. Il sindaco può concedere licenze di vendemmie anticipate quando circostanze speciali lo esigano.

Art. 185. Esso può con manifesti, rendendone conto all'intendente:

1° Assoggettare a cautele provvisorie il passaggio nei siti ove siavi pericolo di rovina, l'ammucchiamento di materie accendibili, la circolazione delle bestie nocive, prescrivendone, ove d'uopo, la distruzione;

2° Vietare che si depositino, o si facciano immondizie nei siti pubblici;

3° Fissare il tempo per lo sgombero dei cessi, fossi e canali immondi;

4° Assegnare provvisoriamente nuovi siti per le fiere e mercati, quando quelli stabiliti divenissero inservibili;

5° Stabilire i prezzi delle vetture di piazza, delle barche, e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

6° Far nuove pubblicazioni dei regolamenti, e delle singole loro disposizioni per meglio accertarne l'osservanza.

Art. 186. Appartiene pure al sindaco:

1° Di prescrivere le cautele opportune, quando occorre la formazione di steccati, ponti, palchi ed altre simili opere costrutte in siti pubblici o per uso pubblico;

2° Di ordinare la rimozione immediata degli oggetti collocati sui balconi o finestre che minacciano di cadere nelle vie, o sulle piazze pubbliche; l'apposizione dei lumi, o ripari nei siti pubblici in cui siansi lasciati materiali, o fatti scavi; la apposizione di sostegni necessari ad impedire imminenti rovine nei siti aperti al pubblico; lo sgombero delle case ed edifici abitati, quando vi sia pericolo imminente; la rimozione delle immondizie, ed ogni altro oggetto depositato in sito pubblico, od impediente il passaggio in siti pubblici; la rimozione delle immondizie, ed altre sostanze depositate in siti privati quando mandino esalazioni fetide a danno o incomodo del vicinato;

3° Di far procedere al sequestro delle bevande, e dei commestibili alterati o corrotti esposti in pubblica vendita;

4° Di dare le disposizioni occorrenti per l'estinzione degli incendi, e pel taglio nel caso di urgente pericolo degli oggetti valevoli a propagarli;

5° E generalmente di dare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza ed igiene pubblica.

Art. 187. Il sindaco può far eseguire gli ordini di cui all'articolo precedente a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dall'intendente, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e col privilegio dei regi tributi.

SEZIONE III. — *Dei regolamenti edilizi.*

Art. 188. I comuni possono con regolamenti edilizi:

1° Determinare il tracciamento delle vie pubbliche nell'interno dell'abitato, e gl'ingrandimenti del medesimo;

2° Imporre nei casi d'ingrandimento ai costruttori di case nuove l'obbligo di somministrare sistemata ad uso pubblico la metà della via da stabilirsi lungo le medesime secondo il piano d'ingrandimento, ed anche di fiancheggiarla di portici ad uso pubblico;

3° Statuire nell'interesse dell'igiene pubblica che l'altezza delle case nuove non ecceda una volta e mezzo la larghezza della via che le fianeggia, e che il lato più ristretto del cortile abbia un'estensione eguale all'altezza della casa;

4° Determinare l'altezza e la forma esterna dei fabbricati verso le vie e piazze pubbliche, e nell'interno l'elevazione minima delle camere.

Art. 189. I progetti dei regolamenti edilizi sono deliberati ed approvati secondo le norme stabilite dall'articolo 177.

CAPO IX. — *Delle attribuzioni dell'autorità governativa rispetto all'amministrazione comunale.*

Art. 190. Tutte le deliberazioni dei Consigli comunali e dei Consigli delegati saranno trasmesse per copia all'intendente entro cinque giorni dalla loro data.

Per quelle però che deggono essere pubblicate, il termine decorrerà dal giorno della pubblicazione.

Art. 191. Quando si tratti di un oggetto per cui la legge non abbia espressamente prescritta l'approvazione dell'autorità governativa, l'intendente si limiterà ad esaminare se la deliberazione è regolare, se non eccede la competenza del Consiglio che deliberò, se non è contraria all'interesse generale od alle leggi.

Art. 192. Se l'intendente riconoscerà nella deliberazione uno dei vizi indicati nell'articolo precedente, potrà sospendere l'esecuzione con decreto motivato, il quale dovrà essere immediatamente notificato all'amministrazione comunale, e trasmesso al governatore.

Il governatore, sentito il Consiglio di Governo, deciderà se la deliberazione debb'essere annullata, salvo ricorso al Re, il quale provvederà, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 193. Se invece l'intendente non crederà che la deliberazione contenga alcuno dei detti vizi, rimanderà la medesima al comune munita di un semplice suo visto.

Art. 194. Passati venti giorni dalla trasmissione della deliberazione all'intendente, senza che questo ne abbia sospesa l'esecuzione, nè vi abbia apposto il suo visto, la deliberazione stessa sarà esecutoria.

Art. 195. Non ostante l'apposizione del visto, di cui all'articolo precedente, il Re, sentito il Consiglio di Stato, potrà annullare le deliberazioni peccanti di alcuno dei vizi di cui all'articolo 191.

Art. 196. Quando non sia emanato alcun provvedimento dall'autorità governativa sopra una deliberazione comunale entro i quaranta giorni successivi alla sua trasmissione all'intendente, essa non potrà più essere annullata se non dal potere legislativo.

Art. 197. Sono approvate dal Re, previo parere del Consiglio di Stato, le deliberazioni indicate nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 88, eccettuato, riguardo ai numeri 3 e 6, il caso in cui trattisi di un valore determinato non maggiore di lire 1000.

Sono pure soggette a tale approvazione le deliberazioni per locazione eccedente gli anni trenta.

Art. 198. Sono approvate dall'intendente, previo voto della Commissione provinciale, le deliberazioni indicate nei numeri 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 88, non che quelle per ragione di somma eccettuate nell'articolo precedente, e le locazioni non eccedenti gli anni trenta, quando oltrepassano il novennio, o si vogliono esporre agl'incanti per un annuo fitto maggiore di lire 500.

Art. 199. L'intendente, sentita la Commissione provinciale, elimina dal bilancio gli stanziamenti contrari alle leggi, e v'introduce d'ufficio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

Può inoltre eliminare le spese che riconosce non potere essere compiute coi mezzi disponibili entro il prossimo triennio, quando non ne trova giustificata la necessità.

In questi casi l'intendente, prima di provvedere, deve comunicare le sue obiezioni al Consiglio comunale, acciò questo possa somministrare maggiori schiarimenti o prendere ulteriori risoluzioni.

Art. 200. I progetti di costruzione di nuovi edifici, o di ristauero essenziale, o demolizione degli antichi, saranno oggetto di deliberazione a parte, da sottoporsi all'approvazione dell'intendente, il quale provvederà, sentita la Commissione provinciale.

Quando l'urgenza richieda lo stanziamento in bilancio di fondi per un'opera non ancora approvata, lo stanziamento verrà ammesso, salvo esame ed approvazione del progetto prima della sua esecuzione.

Art. 201. Ad eccezione delle avvertenze espresse negli articoli precedenti, l'intendente si limiterà ad esaminare se il bilancio sia regolare quanto alla forma, ed in tal caso vi apporrà il suo visto.

Art. 202. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione del bilancio all'intendente, senza che sia stato restituito al comune col di lui visto, o con una sua risoluzione riguardo al merito, il bilancio medesimo sarà senz'altro esecutivo.

In ogni caso, a partire dal primo gennaio, saranno esecutorie le spese ordinarie stanziare nei limiti dell'ultimo bilancio e le spese preventivamente autorizzate a carico del bilancio sottoposto ad esame.

Art. 203. Quando si presenterà entro l'anno la necessità di oltrepassare la somma assegnata in bilancio per determinati oggetti, o di eseguire una spesa non bilanciata, la relativa deliberazione dovrà essere approvata dall'intendente, sentita la Commissione provinciale.

Art. 204. Per sopperire alle spese obbligatorie, a termini degli articoli 139 e 199, l'intendente, sentita sempre la Commissione provinciale, potrà ridurre le spese facoltative, e, ciò non bastando, potrà rendere obbligatoria una proporzionata sovrimposta, entro il limite stabilito dalla prima parte dell'articolo 147.

Art. 205. Saranno soggette all'approvazione dell'intendente le deliberazioni portanti nomina, sospensione o rimozione del segretario e catastaro comunale, eccettuata però la scelta di segretario assunto di cui all'articolo 121.

La sospensione o rimozione non potranno essere approvate se non previo il parere della Commissione provinciale.

La sospensione sarà provvisoriamente esecutoria, e non potrà eccedere la durata di tre mesi.

L'intendente potrà pure, col voto conforme della Commissione provinciale, e per gravi motivi d'interesse pubblico, decretare d'ufficio la sospensione o rimozione del segretario e del catastaro.

Art. 206. Sarà trasmessa all'intendente copia dei processi verbali delle sedute dei Consigli comunali.

Art. 207. Quando il sindaco non ispedisca i mandati, o non dia esequimento alle deliberazioni debitamente approvate, ovvero esso, od i Consigli non compiano operazioni fatte obbligatorie dalla legge, l'intendente dopo averli specialmente eccitati potrà supplire d'ufficio al dovere loro.

Art. 208. L'intendente potrà assicurarsi, per mezzo di delegati speciali, della regolarità del servizio dei segretari, dei catastari, dei contabili e degli altri impiegati del comune.

In caso di negligenza o di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incumbenze loro affidate, potrà inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

Art. 209. In caso di dissoluzione o mancanza inopinata del Consiglio comunale, l'amministrazione del comune verrà provvisoriamente affidata ad un delegato straordinario nominato dal Re a carico dell'erario comunale.

Questo delegato eserciterà le attribuzioni affidate dalla legge al sindaco, ed inoltre quelle spettanti al Consiglio delegato.

Esso presiederà pure le nuove elezioni, le quali non saranno differite oltre tre mesi.

Art. 210. Quando l'urgenza dei provvedimenti fatti dal delegato regio in senso dell'articolo 95 della presente legge non sia tale da escludere ogni indugio, essi saranno soggetti all'approvazione dell'intendente, e questi non potrà approvarli se non sentita la Commissione provinciale.

L'articolo 97 non sarà applicabile agli atti del delegato regio.

CAPO X. — Disposizioni di sanzione penale.

Art. 211. Alle infrazioni dei regolamenti formati dai comuni per l'esazione delle loro imposte speciali, per regolare il godimento dei beni comunali ed il riparto delle acque, per la polizia urbana e rurale, ed a quelle dei manifesti ed ordini dei sindaci, sono applicabili le pene stabilite dal libro terzo, capitolo quarto del Codice penale.

Art. 212. Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali basterà, sino a prova contraria, la deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al sindaco di uno degli agenti giurati del comune o di uno degli agenti della pubblica forza, contemplati negli articoli 44 e 45 del Codice di procedura criminale.

Art. 213. Sì prima, che dopo la detta deposizione il sindaco chiamerà i contraventori avanti di sé colla parte lesa, onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambe le parti col sindaco esclude ogni procedimento.

Quando non vi esista parte lesa, il contravventore sarà ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione sarà accettata dal sindaco per processo verbale che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Art. 214. Non riuscendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all'articolo precedente saranno immediatamente trasmessi dal sindaco per l'opportuno procedimento al giudice, che ne spedirà ricevuta.

CAPO XI. — Dei consorzi obbligatori o facoltativi fra più comuni.

Art. 215. Le spese messe dalle leggi a carico dei mandamenti, delle tappe d'insinuazione o di altri distretti territoriali composti di più comuni, sono ripartite fra i comuni stessi nel modo seguente, ogniqualvolta la legge non abbia disposto altrimenti.

Il capoluogo del distretto sopporta a suo carico speciale

un terzo della spesa, il rimanente è diviso fra tutti i comuni del distretto, compreso pure il capoluogo, in proporzione della somma delle contribuzioni dirette dovute allo Stato da ciascuno di essi, e risultanti dai ruoli dell'anno antecedente.

Art. 216. L'amministrazione dei fondi riuniti a termini dell'articolo precedente appartiene al comune del capoluogo, il quale vi provvede coll'approvazione dell'intendente.

Occorrendo spese straordinarie, il comune stesso ne fa la proposta, e questa è comunicata agli altri comuni del distretto per le loro deliberazioni.

La maggioranza dei comuni deliberanti decide, salva l'approvazione dell'intendente.

Trascurandosi dal capoluogo di proporre, l'intendente, dopo di averlo eccitato, vi supplirà col fare d'ufficio le necessarie proposte ai comuni.

In ogni caso, se dopo gli eccitamenti legalmente fatti dal capoluogo o dall'intendente, la maggioranza dei comuni non delibererà, o rifiuterà di provvedere convenientemente, l'intendente decreterà d'ufficio le spese nei limiti del bisogno, sentita la Commissione provinciale.

Qualora i comuni di cui si tratta appartengano a provincie diverse, provvederà il governatore, sentito il Consiglio di Governo.

Art. 217. Per le altre spese obbligatorie che interessano più comuni, questi concorrono in proporzione del vantaggio che possono risentirne. In caso di rifiuto o di disaccordo sulla proporzione dell'interesse rispettivo e sulla quota del concorso, statuisce l'intendente, sentita la Commissione provinciale, salvo ricorso al governatore, il quale provvede definitivamente, previo il parere del Consiglio di Governo.

Qualora gl'interessati appartengano a provincie diverse, statuisce il governatore, salvo ricorso al Re, il quale provvede definitivamente, sentito il Consiglio di Stato.

Se gli interessati appartengono a diverse divisioni, è statuito con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 218. I consorzi per spese facoltative saranno formati per unanime consenso dei Consigli comunali di tutti i comuni chiamati a farne parte, e coll'approvazione dell'intendente, sentita la Commissione provinciale.

Quando gl'interessati appartengano a provincie diverse, il consorzio sarà approvato dal governatore, sentite le Commissioni provinciali ed il Consiglio di Governo.

Art. 219. I consorzi formati a termini dell'articolo precedente, non potranno sciogliersi se non per consenso della maggioranza dei comuni interessati, e mediante l'approvazione dell'intendente o del governatore, previi i voti dei corpi che furono sentiti per la loro formazione.

In tal caso dovrà essere deliberato ed approvato, insieme allo scioglimento, il piano di liquidazione degli interessi comuni.

Art. 220. I consorzi contemplati negli articoli 217 e 218 saranno amministrati da una deputazione composta di quel numero di deputati per ciascun comune che sarà stato fissato nella formazione del consorzio medesimo, in modo però che il numero totale non sia maggiore di dieci.

La deputazione sarà convocata per la prima volta dall'intendente affinchè elegga il suo presidente. L'elezione avrà luogo a maggioranza di voti, e potrà cadere sopra persona estranea alla deputazione.

Saranno applicabili alle adunanze ed alle deliberazioni della deputazione le norme stabilite per quelle dei Consigli comunali.

La deputazione farà pure annualmente il suo bilancio ed il suo conto nelle forme prescritte pei bilanci e conti dei

comuni. Ma il bilancio, il conto e tutte le deliberazioni della deputazione saranno sottoposte all'approvazione dell'intendente.

Per l'approvazione del bilancio e del conto sarà sentita la Commissione provinciale.

Art. 221. Se la provincia è interessata nel consorzio, la Commissione provinciale elegge uno o più membri della deputazione, siccome sarà stato determinato nella formazione di esso consorzio.

In tal caso spetta all'intendente di designare il presidente della deputazione.

Art. 222. Qualora sieno interessate nel consorzio più provincie, spetterà al governatore, sentite le Commissioni provinciali, non che il Consiglio di Governo, di approvarne la formazione, di designare il presidente della deputazione e di approvare successivamente le deliberazioni della medesima.

Se si tratterà di divisioni diverse, sarà statuito con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 223. Le funzioni di tesoriere dei consorzi sono riservate ai tesorieri provinciali.

L'intendente può tuttavia affidarle col consenso della deputazione agli esattori delle contribuzioni quando l'interesse del servizio lo consigli.

Art. 224. I mandati di pagamento sono spediti dal presidente della deputazione.

Art. 225. È lecito agli interessati, formando il consorzio, di deliberare che le attribuzioni della deputazione siano affidate all'intendente.

In questo caso l'intendente forma il bilancio, sentita la Commissione provinciale, e sottopone il suo conto al governatore cui spetta di approvarlo, sentita la Commissione provinciale, ed avuto il parere del Consiglio di Governo.

Art. 226. I consorzi, tanto obbligatorii che facoltativi, godono per la riscossione delle quote di contributo, anche dovute da privati, dei privilegi stabiliti per l'esazione delle imposte dirette.

TITOLO II.

DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 227. Le provincie sono enti morali aventi un'amministrazione propria che ne regge e rappresenta gl'interessi.

Art. 228. Sono sottoposte all'amministrazione provinciale:

1° Le proprietà della provincia;

2° Le istituzioni o gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della medesima per cui non sia stata dai fondatori stabilita un'amministrazione particolare, od ai quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e di beneficenza, salva per gli stabilimenti ed istituti così eccettuati la sorveglianza degli amministratori provinciali nella conformità di cui all'articolo 3;

3° I prodotti del sussidio lasciato a disposizione delle provincie dal regio editto 14 dicembre 1818;

4° Gl'interessi dei diocesani quando, a termini delle leggi, sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

Art. 229. L'amministrazione d'ogni provincia è affidata ad un Consiglio provinciale e ad una Commissione provinciale.

L'intendente vi concorre nei limiti determinati dalla legge.

CAPO II. — *Dei Consigli provinciali.*

Art. 230. Il Consiglio provinciale è composto di altrettanti membri quanti sono i mandamenti della provincia.

Se il numero di questi è inferiore a quindici, si aggiunge, sino al compimento di tal numero, un consigliere di più per ciascun mandamento, scendendo dai più popolosi ai meno popolosi.

Uno stato formato su queste basi ed annesso alla presente legge indica il numero dei consiglieri di ciascuna provincia distribuito per mandamenti.

Art. 231. I consiglieri provinciali sono per ciascun mandamento eletti da tutti gli elettori comunali del medesimo. Essi però rappresentano l'intera provincia.

Chi sarà eletto in due o più provincie, ovvero da due o più mandamenti di una stessa provincia, dovrà optare entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione di cui all'articolo 234.

In difetto di opzione nel detto termine sarà determinato per estrazione a sorte il mandamento di cui dovrà star ferma l'elezione.

Art. 232. I consiglieri stanno in carica cinque anni.

Sono rinnovati per quinto ogni anno nel modo fissato dall'articolo 72, e sono sempre rieleggibili.

Art. 233. Le operazioni elettorali avranno luogo in ciascun comune nelle forme e nell'epoca stabilite dalla presente legge per le elezioni comunali, e saranno pure applicabili le disposizioni degli articoli 54 e seguenti alle difficoltà ed ai richiami che sorgono in occasione delle medesime, senonchè la giurisdizione conferita all'intendente dall'articolo 55 sarà esercitata dal governatore il quale pronunzierà in modo definitivo sentito il Consiglio di Governo.

Art. 234. Lo spoglio di voti di ciascun comune sarà consegnato in apposito verbale che sarà trasmesso all'intendente e da questo rassegnato al governatore a cui spetterà di farne lo spoglio generale in pubblica udienza, indicata con manifesto, nanti il Consiglio di Governo, e di proclamare a consiglieri provinciali i candidati che ottennero maggior numero di voti.

Art. 235. Chiunque può essere contemporaneamente eletto a consigliere comunale e provinciale.

Potranno essere eletti a consiglieri provinciali tutti gli elettori comunali della provincia, eccettuati i ministri del culto, di cui all'articolo 15, i funzionari cui compete la sorveglianza delle provincie, gli impiegati dei loro uffici, i membri del Consiglio di Stato e del Consiglio di Governo, coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale, ed i segretari e contabili dei comuni della provincia.

Art. 236. I consiglieri provinciali entrano in carica alla prima tornata che ha luogo dopo la loro nomina.

Art. 237. I Consigli provinciali tengono ogni anno una sessione nel rispettivo capoluogo di provincia di cui l'epoca e la durata sono determinate con decreto reale.

Art. 238. I Consigli provinciali possono essere straordinariamente radunati in virtù di decreto reale.

In questo caso vengono specificati nel decreto gli oggetti che soli possono esservi trattati.

Art. 239. I Consigli provinciali sono nella prima seduta presieduti dal consigliere più provetto; il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario.

Essi nominano nella seduta medesima fra i loro membri a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un presidente, un vice-presidente, un segretario

ed un vice-segretario, i quali tutti durano in carica tutto l'anno.

Il segretario ed il vice-segretario possono essere coadiuvati dal segretario e dagli impiegati dell'ufficio d'intendenza.

Art. 240. L'intendente interviene alle sedute e vi esercita le funzioni di commissario del Re. Esso ha diritto di fare quelle osservazioni che crede opportune, ma non ha voce deliberativa.

Il commissario del Re ha la facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza riferendone immediatamente al ministro dell'interno.

L'ingegnere capo e l'ingegnere provinciale possono essere chiamati nelle sedute per dare schiarimenti.

Il governatore della divisione può anche intervenire alle adunanze senza voto deliberativo.

Art. 241. Le deliberazioni dei Consigli provinciali s'intenderanno valide quando v'intervenga almeno la metà dei membri. Se non potrà adunarsi questo numero di consiglieri, trascorso il tempo prefisso per la durata della Sessione, sarà provveduto a termini degli articoli 325 e 326.

Art. 242. Il Consiglio provinciale delibera sopra:

1° Il bilancio attivo e passivo della provincia;

2° Gli affari della provincia o dei suoi stabilimenti della natura contemplata nei numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 e 15 dell'articolo 88;

3° Le azioni da intentare o sostenere in giudizio tanto in primo che in ulteriore grado;

4° La classificazione delle strade provinciali;

5° Lo stabilimento di pedaggi su ponti e strade provinciali;

6° Le spese da farsi attorno agli edifici diocesani a termini delle leggi.

Art. 243. Lo stesso Consiglio esamina il conto delle entrate e delle spese, e quello di amministrazione dell'intendente.

Art. 244. Nomina due dei suoi membri per fare parte delle Commissioni dei conti delle opere pie stabilite coll'articolo 24 dell'editto 24 dicembre 1856.

Art. 245. Forma lo stato dei periti prescritto dalle leggi sull'espropriazione per utilità pubblica.

Art. 246. Fa quelle proposte che giudica convenienti nell'interesse economico della provincia.

Art. 247. Dà il suo parere:

1° Sopra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della provincia, delle tappe d'insinuazione, dei mandamenti e dei comuni e sulle designazioni dei capoluoghi;

2° Sulla direzione delle nuove strade consortili fra comuni della provincia;

3° Sullo stabilimento di pedaggi che fosse invocato a favore di un comune;

4° Sullo stabilimento o la soppressione di fiere o mercati, e sul cambiamento in modo permanente dell'epoca dei medesimi;

5° Sui cambiamenti all'importare delle pensioni dei maniaci;

6° Sui progetti di leggi o regolamenti igienici relativi alle risaie.

E generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge o domandato dall'autorità amministrativa.

Art. 248. I processi verbali dei Consigli provinciali sono pubblicati colla stampa.

CAPO III. — *Delle Commissioni provinciali.*

Art. 249. La Commissione provinciale è composta dell'intendente che la convoca e la presiede ed i membri eletti dal Consiglio provinciale nel proprio seno a maggioranza assoluta di voti.

I membri sono in numero di quattro nei Consigli composti di quindici consiglieri, e di sei in tutti gli altri.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero non minore di due.

Il segretario dell'intendenza è segretario della Commissione provinciale, gli impiegati ed i serventi dell'intendenza fanno pure lo stesso servizio presso di essa.

Art. 250. Quando un sindaco o consigliere comunale sia contemporaneamente membro della Commissione provinciale egli non potrà votare sugli affari del comune alla cui amministrazione appartiene.

Art. 251. Sarà dovuta, a carico del bilancio provinciale, un'indennità di viaggio e di soggiorno ai membri della Commissione provinciale domiciliati alla distanza di mezzo miriametro almeno dal capoluogo della provincia.

L'indennità di viaggio sarà ragguagliata in ragione di una lira e cinquanta centesimi per ogni mezzo miriametro, non tenuto conto delle frazioni.

L'indennità di soggiorno sarà di cinque lire per ogni giorno di permanenza necessitata dalle sedute della Commissione ed accertata col registro delle sedute medesime.

Art. 252. La Commissione provinciale forma il progetto del bilancio della provincia e dei regolamenti da sottoporsi all'approvazione del Consiglio provinciale.

Coadiuvata l'intendente nella compilazione del conto che deve rendere allo stesso Consiglio.

Delibera le spese casuali che occorrono entro l'anno fino alla concorrenza del fondo bilanciato a tal fine.

Determina le condizioni dei contratti quando il Consiglio provinciale non le abbia stabilite.

Ed in generale prende tutte le deliberazioni relative all'amministrazione provinciale che la legge non ha riservate al Consiglio provinciale.

Art. 253. La Commissione fa inoltre, in caso d'urgenza, nell'intervallo della Sessione del Consiglio provinciale gli atti riservati al medesimo, ad eccezione sempre del bilancio e del conto.

Si procede in tal caso nel modo prescritto dagli articoli 96 e 97 della presente legge, senonchè le attribuzioni ivi date alla Commissione provinciale ed all'intendente sono esercitate dal Consiglio di Governo e dal governatore il quale provvede, salvo ricorso al Re, e sopra questo ricorso viene statuito definitivamente con decreto reale sentito il Consiglio di Stato.

Art. 254. La Commissione provinciale dà il suo parere su tutti gli affari interessanti la provincia, circa i quali le leggi lo richiedono, ovvero il Governo stima di interrogarla.

Esercita un'ispezione speciale sugli stabilimenti mantenuti o sussidiati dalla provincia e ne riferisce annualmente al Consiglio provinciale.

Fa pure annualmente al Consiglio stesso una relazione sulle condizioni economiche della provincia e sopra i provvedimenti che reputi opportuni nell'interesse della medesima.

Sorveglia lo stato delle strade che sono oggetto di consorzio fra più comuni.

Esercita, in ordine all'amministrazione comunale ed a quella delle opere pie, le attribuzioni specificate dalla legge.

Art. 255. I membri della Commissione provinciale non possono prendere parte, nè direttamente nè indirettamente, ad alcun servizio, riscossione di diritti od appalto di lavori, o somministrazione che abbia luogo per conto della provincia o dei comuni che la compongono.

Art. 256. I membri della Commissione provinciale sono eletti per quattro anni e rinnovati ogni due anni per metà.

I membri scadenti sono rieleggibili.

Cessa di essere membro della Commissione chi perde la qualità di consigliere provinciale.

Art. 257. Se un membro della Commissione non ottempera a tre convocazioni consecutive senza legittima causa è dichiarato demissionario.

Tale dichiarazione è pronunziata dal governatore dopo avere eccitato quel commissario a spiegare i motivi della sua condotta e quindi sentito il Consiglio di Governo.

CAPO IV. — *Dell'intendente.*

Art. 258. L'intendente della provincia è in essa delegato e rappresentante del Governo.

Le sue attribuzioni per questo rispetto sono determinate dalle leggi relative all'amministrazione ed al servizio dello Stato.

Art. 259. L'intendente fa presso l'amministrazione provinciale le istanze e le proposte che crede nell'interesse della provincia.

Fa eseguire le deliberazioni del Consiglio e della Commissione provinciale.

Spedisce i mandati sulla cassa provinciale.

Provvede, nei casi di assoluta urgenza, alle esigenze del servizio provinciale, riferendone poi alla Commissione, che convocherà al più presto possibile.

Qualora l'operato dell'intendente fosse disapprovato dalla Commissione, pronuncerà il governatore sentito il Consiglio di Governo.

Art. 260. L'intendente rende annualmente al Consiglio provinciale il conto della sua gestione in ciò che concerne agli interessi della provincia.

In caso di disapprovazione per parte del Consiglio provinciale statuisce il Re, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 261. Sono applicabili all'intendente le disposizioni dell'articolo 120 della presente legge.

Art. 262. Il quadro del personale degli uffici d'intendenza, delle spese d'ufficio, e degli stipendi degli intendenti e degli impiegati dipendenti da essi è fissato dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 263. Le provincie concorrono per una metà nel sopperire alle spese di personale, e d'ufficio delle intendenze provinciali.

CAPO V. — *Delle regole e forme dell'amministrazione economica.*

Art. 264. Sono obbligatorie per le provincie le spese relative ai seguenti oggetti:

1° Il fitto del locale da destinarsi all'ufficio, ed alloggio dell'intendente, all'archivio dell'intendenza, alle adunanze del Consiglio e della Commissione provinciale, al tribunale provinciale, all'ufficio ed archivio della leva militare, ed all'ufficio ed archivio delle ipoteche, quando essi locali non appartengono alla provincia;

2° Il mobilio degli stessi locali;

3° Il concorso nelle spese dell'intendenza determinato dall'articolo 232;

4° Le spese d'ufficio, del Consiglio e della Commissione pro-

vinciale, e le indennità di trasferta, e soggiorno dei membri di questa Commissione;

5° La stampa dei bilanci e dei conti provinciali, e degli atti del Consiglio;

6° L'ordinamento e la conservazione dell'archivio provinciale;

7° L'incasso dei fondi provinciali;

8° La sistemazione, ed il mantenimento dei ponti, degli argini, e delle strade provinciali, il mantenimento delle proprietà stabili, e generalmente la conservazione del patrimonio della provincia;

9° Il pagamento dei debiti esigibili;

10. Le spese risultanti da precedenti deliberazioni del Consiglio provinciale, esecutorie e non abrogate;

11. Le quote dovute in dipendenza di consorzi legalmente stabiliti;

12. Lo somministranza, o fitto del locale occorrente ad uso di caserma per i carabinieri reali applicati alla tutela dell'ordine pubblico nella provincia, ed il mobilio delle caserme stesse;

13. La spesa dei trovatelli per la concorrente dichiarata dalla legge a carico della provincia, e la quota di questa nelle spese di ricovero dei maniaci indigenti, secondo il riparto di cui al numero 23 dell'articolo 159.

Ed infine ogni spesa posta dalle leggi a carico dei bilanci provinciali.

Art. 265. Potrà, con legge speciale, essere fatta obbligatoria ad una od a più provincie la costruzione di ponti, argini e strade, quando l'interesse pubblico lo richieda.

Art. 266. Ogni altra spesa è facoltativa.

Art. 267. Per far fronte alle passività della provincia in caso d'insufficienza delle rendite, si supplirà con una sovrimposta ripartita in eguale proporzione sopra tutte le contribuzioni dirette.

Art. 268. Il limite massimo della sovrimposta sarà fissato per ciascuna provincia con legge speciale.

Art. 269. La contabilità degli stabilimenti speciali della provincia, amministrati dal Consiglio provinciale a termini dell'articolo 228, fa parte del bilancio provinciale.

Art. 270. Il conto del tesoriere provinciale è approvato dalla Corte dei conti.

Art. 271. Saranno osservate, nei contratti delle provincie, le norme stabilite per quelle dei comuni nella sezione IV, capitolo 7, titolo 1 della presente legge.

Potranno però farsi senza le formalità degli incanti i contratti provinciali non eccedenti le lire mille.

CAPO VI. — *Delle attribuzioni dell'autorità governativa in ordine all'amministrazione provinciale.*

Art. 272. Tutte le deliberazioni dei Consigli provinciali, e tutte quelle delle Commissioni provinciali riguardanti l'amministrazione della provincia saranno trasmesse per copia al governatore della divisione entro cinque giorni dalla loro data.

Art. 273. Il governatore procederà riguardo alle medesime come è prescritto per l'intendente negli articoli 191, 192 e 193 della presente legge.

La decisione attribuita in questi articoli al governatore sarà riservata al Re, il quale pronunzierà definitivamente, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 274. Saranno pure applicabili agli atti dell'amministrazione provinciale agli articoli 194, 195 e 196 di questa legge.

Art. 275. Saranno approvate con decreto reale, previo il

voto del Consiglio di Stato, le deliberazioni dei Consigli e delle Commissioni provinciali della natura ed entità contemplate negli articoli 197 e 198.

Art. 276. Le attribuzioni conferite agli intendenti rispetto all'amministrazione comunale negli articoli 199, 200, 201, 202, 203 e 204 della presente legge saranno in ordine alla amministrazione provinciale esercitate dal governatore civile, previo il parere del Consiglio di Governo.

Art. 277. Le deliberazioni dei Consigli provinciali che importassero la contrattazione di prestiti e la vincolazione dei bilanci per gli esercizi successivi, od una sovrimposta eccedente il *maximum*, saranno approvate con legge speciale.

Art. 278. Nel caso di scioglimento o mancanza inopinata del Consiglio provinciale, l'intendente eserciterà provvisoriamente per l'amministrazione della provincia le attribuzioni spettanti alla Commissione provinciale.

Art. 279. Quando l'urgenza dei provvedimenti fatti dall'intendente in virtù dell'articolo precedente non sia tale da escludere ogni indugio, essi saranno rassegnati all'approvazione del Re, il quale statuirà sui medesimi, sentito il Consiglio di Stato.

CAPO VII. — *Dei consorzi fra più provincie.*

Art. 280. Allorchè la sistemazione ed il mantenimento di strade, ponti ed argini provinciali interessa più provincie, il progetto di consorzio indicante le proporzioni del concorso di ciascuna provincia nelle spese, è comunicato ai rispettivi Consigli provinciali.

Art. 281. Nel caso di dissenso è statuito con decreto reale, sentito il Consiglio di Governo della divisione ed il Consiglio di Stato.

Art. 282. Trattandosi della costruzione di strade, ponti, od argini nell'interesse di più provincie, la formazione del consorzio avrà luogo nello stesso modo, previa comunicazione ai Consigli provinciali del progetto dell'opera col calcolo della spesa.

In questo caso però se il maggior numero degli interessati contesterà l'utilità dell'opera, e perciò ricuserà di entrare nel consorzio, non si potrà provvedere se non per legge.

Art. 283. Ogni consorzio creato a termini dei due articoli precedenti è rappresentato da una *Commissione consortile* composta di membri eletti dai Consigli provinciali interessati in quel numero per ciascuna provincia che debb'essere stato determinato nella formazione del consorzio, convocata e presieduta dal governatore della divisione.

Art. 284. La Commissione consortile forma annualmente il bilancio delle entrate e spese consortili.

Delibera le spese che si rendono necessarie entro l'anno per oggetti non previsti nel bilancio, o previsti in modo insufficiente, ed al termine dell'esercizio esamina il conto del medesimo.

Art. 285. Il bilancio, il conto e tutte le deliberazioni della Commissione consortile sono approvate dal Re, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 286. Sono applicabili alle deliberazioni di tali Commissioni le disposizioni relative a quelle dei Consigli provinciali.

Art. 287. Il governatore della divisione fa eseguire il bilancio, e le deliberazioni della Commissione, spedisce i mandati di pagamento, fa tutti gli atti di amministrazione non riservati alla Commissione stessa, ed in caso d'urgenza provvede pure alle spese che richiederebbero una deliberazione della medesima, ma in tal caso dovrà al più presto possibile convocarla, per riferirle il suo operato.

Se l'operato del governatore sarà disapprovato dalla Commissione, statuirà il Re, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 288. Il governatore presenta annualmente il suo conto di amministrazione alla Commissione consortile.

Nel caso di dissenso della medesima sarà pure statuito con decreto reale, come all'articolo precedente.

Art. 289. Trattandosi di provincie che appartengano a divisioni diverse, il presidente della Commissione sarà destinato dal Re, e le attribuzioni conferite dall'articolo 287 al governatore saranno esercitate dal ministro dei lavori pubblici.

Il conto di amministrazione del ministro sarà approvato dal Re, sentita la Commissione, e previo parere del Consiglio di Stato, e verrà pubblicato per mezzo della stampa.

Art. 290. I consorzi per spese che sieno di loro natura facoltative sono formati per unanime consenso dei Consigli provinciali interessati, e non si possono sciogliere se non col voto della maggioranza dei medesimi.

La formazione o lo scioglimento sono approvati dal Re, sentito il Consiglio di Stato.

Sono nel resto applicabili a tali consorzi le disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 291. I consorzi provinciali per le costruzioni, di cui all'articolo 282 sono sussidiati dallo Stato.

Una somma viene a tal fine stanziata annualmente nei bilanci.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI COMUNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE.

Art. 292. Gli amministratori e consiglieri rimangono in ufficio sino alla installazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso per la durata delle loro funzioni. Queste sono gratuite.

Art. 293. Se un consigliere manca a due sessioni ordinarie consecutive, il Consiglio ne dà atto nell'ultima adunanza della seconda sessione.

Trattandosi di un consigliere comunale, l'intendente dopo averlo invitato a dichiarare i motivi dell'assenza, ed avuto quindi il parere della Commissione provinciale, non riconoscendo giustificata l'assenza medesima, dichiarerà farsi luogo alla di lui surrogazione.

Quando si tratti di un consigliere provinciale provvederà nello stesso modo il governatore, avuto il parere del Consiglio di Governo.

Art. 294. Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti rimane in ufficio solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 295. Fra i consiglieri contemporaneamente eletti si avrà per anziano il maggiore d'età.

Art. 296. Non può mai essere dato ai consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato non è obbligatorio.

Art. 297. La convocazione dei consiglieri dev'essere fatta a domicilio per avviso scritto da chi ha diritto di convocare il Consiglio.

Art. 298. L'avviso per le sessioni ordinarie debbe farsi quindici giorni innanzi a quello indetto per esse.

Per le altre deve farsi in modo che i consiglieri dimoranti nelle diverse regioni del territorio soggetto al Consiglio lo possano ricevere in tempo utile. Esso deve inoltre specificare in questo caso l'oggetto dell'adunanza.

Art. 299. Le adunanze dei Consigli e Commissioni comunali, provinciali e consortili contemplate nella presente legge

s'intenderanno valide quando vi intervenga almeno la metà dei membri.

Art. 300. Il ministro dell'interno può intervenire personalmente a tutti i consessi suddetti senza votare.

Art. 301. Chi presiede alcuno di detti consessi è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni ed operazioni; ritiene a tal effetto la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale che trasmette all'intendente se si tratta di Consiglio comunale o delegato, o della Commissione di consorzio comunale, ed al governatore se degli altri.

Art. 302. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai detti consessi appartiene indistintamente all'autorità superiore, al presidente ed ai consiglieri.

Saranno prima discusse le proposte dell'autorità superiore, poi quelle dei presidenti, ed infine dei consiglieri per ordine di presentazione.

Art. 303. Nessuna proposta può nelle tornate ordinarie dei Consigli comunali e provinciali essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

Art. 304. I Consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare, nè mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale della convocazione.

Art. 305. I Consigli possono incaricare Commissioni, od anche un sol membro di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini od esame speciale.

Art. 306. I Consigli che omettono di deliberare sopra proposte dell'autorità superiore e dei presidenti, a cui siano specialmente eccitati, si riputeranno assenzienti. Se ne farà constare nel processo verbale.

Art. 307. Le deliberazioni dei Consigli importanti modificazioni o revoca di deliberazioni precedenti dovranno dichiarare in termini espliciti la modificazione o revoca, e spiegarne i motivi.

Trattandosi di deliberazioni soggette ad approvazione, la precedente rimarrà in vigore se la posteriore non sarà approvata.

Art. 308. I consiglieri non potranno essere presenti alle deliberazioni riguardanti liti, o contabilità loro proprie verso i corpi a cui appartengono, o cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro ispezione e vigilanza, come pure quando si tratta d'interesse dei loro congiunti, od affini sino al quarto grado civile inclusivamente, o di conferire impieghi ai medesimi.

Art. 309. I consiglieri ed i segretari si asterranno dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni, od appalti d'opere nell'interesse del comune o della provincia, alla cui amministrazione appartengono.

Art. 310. La votazione avrà luogo a squittinio segreto per le nomine agli impieghi e per tutte le altre questioni personali.

Il Consiglio potrà anche determinare in altri casi che si proceda a votazione segreta, quando ne sia fatta istanza dalla quinta parte dei membri presenti.

Art. 311. Terminate le votazioni, il presidente coll'assistenza di due consiglieri ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggioranza assoluta.

Art. 312. Ogni qualvolta non procedasi per squittinio segreto, occorrendo parità di voti, quello del presidente sarà preponderante.

Art. 313. I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal segretario; debbono indicare i nomi dei consiglieri presenti, i punti principali delle discussioni, ed il numero dei voti resi *pro o contra* ogni proposta.

Art. 314. Ogni consigliere ha diritto d'esigere che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiederne le opportune rettificazioni.

Art. 315. I processi verbali sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 316. Ogni contribuente avrà diritto di farsi comunicare dagli uffici provinciali, comunali e consortili il bilancio, il conto, i ruoli e qualsiasi deliberazione del Consiglio e della Commissione provinciale, del Consiglio comunale o delegato, e della Commissione consortile, la quale sia estranea al personale, e di cui non siasi vietata la pubblicazione, al fine di prenderne visione senza poterla esportare dall'archivio.

Art. 317. Le deliberazioni delle amministrazioni comunali, provinciali e consortili per intentare o sostenere azioni in giudizio, sono sottoposte all'assenso del Consiglio di Governo della divisione, salvo il disposto dagli articoli 50, 51 e 52 delle regie patenti del 31 dicembre 1842.

In caso di rifiuto dell'assenso le amministrazioni suddette possono ricorrere al Re, il quale statuisce, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 318. I Consigli possono conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi, nei convegni che si tenessero per amichevoli componimenti.

Questi non saranno efficaci senza l'intervento di chi rappresenta a termini della presente legge il corpo in giudizio.

Art. 319. Sarà sempre necessario il consenso del Consiglio per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongono eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico del corpo che esso rappresenta, quando tali opere interessino la sicurezza o la solidità delle costruzioni stesse.

Il consenso è dato con una deliberazione soggetta alle stesse approvazioni che si richiedono per le opere eseguite a spese dirette del corpo medesimo, e la sua mancanza, oltre il dare diritto d'ottenere immediatamente dal giudice ordinario la inibizione contro la prosecuzione delle opere, ne renderà gli autori responsabili in proprio.

Art. 320. In caso di necessità, potrà con decreto reale essere permesso alle provincie ed ai comuni lo stabilimento di pedaggi per la formazione di nuove strade e ponti.

I pedaggi suddetti e le varie imposte attribuite ai comuni sono sempre rinvocabili.

Art. 321. La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti, è determinata dai regolamenti generali d'amministrazione.

Art. 322. L'intendente potrà ordinare nel corso dell'anno in favore dei creditori muniti di titoli esecutori l'immediato pagamento dei crediti coi fondi disponibili non affetti ad altra destinazione, mediante la spedizione di mandati provvisorii.

È riservato al Re, previo il parere del Consiglio di Stato, d'ordinare pel pagamento dei creditori medesimi l'impiego dei capitali riscossi e la vendita dei beni mobili ed immobili, non affetti ad usi pubblici.

Art. 323. Ove un'amministrazione provinciale o comunale creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'autorità amministrativa, potrà ricorrere al Re per le opportune providenze da emanarsi, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 324. In caso di necessità possono i diversi Consigli

essere sciolti per decreto reale, ma nell'atto stesso si provvederà per una nuova elezione entro un termine non maggiore di tre mesi.

Art. 325. Ove, malgrado la convocazione dei Consigli, non potesse aver luogo alcuna deliberazione, sarà provveduto con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, affinché il pubblico servizio non rimanga interrotto, si eseguisca il bilancio e si facciano gli atti dipendenti da deliberazioni legalmente esecutorie.

L'autorità incaricata delle attribuzioni esecutive darà intanto le disposizioni d'assoluta urgenza, di cui poscia informerà il ministro dell'interio.

Art. 326. Se nella Sessione in cui deve aver luogo la votazione del bilancio, questo non sarà stato votato, l'autorità cui spetterebbe d'esaminarlo, lo formerà d'ufficio inscrivendovi le spese obbligatorie e quelle che in virtù di precedenti deliberazioni sieno classificate fra le ordinarie, o debbano considerarsi come straordinarie progressive.

I bilanci così formati d'ufficio saranno decretati, se comunali, previo parere della Commissione provinciale; se provinciali, previo quello del Consiglio di Stato.

Art. 327. L'approvazione, alla quale sono soggetti i diversi atti dei Consigli, non attribuisce a chi la deve compartire, salvo espressa disposizione di legge, la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.

TITOLO IV.

DELLE DIVISIONI E DELLE AUTORITÀ DIVISIONALI.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 328. Le attuali divisioni amministrative sono abolite, e con esse gli uffici d'intendenza generale, i Consigli d'intendenza ed i procuratori del Re.

Art. 329. Il territorio dello Stato formerà d'or innanzi pel servizio governativo otto divisioni, cioè Torino, Genova, Ciamberì, Nizza, Novara, Cuneo, Alessandria e Cagliari.

La composizione di queste divisioni è fissata dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 330. Le divisioni *governative* di cui all'articolo precedente non sono enti morali, ma semplici circoscrizioni territoriali.

Art. 331. A capo d'ogni divisione governativa siede un governatore ed un Consiglio di Governo.

Art. 332. Ogni Consiglio di Governo si compone del governatore che lo presiede e di quattro consiglieri.

Art. 333. Il governatore ed i consiglieri di Governo sono nominati dal Re. I loro stipendi e le indennità di rappresentanza dei governatori sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 334. La carica di consigliere di Governo potrà essere cumulata colla pensione d'intendente in riposo, con che la somma risultante dall'unione dello stipendio di consigliere con tal pensione, non ecceda mai l'ammontare dello stipendio d'attività di cui godeva in ultimo il giubilato.

Art. 335. Il governatore ha rango di consigliere di Stato.

Art. 336. Presso ogni Governo sono stabiliti impiegati di segreteria, in conformità della pianta, che verrà approvata con decreto reale da pubblicarsi ed inserirsi negli atti del Governo.

Art. 337. In caso d'assenza o d'impedimento del governatore, ne farà provvisoriamente le veci il più anziano fra i consiglieri di Governo, sinché venga altrimenti provveduto per decreto reale.

CAPO II. — *Delle attribuzioni del governatore.*

Art. 338. Il governatore rappresenta il Governo del Re nella divisione, soprintende in essa all'ordine pubblico, e dirige il servizio di pubblica sicurezza.

Gli intendenti dipendono da lui per questo e per ogni altro oggetto di servizio generale dello Stato.

Art. 339. Rispetto all'amministrazione provinciale e comunale il governatore esercita le attribuzioni determinate dalla legge.

Art. 340. Chiunque si creda lesa da un provvedimento degli intendenti può ricorrere in via amministrativa al governatore, ogni qual volta la legge non abbia dichiarata definitiva la decisione dell'intendente.

Art. 341. Il governatore veglia all'osservanza delle leggi, e promuove l'interesse generale della divisione.

Può a tali fini richiedere dagli intendenti e dalle amministrazioni comunali, provinciali e consortili, tutte le comunicazioni e notizie che stima opportune.

Art. 342. È specialmente affidata ai governatori la direzione dei lavori di statistica.

Art. 343. Sarà pure speciale dovere dei governatori il promuovere la formazione dei consorzi provinciali, quando ne vedano l'utilità, e non ne sia presa l'iniziativa da un'amministrazione provinciale.

CAPO III. — *Delle attribuzioni dei Consigli di Governo.*

Art. 344. I Consigli di Governo hanno attribuzioni consultive, contenziose e miste.

Art. 345. Quali corpi consultivi, i Consigli di Governo sono chiamati a dare parere :

1° In tutti i casi in cui la legge lo prescrive, e quelli in cui disposizioni non abrogate richiedono l'avviso del Consiglio d'intendenza ;

2° In tutti gli affari per cui il Governo centrale od il governatore stimano di sentirli.

Art. 346. I Consigli di Governo sono giudici nelle materie attribuite dalle leggi al contenzioso amministrativo ; s'osserverà presso d'essi la procedura determinata dall'editto del 29 dicembre 1847 pei Consigli d'intendenza.

Art. 347. Le attribuzioni miste dei Consigli di Governo sono quelle sinora esercitate dai Consigli d'intendenza, in virtù dell'articolo 40 dell'editto suddetto.

Spetterà inoltre ai medesimi d'ordinare i sequestri e le inhibizioni di pagamento sulle casse dello Stato.

Art. 348. Prima di pronunciare sulle questioni più gravi deferite alla sua decisione, il Consiglio di Governo potrà richiedere il parere dell'avvocato generale presso la Corte di appello del distretto.

TITOLO V ED ULTIMO.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 349. La presente legge sarà esecutoria in tutte le sue parti dal 1° 1853... (4 mesi dopo la sua pubblicazione.)

Art. 350. Ciò nondimeno, dopo la pubblicazione di essa legge, si procederà immediatamente alla formazione delle liste elettorali, e successivamente alle elezioni dei consiglieri comunali e provinciali, osservando le norme stabilite dalla legge medesima per l'elettorato e per l'eleggibilità.

Per questa volta la formazione e la revisione delle liste, non che la proclamazione delle elezioni sono affidate alle autorità attualmente esistenti, ed avranno luogo colla procedura tracciata dalla legge del 7 ottobre 1848.

Tosto che sieno terminate e proclamate le dette elezioni saranno convocati i nuovi Consigli comunali e provinciali, al solo fine di eleggere rispettivamente i Consigli delegati e le Commissioni provinciali.

Saranno pure nominati tutti i nuovi sindaci e vice-sindaci.

Art. 351. Al 1° 1853... entreranno in funzione i governatori ed i Consigli di Governo, non che le amministrazioni comunali e provinciali costituite a termini dell'articolo precedente.

Sino a tale epoca rimarranno in ufficio le autorità attuali, e si osserveranno le leggi ora vigenti, salve le sole eccezioni dal precedente articolo volute.

Art. 352. Pel rinnovamento ulteriore dei sindaci sono mantenute le serie ora stabilite.

Quelli compresi nella prima serie scadranno con tutto l'anno 1853...

Quelli della seconda con tutto il 1853 .

Quelli infine della terza con tutto il 1853...

Art. 353. Nei primi due anni l'estrazione dei consiglieri, di cui all'articolo 72, non si estenderà alla persona del sindaco.

Art. 354. Staranno fermi i contratti in corso legalmente fatti dalle attuali amministrazioni provinciali e comunali.

Art. 355. I Consigli divisionali saranno tuttavia convocati per la revisione del conto d'amministrazione dell'intendente generale per l'esercizio 1854 e per quelle altre deliberazioni che il Governo sarà per promuovere a definizione dell'amministrazione divisionale per l'esercizio corrente.

La revisione del conto d'amministrazione che sarà reso dall'intendente generale per l'esercizio 1854 sarà fatta da una Commissione composta di due membri per ciascuna delle provincie componenti la divisione da nominarsi dai rispettivi Consigli provinciali nella sessione del corrente anno.

Art. 356. L'intendente generale della divisione amministrativa formerà il progetto di separazione delle pertinenze attive e passive di ciascuna provincia ora fuse in una sola massa.

Ogni provincia riavrà gli interessi attivi e passivi di natura patrimoniale che teneva prima della creazione dei circondari ossia divisioni amministrative nello stato in cui si trovano.

I fondi di economia, non che i debiti contratti senza scopo speciale, saranno ripartiti fra le provincie in proporzione del loro concorso nelle spese generali della divisione.

Il progetto dell'intendente generale sarà approvato con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, sentita la Commissione di cui all'articolo 355.

Art. 357. Le attribuzioni dell'intendente generale, le quali non trovansi colla presente legge abolite e non sono demandate ad altra autorità, s'intenderanno devolute all'intendente di provincia.

Art. 358. Nelle materie rette da leggi speciali, che hanno relazione coll'amministrazione comunale e provinciale, si osserveranno le leggi stesse in quanto non sono contrarie al tenore della presente.

Saranno considerate come disposizioni di natura speciale non abrogate quelle formanti i titoli 6, 7 e 8 del regolamento dei pubblici in data del 6 giugno 1773, e perciò continueranno ad osservarsi in tutte quelle parti cui non siasi altrimenti provveduto con posteriori leggi.

Art. 359. La legge del 7 ottobre 1848 è abrogata, ed è derogato ad ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Quadro del personale dei Governi civili e delle intendenze, con designazione degli stipendi ed indennità ai medesimi assegnati.

<p>N° 8 governatori civili pari in grado ai consiglieri di Stato a L. 8,000 » 64,000 »</p> <p>Ricevono inoltre dal Governo l'alloggio in natura ed il grosso mobilio.</p> <p>È assegnata per le spese di rappresentanza, con obbligo di renderne un conto sommario al Ministero:</p> <p>Al governatore di Torino la somma di L. 2,000 »</p> <p>Id. di Genova . . » 12,000 »</p> <p>Id. di Nizza . . . » 8,000 »</p> <p>Id. di Ciampieri . . » 6,000 »</p> <p>Id. di Cagliari . . » 6,000 »</p> <p>Id. di Alessandria » 4,000 »</p> <p>Id. di Cuneo . . . » 4,000 »</p> <p>Id. di Novara . . » 4,000 »</p> <p>» 8 consiglieri di Governo a » 3,000 » 24,000 »</p> <p>» 16 consiglieri » 2,000 » 32,000 »</p> <p>» 20 intendenti di 1ª classe a » 4,000 » 80,000 »</p> <p>» 30 intendenti di 2ª classe a » 3,500 » 105,000 »</p> <p>Ogni cinque anni di servizio, gli in-</p>	<p>N° 82 Riporto . . . L. 351,000 »</p> <p>tendenti di 1ª classe hanno diritto ad un aumento di lire 500, finchè abbiano raggiunto il <i>maximum</i> di lire 6000. Per gli intendenti che si troveranno in carica all'epoca della pubblicazione della legge, la decorrenza del quinquennio si computerà anche dalla data della nomina. — Ricevono inoltre gli intendenti tutti dalla provincia l'alloggio in natura ed il grosso mobilio.</p> <p>» 20 sotto-intendenti a . . . L. 1,600 » 32,000 »</p> <p>» 30 sotto-intendenti a . . . » 1,200 » 36,000 »</p> <p>» 8 segretari di Governo a » 2,500 » 20,000 »</p> <p>» 8 sotto-segretari a . . . » 1,600 » 12,800 »</p> <p>» 16 applicati a » 1,200 » 19,200 »</p> <p>» 16 altri a » 800 » 12,800 »</p> <p>» 20 segretari d'intendenza a » 2,000 » 40,000 »</p> <p>» 30 segretari a » 1,600 » 48,000 »</p> <p>» 50 sotto-segretari a . . . » 1,200 » 60,000 »</p> <p>» 100 scrivani a » 800 » 80,000 »</p>
<p>N° 82 <i>A riportarsi</i> . . . L. 351,000 »</p>	<p>N° 380 Totale generale . . . L. 711,800 »</p>

Tabella di composizione delle divisioni governative, a norma dell'articolo 321 del progetto di legge presentato alla Camera elettiva in seduta delli 5 maggio 1853.

<p>1° Torino {</p> <p>Torino.</p> <p>Pinerolo.</p> <p>Susa.</p> <p>Aosta.</p> <p>Ivrea.</p> <p>Biella.</p>	<p>5° Cagliari {</p> <p>Cagliari.</p> <p>Iglesias.</p> <p>Oristano.</p> <p>Isili.</p> <p>Sassari.</p> <p>Alghero.</p> <p>Ozieri.</p> <p>Tempio.</p> <p>Nuoro.</p> <p>Cuglieri.</p> <p>Lanusei.</p>
<p>2° Genova {</p> <p>Genova.</p> <p>Albenga.</p> <p>Bobbio.</p> <p>Chiavari.</p> <p>Spezia.</p> <p>Novi.</p> <p>Savona.</p>	<p>6° Alessandria . . . {</p> <p>Alessandria.</p> <p>Acqui.</p> <p>Asti.</p> <p>Casale.</p> <p>Tortona.</p> <p>Voghera.</p>
<p>3° Chambéry {</p> <p>Chambéry.</p> <p>Albertville.</p> <p>Thonon.</p> <p>Bonneville.</p> <p>Annecy.</p> <p>Saint-Jean de Maurienne.</p> <p>Moutiers.</p>	<p>7° Novara {</p> <p>Novara.</p> <p>Mortara.</p> <p>Domodossola.</p> <p>Varallo.</p> <p>Pallanza.</p> <p>Vercelli.</p>
<p>4° Nizza {</p> <p>Nizza.</p> <p>Oncglia.</p> <p>San Remo.</p>	<p>8° Cuneo {</p> <p>Cuneo.</p> <p>Alba.</p> <p>Mondovi.</p> <p>Saluzzo.</p>

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI

INDICANTE IL NUMERO DEI CONSIGLIERI A CIASCUN COMUNE ATTRIBUITO

DIVISIONE GOVERNATIVA DI TORINO

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Provincia di Torino.			Castagneto	1177	12
Ala	808	12	Castiglione	1609	12
Alpignano	1734	12	Cavagnolo	1493	12
Andezeno	1108	12	Cavoretto	570	12
Arignano	823	12	Ceres	1858	12
Avuglione e Vernone	584	12	Chialamberto	1612	12
Balangero	1483	12	Chieri	13920	20
Baldissero	1602	12	Chivasso	8477	15
Balme	509	12	Cinzano	581	12
Baratonia	63	12	Ciriè	3643	15
Barbania	1729	12	Coassolo	3934	15
Bardassano	651	12	Collegno	1851	12
Beinasco	1104	12	Col San Giovanni	1462	12
Bonzo	501	12	Corio	6027	15
Borgaro	1021	12	Druent	2182	12
Bosconegro	1709	12	Favria	2908	12
Brandizzo	1342	12	Feletto	1930	12
Brozolo	929	12	Fiano	855	12
Bruino	588	12	Fogizzo	3005	15
Brusasco	1384	12	Forno Groscavallo	263	12
Busano	853	12	Forno di Rivara	2782	12
Bussolino	397	12	Front	1233	12
Cafasse	713	12	Gassino	2795	12
Camagna	308	12	Germagnano	645	12
Cambiano	2667	12	Givoglio	531	12
Candiolo	1102	12	Groscavallo	552	12
Cantoira	1264	12	Grosso	430	12
Carignano	7804	15	Grugliasco	2104	12
Carmagnola	12958	20	Isolabella	665	12
Casalbergone	2154	12	La Cassa	803	12
Caselle	4691	15	La Loggia	1363	12
			Lanzo	2484	12
			Lavriano	1181	12

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI TORINO

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Leyni	3462	15	Rivoli	5577	15
Lemie	2095	12	Robassomero	512	12
Levone	1090	12	Rocca di Corio	2748	12
Lombardore	1168	12	Rondissone	1948	12
Marcorengo	504	12	Rosta	622	12
Marantino	663	12	S. Benigno	3403	15
Mathi	1190	12	Sangano	578	12
Mezzenile	2588	12	S. Carlo	1175	12
Mombello	502	12	S. Gilio	616	12
Monasterolo	522	12	S. Maurizio	3317	15
Monastero	1860	12	S. Mauro	1924	12
Moncalieri	9334	15	S. Raffaele	1334	12
Mondrone	254	12	S. Sebastiano	2228	12
Montaldo	810	12	Settimo Torinese	3357	15
Montanaro	4354	15	Sciolzo	1268	12
Monteu da Po	1490	12	Torino	143157	50
Moriondo	899	12	Traves	682	12
Nichellino	905	12	Truffarello	1203	12
Nole	2148	12	Usseglio	2549	12
Oglianico	991	12	Val della Torre	1708	12
Orbassano	2918	12	Vallo	468	12
Pavarolo	617	12	Varisella	671	12
Pecetto	2017	12	Vauda di Front	1243	12
Pessinetto	380	12	Vauda San Maurizio	2037	12
Pianezza	2053	12	Venaria Reale	4256	15
Piazzo	918	12	Verolengo	5247	15
Pino di Chieri	1790	12	Verrua	2711	12
Piobesi	2373	12	Villanova di Mathi	293	12
Piossasco	3463	15	Villarbasse	1217	12
Poirino	6320	15	Villastellone	2472	12
Pralormo	1430	12	Vinovo	3139	15
Revigliasco	619	12	Viù	3828	15
Riva di Chieri	2869	12	Volpiano	3817	15
Rivalba	902	12			
Rivalta	1788	12	Provincia di Pinerolo.		
Rivara	1714	12	Abbadia	1406	12
Rivarolo	6592	15	Angrogna	2749	12
Rivarossa	808	12	Ayasca	2090	12

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI TORINO

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Bibiana	3199	15	Porte	829	12
Bobbio	1650	12	Pragelato	1682	12
Bovile	272	12	Praly	901	12
Bricherasio	3630	15	Pramollo	1585	12
Buriasco	2016	12	Prarostino	1657	12
Campiglione	1063	12	Ricliaretto	768	12
Cantaluppa	1508	12	Roccapiatta	287	12
Castagnole	2239	12	Rodoretto	395	12
Cavour	6911	15	Roletto	929	12
Cercenasco	1815	12	Rorata	783	12
Chiabrano	119	12	Roure	3146	15
Cumiana	5766	15	Salza	432	12
Faetto	901	12	San Germano	1133	12
Fonestrelle	1290	12	San Giovanni	2087	12
Fenile	394	12	San Martino	190	12
Frossasco	1601	12	San Pietro	1533	12
Garzigliana	1227	12	San Secondo	2031	12
Inverso Pinasca	865	12	Scalenghe	4116	15
Inverso Porte	627	12	Torre	3150	15
Lombriasco	1197	12	Traverse	205	12
Luserna	1407	12	Usseaux	1439	12
Lusernetta	602	12	Vigone	6551	15
Masello	2068	12	Villafranca	8820	15
Manilia	309	12	Villar Bobbio	2469	12
Massello	801	12	Villar Perosa	1123	12
Meano	640	12	Virle	1827	12
Mentoulle	979	12	Volvera	1985	12
None	3110	15			
Oliva	294	12	Provincia di Susa.		
Osasco	915	12	Almesc	1101	12
Osasio	1391	12	Avigliana	2845	12
Pancalieri	2847	12	Bardonecchia	1034	12
Perrero	841	12	Beaulard	940	12
Perosa	1841	12	Borgone	648	12
Pinasca	3028	15	Bussoleno	2058	12
Pinerolo	14259	20	Bousson	480	12
Piscina	946	12	Bruzuolo	1220	12
Pomaretto	837	12	Buttigliera	1190	12

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI TORINO

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Cesana	593	12	San Didero	311	12
Champlas	408	12	San Giorgio	1568	12
Chianoe	1357	12	Solomiac	367	12
Chiavrie	1794	12	Susa	3270	15
Chiomonte	2053	12	Trana	1521	12
Clavières	47	12	Thures	698	12
Coazze	3996	15	Vayes	701	12
Condove	883	12	Valgioie	887	12
Chiusa	752	12	Venaus	1428	12
Desertes	270	12	Villar Almese	1261	12
Exilles	1785	12	Villar Focchiardo	2120	12
Fenils	389	12	Provincia d'Aosta.		
Ferrera	263	12	Aimavilles	1703	12
Foresto	595	12	Allein	737	12
Frassinere	1442	12	Ayas	1688	12
Giaglieno	1496	12	Aoste	6920	15
Giaveno	8866	15	Antey-la-Magdelaine	379	12
Giavere	1756	12	Antey-St-André	1012	12
Mattie	2220	12	Arnaz	1518	12
Meana	1550	12	Arvier	952	12
Méleret	592	12	Avise	641	12
Millaures	488	12	Bard	430	12
Mocchie	2301	12	Bionaz	303	12
Mollières	209	12	Brissogne	653	12
Mompantero	1329	12	Brusson	1706	12
Novalesa	985	12	Challant-St-Anselme	1030	12
Oulx	1392	12	Challant-St-Victor	1068	12
Reano	949	12	Chambave	969	12
Rivera	1511	12	Chamois	373	12
Rollières	356	12	Champdepraz	656	12
Rochemolles	522	12	Champorcher	1189	12
Rubiana	3179	15	Charvensod	662	12
Salbertrand	1149	12	Chatillon	2833	12
Sant'Ambrogio	1355	12	Cogne	1613	12
Sant'Antonino	1173	12	Courmayeur	1521	12
Saure de Cesane	1155	12	Donnas	1532	12
Saure de Oulx	701	12	Douves	720	12
Savoulx	514	12			

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI TORINO

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Emarèse	575	12	Saint-Remy	825	12
Etroubles	983	12	Saint-Vincent	2084	12
Fenis	1641	12	Torgnon	1223	12
Fontainemore	1222	12	Valgrisanche	559	12
Gignod	1416	12	Valsavaranche	649	12
Gressan	982	12	Valpelline	713	12
Gressoney-St-Jean	900	12	Valtournanche	1564	12
Gressoney-la-Trinité	259	12	Verrayes	1277	12
Hône	803	12	Verrés	1169	12
Introd	943	12	Villeneuve	749	12
Issime	1503	12	Provincia d'Ivrea.		
Issogne	856	12	Agliè	3505	15
Jovençon	422	12	Albiano	2030	12
La Salle	2364	12	Alice Superiore	1110	12
La Thuile	792	12	Alpette	758	12
Lillianes	1223	12	Andrate	1050	12
Montjovet	1303	12	Azeglio	2022	1
Morgex	1246	12	Bairo	484	12
Nus	2248	12	Baio	1448	12
Ollomont	476	12	Baldissero	591	12
Oyace	306	12	Banchette	514	12
Perloz	1433	12	Barone	883	12
Pollein	455	12	Bollengo	2394	12
Pontbozet	676	12	Borgiallo	1281	12
Pontey	510	12	Borgofranco	1610	12
Pont St-Martin	530	12	Borgomasino	2037	12
Pré St-Didier	1002	12	Brosso	1042	12
Quart	2135	12	Burolo	1043	12
Rhêmes Notre-Dame	340	12	Caluso	6016	15
Rhêmes St-Georges	708	12	Campiglia	213	12
Roisan	686	12	Campo	701	12
Sarre	1166	12	Candia	2243	12
Saint-Denis	594	12	Canischio	1395	12
Saint-Christophe	974	12	Caravino	1843	12
Saint-Marcel	1298	12	Carema	1555	12
Saint-Nicolas	694	12	Castellamonte	5538	15
Saint-Oyen	241	12	Ceresole	341	12
Saint-Pierre	1552	12			

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI TORINO

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Cesnola	422	12	Pavone	2671	12
Chiaverano	3270	15	Pecco	452	12
Chiesanova	829	12	Perosa	794	12
Ciconio	488	12	Pertusio	939	12
Cintano	663	12	Piverone	1654	12
Collerettocastelnovo	1313	12	Pont	4479	15
Collerettoparella	837	12	Prascorsano	1421	12
Cossano	935	12	Pratiglione	1035	12
Cuceglio	1204	12	Priacco	238	12
Cuorgnè	3889	15	Quagliuzzo	546	12
Drusacco	1010	12	Quassolo	534	12
Fiorano	996	12	Quincinetto	1520	12
Frassinetto	2260	12	Ribordone	1619	12
Gauna	192	12	Romano	2576	12
Inzira	1073	12	Ronco	2178	12
Issiglio	831	12	Rueglio	2148	12
Ivrea	9570	15	Salassa	1210	12
Lessolo	1968	12	Salceanischio	109	12
Locana	5530	15	Salecastelnovo	2415	12
Loranzè	574	12	Salerano	485	12
Lugnacco	640	12	Salto	1198	12
Lusigliè	844	12	San Martino	614	12
Maglione	849	12	Samone	420	12
Masino	440	12	San Colombano	3625	15
Mazzè	3352	15	San Giorgio	2352	12
Mercenasco	2232	12	San Giusto	2467	12
Mugliano	313	12	San Ponso	413	12
Montalenghe	1297	12	Scarmagno	1047	12
Montalto	1466	12	Settimorotaro	891	12
Montestrutto	178	12	Settimovittone	1715	12
Muriaglio	784	12	Sparone	2605	12
Noasca	929	12	Strambinello	327	12
Nomaglio	744	12	Strambino	4151	15
Novareglia	236	12	Tavagnasco	891	12
Orio	1099	12	Tina	463	12
Ozegna	1178	12	Torre	877	12
Palazzo	990	12	Trausella	1654	12
Parella	467	12	Traversella	677	12

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI TORINO

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Valchiusella	670	12	Crevacuore	991	12
Valperga	3421	15	Croce di Mosso	1715	12
Valprato	943	12	Crosa	428	12
Vestignè	1278	12	Cavino	2384	12
Vialfrè	541	12	Donato	1542	12
Vico	1052	12	Dorzano	545	12
Vidracco	411	12	Fleccchia	655	12
Villacastelnovo	957	12	Gaglianico	783	12
Villareggia	1402	12	Graglia	3033	15
Visehc	2337	12	Guardabosone	891	12
Vistrorio	847	12	Lessona	1207	12
Provincia di Biella.			Magnano	1650	12
Ailoche	669	12	Massazza	400	12
Andorno-Cacciorna	1722	12	Masserano	3418	15
Benna	526	12	Mezzana	1086	12
Biella	8396	15	Miagliano	324	12
Bioglio	2231	12	Mongrando	3320	15
Bornate	283	12	Mosso Santa Maria	1547	12
Boriana	631	12	Motta Alciata	1335	12
Brusnengo	1942	12	Muzzano	770	12
Callabiana	792	12	Netro	2210	12
Camandona	2291	12	Occhieppo Inferiore	1434	12
Cambrozano	915	12	Occhieppo Superiore	1688	12
Campiglia	1255	12	Pettinengo	2662	12
Candelo	2358	12	Pianceri	456	12
Caprile	600	12	Piane	488	12
Casa Pinta	939	12	Piatto	521	12
Castellengo	534	12	Piè di Cavallo	2570	12
Castelletto del Cervo	826	12	Pistolessa	352	12
Castelletto Villa	376	12	Pollone	1852	12
Cavaglia	2574	12	Ponderano	1591	12
Cerretto	269	12	Portula	1736	12
Cerrione	1494	12	Postua	1316	12
Chiavazza	1919	12	Pralungo	1755	12
Coggiola	2166	12	Pray	251	12
Cossato	2883	12	Qnaregna	310	12
Cossilla	2477	12	Quittengo	1189	12
			Ronco	1367	12

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI TORINO

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consi- glieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consi- glieri
Roppolo	1122	12	Torrazzo	663	12
Sagliano	1940	12	Trivero	4223	15
Sala	1122	12	Valdengo	1190	12
Saluzzola	2050	12	Vallanzengo	294	12
Sandigliano	1091	12	Valle Inferiore di Mosso . . .	750	12
San Giuseppe	697	12	Valle Superiore di Mosso . . .	502	12
San Paolo	970	12	Valle San Nicolao	1285	12
Selve	315	12	Veglio	998	12
Serravalle di Sesia	1026	12	Verrone	237	12
Soprana	778	12	Vigliano	1518	12
Sordevolo	2264	12	Villanova	246	12
Sostegno	1508	12	Vintebbio	483	12
Strona	1315	12	Viverone	1738	12
Tasigliano	1384	12	Zimone	900	12
Ternengo	549	12	Zubiena	2408	12
Tollegno	930	12	Zumaglia	805	12

DIVISIONE GOVERNATIVA DI GENOVA

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Provincia di Genova			Propata	1449	12
Apparizione	2128	12	Quarto	2369	12
Arenzano	3406	15	Quinto	1778	12
Avegno	1828	12	Recco	5047	15
Bergagli	2555	12	Rivarolo	6202	15
Bavari	2349	12	Rouco	3059	15
Bogliasco	1790	12	Rossiglione	2887	12
Bolzanetto	2561	12	Rosso	2583	12
Borzoli	2291	12	San Francesco	4543	15
Busalla	2324	12	San Fruttuoso	4005	15
Camogli	6579	15	San Giovanni Battista	1323	12
Campofreddo	3062	15	Sant'Ilario	1343	12
Canepa	1749	12	San Martino d'Albaro	3321	15
Capraia (isola)	836	12	Sant'Olcese	3362	15
Casella	2442	12	San Pier d'Arena	9078	15
Ceranesi	3161	15	San Quirico	2742	12
Cornigliano	3273	15	Savignone	4470	15
Crocefieschi	4024	15	Serre	2534	12
Foce	1892	12	Sestri Ponente	4918	15
Genova	100382	50	Sori	2198	12
Isola	3181	15	Staglieno	2264	12
Larvego	3922	15	Struppa	2815	12
Marassi	3247	15	Torriglia	5122	15
Masone	2070	12	Tribogna	1091	12
Mele	2536	12	Uscio	2165	12
Mignanego	2804	12	Voltri	10005	20
Molassana	1557	12	Provincia d'Albenga.		
Montebruno	1026	12	Albenga	4410	15
Montoggio	3700	15	Alasio	5717	15
Molledo	1772	12	Andora	1933	12
Nervi	4466	15	Arnasco	626	12
Pegli	3890	15	Balestrino	728	12
Pievesori	1882	12	Bardineto	929	12
Pontedecimo	3647	15	Bardino Nuovo	610	12
Pra	4222	15			

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI GENOVA

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Bardino Vecchio	450	12	Tovo	730	12
Borghetto	774	12	Varigotti.	648	12
Boissano	579	12	Vellego.	881	12
Borgio	420	12	Vendone	607	12
Calice	1842	12	Verezzi.	372	12
Calizzano.	2846	12	Verzi Pietra	388	12
Calvisio	592	12	Villanova	1225	12
Campo Chiesa	439	12	Zuccarello	978	12
Carpe.	223	12			
Casanova	1345	12	Provincia di Bobbio.		
Castelbianco	834	12	Bagnara	768	12
Castelvecchio.	725	12	Bobbio	3976	15
Cenesi	222	12	Caminata.	624	12
Ceriale	1207	12	Cella	1692	12
Cisano	545	12	Cerignale.	1089	12
Erli	736	12	Cortebrugnatella.	855	12
Feglino.	757	12	Fascia	766	12
Finalborgo	1955	12	Fontanigorda	1518	12
Finalmarina	3300	15	Fortunago	923	12
Finalpia	787	12	Goretto.	1050	12
Garlenda.	755	12	Menconico	1353	12
Giustenice	863	12	Ottone	4651	15
Gorra	882	12	Pietra Gavina	504	12
Laigueglia	1131	12	Pregola.	2204	12
Loano	3518	15	Romagnese	2050	12
Magliolo	1090	12	Rondanina	734	12
Massimino	435	12	Rovegno	2654	12
Nasino	890	12	Ruino	1072	12
Onzo	531	12	Sagliano	262	12
Orco	492	12	Sant'Albano	533	12
Ortovero	766	12	Santa Margherita	628	12
Perti	614	12	Trebecco	376	12
Pietra	1956	12	Valdinizza	1152	12
Ranzi.	294	12	Valverde.	888	12
Rialto	870	12	Varzi.	2258	12
Stellanello	1797	12	Zavattarello	1872	12
Testico	303	12	Zerba.	1381	12
Toirano	1446	12			

SESSIONE DEL 1853-54

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI GENOVA

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consi- glieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consi- glieri
Provincia di Chiavari			Brugnatto	735	12
Borzonasca	5173	15	Carro	1820	12
Carasco	2211	12	Carrodano	1408	12
Casarza	2822	12	Castelnuovo	2789	12
Castiglione	2075	12	Deiva	1278	12
Cicagna	3129	12	Follo	2500	12
Chiavari	10905	20	Framura	1230	12
Cogorno	4007	15	Godano	3750	15
Coreglia	1282	12	Lerici	5376	15
Favale	1879	12	Levanto	4964	15
Lavagna	6890	15	Monterosso	1319	12
Lorsica	1895	12	Ortonovo	2319	12
Lumarzo	3039	15	Pignone	1261	12
Maissana	2853	12	Portovenere	2304	12
Mezzatego	2258	12	Riccò	2565	12
Moconesi	2567	12	Riomaggiore	2920	12
Moneglia	2229	12	Santo Stefano	2054	12
Nè	3749	15	Sarzana	9130	15
Neirone	3260	15	Spezia	10558	20
Orero	2018	12	Trebbiano	921	12
Portofino	1303	12	Vernazza	1151	12
Rapallo	10522	20	Vezzano	2861	12
San Colombano	5157	15	Zignago	1416	12
Santa Margherita	6421	15	Provincia di Novi.		
San Ruffino	1782	12	Albera	981	12
Santo Stefano d'Aveto	7161	15	Arquata	2980	12
Sestri Levante	8468	15	Basaluzzo	1553	12
Varese	6906	15	Bisio	115	12
Zoagli	4116	15	Borghetto	688	12
Provincia di Spezia.			Cabella	1958	12
Ameglia	1854	12	Cantalupo	1312	12
Arcola	2513	12	Capriata	2481	12
Beverino	2690	12	Carrega	3544	15
Bollano	2096	12	Carrosio	857	12
Bonassola	1085	12	Casaleggio	512	12
Borghetto	1992	12	Castelletto	2069	12
			Castel dei Ratti	398	12

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI GENOVA

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Fiaccone	985	12	Brovida	451	12
Francavilla.	528	12	Cairo	3542	15
Gavi	5784	15	Carcare.	1467	12
Grondona	1083	12	Carretto	184	12
Lerma	1461	12	Celle	2190	12
Molo	332	12	Cengio	886	12
Mongiardino	2032	12	Cogoleto	2333	12
Montaldeo	768	12	Cosseria	871	12
Mornese	1182	12	Ellera	1146	12
Novi	10772	20	Magnone	520	12
Parodi	3640	15	Mallare.	1742	12
Pasturana	502	12	Martina	1674	12
Pozzolo.	3904	15	Millesimo	1395	12
Roccaforte	1348	12	Murialdo	2210	12
Rocchetta	1285	12	Noli	2172	12
San Cristoforo	655	12	Olba	450	12
Serravalle	2507	12	Osiglia	1502	12
Silvano	2033	12	Pallare	641	12
Staggano	699	12	Plodio	367	12
Tassarolo	754	12	Quiliano	3441	15
Torre dei Ratti	452	12	Roccevignale.	1244	12
Vignole.	791	12	Rocchetta Cairo	587	12
Voltaggio	2068	12	Rocchetta Cengio.	356	12
			Sassello.	4973	15
Provincia di Savona.			Savona	17226	20
Albissola Marina.	1606	12	Segno	1072	12
Albissola Superiore	2265	12	Spetorno	1364	12
Altare	1750	12	Stella.	3671	15
Bergeggi	461	12	Tiglietto	1025	12
Biestro	647	12	Vado	1565	12
Bormida	995	12	Varazze	8451	15
			Vezi	464	12

DIVISIONE GOVERNATIVA DI CHAMBÉRY

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Provincia di Chambéry.			Curienne	676	12
Aiguebellette	384	12	Cusy	1513	12
Aillon	1732	12	Détrier	286	12
Aix	3850	12	Domessin	1521	12
Albens	1788	12	Doucy	555	12
Alby	1131	12	Drumettaz-Clarafond	1065	12
Ansigny	131	12	Dulin	559	12
Apremont	874	12	Ecole	1195	12
Arbin	704	12	Entremont-le-Vieux	1808	12
Arith	1104	12	Epersy	362	12
Arvillard	1735	12	Etable	469	12
Attignat-Oncin	1438	12	Francin	841	12
Avrossieux	796	12	Fréterive	889	12
Ayn	862	12	Gerbaix	503	12
Barberaz	644	12	Gresin	511	12
Barby	292	12	Grésy-sur-Isère	1575	12
Bassens	426	12	Héry-sur-Alby	756	12
Bellecombe	1255	12	Jacob-Bellecombette	327	12
Bellemont-Tramonet	614	12	Jarsy	1197	12
Billième	402	12	Jongieux	504	12
Bissy	910	12	La Balme	685	12
Bourdeaux	192	12	La Bauche	537	12
Brison-Saint-Innocent	903	12	La Biolle	1724	12
Cessens	805	12	La Bridoire	922	12
Chainaz	339	12	La Chapelle-Blanche	623	12
Chambéry	16109	20	La Chapelle-Mont-du-Chat	357	12
Chambéry-le-Vieux	761	12	La Chapelle-Saint-Martin	300	12
Champagneux	823	12	La Chavanne	480	12
Chanaz	822	12	La Compôte	583	12
Chignin	1057	12	La Croix-de-la-Rochette	285	12
Chindrieux	1392	12	Laissaud	583	12
Cognin	1290	12	La Motte-en-Beauges	936	12
Conjux	237	12	La Ravoire	861	12
Corbel	580	12	La Rochette	1272	12
Cruet	1244	12	La Table	1237	12
			La Thuile	1017	12

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI CHAMBÉRY

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
La Trinité	835	12	Saint-Cassin	670	12
Le Bourget	1920	12	Saint-Christophe	741	12
Le Chatelard	1123	12	Saint-Félix	865	12
Le Noyer	979	12	Saint-Franc	556	12
Lepin	412	12	Saint-François-de-Sales	936	12
Lescheraines	713	12	Saint-Genix	1961	12
Les Déserts	1526	12	Saint-Germain	814	12
Les Echelles	1026	12	Saint-Girod	659	12
Les Frasses	179	12	Sainte-Hélène-du-Lac	841	12
Les Marches	1659	12	Saint-Jean-d'Arvey	1030	12
Les Molettes	537	12	Saint-Jean-de-Chevelu	905	12
Loisieux	630	12	Saint-Jean-de-Coux	459	12
Lucey	585	12	Saint-Jean-de-la-Porte	1127	12
Marcieux	192	12	Saint-Jeoire	695	12
Méry	1029	12	Sainte-Marie-d'Alvey	323	12
Meyrieux-Trevouet	588	12	Saint-Maurice-de-Rotherens	508	12
Mognard	457	12	Saint-Offenge-Dessous	737	12
Montagnole	912	12	Saint-Offenge-Dessus	462	12
Monteel	1197	12	Saint-Ours	458	12
Montmélian	1302	12	Saint-Paul	736	12
Motte-Servolex	3843	15	Saint-Pierre-d'Albigny	3437	15
Motz	750	12	Saint-Pierre-d'Alvey	524	12
Mouzy	618	12	Saint-Pierre-de-Curtille	594	12
Nances	388	12	Saint-Pierre-d'Entremont	884	12
Novalaise	1867	12	Saint-Pierre-de-Genèbroz	473	12
Ontex	228	12	Saint-Pierre-de-Soucy	982	12
Planaise	554	12	Sainte-Reine	682	12
Pont-Beauvoisin	1395	12	Saint-Sulpice	657	12
Prêle	1157	12	Saint-Thibaud-de-Coux	1025	12
Pugny-Châtenod	489	12	Serrières	1208	12
Puigros	872	12	Sonnaz	994	12
Rochefort	514	12	Thoiry	1460	12
Rotherens	283	12	Traise	588	12
Rufieux	1051	12	Tresserve	634	12
Saint-Alban	1501	12	Trévignin	622	12
Saint-Alban-de-Monbel	267	12	Trivier	636	12
Saint-Baldoph	1013	12	Verel-de-Montbel	566	12
Saint-Beron	1097	12	Verel-Fragon dran	407	12

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI CHAMBÉRY

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consi- glieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consi- glieri
Verneil	447	12	Mercury-Gemilly	1837	12
Verthemex	555	12	Montailleux	1115	12
Villard-d'Héry	363	12	Monthion	356	12
Villaroux	266	12	Montmin	662	12
Villarsalet	511	12	Notre-Dame de Bellecombe . .	720	12
Vimines	1341	12	Notre-Dame des Milliers . . .	1330	12
Vions	329	12	Outre-Chaisa	272	12
Vivier	500	12	Pallud	620	12
Voglans	769	12	Plancherine	377	12
Yenne	3342	15	Queige	1913	12
Provincia d'Albertville.			Rognaix	319	12
Albertville	3801	15	Saint-Ferréol	950	12
Allondaz	432	12	Saint-Hélène des Milliers . . .	1330	12
Bathie (la)	1137	12	Saint-Nicolas-la-Chapelle . .	1034	12
Beaufort	3138	15	Saint-Paul	771	12
Bonvillard	891	12	Saint-Sigismond	552	12
Césarches	293	12	Saint-Vital	486	12
Chevins	817	12	Sciteneix	1077	12
Chevaline	182	12	Thenésol	387	12
Cléry-Fontenex	1066	12	Tournon	319	12
Coënnoz	428	12	Tours	592	12
Couf	247	12	Ugine	3071	15
Crest-Volland	328	12	Venthon	296	12
Doussard	1272	12	Verreus-Arvey	779	12
Esserts-Blay	985	12	Villard	1228	12
Faverges	3758	15	Provincia di Thonon.		
Flumet	961	12	Abondance	1464	12
Giettaz (la)	793	12	Allinges	1057	12
Giez	625	12	Anthy	582	12
Gilly	768	12	Armoy-Liand	963	12
Gresy	1472	12	Ballaison	835	12
Grignon	466	12	Bellevans	1509	12
Hauteluce	1537	12	Bernes	990	12
Héry	803	12	Le-Biot	264	12
La Thuile	636	12	Bonneveaus	346	12
Marlens	864	12	Bons	1325	12
Marthod	1125	12	Brons	484	12

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI CHAMBÉRY

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Brenthonne	935	12	Reyvroz	657	12
La Chapelle	693	12	Saxel	291	12
Châtel	458	12	Seiez	1996	12
Cervens	600	12	Seytrous	667	12
Chevénos	753	12	Thollon	1325	12
Champ-Cusy	589	12	Thonon	4488	15
Saint-Didier	594	12	Vacheresse	1050	12
Douvaine	1199	12	Vailly	1232	12
Drailant	626	12	La Vernaz	408	12
Evian	2210	12	Vinzier	685	12
Excenèves	361	12	Yvoire	440	12
Fessy	547	12	Provincia di Bonneville.		
Féterne	1101	12	Amancy	827	12
La-Forelaz	320	12	Ambilly	228	12
Saint-Gingolph	780	12	Annemasse	1047	12
Habère-Lullin	643	12	Araches	882	12
Habère-Poche	823	12	Arbusigny	999	12
Saint-Jean d'Aulph	780	12	Achamp	623	12
Larringes	1101	12	Arenthon	1096	12
Loisin	775	12	Arthas Puy Notre-Dame	824	12
Lugrin	1413	12	Ayse	785	12
Lullin	1126	12	Boège	1604	12
Lully	498	12	Bogève	736	12
Margencel	920	12	Bonne	758	12
Marin	750	12	Bonneville	2168	12
Massongy	860	12	Brison	474	12
Maxilly	472	12	Burdignin	763	12
Megevette	1017	12	Chamonix	2304	12
Messery	676	12	Chapelle-Rambaud	280	12
Montriond	745	12	Châtillon	1088	12
Morzine	2064	12	Cluses	1947	12
Nernier	306	12	Collonges	550	12
Neuvecelle	701	12	Combloux	1046	12
Novel	204	12	Les Contamines	840	12
Orcier	814	12	Contamines-sur-Arve	810	12
Saint-Paul	1348	12	Cordon	992	12
Périgny	720	12	Cornier	649	12
Publier	1091	12			

SESSIONE DEL 1853-54

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI CHAMBÉRY

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Côte-d'Arbroz	544	12	Pontchy	1050	12
Côte-d'Ibyot	472	12	Reignier	1922	12
Crauves-Sales	1181	12	Reposoir	406	12
Demi-Quartier	416	12	Rivière-Enverse (la)	866	12
Domancy	611	12	Saint-André	387	12
Entremont	818	12	Saint-Cergues	1375	12
Etaux	563	12	Saint-Gervais	2353	12
Etrembières	156	12	Saint-Jean-Tholome	1065	12
Faucigny	359	12	Saint-Jeoire	1832	12
Filinges	2035	12	Saint-Laurent	735	12
Gaillard	1026	12	Saint-Martin	435	12
Les-Gets	1564	12	Saint-Maurice de Rumilly	410	12
Les-Honches	1628	12	Saint-Nicolas de Verece	606	12
Invigny	385	12	Saint-Pierre de Rumilly	1090	12
La-Muraz	1035	12	Saint-Roch	1704	12
La-Roche	2912	12	Saint-Sigismont	1031	12
La-Tour	682	12	Saint-Sixt	238	12
Le-Sappey	519	12	Sallanches	2150	12
Les-Esserts Esery	575	12	Samoëns	3758	15
Loëx	146	12	Sientrier	487	12
Lucinges	763	12	Scionzier	2315	12
Machilly	567	12	Servoz	589	12
Magland	1872	12	Sixt	1644	12
Marcellaz	460	12	Taninges	3188	15
Marignier	1837	12	Thietz	829	12
Megève	2737	12	Valloreines	767	12
Micussy	2480	12	Vetrax-Monthonx	1062	12
Monnetier-Mornex	699	12	Veigy-Foncenex	1110	12
Mont-Saxonex	1345	12	Villard (le)	800	12
Morillon	878	12	Ville-en-Sallaz	425	12
Nancy-sur-Cluses	469	12	Ville-la-Grand	705	12
Nangy	537	12	Vinz-en-Sallaz	2826	12
Onnion	1053	12	Vongy	289	12
Passeirier	249	12			
Passy	2012	12	Provincia di Annecy.		
Peillonex	606	12	Annecy	8547	15
Pers-et-Jussy	1953	12	Annecy-le-Vieux	1447	12
Petit-Bornand	2531	12	Alex	842	12

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI CHAMBÉRY.

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Allèves	386	12	Desingy	1577	12
Allonzier	637	12	Dingy-en-Wnache	517	12
Andilly	671	12	Dingy-Saint-Clair	1191	12
Arcine	306	12	Droisy	181	12
Argonnex	348	12	Duingt	345	12
Aviernoz	624	12	Eloise	484	12
Avregny	205	12	Entrevernes	420	12
Balme-de-Sillingy	774	12	Epagny (Ancey)	368	12
Balme-de-Thny	341	12	Epagny (Saint-Julien)	120	12
Balmont	218	12	Etercy	409	12
Bassy	637	12	Evires	1152	12
Beaumont	743	12	Feigières	1000	12
Bloye	489	12	Ferrières	356	12
Blussy	259	12	Francelens	311	12
Bonnegnête	279	12	Frangy	1483	12
Bossey	356	12	Gevrier	685	12
Bonsy	462	12	Grand-Bornand	2332	12
Cercier	798	12	Groisy	1503	12
Cernex	934	12	Gruffi	999	12
Challonges	697	12	Hauteville	526	12
Chapeiry	296	12	Jonzier	354	12
Charvonnex	481	12	La Clusaz	1203	12
Chaumont	665	12	Les Chaux	408	12
Chavannaz	268	12	Les Clefs	756	12
Chavanod	675	12	Les Ollières	560	12
Chênes	412	12	Les Villards	782	12
Chénex	285	12	Lornay	507	12
Chessenaz	270	12	Lovagny	411	12
Chevrier	469	12	Manigod	1906	12
Chilly	1428	12	Marellaz	1185	12
Choisy	1037	12	Merlioz	843	12
Clarafond	641	12	Marigny-Saint-Marcel	679	12
Clermont	500	12	Massingy	1016	12
Contamines	436	12	Meithet	193	12
Copponnex	791	12	Monthon	733	12
Crempigny	277	12	Menthonnoz en Bornes	751	12
Cruseilles	1881	12	Menthonnoz-sous-Clermont	943	12
Cuvat	390	12	Mésigny	555	12

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI CHAMBERY

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Metz	442	12	Usinens	618	12
Minzier	569	12	Valléry	630	12
Montagny	234	12	Vallières	899	12
Moye	1424	12	Vanzy	478	12
Mâres	430	12	Veaux	1019	12
Musiège	245	12	Vers	444	12
Naves	495	12	Versonnez	482	12
Neydens	528	12	Veyrier	724	12
Nonglard	418	12	Viengy	446	12
Poisy	780	12	Villaz	862	12
Présilly	562	12	Villy-le-Bouveret	368	12
Pringy	390	12	Villy-le-Peiloux	281	12
Quintal	339	12	Viry	1887	12
Rumilly	4353	12	Vinz-la-Chiesaz	566	12
Saint-André	261	12	Vovray	384	12
Sainte-Blaise	214	12	Vulbens	818	12
Saint-Eusèbe	666	12			
Saint-Eustache	603	12	P. ovincia di San Giovanni di Moriana.		
Saint-Germain sur Rhône	389	12	Aiguebelle	1172	12
Saint-Jean-de-Sixt	642	12	Aiton	891	12
Saint-Jorioz	1574	12	Albanne	546	12
Saint-Julien	1095	12	Albiez-le-Jeune	519	12
Saint-Martin	469	12	Albiez-le-Vieux	974	12
Saint-Sylvestre	587	12	Argentine	1476	12
Sâles	905	12	Aussois	613	12
Sallenoves	429	12	Avrieux	274	12
Savigny	770	12	Beaune	451	12
Serraval	1685	12	Bessans	1191	12
Sevrier	778	12	Betton-Bottomut	563	12
Seynod	460	12	Bonneval	421	12
Seyssel	1619	12	Bonvillarct	644	12
Sillingy	1234	12	Bourget-en-Huille	497	12
Sion	372	12	Bourgneuf	444	12
Talloires	1327	12	Bramans	854	12
Thairy	550	12	Chamousset	249	12
Thônes	2876	12	Chamoux	1427	12
Thorens	2668	12	Champ-Laurent	382	12
Thusy	1240	12			

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI CHAMBERY

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Châteauneuf	1030	12	Saint-Jean de Maurienne . .	3098	15
Coise Saint-Jeanpied-Gautier	1730	12	Saint-Jean d'Arve	2071	12
Epierre.	540	12	Saint-Julien	856	12
Fomneau	170	12	Saint-Legar	535	12
Fontcouverte.	1537	12	Sainte-Marie de Quine	851	12
Freney	229	12	Saint-Martin d'Ore.	282	12
Hauteville	506	12	Saint-Martin sur la Chambre	562	12
Hermillon	585	12	Salloires	717	12
Jarrier	950	12	Saint-Martin la Porte	1850	12
La Chambre	681	12	Saint-Michel	418	12
La Chapelle	858	12	Saint-Panerace.	256	12
Lanslebourg	1584	12	Saint-Pierre de Belleville . .	676	12
Lanslevillard.	573	12	Saint-Remy	942	12
Le Chatel	419	12	Saint-Sorlin d'Arves	725	12
La Pontet	581	12	Sollières-Sardières	1160	12
Les Channes	343	12	Termignon	572	12
Modane.	1216	12	Thyl	823	12
Montaimont	1460	12	Valmenier	1733	12
Montdenis	371	12	Villarembert.	477	12
Montendry	507	12	Villardgoudran.	480	12
Montgellafrey	953	12	Villardleger	758	12
Montgilbert	725	12	Villardin-Bourget	508	12
Montpascal.	427	12			
Montricher	349	12	Provincia di Montiers.		
Montrond.	518	12	Aiguebanche	527	12
Montsapey	607	12	Aime	1218	12
Montvernier	529	12	Bellecombe.	304	12
Notre-Dame de Cruet	180	12	Bellentre.	1070	12
Orelle	1199	12	Bonneval.	590	12
Pontmafrey	152	12	Bourg Saint-Maurice.	3332	15
Radens	766	12	Bozal.	1468	12
Saint-Alban d'Hurtiers	1263	12	Brides-les-Bains	178	12
Saint-Alban des Villards. . .	1278	12	Celliers	377	12
Saint-André	1208	12	Champagny	1026	12
Saint-Avre	276	12	Doney	731	12
Saint-Colomban des Villards.	2009	12	Feissous-sous-Briançon . . .	630	12
Saint-Etienne de Quine	990	12	Feissous-sous-Salins	350	12
Saint-George d'Hurtiers . . .	1332	12	Fontaine-le-Puits	282	12

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI CHAMBÉRY

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Grand-Cour	340	12	Peisey	1511	12
Gravier	731	12	Petit-Cour	243	12
Haute-Cour.	559	12	Pralognan	1343	12
Hauteville-Goudon.	1050	12	Passy.	639	12
La-Côte d'Aime	872	12	Saint-Bon	983	12
Landry	879	12	Saint-Fois	1574	12
La-Perrière.	600	12	Saint-Jean de Belleville . . .	1349	12
Le-Bois.	354	12	Saint-Laurent la Côte.	357	12
Les-Allues	1362	12	Saint-Marcel	470	12
Les-Avanchers	865	12	Saint-Martin de Belleville . .	2285	12
Les-Chapelles	977	12	Saint-Ogen	238	12
Longefoy	474	12	Salins	309	12
Macôt	1284	12	Seez	1842	12
Montagny	794	12	Tessens.	500	12
Montgirod	726	12	Tigues	1037	12
Montvalesan-sur-Belluttre . .	476	12	Val-de-Tigues	453	12
Montvalesan-sur-Seez	678	12	Villardgerel	466	12
Montiers	2186	12	Villard-Larin	259	12
Naves	779	12	Villardger	900	12
Notre-Dame de Briançon . .	279	12	Villette	489	12
Notre-Dame du Pré	652	12			

DIVISIONE GOVERNATIVA DI NIZZA

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Provincia di Nizza.			Levenzo	1712	12
Ascos	484	12	Lieucia	154	12
Aspromonte	1797	12	Lucerame	1212	12
Auvara	129	12	Malaussena	388	12
Bairols	268	12	Maria	267	12
Belvedere	1331	12	Massoins	320	12
Berra	647	12	Molinetto	1202	12
Boglio	719	12	Nizza	36804	25
Bollena	767	12	Peglia	1681	12
Bonsone	472	12	Peglione	639	12
Breglio	2637	12	Peona	807	12
Briga	4047	15	Pierlas	256	12
Castellaro	764	12	Pietrafuoco	265	12
Castelnuovo	1340	12	Poggetto Rostang	204	12
Castelnuovo d'Entraunes	269	12	Poggetto Tenieri	1195	12
Castiglione	342	12	Rigaud	511	12
Cianzo	760	12	Rimplas	252	12
Coarazza	819	12	Robione	371	12
Contes	1904	12	Roccabigliera	1995	12
Cuebriz	327	12	Roccastellone	516	12
Daluis	466	12	Rocchetta Varo	790	12
Drappo	831	12	Rora	692	12
Duranus	266	12	Sant'Agnes	621	12
Entraunes	573	12	Sant'Andrea	675	12
Eza	566	12	Sant'Antonino	133	12
Falicone	576	12	San Biagio	324	12
Giletta	851	12	San Dalmazzo	721	12
Gorbio	488	12	Saint-Léger	143	12
Guillaume	1249	12	Saint-Martin d'Entraunes	631	12
Illonza	633	12	San Martino Lantosca	1813	12
Isola	1218	12	San Salvatore	541	12
La Croix	506	12	Santo Stefano	2175	12
Lantosca	2380	12	Saorgio	3037	15
La Penna	356	12	Sauze	368	12
La Torre	979	12	Scarena	2048	12
			Sigalla	526	12

SESSIONE DEL 1853-54

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI NIZZA

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Sospello	4438	15	Conio	544	12
Tenda	2659	12	Cosio	887	12
Thieri	250	12	Costa	625	12
Todone	602	12	Diano Arentino	529	12
Toetto di Boglio	480	12	Diano Borello	922	12
Toetto Scarena	456	12	Diano Calderina	512	12
Tornaforte	242	12	Diano Castello	1143	12
Torretta	1385	12	Diano Marina	2600	12
Torretta Revest	400	12	Diano San Pietro	916	12
Trinità Vittorio	1424	12	Dolcedo	2453	12
Turbia	924	12	Gazelli	515	12
Utelle	2363	12	Lavina	328	12
Valdiblora	1155	12	Lucinasco	654	12
Venanzone	237	12	Maro Castello	179	12
Villafranca	2363	12	Mendatica	690	12
Villanuova d'Entraunes	346	12	Moano	736	12
Villars	903	12	Moltedo Inferiore	941	12
Provincia d'Oneglia.			Moltedo Superiore	358	12
Aquila	851	12	Montegrosso	414	12
Armo	298	12	Olivastri	125	12
Aurigo	724	12	Oneglia	5767	15
Bestagno	443	12	Pantasina	435	12
Borghetto	587	12	Pianavia	321	12
Borgo Sant'Agata	504	12	Piani	582	12
Borgomaro	808	12	Pietra Bruna	804	12
Candeaico	224	12	Pieve	3315	15
Caramagna	528	12	Poggi	637	12
Caravonica	304	12	Pontedassio	1151	12
Carpasio	876	12	Pornassio	1283	12
Cartari-Calderara	526	12	Porto Maurizio	7040	15
Castelvecchio	374	12	Prelà	1010	12
Cenova	292	12	Ranzo	1257	12
Cervo	1064	12	Rezzo	1247	12
Cesio	255	12	San Bartolomeo del Cervo	1213	12
Chiusanico	421	12	San Bartolomeo ed Arzeno	253	12
Chiusavecchia	247	12	San Lazzaro	297	12
Civezza	811	12	Sarola	245	12
			Tavole	500	12

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI NIZZA

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Torazza	502	12	Cipressa	932	12
Torria	485	12	Colla	1856	12
Ubagia	545	12	Costarainera	578	12
Valloria	310	12	Dolceacqua	2030	12
Vasia	561	12	Isolabona	868	12
Vessalico	593	12	Lingueglietta	634	12
Villafaraldi	1162	12	Montalto	1209	12
Villa Guardia	478	12	Penna	1380	12
Villa Talla	423	12	Perinaldo	1819	12
Villa Viani	498	12	Pigna	3048	15
Ville San Pietro	613	12	Pompeiana	1169	12
Ville San Sebastiano	337	12	Riva	750	12
Provincia di San Remo.			Rocchetta	733	12
Airole	1590	12	San Biagio	806	12
Apricalo	1656	12	San Lorenzo	258	12
Badalucco	2233	12	San Remo	10252	20
Baiardo	1529	12	Santo Stefano	893	12
Bordighera	1600	12	Sasso	198	12
Borghetto	447	12	Seborga	310	12
Boscomare	473	12	Soldano	432	12
Bussana	810	12	Taggia	3792	12
Camporosso	1667	12	Terzorio	326	12
Castelfranco	1495	12	Triora	5212	15
Castellaro	1012	12	Vallebona	1009	12
Ceriana	2418	12	Vallecrosia	527	12
			Ventimiglia	6595	15

DIVISIONE GOVERNATIVA DI CAGLIARI

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Provincia di Cagliari.			San Pietro Pula	351	12
Arixi	365	12	San Sperate	1559	12
Assemini	1894	12	Sarroch	1007	12
Barrali	250	12	Segariu	644	12
Burcei	674	12	Selargius	2834	12
Cagliari	27140	25	Selegas	789	12
Capoterra	769	12	Senorbi	1173	12
Carbonara	824	12	Serdiana	864	12
Decimomannu	1170	12	Serramanna	2600	12
Decimopu zu	930	12	Serrenti	1786	12
Domusdemaria	577	12	Sestu	1282	12
Donori	761	12	Settimo	1400	12
Elmas	588	12	Senni	177	12
Furtei	917	12	Sicci	801	12
Guamaggiore	752	12	Siliqua	1878	12
Guasila	1953	12	Silius	717	12
Maracalagonis	955	12	Sinnai	2771	12
Monastir	1166	12	Sisini	233	12
Nuraminis	1547	12	Soleminis	364	12
Ortacesus	518	12	Suelli	942	12
PauliARBAREI	358	12	Teulada	2043	12
Pauligerrei	911	12	Ussana	1144	12
Paulipirri	2484	12	Uta	1309	12
Pimentel	675	12	Vallermosa	1126	12
Pirri	1473	12	Villagreca	257	12
Pula	1415	12	Villamar	1717	12
Quartu	6322	15	Villasor	2035	12
Quartucciu	1923	12	Villaspeciosa	485	12
Samassi	1955	12	Provincia d'Iglesias.		
Samatzai	1136	12	Arbus	2952	12
Sanluri	3640	15	Calasetta	498	12
Sant'Andrea	852	12	Carloforte	3394	15
San Basilio	1155	12	Domus Novas	1560	12
San Gavino	2551	12	Fluminimaggiore	1973	12
San Pantaleo	1500	12	Gonnesa	777	12

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI CAGLIARI

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Gonnosfanadiga	3174	15	Domus Novas Canales	161	12
Guspini	3890	15	Donigala	386	12
Iglesias	4800	15	Escovedu	192	12
Musei	621	12	Figu	142	12
Narcao	1351	12	Fordongianus	1045	12
Pabillonis	1180	12	Ghilarza	2094	12
Palmas	1060	12	Gonnosnò	448	12
Portoscuso	400	12	Marrubiu	983	12
Santadi	2323	12	Massama	338	12
Sant'Antioco	2866	12	Masullas	943	12
Serbarin	450	12	Meana	1457	12
Tratalias	959	12	Milis	1631	12
Villacidro	5041	15	Mogorella	359	12
Villamassargia	1594	12	Morgongiori	854	12
Villarios	2152	12	Narbolia	1133	12
Provincia di Oristano.			Neoneli	833	12
Abbasanta	1055	12	Norghiddo	625	12
Aidomaggiore	1059	12	Nughedu	454	12
Ales	1188	12	Nurachi	745	12
Allai	580	12	Nuraxinieddu	289	12
Arcidano	979	12	Ogliastra-Simaxis	727	12
Ardauli	974	12	Ogliastra-Usellus	327	12
Aritzu	1817	12	Oristano	5745	15
Assolo	613	12	Ortueri	1500	12
Atzàra	1411	12	Palmas	398	12
Austis	617	12	Pau	387	12
Bannari	591	12	Paulilatino	2739	12
Baratili	548	12	Pompi	180	12
Bauladu	688	12	Riola	1058	12
Belvi	822	12	Samugheo	1630	12
Bidoni	286	12	Santa Giusta	1066	12
Boronneddu	190	12	Santoverocongius	159	12
Busachi	1859	12	Santoveromilis	2017	12
Cabras	3653	15	Sedilo	2220	12
Curcuris	366	12	Siamaggiore	694	12
Desulo	1793	12	Siamanna	593	12
			Siapiccia	359	12
			Sili	473	12

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI CAGLIARI

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Simala	606	12	Gennuri	348	12
Simaxis	523	12	Gergei	1936	12
Siris	207	12	Gesico	916	12
Soddì	232	12	Gesturi	1554	12
Solanas	230	12	Goui	247	12
Solarussa	1845	12	Gonnoscodina	554	12
Sorgono	1515	12	Gonnostramatza	878	12
Sorradili	824	12	Isili	2276	12
Tadasuni	315	12	Laceni	2058	12
Terralba	3100	15	Lasplassas	379	12
Tetti	383	12	Lunamatrona	822	12
Tiana	550	12	Mandas	1999	12
Tonara	2493	12	Mogoro	2107	12
Tramatza	807	12	Nuragus	1105	12
Ula	708	12	Nurallao	925	12
Uras	1999	12	Nureci	468	12
Usellus	591	12	Nurri	2199	12
Villanovatruschedu	365	12	Orroli	1539	12
Villaurbana	1111	12	Ruinias	712	12
Zeddiani	651	12	Sadali	639	12
Zepara	226	12	Sant'Antonio	489	12
Zerfaliu	391	12	Sardara	2269	12
Zuri	139	12	Senis	842	12
Provincia di Isili.			Serri	520	12
Armungia	953	12	Setzu	241	12
Asuni	475	12	Seui	1777	12
Ballao	873	12	Seulo	709	12
Baradili	115	12	Siddi	511	12
Baressa	601	12	Sini	425	12
Barumini	1122	12	Siurgus	750	12
Donigala	721	12	Tuili	1185	12
Escalapanu	1365	12	Turri	434	12
Escolca	544	12	Ussaramanna	578	12
Esterzili	684	12	Ussassai	508	12
Forru	920	12	Villanovaforru	509	12
Gadoni	752	12	Villanovafranca	1183	12
Genoni	1156	12	Villanovatulo	622	12
			Villasalto	1467	12

S. gue DIVISIONE GOVERNATIVA DI CAGLIARI

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Provincia di Sassari.			Monteleone	295	12
Banari	1255	12	Olmedo	388	12
Bessude	691	12	Padria	1664	12
Bulzi	494	12	Pozzomaggiore	2689	12
Cargeghe	456	12	Patiligari	395	12
Castelsardo	2033	12	Rebecca	122	12
Chiaramonti	1723	12	Romana	611	12
Codrongianus	1088	12	Semestene	607	12
Florinas	1762	12	Tiesi	2855	12
Itiri	4061	15	Torralba	1200	12
Laerru	646	12	Villanova	3950	15
Martis	952	12	Provincia di Ozieri.		
Muros	281	12	Alà	1108	12
Nulvi	2761	12	Ardara	283	12
Osilo	4952	15	Bantine	293	12
Ossi	2212	12	Berchidda	1277	12
Perfugas	1267	12	Buddusò	2338	12
Ploaghe	3216	15	Ittireddu	600	12
Porto Torres	1500	12	Monti	690	12
Sassari	21853	25	Mores	2170	12
Sedini	1451	12	Nughedu	1630	12
Sennori	1909	12	Oschiri	236	12
Siligo	858	12	Ozieri	7481	15
Sorso	4153	15	Pattada	3219	15
Tissi	1096	12	Tula	104	12
Uri	1046	12	Provincia di Tempio.		
Usini	1512	12	Agius	2424	12
Provincia di Alghero.			Bortigiadas	1733	12
Alghero	8716	15	Calangianus	2086	12
Bonorva	4868	15	La Maddalena	1963	12
Borutta	507	12	Luras	1572	12
Bunuanaro	1019	12	Nuchis	800	12
Churemule	713	12	Santa Teresa	1221	12
Cossoine	1352	12	Tempio	8577	15
Giave	1610	12	Terranova	2297	12
Mara	660	12			

S'gue DIVISIONE GOVERNATIVA DI CAGLIARI

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Provincia di Nuoro.			Bortigali	2596	12
Anela	605	12	Bosa	6167	15
Benetutti	1732	12	Cuglieri	4133	15
Bitti	2743	12	Dualchi	730	12
Bolotana	2932	12	Flussio	487	12
Bono	2912	12	Lei	393	12
Bottidda	749	12	Macomer	2036	12
Bultei	1086	12	Magumadas	567	12
Burgos	590	12	Modolo	355	12
Dorgali	3499	15	Montresta	515	12
Esporlatu	312	12	Mulargia	113	12
Fonni	3228	15	Noragugume	549	12
Galtelli	748	12	Santu Lussurgiu	4768	15
Garofai	308	12	Sagama	346	12
Gavoi	1451	12	Seano	1604	12
Illorai	957	12	Seneghe	2100	12
Irgoli	586	12	Silanus	1743	12
Loculi	221	12	Sindia	1432	12
Lodè	1010	12	Sinnariolo	381	12
Lodine	137	12	Suni	935	12
Lula	995	12	Tinnura	160	12
Mamoiada	1743	12	Tresnuraghes	1563	12
Nule	1335	12	Provincia di Lanus i.		
Nuoro	4769	15	Arzana	1526	12
Oliena	3202	15	Bari	1558	12
Ollollai	947	12	Baunei	1483	12
Olzai	1157	12	Elini	260	12
Onani	198	12	Gairo	1115	12
Onifai	411	12	Girasol	290	12
Oniferi	499	12	Ierzu	1789	12
Orani	2094	12	Ilboco	1196	12
Orgosolo	2110	12	Lanusei	2005	12
Orosei	1671	12	Loceri	832	12
Orotelli	1371	12	Lotzorai	680	12
Orune	1966	12	Muravera	1922	12
Ossidda	435	12	Osini	732	12
Ottana	888	12	Pardasdefogu	575	12
Ovodda	986	12	San Vito	2605	12
Posada	1513	12	Talana	387	12
Sarule	1447	12	Tertenia	1092	12
Simscola	2500	12	Tortolì	1725	12
Torpè	839	12	Triei	328	12
Provincia di Cuglieri.			Ulassai	1333	12
Birore	421	12	Ursulei	506	12
Bonarcado	1316	12	Villagrande	1150	12
Borore	1812	12	Villaputzu	2391	12

DIVISIONE GOVERNATIVA DI ALESSANDRIA

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Provincia di Alessandria			Provincia di Acqui.		
Alessandria	41653	25	Acqui	7951	15
Alluvioni-Cambiò	1594	12	Alice	1361	12
Annone	2474	12	Belforte	684	12
Bassignana	2925	12	Bergamasco	1512	12
Borghoratto	834	12	Bistagno	1857	12
Bosco	3893	15	Bruno	803	12
Casal-Cermelli	1281	12	Bubbio	1402	12
Cassine	4326	15	Cagna	294	12
Castellazzo	5443	15	Calamandrana	1619	12
Castellotto-Scazzoso	1458	12	Carentino	499	12
Castel-Spina	840	12	Carpeneto	1519	12
Cerro	1085	12	Cartosio	1155	12
Felizzano	2304	12	Cassinasco	894	12
Frascaro	503	12	Cassinelle	1880	12
Fresonara	1288	12	Castelletto d'Erro	352	12
Frugarolo	2260	12	Castelletto Molina	368	12
Gamalero	1432	12	Castelnuovo Belbo	1346	12
Lazzarone	590	12	Castelnuovo Bormida	1413	12
Lu	3008	15	Castel Rocchero	556	12
Masio	2251	12	Castelvero	875	12
Montecastello	1181	12	Cavatore	766	12
Oviglio	2509	12	Cessole	1116	12
Pavone	356	12	Corticelle	986	12
Pecetto	1917	12	Cremolino	1358	12
Pietramarazzi	776	12	Dego	2231	12
Predosa	1247	12	Denice	477	12
Quargnento	2609	12	Fontanile	1032	12
Quattordio	1516	12	Giusvalla	1137	12
Refrancore	1630	12	Grogna	633	12
Rivarone	914	12	Incisa	2528	12
San Salvatore	6751	15	Loazzolo	981	12
Sezzè	2886	12	Lodisio	214	12
Solero	3401	15	Malvicino	468	12
Valenza	8735	15	Maranzana	713	12

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI ALESSANDRIA

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Melazzo	1754	12	Vesime	1332	12
Merana	370	12	Visone	1594	12
Mioglia	2101	12	Provincia di Asti.		
Molare	1705	12	Agliano	2337	12
Mombaldone	476	12	Albugnano	1005	12
Mombaruzzo	2358	12	Antignano	1537	12
Monastero	1391	12	Aramengo	1136	12
Montabone	627	12	Asti	24446	25
Montaldo	1181	12	Azzano	537	12
Montechiaro	766	12	Bagnasco	337	12
Morbello	1027	12	Baldichieri	750	12
Morsasco	1111	12	Belvedere	921	12
Nizza-Monferrato	4417	15	Berzano	573	12
Olmo	406	12	Buttigliera	2451	12
Orsara	1074	12	Calosso	2220	12
Ovada	6497	15	Camerano-Casasco	1003	12
Pareto	1880	12	Canelli	3338	15
Piana	909	12	Cantarana	582	12
Ponti	1049	12	Capriglio	584	12
Pontinvrea	980	12	Castagnole-Lanze	3093	15
Ponzono	3305	15	Castelalfero	1795	12
Prasco	567	12	Castellero	366	12
Quaranti	413	12	Castelnuovo-Calcea	1528	12
Ricaldone	1018	12	Castelnuovo d'Asti	3332	15
Rivalta	2140	12	Castiglione	451	12
Roccagrimalda	2332	12	Cellarengo	503	12
Roccaverano	2008	12	Celle	879	12
Rocchetta Palafea	706	12	Ceretto	641	12
Santa Giulia	623	12	Chiusano	509	12
San Giorgio Scarampi	404	12	Cinaglio	973	12
Serole	561	12	Cistorna	2120	12
Sessame	455	12	Coazzolo	387	12
Spigno	3056	15	Cocconato	2542	12
Strevi	1951	12	Cocconito	199	12
Tagliolo	1777	12	Corsione	498	12
Terzo	926	12	Cortandone	412	12
Trisobbio	1414	12	Cortanze	718	12
Vaglio	559	12			

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI ALESSANDRIA

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Cortazzone	1414	12	Serravalle	520	12
Cossombrato	726	12	Sessant	988	12
Costigliole	5185	15	Settime	838	12
Dusino	966	12	Scoglio	576	12
Ferrere	1725	12	Solbrito	397	12
Frinco	1230	12	Tigliole	2618	12
Isola	2006	12	Tonengo	447	12
Maretto	705	12	Vaglierano	346	12
Marmorito	564	12	Valfenera	1805	12
Moasca	434	12	Viale	660	12
Mombercelli	2786	12	Vigliano	887	12
Monale	884	12	Villafranca	1920	12
Moncuoco	1542	12	Villanova	3388	15
Mondonio	429	12	Vinchio	1131	12
Mongardino	1117	12			
Montafia	1002	12	Provincia di Casale.		
Montaldo-Scarampi	1114	12	Alfiano	1286	12
Montechiaro	2126	12	Altavilla	1033	12
Montegrosso	2331	12	Balzola	2840	12
Moransengo	547	12	Borgo San Martino	1128	12
Passerano	631	12	Bozzole	1084	12
Piea	1003	12	Brusaschetto	225	12
Pino	560	12	Calliano	2649	12
Portacomaro	1582	12	Canagna	1712	12
Primeglio	544	12	Camino	987	12
Quarto	510	12	Casale	21066	25
Revigliasco	1080	12	Casorzo	1697	12
Roatto	571	12	Castagnole	1864	12
Robella	1334	12	Castelletto Merli	1393	12
Rocca d'Arazzo	1913	12	Castel San Pietro	912	12
Rocchetta-Tanaro	2940	12	Castelvero	245	12
San Damiano	7396	15	Cella	842	12
San Martino	879	12	Cereseto	1237	12
San Marzano	1303	12	Cerrina	1048	12
San Marzanotto	880	12	Colcavagno	403	12
San Michele	489	12	Coniolo	661	12
San Paolo	882	12	Conzano	1163	12
Scurzolengo	1011	12	Corterano	227	12

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI ALESSANDRIA

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Cuccaro	757	12	Solonghello	758	12
Cunico	1090	12	Terruggia	808	12
Frasinello	1192	12	Ticineto	1210	12
Frassineto	2266	12	Tonco	1851	12
Fubine	2459	12	Treville	698	12
Gabiano	2274	12	Valmacca	1185	12
Giarole	973	12	Varengo	724	12
Grana	1381	12	Viariggi	1980	12
Grazzano	1358	12	Vignale	2324	12
Mirabello	2415	12	Villadeati	2285	12
Mombello	2340	12	Villamiroglio	1507	12
Moncalvo	3970	15	Villanova	2668	12
Moncestino	937	12	Villa San Secondo	1118	12
Montalero	523	12	Provincia di Tortona.		
Montemagno	2669	12	Alzano	576	12
Montiglio	3088	15	Avolasca	507	12
Morano	2199	12	Berzano	213	12
Murisengo	2058	12	Brignano	606	12
Occimiano	2182	12	Carbonara	566	12
Oddalengo grande	1355	12	Carcuzzano Inferiore	780	12
Oddalengo piccolo	643	12	Carcuzzano Superiore	334	12
Olivola	307	12	Casalnocetto	1259	12
Ottiglio	1828	12	Casasco	520	12
Ozzano	938	12	Cassano-Spinola	1273	12
Penango	1697	12	Castellania	377	12
Piovà	1310	12	Castellar-Guidobono	261	12
Pomaro	1001	12	Castelnuovo-Serivia	6720	15
Pontestura	1999	12	Ceretto	350	12
Ponzano	494	12	Casta	659	12
Quarti	661	12	Cuquello	235	12
Rinco	320	12	Dernice	938	12
Rosignano	2490	12	Fabbrica	2274	12
Rossingo	204	12	Forotondo	300	12
Sala	1003	12	Frascata	346	12
Salabue	407	12	Garbagna	1450	12
San Giorgio	938	12	Gava zana	263	12
Scandaluzza	535	12	Gremiasco	924	12
Serralunga	1052	12			

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI ALESSANDRIA

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Gropo	265	12	Broni	4558	15
Guazzora	589	12	Calcababbio	1516	12
Malvino	395	12	Calvignano	360	12
Molino-de-Torti	862	12	Campospinoso	672	12
Momperone	474	12	Canevino	297	12
Monleale	616	12	Casanova Lunati	470	12
Montacuto	676	12	Casatisma	1298	12
Montegioco	221	12	Casè Gerola	2251	12
Montemarzino	740	12	Cassine	462	12
Paderna	304	12	Castana	1073	12
Piovera	1560	12	Casteggio	2906	12
Pontecurone	2493	12	Castelletto	357	12
Pazzol-Gropo	1403	12	Cecima	634	12
Sale	5441	15	Cervesina	1924	12
Sant'Agata	838	12	Cigognola	1487	12
Sardigliano	341	12	Codevilla	1630	12
Sarezzano	993	12	Corana	1582	12
San Sebastiano	914	12	Cornale	894	12
Sorli	546	12	Corvino	1576	12
Spinetto	591	12	Donelasco	384	12
Tortona	12383	20	Godiasco	1683	12
Vargo	336	12	Golferenzo	514	12
Viguzzolo	2444	12	Lirio	359	12
Villavernia	847	12	Mezzana Bottarone	721	12
Villaromagnano	433	12	Mezzana Rabattone	554	12
Volpedo	1130	12	Mezzanino	1593	12
Valpegliano	275	12	Montalto	1225	12
Provincia di Voghera.			Montebello	1475	12
Albaredo	586	12	Montecalvo	955	12
Arena	3360	15	Monte-Scano	560	12
Argine	1457	12	Montesegale	981	12
Barbianello	1142	12	Montubeccaria	2811	12
Bastida dei Dossi	327	12	Montuberchielli	304	12
Bastida Pancarana	1628	12	Montù dei Gabbi	2194	12
Borghorato	880	12	Mornico	1020	12
Bosnasco	734	12	Oliva	395	12
Branduzzo	590	12	Pancarana	678	12
			Pietra de' Giorgi	1488	12

SESSIONE DEL 1853-54

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI ALESSANDRIA

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Pinarolo	1272	12	San Ponzo	293	12
Pizzale	995	12	Silvano-Pietra	1031	12
Pizzocorno	619	12	Soriasco	1730	12
Portalbera	1544	12	Staghiglione	1239	12
Rea	746	12	Stradella	6044	15
Reddavalle	737	12	Torrazza Coste	1438	12
Retorbido	1062	12	Torre del Monte	475	12
Rivanazzano	2261	12	Torricella	722	12
Robecco	992	12	Trebbiano	317	12
Rocca de' Giorgi	317	12	Veretto	563	12
Rocca Susella	469	12	Verrua	1959	12
Rovescala	1831	12	Volpara	434	12
San Cipriano	929	12	Voghera	11454	20
San Damiano	1162	12	Zenevredo	358	12
Santa Giulietta	2122	12			

DIVISIONE GOVERNATIVA DI NOVARA

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Provincia di Novara.			Cavallirio	1116	12
Agnellengo	255	12	Cerano	4480	15
Agrate	1077	12	Cesara	948	12
Alzate	333	12	Coiro	500	12
Ameno	1692	12	Collazza	544	12
Ara	313	12	Comignago	645	12
Armeno	1516	12	Cressa	1296	12
Arola	824	12	Cureggio	1404	12
Arona	2407	12	Dagnente	486	12
Artò	395	12	Divignano	944	12
Anzate	306	12	Fara	1933	12
Barengo	1144	12	Fontanetto	2732	12
Bellinzago	3571	15	Galliate	6361	15
Biandrate	1189	12	Garbagna	762	12
Boca	1222	12	Gargallo	669	12
Bogogno	1233	12	Gattico	2041	12
Boletto	441	12	Ghemme	3284	15
Bolzano	526	12	Ghevio	465	12
Borgolavezzaro	2426	12	Gozzano	1895	12
Borgomanero	7657	15	Granozzo	1364	12
Borgoticino	1991	12	Grignasco	1835	12
Borgovercelli	2745	12	Inverio Inferiore	2660	12
Briga	764	12	Inverio Superiore	589	12
Briona	989	12	Isola di San Giulio	373	12
Bugnate	258	12	Laudiona	838	12
Caltignago	500	12	Maggiora	2180	12
Cameri	4111	15	Mandello	360	12
Carpignano	2336	12	Marano	846	12
Casalbeltrame	1002	12	Meina	799	12
Casaleggio	544	12	Mercurago	1265	12
Casalino	2261	12	Mezzomerico	708	12
Casalvolvone	1735	12	Miasino	954	12
Castellazzo	540	12	Momo	1274	12
Castelletto sopra Ticino	4008	15	Montrigiasco	459	12
Cavaglietto	658	12	Nibbiola	867	12
Cavaglio	1350	12	Nonio	685	12

Segue D. VISIONE GOVERNATIVA DI NOVARA

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Novara	21178	25	Borgofranco	1478	12
Oleggio	7746	15	Borgo San Siro	1036	12
Oleggio Castello	687	12	Breme	2052	12
Orta	1147	12	Cairo	430	12
Paruzzaro	847	12	Cambis	253	12
Pella	548	12	Candia	2310	12
Pettenasco	855	12	Carbonara	1179	12
Pogno	958	12	Cassolnovo	5009	15
Pombia	1198	12	Castellaro de'Giorgi	593	12
Prato	1429	12	Castel d'Agogna	637	12
Recetto	1442	12	Castelnovetto	1702	12
Romagnano	2754	12	Cava	648	12
Romentino	1994	12	Celpenenchio	408	12
San Maurizio d'Opaglio	764	12	Ceretto	547	12
San Nazaro presso Sesia	1235	12	Cergnago	1147	12
San Pietro Mosezzo	1019	12	Cilavegna	3607	15
Silavengo	1144	12	Confeenza	2088	12
Sizzacco	1580	12	Cozzo	797	12
Sologno	612	12	Dorno	4087	15
Soriso	979	12	Ferrera	1808	12
Sovazza	523	12	Frascarolo	1797	12
Sozzago	1019	12	Galliavola	750	12
Succo	2630	12	Gambarana	767	12
Terdobbiate	625	12	Gambolò	5576	15
Tornaco	1306	12	Garlasco	5756	15
Trecate	5534	15	Gerechiozzo	1017	12
Vaprio	956	12	Goido	349	12
Varallo Pombia	2410	12	Gravellona	2036	12
Vergano	525	12	Gropello	2911	12
Veruno	932	12	Isola Sant'Antonio	999	12
Vespolate	2352	12	Langoseo	1588	12
Vicolungo	1120	12	Lomello	2243	12
Villata	1829	12	Mede	5111	15
Vinzaglio	1301	12	Mezzanabighi	2744	12
			Mezzano	656	12
Provincia di Mortara.			Mortara	5561	15
Alagna	1210	12	Nicorvo	965	12
Albonese	862	12	Olevano	1170	12

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI NOVARA

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Ottobiano	2502	12	Bognamo Dentro	981	12
Palestro	2324	12	Bognamo Fuori	577	12
Parona	1906	12	Borgone e Prequartera	348	12
Pieve Albignola	977	12	Buttogno	265	12
Pieve del Cairo	3015	15	Caddo	148	12
Robbio	3608	15	Calasca	1080	12
Rosasco	1726	12	Calice	320	12
San Giorgio	2550	12	Cardezza	933	12
Sant'Angelo	780	12	Castiglione	838	12
Santa Maria della Strada	1150	12	Cimamulera	526	12
San Martino Siccomario	1404	12	Cisore	381	12
Sannazzaro	4002	15	Coimo	267	12
Sartirana	3078	15	Cravegna	510	12
Scaldasole	1099	12	Craveggia	814	12
Semiana	1014	12	Crevola	1160	12
Sommo	1403	12	Crodo	746	12
Terrasa	322	12	Dissimo	175	12
Torre dei Torti	357	12	Domodossola	2089	12
Torre Berretti	708	12	Druogno	616	12
Tromello	3568	15	Finero	253	12
Valle	2597	12	Folsogno	115	12
Valleggio	811	12	Formazza	618	12
Velezzo	673	12	Malesco	637	12
Vigevano	14450	20	Macugnaga	605	12
Villa Biscossi	474	12	Masera	876	12
Villanova di Ardenghi	583	12	Montecrestese	1337	12
Zenime	1844	12	Monteossolano	350	12
Zerbolò	1719	12	Montescheno	984	12
Zinasco	3091	15	Mozzio	328	12
Provincia dell'Ossola.			Olgia	187	12
Albogno	189	12	Pallanzeno	513	12
Agaro	106	12	Piedimulera	414	12
Antronapiana	627	12	Premia	912	12
Anzino	219	12	Preglia	346	12
Bannio	725	12	Prequartera con Borgone	277	12
Baceno	1057	12	Re	151	12
Benra	535	12	Salecchio	117	12
			San Carlo con Vanzone	293	12

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI NOVARA

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Santa Maria Maggiore . . .	889	12	Foresto	590	12
Schieramo	583	12	Isolella	187	12
Seppiana	348	12	Locarno	237	12
Tappia	246	12	Mollia	564	12
Toceno	421	12	Morca	337	12
Trasquera	617	12	Morondo	362	12
Trontano	1287	12	Parone	263	12
Vagna	652	12	Pila	472	12
Vanzone e San Carlo . . .	615	12	Piode	448	12
Varzo	2733	12	Quarona	715	12
Viceno	142	12	Rassa	624	12
Viganella	532	12	Rima San'Giuseppe	352	12
Villa	1035	12	Rimasco	470	12
Villette	343	12	Rimella	1298	12
Vocogno	241	12	Riva	678	12
Zornaseo	172	12	Rocca	714	12
Provincia di Varallo.			Rossa	738	12
Agnona	858	12	Sabbia	638	12
Allagna	697	12	Scopa	747	12
Aranco	231	12	Scopello	728	12
Balmuccia	414	12	Valduggia	2900	12
Boccioletto	758	12	Valmaggia	244	12
Borgosesia	2987	12	Varallo	3172	15
Breia	792	12	Vocca	582	12
Camasco	442	12	Provincia di Pallanza.		
Campello	116	12	Agrano	589	12
Campertogno	1111	12	Anzola	596	12
Carcoforo	180	12	Arizzano	1058	12
Cellio	3379	15	Aurano	1088	12
Cervarolo	1234	12	Baveno	1205	12
Cervatto	171	12	Bee	335	12
Civiasco	581	12	Belgirate	783	12
Cravagliana	1513	12	Bieno	576	12
Crevola	301	12	Brisino	383	12
Doccio	438	12	Brovello	390	12
Ferruta	503	12	Buglio	295	12
Fobello	1113	12	Calogna	181	12

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI NOVARA

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Cambiasca	645	12	Miggiandone	750	12
Cannero	989	12	Nebbiuno	593	12
Cannobbio	2355	12	Nocco	220	12
Caprezzo	548	12	Oggebbio	933	12
Carciago	602	12	Omegna	1522	12
Carpugnino	196	12	Orasso	248	12
Casale	2128	12	Ornavasso	1731	12
Cavaglio	589	12	Pallanza	2191	12
Cavandone	297	12	Pisano	445	12
Chignolo	1320	12	Premeno	284	12
Cireggio	294	12	Premosello	1668	12
Comnago	291	12	Quarnasopra	519	12
Corciago	220	12	Quarnasotto	762	12
Cossogno	1813	12	Rovegro	515	12
Crana-Gattugno	132	12	Rumianca	1409	12
Crusinallo	367	12	Sambughetto	334	12
Cursolo	240	12	Sant'Agata	841	12
Cuzzago	544	12	San Bartolommeo	446	12
Esio	146	12	San Maurizio	716	12
Falmenta	1473	12	Santino	403	12
Fomarco	776	12	Spoccia	376	12
Fornero	239	12	Stresa	810	12
Forno	494	12	Stropino	182	12
Fosseno	400	12	Suna	1364	12
Germagno	217	12	Tapigliano	285	12
Gignose	465	12	Trarego	623	12
Graglia	166	12	Treffiume	584	12
Gurro	596	12	Trobasso	726	12
Intra	3903	15	Unchio	280	12
Intragna	1289	12	Vezzo	338	12
Lesà	1621	12	Viggiona	421	12
Loreglia	542	12	Vignone	637	12
Luzogno	533	12	Vogogna	1636	12
Magognino	452	12	Zoverallo	442	12
Massino	950	12			
Massiola	368	12	Provincia di Vercelli.		
Mergozzo	2191	12	Albano	852	12
Miazzina	926	12	Alice	1886	12

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI NOVARA

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Arboro	1169	12	Livorno	5173	15
Asigliano	3163	15	Lozzolo	724	12
Balocco	707	12	Moncrivello	2190	12
Bianzè	2630	12	Motta dei Conti	1353	12
Borgo d'Ale	3074	15	Olunengo	1085	12
Buronzo	1032	12	Oldenico	574	12
Caresana	2824	12	Palazzolo	1677	12
Carciana Blot	422	12	Pertengo	1022	12
Carisio	1263	12	Pezzano	2466	12
Casanova	787	12	Prarolo	1428	12
Cassine di San Giacomo	343	12	Quinto	520	12
Cassine di Stra	185	12	Rive	901	12
Cigliano	4816	15	Roasenda	421	12
Collobiano	372	12	Roasio	2532	12
Costanzona	1299	12	Ronsecco	1443	12
Crescentino	5489	15	Salasco	665	12
Crova	894	12	Saluggia	3547	15
Dezana	1505	12	San Germano	3775	15
Fontaneto	2265	12	Santhià	4525	15
Formigliana	344	12	Stroppiana	2372	12
Gattinara	4878	15	Tricerro	1301	12
Ghislarengo	773	12	Trino	8490	15
Giffenga	133	12	Tronzano	3458	15
Greggio	520	12	Vercelli	20860	25
Lamporo	1109	12	Villa del Bosco	678	12
Lenta	993	12	Villarboito	875	12
Lignana	1043	12			

DIVISIONE GOVERNATIVA DI CUNEO

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Provincia di Cuneo.			Paglieres	842	12
Acceglio	1950	12	Peveragno	6458	15
Aisone	1214	12	Pietraporzio	786	12
Albaretto	520	12	Pradlevés	1128	12
Alma	502	12	Prazzo	236	12
Andonno	544	12	Rittana	1089	12
Argentera	402	12	Roaschia	1532	12
Beinette	1607	12	Robilante	2535	12
Bernezze	3020	15	Roccabruna	2765	12
Berzesio	788	12	Roccasparvera	1154	12
Borgo San Dalmazzo	4118	15	Rocceavione	2702	12
Bovcs	9713	15	Sambuco	1459	12
Busca	9375	15	San Damiano	2921	12
Canosio	821	12	San Michele	1031	12
Caraglio	6471	15	San Pietro Monterosso	2016	12
Cartignano	867	12	Stroppò	1558	12
Castelletto Stura	1137	12	Tarantasca	1906	12
Castelmagno	1291	12	Ussolo	500	12
Celle	1501	12	Valdieri	2578	12
Centallo	4964	15	Valgrana	2354	12
Cervasca	2665	12	Valloria	1493	12
Chiusa	6046	15	Vernante	3398	15
Cuneo	20560	25	Vignolo	1431	12
Demonte	7464	15	Villafalletto	3756	15
Dronero	7890	15	Villar San Costanzo	2325	12
Elva	1198	12	Vinadio	3559	15
Entraque	3322	15	Vottignasco	696	12
Fossano	16423	20	Provincia di Alba.		
Gaiola	601	12	Alba	8577	15
Limone	3691	15	Albaretto	341	12
Lottulo	268	12	Arguello	236	12
Marmora	1147	12	Baldissero	1117	12
Maiola	1116	12	Barbaresco	1627	12
Montemale	1411	12	Barolo	737	12
Monterosso	1396	12	Benevello	433	12

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI CUNEO

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Bergolo	215	12	Monticelli	1735	12
Borgomale	416	12	Morra	3384	15
Bosio	405	12	Neive	2607	12
Bossolasco	1154	12	Neviglie	662	12
Bra	12554	20	Niella Belbo	765	12
Camo	211	12	Novello	1733	12
Canale	4245	15	Perletto	776	12
Castagnito	958	12	Perno	195	12
Castelletto Monforte	79	12	Piobesi	559	12
Castelletto Uzzone	616	12	Pocapaglia	1784	12
Castellinaldo	1331	12	Priocca	2060	12
Castiglion Falletto	543	12	Rocchetta Belbo	378	12
Castiglion Tinella	1161	12	Roddi	1106	12
Castino	1161	12	Roddino	724	12
Ceresole	1631	12	Rodello	535	12
Ceretto	645	12	San Benedetto	452	12
Cissole	481	12	Sanfrè	1737	12
Cornegliano	1885	12	Santo Stefano Belbo	2897	12
Cortemiglia	3150	15	Santo Stefano Roero	2246	12
Cossano Belbo	1990	12	Santa Vittoria	1185	12
Cravanzana	728	12	Scaletta	351	12
Diano	1930	12	Serralunga	851	12
Feissoglio	790	12	Serravalle	722	12
Gorrino	651	12	Sinio	739	12
Gorzegno	1180	12	Somano	932	12
Govone	3088	15	Sommariva Bosco	5521	15
Grinzane	679	12	Sommariva Perno	2056	12
Guarene	2561	12	Torrebormida	530	12
Lequio	793	12	Torreuzzone	676	12
Levice	1094	12	Trezzo	751	12
Magliano	1683	12	Verduno	743	12
Mango	1918	12	Veza	2280	12
Monchiaro	427	12			
Monforte	2300	12	Provincia di Mondovì.		
Montà	2808	12	Alto	392	12
Montaldo Roero	1451	12	Bagnasco	1857	12
Montelupo	603	12	Bastia	1120	12
Monteu Roero	2750	12	Battisollo	758	12

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI CUNEO

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consi- glieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consi- glieri
Belvedere	571	12	Narzole	4006	15
Bene.	6039	15	Niella	2047	12
Bonvicino	576	12	Nucetto	727	12
Briaglia	559	12	Ormea	5033	15
Camerana	1649	12	Pamparato	3011	15
Caprauna	602	12	Paroldo	731	12
Carrù	4004	15	Perlo	560	12
Castellino	960	12	Pianfei	1788	12
Castelnuovo	439	12	Piozzo	1620	12
Ceva.	4463	15	Priero	1340	12
Cherasco	9982	15	Priola	1720	12
Cigliè	621	12	Prunetto	1095	12
Clavesana	1557	12	Roasio	504	12
Dogliani	2200	12	Roburent.	1625	12
Farigliano	2030	12	Roccadibaldi	2670	12
Frabosa Soprana	3094	15	Roccacigliè	586	12
Frabosa Sottana	1742	12	Roccaforte	3198	15
Garessio	6202	15	Sale	1321	12
Gottasecca	604	12	Saliceto	1872	12
Igliano	352	12	Salmour	942	12
Lequio	1555	12	Sant'Albano	1951	12
Lesegno	1483	12	San Michele	1882	12
Lisio	703	12	Scagnello	539	12
Magliano	2356	12	Torre	1520	12
Malpotremo	210	12	Torricella	269	12
Margarita	1657	12	Trinità.	3177	15
Marsaglia	1050	12	Vico	2711	12
Mombarcaro	1160	12	Villanova	3478	12
Mombasiglio	1240	12	Viola	1298	12
Monastero	1764	12			
Monasterolo	662	12	Provincia di Saluzzo.		
Monesiglio	1349	12	Bagnolo	5560	15
Mondovì	17370	20	Barge	9694	15
Montaldo.	1961	12	Bellino.	1072	12
Montanera	846	12	Brondello	994	12
Montezemolo	460	12	Brossasco	2342	12
Morozzo	1898	12	Caramagna	3625	15
Murazzano	2219	12	Cardè	1912	12

SESSIONE DEL 1853-54

Segue DIVISIONE GOVERNATIVA DI CUNEO

Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri	Comuni	Popolazione secondo il censimento del 1848	Numero dei consiglieri
Casalgrasso	1584	12	Ostana	1046	12
Casteldelfino	1270	12	Paesana	6806	15
Castellar	370	12	Pagno	939	12
Cavallerleone	1318	12	Piasco	1705	12
Cavallermaggiore	5310	15	Polonghera	1804	12
Cervere	2222	12	Pontecchianale	1230	12
Costigliole	2647	12	Racconigi	10343	20
Crissolo	1800	12	Revello	5588	15
Envie	3016	15	Rifreddo	940	12
Faule	790	12	Rossana	2131	12
Frassino	1677	12	Ruffia	639	12
Gambasca	850	12	Saluzzo	14438	20
Genola	2076	12	Sampeyre	4783	15
Isasca	408	12	Sanfront	4601	15
Lagnasco	2144	12	Savigliano	14437	20
Manta	1453	12	Scarnafiggi	3228	15
Marene	2453	12	Torre San Giorgio	802	12
Martiniana	1794	12	Valmola	683	12
Melle	2231	12	Venasca	2662	12
Monasterolo	1549	12	Verzuolo	3987	12
Moretta	3260	15	Villanova Solaro	1833	12
Murello	1659	12	Villanovetta	804	12
Oncino	1542	12			

Riordinamento del Consiglio di Stato.

Progetto di legge presentato alla Camera il 5 maggio 1854 dal ministro guardasigilli reggente il dicastero dell'interno (Rattazzi).

SIGNORI! — Il Consiglio di Stato fu la prima istituzione della quale la generosa sapienza di Carlo Alberto volle dotare il suo paese non appena fu chiamato a governarlo; e se un concorso di sfavorevoli circostanze non lo avesse fin da quei primordi impedito di colorare pienamente il suo disegno, avrebbe fin da quell'epoca il Consiglio di Stato supplito in certo modo alle istituzioni rappresentative; posciachè nella mente del principe che lo ideava esso doveva preparare la nazione a quella maggiore libertà, a quella maggiore intervento nel governo di sè medesima, alla quale già il principe magnanimo divideva di chiamarla.

Pur tuttavia, anche in quella più ristretta cerchia di attributi e di azione entro la quale, suo malgrado, il suo fondatore doveva circoscriverlo, il Consiglio di Stato veniva posto in grado di servire utilmente gli interessi del paese, e non si potrebbe, senza ingiustizia e senza ingratitudine, contestare che esso abbia saputo comprendere la sua missione e adempersi efficacemente a bene adempierla.

Grandi e importanti servizi, massime in questi ultimi anni, rese il Consiglio di Stato al Governo e alla nazione, concorrendo coi suoi lumi e colla sua esperienza sia alla formazione dei progetti di leggi e dei regolamenti, sia al disimpegno degli affari amministrativi di maggior rilievo nei quali sempre ebbe il Governo molto giovamento dai preavvisi del Consiglio di Stato.

Ma, impegiate di tanto le condizioni politiche del Piemonte e dotato di un compiuto ordinamento rappresentativo, la condizione del Consiglio di Stato veniva ad essere sostanzialmente modificata. Era di grande momento il suo concorso nella elaborazione delle leggi e delle provvidenze relative, quando esse emanavano libere e spontanee dal potere esecutivo, ed erano pure di alta importanza i suoi preavvisi in materie amministrative, quando i ministri non erano che semplici agenti del sovrano. Ma, attribuito alla rappresentanza nazionale lo esercizio, in concorso del principe, del potere legislativo, e proclamata in massima la responsabilità ministeriale, doveva di molto scaderne l'importanza del Consiglio di Stato. Ed anzi non mancò chi apertamente opinasse che oramai la sua missione si dovesse ritenere come compiuta. Ma chi meglio rifletta, di leggieri si convince che quanto è incontestabile la necessità e la urgenza di un compiuto e radicale riordinamento di questa importante istituzione, onde metterla in armonia coi generali caratteri della nostra legislazione politica ed amministrativa, altrettanto sarebbe fare opera improvvida ed inconsiderata lo abolirla, privando il Governo, e per esso lo Stato, dell'opera illuminata e coscienziosa di un Consesso il quale deve riunire in sè le migliori capacità del paese, ed offrire per conseguenza i migliori titoli d'autorità.

Si è creduto di potere arguire la inutilità del concorso ulteriore del Consiglio di Stato dal nuovo metodo di legislazione, in quanto cioè le leggi, non emanando più in modo diretto ed esclusivo dal potere esecutivo, ma sì dalla iniziativa concorde di questo e della rappresentanza nazionale, e questa studiando i progetti di legge ed analizzandoli a più riprese prima negli uffici, poi nella Commissione, poi nelle

pubbliche adunanze, potrebbero parere superflue altre elucubrazioni del Consiglio di Stato sulla stessa materia.

E quanto al Governo, che deve preparare i progetti di legge e presentarli al Parlamento, si osservò che potrebbe, sempre quando senta bisogno di circondarsi di lumi speciali, nominarsi apposite Commissioni che, studiando a fondo la materia, gli somministrino tutti quei maggiori dati che possa desiderare.

Ma chi abbia alcuna conoscenza di queste materie tosto vede come il sistema delle Commissioni sia insufficiente e vizioso, perchè accresce gli inconvenienti che alcuna volta accompagnano l'attuale modo di proposta e formazione della legge, senza offrire in compenso alcun altro vantaggio. Presenta cioè il sistema parlamentare questo pericolo, che spesso le leggi, promuovendosi sotto la influenza di circostanze accidentali e passeggerie, per soddisfare alla tendenza che in un dato momento assume la pubblica opinione, o ad un bisogno che, sebbene temporario, esercita per altro una pressione abbastanza efficace per determinare un movimento legislativo, non sempre rientri questo nella orbita normale, non sempre cioè le nuove proposte quadrono perfettamente col rimanente dello edificio sul quale pur si vogliono incastonate.

Certamente chi si prevale del diritto di iniziativa deve soddisfare a tutte le condizioni razionali del medesimo, deve cioè chi propone una legge nuova curare non solo che ella sia intrinsecamente buona, ma che si adatti convenientemente al complesso dell'ordinamento nel quale deve entrare e divenirne parte più o meno principale. Ma le buone intenzioni non possono tenere luogo delle cognizioni pratiche e positive, in materia di legislazione altrettanto necessarie, quanto lo stadio maturo e profondo dei principii scientifici relativi all'oggetto speciale della proposta di legge.

La quale cognizione sarà più difficile che concorra quando la proposta parte dalla iniziativa particolare di singoli membri dell'una o dell'altra Camera, ma spesso eziandio il ministro più attivo, più intelligente, più oculato, se non abbia il sussidio del consiglio di uomini versatissimi presenterà leggi imperfette, perchè oltre alla difficoltà inerente per sua natura a qualunque atto legislativo, male si potrebbe pretendere la cognizione minuta di tutte e singole disposizioni che possono essere emanate, in una data materia, nella successione delle epoche. E male eziandio potrebbesi volere che il ministro, continuamente distratto dalla necessità di provvedere senza indugio agli affari correnti della amministrazione, trovasse tempo ed agio di pesare così minutamente le disposizioni di ogni nuovo progetto e di farne il confronto scrupoloso con tutte quelle altre che vi si possono in qualche modo riferire da essere a un dipresso sicure che non vi si incontrino antinomie o lacune, contraddizioni o conflitti di precetti e di norme.

Nè gli gioverebbe ricorrere a Commissioni temporanee, istituite per ogni singolo progetto.

Vede anzitutto ciascuno quanto converrebbe moltiplicarle, il che già sarebbe per sè stesso un inconveniente non lieve.

È inoltre oramai troppo noto quale prontezza ed efficacia di aiuto, generalmente parlando, si possa sperare da siffatte Commissioni composte di persone aventi le loro occupazioni proprie, distratte per conseguenza da altre cure, da altri uffici, che possono solo consecrare all'opera sussidiaria che loro si chiede i ritagli di tempo risparmiati sulle altre loro occupazioni. Se si volesse compensarli, lo Stato esporrebbe a spese ragguardevoli e tanto più gravose in quanto che non vi sarebbe modo di assegnare per esse un limite all'arbitrio ministeriale; o si chiederebbe ai singoli cittadini l'opera loro

gratuita, e in tal caso non si potrebbe essere di soverchio esigenti circa il modo col quale risponderebbero al mandato loro conferito.

Ma, quel che è più, mancherebbero quasi sempre in coteste Commissioni così formate quei caratteri e quei requisiti appunto che più si desiderano.

Il vantaggio principale, secondo fu avvertito, della disamina preliminare dei progetti legislativi consiste in ciò che si mettono d'accordo colle altre leggi già esistenti sulla materia e colle altre disposizioni analoghe, ossia che si conservi alla legislazione in genere il carattere di unità, di uniformità in modo che per una parte essa riesca completa, provveda cioè a tutti i casi, a tutte le emergenze, a tutti i bisogni, e d'altra parte non contenga ripetizioni ed antinomie. A tal fine richiedesi in chi prepara i progetti di legge una cognizione profonda, complessiva della legislazione, quella cognizione che si acquista col lungo studio e colla pratica costante, e che è in certo modo il risultamento dell'abitudine. Ora, egli appare come difficilmente cotesto genere di dottrina legislativa si incontri in coloro che sono abitualmente distratti dalla infinita varietà della vita amministrativa.

Ma invece troveremo nei membri del Consiglio di Stato cotesti requisiti, sia perchè eglino giungono a coprire tale ufficio dopo essersi a lungo versati nella amministrazione della cosa pubblica, e sono per conseguente uomini di consumata esperienza, sia perchè dal giorno in cui entrano in tale Consesso la loro attività si concentra tutta quanta sulla legislazione propriamente detta, il loro ufficio consistendo appunto nel preparare progetti di legge, nel dare avvisi sulla migliore interpretazione ed applicazione delle leggi esistenti. L'onde nella istituzione del Consiglio di Stato ben si può ravvisare la condizione indispensabile di una buona legislazione, o almeno il mezzo più efficace onde assicurare un buono ed utile esercizio della iniziativa legislativa spettante al Governo.

E il Parlamento ha esso pure la parte sua di profitto nella esistenza di cotesta istituzione, perchè quanto saranno meglio intesi e meglio coordinati i progetti che si presentano alle sue deliberazioni, d'altrattanto l'opera sua riuscirà più facile, più pronta e più proficua.

Arrogasi che il lavoro legislativo anzichè finito, compiuto, colla formazione e promulgazione della legge, può invece appena dirsi principiato, perchè la legge consacra i principii, pone le basi, proclama le regole generali, ma non può per sé sola provvedere alla totalità dei casi. Essa, massime nelle materie più strettamente connesse coll'amministrazione, e nelle quali per conseguenza avvii maggior uopo di norme minute, particolareggiate, che precludano ad un tempo la via per una parte agli arbitrii, per l'altra agli abusi, ha bisogno di venire svolta e formulata in modo più preciso per mezzo di regolamenti, di istruzioni e simili, che siano come i corollari logici delle premesse dalla legge proclamate, e ne promuovano ed assicurino la migliore esecuzione a vantaggio del pubblico, a tutela dei privati. E chi potrà più consciamente elaborare questa seconda parte, a così dirlo, della legge? Chi avrà doti più acconce a svolgerne razionalmente il principio fondamentale a cui s'informa? Chi insomma potrà meglio compiere l'opera del legislatore di quelli che l'avranno, a così dire, iniziata, ispirata e promessa?

Ma è un altro ramo essenzialissimo delle attribuzioni del Governo, per le quali appare quanto mai necessario il concorso del Consiglio di Stato, cioè le deliberazioni in materia amministrativa, sempre quando sorga dubbio sulla migliore intelligenza e sulla più esatta applicazione della legge.

Per quanta cura siasi posta nell'elaborarla, avverrà più o meno spesso in pratica che sorgano dubbi gravi circa il modo di intenderla. Se li dovesse risolvere direttamente il ministro o il funzionario che è il più interessato nella questione, vede ciascuno che più non avremmo le guarentigie che più sono a desiderare nell'interesse della giustizia e della tutela della ragione privata. Le ottime intenzioni non salvano contro l'influenza di opinioni preconceute, influenza talora inavvertita da quel medesimo che la subisce, ma che perciò appunto riesce oltrepotente, perchè chi non fa che piegarsi crede invece di essersi determinato liberamente, spontaneamente.

L'imparzialità non sarebbe pertanto il merito più frequente delle decisioni amministrative emanate da quei medesimi che col fatto proprio avrebbero dato luogo al dubbio.

E neppure vi sarebbe una sufficiente presunzione di capacità, perchè una questione ad essere convenientemente trattata e definita vuole venire studiata con amore e diligenza eguale sotto tutti i suoi diversi aspetti. Ma l'amministratore che ha già deciso ed operato in un senso il più delle volte anche senza volerlo, anche senza addarsene, sacrificherà tutti gli altri dati della questione a quello che primo lo colpì, perchè è conforme alla natura limitata ed esclusiva delle umane facoltà, o almeno all'abitudine volgare degli uomini di concentrare sopra un dato punto la miglior parte delle loro forze, l'esagerarsi l'importanza di quella parte verso la quale sentonsi portati più specialmente.

Nè sarebbe rimedio confacente al male quello delle Commissioni estemporanee e parziali, che tratto tratto, cioè ogni qualvolta sorge un dubbio, e quindi la necessità di maggiori lumi, si venissero formando dal ministro.

A questo metodo cioè delle Commissioni, oltre i riflessi già superiormente emanati, ostano, nella materia speciale di cui qui trattiamo, altre considerazioni non meno gravi.

O i membri di queste Commissioni sceglierebbonsi fuori dell'ordine amministrativo, e spesso non avrebbero insieme al giusto concetto della legge quello eziandio dei bisogni dell'amministrazione, perchè, se avvii cosa difficile, è appunto il conciliare insieme questi due elementi tanto diversi, da parer quasi fra di loro repugnanti, cioè le prescrizioni assolute del diritto e le esigenze del pubblico bene, la giustizia e l'interesse.

Che se i membri d'esse Commissioni venissero eletti fra gli amministratori, si correrebbe un doppio pericolo, che cioè, in alcuni casi, la deferenza verso un collega o la solidarietà di interessi e la comunanza di opinioni e in altri casi, ragioni al tutto opposte a coteste, nuocessero alla indipendenza ed alla imparzialità del voto.

Oltrechè non sarebbe senza inconveniente il far intervenire in tali questioni funzionari del Governo in pieno corso di carriera, epperò sotto l'immediata autorità del ministro e a tutta sua discrezione.

Ma quando pur non fossero queste difficoltà basterebbe a chiarire la sconvenienza del sistema delle Commissioni, il riflesso dello spreco enorme di tempo che a questo modo farebbersi in quella stessa materia, il quale, per la speciale natura sua, meno sopporta gli indugi. Prima cioè che si fosse fatta la scelta degli uomini che compongano la Commissione, e che questi si fossero riuniti, e che la Commissione si fosse costituita e che avesse avuto campo di conferire, discutere, deliberare e ridurre a formula le sue deliberazioni, il più delle volte sarebbe fuggita la opportunità, e sempre, o quasi, sarebbe compromesso quel bene preziosissimo che è il risparmio di tempo nell'amministrazione della cosa pubblica.

Un'ultima obbiezione contro la convenienza della conser-

vazione del Consiglio di Stato è nell'opinione di chi teme che il suo intervento nell'amministrazione sminuisca la responsabilità ministeriale. A rimuovere perentoriamente ogni difficoltà che possa sorgere da questa obiezione, basterà porre mente che il voto del Consiglio di Stato è sempre esclusivamente *consultivo*.

Le quali considerazioni tutte, mentre per una parte valgono a chiarire la necessità della conservazione del Consiglio di Stato in ragione dei molti ed importanti servizi che esso rende alla nazione ed al Governo, giovano a un tempo a determinarne le attribuzioni. Risulta cioè da codesta esposizione che il carattere del Consiglio di Stato è eminentemente consultivo, perchè è in specie destinato a soccorrere il Governo coi suoi lumi, tanto nell'ordine legislativo che nell'ordine amministrativo, cioè a titolo di lavoro preparatorio quanto al primo, redigendo o rivedendo i progetti di leggi, di regolamenti, di decreti reali e simili, ed a titolo di preavviso quanto agli atti di amministrazione, emettendo l'opinione sua circa il modo con cui debba nei singoli casi, nei quali esso venga consultato, spiegarsi l'azione governativa.

Ma se questo parve, come veramente è, ufficio proprio e naturale del Consiglio di Stato, è pure un altro genere di attribuzioni, delle quali conviene investirlo per attuare una importante riforma, lungamente attesa, vivamente desiderata.

Per quanto cioè bramasse il Governo del Re di vedere unificato e semplificato l'ordinamento giudiziario, fu pur forza ammettere la necessità di una costituzione speciale del contenzioso amministrativo.

L'indole tutta loro propria delle materie che ne costituiscono l'oggetto, e per conseguente i requisiti affatto speciali che si richiegono nei giudici amministrativi, le regole stesse del procedimento, che mal si adatterebbe alle norme del diritto comune, hanno dimostrata la necessità di conservare il contenzioso amministrativo. Bensì due sostanziali migliorie apparivano urgenti e facili: l'una rispetto alla materia stessa, suscettiva di essere circoscritta fra più giusti confini, diminuendo i casi del procedimento eccezionale, e restituendo al diritto comune una parte notevole di ingerenza statagli indebitamente tolta; l'altra riordinandolo sopra basi più semplici e meglio appropriate alla magistratura amministrativa.

Al primo intento provvede una legge speciale sul contenzioso che fa seguito alla presente, e le ragioni delle nuove disposizioni della quale le troverete acconciamente svolte in una accurata relazione premessavi dal Consiglio di Stato, che il proponente è lieto di potere far sua. Al riordinamento della magistratura amministrativa provvedono in parte la legge che vi è contemporaneamente a questa presentata dal mio collega il ministro di finanze, la quale riforma e ricostituisce sopra le antiche sue basi la Camera dei conti, e nel rimanente questo progetto stesso che aggiunge al Consiglio di Stato tutta una nuova serie di attribuzioni, creandolo tribunale supremo dell'ordine amministrativo.

Richiamandosi cioè la Camera dei conti all'esercizio di quelle sue attribuzioni che sono più intimamente connesse coll'indole sua propria e col suo scopo primitivo e normale, non vedrebbe quale altro corpo, fuori il Consiglio di Stato riunisca meglio tutte le condizioni desiderabili per il conveniente esercizio dell'importante ufficio che gli viene attribuito.

Nel Consiglio di Stato concorrono tutti gli elementi di capacità, di autorità e di morale indipendenza che si possono augurare ad un tribunale amministrativo. • Composto di uomini che hanno, di regola, percorso con lustro e successo la

carriera amministrativa o forense, e chiamato appunto ad accogliere nel suo seno gli amministratori più solerti, più capaci e più distinti, non è dubbio che deve riuscire, per i lumi dei quali abbonda, il giudice più competente in materia amministrativa.

• Oltrechè una parte delle sue attribuzioni versando intorno alla legislazione, deve avvenire che, insieme alle nozioni pratiche, i consiglieri di Stato abbiano famigliari i principii generali e fondamentali della scienza del diritto, aiuto non piccolo ad applicare un criterio giusto e sicuro alla soluzione delle controversie sulle quali deve statuire.

• Di più, deferendosi al Consiglio di Stato il contenzioso amministrativo, si avrà una omogeneità nelle istituzioni giudiziarie ed una maggiore armonia nella loro azione, nonchè nell'organamento complessivo della pubblica amministrazione, il culmine della quale sarà, per graduata successione, costituito dal Consiglio di Stato. •

Aggiungasi per ultimo che la natura e la composizione di questo corpo permetteranno si adottino, quanto al procedimento, quelle forme più semplici, più pronte e più economiche, le quali sono tanta parte in una buona organizzazione del contenzioso amministrativo.

In conclusione, a tenore del progetto di legge che ho l'onore di presentarvi, il Consiglio di Stato viene investito di un duplice carattere; esso quindi innanzi sarà anzitutto un corpo consultivo costituito allato al Governo, e che in codesta qualità spiegherà un'azione pure duplice, sia cioè preparando o rivedendo i progetti di legge, di decreti, di regolamenti e simili, sia dando il suo preavviso sugli atti più importanti dell'amministrazione attiva.

Inoltre il Consiglio di Stato sarà pure un magistrato per le materie del contenzioso amministrativo, quale lo avrà definito la nuova legge che va unita al presente progetto, e in questa parte eziandio sarà duplice la sua azione; in alcuni casi cioè pronuncierà in via di appello, in altri come giudice primo ed ultimo, e sempre le sue decisioni saranno definitive e irrevocabili.

Dalla quale esposizione dei principii che informeranno la rinnovata istituzione potete di leggieri far ragione delle singole disposizioni del progetto sul quale siete chiamati a deliberare. Epperò, senza addentrarci in altre discussioni, basterà che vi si soggiungano qui alcuni cenni sommari sul tenore delle medesime.

Il progetto di legge contiene un solo titolo che si suddivide in tre capi.

Il primo tratta della composizione, il secondo delle attribuzioni del Consiglio di Stato, l'ultimo della procedura innanzi il medesimo.

CAPO I. — *Della composizione.*

Il Consiglio di Stato conterà in tutto di diciassette membri, cioè un presidente, due vice-presidenti, quattordici consiglieri ordinari nominati dal Re sulla proposta del ministro dell'interno, previa deliberazione conforme del Consiglio dei ministri e revocabili allo stesso modo.

La importanza delle attribuzioni che avranno i membri di questo corpo, e la natura spesso confidenziale delle funzioni che possono venir chiamati ad esercitare spiegano quella maggior guarentigia che si volle porre nella nomina, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, conformemente alla massima già sancita in genere, che debbano seguire a questo modo le nomine di maggior momento.

Oltre ai consiglieri ordinari può il Re, nella stessa conformità, nominare consiglieri in servizio straordinario, in nu-

mero non maggiore della metà di quelli in servizio ordinario, le attribuzioni dei quali si restringeranno però alla discussione di leggi, regolamenti generali di amministrazione ed alla decisione dei conflitti di giurisdizione di attribuzioni.

Si dubitò a questo proposito se per avventura non dovesse parere sufficiente la facoltà che si lascia al presidente e che avrebbe in tal caso potuto conferirsi al ministro, di far intervenire alle adunanze del Consiglio persone versate nella materia. Ma si osservò che per una parte sarebbesi spesso incontrate difficoltà nel trovare chi volesse assoggettarsi a tanto disturbo senza alcun compenso in onorifico o in altra natura, e che le discussioni protraendosi talvolta molto a lungo, non sarebbesi potuto pretendere da questi invitati tutta l'assiduità e l'impegno necessari.

E ad un tempo si considerò che non sarebbe stato senza inconvenienti e senza una troppo grave alterazione degli ordini normali di questo istituto il concedere a tali persone voto deliberativo, mentre sarebbe stato di poca utilità il chiamarle a semplice titolo consultivo.

E si fu pure, onde non alterar troppo le condizioni normali dell'istituzione, che si prescrisse non eccedano in qualunque caso i chiamati la metà del numero dei consiglieri ordinari, e si limitò alle due specie di atti sopra indicati la loro ingerenza.

Bensì, tenuto conto della possibilità che convenga anche sentire qualche persona estranea al Consiglio su certe materie speciali, si è lasciata la facoltà discrezionale al presidente di chiamarvele.

Ma era eziandio un altro intervento che poteva in certi casi parer necessario, od almeno utile, quello cioè de' ministri, a titolo, ben inteso, di schiarimento e di informazione; epperò ne fu loro riconosciuto il diritto tutte le volte che il Consiglio delibera come corpo consultivo escludendone in vece quando statuisce come magistrato, onde sia meglio garantita l'indipendenza del giudizio.

Conferite le attribuzioni giudiziarie al Consiglio di Stato riusciva indispensabile una istituzione accessoria che tenesse il luogo del pubblico Ministero; epperò si sono proposti i referendari colle attribuzioni a un dipresso che hanno in Francia, nominati allo stesso modo dei consiglieri, applicati più specialmente al contenzioso, ma che potranno pur anehe venir chiamati a prestare l'opera loro nelle altre parti, e che dovranno supplire ai consiglieri per la relazione degli affari da discutersi nelle singole sezioni o nel Consiglio, e investiti di voto deliberativo per le discussioni sulle quali riferiscono, consultivo nelle altre.

Istituzione cotesta affatto nuova per noi, ma la quale, oltre ad essere il complemento indispensabile d'una buona costituzione del Consiglio di Stato, è pure un eccellente tirocinio e potrà contribuire efficacemente alla formazione di amministratori solerti, pratici ed istruiti, riparando, per la natura delle funzioni loro assegnate, al duplice inconveniente che spesso oggidì si avvera, che cioè o manchi negli amministratori la cognizione larga, scientifica delle norme legislative, secondo il lume d'una sana filosofia del diritto, o manchi per lo contrario il senso pratico dell'amministratore, doti l'una e l'altra che è necessario concorrano in chi voglia meritarsi nome di amministratore intelligente ed esperto e aspiri a servire utilmente il suo paese.

CAPO II. — *Attribuzioni del Consiglio di Stato.*

Sono, come già avvertimmo, di duplice natura, consultive o giudiziarie.

Come corpo consultivo, ora *deve*, ora *può* essere sentito.

Deve essere sentito oltre i casi espressamente indicati da leggi speciali:

1° Su tutti i progetti di regolamenti generali d'amministrazione pubblica;

2° Sulla concessione di lettere di naturalità e sull'autorizzazione ai regnicoli di accettarla all'estero o di prendervi servizio;

3° Sui provvedimenti che portano creazione di enti morali;

4° Sulle domande di estradizione;

5° Sulle controversie di confini coi Governi esteri;

6° Sulle spese oltre le lire 2000 da eseguirsi ad economia dello Stato;

7° Sulle domande d'indennità dello Stato, sulle remissioni di somme dovute al pubblico, sulle dilazioni di pagamento oltre a sei mesi.

In tutti gli altri casi il preavviso del Consiglio di Stato è facoltativo.

La ragione del preavviso obbligato in quelli sopra specificati non abbisogna di essere dimostrata, ma crediamo che in ispecie verrà commendata quella accennata al n° 6, perchè contiene una valida guarentigia morale contro ogni pericolo di intempestive chiusure di contratti, e così ne assicura viemmeglio l'utile impiego del pubblico denaro.

Come corpo giudiziario, il Consiglio di Stato:

1° Statuisce in appello supremo sulle decisioni tutte quante dei Consigli di Governo.

Si è, come appare, grandemente ampliata la facoltà dell'appello, abolendosi ogni distinzione di somma, a vece che oggidì le sole cause eccedenti le lire 200, se trattasi di tributi, o le lire 1200 per le altre materie, possono appellarsi. Ma la innovazione venne consigliata dal riflesso che trattasi di una materia eccezionale, e di tribunali, come queste, eccezionali, e che però si denno agevolare le vie alla migliore tutela dell'interesse dei privati. Oltrechè ricorso all'autorità superiore, sembrano piuttosto doversi dirè gli appelli dai Consigli di Governo a quello di Stato. E infine la Francia fa da anni lo sperimento di queste larghezze maggiori, e mentre non si lamenta alcun inconveniente a causa di esse, ne viene data una maggiore soddisfazione agli interessati, e ne riesce realmente vantaggiosa l'unità di giurisprudenza;

2° Pronuncia in prima ed ultima istanza;

a) *Sulle questioni relative alla gestione di una miniera posseduta in comune da più concessionari;*

b) *Sulla decadenza dei possessori di concessioni od autorizzazioni ottenute per l'esercizio di miniere, cave ed usine:* materie queste e quelle che fpor di ogni dubbio appartengono al contenzioso amministrativo, ma che per l'indole loro speciale male soffrirebbero di essere demandate a tribunali subalterni;

c) *Sulle controversie tra lo Stato e i suoi creditori, relative ai prestiti pubblici,* perchè qui tratterebbesi di interpretare atti di alta amministrazione, i quali non potrebbero percorrere le fasi ordinarie del procedimento comune, senza gravissimi inconvenienti, non foss'altro che per la influenza che controversie di questa fatta esercitano sul credito generale dello Stato, e per conseguenza sulle sue condizioni economiche;

d) *Sui richiami relativi alla liquidazione di pensioni a carico dello Stato,* perchè, avendo oramai le pensioni presso di noi il loro titolo in leggi apposite, le controversie relative non potrebbero altrimenti definirsi che per via di giudicati regolari, e non può essere dubbio che codeste quistioni, anzichè al diritto comune, appartengano, per loro natura, al contenzioso amministrativo;

3° Finalmente è pure attribuita al Consiglio di Stato la risoluzione dei conflitti tra l'amministrazione e l'autorità giudiziaria, tra l'amministrazione e il contenzioso amministrativo, tra i tribunali civili e i tribunali militari, tra la giurisdizione marittima e le altre, non che tra più Consigli di Governo.

I motivi di conferire al Consiglio di Stato anziché ad alcun altro corpo la facoltà di definire i conflitti stanno sostanzialmente in questo, che cioè, mentre esso è abbastanza alto locato per potere esercitare questa specie di giurisdizione suprema, al tempo stesso riunisce tutte le condizioni di capacità che negli altri corpi trovansi variamente sparse. Composto cioè di amministratori e di magistrati, può il Consiglio di Stato meglio che un altro corpo nel quale concorra uno solo di questi due elementi, giudicare con occhio sicuro la giusta indole dei rapporti rispettivi, ed assegnare a ciascuno la vera sua sfera di azione.

CAPO III. — *Della procedura presso il Consiglio di Stato.*

Anzitutto si è prefisso un duplice modo di deliberare al Consiglio di Stato, cioè a sezioni riunite od a sezioni distinte.

I progetti di legge, i regolamenti di amministrazione pubblica sono deliberati a classi riunite, e allo stesso modo pronunzia il Consiglio sui conflitti. Negli altri casi delibera ciascuna sezione separatamente in ragione di materia.

Si dubitò se per avventura dalla decisione della sezione del contenzioso non convenisse concedere il ricorso in via di cassazione a tutto il Consiglio che avrebbe deliberato a classi riunite; ma parve che, a meglio conseguire la semplicità e speditezza del procedimento, tanto necessarie in queste materie, fosse da preferire il sistema propostovi.

Finalmente, quanto al procedimento nell'interesse delle parti, si mantengono le norme ora in vigore innanzi alla Camera dei conti, salvochè, sempre per amore di semplicità e di speditezza, converrà quindi innanzi che le parti siano rappresentate da avvocati ammessi al patrocinio innanzi la Corte di cassazione, muniti a tal fine di mandato speciale, i quali firmeranno le memorie da presentarsi nell'interesse delle parti, e potranno inoltre, all'udienza, rassegnare osservazioni orali.

L'ordine logico delle idee vorrebbe ora che susseguisse la esposizione dei motivi del progetto pel riordinamento del contenzioso, che sarà appunto materia tanto principale delle deliberazioni del Consiglio di Stato; ma, coerentemente alla dichiarazione già fatta sopra, il Ministero se ne rimette per questa parte alla relazione che gliene fece il Consiglio di Stato, nel trasmettergli il progetto stesso, unendola in un con questo alla presente comunicazione.

Tabella degli stipendi cui accenna l'articolo 5 del progetto di legge sul Consiglio di Stato, presentato alla Camera elettiva in seduta del 5 maggio 1853.

Presidente	L.	15,000
Vice-presidenti	2 a L.	10,000 » 20,000
Consiglieri	14 a »	8,000 » 112,000
Referendari	{	1 a » » 5,000
	{	1 a » » 4,000
	{	2 a » 3,000 » 6,000
Segretario generale		» 6,000
Segretari	2 a »	4,000 » 8,000
Totale		L. 176,000

PROGETTO DI LEGGE.

CAPO I. — *Della composizione del Consiglio di Stato.*

Art. 1. Il Consiglio di Stato è composto di un presidente, il quale presiederà pure una sezione, di due vice-presidenti presidenti di sezione e di quattordici consiglieri.

Art. 2. Sono applicati al Consiglio di Stato quattro referendari, un segretario generale, il quale farà pure le funzioni di segretario presso una sezione, e due vice-segretari segretari di sezione, oltre un personale di cancelleria determinato da pianta che verrà approvata con decreto reale, da pubblicarsi ed inserirsi negli atti del Governo.

Art. 3. I funzionari ed impiegati, di cui agli articoli precedenti, sono nominati dal Re sulla proposta del ministro dell'interno.

La proposta per le nomine del presidente, dei vice-presidenti, dei consiglieri e dei referendari debb'essere preceduta da conforme deliberazione del Consiglio dei ministri.

Questi funzionari non potranno essere rievocati nè sospesi dalle loro funzioni, se non nel modo prescritto per la loro nomina.

Art. 4. I referendari avranno rango immediatamente dopo i consiglieri.

Il segretario generale avrà rango di referendario.

Art. 5. Gli stipendi dei membri del Consiglio di Stato, dei referendari, del segretario generale e dei vice-segretari sono regolati dalla tabella unita alla presente legge.

Art. 6. Il Re può nominare consiglieri di Stato, in servizio straordinario, in numero non maggiore della metà di quello dei membri ordinari.

Essi vengono scelti fra i principali funzionari dell'ordine amministrativo e del giudiziario.

Sono ad essi applicabili le disposizioni dell'articolo 3, concernenti ai consiglieri ordinari.

Le loro funzioni sono gratuite e si restringono:

1° Alla discussione dei progetti di leggi e di regolamenti generali d'amministrazione pubblica;

2° Alla decisione dei conflitti previsti dall'alinea dell'articolo 26.

Art. 7. Il Consiglio di Stato si divide in tre sezioni:

Quella di legislazione, grazia e giustizia, ed affari ecclesiastici; quella di amministrazione; e quella del contenzioso.

Art. 8. La composizione delle sezioni è fatta per decreto reale.

La destinazione dei componenti la sezione del contenzioso è proposta al Re dal ministro dell'interno, di concerto con quello della giustizia.

Art. 9. La sezione del contenzioso non può deliberare in numero minore di cinque votanti.

Art. 10. I consiglieri straordinari sono anch'essi ripartiti fra le sezioni, esclusa quella del contenzioso.

Art. 11. I referendari sono specialmente applicati alla sezione del contenzioso.

Tuttavia il presidente del Consiglio può chiamarli a prestare la loro opera nelle altre sezioni.

L'ufficio dei referendari è di supplire ai consiglieri per la relazione degli affari da discutersi nelle sezioni o nel Consiglio.

Non possono però essere relatori negli affari per cui esercitano le funzioni del pubblico Ministero in virtù dell'articolo 30.

Hanno voto deliberativo nelle discussioni ove furono relatori, consultivo nelle altre.

Art. 12. Il presidente del Consiglio può invitare persone distinte per cognizioni speciali ad intervenire nelle sedute per darvi un voto consultivo, o soltanto per somministrare schiarimenti.

Trattandosi di funzionari del Governo, l'invito ha luogo per mezzo del ministro da cui essi dipendono, e col di lui assenso.

Art. 13. I ministri possono intervenire, ma senza voto deliberativo, alle discussioni del Consiglio di Stato, nei casi contemplati dagli articoli 13, 16 e 17, o deputarvi chi li rappresenti per le comunicazioni e dilucidazioni necessarie.

Art. 14. Il presidente, i vice-presidenti, ed i consiglieri di Stato prestano giuramento nelle mani del Re.

I funzionari ed impiegati applicati al Consiglio lo prestano nelle mani del ministro dell'interno.

CAPO II. — *Delle attribuzioni del Consiglio di Stato.*

Art. 15. Il Consiglio di Stato è sentito come corpo consultivo:

1° In tutti i casi nei quali la legge richiede il suo voto;

2° Sui progetti di legge, od altri affari per cui i ministri del Re stimano d'interrogarlo.

Art. 16. Oltre i diversi casi in cui le leggi speciali prescrivono che intervenga il parere del Consiglio di Stato, esso debb'essere sentito:

1° Sopra tutti i progetti di regolamenti generali d'amministrazione pubblica;

2° Sulla concessione di lettere di naturalità, e sull'autorizzazione a regnicoli di acquistarla all'estero, o di prendervi servizio senza perdere i diritti civili;

3° Sui provvedimenti che portano creazione di enti morali;

4° Sulle domande di estradizione;

5° Sulle controversie con Governi esteri in ordine ai limiti dello Stato.

Art. 17. Sarà ancora sentito il Consiglio di Stato:

1° Quando si tratti di eseguire ad economia, per conto dello Stato, una spesa eccedente le lire due mila;

2° Sulle domande d'indennità fatte da chi contrasse collo Stato, sulle remissioni di somme dovute all'erario pubblico, che si tratti di concedere in dipendenza di giuste cause, e sulla concessione delle dilazioni di pagamento per un tempo eccedente i sei mesi.

Art. 18. Il Consiglio di Stato statuisce quale giudice in appello dalle decisioni proferite dai Consigli di Governo, senza distinzione di somma.

Art. 19. Esso inoltre esercita in prima ed ultima istanza la giurisdizione già riservata alla Camera dei conti dagli articoli 80, 109, 110, 111 e 175 della legge del 30 giugno 1840 sulle miniere, cave ed usine.

Art. 20. Pronunzia pure in prima ed ultima istanza:

1° Sulle controversie fra lo Stato ed i suoi creditori, riguardanti l'intelligenza dei contratti di prestito nazionale, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre leggi sul debito pubblico;

2° Sui riciami relativi alla liquidazione di pensioni a carico dello Stato.

Art. 21. Appartiene ancora al Consiglio di Stato la risoluzione dei conflitti fra l'autorità giudiziaria e l'amministrazione od il contenzioso amministrativo, tra i tribunali civili ed i militari, fra la giurisdizione marittima e le altre.

Art. 22. Spetta infine al Consiglio di Stato di risolvere i conflitti fra due Consigli di Governo.

CAPO III. — *Della procedura presso il Consiglio di Stato.*

Art. 23. Sugli affari deferiti al Consiglio di Stato quale corpo consultivo delibera il Consiglio riunito, o solamente la sezione cui la materia concerne, secondo è prescritto dalle leggi, ed in difetto dal regolamento del Consiglio.

Art. 24. Saranno sempre discussi dal Consiglio riunito i progetti di leggi o di regolamenti generali di amministrazione pubblica.

Art. 25. Le discussioni del Consiglio riunito debbono essere precedute da un parere preparatorio della sezione cui la materia riguarda.

Art. 26. Le decisioni sui conflitti sono riservate al Consiglio riunito, previo voto preparatorio della sezione di legislazione.

Quando il conflitto sia nato tra la sezione del contenzioso del Consiglio stesso ed un'altra giurisdizione, i membri di detta sezione non prenderanno parte alla decisione del Consiglio, ed invece loro interverranno alla seduta i consiglieri di Stato in servizio straordinario.

Art. 27. Negli affari contemplati dagli articoli 18, 19 e 20 pronunzia la sezione del contenzioso.

Art. 28. Le sedute della sezione del contenzioso sono pubbliche.

Art. 29. Si osserveranno presso la sezione del contenzioso le forme di procedura e le norme pei giudizi di rievocazione già stabilite dalla legge per la Camera dei conti.

Tuttavia le parti dovranno essere rappresentate da avvocati ammessi al patrocinio presso la Corte di cassazione, muniti a tal fine di mandato speciale.

Essi perciò firmeranno le memorie da presentarsi nell'interesse delle parti, e sarà loro riservata la facoltà di rassegnare osservazioni orali all'udienza.

Art. 30. Le funzioni del Ministero pubblico presso la sezione del contenzioso saranno esercitate da quelli fra i referendari del Consiglio di Stato che verranno a questo fine designati annualmente dal Re.

Art. 31. Il Consiglio riunito e le sezioni deliberano a maggioranza assoluta di voti.

Art. 32. Il regio editto del 18 agosto 1851 e le regie patenti dei 13 settembre e 20 ottobre stesso anno sono abrogati.

Abolizione della Camera dei conti, e disposizioni sul contenzioso amministrativo (1).

Progetto di legge presentato alla Camera il 5 maggio 1854 dal ministro guardasigilli reggente il dicastero dell'interno (Battazzi).

SENATORI — Il Ministero, comunicando al Consiglio di Stato le proprie idee sul contenzioso amministrativo, gli segnava due basi invariabili: la prima di attribuire al Consiglio stesso la qualità di giudice supremo in tali materie; la seconda di restringere, per quanto fosse possibile, la competenza dei tribunali amministrativi.

Quindi il Consiglio, nell'accingersi ad elaborare il progetto di legge di cui era richiesto, si attenne senza discussione a quei due punti di partenza, e procedette senz'altro

(1) Vedi 1° vol. *Documenti*, Sess. 1851, pag. 328.

ad esaminare quali fossero le eliminazioni possibili e praticabili con vantaggio o con minore inconveniente (1).

La legge organica del 1847 attribuisce al contenzioso amministrativo tutte le questioni civili relative alla riscossione delle imposte si dirette che indirette, ed insieme i procedimenti per le infrazioni alle leggi sulla stessa materia.

Parecchie ragioni consigliavano di affidare a tribunali speciali la cognizione di tali controversie. Ed invero la legislazione finanziaria forma un tutto affatto distinto dal diritto civile e penale, che sogliono applicare i tribunali giudiziari, ed essendo informata da altre viste e derivata da cognizioni di natura diversa, richiede in chi deve applicarla studi di economia e idee di amministrazione non ordinarie negli interpreti del diritto comune. Tant'è che, in generale, negli Stati d'Europa l'applicazione delle leggi di finanza fu riservata a tribunali speciali, e nel paese più avverso forse di tutti a simili tribunali, che è il Belgio, discutendosi la Costituzione, fu stimato necessario di lasciare aperta la via ad istituirli per la materia dei tributi.

Altronde tutte le difficoltà che si incontrano nell'esazione delle pubbliche entrate, destinate ad alimentare senza interruzione i diversi servizi dello Stato, vogliono essere prontamente risolte, e possono esserlo con maggior sollecitudine da giudici più pratici nella materia, avvezzi ad apprezzarne l'importanza, e non distolti da altri affari, i quali hanno un diverso carattere di gravità, e per altri rispetti atraggono a sé tutta la preoccupazione di chi ne è responsabile, quali sono le cause civili e criminali, da cui dipendono la fortuna, lo stato, la libertà, e talvolta anche la vita delle persone.

Si aggiunga che, in materia di tributi, e specialmente di imposte indirette, le astuzie adoperate per eludere la legge sono infinite, e si possono più agevolmente discernere ed apprezzare da chi abbia l'occhio esercitato ad indagarle e pronto a vederne le tracce e la portata.

Ma non è men vero che l'applicazione di alcune leggi di imposta, di quelle, cioè, sui diritti d'insinuazione e d'ipoteca e sulla tassa di successione, è principalmente retta in pratica dalle norme del diritto comune, giacchè nella generalità dei casi non si tratta d'interpretare il testo della legge finanziaria, ma bensì di esaminare se le disposizioni di un dato strumento od atto d'ultima volontà abbiano quella forza ed efficacia che dovrebbe caratterizzare per renderle soggette all'applicazione degli articoli di tariffa invocati dal fisco, oppure la discussione si aggira sulla valutazione degli oggetti contemplati nei contratti o compresi nelle successioni, e sopra altre questioni di fatto, delle quali i tribunali ordinari sono ottimi e naturali giudici.

Questi possono altresì ottimamente pronunziare sulle controversie relative alla riscossione dei diritti di emolumento,

(1) Nel sistema che è vigente in Francia la competenza dei tribunali amministrativi si estende all'interpretazione di tutti gli atti dell'amministrazione ed a tutte le conseguenze della sua indipendenza, onde segue che i suoi limiti sono di un'ampiezza in certo modo indefinita. Invece, nel sistema stabilito presso noi dalle leggi del 1842 e del 1847, la giurisdizione amministrativa abbraccia le sole categorie di affari indicate dalla legge; tale essendo il senso che traspare ad evidenza dal complesso dell'editto del 1847, e che, a scanso di ogni dubbio ulteriore, verrebbe espressamente dichiarato nell'articolo 338 della legge comunale e provinciale, laddove sono tenorizzate le attribuzioni dei Consigli di Governo. Quindi non occorre che di vedere quali fra le controversie indicate per legge come spettanti alla competenza dei tribunali amministrativi debbano o possano essere demandate ai tribunali giudiziari.

poichè, trattandosi di tassare i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, tutto il nerbo della decisione consiste nell'interpretare il tenore dei provvedimenti stessi.

Vi hanno poi anche ragioni potenti, sebbene diverse, per rinviare ai tribunali giudiziari il contenzioso delle dogane. Questa per verità è materia del tutto finanziaria ed estranea al diritto comune, ma d'ordinario le controversie sono di puro fatto e si riferiscono ad un contrabbando affermato dal fisco, negato dagl'imputati. La discussione delle prove è benissimo appropriata ai tribunali ordinari. Essi sono già attualmente giudici di molti casi di contrabbando, poichè ogniqualvolta la frode è accompagnata da violenza, e perciò punibile con pene corporali, cessa la competenza del giudice amministrativo, e, sebbene convenga confessare che l'autorità giudiziaria si è mostrata per l'addietro, almeno in alcune provincie della frontiera, alquanto molle e rilassata nell'applicazione delle leggi doganali, è pur forza riflettere per altra parte che, conservandosi i tribunali amministrativi nei soli centri delle grandi divisioni governative dello Stato, sarebbe impossibile od almeno vessatorio per le parti di obbligarle a portarsi presso questi tribunali centrali per difendersi dalle accuse di contrabbando, relative a fatti che avvennero sull'estremo confine, ed in cui imputati e testimoni appartengono per lo più a quei luoghi remoti.

Pare adunque al Consiglio che si possa demandare all'autorità giudiziaria il contenzioso sui diritti d'insinuazione, d'ipoteca, di successione, di emolumento e di dogana, e ciò tanto in via civile quanto in via contravvenzionale, poichè sembra evidente l'incongruenza di scindere il giudizio sulle infrazioni della legge dagli altri casi d'interpretazione della medesima, ed un contrario sistema condurrebbe a frequenti divergenze di giurisprudenza tra il tribunale che dichiarerebbe il senso della legge per la sua esecuzione in via civile, e quello cui spetterebbe dichiararlo per applicarne la sanzione ai contravventori.

Bensì il Consiglio ebbe presente che quando nel 1822 il contenzioso delle contribuzioni indirette era stato attribuito in prima istanza a tribunali dell'ordine giudiziario erasi savamente riservata la cognizione di tali cause ai tribunali di prefettura ed esclusione dei giudici di mandamento, e pensa che in oggi convenga attenersi allo stesso sistema.

In materie simili la discussione portata sopra una tenue somma involve sempre una quistione che può ripetersi l'indomani per un valore rilevantissimo. Non è il valore materiale che fa l'importanza della controversia, ma sono le conseguenze della massima da enunciarsi. Concentrata nei tribunali provinciali l'amministrazione della giustizia, in questa parte non sarà troppo lontana e troppo difficilmente accessibile agli interessati, ma potrà essere esercitata con maggior copia di lumi, unità di concetto ed autorità morale, oltrechè evitandosi nelle cause minori l'esistenza di due gradi di giurisdizione si otterrà nella spedizione definitiva degli affari quella prontezza che è tanto essenziale nel risolvere i dubbi sollevati dalle leggi d'imposta.

Il sistema che fu in vigore dal 1822 al 1847 presentava ancora altri mezzi di ottenere l'unità della giurisprudenza e la celerità dei giudizi in quanto che l'appello dalle sentenze dei tribunali di prefettura era dato ad un solo magistrato particolarmente perito nelle cose di finanza, quello cioè della Camera dei conti, che l'appellazione era permessa per somma di gran lunga inferiore a quella richiesta nelle cause ordinarie, e finalmente che la controversia poteva pur essere portata avanti il magistrato supremo in grado unico di giurisdizione, ossia, nel linguaggio curiale, *omnisso medio*.

Questi vantaggi si erano conservati nell'ordinamento del contenzioso amministrativo, quale risulta dalla legge organica del 1847, ed al fine di supplirvi per quanto sia possibile nel rimandare le materie di che si tratta ai tribunali giudiziari, il Consiglio crede importantissimo, se non indispensabile, lo statuire ad esempio della legislazione francese che nelle controversie per dritti d'insinuazione, di successione, di ipoteca e d'emolumento, le sentenze dei tribunali di prima istanza sieno inappellabili, salvo ricorso alla Corte di cassazione, la quale, annullando il giudicato, pronuncii nel merito.

Sebbene a prima giunta una simile attribuzione sembri aliena dall'istituto della Corte di cassazione, essa lo è assai meno in realtà, mentre le decisioni che si tratta di pronunciare concernono in generale quistioni di puro diritto.

La stessa cosa non potrebbe dirsi delle cause in materia di dogane, le quali invece, come già fu accennato, consistono per lo più nella discussione di fatti, e per ciò, in ordine a queste cause, forza è di attenersi all'ordine comune dei giudizi.

Una seconda categoria di affari che può essere razionalmente eliminata dal contenzioso amministrativo si è quella dei crediti demaniali contemplati nelle regie patenti del 29 ottobre 1816. Si tratta di crediti antichi sui quali quelle patenti incaricavano gli intendenti di pronunciare. La legge del 1842 sul contenzioso amministrativo non fece altro che trasportare a tribunali amministrativi collegiali, ossia ai Consigli d'intendenza, quell'antica attribuzione degli intendenti; quella del 1847 lasciò sussistere questo stato di cose. La competenza dei tribunali amministrativi in questa parte scorgendosi determinata piuttosto da riguardi avuti a precedenti disposizioni che dalla natura dei crediti, pare al Consiglio che si possa abolire, se pure essa ha ancora al giorno d'oggi una portata reale.

Una terza eliminazione assai più rilevante sembra proponibile, ed è quella delle controversie relative all'intelligenza ed all'esecuzione degli affittamenti di beni stabili stipulati dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dalle opere pie, dall'economato generale e dall'Ordine mauriziano.

La legge del 1847 riserva ai tribunali amministrativi le cause relative all'esecuzione dei contratti del Governo e delle amministrazioni locali o secondarie, le quali sotto la sua ispezione provvedono a pubblici interessi ed a pubblici bisogni, allorchè tali contratti consistono in appalti d'opere e di somministranze, ovvero in affittamenti.

Trattandosi d'appalti d'opere o di somministranze, l'atto porta con sè un carattere evidente d'interesse generale, ed è vero atto di amministrazione pubblica, nulla essendovi al certo che tanto interessi le popolazioni quanto la buona e pronta esecuzione dei lavori pubblici o la regolare e non ritardata effettuazione delle provviste necessarie alle truppe, alla marina, agli stabilimenti pubblici ed ai pii ricoveri, dove hanno albergo tante umane miserie.

Altronde i pubblici appalti sono una categoria di affari retta da norme e da viste uniformi che importa essere ben conosciute dal giudice, e, per apprezzarne lo spirito e le condizioni, giova pure non poco la cognizione dei servizi amministrativi che essi hanno per oggetto, degli usi e delle abitudini sì delle amministrazioni che degli appaltatori e delle molte arti che questi ultimi sogliono adoperare per eludere i propri obblighi od inorpellare la verità in proprio vantaggio.

Le liti dipendenti dagli appalti si convertono per lo più in definitiva in giudizi di liquidazione nei quali l'equità e la

buona fede deggiono prevalere, alla cui decisione principalmente giovano la pratica di affari simili, l'esperienza ed il buon senso.

Potevano dunque essere giustamente e utilmente attribuite al contenzioso amministrativo le contestazioni degli appaltatori colle pubbliche amministrazioni, e le stesse ragioni erano in gran parte applicabili agli affittamenti delle gabelle, dei dazi e dei pedaggi; si aggiungeva anzi una considerazione di più per comprendere nella competenza dei tribunali amministrativi le cause relative a tali affittamenti in quanto che ben facilmente le discussioni coll'affittavole hanno attinenza coll'interpretazione delle tariffe e dei regolamenti del diritto affittato.

Ma non potrebbe dirsi lo stesso degli affittamenti di beni stabili. Rispetto ad essi manca una delle principali basi della competenza amministrativa, poichè lo Stato e gli altri corpi morali sovraccennati hanno bensì interesse di riscuotere prontamente i fitti per applicarli a pubblici bisogni, ma la cosa locata non è diversa da qualunque proprietà che potrebbe appartenere a privati. Il corpo morale affittandola non fece un atto derivante dall'indole di lui propria e spettante per sua natura al governo degli interessi pubblici, agi quale proprietario e nella cerchia del diritto privato. Se pertanto dal fatto suo nascono contestazioni, non v'ha più la stessa ragione intrinseca di riservarne la cognizione ai tribunali amministrativi piuttosto che lasciarla ai naturali interpreti della legge comune.

Importa però all'interesse pubblico, ed è ragionevole in sè, che il tribunale amministrativo possa continuare a risolvere le semplici opposizioni agli atti esecutivi che hanno luogo per l'esazione dei fitti. Qui non si tratta di quistioni di merito in ordine ai contratti, ma di semplice malvolere e di ostacoli evidentemente non fondati da rimuovere, e dacchè provvidamente le leggi statuirono che i corpi morali di cui è discorso usino per la riscossione delle loro rendite dei privilegi inerenti a quella dei tributi, conseguenza necessaria della stessa disposizione è il diritto in chi li rappresenta di procedere agli atti esecutivi contro i debitori a termini dei regolamenti amministrativi e di far risolvere in simil modo le opposizioni dei renitenti. Se poi questi sollevassero una quistione di merito essa verrebbe rimessa all'autorità giudiziaria.

La legge vigente sul contenzioso amministrativo conservò alla Camera dei conti l'antica sua attribuzione d'interpretare in via di massima le tariffe ed i regolamenti daziarî. Era questa una dipendenza di altra attribuzione che aveva la Camera, di quella cioè di sancire con suoi manifesti gli stessi regolamenti e tariffe. Ora si ritiene che tal sanzione, appartenendo al Re, debba aver luogo per decreti reali da pubblicarsi senz'altra formalità come gli altri atti di reale prerogativa; e l'interpretazione in via di massima delle tariffe e dei regolamenti approvati, dovendo avere la stessa virtù obbligatoria, non può emanare se non da chi sarebbe competente per adottarli e sancirli, e deve sortire la stessa pubblicità. È dunque cosa da rimanere del tutto estranea sì al contenzioso amministrativo che alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Si è parlato finora di contestazioni o cause civili da togliersi ai tribunali amministrativi, e si è detto che converrebbe insieme eliminare dalla loro competenza le contravvenzioni in materia di dritti d'insinuazione, di successione, di emolumento, d'ipoteca e di dogana, perchè l'attribuzione d'interpretare in via civile le leggi relative a queste materie trae seco quella di applicarle in via penale, e viceversa.

Ma in punto di contravvenzioni il Consiglio crede che si possa andare molto più in là, e rimettere intieramente all'autorità giudiziaria tutte quelle contemplate nell'articolo 37 della legge del 1847, fra le quali sono comprese le infrazioni delle leggi e regolamenti che risguardano le strade e le acque.

Tutte queste contravvenzioni sono già attribuite alla cognizione dell'autorità giudiziaria, a quella cioè dei giudici di mandamento quando la pena non eccede la somma di lire 50, cosicchè la competenza amministrativa si trova fin d'ora in qualche modo intrecciata con quella dell'ordine giudiziario.

Sono fatti che si reprimono con vere pene e colle forme proprie dei procedimenti penali, anzichè in via civile e quasi a titolo d'indennità, come è stabilito per molte infrazioni di leggi di finanza.

Eliminandoli dalla giurisdizione amministrativa, questa potrà prescindere dall'istituzione dei procuratori del Re, la cui abolizione, decisa dal Ministero ed atta a procurare una economia, recherebbe, in caso diverso, un imbarazzo serio, non parendo al Consiglio che si possa convenientemente applicare, od in altri termini imprestare ai tribunali amministrativi il Ministero pubblico dei tribunali ordinari. L'esperimento ne fu fatto nel 1842: era una deviazione dai principii, la quale si sperava di vedere giustificata da un'utilità pratica, ma i risultati condussero ad abbandonarla.

Vuolsi poi sempre aver presente la sconvenienza che vi sarebbe di conservare presso i tribunali amministrativi, nel sistema di vastissime divisioni, il giudizio di quelle contravvenzioni che ammettono la discussione di fatti e l'esame di testimoni, quali sono le infrazioni dei regolamenti sulle strade o di quelli sulle acque, così che un alpigliano, imputato di aver fatto una chiusa nell'estremità superiore della val d'Aosta, fosse tenuto di recare i suoi mezzi di difesa in Torino.

Nè potrà dirsi che la separazione di questi giudizi contravvenzionali tolga all'amministrazione la necessaria sua indipendenza, poichè questa sarà salva abbastanza quando venga dichiarato, come si propone nel progetto, che l'amministrazione sola provvede alla viabilità ed alla conservazione delle strade, non che al libero corso delle acque, e non può nell'esercizio di queste sue incombenze essere inceppata nè censurata dall'autorità giudiziaria chiamata unicamente a giudicare se sia a carico di imputati il fatto di guasti od altra violazione di leggi.

Alcuno aveva dapprima pensato che potesse bastare all'amministrazione il diritto di provvedere in via d'urgenza, rimettendo ai tribunali giudiziari ogni decisione definitiva tanto in via civile quanto in via penale, ma ben tosto si avvide che l'amministratore, ridotto a fare provvedimenti precari ed esposto a vederli annullati da un'autorità estranea allo spirito ed ai bisogni dell'amministrazione, sarebbe stato indipendente di solo nome; che forse non avrebbe avuto il coraggio di agire, oppure sarebbero nati conflitti dannosi; che ad ogni modo le forme e le abitudini giudiziarie sarebbero male adatte alla decisione di affari di tale natura ed urgenza, i quali altronde sono in sè semplicissimi, ed unicamente retti da leggi amministrative, nè possono mai estendersi a questioni di proprietà o di servitù.

Le modificazioni fin qui proposte del contenzioso amministrativo lo restringeranno grandemente ed in limiti assai più angusti di quelli che esistevano prima del 1847. Scomparirà soprattutto dalla sua sfera una mole considerevole di affari comunali, oltrechè ne saranno quasi totalmente eliminati

quelli delle opere pie, dell'economato e dell'Ordine mauriziano.

Il Consiglio non si dissimulò a questo proposito come sia nell'opinione di molti che tutte indistintamente le cause dell'Ordine suddetto e dell'economato, e fors'anche quelle delle opere pie, debbano essere attribuite ai tribunali giudiziari. Ma non credette di potersi accostare a questa sentenza. Per quanto spetta alle opere pie esso ha già accennati i caratteri d'intima connessione che hanno i loro interessi coll'interesse generale dello Stato, essere le loro entrate una porzione di sostanza pubblica destinata a sopperire a gravissimi bisogni delle popolazioni, bisogni tanto più degni della cura del Governo e della protezione speciale della legge, in quanto che la classe di persone a cui si vuole provvedere è più debole e sofferente.

La pubblica beneficenza è essenzialmente un ramo dell'amministrazione pubblica, essa si occupa di miserie locali; ma se queste non fossero soddisfatte ne nascerebbe il malessere e il malcontento generale, e la società intera si vedrebbe costretta a cercarvi rimedio. Sono interessi locali da amministrare, ma non basta al pubblico bene che cammini a dovere l'amministrazione nel maneggio degli affari generali se poi è incagliata e pregiudicata in quello degli affari locali. Non vedesi pertanto come la somministrazione delle cose necessarie agli spedali ed altri stabilimenti dei comuni possa essere considerata con minor favore di quella che avesse luogo a pro degli istituti nazionali della stessa natura.

In quanto poi all'economato ed all'Ordine di san Maurizio, la ragionevolezza di considerare i loro affari come ramo dell'amministrazione pubblica è determinata ancora da altri motivi, poichè la loro esistenza tiene in qualche modo il mezzo tra i pii istituti e le aziende dello Stato e la loro amministrazione fu sempre assimilata per molti rispetti alle aziende stesse.

Al postutto il Consiglio si limita a formulare un progetto che arrechi al contenzioso amministrativo quelle restrizioni le quali sembrano indubbiamente accettabili, e la legge concepita in questi termini non precluderebbe la via a rivedere ulteriormente ciò che verrebbe conservato, non che a fare aggiunte che l'esperienza dimostrasse convenienti, come potrebbe per avventura occorrere agli stabilimenti insalubri, alle demolizioni ordinate nell'interesse della pubblica sicurezza, ed a qualche altro oggetto presentemente lasciato alla competenza della sola amministrazione attiva; ma una legge completa sul contenzioso amministrativo la quale ne fissi definitivamente i limiti, è opera di tale difficoltà che non esiste ancora in verun paese, e tutti sanno che le Camere francesi per lunghi anni se ne occuparono senza giungere ad accordarsi, sinchè nel 1845 vi rinunciarono limitandosi a fare una legge di ordinamento del personale del Consiglio di Stato.

La difficoltà del lavoro sarebbe più grave ancora per noi a fronte delle molte riforme che si vogliono ancora operare nelle diverse parti della legislazione e dell'ordinamento interno del paese, già vedendosi che le leggi emanate in questi ultimi anni sopra materie diverse e specialmente quelle di finanza hanno introdotte non poche modificazioni ed aggiunte al contenzioso amministrativo, alle quali probabilmente non si sarebbe pensato, o non sarebbero provvedute in modo precisamente eguale in una legge che anteriormente si fosse fatta sulla competenza dei tribunali amministrativi.

Intanto preme di sancire parecchie disposizioni restrittive sia perchè l'abolizione delle attuali divisioni amministrative involverebbe quella dei Consigli d'intendenza, e l'odierna

ampiezza del contenzioso amministrativo sarebbe incompatibile colla vastità dei distretti assegnati ai nuovi Consigli di Governo, come più sopra si è avvertito, sia ancora perchè trasferendosi il supremo centro della giurisdizione amministrativa dal magistrato della Camera dei conti al Consiglio di Stato, è evidente la convenienza di spogliarla di alcune attribuzioni, le quali poterono senza esitazione essere affidate a quel corpo semigiudiziario, come a tribunale speciale, ma meno si addicono a giudice prettamente amministrativo e costituito qual parte dei Consigli del principe.

Si sono inchieste in questo progetto di legge le disposizioni portanti l'abolizione della Camera dei conti, perchè era considerato come suo principale ufficio quello di tribunale supremo del contenzioso amministrativo, e la sua costituzione attuale forma parte della legge emanata nel 1847 in ordine al contenzioso amministrativo.

Per conseguenza era qui il luogo di dichiarare la sorte futura delle diverse attribuzioni finora concentrate nella detta Camera.

Le contenziose passeranno al Consiglio di Stato od all'autorità giudiziaria secondo le distinzioni indicate dalla stessa legge.

Per le economiche provvederà la legge istitutiva della nuova Corte de' conti, ed il progetto non fa altro che riferirvisi.

Rimangono alcune attribuzioni miste, di cui è d'uopo disporre. Non occorre parlare di quelle relative ai maggioraschi, le quali già caddero insieme con essi; non può essere il caso di una disposizione per quelle concernenti alle distinzioni gentilizie per cui il magistrato camerale faceva presso di noi l'ufficio di quelli che altrove chiamansi Consigli *du seau des titres*. L'opinione pubblica se ne adombrerebbe facilmente come di cosa contraria allo spirito dei tempi, e nulla statuendosi, non è a dire che si lasci una lacuna nella legislazione, giacchè la competenza per pronunciare sulle contese relative a distinzioni gentilizie si devolverà di pieno diritto ai tribunali ordinari.

Bensi è indispensabile che questa legge provveda, almeno in modo provvisorio, per attribuire a qualche autorità le incumbenze che ha in oggi la Camera in ordine agli uffizi delle ipoteche, a quelli dell'insinuazione ed al notariato.

Tutte queste incombenze sono di natura identica, riferendosi alla conservazione degli atti ed a cautela d'interesse pubblico. Le sole che abbiano una grave importanza sono quelle che riguardano il notariato, poichè oltre alle discipline regolatrici della tenuta e conservazione dei minutari, esse abbracciano le norme per l'ammissione degli aspiranti e per gli esami loro, la proposta al Governo dei candidati per le nomine all'ufficio di notaio, la sorveglianza dell'esercizio di questa professione e l'applicazione ai notai di pene disciplinari estensibili alla destituzione.

È indubitabile la convenienza di rivedere nel suo complesso la legislazione vigente sopra tali materie, di sostituire una legge nuova e completa alle diverse leggi ed ai molti regolamenti già in parte abrogati da cui esse sono governate e di mettere quelle antiche disposizioni in armonia coi Codici posteriormente promulgati.

Ma anche questa riforma è opera di lunga lena: un progetto era stato fatto negli ultimi anni e comunicato al Consiglio di Stato; non ebbe seguito precisamente perchè non era completo, ed intanto il Ministero ed il Consiglio ebbero campo di riconoscere quanto l'argomento fosse meritevole di lunghi e maturi studi.

Non si può dunque evitare un provvedimento provvisorio,

ed il sistema più semplice e più conveniente da adottarsi per ora pare essere quello di deferire ai magistrati d'Appello le attribuzioni della Camera. Queste infatti sono omogenee per loro natura con quelle dell'autorità giudiziaria, e tant'è che in Francia sono da essa in gran parte esercitate. Le Corti d'appello sono in grado di attendervi senza danno delle altre loro occupazioni, la concentrazione del servizio sotto la loro ispezione giova a mantenere per quanto è possibile l'uniformità, non che a conservare al potere disciplinare l'autorità e la forza di cui abbisogna, e per altra parte saranno già tolti gl'inconvenienti della soverchia centralizzazione che chiamava tutti questi affari alla capitale, inconvenienti specialmente onerosi alla Sardegna.

La Camera dei conti possiede un archivio ricchissimo di documenti utili alla storia nazionale non solo finanziaria, ma feudale, militare e politica, a quella pure degli usi e dei costumi della privata e pubblica economia. Sarebbe cosa ovvia ed opportunissima l'unirlo agli archivi generali dello Stato se non vi ostasse la mancanza di sito. Gioverà almeno porlo sotto la medesima amministrazione, ossia subordinare l'archivista e gl'impiegati al direttore generale di quegli archivi intanto che le circostanze permettano di fonderli insieme.

Il numero dei sostituti e segretari archivisti potrebbe rimanere qual è, quello degli scrivani dovrebbe essere fissato in ragione dei soli bisogni dell'archivio, essendo attualmente maggiore, perchè comprende quelli addetti all'ufficio del procuratore generale od applicati ad altri servizi del magistrato. Una pianta approvata dal Re ed ammessa colla legge del bilancio potrà regolare questo punto.

Gli archivi generali dello Stato sono ancora, a senso del Consiglio di Stato, la sede più appropriata per i vari archetipi di pesi e misure, di punzoni, del marchio ed altri ora custoditi presso la Camera dei conti. Nessun luogo potrebbe presentare una maggiore stabilità e migliori garanzie di conservazione.

L'ultimo articolo del progetto riguarda l'ufficio dell'avvocato patrimoniale regio. Quest'ufficio venne istituito nel 1847 in conseguenza della risoluzione in allora adottata di far cessare nel procuratore generale l'incongruo cumulo delle funzioni di avvocato delle finanze con quelle di pubblico Ministero. Essendo destinato a surrogare il procuratore generale in una parte delle antiche sue attribuzioni, si pensò di aggregarlo esso pure alla Camera dei conti, acciò avesse rango e carriera nella magistratura, e ciò poteva essere utile, sia per agevolare al Governo la scelta di soggetti idonei a difendere con distinzione i suoi interessi, sia perchè la difesa stessa affidata a persone educate nei severi studi e nelle gravi abitudini dell'ordine giudicante portasse seco i caratteri della massima ponderazione ed un'autorevole presunzione di giustizia.

Ora sciogliendosi il magistrato della Camera per sostituirgli una Corte dei conti priva d'ogni ingerenza nel contenzioso amministrativo, non rimarrebbe più alcun nesso che potesse tenere unita a tale istituzione quella dell'avvocato patrimoniale regio.

Per altra parte il Ministero, ed in particolare il dicastero delle finanze, apprezzeranno certamente la convenienza somma di conservare un simile ufficio per cui il patrocinio delle pubbliche amministrazioni è condotto con poco dispendio e col giovamento delle tradizioni amministrative, coll'intelligenza che dà la pratica delle materie speciali, con maggiore unità e con maggiore impegno.

Ma poichè non si è ancora deliberato riguardo al modo di costituirlo per l'avvenire, o sussistente da sé ed attinente al-

l'amministrazione, ovvero alla magistratura, il progetto lascierebbe intatta una tale questione che non è scevra di difficoltà, cosicchè l'ufficio stesso continuerebbe provvisoriamente a sussistere, stando isolato sino all'emanazione di una apposita legge, la quale si potrebbe anche maturare durante il corso del presente progetto.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il magistrato della Camera dei conti e l'ufficio del procuratore generale del Re sono aboliti.

Art. 2. Alle attribuzioni del magistrato suddetto, che riguardavano la pubblica contabilità, le zecche ed il debito pubblico, provvede la legge istitutiva della nuova Corte dei conti.

Art. 3. La giurisdizione che aveva la Camera dei conti in ordine al tabellone ed agli uffici delle ipoteche sarà esercitata dalle Corti d'appello nel rispettivo loro distretto, sinchè emanino nuove disposizioni di legge sulla materia.

Art. 4. La conservazione degli archetipi dei pesi e misure, dei punzoni che servono pel marchio dell'oro e dell'argento, delle filigrane per la carta bollata e delle altre matrici che custodivansi presso la detta Camera è affidata alla direzione generale degli archivi dello Stato.

Art. 5. Gli archivi del magistrato della Camera saranno sottoposti alla direzione generale di quelli dello Stato, separandone i documenti relativi ai conti dell'ultimo decennio, i quali saranno deposti negli archivi della nuova Corte dei conti.

Art. 6. Le attribuzioni che aveva il magistrato della Camera quale giudice d'Appello e supremo del contenzioso amministrativo sono devolute al Consiglio di Stato in conformità della legge di riordinamento del medesimo e salvo le restrizioni sancite nell'articolo seguente.

Art. 7. Cessano di appartenere alla competenza dei tribunali del contenzioso amministrativo :

1° Le controversie relative alla riscossione dei diritti d'insinuazione, di emolumento, di successione, d'ipoteca e di dogana ;

2° Quelle concernenti ai crediti demaniali, di cui all'articolo 26, numero 2, del regio editto 29 ottobre 1847 ;

3° Quelle riguardanti l'intelligenza e l'eseguimento degli affittamenti di beni stabili fatti dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e dalle opere pie od altri corpi morali; fermo in ordine alle semplici opposizioni agli atti esecutivi per l'esazione dei fitti il disposto dell'articolo 27, numero 5, e dell'articolo 40 dell'editto precitato ;

4° L'interpretazione in via di massima delle tariffe e dei regolamenti daziari, la quale non potrà più aver luogo se non nel modo stabilito nella formazione di tali regolamenti e tariffe ;

5° La cognizione delle contravvenzioni alle leggi sui diritti d'insinuazione, di successione, d'ipoteca, di emolumento, e di dogana e tutte quelle di cui all'articolo 37 del citato editto.

Art. 8. Le materie tolte nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo precedente alla competenza dei tribunali del contenzioso amministrativo sono devolute all'autorità giudiziaria.

Si osserveranno in proposito le regole di competenza stabilite dalle leggi generali.

Le controversie però di cui al numero 1 dell'articolo precedente, ed i giudizi per contravvenzioni alle leggi sulle stesse materie sono riservati, senza distinzione di somma,

alla cognizione dei tribunali di prima istanza, i quali osserveranno in tali casi la procedura stabilita nei Consigli d'intendenza dall'editto del 29 ottobre 1847.

I tribunali suddetti pronunceranno inappellabilmente riguardo ai diritti d'insinuazione, di emolumento, di successione e d'ipoteca, salvo ricorso alla Corte di cassazione, il quale sarà ammesso senza il deposito preventivo, di cui all'articolo 7 del regolamento annesso all'editto organico di detta Corte.

In tali casi la Corte di cassazione annullando il giudicato pronuncia nel merito.

Art. 9. L'amministrazione conserva in ogni tempo l'attribuzione di provvedere alla manutenzione ed al ristauo delle strade reali, provinciali e comunali e degli argini, non che alla libera e sicura viabilità di esse strade, e di rimuovere ogni novità pregiudicievole alla conservazione delle medesime e delle loro dipendenze, come pure ogni ostacolo o no-cumento frapposto alla navigazione dei fiumi od al libero corso dei medesimi e dei torrenti, rivi e scolatori pubblici.

I provvedimenti dell'amministrazione a questo riguardo non potranno essere impediti, nè infirmati o censurati, nè la loro esecuzione fermata o sospesa dall'autorità giudiziaria, salvo il ricorso di opposizione o richiamo contro i medesimi in via di contenzioso amministrativo a termini delle veglianti leggi.

Art. 10. S'intenderà sempre riservata all'amministrazione l'attribuzione di verificare la respingenza degli argini, e di statuire in conseguenza se debbano essere conservati o distrutti.

Art. 11. L'ufficio dell'avvocato patrimoniale regio sarà oggetto di legge speciale.

Istituzione d'una Corte dei conti (1).

Progetto di legge presentato alla Camera il 5 maggio 1854 dal ministro guardasigilli reggente il dicastero dell'interno (Rattazzi).

SIGNORI! — Nel progetto di legge presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 5 marzo 1852 il Ministero, insieme al riordinamento dell'amministrazione centrale e della contabilità generale, aveva altresì proposto la creazione di una Corte dei conti. Se non che la Camera, approvando la parte di quel progetto concernente l'amministrazione centrale e la contabilità generale, riservava, d'accordo col Ministero, ad altra epoca la discussione della parte relativa all'ordinamento della Corte dei conti, onde farne argomento di ulteriori studi, avuto riguardo alle difficoltà di combinare ad un tratto i provvedimenti collegati colla progettata istituzione di essa Corte e col conseguente riordinamento del contenzioso amministrativo.

Il Ministero frattanto non ha mancato di riprendere in esame il complesso delle disposizioni legislative a tale effetto divise, e d'introdurvi quelle modificazioni che lo studio della materia fece conoscere più acconcie allo scopo della nuova istituzione, eliminandone quanto concerneva il contenzioso amministrativo, il cui ordinamento formerà oggetto, secondo il voto della Camera, di un separato progetto di legge che le verrà oggi stesso presentato dal ministro per gli affari dell'interno.

(1) Vol. I *Documenti*, Sessione 1852, pag. 88.

Onde dare al controllo degli atti dell'amministrazione quel maggior grado d'importanza che vi è dovuto, col progetto di legge che ho l'onore di presentarvi, o signori, ad un ufficio affidato ad un solo funzionario, venne surrogato un magistrato collegiale ed inamovibile, ciò che, adottato in altri paesi retti colle forme costituzionali, ha il vantaggio di conservare presso il potere esecutivo quell'azione d'indipendente vigilanza, per cui giustamente facevasi merito all'antica amministrazione del nostro Stato, e che ha cotanto contribuito a mantenerle un carattere di legalità e moralità che ben la distingue, e nel tempo stesso, mercè la disposizione dell'articolo 53 della legge del 23 marzo 1833, lascia all'azione del Governo responsabile quella libertà che è necessaria al compimento della sua missione, riservando il definitivo giudizio della sua amministrazione a quei poteri i quali costituiscono la sovranità ed ai quali solamente il potere esecutivo è perciò tenuto di sottomettersi.

Collo stesso progetto si affida al predetto magistrato, col controllo preventivo degli atti amministrativi del Governo, la revisione dei conti che interessano lo Stato, sia perchè pare sempre conveniente il non moltiplicare gli uffizi, sia perchè, riuniti, possono a vicenda giovare; nè si riconobbe incompatibilità fra di loro, perciocchè la revisione dei conti, sebbene si aggiri sui documenti stessi sui quali ebbe la Corte già a pronunziarsi nell'ammetterli a pagamento, ha però altro oggetto, quello cioè di esaminare il fatto del contabile che eseguì il pagamento e non più quello dell'amministratore che l'ha ordinato.

Premesse queste generali considerazioni, il referente si farà a ragionare d'alcune delle più importanti disposizioni che compongono l'attuale progetto.

Quelle che si contengono nei quattro primi articoli sembrano esprimere sufficientemente lo scopo a cui sono intese, per cui non occorrerebbero maggiori spiegazioni; vuoi solo osservare in ordine all'articolo 3 che, per quanto gravi siano le attribuzioni del segretario generale della Corte, egli si trova però in una posizione inferiore a quella dei consiglieri, quindi si è creduto opportuno di distinguere nell'ultimo alinea dell'articolo 3 il suo rango, collocandolo dopo i consiglieri della Corte, ad esempio eziandio di ciò che fu proposto in ordine al segretario generale del Consiglio di Stato nel relativo progetto di legge che venne oggi anche presentato alla Camera dal ministro dell'interno.

La nomina fatta dal Re dei membri della nuova Corte, oltre di essere consentanea ai principii dello Statuto fondamentale del regno, non facendo luogo a periodiche rielezioni, giova pure a dare ai medesimi maggiore stabilità, la quale cotanto contribuisce ad assicurare allo Stato funzionari capaci ed esperti. La guarentigia d'indipendenza che la legge belgica ha cercato nell'elezione dei membri della Corte dei conti che attribuì alla Camera dei deputati il progetto in discorso la ripone nell'inamovibilità, ed in ciò avrebbe pure il merito di essere coerente ai principii che regolano le altre magistrature dello Stato.

Se non che è sembrato che l'esperimento del triennio di esercizio per attribuire l'inamovibilità ai giudici, comunque sia stato stabilito dal magnanimo principe che sancì lo Statuto, non potrebbe avere eguali motivi applicato ad un corpo composto di pochi membri, i quali, in ragione eziandio del grado a cui vengono innalzati, saranno scelti fra persone le quali già avranno fatto prova di capacità distinta, di zelo e devozione.

Per altra parte illogico sarebbe il sistema della legge quando, riconosciuta la convenienza di questa guarentigia, la

si volesse lasciare in sospenso per un triennio senz'altro motivo che quello di osservare perfetta parità di trattamento coll'ordine giudiziario, mentre le circostanze delle nomine sono fra loro ben diverse.

Per questi motivi, riservata al Re coll'articolo 5 la nomina dei membri della Corte, si è proposto nel successivo articolo 6 che essi dovessero dichiararsi inamovibili dal giorno del loro ingresso in funzione.

Non si credette poi che alla Corte dei conti potessero essere applicabili le norme stesse dalle leggi stabilite per regolare l'inamovibilità degli ufficiali dell'ordine giudiziario. Attenendosi alle vigenti discipline, la Corte dei conti, come il magistrato di Cassazione, dovrebbe giudicare essa stessa i casi d'amovibilità dei suoi membri. Ma queste norme, ben considerata la natura e la composizione della Corte dei conti, meno utilmente ad essa si potrebbero applicare.

In fatti, quando occorresse di sottoporre a sindacato taluno dei membri, il corpo stesso, essendo ristrettissimo di numero, si troverebbe in posizione delicatissima e troppo difficile allorchando si dovesse divenire ad un'epurazione. Affatto inammissibile sarebbe poi questo sistema nel non probabile, ma possibile caso in cui il corpo intero, o per meglio dire, la sua maggioranza deviasse dal vero spirito della sua istituzione, e se ne dedusse quindi la necessità di cercare questo sindacato in altro corpo, il quale e per posizione elevata, e per condizioni di indipendenza somministri le maggiori guarentigie.

Una tale censura, a cui la legge debbe lasciare aperta la via, sembrò non potersi meglio affidare che ad una Commissione in cui non mancasse l'elemento governativo, ma si trovassero però riuniti i caratteri della massima indipendenza verso il Governo, senza la quale potrebbe diventare illusoria l'indipendenza stessa della Corte dei conti.

Si è pure pensato che i membri della Commissione non dovessero essere scelti nell'evenienza dei singoli giudizi, o per considerazione personale, essendo troppo facile il sospetto che i giudici eletti per una data causa lo siano con preconcepite tendenze.

Per evitare ad un tempo questa difficoltà, e dall'altra la sconvenienza di creare un tribunale stabile per provvedere a casi ipotetici improbabili, e certamente lontani e rarissimi, si è immaginato che, occorrendo, venissero riuniti in Commissione il presidente ed i due vice-presidenti del Senato, il presidente ed i due vice-presidenti della Camera elettiva, il presidente ed i due vice-presidenti del Consiglio di Stato, che il Governo dovrebbe comunicare a questa Commissione i motivi per cui avviserebbe necessaria la revoca di uno o più membri della Corte dei conti, e non potrebbe addivenire alla revoca stessa se non mediante il parere conforme di tale consesso.

Componendo questa Commissione di membri che fanno parte del Parlamento, conviene prevedere il caso in cui le Camere siano prorogate o sciolte, affinché nell'intervallo non venga meno l'esistenza di quella Commissione, con dichiarare a tal fine che continueranno a far parte della stessa Commissione anche durante la proroga, o nell'intervallo delle Legislature, quelle persone che avevano, durante la Sessione, rivestite le qualità suddette.

Tale Commissione, composta nel modo sopraccennato, pare riunire quella elevatezza e quel grado maggiore d'indipendenza che è possibile di trovare, mentre rimane esclusa nella composizione di essa l'idea della persona, e domina quella della carica nel chiamare i dignitari che ne sono rivestiti.

Dovrà questa essere sentita, non solamente nei casi di ri-

mozione, ma altresì semprechè trattisi di semplice sospensione o di temporario allontanamento di alcuno di essi membri della Corte, essendo ovvio il vedere che, ove si lasciasse libera facoltà al potere esecutivo di sospendere alcuno dei membri della Corte, facilmente riescir potrebbe illusoria la guarentigia dell'inamovibilità.

Ma se si riconobbe la convenienza di rendere inamovibili il presidente e i consiglieri della Corte dei conti per maggiormente assicurare la loro indipendenza nell'esercizio delle delicate funzioni che dalla legge sono ad essi attribuite, non così parve che vi potessero essere buone ragioni per estendere l'inamovibilità al segretario, il quale debbe essere bensì persona di tutta confidenza della Corte da cui essenzialmente dipende, ma non è chiamato ad esercitare funzioni che sieno per loro stesse indipendenti.

Sembrò opportuno di attribuire al ministro delle finanze anzichè alla Corte la facoltà di provvedere per la prima nominazione del segretario generale e degli altri impiegati di segreteria, perchè avendosi un numero assai considerevole d'impiegati del controllo e della Camera dei conti, il quale certamente eccede i bisogni della Corte, molto conviene di fissare la scelta sopra dei medesimi, mentre la Corte appena costituita non potrebbe trovarsi in grado di scegliere in modo conveniente fra persone da essa non conosciute. Altronde è facile di comprendere, che nella prima composizione si dovrà necessariamente aver cura di combinare la cosa in maniera che gli interessi dell'erario e del servizio dello Stato siano conciliati coi riguardi dovuti a chi già si trova in impiego, ciò che pare possa farsi meglio dal Ministero anzichè dalla nuova Corte. Evidente è la differenza che presentano le prime e le successive nomine; per le prime la Corte mancherebbe di dati per appoggiare con cognizione di causa le relative proposizioni; non così per le altre le quali avranno luogo dopochè essa avrà potuto apprezzare il merito de' suoi impiegati. Per altra parte egli è a ritenersi che le incumbenze affidate al controllo generale sono di natura tale che vi si debbe evitare qualunque interruzione anche brevissima e questa non potrebbe a meno di succedere ove al momento in cui la Corte dovrà entrare in funzioni si dovesse ancora pensare alla composizione de' suoi uffici.

Si è coll'articolo 15 ravvisato opportuno di riservare al potere esecutivo la facoltà di sottoporre alla giurisdizione della Corte i contabili di altre amministrazioni, aventi un carattere d'interesse generale, essendo a desiderarsi che la giurisdizione di cui è caso venga ad estendersi per quanto sarà possibile, essendovi amministrazioni che hanno maneggio di fondi considerevoli.

Si lasciano alla Corte coll'articolo 19 le attribuzioni miste che appartengono a termini delle vigenti leggi al magistrato della Camera dei conti in ordine al debito pubblico, in quanto che non si riferiscono al contenzioso amministrativo, il quale non potrebbe conservarsi nella Corte anzidetta, siccome quella che non ha nè forma nè istituzione analoga a corpi giudiziari.

Quanto alle altre attribuzioni che erano proprie del commissario regio, e che poi vennero trasferite nell'ufficio del controllore generale col regio brevetto del 21, e successive patenti del 28 settembre 1841, si credette egualmente utile di affidarle per ora alla Corte dei conti, salvo nella parte relativa alla nomina di un controllore alla cassa del debito pubblico, che è conveniente lasciare al ministro delle finanze.

Traendosi poi d'incumbenze che in forza dei succitati provvedimenti venivano disimpegnate dal primo ufficiale del

controllo, pare che non dall'intero corpo della Corte nè debbano, nè possano venir adempiute, ma bensì da uno dei membri di essa che verrebbe dal presidente delegato.

Sembrò poi opportuno di inserire nell'articolo 24 una disposizione per cui l'ufficio del controllo generale delle finanze venga abolito, già essendosi in altro progetto di legge, pure oggi presentato alla Camera, provveduto per l'abolizione della Camera dei conti, e di comprendervi altresì quella disposizione che concentra nel Ministero delle finanze la vigilanza materiale sulle casse dei contabili, e sui magazzini di materie spettanti allo Stato, e che pone i controllori sotto la dipendenza dello stesso Ministero.

Questo controllo sostanzialmente materiale ha un carattere ben diverso da quello che la Corte esercita sulla legalità degli atti amministrativi del Governo, ed è tale che meno facilmente può esercitarsi da un corpo collegiale, e costituisce anzi una delle principali parti della responsabilità propria del ministro delle finanze, il quale, a seconda delle esigenze, assai meglio di quello che possa un corpo collegiale, è in grado di dare quei provvedimenti pronti ed efficaci che giovino ad imprimere agli agenti deputati a questo materiale controllo la necessaria attività e sollecitudine.

Queste sono le principali disposizioni del progetto di legge che ho l'onore di sottoporre alle vostre deliberazioni.

Quelle altre disposizioni che saranno necessarie per regolare le funzioni del nuovo magistrato, soprattutto nel modo con cui dovrà esercitare il controllo preventivo, potranno convenientemente lasciarsi al regolamento da emanare, sulla proposta della Corte medesima, e che potrà più facilmente di una legge essere emendato secondo i dettati dell'esperienza, quando la pratica ne segni le imperfezioni.

PROGETTO DI LEGGE.

CARO I. — *Istituzione, prerogative e stipendi della Corte dei conti.*

Art. 1. È istituita una Corte dei conti pel controllo della contabilità dello Stato, e per la revisione dei conti che si rendono dai contabili.

Art. 2. La Corte sarà composta di un presidente, di sei consiglieri e di un segretario generale.

La presenza di tre consiglieri, oltre il presidente o chi ne tenga luogo, sarà necessaria per le decisioni definitive intorno ai conti.

Art. 3. La Corte dei conti prenderà rango immediatamente dopo la Corte di cassazione, e godrà di tutte le prerogative che a questo competono.

Il presidente verrà per rango immediatamente dopo il primo presidente della Corte di cassazione, ed i consiglieri della Corte dopo i consiglieri di Cassazione.

Il segretario generale avrà rango immediatamente dopo i consiglieri della Corte.

Art. 4. Il presidente godrà dell'annuo stipendio di 12,500 lire; lo stipendio dei consiglieri sarà di lire 7000 e quello del segretario generale di lire 6000.

Questi stipendi saranno aumentati di un decimo per i consiglieri e per il segretario generale dopo dieci anni di esercizio di una di tali cariche, ovvero dopo quarant'anni di questo ed altro servizio dello Stato.

Art. 5. I funzionari ed impiegati della Corte saranno nominati per decreto reale contrassegnato dal ministro delle finanze.

Le proposte per la nomina del presidente e dei consiglieri saranno deliberate in Consiglio dei ministri.

Il presidente presterà giuramento nelle mani del Re, e gli altri membri lo presteranno nelle mani del presidente dinanzi alla Corte riunita.

Art. 6. Il presidente ed i consiglieri della Corte dei conti saranno inamovibili dal giorno del loro ingresso in funzione.

Non potranno essere rievocati od altrimenti allontanati dal servizio, se non per decreto reale preceduto da parere conforme di una Commissione composta dei presidenti e vice-presidenti del Senato, della Camera dei deputati e del Consiglio di Stato.

I presidenti ed i vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati conserveranno la qualità di membri della Commissione anche nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature.

La presidenza apparterrà al presidente del Senato.

Art. 7. Il segretario generale sarà nominato, per la prima volta, sulla proposizione del ministro delle finanze, e successivamente sulla proposizione della Corte.

Esso non potrà essere rievocato od altrimenti allontanato, se non in seguito a deliberazione della Corte.

Art. 8. La Corte dei conti avrà inoltre presso di sé un ufficio di segreteria composto e stipendiato nel modo che sarà determinato per reale decreto.

Art. 9. Le prime nomine degli impiegati di segreteria avranno luogo sulla proposizione del ministro delle finanze.

Successivamente le nomine o promozioni degli impiegati di segreteria verranno fatte sulla proposizione della Corte.

L'allontanamento di essi dal servizio avrà luogo sulla proposizione della Corte.

CAPO II. — *Attribuzioni e doveri della Corte dei conti.*

Art. 10. Le attribuzioni del controllo generale, e quelle fra le attribuzioni della Camera dei conti che concernono la contabilità dello Stato e delle provincie sono affidate alla Corte dei conti, in quanto non sia altrimenti disposto colla presente legge.

Le disposizioni della legge del 23 di marzo 1853, e quelle dei regolamenti emanati per l'esecuzione della legge medesima sono applicabili alla Corte dei conti per tutto ciò che ivi si riferisce al controllo generale, ed alla Camera dei conti.

Un regolamento approvato per decreto reale, da pubblicarsi ed inserirsi negli atti del Governo, determinerà il modo nel quale la Corte dei conti dovrà esercitare le attribuzioni che le sono conferite.

Art. 11. Spetta alla Corte d'invigilare a che la liquidazione ed il pagamento delle spese si facciano in conformità delle leggi e dei regolamenti, ed è suo stretto dovere di opporsi nei modi stabiliti dalla legge sopraccitata a tutto ciò che sia loro contrario.

Art. 12. È parimente ufficio della Corte di accertare e parificare i conti d'amministrazione prescritti dagli articoli 46 e 47 della stessa legge, e di accompagnare la dichiara di loro parificazione con tutte le osservazioni che le sia occorso di fare tanto nell'esame dei conti medesimi, quanto nei casi accennati dal precedente articolo 11.

Art. 13. La Corte dei conti ha pure incarico di esaminare e liquidare i conti dei tesoriери ed altri contabili dello Stato, quelli dei contabili verso le provincie, ed altri che siano per legge sottoposti alla sua giurisdizione.

Potranno anche essere assoggettati per decreto reale alla giurisdizione di questa Corte i conti dei contabili di altre amministrazioni aventi un carattere d'interesse generale.

Art. 14. Allorquando la Corte riconosce che i conti dei suddetti contabili furono saldati o si bilanciano in loro favore, ella ne pronuncia lo scaricamento, e prescrive, se è il caso, la restituzione della prestata cauzione e la cancellazione delle prese iscrizioni ipotecarie.

Se i contabili sono rimasti in debito, la Corte stabilisce un termine dentro il quale essi debbano saldarlo.

In ogni caso le decisioni della Corte sono trasmesse per la loro esecuzione al ministro delle finanze se trattasi di contabili verso lo Stato, ed alle provinciali amministrazioni se i conti riguardano i loro interessi.

Art. 15. Le decisioni proferite dalla Corte in virtù dei precedenti articoli 13 e 14 sono definitive.

Tuttavia per lo spazio di tre anni dalla data del pronunziato giudizio, esso può essere sottoposto a revisione dalla Corte medesima, sia a richiesta del contabile interessato, sia d'ufficio per errori, omissioni o doppio impiego riconosciuto nella verifica di altri conti.

Dopo il suddetto termine di tre anni non può la Corte procedere a revisione, fuori del caso in cui abbia giudicato su produzione di falsi documenti.

Art. 16. Occorrendo che nell'esame dei conti si riconosca potersi ad alcuno apporre atti di concussione, o falsificazione di carte, è debito della Corte di rendere informato il Ministero di finanze e quello di grazia e giustizia, affinché sia da essi fatto procedere contro gli autori davanti ai giudici competenti.

Art. 17. Nei casi di accertate deficienze, o di cessazione dei tesoriери ed altri contabili dal loro ufficio, la Corte fissa i termini entro i quali debbono i conti essere depositi nella sua segreteria, senza pregiudizi delle disposizioni che dipendono dai rispettivi capi di amministrazione.

Art. 18. La Corte provvede contro i tesoriери ed altri contabili che siano in ritardo a presentare i propri conti anche imponendo loro una pena pecuniaria, la quale non potrà eccedere un terzo degli stipendi, aggi ed indennità loro competenti pel tempo trascorso dopo la scadenza del termine loro prefisso con speciale eccitamento.

L'applicazione di questa penale disposizione debb'essere fatta sopra richiesta del più giovane consigliere della Corte, rappresentante in questo caso il pubblico Ministero, sentito o debitamente chiamato il tesoriere o contabile ritardatario.

Art. 19. Sono per ora affidate a questa Corte le attribuzioni non contenziose esercitate dalla Camera dei conti, relativamente alle zecche, ed al debito pubblico dello Stato.

Saranno provvisoriamente disimpegnate da un consigliere della Corte, designato dal presidente, le funzioni attribuite al controllore generale dal regio brevetto del 21 settembre 1841.

Art. 20. Debbono essere presentati alla Corte dei conti per essere vidimati e trascritti nei di lei registri tutti i decreti reali, qualunque sia il Ministero dal quale emanino i decreti dei ministri portanti approvazione di contratti, qualunque ne sia la forma; quelli contenenti autorizzazione di spese da farsi ad economia e tutti i provvedimenti di nomina, promozione e traslocazione d'impiegati.

Art. 21. Le liquidazioni delle pensioni di ritiro o di riforma a carico dello Stato, come pure quelle di pensioni o sussidi a vedove od orfani debbono essere trasmesse alla Corte dei conti, insieme con tutti i documenti che servono a loro giustificazione.

Qualora la Corte le trovi regolari, è da essa proceduto alla registrazione dei relativi decreti di concessione.

Nel caso opposto la Corte procede nel modo accennato dall'articolo 33 della legge 23 marzo 1853.

Art. 22. La Corte ha dritto di chiedere ai Ministri, alle amministrazioni ed ai contabili che ne dipendono le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni ed alle spese.

Art. 23. Nella relazione prescritta cogli articoli 33 e 37 della legge del 23 marzo 1853, e ricordata nell'articolo 12 di questa, la Corte dei conti debbe farsi carico:

1° Dei motivi per cui la sua vidimazione a mandati, od altre carte di contabilità sia stata apposta con riserva;

2° Delle altre osservazioni che le sia occorso di fare intorno al modo usato dalle varie amministrazioni nel conformarsi alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in materia economica;

3° Delle variazioni che l'esperienza venga dimostrando conveniente di fare alle leggi ed ai regolamenti medesimi, per meglio accertare e rendere semplici e chiare le contabilità dello Stato.

CAPO III. — *Disposizioni finali e transitorie.*

Art. 24. L'ufficio del controllo generale delle finanze è abolito.

La vigilanza sopra le casse dei contabili e sui magazzini di materie spettanti allo Stato è concentrata nel Ministero delle finanze, dal quale in conseguenza dipenderanno i controllori che vi sono applicati.

Gli archivi del controllo generale saranno trasferiti presso la Corte dei conti.

Art. 25. La presente legge sarà esecutoria a partire dal primo gennaio 1855.

Tuttavia la Corte dei conti eserciterà le attribuzioni che le sono assegnate da questa legge anche riguardo alle contabilità non ultimate degli anni precedenti, ed ai conti che ancora non fossero definitivamente approvati dalla Camera dei conti.

Il regolamento prescritto coll'articolo 10 segnerà le norme da seguirsi nell'applicazione di questa legge all'accertamento ed alla definizione di quelle contabilità.

Disposizioni intorno ai marchi e segni distintivi in fatto d'industria e di commercio.

Progetto di legge presentato alla Camera il 5 maggio 1854 dal presidente del Consiglio reggente il Ministero delle finanze (CAVOUR).

SIGNORI! — L'articolo 406 del Codice penale prevede il delitto di contraffazione dei nomi, dei marchi ed altri segni distintivi apposti sopra mercanzie, animali, manifatture o sopra opere d'ingegno. Ma restringe il reato ai soli casi in cui il nome, marchio o segno contraffatto è usato con approvazione del Governo.

Quanto poi al modo di chiedere e di ottenere quest'approvazione, nessun regolamento essendosi pubblicato, la facoltà di concederla non era mai o rarissimamente usata dal Governo, sicchè l'articolo testè citato rimase sinora quasi intieramente inapplicabile.

Oltra ciò il nome, il marchio, il segno distintivo che fa conoscere al pubblico da quale individuo o da quale stabilimento proviene un prodotto è tanto naturalmente proprio di chi l'adopera, quanto è l'abilità, l'illibatezza ed il credito di quell'individuo o di quello stabilimento che per esso è contraddistinto dagli altri.

Siccome adunque il Governo non può nè concedere nè togliere ai privati il merito e la rinomanza industriale o commerciale, così non deve essere abbandonato al suo arbitrio il permettere o il vietare l'uso dei nomi, dei marchi o dei segni convenzionali di cui è parola.

Ma si è disputato molto per decidere se il Governo abbia il diritto d'imporre in qualche caso un marchio o segno industriale obbligatorio.

In un sistema economico in cui il Governo si fa entrare dappertutto nell'industria, ora per assicurare ai produttori un discreto guadagno ed ora per guarentire ai consumatori la buona qualità dei prodotti, il marchio può servire a quest'ultimo scopo.

Questo sistema non è il nostro, ed all'infuori di pochissimi prodotti eccezionali, come le medicine, a cui provvedono leggi speciali e che escono dalla sfera delle leggi puramente industriali, la concorrenza dei produttori e l'interesse dei consumatori bastano al conseguimento dello scopo, quando vi si aggiunge l'uso dei marchi o segni liberamente prescelti dai fabbricanti o dai commercianti, e loro dalla legge guarentito.

In effetto, se egli è vero che ciascuno dei consumatori non è intelligente od esperto abbastanza per distinguere da sé la miglior qualità dei diversi prodotti che compra, è però innegabile che un certo numero di consumatori può bene intendere e giudicare della bontà di questo o di quel prodotto in specie, e che ognuno infine è dall'esperienza fatto certo della qualità delle cose che consuma. Ond'è che il giudizio degli intelligenti da un lato e l'esperienza di tutti dall'altro, rendono coll'andare del tempo notoria l'eccellenza del tale o tal altro oggetto manipolato o spacciato dal tale o tal altro produttore o negoziante. Il marchio o altro segno giovando in questo caso ad accertare il consumatore della origine industriale o commerciale del prodotto, darà occasione di maggiore spaccio e di maggiori lucri ai più eminenti produttori o commercianti, e quindi, col pangolo dell'interesse, stimolerà gli altri ad emularli.

Fu pure creduto che talvolta certe città, certi distretti od anche intere provincie salendo in grido per una specie di produzione, ivi divenuta eccellente sia per solerzia degli abitanti, sia per altre particolari condizioni locali, abbiano acquistata una rinomanza, per così dir, universalità e collettiva, la quale è capitale e proprietà comune, che non può essere danneggiata dall'arbitrio privato nè di questo o di quell'altro produttore del luogo, nè di un produttore estraneo. Si volle quindi che in questi casi il marchio della città o del comune fosse obbligatorio per mantenere una specie di solidarietà tra i fabbricanti del luogo. Così un regolamento dei Paesi Bassi del 1819 prescriveva che « le pipe, i panieri, le casse, ecc., oltre del marchio proprio di ciascuna fabbrica, avessero a portare l'impronta delle armi di città o del comune ove essa fabbrica esiste, con divieto di adoperare quella di un'altra città o di un altro comune. »

Veramente a noi sembra che, siccome non potrebbesi vietare ai fabbricanti di un luogo rinomato per una specie di produzione di variare a loro talento le qualità e le specie dei loro prodotti, così l'obbligo d'apporvi un marchio comune e generico, oltre ad inconvenienti d'altra natura, avrebbe quello di conseguire un risultamento opposto allo scopo che si prefiggerebbe il legislatore che lo prescrivesse. Difatti le specie infine dei prodotti o le varietà più cattive d'una medesima specie, comprese sotto un marchio uniforme, torneranno a discreditare l'universale, quando che lasciato libero l'uso del marchio e richiedendo che questo sia indivi-

duale, i prodotti di qualità inferiore si lascieranno probabilmente senza marchio, o anche quando vi s'imprimessero marchi o segni individuali, non sarebbe per essi offesa in nulla la riputazione del luogo.

Aggiungasi che presentemente l'industria esercitandosi in grande ed i produttori principali di un comune o di un distretto commerciale di qualche importanza avendo interesse a conservarne la rinomanza, troveranno nell'utile loro privato il motivo sufficiente a non isciuparla. Basta solo che la legge tolga agli altri la possibilità d'indicare falsamente quel comune o distretto come luogo d'origine dei loro prodotti.

Infine là dove è proibita l'immissione di certe merci, sui prodotti della stessa specie fabbricati nello Stato, il marchio è ragionevole che sia richiesto obbligatoriamente dalla legge, col fine di distinguerli da quelli importati dall'estero. In Francia la legge del 26 aprile 1816 esigea perciò il marchio o altro segno distintivo « sopra le stoffe piene o miste di lana o cotone, o sopra i tessuti della natura di quelli che sono proibiti, ecc. »

Ma quest'ultimo uso del marchio obbligatorio mal s'addice al sistema di libero scambio adottato dalla nostra legislazione economica.

Noi quindi lasciando alle leggi speciali che provvedono alla pubblica salute o ad altro interesse estrinseco all'ordine puramente economico il prescrivere in qualche caso l'obbligo di usare un segno distintivo qualsiasi, vi proponiamo col presente progetto di riconoscere e garantire l'uso dei marchi o segni volontariamente adottati per distinguere i prodotti, le mercanzie o gli animali provenienti da certe fabbriche, o commerci o razze.

Ora, perchè questi marchi e segni siano efficaci a conseguire lo scopo che si prefiggono coloro che intendono di adoperarli, è d'uopo che si distinguano da quelli già legalmente adoperati da altri, e che indichino con precisione l'origine dei prodotti o delle mercanzie che vogliono contraddistinguere, d'onde gli articoli 2 e 10 del progetto.

Ci è sembrato che il nome scritto di carattere del produttore, commerciante o proprietario, che voglia usarlo come cifra distintiva, contenga in se medesimo i requisiti necessari per essere considerato non solo come firma, ma sì ancora come marchio o segno speciale, cioè come nota distintiva.

Egli è vero che il nome, a prescindere dal carattere o, come dicono, dalla scrittura di chi lo segna, è una nota distintiva; ma il nome ed il marchio si differenziano in ciò che quello contrassegna l'individuo e questo la provenienza di un prodotto, quello ricorda l'uomo e questo il fabbricante o il commerciante; l'uno significa la persona in genere, e l'altro la sua abilità tecnica e speciale per quanto contribuisce alla bontà dei suoi prodotti o delle sue merci. Il marchio, se potessimo così esprimerci, è la rinomanza industriale o commerciale comunicata dal fabbricante o dal commerciante alle cose che egli produce o spaccia. Oltre adunque della nota specifica del nome, richiede qualche segno più determinato, ed a noi parve che quello del *carattere*, quando è pubblicato mediante il deposito, sia a tal uopo sufficiente.

L'articolo 4 prevede una specie di frode negativa e la vieta. A prima giunta pare che un produttore, il cui marchio o segno distintivo fosse tolto via dai suoi prodotti, non avesse a lamentare alcun danno effettivo, nè alcun detrimento alla sua riputazione industriale. Ma in realtà se un commerciante mette in circolazione i prodotti di una fabbrica molto rinomata, radandone il marchio o rimuovendone il segno o-

riginario ed apponendovi il suo, arreca per due versi danno al fabbricante. In effetto non solo i buoni prodotti di costui gli gioveranno ad accreditare lo spaccio d'altri meno buoni, ma sì ancora i consumatori esperti, trovando di egual bontà sì le merci non marchiate, le quali perciò reputano fabbricate da altri, e sì quelle che portano il marchio originario, cesseranno di avere in ispecial pregio il vero produttore; essendo la stima che in fatto d'industria si accorda ad un fabbricante tutta fondata sul confronto della qualità dei suoi prodotti con quella dei prodotti altrui.

Da quanto precede emerge che un marchio o un segno distintivo qualsiasi non deve poter essere impunemente usurpato da altri o cancellato; ma perchè questa usurpazione non abbia luogo o possa essere meritamente punita, è pur mestieri che la legge stabilisca il modo onde pubblicare la scelta dei marchi, sicchè ciascuno abbia il mezzo di verificare quali sono i marchi e i segni già adottati da altri per evitare d'usarli, il che talvolta potrebbe avvenire anche senza la volontà deliberata di contraffarli. Infine è necessario che il giudice, in caso di reclamo, possa con certezza distinguere i marchi ed i segni appropriati da quelli che non sono.

La conservazione di siffatti marchi e segni distintivi, preceduta dal deposito ed eseguita secondo le norme stabilite nel capo secondo del nostro progetto, raggiunge questo triplice scopo.

La domanda di cui è parola nell'articolo 6, unita agli esemplari ed alla indicazione dell'uso che vuol farsi del marchio o segno che si deposita, è prova irrefragabile, chiara e distinta della volontà di appropriarsela; e la pubblicazione e conservazione fattane presso l'ufficio centrale offrono ad ognuno la possibilità di prenderne conoscenza sia direttamente, sia chiedendone notizia, la quale gli sarà data in modo autentico e legale, siccome è detto nell'articolo 9.

E con l'intenzione di fare che queste notizie possano all'uopo rendere adeguata idea d'un marchio o segno depositato, abbiamo richiesta la descrizione menzionata nell'articolo 7. E per vero il marchio o altro segno consiste sia in una scritta o leggenda, sia in un emblema. Nel primo caso la copia letterale del motto e nel secondo la descrizione del simbolo tengono luogo della riproduzione meccanica del marchio o del segno, e possono darne sufficiente notizia a coloro ai quali non è dato d'esaminarli ocularmente, anzi nel maggior numero dei casi possono anche bastare al giudice per discernere la contraffazione.

Il versamento di lire 20 che richiediamo per una volta sola e nell'atto del deposito, piuttosto che essere una tassa, è in realtà un compenso della spesa che cagionerà certamente la conservazione dei marchi e degli altri simili segni, depositati. La qual conservazione tornando utile a coloro che li depositano, è giusta cosa che facciasi a loro spesa. Nè abbiamo creduto di distinguere tra l'importanza delle diverse industrie o dei diversi commerci per attagliarvi una tassa di deposito proporzionale, per la ragione che questa tassa pagata una sola volta riesce in pratica sì lieve da non meritare il fastidio di quella distinzione, tanto più che il marchio o segno distintivo non è adottato se non da chi esercita un'industria o un commercio di qualche importanza.

A rendere più facile il deposito provvede l'articolo 8 che concede il permesso di eseguirlo presso le segreterie delle intendenze generali.

Ma perchè questo deposito non riesca una mera formalità è mestieri che gli si dia un'importanza legale analoga a quella dell'iscrizione ipotecaria.

Certamente il deposito non crea il diritto che ciascuno na-

turalmente ha di significare agli altri la provenienza dei prodotti o delle merci sue proprie; ma gli altri non possono essere obbligati a rispettare questo suo diritto se non quando egli ha portato a conoscenza del pubblico il segno da lui prescelto.

L'articolo 10 del nostro progetto riconosce l'uso esclusivo del marchio o segno distintivo dal giorno in cui si effettua il deposito.

Altrove fu giudicato che può aver luogo un'azione giudiziaria per contraffazione di marchio avvenuta prima del deposito. A noi è sembrato che siccome chi vuol pubblicare il diritto esclusivo di usarne uno a sua scelta, ne ha il mezzo dalla legge prestabilito, così sia da presumere che non volle acquistare quel diritto chi non fece uso di questo mezzo.

L'articolo 11 non ha uopo di commento. Il deposito non crea diritti, ma li accerta e li rende attuabili verso i terzi. Ora se un marchio o segno scelto per distinguere i prodotti o le merci proprie dalle altrui manca dei requisiti che possono renderlo acconcio a tale ufficio, ovvero contiene una indicazione falsa, non può dare origine a diritti che il deposito dovrebbe accertare, e però questo deve considerarsi come non avvenuto.

Il capitolo terzo del progetto concerne i marchi e segni usati all'estero. Esso non distingue quelli che individui appartenenti allo Stato possono usare all'estero da quelli che adoprano gli stranieri: non riguarda quindi la nazionalità dei commercianti o fabbricanti, ma, se si potesse così dire, la nazionalità dei marchi.

In Francia la giurisprudenza inclina a stabilire che i marchi usati dagli stranieri possano essere in qualunque caso impunemente contraffatti nello Stato. Ma un progetto che nel 1846 fu presentato all'antica Camera dei Pari e da questa adottato, faceva eccezione a pro degli stranieri che possedessero in Francia stabilimenti di commercio o d'industria. Siffatto progetto non fu votato dalla Camera dei deputati per le sopravvenute vicende del 1848. Ma ultimamente il Ministero francese ha preparato un nuovo progetto per sottometterlo al Consiglio di Stato; nel quale progetto ha esteso all'uso dei marchi il principio della reciprocità.

A noi è sembrato che agli stabilimenti tenuti nel regno da stranieri competa di ragione un diritto che non nasce dalla qualità di nazionale, ma che spetta a chiunque ha una fabbrica o un commercio nel territorio dello Stato. L'abbiamo però esteso anche ai marchi e segni usati all'estero per stabilimenti e commerci stranieri o razze estere di animali, quando ne esistono nel regno depositi, succursali o diramazioni. Nè credasi questa una larghezza a cui manchi ogni motivo d'interesse e che non abbia altra ragione che l'assoluto principio di giustizia. Perchè agevolando agli stranieri il mezzo di far riconoscere e rispettare i loro marchi si dà loro uno stimolo maggiore ad eseguire nello Stato quei depositi, quelle succursali e quelle diramazioni di commerci e di negozi, che tanto giovano all'ampliamento del traffico ed all'aumento dell'agiatezza nazionale.

Quanto poi a tutti gli altri marchi e segni praticati all'estero, siccome mancherebbe per essi la condizione del deposito, nè d'altra parte potrebbesi provvedervi in modo uniforme per tutti, così abbiamo preferito d'applicarvi il principio della reciprocità stabilito nel Codice civile, e tanto più volentieri l'abbiamo applicato per quanto l'esperienza ha mostrato che quel principio, allorchè è adottato da molte nazioni, riesce più facilmente a correggere la ritrosia che hanno alcune di riconoscere i diritti degli individui appartenenti alle altre.

Da che dunque il deposito costituisce l'atto estrinseco per mezzo del quale la persona che prescelse un marchio o un altro segno qualunque ne acquistò il possesso e con esso l'esclusivo diritto di adoperarlo, ne segue che chiunque turba quel possesso o viola questo diritto fa un'azione che arreca danno altrui, e che quando è fatta con animo deliberato, implica l'altro elemento d'ogni reato, cioè il dolo di chi la commette.

Di qua l'articolo 14 del progetto.

Sul quale articolo notiamo soltanto che abbiamo preferita la giurisdizione dei tribunali civili a quella dei tribunali commerciali, poichè ci è sembrato che un'azione civile per contraffazione d'un marchio, per esempio, e tutte le altre azioni simili a questa, siano da considerarsi come originate da questioni di proprietà o d'esercizio di un diritto esclusivo, il quale è, per così dire, estrinseco all'ordine di quei fatti, la cui natura è prettamente commerciale.

In effetto se un commerciante, un fabbricante o un proprietario d'una razza di animali convengono in giudizio un individuo che usurpò un loro marchio, ovvero se sorge questione su l'uso di un segno che taluno può, a ragion d'esempio, reputare simile ad un altro già da lui adoperato, qual è l'incumbenza del giudice chiamato a risolvere la controversia? Quella di verificare se l'attore ha diritto a stare in giudizio, cioè se adempì il deposito che gli conferisce l'esercizio di quel diritto che egli vuole sperimentare, e se nel fatto esiste la contraffazione o la somiglianza di cui si lamenta: in terzo luogo egli deve indagare se il convenuto è in colpa del fatto per applicargli la condanna che merita.

Ora nessuna di queste ricerche è d'indole commerciale.

Dicesi però che trattandosi di fabbriche o di commerci l'estimazione dei danni può essere fatta con maggiore conoscenza di causa dai giudici commerciali che dai civili.

Questa obbiezione è in apparenza grave; ma non vale a rimuoverci dal proposito. Poichè in realtà la liquidazione dei danni ed interessi è per lo più eseguita per mezzo di periti chiamati a farne l'estimazione; il che può essere praticato dal giudice civile egualmente che dal commerciale; ed oltretracciò, anche quando il giudice commerciale pronunzia sul merito della liquidazione, la legge concede la facoltà d'appellare dalla sua sentenza, e l'appellazione è discussa innanzi ai giudici ordinari. La quale osservazione, se può credersi che non provi sempre contro la giurisdizione commerciale nei casi in cui i giudici hanno d'uopo di cognizioni speciali per compiere l'esame intrinseco della controversia dinanzi ad essi agitata, è però di gravissimo momento nell'ipotesi in cui ragioniamo, per il motivo che la controversia relativa alla contraffazione dei marchi non concerne atti di commercio nè richiede conoscenze speciali per essere risolta; e la liquidazione dei danni, siccome abbiamo detto, può eseguirsi per mezzo di persone esperte e forse più acconce, perchè più tecniche, dei giudici commerciali, anzi da essi medesimi il più delle volte giudiziariamente consultate.

Ora, posto che taluno voglia deliberatamente ledere il diritto che tal altro ha acquistato di usare esclusivamente un marchio o altro segno distintivo, in tre soli modi può ciò fare. In primo luogo ei può contraffare quel marchio o segno, la quale contraffazione implica di necessità la scienza ed il dolo, ovvero può usare scientemente il marchio o segno contraffatto. In secondo luogo, senza apporre direttamente ai propri prodotti questo marchio o segno, può usarne indirettamente mercè l'incetta, lo spaccio, la vendita o l'introduzione di merci marchiate o distinte con marchi o segni contraffatti; e per vero questa cooperazione al reato è tale che,

siccome senza di essa il reato non sarebbe consumato, perchè non può esservi produzione nè contraffazione di marchi senza smercio, così equivale al reato principale della contraffazione del marchio. Da ultimo avendo noi mostrato in qual modo e per qual ragione il commerciante che distrugge il marchio o segno del fabbricante gli arreca un pregiudizio uguale a quello che gli potrebbe arrecare la contraffazione, ne segue di necessità che la cancellazione del marchio o segno distintivo, implicando sempre malizia o dolo, costituisce un reato.

A queste tre varietà di un medesimo delitto è quindi ragionevole che venga inflitta la pena medesima, quella cioè che già il nostro Codice penale (articolo 406) aveva stabilita. Alla parte lesa intanto appartiene la scelta dell'azione penale o dell'azione civile.

In questo secondo caso però l'azione è unicamente fondata su quel principio generale di diritto consacrato nel Codice civile (articolo 1500), secondo il quale principio « qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno. »

Oltre questo risarcimento, il reato merita una pena corrispondente all'indole criminosa del fatto e misurata alla stregua della sua punibilità, la quale è ben lungi dal rispondere unicamente al danno individuale della parte offesa.

Nella specie il reato sarebbe punito con una multa correttiva, oltre il risarcimento dei danni ed interessi e la confiscazione degli oggetti, e degli strumenti, ecc.

La multa essendo di sua natura una pena, non sarà applicata nel caso che si eserciti un'azione civile. Ma la confiscazione degli oggetti sarà dessa applicabile in entrambi i casi?

Nel progetto di legge riguardante gli attestati di privativa abbiamo proposto che gli oggetti contraffatti siano sempre tolti a chi li possiede e dati a colui che fu danneggiato dalla contraffazione, anche quando non avesse luogo dolo o colpa di sorta.

Col presente progetto invece, nel caso della mancanza di colpa o di dolo, proponiamo la sola modificazione o distruzione del marchio o segno simile a quello di cui già erasi acquistato l'uso esclusivo, e nel caso di colpa bensì, ma d'azione sperimentata soltanto in linea civile, ci restringiamo a proporvi il risarcimento dei danni ed interessi, dando facoltà ai tribunali di ordinare la vendita degli oggetti, che per avventura avranno potuto essere sequestrati per imputarne il prezzo sulla somma dei danni arrecati.

La ragione di questa diversità è la seguente. La contraffazione in fatto di privativa consiste nella produzione o nell'uso di oggetti che dovrebbero essere prodotti o adoperati esclusivamente da colui che gode la privativa. In questi oggetti contraffatti sta proprio la materia del reato; di sorta che non si potrebbe in verun caso lasciarne il possesso e l'uso alla persona cui appartengono, senza darle implicito permesso di continuare a delinquere. Ma in fatto di contraffazione di marchi o segni, o d'uso di marchi o segni contraffatti, l'oggetto del reato è il marchio o il segno, distrutto il quale niun vestigio più rimane della contraffazione.

Oltre a che il contraffattore il quale adopera una invenzione altrui, investe il prodotto contraffatto di una forma che non gli appartiene: questa parte indivisibile dalla materia rivendica come sua l'inventore o chi ha causa da lui; il quale perciò ha un titolo ad appropriarsi l'intero oggetto, che altrimenti avrebbe ad essere distrutto come materia del reato.

Rispetto ai marchi od altri segni di simile natura può valere la stessa ragione; ma non sì che si possa estendere la rivendicazione del marchio o del segno alla cosa marcata o

segnata che può affatto staccarsi da essi e rimanere libera proprietà di un altro.

La confiscazione in questo caso è dunque una vera pena aggiunta alla multa; e però non l'abbiamo estesa all'ipotesi di una condanna pronunciata dal giudice civile.

Abbiamo però creduto che fosse conveniente di accordare al giudice la facoltà di far vendere gli oggetti sequestrati là dove le circostanze speciali richiedessero di assicurare, con questo mezzo, alla parte lesa il risarcimento del danno o di una parte di esso.

E così nel caso del giudizio civile, come quello di un giudizio penale, abbiamo reputato indispensabile non solo la distruzione dei marchi o segni contraffatti, ma sì la perdita degli strumenti di tale contraffazione, i quali a null'altro potrebbero servire che a continuare l'operazione colpevole. E perchè infine la contraffazione del marchio o segno nocque alla riputazione industriale o commerciale di colui a danno del quale fu consumata, ci è sembrato che naturalmente ne conseguisse il debito di riparare questa specie di danno morale non solo con un compenso pecuniario, sempre insufficiente, ma sì ancora con la pubblicazione della condanna in cinque giornali, che la parte danneggiata giudicherà più acconci a conseguire lo scopo che la legge proponesi.

Coi rimanenti articoli di questo capo si riconosce nel proprietario di un marchio o segno distintivo il diritto di fare sequestrare gli oggetti su cui fu apposto il marchio o segno contraffatto, e da cui in questo primo momento della procedura giudiziaria non possono essere staccati. Essi però regolano l'esercizio di questa facoltà in modo che non possa di leggieri offendere la libertà altrui ed il rispetto dovuto alla santità del domicilio.

Simili articoli leggonsi infine del titolo sesto del progetto già citato della legge sugli attestati di privativa, e ci sono stati consigliati dai motivi medesimi.

Fin qui dei marchi e segni scelti ad arbitrio e depositati colla intenzione di adoprarsi come note distintive della provenienza dei prodotti o delle merci proprie.

Ma i diritti originati da questi marchi o segni distintivi hanno per fondamento primo l'attitudine, che fu loro conferita dal deposito e confermata dall'uso, di rappresentare, per così dire, la personalità industriale o commerciale di chi intende adoperarli.

Questo stesso fondamento trovasi nell'uso dei nomi individuali o delle ditte commerciali, che anch'esse sono sottoposte a certe formalità speciali di pubblicazione, ed in quello delle denominazioni o dei titoli con cui vengono contrassegnate certe associazioni o certi corpi riconosciuti, come sarebbero, fra cento, l'Accademia reale delle scienze, l'Associazione agraria e simiglianti persone morali, che hanno una certa personalità diremmo quasi privata e distinta da quella parte d'autorità pubblica che per avventura può essere ad alcuna di esse delegata. Come private persone esse possono, a ragion d'esempio, pubblicare opere d'ingegno o d'arte ed apporvi in fronte il titolo o denominazione loro, al modo stesso d'un individuo, o convalidare con la loro riputazione e col loro credito l'opera di qualche particolare persona.

Ora la nostra legislazione penale non prevede il caso della usurpazione del nome altrui o della ditta, denominazione o titolo (che sono i nomi di un'associazione o di un corpo morale qualunque) fatta con animo di trarre profitto dal credito della persona individua o morale che porta il nome usurpato, ovvero di gettare il discredito sopra di essa. Soltanto l'articolo 406 fa menzione della contraffazione del nome, apposto però con approvazione del Governo sopra mercanzie, ecc.,

ovvero sopra opere d'ingegno. Ma non saprebbe comprendere perchè debb'essere necessaria l'approvazione del Governo per usare il proprio nome, cioè perchè taluno possa informare gli altri di essere autore di un lavoro o di un prodotto; nè può concepirsi d'altronde, perchè in mancanza di tale approvazione possa divenir lecito a chiunque di mentire un nome non suo, violando l'altrui personalità in una delle parti più preziose, cioè nella propria riputazione, ed ingannando l'universale mediante quell'audace menzogna.

La grande analogia del nome col marchio e l'opportunità che ce ne offriva l'articolo testè rammentato, ci hanno persuaso d'introdurre nel presente progetto un articolo che potesse supplire al difetto delle leggi esistenti, riguardo alla usurpazione dei nomi, anche nel caso in cui questi non entrino nei marchi od altri segni depositati.

Questa usurpazione abbiamo stimato che sia punibile sempre, avvenga in danno dello straniero o del nazionale: in effetto il nome non avendo mestieri del deposito per diventare proprio di chi lo porta, può sempre con ragione essere rivendicato da colui al quale appartiene; nè vi è dubbio alcuno che l'usurpatore quando appone deliberatamente il nome altrui in fronte agli oggetti o ai lavori suoi propri, il faccia col doppio intento di trarre in inganno i compratori, e di usare a suo pro o di macchiare una riputazione non sua.

Al contrario ci è parso che si potrebbe essere più indulgente nella pena, non perchè il dolo di chi usurpa il nome altrui fosse più lieve del dolo di chi usurpa il marchio; ma perchè talvolta riesce più facile, nella prima ipotesi, lo accertare il fatto dell'usurpazione e porvi rimedio, come, per esempio, allorchè taluno pone in fronte ad un libro il nome di un autore a cui non appartiene; e perchè inoltre i casi in cui non incontrasi simile facilità sono quelli nei quali colui che adopera il proprio nome, come distintivo dei suoi prodotti, potrebbe agevolmente convertirlo in marchio mediante il deposito. Nè questa conversione è da considerarsi come una formalità superflua e vana rispetto al nome del produttore o commerciante; poichè il marchio ed il suo deposito, ancorchè consistano nella sola firma, attestano che del proprio nome vuol farsi un uso industriale, destinandolo in certa guisa a contrassegnare non più l'individuo, ma la speciale riputazione della sua fabbrica o del suo commercio, convertita in una personalità industriale affatto distinta. La usurpazione di un marchio è dunque da presumersi come più nociva, economicamente parlando, della usurpazione di un nome, che non si ebbe cura di convertire in marchio, e che perciò non si volle adoperare come una specie d'insegna speciale del proprio valore industriale o commerciale.

Facendo adunque che le conseguenze civili della usurpazione del nome sieno le medesime che quelle della contraffazione del marchio, abbiamo soltanto ridotta la misura più elevata della multa da 500 lire a 250, cioè dal terzo al secondo grado.

Signori, questo progetto destinato a colmare un vuoto della nostra legislazione vi offre l'opportunità di dotare lo Stato di una legge la quale concorrerà a confortare l'industria ed il commercio con quelle garanzie, senza le quali la malafede e la frode attraversano in mille guise i benefici effetti della libertà.

PROGETTO DI LEGGE.

CAPO I. — *Marchi ed altri segni distintivi e loro uso.*

Art. 1. Chiunque adotta un marchio o altro segno per distinguere i prodotti della sua industria, le mercanzie del suo

commercio, o gli animali di una razza a lui appartenente, ne avrà l'uso esclusivo purchè adempia il deposito in questa legge prescritto.

Art. 2. Ogni marchio o segno distintivo:

1° Deve essere diverso da quelli già usati da altri;

2° E se indica in modo generico il luogo di origine, la fabbrica, il commercio o la razza, deve contenere altresì il nome della persona, la ditta della società, o la denominazione dello stabilimento da cui provengono i prodotti, le mercanzie o gli animali.

Art. 3. La firma di carattere del produttore, commerciante o proprietario, incisa sui prodotti o impressa mediante suggello o qualunque altro mezzo meccanico o chimico, ovvero anche scritta a mano, può costituire un marchio o segno distintivo.

Art. 4. Il successore industriale o commerciale, ovvero l'erede che vorrà conservare il marchio del suo autore, dovrà rinnovarne il deposito, e comprendervi la indicazione di *successore o erede di N. N.*

Art. 5. Il commerciante non può sopprimere o alterare il marchio o segno distintivo del produttore delle sue mercanzie senza espresso consentimento di lui, può bensì aggiungergli separatamente il proprio marchio o segno distintivo del suo commercio.

CAPO II. — *Deposito, sua conservazione e suoi effetti.*

Art. 6. L'ufficio incaricato degli attestati di privativa presso il Ministero delle finanze conserverà i marchi e segni distintivi di cui sarà fatto deposito.

Art. 7. Chiunque vuole assicurare a sè medesimo l'uso esclusivo di un marchio o segno distintivo, ne deve produrre dimanda al capo dell'ufficio suddetto, sia direttamente, sia per mezzo di speciale mandatario, ed aggiungergli:

1° Due esemplari del marchio o segno distintivo che intende adottare;

2° La descrizione dell'uno o dell'altro nel caso che contengano figura o emblema;

3° La indicazione della specie di oggetti su cui vuole apporlo, e dell'uso che intende farne; dichiarando se vuole apporlo sopra oggetti da lui prodotti, o sopra mercanzia del suo commercio;

4° La bolletta o ricevuta da cui apparisca essersi versata in una delle pubbliche casse la somma di lire venti;

5° Se vi è un mandatario, l'atto di procura in forma autentica, ovvero sotto forma privata, purchè in questo secondo caso la sottoscrizione del mandante sia accertata da un pubblico notaio o dal sindaco del comune ove il mandante risiede.

Art. 8. Il deposito della dimanda, degli esemplari e delle altre carte e documenti allegati, di cui è detto nell'articolo precedente, sarà fatto, sia presso l'ufficio centrale, sia presso una delle segreterie delle intendenze generali.

L'ufficiale che riceverà il deposito ne stenderà il processo verbale in cui segnerà la data del deposito; questo processo verbale sarà sottoscritto dal depositante, al quale ne sarà rilasciata una copia legale, senza altra spesa che quella della carta da bollo su cui è steso.

Art. 9. Fra cinque giorni sussecativi le carte e gli oggetti depositati saranno spediti all'ufficio centrale unitamente ad una copia in carta libera del processo verbale.

Ivi saranno trascritti sopra registri pubblici i processi verbali di deposito, le descrizioni de' marchi e segni distintivi, non che le indicazioni del loro uso date dal depositante, e saranno custoditi gli esemplari dei marchi o segni depositati.

Chiunque desidera di estrarre notizie da siffatti registri ne farà domanda in carta da bollo e gli sarà data la notizia trascritta anche in carta da bollo, senz'altra spesa che quella della carta.

Art. 10. Dalla data del deposito comincia a competere a colui, a nome del quale fu eseguito, l'uso esclusivo del marchio o segno distintivo depositato.

Art. 11. Si considera come non avvenuto il deposito di un marchio o segno distintivo in cui manca uno dei requisiti indicati nell'articolo 2, o che contiene la indicazione d'un luogo d'origine diverso da quello onde realmente proviene la cosa per mezzo di esso contraddistinta.

CAPO III. — *Marchi e segni usati all'estero.*

Art. 12. I marchi e segni distintivi usati all'estero sopra prodotti e mercanzie di fabbriche o commerci stranieri che hanno magazzini, depositi o succursali nello Stato, o sopra animali di razze straniere diramate nel regno, sono riconosciuti e garantiti, purchè se ne faccia il deposito nel modo e sotto le condizioni indicate nei precedenti articoli.

Art. 13. Per gli altri marchi o segni distintivi usati all'estero sarà applicato il disposto dell'articolo 26 del Codice civile, all'alinea secondo e terzo.

CAPO IV. — *Violazione de'marchi e segni distintivi, ed azioni cui dà luogo.*

Art. 14. Le azioni civili riguardanti la proprietà dei marchi e altri segni distintivi industriali o commerciali saranno esercitate dinanzi ai tribunali di prima cognizione.

Le azioni penali dinanzi al giudice penale competente. A promuoverle non è necessaria l'istanza privata.

Art. 15. Il disposto dall'articolo 406 del Codice penale sarà applicabile a coloro:

1° Che avranno contraffatto un marchio o segno distintivo depositato, o che ne avranno fatto uso scientemente;

2° Che avranno scientemente incettato, spacciato, venduto o introdotto dall'estero, e per uso di commercio, prodotti con marchi o segni contraffatti;

3° Che avranno contravvenuto al disposto nell'articolo 5.

I marchi o segni contraffatti saranno distrutti, e quelli che furono soppressi o alterati saranno reintegrati a spesa del delinquente.

Similmente a spesa di lui sarà pubblicata la sentenza di condanna in cinque giornali dello Stato a scelta della parte lesa.

Art. 16. Nel caso che la parte lesa prescelga l'azione civile, il tribunale statuirà sui danni ed interessi, e potrà ordinare la vendita degli oggetti sequestrati per addirne il valore al risarcimento di quelli.

In ogni modo condannerà il convenuto alla distruzione dei marchi contraffatti, alla reintegrazione a sue spese de'marchi soppressi o alterati, alla perdita degli strumenti della contraffazione o alterazione, ed alla pubblicazione di cui è parola nell'articolo precedente.

Art. 17. Sarà ordinata la modificazione o distruzione di qualunque marchio o segno distintivo simile ad un marchio o segno già depositato, anche quando fosse stato adoperato senza dolo o colpa.

Art. 18. Il presidente del tribunale di prima cognizione, sopra domanda della parte lesa e sulla esibizione del verbale di deposito del suo marchio o segno distintivo industriale, potrà ordinare il sequestro ovvero la descrizione degli oggetti su cui pretendesi apposto il marchio o segno contraffatto, purchè non siano addetti ad uso puramente personale.

Con la stessa ordinanza il presidente delegherà un usciere per eseguirla; e potrà aggiungervi la nomina di un perito che lo assista.

Egli potrà altresì imporre all'attore una cauzione da essere prestata prima di procedere al sequestro sotto pena di nullità.

La cauzione sarà sempre imposta allo straniero.

Art. 19. L'attore potrà assistere alla esecuzione del sequestro o della descrizione, se venne a ciò autorizzato dal presidente del tribunale. Egli potrà in ogni caso convertire il sequestro in semplice descrizione, purchè ne faccia constare la volontà sia nel processo verbale della esecuzione, sia in un distinto atto intimato per mezzo di usciere così alla parte contro cui procedesi come all'usciere esecutore.

Art. 20. Al detentore degli oggetti sequestrati o descritti sarà lasciata copia dell'ordinanza del presidente, dell'atto comprovante il deposito della cauzione, se ha luogo, e del processo verbale del sequestro e della descrizione.

Art. 21. Il sequestro o la descrizione perderanno ogni efficacia se tra gli otto giorni sussecurativi non saranno seguiti da istanza giudiziale, e colui a danno del quale fu proceduto al sequestro o alla descrizione suddetta avrà diritto al ristoro dei danni ed interessi.

CAPO V. — *Uso dei nomi, ditte, denominazioni, ecc., ed altre disposizioni generali.*

Art. 22. Non è lecito usurpare la ditta commerciale, il nome o la firma di una società o di un individuo, ovvero la denominazione o titolo di una associazione o di un corpo morale sieno nazionali, sieno stranieri, ed apporli sopra oggetti d'industria o di commercio, o sopra opere d'ingegno, anche quando la ditta, il nome, o la denominazione o titolo suddetti non facciano parte di un marchio o segno distintivo, e la firma individuale o sociale non sia stata depositata a tal uopo nelle forme prescritte dalla presente legge. Siffatta usurpazione sarà punita con una multa estensibile a lire duecento cinquanta oltre il risarcimento dei danni ed interessi, e la pubblicazione della condanna in cinque giornali, nei termini degli articoli 15 e 16, salvo sempre l'esperienza per l'azione di falsità ove abbia luogo.

Art. 23. Con decreto reale sarà più specialmente provveduto all'ordinamento del deposito e della conservazione dei marchi e altri segni distintivi, non che a quanto altro occorre per la esecuzione di questa legge.

Relazione fatta alla Camera il 21 dicembre 1854 dalla Commissione composta dei deputati Berruti, Quaglia, Pezzani, Debenedetti, Deforesta, Torelli e Michelini G. B., relatore.

SIGNORI! — Tre sorta di leggi hanno tra di loro molta analogia, perchè posano sopra analoghi principii, e sono le seguenti: quelle che regolano i diritti di chi fa invenzioni o scoperte nel mondo industriale; quelle che guarentiscono l'uso esclusivo dei nomi, dei marchi o segni distintivi in cose d'industria e di commercio; e quelle che danno norma ai diritti degli autori di opere, tanto letterarie quanto artistiche. Sarebbe forse ottimo consiglio comprendere in una sola legge tutte le disposizioni relative a questi tre oggetti.

Presso di noi alla proprietà letteraria provvedono principalmente in modo alquanto imperfetto le lettere patenti del 26 febbraio 1826, le quali concedono agli autori il diritto

esclusivo di stampare e di vendere le loro opere durante lo spazio di quindici anni, e, quanto all'estero, provvedono alcuni trattati conchiusi con varie potenze, tutti fondati sulla reciprocità; citeremo quelli del 22 maggio 1840 coll'Austria, del 28 agosto 1845, 20 aprile 1846, 5 novembre 1850 e 6 febbraio 1851 colla Francia.

Ai diritti degli inventori in cose d'industria sarà provveduto meglio che ora non sia dalla legge che già ottenne l'approvazione di questa Camera.

Coll'intendimento di riformare anche la legislazione sui marchi o segni distintivi che soglionsi apporre sulle merci, il ministro delle finanze presentava alla nostra Camera, nella tornata del 30 maggio scorso, un progetto di legge fondato sopra i veri principii di legislazione. All'esame di esso faremo precedere alcune generali considerazioni.

Per esercitare un'arte od una professione in modo vantaggioso non basta averne acquistata la capacità; è necessaria inoltre la confidenza di una parte più o meno considerevole del pubblico. Ora, per ottenere questa confidenza richiedonsi sovente maggior tempo, sacrifici maggiori di quelli che sono stati necessari per acquistare sufficiente abilità. Non raramente accade che persone dotate di probità e di merito incontestabili hanno esauriti i loro mezzi prima di essere pervenute a farsi conoscere (1). Chi, per lo contrario, dall'esercizio della sua arte o della sua professione ritrae profitti alquanto ragguardevoli, quasi sempre li ha acquistati con grandi spese.

Questa specie di proprietà non formasi dunque, appunto come tutte le altre, se non col dare ad un nome o ad un segno che per se stesso è privo d'importanza un valore più o meno considerevole. Questo valore essendo il frutto di lavori e spese, una volta formato, deve essere per colui che ne è l'autore una proprietà non meno incontestabile di qualunque altro oggetto materiale di cui egli abbia creato l'utilità. Se si ammette che ognuno è padrone di se stesso, del suo nome, di tutti i valori ai quali ha dato un'esistenza, bisogna pure ammettere che ognuno è padrone della sua riputazione e dei vantaggi che questa può procurargli. La riputazione, quando è acquistata con mezzi legittimi, come sono l'ingegno, la probità od altre qualità individuali, è la più incontestabile e la più sacra delle proprietà, inquantochè è la conseguenza della facoltà che spetta ad ognuno di disporre di sè nel modo che giudica più vantaggioso, purchè rispetti negli altri la stessa libertà.

Accade spesso che la riputazione seguiti, non il nome di una persona, ma bensì un'intrapresa. Così una casa di commercio, quando è bene avviata, si trasmette dall'uno all'altro senza perdere nessuno dei suoi vantaggi, perchè colui che la riceve procura di conservare gli usi, le condizioni e gli impiegati che ne hanno fatta la prosperità, di trarre le mercanzie dalle stesse fabbriche, di contentarsi degli stessi benefici, di adoperare nei suoi contratti la stessa buona fede, la stessa probità.

Dal momento in cui un istituto d'industria o di commercio è formato sino a quello in cui è bene conosciuto trascorre un tempo più o meno lungo, durante il quale bisogna pagare le pigioni, i commessi, gli operai e fare tutte le spese come se già fosse bene avviato. Bisogna inoltre sopportare perdite per le mercanzie che rimangono invendute o che si

vendono lentissimamente. Accade alcune volte che, malgrado tutti questi sacrifici, non si perviene a mettere in piedi lo stabilimento; abbandonasi allora l'impresa, e tutte le spese sono irrevocabilmente perdute.

Quando, per lo contrario, l'impresa è stata coronata di un esito felice, allora è nato un valore il quale è indipendente da quello delle mercanzie, delle macchine, degli strumenti, degli oggetti appartenenti allo stabilimento. Questo valore non è aderente ad un determinato oggetto materiale, nè può trasmettersi come un mobile da uno ad altro. Elementi ne sono la confidenza ispirata, le abitudini contratte dagli avventori, la rinomanza creata. Non puossi dubitare che l'avviamento abbia un valore, se si considera che trovansi persone disposte a comprarlo; e non puossi nemmeno dubitare che questo avviamento sia la proprietà di colui che lo ha creato con cure e spese.

Quindi, presso quasi tutte le nazioni, le leggi procurarono di guarentire i vantaggi della rinomanza acquistata nell'industria e nel commercio, decretando pene contro chi si serve di marchi o segni distintivi di cui altri già sarebbe in possesso.

Ma, se dalle esposte considerazioni emerge la giustizia di una legge la quale, mediante certe condizioni, guarentisca l'uso esclusivo dei marchi o segni distintivi, che certi industriali desiderano apporre alle merci che fabbricano, o certi commercianti a quelle che vendono, non seguita per certo nè la giustizia nè l'utilità di rendere obbligatorio l'uso dei marchi per i fabbricanti e per i commercianti. Difatti sopra altri principii poggiano coloro che opinano doversi prescrivere sotto penali sanzioni l'uso dei marchi.

Procureremo di esaminare diligentemente questa ultima questione, perchè, ove dovesse essere risolta affermativamente, la Camera dovrebbe supplire ad una larga lacuna, la quale sarebbe nel progetto ministeriale, in cui non si fa parola di marchi obbligatorii, dei quali parlasi nella relazione del signor ministro unicamente per confutarli. E dobbiamo ancora esaminare tale questione per il seguente motivo. L'8 aprile 1845 il ministro Cunin-Gridaine presentava alla Camera dei pari di Francia un buon progetto di legge fondato sopra il principio del marchio facoltativo, il quale, senza indurre essenziali cambiamenti nella legislazione, compendia, coordinava le disposizioni pubblicate in vari tempi circa i marchi, ne riempiva le lacune. Approvavalo quella Camera dopo una luminosa discussione, nella quale tuttavia alcuni pari insistevano perchè il marchio fosse reso obbligatorio, se non per tutti, almeno per molti prodotti. La Commissione poi della Camera dei deputati, per organo del suo relatore Drouyn de Lhuys, sconvolse intieramente quel progetto, introducendovi il principio del marchio obbligatorio, lasciando tuttavia in facoltà del potere esecutivo l'indicare quei prodotti, ai quali si sarebbe dovuto fare l'applicazione della legge; dimodochè uno dei poteri dello Stato sarebbe stato investito solo della facoltà legislativa.

Fortunatamente, per i rivolgimenti del 1848, quel progetto di legge, così peccante contro i principii economici, legislativi e di diritto costituzionale, non è stato approvato; dimodochè sono tuttora vigenti in Francia la imperfetta legge del 24 agosto 1824 e le altre anteriori. Fra la Camera dei pari e la Commissione di quella dei deputati chi aveva ragione? Esaminiamo.

Il sistema del marchio obbligatorio, che alcuni invocano con sì grande insistenza, deve essere considerato relativamente ai fabbricatori, ai mercanti, ai consumatori ed all'autorità pubblica.

(1) Questo accade pure ai cultori delle arti liberali, a molti dei quali poco giovano talenti, sapere, onestà. Uno di questi tali è stato recentemente ritratto sulle scene del Carignano da Luigi Bellotti-Bon colla commedia *L'arte di far fortuna*.

Quanto ai fabbricanti, non parleremo dell'incomodi e delle spese che loro cagiona l'operazione del marchio, benché certamente non sia cosa di lieve momento; ma non possiamo passare sotto silenzio il pericolo al quale trovasi continuamente esposto il fabbricante di cadere in contravvenzione, anche involontariamente. Difatti un fabbricante, per quanto sia attento e leale, sarebbe sempre in balia della negligenza o della malizia di un operaio, nè mai sicuro di sfuggire alle sanzioni penali della legge. Per verità quest'inconveniente è grave.

Una legge che imponesse il marchio obbligatorio sarebbe lettera morta; rimarrebbe perfettamente ineseguita senza una continua ed efficace veduta fatta dagli agenti del Governo. Quindi il fabbricante dovrà ad ogni tratto ricevere gli ispettori, accompagnarli, somministrare loro schiarimenti; le quali cose cagionano perdite di tempo, che è capitale.

Gli ispettori saranno uomini, epperò soggetti all'errore; numerosi, epperò poco pagati. È quindi impossibile che alcuno di essi non faccia angherie, non obbedisca a passioni locali, a suggestioni di gelosi concorrenti; che tutti siano illuminati, moderati, inaccessibili alle prevenzioni, alle debolezze, alla corruzione, alle connivenze.

Il marchio obbligatorio nuoce al fabbricante onesto, il quale non vuole apporre il segno della sua fabbrica che sopra i prodotti di una certa qualità, consentendo a vendere a prezzo minore quelli di una qualità inferiore; e nuoce pure a quel fabbricante, il quale vuole fare saggi ed esperienze prima di garantire col marchio la bontà dei suoi prodotti.

Inoltre, quante difficoltà per riconoscere l'esattezza di un sì gran numero di marchi! Discussioni, lagnanze, pericoli, perizie, processi, tempo perduto, denaro gettato: quale corteggio di mali!

Il marchio obbligatorio, il quale ha per iscopo il servizio del pubblico, sarebbe inutile, se non indicasse la qualità od il prezzo della merce; la qual cosa è così vera, che il Consiglio di Stato di Francia pronunziò, con decisione del 17 dicembre 1813, essere privo di efficacia un antecedente decreto, il quale prescriveva ai fabbricanti di panni di quelle città, alle quali era stato accordato un vivagno esclusivo, la obbligazione di apporre cotale segno sui loro prodotti. Fondavasi rettamente il Consiglio di Stato sulla ragione che *i vivagni, non indicando che il luogo della fabbricazione, e non la qualità del panno, non somministravano alcuna garanzia al consumatore*. Per constatare adunque la qualità od il prezzo saranno necessarie verificazioni, classificazioni, contestazioni di prezzi... La cosa non finisce più. E questo prezzo non è assoluto, ma relativo alla bontà delle merci ed alle condizioni dello smaltimento, variando continuamente col variare della quantità offerta e della quantità domandata. Quante oscillazioni nei prezzi produce la sola moda, appunto perchè esercita ascendente sulla quantità domandata? Come possono tener loro dietro i marchi obbligatori?

Parliamo dei mercanti o venditori. Il marchio di fabbrica è un certificato di origine; quello di commercio attesta che un tale prodotto è entrato nei magazzini di un mercante, il quale lo ha comprato per rivenderlo.

Notisi dapprima che, se si vuol rendere obbligatorio il marchio di commercio, bisogna ripeterlo ogni volta che la mercanzia passa dall'una all'altra mano. Ed allora quante difficoltà di esecuzione arenerebbero la rapidità delle transazioni commerciali? Quanti prodotti sarebbero guasti da quei moltiplicati marchi?

Contentiamoci di parlare dei marchi di fabbrica relativamente ai mercanti ed ai venditori. Siccome tutto il sistema obbligatorio rovinerebbe, se i mercanti non fossero debitori dell'esattezza dei marchi di fabbrica, così essi devono essere sottoposti alle stesse visite, alle stesse vessazioni dei fabbricanti, agli stessi danni provenienti dall'infedeltà o dalla negligenza dei loro commessi, ecc.

A questa intollerabile malleveria si aggiunge un inconveniente che può riuscire non meno intollerabile. La conoscenza che gli agenti del Governo, incaricati di eseguire la legge, acquistano degli affari del commerciante, può essergli più dannosa che al fabbricatore. Il segreto delle operazioni commerciali può essere perfettamente conciliabile colla lealtà la più scrupolosa, ed il credito privato ha le sue ragionevoli gelosie, i suoi misteri, che devono essere rispettati.

Se i marchi obbligatorii recano ai commercianti questi ed altri inconvenienti, che passiamo sotto silenzio per amore di brevità, essi non procurano loro, per lo contrario, alcun vantaggio, salvo che, supponendoli ignozanti ed inabili nel loro mestiere, si abbia la singolare pretesa di proteggere colla necessità dei marchi le loro compre nelle fabbriche! Oh! il proprio interesse è ben altra molla di quella da cui possono essere sollecitati ispettori, cui corre lo stipendio, malgrado i loro sbagli che non possono essere accertati.

L'interesse dei consumatori è l'argomento supremo degli apostoli del sistema obbligatorio. Essi credono che i consumatori possano essere ingannati sulla bontà e sul prezzo delle merci, e vogliono che il Governo vada in loro soccorso.

Questo desiderio fa parte di un vasto sistema, che è quello dell'intervento governativo nelle cose dei privati, come se gli uomini fossero bimbi in fasce, che non potessero muovere un passo senza essere guidati per mano, sorretti dal Governo, nel quale stia ogni sapienza. Questo sistema è generalmente quello che piace ai Governi assoluti, perchè esso rende gli uomini pieghevoli, mogi, eunuchi, epperò incapaci di resistere alle tiranniche prepotenze; ma i cittadini di libero paese devono provvedere a loro stessi e con tale incessante lotta acquistano maggiore energia, diventano più forti, più grandi. L'audace ed intraprendente cittadino inglese e degli Stati Uniti rifugge sdegnosamente dalla soverchia tutela governativa. A ragione egli vuol fare da sè. Ma restringiamoci a parlare dei marchi obbligatorii.

Primieramente, anche ammettendo che essi procurino ai consumatori qualche vantaggio, questo sarebbe di gran lunga inferiore al danno che deve necessariamente cagionare una protezione che voglia essere efficace e non illusoria. Imperciocchè tutte quelle visite, tutte quelle vessazioni che a tale uopo sono necessarie, ed alle quali sono sottoposti i fabbricatori ed i commercianti, cagionando inevitabile aumento di prezzo nelle merci, ricadono, in ultima analisi, sui consumatori. Questo è danno reale, laddove è molto incerto il vantaggio che voi volete loro arrecare.

L'esecuzione di una legge, che renderebbe i marchi obbligatorii, richiederebbe un esercito d'ispettori, di periti, di agenti del Governo di ogni maniera. Da chi saranno essi pagati? Dai contribuenti, cioè dagli stessi consumatori; e questo è un altro danno certo a fronte sempre di quell'unico vantaggio molto dubbioso.

Finalmente chi vi assicura che gli agenti del Governo siano meno soggetti ad ingannarsi dei consumatori, sollecitati dalla potentissima molla del proprio interesse? E notisi che l'errore dei consumatori è errore individuale, laddove quello degli agenti del Governo può indurre in errore molti consumatori. Invece d'imporgli un tutore obbligato, ma per

ciò appunto molto negligente, nell'ispettore del Governo, lasciate che quel consumatore, il quale dubita della propria capacità o dell'onestà del venditore, si scelga un tutore a suo piacimento, e lo troverà senza dubbio, e più zelante ed a minor prezzo. Inoltre, grazie al Cielo, i negozianti onesti non sono poi così rari, ed il ben inteso interesse dell'avviamento del loro negozio li spinge a non trarre in inganno, sulla qualità delle merci, coloro che ad essi si affidano.

« Non si permette all'orefice, leggesi nella citata relazione di Drouyn de Lhuys, di vendere le sue opere, se non sono segnate da un marchio, il quale indichi se sono d'oro o d'argento, ovvero se di tali metalli non abbiano che l'intonacatura; perchè adunque permetterassi ad un mercante di vendere un tessuto di seta e di cotone come un tessuto di sola seta? »

Ammettiamo che in Francia ed in altri paesi la legge prescrive il marchio sull'oreficeria e sull'argenteria. Presso di noi provvede a questa bisogna il regolamento del 12 luglio 1824, il quale stabilisce il titolo dell'oro a 750 e quello dell'argento a 800 millesimi. Ed ammettiamo pure che in altri paesi altri prodotti siano sottoposti al marchio obbligatorio; così lo sono nella stessa Francia alcune specie di saponi, di armi da fuoco, ecc. Ma primieramente queste ed altre simili restrizioni, contro le quali per gli abusi loro si sono mosse gravi e giustissime lagnanze, sono oggi molto minori di quello che fossero per lo passato, e all'essersi smessi si deve principalmente attribuire il progresso fatto in questo secolo dall'industria e dal commercio.

In secondo luogo, ancorchè si credesse conveniente di conservare il marchio obbligatorio sugli oggetti d'oro e d'argento, ed anche sopra alcuni altri a cagione della maggiore facilità delle frodi, diremo che nulla avvi di assoluto, e che, se in alcuni casi si devono sopportare gravi inconvenienti per evitarne dei maggiori, non segue che la stessa cosa debba aver luogo quando questi ultimi non soverchiano i primi. Ora ci sembra avere dimostrato che per tutte le altre merci gl'inconvenienti dei marchi obbligatorii sono di gran lunga superiori ai piccoli vantaggi.

Nella Camera dei pari di Francia il visconte Vittorio Ugo, avvertendo che la stampa è soggetta al marchio obbligatorio, per la necessità imposta allo stampatore d'apporre il proprio nome, senza che perciò se ne potesse dir lesa la libertà, conchiudeva che, ancorchè si assoggettassero gli altri prodotti al marchio obbligatorio, non era perciò violata la libertà di industria e di commercio.

A ciò due risposte. In primo luogo sussistono sempre tutti gli altri imbarazzi, lentezze, spese ed inconvenienti da noi accennati; in secondo luogo sarebbe maggiore certamente la libertà di stampa, se ai tipografi non fosse imposta quella obbligazione, la quale è fondata sopra principii non d'economia politica, ma d'ordine sociale. Prodotti che possono essere di gran momento sulla pubblica opinione, risolversi in gravi delitti contro lo Stato o contro gl'individui, non possono assomigliarsi ai prodotti materiali: il pubblico interesse vuole che si sappia chi ne sia l'autore, onde egli non vada impunito. Dunque relativamente ai marchi non si possono paragonare i prodotti della stampa cogli altri, perchè i primi non possono rimanere anonimi senza gravi pericoli, senza che siano compromessi grandi interessi, le quali cose non hanno luogo quanto ai secondi.

Analoghe considerazioni dimostrano, dalle eccezionali disposizioni sancite riguardo a certe industrie da cui può tornare nocimento alla salute ed alla vita dei cittadini, non doversi conchiudere che quelle speciali disposizioni s'estendano a tutti i prodotti.

Se volessimo considerare la cosa relativamente al Governo, vedremmo che col marchio obbligatorio gli si porrebbe sul dosso una malleveria senza limiti, l'incessante necessità di vessazioni e di rigori, i quali seminerebbero la disaffezione e darebbero origine ad ostacoli senza numero. Oh! ben altra è la missione del Governo, e ben più utilmente devono essere adoperati i denari del pubblico, e già soverchio è il numero degl'impiegati, sopra i quali il Ministero può esercitare la sua autorità!

Se adunque il sistema dei marchi obbligatorii è vessatorio per i manifattori e per i commercianti; se è inutile, illusorio e costoso per i consumatori; se esso impone al Governo un dovere odioso e d'impossibile adempimento, noi non sapremmo vedere a chi possa tornare utile. Epperò non dubitiamo di conchiudere che commetterebbe un grave errore quel Governo il quale volesse sancirlo per legge, e che ben si appose il ministro delle finanze non facendone motto nel progetto da lui presentato.

Ministero e Commissione movendo dagli stessi principii, sembra che sarebbe stato facile il convenire circa la compilazione della legge; e lo fu difatti quanto alle cose essenziali, ma non quanto alle parole più alte a significarle, perchè un membro della Commissione, mosso dal desiderio di dotare la legge di quella maggiore chiarezza e brevità che vagheggiava nella sua mente,

Quidquid præcipies, esto brevis, ut cito dicta
Percipiant animi dociles, teneantque fideles,

proponeva temperamenti, molti de' quali non avendo ottenuta l'approvazione della maggioranza della Commissione, forse perchè non meritavala, d'essi non terravvi parola il vostro relatore, tanto per amore di brevità, quanto perchè temerebbe di non poterlo fare con tutta quella imparzialità che giustizia richiede ed egli stesso desidera. Ed ommettendo pure d'espore le ragioni di quelle parti della legge sulle quali tutta la Commissione è d'accordo col Ministero, siccome quelle che sono ampiamente svolte nel progetto ministeriale, parleremo solo di alcuni di quei cambiamenti, sui quali consentono il Ministero e la Commissione.

Per seguire il linguaggio del Codice di procedura civile, si è sostituita, nell'articolo 14 ed in altri, la nuova denominazione di tribunali provinciali a quella di tribunali di prima cognizione.

La vostra Commissione, d'accordo col Ministero, vi propone che, in caso di contraffazione del marchio altrui, il giudice non possa ordinare il sequestro degli oggetti su cui pretendesi apposto il marchio contraffatto se non precede la cauzione dell'attore; questo temperamento è richiesto da altro simile introdotto dalla Commissione ed approvato dalla Camera relativamente alla legge sulle privative per industrie e scoperte. Resa così obbligatoria la cauzione per tutti, rimane inutile la disposizione che la prescriveva quanto agli stranieri, i quali sono pareggiati ai cittadini.

Signori, il dotto Rénouard, parlando appunto d'una legge sui marchi, dice: *Le public consommateur n'est protégé que par une seule garantie, qui est la liberté; avec celle-là il peut se passer des autres.*

Ora la vostra Commissione spera che la legge che vi propone concili in modo opportuno quella libertà senza di cui l'industria ed il commercio non possono prosperare, coll'efficace repressione della frode, che grandemente nuoce a queste due sorgenti della pubblica ricchezza.

PROGETTO DI LEGGE.

CAPO I. — *Marchi ed altri segni distintivi e loro uso.*

Articoli 1 e 2. *Identici al progetto del Ministero.*

Art. 3. La firma di carattere del produttore, commerciante o proprietario, incisa sui prodotti od impressa mediante sug-gello o qualunque altro mezzo, ovvero anche scritta a mano, può costituire un marchio o segno distintivo.

Articoli 4 e 5. *Identici al progetto del Ministero.*

CAPO II. — *Deposito, sua conservazione e suoi effetti.*

Art. 6. L'ufficio dipendente dal Ministero delle finanze conserverà i marchi e segni distintivi di cui sarà fatto deposito.

Art. 7. *Identico al progetto del Ministero, meno il seguente ultimo alinea.*

5° Se vi è un mandatario, l'atto di procura in forma autentica ovvero sotto forma privata, purchè in questo secondo caso la sottoscrizione del mandante sia accertata da un notaio o dal sindaco del comune ove il mandante risiede.

Art. 8. Il deposito della domanda, degli esemplari e delle altre carte e documenti allegati, di cui è detto nell'articolo precedente, sarà fatto sia presso l'ufficio centrale, sia presso una delle segreterie delle intendenze.

L'ufficiale che, ecc., il resto come nel progetto del Ministero.

Articoli 9, 10, 11, 12 e 13. *Identici al progetto del Ministero.*

CAPO IV. — *Violazione dei marchi e segni distintivi ed azioni a cui dà luogo.*

Art. 14. Le azioni civili risguardanti la proprietà dei marchi ed altri segni distintivi industriali o commerciali, saranno esercitate dinanzi a tribunali provinciali.

Le azioni penali, dinanzi al giudice penale. A promuoverle non è necessaria l'istanza privata.

Art. 15. Il disposto dell'articolo 406 del Codice penale sarà applicabile a coloro :

1° Che avranno contraffatto un marchio o segno distintivo depositato e che ne avranno fatto uso scientemente ;

2° Che avranno scientemente comprato, venduto od introdotto dall'estero, e per uso di commercio, prodotti con marchi o segni contraffatti ;

3° Che avranno contravvenuto al disposto nell'articolo 5.

I marchi o segni contraffatti saranno distrutti, e quelli che furono soppressi od alterati saranno reintegrati a spesa del delinquente.

Similmente a spesa di lui sarà pubblicata la sentenza di condanna in cinque giornali dello Stato a scelta della parte lesa.

Articoli 16 e 17. *Identici al progetto del Ministero.*

Art. 18. Il presidente del tribunale provinciale, sopra domanda della parte lesa e sulla esibizione del verbale di deposito del suo marchio o segno distintivo industriale, potrà, previa cauzione, ordinare il sequestro ovvero la descrizione degli oggetti su cui pretendesi apposto il marchio o segno contraffatto, purchè non sieno addetti ad uso puramente personale.

Con la stessa ordinanza il presidente delegherà un usciere

per eseguirla ; e potrà aggiungervi la nomina di un perito che lo assista.

Art. 19. *Identico al progetto del Ministero.*

Art. 20. Al detentore degli oggetti sequestrati o descritti sarà lasciata copia dell'ordinanza del presidente, dell'atto comprovante il deposito, della cauzione e del processo verbale del sequestro e della descrizione.

Art. 21. Il sequestro o la descrizione perderanno ogni efficacia se tra otto giorni sussecativi non saranno seguiti da istanza giudiziale, e colui a danno del quale fu proceduto al sequestro od alla descrizione suddetta, avrà diritto al ristoro dei danni ed interessi.

CAPO V. — *Uso dei nomi, ditte, denominazioni, ecc., ed altre disposizioni generali.*

Articoli 22 e 23. *Identici al progetto del Ministero.*

Relazione del presidente del Consiglio, reggente il Ministero delle finanze (Cavour) 12 febbraio 1855, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato alla Camera nella tornata del 2 stesso mese.

SIGNORI! — Il progetto di legge che vi presento è stato approvato dalla Camera elettiva senza veruna modificazione d'importanza.

Esso è destinato a compiere un vuoto lasciato dal Codice penale, ed a guarentire alla industria ed al commercio l'uso esclusivo di quei segni, coi quali ciascun fabbricante e commerciante di rinomanza suole distinguere i propri prodotti o le proprie merci dai prodotti e dalle merci degli altri, non che l'uso dei nomi o delle denominazioni con le quali gl'individui o i corpi legalmente costituiti si fanno conoscere nel mondo industriale.

Segni e denominazioni la cui usurpazione, oltre dell'inganno in cui induce l'universale, nuoce a coloro che primi li usarono e li resero stimabili, perchè dà origine a colpevoli lucri fatti da terzi a spese della riputazione commerciale o industriale di chi seppe meritarsela con lueghe prove d'onesta abilità e d'intelligente lavoro.

A persone sapienti, come voi siete, non dirò perchè il progetto di legge che sottometto al vostro esame non imponga obbligo di sorta ai produttori quanto all'elezione d'un segno distintivo.

La scelta del marchio debb'essere libera come la scelta del nome. Solo debb'essere vietato di spacciare le proprie cose col marchio o col nome d'un terzo; chè tanto varrebbe il darle bugiardamente come cose di costui, come cose falsamente accreditate dalla rinomanza altrui.

Quali caratteri debba quindi avere un marchio o segno per dirsi veramente distintivo; quali mezzi possa offerire la legge per assicurare l'uso esclusivo di questi segni e dei nomi che pure alla loro volta sono segni distintivi; quali sanzioni è giusto che concedansi a quest'uso, sta detto nei diversi capi in cui il progetto è diviso.

Quanto ai motivi speciali di ciascuna disposizione, essi furono sufficientemente svolti in altra relazione che qui avremmo a trascrivere, nulla avendovi aggiunto o tolto la discussione che ebbe luogo nell'altra Camera del Parlamento.

Ma essendo quella relazione già distribuita e però nota alle SS. VV., credo mio dovere di risparmiar loro il fastidio d'una inutile ripetizione.

Voglio pertanto sperare che, siccome il Senato concedendo non ha guari la sua approvazione al progetto di legge sulle *privative*, mettevà il Governo nel caso di riordinare senza ulteriore indugio questa parte tanto rilevante della legislazione industriale, così voglia del pari con l'adozione del presente progetto soddisfare ad un altro voto dell'industria nazionale, a cui fu sinora negata una delle più preziose e più giuste guarentie.

PROGETTO DI LEGGE.

Identico alla proposta della Commissione della Camera meno i due seguenti articoli.

Art. 6. L'ufficio incaricato delle privative, dipendente dal Ministero di finanze, conserverà i marchi e segni distintivi di cui sarà fatto deposito.

Art. 14. Le azioni civili, riguardanti la proprietà dei marchi e altri segni distintivi industriali o commerciali, saranno esercitate dinanzi a' tribunali provinciali, i quali procederanno in forma sommaria.

Le azioni penali, dinanzi al giudice penale. A promuoverle non è necessaria l'istanza privata.

Relazione fatta al Senato il 2 marzo 1855 dall'ufficio centrale composto dei senatori Cotta, Ambrosetti, Sella, Marioni ed Elena, relatore.

SIGNORI! — Il progetto di legge sui marchi e segni distintivi in fatto d'industria e di commercio, intorno a cui ho l'onore di riferire, è come un complemento della legge sulle privative già votata dal Parlamento e dell'articolo 406 del Codice civile.

Il principio sul quale il progetto è fondato, quello cioè di accordare una giusta guarentia all'industria non ammette ragionevole controversia. Sarebbe poi affatto sconveniente lo spingerne troppo oltre le conseguenze fino a voler rendere i marchi e i segni obbligatorii. In questa materia, come in tante altre, una sfrenata libertà o eccessive prescrizioni sarebbero egualmente dannose.

Le relazioni che accompagnarono il presente progetto di legge nel suo corso parlamentare mi dispensano dall'entrare in ulteriori spiegazioni, e però a nome dell'ufficio centrale ho l'onore di proporre l'adozione al Senato.

Esercizio della caccia nell'isola di Sardegna.

Progetto di legge presentato al Senato l'11 aprile 1854 dal ministro guardasigilli reggente il dicastero dell'interno (Rattazzi).

SIGNORI! — La Camera nella tornata del 9 giugno, anno scorso, col respingere l'aggiunta proposta alla legge in discussione sulla caccia, che non fosse estesa alla Sardegna, esplicitamente manifestò l'intenzione che dovesse pur avere il suo effetto nell'isola, effetto che indubitabilmente all'isola medesima si estende sia per non esserne stata limitata espressamente la forza e l'applicazione alle provincie continentali, sia perchè le leggi fatte in termini generali debbono ricevere l'esecuzione loro in tutto lo Stato.

Ma poichè manifestamente essa legge si riferisce a leggi anteriori sulla materia, e che la legislazione della Sardegna nessuna disposizione contiene in proposito di caccia, la suaccennata legge promulgata il 26 giugno 1853 manca nell'isola di sanzione penale, e per conseguenza le contravvenzioni vanno impuniti, tranne il solo caso in cui il contravventore in materia di caccia con arma da fuoco non lo sia eziandio alle prescrizioni relative al porte dell'arma.

Siccome però sarebbe incomportabile l'accennato inconveniente, e che sino dopo emanata la nuova legge sull'amministrazione comunale, non è spedito di sancire una legge generale e nuova sull'esercizio della caccia, pare che il miglior mezzo col quale ora si possa provvedere sia quello di ordinare la pubblicazione in Sardegna delle regie patenti del 29 dicembre 1836, del 16 luglio 1844 e del 1° luglio 1845, onde avervi forza di legge nelle parti che non furono abrogate con quella del 26 giugno 1853. Attesa poi la condizione geografica dell'isola, sembra che meglio convenga lasciare ai Consigli provinciali il determinare l'epoca della apertura e della chiusura della caccia e di estendere, ciò stante, alla medesima la legge del 18 febbraio 1851.

Il sottoscritto ha perciò l'onore di presentare alla Camera Punto

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. Saranno pubblicate nell'isola di Sardegna, per avervi forza di legge nelle parti non state derogate colla legge del 26 giugno 1853, le regie lettere patenti del 29 dicembre 1836, del 16 luglio 1844 e del 1° luglio 1845 sull'esercizio della caccia.

La legge del 18 febbraio 1851 è estesa anche alla Sardegna, e vi sarà ugualmente pubblicata.

Relazione fatta al Senato il 27 aprile 1854 dall'ufficio centrale composto dei senatori Prat, Ambrosetti, Malaspina, Della Planargia e Di Vesme, relatore.

SIGNORI! — Provvido ed equo consiglio senza dubbio fu quello pel quale, in occasione della discussione della legge 26 giugno 1853, portante una considerevole diminuzione alla tassa pel diritto di caccia, fu tolta la disposizione che dapprima vi si leggeva, che *tal legge non fosse estesa alla Sardegna*, essendo e per sè meno giusto, e contrario alla espressa disposizione dello Statuto, che da imposta qualsiasi le varie parti dello Stato vengano gravate in diversa misura. All'incontro le leggi regolanti semplicemente l'esercizio della caccia conviene bensì siano uniformi in tutto lo Stato in quanto riguarda la tutela delle private proprietà e dell'ordine pubblico, ma nelle altre parti, e particolarmente nei limiti di luogo e di tempo da segnarsi alla medesima, la polizia della caccia e i regolamenti intorno ad essa possono, anzi talor devono necessariamente essere varii nelle varie parti dello Stato.

A questo intento già fu sancita per la Savoia, e nell'anno 1851 fu per legge in parte modificata, una eccezione alla legislazione vigente in terraferma per l'esercizio della caccia; ed ora per simile motivo il Ministero vi propone un progetto di legge, col quale, estendendo alla Sardegna l'eccezione propria alla Savoia, nel resto manda pubblicarvi per avervi forza di legge, nelle parti non abrogate coll'anzidetta legge 26

giugno 1853, i più recenti ordinamenti presso di noi in vigore in materia di caccia.

Il vostro ufficio centrale, concordando nella convenienza di estendere alla Sardegna la legislazione sulla caccia che è in vigore presso di noi, crede che meno esattamente soddisfatti ai bisogni dell'isola l'estendervi qual è il prescritto della legge 18 febbraio 1851, ora particolare alla Savoia. Tralasciamo lo sconcio che nascerebbe dal pubblicare in Sardegna una legge le prime parole della quale sono: *I Consigli provinciali della Savoia, da convocarsi all'uopo anche appositamente, fisseranno, ecc*; lasciando poi che per via d'interpretazione in vece dei Consigli provinciali della Savoia s'intendano quelli della Sardegna. Anche non porremo in conto che l'articolo 2 di essa legge abroga l'articolo primo delle regie patenti del 25 luglio 1844, le quali in Sardegna nè hanno forza di legge nè, essendo pubblicate soltanto in Savoia, vi sono pur conosciute. Ma si fu la stessa disposizione principale della legge, che parve al vostro ufficio meno consentanea alle circostanze della Sardegna, anzi forse contraria allo scopo che si propose il legislatore. È noto come presso di noi, a tenore dell'articolo 1 delle regie patenti 16 luglio 1844, la caccia sia proibita dal primo marzo a tutto luglio. All'incontro in Savoia, in forza dell'articolo 1 delle citate regie patenti 25 luglio dello stesso anno, particolari a quel ducato, la proibizione aveva luogo dal primo gennaio a tutto agosto, restando così in Savoia proibita la caccia otto interi mesi, non solo cinque, come di qua dalle Alpi. A questa varietà di legislazione si volle in parte rimediare colla legge 18 febbraio, mantenendovi bensì ferma la proibizione per cinque mesi per quali essa ha luogo presso di noi, ma inoltre permettendo, in ragione delle condizioni speciali del luogo, ai Consigli provinciali di estendere la proibizione a tempo maggiore. Ma altra è la condizione, altri i bisogni della Sardegna. Si addusse quale motivo della prolungata proibizione per la Savoia il clima più freddo; dunque per opposta ragione il tempo della proibizione deve essere più breve, che non presso di noi, sotto il caldo clima della Sardegna. Si aggiunge che i mesi di marzo, aprile e maggio sono i più appropriati, anzi quasi i soli appropriati, in quel clima, alla caccia; la quale d'altronde non corre rischio di venirvi sì presto distrutta, essendo abbondantissima in ogni genere, a segno che non rari sono i forestieri, i quali appunto in primavera si recano appositamente in Sardegna per godervi i piaceri della caccia. Il proibirla in quell'isola nella primavera, equivale quasi ad una proibizione totale; poichè nell'inverno l'impraticabilità delle strade e le acque dirotte, nell'estate e nell'autunno il clima micidiale, la impediscono pressochè assolutamente agli stessi regnicoli, e molto più ai forestieri. Laddove adunque in Savoia si restrinse il tempo libero della caccia, parve al vostro ufficio potersi ampliare in Sardegna. Si aggiunge, che meno esatto è il dire che manchino in Sardegna leggi intorno alla caccia; bensì le più sono antiche e cadute in desuetudine; tuttavia alcune sono recenti e in piena osservanza, e talora si troverebbero in contraddizione colla legge anzidetta, come il pregone 6 dicembre 1822, richiamato in vigore con altro del 15 luglio 1842, col quale si proibisce di far caccia di falaghe nello stagno di Cagliari prima del giorno 4 ottobre.

Una osservazione anche è da aggiungere sulla prescrizione del primo alinea dell'articolo 3 delle regie patenti 29 dicembre 1856, le quali si propone di mandar pubblicare in Sardegna. È detto ivi che nelle permissioni di caccia non s'intenderanno mai comprese le caccie dei cervi e dei daini. Si comprende la ragione di questo divieto in terraferma,

dove tali animali non si trovano allo stato selvaggio, e formano una specie di proprietà; non così in Sardegna, dove, essendo frequenti i cervi e i daini selvaggi, nè esistendo ragione alcuna che suggerisca di vietarne la caccia più che non si vieti quella del cinghiale o altra simile, una siffatta proibizione riuscirebbe senza scopo e perciò vessatoria, soprattutto presso un popolo, quale è il sardo, oltremodo amante della così detta caccia grossa, che è quasi la sola praticata nell'isola, e oltrecchè in pratica si troverebbe di quasi impossibile esecuzione.

Quindi il vostro ufficio, ammettendo il principio della presente legge, doversi mandar pubblicare in Sardegna gli ordinamenti presso di noi in vigore in materia di caccia, crede doverne escludere la prescrizione pur ora accennata, come non conforme alle circostanze di quell'isola; ed inoltre, invece di mandarvi pubblicare testualmente la legge 18 febbraio 1851 propria della Savoia, pensa doversi inserire nella presente la disposizione principale della legge medesima, ma alquanto modificata, onde adattarla ai bisogni e alle circostanze locali. Con tali modificazioni, il progetto di legge proposto alla vostra approvazione è il seguente.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Saranno pubblicate nell'isola di Sardegna, per avervi forza di legge nelle parti non state derogate colla legge del 26 giugno 1853, le regie lettere patenti del 29 dicembre 1856, ad eccezione del primo alinea dell'articolo 3, quelle del 16 luglio 1844, ad eccezione dell'articolo 1 e quelle del 1° luglio 1845 sull'esercizio della caccia.

Art. 2. I Consigli provinciali della Sardegna, da convocarsi al popolo anche appositamente, fisseranno ogni anno l'epoca dell'apertura e della chiusura della caccia nelle rispettive provincie, rimanendo però interdetta nei tempi e luoghi designati dai regolamenti vigenti nell'isola.

Nel caso contemplato dall'articolo duecento sette della legge sette ottobre mille ottocento quarantotto sull'organizzazione dei comuni e provincie, che il Consiglio provinciale non possa deliberare per mancanza di numero, la facoltà suddetta verrà esercitata dall'intendente della provincia.

Le notificazioni relative saranno pubblicate in cadun comune almeno dieci giorni prima che debbano avere effetto. Gli intendenti delle provincie limitrofe dovranno trasmetterli le rispettive determinazioni onde siano portate a conoscenza del pubblico.

Relazione del ministro guardasigilli reggente il dicastero dell'interno (Rattazzi) 8 maggio 1854, con cui presenta alla Camera il progetto di legge approvato dal Senato nella seduta del 5 stesso mese.

SIGNORI! — Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge stato non è guari adottato dal Senato del regno, inteso a regolare in Sardegna l'esercizio della caccia.

Il bisogno di esplicite disposizioni su questa materia fu nell'isola vieppiù manifesto dopo la promulgazione della legge del 26 giugno dello scorso anno, a motivo che questa legge, come quella che si riferisce a preesistenti ordinamenti non conosciuti in Sardegna, manchi colà di sanzione, e non vi possa per conseguenza ricevere la sua compiuta applicazione.

Il progetto che presento provvede dall'un canto in sufficiente guisa a quest'emergente; introduce in Sardegna sullo esercizio della caccia una legislazione pressochè uniforme a quella vigente nel resto dei regi Stati; e colle modificazioni che non pertanto vi arreca, tien conto della speciale condizione, delle circostanze e dei bisogni dell'isola.

Io confido che il progetto riceverà anche l'approvazione della Camera.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Saranno pubblicate nell'isola di Sardegna le regie lettere patenti del 29 di dicembre 1836, quelle del 16 di luglio 1844 e quelle del 1° di luglio 1845 sull'esercizio della caccia.

Le dette regie patenti vi avranno forza di legge nelle parti non state derogate con la legge del 26 di giugno 1853, ed eccettuati il primo alinea dell'articolo 3 delle regie patenti del 29 dicembre 1836, e gli articoli 1 e 12 di quelle del 16 luglio 1844.

Art. 2. Identico alla proposta della Commissione del Senato.

Relazione fatta alla Camera il 28 maggio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Crosa, Salmour, Tola, Carta, Sanna, Torelli, e Falqui Pes, relatore.

SIGNORI! — Dopo che per la seguitane pubblicazione era divenuta obbligatoria per tutto lo Stato la legge del 26 giugno 1853, riguardante l'esercizio della caccia, ragion voleva che, come era la Sardegna assoggettata alla tassa stabilita pagarsi per siffatto esercizio, così pure alla medesima si estendessero quegli altri provvedimenti diretti in pari tempo a reprimere gli abusi di quell'esercizio, garantendo i proprietari e possessori di fondi dai danni che in dipendenza dell'abuso medesimo fossero astretti a subire, conciliando in tal modo il duplice interesse, e della conservazione della selvaggina e quello della proprietà agricola.

E la vostra Commissione, considerando appunto sotto questo rapporto il progetto di legge che adottato dal Senato vi presentava l'onorevole ministro dell'interno nella tornata dell'8 corrente mese, tanto più si penetrava della convenienza di tali garanzie, in quanto che, regolato nella Sardegna in qualche parte questo ramo di pubblica amministrazione da semplici vice-regi pregoni, la di cui forza obbligatoria, quando non erano spediti in forma di cancelleria, era ristretta alla durata medesima dei vice-re d'ufficio, sarebbe in oggi precisamente retto da regolamenti per così dire consuetudinari cui sono abituati gl'isolani mercè le prescrizioni con detti pregoni introdotte, perchè espressamente non derogate.

Ora tali garanzie per gli Stati continentali si contengono nelle varie disposizioni delle lettere patenti 20 dicembre 1836, 16 luglio 1844 e 1° luglio 1845.

Colle prime è prescritto di doversi gli aspiranti all'esercizio della caccia premunire del porto d'armi e della permissione per la caccia dall'autorità, mediante pagamento d'una tassa speciale; sono prescritte le qualità richieste nei petenti per l'ottenimento di tale permissione; sono determinati i tempi ed i modi dell'esercizio, è stabilito il divieto di menomamente vulnerare il diritto di proprietà, cacciando ad ar-

bitrio negli altrui fondi; e finalmente il sistema è prescritto a tenersi dai chiamati a conoscere in tali controversie, non meno nella procedura che nell'applicazione delle pene sancite contro i refrattari alle leggi medesime.

Colla legge poi del 1° luglio 1845 una spiegazione si è aggiunta alle due precedenti sull'intelligenza da darsi alle parole *i fondi propri chiusi con mura che ne impediscono l'ingresso*, entro i quali, nei tempi non vietati dall'articolo 16 della precitata legge 20 dicembre 1836, è fatta facoltà al proprietario d'esercitare la caccia senza bisogno di permissione dell'autorità.

Non è già, o signori, che la vostra Commissione sia persuasa che quelle disposizioni presentino una legislazione compiuta sulla caccia. Dessa concorre di buon grado nel sentimento altra volta espresso dal Ministero, che avrebbe l'attuale legislazione bisogno di essere riformata, ma per la ragione medesima per cui non si credette dalla Camera opportuno nella precedente Legislatura d'imprendere siffatto lavoro, attese le difficoltà che presentava quella riforma per le questioni d'ordine pubblico e di pubblica economia con cui è strettamente collegata, la vostra Commissione, attenendosi a questo voto emesso dalla Camera, ha creduto di doversi anch'essa restringere in oggi a ripetere al Ministero il desiderio di veder questa riforma proposta appena sieno dalla sapienza vostra stabilite le basi dell'amministrazione comunale e provinciale, e le leggi relative che tanto occupano di presente i vostri uffizi sieno sancite.

Sarà il caso di discutere questa radicale riforma allora che stabiliti siano definitivamente i diritti dei comuni e delle provincie e determinate le loro attribuzioni e fissate le autorità cui si stimerà di demandare il contenzioso amministrativo, perchè sarà allora più agevole il risolverle in conformità ai principii che formeranno il nesso della nostra legislazione adatta alle libere istituzioni che fortunatamente ci reggono.

Ed è per questi motivi, malgrado le osservazioni in contrario fatte da uno dei vostri commissari, che per speciale incarico avuto dal suo ufficio, aderendo al voto sopra espresso, proponeva di doversi respingere il progetto di legge, che vien oggi in discussione, che tale si è presentata agli altri sei membri della vostra Commissione la natura dei provvedimenti nelle anzidette leggi contenute, che nell'attuale stato di cose dell'isola, in ordine a questa materia, hanno dovuto riconoscere che nel prescrivere la pubblicazione nella Sardegna di siffatte leggi non fa il Ministero che riempiere un vacuo che è per sè manifesto, estendendo per ora, senza deporre la speranza del meglio, anche agl'isolani quegli ordinamenti che nelle altre parti dello Stato sono non senza qualche vantaggio adottati, ed alla cui miglior attuazione per il momento provvedeva l'emanata legge del 26 giugno 1853, anche alla Sardegna estesa.

Siccome però nell'articolo 1 di essa legge la facoltà di concedere le permissioni era demandata all'intendente d'ogni rispettiva provincia, e nell'articolo 2 era variata la tassa pecuniaria già esistente nel continente, sconosciuta però per l'addietro nella Sardegna, perciò nel primo alinea del progetto che vi si propone, opportunamente si dichiara che le anzidette lettere patenti portanti in tal parte disposizioni diverse non debbano avere forza di legge nell'isola.

Così pure, siccome nel primo alinea dell'articolo 3 delle stesse regie patenti 29 dicembre 1836 era stabilito che non dovessero nelle permissioni di caccia intendersi mai comprese le caccie dei cervi, dei daini, dei caprioli, dei fagiani gentili e degli stambecchi, per la ragione che *tali animali nel*

continente non si trovano nello stato selvaggio, ma formano una specie di proprietà, come sta espresso nella relazione fatta nell'altra parte del Parlamento dal suo ufficio centrale, non militando questa ragione per la Sardegna, d'uopo era che non si lasciasse per la medesima sussistere un'eccezione, che per il continente era motivata da particolari circostanze all'isola non comuni.

Che anzi, se in forza dell'accennata specialità potrà quella prescrizione essere utile pel continente, avrebbe senza meno a riuscire oltremodo dannosa per l'isola, sia perchè la grande abbondanza che v'ha in certe località d'alcuna di dette specie, come anche di cinghiali e muffoni, animali assolutamente selvaggi, cagiona spesso gravi danni ai proprietari nei seminati che hanno appiè delle montagne, per cui interessa allontanarli, diminuendone anche il numero con una regolata autorizzazione della caccia, sia perchè la cacciagione medesima è anch'essa per molti degl'isolani un ramo d'industria e di commercio non solo per l'interno dell'isola, ma anche pel continente.

Riguarda similmente l'interesse dell'isola l'altra prescrizione contenuta nello stesso alinea dell'articolo 7 del progetto, di non dare cioè forza di legge alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 12 della legge 16 luglio 1844, relativi alla apertura e chiusura della caccia.

Duplice essendo lo scopo della fissazione di dette epoche, quello cioè, come si è detto di sopra, d'allontanare il pericolo della distruzione della selvaggina, e quello di sottrarre la proprietà agricola ai danni e devastazioni che derivar ponno dall'abuso dell'esercizio della caccia, egli è ben ovvio che, quand'anche potesse ottenersi il primo restringendo la proibizione all'epoca ordinaria della riproduzione, non sarebbe però possibile d'augurarsi l'ottenimento del secondo colla fissazione d'un termine preciso ed invariabile per tutte le parti dello Stato, attesa la differenza dei climi, ed in grazia loro della più o meno precoce maturazione dei raccolti.

Savissimo consiglio ha poi riputato la vostra Commissione quello di demandar la fissazione dell'epoca dell'apertura e chiusura della caccia al giudizio dei Consigli di ciascuna provincia.

Variabili essendo le cause che ponno consigliare l'epoca più o meno opportuna della caccia, e militando speciali ragioni per la Sardegna, attesa la sua posizione e la dolcezza del clima, egli è certo che i membri dei Consigli delle provincie dovranno considerarsi i giudici più competenti nella materia a vista anche dell'abbondanza del selvaggiume nell'isola, sia per la pratica conoscenza delle peculiari circostanze in cui sotto questo rapporto versa la provincia, sia per l'effetto morale che nelle popolazioni deve produrre questa marca di fiducia che il Governo ripone negli eletti della provincia medesima.

Con non minore saviezza si è previsto il caso contemplato nell'articolo 200 della legge 7 ottobre 1848, commettendone in tale contingenza la facoltà relativa all'intendente della provincia come a colui che per ragione d'ufficio meglio di ogni altro deve stimarsi in grado, ed ha debito di vegliare a tutto ciò che può giovare agli interessi di essa e colla dovuta circospezione dirigerne l'amministrazione.

L'ultimo alinea poi dell'articolo 2 del progetto è diretto a rimuovere per quanto sia possibile le difficoltà che, attesa la diversità delle epoche che potessero nelle diverse provincie essere fissate per l'apertura e chiusura della caccia, si avessero per avventura ad incontrare nello stabilire gli estremi delle contravvenzioni per persone appartenenti a provincie limitrofe. Essendo affatto impossibile nell'attuale stato delle cose il togliere ogni e qualunque inconveniente, riesce però sempre utile che alla maggior parte si occorra.

Con tanta maggior sicurezza poi ebbe a concorrere la vostra Commissione in quest'avviso, in quanto che dalla saviezza vostra, o signori, erano state le disposizioni contenute nell'articolo 2 adottate senza discussione alla quasi unanimità di suffragi per la Savoia, ed avendo incontrato non dissimile accoglienza nel Senato, emanò in coerenza la legge del 18 febbraio 1851, che regola di presente in tai materia quella nobile e generosa parte dello Stato.

Per queste considerazioni la vostra Commissione, nella ferma fiducia che il Ministero, tostochè ne sia opportuno il momento, appagherà il voto della Camera con presentare la promessa generale riforma della legge sulla caccia, adatta alle condizioni dei tempi e dei luoghi, ed al complesso dei principii della nostra legislazione, non esita a proporvi l'adozione del progetto di legge nei termini stessi nei quali è stato adottato dal Senato, e proposto dal Ministero.

Approvazione provvisoria del Codice di procedura civile (1).

Progetto di legge presentato al Senato il 13 maggio 1854 dal ministro di grazia e giustizia (Rattazzi).

SIGNORI! — Se il Ministero tardò infino ad ora a riprodurre il progetto del Codice di procedura civile, non è perchè avesse posta in obbligo questa importantissima e desideratissima legge; ma perchè era consapevole che la Commissione dal Senato eletta nella Sessione parlamentare del passato anno erasi già di molto inoltrata nell'esame di esso Codice prima che la Sessione fosse al suo termine pervenuta, e che di poi gli onorevoli membri di essa Commissione non avevano cessato di assembrarsi per continuare, in private conferenze, l'opera loro, a ciò vivamente confortati dallo stesso Ministero, il quale scorgeva che i loro studi potevano ottimamente conferire a rendere più accettabile il progetto.

Ora che quei prestantissimi senatori, dopo di avere cortesemente comunicati al Ministero i loro pensieri, convennero nelle modificazioni che le intervenute discussioni mostrarono convenienti, e che tali modificazioni sonosi trasfuse ed incorporate nel riveduto progetto, il Ministero, presi gli ordini di S. M., ha l'onore di rinnovarne la presentazione insieme con la legge che debbe approvarlo, più fidente che mai di vedere soddisfatto il comune desiderio.

Le modificazioni, o signori, che emersero dalle sapientissime discussioni della vostra Commissione sono di tre sorta: le une riguardano la pura e semplice formola degli articoli; le seconde recano qualche aggiunta alle disposizioni della legge, esplicandone in meglio il vero e genuino concetto; le ultime, e queste non sono poi in gran numero, si addentrano alquanto più nell'intrinseco delle cose. Di queste principalmente io farò brevissimo cenno, perchè le ragioni che ne persuasero l'accettazione saranno ampiamente dichiarate dalla Commissione e si potranno copiosamente attingere negli elaborati verbali delle sue conferenze. Ma però questo modico numero degli emendamenti spettanti al merito delle disposizioni, a cui riuscirono le maturate indagini della Commissione, arguiscono in senso del Ministero la bontà intrinseca del progetto; chè certamente niuna delle parti controvertibili di esso sarebbe sfuggita a quei sagacissimi magistrati che da voi, o signori, ebbero il mandato di esaminarlo.

(1) Vedi vol. *Documenti*, Sessione 1852, pag. 1530.

Il titolo preliminare sulla competenza rimase intatto nella sostanza. Solo è da notarsi che fu omessa la enunciazione delle *azioni miste*; ma che però venne collocata in luogo opportuno (articolo 25) una disposizione la quale, nella sua generalità, comprende, all'effetto di regolare la competenza, tutte quante le azioni che non sono né paramente personali od inette a conseguire cose mobili, né paramente reali od immobiliari, né specialmente contemplate da singolari disposizioni. Non difettavano certamente le ragioni atte a difendere la convenevolezza di quella enunciazione delle azioni miste derivata dal romano diritto, accolta nei moderni Codici di altre nazioni, usata dagli scrittori e dai pragmatici; ma tornava inutile il contendere dottrinalmente sopra di una questione puramente nominale ed in realtà inutile. Quindi il Ministero aderì di buon animo alla proposta della Commissione per cui si renderà ognora più rara e difficile, nei rapporti della competenza, qualsivoglia disputa sulla natura dell'azione che abbiassi ad intentare in giudizio.

Quanto al libro primo, che tratta della procedura davanti ai giudici di mandamento, le innovazioni che siano di maggior momento a tre si riducono:

La prima concerne la citazione. Venne cioè ricomposta la formola dell'atto in guisa che la parte di esso che deve contenere la proposizione, ossia la enunciazione sommaria dell'oggetto della domanda e dei mezzi e titoli sui quali sia fondata, appaia più espressamente distinta dalle altre formalità esteriori dell'atto, spettanti all'ufficio proprio dell'usciere. La Commissione cioè ed il Ministero in ciò consentirono, onde rimanga bene accertato che la proposizione dell'attore, la quale, secondo il nuovo modo di procedere, terrà luogo dell'antico libello, vuol essere opera tutta sua, e che quindi non si potrebbe mai accagionare l'usciera dei vizi che si discoprivano in tal parte dell'atto.

La seconda in ciò consiste, che al titolo *Delle citazioni* venne aggiunto un articolo il quale avrebbe anche per un lato stretta relazione colle regole di competenza raccolte nel titolo preliminare, all'effetto di autorizzare espressamente le parti a comparire volontariamente, senza necessità di citazione, avanti un giudice di mandamento il quale sia competente a decidere la controversia, sia in riguardo alla natura che al valore della causa, ancorchè la medesima non fosse di sua competenza, né a ragione del domicilio del reo, né per la situazione della cosa.

Erasi primamente proposto di adottare una disposizione conforme in tutto a quella del Codice di procedura francese (articolo 7); ma, bene considerate le difficoltà a cui essa poteva dare luogo, si giudicò più conveniente di riprodurre invece quella stessa disposizione che era già stata inserita nel progetto primitivo del primo libro di questo Codice che il Ministero presentava al Senato nella Sessione parlamentare dell'anno 1850. Per essa rimane escluso che si possa prorogare la giurisdizione *de re ad rem* e *de quantitate ad quantitatem*, e sono così eliminati gli abusi che si potrebbero a ragione temerne, perchè, mediante la indefinita facoltà di prorogare la giurisdizione dei giudici, si verrebbe talvolta a coprire coll'autorità della cosa giudicata illeciti e simulati contratti, e si potrebbero anche eludere le leggi civili sul regime ipotecario, sostituendo la generalità alla specialità delle ipoteche e quelle non meno sull'emolumento e sull'insinuazione, palliando cioè le semplici e forse illecite convenzioni colla veste di una condanna dettata dal solo consenso delle parti.

La terza innovazione riguarda il titolo così iscritto: *Del giudizio sopra azioni di possesso*.

Nella compilazione del progetto ministeriale eransi già messe in disparte certe disposizioni che potessero riguardare il merito delle azioni possessorie, perchè non era da seguirsi in ciò l'esempio del Codice di procedura francese che, posteriore in tempo al Codice civile, aveva dovuto riempire una lacuna di quello: invecechè il nostro Codice aveva già (articoli 445 e 446) bastevolmente definite le azioni possessorie.

Ma parve alla Commissione che fosse ben fatto il preterire egualmente la prima disposizione riferita nel detto titolo così espressa, che nel caso in cui, per la contraddizione del pacifico possesso e della turbazione dovesse avere luogo un esame, questo non potesse mai versare sul merito. Ed il Ministero accettò la proposta, considerato che per una parte spetta alla legge civile propriamente detta, e non a quella di procedura, il determinare la qualità delle prove necessarie all'esperienza giuridico delle azioni, e che per altra parte non era conveniente di collocare in capo al titolo *Del giudizio sopra azioni di possesso* un principio talmente assoluto che nella pratica sua applicazione si potesse estendere a troppo rigorose conseguenze, bastare dovendo che la linea di separazione fra il possessorio ed il petitorio sia chiaramente designata.

Intendeva poscia la Commissione di svolgere maggiormente la disposizione dell'articolo 447 del progetto, dicente: « Chi agisce nel petitorio non è più ammesso ad agire nel possessorio, » riformandola in guisa che la proibizione di agire nel possessorio, poichè si fosse intentato il petitorio, fosse una diretta conseguenza della ricognizione che l'attore avesse fatto del possesso annale a favore del convenuto. Ma siccome non è sempre vero che l'attore, agendo in petitorio per cogliere la via più spedita, intenda propriamente di riconoscere il possesso annale del convenuto, e questo possesso potrebbe non essere vero e reale, si trovò più accomodata all'uso la formola del Codice toscano, dicente: « La domanda fatta in giudizio petitorio porterà di diritto la rinuncia dell'attore a procedere nel semplice possessorio. »

All'oggetto però di rendere anche più espressa la separazione del petitorio dal possessorio, ed ovviare ad una intempestiva interruzione del già intrapreso giudizio in merito, si riformò dalla Commissione l'articolo 448 nel senso che neppure il convenuto nel petitorio sia più ammesso a provocare il giudizio possessorio ed a chiedere che sieno a tal uopo rimandate le parti al giudice di mandamento. Essendosi però recata in mezzo la considerazione che bisognasse provvedere al caso in cui l'attore nel petitorio avesse prima della citazione turbato il possesso del suo avversario, e che costui, a causa della già mossa lite sul merito, fosse, in virtù della legge, impossibilitato ad agire avanti il giudice competente all'effetto di essere o mantenuto o reintegrato nel suo possesso, si trovò spedito di ricomporre l'articolo 448, divenuto ora il 449 del nuovo progetto, nel senso che il tribunale avanti cui si agita la causa in petitorio possa ugualmente provvedere per fatti di possesso sì anteriori che posteriori all'instaurazione del giudizio.

E di vero, l'attore agendo in petitorio venne già a definire essenzialmente la questione del possesso attuale a pro del convenuto, ed a collocarsi da sè nella necessità di non poter più contendere al suo avversario la corporale detenzione della cosa litigiosa ed uno stato materiale di cose che lo costituisca vero possessore.

Nè dal tenore dell'articolo 449, novellamente redatto, si potrebbe per avventura inferire una derogazione all'articolo 448 del Codice civile, per cui il giudizio possessorio, di cui

negli articoli 445 e 446, non può mai essere unito al petitorio, perchè nel detto caso in cui il tribunale fosse chiamato a provvedere sui fatti anteriori alla *mossa lite*, non si agiterebbe propriamente la questione del possesso annale, nè si ricercerebbe quale delle parti avesse il diritto di essere mantenuta in tale possesso; ma perchè l'attore, pretermessa l'azione possessoria, si appigliò addirittura al petitorio, anche i fatti anteriori indurrebbero il carattere di innovazioni pregiudiziali allo stato reale delle cose, alle quali innovazioni è forza che si provvegga ad ogni modo durante la *lite*.

In ordine al libro secondo, che tratta *del modo di procedere dinanzi ai tribunali provinciali e dinanzi a quelli di commercio*, le più notevoli modificazioni sono le seguenti:

1° Venne anche distinto in due parti l'atto di citazione, correlativamente a ciò che additai superiormente essersi determinato per le citazioni da farsi avanti i giudici di mandamento, coll'unico intendimento di stabilire in modo più espresso che la redazione dell'atto, in quanto riguarda la proposizione, non appartenga all'usciera, da cui non si potrebbe mai pretendere l'abilità necessaria a saper compilare adeguatamente una domanda giuridica e fornirla con legale criterio dei necessari estremi, quasichè l'ufficio dell'usciera estendere si dovesse alle parti di patrocinatore, spettando invece a chi vuole intentare l'azione la cura di redigere la proposta o di procacciare che sia da altri convenevolmente estesa.

Era si anche proposto di rendere comune alle citazioni da farsi avanti ai tribunali la regola sancita dall'alinca dell'articolo 53, che l'omissione o l'erroneità di alcuna delle prescrizioni della legge non producesse nullità, salvochè vi fosse assoluta incertezza o intorno alle persone o quanto alla domanda o sul luogo e termine a comparire. Ma si venne considerando che siffatta regola poteva bensì convenire alle citazioni da farsi avanti ai giudici, come nel Codice francese, attesa la minore entità delle cause e la convenienza di agevolare alle parti i mezzi di eseguire le citazioni; ma che, quanto alle citazioni da farsi avanti ai tribunali, bisognava ricercare maggiore esattezza, e non lasciare le cose nel vago e nell'incerto; che ciò darebbe luogo al rilassamento delle forme, le quali vengono più diligentemente osservate quando le pene di nullità trovansi nominatamente prescritte.

Si adottò pertanto il temperamento che la regola dianzi accennata dall'alinca dell'articolo 53 non sia applicabile che a quella parte di citazione in cui si contiene la domanda dell'attore e la indicazione della cosa domandata, perchè la proposizione dovendo, quanto al modo, accomodarsi alla particolarità dei fatti e delle circostanze, è meno sofferente della rigidità delle forme; ma per tutto il rimanente dell'atto che propriamente spetta all'usciera, e relativamente al che la osservanza delle forme è anche più facile, purchè si voglia attendere alle prescrizioni della legge, la pena di nullità venne mantenuta.

2° Si è fatta una compiuta indicazione dei vari modi coi quali la citazione può essere legittimamente eseguita, dichiarando, con subordinata graduazione, che devesi prima ricercare la persona, e che, non trovandola, la citazione deve farsi al domicilio, e in difetto di domicilio alla residenza, e in difetto di residenza alla dimora; e sonosi anche maggiormente esplicate le regole da seguirsi rispetto alle persone non aventi l'amministrazione dei loro beni, o veramente che la facoltà di amministrarli non sia per esse piena e libera, tantochè non possano stare da sé in giudizio.

3° Si è fatta opportunamente qualche maggiore dichiarazione circa alla divisione delle sentenze, e si è stabilito per

regola che tutti indistintamente i provvedimenti, dati collegialmente nei giudizi o contraddittoriali o contumaciali dalle Corti e dai tribunali, abbiano il nome di sentenza, riservato quello di ordinanza ai provvedimenti dei presidenti e dei giudici commessi; e si è attribuita la denominazione in genere di decreti ai provvedimenti emanati sopra semplici ricorsi.

Ma la più importante delle modificazioni sull'argomento delle sentenze si è quella formulata nell'articolo 208 del riformato progetto, per cui viene stabilita la nullità delle sentenze in alcuni dei casi pei quali era concesso il rimedio della rinvocazione; la quale disposizione venne intesa, come si noterà più particolarmente a suo luogo, affinchè le nullità a cui accenna il nuovo articolo 208, anzichè dare luogo al rimedio della rinvocazione, possano soltanto motivare il ricorso in Cassazione;

4° Venne anche modificata la disposizione dell'antico progetto che ammetteva indistintamente l'opposizione contro a qualunque sentenza contumaciale, e si è ristretta la facoltà di usare questo mezzo alle sentenze inappellabili ed a quelle pronunciate nei giudizi sommari, mantenute così del pari le altre disposizioni del progetto per cui l'opposizione è sempre ammessa e per le sentenze dei giudici di mandamento, e per quelle dei tribunali di commercio.

Cosiffatta modificazione fu dalla Commissione deliberata coll'intento di ovviare il meglio possibile alla diuturnità dei giudizi, perchè coloro i quali avessero sperimentato prima il mezzo dell'opposizione, avrebbero potuto, a tenore del progetto, valersi ancora del rimedio dell'appellazione contro alla sentenza che avesse pronunciato sull'opposizione.

Ed il Ministero, quantunque le ragioni per cui l'opposizione scorgesi ammessa negli altri Codici contro ogni sentenza contumaciale sembrassero tali da poter difendere la razionalità del progetto, si accostò tuttavia all'avviso della Commissione per cui viene essenzialmente mantenuto in parte l'attuale ed antico sistema che ammette solo l'appellazione contro alle sentenze pronunciate in pena della contumacia, ossia *causa nondum cognita*; la qual cosa succede appunto nelle cause sommarie a differenza delle formali, nelle quali il giudice *omni subtilitate causam requirit*.

5° Una notevole variazione si è pure introdotta nel titolo *Della perenzione d'istanza*.

Il progetto primitivo recava la disposizione che la perenzione non avesse luogo di diritto, ma rimanesse sanata coi susseguenti atti legittimi fatti in causa dall'una o dall'altra delle parti.

La Commissione del Senato aveva a rincontro deliberato di adottare un principio direttamente contrario, e talmente assoluto che la perenzione non fosse più sanabile.

Ma si convenne poi nell'attuale dettato per cui la perenzione, assimilata in tal parte alla prescrizione, che non può mai essere rilevata d'ufficio dal giudice, avrà bensì luogo di pieno diritto, ma dovrà essere formalmente proposta. Oltre di che non essendo opposta, e trovandosi dalle parti perseguita la causa, dovrassi intendere che esse vi abbiano rinunziato.

Venne anche aggiunta una disposizione intesa a mantenere l'effetto, nel caso di perenzione, del giuramento prestato e delle deposizioni dei testimoni, qualora fosse avvenuto il decesso dei medesimi nel mezzo tempo tra l'istanza perentoria e la rinnovazione della medesima.

E da ultimo fu modificata la disposizione del progetto relativa alle spese della procedura, le quali non ricadranno più a carico del solo attore, ma ciascuna delle parti dovrà sop-

portare in proprio quelle che essa avrà fatte, volendosi con ciò significare che la colpa della perenzione debba avervi comune ai contendenti, e così, invece che, secondo il concetto dell'antico progetto, la perenzione appariva introdotta in favore del solo convenuto; secondo il nuovo, avrà luogo in favore di ciascuna delle parti, le quali potranno a posta loro eccepirla.

Le precaccennate innovazioni, suggerite dalle disposizioni del Codice ginevrino poste a ragguglio con quelle del Codice francese, parvero in conclusione più razionali, e furono perciò accolte.

Nel libro terzo le sole modificazioni introdotte dalla Commissione e dal Ministero accettate, che siano da notarsi, riguardano il giudizio di revocazione.

Furono i casi della revocazione sensibilmente diminuiti e ridotti: 1° a quello in cui la sentenza sia stata l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; 2° al caso in cui siasi giudicato sopra documenti che la parte soccombente ignorasse essere già stati riconosciuti o dichiarati falsi; o che siasi giudicato sopra documenti riconosciuti o dichiarati falsi dopo la sentenza; 3° al caso in cui si fossero posteriormente recuperati documenti decisivi, non prodotti prima per fatto della parte contraria; 4° ed infine all'errore di fatto emergente dagli atti e documenti sui quali siasi la sentenza proferta.

Ma di tutti gli altri casi così sottratti al giudizio di revocazione si è composto il nuovo articolo 208, formandone altrettante cause di nullità della sentenza che, all'uopo, daranno luogo al ricorso in Cassazione.

Al Ministero sembrava in sulle prime preferibile il sistema del progetto, perchè il ricorso in Cassazione contro alle sentenze impugnate per alcune delle dette nullità potrebbe per avventura indurre la Corte di cassazione nella necessità di doversi alquanto più addentrare nella cognizione dei fatti della causa e di dovere istituire certe indagini spettanti al merito della questione, come sarebbe, a modo d'esempio, qualora si dovesse ricercare se una data nullità sia stata espressamente o tacitamente sanata; chè questa sarebbe una questione di volontà pura e semplice. E gli sembrava più consentaneo al vero oggetto della sua istituzione che la Corte di cassazione, come in Francia ed altrove, dovesse limitarsi ad esaminare in tutta la loro purezza, ed astrattamente, per così dire, dalla intrinseca realtà dei fatti precedenti alla denunciata sentenza, le questioni di mero diritto nelle quali occorra decidere se la sentenza, come trovasi espressa, involga alcuna violazione di legge.

Tuttavia il Ministero cedette all'avviso della Commissione, mosso da due principalissime considerazioni. La prima è questa, che dalle sentenze emanate nel giudizio di revocazione sarebbesi poi fatto luogo per lo stesso oggetto al ricorso in Cassazione, e che meglio tornava l'impedire, per quanto si potesse, la molteplicità dei giudizi; e la seconda, che le cause di nullità raccolte ora nel citato articolo 208 sono propriamente di quelle che nell'attuale sistema danno pur luogo al ricorso in Cassazione.

Venne poi aggiunto a questo titolo *Della revocazione* una disposizione evidentemente utile, ed è questa, che il tribunale da cui venne pronunciata la sentenza potrà emendare gli errori materiali circa i nomi, qualità e conclusioni delle parti, che fossero trascorsi nel contesto della medesima, e similmente gli errori di calcolo, senza che le parti sieno costrette, per farli correggere, di appigliarsi ad alcuno dei mezzi coi quali possono impugnarsi le sentenze.

Nel quarto libro che tratta *dell'esecuzione delle sentenze*,

poche ancora sono le intese modificazioni che, toccando al merito delle sue disposizioni, sieno ora meritevoli di speciale menzione.

1° Occorre appena di accennare all'addizione fattasi al titolo quarto così iscritto: *Regole generali sull'esecuzione forzata*, di un articolo (669) inteso a stabilire che, sopra le istanze relative al pagamento delle spese, multe o danni dipendenti dalla reiezione di un ricorso in Cassazione, abbiano a provvedere i giudici stessi che pronunciarono la sentenza della quale erasi chiesto l'annullamento, volendosi così rimediare agli inconvenienti che, nello stato attuale delle cose, occorrono in pratica, perchè la Corte di cassazione, pronunciato che abbia sul ricorso, non può conoscere ulteriormente delle questioni che insorgano sui fatti relativi, ed i tribunali a cui siasi rimandata la causa si credono incompetenti a pronunciare sulle questioni accessorie alla sentenza della Corte suprema che rigettò il ricorso;

2° All'oggetto di ottenere che le forzate alienazioni vengano operate il più utilmente che sia possibile, l'obbligo imposto al creditore istante per la subasta di dover offerire, per gli immobili non soggetti a tributo regio, non meno dei due terzi del prezzo risultante dall'estimo venne accresciuto fino ai tre quarti dell'estimo stesso.

3° All'articolo 776, in cui si trovano enumerate tutte le notificazioni, pubblicazioni ed inserzioni da farsi nel giudizio di subastazione, venne aggiunto l'obbligo di dover notificare il bando ai creditori iscritti al domicilio da essi eletto nelle iscrizioni.

Nella relazione ministeriale che nel passato anno 1853 aveva accompagnato la presentazione del progetto alla Camera dei deputati, eransi poste a ragguglio le ragioni che avevano suggerita la omissione della notificazione dei bandi ai creditori iscritti, ritenuta come bastevole la pubblicità da darsi all'intrapresa subasta, con quelle che sembravano dissuadere siffatta innovazione.

Ma alla Commissione senatoria essendo paruto miglior consiglio il non peritarsi in tale innovazione, il Ministero, senza volere disconoscere la forza delle ragioni che i fautori della controversa opinione recavano in mezzo, deliberò di abbandonare per ora il suo primiero proposito e di attenersi più cautamente al sistema antico, il quale, senza fallo, meglio provvede alla incolumità delle ragioni dei creditori.

E siccome l'approvazione del presente Codice di procedura non vorrà essere che provvisoria, il Ministero, sia in questa come in ogni altra questione ove si dubitasse della utilità e convenienza delle designate innovazioni, fu più inclinato a mantenere l'antico che insistente nel difendere ciò che di nuovo si proponesse.

4° Secondo il progetto, dovendo cessare nella subasta l'esperimento di un duplice incanto, si è stimato opportuno di introdurre nell'articolo 784, ove parlasi dell'aumento del sesto, la facoltà al tribunale di autorizzare eziandio, secondo la particolarità delle circostanze, l'aumento del solo mezzo sesto; procacciando così nell'interesse dei creditori, non meno che del debitore espropriato, che il prezzo dell'immobile subastato aggiunga o si approssimi al giusto suo valore.

5° L'articolo 810, diretto a regolare gli effetti del reincanto avvenuto per colpa del primo deliberatario, il quale non abbia soddisfatto alle condizioni del deliberamento, venne in parte emendato, all'oggetto d'introdurvi qualche dichiarazione apertamente conforme al diritto ed all'equità, pel caso in cui dalla seconda vendita siasi ricavato un prezzo maggiore del primo, affinchè esso primo deliberatario possa conseguire sull'eccezione le spese a suo carico, e possa anche recuperare,

senza danno dei creditori, quella parte del prezzo, che per sorte avesse già pagata; tantochè i creditori non abbiano a lucrare con di lui iattura.

6° Venne da ultimo modificato l'articolo 836, riguardante i creditori che tardamente propongono i loro crediti nel giudizio di graduazione.

Si è inteso, colla redazione novellamente combinata di quest'articolo, di rendere più rilevatamente disegnati i vari stadi che potrà percorrere il giudizio di graduazione e la sorte diversa che potranno incontrare i creditori, secondo che saranno più o meno diligenti nel comparire.

I creditori che compariranno, depositato che siasi nella segreteria lo stato di graduazione, ma prima della sua omologazione, saranno collocati secondo il loro privilegio ed anteriorità d'ipoteca, soggiacendo però alle spese cagionate dal loro ritardo.

Nel caso d'appello dalla sentenza d'omologazione, se l'appello colpirà tutti i creditori collocati, coloro che compariranno prima che lo stato di graduazione sia definitivamente fissato a tenore dell'articolo 834, e per conseguente prima che siasi pronunciata la decadenza dei non compariti, giacchè la declaratoria data dal tribunale sopra tale decadenza era a cagione dell'appello rimasta paralizzata, saranno egualmente collocati come sopra, e soggiaceranno, non solo alle spese, ma ai danni ed interessi proceduti dal loro ritardo, e dovranno all'uopo prestare cauzione per essi, o depositarne l'ammontare. E se l'appello riguarderà soltanto alcuna delle collocazioni, quelle d'esse non cadenti nell'appello non potranno essere pregiudicate dalle nuove proposte, eziandio che non si fosse per anco effettuato il pagamento delle somme assegnate.

Questo, per verità, era pure il vero e genuino concetto del progetto ministeriale, combinando il tenore del secondo alinea dell'articolo 831, che tuttora sussiste, col prementovato articolo 836 qual era redatto; ma era tuttavia utile, onde eliminare ogni dubbio, di raccogliere più dichiaratamente in un solo articolo le regole spettanti ad ogni caso di ritardata comparizione.

Lo stesso articolo 836, secondo la prima redazione, riservava ancora il diritto dei creditori ipotecari sul restante prezzo, anche rispetto al terzo possessore, finchè tale residuo non fosse stato pagato a di lui mani. Ma si è creduto conveniente di pretermettere tale disposizione, ed in ciò consiste la variazione che essenzialmente si volle fare alla prima redazione ministeriale, affinchè l'atto del giudice commesso, per cui venga definitivamente fissato lo stato di collocazione sia quell'estremo limite che chiuda l'adito ad ogni proposta.

Nel quinto libro che tratta dei vari procedimenti speciali, le modificazioni proposte dalla Commissione furono unicamente intese a completare il testo del progetto senza variarne i fondamentali concetti.

Così anche nella parte ultima, intitolata *Disposizioni finali transitorie*, si fecero alcune rettificazioni ed aggiunte, la cui utilità a primo aspetto si comprende, fra le quali una disposizione transitoria creduta dal Ministero necessaria, all'effetto di regolare la perenzione d'istanza rispetto alle cause instituite anteriormente al nuovo Codice, se avrà, come giova sperarlo, forza di legge.

Il Ministero adunque essendosi appropriati g' emendamenti che gli furono proposti, o puramente, o con quelle modificazioni che vennero concordemente stabilite, ripropone così riformato il progetto, e spera che il Senato vorrà, approvandolo, aderire al voto del Governo e coronare insieme

l'opera sì utilmente e lodevolmente compiuta dalla sua Commissione.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il Codice di procedura civile da pubblicarsi in conformità dell'articolo 3 della presente legge è provvisoriamente approvato, ed avrà esecuzione cominciando col giorno 1° di gennaio 1855.

La sanzione definitiva d'esso Codice sarà posta in deliberazione nella Sessione parlamentare dell'anno 1858.

Art. 2. Un esemplare stampato di detto Codice, firmato dal Re e contrassegnato dal guardasigilli servirà d'originale, e verrà depositato e custodito negli archivi di Corte, unitamente ad una traduzione del medesimo in lingua francese, resa autentica dalla firma del Re e dal contrassegno del guardasigilli.

Art. 3. La pubblicazione di detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato nella tipografia Reale a ciascuno dei comuni dello Stato per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Art. 4. Prima del gennaio 1855 saranno determinati per legge i diritti dovuti ai segretari ed agli uscieri e gli onorari degli avvocati, dei procuratori e dei periti per gli atti di rispettiva loro pertinenza contemplati nel Codice stesso.

Art. 5. Col primo giorno di gennaio 1855 i tribunali di prima cognizione, i magistrati d'Appello, ed il magistrato di Cassazione assumeranno rispettivamente il titolo di tribunali provinciali, Corti d'appello e Corte di cassazione.

Relazione fatta al Senato il 30 maggio 1854 dalla Commissione composta dei senatori Sclopis, Cristiani, Siccardi, Fraschini, Stara, Collet e De Margherita, relatore.

SIGNORI! — Dei vari rami, nei quali spertesi la legislazione, niuno di certo ve n'ha che siasi fatto segno a così amare censure, quanto quello che statuisce sopra le norme da osservarsi nel giudiziario procedimento.

A sentire i detrattori di questa generazione di leggi, non che esse abbiano alcun carattere di necessità che dia ai cittadini ragionevole impulso a sobbarcarsi all'incomoda e molesta loro osservanza; non che abbiano alcun grado di vera utilità che ve li alletti, col fare più agevole e piano il sentiero della giustizia, l'ingombrano invece ad ogni passo di molteplici e minute solennità, non ad altro fruttevoli se non a smungere dagl'infelici litiganti, costretti a battere tale via, vistose somme di denaro, ed a rallentarne cosiffattamente il cammino, che beato cui basti l'animo a durarla sino a conseguire dopo tante lentezze ed a sì caro costo il sospirato compimento di giustizia.

Non così, nè sotto un cotal sinistro aspetto guardansi le leggi regolatrici degli ordini giudiziari da ogni savio e giusto estimatore delle cose e dagli uomini al cui criterio non faccia velo niuna preconcepita opinione.

Le forme giudiziarie, non tanto che siano risguardate da chi rettamente ed imparzialmente ne giudichi come un inutile sopraccarico imposto a chi si avvia nella carriera dei giudizi, sono in quella vece tenute qual potente salvaguardia della giustizia, e la più valida guarentigia dei diritti delle

parti. Quel discreto emolumento che il fisco ne ricavi non è altramente considerato se non qual equitativo compenso di una parte delle spese che costa allo Stato l'adempimento del sacro dovere che gli corre di provvedere alla retta amministrazione della giustizia fra i cittadini.

Ed in vero, appena è che sul serio immaginare si possa lasciata ai contendenti la balla di procedere innanzi al giudice o da loro liberamente trascelto, o dalla legge designato, in quel modo che loro meglio attalenti. Oltrechè, anche in siffatta ipotesi, rimarrebbe pur sempre a definirsi in quali casi e per quale via giungere si potesse a far raddrizzare il torto giudicio, che profferito si fosse, e come la sentenza, reluttante il condannato, avesse a mettersi ad effetto a pro di chi Pottenne: troppo complicata si è la condizione degli affari nello stato attuale della società perchè concepire si possa ragionevolmente la possibilità di cosiffatto ordine di cose, che a mala pena converrebbe alla primitiva loro semplicità e naturalezza. Se pertanto non arriva che troppo spesso, per mala sorte e per la malizia degli uomini, il disconoscersi quel diritto che ad altri legittimamente appartenga, od il ricusarsi all'adempimento dell'assuata obbligazione da parte di chi ne è in buona forma legato; se è disdetto, com'è ed esser debbe in ogni ben ordinato civile consorzio, il farsi ragione da sè, gli è pur forza che in somiglianti contingenze all'autorità giudiziaria ricorrasì, e da lei attendasi quanto niuno è che da sè stesso procacciare si possa; se da ultimo la forma del piatire in giudicio non può senza gravissimo sconcio abbandonarsi al talento dei litiganti, ma vuol essere dalla legge definita e regolata, niuno che abbia fior di senno e cui stia a cuore il bene dell'universale può chiarirsi avverso a quell'ordine di leggi che, facendo capo dall'esordire del giudicio, ne regolano passo passo l'andamento nell'intiero suo corso sino all'ultimo suo termine, onde vi trovi l'attore segnata la via che tenere debbe al fine di vedere stabiliti i fondamenti della sua domanda, e resti ad un tempo incolume, coadiuvata anzi e convenientemente protetta la giusta difesa del coavenuto.

Non avvi per converso chi sia anche solo mezzanamente penetrato della somma importanza, e, diciamo pur francamente, della stretta necessità delle leggi giudiziarie, che non tenga in conto di segnalato servizio reso alla società il dotarla di un Codice di processura che riesca ai litiganti di fraccola e di sicura guida nell'arduo e spinoso cammino del giudicio, ne diriga i passi, ed a buon fine li scorga.

Grande, per verità, immenso si è ben anco il beneficio che alla civile comunanza arreca la codificazione di quelle leggi onde sono governati i diritti e gli obblighi dei cittadini fra loro, ossia che dalle condizioni personali tali diritti dipendano, o da altre legittime fonti scaturiscano, e, chiarita la natura propria di ciascun civile negozio, appositamente definiscano le conseguenze che ne derivano a pro od a carico di coloro che vi prendono parte.

Ma, per quanta sia l'utilità che dal civile Codice giustamente s'aspetta la politica associazione, n'andrebbe il frutto in non poca parte perduto, senza l'accompagnatura d'un Codice giudiziario, la cui missione non è punto altra fuori quella d'imprimere movimento e vita alle prescrizioni del diritto privato, qual che ne sia il ramo.

A che pro, vaglia la ragion del vero, il faticoso travagliarsi che farebbe il legislatore nello scrutare sottilmente la indole d'ogni civile negozio allo scopo di fissarne la propria natura e dedurne poscia i diritti ed i doveri che direttamente o per indiretto ne sgorgano, dove, cui tali diritti s'appartengono e verso il quale i rispondenti obblighi vogliono essere co-

scienziosamente adempiuti, non abbia in pronto i mezzi portigli dalla legge stessa per far valere le proprie ragioni contro quegli sopra il cui animo si poco peso s'abbia il sentimento di giustizia e del dovere da non indursi al soddisfacimento del debito, se non spintovi ed a viva forza coartato?

Siano pure le leggi di rito giudiziario leggi secondarie, o, come un moderno autore le appella, leggi aggettive, comparativamente alle leggi civili, che primarie sono, e sostantive da lui si dicono, non lasciano per questo d'essere le une e le altre di poco dissimile importanza siccome egualmente necessarie, e potendo per questo rispetto giustamente parificarsi la legge, che dell'aiuto di un'altra abbisogna per esplicare intieri i suoi effetti e compierne l'azione e quella che tal aiuto le porge.

Or chi per poco facciasi a meditare sopra quella speciale legislazione, che ha per iscopo l'ordinamento dei giudizi, non tarderà a convincersi, due cose esser essenzialmente richieste a fare ch'essa porti effettivamente tutto quel frutto, che a buona ragione se ne ripromette l'amministrazione della giustizia; siano, cioè, queste leggi quanto il più far si possa accuratamente compilate, e, fatte che sono, veglisi con assidua e costante sollecitudine ad antivenire gli abusi cotanto agevoli ad insinuarsi nella giornaliera pratica, prontamente reprimendo quelli che già trovinsi inavvertitamente invalsi. Il primo è ufficio proprio del legislatore, che porre debbe nella confezione della legge tutta quell'operosa cura che valga, se non a renderla perfetta (chè nulla di perfetto esce di mano dell'uomo), certo il meno possibile difettosa ed imperfetta.

Il secondo è debito di vigilanza che ai magistrati incombe di tener mano all'esatto esequimento della legge, chiudendo l'adito ad ogni, eziandio lievissimo, abuso che tenti corromperne la integrità, e non rimettendo punto della rigorosa severità nell'infliggere le pene ai trasgressori nella legge comminate.

Stimerà per avventura taluno di queste cose meno sagace e meno sperto conoscitore non essere poi, come vorrebbe si far parere, la compilazione di un Codice di procedura impresa di tanta mole che non se ne possa con un po' di studio venire agevolmente a capo; ma chi così la pensi a partito si inganna, e basta a farlo ricredere ch'ei si provi a porvi mano; tante sono le difficoltà che in ogni parte del suo lavoro gli si affaccieranno da non poter guari nutrire fiducia di doverle tutte felicemente e senza troppa fatica superare.

Posto del continuo il compilatore di un Codice giudiziario, o chi assuma il carico di rivederlo, infra due opposti interessi, che a vicenda si combattono, rado è che all'uno satisfaccia senza che l'altro sembri alquanto scapitarne.

Quegli che institui il giudicio, e vi sostiene le parti d'attore, unicamente inteso a toccarne al più presto la meta, ti ne ogni forma in conto d'imbarazzo ed incaglio che ne inceppa il cammino, nè altramente riguarda i termini dalla legge prestabiliti, se non come indugi propri ad allungarne senza bisogno la durata.

Ben altramente rimiransi queste forme e questi termini da chi è tratto in giudicio perchè risponda ad una domanda che contro di lui viene fatta. Esso li riguarda quali altrettante guarentigie della sua difesa, della quale mostrasi vivamente sollecito, e non è mai che egli facciasi od appuntare la molteplicità e l'intricchezza delle une, od a lamentare la soverchia prolissità degli altri.

A ben fare in cotal bivio altro non resta al prudente legislatore se non di veder modo d'entrare in una via mezzana, per cui vengano in equa misura a temperarsi vicendevolmente

l'impaziente ansietà di chi domanda coi giusti e naturali riguardi alla difesa dovuti.

A voler oltracciò guardare la cosa da un punto di vista alquanto più elevato ed esteso offronsi considerazioni d'ordine superiore, le quali potentemente consigliano il tenersi in questa materia, altrettanto che in altra qualsiasi, egualmente lontani dai due opposti estremi, che sono in verità gli scogli, contro dei quali vanno a rompere non poche legislazioni. O nell'uno, o nell'altro senso trasmodisi dal legislatore, viziosa e piena di pericoli non fallirà che abbia a riuscire l'opera di lui.

Poniamo caso che l'autore della legge ordnatrice del procedimento giudiziario fortemente preoccupato dal pensiero, che tutte le parti d'esso dal primo suo iniziamento fino ad aver toccato il suo termine abbiano ad essere nelle singole sue fasi ed in ognuno degli atti che v'occorrono farsi, dalla legge minuziosamente regolato, talchè nulla siavi nel più o meno lungo suo corso, che non abbia scritta nella legge la norma che lo informi.

Manifesto si rende, agli occhi eziandio dei meno veggenti, quanto cosiffatta legge, irta di numerose e minute formalità, oltre agli inceppamenti ed alle lentezze che non potrebbe a meno d'arrecare nell'andamento della causa, ed all'aggravarne d'assai la spesa, facile esca porgerebbe allo spirito cavilloso e protelatorio onde non pochi dei litiganti appaiono altamente signoreggiati, e come questi non mancherebbero di farne loro pro a detrimento della giustizia.

Diasi per converso che la legge giudiziaria opera sia di chi ardente amatore si mostri di quella semplicità, che, ne' suoi giusti limiti rattenuta, è alle leggi cotanto amica, ma viziosa pur essa si fa dove troppo oltre improvvidamente trascorra, posto abbia ogni cura nel rinserrarne le disposizioni entro i più angusti e stretti confini.

Quanto viziosa e peccante s'appalesa quella legge che, tutto volendo per sé, e colla propria autorità regolato a troppi e minuti particolari discende, altrettanto difettosa e redarguibile ha da giudicarsi quella che, andando in opposto eccesso, preferisce di stare alle generali, e contentandosi di dare norma agli atti più sostanziali del giudizio, tutto il rimanente abbandona all'arbitrio dei litiganti e di chi li rappresenta. Avrà al certo cotale legge il vanto della brevità, quella d'essere provvida a sufficienza non già. Gli è pur mestieri che ogni atto giuridico abbia la sua forma particolare ed alla sua indole appropriata. Dove questa nella legge rinvergasi, niuno sarà che sottrarre si possa dal conformarvisi, e regnerà unità di forme in ogni determinato genere d'atti; quando no, il minor male, che dallo scongiato laconismo della legge sia per venirne, quello si è d'una incredibile svariatazza di forme che foggiate talora da coloro stessi, i quali hanno mano principalissima nell'attitazione delle cause, non tengono sempre unicamente di mira la retta amministrazione della giustizia, ma piegansi talvolta a malaugurate viste di sordido guadagno.

Dai quali pericoli, cui far non si può non vada incontro chi detta leggi di processura, o di soverchio abbondare delle forme a detrimento dei litiganti insieme e della giustizia, o di troppo scarseggiare al bisogno, unica via che gli si pari dinanzi a trarsene con lode, quella per certo si è di tenersi ben fitto in mente il fermo proposito di non dar luogo a forme, della cui necessità, ed almeno incontraetabile utilità, non sia il legislatore in grado di rendere a sé ed a chi ne lo addimandi piena ed appagante ragione.

Sole quelle formalità, che non abbiano altra base dal precepto legislativo in fuori, e della cui necessità o vera utilità non arrivisi a farsi paghi, incontrare sogliono mala acco-

gnenza nel pubblico, e sono con più facilità a poco andare trascurate e neglette.

Se non che, pur ammesso che chi tosse a dare norma al giudiziario procedimento col meditare profondamente sopra l'arduo argomento, intorno a cui lavora, sia felicemente riuscito a cogliere nel segno, data alle forme d'esso quella giusta misura, che nè al bisogno sovrabbondino, nè stianvi al disotto, altra difficoltà testo gli si fa incontro, pari al certo, se non maggiore di quella già superata; ed è quest'essa.

Intendimento si è (non occorre dubitarne) del legislatore nell'imprimere che fa a certi atti giudiziari una determinata forma, all'indole loro rispondente ed agli effetti, cui son essi chiamati a produrre, che sia la stabilita forma dai litiganti scrupolosamente osservata, nè facciansi atti dove ella trovisi trasandata e sortire debbano tuttavia ugual effetto, come se nulla mancasse alla loro perfezione; senza di che tanto avrebbe valuto il non dar loro una forma speciale.

Parimente, lorchè conducesi il legislatore a perfinare che almeno degl'atti della causa compiersi debba entro determinato spazio di tempo, ei debbe aver avuto le sue buone ragioni per così adoperare.

Gli è perciò conseguente il pensare che in così facendo lontano fosse dal suo concetto l'agguagliare la condizione dell'atto compiutosi entro il prefisso termine a quella dell'atto cui solo di poi si desse opera.

Tanto varrebbe anche qui in siffatta ipotesi il non prefiggere termine nessuno, se l'atto che dopo quel termine trascorso si compia aver debbe ugual forza come se nel voluto spazio fatto si fosse.

Non può che perderne ed assai disgradare la legge, dove, osservata o no, nulla ne scapiti l'atto, in cui ella ebbesi in nuova cale, messo a confronto con quello che dal diritto tramite della legge punto non ebbe a disviare.

Non è per verità da negarsi che, dove la legge altramente non statuisca, l'atto che destituito si mostri della forma dalla legge voluta riputarsi debba nullo, e come non avvenuto; e tale pure di pien diritto quello aver si debba, che spirato il termine utile, entro cui n'era circoscritto il compimento, cominciato abbia ad avere la sua esistenza; farsi in questi casi rigorosa applicazione del principio, secondo il quale la forma dà l'essere all'atto ed alla sostanza prevale: principio questo, che tenuto anch'esso entro ai suoi giusti confini, non tanto che meriti quelle aspre censure le quali non mancò chi contro gli lanciasse, apparisce invece, chi ben vi pensi, sopra salde ed inconcusse basi assiso.

Ma qui non istà il vero punto della difficoltà.

Se, dove la legge altrimenti non provvede, è stretto ed imprescindibile debito di chi ha per ufficio di farne l'applicazione agli occorrenti casi di non dare passo ad atti che attestino palese disobbedienza alla legge, o per la forma onde sono rivestiti, o perchè fatti fuori del tempo a tal uopo prefisso, ben altra e di più vasto ambito si è la missione in proposito al legislatore imposta.

Se a chi applica la legge è indistintamente disdetto il tener per buoni atti od irregolari od intempestivi, salvo ve lo licenzi, ed espressamente od in via equipollente, la legge, a questa appunto in quella vece eminentemente si appartiene di vedere quale nella svariatazza contingibilità dei casi esser debba la condizione di quanto, o per ragioni di forma o di tempo, dal suo dettame dilungarsi.

Ed è questo il nodo poc'anzi additato, al cui scioglimento durasi non poca fatica da ogni ordinatore della giudiziale processura, cui stia a petto di darle quel migliore indirizzo cui giungere si possa.

Sopra di che giova non poco il premettere anzitutto come punto di partenza quanto sia, per comune giudizio, da schivarsi ad ogni possa il dare alle leggi quell'assoluto carattere d'inflessibilità che non ammetta eccezione di sorta.

Mal consente l'indole generale dei civili negozi, intorno ai quali la legge provvede, l'assoggettarli che faccia il legislatore ad una regola fissa, invariabile, perpetua, senza niuna distinzione introdurre e niun caso eccezionale.

A leggi di tal tempra, che di assoluto smisuratamente risentonsi, non suolsi guari far buon viso, e tornano esse invece per lo più inaccette, siccome quelle che mettono bene spesso i giudicanti nella penosa condizione di pronunziare contro i dettami della propria coscienza e repugnante l'intimo loro convincimento.

La è per fermo (nè niuno è che vi contraddica) grave menda in punto di legislazione il sostituire al prescritto della legge l'arbitrio di chi giudica, da doversi in scambio cotesto arbitrio entro i più stretti limiti rinchiudere.

Pur nondimeno uomini di provato senno non dubitano di asserire, e col corredo di savissime riflessioni francamente mantengono, che per quanto nocivo giustamente si abbia l'arbitrio al giudice lasciato, questo tuttavia, frenato massime com'è dalla pubblicità dei giudiziari dibattimenti, solo che dalla legge venga a certi e determinati casi confinato, meno dannevole torni della troppo assoluta prescrizione della legge, la quale per nulla pieghisi alle molteplici contingenze dei casi meritevoli di opportune e ben intese eccezioni.

Ora, quello sfavorevole giudizio che comunemente ed a buona ragione si porta sopra ogni legge, i cui precetti siano in modo troppo assoluto generati ed indistinti da non lasciar luogo a quegli equi temperamenti che l'immensa diversità dei casi richiede, colpisce ben anco le leggi giudiziarie che, se non più, certo non meno delle altre ne abbisognano.

E se in questo speciale ordine di leggi avvii alcuna prescrizione che meno ancora di ogni altra comporti l'additato carattere soverchiamente assoluto e scevro dalle volute distinzioni dei casi, tale è per certo quella che statuisce sulla sorte che toccar debbe agli atti non aventi la forma della legge, o fatti dopo trascorso il periodo di tempo entro cui avrebbero dovuto esserlo.

Senza venire al punto estremo che tanto valga l'osservare la legge dando all'atto la prescritta forma e nel prefisso termine compiendo, quanto il trasgredirla, non curate le volute formalità, e lasciato trascorrere il prefinito spazio, il che finirebbe ad invilimento dell'autorità legislativa per la niuna sanzione che ne rafforzerebbe il potere, hannovi ben altri modi ed altre punizioni con che vendicare l'oltraggio fatto alla legge da chi mostrassi non calente dei suoi precetti, perchè non sia mestieri di generalizzare in guisa l'annullamento dell'atto non legalmente formulato e la perdita del diritto non per tempo esercitato che in niun caso isfuggir si possa a cotanto gravi e severe ordinazioni della legge.

Somiglianti trasgressioni della legge non hanno tutte eguale gravità, nè con sè traggono conseguenze di uguale rilievo; a talchè persuadano di usare verso tutte la medesima stregua ed infliggere loro identica pena. D'onde la necessità di discernere l'un caso dall'altro, e pesata a dovere la gravità della contravvenzione, multarla di quel grado di pena che equamente ed a giusto ragguaglio vi risponda.

Ma quale avrà ad essere il criterio che norma suppediti a rettamente divisare l'un caso dall'altro e faccia conoscere dove la nullità dell'atto e la perenzione del diritto essere debbano indispensabili corollari della trasgredita legge, dove invece più miti prescrizioni siano meglio al caso confacevoli?

Non manca, se pur non vassi errati, la guida, che a tale risultamento con sicurezza conduca, tanto solo che da un poco più alto vi si guardi, ed allo scopo risalga, cui già si disse mirare in ultimo costruito la legge, onde retti sono e governati i combattimenti giudiziari.

Già si accennò, nè accade il ripeterlo, essere la legge giudiziaria nata fatta per mettere in azione i diritti che la legge civile sicura ai cittadini ed a procacciare a cotesti diritti la piena ed intiera loro attuazione nel caso d'insorta contestazione su di essi, od in quello che è pur troppo non infrequente, in cui tanto non possa sull'animo della persona obbligata il sentimento del proprio dovere da provocarne dal di lei canto lo spontaneo adempimento.

Non può quindi cotesta legge accessoria e secondaria, senza troppo apertamente contrariare al proprio fine, stendere tant'oltre i suoi effetti sino ad annientare e distruggere quella principale, della quale ha per istituto di svolgere, aiutare e portare a debito compimento l'azione.

Partendo da questa base chiaro si scorge che andrebbe a rovescio dello scopo, cui si propone di afferrare, e che tutta da capo a fondo l'informa, quella legge giudiziaria, la quale così gelosamente tenesse alla scrupolosa osservanza delle forme e dei termini da non dubitare d'infliggere inesorabilmente la pena della nullità ad ogni atto che si palesi da questo lato peccante, checchè quindi ne avvenga, e quando pur ne avessero ad andare perduti, ed in altri tramutati quei diritti civili che ella è destinata a tutelare, a proteggere ed a favorirne lo svolgimento e l'attuazione.

Di che procede, e spontanea corre la illazione del doversi dal legislatore in punto di forme e di termini andare assai a rilento a pronunziare irriti e vani gli atti, solo perchè dal lato dell'estrinseca loro forma peccanti e nell'annettere la privazione del diritto al solo non essersi esso esercitato entro un determinato spazio di tempo lasciatisi inoperosamente trapassare.

Allora può il legislatore a suo bell'agio, e senza che punto gliene incresca, mostrarsi severo e rigido contro i violatori delle forme, e non curanti dei termini, che non ne resti vulnerato il diritto in causa dedotto e non venga perciò la sostanza alla pura forma immolata e posposta, salvo se per avventura in alcun caso altramente consigliino possenti ed irresistibili considerazioni di ordine più elevato, in faccia alle quali considerazioni ne perda e sia palesemente da meno il proposito di mantenere intatte ed illese le ragioni delle parti nel merito, e porti il pregio di farne senza ribrezzo il sacrificio, anzichè lasciare che per la loro trascuranza, cui la legge connivente si presti, venga a poco a poco svigorendo l'impero e l'autorità dei giudiziari ordinamenti della legge.

Se, mantenuta fermezza all'atto dalle legislative prescrizioni discordante, maggiori e più gravi danni siano per venirne a riscontro di quelli che dalla sua annullazione a discapito delle ragioni di merito ne proverrebbero; se non si possa serbare in vigore quell'atto, salvo a costo di una troppo perniziosa incertezza che esso lascierebbe sussistere, degna di essere a qualsiasi patto evitata; se l'abilitare la confezione dell'atto, in onta al trapasso del termine utile a tal uopo dalla legge prefisso, non possa a meno di cagionare un nocivo e soverchio prolungamento della lotta giudiziaria; in queste ed altre tali congiunture niuno, che rettamente senta, sarà per biasimare il dipartirsi che il legislatore faccia dalla ricordata massima, che in generale non gli consente, se non a grave stento, di sacrificare troppo facilmente le ragioni di merito alle esigenze della semplice procedura.

Nè in così adoperando altro fa alla perfine nella cerchia di

sua azione la legge giudiziaria, se non ciò che nella propria sfera opera tuttodì la ragion civile, di cui la prima segue in tal parte le orme.

Dove non può la legislazione civile assequire certezza, di presunzioni si accomoda, prese, vuoi da certe speciali circostanze, vuoi dal semplice trascorso di tempo ed alla diuturnità di questo va fino ad attribuire l'effetto di estinguere l'azione più tardi proposta che non sarebbe convenuto di farlo.

Va perciò esente da ragionevole appunto la legge giudiziaria, se ancor essa, camminando sulle additate traccie, connette all'adempimento di alcune formalità certe presunzioni di diritto, e circoscrive entro un dato spazio la facoltà di venire a certi atti, e con ciò influisce per indiretto sul merito della causa.

Quanto venessi sin qui leggermente adombrando intorno alle spinosità e disagiolezze da non potersi se non con molto studio ed a gran fatica superare, che necessariamente s'incontrano da chi all'arduo lavoro accingasi della compilazione di un Codice giudiziario, valga ad assolvere la Commissione, che il Senato onorò dell'incarico di esaminare il progetto statogliene dal Ministero presentato, da ogni rimprovero onde siasi da taluni stimata meritevole la deliberazione, in che venne sul bel principio delle sue riunioni, di sottoporre quel progetto alle più severe e ponderate meditazioni acciò non comparisse al cospetto di questo illustre consesso prima che vi fossero introdotte quelle variazioni e modificazioni che si fossero credute acconce a renderlo, se non il migliore possibile, almeno quanto più far si potesse purgato da quelle mende che vi fossero per avventura incorse, e di quei miglioramenti dotarlo, di cui fosse per parere suscettivo, spendendovi quel tempo che si ravvisasse a tal uopo necessario, e permettessero d'impiegarvi le gravi incumbenze del maggior numero dei suoi membri di alte cariche insigniti, e non perdonandola ad ogni vigilantissimo studio e laboriose lucubrazioni per venire a capo dell'intento.

Pensò la Commissione, e non dubita di avere, in così pensando, colto nel vero, andarne in questo del giusto suo amor proprio, della dignità del Senato che gliene diede il carico e del bene del paese, cui meno increscioso sarebbe per tornare il durarla, anche per poco, nell'aspettazione di un Codice che, per verità, avrebbe dovuto ben prima d'ora vedere la luce, dove almeno tale al fine l'ottenga, quale sperare si possa doversi cattivare non isfavorevole accoglimento presso il fóro ed il pubblico.

Eravi, a vero dire, una considerazione la quale, a detta di taluni, condurre poteva la Commissione a contentarsi di non porre, se non alquanto superficiale e perfuntoria opera nell'affidatela disamina del progetto, il carattere, vogliam dire, provvisorio onde piacque improntare la proposta legge, suscettiva perciò di essere poi (come per verità il sarebbe ogni altra legge cui fosse ben anco in fronte scolpito il carattere di cosa definitiva), fra uno spazio di più o meno lunga durata, riveduta e di ogni vizio mondata, che l'intermedia esperienza vi avesse disvelato e messo a nudo.

Ma a volere anche sopporre per un istante fosse la Commissione disposta a mantenere al progettato Codice l'attribuitagli qualità provvisoria, il che non è, come fra poco vedrassi, se la diuturna aspettazione della legge avrebbe potuto dall'un dei lati far prediligere sulle prime quel partito che alla celerità meglio si confacesse, altra considerazione di ben più alto rilievo mal consentita che per sola bramasia di affrettare di alcun poco la promulgazione di una legge lungamente desiderata, la si promulgasse meno pregevole di quel

che essere potrebbe dopo i nuovi studi cui ella venisse sottoposta. Posporre la maggiore possibile bontà della legge al suo più sollecito apparire parve cosa di cui a stento e non senza ripugnanza si appagasse la ragione.

Arroge, che il tornare sopra un Codice per farvi anche solo parziali mutazioni in questa o quella delle sue disposizioni, non è impresa cui poco basti per darvi moto, massime in tanta copia di leggi onde suol essere a dismisura sopraccarico il Parlamento; copia che, non andrà a poco il potersi nutrire fiducia di vedere di alquanto scemata onde resti agio di rifarsi su quelle che già trovansi in osservanza con tutto il carattere meramente provvisorio che loro siasi in facendole impresso.

Quali siano, se non tutte, chè troppo lunga e fastidiosa cosa sarebbe il farlo, le più sostanziali almeno fra le variazioni che la vostra Commissione, dopo il più coscienzioso e maturo esame, credette dover introdurre nel progetto che le era sottomesso, sarebbe qui l'acconcia sede di farne parola scendendo dalle toccate generalità ai particolari.

Ma per una parte il distendersi che anche per poco si facesse la presente relazione per voler dare succinta contezza e render ragione, benchè di corto ed alla sfuggita, delle sole più rilevanti mutazioni nel progetto fatte, non poteva altrimenti che non causasse il venirne di alquanto dilazionato il giorno in cui potrebbesi interrogare il Senato sull'approvazione che si spera disposto ad accordare al presentatogli progetto; nè il relatore vorrebbe per cosa al mondo prendere sopra di sé la responsabilità di un qualunque siasi indugio al più pronto soddisfacimento di così giusto ed ardente desiderio del pubblico.

D'altra parte al bisogno, il quale non può che giustamente sentirsi di aver conte le ragioni che motivarono i cambiamenti fatti al primitivo progetto, stati tutti dal Ministero acconsentiti, trovasi, a quel che ne pare alla Commissione, abbondevolmente soddisfatto dai processi verbali della precedente discussione in seno della stessa Commissione, dei quali piacque al Senato di ordinare a tal uopo la stampa.

Appaiono quivi compendiosamente sì, e con la dovuta brevità riferite, e le obbiezioni che subirono le diverse prescrizioni dell'antico progetto, e le diverse ragioni per le quali vennero le une accettate, o puramente e semplicemente, o con qualche modificazione; respinte le altre. Sarebbe quindi fatica, da chiamarsi perditempo, il rinnovarne ora l'esposizione.

E qui avrebbe termine la presente relazione con solo agguingervi le conclusioni a cui venissi dalla maggioranza della Commissione sopra gli articoli del progetto di legge stato dal Ministero presentato, se non fosse dello stretto debito che al referente corre di darvi posto ad alcuni desiderii ed a certe dichiarazioni che tre fra i commissari instavano onde vi fossero testualmente inserite. L'uno di questi commissari uscì nella seguente sentenza:

• Sino dal primo momento (egli dice) che s'intraprese l'esame del Codice di procedura civile, io non ommisi di manifestare quanto mi rincresca che, a vece di prendere per norma del nuovo Codice una legge forestiera la quale, a detta di valentissimi giureconsulti, pecca per moltissime imperfezioni, e la quale, tuttocchè in vigore in Francia da cinquanta anni, forma l'oggetto di sempre rinascanti controversie, non si fosse preferito il partito di codificare le disposizioni delle proprie leggi supplendo alle lacune che in esse esistono, assicurandone la rigorosa osservanza e riordinando l'attuale tariffa.

• Questo rincrescimento nasceva in me dalla profonda

convinzione che l'attuale nostra procedura, tuttochè in gran parte appoggiata agli usi del foro ed alla giurisprudenza dei magistrati, fosse meglio assai della legge francese suscettiva di essere ridotta in una forma che giovasse ad una pronta spedizione dei processi, con maggiore semplicità, con minor costo e con più sicuri elementi di valutazione pel giudice che non quelli che somministra il Codice di procedura francese.

« Quindi sarebbe stato mio desiderio che di questo rincrescimento, al quale erami sembrato che alcun altro membro della Commissione si fosse associato, si fosse dato un cenno nella relazione. E ciò mi sembra tanto più a desiderarsi in quantochè, nutrendo io l'intima convinzione che il Codice che in oggi si presenta all'approvazione del Senato sarà ben lungi, nella pratica applicazione, di corrispondere alla (forse troppo stata irritata) pubblica aspettazione, io riteneva cosa sommamente opportuna, a scarico stesso della Commissione, che si appalesasse apertamente, che se nel seno di essa eravi stata una maggioranza della quale, per verità, facevano parte tre membri che avevano concorso precedentemente alla formazione del progetto in discussione, la quale considerava il progetto come un reale miglioramento dello stato attuale della nostra procedura, vi era pure una minoranza la quale era lungi di dividere le lusinghe dei colleghi, ed anzi stava in dubbio se il nuovo Codice non avrebbe fatto nascere (non già solamente in modo transitorio, ma bensì in modo permanente) una maggior mole di questioni, e non avrebbe, più presto forse del tempo dal Ministero segnato, sollecitato una reprobazione tanto più viva, quanto era stata eccessiva l'aspettazione.

« Ora, nella relazione nulla dà a divedere con qualche precisione la titubanza spiegata dalla minoranza, la quale (per quanto almeno mi concerne), per nessun'altra considerazione, mi persuase a dare il mio voto al progetto se non se per quella che, dopo tanti anni di lavori preparatorii, non sembrava, nello stato di eccitamento, in cui rispetto alla procedura era giunta la pubblica opinione, fossevi possibilità di fare prevalere la determinazione di formare un progetto nuovo sopra diversa base.

« Non solo nella relazione non vi ha cenno dell'intimo pensiero della minoranza e della natura dell'adesione da lei prestata al progetto, ma anzi l'osservatavi omissione di qualsiasi allusione alla esistente pratica procedura pare implicare indirettamente che il paese nostro difettasse di procedura, ovvero che quella che si segue fosse così difettosa ed informe da non meritare nemmeno una menzione.

« A questo assoluto silenzio credo che convenga apportare riparo, e che quanto meno alla nostra procedura, prima di sacrificarla alla nascente, debbasi qualche parola di benevolenza per i servizi che essa ci rese, e che se ne sarebbero ancora potuti ricavarne ovc, anzichè tenerla pressochè in non cale, si fosse cercato di richiamarla ai suoi principii (lasciati cadere in disuso dal foro e dai magistrati), e di rivestirla di una forma più consentanea ai tempi presenti, supplendone le lacune ed accompagnandola con una tariffa riformata.

« Io desidererei quindi che nella relazione si riparasse al silenzio suddetto e che si spiegasse in modo esplicito la natura dell'adesione prestata dalla minoranza al nuovo progetto contro il quale esso teme che non tarderà a sollevarsi una inevitabile reazione.

« Se questa non può impedirsi, risulterà quanto meno che nel seno della Commissione vi furono membri che la prevedevano, e che in essi non stette se il paese non sia dotato di procedura più consentanea all'antica pratica.

« Per altra parte io credo che la manifestazione del modo di vedere della minoranza porterà questo vantaggio, che l'opinione verrà posta sin d'ora in avvertenza di non abbandonarsi troppo a lusinghiere illusioni, che la realtà forse non sarà per confermare. »

Un altro dei tre mentovati commissari appartenente alla minoranza dichiara « che se si fosse trattato di adottare a priori un sistema di procedura civile, egli avrebbe eziandio creduto migliore partito il conservare la base della procedura attuale, correggendola però, modificandola, e compiendola in modo che rispondesse ai bisogni riconosciuti della condizione presente delle nostre vertenze litigiose; e così facendo si sarebbe appunto imitata la Francia, la quale, nel suo Codice di procedura civile, conservò tanta parte delle sue antiche leggi e delle sue tradizioni, e singolarmente della celebre ordinanza del mese di aprile 1667 di Lodovico XIV, la quale a sua volta riproduceva molte parti dello stato anteriore degli usi francesi.

« Ma poichè il vezzo d'imitare il Codice francese prevalse, e che quattro Commissioni (senza tener conto di quelle elette nel seno delle Camere parlamentari) s'affaticarono su questo tema, e specialmente le due ultime, create dopo il sistema costituzionale introdotto fra noi, non si rimasero da quella via di devota imitazione, chi scrive non si attenderebbe di proporre che si distrugga affatto il progetto, egli anzi, sottomettendosi piuttosto alla esigenza del tempo consumato, e dell'aspettazione tardamente soddisfatta, che non al dettato del suo individuale giudizio, non ricusa il suo voto all'adozione del progetto che viene presentato al Senato, perchè quantunque pensi che il medesimo sarà lungi dall'essere in ogni sua disposizione favorevolmente giudicato colla pratica esperienza che se ne imprenderà, non crede tuttavia che peggiori la condizione in che ci troviamo rispetto al rito giudiziario, e vuole sperare che in qualche parte la migliori.

« Ma egli è ad un tempo fermo suo convincimento che improvvida assolutamente riuscirebbe l'osservanza del nuovo Codice, se non venisse fin dal suo esordio accompagnata da una legge per la tariffa dei diritti giudiziari, e per le spese ed onorari degli uffiziali giudiziari e forensi d'ogni maniera, e da un'altra legge sull'ordinamento degli uffizi dei procuratori e degli uscieri, con che venisse a ridursi in migliore assetto lo stato anormale in che ora si trova buona parte di essi, e si fornisse al pubblico una serie di guarentigie della reita loro condotta nell'esercizio delle rispettive loro funzioni mediante un ben regolato sistema di rappresentanza, di controllo e di malleverie.

« Senza la concomitanza delle due sovrinticate leggi, chi scrive non osa sperare che il nuovo Codice possa mai fare buona prova. Uno dei giureconsulti che hanno ai nostri giorni fatto maggiore studio sulla procedura francese, e che ottenne recentemente il premio dell'Istituto di Francia sul quesito: *Quelle sont, au point de vue juridique et au point de vue philosophique, les réformes dont notre procédure civile serait susceptible*, il signor Bordeaux, *bâtonnier* dell'ordine degli avvocati in Evreux, scriveva pochi mesi addietro all'onorevolissimo mio collega ed amico il signor senatore Cristiani, in proposito del nostro progetto di Codice di procedura :

« La Commission de la Chambre des députés a très-sagement demandé que le règlement des droits dus aux gens de justice fût l'objet d'une loi et non d'une simple ordonnance du Gouvernement. Non-seulement les droits dus aux greffiers et aux huissiers aboutissent à une véritable loi d'impôt, mais encore la mauvaise rédaction, l'ambiguïté

« du tarif contrebalanceraient les dispositions les mieux étudiées du Code de procédure. J'aurais peut-être même été plus loin que la Commission, car, selon mon opinion, le tarif devrait faire partie intégrante du Code lui-même, et ne présenter qu'une seule série d'articles avec la procédure proprement dite. Il serait même prudent d'indiquer dans l'article qui prescrit une formalité le coût de cette formalité. Sans cela, jamais les citoyens ne pourront se rendre compte d'eux-mêmes du prix que coûte la justice, et pour employer une comparaison triviale, je voudrais que chaque acte de procédure tracée par le Code portât avec lui l'indication de son coût, comme dans les magasins en marque la marchandise en chiffres afin de prouver à l'acheteur qu'on ne surfait pas. La justice aussi doit être à prix fixe. »

« Non sarà dunque eccessiva esigenza il chiedere che la legge di tariffa sia, se non pure integrante, almeno concomitante del Codice di procedura civile.

« Tiene poi il medesimo per una precauzione non punto soverchia, ma strettamente necessaria, che l'ordinamento del personale degli ufficiali di giustizia, come i procuratori e gli uscieri, si faccia per legge che debba accompagnare sino dal suo esordio l'osservanza del Codice di procedura civile.

« Come potrà supporre che le varie disposizioni di esso Codice che si rimettono alla capacità ed alla discrezione di quegli ufficiali, disposizioni ben più numerose e più importanti che non sono quelle di che attualmente trovansi depositari, siano per riuscire a beneficio dei litiganti, e per rispondere all'intenzione del legislatore, se le persone incaricate di eseguirle non hanno la capacità, e la responsabilità in grado corrispondente alla gravità ed alla delicatezza degli uffici che loro sono commessi ?

« Non può pertanto chi scrive rimuoversi dall'idea che sarebbe un compromettere la buona riuscita del Codice se l'ordinamento degli uffici ministeriali ad esso relativi non vi corrispondesse sino dal primo giorno in cui il Codice entrerà in osservanza.

« E poichè frequente è lo allegare l'esempio di quanto si fece fra noi durante il Governo francese, non sarà fuori di luogo il rammentare come sino dal 13 brumaio anno X, quando si fece la promulgazione delle *Regole generali circa l'amministrazione della giustizia e l'organizzazione dei tribunali in Piemonte*, si provvide a quello scopo a cui lo scrivente intenderebbe; che fin d'allora si pose in esecuzione la legge francese del 27 ventoso, anno VIII, la quale sarebbe pure utile di consultare, e che quando si venne all'osservanza del Codice di procedura civile, elaborato nel 1806, entrò in vigore col primo di gennaio 1807, e quando sopraggiunse l'organizzazione giudiziaria del 1810 il terreno, come si usa dire, trovavasi affatto preparato.

« All'incontro ora da noi nulla peranco è preparato onde attuare il Codice di procedura, il quale, se non ci si pensa in tempo, sarà un istrumento posto in mano di chi non saprà o non vorrà valersene; così la legge, travisata e male eseguita, darà i primi frutti cattivi, e non è d'uopo che si ricordi che, preso un cattivo andazzo nelle cose forensi all'ombra di una legge nuova, che par rivolta a far meglio, difficilissimo è poi il correggerlo.

« Si conchiuderà ripetendo quella massima che si crede da chi scrive verissima, cioè che un rito giudiziario difettoso rendesi sopportabile quando si esercita da ufficiali probi, intelligenti, responsabili, mentre un rito giudiziario assai migliore diventa pessimo se affidato ad ufficiali scorretti, insufficienti ed irresponsabili. »

Un terzo dei commissari vostri, o signori, mentre non dissente dall'accettare il progetto quale viene dalla maggioranza della Commissione rassegnato alla vostra approvazione, ebbe per altro ad accompagnare questo suo non dissenso colla manifestazione di alcuni desiderii, che è debito del mio ufficio di venirmi qui brevemente esponendo.

« E primamente, avvisando egli il tribunale mandamentale essere un tribunale domestico, ed il giudice di mandamento un padre di famiglia che ascolta i suoi figliuoli personalmente, cerca di comporli, e non riuscendovi, definisce i loro piati senza formalità d'atti e costo di spesa, gli pareva che il nuovo progetto, contuttochè migliorato, non bene ancora e sufficientemente adeguasse allo scopo a cui vuol essere rivolta una simile giurisdizione, e per conseguenza non soddisfacesse appieno ai bisogni di coloro pei quali venne la medesima istituita.

« Il perchè avrebbe egli desiderato che l'amministrazione della giustizia mandamentale, che più di qualunque altra tocca sì davvicino all'interesse del popolo, meglio si ragguagliasse all'indole sua propria, e che, limitata la citazione per atto da intimarsi, e la rappresentanza delle parti ai soli giudizi possessorii, in tutti gli altri si prescrivesse la citazione verbale e la comparizione personale, che sole, a parer suo, sono conciliabili ed in perfetta armonia coll'indole e collo scopo di questa maniera di giudizi.

« Ed a questo proposito avvertiva, che l'obbligo della citazione per atto da intimarsi poneva le parti nella necessità di dover ricorrere ad altre persone per potere sperire di loro ragioni avanti ai giudici di mandamento, e che conseguenza di un obbligo siffatto sarebbe quella di rendere le dette cause più numerose e frequenti, più intralciate, più lunghe e più costose.

« Che, mentre da gravi scrittori si encomia, e da alcune delle più colte nazioni già si sta sperimentando il beneficio che deriva all'amministrazione della giustizia dalla comparizione personale dei litiganti eziandio nei giudizi più rilevanti e complicati, e dinanzi ai tribunali collegiati, il progetto, in quella vece, ben lontano dall'entrare animoso e franco nella via segnatagli da un vero progresso e miglioramento, abbandona eziandio nei giudizi mandamentali, dove è la vera e naturale sua sede, l'osservanza di sì utile e benefica prescrizione all'arbitrio del giudice stesso, il quale e per maggior suo comodo e disimpegno accorderà ognora il chiesto permesso, o negandolo ad alcuni e concedendolo ad altri, incorrerà la taccia di troppo severo o di parziale. »

Eguale desiderio manifestava lo stesso vostro commissario, o signori, a riguardo della materia dei giudizi possessorii, parendo a lui che meglio e più compiutamente potesse la medesima definirsi e formularsi nel nuovo Codice collo stabilire: « 1° Che, dove l'attore in petitorio dichiara nell'atto di citazione di essere nel possesso o di pretendere ragioni al medesimo, il convenuto che intenda di contenderglielo, debba farlo prima della difesa nel merito, instando che la causa di possesso venga rimandata al giudice competente.

« 2° Che, dove l'attore non parli del possesso nel suo atto di citazione, ed il convenuto, in quella vece, intenda di essere nel medesimo mantenuto, debba però egli dichiararlo prima della difesa nel merito; e qualora l'attore voglia contenderglielo, debba la causa del possesso essere medesimamente rimandata al giudice competente per la sua decisione.

« 3° Che, quando nè l'attore nell'atto di citazione, nè il convenuto prima della difesa nel merito abbiano elevate pretese di possesso e sieno entrati senz'altro a discutere le

ragioni del petitorio, non siano più ammessi ad agire nel possessorio; ma sieno entrambi tenuti ad osservare, quanto al possesso, lo stato delle cose esistenti al momento della messa lite, durante la quale nulla possono al medesimo innovare.

« 4° Infine che, qualora nel corso del giudizio petitorio occorranno innovazioni o molestie od altre opere turbative dello stato suddetto, vi provveda il tribunale presso al quale pende la causa, mandando purgarsi simili attentati e restituirsi le cose nel pristino loro stato. »

In quanto poi al modo di procedere dinanzi ai tribunali, lo stesso commissario avrebbe medesimamente voluto:

« I. Che fosse a miglior forma e chiarezza ridotta tutta, quant'è, la rilevante e delicata materia delle citazioni, notificazioni, intimazioni e simili, coll'adottare le seguenti norme generali, alle quali tutte si avessero più esattamente a conformare le varie relative disposizioni del progetto.

« 1° Che ogniqualvolta la legge intende che un atto qualunque venga notificato od intimato alla persona, debba dichiararlo espressamente facendo uso a tal uopo della parola *personalmente*.

« 2° Che in tutti i casi nei quali la legge dichiara che un atto qualunque debba essere notificato alla parte personalmente, l'intimazione debba seguire alla persona; e questa non trovandosi, al domicilio; in difetto di domicilio, alla residenza, e in difetto di residenza, alla dimora.

« 3° Che sotto il nome di domicilio s'intenda tanto il domicilio reale quanto il domicilio eletto.

« 4° Che ogniqualvolta la legge intenda che l'intimazione al domicilio eletto non sia bastevole, ma sia invece richiesta l'intimazione al domicilio reale, debba espressamente per ciascun atto dichiararlo, acciocchè sappiano le parti quello loro incumba di fare.

« 5° Finalmente che dove la legge parli semplicemente di notificazione e d'intimazione d'atto qualunque senz'aggiungere la parola *personalmente*, abbia quella ad eseguirsi al procuratore della parte, se vi esiste; e non esistendovi procuratore, alla forma dei giudizi contumaciali.

« II. Che i provvedimenti concernenti alla mera istruttoria che occorrono durante il procedimento, non dal presidente, ma da giudici del tribunale a tal uopo o per turno, od altrimenti deputati, possano e debbano farsi, colla via sempre aperta del richiamo contro ai medesimi: solo modo questo che, in di lui senso, sia atto a garantire ed a conciliare tutti assieme i vari interessi, l'autorità, la dignità e il decoro dei capi, il rispetto, la subordinazione e la disciplina dei membri dei corpi giudicanti, ed i diritti e le ragioni dei litiganti.

« III. Che scopo di ogni giudiziario procedimento essendo quello di procurare a chi si trova nella dura e spiacevole necessità di piatire una retta, pronta e sicura amministrazione della giustizia, alle disposizioni contenute nel progetto altre se ne fossero aggiunte, le quali, a parer suo, avrebbero potuto conferire al più facile, pronto e sicuro conseguimento dello scopo suddetto.

« La somma poi di coteste o nuove o più esplicite disposizioni può ridursi in sostanza ai seguenti capi:

« 1° Che, quando hanno avuto luogo gli scritti ammessi in tassa dal progetto, non più lecita e volontaria soltanto, ma forzata e necessaria debb'essere in tutti i casi l'iscrizione della causa a ruolo affine di ovviare alle tante lamentate lungaggini ed altri difetti che si riscontrano nell'istruzione dei processi e che tornano a sì grave discapito dei litiganti.

« Se le condizioni in cui versiamo non consentono che si

adotti presso di noi puramente e semplicemente il sistema del Codice di Ginevra in questa parte, che è pure il più logico e ragionevole, almeno, soggiunge il vostro commissario, s'introduca nel nuovo Codice la suggerita modificazione, la quale tende in qualche modo a ravvicinarci al medesimo, prescrivendo che dopo gli scritti suddetti la causa abbia indeclinabilmente a portarsi all'udienza del tribunale, il quale o sempre o quasi sempre potrà deciderla con sentenza, quando definitiva e quando interlocutoria, mandando, se non altro, procedersi a migliore e più utile istruzione per l'avvenire.

« 2° Che l'esposizione del fatto debb'essere esatta, bene ordinata e compiuta, chiara e precisa, e soprattutto non mescolata, nè intralciata con estranee considerazioni non contenute negli atti e proprie soltanto della discussione delle ragioni di merito.

« 3° Che questa discussione poi debb'essere scevra, per quanto è possibile, da ogni inutile ripetizione, e soprattutto parca di citazioni e di commenti delle citazioni stesse, che tornano non di rado a scapito di quel retto e profondo raziocinio e di quella vera filosofia legale che tanto giova alla scoperta del vero ed al trionfo della giustizia.

« IV. Che la materia dei termini si fosse meglio definita e formulata, distinguendo i termini semplicemente comminatorii da quelli di rigore, i perentori o non prorogabili dai non perentori e prorogabili, e quelli d'ordine pubblico dagli altri d'interesse puramente privato, tanto che apparisse ben chiaro quando l'atto fatto dopo la scadenza del termine sia nullo o semplicemente irregolare, e quando la nullità possa e debba di consenso delle parti, o tacito od espresso, aversi per coperta, ovvero possa e debba rilevarsi dal giudice d'ufficio, ancorchè dalla parte non proposta.

« V. Che medesimamente la teoria della nullità fosse stata con maggior ampiezza e precisione ragguagliata ai lumi e progressi della scienza, secondando in ciò i voti e la dottrina dei più chiari e celebrati scrittori, i quali fecero di sì ardua e rilevante materia l'obbietto delle loro profonde meditazioni.

« VI. Che ristretto, conforme al primo avviso della Commissione, alle sole sentenze inappellabili, fosse per tutte le altre diegato il rimedio dell'opposizione senza distinguere le cause sommarie dalle formali, parendo a lui nè ragionevole nè conveniente che, dove maggiore si fa sentire il bisogno della speditezza e della semplicità delle forme, perchè più grave è il danno che nasce dal ritardo e dalla loro complicazione, là appunto si fornisse un mezzo di protrarre in lungo le cause, con poco o nessun utile di chi, citato, non comparisse, e sommo pregiudizio, di chi si vede ingiustamente ritardato il conseguimento del proprio avere.

« E qui il vostro commissario, o signori, altamente dichiara e protesta che, secondo lui, è una pura illusione, condannata dalla ragione del pari che dall'esperienza, quello di credere che il doppio rimedio dell'opposizione e dell'appello, che il progetto accorda nelle cause sommarie per le sentenze appellabili, anzichè a prolungare, sia per conferire ad abbreviare il corso delle cause medesime, poichè, lasciando stare ogni altra considerazione, sta contro ad una credenza siffatta il fatto più eloquente e più irrefragabile che si possa desiderare, il risultamento delle cause commerciali della Liguria, nelle quali, essendo tuttora in vigore la procedura del Codice di Francia, il sistema dell'opposizione non ad altro, nè ad altri si fa generalmente e costantemente servire che a prolungare il corso di simili cause e a favorire i debitori morosi e di mala fede i quali trovano in esso un mezzo

assai facile di guadagnar tempo e procrastinare un giusto e legittimo pagamento.

« VII. Per ultimo, che invece di semplicemente copiarle e trascriverle nel progetto si fossero alquanto emendate e chiarite molte delle disposizioni del Codice francese, profittando in ciò dei lumi e dell'esperienza dei quarantasette anni che trovasi questo in osservanza, affine di farvi scomparire non pochi dubbi e di troncarvi molte delle questioni a cui il medesimo diede luogo nella sua intelligenza ed applicazione, e che tutte verranno rinnovate e riprodotte presso di noi, non appena il nuovo Codice di procedura civile sarà attuato. La qual cosa, quando è certa e confermata dall'esperienza, altrettanto tornerà d'incaglio e di pregiudizio alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, per non parlare del poco buono effetto che per avventura sarà per partorire l'apparizione di un nuovo Codice di procedura, che riproduca nel 1855 le imperfezioni ed i difetti di quello di Francia del 1807.

« Ad onta delle discorse considerazioni, o signori, il suddato commissario conchiuse dichiarando, che darà il suo voto per l'adozione del progetto che viene sottoposto alla vostra deliberazione, nella ferma speranza che questi e non pochi altri desiderii da lui manifestati nel lungo corso delle seguite discussioni, qualora l'esperienza sia per farne sentire il bisogno e la convenienza, potranno essere dal senno del potere legislativo appagati e soddisfatti, allorquando s'intraprenderà tra non molti anni la revisione del nuovo Codice di procedura civile. »

Mantenuta, per le sopra fatte inserzioni, la fede in proposito datasi dal relatore ai commissari suoi colleghi, resta che diasi da lui succinto conto al Senato delle variazioni che la maggioranza della Commissione stimò doversi introdurre nel progetto di legge ministeriale da cui è accompagnata la presentazione del Codice ed apparenti tali variazioni dal controprogetto più sotto tenorizzato, alle quali variazioni mostrasi consenziente l'onorevole guardasigilli.

Due mutazioni ebbe a subire il primo articolo da cui si tolse l'avverbio *provvisoriamente* e si sostituì alla data del primo gennaio 1855, in cui comincierebbe ad avere esecuzione il Codice, quella alquanto più lontana del primo aprile dello stesso anno.

Delle quali due variazioni la prima necessità di mutare la frase dell'alinea dicente: *La sanzione definitiva*, ecc., in quella: *Una nuova revisione*, ecc.

Quali siano le ragioni che motivarono simile cambiamento non è malagevole di scorgerlo. Tutte le leggi, come già si toccò più innanzi, hanno un carattere provvisorio, in quanto che può sempre il legislatore farvi a suo bell'agio quei cambiamenti o totali o parziali che l'esperienza abbia segnalati o necessari od utili.

Ma lo scolpirvi di primo getto l'impronta di legge interinale parve alla Commissione cosa propria ad attenuarne di alquanto l'autorità e scoraggiarne quel profondo studio che solo condur può a ben colpirla in tutta la sua ampiezza lo spirito ed abbracciarne l'economia.

Il rinvio poi dal primo venturo gennaio al primo del successivo aprile dell'esecuzione del Codice strettamente si connette colle variazioni fatte all'articolo 4 del progetto ministeriale apparenti dall'articolo 4 del controprogetto.

Dispone quest'ultimo articolo che contemporaneamente alla esecuzione del Codice abbia ad essere l'osservanza della legge sulla tariffa dei diritti giudiziari, e che innanzi al primo di gennaio del 1855 abbia ad essere al Parlamento presentata dal Ministero la legge ordinativa dei causidici e degli uscieri.

Ed è ciò che consigliò di rimandare al primo d'aprile l'esecuzione del Codice onde si avesse maggior campo il Ministero a compiere in tempo utile le divisate operazioni preparatorie.

L'articolo secondo non è stato variato in altro senso, che per surrogarvi gli archivi generali del regno agli antichi archivi di Corte e per toglierne via l'autenticazione della traduzione francese del Codice mercè la firma del Re.

Il terzo articolo sta come è nel progetto ministeriale.

Il quarto articolo si propone di tenorizzarlo come segue:

« Art. 4. Avanti il giorno primo d'aprile 1855 sarà determinata per legge votata dal Parlamento e sancita dal Re la tariffa dei diritti dovuti ai segretari ed agli uscieri e degli onorari degli avvocati, dei procuratori e dei periti per gli atti di rispettiva loro pertinenza contemplati nel Codice stesso, e l'osservanza di questa legge comincerà al tempo stesso che il Codice avrà la sua esecuzione.

« Prima del gennaio 1855 sarà dal Ministero presentata al Parlamento la legge ordinatrice dei causidici e degli uscieri.

« Art. 5. Col primo di aprile 1855 i tribunali di prima cognizione, i magistrati d'Appello ed il magistrato di Cassazione assumeranno rispettivamente il titolo di tribunali provinciali, di Corti d'appello e di Corte di cassazione. »

Relazione del ministro di grazia e giustizia (Rattazzi)

10 giugno 1854, con cui presenta alla Camera il progetto di legge approvato dal Senato nella tornata dello stesso giorno.

SIGNORI! — Il progetto del Codice di procedura civile, che nel passato anno venne dalla Camera approvato, ottenne in questo giorno anche l'approvazione del Senato; ed io, senza per tempo in mezzo, recomi a premura di riprodurlo in questo recinto, perchè è desiderio vivissimo del Governo di vederlo definitivamente approvato prima che sieno intermesse le tornate del Parlamento, onde per mano più sicuramente agli altri lavori legislativi e regolamentari che deggiono formarne il complemento, tantochè si possa attuare con pieno effetto questa necessaria ed aspettata riforma.

Io non entrerò, o signori, a rendervi particolarmente ragione delle modificazioni che il Senato, adottando l'avviso della sua Commissione ed annuente il Ministero, introdusse con innegabile utilità in esso progetto, perchè delle più essenziali per me si fece un compendioso cenno nel rapporto già pubblicato che accompagnò la presentazione dovutasi rinnovare in questa Sessione della legge al Senato, ed i processi verbali della Commissione senatoria che furono testè mandati alle stampe possono largamente soddisfare ad ogni desiderio in proposito; e sarebbe anche un fuor d'opera il discorrere di nuovo e partitamente le materie del nuovo Codice per metterne in rilievo i pregi. Dirò soltanto che il Governo è ben lungi dal partecipare a certi timori cautamente espressi, e senza fallo con ottime intenzioni che questo Codice, anzichè produrre un reale miglioramento dello stato presentaneo della nostra procedura, non sia per eccitare un maggior numero di questioni e sollevare una reprobazione tanto più viva quanto eccessiva ne fu l'aspettazione, e che similmente non può nè anco dividere l'espresso rincrescimento che nella elaborazione del progetto siasi presa per norma una legge straniera, redarguita di molte imperfezioni, invece di richiamare la nostra procedura a' suoi principii,

modificando le generali Costituzioni e codificando le massime dei magistrati.

Io non sono per contendere che il noto aforismo di Machiavelli, doversi spesso ridurre le cose ai principii loro, accennando alla conservazione degli ordini politici, non sia giustamente applicabile all'intento di mantenere un sistema di legislazione civile nella sua purezza, onde eliminare gli abusi che possono deturparla e dal suo oggetto deviarla; ma in questo proposito della nostra procedura le cose sono talmente trascorse, e tanto si è proceduto nella via delle innovazioni, utili certamente ed ai tempi accomodate, che il ritorno a quell'antico ordine di cose sarebbe omai impossibile.

Le leggi sulla procedura sono per natura loro secondarie, dovendo servire all'attuazione delle leggi civili propriamente dette, che sotto un tale aspetto giova chiamare primarie. Quindi è che il fatto della promulgazione di un Codice civile addusse per sé la necessità della formazione di un Codice di procedura a quello corrispondente nella sostanza, nello spirito e nella forma; la quale necessità, che non ha mestieri di essere dimostrata, ingenerò quella tanta aspettazione che dura da sedici anni, e che non può dirsi esagerata, ma giusta e legittima, e tale da non essere più oltre frustrata.

E sia pure che le generali Costituzioni, considerate nelle parti che riguardano la procedura, fossero eccellenti, avuto rispetto ai tempi; ma, valga il vero, a quell'antico edificio, che cadeva a brani, vennero aggiunti di mano in mano nuovi compartimenti affatto stranieri al primo disegno, i quali male si consentivano con ciò che rimaneva in piedi di vetusto, sicchè bisognava rinnovarlo dalle fondamenta per renderlo uno ed armonico.

Ricordiamoci, o signori, che, a tenore delle Costituzioni, i giudici delle città e terre, che diventarono poi giudici di mandamento, erano di fatto e si appellavano ordinari perchè, quantunque la legge desse facoltà alle parti di recare le cause di una certa entità al Senato, e vi fossero molte giurisdizioni eccezionali, la competenza di essi giudici era per sé amplissima, abbracciando di regola ogni genere di cause, ossia che si trattasse di azioni penali o di reali o miste senza limiti quanto al valore. Ma l'editto 27 settembre 1822 venne a riformare la competenza dei giudici mandamentali in guisa che essi restarono essenzialmente assimilati ai giudici di pace di Francia. E tuttavia il legislatore non si dava pensiero, in quel tempo, di stabilire una procedura che fosse accomodata a quel genere di cause delle quali erano specialmente chiamati a giudicare; solamente disponeva che (articolo 17) davanti ai giudici di mandamento le parti avrebbero a comparire o personalmente o per mezzo di procuratore speciale, tanto che la procedura rimase così abbandonata al loro arbitrio ed a quello delle parti. E di vero le generali Costituzioni non davano altro precetto per la istruttoria di quelle date cause che, secondo le nuove regole di competenza, spettavano ai giudici mandamentali, fuori quello (§ 15, titolo II, libro III) che si dovesse procedere in esse sommariamente e senza formalità d'atti; ma in che avesse a consistere il procedimento sommario non era dalla legge dichiarato, e quindi potevano i giudici dare alla procedura quella direzione che loro sembrasse più conveniente.

Ora tutto il primo libro del progetto è dedicato alla procedura davanti ai giudici di mandamento, e mediante una serie di bene intese disposizioni viene a riempire un vuoto assai patente della legislazione. Raggugnando poi esso libro colle disposizioni relative del Codice francese non è, a mio credere, contendibile l'ottenuto miglioramento.

Lo stesso editto 27 settembre 1822 abolì l'autorità dei prefetti, che erano i giudici ordinari delle città ove sedevano, e giudici insieme delle appellazioni per tutta la provincia; creò i tribunali collegiali, così detti di prefettura, a similitudine dei tribunali di prima istanza di Francia, nei quali venne concentrata per regola generale, benchè soggetta a molte eccezioni, sia rispetto alle persone che alle materie, la vera giurisdizione ordinaria, ed abolì anche per sempre le seconde appellazioni.

E tuttavia il legislatore, a fronte di così radicali innovazioni, non si dava nè anco pensiero, per allora, di dettare pei tribunali di nuova creazione un modo di procedere appropriato al loro oggetto, o, più veramente, non potendo creare ad un tratto una nuova legge di procedura, lasciava che i medesimi si acconciassero il meglio possibile alle regole già esistenti, e specialmente al modo di procedere che praticavasi davanti ai Senati, tantochè rimasero le cose regolate con ordine inverso, perocchè ragion voglia che in ogni sistema di procedura sia primamente ordinato il modo di procedere davanti ai tribunali di prima istanza, ove di regola si deve costruire tutto il processo, e sia in appresso regolata la procedura davanti ai tribunali di Appello, ai quali possono quindi applicarsi, per giusta analogia, le stesse norme; la qual cosa si venne appunto operando col secondo e col terzo libro di questo progetto.

Nell'epoca stessa della istituzione dei tribunali collegiali venne fra noi in vigore il sistema ipotecario promulgato dalla legge 16 luglio 1822 che lo tolse di pianta dalla legislazione francese, ma però viziato in parte, e massime in ciò che si dipartiva dal suo tipo. Si volle infatti innestare il nuovo sistema ipotecario sul tronco antico, e quindi si mantennero quegli interminabili giudizi di concorso, denominati di graduazione generale, dei quali rimangono ancor oggi nel foro i rimasugli; i quali giudizi vennero quindi aboliti dal Codice civile che recò la disposizione sulla maggior perfezione, pubblicità e sulla specialità delle ipoteche, traendo profitto, per correggerne le menzole, dalle questioni che in Francia si erano variamente agitate.

La procedura introdotta dalla legge organica per le questioni ipotecarie, massime rispetto alle appellazioni, venne così ampliando l'uso degli orali dibattimenti, e quel modo di formare l'istruttoria delle cause all'udienza dei tribunali collegiali, che è il perno della procedura francese, sebbene le pregiudicate opinioni e l'attaccamento alle antiche abitudini impedissero nei primi anni che succedettero all'editto ipotecario, presso ad alcuni magistrati, l'attuazione della nuova procedura, sicchè le cause di appellazione che oggidì vengono pure spedite in una o poche udienze, erano allora continuate nel modo antico per mesi ed anni.

Alla promulgazione del Codice civile venne immediatamente dietro (*regie patenti*, 1° marzo 1838) la istituzione del ruolo delle cause assegnate a sentenza anche pei magistrati supremi, l'obbligo alle parti di riepilogare e motivare le loro conclusioni in fin di causa e di esporre all'udienza il fatto ed ai magistrati di esprimere i motivi delle loro decisioni; e così venne cessando l'abuso che le cause assegnate a sentenza aspettavano lungamente una decisione ad arbitrio del relatore, e che le più recenti fossero talvolta decise le prime; così venne a diradarsi il pericolo che l'esito delle questioni potesse mai dipendere dalle pregiudicate opinioni di un solo fra i giudici; così le sentenze cessarono di essere oracoli talvolta misteriosi, a cui si accomodavano dopo alcun tratto di tempo, e con dispendio delle parti, se ne facevano la domanda, i motivi. E da quel tempo ancora cominciò a

venir meno l'andazzo di differire troppo lungamente dopo il dibattimento la prolazione delle sentenze, onde sembrava alle parti, se in effetto non era, dimenticata la discussione.

Il regio editto 13 aprile 1841 venne poi ad introdurre nella procedura civile altre regole, e rese specialmente necessaria, come nel Codice francese, la notificazione delle sentenze alle parti nella forma prescritta per le citazioni, abrogate all'uopo le requisitorie.

Le regie patenti 24 aprile 1843 statuirono in seguito, provvisoriamente, uno special modo di procedere nelle cause commerciali, e diedero alla citazione quella forma che il nuovo Codice vorrebbe ora estendere, con modificazioni migliorative, a tutte quante le controversie civili.

Finalmente l'editto 30 ottobre 1847 istituì il magistrato di Cassazione a similitudine ancora della Corte di cassazione francese, e da tale istituzione emerse la necessità di surrogare agli antichi giudizi di revisione quelli di rinvocazione delle sentenze, a cui si volle infatti provvedere col regio decreto 28 aprile 1848, ma troppo imperfettamente; oltre di che quella legge non venne pubblicata in Savoia, e per tal modo si diede luogo, senza volerlo, rispetto alle provincie ultramontane, ad una diversità di trattamento che tuttora esiste.

Ma tutte queste parziali innovazioni che si succedettero dal 1822 in poi iniziarono e radicarono fra noi ed abbozzarono, nella più gran parte, quel sistema di procedura che ora si vuole colorare e ridurre al dovuto compimento, talchè si può dire che, detrando dal libro terzo delle generali Costituzioni ove trovansi raccolte le disposizioni relative alla procedura, ciò che riguarda la revisione e la esecuzione delle sentenze, i giudizi di concorso e le ferie e tutto che venne abrogato dall'uso, o cadde in desuetudine, ben poco è ciò che rimanga ancora in piedi.

E quindi sarebbe invero singolare che avendo già un Codice civile, un Codice penale, un Codice di procedura criminale formati sul tipo dei Codici francesi, si fosse poi voluto respingere l'esempio di quel Codice di procedura civile, al quale pure si conformarono prima di noi, e forse più fedelmente, le Due Sicilie, Parma, Toscana, il Belgio ed alcuni Stati della Svizzera; e che le basi del nuovo Codice si volessero ricercare nelle massime dei magistrati varie ed incerte, o nelle decisioni raccolte dal Sola e dall'Ab. Ecclesia ignote quasi ad una parte del regno, o negli usi del fóro varianti all'infinito per ogni magistrato o tribunale.

Vero è che il Codice di procedura francese riprodusse in gran parte le disposizioni delle antiche ordinanze, e massimamente di quella del 1667, intitolata, come anticamente i decreti dei duchi di Savoia s'intitolavano, *Della riforma*; ma ciò prova la bontà intrinseca di quelle disposizioni che poterono durare sì lungo tempo, e rinverdire nel Codice di procedura, il quale vanta pure omai un mezzo secolo di vita. E se porre si volessero a ragguglio le nostre Costituzioni colle ordinanze francesi, non sarebbe difficile lo scoprirvi per entro molti rapporti di simiglianza, chè per verità vi sono molte regole di procedura comuni ad ogni legislazione, e massime fra quelle aventi una prima radice nel giure romano.

Tutti i Codici francesi dopo il primo impero ebbero a subire più o meno gravi modificazioni, nè andonne esente il Codice di procedura; ma perè le leggi 2 giugno 1841 e 21 marzo 1842 si limitarono a prescrivere nuove regole quanto alle forzate o volontarie alienazioni, e quanto alle divisioni ed alla esecuzione sulle rendite lasciando intatto tutto il rimanente, e così tutto che risguardi la struttura degli atti, l'ordinatura del procedimento.

E dicasi pure che il Codice di procedura francese non vada esente da difetti, ma essi furono saviamente avvertiti, e gli autori del progetto si argomentarono in fatti di emendarli.

Il maggiore per verità dei difetti onde viene arguita la procedura francese in ciò consiste che una causa già chiamata all'udienza possa inopinatamente mutare di aspetto, perchè abbiano le parti troppo facile il mezzo di sollevare incidenti e d'introdurre nuovi mezzi di prova, per cui la decisione della causa debba essere di necessità rimandata. Ma simile difetto venne opportunamente eliminato, essendo il titolo *Del modo di procedere* coordinato in guisa che trovasi posto un limite all'arbitrio che le parti si avessero di ripigliare indefinitamente l'attitazione e di avviare anche all'udienza nuovi incumbenti, perchè, recata che sia la causa sul ruolo di udienza, lo stato della medesima, salva qualche ragionevole eccezione, rimane invariabile, e, ciò mediante, compiesi quello stadio della procedura che ne' suoi effetti risponde all'attuale assegnazione a sentenza, come notava l'onorevole mio antecessore nel suo rapporto del passato anno.

Io non potrei, o signori, estendermi maggiormente a difendere il progetto da così fatto rimprovero d'aver troppo imitato il Codice di procedura civile francese, anche ne' suoi difetti, perchè tali difettuosità furono appena allagate stando sui generali. Non potrei nè anco difenderlo dalla taccia che molte delle disposizioni di esso Codice sieno state semplicemente trascritte nel progetto senza emendarle e chiarirle, profittando dell'esperienza, all'effetto di « far scomparire molte delle questioni a cui il medesimo diede luogo nella sua intelligenza ed applicazione, e che tutte verranno rinnovate e riprodotte presso di noi non appena il nuovo Codice di procedura sarà attuato, » perchè di questi così necessari emendamenti io non rinvenni traccia nei verbali della Commissione senatoria, oltre a quelli che furono opportunamente combinati; che anzi dall'esame che io feci del progetto, comparandolo col Codice francese e cogli altri moderni Codici, trassi la convinzione che, se fuvvi imitazione, essa non fu cieca e servile, ma illuminata, libera e per ogni modo razionale, non si potendo evitare l'imitazione dove è suggerita dalla natura delle cose e dalla parità delle circostanze.

Signori: le varie Commissioni che prima della promulgazione dello Statuto prepararono coi loro studi questo progetto, e massimamente quella creata colle regie patenti 29 aprile 1843, della quale erano membri nati l'avvocato generale ed il procuratore generale del Re, non esitarono mai di assumere per tema precipuo del loro lavoro il Codice francese, nè mi consta che nel seno di quei Consigli vi fossero dissidi in proposito.

Promulgato lo Statuto, il primo dei ministri costituzionali che tenne i sigilli dello Stato, avendo sott'occhio il progetto formato dalla detta Commissione, nella sua relazione al Re del 21 marzo 1848, fatta nel tempo di pubblica ragione, manifestò il disegno che aveva formato di presentarlo al Parlamento nella sua prima Sessione; solamente giudicava necessario che fosse prima riveduto da un'altra Commissione, coll'intento di porlo in armonie colle nuove istituzioni del paese, senza però che egli rinvocasse in dubbio la convenienza dell'adottato sistema.

I magistrati del regno, a cui vennero poscia comunicati i tre primi libri del progetto, nei quali si contiene la tessitura ordinaria del processo, entrarono a fare osservazioni sulle singolari disposizioni di esso progetto, ma non lo criticarono rispetto alle sue basi fondamentali.

Gli altri onorevoli miei antecessori, e massime i due ul-

timi, furono fermi nel pensiero di promuovere l'approvazione dello stesso progetto, che infatti ottenne il suffragio di questa Camera nella passata Sessione, e quello del Senato nella presente.

Perciò, bramoso che si compia quest'opera la quale si trova ora condotta a così buon termine, io vi prego, o signori, che vogliate approvare la legge prima di intermettere i vostri lavori, e frattanto il Governo avrà cura di presentarvi in tempo la legge sulla tariffa che vuole essere certamente approvata, sanzionata e promulgata prima che la nuova procedura entri in vigore. Vi presenterà ugualmente l'altra legge per l'ordinamento dei causidici e degli uscieri, ed avviserà a tutto che sia necessario ed opportuno onde agevolare l'attuazione regolare e compiuta della nuova procedura.

Il Governo poi confida massimamente nella saviezza della magistratura che saprà e vorrà bellamente avviare e mantenere con mano ferma la genuina osservanza della legge, e siamo qui concesso di ripetere le autorevoli parole di quell'illustre Michele L'Hospital che fu cancelliere di Savoia prima di essere cancelliere di Francia: « Il est bien certain que le « magistrat est l'âme de la loy, c'est celuy qui luy donne la « force, vigueur, action et mouvement, et sans lequel la loy « seroit comme chose morte et inutile » (1).

Nè lo preme il timore che la nuova legge di procedura non sia per essere rettamente compresa ed eseguita da coloro che per proprio ufficio sono chiamati ad esercitarne abitualmente gli atti.

Il nuovo sistema trovasi già attuato in alcune parti, cioè nelle cause ipotecarie e nelle commerciali; che anzi nel vago e nell'incerto delle regole attuali molti tribunali già adottarono il procedimento sommario all'udienza, e specialmente nella Savoia molto si ritenne della procedura francese, laonde è indubitato che la curia in generale trovasi in più favorevoli condizioni che non fosse al tempo in cui venne posto in osservanza il Codice francese, quando, oltre alle nuove forme del processo, si dovette anche, nelle provincie pedemontane e liguri, impedire a forza l'uso di uno straniero idioma.

Ad ogni modo il Governo attenderà seriamente alla preparazione di tali leggi e di tali regolamenti, che potranno rettamente indirizzare l'opera di tutti coloro che deggono servire nell'interesse dei contendenti all'amministrazione della giustizia, e che varranno pure a contenerli nei veri limiti dei loro doveri.

In conclusione poi io non presumo, nè lo presumevano i miei antecessori e coloro tutti che ebbero parte nella elaborazione di questo Codice, che il medesimo sia per riuscire veramente perfetto ed eccellente in tutte le sue parti; ma penso tuttavia che questo nuovo modo di procedere adempirà bastevolmente al fine vero che il legislatore deve proporsi di rendere buona e spedita l'amministrazione della giustizia, porgendo ai cittadini facile il mezzo di proseguire senza ostacoli la trattazione delle loro controversie.

V'ha chi vorrebbe, e ciò in fin di bene, che la procedura civile fosse talmente ordinata che, iniziata una causa, più non si potesse fermare a niun patto l'istruttoria della medesima, e che il giudice non solo dovesse provvedere sulle istanze delle parti, ma intervenire ad ogni tratto per impedire qualsivoglia intermissione degli atti. Ma quest'ufficio tutorio del giudice potrebbe anco trasandare talvolta in danno della libertà, che senza una evidente necessità sociale non dev'essere mai angustiata, bastar dovendo che l'esperimento

d'ogni legittimo diritto sia efficacemente assicurato a chi voglia usarne.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il Codice di procedura civile da pubblicarsi in conformità dell'articolo terzo della presente legge è approvato, ed avrà esecuzione cominciando col giorno primo di aprile mille ottocento cinquantacinque.

Nella Sessione parlamentare dell'anno mille ottocento cinquantotto sarà posta in deliberazione la revisione di esso Codice.

Art. 2. Un esemplare stampato di detto Codice firmato dal Re e contrassegnato dal guardasigilli servirà di originale, e verrà depositato e custodito negli archivi generali del regno, unitamente ad una traduzione del medesimo in lingua francese firmata dal guardasigilli.

Art. 3. La pubblicazione di detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato nella Tipografia Reale a ciascuno dei comuni dello Stato per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.

Art. 4. Avanti il giorno primo d'aprile mille ottocento cinquantacinque sarà determinata per legge la tariffa dei diritti dovuti ai segretari ed agli uscieri, e degli onorari degli avvocati, dei procuratori e dei periti per gli atti di rispettiva loro pertinenza contemplati nel Codice stesso, e l'osservanza di questa legge comincerà al tempo stesso che il Codice avrà la sua esecuzione.

Prima del gennaio mille ottocento cinquantacinque sarà dal Ministero presentata al Parlamento la legge ordinatrice dei causidici e degli uscieri.

Art. 5. Col primo giorno di aprile mille ottocento cinquantacinque i tribunali di prima cognizione, i magistrati d'Appello ed il magistrato di Cassazione assumeranno rispettivamente il titolo di tribunali provinciali, Corti d'appello e Corte di cassazione.

Relazione fatta alla Camera il 21 giugno 1854 dalla Commissione composta dei deputati Astengo, Deviry, Galvagno, Cavallini, Bronzini, Bersezio e Tecchio, relatore.

SIGNORI! — La Commissione eletta dalla Camera compieva, or fa più di un anno, i suoi studi intorno al progetto di Codice di procedura civile che il Ministero aveva messo innanzi il 22 marzo 1855.

Abbiamo allora posto l'animo a designarvi il sistema del preparato Codice, a farne il riscontro colle leggi analoghe degli altri paesi, e a dinotare gli aiuti che ei prometteva alla buona amministrazione della giustizia.

Non ci piacque mandar per le stampe (come altri costumano) i *verbali* della Commissione, tra perchè quel naturale divagamento di oscillanti opinioni, che emerge in cotali rendiconti, pare che scemi o la riverenza alla legge di poi sancita, o la fiducia nelle convinzioni di chi toglieva a propugnarla nel Parlamento; e perchè sono omai troppi gli arnesi in mano a coloro che nelle aringhe forensi presero il vezzo di rapportare, piuttosto che il testo genuino della legge, tutto ciò che fu detto e d'ora in ora pensato nella laboriosa compilazione della medesima.

(1) *De la réformation de la justice*, sixième partie, pag. 102.

Le modificazioni, che in quel tempo abbiamo recato allo schema di Codice proposto dal Ministero, erano di due specie. Parecchie cadevano sulle maniere e la collocazione delle frasi, e le altre concernevano all'intrinseco delle disposizioni contenute in qualche articolo del Codice.

Quelle ve le indicava da sé il materiale raffronto dello schema ministeriale con la nuova edizione per noi presentata il 23 maggio 1853.

Queste seconde, e le ragioni che ne condussero a suggerirle, vi venivano dispiegate in quella parte della nostra relazione cui fu assegnato il nome di *Avvertenze ed emendamenti*.

Ponete la ricordata edizione 23 maggio 1853 accanto all'ultima che il guardasigilli vi sottoponeva nella tornata 10 giugno volgente, e senza più rileverete le recentissime modificazioni che il Senato ha adottate.

Incoglieremmo forse nella taccia di pregiar poco il tesoro del tempo, se ci pigliassimo cura di darvi a mano a mano il conto scrupoloso di codeste varianti.

Bastivi che non travisano, nè anzi toccano menomamente al sistema che fu onorato de' vostri suffragi.

Vaglia il vero, esse non mirano salvochè a pochi punti specialissimi, e d'ordine (per così esprimermi) *secondario*, sopra i quali non nasce alcun pericolo dai dispareri. E già l'anno scorso, nel seno stesso della vostra Commissione, apparvero su que' punti e si mantennero vivi lungamente i dissidi; ma non valsero a mettere in forse un solo momento la unanimità con cui la Commissione accoglieva l'intero Codice.

Signori! Ne' Codici di *procedura* vano è lo sperare di poter prendere quelle vie ampie e sicure sulle quali camminano i compilatori de' Codici di *diritto*.

Poichè il *diritto*, come ogni vero, parte dalla natura delle cose, il lume delle conoscenze naturali non rade volte è sufficiente scorta a disvelarne i dettati. Indi quella certezza, quell'assoluto logico, con cui ci è dato definire in materia di *gius civile*.

Per lo incontro, dove trattasi di mera *procedura*, e' bisogna andar contenti non del vero *assoluto*, ma del *pratico*: non è a ricercarsi la *formula*, ma una *forma*; non cioè l'*astratto*, ma un *concreto*. Imperocchè le vie di esperire in civile società le nostre ragioni (vale a dire le *azioni giuridiche*) forza è che servano a due necessità opposte: al *semplice*, ossia alla *speditezza de' modi*, ed alla *ponderatezza dell'esame*. Con altre parole, vuolsi non condannare tosto chi ricusa, e non aggiudicare tardi a chi domanda; e scoprire talvolta il creditore eziandio in chi si difende, o il debitore in colui che rompe la mischia.

Federico di Prussia scriveva a capo del suo Codice: « Che siccome la ingiustizia ha generato l'arte di avviluppare e di arruffare i negozi, era mestieri che la giustizia discoprisse un'arte per ritornarli sciolti e lasciati. »

La *procedura civile* non ha proprio, oltre a questo, altro intento: che è, recare in mezzo delle giudiziali controversie quegli ordini che valgono a distrigare i nodi o i viluppi.

Nella quale opera il legislatore non avrebbe luce se non gli stesse presente l'avviso di quel grande maestro che fu il Montesquieu: « Il ne faut pas donner à l'une des parties le bien de l'autre sans examen; ni les ruiner toutes les deux à force d'examiner. »

Or dunque, la *ponderatezza* e la *celerità* necessarie sono esse così contemplate nel Codice, su cui nuovamente pendono i vostri voti, da doverne augurare che per lo innanzi

eviteremo ambedue gli avvertiti pericoli ne' conflitti giudiziari?

Il diuturno studio che fecero le Commissioni incaricate di apparecchiare questo Codice, e la pratica che intorno alle principali disposizioni di esso vive e corre presso altri popoli, sono tale caparra che assai bene ci affida. E la speranza nostra si eleva quasi a certezza, considerando quanta scienza di magistrati, qual cumulo di sperienze, e che valore di età venerabili ebbero a riunirsi in que' dessi che testè lo scrutavano severamente, senza che per frutto di sì vagliata disamina sieno state consigliate sostanziali o poderose riforme.

Onde giova credere che l'opera torni confacente al bisogno.

Ma se pure alcunchè resti a correggere in meglio, la nazione non sarà meno desiderosa di accogliere il detto Codice con favore: dacchè esso fa dono di norme certe ed identiche a tutte le provincie del regno, e sbandisce ad un tempo ogni *arbitrio*, sottoponendo tutti i giudici all'impero della legge, della quale udranno ormai l'autorevole voce in ogni atto e in ogni momento delle auguste loro funzioni.

Disposizioni relative alla giurisdizione dei condannati alla reclusione militare,

Progetto di legge presentato al Senato il 17 maggio 1854 dal ministro di grazia e giustizia (Rattazzi).

SIGNORI! — Le sovrane determinazioni per l'addietro emanate pel governo e la disciplina da osservarsi nella reclusione militare conservarono sempre il principio, che i condannati a tal pena non dovevano cessare dallo stato militare, talchè continuavano come continuano ad essere registrati nei ruoli dell'esercito e ad essere considerati in forza presso i reggimenti da cui provengono; procurano pure l'esclusione del fratello dal militare servizio, e non vanno soggetti alla degradazione se non allorquando sieno condannati a pena infamante.

A seconda di questo principio, le stesse sovrane determinazioni stabilirono le punizioni e le penalità in cui potevano incorrere i condannati; ma mentre per le altre truppe i reati meramente militari erano di esclusiva cognizione dei Consigli di guerra ordinari, pei condannati alla reclusione alcuni reati erano puniti con ordinanza del governatore della divisione previo avviso del Consiglio di disciplina o dietro informazioni sommarie dell'auditore di guerra, ed altri reati erano deferiti alla cognizione dei Consigli di guerra misti.

La legge del 10 ottobre 1848, aboliti i Consigli misti, ne trasmise la giurisdizione ai tribunali ordinari, e perchè nessuna eccezione allora fu fatta pei reati militari commessi dai detenuti nella reclusione militare, questi perciò vanno soggetti ai giudizi dei tribunali ordinari.

È evidentemente manifesto il detrimento che da cotale incongruenza riceve la disciplina di siffatto stabilimento, non tanto perchè i tribunali ordinari siano meno appropriati a giudicare dei militari delitti, quanto perchè l'inevitabile lentezza, e la forma degli ordinari procedimenti scema di molto l'efficacia della repressione cui specialmente mirano le leggi militari.

Ad ovviare pertanto a tale inconveniente, il quale pure intacca uno dei principii consacrati dalla legge fondamentale,

poichè coll'attuale sistema i militari condannati alla reclusione militare, cessando d'essere soggetti al foro militare sono distolti dai loro giudici naturali, abbiamo l'onore di presentare al Senato, in esecuzione degli ordini del Re, il seguente progetto di legge col quale si dichiara che i militari condannati alla reclusione militare continuano ad essere soggetti alle leggi penali militari, ed i loro reati militari saranno giudicati dai Consigli di guerra divisionali.

Avremmo desiderato di presentare questa insieme colle altre riforme che si stanno preparando al Codice penale militare; ma sono note le urgenti circostanze di quello stabilimento che ci prescrivono di non differire più oltre a domandare alla podestà legislativa i mezzi necessari per porvi riparo, e speriamo che il Senato vorrà concorrere dal canto suo a somministrarceli dopo avere conosciuta l'insufficienza dei mezzi legali che sono in potere del Governo, onde mantenere sempre ed in ogni caso rispettata la disciplina dello stabilimento medesimo, maggiormente in ora, che per conseguire veramente la riforma morale dei reclusi togliendoli dall'ozio a cui erano abbandonati, e che potentemente contribuiva alla loro demoralizzazione, da riuscire di pernicioso esempio agli altri soldati quando rientravano nei reggimenti, si è creduto conveniente, ad imitazione di quanto si pratica nelle altre case di correzione, d'assoggettarli al lavoro: ma in tal modo da una parte più difficile riesce la sorveglianza di coloro che sono incaricati della custodia dei reclusi e dall'altra questi hanno maggiore occasione di eluderla, e cogli utensili ed istrumenti del mestiere cui si dedicano, hanno i reclusi le armi in mano delle quali si servono non solo per consumare i delitti e le vendette private, ma anche per opporre resistenza e rivoltarsi ai superiori ed a coloro che sono preposti al Governo della reclusione.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. I militari per i reati commessi, mentre stanno scontando la pena della reclusione militare, saranno giudicati dal Consiglio di guerra divisionale e puniti a norma del Codice penale militare e della successiva legge 10 ottobre 1848.

Istituzione delle Assisie coi giurati.

Progetto di legge presentato alla Camera il 17 maggio 1854 dal ministro guardasigilli (Rattazzi).

Signori! — Nell'esposizione dei motivi, che per me si faceva, del progetto di legge sulla riorganizzazione dell'ordine giudiziario, parlando specialmente delle Assisie, io dichiarava che le Corti d'assisie, come allora erasi fatto disegno di comporre, non sarebbero che un avviamento all'introduzione dei giudici del fatto nella cognizione dei reati comuni (1).

La istituzione dei giurati, o, per meglio dire, il suo riordinamento, all'effetto di generalizzarla e renderla ordinaria ai giudizi criminali, era dunque già deliberata a priori; che anzi nella mente del Governo non era più che una questione d'opportunità e di tempo. Ma la pubblica opinione, ottima consigliera dei Governi costituzionali, sembrando che siasi

bastevolmente dichiarata in favore di tale istituzione, ed il Ministero avendo fondamento a credere che la medesima sia per riuscire accetta al Parlamento, ha deliberato di rompere ogni indugio e di proporre risolutamente ciò che, secondo il primiero avviso, doveva rimandarsi ad altri tempi, non però di molto lontani.

Non è invero da credersi che il magnanimo datore dello Statuto, quando nella legge organica della stampa introduceva i giudici del fatto, intendesse di costituire tale istituzione in uno stato normale, limitandola in perpetuo a quella specie di reati. Era in quel tempo mestieri di provvedere a ciò che più urgeva, di assicurare cioè la libertà della stampa, che non potrebbe stare e radicarsi senza la garanzia dei giurati, da cui rappresentasi per così dire l'intero corpo sociale, e per conseguente la pubblica opinione; perocchè le prevenzioni disfavorevoli alla stampa potrebbero per avventura insinuarsi più facilmente negli animi di coloro che, a ragione della durata permanente dei loro uffizi, sarebbero forse inclinati a volere esercitare sulla medesima una abituale tutela (1).

Ma crescerebbe senza fallo di pregio tale istituzione se, invece di essere, come di presente ristretta ai reati di stampa, pei quali induce un certo carattere di specialità e di eccezionalità, rientrasse affatto nel diritto comune; che così, invece di essere quasi esclusivamente politica, diventerebbe, quale dev'essere, un'istituzione essenzialmente giudiziaria, sebbene agli ordini politici strettamente congiunta.

Il Codice di procedura criminale ha già riconosciuta la necessità di separare nelle votazioni le questioni di fatto da quelle di mero diritto, ordinando (articolo 433) che il presidente sottoponga prima a deliberazione le questioni di fatto, e quindi, se vi è luogo, quelle sull'applicazione della legge; ma così fatta separazione non può essere effettiva senza che l'una e l'altra cognizione venga commessa a giudici diversi.

Non è che, proponendo la istituzione dei giurati anche pei reati comuni, si voglia rievocare in dubbio la giustizia dei magistrati che esercitarono finora questo sublime e terribile uffizio di difendere con la punizione dei colpevoli la sicurezza sociale. Niuno è che non sappia come i magistrati fossero e sieno scrupolosi indagatori delle prove e rigorosi osservatori delle forme, e nell'interesse della società che dimanda la repressione, e nell'interesse degli imputati, acciò non rimanga sacrificato per errore l'innocente. Ma si vogliono introdurre i giurati perchè trattasi d'una istituzione connaturale alla società; perchè è razionale e per ogni modo dicevole che il giudizio dei fatti non rimanga abbandonato ad un determinato ceto di persone, per quanto sia probato ed illuminato; e che di un'arte, che tutta si aggira nell'esame dei fatti, si faccia il patrimonio esclusivo di un ristrettissimo corpo (2).

L'amministrazione della giustizia criminale avendo, come si diceva, per oggetto la sicurezza sociale, che interessa ugualmente ogni ordine di cittadini, ogni ceto di persone, ragion vuole che i giudici del fatto siano tratti dal corpo intero della società, e che in tal parte l'uffizio del giudice non sia permanente, e commesso unicamente a coloro che facciano professione di leggi.

Nella più parte delle questioni l'applicazione delle leggi ricerca senza dubbio l'opera di persone versate nella scienza del diritto, di coloro che dedicarono tutta la vita allo studio della giurisprudenza, della quale per verità sono vasti e ster-

(1) Vedi pag. 317 del I vol. *Documenti della corrente Sessione.*

(1) *Œuvres de Bentham*, tom. III, *De l'organisation judiciaire*, chap. xxxix.

(2) Filangieri, *Scienza della legislazione*, lib. III, cap. xvi.

minati i confini; ed attesa la molteplicità delle leggi che sono l'effetto della civiltà, e gl'infiniti, svariati ed intrecciati rapporti che ne derivano tra le persone e le cose, sarà pur sempre una necessità inevitabile che si abbiano giudici permanenti, eletti fra le persone che fanno professione di leggi.

Ma per giudicare dei fatti e delle loro circostanze non è punto necessario di avere alla mano le leggi scritte, nè di saper ragionare sottilmente sulle medesime, nè di possedere la cognizione dei principii razionali del diritto; chè non si desidera la sapienza del giurconsulto ove basta il senso comune dell'uomo; e chiunque sia onestamente educato ed anche mezzanamente istruito può in lodevole modo soddisfare all'ufficio di giurato.

Le decisioni dei giurati vogliono essere in certo modo la espressione della coscienza pubblica che non apprende le cose e non le giudica seguendo le regole di una logica artificiale, ma con quella intuizione, con quel naturale discernimento di cui sono gli uomini dotati dal supremo Facitore di tutte le cose che formò ad un modo gli animi loro (1). Ed è perciò che la comune intelligenza degli uomini non può fallire alla meta, quando non sia ingombrata ed offuscata da male consuetudini; e quindi si notò, non a sproposito, che l'istituzione dei giurati tenne dietro immediatamente alla cessazione dei così detti giudizi di Dio del medio evo, i quali significavano una totale abdicazione della ragione umana, ritornata poi coi giurati in seggio.

Non sono i giurati tenuti a giudicare secondo certi canoni di giudicatura prestabiliti dalla legge; essi non debbono ricercare ed apprezzare le prove secondo i dettati e gli aforismi dei criminalisti, che per verità non furono nè sempre logici nè sempre umani; essi non rendono ragione della certezza morale che acquistano; essi dall'insieme delle cose accolgono nell'animo una convinzione, e quindi esprimono il loro voto *ex animi sententia*, senza che siano mai tenuti a rispondere del loro giudizio (2).

E se vero è pur troppo che le umane istituzioni sono facilmente guaste e deturpate dagli abusi, è vero ugualmente che cotesta dei giurati, dovunque fu introdotta, venne, ed è tuttora, a buon diritto considerata come il palladio di tutte le libertà; tantochè nell'opinione dei popoli che ne sperimentarono gli effetti, se venisse meno la istituzione dei giurati la libertà andrebbe irrimediabilmente perduta.

Il Governo del Re viene pertanto, o signori, a proporvi questa legge, perchè, sebbene lo Statuto non abbia annoverati fra i diritti costituzionali dei cittadini quello di essere giudicati, nelle cause criminali, dai loro pari, è tuttavia indubitato che tal legge è desiderata, e sarà lietamente accolta dal paese come un giusto complemento della legge fondamentale, e prenderà luogo fra le leggi organiche che ne danno la genuina esplicazione.

Ve la propone perchè il giuri in sè accoglie tutte le condizioni d'imparzialità, d'indipendenza e di attitudine circa all'apprezzamento dei fatti e delle circostanze che possono ga-

rantire la rettitudine dei giudizi, l'ordine e la sicurezza sociale, non che la libertà e la vita dei cittadini.

Ve la propone perchè il giuri sarà in effetto un'istituzione eminentemente morale. Essa innalzerà gli animi dei cittadini sopra gl'interessi puramente individuali, e li associerà più strettamente alla cosa pubblica; e col renderli partecipi dei pubblici giudizi li renderà più solleciti ricercatori del vero, e farà loro comprendere come tutti gli uomini debbano riputarsi ugualmente nati ad esercitare la giustizia (1).

Ve la propone infine perchè il giuri è un'istituzione veramente appropriata alla monarchia costituzionale (2).

La legge è divisa in due titoli: il primo è inserito *Delle assisie*; l'altro *Dei giurati*.

Il titolo delle Assisie è ripartito in tre capi: dei quali il primo tratta *Della competenza delle Corti d'assisie e del modo di comporre*.

Quanto alla competenza si propone che nelle Corti di assisie debbano essere giudicati coll'intervento dei giurati:

1° Gli imputati di crimini, quando, cioè, le sezioni d'accusa ne avranno fatto loro il rinvio, cosicchè le dette Corti saranno investite della competenza che, pei reati punibili con pene criminali, trovasi dal Codice di procedura oggidì attribuita ai magistrati d'Appello;

2° Gli imputati di qualsiasi reato politico, quantunque punibile solamente con pene correzionali.

E qui si potrebbe forse desiderare una definizione dei delitti politici, o meglio, perchè le definizioni sono pericolose, una distinta enumerazione dei reati che vogliono avere come tali, come si fece in Francia colla legge 8 ottobre 1850, analogamente all'articolo 69 della Carta costituzionale di quell'anno che aveva statuito doversi sottoporre al giuri i delitti di stampa, e tutti i reati politici (3).

Secondo lo stato presente della nostra legislazione, questa speciale menzione dei reati politici tornerebbe affatto inutile, perchè tutti i reati contemplati nel titolo II del Codice penale, che sono propriamente quelli aventi un carattere politico, hanno il titolo di crimine, e per essi il rinvio alle Corti d'assisie sarebbe inevitabile. Ma, secondo il progetto di legge avente per oggetto certe modificazioni al Codice di procedura criminale che la Camera sta per discutere, anche pei reati qualificati crimini, potrebbe farsi il rinvio ai tribunali correzionali quando, secondo le circostanze emergenti dall'istruzione scritta, quei reati sembrassero alla Sezione d'accusa solamente punibili con pene correzionali, onde è che il rinvio ai tribunali correzionali, se il detto progetto

(1) « Nihil est profecto praestabilius, quam plane intelligi nos ad iustitiam esse natos. » Cicero, *De legibus*, lib. I, cap. x.

(2) « Le jury est en opposition avec l'essence du Gouvernement despotique, où la volonté et l'intérêt du prince sont la loi de tous; il serait une anomalie dans une aristocratie pure, où le peuple ne peut être admis à exercer, sous aucune forme, une partie de l'autorité. Le jury appartient par sa nature, à la Monarchie constitutionnelle et représentative plus qu'à toute autre forme de Gouvernement, puisque, dans un Etat de cette sorte le principe démocratique et le principe monarchique s'équilibrent et se partagent les pouvoirs, et que, comme nous l'avons dit plus haut, le peuple et la royauté ont chacun leur part distincte d'attribution dans la justice: le peuple en déclarant le fait, la royauté en dirigeant les débats et en appliquant la peine par l'organe de ses agents. » Merger, *Nouveau manuel du jury*, pag. 8.

(3) Veggasi Duvergier, *Collection complète des lois*, ecc., volume XXX, sull'articolo 7 della legge 8 ottobre 1831; Dalloz, *Répertoire*, vol. XV, ivi, *Délit politique*.

(1) « Etenim ratio, qua una praestamus belluis, per quam coniectura valemus, argumentamur, refellimus, disserimus, conficimus aliquid, concludimus, certe est communis, doctrina differens, discendi quidem facultate par. Nam et sensibus eadem omnia comprehenduntur; et ea, quae movent sensus et movent omnium, quaeque in animis imprimuntur, de quibus ante dixi, inchoatae intelligentiae, similiter in omnibus imprimuntur. » Cicero, *De legibus*, lib. I, cap. x.

(2) « Maiores nostri ex animi sui sententia jurare quemque voluerunt. » Cicero.

fosse convertito in legge, potrebbe certamente ordinarsi per alcuni di quei reati ai quali accenna l'articolo 200 del Codice penale.

Similmente, se venisse ad entrare nel corpo delle leggi l'altro progetto già approvato da questa Camera portante alcune modificazioni allo stesso Codice penale, siccome la nuova legge sarebbe intesa a punire certi reati che involgerebbero un attacco alle istituzioni dello Stato, tali reati resterebbero naturalmente compresi nella classe in discorso dei reati politici.

Per questi motivi adunque, il Governo, mentrè non esitava a dichiarare che i reati politici d'ogni maniera saranno giudicati nelle Assisie coll'intervento dei giudici del fatto, perchè è da credersi che simili reati, riguardando più direttamente lo stato della società, saranno più acconciamente apprezzati dai giurati che trovansi di necessità involti nelle agitazioni della medesima, non stimava opportuno di comprendere nella redazione del progetto la detta enumerazione dei reati politici; chè a ciò si potrà più accomodatamente avvisare, se farà d'uopo, quando la legge verrà in discussione.

5° Gli'imputati dei reati di stampa contemplati negli articoli 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della legge 26 marzo 1848.

Ed in questa parte il progetto non reca innovazione alcuna allo stato presentaneo delle cose.

Prevede il Ministero che la competenza delle Corti di assisie, così determinata, parrà ad alcuni ristretta perchè ne vadano eccettuati i reati ordinari punibili con pene correzionali, i quali saranno, come di presente, giudicati dai tribunali di prima cognizione, senza l'intervento dei giurati, e che si verrà adducendo l'esempio dell'Inghilterra e degli Stati Uniti d'America.

Ma tra le istituzioni giudiziarie d'Inghilterra e le nostre quelle pure degli altri paesi a cui si conformarono i nostri Codici corre tale un divario che non si può farne adeguato ragguaglio. E quantunque l'intervento del giurì sia in Inghilterra la regola comune, tuttavia non può dirsi affermativamente che secondo quelle leggi tutti i delitti vadano soggetti alla cognizione dei giurati, perchè i giudici di pace hanno una giurisdizione alquanto estesa, regolata, se non dalle leggi, dagli usi, tantochè pronunciano talvolta condanne corporali sino ad alcuni mesi di lavori forzati; ed inoltre certi reati che fra noi avrebbero titolo di delitto vengono sottoposti alle Corti dei giudici di pace assembrati, come dicono, in piccole sessioni (*petty sessions*) (1).

Noi pertanto dobbiamo attenerci preferibilmente al sistema di Francia e del Belgio dove insino ad ora non si reputò conveniente di sottoporre al giurì i semplici delitti (2). E se non bastasse a giustificare questa determinazione la diversità che passa tra i crimini e i delitti, onde la convenienza di ricercare, quanto ai primi, maggiori solennità e cautele che si troveranno appunto nell'intervento dei giurati, vincerebbe certamente la considerazione che per accogliere tale partito si dovrebbe sconvolgere a un tratto tutto il nostro sistema penale, togliendo di mezzo la distinzione fondamentale che esiste tra i crimini e i delitti, e tra le pene criminali e le correzionali, dalla quale distinzione scaturiscono le regole di competenza; e quindi si dovrebbero rinviare indistintamente

tutti gli'imputati alle Corti d'assisie, la qual cosa ognuno vede di quanta confusione, e di quale ingombro sarebbe cagione; o veramente si dovrebbero, come in America, istituire le grandi e le piccole Assisie per commettere alle une le cause propriamente criminali, ed alle altre le correzionali; la quale innovazione, col rendere troppo grave l'ufficio dei giurati, basterebbe a rendere la legge di più difficile attuazione, e meno accetta all'universale.

Le disposizioni seguenti di questo capo I sono intese a regolare la composizione delle Corti d'assisie; il numero dei giudici che dovranno comporre, e il modo di elegerli e surrogarli all'uopo; l'intervento alle Assisie del pubblico Ministero, e dell'ufficio dell'avvocato dei poveri; il modo di convocarle e di farne la chiusura. E sono le stesse disposizioni che già si erano inserite nel progetto di legge sulla riorganizzazione dell'ordine giudiziario, ampliate e modificate, onde accomodarle alla designata introduzione dei giudici del fatto, cosicchè quel progetto vorrà essere in tal parte, quando verrà in discussione, emendato.

Solamente è da notarsi che il numero dei giudici legali viene ridotto a tre, numero invero sufficiente (1), poichè la loro decisione dovrà limitarsi all'applicazione della legge ed alla risoluzione delle questioni di mero diritto contro alle quali si potrà all'uopo ricorrere in Cassazione.

Il capo II, intitolato *Del procedimento avanti la Corte di assisie*, incomincia da una disposizione sul rinvio alle Assisie che dovrà ordinarsi dalla Sezione di accusa, con la facoltà però di designare preferibilmente la Corte di assisie da convocarsi nella città stessa in cui avrà sede la Corte d'appello.

Siccome la giurisdizione che spetterà alle Corti d'assisie sarà in certo modo una emanazione, una delegazione di quella spettante alla Corte di appello sopra l'intero suo territorio, il Ministero stimò opportuno d'introdurre nel progetto tale riserva, della quale la sezione d'accusa potrà giovare opportunamente secondo le circostanze.

Si è pure formulata una disposizione pel rinvio da farsi quanto ai reati politici, ed a quelli di stampa (articolo 22), e si è ripetuta la disposizione, già inclusa nella legge attuale, sulla citazione diretta che s'intenderà sempre limitata a quest'ultima specie di reati.

E qui ricercherà taluno il perchè, mentre si viene istituendo il giurì, vogliasi per anco lasciare ai giudici legali, ad una frazione della Corte d'appello il decretare l'accusa, e non si sia pensato come in Inghilterra e negli Stati Uniti, e come aveva pure stabilito la Costituente francese nel 1791, di commettere tale giudizio ad un grande giurì, chè così lo chiamano.

Ma, lasciando stare la considerazione che non pare veramente necessario di formare un giurì solamente per l'accusa, e che si avrà bastante garanzia e per la società e per l'accusato nel giurì che deva pronunciare in definitiva sulle questioni di fatto, è perentoria la risposta, che non si potrebbe costituire un giurì per l'accusa senza travolgere affatto, come si è detto poc'anzi, le basi fondamentali della nostra procedura, senza sopprimere cioè la istruzione preparatoria e scritta; perocchè esso giurì non potrebbe mai fondare il suo giudizio sopra le informazioni scritte, ma dovrebbe udire oralmente, se non in pubblico, a porte chiuse, come in Inghilterra, i testimoni, e quindi farebbe mestieri di ricercare ed immaginare altre norme da sostituirsi nel Codice di procedura criminale a tutto ciò che riguarda l'ufficio degli istruttori, delle Camere di consiglio e delle Sezioni d'accusa che non sarebbero più compatibili col nuovo sistema.

(1) Rey, *Des institutions judiciaires de l'Angleterre*, tom. II, chap. II; Aignan, *Histoire du jury*, pag. 202.

(2) Anche l'Assemblea costituente, che ordinò primamente il giurì, e che fu così larga in liberali propositi, colla legge del 1791 lo restringeva ai soli crimini punibili con pene afflittive od infamanti.

(1) Legge francese 4 marzo 1831, articolo 1.

Premesse quindi alcune disposizioni di puro ordine concernenti il trasferimento degli accusati (articolo 24) e la trasmissione delle carte al luogo dove si farà il giudizio (articolo 25), l'interrogatorio dei detti accusati (articolo 26), il rimando della causa, se fa d'uopo, ad altra Sessione (articoli 27 e 28), e le funzioni del presidente (articolo 29), si arriva al punto in cui i giurati entrano in ufficio e vengono ad assidersi nel luogo appartato del tribunale loro destinato ed a prestare il giuramento (articoli 30 e 31). E qui supponesi già composto il giuri che deve conoscere della causa, secondo le disposizioni che sono l'argomento del capo II, titolo II essendosi giudicato più conveniente di seguire l'ordine stesso delle disposizioni contenute nella legge attuale sulla stampa, la quale tratta prima della competenza e del procedimento, ed in appresso dei giudici del fatto.

Prima però di formolare le altre disposizioni di questo capo II, il Ministero dovette proporsi e risolvere tre principali questioni: la prima che riguarda le circostanze attenuanti, e per conseguente la posizione delle questioni; la seconda che concerne il modo della votazione; la terza che ha per oggetto il numero dei voti necessario a pronunciare un'assoluzione od una condanna.

Quanto alle circostanze attenuanti, non ignorava il Ministero che in Francia ne fu lamentato talvolta l'abuso, e che uomini di grande autorità non esitarono di attribuire a siffatto abuso il crescere dei reati. Ma, se i giurati debbono rispondere non tanto sulla materialità, che sulla moralità di un fatto, è mestieri che lo apprezzino da ogni lato e nel suo intiero; e di vero il loro giudizio non sarebbe perfetto se dovessero rispondere sul fatto e sulle circostanze aggravanti inducenti un aumento di pena, e rimanersi silenziosi sulle attenuanti che possono mitigarla.

Più che l'abuso delle circostanze attenuanti, che non produrrebbero mai l'assoluta impunità del reo, fu avviso al Ministero sia da temersi il pericolo di un'improvvisa assoluzione, qualora nell'animo dei giurati la pena comminata dalla legge non fosse adeguata alla colpa; perchè, quantunque la legge raccomandandi ai giudici di attenersi puramente al fatto, senza misurare le conseguenze della dichiarazione che loro si addimanda, è tuttavia assai difficile che il pensiero dei giurati non trascorra alla sanzione penale, alla punizione che pende sul capo del reo.

Fra il sistema ricevuto in Francia che ammette le circostanze attenuanti, ed il sistema contrario che le trascura, si giudicò preferibile il primo; così il progetto si accosta alla legge di Francia, per cui il giuri è chiamato a deliberarvi sopra, senza che però il presidente possa delle circostanze attenuanti formulare una espressa questione, e senza che il giuri debba farne cenno nella sua dichiarazione, qualora non le creda esistenti; tanto che la deliberazione, in tal parte, dei giurati riveste un dicevole carattere di spontaneità quando le afferma, e fugge col silenzio quell'odiosità inutile che seco trae una espressa negazione.

Rispetto alla votazione si prese a considerare se i giurati, terminato il dibattimento, potessero insieme ristretti deliberare fra di loro, e se dovessero votare apertamente, o de porre in segreto il voto nell'urna.

Del voto aperto si fece altrove esperimento, e fu abbandonato (1); ma il voto segreto non debbe impedire la deliberazione. È necessario che i giurati, terminato il dibatti-

mento, abbiano agio a raccogliersi e discorrere tranquillamente col pensiero sulle ricevute impressioni; è utile che richiamino alla memoria le cose udite, e si aiutino fra di loro a fermare il vero carattere delle circostanze. Da una pacata discussione sulle prove fornite dall'accusa e sui mezzi della difesa può elicere una scintilla di vero che rischiarerà ed illumini le loro coscienze. Deliberato però che abbiano insieme, è necessario che il voto sia segretamente scritto e deposto, affinché resti libero e sciolto da ogni influenza.

Nel Belgio (articoli 18 e 19 della legge 15 maggio 1838) si adottò il sistema che a ciascun giurato sia rimesso un bollettino stampato contenente la formola della dichiarazione, e di sotto alla medesima le parole stampate *sì* e *no*, affinché il giurato vi cancelli la parola *no*, se vuole affermativamente rispondere, o cancelli il *sì*, quando la risposta vuol essere negativa. Ma una momentanea distrazione cagionata dalla stanchezza e dalla commozione dell'animo potrebbero per avventura produrre un fatale errore. Il giurato non andrà certamente errato, se dovrà scrivere il *sì* od il *no*, perchè la mente sua sarà di necessità più intenta all'opera della mano.

Doveudosi poi ovviare al caso in cui nello squittino si rinvenga alcun bollettino non esprimente un voto, o sia vergato in guisa da non potersi leggere, si dispone che esso bollettino debba aversi come favorevole all'accusato. Però nel secondo caso vuol essere dichiarato non leggibile da sei giurati almeno, che questo sarebbe un numero sufficiente a produrre l'assoluzione; e si deve quindi presumere che il giurato, da cui fu deposto quel bollettino nell'urna, intendesse a meglio coprire il suo voto.

Intorno poi alla questione del numero dei voti, il Ministero deliberò di attenersi alla regola della maggioranza, che, essendo i giudicanti in numero pari, viene a comporsi di sette voti contro cinque; questa, per verità, essendo la regola comunemente osservata come fonte di morale certezza: *quid iudicium maior pars iudicavit, id ius ratumque esto*.

In Inghilterra ed in America si ricerca, è vero, la unanimità dei giudici, e si costringono i giurati a rendere la loro dichiarazione a voti unanimi; per ciò sono rinchiusi nella camera delle loro deliberazioni, e la chiusura è talmente rigorosa che non ponno ricevere dal di fuori né cibo né bevanda per confortarsi, né fuoco per riscaldarsi, finché vinti o dalle ragioni, o dalla stanchezza non sieno convenuti in una medesima sentenza.

E pertanto quell'unanimità non è sempre naturale e spontanea; essa è talvolta l'effetto di una morale coazione, per cui una volontà forte, imperiosa, longanime trae nella sua sentenza la più debole; tale unanimità si riduce ad una transazione, ad una capitolazione fra le coscienze, per cui una parte dei giudici consente al sacrificio della propria opinione (1).

Il sistema della maggioranza appare dunque il più ragionevole, il più conforme alla verità, ed alieno da ogni finzione.

Però, mentre che si dispone (articolo 43) che le decisioni dei giurati, sia contro che in favore dell'accusato, dovranno emanare dalla maggioranza di sette voti almeno, tostamente si soggiunge che « se i voti saranno egualmente divisi o sul

(1) L'antico articolo 845 del Codice d'istruzione criminale fu abrogato in Francia colla legge 9 settembre 1835 e nel Belgio colla legge 15 maggio 1838.

(1) « Dans le système de l'unanimité on a également à craindre la dépravation, l'énergie, la faiblesse, la corruption, la probité, les capitulations de conscience. » Veggasi il discorso intitolato *Ouvrages sur le jury* nell'opera intitolata *Thémis ou Bibliothèque du jurisconsulte*, tom. II, pag. 209 e seg.

fatto principale, o sulle circostanze aggravanti, o sulla questione se l'accusato abbia agito con discernimento, prevarrà l'opinione favorevole all'accusato. E così le questioni che non potranno aversi come risolte in favore dell'accusato dalla sola parità dei voti saranno quelle spettanti alle scuse, ed alle circostanze attenuanti.

Nel progetto si prevede egualmente il caso in cui la dichiarazione risulti *incompleta, contraddittoria, od altrimenti irregolare*, tantochè riesca impossibile ai giudici del diritto l'applicazione della legge, e relativamente a ciò si ordina che la Corte potrà ordinare all'uopo che i giurati rientrino nella camera delle loro deliberazioni per rettificarla. La quale disposizione si è creduta necessaria per antivenire i dubbi che in pratica potrebbero occorrere; ma la sorte dell'accusato è però rassicurata, in quanto che una dichiarazione ad esso favorevole sopra qualche circostanza costitutiva del reato od aggravante non potrebbe più essere né variata, né modificata.

La determinazione del numero dei voti necessari a comporre la maggioranza dei giurati, fuori dell'Inghilterra che fu costante nel richiedere l'unanimità, e degli Stati Uniti che in ciò seguirono l'antica madre patria, andò soggetta a molte oscillazioni.

La Costituente di Francia colle leggi 16 e 29 settembre 1791 cominciò per richiedere una maggioranza di nove voti; la legge 30 frimaio anno XI la ridusse a sette; il Codice del 3 brumaio anno IV ripigliò il numero primiero; la legge 19 fruttidoro dell'anno V rese poi l'unanimità necessaria, ma se i giurati non potevano nel termine di 24 ore mettersi d'accordo, il voto della maggioranza formava la sentenza; il Codice d'istruzione criminale prescrive la semplice maggioranza di sette voti, ma i giudici del diritto vennero in certo modo associati ai giudici del fatto; la legge 5 marzo 1834 stabilì che la maggioranza per la condanna sarebbe di otto voti; la legge 9 settembre 1835 la ridusse ancora a sette; quest'ultima legge fu abolita coi primi atti della nuova Repubblica, e il decreto del Governo provvisorio dell'8 marzo 1848 ordinò nuovamente che la maggioranza si comporrebbe di nove voti; l'altro decreto infine del 28 ottobre dell'anno stesso la ristabiliva in più di sette voti.

A fronte di queste oscillazioni il Ministero non osò peritarsi a richiedere una maggioranza superiore ai sette voti, e si attenne a quel sistema che nel corso dei tempi ottenne, in Francia, maggiore durata, e che nel Belgio dura tuttora, temendo che la sicurezza sociale in questo repentino passaggio dall'antico al nuovo ordine di cose non abbia a patire detrimento. Il legislatore potrà ampliare le condizioni dei giurati, e richiedere maggior numero di voti a comporre la maggioranza, posciachè esso giurati avrà fatto esperimento di quello spirito conservatore dell'ordine sociale che da lui si attende. Allora si potrà rendere anche più assoluta la sovranità dei suoi responsi, abrogando quella facoltà di sospendere la sentenza costituente una specie di *velo*, che nell'articolo 47 di questo progetto si contiene, a meglio tutelare la innocenza.

A tenore del detto articolo 47, corrispondente all'articolo 352 del Codice di istruzione criminale francese, quale venne modificato dalla legge 9 settembre 1835, se i giudici della Corte d'assise saranno all'unanimità convinti che i giurati siensi ingannati sul fatto principale, o sulle circostanze aggravanti, la Corte potrà sospendere la sentenza; e potrà egualmente sospenderla quando la maggioranza di essi giudici sarà di tale avviso, se pure la dichiarazione dei giurati sarà emanata dalla sola maggioranza di sette voti. La quale

disposizione ognuno vede come sia unicamente intesa a favorire l'accusato ed a rassicurare la società sulla giustizia delle condanne, perchè i giudici del diritto, dovendo seguire con attenzione continua i dibattimenti, e formarsi una opinione propria sui risultamenti delle prove, se non faranno uso della facoltà che loro concede la legge, ciò avverrà di certo perchè la risposta dei giurati troverà appoggio nella coscienza di due almeno di essi giudici legali dai quali sarà col silenzio approvata.

Il capo III del titolo I tratta *della sentenza*, e stabilisce le norme che la separazione tra il fatto e il diritto, tra l'ufficio dei giurati e quello della Corte, ossia dei giudici del diritto, rende necessarie all'effetto di coordinare le disposizioni spettanti all'istituzione dei giurati con quelle del Codice di procedura criminale, alle quali è d'uopo il riferirsi per tutto ciò che non rimane espressamente o virtualmente innovato, finchè la riforma generale dello stesso Codice non venga ad includere in esso tutto ciò che spetti a questo nuovo ordine di cose; ed affinchè rimanga ben accertato che le Corti di assise, dalla cognizione del fatto in fuori, sono investite di tutti i poteri giurisdizionali spettanti ai magistrati d'Appello i quali, pel rinvio, s'intenderanno alle stesse Corti delegati in tutta la loro plenitudine; sicchè le sentenze delle Corti, ritenuta la dichiarazione sul fatto data dai giurati, si estenderanno naturalmente a tutte le altre parti del giudizio.

Ed è poi a notarsi specialmente la disposizione che attribuisce alle Corti d'assise l'autorità di pronunciare nelle cause contumaciali senza intervento dei giurati.

Le forme del dibattimento da osservarsi, presentando i giurati, sono tali e tra di loro sì fattamente ordinate che suppongono di continuo la presenza degli accusati; ma ragione potentissima dell'essimere i giurati nelle cause contumaciali si è che, nelle materie criminali, venendo a presentarsi o costituirsi in carcere, o pervenendo nelle mani della giustizia il reo prima che le pena sia prescritta, egli è di ragione ammesso a fare la sua difesa; e quindi si dovrebbe rinnovare il dibattimento, e la decisione del primo giurati potrebbe essere dalla seconda rievocata. Oltredichè non è degno di essere giudicato dai suoi pari chi cerca sottrarsi alla giustizia del suo paese; ed i contumaci furono in ogni tempo e dovunque con ogni severità trattati (1).

Nella vigente legge sulla stampa non essendosi contemplato il caso della contumacia, non mancò di eccitarsi il dubbio se la dichiarazione dei giurati fosse necessaria per pronunciare contro i contumaci; perciò è mestieri che il dubbio sia dal legislatore antivenuto.

Il titolo II, inscritto, come dissi, *dei giurati*, è partito in due capi: nel primo trattasi dell'elezione dei medesimi e della formazione delle liste; e nel secondo della composizione definitiva dei giurati per ogni giudizio.

Nel capo primo incominciassi per determinare le condizioni che si ricercano affinchè un cittadino possa esercitare l'ufficio di giurato, e sono: l'età compiuta d'anni 30, il sapere leggere e scrivere, ed il riunire tutti gli altri requisiti per essere elettore politico.

Tutti gli uomini hanno in potenza l'attitudine a dirittamente giudicare dei fatti, sceverando tra le contraddizioni, le fallacie, le versatilità, e la contrarietà degli argomenti il vero dal falso; ma la forza del loro raziocinio, la rettitudine del loro giudizio è il frutto dell'educazione, dell'istruzione e

(1) In Inghilterra i contumaci sono dichiarati fuori della legge, i loro beni confiscati (Blakstone, tom. IV, pag. 470; VI, append. 23).

dell'esperienza già fatta degli uomini e delle umane cose. Perciò ricercasi in primo luogo la condizione dell'età di anni 30, questa essendo l'età che, tranne qualche rara eccezione, venne dovunque ed in ogni tempo prescritta; perocchè essa fa presumere nell'uomo una perfetta maturità di giudizio e forza bastevole per resistere alle passioni.

La seconda condizione, di saper leggere e scrivere, è una conseguenza necessaria di quella istruzione, anche mediocre, che si desidera nei giudici del fatto; e fa mestieri di esprimerla, perchè tale condizione è bensì prescritta dalla legge elettorale, ma con tali eccezioni, le quali potrebbero, per avventura, durare al tempo in cui la presente legge, se otterrà i suffragi del Parlamento, sarà pienamente attuata in ogni parte del regno.

La terza condizione consiste nella capacità elettorale, non perchè si voglia rendere necessario per essere giurato il concorso della qualità di elettore politico, ma perchè la riunione dei requisiti che la legge richiede per gli elettori si può assumere come indizio di capacità sufficiente, e perchè lice presumere che la più parte almeno degli elettori sia dotata delle qualità convenienti ad un giudice del fatto. Tra il giurato e l'elettore corre però una diversità essenziale, che non è alieno dal proposito il notarla, in quanto l'elettore esercita un diritto esclusivamente politico, ed il giurato esercita una funzione puramente civile, e pertinente al potere giudiziario (1).

Premesse le condizioni di idoneità che si richiedono ad esercitare l'ufficio di giurato si passa a determinare le relative incompatibilità e le dispense.

Le incompatibilità sono annoverate nell'articolo 61, ed hanno per oggetto le funzioni governative, amministrative e giudiziarie, e comprendono anche i ministri dei culti, ed i militari in attività di servizio; i primi perchè i giudizi criminali sono troppo alieni dal loro istituto; i secondi perchè riuscirebbe troppo pregiudiziale al servizio il loro allontanamento dai corpi a cui appartengono.

Le ragioni di dispensa sono due: la prima riguarda i senatori del regno ed i deputati, durante la Sessione parlamentare, e quindi ha luogo di pieno diritto, perchè le loro cure rinvengono di necessità assorbite dalle funzioni legislative. La seconda concerne coloro che abbiano compiuta l'età d'anni 70, che fu sempre giudicata una legittima scusa per ogni maniera di uffizi pubblici.

Vengono in seguito le incapacità, e per identità di ragione sono le stesse che riscontransi nella legge elettorale.

(1) Veggasi la bella dissertazione del signor Faustin Hélie, *Du jury et de sa composition*, inserita nell'opera *Revue de législation*, vol. XV, pag. 325. Ivi tra le altre considerazioni si trovano le seguenti: « L'électeur et le juré exercent deux fonctions distinctes, qui n'ont ni la même origine ni les mêmes effets. Le droit de participer à l'élection d'un pouvoir politique est un droit qui est lui-même nécessairement politique, c'est un démembrement de la souveraineté elle-même; il s'exerce en vue des intérêts politiques, et son exercice influe directement sur les destinées de l'Etat; il peut en résulter une modification et un ébranlement du pouvoir social. Le juré n'exerce, au contraire, qu'un simple droit civil, il ne revêt qu'un pouvoir judiciaire. Sa mission s'accomplit dans un cercle restreint; il n'est point appelé à prononcer sur des intérêts, mais sur une affaire privée; il n'est point le juge des besoins de l'Etat, sa tâche se borne à constater l'existence d'un fait. L'électeur suit et apprécie la marche générale des affaires publiques, embrasse ou combat le système de l'administration: le juré n'examine et ne juge qu'un procès. »

Ma la maggiore difficoltà, che nella elaborazione di questo progetto si presentasse al Ministero, consisteva nella ricerca del modo di comporre adeguatamente e razionalmente le liste dei giurati, giacchè a suo giudizio era da fuggirsi risolutamente il mezzo unico della sorte.

La legge 26 marzo 1848 sulla stampa aveva unicamente per oggetto di regolare l'uso di una libertà costituzionale, di reprimerne gli eccessi, e di tutelarne insieme l'esercizio; trattavasi perciò di una materia talmente collegata con la politica che al legislatore ricorse naturalmente il pensiero di formare degli elettori politici altrettanti giudici del fatto per quei reati essenzialmente politici, e così le liste elettorali furono convertite in liste di giurati e destinate alle occorrenti sortizioni.

Ma ora che si vuole costituire solamente il giuri formandone una istituzione ordinaria e normale, e si vuole incorporarla, per così dire, nel diritto comune, il legislatore, invece di una vaga presunzione di capacità derivante dal censo elettorale, deve cercare la realtà, e procacciare ad ogni modo che la designazione dei giurati non provenga più dal caso, ma da una ben condotta elezione (1).

E di vero della semplice estrazione a sorte dei giudici fra un determinato ceto di persone appena qualche raro esempio potrebbe invenirsi nelle antiche e nelle moderne legislazioni.

E, cominciando da Roma, noi vediamo che la elezione dei giurati facevasi ora dal pretore urbano, ora dal pretore avente giurisdizione fra i peregrini, da cui formavasi ogni anno una lista di CDL cittadini, i quali perciò si chiamavano *judices selecti*, e quando poi entravano a giudicare erano detti *judices jurati*.

Pretendono alcuni che con quell'antica romana istituzione non abbiano similitudine di sorta i moderni giurati; ma la dissomiglianza è solamente parziale, in quantochè quei cittadini, annualmente designati dal pretore non erano tratti dall'universo popolo, ma ora dall'ordine dei senatori, ora da quello dei cavalieri si traevano, ora dall'uno e dall'altro insieme, e solo per qualche tratto di tempo anche dai tribuni dell'erario che furono di nazione plebea, giacchè i vari ordini della Repubblica si contesero persino colle armi il diritto dei giudizi (2).

Del rimanente quei giudici romani conoscevano propriamente del solo fatto e della colpeabilità del reo come i nostri giurati, ed il solo pretore esercitava la giurisdizione propriamente detta (*imperium*). Egli, od in vece sua il giudice della questione, presiedeva al giudizio, e quindi pronunciava la sentenza, applicando la legge; se non che il pretore esimevasi talvolta dal qualificare la pena perchè già era stabilmente determinata dalla legge. Allora per verità era ignota quella graduazione tra il *maximum* ed il *minimum* delle pene introdotta dai moderni Codici; non erano stabiliti quei termini entro i quali può esercitarsi il criterio del giudice all'effetto di proporzionare la punizione alla colpa; che anzi, poichè furono istituite le questioni perpetue, rispetto ai

(1) « De toutes les combinaisons imaginées pour l'organisation des pouvoirs publics, la plus imparfaite et celle qui présente le moins de garantie c'est assurément la voie du sort. » *Revue de législation*, an 1845, tom. 3, pag. 221.

(2) « Claudius omne ius tradidit de quo totiens seditione ant armis certatum, cum Sempronius rogationibus equester ordo in possessione iudiciorum locaretur, aut rursus Serviliae leges Senatui iudicia redderent; Mariusque et Sulla olim de eo vel praecipue bellarent. » Tacito, *Ann.*, lib. XII, cap. LX.

vari crimini, la qualità della pena poteva intendersi già preannunziata nell'atto stesso del pretore che concedeva l'azione e destinava il giudice della questione. La stessa forma della votazione usata dai giudici romani significava che erano giudici del solo fatto (1). Noi possiamo dunque rivendicare all'Italia l'iniziazione della istituzione dei giurati.

In Inghilterra i giurati sono eletti, sia pel grande che pel piccolo giuri, dallo Sceriffo, magistrato che era in antico nominato popolarmente, ed ora lo è dalla Corona, ma che però esercita funzioni gratuite, onorifiche e temporarie, e che per l'indole tutta propria della sua carica trovasi naturalmente inclinato a conformare i suoi atti alle esigenze della pubblica opinione. Similmente in America la designazione dei giurati appartiene ad un magistrato che ha pure il nome di Sceriffo.

In Francia, secondo la primiera costituzione dei giurati ordinata dall'Assemblea nazionale, i giurati che dovevano previamente deliberare sull'accusa erano ogni tre mesi designati dal *procuratore sindaco* di ciascun distretto, che era un'autorità amministrativa di popolare elezione, ed il giuri per le sentenze era formato ogni tre mesi dal *procuratore generale sindaco del dipartimento*, e la scelta si faceva fra tutti i cittadini i quali possedessero le condizioni elettorali.

La formazione delle liste dei giurati venne poi trasferita nei prefetti, e la istituzione venne talmente modificata dal Codice d'istruzione criminale, che i giurati perdettero alcun che di favore nell'opinione pubblica, e furono considerati in certa guisa come altrettanti commissari del Governo (2); e le disposizioni del detto Codice furono bensì rettificata sotto la monarchia costituzionale, ma l'azione diretta dei prefetti nella scelta dei giurati non venne propriamente a cessare che in forza del decreto della Repubblica del 7 agosto 1847, che commise tal opera a Commissioni composte per ogni cantone di consiglieri generali, di giudici di pace, e di consiglieri municipali.

Nel Belgio un decreto del 19 luglio 1831, riformando le disposizioni del Codice d'istruzione criminale, aveva attribuita alle Commissioni permanenti dei Consigli provinciali la formazione delle liste dei giurati, le quali vi dovevano comprendere tutti i nomi di coloro che, a tenore della stessa legge, avessero il diritto di essere giurati; e dalle liste così formate il presidente del tribunale traeva poi a sorte trentasei nomi, dei quali formavasi la lista dei giurati per tutta la Sessione.

Ma apparvero tostamente i vizi di quella legge, e si cercò d'emendarli con quella del 15 maggio 1838. Per essa la lista generale formata dalla deputazione del Consiglio provinciale è trasmessa al presidente del tribunale, il quale, coll'assistenza di due giudici i più anziani, forma un'altra lista recando in essa la metà dei nomi compresi nella lista generale, e poscia trasmette la lista da lui formata al primo presidente della Corte d'appello. Il primo presidente, coll'assistenza di due presidenti di classe i più anziani, riduce anche alla metà le liste ricevute dai presidenti dei tribunali, e le liste così ridotte di tutti i circondari della medesima provincia sono poi insieme trasfuse, e vengono a comporre la lista annuale dei giurati, la quale serve alle

(1) Veggasi il Sigonio, *Opera omnia*, tom. V, *De iudiciis*, ed il Filangieri, *Scienza della legislazione*, cap. xvi, lib. 3.

(2) « Sa Majesté (articolo 391 del Codice d'istruzione criminale, pubblicato nell'anno 1808) se réserve de donner aux jurys qui auront montré un zèle louable des témoignages honorables de sa satisfaction. »

sortizioni per la formazione dei giurati in ciascuna Sessione delle Assisie.

Il sistema della legge belgica, che attribuisce alla magistratura una ingerenza nella designazione dei giurati, al Ministero non è paruta conveniente, perchè da un lato la intromissione dei magistrati, quantunque inamovibili, per essere funzionari del Governo, non potrebbe forse rassicurare pienamente la pubblica opinione; e per altro canto è dicevole che la magistratura si contenga rigorosamente nei limiti delle sue attribuzioni giudiziarie, senza entrare in quelle indagini sulle persone a cui sarebbe tratta dalla necessità di formarsi un criterio pel depuramento delle liste; le quali operazioni entrano per loro natura nella cerchia dei poteri amministrativi.

Il progetto, o signori, che ho l'onore di presentarvi, quanto alla formazione delle liste dei giurati, si accosta in qualche parte alla legge francese del 1848; in quanto cioè la composizione dei giurati è fondamentalmente appoggiata al principio della elezione; e si avvicina alla legge belgica in ciò che le liste dei giurati, quali uscirono dalle prime elezioni, vengono poi ridotte alla metà del numero degli eletti.

Eccovi ora brevemente le basi essenziali del progetto.

Si formerà per ogni comune una lista di tutti i cittadini aventi in esso il loro reale domicilio, nei quali concorreranno i requisiti necessari per essere giurati. Sarà tal lista in ogni anno, nella prima metà d'agosto, dal sindaco riveduta e pubblicata, perchè gli individui nella medesima indebitamente ommessi od inseriti, possano all'uopo rivolgere i loro richiami al Consiglio delegato, il quale darà sul richiamo il suo avviso; e la decretazione definitiva della lista spetterà quindi all'intendente, e contro le decisioni dell'intendente vi sarà ricorso alla Corte d'appello.

Dopo la decretazione della lista generale, una Commissione composta del sindaco, che ne sarà il presidente, od in sua vece del vice-sindaco e di due consiglieri comunali, coll'aggiunta di due altri consiglieri incaricati di supplire ai primi, procederà all'elezione di due individui per ogni mille anime di popolazione che avrà il comune, e la elezione dovrà cadere su di persone iscritte nella lista generale del comune.

I nomi degli eletti saranno quindi trasmessi all'intendente, il quale formerà di essi una lista generale per tutta la provincia, ed un'altra Commissione composta dello stesso intendente che ne avrà la presidenza, del presidente del Consiglio provinciale, e di un altro consigliere provinciale, oltre a due consiglieri che adempiranno all'ufficio di supplenti, ridurrà in seguito la detta lista alla metà del numero degli individui in essa iscritti; così si avrà un giurato per ogni mille anime di popolazione (1).

Le liste ridotte dalla Commissione provinciale saranno rispettivamente trasmesse al presidente del tribunale sedente nella città destinata per tenervi le Assisie; e quest'ultimo, se i nomi iscritti nelle dette liste non oltrepasseranno fra tutti il numero di 200, le rifonderà insieme, e ne comporrà una lista sola, che sarà quella dei giurati destinati a prestare il loro servizio nel seguente anno. Se poi eccederanno il numero anzidetto di 200, il presidente farà imbussolare tutti i nomi, e mediante la estrazione a sorte formerà definitivamente la detta lista annuale, la quale per i distretti di Torino e di Genova comprenderà 400 individui, e per gli altri distretti ne comprenderà 200.

(1) Questo era il numero dei giurati secondo la legge della Costituente di Francia.

Ma siccome i giurati costituenti la lista annale, come si raccoglie dalle prementovate disposizioni, saranno presi indistintamente fra gli eletti di tutto il distretto, e non più, come presentemente accade, fra quelli della sola città in cui si tiene il dibattimento, dovendosi anche prevedere il caso in cui, attesa la lontananza, o per qualunque altro motivo, dei giurati destinati al servizio della Sessione non intervenga all'udienza determinata un numero sufficiente, il progetto stabilisce che la Commissione provinciale formerà una lista di giurati supplementari scelti fra quelli residenti nella città capoluogo, i quali supplementari per Torino e Genova saranno in numero di 100 e per le altre città di 50; e che tal lista di giurati supplementari dovrà essere nel corso dell'anno, bisognando, ricomposta o completata.

Questo modo di formare le liste dei giurati pare al Ministero che sia ideato in guisa da potere, per una parte, tranquillare la società che le scelte cadranno sopra persone probe e dotate di capacità sufficiente a soddisfare laudevolmente alla delicata loro missione, e per altra parte le prementovate Commissioni, come saranno composte, daranno pegno di vera imparzialità e di assoluta indipendenza; nè potranno cadere sopra di loro quei sospetti, o veramente quelle prevenzioni che a torto od a ragione si muovono facilmente contro agli agenti del Governo.

Egli è vero che l'uno de' consiglieri comunali, membro ordinario della Commissione (articolo 71), sarà designato a tale ufficio dall'intendente della provincia, mentrèchè l'altro consigliere ed i supplementari saranno eletti dal Consiglio comunale; ma è altresì vero che il mandato di tutti avrà la sua radice in quella prima elezione che ottennero dall'intero corpo dei consiglieri comunali.

E se nella Commissione provinciale avrà parte l'intendente della provincia, gli altri membri della medesima (articolo 74) riconosceranno immediatamente la loro deputazione dal Consiglio provinciale creato dal voto di tutti gli elettori comunali della provincia.

Il potere esecutivo non avrà dunque nella composizione delle liste dei giurati una preponderante autorità, ma quella parte soltanto di legittima influenza che di ragione gli compete, ed il principio dominante sarà quello dell'elezione popolare. Così alla cieca sorte sottentrerà il mezzo dell'elezione, che è il più giusto, il più razionale ed insieme il più consentaneo alla natura delle cose.

Dopo che si regolò il modo di formare le liste dei giurati che dovranno prestare il servizio nelle varie Sessioni dell'anno, si passa nel progetto a regolare la composizione delle liste particolari per ciascuna Sessione. Il presidente del tribunale della città capoluogo farà la estrazione di trenta nomi fra i giurati ordinari, ed estrarrà pure dieci nomi fra quelli iscritti nella nota dei supplementari; e quando la Corte d'assise sarà divisa in più Sessioni si formeranno altrettante liste e si faranno altrettante sortizioni.

Si provvede ugualmente alla designazione dei giurati per le Assise che dovranno straordinariamente convocarsi in altre città che non saranno capoluogo di distretto, destinando a tal uopo i giurati, sia ordinari che supplementari, di quella provincia.

Ed affinché il servizio dei giurati non venga a gravitare specialmente sopra pochi cittadini, ed il carico sia, per quanto si possa, compartido, si stabilisce in ultimo una ragione di dispensa per coloro che saranno intervenuti come giurati alle Assise durante una Sessione, la quale dispensa avrà effetto per la rimanente parte dell'anno e per l'anno successivo.

Il capo 2, *Della composizione definitiva dei giurati*, racchiude la serie delle disposizioni relative alla chiamata dei giurati ed alla estrazione a sorte di quelli che deggiono intervenire al dibattimento, le pene in cui potranno incorrere a ragione delle loro mancanze, e le ricusazioni.

Crede il Ministero inutile di dover dichiarare e commentare tali disposizioni, il senso delle quali è aperto e la convenienza dimostrata dal loro contesto.

Aggiungerà solamente che il diritto alle ricusazioni, le quali saranno sempre perentorie, senz'chè l'accusato o il pubblico Ministero debbano addurne le ragioni, rimane ampliato, inquantochè le ricusazioni si potranno estendere sino a tanto che non rimangano più nell'urna che i nomi corrispondenti al numero dei giurati che si ricerca per comporre il giuri della causa; e così l'una e l'altra delle parti potrà ricusare non meno di otto giurati, e potrà ricusarne sino a sedici, se la parte avversa si asterrà dalle ricusazioni.

Esaurita la materia del titolo secondo, seguono le disposizioni generali e transitorie, le quali hanno per oggetto di estendere ai giurati certe sanzioni del Codice penale spettanti a' reati commessi a pregiudizio degli ufficiali dell'ordine giudiziario che si trovano nell'esercizio delle sue funzioni, ed a causa di esse; non che a procurare che la presente legge, promulgata che sia, possa essere immediatamente eseguita. A questo effetto, siccome la formazione delle liste non potrebbe aver luogo che nei tempi e modi da essa legge stabiliti, e le operazioni relative non potrebbero iniziarsi che nel mese d'agosto successivo alla promulgazione, si è trovato di proporre che le Commissioni provinciali sieno intanto autorizzate a formare liste provvisorie di giurati traendone i nomi dagli elettori della provincia.

Finalmente il progetto reca alcune disposizioni transitorie speciali alla Sardegna.

Il Ministero è rincrescevole che la necessità lo costringa a proporre, quanto all'isola, la sospensione della legge per un decennio; e questa in verità era la precipua ragione per cui esitava ancora a proporla. Ma le condizioni di Sardegna note sono abbastanza, e le cose che furono dette e ridette in Parlamento, basteranno certamente a giustificare le intenzioni del Governo. Le più savie leggi diventano nei loro effetti perniciose, qualvolta vengano inopportunamente introdotte senz'chè sia fatta ragione dei tempi, dei luoghi, dei costumi e delle circostanze. Al Ministero però giova ancor lo sperare che, proseguendo noi con tutta alacrità nella via dei miglioramenti, una nuova legge potrà forse raccorciare la divisata sospensione.

Frattanto le Assise saranno pure attuate nell'isola, ma si comporranno di soli giudici legali, secondo le norme che si proponevano nel progetto di legge sulla riorganizzazione giudiziaria, a cui sarà d'uopo di fare le occorrenti modificazioni, affinché le due leggi rimangano fra di loro coordinate.

Signori: la istituzione dei giurati che altrove fu l'opera di lunghi, e talvolta sanguinosi conflitti, e fu sempre tenuta in conto di una conquista dei popoli, e di una loro salvaguardia contro ai così detti abusi del potere, qui il Governo del Re la profferisce spontaneo al paese, come una naturale conseguenza delle liberali istituzioni che gli furono con tanto amore largite, e con tanta lealtà conservate, e quale un pegno di quella fiducia che sa ispirare la moderazione civile di un popolo maturo alla libertà, e degno veramente di goderne, auspice la monarchia, in perpetuo i frutti.

Questa legge, o signori, che io vi presento d'ordine del Re, l'accoglierete, io spero, col meritato favore.

PROGETTO DI LEGGE.

TITOLO I.

DELLE ASSISIE.

CAPO I. — *Della competenza delle Corti d'assisie e del modo di comporrele.*

Art. 1. Saranno giudicati dalle Corti d'assisie coll'intervento dei giudici del fatto:

1° Gli imputati di crimini che le sezioni d'accusa avranno loro rinviati;

2° Gli imputati di qualsiasi reato politico, quantunque punibile solamente con pene correzionali;

3° Gli imputati dei reati di stampa contemplati negli articoli 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della legge 26 marzo 1848.

Art. 2. I distretti delle Corti d'appello sono divisi per la tenuta delle Assisie in circondari, come nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 3. Si terranno ordinariamente le Assisie ogni trimestre, nella città capoluogo di circondario.

La Corte d'appello potrà ordinare che sieno straordinariamente convocate in ogni tempo, sia nella città capoluogo, che in qualunque altra città del circondario, ove abbia sede un tribunale provinciale.

Art. 4. Ogni Corte d'assisie è composta di tre giudici legali, ai quali può essere aggiunto un supplente.

Art. 5. Nelle città ove siede la Corte d'appello saranno delegati a tenere le Assisie tre membri della stessa Corte.

Presiederà alle Assisie quello dei tre giudici che avrà grado di presidente d'appello, e in difetto il più anziano dei consiglieri.

Art. 6. Nelle altre città la Corte d'assisie è composta di un consigliere della Corte d'appello che vi presiede, e di due giudici scelti tra i membri più anziani del tribunale provinciale.

È però in facoltà della Corte d'appello di ordinare che sieno delegati a completare la Corte d'assisie uno o due altri de'suoi consiglieri.

Art. 7. Ove il bisogno della giustizia lo richiegga, si potrà ordinare con reale decreto la formazione di una Corte d'assisie divisa in due o più sezioni.

Art. 8. I membri della Corte d'appello da applicarsi alle Assisie saranno, in principio d'ogni anno giuridico, designati nel reale decreto per cui saranno formate le sezioni della Corte.

Spetterà quindi al primo presidente di essa Corte il deputarli rispettivamente a ciascuna Sessione delle Assisie sì ordinaria che straordinaria.

Anche i membri del tribunale provinciale, che entreranno a comporre la Corte d'assisie, saranno per ciascuna Sessione deputati dal primo presidente della Corte d'appello.

Tali nomine si faranno dai primi presidenti nell'ordinanza contemplata nell'articolo 17.

Art. 9. Il primo presidente della Corte d'appello avrà facoltà di presiedere egli stesso alle Assisie.

Art. 10. Potrà il primo presidente, a tenore dell'articolo 4, deputare un altro dei consiglieri della Corte d'appello per intervenire alle Assisie, convocate nella città ove essa Corte d'appello siede, all'effetto di supplire alla mancanza che

fosse per intervenire, nel corso del dibattimento, di alcuno dei giudici.

Il presidente delle Assisie, da tenersi nelle altre città del distretto, avrà facoltà di richiedere, per lo stesso fine, un altro dei giudici del tribunale provinciale.

Se la Corte d'assisie sarà divisa in più sezioni, si potrà deputare un giudice supplente per ogni sezione.

Art. 11. Mancando o trovandosi impedito il presidente della Corte d'assisie, viene surrogato dal più anziano dei consiglieri che ne fanno parte.

Nelle città però ove non siede la Corte d'appello, non essendovi nella Corte d'assisie altri consiglieri, è chiamato a presiederla il presidente del tribunale provinciale.

Se però, incominciato il dibattimento, il presidente non si trova più in grado di continuare nelle sue funzioni, e vi rimane tuttavia il numero legale di giudici, compresi il supplente, assume la Presidenza della Corte il più anziano dei giudici presenti, quantunque egli non sia nè consigliere d'appello nè presidente del tribunale provinciale.

Art. 12. Venendo a mancare o ad essere impediti altri giudici delle Assisie, si provvede alla loro surrogazione nel modo seguente:

Nella città ove siede la Corte d'appello i consiglieri mancanti od impediti vengono surrogati da altrettanti consiglieri deputati dal primo presidente;

Nelle altre città i giudici della Corte d'assisie vengono indistintamente surrogati da giudici del tribunale provinciale, richiesti da chi presiede alle Assisie.

Può tuttavia il primo presidente della Corte d'appello inviare straordinariamente alle Assisie altri consiglieri di essa Corte, per surrogarvi i consiglieri mancanti od impediti.

Art. 13. I membri delle Corti d'appello, che saranno concorsi a pronunciare l'accusa, ed il giudice istruttore che avrà atteso all'istruzione del processo, non potranno far parte della Corte d'assisie.

Art. 14. Il pubblico Ministero presso alla Corte d'assisie viene rappresentato dal procuratore generale personalmente, o da uno de' suoi sostituiti.

Il procuratore generale può eziandio commettere tali funzioni all'ufficio del procuratore del Re presso al tribunale provinciale sedente nella città ove sono convocate le Assisie.

Art. 15. L'avvocato dei poveri esercita le sue funzioni presso alle Corti d'assisie in tutto il distretto o personalmente, o per mezzo de' suoi sostituiti.

Art. 16. Il segretario della Corte d'appello è pure segretario per le Assisie convocate nella città ove siede essa Corte d'appello.

Nelle altre città adempie alle funzioni di segretario presso la Corte d'assisie il segretario del tribunale provinciale.

I sostituiti dei detti segretari sono anche ammessi ad esercitare rispettivamente le loro funzioni presso alle Corti d'assisie.

Art. 17. Il giorno dell'apertura di ogni Sessione, sì ordinaria che straordinaria, delle Assisie sarà determinato con apposita ordinanza dal primo presidente della Corte di appello.

Art. 18. L'ordinanza del primo presidente, che avrà determinata l'apertura delle Assisie, sarà trasmessa al presidente del tribunale della città in cui dovranno tenersi, e dal presidente ne sarà data lettura in pubblica udienza.

Sarà inoltre affissa alla porta dello stesso tribunale.

Art. 19. Non si farà la chiusura delle Assisie prima che

non sieno state chiamate all'udienza tutte le cause che si troveranno in istato di essere decise al tempo dell'apertura della Sessione.

La chiusura della Sessione sarà pronunciata dal presidente in udienza pubblica.

Art. 20. Le sentenze delle Corti d'assisie sono inappellabili, salvo però il ricorso in Cassazione nei casi e modi determinati dalle leggi.

CAPO II. — *Del procedimento avanti le Corti d'assisie.*

Art. 21. La sezione d'accusa, in tutti i casi nei quali si tratterà di reati punibili con pene criminali, ordinerà il rinvio degli imputati avanti la Corte d'assisie a cui apparterrà la cognizione della causa, secondo le regole di competenza stabilite nell'articolo 12 del Codice di procedura criminale.

Potrà però, secondo le circostanze, ordinare il detto rinvio alla Corte d'assisie da convocarsi nella città ove siede la Corte d'appello.

Art. 22. La Camera di Consiglio ordinerà la trasmissione degli atti, a termini dell'articolo 250 di detto Codice di procedura criminale, anche per i reati politici punibili solamente con pene correzionali, e per i reati di stampa contemplati nell'articolo 1.

Art. 23. La citazione diretta avanti le Corti d'assisie avrà solamente luogo per i reati di stampa a tenore dell'articolo 62 della legge 26 marzo 1848.

Art. 24. Nelle ventiquattr'ore che seguiranno la notificazione prescritta dall'articolo 365 del Codice di procedura criminale gli accusati detenuti saranno trasferiti nelle carceri della città in cui dovranno essere giudicati.

Art. 25. Quando gli accusati saranno rinviati ad una Corte d'assisie convocata in una città diversa da quella ove siede la Corte d'appello gli atti del processo, con le carte unite e coi documenti ed oggetti formanti corpo del reato, saranno, per cura del procuratore generale, immediatamente trasmessi alla segreteria del tribunale provinciale della città ove le Assisie dovranno tenersi.

Art. 26. Ventiquattr'ore al più tardi dopo l'arrivo dell'accusato nelle carceri della città ove dev'essere giudicato, e dopo la rimessione degli atti, prescritta dall'articolo precedente e dall'articolo 375 del Codice di procedura criminale, il presidente della Corte d'assisie procederà all'interrogatorio dell'accusato a tenore dell'articolo 376.

Se il presidente della Corte d'assisie non si troverà ancora sul luogo, procederà a tale interrogatorio il presidente del tribunale provinciale, ovvero un giudice da lui commesso.

Art. 27. Se il pubblico Ministero o l'accusato avranno dei motivi per chiedere che il processo non sia portato alla prima convocazione dei giudici del fatto, presenteranno al presidente della Corte d'assisie una requisitoria per la prorogazione del termine.

Il presidente, udito sempre il pubblico Ministero, deciderà se la proroga debba essere concessa.

Art. 28. Gli accusati che saranno arrivati nelle carceri del luogo delle Assisie dopo la loro apertura, non potranno essere giudicati nella incominciata Sessione, a meno che ciò sia richiesto dal pubblico Ministero e l'accusato vi consenta.

S'intenderà in tal caso che il pubblico Ministero e gli accusati, ai quali fosse già stata notificata la sentenza di rinvio, abbiano rinunciato alla facoltà di ricorrere in Cassazione a tenore degli articoli 377, 378, 379 e 380 del Codice di procedura criminale.

Art. 29. Il presidente della Corte d'assisie è investito dei poteri e delle incombenze che nelle varie disposizioni dei capi 1 e 2 del titolo III, libro 2, ed in ogni altra parte del Codice di procedura criminale sono al presidente attribuite.

Art. 30. Dovendosi incominciare il dibattimento, e trovandosi già la Corte in seduta, i dodici giudici del fatto che, a tenore dell'articolo 92 si troveranno destinati pel giudizio della causa, unitamente a due giurati supplenti, si porteranno a sedere, secondo l'ordine della loro estrazione, sopra sedili separati dal pubblico, dalle parti e dai testimoni, in faccia al banco degli accusati.

Art. 31. Aperta la seduta il presidente leggerà ai giudici del fatto la seguente formola di giuramento:

« Voi giurate in faccia a Dio e in faccia agli uomini di esaminare colla più scrupolosa attenzione le accuse portate contro N. N.; di non tradire i diritti dell'accusato nè quelli della società e dello Stato che lo accusa; di non comunicare con chicchessia sino dopo la vostra dichiarazione; di non dare ascolto nè all'odio nè ad altro malvagio sentimento, nè al timore nè all'affetto; di decidere solamente allo stato dell'accusa e delle fatte difese, secondo la vostra coscienza e il vostro intimo convincimento, coll'imparzialità e la fermezza che si convengono ad un uomo probo e libero. »

Chiamerà quindi ad uno ad uno detti giudici secondo l'ordine dell'estrazione loro, e ciascuno di essi, toccata colla destra la formola del giuramento, risponderà: *lo giuro.*

Art. 32. Terminato il dibattimento, durante il quale spetterà pure ai giurati la facoltà contemplata nel secondo alinea dell'articolo 418 del Codice di procedura criminale, il presidente, riassumendo la discussione, farà notare ai giudici del fatto le principali ragioni in favore e contro l'accusato, e rammenterà loro i doveri che sono chiamati ad adempiere.

Formolerà in iscritto le questioni alle quali sono chiamati a rispondere separatamente, prima sul fatto principale, ed in seguito sopra ciascuna delle circostanze aggravanti risultanti, sia dall'atto di accusa, sia dal dibattimento, nel modo seguente:

- « L'accusato è egli colpevole del reato di...? »
- « L'ha egli commesso colla circostanza aggravante...? »
- « L'ha egli commesso coll'altra circostanza aggravante...? »

Art. 33. Allorchè l'accusato avrà proposto per iscusar un fatto ammesso come tale dalla legge, il presidente dovrà formolare la questione come segue:

- « Il tal fatto è egli costante? »

Art. 34. Se l'accusato avrà meno di 14 anni, il presidente formolerà la seguente interrogazione:

- « L'accusato ha egli agito con discernimento? »

Art. 35. Nelle materie criminali, ed anche in caso di recidività, il presidente, dopo di avere poste le questioni in iscritto, avvertirà i giurati che, se essi pensano alla maggioranza esistervi a favore di uno o più degli accusati circostanze attenuanti, dovranno farne la dichiarazione in questi termini:

« Alla maggioranza vi sono circostanze attenuanti in favore dell'accusato N. N. »

Art. 36. Il presidente rimetterà quindi ai giudici del fatto, nella persona del loro capo, le questioni scritte a termini degli articoli 32, 33 e 34 assieme all'atto di accusa, ai processi verbali che constatano il reato ed agli atti del processo, eccettuate le dichiarazioni scritte dei testimoni, e li avvertirà del pari che, se l'accusato è dichiarato colpevole del fatto principale alla semplice maggioranza dei voti, dovranno farne menzione al principio della loro dichiarazione. Farà in seguito ribitare gli accusati dalla sala d'udienza, e leggerà ai giudici del fatto la seguente istruzione:

« La legge non chiede conto ai giudici del fatto dei mezzi per quali egli si sono convinti. Essa non prescrive loro alcuna regola, dalla quale debbano far dipendere la piena e sufficiente prova. Essa prescrive loro d'interrogare se stessi nel silenzio e nel raccoglimento, e di esaminare nella sincerità della loro coscienza quale impressione abbiano fatto sulla loro ragione le prove riportate contro l'accusato ed i mezzi della sua difesa. La legge non dice loro: voi dovete tenere per vero ogni fatto deposto da un tale o tal altro numero di testimoni; essa neppure dice loro: voi non riguarderete come bastantemente stabilita qualunque prova che non sia formata da un tale processo verbale, da un tale documento, da un tal numero di testimoni o da un tal numero d'indizi; la legge non propone loro che questa sola questione che rinchiude tutta la misura dei loro doveri: avete voi una intima convinzione? »

« Ciò che è ben essenziale di non perdere di vista si è che l'intera deliberazione dei giudici del fatto si estenda sull'atto di accusa, sui fatti che lo costituiscono, e che ne dipendono; egli devono unicamente attenervisi, e dessi mancano al principale loro dovere se pensano alle disposizioni delle leggi penali, se considerano le conseguenze che potrà avere per rispetto all'accusato la dichiarazione che devono fare. »

« La loro missione non ha per iscopo la persecuzione, o la punizione dei reati, ma essi sono soltanto chiamati a decidere se l'accusato è o non è colpevole del reato che gli è imputato. »

Cotale istruzione scritta in grandi caratteri dovrà essere affissa nella camera delle deliberazioni dei giudici del fatto.

Per i reati di stampa di competenza delle Assisie si leggerà invece ai giudici del fatto l'istruzione scritta nell'articolo 68 della legge 26 marzo 1848 che si terrà pure affissa come sopra.

Art. 37. I giudici del fatto, sull'invito del presidente, dovranno quindi ritirarsi nella camera assegnata alle loro deliberazioni e non potranno uscirne, nè avere comunicazione al di fuori con chicchessia, finchè non abbiano formata la loro dichiarazione.

A tale effetto il presidente darà ordine al capo della forza pubblica di servizio di farne custodire l'entrata.

Nissuno avrà ingresso in detta camera, durante la deliberazione, per qualunque causa, salvochè in forza di un ordine per iscritto del presidente della Corte d'assisie.

Quest'ordine verrà ritirato dall'usciera posto a custodia dell'entrata della camera.

Art. 38. I giudici del fatto che usciranno dalla camera delle deliberazioni, o comunicheranno con terze persone, potranno essere condannati dalla Corte d'assisie ad una multa estensibile a lire 500.

Chiunque altro infranga l'ordine, o non lo faccia eseguire, essendovi tenuto per ufficio proprio, potrà essere punito cogli arresti per ore ventiquattro.

Art. 39. Sarà capo dei giurati il primo di essi estratto a sorte, salvochè, di consenso del medesimo, i giurati abbiano designato un altro di loro per adempiere a tali funzioni.

Art. 40. Previa deliberazione dei giurati fra di loro il capo di essi leggerà ad una ad una le questioni formulate dal presidente, e si procederà distintamente ed ordinatamente sopra ciascuna di esse a votazione segreta.

Terminata la votazione sulle questioni proposte dal presidente il capo dei giurati, se si tratterà di materie criminali, porrà in deliberazione se vi siano circostanze attenuanti.

Art. 41. Per l'effetto della votazione ciascuno dei giudici

chiamati dal loro capo riceverà da lui, sopra ogni questione, un bollettino stampato e marchiato col bollo della Corte d'assisie.

I bollettini porteranno scritte queste parole:

Sul mio onore e sulla mia coscienza la mia dichiarazione è:

Il giurato scriverà sotto alle dette parole, o vi farà scrivere segretamente da un altro giurato, sopra di una tavola disposta in guisa che nessuno possa scoprire il tenore del voto, la parola sì o quella no.

Piegherà quindi il suo bollettino e lo rimetterà al capo da cui verrà deposto nell'urna a ciò destinata.

Il capo dei giurati, dopo che avrà raccolti nell'urna tutti i bollettini, ne farà lo spoglio in presenza degli altri giudici, e scriverà immediatamente il risultato della votazione in margine ad ogni questione, senza però indicare il numero dei voti: dovrà solo esprimere che la deliberazione venne presa alla maggioranza.

Nel caso però in cui la risposta affermativa sul fatto principale si sia data alla semplice maggioranza di sette voti, ne farà menzione.

Quanto alle circostanze attenuanti, l'esito della votazione non sarà dichiarato, salvochè sia affermativo sull'esistenza di esse.

I bollettini, immediatamente dopo allo spoglio fattone, saranno abbruciati.

Art. 42. Se fra i bollettini estratti dall'urna se ne troverà alcuno non esprimente alcun voto, sarà considerato come favorevole all'accusato.

Lo stesso avrà luogo se qualche bollettino sarà da sei giurati, almeno, giudicato non leggibile.

Art. 43. Le decisioni dei giurati, sia contro che in favore dell'accusato, dovranno emanare dalla maggioranza di sette voti almeno.

Se i voti saranno ugualmente divisi, o sul fatto principale, o sulle circostanze aggravanti, o sulla questione se l'accusato abbia agito con discernimento, prevarrà l'opinione favorevole all'accusato.

Art. 44. Formata la dichiarazione i giudici del fatto rientreranno nella sala d'udienza e ripiglieranno il loro posto.

Il presidente della Corte domanderà loro quale sia il risultato della loro deliberazione.

Allora il capo dei giurati si alzerà in piedi e tenendo la mano sul cuore dirà: *sul mio onore e sulla mia coscienza la dichiarazione dei giudici del fatto è questa.*

E ne darà lettura.

Art. 45. Se la dichiarazione dei giudici del fatto risulterà incompleta, contraddittoria, od altrimenti irregolare, la Corte d'assisie ordinerà ai giurati di rientrare nella camera delle loro deliberazioni per rettificarla.

Se però la prima dichiarazione sarà stata favorevole all'accusato sopra qualche circostanza costitutiva del reato, od aggravante, non potrà essere in tal parte variata o modificata.

Art. 46. La dichiarazione dei giudici del fatto sarà dal loro capo sottoscritta e consegnata nelle mani del presidente.

Il presidente la sottoscriverà e la farà sottoscrivere dal segretario, il tutto in presenza dei giudici del fatto e della Corte.

Art. 47. La decisione dei giudici del fatto non andrà mai soggetta ad alcun ricorso.

Se però, trattandosi di reati punibili con pene criminali, i giudici della Corte d'assisie saranno all'unanimità convinti

che i giurati, per quanto abbiano osservate le formalità, si sono ingannati sul fatto principale o sulle circostanze aggravanti, la Corte sospenderà la sentenza, e rimanderà la causa alla seguente Sessione per essere sottoposta ad altri giudici del fatto, esclusi tutti quelli che intervennero al primo giudizio.

Allorquando l'accusato sarà stato dichiarato colpevole alla semplice maggioranza di sette voti, basterà l'avviso della maggioranza della Corte per sospendere la sentenza e rimandare la causa ad un'altra Sessione come sopra.

Nessuno avrà il diritto di provocare tale provvedimento; la Corte non potrà ciò ordinare che d'ufficio ed immediatamente dopo che la dichiarazione dei giudici del fatto sarà stata pronunciata, e nel caso in cui l'accusato sia stato dichiarato colpevole.

Dopo la dichiarazione dei secondi giudici del fatto la Corte sarà tenuta a pronunciare immediatamente, quand'anche essa dichiarazione fosse conforme alla prima.

Art. 48. Principiati i dibattimenti dovranno essere continuati senza interruzione sin dopo la dichiarazione dei giudici del fatto inclusivamente; nè potranno essere sospesi che negli intervalli necessari pel riposo dei membri della Corte, dei giudici del fatto, dei testimoni e degli accusati.

CAPO III. — *Della sentenza.*

Art. 49. Dopo sottoscritta la dichiarazione dei giudici del fatto a termini dell'articolo 46 il presidente farà ricondurre nella sala d'udienza l'accusato, ed il segretario ne darà lettura in sua presenza.

Art. 50. Se l'accusato sarà stato dichiarato non colpevole il presidente lo dichiarerà assolto, ed ordinerà che sia posto in libertà, se pure non sarà ritenuto per altre cause.

Art. 51. Se l'accusato sarà stato dichiarato colpevole, il Ministero pubblico farà la sua requisitoria alla Corte per l'applicazione della legge.

La parte civile farà la sua per restituzioni, e per danni ed interessi.

Art. 52. Il presidente domanderà all'accusato se ha qualche cosa a dire per la sua difesa; l'accusato ed i suoi difensori non potranno più sostenere che il fatto sia falso, ma che non è qualificato reato dalla legge, o che non è passibile della pena, della quale il pubblico Ministero abbia instata l'applicazione; o che non dà luogo a danni ed interessi in favore della parte civile; oppure che sono eccessivi quelli pretesi.

Art. 53. La Corte, se il fatto di cui l'accusato è stato dichiarato autore o complice non costituisce un reato, pronuncerà non essersi fatto luogo a procedimento. Lo stesso avrà luogo, se l'azione penale sarà prescritta od in altro modo estinta.

Art. 54. Se il fatto costituisce un reato, la Corte pronuncerà la pena stabilita dalla legge, anche nel caso in cui, secondo le risultanze del dibattimento, si riconoscesse non essere la causa pel titolo del reato di sua competenza.

Art. 55. Se il Ministero pubblico o i difensori faranno istanza perchè si faccia risultare di alcune circostanze speciali del dibattimento, il segretario darà lettura del verbale nelle parti relative all'istanza.

Art. 56. Allorchè, nei dibattimenti che precedettero la sentenza di condanna, l'accusato sarà stato incolpato di crimini diversi da quelli di cui fu accusato, si osserveranno, quanto alle nuove imputazioni, le disposizioni degli articoli 442 e 443 del Codice di procedura criminale.

Art. 57. Contro ai contumaci le Corti d'assise pronunceranno senza intervento dei giurati.

Art. 58. Le minute delle sentenze date dalle Corti d'assise nella città ove siede la Corte d'appello rimarranno depositate nella segreteria di essa Corte d'appello.

Le minute di quelle date dalle altre Corti d'assise saranno depositate nella segreteria del tribunale della città in cui si troveranno convocate.

Art. 59. Nelle cause rinviate alle Corti d'assise si osserveranno, quanto alla istruzione, al dibattimento, alle deliberazioni e sentenze, ed in tutto il rimanente, le disposizioni del Codice di procedura criminale non contrarie alla presente legge.

Le Corti d'assise s'intenderanno investite, per dette cause e loro dipendenze, di tutti i poteri giurisdizionali dal detto Codice attribuiti alle Corti d'appello.

TITOLO II.

DEI GIURATI.

CAPO I. — *Dell'elezione dei giurati e formazione delle liste.*

Art. 60. Ad essere giurato, ossia giudice del fatto, si richiede il concorso delle seguenti condizioni:

1° D'aver compiuta l'età d'anni 50;

2° Di saper leggere e scrivere;

3° Di riunire tutti gli altri requisiti per essere elettore politico, a termini della legge 18 marzo 1848.

Art. 61. Non saranno portati sulle liste dei giurati:

1° I ministri;

2° I segretari generali ed i direttori generali dei Ministeri;

3° Gli intendenti generali e provinciali;

4° I giudici di ogni grado, i membri del pubblico Ministero, i segretari delle Corti, dei tribunali e dei giudici;

5° I ministri dei culti;

6° I militari in attività di servizio.

Art. 62. I senatori del regno ed i membri della Camera dei deputati saranno di pieno diritto dispensati dall'ufficio di giurato durante la Sessione parlamentare.

Art. 63. Potranno essere dispensati, sulla loro domanda, dall'ufficio di giurati coloro che avranno compiuta l'età di anni 70.

Art. 64. Non potranno essere giurati coloro che si troveranno in alcuno dei casi contemplati nell'articolo 104 della legge 18 marzo 1848.

Art. 65. In ogni comune si formerà una lista generale degli individui aventi un reale domicilio nel territorio comunale, nei quali concorreranno i requisiti necessari per essere eletti giurati.

La detta lista sarà permanente.

Art. 66. Il sindaco, nella prima metà di agosto di ciascun anno, procederà alla revisione della lista generale, e vi aggiungerà i nomi degli individui che avranno acquistata l'idoneità richiesta; vi cancellerà quelli di coloro che si saranno resi defunti, o che avranno traslocato altrove il loro domicilio, o che avranno in qualunque modo perduta l'anzianità anzidetta.

Art. 67. La lista, riveduta dal sindaco, sarà pubblicata alla porta della casa comunale, e, dopo la seguitane pubblicazione, resterà affissa per otto giorni continui nella segreteria dell'amministrazione del comune, con facoltà a chiunque di prenderne visione.

Art. 68. Coloro che si crederanno indebitamente iscritti od ommessi nella lista predetta potranno presentare i loro reclami al Consiglio delegato entro giorni tre dalla scadenza del termine prefisso nell'articolo precedente.

Il Consiglio delegato darà le sue deliberazioni sui reclami fra giorni 10 successivi.

Art. 69. La lista riveduta dal sindaco, i ricorsi dei reclamanti e le relative deliberazioni del Consiglio delegato saranno immediatamente trasmesse all'intendente della provincia, il quale pronunzierà sui fatti reclami.

L'intendente potrà aggiungere d'ufficio alla lista i nomi di coloro che, a suo giudizio, saranno stati indebitamente ommessi, e cancellare quelli indebitamente iscritti.

Premesse tali operazioni, l'intendente procederà alla definitiva decretazione delle liste generali, ed il suo decreto sarà pubblicato, prima che finisca il mese di settembre, in ogni comunità colla tabella delle rispettive rettificazioni.

Art. 70. Coloro che si crederanno fondati a contraddire alle decisioni dell'intendente, od a lagnarsi di denegata giustizia, potranno promuovere la loro azione dinanzi alla Corte d'appello.

La loro domanda dovrà essere significata all'intendente, sotto pena di nullità, e la causa sarà decisa sommariamente ed in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di causidico, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei consiglieri del magistrato, sentita la parte ed il suo difensore, non che il pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

L'appello non avrà effetto sospensivo.

Art. 71. In ogni comunità vi sarà una Commissione composta del sindaco che ne avrà la presidenza, o per esso del vice-sindaco e di due consiglieri comunali, oltre a due altri consiglieri incaricati di supplire ai primi.

L'uno dei consiglieri membri della Commissione sarà deputato dall'intendente della provincia, l'altro, insieme coi due supplenti, sarà eletto in ogni anno dall'intero Consiglio comunale a maggioranza di voti.

Art. 72. La Commissione, formata come nell'articolo precedente, nella seconda metà di ottobre di ciascun anno, procederà all'elezione di due individui per ogni mille anime di popolazione che avrà il comune, e li eleggerà fra quelli iscritti nella lista mentovata nei precedenti articoli. Gli individui così eletti dovranno adempiere nell'anno seguente alle funzioni di giurato presso alla Corte d'assise del distretto, se vi saranno chiamati.

Art. 73. I nomi degli individui designati dalle Commissioni comunali saranno immediatamente trasmessi all'intendente della provincia, il quale formerà una lista generale per ordine alfabetico di tutti i giurati eletti nella provincia.

Art. 74. Vi sarà per ogni provincia una Commissione composta dell'intendente, del presidente del Consiglio provinciale e di un consigliere provinciale, oltre a due altri membri dello stesso Consiglio, che vi adempiranno alle funzioni di supplenti, la quale Commissione, esaminata la lista generale dei giurati proposti dalle Commissioni comunali, la ridurrà, prima che finisca il mese di novembre, alla metà del numero degli iscritti.

La presidenza della Commissione apparterrà all'intendente, e, in sua mancanza, al presidente del Consiglio provinciale.

Il consigliere provinciale, membro ordinario della Commissione, e i due supplenti saranno eletti dal Consiglio provinciale a maggioranza di voti.

Art. 75. Le liste, ridotte dalle Commissioni provinciali,

saranno dagli intendenti trasmesse ai presidenti dei tribunali della rispettiva loro provincia, nonché al presidente del tribunale della città capoluogo del distretto, nella quale dovranno tenersi ordinariamente le assise.

Art. 76. Se le liste delle provincie componenti il circondario non conterranno fra tutte il numero di duecento individui, saranno, per cura del presidente del tribunale sedente nella città capoluogo del circondario, trasfuse in una lista sola.

Gli individui in essa lista nominati saranno quelli destinati a prestare il loro servizio come giurati presso alla Corte di assise nell'anno seguente.

Art. 77. Se le varie liste delle provincie del distretto oltrepasseranno, insieme riunite, il numero di duecento individui, il presidente del tribunale della città capoluogo, in una delle pubbliche udienze che terrà il tribunale nella prima metà del mese di dicembre, farà imbussolare tutti i nomi portati sulle varie liste e procederà all'estrazione a sorte dei giurati che dovranno prestare il loro servizio nell'anno seguente.

Peri distretti di Torino e di Genova la lista annuale dei giurati da comporsi nel modo anzidetto sarà di 400, e per gli altri distretti di 200 individui.

La lista annuale dei giurati starà sempre affissa nell'uditorio del tribunale provinciale.

Art. 78. Oltre alla lista dei giurati prescritta dall'articolo 74, la Commissione della provincia, in cui si troverà la città capoluogo di circondario, comporrà una lista di giurati supplenti, e ne trarrà i nomi dalla lista permanente dei giurati della stessa città, fra quelli aventi in essa il reale loro domicilio.

I giurati supplenti saranno in numero di 100 per le città di Torino e di Genova, e di 50 per ogni altra città capoluogo di circondario.

La lista dei giurati supplenti sarà parimente trasmessa al presidente del tribunale provinciale.

Art. 79. Occorrendone il bisogno nel corso dell'anno, la Commissione provinciale dovrà, a richiesta del presidente del tribunale provinciale, completare o ricomporre con nuove scelte la lista dei giurati supplenti.

Art. 80. Dieci giorni prima dell'apertura delle assise, il presidente del tribunale provinciale della città capoluogo del distretto farà dalla lista annuale dei giurati ordinari l'estrazione a sorte di 50 nomi, e le persone, i cui nomi saranno così estratti, dovranno prestare il loro servizio per le cause da spedirsi nella Sessione.

Estrarrà quindi dieci nomi dalla nota dei giurati supplenti, e questi saranno tenuti a prestare il loro servizio anche per tutta la Sessione in mancanza dei giurati ordinari.

Art. 81. Quando le Corti d'assise saranno divise in due o più sezioni, si faranno altrettante estrazioni di giurati ordinari e supplementari nel modo stabilito dall'articolo precedente.

Art. 82. I presidenti delle Corti d'assise distribuiranno gli affari da spedirsi nel corso d'ogni Sessione, in guisa che i giurati estratti a sorte ed inseriti, come nei due precedenti articoli, nella lista dei giurati di servizio, non debbano intervenire alle sedute della Corte d'assise per un termine maggiore di 15 giorni.

Incominciato però col loro intervento un dibattimento, non potranno esserne dispensati, qualunque abbia ad esserne la durata.

Le estrazioni a sorte contemplate nei detti articoli 80 e 81 saranno rinnovate secondo le esigenze del servizio.

Art. 83. Quando le Assisie dovranno tenersi straordinariamente in qualche città che non sia capoluogo del distretto, il presidente del tribunale provinciale sedente in essa città farà, in una delle pubbliche udienze del tribunale, imbussolare i nomi dei giurati iscritti nella lista formata dalla Commissione provinciale, ed estrarrà a sorte dall'urna 30 nomi, e gl'individui così indicati dalla sorte saranno i giurati ordinari della Sessione.

Estrarrà successivamente altri dieci nomi d'individui aventi un reale domicilio in detta città, e questi saranno i giurati supplementari.

Si procederà, all'uopo, ad ulteriori estrazioni, come negli articoli precedenti.

Art. 84. Coloro che avranno prestato il loro servizio durante una Sessione della Corte d'assisie, o come giurati ordinari, o come supplenti, non saranno più tenuti d'intervenire alle Sessioni che si terranno nella rimanente parte dell'anno, e potranno anche essere dispensati dall'ufficio di giurato per tutto l'anno seguente

CAPO II. — *Della composizione definitiva dei giurati.*

Art. 85. L'avviso del giorno in cui avranno principio le assisie sarà recato individualmente a ciascuno dei giudici del fatto estratti a sorte come negli articoli 80, 81 e 83, per cura del presidente del tribunale provinciale.

I giurati sì ordinari che supplenti dovranno quindi trovarsi presenti ad ogni altra seduta della Corte d'assisie a meno che ne siano dalla medesima dispensati.

Art. 86. Il presidente della Corte d'assisie, 24 ore prima dell'udienza, farà dare al Ministero pubblico ed all'accusato comunicazione dell'intera nota dei giurati ordinari e supplenti, estratti a sorte pel servizio della Sessione.

Art. 87. Se nel giorno stabilito per la trattazione di ciascun affare non vi saranno trenta giurati ordinari presenti, tale numero sarà completato dai giurati supplenti già estratti a sorte a termini dell'alinea dell'articolo 80 e dell'articolo 83, secondo l'ordine della loro estrazione.

In mancanza di detti supplenti già designati, si farà dal presidente delle Assisie l'estrazione di altri nomi, finchè il numero prescritto sia compiuto.

Per le Assisie straordinarie a cui accenna l'articolo 83 i giurati mancanti verranno anche suppliti mercè l'estrazione a sorte di altri giurati domiciliati nelle città ove le dette Assisie si terranno.

Art. 88. Se alcuno dei giurati addurrà cause ragionevoli per essere dispensato dall'intervenire al determinato dibattimento, od anche alle sedute ulteriori della Sessione, potrà la Corte, secondo le circostanze, dispensarlo.

Art. 89. Coloro che, malgrado la notificazione loro fatta della stabilita udienza, non si troveranno presenti, o, venendo estratti a sorte per comporre il prescritto numero dei giurati, rifiuteranno di assumere l'incarico, saranno puniti con una multa non minore di lire 300, estensibile a lire 1000.

Tale penalità sarà loro applicata dalla Corte d'assisie prima di aprire il dibattimento.

Art. 90. I giurati che abbandoneranno il loro posto prima che sia terminato il dibattimento, o che per loro fatto e colpa renderanno impossibile la deliberazione dei giurati e la regolare sua dichiarazione, oltre alla multa prescritta dall'articolo precedente, saranno condannati al rifacimento delle inutili spese cagionate all'erario pubblico ed ai danni ed interessi verso la parte civile.

Art. 91. Coloro che, essendo stati condannati per la loro

mancanza all'udienza, giustificheranno, fra giorni 10 successivi all'intimazione della sentenza, l'impossibilità in cui fossero di recarsi al loro posto, saranno dalla Corte esonerati dagli effetti della condanna.

Art. 92. Nella stabilita udienza, avutasi, previo appello nominale, la presenza di 50 giurati o ordinari o supplenti, il presidente imbussolerà i loro nomi.

Parà poscia ritirare gli stessi giurati in luogo appartato, ed in presenza del pubblico Ministero e dell'accusato assistito dal proprio difensore procederà all'estrazione a sorte dei 14 giudici del fatto necessari pel giudizio.

Art. 93. Tanto il Ministero pubblico quanto l'imputato potranno ricusarli senza addurre motivi fino a che non rimangano più nell'urna che quattordici nomi.

La ricusazione dovrà essere fatta al momento dell'estrazione.

Art. 94. Essendovi più accusati, ognuno di loro potrà esercitare il diritto di ripulsa sino al limite stabilito nei precedenti articoli.

Art. 95. I due ultimi dei giudici estratti a sorte saranno i supplementari pel dibattimento che starà per aprirsi.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 96. Le disposizioni degli articoli 224, 225, 228, 230, 231 e 232 del Codice penale saranno applicabili ai colpevoli dei reati ivi contemplati, commessi contro ai giurati durante il corso della Sessione delle assisie a cui si troveranno destinati.

Art. 97. La proibizione sancita dalla prima parte dell'articolo 10 della legge 26 marzo 1848 rimane estesa a tutti i giudizi, nei quali è prescritto l'intervento dei giudici del fatto.

Art. 98. Le cause che prima della promulgazione della presente legge saranno state dalle sezioni d'accusa rinviate alle Corti d'appello, e per le quali si troverà principiato il dibattimento, saranno continuate sino alla sentenza nelle forme prescritte dal Codice di procedura criminale.

Le altre cause saranno dalla Corte d'appello (sezione d'accusa) rimesse a quella Corte d'assisie a cui ne spetterà la cognizione a termini della presente legge, e saranno spedite nelle forme dalla medesima prescritte.

Art. 99. Per le Assisie da tenersi dopo la promulgazione della presente legge e prima che siasi formata la lista permanente prescritta dall'articolo 65, e siasi proceduto alle conseguenti operazioni, la Commissione provinciale contemplata nell'articolo 74 formerà una lista provvisoria di giurati, e ne farà la scelta tra gli elettori politici di tutta la provincia.

Il numero dei giurati sarà proporzionato alla popolazione della provincia a tenore dell'articolo 77.

Art. 100. La Commissione provinciale del capoluogo di circondario formerà anche provvisoriamente con la scorta delle liste elettorali una lista di giurati supplementari a termini dell'articolo 78.

Art. 101. Le liste provvisorie contemplate nei due precedenti articoli saranno trasmesse ai presidenti dei tribunali a termini degli articoli 75 e 78, e serviranno di base alle operazioni contemplate dall'articolo 80 e seguenti della presente legge.

Disposizioni transitorie particolari alla Sardegna.

Art. 102. Le disposizioni della presente legge relative all'aggiunta dei giudici del fatto nelle Corti d'assisie non avranno esecuzione nell'isola di Sardegna, salvochè nei reati

DOCUMENTI PARLAMENTARI

di stampa, durante un decennio dalla promulgazione della stessa legge.

Durante lo stesso termine la composizione dei giurati nei reati di stampa sarà in tutto regolata dalla legge 26 marzo 1848.

Art. 103. Nel corso del decennio, le Corti d'assise in Sardegna si comporranno di sei giudici, tre dei quali saranno presi fra i membri della Corte d'appello e gli altri tre fra i membri del tribunale provinciale della città in cui le Assisie dovranno tenersi, e potrà esservi aggiunto un supplente eletto fra i membri della Corte d'appello o fra quelli del tribunale, con facoltà di surrogare indistintamente sì gli uni che gli altri di detti giudici.

Presiederà alle Assisie od un presidente della Corte d'appello, od il più anziano dei consiglieri deputati a tenerle.

Il presidente verrà sempre surrogato da un altro membro della Corte d'appello.

Art. 104. I membri delle Corti d'assise in Sardegna saranno pure designati e deputati a tenore dell'articolo 8 della presente legge.

Se nel corso della Sessione verrà meno il numero legale dei giudici, compresi il supplente, i membri della Corte d'appello saranno surrogati da altri membri della Corte, e quelli del tribunale provinciale da altri membri dello stesso tribunale.

Art. 105. Le Corti d'assise così costituite per la Sardegna avranno la cognizione esclusiva di tutte le cause contemplate nell'articolo 1, ed osserveranno, quanto al modo di procedere, ai dibattimenti, alle sentenze, le forme stabilite dal Codice di procedura criminale, colle modificazioni recatevi dalla presente legge, in quanto saranno ad esse Corti applicabili.

Giudicheranno coll'intervento dei giurati i soli reati di stampa, a tenore della legge 26 marzo 1848.

Divisione dei distretti delle Corti d'appello in circondari per la tenuta delle Assisie.

Distretti delle Corti d'appello	Capoluoghi di circondario	Province componenti ciascun circondario
Savoia	Ciamberi	Ciamberi, San Giovanni di Moriana, Albertville, Moutiers.
	Bonneville	Bonneville, Annecy, Thonon, Saint-Julien.
Piemonte	Torino	Torino, Susa, Pinerolo.
	Cuneo	Cuneo, Saluzzo, Mondovì.
	Asti	Asti, Alba.
	Ivrea	Ivrea, Aosta.
	Vercelli	Vercelli, Biella.
Nizza	Nizza	Nizza, Oneglia, San Remo.
Genova	Genova	Genova, Novi, Bobbio.
	Savona	Savona e Finale.
	Chiavari	Chiavari e Sarzana.
Casale	Casale	Casale e Vigevano.
	Novara	Novara, Varallo, Pallanza, Domodossola.
	Alessandria	Alessandria, Tortona, Voghera, Acqui.
Sardegna	Cagliari	Cagliari.
	Oristano	Oristano, Nuoro, Lanusei.
	Tempio	Tempio.
	Sassari	Sassari.

Facoltà alla divisione amministrativa di Sassari ed alle provincie di Sassari e di Alghero di eccedere nel 1854 il limite ordinario dell'imposta.

Progetto di legge presentato alla Camera il 18 maggio 1854 dal ministro guardasigilli reggente il Ministero dell'interno (Rattazzi).

SIGNORI! — Nel presentare alla Camera dei deputati il progetto di legge, che fu vinto nella seduta dell'11 maggio 1853 e che era inteso a permettere alla divisione amministrativa di Sassari di contrarre un mutuo passivo di lire 55,000, e di elevare la sua imposta fino a lire 120,000 per coprire le spese di quell'esercizio, il ministro che in allora soprintendeva agli affari dell'interno non tacque l'assoluta impossibilità in cui si sarebbe trovata quella divisione anche negli anni avvenire di provvedere all'andamento dei vari servizi colla imposta che le è consentita dalla legge 5 maggio 1851 in sole lire 66,000, attesochè la medesima è affatto fuori di proporzione coi suoi bisogni e colla sua ricchezza, e prevede che tutti gli anni avrebbe dovuto rinnovare al Parlamento consimili proposte.

Nè s'ingannava: il Consiglio divisionale infatti, votato che ebbe il bilancio del 1854, e riconosciuto che le spese comuni allogatevi richiedevano un'imposta di lire 147,722 28, deliberò con verbale del 15 prossimo passato novembre di chiedere ai poteri legislativi la facoltà di ripartire, in aggiunta alle contribuzioni dirette, cotale somma.

Presi però in esame dal Ministero dell'interno e da quello dei lavori pubblici i singoli stanziamenti fatti nel bilancio generale predetto ed in quello speciale di acque e strade, si

riconobbe potersi effettuare sui primi una economia complessiva di lire 1854 85, ed un'altra di lire 7395 77 sui secondi, cosicchè l'imposta come sopra deliberata può essere ridotta a lire 138,491 66 senza danno del servizio.

A primo aspetto, anche così scemata, la somma sembra eccessiva, come quella che va al di là del doppio dell'imposta ordinaria. Ove però si ponga mente agli elementi consegnati nell'unito quadro, i quali servirono di base al ripartimento dell'imposta dell'anno 1853, ed a cui dovrà, pel 1854, aggiungersi il tributo personale-mobiliario che per lo passato non si riscuoteva nell'isola, cessa ogni motivo di titubanza ad accogliere la domanda.

Infatti ripartendo la somma di lire 138,491 66 sotto forma di centesimi addizionali alle sole contribuzioni dirette, notate in detto quadro, si vede che l'onere dei contribuenti sarà di centesimi 22, $\frac{559257}{100000}$ per ogni lira, e di centesimi 20 approssimativamente allorquando il riparto colpirà anche coloro che pagano il tributo personale-mobiliario anzi riferito, laddove la media per tutte le divisioni di terraferma sale a centesimi 35, $\frac{717855}{100000}$ ed oltrepassa per talune di esse i centesimi 61.

A fronte di simili risultati io non esitai a proporre a S. M. di autorizzarmi a presentarvi il progetto di legge che ho l'onore di deporre al banco della Presidenza, e che vi prego di voler discutere d'urgenza.

Lo stesso progetto comprende pure la facoltà alle provincie di Sassari e di Alghero di ripartire rispettivamente una imposta di lire 8852 72, e di lire 1995 92 per coprire le loro spese speciali.

A conestare la domanda che io vi fo d'ufficio basterà, spero, l'accennare che ambedue le provincie hanno mestieri di simile autorizzazione onde poter concorrere, nelle proporzioni fissate dalla legge del primo maggio 1853, nelle spese di manutenzione e miglioramento dei porti di Portotorres ed Alghero.

Quadro del ripartimento dell'imposta provinciale e divisionale di Sassari per l'esercizio 1853.

Provincie	BASIS DI RIPARTIMENTO			SOVRIMPOSTE CROÈ			NUMERO DEI CENTESIMI PER OGNI LIRA DI TRIBUTO REGIO		
	Imposta principale del decimo sul reddito netto imponibile dei beni rurali e dei fabbricati compresi i due centesimi addizionali di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 1852	Tassa sulle professioni arti e comuni del 1852	Totale delle colonne 2 e 4	Quota sulla divisionale	Imposta speciale	Totale delle colonne 5 e 6	Per la divisionale	Per la provinciale	Totale delle colonne 8 e 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sassari	343,393 18	10,230 »	353,623 18	48,862 92	6,879 43	55,742 35	13 817,792	01 8,454,126	15 7,632,046
Alghero	117,674 78	2,055 »	119,729 78	16,544 01	1,530 61	18,074 62	13 817,792	01 0,278,387	15 0,096,179
Ozieri	89,628 »	734 »	90,362 »	12,486 03	»	12,486 03	13 817,792	» »	13 0,817,792
Tempio	54,388 89	1,289 64	55,678 53	7,693 55	»	7,693 55	13 817,792	» »	13 0,817,792
	605,084 85	14,308 64	619,393 49	85,586 51	8,410 04	93,996 55			

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. È fatta facoltà alla divisione amministrativa di Sassari ed alle provincie di Sassari ed Alghero di accrescere l'imposta destinata a coprire le spese comuni e speciali allagate nel bilancio divisionale per l'esercizio mille ottocento cinquantaquattro fino a lire centotrentotto mila quattrocento novantuna e centesimi sessantasei la prima; fino a lire ottomila ottocentocinquanta due e centesimi sessantadue la seconda; e fino a lire mille novecentonovantacinque e centesimi novantadue la terza.

Relazione fatta alla Camera il 1° giugno 1854 dalla Commissione composta dei deputati Naytana, D'Ittiri, Tola, Falqui-Pes, Monticelli, Serra Francesco e Marongiu, relatore.

SIGNORI! — Quantunque nessuno meglio che le stesse divisioni e le provincie sieno in grado di provvedere con imposta proporzionata alle spese che cadono a loro carico, egli è pur conveniente che chiamato talvolta il Parlamento a sovrintendere a questa sfera d'interessi, all'occasione di autorizzare l'eccezione del limite massimo consentito dalla legge, proceda sì cautamente da non concedere simile facoltà che nel solo caso di urgente giustificato bisogno.

Persuasa da cotale principio la vostra Commissione, se ebbe tutta cura di esaminare i documenti ai quali si appoggia la domanda che per parte della divisione amministrativa di Sassari e delle provincie di Sassari ed Alghero vi propone il Ministero col presente progetto di legge, e di sì seriamente ponderare i motivi tutti che potevano condurre a meglio dimostrare l'opportunità e necessità della medesima, non tardò guari a pienamente convincersi essere quella così luminosamente giustificata da non poterla rifiutare senza grave danno dell'ordinario servizio.

Essendosi infatti colla legge del 15 aprile 1851 ordinato che le spese provinciali e divisionali dell'isola di Sardegna, le quali per lo addietro sopportavansi dal pubblico erario, pesar dovessero dal 1° gennaio 1853 a totale carico delle rispettive divisioni e provincie, egli era ben conseguente che per alcune di esse, alle quali era stato designato un limite di imposta inferiore di troppo alla propria importanza ed alla quota del tributo regio da loro corrisposto, tornar dovesse indispensabile affatto lo allargare il limite massimo fissato colla legge del 5 maggio 1851.

Cotale necessità doveva più fortemente sentirsi nella divisione di Sassari; imperocchè, dovendo col nuovo ordine di cose pesare a suo carico per sole spese ordinarie la rilevante somma di lire 84,475 99, riuscirebbe del tutto impossibile sopperire alle medesime, anche facendo astrazione da ogni altra spesa, colla semplice imposta di lire 66,000 che le veniva fissata quale limite massimo colla prefata legge.

Che se alle spese ordinarie aggiungansi le straordinarie aventi pur esse un carattere di stretta necessità, non che quelle dipendenti dagli interessi e dal rimborso della prima rata del prestito di lire 55,000, autorizzato colla legge del 25 maggio 1853, si riconoscerà di leggieri come quel Consiglio divisionale non siasi punto allontanato dalle regole della più severa economia, allogando nel suo bilancio quelle sole spese, le quali fossero imposte per legge, o reclamate dai più urgenti bisogni nell'interesse delle provincie, e come perciò

terni impossibile diminuzione alcuna oltre quella indicata nella relazione che precede il progetto ministeriale, in virtù del quale la imposta divisionale da lire 147,722 28 verrebbe ridotta a sole lire 138,494 66.

Uguali motivi riconobbe la vostra Commissione perchè venisse esteso eziandio il limite massimo alle provincie di Sassari ed Alghero onde poter sopperire alle rispettive passività speciali, portando nel presente esercizio l'imposta speciale di Alghero a lire 1995 92, somma questa assolutamente indispensabile onde sia dato a quella provincia poter concorrere alla manutenzione del proprio porto, giusta le proporzioni fissate colla legge del 1° maggio 1853, e quella di Sassari a lire 8852 72, somma riconosciuta pur essa necessaria sì pel rispettivo concorso alla manutenzione e miglioramento del porto di Portotorres a norma della precitata legge, sì per fondo preparatorio alla erezione di uno stabilimento provinciale, il di cui difetto generalmente lamentato non poteva non eccitare l'interesse del Consiglio provinciale e divisionale, onde curassero nei vari esercizi stanziare una qualche somma a tale riguardo.

Per queste ragioni, mentre la vostra Commissione concorreva unanime nell'avviso che si dovesse sì alla divisione amministrativa di Sassari come alle provincie di Sassari ed Alghero concedere la chiestavi autorizzazione, osservava unicamente se non fosse stato il caso di formulare in tre distinti articoli il presente progetto di legge; osservazione questa sulla quale, come riguardante piuttosto la forma, anzichè la sostanza, specialmente atteso l'attuale organismo delle amministrazioni provinciali e divisionali, non giudicò dovere insistere d'avvantaggio, limitandosi unicamente a leggermente modificare la redazione dell'unico articolo che vi propone di adottare.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. È fatta facoltà alla divisione amministrativa di Sassari ed alle provincie di Sassari ed Alghero di eccedere per l'esercizio mille ottocento cinquantaquattro il limite massimo fissato colla legge del 5 maggio 1851, onde sopperire alle spese comuni e speciali allagate nel bilancio divisionale, portando fino a lire centotrentottomila quattrocento novantuna e centesimi sessantasei l'imposta della prima; fino a lire ottomila ottocento cinquanta due e centesimi settantadue quella della seconda; e fino a lire mille novecentonovantacinque e centesimi novantadue quella della terza.

Relazione del ministro guardasigilli reggente il Ministero dell'interno (Rattazzi) 10 maggio 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 3 stesso mese.

SIGNORI! — La divisione amministrativa di Sassari, trovandosi nell'impossibilità di sopperire ai suoi bisogni nel 1854 colla sola imposta consentita dalla legge del 5 maggio 1851, la quale non basta neppure a coprire le spese ordinarie, i suoi rappresentanti deliberarono nell'ultima loro riunione, di chiedere ai poteri legislativi la facoltà di elevarla da lire 66,000 fino a lire 147,722 28. Uno scrupoloso esame però dei singoli stanziamenti fatti nel bilancio di detto esercizio avendo dimostrato potersi economizzare senza perturbazione

dei vari servizi la somma di lire 9250 62, l'imposta veramente indispensabile si residua a lire 158,491 66.

La Camera dei deputati, alle cui discussioni venne presentato l'analogo progetto di legge, in cui era anche inchiusa la facoltà alle provincie di Sassari ed Alghero di ripartire lire 8852 62 e lire 1995 92 rispettivamente per far fronte alle loro spese speciali, lo adottava nella seduta del 5 corrente.

Io mi onoro quindi deporlo, insieme colla presente, al banco della Presidenza del Senato del regno, unitamente a tutte le carte che giustificare possono la proposta, e prego le signorie vostre di volerne deliberare urgentemente la discussione, attesa l'epoca avanzata dell'anno in cui ci troviamo.

Relazione fatta al Senato il 20 giugno 1854 dall'ufficio centrale composto dei senatori Bermondi, Sauli, Della Planargia, Di Bagnolo e Caccia, relatore.

SIGNORI! — Il Consiglio divisionale di Sassari votava la somma di lire 159,081 12 per far fronte nel corrente anno 1854 ai vari servizi che stanno a carico comune delle provincie che compongono quel consorzio amministrativo.

Visto poscia come l'attivo giungesse appena a lire 13,984 52, e come l'imposta consentitagli dalla legge 5 maggio 1851 rilevasi soltanto a lire 66,000, il predetto Consiglio fecesi a chiedere la facoltà di elevarla sino a lire 147,722 28, onde avere il fondo necessario a pareggiare le proposte spese.

Esaminati dai due Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici rispettivamente gli stanziamenti fatti nel bilancio generale divisionale, ed in quello speciale di acque e strade, fu trovata effettuabile sui primi una economia complessiva di lire 1384 85, ed un'altra di lire 7395 77 sui secondi, quindi potersi la deliberata imposta ridurre a lire 158,491 66.

Egli è pertanto in questo limite che il ministro dell'interno chiede primieramente al Senato, col progetto di legge che oggi è sottoposto alle vostre deliberazioni, che sia accolta la domanda della divisione amministrativa di Sassari.

Chiede poi esso, in secondo luogo, analogamente eziandio al deliberato di quel Consiglio, che vengano cioè autorizzate altresì le provincie di Sassari e d'Alghero a ripartire lire 8812 62 e lire 1995 92 rispettivamente per provvedere alle loro spese speciali, attesa l'insufficienza dell'imposta addizionale per essa pure fissata colla citata legge 5 maggio 1851.

L'ufficio centrale che onoraste dell'incarico di esaminare detto progetto di legge, facendosi a discorrere in primo luogo degli stanziamenti che riguardano la divisione amministrativa di Sassari, considerato come le sole spese ordinarie rilevano a più di lire 84,000, e, fra le straordinarie, montando a lire 58,400 quelle unicamente per le strade, ed a lire 9426 40 il rimborso della prima rata di un prestito di lire 53,000 dalla medesima contratto nello scorso anno 1853 ed interessi, non saprebbe, dopo la dichiarazione fatta dal Ministero, di non trovare suscettivi quegli stanziamenti di maggiori riduzioni di quelle sopra riferite, suggerire qualche altra economia senza correre rischio di nuocere all'andamento dei vari servizi di quella divisione.

Nessuna osservazione in contrario emergerebbe al vostro ufficio centrale, nemmeno relativamente all'altra proposta riferente le provincie di Sassari e d'Alghero, essendo le relative imposte comandate dal dovere le medesime concorrere altresì nelle spese di manutenzione e miglioramento dei porti

di Portotorres e d'Alghero, nelle proporzioni fissate dalla legge del 1° maggio 1853.

Unanime pertanto l'ufficio centrale vi propone, per organo mio, l'adozione pura e semplice del progetto di legge, come già venne questo approvato dalla Camera elettiva, visto eziandio che, sebbene la somma che si tratta di concedere alla divisione di Sassari ecceda il doppio dell'imposta ordinaria, ripartita però la medesima sulle diverse contribuzioni dirette, come dal quadro presentato dal Ministero, ed alle quali vuol essere aggiunto quest'anno anche nella Sardegna il tributo personale-mobiliario, l'imposta addizionale per la ridetta divisione di Sassari starà circoscritta nella proporzione approssimativamente di centesimi 20 per ogni lira delle contribuzioni dirette, e sarà così per oltre a centesimi 15 minore della media per tutte le divisioni di terraferma, salendo questa a più di centesimi 35, ed oltrepassando per talune di esse i centesimi 61, d'altronde è da ritenersi che già nel 1853, oltre all'autorizzazione che fu accordata alla divisione di Sassari di contrarre l'accennato mutuo passivo di lire 53,000, fu forza eziandio di farle facoltà di elevare la sua imposta fino a lire 120,000, e che fin d'allora il ministro che soprintendeva agli affari dell'interno faceva presente come la medesima non avrebbe potuto fare a meno di rinnovare negli anni avvenire consimili proposte, essendo assolutamente fuori di proporzione co' suoi bisogni l'imposta che le è consentita dalla legge del 5 maggio 1851 in sole lire 66,000.

Spesa straordinaria per la costruzione di un locale ad uso di tipografia della Camera dei deputati.

Progetto di legge presentato alla Camera il 19 maggio 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).

SIGNORI! — Nell'anno 1852, ritenuta indispensabile la costruzione di una stamperia per la Camera dei deputati, non potendo una tale officina rimanere più a lungo nel locale sovrastrante agli uffici del Consiglio di Stato, stante il pericolo di qualche grave sinistro, venne creata una Commissione coll'incarico di verificare ogni cosa ed indicare la località ove potesse essere trasferita.

L'ufficio della presidenza della Camera chiese a formare il relativo progetto l'architetto cavaliere Sada, membro di detta Commissione, e la relativa spesa, a seguito di modificazioni suggerite dall'ispettore ingegnere demaniale Gianone, venne calcolata in lire 50 mila, e sebbene non fosse per tale oggetto stanziata in bilancio somma alcuna, ciò nullameno, stante l'urgenza e ritenuto l'ordine del giorno adottato dalla Camera nella seduta del 21 giugno 1852, ne venne ordinato l'eseguimento.

Gli appaltatori scelti per detta costruzione, previi convenienti ribassi fatti sui prezzi portati dalla perizia, posero tosto mano all'opera sotto la sorveglianza del misuratore Alessandro Bianchi, ed era pressochè al suo termine quando per parte dei questori della Camera venne fatta presente la necessità di alcune maggiori spese oltre a quelle portate dai contratti d'impresa, onde porre l'edificio in condizione da poter valere al tipografo Botta a tempo debito ed a seconda del suo contratto d'affitto.

A seguito di tali rappresentanze vennero dall'architetto Bianchi calcolate le richieste maggiori spese in lire 7674, e

l'esecuzione loro fu in via provvisoria autorizzata fino dall'agosto 1853.

Ciò mediante ultimati lavori, dietro misura e collaudazione fattane dall'ispettore ingegnere Gianone, la spesa per le sole opere rilevarebbe a lire 59,112 45, cioè:

Per opere di muratura e simili, depurate dal ribasso di lire 1 25 per cento	L. 25,189 14
Per lavori e provviste da legnaiuolo, ferramenta e simili, depurati dal ribasso di lire 2 75 per cento	» 31,402 59
Provvista di lastre in pietra per la copertura dell'edificio, liquidata in	» 2,520 72
La spesa per la costruzione rileva così a	L. 59,112 45
A quale spesa vuolsi aggiungese per retribuzione all'assistente Alessandro Bianchi	» 900 »
Onorari all'autore del progetto	» 1,767 10
Totale	L. 61,779 55

Traffandosi ora di regolarizzare questa spesa, la quale venne intanto pressochè interamente pagata in via provvisoria per mezzo dei contabili del demanio, ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per l'applicazione di detta spesa al bilancio dell'azienda di finanze pel 1855.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di lire 61,779 55 per la costruzione di un locale ad uso di stamperia della Camera dei deputati nel fabbricato demaniale in cui siede la Camera medesima.

Art. 2. Siffatta spesa sarà applicata ad una apposita categoria nel bilancio dell'azienda generale di finanze pel 1855 sotto il n° 29 bis e colla denominazione: *Adattamento di un locale ad uso di stamperia della Camera dei deputati.*

Relazione fatta alla Camera il 6 giugno 1854 dalla Commissione composta dei deputati Colli, Moia, Borrelli, Cavour Gustavo, Bersezio, Biancheri, e Sommeiller, relatore.

MESSIEURS! — Dès l'année 1851 on avait reconnu le danger qu'il y aurait eu à laisser plus longtemps l'imprimerie de la Chambre dans le local qui lui avait été assigné au troisième étage du palais Carignan, directement au-dessus des salles occupé par le Conseil d'Etat. En faisant connaître ce danger à la Chambre, messieurs les questeurs insistaient sur la nécessité de le faire disparaître en transportant l'imprimerie ailleurs. Le 21 juin 1852 la question fut de nouveau soumise à la considération de la Chambre; monsieur le questeur Notta rendit compte de l'examen auquel avait procédé une Commission composée de messieurs Valvassori, Notta, Menabrea, Bosso, Talucchi et Sada architecte. Cette Commission avait reconnu et constaté l'urgente nécessité d'opérer au plus tôt la translocation de l'imprimerie: à la suite de la discussion qui s'engagea à ce sujet, la Chambre adopta l'ordre du jour suivant, proposé par le député Mellana:

« La Camera invita l'ufficio di Presidenza affinché, presi, « ove d'opo, i concerti col Governo, provveda non solo alla « sicurezza, ma anche a quanto concerne l'amministrazione « dell'intero palazzo scelto a stanza dei rappresentanti della « nazione, in modo che cessino gli inconvenienti fin qui lamentati. »

En vertu de cette délibération, le bureau de la Présidence prenait le 30 juin, avec le Ministère des finances, les dispositions nécessaires pour faire construire un local spécialement destiné à l'imprimerie. Le Ministère assumait toute la responsabilité financière et technique des travaux à exécuter; le bureau lui consignait le projet élaboré par monsieur Sada, architecte, corrigé par monsieur l'inspecteur Gianone et accepté par la Présidence. Le Ministère se hâta de mettre cette construction en adjudication sur les prix portés dans le devis de l'architecte, et sur lesquels il fut fait les rabais notés dans le préambule de la loi proposée.

Aujourd'hui les travaux sont terminés et la liquidation de l'entreprise porte la dépense totale à livre 61,779 55. Cette dépense n'a pas été préalablement soumise à l'approbation de la Chambre, c'est seulement aujourd'hui que le Ministère vous en demande la régularisation. La Commission, interprète de l'opinion des bureaux, a vu à l'unanimité, dans l'ordre du jour précité et dans l'urgence des travaux, une justification plausible et suffisante de la marche suivie par monsieur le ministre des finances, aussi elle vous propose d'approuver purement et simplement la loi qui vous est présentée; mais en même temps elle se fait un devoir d'exprimer l'étonnement et le regret, ressenti dans tous les bureaux, à la vue d'un édifice complètement neuf, pour lequel l'Etat débourse plus de 60 mille livres et qui demande de nouvelles dépenses, non pour être embelli ou augmenté, mais pour être consolidé. N'est-il pas déplorable, en effet, que l'on ait oublié que dans un édifice de ce genre la solidité devait être cherchée en premier lieu? Les bureaux, en formulant un blâme sévère à ce sujet, ont été également unanimes à taxer d'indiscrétion les honoraires concédés aux gens de l'art, dont les fautes ou la négligence tournent au détriment du Trésor public et empêchent la Chambre de retirer immédiatement les avantages qu'elle s'était promis en se soumettant à une dépense aussi considérable.

Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour) 9 dicembre 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 4 stesso mese.

SIGNORI! — Sulla relazione statale presentata addì 19 maggio ultimo scorso, la Camera dei deputati avendo adottato, nella tornata del 4 di questo mese, il progetto di legge per l'approvazione della spesa straordinaria di lire 61,779 55 in aggiunta al bilancio dell'azienda generale di finanze pel 1855, occorsa per la costruzione di un nuovo locale ad uso di stamperia della Camera medesima, ho ora l'onore di sottoporre lo stesso progetto di legge alle deliberazioni del Senato.

Relazione fatta al Senato il 19 dicembre 1854 dall'ufficio centrale composto dei senatori Cagnone, Caccia, Mosca, Di Montezemolo e Regis, relatore.

SIGNORI! — Sin dai primi tempi dell'apertura del Parlamento nazionale ebbe a riconoscersi che male rispondeva alle esigenze del servizio tipografico presso la Camera dei deputati il locale ad un alto piano del palazzo Carignano, ove si stau-pavano i suoi atti, e che anzi non era senza pericolo di qualche sinistro la continuazione di siffatto lavoro nelle officine così collocate.

Quello stato di cose veniva col tempo accertato da una Commissione della stessa Camera, composta di alcuni suoi membri competentissimi anche in simile bisogna, e con intervento pure d'un architetto civile.

La relazione di tale Commissione dava quindi luogo il 22 giugno 1852 ad una determinazione della lodata assemblea diretta a che l'ufficio della sua presidenza, concertandosi col Governo, provvedesse come meglio all'emergente.

Così appunto fu operato, e venne tosto combinata col ministro delle finanze, che ne assumeva tutta la responsabilità, la costruzione sull'area stessa del palazzo di un locale apposito per la sopra detta stamperia sulla scorta dei relativi piani elaborati da due architetti civili.

Aggiudicata l'opera in appalto, vi si pose mano alacramente, ed era essa compiuta sul finire del 1853 od in principio del cadente anno.

Ultimati e collaudati i lavori di varia natura occorsi per quell'opera, e procedutosi alla finale liquidazione del loro costo complessivo, si trovò ascendere questo alla total somma di lire 61,779 55, come l'ufficio centrale ebbe a rilevare dalla relazione in proposito rassegnata alla Camera elettiva il 6 giugno ultimo passato dalla Commissione che riferiva presso la medesima intorno all'attuale progetto di legge, stato poi adottato da quell'Assemblea il 4 del corrente dicembre.

E qui giova aggiugnere che il divisato nuovo locale venne tosto occupato dalla stamperia per cui era stato costruito, e che la somma impiegatasi dalle finanze per la sua costruzione non è punto improduttiva per l'erario, scorgendosi dal documento stampato (n° 121), stato distribuito nei passati giorni, che il tipografo della Camera dei deputati corrisponde per quel locale l'annua pigione di lire 5000, la quale, naturalmente, fa parte dei prodotti demaniali.

Dopo questi cenni intorno alle origini dell'opera e della spesa di cui si ragiona, è ora da avvertire che, a fronte delle straordinarie ed urgenti circostanze avanti narrate, nessun relativo stanziamento di somma essendosi fatto nei passati bilanci ed i pagamenti occorsi per la costruzione del locale essendosi operati in via provvisoria per mezzo dei contabili del demanio, siccome ebbe il signor ministro delle finanze ad esporre all'altro ramo del Parlamento (stampato distribuito, n° 95), vuol essere attualmente ogni cosa regolarizzata per via di una legge speciale; ed è questo appunto il provvedimento bramato dal Ministero.

Signori, i due articoli del sottoposto progetto tendono all'approvazione della spesa nella già riferita somma di lire 61,779 55, colla di lei applicazione ad un'apposita categoria del bilancio pel 1855 dell'in allora azienda generale delle finanze, essendosi appunto in detto anno costruito il locale nel fabbricato demaniale in cui siede la Camera elettiva, come sta espresso nel primo dei divisati articoli.

Il vostro ufficio centrale, esaminati in ogni loro aspetto i fatti dai quali procede l'attuale progetto di legge, e tenuto conto della natura affatto speciale delle circostanze che si verificano nel presente caso, per quanto sia dell'insolito avviamento dato a questa pratica, riconoscendo che trattavasi di una spesa necessaria ed urgente, la quale poi riuscì eziandio produttiva per l'erario, non trovò soggetto ad osservazioni contrarie alla proposta ministeriale; epperò esso propone al Senato l'adozione del detto progetto nel tenore che gli venne sottoposto.

Prorogazione a tutto luglio dell'esercizio provvisorio dei bilanci del 1854.

Progetto di legge presentato alla Camera il 19 maggio 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).

SIGNORI! — Con tutto il volgente mese ha termine l'autorizzazione conferita al Governo del Re colle leggi del 29 dicembre 1853 e 23 marzo ultimo scorso, di riscuotere le tasse ed imposte e di pagare le spese relative all'esercizio 1854.

Sebbene la discussione dei bilanci presso codesta Camera sia pressochè compiuta, essendovi tuttavia motivo di credere che la definitiva loro sanzione non potrà aver luogo prima del finire di giugno, il Governo del Re reputa quindi indispensabile di sottoporvi il necessario progetto di legge onde gli sia continuata la facoltà di esercire provvisoriamente fino a tutto luglio prossimo venturo il bilancio del 1854.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. La facoltà di riscuotere le tasse ed imposte sì dirette che indirette, di swaltire i generi di privativa demaniale e di pagare le spese dello Stato, concessa al Governo del Re colle leggi del 29 dicembre 1853 e 23 marzo 1854 è prorogata a tutto il mese di luglio del corrente anno.

Relazione fatta alla Camera il 20 maggio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Ara, Despina, Giovanola, Farina Paolo, Biancheri, Sappa, e Lanza, relatore.

SIGNORI! — La nuova domanda che vi ha presentata il Ministero per prorarre di altri due mesi la facoltà dell'esercizio provvisorio del bilancio 1854, che sta per cessare collo spirare del mese corrente, non può essere rifiutata; poichè lo stesso motivo che già v'indusse in quest'anno per ben due volte a concedere tale eccezionale esercizio dura tuttora, nè può farsene imputazione al Ministero se prima d'ora non è stato rimosso.

Il voto manifestato da voi che il bilancio del 1854 fosse minutamente analizzato dalla Commissione fu la sola causa del ritardo recato alla compiuta approvazione dei bilanci parziali.

L'intendimento però fu ottimo, in quanto che si è creduto con ciò di preparare un assai più facile e pronto esame del bilancio 1855, il quale, se potrà essere approvato in questa stessa Sessione, sarà esaudito il desiderio vostro, che è pur quello della nazione, di uscire infine dal provvisorio per entrare definitivamente nel sistema normale.

Questo vantaggio è sì al vivo sentito dalla vostra Commissione che vi propone di porgere speciale invito alla Commissione generale del bilancio, perchè voglia raddoppiare di zelo e di attività onde porre il Parlamento in grado di raggiungere lo scopo.

Non già perchè si dubiti che eguale non sia la sua intenzione e volontà, ma, animata dalla rinnovata ed esplicita manifestazione del vostro voto, la Commissione del bilancio troverà maggior lena per proseguire nel suo lavoro.

Intanto vi proponiamo l'approvazione pura e semplice dell'unico articolo di legge che concerne il presente progetto.

Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour) 24 maggio 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 23 stesso mese.

SIGNORI! — I bilanci attivo e passivo del corrente anno non essendo stati finora approvati per legge, nè sembrando probabile che tale approvazione possa aver luogo prima del mese di luglio prossimo venturo, la Camera dei deputati nella tornata del 23 volgente adottò il progetto di legge presentato dal Ministero, in virtù del quale la facoltà concessa al Governo del Re colle leggi del 29 dicembre 1853 e 25 marzo 1854, di riscuotere le tasse ed imposte sì dirette che indirette, di smaltire i generi di privativa demaniale e di pagare le spese dello Stato, verrebbe prorogata a tutto il mese di luglio suddetto.

Ho ora l'onore di sottoporre alle deliberazioni del Senato il progetto di legge anzidetto.

Relazione fatta al Senato il 24 maggio 1854 dall'ufficio centrale composto dei senatori Caccia, Pinelli, Cotta, Oneto e Di San Martino, relatore.

SIGNORI! — Il vostro ufficio centrale, avendo preso ad esame la legge già votata dalla Camera dei deputati, con la quale viene accordata al Governo del Re la facoltà a tutto il mese di luglio del corrente anno di riscuotere le tasse ed imposte sì dirette che indirette, di smaltire i generi di privativa demaniale, e di pagare le spese dello Stato, ve ne propone l'adozione pura e semplice, mentre senza questo provvedimento d'urgenza la cosa pubblica soffrirebbe una grave perturbazione.

Maggiore spesa per la sistemazione della strada reale di Piacenza nella provincia d'Asti.

Progetto di legge presentato alla Camera il 24 maggio 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).

SIGNORI! — Sul finire del 1848 la strada reale di Piacenza nel tratto che attraversa la provincia d'Asti era caduta a segno tale di degradazione che, malgrado le men prospere condizioni del pubblico erario, il Governo dovette determinarsi a farne prontamente eseguire la totale sistemazione, la di cui spesa, giusta il progetto presentato dall'ingegnere di quella provincia, si calcolava ascendere a lire 505,596, ed a tale effetto autorizzavasi l'immediato ed intero appalto delle opere colla rateata vincolazione dei bilanci passivi 1849, 1850, 1851 e 1852, nei quali tale spesa dovevasi ripartire.

Quest'appalto veniva affidato con atto pubblico del 24 febbraio 1849 (approvato per regio decreto del 16 successivo aprile) all'impresario Giovachino Andreoli, mediante il prezzo di lire 456,897 75, a tanto ridotto quello di perizia, mercè l'ottenuto ribasso del 13 21 per cento.

A questa somma di lire 456,897 75 furono però fin dal 1851 riconosciute necessarie maggiori opere e spese per lire 26,447 57, e così la somma totale accordata per l'opera di cui si tratta fu portata sul bilancio 1852 a lire 463,345 50.

Non ostante il termine di cinque anni fissato nell'atto stesso d'appalto pel compimento di ogni opera, le crescenti esigenze del commercio e quelle del servizio periodico in allora stabilito lungo la strada stessa per supplire alla lacuna della ferrovia tra Dusino e Villafranca avendo consigliato l'amministrazione a far progredire i lavori con maggior alacrità, furono questi, mercè la sollecitudine spiegata dall'impresario, ultimati sul finire del giugno 1852.

A quell'epoca trovandosi pressochè consunti i fondi precedentemente bilanciati, l'ingegnere provinciale d'Asti, nel trasmettere le consuete proposizioni pel bilancio del 1853, rappresentava come ben altre maggiori spese fossero occorse pel compimento della stessa sistemazione, e proponeva intanto una nuova allocazione di lire 41,000, onde con essa poter fornire all'impresa un acconto sul maggior suo avere.

Infatti dal deconto finale che lo stesso ingegnere rassegnava all'amministrazione sotto il 14 novembre 1852 risultava essere in definitiva occorsa una spesa complessiva di molto superiore a quella prevista, cioè quella di lire 638,651 75, e così di lire 201,754 02 oltre al prezzo dell'appalto.

Un aumento di spesa nell'esecuzione di tale sistemazione poteva prevedersi, sia pel maggior deterioramento che la strada aveva sofferto nell'intervallo di parecchi mesi decorsi tra la presentazione del progetto e l'intraprendimento delle opere, sia pei guasti successivamente patiti per l'incessante passaggio dei materiali e delle vetture pel servizio della strada ferrata; onde è appunto che l'amministrazione, per farvi fronte, aveva senza esitanza domandato nel bilancio del 1853 il suddetto maggior assegno di lire 41,000 che venne anche accordato; ma non potevasi mai supporre che l'aumento ascendesse invece a così ingente somma, la quale arrivava quasi al 50 per cento del prezzo d'appalto, e tanto meno potevasi supporlo, quantochè mai in tutto il lungo corso dell'opera, è pur d'uopo confessarlo, era pervenuto al Ministero dei lavori pubblici alcun rapporto che ne domandasse l'autorizzazione. Per la qual cosa, palesatasi inopinatamente una così forte eccedenza, non istimò quel Ministero di acconsentire all'instata collaudazione dell'opera, nè di addivenire ad altro atto qualunque che potesse maggiormente vincolare la amministrazione verso l'impresa, senza prima accertarsi maggiormente se fosse reale e d'onde procedesse il relativo divario.

A quest'effetto veniva incaricato l'ispettore del Genio civile signor cavaliere Moglino di procedere ad una ricognizione preliminare delle opere eseguite e di verificare ad un tempo se il deconto presentato fosse o no regolarmente redatto ed in armonia coi capitoli reggenti l'impresa; ma l'esito di quella perlustrazione, seppure accusava l'ingegnere provinciale di aver agito in modo meno regolare facendo eseguire nel corso dell'impresa parecchie maggiori opere senza averne domandata ed ottenuta l'approvazione, non lasciava però dubitare dell'utilità ed effettivo loro bisogno per la regolare sistemazione della strada medesima.

Quanto poi al deconto finale dell'impresa, venne riconosciuto in qualche parte irregolare, motivo per cui il medesimo dovette essere riformato e riprodotto a norma delle istruzioni compartite dal suddetto ispettore, salva pur sempre all'epoca della collaudazione finale dell'impresa la definizione di quegli articoli di spesa che apparivano meno giustificati, ma che si riconosceva fin d'allora non poter ascendere ad una somma di grande entità.

Trascorso per queste indagini più di un anno dal compimento dell'impresa, questa collaudazione fu commessa allo stesso ispettore cavaliere Moglino, il quale, previa una nuova

ed accurata ispezione della strada dichiarò, con suo rapporto del 9 marzo ultimo passato tutte regolarmente e lodevolmente eseguite le opere risultanti dal deconto finale, riducendo però a calcolo positivo tutte quelle somme che, mancanti di sufficienti giustificazioni, non potevano regolarmente figurare a credito dell'impresa.

Questo decreto, così in oggi precisamente rettificato colla deduzione delle somme che eransi riconosciute dal collaudatore indubitamente accreditate all'impresa, presenta una spesa complessiva di lire 650,041 27, da cui deducendo i pagamenti successivamente fatti sia come prezzo di appalto, sia coi suddetti maggiori assegni, l'avere dell'impresario Andreoli rimane ancora di lire 126,607 97.

Per far fronte a tale spesa non si ha disponibile verun fondo nel bilancio 1853 nè in quello del 1854, non essendosi all'epoca della formazione di quest'ultimo avuti sufficienti dati per stabilirne nemmeno per approssimazione l'ammontare, e fu solo all'epoca in cui si compilava il bilancio del 1855 che si poté, sopra basi che parvero abbastanza sicure, domandare lo stanziamento di lire 135,228 45 alla categoria n° 8 per l'oggetto di cui si tratta.

Ma oltrechè potrebbe succedere che fosse protratta di qualche mese l'approvazione di questo bilancio, per cui l'Amministrazione, mancando dei mezzi di soddisfare alle vive ed incessanti domande dell'impresa, venisse esposta a pretese non infondate di danni ed interessi, si è poi riconosciuto non consentaneo ai principii di contabilità di far gravitare sopra il bilancio del 1855 una spesa già consunta ed avente tratto agli anni 1853 e retro. Eppertanto il Ministero è venuto nell'intendimento di presentarvi, o signori, un progetto di legge per l'approvazione della maggiore spesa sovramentovata di lire 126,607 97 alla categoria n° 24, *Strada reale di Piacenza*, del bilancio 1853 dei lavori pubblici, nella quale all'articolo 1 già erano state allagate, come si è detto, per le opere della sistemazione di cui si tratta, lire 41,000.

Mediante l'adozione di questo progetto di legge, rimarrà di niun effetto lo stanziamento delle lire 135,228 45 proposto nel bilancio 1855.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvata la *maggiore spesa* di lire 126,607 97, occorsa per le opere di sistemazione del tratto di strada reale discorrente nella provincia d'Asti, appaltate a Gievachino Andreoli con atto del 24 febbraio 1849.

Art. 2. Pel pagamento della suddetta *maggiore spesa* è aperto un credito supplementario della corrispondente somma di lire 126,607 97 alla categoria n° 24 *Strada reale di Piacenza*, iscritta nel bilancio dei lavori pubblici pel 1853.

Relazione fatta alla Camera il 10 giugno 1854 dalla Commissione composta dei deputati Ara, Spinola Domenico, Polto, Pezzani, Debenedetti, Monticelli e Torelli, relatore.

SIGNORI! — Nella tornata del 24 maggio passato il signor ministro delle finanze vi presentava un progetto di legge per alligare nel bilancio del corrente anno la somma necessaria

per le maggiori spese occorse nella sistemazione della strada reale di Piacenza lungo la sua percorrenza nella provincia di Asti.

I vostri uffici quasi unanimi avevano dovuto censurare il modo col quale erasi proceduto in tale affare da parte dell'ingegnere incaricato della direzione delle opere. La relazione ministeriale dice che le opere di sistemazione furono ultimate nel giugno del 1852, *ma non fu che nel trasmettere proposizioni pel bilancio del 1853 che l'ingegnere provinciale d'Asti rappresentò come ben altre maggiori spese fossero occorse pel compimento delle opere.* Nel deconto presentato poi il 14 novembre dello stesso anno si facevano salire a lire 204,734 02 oltre il prezzo d'appalto. Ciò parve sì esorbitante ad uno dei vostri uffici che incaricò il suo commissario di verificare in modo speciale se dal contratto stipulato coll'appaltatore Andreoli risulti il diritto nell'ingegnere provinciale di poter ordinare opere nuove per sì ingente somma, e l'obbligo nell'appaltatore di eseguirle. Esaminato dalla vostra Commissione il contratto relativo, che porta la data del 24 febbraio 1849, risulta realmente dall'articolo 2 del medesimo che parte delle opere dovevansi eseguire *a misura* per la quantità che sarebbe risultata e che l'appaltatore doveva somministrare ogni occorrente per il prezzo convenuto e col ribasso da lui fatto nella sua sottomissione, ed in questo era tenuto ad ottemperare agli ordini dell'ingegnere direttore.

Ma, se non si può impugnare il diritto nel dare questi ordini, rimane indubitato che censurabile fu quel procedere dell'ingegnere provinciale che faceva eseguire nel corso dell'impresa maggiori opere senza far precedere tutte le pratiche volute dai regolamenti.

Il Ministero dei lavori pubblici cercò regolarizzare per quanto era possibile questo procedere collo spedire un ispettore del Genio civile sul luogo, il quale riconobbe la necessità delle opere, e riformò il deconto finale dell'impresa. Incaricato poi lo stesso ingegnere della collaudazione di tutte le opere, dichiarò, dietro una nuova ed accurata ispezione della strada, con suo rapporto in data 9 marzo corrente anno, *che tutte le opere sono regolarmente e lodevolmente eseguite*, ed è in seguito a questo collaudo che l'appaltatore risultò in credito di lire 126,607 92, la qual somma, riferendosi ad opere già consumate negli anni 1853 e retro, vuolsi inscrivere al bilancio 1854.

La vostra Commissione, nel mentre vi propone unanime di approvare il progetto di legge, reputa suo dovere d'invitare il signor ministro a voler diffidare i suoi subalterni a non permettersi simili arbitrii, poichè non è il fatto dell'aumento sulla somma prevista, benchè fortissimo, che ha potuto far breccia, essendo nel caso concreto giustificato anche dalle maggiori opere occorse per lo straordinario concorso che ebbe luogo su quella strada durante il servizio periodico stabilito per supplire alla lacuna della ferrovia fra Dusino e Villafranca; ma sibbene l'irregolarità del procedere, nessun genere d'opere richiedendo per sua natura una maggiore esattezza e precisione di controlleria che le opere di aggiunta, come quelle appunto che danno più facilmente luogo alle contestazioni cogli appaltatori, del che ne porge esempio questa medesima pratica e la riduzione operata dal signor ispettore sulle pretese dell'appaltatore.

Relazione fatta dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour) il 9 dicembre 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 1° stesso mese.

SIGNORI! — Ho l'onore di sottoporre alle deliberazioni del Senato un progetto di legge già adottato dalla Camera dei deputati nella tornata del 1° di questo mese, per la concessione di un credito supplementario di lire 126,607 97 alla categoria 24, *Strada reale di Piacenza*, inscritta nel bilancio dei lavori pubblici del 1853, per maggiore spesa occorsa a compimento delle opere di sistemazione del tratto di strada reale discorrente nella provincia d'Asti, stata appaltata all'imprenditore Giovachino Andreoli con atto del 24 febbraio 1849.

I motivi che diedero luogo a quest'amento di spesa oltre le previsioni del bilancio trovansi sviluppati nella relazione presentata alla Camera dei deputati nella tornata del 24 maggio prossimo passato, ond'è che mi limito ad accennare doversi esso principalmente attribuire alle maggiori opere rese necessarie per lo straordinario concorso praticatosi tra quella strada durante il servizio periodico stabilito per supplire alla lacuna della ferrovia fra Dusino e Villafranca.

Relazione fatta al Senato il 19 dicembre 1854 dall'ufficio centrale, composto dei senatori Sauli Lodovico, Casati, Audifredi, Gautieri e Chiodo, relatore.

SIGNORI! — L'ufficio centrale che avete incaricato di esaminare il progetto di legge che vi fu presentato dal signor ministro dei lavori pubblici, per l'approvazione della maggiore spesa occorsa per le opere di sistemazione del tratto della strada reale di Piacenza nella provincia di Asti, non trova straordinario che la somma calcolata nel 1848 per tale sistemazione, che doveva eseguirsi in quattro anni, non sia stata sufficiente perchè era difficile di prevedere esattamente i guasti che avrebbero potuto occorrere in quel lasso di tempo; guasti che si accrebbero anche nei maggiori trasporti che ebbero luogo lungo quella via, a cagione della lacuna della strada ferrata tra Villafranca e Dusino. Crede che siffatti lavori non potevano sospendersi per chiedere l'approvazione della maggiore spesa necessaria.

In seguito a ciò, il vostro ufficio centrale, assicurato inoltre dalla relazione del signor ministro che i lavori tanto previsti da principio, quanto quelli che si resero necessari in seguito, furono lodevolmente e regolarmente eseguiti, m'incarica d'avere l'onore di proporvi l'adzione di tale progetto di legge.

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

